



ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI






ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XVII^a — 1^a Sessione 1890-92



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1892

XLVIII.

TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario — *Sunto di petizioni ed elenco di omaggi* — *Congedi* — *Iscrizione di S. A. R. il conte di Torino nell'Albo dei Senatori* — *Comunicazioni* — *Commemorazioni fatte dal Presidente dei Senatori Rosa, Peruzzi, Castagnola e Beretta* — *Parole dei senatori Busacca e Alfieri* — *Sorteggio degli Uffici* — *Rinvio di discussione* — *Domande d'interpellanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

Non è presente nessun ministro; intervengono in seguito il ministro guardasigilli e il ministro della pubblica istruzione.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Sunto di petizioni ed elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del sunto delle petizioni giunte al Senato.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

N. 34. « Il Priore del Magistrato di Misericordia in Genova domanda che in applicazione della legge sulle opere di pubblica beneficenza non venga soppressa quella pia istituzione;

35. « La Giunta municipale di Genova domanda che nelle convenzioni marittime venga conservata la linea *Bombay-Singapore* con modificazioni da tutelare gl'interessi dell'industria e del commercio;

36. « Il Circolo di mutuo soccorso dei militari in congedo di Serradifalco, fa istanza perchè non venga soppressa la pretura in quel Comune;

37. « La Giunta municipale di Terralba (Oristano) domanda il condono di alcune imposte arretrate sulla palude *La Ussa*;

38. « Il Sindaco di Borgia (Catanzaro) domanda che non venga soppressa la pretura in quel Comune;

39. « La Società operaia di mutuo soccorso in Borgia

(Petizione identica alla precedente.)

40. « I rappresentanti del Municipio, della Giunta provinciale e della Camera di commercio di Venezia, domandano che nelle convenzioni marittime vengano maggiormente tutelati gl'interessi dell'Adriatico;

41. « Il Consiglio provinciale di Novara domanda che vengano modificate alcune disposizioni della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Si dà ora lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Lo stesso senatore segretario Cencelli legge: Fanno omaggio al Senato:

L'avv. Innocenzo Mattei di un suo opuscolo intitolato: *La questione finanziaria e le questioni affini.*

Il ministro di agricoltura, industria e commercio della terza ed ultima parte del Reso-

conto dei risultati dell'inchiesta ornitologica in Italia.

Il presidente della Camera di commercio di Milano degli *Atti di quella Camera per l'esercizio 1890.*

Il sindaco di Varese del *Resoconto morale della gestione civica del suo comune per l'anno 1890.*

L'avv. V. Zucchinetti di una sua pubblicazione intitolata: *Souvenir de mon séjour chez Emin Pacha el Sudam.*

Il ministro della marina della *Relazione sulle condizioni sanitarie dei corpi della R. marina durante il triennio 1887-89.*

Il presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde del *Bilancio consuntivo di quell'Istituto per l'esercizio finanziario 1890.*

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Roma della *Relazione sul movimento economico del 1890.*

Il provveditore del Monte dei Paschi di Siena del secondo volume delle *Note storiche* riguardanti quell'Istituto.

Il direttore della Cassa degli invalidi della marina mercantile della *Relazione sulla gestione 1890.*

Il direttore del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze delle seguenti due pubblicazioni: *Sul decorso delle vie afferenti del midollo spinale; Sul lichen rosso.*

Il ministro della marina della relazione sulla *Leva marittima dei nati nel 1869 e situazione del corpo reali equipaggi al 31 dicembre 1890.*

Il direttore della rivista mensile *Il Brasile* del numero rispondente al giugno 1891.

Il ministro dei lavori pubblici della I, II, III e IV parte delle *Appenfici alle raccolte di leggi, decreti e circolari sui servizi affidati alla Direzione generale delle opere idrauliche.*

Il direttore delle Opere pie amministrare dalla Congregazione di carità di Bagnacavallo della *Relazione sulla gestione dell'anno 1890.*

I prefetti delle provincie di Parma, Caserta, Mantova, Calabria Ulteriore 1^a, Teramo, Ravenna, Perugia, Pesaro-Urbino e Terra d'Otranto (Lecce) degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1890.*

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di un mese, per motivi di salute i senatori Briganti-Bellini, Cacace, Griffini, il senatore Torrigiani per motivi di ufficio, il senatore Faraggiana per motivi di famiglia; ed i senatori Puccioni e Ricci Matteo di 15 giorni per motivi di ufficio.

Iscrizione di S. A. R. il conte di Torino nell'Albo dei Senatori.

PRESIDENTE. Debbo informare il Senato che il giorno di ieri S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta conte di Torino compì il 21° anno di età e per diritto statutario entrò da ieri a far parte del Senato.

Io credetti mio dovere, secondo i precedenti, di dar notizia a S. A. R. che il suo nome è già stato iscritto nell'Albo dei Senatori con la lettera di cui dò lettura :

Roma, 24 novembre 1891.

Altezza Reale,

« Domani si riunisce il Senato e sarà proclamato che, avendo raggiunto oggi il ventunesimo anno di età, l'Altezza Vostra Reale, da oggi ne entrò a far parte.

« È mio dovere però e mi ascrivo ad altissimo onore, informare senza più V. A. R. che il Vostro nome, in obbedienza allo Statuto del Regno, è stato iscritto nell'albo dei senatori.

« E colla certezza d'interpretarne l'animo e di esprimerne il pensiero, io porgo a V. A. R. gli atti di ossequio e l'attestato dell'esultanza dell'Alta assemblea per il lieto avvenimento che in essa chiama Voi nobile Principe, degno rampollo di quel glorioso stipite Sabauda cui gli italiani sono avvinti da gratitudine e devozione perenni.

« Vogliate Altezza Reale accogliere con benignità questi sentimenti, che io ho la somma ventura di significarvi, insieme all'omaggio del profondo rispetto, con che mi profferisco

« Di V. A. R.

« Il Presidente del Senato

« FARINI ».

A S. A. R.

Il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta
Conte di Torino

Torino.

(Approvazioni vivissime.)

Nomina di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Debbo pur comunicare al Senato una lettera, testè ricevuta dal signor ministro dell'interno, del tenore seguente:

« Roma, 24 novembre 1891.

« Mi onoro partecipare all' E. V. che S. M. il Re, con decreto del 20 corrente, ha nominati senatori del Regno i signori:

Albini conte Augusto, ex-deputato, vice-ammiraglio ;
 Barsanti avv. Olinto, ex-deputato ;
 Bonasi comm. Francesco, presidente di Cassazione a riposo ;
 Bottini prof. Enrico ;
 Brambilla comm. Pietro ;
 Calciati conte Galeazzo, ex-deputato ;
 Cappelli march. Antonio ;
 Cerruti comm. Cesare, vice-ammiraglio ;
 Coletti comm. avv. Domenico, presidente del Consiglio provinciale di Padova ;
 Comparetti prof. Domenico, membro della R. Accademia dei Lincei ;
 Cordopatri Pasquale, ex-deputato ;
 Del Zio prof. Floriano, ex-deputato ;
 Di Castagneta principe Gaetano ;
 Gallozzi prof. Carlo ;
 Greppi conte Giuseppe, ambasciatore ;
 Flecchia prof. Giovanni, membro dell'Accademia dei Lincei ;
 Lancia di Brolo marchese Corrado ex-deputato ;
 Massari duca di Fabriago Galeazzo ;
 Ottolenghi comm. Salvatore ;
 Papadopoli conte Nicolò ;
 Porro prof. Edoardo ;
 Rignon conte Felice ;
 Saredo professore Giuseppe, consigliere di Stato ;
 Sprovieri comm. Francesco, ex-deputato
 Trotti marchese Ludovico ;
 Vigoni nobile Giulio.

« Mi riservo mandare alla E. V. le copie autentiche dei decreti e la prego intanto di gradire la espressione della mia molta osservanza.

« Il ministro

« G. NICOTERA ».

A. S. E.

Il Presidente del Senato del Regno.
 Roma.

PRESIDENTE. A questo proposito, mentre si attende che giungano i decreti che sono annunciati e si raccolgano i documenti dei titoli pei quali i nuovi senatori furono nominati, credo opportuno di rammentare al Senato che la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori è rimasta incompleta, per l'avvenuta morte del senatore Errante, che ne faceva parte.

Proporrei adunque che, domani, in principio di seduta, si procedesse alla votazione per completare la suddetta Commissione.

Se non vi sono obiezioni questa votazione si iscriverà all'ordine del giorno di domani.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Dò comunicazione al Senato di diverse lettere giunte durante l'aggiornamento delle sedute.

Una prima del 3 luglio 1891 della Presidenza del Consiglio dei ministri così concepita:

« Mi onoro di partecipare alla E. V. che S. M. il Re, con decreto in data di ieri ha nominato a Sottosegretario di Stato per la guerra il maggior generale Francesco Carenzi ».

« Il Presidente del Consiglio dei ministri

« DI RUDINI ».

Un'altra lettera in data del 3 agosto 1891 del ministro delle finanze:

« Con riferimento al foglio di codesta onorevole Presidenza 10 luglio 1888, N. 356/2321 si ha l'onore di comunicarle un esemplare del verbale in data 18 giugno 1891 constatante una terza ed ultima consegna alla R. Università di Napoli, di oggetti del già gabinetto di fisica della Real Villa di Capodimonte, ciò perchè sia esso pure allegato all'inventario speciale della dotazione mobiliare della Real Villa predetta.

« Sarà gradito un cenno di risposta ».

« Pel ministro

« BADAMI ».

PRESIDENTE. Questo comunicato sarà depositato nell'archivio a disposizione dei signori senatori.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1891

Viene poi un'altra comunicazione dell'on. ministro dell'interno della quale dò lettura:

« Roma, 5 luglio 1891.

« In osservanza del disposto dell'art. 268 della legge comunale e provinciale, si pregia lo scrivente di trasmettere a codesta Eccellentissima Presidenza l'elenco dei Consigli comunali che vennero disciolti durante il secondo trimestre dell'anno corrente. All'elenco sono unite le copie delle relazioni a S. M. il Re riguardanti gli scioglimenti predetti.

« Pel ministro

« PIERO LUCCA ».

A S. E.

il Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Questo elenco comprende 11 comuni.

Vi è poi la seguente altra comunicazione:

« Roma, 16 ottobre 1891.

« In osservanza del disposto dell'art. 268 della legge comunale e provinciale, mi onoro di trasmettere a codesta Eccellentissima Presidenza l'elenco dei Consigli comunali che vennero disciolti durante il terzo trimestre dell'anno corrente, unendovi copia delle relazioni a S. M. il Re riguardante le proposte dei provvedimenti suddetti.

« Pel ministro

« PIERO LUCCA ».

A S. E.

il Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Questo elenco comprende 20 comuni.

Dò lettura anche di altra analoga comunicazione:

« Roma, addì 21 ottobre 1891.

« In osservanza del disposto dell'art. 125 della legge comunale e provinciale, si pregia lo scrivente di trasmettere a codesta Eccellentissima Presidenza copia dei regi decreti delle rimozioni dei sindaci avvenuti nel 2° e 3° trimestre dell'anno in corso.

« Pel ministro

« PIERO LUCCA ».

PRESIDENTE. Questi elenchi e questi decreti, coi documenti relativi, saranno depositati nella segreteria a disposizione dei signori senatori.

Vi sono ora quattro comunicazioni pervenute alla presidenza del Senato dalla Corte dei conti.

Ne dò lettura:

« Roma, addì 30 giugno 1891.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del volgente mese di giugno.

« Il presidente

« DUCHOQUÈ ».

« Roma, addì 30 luglio 1891.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di luglio 1891.

« Il presidente

« CACCIA ».

« Roma, addì 15 agosto 1891.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei conti nella prima quindicina di agosto corrente.

« Il presidente

« CACCIA ».

« Roma, addì 16 ottobre 1891.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei conti nella prima quindicina di ottobre volgente mese.

« Il presidente

« DUCHOQUÈ ».

PRESIDENTE. Dò atto al signor presidente della Corte dei conti della presentazione di questi elenchi, i quali saranno depositati in segreteria a disposizione dei signori senatori.

È pure giunta alla presidenza del Senato, quest'altra comunicazione della presidenza della Corte dei conti:

« Roma, addì 24 luglio 1891.

« In adempimento del disposto dall'art. 10 della legge 17 febbraio 1884 sulla contabilità generale dello Stato, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a cotesta Ecc.ma Presidenza, l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato ha dato il suo parere, e che la Corte ha registrati nel decorso anno finanziario 1890-91.

« Il presidente
« CACCIA ».

PRESIDENTE. Dò atto al signor presidente della Corte dei conti della presentazione di questo elenco, il quale sarà depositato in segreteria a disposizione dei signori senatori.

**Commemorazioni dei senatori
Rosa, Peruzzi, Castagnola, Beretta.**

PRESIDENTE. Signori senatori!

Mi è doloroso ricordarvi le morti che ci affissero nei mesi passati.

Di anni ottantuno quasi compiuti, addì 15 agosto, mancava ai vivi in Roma sua città natale, il senatore Pietro Rosa.

Nell'accademia di San Luca appresa l'arte del disegno, ebbe diploma di architetto dalla « Sapienza » ed all'architettura attese fino a che i casi della vita furongli occasione alle ricerche archèologiche ed allo studio dei monumenti e dei vestigi della grandezza romana. Imperocchè dopo la restaurazione del 1849, per farsi dimenticare dalla polizia, che fra i difensori della città lo aveva segnato e per il libero opinare con inquisizioni ed angherie lo vessava, ridotto solingo in una solitaria casa del suburbio si diede con cura diligente e dotte ricerche ad illustrare l'antica via Appia e la villa dei Cesari in quel di Albano e pose mano alla grande carta dell'antico Lazio, acquistando fra gli archeologi nostrani e forestieri buon nome.

Di che conseguì, che Napoleone III, scrivendo la vita di Cesare lo ricercasse di notizie intorno a Roma antica, e dopo il 1860 lo preponesse agli scavi degli orti Farnesiani ed alla conservazione del palazzo Imperiale, dalla sua perizia rimesso in luce e bellamente descritto.

Dal Governo italiano assunto a soprintendente degli scavi di Roma e più tardi ad ispet-

tore generale delle antichità del Regno, continuò il Rosa e ripeté le prove della sua dottrina.

Il 1° dicembre 1870 il Re lo aveva chiamato in quest'assemblea per la categoria 20^a dell'art. 33 dello Statuto. Ed il Senato constandone « la fama europea..., l'essere egli ascritto alle più reputate accademie d'Europa, fra cui l'Istituto di Francia » riconosceva i servigi e meriti eminenti con che l'eletto aveva illustrata la patria. Ricompensa insigne d'un ingegno tenacemente indagatore, d'una rara erudizione, d'un patriottismo disinteressato, splendido attestato che oggi rammenta e degnamente riassume la vita di Pietro Rosa e le benemeritenze sue. (*Approvazioni*).

Ubaldo Peruzzi, morto all'Antella su quel di Firenze il giorno 9 di settembre, molto operò pel risorgimento nazionale.

Sullo scorcio del 1848, a soli 26 anni, il nome illustre fra gli illustri fiorentini; il bello ingegno con studi diversi, di legge e di matematiche, in patria e fuori coltivato, lo additarono a gonfaloniere della città natale. Nei dissidi, nelle turbolenze, nello scapestrare di quei giorni tutelò, animoso l'ordine e, per esso la libertà e la indipendenza che furono i supremi suoi intenti. E come, fra le sbrigliate passioni aveva tenute ferme le ragioni dell'ordinata libertà, i diritti della libertà strenuamente difese al cospetto del principe spergiuro, della straniera invasione.

Contro questa offesa, onde si ripagava la cittadinanza, reclamò al commissario del granduca, restaurato per moto di popolo; ne ricordò al principe le aspirazioni; protestò contro il decreto che nel 1850 soppresse lo Statuto: fu destituito.

Lo seguì l'universale favore, tante erano state la dignità e la fermezza con che, a viso aperto, aveva sostenuto il toscano diritto, il diritto della coscienza italiana. Da allora, uomo privato, attese, colla solerzia che gli era connaturale, alla ferrovia livornese esplicando nel dirigerla la molta perizia negli studi d'ingegneria a Parigi acquistata.

Insieme a quel fascio d'ingegni, di reputazioni, d'influenze, che furono gli editori della *Biblioteca civile dell'italiano*, nel 1858 apparecchiò e ravvivò l'opinione pubblica che suscitò dovea le virili risoluzioni dell'anno se-

guente. Ed il 27 aprile 1859, fuggiti i Lorenesi, fu dal municipio fiorentino chiamato a parte del Governo provvisorio. Il quale, nel giro di quindici giorni, rafferma l'ordine, confidando la Toscana al protettorato di Vittorio Emanuele, ne assicurava la partecipazione alla guerra di indipendenza, dal granduca, pena la corona non voluta. Irresistibile sollevazione di spiriti nazionali; rivendicazione di liberi e civili intenti che il Governo provvisorio fedelmente assecondava restituendo la civile uguaglianza de' culti, cassando la pena di morte, dalla restaurazione, in onta del popolare sentimento, decretata.

Insediato il Commissario del Re protettore fu il Peruzzi vice-presidente della Consulta, raccolta fra i più autorevoli. I preliminari di Villafranca, avendo tagliato in tronco le vittorie e le speranze, andò a Torino ed a Parigi per schiarire le imperiali ambagi, per districare i viluppi a danno dell'unione, alla quale governo e popolo intendevano.

Effettuata l'annessione, Firenze lo elesse deputato al Parlamento per le dieci legislature che corsero sino alla presente, nel cui principio fu al Senato ascritto.

E come già nell'Assemblea toscana dell'agosto 1859, così nella Camera italiana assurse a posto ragguardevolissimo.

Dei più influenti, dei meglio versati nella cosa pubblica, di maggior seguito e credito nella natia regione, fu col Conte di Cavour ministro dei lavori pubblici, in quell'anno felice che ricorda l'unione di Napoli e Sicilia, la proclamazione del regno d'Italia, Roma acclamata capitale.

Rifatto ministro, ebbe l'interno dall'8 dicembre 1862 al 27 settembre 1864; fino a quando una stipulazione internazionale condusse il governo a Firenze.

Parlatore arguto, trattava ogni argomento con piacevolezza; il proverbiare, i motti, il frizzo cortese ed elegante ne infioravano ogni discorso, che un porgere alla buona, ed un fine sorriso rendevano efficace. Gli conferivano autorevolezza non tanto gli alti uffici tenuti in svariate vicissitudini, quanto la aspettazione in che tutti erano dei sagaci avvedimenti suoi. Pareva gli pronunciassero dalla sua bocca la lunga esperienza, ed il buon senso; grandi maestri.

Resse molti anni il comune di Firenze e presiedette alla trasformazione edilizia che, necessità di Stato impellendo, la bella regina dell'Arno mutò per poco nella degna sede d'Italia, nella splendente gemma, per sempre alle città sorelle nobile esempio.

La cultura, le scienze, le lettere, le arti vi promosse; gli studi geniali d'ogni maniera vi aiutò; il tradizionale costume gentile alla educazione raccomandò, colla educazione ravvivò. (*Assai bene*).

Mutate le fortune della città, non più capo del Regno, i traffici scaduti, i guadagni mancati, le speranze deluse lo rampognarono amaramente di inabissate ricchezze: volgari insinuazioni, basse calunnie lo dilaniarono. Ma il verdetto che lo rivolse alla Camera e nel Comune, quando egli se ne era ritratto per subire il giudizio dei concittadini, lo risarcì con buona e pronta giustizia.

Del lingueggiare degli sfaccendati e d'ogni trista contumelia con che gli s'avventò, quasi dogma, il sospetto, fecero del pari buona e pronta giustizia gli ultimi anni suoi, purtroppo preoccupati dai misurati bisogni della vita frugale.

Ed ora che questa preziosa vita si è spenta, ogni non equo giudizio tace vergognoso e per Ubaldino Peruzzi incomincia la imparzialità della Storia.

In essa il nome di lui troverassi annoverato fra i valenti della valorosa schiera che a costituire la patria contribuì. E lo si leggerà con onore in più d'una pagina, dalle quali spirerà la popolare riconoscenza, a refrigerio e consolazione degli ultimi suoi giorni, attestatagli, ricorrendo, l'ultimo della dinastia Lorenese: e sarà ricordata la mestizia della sua Firenze per la morte di lui e, col lutto di Toscana, il cordoglio di quanti vissero le vicende per cui, abbattute le domestiche tirannie, gli stranieri dal sacro suolo nazionale cacciati, spezzati i ceppi, la patria risorse. (*Benissimo, vivissime approvazioni*).

Il senatore Stefano Castagnola, nato a Chiavari il 3 agosto 1825, studiò la legge e fermò sua dimora in Genova.

Bella rinomanza di dottrina e di alta probità, lo accompagnò nell'esercizio dell'avvocatura;

professò con onore nell'ateneo stesso in cui aveva nutrito l'ingegno a forti studi, a libertà volti gli affetti, gli intenti.

In giovine età, l'animo baldo, il cuore ardente aveva messi nelle contese politiche, colla parola e colla penna; volontario aveva dato il braccio alle fazioni di guerra del 1848.

I buoni studi lo avevano presto fatto noto, il caldo sentire, popolare; Genova aprivagli la vita pubblica nel Comune, lo teneva per suo, mandavalo, poco più che trentenne, alla Camera dei deputati, nella sesta legislatura. Per altre cinque, altri colleghi ve lo mantennero; presto vi ebbe voce, autorità.

Ministro per quasi quattro anni (14 dicembre 1869-10 luglio 1873) dell'Agricoltura, industria e commercio alcuni servizi ampliò, altri istituì, molti migliorò.

Fosse deputato o fosse ministro lo proseguì costante simpatia: nessuno ne disconobbe il buon volere: incontrò contraddizioni, non astii. L'indole mite ed affettuosa lo metteva nel cuore dei colleghi, ve lo manteneva l'animo alto; la modestia schiva d'ogni ostentazione gliene assicurava la conquista. Ed anche nell'azienda municipale di Genova cui lungamente appartenne e presiedette, ultimo sindaco nominato dal Re, primo eletto dal Consiglio, le opposizioni non gli si voltarono in inimicizie: alla sua integrità tutti si inchinarono.

Senatore da meno di due anni (26 gennaio 1889) Stefano Castagnola aveva già avuto occasione di provare la sua molta esperienza e la grande competenza nei vari argomenti che qui trattò con parola piana, lucida, faconda.

La buona età, la complessione vigorosa, l'affetto della famiglia, il desiderio degli amici, dei concittadini il facevano sperare, lo promettevano longevo; quando, nella prima ora del giorno undici di settembre, fu da morte subitanea rapito, lasciando dopo di sé affetti vivaci, vivaci ricordi che non morranno. Di questi a tutti sovrasta, Stefano Castagnola essere stato uno dei ministri che ebbero la fortuna d'insediare l'Italia in Roma; per questo il nome suo, legato al grande fatto, durerà lontano nella memoria e nella gratitudine degli italiani. (Benissimo).

Addì 14 novembre moriva in Roma il conte Antonio Beretta. Sortiti i natali in Milano il

17 aprile 1808, senatore fin dallo scorcio del 1862, Antonio Beretta fu per circa nove anni segretario dell'Ufficio di presidenza, appartenne per più di altrettanti alla Commissione permanente di finanze. Con questi incarichi i colleghi gli addimostravano quanta stima facessero del sano suo criterio, del fermo patriottismo, della lunga esperienza amministrativa. Infatti sino dal 1842, ascritto quale uno dei notabili alla Congregazione municipale di Milano, vi si era segnalato per grande facume e non minore operosità. Alla città non rimaneva neppure una larva delle antiche franchigie; ma quanto più scarsa era l'autorità dal sospetto agli amministratori conceduta, tanto maggiore gliene conferiva l'alto animo con cui l'esercitavano. Pareva sentissero in sé la potestà tutta, certo su di loro riverberava intiero il lustro ed il credito dell'antico Comune.

Tant'è che quando l'insurrezione rombò e lo straniero inveì, al municipio i cittadini, chiesero salvaguardia e difesa, ed il municipio ardentissimo reclamò, protestò, impose.

Col potestà Gabrio Casati, l'assessore Antonio Beretta insieme ai più audaci strappò il 18 marzo al vice governatore gli ultimi brandelli d'un potere che le armi cittadine, nel glorioso combattimento de' Cinque giorni, abbattevano; insieme al Casati, sfuggito alla presa del Broletto, costituì il primo nucleo da cui gli inermi attinsero indirizzo, lena, virtù contro il furore delle ordinate schiere. E quando il popolo ha vinto, egli, uno dei preparatori, uno degli aiutatori dell'ora prima, è del Governo provvisorio. A Re Carlo Alberto reca il primo omaggio dei vincitori; più tardi il voto d'unione. È parte della Consulta lombarda.

Colla sventura di Novara ribadite le sventure d'Italia, il Beretta dopo lunga dimora in Francia ed Inghilterra, tornò a Milano. Lo aspettavano vessazioni, il sequestro del vasto patrimonio; vi trovava le sicure amicizie, vi riannodava gli antichi legami, lavorava ai tempi nuovi.

Di Milano libera, primo sindaco, ne intuiva il nuovissimo destino, il rigoglioso avvenire.

Con occhio sicuro, con più sicura fede, dalla rinnovazione materiale della città, dallo incremento di ogni suo istituto civile lo volle propiziato, affrettato. Ma agli oneri, presenti e gravi, furono lenti i benefizi ed il sindaco innovatore, già invidia alle più cospicue città, cadde.

Non una rampogna uscì dal suo labbro: il rammarico chiuse entro di sè; ai fatti, al tempo assolverlo dal biasimo, vendicarlo dai vituperi.

La tarda età lo serbò alla onesta soddisfazione!

Vide egli della sua antiveggenza, maturati dal tempo i benefizi e se ne allegrò: e si allegrò della benevolenza del gran Re che con titolo di nobiltà diè suggello ai nobili suoi atti. Il largo censo stremato, la cecità, gli acciacchi della vecchiaia comportò serenamente. Fu buono, cortese, affettuoso sempre; fino agli ultimi giorni fu in mezzo a noi tutto a' suoi doveri.

Non gli mancò la lode, non la tarda giustizia del sepolcro.

Il Senato che onorò vivo Antonio Beretta, piange estinto il patriota intemerato, l'ultimo superstite del governo provvisorio di Milano. (*Vive approvazioni generali*).

Sen. BUSACCA DEI GALLIDORO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUSACCA DEI GALLIDORO. Come testimone, per la mia personale posizione negli avvenimenti politici della Toscana nel 1859 e 1860, mi sia permesso di aggiungere pochissime parole a quelle così egregiamente dette dal nostro presidente intorno ad Ubaldino Peruzzi.

Qual fosse, come abile ed accorto amministratore il Peruzzi, lo aveva già mostrato funzionando da sindaco di Firenze. Ma come patriota incorruttibile ed eminentemente italiano egli fosse, il Peruzzi dopo la catastrofe del 1848, mostrò opponendo alla invasione austriaca come sindaco di Firenze energica protesta. Per quella protesta il Consiglio municipale fu sciolto, o, per più esattamente dire, il sindaco fu destituito.

Se non che il Granduca austriaco non vide che invece col suo ingresso, alla testa delle truppe austriache, egli stesso la sua inevitabile decadenza decretava. Da quel momento infatti, mai non vi fu in Toscana il più piccolo partito che sinceramente appoggiasse il Governo granducale. La base di vita di quel Governo passò a Vienna.

Ed infatti, prima ancora che il cannone tonasse in Lombardia, a Firenze, nel 1859, popolo e truppa al grido Italia e Vittorio Emanuele insorsero, e seguiti da tutta la Toscana, espulso

il Principe austriaco, un primo Governo provvisorio o Giunta governativa fu dal Consiglio municipale costituito, colle persone del nostro Ubaldino Peruzzi, del generale Danzini rappresentante l'esercito, e del colonnello Malenchini il quale rappresentava la città, dopo Firenze la più cospicua della Toscana, cioè Livorno.

Quel Governo però non durò che pochissimi giorni, e ciò era naturale. Due dei membri di questo Governo erano uomini che prestare potevano e prestarono la loro opera sul campo di battaglia, cioè il Danzini ed il Malenchini, la mente governativa, l'uomo di Stato era certamente Ubaldino Peruzzi. Fu per consiglio dello stesso Ubaldino Peruzzi, che un Governo regolare sotto la presidenza dell'on. Ricasoli formosi, Governo che quantunque nato dalla rivoluzione e provvisorio, funzionò fino all'annessione come un Governo normale.

Posso assicurarvi, onorevoli colleghi, non vi è stata rivoluzione in cui l'opinione pubblica sia stata così tenacemente e arditamente unanime nel suo scopo come la rivoluzione Toscana. Se non che bisogna rammentare che nel 1859 colla pace di Villafranca alla guerra del cannone successe la guerra della diplomazia.

Come ho detto insorta la Toscana al grido d'Italia e Vittorio Emanuele il nostro programma, ossia di noi Toscani, era l'unità assoluta dell'Italia, e fino dal primo giorno il Governo provvisorio proclamò questo programma, come suo e come quello a cui aspirava il paese.

Ma voi, onorevoli colleghi, ben sapete, che nel trattato di Villafranca, trattato fatto contro l'annuenza del conte di Cavour, i diritti dei principi spodestati furono espressamente riservati, che è quanto dire doveano essere nei ducati e granducati restaurati.

Quindi l'Austria fondandosi sul trattato lottava per la restaurazione, la Germania, le cui nuove tendenze non si erano ancora sviluppate, se non sosteneva energicamente l'Austria, non sosteneva l'Italia.

Noi non avevamo che le simpatie dell'Inghilterra, ma l'Inghilterra non avrebbe certamente fatta una guerra contro la Francia o contro l'Austria per l'unità italiana. Il Governo liberale inglese simpatizzava coll'Italia, ma al far dei conti la questione dipendeva da Napoleone, il quale, se basandosi sul trattato di Villafranca, non sosteneva con sincerità l'Au-

stria, non voleva certamente l'unità italiana. Il vero scopo di Napoleone, tutto porta a credere, che sia stato quello di creare un Regno dell'Italia centrale con un principe della famiglia Bonaparte, con Firenze capitale. Io posso assicurarvi che in quel tempo in Palazzo vecchio, noi eravamo assediati, seccati, molestati da agenti francesi che insistevano dicendo, che la Toscana così non si poteva sostenere, che l'Italia non sarebbe mai sorta a nazione unita, che lo stesso Piemonte non ci avrebbe aiutato. Ed io sono costretto a dire, che in quell'intervallo, nel quale non fu al Governo il conte di Cavour, la Toscana fu pochissimo dal Governo piemontese sostenuta, e fu soltanto al ritorno del conte di Cavour al Governo, che le sorti avvenire della Toscana e dell'Italia cambiarono assolutamente d'aspetto.

Fatto si è, come ho detto, che la soluzione finale della questione dipendeva da Parigi. La Toscana in una guerra avrebbe opposto la sua qualunque siasi forza ad una restaurazione o ad un principato straniero qualunque si fosse, e la Toscana certamente voleva dire Italia tutta. Ma chi dell'esito di una guerra potrebbe rispondere? Nostra fortuna, fu che mille ragioni aveva Napoleone per evitare i rischi di un'altra guerra; e tutto stava nel convincerlo che l'unico modo di evitarla e stabilire la pace in Europa era l'annessione della Toscana al Piemonte, ciò che significava certamente l'unità d'Italia.

Ebbene tutto si è conseguito ed io non esito a dire che grandemente al cooperatore di Cavour, all'opera di Ubaldino Peruzzi, all'abilità diplomatica, che quell'uomo spiegò, si deve se Napoleone fu obbligato a riconoscere la necessità dell'annessione della Toscana al Piemonte, quindi la necessità dell'unità d'Italia.

Ubaldino Peruzzi fu quindi uno dei principali sostenitori del nostro risorgimento, a lui dopo il Ricasoli, e il Cavour la formazione ed il Regno d'Italia, si deve (*Approvazioni*).

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Confido che la benevolenza dei colleghi mi consentirà di cedere ad un vivissimo e profondo sentimento di patriota italiano, allorchè sulla tomba del grande cittadino di Firenze, io, nato a Torino, domando

di pronunziare una parola di affetto, di venerazione, di compianto. So che a degna commemorazione di lui non occorre nulla aggiungere alle acconcie e nobili parole del nostro presidente, e dell'onor. Busacca.

Desidero tuttavia mandare dal profondo del cuore l'estremo saluto al collega esimio che rimpiangiamo. E mi sia lecito particolarmente rendere l'omaggio di un modesto ed oscuro discepolo all'insigne maestro della scuola, non dirò solamente liberale ma liberista. Egli ne professò la dottrina e concorse con singolare efficacia alle opere di essa scuola in ogni forma della scienza e dell'arte di Stato.

Possano i suoi seguaci ed amici avere presenti ognora gli ammaestramenti e soprattutto gli esempi di Ubaldino Peruzzi, per tenere alta ed intemerata la loro bandiera come egli in sino all'ultimo fece. (*Bene*).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Sorteggio degli uffici ».

Prego il senatore, segretario, VERGA C. di procedere al sorteggio.

Il senatore, *segretario*, VERGA C., fa il sorteggio degli uffici, i quali risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Acquaviva Carlo
 Alvisi
 Annoni
 Arrigossi
 Baccelli
 Bariola
 Bartoli
 Basteris
 Besana
 Boccardo
 Bonelli Raffaele
 Buonvicini
 Bordonaro
 Breda
 Briganti-Bellini
 Cambray-Digny
 Camuzzoni
 Cannizzaro

Capellini
 Cocozza
 Colapietro
 D'Adda
 Danzetta
 De Castris
 Della Verdura
 Dezza
 Di Baucina
 Di Casalotto
 Di Sambuy
 Di Scalea
 Eula
 Fano
 Faraldo
 Fasciotti
 Figoli
 Finali
 Fiorelli
 Gangitano
 Ghiglieri
 Giorgini
 Griffini
 Guicciardi
 Lauri
 Longo
 Manfredi Felice
 Manzoni
 Marescotti
 Marignoli
 Michiel
 Mirabelli
 Negri
 Orsini
 Parenzo
 Pascale
 Pasella
 Pavese
 Perez
 Potenziani
 Rossi Angelo
 S. Cataldo
 Sandonnini
 Sanseverino
 Scacchi
 Scelsi
 Schiavoni
 Sole
 Sortino
 Spalletti
 Spaventa

Tanari
 Tedeschi-Rizzone
 Tenerelli
 Torrigiani
 Vigliani
 Visone
 Vitelleschi
 Volpi-Manni

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Tommaso
 S. A. R. il Principe Vitt. Em. di Savoia
 Agliardi
 Alfieri
 Artom
 Barbavara
 Bertini
 Bizzozero
 Borselli
 Brioschi
 Bruni-Grimaldi
 Cadenazzi
 Cadorna Raffaele
 Calenda Andrea
 Calenda Vincenzo
 Camerini
 Cancellieri
 Casalis
 Casaretto
 Cavallini
 Cencelli
 Cerruti
 Chiaves
 Ciccone
 Como
 Cordova
 D'Ancona
 Delfico
 Delle Favare
 De Mari
 De Martino
 De Sauget
 De Sonnaz Maurizio
 Di Sartirana
 Duchoquè
 Fabri
 Finocchietti
 Fornoni
 Gadda
 Giacchi

Guala
 Maglione
 Mantegazza
 Massarani
 Mantegazza
 Mezzacapo
 Migliorati
 Miraglia (junior)
 Miraglia (senior)
 Moleschott
 Nitti
 Orlando
 Pacchiotti
 Pallavicini
 Pallieri
 Paternostro
 Pelosini
 Pernati
 Pettinengo
 Pietracatella
 Prinetti
 Ricci Giovanni
 Robecchi
 Rossi Giuseppe
 Salis
 Sannia
 Scano
 Secondi Riccardo
 Serafini
 Sforza-Cesarini
 Sormani-Moretti
 Tasca
 Tolomei Bernardo
 Trevisani
 Vallotti
 Vecchi
 Verdi
 Zoppi

UFFICIO III.

Acquaviva Luigi
 Allievi
 Arezzo
 Auriti
 Bardesono
 Barracco
 Bellinzaghi
 Betti
 Bettoni Gaetano
 Boncompagni-Ludovisi

Bonelli Luigi
 Borgnini
 Cadorna Carlo
 Camerata-Scovazzo
 Cantoni
 Capone
 Carducci
 Ceneri
 Cialdini
 Collacchioni
 Corsini
 Cremona
 Della Rocca
 Doria Giacomo
 De Saint-Bon
 Di Revel
 Di Santa Elisabetta
 Durando
 Faraggiana
 Fè D'Ostiani
 Ferraris
 Gerardi
 Giuli
 Giuliani
 Gravina
 Guarneri
 Indelicato
 Lacaïta
 Linati
 Lovera
 Macry
 Majorana-Calatabiano
 Manfrin
 Menabrea
 Mischi
 Morelli Domenico
 Morisani
 Morosoli
 Morra di Laviano
 Moscuza
 Mosti
 Negrotto
 Niscemi
 Nunziante
 Pandolfina
 Paternò
 Pecile
 Pianell
 Pierantoni
 Piola
 Plezza

Podestà
 Ricotti
 Ridolfi
 Rogadeo
 Roissard
 Sacchi
 Saracco
 Tabarrini
 Tamaio
 Taverna
 Todaro Francesco
 Tolomei Gian Paolo
 Turazza
 Vallauri
 Voli
 Zini

UFFICIO IV.

Acton
 Amore
 Angioletti
 Arcieri
 Armò
 Atenolfi
 Avogadro
 Berardi
 Bettoni Ludovico
 Bocca
 Bombrini
 Bonelli Cesare
 Boschi
 Boyl
 Calcagno
 Caligaris
 Camozzi-Vertova
 Canonico
 Celesia Di Vegliasco
 Colocci
 Colombini
 Colonna Fabrizio
 Colonna Gioacchino
 Cornero
 Corsi
 Cosenz
 Cucchiari
 Cusa
 D'Alì
 Della Somaglia
 De Siervo
 Desimone

De Rolland
 De Sonnaz Giuseppe
 Devincenzi
 Di Bagno
 Dossena
 Fabretti
 Farina Agostino
 Farina Mattia
 Ferrara
 Frescot
 Fusco
 Garzoni
 Gattini
 Geymet
 Gigliucci
 Ginistrelli
 Gloria
 Guerrieri-Gonzaga
 Manfredi Giuseppe
 Maurogònato
 Messedaglia
 Montanari
 Morelli Donato
 Muratori
 Nobile
 Perazzi
 Pessina
 Puccioni
 Pugliese
 Rasponi
 Riberi
 Rossi Alessandro
 Saluzzo
 San Martino
 Scalini
 Scarabelli
 Sonnino
 Sprovieri
 Tamborino
 Todaro Agostino
 Tornielli
 Torremuzza
 Valmarana
 Valsecchi
 Visconti-Venosta

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
 Ascoli
 Assanti

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1891

Bargoni
 Basile
 Bastogi
 Benintendi
 Bertolè-Viale
 Blaserna
 Boncompagni-Ottoboni
 Brunet
 Bruno
 Bruzzo
 Busacca
 Cacace
 Caccia
 Cagnola
 Calabiana
 Cantani
 Carutti
 Cavagnari
 Cesarini
 Codronchi
 Compagna
 Consiglio
 Corte
 Costa
 De Gasparis
 Deodati
 Di Moliterno
 Di Prampero
 Doria Ambrogio
 Durante
 Ellero
 Faina
 Fazioli
 Fornaciari
 Fossombroni
 Frisari
 Giudice
 Guglielmi
 Inghilleri
 Irelli
 Lampertico
 La Russa
 Loru
 Malvezzi
 Mangilli
 Martinelli
 Martinengo
 Medici
 Minich
 Monteverde
 Negroni

Pace
 Pagano
 Palasciano
 Palmieri
 Pasolini
 Petri
 Piedimonte
 Polti
 Ricci Matteo
 Righi
 Ruggeri
 Saladini
 Sauli
 Secondi Giovanni
 Semmola
 Tittoni
 Tommasini
 Torre
 Trocchi
 Verga Andrea
 Verga Carlo
 Villari
 Visconti Guido

Rinvio di discussione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe :
 « Comunicazioni del Governo ».

Il signor ministro guardasigilli, che viene ora dall'altro ramo del Parlamento, prega il Senato di avere la sofferenza di attendere un momento, giacchè l'onor. ministro dell'interno, che deve presentare alcuni progetti di legge, si trova attualmente impegnato alla Camera dei deputati.

Verrebbe dopo in discussione il progetto di legge per « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello ».

Come il Senato sa, questo progetto di legge è importante, è preparato fin dall'estate scorsa: non mi parrebbe pertanto opportuno, a quest'ora, d'incominciare la discussione, giacchè soltanto ieri furono presentati parecchi emendamenti, e l'Ufficio centrale non ebbe tempo di

esaminarli, insieme all'onor. ministro guardasigilli per riferirne poi al Senato: quindi proporrei che, udite le comunicazioni del Governo, si rimandasse a domani alle ore 2 pom. la discussione di questo disegno di legge, e così potrebbero riunirsi al tocco e mezzo gli Uffici per la loro costituzione.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Io non dubito che gli onorevoli componenti l'Ufficio centrale avranno ancora la stessa opinione già manifestata sull'opportunità di conferire insieme per intenderci su questi emendamenti, poichè in tal modo ne guadagnerà la buona discussione della legge, imperocchè molte delle cose che forse si direbbero per intenderci dall'una o dall'altra parte, sarebbero già combinate nel seno dell'Ufficio centrale.

Quindi, se il nostro presidente non ha difficoltà e se il Senato lo consente, e se soprattutto i membri dell'Ufficio centrale sono di questo avviso, io crederei cosa ben fatta rinviare a domani la discussione di questo disegno di legge.

Io sono a completa disposizione dei membri dell'Ufficio centrale, ma bisognerà che essi abbiano la compiacenza di fissare un'ora la quale, oltre a recar loro nessun disagio, possa permettere a me di assistere a questa riunione con quella diligenza che io intendo dedicare a questo lavoro.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Posso dichiarare a nome dell'Ufficio centrale che noi siamo a disposizione del signor ministro.

PRESIDENTE. Mi pare che si possa ritenere stabilito che il ministro e l'Ufficio centrale si accorderanno, per l'ora della riunione, in modo che la discussione di questo progetto di legge possa essere iniziata per la seduta di domani.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Sta bene.

Domande d'interpellanze.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. signor ministro della pubblica istruzione, dò lettura di una domanda d'interpellanza indirizzata a lui.

« Il senatore Vitelleschi domanda d'interpellare il signor ministro della pubblica istruzione, sopra l'esportazione all'estero di un quadro di una galleria romana, e sopra quello che il Governo intende fare per risolvere la questione delle gallerie ».

Prego il signor ministro di dichiarare se accetta questa interpellanza.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. L'accetto, e se il senatore Vitelleschi acconsente, pregherei il Senato di volerne fissare la discussione al principio della seduta di sabato prossimo.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi non è presente, ma siccome ha dichiarato di essere a disposizione del Senato e del signor ministro, così, non sorgendo opposizioni, si può stabilire che sabato in principio di seduta sia svolta questa interpellanza.

È stata presentata un'altra domanda di interpellanza che è del tenore seguente:

« I sottoscritti desiderano di muovere interpellanza ai signori ministri dell'agricoltura e del Tesoro, se e quali provvedimenti intenda di prendere il Governo per regolare la circolazione monetaria del Regno, in vista della crisi che sempre più si accentua e in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione.

« ROSSI ALESSANDRO

« MARESCOTTI ».

Prego il signor ministro della pubblica istruzione di comunicare ai due signori ministri, ai quali è rivolta, la domanda d'interpellanza testè letta, affinchè possa essere fissato il giorno dello svolgimento.

Senatore VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Io comunicherò ai due ministri dell'agricoltura e del Tesoro, l'interpellanza, fra pochi minuti quando tornerò alla Camera.

E poichè in questo momento il Ministero è impegnato nell'altro ramo del Parlamento, pregherei il Senato a voler rimandare a domani la comunicazione dei progetti di legge.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione previene che gli altri suoi colleghi non

possono oggi trovarsi in Senato, essendo impegnati in una discussione alla Camera.

È quindi necessario rimandare la seduta a domani.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani:

Al tocco e mezzo riunione degli Uffici per la loro costituzione.

Alle ore due pom. — Seduta pubblica.

I. Votazione per la nomina di un membro nella Commissione di verificaione dei titoli dei nuovi senatori.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello;

Modificazioni alla legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla istituzione della Corte dei conti.

La seduta è sciolta (ore 4).



XLIX.

TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario — Omaggi — Incidente sopra una domanda d'interpellanza — Incidente sull'ordine del giorno — Votazione per la nomina di un membro nella Commissione di verifica dei titoli dei nuovi senatori — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Parla il senatore Pierantoni — Presentazione dei seguenti due progetti di legge: 1. Stato degli impiegati civili; 2. Sugli alienati e sui manicomi; e di una relazione sull'andamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'interno — Proposta del senatore Finali, approvata — Ripresa della discussione — Osservazioni del senatore Auriti — Repliche del senatore Pierantoni e del senatore Auriti — Nomina di un membro della Commissione per il progetto sullo stato degli impiegati civili.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, del Tesoro e dell'interno.

Il Senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Omaggi.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge: Fanno omaggio al Senato:

Il direttore del pio ricovero « Martinez » di Genova del *Rendiconto della gestione 1890* di quel pio istituto.

Il direttore della civica Cassa di risparmio di Verona del *Bilancio consuntivo di detto istituto per l'esercizio 1890*;

Il ministro delle finanze della seguente pubblicazione: *Amministrazione del Monte vedovile dei ricevitori del lotto (esercizio 1889-90)*;

Il dottore Gaetano Gaucci di Malta dell'opuscolo intitolato: *Mizzi, Savona e Strickland, squarcio di storia contemporanea*;

Il ministro dell'interno del *Regolamento speciale sulla conservazione del vaccino e sulla vaccinazione obbligatoria*;

Il signor Luigi Armani di un opuscolo intitolato: *Il tempo inimmemorabile e la cessazione della demanialità*;

Il rettore della R. università di Siena dei fascicoli I e II del volume VIII intitolato: *Studi senesi nel circolo giuridico della R. università*;

Il rettore della R. università di Perugia dell'*Annuario per l'anno scolastico 1890-91*;

Il dottore Vittorio Nazari di una sua pubblicazione intitolata: *La colonizzazione dei nostri possedimenti in Africa secondo il generale Pozzolini, il capitano Torra e il Colonnello Luciano*;

Il ministro dei lavori pubblici del *Memo-*

riale degli studenti universitari di Rumenia circa la situazione dei Rumeni di Transilvania ed Ungheria, e della Risposta a detta memoria;

Il senatore Fedele Lampertico di un opuscolo intitolato: *Giulio Thiene uomo d'arme e di scienza del secolo XVI*;

Il presidente della Camera dei deputati della memoria intitolata: *L'economia nazionale e le scuole*, contenente i discorsi degli onorevoli Iannuzzi e Chinaglia e le risposte dei ministri Villari e Chimirri;

Il Senatore Fabretti Ariodante di una sua pubblicazione intitolata: *Il processo del diavolo ad Issime nella valle di Gressoney*;

Il signor Emilio Volpe degli *Statuti del comune di Cividale nell'anno 1378*;

Il comm. A. Carnelli di una sua memoria col titolo: *Note critiche e proposte per alcuni articoli della legge di contabilità*;

Il ministro della pubblica istruzione di una *Monografia sul duomo di Orvieto* del cav. Luigi Fumi;

Il priore del Magistrato di misericordia in Genova del *Conto morale e finanziario* di quel pio istituto per l'esercizio 1890.

Incidente sopra una domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Ieri annunziai al Senato una domanda d'interpellanza rivolta ai signori ministri del Tesoro e dell'agricoltura e commercio, dai signori senatori Rossi Alessandro e Marescotti.

L'interpellanza è questa:

« I sottoscritti desiderano di muovere interpellanza ai signori ministri del Tesoro e dell'agricoltura se e quali provvedimenti intenda di prendere il Governo per regolare la circolazione monetaria nel Regno in vista della crisi che sempre più si accentua ed in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione ».

« ROSSI ALESSANDRO

« MARESCOTTI ».

Essendo ora presente il ministro del Tesoro lo prego di dichiarare se accetta questa interpellanza e quando intenda che sia svolta.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Accetto, anche a nome del mio collega dell'agricoltura e commercio, questa interpellanza, ma pregherei il senatore Marescotti di consentirmi che io dichiarassi più tardi il giorno in cui il Governo potrà mettersi a disposizione di lui e del Senato per la discussione.

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARESCOTTI. Il ministro comprende che la nostra interpellanza non mira a fare delle conversazioni accademiche, ma realmente ad arrivare, se pur si potesse, a qualche pratico risultato; quindi sarà bene che sia coordinata alla esposizione finanziaria che egli sta per fare alla Camera dei deputati.

Onde, per parte mia, poichè il collega Rossi non è presente, accetto che il signor ministro possa fissare un termine, dopo che avrà fatta la sua esposizione finanziaria: quindi mi affido intieramente alla sua prudenza.

PRESIDENTE. Dunque il signor senatore Marescotti acconsente che il ministro proponga più tardi il giorno per lo svolgimento di questa interpellanza.

Incidente sull'ordine del giorno.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Io pregherei il Senato di volere acconsentire che si ritardasse la discussione di un disegno di legge posto all'ordine del giorno sulla istituzione della Corte dei conti, poichè il Governo desidera di esaminare, insieme alla Commissione che ha riferito su questo progetto, alcuni punti di una certa gravità.

PRESIDENTE. Il signor ministro del Tesoro, come il Senato ha udito, propone che il Senato sospenda la discussione del progetto per modificazioni alla legge sulla Corte dei conti.

Se non sorgono obiezioni, pongo ai voti questa proposta.

Chi intende di approvarla voglia alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1891

Per inscrivere nuovamente all'ordine del giorno la discussione di questo progetto di legge, aspetterò che il Governo ne prenda la iniziativa.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il Governo, dopo aver preso accordo colla Commissione, domanderà che il progetto si iscriva all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene.

Votazione per la nomina di un membro nella Commissione di verificaione dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca: «*Votazione per la nomina di un membro nella Commissione di verificaione dei titoli dei nuovi senatori*».

Prego il signor senatore segretario Verga C. di procedere all'appello nominale.

(Il senatore segretario Verga C. procede all'appello nominale).

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che fungeranno da scrutatori della votazione che si sta facendo.

Resultano scrutatori i signori senatori Finali, Gigliucci e Todaro Francesco.

Discussione del progetto di legge: «*Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello*». (N. 40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: «*Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello*».

Domando al signor ministro di grazia e giustizia se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto che la discussione si faccia sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Verga Carlo di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C., dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato N. 40-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io credevo che oggi numerosi colleghi avrebbero parlato nella discussione generale di questa legge. Hanno taciuto; ed io ho chiesto di parlare. Non ho l'intenzione di pronunciare uno studiato discorso, ma sento il dovere di esporre le ragioni, per le quali non prenderò parte alla discussione del progetto, tanto grave per gli argomenti i quali impegnano una grande responsabilità dei senatori che l'accetteranno.

Il senatore, che qui attende al proprio ufficio, ha tre potestà nelle discussioni delle leggi: accettare i disegni come ci vengono proposti dalla Corona, emendarli o almeno raccomandare i propri emendamenti, da ultimo respingerlo. Debbo ricordare che l'illustre giureconsulto che siede nei Consigli della Corona, ebbe la sollecitudine di associarsi l'opera dei suoi colleghi: nel mese di luglio terminava la serie dei nostri lavori ed ei ci rivolse un fervente appello, perchè ciascuno di noi per tempo volesse spedire emendamenti all'Ufficio centrale. Egli è stato largamente corrisposto, perchè al progetto del Governo sta di fronte il controprogetto della Commissione, e tra entrambi una lunga lista di emendamenti, sopra i quali avremo il piacere di ascoltare dotti ed autorevoli discorsi.

Io davvero avrei voluto contentare la richiesta dell'onor. guardasigilli, ma nell'animo mio, nei miei precedenti, ho trovato una barriera insormontabile. Ogni uomo per me è un'opinione, ogni uomo un carattere. Le facili concessioni, le volgari abdicazioni, gli accomodamenti non vincono l'animo mio. Questa mia natura è rafforzata dalle sue convinzioni; da giovane propugnai alcune riforme; ebbi l'onore di raccomandarle alla gioventù italiana. Le propugnai nei Con-

gressi giuridici, le meditai negli studi della legislazione comparata; ne volli vedere l'azione appò quei popoli che le avevano introdotte. Come mutar mente e consiglio?

Voi lo ricòrdate, due temi furono quasi una specie di argomenti obbligatori per me in parecchie discussioni delle leggi, vuoi nella Camera dei deputati, o in quest'aula dell'Assemblea vitalizia. Combattei a viso aperto tutte le delegazioni di potere date dalle due Assemblee legislative al Governo. Le delegazioni che in altri tempi furono possibili, lecite, perchè imposte dalla suprema necessità della salute della patria, pareva a me che avessero fatto il loro tempo quando, reintegrata la vita italiana in Roma, noi si doveva rivedere buona parte dell'opera dei Governi provvisori compiuta durante straordinari avvenimenti, nei quali campeggiando soprattutto l'idea unitaria, molte parti dell'Amministrazione, molti ordinamenti politici furono in fretta composti dalla potestà esecutiva. Invece si continuò nell'eccezionale sistema e si fece male.

Ben può saperlo il Cireneo, che sta su quel banco, che andando al potere dovette raccogliere il mandato d'esecuzione di una legge di delegazione della riduzione delle preture, su cui piange ancora il proletario dell'ordine giudiziario, l'avvocato di pretura, contro cui ancora protesta la forte e tenace vita del Comune italiano.

Un'altra legge di delegazione di poteri va destando dubbiezze per quello che fece, intendendo dire della legge, con la quale fu dato al potere esecutivo, il mandato di coordinare il disegno del Codice penale e di metterlo in armonia con la legge di procedura penale. Il potere esecutivo dovette toccare tante numerose sanzioni alle quali forse il vostro pensiero, nel dare il voto, non era andato. Dico il pensiero vostro, perchè il Senato lo ricorda, io solo parlai contro quella gravosa delegazione.

Il ribrezzo costituzionale, che io ebbi di conferire la delegazione del potere legislativo, l'abbandono del rispetto del governo costituzionale, che noi abbiamo giurato, di serbare illeso con l'esercizio delle nostre funzioni, si accoppiò in me all'antipatia per le piccole leggi, per i piccoli ritocchi, che fanno sempre più male che bene, specialmente se indirizzate a correggere alcuni obbietti di leggi organiche. E nes-

suna legge dopo il Codice penale è più importante di quella del processo penale. Qui dentro sono impegnati i più grandi diritti dell'uomo e del cittadino, sono impegnate quelle grandi guarentigie costituzionali, che con lunghi sacrifici l'Italia seppe acquistare, e che noi abbiamo il dovere di conservare come l'arca santa del patto nazionale.

Nell'azione del processo penale, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, la proprietà sono continuamente messe in forse dal mandato di cattura, dai sequestri, dalle visite domiciliari e da tanti altri atti del giudice istruttore.

Nell'azione del processo penale sono sempre da rispettare quelle importanti guarentigie costituzionali delle competenze garantite dallo Statuto perchè l'articolo reca: che nessuno possa essere distolto dai suoi giudici naturali.

Se prevale ancora il sistema di votar leggi su leggi, di far seguire alla serie già numerosa delle leggi singole e speciali altre leggi simiglianti voi otterrete quello che un valoroso magistrato scrisse sull'argomento: *l'effetto della rappezzatura negli abiti, o dei ritocchi parziali sui quadri antichi*: discrediterete la legge maggiore, a cui si riferiscono le particolari, dando continuamente lo spettacolo della sua mutabilità; genererete la confusione e la incoerenza fra le disposizioni delle leggi speciali e le disposizioni del Codice processuale; farete perfino mancare l'utilità di quel Codice. Un Codice di procedura per la sua quotidiana applicazione deve costituire un corpo solo, facile a consultarsi da chiunque, senza il bisogno di ricorrere al labirinto delle raccolte ufficiali per invocare il decreto *B*, la legge *C*, l'art. 1, l'articolo tal altro, e tutta quella selva selvaggia di numeri, dentro i quali tanta parte della vita sociale si agita e si comprime.

E queste due ragioni della temenza mia a delegare poteri ed a provocare l'improbabile conseguenza delle piccole leggi, che il Romagnosi ed il relatore del primo Codice del regno italiano avvisavano doversi evitare, sono ribadite da altri argomenti: dall'esempio contemporaneo di quel che fanno le nazioni, le quali noi stimiamo per abbondanza di studi e di giuristi.

La Germania ricostituita a corpo politico sentì la necessità di unificare il Codice penale; e perchè sarebbe parola morta la legge penale;

se non vi fosse il processo, che la metta in azione, immediatamente dopo la pubblicazione del Codice penale federale, senza esautorare la potestà dell'Assemblea rappresentativa, seppe deliberare una legge sul processo penale, unificatrice delle numerose leggi degli Stati, nei quali era divisa la Germania, leggi che si potevano classificare in tre categorie.

Dico lo stesso dell'Austria, che avuto il nuovo Codice penale ebbe anche l'altro di procedura.

Da noi le cose andarono per altra via. Voi vinse una stanchezza o una confessione d'impotenza. Eppur lo sapete, o signori, i Codici e le procedure penali si debbono sempre rimodernare quando si svolgono le forme dei reggimenti rappresentativi. Il Piemonte aveva lavorato il Codice di procedura del 1847, che era posato sulle base storiche delle patenti del 1840 e del Codice di procedura penale del 1808, ma per il conquisto del governo rappresentativo dovette subito rimuovere dal Codice penale tutta quella parte, che era contraria alle istituzioni rappresentative, ed aggiungervi le nuove cautele, sanzioni e guarentigie reclamate dalle libertà politiche e civili e dall'azione del libero governo. Procedette in parte alla riforma del Codice penale di procedura, perchè straordinari e gloriosi eventi impedirono a quel Parlamento, che aveva saputo coi consigli del conte di Cavour introdurre la giuria in materia di stampa, di compiere opera di maggiore riforma. Con la legge dei pieni poteri 1859 Urbano Rattazzi diede al regno unito della Lombardia e dell'Italia centrale un Codice di procedura penale, che lasciando le tradizioni delle patenti piemontesi diede maggiore risalto alla sanzione del Codice di procedura francese.

Questo Codice di popolo vicino ebbe ed ha tuttora questi importanti difetti: lascia troppo tempo all'eccessivo arbitrio dei giudici istruttori; ha poca considerazione e rispetto alla libertà degli imputati; dilunga di soverchio la estensione del segreto istruttorio; dà un'eccessiva prevalenza al pubblico ministero, il quale con natura duplice e discordante, come scrisse il nostro collega Borsari, da un lato è il rappresentante della legge e dall'altro l'agente del potere esecutivo presso il potere giudiziario.

Noti l'on. guardasigilli, che queste censure da me dette trovano un grande conforto nell'autorità e nell'esperienza dei più reputati giu-

reconsulti; che s'egli credesse che sieno opinioni mie speciali, io evocherei i discorsi del De Falco, del Pisanelli, del De Filippo, del Borgatti e di quanti furono i giureconsulti che quest'Assemblea rimpiange e che da magistrati onorarono la toga, e da legislatori lasciarono opere sapienti.

E quando si volesse la dimostrazione delle verità che dico, potrei citare non uno, ma venti scrittori, cominciando dall'Hélie, già presidente della Cassazione francese, sino ai più recenti magistrati e scrittori.

Questi erano i gravi difetti della procedura subalpina, talchè cessata l'ora delle annessioni e sorta la necessità di unificare nel diritto le provincie meridionali, i sommi giureconsulti italiani che dal Governo della Luogotenenza di Napoli furono chiamati a dare il loro voto sulla possibilità d'introdurre in quelle provincie il Codice penale e il Codice di procedura penale piemontese, in una dotta relazione dimostrarono quali principi la legislazione napoletana aveva, ch'erano degni di preferenza e da essere raccomandati all'Italia, dimostrarono quali erano le istituzioni processuali della sapienza antica meridionale, che potevano diventare patrimonio e utilità di tutti gli Italiani. Però il solo dovere di far correre innanzi a tutto la fortuna dell'unità nazionale, fece abbandonare alla Commissione il pensiero di emendare anche la procedura; onde il decreto del 17 febbraio 1861 modificò solamente la legislazione punitiva.

Cosa certa è pertanto che Giuseppe Pisanelli, che aveva acquistato nome e autorità pei suoi studi di giureconsulto in Napoli e nello onorato suo esilio, appena ebbe l'onore di sedere nei Consigli della Corona sentì il dovere, nell'anno 1863 di presentare parecchi disegni di legge per correggere le leggi consentite per carità di patria. Presentò tre disegni di legge con uno dei quali voleva subordinare alla querela di parte molti reati, che dipendevano dall'azione penale del procuratore del Re o del giudice istruttore; con un altro voleva modificare la composizione delle Corti di assise; col terzo voleva abolire l'appello correzionale.

Lo ricorda di certo l'on. Ferraris, che allora era energico e valoroso oratore parlamentare: sin da quel momento la Camera legislativa si appalesò contraria a queste leggi a spizzico, a queste leggi di ritaglio; onde i tre progetti ri-

masero abbandonati, e si raccomandò invece all'onor. Pisanelli di preparare una revisione generale del Codice di procedura che doveva andare di pari passo con la riforma del Codice penale. E Giuseppe Pisanelli incominciò a compilare un nuovo progetto di procedura, lo mandò ai magistrati ed ai professori per averne le osservazioni. Quel disegno, che conteneva il solo primo libro, rimase abbandonato con l'uscita di quell'uomo dai Consigli della Corona.

Venne dopo breve tempo la necessità, sempre dominata dall'idea nazionale, di trasferire la capitale da Torino a Firenze, e sorse la necessità della unificazione del Codice penale e della riforma del Codice di procedura penale.

Si fecero leggi specialissime solo per l'urgente dovere di applicare la convenzione internazionale del 1864; ma rimase accesa la raccomandazione del potere legislativo al potere esecutivo d'iniziare e compiere insieme le due riforme, pur dandosi un mandato di emendazione al Governo.

La procedura del 1865 introdusse alcune novità, ma in quella relazione, lo ricordi l'onorevole ministro, il relatore del Governo dichiarava che si erano fatti modesti ritocchi e pratici, perchè il Governo credeva di non avere avuto più largo mandato dal Parlamento: dichiarava che un giorno o l'altro si doveva dare mano a maggiore riforma.

Dal 1865 in poi, poichè con le belle aure di Firenze corrispondeva la quietezza di quel paese, e si viveva in una città, in una regione, ove pur sedendo il Governo, e raccogliendosi la parte più agitata della popolazione, non vi era presidio di carnefice, tutti gli uomini di Stato, che ebbero nelle mani quel portafoglio, che ora tiene l'onor. Ferraris, si accesero soltanto all'idea di dare il nome ad un Codice punitivo, che avrebbe abolito la pena suprema, e dato prova del progresso scientifico; tutti trascurarono la riforma del Codice penale, che doveva andare di conserva con l'altra, perchè Codice e procedura sono due gemelli uniti come i due gemelli siamesi. (*Ilarità*).

Per questa oblivione accadde che redigendosi progetti su progetti di Codice penale, le Camere legislative, che non davano lunga vita ai Ministeri non adottassero un Codice definitivo. Un illustre uomo di Stato fu fortunato, perchè chiese la potestà di fare un Codice per delegazione

di poteri, un Codice, che fu molto celebrato prima che fosse conosciuto, e di cui forse troppo prematuramente se ne fa la censura da coloro stessi, che l'avevano lodato prima d'averlo letto. (*Approvazioni*).

« Così sono le cose del mondo » mi dice un vecchio amico. È vero. Ai facili e repentini amori sogliono spesso seguire le infedeltà e le disillusioni. (*Risa*).

I collaboratori del ministro tenaci delle teorie, per bontà di metodo vollero abolire la tripartizione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni, e adottare invece la divisione dei reati in delitti e le contravvenzioni. Per questa nuova ripartizione del Codice alle necessarie disposizioni transitorie si aggiunse l'altra necessità delle sanzioni di coordinamento.

Dal 1865 in poi si erano adottate leggi speciali. Con una legge si provvide alla libertà provvisoria, la legge del giugno 1874; con altra legge si fecero cessare gli scandali giudiziari sorgenti per le persone che non volevano prestare giuramento. Si riformò il modo di prestar il giuramento, facendosi ragione alla libertà di pensiero e di coscienza. Con altra legge si ordinò in Roma una sezione di Corte di cassazione, la quale ci ha dato l'esempio nell'ordine delle istituzioni della legge della vita umana, per cui le giovani prendono il posto delle matrone. Con un'altra legge si era corretta e riveduta la formazione dell'ordinamento dei giurati; con un'altra si vietò prima e poi si ripermise la pubblicazione dei rendiconti dei dibattimenti. Si numerose leggi produssero l'affaticamento della giurisprudenza e il fastidio dei magistrati e dei difensori, obbligati ad andare cercando, attraverso le collezioni, tanti svariati argomenti.

Le disposizioni transitorie e quelle necessarie per l'attuazione del Codice penale, contenute nel decreto 1° dicembre 1889, si compongono di 44 articoli.

Signori senatori, quel decreto di coordinazione è una cosa (*pausa*) *terribile*. Accetto la parola che mi suggerisce il mio vecchio amico il senatore Deodati, nel quale oggi trovo un suggeritore e forse troverò domani un alleato. (*Ilarità*).

Terribile, sì, egli ha detto, perchè quel decreto ha peggiorato le condizioni della giusti-

zia nazionale, e più tardi ne vedremo le più gravi conseguenze.

I pretori, carichi di cento e mille cure, viderò accresciuta la loro competenza, infatti possono infliggere fino a due anni di detenzione.

Senatore AURITI. Di arresto.

Senatore PIERANTONI. Sarebbe questione di parole, perchè in Italia le carceri sono tutte simili. Furono distinte nelle leggi per dire che abbiamo istituzioni penitenziarie conformi a civiltà.

Onorevole Auriti, venga a vederle con me e vedrà che molte volte è meglio stare nella reclusione che all'arresto in un carcere mandamentale. (*Approvazioni*). Ma dico che i Pretori possono condannare alla detenzione.

Se non è lupo è cane bigio: aggiunge il mio suggeritore. (*ilarità*).

Il pretore che ha uffici molteplici, che ha giurisdizione volontaria, doveri amministrativi e politici, si deve affidare all'opera dei supplenti, uditori o dei giovani avvocati, che ambiscono l'ufficio di vice-pretore per acquistare popolarità e per iniziarsi alla carriera giudiziaria. È possibile che la giustizia penale sia impavidamente amministrativa in questo modo?

Io parlo malgrado numerose amicizie e la solidarietà, che debbo avere cogli avvocati, fra i quali ho l'onore di essere ascritto; ma esercito un atto di dovere. La distinta potestà giudicante richiama nelle preture avvocati che prima non vi andavano. Anche gli avvocati parlamentari si onorano di scendere qualche volta in pretura.

Creda onorevole guardasigilli, che la questione dell'unità del giudice che tante volte fu sollevata, non poteva essere in parte risolta con disposizioni di coordinamento. Quale assemblea fece voto per l'aumento della competenza dei pretori? E con questa vi fu l'aumento della competenza, dei tribunali come giudici di primo grado e come giudici di appello. La distinzione fra delitto e contravvenzione e l'immenso numero delle contravvenzioni scritte nel nuovo Codice, nelle leggi e nei regolamenti speciali hanno siffattamente aumentato il lavoro dei pretori, che certe vecchie contravvenzioni, come i guasti campestri e simili, che una volta erano punite per traduzione immediata degli imputati al pretore, oggi domandano la istruzione scritta, preparatoria. Ed ella vedrà, onorevole ministro,

alla fine dell'anno quale statistica di ritardo nell'amministrazione della giustizia si avrà appo molte preture, e appo i tribunali. Ciò si fece, e ciò si vuol mantenere invariato quando la storia della statistica giudiziaria dimostra all'evidenza che la mancanza di una seria repressione correzionale, che oggi si chiama contravvenzionale, addusse l'orrenda piaga della recidività, tanto infesta all'ordine sociale.

In Italia, si sospende con grande facilità la libertà individuale, si cacciano in prigione e per lungo tempo imputati, che poi sono rilasciati come innocenti, imputati di lievi falli. Costoro nelle carceri giudiziarie si preparano alla maggiore delinquenza, al triste cammino della scala dei delitti, per cui l'ingiusto rigore della legge prepara i delinquenti, gli scellerati. Dico cose note, ma utili a ripetersi.

Ho consultato poco fa con grande ammirazione l'*Annuario statistico* 1889-1890 di recente pubblicato da quel poderoso, paziente e lucidissimo ingegno del mio amico Luigi Bodio. Subito vi ho voluto raccogliere alcune cifre della più recente statistica giudiziaria. Essa vi parla a viva voce la triste opera consumata da leggi antiquate. Ebbene il disegno di legge, che ora viene a discussione, assai poco corregge l'istituto del carcere preventivo e consacra in precepto di legge e senza emendazione i danni, che il così detto coordinamento della procedura al nuovo Codice addusse e addurrà.

Le statistiche giudiziarie dell'anno 1888, le ultime compilate, danno confortanti notizie quanto alla più grave delinquenza; ma forniscono cifre numerose e dati, che avvalorano le mie dimostrazioni, anzi le riaffermano.

Lo esame della *Tabella* della delinquenza *specificca* fatto sopra il numero dei condannati dalle varie magistrature negli anni 1879-1888 dà conforto quanto ai maggiori reati. A pagina 222 ho letto: « Gli omicidi, specialmente i *qualificati*, si vanno riducendo di numero, quantunque tocchino sempre una cifra assai alta (823 ossia 2,89 ogni 100,000 abitanti i qualificati, e 2335 ossia 8,41, i semplici nel 1879, e 538 ossia 1,76 i qualificati e 2131 cioè 6,97 i semplici nel 1888). Sensibile è pure la diminuzione delle grassazioni, soprattutto di quelle con omicidio (133 ossia 0,47 ogni 100,000 abitanti nel 1879 e 67 cioè 0,22 nel 1888). Le ferte e percosse sono venute crescendo negli

ultimi anni e tanto le gravi e gravissime giudicate dai Tribunali e dalle Corti, quanto le lievi giudicate dai Tribunali.

« Nei reati contro la pubblica tranquillità vi è diminuzione, e così pure nelle ribellioni e violenze contro gli agenti dell'autorità e della forza pubblica dal 1884 in poi ». Si triplicarono invece i reati contro il commercio; diventarono maggiori i reati contro il buon costume. Invece il Bodio scrive dopo averne data la prova: *i reati previsti da leggi speciali e da regolamenti locali, costituiti per la maggior parte da contravvenzioni di competenza dei pretori, aumentano*. Infatti il numero delle contravvenzioni raccolto secondo il codice antico, che ammetteva la triplice divisione di crimini, delitti e contravvenzioni, fu aumentato da tutte le altre contravvenzioni scritte nelle leggi e nei regolamenti di dogana, in quelli del dazio consumo, nelle leggi forestali, delle privative e dei monopoli, in quelle di pubblica sicurezza, di sanità e via discorrendo.

Il nuovo Codice, le leggi della sanità e della pubblica sicurezza aumentarono in misura larghissima le contravvenzioni. Intanto per l'impero del nuovo Codice la contravvenzione non è riposta nel solo criterio della trasgressione di alcuni precetti di divieto o di provvedimenti; ma si fonda pure sopra una colpa, un dolo poco pravo.

La legislazione antica già produsse deplorabili conseguenze, aumentando grandemente il numero dei cittadini prima arrestati, poi liberati, talchè coloro, o stranieri o ignoranti, che non sanno le ragioni delle cose, paragonando le nostre statistiche con quelle degli altri popoli, non ponendo mente alle leggi che conferiscono questa continuata e smodata potestà di arrestare e dicono noi italiani la nazione più proclive al mal fare.

Penosa sensazione si ottiene dalla semplice notizia del numero della nostra popolazione permanente nelle carceri.

Il numero dei detenuti nelle carceri, compresi quelli negli stabilimenti di correzione e i domiciliati coatti da 76,066 quanti erano alla fine del 1871 era salito a 80,792 al 31 dicembre 1879, era di 67,772 al 30 giugno 1888.

La società moderna non segue le orme della ragione pura, ma è gelosa della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che il se-

colo XVIII riconobbe per gli oracoli della filosofia e per le Costituzioni modellate sopra la dichiarazione dei diritti prima fatta dagli inglesi, poi ripetuta in America, alla fine generalizzata dalla Costituente francese. Il proletariato combatte il costituzionalismo e l'individualismo; lo Stato si difende, ovunque si proclama la virtù del metodo sperimentale.

Quando si osservò che la prigione è il domicilio del popolo, come disse Caio Appio, con frase ripresa da Tacito, quando si osserva che i nostri stabilimenti penali hanno la possibilità di contenere normalmente 36,924 individui e che contenevano solamente 5,852 stanze distinte per dormitori al giugno 1888 si comprende quale contagio immorale si alimenta con il facile carcere preventivo, con la confusione delle carceri giudiziarie con i luoghi di espiazione, con la mancanza di celle per la separazione notturna e giornaliera.

I Governi da lungo tempo presero ad aiutare l'opera speciale dei giuristi, dei riformatori, dei direttori delle carceri, non per far studiare teoricamente il sistema del massimo rispetto della libertà individuale, ma per evitare il triste fenomeno della recidività, la corruzione delle plebi addensate delle carceri. Non voglio discorrere dell'opera, che voi conoscete, dei Congressi internazionali penitenziari.

Alla liberazione condizionale, che assai modestamente fu introdotta nel nuovo Codice, imitandola assai poveramente dalla legislazione inglese, e rendendola quasi inutile con le norme del decreto 1889, in Inghilterra ed in altri paesi già si va sperimentando il sistema, per cui in caso di piccole contravvenzioni e di reati d'impeto, d'occasione, come si dice, il giudice possa condannare il colpevole ma sospendere la esecuzione della sentenza, che rimane come minaccia in caso di peca regolare condotta, poichè fu visto che quattro, cinque giorni di carcere fanno perdere all'operaio il posto all'officina, il lavoro necessario per il pane quotidiano, impediscono o distruggono il risparmio, adducano l'onta e il sospetto contro la vittima di una breve detenzione.

La statistica penale che ho citata ci avverte che dal 1876 in poi vi è stata una diminuzione nel numero dei detenuti. La differenza fu di tre mila persone. Ma questa modesta diminuzione derivò un po' dalla frenata prodigalità

LEGISLATURA XVIII^a — 1^a SESSIONE, 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1891

del carcere preventivo, dalla più frequente applicazione delle pene pecuniarie, e pur anco dalla frequenza delle amnistie. Ricordo ad esempio quella del 2 ottobre 1876, l'altra data in occasione della salita di S. M. Umberto I al trono al 17 gennaio 1878 ed altre che la mente non mi ricorda. Altra riduzione derivò dalla nuova legislazione, per cui si conferì libertà a coloro che ottennero pene per reati aboliti o per reati ora puniti più lievemente. Maggiore riduzione si sarebbe avuta se la interpretazione autentica dell'art. 39 e quella giudiziaria non avessero impedito altre liberazioni.

Voi, ministro e senatori dell'Ufficio centrale, perpetuate il sistema stranissimo e contraddittorio, col quale si pone in carcere gente, poi dichiarata innocente, perchè si corrompa nell'anima e nei costumi, ed apprenda a delinquere rendendo necessarie le amnistie quando le carceri sono riboccanti.

Signori, io parlo da uomo di esperienza, che ricorda il lungo tempo in cui esercitò la professione penale. Onor. guardasigilli, fate attenzione, pensateci, signori senatori: il processo ultimo di Bari, detto della *mala vita* e molte altre associazioni a delinquere, da quale parte trassero origine? Dalle carceri, nelle quali non essendo possibile distinzione tra gli imputati e i condannati, non la segregazione cellulare, si formano quei sodalizi della scelleratezza, che la miseria e la libertà recuperata senza lavoro stringono per la necessità dell'esistenza. Un guardasigilli, che sente il moto della vita sociale moderna, non deve guardare soltanto alla dichiarazione dello Statuto, che afferma la inviolabilità della persona umana e comanda che nessuno possa essere arrestato se non nei casi e nelle forme indicate dalla legge, deve studiare l'opera degli altri legislatori, che ridussero a minima misura il carcere preventivo.

La Germania, la quale ha discipline rigorose e forma di governo poco liberale, l'Austria, che deve tenere insieme tante nazionalità e che ha bisogno di aspri statuti penali, rinnovarono il processo penale riducendo a breve durata il processo segreto inquisitorio, rinnovarono l'abusata ragione del carcere preventivo.

La detenzione preventiva fu sempre considerata come una suprema necessità. Criminalisti, filosofi, legislatori, da lungo tempo sono d'ac-

cordo sulla necessità di far cessare inveterati abusi. I motivi, che possono determinare la detenzione preventiva, non sono più la gravità dell'imputazione e la regola della sospizione contro gli imputati. In pochi casi può essere lecita la custodia dell'imputato per calmare le allarme, che segue un gravissimo misfatto. Motivi giuridici sono: il pericolo che l'imputato, con la fuga, voglia sottrarsi all'azione della giustizia; il sospetto che sia per turbare la scoperta della verità con intimidazioni e sorniazioni verso i testimoni o col disperdere le prove materiali del reato. Le leggi di procedura germanica ed austriaca si ispirarono a questi motivi, e in pari tempo affrettarono il procedimento per abbreviare le sofferenze del carcere preventivo. Per l'Austria rinvio i fautori del disegno di legge al § 45 del Codice processuale del 1873. Cito del pari il § 137 del Codice penale tedesco e la legge belga del 20 aprile 1874.

Il disegno di legge, che crede di poter ottenere una grande diminuzione di carcerazioni provvisorie, doveva sussidiare la sua credenza con le statistiche. Il ministro guardasigilli proponente e l'Ufficio Centrale dovevano domandare al ministro dell'interno la notizia delle celle, delle quali avrebbe bisogno la patria nostra per applicare il nuovo sistema penale scritto nella carta ufficiale; ma che non è raccomandato neppure nel bi'ancio. Si distinsero: ergastolo, reclusione, la detenzione e l'arresto. L'ergastolo vuole uno stabilimento speciale dove per sette anni il condannato rimane in segregazione cellulare continua con l'obbligo al lavoro. La reclusione vuole stabilimenti propri con l'obbligo del lavoro: Se non supera sei mesi, si sconta con segregazione continua per tutta la durata e può essere fatta scontare in un carcere giudiziario. Il condannato alla reclusione per un tempo non minore di tre anni, che abbia scontato non meno di trenta mesi ed abbia tenuta buona condotta, può essere tradotto, per la rimanente pena, in uno stabilimento penitenziario, agricolo o industriale od anche mandato a lavorare in opere pubbliche o private, sotto la potestà della pubblica amministrazione. Anche la detenzione vuole stabilimenti propri con l'obbligo del lavoro e della segregazione notturna. Anche l'arresto, che può essere scontato in

una sezione speciale del carcere giudiziario, vuole la segregazione notturna e l'obbligo del lavoro. Ma noi non abbiamo gli stabilimenti così ordinati. Il carcere giudiziario poi, in cui dovrebbero stare segregati gl'imputati l'uno dall'altro, e nel quale persino i condannati all'arresto, pena sanzionata per le contravvenzioni, non possono per la legge nuova convivere con i giudicabili, raccoglie insieme ogni specie di accusati, che vivono insieme con i condannati, preparandosi a ricuperare la libertà per correre forse, non tutti, la maggior via del misfatto.

Grosso è ancora il numero degli accusati, che gli uffici d'istruzione fanno scarcerare per *insufficienza d'indizi*. Nell'anno 1888. erano 13.43 per cento. Quelli, che la Sezione di accusa dismette per non farsi luogo a procedimento furono 6.62 per cento nell'anno 1888. Gli assoluti dai pretori nell'anno stesso erano 67.73, dai tribunali 76.73, dalle Corti di assise 72.11 per cento.

Veda il Senato quale immenso stuolo di cittadini soffre ingiusta carcerazione ed appalesa l'infondatezza delle accuse patite. I reclusi dalle carceri, sofferenti nelle forze fisiche, impoveriti o perduti nella stima pubblica, sgomenti del pane quotidiano, straziati dalla miseria, che allargò le sue tristi e nere ali sulle loro famiglie preparano le grosse falangi dei recidivi. Per me, sopra molte leggi *sociali*, che, vanamente si promettono al popolo, stimerei la migliore quella che facesse finire il danno immenso, che il carcere preventivo adesso adduce. La legge presente, credetelo non addurrà nessun serio vantaggio.

Aggiungo che se la *citazione diretta* e *direttissima* contenesse alcuna buona promessa, questa sarebbe disdetta dalla parte della legge, che sanzionando provvisoriamente sull'appello dalla pretura al tribunale, dal tribunale alla Corte di appello, ribadisce il decreto legislativo del *coordinamento* della procedura al nuovo Codice, le cui disposizioni hanno per me, dovevano avere il carattere della temporaneità.

Io parlo liberamente. Ammirai quei magistrati, che da pubblicisti, a viso aperto, combatterono la giuria. Sento dolore che un decreto legislativo di semplice coordinazione e di disposizioni transitorie abbia vulnerato le più grandi guarentigie dei Governi liberi e rappresentativi: il *rispetto dei giudici naturali*, l'*ordine*

delle competenze. Guai a quel Governo, che con molta facilità distrugge istituzioni, che furono introdotte, specialmente per tenere alto il prestigio della magistratura, per separare la giustizia permanente, ufficiale dalla prevalenza del potere esecutivo.

I magistrati, che qui seggono in grande numero, sanno per lunga esperienza che le punitivi rapidamente applicate possono raggiungere lo scopo della giustizia punitrice, che ristorano l'ordine giuridico turbato e frenano le colpevoli inclinazioni per impedire i delitti futuri. Il nostro sistema correzionale, imitato dalla Francia, sorse viziato d'indugi e di fiacchezza; il periodo istruttorio dell'azione penale procedeva lentamente. Si giudicavano i piccoli delitti, ora detti contravvenzioni, assai tardi; si applicava severamente la pena, ma questa riesciva inefficace. Per questi modi, sin dal 1876, il Pisanelli, uomo temperatissimo per quanto autorevole nella materia, pronunciò gravissime parole in Parlamento: « Dirò una cosa dura, una cosa amara, che tengo da molto tempo nell'animo, ma la dirò. Noi non abbiamo giustizia correzionale. E quando cercate le cause, per cui i reati si moltiplicano, non dubitate di affermare che una delle precipue è appunto questa. Quando il paese, quando il minuto popolo osserva non puniti i minori reati, quelli dei quali ha più chiara, più prossima, più ripetuta l'esperienza, allora acquista fede all'impunità ». L'illustre statista dichiarava: « quando voi assicurerete la repressione dei reati correzionali, voi avrete la gloria di scemare in Italia il numero dei delinquenti, dei giudizi penali e delle pene ». E si fecero studi sulle istituzioni da preferire; per alcun tempo si parlò persino della imitazione dello *scabinato* tedesco.

Invece il decreto legislativo di coordinazione mutò sensibilmente l'ordine delle giurisdizioni. Il pretore, che prima era competente sino a tre mesi di carcere, oggi può applicare sino a due anni di reclusione. I tribunali, che hanno avuta accresciuta la loro competenza come giudici di primo esame, hanno maggior lavoro come giudici di appello per l'esame delle sentenze delle preture. Le Corti di appello hanno veduta aggravata la somma del loro lavoro per la cresciuta competenza dei tribunali. La guarentia politica e giudiziaria del giudizio popolare è stata sensibilmente lesa, al certo contro l'in-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1891

tenzione dell'uomo di Stato, che reggeva il Ministero della giustizia e che accettò un mandato di coordinamento da lui chiesto ed ottenuto quando forse non ebbe il tempo di prevedere a quali gravi conseguenze avrebbe menata la coordinazione di una vecchia procedura con un nuovo statuto penale.

Antica tradizione in Italia fu la partecipazione del popolo ai giudizi penali. In alcuni paesi la partecipazione fu estesa anche ai giudizi civili. La partecipazione del popolo ai giudizi penali è strettamente collegata con le libertà politiche. Il giurì è compagno indivisibile della libertà. Il giurì tra noi sorse sul tipo francese distinguendosi la competenza correzionale da quella criminale: nacque però col carattere di una guarentigia politica, che dovea salvare la giustizia nelle più gravi repressori, e nelle accuse politiche dalla possibile ingerenza del potere esecutivo. Non vo' fare alcuna citazione di episodi. Il Senato mi darà atto di questa prudenza.

Quando nel 1865 si discusse un disegno di legge per meglio ordinare il giudizio per giurati, un solo deputato, il Puccini, ebbe il coraggio di combattere la istituzione dei giurati. Qualche altro oratore, il rimpianto mio amico, il Bonomo, si levò contro la giuria. Ma sorsero tre grandi giganti della parola a combattere queste richieste di persone incompetenti.

Il primo di tutti fu il Pisanelli, che ho già nominato. Ho qui sotto gli occhi quella memoranda discussione. Mi permetta il Senato di citare pochi brani di quei discorsi.

Il Pisanelli ricordò che il Pizzamiglio, il Gabelli, il Bianchi ed il Carelli avevano pubblicati opuscoli; ma notò che questi avversari volevano la riduzione dell'istituto ai soli reati di stampa, ai soli reati politici. E soggiunse: « Perchè volete nei reati di stampa e nei reati politici applicato il sistema dei giurati? Perchè, si risponde, qui davvero ci è bisogno di esser sicuri che il giudice sia indipendente ed imparziale ». Esaminò le accuse fatte contro il giurì. Si diceva che il giurì fosse una promessa d'impunità e che l'aumento dei reati dipendesse dall'istituzione dei giurati. Si diceva che il giudizio per giurati era il giudizio degli ignoranti.

Il Pisanelli esaminò i verdeti, pei quali si era menato grande scalpore, e dimostrò che

erano stati la giusta estimazione dell'accusa imparziale. « Il paese concorre nell'amministrazione comunale, concorre nell'amministrazione provinciale, concorre nella legislazione; e volete ch'io non senta il bisogno, non senta il diritto di concorrere nei giudizi, di partecipare ad essi quando importanti, quando si tratta di cose così importanti, quando si agita la questione dell'onore e della vita dei cittadini? E questo concorso del paese, questa partecipazione nei giudizi penali è raccomandata da due concetti che non potete combattere ed oscurare, il bisogno prepotente dell'indipendenza, il bisogno dell'imparzialità del giudice ».

Io ho consultata la statistica delle assoluzioni pronunziate dai pretori, dai tribunali e dalle Corti di assise.

Le medie sono quasi uguali, talchè la falsa accusa della facile impunità è smentita con documento ufficiale.

I condannati negli anni 1881 al 1888, sopra 100 giudicati dalle varie magistrature sono:

Anni	Pretori	Tribunali	Assise
1883	69,27	77,05	70,16
1884	73,16	75,94	70,50
1885	72,81	75,27	69,59
1886	71,56	74,67	70,01
1887	68,37	75,21	69,81
1888	67,73	76,47	72,11

E ripensate, o signori, che i pretori giudicano in tutte que'le contravvenzion', nelle quali è inutile ogni difesa, perchè il solo fatto contrario alla legge adduce la pena.

Dunque è mendace l'accusa che la giuria non risponda alla sua funzione.

Lo specchietto riferito è a pag. 224 dell'*Annuario Statistico*. Le cifre sono quasi eguali e rassicuranti. In ogni caso se il vizio dell'indulgenza ci fosse, sarebbe comune alle magistrature togate.

Dopo il Pisanelli difese la giuria il Vigliani, che allora era ministro guardasigilli e uomo competentissimo. Disse la giuria « il patrimonio delle franchigie liberali, delle quali segue costantemente le sorti, cosicchè nasce, l'istituto con la libertà, cresce, e prospera colla libertà, e se accade che la libertà decresca o decada, il giurì segue lo stesso moto discendentale, e quando, come disgraziatamente è accaduto, muore la libertà, perisce l'istituto colla libertà medesima ».

Da uomo di governo aggiunse: « Io vicin-
fesserò francamente, signori, che avrei deside-
rato che in quest'aula non si fosse sollevata
la questione intorno al mantenimento della
giuria, perchè a me cagiona un vivo disgusto
l'intendere soltanto che un popolo libero possa
un giorno dubitare del suo interesse a mante-
nere una istituzione della quale tutte le ragioni
libere si sono sempre mstraeto gelose ».

Da ultimo il Mancini respinse l'accusa che
la giustizia è data in mano agli ignoranti col
giudizio per i giurati. « Come istituto giudi-
ziario, egli disse, coloro che l'impugnano so-
ogliono adoperare l'argomento che porse ieri
all'onor. Puccini il tema principale del suo di-
scorso. Come potete preferire la giustizia degli
ignoranti, ei disse, a quella dei sapienti? »

Citò le opinioni di due chiarissimi magistrati
francesi, l'Hello e l'Helie, presidente quest'ul-
timo della sezione della Corte di cassazione di
Francia, i quali censurarono le magistrature
permanenti come quelle, che non hanno attitu-
dine a pronunziare sui fatti, sacrificandoli ad
una costante applicazione di regole fisse, che
applicano a tutte le specie che si succedono alle
loro udienze, bramosi di stabilire e mantenere
una giurisprudenza che applicano quasi unifor-
memente.

Della sapienza togata, egli, uomo generoso
e temperato, disse: « Io mi vo' tener nelle re-
gioni le più serene della discussione, e perciò
non voglio esaminare sino a qual punto sia vera
e fondata la scoraggiante osservazione, che non
solo nel nostro paese, ma anche in qualche altro
d'Europa, nei ranghi ormai tanto numerosi della
magistratura, se per onorevoli e nobilissime ec-
cezioni incontransi ancora alcuni splendidi or-
namenti di sapere e d'indipendenza di carattere,
tuttavia vi è penetrato un morbo che va di
giorno in giorno aggravandosi, cioè una deple-
revole tendenza ad abbandonare gli studi, a
mettere da parte la scienza come pomposa ed
inutile superfluità, ad impoverire le discussioni
e motivazioni stesse dei giudicati, specialmente
nelle materie penali e soprattutto ad una spa-
ventevole versatilità nella soluzione delle con-
troverse, figlia delle ispirazioni di quella specie
di equità che il Fabri chiamava sino dai suoi
tempi *cerebrina*, e che il signor d'Agnessau
seppe descrivere e flagellare così severamente

denunziandola per l'espressione velata dell'*ar-
bitrio* ».

È fatto certissimo che le maggioranze delle
due assemblee legislative nel dare potestà al
potere esecutivo di fare disposizioni transitorie
e di coordinare il nuovo Codice con la pro-
cedura *secondo i voti espressi* nel Parlamento,
non pensarono di mutare in nessuna maniera
la competenza del magistrato popolare.

Invece il decreto legislativo ridusse di molto
la competenza dei giurati. Vi lianno Corti, nelle
quali la diminuzione scese da 100 cause a 25.
Or questo disegno di legge invece di restituire
la vulnerata competenza e di aumentarla, ver-
rebbe a sanzionare per i reati politici l'attuale
stato di cose. Nè il disegno si dà pensiero dello
stremato numero dei magistrati sapienti dav-
vero.

Salvo grandi e nobili eccezioni, la carriera
giudiziaria è molto derelitta dai giovani stu-
diosi. Quelli che disperano acquistare gloria ed
onori nelle lotte forensi cercano i primi e mo-
desti uffici giudiziari. Essi entrano nell'ordine
giudiziario con facili esami, con umile appa-
recchio scientifico.

Le università smarrirono i loro insegnamenti
in tanti singoli corsi senza unità e serietà di
indirizzi; facili sono gli esami di laurea, in-
dulgenti gli altri per l'ammissione alla carriera.
E tra gli eletti alla magistratura presto si fa
una cernita. Gli uditori, che sono buoni, sono
addetti alla materia civile; quella penale, che
ha la giurisdizione, e il diritto di disporre
della libertà, e dell'onore dei cittadini è ab-
bandonata all'aschiera scadente dei magistrati.
L'abitudine li assonaa; manca agl'infelici il
tempo per ogni cura intellettuale.

Io non ho il coraggio di dare il voto ad una
legge che ribadisce tanto danno, sì grande
iattura.

Del pubblico ministero non parlerò per pru-
denza. Il De Filippo, il Vigliani, il Defalco; che
furono ministri, tutti avevano voluto cancellare
quel famoso articolo, che lo pone a dipendenza
del ministro. I legislatori lo vogliono indipen-
dente, non esorbitante.

È certo però che nel giudizio penale in Ger-
mania ed in altri paesi fu ridotta l'azione del
pubblico ministero; si cercò di equilibrare i
giustissimi diritti delle parti contendenti.

La Germania, l'Austria, il Belgio ridussero a

breve durata il processo segreto. Applicarono nei nuovi Codici il principio accusatorio nella misura più lata, che mai fosse stata fatta dalle altre legislazioni di Europa, eccettuata la legislazione inglese. Larga è d'azione consentita (alla difesa) anche durante la istruttoria. Il difensore, in tale studio del processo, può assistere l'imputato anche se detenuto; può ispezionare gli atti, ove l'istruttoria lo consente, altrimenti ricorre alla Camera di consiglio.

Il disegno di legge invece si limita a sognare ancora l'utilità della citazione diretta e direttissima per lievi accuse, e tutto, o quasi tutto, converge in potere discrezionale.

Quali danni deploriamo tra noi?

In Italia le istruzioni dei processi durano lunghissimo tempo, e sono vive le lagnanze per quello che costano; ma quasi sempre le lunghe procedure segrete sono poi rifatte dalla difesa e dal potere discrezionale dei presidenti. Il numero dei testimoni è illimitato, in gran parte inutile.

Voi ben sapete il valore delle parole, la distinzione tra prova *generica* e prova *specificca*. La prova *generica* indica tutti gli atti idonei a raccogliere la prova del reato; la *specificca* tutti gli elementi idonei alla scoperta del colpevole.

Non è lecito ignorare le lunghe e pazienti sollecitudini dei criminalisti, specialmente italiani, per dimostrare ai legislatori la necessità di premettere la prova esatta del corpo del delitto alla ricerca del delinquente. Ma non basta: bisogna ricercare l'entità del danno, le cagioni delle morti, la gravità delle lesioni.

In questa ricerca il concorso dell'imputato e della difesa può essere attuato senza danno o pericolo della sociale sicurezza, anzi con vantaggio della medesima e colla sicurezza del giudizio. La prova *generica* si può assodare in contraddizione dell'accusa e del suo difensore per rimuovere quegli attacchi, che poi perturbano la coscienza pubblica allo spettacolo di colleghi di professori celebrati, assoldati parte dall'accusa e parte dalla difesa, a sostenere od a negare l'esistenza del veleno, la morte per suicidio o per omicidio, le concause e tutte le altre questioni medico-legali.

Al presente non vi ha popolo civile, dal Belgio alla Svizzera, dalla Svizzera alle altre nazioni già indicate, che non abbiano provveduto alla

sollecita traduzione dell'individuo innanzi ai giudici, perchè la pena sia sollecitamente applicata ad una seria istruzione.

Questi voti non sono tutti miei, ma sono quelli che si possono chiamare riforme indispensabili urgenti.

E invece? Veggo da quel banco dell'Ufficio centrale rivolgersi in atto affettuoso e sorridente il vecchio e venerato amico mio Giampaolo Tolomei, che posso dire maestro, perchè nei suoi libri sulla procedura penale, nei primi anni studiammo la raccomandazione di queste temperate riforme.

Quando dalle lezioni universitarie il caro uomo guardò l'opera dei legislatori, scrisse: «oggi non esservi magistrato o giurista che possa contrastare a questi santi desideri.» Oggi il povero amico mio, Giampaolo, preso dentro nella Commissione o tacerà o dirà che si contentò del poco, perchè ama le cose piccole, piccine (*ilarità*).

Io ho parlato di lui per riverenza e per dare autorità alle mie parole, per richiamare gli animi vostri ad opera più utile e non dannosa.

Qui, signori senatori, io pongo termine al mio dire. Studierete, voterete emendamenti, darete novella prova della vostra pazienza e del vostro zelo. Vi accosterete alle urne dando novello piacere al guardasigilli di uscire dall'Aula col recare in mano ancora una legge di riforma giudiziaria. Io che non voglio l'ufficio noioso di Cassandra, farò l'ufficio dello schiavo romano che presso il carro del trionfatore gli ricordava di essere morituro. Ma che gioverà il monito?

In giugno, nella discussione della leggina sul processo civile sommario, non fui ascoltato, e non lo sarò oggi. Me ne appello al tempo che è galantuomo; esso sarà giudice fra di noi. Che sorte avrà questa legge? Aspetteremo il corso delle procedure parlamentari. Pertanto il Senato mi renderà ragione della temperanza del mio dire e del mio vivissimo sentimento per il vantaggio della cosa pubblica e per la sicurezza della patria.

Vi ringrazio della vostra indulgente attenzione e spero che dimenticando l'oratore, stimolerete il valore delle cose che egli vi ha detto (*Approvazioni*).

**Presentazione di due progetti di legge
e di una relazione.**

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge sullo stato degli impiegati civili. Questo disegno di legge è stato più volte discusso e quindi spero che il Senato vorrà consentirne l'urgenza.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge sugli alienati e sui manicomi, che è stato altra volta proposto. Prego perciò il Senato di concedere l'urgenza anche per questo progetto di legge.

Ho poi l'onore di presentare al Senato una relazione sull'andamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'interno.

Mi son dato cura di raccogliere in essa tutti i dati necessari tanto per la discussione delle leggi che ho presentato a questo ramo del Parlamento e all'altro, quanto per quelle che avrò l'onore di presentare.

Quindi sono sicuro che il Senato vorrà accogliere questa relazione con tutta la sua benevolenza.

PRESIDENTE. Dò atto al signor ministro dell'interno della presentazione di una relazione sull'andamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'interno.

Questa relazione è già stampata e sarà distribuita ai signori senatori.

Dò pure atto al signor ministro dell'interno della presentazione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili, che egli ha presentato d'accordo col presidente del Consiglio; e del disegno di legge sugli alienati e sui manicomi.

L'onor. ministro dell'interno domanda che ambedue questi progetti di legge sieno dichiarati d'urgenza.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intenderà accordata.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. L'onor. ministro ha ricordato che questi due progetti di legge sono già stati oggetto di esame e di relazioni. Io vorrei fare

al Senato la proposta di rimettere l'esame del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili alla stessa Commissione, che già riferì sul disegno stesso con un pregevole lavoro.

Fo questa proposta anche per la considerazione che i componenti di quella Commissione potrebbero per caso nella nuova ricostituzione degli Uffici trovarsi a far parte di un solo Ufficio, e quindi soltanto uno di essi potrebbe rientrare nella nuova Commissione.

PRESIDENTE. Il signor senatore Finali propone di trasmettere il disegno di legge sullo stato degli impiegati civili alla stessa Commissione, che lo esaminò nella scorsa Sessione.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questa Commissione era composta dei signori senatori Costa, Celesia, Manfrin, Majorana-Calatabiano e Ferraris. Quest'ultimo ne faceva parte come eletto dal secondo Ufficio di quel tempo; secondo che il regolamento prescrive sarà mia cura di surrogare il signor senatore Ferraris con un altro senatore che abbia appartenuto all'Ufficio medesimo.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge per modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Auriti.

Senatore AURITI. Temendo che si chiuda la discussione generale poichè non ha chiesto altri la parola, e nell'incertezza se io possa essere domani in Senato in principio di seduta, essendo impegnato per ragioni d'ufficio alla Corte di cassazione, prendo la parola questa sera benchè ad ora così tarda.

Per rispondere all'eloquente discorso del nostro collega senatore Pierantoni, per appoggiarlo o per combatterlo nella splendida escursione che ha fatto per tutto il campo del diritto penale e della procedura penale, potranno prender parte anche dieci oratori; io voglio ridurmi ad alcuni punti e non più, cominciando da ciò che ha meno attinenza diretta col progetto attuale, e poi salire in su a quello che egli ha detto in principio del suo discorso, e

che riguarda proprio il metodo della presente discussione.

Egli ha preso questa occasione per censurare acerbamente l'opera che fu fatta per delegazione del Parlamento dal ministro Zanardelli col concorso delle Commissioni elette per precetto dello stesso Parlamento, onde dare attuazione e forma definitiva a ciò che era stato prima presentato per la discussione innanzi alla Camera e al Senato.

Egli ha attaccato principalmente il decreto di coordinamento sopra due punti relativi alla competenza: allargata la competenza dei tribunali penali con offesa e detrimento alla garanzia somma del giuri; aumentata la competenza dei pretori in un modo da nuocere alle più ovvie garanzie di giustizia.

No, onor. Pierantoni, nè il ministro Zanardelli, nè alcuno di quelli che hanno contribuito all'opera di quell'illustre uomo, così geloso delle pubbliche libertà, ha avuto mai nel pensiero di ferire di sbieco il giuri, ed io meno di tutti, che ho difeso sempre calorosamente questa istituzione. Il giuri è una garanzia politica per certi generi di reati. Legga, onor. Pierantoni, e troverà che non solo nessuno di questi reati è stato tolto al giuri col decreto di coordinamento, ma che l'enumerazione ne è stata aumentata. Con la riforma adunque, quello che è garanzia politica dell'istituzione del giuri è stato non solo mantenuto intatto, ma ampliato.

Tolta questa parte comincia la seconda, vengono cioè quei reati comuni, per i quali la competenza del giuri nasce, non dalla specie del fatto che abbia colore o forma politica, ma dalla gravità del reato.

Secondo la legislazione che prima vigeva questa gravità si desumeva dal titolo del reato misurato dalla pena, donde la distinzione di crimine, delitto o contravvenzione, e questa tripartizione ora è sparita.

Debbo però osservare all'onor. Pierantoni che se la tripartizione di crimini, delitti e contravvenzioni è scomparsa, non fu già per consiglio delle Commissioni coordinatrici, nè per virtù fu decreto di coordinamento.

Sparve come vecchia reliquia del Codice francese, e fu sostituita dall'insegnamento della sapienza italiana tratto dal Codice toscano, per cui il reato si divide secondo l'intrinseca sua natura in delitti e contravvenzioni. E ciò av-

venne sin dalla intestazione del nuovo Codice qual fu presentato ed approvato dalla Camera e dal Senato.

Tolto l'antico criterio, come si determinerà per la competenza la gravità dei reati?

E qui sorgevano altre quistioni, parecchie incidentali da influire sulla nuova divisione delle competenze.

C'era un articolo, il famoso articolo 440, per cui molti reati qualificati crimini pel titolo, ove potessero per circostanze scusanti ridursi a pene correzionali, potevano essere tolti alle assise, per sentenza della sezione di accusa, e rinviati a giudizio innanzi al tribunale.

Era stata questa una necessità, perchè, diciamo le cose come sono, dove stava la difficoltà principale pel buon andamento presso di noi del giudizio per giurati?

Stava nel soverchio numero delle cause loro devolute per legge, se si fosse atteso al solo titolo del reato.

Chiamando continuamente i cittadini a lasciare i loro affari, anche più volte in un anno, per l'ufficio di giurati, ne veniva che anche i più diligenti, anche i più volenterosi, animati da sentimenti patriottici, cercavano di sfuggire al troppo grave carico, e quindi lo studio di non farsi iscrivere nelle liste, di farsi ricusare alle udienze.

Quando non si tratta di reati politici, quando si tratta di reati comuni bisogna dunque cercare di non aggravare di soverchio le Corti di assise, acciò l'istituzione funzioni meglio; dato ai giurati un carico discreto, che non ecceda il bisogno. Orbene se voi togliete l'art. 440 senza sostituire qualche altra cosa, evidentemente le Corti d'assise sarebbero state oppresse, schiacciate dal cumulo degli affari.

Fu soppresso l'articolo 440, perchè si diceva che era un arbitrio, spesso un artificio, di cui la magistratura si servisse per sottrarre alcune cause ai giurati dubitando di ottenere un verdetto per condanna.

Ora abolita quella facoltà, bisognava ricorrere ad altri criteri, per una ripartizione fissa, immutabile dei delitti non politici, secondo la loro gravità in rapporto alla competenza.

Il risultato della nuova divisione sarà stato che qualche maggior numero di reati comuni, specialmente di furti, non vada ora davanti alle assise; ed è questa la grande offesa che

si è fatta alla garanzia dei giurati, di cui vi dolete?

Dunque in due parole: tutto ciò che è istituzione politica nella garanzia dei giurati è stato mantenuto, ed anzi ampliato; si è soppressa la facoltà sospetta per cui i crimini potevano in certi casi sottrarsi ai giurati ed essere rinviati innanzi ai tribunali per giudizio delle sezioni di accusa.

Dovendosi determinare la competenza delle Corti di assise per i reati comuni in rapporto alla quantità della pena, caduta la definizione dei crimini, si sono adoperati criteri equivalenti, per cui si mandano alle assise le cause veramente importanti, con carico ai giurati non eccessivo, tale che possano soddisfarlo tutti i cittadini eletti, non obliosi dei loro doveri.

Veniamo adesso alle contravvenzioni.

Il concetto di contravvenzione è un concetto proprio, distinto affatto da quello di delitto, è d'ordinario una inosservanza di regolamento, non è titolo per la determinazione e la misura della criminalità.

È difatti, è in grave errore il nostro collega quando si è spaventato del numero dei giudizi per contravvenzione, i quali non rivelano che la più diligente esecuzione della legge. In un paese sudicio voi non avrete un solo verbale di contravvenzione per violazione dei regolamenti comunali.

Se i regolamenti sono eseguiti, non possono esserlo che colla vigilanza continua, con la denuncia della minima contravvenzione che si accerti.

Ora l'arresto che si infligge per la contravvenzione, non si distingue soltanto per il modo di espiatione della pena, ma per il titolo del reato e per le sue conseguenze legali, così lontane da quelle dei delitti, tanto che la condanna per contravvenzione non offende in genere l'onorabilità di chi ne è colpito.

Orbene, che cosa ha detto il nuovo Codice, posta la distinzione di delitti e contravvenzioni?

La contravvenzione essendo per sua natura facile ad accertarsi, non toccando la moralità dell'agente, non potendo dar luogo a gravi questioni di diritto, è stata mandata al giudizio del pretore, ma per sentenza che di regola è appellabile.

È non è garanzia sufficiente se per questo

genere di reati, dopo la discussione in prima istanza innanzi al pretore, e l'ultima parola in appello spetta al tribunale?

Dunque la estensione della competenza dei pretori a tutte le contravvenzioni fu legittima ed opportuna.

Tutto questo mi pare che sarebbe stato fuori del tema attuale, ma il senatore Pierantoni ha creduto altrimenti, e noi abbiamo dovuto rispondere.

Vengo ora al progetto che è in discussione, e comincio da una osservazione molto semplice.

L'onor. Pierantoni non ama i ritocchi, egli vuole le riforme organiche, ma non le vuole per delegazione; vuole bensì che le si discutano in Parlamento; che il nuovo Codice di procedura penale si discuta e voti articolo per articolo. Ma per far ciò, onor. Pierantoni, ci vuole un gran coraggio, una grande costanza, e l'opera discorde di maggioranze mutabili non riesce mai a bene.

È per ciò appunto che si fanno dei ritocchi, delle modificazioni parziali ai Codici, onde si possano discutere dai due rami del Parlamento.

Dunque a me pare che le sue osservazioni siano un poco in contraddizione. Se egli vuole le grandi riforme, come è possibile che il Parlamento le possa votare articolo per articolo? E se egli vuole questo, è necessità che ricorra alle riforme parziali. Le due sue aspirazioni si contraddicono.

Abbiamo il Belgio, ad esempio, che sta riformando il Codice di commercio; ebbene, lo fa per titoli, a non brevi intervalli di tempo, e non secondo l'ordine del Codice ma secondo il bisogno delle rispettive materie.

Il nostro Codice di procedura penale ha d'uopo di essere riformato; ma poichè il tempo stringe e non è possibile terminare in breve gli studi preparatori, ed ottenere prontamente, anche con le delegazioni, l'approvazione dei progetti, è necessità di ricorrere al sistema dei ritocchi adottato appunto da questo progetto di legge, il quale tratta di alcune riforme più urgenti, le quali senza scomporre il complesso del Codice di procedura penale apportano dei miglioramenti effettivi, di cui sentiremo l'immediata utilità. Non per ciò ci resterà chiuso l'adito alle grandi riforme, alla elaborazione di un grande ed unico Codice di procedura pe-

nale, che si potrà discutere in Parlamento se si troverà un Parlamento che ne abbia e la forza ed il coraggio, o si approverà col consueto metodo delle delegazioni limitate da opportune garanzie.

L'onor. Pierantoni si è preoccupato molto del carcere preventivo. Ma se il nostro collega non avesse respinto *a priori* l'attuale progetto, avrebbe potuto limitare le sue osservazioni alle questioni dei mandati di cattura ed alla concessione della libertà provvisoria, ed avrebbe potuto contribuire a migliorare la disposizione della legge. Io non aggiungo altro, lasciando al relatore dell'Ufficio centrale di rispondere partitamente al senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Ringrazio il senatore Auriti delle cortesi parole che mi ha rivolte; ma debbo dichiarargli apertamente che ha errato affermando che io abbia chiesta una revisione del nuovo Codice penale. Ho invece propugnata la revisione del Codice di procedura penale e la restituzione delle competenze derogate, l'aumento del giudizio popolare nei reati politici. Storicamente parlando, ho detto che il Codice penale sorse per delegazione di potere legislativo, che ebbe troppi elogi, come ebbe censure che non tutte sono meritate. L'onor. Auriti conosce che si mossero vivissimi reclami specialmente dalla stampa, che chiese una correzione del Codice; ma non ero in argomento per discutere i difetti della nuova legge punitiva.

Ho ricordato che nell'animo mio provai ribrezzo, antipatia per le leggi di delegazione e la stessa antipatia a voler toccare una legge organica, com'è quella di un Codice di procedura, con parziali e poveri ritocchi.

Non ho avuta l'intenzione di censurare la Commissione, a cui si affidò il ministro; non so neppure di quali persone fosse composta. Non sapevo che ne aveva fatto parte l'onorevole collega.

Chiunque abbia preparato un decreto legislativo, di esso è solo responsabile il ministro. Inutilmente e per amor proprio l'oratore ha voluto scagionare la Commissione da una censura che io non le ho fatto.

Egli è certo però che l'onorevole Auriti ci ha fatto preziose confessioni. Ci ha detto che quando si è trattato di misurare la competenza

dei giurati sostituendo al sistema antico dei reati il moderno, per l'articolo 440, che era una potestà straordinaria, eccezionale correzionizzare i crimini, fu riconosciuta la ragione per accrescere la competenza dei tribunali. Ha voluto negare che si sia ridotta la competenza della giuria.

Creda l'onorevole Auriti che se egli vuole la prova di quanto si sia diminuita la competenza dei giurati l'avrà in un discorso speciale, perchè io ho accennato per sommi capi le conseguenze di quel decreto, ma non mi sono addentrato a dimostrazioni specialissime, sottili, nelle quali egli è più competente di me.

Io non avevo il dovere e l'opportunità di parlare specialmente di questo doloroso argomento, perchè ho parlato per dimostrare le ragioni, per le quali non potevo accettare e discutere questo disegno di legge.

Però il fatto vero è questo: che i giurati in taluni paesi non hanno più lavoro in proporzione del 25 per cento, in altri paesi nella proporzione del 40. A torto egli ha detto che si tolse al giudice popolare di conoscere soltanto dei reati di furto. Egli sa che non vi è giudice più severo del giudice popolare nei reati contro la proprietà. Può egli negare che reati politici e di grande criminalità furono deferiti ai giudici permanenti? Io non ho detto che furono tolte le guarentigie di procedura agl'imputati: no, il diritto di difesa non fu vulnerato; ma il giuri è istituzione giudiziaria e politica. Ho accennato alle riforme introdotte in Germania ed in altri paesi che egli forse conosce, alle quali riforme non si osò guardare.

Ho dimostrato che nel periodo segreto, che si chiama inquisitorio, si debba aggiungere la difesa per rendere più sicura l'amministrazione della giustizia; ho indicato altre riforme. Potrò in altro discorso addimostrare le guarentigie tolte agl'imputati. Da ultimo, io non ho voluto esercitare il diritto d'emendamento, al quale mi ha invitato l'onorevole Auriti, perchè una forte convinzione e il lunghissimo studio mi impediscono di accettare la legge. Onorevole Auriti, ciascuno s'attenga al suo volere, alla sua libertà. Ella emendi sempre: io non voglio recare nuovo lavoro e nuove confusioni alla Commissione. Non fu disdegnosa riserva la mia. Ella deve ciò credere perchè, io rispetto i lavori del Senato e li studio con diligenza. Ella

non poteva supporre che io non abbia voluto esaminare il progetto. E non ricorda che questa è una legge, che fu studiata fin dal mese di maggio e che rimase per lungo tempo iscritta all'ordine del giorno. Non è lecito di supporre che un collega non abbia riverenza per gli altri; oggi ho dato prova d'immensa bontà. Nessuno dei membri dell'Ufficio centrale si è doluto del mio dire. Ho posto persino le mie parole sotto l'egida di gloriosi estinti che furono miei amici, che mi vollero bene, e mi vorrebbero ancora bene, se fossero ancora vivi.

Dette queste cose non ho altro da aggiungere. (*Bene*).

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Ringrazio il collega Pierantoni del modo temperato e quasi cortese con cui ha replicato al mio discorso.

Voglio però chiarire un equivoco invero importante: l'art. 440 che autorizzava la correzionalizzazione dei crimini è scomparso del tutto, e bisognava sostituirlo con qualche altro criterio obbiettivo onde rilevare con norma certa desunta dalla quantità della pena, la competenza delle assise pei reati comuni. Quello che fu ampliato fu, non l'antica facoltà data dall'art. 440, ma la enumerazione dei reati, che avendo indole politica, costituiscono la competenza speciale ed assoluta delle Corti d'assise.

Pei reati comuni si è rinviato alle assise un numero sufficiente di giudizi, ma non eccessivo, che darà modo ai cittadini chiamati all'ufficio di giurati di soddisfare ai loro doveri senza la

rovina de' loro interessi, ed assicurerà meglio il buon andamento della giustizia.

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Nomina di un membro della Commissione che esaminerà il progetto di legge sullo stato degli impiegati civili:

PRESIDENTE. Nella Commissione alla quale fu mandato il progetto di legge sullo stato degli impiegati civili, per determinazione del Senato, presa in seguito alla proposta Finali, chiamo in sostituzione del senatore Ferraris il senatore Tabarrini che apparteneva al medesimo Ufficio.

Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di un membro nella Commissione di verifica-zione dei titoli dei nuovi senatori, e prego i signori senatori segretari a voler suggellare le urne.

Domani alle ore 2 pom. seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione del seguente progetto di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello.

La seduta è sciolta (ore 5 pom.).

L.

TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Incidente sul processo verbale — Omaggi — Risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Partecipano alla discussione i senatori Pascale, Tolomei Giov. Paolo, Deodati, Manfredi relatore, e Pierantoni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Non è presente alcun ministro. Più tardi interviene l'onor. ministro di grazia e giustizia.

Il senatore, segretario VERGA C., dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Incidente sul processo verbale.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Mi duole di non aver potuto per pochi minuti trovarmi ieri presente alla rapida apparizione in Senato dell'onorevole ministro del Tesoro. La causa ne fu un ritardo del treno dell'Alta Italia che arriva al tocco.

Ragioni gravi di opportunità, anzi di urgenza avevano fatto desiderare ai due interpellanti che la mozione si svolgesse nel più breve termine possibile; però io mi associo volentieri alle dichiarazioni dell'onor. Marescotti, di attendere cioè che l'interpellanza si svolga dopo

l'esposizione finanziaria, che avrà luogo martedì nell'altro ramo del Parlamento. Ma dal resoconto sommario e dal processo verbale osservo che non suona identica la dichiarazione dell'onorevole Luzzatti. L'onor. ministro del Tesoro non indicò, ma si riservò d'indicare il giorno.

Ora se havvi questione che soffra dello indugio è questa. Certo il Governo ha piena facoltà di designare il giorno dello svolgimento di un'interpellanza, ma per la nostra un indugio più o meno lungo equivarrebbe a renderla inefficace. Io non credo che l'onor. ministro del Tesoro abbia questa intenzione. Tutto altro; egli ha mostrato la sua deferenza pel Senato, anche nello scorso giugno quando io ebbi motivo o piuttosto mi fu porta l'occasione e nel bilancio di assestamento e in quello dell'agricoltura d'interrogare il Governo circa i suoi intendimenti finanziari e monetari, che egli poi svolse colla sua consueta eloquenza al Senato; onde io non dubito che egli intenzione moratoria non l'abbia.

E mi persuade ancora un'altra cagione, che, essendo stato il Ministero così largo nell'accet-

tazione di tutte le interpellanze che gli vennero presentate nell'altro ramo del Parlamento, io non dubito che anche questa che è la seconda con quella dell'onor. Vitelleschi, sarà dai due ministri accettata in un termine breve.

Io potrei annoverare brevemente le cagioni dell'urgenza all'onorevole Presidente, dubitando che oggi il ministro del Tesoro possa revenire in Senato, perchè egli si faccia autorevole intermediario a che la interpellanza debba aver luogo subito dopo l'esposizione finanziaria. Non trattandosi nè di questione politica, nè di questione amministrativa, ma di questione finanziaria, economica, monetaria che oggi forma per così dire il *nervus rerum* del programma del Gabinetto, l'onor. ministro del Tesoro non avrà difficoltà d'intendersi al più presto possibile e quindi ripeto un'altra volta che mi rimetto nelle mani autorevoli dell'onorevole Presidente, perchè egli si faccia interprete del nostro desiderio verso gli onorevoli ministri del Tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti l'approvazione del processo verbale, mi giova dire una parola sull'incidente sollevato dall'onor. senatore Rossi Alessandro. Anzitutto egli crede che vi sia una differenza tra il resoconto sommario ed il processo verbale. Io ripeto cosa che è stata altre volte affermata in questa Assemblea, che cioè il resoconto sommario non fa testo. Ciò che ora si tratta di approvare è il processo verbale. Il testo poi delle discussioni, per il Senato, naturalmente è il resoconto ufficiale.

Detto questo, aggiungo che, dal modo con cui è redatto il processo verbale, mi risulterebbe avere esso precisamente riferito ciò che il signor ministro rispose al senatore Marescotti quando fu letta l'interpellanza indirizzatagli dal senatore Rossi Alessandro e dallo stesso senatore Marescotti.

Il ministro del Tesoro dichiarò che egli accettava fin d'allora l'interpellanza, soltanto si riserbò di proporre ulteriormente al Senato il giorno da stabilirsi per lo svolgimento di essa. La risposta fu indeterminata; non fu determinato neppure quando il Ministro avrebbe fatta la sua ulteriore proposta al Senato. Il signor senatore Marescotti indicò egli come la ulteriore fissazione del giorno per lo svolgimento della interpellanza avrebbe potuto farsi dopo che

avesse avuto luogo alla Camera dei deputati l'esposizione finanziaria, aggiungendo che gli pareva anzi giovevole indugiare al di là di quel giorno lo svolgimento dell'interpellanza inquantochè l'esposizione finanziaria avrebbe potuto in qualche parte dar norma ad essa.

Da questo per me risultano due cose: 1° Che il diritto del Senato non è stato punto discusso, poichè la interpellanza fu accettata. 2° Che, soltanto, il ministro si riserbò di proporre al Senato stesso il giorno che gli sarebbe sembrato più opportuno per lo svolgimento della interpellanza, salvo al Senato accettare o no quel giorno.

Da tutto questo si evince che, senza pregiudicare la questione, senza indugiare l'approvazione del verbale, nel quale beninteso sarà tenuto conto della dichiarazione del senatore Rossi, sembri meglio aspettare a sollevare la questione quando sia presente, se non il ministro del Tesoro, almeno qualche rappresentante del Governo che possa portare nella questione la sua parola. Altrimenti mi pare che si discuterebbe nel vuoto.

Io poi, per quanto mi rincresca di non poter aderire all'incarico che vorrebbe darmi l'onorevole senatore Rossi, debbo dire che oramai la questione non è più in mia mano, ma è nelle mani del Senato, dacchè l'interpellanza fu accettata e il ministro si riserbò di proporre più tardi il giorno nel quale essa potrebbe essere svolta.

Io non saprei quindi, onorevole Rossi, quali altri uffici fare per indurre il Governo a nuove dichiarazioni in proposito.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Ringrazio l'onorevolissimo signor presidente delle spiegazioni che ha dato.

Non mi fermo all'una o l'altra interpretazione di resoconto sommario o del processo verbale.

Io prendeva e prendo la questione nel suo vero punto: le dichiarazioni dilatorie dell'onorevole ministro; e in questo senso mi pare che si accordino tanto il resoconto sommario che il verbale testè letto.

Io non tedierò il Senato un'altra volta, quando sarà presente qualche membro del Governo, per ripetere le cose che ho già dette.

Era però in dovere di fare le dichiarazioni che ho fatto perchè come primo firmatario dell'interpellanza ieri non era presente quando si decise sul suo rinvio, e quando più tardi intervenni non era più presente il membro del Governo al quale potessi rivolgere le mie osservazioni.

Mi basta intanto quello che l'onor. presidente ha dichiarato, che l'interpellanza è accettata, e laddove dovesse avvenire che nei giorni posteriori all'esposizione finanziaria si tardasse di troppo a fissare il giorno per svolgerla mi permetterò di rivolgermi qui direttamente al Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onor. Rossi di avere aderito al mio desiderio. Pongo ai voti il processo verbale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Omaggi.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:
Fanno omaggio al Senato:

Il signor Ulrico Hoepli di un *Manuale di bibliografia* e di un *Dizionario bibliografico*;

Il ministro della pubblica istruzione del fascicolo 2^o, vol. VII, del *Vocabolario degli Accademici della Crusca*;

Il direttore della Cassa di risparmio di Rimini di una *Monografia storica* di quell'istituto;

Il sindaco di Bagni a Ripoli della *Commemorazione del senatore Ubaldino Peruzzi* da lui fatta in seno al Consiglio comunale;

Il prefetto della provincia di Firenze della *Commemorazione del senatore Ubaldino Peruzzi* da lui fatta in seno al Consiglio provinciale;

Il direttore del giornale *Il Sole* di Milano di una sua pubblicazione in difesa dell'industria nazionale delle assicurazioni;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio di una *Carta idrografica del regno d'Italia*;

Il direttore del regio istituto di studi superiori di Firenze, della pubblicazione col titolo: *Studi sul Panormita e sul Valla*;

Il signor Gaetano Zini di una sua memoria intitolata: *Lo spirito di associazione nella civiltà*;

Il dottor Temistocle Santopadre di un suo *Manuale storico teorico-pratico sul colera*;

L'avv. G. Vacchelli di una sua monografia intitolata: *L'assistenza pubblica*;

Il presidente dell'Accademia Olimpica di Vicenza, degli *Atti di quell'Accademia per gli anni 1889-90*;

Il senatore Lampertico di una sua memoria intitolata: *Il protettorato in Oriente*;

Il rettore della regia Università di Roma dell'*Annuario scolastico per l'anno 1891-92 della scuola d'applicazione per gli ingegneri*.

Il professore Carlo Dotto dei Dauli delle seguenti sue pubblicazioni:

I. *Vetulonia e i nuovi errori del dottor cav. I. Falchi*;

II. *Vetulonia non fu a Colonna di Maremma*;

III. *Un decreto sbagliato*;

Il sindaco d'Otranto di un opuscolo intitolato: *Otranto nel 1480* (Commemorazione civile dei difensori e martiri d'Otranto);

Il signor Antonio Medin degli *Statuti del comune di Maniago nel 1380*;

Il signor A. Keller di un suo articolo sulle *Decime*, pubblicato nel giornale *Il Raccoglitore*;

Il professore De Vit di una sua memoria dal titolo: *Sulla regione Padana* ricordata in una lapide del museo di Ferrara;

Il senatore Martinelli di un suo studio pubblicato, sui *Tributi locali*;

La direzione della Società Italiana delle ferrovie del Mediterraneo, della *Statistica dell'esercizio 1890*.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione avvenuta ieri per la nomina di un componente la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti . . . 64

Maggioranza 33

Il senatore Ricotti ottenne voti 38

» Finali » 9

» Manfredi » 5

» Cencelli » 4

Altri voti andarono dispersi.

Il senatore Ricotti avendo ottenuto la maggioranza dei voti lo proclamo a membro della Commissione permanente per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello** ». (N. 40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :

Seguito della discussione del progetto di legge: « **Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardante la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello** ».

Come il Senato ricorda fu ieri cominciata la discussione generale ; do la parola intorno alla medesima al signor senatore Pascale.

Senatore PASCALE. Onorevoli signori colleghi.

Ho esitato a prendere la parola in questa discussione, perchè mi rincresce di trovarmi in dissenso e coll'onorevole ministro proponente e cogli altri esimi giureconsulti componenti l'Ufficio centrale. Ma, avendo l'onore di appartenere all'ordine giudiziario, ho creduto mio dovere non dissimulare quello che io penso di questo disegno di legge, ed esporre francamente i motivi pei quali debbo negargli il mio voto.

Insisterò sopra un tema che sembra sia stato toccato ieri dall'onorevole Pierantoni, nella prima parte della sua orazione, alla quale io non assistetti.

La mia modestia mi assicura che non potrò calcare le sue orme ; ma in ogni caso, se mi accadesse di ripetere cose già dette, io spero che la brevità del mio discorso mi farà perdonare anche il peccato della involontaria ripetizione.

Le due dotte relazioni, dalle quali è accompagnato il progetto di legge che viene alla di-

scussione, ci fanno sapere che si vuol continuare nel metodo delle riforme graduali del procedimento giudiziario, rimandando a studi più riposti, più maturi (altri, potrà dire forse: alle calende greche), una completa riforma del Codice stesso, di cui pur si riconosce la necessità, e meglio si direbbe l'urgenza.

Or questo metodo a me sembra falso, pericoloso ed assurdo.

Tutti sanno che un Codice è un sistema di leggi, un complesso di disposizioni più o meno strettamente connesse fra loro e dipendenti da principî comuni ; sicchè non è possibile modificarne una parte notevole senza che molte altre ne siano scosse e turbate.

Il Savigny paragona l'organismo del diritto codificato ad un triangolo, di cui non si può variare un angolo, senza che siano variati gli altri e modificate le dimensioni dei lati. Ora si può non accettare, in tutto il suo rigore, questo concetto ; si può ammettere (e questo io credo) che, in certi casi, convenga procedere anche a riforme parziali, badando a non alterare la compagine e l'armonia dei codici ; ma bisogna pur convenire che di questo rimedio non si possa impunemente abusare. Chè se voi ponete mano al nostro codice di procedura penale con l'intento di riformarlo, come dite, poco per volta, a brandelli, in tutte le parti in cui vuol essere modificato, procedendo per questa via, verrà un momento in cui questo codice non sarà più un edificio saldo sulla sua base, ma un mucchio di rovine puntellate, e potremo anche assimilarlo ad una tela sdrucita e rattoppata da un lembo all'altro, della quale non è più possibile ravvisare l'ordito ed il disegno. E il peggio è questo : che, appunto come accade delle tele sdrucite e rammendate, che la parte nuova tira e strappi ciò che rimane della vecchia, come accade dei vecchi edifici, che se volete tagliarne una parte per rifarla, si sfalda il resto, così in queste riforme, gli effetti dei vostri provvedimenti vanno sempre al di là della cerchia nella quale avreste voluto limitarli.

Ora, a questo punto di quasi completa demolizione del nostro Codice di procedimento o già siamo arrivati, o siamo molto prossimi, e vi arriveremo di corsa, seguendo il metodo che l'onorevole guardasigilli predilige e che l'Ufficio centrale applaude.

Oda il Senato quali siano le condizioni, che

chiamerò patologiche, in cui si trova questo povero Codice, cincischiato, lacerato, ferito e contuso in tutti i modi.

Non parlo di leggi di minima importanza, le quali, fin dal 1866, vennero ritoccando e mutando questo o quell'altro articolo, fino a quella del 1876, che modificò la formola del giuramento; ma farò cenno di alcune leggi più importanti.

Nel 1874 fu modificato il procedimento innanzi alle assise ed, oltre a molte disposizioni dell'ordinamento giudiziario, andarono modificati circa venti articoli del Codice di rito. Quante altre disposizioni del Codice stesso si traessero dietro, per ragion di correlazione, quei 17 articoli, io non dirò per non annoiare il Senato. Ma è certo che le inavvertenze, che si possono quasi sempre rimproverare in questi casi ai legislatori, sono spesso gravissime. Basti sapere, per averne un saggio, che nel Codice di procedura si leggono ancora parecchi articoli, i quali presuppongono le Corti d'assise composte di un presidente e di due consiglieri di Corte d'appello: i quali consiglieri sono già da 30 anni scomparsi!

Uno strappo non meno grave faceva al Codice stesso la legge del 1876, relativa alla libertà provvisoria, alla detenzione preventiva ed altro. Questa legge recò mutamenti radicali negli istituti che contemplava, mutamenti che si concretavano nella riforma di 16 articoli sparsi in diversi titoli. Ho detto che 16, e non più, erano gli articoli che si volevano riformare; ma un commentatore di quella legge ne annovera non meno di 40 che furono colpiti dalla clausola derogatoria della legge medesima. E non basta.

Venne il decreto-legge del 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale. Questa fu una vera devastazione del vecchio Codice di procedura: devastazione necessaria, ma certamente tale. Furono aggiunti 18 o 20 articoli, i quali contengono ordinamenti di competenza e regole di procedura relative a nuovi istituti del Codice penale. Ed ecco, dunque, norme di competenza e procedimento, che bisogna andare a cercare, fuori del testo, in questa sua appendice. Diciotto articoli soppressi, e sessantuno articoli modificati! E si avverta che modificazioni e soppressioni vanno dall'art. 9, che riguarda la competenza, all'art. 87, relativo alla riabilitazione - l'alfa e l'omega del procedimento

penale - saltuariamente toccando tutto l'ordito della procedura: querele, perizie, esami testimoniali, detenzione preventiva, libertà provvisoria, attribuzioni della Camera di consiglio e sezione d'accusa, procedimento istruttorio e forme del giudizio pubblico, amnistie, difesa, conflitti di giurisdizione, ecc. Aggiungete a queste disposizioni le altre, che, come ho già detto più volte, per necessità di correlazione, devono scomparire od essere modificate, ed io non so se non si possa dire di questo Codice:

Non avea membro che tenesse fermo.

Ed ora, mentre i tribunali cominciano appena ad orientarsi in mezzo alla difficoltà della nuova pratica, mentre la giurisprudenza comincia appena a pronunziarsi in ordine a tante questioni gravissime, le quali germogliano da tutti i lati sul fecondissimo terreno del nuovo Codice penale nei suoi rapporti con gli ordinamenti di competenza, con la libertà provvisoria, coi mandati di cattura, ecc., mentre l'amministrazione della giustizia si travaglia nel disagio della transizione da una legislazione all'altra, ecco sopravvenire questo nuovo progetto, amplissimo; il quale, da una parte aggiunge nuove modificazioni all'antico testo e dall'altra sovrappone modificazioni alle modificazioni delle leggi del 1876 e del 1889.

Ora, arrivati a questo punto, non parrà strano al Senato che io dica: è tempo di fermarci! Fermiamoci, se non vogliamo portare il caos in una parte della legislazione che ha, sopra tutte le altre, bisogno di essere chiara, ordinata e precisa.

Le leggi di procedura sono un metodo, un metodo logico fatto per condurre il giudice sopra una via certa, piana, sicura, e nella indagine dei fatti e nella esplicazione del giudizio; ma, se questa via noi facciamo rotta, intralciata, confusa, attraversata ancora dalla traccia antica non del tutto cancellata, non sarà più una via, ma un labirinto; noi faremo al giudice una posizione penosa e travagliata, esporremo la giustizia a quei pericoli che sono inseparabili dall'oscurità e dal disordine delle leggi.

Se il nostro codice di procedura penale ha fatto, come pare, il suo tempo, si dia opera a farne un altro, giacchè dei codici va detto quello che il Vasari diceva delle statue: si fanno tutte d'un pezzo, non rattoppate. Per arduo che sia

questo lavoro, non v'è ragione di ritardarne e rimandarne a tempo indefinito il compimento; ed a me sembra impossibile che la nota alacrità dell'onorevole Guardasigilli voglia fermarsi agli studi che si dicono iniziati; tanto più che di studi, di materiali apparecchiati per la riforma del processo penale, ce n'è un monte, in Italia e fuori. Non si tratta che di scegliere e di ordinare per concretare un progetto.

Si dice che il Codice di procedura penale pel regno dell'Alta Italia fu compilato dal Romagnosi in tre mesi. Perchè non potremo noi augurarci di portarlo a termine in tre anni?

Ma del resto, più o meno lungo che debba essere questo lavoro, ciò che importa alla giustizia, ciò che importa per la regolarità dei giudizi, è questo: che mentre s'intende ad elaborare il nuovo Codice, non si disfaccia quello che abbiamo, accrescendo la confusione ed il disordine con una valanga di riforme inutili e certamente non necessarie, aggiungendo leggi a leggi che si mutano da un giorno all'altro, e meritando sempre più il noto di rimprovero di Dante e l'altro più antico di Cornelio Tacito: *corruptissima republica plurimae leges*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tolomei Giov. Paolo.

Senatore TOLOMEI GIOV. PAOLO. Eccellentissimo signor Presidente, onorevoli signori senatori, è la prima volta che prendo la parola dinanzi a voi, e, confessandomi pochissimo esperto degli usi parlamentari, mi sento incogliere da una grande trepidazione. Mi conforta però il pensiero che io parlo dinanzi a voi forniti di somma cortesia e gentilezza e che sarò brevissimo e voi mi vorrete donare il vostro compatimento.

Sono condotto a parlare direi quasi per un fatto personale.

Nella discussione generale l'onor. Pierantoni, mio carissimo amico personale, ebbe la degnazione di apprezzare i principii che da molti anni vo esponendo dalla cattedra alla studiosa gioventù, e i principii che ho sostenuto cogli scritti che pubblicai per le stampe; i principii che mi guidarono sempre a sostenere che la legge deve essere la soddisfazione dei bisogni del popolo per cui essa deve esser fatta, e che il legislatore dev'è tener dietro ai progressi della civiltà, deve tener dietro ai veri sentiti bisogni della umanità, e quando trattasi di legge giuridica non deve dimenticare la espressione della

coscienza etico-giuridica della popolazione; non deve dimenticare la tutela dei diritti dei particolari e dei diritti della società e conciliarli. Fu appunto per tali motivi, che parlando in particolare del nostro codice di procedura penale ho più volte manifestato per le stampe il desiderio che vi si facciano sostanziali riforme.

Ora, o signori, il mio carissimo amico Pierantoni fece le meraviglie che con questi principii io avessi a sedere su questo banco dell'Ufficio centrale, il quale, salvo poche modificazioni di forma, accettò ampiamente il progetto presentato dall'onor. Guardasigilli. No; o signori non è per mutamento di principii, è anzi per intimo mio convincimento che qui siedo, e ringrazio tuttavia l'Ufficio dell'onore che mi fece di avermi nominato commissario senza alcuna limitazione, perchè mi fece trovare nella compagnia di uomini, che occupano gli alti gradi della più alta magistratura, e che essendo luminari della scienza e luminari della esperienza, mi davano bene tutto il fondamento a credere che non avrei dovuto sconfessare nessuno dei miei principii di legislativo progresso. Il fatto me lo ha pienamente confermato, onde del trovarmi concorde con loro sento compiacenza ed onore.

Il metodo accolto dall'onor. Guardasigilli è sì o no da tenersi dal Senato? No: rispondono l'onor. Pierantoni e l'onor. Pascale, che ora mi ha preceduto. Il Codice di procedura penale (dicono) ha bisogno di totale riforma, e fin qui non si fece che ritoccarlo qua e là parzialmente rompendone l'ordine e l'armonia sì da ingenerare la confusione e l'incertezza in chi deve applicarlo. Il metodo proposto oggi dal ministro farebbe continuare l'anormale stato di cose. È proprio vero, soggiungo io, che così stanno le cose? Non credo. Imperciocchè è vero bensì che a poco a poco le speciali leggi accennate, e dall'onor. Pierantoni ieri e attualmente dal mio predecessore, apportarono modificazioni al Codice di procedura penale alla spicciolata senza avervi fatta quella grande riforma che dai tempi è reclamata. Ma da tutto questo se mal non mi appongo, io non avrei a dedurre altra conseguenza che questa, che di tutte quelle leggi speciali, che furono dai miei riveriti colleghi e ieri ed oggi citate, si avrebbe a fare la materiale raccolta, e ristampare il testo del Codice, surrogando alle vecchie le

posteriori disposizioni, come già per opera privata fu anche fatto. In quella vece ciò che propriamente è da esaminarsi è, secondo me, questo, se cioè quelle leggi speciali abbiano soddisfatto al bisogno e se abbiano rotta l'armonia del Codice: se abbiano impedito il progressivo miglioramento di esso; e perciò se il parziale restauro al vecchio edificio sia stato fatto a dovere.

Io udii ieri con dispiacere il mio amico senatore Pierantoni censurare acutamente il decreto 1° dicembre 1889; ed oggi odo ripetersi altrettanto dal mio predecessore, che citò testè la lunga lista di articoli del Codice di procedura penale soppressi o modificati da quel decreto.

Ma, o signori, queste modificazioni erano o no reclamate dai sacri diritti degli individui e della società?

Questo è quello, che bisogna ricordare.

Un nuovo Codice s'introduceva; nuove disposizioni dovevano essere date per l'attuazione di esso; il legislatore compì l'ufficio suo e le diede e le divise in tre categorie, e quelle che fanno al caso nostro ne costituiscono la seconda, detta del coordinamento del Codice con tutte le altre leggi e precisamente col Codice di procedura penale.

Ora è a questa che la censura si fa acerba, perchè gli oppositori vedono dal coordinamento venirne fuori una essenziale alterazione delle competenze giudiziarie: un'alterazione dell'ordinamento giudiziario senza che al Codice siano fatte le vere riforme. Si toccò (è detto) la competenza dei giurati e si toccò la competenza dei pretori, quella limitando, questa allargando smisuratamente.

Quanto alla competenza dei giurati bisognerebbe, o signori, più maturamente far calcoli; più maturamente considerare i casi demandati anteriormente alla giuria, e quelli che attualmente le sono assegnati, e sono convinto che la giuria e gli amici suoi, fatti i veri calcoli, non si troveranno defraudati. E già ve lo disse ieri quell'eminente giureconsulto che io venero, il senatore Auriti. Egli avvertiva che in forza della nuova classificazione dei reati, necessario era eliminare quell'art. 440, il quale nella pratica aveva portato perfino vocaboli difficili a pronunziarsi, come la *correzionalizzazione* dei crimini, ed in forza del quale la sezione di ac-

cosa poteva sottrarre alla competenza della giuria quei tali crimini e rinviarli al giudizio dei tribunali correzionali. Anche questo conto è da farsi: ma intanto non potendo più parlare di crimini e di criminale, bisognava di necessità eliminare l'articolo.

Ed ora, o signori, vedete che ho ragione di dire che facciamo meglio i conti per esaminare i defraudi fatti ai giurati. Imperocchè sarà d'uopo dapprima calcolare quanti di questi crimini venivano effettivamente sottratti alla giuria per la legge di allora, e quanti ne hanno per la legge attuale, ed allora vedrete che bisognerà che andiamo a domandarlo alle statistiche di ciaschedun circondario di appello. Ma senza fare neppur questo, voi trovate che anzitutto circa la competenza dei giurati si recò il miglioramento di averla certa fissa e non più incerta (tolto l'art. 440); e poi le sono rimasti come prima tutti i reati politici e i reati di stampa (meno i delitti d'offesa ai buoni costumi, di diffamazione, di ingiurie pubbliche e di libello famoso sottratti alla stampa dalla legge 1888) ed ancora i più gravi delitti comuni quelli cioè che il vecchio codice diceva crimini, perchè sono i delitti importanti la pena dell'ergastolo e la pena restrittiva della personale libertà non inferiore ai cinque anni e non inferiore ai dieci.

L'articolo odierno che determina la competenza dei giurati, ha il vantaggio di tassativamente fissare ed in modo inalterabile, quella che sia la vera competenza dei giurati; e la giuria fu messa, secondo il mio debole parere, al suo vero posto. Perchè sia pure, lo consento e desidero che lo si ripeta sempre, che la giuria non è una istituzione politica, ma è una istituzione giuridica, ma difficile è, o signori, e per pratica lo conosceranno tutti coloro che appartengono al fòro, difficile è separare il puro fatto dal diritto; e quindi dire il giurato mi giudicherà sul fatto, la Corte sul diritto; è difficile omai il mantenere questa distinzione netta e precisa.

Per quanto poi riguarda le preture, l'allargamento della loro competenza fu effetto di logica necessità, effetto della natura stessa del progresso delle idee circa il criterio di distinzione fra delitti e contravvenzioni; imperciocchè non bisogna che dimentichiamo il nuovo

criterio scelto alla distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni.

Oggi, o signori, in che si convertono le contravvenzioni? In fin dei conti non si convertono in altro che in violazioni di provvedimenti di buon governo, di disposizioni disciplinari, di misure prese ad impedire disordini, ad impedire danni, e se volete pure ad impedire delitti, i quali nella loro essenza, nella loro realtà, più o meno gravi che sieno, importano sempre la vera lesione di un diritto del privato o dell'intero corpo sociale.

Ora veniva da per sè, o signori, che avendo noi tanti regolamenti, tante leggi disciplinari e di semplice precauzione, avessimo, e pur troppo abbiamo una lunga serie di violazioni costitutive di altrettante contravvenzioni nelle quali è poi molto facile di cadere. Ebbene: vorrete mandar simili reati ai tribunali? Questa è materia assolutamente da pretura. Lo era anche prima. Quindi voi vedete che è la ragione stessa delle cose, la stessa logica che esigeva che data questa distinzione tra i delitti e le contravvenzioni, le contravvenzioni fossero di competenza del pretore; e non solamente quelle che stanno scritte nel codice, ma anche quelle che abbiamo in tante altre leggi speciali, in tanti altri regolamenti.

Verrà accresciuto, è vero, il fardello dei lavori; ma questa è una necessità, questo è reclamato dall'amministrazione della stessa retta giustizia.

Ma, si dice, quel Decreto lasciò sussistere il bisogno di radicali modificazioni. È verissimo. Ma dovete pensare, o Signori, che il Decreto non era destinato a riformare il codice di procedura penale, ma solo di coordinarlo col nuovo codice. A ciò si limitava il mandato del Governo del Re.

Parmi dunque non essere fondate le censure a quel decreto; e quindi dirò al mio amico Pierantoni che non si meravigli più se io convinto della bontà delle disposizioni proposte oggi dal Guardasigilli mi tenga per onorato di sedere su questo banco.

Vengo poi adesso alla censura fatta al metodo di proporre a pizzichi a pizzichi le modificazioni da farsi al Codice di procedura penale. Su questo metodo distinguo il tempo passato dal presente o meglio dell'avvenire.

Quanto al passato, dopo quello che il mio predecessore onor. Pascale ha detto testè, quale sarebbe il risultato, quale la conseguenza? Perdonatemi, o signori, la ripetizione; ma è bene che la faccia. Unire queste varie disposizioni che abbiamo extravaganti, ed unirle insieme e ristampare il Codice sostituendovi quegli articoli che rettamente subirono la modificazione.

Questo sarebbe, mi pare, se non m'inganno, e domanderò perdono e mi ritratterò se m'inganno, che sarebbe il risultato ultimo delle osservazioni fatte a quelle leggi che finora, a spizzico a spizzico, sono state emanate per le rettifiche ai vecchi articoli del Codice penale. E passandole anche in pacata rassegna troveremo giustificato il legislatore del Codice penale di avere trasportato in questo talune materie le quali, per occasione di tempo, erano state collocate nel Codice di procedura penale. Chi bene guarderà l'essenza di queste materie, che or ora furono accennate dall'onor. Pascale come trasportate dal Codice di procedura al Codice penale, si convincerà che le sono materie veramente di diritto e non di procedura.

Vengo adesso al presente, e, se volete, all'avvenire, e cioè alle disposizioni proposte dall'onor. Guardasigilli.

Noi criticiamo il vigente nostro Codice che ha bisogno di modificazioni, che ha bisogno di riforma. E chi potrà negarlo? Lo sente chiunque prenda in mano questo Codice, anche senza fare l'operazione, che il mio amico Pierantoni suggeriva, di raffrontarlo coi Codici di procedura penale degli altri Stati, e specialmente del germanico e dell'austro-ungarico che sono dei più recenti.

Ma qui sta il punto: il bisogno c'è. Ma quando potremo noi soddisfarlo se vogliamo la radicale riforma di esso? O non torna più conto di seguire il sistema del poco per volta a seconda della maggiore stringenza dei bisogni e della più sicura maniera del soddisfarli? Io mi sto per il metodo accolto dall'onor. Guardasigilli e dico: stiamo attenti a tutta l'armonia che deve avere un Codice; stiamo attenti all'ultimo perfezionamento che vorremmo conseguito, e procediamo intanto ai maggiori possibili miglioramenti che a quello ci abbiano indi a condurre. Ed invero quando noi sappiamo le difficoltà che si oppongono alla effettuazione sollecita di quello che è il retto desiderio

di chi pretende santamente che il bene pubblico si consegua; noi dobbiamo di necessità limitare le nostre aspirazioni.

Dovendo costituzionalmente procedere per la via legislativa regolare noi, volendo un Codice di procedura penale interamente nuovo, lasceremo assai lungamente insoddisfatti bisogni che attualmente reclamano l'immediata soddisfazione. Imperciocchè chi non sa che il Re e le due Camere sono i tre supremi Soggetti a cui spetta il potere legislativo, e il Codice non l'abbiamo se non nella identità delle disposizioni di tutti e tre, sì che persino nelle virgole quello che l'uno fece e l'altro deve aver fatto?

Ora vedete che la difficoltà è immensa; e intanto se i bisogni ci sono, se reclamano modificazioni al Codice di procedura; noi staremo colle mani conserte aspettando che il tempo maturi, aspettando che quel Codice venga fuori dai tre poteri dello Stato?

Per me sono di questo avviso, che quando non posso ottenere immediatamente il desiderabile, cerco quello che effettivamente posso conseguire di meglio. Fare come colui che si propone di raggiungere una certa meta, e dice, là voglio andare, ma avvedendosi che le sue forze non gli permettono di andarvi direttamente, immediatamente, divide a tratti il cammino; ma sì che la meta non mai si dimentichi; anzi più certamente si raggiunga.

Facciamo noi pure lo stesso. Noi per raggiungere l'intento accettiamo oggi le modificazioni che ci sono proposte, poichè oggi queste sono reclamate dai diritti più sacrosanti dei cittadini da un lato e della società dall'altro.

Trattasi della citazione direttissima di chi deve essere prontamente giudicato; trattasi del mandato di comparizione e di cattura. Le conseguenze di questi atti sono gravissime per ogni classe di cittadini. Sì: anche per le infime: anche per colui, a cagione di esempio, che vive della mercede giornaliera e con essa mantiene sè e la famiglia. La cattura può farsi sul solo indizio, e sia pur grave; ma è sempre di soggetto giudizio, e intanto si strappa alla famiglia un individuo, lo si traduce in carcere, e là lo si tiene fino a processo compiuto, dal quale può risultare pienamente innocente. E chi lo compensa? Ora vi domando se dobbiamo su questo punto essere indifferenti, o se non

sia conveniente modificare il vecchio codice subito?

E sulla libertà provvisoria non avremo a procedere e tosto alle modificazioni? E non è forse un argomento di somma importanza?

Mano mano che andremo esaminando le proposte modificazioni, troveremo che esse sono reclamate dalla sicurezza dei diritti tanto della società come degli individui. Per fino taluna che a prima giunta parrebbe di poco rilievo troverete che nella pratica emergerà rilevantissima. Alludo a cagione di esempio al casellario giudiziale. Le fedine penali, come volgarmente le diciamo, hanno nella vita sociale la loro importanza. Ora esaminate il Codice di procedura penale e l'art. 1 del decreto sul casellario giudiziale e comprenderete il bisogno di una sollecita modificazione.

Conchiudo e dico, che esaminando le proposte, voi troverete che sono reclamate attualmente dai bisogni sociali e che non tolgono nulla alla desiderata armonia del Codice e non impediscono l'ulteriore desiderato progresso.

Ho detto, e ringrazio il Senato di avermi ascoltato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Onorevoli colleghi, io non abuserò della vostra consueta benevolenza, di cui ho avuto tante volte occasione di ringraziarvi, facendo quel che si dice un discorso. Mi limiterò solo a poche parole per dichiarare quale è il mio voto su questo disegno di legge. Esso è negativo, poichè non mi sento in grado di dargli il mio suffragio.

Fino dalla presentazione del progetto mi son formato il convincimento che non fosse necessario, non fosse utile, ed infine che non vi avesse alcuna urgenza nelle fatte proposte.

Io non ho molta simpatia per il lusso del legiferare ad ogni momento. Inoltre appartengo alla scuola di coloro che fanno poco a fidanza sull'effetto che si attende dalle leggi, ed i quali credono che per il maggior numero delle leggi che si fanno, avviene poi che esse lascino il tempo che trovano. Ed a tale proposito piacemi rammentare un bel libro, certo conosciuto da voi egregi colleghi, libro pieno di spirito dettato da quel grande pensatore moderno, che è Herbert Spencer, intitolato: *Trop de lois*.

Questa prima persuasione che accolsi su que-

sto progetto di legge venne rafforzandosi leggendo la insigne relazione dell'Ufficio centrale, specialmente la chiusa.

Se mal non mi appongo, leggendo la relazione dettata dal nostro illustre collega, il senatore Manfredi, ci si avvede che l'Ufficio centrale non sente un grande entusiasmo pel disegno di legge presentato dal Ministro Guardasigilli.

Nella fine, la relazione così si esprime: « come le precedenti riforme portate al Codice di procedura penale hanno lasciato vivi e maggiori desideri; non varrà nè intende il presente disegno a soddisfarli. Nè altri racconci, dei quali non è mancato il suggerimento, perfezionerebbero l'opera, nè toglierebbero la necessità della revisione generale e radicale ».

Che cosa vogliono dire queste parole? A mio avviso, esse si traducono in questo: si mette in movimento la gran macchina legislativa per cose di assai poco momento le quali non ne varrebbero la pena. Ed invero, esaminate tutte le progettate disposizioni io non so ravvisarvi nulla su cui abbiasi a ritenere che con le stesse siasi provveduto a un grande e nuovo bisogno, ovvero che sia ad attendersi la produzione di un grande bene; e men di tutto trovo che vi sia urgenza, e tale, per cui non possa essere più tollerato lo stato attuale di cose. Perciò mi fa senso quello che ha testè detto il mio carissimo e vecchissimo amico il senatore Giampaolo Tolomei.

Ma che. La regolazione del mandato di cattura, del mandato di comparizione, la libertà provvisoria ed altro sono forse cose nuove escogitate dal presente disegno di legge?

Tutti codesti temi stanno e sono disciplinati già nel vigente Codice di procedura penale. E finora, praticamente non ho sentito nè lamenti nè querimonie sul funzionamento di questa parte del Codice stesso.

Persuadetevi, o signori, che infin dei conti la è sempre questione di applicazione, e quando avete dei magistrati ammodo, qualunque legge è buona, soddisfacente - semprechè - bene inteso, essa non presenti schiette violazioni di principii, e ciò non può certo affermarsi riguardo al nostro Codice di procedura penale.

Ora a che pro far tutti questi minuti e poveri ritocchi? Non ci veggo davvero la ragione sufficiente.

Esprimo questo mio sentimento; che le grosse leggi, le leggi organiche non si debbano toccare così di frequente, e che non vanno modificate se non quando si manifesti uno di quegli imperiosi bisogni alla cui soddisfazione sia inconveniente brutto, ed incivile il mancare od anche ritardarlo.

Ma questo bisogno non può esservi che riguardo ad argomenti i quali siano di per sè isolati. Mi spiego con un esempio. Il giorno che abbiamo fatta la innovazione al Codice civile per la quale fu data la facoltà alle donne di essere testimoni negli atti civili e negli atti pubblici, abbiamo soltanto tolta dal medesimo una strana isolata incongruenza la quale non aveva alcuna giustificazione.

Quell'altro giorno in cui il potere legislativo ha abolito l'arresto personale per debiti civili e commerciali s'è fatto del pari un provvedimento isolato, con cui in nulla si alterò all'armonia del Codice civile che rimase quello che era, e soltanto fu tolta una bruttura intollerabile nello stato attuale di civiltà.

Ma qui si tratta di ben altro.

Il Codice di procedura penale, se mal non mi appongo, è un meccanismo complicato che segue, provvede allo svolgimento evolutivo di un dramma il quale passa attraverso vari e diversi stadi per finire all'ultimo che è il più importante e decisivo, quello della sentenza.

Ora, dato questo meccanismo, quest'orologio a movimenti concatenati, torna assai giusto quanto disse l'onorevole senatore Pascale, bisogna andare molto cauti prima di operar cambiamenti negli ordigni, avvegnachè non si è mai sicuri che quello che si operi oggi coll'intendimento del meglio non abbia poi all'atto pratico a produrre un effetto contrario all'aspettativa.

I legislatori, a mio avviso, peccano d'orgoglio quando pretendono di prevedere troppo anzi di prevedere tutto.

Ne abbiamo avuto un eloquente-esempio dato dal Codice penale italiano; quel Codice che, come ben disse il mio amico il senatore Pierantoni, fu tanto inneggiato prima di essere attinto e poi all'atto pratico fu gravido di conseguenze che punto non furono prevedute.

Ed una delle maggiori non belle conseguenze si fu, la dolorosa necessità di quella tal legge

transitoria che fece dei gravi strappi al Codice di procedura penale.

Io non dirò se il decreto reale 1° dicembre 1889 abbia fatto bene o male, fu una necessità, e bisogna subirla. Ma poichè così fu operato torna congruo e giusto quanto testè disse l'onorevole Pascale, che son lieto di citare ancora: « lasciatelo un momento in pace questo povero paese! Non accumuliamo riforme su altre riforme quando poi non ne è manifesta e sentita l'assoluta necessità ».

Ed invero, anche oggi si fanno frequenti ordinanze che accordano la libertà provvisoria e in molti casi viene concessa verso cauzioni di entità poco men che insignificante; di guisa che, praticamente parlando, si ha tutt'altro che ritrosia ma propriamente larghezza nell'accordare tal beneficio; e devesi certo convenire che le tenui misure usate nel fissare le cauzioni, spesso poche centinaia di lire, riesce poco più che un'illusione.

Ma sotto un altro punto di vista io non do il mio voto a questo progetto di legge.

Il Codice di procedura penale, da gran tempo, quasi da quando è stato pubblicato, lo si disse il meno perfetto od il meno pregevole dei Codici italiani. Perciò nacque ed andò crescendo il pensiero che dovesse e debba farsene una radicale, generale ed armonica riforma. Questa necessità, come già accennai, è dichiarata anche nella relazione del nostro Ufficio centrale.

Ora io temerei anche, che oggi votando il progetto di legge che ci sta dinanzi, progetto che il mio amico Giampaolo Tolomei proclamò tanto conforme a certi principî (per i quali io sono punto tenero fino al punto, cui arriva il preclaro collega professore), potesse derivarne codesto effetto certamente non desiderabile.

L'effetto cioè che a fronte della larga innovazione operata nel 1889, ed aggiuntesi, appena due anni dopo, le riforme che ci sono proposte, si adagiasse a dir così, di modo che si venisse affievolendo il sentimento del bisogno del totale rimpasto, ossia della generale e radicale riforma del Codice di procedura penale.

Credo invece che se una parte dell'ordinamento attuale presenta qualche minore imperfezione cui si intenderebbe riparare senza poi ch'abbiatevi, ripeto, urgenza di farlo; il non farlo ora possa riuscire uno stimolo perchè i poteri dello Stato presto si decidano a dar mano alla grande

opera della riforma generale e radicale del Codice di procedura penale.

E fo voti assai vivi perchè in questo nuovo Codice figuri il salutare istituto dell'intervento della difesa nello stadio istruttorio, limitato ben inteso, a ciò che attiene alla constatazione del fatto, vale a dire all'assodamento della prova generica.

Questa sì sarà, o signori, una grande e fruttuosa guarentigia della buona amministrazione della giustizia penale. Per essa fra gli altri vantaggi, s'avrà quello che non avverrà di vedere nelle sale dei dibattimenti una schiera di periti di difesa di fronte alla schiera dei periti di accusa, che con pompa di teatralità convertono le aule dei tribunali e della corti in arena di appassionate dispute accademiche e scientifiche.

Fine sommo e precipuo del Codice regolante il procedimento penale deve essere quello di assicurare la buona amministrazione della giustizia in tutto il suo complesso.

Poco monta, a mio avviso, o signori, se tutto non andrà ancora secondo certi ideali in quanto concerne le citazioni dirette o direttissime, i mandati di cattura, la concessione della libertà provvisoria ed altri minori occorrenze della istruzione. Quello che importa è, che si abbia una giustizia molto soda e razionale; che le sue esplicazioni tutte siano armoniche, che in nessuno stadio non s'infiltri la teatralità, che le istruzioni sieno schiette, precise e perciò brevi, quindi spedito il giudizio.

Ho accennato a quella tal legge transitoria quale si deve subire perchè appunto fu una necessità inevitabile; ma ciò non pertanto io non posso non unirmi al collega Pierantoni nel deplorare il triste effetto che ha prodotto: quello della sensibile minorazione dei casi deferiti ai giudizi pei giurati.

È un mezzo secolo che io mi son fatta la profondissima convinzione che la giuria sia eminentemente apprezzabile più che quale istituzione politica o guarentigia d'ordine politico, quale istituzione giudiziaria.

Queste mie convinzioni col decorso del tempo vieppiù assodate me le sono formate alla scuola di Pellegrino Rossi, di quell'uomo davanti alla cui grande scienza noi dobbiamo tutti prostrarci riverenti. Egli ha chiarito e proclamato che il problema della buona ammi-

nistrazione della giustizia penale parrebbe insolubile; ma che però se vi è una soluzione soddisfacente, è quella per mezzo dei giurati.

È troppo naturale adunque che io deplori la diretta conseguenza derivata dalla prefata legge transitoria: per la quale in due anni si riscontra di tanto diminuito il lavoro dei giurati; talchè si vede diminuito il numero delle sessioni delle Corti d'assise e fatte brevissime quelle che si aprono.

Nel mentre lamento codesto risultato, dallo stesso poi traggo motivo di osservare come esso costituisca novello argomento per sminuire sempre più gli artificiali entusiasmi pel Codice penale e specialmente per quel principio che pareva tanto salutare e a cui fu tanto inneggiato, della bipartizione dei reati.

La bipartizione in delitti e contravvenzioni avrebbe indotto logicamente la conseguenza che, fatta una classe sola delle azioni punibili per la loro indole intrinseca, si dovesse estendere a tutte la giuria, od abolirla.

Ed ecco, o signori, come la forza delle cose fa rientrare la tripartizione; cosicchè, se non s'usano più le due parole: *crimini* e *delitti*, c'è però sempre un alto penale ed un penale minore, come diceva ieri il nostro collega Auriti.

Io spero, o signori, che se non io, chi vivrà dopo, vedrà una riforma radicale e generale, come dice la relazione dell'Ufficio centrale, del Codice di procedura penale; e quella sarà occasione di poter fare i ritocchi a quella legge che, a mio avviso, fu precipitata e che si risente di quel vizio che io deploro coll'amico Pierantoni.

Dette le ragioni per le quali reputo inopportune le innovazioni che sono state proposte, anche pel probabile pericolo che presto ne motivino delle altre, perocchè, lo ridico, non è dato di esattamente prevedere gli effetti di speciali disposizioni che possono reagire sull'intero, approfittando di questa occasione per raccomandare al ministro guardasigilli di indirizzare tutte le zelanti sue cure a soddisfare un bisogno della giustizia punitiva, che è quello di migliorare l'istruzione penale, vale a dire di accuratamente comporre il personale degli uffici di istruzione.

Per quante leggi e riforme si facciano, la questione sarà sempre della qualità delle mani

che adoperano gli strumenti: e non è mai bastante la cura nello sceglierle.

Da conversazioni che ho avuto l'onore d'avere con taluni distinti magistrati capi del pubblico ministero, ho rilevato come essi lamentavano in generale il difetto di adatti giudici istruttori e la difficoltà grande a ritrovarli.

Eppure l'istruttore è il motore, il direttore; *l'alfa* e *l'omega*, a dir così, di tutto l'organismo della procedura penale.

Egregi presidenti di Corte d'assise mi hanno comunicato che di frequente han veduto nei processi venuti nelle loro mani, errori materjalissimi e grossolani, che dovevano essere rilevati fin dall'inizio e che si erano mantenuti nei vari stadi, e che nel giorno dell'apertura dell'udienza avevan dessi dovuto correggere. E gli stessi mi aggiunsero che quando veniva messo in mostra un difetto, un vizio dell'istruzione ciò faceva, lo si comprende, una infelice impressione sulla mente dei giurati; riconoscendo che un certo numero di assoluzioni, che non avrebbero dovuto pronunziarsi, dipendeva dal difetto della costituzione.

La scelta degli istruttori è cosa gravissima e della più alta importanza. Esso è un gran personaggio — ha un grande potere, in lui si impersona tutto il procedimento penale. Per bene esercitare il suo alto ufficio deve aver doti egregie e disparate — deve esser dotto giurista penale ed anche civile, deve essere ad un tempo uomo pratico del mondo, e soprattutto, avere quell'abilità particolare del fiuto, del colpo d'occhio sicuro, avendo a lottare coll'imputato che ha ben preparata una difesa artefatta — spesso apparentemente verosimile.

Se manchino queste qualità, mal saprà sintetizzare il fatto, coglierne l'essenza, e si avrà lo scandalo di una istruzione durata per ben tre anni, seguita da un dibattimento perdurato per sei mesi davanti i giurati.

Per quello che ne so mi sono fatto persuaso che il più delle volte non sono plausibili i criteri seguiti nella designazione dei giudici istruttori.

Fra gli altri tengo di poter affermare, che uno dei criteri sia anche quello di cercare fra i giudici dei tribunali; quello ch'abbia maggior bisogno dell'assegno di 400 lire che a loro si dà.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Non è esatto.

Voci. Non è esatto, non è esatto.

Senatore PIERANTONI. È esattissimo.

Senatore DEODATI. Questa è la verità.

Provvegga i guardasigilli, provvegga Lei e quelli che verranno.

In Francia non avviene quanto avviene presso di noi; là non si veggono istruzioni voluminose e colossali, nè i dibattimenti durano mesi come in Italia.

Il provvedere è difficile, lo comprendo; ma credo e spero che l'attuale guardasigilli il quale ha così grandi facoltà di mente e più ancora di volontà, sentirà la più vasta e legittima ambizione, quella di provvedere a riforme sostanziali e veramente efficaci, poco curando codesti, che non mi perito di dire di pura apparenza; perocchè nulla innovano, non rispondono a nessun grande bisogno che sia urgente, essendo un fatto, ripeto, le cose come oggi sono in rapporto ai pochi temi particolari, non vanno poi tanto male come taluno ama di supporre.

Nonostante a queste mie convinzioni che sono venute esponendo, debbo però dubitare che siano condivise dalla maggioranza del Senato. Sono passati già tre lustri dacchè io appartengo a questa Assemblea e devo quindi fare la previsione che bene o male questo progetto di legge passerà: sebbene il fenomeno dei molti emendamenti presentati oltre ai non pochi formulati dall'Ufficio centrale riveli, a mio avviso, da un lato un qualche vizio iniziale nelle proposte e dall'altro le molte aspirazioni a qualche cosa di più importante e di più grosso.

Quindi pel caso prevedibile che sia approvato lo schema di legge, mi permetto di proporre, alla mia volta, un articolo aggiuntivo, che sarebbe, credo, il quarto.

Reputo di poterlo accennare senza uscire dai termini della discussione generale. Esso sarebbe di questo tenore:

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico il Codice di procedura penale del 26 novembre 1895 con le disposizioni della presente legge e quelle portate dal decreto reale 1° dicembre 1889, n. 6589, serie 3^a, e

dalle altre leggi che hanno portato modificazioni al detto Codice.

Convieni dichiararlo; io stesso, chiamato a studiare una questione del Codice di procedura penale, debbo fare una fatica enorme per raccapezzarmi in mezzo a tutte le modificazioni che si sono successivamente apportate; e credo che tutti gli studiosi della materia e tutti quelli che son chiamati ad applicare il Codice in parola abbiano bisogno di un solo testo per poter passeggiare sicuri, nella boscaglia che si è fatta, per poter formarsi prontamente un chiaro e completo concetto del complesso delle leggi che governano la procedura penale.

Io non ho altro ad aggiungere: non mi resta che ringraziare ancora una volta i miei colleghi della benevolenza con cui si sono compiaciuti di ascoltarmi.

PRESIDENTE. Ora verrebbe la volta del signor senatore Pierantoni; ma poichè egli, forse, incontrerà altre contraddizioni, così io lo pregherei di consentire ad avere la parola più tardi affinchè gli sia possibile di rispondere in una sol volta a tutte le obiezioni. Di ciò si avvantaggierebbe anche l'ordine della discussione, poichè verrebbero alternate le varie opinioni.

Senatore PIERANTONI. Sono agli ordini dell'onorevole signor presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio. Ha facoltà di parlare il senatore Manfredi, relatore della Commissione.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Ogni volta che il Governo del Re ha portato dinanzi al Parlamento proposte di riforma di qualche parte dell'ordinamento o del processo giudiziario, si è manifestato il desiderio di più ampie, più complete riforme; si è sollevata la questione del metodo. Nondimeno il Parlamento ha finora approvato le riforme graduali, riconoscendo nel Governo la facoltà di scelta del metodo, secondo il suo libero giudizio sulla opportunità; rispettato d'altra parte il diritto d'iniziativa parlamentare; del quale possono giovare coloro, cui non appaghino le proposte del Governo.

Il mio onorevole collega ed amico senatore Pascale ha proferito un nome e citato un esempio luminoso, il nome e l'esempio di Gian Domenico Romagnosi; e molto acconciamente. Or bene; se Gian Domenico Romagnosi, risorto, fosse tra noi, invece di discorsi di opposizione, ci darebbe un buon progetto di codice di pro-

cedura penale, e credo gliene sarebbe assai più grato, in uno al Governo, il Parlamento ed il paese.

Anche nel 1875, quando si discusse della riforma, che divenne la legge del 30 giugno 1876 sui mandati di comparizione e cattura e sulla libertà provvisoria, fu biasimato nella Camera dei deputati il sistema come imperfetto e pericoloso; anche allora furono spregiate e derise le riforme a spizzico, a centellini; questo rabberciare, diceva ieri l'onor. senatore Pierantoni, rattoppare l'abito logoro e sdrucito. Eppure quella riforma ebbe iniziativa dal ministro Vigliani nella sessione legislativa 1873-74, fu da lui riproposta nella sessione 1874-75, e difesa in pubblica discussione; quella riforma fu poi adottata, sostenuta e condotta in porto nel 1876 dal ministro Mancini.

Ai contradditori fu risposto allora vittoriosamente, adducendo la difficoltà di riuscita delle leggi voluminose nei Parlamenti; citando l'esempio dell'Inghilterra, ove il Parlamento non votò mai codici; l'esempio del Belgio e della Francia, ove fu ordinato il carcere preventivo, emendando i codici con leggi speciali, non rifacendoli. Hannosi infatti dai francesi le leggi de' 4 aprile 1855, 17 luglio 1856, 14 luglio 1865; e nel Belgio quelle de' 18 febbraio 1852 e 20 aprile 1874 sulla detta materia. Non vi fu resistenza, e la nostra legge similmente fu approvata dalle due Camere, applaudita da ambe le parti politiche, da destra e da sinistra; acclamata dal foro, dai magistrati, dagli scrittori, come un grande progresso civile, un grande omaggio all'umanità, alla giustizia, alla scienza.

Prima del 1876, la legge del 6 luglio 1871, con provvedimenti di pubblica sicurezza, aveva modificato l'art. 206 del codice di procedura penale, facendo restrizioni alla concessione della libertà provvisoria.

Ed il codice, che divenne ed è il codice di procedura penale del Regno d'Italia, come nacque? Fu un disegno di legge di modificazioni al codice sardo del 1859, circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, che servì a formarlo; e cominciò sin d'allora il rattoppamento della tela, che disdegna il collega Pascale; e, non vorrei dirlo per rispetto del nome, il primo rattoppatore fu il ministro Pisanelli.

Giova rammentare che nella discussione di

quel disegno di legge in Senato, ad iniziativa dell'Ufficio centrale, fu introdotto, sull'esempio della legge francese, allora recente, del 20 maggio 1863, il sistema del giudizio istantaneo, o processo immediato di flagranza, che abbiamo chiamato citazione direttissima. E quell'Ufficio centrale, che così accoglieva l'occasione delle parziali e gradualmente riforme, era composto dei sapientissimi e prudentissimi uomini, De Foresta, Edoardo Castelli, Galvagno, Vacca, Cadorna. Leggiamo la relazione del Castelli data il 2 aprile 1864. L'art. 45 del codice del 1859, modificato, divenne l'articolo vigente 46. Ora può dirsi che intorno a questo argomento del giudizio istantaneo, del quale per primo si occupa il disegno ministeriale, il Senato è chiamato a portare perfezione a fattura di sua paternità.

Ma nemmeno in altra parte il disegno, che ci sta innanzi, altera punto le precedenti riforme; non reca innovazioni di principi né mutazioni sostanziali di sistema. Le proposte modificazioni, tolte alcune correzioni e semplificazioni di pratica utilità, seguono anzi la stessa via delle precedenti riforme e ne svolgono le massime; quella principalmente di restringere il più possibile entro i rigorosi termini della necessità la detenzione preventiva. L'onorevole ministro inoltre, giovandosi de'suggerimenti dell'osservazione e dell'esperienza maturata nell'applicazione del codice dopo la legge del 1876, propone di togliere cagioni d'inciampo e ritardo negli atti del processo, sia ad abbreviare come più si possa la carcerazione del prevenuto, quando necessaria, sia a produrre, con una giustizia più pronta, più efficace la repressione.

L'argomento della condizione, in cui debba tenersi il cittadino, contro cui è diretta l'azione della giustizia, è stato materia di serio e continuato studio; essenziale essendo all'istruzione preparatoria determinare quella condizione come più conferisca a formare la base del giudizio; ed assai difficile la giusta misura tra il diritto della libertà personale e quello della tutela sociale repressiva. Se ne occupò, può dirsi, il legislatore italiano dal 1860 fino ad oggi. E di necessità dovette procedere a gradi. Questa propriamente era materia di riforma graduale; imperocché doveva capovolgersi il sistema. Era la carcerazione la regola, eccezione la libertà:

oggi, per merito della riforma del 1876, cui darà conferma il disegno di legge, che abbiamo dinanzi, se, come spero, sarà approvato, è instaurato l'opposto principio; regola la libertà, il carcere preventivo l'eccezione.

Quando si preparò la legge del 1876, la riforma era altamente reclamata, era invocata nel nome dell'onore del paese, dell'onore del Parlamento; tanto era pressante e spaventevole la condizione delle nostre carceri giudiziarie, enorme il numero dei nostri detenuti giudicabili, tanto deplorabili le conseguenze, immenso il danno. Il numero dei nostri detenuti in prevenzione superava allora, si osservò, quello degli altri paesi; e se ne contavano più di due terzi assoluti o prosciolti con dichiarazione di non farsi luogo a procedimento; in un anno da ottanta ad ottantaduemila carcerati preventivamente assoluti o prosciolti.

Quale la condizione presente? La piaga non è certo più tanta; il danno non è così grande quanto allora; ma, se ho ben letto nell'ultima statistica penale pubblicata, che si riferisce all'anno 1889, abbiamo: prevenuti in carcere condannati in un anno 68,841; assoluti o riguardo ai quali fu pronunziato non farsi luogo a procedimento 22,117.

Ora, se non vi ha l'urgenza del 1876, se non vi ha motivo sì alto di reclamo di riforma, come allora, vi ha però ben ragione ancora di meditare su questo stato di cose, e di studiare se ancora vi abbia rimedio a ridurre il male in proporzioni minori, se non a toglierlo intieramente. Ond' io credo che sia degno di lode l'onorevole Guardasigilli per aver portato la sua attenzione sul grave tema; e che le proposte da lui fatte al detto intento salutare meritino piuttosto d'esser secondate che combattute.

Anche noi sentiamo, come l'abbiamo espresso, il desiderio della maggiore riforma; e ci uniamo ai voti degli onorevoli Pierantoni, Deodati e Pascale; perchè non ci tardi lungamente un codice di procedura penale, che in sé accolga quanto è di meglio nei dettati della scuola e della pratica. Ma crediamo, che, mentre ne attendiamo l'esaudimento, non ci sia impedito di valutare il vantaggio immediato offertoci dalle proposte parziali.

Se le diseguate modificazioni son tali da condurre ai fini supremi additati dall'onor. Mini-

stro proponente; se sono utili, giovevoli, non solamente possiamo, ma dobbiamo accettarle; perchè concernono quegli altissimi diritti, che sono da un lato il diritto della libertà personale, dall'altro quello della difesa sociale.

Nulla che sia utile alla libertà del cittadino, nulla che sia utile al bene della società, può considerarsi di poco valore. Nulla che giovi a questi, dirò ancora, supremi diritti, è in nostra balia di rifiutare o di ritardare. Fosse pure di un giorno anticipato il vantaggio, fosse pure ad un solo risparmiato il carcere inutile, fosse pure in una sola causa ottenuta con la maggiore prontezza maggiore la repressione, sarebbe bastevole a darci coscienza del dovere di accettare, di approvare.

L'Ufficio centrale, animato da questo convincimento, osservante di questo dovere e del voto degli Uffici del Senato, si è posto esclusivamente e modestamente a ricercare se nelle proposte abbiamo l'utilità; ci è parso di vederla ed abbiamo consigliato l'approvazione. Credo che bene importi di passare all'esame di ciascuna delle modificazioni, per conoscere se l'Ufficio centrale siasi bene o male apposto nel suo consiglio. Deciderà il Senato.

È temibile il pericolo delle sconcordanze, degli sconcerti, che si oppongono da quelli, che sono avversi a toccare un codice solo in qualche articolo? Ci allentana dal pericolo la natura delle modificazioni, che sono semplici ed agevoli; non trattandosi, come dissi, di novità di sistema o di principj, ma non più che di corollari delle precedenti riforme. Ci assicura la guida dello studio avveduto del Ministro proponente; abbiamo il soccorso di colleghi sommamente competenti; ond' anzi io ringrazio a nome dell'Ufficio centrale i senatori Auriti e Miraglia di quello che ci hanno prestato, e di quello che ci promettono. Infine mi concedano gli egregi avversari, che io confidi pure nella loro generosità, e spero che non sia per mancarci il loro aiuto nella discussione degli articoli, che sta per cominciare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori! Ieri io pronunciai un discorso con l'animo sereno e con l'abbondanza di affetto, che si suole sentire tra vecchi amici, che tornano a riunirsi dopo lunga separazione. (*Bene*).

Dall'assemblea fu notata questa nota serena della mia parola; anzi non vo' tacerlo, parecchi colleghi mi dissero: risparmiatela la vostra salute in avvenire, osservate lo stesso metro che non sempre qui usate.

Mi dispiacque che il mio amico, il senatore Auriti, avesse voluto rinvenire nelle mie parole l'intenzione di censurare una Commissione, della quale ignoravo i componenti e della cui opera, per rispetto agli ordini costituzionali, io non potevo prendere nota. Mi affrettai a diradare il suo dubbio; onde oggi, pur rendendo grazie al mio venerato amico, il senatore Tolomei, debbo rispondergli che tra i miei peccati non vi è quello di avergli voluto dispiacere. Poco fa egli ha detto: sento dispiacere che il senatore Pierantoni abbia aspramente censurato il decreto-legge del 1889. Ha voluto in parte discorrere come membro della Commissione. Invece io lo volevo ascoltare come lume ed ornamento di questa Assemblea.

Io abbandono la parte del suo discorso pronunziato come membro della detta Commissione. Attenendomi alle buone pratiche parlamentari, che non consentono neppure di riferire discorsi pronunziati in altra assemblea secondo la pratica inglese, e di leggere i brani dei discorsi pronunziati in altre sedute, gli risponderò per quello che ha detto nell'esercizio dell'ufficio di senatore. E perchè avrei dovuto leggere gli atti di consigli dati a ministri, quando fra i tre poteri, fattori delle leggi, il Ministero non ha bisogno di tutori, e non si deve nascondere dietro le spalle di collaboratori e di consiglieri?

Rimanendo nei limiti di questo disegno di legge, risponderò agli argomenti detti dagli onorevoli preopinanti.

Mi conforta il piacere di non essere solo tra gli avversari della legge, benchè spesso la solitudine abbia le sue gioie, i suoi incantesimi.

Ieri sperai un alleato nell'onor. senatore Deodati, oggi ne ho trovato un altro autorevole nel collega onorevole Pascale; osservo che gli stessi senatori, che hanno proposto emendamenti, pare che siano come *color che son sospesi*. Spessissimo la coscienza del giurista subordina il voto di una legge ad un principio, che egli stima fondamentale, e che ha voluto

incarnare in uno dei suoi emendamenti. È da vedere quale sorte toccherà a tali proposte.

Io parlai per un forte sentimento di dovere; osservo quanto fu utile la mia opposizione: la discussione generale sarebbe mancata, se avessi taciuto. Invece ha preso esca, favilla dalla mia parola.

L'onor. senatore Tolomei ha oggi affermato che si derogò alla regola delle competenze solamente per la diffamazione commessa mediante stampa: reato che fu demandato ad altra competenza. Si è dato vanto che si fosse soppresso l'art. 440, della vecchia procedura, che aveva qualcheda di arbitrario e di barbaro, *filologicamente* parlando. Il Codice diceva *correzionalizzazione*.

Egli da vecchio studioso del diritto, proclive a mantenere le sue convinzioni, ha detto che per la giuria non ha molta simpatia, perchè non è possibile distinguere il fatto dal diritto.

Non è qui luogo, e sarebbe opera vana, di ridiscutere l'istituzione dei giurati; è vecchio l'argomento della supposta indivisibilità, vecchio quanto l'istituzione medesima dei giurati.

Ma, onorevoli colleghi, il toccare alla libertà della stampa non è cosa facile, nè certamente si deve disconoscere che per quanto la diffamazione nei rapporti della vita privata suole essere cosa triste e dolorosa.....

Senatore AURITI. Domando di parlare.

Senatore PIERANTONI.... difficile torna il separare la privata dalla vita pubblica in coloro che esercitano i poteri costituiti.

I poteri pubblici hanno mestieri di sottostare al sindacato dell'opinione pubblica. È meglio l'eccesso della libertà che la quiete del servaggio. Io debbo ricordare che delle numerose proposte, che io feci in quest'aula quando si discusse sulle generali il disegno di Codice penale, una sola ne vidi entrare in quel Codice il diritto della *exceptio veritatis* anche contro i membri dell'assemblee legislative. Rivendico quella iniziativa legislativa, perchè io mi esposi sempre impavido allo strale della diffamazione, *telum inane ictu* per me!

Se si dovesse discutere una riforma della legge di procedura nei casi di diffamazione, io sosterrerei che i processi di diffamazione, come in altro stato popolare, si dovrebbero fare a porte chiuse, salva la pubblicità dell'udienza nel momento della pubblicazione della sentenza, per-

chè nei reati di sensibilità e di offesa all'onore questo avviene di anormale e di assurdo: che l'uomo o il cittadino che si lagna di una offesa la vede moltiplicata all'infinito. Infatti sotto la irresponsabilità della toga si accendono passioni e s'infliggono i maggiori dolori all'anima del querelante.

Quasi sempre l'offesa stampata del giornale non ha che la vita di un'ora, o cade a pastura di quelle combriccole di sfaccendati e di faziosi, che credono col nome dell'onestà di sopraffare la vita degli onesti. Invece cogli ordini nostri di procedura penale un giudizio di diffamazione, che si inizia in primo esame passando in appello per giungere alla cassazione, è la parola fugace, che diventa documento, che si ripete e si moltiplica come uno moltiplicato per centomila; è la pietra gettata dentro uno stagno, che muove le onde e moltiplica i cerchi dal centro alla periferia. (*Bene*).

Ma quello che sia di questa delicata materia, interrogando gli atti parlamentari che riferiscono le discussioni delle due Assemblee sul progetto di Codice, io provoco l'Auriti e il Tolomei a dirmi: se nel conferirsi al ministro guardasigilli la potestà di coordinare il disegno di Codice con i voti emessi dal Parlamento, si ascoltò un solo individuo, deputato o senatore, raccomandare la riduzione della competenza nel giuri.

Fortunatamente gl'italiani, che vissero i duri tempi delle oppresure e delle intolleranze, hanno ancora culto e riverenza per i presidi delle pubbliche libertà.

Essi spesso ricordarono che uno dei più grandi autori della redenzione italiana, il conte di Cavour morendo diceva: « Non toccate la libertà della stampa ». (*Bene*).

Questa è la prima risposta che ho dovuto dare all'onorevole preopinante. Nè gli mando buono il giubilo per il soppresso art. 440, col quale in casi rarissimi, e in vista di circostanze discriminanti e attenuanti, la sezione d'accusa poteva togliere alla competenza del giudice popolare alcuni reati per inviarne il giudizio al tribunale.

Questa potestà eccezionale era stata grandemente abusata, talchè da eccezione era quasi diventata regola. Il decreto legislativo stimò l'abuso come regola riconosciuta e mandò molti

reati, che erano di competenza dei giurati, alla competenza del tribunale.

E dirò di più. Mi saprebbe dire l'onor. Auriti e spiegare l'on. Tolomei, che io chiamai e torno a chiamare maestro, perchè sopra i suoi dotti libri feci i miei primi studi di ragione naturale, mi saprebbero essi dire: se imperando la legge di procedura penale del 1865, se un'ora prima del decreto del 1889, una supposta associazione di malfattori, come si volle ritenere un partito, che io combatterei a mano armata se scendesse ad atti, poteva temere il giudizio di un tribunale correzionale? Ecco onor. Tolomei una domanda nettamente formulata, la cui risposta domando alla sua illibata coscienza ed al suo sapere. (*Sensazione*).

E poichè egli ha voluto ripetere oggi che io volli fare aspra censura dell'opera della Commissione, mentre ieri avvertii il collega senatore Auriti che se avessi dovuto parlare a fondo di quel decreto-legge, avrei potuto rivelare non solamente la violazione delle regole della competenza, ma la violazione di altre preziose garantigie della libertà, dell'onore e della sicurezza dei cittadini, aggiungo altre prove dell'opera improvvida, affinchè il Senato e l'opinione pubblica si ergano giudici tra i nostri discordanti pareri.

Una legge, che commette un lavoro di *coordinazione*, non permetteva di derogare alle competenze. Fra tante cose che potrei aggiungere mi permetterò di chiedere ai vecchi magistrati, ai sapienti professori, che hanno sopra di me il vanto della maggiore esperienza raccolta dal più lungo tempo vissuto, se essi pensarono, quando commettevano ad altri i lavori di coordinamento, che si potesse supporre un grande detrimento delle garantigie recate all'ordine dei giudizi penali.

Ieri dimostrai come da noi non si fosse mai voluto ammettere il giudice penale unico di cui si vede l'esempio in Inghilterra, checchè ne abbia scritto teoricamente il Bentham con altri.

Beh è vero pertanto che il giudice unico inglese; è un grande notabile, un provvido protettore delle miserie umane, spesso un filosofo; conoscitore del cuore umano, sempre un giudice eletto che punendo esercita pure l'autorità benefica di prevenire le colpe. Se punisce; soccorre. Da noi il giudice penale unico è il pretore, ed io vi dissi ieri che il

pretore non può da sè solo far tutto e a dare sempre giustizia. La supplenza dei vice-pretori e degli uditori non adduce incorrotta giustizia. Non tutti i pretori hanno mente ed apparecchio al corretto uso dell'accresciuta giurisdizione.

Non è conforme al vero pertanto che i pretori possono applicare solamente due anni di arresto, e mi perdoni chi ieri interrompendomi disse questo, perchè egli errò. Secondo il Codice penale lo arresto fino a due anni è pena contravvenzionale; ma nel decreto legislativo nel 1889 la competenza dei pretori fu estesa a delitti, contro i quali può applicare due anni di detenzione. Ma lo ripeto, onor. Auriti: arresto e detenzione trovano quasi sempre la stessa immonda carcere.

Se questa è la verità, indicherò le tradite guarentigie, che prima vigevano.

Ricorderanno i miei illustri contradditori che nel tribunale correzionale si giudica colla norma della maggioranza. Tre sono i votanti, due voti adducono la condanna. In Corte d'appello, secondo gli autorevoli insegnamenti del *Niccolini* e di altri celebrati scrittori di procedura giudiziaria, la regola della parità dei voti è sanzionata: due contro due. Preziosa guarentigia era questa, perchè la parità dei voti si risolve a favore dell'appellante. È vero questo, onorevole Tolomei? (*Il senatore approva*).

Se due magistrati sono per l'assoluzione e due per la condanna, la parità dei voti dichiarava l'innocenza. Quale grande detrimento voi, che vi voleste appalesare autori del progetto di decreto, non avete portato a questa sana guarentigia della libertà, dell'onore, della vita e della proprietà del cittadino!

Molti, che prima erano giudicati dai tribunali e che appellavano alla Corte d'appello, avevano il vantaggio di sette giudicanti nei due stadi del giudizio e la protezione della parità di due voti. Oggi coloro che in prima istanza sottostanno al giudizio del pretore, magistrato unico, ed in appello ricorrono al tribunale, sottostanno all'esame di quattro giudici. In primo stadio un solo voto può essere la condanna; in appello possono essere condannati da due magistrati contro un solo (*Sensazione*).

Ora, chi di voi, onorevoli colleghi, può negare che, ricordate queste gravi innovazioni,

sia una superiore necessità giuridica di non ribadire con questa legge tali derogazioni al diritto pubblico nazionale, ma chiedere una sollecita revisione della procedura che rinnovi il processo e reintegri le smarrite garanzie?

E fate attenzione, o signori, che nel nuovo Codice si disdisse l'antica regola, che non permetteva di conferire al giudice grande latitudine nell'applicazione della pena, e proclamato il principio opposto, si esasperò la misura della repressione penale non senza strane anomalie.

Se io fui costretto a parlare oggettivamente del danno recato dal decreto legislativo del 1889, adempii un dovere superiore ad ogni umano riguardo.

Ne dovetti parlare per impedire che diventi diritto immutabile e che sia riaffermata dai poteri legislativi una condizione legale che stimo provvisoria. Imperciocchè da una buona riforma del Codice di procedura penale le menomate garanzie per l'onore, la libertà e la vita dei cittadini dovranno avere riparazione. Deliberata questa legge chi mai penserà più alla riforma della procedura penale?

Non volli muovere censura al ministro del tempo, della cui amicizia mi onoro; voglio invece impedire il maggior danno presente. Fu detto a ragione: l'aritmetica non è una opinione; e l'aritmetica riafferma l'errore, da cui furono tratti i collaboratori del ministro a sfornare il sistema giudiziario vigente. Nel Codice penale antico, lo dissi, vi era la tripartizione dei reati; erano tre i numeri fattori delle giurisdizioni. Nel sistema moderno bisognava dividere *tre per due*. Erano e rimasero giudici, il pretore, il tribunale e la giuria. Nell'opera di coordinamento si dovevano dare due numeri alla giuria; si doveva dividere il terzo numero tra il pretore ed il tribunale. Invece, perchè abbiamo inteso dire dall'onorevole Auriti che vi erano taluni, i quali avevano poca simpatia per la giuria, e l'onorevole Tolomei ha fatto palese il suo animo, che si fece in contrario? Nella divisione dei tre numeri si dette molto al pretore, molto al tribunale, e persino l'unità antica spettante al giurato fu ridotta a frazioni. (*Bene, sensazioni*).

Si acquetino dunque gli onorevoli Auriti e Tolomei, e pensino che chiunque qui dentro lavora per ricondurre l'istituzione alle origini

sue, come diceva il Machiavelli, fa opera umana e civile.

Tollerate che altri sieno discordanti da voi nelle opinioni, se un solo l'intento li muove, l'amore delle istituzioni, il desiderio di una buona incensurabile amministrazione della giustizia, fondamento dei Regni.

Detto così quanto per me di meglio all'improvviso si poteva, pronto sempre a rispondere a chicchessia, questo soltanto vo' dire che io non mi offendo della tentata confutazione dei miei discorsi. Anzi io penso che avendo deciso ragguardevoli colleghi a contrari discorsi io ne debba loro esprimere ringraziamenti, perchè misero in evidenza i miei argomenti con l'opera di combatterli.

Ed ora passo a rispondere a quanto ha detto il mio onorevole e caro amico, il senatore Manfredi. Egli ha parlato con rara cortesia, tanto a lui propria, rivelando l'antica fibra del patriota e del magistrato umanista.

Io comprendo la difficile condizione, in cui si trova un relatore dell'Ufficio centrale. Egli è un mandatario, il mandato è la legge dell'amicizia e della fiducia; il giureconsulto romano scrisse: *Fines mandati sunt custodiendi*. Ed egli ha moto bene adempiuto il suo mandato, perchè ha saputo toccare due note: quella del sentimento dell'umanità, che i nostri cuori accende, l'altra della prudenza e del tatto parlamentare. Egli ha osservato che il Senato non possa imporre limiti all'iniziativa delle leggi, la quale se spetta al Senato, spetta anche agli altri due fattori del potere legislativo.

Quando il Governo ci presenta una legge, sia essa organica, o in parte revisiva, il Senato deve esaurire la sua procedura. D'accordo. E chi mai può negar codesto? Ma la questione è diversa. La legge proposta si può rigettare, invitando il Governo a più larga riforma.

E se l'Ufficio centrale ha creduto necessario un controprogetto, perchè non ha fatto più corretto lavoro? Il relatore ha voluto negare l'infermità giuridica di questa legge, ha voluto coprirne la nuda povertà invocando precedenti parlamentari. Ricordò a difesa del parziale progetto che il Vigliani, nostro collega, presentò una legge sul carcere preventivo, che si censurò il disegno come una leggina, e che s'invocarono maggiori riforme; ma che pure un nuovo ministro di altra parte politica, raccolse

il lavoro del Vigliani, lo propugnò e gli diede il suo nome. Il nome ricordato è un nome caro a me più che ad ogni altro.

Ma, onor. Manfredi, i ricordi storici per essere d'insegnamento, debbono essere esatti. Ella ha commesso un errore di memoria, evocando la memoria di un uomo, ch'ella stimò molto e che a lei corrispose con larga virtù di stima e di amicizia. Ella di nobili spiriti, lo so, non sa coprire con il facile oblio la memoria di una tomba, e permetterà ch'io completi, e vorrà ascoltarla con lieto animo, la storia di quel periodo legislativo.

Egli è vero che il primo guardasigilli della sinistra parlamentare, andata al potere nel 1876, propugnò una legge separata sopra la libertà provvisoria; ma ella mi può insegnare che lo arduo problema della libertà provvisoria, ossia il carcere preventivo, è una parte della procedura penale che può stare da sè, poichè trattasi di sapere: se la società abbia o non il bisogno di tenere in custodia un uomo, per cui sta la presunzione dell'innocenza e in quali rarissimi casi, e con quali forme possa essere separato dal libero consorzio. Ella quindi può ricordare la legge singolare, del 1874 del Belgio, che conservando nelle maggiori linee la procedura penale francese, adottò una legislazione sull'oggetto a beneficio dei soli imputati, a discarico del bilancio dello Stato, il quale, mentre non ha danaro per l'istruzione nazionale, per gli asili d'infanzia, per la sanità, l'igiene, ne deve spendere a dovizia per le carceri, credendo di provvedere alla sicurezza sociale, mentre prepara una quantità di ribelli e di malfattori col carcere preventivo, che disonora ed impoverisce. Mentre in questa maniera eravamo andati tanto innanzi fino a discutere come fanno altri paesi la possibilità di una legge che dia l'indennità a coloro che ingiustamente abbiano sofferto il carcere preventivo, oggi si sacrifica la necessità d'impellenti riforme. Ma, onor. Manfredi, è mio dovere il ricordare che il ministro del 1876 pensò ad altre leggi singolari: staccò come legge a parte la liberazione condizionale dei detenuti dal disegno di Codice far cessare la continua postulazione pel dritto di grazia, il cui uso è poco temperato nei Governi parlamentari; pensò di correggere il rigore di eccessive condanne, quando si abbia la prova dell'emendazione del colpevole; volle sanzionare le re-

gole per ammettere la riabilitazione. Volle quell'uomo giusto e pio sostituire alla sorveglianza della pubblica sicurezza la istituzione della sospensione della pena che tanto giova alla sicurezza sociale, perfino presso la popolazione irlandese mossa da lotta secolare, economica e politica contro l'inglese oppressore.

Accanto a queste due leggi, che stimava urgenti il ministro Mancini ne presentò una terza, quella sui manicomi criminali: leggi tutte che potevano andare discusse a parte, perchè l'una spiega la sua azione al sorgere dell'azione penale, le altre agiscono al suo tramonto, dopo il giudizio, durante l'espiazione.

Ma ricorderà l'onorevole relatore che quel guardasigilli presentò in pari tempo un'altra legge per migliorare la sapienza giuridica delle nuove falangi di magistrati, ed un'altra per regolarne le promozioni. Mentre pensava di provvedere con queste innovazioni ai grandi guai dell'agglomeramento della popolazione nelle carceri, corrompente sè stessa per poi uscirne un giorno a minaccia della società, nello stesso tempo l'onor. Mancini non pensò mai di negare l'azione pienissima del potere legislativo e fece votare dalle due Camere il primo libro del Codice penale.

Queste sono verità storiche, alle quali richiamo il vostro intelletto e la vostra memoria, e che disdicono l'esempio pel fine, onde fu citato.

Certo, se ci fosse innanzi una legge seria emendatrice di quella sulla libertà provvisoria, nessuno più di me sarebbe corso innanzi alla Commissione, perchè in verità, l'ho detto ieri, la legge del 1876 produsse alcuni benefizi riducendo il numero degli imputati che dopo essere stati in carcere, sono prosciolti per inesistenza di reato; e maggiore restrizione si può introdurre nell'uso del carcere preventivo. Non dissi io forse ieri quali legislazioni straniere di Governi e Parlamenti prudentissimi danno materia ad imitazione? Ma il relatore, che in vero non può dimostrare i reali vantaggi che promette la legge, nè disdire quanto io ho dimostrato, per non mettere in avvertenza il Senato dell'opera inutile o dannosa che si fa, ha dovuto invocare la citazione direttissima, come la bandiera che deve coprire tutta l'altra merce di contrabbando. Egli ci ha esortato di aspettare l'epoca di maggiore riforma, ma di con-

tentarci del vantaggio immediato che offre la legge.

Se dovessi discutere le particolari disposizioni intorno la citazione *direttissima* o *diretta*, termini ferroviari (*ilarità*), mi sarebbe facile di provare che la legge dà pochissimo con una mano e subito la ritira con l'altra, perchè le poche disposizioni, che hanno parvenza di progresso, sono sempre abbandonate al prudente arbitrio del giudice istruttore.

A questo punto io citai l'autorità del mio amico, il senatore Tolomei, ricordandogli, non già quello che egli insegnò dalla cattedra (perchè bisogna pur riconoscere che il professore spesso è l'uomo che deve indicare radicali riforme, tener feconda nell'animo dei giovani la fiamma dell'ideale, mentre all'assoluta dimostrazione del diritto, si accoppia poi l'arte dell'applicazione, ma io ricordava il *Giornale delle leggi* di Genova, in cui il Tolomei, che non ancora aveva acquistata potestà legislativa, prendendo in esame le domande di riforme che i procuratori generali ed i presidenti della Corte d'appello facevano, scriveva: « non vi è magistrato, giurista, che possa con fondate ragioni contrastare i tanti desiderî, che sono desiderî dell'umanità, la soddisfazione dei quali è simbolo di vero inciviltamento ». E quali erano questi desiderî? Quelli che io ricordai di non essere nella legge, ossia: 1° la riduzione del carcere preventivo a rigorosa necessità; 2° la riduzione del processo inquisitorio a brevissima durata; 3° l'introduzione della difesa nel processo inquisitorio, specialmente per la ricerca della *prova* generica; 4° la restituzione e l'aumento della competenza dei giurî; 5° la restituzione delle guarantee nel collegio de' giudicanti; 6° la riforma del pubblico ministero. E non dico altro, mentre in teoria l'onor. Tolomei chiedeva ancora più: per esempio, la difesa per l'imputato dal momento dell'arresto (*Cenni di assenso del senatore Tolomei*). Ella mi fa cenno di sì (*Ilarità*), ma ella nulla ha chiesto all'Ufficio centrale, benchè sia diritto delle minoranze di fare controprogetti o proporre aggiunte ed emendamenti.

Io vorrei operoso e militante l'ingegno, la competenza speciale di ciascun senatore. Non vi è tempo da perdere per chiedere quelle riforme, quei miglioramenti sociali, che noi pro-

mettemmo, non nei simposi elettorali, ma per oracolo della nostra coscienza.

Così, o signori, ho risposto ai due preopinanti. Potrei dire tante altre cose; ma me ne astengo. Solo debbo rivolgere una parola all'onor. mio amico il senatore Deodati. Io lo saluto per essersi trovato con me d'accordo; non è la prima volta che noi unisce questa medesimezza d'idee: tuttavia, se ho ammirata la sua diagnosi, non approvo il rimedio da lui proposto.

Egli terminò col proporre che si potrebbe riparare all'inconveniente deplorato da me e con bellezza di parole ed autorità di esperienza riaffermato dall'onor. senatore Pascale, proponendo un articolo aggiuntivo che darebbe mandato al potere esecutivo di ricoordinare il Codice di procedura colla legge dei giurati, con quella della Cassazione, con l'altra per la libertà provvisoria, con tutte le altre disposizioni ed in fine col famoso decreto del 1889.

Onor. senatore Deodati, ella sa che il mandato di riordinare in una tante leggi è un vero mandato di delegazione di potere legislativo.

Sa che cosa è successo due o tre volte in simiglianti, anzi in minori lavori?

Quando una legge fu votata dalle due Assemblee sotto la condizione che il potere esecutivo farebbe di più leggi un testo unico, avvenne che i coordinatori aggiunsero alla legge quello, che un ramo del Parlamento non aveva pensato e che l'altro ramo non aveva voluto.

Alcuni cittadini corsero innanzi ai tribunali per far dichiarare che le disposizioni legislative non volute dai due rami del Parlamento non hanno impero di leggi: ma la Cassazione rispose che di questa incostituzionalità non se ne dovesse occupare il potere giudiziario, ma il potere legislativo.

Due giudicati della Cassazione hanno proclamata questa regola: debbono i danneggiati esercitare il diritto di petizione. Ma perchè? Può il Parlamento distruggere la cosa giudicata? No. Deve emendare una legge, che uscì dal cervello del potere esecutivo? Che vantaggio ne avranno i reclamanti?

Ricorrendo ai poteri legislativi si potrà fare il bene dell'avvenire, ma non si vedrà reintegrato il diritto offeso.

Io lo dichiaro a viso aperto: comprendo che possa parere a molti bella la fiducia ottenuta dai

ministri, e che altri possano esser vinti dall'ambizione di compilare leggi, delle quali discoprono la sapienza ai Parlamenti. Un abisso ci separa. Io stimo più i Parlamenti che le Commissioni e i ministri. Ma sopra questi appositi sentimenti lo Statuto imperi. Esso dichiara leggi quelle, che sono discusse, deliberate dai due rami del Parlamento e sanzionate e pubblicate dal Re; e ferma la procedura parlamentare. Io obbedisco al patto nazionale.

Del rimanente questa discussione, onor. signor ministro Ferraris, avrà le sue virtù, le sue utilità: ma ancora una volta serve alla logica delle mie opinioni. Io promisi l'uso della iniziativa parlamentare per chiedere la formazione di un Consiglio di revisione e di preparazione delle leggi: più ella confesserà l'impotenza del Ministero e delle assemblee a deliberare leggi di revisione, più raccomanderà l'istituto, che ho nella mente, e che sarebbe il conforto della mia vita politica lasciando oltre la tomba un ordinamento che potrà salvare la patria da leggi mal preparate e poco promettenti.

Ed ora parli altri, se lo crede (*Bene*).

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda ed essendovi altri due oratori iscritti, rimanderemo il seguito della discussione alla seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Relazione sui titoli di nuovi senatori.

II. Interpellanza del senatore Vitelleschi al ministro della pubblica istruzione sopra l'esportazione di un quadro e sopra quello che il Governo intende di fare per risolvere la questione delle gallerie.

III. Discussione del seguente progetto di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello. (*Seguito*).

La seduta è sciolta. (ore 5.10).

LI.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi* — *Relazione sui titoli dei nuovi senatori: Barsanti, Calciati, Cordopatri, Del Zio, Lancia di Brolo, Papadopoli, Sprovieri, Greppi, Bonasi, Albini, Cerruti e Saredo* — *Dopo osservazioni del senatore Alfieri cui risponde il senatore Majorana-Calatabiano, relatore, la convalidazione delle nomine dei detti senatori è, in conformità delle proposte del relatore, approvata.* — *Svolgimento della interpellanza del senatore Vitelleschi al ministro della pubblica istruzione sopra l'esportazione di un quadro e sopra quello che il Governo intende di fare per risolvere la questione delle gallerie* — *Prendono parte alla discussione i senatori Boccardo, Parenzo e Pierantoni* — *Schiarimenti forniti dall'interpellante* — *Risposta del ministro dell'istruzione pubblica e dichiarazione del senatore Vitelleschi* — *Giuramento del senatore Sprovieri* — *Comunicazione di una domanda d'interpellanza del senatore Rossi A. al ministro di agricoltura e commercio.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, e il ministro dell'istruzione pubblica.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta di ieri il quale è approvato.

Omaggi.

Lo stesso senatore, segretario, CENCELLI legge: Fanno omaggio al Senato:

Il ministro dell'interno delle seguenti pubblicazioni:

1. *Regolamento sul meretricio;*
2. *Il regolamento sul meretricio davanti al Consiglio superiore di sanità;*
3. *Azione dei microfiti sui composti arsenicali fissi;*
4. *Sulla filtrazione dei legnami putrescibili attraverso la torba;*

5. *Su di un apparecchio destinato allo studio della permeabilità all'acqua dei materiali da costruzione;*

6. *Applicazione di una vaschetta a chiusura idraulica;*

7. *Circa i fatti principali riguardanti l'igiene e la sanità pubblica nel Regno;*

L'amministrazione del Debito pubblico Ottomano del Resoconto dell'Amministrazione per l'anno 1890-91;

La regia accademia dei Lincei degli Atti della regia accademia per l'anno 1889 (serie IV, vol. VI); degli Atti per l'anno 1890 (serie IV, vol. VII); degli Atti per l'anno 1891 (serie IV, vol. IX);

Il ministro di agricoltura, industria e commercio della Carta idrografica d'Italia riguardante la Sicilia;

Il direttore della regia scuola superiore di commercio di Venezia delle Notizie e docu-

menti presentati dal Consiglio direttivo di detta regia scuola, alla esposizione di Palermo;

Il signor A. Cornelli d'un opuscolo col titolo: *L'aliquota della imposta sui redditi per la ricchezza mobile*;

Il sindaco di Russi della *Commemorazione di Alfredo Baccarini* fatta nell'anniversario della costui morte, dall'onor. Caldesi;

Il signor M. Basile di una sua memoria su *Cesare Cantù e la sua storia universale*;

Il signor Luigi Primanti di un suo *Progetto di un porto per Roma all'isola Sacra*;

Il senatore Fullo Massarani della sua opera: *Cesare Correnti nella vita e nelle opere*;

Il sindaco di Torino della sua *Relazione al Consiglio comunale all'aprirsi della sessione d'autunno*;

I prefetti delle provincie di Roma, Forlì, Grosseto, Udine, Messina e Calabria Ulteriore seconda, degli *Atti* dei rispettivi consigli provinciali;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio della *Relazione sull'Amministrazione dell'Economato generale* (esercizio 1890-91);

Il signor A. Argentino di alcuni suoi *Studi sulla decadenza del valore delle proprietà rustiche e delle industrie agricole in Italia*;

Il ministro del Tesoro di un opuscolo intitolato: *La politique financière et économique de l'Italie dans le discours du marquis De Rudini*;

Il presidente della Camera di commercio di Milano della *Statistica al 30 giugno 1891 delle caldaie a vapore, motori, ecc. in esercizio nel distretto camerale di Milano*;

Il senatore Giampaolo Tolomei della sua opera intitolata: *Corso elementare di diritto naturale nazionale*.

Relazione sui titoli di dodici nuovi senatori, e convalidazione della loro nomina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione sui titoli di nuovi senatori ».

La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ha pronta la relazione intorno ad alcuni senatori di nuova nomina; non avendosi però avuto tempo di stamparla, chiedo al Senato se consenta, che se ne dia lettura.

Chi approva che sia data lettura della relazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego il signor senatore Majorana-Calatabiano relatore della Commissione permanente, di dar lettura della relazione.

Il senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — La Commissione permanente per la verifica dei titoli dei senatori, ha portato il suo esame sopra il regio decreto 20 novembre 1891, per il quale sono stati nominati all'ufficio di senatori del Regno, siccome appartenenti a diverse categorie di eleggibili determinate dallo Statuto, i seguenti individui. Della nomina dei quali la Commissione avendo riconosciuto giustificati i titoli, oltrachè l'età, richieste dallo Statuto, ne propone al Senato la convalidazione, cioè:

Per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, avendo coperto l'ufficio di deputato

Barsanti avv. Olinto, nelle legislature XI, XII, XV e XVI;

Calciati conte Galeazzo, nelle legislature XI, XII, XIII, XIV e XVI;

Cordopatri Pasquale, nelle legislature XIII, XV e XVI;

Del Zio prof. Floriano, nelle legislature IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV;

Lancia di Brolo marchese Corrado, nelle legislature X e XI durate dalle elezioni alla cessazione dell'ufficio oltre sei anni;

Papadopoli conte Niccolò, nelle legislature XII, XIII e XIV;

Sprovieri Francesco, nelle legislature XII, XIII, XIV, XV e XVI.

Per la categoria 6^a, avendo coperto l'ufficio di ambasciatore del Re, *Greppi* conte Giuseppe.

Per la categoria 8^a avendo coperto l'ufficio di primo presidente di Corte di appello e di presidente di sezione della Cassazione, *Bonasi* Francesco.

Per la categoria 14^a avendo coperto l'ufficio di vice-ammiraglio per oltre 5 anni, *Albini* conte Augusto.

E per aver coperto l'ufficio di vice-ammiraglio, *Cerruti* Cesare.

Infine per la categoria 15^a avendo coperto per oltre cinque anni l'ufficio di consigliere di Stato, *Saredo* professore Giuseppe.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Non ho intenzione, nè vi è luogo di fare la menoma osservazione sulla relazione dell'onor. senatore Majorana-Calatabiano, ma colgo volentieri l'occasione, poichè la credo opportuna ed occasioni siffatte non sono frequenti pei senatori, di esporre ancora una volta le mie ferme convinzioni su questo importantissimo tema.

Raccomando vivamente alla Commissione di procedere con tutto il rigore nell'esame dei titoli dei nuovi senatori eletti, affinchè sia applicato con giudizio sicuro, non tanto la lettera, quanto lo spirito dello Statuto circa ai limiti entro i quali la Corona esercita le proprie prerogative, sotto la responsabilità costituzionale dei suoi consiglieri.

Sento la delicatezza della mia raccomandazione, ma sono confortato a formularla dalla presenza al banco dei ministri di illustri senatori, e dalla fiducia che ho pienissima nella perspicacia degli onoratissimi miei colleghi (*Bene*).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Come riconoscerà l'onor. senatore Alfieri, alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori non è attribuita alcuna potestà che non sia condizione del suo dovere. Essa pertanto ha solamente il dovere di vedere se lo Statuto, nelle nomine dei nuovi senatori, è stato osservato.

Movendo da cotesto concetto, facilmente si ammetterà che non è suo diritto il ritardare, e molto meno astenersi dal portare al Senato, la proposta di convalidazione, quando è riconosciuto di doverla fare.

Non è in suo potere il proporre la convalidazione della nomina di un senatore per il quale dei dubbi, in ordine all'applicazione fatta dallo Statuto, sorgessero.

Questo la Commissione ha fatto: vale a dire essa si è attenuta e si atterrà costantemente alla lettera, che è fortunatamente rispondente allo spirito stesso dello Statuto.

Uno spirito dello Statuto, che andasse fuori dalla esigenza della lettera, non è concepibile. La Commissione, senza averne la potestà, creerebbe una legislazione nuova al disopra di quella fissata dallo Statuto medesimo. Risposta pressochè analoga ebbi a dare altra volta al se-

natore Alfieri e voglio sperare che di questa, come allora di quella, egli abbia, nella sua equanimità, a rimaner pago.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, verremo ai voti.

La Commissione propone la convalidazione della nomina dei nuovi senatori: per la terza categoria:

Barsanti avv. Olinto, ex-deputato;
Calciati conte Galeazzo, ex-deputato;
Cordopatri Pasquale, ex-deputato;
Del Zio prof. Floriano, ex-deputato;

Lancia di Brolo marchese Corrado ex-deputato;

Papadopoli conte Nicolò;

Sprovieri comm. Francesco ex-deputato.

Chi approva queste proposte è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Per la categoria sesta: l'ex-ambasciatore conte Giuseppe Greppi.

(Approvato).

Per la categoria ottava: il commendatore Francesco Bonasi, già presidente di Cassazione.

(Approvato).

Per la categoria quattordicesima: il conte Augusto Albini ex-deputato e vice ammiraglio, ed il commendatore Cesare Cerruti vice ammiraglio.

(Approvato).

Per la categoria quindicesima: il prof. Giuseppe Saredo consigliere di Stato.

(Approvato).

Interpellanza del senatore Vitelleschi al ministro della pubblica istruzione sopra l'esportazione di un quadro e sopra quello che il Governo intende di fare per risolvere la questione delle gallerie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Vitelleschi al ministro della pubblica istruzione sopra l'esportazione di un quadro e sopra quello che il Governo intende di fare per risolvere la questione delle gallerie ».

Il senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Si ha disgraziatamente ragione di credere che un quadro molto riputato, appartenente ad una galleria romana, abbia emigrato all'estero.

Ognuno comprenderà che io intendo parlare del famoso ritratto del Duca Valentino, di Raffaello.

Gli eruditi hanno discusso se fosse il ritratto del Duca Valentino, perchè quando Raffaello venne in Roma, il Duca Valentino, o era in prigione, o forse era già morto; e poi perchè esso non sembra assomigli ad un altro ritratto considerato più autentico. Alcuni critici d'arte hanno ritenuto che anzichè a Raffaello si dovesse attribuire al Bronzino. Ma checchè ne sia di queste critiche la leggenda ha prevalso ed il quadro è rimasto sempre per tutti il ritratto del Duca Valentino di Raffaello. Ed è curioso che finchè quel quadro è stato in Italia, ha prevalso la leggenda e della critica si pispigliava appena; passato in Francia, i Francesi hanno assunto la difesa della leggenda e noi, facciamo miglior viso alla critica.

Vanità di proprietari!

Ma, ad ogni modo, era un bel quadro, molto riputato e popolare, talmente popolare, che la sua emigrazione ha prodotto una vera commozione nel paese.

Questo quadro non poteva partire in forza di due leggi: in forza della legge sui fidecommessi, ed in forza del così detto editto Pacca. o parlerò più tardi del valore di queste leggi, ma checchè ne sia sono leggi.

Come questo quadro abbia potuto eluderle, come abbia potuto sfuggire alla vigilanza del Governo! Il Governo a quest'ora deve esser nel caso di poterci dire qualcosa, e quindi questo è il primo punto della mia interpellanza.

Ma questo fatto è sintomatico di uno stato di cose anormale e difettoso. Intanto dimostra l'inefficacia delle due leggi alle quali ho accennato; l'una, perchè parziale e fatta con altri obbiettivi, l'altra, perchè fatta per altri tempi e quindi non più proporzionata alle attuali esigenze. Ma rimontando a cause più alte e più remote, quando il Parlamento ebbe a svincolare i fidecommessi romani, si trovò in presenza di una incognita, che forse era anche inaspettata, ossia che, mentre da un lato esso aveva urgenza politica di svincolare questi fi-

decommessi, dall'altra sentiva la responsabilità di lasciar, come conseguenza di questo suo atto di natura affatto politico, disperdere queste gallerie, che erano in grande rinomanza, e rappresentavano un grande interesse del paese. D'altronde esso era di fresco installato a Roma e quindi non conosceva la questione in tutti i suoi particolari, e perciò era incapace di trattarla competentemente, per la qual cosa prese il solo partito che poteva prendere, vale a dire sospese per questo effetto quella deliberazione. Ma ogni cosa in essa attesta, anzi è detto esplicitamente, che quella disposizione doveva esser temporanea e da durare tempo brevissimo.

Ed infatti fu subito nominata la Commissione che doveva fare le proposte relative, Commissione della quale anche io ebbi l'onore di far parte.

E non poteva a meno di essere una disposizione temporanea e di breve durata, perchè essa stabiliva un fatto giuridicamente ingiustificato e praticamente insostenibile.

Parlerò poi della questione giuridica, ma praticamente parlando, fin d'allora si disse, che quando i relativi patrimoni, per effetto di quella istessa legge sarebbero andati in briccioli, sarebbe rimasto questo grosso capitale non solo infruttifero, ma oneroso per chi lo possederebbe, e che per conseguenza nessuno avrebbe voluto per sua parte e che era anche per sua natura indivisibile; onde si giungeva a questo assurdo, che credo inaudito in qualunque giurisprudenza del mondo, di avere cioè una proprietà che non aveva proprietario e dei proprietari senza proprietà.

Le vicende ai nostri giorni precipitano rapidamente e con esse anche le fortune; e le previsioni di allora si sono realizzate più presto che non si credeva e quindi l'assurdità di quella situazione si è bentosto manifestata in tutta la sua evidenza.

Ma nelle cose umane quando gli uomini non provvedono, la natura fa da sè, e per i presenti disagi, la legge della domanda e dell'offerta avendo acquistato una speciale intensità, i monumenti delle nostre glorie artistiche se ne vanno colà dove vanno gli oggetti preziosi di tutti coloro che non hanno più mezzi di conservarli, ossia in mano di coloro che ne hanno.

La ragione per cui in vent'anni di tempo non si è presa alcuna deliberazione, e si è la-

sciato produrre questo stato di cose, ve la dirò dopo; intanto io non posso domandarne certo conto al presente Ministero. Posso però chiedere ad esso quello che intende di fare per porvi un riparo. E questa è la seconda parte della mia interpellanza.

Prima di attendere la risposta, essendomi io a qualche titolo sempre, più o meno, dovuto occupare di queste materie, mi sia permesso di sottoporre qualche considerazione per dimostrare che la soluzione non è poi così difficile e richiede meno ingegno che buona volontà.

Dei fidecommessi romani non si può praticamente cercare l'origine più in là di poco oltre mezzo secolo, ossia di quando furono restaurati sotto Pio VII. È d'allora che datano per i loro effetti giuridici.

Dal *Motu proprio* di Pio VII quei fidecommessi, se io non erro, furono costituiti per quattro generazioni; e anche questo punto è da tenersi a mente.

Come principio essi non avrebbero dovuto incombere che sopra i beni immobili. Fu però concesso, o nello stesso *Motu proprio* di Pio VII o sotto Leone XII, in questo momento non ricordo con precisione, di aggiungervi le collezioni. E quindi da allora in poi i fidecommessi romani furono composti di beni immobili e di mobili in eguale condizione. E noi tutti ricordiamo questi grandi patrimoni fidecommissari composti dei due elementi perfettamente a eguale condizione.

Il Parlamento italiano quando risolvè i fidecommessi li risolvè puramente e semplicemente riportando il loro godimento a condizione di libera proprietà; e quindi non c'è la più lontana ragione per credere che si volessero o si potessero trattare le cose mobili diversamente dalle immobili, al contrario; perchè si capisce un fidecommesso sopra gli immobili perchè il proprietario se è vincolato sul capitale gode però la rendita; ma un fidecommesso sopra i mobili, se è appodiato a una proprietà immobile e fruttifera come lustro alla famiglia del proprietario si capisce, ma un fidecommesso sopra dei mobili isolati in cui il proprietario non ha il godimento nè del capitale nè della rendita, e che per soprappiù obbliga il proprietario ad una spesa nel tempo stesso che gli sono stati tolti i mezzi per sopperirvi, sarebbe qualche cosa di così strano e di così assurdo

che non potrebbe anche volendo essere soggetto di nessuna disposizione giuridica.

Questi brevi argomenti adunque mi pare dimostrino ad esuberanza che nessuna presunzione nè speranza di vincolo si può sperare sulle gallerie a titolo fidecommissario. Alcuni hanno creduto e credono che queste debbano considerarsi quasi come speciali istituzioni distinte dai fidecommessi. E se questo è vero siccome le istituzioni dipendono dalle loro fondazioni, e non possono avere altra ragione e altro modo d'essere che quello che viene fatto loro dalle loro relative tavole di fondazione, così bisognerà prendere conoscenza di queste fondazioni; e allora non ci sarà più una questione delle gallerie, ma ci saranno tante questioni quante gallerie, perchè ciascuna dovrà essere trattata secondo la sua istituzione. Vediamole dunque queste fondazioni per sapere come governarci.

Quest'uovo di Colombo ha preso venti anni per essere scoperto, per la stessa ragione per cui non si è risolta la questione. Ma se e quando apparirà che queste istituzioni non hanno nessuna condizione speciale e eccezionale di esistenza in quel caso, io ripeto, noi non abbiamo altro a fare che semplicemente, sebbene tardivamente, lasciare libere le gallerie siccome abbiamo lasciati liberi i beni immobili appartenenti ai fidecommessi.

Qui però sorge un'altra questione, una questione che chiamerò politica, perchè noi non possiamo rifiutarci di considerarla nella nostra condizione di uomini politici, ed è l'affetto che gli italiani o almeno una gran parte di essi e la parte che ha sentire più delicato e più eletta cultura, porta ai monumenti della loro storia e della loro arte.

Noi non possiamo non tener conto di questo sentimento; ma riferendoli al soggetto che ci occupa in questo momento noi non possiamo far fare le spese di questo sentimento solamente ai proprietari delle gallerie.

Se è vero che questo affetto giustifichi una legge speciale per la conservazione degli oggetti d'arte, evidentemente questa legge non può farsi che a due condizioni e cioè: di essere ristretta agli oggetti di vero, grande interesse nazionale, e di essere uguale per tutti.

Ora da questo punto di vista le gallerie romane non si possono considerare come un og-

getto unico d'interesse nazionale perchè non sono collezioni omogenee e complete nella loro specie; sono raccolte libere di quadri di scuole e tempi diversi dei quali una parte ricordo essere stata acquistata nel mio tempo.

Queste gallerie raccolgono in generale oggetti di tre categorie.

La prima è composta di grandi capolavori dell'arte italiana. Vi sono poi delle opere pregiate delle scuole straniere e in ultimo poi vi ha un certo numero di quadri secondari i quali ricevono più onore dall'appartenere ad una rinomata galleria che non ve ne appor-
tino.

Orà evidentemente di queste categorie non vi è che la prima che può aspirare ad essere considerata d'interesse nazionale.

Dappoichè può essere molto piacevole di possedere un Rubens od un Holbein, ma non vi è ragione al mondo perchè tali quadri debbano stare piuttosto a Roma che a Londra o a Berlino.

L'interesse nazionale non è punto in giuoco in questa questione.

Non parlo della terza categoria che è composta di quadri che si comprano e vendono tutti i giorni sopra tutti i mercati d'Europa e non possono certo rappresentare un interesse nazionale.

Quindi sotto questo punto di vista le gallerie si riducono ad un certo numero di quadri, i quali si possono sottomettere ad una legislazione, che io spero sia liberale ed equanime, ma della quale io capisco la necessità; ma deve essere una legislazione eguale per tutti e non speciale a carico di due o tre o quattro individui.

Perchè se si vuole parlare delle gallerie per intero e tali quali sono, in questo caso sola ed unica risultante dalla pressione di queste due forze, vale a dire le esigenze della giustizia e quella del sentimento nazionale, è inutile farsi illusioni: è quella di comprarle, perchè in tutte le altre forme delle esigenze pubbliche si espropria o si compra o forzatamente o volontariamente, ma la Dio mercè in fatto di comunismo non siamo ancora arrivati tant'oltre da poterne sperimentare un'altra.

So che questa proposta nelle condizioni attuali farà scuotere il capo a più d'uno dei miei colleghi; ma mi duole che noi ne siamo arri-

vati a questo punto, che quando tutte le nazioni di Europa impiegano larghe somme per comperare i nostri oggetti d'arte, a noi non sia riuscito di trovare un piccolo risparmio per conservarle. E non me ne duole tanto per questo momento, ma perchè è stato sempre così.

Ci fu un tempo in cui noi gettavamo danaro a destra e a sinistra, ma non ho mai visto sul bilancio dell'istruzione pubblica una cifra qualsiasi, la quale provvedesse a questa eventualità. Ed io, anche ora, per quanto tutti i miei colleghi mi sappiano profondamente preoccupato delle condizioni economiche e finanziarie del paese, e quindi certo non sospetto in argomento, anche in questo momento, e allo stato attuale della nostra finanza credo che con un po' di buona volontà e se apparisse in tutta la sua evidenza nell'animo del Governo e dei miei colleghi l'importanza di questo soggetto, che data l'Italia e la sua storia quale essa è assai più grande di quello che non si creda, credo che forse non sarebbe difficile trovare un qualche accomodamento, tanto più che non si presenteranno mai condizioni così vantaggiose come si presentano in questo momento. E perciò io me ne rimetto proprio all'intelletto ed all'amore di ogni cultura che tutti riconoscono al ministro della pubblica istruzione perchè voglia riflettervi.

Ma se questo non si può fare, allora non vi è altra risorsa, che quella che ho accennata e cioè di porre gli oggetti più importanti per l'arte e per la storia sotto la tutela d'una legge generale che per lo meno ci risparmi delle sorprese come quella che è soggetto di questa interpellanza, dappoichè la legge Pacca, come questo stesso fatto ha dimostrato, è uno strumento fuori d'uso. La legge Pacca è una legge fatta per un paese che viveva a forma patriarcale e soprattutto con regime assoluto; e quindi lì vi era un'autorità che ne blandiva il troppo e ne correggeva il poco, a sua posta quando c'era bisogno.

Nelle attuali condizioni e con l'attuale regime la legge Pacca da un lato è vessatoria e noiosa, e dall'altra non ha sanzione di sorta.

Ora, o signori, permettetemi che per quel po' di conoscenza che ho delle cose locali io aggiunga una considerazione di palpitante attualità.

La forza delle vostre leggi sui fidecommissi e sull'editto Pacca l'ha fatta la bonomia e la

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1891

gentilomeria (se questa parola mi è concessa), di coloro che ne erano colpiti.

Ma siccome le vicende del mondo possono fare sì che non sia più con essi solamente che si abbia da fare, io vi dico, che il giorno in cui vi troverete in presenza di acquirenti della categoria di quelli che hanno portato via il *duca Valentino* con la vostra legge Pacca e con la vostra legge sui fidecommessi voi non salverete nulla. E perciò pensateci, perchè urge che un qualche provvedimento si prenda.

Il Parlamento ed il Governo hanno avuto questo senso, e già due o tre volte hanno pensato a fare questa legge.

Io sono stato due volte onorato di difenderla qui avanti al Senato, e la prima volta approdò e naufragò alla Camera dei deputati.

La seconda volta naufragò qui al Senato con mia grande mortificazione.

Ma io credo di non ingannarmi ritenendo che naufragò perchè essa era stata riempita di una tale quantità di piccoli tormenti, dei quali solo l'annuncio bastò a disgustare dalla legge, e la difficoltà di correggerla la fece respingere.

Io ritengo però che una legge sobria che provvedesse a quelle che sono le vere questioni con giustizia ed equanimità avrebbe ora grande probabilità di riuscita.

Quindi io riassumendo, quelle che non chiamerò le mie proposte, ma le mie considerazioni, io prego l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica di volere studiare le fondazioni delle diverse gallerie per averne la mente chiara sul soggetto, e poi, se apparirà come io credo che almeno nella più gran parte dei casi esse non contengano nulla che autorizzi a fare altrimenti, si risolvano finalmente questi fidecommessi che riposano sopra un ente a cui mancano le condizioni elementari di vita.

Ma intanto veda, onor. ministro, se non trova altro modo più giusto e più pratico di conservare questi preziosi oggetti all'affetto nostro e dei nostri connazionali; e nello stesso tempo si affretti a fare una legge che abbia autorità, efficacia, e sia uguale per tutti, e possa finalmente una buona volta risolvere questa questione.

Io faccio voti che queste mie parole non abbiano la stessa sorte delle altre che in altre occasioni ho pronunziate a questo proposito e

che i venti anni già passati non divengano chi sa quanti.

Perchè io ho detto che avrei manifestato il perchè questa questione non si era ancora risolta, e la ragione mi viene suggerita dall'originale del ritratto di cui rimpiangiamo la perdita.

Il duca Valentino era lodato dal Machiavelli, perchè per raggiungere i suoi fini, non esitava nella scelta dei mezzi che adoprava.

Questa riputazione si riflettè sul suo lodatore, per quanto l'onorevole ministro della pubblica istruzione abbia cercato nel suo bellissimo libro scagionarnelo, e ricadde anche sui suoi connazionali. Per fortuna questi tempi sono lontani da noi. Ma una qualche traccia d'atavismo (*Ilarità*), fa di tanto in tanto capolino nelle nostre amministrazioni. Esso vi apparisce vestito di una veste pura, ossia il bene pubblico. E non pare riconoscerlo anche perchè assume forme modeste e borghesi. Si tratta solamente di voler avere dei godimenti senza i mezzi per procurarseli e lasciarli pagare a chi ci capita.

In questo caso chi ci è capitato sono quattro o cinque sventurati proprietari.

Ora, io sono grande amico dell'arte, e riconosco che sia uno dei grandi elementi di coltura, e di civiltà, ma sono pure e soprattutto amico della giustizia, e credo che insegnamento per insegnamento posto a dovere scegliere se insegnare al nostro popolo la giustizia o l'arte, comincerei dalla giustizia.

Ma qui non si tratta neppure solo della giustizia, ma si tratta anche dell'arte, poichè voi ne avete la prova. Con tutti questi arzigogoli che io non rimprovero a lei onorevole ministro, che appena da un anno siede su quei banchi, ma che rappresentano la quintessenza della nostra abilità amministrativa, il *Duca Valentino* se n'è già andato all'estero e dubito che al signor ministro riesca di riprenderlo, e gli altri quadri lo seguiranno, perchè se noi non cambiamo sistema di difesa in presenza dei novelli attacchi che ci minacciano, lo ripeto, la natura farà da sè.

In mezzo ai presenti disagi, la legge della domanda e dell'offerta raggiungendo sopra questo soggetto la massima intensità, i nostri oggetti preziosi d'arte o di antichità non possono mancare di emigrare, finchè lei per difenderli, onorevole signor ministro, contro tutti

i grossi capitali d'Europa e d'America, non ha altri mezzi che la legge sui fidecommessi e l'editto Pacca.

Io faccio speciale preghiera al ministro dell'istruzione pubblica in nome dei sentimenti migliori che onorano il nostro paese, perchè voglia occuparsi di questo soggetto, con la buona volontà e la solerzia che gli sono proprie, per trovarne una buona ed efficace soluzione.

Riconosco le difficoltà nelle quali versa il ministro della pubblica istruzione, ma d'altronde il momento è doppiamente critico perchè da un lato ci s'impone e dall'altro ci si presenta in condizioni eccezionalmente favorevoli a provvedere; e se non ce ne gioviamo avremo a pentircene, che difficilmente ci si presenterà occasione favorevole come la presente per risolvere. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Boccardo.

Senatore BOCCARDO. La bella e grave questione alla quale ci richiamò il senatore Vitelleschi implica un conflitto, almeno apparente, fra due altissimi ordini di considerazioni: da una parte, il sacro diritto di proprietà, non meno sacro per fermo quando si sostanzia sopra un'egregia opera d'arte, di quello che sia quando invece si concreta sopra un campo o sopra un sacco di patate.

Dall'altra sta il sentimento nobilmente umano che ci fa inchinevoli, come ad un senso di religione, a quelle bellezze dell'arte che se non formano il più bel patrimonio di cui vive la gloria italiana, io non so più davvero che cosa sia gloria.

Se alla nostra generazione fosse toccato in sorte di vivere in una di quelle epoche fortunate nelle quali quella legge dell'offerta e della domanda che invocava l'amico Vitelleschi, applicata alle arti belle, induceva tutti i grandi possessori di capitali a disputarsi, nonchè le opere d'arte, gli artisti; se noi vivessimo contemporanei di Leonardo, di Raffaello, di Michelangiolo o di Benvenuto Cellini, che i grandi della terra cercavano di attirare nelle loro Corti, salvo a non premiarli sempre con agi ed oro, ma pur sempre disputandosene le opere, io dico che il conflitto dianzi accennato, troverebbe presto ed agevolmente la sua soluzione.

Si saprebbe allora da coloro che fanno la domanda, cioè dai ricchi, come premiare coloro che fanno l'offerta, vale a dire gli artisti o i loro aventi causa, i possessori delle loro opere egregie.

E noi non saremmo qui a disputare del modo migliore per non offendere da una parte la giustizia, dall'altra il sentimento della proprietà. Ma sono inutili i rimpianti; tutt'altro è il carattere dell'epoca presente.

E qui, non vorrei essere frainteso, o signori, io non sono *laudator temporis acti*.

Io non appartengo a quella scuola la quale crede che i trionfi del genio, dell'arte e della scienza siano dovuti ai mecenati.

Non mi pare che quei mecenati, i quali sapevano da una parte proteggere Raffaello, ma dall'altra pagare lautamente l'Aretino, quei mecenati i quali obbligavano Leonardo a scrivere la famosa lettera a Lodovico il Moro, in cui implora nientemeno che *un pane*, meritino l'elogio che una scuola di arcadi ha per sì gran tempo a loro tributato.

Comunque, abbiamo oggi un mecenate assai più generoso e più giusto dei principi della terra, un assai più equo dispensatore dei beni della vita.

C'è un mecenate che non lascia più morire nell'inedia l'artista, che non gli impone umiliazioni nè avvilitamento; e questo mecenate è il popolo, è la moltitudine dei compratori delle opere dell'ingegno; è la domanda che fanno tutto giorno sul mercato del mondo le forze attinte al lavoro ed al capitale, senza che sia obbligata l'offerta ad andare elemosinando un pane, o a venir meno al rispetto di sè medesima.

Ciò premesso, non è men vero però che l'ardua, solenne questione proposta dal senatore Vitelleschi sussiste e s'impone, ed è tempo di studiarne la buona soluzione.

La grossa questione sussiste, ed è per noi danno e vergogna. Danno, poichè quando il giornalismo ci annunzia che il *Duca Valentino* od altra opera insigne è stata portata fuori dal confine, non solo ci sentiamo montare alle guancie il rossore, ma sappiamo bene che il paese ha fatto una grave perdita, che non si misura soltanto al valore effettivamente esportato.

Se in cose siffatte fosse lecito parlare un lin-

guaggio da mercanti, io, non punto artista e dato a studi fabbrili, mi permetterei di domandare: Quale è il giudizio che nel mondo civile si pronuncia quando un fatto simile avviene? Che paese di pezzenti è mai questo che lascia fuggire così le più pregiate sue opere d'arte! E forse qualche decade o qualche mese dopo la fuga dell'opera d'arte, se voi scruterete i bollettini delle Borse, vedrete il danno scritto nel discredito, nella caduta dei nostri valori. Danno dico, ma aggiungo vergogna, perchè oggi non si può più essere nel mondo delle nazioni poveri, e insieme dignitosi e rispettati. Poveri a tal segno non si è se non sprezzati.

A rimuovere il danno e l'onta fa dunque mestieri il provvedere.

Ed io lodo quanto so e posso l'amico Vitelleschi che con il suo abituale senno ha voluto richiamarci oggi a questa grave questione, nella quale io non entro per altro amore e per altro desiderio se non perchè anch'io convengo con lui che la soluzione non è poi così enormemente difficile come taluno pretende di rappresentarla.

Per trovare questa soluzione, o signori, bisogna rinunciare ad un'abitudine pur troppo assai generale, quella, voglio dire, di pretendere a soluzioni assolute.

È un problema questo che non tollera propositi recisi e giacobini, che non ammette il taglio manzoniano lasciando da una parte tutta la ragione e tutto il torto dall'altra; bisogna rassegnarsi alla diagonale di cui parlava l'onorevole Vitelleschi.

Io comincio, o signori, dallo scartare una prima soluzione assoluta, quella che si affaccia subito alla mente popolare, o popolaresca se meglio volete. Si tratta di opere d'arte, sentiamo dire, lo Stato che è una grande educazione è una grande tutela, le difenda e impedisca assolutamente la vendita. In altri termini, faccia buon mercato del diritto di proprietà. Questa è una soluzione che con tutte le forze dell'animo mio respingerò sempre.

L'oggetto d'arte quando è proprietà di un privato è una proprietà come tutte le altre; lo ha detto l'illustre giureconsulto che siede ora guardasigilli; ed io lo ripeto, al pari di lui convinto che questa sia una proprietà come tutte le altre e che come tutte le altre debba essere rispettata e difesa.

Dunque bando a questa prima soluzione che

vulnera il diritto di proprietà; chi possiede a giusto titolo il capolavoro artistico, lo possiede non dirò con il *jus utendi et abutendi*, ma col diritto di vendere la cosa sua.

E forse questa, o signori, è la cagione di quel naufragio della legge del 1888 che ricordava or sono pochi istanti il senatore Vitelleschi, perchè appunto quel progetto di legge non aveva abbastanza fatto omaggio ai temperamenti che una buona soluzione del problema richiede.

Io non solamente credo che faccia d'uopo il rispettare la proprietà e la libertà di vendita dei capolavori, ma vado più in là, e dico che, nell'interesse non solo artistico ma economico dell'Italia, è desiderabile che la vendita, non già dei capolavori, ma delle opere minori, sia quanto più è possibile attiva e frequente.

In Italia accanto alle opere veramente grandi e pregevoli di cui fortunatamente abbiamo dovizia, ci sono poi anche opere di seconda, terza o decima mano, le quali perchè antiche o credute antiche, perchè rare o stimate tali, perchè belle, o malgrado che brutte, sono ricercate con singolare passione da quella folla di amatori di *bric à brac*, da quella moltitudine di ricchi *badoux*, di cui son pieni i due mondi.

Lasciate che costoro vengano liberamente a comperare le lucerne funerarie, le medaglie più o meno autentiche, i dipinti e le statue di dubbio valore.

Alcuni anni sono ha fatto il giro del mondo un piccante aneddoto che io adesso non ripeterò per non abusare del vostro tempo, ma che mi basterà ricordare agli eruditi per chiarire il mio pensiero. Alludo a quel fiorentino Giovanni Freppa che riuscì a vendere, come lavoro di classico scalpello, il torso marmoreo di un bellissimo giovinetto, che gli fu pagato migliaia e migliaia di scudi a Parigi, e che diede luogo poscia ad una curiosa lite davanti ai tribunali.

Il torso non era altro che la copia abilmente fatta di un giovane perfettamente vivo in Firenze, di un povero macellaio, credo, che la natura avea fatto prestante e bello.

Lasciate che i francesi ricchi e i milionari americani comprino i torsoli dei nostri macellai; lasciate libero un mercato che fa colare in Italia qualche buona sterlina o qualche buon dollaro. Se su quel mercato troveranno acquirenti ta-

luni di quei camei che abili contraffattori hanno saputo coprire di un *facsimile* della patina del tempo, facendoli digerire dallo stomaco di un tacchino; se avverrà che si venda una lucerna mortuaria fabbricata ieri come cosa di immemorabile antichità, non ci sarà motivo di rimpiangere una libertà di mercato che in fondo non reca grave danno a nessuno.

Ma, respinta la prima soluzione giacobina e assoluta, quella che vorrebbe porre senza discriminazione il veto sulla commerciabilità delle opere d'arte, accetteremo noi quell'altra soluzione, non meno odiosa e non meno assoluta, la quale per un rispetto superstizioso e quasi feticistico del principio di proprietà, consentirebbe che venisse strappato dalla fronte dell'Italia ogni più puro raggio delle sue glorie artistiche?

Lasciemo noi che avvenga tutti i giorni la dolorosa sorpresa che ci ha recato l'annuncio della fuga del *Borgia*, sia esso di Raffaello o del Bronzino, e di quell'altra fuga che fu minacciata del *Violinista*, sia anche questo di Raffaello o di Sebastiano del Piombo?

Io affermo che questo modo d'intendere la libertà e il rispetto dovuto alla proprietà privata non sarebbe meno condannabile nè meno *criant* della soluzione precedente.

Anzitutto amo fare qui un'altra distinzione, introdurre un altro temperamento.

Vi sono quelle tali gallerie private sì, ma sottoposte a vincoli di vera e propria servitù pubblica, alle quali credo alludesse l'onor. Vitelleschi. E se non l'ho frainteso, mi pare che parlando di queste collezioni, egli circondasse il suo dire di un certo carattere d'indecisione e quasi di nebulosità, al quale egli, d'ordinario sì chiaro e preciso, non ci ha mai abituati.

Io lascerò in disparte la questione giuridica che si attiene ai fedecommissi romani, e alla difficoltà di distinguere quei fedecommissi che sono appodati agli stabili da quegli altri che hanno per oggetto valori mobili. Ma sì per gli uni come per gli altri, mi pare che allorquando sia provato che per lunghissimo tempo il pubblico fu ammesso a godere di un'opera d'arte, la proprietà privata di questa non possa più riguardarsi come piena e assoluta, e che si possa dire che quella proprietà è soggetta ad un vincolo di servitù a vantaggio del pubblico.

Mi suppongo proprietario, permettetemi per

un momento questa illusione, dell'arco di Costantino o del Colosseo.

Ebbene io, fautore deciso del diritto di proprietà, invoco il rispetto di questo mio diritto malgrado che sostanziato su questi due monumenti senza pari.

Ma se io volessi impedire al cittadino romano e al forestiero di transitare sotto l'arco di Costantino; se io volessi addirittura prendermi la mia proprietà del Colosseo ed imitare ciò che fecero del resto altri non proprietari come me, ciò che fecero barbari e barberini; se io volessi abbattere le splendide muraglie e farmene dei palazzi, o portarle via, ma io certo credo che nessun giurista mi autorizzerebbe, in nome del diritto di proprietà, a compiere l'atto selvaggio.

Tutti, anche i più ferventi sostenitori dei diritti storici direbbero: questo proprietario eccede nell'esercizio della sua proprietà, si lasci transitare liberamente ognuno sotto l'arco di Costantino, si lasci all'italiano ed all'americano di poter visitare liberamente il Colosseo.

Vi sono delle proprietà, le quali vanno soggette a certi determinati vincoli. Questi vincoli costituiscono quei beni in una condizione affatto a parte, e per questi, senza ricorrere a leggi speciali, la suprema legge del pubblico tornaconto e del rispetto del patrimonio nazionale danno armi sufficienti a difenderle contro i pericoli di dispersione.

Ma veniamo al diritto comune, veniamo alle altre proprietà artistiche, alle gallerie e collezioni non soggette a vincolo di sorta alcuna.

L'onor. Vitelleschi, da buon romano, si è preoccupato quasi esclusivamente, se non esclusivamente, delle gallerie e delle opere d'arte che sono nella sua alma Roma.

Ma io credo che bisogna estendere il concetto; io penso che faccia d'uopo ricordarci che al di là ed intorno a Roma vi sono non cento, ma mille altri grandi e piccoli centri artistici in Italia. Io credo che quella difesa che l'onorevole Vitelleschi invocava delle opere d'arte romane contro il pericolo della dispersione, convenga applicarla alle opere d'arte di Firenze, Venezia, Milano, Genova e di ogni altro più piccolo centro; credo che occorra a questa materia una sanzione da rintracciarsi nel diritto comune.

E qui mi associo perfettamente all'onorevole Vitelleschi in ciò che egli disse a proposito del

famoso editto del camerlengo Pacca, il quale o è inutile, o è vessatorio; di quell'editto che non è stato osservato sotto l'antico Governo pontificio, e non può esserlo dall'attuale, di quell'editto il quale non riguarda poi altro che la proprietà artistica chiusa entro le mura di Roma, e lascia completamente fuori della sua sanzione la proprietà artistica di tutta la nazione italiana.

Occorre dunque di mettere la proprietà dell'arte sotto l'egida del diritto comune; fa mestieri trovare una formula legislativa che protegga, contro il pericolo della dispersione, i tesori artistici dell'Italia intera.

Or bene, io penso che si possa professare il più riguardoso rispetto della proprietà privata, ed al tempo stesso sottoporre la proprietà artistica a talune condizioni giuridiche eccezionali, come eccezionale è il genio che ha creato le opere che della proprietà artistica sono l'oggetto.

Non mi pare che alla proprietà di una statua greca o di una insigne tela del Rinascimento possano applicarsi esattamente gli stessi canoni che valgono per la proprietà di una sedia o di un tappeto o di un sacco di grano.

Anzitutto io prego, o signori, di considerare un istante i due modi diversi coi quali può procedersi alla vendita di un'opera d'arte.

L'uno è il modo col quale si è venduto il *Duca Valentino*, vendita occulta, clandestina, di cui l'annuncio scoppiò una mattina come bomba in mezzo ad una popolazione giustamente commossa. Ma vi è un altro modo di vendita delle grandi opere d'arte.

Il pittore Millet dipinse un quadro, molto bello, certamente, ma a mio giudizio, infinitamente al disotto delle grandi opere dei capiscuola italiani, dipinse l'*Angelus*.

Il povero Millet non aveva forse letta o ricordata la storia di quel famoso maestro fiammingo, Gerardo Dow, se non erro, il quale vedendo che non riusciva a esitare i suoi quadri, si finse morto, e la moglie piangente, sulla porta dello studio di lui, trovò modo di far andare a ruba quei quadri che lui vivo giacevano invenduti. Millet vendette per lire 1600 ad un signor Feideau il suo *Angelus*; e costui lo cedette ad un ricco signore, al Se-cretan, per 150 mila lire.

Quando il Millet era da più anni morto, Se-

cretan annunciò la vendita pubblica della sua galleria; vennero gli americani che offrirono 300 mila franchi dell'*Angelus*; ma il signor Proust, incaricato dal Governo francese, andò alla gara, ed in pochi minuti l'*Angelus* salì prima a 400 mila lire, poi a mezzo milione. E il Governo se lo volle fu costretto a pagarlo 535 000 lire. Ecco la vendita pubblica in contrapposto alla clandestina del *Borgia*.

Ora, io domando: perchè non si potrebbe stabilire il principio che le vendite di certi determinati capolavori potessero, come spurie, impugnarsi di nullità, e non dessero azione al venditore pel prezzo, nè al compratore per la cosa, se non fatte nella forma pubblica e circondate di tutte le garanzie della pubblicità?

Senza ledere la proprietà del privato, il vincolo tutelerebbe non poco il patrimonio artistico della nazione, e porrebbe almeno un ostacolo alla sua dispersione.

Ma prevedo subito l'obbiezione: a quali opere d'arte applicherete voi questo principio? forse a tutte indistintamente, anche alle lampade mortuarie finte, anche alle tele di niun valore?

Ma è facile rispondere. I capolavori non si contano a molte dozzine. E se ne può fare il catalogo. Ora quale ostacolo s'incontrerebbe a stendere un elenco perpetuo, continuamente rinnovabile e aumentabile a misura che nuovi capolavori si trovassero o si creassero, elenco che comprenderebbe tutte le opere soggette al vincolo?

Intanto il senatore Vitelleschi ci ha detto che in questa Roma, sì ricca di opere d'arte, non sono poi numerosissime nelle gallerie private le opere veramente eminenti davanti alle quali si inchina il mondo come a creazioni imparreggiabili. E ciò che si dice di Roma deve dirsi per tutte le altre città.

Dunque non si potrebbe forse stabilire che quelle date opere contemplate nell'elenco fossero sottoposte a questo vincolo, e non fossero legittimamente vendibili che a pubblica gara?

Ma si dirà ancora: troppo agevole a tutti il violare questo divieto; non c'è dubbio che il proprietario di un Raffaello o di un Leonardo, mettendosi sotto i piedi la legge, se trova un compratore che occultamente e clandestinamente gli paga il suo capolavoro, può venderlo. Ma anzitutto, o signori, dobbiamo noi

proprio non aver più fede alcuna in quella *gentilomeria* di cui parlava l'onor. Vitelleschi?

Io stimo che le grandi e nobili famiglie che posseggono questi tesori si farebbero scrupolo di offendere la legge, solo perchè è legge. Ma poi non è egli evidente che questo sistema della vendita pubblica, se è vantaggioso alla collettività, lo è in grado eminente al proprietario privato, a cui fornisce nella gara dell'asta pubblica una garanzia di prezzo più alto?

Laonde io mi associo di tutto cuore all'onorevole Vitelleschi nella domanda che egli ha rivolto all'onorevole ministro.

Io prego l'onor. Villari di voler dire al Senato se egli pensi di provvedere con una legge di diritto comune alla tutela del patrimonio artistico d'Italia, e s'egli non creda opportuno di stabilire che i capolavori dell'arte non possano, a pena di nullità, e, se occorre, sotto altre sanzioni, vendersi altrimenti che per pubblica gara.

Gli domando poi se, una volta sancito questo diritto comune tutelare del patrimonio artistico dell'Italia, egli sia disposto, finchè rimane al potere, ed auguro che vi resti lunghi anni per il bene della scienza, ad usare della facoltà che il Governo ha, come ogni privato, di concorrere alle vendite.

È stato detto, e l'ha ripetuto l'onor. collega Vitelleschi, che il Governo non può sottoporre a vincolo la vendita delle opere d'arte, se non a condizione di farsene egli compratore. Ma dove trovare i quattrini?

Purtroppo il trovarli è difficile, massime nei tempi che corrono. Ma se il ministro vorrà scrutare con l'usata sagacia i capitoli del suo bilancio, chi sa che egli non riesca a razzolare non dirò milioni molti, ma somme non del tutto spregevoli.

Per esempio, nelle spese che si fanno per le gallerie pubbliche non dovrebbero essere malagevole qualche economia.

Ed altre, forse più vistose, economie sono possibili nei sussidi all'arte drammatica ed alle pubblicazioni letterarie e scientifiche.

Sono parecchi anni che io non ho più l'onore di appartenere al Consiglio superiore di istruzione pubblica; ma io ricordo che ogni anno venivano d'innanzi a quel consesso elenchi di opere alle quali il Ministero dell'istruzione pub-

blica dava sussidi e per somme non tanto esigue.

Io ho sempre dubitato della convenienza di conservare questo genere di spese.

Ammetto che vi possano essere opere che per la natura loro specialissima e per il piccolissimo ambito nel quale possono sperare di trovare compratori, occorre che, nell'interesse della cultura nazionale, il Governo le aiuti, ma sono eccezioni di eccezioni; e in generale vi ha da temere che quegli autori i quali non riescono a trovare direttamente il loro compratore non meritino che lo Stato, cioè il contribuente venga a farsi acquirente forzato delle opere loro.

Veda l'onorevole ministro se in cotesti e simili cespiti non possa trovarsi qualche centinaio dimila lire da potere un giorno, se occorre, destinare all'acquisto di egregie opere d'arte. Ma io mi fermo in questa indagine che basta avere ora accennata. E chiudo il mio dire pregando l'onorevole ministro a voler dichiarare se intenda di provvedere con una legge speciale, che dovrebbe costituire in questa materia il diritto comune per tutta l'Italia, alla tutela del patrimonio artistico della nazione.

Chiedo scusa al Senato se, incompetente in materia d'arte, ho creduto opportuno di estendere un poco la portata dell'interpellanza dell'onorevole senatore Vitelleschi, nella speranza che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica dica al Senato una parola che lo tranquillizzi e lo rassicuri.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Chiedo perdono al Senato se devo pregarlo di trattenerne alcuni istanti la impazienza sua di sentire sulla importante questione la parola del ministro.

Ma prima che questa parola si pronunzi, io vorrei sottoporre al ministro stesso una osservazione. Parmi che dall'opinione pubblica, dalla stampa che si è occupata della questione, dalla stessa interpellanza dell'onor. Vitelleschi, e per ciò che diceva testè anche dal senatore Boccardo, si confondano due questioni completamente distinte; e così si corra il pericolo di trascinare il Governo a dare o proporre provvedimenti di ordine generale facili a naufragare, e ciò a proposito di una questione che è

di solo interesse locale, e che non conviene quindi allargare.

In questa questione degli oggetti d'arte si confonde a mio avviso la situazione dei capi d'arte romani, quando si dice che essi sono coperti dalla legge sui fidecommessi e dell'editto Pacca.

Ora la questione della legge sui fidecommessi è completamente diversa dalle questioni possibili sull'editto Pacca.

Nella questione dei fidecommessi si è commessa una grave ingiustizia contro Roma, usando un trattamento diverso da quello usato nelle altre parti d'Italia. Nel mentre infatti in nessuna altra parte d'Italia, quando si è pubblicato il Codice civile e si sono fatte le disposizioni transitorie che regolavano lo scioglimento dei fidecommessi, si è inserita alcuna riserva per le gallerie o per le biblioteche o per le raccolte d'oggetti d'arte che pure in altre città esistevano o potevano esistere; a Roma invece nelle disposizioni transitorie del 1871, per la attuazione del Codice civile, si è stabilito nell'art. 4 che i fidecommessi erano bensì sciolti, ma che le gallerie, le biblioteche, le collezioni di oggetti d'arte resteranno indivisibili ed inalienabili fino a che con un progetto di legge da presentarsi nella prossima sessione (e sono passati venti anni!), si sia regolata questa materia.

Come ho detto, sono passati venti anni e la legge promessa non venne.

Intanto queste gallerie sono rimaste in una situazione assolutamente anormale, perchè si sono sciolti i fidecommessi ai quali erano legate le gallerie, si son liberate le proprietà delle quali era l'onere il mantenimento delle gallerie e queste gallerie campate in aria sono rimaste una passività vincolata da una legge transitoria, che dovea esser di breve durata, senza che il vincolo sia nemmeno giuridicamente determinato e definito. Le gallerie sono infatti esse un fidecommesso?

La legge dice semplicemente che rimangono indivisibili e inalienabili, quindi si è in una situazione assolutamente anormale la quale è causa forse di quei danni che oggi lamentiamo.

Perchè, nel mentre gli stranieri possono concorrere ad acquistare i capi d'arte di queste gallerie che una volta varcato il confine non ritornano più e quindi per l'acquirente sono al

sicuro, in Italia non vi è alcuno che abbia il coraggio di fare di cotesti acquisti, mancando la sicurezza legale della legalità loro.

E invero non è punto provato, che noi siamo così miserabili che le nostre famiglie patrizie sparse in tutta l'Italia e doviziose a milioni e desiderose di far raccolte d'arte, quando non ci fosse un vincolo che mette in dubbio la disponibilità del venditore della cosa che voglia vendere, non sarebbero disposte a fare concorrenza agli amatori stranieri nell'acquistare cotesti oggetti d'arte.

Quindi è che questa disposizione speciale delle leggi transitorie del 1871 per la pubblicazione del Codice civile è una disposizione che va tolta per ragione di giustizia e per la stessa convenienza della cosa, per la quale oggi si levano tanti lamenti.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore PARENZO. Io credo che il ritratto del duca Valentino avrebbe potuto trovare acquirenti in Italia se ne fosse stato sicuro l'acquisto, se la vendita fosse stata conosciuta e la possibilità giuridica della vendita avesse esistito.

Comunque, la disposizione di legge esiste, come altresì esiste per alcune gallerie un'altra condizione anormale ed antiggiuridica, quella per cui si dice che sono affette da servitù.

Vero è che la servitù, tutti gli scolari di diritto lo sanno, è esclusiva alla proprietà immobiliare.

Pure vi è stato qualche giudicato, che ha ritenuta possibile una specie di servitù a favore del pubblico su delle private gallerie. Ciò posto, sciolti i vincoli delle proprietà, resi liberi i palazzi in cui le gallerie si contenevano, se non si è fatta ancora, è facilissimo che si faccia ben presto questa questione.

Come si eserciteranno queste servitù del pubblico il giorno, in cui o un creditore ipotecario esproprierà il palazzo in cui sono le gallerie, o il proprietario lo venderà e l'acquirente vorrà che se ne tolgano i quadri e le statue che si trovino nel palazzo? Io davvero non so dove andranno a finire queste servitù, dal momento che esse non colpiscono il palazzo! Tuttociò dimostra lo stato anormale in cui ci si trova e come occorra uscirne.

Ora, servitù e vincoli per quanto anormali pur esistendo, non sarebbe possibile trovar modo di assicurare la permanenza in Italia, se

non in Roma, delle migliori opere d'arte esistenti nelle gallerie da quei vincoli affette, anche prima che si riesca a risolvere le più gravi questioni che trae seco una legge generale da sostituire all'editto Pacca?

Io credo che per il paese, per gli interessi supremi dell'arte, la questione si riduca, come disse benissimo il senatore Vitelleschi, a conservare in Italia pochi quadri di grande valore.

Ora, non si potrebbe forse conseguire dal Governo questo intento verso il corrispettivo della liberazione accordata ad un'altra enorme quantità di cose così dette fidecommissarie, ma che non hanno per l'arte che un interesse secondario?

Così pure l'abolizione delle servitù pubbliche, per quelle gallerie o collezioni che ne fossero affette, non potrebbe pure essere un'altra occasione per poter conservare allo Stato od ottenere a buone condizioni altri pregevoli capolavori in quelle gallerie contenuti?

Io non voglio dare suggerimenti a chi può darmi delle lezioni su questa materia. Ho voluto solo indicare una delle vie, per le quali si può togliere questo stato anormale di cose, anche senza risolvere affrettatamente la più grossa questione d'indole generale e senza andare incontro a gravi difficoltà.

E queste gravi difficoltà io temo si troveranno nel sostituire l'editto Pacca.

L'editto Pacca non è che una delle tante leggi speciali che dominano in Italia in materia di conservazione di monumenti, di scavi, di antichità. Ogni regione d'Italia, meno il Piemonte e la Liguria, ha una legge speciale che la giurisprudenza ha mantenuta in vigore.

Perchè poi queste leggi, compreso l'editto Pacca, siano ogni giorno violate, ogni giorno deluse, ogni giorno dimostrate inefficaci, sarebbe troppo lungo il dire.

Pur troppo uno dei più ricchi commerci che la nostra povera Italia ancora faccia è questo delle antichità, ed è commercio che si fa pubblicamente e clandestinamente a Firenze, a Genova, a Milano, a Napoli, a Roma come in altre città.

Ma se ogni regione ha una legge speciale, voi non potete mettere mano all'editto Pacca, senza fare quella legge di diritto comune, come la chiamava l'egregio senatore Boccardo, che regoli la materia in tutta l'Italia, e allora l'ono-

revole ministro si troverà alle prese con assai più gravi difficoltà di quelle che ha trovato la legge Coppino. Imperciocchè è molto serio il problema, come l'hanno osservato l'onorevole Vitelleschi e l'onorevole Boccardo; quello cioè di tutelare da un canto i diritti di proprietà, e dall'altra i supremi interessi dell'arte, senza sborsare somme che all'erario difettano.

Non intendo ad ogni modo suggerire al signor ministro quello che deve fare. Ho detto semplicemente il mio parere che riassumo: Se si deve provvedere alla questione romana delle gallerie, limitiamoci all'abolizione di quei vincoli mal definiti mantenuti dalla legge del 1871; e poichè urge, lo si faccia presto senza attendere alla risoluzione delle questioni che solleva la abolizione dell'editto Pacca. Ad una legge generale sulla materia avremo tempo a pensare; e temo ci vorrà molto tempo prima che giunga in porto.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Io mi permetto di fare una dichiarazione.

L'onorevole Vitelleschi ha fatto una interpellanza opportunissima che mi pareva limitata soltanto ad un fatto. Vi fu una violazione di legge che ferisce il sentimento artistico nazionale, di una legge imperante in Roma, come altre leggi non unificate imperano nelle altre regioni. Egli competente in cose di amministrazione, ha voluto sapere quale fu la condotta del Governo, ha voluto accennare alle necessità di svolgere la riserva legislativa per avere unico e nuovo diritto. Ho ammirato il discorso dell'onorevole preopinante, sino a quando si è limitato a dire tali cose, ed ho ammirato il discorso dell'onor. senatore Boccardo.

In verità non mi aspettavo che il mio amico Parenzo volesse sorgere qui dentro a chiamare anormale questo stato di cose per biasimare non solamente la legislazione vigente, che egli potrà sempre correggere esercitando il diritto d'iniziativa, o quando si presenterà altra legge sulla materia, ma per negare dei principii di diritto a censurare la giurisprudenza, affermando che le servitù non possono esistere che sopra immobili.

Bisogna essere cauti in questi tempi, in cui sono accese liti tra debitori e creditori, e non

far cadere senza riserva affermazioni che potrebbero esser raccolte per pregiudicare i diritti superiori della nazione. Egli ha detto: si sa che le servitù non possono esistere sopra cose mobili. Ma, onorevole collega, ella sa che non bisogna ricorrere a principî così ovvi delle ragioni private e prediali quando si tratta di servitù di uso pubblico.

In generale osservo che in tutto il sistema della legislazione, le saline, le miniere, le proprietà artistiche e scientifiche sono governate da leggi speciali di favore e un tempo di cautela. Io che feci uno studio diligentissimo di questo momentoso problema delle collezioni d'arte dell'Italia antica e del risorgimento raccolte da famiglie aristocratiche, vidi che vi sono numerosi sapienti, dai giureconsulti romani ai moderni, i quali insegnarono l'esistenza di servitù su diritti incorporali.

E poi non è da confondere la questione del fidecommesso, che riguarda l'immobilizzazione della proprietà da primogenito a primogenito, con quella della ridotta proprietà delle opere d'arte lavorate dall'ingegno italiano, raccolte in epoche di privilegi da potenti signori, e da questi date in uso al popolo romano.

Quei fondatori di simiglianti gallerie, ville e giardini, così bramosi di raccomandare il loro nome alla posterità, lasciarono queste gallerie e queste pinacoteche col vincolo della servitù a beneficio non soltanto degli italiani, ma di tutto il mondo civile, che viene a Roma a studiare l'arte antica, la cristiana, la medioevale e l'epoca del risorgimento, e non conferirono ai tardi nepoti piena, assoluta libertà di rimuovere le tele, le statue per darle in pegno all'usuraio e barattarle.

Ho voluto fare questa protesta, perchè spessissimo le discussioni delle assemblee politiche si raccolgono dagli avvocati a sfogo dei litigi privati, e perchè credo che se si dovessero ricercare le ragioni, per le quali un patriziato, che doveva tenere alte le tradizioni della sua casata, si è abbandonato ciecamente a speculazioni ruinosi vi sarebbe molto a dire, ma per ora mi taccio.

Non ho inteso di prender parte a questa interpellanza, ma ho voluto respingere la censura fatta a diritti, che or sono alcuni anni si discussero su questa materia, e che sono protetti dalle leggi e dai giudicati. (*Bene*).

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato di nuovo la parola perchè l'onor. mio amico Boccardo mi ha fatto ricordare di aver dimenticato un argomento, che prima che il ministro risponda mi piace di sottoporgli.

Il senatore Boccardo ha detto che contro il mio uso io ero stato nebuloso nella questione del fidecommesso.

Ogni osservazione che mi viene da lui ha per me un gran pregio, ma per questa volta mi sembra di non avere nulla a rimproverarmi. Ho detto che a titolo fidecommissario credeva impossibile potere mantenere vincolate le gallerie perchè un fidecommesso che non ha rendite, e che non ha che oneri indipendentemente dalla questione giuridica è un tale assurdo che non poteva essere stato nell'intenzione del Parlamento, che aveva risolto i fidecommessi semplicemente e senza nessuna eccezione, e che per ciò molto meno poteva venire in capo di rinnovarlo. E quindi dichiarai doversi ritenere il vincolo fidecommissario impossibile a sostenere.

Ho aggiunto che alcuni credevano che questo vincolo potesse originare dall'istituzione speciale delle gallerie ed ho detto: Esaminate queste istituzioni, perchè se qualcuna di queste gallerie avrà un vincolo, il Governo come vendicatore del pubblico, dei pubblici diritti, possa farli rispettare. Ma per quanto so io, e se non m'inganno, di gallerie la cui istituzione faccia menzione del pubblico, non ve n'era che una sola, e non è in questione in questo momento.

Non ho poi trattato la questione delle servitù, perchè mi pareva che in quest'aula non ce ne dovesse essere bisogno. In certe materie il sentimento ha quasi più potenza dell'osservanza giuridica.

L'onor. Parenzo vi ha detto che giuridicamente queste servitù sopra oggetti mobili non sono riconosciute. Io non voglio neppure entrare nella questione giuridica, ma solo mi limito a dire che se si ammette che ogni volta che un gran signore, o chi sia, esercita per il lustro della città e sia pure per il suo proprio lustro, una grandiosità, una cortesia, una ospitalità, questa cortesia, questa ospitalità si debba cambiare in un titolo di servitù, noi diventeremo ben presto paese di selvaggi. Perchè a mo' di

esempio ci sarebbe da guardarsi d'invitare troppo sovente degli amici in casa per timore che divengano degli ospiti forzosi.

Come si può dire a costoro: Perchè avete fatto buon uso del vostro avere raccogliendo opere d'arte e tenendole esposte perchè se ne avvantaggiasse il lustro del paese, la cultura e la civiltà del mondo, ora non ne potrete più disporre, ci siete capitati a mettervi addosso una servitù, tenetevela. È tal cosa che credevo di non dover combattere in Senato.

E perciò non ne aveva parlato, ma dal momento che ho inteso venir fuori questo concetto della servitù, mi sono sentito obbligato di dire queste poche parole, non perchè io voglia discutere qui questo soggetto che è materia da tribunali, dove suppongo che se si persistesse in questa idea gl'interessati se la vedrebbero. Ma perchè, siccome a me preme che si provveda, a fine che, come diceva l'onor. Boccardo, non si abbia a dire che la nazione italiana non sia degna delle sue glorie, così non vorrei che sotto questa speciosa consolazione della servitù nascessero delle illusioni, e s'indugiasse ancora a provvedere. Ora siccome è mia convinzione che queste servitù non esistano e che non vorrei neppure che i possessori di questi capolavori che hanno per 50 anni fatto gli onori d'Italia ospitando a tutta la gente scelta del mondo, sieno così rimeritati, credo mio dovere di mettere nell'avviso il Senato. E quivi mi fermo perchè è soggetto che in caso discuteranno i tribunali e non credo il Senato desidero di discuterlo.

Ho bisogno di dire ancora poche parole all'onor. Parenzo il quale mi accusava di avere fatto confusione tra le due questioni dei fidecommessi e della legge Pacca, quantunque di questo si sia già incaricato di scusarmi l'amico senatore Boccardo.

Evidentemente le soluzioni sono due: o comprare, o avere ricorso al diritto comune, il quale faccia sì che senza vincolare la proprietà, oltre di quello che sia lecito, renda più agevole al Governo di mantenere questi oggetti d'arte in paese. Dunque il nesso viene dalla natura stessa delle cose.

Quando ho citato la legge Pacca non l'ho citata, me ne guarderei bene, per preconizzarla come futura legge comune, ma l'ho citata per-

chè per ora qui è considerata come legge comune.

Quindi mi unisco di cuore al voto dell'onorevole senatore Boccardo, il quale desidera che sia fatta una legge liberale, giusta, equanime, ma una legge che sia nazionale e quindi abbia autorità ed efficacia, perchè, lo ripeto, noi manchiamo assolutamente di mezzi adeguati ai pericoli che ne minacciano.

Ho voluto dare queste spiegazioni prima che il signor ministro parlasse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Io non dirò che due sole parole all'onor. senatore Pierantoni. Egli deve essere stato distratto nel momento in cui io ho parlato. Io non ho bisogno di ripetere al Senato ciò che ho detto, dirò solo che non ho inteso di sollevare censure alle leggi in vigore, ho soltanto detto che la legge del 1871 non crea nè mantiene fidecommessi, ma crea piuttosto uno speciale vincolo alle gallerie dichiarandole inalienabili e indivisibili. In questo articolo si scorge il concetto giuridico di una creazione puramente provvisoria e di breve durata, poichè vi si stabiliva l'epoca in cui si dovea con una nuova legge uscire da questa situazione.

Se questo si chiama criticare una legislazione io non lo so.

In quanto alle servitù io ho detto una cosa che sanno gli scolari, che le servitù sono sulle cose immobili e che proprio in via di assoluta eccezione si sono ammesse certe servitù d'indole affatto speciale, ch'io chiamerei piuttosto limitazioni speciali del diritto di proprietà. Mi pare sia stata la Corte d'appello di Bologna che in un giudicato ha ritenuto una servitù pubblica sopra una galleria, ma molto fu criticata questa decisione dai giuristi, come tutti sanno, specialmente perchè la servitù non avrebbe colpito l'immobile nel quale la galleria si trovava, ma la sola collezione dei quadri. Ora tutto ciò non ha nulla a che fare colle leggi speciali sulle miniere, sulle saline, nè con certe servitù di passeggio pubblico su ville o giardini ritenute legalmente esistenti dalla giurisprudenza.

Il mio concetto quindi è semplice. Per la questione delle gallerie romane occorre trovare, con la risoluzione delle riserve contenute nel-

l'articolo della legge transitoria del 1871, il modo di conservare i migliori oggetti d'arte in Italia a vantaggio della educazione nazionale, locchè si può forse ottenere mediante la liberazione delle gallerie in corrispettivo di co-desta conservazione.

Questo lo credo di utilità pratica ed immediata; ciò che non toglie che col tempo e con miglior agio si possa discutere e votare una legge generale per la conservazione del patrimonio artistico nazionale.

Questa legge, io credo, non si può fare in fretta, essa incontrerà molte difficoltà, giacchè non si tratta di abolire o riformare il solo editto Pacca, ma tutta la complessa legislazione che regge la materia nelle diverse parti d'Italia.

Ecco il senso del mio discorso, al quale non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni per fatto personale.

Senatore PIENANTONI. Intendo dichiarare agli onorevoli colleghi signori senatori Vitelleschi e Parenzo che io comprendo che un'assemblea dotta e competente come il Senato sia informata di un caso specialissimo come quello sollevato dall'interpellanza dell'onor. Vitelleschi, ossia del fatto di una violazione di legge per sapere della condotta del Governo; ma che non credo corretta la esposizione di pretese regole generali, quali quelle che sono state affermate dall'uno e dall'altro oratore, che feriscono l'autorità delle leggi, la serietà dei giudicati. Il Vitelleschi ha detto ch'egli non può credere che gentiluomini, i quali per 40 o 50 anni aprirono le loro magioni agli stranieri (e un giorno stranieri eravamo anche noi qui in Roma) per fare ammirare le loro collezioni artistiche, abbiano, per questa cortesia, corso il pericolo di veder diminuito il loro diritto di proprietà, facendo sorgere una servitù di uso pubblico.

Io invito l'onorevole preopinante a dire quale giurista, quale forsennato abbia ciò detto; quali magistrati abbiano siffattamente giudicato.

Egli, non uomo di legge, ha confuso la semplice tolleranza e gli atti di onesta ospitalità con la regola delle servitù di utilità nazionale.

Riducendo le leggi contro ragione a queste minime proporzioni si dà occasione ad equivoci e si accrescono le male contentezze contro il Governo nazionale.

La questione è ben diversa e di altissimo momento.

La difesa del diritto di uso pubblico del comune e del popolo romano sopra biblioteche, ville attigue a grandi palazzi, sopra pinacoteche, fu scritta su prove storiche lapidee.

Rimontano al diritto romano le servitù a favore di una universalità di cittadini, e la prescrizione centenaria spesso è il maggiore dei titoli.

Quindi possono esservi gallerie libere da servitù, per le quali si avverò la tolleranza, di cui ha parlato l'onor. Vitelleschi; ma qui non siamo nè in tribunale, nè a discutere la legge promessa, che deve distinguere l'una classe dalle altre.

All'onor. senatore Parenzo rispondo che se gli scolari sanno dare alle parole *cosa mobile ed immobile*, il significato esclusivo e ristretto di cose materiali; invece coloro che non sono scolari sanno che dall'antico diritto romano in poi quelle parole comprendono tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà, le cose incorporali. Gli *interdetti possessori* per universale consenso dei giureconsulti si sperimentavano anche pei diritti e le servitù.

Innumerevoli sono le fonti storiche e nazionali da consultarsi. Innumerevoli le fonti dottrinali e quelle della giurisprudenza.

Le statue, che un privato espone nella città, sin dagli antichi tempi non potevano essere rimosse.

In moltissime città d'Italia vi furono capi di famiglie nobili, che ordinarono giardini, biblioteche, gallerie di quadri stabilendovi diritti di passeggio, di studio, di visita. Queste servitù sono veri diritti reali, assimilate alle servitù prediali.

E se vi furono in Roma porporati ordinatori di collezioni di quadri, papi e principi del santo soglio, che imposero alle loro famiglie per lo splendore delle loro casate e per rimanere sempre lodati ed ammirati, che le maravigliose delizie, i capolavori dell'arte italiana e straniera, comprati spesso col frutto del lavoro delle plebi ed a buon mercato da artisti, men che protetti umiliati da tali specie di mecenati, rimanessero a perpetuo uso della cittadinanza romana, talchè il popolo vi avesse libero accesso e gli splendori dell'arte non fossero rimossi, doppiamente colpevoli sono quei tardi nepoti, i quali

mancarono a questi obblighi ch'erano leggi di onere domestico e che avevano di fronte il diritto del popolo romano, oggi italiano.

Chi può dare ragione a reati commessi?

Una nazione, che sa quanto valga il patrimonio artistico, che si fece saper rispettare nei tempi tristissimi del servaggio, se vide persone autorevoli, che sostennero e difesero innanzi i magistrati lo spoglio tentato, ricordando agli indotti che vi sono queste servitù pubbliche e nazionali, dovrebbe rispettarne i lavori. Costoro meritano la reverenza degli scolari, come avranno l'omaggio dei posteri. Nobile è l'arte della difesa: ma pochi sono i giureconsulti che esercitandola possono rendere con essa un segnalato servizio alla patria, alla civiltà. (*Bene*).

Il Senato comprende che la questione è diversa da quella dei fedecommessi, perchè se un giorno simiglianti gallerie saranno sottoposte a legge nuova, il legislatore non potrà non rispettare i diritti della nazione. La conseguenza sarà questa: che se antiche famiglie vorranno vendere, o si faranno espropriare i loro beni, gli acquirenti, i creditori, non acquisteranno assoluto diritto di proprietà, ma le collezioni immobilizzate da una servitù pubblica diventata nazionale. E quindi comprenderà l'onorevole Parenzo che quando io gli ho detto che per tutte le opere prodotte dall'attività dello spirito il diritto di proprietà va diversamente considerato e gli ho ricordati taluni diritti che vanno dichiarati da leggi speciali, io non facevo che ricordargli l'art. 437 del Codice civile, ove è scritto; che le produzioni dell'ingegno, dell'arte vanno regolate con legge speciale. Ciò era compreso anche dai Governi dispotici, i quali lasciarono differenti leggi speciali dalla Sicilia al Piemonte, per proteggere il patrimonio archeologico e dell'arte, il patrimonio delle ricchezze del nostro ingegno...

Queste dovizie, gloria ed onore italiano, non potevano essere trattate col modo onde i rigattieri espropriano tutte le altre cose.

E basta a me di avere esposto un vivo sentimento di riserva, e di aver giustificata la ragione, per cui ho preso parte a questa discussione. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della pubblica istruzione.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. L'interpellanza dell'onor. senatore Vitelleschi versa sopra due questioni, l'una speciale e l'altra generale.

La questione speciale è quella che riguardava la vendita del ritratto così detto di Cesare Borgia.

Egli, che è sempre così chiaro, preciso e cortese, ha appena toccata la prima questione, nella quale io debbo riconoscere di avere una responsabilità, e forse perciò appunto l'onor. Vitelleschi ha sorvolato; ma io spero che il Senato permetterà a me, invece, di fermarmi alquanto su questa prima questione, che personalmente m'interessa di più, per la responsabilità appunto, che ho, ed anche perchè il dire come il fatto è avvenuto; può giovare a far conoscere meglio anche quale è lo stato della questione generale. Quello che rende difficile, secondo me, il mettere in chiari termini questo argomento, è che vi sono molte questioni riunite insieme, che s'intrecciano e che sono perciò trattate contemporaneamente, in modo che l'una rende difficile la chiara esposizione dell'altra.

Bisogna dunque distinguere bene le questioni. L'onor. Parenzo lo ha notato benissimo.

La questione dell'editto Pacca non ha niente a che fare colle gallerie.

Senza entrare per ora a giudicare, dirò che le gallerie, per la legge del 1871, bene o male che sia, restano inalienabili e indivisibili.

Questo è il fatto.

Si può condannare, si può approvare, ma il fatto è questo.

Quindi gli oggetti che sono in queste gallerie, una volta fidecommissarie e colla legge 1871 dichiarate inalienabili, non si possono vendere, non si possono esportare, sono garantiti. Finchè la legge rimane come è, i quadri di queste gallerie non possono andar via, e vi è un'azione giuridica sopra di essi, e non vi è pericolo che siano esportati. Si può deplorare che questo stato eccezionale di cose continui, ma è così. Invece l'editto Pacca è cosa totalmente diversa; riguarda i quadri e gli oggetti di arte che non sono vincolati e si possono vendere.

L'editto Pacca, suggerito dal Canova, mirava ad impedire la esportazione di questi oggetti

LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE 1890-91. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1891

d'arte, liberi, cioè di proprietà libera, quando avevano un grande valore.

Ma che cosa è avvenuto? Questo editto Pacca aveva una sanzione; ma era una di quelle sanzioni che noi, con le nostre leggi, non possiamo adottare, perchè si diceva in esso, che si poteva provvedere ancora con un giudizio sommario, anche per inquisizione, contro coloro che avessero esportato o fatto esportare.

Esso stabiliva in fatti due cose: prima, che in Roma si poteva vendere liberamente ogni oggetto d'arte; secondo, che quando questi oggetti d'arte avevano un valore grande, non si potevano esportare, e se si esportavano clandestinamente, allora « sommariamente, anche per inquisizione, si procedeva contro chi li aveva esportati ».

Ora, siccome noi non possiamo usare questi mezzi, così ne è avvenuto, che gli oggetti liberi si vendono ad un forestiero che li esporta, e quando li ha esportati, non vi è più che fare, sebbene, una volta che fossero trovati e presi, si potrebbero confiscare. Ma tutto ciò non riguarda punto nè poco le gallerie, che restano garantite con la legge attuale.

Ora, come è avvenuto che il quadro che si diceva rappresentare *Cesare Borgia*, e che era nella galleria Borghese, è andato via?

Eccomi a rispondere a questa legittima domanda.

Nell'atto di fondazione della galleria Borghese è detto, che i quadri sono inalienabili, meno quelli che sono iscritti nella lista A, i quali hanno una inalienabilità limitata, cioè a dire (e ciò perchè coloro che fondarono la galleria volevano che si potesse migliorare sempre) se uno di questi quadri si voleva svincolare, bastava che ad esso si sostituisse altri di maggior valore. Allora il proprietario doveva andare dal Camerlengo e dire: ho sostituito questo quadro all'altro, che è di minor valore. Il Camerlengo ne prendeva nota ed il primo quadro restava svincolato.

Ora, i Borghese chiesero di valersi di questo diritto e dissero: noi vogliamo svincolare il *Valentino* e diamo invece quattro quadri del secolo xv: uno del Francia, uno di Lorenzo Credi, uno di Lorenzo Lotto ed un altro.

Crediamo che questi abbiano un valore assai maggiore.

Allora era radunata la Giunta delle belle arti,

una specie di Consiglio superiore, a cui si ricorre per tutte le questioni di arti belle, leggi, regolamenti, concorsi, ecc., ed io sottoposi ad essa la questione con tutti i documenti.

Io conosceva il valore del preteso *Cesare Borgia*. Non vorrei, adesso che è andato via, aver l'aria di deprezzarlo; ma i fatti si possono citare. Non c'è un solo critico moderno, il quale creda che sia quadro di Raffaello, non ci è storico moderno il quale creda che sia ritratto di Cesare Borgia. Il costume stesso è posteriore di mezzo secolo. Anche in Francia i giornali francesi hanno testè pubblicato la lista di tutti i critici, a provare che il quadro non è di Raffaello, nè il ritratto è del Borgia. E qui, non per citare una mia opinione, dirò solo che io stesso, nel pubblicare a Londra il mio libro sul Machiavelli, vi ho messo il ritratto di Cesare Borgia, ed è un altro, affatto diverso da quello ora venduto.

Gli artisti della Giunta dissero: — questi 4 quadri hanno un valore superiore assai a quello del *Valentino*; e quindi, nell'interesse dell'arte, giova accettare la sostituzione. Però non bisogna dare il permesso che il quadro sia esportato, bisogna tenerlo sotto l'editto Pacca. — È certo evidente che se i Borghese volevano svincolare il Borgia, miravano a venderlo. Ma siccome i Borghese vendevano tutti i loro quadri non vincolati, bisognava decidere se si volevano lasciare sotto l'editto Pacca i 4 quadri o il *Valentino*, esporre al pericolo quelli o questo. La Commissione disse: salvate i 4 quadri, ammettete la sostituzione secondo l'atto di fondazione, e cercate d'impedire la esportazione del preteso Borgia. E così feci. Accettai lo svincolo e la sostituzione, proibii la esportazione, avvertii anche la questura perchè vegliasse.

Ecco il fatto. Se il quadro fosse stato vincolato nella galleria non sarebbe partito. Messo sotto l'editto Pacca, poteva partire solo violando la legge, e così fu, perchè si fece una vendita clandestina. S'indicò il nome del compratore, ma fu una persona che non si trovava, sebbene si cercasse per tutto, e il quadro andò via, a quanto pare in Francia.

Abbia io fatto bene o male, questo è il fatto. L'ho esposto con tutta la chiarezza e fedeltà che ho saputo.

La Commissione di belle arti disse: salvate questi quadri che hanno molto più valore; l'atto

di fondazione permette lo svincolo dei quadri come sono nella nota A; fra di essi c'è questo ritratto; ammettete la sostituzione. E così feci. Io non so se si potrà procedere per via dei tribunali, e se il frodatore della legge potrà essere condannato. Questo si vedrà.

Ma la questione dell'editto Pacca e quella delle gallerie fidecommissarie, lo ripeto, sono due questioni sostanzialmente distinte.

L'editto Pacca, come si è visto, nel fatto non funziona, perchè manca di una vera sanzione; quella che c'è, non è più efficace, perchè non si può più applicare. Invece le gallerie hanno un vincolo reale, efficace, ed il fatto dello svincolo non si può più ripetere, perchè questa facoltà è solo nell'atto di fondazione della galleria Borghese; e i Borghese oramai tutti i quadri che potevano vendere li hanno venduti. Quindi la cosa rimane in questi termini: che furono salvati quattro quadri i quali, secondo i conoscitori, sono ora fra i migliori quadri della galleria Borghese, ed erano conosciuti nella storia dell'arte, perchè avevano un valore eccezionale. Solamente erano quadri che stavano negli appartamenti privati, da pochissimi veduti, perchè non facevano parte della galleria, ed ora ne fanno parte.

Questo è dunque lo stato delle cose. Ed ora noi abbiamo, venendo alla questione generale, due questioni.

Una degli oggetti d'arte che sono in Roma e in tutta Italia non vincolati; l'altra è la questione delle gallerie romane. Io sono stato interrogato che cosa intendevo di fare nell'un caso e nell'altro.

Debbo perciò dire, che io credo necessaria una legge sulla conservazione dei monumenti; perchè lo stato presente delle cose è anormalissimo. C'è una legge in Roma, che è l'editto Pacca, immensamente vessatorio, ma che poi non riesce ad impedire l'esportazione, perchè si può facilmente frodare, e quando si è frodato, riesce difficile il fare una causa che approdi a qualche risultato. Anche pel quadro del Borgia, io non so se si approderà a nulla, sebbene i legali stiano esaminando quello che potrà farsi. Abbiamo nelle varie parti d'Italia leggi diverse, in alcune parti non c'è nessuna legge, in modo che gli antiquari vengono qui, prendono le cose a Roma e le portano a Firenze, ove sono grandi magazzini, nei quali tutto si

vende, quasi liberamente, altrove si vende addirittura senza vincolo di sorta. E così noi vessando tutto il mondo, non riusciamo quasi mai a fermare le opere d'arte, perchè tutti sono più o meno interessati ad eludere la legge.

Che sia quindi necessaria una legge unica, io lo credo; che sia necessaria una legge meno vessatoria, io lo credo; ma credo anche necessaria una legge che ottenga il suo effetto. Comprendrà il Senato che ora non posso entrare in tutti i particolari di essa, perchè sarebbe esporre una legge che non è presentata, e poi vi sono parecchi punti sui quali debbo udire anche il Consiglio dei ministri.

Io, come i senatori Boccardo e Vitelleschi; non credo che la proprietà di un quadro e quella di un sacco di grano siano la medesima cosa; credo che una diversità vi sia. Invero, se il proprietario del palazzo Strozzi in Firenze, per aumentarne la rendita, volesse aprirvi delle botteghe, e sopra le botteghe mettere un mezzanino, e sul primo piano un secondo, è certo che un governo civile non potrebbe permettere che quell'opera d'arte, come già avvenne per il palazzo Gravina a Napoli, venisse deturpata. E se non lo può permettere, segno è che quella proprietà non è così libera come sarebbe quella di un palazzo di cattiva architettura. Nei grandi capi d'opera dell'arte, il paese sente che vive l'animo della nazione, e che vi è perciò come una certa proprietà comune, che non è negli altri oggetti. Bisogna però rispettar pure la privata proprietà, rispettare i diritti dei cittadini, e qui sta la difficoltà, che non è piccola.

Il fare una legge su questa materia è difficile anche perchè l'opinione pubblica non è concorde, e ne ho la prova nelle carte che ho esaminato al mio ministero. Ho trovato un disegno di legge del 1868 fatto da una Commissione del Consiglio di Stato; un altro del 1872 presentato dal Correnti; il medesimo ripresentato dal Bonghi; poi uno del 1877, presentato dal Coppino, che lo ripresentò nel 1886 e nel 1887, e sul quale credo facesse la relazione l'onorevole Vitelleschi che, se non sbaglio, fece cadere il ministro ed il progetto.

Senatore VITELLESCHI. Il solo progetto.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Ci sono molti che dicono: noi siamo un popolo che abbiamo il senso giuridico più di tutti gli

altri, dunque dobbiamo rispettare la proprietà privata. Siamo un popolo pratico, ma con pochi quattrini; dunque spendere per strade ferrate, cannoni, corazzate sì, ma per i quadri no davvero.

E dicono ancora: noi siamo un popolo di artisti; dunque non dobbiamo lasciare uscire i quadri.

Questo, è evidente, è come un voler trovare la quadratura del circolo. O bisogna dimenticare un poco questo gran senso giuridico, o metter mano alla tasca, o lasciar partire i quadri. Bisogna decidersi per un partito.

Io credo che la proprietà artistica, abbia un carattere speciale; se la nazione desidera di conservare davvero i capolavori, deve fare quei sacrifici che sono necessari. E io credo che il mezzo suggerito dagli onorevoli Vitelleschi e Boccardo, di porre cioè in bilancio un fondo per acquisti di opere d'arte, sia il più efficace ed attuabile.

Noi abbiamo ad esempio la tassa sulle gallerie, che arriva già a poco meno di mezzo milione, che adesso si spende in tanti piccoli acquisti, in restauri, mobili, manutenzione, e si potrebbe certo, in parte almeno, impiegare in acquisti di opere d'un valore eminente. Noi potremmo più largamente permettere l'esportazione di cose secondarie, perchè io credo che, se l'interesse nazionale richiede che i grandi capolavori dell'arte restino nel paese, destinati a formarne lo spirito e l'educazione artistica, nessun male ci sia che molte opere di assai secondaria importanza, vadano fuori. Anzi io ritengo che sia un bene, perchè in fondo è la coltura nazionale che si diffonde, è lo spirito dell'Italia che viaggia nel mondo ed esercita la sua azione.

Noi abbiamo oggetti di cui possediamo esemplari a centinaia, e non sarebbe poi un male che questi emigrassero per poter così con cambi arricchire i nostri musei di oggetti che ci mancano. Credo anzi sarebbe cosa utilissima, poichè, lo ripeto, di molte cose abbiamo centinaia di esemplari, come per esempio dei piccoli oggetti che si trovano a Pompei, e potremmo arricchire immensamente i nostri musei con oggetti che ci mancano. Ma con la nostra generale diffidenza, si comincia subito a sospettare che in questi cambi ci possono esser illeciti guadagni, e succede allora che gli onesti si ritirano, che

i disonesti si fanno avanti e bisogna smettere. Ma è pur necessario creare uno stato di cose più normale. Ora da un lato si secca il genere umano, per impedire che gli oggetti d'arte escano, e dall'altro questi escono continuamente, mentre che si accumulano nei magazzini oggetti inutili. Urge prendere una via più ragionevole, e non far partire le cose che non debbono partire. E perciò io credo che una legge, la quale miri a conservare i capolavori, e lasci una maggiore libertà agli oggetti di un valore secondario; che sia unica per tutta l'Italia, e che senza essere vessatoria, riesca efficace, sia quella che il Governo si deve proporre. Ed io dichiaro al Senato che sto da un pezzo lavorando a questa legge, e che è quasi pronta, salvo in alcuni punti più difficili, che non ho ancora in tutti i loro particolari determinati. Vengo ora alla questione delle gallerie. Le gallerie romane hanno un carattere speciale, perchè sono realmente collezioni di una straordinaria importanza, trovandosi in alcune di esse quadri di un valore eccezionale. Sarebbe perciò desolante se queste gallerie si decomponessero, e se i principali loro oggetti andassero fuori d'Italia.

Ma anche su questa questione le opinioni sono molto divise. Ho udito dagli oratori che mi hanno preceduto esporre concetti molteplici e diversi. È bene determinare i fatti. Innanzi tutto queste gallerie erano fidecommissarie, e la legge nel 1871 abolì i fidecommissi ed applicò il codice civile. Quanto alle gallerie però essa le dichiarò inalienabili.

Si disse allora: faremo fra un anno una legge nuova, la quale risolva definitivamente la questione. Ma non l'abbiamo poi mai fatta.

L'onorevole Vitelleschi ha detto: volete sapere perchè non l'abbiamo fatta? E per rispondere ha chiamato in campo il Valentino e poi è andato addosso al Machiavelli. Io non difenderò il Machiavelli, perchè se, avendo scritto tre volumi su di esso, non sono riuscito a persuaderlo il mio onor. amico Vitelleschi, non mi proverò di persuaderlo adesso in dieci minuti. Ma lasciando da parte il Valentino e il Machiavelli, credo che la ragione per la quale non si è fatta questa legge, non è stata la intenzione di non volerla fare.

L'onorevole Zanardelli, quando, nel 1883, si fece la legge pel palazzo Corsini, che l'onorevole Vitelleschi ricorderà bene, disse: noi ab-

biamo promessa questa legge, e la dovremo fare, ma essa è come la quadratura del circolo. Invece l'onorevole Sella credeva che con la legge pel palazzo Corsini si fosse mantenuta la promessa, o almeno si esprimeva in modo da farlo credere. Io invece sono d'avviso che la legge pel palazzo Corsini non sia la legge promessa, perchè tutte le gallerie romane già fidecommessarie, essa le lasciava sempre indivisibili ed inalienabili, con questa sola eccezione che si potevano vendere allo Stato, ai comuni alle provincie ed agli enti morali laici.

Ma perchè non si può fare la legge promessa? Io non sono legale e non pretendo entrare addentro in questa materia, ma credo bene dichiarare qui un punto oscuro. A me pare che la servitù anche negli oggetti mobili che formano le gallerie ci sia. Almeno c'è di fatto e fu sempre riconosciuta valida dai tribunali.

Il fidecommesso è una cosa, e la servitù è un'altra, e bisogna distinguerli chiaramente, per ben capire la questione.

In fatti quando a Genova vi fu la causa per il palazzo e la galleria Brignole-Sale che erano un fidecommesso con servitù pubblica, si disse: siccome il fidecommesso è abolito, e questa servitù pubblica è un accessorio del fidecommesso, essa rimane annullata col fidecommesso, e però i proprietari sono divenuti liberi padroni del palazzo e della galleria. Ma la Corte decise invece, che la servitù rimaneva. E così fu che i proprietari finirono col regalare la galleria al municipio. Quando voi dovete mantenere una galleria, e spendere per tenerla aperta al pubblico, tanto vale che la regaliate, perchè questa proprietà si riduce a ben poca cosa.

Lo stesso si può osservare, paragonando il palazzo ed il giardino Borghese. Il palazzo era come il giardino un fidecommesso, sciogliendo il vincolo del fidecommesso, il palazzo si poteva vendere come il giardino, ma questo aveva la servitù pubblica, e nessuno lo avrebbe comprato. Una volta che dovete mantenerlo ed il pubblico ha diritto di passeggiare, esso diventa in gran parte una proprietà pubblica.

L'onorevole Vitelleschi vi diceva: ma in Roma non v'è che una sola galleria la quale sia stata fondata con la condizione di essere aperta al pubblico, e questa non c'è più.

Le altre non hanno tale servitù, e la nuova

legge che le liberi, può quindi farsi facilmente per tutte.

Ma in verità le gallerie romane sono assai diverse le une dalle altre. Se tutte avessero lo stesso carattere, si potrebbe facilmente fare una legge che risolvesse la questione. Ma così non è.

Per esempio c'è la galleria Sciarra, la quale è dal proprietario tenuta chiusa, perchè ne ha il diritto. Ma ci sono altre gallerie invece che debbono stare aperte al pubblico, hanno la servitù in modi diversi.

Vi sono gallerie per le quali, nelle tavole di fondazione si legge, che esse furono fondate per lustro della città, per chiamare forestieri a visitarle; ed esse di fatto furono aperte per più di un secolo. Ed a questo proposito c'è l'opinione dell'onor. Mantellini, la quale io ora non giudico, ma che pur dice, che queste gallerie si possono tenere come giuridicamente vincolate dalle servitù. E ricorderò ancora che i tribunali di Firenze hanno sentenziato ancora, che le opere d'arte, le statue, per esempio, che sono sulle case private, esposte al pubblico per lungo tempo, non si possono ora esportare, non si possono vendere, sono quasi del pubblico.

Potete quindi voi in questo stato di cose dire: leviamo il vincolo; queste gallerie diventino libera proprietà; si possano vendere tutti i quadri e finire la questione così, solamente perchè il fidecommesso è sciolto?

Io credo quindi conveniente di fare, come suggerirono già altri oratori, credo cioè, che questa questione debba essere risolta caso per caso, esaminando le tavole di fondazione, vedendo se esistano o no diritti pubblici sopra di esse, e quali siano questi diritti. Si deve, per giudicarne il valore venale, veder prima se una galleria deve per sua fondazione essere esposta al pubblico come era la galleria Brignole-Sale a Genova, come era quella Zambeccari a Bologna. In questo caso, quando anche voi svincoliate il fidecommesso, il padrone della galleria, morendo può lasciare il suo patrimonio a dieci figli, ma la galleria essi non possono dividerla nè alienarla, perchè il pubblico ha diritto di vederla quale fu fondata. Se invece questo vincolo non esiste, la cosa è molto diversa.

Comprenderà quindi il Senato che il fare una

legge generale che si applichi contemporaneamente a tutti questi differenti casi, senza che ancora si sappia bene, con precisione, quali siano i vincoli che pesano sull'una e sull'altra galleria, è cosa molto difficile, tanto difficile che l'onorevole Zanardelli aveva ragione di definirla la quadratura del circolo.

Io perciò credo, invece, utile una legge la quale determini delle norme generali sulla scorta delle quali si possa procedere, caso per caso, con convenzioni, con transazioni fatte coi singoli proprietari, perchè certamente questi, che sanno già di avere una proprietà limitata, verrebbero facilmente a transazioni col Governo, e cederebbero le gallerie a condizioni convenienti. Il Governo, dal suo lato, valendosi di quel tal fondo, di cui ho già parlato, potrebbe volta per volta provvedere, tanto più che, se si volessero fare questi acquisti tutti in un momento, ci vorrebbe tanto danaro che sarebbe impossibile concludere nulla. Quindi, concludendo, io credo che una legge sulla conservazione dei monumenti si debba fare; che questa legge, meno vessatoria e più efficace, debba permettere, che esca d'Italia una certa quantità di oggetti, sulla esportazione dei quali si può mettere una tassa, che serva ad aumentare il fondo per lo acquisto di altri oggetti. A suo tempo parlerò anche delle altre parti di questa legge della quale discorrerò a lungo, quando sarà presentata. E quanto alle gallerie una legge può farsi, ma è assai difficile farla in modo che risolva ad un tratto il problema. Si può fare una legge che determini il modo di procedere andando avanti caso per caso.

Lo scopo che noi ci proponiamo, in sostanza, qual'è?

Lo scopo è che i principali capolavori dell'arte, che sono sparsi in tutta Italia nelle case dei privati, e che veramente sono necessari alla coltura della nazione, restino fra di noi; gli altri possano andar via, e andando via, pagando la tassa, aumenterebbero il fondo, di cui ci serviamo per acquistare gli altri. Quanto alle gallerie romane, la cosa è diversa; esse sono già in parte proprietà del pubblico.

Sono però tutte questioni, le quali non si possono risolvere in un modo solo, in un sol giorno; occorre molta ponderazione, perchè dalla stessa discussione che noi abbiamo ora sentita, dalle parole di oratori così competenti, si vede quante

sono le questioni e quante sono le opinioni diverse. Occorre anche raccogliere il materiale necessario, per conoscere il carattere diverso, le fondazioni varie di queste gallerie.

Se non abbiamo prima i documenti relativi ad esse, non possiamo risolvere nessuna questione.

Io posso assicurare il Senato, che la legge sulla conservazione dei monumenti è presso che al termine, che una grande raccolta di materiale è stata fatta e si va continuamente facendo, e che lo studio per risolvere queste questioni mi preoccupa grandemente. Non posso promettere una soluzione pronta e immediata. Ma credo che per noi sia una questione di grande interesse il fare in maniera che finisca una volta questa lite, la quale finora non fa che tormentare, agitare, alimentare dissidi, e intanto le opere d'arte emigrano continuamente.

Credo perciò che con un regime più logico, moderato, modesto ed efficace, la questione si possa risolvere assai meglio, rispettando i diritti dei privati, ma tenendo ben fermi e saldi quelli dello Stato, della cultura nazionale, e rispettando le nostre tradizioni. (*Approvazioni*).

Senatore VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VITELLESCHI. Io ringrazio l'onor. ministro delle cortesie spiegazioni date.

Egli ha giustificato il perchè io ho tratto in giuoco la legge Pacca. Io sapevo quello che egli ha detto, cioè che sotto il punto di vista della legge fidecommissaria il quadro era partito legittimamente, ma rimaneva sempre l'altra legge la quale ha un valore, se non praticamente, almeno giuridicamente. Se ciò non fosse, la mia interpellanza non avrebbe avuto ragion d'essere.

E lo ringrazio delle dichiarazioni fatte a proposito della legge generale sulla quale io sono completamente del suo avviso.

Io ho sempre pensato che noi abbiamo qui una larga messe di oggetti secondari che per noi hanno poco o nessun valore, mentre ne avrebbe uno grande all'estero, del quale ci potremo valere per salvare gli oggetti primari. Ma non mi nascondo le difficoltà che s'incontreranno per attuare questo concetto.

Io proposi una simile questione al Consiglio comunale di Roma, domandando solamente che si alienassero dei piombi e dei marmi che non avevano nessun interesse nè artistico nè storico,

erano poco più che materia primà, appunto per sovvenire a spese di carattere artistico ed archeologico. Non potei riuscire perchè dissero che si stabiliva un principio pel quale potrebbero andarsene un giorno dato tutti gli altri oggetti, compresa forse la famosa lupa o il gladiatore moribondo.

Una certa libertà di vendita e d'esportazione di oggetti di valore secondario potrebbe giovareci principalmente per mezzo d'una tassa di esportazione che ci permetterebbe di raggranellare un fondo per la conservazione degli oggetti d'interesse nazionale.

E quindi circa le idee che l'onor. ministro ci ha fatto delibare in riguardo alla legge generale non saprei abbastanza felicitarlo. Ma in quanto ai fidecommissi non sono perfettamente d'accordo con lui.

Io non credo che ci sia da far leggi speciali. Credo che quel che può farsi per legge per gli oggetti compresi nei patrimoni fidecommissari dovrà farsi nella legge generale. Vedrà che finirà per convincersene lei stesso.

Conchiuderò facendo considerare all'onorevole ministro che il combattimento oggi non è più fra gli stessi combattenti. In presenza delle tristi vicende economiche del nostro paese, i venditori e i compratori hanno mutato natura e per difenderci efficacemente contro il mondo avido dei nostri tesori, occorrono due cose e cioè di fornirci di una legge efficace di tutela, e di abbandonare i mezzi piccini, le interpretazioni stracchiate e gli indugi volontari.

Le condizioni nelle quali questa questione versa sono tanto urgenti quanto sono favorevoli. È tempo di operare e non di studiare. *Oportet studuisse et non studere*, soprattutto quando per studiare si sono avuti venti anni.

Io mi felicito dei sentimenti espressi dall'onorevole signor ministro perchè questo stato di cose non abbia a continuare e confido che egli vorrà aggiungere alle sue illustrazioni questa che non sarà la meno importante, di avere così risoluto questa questione che tocca alle fibre più delicate del sentimento nazionale.

L'onorevole ministro ha creduto di dimostrare che non vi era stata cattiva volontà nel non avere risoluto ancora questa questione e per provarlo ha detto che l'onor. Zanardelli quattro o cinque anni fa, ossia 15 anni dopo la famosa legge, avrebbe voluto farlo, ma si era

trovato in presenza d'un impossibile e come egli ha detto della quadratura del circolo.

La quadratura del circolo era di volere raggiungere il fine senza avere i mezzi. E siccome questi mezzi si cercano dove si può e anche dove non si può di qui le memorie alle quali ho fatto allusione. Solamente che ai nostri giorni bisogna contare con l'opinione pubblica, con i tribunali e con tanti altri elementi che non permettono sempre di valersene. E perciò come io vorrei che si arrivasse ad una soluzione, non vorrei che si mantenessero illusioni.

Ma siccome è stato detto da alcun collega che certi soggetti che possono essere di competenza dei tribunali è bene non delibarli nei corpi legislativi, così non entrerò in maggiori particolari.

PRESIDENTE. Resta così esaurita l'interpellanza del signor senatore Vitelleschi.

Giuramento del senatore Sprovieri Francesco.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Francesco Sprovieri i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in questa tornata, prego i signori senatori Finali e Tedeschi a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(È introdotto nell'aula il signor senatore Sprovieri il quale presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Francesco Sprovieri del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Comunicazione di una domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza una domanda d'interpellanza del seguente tenore:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare il ministro di agricoltura, industria e commercio se intenda proporre una legge per l'interdizione del lavoro domenicale.

« Alessandro Rossi ».

Prego il signor ministro della pubblica istruzione di comunicare questa domanda d'interpellanza al suo collega di agricoltura, industria e commercio.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*.
Farò quanto chiede il signor presidente.

PRESIDENTE. Mi pare che in vista dell'ora inoltrata possiamo rimandare la seduta a lunedì prossimo.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 2 pomeridiane:

Discussione del seguente progetto di legge:
Modificazioni ad alcune disposizioni del Co-

dice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello.

La seduta è sciolta (ore 5 e 10).

LII.

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Comunicazione di una lettera del senatore Martinelli — Lettera di S. A. R. il principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta — Commemorazione del senatore Palasciano, fatta dal presidente, e parole del senatore Pierantoni e del ministro di grazia e giustizia — Giuramento dei nuovi senatori Lancia di Brolo e Cerruti — Presentazione di tre progetti di legge — Istanza del senatore Zini, ed informazioni sull'andamento della malattia del senatore Carlo Cadorna — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Considerazioni del senatore Auriti — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione — Parlano i senatori Manfredi, relatore, Deodati, Pierantoni ed il ministro di grazia e giustizia — Chiusura della discussione generale — Giuramento del senatore Bonasi — Dichiarazione del ministro di agricoltura, industria e commercio sulla domanda d'interpellanza del senatore Rossi Alessandro.

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

È presente il ministro di grazia e giustizia e più tardi intervengono i ministri: dei lavori pubblici e di agricoltura industria e commercio.

Il senatore segretario CENCELLI legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il signor senatore Martinelli, scrive quanto appresso:

« Eccellenza,

« Le condizioni precarie della mia salute mi impediscono, con mio grande rammarico, d'intervenire alle adunanze del Senato, e adempio adunque l'imperioso dovere di rinunziare alle

due cariche di commissario delle finanze e della contabilità interna, delle quali piacque di onorarvi.

« Rinnovando le dichiarazioni del mio animo grato e devoto, ho l'onore di professarmi dell'eccellenza vostra

« Ossequientissimo

« MASSIMILIANO MARTINELLI ».

Do atto al senatore Martinelli delle dimissioni da lui offerte e propongo che domani s'isciva all'ordine del giorno la votazione per la nomina di un commissario della Commissione permanente di finanze, e di uno della Commissione di contabilità interna.

Non essendovi obiezione rimane così stabilito.

Lettera di S. A. R.

il principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera di S. A. R. il principe Vittorio Emanuele conte di Torino, in risposta a quella che fu già comunicata al Senato con la quale gli si dava avviso della sua iscrizione nell'albo dei senatori.

Torino, 28 novembre 1891.

Eccellenza,

« L'onore di far parte del Senato mi aggiunge nuovi doveri in servizio della patria e del Re.

« Per il loro adempimento mi ispirerò sempre alla sacra memoria dell'amato mio genitore, all'affetto e alla riconoscenza verso l'Augusto mio Re e Zio.

« Nella fiducia di meritare in ogni atto della mia vita l'approvazione dell'Alto Consesso, a cui sono lieto ed onorato di essere ascritto, ringrazio l'Eccellenza Vostra della benevolenza che mi attesta con la pregiata sua lettera del 24 corrente e Le profferisco i sentimenti del mio sincero ossequio.

« Firmato: VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA ».

Commemorazione del senatore Palasciano.

PRESIDENTE. Con vivo dolore vi partecipo, signori senatori, essere morto avant'ieri in Napoli il collega nostro professore Ferdinando Palasciano.

Ferdinando Palasciano era nato a Capua il 13 giugno 1815. Fra i cultori dell'arte salutare, e soprattutto della chirurgia, segnalato, la insegnò e per qualche anno la praticò in quell'esercito. Scioltosi da un legame che non si affaceva al carattere indipendente ed al libero suo sentire, vinse a forza d'ingegno e d'energia ogni impedimento che il malvolere del governo gli parava dinanzi e salì in meritata reputazione. Ed egli che, colpito da incurabile infermità, viveva ora da più anni inconscio di sé e, quasi fosse uscito di vita, dimenticato, aveva già levato nobilissimo grido di dottrina, tenuto il campo fra i più arrischiati e fortunati chirurghi della grande città.

Dopo il 1860 all'amministrazione del comune, ed a quelle di alcuni istituti di beneficenza

partecipò con opera zelante. Clinico per breve nell'Università, per poco aveva pure diretto un importantissimo servizio sanitario. Le profonde convinzioni scientifiche, un altissimo sentimento gli facevano tenace il volere. Quelli che erano o parevagli i diritti della scienza e della umanità non consentiva piegassero ad altre esigenze.

Deputato per tre legislature (10, 11, 12), senatore sino dal 1876, più e più volte, come già nei congressi, in ambedue i rami del Parlamento, in ogni controversia affine alla scienza che professò, all'arte che esercitò, fece aperta prova della sua immutabile fermezza nell'opinare.

Carità lo riscaldava, lo infiammava il cuore schiuso all'amore: i doveri del medico modellava su quelli del filantropo: non esercitò un arte, compì una missione.

Un patriota, un dotto ha cessato di vivere: un uomo chiaro è mancato a quest'Assemblea (*Approvazioni generali*).

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Signori Senatori! Permettete a me, figlio di adozione della Campania Felice, i cui abitatori contavano tra i loro sommi Ferdinando Palasciano, di dire una memoria parola di rimpianto per il collega, di cui sentiamo l'amara dipartita. Voglio parlare, perchè qui non seggono senatori nati in quella regione. Questo patriottico dovere, che vincendo l'emozione io vo' compiere, è benanche raccomandato dalla santa ed immacolata religione dell'amicizia (*Bene*), che al defunto per lunghi anni vivamente mi strinse.

Ebbi la ventura di conoscere Ferdinando Palasciano, sorto da origine popolana per illustrare la scienza e la patria, come uno dei più ardenti patrioti nell'anno 1860. Ferdinando Palasciano, come bene ha detto il nostro presidente, si distinse sempre per opere di carità e di civile e nazionale progresso. Nessuno fu maggiore di lui nell'opera coraggiosa e indefessa di curare i numerosi feriti della memoranda e sanguinosa battaglia, ch'ebbe nome del Volturmo, e che recò il trionfo dell'idea unitaria nazionale. Nessuno! Allo spettacolo desolante di giovani vite, che si spegnevano, olocausto per la redenzione nazionale, per l'insufficiente aiuto del corpo sanitario presso gli eserciti com-

battenti, Palasciano senti nel petto la nuova idea, nunzia di una grande umanissima riforma, la neutralità sul campo di guerra del corpo sanitario, delle ambulanze e delle suppellettili medico-chirurgiche.

Col Palasciano altri illustri chirurghi stranieri, che pure avevano esposta la loro vita sui campi di guerra a salvezza dei feriti, divulgarono con elaborate memorie le proposte, che diressero la Conferenza internazionale adunata in Ginevra per redigere la convenzione, che prese nome dalla Croce Rossa nella storia moderna.

Rarissima e preziosa per gl'italiani fu la virtù operatrice del Palasciano, e fra tanti servigi resi a sollievo della umanità sofferente lo prova l'elogio, che egli ottenne dal Nelaton, venuto dopo un giorno di triste lutto nazionale, a curare la ferita toccata al generale Garibaldi là sul colle d'Aspromonte.

Per la morte di tanto uomo ben s'intende perchè al dolore d'Italia tutta si unisce più acuto il dolore della virtuosa gente di Terra di Lavoro.

Parlo della mia patria d'adozione, per la quale dichiaro di dire queste brevi parole, che il dolore mi spezza sul labbro. (*L'oratore si ferma commosso*).

È vero che il Palasciano da qualche anno viveva una vita peggiore della morte, perchè si era in lui offuscata la luce divina e fulgidissima dell'intelletto; ma se quell'astro si spense, la storia dirà che brillò fulgidissimo e potente per dare splendore alla patria e che si consumò per rischiarare l'orizzonte di nuovi, grandiosi ideali! (*Benissimo*).

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia e dei culti. A nome del Governo, il quale vede sempre con dolore scomparire gli illustri uomini che ebbero una parte grandiosa per l'unità della patria, mi associo alle parole dette dall'onor. nostro presidente e dall'onor. senatore Pierantoni.

Come antico collega alla Camera dei deputati ed in questa medesima Assemblea, io debbo ringraziare la sorte che mi permette di esprimere a nome del Governo i sentimenti miei particolari.

Presentazione di progetti di legge.

FERRARIS, ministro di grazia giustizia e dei culti. A nome del presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto, stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma ».

A nome poi del collega il ministro dell'interno ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, del pari già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Nuova concessione ai Comuni di valersi delle disposizioni dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 pel risanamento di Napoli ».

Infine a nome del collega il ministro della pubblica istruzione ho l'onore di presentare al Senato, anche già approvato dall'altro ramo del Parlamento, il progetto di legge: « Organici, stipendi e tasse per gl'Istituti d'istruzione secondaria classica ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole signor ministro guardasigilli della presentazione di questi tre disegni di legge che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

Giuramento dei senatori Lancia di Brolo, e Cerruti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore marchese Corrado Lancia di Brolo, i di cui titoli di ammissione, il Senato giudicò validi nella tornata precedente, prego i signori senatori Cannizzaro e Spalletti di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore marchese Corrado Lancia di Brolo, viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Dò atto al signor senatore marchese Corrado Lancia di Brolo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor senatore comm. Cesare Cerruti, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi nella tornata precedente, prego i signori senatori Manzoni e Spalletti di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore comm. Cesare Cerruti viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Dò atto al signor senatore Cesare Cerruti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Informazioni

sulla malattia del senatore Carlo Cadorna.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zini sull'ordine del giorno.

Senatore ZINI. Le notizie che ho inteso arrivando in Senato mi consigliano a pregare l'onorevole presidente di volerci informare, o prendere informazioni sopra la salute preziosa dell'onorevole senatore Cadorna, che sento dire molto compromessa. Sono persuaso che tutto il Senato prende parte a questa sollecitudine, come sono certissimo della condiscendenza dell'onor. nostro presidente.

PRESIDENTE. Fin da ieri l'altro, non appena giunse notizia alla Presidenza, essere caduto infermo il signor senatore Cadorna, fu cura della Presidenza medesima, obbedendo non soltanto ad un dovere ma ad un sentimento, di prendere giornalmente notizia della sua salute.

Le notizie avute stamane sono queste che leggo: « Oggi 30 novembre l'illustre infermo si è alquanto aggravato soprattutto per la debolezza del cuore. — Il medico curante, professor Marchiafava ».

Voglio sperare che migliori notizie succedano a questa, e ne fo voto ardentissimo, sicuro d'interpretare il sentimento del Senato.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Ringrazio vivamente l'onorevole presidente: non mi aspettava diverso dalla sua graziosa sollecitudine, ed aggiungo, come sono certo d'interpretare il sentimento di tutti i miei colleghi, a' suoi voti il desiderio perchè i preziosi giorni di quell'esimio nostro collega ci siano conservati per lungo tempo.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i**

mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello (N. 20) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « **Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello ».**

Di questo progetto già è iniziata la discussione generale.

Do facoltà di parlare sulla medesima all'onorevole senatore Auriti.

Senatore AURITI. Il Senato sa che io amo di parlar poco. Domandai la parola l'altra sera, perciò debbo aggiungere brevi osservazioni la cui opportunità sarà spiegata dal loro sviluppo.

Fin dal primo giorno il senatore Pierantoni fece oggetto speciale dei suoi attachi il decreto di coordinamento per l'attuazione del nuovo Codice penale.

Le sue censure, che egli dice temperate, furono acerbissime, per quanto ingiuste e poco ponderate; furono tali che l'altro giorno dovette insorgere anche il venerando senatore Tolomei, con un fuoco che pochi sospettavano così vivo in lui alla sua età, e rispose con parole ed argomenti vittoriosi che sgorgavano da un cuore caldo di sentimento della giustizia.

Anch'io nel giorno innanzi avevo dato delle risposte, e la replica del senatore Pierantoni mi parve quasi cortese tanto che io ne lo ringraziai; ma, egli, ne fu forse pentito, e il dì seguente tornò all'attacco, e le accuse furono tali che io non replicherei se non fosse per la necessità di dimostrare col testo delle leggi alla mano, due errori in cui è caduto il senatore Pierantoni, e che furono le ragioni nuove delle sue accuse nel tema della distribuzione delle competenze: cioè allargamento della competenza dei tribunali, con iscapito della competenza e della garentia dei giurati; allargamento della competenza dei pretori, con offesa delle garentie derivanti dal giudizio collegiale.

Prima parte. — Il senatore Tolomei nel suo discorso disse che quattro articoli ed un altro articolo per metà, erano stati soppressi nella legge sulla stampa e sostituiti dagli articoli corrispondenti del Codice penale.

Il senatore Pierantoni prese al balzo queste parole, e poichè il senatore Tolomei menzionava fra gli altri articoli, quelli sulle ingiurie e sulle diffamazioni; i quali non sono che reati comuni da potersi commettere con la stampa, volle l'onor. Pierantoni dimostrare l'importanza che anche questi reati possono avere in quantochè commessi col mezzo della stampa si connettono ad una delle garentie della libertà; come fosse pericoloso il toccare in menoma parte la libertà della stampa, e il farlo fosse quasi un delitto.

Chi mai pensava nel Parlamento, egli disse, quando accordava quei poteri di coordinamento, che se ne sarebbe abusato in modo da toccare financo la libertà della stampa?

Orbene la risposta è semplice.

Questi articoli sono stati portati nel Codice penale togliendoli dalla legge sulla stampa, non come dice l'onorevole senatore Pierantoni, col decreto di coordinamento per abuso dei poteri delegati, ma bensì con la legge del 22 novembre 1888, discussa ed approvata nei due rami del Parlamento. Con quella legge fu dato al Governo la facoltà di pubblicare il Codice penale, e nella clausola di abrogazione delle leggi anteriori, fu detto nell'art. 4: Questa disposizione non si applica alla legge sulla stampa tranne che per gli articoli 17, 18, 27 e 28, ai quali s'intenderanno sostituite le disposizioni del nuovo Codice penale; e si fece poi una distinzione per l'art. 13, di provocazione a commettere reati, secondo che questi reati sono comuni o politici. Dunque si sono toccati articoli sulla stampa, ma per mezzo di una legge votata dalla Camera e dal Senato, approvata dal Re e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Resta così sempre vero quello che io dissi fino dal primo giorno, che cioè per la garanzia politica della giuria; i reati che potessero avere carattere politico furono designati in modo che l'enumerazione loro fu ampliata non diminuita col decreto di coordinamento.

E qui, dico a mia volta: come mai si è potuto sospettare un solo momento che il mini-

stro Zanardelli, così geloso difensore della libertà, avesse potuto offenderla, tradire la fiducia in lui riposta dal Parlamento, toccando articoli della legge sulla stampa, in virtù dei poteri delegati al ministro?

Lasciamo questa parte, e veniamo all'altra che riguarda i poteri.

L'onor. Pierantoni pare che sia un po' tenero della tripartizione dei reati, che fu un prestito del Codice penale francese.

Invece la Camera, il Senato, il ministro Zanardelli e tutti gli altri che hanno cooperato con lui hanno preferito l'insegnamento della sapienza italiana, tolto dal Codice toscano, che distingue i reati per la loro intrinseca natura in delitti e contravvenzioni.

Ora io dicevo: data questa categoria distinta delle contravvenzioni, era naturale che la competenza del giudizio ne fosse deferita al pretore.

È vero che la pena può giungere fino a due anni di arresto, ma se per il fatto materiale, l'arresto e la detenzione si potranno equiparare, per gli effetti legali e morali c'è un abisso fra la condanna per contravvenzione ed una condanna per delitto.

Ordinariamente la contravvenzione, che è una violazione di regolamento, si accerta con un verbale che fa fede fino a prova contraria; la discussione non implica quasi mai questioni giuridiche, la condanna non tocca la moralità dell'imputato; dunque non è materia superiore alla competenza del pretore.

Non parliamo del giudice unico. Quelli che sostengono il giudice unico, intendono il giudice unico inappellabile, che assuma tutta la responsabilità della sentenza, mentre questa responsabilità si nasconde nel giudizio collegiale dividendosi tra più.

Ma per noi la sentenza del pretore è appellabile; e nella sentenza del tribunale in appello ci è la garentia che reclama il senatore Pierantoni.

Fin dal primo giorno il senatore Pierantoni accennava che per le contravvenzioni si poteva dare qualche cosa di più che l'arresto, inclusa la detenzione.

Il senatore Costa gridò dal suo banco: no; ed io sviluppai quel no nel mio discorso.

Nella replica dell'altra sera il senatore Pierantoni sostenne che ci eravamo ingannati.

Egli diceva: È vero che per i reati di contrav-

venzione commessi sotto l'impero della nuova legge la pena è l'arresto, ma ci sono contravvenzioni che vengono dalle leggi anteriori punite con pena personale maggiore; quindi potete avere anche due anni di detenzione. Probabilmente egli si sarà fondato sul n. 3 dell'articolo 11 che dice: « Appartiene al pretore la cognizione delle contravvenzioni prevedute in leggi speciali, per le quali sia stabilita una pena ristrettiva della libertà personale, non superiore nel massimo ai due anni, ecc. »

Ma anche qui ci è la risposta precisamente sull'art. 22 del decreto: « Se il reato per cui è comminata la pena sia per il suo carattere una contravvenzione, il carcere s'intende corrispondente all'arresto non inferiore a sei giorni ».

Dunque sia tranquillo l'onor. Pierantoni, se si tratta di contravvenzione commessa sotto la nuova legge, la pena comminata è l'arresto; se fu commessa sotto le leggi anteriori con pena del carcere, a questo si sostituisce l'arresto; poichè solo quando si tratta di delitti al carcere si sostituisce la detenzione.

Io non voglio rientrare nel gran pelago della discussione generale; ho voluto citare i testi di legge che dimostrano che le nuove accuse del nostra collega si fondano sopra due errori patenti.

E qui una parola sola all'amico senatore Deodati, il quale disse: a me duole di vedere che nel fatto il numero delle cause innanzi ai giurati, quale che ne sia la causa, è diminuito. Io gli domandai: il numero delle cause innanzi ai nostri giurati è maggiore o minore, fatto il ragguaglio della popolazione, a quello che avviene in Francia? Egli non rispose, ma le statistiche dicono che è maggiore, perchè il grado della criminalità è in Italia, disgraziatamente così alto, che anche con la nuova legge, la quale per effetto del nuovo Codice penale più mite, dovè aumentare un poco le cause di competenza dei tribunali, specialmente pei furti, facciamo cause innanzi ai giurati più che in Francia.

Or se non siamo potuti arrivare ancora al numero normale di queste cause, come ci addoloriamo che alle assise non si dia un carico soverchio tale da costringere i giurati a liberarsene con sotterfugi?

E non una, ma due parole debbo all'altro amico senatore Pascale, al quale faccio due appunti.

Egli sostenitore della riorganizzazione di tutta la procedura penale in un nuovo Codice, non ci disse per quale via crede di arrivarvi, se come vuole il senatore Pierantoni votandolo articolo per articolo nel Senato e nella Camera, creando cioè quell'organismo per mezzo di votazioni di maggioranze mutabili da un giorno all'altro, perchè cangia nelle tornate successive il personale dei senatori e dei deputati, ovvero consente le necessarie delegazioni. E pure in questa seconda ipotesi non ci disse quanto tempo egli crede dovrebbe passare ancora per ottenere il nuovo Codice; pel Codice penale occorre più di un quarto di secolo. La misura del tempo necessario può essere un ottimo criterio per ammettere il sistema delle modificazioni parziali.

Il secondo appunto è questo. Egli ha mostrato colla enumerazione delle modificazioni fatte al Codice di procedura penale quante esse furono in pochi anni, ed era nel suo dritto, ma quando ha definito queste modificazioni, le ha definite con termini che ne ferivano il contenuto con affermazioni dommatiche.

Egli diceva: la prima ferita fu fatta dalla legge del 1874 sui giurati, ma fu quello un miglioramento o un peggioramento?

Quanti anni avremmo dovuto attendere per avere quel miglioramento se non si fosse fatto nel 1874 con legge speciale?

Ha soggiunto che un'altra ferita maggiore fu arrecata con la legge del 1876 sulla libertà provvisoria.

Ma chi può negare che quella sia stata una legge liberalissima, che trasse dalle carceri e impedì fossero gettati in carcere migliaia e migliaia di cittadini? E si può chiamarla una ferita, solo perchè ha scomposto la forma, l'armonia estrinseca di un Codice?

Parlando poi del decreto di coordinamento, lo ha chiamato una devastazione, necessaria sì, ma devastazione.

Ora, devastazione significa peggioramento. Eppure il Pascale se fosse stato guardasigilli al tempo del Codice, avrebbe ben dovuto fare egli quel coordinamento.

Senatore PASCALE. Domando la parola per fatto personale.

Se il Codice penale nuovo è migliore dell'antico, tutto quello che si è fatto per coordinare ad esso le altre leggi, è un miglioramento.

Io voglio finire con le esortazioni che l'illustre relatore dell'Ufficio centrale nel suo dotto, elegante ed elevato discorso, ha fatto ai colleghi dissidenti. Egli ha detto: piuttosto che respingere *a priori* e quasi sdegnosamente questo progetto di legge, discutiamolo insieme; se c'è qualche cosa di cattivo si cancelli, si facciano modificazioni alle parti emendabili; insomma tutti ci aiutino coi loro lumi a migliorarlo, secondo i fini, certo lodevoli, che esso progetto si propone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pascale.

PASCALE. Ho domandato la parola per fatto personale.

Io non voglio intrattenere il Senato in una polemica petulante e puntigliosa, non intendo combattere le teorie degl'illustri miei contraddittori per rivendicare la verità della tesi da me sostenuta, cioè, che le riforme dei Codici non vanno fatte a spizzico, e che, in ogni caso, le innovazioni veramente utili e necessarie si debbano sempre fare col freno del *ne quid nimis*. Però, a schivare la taccia d'inconcludenza, che potrebbe colpirmi, per le osservazioni fatte dal banco dell'Ufficio centrale, io debbo dare all'on. Tolomei uno schiarimento. Egli diceva: Ma come? Se noi vi proponiamo riforme necessarie e urgentemente reclamate nell'interesse della libertà individuale e della sicurezza sociale, volete voi, pel vostro platonico amore all'armonia del Codice, impedirci di farle? O perchè volete costringerci a differirle? Ma non vi date pensiero dell'operaio che langue nelle prigioni, del padre di famiglia tolto a' suoi figli?... In altri termini pareva che l'on. collega mi dicesse:

Non hai tu spirito di pietade alcuno.

Ma io posso assicurarlo che, al pari di lui, mi do pensiero di queste cose e anch'io mi preoccupo della giustizia; però credo, ed ho annunciato nelle ultime parole del mio discorso, alle quali egli forse non prestò attenzione, che le riforme proposte non provvedono al caso, non tergono alcuna lagrima dell'umanità languente, a cui vorrei porgere anch'io, per quanto è possibile, pronto soccorso: che quelle riforme non le credo necessarie, e neanche utili, o, almeno, non raccomandate da quella *evidens utilitas* che Ulpiano credeva indispensabile quando si tratta di mutar le leggi (*in rebus novis constituendis*)

Questo non feci che affermare nella discussione generale, svolgendo un tema, che, fino ad un certo punto, prescindeva dal merito delle proposte; ma so che m'incombe il dovere di dimostrarlo, e lo farò quando verremo all'esame degli articoli.

Su quel terreno, io dunque spero incontrare un'altra volta l'on. senatore Tolomei, dal quale, per ora, prendo congedo per passare ad altro.

All'on. relatore Manfredi, del quale ascoltai con non intermessa attenzione lo splendido discorso, dirò qualche cosa di più, ma pure in brevissimi accenni.

Sempre che si proposero riforme parziali, egli disse, sorse vivace l'opposizione in nome dell'unità, dell'armonia dei codici. Ed è verissimo. Anzi rammento, e spero che la memoria non mi tradisca, che, a proposito del procedimento sommario in materia civile, un ordine del giorno, in cui si esprimeva il voto che il Codice di procedura non fosse *anche in menoma parte toccato*, fu votato, pochi anni or sono, nell'altro ramo del Parlamento. Sicchè sappiamo che, oltre agli onorevoli Pierantoni e Deodati, miei poderosi alleati, l'opinione che io professo ha già molti proseliti, e possiamo esser certi, che se la nave governata da un abilissimo nocchiero salperà da questo porto, non spiegherà le vele per acque molto tranquille.

Ma, soggiungeva l'on. Manfredi, il Parlamento finì per approvare anche le riforme parziali. Sta bene; ma, appunto perchè ne ha ammesse già troppe, io diceva: *est modus in rebus*; fermiamoci qui, se non vogliamo rinunciare ai vantaggi della codificazione e sostituire ai codici un fascio di leggi staccate e forse discordi.

Se il Parlamento, non senza opposizione, votava le riforme del 1874 e del 1876; se nulla sa di quelle del 1889, fatte per delegazione, che cosa vi fa sperare che voterà anche queste? Confesso che io non ho questa fiducia.

Si è detto ancora: guardate alla Francia: anche colà si ritoccano i codici quando occorre; infatti, ecco *tre* leggi, colle quali fu modificato il Codice d'istruzione criminale.

Anche questo è verissimo. Ma la conclusione che si trae dal fatto che voi ricordate è questa: dunque, se la Francia, nel corso di un secolo o poco meno (giacchè il Codice di istruzione criminale francese impera dal 1810), in

mezzo a tante politiche mutazioni, che scossero quella nazione, non ha toccato il suo Codice se non poche volte, i nostri vicini ci danno esempio di moderazione e di prudenza, che noi, pur troppo, non sappiamo imitare: noi che questo Codice, da 30 anni, andiamo rimescolando continuamente.

Si citarono i nomi d'insigni giureconsulti, i quali pur consentirono, negli anni passati, a parziali modificazioni dei codici; e vedete, si disse — giacchè parlate di rattoppature — vedete quali illustri *rattoppatori* sono i nostri predecessori.

A quei nomi m'inchino anch'io, nè prendo a discutere l'opera loro, che certo fu consigliata da buone ragioni, condotta con prudenza e limitata in giusti confini. Ma, se quei grandi giureconsulti alcune riforme crederono necessarie, e per ciò non si peritarono di ritoccare i codici, credete voi che si sarebbero adagiati in un sistema di rattoppature perpetue, qual è quello che voi ci consigliate?

Il Pisanelli introdusse una riforma importantissima nelle leggi civili del Regno, ma pochi anni dopo ci dette il Codice. I codici del 1859 furono ritoccati per estenderli alle provincie meridionali, dove coloro che amano di qualificarsi concittadini di Filangeri e di Mario Pagano e sono fieri delle loro tradizioni giuridiche, ripugnavano ad accettarli, se non modificati a norma di quelle tradizioni. Ma lo stesso Pisanelli, appena n'ebbe il potere, non perdette un istante per mettere mano alla completa riforma dei codici. Giova dunque alla vostra causa ricordare quei nomi?

Un'ultima osservazione. Io diceva: giacchè questo Codice si ha da rifare, e tutti ne convengono, si faccia quanto più presto è possibile; sarà la tredicesima fatica d'Ercole, ma bisogna sobbarcarsi, bisogna farla. Ponga l'onorevole guardasigilli la sua dottrina, la sua lunga esperienza, la sua vigorosa alacrità al servizio di un'opera veramente utile, di cui l'Italia gli sarà grata. Se il Romagnosi dettò il suo Codice di procedura penale in tre mesi, perchè non possiamo noi augurarci di averlo almeno in tre anni?

Ma l'egregio relatore rispondeva: disgraziatamente il Romagnosi è morto: se fosse vivo e si trovasse al vostro posto, invece di fare un

discorso di opposizione, ci avrebbe presentato un progetto di Codice, e la questione sarebbe finita.

Ma, mi scusi l'onor. Manfredi: questa ipotesi mi sembra sbagliata, perchè al posto dove io sono i progetti di legge si discutono, ma ordinariamente non si fanno, e Romagnosi, dal mio posto, non avrebbe presentato un disegno di Codice, perchè aborrisce l'iniziativa parlamentare nelle proposte delle leggi, e scrisse un lungo capitolo, degno dell'alta sua mente, per dar ragione di questa sua ripugnanza. Però si può supporre che, se si fosse trovato a far parte dell'Ufficio centrale, invece del contro progetto che discutiamo, ne avrebbe presentato un altro, e questo sarebbe stato probabilmente il progetto del Codice penale.

Non mi rimane che dare alcuni chiarimenti all'onor. Auriti.

Egli professa, in ordine alla riforma dei Codici, una opinione diversa da quella che a me par vera, e della quale ho esposte le ragioni. Nulla ho da aggiungere a ciò che dissi, nè potrei ritornare sulla questione. Ma mi permetterà l'illustre senatore di non accettare il rimprovero di voler sacrificare la sostanza alla forma. Che forma! S'egli è vero che, mutando le diverse parti di un Codice con leggi parziali, concepite da menti diverse e con intenti forse discordi, si può avere per risultato un Codice incoerente e contraddittorio, questo è vizio che tocca, non la sola forma, ma la sostanza della legge, come tocca la sostanza del discorso l'antinomia dei concetti. Se vogliamo continuare a chiamarla forma, sarà, per lo meno, la *forma sostanziale* degli scolastici.

Dispiace all'illustre senatore una parola della quale io feci uso per significare l'effetto del decreto del 1889 sul Codice. Io dissi *devastazione*, ed era questa espressione conforme all'ordine delle idee nelle quali si svolgeva la mia tesi. Ma se la parola era aspra, il pensiero che me la suggeriva non era ostile. Infatti mi affrettai a soggiungere: *devastazione necessaria*, imposta, cioè, dalla necessità di porre d'accordo il Codice di procedura col nuovo sistema di penalità. Questo predicato giustificava pienamente l'opera degli autori di quel decreto, del quale io non feci la menoma censura. Noti, anzi, l'onor. Auriti, che io, respingendo questo progetto, miro a lasciare le cose

come sono, mentre egli, appoggiando le riforme, lavora a demolire l'opera propria.

Presentazione di un progetto di legge.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per: «Modificazioni alla legge d'espropriazione per causa di pubblica utilità».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Ripresa della discussione.*

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Chiesi la parola dopo la replica dell'onor. senatore Pierantoni, perchè le sue parole mi avevano fatto un obbligo, anzi più d'uno: cui, non avendolo potuto prima, ora adempirò.

Comincio dal ringraziarlo delle espressioni troppo onorevoli rivoltemi per effetto di sua cortesia ed amicizia. Egualmente dell'onore oggi fattomi ringrazio i colleghi Auriti e Pascale. Un altro debito mi sorgeva agli accenti dell'onorevole Pierantoni; il debito di esprimere un omaggio, che, se non fu espresso nel mio discorso, io tenevo per altro profondamente in cuore, l'omaggio gratissimo e reverentissimo alla memoria di Pasquale Stanislao Mancini.

Il nome del Mancini, come quelli del Vigliani e del Pisanelli, io non proferii che a cagion d'onore, per dare autorità al metodo, di cui si è valso il nostro Guardasigilli, identico a quello che fu usato da quei passati ministri.

Il senatore Pierantoni, come a completare il ricordo storico, osservava che la legge del 1876, riguardando i mandati di comparizione e cattura e la libertà provvisoria, regolava una materia, che può staccarsi dal codice e star da sè. Or bene, il presente progetto di legge, nella maggior parte, e tolto ciò che riguarda il giudizio istantaneo, altra materia che può star da

sè, è pur esso relativo alla cattura ed alla libertà provvisoria; onde abbiamo la confessione, che le disposizioni, cui tocchiamo, si possono modificare senza sconcio nè pericolo con legge speciale.

Dopo ciò, non voglio ripetere il già detto, nè ritardare al Senato di sentire la voce dell'onorevole Ministro.

Senatore DEODATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Onorevoli colleghi! Si tratta per me quasi di un fatto personale.

Il venerato collega Auriti mi ha rivolto la domanda se il numero dei giudizi innanzi alla Corte d'assise, in seguito alla legge 1° dicembre 1889, non sia ancora superiore a quello che ha luogo in Francia, in proporzione del territorio e della popolazione.

L'accenno a questa domanda, privatamente fatta, è per me una gentile provocazione a dargli una risposta. E la risposta è, che io non trovo in un raffronto fra i due paesi una buona ragione la quale valga a giustificare la conseguenza prodotta dalla legge transitoria; io non esco dai confini d'Italia. Prendo però atto di questo: che l'onor. Auriti con la sua domanda ha riconosciuto il fatto che io e l'onorevole Pierantoni abbiamo lamentato.

Il fatto esiste. Di questo fatto possono rallegrarsi quelli che sono gli avversari sistematici della giuria, ma gli amici di questo istituto, fra i quali io sono iscritto, e del quale sarò sempre tenero, non possono essere contenti...

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

Senatore DEODATI... Il collega Auriti ha detto che con la diminuzione dei giudizi coi giurati si è fatto un beneficio al corpo dei giurati, in quanto che coloro, che sono compresi nelle liste, sentono la gravezza dell'imposta del tempo che devono dare. Ma parmi che questo non sarebbe stato un buon criterio da seguirsi dalla illustre Commissione, che preparò la legge del 1889. Dubito che la legge (a base della quale operò), abbia potuto avere il compito e l'indirizzo di sminuire la gravezza di codesta imposta.

Non è questo il luogo, nè il tempo di discorrere a fondo sopra di codesto argomento. Mi conceda però il Senato di esprimere questa persuasione: che se avviene che molti sentano la gravezza del tributo in parola e studiano di

esonersene con mezzi artificiosi, ciò non dipende dalla istituzione dei giurati, ma da quel complesso di cause perturbatrici che ne sviano la retta funzione. Quando avvenga che i poteri dello Stato pensino davvero a menomare, se non a togliere del tutto, queste cause perturbatrici, si ristabilirà l'ordine, ed allora nessuno lamenterà la gravità dell'imposta, e tutti si terranno ad onore l'esercizio della funzione di giurato, di giudice popolare.

Per intanto, stando nel confine italiano, sussiste il fatto di una diminuzione sensibile e questo io non posso che deplorare assai in nome de' miei principî.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Io conosco al pari di ciascun altro dei miei riveriti colleghi i doveri e i diritti della dignità di senatore nell'uso della parola. So benissimo che io non debbo dare mala intenzione ai colleghi; che io debbo metter cura per astenermi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nell'altra Assemblea e che io debbo dare il governo della mia parola, quando fossi fuori di misura, all'alta autorità del signor presidente. Egli ci guarda dal suo seggio, simile al capitano, che sta sul ponte della nave, benchè la nostra nave non abbia piloti ed equipaggio capaci d'insubordinazione.

Ieri l'altro ebbi la buona ventura di parlare per il primo e di non trovarmi di fronte all'onor. collega Auriti, come uno dei membri dell'Ufficio centrale; quindi era certo che a lui non avrei potuto dare argomento per alcun fatto personale ed ero anche certo che nessun senatore avrebbe potuto parlare per le cose da lui compiute fuori di quest'Aula, esercitando altro ufficio.

Appena egli sorse a interrompermi, cosa non consueta per l'animo suo temperatissimo, io volli rasserenarlo e gli dichiarai che il mio discorso non aveva avuto il fine di attaccare la legge-decreto del 1889; e tanto io non poteva disdire quella legge, che, ripeto un argomento testè detto dal mio collega ed amico il senatore Pascale; i senatori, che invocano la riforma del Codice di procedura penale, debbono logicamente volere che il detto decreto legislativo rimanga ancora per qualche tempo legge imperante.

E quando più tardi l'onor. mio amico, il senatore Tolomei, sorse con cortesia di forma,

con abbondanza d'affetto, a parlare del lavoro della Commissione coordinatrice, io lo riassicurai e dichiarai ancora una volta che io parlavo sul merito della riforma del Codice penale e che non avevo voluto guardare nè alla Commissione, nè agli uomini illustri che la compongono.

Ora, pareva a me, che dopo tali deliberazioni e dopo il riposo della domenica, non fosse oggi da temere un nuovo discorso dell'onor. Auriti, che, astraendo dall'obbietto grave, che noi tutti preoccupa (di sapere, cioè se si faccia opera buona per l'amministrazione della giustizia aggringando alle tante leggi speciali ancora questa del Codice di procedura, o se invece non si tolga alle parti litiganti, cioè ai magistrati, agli avvocati, ai pubblici ministeri un Codice) dico, non fossero da temere un discorso avente il solo animo di una seconda e tardiva censura, tutta a me rivolta di una supposta volontà. Ma io per altro non mi risento. Se davvero avessi usato aspre parole, risponderei all'Auriti col greco capitano: *Batti, ma ascolta..* Però l'onor. Auriti ne vuole troppo. Qui, dove la parola è inviolabile, in questa patria, dove tanto si patì e si lottò per conquistare la libertà del pensiero, egli oggi mi ha denunziato alla riprovazione dei miei colleghi aggiungendo che non mi ero neppure pentito. (*ilarità*).

Sogni il mio egregio collega altri pentimenti, non li aspetti dalla serenità della mia mente. Respingo quindi...

PRESIDENTE. Non accetta, vuol dire.

Senatore PIERANTONI ...Non accetto quindi quello ch'egli ha detto premeditatamente, ossia che io abbia fatto *oggetto speciale del mio discorso attacchi* contro il decreto legislativo che io dissi *critiche temperate* e che egli reputa *acerbissime*. Al superlativo io ci sono avvezzo (*ilarità*), e neppure me ne offendo. Ma ho il dovere e il diritto di restituire l'esattezza alle opinioni da me esposte; perchè non vorrei che dopo i rimproveri dell'onor. Auriti dovessi intervenire necessità di parlare contro il mio venerato amico il ministro Ferraris (*ilarità*), ch'è in procinto di parlare.

Riassumo le dimostrazioni che io feci. Storicamente parlando, dimostrai che per le vicende nazionali la riforma del Codice di procedura penale era stata sempre fatta per leggi di pieni poteri: questa è una verità che nessuno potrebbe negare. Dimostrai che trasferito il Go-

verno in Firenze, per la coesistenza di due codici, l'uno dei quali aveva la pena di morte e l'altro sanzionava l'estremo supplizio, gli uomini di Stato, i filantropi, i giuristi vollero lavorare per avere un nuovo Codice, non pensando d'introdurre in egual tempo le due riforme. Dimostrai che per la prevalenza data al Codice penale e per l'oblio della riforma della procedura il Governo del Re pubblicò per mandato legislativo le regole di coordinamento, le quali addussero la confusione nella mente degli avvocati, la perplessità e l'ambiguità nella giurisprudenza con certo danno della saldezza dei diritti dei giudicabili. E se del decreto del 1889 dovetti svelare le gravi deteriorazioni, che addusse alle guarentigie giudiziarie, ch'erano fondate nelle norme della competenza e in quella della votazione dei magistrati, nella tutela giudiziaria e politica del giudizio popolare, usai del mio diritto e lo feci non ad accusarne gli autori, ma perchè a me dispiacerebbe che l'adozione di questo disegno di legge convertendo in definitivo quel lavoro, che io ho stimato e stimo provvisorio e da emendare, riaffermasse un'opera viziosa.

Del pari addimostrai che come si fece un Codice penale unico, si possa fare la revisione del processo penale, ma senza più derogare al costituzionale esercizio della potestà legislativa.

Io non uso a fare requisitorie ogni giorno intorno l'interpretazione delle leggi imperanti, io non vinto e domo dalla consuetudine, che pur nascendo dall'esercizio di un nobile ufficio immobilizza la mente, io che da molti anni quasi disdegno l'arte della difesa penale, confortai i miei voti e le mie argomentazioni con invocare lo studio del diritto comparato degli ultimi lavori legislativi della Germania e dell'Austria; invocai la memoria, i discorsi, gli studi di preclarissimi giureconsulti, all'altezza dei quali l'on. Auriti può aver l'ambizione di giungere, ma che certo non intende di superare, fra i quali nominai il De Falco, il Pisanelli, il Vigliani ed altri moltissimi che insegnarono a me la giustizia, la necessità, la bontà delle vagheggiate riforme penali.

Avvalorai le mie dimostrazioni con gli elementi sperimentali, colle statistiche giudiziarie chiedendo innanzi tutto la riduzione del carcere preventivo a mitissimi limiti. Nel disegno di legge si propugna ancora l'eccesso del carcere preventivo, che distrugge la libertà del-

l'imputato in ogni accusa, che possa meritare una pena superiore a tre mesi. Io ricordai come in altre nazioni più severe di noi nel dettare statuti penali si fosse ammessa la regola della libertà dell'imputato salvo casi rarissimi di detenzione preventiva, deplorai che il disegno di legge fosse stato presentato e raccomandato al Senato senza il sussidio di dati statistici, mentre dolenti erano i numeri giudiziari.

Infatti, o signori, nell'*Annuario* di recente edizione io raccolsi queste cifre desolanti: Dal luglio 1887 al 3 giugno 1888, 184,086 maschi furono tradotti nel carcere giudiziario e 33,791 femmine, onde si ebbe un totale di 227,877 persone (*sensazione*).

Ed io citai fatti, che i pubblici ministeri non possono ignorare; ossia che le mali associazioni di delinquenti, le ribellioni e le congiure per rinnovare e sconvolgere gli ordini vigenti trovarono più specie di fautori: i facinorosi per vocazione e per animo pravo abituale, e coloro, che corrotti dall'ingiusto carcere preventivo, tornati dopo ingiusta detenzione a libera vita non trovano altra colleganza che quella dei compagni di carcere. Gli ordinamenti giudiziari vigenti preparano la falange, che raccoglie quelle utopie, quelle esagerazioni che s'invennero sempre nella storia dell'umanità dal comunismo cristiano passando per tanti disegni di riforme, sino alla negazione di ogni azione di poteri, all'anarchia.

Per queste ragioni rispettando me stesso ed i miei precedenti, le mie convinzioni, i miei studi, e vagheggiando maggiore giustizia sociale respinsi, come oggi respingo, l'invito dell'onorevole Auriti d'imitarlo nell'opera minutissima dei suoi facili emendamenti.

Chiesi ancora, sull'esempio della Germania e dell'Austria, che si pensi di ridurre il periodo istruttorio segreto a brevissima durata. Aggiunsi che bisognava associare la difesa dell'imputato al processo istruttorio, specialmente per la ricerca della prova *generica*. Chiesi una riforma del pubblico ministero, perchè sia indipendente e non soprastante al diritto di difesa; chiesi che questa prudente assemblea non riaffermi quel decreto legislativo, che violò, non per necessità di coordinamento, ma per tendenze antiquate, tante guarentigie che furono care ai nostri maggiori, che perdurano negli ordinamenti dei popoli liberi, che tuttora pos-

sono essere l'ancora, il fondamento della pace e del progresso sociale.

Era dunque lecito, se così vasto fu il mio tema, al mio onorevole collega dimenticarne gli obbiettivi numerosi, per imputarmi la sola inutile voglia di censurare una legge, che pure io avevo il diritto ed il dovere di censurare? (*Bene*).

In verità io non potrei indovinare il mistero di un fatto che mi governa, per cui ogni qual volta io parlo qui dentro, in Senato, debba trovare, a me di fronte, contraria la parola dell'onor. Auriti. Oggi per la legge in discussione ho veduto svelato il mistero dall'ultimo argomento del mio onor. collega, il senatore Pascale. Quell'egregio uomo, che il quale ha risposto all'onor. Auriti, sentiva il dispiacere, dopo di aver parlato delle confuse leggi di procedura, che si mettesse in discussione l'opera di lui.

Diritti di autore non ce ne sono in materia di leggi. (*ilarità*).

Io ho parlato e parlo *obbiettivamente*; non ho da pensare se l'un ministro o l'altro abbia fatta opera da legislatore e s'egli s'affidò nel consiglio di terzi. Gli uomini passano, mille volte fu detto; le istituzioni rimangono.

Terminerò con una dichiarazione.

L'onor. Auriti non pensò che per volermi convincere di errore avrebbe dovuto dimostrare che gli onorevoli senatori Pascale e Deodati non dividessero le mie opinioni.

Pur dispiacente che egli non mi approvi, a me reca conforto il dire:

La buona compagnia che l'uom francheggia,
Sotto l'usbergo del sentirsi puro.

(*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Se non temessi di mancare alla reverenza verso quest'alta assemblea, ed anche di rispetto agli oratori che presero la parola sulla discussione generale, io mi asterrei dal trattenere il Senato ancora prima di entrare nella disamina degli articoli.

Ed invero, la succosa e sapiente parola del relatore, le vivaci difese di uno degli egregi componenti l'Ufficio centrale, ed anche le parole autorevoli di un collega il quale prese la

parola nelle sedute antecedenti ed in questa medesima, hanno ampiamente dimostrato e rivendicato la base ed il fondamento delle proposte che vi fece il Governo.

Ma, tuttavia, più del rispetto a cui accennavo in principio delle mie parole, io sento il dovere che incombe al ministro proponente di difendere, di rivendicare non solo la base, al massima, ma anche la specialità delle sue proposte, sebbene non spero di potere emularne l'ampiezza con cui uno degli onorevoli oppositori scorse i campi della legislazione e del diritto, nè le ornate similitudini con cui un altro oratore diede evidenza ai suoi concetti, nè eziandio quella finezza di arguzia con cui un altro dei nostri onorevoli colleghi coprì quella specie (non dico una parola che lo possa offendere) quella specie di scetticismo che dimostra spesso nell'oppugnare i progetti di legge, che viene sempre ad illustrare ed a commentare anticipatamente colla sua parola.

Qui ebbe luogo una discussione generale? Veramente, se dovessimo prendere la discussione generale nel suo vero concetto, cioè di una discussione, la quale percorre l'argomento speciale della legge, ne dimostra l'opportunità, ne commenta la convenienza, e quindi venga a preparare il terreno alla discussione dei speciali articoli, io dubiterei che in questa circostanza abbia avuto luogo una vera discussione generale.

Intendo che avrebbe potuto questa difficilmente concepirsi, trattandosi di quattro argomenti, i quali, sebbene congiunti nel loro intento, presentano specialità di discussioni, le quali non si possono di leggieri ridurre ad unità di concetto.

Io, dunque, mi sono proposto di discernere, tra i discorsi che si sono fatti al Senato, quali sono i punti sostanziali che hanno, se non il carattere di quella discussione generale a cui accennavo, almeno il concetto che diede luogo al disegno di legge.

E mi pare che siano tre. Vi sono di quelli che oppugnano in massima ed in diritto l'opportunità di riforme speciali, e che invece vorrebbero si riferissero a tutto il Codice. Vi sono alcuni i quali credono, che modificando alcuni speciali disposizioni e alcune parti di un Codice ordinato se ne turbi la coerenza, ed anzi si generino delle confusioni. Vi sono di quelli,

infine, che accostandosi più particolarmente alla specialità delle proposte, le avrebbero dichiarate inutili o non ancora sufficientemente mature.

Io mi propongo di esaminare questi tre punti, che mi sembrano effettivamente quelli che abbiano carattere di generalità.

Tuttavia mi permetta il Senato che mi occupi anche di qualche punto speciale che si attiene più direttamente al mandato, all'ufficio che possa avere il potere esecutivo, quando propone una legge innanzi ad uno dei rami del Parlamento.

Uno degli onorevoli relatori vi parlava dei pericoli delle delegazioni, e vi significava con parecchi esempi e dimostrazioni, che nel sistema parlamentare sia il corpo legislativo, in ambedue i suoi rami, l'unico da cui possa sorgere con autorità e prestigio anche la maturità delle discussioni.

Come vedrete in seguito dalle poche mie parole, io sono un poco nemico od almeno stento ad accostarmi alle regole ed agli assiomi generali. Nel regime parlamentare vi sono delle regole dalle quali non possiamo allontanarci; ma quando si entra in discussioni che in realtà sono più astratte che concrete, mi sembra che queste, fatte dal potere legislativo, non siano sempre opportune e convenienti, anche perchè potrebbero degenerare in discussioni accademiche.

Fatta questa dichiarazione in generale, della quale credo che il collega, al quale ho accennato, non vorrà rimandarmi l'accusa di soverchio scetticismo o di dubbio per tutto ciò che si attiene alla parte teoretica, fatta questa dichiarazione, che serve di scusa o di spiegazione nella specialità della delegazione, io dirò che effettivamente credo che la delegazione sia molto pericolosa, e oltre all'opinione in genere che ne avevo come legista, ne ho avuta un'esperienza molto amara che non vorrei fosse divisa da alcuno di quelli che siano chiamati a questo difficile ufficio.

Vi sono dei casi di delegazioni, nei quali, malgrado tutta la buona volontà, malgrado tutta la giustizia che si tenga sempre presente per determinarle nei suoi effetti, è impossibile evitare le censure, sebbene si abbia il coraggio di incontrare tutta la responsabilità che si as-

suma col proporre alla sanzione sovrana la conferma di quelle delegazioni.

Questi casi imprimono nell'animo un sentimento, non dirò di fiacchezza, ma di disanimazione, permettetemi la parola, perchè è la sola che possa significare il mio concetto. Ciò dimostra come una puntura che abbia potuto toccare, deve indurre anche gli uomini meno compassionevoli a non desiderare che altri venga a trovarsi nelle stesse circostanze.

Ma, siccome questo fatto della delegazione si riferisce specialmente alla legge del 1^o dicembre 1889, non sarò io che ne assumerò la difesa, poichè già fu assunta in modo che non lascia cosa a desiderare.

Dirò soltanto che io accennai al carattere di questa legge e dichiarai come vi fosse il proposito di coordinamento, ma che il legislatore nel proporre alla sanzione sovrana quella disposizione che stabilisce il passaggio da una ad un'altra legislazione, si dovette arrestare di fronte alla difficoltà, non solo di riordinare, ma di riformare alcune disposizioni del Codice di procedura penale.

Questa è la ragione principalissima, lo dico in anticipazione, del progetto che ho avuto l'onore di presentarvi e che spero voi approverete coi vostri suffragi; imperocchè v'era una lacuna, la quale si doveva soddisfare da chi proponeva il coordinamento della legge, ma a questa lacuna non si poteva soddisfare, poichè il mandato era ristretto al coordinamento. Invece viene a ripararvi il presente progetto di legge che vi è proposto.

Un altro punto pregiudiziale venne anche toccato, e gli oratori spaziando in quello che sarebbe il desiderio di una legislazione migliore, secondo il loro concetto, accennavano al pubblico ministero.

Io non vengo a fare l'apologia di una istituzione che è statistica per legge, e che, a mio avviso, quando non lo fosse, dovrebbe, per necessità della difesa sociale, stabilirsi.

Solo mi permetterò di ricorrere ad una reminiscenza affatto personale.

L'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario porta che il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo, ed è sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Queste locuzioni diedero luogo a molti dubbi, specialmente nell'applicazione.

Io non istituirò una disamina in astratto, nè occuperò il Senato di una interpretazione letterale o razionale di questo articolo di legge, solo mi ricordo di aver sempre combattuto, ed in tutti i miei atti cercherò sempre di combattere, per l'indipendenza assoluta del pubblico ministero. Indipendenza in questo senso, o signori, non già per cancellare le prime parole dell'articolo « il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo », ma perchè il pubblico ministero si compone di magistrati i quali debbono avere la libertà delle loro opinioni e farle prevalere quando altrimenti si creda.

E quale fu il rimedio?

Il rimedio voi lo conoscete, senza che io venga a dichiararvelo.

Intanto questo ritengo, poichè fu parlato di pubblico ministero e dei pericoli che potrebbe il medesimo presentare, che allorquando si rispetti la coscienza e la dignità del magistrato, il pubblico ministero esercita le sue funzioni in modo che mentre assicura la società per l'osservanza della legge, allontana anche ogni sorta di pericolo e di pressione. (*Bene*).

Fatta questa escursione io dovrei farne altre, ma me ne astengo; quindi non parlerò della giuria di cui fu tenuto discorso e sotto il punto di vista d'istituzione politica e sotto il punto di vista d'istituzione giuridica.

Io non voglio mettermi nè fra coloro i quali impugnano questo istituto, nè fra gli altri che lo vorrebbero esteso anche ad altri casi.

O si parla della competenza stabilita dalla legge del 1° dicembre 1889 e questa venne e si trova ampiamente difesa non solo dagli oratori, che mi hanno preceduto, ma dall'autorità di legge che da quel decreto può e deve sortire, o si parla poi in genere di estensione; nell'uno e nell'altro caso, io ritorno al principio che vi accennava, che, cioè, non vi sono massime assolute; bisogna esaminare i casi e le condizioni nelle quali si presentano le disposizioni di legge. Quindi mi permetterete che non mi inoltri ulteriormente in questo terreno.

Ma è obbligo mio di rilevare una questione che ebbe molto svolgimento, quella che riguarda l'istruzione dei processi.

È facile il dire, o signori, i processi debbono istruirsi con facilità, con speditezza, non debbono

lasciarsi vagare in discussioni assolutamente inutili, bisogna saper trovare il filo con cui si diriga l'investigazione della verità.

Queste son cose che tutto il mondo conosce. Ma credete voi che sia tanto facile e che si trovino ad ogni svolta di strada dei magistrati, i quali abbiano le attitudini specialissime che si richiedono tanto per presiedere le Corti d'assise, quanto per i procedimenti dell'istruzione?

Occorrono delle attitudini speciali di cui difficilmente può farsi giudice qualunque sia il ministro a cui la Corona affida questa delicata parte della pubblica amministrazione, perchè il riconoscimento delle qualità, le quali possono rendere migliore o più conveniente la scelta di uno piuttosto che un altro giudice in questa delicata e complicatissima funzione, non solo non è facile, ma è reso impossibile dall'impossibilità appunto di determinare quali possono essere i migliori che a questo ufficio possano essere designati. E in fatti vi cito l'esempio di una nazione vicina, in cui gli istruttori hanno una carriera affatto speciale, e quando si conosce che uno possa essere capace per questo ufficio, lo si promuove, lo si lascia continuamente quasi in moto perpetuo alla direzione di questo ramo dell'amministrazione della giustizia.

In verità qui bisognerebbe entrare nell'ordinamento giudiziario, il quale non è attualmente sottoposto neppure indirettamente alla discussione del Senato. Ma io vorrei, o meglio desidererei, per non usare una parola di troppa pretesa, io desidererei che quando si parla di istituzioni straniere volessimo farci capaci che le istituzioni non sono soltanto quelle scritte nelle disposizioni della legge, ma quelle che risultano dalle abitudini, dalle tradizioni. Quello che forse è possibile in altri paesi io lo dichiaro quasi sicuramente (vi sarà chi con mano più ferma, più sagace diriga questa parte dell'amministrazione) io credo di non essere temerario nell'affermare, che nel nostro paese sarebbe impossibile il mantenere quest'istituzione o questa forma di dirigere queste funzioni.

Percorsi così, a sommi capi, questi obbiettivi che sono in certo modo fuori dell'orbita del presente progetto di legge, vengo a quei tre punti che mi sembrano essere stati discussi nelle sedute anteriori e in questa di oggi.

Cominciamo dal primo. È vero: le riforme è meglio farle *ab imis fundamentis*.

Io tralascio le difficoltà che presenta il sistema parlamentare, le quali si possono superare in qualche circostanza, che è inutile ricordare. Ma credete voi, o signori, o credono gli oratori i quali si sono manifestati in opposizione a questo progetto di legge, che sia impresa così facile la formazione di un Codice?

Non si tratta, o signori, di un Codice in genere, il quale è un coordinato di certi principii; e ma si tratta di un Codice che riguarda la forma e non vi è cosa più difficile di esso, e nello stesso tempo aperto a tutte le discussioni, a tutte le difficoltà. E allora quando appaia un inconveniente, sembra, a chiunque si faccia ad esaminarlo, facilissimo l'ovviarvi con una forma, con un espediente; ma questo espediente medesimo, esaminato e coordinato con tutte le disposizioni della legge, con tutta la compagine della istituzione, produce poi altri inconvenienti, i quali appaiono allorquando questo espediente fosse tradotto in legge. Il Codice di procedura penale è forse la parte più difficile e complicata, perchè non si tratta solo di stabilire le forme e le norme con cui taluno possa essere tradotto avanti i tribunali; ma si tratta soprattutto di coordinare una prudente, una sapiente applicazione.

Ora io non voglio trattenere il Senato sopra un argomento che è più facilmente da lui compreso, e soprattutto dagli uomini eminenti che si occuparono di questa materia, di quello che sia necessario che io lo venga illustrando. Ma, o signori, siamo qui di nuovo a quello che vi dicevo in principio. Noi non dobbiamo risolvere una questione in astratto, ma risolviamo una questione in concreto; non neghiamo la possibilità del sistema di fare un nuovo Codice di procedura penale, che sia abbastanza chiaro nel concetto di taluni pensatori e degli scrittori di questa materia; ma ora si tratta di un coordinamento di disposizioni, di adattarle alle tradizioni ed alle abitudini del nostro paese, in modo che la novità si appalesa un rimedio necessario, senza produrre altri e peggiori inconvenienti.

Quindi non entriamo nella discussione teorica, se sia più o meno necessaria una riforma *ab imis fundamentis* di un Codice di procedura penale, anzichè attenersi a semplici ritocchi,

perchè in massima si possono sostenere entrambe le opinioni.

Se poi i ritocchi, dei quali è obbietto il disegno di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni, siano bene e opportunamente adottati, lo vedremo nella discussione speciale. Ma intanto noi abbiamo un esempio nella nostra storia parlamentare.

Ogni qualvolta si proposero delle leggi generali che abbracciassero una materia complicata ed estesa, difficilmente si poterono portare a termine, non solo nelle deliberazioni del Parlamento, ma anche nelle preparazioni.

Ed io, che ebbi l'onore di far parte di una Commissione formata in doppio numero nel seno di questa Assemblea, così illustre per le specchiate individualità nella parte giuridica, io credo di non allontanare da me il sospetto di potere in qualche guisa dubitare dell'efficacia delle nostre deliberazioni, allorquando io ricordo che un grosso volume di studi si fece sul progetto presentato dall'onor. Taiani, ma che tuttavia, a malgrado della diligenza con cui i miei colleghi si industriarono per ben due anni a studiare questa materia, a niun altro fine potettero pervenire, fuori che a giustificare l'opportunità e convenienza di procedere con leggi speciali, come effettivamente la esperienza ha dimostrato.

Il Senato, adunque, si mostrava convinto della opportunità e della convenienza di esaminare un progetto di legge completo e organico, ma allorquando ne fece lo studio, si trovò di fronte all'impossibilità di farlo, e con replicate leggi procedette a ritocchi speciali. Ma questo è il secondo punto.

Si dice che le leggi speciali hanno in primo luogo l'inconveniente intrinseco di turbare il coordinamento, che è il merito speciale delle leggi complesse, hanno perfino l'inconveniente materiale di gettare la confusione, per l'impossibilità di codificarle; e perchè molti degli articoli che non vengono modificati si trovano tuttavia, se non in urto, in disarmonia colle riforme adottate, di maniera che si è creduto da uno degli egregi oratori di dimostrarlo con caso pratico.

In quanto alla eccezione di sostanza è una questione di specialità. Se colle riforme che il Ministero ha creduto di proporvi, e con quelle che, modificate dall'Ufficio centrale, vengono

attualmente in discussione, si sia raggiunto lo scopo di migliorare in qualche parte il Codice di procedura penale, senza turbarne la compagine, ed anzi mantenendo, per quant'è possibile, il coordinamento al Codice medesimo, è quello che vi dirà e dimostrerà la discussione che noi stiamo per intraprendere degli articoli.

In quanto poi alla parte esteriore e materiale si provvede con un'aggiunta, che veggio oggi distribuita da uno degli illustri membri del Senato, la quale aggiunta esamineremo a tempo suo.

Io non la respingo, ma solo prendo riserva di farvi talune osservazioni gravissime, che tendono precisamente ad escludere quegli inconvenienti che erano allegati come ragione di opporsi alle modificazioni che stanno ora in esame.

Vi rimane l'ultima parte. Voi procedete a riforme, si dice, che non sono, nè necessarie, nè urgenti, nè utili; ma, o signori, questa è appunto la ragione per cui dubitava in principio, se voi aveste udito una discussione generale, oppure se non aveste udito una discussione di sistema e di metodo, piuttostochè una discussione sugli argomenti speciali che vi stanno dinanzi.

Se sono quattro gli argomenti proposti, a cui se ne aggiunse un altro perchè di materia finitima, appunto perchè queste riforme abbiano un insieme, si coordinino e si completino per una parte e per l'altra: questo è quello che discuteremo quando verremo alla disamina di ciascuno degli articoli.

Non è certo con un sospetto non dimostrato, me lo permettano gli egregi oppositori, e che in ogni modo non potrebbe dimostrarsi; non è con accuse generiche, ma coll'esame delle singole disposizioni che si può discutere della loro opportunità e convenienza.

Farò io una discussione preliminare sopra ciascuno degli argomenti che vennero proposti e che costituiscono la legge?

No; e me ne astengo, non perchè io non potessi in qualche modo dimostrarvi il nesso e la convenienza delle disposizioni, ma perchè effettivamente io starei contro a quello stesso sistema che ho creduto di propugnare fino da principio, che, cioè, nè si deve seguire una massima astratta ed assoluta, ma si debbono sempre riferire alle disposizioni le proposte

concrete, nè sia possibile il determinare la singolare aggiustatezza e convenienza delle disposizioni che vennero proposte, se non che discutendo ed esaminando le proposizioni che sono state emesse.

Temo di avervi detto cose inutili; ma credo, per quanto mi fosse dato, di avere risposto, ed esaminate alcune specialità più salienti che vennero indicate nella discussione, e rivendicato eziandio il sistema su cui poggia il disegno di legge che vi venne presentato.

Quando saremo alla disamina degli articoli, verranno forse in mezzo delle discussioni, le quali si riferiscono al merito di ciascuna di quelle parti; ed allora le affronteremo, e credo che avremo a questo riguardo l'aiuto di quei medesimi fra i nostri colleghi, i quali non crederanno di dare anticipatamente il voto a queste disposizioni; e ciò per la fiducia che io ho, che essi, allorchè vedranno che il Senato entrerà nella discussione di questi articoli, non ci vorranno privare dei loro lumi, delle loro osservazioni, dicasi anche delle loro opposizioni, purchè quelle disposizioni speciali vengano a riuscire quali noi le desideriamo, e quali l'Ufficio centrale ebbe la compiacenza di accettarle con alcune modificazioni.

A queste modificazioni ho consentito, come consentirò a tutte quelle che, salva la sostanza, e con l'indirizzo che risulta dal progetto del Governo e che è stato approvato dall'Ufficio centrale, saranno dai nostri colleghi proposte e discusse.

Ed è questo appunto il vantaggio vero del sistema parlamentare, di richiamare, cioè, ad esame tutte le disposizioni e proposte che si sono fatte, di richiamarle colla scorta dei principj generali, ma soprattutto coll'aiuto e sussidio di quei lumi e di quell'esperienza di cui riluce, e ne forma la principale prerogativa, questa alta Assemblea (*Bene, benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Giuramento del senatore Bonasi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Francesco Bonasi, i di cui titoli di ammissione furono riconosciuti,

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1891

validi nella precedente tornata, prego i signori senatori Ghiglieri e Basteris di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore Francesco Bonasi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Francesco Bonasi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiarazioni del ministro di agricoltura sulla interpellanza del senatore Rossi Alessandro.

PRESIDENTE. Essendo presente nell'aula il signor ministro di agricoltura e commercio rileggo una domanda d'interpellanza già annunziata al Senato:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare il signor ministro di agricoltura e commercio se intende di proporre una legge per l'interdizione del lavoro domenicale.

« ROSSI ALESSANDRO ».

Ha facoltà di parlare il ministro di agricoltura e commercio.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto l'interpellanza, e siccome domani non potrei intervenire in Senato, pregherei ne fosse fissato lo svolgimento sul principio della seduta di dopodomani.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi Alessandro non è presente, ma credo non possa aver difficoltà a che si svolga la sua interpellanza in principio della seduta di dopodomani, dal momento che il signor ministro dichiara di non potere intervenire a quella di domani.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Se non vi sono altri iscritti, toccherebbe a me di incominciare la discussione degli articoli, e siccome sono stanco essendo oratore di corta lena, pregherei di rimandare la seduta a domani, salvo, ripeto, che non vi siano altri iscritti.

PRESIDENTE. Finora, non vi sono altri oratori; per conseguenza io credo che il Senato non avrà difficoltà di rinviare a domani il seguito della discussione.

Non sorgendo opposizione, resta così stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Al tocco: Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

Intorno agli alienati ed ai manicomi.

Alle ore due pomeridiane: Seduta pubblica.

I. Votazione per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze e di contabilità interna.

II. Relazione della Commissione per la verifica di titoli di nuovi senatori.

III. Discussione del seguente progetto di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello. (*Seguito*).

Mi permetto ricordare ai signori senatori che la seduta pubblica è fissata per le due, e li prego quindi di volervi intervenire con puntualità, altrimenti si dovrà principiare alle tre. Li prego pure di intervenire anche numerosi, dacchè si deve votare a scrutinio segreto.

La seduta è sciolta (ore 4 e 45 pom.).

LIII.

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggio — Votazione per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze ed in quella di contabilità interna — Giuramento del senatore Cordopatri — Relazione sui titoli dei nuovi senatori Vigoni, Comparetti e Rignon e convalidazione della loro nomina — Giuramento dei senatori Rignon e Comparetti — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Sospensione del preambolo dell' art. 1 del progetto di legge, ed approvazione delle modificazioni agli articoli 46, 60, 64 e 74, 182, 185, 187, 197, 199, 200 e 205 del Codice di procedura penale, dopo discussione, alla quale prendono parte i senatori Pascale, Manfredi relatore, Auriti, Miraglia iunior ed il ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Non è presente alcun ministro: interviene in seguito il ministro di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

Il Senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« N. 42. Due uscieri della sottoprefettura di Monza fanno istanza onde ottenere un miglioramento nella loro condizione ».

Omaggio.

PRESIDENTE. Il signor senatore Marescotti fa omaggio al Senato di un suo libro *Sul socialismo*.

Votazione per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze e in quella di contabilità interna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Votazione per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze e di contabilità interna ».

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CELESIA fa la chiama.

Le urne rimango aperte.

Giuramento del senatore Cordopatri.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato l'onor. senatore Cordopatri, i di cui titoli d'ammissione il Senato giudicò validi in una precedente tornata, prego i signori senatori Majorana-Calatabiano e Sprovieri di volerlo introdurre nell'aula.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o DICEMBRE 1891

(Il signor senatore Cordopatri viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Cordopatri del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione
per la verificazione dei titoli di nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verificazione di titoli di nuovi senatori ».

La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ha pronta la relazione intorno ad alcuni senatori di nuova nomina; non avendosi però avuto tempo di stamparla, chiedo al Senato se consenta, che se ne dia lettura.

Chi approva che sia data lettura della relazione, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego il signor senatore Majorana-Calatabiano, relatore della Commissione di dar lettura della relazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — La Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori ha esaminato il regio decreto 20 novembre 1891, pel quale, per diverse categorie sono nominati senatori i seguenti individui, dei quali la Commissione medesima, avendo riconosciuto la validità dei titoli e l'età richiesta dallo Statuto, propone al Senato la convalidazione della nomina, cioè:

Vigoni nobile Giulio per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, essendo stato deputato nelle legislature XV e XVI per oltre sei anni;

Comparetti prof. Domenico per la categoria 18^a essendo socio della regia Accademia dei Lincei dal 14 febbraio 1875, e però per oltre i sette anni voluti dallo Statuto;

Rignon conte Felice, per la categoria 21^a, avendo giustificato che per oltre un triennio paga oltre lire tremila d'imposizione diretta in ragione de' suoi beni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti partitamente le proposte della Commissione.

Chi crede debba essere convalidata la nomina del senatore Vigoni nobile Giulio per la categoria III è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi crede debba essere convalidata la nomina del senatore Comparetti professor Domenico per la categoria XVIII è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi crede debba essere convalidata la nomina del senatore conte Felice Rignon per la categoria XXI è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Giuramento dei senatori Rignon e Comparetti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore conte Felice Rignon, i di cui titoli d'ammissione il Senato giudicò validi in questa tornata, prego i signori senatori Ghiglieri e Ricotti di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Rignon è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Felice conte di Rignon del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo anche presente nelle sale del Senato il senatore Comparetti, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi nella presente tornata, prego i signori senatori Brioschi e Cremona d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Comparetti viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Domenico Comparetti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Mi giunge in questo momento una lettera dell'onorevole ministro guardasigilli, lettera evidentemente giunta con ritardo, nella quale il ministro prega il Senato di volerlo scusare, se è obbligato, per un impegno all'altro ramo del Parlamento, ad indugiare di qualche momento la sua venuta in Senato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
 « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello ». (N. 40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello ».

Come il Senato rammenta ieri fu chiusa la discussione generale; passeremo ora alla discussione degli articoli.

Credo che il Senato consentirà che si prenda dal rileggere nuovamente l'art. 1^o, o per meglio dire gli articoli enumerati nel preambolo dell'articolo primo del progetto.

L'articolo primo comprende le modificazioni agli articoli 46, 200, 250, 258, 266, 341, 357, 360, 392, 404, 405, 407, 434 e 694 del Codice di procedura penale; agli articoli 185, 187, 197, 199, 205 e 209 dello stesso Codice, modificati con la legge del 30 giugno 1876, numero 3183 (serie 2^a); agli articoli 182 e 206, modificati con la detta legge, e col regio decreto 1^o dicembre 1889, numero 6509 (serie 3^a), ed all'articolo 267 modificato col detto regio decreto.

Ora, la parte dell'articolo 1^o, la quale enumera tutti gli articoli che vengono modificati, è una specie di preambolo che andrà discusso ed approvato posteriormente quando si siano approvate le modificazioni, perchè l'enumerazione dovrà venir variata secondo che l'uno o l'altro degli articoli indicati nel preambolo stesso si modifichi o non si modifichi. Per procedere alla discussione delle singole modificazioni proposte in questo articolo 1^o bisognerà che essa si arresti sopra ognuno degli articoli che si tratta di modificare; e così incominceremo dall'articolo 46 che leggerò come un articolo separato, e su questo si fermerà la discus-

sione; poi passeremo all'art. 60 e relative modificazioni e così via via.

Prego i signori senatori di tener presente che negli articoli del progetto quale noi discutiamo, sono riferite per esteso tutte le disposizioni vigenti, e le modificazioni ad esse arretrate sono, nel progetto di legge che fu distribuito, segnate in carattere italico, per cui si può dal confronto dei due testi, vedere a colpo d'occhio quali sieno le modificazioni da introdurre, per modo che nella discussione non si abbiano a trattare argomenti estranei alla medesima.

Furono anche distribuiti diversi emendamenti e anche di questi tratteremo successivamente nell'ordine della discussione.

Leggo il testo dell'art. 46.

Art. 46. — Nei casi di flagrante reato, che importi pena della reclusione o della detenzione eccedente tre mesi od altra pena maggiore, il procuratore del Re potrà immediatamente trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le tracce del reato; e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siansi trovate presenti al fatto o possano somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso, usando a tal fine delle stesse facoltà che sono dal presente Codice attribuite al giudice istruttore.

Nei casi suddetti, l'imputato che sia arrestato per un delitto di competenza del tribunale penale, eccettuati i reati politici e i reati di stampa, sarà immediatamente presentato al procuratore del Re, il quale dopo averlo interrogato, se intende di tradurlo subito al cospetto del tribunale lo avvertirà che si procede immediatamente a giudizio, e che se voglia preparare la sua difesa, ha diritto di domandare un termine non maggiore di tre giorni, soggettandosi alla custodia.

Ove l'imputato chieda di essere tradotto immediatamente avanti al tribunale, il procuratore del Re ve lo farà tradurre nello stesso giorno qualora siavi udienza, e, in caso contrario, ne ordinerà la custodia, per essere presentato al tribunale nell'udienza immediatamente successiva, convocato, se d'uopo, appositamente il tribunale.

Se l'imputato domanda il termine, il procuratore del Re, dopo averne ordinata la custo-

dia, lo farà citare per l'udienza al detto termine immediatamente successiva.

Nei casi preveduti nei due capoversi precedenti, il procuratore del Re farà citare, anche verbalmente, da qualunque agente della forza pubblica o della pubblica sicurezza, la parte offesa, i periti e i testimoni che crederà necessari; i quali, se non compariscano, saranno soggetti alle sanzioni penali contenute nel libro II, capo III, paragrafo 2° del presente Codice.

Il procuratore del Re, l'imputato e la parte civile potranno presentare i periti e i testimoni anche in udienza senza citazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare su quest'art. 46 il signor senatore Pascale.

Senatore PASCALE. Onorevoli Senatori. Dissi nella discussione generale che credevo questa riforma non necessaria, non utile, e, ragionevolmente, mi fu risposto dell'Ufficio centrale: dimostatelo. Ecco perchè sono ora obbligato a discutere gli articoli. Ma prometto che sarò brevissimo.

La citazione direttissima.

Io credo che quest'art. 46, qual'è presentemente, sarebbe peggiorato dalla innovazione che si propone.

Quale è il sistema presente? Avviene un reato: il procuratore del Re accorre sul luogo, trova un individuo arrestato in flagranza, assume indagini sommarie, interroga l'imputato e lo presenta immediatamente al tribunale che dovrà giudicarlo. Se questo non è in seduta, l'arrestato rimane custodito, e la presentazione è differita all'udienza immediatamente successiva. L'imputato può accettare il giudizio immediato o può domandare un termine per preparare la sua difesa. Questo termine non gli si può negare; e il tribunale, nel concederlo, tenendo conto della qualità della persona e delle circostanze del fatto, può permettere che l'arrestato sia messo in libertà provvisoria, ovvero ordinare che continui la detenzione.

Questa forma di procedimento salva tutte le garanzie che si devono al diritto dell'imputato, senza menomare l'efficacia della repressione istantanea. Garentisce l'imputato, perchè, ponendolo *immediatamente* in presenza dei suoi giudici, gli dà modo d'impugnare, innanzi tutto, la legalità del procedimento, o perchè l'arresto, che si disse eseguito in flagranza,

avvenne realmente in condizioni diverse, o perchè il reato non è punibile con pena maggiore di tre mesi di reclusione, o per ragione d'incompetenza. Infatti, se il tribunale - ottenuti i chiarimenti che gli stessi autori dell'arresto possono dare circa il tempo, il luogo e il modo come seguì l'arresto, e data al reato la sua giusta definizione - s'avvede che manchi qualcuna delle condizioni che autorizzano il procedimento istantaneo, fa quello che la giustizia e l'interesse della libertà personale impongono, rimanda, cioè, l'imputato al procedimento ordinario e, se non si tratta di reato grave, pel quale sarebbesi potuto spedire mandato di cattura, lo rimette subito in libertà.

Ora, qual è il procedimento che si vorrebbe sostituire a questo?

Si dice: poichè ordinariamente avviene che l'imputato domandi un termine per la difesa, risparmiamo al tribunale la noia di compiere una formalità, qual'è quella di accordare costesto termine, e facciamo, invece, che l'arrestato esprima al procuratore del Re, che lo interroga, questo suo desiderio; dopo di che lo stesso regio procuratore lo farà custodire, durante il termine, e lo presenterà al tribunale, nell'udienza che succede alla decorrenza del termine.

Dunque l'alternativa che si propone all'imputato è questa: o egli chiederà di essere giudicato immediatamente, e dovrà rassegnarsi a subire il giudizio immediato, senza aver più tempo di raccogliere i suoi mezzi di difesa, se le sue eccezioni preliminari non saranno attese; o dirà, come ordinariamente accade, che ha bisogno di tempo per difendersi, e allora resterà in carcere per tre giorni o più; e quando, finalmente, verrà in presenza del tribunale, avrà forse la magra soddisfazione di sentirsi dire: che il procuratore del Re ha sbagliato, che il caso appartiene al procedimento ordinario, e ch'egli ha subito tre o quattro giorni di arresto che non avrebbe dovuto subire!

Or vedano gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, se non sia questo il caso d'interessarsi del povero operaio, del padre di famiglia, di cui parlava ieri l'altro l'onor. Tolomei, e di lasciare in pace l'art. 46.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Importa sommaramente rammentare a quali fatti e circostanze è destinato il procedimento istantaneo. Dissi nella discussione generale, che l'istituto fu preso dalla legge francese; e qui osservo al senatore Pascale, che può aggiungerla a quelle tre, di cui parlava ieri, che regolano in Francia speciali materie della procedura penale.

Questo procedimento vuole essenzialmente la flagranza; è fatto pei delitti minori, e pei casi, in cui si scorga l'evidenza della prova oggettiva e subiettiva. Il metodo, come del resto quasi tutte le nuove istituzioni, fu combattuto; ma si dimostrò facilmente che l'esser utile o dannoso dipende dal buono o cattivo uso, che se ne faccia. Naturalmente bisogna supporre nel procuratore del Re il criterio necessario a scegliere, nel caso di flagranza, il modo del procedimento; supporre, oltre la flagranza, la specie del reato e le circostanze, in cui sia possibile il giudizio immediato; o si guardi agli elementi di prova, od alla prossimità del tribunale e degli uffici, da cui cavare i documenti occorrenti.

Non per tutti i reati è possibile la citazione direttissima. Ad esempio: nei ferimenti d'ordinario occorre tempo per la perizia; è necessario il giudizio medico sulla malattia, il pronostico della durata dell'impedimento al lavoro; nè si può qualificare, classificare il fatto immediatamente rispetto alla sua gravità. Ma se il reato è di quelli pei quali può essere immediatamente conosciuta la misura della sua entità rapporto alla legge; se vi è l'evidenza della prova, se tutto è presto al giudizio, nulla di più utile, da un lato al delinquente decider subito la sua sorte, dall'altro alla società dar pronta soddisfazione, ed alla esemplarità dar forza maggiore.

Ora, se ci figuriamo uno di quei casi, nei quali si avverano tutte le condizioni del procedimento direttissimo, che dispone la legge vigente? L'arrestato in flagranza è tradotto necessariamente avanti al tribunale, dal quale ha diritto di ottenere il termine di tre giorni per la difesa. Che cosa propone il disegno ministeriale? Anticipiamo la concessione del termine; non perdiamo tempo: appena arrestato il reo in flagranza, dichiararsi al procuratore del Re, se lo vuole. Il più delle volte non lo chiederà; essendo in pratica avvenuto, che il

termine fu per lo più domandato dal difensore; mentre, interrogato a parte l'imputato dal presidente, vi ha rinunciato, preferendo essere giudicato subito. E notisi, che al procuratore del Re l'arrestato può addurre le sue discolpe; ed al procuratore del Re è dato di far comparire testimoni e periti, senza bisogno di citazione; e rimane integro il diritto di qualunque eccezione a difesa innanzi al tribunale.

Io proprio non comprendo come si possa negare il vantaggio, anzi asserire il danno delle modificazioni. Forse nuoce la custodia? Ma è una necessità, quando il prevenuto domanda il termine, se vuoi il vero giudizio di flagranza; essendo ad esso essenziale, che l'arrestato rimanga in presenza della giustizia.

Amerei che l'onor. Pascale si persuadesse, che la proposta ministeriale e dell'Ufficio centrale non merita le sue censure.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. L'arrestato, secondo la legge attuale, potrebbe domandare di esser portato immediatamente dinanzi al tribunale, ma in tribunale l'udienza è fissata ad altro giorno non vicino e bisognerà convocarlo espressamente. Perchè si faccia qualche cosa fin dal primo momento, dica l'arrestato al procuratore del Re se vuole il giudizio immediato o se vuole il termine a difesa.

Osserva il senatore Pascale: ma egli vorrà il giudizio immediato, non per la discussione in merito, ma unicamente per opporre che fu illegale l'arresto fuori delle condizioni della flagranza, che non sia il caso di questo procedimento istantaneo. Ebbene domanderà, se ha intenzione di proporre tali difese, di esser portato immediatamente davanti al tribunale, ed allora che avverrà? O si è davvero fuori del caso del giudizio istantaneo, e riconosciuto ciò dal tribunale, tutto si annulla e l'arrestato è messo in libertà; o si riconosce che il procedimento è regolare, e si accerterà che fu una di quelle eccezioni che si mettono innanzi appunto per procrastinare questi giudizi, cancellarne l'impronta, annullarne l'efficacia esemplare.

Il fatto quotidiano è questo, che si chiede il termine per le difese anche quando difese non ci sono, nè ci possono essere innanzi alla prova della flagranza. Dunque il portare l'arrestato immediatamente innanzi al procuratore del Re,

ed esigere che si faccia a lui la prima dichiarazione pel termine a difesa è già grande agevolezza e una prima garanzia di celerità. Aggiungo che quando si sia richiesto l'invio diretto dinanzi al tribunale per esporre unicamente le ragioni relative alla regolarità del procedimento, e quelle ragioni siano respinte, ben potrebbe il tribunale, se lo credesse conveniente, accordare il termine per ulteriore difesa, non essendovi motivo assoluto di decadenza. Dunque maggiore celerità, garanzia contro i cavilli, e nessun dritto offeso.

Senatore PASCALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Se non mi sono spiegato abbastanza chiaramente, mi si permetta esprimere in altri termini il mio concetto.

Mettendo a confronto il sistema vigente con quello del progetto, bisogna venire inevitabilmente a questa conseguenza: che in un certo caso — nel caso, cioè che non concorrano le condizioni volute dalla legge per far luogo al giudizio istantaneo — con la legge attuale l'errore si può correggere immediatamente, (e il tribunale è tenuto a farlo di ufficio, anche quando l'imputato, ignaro del suo dritto e non assistito da un difensore, nulla eccepisca) mentre, col metodo che si propone, questa giustizia gli sarà ritardata, se egli non chiederà il giudizio immediato, rinunciando al termine della difesa.

Che volete che sappia un imputato, che non sia un giurista, di flagranza o quasi flagranza, di definizioni di reato e di competenze? Egli dirà quasi sempre — e la relazione lo ammette: — datemi tempo perchè possa consigliarmi e difendermi; e per esercitare questo suo diritto, rimarrà in carcere quando potrebbe uscirne.

Se poi, per un caso che raramente si avvera, accetterà che si proceda immediatamente al giudizio, egli dovrà rassegnarsi ad essere condannato senza valida difesa, perchè l'articolo riformato, gli nega il diritto di domandare al tribunale quel termine, che non domandò quando n'era tempo. Infatti la modificazione che si propone consiste appunto in questo: che si debba domandare il termine al procuratore del Re, nell'interrogatorio e non più al tribunale, che non dev'essere infastidito per tanto poco!

Persisto, dunque, nell'opinione che la proposta innovazione dell'art. 46 sia da respingere.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. La differenza fra noi e il senatore Pascale è questa, che secondo lui, quando abbia l'arrestato chiesto di essere portato innanzi al tribunale, avrebbe assolutamente perduto il diritto del termine alla difesa; mentre, secondo noi, se l'arrestato dice: io ho chiesto questo invio unicamente per dimostrare la illegalità dell'arresto e del giudizio istantaneo, quel diritto non lo perde. Ora se il collega Pascale conviene che il portare l'arrestato immediatamente dinanzi al procuratore del Re ed obbligarlo a dire al medesimo se voglia o no il termine alla difesa onde non perder tempo, e far cominciare a decorrere quel termine, è per sé un bene, ove tema l'inconveniente da lui supposto, proponga a tal uopo un emendamento senza negare il vantaggio che già nel progetto della Commissione si assicura, senza domandare il rigetto dell'articolo.

Senatore PASCALE. Io propongo il rigetto dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, vuol dire che voterà contro.

Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Per conseguenza pongo ai voti l'art. 46 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene un emendamento del senatore Auriti all'art. 60, che non è fra gli articoli contemplati nel progetto.

Leggo il testo vigente dell'art. 60.

Art. 60. — Gli ufficiali suddetti arresteranno e tradurranno avanti il pretore qualunque individuo che essi avranno sorpreso in flagrante reato o che sarà denunciato per clamore pubblico, allorchè il reato importi la pena del carcere maggiore di tre mesi od altra pena più grave, ovvero trattisi delle persone menzionate nel n. 1 dell'art. 206, ed il reato sia punibile col carcere. Il pretore trasmetterà immediatamente al procuratore del Re il rapporto prescritto nel 2^o capoverso dell'art. 68.

Potranno richiedere l'aiuto della forza pubblica al sindaco o vice-sindaco del luogo, il quale non potrà ricusarla. —

A questo testo il signor senatore Auriti propone due emendamenti i quali non hanno altro scopo che di mettere in relazione la dizione del testo vigente col nuovo Codice penale; e consisterebbero nel dire: « allorchè il reato importi la pena della reclusione, della detenzione o dell'arresto per un tempo maggiore, ecc. »

E poi, là dove è detto: « ed il reato sia punibile col carcere », si debba dire invece: « ed il reato sia punibile colla reclusione, o la detenzione, ovvero con l'arresto non inferiore ai 6 giorni. Il pretore, ecc. »

Domando se questi emendamenti sono appoggiati.

(Appoggiati).

Essendo appoggiati, ha facoltà di parlare il senatore Auriti per isvolgerli.

Senatore AURITI. Pregherei il presidente di permettermi di fare una enunciazione del metodo che si potrebbe seguire nella discussione dei tre articoli 60, 64 e 74.

Sopra questi tre articoli ci sono tre emendamenti del senatore Miraglia, ma tutti quanti muovono da un unico concetto; è una stessa formola che vi si ripeterebbe nei tre articoli.

Sopra questi tre articoli io propongo degli emendamenti, anch'essi dipendenti da unica premessa, e che riguardano propriamente la forma. Quindi io credo che la discussione dovrebbe procedere così: discutere tutti e tre gli articoli perchè tanto gli emendamenti di sostanza, quanto quelli di forma, si rannodano per tutti tre ad unico concetto per ciascuno di due gruppi. E siccome la sostanza deve precedere la forma, la esposizione dovrebbe essere prima fatta del senatore Miraglia, e poscia da me, al che seguirebbe la discussione, con le dichiarazioni dell'Ufficio centrale e del ministro.

PRESIDENTE. Il signor senatore Auriti propone che si faccia una discussione sola dei tre articoli 60, 64 e 74 che nel testo dell'Ufficio centrale non sono punto compresi, ma che tanto egli quanto il senatore Miraglia vorrebbero che vi si comprendessero modificandosene il testo vigente. Inoltre il senatore Auriti propone che nella discussione su questi tre articoli si dia

la precedenza agli emendamenti del senatore Miraglia perchè abbracciano la sostanza, mentre i suoi si riferiscono alla forma.

Mi pare che il sistema proposto dal senatore Auriti possa essere accettato.

Non sorgendo obiezioni chiedo se gli emendamenti del senatore Miraglia sono appoggiati.

Essendo appoggiati gli do facoltà di svolgerli.

Senatore MIRAGLIA, *junior*. Sarò brevissimo e chiedo venia al Senato se debbo rasentare una discussione di articoli senza di che non saprei davvero come trovar modo a poter giustificare le mie proposte.

Il Codice di procedura penale vigente nel suo art. 182, anteriormente ad ogni modifica, prescriveva che il mandato di cattura si poteva spedire soltanto in quei casi, in cui il reato potesse essere punibile con pena maggiore di tre mesi di carcere, od anche col carcere semplicemente, quando si trattasse di persona sospetta.

Era questa la regola, la norma generale, che presiedeva alla spedizione del mandato di cattura.

Però il legislatore non poteva non preoccuparsi di due ipotesi di fatto alle quali nello interesse dell'ordine pubblico doveva necessariamente provvedere; intendo parlare della flagranza e del pericolo di fuga.

In caso di flagranza, in cui il reato assume temporaneamente una importanza maggiore di quella che effettivamente ha, il legislatore, pur prescrivendo agli agenti della forza pubblica di arrestare in flagrante reato chiunque, senza badare alla pena, cui per avventura il reato potesse essere soggetto, lo stesso obbligo prescrive agli ufficiali di polizia giudiziaria con gli articoli 60 e 64, i quali articoli loro ordinavano, in caso di flagrante reato, di arrestare l'imputato ma esclusivamente in quei casi in cui si poteva spedire il mandato di cattura. È ovvia la ragione della differenza fra gli agenti della forza pubblica e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Gli agenti della forza pubblica non possono essere sempre in grado di poter fare il ragguaglio fra la pena e il reato, ragguaglio che gli ufficiali della polizia giudiziaria hanno sempre il dovere, e son sempre in grado di fare.

Quindi se potevasi pel momento consentire agli agenti della forza pubblica di arrestare

chiunque, questa facoltà non poteva ugualmente essere consentita agli ufficiali della polizia giudiziaria, i quali avevano, come si è già detto, il dovere, in caso di flagranza, di ordinare l'arresto o di arrestare, ma sempre in quei casi, in cui si poteva spedire il mandato di cattura.

La seconda ipotesi di fatto, cui pur dovevasi provvedere, era il pericolo di fuga.

Il mandato di cattura è una facoltà giurisdizionale del giudice istruttore, ed ha bisogno di tempo, perchè si possa giudicare se sia il caso o no di spedirlo, e intanto l'imputato può prendere il volo.

Ecco perchè il legislatore investì il pretore locale coll'art. 74 della stessa facoltà onde è investito il giudice istruttore, inquantochè, nel pericolo di fuga, egli ha facoltà di spiccare ordine di arresto, ma sempre però nei casi, nei quali per l'art. 182 si poteva spedire mandato di cattura.

Ed ecco, anteriormente alla modifica del 1876, un sistema coordinato in tutte le sue parti, una tela perfettamente ordita, per servirmi dell'espressione del mio carissimo amico Pascale, ed io soggiungo, una tela che non faceva una grinza. Unico era il principio: non si può essere arrestati, se non nei casi in cui si può spedire mandato di cattura, in flagranza o no, e ciò per il principio logico e giuridico che ove è impossibile il carcere preventivo, ivi è pure impossibile l'arresto. Sola eccezione l'arresto, che l'agente della forza pubblica, per provvedere alle esigenze del momento, poteva e doveva eseguire, sempre in caso di flagranza; e se in questo caso veniva oltrepassato il limile legale, ciò era un inconveniente necessario, che il legislatore certo non poteva evitare, ma al quale certo si sarebbe subito provveduto dalla Camera di consiglio.

Era questo il sistema anteriore alla provvida legge del 1876.

Che cosa prescrisse, e quale fu lo scopo di questa legge?

Fu quello soltanto di circoscrivere, modificando gli ampi confini dell'art. 182, i limiti entro i quali si poteva spedire il mandato di cattura, aumentando così il numero dei reati i quali non erano compatibili con la detenzione preventiva.

Ma, così facendo, e providamente dispo-

nendo, il legislatore del 1876 non volle già, nè poteva voler modificare il principio che è il pernio fondamentale intorno a cui si aggira il nostro Codice di procedura penale, il principio cioè che dove è incompatibile il carcere preventivo, ivi deve essere anche incompatibile l'arresto dell'imputato.

Questo principio non solo il legislatore del 1876 non volle modificare, ma lo confermò espressamente, con la modificazione di un altro articolo, il 197, nel quale si prescrive, che l'individuo arrestato nei casi nei quali non si poteva spedire mandato di cattura da chiunque fosse stato arrestato, doveva esser posto immantinentemente in libertà.

Ma quanto è vero quello che diceva l'altro giorno l'onor. senatore Pascale! I Codici sono un tutto armonico. Quando si modifica una disposizione bisogna guardare, e non sempre riesce di poterlo fare, a tutte le altre disposizioni colle quali l'articolo che si vuol modificare, ha relazione. Io credo d'aver dimostrato al Senato come gli articoli 60, 64 e 74, i quali facevano obbligo agli ufficiali di polizia giudiziaria d'arrestare un individuo in flagrante reato, o permettevano al pretore di arrestarlo, nell'ipotesi in cui vi fosse sospetto di fuga, erano strettamente legati coll'art. 182, perchè in tanto avevano facoltà d'arrestare in quanto si poteva spedire mandato di cattura.

Ora modificato l'art. 182, si dovevano necessariamente modificare anche gli altri, il che non si fece; nè questa modificazione si propone oggi coll'attuale progetto di legge nel quale l'art. 182 viene per una seconda volta modificato, nel senso che si restringono ancora più, di quello che ha fatto il legislatore del 1876, i limiti entro i quali si può spedire il mandato di cattura, e quindi il numero dei reati per i quali è incompatibile la detenzione preventiva diviene anche maggiore. Ciò premesso, qual'è lo stato delle cose nel momento in cui parliamo? Non essendosi modificati gli articoli 60, 64 e 74, oggi può accadere (dico può accadere, perchè nella pratica questi articoli sono sempre intesi come implicitamente modificati), che un individuo può essere arrestato in flagranza, o quando il pretore crede possa esservi pericolo di fuga, anche nei casi, in cui abbia commesso un reato che è incompatibile colla detenzione preventiva, ed in tal caso se non si provvede

a questa antinomia, a che tormentare di continuo codesto art. 182?

A che circoscrivere i casi in cui il mandato di cattura si può spedire? A che allargare sempre di più il numero dei reati per i quali il carcere preventivo è inammissibile?

Da una parte si chiude la prigione e si spalanca dall'altra, a due battenti; si restringe la facoltà di spedire mandati di cattura, e resta immutata quella di spedire ordini di arresto; s'inneggia al principio che regola debba essere la libertà, eccezione l'arresto, viceversa poi la eccezione paralizza le benefiche conseguenze della regola; i freni si stringono ed allargano nel tempo stesso, e chi non può essere arrestato con mandato di cattura, lo può essere con ordine di arresto.

Dunque una volta che ci troviamo a modificare, modifichiamo quanto è necessario per armonizzare le disposizioni che si trovano in disaccordo. Ai 93 articoli modificati, aggiungiamo ancora questi altri tre, allo scopo di circoscrivere le facoltà dell'ufficiale di polizia giudiziaria, di ordinare l'arresto, solo ai casi nei quali a norma dell'art. 182 modificato, si può spedire mandato di cattura.

Così rimarrebbe integro il principio che quando il carcere preventivo è inammissibile, è pure inammissibile l'arresto dell'imputato.

Ho inteso fare una obiezione a questo ragionamento che a me almeno, sembra evidente. Non confondete, si dice, il caso di flagranza con gli altri casi. In flagranza si può arrestare chiunque. Si prenda esempio dall'Inghilterra, la terra classica della libertà; eppure in Inghilterra si arresta chiunque sia sorpreso in flagranza di reato; ma io non intendo modificare questo principio che vige in Inghilterra come in tutte le altre legislazioni, e che presso di noi è contenuto nell'art. 65 in forza del quale tutti i depositari della forza pubblica, secondo ho già di sopra rammentato, hanno il dovere di arrestare in flagranza di qualunque reato. L'agente della forza pubblica non è tenuto a fare nè sempre il può, un ragguaglio fra il reato e la pena, ed inoltre in molti casi l'arresto serve ad evitare mali maggiori, a provvedere all'interesse stesso del delinquente, a sottrarlo dal furor popolare.

Io non chiedo la modifica dell'art. 65, ma

degli articoli 60 e 64, i quali parlano degli ufficiali di polizia giudiziaria, che sono ben diversi dagli agenti della forza pubblica. Gli ufficiali della polizia giudiziaria, fra i quali i pretori e i giudici istruttori, hanno il dovere di conoscere la legge e debbono fare il ragguaglio fra la pena ed il reato, e se il reato è incompatibile con la detenzione preventiva, essi non possono ordinarla.

Nel caso poi dell'articolo 74 la ragione appare ancora più evidente. Non vi è modo di poter per qualunque sforzo metterlo in armonia con le modificazioni dell'art. 182. Il pericolo di fuga è un' apprezzazione molto soggettiva. Può esservi un pretore allarmista che in ogni reato scorga un pericolo di fuga, ed allora egli, valendosi dell'art. 74 come è ora formulato, avrebbe ampia facoltà di arrestare, senz'altra restrizione che quella già stabilita coll'art. 182 e che venne poi ancor più ampliata colla legge del 76, e coll'attuale progetto estesa in confini anche maggiori.

Sono queste le ragioni per le quali io rassegnò all'approvazione del Senato una modificazione agli articoli 60, 64 e 74 nel senso che la facoltà concessa con questi articoli agli ufficiali di polizia giudiziaria qui indicati, di spedire ordini d'arresto, la si debba esclusivamente esercitare entro quei confini nei quali si può spedire il mandato di cattura.

PRESIDENTE. Essendo già stati appoggiati gli emendamenti dell'onor. senatore Auriti gli do facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Nelle discussioni confidenziali che hanno preceduto questa discussione pubblica tra i membri dell'Ufficio centrale e i proponenti di emendamenti, esposi già ai colleghi il concetto a cui s'informa la mia opinione contraria alle proposte del senatore Miraglia.

La distinzione cardinale è tra *arrestare* e *detenere*.

Arrestare per i confronti, per gl'interrogatori, e per altri fini analoghi, e detenere per mettere in carcere sino a tanto che non si accordi la libertà provvisoria, se è il caso di accordarla.

Ora il mandato di cattura esprime questo appunto: arresto per mettere in carcere, e tenere in carcere pendente l'istruzione, sino a

tanto che non si accordi la libertà provvisoria; ma fuori di questo caso la legge parla di arresto e l'arresto allora ha altri fini, altri limiti, altre conseguenze.

Si comincia dall'art. 65 che è il più generale, sugli arresti in flagranza.

I depositari della forza pubblica, senza limite alcuno, possono e debbono arrestare. E qui secondo me non è soltanto perchè gli agenti della forza pubblica non sono in grado di sapere qual sia la qualità e quantità della pena comminata al reato, no; è pure perchè gli agenti della forza pubblica non possono permettere che si compia l'esecuzione di un reato, che per esempio, in mezzo alla strada pubblica, con pugni si offendano i cittadini tra loro, che dai pugni si passi ad adoperare il coltello, che cresca il tumulto.

No, bisogna dividere, bisogna arrestare, bisogna portare gli arrestati innanzi al magistrato perchè si riconosca la identità delle persone, perchè siano interrogate. Ma adempiuti questi fini, bisognerà rilasciare gli arrestati, non si potrà metterli in carcere se non in quei casi in cui si può spedire mandato di cattura.

Ecco la prima parte.

Vengono gli articoli 60 e 64.

Questi articoli prevedono anche essi il caso dell'arresto in flagranza, e qui richiedono alcune condizioni minori di quelle le quali sono necessarie per la spedizione del mandato di cattura.

E questo come si giustifica?

Quel tale arresto non porta le conseguenze derivanti dalla spedizione ed esecuzione di un mandato di cattura, che cioè l'arrestato si porti in carcere e vi stia sin tanto che non sia ammesso a libertà provvisoria. Quegli articoli sono invece coordinati agli articoli che riguardano il procedimento istantaneo, perchè in quei tali casi dell'articolo 60 e dell'articolo 64, viene il complemento dell'articolo 197 che vi dice doversi rilasciare gli arrestati, se mancano le condizioni pel mandato di cattura, tranne che si proceda al giudizio istantaneo innanzi al tribunale per l'articolo 46, innanzi al pretore per l'articolo 73.

È quello dunque un arresto che ha scopo speciale, è un arresto che se non lo volete

considerare legittimo, dovete cancellare tutti gli articoli del procedimento istantaneo.

Vi è però un altro caso previsto dagli articoli 74 e 79, il caso dell'arresto non per flagranza, ma pel sospetto di fuga.

Quando il reato ha una certa gravità è importante che si possa aver presente l'imputato, che lo si possa interrogare, metterlo in confronto coi testimoni, sottoporlo a ricognizioni, a perizie e simili.

Mettete il caso di un reato commesso da un forestiero, da uno che nessuno conosce; i presenti l'hanno visto ma non ne sanno il nome. Quegli intanto sta per fuggire; qual più evidente necessità di arrestarlo per poterlo presentare ai testimoni ed assicurare pel processo l'identità della persona e la prova del reato? Cosa dice la nostra legge di procedura?

Quando non si può spedire mandato di cattura si spedisce mandato di comparizione, e se l'imputato non si presenta, il mandato di comparizione si muta in mandato di cattura.

Ora, o signori, contro uno che è pronto per fuggire, che sta per salpare su un bastimento che domani farà vela per altri lidi, avrete un bel fare con lo spedire il vostro mandato di comparizione onde poi convertirlo in mandato di cattura, non arriverete più in tempo.

Quindi è che, come disse l'onor. Pierantoni, col quale mi piace di essere questa volta d'accordo, i Codici di procedura penale più recenti, e specialmente quello austriaco, tra i casi precipui della spedizione di mandato d'arresto pongono quello giustificato da pericolo di fuga. La fuga sottrae al processo un elemento necessario, la fuga significa anticipatamente diniego di ubbidienza al possibile mandato di comparizione.

In conclusione, io rispondo al senatore Miraglia. L'art. 65 provvede alla necessità immediata dell'ordine pubblico, gli articoli 60 e 64 provvedono alla possibilità del giudizio istantaneo, cui mancherebbe la base senza questi articoli, e l'art. 74 provvede, fuori delle condizioni ordinarie del mandato di cattura a rendere possibile la presenza dell'imputato nei confronti, per gli interrogatori, per le verificazioni necessarie.

E con questo credo di avere giustificato la mia opinione di doversi respingerà gli emendamenti del senatore Miraglia.

Vengono poi gli emendamenti che io ho proposto a mia volta e che potrei anche ritirare, in quanto che essi non sono che un'applicazione del decreto-legge di coordinamento ai tre articoli, e già la giurisprudenza si pronuncia nel senso delle mie proposte. Ma poichè quegli articoli riguardano la libertà personale, materia molto gelosa, io credo che sia utile rimuovere ogni dubbio, definire, accertare i casi di arresto legittimo col testo di legge anzichè coi responsi della giurisprudenza.

Negli articoli 60, 64, 74 del Codice di procedura penale si parla di carcere; ora il carcere non esiste più, e le pene corrispondenti sono la reclusione, la detenzione, per quel che riguarda i delitti; l'arresto non minore di sei giorni per quel che riguarda le contravvenzioni. Ora poichè i procedimenti direttissimi possono aver luogo tanto pei delitti quanto per le contravvenzioni, e poichè la presentazione dell'imputato può essere necessaria tanto nell'uno come nell'altro caso, al carcere bisogna sostituire la reclusione, la detenzione o l'arresto secondo le distinzioni specificate nell'art. 22 del decreto 1° dicembre 1889.

Io ripeto che questa non è che questione di pura forma; io ripeto che potrei anche abbandonare questi emendamenti rimettendomi alla giurisprudenza, ma che in materia così delicata e gelosa quale la libertà personale, bisogna assicurare gli esecutori e garantire i diritti col testo espresso dalla legge, ed io ne propongo la formola.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Miraglia ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Per la verità io credeva, e mi sono ingannato, che il mio emendamento non avesse potuto trovare ostacolo; tanto sembravami evidente; ma vedi

«...giudizio uman come spesso erra!»

Dopo l'opposizione del senatore Auriti, ossequente come io sono alla sua autorevole opinione, ho pensato su di essa più volte e ripensato, ma sono stato così sfortunato da non potermene in nessun modo persuadere.

Le osservazioni, e questa non è che un'idea generale, del senatore Auriti, sono pregevolissime e meritano di essere prese in seria considerazione, ma quando? quando rifaremo il Codice di procedura penale; oggi si tratta sol-

tanto di vedere se c'è o non c'è armonia tra l'art. 182, nel modo come è modificato, e i tre articoli dei quali ho fatto parola.

È vero o non è vero che anteriormente al 1876 non si poteva spedire ordine di arresto e non si poteva arrestare un individuo se non nel caso nel quale si poteva spedire mandato di cattura?

Questo è verissimo e credo che non si possa negare, poichè con l'art. 182 armonizzavano perfettamente gli articoli 60, 64 e 74 i quali tre articoli, e nel caso di fuga, e nel caso di flagranza, non permettevano per qualunque ragione nè l'arresto nè la spedizione di un ordine di arresto, se non nei casi in cui si poteva spedire mandato di cattura.

E perchè questo?

Perchè, per ragion logica e giuridica ripeto, dove la carcerazione preventiva è impossibile, non è possibile l'arresto.

Risponde l'onor. Auriti: distinguamo tra detenere ed arrestare.

Ma cotesta distinzione io non la veggo, nè esplicitamente nella legge, nè implicitamente nei principî, ond'essa è informata. Non la vedo nella legge perchè non si fa in nessun luogo ed in nessuna ipotesi di fatto.

La distinzione che si fa nella legge è tra mandato di cattura ed ordine di arresto; ma è codesta una questione soltanto di forma, come comprende bene il Senato, perchè il mandato di cattura è un atto di giurisdizione che può esercitare soltanto il giudice istruttore di cui non si è voluto investire il pretore.

Il pretore può spedire soltanto ordini di arresto. Però arresto o cattura, quale è la conseguenza? Che l'imputato va in prigione e ci sta; dunque trattasi sempre di carcerazione preventiva; e per i principî informativi del rito procedurale essa, quando è vietata, non può aver luogo nè per ordine di arresto nè per mandato di cattura. E qui me lo perdoni il mio amico senatore Auriti, ma io credo che non si possa legittimare l'art. 74 così come è formulato solo perchè in caso di fuga, non si potrebbe, occorrendo, spedire il mandato di comparizione. Se l'imputato, egli dice, si desse alla fuga, il mandato di comparizione sarebbe impossibile. È forza dunque o è utile in certi casi impedire la fuga con l'arresto. Ma adagio, rispondo io, ai mali passi. Si può arrestare quando

già si è spedito inutilmente mandato di comparizione, ma in tal caso l'arresto non è che una pena della sua disubbidienza; nè codesta ipotesi di fatto si verifica, quando si arresta, nel caso previsto dall'art. 74; dunque non si potrebbe sotto questo aspetto legittimare la sua attuale dizione, e con ciò mi pare di aver risposto all'obiezione dell'onor. Auriti sulla riforma da me proposta, relativa a questo articolo 74.

Un'altra obiezione si fa, ma questa relativa alla riforma degli articoli 60 e 64.

Voi, si dice, rendete impossibile o pregiudicate la citazione istantanea.

E qui dico, intendiamoci, poichè una nostra interpretazione potrebbe avere delle conseguenze non liete nell'interesse della libertà dei cittadini, conseguenze che potrebbero paralizzare, neutralizzare gli effetti benefici di queste modificazioni che noi facciamo.

Ma è mai presumibile che per dare il gusto al procuratore del Re di provvedere in un modo anzichè in un altro, abbia il legislatore ordinato un arresto nei casi nei quali l'arresto stesso non può essere eseguito? La citazione diretta o direttissima può farsi d'ordinario pei reati che avvengono nella sede del procuratore del Re.

Se per caso un individuo fosse arrestato fuori dei casi voluti dalla legge, si conduce innanzi al procuratore del Re. Due mezzi egli ha, o trasmette al giudice istruttore le carte, ed il giudice istruttore ne fa rapporto alla Camera di consiglio, e questa legittimerà o no l'arresto, secondo crede di giustizia; oppure procede per citazione diretta o direttissima, ed in questo caso non si applica l'art. 197.

Ma in tutti gli altri casi nei quali il reato è commesso fuori della sede dei tribunali, non si può applicare il sistema medesimo; quindi il criterio dell'onor. Auriti non potendosi attuare in tutti i casi, non può essere un criterio esatto, e, secondo il modesto mio modo di vedere, non lo è, perchè è la legge stessa che obbliga l'uffiziale di polizia giudiziaria di scarcerare gli individui arrestati fuori dei casi nei quali è possibile il mandato di cattura. Facciamo un'ipotesi: in una sede lontana da quella in cui risiede il procuratore del Re, il pretore per gli articoli 60 e 64 del Codice di procedura penale, potrebbe, secondo l'opinione dell'onorevole Auriti, spiccare l'ordine di arresto anche

fuori i casi in cui per l'art. 182 si può spedire mandato di cattura. Spiccato l'ordine di arresto l'imputato si presenta davanti il pretore stesso il quale per altra disposizione di legge, deve metterlo in libertà.

Ora è egli presumibile che il legislatore possa prescrivere l'ordine di arresto in quei casi dove egli prescrive invece doversi mettere in libertà? La facoltà del pubblico ministero si esercita anche nel caso di un arresto fuori i limiti di legge, ma non potrebbe ammettersi che si possano permettere gli arresti illegali solo perchè il pubblico ministero possa esercitare codesta facoltà.

È la prima volta che mi imbatto in un'opinione così poco liberale, in così poca armonia col principio che *la libertà dev'esser la regola, l'arresto l'eccezione*.

Questi inconvenienti derivano dal perchè noi non abbiamo ancor tolta una contraddizione che offende un principio intorno a cui s'impertina e si aggira quel complicato organismo che è il Codice di procedura penale; ed è, ripeto ancora una volta, il principio logico e giuridico che dove carcere preventivo non è ammissibile, non è neanche ammissibile l'arresto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Manfredi, relatore.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'Ufficio centrale tiene il concetto dell'onor. Auriti. Non crede coll'onor. Miraglia, che la differenza rimasta, dopo la riforma del 1876, tra l'art. 182 e gli articoli 60, 64 e 74, sia effetto di dimenticanza od inavvertenza del legislatore. Il legislatore del 1876 volle modificare quell'articolo, non volle modificare questi. In tutto il tempo, in cui si è applicato e commentato il codice di procedura penale colla legge del 1876, non si è udito che questa differenza fosse rimasta per errore.

Il senatore Auriti ha ben spiegata la distinzione tra l'arresto e la detenzione. Io dirò ancora grandissima la differenza tra arresto e mandato di cattura. L'arresto è un semplice fatto di polizia; e può esser fatto di sole ore o di minuti; produce custodia, non detenzione; si scioglie, e ne può conseguire che si proceda per mandato di comparizione, non per mandato di cattura. Ripeto poi qui di nuovo quello che ho detto testè nella discussione precedente; che, cioè, non dobbiamo argomentare dai casi

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1891

eccezionali, e meno ancora dagli abusi. La custodia è sempre carcere, si soggiunge; l'arrestato va pur sempre in prigione. No; così non dev'essere. Altro è la custodia, altro il carcere; il modo, il luogo è diverso.

L'arresto soddisfa al bisogno del momento; bisogno di far cessare l'azione delittuosa, di evitare anche maggiori guai; bisogno di ricognizione, di confronti; e quando è il caso, bisogno del procedimento istantaneo al giudizio. Non produce altro effetto che vada a pareggiarsi al mandato di cattura con tutte le sue conseguenze, quando non sia caso, che se ne approprii l'istruzione normale.

Perciò l'Ufficio centrale, come crede utile accettare le correzioni proposte dal senatore Auriti, che sono di coordinamento con le pene del nuovo codice penale, non può consentire agli emendamenti del senatore Miraglia.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. A mio avviso l'art. 65 del Codice di procedura penale, il quale è pure conservato, stabilisce una distinzione fondamentale per le applicazioni degli articoli 60, 64 e 74 in rapporto all'art. 182.

In esso è detto che ogni depositario della forza pubblica è tenuto ad arrestare chiunque in flagranza di reato.

Certo, con questa forma generica, il legislatore ha voluto fare una distinzione fra gli agenti della forza pubblica e quei magistrati, i quali possono bensì disporre della forza pubblica, ma però nell'esercizio della loro rispettiva competenza.

Ora gli articoli 60, 64 e 74 regolano quei casi a cui si devono riferire le osservazioni dell'onor. relatore e dell'onor. Auriti, i quali casi appartengono appunto a quella forma di procedimento più spedito che si intende qui disciplinare con nuove disposizioni.

L'art. 182 riguarda poi i mandati di cattura; quindi occorre fare una distinzione tra l'arresto che si traduce in semplice custodia, affinché il sospetto di un reato non possa sfuggire, e le disposizioni che si debbono dare nell'esercizio di quella speciale competenza stabilita col nome di citazione diretta e direttissima. Gli articoli 60, 64 e 74 nulla hanno che fare con le disposizioni dell'art. 182, nel quale sono determinate

le circostanze ed i casi speciali in cui si possa spedire il mandato di cattura.

Quindi non posso acconsentire nelle osservazioni che si sono fatte, e prego l'onorevole Miraglia che voglia lasciare il progetto di legge come è stato presentato, e che gli emendamenti di forma proposti dal senatore Auriti siano approvati dal Senato.

Senatore MIRAGLIA, *junior*. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA *junior*. Io non posso dichiararmi soddisfatto delle risposte avute e dall'Ufficio centrale e dall'onor. guardasigilli, anche perchè nella pratica delle cose gli articoli 60, 64 e 74 s'intendono implicitamente modificati.

L'esperienza avuta nell'ufficio di pubblico ministero che ho esercitato per parecchi anni, mi ha dimostrato che dal 1876 in qua non è mai accaduto il caso, che un ufficiale di polizia giudiziaria, specie poi il pretore, si sia permesso di arrestare un individuo, se non nei casi ne' quali ammissibile sia la carcere preventiva.

Ora, poichè il mio emendamento non è stato accettato, nè dal ministro proponente, nè dall'Ufficio centrale e la sua possibile reiezione potrebbe pregiudicare quello che praticamente è stato accettato, così io ritiro, ma per questa sola ragione, la mia proposta.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Miraglia *junior* ritirato gli emendamenti da lui proposti agli articoli 60, 64 e 74, rimangono gli emendamenti di forma proposti agli articoli stessi dal senatore Auriti.

Domando al senatore Auriti se desidera di svolgerli.

Senatore AURITI. Dal momento che sono accettati, reputo inutile lo svolgerli.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Rileggo il testo vigente dell'art. 60.

Art. 60. — Gli ufficiali suddetti arresteranno e tradurranno avanti il pretore qualunque individuo che essi avranno sorpreso in flagrante reato o che sarà denunciato per clamore pubblico, allorchè il reato importi la pena del carcere maggiore di tre mesi od altra pena più grave, ovvero trattisi delle persone menzionate

nel n. I dell'art. 206, ed il reato sia punibile col carcere. Il pretore trasmetterà immediatamente al procuratore del Re il rapporto prescritto nel 2^o capoverso dell'art. 68.

« Potranno richiedere l'aiuto della forza pubblica al sindaco o vice-sindaco del luogo, il quale non potrà ricusarla ».

Il senatore Auriti al primo comma di questo articolo propone i seguenti emendamenti. Laddove dice: « ... importi la pena del carcere », propone si dica: « ... della reclusione, della detenzione o dell'arresto per un tempo maggiore, ecc. » e dove è detto: « sia punibile col carcere », propone si dica: « ... colla reclusione, o la detenzione, ovvero con l'arresto non inferiore ai 6 giorni. Il pretore, ecc. ».

Il resto come al testo.

Pongo ai voti questi due emendamenti all'art. 60, accettati e dall'onorevole guardasigilli e dall'Ufficio centrale.

Chi li approva voglia alzarsi.

(Approvati).

Approvasi poi l'art. 60 così modificato.

Art. 64. — Nel caso di flagrante reato, che importi la pena del carcere eccedente tre mesi o pena maggiore, i suddetti ufficiali ordineranno l'arresto degli imputati, ed a tale effetto richiederanno l'aiuto della pubblica forza.

L'arresto degli imputati sarà da loro ordinato anche quando il flagrante reato sia punibile con la pena del carcere non eccedente i tre mesi, se gl'imputati sono nel novero delle persone menzionate nel numero primo dell'art. 206.

Essi raccoglieranno le prove che potranno essere sull'istante somministrate relativamente ai fatti più importanti; e, qualora vi sia pericolo nell'indugio, procederanno a perquisizione nel domicilio degli imputati, o di ogni altra persona sospetta di connivenza.

L'onorevole senatore Auriti al primo comma dove dice: « importi la pena del carcere » propone si dica: « importi la pena della reclusione, della detenzione o dell'arresto per un tempo eccedente i tre mesi, o pena, ecc. » e al comma secondo dove dice: « sia punibile colla pena del carcere » propone si dica: « ... della reclusione o della detenzione non eccedente i tre mesi, o

dell'arresto purchè non inferiore a sei giorni se, ecc. ».

Il resto come al testo.

Anche questi emendamenti sono accettati dall'onorevole guardasigilli e dall'Ufficio centrale.

Li pongo ai voti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Approvasi poi l'art. 64 così modificato.

Art. 74. — Ove nel corso delle informazioni od anche dopo la trasmissione degli atti indicati nell'articolo seguente, il pretore abbia fondati motivi di sospettare che la persona imputata sia per darsi alla fuga, potrà anche ordinare l'arresto, quando contro la medesima esistano gravi indizi di reità, e si tratti di reato importante pena del carcere eccedente i tre mesi, o pena maggiore, ovvero sianvi indizi contro una delle persone menzionate nel numero primo dell'art. 206, e il reato sia punibile col carcere. Egli estenderà in questo caso un verbale, e ne informerà immediatamente il procuratore del Re.

Il senatore Auriti propone a questo art. 74 due emendamenti. Laddove dice: « importante pena del carcere » propone si dica: « che importi la pena della reclusione, della detenzione o dell'arresto per un tempo eccedente i tre mesi, ecc. » poi come al testo in vigore fino alla parola: « col carcere » invece della quale si propone di dire: « con la reclusione, o detenzione, ovvero con l'arresto non inferiore a sei giorni ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti anche questi due emendamenti accettati pur essi dall'Ufficio centrale e dall'onorevole ministro.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Approvasi poi l'art. 74 così modificato.

PRESIDENTE. Ora passeremo all'articolo 182. Lo rileggo:

Art. 182. — Se trattisi di delitto per il quale la legge stabilisce la multa, il confino, ovvero la reclusione o la detenzione inferiore nel minimo ai tre anni, ovvero la interdizione dai pubblici uffici, sola o congiunta ad una di

dette pene, il giudice rilascia mandato di comparizione.

Può anche rilasciare mandato di cattura:

1.^o Se trattasi di un delitto per il quale la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre mesi di reclusione o di detenzione e l'imputato sia nel novero degli ammoniti per ozio, vagabondaggio o diffamazione, secondo gli articoli 94 al 96 della legge di pubblica sicurezza, o sia stato condannato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici o a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, o sia sottoposto alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

2.^o Se trattasi di violenza o resistenza all'autorità preveduta negli articoli dal 187 al 190, o di oltraggio preveduto negli articoli dal 195 al 197 del Codice penale, ovvero di associazione per delinquere preveduta nell'articolo 248 del detto Codice;

3.^o Se trattasi di truffa, preveduta nell'articolo 413, o della frode preveduta nell'articolo 415, ovvero della appropriazione indebita preveduta nell'articolo 419, o di furto preveduto negli articoli dal 402 al 404 del Codice penale, o di estorsione o di rapina, ancorchè la pena stabilita nella legge sia inferiore nel minimo a tre anni, ovvero di alcuno fra i delitti preveduti nel primo capoverso dell'articolo 202, nei numeri 1.^o e 2.^o dell'articolo 218, nell'articolo 257, nella prima parte dell'articolo 258, nel capoverso dell'articolo 333 e nei capoversi dell'articolo 345 del Codice penale.

4.^o Se trattasi di un delitto per il quale la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre mesi di reclusione o di detenzione, e l'imputato non abbia domicilio nè residenza nel regno.

« Trattandosi di delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo od un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, il giudice può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura; ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, dopo avere interrogato l'imputato, semprechè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione.

« Rilascia mandato di cattura contro l'imputato dei delitti indicati nel capoverso prece-

dente che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga ».

A questo articolo sono proposti diversi emendamenti.

Il primo è del senatore Auriti il quale propone che al n. 1 si dica:

« Se trattasi di delitto pel quale la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre mesi di reclusione o di detenzione, e l'imputato sia nel novero delle persone indicate nel n. 1 dell'art. 206 ».

E al n. 3 propone sia soppresso l'inciso: « ancorchè la pena stabilita nella legge sia inferiore nel minimo a tre anni ».

Il signor senatore Miraglia junior propone esso pure due modificazioni, cioè che al numero 1 si dica:

« Art. 182, n. 1. — Se trattasi di delitto, per il quale la legge stabilisce una pena superiore nel massimo a tre mesi di reclusione o di detenzione, e l'imputato sia nel novero delle persone indicate negli articoli dal 94 al 96 della legge di pubblica sicurezza, *sebbene non ammonite*, ecc. » (il resto identico).

E poi al numero 2 si aggiunga:

« Art. 182, n. 2. — ... o di oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197 del Codice penale, ecc » (il resto identico).

PRESIDENTE. Chiedo se gli emendamenti del signor senatore Auriti sono appoggiati.

Essendo appoggiati ha facoltà di svolgerli.

Senatore AURITI. I due miei emendamenti all'art. 182 sono quasi di forma. La spedizione del mandato di cattura è determinata da due condizioni diverse, in generale cioè dalla gravità del reato; e per reati anche meno gravi, dalla qualità degli imputati, che siano tra le persone sospette.

Ora la determinazione di queste persone sospette ha dato luogo a delle modificazioni che il progetto ministeriale e l'Ufficio centrale hanno collocato nell'art. 182; ma che poi ripercuotono il loro effetto nell'art. 206.

Ora poichè tutti gli articoli della procedura penale rinviano all'art. 206, io propongo, che qui nel numero 1 dell'art. 182 si dica: « le persone indicate nel numero 1 dell'art. 206 », e poi nel numero 1 dell'art. 206 si facciano le opportune modificazioni.

In secondo luogo osservo che nel numero terzo che sarebbe stato quarto, secondo il progetto ministeriale, ma è terzo nel progetto della Commissione, si legge: « ancorchè la pena stabilita nella legge sia inferiore nel minimo a tre anni ».

Questa clausola è implicita in tutti i numeri dell'articolo, e se fosse espressa nel solo numero tre, avrebbe sembianza d'una condizione speciale, e tale non è. Quell'inciso dev'essere soppresso.

Sottopongo poi al giudizio dell'onorevole presidente la proposta di porre in discussione prima dell'art. 182, l'art. 206 che riguarda la sostanza delle modificazioni.

PRESIDENTE. Chiedo ora se gli emendamenti dell'onorevole Miraglia sono appoggiati.

Essendo appoggiati gli do facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA *junior*. Il mio emendamento si attiene alla sostanza dell'art. 182.

Bisognerebbe, secondo il mio modo di vedere, che il Senato decidesse se accoglie questa questione di forma, e laddove l'accogliesse, la discussione darà più utile risultato quando si discuterà l'art. 206.

PRESIDENTE. Dunque ella ritira il suo emendamento e lo trasporta all'art. 206.

Senatore MIRAGLIA. Lo ritiro, purchè non sia pregiudicato.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Si discuterà dell'emendamento Miraglia quando si parlerà degli ammoniti e cioè all'art. 206.

L'emendamento Auriti rimanda all'art. 206 la discussione delle qualità delle persone ed allora avrà ragion di essere la discussione sull'emendamento Miraglia.

PRESIDENTE. Dare la priorità ad un articolo piuttostochè ad un altro per me è la stessa cosa, purchè si mantenga un solo metodo e non si pregiudichi il diritto dei proponenti gli emendamenti.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Il numero primo rinvia all'art. 206.

Il senatore Miraglia propone anche un emendamento al numero secondo che si deve discutere adesso.

Ho proposto anch'io un emendamento al numero tre.

Siamo d'accordo che per il numero primo la discussione di merito è rinviata dal tenore stesso dell'emendamento, all'art. 206, e quindi l'emendamento Miraglia al numero primo è rinviato anch'esso all'art. 206.

Per i numeri secondo e terzo bisogna discuterli adesso.

Ho già spiegato il mio emendamento al numero tre, di soppressione di una clausola inutile per un verso, e perciò nociva all'intelligenza dell'articolo.

PRESIDENTE. Dunque se il Senato accetta il di lei emendamento all'art. 182, numero 1, non pregiudica punto il diritto del signor senatore Miraglia di discutere la sua questione all'articolo 206.

Sta bene così?

Senatore AURITI. Sta benissimo...

PRESIDENTE. ...Anzi si deve discutere la modificazione che propone al numero tre e la modificazione che il signor senatore Miraglia propone al numero due in questo stesso articolo 182.

Voci. Sta bene, perfettamente...

PRESIDENTE. Il senatore Miraglia ha facoltà di svolgere la modificazione ch'egli propone al numero due dell'art. 182.

Senatore MIRAGLIA *junior*. Il mio emendamento ha per iscopo di reintegrare nel testo del progetto tra i casi per i quali è facoltativa la spedizione di un mandato di cattura anche il reato di oltraggio previsto dall'art. 194 del Codice penale, che n'è stato escluso.

E per giustificarlo mi permetta il Senato che io legga quell'articolo:

« Chiunque con parole od atti affende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un membro del Parlamento, o di un pubblico ufficiale in sua presenza ed a causa delle sue funzioni, è punito, ecc. ».

Ora il reato, secondo il mio modo di vedere, è pur troppo grave per non isfuggire alla misura coercitiva del carcere preventivo.

Nè io so a me stesso dar sufficiente ragione intorno a questa esclusione, oggi specialmente, in cui bisogna pur confessarlo, cotesta specie di reati trovansi in aumento sempre più progressivo.

Quale è il motivo che ha fatto escludere l'articolo 194 dalla disposizione, che ora discutiamo?

Si dice, badate: il reato può anche essere punibile con una pena pecuniaria, ed allora questa è incompatibile con una pena restrittiva della libertà personale.

Sta bene che codesto reato può esser punito o con pena restrittiva della libertà personale, la quale può andar sino a due anni, o con pena pecuniaria. Esso è suscettibile di una infinita gradazione di tinte; ma da questa premessa quale conseguenza si può dedurre?

Che il giudice istruttore, al cui savio discernimento si commette la facoltà di spedire il mandato di cattura, vedrà quando il reato si presenti con tinte lievi e si mostri da per sé punibile semplicemente con pena pecuniaria, ed allora si può star sicuro che egli non spedirà mandato di cattura. Ma se il reato si presenta con tinte gravi da poter essere punito col massimo della pena, cioè con due anni di reclusione, perchè vogliamo in tal caso disarmare la giustizia di un mezzo così efficace a reintegrare nella coscienza delle masse il principio d'autorità?

Io spero che a questo emendamento non si opponga nè l'Ufficio centrale, nè il ministro guardasigilli.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Io accetto il concetto e la forma dell'emendamento del senatore Miraglia.

L'onorevole relatore acconsente?

Senatore MANFREDI, *relatore*. Acconsento.

PRESIDENTE. Senatore Auriti vuole svolgere il suo emendamento?

Senatore AURITI. Quanto al numero uno già si è convenuto. Quanto al numero tre, il mio emendamento consiste nel sopprimere una clausola relativamente alla pena, la quale domina tutte le enumerazioni dei diversi numeri e che è stata ripetuta senza necessità, in modo da creare un imbarazzo piuttosto che aggiungere chiarezza. Quindi, e l'Ufficio centrale e il collega Miraglia e il guardasigilli saranno certo di accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Manfredi.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Dunque mi pare che si possa venire ai voti.

Rimane inteso che l'Ufficio centrale ed il signor guardasigilli accettano gli emendamenti al n. 1, 2 e 3 di questo articolo proposti dal senatore Auriti e quello proposto al n. 2 dal senatore Miraglia.

Li leggo. Il senatore Auriti propone al n. 1 il seguente emendamento:

« Art. 182. — 1. Se trattisi di delitto pel quale la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre mesi di reclusione o di detenzione, e l'imputato sia nel novero *delle persone indicate nel n. 1 dell'articolo 206* ».

Lo pongo ai voti.

(Approvato).

Al n. 2 è proposto un altro emendamento dal senatore Miraglia che consiste nel mutamento di un articolo. Invece di dirsi: o di oltraggio preveduto negli articoli dal 195 al 197 del Codice penale, propone si dica: o di oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197 del Codice penale.

Lo pongo ai voti.

(Approvato).

Infine al n. 3 il senatore Auriti propone sopprimersi l'inciso: *ancorchè la pena stabilita nella legge sia inferiore nel minimo a tre anni*.

Lo pongo ai voti.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero art. 182 così modificato.

(Approvato).

Art. 185. — Nel corso dell'istruzione, fino a che non abbia riferito alla Camera di consiglio dovrà il giudice istruttore, sull'istanza dell'imputato, ed anche d'ufficio, previe conclusioni del pubblico ministero, revocare il mandato di cattura già eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato ed ogni altro titolo per cui poteva rilasciarsi, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di reità che diedero luogo al mandato, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso.

Il pubblico ministero e l'imputato possono impugnare, col mezzo dell'opposizione innanzi la sezione d'accusa, la ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni od istanze.

Il giudice istruttore, ancorchè abbia riferito alla Camera di consiglio, è competente a revocare, sulle conformi conclusioni del pubblico ministero, il mandato di cattura già eseguito, se pel titolo del reato o dei reati ritenuto dalla Camera di consiglio, questa non sia competente a pronunciare la ordinanza indicata nella sezione XI del presente capo. —

Il senatore Miraglia propone un emendamento che consiste nel sopprimere il capoverso aggiunto al testo vigente, che comincia con le parole: « Il giudice istruttore, ancorchè abbia riferito alla Camera di consiglio ».

Domando al senatore Miraglia se vuole svolgere il suo emendamento.

Senatore MIRAGLIA. Dietro accordi con l'Ufficio centrale ritiro questo emendamento e le altre proposte di soppressione, che sono tutte informate allo stesso concetto.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Miraglia ritirato il suo emendamento, pongo ai voti l'articolo 185 sul testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 187. — Nel corso dell'istruzione il giudice può rilasciare mandato di comparizione, semprechè abbia raccolto indizi di reità contro l'imputato.

Non può rilasciare mandato di cattura, nè convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura senza ordinanza motivata dalla quale risulti che siansi raccolte prove od indizi sufficienti di reità contro l'imputato, salvo il caso previsto dall'art. 183.

Quando abbia rilasciato mandato di cattura, e non sia ancora eseguito, lo potrà rivocare sulle conclusioni conformi del pubblico ministero, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per l'esecuzione della sentenza, tostochè ne sarà richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso. Potrà anche, rivocando il mandato di cattura, assoggettare l'imputato ad una delle cautele stabilite dall'art. 213.

Pongo ai voti l'art. 187.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'art. 197.

Art. 197. — Gli arrestati in flagranza di un reato, pel quale non si possa spedire mandato di cattura, o fuori delle condizioni della flagranza senza mandato, debbono essere posti in libertà con ordinanza del pretore o del giudice istruttore; a cui siano presentati, a norma delle disposizioni sulla polizia giudiziaria, dopo che saranno stati interrogati, o d'ordine del procuratore del Re, il quale deve sempre provvedere secondo l'ultima parte dell'art. 51 riguardo agli arrestati, che gli siano presentati, o dei quali abbia notizia.

Se l'ordinanza è pronunciata da un pretore, ed il reato non è di sua competenza, egli darà tosto notizia dell'eseguito rilascio e trasmetterà copia dell'interrogatorio e dell'ordinanza al procuratore del Re presso il tribunale a cui appartiene l'istruzione del processo.

Fuori del caso suindicato, il giudice istruttore, entro ventiquattro ore da che avrà avuto notizia che un imputato sia stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura, o per flagranza, procederà all'interrogatorio prescritto dall'art. 231 e comunicherà gli atti, i verbali ed i rapporti pervenutigli al pubblico ministero. Se, al giungere della notizia dell'arresto, l'istruttore non si trova nel luogo ove ha sede il tribunale a cui appartiene, il presidente del tribunale delegherà un altro giudice per farne le veci.

Il pubblico ministero, nei due giorni successivi, darà le sue conclusioni sulla legittimità del seguito arresto, e farà le occorrenti istanze, perchè la detenzione prosegua, ovvero si faccia luogo per difetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria escarcerazione.

Se il procuratore del Re è d'avviso che la istruzione sia già compiuta, darà fra due giorni le sue requisitorie definitive giusta l'art. 246.

Se i rapporti e verbali relativi all'arresto sono giunti direttamente al procuratore del Re, questi darà le sue conclusioni nei due giorni successivi all'arrivo dei medesimi.

Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni del pubblico ministero, se trattasi

di reato pel quale gli appartenga di pronunciare la ordinanza preveduta nella sezione XI del presente capo, e il procuratore del Re abbia concluso che l'imputato sia scarcerato senza cauzione, o senza alcuna delle cautele prevedute nel secondo capoverso dell'art. 199, ove reputi accogliere le conclusioni stesse, pronunzierà la relativa ordinanza.

Se riconosca che l'istruzione è compiuta, e non occorran ulteriori indagini, ed il pubblico ministero abbia già date le requisitorie definitive, pronunzierà l'ordinanza prescritta nella sezione XI del presente capo. Se tali requisitorie non siano ancora emanate, rinvierà gli atti al procuratore del Re perchè le dia fra tre giorni.

Fuori dei casi preveduti nei precedenti capoversi e nell'ultimo capoverso dell'art. 199 il giudice istruttore, entro le ventiquattro ore, riferirà l'affare alla Camera di consiglio.

La ordinanza o il rapporto non avranno luogo allorchè il procuratore del Re, nel termine sopra stabilito, abbia richiesta la citazione diretta dell'imputato avanti il tribunale, giusta il 2° alinea dell'art. 371.

Non è parimente applicabile il presente articolo al caso in cui il procuratore del Re, nello stesso giorno della presentazione dell'arrestato, o per l'udienza immediatamente successiva, ne abbia ordinata la traduzione avanti il tribunale, e quando la traduzione stessa non abbia potuto avere luogo per la richiesta del termine di difesa, a' sensi dell'art. 46. —

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ritira i suoi emendamenti?

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Sì, dichiaro di ritirare le proposte di soppressione degli articoli del progetto che modificano gli articoli 185, 197, 200 e 209.

Ho chiesto anche la parola per un'altra ragione. L'Ufficio centrale, nella modificazione proposta all'articolo in discussione, propone che dopo le parole: *e cattura*, si dica: *o fuori delle condizioni della flagranza senza mandato*.

A me sembra che queste parole dovrebbero essere soppresse; giacchè ben si comprende, senza doverlo dire nella legge, che in questi casi gli arrestati debbono essere posti in libertà.

Senatore AURITI. A questo proposito c'è un mio emendamento.

Senatore MIRAGLIA. Allora dichiaro di aderire al suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onor. Auriti propone infatti questo emendamento:

« Art. 197. — Gli arresti in flagranza di un reato pel quale non si possa spedire mandato di cattura, debbono essere posti in libertà, ecc. » *come nel testo dell'Ufficio centrale senz'altro ovvero si aggiunga:*

« Il pretore nei reati di sua competenza diretta, e negli altri casi l'istruttore e il procuratore del Re debbono del pari mettere in libertà l'arrestato senza ordine di arresto o mandato di cattura fuori le condizioni di flagranza, tranne che non esista già o non sopravvenga l'ordine di arresto o il mandato di cattura.

« *In fine*. Non è parimente applicabile il presente articolo quando il procuratore del Re o il pretore promuovano giudizio, a norma degli articoli 46 e 73 ».

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del senatore Auriti è appoggiato.

Essendo appoggiato gli do facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Per la prima parte io fo due proposte: una in principale, l'altra subordinata. La proposta principale è di sopprimere quel tale inciso a cui alludeva anche il collega Miraglia; e subordinatamente io diceva: ove quell'inciso non fosse tolto, si sostituisca l'altro periodo che è scritto in seguito.

Ora nell'una e nell'altra ipotesi la proposta include la risoluzione di una questione molto delicata, per la quale forse le ragioni che mi muovono non andranno perfettamente d'accordo con quelle del collega senatore Miraglia.

Quando si procede ad un arresto, questo può non essere legale, sia perchè manchino le condizioni intrinseche per le quali la legge permette la spedizione del mandato di cattura, e non sia caso di flagranza o di pericolo di fuga nelle condizioni dalla stessa legge specificate, sia perchè il solo procedimento estrinseco fu irregolare, come se l'arresto fu eseguito senza mandato di cattura, che si sarebbe potuto spedire, ma non era stato ancora spedito.

Che deve fare in questi casi il giudice a cui si presenti l'arrestato, giusta l'art. 197? È unico il precetto che deve applicarsi ad entrambi i casi, o bisogna ricorrere a due regole distinte?

Siamo d'accordo nella prima parte dell'articolo, che cioè ove manchino le condizioni per la spedizione del mandato di cattura, l'imputato dopo essere stato interrogato, dev'essere posto in libertà.

Ma quando l'irregolarità fu solo nel procedimento, poichè esistono le condizioni pel mandato di cattura non ancora spedito, che bisogna fare?

Bisogna anche in questo caso escarcerare, come alcuni vogliono, perchè altrimenti si verrebbe a profittare di un arresto illegale?

La dottrina e la giurisprudenza hanno detto di no. Se l'arresto è illegale, bisogna punire l'ufficiale colpevole della illegalità; ma questo non menoma il diritto della società di far procedere all'arresto con mandato regolare.

La società incolpevole può spedire il mandato di cattura, pur trovando che l'imputato sia arrestato illegalmente.

Infatti per rendere efficace il divieto, bisognerebbe dire: anche quando esistono le condizioni per la spedizione del mandato di cattura, se il mandato non precede, voi dovete mettere in libertà l'arrestato, e non si potrà spedire il nuovo mandato se non dopo un certo tempo, per dar agio all'arrestato di mettersi in sicuro, altrimenti sarà arrestato di nuovo alla porta del carcere.

Ma questa conseguenza sarebbe ingiusta, perchè menomerebbe i diritti della società incolpevole dell'arresto irregolare, la lascierebbe per un certo tempo priva della facoltà di spedire mandato di cattura contro un imputato colpito da sufficienti indizi di reità.

Queste considerazioni trovarono già la loro applicazione nell'arresto civile per debiti, materia in cui la libertà dell'individuo meritava un trattamento di benignità anche maggiore.

Se un creditore procedeva all'arresto e un altro creditore faceva gli atti per mantenere l'arresto nel suo interesse, notificando gli atti nella prigione, la nullità dell'arresto fatto eseguire dal primo creditore non portava la nullità degli atti regolarmente eseguiti dall'altro creditore.

Se viceversa, l'arresto da parte del primo creditore si annullava, mentre stava da sè, esso creditore non poteva procedere a nuovo arresto se non dopo un certo tempo, un giorno o più finchè il debitore restituito alla libertà

fosse rimesso, per tempo sufficiente, nelle condizioni anteriori all'arresto. Or questo primo caso non può succedere negli arresti per reati, perchè l'ufficiale pubblico, non la società può essere responsabile dell'arresto irregolare.

In conclusione, bisogna distinguere. In mancanza delle condizioni sostanziali dell'arresto bisogna mettere in libertà l'arrestato dopo l'interrogatorio, ma se quelle condizioni non mancano, e il mandato di cattura sopravviene prima che l'arrestato abbia potuto essere messo in libertà, egli deve rimanere in carcere.

In questo senso è la mia proposta che io spero sarà accettata dall'Ufficio centrale, consentendo che si sopprima quella tale clausola a cui alludeva anche il collega Miraglia.

Per l'altra proposta che direi di forma, io dico: poichè è fatta una eccezione pei casi di giudizio istantaneo contro gli arrestati in flagranza, bisogna citare non solo l'art. 46 che riguarda i giudizi istantanei innanzi al tribunale, ma anche l'art. 73 che riguarda i giudizi istantanei dinanzi i pretori.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'Ufficio centrale con le parole in discussione aveva mirato ad esprimere per un argomento *a fortiori* un caso più grave del preveduto. Il caso preveduto è l'arresto in flagranza di un reato pel quale non si possa spedire mandato di cattura. *A fortiori*, se si provvede a liberare l'arrestato in questo caso, si deve provvedere quando nemmeno vi fu la flagranza.

Ma convinto ora dalle ragioni spiegate dai colleghi Auriti e Miraglia, e vedendo le difficoltà che possono nascere da queste espressioni, mi appago dell'interpretazione loro autorevole, che fa ritenere incluso naturalmente nei termini della legge, quello che vorrebbe l'aggiunta; ed in nome dell'Ufficio centrale consento a cancellare le parole: *fuori delle condizioni della flagranza senza mandato*.

PRESIDENTE. Nel resto mantiene le sue modificazioni?

Senatore MANFREDI, *relatore*. Mi permetta il signor presidente di avvertire un errore incorso:

Nella stessa parte dell'articolo ove si legge: « D'ordine del procuratore del Re, il quale

deve sempre provvedere secondo l'ultima parte dell'art. 51 », deve dire: « secondo l'ultima parte del primo capoverso dell'art. 51 ».

L'Ufficio centrale poi accetta e crede necessaria nell'ultimo capoverso la variazione proposta dal senatore Auriti.

PRESIDENTE. Così, mi sembra, l'ultimo alinea resta sostituito dall'emendamento del senatore Auriti.

Il signor ministro consente in questo emendamento?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Consento.

PRESIDENTE. Allora, avendo la Commissione ritirato la sua proposta che si aggiungessero al primo capoverso le parole: « fuori delle condizioni della flagranza senza mandato », e nessuno essendosi opposto a questa, pongo ai voti l'aggiunta alla prima parte dell'art. 197 che dice: « o d'ordine del procuratore del re che deve sempre provvedere secondo l'ultima parte dell'art. 51 riguardo agli arrestati che gli siano presentati, o dei quali abbia notizia ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dunque la Commissione aderisce che si sostituisca al suo ultimo alinea quello dell'onorevole Auriti?

Senatore MANFREDI, *relatore*. Aderisco.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Aderisco.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sostituzione dell'ultimo capoverso col seguente: « Non è parimente applicabile il seguente articolo quando il procuratore del Re e il pretore promuovano giudizi a norma degli articoli 46 e 73 ».

Chi approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Approvasi poi l'articolo colle indicate modificazioni.

« Art. 199. — La Camera di consiglio, udito il rapporto del giudice istruttore ed udite le conclusioni del pubblico ministero, se riconosce che la istruzione è compiuta, e non occorran ulteriori indagini, ed il pubblico ministero abbia già date le sue requisitorie definitive, pronunzierà l'ordinanza prescritta nella sezione XI del presente capo. Se tali requisitorie non siano

ancora emanate, rinvierà gli atti al procuratore del Re perchè le dia fra due giorni.

Se l'istruzione non è per anco compiuta, ma contro l'imputato esistono prove o indizi di reità sufficienti per legittimare la di lui detenzione, la Camera di consiglio ordinerà che rimanga in istato d'arresto.

Se per contrario la Camera di consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini, e che le prove o gli indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cauzione, fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto. Sarà in sua facoltà di ordinarlo quando l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nel n. 1 dell'art. 182, ed il reato sia punibile con la reclusione o la detenzione, non minore di tre mesi. Potrà ancora ordinare che durante l'istruzione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata . . . »

PRESIDENTE. Se mi fosse lecito farei un'avvertenza: poichè nell'art. 182 non si dice nulla, bisognerà modificare questa dizione, sostituendo alla citazione di tale articolo, quella dell'art. 206, n. 1.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Volevo farne io stesso la proposta.

PRESIDENTE. « Se l'imputato non è stato ancora interrogato sul merito della imputazione, la Camera di consiglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi l'istruzione già compiuta, l'interrogatorio dell'imputato sia necessario a termini dell'art. 258, ordinerà che vi si proceda. Il giudice istruttore farà nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni, se l'imputato si trova già nelle carceri del luogo dove ha sede il tribunale, e se ancora non vi si trova, entro quel maggior termine che sarà dalla Camera di consiglio stabilito. Un giorno prima della scadenza del detto termine, gli atti saranno nuovamente comunicati al pubblico ministero, il quale darà entro le ventiquattro ore le sue conclusioni.

La Camera di consiglio potrà parimente ordinare il nuovo rapporto, giusta l'alinea precedente ed entro il termine che verrà da essa

stabilito, allorchè, per emettere un fondato giudizio, non ravvisi bastevoli gli atti ed i verbali già pervenuti, e stimi anzitutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri atti di istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all'arresto od accertare quale sia stata la precedente condotta dell'arrestato.

Il mandato di cattura cessa di avere effetto, e l'imputato ha diritto di domandare la scarcerazione, se la Camera di consiglio entro il termine di dieci giorni da quello dell'interrogatorio non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati. La scarcerazione sarà ordinata anche d'ufficio dal giudice istruttore o dal procuratore del Re.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. La citazione dell'art. 182 va mutata in conseguenza dell'emendamento, che è stato approvato al primo numero del primo capoverso dell'art. 182. Deve dirsi: « Sarà in facoltà di ordinarlo quando l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nel n. 1^o dell'art. 206 ».

E poichè ho la parola, domando all'onor. ministro, se consente al cambio d'una parola con altra più adatta.

Nell'ultimo capoverso di questo articolo, ove è detto « Il mandato di cattura cessa di avere effetto e l'imputato ha diritto, ecc. » propongo si dica « l'arrestato ha diritto, ecc. » affinchè si estenda più chiaramente a qualunque arresto la perenzione dei 10 giorni.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto la proposta variazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il secondo emendamento consiste nel sostituire la parola: « arrestato », alla parola « imputato ». L'onor. guardasigilli accetta questa sostituzione?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 199: chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 200. — Se la Camera di consiglio avrà ordinato che l'imputato rimanga in istato di arresto, il giudice istruttore dovrà almeno ogni due mesi, e previe conclusioni del procuratore del Re, riferirle i risultamenti dell'istruzione da lui proseguita. La Camera di consiglio potrà, secondo le circostanze, ordinare che prosegua lo stato d'arresto, ovvero che l'imputato sia provvisoriamente scarcerato secondo le norme prescritte dall'articolo precedente. Se riconosce che l'istruzione è compiuta, provvederà giusta quanto è prescritto nella prima parte del citato articolo 199.

Se la Camera di consiglio o il giudice istruttore avranno ordinata la provvisoria scarcerazione dell'imputato per difetto di prove od indizi sufficienti giusta gli articoli 197 e 199, il giudice istruttore non potrà più rilasciare contro di lui altro mandato di cattura per lo stesso reato, salvo il caso previsto dall'articolo 224. Egli potrà però nell'ulteriore corso dell'istruzione, semprechè lo ravvisi opportuno, previe conclusioni del procuratore del Re, nuovamente riferirne alla Camera di consiglio la quale, secondo i maggiori risultamenti ottenuti, rilascerà nuovo mandato di cattura, ovvero ordinerà che l'imputato continui a rimanere in istato di libertà provvisoria.

Se nel corso dell'istruzione il procuratore del Re richieda nuovo mandato di cattura o faccia istanza per rapporto alla Camera di consiglio il giudice istruttore dovrà, entro 24 ore successive alle requisitorie, riferirne alla Camera di consiglio, la quale provvederà giusta l'alinea precedente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rimanderemo il séguito della discussione a domani, poichè sull'art. 206 si risolvono le questioni oggi accennate.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori scrutatori per lo spoglio delle schede della votazione fatta per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze e di contabilità interna.

I signori senatori Cerruti, Sonnino e Pater-nostro sono scrutatori della votazione per la nomina di un membro mancante nella Commis-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o DICEMBRE 1891

sione permanente di finanze; ed i signori senatori Di Prampero, Valsecchi e Lancia Di Brolo sono scrutatori della votazione per la nomina di un membro mancante nella Commissione di contabilità interna.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco. — Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Organici, stipendi e tasse per gli istituti d'istruzione secondaria classica;

Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Alle ore due pom. — Seduta pubblica.

I. Votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina di un membro mancante nella Com-

missione permanente di finanze e di contabilità interna;

II. Interpellanza del senatore Alessandro Rossi al ministro di agricoltura, industria e commercio intorno agli intendimenti del Governo circa l'interdizione del lavoro domenicale;

III. Discussione del seguente progetto di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello. (*Seguito*).

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori segretari a voler suggellare le urne.

La seduta è sciolta (ore 5.30).

LIV.

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Risultato della votazione fatta nella seduta precedente per la nomina di due commissari — Giuramento dei senatori Albini e Barsanti — Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro nella Commissione di finanze — Svolgimento della interpellanza del senatore Alessandro Rossi al ministro di agricoltura, industria e commercio intorno agli intendimenti del Governo circa l'interdizione del lavoro domenicale — Risposta del ministro — Replica dell'interpellante — Giuramento del nuovo senatore Saredo — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Rinvio all'Ufficio centrale degli articoli 206, 250 e 266 ed approvazione degli articoli 209, 252 e 258, dopo discussione nella quale parlano i senatori Auriti, Miraglia junior, Bartoli, Manfredi relatore ed il ministro guardasigilli.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia ed il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un membro nella Commissione di contabilità interna:

Votanti 72

Maggioranza 37

Il signor senatore Spalletti ottenne voti 55

» » Canonico » » 8

» » Alvisi » » 2

Altri voti andarono dispersi.

In conseguenza di che, avendo il senatore Spalletti ottenuto la maggioranza dei voti, lo proclamo eletto membro della Commissione di contabilità interna.

Risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze:

Votanti 72

Maggioranza 37

Il signor senatore Tittoni ottenne voti 26

» » Paternostro » » 15

» » Righi » » 9

» » Rossi Aless. » » 6

Altri voti andarono dispersi.

In seguito di che, non avendo nessuno ottenuto la maggioranza dei voti, proclamo il ballottaggio tra i signori senatori Tittoni e Paternostro, che ottennero il maggior numero di voti.

Giuramento dei senatori Albini e Barsanti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il senatore Albini conte Augusto, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti sedute, prego i signori senatori Manzoni e Cesare Cerruti di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Albini conte Augusto viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor senatore Albini del prestatato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor avvocato Olinto Barsanti, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti sedute, prego i signori senatori Cambray-Digny e Finali di introdurlo nell'aula.

(Il signor senatore Barsanti viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor avvocato Olinto Barsanti del prestatato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «
Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze ».

Si procederà al ballottaggio fra il signor senatore Tittoni ed il signor senatore Paternostro che ottennero i maggiori voti.

Prego il signor senatore segretario Verga C. a fare l'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

L'urna rimane aperta.

Interpellanza del senatore Alessandro Rossi al ministro di agricoltura, industria e commercio intorno agli intendimenti del Governo circa l'interdizione del lavoro domenicale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Ales-

sandro Rossi al ministro di agricoltura, industria e commercio intorno agli intendimenti del Governo circa l'interdizione del lavoro domenicale.

Il senatore Rossi Alessandro ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Il Senato ricorderà come si è discorso di legislazione sociale nelle tornate del 20 e 21 giugno sul bilancio d'agricoltura; e l'onor. Chimirri ricorderà come nella sua replica alle mie osservazioni, pur serbando quella cortesia che gli è abituale, disse che io portava nelle mie opinioni un'ostinazione da Farinata, e le mie opinioni paragonava a vecchie monete fuori di corso. (*ilarità*).

La questione allora era incidentale, non insistetti; l'onor. Chimirri concentrò le sue convinzioni sulla legge per gli infortuni, ed io rimasi colle mie.

Ma, avendo oggi il destro di quest'interpellanza, sento il bisogno di rendergli conto della mia scarsa fede nelle leggi sociali col dirgli che mi pareva, e mi pare, che nelle medesime in genere prevalga un desiderio di una male intesa popolarità, o l'espressione di timori esagerati piuttosto che una sincera benevolenza sociale, e un sano criterio di equità di classi.

Se così fosse, noi arriveremmo a distruggere quanto resta ancora di regime paterno tra noi, che non contiamo tiranni, e dove il regime paterno non guasta, e di creare inoltre dei privilegi dal basso dopo che li abbiamo aboliti dall'alto.

Ecco i motivi, onor. Chimirri, che mi dettavano le osservazioni del giugno passato e che oggi le rinnovo, tanto più in quanto che sono coteste leggi intese a soddisfare interessi e bisogni puramente materiali senza nessuna idea spiritualista. E questo è già un primo svantaggio per riuscirle utili.

Qualche amico mio si potrebbe meravigliare che avendo io questa opinione oggi venga a lodare se non a proporre una legge sul riposo domenicale.

Farò vedere che non muto e già fin d'allora dopo avere criticate le leggi in corso io diceva al Senato queste precise parole:

« Io capirei se in Italia si avesse cominciato a rendere obbligatorio il riposo festivo. Io sarei contento se l'onor. Chimirri portasse avanti al

Senato una simile proposta al riaprirsi della sessione ».

Gli è, o signori, che il popolo sente non meno il bisogno d'ideali; chi ne conosce il cuore ed ha vissuto mezzo secolo tra esso non può pensare diversamente.

L'ideale ha costituito e costituisce la grande potenza morale del cristianesimo, gl'ideali furono mai sempre la leva dei veri riformatori.

Senza ideali non si può nè riformare, nè rinnovare, nè quietare; perchè nè i Codici nè le baionette basterebbero al loro posto.

Ecco perchè avendo in questi giorni rilevato da più giornali che il Governo attendeva a preparare una legge sul riposo domenicale, io dalle mie fabbriche telegrafai al ministro parole di applauso. E non avendone ricevuta risposta, mi sono permesso la interpellanza.

Questo basti per assicurare il Senato che non udirà un discorso pietista, il mio discorso nelle sue linee generali sarà conforme allo spirito del tempo.

Sì, ideale io considero un progetto di legge su questo argomento; ideale, ma pratico, ma codificabile, buono per l'igiene, buono per la finanza, poichè sarebbe utile a diminuire i degenti agli ospedali, e i detenuti alle carceri; d'indole altamente morale, non porterebbe nocimento a nessuno, tenderebbe a restaurare la famiglia nel popolo, tanto più dopo che l'assorgere delle grandi industrie ha quasi soppresso il lavoro a domicilio e tanto più dopo che una certa scuola da mezzo secolo in qua si è immaginata di frapporre una selezione tronca tra capitale e lavoro che vuol dire tra padroni ed operai, fra mente e braccia.

È singolare come nello spirito delle leggi emanate e delle leggi in corso venendosi in tutte a costituire una tutela per gli operai se si elude il riposo domenicale si costituirebbe una tutela per i padroni. Perchè si contrasterebbe al riposo domenicale la sanzione legale? Non è forse negli usi e dovrei dire nei costumi di tutto il mondo civile? Non l'osservano già gli Stati, la burocrazia, i tribunali, i corpi costituiti, le scuole, i corpi elettivi, la immensa maggioranza delle officine, delle fattorie?

Ma provatevi un po' a indire un plebiscito! Io credo che avremmo il 90 per cento delle adesioni popolari.

La Germania, che nel 1888 ha ricorso al suf-

fragio universale pel riposo domenicale, ha avuto l'adesione di due terzi dei corpi costituiti, di due terzi dei padroni, dei commercianti, degli industriali e agricoltori, e di tre quarti degli operai.

E ancora: Qualora voleste fare questo plebiscito scegliereste il giorno di domenica, come giorno di riposo.

Decalogo nel cristianesimo, ritenuta come cosa indiscussa la interdizione del lavoro festivo nel medio evo, essa comincia già a comparire nella legislazione degli Stati, come vedremo.

E oggi pochissimi sono coloro i quali non trovino in questo argomento materia legislativa. Creato un diritto per i lavoratori deboli, oggi stiamo pensando ai lavoratori adulti come nella legge sugli infortunati, ma nessuno spirito educatore emana da codeste leggi; nessuna idea che faccia appello all'energia, alla coltura, alla educazione morale per cui possa divenir grande un popolo. Ancora, codeste leggi vengono balstrate nei Parlamenti, dalla Camera alta alla Camera bassa e viceversa, come vediamo in Francia e un po' anche in Italia.

E si studia il modo dell'applicazione, si studia il modo di formarne il costume, mentre in una legge pel riposo domenicale il costume sarebbe già largamente e da tempo immemorabile stabilito.

Quali sono le cause di questo enigma?

Sono due: anzi, non cause, contraddizioni, equivoci.

Primo: equivoci della libertà economica; secondo: contraddizione, equivoci della libertà civile.

Un nostro economista, ex-deputato, diceva « come nella società italiana serpeggia una tacita convenzione di universale ipocrisia ». La sentenza è audace, scettica; vediamo se in qualche guisa non si applichi anche all'argomento che oggi trattiamo.

Equivoci nella libertà economica. Chi può negare che la scuola di Manchester, creata pel Continente, non sia stata sempre un campo aperto di contraddizioni in continuo cozzo coi fatti?

Già si riconosce da moltissimi che l'assurgere del socialismo di Stato sia dovuto agli effetti degli abusi della libertà economica. Come poteva durare? Proclamata la lotta fra forti e

deboli, la scuola additava da lungi la fratellanza finale dei popoli, ma è venuto un giorno in cui essa si è trovata affratellata coi seguaci di Carlo Marx.

Fu detta la *scuola del ventre*; infatti sotto gl' impulsi naturali dell' individuo si venne trasformando la libertà in arbitrio a cominciare dallo strazio delle donne e dei fanciulli a cui dovettero riparare le prime leggi inglesi sul lavoro, quelle leggi che furono come i primi albori del socialismo di Stato.

Lo Stato trascinato per una china fatale da conflitti d' interessi, di nazioni e di classi, arma il braccio del legislatore ad intervenire in ogni ramo della umana attività mettendo in un fascio buoni e cattivi, acerbi e maturi, volenti e nolenti e intanto la libertà vera rimane tra due nemici: da una parte il liberalismo economico, dall'altra il socialismo di Stato, onde io mi trovo, onorevole Chimirri,

. . . . intra due brame
Di fieri lupi egualmente temendo.

Ma ecco che infuria nel mondo una vera reazione contro gli economisti dottrinari, una corrente di tutela universale.

La libertà è divenuta pedagogica, ma domando io: rimbambisce il mondo per questo?

Tutt'altro, o signori! Poichè i legislatori si trovano davanti a due fatti; da una parte, l' impotenza dei limiti; dall'altra la ingratitudine dei tutelati.

Ecco i motivi del mio scetticismo di giugno e nemmeno Ella, onor. Chimirri, può sottrarsi a questa corrente, lo stesso onor. marchese Di Rudini ha dovuto dichiarare a Milano il suo interesse a procedere innanzi nella legislazione sociale! Ebbene io dirò: innalzate le menti; *excelsior!* e poichè leggi sociali in ogni modo ci devono essere, mentre quella degli infortuni si trova sotto i dolori del parto, proclamando un dì di riposo su sette, si proclami la tregua di Dio!

Il riposo domenicale sia farmaco, sia correttivo, sia tonico ad altre leggi più incerte e più deboli.

Pur troppo occorreranno delle vittime e le avrete dal divorzio completo coi padrini del socialismo di Stato.

Per fortuna gli illustri capi ortodossi tra i

quali io annovero degli amici personali carissimi sono in dissidio tra loro.

Sorgono tra di essi le sette. Sorge una scuola luterana che non chiamasi la riforma; chiamasi *Revisione delle dottrine economiche dopo Adamo Smith*, un nuovo decalogo, cioè, e chi lo enuncia è uno dei loro: Maurizio Block.

Pazienza se gli oppositori si avanzassero in nome di un'Italia anemica dicendo: Se non si lavora il lunedì, il martedì, il mercoledì in Italia, perchè volete sopprimere il lavoro festivo? Ben altre cause, direi, ha l'anemia.

Altri dicono: avanti alla domenica coi *bazars* ambulanti delle merci deprezzate del 40, del 50 e del 60 per cento nei fallimenti delle città; venite ad invadere alla festa i mercati rurali; venite a fare la concorrenza a quelli che a porte chiuse pagano la ricchezza mobile. Pazienza! Son piccoli fatti, onde si onora la libertà travisata. Ma vengono gli ortodossi i quali tirano la somma del lavoro perduto durante la domenica e dicono: Una legge naturale regola la produzione sulle basi dell'offerta e della domanda; il massimo ed il minimo spetta ai consumatori il determinarlo: *pectite genua!* e definiscono il riposo domenicale come *proposto da socialisti empirici sotto parvenze filantropiche allo scopo di frenare la produzione*. Essi così esaltano la loro coscienza di uomini liberali e sdegnano i particolari di una legge o dell'altra; perchè hanno il loro decalogo, uno, perfetto, infallibile; tutto lo scibile economico deve passare per là come se si trattasse di formole algebriche; e lo dicono.

Noi che intendiamo altrimenti le leggi economiche, presentiamo il riposo domenicale come un messaggero di pace, educatore, confortatore della vita.

Essi: *homo homini lupus*, la legge di bronzo di Lassalle.

Il capitale coacervato presso vecchi popoli lavoratori non cura gli eccessi della produzione, appena trova dei mercati nuovi da occupare? Essi intervengono e dicono (e qui riferisco parole loro testuali): Non spegnete i fuochi notturni, altrimenti voi produceste il rincaro degli oggetti e delle cose ai poveri consumatori; non togliete alla donna i mezzi di portare un'aggiunta al salario del marito; altrimenti favorireste il concubinato; rispetto alla libertà! *pectite genua!*

Ebbene il Malthus, o signori, nota l'aumento della popolazione in proporzione geometrica con uno, due, quattro, otto, sedici, e nota lo aumento della produzione in proporzione aritmetica 1, 2, 3, 4, 5. Malthus conchiude: Non generate; e gli ortodossi dicono: Lasciate andare la natura delle cose, il genere umano deve produrre, deve esso poter provvedere a sè stesso, spingere o frenare è cosa sua.

Onde mostrare le conseguenze di questa condizione di cose, io non farò la storia dell'Internazionale dal primo Congresso di Ginevra del 1866 in qua. È passato un quarto di secolo ed è bastato a che i congressi operai si sieno ormai mutati in congressi socialisti. E vi stanno divisi in due schiere organizzate.

Da una parte gl'individualisti i quali contano sulla loro propaganda, respingono le leggi, intendono conquistare lo Stato dal quale disdegnano ogni aiuto.

Dall'altra parte i possibilisti i quali nello Stato intendono di fortificarsi colle leggi sue ed impadronirsi del medesimo mediante il suffragio universale.

Quelli a palle di fucile, questi a palle elettorali. Così dicono apertamente.

Abbominazione della libertà! gridano gli ortodossi.

Sfida di buon augurio, quella dei possibilisti! dicono i restauratori delle buone leggi economiche, perchè il loro programma suppone una forte educazione politica, ed un fondo di coltura intellettuale e morale senza della quale nemmeno il regno dei Ciompi non dura.

Ne nasce da questo conflitto un dualismo interessante. Da una parte dei capi audaci, intelligenti, che conducono questi sodalizi; dall'altra uomini di Stato i quali sono tratti da uno istinto di conservazione a reagire come in Francia proibendo l'internazionale e dappertutto colle leggi sociali, ma come sono più o meno educati alla scuola liberista, si trovano impigliati nelle contraddizioni quali io ho narrato.

I capi dicono: il mondo spetta ai lavoratori. Questa che è una legge antica di Dio è una sentenza a cui possiamo immediatamente noi sottoscrivere, ma essa sgomenta gli ortodossi, inquantochè essi calcolano i produttori come semplici istrumenti della gran maggioranza, dicono, dei consumatori. Ed ecco il bel risultato che i prezzi delle cose sono da un decennio

diminuite del 25-30 per cento, e noi vediamo diminuirsi i consumi, emigrare la gente.

Uno dei loro, già fin dal 1853, Luigi Reybaud, non aveva dichiarato che il socialismo di Stato era morto e sepolto? ora essi dicono che non vi ha una questione sociale, ma soltanto una questione morale. Lasciano avvedutamente da una parte il socialismo scientifico che li condanna, a principiare da Bismarck, loro fiero nemico, apostata della scuola di Manchester, per scatenarsi contro il collettivismo di Marx.

E giù fendenti sulla rivoluzione sociale. Sono parate inutili, la pienezza dei tempi da loro promessa non viene, i dommi annebbiano, si torna all'antico.

Non si danno per vinti tuttavia.

L'interdizione del lavoro domenicale essi la paragonano alla istituzione delle mete e dei calmieri; ma voi vedete, o signori, che anche le mete e i calmieri tendono a ritornare e sono domandati dagli stessi consumatori; i monopoli dei sindacati son prodotti dall'opera loro. Allora si acquetano di sottoporre il problema ad un verdetto internazionale.

Essi, già cosmopoliti, conoscono le difficoltà di accordi internazionali e dicono: sarà tempo perduto. Ma sorgono a legioni coloro i quali lamentano le conseguenze di queste false dottrine, non vogliono che vada ulteriormente compromessa la sicurezza materiale e morale dei lavoratori, vittime della concorrenza straniera e domandano quindi che per le nazioni giovani, inesperte alle grandi lotte, si preparino delle armi di difesa.

In verità, le antinomie sociali formano le più grandi difficoltà per gli accordi internazionali. Ammiro gli amici della pace universale, ma credo che non vedrà mai la luce un Codice internazionale, nè un Codice sociale per tutti i popoli civili, come non potrà mai sorgere una dogana mondiale, poichè a piaghe universali non si possono dare rimedi comuni, nè tirare delle linee uniformi per tutti.

Ed allora, o signori, ammessa la necessità di legislazioni particolari, sorge, come base costante, la difesa; dite la parola senza orpelli: il protezionismo, che è la negazione, l'aperta contraddizione con una scuola la quale considera la società come un atomismo, non come un corpo vitale, integrale, facente parte da sè;

perchè ogni Stato come possiede un'arte, una letteratura propria, ha ancora agricolture, industrie, commerci e navi, le quali formano una sua specialità particolare quale procede da Dio che ha fatto le nazioni.

Invano dunque, o signori, si tenta d'incorpore la questione economica; la quale sta in fondo alla questione sociale, ond'è a quella che bisogna avvertire prima di attendere la soluzione di questa, pena il sociale naufragio.

Tornando ora agli equivoci, i quali si commettono nella interpretazione della libertà civile e diciamo pure politica, i fisiocratici hanno avuto questa singolare fortuna, che alla metà del secolo presente per breve ora paresse tenuta alla medesima fonte battesimale fisiocratica colla libertà economica anche la libertà civile. Ma per restringerci al nostro argomento abbiamo questo a notare, che il riposo di un giorno in 7 è ormai ammesso da tutti, meno gli anarchici. I socialisti nel gran Congresso loro di Parigi nel 1889 fissarono al punto secondo e terzo del loro programma una tal quale costituzione a questo proposito, dove s'istituiscono degli ispettori internazionali, i quali vengono notificati ai singoli sodalizi delle nazioni per via diplomatica.

Questi ispettori hanno diritto di penetrazione nelle fabbriche, nelle officine, a fine di redigervi processi verbali, pronunciare delle condanne, e di trattare insomma il riposo del lavoro nello stesso modo degli ispettori delle case insalubri. Ma come la loro base era di stabilire un qualsiasi giorno settimanale, sorsero i socialisti tedeschi a dire, che per rendere il verdetto esecutivo, bisognava fissare anche il giorno, bisognava scegliere la domenica. Ed essi già lo avevano dichiarato ai loro sodalizi, quando con la circolare 4 febbraio 1891, dovendo destinare il giorno per la manifestazione operaia annuale, stabilirono non il 1° maggio, ma la prima domenica di maggio.

Io vi racconto un piccolo aneddoto. Il presidente della Corte di Dunai, avendo dovuto giudicare in Francia un capo socialista arrestato in seguito ai fatti di maggio, questo domandò che nel processo verbale venisse scritto che sarebbe buona cosa restituire le leggi della Chiesa del medio evo, le quali incoraggiavano le feste e assicurava che oltre alle cinquantadue

domeniche c'erano altri trentotto giorni feriali, quindi per gli operai novanta giorni di riposo.

Mi abbondano in argomento da ogni parte documenti. Io ho qui gli atti dei Congressi di Bologna e di Milano della Lega italiana di mutuo soccorso tra i commessi di commercio.

Il Congresso di Bologna del 7 dicembre 1887 afferma che il riposo domenicale è una necessità, sia per riguardo all'igiene, che alle legittime esigenze sociali ed economiche, e fa voti affinché tutte le società delegate continuino pratiche presso i principali onde compatibilmente con le condizioni locali del commercio concedano il riposo festivo ai propri commessi, o quanto meno accolgano il metodo del turno nel riposo festivo settimanale almeno nei mesi di minor lavoro.

Poi questo stesso Congresso si è ripetuto a Milano il 25 ottobre 1890 e ha riconfermato gli ordini del giorno precedenti, stabilendo il riposo periodico completo di una giornata ogni settimana nel corso dell'anno per i commessi o agenti di commercio.

A Milano havvi una Lega nazionale per il riposo festivo che conta cinquecento soci tra impiegati, operai ed artieri, che al 15 dicembre 1890 si è riunita al teatro della Canobbiana ed ivi ha deliberato non il riposo festivo come è l'insegna della società, ma ha deliberato il solito giorno per settimana.

E qui permettete che a mostrarvi il lato vano di tale proposta io venga ad un esempio tutto popolare.

Come i socialisti tedeschi al Congresso di Parigi a non fissare il giorno, protestano i barbieri di Roma (*Ilarità*), che perfino nel pomeriggio della domenica sono obbligati a tenere bottega aperta perchè se la chiudono i clienti passano alla bottega del loro vicino.

A Parigi ancora all'epoca dell'Esposizione del 1889 il Circolo popolare si è riunito a questo scopo. Lo presiedeva Leone Say, con lettere adesive di molti uomini illustri, di Gladstone, di Harrison ed altri, e vi si tennero discussioni in proposito, da esteri intervenuti, molto elevate per venire a capo di tre deliberazioni delle quali do lettura:

« 1° Il riposo domenicale è possibile a diversi gradi in tutte le industrie. La domenica è il giorno che conviene maggiormente ai padroni

ed agli operai ed è bene che il riposo sia quanto è possibile per tutti;

« 2° Quando il riposo alla domenica non può effettuarsi per ragioni tecniche o di altro genere, esso deve essere sostituito da altri giorni di congedo in modo che l'operaio abbia 52 giorni di libertà all'anno a intervalli uniformi;

« 3° Urge raccomandare ai padroni di dare la paga agli operai in un giorno che non sia il sabato o la domenica ».

A Parigi ancora la Federazione internazionale per l'osservanza della domenica, che ha il suo segretariato generale a Ginevra ed ha moltissimi uffici sparsi in tutta l'Europa e due anche in Italia, l'uno a Torino, l'altro a Napoli, ha fatto il suo programma nei seguenti termini: « Salute fisica intellettuale, vita di famiglia, moralità, sollievo dello spirito, elevazione dell'anima, protezione dei deboli contro gli interessi egoistici, sollievo al lavoratore, produzione industriale per lo meno altrettanto grande e lavoro meglio eseguito, minori scioperi durante la settimana, prosperità nazionale, riposo e libertà per tutti, pace sociale ».

È un programma vasto che, ad un certo punto, potrebbe dirsi anche esagerato.

Ma io condono anche la esagerazione dove unendosi in un provvedimento il ristoro dei muscoli con quello dell'intelletto, si costituisce quel valore che Romagnosi chiama *il valore civile* degli operai.

In altro modo a che pro istituire circoli popolari, biblioteche popolari?

Havvi Macaulay che dice: « Il riposo della domenica è una delle condizioni dell'avvenire dell'industria, pena l'indebolimento intellettuale, morale e fisico, tale essendo la sua influenza sulle future generazioni operaie ».

Che dirò dei dettami della scienza fisiologica che qui in Senato ha così illustri cultori? Non è mio tema, e crederei parlandone io di abbassarlo; ho letto con vero interesse, benchè, in alcuni punti esagerato, il trattatello pubblicato da Angelo Mosso sulla fatica dell'uomo.

Un senatore, nuovo eletto, non ancora convalidato, ha tenuto in proposito una conferenza a Milano pochi mesi or sono. E ci fu un congresso *ad hoc* a Limoges nel 1890 dove il belga dottor Naplas narrò un esperimento fatto da Peterkoff e Voigt sopra un operaio robusto chiuso a lavorare in una camera pneumatica,

dove fu misurata la fatica durante nove ore di lavoro toltone l'asciolvere e il riposo; dal quale esperimento risultò necessario, ogni sei giorni, uno di riposo. Qui avrei sotto mano a citare un distinto igienista della Università di Napoli, il quale dice:

« Il motivo della necessità del riposo domenicale è duplice: da una parte è richiesto dall'igiene perchè all'operaio sia dato agio di ripristinare le sue forze fisiche, e dall'altro canto lo domanda la morale, ecc., ecc. ».

Signori! Presso i popoli forti dove gli equivoci non hanno presa, dove il timore di singolarizzarsi non c'è, dove esistono delle forti convinzioni, ad esempio agli Stati Uniti d'America, voi vedete i *Cavalieri del Lavoro*, che è un'Associazione di più centinaia di mille mettersi d'accordo col cardinale Gibbons, arcivescovo di Baltimora; voi vedete in Inghilterra il cardinale Manning perfettamente dell'avviso delle *trades-unions* che sulle questioni del lavoro il cristianesimo non ha bisogno dei socialisti per affermare i diritti e la santità del lavoro.

E mi rincresce che non sia qui il rappresentante italiano alla conferenza di Berlino, perchè io vorrei domandargli se quando, al lato di Guglielmo II ci era il principe vescovo Kopp a propugnare le mozioni che la conferenza proponeva, primi per lui quelli d'ordine morale come quello del riposo domenicale, la sua sottana scomparisse in confronto dell'uniforme di un ministro di Stato.

Così diceva Guglielmo II: « essere uno dei compiti dello Stato garantire la conservazione della salute, l'osservanza dei comandamenti della morale, l'introduzione della giornata normale di lavoro e del riposo domenicale obbligatorio ».

Guglielmo II fece discutere alla conferenza di Berlino il riposo domenicale e quando smontata l'architettura della conferenza internazionale, rimase una parata e niente altro, allora il governo germanico d'accordo col suo parlamento ha proposta, ha deliberata e compiuta la legge sul riposo domenicale.

Luminoso esempio che l'argomento di cui trattiamo forma ampiamente materia legislativa.

In conclusione tutti sono d'accordo sulla necessità del riposo di un giorno su sette.

Ma poichè si tratta di stabilire la domenica vediamo di fronte il sentimento cristiano e il sentimento dei rappresentanti del libero pensiero.

L'aspetto cristiano, sia pure, non dello Stato, ma dentro lo Stato.

Non fermiamoci al fatto esistente che la grande maggioranza dei cittadini o praticamente o teoricamente osserva il riposo domenicale.

Neghisi pur anche se vuolsi il titolo di cristiano allo Stato. Non esiste meno in tutto il mondo civile riconosciuta la base, la natura, la necessità, il fatto, la legge, per cui il mondo civile si regge sul Vangelo.

Nessuno ha pensato o potrebbe pensare, sarebbe ben strano, di fargli lo strappo della domenica. Ci furono le decadi in Francia, ne parlerò.

Lasciamo da parte anche i rapporti giuridici tra Chiesa e Stato.

Nulla si guadagna a smorzare il senso sovranaturale del cristianesimo nella mente del popolo facendogli credere o supporre che non sia punto necessario ai suoi legislatori. Non fosse altro, la credenza della sua necessità anche quando non sembrasse raggiungere l'altissimo suo scopo, non sarebbe atto di buona politica. Non si capisce perchè si faccia carico ad un cattolico di essere osservante, mentre non ne facciamo nessuno agli evangelici, anzi si fa un pregio se sono osservanti ai protestanti ed anche agli ebrei.

Come agli osservanti ed ai credenti, devesi ogni rispetto anche ai rappresentanti del libero pensiero; essi pure acquisiti non già alla domenica ma al riposo d'uno su sette giorni.

Ebbene a me pare che anche essi siano in contraddizione in questo che per non voler violare la libertà del padrone, violano la libertà dell'operaio e con essa il principio democratico.

Non pare tuttavia ai tempi in cui siamo che le libertà spirituali abbiano quella fortuna che avevano in Francia prima dell'avvicinarsi del 1789; oggi i tempi sono divenuti utilitari, opportunisti, più che mai egoisti.

Io ricordo di aver letto che un libero pensatore, un industriale di Parigi, il signor Trystram ai suoi operai imponeva il lavoro di domenica, e li obbligava a non lavorare il lunedì. Però alle ultime elezioni generali quando si sono fatte le nomine politiche parmi che l'abbiano lasciato

fuori dal corpo legislativo. È un segno dei tempi, e se mi permettete un'espressione significativa, nè anche le bisticche del venerdì santo son riuscite a fondare una scuola. E finora tanto nemmeno la cremazione dei cadaveri, poichè non si osano toccare le eroiche spoglie di Giuseppe Garibaldi. (*Movimento*).

Nè suppongo miglior fortuna ai liberi pensatori come corpo collettivo. Havvi a Parigi la Federazione internazionale dei liberi pensatori. Questi hanno fatto il loro primo congresso a Parigi nel 1889, e stabilirono che un secondo congresso dovesse tenersi in Ispagna nel 1891, nella Spagna che è il paese particolare dell'Inquisizione.

Ebbene il 2° congresso della Federazione dei liberi pensatori andò abortito. Una loro circolare di mesi fa l'annunciava avvertendo che verrà tenuto invece nel 1892, nell'anno, cioè, del centenario di Cristoforo Colombo, un eroe credente, che sta per essere canonizzato.

Io porto questi fatti per far vedere le contraddizioni del tempo, perchè in que' giorni il Consiglio municipale di Parigi, il quale non è certo composto di trappisti, ordinava che i lavori che si facevano domenicamente nelle cloache della città non si potessero più fare di domenica, e che tutti gli impiegati e gli operai municipali di Parigi la domenica avessero il loro giorno di riposo.

Ives Guyot, ministro dei lavori pubblici in Francia, fu poco tempo fa interpellato alla Camera se non voleva accordare agli impiegati ferroviari, forse in seguito agli scontri che oggi si fanno più frequenti, un razionale riposo nella domenica. E via dicendo taccio d'altri fatti.

Sindacate in tal modo tutte le manifestazioni della libertà, tutto anche altrove concorda a persuadere il Governo italiano a studiare una legge che sia civile, sincera, osservabile, virile, non una delle solite leggine impuberi a cui io alludeva nel passato giugno. (*Ilarità*).

E per finire, io dovrei dire poche parole sulla legislazione in proposito degli Stati che all'onorevole Chimirri devono essere notissime. Intanto internazionalmente non si è fatto nulla; la Svizzera ha tentato e non riuscì nel 1889, venne sopraffatta dalla Germania nel 1890, ed anche la Germania, come si vide, non è riuscita.

E qui c'è un fatto, a narrare della Svizzera, perchè a me piacciono gli esempi della libera

Svizzera, dati co' suoi referendum popolari che non si oserebbero altrove.

Ai preliminari del Consiglio federale di Berna quando si trattò di unire la Conferenza, fra gli altri provvedimenti, questo del riposo domenicale fu votato ad unanimità. Quali erano i due principali suoi promotori? Il Decurtius in nome dei diseredati e dei deboli, per cui venne lodato poi dal cardinale Iacobini, e il Tavon che era l'organo dei radicali ginevrini.

E quando nel 17 maggio 1889 s'indirizzarono all'assemblea di Francia perchè volesse mandare due delegati alla conferenza di Berna, chi nominò l'assemblea legislativa di Francia? Nominò il deputato Lyonnais radicale, e il conte De Mun rappresentante del partito cattolico.

Ma tornando alla rassegna legislativa premetto che, chi viaggiò nel Regno Unito, ove certo sono stati parecchi dei nostri colleghi, potrà attestare, specie nelle Contee provinciali, quanto sia elevato in quei paesi il rispetto domenicale nelle tradizioni, nei costumi, nella educazione. Là, dove non si sente l'atto religioso, si sente da tutti l'atto civile.

Degli Stati Uniti d'America l'onor. Chimirri deve ben conoscere quale immenso sviluppo vi abbiano le *leggi domenicali* e le *scuole domenicali*, eppure di quella grande nazione non può dirsi che trascini seco le tradizioni pesanti del medio evo; si può chiamarlo un popolo di cento anni, un popolo moderno, un popolo che si è formato, fuggendo dai lidi europei l'intolleranza religiosa; ma per contro negli Stati Uniti d'America, se troverete i cittadini ascritti a cento religioni, sarà difficile di trovarne molti che non ne abbiano nessuna, come in certi paesi avviene. Lo stesso Congresso ivi prega o fa pregare Dio pel bene della patria americana.

La Germania! sopra 155 articoli ed otto mozioni che costituivano il lavoro preparato per la Conferenza di Berlino, la legge sopra il riposo domenicale era la mozione prima. E poichè questa in Germania è passata in legge, viene interdetto il lavoro domenicale nelle miniere, nelle cave, nei magli, negli alti forni, nelle fabbriche, nelle officine, negli arsenali e nei cantieri; a Pasqua, Pentecoste e a Natale stanno 48 ore in riposo; impiegati, fattorini e commessi del commercio, la domenica, non devono lavorare più di 5 ore e queste all'infuori

del tempo delle funzioni religiose. Poi vi hanno disposizioni nella legge con particolari obblighi e sanzioni e riserve ministeriali, nonchè di estenderla anche ad altre categorie. Le quali prescrizioni poi vengono disciplinate con razionali ammende.

Noi in Italia facciamo sempre le cose grandi, come nella legge sul lavoro dei fanciulli, dov'è senz'altro distribuito il carcere all'industriale che la dimentica, e viceversa poi non si applica nè la prigione nè l'ammenda; in Germania vi è la sola ammenda e la fanno pagare. Nè li finisce la legge, perchè nel febbraio del 1891 la Commissione parlamentare del Reichstag intese a fissare che i negozi, i magazzini siano chiusi alle ore undici della domenica.

La Svizzera ha accettato il principio; il ministro ne conosce la legge. L'Austria-Ungheria si è, per così dire, parificata in questo alla legge germanica.

La Spagna ha assegnato un riposo alle donne e ai fanciulli.

Anche nel Belgio la legge del 13 dicembre 1889 ha fatto altrettanto. La legge non ha potuto andare più in là cogli adulti per opposizioni politiche; ma mi sembra che basti questa cronologia per confortare il nostro argomento di natura legislativa.

Alla Conferenza di Berlino del 1890 soli a non votar la domenica furono i francesi e gli italiani.

In Italia fino ad ora il Parlamento è rimasto muto; era ben naturale la voce corsa che il Governo studiasse il grave argomento; dopo la Conferenza di Berlino ha il compito di farlo.

In Francia al contrario la proposta ha avuto già un pieno svolgimento che additerò nei suoi particolari rapidamente. Nella Camera francese, la Commissione parlamentare nella tornata del 5 febbraio 1890 propose il solito riposo che io chiamerei animale, quello di un giorno su sette, cioè ogni sette giorni le fabbriche, le officine, i negozi sarebbero obbligati a dare un giorno di riposo ai loro operai.

Il deputato De Mun sorse a proporre che si fissasse la domenica, Waddington, relatore, rispose che desiderava egli pure la domenica per ragioni morali, sociali ed anche religiose.

Di dissidio sull'argomento nessuna parola.

Egli diceva: voi vi rivolgete al braccio secolare non per imporre le vostre credenze, ma

l'osservanza di esse. Noi vogliamo ottenere la santificazione della domenica dal progresso dei costumi. Così Waddington; così la rivoluzione del 1789 che aveva sostituite le decadi alle settimane, ha poi visto che una spada in breve ora ha bastato a sconsecrare quel progresso di costumi.

E la Camera respinse, ma con una forte minoranza, cioè di 210 contro 304, la domenica.

Nel luglio la legge tornò al Senato. Il senatore Chesnelong propose anch'egli la domenica; disse che il riposo domenicale è già nei costumi, e che nelle famiglie dove la domenica il focolare è spento, ne rimane vulnerata la morale. Giulio Simon, anch'egli delegato alla Conferenza di Berlino, gli rispose che individualmente egli era parimente persuaso della domenica, che però egli parlava come filosofo risponde ad oratore cattolico, e che egli bensì era stato delegato a Berlino, ma che non aveva perciò inteso di dover legare la Francia alle opinioni sue. Ed il senatore Tolain, altro delegato a Berlino, aggiunse il *momento non essere opportuno*.

Vedete, o signori, quanto coraggio, quanta sapienza di legislatori. E così adunato il Senato il 5 novembre ultimo, votò ancora l'art. 5° della legge, il quale lascia il giorno di riposo alla scelta dei padroni. Così il Governo a difendere il riposo dovrà tenere conto secondo le diverse fabbriche ed officine dove sono i riposi del lunedì, del martedì e via dicendo. Che ve ne pare?

In ogni modo a tutt'oggi questa è la legislazione.

La teoria del riposo si è fatta universale: l'applicazione pratica avanza per forza di attrazione. La scuola di Manchester fa le grinze e la libertà civile è troppo forte per nascondersi dietro gli equivoci, dietro al bigottismo della libertà.

Si dice: l'intervento dello Stato! Io ne ho già parlato in principio del mio discorso, ne sarei ben io il primo avversario, non ho mai mutato d'avviso. Pur troppo quante cose visono obbligatorie nella vita del cittadino italiano! In quante cose assai men lecite non interviene lo Stato anche al di fuori della legislazione sociale? E perchè così come sta, lo Stato non vorrà un giorno sacro al riposo, sacro alla famiglia, all'educazione fisica e morale, e dell'intelletto, un giorno sacro alla società?

Si vantano i progressi della civiltà, ma in verità io credo che la legge del mondo moderno, riguardo all'umanità, non è molto differente dalla legge del mondo antico. *Elargissez Dieu!* diceva, parmi, Diderot. Cosa ne direbbe Diderot un secolo più tardi quando il mondo intero è tutto occupato dal ferro, dal carbone, dall'oro, da sindacati, da arbitraggi, da borse, onde si può dire quasi che l'*Angelica farfalla* non ha più un sito libero ove posar tranquilla le sue ali?

Io torno in sul finire ai miei primi passi. Io non conosco le intenzioni del Governo; ma son certo che le parole che in umile forma ho pronunciate resteranno quasi a sentinella di un avvenire migliore. Non mi commuoveranno le parole d'im maturità, di opportunità e simili. A me basta bandire quella che credo verità, e con essa quanto risponde alla coscienza mia.

Io vorrei che questa legge desse quando che sia lo spirito alla legislazione che chiamate sociale, ne fosse come il protoplasma, ne fosse il quadrante.

Nessuno pensa a sopprimere la questione sociale, ed è utile, è fortificante, è bene che questione sociale ci sia. Fino a ieri essa era di tutti i tempi; sulla fine del secolo decimonono le grandi invenzioni l'han fatta di tutti i luoghi.

Ebbene, o signori, preparando il passaggio voluto da questa epoca di transizione per giungere a un nuovo assetto di civil convivenza, pensate se non sia compito del legislatore illuminato, prudente, quello di portare un olio balsamico su queste piaghe sociali, le quali si possono bensì lenire, curare, ma che non è dato a nessuna legge, a nessuna forza umana di togliere.

Io ricordo, essendo stato presente a Milano al discorso del presidente del Consiglio, io ricordo un paragone suo che mi ha fatto riflettere.

Egli ha paragonata la questione sociale ad una piramide, a costrurre la quale non si può cominciare dal vertice.

Tale figura mi suggerì un altro paragone sull'istessa tesi, che mi pare più espressivo e lo piglio dalla seconda cantica del padre Dante:

..... questa montagna è tale
Che sempre al cominciar di sotto è grave
E quanto uom più va su e men fa male.

Con questa sentenza io spero, onor. Chimirri, di darle animo a studiare quest'argomento. E, quando mai, rinoverò qui il desiderio espresso in giugno che la proposta egli la porti al Senato perchè così potrebbe fare il *pendant* colla proposta sugli infortuni! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Rossi trattò un tema interessantissimo ed elevato, e lo fece, com'egli suole, con vivo sentimento, con larghe vedute, con vasta erudizione.

Non credendo opportuno di seguirlo sul terreno da lui percorso, mi limiterò a rispondere all'inchiesta che, conchiudendo, mi rivolse.

Non lo credo opportuno perchè nessuno dubita dell'utilità morale ed igienica del riposo domenicale, ed io meno di ogni altro. Le obiezioni sorgono sul punto di sapere se codesto riposo debba imporsi per legge ovvero lasciarsi all'iniziativa privata, al costume, alle abitudini; nel decidere se lo Stato debba ingerirsene, e fino a qual punto e in che modo debba spiegare la sua ingerenza. Deve restringere la sua tutela alle persone protette o estenderla anche agli adulti?

Ecco dove sta la questione e qui mi fermo; nel resto siamo concordi.

E per rispondere all'egregio senatore Rossi Alessandro mi farò forte di alcune reminiscenze rimastemi in mente dalla lettura di un libro da lui scritto parecchi anni or sono; di un libro ch'egli forse avrà dimenticato ma che io rammento spesso per le savie osservazioni che contiene. Esso è intitolato così: *Perchè una legge?* e fu scritto in occasione della legge sul lavoro dei fanciulli.

Il tema era certamente più interessante del riposo domenicale, e meno contestabile in quel caso l'ingerenza dello Stato, eppure l'onor. senatore domandava: *Perchè una legge?* e rimproverava al Governo, che avea presentato quel disegno di legge, di tener troppo d'occhio gli esempi forestieri, giustamente osservando che per quanto attiene alla disciplina del lavoro non bisogna guardare a ciò che gli altri fanno, ma alle condizioni demografiche, fisiche ed economiche dei nostri operai, poichè simili questioni non possono avere ovunque la stessa so-

luzione, essendo le condizioni del lavoro assai diverse in ciascun paese.

In quel suo libro, fra le altre cose, egli ricordava un proverbio registrato da Augusto Comte; che cioè, *per forza non si fa che l'aceto*.

Oggi invece l'onor. senatore mette in mora il Governo, e vuole che non solo l'aceto si faccia per forza, ma s'imponga per forza anche il riposo domenicale.

Convengo con lui che vi ha una tendenza nel mondo moderno di limitare la libertà del lavoro; ma nella disciplina del lavoro come è oggi ordinato non si può procedere a sbalzi, o per esempi, bisogna studiare soprattutto le condizioni del proprio paese. E avendo riguardo a queste condizioni, io dimando: come avviene che l'onorevole senatore, il quale fino a poco tempo fa metteva in dubbio la necessità di una legislazione sociale in genere e di qualsiasi disposizione legislativa per regolare il lavoro dei fanciulli, chiede oggi al Governo di porre in cima ai suoi pensieri un disegno di legge sul riposo domenicale?

Egli disse che questo progetto deve essere l'elemento spirituale, che vivifichi il complesso delle legge sociali da noi presentate, e come il quadrante che completa l'orologio, e sia pure! ma perchè Pigmaliione animi col suo soffio la statua, bisogna che la statua sia fatta; per mettere il quadrante occorre che un orologio vi sia.

In Italia, onorevole senatore, si è molto parlato di legislazione sociale, ma finora non abbiamo che promesse e progetti; promesse non ancora attenute, progetti che si trascinano di Commissione in Commissione, e stentano di venire a pubblico dibattito.

Per la serietà dell'argomento io penso che il Governo debba astenersi dal far nuove promesse al paese, ed ordire nuova tela se quella, che è già da tempo sul subbio, non sia tessuta.

Ripeto al Senato ciò, che ieri dissi alla Camera a chi m'inculcava di presentare un progetto sulla pensione degli operai.

Dichiarai all'altro ramo del Parlamento, dichiaro al Senato che io non presenterò nessun altro progetto d'indole sociale finchè quelli che sono allo studio delle due Camere non verranno discussi.

Perchè in questa materia bisogna procedere con molta cautela; bisogna cioè promettere il possibile e mantenere ciò che si promette. Se

si continua ad affastellare progetti sopra progetti, e a suscitare aspettative, che poi non trovano la loro attuazione, noi incipripiamo in luogo di lenire certe piaghe sociali, che domandano cure sollecite ed amorose, facendo cosa contraria all'interesse del paese, agli stessi nobili intendimenti che ci muovono.

Pensiamo dunque prima a far la statua, penseremo più tardi ad ispirarle un soffio di vita sana e salutare.

E per cominciare è d'uopo dare il passo a quelle leggi d'indole sociale, che a me paiono fondamentali, perchè rispondono ad un bisogno urgente del nostro paese.

Prima di dare un giorno di riposo all'operaio che lavora tutta la settimana, pensiamo a tutelarne la vita e la salute, pensiamo a difenderlo dagli infortuni, che sono insiti all'organizzazione dell'industria moderna e a soccorrerlo quando nella lotta del lavoro egli soccombe, come il soldato sul campo di battaglia.

Pensiamo a creare colla legge sui proibiviri una magistratura domestica, la quale dirima senza piati, senza spese e senza lungaggini le controversie che sorgono tra padroni ed operai; e quando avremo provveduto a questi due supremi bisogni colle leggi, che ci stanno innanzi, allora potremo fare altri passi e verrà il tempo opportuno anche per regolare la materia del riposo domenicale. (*Bene*).

Ma i giornali, disse l'onor. senatore, hanno pubblicato che il ministro di agricoltura se ne occupava, ed è vero, ed è mio dovere di farlo, perchè cotesto tema forma ovunque oggetto di studio e di discussione, ed io non poteva trascurarlo.

L'onor. senatore Rossi citò le legislazioni straniere, gli sforzi che si fanno negli altri paesi, le conferenze, i sodalizi, che se ne occupano e i voti da loro espressi.

A cotesti ricordi aggiungerò che prima ancora che si levasse tanta agitazione all'estero, la questione era stata messa in luce nel nostro paese per iniziativa del compianto senatore Castagnola.

Egli, ministro di agricoltura, in un suo progetto del 1873 fu il primo a sollevare la questione del riposo domenicale.

Dunque non è un problema nuovo per noi. Il Governo se ne occupò da tempo, ed io non faccio che continuare gli studi iniziati dai miei

predecessori. Ma altra cosa è studiare ed altra cosa è concretare un progetto di legge a questo riguardo. Allora soltanto m'indurrò a presentarlo, quando siano discussi i disegni d'indole sociale, quelli che sono innanzi ai due rami del Parlamento.

E la ragione che a ciò mi induce è chiara e convincente.

Fu ricordata la Conferenza di Berlino e vuoi aver presente che in quella Conferenza la questione della protezione del lavoro fu svolta ed ampiamente discussa sotto ogni rispetto. Ma quella Conferenza, per la qualità delle persone che la componevano, e per gl'intendimenti di chi la volle convocata, ebbe carattere internazionale, perchè le questioni, che concernono la disciplina del lavoro industriale, non possono essere risolte parzialmente da ciascuno Stato, ma bensì da una specie di accordo e di consenso tra tutti i paesi manifatturieri.

Perchè nella disciplina del lavoro ci sono due rispetti, uno interno relativo alle condizioni economiche, fisiche e morali delle classi operaie di ciascun paese, l'altro relativo alle condizioni del lavoro negli altri paesi. Quando voi esageriate la disciplina del lavoro nel vostro paese mentre gli altri non accettano le stesse discipline, voi mettete, economicamente ed industrialmente, il vostro paese in una condizione di inferiorità.

Ecco perchè cotesti temi si discutono in conferenze internazionali e gli Stati civili cercano di giungere ad accordi, che evitino dannose conseguenze.

Conformandosi a siffatti criteri i nostri delegati alla Conferenza di Berlino, di accordo coi delegati belgi, accordarono il loro voto al desiderato che si dia ai lavoratori una tregua nella settimana, una tregua che costituisce una vera cassa di risparmio delle forze dell'operaio, ma posero un limite al loro consenso. Consentirono, cioè di rendere obbligatorio il riposo ma soltanto per le persone protette, cioè per i minori e per le donne, ma non l'estesero agli adulti; ed in questo senso, se non erro, l'onor. senatore Rossi aveva presentato un emendamento quando fu discussa nel 1885 la legge sul lavoro dei fanciulli.

E fino a questo punto l'opinione dei nostri delegati trova argomento e giustificazione nell'esempio del *Formery Act* del 1876, ed è, a pa-

rer mio, un'opinione lodevole e degna di venire a suo tempo secondata.

Ma quando si passa dalle persone protette agli adulti, la cosa muta aspetto; e l'ingerenza dello Stato, almeno nel nostro paese, diventa contestabile.

In Italia vi sono molte leggi obbligatorie, gli Italiani lo sentono e non ne sono contenti.

Badiamo all'indole nostra, all'opinione del nostro paese; a queste discipline così rigide dello Stato noi non siamo educati, nè fatti; vi si ribella il nostro genio. Non sono fisime di scuola, non sono pregiudizi, è l'indole del popolo italiano (*Bene! Benissimo!*). C'è troppo individualismo in questa vecchia razza per poter fare della nazione italiana un reggimento di soldati che ubbidiscano al cenno di un colonnello (*Approvazioni!*).

Da noi i progressi si seguono, le buone discipline si accettano, ma bisogna codesti progressi e discipline adattare al genio nostro, alle nostre tradizioni, ai nostri costumi.

Del riposo domenicale il lavoratore ha bisogno per ristorare le forze, dar sollievo allo spirito e consacrare, almeno un giorno della settimana, alle cure, agli affetti della famiglia; e perciò dobbiamo inculcarlo, dobbiamo usar della nostra influenza per farlo entrare nei costumi, ma quanto a imporlo obbligatoriamente a tutti bisogna andare adagio.

Se in questo tema fosse d'uopo di sanzioni, la sanzione religiosa dovrebbe essere di ogni altra più efficace, perchè essa s'impone allo spirito colla forza della fede, senza la minaccia di multe e di prigione.

Or come avviene che essendo in Italia i cattolici il maggior numero e perciò gli animi disposti ad obbedire ai precetti della Chiesa, tuttavolta vediamo che il riposo domenicale non è osservato?

Perchè se da un lato è bello poter dire agli operai: se non darete tregua alle fatiche sarete minacciati da speciali malattie, vi preparerete una vecchiaia precoce; dall'altro come tener loro questo discorso quando ogni giorno ci troviamo di fronte a masse di disoccupati che mancano di lavoro? Come venire davanti al Parlamento con una legge che imponga agli operai il riposo forzato della domenica quando negli altri sette giorni difficilmente trovano da lavorare?

Oggi ci conviene lottare non già per impedire il lavoro soverchio, ma per provvedere a quelli che ne mancano.

È igienico, è utile, è morale dare al riposo un giorno della settimana, ma finchè le nostre plebi operaie saranno così grame da non guadagnare nei sei giorni tanto che basti a sfamarle e a risparmiare l'occorrente per far la spesa della domenica; non è serio imporre loro un giorno non di riposo ma di digiuno per rinfrancarsi.

Per molti operai la questione si pone appunto così: val meglio riposarsi senza mangiare, o lavorare per procurarsi il bisognevole delle vita? È una dura alternativa; ma praticamente è così.

Quindi io, pur lodando i nobili sentimenti che hanno ispirato l'interpellanza del senatore Rossi e consentendo con lui in tutto ciò che disse circa l'utilità morale e igienica del riposo domenicale, io non posso altro promettere che d'inculcare questa sana consuetudine e di secondare la privata iniziativa che si studia di diffonderla fra le classi lavoratrici.

Gli prometto inoltre di studiare se convenga, dopo votati i progetti in corso, di proporre un disegno di legge che vieti il lavoro domenicale alle persone protette; per ora io non anderei più in là.

E a giustificare questa oculata cautela non ho che a citare la relazione del 1890 sull'applicazione della legge relativa al lavoro dei fanciulli. Il Senato immaginerà a mala pena gli sforzi che il Governo deve fare per dare esecuzione a quella legge, che, come dissi fin da principio, ha una importanza maggiore del riposo domenicale. Ad ogni passo s'incontrano ostacoli e difficoltà di ogni sorta, e interessi che bisogna toccare con mano riguardosa.

Facciamo un passo dopo l'altro. Pensiamo per ora a rendere effettiva la protezione ai fanciulli di ambo i sessi, verrà più tardi il riposo obbligatorio per le persone protette, e rimandiamo a tempi lontani e migliori il tema più arduo se convenga estenderlo anche agli adulti; e con questo augurio finisco, sperando che il senatore Rossi sarà pago delle mie franche ed oneste dichiarazioni. (*Approvazioni vivissime e generali*).

PRESIDENTE. Il senatore Rossi Alessandro ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Prendo atto delle assicurazioni del signor ministro che cioè verrà momento in cui egli provvederà al riposo domenicale dei deboli.

In quanto alla legislazione sugli adulti, mi è necessario rettificare le sue parole rispetto alla Conferenza di Berlino.

Che la Conferenza di Berlino dovesse riuscire senza risultato, lo dissi ed era cosa facile prevedere. La prima nazione che ha protestato a che una legislazione internazionale sugli adulti si facesse, fu l'Inghilterra, la quale per mezzo del suo rappresentante dovette ripetere le parole di lord Salisbury, che una simile legislazione equivalerebbe a ciarlatanismo socialista. Ma l'Inghilterra, onor. Chimirri, dopo aver fatta alla Conferenza quella dichiarazione, è stata anche la prima nazione in Europa a portare pochi mesi dopo in Parlamento un progetto onde determinare le ore di lavoro agli adulti. E la Germania ha legiferato da sè la domenica di riposo agli adulti.

L'onorevole ministro ha richiamato un mio libro di 15 anni fa nel quale io ho propugnato nè più nè meno quello che propugnai oggi e ch'è propugnavo in giugno in quest'aula. Non sono io il fautore delle leggi sociali; non sono io punto favorevole al soverchio numero di leggi; non sono le leggi che ci mancano, ma l'osservanza, e più il modo di farle osservabili.

Ma come dissi poco fa, giacchè volete fare delle leggi sociali, studiatene una che vada al disopra degli scopi che vi proponete. Quel che ho detto in quel libro 15 anni fa, si è verificato, poichè sul lavoro dei fanciulli la legge fatta è come se non fosse. Cominciate col non avere nemmeno i danari da eseguirla. Con quattro ispettori come volete regolare il lavoro dei fanciulli sopra 30 milioni di abitanti?

L'avete fatta per imitazione simulandola principalmente per i bambini dei torcitoi di seta che stanno come vuole quella industria, e vi stanno come prima: l'avete fatta per le miniere, per le zolfare, e i fanciulli vi sono come prima, così volendo le esigenze tecnico-economiche di quella industria. Ecco come avviene delle leggi coattive ma irrazionali.

Non mi accusi dunque di incoerenza, onorevole Chimirri, se ella stesso richiama in proposito una proposta del Castagnola fatta nel 1874.

Il discorso che fo oggi non è nuovo se lo stesso argomento fu trattato dal Governo stesso 17 anni fa.

Quanto alla penuria di lavoro, nella prima parte del mio discorso, in termini un po' velati se si vuole, ho alluso chiaramente al motivo per cui il lavoro, e non per colpa dei lavoratori, è così vulnerato in Italia. La politica economica che abbiamo seguito fin qua, non fu certo la più opportuna per poter pretendere che agli operai italiani fosse assicurato il lavoro, e quando introduciamo ancora dall'estero 1200 milioni, come saranno anche in quest'anno, di prodotti e di manufatti esteri, possiamo realmente trovarvi la ragione per cui il lavoro non abbonda in Italia.

Del resto io son soddisfatto come d'un dovere compiuto nell'aver mosso questa discussione.

Mi pare di avere risposto preventivamente a quanto l'onorevole ministro ha detto in confronto delle leggi nazionali ed internazionali. Altro che interessi internazionali alla Conferenza di Berlino!

Il ministro affermò che lo scopo della Conferenza di Berlino fu quello di regolare ad una base equanime, internazionalmente la legge del lavoro, ma Guglielmo II, nei due rescritti del 4 maggio, indicava che l'Imperatore adunava la Conferenza per i propri interessi germanici.

Poichè nei rescritti era detto ai suoi tedeschi che « scopo della Conferenza era di mantenere l'industria germanica in grado di sostenere la concorrenza mondiale, e con ciò assicurare la sua esistenza e quella dei lavoratori ».

E si capisce allora che proponendosi questo scopo la Conferenza internazionale non poteva riuscire che una parata. Ma il Governo germanico ha saputo fare poi da sè quello che gli piaceva.

Fatto è che coteste leggi sociali, che non sono punto adatte ad un paese come l'Italia, dove il lavoro langue per altre cause, non riescono infn dei conti se non a vere e nuove imposte sul capitale.

Così da una parte si ha l'aria di voler temperare un lavoro eccessivo, di remunerarlo di più, e dall'altra parte si dipinge un'Italia anemica, mancante di lavoro, e si va di contraddizione in contraddizione senz'aver l'aria d'accorgersene.

È assolutamente necessario che siate ispirati da un sentimento morale più alto, più nazionale, e non a sole parole, non dimenticando il male economico che è la base, la origine del male sociale.

Ho portato degli esempi, ma premettendo che ogni Stato deve avere la sua egemonia particolare; noi siamo troppo classici nei tempi presenti; bisogna studiare di più il proprio paese, vedere quali sono i bisogni, gli interessi nostri, provvedervi senza curarsi degli altri.

Ma pur troppo finora, educati alla scuola cosmopolita come fummo, non abbiamo fatto che imitare i paesi esteri, senza conoscere quali sono le condizioni intrinseche e soprattutto economiche e morali del nostro paese.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del signor senatore Rossi Alessandro.

Giuramento del senatore Saredo.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Giuseppe Saredo, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti sedute, prego i signori senatori Celesia e Ghiglieri di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Giuseppe Saredo viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor senatore Giuseppe Saredo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nello esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di voler venire all'urna. Intanto estrarrò i nomi di tre scrutatori.

I tre scrutatori sono i signori senatori Payscale, Valsecchi e Paternostro.

Seguito della discussione del progetto di legge:

« **Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello** ». (N. 40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge: « Mo-

dificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello ».

Furono ieri approvate le modificazioni fino all'art. 206; passiamo dunque ora a quelle che si riferiscono a questo articolo di cui do lettura:

Art. 206. — Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

1° le persone indicate nel num. 1° dell'articolo 182, ove trattasi di delitti per cui la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione o detenzione;

2° gli imputati del delitto di violenza o resistenza all'autorità prevedute negli articoli dal 187 al 190, di estorsione preveduto nell'articolo 409, di ricatto, preveduto nell'art. 410; di rapina, preveduto negli articoli 406, prima parte e primo capoverso, e negli articoli 407 e 408 del Codice penale, e anche coloro che siano imputati di rapina preveduta nel secondo capoverso dell'art. 406 del detto Codice penale, ne siano recidivi nel medesimo reato;

3° le persone arrestate nell'atto di commettere uno dei delitti per i quali la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel minimo a tre anni, o immediatamente dopo commesso o mentre erano insegue dalla parte offesa o dal pubblico clamore.

Furono proposti a questo articolo diversi emendamenti, uno del signor senatore Auriti che è del tenore seguente: al numero 1° sostituire questo:

« 1° Gli ammoniti per ozio o vagabondaggio; i diffamati secondo gli articoli 95 e 96 della legge di pubblica sicurezza; i condannati alla interdizione perpetua dai pubblici uffizi o a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni e le persone sottoposte alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, ove trattasi di delitti per cui la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione o detenzione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Auriti per svolgere il suo emendamento.

Senatore AURITI. Per la spedizione dei mandati di cattura, come per la concessione della libertà provvisoria, si ha riguardo in genere alla gravità del reato, ma in particolare anche in casi meno gravi si tien conto della qualità degli imputati che siano tra le persone sospette.

Il numero primo dell'articolo che oggi è 206 determina le varie categorie di queste persone sospette. Secondo la legge attuale abbiamo quattro categorie: mendicanti, oziosi, vagabondi e diffamati.

Venne il progetto ministeriale e disse: ma dopo il nuovo Codice penale, che pone la mendicità tra le contravvenzioni, sarebbe troppo duro soggettare ai rigori prescritti per le persone sospette individui che forse la fame spinse sulla strada pubblica, che forse non hanno mancato che ad una formalità per ottenere l'autorizzazione necessaria. Dunque cancelliamo da questa enumerazione i mendicanti; ed in ciò siamo tutti d'accordo. Ma venne l'Ufficio centrale e disse: restano gli oziosi, i vagabondi e i diffamati. Queste qualificazioni non possono restare campate in aria, è necessario che ci sia un documento che le accerti debitamente, e questo documento non può risultare che dalla pronuncia dell'ammonizione, la quale secondo la legge attuale è circondata di speciali cautele. Dunque, diciamo invece: gli ammoniti come oziosi, come vagabondi, come diffamati.

Io a mia volta credo che si debba fare una distinzione. Accetto gli argomenti dell'Ufficio centrale fin tanto che si tratta dell'ozio e del vagabondaggio. Però non credo che debba valere lo stesso pei diffamati, secondo la definizione che ne danno gli articoli della legge di pubblica sicurezza, perchè a definire questa categoria di persone sospette si richiedono condizioni molto più gravi, accertate con fatti obbiettivi.

Ed invero, non solo occorre che l'opinione pubblica denunci costoro come abitualmente dediti a reati contro le persone e la proprietà; ma che ci siano stati contro di loro più procedimenti penali per quei titoli, senza che essi avessero potuto dimostrare in modo positivo la propria innocenza, riportandone o condanna o liberazione per insufficienza di prove.

Dunque, abbiamo già e la gravità dei fatti e l'accertamento da potersene fare con criteri positivi.

L'obbiezione che si fa in contrario è questa: sia che si voglia, prima dell'ammonizione non avete ancora una dichiarazione anteriore all'arresto; dobbiamo fare una discussione incidentale, mentre tutto andrebbe spedito data la pronuncia di ammonizione.

Rispondo: se le conseguenze dipendenti dalla qualità di diffamati, fossero commesse senza altro criterio all'esecuzione degli agenti di pubblica sicurezza, l'obbiezione starebbe. Ma non è così.

Le conseguenze di cui ci occupiamo hanno rapporto a due soli effetti: arresto, che l'autorità giudiziaria deve legittimare; concessione o diniego della libertà provvisoria, che si fa con ordinanza della stessa autorità giudiziaria.

Dunque è l'autorità giudiziaria che, nel momento in cui deve legittimare l'arresto, o nel momento in cui deve concedere o negare la libertà provvisoria, verificherà queste tali condizioni, donde risulti se l'individuo arrestato è o no da porsi nella classe dei diffamati.

Ora, o signori, solo perchè un questore od altro ufficiale di pubblica sicurezza non sarà stato diligente, non ha rilevato il fatto dell'opinione pubblica accusatrice dell'individuo, e dei processi aperti contro di lui, il nuovo fatto sopravvenuto del reato commesso, e degli indizi raccolti contro la persona sospetta, non darà diritto all'autorità giudiziaria di tener conto degli antecedenti accertati per *tabulas*?

Quindi io faceva la distinzione: oziosi e vagabondi ammoniti come tali, giusta la proposta dell'Ufficio centrale, ma pei diffamati basti il giudizio incidentale che se ne fa nel provvedere sull'arresto o sulla libertà provvisoria.

Il collega senatore Miraglia veniva in un emendamento per cui avrebbe voluto ritornare al progetto ministeriale.

Secondo lui non c'è bisogno di questa ammonizione nè pei diffamati, nè per gli oziosi, nè pei vagabondi.

In insisto però sul temperamento da me proposto.

L'ozio, il vagabondaggio ha minor gravità in sè, e maggiore difficoltà di accertarne l'esistenza; i diffamati sono un pericolo permanente per la società, e possono più facilmente riconoscersi.

Sulla mia distinzione io credo che potremo metterci d'accordo.

PRESIDENTE. Vi sono ora due altri emendamenti dell'onor. senatore Miraglia proposti a questo articolo. Il primo che dice:

Art. 206. — Se trattasi di delitto, per il quale la legge stabilisce una pena superiore nel massimo a tre mesi di reclusione o di detenzione, e l'imputato sia nel novero delle persone indicate negli articoli dal 94 al 96 della legge di pubblica sicurezza, *sebbene non ammonite*, ecc. (il resto identico).

Il secondo è così formulato:

Art. 206. — 2. Gli imputati del delitto di violenza o resistenza all'autorità preveduto negli articoli dal 187 al 190; *di oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197*; di estorsione preveduto nell'art. 409; di ricatto preveduto dall'art. 410; di rapina preveduto negli articoli 406 prima parte e primo capoverso e negli articoli 407 e 408 del Codice penale, e anche coloro che siano imputati *di furto preveduto negli articoli dal 402 al 404*, o di rapina preveduto nel secondo capoverso dell'art. 406 del detto Codice, *recidivi nel medesimo reato*.

Ha facoltà di parlare il senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Innanzi tutto dichiaro di rinunciare al mio emendamento fatto al numero primo dell'art. 206 e di rimettermi a quello eclettico del senatore Auriti.

Ora poi, se l'onor. presidente m'è lo permette, io svolgerei l'emendamento mio al numero 2 dell'articolo stesso. Il mio emendamento sarebbe doppio.

Nella prima parte io proponevo che dopo le parole: *preveduto negli articoli dal 187 al 190*; si aggiungessero le parole: *di oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197*.

Ma, d'accordo con l'Ufficio centrale, a questa parte del mio emendamento io rinuncio. Non rinuncio però alla seconda parte, e cioè di aggiungere fra i casi per i quali non si possa in nessun caso spedire mandato di cattura, anche quello in cui si tratta di coloro che siano imputati *di furto preveduto negli articoli dal 402 al 404, se recidivi nel medesimo reato*.

In questo emendamento io insisto e credo che non possa trovar ostacolo presso l'Ufficio centrale, perchè nella stessa relazione dell'onorevole Manfredi si accennerebbe alla convenienza ed opportunità della mia proposta.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Il senatore Auriti con l'abituale sua precisione e maestria, nello svolgere il suo emendamento, ha anche accennato alle ragioni, per le quali d'Ufficio centrale ha proposto quella mutazione al progetto ministeriale, che consiste nello escludere dal godere del beneficio della libertà provvisoria, non le persone che sian di fatto nella condizione di oziosi, vagabondi e diffamati; ma gli ammoniti per oziosità, vagabondaggio e diffamazione. Nondimeno aggiungerò qualche ulteriore spiegazione.

Motivi di principio e motivi di pratica consigliarono questa mutazione. Secondo la legge di pubblica sicurezza, è ordinato un procedimento, con difesa e discussione, per la dichiarazione della qualità di ozioso, di vagabondo e di persona sospetta al fine dell'ammonizione. Ora, si diceva, se per accertare la qualità al detto fine, la legge vuole questa garanzia di giudizio; se alla persona, che si vuole assoggettare a codesto provvedimento, è concessa la difesa ed il diritto di reclamo, non si vorrà minore garanzia, quando la qualità si deve stabilire per l'emissione del mandato di cattura, che è cosa più grave che non l'ammonizione.

Passo alla ragione pratica, in ispecie relativamente ai diffamati. Per l'art. 95 della legge di pubblica sicurezza, è diffamato chi è designato dalla pubblica voce, come abitualmente colpevole di determinati delitti, e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze. Ambe le condizioni debbono concorrere: la voce pubblica e le condanne. Nessuna difficoltà all'accertamento delle condanne; ma, quanto alla voce pubblica, anche nel procedimento per l'ammonizione la prova è imbarazzante. Ora pareva, che nel momento della risoluzione circa il mandato di cattura, convenisse liberare il magistrato da questo difficile apprezzamento delle informazioni relative alla voce pubblica, e dargli la sola e facile cura di verificare se la persona sia stata ammonita; togliendolo dalle cagioni di esitazione e perditempo.

Io per altro non voglio sostenere la proposta dell'Ufficio centrale inflessibilmente; sentendo anche i miei colleghi dell'Ufficio molto rimissivi. Non rifiutiamo il componimento, che ci è

offerto dai benevoli nostri oppositori Auriti e Miraglia; e tenendoci paghi di veder accettata la nostra proposta riguardo agli oziosi e vagabondi, cediamo riguardo alle persone sospette.

Vengo all'emendamento del senatore Miraglia sopra il n. 2 dell'art. 206. Lo ringrazio di avervi rinunciato rispetto agli imputati dei reati di oltraggio preveduti dagli articoli 194 al 197. Poichè egli ha ottenuto che si aggiunga l'oltraggio preveduto nell'art. 194, la specie men grave, ai reati, pe' quali si può spedire mandato di cattura, pare abbastanza provveduto, per la facoltà del magistrato, a qualunque caso e circostanza che richiedesse il desiderato vigore.

Quanto agli imputati di furto, non ne farò gran questione, come non la feci nel brano della mia relazione accennato dal senatore Miraglia; ma anche detti delinquenti essendo fra quelli, contro i quali si può emettere mandato di cattura; parmi che anche riguardo ad essi la facoltà del magistrato di negare, in caso di cattura, la libertà provvisoria, provveda sufficientemente a tutti i casi ed a tutti i bisogni. In certe specie di piccoli furti, di imputati in condizioni miserande, come minorenni od infermi, può riescire ingiustificata la detenzione preventiva ed esser consigliata la concessione della libertà provvisoria. Perchè obbligare assolutamente il magistrato a negarla?

Io penso che convenga riporre piena fiducia nel magistrato, e nell'uso prudente della sua facoltà; nè mai andrei fino al rigore d'impedirgli di regolarsi secondo le circostanze in fatto di cattura e di libertà provvisoria. Perciò pregherei il senatore Miraglia di convenire con noi, ritirando anche l'aggiunta riguardo ai furti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA *junior*. Se io ritirassi l'emendamento sarebbe anzitutto raddolcire sensibilmente l'attuale legislazione la quale non ammette la libertà provvisoria nei casi di furto, quando l'imputato fosse recidivo. Io non voglio essere più severo, ma neppur più benigno e mi pareva venissi in questa mia proposta rafforzato dalla relazione stessa dell'Ufficio centrale.

Leggo il brano che si riferisce a questo argomento:

« L'eccezione alla facoltà del giudice per la qualità della persona imputata, nel n. 1° dell'articolo 206 del disegno di legge, è ristretta al concorso della circostanza, che l'imputazione sia di un delitto punibile *con pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione o detenzione*. Non basterà, come presentemente, che abbiavi pena stabilita nel massimo superiore a tre mesi, perchè sia impedita la concessione della libertà provvisoria, se le circostanze del fatto la consiglieranno e non vi si opporrà l'intento della giustizia; e sarà conveniente. L'eccezione per l'indole de' reati, nel n. 2, tralascia il furto e la truffa oltre i delitti di Stato; e non se ne darà biasimo da chi propende per la convenienza di lasciar libero al giudice il risolversi secondo l'opportunità in ciascuna specie; *benchè per verità quanto ai recidivi in furto, il favore possa sembrare non meritato* ».

Ora da queste parole io ero tratto a dedurre che l'Ufficio centrale non fosse pienamente convinto della innovazione arrecata su tal proposito alla legge vigente; e poichè come ho detto sembrami inopportuno diminuire le garanzie nell'interesse della proprietà, insisto nel mio emendamento.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Io debbo riconoscere che l'avvertenza alla condizione della recidività dà molto peso alla persistenza del senatore Miraglia nel sostenere il suo emendamento.

Da parte dell'Ufficio centrale, come significano le parole della relazione, delle quali il senatore Miraglia ha dato lettura, si aderì, su questo punto diversamente opinabile, al disegno ministeriale, per non recarvi troppe variazioni. Fu deferenza alla autorità del ministro, alla cui sentenza ora l'Ufficio centrale dichiara di rimettersi.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Le considerazioni a cui alludeva l'egregio relatore dell'Ufficio centrale, sono appunto quelle che mi hanno indotto ad aderire alla proposta fatta dal senatore Miraglia.

Non svolgerò le ragioni, perchè il senatore proponente le ha già esposte, e d'altronde trovano giuridicamente un appoggio nella relazione stessa dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale accettano l'emendamento proposto al numero due dal senatore Auriti, ed accettano anche (poichè l'Ufficio centrale se n'è rimesso al ministro il quale lo accetta) l'emendamento proposto al numero due dal senatore Miraglia *junior*, emendamento dal quale sono state tolte le parole che erano nello stampato « di oltraggio preveduto dagli articoli 194 al 197 ».

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BARTOLI. Ho domandato la parola sul numero 3 dell'articolo 206, e vorrà il Senato scusarmi se tardivamente propongo un emendamento, perchè ora soltanto mi accorgo che accettandosi la dizione di questa parte dell'articolo stesso com'è formolata, potrebbe dar luogo ad equivoci nella sua applicazione.

È detto in questo numero 3 che la libertà provvisoria non potrà mai essere accordata alle « persone arrestate nell'atto di commettere uno dei delitti per i quali la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel *minimo a tre anni*, ecc. ».

Ora siccome tra le pene restrittive della libertà personale, secondo l'articolo 11 del Codice penale, è pure annoverata quella del *confino*, non vorrei che potesse essere negata la libertà provvisoria, in applicazione di questa disposizione, a coloro i quali commettersero un reato punibile con tal pena, ed è perciò che io sostituirei alle parole *una pena restrittiva della libertà personale*, le seguenti: *la pena della reclusione o della detenzione*.

Con siffatta modificazione ogni possibile equivoco nell'applicazione del citato numero 3 dell'articolo 206 sarebbe scongiurato.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. È una spiegazione che può togliere un possibile dubbio. Del resto, sebbene la terminologia non sia determinata, tuttavia essa risulta dall'insieme del Codice penale. Il *confino*, è vero, limita la libertà personale, la limita

soltanto in modo che non si attaglia a quelle idee che ci facciamo della limitazione della libertà personale. Ma tuttavia, giacchè con questa formola si evita anche questo possibile dubbio, mi sembra che sia accettabile l'emendamento qualora così sembri pure all'Ufficio centrale.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Non ho alcuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Ripeto che il signor ministro accetta l'emendamento sostitutivo del signor senatore Auriti al n. 1. Lo rileggo:

Art. 206. — 1. Gli ammoniti per ozio o vagabondaggio; i diffamati secondo gli art. 95 e 96 della legge di pubblica sicurezza; i condannati alla interdizione perpetua dai pubblici uffici o a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, e le persone sottoposte alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, ove trattisi di delitti per cui la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione o detenzione.

Siccome anche in questo articolo si dice: *pena restrittiva della libertà personale*, così mi pare che meglio sarebbe rimandare all'Ufficio centrale l'art. 206 affinchè lo coordini con questo concetto e coi tre emendamenti.

Sospenderemo quindi la votazione sull'articolo 206 e passeremo oltre, all'articolo cioè 209, che leggo:

Art. 209. — Nei casi preveduti nel secondo capoverso dell'art. 185, ove la Camera di consiglio non abbia pronunciata su precedente domanda di libertà provvisoria, il giudice istruttore è competente ad accordare all'imputato la libertà provvisoria senza cauzione, e senza alcuna delle cautele stabilite nell'art. 213.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte del presente articolo, durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta alla Camera di consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore; al tribunale, se l'imputato è stato rinviato al suo giudizio con ordinanza o con citazione diretta; ed alla sezione d'accusa, se gli atti sono stati trasmessi al procu-

ratore generale ai termini dell'art. 255, o quando la causa sia stata avocata giusta l'art. 448.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 209 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 250. — Se la Camera di consiglio riconosca che il fatto non costituisce reato, o che non risultano indizi, o che ogni indizio sia stato escluso, ovvero non siano sufficienti gli indizi di reità raccolti contro l'imputato, o che l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, lo enuncerà espressamente nell'ordinanza con la quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento; e se l'imputato è arrestato o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, ne ordinerà la liberazione.

Il signor senatore Miraglia junior, propone la seguente dizione:

« Art. 250. Se la Camera di consiglio riconosce che il fatto non costituisce reato, o non iscorge traccia alcuna di delitto o di contravvenzione preveduta dalle leggi; se contro l'imputato non risultano indizi di reità, o se quelli già raccolti escludono che egli abbia commesso il reato, o vi abbia preso parte, o non siano sufficienti ad ordinarne il rinvio al pubblico giudizio; se l'azione penale è prescritta, ecc. ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgere il suo emendamento il senatore Miraglia junior.

Senatore MIRAGLIA junior. Questo emendamento ha per iscopo di rendere più completa la enumerazione dei casi nei quali si può dichiarare non esser luogo a procedimento. Se avesse la fortuna di essere approvato implicherebbe l'approvazione di tutti gli altri emendamenti posteriori, agli articoli 266, 434, 445 e 604, che si armonizzano nello scopo medesimo a cui essi sono diretti. L'articolo 250 come è formulato nel Codice di procedura penale vigente, per le Camere di consiglio e per i giudici istruttori era come il letto di Procuste; imperocchè ivi non si enumeravano tutte le ragioni per le quali il magistrato può essere spinto a dichiarare il non luogo a procedimento; e queste ragioni è indispensabile che nella ordinanza vengano precisate per le conseguenze giuridiche che possono avere, sia in ordine alla reas-

sunzione del processo, sia in ordine e per gli effetti del casellario giudiziario.

Ora una volta che si era modificato col progetto dell'Ufficio centrale codesto articolo, io ho creduto necessario che venisse completato.

I casi nei quali si può dichiarare non luogo a procedimento sono questi, non uno di più, nè uno di meno.

Si può dichiarare non luogo a procedimento penale o perchè il fatto non costituisce reato; o perchè il fatto stesso non è provato; o perchè non si sono raccolti indizi; o perchè gli indizi raccolti non sono sufficienti a provare la reità; o perchè sono sufficienti invece ad escludere la imputabilità; o perchè l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta.

Secondo la dizione attuale dell'articolo, accade questo che nella stessa formola di insufficienza d'indizi, si comprendono casi assolutamente diversi, e cioè la mancanza di prove del fatto delittuoso o d'indizi di reità, ben diversa dalla formola d'insufficienza d'indizi, non che la esclusione dell'imputabilità.

Vero è che il giudice istruttore e la Camera di consiglio non si adagiavano completamente su questo articolo e quindi adattavano quella formola la quale rispondeva alle necessità della loro pronunzia.

Ed ecco perchè onde riparare a questi inconvenienti io credo che non potesse esservi difficoltà a che il mio emendamento che enumera tutte le formule possibili per le quali si può dichiarare il non luogo, venga approvato.

Senatore MANFREDI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, relatore. Sostanzialmente l'Ufficio centrale accetta quanto propone il senatore Miraglia, che verrebbe veramente a migliorare l'art. 250, ed a riparare ad un difetto presentemente lamentato; ma circa la formola preferirebbe stare in armonia colla disposizione sul casellario giudiziale.

L'art. 2° del decreto relativo, modificato dall'art. 33 di quello del 1° dicembre 1889, prevede che il fatto non sia provato, o che non costituisca reato, e si vorrebbe perciò sostituita la prima di queste due espressioni a quella dell'emendamento del senatore Miraglia « o non iscorga traccia alcuna di delitto, ecc. ».

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1891

Senatore MIRAGLIA *junior*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA *junior*. Io non ho nessuna difficoltà di accettare l'osservazione dell'onor. Manfredi e se io mi sono servito di queste parole: « o non iscorge traccia alcuna di delitto o di contravvenzione preveduta dalla legge » era solo perchè di questa formola il legislatore si serve quando parla della sezione d'accusa; ma se si trova difficoltà ad accettarla, io ne propongo un'altra: « se la Camera di consiglio riconosce che il fatto non costituisce reato o il fatto stesso non è provato ».

Spero che questa nuova mia proposta potrà soddisfare l'Ufficio centrale ed il ministro.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. L'onor. Miraglia sa che a me effettivamente era sembrata piuttosto una frase che una dichiarazione legislativa il suo emendamento; ma quando egli diede delle spiegazioni all'Ufficio centrale io mi acconciai al suo concetto.

Ma l'esistenza del fatto, parlandone obiettivamente o soggettivamente, credo sia una dichiarazione la quale deve essere studiata nella sua formola.

Siamo d'accordo nell'ammettere la necessità di provvedere a quei casi accennati dall'onorevole Miraglia e cioè che di certi fatti non resti traccia alcuna nelle fedine criminali che si debbono spedire ai cittadini. Adottando in massima i concetti dell'onor. Miraglia io credo sarebbe prudente che l'Ufficio centrale si ponesse d'accordo coll'onorevole proponente per trovare una formola più conveniente, e quindi io proporrei di sospendere qualsiasi decisione in merito a questo articolo.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora, se non sorgono obiezioni, anche questo articolo resterà sospeso e rinviato all'Ufficio centrale.

Ora viene una proposta del signor senatore Auriti all'art. 252.

Do lettura dell'art. 252 secondo il testo vigente:

Art. 252. — Qualora si tratti di alcuno fra i reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre

mesi, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle L. 3000, sola o congiunta a detta pena, la Camera di consiglio può altresì rinviare l'imputato innanzi al pretore se riconosca che per lo stato di mente o per altre circostanze che diminuiscono la pena, escluse le attenuanti prevedute nell'art. 59 del Codice penale, ovvero per la tenuità del reato, si possa far luogo rispetto a tutti gl'imputati, all'applicazione di una pena che non superi la competenza del pretore.

Tale rinvio non ha luogo se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.

L'imputato rinviato innanzi al pretore a termini del presente articolo, è posto in libertà ove sia detenuto, salvo quanto dispone il capoverso dell'art. 251.

In nessun caso può essere ordinato il rinvio avanti il pretore per i delitti preveduti nell'art. 9 e per i reati di stampa. —

La proposta del senatore Auriti consisterebbe in ciò...

Senatore AURITI. Scusi, onorevole presidente, ho modificato un po' l'emendamento...

PRESIDENTE. Il senatore Auriti, infatti, invece dell'emendamento stampato, che è quello che io ho letto, ne manda ora uno manoscritto, in cui, ampliando l'aggiunta, propone che dopo le parole: « pena pecuniaria ecc. », si dica: « ovvero si tratti dei reati previsti dagli articoli 375, n. 2, 1^a parte, 413, 1^a parte, e 417 del Codice penale la Camera di Consiglio può ecc. », come al testo.

Il signor senatore Auriti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore AURITI. Quando si tratta dei rapporti di competenza fra i giurati e la magistratura, le norme della competenza devono essere fisse ed invariabili, e perciò fu soppresso l'art. 440 del Codice di procedura penale.

Ma quando si tratta dei rapporti fra due rami della stessa magistratura, come è dei tribunali e dei pretori, ben si giudicò non poter esistere quelle stesse apprensioni per cui fu soppresso l'art. 440, e si è mantenuto perciò l'art. 252 con alcune modificazioni di coordinamento per certe cause che originariamente sarebbero state di competenza del tribunale, ma che possono essere rinviate al pretore.

Le condizioni per questo rinvio furono de-

dotte dalla natura della pena, sia per la pena restrittiva della libertà personale, sia per la pena pecuniaria, e fu richiesto che il massimo non potesse eccedere un certo limite.

Nell'applicazione però di quest'articolo si è rilevato un inconveniente.

Nella graduazione delle pene del Codice ci sono alcuni piccoli reati pei quali la pena pecuniaria può andare nel massimo al di là di quel limite, donde l'impossibilità del rinvio al pretore, e ciò con grave danno per l'aggravio che ne viene ai tribunali.

Si è molto lamentato questo inconveniente derivato da mancanza di confronto di quegli articoli con le norme di competenza che furono fissate dopo, e si è andati quindi ricercando nel Codice quali fossero questi casi ai quali si potesse provvedere sottraendoli alla regola generale, e comprendendoli in una disposizione speciale.

E dagli studi da noi fatti, coadiuvati anche da proposte di magistrati e di effemeridi giuridiche, si sono rilevati tre casi dei più spiccati: le lesioni personali colpose non seguite da morte e da altre aggravanti; le truffe minori, le appropriazioni indebite, di cui sono i casi frequentissimi dando materia a migliaia e migliaia di giudizi, che per le loro circostanze potrebbero portare una pena assai tenue, e intanto non possono ora trattarsi che innanzi ai tribunali.

Per mezzo del mio emendamento questo inconveniente sarebbe rimosso.

Quindi io insisto e spero di avere aderenti l'Ufficio centrale e il ministro per l'accettazione del mio emendamento di pratica utilità.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è disposto ad accettarlo.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene, tutti sono d'accordo, per conseguenza pongo ai voti l'emendamento all'art. 252 proposto dal senatore Auriti e accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 252 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 258. — Non potrà la Camera di consiglio od il giudice istruttore, a pena di nullità, dichiarare non farsi luogo a procedimento perchè non risultano sufficienti gl'indizi di reità, o ordinare il rinvio dell'imputato al tribunale penale, ovvero la trasmissione degli atti al procuratore generale, se l'imputato non sia stato interrogato, o se almeno non siasi spedito un mandato di comparizione o di cattura rimasti senza effetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 266. — L'imputato riguardo al quale si sarà dichiarato non esser luogo a procedimento per *mancanza od insufficienza* d'indizi di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, salvo che sopravvengano nuove prove a suo carico, siccome è detto nell'art. 445.

Ove siasi fatta opposizione all'ordinanza, apparterrà alla sezione d'accusa di apprezzare le nuove prove: in mancanza di opposizione il giudice istruttore dovrà procedere, e sarà statuito da lui o dalla Camera di consiglio secondo le distinzioni sopra prescritte.

Il senatore Miraglia *junior* a questo articolo propone un emendamento, per il quale mi pare che anche questo articolo dovrà essere rinviato all'Ufficio centrale.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. Così essendo, proporrei che si rimandasse il seguito della discussione a domani. In tal modo potremo fare un lavoro più efficace.

Prego intanto l'Ufficio centrale di voler esaminare gli articoli sospesi per poterne riferire domani al Senato.

Domani alle 2 pom. seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione del seguente progetto di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello (*Seguito*).

Dichiaro chiusa la votazione.

La seduta è sciolta (ore 5 e 15).

LV.

TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Proclamazione del risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze — Commemorazione del senatore Carlo Cadorna fatta dal presidente — Parole del ministro di grazia e giustizia e dei senatori Perazzi, Tabarrini e Rossi Alessandro — Proposta del senatore Rossi Alessandro approvata all'unanimità, che il banco della Presidenza sia per 15 giorni parato a lutto — Rinvio ai primi di gennaio dello svolgimento di un'interpellanza dei senatori Rossi Alessandro e Marescotti — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Approvazione degli articoli 206, 250 e 266 ieri rinviati all'Ufficio centrale, e di tutti i rimanenti articoli modificati del Codice di procedura penale, dopo discussione alla quale prendono parte i senatori Manfredi, relatore, Miraglia junior, Pierantoni, Auriti ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 2 e 3 del progetto di legge — Svolgimento di un ordine del giorno proposto dal senatore Tolomei Giampaolo, e che esso poi ritira in seguito ad osservazioni del ministro di grazia e giustizia e del senatore Pierantoni — Rinvio all'Ufficio centrale del progetto di legge per il coordinamento dei numeri degli articoli del Codice contemplati nel preambolo dell'art. 1, rimasto sospeso.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia e il ministro del Tesoro.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Risultato della votazione di ballottaggio.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze.

Votanti	70
Il senatore Tittoni ottenne voti . .	46
» Paternostro »	24

In conseguenza di che proclamo eletto il senatore Tittoni che ottenne il maggior numero di voti.

Commemorazione del senatore Carlo Cadorna.

PRESIDENTE. (*Attenzione generale profonda*). Purtroppo, signori senatori, le nostre speranze furono deluse, i voti del Senato inascoltati.

Carlo Cadorna è spirato iersera. Gran parte in molti dei maggiori avvenimenti di oltre mezzo secolo; insignito delle primarie dignità del Parlamento, del Governo, dello Stato, Carlo Cadorna, era un nobile superstite della forte generazione che tanto soffersse ed operò.

Nato a Pallanza l'8 dicembre 1809, laureato nella legge, fu dei giovani che a Torino,

verso il 1830, sotto colore di letterari convegni, mettevano in comune i liberi pensieri, i patriottici propositi. Libertà, indipendenza erano la loro meta; scarsi, non uniformi, incerti i mezzi.

Le lettere, gli asili infantili; opere di carità; giornali, associazioni d'agricoltura; educare, istruire, suscitare il sentimento dei comuni diritti trattando dei comuni bisogni, di tutto facevan via, di tutto leva al grande intento.

E Carlo Cadorna, che nel foro aveva buona rinomanza, che fra i coetanei avanzava per vigore d'intelletto, che non si sbigottiva rimpetto agli ardui cimenti cui reputasse congiunte le sorti della patria, al sorgere dei tempi nuovi vi trovava nuovo e largo campo per applicare il savio consiglio, l'indomato affetto. (*Assai bene*).

Il 1848 entrava in Parlamento con tutte le impazienze con che l'inesperienza acuiava le aspirazioni più alte. Ma ben presto il senso dell'opportunità imprimeva novello indirizzo alla sua mente, temperava la ingenua foga di lui nato al bello, all'ottimo, all'ideale.

Ministro della pubblica istruzione nel Ministero che spavaldi entusiasmi condussero ai cruenti lutti di Novara; a Novara aveva ammirato l'eroismo del Re, votato all'Italia ed alla morte; ne aveva raccolto il sacrificio sublime: era andato per tregua al vincitore.

Nuovamente ministro dello stesso dicastero col conte di Cavour lo confortò la gioia suprema di appartenere al governo nei giorni felici delle nazionali vittorie. (*Bravissimo*).

Nella Camera, uno dei maggiori della propria parte, saggiamente provvide a darle coesione e saldezza; aiutò ad instaurare presso di noi le norme, le buone consuetudini parlamentari.

Conscio che gli uomini politici, per utilmente versarsi nella cosa pubblica, non devono, dalle transazioni aborrenti, star pronti soltanto alle offese, non procedere istecchiti quasi fra le ritorsioni di regola claustrale, aveva saputo, a tempo, non rinnegare i principii, ma colla scorta della ragione dei tempi e dello stato propiziarne il trionfo. (*Benissimo*).

Al *connubio* delle parti affini per medesimezza d'affetti e di intenti, all'unione preparatrice della riscossa, aderì, cooperò volenteroso.

Senatore e deputato, vice presidente d'ambidue i rami del Parlamento, presidente del

secondo per due sessioni (7 gennaio 1857, 14 luglio 1858) non vi fu controversia importante cui non mettesse il consiglio illuminato; a nessuno fu secondo nell'esercizio d'un'autorità che come nella fiducia dei colleghi ha radice, nel consenso delle menti e dei cuori trova il maggior presidio.

Uomo dalle grandi abnegazioni fu nel 1865 prefetto di Torino da recenti lutti e insanie offesa; sui primi del 1868, ministro dell'interno, volgendo aspri eventi.

Il suo nome era malleveria, in quei dolorosi frangenti, che alla libertà, ad ogni legittima aspirazione non sarebbe arrecato detrimento. (*Approvazioni*).

Consigliere di Stato, presidente dell'Alto consiglio, spassionatezza ne segnò la onesta via, dottrina ne informò, sapienza ne illuminò i verdetti.

Gli sopravviverà la sacra tradizione!

Ministro d'Italia a Londra per quasi cinque anni, giovò alla reputazione ed alla sicurezza dello Stato, soprattutto nei paurosi momenti che seguirono la guerra del 1870, Roma divenuta capitale.

Presidente del contenzioso diplomatico, mise in servizio dei più delicati interessi la dignitosa prudenza e la squisita sagacia ond'era maestro.

Giurista profondo, avveduto statista, aveva ficcato lo sguardo indagatore in ogni astrusa controversia. Non vi fu argomento che interessasse lo svolgersi della vita italiana, di che non trattasse o colla voce o colla penna.

Quello dei rapporti fra Chiesa e Stato fu da lui in ogni tempo, in tutte le sue fasi ed in ogni sua faccia con profondo studio sviscerato: con fervore giovanile, con febbrile assiduità vi intese negli ultimi anni: ne furono ansiosamente preoccupati gli ultimi giorni, le ultime sue ore.

Credente, religioso, affinava la fede staccandola da ogni mondano interesse; fede e patria, dolcemente si sposavano nella sua bell'anima.

Non vada sperduto tanto lume di intelletto e di scienza! (*Bene!*)

Schivo da ogni apparenza chiassosa e volgare, ripugnante da ogni lustra, Carlo Cadorna, nel Governo e nel Parlamento fece prova di esimia fermezza.

La fronte serena, la cortesia in volto, la ostentazione bandita dal contegno tiravano a lui ogni bennato.

Il pensiero spirava pace, il discorso suo era fatto di bontà e di rettitudine, che lo ponevano al di fuori ed al disopra di ogni scabro dissidio.

Innalzava fino a sè i contraddittori.

Visse rispettato, amato; morì venerato.

Se la mia voce, signori senatori, eco del vostro affetto, giunga allo sconcolato fratello, dei fasti italiani benemerito, continuatore fra noi del casato illustre e delle elette aspirazioni, essa gli rechi il vivissimo rimpianto del Senato. (*Bene, bene*).

E, a degno conforto di tanto lutto e dell'animo invitto gli dica: una gloria del Parlamento essere scomparsa; essere scomparso uno degli antichi che, nei palpiti del gran cuore, sentirono la rigenerazione d'un popolo; la desiderarono con impeto, la maturarono col senno, con tenacia la vollero; e gli ripeta: la morte di Carlo Cadorna avere tolta alla patria una forza, una virtù! (*Benissimo, approvazioni vivissime generali*).

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori! Prima che io sciolga il debito che ha il Governo di rimpiangere la morte testè avvenuta dell'illustre nostro collega, permettetemi che in mio nome personale io faccia qualche ricordo.

Sono pochi giorni, il giorno medesimo che precedette la malattia, egli dovette venire a parlarmi; egli avrebbe potuto, valendosi dell'antico vincolo di amicizia, pregarmi di andare da lui; ma egli, come primo tributo di quella uguaglianza che riconosceva in tutti i cittadini, si portò al palazzo del Ministero.

Egli veniva per un'opera di pietà, ed io, troppo felice di poterlo assecondare, perchè certo non sarebbe mai venuta da lui una domanda che non fosse improntata a giustizia; lo interrogavo, valendomi dell'antica amicizia, del modo con cui egli ripartiva la sua vita.

Egli mi diceva, che durante il giorno attendeva agli affari del suo ufficio e che alla sera soltanto si poteva consacrare alla lettura, alla

quale egli era ancora adatto per la fermezza della vista che lo assisteva.

Parlando de' suoi scritti, non poteva a meno di ricordargli come avessi veduto annunciato nei giornali la prossima pubblicazione di una sua opera voluminosa, nella quale avrebbe trattato i più ardui argomenti: egli rispose, con la semplicità dell'uomo che sente di dover pagare un tributo alla scienza, ma nello stesso tempo allo Stato, che vi aveva consacrato tutte le sue cure da otto anni a questa parte, ma che sperava che questa fosse l'ultima testimonianza che darebbe alla patria ed alla scienza, facendo vedere in qual modo egli credeva di poter conciliare quei due grandi ideali di cui parlava l'illustre nostro presidente.

Pagato questo debito, io debbo dire qualche parola a nome del Governo per l'uomo politico e per l'amministrativo.

Come uomo politico egli appartenne alla falange di quelli che portarono la parola e la opera efficace fino dalla prima Legislatura a cui fece poi seguito quella italiana.

Egli fino d'allora si comportava da quell'uomo che le sue opere successive manifestarono. E se quell'uomo meritava di morire a Roma investito di una delle principali cariche dello Stato, era il ministro che nei nefasti giorni del marzo 1849 fu testimonia della saldezza nella fiducia delle sorti della patria di Vittorio Emanuele allorchè saliva al trono (*Benissimo*).

Ma non solo per ciò il Governo deve rimpiangere la perdita dell'uomo illustre, ma anche per l'opera che egli portava assidua, efficace ed intelligente per gli studi del decentramento, che è uno dei principali argomenti dell'attuale Ministero.

Egli vi portava non solo il frutto della sua esperienza, quanto quell'ardore nel pubblico bene, che tutti voi, che avete conoscenza del modo con cui si adempiono i pubblici uffici, sapete apprezzare.

E l'opera sua non sarà interamente perduta, perchè rimane ne' suoi collaboratori quell'esempio e quella sapienza che noi speriamo di veder tradotti in quelle leggi che debbono assicurare maggiormente l'azione efficace del Governo, senza disperdere quello slancio e quell'entusiasmo che dobbiamo aspettarci da tutte le influenze locali.

Sia dunque pace all'anima di Carlo Cadorna, chè nessuno meglio di lui ha speso la vita in pro della patria e in pro anche di quelle idee alle quali la grandezza e la gloria della patria si deve sempre ispirare. (*Bene! Bravo!*)

Senatore PERAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore senatore Perazzi.

Senatore PERAZZI. Consenta il Senato che io mi associ a commemorare Carlo Cadorna a nome della provincia di Novara, per la quale egli per molti anni prestò l'opera sua sapiente ed efficace.

La provincia di Novara seguì questo suo diletto figlio in tutti gli uffici politici ed amministrativi che ci ha rammentato il nostro illustre presidente.

I suoi concittadini lo veneravano ed amavano, ammirando in lui la virtù del sacrificio, il sentimento di giustizia, la singolare modestia e bontà d'animo.

Io sono certo che la memoria di Carlo Cadorna vivrà nella sua provincia come esempio singolare di virtù, di amore di patria e di sapienza civile e politica. (*Bene*).

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI. La morte del senatore Carlo Cadorna come è un lutto per il Senato, così è una perdita irreparabile per il Consiglio di Stato, di cui tenne la presidenza dal 1875 a oggi. A me che fui testimone per tanti anni dei suoi atti e conobbi le sue rare qualità di mente e di cuore, consentite, o signori, che aggiunga una parola di sincero compianto a quelle nobilissime dette dal nostro presidente.

Nel Consiglio di Stato stette il Cadorna dieci anni come consigliere, e vi lasciò documenti della sua scienza giuridica e della sua pratica amministrativa. Assuntane la presidenza dopo il suo ritorno dall'ambasciata di Londra, vi portò l'autorità d'un nome illustrato dai più alti uffici di Stato, e la reputazione di dottrina e di integrità di magistrato. Succedere ad un uomo come il Des Ambrois, non era cosa agevole, ma il Cadorna seppe governarsi con tanto senno da non fare accorti del mutamento.

Egli seppe conservare le tradizioni antiche ed onorate del Consiglio di Stato subalpino, nel

quale avevano avuto seggio gli uomini più riputati del Piemonte, accomodandole con giudizio ai tempi nuovi, dei quali egli era stato fautore ardentissimo.

Esempio a tutti nello scrupoloso adempimento del dovere, la severità della disciplina sapeva temperare con la dolcezza d'una natura aborrente da ogni prepotenza. Tollerante di tutte le opinioni, lasciava sempre largo campo alla discussione anche quando si avviava a conclusioni che non erano le sue. Egli considerava il Consiglio di Stato come una famiglia, nella quale il capo deve conservare l'unione e la concordia; e bisogna pur dire che rare volte l'autorità d'un superiore fu più rispettata, ed i consigli accolti con maggiore deferenza.

Mirò sempre a tenere alta la riputazione e il prestigio del Collegio che egli presiedeva, ed a questo fine non ripugnava dall'eccitare provvedimenti dal potere centrale, con insistenza e fermezza mirabile.

Ed ora questo Capo circondato da tanta venerazione e da tanto affetto, ci manca quasi di improvviso, ed a noi non resta che il dolore della sua perdita e la memoria delle sue virtù. Ma il nome di Carlo Cadorna, oltre che nei nostri cuori, è scritto nella storia della patria nostra, e ciò gli assicura quella fama perenne che avranno dai posteri quanti posero l'ingegno e l'opera a costituire l'Italia ad unità di regno e a dignità di nazione. (*Bene, benissimo*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Associandomi ai tributi di compianto e di onore resi in quest'aula alla memoria di Carlo Cadorna, mi sia concesso di esprimere, oltre il mio dolore privato, un desiderio che non dubito sarà condiviso dall'intero Senato.

Certamente non sono le manifestazioni esteriori quelle che ponno aggiungere valore a un cordoglio così vivo, che possiamo dire cordoglio nazionale.

Domando al presidente che voglia interrogare i signori senatori a che il banco della presidenza venga per 15 giorni addobbato a lutto in segno della più profonda condoglianza del Senato.

Come ha benissimo detto il senatore Tabarrini, onorare gli uomini benemeriti della patria come lo fu Carlo Cadorna, equivale additarli alle nuove generazioni per seguirne l'esempio. (*Approvazioni*)

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il signor senatore Rossi Alessandro propone che in segno di cordoglio il Senato voglia prendere il lutto per 15 giorni, addobbando a lutto il banco della presidenza.

Pongo ai voti questa proposta; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata all'unanimità).

I signori senatori riceveranno individualmente la partecipazione dei funerali; ma intanto credo bene avvertirli che avranno luogo domattina alle 10 ant., trasportandosi il cadavere dalla via Monserrato n. 25 fino alla stazione della ferrovia.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Ricevo in questo momento l'incarico di annunciare al Senato che il Consiglio dei ministri, al solo scopo di onorare la memoria del compianto senatore Cadorna, ha deliberato che i funerali si facciano a spese dello Stato (*Benissimo*).

Rinvio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro del Tesoro, rileggo una domanda di interpellanza che fu già annunciata al Senato.

« Se e quali provvedimenti intenda prendere il Governo per regolare la circolazione monetaria del Regno, in vista della crisi che sempre più si accentua e in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione.

« ROSSI ALESSANDRO
« MARESCOTTI ».

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il Governo presenterà al Parlamento il disegno di legge sugli istituti di emissione, verso la metà di gennaio.

Io pregherei il mio amico, senatore Rossi, anche per le ragioni che gli ho privatamente dichiarate, a voler consentire che questa interpellanza presentata da lui e dall'onor. Marescotti che il Governo accetta, si svolga nei primi giorni del gennaio, quando ancora il Governo potrà

profittare dei consigli e dei voti del Senato, prima di presentare il disegno di legge.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Sono troppo compreso dell'importanza e della delicatezza della interpellanza per non consentire col ministro del Tesoro che, dovendosi presentare verso la metà di gennaio dal Governo un progetto di legge sulle Banche di emissione, venga alcuni giorni prima preceduto da una larga discussione sul sistema monetario in Senato. Si raggiungerà così facilmente lo scopo della nostra interpellanza (e se fosse qui il senatore Marescotti, credo, potrebbe consentire con me) ch'è quello che possa tornare utile al paese. La moneta è la finanza, il risparmio del povero, ed allo stato attuale della situazione il paese è ansioso di intendere in proposito le dichiarazioni del Governo.

L'esposizione finanziaria del ministro del Tesoro ha già cominciato a gettare qualche barlume a rischiarare lo stato irregolare in cui attualmente la circolazione monetaria si trova. Ed altri progetti di legge sono per essere presentati, i quali potranno dare all'interpellanza un maggiore sviluppo, e quindi anche una maggiore utilità.

Il carattere e lo svolgimento che si dà in Senato ad una interpellanza sopra un tema speciale gli attribuiscono ben maggiore importanza che se il tema fosse svolto in una discussione generale.

Dunque in base a queste considerazioni io acconsento anche per l'onorevole senatore Marescotti alla domanda del ministro del Tesoro, a che venga riportata alle prime tornate dell'anno la nostra interpellanza.

PRESIDENTE. Il signor senatore Rossi acconsente a che l'interpellanza sia rinviata ai primi di gennaio, al riconvocarsi del Senato, e così rimane quindi stabilito.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e larevocazione dei mandati di cattura,**

la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » (N. 40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi d'appello ».

Come il Senato ricorda, ieri furono sospese le votazioni su alcuni degli articoli che erano stati discussi.

Dunque, prima di procedere oltre, invito il signor relatore dell'Ufficio centrale a riferire intorno a questi articoli, la di cui votazione fu sospesa.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Sull'articolo 206 si è stabilito questo accordo: pel numero primo tenerlo come è composto ed emendato dal senatore Auriti; pel numero secondo accettare l'aggiunta proposta dal senatore Miraglia riguardo agl'imputati di furto, tolte solo, nella terza e quarta riga, le parole *l'oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197*. Al numero terzo l'Ufficio centrale, e mi pare anche il ministro, accettò l'emendamento del senatore Bartoli, secondo il quale sarebbe detto: « Le persone arrestate nell'atto di commettere uno dei delitti, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione non inferiore nel minimo a tre anni ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Miraglia *iunior*.

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Questa modifica del senatore Bartoli a me sembrerebbe inutile, e ne spiego subito le ragioni. Qui non si tratta già di spedire mandato di cattura; si tratta invece non di escarcerare, ma di mettere in libertà provvisoria colui il quale è stato precedentemente arrestato. Ora, premessa questa circostanza di fatto, non è possibile che legalmente si verifichi l'arresto di un individuo, quando non si può contro di lui spedire mandato di cattura. Una volta che l'imputato è in prigione, ciò importa che la Camera di consiglio lo ha

già legalizzato ed occorre soltanto vedere se legalmente catturato può essere messo in libertà provvisoria. In tal caso la dizione attuale dell'articolo progettato parmi che possa andare; avvegnachè non si possa altrimenti codesta dizione interpretare se non per quelle pene per le quali è ammissibile il mandato di cattura, e d'altronde essa, che si trova nell'articolo vigente, non ha mai dato ragione ad alcuno inconveniente. Se non altro abbiamo l'esperienza a nostro favore.

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARTOLI. Io mantengo l'emendamento e appunto lo mantengo per quella chiarezza per la quale ha parlato l'onorevole Miraglia.

Una volta che nell'articolo 11 è detto che tra le pene restrittive della libertà personale vi è pure il confine, la dizione mia eliminerebbe lo equivoco cioè che potesse essere arrestato l'individuo che appunto sarebbe colpito da questa pena e perciò mantengo l'emendamento molto più che è stato accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

All'art. 206, n. 1, il signor senatore Auriti propone che si sostituisca il seguente:

Art. 206. — 1. Gli ammoniti per ozio o vagabondaggio; i diffamati secondo gli art. 95 e 96 della legge di pubblica sicurezza; i condannati alla interdizione perpetua dai pubblici uffici o a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, e le persone sottoposte alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, ove trattasi di delitti per cui la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione o detenzione.

Pongo ai voti questo emendamento, accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro guardasigilli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Al n. 2 dell'art. 206 il signor senatore Miraglia *iunior*, propone questa sostituzione:

Art. 206. — 2. Gli imputati del delitto di violenza o resistenza all'autorità preveduto negli articoli dal 187 al 190; di oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197; di estorsione pre-

veduto nell'art. 409; di ricatto preveduto nell'art. 410; di rapina preveduto nell'articolo 406 prima parte e primo capoverso e negli articoli 407 e 408 del Codice penale, e anche coloro che siano imputati di furto preveduto negli articoli dal 402 al 404, o di rapina preveduto nel secondo capoverso dell'art. 406 del detto Codice, recidivi nel medesimo reato.

L'Ufficio centrale e il signor guardasigilli accettano il n. 2 dell'art. 206 così redatto, sopprese però le parole: « di oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197 ».

A questa soppressione acconsentì fin da ieri il senatore Miraglia. Per conseguenza pongo ai voti il n. 2 dell'articolo 206 colla soppressione che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Al n. 3 dell'art. 206, l'Ufficio centrale d'accordo col signor senatore Bartoli ed il guardasigilli, propone che alle parole: « per i quali la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni, ecc. » si dica: « per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione o della detenzione, non inferiore nel minimo di tre anni, ecc. ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 206.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prego ora il signor senatore Manfredi, relatore dell'Ufficio centrale, a voler riferire intorno all'art. 250, che ieri rimase sospeso.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'art. 250 si dovrebbe, secondo l'accordo stabilitosi, leggere in questi termini:

« Se la Camera di consiglio riconosca, che il fatto, oggetto dell'imputazione, non è avvenuto o non è provato, o non costituisce reato; ovvero che l'imputato non ha commesso il reato, o non vi ha preso parte; o che contro di lui non sussistono o sono insufficienti gli indizi di reità; o che l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, ecc. come nel codice ».

Senatore MIRAGLIA *junior*. Dopo questa nuova redazione dell'art. 250, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene: ritirato l'emendamento del senatore Miraglia rileggo l'emendamento che l'Ufficio centrale ha proposto e che l'onorevole ministro ha accettato.

« Se la Camera di consiglio riconosca, che il fatto, oggetto dell'imputazione, non è avvenuto o non è provato, o non costituisce reato; ovvero che l'imputato non ha commesso il reato, o non vi ha preso parte; o che contro di lui non sussistono o sono insufficienti gli indizi di reità; o che l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, ecc. come nel codice ».

Pongo ai voti quest'emendamento; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 250; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora passiamo all'art. 266 che fu sospeso. Lo rileggo:

Art. 266. — L'imputato riguardo al quale si sarà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza od insufficienza d'indizi di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, salvo che sopravvengano nuove prove a suo carico, siccome è detto nell'art. 445.

Ove siasi fatta opposizione all'ordinanza, apparterrà alla sezione d'accusa di apprezzare le nuove prove: in mancanza di opposizione il giudice istruttore dovrà procedere, e sarà statuito da lui o dalla Camera di consiglio secondo le distinzioni sopra prescritte.

Prego il relatore dell'Ufficio centrale di voler riferire su quest'articolo.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Anche qui eravi proposta d'emendamento del senatore Miraglia, con il quale l'Ufficio centrale ha convenuto di ridurre la lettera dell'articolo a questi termini:

« L'imputato, riguardo al quale si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento per mancanza od insufficienza di prova, non potrà più essere molestato » ed il seguito come nel testo. Così si intende comprendere anche qualunque dichiarazione di non procedere per motivi spettanti alla prova del fatto e delle sue circostanze

oggettive, come a qualunque dichiarazione per motivi di prova soggettivi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Miraglia *junior*, proponeva un emendamento che è stampato, del tenore seguente:

Art. 266. — L'imputato riguardo al quale si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento per mancanza di tracce di reato, per mancanza o insufficienza d'indizi, ed anche quando g'indizi raccolti avessero escluso che egli abbia commesso il reato o vi abbia preso parte, non potrà più essere molestato, ecc. (come nel testo del controprogetto).

Mantiene il suo emendamento dopo questa modificazione?

Senatore MIRAGLIA *junior*. Lo ritiro e consento nella proposta dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento del signor senatore Miraglia, rimane questo dell'Ufficio centrale che il ministro accetta: lo pongo ai voti.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 266; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo ora l'art. 267.

Art. 267. — Ove siasi dichiarato non essere luogo a procedere contro un minore di anni quattordici, o contro un sordomuto, imputato di un delitto, che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, perchè non risulti che abbia agito con discernimento, il giudice istruttore o la Camera di consiglio *provvede* secondo gli articoli 54 e 58 del Codice penale.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 267.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 341. — Se nella discussione della causa sono stati indicati nuovi documenti, e nuovi testimoni necessari per la dilucidazione del fatto, o se qualcuno dei testimoni necessari non è comparso, il pretore potrà farsi presentare i documenti, e far citare i testimoni; rinviata, ove occorra, la causa ad altra udienza.

Se il pretore non proceda per ordinanza o

per sentenza di rinvio del giudice istruttore, della Camera di consiglio o della sezione di accusa, e riconosca che occorra raccogliere altre prove, sopra domanda del pubblico ministero, della parte civile, del difensore dell'imputato o di ufficio, può rimandare la causa ad altra udienza, per procedere agli opportuni atti di istruzione.

In ambo i casi, il pretore può accordare all'imputato la libertà provvisoria con o senza cauzione.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Avverto che la approvazione dell'art. 341 secondo la proposta dell'Ufficio centrale esclude la modificazione dell'art. 344, secondo il progetto ministeriale. L'Ufficio centrale cioè propone di trasportare nell'art. 341 l'aggiunta, che il disegno ministeriale poneva nell'art. 344.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Ho chiesto la parola per una semplice domanda che intendo rivolgere al signor relatore. La domanda è questa: il pubblico ministero presso il pretore è ancora il delegato di pubblica sicurezza. Ed il delegato di pubblica sicurezza ha le cognizioni sufficienti per compiere queste funzioni? Per compiere l'ufficio accresciuto di magistrato? E queste sono istituzioni che si possono deliberare dal Senato?

Chiedo di sapere se, dicendosi che il pretore avrà tutte queste facoltà, e che sulle sentenze del pretore debba interloquire il pubblico ministero s'intenda che il delegato di pubblica sicurezza diventi in questa materia un vero membro del pubblico ministero.

Io non voterò queste cose; ma bisogna che il Senato sappia quel che fa e la responsabilità, che assumerà di fronte al paese.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. La prima parte dell'art. 341 non è che la disposizione del Codice vigente. In essa si prevede, che nel corso della discussione sorga la necessità di cono-

scere documenti o sentire testimoni nuovi, indicati a dilucidazione del fatto; e si dà facoltà al pretore di farsi presentare gli uni e sentire gli altri.

L'aggiunta, al fine specialmente di completare il sistema dell'istruzione orale nel procedimento immediato o direttissimo, si spinge più innanzi, e concede al pretore di completare, quando occorra, l'istruzione prima di pronunciare la sentenza.

Il disegno ministeriale provvedeva a ciò nell'art. 344, aggiungendovi un capoverso. Ma, siccome quest'articolo ed il precedente 343 dispongono della sentenza, dopo terminato il dibattimento, parve fuor di luogo inserirvi una disposizione, che ritornava sulla istruzione orale, e preferibile anteporla.

L'esame di nuovi documenti e di nuovi testimoni può riconoscersi necessario durante la discussione ad indicazione delle parti; o può darsi, che il pretore senta al termine della discussione il bisogno di nuovi atti d'istruzione, i quali gli è concesso di ordinare, quando non proceda per ordinanza o sentenza di rinvio.

E su tale proposito, per tenere più chiaro il distacco tra una parte e l'altra dell'art. 341, come è proposto, e marcare di più le due diverse ipotesi, se consentono i miei colleghi dell'Ufficio centrale, proporrei l'aggiunta di qualche parola nel primo capoverso.

Esso dice: « Se il pretore non proceda per ordinanza o per sentenza di rinvio del giudice istruttore, della Camera di consiglio o della sezione d'accusa, e riconosce, ecc. ». Direi: « ed al termine della discussione riconosca, ecc. ». Appunto per riferire questa disposizione ad un tempo posteriore a quello, a cui si riferisce la prima parte, e mantenere totalmente nella sostanza il concetto del ministro proponente.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli accetta questo sotto-emendamento?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, verremo ai voti.

Quelli che consentono che si debbano aggiungere alla parola: « e riconosce » le parole: « ed al termine della discussione riconosce » sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

La prima parte dell'art. 344 è stata qui indicata per errore di stampa e siccome gli altri commi sono stati trasportati nell'articolo precedente, così l'art. 344 rimane soppresso.

Passeremo all'art. 353. Anzitutto avverto che nello stampato n. 4 distribuito ai signori senatori dove si è preteso di riprodurre il testo del vigente art. 353 ve ne è omessa una parte, quindi leggo tutto il testo come avrebbe dovuto essere stampato.

Art. 353. Possono appellare dalle sentenze proferite dai pretori ai tribunali penali:

1. L'imputato, allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali sia inflitta la pena dell'arresto, o dell'ammenda per somma superiore alle lire centocinquanta, ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per un tempo superiore ad un mese;

2. Il pubblico ministero presso il pretore, quando si tratti di delitti, o, trattandosi di contravvenzioni, quando abbia richiesta l'applicazione di una delle pene suddette, e l'imputato sia stato assolto, oppure si sia dichiarato non farsi luogo a procedimento.

La stessa facoltà è accordata al pubblico ministero presso il tribunale che deve conoscere dell'appello, nonostante il silenzio o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il pretore.

3. La parte civile e l'imputato perciò che riguarda la somma dei danni, semprechè quella domanda ecceda le lire 30.

La disposizione dell'art. 400 si applica all'appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie dei pretori.

A questo articolo il signor senatore Auriti propone la seguente sostituzione per il n. 2:

« Il pubblico ministero presso il pretore quando si tratti di delitti, ovvero di contravvenzioni punibili coll'arresto non inferiore ai sei giorni o con ammenda superiore a lire duecentocinquanta, o con la sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte pel tempo inferiore a due mesi, e negli altri casi in cui abbia richiesto l'applicazione del numero uno

e si sia dichiarato non farsi luogo a procedimento ».

PRESIDENTE. Chiedo se questo emendamento è appoggiato.

Essendo appoggiato ha facoltà di parlare il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Quest'articolo riguarda l'appello dalle sentenze dei pretori. L'articolo come è attualmente limita la facoltà d'appello del pubblico ministero per le contravvenzioni, e riferendosi a ciò che erano le contravvenzioni per il Codice passato, richiede per l'appello che si fosse già fatta nella requisitoria domanda per l'applicazione di certe pene, e l'imputato fosse stato assoluto o si fosse dichiarato non farsi luogo a procedimento.

Tutto questo stava bene fintanto che le contravvenzioni erano quelle del Codice passato con pene non superiori a 5 giorni di arresto, ma ora che le contravvenzioni possono portare fino a due anni di arresto, non può valere la stessa norma.

Resti quindi la regola per le contravvenzioni minori, ma si aggiunga un inciso, che per le contravvenzioni più gravi regoli l'appello del pubblico ministero in modo analogo a quello che è fatto pei delitti. È questo lo scopo dell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Domando se l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale accettano l'emendamento del senatore Auriti.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'Ufficio centrale l'accetta.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io mi rivolgo direttamente al ministro guardasigilli, poichè il relatore ha dimenticato di rispondermi.

Io ho veduto qualche giudizio penale svolto innanzi ai pretori, e conosco la legge sull'ordinamento giudiziario. Le preture sono state ridotte a 1400 circa; molti mandamenti debbono aggregarsi i territori, che dipendevano dalle abolite preture.

Questa legge, che dà tanta potestà ai pretori, rimarrà inutile per tutti gli altri paesi, per i villaggi lontani dal capolungo che sono nella periferia del mandamento, perchè il pretore non

può delegare le sue funzioni ad altri ufficiali della polizia giudiziaria, specialmente a quelli dell'ordinamento municipale.

Nelle preture chi sono i pubblici ministeri? o il delegato di pubblica sicurezza, o qualche inviato dal sindaco, o lo stesso sindaco, o un uditore, un vice-pretore, o un notaio, o il segretario comunale, o infine un avvocato.

In molte questioni municipali, quali schiamazzi notturni, suoni di banda, processioni, riunioni e feste, in agitazioni e riunioni elettorali, avete la coscienza, vecchi patrioti, che voi siete, di dar tanta potestà a un delegato di pubblica sicurezza? Di darla ad un vice-pretore, il quale poi è per lo più uno degli avvocati, che continuamente esercita il suo ufficio presso le preture medesime?

Avete detto tutto col dire: « non vogliamo toccare l'ordinamento giudiziario », ma se già toccaste l'ordinamento delle competenze....

Senatore AURITI. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI.... ed accrescete le potestà a magistrature inferiori, credete di far bene? Il mio onorevole concittadino e collega, il senatore Auriti, ha veduto la gravezza della cosa e forse proporrà qualche modificazione mite e blanda.

Ora all'onor. Auriti anticipatamente rispondo che se in questa nuova parte vitale mi darà ragione, basterà questa sola grave offesa, che si reca all'ordinamento giudiziario col conferire nuovo potere agli esercenti l'accusa presso il pretore, perchè la legge debba essere reietta.

Io pregherei l'onor. guardasigilli con l'Ufficio Centrale di ritirare un disegno di legge che fu trovato negli scaffali del Ministero, ma che non era voluto dal suo antecessore.

Mi perdoni l'onorev. guardasigilli, senatore Ferraris una schietta parola, egli poco fa ha celebrato la vita di Carlo Cadorna. Questa libertà, questa pace pubblica costano qualche cosa agl'italiani. Non s'introducano altre gravissime confusioni nell'ordinamento giudiziario; non sia resa vieppiù possibile la parzialità nella giustizia. La giustizia delle preture va riformata, ed il potere di polizia non può avere altri e nuovi mandati dal potere legislativo.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Prima di entrare nel merito della discussione, debbo dare una risposta all'appello che mi ha fatto l'onor. Pierantoni.

Che io abbia trovato questa legge negli scaffali, mi rincresce di dire che, al certo se fosse stata trovata una legge negli scaffali preparata da un personaggio così eminente come quello che mi ha preceduto, certo non avrei prestata occasione ed oggetto a delle censure così ripetutamente fatte dall'onor. senatore.

No, o poco buona o cattiva, che sia questa legge, fu elaborata da me coll'aiuto di persone le quali potevano darmi il sussidio che era necessario.

In quanto poi al carattere generale della legge, che sia contro la libertà e restrittiva di quella sapienza che nei giudizi deve soprattutto prevalere e ai quali rendeva omaggio il defunto nostro collega colle opere sue, cogli studi, io dico che se sono in errore, il Senato me ne farà avvertito colla sua votazione.

Ma non credo che la legge sia contraria alla libertà, nè menomatrice di quelle guarentie che sono necessarie per l'esecuzione dell'ufficio importantissimo dei giudici. Dico che il Senato sarà egli che me ne farà riedere, ma fino a questo punto non ho sentito alcuna considerazione, la quale m'induca o mi lasci il sospetto di aver proposto una legge illiberale. E me ne persuade tanto più l'osservazione fatta dall'onorevole Pierantoni, la quale è sempre acuta e sempre appropriata all'illustrazione e alla dizione migliore della legge; ma egli vorrebbe in certo modo far dubitare della bontà di questa disposizione, che non è che una conseguenza dei principî i quali sono e debbono rimanere ancora intatti, unicamente perchè o si dovesse riparare, o riformare l'ordinamento giudiziario, il quale prescrive in certo modo di rappresentare il pubblico ministero davanti ai pretori.

Ora l'ordinamento giudiziario in questa parte è così sostanziale che dovrebbe rifarsi completamente il personale della magistratura, allorchando dovremmo provvedere anche nelle sedi minori dell'Amministrazione della giustizia, di magistrati speciali che rappresentassero l'utilità e l'interesse pubblico e sociale.

Ma per qual ragione noi dovremmo mettere in sospetto tutti gli ufficiali che attendono alla

pubblica sicurezza, e anche soprattutto quei che sono deputati dai Consigli municipali?

Sarà possibile, perchè tutte le istituzioni umane presentano qualche inconveniente, sarà possibile che vi sia qualche ufficiale, qualche individuo o rappresentante della pubblica sicurezza o del municipio, il quale non faccia, non adempia il suo dovere; ma questo dovere poi è sottoposto a tutte le garanzie che devono assicurare anche contro il difetto o la mancanza di coloro i quali avessero a prestare l'ufficio loro.

Ma l'egregio senatore Pierantoni forse farà notare, che nell'emendamento proposto dal senatore Auriti e che egli difenderà certo meglio di quanto io possa e non sappia fare in questo momento, si fa dipendere l'estensione del diritto di appello precisamente dal modo con cui l'ufficiale del pubblico ministero abbia fatto le sue istanze, ma allora sarebbero casi così poco probabili, e quando avvenissero, sarebbero così poco frequenti da non far temere nè sospettare che la legge sia di quel sentimento illiberale che l'onorevole senatore ha creduto di darle.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Quale è la rappresentanza del pubblico ministero nelle preture?

Quella che è costituita dall'organico giudiziario, quell'organico giudiziario che non si tocca colla presente legge, imperocchè in questa legge ci occupiamo unicamente della procedura penale.

E qui volendo accennare ancora una volta alla questione di metodo, possiamo ricordare che per l'organico giudiziario ci fu una proposta di riforma completa da parte del ministro Tajani.

L'Ufficio centrale del Senato dedicò a quel progetto lunghi studi corrispondenti all'importanza e vastità del tema; furono deliberati e redatti tutti gli emendamenti; il relatore raccolse e stampò un volume di documenti statistici, di legislazioni comparate e simili, ma si trattava di tutto l'ordinamento giudiziario e delle leggi complementari, e il vasto progetto non è approdato a porto. Se invece si proponesse una piccola legge che riformasse l'ordinamento del pubblico ministero presso le preture, quest'emendamento parziale sarebbe votato dai

due rami del Parlamento, ed avremmo i vantaggi che desidera l'onor. Pierantoni.

Ma il far supporre che con la legge attuale noi mutiamo la costituzione del pubblico ministero presso le preture, o che sia nostro intento di aumentare i poteri di un funzionario nel quale egli non ha fiducia, prego il nostro collega di credere che non è così.

Nell'articolo che ora abbiamo discusso quale è il criterio che l'informa?

Si è aumentato un caso per cui il pubblico ministero presso il pretore può produrre appello, e la facoltà dell'appello certo non nuoce a chicchessia, non fa che portare la discussione innanzi al magistrato superiore.

Noi temiamo non che si producano appelli inconsulti dal pubblico ministero presso le preture, ma che non si producano affatto.

Ora, siccome l'articolo del Codice dà al procuratore del Re la facoltà di produrre appello nelle stesse condizioni in cui potrebbe produrre appello il pubblico ministero locale, l'effetto di questa legge è che aumentato il diritto di appello nel pubblico ministero presso le preture, è del pari aumentata nelle stesse condizioni la facoltà del gravame dato al procuratore del Re.

È questo un mezzo per ottenere che le sentenze errate, che rimarrebbero intatte, appunto perchè le rappresentanze del pubblico ministero presso le preture non danno garanzia sufficiente, possono essere corrette per effetto dell'appello del pubblico ministero presso il tribunale.

Dunque questo emendamento tende, nei limiti imposti dal tema speciale, proprio allo scopo di soddisfare le aspirazioni del nostro collega Pierantoni.

Anzi in un altro articolo, della stessa procedura, abbiamo cercato di migliorare questa parte, anche pei ricorsi in Cassazione. La legge ammette il ricorso del pubblico ministero, e mancando ogni altra specificazione, la giurisprudenza ha ritenuto, conformemente al testo letterale, che il ricorrente debba essere il pubblico ministero del giudizio. Quindi il ricorso in Cassazione contro le sentenze dei pretori, ove sia caso di ricorso, non potrebbe produrlo che il pubblico ministero presso le preture.

Il mio emendamento stabilisce che il procuratore del Re possa produrre ricorso avverso

le sentenze dei pretori, e il procuratore generale avverso le sentenze dei tribunali, estendendo ai ricorsi in cassazione la regola che disciplina gli appelli. E così anche pei ricorsi resta aumentata e meglio garantita la facoltà del pubblico ministero, che nel funzionario locale ha una rappresentanza inadeguata.

Il senatore Pierantoni volendo mantenere gli articoli come stanno, verrebbe a contraddire, non a secondare gli scopi che si propone. Ma credo di aver detto abbastanza, e non aggiungo altro.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. L'onor. Auriti ha voluto costringermi al caso specialissimo delle sentenze pronunziate dai pretori e ha voluto lodare la sanzione che le rende appellabili per parte del procuratore del Re. Chiunque è per poco esperto di cose giudiziarie comprende l'ironia della disposizione intorno al tempo utile per l'appello che è di tre giorni se ricordo bene, perchè in queste cose la memoria mi è un po' infedele.

Crede il Senato che un procuratore del Re, il quale vive nel capoluogo, ove siede il tribunale, possa essere informato di tutte le sentenze dei pretori, le possa rivedere per appellare in tempo utile? Chi a lui le spedisce? Dov'è ciò ordinato? Come si farà? Al certo si faranno sollecitazioni, sorgeranno clientele per ottenere appelli reclamati o dall'avvocato della parte civile o da altre persone, che avranno interesse. E dovrà il delegato scrivere informazioni? Denunciare la sentenza del pretore? Quale confusione di potestà! Quale danno!

Chiunque apre l'adito a queste possibilità, secondo me, pare che manchi del senso reale delle cose. Nella mia montagna natale vi sono preture che rimangono isolate lungo tempo dal capoluogo della provincia per mancanza di ponti e di strade; e io nacqui nella regione subapennina. Consideri l'onorevole preopinante che lo stesso potrà avvenire in moltissimi altri paesi italiani, nella stagione invernale ed autunnale.

Io credeva che il senso pratico delle cose s'imponesse alla mente d'illustri magistrati, che dell'azione della giustizia negli strati inferiori debbono conoscere il male, benchè sieno saliti in alto.

Io, onor. Auriti, non mi sono fermato all'appello, che mi ha dato solamente argomento per parlare del pubblico ministero presso le preture. Non mi sono preoccupato di uno o di un altro articolo del presente disegno, mi sono preoccupato della sorte che tocca le istituzioni nazionali giudiziarie. Oggi è un fatto che gran parte dei delitti, da prima giudicati dai tribunali, è stata attribuita ai pretori. Sta in fatto che la materia delle contravvenzioni, secondo il nuovo Codice, è di molto accresciuta. Ora io domando: che cosa sono le buone leggi senza il buon personale che le applichi?

L'art. 132 dell'Ordinamento giudiziario reca: « Le funzioni del pubblico ministero presso le preture sono esercitate da *aggiunti* giudiziari ». Se togliete alcune preture di grandi città, come Milano, Napoli, Firenze, Roma, Bologna e via discorrendo, non s'invengono aggiunti giudiziari, che facciano bene le prime armi di pubblico ministero presso le preture. E costoro pure sono novellini nell'ufficio. E se oggi domandassi l'aumento degli aggiunti giudiziari, mi si opporrebbe la severa necessità delle economie.

Si è detto: l'on. Pierantoni vuol *mettere in sospetto* gli agenti dal pubblico ministero presso le preture.

L'accusa di *sospetto*, la brutta parola non l'accetto, io parlo del rispetto della divisione dei poteri, dell'errore e del pericolo di accrescere autorità a persone, che hanno mancanza di preparazione per uffici giudiziari, a persone oppresse da nuove leggi, che non sono idonee a questi nuovi delicatissimi uffici. Reclamo l'imparzialità e l'indipendenza che spesso non possono avere. Ma vi ha qualche cosa di più: nell'articolo leggo ancora: « ed in loro mancanza, impedimento od assenza il pubblico ministero sarà rappresentato dal sindaco del comune ». È qui finita la gerarchia, che dal procuratore generale pel procuratore del Re, per i sostituti agli uditori tocca l'ultimo dipendente del pubblico ministero.

Nel delegato è la polizia giudiziaria e politica. Nel sindaco sorge l'elemento municipale elettivo, il quale è espressione della tirannia delle maggioranze, spesso intrigo e prepotenza, sempre ed interesse di maggioranza. Il sindaco che ne sa di leggi penali? Può saperle se è un giurista?

Ora se si distinguono istituzioni da istitu-

zioni, io non sono guari inimico del principio elettivo, ma nell'amministrazione della giustizia è fortemente da temere che un partito faccia arma di dominio questa legge, che il Parlamento non adotterà. Ma non basta. Meno male che fosse il sindaco del comune, che in molti paesi è già elettivo, costretto a far da pubblico ministero: il sindaco può essere surrogato dal vice-sindaco o da un membro del Consiglio municipale da lui destinato. Correndo sempre da delegazione in delegazione si sperde ogni garanzia di incorrotta virtù, di schietta competenza. Ed alla fine si giunge all'avvocatuccio, che nei piccoli paesi è l'*pazzecagarbugli*, il *cavalocchi*, il quale ha l'occasione di fare nello stesso giorno due parti in figura: essere il pubblico ministero inquirente per poter essere un ora dopo il difensore. Ma non basta. Spessissimo anche il segretario comunale può far da pubblico ministero. E se manca il segretario, il pretore assumerà all'ufficio anche un notaio o un procuratore residente.

Signori miei, non guardate Roma, le grandi città, guardate l'Italia dalle Alpi al capo Spartivento. Nei piccoli comunelli un notaio spesso è tutto; la divisione del lavoro delle funzioni e delle professioni non si è svolta nei piccoli centri. Non accrescete maggiore potestà in favore di questi arbitri della cosa pubblica.

Mi direte che col decreto del 1889 costoro esercitano già più forte l'accusa. Ed è questa la ragione, per cui da me si addimanda una legge, che non riafferzi l'errore commesso. Io stimo questa con altre leggi simiglianti, esiziale.

Dopo di ciò torno a ritirarmi sul mio monte Aventino (*ilarità*), e torno a ripetere ciò che più volte ho detto: che nella presente discussione faccio l'ufficio dell'*avvocato del diavolo*. Dimostrai con parecchi discorsi come questa legge non meriti di essere adottata, perchè ferisce la giustizia; vulnera le pubbliche libertà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. L'ufficio a cui con molto spirito per la seconda volta allude l'onor. Pierantoni può essere utile per chiarire le difficoltà, ma non certo per risolverle.

L'art. 132 della legge sull'ordinamento giudiziario ha stabilito quale debba essere il pubblico ministero presso il pretore, e il volere, a

proposito di una legge che determina i casi in cui è ammesso l'appello, censurare quell'ordinamento che sussisterebbe indipendentemente da questa legge, mi pare non sia giusto.

Prego poi il Senato di ritenere, che qualora prevalessse l'opinione dell'onorevole Pierantoni, vale a dire che questa legge venisse respinta, impererebbe ancora l'art. 253 precisamente nella parte in cui egli vorrebbe impugnarlo.

Quale è in sostanza l'obbietto dell'osservazione dell'onor. Pierantoni?

Esso fa dipendere l'appellabilità dalla richiesta che ne fa il pubblico ministero, ma siccome egli dice, la richiesta si fa da un pubblico ministero in cui non ho fiducia, per conseguenza la vostra è una cattiva legge.

Ma ritorniamo all'argomento.

Prima di tutto, qui non si tratta di disposizioni sull'ordinamento giudiziario; si tratta unicamente di coordinare soltanto disposizioni già votate dal Senato con altre che il Senato stesso ha sotto gli occhi.

L'art. 343, quando dovesse permanere nella condizione in cui si trova, poggia sempre sulla richiesta che ne fa il pubblico ministero.

Ma io ripeto, benchè fu già detto, quando si apre la facoltà all'appello non si viene in modo alcuno a pregiudicare la posizione di colui che sia stato condannato, anzi lo si viene a sottomettere ad una giurisdizione superiore nella quale è impossibile negare la fiducia.

Ma indipendentemente dagli incomodi che possono venire dalla possibilità dell'appello, a che cosa provvede il progetto di legge?

Unicamente a coordinare questa facoltà di richiesta colle altre disposizioni della legge che si sono già approvate dal Senato.

Sotto questo punto di vista, adunque, mi pare che la parte di censura che si vorrebbe addurre e le ragioni per le quali si vorrebbe che il Senato rigettasse questo progetto, non possono avere pratica applicazione. Ma a che cosa tende la legge? A che tende poi l'emendamento spiegativo dell'onor. Auriti? Precisamente a determinare i casi in cui, dietro la richiesta del pubblico ministero presso i pretori, si fa luogo all'appello.

L'appellazione è sempre stata favorevole, di mano in mano che si ammette non la facilità e possibilità della condanna, ma la facilità e pos-

sibilità di un secondo giudizio di revisione del primo.

Si è sempre ritenuto che sia legge liberale anzichè illiberale; mi sembra adunque che, non perchè la parte di censore non convenga all'onorevole senatore, che certamente nessuno la eserciterebbe in modo più acuto di lui; ma effettivamente perchè le sue osservazioni o si riferiscono ad un'altra legge, oppure non hanno un merito concreto coi principj che il Senato ha già approvato, sanzionando gli altri articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti la sostituzione della prima parte del numero due dell'art. 353 che ho letto; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti tutto il complesso dell'articolo 353; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 357. — Se la dichiarazione di appello o la presentazione dei motivi non ebbero luogo nei termini sovra stabiliti, il tribunale, in Camera di consiglio, sopra istanza del pubblico ministero, ordinerà la esecuzione della sentenza.

Ove la dichiarazione d'appello e la presentazione dei motivi abbiano avuto luogo nei termini stabiliti, si potranno aggiungere nuovi motivi, ma dovranno essere depositati nella cancelleria del tribunale almeno tre giorni prima di quello della discussione dell'appello.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Io credo di aver ben meritato del Senato e specialmente dell'Ufficio centrale, rinunziando a discutere tutti gli articoli di questo progetto, per combatterli tutti, come avrei dovuto fare e come avevo annunziato.

Ma dopo le prime avvisaglie, e poichè vidi travolto quell'innocuo art. 46, che avrei voluto salvare, ebbi a convincermi che la mia resistenza conservatrice era inutile. Con quella prima votazione il progetto ebbe il suo passaporto e la causa dell'opposizione fu definitivamente perduta. Però, non volendo fare discussioni accademiche, tacqui, durante la discussione degli articoli, che ottennero già il suffragio del Senato, ed oggi, solo per corrispondere al cortese invito che mi venne dall'Ufficio cen-

trale, di voler concorrere a migliorare le proposte che si discutono, prendo la parola su questo articolo, nella speranza che vorrà l'onorevole guardasigilli, tenendo conto delle osservazioni che sto per fare, rinunciare all'innovazione che qui si propone.

Si tratta di adottare per gli appelli una disposizione analoga a quella che fu sancita nei ricorsi con la legge del 12 dicembre 1875. Quando i ricorsi sono evidentemente inammissibili, la stessa Corte o Tribunale che ha giudicato ordina l'esecuzione della sentenza, in camera di consiglio, senza citazione del ricorrente. Ora si dice: facciamo altrettanto per gli appelli, e sarà tanto lavoro inutile risparmiato ai tribunali.

Ma parmi che qui si avveri quello che molto di sovente o quasi sempre interviene agli imitatori, così nelle arti, come nelle lettere, nelle scienze e nella pratica: l'imitazione trascende i limiti, nei quali l'esemplare si conteneva, ne esagera le tinte, ne altera i concetti.

La regola che ora si vorrebbe sanzionare è un'imitazione inopportuna e falsa di un savio provvedimento della legge del 1875.

Infatti, allora si trattava del ricorso per cassazione, che, nel sistema del nostro procedimento, è un rimedio *straordinario*: ora si tratta dell'appello, rimedio *ordinario* e quasi complemento del giudizio. Quel provvedimento fu suggerito dalla necessità di liberare la corte di cassazione da un cumulo sterminato di ricorsi inammissibili, che vi giungevano, ogni anno, a migliaia, e di preparare il terreno alla cassazione unica. Ma nessuno potrebbe far fede della stessa necessità per gli appelli; di cui le corti e i tribunali dichiarano l'inammissibilità o la decadenza, in udienza pubblica, tanto speditamente quanto farebbero in camera di consiglio. Se l'appello è veramente inammissibile, l'imputato o non comparisce o tace; ma, se ha qualche cosa da dire in sostegno del suo gravame, giustizia vuole che si ascolti.

Perchè, dunque, sopprimere le forme essenziali del giudizio contraddittorio, con evidente offesa del sentimento pubblico, che, nei giudizi penali specialmente, aborre dal segreto, e non crede alla giustizia dove sia interdotta la difesa? Perchè creare un ambiente di sospetto contro il magistrato che giudica a questo modo? Basterebbe un solo caso d'ingiustizia possibile

a discreditare il vostro sistema; e questi casi sarebbero pur troppo frequenti, e tanto più gravi per quanto la competenza dei tribunali è più estesa di quella a cui la legge del 1875 si riferiva.

Questa, infatti, contemplava la materia *correzionale*, com'era determinata dal codice penale del 1859, nei limiti, cioè, di pene non più gravi del carcere nella durata di cinque anni; mentre ora il metodo che si vuole introdurre colpirebbe gli appelli proposti contro sentenze che infliggono la reclusione fino a dieci anni.

Ora immagini il Senato il caso di un uomo colpito da così gran condanna, che, mentre aspetta la citazione per la discussione dell'appello regolarmente proposto, è preso dai carabinieri e tradotto al luogo di pena!.. Certo costui non avrebbe a lodarsi della giustizia del suo paese!

Ma come ciò potrà avvenire, se l'appello fu regolarmente prodotto?

Con la legge che ora si propone il caso è possibile, mentre tale non è per la legge del 1875. La quale permette che si dichiari inammissibile il ricorso e si ordini l'esecuzione della sentenza in certi casi, in cui nessuna contestazione è possibile, e cioè: *a*) se, fatta la dichiarazione di ricorso - dichiarazione che risulta da un atto di cancelleria e ha data certa - nei dieci giorni successivi non sono stati prodotti i motivi; *b*) se non si è fatto il deposito per la multa o non sono uniti al ricorso gli attestati d'indigenza; *c*) se il ricorrente non è in carcere, o non ha ottenuta o almeno domandata la libertà provvisoria. Ma voi non troverete in quella legge indicato il caso, che la dichiarazione di ricorso non sia stata proposta in termine; e ciò, non per omissione, ma per savio consiglio del legislatore; il quale dovè considerare che nei giudizi correzionali (chiamiamoli ancora così per intenderci) il termine per impugnare le sentenze contumaciali decorre dalla data della notificazione della sentenza stessa, e quindi può essere argomento di gravi contestazioni, come l'atto da cui dipende.

Chi non sa come frequenti sono, anche in materia civile, le dispute sull'ammissibilità degli appelli e dei ricorsi, la cui risoluzione dipende unicamente dal giudizio sulla regolarità della notificazione, in ordine alla quale le leggi di

procedimento civile e penale dettano norme comuni?

Se la sentenza è notificata in un domicilio che non è quello dell'imputato, la notificazione è nulla e il termine non decorre. Ma come farà il magistrato d'appello, giudicando sulle mute carte, ad avvedersi di un errore di questa specie, se negherete all'imputato il diritto e il mezzo di dimostrarlo?

Non dirò altro, perchè non occorre altro a dimostrare, che la novità proposta non è solamente inopportuna, ma pericolosa, ingiusta e tale, secondo me, che dovrebbe bastare essa sola ad impedire che questo progetto diventi legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. relatore.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'Ufficio centrale intorno a questa modificazione non ha fatto che seguire il progetto ministeriale. Gli è parso, che per un corso di tempo, per vedere se l'appello è stato interposto, i motivi presentati entro il termine, non occorresse un pubblico giudizio, nè fosse prevedibile nell'ordinario dei casi veruna discussione.

La necessità di tenere una seduta e chiamare l'imputato avanti ai giudici di appello, per non far altro, che dichiarare la tardività, cagiona perdita di tempo, spesa inutile, ritardo d'esecuzione delle condanne, ed altri inconvenienti, specialmente nei casi frequenti di detenuti per altre imputazioni od in espiazione per altre condanne in luoghi di pena, ammoniti a domicilio coatto in luoghi lontani. Si debbono fare tradurre nella residenza del tribunale per comparire alla pubblica udienza, per sentire semplicemente ordinare l'esecuzione della sentenza. A questa specie d'imputato appellante piace questa formalità, occasione di un viaggio, di uscire dal carcere o dal luogo di espiazione, sollevarsi alquanto dalla vita del detenuto o recluso, ritardare o sospendere la pena. Ad altri appellanti può all'opposto esser grave e dannoso il comparire, secondo le circostanze.

Il senatore Pascale, come in discussioni precedenti, combattendo questo disegno di modificazioni alla procedura penale, abilmente rafforzò la sua opinione coi casi straordinari, eccezionali: ma questi, insegna la sapienza romana, *praetereunt legislatores*.

Faccio poi osservare, che il progetto di legge ha una provvidenza, la quale dà il modo al condannato appellante di garantirsi da sè stesso contro il pericolo della decadenza. All'art. 404 è proposta una importante e salutare aggiunta: permettesse che i motivi siano enunciati nell'atto stesso della interposizione di appello. Il condannato può egli stesso in quest'atto, nello stesso tempo, enunciarne *pro forma* i motivi, salvo poi far seguire la memoria motivata dell'avvocato ed aggiungere altri motivi.

Non mi pare quindi che si possano avere le apprensioni, che ha il collega Pascale.

Del resto

Senatore AURITI. Domando la parola.

Senatore MANFREDI, *relatore*. . . Per altro ho già detto, che l'Ufficio centrale qui non ha fatto che secondare la proposta ministeriale; ed infatti la parola del senatore Pascale era rivolta al Ministro guardasigilli; dal quale sentiremo giustificazioni migliori della mia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Non credo che l'articolo per sè, in quanto agli effetti pratici, debba avere una grandissima influenza, poichè le dichiarazioni di inammissibilità dell'appello anche in udienza pubblica non occupano molto tempo. Però è sempre un vantaggio, se qualche cosa si possa risolvere in Camera di consiglio, senza venire in pubblico dibattimento.

Ora, poichè nella legge del 1875 non si parla espressamente del ricorso prodotto in termini, ma solamente della presentazione dei motivi e di altre condizioni necessarie per l'ammissibilità del ricorso; e poichè realmente il giudicare se il gravame sia stato prodotto o no in termine, specialmente in materia di giudizi innanzi ai tribunali, può involgere gravi questioni sul tempo in cui incominciò a decorrere l'esercizio della facoltà dell'appello; io credo che nell'art. 357 si potrebbe togliere la parola « dichiarazione d'appello », lasciando soltanto il caso della tardiva « presentazione dei motivi ». Così si direbbe: « Se la presentazione dei motivi non ebbe luogo nei termini stabiliti, il tribunale in Camera di consiglio, sopra istanza del pubblico ministero, ordinerà la esecuzione della sentenza ».

Qui proprio non può esservi questione, perchè presentato l'appello cominciano a decorrere i

termini per i motivi, e se non si presentano i motivi, si mandano le carte in tribunale che, senza pericolo, in Camera di Consiglio, dichiarerà inammissibile l'appello. Io credo che con questo temperamento si dimostri che anche gli articoli non perfettamente buoni con buone intenzioni si possono migliorare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Pascale, non solo trovava che l'articolo 357, quale è proposto nel disegno di legge, dovesse essere respinto; ma mi aggiungeva la benevola esortazione a ritirare il progetto medesimo. Credo che egli abbia voluto unicamente indicare l'art. 357; parleremo a suo tempo degli articoli 404 e 405.

Sono già noti gli intendimenti del Ministero nel proporre al Senato questo progetto di legge.

Se in pratica è possibile, come diceva l'onorevole relatore, che vi possano essere dei casi in cui si dubiti sulla regolarità della notificazione della sentenza, tuttavia nella maggior parte dei casi il legislatore deve riguardare la questione dal punto della recognizione delle date e dei giorni in cui la sentenza fu pronunciata ed in cui la dichiarazione di appello fu emessa e furono dichiarati i motivi.

In pratica si è dunque riconosciuto che vi è un grandissimo lavoro che richiede tutte le formalità del giudizio di merito, salvo poi a restringere la dichiarazione e la pronunzia del giudice superiore alla questione di ricevibilità.

Vi è poi anche il caso speciale degli appellanti i quali sieno detenuti.

In questo caso si deve far luogo alla loro traduzione e quindi ad un incomodo che viene a colpire lo stesso imputato senza che ne abbia un vantaggio.

In ciò le osservazioni dell'onor. Auriti potrebbero fino a un certo punto eliminare anche quei sospetti e dubbi che avevano indotto l'onorevole Pascale a proporre le sue osservazioni su quest'art. 357.

Qui parliamo puramente e semplicemente degli appelli dalle sentenze dei pretori, le quali per la maggior parte hanno luogo in presenza delle parti.

Comunque, quando l'Ufficio centrale abbia a prestare il suo assenso in quella limitazione

che si rivolge alla dichiarazione dei motivi sembra che anche i dubbi del senatore Pascale si trovino perfettamente esclusi.

La legge, come vi è proposta, insiste sulla facilità di ampliare la facoltà che compete a colui che intende di volersi sgravare da una sentenza a dedurre nuovi motivi.

In pratica sappiamo che talvolta i motivi si declinano unicamente per servire allo scopo della legge; era e deve essere dichiarato in espresso modo la facoltà di aggiungerne altri che vengano maggiormente ad appoggiare il gravame proposto. Se l'Ufficio centrale crede consentire alla modificazione suggerita dal senatore Auriti io non avrei difficoltà alcuna ad accettarla. Solo io prego gli onorevoli senatori a voler considerare la diminuzione importantissima di lavoro che verrebbe ai tribunali collegiali qualora sia approvata la modificazione proposta dal senatore Auriti.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore MANFREDI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro di consentire nella proposta del senatore Auriti.

PRESIDENTE. Il senatore Pascale ha altro da aggiungere?

Senatore PASCALE. Per parte mia desidererei che questo articolo non ci fosse, ma su questo argomento non insisto.

PRESIDENTE. Allora, se ho bene inteso, il signor senatore Auriti propone che invece di dire « Se la dichiarazione d'appello o la presentazione dei motivi non ebbero luogo nei termini sopra stabiliti » ecc., si dica: « Se la presentazione dei motivi non ebbe luogo nei termini stabiliti »; il resto identico.

Questa modificazione è accettata sia dal ministro che dall'Ufficio centrale, e, in parte, contenta anche l'onor. senatore Pascale.

Prima di porre ai voti queste sostituzioni, domando all'onor. Auriti se essa debba aver luogo tanto nel primo che nel secondo comma.

Senatore AURITI. La sostituzione da me proposta deve aver luogo soltanto nel primo comma perchè il secondo comma riguarda il tempo nel quale si possono aggiungere i motivi, e di ciò è solo giudice il magistrato.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora pongo ai voti la sostituzione proposta dal senatore Auriti al primo comma dell'articolo 357. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 357 con l'emendamento introdotto nel primo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 360. — Il procuratore del Re esaminerà gli atti.

Se l'appello interposto dall'uffiziale del pubblico ministero gli sembrerà fondato, richiederà entro quindici giorni dall'interposizione, che l'imputato sia citato a comparire avanti il tribunale: trascorso questo termine, l'appello del pubblico ministero non sarà più ammesso.

I motivi d'appello del pubblico ministero saranno riuniti agli atti, a meno che il procuratore del Re non li abbia esposti nella richiesta di citazione, sotto pena di decadenza.

Eguale istanza di citazione, nel termine anzidetto, farà il procuratore del Re, quando l'appello sia stato interposto dall'imputato, soltanto per la condanna penale, e siansi presentati i motivi di appello a sensi dell'art. 356.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 360. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 392. — Se il tribunale proceda per citazione diretta, ovvero con le forme indicate nella seconda parte dell'art. 46, e riconosca che occorre raccogliere altre prove, sopra domanda del pubblico ministero, della parte civile, del difensore dell'imputato o anche di ufficio, può rimandare la causa ad altra udienza, per procedere agli opportuni atti d'istruzione.

In detto caso il tribunale può accordare all'imputato la libertà provvisoria con o senza cauzione.

Nel resto, per la pubblica discussione si osserveranno le norme stabilite nelle *Disposizioni generali* di questo libro II; e terminato il dibattimento, il tribunale pronunzia sentenza.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Manfredi, relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Anche qui, siccome non si tratta, che di una trasposizione di capoverso, se si approva l'art. 392, deve sopprimersi dalle modificazioni l'art. 393. Una proposta esclude l'altra.

V'è errore, come all'art. 344, errore di stampa; invece di *identico* doveva dirsi *soppresso*, anche di fianco alla prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Sta bene, anche qui vi è un errore di stampa.

Il signor relatore ha già detto che in questo articolo 392 sono comprese le parti dell'articolo 393, e che per questa ragione l'art. 393 va soppresso.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 392.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

All'art. 399, articolo non modificato dall'Ufficio centrale, il senatore Auriti ha proposto un emendamento: egli propone che alle parole « eccetto che si tratti di delitti » si sostituiscano le altre « eccetto che si tratti di reati ».

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Riliro l'emendamento, ma debbo spiegare le ragioni per le quali lo ritiro.

Qui si tratta di appello da sentenze di tribunali; sorgeva la questione se il detto appello era concesso quando si trattasse di contravvenzioni, poichè l'articolo attuale non parla che di delitti.

Ci sono state delle sentenze che hanno detto, quando si tratta di contravvenzioni non vi è dritto all'appello, ed io per rimuovere queste difficoltà alla parola *delitti* avevo sostituita la parola *reati*, che comprende anche le contravvenzioni.

Nel frattempo la questione si è chiarita; la giurisprudenza si è posta sulla buona via; poichè vi è un art. 29 della legge di coordinamento, il quale dice che tutte le disposizioni della procedura penale che riguardano i delitti di competenza dei tribunali, si applicano alle contravvenzioni di competenza dei tribunali. Dunque se si tratta di contravvenzioni di competenza dei pretori, siccome queste cominciando

dai pretori non possono che salire al tribunale, la decisione in tribunale, anche in unico grado, non deve dar luogo ad appello.

Ma quando si tratta di contravvenzioni di competenza del tribunale, che sono i casi eccezionali, si applica la stessa disposizione relativa ai delitti di competenza dei tribunali, giusta il citato articolo 29, e quindi la facoltà dell'appello.

Quindi io ritiro il mio emendamento, non perchè rinunci al concetto a cui era ispirata quella modificazione, ma perchè adesso non ce n'è più bisogno.

PRESIDENTE. L'onor. Auriti ha ritirato l'emendamento che proponeva all'art. 399.

Passeremo quindi all'articolo successivo che è il 404. Lo leggo:

Art. 404. — Nel termine di dieci giorni successivi all'atto d'interposizione d'appello, il ricorso contenente i motivi dell'appello sarà rimesso dall'imputato o dalla parte civile alla cancelleria dove il detto atto è stato ricevuto. Il ricorso dovrà essere sottoscritto da un procuratore esercente presso il tribunale o da un avvocato ammesso all'esercizio.

I motivi possono essere anche enunciati nella stessa interposizione di appello.

Se il procuratore del Re è appellante, trasmetterà direttamente al procuratore generale una informativa contenente i motivi dell'appello.

Lo pongo ai voti.

(Approvato).

Art. 405. Se la dichiarazione di appello o la presentazione dei motivi non ebbero luogo nei termini prescritti negli articoli 401 e 404, la Corte, in Camera di consiglio, sopra istanza del pubblico ministero, ordinerà l'esecuzione della sentenza, salvo il disposto dell'art. 414.

Se la dichiarazione di appello e la presentazione dei motivi hanno avuto luogo nei termini stabiliti, si potranno aggiungere nuovi motivi, ma dovranno essere depositati nella cancelleria della Corte almeno tre giorni prima di quello della discussione dell'appello.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Occorre anche in questo articolo fare la modificazione su cui siamo d'accordo col senatore Pascale, cioè omettere le parole: « se la dichiarazione d'appello ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, come il Senato ha udito, d'accordo col Guardasigilli, propone la soppressione delle parole: « se la dichiarazione d'appello ».

La pongo ai voti.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

(Approvato).

Art. 407. — Il pubblico ministero esaminerà gli atti. Se l'appello interposto dal procuratore gli sembrerà fondato, richiederà entro trenta giorni dall'interposizione la citazione dell'imputato avanti la Corte. Trascorso questo termine l'appello del pubblico ministero non sarà più ammesso.

I motivi d'appello saranno uniti agli atti, a meno che il procuratore generale li abbia esposti nella richiesta di citazione, sotto pena di decadenza.

Eguale istanza di citazione, nel termine suddetto, farà il procuratore generale quando l'appello sia stato interposto dall'imputato soltanto per la condanna penale, e siansi presentati i motivi di appello a sensi dell'art. 404, prima e seconda parte.

(Approvato).

Sul seguente art. 434, al quale il senatore Miraglia *junior* aveva proposto un emendamento, è intervenuto un accordo fra lui e l'Ufficio centrale circa una nuova redazione dell'articolo.

Prego l'onorevole relatore di dar lettura di questa nuova redazione.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'onorevole Miraglia e l'Ufficio centrale si sono intesi di redigere l'art. 434 nel seguente modo:

« Se la sezione d'accusa riconosce che il fatto oggetto dell'imputazione non è avvenuto, o non è provato, e non costituisce reato, ovvero che l'imputato non ha commesso il reato, o non vi ha preso parte, o che contro di lui non sussistono, o sono insufficienti gl'indizi di reità, o che l'azione penale è prescritta.... » Il seguito come nel testo vigente.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1891

Questa modificazione è coerente a quella già votata dell'art. 250.

PRESIDENTE. Il signor ministro l'accetta?

FERRARIS, *ministro di grazia, giustizia*. Sì, accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale d'accordo con il signor ministro e aderente il senatore Miraglia propone che alla prima parte dell'articolo 434 si sostituisca la seguente:

« Se la sezione d'accusa riconosce che il fatto obbietto dell'imputazione non è avvenuto, o non è provato, o non costituisce reato, ovvero che l'imputato non ha commesso reato, o non vi ha preso parte, o che contro di lui non sussistono o sono insufficienti gl'indizi di reità, o che l'azione penale è prescritta, o in altro modo estinta ». Il seguito come nel testo vigente.

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora verrebbe l'art. 604, ma l'onor. senatore Miraglia propone che al testo vigente dell'articolo 445 si faccia un emendamento.

Leggo il testo vigente:

Art. 445. — L'imputato, riguardo al quale la sezione di accusa avrà dichiarato che non vi è luogo a rimandarlo avanti la Corte, non potrà più essere tradotto in giudizio pel medesimo fatto, a meno che non sopravvengano nuove prove a suo carico.

Sono considerate nuove prove le dichiarazioni di testimoni, i documenti e verbali che non hanno potuto essere sottoposti all'esame della sezione di accusa, e sono atti sia ad avvalorare le prove che la stessa sezione avesse trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi mezzi utili alla scoperta della verità.

Il signor senatore Miraglia propone si dica:

Art. 445. — L'imputato riguardo al quale la sezione d'accusa avrà dichiarato *non farsi luogo a procedimento per mancanza di tracce di reato, per mancanza o insufficienza d'indizi, ed anche quando gli indizi raccolti avessero escluso*

che egli abbia commesso il reato, o vi abbia preso parte, non potrà più esser tradotto, ecc. (il resto identico).

PRESIDENTE. Chiedo se questo emendamento è appoggiato.

Essendo appoggiato, ha facoltà di parlare il senatore Miraglia *junior*.

Senatore MIRAGLIA *junior*. Anche a riguardo di questo articolo si è concordato coll'Ufficio centrale una nuova formula di cui darà lettura il signor relatore.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore MANTREDI, *relatore*. Ecco la dizione in cui si è concordato:

« L'imputato, riguardo al quale la sezione di accusa avrà dichiarato che non vi è luogo a rimandarlo avanti la Corte per mancanza o insufficienza di prove, non potrà, ecc. » come nel progetto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'Ufficio centrale propone che si aggiungano nel primo comma dell'art. 445 le parole « per mancanza o insufficienza di prove ».

Aderisce l'onor. ministro a quest'aggiunta?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Aderisco.

PRESIDENTE. Allora, avendo il senatore Miraglia ritirato il suo emendamento associandosi alla proposta dell'Ufficio centrale pongo ai voti l'aggiunta proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 445 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo ora all'art. 604 che rileggo.

Art. 604. — Allorchè con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile l'imputato sarà stato assolto, o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, o perchè il fatto non costituisce reato, o perchè consta non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione, o è provato che l'imputato non l'ha commesso o non vi ha avuto parte, o manca od è escluso ogni indizio di reità di lui, l'imputato potrà domandare che si abbia per cancellata dai registri penali la imputazione iscritta a suo carico.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1891

La Camera di consiglio, la sezione d'accusa, il tribunale o la Corte d'appello, da cui fu pronunciata l'ordinanza o la sentenza, esaminati gli atti e sentito il pubblico ministero, pronunzierà sulla domanda; ed ove creda dover essere accolta, ordinerà che nei certificati penali al nome dell'imputato venga omessa quella imputazione.

Se l'ordinanza fu pronunciata dal giudice istruttore, provvederà sulla domanda la Camera di consiglio.

Se la sentenza sarà stata proferita dalla Corte d'assise, provvederà sulla domanda la sezione d'accusa.

Il detto provvedimento della Camera di consiglio o del tribunale non andrà soggetto ad opposizione od appello, e sarà annotato in margine dei registri penali.

PRESIDENTE. A questo articolo 604 il senatore Miraglia propone il seguente emendamento:

Art. 604. Allorchè con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile l'imputato sarà stato assoluto, o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento:

perchè il fatto non costituisce reato o per mancanza di tracce di reato;

perchè è stato escluso, o che abbia commesso il reato o vi abbia preso parte;

perchè contro di lui non sono stati raccolti indizi di reità;

l'imputato potrà domandare, ecc., ecc. (il resto identico).

Chiedo se l'emendamento del senatore Miraglia è appoggiato.

Essendo appoggiato gli do facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Anche su questo emendamento si è concordata un'altra formula ma relativamente soltanto al 1° capoverso: *perchè il fatto non costituisce reato o per mancanza di tracce di reato*.

Su questa formula io aderisco perfettamente alla proposta dell'Ufficio centrale.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Il mutamento consiste in questo: al 1° comma dell'art. 604 sostituire il seguente: *perchè il fatto non è avvenuto o non è provato o non costituisce reato*.

Nel resto accettiamo l'emendamento del senatore Miraglia, nei suoi precisi termini.

PRESIDENTE. Dunque, se ho bene inteso mi pare che l'Ufficio centrale proponga un sotto-emendamento all'emendamento del senatore Miraglia per ciò che riguarda il 1° comma dell'art. 604, e che ne accetta il resto.

Il signor ministro accetta?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Pongo ai voti il sotto-emendamento dell'Ufficio centrale.

Chi approva che si dica « perchè il fatto non è avvenuto o non è provato o non costituisce reato » si alzi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti la parte restante dell'emendamento Miraglia che già ho letto.

Chi approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero comma dell'art. 604 così emendato.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il signor senatore Auriti propone che all'art. 651 siano fatti alcuni emendamenti.

Il testo vigente dell'art. 651 è questo:

Art. 651. — Il pubblico ministero e la parte civile potranno nello stesso termine, a contare dal giorno della pronunciazione della sentenza, dichiarare nel modo sopra prescritto che chiedono la cassazione.

E le modificazioni che ci propone sono le seguenti: « ... Il pubblico ministero del giudizio è la parte, ecc. ».

Quindi questa aggiunta: « ... Entro lo stesso termine, con l'aumento per la distanza chilometrica giusta l'art. 355, potranno produrre domanda per cassazione contro le sentenze dei pretori il pubblico ministero presso il tribunale, e contro le sentenze dei tribunali il pubblico ministero presso la Corte di appello, nei limiti delle rispettive giurisdizioni ».

PRESIDENTE. Chiedo se questi emendamenti sono appoggiati.

Essendo appoggiati ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Auriti.

Senatore AURITI. Fra gli appelli ci è l'appello del rappresentante locale del pubblico ministero, e ci è l'appello del rappresentante del grado superiore; procuratore del Re per le sentenze dei pretori e procuratore generale per le sentenze dei tribunali.

Nell'art. 651, dopo che in altri articoli si sono designate le materie per le quali il pubblico ministero può far ricorso (e queste restano immutate), si tratta del modo come il pubblico ministero possa produrre ricorso e si dice: « il pubblico ministero e la parte civile, ecc. » di qui la disputa quale fosse questo pubblico ministero se solamente quello del giudizio, o anche l'altro del grado superiore.

E la lettera della legge era ed è che fosse quello solamente locale, perchè la facoltà accordata per l'appello al rappresentante del grado superiore non è ripetuta pel ricorso. Ne vengono de' gravi inconvenienti, e specialmente per le preture, appunto perchè ivi è imperfetta la rappresentanza del pubblico ministero.

Quindi io non ho fatto altro che con un periodo aggiunto estendere quello che è per gli appelli anche ai ricorsi in cassazione dicendo in principio: « Il pubblico ministero del giudizio e la parte », ecc.

E questa è la regola, ma soggiungo: « Entro lo stesso termine e con l'aumento per la distanza chilometrica giusta l'art. 355 (e qui mi sono occupato anche della distanza) potranno produrre domanda per cassazione contro le sentenze dei pretori, il pubblico ministero presso il tribunale, e contro le sentenze dei tribunali il pubblico ministero presso la Corte di appello, nei limiti delle rispettive giurisdizioni ».

Questa mia aggiunta (già annunciata in occasione di altro articolo) non ha bisogno d'altre spiegazioni. La credo una garanzia liberale e che la si debba accettare.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il signor ministro accettano queste modificazioni ed aggiunte all'art. 651 proposte dal senatore Auriti?

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'Ufficio centrale le accetta.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Le accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro accettano l'emendamento e l'aggiunta proposta dal senatore Auriti.

Le rileggo:

Art. 651. — Il pubblico ministero del giudizio e la parte civile potranno nello stesso termine, a contare dal giorno della pronunciazione della sentenza, dichiarare nel modo sopra prescritto che chiedono la cassazione.

... Entro lo stesso termine, con l'aumento per la distanza chilometrica giusta l'art. 355, potranno produrre domanda per cassazione contro le sentenze dei pretori il pubblico ministero presso il tribunale, e contro le sentenze dei tribunali il pubblico ministero presso la Corte di appello, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

Pongo ai voti questi emendamenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 651 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora bisognerebbe votare il preambolo dell'art. 1° cioè quello nel quale si riassume l'indicazione degli articoli vigenti che sono mutati, ma prima di venire a questa votazione bisognerebbe che il signor relatore e l'Ufficio centrale avessero la compiacenza di vedere quali variazioni debbano introdursi in quella enumerazione in seguito alle soppressioni od aggiunte introdotte nel progetto che stiamo discutendo ed anche tenendo conto della soppressione dei due articoli 344 e 363.

Rimane adunque inteso che domani il signor relatore dell'Ufficio centrale riferirà sulle citazioni da iscriversi nell'art. 1.

Passiamo ora all'art. 2.

Art. 2.

È derogato alle altre disposizioni del Codice di procedura penale in quanto siano contrarie alla presente legge.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Subito che la presente legge sarà entrata in vigore il ministero pubblico promuoverà il ri-

lascio degl'imputati detenuti, i quali, a termini della legge medesima, non vanno soggetti a mandato di cattura.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene un altro articolo aggiuntivo del signor senatore Deodati che è del tenore seguente :

Articolo aggiunto.

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico il Codice di procedura penale del 26 novembre 1865 con le disposizioni della presente legge e quelle sancite dal decreto reale 1° dicembre 1889, n. 6339 (serie 3^a), e delle altre leggi che hanno portato modificazioni al detto Codice.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Sembra una cosa affatto naturale e semplicissima, ma pure la proposta dell'articolo aggiuntivo di cui si tratta, presenta molte difficoltà di esecuzione.

Basterebbe l'enunciare la menzione che è fatta in quest'articolo della legge 1° dicembre 1889, la quale è di coordinamento, ma venne precisamente ad indicare quali fossero le lacune di cui si dovesse e fosse importante il supplire, come si è cercato di supplire, in parte col presente disegno di legge.

Io ho qui fra le mani una raccolta che è privata, ma che tuttavia raggiunge lo scopo che vorrebbe l'articolo aggiunto, si facesse con carattere obbligatorio.

Se il Senato lo credesse non avrei difficoltà di adottarlo, ma la credo cosa prematura massime avuto riguardo ad un proposto ordine del giorno che verrà in discussione. Abbiamo poi un esempio delle difficoltà che s'incontrano nelle disposizioni di coordinamento nella legge di reclutamento che è già al quarto testo unico e si tratta ora di farne un quinto.

Non mi sembra poi che per coordinare tutte queste disposizioni di legge occorra una facoltà straordinaria al potere esecutivo, inquantochè o questa facoltà viene esercitata anche in casi dubbi, ed allora sorge una questione di competenza, o viene puramente eseguita nella sua materialità, e non presenta vantaggi maggiori di una raccolta privata, con la differenza che se la raccolta privata contiene qualche errore, non vincola in alcun modo l'autorità giudiziaria, quando invece si riscontrasse in un testo unico approvato con regio decreto aumentano le difficoltà e le perturbazioni.

Mi duole non sia presente il senatore Deodati, poichè per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato, dovrei pregarlo di ritirare la sua proposta ed il suo articolo aggiuntivo.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Il collega Deodati, costretto a partire, mi incaricò di dichiarare, che, quando il guardasigilli avesse avuto difficoltà ad accettare il suo articolo aggiuntivo, egli per mio mezzo lo ritirava.

PRESIDENTE. Sta bene, l'articolo aggiunto del senatore Deodati è ritirato.

Viene ora la discussione sul seguente ordine del giorno: « Il Senato fa invito al Governo del Re di presentare sollecitamente le ulteriori riforme al Codice di procedura penale volute dalla progredita civiltà dei tempi.

« Senatore TOLOMEI GIAMPAOLO ».

Il Senatore Tolomei ha facoltà di parlare.

Senatore TOLOMEI GIAMPAOLO. Onorevoli signori senatori! Dalla relazione del signor Guardasigilli e dalla relazione dell'Ufficio centrale, avrete rilevato che con le modificazioni testè discusse, non si intese punto di aver fatto tutto quello che i bisogni attuali domandano, relativamente alle disposizioni del Codice di procedura penale.

Raffrontando le disposizioni delle leggi anteriori che hanno modificato il Codice di procedura penale, e le ultime modificazioni testè proposte, colle disposizioni che tuttavia sussistono, è facile notare che i voti della scienza e gli ammaestramenti dell'esperienza espressi altresì nel recente congresso giuridico di Firenze non

sono peranco soddisfatti. Basta una rapida recensione del Codice di procedura penale vigente, per accorgersi quanti altri studi e quante altre modificazioni non debbano essere fatte per raggiungere l'effettuazione di quel principio che oggi la civiltà moderna comanda che si effettuino, cioè la pronta, imparziale, accurata amministrazione della giustizia.

Basta, dico, prendere in mano il Codice e fino dal principio ci troviamo con disposizioni che reclamano provvedimenti. E di vero, all'articolo 1 è detto che ogni reato produce necessariamente un'azione penale. E così dev'essere, perciocchè chi ha commesso il reato deve subire la sua pena; e perciò si deve agire contro di lui acciocchè la subisca, e così ogni reato produce un'azione penale. Ma vi sono dei reati che producono anche un'azione civile, quale è quella del risarcimento. Ebbene, sorge qui la questione. Dovremo esercitare l'azione civile contemporaneamente colla penale, e dinanzi allo stesso giudice e colle medesime forme?

Sì: dice il nostro Codice. Ma la scienza oggidì vi domanda a quale fonte giuridica dovremo ricorrere per accertare l'esistenza e la estensione dell'azione civile? E dobbiamo rispondere: al Codice civile, il quale ha per suo proprio ufficio di determinare l'azione civile nella sua origine, nella sua qualità e nella sua estensione.

E per ciò che spetta all'esercizio di essa, è il Codice di procedura civile che ha la missione di stabilirne le norme. Di modo che vuole la ragione civile che l'azione civile al proprio suo Codice di procedura sia subordinata; e la si eserciti dinanzi al competente ed appropriato suo giudice.

In quella vece congiunta dal vigente Codice di procedura penale l'azione civile colla penale, vedete sorgere a fianco del pubblico ministero, che esercita l'azione penale, la parte civile, che non solo esercita l'azione sua presso lo stesso giudice penale, ma si vale dello stesso procedimento penale fino a che esaurita sia ed estinta l'azione penale.

Vedete, o signori, che ciò deve intralciare l'esercizio dell'azione penale e difficaltarlo e merita quindi che si provveda e si veda se questo sistema non meriti una qualche modificazione.

Poi anche sull'esercizio dell'azione penale vi è qualche cosa da risolvere.

Presso di noi il pubblico ministero è colui che ha da esercitare l'azione penale. E va bene, perchè necessario è che quest'azione penale sia sempre e certamente esercitata.

Ma, si domanda, se non vi possono essere casi, nei quali ammettersi quell'azione che oggi la dottrina chiama *civica* o *popolare*; e se ammetterla sempre come sussidiaria, o non potere ammetterla anche in principalità?

Ed eccovi, o signori, le questioni che possono sorgere, e che meritano d'essere considerate. Imperocchè vi è tutto l'interesse della società e dei privati che la verità sollecitamente si discopra e la giustizia si faccia.

Poi, durante l'istruzione del processo penale avremo da ammettere, sì o no, a favore dell'imputato un difensore? Signori, nella discussione generale avete udito che concordi vi adducevano codesto argomento come importantissimo, coloro medesimi che si opponevano al metodo delle parziali riforme accolto oggi dal Guardasigilli. La scienza e la pratica vogliono che lo si ammetta, ed è perciò argomento di sollecita modificazione.

Mi arresto per non tediare ulteriormente il Senato; ma potrei mano mano citare altri punti e molti. Potrei citare la Camera di consiglio, che si vorrebbe tolta via, citare il sistema delle perizie, che si vorrebbe mutato; citarvi la questione del giudice singolo nella Corte di assise, e soprattutto rammentare il ripetuto lamento della mancanza di disposizioni sul modo di risarcire le vittime degli errori giudiziari.

Ma lascio andare, chè *intelligenti pauca* e il sapientissimo giureconsulto che tiene la suprema amministrazione della giustizia, non ha mestieri ch'io gli metta innanzi gli argomenti del vigente nostro Codice di procedura penale che devono essere riveduti e modificati.

Non arrestiamoci: non diamo fondamento al sospetto che la legge delle modificazioni oggi votata sia catenaccio che chiuda la porta alle ulteriori.

Il Governo del Re prenda coraggio, e segua quelle grandi tradizioni giuridiche dell'Italia nostra, che sempre invociamo, e delle quali andiamo superbi, ma che pur troppo non sempre seguiamo.

Credo pertanto di far cosa che non dispiacerà a sua eccellenza il signor ministro della giustizia se gli dico: giacchè voi stesso comprendete che abbiamo bisogno di ulteriori riforme, v'invitiamo all'opera un po' sollecitamente: e presentateci le ulteriori disposizioni, che soddisfacciano i bisogni della giustizia: perocchè tutte devono tendere alla scoperta più rapida che si possa della verità: e voi sapete che nell'ordine giuridico la verità è giustizia. (*Bravo, benissimo*).

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Le esortazioni indirizzate a chi ha l'onore di parlarvi sono di tale ampiezza, che in verità mi dovrei arrestare fino dal primo momento, augurandomi che vi fosse un uomo abbastanza sicuro per seguire l'onorevole preopinante in tutte le sue considerazioni, onde dotare il paese di una legge di procedura, la quale soddisfacesse interamente alle sue idee.

Ma io mi debbo preoccupare, e come parte del Governo del Re e come ministro della giustizia, delle difficoltà che si oppongono ad accettare tale quale fu proposto dall'onor. Tolomei il suo ordine del giorno. Infatti egli in primo luogo vorrebbe che queste riforme, di esse parlerò poi, fossero presentate sollecitamente.

Ora la sollecitudine in questa materia non è conciliabile colla gravità di questi studi e sopra tutto col ricorso che si deve fare all'esperienza e alla pratica.

La parte quindi che principalmente verrebbe ad effigiare le sue premure potrebbe trovare una difficoltà oppure una minore sincerità qualora io l'accettassi.

Ma vi ha un'altra parte su cui io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole preopinante. Ed è dove egli qualifica le ulteriori riforme al Codice di procedura penale.

Quali sarebbero le conseguenze, qualora il Senato col suo voto autorevole accettasse questa proposta?

Sarebbe di debilitare, di togliere qualunque sorta di efficacia a un Codice, il quale è dichiarato, riconosciuto come richiedente delle riforme assolutamente necessarie.

Ma forse che io nelle parole che ho avuto l'onore di esporre nella relazione, e l'Ufficio centrale in quelle con cui ha creduto di proporvi l'approvazione della legge, ci ricusiamo di fare degli studi? Io credo che sarebbe eccedere le intenzioni mie e le intenzioni dell'Ufficio centrale il rispondere affermativamente.

Ma d'altra parte mi arrestano anche le considerazioni gravissime esposte da alcuni nostri colleghi autorevoli, i quali hanno creduto che le riforme andassero studiate e ripigliate col coordinamento di tutto il sistema nostro di procedura penale.

Quindi io, mentre non posso che applaudire alle nobili intenzioni del senatore preopinante, lo pregherei di vedere se non gli fosse possibile di accettare questa modificazione che io mi permetterei di proporre al suo ordine del giorno.

« Il Senato fa voti a che il Governo del Re studii colla maggior sollecitudine e si ponga in grado di presentare progetti per ulteriori riforme della procedura penale nelle parti che richiedono provvedimenti di utilità e necessità fatti manifesti dall'esperienza e dalla pratica ».

In questo modo si indicherebbe la necessità e la opportunità di studio, ma non si porrebbe in certo modo un termine alla sollecitudine. Si farebbe voto dal Senato a che il Governo studiasse, con la dovuta sollecitudine, non ulteriori riforme, ma tutti quei provvedimenti che si richiederebbero in tutta la procedura penale e fatti evidenti dall'esperienza e dalla pratica.

Spero che l'onorevole senatore Tolomei voglia credere che queste sue dichiarazioni modificate come ho proposto rispondono al suo concetto, e, mi permetta l'espressione, giacchè io ho l'onore di spaziare in quegli ideali scientifici, a cui egli avvezza e conduce la gioventù, siano più pratiche nei risultamenti che egli stesso si propone.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io pregherei l'onorevole senatore Tolomei di ritirare il suo ordine del giorno per ragioni molto semplici. L'onorevole ministro vuole così a tamburro battente che il Senato condanni la possibilità della riforma organica del Codice di procedura. Con l'ordine del giorno, che dice di aver modificato, vuol far deliberare dal Senato due cose: affermare

la prevalenza del sistema di leggi su leggi, e ricevere l'invito a ritoccare altri punti della procedura. All'invito *sollecito* proposto dal Tolomei sostituisce nei tempi che corrono, tempi del vapore, dell'elettricità, l'invito di fare studi che già esistono tra noi e che in altri paesi si sono tradotti in leggi. Il bisogno di reprimere i reati con maggior sollecitudine non è un problema nuovo. Il sistema giudiziario moderno è fondato sulla unione del processo inquisitorio col processo accusatorio; nella patria di Mario Pagano, di Beccaria e di Niccolini non si può dire che gli studi manchino. Ora invece di dare il piacere all'onorevole ministro guardasigilli di poter dire altrove che il Senato disconobbe la necessità del Codice, e invece di dichiarare impotente il potere legislativo ad adottarlo, preferisco che rimanga negli *Atti parlamentari* questo buon esempio. L'on. Tolomei, entrato in quest'aula da poco, recava la coscienza che molto si poteva fare. Per buona pratica legislativa ha eseguito il mandato conferitogli dal suo ufficio, e ha accettato la legge voluta dall'Ufficio Centrale. Ma all'ultimo istante in lui si è riscosso l'animo dello studioso, che ha chiesto le riforme urgenti, che io reclamai. Il monito ha il suo grande valore. Più non dico!

Senatore TOLOMEI GIAMPAOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TOLOMEI GIAMPAOLO. Ringrazio l'onorevole ministro delle benevoli espressioni che fece verso la mia persona; e dopo udite le ragioni che egli addusse a modificare a suo modo il mio ordine del giorno, io gli dichiaro che, fidandomi intieramente alla promessa sua che quelle modificazioni che sono da farsi verranno fatte, io ritiro il mio ordine del giorno. (*Bene*).

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Naturalmente col ritiro dell'ordine del giorno del senatore Tolomei, anche il mio s'intende ritirato.

PRESIDENTE. Domani, in principio di seduta, prego l'Ufficio centrale di voler riferire sulla coordinazione, se occorre, e specialmente sulla enumerazione del preambolo del primo articolo.

Domani alle 2 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello (*seguito*).

Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei tribunali della Riforma.

Avverto i signori senatori che entro la seduta di domani si dovrà votare a scrutinio segreto.

Si voterà certo questo disegno di legge che sarà finito e il secondo che probabilmente sarà discusso entro la seduta.

La seduta è sciolta (ore 5 e 20 pom.).

LVI.

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Congedo — Comunicazioni — Relazione sui titoli dei nuovi senatori Di Castagneta principe Gaetano e Massari Galeazzo duca di Fabriago, e convalidazione della loro nomina — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Approvazione del preambolo dell'art. 1 rimasto sospeso, nel testo coordinato dall'Ufficio centrale — Rinvio del progetto di legge alla votazione a scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: « Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per risanamento della città di Napoli » — Osservazioni dei senatori Gadda relatore e Parenzo — Approvazione dei cinque articoli del progetto — Giuramento del senatore Di Castagneta — Approvazione per articoli del disegno di legge: « Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma » — Avvertenze del presidente, in ordine all'aggiornamento delle sedute — Votazione a scrutinio segreto dei suddetti tre disegni di legge e proclamazione del risultato.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Non è presente alcun ministro; più tardi intervengono i ministri di grazia e giustizia, della marina, della pubblica istruzione e il sottosegretario di Stato per l'interno.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Moleschott chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni questo congedo s' intenderà accordato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno scrive:

« Mi reco a dovere di partecipare alla S. V. che, essendo io trattenuto oggi alla Camera dei deputati per le interpellanze, ho delegato il signor sottosegretario di Stato S. E. Lucca, a rappresentarmi al Senato pel progetto di legge in discussione.

« Accolga i miei particolari ossequi.

« Firmato: NICOTERA ».

Così pure il presidente del Consiglio dei ministri avverte la presidenza del Senato che, nella discussione del progetto di legge per l'esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto,

stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei tribunali della riforma, che egli aveva presentato d'accordo col ministro guardasigilli, questi assumerà anche la sua parte.

Relazione sui titoli di nuovi senatori e loro convalidazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verificaione dei titoli di nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana-Calatabiano, relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*.

SIGNORI SENATORI. — La Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori, ha portato il suo esame sulle nomine fatte per regio decreto del venti novembre scorso, in base all'art. 33, categoria 21 dello Statuto, in persona dei signori *Di Castagneta* principe Gaetano e *Massari Galeazzo*, duca di Fabriago; e avendo riconosciuto nell'uno e nell'altro comprovata la età voluta dallo Statuto e il fatto del pagamento dell'imposta diretta erariale di oltre lire 3000 per l'ultimo triennio, e in ragione dei loro beni; propone la convalidazione della loro nomina.

PRESIDENTE. La Commissione per la verificaione dei nuovi senatori propone in base all'articolo 33, categoria 21 dello Statuto, la nomina a senatore dei signori *Di Castagneta* principe Gaetano e *Massari Galeazzo* duca Fabriago.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » (N. 40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione di-

rettissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello ».

Come il Senato rammenta, fu ieri terminata la discussione di tutte le modificazioni degli articoli del Codice che si trattava di modificare, ed anche degli articoli 2 e 3 della legge.

Rimane ora soltanto a votare quello che chiamerò il preambolo degli articoli che furono modificati, cioè, la parte dell'art. 1 del progetto la quale contiene l'enumerazione degli articoli stessi.

Questo preambolo, con errata-corrige che fu già distribuita ai signori senatori, era del tenore seguente:

Art. 1.

Agli articoli 46, 200, 250, 258, 266, 341, 357, 360, 392, 404, 405, 407, 434 e 604 del Codice di procedura penale; agli articoli 185, 187, 197, 199, 205 e 209 dello stesso Codice, modificati con la legge del 30 giugno 1876, numero 3183 (serie 2^a); agli articoli 182 e 206, modificati con la detta legge, e col regio decreto 1° dicembre 1889, numero 6509 (serie 3^a), ed all'articolo 267 modificato col detto regio decreto; sono sostituite le disposizioni seguenti:

Ora, in seguito alle modificazioni introdotte nel disegno, cioè all'essersi modificati nuovi articoli e all'essersi soppressi alcuni articoli dei quali era proposta dall'Ufficio centrale la semplice modificazione, bisogna evidentemente che questa enumerazione sia mutata.

Prego il signor senatore Manfredi, relatore dell'Ufficio centrale, ad indicare quali sono le mutazioni, per mettere in rapporto la suddetta enumerazione con ciò che fu fatto.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Leggerò l'articolo come risulta, giusta le approvazioni, aggiunte e soppressioni accennate dall'onorevole presidente.

Art. 1.

Agli articoli 46, 60, 64, 74, 200, 250, 258, 266, 341, 357, 360, 392, 404, 405, 407, 434, 445, 604 e 651 del Codice di procedura penale; agli articoli 185, 187, 197, 199, 205 e 209 dello stesso Codice, modificati con la legge del

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1891

30 giugno 1876, n. 3183 (serie 2^a); agli articoli 182 e 206, modificati con la detta legge, e col regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3^a); ed agli articoli 252, 267 e 353 modificati col detto regio decreto; sono sostituite le disposizioni seguenti:

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola pongo ai voti questa prima parte dell'art. 1, che contiene l'enumerazione degli articoli del Codice di procedura penale, che furono già discussi ed approvati nelle precedenti sedute.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 1 nelle sue rispettive parti che, come ho detto, furono già votate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Si verrà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge. Intanto domando all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, se egli crede che vi sia qualche lavoro di coordinamento tra i diversi articoli di cui creda di dar conto al Senato.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Posso assicurare il Senato che alla Commissione non è occorso di fare alcun lavoro di coordinamento, essendo tutto proceduto regolarmente.

Discussione del progetto di legge: « Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli ». (N. 113).

PRESIDENTE. Passeremo al n. 2 dell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del seguente progetto di legge: « Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli ».

Prego il signor senatore Vergà di dar lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *segretario*; VERGÀ C. dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato n. 113).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore GADDA, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA, *relatore*. Nella relazione l'Ufficio centrale ha già esposto le considerazioni per le quali in tutti gli Uffici del Senato è stato accolto con renitenza questo progetto di legge; direi che vi fu una vera titubanza nell'aderirvi, perchè effettivamente questo è un progetto di legge che proroga una disposizione la quale ha fatto in alcuni luoghi non buona prova.

Alcuni comuni, sedotti dalle facilitazioni accordate dalla legge pel risanamento di Napoli, sono corsi a fare alcune opere che hanno oltrepassate nella esecuzione le forze economiche dei comuni stessi.

Potrebbe quindi questo progetto di legge, quando fosse interpretato un po' largamente; essere causa di qualche abuso dannoso.

Ma d'altra parte, l'Ufficio centrale ha dovuto considerare che questo progetto di legge viene a prorogare delle facoltà ad alcuni comuni che ne sentono il bisogno, e che le domandano vedendo che molti altri comuni ne hanno fruito.

Le leggi esistenti che danno facoltà al Governo di accordare quei privilegi di espropriazione sono scadute, e quindi subentra per tutti la legge generale.

Non parve all'Ufficio centrale che sia conveniente per questa ritardata domanda trattare un comune diversamente da un altro.

Si è osservato che la legge scaduta non conteneva alcuna comminatoria che potesse togliere ai comuni ritardatari ogni speranza di usare di queste eccezionali disposizioni che facilitano i lavori.

D'altra parte questa proroga era domandata in nome dell'igiene; e quindi la accettammo non solo per la importanza dell'argomento in sè stesso che esige tutte le nostre premure, quanto perchè riesciva più dura una diversità di trattamento rispetto alle popolazioni, soprattutto in materia d'igiene.

Per queste considerazioni si propose di acconsentire alla proroga della legge, e ciò vi proponiamo con tanta maggiore convinzione, perchè la incertezza che si provava alla prima impressione è vinta dalla considerazione che queste stesse titubanze erano già nella Camera dei deputati, la quale ha votato un ordine del giorno che stabilisce al Governo diverse cau-

tele nell'accordare ai comuni le facoltà eccezionali che domandano, onde evitare i pericoli che la concessione potrebbe apportare: e il Governo, coll'accettare interamente quell'ordine del giorno, ha mostrato di essere nelle stesse convinzioni, e di avere gli stessi propositi.

Di più questo concetto d'impedire che i comuni abusino nelle spese sotto pretesto della igiene, è nel programma generale della amministrazione governativa.

Tutte queste considerazioni hanno fatto sì che l'Ufficio centrale concorde vi propone di approvare questo progetto di legge. Però esso desidera che le norme di prudenza siano dalle parole autorevoli del Governo chiaramente dichiarate, onde ne abbiano scuola i comuni e le loro autorità tutorie. Forse potrebbe sembrare superfluo domandare delle dichiarazioni alle quali in massima il Governo ha già assentito innanzi all'altra Camera; ma l'Ufficio centrale crede che la parola detta al Senato non è mai superflua per la autorità maggiore che acquista.

E però eseguendo l'incarico dell'Ufficio mi rivolgo al Governo e lo prego di esprimere le sue dichiarazioni in merito alle domande che sono formulate nella breve relazione che riassume i nostri concetti intorno a questo progetto di legge.

Si domanda se il Governo aderisce alle seguenti proposte:

1° Che non sia accordata un'altra proroga alle facoltà contenute nell'art. 18, per la legge del risanamento di Napoli. È la terza proroga che si concede, dopo la detta legge, che dava ai comuni queste attribuzioni eccezionali per eseguire le espropriazioni. Si vorrebbe che la proroga attuale fosse l'ultima definitiva.

Anche la relazione della Camera dei deputati osserva che qualora le condizioni dell'igiene richiedessero qualche misura speciale, queste debbansi dal Governo domandare con leggi speciali di caso in caso. Io comprendo che sarebbe improvvido chiudersi assolutamente per il futuro la facoltà di provvedere a condizioni di igiene che potrebbero richiedere misure speciali: nè il Parlamento nè il Governo debbono vincolarsi a ciò. Domandino in quei casi eventuali i provvedimenti reclamati dalle circostanze.

La legge per Napoli è una legge tutto affatto speciale e non è da portarsi troppo ad esempio, perchè fa tale offesa al diritto di proprietà,

che, se non vi sono proprio circostanze locali eccezionali, non vi si deve acconsentire.

Noi desideriamo pertanto che il Governo dichiari che l'art. 18 di quella legge per risanamento di Napoli non sarà ulteriormente prorogata.

2° Preghiamo inoltre il Governo a dirci se sia anche nel suo concetto che i progetti di riforma, a scopo esclusivamente igienico, non possano essere modificati nell'esecuzione senza previo consenso del Ministero.

Questa è domanda che è proprio insita nello spirito della legge stessa, perchè la legge stabilisce che i progetti devono essere presentati ed approvati dal Parlamento. Ma siccome si è veduto che in pratica i comuni domandano l'approvazione di un progetto e poi, strada facendo lo cambiano nella esecuzione, sempre in senso di ampliare le opere, così è bene che il Governo ci assicuri che provvederà per quanto può, ad impedire che questi abusi si verifichino ancora. Se non altro varrà la sua dichiarazione a far vedere che noi richiamiamo l'attenzione del Governo su questo pericolo e sarà un salutare monito ai comuni ed alle autorità tutorie.

3° Finalmente poi desideriamo che il Governo risponda a quest'altro voto, che non sieno, cioè, accordate le facoltà di espropriare a scopo d'igiene, se i comuni richiedenti non giustifichino contemporaneamente di aver provveduto ai mezzi di esecuzione. E ciò a noi pare proprio logico, perchè effettivamente il chiedere di fare delle opere, senza sapere nemmeno come si potranno pagare, è imprevidenza veramente pericolosa. Noi dunque, nel dare al Governo la facoltà di accordare ai comuni le eccezionali misure della legge d'espropriazione per Napoli, dobbiamo essere sicuri che esso esigerà la prova che i comuni hanno i mezzi di eseguire quanto domandano.

Io spero che a queste nostre domande, che assecondano lo spirito del progetto di legge, il Governo risponderà adesivamente. Non abbiamo presentato apposito ordine del giorno, perchè sarebbe parso un ordine aggiuntivo a quello approvato dalla Camera, e d'altra parte nella concordia dei propositi, parve superflua una formola imperativa. Ma se qualche senatore crederà di formulare un ordine del giorno, nei sensi suespressi per parte dell'Ufficio centrale non vi sarà difficoltà ad accettarlo. Ma io spero

che la franca parola del Governo sarà così conforme alle nostre domande, che ogni senatore si terrà senz'altro soddisfatto.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Io non ho nulla da osservare sui quesiti giustissimi formulati dall'Ufficio centrale.

Vorrei però cogliere questa occasione per richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di studiare tutta la legge di espropriazione per ragione di pubblica utilità, allo scopo di vedere quali riforme esiga.

Il relatore dell'Ufficio centrale consigliava poco fa a non presentare ulteriori proroghe alla facoltà nei comuni di chiedere l'applicazione della legge eccezionale di Napoli, e piuttosto, se si presentano necessità igieniche in alcuni speciali luoghi, a provvedere con progetto di legge speciale.

Io credo invece che sarebbe più opportuno di provvedere con una revisione generale della legge di espropriazione per pubblica utilità.

Questa legge fu modificata una prima volta nel 1879; poi si derogò a varie disposizioni di essa colla legge di Napoli, e quindi venne l'estensione ad altri comuni di questa stessa legge di Napoli.

Finalmente vennero tutte le leggi di proroga, ed ora un altro progetto si è presentato dal ministro dell'interno, ma di cui ignoro l'estensione e gli scopi precisi.

Però da quel poco che ne so, si tratta ancora di modificazioni d'indole assolutamente parziale.

Ora io credo che sia proprio la legge intera che bisogna riesaminare e riformare.

La legge di espropriazione per pubblica utilità è stata fatta nel 1865, quando sul concetto del diritto di proprietà correvano idee molto più assolute di quelle che forse corrano oggi; come del pari si aveva un concetto meno esteso dei bisogni sociali, alla soddisfazione dei quali il diritto di proprietà deve cedere il passo.

Intanto è avvenuto che la giurisprudenza ha dovuto adattarsi ad interpretare la legge di espropriazione per pubblica utilità, secondo certe opportunità, certi bisogni che effettivamente si facevano sentire, ha dovuto cercare il modo di evitare agli enti morali esproprianti le gravi conseguenze di certe speculazioni che

si organizzavano, e di impedire certi abusi che a carico dello Stato o dei comuni esproprianti si commettevano. Così è andata via, via oscillando ed oggi siamo in questa condizione, che secondo la giurisprudenza imperante presso le diverse Corti, si interpretano in modo contraddittorio le disposizioni importantissime di questa legge.

Sarebbe quindi opportuno che con una revisione si vedesse di uniformare in tutta Italia le garanzie del diritto di proprietà.

Ad esempio per molto tempo si è ritenuto che il valore della proprietà espropriata si dovesse determinare nel giorno in cui il decreto del prefetto, che fa passare la proprietà dal privato all'ente pubblico, viene emanato, poichè, si diceva, quello è il giorno in cui si perfeziona la vendita coatta.

Questo concetto era stato ritenuto da molti autori, da molti giudicati di varie Corti, non esclusa Roma.

Quando qui si è sviluppata una sfrenata speculazione edilizia, essa ha portato per conseguenza che lo Stato ed il comune hanno dovuto pagare delle somme enormi, perchè fra il giorno in cui si bandiva l'opera di pubblica utilità e il giorno in cui si pubblicava il decreto prefettizio, la speculazione faceva montare il valore degli immobili da espropriarsi molto al di sopra di quello reale. Ed allora la giurisprudenza, adattandosi a questo stato di cose, e per evitarne le conseguenze, si è modificata ed ha stabilito che la determinazione del prezzo dovuto per la espropriazione dovesse farsi, risalendo al valore che avevano le cose nel giorno in cui viene fatta l'offerta dall'autorità espropriante.

Questa giurisprudenza però non è adottata da altre Corti; quindi su questo punto sostanziale abbiamo in Italia un diverso trattamento del diritto di proprietà, secondo le circoscrizioni delle Corti e la loro giurisprudenza.

Ma checchè ne sia della bontà intrinseca di questa giurisprudenza, non è, almeno mi sembra, tollerabile questa difformità intorno ad un diritto che deve essere uguale in tutta Italia, e ciò anche nell'interesse della pubblica amministrazione, che deve conoscere in modo certo le norme regolatrici degli indennizzi che si devono pagare per dar vita ad un'opera di pubblica utilità.

Così pure un'altra gravissima questione, che si connette più direttamente col progetto di legge che stiamo discutendo, è quella dei piani regolatori. I piani regolatori constano di due parti che dovrebbero andar distinte, ed invece si confondono sempre insieme. L'una riflette le modificazioni alla assoluta libertà di costruire o ristaurare le proprietà esistenti, che, dal giorno in cui si pubblica il piano regolatore, devono adattarsi alle prescrizioni in esso fissate. Si intende facilmente che questa limitazione in fondo non porta grave danno al proprietario: infine si tratta di dirgli: se voi volete costruire sulla vostra area, dovrete seguire le linee tracciate nel piano regolatore, lasciare cioè le tali strade, le tali piazze nelle dimensioni prescritte.

E così pure pei fabbricati esistenti si dice al proprietario: se volete cambiare, restaurare, modificare la vostra proprietà, dovrete adattare le modificazioni alle prescrizioni del piano regolatore.

Ma quando i piani regolatori contemplanò la completa espropriazione di una proprietà privata o demolizioni di fabbricati esistenti, se lasciate al comune, allo Stato espropriante il limite di tempo dalla legge autorizzato, che può arrivare fino a 25 anni, per eseguire codeste espropriazioni, voi non solo recate un danno ingiusto ed eccessivo al proprietario, ma create delle difficoltà a quegli stessi, che devono espropriare.

Dal giorno in cui è pubblicato il decreto di pubblica utilità del piano regolatore, ogni modificazione alla proprietà è interdetta sotto la pena che non ne sarà tenuto calcolo il giorno in cui si eseguisce l'effettiva espropriazione. La proprietà perciò resta immobilizzata, indisponibile, non solo senza nessun luogo a compenso al proprietario, ma senza altresì ch'egli possa sapere quando potrà incassarne il prezzo.

Queste proprietà sono in uno stato di interdetto, perchè nessuno compra, o contratta un immobile destinato all'espropriazione in un termine incerto, che può durare fino a 25 anni, ed il cui prezzo pure rimane incerto fino a quando l'espropriazione si compirà. Nessuno compra o contratta intorno ad un immobile, che non può essere modificato, ampliato od adattato a nuovi usi sotto pena che i miglioramenti introdottivi non siano calcolati il giorno dell'espropriazione. E per la stessa autorità

espropriante rimane incerto il prezzo a cui poi dovrà pagare l'immobile colpito, non essendo facile determinare e prevedere in un lungo lasso di tempo di quali danni risentiti dal proprietario sarà più tardi tenuto conto.

Ora tutti questi sono inconvenienti gravi, che chi ha fatto la legge o non ha pensato, o non ha preveduto, e ai quali io credo che sarebbe opportuno di provvedere.

E si potrebbe provvedere senza grandi difficoltà, se, per esempio, nella legge di espropriazione si stabilisse una distinzione tra questi due fatti completamente diversi, e si stabilisse che i periodi, entro cui una pubblica amministrazione può procedere a demolizioni ed espropriazioni totali di proprietà, debbano essere relativamente brevi; pur lasciando per ogni altra parte riflettente l'attuazione dei piani regolatori quel maggior tempo che ora è concesso, un periodo cioè di quindici, venti e venticinque anni.

Così facendo si farebbe un'opera di giustizia. Insomma a me pare che le condizioni di fatto della società moderna, e cioè le esigenze sempre crescenti da una parte della civiltà e della pubblica igiene, dall'altra la tutela del diritto di proprietà sieno tali per cui male vi si adatti una legge che è stata concepita in condizioni di fatto molto diverse. È certo che i bisogni sociali quali si sono sviluppati in questi ventisei anni sono tali e tanti che a provvedervi occorre una legge forse diversa da quella che si è in un altro stato di fatto compilata. E siccome i ritocchi parziali di questa legge hanno poi l'inconveniente di creare contraddizioni, divergenze nella giurisprudenza, insomma di riuscire incompleti, e siccome qui non si tratta di un Codice, a cui si possa fare l'eccezione che era fatta nei giorni scorsi a coloro che domandavano la revisione totale del Codice di procedura penale, io mi permetterei, alle raccomandazioni giustissime fatte dall'Ufficio centrale, di aggiungere anche questa: che il Governo voglia esaminare, se non sia il caso di una revisione completa della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità.

LUCCA, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno.

LUCCA, sottosegretario di Stato per l'interno. Mi onoro di assicurare il Senato che le tre rac-

comandazioni fatte dall'Ufficio centrale saranno tenute in quel grandissimo conto che si meritano anche perchè non sono solamente un autorevole consiglio, ma benanco un efficacissimo conforto all'opera che il Ministero ha già a questo proposito iniziata.

Accetto senza altro la prima raccomandazione che cioè altra proroga all'art. 18 non sarà concessa, anche perchè è combinata colla raccomandazione fatta nel testo della relazione, che cioè in ogni caso particolare che potesse presentarsi, si potrà provvedere con legge speciale. Così il Governo ha i mezzi quando ne sarà il caso di provvedere a vere urgenti ed indiscutibili ragioni d'igiene.

Accetto anche la seconda raccomandazione che i progetti di lavori a scopo esclusivamente igienico, non possano essere modificati senza previo consenso del Ministero.

Ed anche a questo riguardo l'accetto come un consiglio e come un conforto perchè vi è stato un caso di recente nel quale modificazioni erano state fatte senza che l'autorità superiore ne avesse dato l'approvazione ed il Governo ha fatto sentire a chi aveva violato la legge, che doveva rientrarvi o subirne le conseguenze.

Accetto l'ultima proposta che cioè non si accordino le dette facoltà se i comuni richiedenti non giustificano contemporaneamente di avere provveduto ai mezzi di esecuzione delle opere stesse.

E anche a questo riguardo permetta il Senato una ripetizione e forse una vanitosa dichiarazione.

L'accetto come un conforto perchè questa stessa disposizione il Governo l'ha già più specificamente introdotta in un progetto di legge che a giorni presenterà alla Camera, progetto di legge nel quale si riconosce l'opportunità, la necessità, il dovere di provvedere a tutte le ragioni d'igiene, ma si sente anche la necessità di raccomandare che queste ragioni d'igiene non possano mai essere di pretesto per fornire mezzi a opere di puro abbellimento.

Inoltre in questo progetto di legge si cerca di subordinare le esigenze dell'igiene alla potenzialità dei comuni; e si farà in modo che quando si chiede qualche cosa, si possa farlo, senza portare un disagio alle amministrazioni comunali, disagio non igienico ma economico, che però, alle volte, può anche avere peggiori conseguenze del primo.

Nessun'opera non necessaria sia fatta senza che contemporaneamente si dimostri che il comune è nelle condizioni di farla.

E quindi se il Senato credesse di volere convertire le raccomandazioni che furono fatte dall'onorevole relatore in un ordine del giorno, non v'ha dubbio che il Governo lo accetterà. Ma se, anche senza ordine del giorno, possono valere queste mie dichiarazioni formali che, anche come semplici raccomandazioni, esse varranno e saranno tenute dal Governo in considerazione, queste dichiarazioni io le farò con quella parola franca e schietta invocata dall'onorevole relatore.

Ed ora mi permetta il Senato che io mi compiaccia che questa discussione abbia dato ragione ed argomento all'onor. senatore Parenzo di fare una raccomandazione relativa alla legge sulle espropriazioni.

Consentirà il Senato che, per ragioni facili a comprendersi, in questo momento non si facciano dichiarazioni precise che potrebbero perturbare interessi i quali sono precisamente in questi tempi sotto giudizio.

Ma è certo che le osservazioni giustissime fatte dall'onor. Parenzo, tanto più giuste, in quantochè mi pare di vedere che si adattino a qualche caso speciale non in tempo remoto verificatosi non lontano da Roma, hanno già servito di impulso al Governo per studiare e cercar modo di provvedere perchè certi fatti non debbano più verificarsi.

È certo che la condizione di stabilire il prezzo ad una data piuttosto che ad un'altra, può dar luogo a quel giuoco di speculazione a cui l'onor. Parenzo ha accennato e a cui ogni Governo deve cercar modo di opporsi; questo sarà fatto nello studio che si sta già preparando.

E parimente per la seconda raccomandazione che si riferisce al termine dei 25 anni, sia certo l'onor. Parenzo e si assicuri il Senato che in troppi guai si trova anche il Governo per dovere sempre rispettare questa disposizione, perchè esso non accolga di buon grado la raccomandazione fatta dal Senato e la faccia servire anch'essa d'argomento di studi. (*Bene*).

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato d'aver accettata la mia

LEGISLATURA XVII — I^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1891

raccomandazione e mi auguro che alle promesse seguano presto i fatti.

Senatore GADDA, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA, *relatore*. Le dichiarazioni così complete e chiare, che ha fatto il Governo dispensano l'Ufficio centrale dal proporre al Senato un ordine del giorno, e con molta compiacenza ci vediamo tutti d'accordo.

Questa unità di propositi ne dà una vera fiducia che conseguiremo lo scopo nostro, cioè, pur tutelando l'igiene, provvederemo efficacemente a tutelare anche le finanze comunali, il che è nel voto di tutti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di estendere per regio decreto ai comuni che ne facciano richiesta, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, tutte od in parte le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, qualora l'insalubrità dell'abitato, della fognatura o delle acque ne renda manifesto il bisogno.

(Approvato).

Art. 2

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla proposta delle opere necessarie al risanamento e dei relativi progetti, ove si chieda l'applicazione dell'art. 13.

(Approvato).

Art. 3.

Il regio decreto conterrà la dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie al risanamento.

(Approvato).

Art. 4.

A comporre la Giunta speciale di sanità può essere chiamato un giudice di Tribunale, od il pretore nei comuni che non sono sede di Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 5.

All'esecuzione della presente legge provvede il regolamento approvato con regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003.

(Approvato).

Giuramento del senatore Di Castagneta.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Gaetano Di Castagneta i di cui titoli d'ammissione il Senato ha giudicato validi in questa stessa seduta, prego i signori senatori Alfieri e Barracco d'introdurlo nell'aula.

(Il signor senatore Di Castagneta viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor senatore Di Castagneta, del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione del disegno di legge: « Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma ». (N. 115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma ».

Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge:

(V. Stampato N. 115).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È mantenuta in vigore fino al 31 gennaio 1894 la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2^a),

per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 23 (serie 3^a), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3^a), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3^a) e 31 gennaio 1884, n. 1873 (serie 3^a).

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 1°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È inoltre approvato ed avrà piena ed intera esecuzione l'accordo stabilito fra il Governo del Re e quello del Kedive colle note scambiate al Cairo in data del 30 gennaio e 19 febbraio 1889 ed allegate alla presente legge.

In conformità di tale accordo i tribunali misti in Egitto avranno facoltà di applicare agli italiani nel Vicereame le ordinanze di polizia attualmente in vigore, e che in avvenire saranno emesse dal Governo egiziano sulle materie nelle note stesse indicate. Le ordinanze da emettere in avvenire su questa materia saranno promulgate in seguito ad una deliberazione dell'assemblea generale della Corte d'appello, la quale si assicurerà: 1° che le leggi e i regolamenti proposti siano comuni a tutti gli abitanti del territorio senza distinzione; 2° che essi non contengono disposizioni contrarie al testo dei trattati e delle convenzioni vigenti; 3° che non vi sieno comminate pene superiori a quelle di semplice polizia.

(Approvato).

Art. 3.

In conformità dell'articolo precedente, viene modificata, per le materie ivi accennate, e per la durata di un quinquennio, la giurisdizione esercitata dai consoli italiani in Egitto.

(Approvato).

Avvertenze del presidente e votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge che furono approvati oggi peralzata e seduta.

Proclamato che sia l'esito di questa votazione è giuocoforza aggiornare il Senato, non essendovi lavoro pronto per ulteriori pubbliche discussioni.

Ma il non esservi lavoro pronto non significa che il Senato abbia esaminato ogni argomento intorno al quale gli furono presentati disegni di legge. Sette disegni di legge presentati al Senato pendono ancora davanti a lui e aspettano la discussione. Quattro furono presentati in questi giorni e sono i disegni di legge: sullo stato degli impiegati civili, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, sui manicomi, sugli stipendi e tasse scolastiche.

Tre disegni di legge: quello sugli infortuni del lavoro, un altro per l'avanzamento dell'esercito ed un terzo per la legge consolare furono presentati al Senato fino dalla primavera o dall'estate scorsa.

Io quindi, per ubbidire ad un'alta responsabilità che il regolamento attribuisce alla Presidenza ed al presidente specialmente, sono costretto a pregare i signori relatori di tutti i disegni di legge ed in ispecie di quelli che chiamerò più antichi, ad affrettare la loro relazione, affinché il Senato possa, al suo riconvocarsi, continuare per un tempo abbastanza lungo le sue sedute; finchè cioè siano esauriti tutti gli argomenti a lui sottoposti. E ciò a scanso di noie e di incomodo pei senatori che non abitano a Roma usualmente.

Ora procederemo all'appello nominale. Prego il senatore Verga Carlo di procedere alla chiama.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello:

 LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1891

Votanti	100
-------------------	-----

Favorevoli	77
----------------------	----

Contrari	23
--------------------	----

(Il Senato approva).

Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli :

Votanti	99
-------------------	----

Favorevoli	82
----------------------	----

Contrari	17
--------------------	----

(Il Senato approva).

Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma :

Votanti	100
-------------------	-----

Favorevoli	94
----------------------	----


Contrari	6
--------------------	---

(Il Senato approva).

Per la prossima pubblica seduta i signori senatori saranno avvisati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 e 50).





LVII.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Approvazione del processo verbale della seduta precedente dopo osservazioni del senatore Auriti e dichiarazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Sunto di petizioni ed elenco di omaggi — Comunicazione di una lettera con la quale il senatore Trocchi presenta le sue dimissioni dall'ufficio di questore — Parole del senatore Zini e del Presidente — Relazione sui titoli dei nuovi senatori Coletti, Brambilla, Cappelli, Gallozzi, Ottolenghi e Trotti e convalidazione — Giuramento dei senatori Greppi, Galeazzo Mas-sari, Papadopoli e Vigoni — Presentazione di quattro progetti di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti il ministro della guerra e il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Incidente sul processo verbale.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. In fine dell'ultima seduta l'illustre nostro presidente, per l'alta responsabilità che gl'incombe nella direzione dei lavori del Senato, esortava i relatori dei progetti di legge pendenti e specialmente di quelli più antichi, anteriori alle vacanze, di sollecitare le relazioni per dar materia al Senato di un lavoro abbondante da potersi esaurire senza interruzione.

Non ero presente a quella seduta per altre cure d'ufficio, e quindi dico ora quello che allora avrei detto, esponendo al Senato i motivi per cui il progetto di legge sugli infortuni nel lavoro non è portato ancora a discussione.

L'Ufficio centrale del Senato appena eletto per questo progetto se ne occupò col massimo

interesse; interesse proporzionato all'importanza e difficoltà del problema, ed a quegli alti scopi di equità e giustizia che la legge mira a raggiungere nella tutela di una classe meritevole delle nostre più vive sollecitudini.

Consultammo presidenti di comitati di patronato di operai, ascoltammo le osservazioni, bisogna dirlo, assai temperate, degli industriali; esaminammo i diversi problemi a cui dà luogo il grave tema, e segnammo, dopo molte sedute, le linee degli emendamenti da proporre al progetto ministeriale, che in massima era accettato.

I colleghi vollero onorare me del grave incarico della relazione, ed io dovetti accettare unicamente per sentimento di dovere, non per presunzione delle mie forze.

Ho dedicato tutto il periodo feriale allo studio dell'arduo tema, che ha un'estensione ed importanza grandissima. Sono problemi che non stanno più campati nelle regioni speculative, non nel vago di un sentimentalismo utopistico; sono posti in mano di uomini pratici, di direttori di miniere, di presidenti di società di tutela degli operai, di funzionari pubblici, di

giuristi, di legislatori sapienti. Ogni punto suscita un problema, ogni problema dà materia a centinaia di dissertazioni, di studi tecnici, statistici, sociali.

E qui bisogna dire, a lode del Governo, che dietro i nostri voti, poichè in settembre ultimo si raccoglieva in Berna un congresso internazionale per gl'infortuni del lavoro, congresso importante, come fu quello che si tenne a Parigi nel 1889, e diè contributo di lavori preziosissimi, il Governo, dico, mandò al congresso un nostro rappresentante ufficioso, il commendatore Bodio, il quale è tornato, portando con sè una ricca messe di nuove memorie statistiche, giuridiche, di legislazioni comparate. Abbiamo così potuto anche aver presente, oltre i sei progetti di legge che pendono in Francia dai principî del 1890, l'ultimo progetto presentato nel Belgio dal Governo alla Camera dei rappresentanti il 13 agosto dell'anno presente.

I concetti dell'Ufficio centrale collimano nelle conseguenze col progetto ministeriale, tranne alcune modalità che io ritengo non sostanziali. Ma il principio da cui muove l'Ufficio centrale, il principio da cui derivarono quelle conseguenze è diverso.

Quindi ne viene che comunque non si tratti che di emendamenti, i nostri emendamenti hanno dovuto prendere la forma di un contro progetto; ma controprogetto per la forma non per la sostanza.

Questo contro progetto è stato elaborato e discusso dall'Ufficio centrale, è stato stampato dai primi di novembre, è stato comunicato a molti nostri colleghi autorevoli, specialisti in questa materia, per averne in sussidio i loro lumi; questo contro progetto è stato comunicato confidenzialmente, con spiegazioni orali, all'onor. ministro d'agricoltura, industria e commercio, della cui amicizia mi onoro, e che personalmente si occupa di questi studi con predilezione da parecchi anni.

Riunendoci nell'Ufficio centrale, discuteremo le divergenze che sussistessero tuttavia tra l'Ufficio centrale e il Governo, dopo di che sarà fissato il testo definitivo per la relazione. Ma c'è stata, o signori, una fermata; e qui richiamo l'attenzione del Senato, c'è stata una fermata apparente, che dimostreremo non essere un indugio, ma un mezzo per affrettare l'attuazione della legge, un passo verso la meta.

Ascoltate:

Si tratta di una legge sugli infortuni del lavoro, la quale in casi di infortuni assegna agli operai una certa indennità legale, da assicurarsi pel pagamento in modi determinati...

PRESIDENTE. Signor senatore Auriti, io mi permetterei di richiamarla all'osservanza dell'art. 32 del regolamento, e di pregarla di non entrare nel merito di questo progetto di legge perchè il regolamento vieta appunto che in occasione del processo verbale si entri nel merito di qualsiasi questione.

Senatore AURITI. Io non entro nel merito della questione.

Tutti gli uffici del Senato prima, e poi tutti i membri dell'Ufficio centrale furono unanimi nel ritenere, che dovesse far parte integrale di questa legge la tabella delle indennità da pagarsi agli operai nei casi d'infortunio.

Il progetto di legge ministeriale al contrario rinviava questa tabella, insieme colle tariffe dei premi da pagare per assicurare le indennità, ad un decreto reale da trasformarsi in legge. Il voto dell'Ufficio centrale del Senato fu subito comunicato al Governo, il quale dapprima si mostrava in certo modo renitente, ma in seguito condiscondendo alle nostre premure, accettò di occuparsi di questa tabella.

Abbiamo ripetute per l'esecuzione le nostre insistenze e nell'ultimo dialogo avuto col ministro, credo che si sia dileguato un equivoco nocivo. Noi non chiediamo, nè abbiamo chiesto mai, come parte della legge, che la tabella delle indennità, non le tariffe de' premi di assicurazione, problema affatto diverso, quasi matematico, di calcolo di rischi, di probabilità; è cosa che può essere rinviata a un decreto reale da trasformarsi in legge.

Dall'ultimo colloquio noi riteniamo che il ministro abbia accettato definitivamente di fornirci quella tabella. Appena ci sarà comunicata, avremo ciò che occorre per rendere completo e concreto il progetto.

E qui, onorevole signor presidente, mi permetta che io dica ancora ai colleghi, che sono in Roma dal primo di ottobre di quest'anno, che i mesi di ottobre e di novembre per me erano liberi da altre cure di ufficio e che se l'indugio è stato molesto a qualcuno, fu precisamente, a me, che ho visto sfuggirmi un tempo prezioso

che avrei potuto dedicare ad un lavoro il quale, nel tempo stesso che era mio dovere, era nella mia predilezione.

Un'ultima considerazione. Tutto questo che sembra un indugio non è stato che un mezzo di affrettare l'attuazione della legge, perchè se si fosse rimessa al futuro la formazione della tabella, sarebbe mancato uno degli elementi per l'attuazione della legge, ed avremmo ora votato una proclamazione, più o meno astratta, di principi. Ciò che abbiamo chiesto e che speriamo ottenere è un passo decisivo verso la meta che tanto ci interessa.

Io spero che i nostri colleghi siano persuasi che i membri dell'Ufficio centrale, e il relatore fra gli altri, non hanno mancato in nulla a ciò che era nel loro dovere e nel loro potere per compiere il mandato ad essi affidato.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'onor. Auriti di aver fatto noto al Senato il punto a cui sono giunti gli studi dell'Ufficio centrale.

Per quel che mi concerne, io dichiaro che il Ministero ha già aderito al desiderio espresso dall'Ufficio centrale, compilando appunto non la tabella dei premi, ma delle indennità, come ha detto l'onor. Auriti.

E poichè egli mi fece anche la cortesia di comunicarmi gli emendamenti stati formulati dall'Ufficio centrale, io aspetto che possa riunirsi, e alla mia volta comunicherò gli articoli modificativi della legge, nel senso espresso dall'Ufficio centrale e dirò l'opinione del Governo sugli emendamenti che mi furono comunicati.

PRESIDENTE. Si terrà conto delle seguite dichiarazioni nel processo verbale della seduta di oggi: dopo di che, se nessun altro domanda la parola, il processo verbale dell'ultima tornata s'intenderà approvato.

Alla mia volta, io prego i signori senatori di non sollevare sul processo verbale, se non quelle questioni che al medesimo si attengono, chiedendo la parola sull'ordine del giorno, se abbiano da accennare ad altri argomenti, poichè il regolamento, come già ho detto, non consente in occasione del processo verbale, se non di proporre la rettificazione di ciò che vi sia inesattamente riferito.

Prendo poi atto delle dichiarazioni fatte dall'onor. Auriti.

Io spero che si potranno ormai ammainare le vele e addivenire alla discussione sia del progetto sugli infortuni del lavoro, sia degli altri sei progetti di legge che pendono davanti al Senato. Altrimenti mi sarà impossibile di convocare e tener riunito il Senato per qualche tempo mancando il lavoro, e così si giungerà poi alla stagione nella quale tornerà incomodo a tutti protrarre le sedute e le discussioni. (*Benissimo*).

Sunto di petizioni ed elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego ora il senatore segretario Colonna di dar lettura del sunto delle petizioni.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

« N. 43. Il presidente dell'Associazione fra gli impiegati straordinari in servizio dello Stato, a nome di detta associazione, domanda che nel progetto di legge sullo stato degli impiegati civili venga introdotta una disposizione a favore dei detti straordinari.

« 44. Tommaso Monteforte Spanò, impiegato straordinario al Ministero dell'interno, fa istanza onde ottenere per merito di antecedenti servizi, che nel progetto di legge sugli impiegati civili, venga introdotta una disposizione a di lui favore.

« 45. Il Consiglio comunale di Santa Ninfa (Trapani) fa istanza perchè venga conservata la pretura di quel mandamento.

« 46. Il Consiglio municipale e la Società operaia di mutuo soccorso di Sant'Eufemia di Aspromonte, domandano che sia conservata la pretura di quel mandamento ».

PRESIDENTE. Ora si dà lettura dell'elenco di omaggi giunti al Senato.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:
Fanno omaggio al Senato:

Il signor Filippo Passeri di un esemplare dello *Statuto di Campagnano al secolo XIII*;

Il ministro degli affari esteri, a nome della Società filantropica italiana di Zurigo, della *Relazione con cui la stessa Società concorre alla Esposizione nazionale di Palermo*;

Il signor Enrico Celani di una pubblicazione intitolata *De gente Sabella*, manoscritto di Onofrio Panvinio;

Il rettore della R. Università di Perugia del fascicolo II, volume I, delle *Pubblicazioni periodiche delle facoltà di giurisprudenza*;

Il Consiglio direttivo della Associazione romana per la prosperità e il benessere dei cittadini di Roma delle seguenti due pubblicazioni: 1° *Tutela del patrimonio artistico-scientifico di Roma*; 2° *Sistemazione ferroviaria di Roma - rapporto tra Roma capitale e lo Stato - navigazione e approdi del Tevere*;

Il soprintendente del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze dell'opera scientifica intitolata: *Il cervello*, studio del professore L. Luciani;

Il sindaco di Torino del *Discorso pronunciato dal senatore Chiaves all'inaugurazione in Torino del monumento di Alfonso La Marmora*;

Il professore Leonardi Mercurio di un suo lavoro storico intitolato *Carlo Emanuele I e l'impresa di Saluzzo*;

Il signor Gentile Pagani di un opuscolo intitolato: *La piacentinità di Cristoforo Colombo*;

Il prefetto della provincia di Bologna degli *Atti del Consiglio provinciale per l'anno 1891*.

Dimissioni del senatore Trocchi dall'ufficio di questore.

PRESIDENTE. Dò comunicazione della seguente lettera pervenuta alla Presidenza del Senato:

« Eccellenza,

« Le condizioni di salute non mi consentono da qualche tempo di attendere; colla necessaria attività e solerzia, agli obblighi della carica di questore, alla quale la benevolenza degli illustri colleghi mi ha più volte chiamato. Sento perciò l'obbligo di pregare l'Eccellenza Vostra perchè voglia degnarsi di presentare le mie dimissioni dal posto di questore.

« Mi terrò onoratissimo di continuare a far parte del Senato in qualità di semplice senatore.

« Di V. E.

« VALERIO TROCCHI

« Senatore del Regno, questore del Senato ».

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Trocchi della sua dimissione da questore, e si stabilirà in una prossima seduta il giorno per la nomina di un nuovo questore.

Senatore ZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io pregherei l'onorevole nostro presidente di farsi interprete presso l'onorevole senatore Trocchi del grato animo che hanno verso di lui tutti i suoi colleghi per le cure e sollecitudini da esso portate nel disimpegno del suo ufficio, che ha dovuto abbandonare per le sue condizioni di salute.

PRESIDENTE. Già per mia parte più volte, avendo il senatore Trocchi manifestato l'animo suo di ritirarsi dall'ufficio di questore, cercai di persuaderlo a continuare in esso, sicuro d'interpretare il pensiero del Senato a lui grato per il modo con cui egli ha disimpegnato l'onorifica carica. Oggi io sono sicuro, senza neppure chiedere il voto del Senato, che tutti i signori senatori consentiranno ch'io con lieto animo porti a conoscenza del senatore Trocchi i ringraziamenti del Senato e la conferma della benevolenza sua.

Voci: Bene, benissimo.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori e convalidazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego il signor senatore Majorana-Calatabiano, relatore, di dar lettura delle proposte della Commissione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relat.*, legge:

SIGNORI SENATORI. — La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ha esaminato i titoli dei qui sotto indicati individui, stati nominati senatori del Regno con decreto reale 20 novembre scorso. E avendo trovato rispettivamente negli eletti il concorso, anche intorno all'età, dei requisiti voluti dallo Statuto, propone la convalidazione della loro nomina, cioè:

Coletti avv. Domenico, per la sua qualità di presidente di Consiglio provinciale (art. 33, categ. 16 dello Statuto), essendo stato eletto a quell'ufficio per più di tre volte.

Siccome rientranti nella categoria 21 del citato art. 33, cioè che pagano da tre anni oltre

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1891

lire tremila d'imposizione diretta in ragione dei loro beni e industrie:

Brambilla comm. Pietro;
Cappelli march. Antonio;
Gallozzi prof. Carlo;
Ottolenghi comm. Salvatore;
Trotti march. Ludovico.

PRESIDENTE. La Commissione permanente per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori propone piaccia al Senato di riconoscere validi i titoli per l'ammissione del signor senatore avv. Domenico Coletti per la categoria 16, art. 33 dello Statuto.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. La suddetta Commissione propone pure che si riconoscano validi i titoli dei signori senatori: comm. Pietro Brambilla, Cappelli marchese Antonio, Gallozzi prof. Carlo, Ottolenghi comm. Salvatore, Trotti marchese Ludovico per la categoria 21 dell'art. 33.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Giuramento di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Greppi conte Giuseppe, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Taverna e Di Castagneta d'introdurlo nell'aula.

(Il signor senatore Greppi conte Giuseppe è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor senatore Greppi conte Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Galeazzo Massari, duca di Fabriago, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Finali e Bonvicini di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Galeazzo Massari viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor senatore Galeazzo Massari del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

È pure presente nelle sale del Senato il signor senatore conte Nicolò Papadopoli, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Cosenz e Taverna di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore conte Nicolò Papadopoli viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor conte Nicolò Papadopoli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor senatore Giulio nobile Vigoni, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti sedute, prego i signori senatori Taverna e Verga Carlo di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore Vigoni viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

Do atto al signor senatore Giulio nobile Vigoni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di quattro progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Governo.

Do facoltà di parlare all'onor. ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato alcuni disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento, e cioè per conto mio:

« Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito ».

« Modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito ».

Per conto del ministro delle finanze: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali ».

Per conto del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno e di grazia, giustizia e culti: « Sull'esercizio dei telefoni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questi quattro disegni di legge che, essendo già stampati, potranno essere distribuiti entro questa sera ai signori senatori.

Per conseguenza proporrei che domani il Se-

nato si volesse riunire negli Uffici alle ore 2 pom. per poterli esaminare.

Non sorgendo nessuna proposta, rimarrà così stabilito.

L'ordine del giorno essendo esaurito, per la prossima convocazione i signori senatori saranno avvertiti con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 pom.)



LVIII.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Comunicazione di una lettera del ministro dell' interno con la quale invita il Senato a farsi rappresentare al funerale in memoria di Re Vittorio Emanuele II, e sorteggio della Deputazione — Relazione sui titoli del nuovo senatore Flecchia e convalidazione — Presentazione di quattro progetti di legge — Incidente sull'ordine del giorno — Dichiarazioni del senatore Cambray-Digny, presidente della Commissione di finanze; proposte del Presidente e del senatore Parenzo — Reiezione della proposta Parenzo — Nomina di Commissione — Estrazione a sorte della Deputazione alle LL. Maestà per capo d'anno.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20 pom.

Sono presenti i ministri delle finanze e di grazia e giustizia; interviene più tardi il ministro della guerra.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. I signori senatori Vigoni, De Castris, Ricotti e Fornaciari chiedono un congedo di otto giorni.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Comunicazione e designazione di una rappresentanza.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 17 dicembre 1891.

« Nel prossimo venturo gennaio a cura di questo Ministero sarà fatto celebrare, come in passato, nel Pantheon, un solenne funerale in

commemorazione del XIV anniversario della morte del Re Vittorio Emanuele II.

« Mi pregio darne partecipazione all'E. V. e la prego di volere, come di consueto, provvedere affinchè il Senato del Regno sia rappresentato alla pia cerimonia da una Commissione dei suoi onorevoli componenti.

« Riservandomi di far conoscere, a suo tempo, all'E. V. il giorno e l'ora della funzione e di inviarle le lettere d'invito per gli onorevoli senatori che vorranno assistere alla cerimonia, mi è grata l'occasione per presentarle i sensi della mia più distinta osservanza.

« Il ministro
« NICOTERA ».

PRESIDENTE. Credo che il Senato vorrà, come negli anni scorsi, essere rappresentato, oltre che dal suo ufficio di Presidenza, da una Commissione estratta a sorte e composta di nove membri e di due supplenti.

Non sorgendo obiezioni, questa proposta s'intenderà approvata e procederò all'estrazione a sorte dei componenti la Commissione stessa. La Commissione sarà composta dei signori se-

natori: Artom, Casalis, Zoppi, Tolomei Bernardo, Tanari, Como, Calcagno, De Martino, Giuliani, Bonelli Cesare e Camuzzoni.

**Relazione della Commissione
per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori ».

Non essendosi potuto stampare la relazione che la Commissione permanente ha redatta, chiedo al Senato se esso consenta che si dia lettura della relazione stessa.

Non sorgendo obiezioni pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Prego il signor senatore Majorana-Calatabiano, relatore della Commissione, di voler dar lettura della relazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Signori senatori! Con regio decreto 28 novembre scorso il prof. Giovanni Flechia, siccome entrante nella categoria diciottesima, articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore.

La vostra Commissione accertatasi che, oltre al requisito dell'età voluto dallo Statuto, concorre nell'eletto la qualità di socio della Regia Accademia dei Lincei, essendovi stato regolarmente assunto sino dal 1875, vi propone la convalidazione della sua nomina.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito la Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori, propone che piaccia al Senato di giudicar validi i titoli per l'ammissione del professore Giovanni Flechia, iscritto alla categoria diciottesima.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

**Presentazione di quattro disegni di legge
e incidente sull'ordine del giorno.**

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge

per la « Convalidazione del regio decreto 22 novembre 1891, n. 635, e provvedimenti relativi ».

Poi, a nome del mio collega l'onor. ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Modificazione alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie ».

Domando l'urgenza pel primo di questi progetti.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge.

L'onorevole ministro delle finanze prega il Senato di voler dichiarare d'urgenza il progetto di legge intitolato: « Convalidazione del regio decreto 22 novembre 1891, n. 635 e altri provvedimenti relativi ».

Non essendovi obiezioni, l'urgenza è accordata.

Questo disegno di legge dovrà essere trasmesso, secondo che il regolamento prescrive, all'esame della Commissione permanente di finanze.

Chiedo al signor presidente della Commissione medesima, che è qui presente, quando egli crede che la Commissione sia in grado di riferire intorno a questo disegno di legge.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *presidente della Commissione permanente di finanze*. La Commissione permanente di finanze, e credo che in questo i miei colleghi non mi contraddiranno, è interamente agli ordini del Senato. Però io credo che il Senato debba essere informato di alcune circostanze, per decidere quando dovrà discutere questo disegno di legge.

La Commissione di finanze si è attenuta in quest'occasione a una consuetudine ormai invalsa per necessità nello studio dei bilanci, quella cioè di occuparsene avanti la presentazione e anche di nominarne il relatore.

In quest'occasione era più facile di studiare il progetto quantunque non fosse presentato, perchè bastava tener dietro ai lavori dell'altro ramo del Parlamento.

Questo è stato fatto. La Commissione ha esaminato il disegno di legge, lo ha anche studiato in due successive adunanze e ha nominato nella mia persona il relatore. Quindi siamo in grado di presentare la relazione, che è preparata, e di farla distribuire ai signori senatori questa sera stessa.

Detto quale è lo stato di fatto, la Commissione è agli ordini del Senato per discutere questo progetto in qualunque momento gli piaccia.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la dichiarazione fatta dal presidente della Commissione permanente di finanze, che essa cioè, in qualunque momento, può riferire intorno a questo disegno di legge. Aggiungo per parte mia che il disegno stesso e la relazione, saranno distribuiti stasera ai signori senatori: io perciò proporrei, non parendomi opportuno discutere oggi con relazione verbale, che la relazione stessa si distribuisse in giornata perchè i signori senatori possano studiarla, e che il Senato si riunisse domani per la discussione del progetto di legge.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io non discuto le consuetudini di cui ha parlato l'onorevole presidente della Commissione permanente di finanze, ma se la Commissione stessa ha fatto uso di tutta la diligenza di cui egli ha parlato, per esaminare, discutere, nominare il relatore, e preparare la relazione su un progetto di legge che non è ancora distribuito al Senato; non è questa una ragione, mi pare, perchè il Senato discuta così improvvisamente una legge tanto importante, che ha occupato tante sedute e che ha dato luogo a così vivace discussione nell'altro ramo del Parlamento; discussione che noi non abbiamo ancora avuto tempo di leggere perchè l'ultimo resoconto ufficiale dell'altro ramo del Parlamento, distribuito ai senatori, è appena del 4 dicembre.

Dunque, il discutere così, a spron battuto, un progetto di legge di tanta importanza, che ci si dice sarà distribuito stasera, senza aver potuto seguire le discussioni avvenute alla Camera dei deputati; il votare, perchè il voto già sarà una necessità, una volta che si discuterà senza preparazione domani stesso questo progetto di legge, pare a me, ultimo venuto tra voi, che non sia corrispondente alla serietà che deve mettere il Senato nel discutere così grave problema, così grave disegno di legge.

PRESIDENTE. E allora quale proposta fa ella?

Senatore PARENZO. Che vi sia il tempo per studiare la legge.

PRESIDENTE. Fissi un giorno: io ho detto domani, perchè mi pareva che l'urgenza fosse

tale da doversi al più presto decidere la questione.

Prego quindi l'onor. Parenzo a precisare la sua proposta.

Senatore PARENZO. Io la preciso in questo senso, che la discussione che si dovrebbe fare domani, si rinvii ad una seduta da tenersi prima della fine dell'anno; ma che si dia agio ai senatori di studiare ciò che si deve discutere.

PRESIDENTE. Fra Natale e Capo d'anno, vuol dire?

Dunque il signor senatore Parenzo fa la proposta; che piaccia al Senato di stabilire per la discussione di questo disegno di legge un giorno fra Natale e il Capo d'anno.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. Essendo chiesta, si farà la controprova.

Chi non approva la proposta del senatore Parenzo è pregato di alzarsi.

(Il Senato non approva la proposta del senatore Parenzo).

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti la proposta che piaccia al Senato di riunirsi domani per discutere il progetto di legge in questione.

Chi approva questa proposta voglia alzarsi. (Approvato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati avente per oggetto:

« Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue ».

Ho già ottenuto dalla Camera dei deputati, che questo progetto fosse discusso e votato per urgenza perchè il termine che si deve prorogare scade col 31 di questo mese, e vi sono molti interessi pubblici e privati che importa di tutelare. Almeno questo fu l'avviso del Ministero che lo ha proposto e della Camera che lo ha approvato.

Io prego dunque il Senato di dichiarare che questo progetto di legge sarà discusso e votato d'urgenza. Prego poi il Senato di voler auto-

rizzare ed invitare il suo presidente a determinare la Commissione la quale debba dare il suo avviso su questo disegno di legge affinché si possa, dalla Commissione che sarà determinata e scelta in questo modo, riferire con la massima sollecitudine. Credo non inutile l'avvertire che mi sono dato cura di presentare anticipatamente alla tipografia del Senato il progetto di legge con la relazione che vi sta annessa.

Quindi confido che trattandosi di un disegno di legge che deve approvarsi o rigettarsi prima del 31 dicembre del corrente anno, sia il Senato per accogliere le due istanze che ho avuto l'onore di fare.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge.

Il guardasigilli prega il Senato di volerne dichiarare l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intenderà accordata.

Il guardasigilli prega poi il Senato di voler incaricare la presidenza di nominare una Commissione composta di cinque membri per l'esame del disegno di legge in parola.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge relativo al « Codice penale per l'esercito ».

Presento per ora soltanto la prima parte che riguarda i delitti e le pene, riservandomi, naturalmente, di presentare più tardi la parte seconda che si riferisce alla procedura.

Intanto io pregherei il Senato di voler autorizzare il presidente a nominare una Commissione speciale composta di 11 membri, avuto riguardo all'importanza, alla estensione ed alla gravità del progetto di legge.

Del resto mi rimetto a ciò che sarà per decidere il Senato.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della

guerra della presentazione del disegno di legge relativo al Codice penale per l'esercito.

Il signor ministro ha detto che non presentava per ora che la prima parte, salvo a presentare più tardi la seconda.

Il signor ministro, come il Senato ha udito, propone che sia deferita alla presidenza la nomina di una Commissione, composta di 11 membri, per esaminare questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Dopo le deliberazioni prese testè dal Senato, io proporrei che domani gli uffici volessero riunirsi al tocco per l'esame del disegno di legge che fu testè presentato a nome del signor ministro dei lavori pubblici sulle strade obbligatorie.

Quindi, anticipando di qualche poco l'ora della seduta, per lasciare maggior tempo alla discussione, proporrei che il Senato si volesse domani riunire in seduta pubblica al tocco e mezzo, per discutere il disegno di legge intorno alla convalidazione del decreto reale presentato testè dal signor ministro delle finanze.

Pongo ai voti questa proposta; chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Per la facoltà delegatami testè dal Senato, chiamo a far parte della Commissione che dovrà esaminare il progetto intorno alle decime fondiari, i signori senatori Auriti, Bonasi, Bardesono, Celesia e Sormani Moretti.

Pregherei questi signori senatori, giacché la relazione sarà distribuita sull'istante, di volersi riunire subito e possibilmente riferire anche domani su questo disegno di legge. Così lo si potrà iscrivere nell'ordine del giorno per dopo che sarà esaurita la discussione dell'altro disegno di legge per la convalidazione del decreto reale 22 novembre 1891.

PRESIDENTE. Ora estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno coll'Ufficio di Presidenza comporre la Commissione che dovrà

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1891

recarsi dalle LL. MM. per gli augurî di capo d'anno.

Credo che il Senato vorrà che questa Commissione sia al solito composta di sette senatori e due supplenti.

Estraggo a sorte i nomi dei nove senatori:


Rignon, Pascale, Paternostro, Cancellieri, Eula, Di Baucina, Berardi, Cerruti Cesare, Durante.

I nove senatori estratti a sorte si uniranno alla Presidenza per recarsi a porgere a S. M. il Re gli augurî di capo d'anno.

Domani al tocco e mezzo riunione pubblica per discutere i disegni di legge ai quali ho accennato; al tocco riunione negli Uffici per esaminare il progetto di legge intorno alle strade obbligatorie.

La seduta è sciolta (ore 2 e 50 pom.).





LIX.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizione ed elenco di omaggi — Congedi — Giuramento dei senatori Calciati e Ottolenghi — Nomina della Commissione per l'esame del progetto di legge pel Codice penale per l'esercito — Presentazione di un disegno di legge: Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi, e deliberazione relativa — Approvazione per articolo del progetto di legge: Convalidazione del regio decreto 22 novembre 1891 e provvedimenti relativi — Rinvio alla votazione segreta del disegno di legge di un solo articolo: Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue — Annunzio della morte del senatore Boschi e parole del presidente — Giuramento del senatore Gallozzi — Discussione del progetto di legge: Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi — Il senatore Brioschi dà lettura della relazione — Osservazioni del senatore Majorana-Calatabiano, al quale rispondono i ministri dei lavori pubblici, e di agricoltura, industria e commercio — Approvazione degli articoli del progetto di legge — Avvertenze del presidente intorno allo stato dei lavori del Senato e all'aggiornamento delle sedute, e dichiarazioni del senatore Majorana-Calatabiano — Votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge e proclamazione del risultato.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro degli esteri, ed i ministri delle finanze, del Tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, della marina e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Petizione ed omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI, legge:

« N. 47. Il Collegio dei ragionieri dell'Umbria (Perugia) domanda che nel disegno di

legge relativo allo stato degli impiegati civili vengano introdotte alcune disposizioni riguardanti la condizione dei ragionieri ».

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI, legge:

Il ministro del Tesoro del Catalogo della biblioteca dei ministeri delle finanze e del Tesoro;

La Compagnie de télégraphie et de téléphonie internationales de Bruxelles di una memoria col titolo: *Télégraphie et téléphonie simultanées par le même fil* (système van Ryselberghe);

Il dottor Vincenzo Poma di un suo lavoro intitolato: *La nuova legge sul credito agrario nei suoi principî e nei suoi risultati*;

Il signor A. Carnelli di una sua pubblicazione per titolo: *L'aliquota sulla imposta dei redditi della ricchezza mobile*;

Il collegio degli avvocati di Firenze del catalogo della propria biblioteca;

L'Associazione lombarda dei giornalisti di una memoria intitolata: *La diffamazione nel Codice penale e la stampa*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio del lavoro statistico: *Sopra alcuni indici misuratori del movimento economico in Italia*;

La Società reale di Napoli degli: *Atti della regia Accademia delle scienze fisiche e matematiche*, serie II, vol. IV;

Il presidente del Consiglio direttivo di meteorologia e di geodinamica degli: *Annali dell'ufficio meteorologico e geodinamico italiano dell'anno 1887*;

Il ministro del Tesoro della *Esposizione finanziaria* da lui fatta alla Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1891 (tradotta in francese);

Il rettore della regia Università di Perugia del volume I°, fascicolo 3° delle *Pubblicazioni periodiche della facoltà di giurisprudenza*.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per motivi di salute, i signori senatori Tolomei Giampaolo, e Salis di 15 giorni, Longo di 5, Pecile di un mese, Rossi A. di 8 giorni, Cucchiari e Petri di un mese; per motivi di famiglia, Angioletti di 8 giorni, Bargoni e Ridolfi di 15, Di Prampero di 8; per motivi di ufficio, Saladini di 15 giorni.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Giuramento dei senatori Calciati e Ottolenghi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Galeazzo Calciati, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Brioschi e Bonvicini d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Galeazzo Calciati viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Calciati conte Galeazzo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor senatore Ottolenghi prof. Salvatore, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti sedute, prego i signori senatori Brioschi e Costa d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Ottolenghi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Ottolenghi prof. Salvatore del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Per l'incarico del quale il Senato volle ieri onorarmi, chiamo a comporre la Commissione speciale che dovrà esaminare il progetto di legge sul Codice penale militare i signori senatori: Bertolè Viale, Canonico, Costa, Eula, Guerrieri-Gonzaga, Mezzacapo, Nobile, Pierantoni, Puccioni, Ricotti e Torre.

Presentazione di un progetto di legge

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo alla Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi, approvato dalla Camera dei deputati.

Siccome i servizi postali non si possono interrompere io pregherei il Senato di voler provvedere affinché la proroga dei servizi marittimi possa diventar legge prima che il Senato si aggiorni.

Non fo istanza perchè ciò possa accadere nella tornata stessa di oggi; ma bensì che piaccia al Senato prima del 31 dicembre di discutere e votare il disegno di legge.

Proporrei quindi che fosse rinviato alla Commissione di finanze e che questa ne riferisse nel più breve termine.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1891

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge.

Come il Senato ha udito, il signor ministro dei lavori pubblici prega di dichiarare d'urgenza il progetto di legge da esso presentato per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi.

Chi approva l'urgenza è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Il signor ministro dei lavori pubblici prega inoltre il Senato di voler trasmettere il disegno di legge alla Commissione permanente di finanze.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *presidente della Commissione permanente di finanze*. L'onorevole ministro dei lavori pubblici, se non erro, desidera che questo progetto di legge sia discusso dal Senato prima della fine dell'anno.

Ora io mi permetto di osservare che sarà difficile di riunire la Commissione di finanze nel corso della settimana. Faccio pure presente che la Commissione di finanze è sempre agli ordini del Senato, e sarebbe anche disposta a riunirsi in giornata per esaminare quel progetto di legge, mentre, ripeto, credo difficile di poterla riunire nel corso della settimana. Quindi mi metto interamente a disposizione dell'onor. presidente e del Senato.

PRESIDENTE. È necessario fare delle proposte concrete. È inutile dire che io sono sempre agli ordini del Senato.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Visto il carattere del progetto di legge, e siccome sappiamo che si tratta di sei mesi di proroga di questa convenzione; visto, come diceva l'onorevole presidente della Commissione permanente di finanze che essa potrebbe adunarsi anche oggi stesso, io proporrei che nella seduta d'oggi si riferisse

e votasse il progetto di legge come già è stato fatto altre volte.

PRESIDENTE. Il senatore Brioschi propone che la Commissione permanente di finanze riferisca oggi stesso verbalmente, come il regolamento consente nei casi d'urgenza.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Approvazione del progetto di legge « Convalidazione del Regio decreto 22 novembre 1891, n. 635 e provvedimenti relativi ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Convalidazione del R. decreto del 22 novembre 1891, n. 635 e provvedimenti relativi ».

Prego il signor senatore segretario a dare lettura del progetto di legge.

(V. Stampato N. 123).

PRESIDENTE. Si dà lettura del decreto reale e dell'annessa tabella.

Il senatore, *Segretario*, CORSI L. legge.
(V. Stampato N. 123).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il senatore Rossi Alessandro che era iscritto nella discussione generale, prega telegraficamente il Senato di scusarlo, se non potrà prendere la parola, non avendo trovato la coincidenza dei treni a Modena.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 22 novembre 1891, n. 635.

(Approvato).

Art. 2.

Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, nella *Gazzetta Ufficiale del*

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1891

Regno, sono introdotte nel detto decreto le modificazioni seguenti:

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio	
			di entrata	di uscita
6	Oli fissi:			
	di lino	Quintale	24. —	»
	di lino cotto	id.	26. —	»
	non nominati	id.	24. —	»
13	Zucchero:			
a	di prima classe	id.	94. —	»
b	di seconda classe	id.	76. 75	»
	Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione n. 20 Olanda, o che abbiano un grado polarimetrico superiore a 97. Appartengono parimenti alla prima classe gli zuccheri colorati artificialmente e quelli mescolati a sostanze atte ad abbassarne il grado polarimetrico.			
266	Avena	id.	4. —	»
287	Semi:			
a	Oleosi:			
	1. di ricino	id.	esenti	1. 10
	2. di lino, di colza e di ravizzone	id.	4. 75	1. 10
	3. di sesamo e di arachide	id.	6. —	1. 10
	4. altri	id.	5. —	1. 10
b	non oleosi	id.	esenti	1. 10

Le tare di cui all'articolo 2 del detto decreto s'intendono applicate ai soli recipienti d'origine.

L'art. 3 del decreto stesso è soppresso.

(Approvato).

Art. 3.

Agli articoli 26 e 28 del testo unico della legge sugli spiriti, approvato con Regio decreto del 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3^a), sono sostituiti i seguenti:

Art. 26. La liquidazione della tassa è fatta dall'ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.

La riscossione viene eseguita nei modi e con le forme stabilite dal Regio decreto del 14 maggio 1882, n. 740 (serie 3^a), in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di 15 giorni

l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione.

I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.

La cauzione si presta mediante deposito alla Cassa dei depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del debito pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra certificati di rendita nominativa. Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, può anche prestarsi mediante prima ipoteca sopra beni stabili.

Art. 28. Gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di misuratore, devono essere custoditi in appositi magazzini annessi alla distilleria, i quali si considerano come locali di fabbrica e sono sottoposti alle prescrizioni stabilite dalla legge doganale per i depositi privati.

Il pagamento della tassa per gli spiriti così custoditi potrà essere eseguito anche a misura della loro estrazione dai magazzini, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione mensile. In questo caso il fabbricante rimarrà dispensato dall'obbligo della cauzione e sarà determinata, alla fine di ogni mese, in confronto del restante suo debito, la quantità di spirito ancora soggetta al vincolo del deposito, comprendendovi la quota d'abbuono di che all'art. 5.

L'istituzione del magazzino agli effetti del pagamento della tassa di fabbricazione è facoltativa per gli esercenti le fabbriche agrarie non provvedute di misuratore.

È data facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa per gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di misuratore, sia versata direttamente nelle tesorerie dello Stato.

Il versamento in tesoreria è obbligatorio per tutti i fabbricanti che pagano la tassa a misura della estrazione dello spirito dai magazzini.

(Approvato).

Art. 4.

Sugli spiriti esistenti nelle fabbriche e su quelli introdotti negli opifici di rettificazione, nei depositi a scopi industriali, nei magazzini dei commercianti all'ingrosso, negli stabili-

menti per la preparazione del cognac e in quelli per la concia dei vini, non è dovuto, agli effetti della tassa di fabbricazione, il calo di tolleranza stabilito dall'art. 65 della vigente legge doganale.

Gli spiriti custoditi nei magazzini assimilati ai depositi doganali e destinati alla fabbricazione dei liquori, uso cognac, continueranno a godere dell'abbuono, a titolo di calo di affinazione e di giacenza, del dieci per cento, stabilito dall'art. 10 della legge 30 giugno 1890, n. 6915.

(Approvato).

Art. 5.

È abrogato l'art. 27 del testo unico delle leggi sugli spiriti.

(Approvato).

Art. 6.

L'abbuono da concedersi per cali, dispersioni ed altre passività di fabbricazione, sullo spirito di primà distillazione estratto dal vino, è ristabilito, per tutte le fabbriche, nella misura del 40 per cento, per un periodo di un anno a decorrere dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

Trascorso questo periodo rientrerà in vigore il disposto degli articoli 5, lettera C e 11 del testo unico della legge sugli spiriti approvato con R. Decreto 29 agosto 1889.

(Approvato).

Art. 7.

Per la birra che si esporta all'estero la restituzione della tassa pagata all'interno avrà luogo in ragione di lire dodici per ettolitro.

(Approvato).

Art. 8.

L'orzo tallito destinato alla fabbricazione della birra è ammesso in esenzione da dazio d'entrata alle condizioni che saranno stabilite con decreto reale.

(Approvato).

Art. 9.

Per il glucosio esportato all'estero sarà concesso il disgravio della tassa nella misura del 90 per cento, mediante corrispondente detrazione dagli accertamenti di fabbrica.

(Approvato).

Art. 10.

L'abbuono della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato nella produzione dell'aceto è stabilito nella misura di L. 70 per ogni ettolitro di alcool anidro.

(Approvato).

Art. 11.

È concessa l'importazione temporanea degli zuccheri da impiegarsi nella fabbricazione dei canditi destinati all'esportazione, senza sentire il Consiglio superiore del commercio, con la forma e nei modi che verranno determinati con decreto reale.

(Approvato).

PRESIDENTE, Ora si darà nuovamente lettura del Decreto Reale e della tabella annessa.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge :

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
In seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali e alle tasse interne di fabbricazione sono introdotte le modificazioni indicate nell'annessa tabella, firmata per ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

La tariffa delle tare per i recipienti contenenti zucchero, caffè ed estratto di carne, è sostituita dalla seguente:

Per gli zuccheri:

Sacchi semplici.	Kg. 1 »
Sacchi doppi	» 1.50
Ceste di giunco d'India.	» 4 »

Per i caffè:

Sacchi semplici.	» 1 »
Sacchi doppi	» 1.50
Fardi	» 4 »

Per l'estratto di carne:

Botti e casse contenenti estratto di carne in vasi	» 60 »
Botti e casse contenenti estratto di carne in scatole o stagnoni di latta.	» 30 »

Art. 3.

Le facoltà della sezione doganale di Sampierdarena, per quanto riguarda lo sdoganamento degli zuccheri, sono limitate agli zuccheri provenienti esclusivamente dai confini di terra in vagoni piombati con destinazione diretta alla raffineria degli zuccheri.

Art. 4.

La restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero destinati alla esportazione continuerà a farsi nella misura attualmente in vigore.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 22 novembre 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO	
			d'entrata	d'uscita
CATEGORIA I.				
<i>Spirito, bevande e oli.</i>				
4	Spirito dolcificato o aromatizzato, ecc.:			
	1. cognac in botti o caratelli (compreso il recipiente)	ettolitro	90	»
	2. cognac in bottiglie superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro	cento	90	»
	3. cognac in bottiglie di mezzo litro o meno	id.	67	50
6	Oli fissi:			
	di lino	quintale	20	»
	di lino cotto	id.	23	»
	non nominati	id.	20	»
7	Oli minerali, di resina e di catrame:			
b	altri	id.	48	»
CATEGORIA II.				
<i>Generi coloniali, droghe e tabacchi.</i>				
10	Caffè:			
a	naturale	id.	150	»
b	tostato	id.	207	»
13	Zucchero:			
a	di prima classe	id.	92	»
b	di seconda classe	id.	76	75
<p>Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione n. 20 Olanda, o che abbiano un grado polarimetrico superiore a 98. Appartengono parimenti alla prima classe gli zuccheri colorati artificialmente e quelli mescolati a sostanze atte ad abbassarne il grado polarimetrico.</p>				

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO	
			d'entrata	d'uscita
15	Confetti e conserve con zucchero o miele	quintale	120 »	
16	Biscotti da thè	id.	60 »	
19	Cioccolata	id.	200 »	
20	Cannella	id.	150 »	
21	Garofani (Chiodi di)	id.	150 »	
22	Pepe e pimento	id.	120 »	
23	Thè	id.	250 »	
24	Vainiglia	id.	350 »	
25	Zafferano	id.	450 »	
26	Noci moscade:			
a	col guscio	id.	60 »	
b	senza guscio	id.	300 »	
CATEGORIA XIV.				
<i>Cereali, farine, paste e prodotti vegetali non compresi in altre categorie.</i>				
266	Avena	id.	5 »	
287	Semi:			
a	oleosi:			
	1. di ricino	id.	esenti	1 10
	2. di lino e di colza	id.	4 50	1 10
	3. di sesamo e di arachide	id.	5 50	1 10
	4. altri	id.	5 50	1 10
b	non oleosi	id.	esenti	1 10

Modificazioni alle tasse interne di fabbricazione.

Art. 1.

La tassa interna di fabbricazione degli zuccheri è stabilita nella misura di L. 63.15 per ogni quintale di zucchero di prima classe, e di L. 55.95 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Art. 2.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 140 per ogni ettolitro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

Art. 3.

La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato è mantenuta nella misura di L. 20 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura indicata nell'articolo precedente.

Art. 4.

I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti alla sopratassa nella misura qui sotto indicata :

Numero della tariffa	PRODOTTI soggetti a sopratassa	Ammontare della sopratassa	UNITÀ DI MISURA sulla quale è commisurata la sopratassa
		L. C.	
6	Etere e cloroformio	3 40	Per ogni chilogramma di etere e cloroformio, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
8	Essenze spiritose di <i>rhum</i> , <i>cognac</i> ed altre contenenti spirito	0 80	Per ogni chilogramma, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
66	Profumerie alcooliche	110 »	Per ogni quintale, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
73	Vernici a spirito	95 »	Per ogni quintale di peso netto legale.

Art. 5.

La tassa di fabbricazione della birra è stabilita in L. 1.20 per ogni grado di forza misurato col saccarometro centesimale alla temperatura di gradi 17.50 del termometro centigrado e per ogni ettolitro di birra.

Agli effetti della liquidazione della tassa, il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16, ed il limite minimo a gradi 10.

La quantità della birra da sottoporre a tassa è misurata nel rinfrescatoio.

La deduzione sulla misura fatta nel rinfrescatoio, stabilita dalla legge 31 luglio 1879, n. 5038 (serie 2^a), potrà essere variata con decreto del ministro delle finanze.

Art. 6.

La sopratassa per la birra che s'importa dall'estero è stabilita nella misura di L. 19.20 per ogni ettolitro, salvo all'importatore la facoltà di pagarla in ragione dei gradi saccarometrici e di quelli alcoolometrici effettivamente accertati.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro segretario di Stato per le finanze

G. COLOMBO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Rinvio alla votazione segreta del progetto di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue » (N. 121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue ».

Prego il signor senatore segretario Corsi di dar lettura del progetto di legge.

(Il senatore, segretario, CORSI legge il seguente progetto di legge).

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati

con la legge 2 luglio 1890, n. 6919 (serie 3^a), sono prorogati a tutto il giorno 31 dicembre 1892.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione; e poichè si tratta di un solo articolo, lo si voterà poi a scrutinio segreto.

Annunzio della morte del senatore Boschi.

PRESIDENTE. Signori senatori. Un telegramma mi reca una dolorosa notizia. Il prefetto di Torino telegrafa: « Dolente annunciare morte senatore Boschi avvenuta stamane ore 4, funerali per espressa volontà defunto dovranno farsi forma privata senza intervento rappresentanza ». Il prefetto, firmato Winspeare.

Io sono certo di interpretare il pensiero del Senato esprimendo profondo dolore per la morte dell'ottimo cittadino, dell'egregio funzionario, del retto amministratore quale fu il senatore Boschi di cui rimpiangiamo la perdita.

Sospensione e ripresa della seduta.

PRESIDENTE. Ora proporrei che si sospendesse la seduta per venti minuti onde aspettare che la Commissione permanente di finanze potesse adempiere l'incarico che il Senato le deferì in principio di seduta.

La seduta è sospesa alle ore 2 45.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta (ore 3. 25).

Giuramento del senatore Gallozzi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il senatore Gallozzi professore Carlo i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Barracco e Capone d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Gallozzi professore Carlo viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Carlo Gallozzi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione del disegno di legge: « Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi ».

PRESIDENTE. Per la deliberazione presa dal Senato in principio di seduta passeremo ora alla discussione del disegno di legge sulla « Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi ».

Invito il signor senatore, segretario, Verga a dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge il progetto di legge.

(V. Stampato N. 125).

PRESIDENTE. Invito il signor senatore Brioschi, relatore, a dar lettura della relazione.

Il senatore BRIOSCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Nella tornata del 25 maggio scorso, il Governo del Re presentava alla Camera elettiva un progetto di legge relativo a nuove convenzioni marittime, scadendo quelle attualmente in vigore col 31 dicembre 1891.

Il breve tempo dei lavori parlamentari trascorso dal maggio in poi, spiega come quel progetto di legge, per quanto preceduto da lunghi studi sull'importante questione, non abbia potuto essere finora discusso nell'altro ramo del Parlamento.

La proroga delle attuali convenzioni a sei mesi è quindi una conseguenza necessaria di questo fatto.

Se non che nello stipulare la convenzione di proroga colla Società di navigazione generale italiana, il Governo, nello scopo lodevole di non eccedere la somma inscritta in bilancio per detti servizi, somma corrispondente ai servizi stabiliti nelle nuove convenzioni, convenne colla Società stessa di modificare alcune fra le condizioni del precedente contratto relativo a speciali viaggi.

Le sostituzioni proposte di questi viaggi o servizi sono concretate negli articoli 2 e 3 della convenzione di proroga 23 settembre 1891; e rispondono a desideri espressi nella relazione della Commissione alla quale pochi anni sono fu affidato lo studio del problema.

Al disegno di legge presentato dal Ministero alla Camera elettiva, questa aggiunse un articolo, il terzo, pel quale la Commissione di finanze credette opportuno avere alcune informazioni dai signori ministri.

Trattasi di conferire al Governo la facoltà di provvedere con decreto reale da convertirsi in legge: 1° ad un terzo viaggio settimanale con approdi alla costa calabrese; 2° ad un servizio quindicinale alla costa occidentale di Sardegna; 3° al trasbordo a Brindisi delle merci dei battelli della Navigazione Generale italiana provenienti da Venezia su quelli della Penisulare in partenza per Alessandria ed oltre Suez.

La Commissione, desiderando di conoscere quale carico poteva venire alle finanze dello Stato da questi servizi aggiunti, interpellò, come si disse, i signori ministri, ed avendo dalle loro risposte potuto convincersi che la spesa sarà minima, e che potrà provvedersi con mezzi provenienti dal bilancio delle poste, la Commissione, fidando in queste dichiarazioni, è d'opinione che questo articolo possa essere accettato.

Premesse queste brevi considerazioni, la Commissione permanente di finanze propone al Senato l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Prima che il ministro delle poste e telegrafi risponda al relatore, io gli rivolgerò la parola sopra un tema che è stato oggetto di recente conferenza.

In Catania il commercio vive in allarme, sperando poco, anzi quasi disperando, che da gennaio in poi si facciano migliorare colà gli approdi marittimi; e quello che è peggio, temendo che il pessimo ed ingiusto sistema applicato finora a quella città, possa divenire ancor peggiore, vale a dire temendo che Catania possa perdere ancora qualcuno degli approdi di presente conservatile.

Io farò qualche sommaria considerazione in proposito.

Lo Stato spende annualmente dei milioni per creare traffici dove non sono, e perfino dove mai sorsero o sorgeranno. Lo Stato intanto, per procurare il servizio dei trasporti marittimi, li ha ordinati, ed è a temere che li serberà per l'avvenire ordinati sì da richiedere, come condizione imprescindibile, il tenere in piedi un monopolio, che mette nell'impossibilità, soprattutto le contrade, dove naturali e prosperi vi sarebbero i traffici, di fare appello all'industria privata, nazionale e straniera.

Più volte si è levata la voce per domandare al Governo giustizia nel senso di restituire la libertà di stare e di muoversi, al paese, ed in ispecie a quella parte del paese che per nulla si avvantaggia del servizio dello Stato, e di più ne è manomessa in causa del monopolio. Si è domandato che, almeno a quella parte di paese che vien priva della libertà, non si applichino con esagerazione i monopoli; perchè essa, con la sola libertà, non soltanto si conserverebbe, ma anche progredirebbe: il passato che precede il fatale presente indirizzo, ne è prova.

Ma il ritorno alla libertà non è stato possibile; perchè il presente dipende da un insieme di cose, che, se non altro, politicamente s'impone.

Per parte mia però, pur non opponendomi a che una proroga sia accordata alle convenzioni marittime, vorrei avvertire che questa proroga

dovrebbe il Governo impiegarla per vedere se, in un modo radicalmente diverso da quello usato fin qui, e che temo si voglia applicare all'avvenire, non possa risolvere il problema dei servizi marittimi.

Ma intanto, mentre dura il vizioso sistema, e ci troviamo alla vigilia della proroga, rivolgo questa domanda al signor ministro: che cosa ci è di vero nel temuto peggioramento delle presenti stremate condizioni dei servizi marittimi rispetto al porto di Catania che è uno dei più importanti d'Italia? Questo domando, anche perchè non vedo al suo banco il solo signor ministro delle poste e telegrafi che è pur quello dei lavori pubblici, ma vedo ben pure i signori ministri del commercio e delle finanze; e so che tutti insieme non possono non conoscere a quali ingenti danni vada incontro l'economia di quella provincia che è parte nobilissima e importantissima, non che di Sicilia, d'Italia; essi non possono non conoscere come si contino colà a decine di milioni, le perdite che, nella corrente stagione, si risentono in causa della crisi, dovuta, non già a fatalità di casi o di natura, ma al fallace indirizzo economico-politico, il solo che la creò, la mantiene, la intristisce.

Ora, alle regioni le quali di quell'indirizzo non furono causa, nè sono, le quali anzi vittima singolarmente ne furono e sono, si deve, per lo meno, un poco di giustizia.

Volete, invece, peggiorare ancora le loro già triste condizioni presenti?

Non lo volete; e vi credo.

Ma volete farle durare indefinitamente?

Non lo dovete; dovete anzi il contrario.

« Approda a Messina », dicesi, « il vapore delle Indie », e con ciò si vuol sostenere che Catania si può avvantaggiare mediante trasbordi a Messina. Ma, a parte che a Catania preme l'approdo, e le si deve senza ritardo, della linea Genova-Alessandria di Egitto, si può, anche nei semplici rapporti da e per Bombay e Singapore, dire sul serio che vi sia convenienza che le merci vadano da Catania a Messina? Si può dire che solo perchè la Navigazione Generale fa *gratis* il maggior tragitto da e sino a Messina, per le merci che, per le o dalle più lunghe percorrenze, si spediscono da Catania o vi giungono, di tale servizio si possa con qualche utilità giovare il commercio di Catania e provincia?

Io vorrei pregare il Governo perchè mi provasse, se mai una tonnellata di merce si sia mai spedita dalla stazione di Catania per trovare imbarco a Messina, e ritornare, lungo il mare di Catania, verso il lontano Oriente; se mai a Messina merci si sbarchino, per venire a Catania. I prodotti d'importazione e d'esportazione, in generale hanno un valore così tenue, che ove, oltre a quello del tragitto di mare da Messina, che è più lungo, ma non costa maggiormente di quanto sarebbe ove il vapore approdasse a Catania, si aggiunga la spesa del tragitto di terra, con tutti gli accessori di maggior tempo e spesa, riescirà del tutto perduta qualunque convenienza economica nel traffico.

Difatti: che cosa accadde quando, dopo la legge del 1888, si mutarono i servizi in danno di Catania? Avvenne che lo Stato, pur continuando a spendere, apportò gravissimo e ingente danno a sè stesso, a Catania soprattutto, alla sua provincia e a quella di Siracusa che al porto di Catania fa capo; e furon visti tutti i commerci che colà si erano, in modo veramente imponente e progressivo avviati, arrestati, spenti quasi.

In tale stato di cose, io domando 'al signor ministro: pure non peggiorandosi lo stato presente (e lo credo perchè ella così esplicitamente e ripetutamente me l'ha affermato), non è possibile che qualche cosa si tenti di fare, si faccia anzi, anche in questo periodo provvisorio; e ciò, non solamente per doverosa giustizia, ma anche per pubblica generale utilità, perchè il porto di Catania è sorgente notevolissima di entrata anche alla finanza?

Sarebbe poi così ingente la spesa di procurare dalla Società assuntrice del servizio, che essa nei suoi viaggi da Messina per Alessandria, e anche pel prolungamento a Bombay e a Singapore, e però nel passare per le acque di Catania, approdi e si fermi nel porto di cotesta città?

E, allargando la tesi: per altri viaggi sovvenzionati che devono passare lo stretto, o che vengono da e per l'Adriatico, e i quali non fanno approdi a Catania, non potrebbero, anche pei rapporti con l'Africa, con Alessandria principalmente, senza grave spesa, come facevasi in altri tempi, disporre gli approdi a Catania?

Ecco le brevi domande che io rivolgo all'onorevole signor ministro, sperando che una qual-

che parola di conforto giunga nella contrada di cui ho discorso, la quale sventuratamente non rammenta che sacrifici e danneggiamenti.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. La proroga, che è sottoposta al Senato non contiene alcuna innovazione al regime del porto di Catania, per cui nulla è pregiudicato. Nelle convenzioni definitive il porto di Catania potrà ricevere dei miglioramenti. Il Governo non intende punto colla proroga di pregiudicare a quanto è contemplato nelle nuove convenzioni.

Rispetto allo stato transitorio, siccome io credo che il porto di Catania sia il più importante della Sicilia orientale, per quanto è, nei limiti del possibile, consentito al Governo, si farà ogni opera perchè le comunicazioni possano essere migliorate. Ma debbo anche fare una dichiarazione molto schietta ed è questa:

Siccome qui non si tratta di esercitare un diritto d'imperio, ma bisogna prendere degli accordi con la Società contraente, e siccome d'altra parte abbiamo davanti a noi un termine di tempo così limitato, fino al 30 giugno 1891, è molto difficile che si possa venire ad un accordo il quale possa migliorare nel frattempo le condizioni del detto porto di Catania.

Se ciò sarà possibile, io lo farò con molto piacere, ma se ciò non sarà possibile, il Senato comprenderà che la brevità del tempo non consente alla miglior buona volontà di poter adempiere a questo che pur sarebbe voto sincero del Governo. Quindi l'onorevole senatore Majorana può essere sicuro che le sue autorevoli raccomandazioni saranno prese nella maggiore considerazione, ma il Governo farà soltanto quello che sarà possibile fare.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole senatore Majorana si volse anche a me muovendomi quasi rimprovero di non prendere abbastanza cura degli interessi commerciali della città e del porto di Catania. Per convincerlo del contrario piacemi comunicargli una notizia che, son certo, gli

farà piacere, e mostrerà il buon volere del Governo.

Una delle industrie più fiorenti della Sicilia è senza dubbio quella degli zolfi. Depressa negli anni passati, ora accenna a rilevarsi, poichè il prezzo degli zolfi e l'esportazione sono notevolmente cresciuti.

Nondimeno i proprietari ed i coltivatori di miniere spesso si trovano a disagio per difetto di magazzini di deposito, che diano loro modo di vendere gli zolfi quando meglio loro torna conto e di ottenere anticipi sulla merce depositata.

Per procurare loro questo duplice vantaggio, presi l'iniziativa e feci le pratiche occorrenti coll'amministrazione del Banco di Sicilia per indurla ad assumere l'istituzione di siffatti magazzini.

La Camera di commercio di Catania ha compresa tutta l'importanza di codesta iniziativa e ci ha offerto il suo concorso.

Avendo col suo provvido intervento eliminata ogni difficoltà, io spero che in breve tempo un primo magazzino di deposito sarà impiantato, e questo impianto si farà nella città di Catania.

Questo fatto aumenterà il traffico e il movimento degli zolfi verso il porto di Catania, dando così nuovo incremento alla floridezza commerciale di quella importante città i cui interessi ci stanno particolarmente a cuore.

Senatore MAJORANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ringrazio il signor ministro delle poste e telegrafi; e prendo atto della dichiarazione che la proroga in nulla peggiori le condizioni presenti degli approdi a Catania, e della sua promessa di migliorarli anche in corso della proroga.

Voglia peraltro ammettere che io mi sorprenda come dal banco dei ministri possa farsi la questione di possibilità e di impossibilità per un accordo, il quale, attesa la piccolezza del contenuto, e la nessuna importanza dell'aggravio, (se tale si può chiamare l'anticipare una lievissima spesa perchè non muoiano gravissimi interessi) giammai potrà incontrare ostacoli invincibili.

Io lo so che la forza esecutiva per costringere le Società a modificare i servizi nell'interesse generale, manca nel Governo. Ma basterà

a tant' uopo il diritto e il dovere della suprema vigilanza di esso: il quale, col solo moralizzare la propria domanda, e col mettere perciò dalla parte del torto l'altro contraente, non potrà fallire allo scopo.

Ciò può, e deve fare il Governo, in brevissimo tempo.

Io penso che chiunque si trovi legato da contratti verso il Governo, non possa deliberatamente, e con piena coscienza del proprio torto, negarsi, senza suo danno presente, ed indiscutibilmente prossimo, a tutte quelle modificazioni nei servizi, le quali, senza punto nuocerli, sieno richieste dall'interesse pubblico.

Peraltro, non deve intanto il Governo avvisarsi sui suoi propositi nei nuovi contratti?

Ed è così poca la potenza legittima del Governo, da non aver modo di fondere la sua nella volontà della Società assuntrice, su tutto ciò che è giusto e onesto?

In verità, nella riserva del signor ministro io non vedo altro che il suo spirito di suprema cautela; chè assolutamente non posso sospettare che la sua sia una promessa platonica; invece devo ammettere che sia una promessa positiva. Onde io ritengo che, promettendo egli nei termini del possibile (e certamente io non avrei potuto domandare cosa impossibile, altrimenti mi sarei guadagnato la taccia di domandar l'assurdo), per ciò stesso mi autorizza a confidare che egli, molto probabilmente, anche prima che giunga il primo di gennaio, possa fare ogni cosa.

Peraltro, signor ministro, possiamo fare leggi in pochi minuti; si possono affrontare grossi problemi, affrettandone anche in modo fulmineo la soluzione; si possono ingoiare centinaia di milioni di maggiori spese, votar bilanci, avere studi di Commissioni sedenti in modo permanente; si possono mandare progetti gravissimi perchè si studino, se ne riferisca a voce, si discutino, si votino, perfino seduta stante: e si ha poi da temer di inciampare nell'impossibilità, quando si tratta di soddisfare legittimi e doverosi interessi, quando si tratta di trovare autorità nella forza del diritto e del Governo, perchè qualche cosa di una certa importanza si rechi ad atto?

Io sono convinto che quanto mostra di volere il signor ministro e promette, ei può condurre ad effetto; e confido che egli lo farà.

Ringrazio, dopo ciò, anche l'onor. ministro di agricoltura e commercio della lieta novella che mi ha data intorno alla istituzione che andrà a sorgere e che egli facilita in Catania, procurando all'importantissima industria degli zolfi un luogo di deposito per attirarvi il favore delle anticipazioni e di altre maniere di credito.

Di certo non è questa l'occasione di porre in rilievo tutta la litania delle cose che per Catania da parte del Governo, sarebbero possibili e doverose, onde mi astengo dall'accennarle. Ma prendo atto intanto di quello che ha testè detto di aver fatto il signor ministro, non intendendo adesso sollevare altra questione.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Io non ho che a pregare il signor ministro dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi a voler esporre al Senato alcuni schiarimenti già dati alla Commissione di finanze, relativi al terzo articolo di questo disegno di legge.

Questo terzo articolo, come ho detto nella relazione, non era nel pensiero del Governo; è stato aggiunto alla Camera elettiva ed è un articolo che veramente potrebbe così a prima vista scuotere un po' quello che il Governo pensava di fare con la convenzione di settembre scorso, in quanto che con quella convenzione si intendeva di diminuire la spesa precedente nella somma determinata di L. 800,000 e più.

Questo articolo, un po' oscuro, aveva impressionato alquanto la Commissione di finanze. Ma come ho già detto nella breve relazione che ho letto, le dichiarazioni dei ministri furono tali da convincere la Commissione che la spesa deve essere minima.

Ad ogni modo sarebbe opportuno che il signor ministro si compiacesse di dire qualche parola al Senato su questo proposito.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Le due corse soppresse rappresentano, quella di Calabria circa L. 80,000 per semestre, e quella di Sardegna circa 70,000 lire per semestre. In tutto 150 mila lire.

Però siccome per la costa occidentale di Sardegna, la Navigazione Generale ha già un con-

tratto privato che provvede ai porti di Carloforte e Sant'Antioco, indipendentemente dalla convenzione col Governo, così non crediamo di ristabilire queste comunicazioni, tanto più che la linea soppressa non avrebbe dovuto durare che due anni secondo le convenzioni definitive; mentre questo contratto privato stabilisce le comunicazioni per cinque anni.

Però approfittandosi del contratto stesso il Governo pensa provvedere ad un servizio quindicinale per Bosa ed Alghero, innanzi ai quali porti passa regolarmente il relativo battello. Non così prendo impegno per Oristano, stante la grande difficoltà dell'approdo di quel porto.

Ora per provvedere nel breve periodo della proroga, agli approdi quindicinali per Bosa ed Alghero, la spesa sarà così minima che il Governo vi potrà provvedere, come ho già dichiarato alla Commissione di finanze, con qualche economia suppletiva nel bilancio delle poste e dei telegrafi, e col compenso delle multe, perchè la Navigazione Generale, come ogni altra società, va soggetta a multe per inadempimenti.

Rispetto alle linee di Calabria dirò che le linee ora sono tre; noi ne conserviamo due semi-dirette e si sopprime una linea-omnibus perchè ad essa già provvede una Società privata che esercita la navigazione libera. Qualora questa Società venisse dalla posta riconosciuta e non avesse la concorrenza della Navigazione Generale, non dubito che con qualche piccolo premio, assicurerebbe la periodicità del servizio. Per cui anche per questo, se spesa vi sarà, dovrà essere molto lieve.

Vi è infine nell'art. 3 la promessa di assicurare il servizio cumulativo, col trasbordo gratuito delle merci che da Venezia sono portate a Brindisi dalla Navigazione Generale, per essere poi condotte dalla Peninsulare all'Indocina. Ma anche perciò se si deve incontrare una spesa, che oggi non si può determinare, sarà sempre di tale lieve misura che non può turbare il bilancio, per cui sommate insieme le tre spese, non diminuiranno che insensibilmente le 832,000 lire di economie, che con questo progetto si raggiungono, tanto che io non credo occorrerà al Governo di presentare dei nuovi progetti di legge.

Io non impegno sin d'ora nè il Senato nè il Governo a provvedere a questa spesa, perchè io spererei, appunto giovandomi di una certa

libertà di negoziare, facendo valere la giusta prevalenza del Governo per certi interessi, di ottenere le facilitazioni in discorso con piccolissimo compenso o addirittura senza compenso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la Convenzione qui unita stipulata il 23 settembre 1891 con la Società di Navigazione Generale Italiana, per la proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 1892 dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi.

Il servizio bigiornaliero tra Reggio e Messina, di cui alla lettera C dell'art. 2 dell'annessa convenzione, rimarrà affidato, durante la proroga, alla Navigazione Generale Italiana, che lo eserciterà secondo le condizioni stabilite dall'art. 1 del quaderno d'onori, per i servizi della Sicilia, annesso alla legge del 15 giugno 1877, n. 3880 (serie 2^a).

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a far continuare dalla Società « Nederland » per il 1° semestre 1892 il servizio fra Genova e Batavia, alle condizioni tutte stabilite dalla Convenzione stipulata il 16 maggio 1891, annessa al progetto di legge presentato il 25 maggio di detto anno.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere occorrendo per decreto reale da convertirsi in legge:

a) per conservare un terzo viaggio settimanale con approdi alla costa calabrese, a Paola, Pizzo, Reggio ed altri punti intermedi che hanno attualmente l'approdo;

b) per dare un servizio quindicinale alla costa occidentale di Sardegna;

c) per assicurare il trasbordo a Brindisi delle merci dai battelli della Navigazione Ge-

nerale Italiana provenienti da Venezia su quelli della Peninsulare in partenza per Alessandria ed oltre Suez.

(Approvato).

Dichiarazioni del presidente.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge testè approvati, per alzata e seduta. Dopo di che il Senato si aggiornerà e i signori senatori saranno poi prevenuti con avviso a domicilio per la prossima convocazione.

Intanto parmi non inopportuno porre sotto gli occhi del Senato quello che a me parrebbe il giorno conveniente per questa convocazione e quale sarà lo stato dei suoi lavori.

A me parrebbe adunque che il Senato, dato lo stato dei suoi lavori e quello in genere dei lavori parlamentari, dovesse convocarsi fra il 15 ed il 20 di gennaio, ma non più tardi del 20. (*Bene*).

I lavori del Senato consisteranno: nel completare o nominare alcune Commissioni che hanno scadenza annuale e poi nel discutere 14 progetti di legge ancora pendenti; di questi alcuni sono importantissimi, altri sono stati presentati da lungo tempo.

Non potrebbe la Presidenza procedere alla convocazione del Senato se i signori relatori, se i presidenti degli Uffici centrali non adoprassero la maggior diligenza perchè siano presentate tempestivamente le relazioni affinchè i senatori possano esaminarle e studiarle alcuni giorni prima della convocazione.

Io quindi mi permetto di fare vivissima istanza ai signori presidenti degli Uffici centrali ed ai signori relatori in questo senso. Così il Senato potrà compiere i suoi uffici con diligenza e con sollecitudine. (*Benissimo*).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Avendo l'onore di essere relatore di due importantissimi progetti di legge, io posso assicurare il Senato che, prima ancora che esso riprenda le sue sedute, potranno essere, nonchè approvate, stampate e distribuite le relazioni dei progetti medesimi che riguardano i manicomi e lo stato degli impiegati civili. (*Bene*).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1891

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole senatore Majorana, e interprete, credo, di tutto il Senato, lo ringrazio della sua promessa.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora dunque procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge accennati.

Si procede all'appello nominale.

Il signor senatore segretario VERGA C., fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, *segretari*, di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, *segretari*, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Convalidazione del R. decreto del 22 novembre 1891, n. 635, e provvedimenti relativi:

Votanti	100
Favorevoli	83
Contrari	16
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue:

Votanti	97
Favorevoli	84
Contrari	12
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi:

Votanti	97
Favorevoli	83
Contrari	13
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Per la nuova seduta i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 e 40 pom.).



LX.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni ed omaggi — Congedi — Comunicazione di un elenco di Consigli comunali disciolti — Relazione del Presidente intorno al ricevimento fatto dalle Loro Maestà alla Deputazione del Senato per Capo d'anno — Giuramento del Senatore Cappelli — Commemorazioni dei Senatori Burdesono, Cavagnari, Volpi-Manni e Turazza fatte dal Presidente, e parole del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Senatore Baccelli — Comunicazioni, e presentazione di un progetto di legge — Approvazione di una proposta del Senatore Canonico per la morte del Duca di Clarence — Annunzio di una domanda d'interpellanza del Senatore Zini al Ministro dell'interno — Riconvocazione del Senato per il 25 gennaio.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

È presente il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Sunto di petizioni.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il seguente sunto di petizioni:

N. 48. Il presidente della Deputazione provinciale di Venezia, a nome anche delle altre Deputazioni provinciali venete, fa istanza perchè siano introdotte alcune modificazioni nel disegno di legge sugli alienati e sui manicomi.

49. La Deputazione provinciale di Brescia fa istanza perchè non venga sospesa la disposizione dell'art. 272 della legge comunale e provinciale.

50. Il Consiglio comunale di Novellara (Emilia) domanda che venga reintegrata in quel comune la soppressa pretura.

51. La Deputazione provinciale di Firenze si associa alle rappresentanze delle provincie venete per domandare la modificazione dell'articolo 27 del disegno di legge sui manicomi.

52. La Deputazione provinciale di Cremona chiede che nel disegno di legge sui manicomi la competenza passiva sia equamente ripartita fra Stato, provincia e comune.

53. La Deputazione provinciale di Bologna si associa alle rappresentanze delle provincie venete per domandare la modificazione dell'articolo 27 del disegno di legge sui manicomi.

Omaggi.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge: Fanno omaggio al Senato:

Il presidente dell'Istituto antirabico di Milano del *Resoconto scientifico del 1° biennio di detto Istituto*;

I signori Høst et fils dell'opera *Le Danemark* scritta da H. Weetmeyer;

Il dott. Vincenzo Massimi di un opuscolo

scientifico intitolato: *Patogenesi del catarro epidemico e sua cura*;

Il ministro delle finanze della *Relazione sull'Amministrazione del demanio*;

Il prof. Giovanni Guidotti di una sua memoria intitolata: *L'Italia a Trieste e l'Inghilterra a Costantinopoli*;

Il signor Vincenzo Albanese di un suo discorso pubblicato sul *Potere temporale*;

Il signor Carlo Negrone della *Cronaca di Vigevano* scritta nel 1584 dal canonico cantore Cesare Nubilonio;

Il prefetto della provincia di Arezzo degli *Atti del Consiglio provinciale per l'anno 1891*;

Il presidente del Reichstadt di Berlino della *Raccolta degli atti parlamentari, dei resoconti stenografici delle sedute di quel Parlamento per gli anni 1890-91 e relativi allegati*;

Il ministro della Real Casa del I, II e III volume dell'opera storica sulle *Campagne del Principe Eugenio di Savoia*, pubblicata dalla sezione storica militare dell'I. R. Archivio di guerra austro-ungarico e tradotta per ordine di S. M. il Re Umberto I.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di un mese per ragioni di famiglia i signori senatori Briganti-Bellini, Di Sartirana ed Artom.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Pervenne alla presidenza la seguente lettera:

Roma 15 gennaio 1892.

« In osservanza al disposto dell'articolo 268 della legge comunale e provinciale, mi prego di trasmettere a codesta Ecc.ma Presidenza l'elenco dei Consigli comunali disciolti durante il 4° trimestre dell'anno decorso.

« All'elenco sono unite le copie delle relazioni a S. M. il Re riguardanti gli scioglimenti predetti.

« Mi riservo poi di trasmettere allo scadere del trimestre in corso, tre decreti di sciogli-

mento di Consigli comunali in data dell'anno decorso che non ebbero ancora esecuzione.

« Il ministro

« G. NICOTERA ».

Dò atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questi documenti che saranno depositati in segreteria a disposizione dei signori senatori.

Relazione del Presidente intorno al ricevimento fatto dalle LL. Maestà alla Deputazione del Senato per capo d'anno.

PRESIDENTE. Signori senatori!

La Commissione e l'Ufficio di Presidenza furono il primo di gennaio ricevuti dalle Maestà Loro con ogni segno di benevolenza e di onore.

Sua Maestà il Re, ringraziandoli dei voti ed augurî espressigli per la sua reale persona, per S. M. la Regina e per la felicità compiuta di tutta la reale famiglia, attestando al Senato dell'animo suo altamente grato, pregò i commissari di ricambiare a ciascun senatore i suoi reali sentimenti ed augurî.

Soggiunse: scorgere egli nel nuovo omaggio di ossequio e di devozione del Senato un'altra di quelle manifestazioni alle quali, da un capo all'altro della penisola, la sua real persona è fatta segno ogni qualvolta se ne offra occasione: compiacersene egli altamente perchè addimostrano nel popolo italiano la vivezza d'uno stesso sentire e d'un sol volere, che sono la più salda guarentigia dell'avvenire: tornargli il nostro atto fra tutti grato, come quello che gli conferma la sicura cooperazione di quest'Alta Assemblea ad ogni cosa che giovi a promuovere e conseguire la contentezza degli italiani e la prosperità della patria, di che ha fatto la missione della sua vita.

E rallegrandosi per l'opera del Senato nell'attuale Sessione, dichiarò ripromettersi, anzi essere certo che, con altrettanta alacrità e sapienza, esso volgerà in vantaggio dell'ordinamento e del rinvigorimento dello Stato la quiete dell'anno presente che, mercè la pace, sarà propizio agli studi riposati ed al normale e fecondo svolgimento della vita nazionale (*Vive approvazioni*).

Giuramento del senatore Cappelli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Cappelli marchese Antonio i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle sedute precedenti, prego i signori senatori Barracco e Pierantoni a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Cappelli viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Dò atto al signor Antonio marchese Cappelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Commemorazioni dei senatori Bardesono, Cavagnari, Volpi-Manni e Turazza.

Addì 4 di gennaio moriva in Roma il senatore Cesare Bardesono di Rigras, che era nato a Torino il 27 giugno 1833.

Il conte Bardesono, a ventidue anni intrapresa la carriera amministrativa si distinse per coltura ed operosità non ordinarie.

Chiamato in servizio presso il Ministero dell'interno, codeste qualità e la mente assai svegliata lo additarono al Rattazzi ed al conte di Cavour che entrambi lo adoperarono con fiducia molto maggiore dell'età e del grado suo e lo ebbero caro ambedue.

Nell'autunno del 1859 posto a disposizione del dittatore di Modena, nella primavera del 1861 del secondo e terzo luogotenente del Re a Napoli, anche di questi acquistò la stima, anche questi collocarono in lui ogni migliore confidenza.

Nessuno, infatti, più sagace esecutore di un disegno; nessuno più avveduto esplicatore dei propositi dei suoi capi: percezione pronta, indagine arguta gli facevano penetrare ogni intricato viluppo.

In quegli uffici, in quelle intimità, a codesta scuola vide egli dall'alto l'apparecchio ed i casi che l'Italia congiunsero in unità, partecipò a molti degli accidenti di quel tempo.

Un rapido avanzamento premiò gli ottimi servigi, le eccellenti sue doti. Intendente di prima classe a Faenza nell'agosto 1860, a soli 28 anni governatore di Foggia, nell'ordinamento del regno fu prefetto e resse le provin-

cie più importanti; fra le altre Bologna, Milano, Firenze, Palermo.

Ma alle eccezionali funzioni e ai tempi straordinari, cagione del suo salire e delle sue fortune, egli dovette pure, forse, i giorni non lieti della vita.

Imperocchè quelle funzioni è quei tempi, la operosità sua soverchiamente eccitando, la voltarono alla lotta; sicchè, fra il cozzo delle parti, non serbò sempre la prudenza del librarsi. Parve quasi che le reminiscenze di un tempo di battaglie alte e feconde lo trascinassero ad usare, in contingenze assai diverse, sistemi e metodi non ordinari; parve assai spesso, lui sagacissimo, scordare la essenziale differenza fra gli atteggiamenti di chi dà indirizzo ad un governo è l'azione di colui che, agli altrui intenti operando, alle tendenze, alla volontà, alla responsabilità impresse dall'alto non deve sottrarsi.

Comechè ciò fosse, certo è che gli atti suoi, spesso discussi, a volte censurati, gli procacciarono traversie e dolori ineffabili; certo è che gli ultimi anni del funzionario esperto furono ricolmi d'amarrezza.

Morte immatura troncava, nel buono dell'età, un forte intelletto, un ferace ingegno, lasciando nella desolazione e nel pianto la numerosa famiglia di cui era il sostegno, la speranza, l'amore.

Dal sepolcro, che accolse l'animo affranto di Cesare Bardesono, spiri pace intorno alla sua memoria (*Approvazioni*).

Nello stesso giorno cessava di vivere a Genova, in età di anni novantuno compiuti, il senatore Alessandro Cavagnari. Nato a Piacenza, laureato nella legge, il senatore Cavagnari percorse la carriera giudiziaria. Dagli umili uffici di podestà e di pretore, ottenuti nello Stato Parmense, salì ad uno ad uno tutti i gradi sino a quello, conseguito dopo trentatrè anni nel Regno d'Italia, di presidente di sezione della Corte d'appello di Perugia.

Per nove anni nel frattempo, intermesso il giudicare, aveva appartenuto al pubblico ministero.

Molta dottrina nella scienza delle leggi, integrità somma, superate soltanto dalla bontà dell'animo e dalla modestia, ne segnarono la lunga magistratura. Al cessare della quale nel

novembre 1874, a cagion d'onore, otteneva il titolo di primo presidente di Corte d'appello ed indi a due anni era iscritto a quest'assemblea, che ora lamenta la morte dello specchiato magistrato, dell'uomo integerrimo, la cui lunghissima esistenza, piena d'ogni merito, fu degna di ogni onore (*Bene*).

Un altro egregio perdevano il Senato e la magistratura il giorno in cui spirava in Roma il senatore Paolo Volpi-Manni.

Ebbe il defunto i natali in Alatri il 15 febbraio 1828 e da natura ingegno molto e molta volontà. A vent'anni dottore in filosofia, indi laureato in legge con laurea *ad honorem*, primo fra i primi, fu nel 1852, dopo altro onorevolissimo esperimento, iscritto nell'albo degli avvocati rotali.

Dal 1853 fino al 1870, uditore del tribunale di Roma e, ad un tempo stesso, del Camerale e dello ecclesiastico detto della Prelazia, poi aiutante di studio in Rota, il Volpi-Manni acquistò e fece mostra di tutto il sapere che con quelle forme di giudizi e col prevalere di quei principi di diritto si poteva maggiore.

Alla caduta del Governo pontificio la reputazione di lui in Roma era tale che la Giunta di governo ed il Comando militare italiano gli affidarono incarichi assai gelosi: coadiuvare l'amministrazione comunale quale deputato per la conservazione dei diritti e delle rendite: esaminare i titoli degli impiegati destituiti: rivedere i processi politici-misti.

Nominato il 27 ottobre 1870 consigliere di appello e, dieci anni dopo, consigliere di cassazione, in ogni ufficio fece prova della molta dottrina ond'era, per istudio diuturno ed assiduo, fornito. Deputato del collegio natale appartenne per la 12^a legislatura, durata due anni, alla Camera dei deputati: al Senato era stato iscritto il 4 dicembre 1890.

Fiero dolore, morte repentina il tolsero all'amore dei congiunti, all'affetto degli amici, dei colleghi il giorno 6 di gennaio (*Benissimo*).

Nella tarda età di oltre 78 anni, il giorno 12 gennaio, moriva a Padova il professore Domenico Turazza.

Sortiti i natali in Malcesine, il 30 luglio 1813, Domenico Turazza, di umile stato, per potenza

di privilegiato ingegno si levò e si fece grande nelle matematiche discipline.

La stupenda inclinazione, la eccezionale attitudine a codesti studi apparvero non appena egli li ebbe incominciati nell'università di Padova; tanto che, prima ancora del grado di dottore, conseguì l'ufficio di assistente alla cattedra di agraria e dopo addottorato, fu supplente di matematica e di meccanica nel liceo di Vicenza.

Via, via professore in quel liceo ed indi nell'università istessa in che l'intelletto gli si era schiuso alle più astruse speculazioni delle scienze positive, di quell'ateneo fu, dal 1841 sino al giorno della morte, splendido ornamento.

L'ingegno suo era cosiffatto, colla mente tanto aveva saputo penetrare le leggi della matematica da poterne professare con plauso ogni parte: la geometria descrittiva e la geodesia, la meccanica razionale e la idrometria e, dalle sublimi astrazioni della scienza pura, passare con felicissima transizione, all'idraulica pratica, di cui fu grande maestro di fama più che italiana.

L'ordine ammirabile, la lucidezza del suo dire rischiaravano gli oscuri principi: guidava con bontà, confortava con amorevolezza i discepoli attraverso gli scabri teoremi, sicchè essi erano pianamente quasi messi dentro alla risoluzione dei più alti problemi.

Direttore della scuola di applicazione degli ingegneri di Padova da undici anni, nei cinquanta e più che egli consacrò allo insegnamento universitario fu sempre segno all'amore degli scolari, alla deferenza dei colleghi.

Era senatore dal 4 di dicembre 1890.

Alla memoria dello scienziato illustre, del nestore degli idraulici italiani; alla tomba di Domenico Turazza, che fu onore d'Italia, il Senato rende tributo di reverenza e di lagrime (*Vive approvazioni generali*).

DI RUDINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Mi associo alle parole così opportunamente pronunciate dall'illustre presidente in commemorazione dei senatori Bardesono, Cavagnari, Turazza e Volpi-Manni.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1892

Senatore BACCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BACCELLI. Sono dolente di prendere la prima volta la parola in Senato per deporre un fiore sulla bara di un caro amico che ho avuto collega in tante Commissioni, e poi nella Camera e nel Senato. Ma mi sembrerebbe di mancare a un grande dovere se io mi taceessi.

Non è a dire che io mi associo di gran cuore alle parole del nostro illustre presidente, parole delle quali io certo non saprei dire nè più acconcie nè più eleganti.

Volpi-Manni era stato dalla natura creato, fatto per essere un grande magistrato, e lo fu.

La sua indole era mite; non era temprato alle lotte nè del foro, nè della Camera; ma quasi a compenso era plasmata per essere quella di un giureconsulto; e si può dire che la scienza del diritto egli non l'avesse cercata, ma che fosse andata a lui come talvolta la fortuna va dietro a coloro che dormono.

Io entrava all'Università quando egli copriva il quarto anno, e lo compiva col portare la prima palma fra i suoi coetanei, la laurea ad *honorem*.

In uno di quei lunghi corridoi, parmi vederlo ancora, stipato da numerosa gioventù che pendeva dal suo labbro come da quello di un maestro.

Domandai chi fosse, e mi si disse che era il Volpi-Manni, il più bravo tra i giovani di quella classe, e ve n'erano dei bravi: poichè si aveva allora un insigne professore di pandette, il Villani, ad ascoltare il quale si erano mossi dallo dotta Berlino i due grandi professori il Walter fondatore della scuola storica, ed il Savigny che tutti conoscono.

E la stima e l'affetto dei suoi coetanei l'accompagnavano anche fuori delle Università. E poichè a tante doti d'intelletto e di cuore egli aggiungeva una grande severità di carattere, un grande contegno ed un intenso, ardente amore per la patria in quel tempo che oggi pare più bello perchè i sogni della immaginazione sono più felici della realtà, in quel tempo, dico, in cui si cospirava più o meno nascostamente, egli fu chiamato al comitato nazionale che doveva preparare il movimento interno per la unione di Roma all'Italia.

Ma fu sventura, perchè l'animo di Volpi-Manni non era fatto per essere un rivoluzionario ardito; talchè invece di imprimere nella gioventù liberale un moto maggiore, parve che l'assonnasse e l'acquetasse. Onde avvenne che nei tempi nuovi il partito liberale romano gliene sapesse. Pur nondimeno il Parlamento si schiuse a lui, ma per una sola volta ed a stento: e questo fu il periodo più amaro della sua vita.

Egli non poteva vivere fuori dell'ambiente della politica e di quelle istituzioni che egli aveva fortemente amato e desiderò ardentemente di poter ritornare alla vita pubblica, facendo parte del Senato.

Chi mai lo avrebbe detto, che dopo un anno solo dacchè egli era stato soddisfatto, di quello che era stato il suo solo desiderio, la sua più grande consolazione, egli doveva scendere nella tomba?

Fatalità! Poichè la sua morte avvenne pochi giorni dopo quella del presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, il Pantanetti, un altro giureconsulto esimio, onore di questa provincia.

E così nel seno dell'alta magistratura, la provincia di Roma non ha al presente alcuno che possa essere il rappresentante dell'antica dottrina del foro romano.

Noi, onorevoli colleghi, abbiamo perduto un gran cittadino; poichè nelle sue virtù domestiche io posso dire che il Volpi-Manni era stato un eroe per la costanza colla quale aveva saputo sopportare le tante disgrazie che lo avevano colpito fin da fanciullo.

La Corte di Cassazione di Roma ha perduto un grande, un sapiente magistrato, in cui la dottrina non era superata che dalla rettitudine del suo animo e dalla temperanza e serenità dei suoi giudizi.

Il Senato ha perduto una potente intelligenza, la quale, in dati momenti, avrebbe potuto riescire di grandissima utilità ai suoi lavori.

E con queste poche parole io non credo di essermi sdebitato verso la memoria di lui, che conserverò cara e santa nell'animo mio e lo terrò sempre ad esempio delle virtù private e pubbliche. (*Bene, bravo*).

Comunicazioni

e presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Presidente del Consiglio.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Mi onoro di far noto al Senato che con decreto del 31 dicembre passato, Sua Maestà il Re accettò le dimissioni offerte dal senatore Ferraris, quale ministro guardasigilli, nominò in sua vece l'onor. deputato Bruno Chimirri, ministro di agricoltura e commercio, e affidò a me l'*interim* del portafoglio dell'agricoltura e commercio.

Debbo ora presentare al Senato un disegno di legge per l'approvazione di due trattati di commercio, stipulati qui in Roma il 6 dicembre scorso, l'uno colla Germania, l'altro coll'Austria-Ungheria.

Io prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza l'esame di questo progetto di legge; urgenza giustificata dalla necessità che i due trattati siano posti in vigore col 1° del prossimo febbraio.

PRESIDENTE. Dò atto al presidente del Consiglio delle comunicazioni fatte, e della presentazione di un disegno di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, concernente i trattati di commercio e navigazione tra l'Italia e l'Austria-Ungheria e fra l'Italia e la Germania.

L'onor. ministro per questo progetto di legge ha domandato l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intende accordata.

In conseguenza di che potendosi oggi stesso distribuire la relazione premessa a questo disegno di legge, proporrei che domani il Senato si riunisse negli uffici alle ore due pomeridiane per esaminarlo.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

Approvazione di una proposta
del senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Io credo di rendermi interprete del sentimento degli onorevoli miei colleghi col porgere all'egregio nostro presidente la preghiera di voler far pervenire al Governo di Sua Maestà britannica il sentimento di pro-

fondo rammarico, che il Senato del Regno in un con tutto il paese nostro ha provato al triste annunzio della morte immatura del duca di Clarence, sia per le condizioni veramente pietose in cui essa è avvenuta, sia per quel sentimento altissimo di simpatia che tutta l'Italia porta per una Nazione la quale ci fu sempre così sinceramente amica, qual'è l'Inghilterra. (*Bene*)

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta fatta dal signor senatore Canonico, cioè di esprimere per mezzo del Governo del Re al Governo di S. M. la Regina d'Inghilterra le condoglianze per il luttuoso avvenimento che ha orbatò la reale famiglia e la nazione inglese del principe di Clarence.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Sarà mio dovere di comunicare subito al Governo la deliberazione presa dal Senato.

Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio una domanda d'interpellanza all'onorevole ministro dell'interno, e prego il presidente del Consiglio di volerla comunicare al suo collega.

« Il sottoscritto desidera d'interpellare il ministro dell'interno su alcuni punti della relazione sui servizi amministrativi da esso presentata al Senato nella tornata del 16 novembre 1891.

« Firmato: ZINI ».

Riconvocazione del Senato.

PRESIDENTE. Null'altro essendovi oggi all'ordine del giorno parmi opportuno d'indire fin d'ora la prossima convocazione del Senato per discutere gli argomenti sui quali già, o sono state distribuite le relazioni, o si ha ragione di credere che le relazioni stesse possano in breve essere distribuite.

Proporrei adunque che il Senato volesse riunirsi in seduta pubblica lunedì 25 gennaio alle ore 2 pomeridiane col seguente ordine del giorno :

I. Estrazione a sorte degli uffici.

II. Interpellanza dei senatori Rossi Alessandro e Marescotti ai ministri del Tesoro e dell'agricoltura industria e commercio sui provvedimenti per regolare la circolazione monetaria

nel Regno in vista della crisi che sempre più si accentua, ed in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge :

Stato degl' impiegati civili ;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali ;

Organici, stipendi e tasse per gl' istituti d' istruzione secondaria classica ;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ;

Avanzamento nel regio esercito ;

Intorno agli alienati ed ai manicomi ;

Legge consolare.

È inutile che io aggiunga che se nel frattempo verrà presentata la relazione sui trattat di commercio, essi dovranno avere la precedenza.

Faccio poi preghiera ai signori relatori che non hanno ancora presentato le loro relazioni di volerle affrettare, affinchè il Senato cominci un periodo lungo e fruttuoso di lavoro.

Il Senato dunque si riunirà domani alle due negli uffici e lunedì 25 alle ore due pom. in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 3 e 10).



LXI.

TORNATA DEL 25 GENNAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Giuramento dei senatori Brambilla e Coletti — Presentazione di quattro disegni di legge — Estrazione a sorte degli Uffici — Giuramento del senatore Trotti — Interpellanza dei senatori Rossi Alessandro e Marescotti ai ministri del Tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti per regolare la circolazione monetaria nel Regno in vista della crisi che sempre più si accentua, ed in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione — Discorso del senatore Rossi Alessandro — Inscrizione all'ordine del giorno dopo quella in corso, di una interpellanza del senatore Zini già annunciata.*

La seduta è aperta alle ore 2.20 pom.

È presente il ministro del Tesoro; intervengono in seguito i ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

Il senatore *segretario*, CENCELLI, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 54. L'avv. Giuseppe M. A. Enea di Mesina fa istanza perchè nei giudizi penali venga abolito l'interrogatorio del reo.

« N. 55. Il Consiglio comunale di Favara (Girgenti) fa voto per l'abolizione delle decime dovute al vescovo di Girgenti ».

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di un mese per motivi di salute i signori senatori Pacchiotti, Cornero e Cantoni; Puccioni di otto giorni, Cambray-Digny di dieci.

Per motivi di famiglia: i signori senatori Lancia di Brolo per 20 giorni e Camerini per un mese.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intenderanno conceduti.

Giuramento dei senatori Brambilla e Coletti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. Brambilla Pietro, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Della Somaglia e Bastogi ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Brambilla viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Pietro Brambilla del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor senatore avv. Domenico Coletti, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò va-

lidi in una delle sedute precedenti, prego i signori senatori Verga Carlo e Tolomei Gian Paolo di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Coletti è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

Do atto al signor senatore Coletti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome del signor ministro delle finanze, un progetto di legge sulla vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso.

In nome del ministro dell'interno ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze.

A nome dei ministri dell'interno, della guerra e mio, presento un progetto di legge relativo al passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra.

In nome del ministro dei lavori pubblici presento un disegno di legge per dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comunè di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di questi quattro progetti di legge.

Estrazione a sorte degli uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la estrazione a sorte degli uffici.

Prego il signor senatore segretario Verga di procedere al sorteggio.

Il senatore *segretario*, VERGA C., procede alla estrazione a sorte degli uffici, i quali risultano composti come segue:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Vitt. Em. di Savoia
 S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 S. A. R. il Principe Tommaso
 Acquaviva Luigi
 Allievi
 Arcieri
 Armò
 Basteris
 Boncompagni-Ludovisi
 Boyd
 Briganti-Bellini
 Brunet
 Caccia
 Calcagno
 Carducci
 Cesarini
 Cialdini
 Cocozza
 Colocci
 Como
 Consiglio
 D'Adda
 De Castris
 Desimone
 De Sonnaz Maurizio
 Devincenzi
 Dezza
 Ellero
 Faina
 Faraldo
 Ferrara
 Ferraris
 Fiorelli
 Fossombroni
 Fusco
 Gallozzi
 Gangitano
 Gattini
 Gravina
 Griffini
 Guerrieri-Gonzaga
 Indelicato
 Longo
 Maglione
 Manfredi Felice
 Manfrin
 Marescotti
 Martinengo
 Messedaglia

Mirabelli
 Miraglia (junior)
 Miraglia (senior)
 Mischi
 Morisani
 Morra di Laviano
 Negroni
 Niscemi
 Pagano
 Papadopoli
 Perazzi
 Pianell
 Pierantoni
 Podestà
 Rasponi
 Ricci Giovanni
 Saladini
 Saluzzo
 S. Cataldo
 Sandonnini
 San Martino
 Saredo
 Sprovieri Francesco
 Todaro Agostino
 Tolomei Bernardo
 Torremuzza
 Trocchi
 Trotti
 Valsecchi
 Visone
 Vitelleschi
 Voli

UFFICIO II.

Agliardi
 Amore
 Ascoli
 Bariola
 Barsanti
 Bastogi
 Bertini
 Besana
 Bizzozero
 Bombrini
 Buonvicini
 Breda
 Bruni-Grimaldi
 Bruno
 Busacca
 Calabiana

Calenda Vincenzo
 Cannizzaro
 Cantoni
 Capellini
 Cappelli
 Casaretto
 Cencelli
 Cerruti Marcello
 Colapietro
 Coletti
 Collacchioni
 Costa
 Cusa
 Danzetta
 Delfico
 Delle Favare
 De Mari
 De Saint-Bon
 Di Casalotto
 Di Moliterno
 Di Prampero
 Di Sartirana
 Di Scalea
 Doria Ambrogio
 Fabretti
 Farina Mattia
 Figoli
 Frescot
 Frisari
 Giacchi
 Giuli
 Giuliani
 Gloria
 Greppi
 Inghilleri
 Lacaita
 Lauri
 Loru
 Majorana-Calatabiano
 Malvezzi
 Mantegazza
 Migliorati
 Morelli Domenico
 Muratori
 Nobile
 Orsini
 Pace
 Pallieri
 Palmieri
 Pasella
 Paternostro

Prinetti
Rignon
Rossi Alessandro
Ruggeri
Scarabelli
Sforza-Cesarini
Sole
Todaro Francesco
Tolomei Gian Paolo
Tommasini
Tornielli
Vallotti
Zoppi

UFFICIO III.

Acquaviva Carlo
Annoni
Arezzo
Artom
Assanti
Avogadro
Baccelli
Barracco
Bertolè-Viale
Betti
Bonelli Raffaele
Brioschi
Cadenazzi
Cadorna
Cagnola
Calciati
Calenda Andrea
Caligaris
Camerini
Capone
Caracciolo
Celesia Di Vegliasco
Cerruti Cesare
Cicccone
Codronchi
Colonna Fabrizio
Cosenz
D'Ancona
Della Rocca
Deodati
De Siervo
Della Verdura
Di Revel
Di Sambuy
Dossena

Durando
Durante
Eula
Fano
Faraggiana
Fasciotti
Fornaciari
Garzoni
Giudice
Guàla
Guarneri
Guicciardi
Marignoli
Massarani
Maurogònato
Menabrea
Mezzacapo
Montanari
Moscuza
Negrotto
Nitti
Orlando
Pacchiotti
Parenzo
Pascale
Petri
Pettinengo
Piedimonte
Piola
Ricci Matteo
Ricotti
Robecchi
Rossi Angelo
Salis
Sauli
Schiavoni
Secondi Riccardo
Sormani-Moretti
Sprovieri Vincenzo
Tamaio
Tedeschi-Rizzone
Verdi
Vigliani
Visconti-Venosta
Zini

UFFICIO IV.

Alvisi
Angioletti
Atenolfi

Auriti
 Barbavara
 Bettoni Ludovico
 Blaserna
 Bocca
 Bonasi
 Bonelli Cesare
 Bonelli Luigi
 Bordonaro
 Borselli
 Camozzi-Vertova
 Canonico
 Cantani
 Casalis
 Chiaves
 Colombini
 Corsi
 Cremona
 D'Alì
 De Gasparis
 De Rolland
 Di Bagno
 Di Baucina
 Di Santa Elisabetta
 Doria Giacomo
 Duchoquè
 Fabri
 Fazioli
 Fè D'Ostiani
 Finali
 Finocchietti
 Fornoni
 Gadda
 Irelli
 Lancia di Brolo
 La Russa
 Linati
 Mácry
 Mangilli
 Martinelli
 Medici
 Moleschott
 Monteverde
 Morelli Donato
 Morosoli
 Negri
 Nunziante
 Pallavicini
 Pandolfina
 Pasolini
 Paternò

Pavese
 Pernati
 Pessina
 Pietracatella
 Polti
 Puccioni
 Ridolfi
 Righi
 Rogadeo
 Sannia
 Saracco
 Scacchi
 Scalini
 Scano
 Sonnino
 Spaventa
 Tabarrini
 Tamborino
 Tanari
 Taverna
 Tenerelli
 Torre
 Torrigiani
 Villari

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
 Acton
 Albini
 Alfieri
 Arrigossi
 Bargoni
 Bartoli
 Basile
 Bellinzaghi
 Benintendi
 Berardi
 Bettoni Gaetano
 Boccardó
 Boncompagni-Ottoboni
 Borgnini
 Brambilla
 Bruzzo
 Cacace
 Camerata-Scovazzo
 Cambray-Digny
 Camuzzoni
 Cancellieri
 Carutti
 Cavallini

Ceneri
 Colonna Gioacchino
 Compagna
 Comparetti
 Cordopatri
 Cordova
 Cornero
 Corsini
 Corte
 Cucchiari
 Della Somaglia
 De Martino
 De Sauget
 De Sonnaz Giuseppe
 De Vecchi
 Farina Agostino
 Gerardi
 Geymet
 Ghiglieri
 Gigliucci
 Ginistrelli
 Giorgini
 Guglielmi
 Lampertico
 Lovera
 Manfredi Giuseppe
 Manzoni
 Massari
 Minich
 Mosti
 Ottolenghi
 Pecile
 Pelosini
 Perez
 Plezza
 Potenziani
 Pugliese
 Riberi
 Roissard
 Rossi Giuseppe
 Sacchi
 Sanseverino
 Scelsi
 Secondi Giovanni
 Semmola
 Serafni
 Spalletti
 Sortino
 Tittoni
 Trevisani
 Vallauri

Valmarana
 Verga Andrea
 Verga Carlo
 Vigoni
 Visconti Guido

PRESIDENTE. Gli uffici si riuniranno domani al tocco per costituirsi e per esaminare i quattro disegni di legge oggi presentati.

Parmi pure opportuno d'informare il Senato che, dovendo essere rinnovati ogni anno, esso deve nominare tre Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, e tre di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto.

Conviene poi nominare un consigliere d'amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, invece del senatore Boncompagni scaduto col biennio; un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, in luogo del defunto senatore Carlo Cadorna; ed un membro della Commissione per la contabilità interna in sostituzione del senatore Martinelli dimissionario.

Vi è finalmente da nominare un questore in surrogazione del signor senatore Trocchi dimissionario.

Io proporrei che queste votazioni si facessero domani in principio di seduta.

Se non vi sono opposizioni rimarrà così stabilito.

Giuramento del senatore Trotti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il senatore marchese Ludovico Trotti, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti sedute, prego i signori senatori Atenolfi e Della Somaglia di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Trotti è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al marchese Ludovico Trotti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Interpellanza dei senatori Rossi Alessandro e Marescotti ai ministri del Tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti per regolare la circolazione monetaria

nel Regno, in vista della crisi che sempre più si accentua, ed in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza dei senatori Rossi Alessandro e Marescotti ai ministri del Tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti per regolare la circolazione monetaria nel Regno in vista della crisi che sempre più si accentua, ed in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione ».

Il signor senatore Marescotti informò la Presidenza di non potere intervenire al Senato per cagione di salute.

Ha facoltà il senatore Rossi Alessandro di svolgere la sua interpellanza.

Senatore ROSSI A. Regolare la circolazione monetaria, riordinare le Banche di emissione, o, per meglio dire, riordinare la legislazione bancaria di emissione, ecco i due concetti che informano l'interpellanza.

Terzo concetto, subordinato, la crisi in quanto che parte è effetto, parte è causa di quei due primi ai quali si connettono la finanza dello Stato, la pubblica economia nei rapporti del credito all'interno ed all'estero e nei rapporti degli scambi.

Onde ben determinare le risposte che io mi attendo dal Governo, mi è d'uopo esprimere il criterio che fino dall'origine ha prodotto l'interpellanza.

Io parlerò chiaro e preciso il più che mi sarà possibile onde guadagnarmi l'attenzione del signor ministro del Tesoro ed avere più grazia presso il Senato.

Or fanno sette mesi che col senatore Marescotti abbiamo lanciato in quest'aula un'idea, pensando che potrebbe venire il tempo per studiarne l'applicazione.

Io sono dolente che ci manchi il senatore Marescotti, trattenuto da malattia, e quindi mi assumerò brevemente anche la parte sua, divisa come fu nella tornata del 20 giugno passato. Allora invitavano il Governo a studiare, perchè il momento poteva arrivare dell'*oportet studuisse*.

È venuto difatti; la circolazione è malata, le Banche non sono sane, abbiamo cinque mesi di tempo appena alla scadenza della proroga per venire con una legislazione ban-

caria definitiva alla rinnovazione del privilegio di emissione.

Nel frattempo io ho del mio meglio studiato ed ho cercato d'introdurmi nelle arterie, per così dire, militanti, della industria, del commercio, dell'agricoltura, inquantochè sapevo con quale zelo il ministro del Tesoro si circondava di uomini ragguardevoli per vedere, tanto nella scienza come nella pratica bancaria e nella politica, di fare una legge degna del suo titolo.

Non so se il ministro del Tesoro vorrà darmi oggi una risposta così recisa come nel 21 giugno 1891, ma questo so che nessuno è certamente più risoluto di lui a voler procurare il pareggio al bilancio dello Stato, e se una buona legislazione di emissione e di circolazione deve esserne uno dei mezzi, io mi affido di portarlo nei concetti che oggi sarò per esporre.

Mi affida anche la cortesia colla quale egli ha accettato l'interpellanza, soggiungendo inoltre che farebbe conto dei consigli del Senato se da questa interpellanza emergessero utili idee sul futuro ordinamento delle Banche.

Io posso dirgli fin da ora, che incoraggiato com'è il Governo della valida maggioranza che ha intorno a sè, accetti da me questo consiglio: osare!

E perchè la parola potrà parere forse presuntuosa, spiego subito la tela sulla quale intendo cucire la mia interpellanza. Essa consisterà in cinque rapidi quadri.

Il primo quadro, porterà al Senato in cifre di tre epoche storiche la circolazione monetaria e la circolazione fiduciaria del Regno come si trovavano al primo maggio 1866, quando fu decretato il corso forzoso, e quindi al 10 aprile 1863, quando fu abolito il corso forzoso, ed infine allo stato d'oggi.

Secondo quadro: farò seguire egualmente per dati ufficiali statistici il paragone istituito per via di media degli anni percorsi sotto il corso forzoso, e di quelli percorsi sotto il corso metallico, tanto per i dati che riguardano la finanza dello Stato, come per quelli che riguardano la pubblica economia.

Terzo quadro: metterò in evidenza lo stato presente, onde por mano ai provvedimenti da consigliare al Governo.

Quarto, dirò della futura legge bancaria, quale altro dei provvedimenti.

Col quinto verrò ad unire i due capi dell'interpellanza per quanto riguarda la circolazione monetaria e quindi la nostra situazione verso l'Unione latina.

Dell'inchiesta parlamentare del 1869 sul corso forzoso, io ebbi l'onore di farne parte; ne era presidente il compianto zio di un nostro collega, il senatore Cordova, e siamo ancora in quattro viventi su sette commissari, tre senatori ed un deputato. Ho ancora fresca la memoria di quel tempo, nel quale girammo tutta Italia, e dalle concordi deposizioni raccolte in una relazione di 3 volumi, intorno allo stato economico del paese, ci risultò che la sua circolazione metallica al primo maggio 1866 era computata di mille e dugento milioni.

Ne cito i deponenti, nomi notissimi, quali erano: Dina, Audinot, Maurogónato, Kechler, Rattazzi, Landau, Torrigiani, Nisco, De Luca, Mortara, Bombrini ed altri.

La riserva delle 5 Banche (allora la Banca di Sicilia non era del gruppo), ammontava a 89 milioni e mezzo; unitovi il fondo del Tesoro ed il metallo nascosto, poichè effettivamente in quei tempi in alcune provincie quel fatto si verificava, si può calcolare senza errore, che il paese possedesse un patrimonio in metallo di 1400 milioni.

La carta fiduciaria delle Banche era di 263 milioni; il primo prestito dello Stato fu di 250 milioni, totale 513 milioni: ma di quel prestito lo Stato non cominciò ad usare che nel mese di dicembre.

Si temeva la guerra e la si addusse per ragione del corso forzoso. La guerra non venne; e malgrado questo si è contratto un prestito di 350 milioni al 70 per cento. E l'annessione del Veneto portò ancora a 378 milioni il prestito primitivo di 250. Il paese non aveva reclamato il corso forzoso, fu la pressione dell'alta Banca impaurita dai timori di guerra che forzò la mano al Governo.

Una volta che si fu incamminati con tanta facilità all'emissione, non si poterono guardare i limiti; in 17 anni fummo giunti al miliardo di carta circolante, non tanto negli interessi del pubblico quanto in quelli dello Stato.

Ora vediamo la situazione della carta fidu-

ciaria e del metallo quale si presentò al 10 aprile 1883, abolizione del corso forzoso.

La riserva delle Banche d'emissione (non più cinque ma sei) diventa di 204 milioni. L'oro ricavato dal prestito che fu di 614 milioni, risultò a netto 600 milioni, ed esistevano poi presso il Tesoro altri milioni 127 e mezzo. Resta a calcolare quale potesse essere presso i privati la somma di metallo.

Varie sono le opinioni. Dall'onor. Zeppa che la stimò 519 milioni al nostro collega Boccardo che la valutò di 130. Piglio una media bassa col supporre che presso altre Banche ed Istituti e presso privati non fossero che 168 milioni e mezzo; con che la totalità del metallo al 10 aprile 1883 esistente nel Regno sommò a mille e cento milioni.

Sopra undici parti della medesima quindi sei ne furono imprestate. E la provvisione esistente dal 1° maggio 1866 rimaneva ridotta al 78 e mezzo per cento col 10 aprile 1883.

La circolazione della carta venne allora frenata, e ristretta per la legge del 1874 a 755 milioni, poichè venne promessa la soppressione dei biglietti di Stato in due anni e poi se ne impiegarono sei. E tuttavia rimasero 340 milioni in circolazione di biglietti di Stato, i quali aggiunti ai 755 delle Banche fanno 1095 milioni, oltre il doppio, dunque, del 1° maggio 1866 che ne avevano 513, e tuttavia il corso del metallo venne ripristinato di un tratto alla pari. La pari durò due anni e già scadendo il primo biennio al principio del 1885 cominciò l'aggio sull'oro, il quale non è mai scomparso. Frattanto il Consorzio del 1874 dava piena balia al biglietto multiplo, ma lo stato economico del paese che veniva impoverendosi non si rilevava.

Lo Stato per parte sua non parlò più di voltare in danaro i 340 milioni di biglietti suoi, i quali dovevano saldarsi, come al solito si prometteva, sui futuri avanzi dei bilanci.

Con pari velocità che cresce la carta, o signori, diminuisce il metallo, cala il risparmio; crescono i debiti all'estero, i debiti dello Stato, i debiti del commercio ed il prestito di 600 milioni è consumato.

Gli è così che arrivammo al presente.

Qual'è lo stato attuale della carta e del metallo? Per avere nozioni esatte, legali, noi dobbiamo ricorrere alla relazione della Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso.

Sono già diciannove mesi passati dopo l'ultima relazione, la IX, del nostro collega Lampertico, la quale ci offre i dati del 30 giugno 1890.

A questo proposito, mi sia lecito di domandare in che consista l'ufficio della Commissione permanente che vigila all'abolizione del corso forzoso, e che ha vigilato tanto che adesso siamo alla ripresa del corso forzoso.

La Commissione starebbe bene, laddove si trattasse di portare innanzi alla Camera delle questioni di principio, perchè è indiscutibile che più onorandi uomini di quelli che la compongono non potremmo avere, ma allora a sì larghi tratti di distanza sarebbero dissertazioni postume.

Peggio quando si tratta solamente di portare dei quadri numerici che tutti conoscono, sebbene non ufficialmente. Per quanto siano belle relazioni quelle del nostro senatore Lampertico, il conoscerle 19 mesi dopo è un po' tardi, e mi parrebbe assai più opportuno e più utile che tale ufficio passasse al direttore generale del Tesoro, il quale potrebbe darle ogni mese senza farci ricorrere ai bilanci degli Istituti di emissione, i quali non sono ufficiali.

Detto questo, al 30 giugno 1890, secondo la IX relazione Lampertico, noi avevamo in carta delle Banche per 1141 milioni, di cui scoperti 261; per debito coll'ex-regia 68 milioni. Quindi in biglietti dello Stato e residuo di ex-consorziali 343 milioni. Totale biglietti di carta 1552 milioni. Ai quali va aggiunta ancora una nuova categoria di carta e questa sono i cuponi della rendita coi quali si possono pagare i dazi doganali.

Infatti 10 milioni più, dieci meno, arriviamo a una circolazione in carta di quasi 1600 milioni. Il sestuplo del 1° maggio 1866, il triplo del 10 aprile 1883.

Secondo la detta relazione, il metallo oro ed argento al 30 giugno 1890 era di 432 milioni, esistevano presso il Tesoro milioni 157 e supposto che presso altri Istituti e privati se ne possa trovare 111, abbiamo 700 milioni di metallo, la metà cioè del 1866 e meno di un terzo del 1883.

Quando verrà la relazione decima, che credo sia di prossima pubblicazione, avremo la situazione del 30 giugno 1891. Ad ogni modo, dalla situazione delle Banche che si conosce possiamo

già dire fin d'ora che la differenza non sarà molto grande.

Appare già nei bilanci dei sei Istituti del 10 dicembre 1891, confrontati con quelli del 10 dicembre 1890, rinforzata la riserva di 25 milioni e mezzo, e credo che questo si debba in parte all'azione del ministro del Tesoro colle sue pressioni continue a beneficio delle riserve. Ma la circolazione è aumentata di 3 milioni e mezzo e gli sconti e le anticipazioni vennero nell'anno diminuite di 22 milioni e mezzo.

Chi consideri i fatti esposti non potrà negare che l'onor. Luzzatti pronunciò una sentenza assai giusta, quando nella esposizione finanziaria del 1° dicembre disse che lo stato della circolazione figura precisamente lo stato economico del paese.

Da quanto ho detto già e da quanto sarò per dire prossimamente, dovete trarre, onorevoli colleghi, la convinzione, che il bilancio economico non ha potuto resistere al bilancio finanziario; ne fu scavalcato, e la prova più convincente l'ha dimostrata e la dimostra l'impovertimento della circolazione.

Son filati via i risparmi regionali; è filato via il metallo; poi si è aumentata la carta, e poi si son fatti dei debiti.

Ma se il quadro che ho tracciato non fu che il termometro della circolazione, noi adesso vedremo nello stato finanziario e nello stato economico, alle due epoche del corso forzoso e del corso metallico, le cause e gli effetti che influirono sulla circolazione e sul peggioramento economico.

Dall'annuario delle finanze del 1890-91, dall'annuario della statistica 1889 di Bodio, dalla relazione 1888-89 del direttore generale delle gabelle e da quella del direttore del demanio, e non da altre fonti non ufficiali ho tratto i dati che sono per portarvi.

La spesa dello Stato del 1882, ultimo anno del corso forzoso, era di 1297 milioni, dopo otto anni a corso metallico l'abbiamo portata a 1637.

E notate che questi 340 milioni d'imposte in più cresciute sotto il regime metallico furono tutte domandate ai contribuenti per giungere al pareggio finanziario dello Stato. Vediamo come si sia ottenuto!

Sotto il corso forzoso il bilancio di Stato dal 1875-82, otto ultimi anni a corso forzoso,

si ebbero avanzi per 196 milioni, quindi in media 24 milioni e mezzo per anno.

Sotto il corso metallico del 1883-90, non più gli avanzi ma i disavanzi di otto anni furono 417 milioni; la media 55 e mezzo; sicchè fra il dare e l'avere la differenza è di 80 milioni all'anno.

L'emissione dei titoli di debito insieme col l'aumento dei debiti di tesoreria, dal 1884-85 al 1890-91 in sette esercizi fu di 1805 milioni e per darli in cifre anno per anno, eccole: 81, 211, 218, 384, 485, 222, 204.

Alle ferrovie abbiamo supplito a tutte con prestiti e si dicevano *investimenti di capitali*, perciò stavano fuori bilancio, quasi a guisa che dovessero rimborsarsi tra esse.

La spesa ne fu dal 1871 al 1882, anni 12 sotto il corso forzoso in media per anno di 60 milioni e mezzo. Invece nei sette anni e mezzo a corso metallico abbiamo avuto un spesa media di 155 milioni e mezzo: oltre 250 per cento di aumento per anno. Non dobbiamo lodare ed altamente approvare il ministro attuale il quale ha messo come punto di partenza anche per le ferrovie l'unificazione del bilancio dello Stato?

Il prodotto ferroviario risultò minore sotto il corso metallico di quello che era sotto il corso forzoso; 21,450 lire al chilometro nel primo periodo, 20,624 nel secondo, ed il bilancio delle Mediterranee perde sul 1891 in confronto del 1890 4,135,000 lire.

Poste e telegrafi egualmente hanno fatto regresso. Debiti consolidati e redimibili al 31 dicembre 1882, milioni 10,954. Al 30 giugno 1890, milioni 12,444.

Non parliamo dei titoli *extra* debito pubblico, i quali se non sono del Gran Libro sono tuttavia debiti della nazione.

Abbiamo le obbligazioni ferroviarie, i debiti provinciali, debiti urbani, lotterie ed altro; non diciamo come in Inghilterra, come in Germania: si sarebbero chiamate prodigalità costesse in paesi come il Belgio e la Svizzera che sono ben più robusti di noi.

È interessante il vedere, dopo questi quadri che spettano alla finanza, è interessante vedere i quadri del nostro stato economico, trattato per forza in quell'orbita dispendiosa.

Dietro ai bilanci affaticati di finanza tengono

dietro ancora più affaticati i bilanci del commercio.

I disavanzi del nostro movimento commerciale dal 1867 al 1882, anni sedici a corso forzoso, levo la media, fanno milioni 129 e mezzo all'anno.

Dal 1883 al 30 giugno, ed al 30 giugno 1890, anni sette, abbiamo un supero di importazione sulla esportazione di 379 milioni e tre quarti, in media.

Quindi la differenza passiva coll'estero fra un periodo e l'altro è di 250 milioni e mezzo di sbilancio della esportazione sulla importazione.

Il commercio in transito.

Poichè si dice che durante il corso forzoso si è separati dal mondo: il commercio in transito in dodici anni sotto il corso forzoso ci diè una media di 109 milioni e mezzo, e nei 7 anni e mezzo a corso metallico scende a 63 milioni e mezzo, quindi 46 milioni in meno.

Io non continuo la storia di raffronto sul medesimo piede tra le due epoche coi dati che ho qui, del debito ipotecario, fruttifero e non, cresciuto sotto il corso metallico di 2 miliardi; l'espropriazione della piccola proprietà, i depositi a risparmio, dove l'aumento medio sotto il corso forzoso era di 110 milioni, sotto il corso metallico si ridusse a 26 all'ultimo anno.

La relazione del Castorina ci dice che nell'anno 1888-89 i titoli delle maggiori società anonime perdettero il 47.63 per cento. Ed è naturale. Le Banche trascinano le industrie; si fa maggiore il difetto di credito, e del male della circolazione ne soffrono primi il commercio e le industrie.

Sono due epoche degne di grande meditazione onde usarmi vogliate indulgenza a questa rivista di cifre che è il controcena della circolazione prima descritta.

Il risultato è sempre questo, che il bilancio finanziario essendo immensamente superiore alle forze produttive del paese, mancava per difetto di origine assolutamente la possibilità di avere i bilanci in pareggio, il che si spiega maggiormente con il ribasso dei prezzi di tutti quanti i prodotti.

Ho levato dalla statistica del Bodio le medie dei prezzi sotto il corso forzoso e dei prezzi sotto il corso metallico.

L'olio da 219 lire l'ettolitro caduto a 174; il vino da pasto da lire 30.75 all'ettolitro a 22.

Dunque il primo col 21 per cento di ribasso il secondo il 28. Il frumento (seconda qualità) da lire 39 il quintale a 24.80 ed anche a meno, il grano turco di prima qualità da lire 22.50 a 15,50, al 31 per cento di ribasso. Un chilogrammo di carne buona da L. 1.60 a L. 1.40. Nei quali principali prodotti la media del ribasso ammonta quindi al 21 per cento. Ora mettete più esigua che potete la produzione generale di questi cinque articoli, ed aggiungetevi quello delle sete, del quale sto per dire, e ne risulta un minor valore di entrata pei nostri prodotti di 1200 milioni.

Le sete. Dal 1862 al 1873 il prezzo medio delle sete era di 90 lire; dal 1873 al 1882, quando l'argento bandito nel 1873 fa più forte la concorrenza asiatica, andiamo alla media di lire 67.50; dal 1883 al 1891 coi nostri prezzi in oro scendiamo alla media di 48 lire. Oggi, in gennaio del 1892 il prezzo della seta è di 40 lire il chilogramma, da lire 90 ch'era la media fino al 1873.

Noi produciamo in Italia 3 milioni 500 mila chilogrammi di seta tratta da 40 milioni di chilogrammi di bozzoli; sono quindi in 20 anni 175 milioni di meno nel nostro bilancio economico.

Si aumentò forse la quantità dei prodotti? Niente affatto; su per giù abbiamo la stessa produzione che avevamo sotto il corso forzoso.

Gli economisti mi portano innanzi la teoria dei prezzi; l'abolizione del calmiera, il gran profitto che ne hanno ottenuto dai ribassi dei prezzi i consumatori.

Ma come è che i nostri consumatori sotto la benefica azione dell'oro emigrano? Come è che non sono attratti da questi immensi ribassi di prezzo a rimanere nella patria loro, consumatori, e preferiscono farsi produttori, coltivatori e vanno fuori?

Perchè il direttore della statistica ci comunica i suoi dati che principiano col 1876 e a tutto 1882, sotto il corso forzoso, la media dell'emigrazione stabile era di 120,197 abitanti; dal 1883 al 1890, otto anni di abbondanza di corso dell'oro, salì a 197,937 abitanti; cosicchè gli emigrati aumentano di 78,000.

E vedo stamani da notizie anticipate dai giornali, che l'emigrazione oggi apparisce aumentata straordinariamente a 226,000 abitanti; quasi un quarto di milione. E ancora, prima

l'emigrazione era diretta all'Argentina dove andavano sì degli emigrati poveri, ma ve ne erano di quelli che andavano a stabilirvisi con una certa pecunia di danaro. Adesso gli emigranti vanno al Brasile braccianti a sostituire l'abolizione della schiavitù.

Questi sono contadini; che se guardiamo le nostre città, sotto il corso forzoso, io non mi ricordo mai di aver veduto gli stuoli di disoccupati che s'incontrano oggidì sotto il così detto regime metallico.

Che se dall'industria e dall'agricoltura passate al commercio, c'è negli Atti parlamentari una relazione dell'ispettore generale degli Istituti d'emissione, Mirone, dove osserva che al 26 novembre 1883 la cifra delle cambiali in sofferenza ammontava a lire 1,661,254. Negli otto anni successivi al corso forzoso la media fu di 25 milioni, ma l'aumento è spaventevole negli ultimi anni. Al 30 aprile 1890, secondo la relazione di Maggiorino Ferraris, erano giunte a 54 milioni le cambiali in sofferenza presso le Banche di emissione. Oggi ancora sommano a L. 43,886,000. È strano per Banche di emissione. La Banca di Francia, che ha un movimento di operazioni di sconto per oltre 9 miliardi e fa 700 milioni di anticipazioni, al 31 dicembre 1889 non aveva che fr. 2,500,000 di cambiali in sofferenza. Quella di Germania a fine 1890 non aveva che 109,000 milioni di marchi. Nell'Austria-Ungheria, nel Belgio, in Olanda le Banche di emissione mancano di tale rubrica.

E nelle Banche ordinarie? e nel commercio privato? la media 1871-1883 portava, secondo la statistica Bodio, 703 fallimenti. Dal 1884-88, 1416; ora passano 1500.

Dacchè l'onor. Luzzatti nella esposizione finanziaria fa un caloroso appello alla iniziativa del paese, non bisogna tener colpevole il paese se spremuto come fu sempre dal bilancio finanziario esso non ha portato quella parte che il Governo si attendeva. La dimostrazione, la finanza l'ebbe nella decrescente entrata dei consumi. Cito un fatto. Le immobilizzazioni estranee operate dalle Banche di emissione negli anni 1889-90, hanno fatto sensibilmente restringere lo sconto agli affari veri e reali, e potrei provarvi che nel decorso anno molti negozianti di firme rispettabili hanno dovuto domandare all'industria una media di disimborso maggiore degli anni precedenti, di 60 o 90

giorni, perchè non avevano più i soccorsi del credito come per il passato. La diminuzione d'importazione di prodotti esteri che si verifica nel 1891 non è tanto supplita dai prodotti nazionali quanto è diminuita, per anemia in parte, ed in parte per restrizione di credito, dai produttori o commercianti o banchieri esteri.

Non bisogna dimenticare che questo giovine regno è uscito industrialmente sulle rovine di sette dogane abolite, per cui si sono trovate immediatamente scoperte tante piccole industrie antiche, e quelli che non avevano capitali per rinnovare il macchinario, per porsi nella concorrenza universale, hanno sofferto da una parte. Mentre altri pochi hanno guadagnato per la estensione del mercato e per l'unificazione economica del paese vi furono per contro non pochi opifici, non pochi commerci intermediari che prima fiorivano e che hanno dovuto cessare.

Ma come corsero negli anni 1872-73 soli 6 anni di corso forzoso, con quella difesa indiretta recata all'agricoltura, le industrie hanno preso uno slancio vigoroso che non hanno potuto forse tutte mantenere poi per i carichi eccessivi del bilancio aggiunti a una cattiva politica economica.

Sorsero a quel tempo società anonime, si sono sviluppate le filande di seta e altri tessuti, specie i cotoni che raddoppiarono i fusi; si è avuto l'impianto della iuta; si sono sviluppate le cartiere in modo da sopperire ai bisogni del paese; si sono piantate le industrie metallurgiche, specialmente di macchine e locomotive.

Tutto questo, lo ripeto, è stato compromesso dalle troppe esigenze del bilancio finanziario senza nessun compenso economico. E quando si è venuti al punto di dover fare la concorrenza con valori in oro, per la scarsezza dei capitali e l'altezza dello sconto, ci siamo trovati in uno stato di inferiorità del quale il Governo oggi deve tener conto.

Non dicasi che io faccio l'apologia del corso forzoso.

Io faccio come il barometro che non fa l'apologia della pioggia, ma che indica pioggia quando piove.

L'impovertimento dimostrato dalla circolazione e dalle cifre sopra narrate ha il suo lin-

guaggio, sebbene muto, ma del quale il Governo deve preoccuparsi.

I fatti non si mutano tacendoli.

Si dia pure tutta la parte voluta alla nostra politica ricostituzione, alle spese per l'esercito e la marina, ma non accusiamo il paese di non fare per quanto può, il dover suo.

Cosa importerebbero mai 20 o 30 milioni di disavanzo sopra un bilancio finanziario di oltre 1600 milioni quando il paese avesse la forza di nutrirlo?

Perchè gli errori finanziari si possono rimediare e la presenza, al banco dei ministri, dell'onor. Luzzatti me ne dà fiducia, ma gli errori economici hanno una coda più lunga ancora degli errori finanziari e talvolta degli stessi errori politici.

La concorrenza asiatica, americana, con l'argento e coi rapidi e bassi noli è venuta proprio a piombare sull'agricoltura nel momento in cui ci si domandava tutti i pagamenti della importazione ragguagliati in oro.

In tre soli anni, nel 1885-86-87, abbiamo avuto uno sbilancio economico di oltre un miliardo e mezzo. Io mi rallegro di vedere finalmente che in questa circostanza, a cominciare dall'esposizione finanziaria 1° dicembre, della bilancia economica, tanto derisa in passato, si comincia a tener conto.

Noi non abbiamo gli 800 milioni d'interessi annui che provengono dal capitale che ha fuori la Francia per supplire alla sua importazione cogli interessi del suo capitale; noi non abbiamo i 40 miliardi all'estero che vi ha l'Inghilterra e per giunta i suoi due terzi del naviglio mercantile del mondo intiero.

Sono semplicemente ingenui i confronti che ci si fanno colla bilancia dell'Inghilterra e colla bilancia della Francia.

Noi fuori non abbiamo che debiti; lo sbilancio commerciale va pagato a contanti e in oro. Come resistere? i gruppi vennero al pettine.

I fatti che ho narrato nessuna accademia vale a distruggerli e si calunnia il paese quando si dice che non fa il dover suo. Questo non lo dice il mio amico Luzzatti, egli dice anzi che devono esistere i più stretti legami fra il bilancio finanziario e quello economico ed è per questo ch'io spero di venire da lui compreso.

E passo al terzo quadro, l'inventario dello

stato presente. Quali sono le previsioni prossime future per sconfiggere il nostro disavanzo economico? Intorno alla finanza futura ci affidano le dichiarazioni del marchese di Rudini e l'esposizione finanziaria dell'onorevole Luzzatti e quante volte hanno dovuto parlare in materia qui e nell'altro ramo del Parlamento. E io mi rallegro nel pensare che con quel coraggioso inventario del bilancio dello Stato si sia messa quella pietra miliare, per la quale, sia al governo il marchese di Rudini o qualunque altro dei successori suoi, non potranno non partire da quel Dio Termine il quale ha spogliato il nostro bilancio di tutte le artificialità, e lo si è fatto con plauso del paese; perchè senza recriminazioni del passato e senza riserve della verità.

E non posso tacere che una delle benemerenze primordiali di questo nuovo ordine di cose lo dobbiamo al nostro collega che fu per breve tempo ministro, l'onor. Perazzi.

Così quell'eredità dell'ideale, del sovrannaturale, che per 10 anni ha regnato sulle nostre finanze ha dato luogo alla nuda verità.

Egli è in queste condizioni affatto terrestri che si deve provvedere dunque alla circolazione e alle banche di emissione.

Io credo al pareggio reale, le ferrovie comprese; credo al pareggio reale col debito del Tesoro compreso, ma mi appiglio ad una parola del ministro del Tesoro, se veramente palesa il suo pensiero, quando disse: il bilancio dello Stato è un bilancio aritmetico.

Dunque bilancio morale, bilancio primigenio, bilancio essenziale deve essere quello economico. Non potete chiamare il paese dopo i fatti narrati a fare dei miracoli; il paese è già molto che respiri ancora e viva.

Poichè nel bilancio finanziario vi resta ancora da liquidare la *poderosa eredità passiva*, adopero le parole del relatore Cadolini; vi resta di ripiegare nel paese stesso i debiti residui di questa eredità e vi resta ancora da domandare dei sacrifici come li avete domandati ed ottenuti colle leggi del catenaccio. La pianta è giovane, è indebolita, non dico che sia esaurita; e nella legge della circolazione, nella legge sulle Banche devesi attingere almeno in parte quella virtù ricostruttrice che faccia risorgere il paese a più immediati, a più diretti, a più sicuri vantaggi.

Il Governo dice: eccovi i trattati del 6 dicembre! In essi voi avete una zona doganale di un milione e 500 mila chilometri quadrati, avete un movimento di cifre che rappresenta in tutti gli articoli consumati un movimento di 15 miliardi; e avete inoltre il consorzio commerciale con 100 e più milioni di abitanti.

Non è così semplice cosa, onor. Luzzatti, nè così grandiosa; non bisogna farsi illusioni. I trattati, permettetemi la parola, sono sempre poco su poco giù dei compromessi politici; e difatti quelli che sono convenuti al tavolo dei negoziati erano quanto altri degli Stati protezionisti, tutti tre pronti a dare il meno possibile. Come! la Germania che ha ritratti 395 milioni di marchi, nel 1890, dai dazi d'entrata; circa mezzo miliardo; noi, un quarto di miliardo e l'Austria-Ungheria in condizioni analoghe alle nostre; come si può pensare che si andasse a farvi della politica trascendentale liberista?

La Germania ha detto: vedete, io faccio un gran sacrificio; l'ettolitro di frumento che segnava il dazio di 6.25 ve lo ridurrò a 4.37 e mezzo; 62 centesimi e mezzo meno dell'Italia; ma metterò un dazio del 100 per 100 sul valore del vino da taglio con sole L. 12.50 reso alla frontiera.

Sorvolo qui sui trattati, perchè l'argomento mi porterebbe fuori e fra un paio di giorni li avremo qui al Senato.

E poi il Gabinetto Di Rudini anche sui trattati va giudicato con equità, lo dirò a suo tempo.

Oggi lo scopo mio è questo: pei trattati avremo noi un risarcimento economico?

Le concessioni avute sono così meschine, quelle della Germania interessando più che noi l'Austria-Ungheria; le nostre esportazioni nei due paesi, per poco che la produzione italiana si valuti a 6 o 7 miliardi non danno che poco più poco meno del 3 per cento. Laonde possiamo francamente concludere che per virtù dei trattati non fiorirà la nostra economia, nè la nostra finanza.

Le nostre dogane sono come un orciuolo senza fondo: si può aumentare di qualche piccola cifra l'ingresso d'oro per l'esportazione e bisogna supplirvi con maggiore uscita d'oro nell'importazione. Coi trattati non si redime la bilancia commerciale, data la situazione della nostra produzione.

Essi vanno giudicati a parte e ad ogni modo non saranno nè la vita nè la morte per l'economia pubblica.

Abbiamo piuttosto un fatto, che io annuncio per mia osservazione senza fare apprezzamenti.

Sotto la tariffa del 1887 siamo arrivati ad un punto di sbilancio economico così ristretto che da otto anni non si è visto mai.

Noi abbiamo avuto l'anno scorso 443 milioni di disavanzo e alla fine di ottobre di quest'anno ne avevamo 208 soltanto; a novembre rimontarono a 230, manca il mese di dicembre, ma parmi che arriveremo a 250, la cifra più bassa in otto anni, la metà, quasi, di quella dell'anno scorso.

Vero che si deve tener conto delle ragioni di diminuzione da me dianzi espresse, ma insomma questa incriminata tariffa del 1887, che è molto più moderata di sette od otto tariffe europee continentali, principiava a portare i suoi frutti, e certe piccole industrie, poco alla volta, in tre o quattro anni (perchè non si improvvisa un impianto industriale) sarebbero giunte a mettersi a posto. Adesso invece ricevono una scossa e in 3 o 4 anni spariranno e non resisteranno che i meno deboli.

Quanto ad entrate per lo Stato lo stesso ministro del Tesoro ha detto che non si attendeva dai trattati di commercio un aumento sui redditi doganali.

Dunque noi saremo fortunati se ridurremo a 250 milioni l'esodo dell'oro che ci occorre per saldare il bilancio economico. Quanto ce ne vuole per il bilancio finanziario?

Non è difficile stabilire la rendita che è fuori di paese, e sono di accordo con le persone più competenti che si va sui due miliardi.

Un mezzo miliardo ancora è impegnato per anticipazioni somministrate in oro.

Vi è poi chi valuta a due miliardi di valori in titoli ferroviari e prestiti urbani, prestiti provinciali ed altri, parte a 4, parte a 5 per cento d'interesse.

Vi è poi il credito commerciale. Tutto compreso, oltre ai 250 milioni di oro che occorrono per il bilancio economico, occorreranno ancora 200 milioni per parte dello Stato ed altri: insomma 450 milioni di oro che ogni anno bisogna sottrarre per l'estero. Ed io vi domando: Quale influenza questo esodo annuale d'oro può avere sulla circolazione?

Il ministro del Tesoro dice, comprenderemo la rendita, e così diminuirà il bisogno dell'oro per i pagamenti annui che dobbiamo fare, ed io invece farei il contrario; sarei contento che la venissero a prendere la nostra rendita...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho detto anch'io come dice lei.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Tanto meglio allora.

Pur troppo quei due miliardi che sono fuori imprimono alle borse estere, la base, il termometro dei nostri corsi. Noi ne abbiamo 10 dei miliardi in casa, fuori ce ne sono due, eppure dipendiamo dall'estero per i corsi della nostra rendita.

E ci è una borsa principale dove si sono costituiti dei sindacati, in senso tutt'altro che favorevole ai nostri valori.

Ma come trovarli, ripeto, li 450 milioni in oro? A me pare la risposta molto semplice; li 450 milioni di oro che ci occorrono non li abbiamo, bisogna comprarli, e comperandoli bisogna aumentare l'aggio della carta; andremo ascendendo in questo modo nelle vie ignote dell'aggio sull'oro, col nostro corso legale, uso Spagna dove l'oro costa 12 a 15 per cento, ed uso Portogallo, dove l'oro costa 30 a 32 per cento.

Si progredirà a 10 centesimi, e un poco alla volta ci incamminiamo ad un tasso di cui non sappiamo misurare le conseguenze, perchè in balia dell'imprevisto, in balia di un panico, di un cattivo raccolto, in balia di voci di guerra, di epidemie e di terremoti. La carta è così, tenetelo a mente, per quanto sarò a dire più tardi.

E poichè non è a pensare, lo ha dichiarato il ministro del Tesoro, che di oro non se ne prenderà più all'estero, nè se ne farà con debiti di tesoreria, si è alle nostre forze, alle nostre energie che dobbiamo attingere quanto è necessario per trarci fuori del pelago nel quale non siamo ancora tuffati, ma nel quale stiamo per entrare, se non si provvede.

Ora, mi scusi l'on. Luzzatti, ma credo propriamente che il tasso di 0.75 per l'aggio e le spese da lui preventivate per i pagamenti all'estero sia troppo basso; e non basta dire che l'anno scorso era di 0.50 per cento, poichè a 0.75 per cento vi mettete a rischio di avere una diminuzione nei vostri calcoli quando do-

vrete pagare il 3, 4 e 5 per cento di aggio sull'oro.

Fu in verità fenomenale la fortuna ch'ebbe il compianto Magliani coi suoi prestiti all'estero, che più si domandava prestiti e più crescevano i corsi; ma erano i banchieri interessati a guadagnare sul prezzo di emissione che lavoravano per lui; che questo aumento si facesse a Parigi, a Berlino ed a Roma tornava lo stesso.

Io voglio sperare che queste conferenze di banchieri esteri che venivano a tentare i nostri ministri delle finanze non si rinnovino perchè si è visto come vanno a finire, anche col credito fondiario. E sono tanto più pericolose quando vi manca per intermediario una Banca unica, rispettata anche all'estero.

Infatti anche pel Magliani è venuto il 1885, che ha fatto cadere la maschera di queste operazioni, ed è rimasta la realtà che adesso scontiamo.

Havvi ancora qualcheduno che spera di aggiustare i corsi, l'aggio, e la circolazione col ritorno dei sorrisi di una grande potenza occidentale, ed allora si vedono certi finanziari farsi a braccetto coi repubblicani, i quali adorano una repubblica che ha delle istituzioni monarchiche, molto più monarchiche di quelle d'Italia.

Ma mi affida la dignità dimostrata dal presidente del Consiglio, le cui parole pronunziate alla Camera dei deputati hanno avuto un'eco di ristoro per tutti quelli che sentono il decoro e l'onore del paese.

Io invece ho la mia prospettiva in un'altra nazione; nell'Austria-Ungheria, della quale nella tornata del 19 giugno 1890 ho lodato quella che chiamano *legislazione economico-emancipatrice* che ha portato poco alla volta e porterà l'Ungheria in uno stato, come giovane nazione, economicamente invidiabile.

Essa ha avuto della propria esportazione il crescente aumento in base a tariffe difensive e l'ha ottenuta.

L'Ungheria in pochi anni ha portato da 600 milioni a più di 750 milioni di fiorini la sua esportazione; la quale nella totalità della produzione austro-ungherese ha una bilancia favorevole di oltre 400 milioni ed il bilancio finanziario austro-ungarico, di conseguenza si liquida con circa 50 milioni di sopravanzo, cioè 22 milioni di fiorini, un risparmio che vuole investirsi in oro, poichè la stampa già c'informa

che i due parlamenti vanno d'accordo a voler ritornare al corso metallico dell'oro dopo 43-anni di corso forzoso.

Io riassumo dunque il terzo quadro dello stato presente nei cinque bilanci seguenti:

Il primo, economico, con un disavanzo che io ho limitato, mi pare, con molta parsimonia a 250 milioni;

Il secondo, bilancio finanziario, che porta il contributo di oltre 1600 milioni.

Terzo, il bilancio dello Stato che ha oltre 12 miliardi di debito pubblico, ed altri 3 miliardi coll'interesse, parte del 5, parte del 4 per cento, di prestiti diversi e diverse obbligazioni, in tutto 15 miliardi; e non è ancora finito, perchè sopra 2146 milioni delle ferrovie costrutte da altri, ma che lo Stato paga, abbiamo tuttora, secondo la dichiarazione fatta dal ministro del Tesoro, un debito di 650 milioni da emetterne i titoli.

Quarto bilancio, delle Banche d'emissione. Coi biglietti di Stato, vedemmo, intorno a 1,600 milioni.

Quinto finalmente, havvi il bilancio coll'Unione latina, una riscontrata che per concordi pareri di persone competenti al massimo va a 300 milioni di scudi che si dovranno ritirare secondo le forme volute dalla convenzione 6 novembre 1885, laddove si sciogliesse; e come si può sciogliere anno per anno, è sempre un incubo del quale dobbiamo tener conto.

Havvi una considerazione dominante, ed è che questo inventario viene a farsi in tempo di pace, in tempo di crisi sì, ma senza catastrofi straordinarie.

Io credo e spero che la guerra sia molto lontana, ma pure essa può scoppiare. Con quali mezzi l'affronteremmo? Il pensiero naturalmente corre alla carta, e vi ci troveremmo senza che ci rimanga la minima elasticità nella emissione, anzi al contrario poichè ne lamentiamo già la eccedenza.

È vero che in tempo di guerra si ricorre al torchio, e la Francia nel 1870-71 ha potuto ottenere dalla sua Banca un miliardo e mezzo di carta che, accolta dal pubblico con piena fiducia, salvò lo Stato, poichè quella somma gettata sul mercato non produsse il minimo deprezzamento in confronto dell'oro, benchè venisse pubblicato il corso forzoso. Come avvenne questo fenomeno? Avvenne perchè la

Banca di Francia non aveva mai prima d'allora superato 1439 milioni d'emissione e poté facilmente poscia sopportare quell'aumento, che oggi la circolazione è già di 3 miliardi e mezzo, malgrado che il costante suo incasso sia inferiore di 6 a 700 milioni, e raggiungerà probabilmente i 4 miliardi colla autorizzazione proposta dalla imminente rinnovazione del privilegio.

Io non intendo di fare del pessimismo patologico, che non è nella mia natura, ma intendo di fare della terapeutica, e per non far credere al Senato che io esponga dei fatti fra parentesi, scorrendo gli Atti parlamentari ripeterò queste frasi tolte dall'altra Camera e da questa. Un ex-ministro delle finanze disse:

« Al corso forzoso ci siamo già, manca il capitale circolante, perchè il danaro l'abbiamo preso a prestito » e disse il vero; e chi lo disse è un'alta rispettabilità della Camera elettiva e che vota col Ministero.

Il ministro Branca, che da deputato fu relatore del progetto di legge sulle Banche d'emissione diceva: « Il biglietto da noi non è un *warrants* del metallo, ma una supplenza del metallo » e disse il vero. L'onor. Chimirri, quando disse qui al Senato il 21 giugno p. p.: *nec argentum, nec aurum est mihi*, disse anch'egli il vero.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Non disse così.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Stà negli Atti del Senato, pag. 917. Lo stesso collega Boccardo finalmente disse: « Siamo al nichilismo monetario ». E diceva il vero.

Vi fu anche un ex-segretario generale del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale ebbe sotto la sua dipendenza gli Istituti di emissione, che un bel giorno uscì a dire: « Ma le Banche sono esse utili? »

Io non saprei qual risposta dare a questa domanda nervosa; ma essa mi richiama al quarto quadro del mio discorso che riguarda le Banche di emissione, sempre in rapporto con la circolazione monetaria.

Premettiamo che fin dagli anni 1881-1883 il riordinamento delle Banche di emissione doveva essere il complemento dell'abolizione del corso forzoso.

Abolito questo il 10 aprile 1883, venne presentato alla Camera il primo progetto di riordi-

namento delle banche il 26 novembre dello stesso anno colla relazione Berti-Magliani.

Poi il ministro Grimaldi ne portò un altro in data del 19 novembre 1877. Poi i ministri Miceli e Giolitti fecero altre due proposte, una nel 26 giugno 1889, l'altra nel 30 novembre del 1889.

La legge 7 aprile 1881, da cui originavano i quattro progetti, vedeva il crepuscolo dell'oro; questi progetti furono tutti ispirati da quella prima base, dal ritorno dell'oro.

Enoi, ora, nel 1892, non ci facciamo illusioni, siamo di fatto al ritorno della carta. Per cui si può affermare che chiunque ha lavorato intorno alla tela del 1881-83, per riordinare le Banche di emissione, adesso bisogna che muti criteri, perchè la situazione è capovolta.

L'esposizione finanziaria parla di un nuovo consorzio delle Banche di emissione. Ora è da notare che il vecchio Consorzio del 1874, dopo sei anni venne soppresso, nel 1881, alla vigilia dell'oro, mentre noi dovremmo costituirne uno in senso inverso. Il Consorzio del 1874 ribadì il biglietto multiplo, creò la riscontrata, e, sfuggendo al controllo diretto governativo, fu causa che si è oltrepassato di tanto il limite di emissione con biglietti di riserva, e per soprassello, non lasciò amici i consorziati. La pubblica opinione se ne commosse e il Governo d'allora credette necessario di aprire un'inchiesta.

L'inchiesta non fu pubblicata. Al 30 giugno 1891, un nostro collega portò la questione al Senato in occasione della domanda di proroga per la legge sulle Banche, ed allora il ministro del Tesoro pregò l'oratore a desistere, a non voler continuare nell'argomento.

Si capisce il senso di delicatezza dell'onorevole Luzzatti verso il suo predecessore, ma il fatto riescì egualmente penoso, ed io sento il bisogno di dire al ministro che, poichè il Governo è perfettamente informato dello stato reale delle Banche, egli s'informi anche al giorno d'oggi della entità e della qualità delle operazioni estranee all'ufficio di emissione. Operazioni delle quali tutto il mondo ha parlato e parla, con perfetta conoscenza, onde trovar modo di porre un rimedio radicale nella ricostituzione delle Banche medesime se continueranno.

Io non aggiungerò altre parole, io non mi

permetterò accuse qui che possano in nessun modo pregiudicare il credito delle nostre Banche di emissione, ma è un fatto che laddove nelle operazioni di estranee e passive immobilizzazioni è perfino entrato lo Stato, sia venuta l'ora di porre termine a che le Banche di emissione non escano dal loro ufficio a pregiudizio del vero sconto, a pregiudizio dei veri affari, i quali non sono mai quelli che fanno uscire la moneta dal paese, notatelo bene, ma sono ben altri e diversi.

Bisogna osservare che non si crei del numerario fittizio per il mobiliare dove l'unico scopo è quello di sostenere dei valori che non sono valori, per guadagnarsi poi magari una lode di patriottismo dicendosi che la Banca A, la Banca B, hanno salvato la piazza C, la piazza D, mentre poi si avvera che non hanno salvato nulla.

Io dinanzi all'alta competenza e al patriottismo del ministro del Tesoro non ho bisogno di procedere oltre su questo argomento e dirò soltanto che se con la legge attuale lo Stato si credesse impotente a intervenire nella qualità delle operazioni, riesce poi inesplicabile che negli stessi bollettini ufficiali delle situazioni mensili delle Banche il Governo sia obbligato a mettere l'avvertenza, che *le amministrazioni degli Istituti sono responsabili della esattezza dei dati.*

In un argomento così delicato come è la emissione e l'amministrazione e l'impiego dei biglietti, come è il maneggio del credito pubblico, come è il privilegio di cui solo dispone lo Stato, io rimango stupito ogni qualvolta mi tocca di vedere quella dichiarazione d'irresponsabilità quasi che si trattasse per lo Stato di offrire al pubblico dei bilanci di Compagnie di assicurazioni o di altre Compagnie anonime che non interessano che mediocrementemente alcuni cittadini, mentre qui tutto il paese e in parte anche l'estero sono interessati.

Non dirò mai che tocchi al Governo di informarsi dei corsi della Borsa per la tale azienda o della tale Banca, no; ma un controllo rigido sulle emissioni, sull'impiego loro: questo al Governo spetta, e non vi è legge che lo vieti; laddove si tratta di emissioni e tanto più a cambio di fatto negato, lo stesso Governo deve prendere sopra di sé la responsabilità

delle pubblicazioni degli stati mensili delle Banche.

E tanto più quando lo Stato stesso a buon fine si ma trasgredi gli statuti.

In circostanze supreme non nego che lo Stato debba qualche volta intervenire. Noi abbiamo visto la Banca d'Inghilterra intervenire nell'affare Baring; abbiamo veduto la Banca di Francia intervenire nel Comptoir d'Escompte; ma ha lasciato perire il Panama dove erano interessati 1300 milioni di franchi e 500 mila sottoscrittori; ha lasciato perire la Società dei metalli quantunque godesse l'alta influenza di Rothschild.

E questo lo dico per coloro i quali credono che con artificio (e disse bene l'onorevole Luzzatti che non tocca al ministro del Tesoro fare le contropartite ai sindacati ostili al nostro credito), credono, diceva, che con operazioni artificiali di Borsa si possa tener basso l'aggio e alto il corso del consolidato. Tali contropartite fanno l'ufficio che sovra un malato le iniezioni di morfina; il dolore ritorna più acuto poi.

E la prova l'abbiamo anche recente, perchè già la reazione sull'aggio ritorna e se alle volte mai il Governo dovesse entrare in qualcuna di queste operazioni è costretto poi egli stesso pagare lo scotto.

C'è qualche cosa, tornando all'organismo delle nostre Banche, c'è qualche cosa anche nella forma, onorevole ministro da migliorare. Infatti l'occhio più esercitato si smarrisce davanti a quelle 57 rubriche dei quadri mensili, in attivo; e 27 in passivo; dove vi sono dei valori cospicui, totalizzati in somme, per esempio, di debitori per 817 milioni contro valori somari egualmente totalizzati in passivo.

Io credo che si possa semplificare di molto e mettere più chiaramente in evidenza i bilanci alla ispezione del ministro del Tesoro non solo, ma anche davanti al pubblico.

Cito la Banca di Francia, dove fra attivo e passivo, vi sono 35 rubriche, e si trovano già troppe; le rubriche della Banca austro-ungarica sono ancor meno.

Ciò mi fa crescere i dubbi che presso molti in Italia, non si abbia una nozione esatta di che cosa sia una Banca di emissione.

Bisogna andar persuasi che tutto il fondo proprio delle Banche non è che la pura cau-

zione che la Banca di emissione dà per l'ottenuto privilegio.

I sei Istituti sono intermediari pel diritto di emissione, che è diritto dello Stato, che solo lo Stato ha, di dare, come potere liberatore, al biglietto di banca.

La riserva delle Banche poi è patrimonio della nazione. Forse che essa proviene dal fondo proprio delle Banche? No, proviene dal privilegio.

Tanto è vero che voi vedete esistere delle riserve là dove sorpassano e non poco la totalità del capitale proprio dell'Istituto. Del proprio le Banche non prestano niente.

I depositanti a conto corrente sono depositanti nominativi; i possessori di biglietti sono depositanti anonimi.

Quando vanno col loro biglietto a ricevere il cambio alla Banca non fanno che ricevere il deposito di ritorno.

I depositanti hanno fede negli amministratori e mettono là delle forti somme a conto corrente; ma lo Stato deve essere il tutore dei possessori dei biglietti di Banca; tutore e responsabile.

Alcuni uomini di Banca mi hanno fatto una domanda che mi ha sorpreso, mi hanno detto: lo Stato è responsabile dei biglietti delle diverse Banche? Sicuro.

È responsabile lo Stato che accorda il privilegio a questi biglietti, il potere liberatore per qualunque transazione e pagamento entro lo Stato.

Non è affatto responsabilità differente da quelle delle Banche associate di Nuova York strenuamente propugnate dal nostro collega Alvisi; ma esse hanno il deposito in mano, che lo Stato italiano non ha.

Intanto che cosa è accaduto? questo, che con la moltiplicazione delle sedi delle diverse Banche nelle città del Regno si è bensì ottenuto lo scopo quale venne annunziato, e cioè la pluralità delle sorgenti di credito ha aumentato gli sconti nel paese, e tale utilità si è vista nell'azione del Banco di Napoli a Milano ed altrove, che giovò a diminuire qualche asperità della Banca Nazionale; ma d'altra parte si sono visti dilagare nelle diverse parti d'Italia biglietti che prima non erano conosciuti, e poi non erano graditi.

Io non faccio gravi accuse per l'aumento

della circolazione, trattenuto in questo dalla complicità dello Stato per le condizioni finanziarie del momento.

Ma che diranno poi i nostri posteri quando oggi andrebbe in carcere un cittadino che conoscesse in Italia uno scudo d'argento a 900 millesimi di fino che è la moneta legale, mentre nessuna pena s'immagina per chi emise dei biglietti 1/3 in più della legge, da 755 milioni cioè a 1100, e lo Stato *pro bono pacis* ne propone la convalidazione?

Invero, l'autorità dello Stato si è diminuita presso le Banche di emissione una volta che lo Stato stesso teneva in piedi 340 milioni di biglietti suoi. Ed io vedo dai giornali del mattino che anziché pensare a congregarli per la futura combinazione bancaria, oggi si tratta di dare solo una diversa forma, di cambiare il tipo, cioè, dei biglietti di Stato, in modo, si viene a dirci, che *meglio corrispondano alle esigenze della circolazione!!!*

Talvolta io e molti con me si domandano: in quali meschini espedienti da ex-Ducato questo beato Regno d'Italia si cuoce!

Io in verità non capisco questo linguaggio; io so solamente che questi 340 milioni che adesso saranno di color rosa, domani saranno di colore azzurro o di un altro colore, tuttora rimangono in circolazione, mentre si era promesso di ritirarli.

Ora con la nuova legge io spero che il ministro del Tesoro contemplerà anche i biglietti suoi, non per farne dell'oro, lo so bene, ma per congregarli nel biglietto unico.

Noi ci vantiamo di non sorpassare la somma di 300 milioni di buoni del Tesoro, ma anzi di tenerci indietro; ma io domando: questi 340 milioni di carta che lasciamo circolare sono essi dei marenghi? Evidentemente no. Sono dei buoni del Tesoro ancor essi, soltanto sono da 5 e da 10 lire l'uno.

Il disagio, gli arbitrii, le contraddizioni prodotte da questo stato di cose mi fanno quindi ripetere: se gli studi che si stanno facendo adesso per il nuovo riordinamento delle Banche di emissione si regolano presso a poco sulla tela dei progetti precedenti, con poche varianti, io credo che non faremo nulla di buono, faremo cosa imperfetta che non durerà, mentre oggi abbiamo bisogno quanto mai di assetto sicuro, di stabilità.

Diffidente di me stesso in sì grave materia, prima di spiare gli embrionali concetti dell'esposizione finanziaria non volendo io occuparmi del dire dei giornali su progetti già *in fieri*, ho consultato alcuni di coloro che hanno pubblicato in proposito dei lavori, ed anche quelli del nostro collega onor. Boccardo, il quale ha già scritto parecchi opuscoli su questo argomento.

In massima generale gli economisti, nel trattare certe questioni, da economiche le fanno passare per tecniche, giuridiche, teologiche, direbbe l'onor. Luzzatti. Così è quando si vorrebbe togliere allo Stato perfino il diritto di nomina del direttore della Banca e contentarsi della revoca del privilegio! Curiosa la politica del reprimere non prevenire applicata alle Banche di emissione.

Una delle buone pubblicazioni è quella dell'Alatri.

Ma siccome sono questioni d'ordine regolamentare si potranno portare innanzi quando verrà la legge.

Intanto oggi per oggi vediamo cosa ci porta dinanzi l'esposizione finanziaria.

Domina dunque l'idea del consorzio.

Io non lo condanno *a priori*, ma ad un patto che sia così costituito da non impedirvi il passaggio quanto più presto ch'è possibile al sistema unitario; e ciò può avvenire quando si trovasse modo di dare posizione condegna ai Banchi meridionali specialmente nei rapporti agricoli, idea appena accennata nell'esposizione finanziaria del ministro del Tesoro. Allora realmente non rimarrebbero sul campo che due contendenti.

Io francamente dico che nelle condizioni nostre è indispensabile di avvicinarci al concetto unitario che è la vera espressione, la necessità dell'evo commerciale moderno.

Guardate l'Europa, che nella sua quasi totalità vi è conformata; guardate quelle stesse Banche che si credono, che si dicono multiple e troverete che in tutte prevale il sistema unitario. Sono multiple-unitarie se volete le Banche inglesi, quelle di Germania, le svizzere, presso le quali, con plebiscito, or ora si è fortificato il principio unitario. Così dicasi degli Stati Uniti d'America.

Delle Banche multiple alla maniera delle italiane non ne trovate un tipo in tutto il mondo;

e se volete ancora segnalare delle Banche procedute da fusioni trovate la Banca di Francia, la Banca Austro-Ungarica, la Banca del Belgio, quelle di Spagna e di Germania, quella di Russia.

Gli avversari della Banca unica si fanno forti della legge 7 aprile 1881, alla quale manca la base, perchè il cambio in metallo, solo il cambio può in parte almeno giustificare delle Banche multiple.

La esposizione finanziaria accenna ad un aumento del capitale proprio delle Banche (non possiamo dire del capitale azionario, perchè due di esse non sono per azioni).

Io plaudo all'idea dell'aumento del capitale, e non mi faccio riguardi che si scemi la massa del capitale nazionale per tale sottoscrizione. Mi pare un'idea troppo meschina, e non mi faccio nemmeno riguardo dell'altra obiezione che la Banca di Francia, la Banca di Germania e l'Austro-Ungarica abbiano un capitale minore di quello, supponiamo, della Banca Nazionale.

Quelle sono banche che hanno una severità di controllo e di condotta, una tradizione superiore, ad ogni eccezione, e che avrebbe tuttora presso di noi la Banca Nazionale.

Nel caso nostro bisogna considerare che l'incasso della Banca di Francia si ragguaglia ad un terzo del metallo esistente in Francia. E la riserva delle banche italiane si ragguaglia ad un sesto dell'incasso della Banca di Francia; il doppio, cioè, della somma di metallo che si dice esistente nel Regno.

Il ministro s'informerà senza dubbio quando voglia aumentare il capitale, mediante un esatto bilancio, del fondo vero, reale, depurato, attualmente esistente nelle singole banche.

Io non credo che il ministro del Tesoro possa avere l'idea di sovrapporre un capitale nuovo sul vecchio se prima ancora della legge non faccia anticipare i bilanci debitamente controllati dell'attività delle diverse banche.

È troppo prezioso il privilegio che si affida alle banche di emissione, per non dover sapere precisamente sopra quali fondamenta lo si sovrappone.

L'esposizione parla di mezzi termini, di graduale smobilizzazione, ma trattandosi di una legge come quella che vogliamo fare, badiamo ai ripieghi.

E intanto io rivolgo al ministro questa domanda:

Chi stabilirà il valore vero, venale, dei titoli sui quali l'immobilizzazione si è fatta? L'epurazione del portafogli chi deve farla? Quelli che ne hanno interesse?

Pensiamo che se gli azionisti devono pensare a dar congrua cauzione del privilegio, le riserve vere le fa il paese; assicurate altrimenti, non basterebbero per portare innanzi il corso della rendita e togliere l'aggio sull'oro. Ma è anche vero che l'aumento del capitale cauzionario può e deve influire fino a un certo punto sulla fiducia pubblica.

Ed ora che cosa pensa l'onorevole ministro degli azionisti?

I Consigli di amministrazione di un consorzio di pluralità vanno poi a finire in tre o quattro persone, le quali possono avere tre o quattro opinioni diverse, ma gli azionisti pure sono degni di riguardo, e non si può dire che quelli delle nostre Banche di emissione siano ben trattati.

Pegli azionisti la tassa sulla circolazione è enorme, poichè si è d'un tratto aumentata del 40 o 45 per cento, il che si aggiunge alla inferiorità della loro condizione morale. Perchè se quei tre o quattro personaggi, i quali li rappresentano, in parte rimorchiassero lo Stato, in parte fossero rimorchiati da esso, nessun freno, nessun impulso possono ritrarre dalle Assemblee. Ora se abusa lo Stato, chi resiste? Chi controlla il controllore? Vista la questione d'ogni lato ne risulta che se vi scostate dal sistema unitario, avrete l'anarchia.

E d'altro canto, quale è in Europa lo Stato che non abbia bisogno di un centro forte a cui appoggiarsi nelle difficoltà finanziarie, anche passeggiere se volete?

Io non metto innanzi qui su due piedi la Banca di Stato, ma credo che ci debba essere una Banca che corrisponda a questo ente sommo che è lo Stato.

Secondo il concetto dell'esposizione finanziaria, si vorrebbe un aumento graduale della riserva; dal 30 andare al 40 e gradualmente anche al 50 per cento. Ma non bisogna dimenticare che il valore della carta fiduciaria è la fiducia. La riserva fatta per decreto reale, e non per propria energia dei clienti naturali, non ha un grande valore. Un 5 per cento più o meno della

riserva non basta da sè a deprimere l'aggio sull'oro da altre circostanze prodotto; si è già visto come è andato a finire il prestito del 1883.

Di esso si può dire che la provvisione dell'oro, benchè votata dal Parlamento, fu fatta dal Governo, anzi dalla volontà di un ministro, perchè ricordiamo che l'abolizione del corso forzoso non ha punto eccitato un grande entusiasmo, anzi venne accompagnata da molti dubbi; che il paese non vi fosse preparato, si è visto. Infatti gli sportelli si aprono o non si aprono. Un 5 per cento di riserva di meno o di più non vi sostituisce la fiducia pubblica.

Vi narro un fatto verificato dall'inchiesta di cui feci parte.

Il 1° di maggio 1866 al Banco di Napoli, mentre si decretava a Firenze il corso forzoso, per tutto il giorno si continuò a deporre oro per avere in cambio le fedi del Banco. Ed è buona ventura che questa fiducia non venga scossa mai; devesi considerare che se vi è nel paese fede nel biglietto di Banca, non è soltanto pel comodo ma per altre due notevoli ragioni: la prima perchè v'era, specie nell'Alta Italia, una inveterata fiducia nella Banca Nazionale, e perchè non ci era un sentimento ostile al corso forzoso.

Prima si tesoreggiava in certe provincie lontane perfino il bronzo, e noi l'abbiamo veduto nella Commissione d'inchiesta; ma poco per volta la fiducia nel biglietto è divenuta universale, una ragione di più per agire con somma delicatezza e prudenza.

Io spero che il ministro del Tesoro si terrà lontano da coltivare certi progetti a periodi quinquennali, che vorrebbero determinare con una legge il corso degli avvenimenti che non è in potere di nessun ministro il saper prevedere. Non ci facciamo illusioni, ci occorreranno molti anni ancora prima di aver l'oro. Il nostro ottimismo ci ha sempre traditi; ha tanto durato, era giunto a tanto, che fino dal 16 ottobre 1889, sono dunque poco più di 2 anni, il compianto Magliani, in un suo lavoro nella *Nuova Antologia*, considerando che denunziando la Lega latina, (ciò che egli riteneva sempre un *somnium aegri*) il danno dell'Italia sarebbe stato infinitamente minore di quello della Francia, venne a dirci qual metodo avrebbe egli seguito per la liquidazione. Per ritirare gli scudi di argento contro oro secondo la Convenzione, il

Magliani proponeva nientemeno che di fare un nuovo prestito all'estero in oro e di conglobarvi anche i 340 milioni di biglietti di Stato da aggiungersi il tutto ai prestiti dei capitali investiti (esteri s'intende) per le ferrovie complementari. Affè mià, un bell'investimento!

Questo appena due anni fa: e non era tempo di svegliarci? e non era tempo di dichiarare la situazione finanziaria tal quale è venuta coi gruppi pettine, e proclamare la necessità dell'unificazione del bilancio?

Non ci lasciamo dunque invaghiare dal passato ottimismo quando si vuole provvedere al futuro.

Nell'Europa meridionale vi sono dei Parlamenti singolari i quali non vogliono saperne di periodi gradualì, perchè se fanno anche qualche piccolo risparmio lo mangiano in erba, la longanimità non convenendo ai temperamenti pronti, nervosi, di acconciarsi a queste leggi gradualì come ha fatto, per l'esempio stesso toccato dalla esposizione finanziaria, sulle tracce di Maggiore Ferraris, l'Inghilterra nel 1819 quando ha portato a periodi gradualì discendenti la ragione dell'aggio sull'oro, dapprima contro il cambio in verghe, fino a tanto che il corso forzoso è stato abolito anche prima della scadenza. Ma non si pensa che l'Italia del 1892 non è l'Inghilterra trionfatrice delle guerre napoleoniche del 1819.

Noi non le possiamo fare queste leggi gradualì, non ne abbiamo la pazienza necessaria. Se anche si arrivasse a crescere con tali misure le nostre riserve, se ne abuserebbe pei bisogni impellenti della finanza.

D'altra parte si vuole in simili Parlamenti far credere che nemmeno le operazioni subitane e coraggiose, quali ci occorrono, sono adatte; inquantochè, dicono, il temperamento del popolo italiano è un temperamento medio. Va bene, ma ciò non vuol dire che si debbano prendere delle mezze misure.

Quando Marco Minghetti trovò questa frase, in parte felice, del temperamento medio, non intese mica di dire che il popolo italiano non fosse nè carne nè pesce.

Io invece amo ispirarmi all'esempio dell'Austria Ungheria, la quale ha proceduto a vincere tutte le sue crisi, i suoi rovesci politici ed economici, rimanendo per oltre quarant'anni sotto il corso forzoso dell'argento. Essa nel frattempo ha per-

duto il possesso del Lombardo-Veneto, ha perduto armi e bagagli a Sadowa, ha tenuto sempre un valente esercito, si è sviluppata in Oriente, ha un bilancio in supero, ha un bilancio economico in avanzo, ha nella sua Banca austro-ungarica un portafoglio estero di 50, o 60 milioni in oro, una circolazione di biglietti coperta dal 55 circa p. % di riserva metallica d'argento, senza disaggio nel cambio, e in parte d'oro, ed è lì lì per ritornare al corso metallico in oro. Tenete a mente questa apologia della circolazione austro-ungarica, perchè ci torneremo sopra.

Noi invece, come dicevo, volendo mantenere il corso legale, volendo in via di diritto proclamare il cambio dei biglietti in metallo e in via di fatto non potendo cambiarli, noi rassomigliamo a quei due popoli latini che vi ho nominati e che in questo momento, uno ha l'aggio sull'oro del 13 per cento e l'altro ha l'aggio sull'oro del 32 per cento.

Di fronte a simili fatti parlare di limiti di emissione, diventa questione affatto secondaria; si può lasciare di citare al caso nostro la legge di Robert Peel del 1844 sul limite dell'emissione, ci troviamo in ben diversa condizione; perchè espansionisti o restizionisti, siamo sempre nell'incerto, nell'arbitrio, nel vuoto.

E lo sconto? havvi chi ancora ha l'ingenuità di citare da noi il tasso dello sconto regolatore delle correnti metalliche (è questa la frase.) Si parla frequentemente del freno che la ragione dello sconto, bassa o alta, può portare all'esodo del metallo; e si citano in esempio Banche come quella d'Inghilterra e quella di Francia. Sconto basso, sconto alto, si può stabilire che lo sconto commerciale in Italia è l'8 0/0; meno pochi privilegiati e salve le usure, è l'8 0/0. Ma è possibile mai di credere che quando impera sul nostro cambio un aggio del 3 o 4 per cento, (e tutto fa credere che l'aggio crescerà), un mezzo per cento all'anno di più, o di meno nello sconto possa trattenere il metallo? Eppure non c'è relazione parlamentare, non c'è pubblico opuscolo che non confermino questo specifico. (*Il ministro del Tesoro fa segni di approvazione*).

Senatore ROSSI... Ho piacere dell'assenso che mi dà il ministro del Tesoro, cioè vuol dire che ben altri saranno i provvedimenti che egli vorrà prendere.

Pensiamo piuttosto quale debba essere la responsabilità di tutti davanti ad una legge sulle Banche; la responsabilità dei singoli istituti, verso se stessi, verso il consorzio, verso il pubblico, verso lo Stato; la solidarietà di tutti assoluta; la divisione degli oneri maggiori o minori a seconda del capitale, i diritti ed oneri di due nature diverse, una con gli azionisti e l'altra con capitali di altra forma, il controllo immanente e permanente dello Stato... tutto questo alla perspicacia dell'onor. Luzzatti non deve sfuggire.

Nè anche arrivo a comprendere come vogliate in due, il ministro del Tesoro e quello di agricoltura, concorrere in una azione intensiva di responsabilità e di controllo come questa che deve tenere insieme degli elementi discordanti, eterogenei, refrattari, mentre la responsabilità non deve cadere che su di uno, e non può essere che il ministro del Tesoro.

Si è parlato di duopolio, uno del Nord o del Centro, l'altro del Sud, e di triopolio costituendo tre gruppi delle Banche ora divise in sei istituti. Supposta la triade, quale l'on. Luzzatti, allora deputato, opinava (almeno io credo che questo fosse il suo pensiero), per temperare i dissidi della riscontrata, che si distribuisse ai tre gruppi tre diverse categorie di biglietti, da mille lire in giù alle 10 e 5 lire. Infatti le più svariate escogitazioni in questi 9 anni vennero in luce, ma spoglie d'ogni pensiero largo, esauriente.

Oggidì sarebbero piccoli espedienti, non attuabili. Anche allorquando si sarà fatto maturo l'inelluttabile disegno della Banca unica concerrà avere terreno sgombro, pensare ad idee nuove, non bisogna ricadere sull'antico, ma avere un principio netto che il paese comprenda immediatamente, e che non prometta quello che il paese dubita che si possa mantenere utilmente, efficacemente, stabilmente.

Del resto quando potesse effettuarsi sarebbe una splendida idea quella del credito agricolo ai Banchi meridionali.

Io ho scorso in questi giorni il resoconto del Congresso delle Banche popolari tenutosi a Bari nel 1888, che era stato preceduto da un lavoro del ministro attuale del Tesoro nel 1884, intitolato, mi pare: « Del credito popolare ed agrario nel mezzogiorno e la missione dei Banchi di Napoli e di Sicilia » e il Congresso fu indetto

appunto sull'appoggio che le Banche di emissione dovrebbero dare al credito agricolo.

Oltre 400 Banche popolari erano rappresentate al Congresso di Bari e nei discorsi ivi tenuti il direttore del Banco di Napoli nella seduta 29 ottobre 1888, rammentò la sua volontà di venire in soccorso al credito popolare ed agrario nel mezzogiorno, come una missione che spettava ai Banchi di Napoli e di Sicilia. Le sue proposte collimavano perfettamente coll'idea accennata nell'esposizione finanziaria del 1° dicembre.

Il direttore del Banco di Napoli di allora diceva, alludendo alla legge del credito agrario presso gli Istituti d'emissione:

« Questa legge del 23 gennaio 1887 per me non è un muro, ma una siepe che, occorrendo, bisogna saltare.

« Il Banco di Napoli ha voluto e vuole il credito agrario; il credito agrario si ha da fare e si farà ».

In verità, se l'onorevole Luzzatti sa escogitare una combinazione per la quale sia dato a quei due Banchi facoltà di risuscitare, di fondare questo benedetto credito agrario che è ancora un mito, con l'appoggio che il Banco medesimo ha fornito di 250 milioni di sconti alle Banche popolari; quando questa idea la possa tradurre in atto, farebbe opera realmente degna di grande elogio.

E poichè l'esposizione finanziaria parla dell'aiuto eventuale da darsi alle società cooperative, resta inteso che per una Banca di emissione questo ufficio sarebbe di una novità straordinaria. Ma legato al concetto dei Banchi di credito agricolo, e con una diversa legge di abbondante circolazione, della quale dirò in appresso, colla quale potesse offrire, a lungo termine ed a bassissimo sconto, il capitale agli agricoltori, il problema del credito agrario sarebbe superato e vinto.

L'onorevole Luzzatti tiene sicuro e lo annuncia, che i futuri consorziati convengono con lui, e che andranno d'accordo fra di essi.

Infatti, alla vigilia di riavere il privilegio di emissione, è ben naturale che li troviate, onorevole Luzzatti, tutti d'accordo su tutte le proposte che sarete per fare; la difficoltà è che regga l'accordo poi. E noi abbiamo visto che in massima sono strumenti così disparati che

non si assimilano facilmente entro un consorzio.

Ora una legge sulle Banche di emissione è cosa molto grave, e nelle condizioni nostre gravissima, e io dubito forte che non si sia ancor preparati.

Alla Banca di Francia scade il privilegio nel 1897, e sono già due anni che e Parlamento e Governo si occupano della legge da farsi per la rinnovazione del privilegio, mentre mancano cinque anni ancora alla scadenza; e si tratta di una Banca che bene funziona e gode gran credito. Per noi invece che non sappiamo ancora qual sistema seguire, non mancano che cinque mesi.

Onorevole Luzzatti, la sua responsabilità incomincia oggi, ma sarà certamente immensa domani.

Io non so quali siano i suoi concetti sulla Banca unica, sul modo di arrivarci al più presto possibile nelle condizioni in cui ci troviamo.

Io però non posso tacere che col Ministero precedente nell'opinione pubblica era corsa una specie di convinzione che la Banca unica si avrebbe. Quale Banca ed in quali condizioni? Non lo saprei dire. Ma questa opinione in una parte del pubblico ci è. Forse si pensa che per andare al sistema unitario una base fatta esiste nella Banca maggiore, mentre per le Banche multiple tale base non si vede.

Ma poi il problema che scioglie ogni problema è questo: esiste sì o no il cambio del biglietto in metallo? Se il cambio c'è, allora anche le Banche multiple con una legislazione molto rigida potrebbero andare.

Ma il cambio non c'è, e quando non c'è il cambio, quando non c'è il baratto, le Banche multiple non sono soltanto un pericolo, sono una minaccia di ruina.

In verità io non so cosa vi potreste attendere da un sistema multiplo dopo i fatti narrati, perchè questa situazione non è accidentale, è ragionata; non è temporaria, ma a lungo corso e bisogna darci un carattere di stabilità; non è finalmente nuovissima perchè si è esemplificata nella storia di quasi tutti i popoli giovani.

Io da semplice senatore non oso andare più in là, perchè non spetta a me di fare delle proposte in argomento di tanta gravità.

Io non faccio che annunziare al Governo il

mio pensiero che è diviso dalla immensa maggioranza degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori, l'idea, cioè, indispensabile di una legislazione che tenda ad avvicinarci al sistema della Banca unica.

Vi sono troppe difficoltà per fare diversamente, vi sono però delle difficoltà che bisogna vincere osando; non si possono tenere lungo tempo, stabilmente, insieme stabilimenti di natura ed indole assolutamente diversi gli uni dagli altri, che non si possono regolare in modo definitivo, sicuro.

Vedo e comprendo anche le difficoltà di venire lì per lì alla Banca unica, difficoltà non solo economiche, ma parlamentari, politiche. E tuttavia le credo difficoltà queste minori delle altre.

Non dico di arrivarci oggi o domani, ma basterebbe che Governo e Parlamento fossero compresi della necessità di arrivarci.

Mi resta l'ultima parte, la quale viene anche ad una conclusione, e per entrare in più spirabile aere vi parlerò, non più di carta, ma di oro e di argento.

Coll'oro e coll'argento ritornerò al tema trattato di volo nella tornata del 20 giugno 1891, e quindi a discorrere della Lega latina, scopo precipuo della interpellanza.

Premetto che io non sono d'avviso che una legislazione possa sostituirsi alle attitudini economiche di un paese. La legge naturalmente non può che seguirne l'indole e i bisogni, deve rispondere alla situazione economica nella quale il paese si trova per restaurarla dove occorre e quindi governarla.

Il nostro dovere è di dare al paese la migliore circolazione possibile, e la daremo tale quando con essa e in parte per essa sarà rinvigorita la produzione, ripetendo il detto dell'onorevole Luzzatti che lo stato della circolazione deve essere il riverbero esatto dello stato economico nazionale.

Ora a che punto ci troviamo noi? Abbiamo noi libertà di scelta? La nostra opzione forse è fra l'argento e l'oro? non abbiamo nè l'uno nè l'altro, siamo alla carta, davanti la quale ci si presentano tre vie d'uscita.

La prima che non si può dir tale, e che ci farebbe rimaner come siamo, consiste a continuare col corso legale nella bolgia di Dante, tra color che son sospesi. E avremo allora a

compagni i due popoli latini che ho nominato.

La seconda via d'uscita è decretare il corso forzoso, valersi dell'esperienza, cioè, dei diciassette anni, 1866-1883, studiare l'evoluzione che la circolazione nei rapporti dello Stato, e nei rapporti coll'economia pubblica ebbe durante quel periodo, e assimilandosi per tal modo alle vicende che hanno percorso gli Stati Uniti d'America dopo la guerra di secessione, l'Austria dopo Sadowa, la Russia dopo la guerra di Crimea, il Chili dopo la guerra Peruviana tutti Stati che si sono rafforzati e restaurati col corso forzoso, gli Stati Uniti principalmente e l'Austria-Ungheria, che vi attinsero la loro ricostituzione finanziaria ed economica.

Noi avremmo allora una seconda volta il corso forzoso; la prima volta per la nostra unificazione, la seconda per riparare alle prodigalità della nostra amministrazione; un atto, nol nego, che sarebbe doloroso al ministro che lo dovesse firmare, ma a certe necessità che provengono da cause complesse e generali, non havvi volontà umana che si possa sottrarre.

Certo allo *statu quo* è preferibile questa seconda via d'uscita, poichè decretato dall'alto il corso forzoso può avere i suoi vantaggi, ma quando ci venisse imposto dalla piazza, o dall'estero, ne avremmo tutti i danni.

La terza uscita che io preferisco come più risolutiva è quella che propugnai in embrione nel giugno scorso, ed è il monometallismo dell'argento.

Sono 30 miliardi d'argento, non meno, o signori, che esistono sulla faccia della terra, e che per dissidi monetari si vorrebbero banditi. È riconosciuto che i 25 miliardi d'oro esistenti nel mondo, comprese le verghe ed il lusso e l'arte, è impossibile che rispondano alle esigenze monetarie del commercio moderno per l'immensa quantità e rapidità degli affari per cui si è artificialmente creata una costrizione contro natura e contro la stessa provvidenza. Gli economisti sono d'accordo che basteranno appena li due metalli riuniti, anche se questi 25 mi-

liardi d'oro circolassero; ma dove sono mai questi miliardi dell'oro?

Non si vedono. L'argento per la parte che circola sia presso i bimetallisti, sia presso i monometallisti in oro sta come un eunuco alla guardia dell'oro, e l'oro è nel serraglio; l'oro non c'è, e non c'è, non si fa vedere perchè vuoi da alcuni che il valore di un chilogramma d'oro corrisponda a 15 e mezzo di argento in Europa, o vuoi a 16 chilogrammi agli Stati Uniti d'America, mentre il suo valore venale deve corrispondere a 20 o 22 chilogrammi circa d'argento per un chilogrammo di oro.

All'argento vogliono creare un valore convenzionale obbligatorio, sul cui rapporto nessuno degli Stati interessati fu ancora capace di risolversi, e vane riuscirono le pratiche internazionali.

In queste condizioni, io, economista scismatico, propongo il rovescio della legge che chiamano di Gresham, la quale ha per effetto che come l'argento caccia via l'oro, così la carta caccia via l'argento, un fatto che noi proviamo adesso perfino nella moneta divisionaria che sta a un titolo inferiore di quello degli scudi. Io propongo invece con l'argento di far fuggire la carta, o per meglio esprimermi che all'argento si assimili la carta, portandovene in Europa stessa un modello parlante.

A giugno sembrava che io dicessi un'eresia; e tale infatti per la sua novità appariva a certune sommità bancarie alle quali mi sono rivolto per parere. La prima volta mi hanno risposto in termini generali, evasivi, *a priori*, come ho udito rispondermi allora da lei, onorevole Luzzatti, in Senato. Ma poi dopo aver riflettuto hanno finito coll'ammettere che nella mia proposta risiede un'idea feconda che può essere restauratrice nella nostra circolazione.

Ma poichè in generale esiste un pregiudizio direi quasi di civiltà o di barbarie secondo il regime metallico dei diversi popoli, amo darvi qual'era il quadro delle nazioni monetarie nel 1888 secondo una importante statistica del signor Allard direttore della zecca di Bruxelles:

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GENNAIO 1892

PEUPLES n'ayant que l'or		PEUPLES ayant les deux métaux — L'argent ne pouvant plus être librement monnayé depuis 1873		PEUPLES n'ayant que l'argent	
Nations	Population	Nations	Population	Nations	Population
Brésil	12,333,375	Rép. Argentine	2,942,000	Autriche	37,882,712
Poss. Anglaises (N. America)	1,772,034	Belgique	5,909,975	Bolivie	2,303,001
Danemark	2,096,467	Chili	2,526,969	Equateur	1,004,860
Egypte	6,817,265	Cuba	1,521,684	Indes	253,891,514
Angleterre	35,241,482	France	32,218,903	Mexique	10,447,972
Norwège	1,806,900	Algérie	3,817,465	Pérou	2,621,924
Suède	4,717,189	Grèce	1,979,561	Russie	102,582,403
Canada	4,324,810	Haïti	800,000	Tripoli	1,000,000
Portugal	4,708,178	Italie	29,943,607	Colombie	3,000,000
Australie	4,867,305	Japon	38,151,217	Ceylan	2,781,618
Malte et Gibraltar	165,056	Hollande	4,390,857	Siam	5,750,000
Finlande	2,203,358	Col. Hollandaises	29,450,520	Chine	402,735,000
		Espagne	17,228,776	Straits	598,000
		Suisse	2,846,102		
		Vénézuëla	2,198,320		
		Turquie	32,978,100		
		Libéria	1,050,000		
		Allemagne	44,771,503		
		Etats-Unis	50,155,783		
		Roumanie	5,073,000		
Douze nations	81,053,419	Vingt nations	309,954,342	Treize nations	826,599,103

Sotto il regime dell'argento, adunque stanno N. 826,599,103 abitanti, compresa l'Austria-Ungheria, la quale certo protesterebbe se la chiamassimo barbara, come qui nello scorso giugno dei popoli argentei disse il mio egregio amico Luzzatti. Stanno poi sotto il regime dell'oro abitanti N. 81,053,419.

Eppure presso coloro che si reggono all'oro, appena questo cala nei forzieri, c'è subito una gran ressa per rimmetterlo. Il timore di vederlo diminuire è tale che nei giornalieri telegrammi

della Banca d'Inghilterra si pubblica la quantità d'oro che entra e la qualità che ne esce. Perchè a dare la caccia all'oro si aggiungono anche in parte le 20 nazioni di 309,954,342 abitanti che si chiamano bimetalliste tra cui l'Unione latina che dell'argento si è spontaneamente proibita la coniazione.

Negli sportelli della Banca di Francia di diritto si dovrebbe cambiare l'oro, ma in pratica non si dà che l'argento. Provatevi a domandarvi il cambio di 100,000 franchi, la prima

cosa che vi fa il cassiere è tirar fuori cento sacchi che vi fanno pagare 10 franchi e con una operazione d'insacco e di pesatura che dura un'ora vi danno l'argento. Se il cliente insiste avrà anche un po' d'oro da 10 e anche da 20 franchi, un po' usato, e il portatore dei centomila franchi di biglietti finisce per accontentarsene.

Nella Banca del Belgio si dà un quarto d'oro e tre quarti d'argento. Negli Stati Uniti, quando comincia a diminuire la ricerca dell'oro, è pronto il ministro del Tesoro a dar fuori Rendita per ripigliarlo. Il Goschen stesso in Inghilterra propone di emettere il biglietto d'una lira sterlina, cosa per il Regno Unito nuovissima, per attirare nelle sue casse l'oro appena si fa randagio. L'Austria-Ungheria, la Russia, la Grecia stessa hanno annunciato che quando cesseranno dal corso forzoso, vorranno ripristinare in oro la loro moneta ufficiale, e la prima di queste nazioni a quest'ora mandò i suoi delegati a trattarne la conquista nei centri principali.

La insufficienza infatti dell'oro e l'avidità con cui gli si dà la caccia, vennero espresse da Bismarck col famoso paragone della coperta troppo stretta per coprire due persone; tira l'una e tira l'altra restano ambedue scoperte.

Ora com'è mai possibile nel grande commercio mondiale odierno tener l'oro in cantina e proibire la coniazione dell'argento? Colla massa crescente degli scambi, coi bisogni che si rivelano in Oriente, nelle Indie, in China, in Africa, colla coltivazione delle nuove terre agricole agli Stati Uniti in tutto il Far-West, in tutto il Sud-America?

Ecco la Francia, capo assoluto e quasi totale della Unione latina, immobile a dire: Unico rimedio, il bimetallismo universale! Un chilogramma d'oro ne valga 15 e mezzo d'argento; tutto il mondo si associ all'Unione latina e ai grandi produttori dell'argento che sono gli Stati Uniti; si persuada l'Inghilterra d'associarsi al bimetallismo anche essa; e quelli, che uscendo dal corso forzoso della carta ripiglieranno in seguito il regime metallico, vengano con noi bimetallisti; la Germania anche essa torni indietro nella sua rivoluzione d'oro non riuscita, e per la quale ha perduto già molti milioni sul prezzo degli scudi venduti. Così facendo il bimetallismo universale sarà quello che aggiusterà

i bisogni universali di moneta; e consentito che sia da tutti il rapporto dell'uno a 15 e mezzo allora ripiglieremo il conio dell'argento.

A questi desideri dell'Unione latina, diciamo della Francia pure, non si vedono opposizioni aperte; certo non verranno dagli Stati Uniti; ma non sorgono nemmeno adesioni le quali escano dal campo teorico. Mai venne messa sul tavolo la questione del rapporto convenzionale futuro tra oro ed argento, quando l'attuale dovesse mutarsi.

Io ho letto e riletto il libro del Laveleye testè rapito alla scienza, l'amico del nostro ministro del Tesoro e mi sono convinto dopo quella lettura che il bimetallismo sulla base voluta dall'Unione latina non è possibile.

Io ho consultato altri autori esteri, ho lette le pubblicazioni che sono state fatte tra noi dal Plebano, dal Boccardo, dal Viganò e da diversi altri, e dovetti venire alla conclusione che il bimetallismo universale sulla base dell'uno a 15 e mezzo non è possibile, e prima di tutti a ostacolarlo è l'Inghilterra.

La Germania ha inteso di abolire l'argento per audacia di Bismarck e perchè fino ad un certo punto intendeva farsi emula dell'Inghilterra.

Pentita o no, adesso è lì che non si muove, corrono nell'Impero tedesco argento e oro e non è detto che esso entrerà nell'Unione; io non lo credo, ma quella che assolutamente non vi entrerà sarà l'Inghilterra.

Mentre la Germania proclamava il monometallismo di oro, la Francia era ancora sotto la pressione delle sue sventure del 1870-71 e credette che questa Unione latina salvasse le riserve sue metalliche e quindi combinò cogli Stati minori che ad essa aderirono la sospensione del conio d'argento.

Io parlo all'onor. Luzzatti il quale fu parte non piccola dell'Unione latina, ma che adesso, spero, venuto ministro del Tesoro, dovrà modificare le sue antiche opinioni.

Ora l'Inghilterra è entusiasta anch'essa del bimetallismo... in casa altrui!

I suoi uomini di Stato sono inglesi innanzi tutto, e dal 1820 al 1887 non mancarono studi monetari, nè Commissioni le quali hanno sviccerato questo argomento *intus et in cute*. L'Inghilterra ha le sue buone ragioni particolari per lodare il bimetallismo in casa altrui, come

le piace molto il sistema decimale, ma in casa altrui; essa ama avere le sue libbre, le sue sterline, scellini e pence, perchè col tipo inglese si crede più padrona della propria egemonia nel commercio mondiale.

Alle sue Indie essa manda per 13 milioni di sterline di merci ogni anno esenti da dazio, e ne cava 80 o 90 milioni di franchi di imposte, l'aggio tocca a pagarlo a chi tocca, non lo paga l'Inghilterra.

I tessitori di Manchester è possibile che preferirebbero avere i loro rapporti colle Indie in oro piuttosto che in argento, poichè in Inghilterra non corre che l'oro, ma i banchieri di Londra dicono: *quid ad nos?* Cosa c'importa?

Ora il commercio mondiale, diretto o di transito, asiatico, messicano, orientale, africano, paga il tributo all'Inghilterra.

La Francia ha perduto coll'Unione latina, cioè col bando dell'argento, il mercato mondiale dell'argento che prima aveva essa. Essa era il punto di passaggio tra l'argento e l'oro con tutti i popoli a regime d'argento.

Adesso questa situazione l'ha guadagnata l'Inghilterra, la quale è creditrice di 40 miliardi in tutto il mondo, e come dissi ha due terzi del naviglio mercantile mondiale a sua disposizione. Gladstone stesso sotto questo punto di vista dice che il bimetallismo, non è altro che un protezionismo larvato; e il Cernuschi che è il grande apostolo del bimetallismo universale, riconosce talmente la posizione superiore dell'Inghilterra in questo rapporto da escogitare in qual modo sarebbe da offrirle un premio perchè entri a far parte dell'Unione latina.

Una proposta ingenua se vuoi si ma espressiva. Dicono gl'inglesi: sia pure per altri raro l'oro, ma l'oro non è mai raro per noi inglesi; la Banca ci metta il suo prezzo e noi lo compreremo. E non è nemmeno caro, perchè lo sconto inglese è lo sconto più basso del mondo; adesso per esempio, lo sconto fuori Banca in Inghilterra è dell'uno e mezzo per cento ed anche meno.

L'Inghilterra ha bisogno di ritrarre dall'estero i due terzi del consumo suo del grano, e lo paga in argento; perchè preferirà pagarlo in oro? lo compra dall'India dove non si tratta che di aumentare le arterie delle strade che

vadano dal mare al centro per avere il frumento che costa all'interno 5 o 6 franchi l'ettolitro.

Guardiamo un altro popolo, gli Stati Uniti d'America, essi sono pieni di vita. Sulla totale diffusione dell'argento, once 124,769,000 del 1890 diffusa per tutto il mondo, ne assorbono gli Stati Uniti once 50,969,398, essi che ne produssero dalle loro miniere l'anno medesimo per 54 milioni d'once. La riferita totalità al prezzo di 15 franchi l'oncia costituisce un valore di 1860 milioni.

Col Bland-bill del 1878 gli Americani del Nord hanno autorizzato il ministro del Tesoro a comprare due milioni di once di argento ogni mese, che si ragguagliano a 30 milioni di franchi onde accrescere la massa dell'argento mancando il numerario alla contrattazioni, specie nelle terre agricole dell'ovest e del sud.

Questa compera ha continuato finchè venne votato un altro bill, il Silver-bill del 1890 col quale l'acquisto di due milioni al mese venne portato fino a 4 milioni e mezzo a tutto il 1° luglio 1891. Gli americani pensano che per una popolazione che avvicina 65 milioni d'abitanti non è una circolazione eccessiva; e quando a fin di secolo avvicinerà 90 milioni, non sarà eccessiva la somma di 5 e mezzo miliardi a cui si arriverebbe. Gli agricoltori pretendono di avere così il capitale a lunghe more e non a più del 2 per cento come alla Camera nostra elettiva vorrebbe il deputato Maffei.

Frattanto però a contentare coloro che temevano una inondazione di argento, venne sospesa la compera dei 4 milioni e mezzo e ora si continua quella dei due milioni di once al mese. La questione è tutt'altro che sciolta, e può diventare politica; l'ultimo messaggio del presidente Harrison è più misurato intorno alla coniazione libera dell'argento voluta dagli agricoltori. L'emissione dell'argento eseguita finora non ebbe effetto alcuno sull'aggio dell'oro.

Intanto un dispaccio di due giorni sono fa vedere che la questione della coniazione dell'argento è ancora *sub judice*, ed anzi non si propende punto in America a diminuirla.

La circolazione delle Banche associate di Nuova York, al 18 gennaio corrente, era di 5 milioni e 600 mila dollari ed al resto si supplisce con quei certificati che sono garantiti dalle verghe di argento che stanno depositate presso il Tesoro

degli Stati Uniti e servono per i pubblici pagamenti.

Perdonatemi, o signori, se dovetti entrare in cotesti particolari per la stretta affinità che possono avere col futuro regime italiano della circolazione e perchè servono ad avvalorarvi le mie idee.

L'argento in tal modo penetra per tutti i meati del mondo moderno che ne abbisogna, come deve filtrare e filtra in Oriente, nell'Asia, ecc.

E non è da credere che agli Stati Uniti manchino le stanze di compensazione per supplire al difetto della moneta circolante; ci sono le stanze di compensazione più fiorenti che in Inghilterra dove nel 1891 ebbero una cifra minore che nel 1890.

In sette città principali degli Stati Uniti, la somma settimanale delle stanze di compensazione varia da 700 ad 800 milioni di dollari. Neanche l'oro manca negli Stati Uniti, perchè anzi si può dire che vi è la massa più grande agglomerata di oro che esista nel mondo.

Il direttore della zecca di Stato in data del 20 novembre 1891 dà la distinta dell'oro esistente nelle tesorerie che ascende a dollari 671,139,531 e quella dell'argento a dollari 539,241,624.

Anche là si può dire che finchè le cose durano così l'argento figura in qualche modo il guardiano dell'oro che giace e non circola; ma appunto per questo la causa dell'argento guadagna ogni giorno più; si può chiamarla la causa del metallo democratico, del metallo degli agricoltori.

Curioso fenomeno cotesto che l'argento così combattuto sia quello che fa scappar l'oro nelle cantine.

O dove va la famosa legge di Gresham?

Insomma è il mondo nuovo che domina sul mondo vecchio, ed è il mondo vecchio che fa le grinze. Non si son visti uomini come il Frère Orban, lo Chevalier, il Pirmez, il Cobden ed altri profetizzare nel 1873 che l'oro cadrà di più in più avvilito così da vendere al più presto anche a 19 franchi i marengi? Ebbene oggi se volete cambiare 20 franchi d'oro a Parigi ci vogliono tre o quattro soldi pel cambio.

La mia proposta adunque che non ho la presunzione di chiamare proposta reale ma bensì studio profondo, sincero, io diceva poco fa doversi equivalere alla legge di Gresham presa al rovescio. L'argento dovrà cacciare la carta, cioè

assimilarsela. Con l'argento non saremo mai isolati come non è isolata oggi l'Austria-Ungheria; ci conformeremo in ogni modo alle mercuriali argentee del mondo intiero. Le mercuriali sono basse? ed avete il trionfo delle produzioni vostre e della esportazione; non esportazione fatta per via di negoziati, per via di firme sotto un trattato, ma per forza viva del paese, per condizioni naturali che l'esportazione favoriscono.

Le mercuriali rialzano? ed allora ne trarrà grande vantaggio la finanza dello Stato che col monometallismo d'argento avrà fatto un eccellente affare.

Vediamo adunque come si può procedere per arrivarvi.

Sciogliersi dall'Unione latina è cosa meno grave di quanto si pensa, lo scrisse Magliani. Dobbiamo dalla medesima ricuperare i nostri scudi e comperare le verghe d'argento per il resto.

L'Unione latina, per il patto 6 novembre 1885, obbliga coloro che se ne ritirano a dover ricuperare in moneta d'oro i loro scudi di argento esistenti fuori; la metà soltanto però ed in cinque rate, in cinque anni. Convenuto che noi abbiamo 300 milioni di lire fuori in scudi, noi dobbiamo ritirarne 150 milioni in cinque anni; quindi 30 milioni all'anno. Gli altri 150 milioni debbono entrare per via commerciale, tornare al paese dove sono stati emessi, seguendo naturalmente il destino nel cambio.

Questa seconda metà apporterà infatti una certa depressione sul cambio italiano, ma sarà una depressione momentanea, poi le cose si aggiusteranno.

Ma quanto allo Stato, l'impegno suo sarà di ritirare i suoi trenta milioni all'anno, i quali trenta milioni all'anno non sono poi perduti; di rimesso non ci sarà che l'aggio sull'oro che avranno costato a redimerli.

Non ho presente la Convenzione a questo punto, ma mi pare che sia anche possibile controcambiarli a scadenza, ritirare tutta la somma, cioè, dei cinque anni obbligandosi a pagare in oro rata per rata il valsente; tanto per l'Unione latina simili scudi, dannati ad uscire, non sarebbero più graditi per essa come prima.

Io credo che si potrebbe fare così, ed allora l'operazione sarebbe più pronta invece di at-

tendere cinque anni a ricevere trenta milioni all'anno dei proprî scudi.

La denunzia va fatta prima del 1° gennaio dell'anno che segue, ed allorquando è data la denunzia vi ha tempo un altro anno a decorrere dal primo gennaio a tutto l'anno successivo.

Quindi se noi avessimo denunziata l'Unione latina, avanti il primo gennaio dell'anno in corso, al 31 dicembre 1892 si sarebbe già sciolti; adesso invece se la si denunzia nel gennaio, febbraio od anche in dicembre dell'anno corrente, noi l'avremmo disciolta definitivamente col 31 dicembre del 1893.

Così stando le cose, quando il compianto Magliani sulla *Nuova Antologia*, discusse la eventualità della rottura dell'Unione latina, un atto, egli diceva, che non dipenderebbe se non dall'energia del Governo e del Parlamento, egli soggiungeva che lo Stato non aveva altra cura a darsi che a rimettere nelle casse del Tesoro, al prezzo cui sono quotati, cinque lire, gli scudi, perchè in via contabile non ci sarebbe stata nessuna differenza nella situazione del Tesoro; una operazione quindi che si sarebbe potuto fare, senza variare il fondo di cassa. Ragionamenti questi d'ordine secondario, ma che rivelano la qualità istrumentale, dirò così, del finanziere che li dettava alla Rivista.

In quello stesso lavoro, il Magliani portava a 6 miliardi e tre quarti l'argento esistente in Francia; di cui, esclusiva proprietà della Francia 5 miliardi e 60 milioni, oltre a 264 milioni di moneta divisionaria.

Sovra questi 6 miliardi e tre quarti di massa d'argento, l'*Economiste français* dell'ottobre passato in uno studio del De Foville fa una gran tara, tenuto conto degli scudi fusi, emigrati, o perduti, o anche sotterrati.

Così riguardo all'Italia l'accordo sarebbe, tanto con De Foville, che con altri competenti nostri banchieri all'interno, come dicevo, sui 300 milioni di scudi da ritirare dall'estero.

Oggi ho parlato col direttore di una Banca nostra, ed anche egli per computare le somme in argento all'interno, Banche e privati, pure concludeva sui 300 milioni.

La somma degli scudi che rimarranno alla Francia, dai 5 miliardi e più accennati dal Magliani, rimane intorno a 3 miliardi, o tre e

mezzo, alla quale esistenza la ricchissima nazione ha mille modi di provvedere.

Vediamo come si trovano gli altri quattro membri dell'Unione latina:

La Grecia, l'onorevole mio amico Luzzatti, ha detto che è un corpo supino.

Infatti è a corpo forzoso.

Noi siamo un corpo assiderato per lo meno, perchè siamo a corso forzoso se non di diritto, di fatto.

Come la Grecia, dunque noi due nell'Unione non contiamo perchè impecuniosi.

Vi è la Svizzera, ma essa non ha coniato che 10 miliardi, anzi una parte della sua moneta, certo quella divisionaria, che stava al titolo di 900 di fino, invece di 835, è stata fusa per eccedenza di titolo. Così non circolano quasi nella Repubblica elvetica che scudi esteri. Quando si va a cambiarvi 20 franchi, si ricevono scudi belgi, francesi ed italiani principalmente; per cui la Svizzera dalla rottura dell'Unione latina non ha che a lucrare perchè in cambio del suo argento riceverà oro dagli altri Stati.

Tra i 4 Stati satelliti argentei della Francia, il più interessato al mantenimento della Lega latina sarebbe il Belgio; ma nel Belgio si pensa già che questa convenzione può cessare da un momento all'altro. Esso ha, quasi a speculazione, coniato per circa 500 milioni di scudi, ed in quel paese si studia già per trovar modo di emanciparsi dall'incubo della denunzia.

La Banca del Belgio ha 125 milioni in oro, ma possiede un ben guarnito portafoglio estero, ciò che non toglie che ne sia preoccupata, perchè il Belgio ha coniato 90 lire di argento per testa, mentre noi non ne ebbimo che 19.

Se non che a noi tocca considerare *vis à vis* l'una dell'altra, l'Italia e la Francia.

L'Italia ha coniato dal 1862 in qua per 568 milioni di scudi, compresi 202 milioni di moneta divisionaria. Ma poichè in Francia circolano dai tre miliardi ai tre miliardi e mezzo di moneta d'argento, si diceva un mese fa che essa stessa, la Francia, piglierebbe l'iniziativa della denunzia. Si è visto ch'era un *ballon d'essai*, lo spauracchio dei bimetallisti universali, forse l'azione stessa del Cernuschi, che ne è l'apostolo in Francia, per impaurire i ritrosi a seguirlo.

E certa stampa, poco benevola all'Italia, di-

ceva: noi li abbiamo vulnerati nell'esportazione gl'italiani; adesso li obbligheremo a riprendersi i loro scudi. Gli è però evidente che la Francia da sè non denunzierà; essa ha sott'occhio cosa ha perduto la Germania con l'argento; e poi con una circolazione di tre miliardi e mezzo fuori dell'Unione latina, ci dovrà pensare alquanto.

Sciolta che fosse l'Unione latina e rimasta la Francia con la sola prospettiva delle simpatie degli Stati Uniti, la questione sarà tutt'altro che sciolta. Del resto la Francia pensi ai casi suoi; per noi la denuncia dell'Unione latina, non è certo un pericolo, non sarà una sventura.

Se poi la libertà ci è necessaria e ci giova per fissare il sistema della nostra circolazione perchè non si deve esercitare? Vediamo quali furono le conseguenze dell'ostracismo dell'argento, e quali saranno per noi le conseguenze per rimmetterlo in onore in Italia.

Gli economisti son divisi tra loro; coloro che stanno col bimetallismo, dicono che l'aver bandito l'argento, è stato causa del ribasso dei prezzi nei paesi retti con l'oro dove constatano anche un ribasso del salario; anzi vanno al punto di dire che la crisi sociale è cominciata di là.

Non so se questa sia esagerazione, ma è certo che tanto in Inghilterra che in Germania i salari sono piuttosto diminuiti e che l'identica misura del ribasso venale dell'argento, corrisponde all'identica misura dei ribassi dei prezzi dei prodotti, sì agricoli che manifatturieri.

Ora i paesi retti col monometallismo argenteo, hanno conservati anche dopo il 1873 i prezzi dei prodotti, invariabili anche nei salari; essi non hanno avuto le oscillazioni che si sono verificate nei paesi retti con l'oro.

Anzi per la facilità delle loro transazioni, e per l'abbondante circolazione metallica sono stati condotti ad accrescere la loro potenzialità di acquisto e quindi d'importazione di un dieci per cento.

Prima di proseguire nei raffronti dei prezzi dei prodotti che hanno tanta influenza sulla esportazione, una partita questa che doveva trattare, come in giugno, anche oggi, l'onorevole Marescotti, io devo fin d'ora prevenire le obiezioni che sul genere di quelle del giugno volesse farmi l'amico onor. Luzzatti.

Il ministro del Tesoro ha detto nel giugno scorso che invitato a studiare, egli non ne trovava la necessità, ed aveva perfettamente ragione se prendeva la raccomandazione alla lettera, egli che fu parte integrante nelle conferenze monetarie di Parigi.

Non era mia intenzione di dirgli che studiasse l'argomento in sè stesso, giacchè in Italia niuno è più competente di lui.

Egli è davanti alle condizioni presenti del Regno, davanti alla necessità di regolare *hinc et nunc* la legislazione bancaria di emissione coi rapporti della circolazione, che io invitai non l'amico Luzzatti, ma il ministro del Tesoro a studiare la questione obbiettiva dell'argento. Ed io pure l'ho studiata, e con grande amore, consultando un'infinità di persone sì all'interno che all'estero.

Il 21 giugno l'onorevole ministro mi fece le seguenti obiezioni; voglio rammentargliele oggi.

Egli ha detto: « Nella Lega latina l'argento non è che una finzione giuridica ed economica; non è che un gettone dell'oro ». Allora io gli rispondo: e perchè non gettate via le finzioni? « La Lega latina ci offre il destro di pagare coi nostri scudi di argento valori d'oro ». Allora, rispondo io, recuperiamo l'argento, con niente in mano non si compensa niente. « La base della Lega latina partì dall'idea di difendersi non dal rincaro dell'oro, ma da quello dell'argento ». Ebbene, rispondo io, la Lega latina oggidì non ha dunque più ragione di essere.

Continua l'onor. Luzzatti: « Piuttosto che il monometallismo d'argento preferisco il corso forzoso della carta. La carta si modella, si regola, in ogni modo si fonda sull'oro ». Non riposa davvero sull'oro che non abbiamo, il fondamento della carta, ma quanto a stabilità dell'argento, mi piace rispondere col signor Allard direttore, della zecca di Bruxelles, da me già citato, il quale riporta in proposito una deposizione dell'inchiesta inglese fra molte altre che hanno fatto i primari uomini inglesi nell'argomento, ed è quella del Nicholson, professore d'economia politica nella Università di Edimburgo. Ne dò lettura:

« *Supériorité de l'argent sur l'or au point de vue de la stabilité.* »

Tout d'abord, est-il vrai que l'or soit plus stable, comme valeur, que l'argent? Tel n'était pas l'avis d'Adam Smith, le plus grand des économistes, ni de Ricardo, qui fut le plus grand écrivain financier et, de son temps, le véritable type du *city man* (homme d'affaires de la cité).

La vérité, c'est que les opinions les plus compétentes pèsent en faveur de l'argent. Elles ont été singulièrement confirmées par des événements récents, car *il est notoire que si les prix ont, en général, subi une lourde baisse dans les pays à circulation d'or, leur niveau n'a guère varié dans les pays à circulation d'argent.*

C'est-à-dire que l'argent a été un meilleur étalon que l'or. Si donc l'univers était contraint à adopter un étalon unique, mieux vaudrait en revenir à l'ancien étalon d'argent. » Davvero che in questa deposizione all'inglese del Nicholson non havvi circonlocuzioni e al caso nostro essa si attaglia.

Finiva l'onore Luzzatti: « Qual ministro del Tesoro consentirebbe ricevere le imposte in moneta deprezzata del 25 per cento e pagare poi l'estero in oro? » Rispondo io: non è proprio del 25 per cento che si tratta, fosse anche così, avete voi l'opzione oggidì che le imposte si paghino altrimenti che in carta e che all'estero non dobbiate l'oro egualmente? per quale altro sortilegio vorrete uscirne?

Il ministro ci disse ancora che il voto dell'Italia a Parigi nel 1885 fu decisivo e che il suo assenso o dissenso decidevano della Lega. Tanto meglio, perchè il Belgio fu più indeciso ancora, anzi fino all'ultima ora esso non si voleva accomodare anche dopo che l'Italia si era firmata e ha preteso che si fissasse un termine, che non si possa lasciare à *l'avenant* la cessazione della Lega latina, ma con preavviso si determinasse, ed è stato necessario, lei lo sa meglio di me, un protocollo aggiuntivo...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. L'ho proposto io alla conferenza.

Senatore ROSSI. ... Dunque siamo d'accordo, che la Lega latina non suscitò entusiasmi nè in Italia nè in Belgio.

Se non che a costo di ripetermi e per persuadere il ministro sugli evidenti vantaggi dell'argento sulla carta, e sulla sua stabilità

in confronto di essa, gli è evidente che nulla più ci isolerebbe della carta.

La carta è un modo di circolazione puramente locale il quale può essere soggetto ad una infinità d'imprevisti, come, ho detto poco fa. Come si può dire che si regola, che si modella, si maneggia al modo stesso che si farebbe dell'argento?

L'argento ha un valore mondiale a Londra, supponiamo, ed ha un valore convenzionale in Austria-Ungheria, valore subordinato alle più o meno prospere condizioni locali, di fiducia e di fatto.

Infine voi sapete coll'argento quale sarebbe la vostra sorte; e quando sulla sua stabilità vi trovaste d'accordo con Adamo Smith...

LUZZATTI, *ministro del Teroro*. Adamo Smith dello scorso secolo.

Senatore ROSSI. ...Lo portano tanti nel secolo presente quando si tratta di combattermi! lasci almeno che lo citi anch'io almeno una volta in mio favore. (*ilarità*).

Quante volte ho detto che molte delle teorie di Smith non valgono più oggi, nel 1892; ma che volete? Questa volta mi è piaciuto Adamo Smith quasi a compenso per tutte e due le parti...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Non è questo che dicevo. La mia obbiezione è questa, che Smith adombrava le condizioni dell'argento nel periodo in cui scriveva.

Senatore ROSSI. ...Sì, sì, sono i dogmi che il mio amico Luzzatti chiama teologici.

L'oro dunque è pei vecchi (*risa*), l'argento è per i giovani e la carta per i decaduti.

Per quanto sia ricco un popolo, l'argento al pari dell'oro, può e deve sostenere l'azione liberatoria, può sostenere il valore corrispondente dei biglietti di banca; come dell'argento avviene nell'Austria-Ungheria, e come dell'oro, non faccio ironia, onorevoli colleghi, non avviene che in così rare parti del mondo.

Ora quali saranno le conseguenze del monometallismo dell'argento in Italia? Saranno immediate.

Prendo per un momento l'esempio delle Indie inglesi, senza pretensione d'imitarle di primo impulso. Ivi, non c'è che dire, l'agricoltura fiorisce; lì non havvi questione sociale, non scioperi, è il granaio dell'Inghilterra. Le industrie vi progrediscono egualmente perchè dalla

madre patria pigliano tutti i progressi. Una invenzione qualsiasi che avvenga in Inghilterra domani ha luogo nelle Indie colla differenza di un terzo, più presto della metà, di meno di salario. Così le cotonerie di Manchester, le iuterie di Dundee son trasportate a Bombay, lì sul posto della produzione della iuta e del cotone. Così la China invece di andare a comperare in Inghilterra va a comperare a Calcutta e così gli stessi coloni inglesi d'Australia, della California, e del Sud-America vanno provvedendosi frequentemente alle Indie.

E le Indie? Fanno parte di quei 826 milioni di abitanti i quali sono sotto il regime d'argento, insieme adunque a tanti altri Stati dei quali non si può dire in verità, come qui in giugno, che siano *de populo barbaro*.

Ma infine, mi direte, quale è la vostra proposta?

Dissi già che non aspiro all'ambizione nominativa della proposta. Lo so, lo sappiamo che non *expedit* al Senato di portare delle proposte finanziarie, neanche per offrir danari invece di chiederne, ma noi sappiamo altresì quanta deferenza il Governo abbia avuto sempre al Senato.

Ora, se non mi fanno velo l'esperienza e il patriottismo, io credo che l'idea che qui ho lanciato in giugno insieme al mio collega Marescotti quando possa essere maturata con prudenza e con coraggio, quali si attende il restauro nostro economico, io vengo ad offrire oltre 200 milioni allo Stato.

Abbia il ministro del Tesoro la cortesia di bene attendere le mie conclusioni.

All'alta perspicacia sua dunque il preparare la denuncia dell'Unione Latina avanti il 1° gennaio 1892, scadente quindi il 31 dicembre 1893.

Sono mesi 23 e il mio amico onor. Luzzatti sa che io avrei voluto svolgere la mia interpellanza in dicembre per guadagnare 12 mesi; ma avendomi egli raccomandato di portarla piuttosto in gennaio, così ho fatto. (*Segni di assenso del ministro*).

Così abbiamo 23 mesi davanti a noi. La lega di fino esistente negli attuali scudi è nota, si compone di 900 millesimi di fino; un chilogramma 40 scudi; quindi grammi 22.50, anzi di preciso se non erro farebbe grammi 22 e 45.25 d'argento fino.

Onde comporre una riserva metallica d'ar-

gento, supponiamo, d'un miliardo, ai 300 milioni di scudi della riscontrata coll'Unione latina, ci occorre aggiungere la coniazione di 700 milioni di scudi.

In Austria dove si può cambiare a cassa aperta la carta coll'argento od almeno non havvi tra carta ed argento aggio di sorta, la riserva è del 54 e frazioni per cento in confronto della circolazione, e noi ci troveremo presso a poco nelle medesime condizioni collo scudo a 5 lire come ora col fiorino a 2.50 si trova l'Austria-Ungheria.

Al costo attuale dell'argento l'utile della coniazione apporterà allo Stato una lira e 48 centesimi di guadagno per ogni scudo. Così 140 milioni di pezzi da cinque franchi essendo l'equivalente di 700 milioni di scudi, il beneficio di coniazione di L. 1.48 per ogni pezzo all'incirca porterà allo Stato un utile di L. 207 200 000.

Che se l'onor. Luzzatti mi dicesse: e con voi aggraverete il pubblico di un deprezzamento del 25 per cento e più sulla sua circolazione, togliete con una mano quanto date coll'altra. Davvero non mi fermerei a questa obbiezione della quale farebbe giustizia il buon senso del Senato.

Dirò soltanto che questo supposto 25 per cento o qualche frazione più di differenza tra il prezzo dell'argento e quell'altro dell'oro non influirà tutto sul cambio, perchè ce lo prova l'esempio dell'Austria-Ungheria dove il fiorino di 2 e 50 in carta, oggi non perde già il 25 per cento, ma perde meno del 18 per cento volendone ottenere il cambio in oro.

Quindi l'aggio che dominerebbe le transazioni ed il cambio a rapporto di oro non darebbe tutto l'equivalente tra il prezzo venale dell'argento e il corso dell'oro; ed è da credere che si reggerebbe nelle condizioni in cui ora si regge in Austria-Ungheria, una volta che la riserva vi corrisponda del pari nella quantità e nella forma che ho detto.

Il solo Stato di Europa che sia a regime di argento senza un *étalon* a valore fisso è l'Austria-Ungheria. Il fiorino di carta oggi si cambia quando si vuole in argento; l'aggio non lo si paga che sull'oro. Il credito dello Stato vi è ciò nullameno ben alto; la Rendita 5 per cento che nel 1880 fu emessa a 75 è ora alla pari, ed alla fine di luglio del 1890 ha fatto anche alcuni centesimi sovra la pari.

Or bene, presso le Banche di emissione, oltre una buona partita di scudi nostri, e presso il Tesoro, un mezzo miliardo incirca d'oro lo abbiamo; non ne occorre molto di più per fare 700 milioni argento nel modo che ho detto. Anche un piccolo prestito all'interno in aggiunta potrebbe dare la somma che ci occorre per comperare le verghe ai 700 milioni di scudi che ci occorrono. Queste del resto sono particolarità da studiarsi dall'alta competenza del ministro del Tesoro; ed in questa maniera se noi perderemo la ospitalità dell'oro, daremo la cittadinanza all'argento e poi troveremo il modo col quale rifarsi del portafoglio estero in oro od in altra guisa; a poco a poco verremo fornendoci anche noi dell'oro di scorta come ha fatto l'Austria-Ungheria.

Se non che l'accostarsi al momento al sistema austro-ungherese, secondo me, è un periodo necessario di transizione, per fare più presto, mantenendo il prezzo di 5 lire allo scudo, e per non avere il carico della smonetizzazione degli scudi esistenti, e quindi una spesa maggiore.

Noi siamo ancora giovani, ma siamo deboli e bisognosi di entrare nel gran consorzio argenteo.

Saranno gli Stati-Uniti che decideranno delle sue sorti come del resto ha detto lo stesso ministro del Tesoro. Gli Stati-Uniti sanno creare delle correnti metalliche tali da trascinare tutto il mondo.

Se lo Stato italiano si affretta al monometalismo argenteo sarà esso il primo a trarne i profitti. Cogli americani alla testa non è a dubitare delle sorti future dell'argento. Se si tarda e si spera nei piccoli mezzi, nel ritorno messiano dell'oro, giorno verrà in cui dovremo invidiare il Portogallo e la Spagna che avranno seguite le correnti metalliche degli Stati Uniti.

Come è possibile che l'argento rimanga più a lungo al posto in cui si è voluto forzatamente tenerlo fino ad oggi! Usciti dalla Unione latina, noi potremo appoggiare in seguito quelle risoluzioni che la grande massa argentea degli Stati Uniti deciderà; e l'onor. Luzzatti avrà reso un immenso servizio all'Italia se in questo frattempo potrà escogitare sulle basi primordiali da me accennate, una circolazione la quale risponda ai criteri che ho annunziati.

Noi ritiriamo dall'America cotone, tabacco, grano, petrolio, parte delle lane, ed altri generi,

e ritiriamo dall'Asia bozzoli, seta, riso, parte delle nostre materie prime, che si pagano in argento. Non ci resterà da pagare in oro che parte di materie prime, e il carbonfossile, mentre col regime in argento l'esportazione italiana avrebbe già per sé un premio del 20 al 25 per cento. Il gran segreto è là; quando di questa idea si sieno impossessati gli agricoltori italiani e fra essi s'intendano, non ci sarà Ministero che vi potrà resistere. Il famoso rincaro dei consumatori, lo dissero più deputati e senatori alle Camere francesi, diventa ogni di più una leggenda, lo ho oggi dimostrato.

Nei trattati di commercio che ci verranno subito sottoposti ha pensato il mio amico Luzzatti che noi siamo in un grado d'inferiorità, nel trattato austro-ungherese pel fatto solo che i dazi colà si pretendono in fiorini d'oro così detti e quindi coll'aggio del 20 per cento?

L'art. 14 della legge daziaria 1881 di quell'Impero, all'epoca che noi si faceva il trattato penultimo, portava così: « Gl'importi del dazio devono pagarsi in moneta d'oro.

« Disposizioni speciali determineranno a quali condizioni possa adoperarsi argento per pagamento del dazio.

« L'aggio da pagarsi per tale motivo verrà fissato di mese in mese in via di ordinanza giusta il corso medio dell'oro nel mese precedente e pubblicamente notificato ».

Ora se noi mandiamo i nostri prodotti in Austria-Ungheria, vi sono soggetti ad una sopratassa del 20 per cento; l'importazione invece dell'Austria-Ungheria in Italia vi è agevolata da un 20 per cento di premio per la valuta, fino a tanto almeno che l'aggio *per via di natura* rimane ancora moderato come oggi.

Io davvero non ho lodato la disposizione colla quale pei dazi accettaste i *coupons* della rendita in luogo dell'oro. In quella vece noi dobbiamo imitare l'Austria-Ungheria colle nostre dogane, e quando avremo incassato i 250 o 260 milioni in oro delle dogane, noi avremo pagato il debito dello Stato e una quarta parte del debito economico, che dobbiamo saldare in oro. Invece mi è toccato di leggere in un giornale del mattino la notizia seguente, tutta all'opposto, e che reca per giunta un aumento indiretto e nuovo nella circolazione:

« La notizia data da un giornale di Milano, che sarà sospesa la facoltà di pagare i diritti

di dogana con le cedole del consolidato, non ha fondamento.

« Sappiamo che il Ministero del Tesoro, non solo ha confermato quella disposizione per l'anno corrente, ma ha stabilito che dal 20 febbraio p. v. essa sia applicabile a tutti i pagamenti da farsi all'interno, nelle casse dello Stato ». Avrò occasione nel discorrere dei trattati di rilevarvi come la nostra politica economica tra il dire e fare, volere e non volere è un tessuto di contraddizioni.

Naturalmente che col sistema dei dazi in oro bisogna avere il coraggio di istituire l'*affidavit* ai *coupons* della rendita perchè è tempo che cessi la frode di fare all'estero incassare in oro gli interessi della rendita i di cui titoli sono in Italia.

È venuto per l'Italia il suo quarto d'ora critico, come l'hanno le nazioni giovani; convien convincersi che non possiamo far più dipendere dal danaro estero la nostra riscossa economica. Noi abbiamo tanti punti di contatto colla giovine Ungheria, che il suo quarto d'ora critico l'ha già passato.

Essa è risorta politicamente dalle sue sventure del 48 e 49, che l'hanno battuta, ma l'hanno altresì obbligata a contare assai più su sè stessa.

L'Italia, che ebbe un sentimento esagerato della sua ricchezza, ha un sentimento ora troppo umile delle sue forze e della sua unità. Essa ha sempre fatto onore ai suoi impegni. I nostri prestiti al 60 e 70 per cento hanno arricchito coloro che ce li hanno fatti.

Ora ravvisata ripiega in sè stessa, non vuole più debiti all'estero, deve mandarvi dunque dei prodotti.

Ferry, al Senato, il 23 novembre 1891, diceva:

« Siamo produttori, e allora non saremo mai isolati »; soggiungo io: verranno gli esteri a cercarci, e noi lo possiamo essere, ma ad un patto che è quello di rinunciare per qualche anno a simulare l'oro nella nostra circolazione con tutti gli svantaggi che provengono da una situazione falsa.

Fino a che i nostri prodotti ci saranno misurati a base d'oro, sarà impossibile la lotta all'Italia agricola, a meno che non vogliate liberarla dalle imposte, ciò che non potete fare. Votate quanti trattati volete, non potrete contentare un bilancio finanziario insaziabile, a

cui non risponde la produzione. È impossibile che la nostra agricoltura respiri se non ha vantaggi immediati, e può averli se la farete entrare arditamente in un sistema di circolazione che le offra quei vantaggi.

Con la denuncia della Lega latina e col monometallismo austro-ungarico avremo le mani libere, e nella circolazione interna avremo dei vantaggi immediati e potremo anche in certe eventualità averne dei maggiori e straordinari anche per lo Stato, perchè la situazione dell'argento non può durar così. È quando cambiasse, non può cambiare che a nostro vantaggio. Quale onore per il ministro Luzzatti venir chiamato un dì l'araldo della restaurazione dell'argento! dico l'araldo perchè non resteremo soli.

Occorre uno sviluppo più rapido delle risorse agricole che sono la nostra principale ricchezza e se ne avvantaggeranno anche le industrie, perchè la loro solidarietà coll'agricoltura, oscurata per altre cause dai dottrinari, finalmente oggi è divenuta un dogma universale, ed io, sono già 23 anni che combatto in favore di questo dogma scismatico per la dottrina dei prodotti così detti *naturali*.

Vorrà il Governo uscire dai mezzi termini e vestir corazza?

Io ho detto quel che penso sul pareggio finanziario, e ripeto che ho fede nel ministro del Tesoro; ma se non si procederà parallelamente col pareggio economico non se ne farà nulla. Tutto il mio discorso lo prova e tutti gli oneri in oro che abbiamo imposto ai contribuenti colla promessa di raggiungere il pareggio del bilancio finanziario, furono un tradimento fatto colle migliori intenzioni, e che non ha giovato che ad opprimere il bilancio economico, che solo ci poteva dare le fonti, la base, l'essenza e la virtù del bilancio finanziario.

Credetelo, il paese dà oramai indizi di stanchezza; non crede più a chi promette, ma è tratto a credere a chi opera e non ha tutti i torti. Anche se da principio non ha l'intuito del dove finisce l'opera, però ama l'opera, ama la azione.

Il peggio di tutto è la diffidenza morale nelle proprie forze, e varrebbe a mantenerlo nella diffidenza, il paese, se si continuasse in umili attitudini verso l'estero.

Noi non siamo in inimicizia con nessuno, l'Italia fu ed è simbolo nato di pace; ma non

v'ha di peggio che le amicizie rotte. Quanto durerà questo contegno di speranze deluse che alla lunga impedirebbero al paese di non confidare che nei propri mezzi, nella propria virtù?

L'Italia che ha trenta milioni di buoni, operosi, laboriosi abitanti, perchè non dovrà bastare a se stessa, senza continuare a elemosinare il danaro, il favore altrui?

Io ho voluto oggi redimere i nostri produttori di qualsiasi ramo dell'attività nazionale, ho voluto redimerli dalle accuse esagerate che al loro difetto di coraggiose iniziative si fanno nelle relazioni parlamentari ed anche ministe-

Ma non siamo noi discendenti di quegli italiani che nel medio evo seppero dar tanta vita alle industrie più fiorenti ed al commercio oltremarino? Perchè non dovremmo seguire a condizioni mutate di produzione gli esempi di quegli italiani che furono allora i primi industriali del mondo?

Un po' di giustizia distributiva per tutti... ma poi bando alle mezze misure, entriamo in azione: Osate!

Onor. Luzzatti, il Gabinetto Di Rudinì ha degli avversari anch'esso, latenti e palesi. La vostra opera è rude e dove vi sono degli interessi turbati, l'avversario nasce facilmente, le stesse vostre economie le quali si traducono in minori opere pubbliche, in minori salari, in minori impieghi, turbano degli interessi.

La questione delle Banche ve ne può preparare altri; la questione delle ferrovie ve ne prepara ancora.

Ma i più temibili avversari io reputo coloro i quali accusano il Ministero Di Rudinì di fare della finanza omeopatica. Tra finanza omeopatica e finanza fastosa vi è la finanza casalinga, la quale è suscettibile di energiche risoluzioni, di attitudini nette, come le avete già praticate nell'erigere l'inventario del bilancio dello Stato; ma ad un patto: che bisogna rialzare la fibra patriottica, bisogna proclamare in tutto quanto si può e si deve l'autonomia nazionale, come ha fatto l'onor. Di Rudinì nell'altro ramo del Parlamento. L'eccessiva prudenza equivale a timidezza.

Onor. Luzzatti, se riuscirete in quest'opera potrete dire: *erexi monumentum aere perennius*.

Ho tessuto una tela molto larga, anche per

supplire il mio collega malato, onor. Marescotti, il quale avrebbe forse parlato più a distesa di me nella questione dei prezzi, che io ho poco più che accennata.

Dissi di non far proposte e quindi a determinare meglio le risposte che l'onor. Luzzatti sarà per farmi, ho consegnato in un foglietto alcune dichiarazioni e domande riassuntive, che sottopongo al Governo e che vado a consegnare al mio amico Luzzatti dandone lettura al Senato.

Le domande e dichiarazioni sono le seguenti:

1. L'Italia economica e finanziaria sotto il regime del corso forzoso prosperò, a regime d'oro decadde;

2. È giunta al punto critico nel quale le mezze misure legislative non bastano al suo restauro economico. O rifarsi, o rovinarsi;

3. Urgenza di una buona legge bancaria di emissione con un sistema che conduca quanto prima alla Banca unica;

4. Urgenza di accoppiare la legge di emissione ad altra legge che sistemi la circolazione monetaria;

5. E questa a base metallica d'argento;

6. Denuncia dell'Unione latina per il 1° gennaio 1893, e frattanto pigliare per legge le disposizioni relative;

7. Onde procurarsi l'oro occorrente all'estero rimettere il pagamento dei dazi in oro, oppure con l'aggio relativo come in Austria, da fissare mese per mese (nel mese di novembre era 17 ¹/₂);

8. A impedire le frodi nei *coupons* della rendita pagabili all'estero, istituire l'ufficio di *Affidavit*;

9. Rendere pronte le disposizioni per non lasciar mancare la moneta di appunto per la piccola circolazione popolare.

A questo proposito anzi ho qui un piccolo episodio da narrarvi ed è che a Torino, al Banco di Napoli, stanno oggi 14 carabinieri per proteggere il cambio della moneta piccola, e questa storia dura da più giorni, come possono attestare qui i colleghi torinesi. Ne avverto il ministro del Tesoro (*Bene*).

PRESIDENTE. Rimanderemo a dimani il seguito della discussione della interpellanza.

Domanda d'interpellanza del senatore Zini.

PRESIDENTE. Intanto do lettura di un'altra interpellanza già annunciata al Senato diretta al ministro dell'interno:

« Il sottoscritto domanda di interpellare il ministro dell'interno sopra alcuni punti della relazione sui servizi amministrativi da esso presentata al Senato nella tornata 6 novembre 1891.

« ZINI ».

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. A nome del mio collega dell'interno dichiaro che egli è pronto a rispondere domani, se finirà l'interpellanza del senatore Rossi.

PRESIDENTE. Allora la interpellanza del senatore Zini, si iscriverà all'ordine del giorno dopo quella che si sta svolgendo.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom.:

I. Votazione per la nomina:

- a) di un Questore;
- b) di un Commissario per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori;
- c) di un Commissario per la contabilità interna;
- d) dei Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti (tre);

e) dei Commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto (tre);

f) di un Consigliere d'amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

II. Interpellanza dei senatori Rossi Alessandro e Marescotti ai ministri del Tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti per regolare la circolazione monetaria nel Regno, in vista della crisi che sempre più si accentua, ed in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione (*seguito*);

III. Interpellanza del senatore Zini al ministro dell'interno sopra alcuni punti della relazione sui servizi amministrativi presentata al Senato.

IV. Discussione dei seguenti progetti di legge:

- Stato degli impiegati civili;
- Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;
- Organici, stipendi e tasse per gli istituti d'istruzione secondaria classica;
- Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
- Avanzamento nel regio esercito;
- Intorno agli alienati ed ai manicomi;
- Legge cobsolare.

La seduta è sciolta (ore 6 25).

LXII.

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Omaggi — Congedi — Votazioni per la nomina di un questore e di commissari — Inscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva della discussione del disegno di legge sui trattati di commercio fra l'Italia e l'Austria-Ungheria e la Germania — Seguito dello svolgimento della interpellanza dei senatori Rossi Alessandro e Marescotti ai ministri del Tesoro e dell'agricoltura, industria e del commercio sui provvedimenti per regolare la circolazione monetaria nel Regno in vista della crisi che sempre più si accentua, ed in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione — Discorso del ministro del Tesoro — Repliche del senatore Rossi Alessandro e del ministro — Il presidente dichiara esaurita la interpellanza.

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

È presente il ministro del Tesoro e più tardi interviene il ministro dell'interno.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il capo di Stato maggiore dell'esercito delle *Tablette di costituzione degli eserciti russo, germanico, austro-ungarico, britannico, francese e svizzero*;

Il senatore Gius. Greppi di un suo opuscolo intitolato: *La scuola del diplomatico*;

Il sindaco di Genova dei *Verbali del Consiglio comunale di Genova*;

Il prefetto della provincia di Messina degli

Atti del rispettivo Consiglio provinciale per l'anno 1891;

Il rettore della regia Università di Torino dell'*Annuario accademico di quella regia Università per l'anno 1892*;

Il presidente della Croce Rossa Italiana dell'*8° Bollettino di quella Associazione*.

Congedi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Fossombroni chiede al Senato un congedo di un mese per ragioni di salute.

Se non vi sono opposizioni questo congedo si intenderà accordato.

Il signor senatore Mosti Estense prega i signori senatori di volere scusare la sua assenza cagionata dal suo non buono stato di salute.

Votazioni per la nomina di un questore e di Commissari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Votazioni per la nomina di un questore, di un

commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori; di un commissario per la contabilità interna; di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti; di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto; di un consigliere di amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma ».

Si procederà ora all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Estraggo intanto a sorte i nomi dei signori senatori che fungeranno da scrutatori delle schede per queste nomine.

Risultano scrutatori: per la nomina di un questore; i signori senatori Della Somaglia, Monteverde, Verga Carlo;

di un commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori: Di Baucina, Ferraris, Paternostro;

di un commissario per la contabilità interna: Pietracatella, Ellero, Cordova;

di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti: Blaserna, Sforza-Cesarini e Di Prampero.

dei tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto: Berardi, Paganò, Barracco;

di un consigliere d'amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma: Miraglia, Manzoni, Trotti.

Iscrizione della discussione di un progetto di legge all'ordine del giorno della seduta successiva.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che si sta distribuendo la relazione sui trattati di commercio con l'Austria-Ungheria e con la Germania.

Stante l'urgenza, che fu dal Senato approvata, propongo che se ne iscriva la discussione all'ordine del giorno per domani in principio di seduta.

Non sollevandosi obiezioni, così rimarrà stabilito.

Seguito dello svolgimento dell'interpellanza dei senatori Rossi Alessandro e Marescotti ai ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dello svolgimento dell'interpellanza dei

senatori Rossi Alessandro e Marescotti ai ministri del Tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti per regolare la circolazione monetaria nel Regno in vista della crisi che sempre più si accentua, ed in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione.

Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro per rispondere al signor senatore Rossi Alessandro, che svolse ieri la sua interpellanza.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Sento l'obbligo di ringraziar vivamente e schiettamente l'onorevole Alessandro Rossi per l'adesione che ha voluto dare con nobilissime parole all'opera del Governo intesa, fra aspre difficoltà, a restaurare le condizioni finanziarie ed economiche del nostro paese. La via è lunga e difficile, ma se ci assistano il suffragio del Parlamento e quello del paese, non ci mancherà l'audacia, di cui ci voleva fortificare l'onorevole senatore Rossi nel suo importante discorso di ieri.

Con la virile rassegnazione del Parlamento e del paese abbiamo avuto il coraggio d'imporre dei balzelli detti per eufemismo dolci e blandi, ma dei quali non è lecito disconoscere la relativa gravità. Abbiamo avuto il coraggio di proporre economie sulle quali pende il giudizio del Parlamento, e che non ce lo dissimuliamo, ci sembrano più amare di certe imposte.

In tutta questa opera, che non è scevra di audacia, ci assiste un alto ideale, quello di contribuire alla restaurazione finanziaria ed economica del nostro paese.

Ma l'onorevole senatore Rossi pure riconoscendo ieri tutta questa opera nostra e la difficoltà nella quale ci dibattiamo, ci ammoniva che nel restaurare la circolazione metallica e cartacea era la grande impresa riparatrice del Governo e a essa c'invitava con forti ammonimenti.

Il suo discorso si può distinguere in due parti sostanziali; una riguarda la riforma delle Banche di emissione, l'altra la riforma della circolazione metallica. Se me lo permette comincerò dall'esame di quest'ultima parte poiché non è possibile intendersi sulla prima senza concordarsi sull'altra.

La carta, i biglietti di Banca pagabili a vista e al latore, non sono che il simbolo rappresentativo della moneta metallica, quindi il *funda-*

mentum, il *substratum*, la base di tutta la circolazione è appunto l'ordinamento del regime metallico.

Intorno alla circolazione metallica l'onorevole senatore Rossi ha fatto un discorso, alla cui dottrina io rendo omaggio, denso di fatti importanti e chiarito da commenti degni di molta considerazione.

Se in luogo del Senato si fosse in una accademia scientifica, mi sentirei incitato a seguirlo, punto per punto, in tutti i fatti e i commenti coi quali li ha illustrati. Mi sia però lecito di far lievi appunti a questa parte, dirò dottrinale, del suo discorso e che pare a me ecceda, se non l'indole, le consuetudini delle discussioni parlamentari.

L'onor. senatore Rossi, dichiarando che il vero sistema monetario, il tipo adatto ai popoli i quali si dibattono nelle nostre condizioni, è quello del monometallismo in argento, (a fine di accagionare l'oro e il suo rincarimento, collegato con la depressione del metallo bianco dipendente anche in parte dai sistemi monetari nuovi che lo hanno detronizzato), asserisce che tutto il cataclisma dei prezzi, i ribassi straordinari dei principali prodotti ai quali in questi ultimi anni si assiste (e che costituiscono una grande rivoluzione economica, maggiore di ogni'altra) procedevano di pari passo colla depressione dell'argento; quindi restaurandolo si sottrarrebbe alla crisi economica che travaglia il mondo uno dei suoi principali alimenti.

Mi permetta l'onor. senatore Rossi di fare qualche considerazione intorno a siffatte asserzioni che so sostenute da scrittori illustri e chiarite in libri magistrali.

Non nego che il rincarimento dell'oro e la depressione dell'argento abbiano contribuito in questi ultimi anni a queste vicende straordinarie che si notano nei prezzi dei principali prodotti, ma credo che vi abbiano una parte minore delle mutazioni ben più importanti avvenute negli ordinamenti della produzione e dei trasporti.

Egli invocava l'esempio dei grani, delle sete e di altri prodotti principali, notando come lo svilimento di essi andava di pari passo collo svilimento del metallo bianco; ma, per restringerci a un solo di questi esempi, chi non vede che, oltre la produzione dell'oro e dell'argento

e il loro vicendevole uso monetario e industriale, abbiano ben più contribuito alla diminuzione del prezzo dei grani le meravigliose eccedenze degli Stati Uniti d'America, della Russia e delle Indie rispetto ai consumi nazionali e il meraviglioso ordinamento a buon mercato dei prezzi di trasporto per effetto del quale le grandi distanze si sono, nell'ordine economico, se non nel geografico, eliminate?

E chi non vede che questi nuovi fenomeni colossali nei quali si esplica oggidì la produzione del grano hanno sui prezzi di esso un effetto ben più straordinario del rincarimento dell'oro e dello svilire dell'argento?

Lo stesso ordine di considerazioni si potrebbe fare per le sete e per altri prodotti principali dell'industria agraria e della manifatturiera.

Ma mi affretto a dichiararlo, noi non siamo in una accademia scientifica, siamo nel Senato del Regno, e tutte le nostre considerazioni, anche quando pigliano le mosse dai principî teorici, devono tornare subito alle immediate applicazioni. (*Approvazioni*).

Che se in luogo del Senato del Regno avessi l'onore di discutere con il mio amico Rossi intorno a questa materia in un'accademia scientifica, mi permetterei, in contrapposto alle asserzioni da lui ieri fatte manifeste, di dimostrare le seguenti proposizioni che per studio di brevità e per cura di precisione ho qui epilogato; e sulle quali (poichè il dibattimento grande che ora si agita in tutto il mondo non possiamo credere che si risolva in breve tempo, nè con facili controversie) discuteremo in appresso a nostro agio.

Si potrebbero in un'accademia dimostrare, in contrapposto a quelle del senatore Rossi, le seguenti proposizioni:

1. La questione monetaria non è allo stato acuto, come lo era quando fu rinnovata l'Unione latina. Fra il 1886 ed il 1891 vi è stata una specie di adattamento alle condizioni di fatto risultanti dai reggimenti monetari dei vari paesi;

2. La questione è stata agitata negli Stati Uniti d'America a cagione dell'imperfetto reggimento monetario di quel paese, nè monometallista, nè bimetallista: bisognerà che l'Unione Americana si risolva o a non coniar più argento, o a coniarlo liberamente, altrimenti sof-

frirà i danni della circolazione d'argento senza averne i vantaggi;

3. Gli americani conoscono la non opportuna situazione fatta dal regime monetario di *transazione* che si sono imposti e cercano di uscirne: ma vorrebbero uscirne impegnando i principali paesi d'Europa con una specie di lega bimetallista, i debitori e i produttori di argento pensano segnatamente all'instaurazione del monometallismo argenteo;

4. La situazione dell'India è diversa. Vi è un impero sterminato e dietro a esso quasi tutto il continente asiatico. Prima che il deprezzamento dell'argento abbia una riverberazione compiuta sul prezzo delle cose è necessario un lungo tempo, ne può risultare intanto un premio di uscita per certe merci, come avviene in Russia nei momenti di forti rialzi nel cambio. Ma la cosa non è permanente e non è segnatamente vantaggiosa che allo speculatore. Le temute maggiori concorrenze dall'India, le strabocchevoli esportazioni indiane presagite nel periodo acuto della controversia dell'argento non si sono avverate. Il fatto del restringimento della importazione delle manifatture di cotone nell'India, accennato anche dal senatore Rossi, non dipende, o dipende in misura limitatissima, dal ribasso dell'argento. Esso si collega colla suprema ragione economica, per la quale l'impianto delle filature e delle tessiture nell'India fa risparmiare due noli (partenza del greggio, ritorno del manufatto) e permette al manifattore britannico trasferito nell'India di trar profitto delle basse mercedi asiatiche;

5. Nell'Austria-Ungheria il monometallismo *argenteo* è puramente di nome (così si può dir per la Russia, sebbene questa abbia interesse alla comunanza di tipo monetario coll'Asia), giacchè la valuta corrente è cartacea, il pregio della quale si paragona all'oro e non all'argento. Nelle discussioni e negli studi austro-ungheresi per l'abolizione del corso forzoso, si intende ora all'abbandono del tipo argento. Se non si dovesse abbandonar l'argento, il corso forzoso sarebbe già di fatto abolito nella monarchia danubiana, giacchè l'argento corre alla pari con la carta, quando non fa *disaggio* rimpetto alla carta;

6. L'Italia non deve far la parte dirigente nella Unione latina. L'interesse della conser-

vazione della Lega è generale, non è italiano, anzi non è nemmeno *latino*. Sarebbe grave errore acuire la questione monetaria, mentre tutto è tranquillo e il mondo civile si è adagiato allo *statu quo*, che non rappresenterà la *perfezione*, ma esprime la *convenienza* del presente momento economico;

7. Peggio sarebbe uscir dalla Lega per abbracciare il monometallismo *argenteo*. La perturbazione sarebbe violenta, giacchè i prezzi salirebbero di un tratto di 20 per cento e più, con danno di tutti i salariati. Al movimento artificiale dei primi tempi succederebbe la depressione per l'isolamento in cui necessariamente si cadrebbe;

8. E una volta stabilito l'equilibrio nei prezzi di ogni cosa, nelle mercedi, ecc., il che avverrebbe assai presto in un paese di 30 milioni d'abitanti, circondato da Stati a base monetaria aurea, il mutamento del regime monetario non darebbe *nessun* beneficio, renderebbe permanenti alcuni dei danni del corso forzoso della carta moneta. La situazione rimpetto all'estero sarebbe peggiorata, aggravando le condizioni dell'erario per il pagamento delle rendite in oro.

Se l'aspro tema non mi cacciasse e l'indole di questo alto Consesso lo consentisse, mi permetterei anche di ripetere qui ciò che in altre occasioni ebbi a dimostrare al Senato, e cioè come l'Unione latina non poggi su concetti monetari teorici, su dogmi di monometallismo o di bimetallismo; ma non sia che un espediente accorto e sottile per effetto del quale, per accordi di alcuni Stati, l'argento che vi circola ha la parità legale ed effettiva coll'oro.

Tutti i prezzi nell'Unione latina sono modellati sull'oro.

Le esportazioni commerciali si fanno sull'oro e la moneta d'argento non è altro che un gettone dell'oro.

Ora coloro i quali si dolgono che nel mondo vi sia poco oro non possono dolersi di questo fine ordinamento dell'Unione latina per effetto del quale con una finzione opportuna ed efficace e che ha trovato la sua esplicazione nella realtà delle cose si è potuto a circa quattro miliardi di scudi di argento dare la sanzione dell'oro.

E finchè duri questo artificio, perchè non è altro che un artificio, di che dobbiamo dolerci?

Non che contribuisca a rincarire. l'oro perchè aggiunge una massa metallica d'argento che ha la funzione dell'oro; e nello stesso tempo ci salva dai pericoli di cui parleremo in appresso, i quali deriverebbero dall'assoluto trionfo del monometallismo in argento. Ma, io ripeto, tutte queste considerazioni il mio amico Rossi consentirà che si svolgano in altro luogo.

Imperocchè sono sicuro che la discussione parlamentare ci dividerebbe ancora più per l'indole delle Camere le quali mettono sempre, per quanto le questioni siano poste con serenità e imparzialità, un po' di politica e di amor proprio in tutti questi argomenti ribelli alla politica, perchè sono quello che sono e vogliono essere considerati come si considerano i problemi di meccanica. (*Bene*).

I problemi di circolazione metallica somigliano ai problemi di meccanica applicata (*benissimo*) e vanno svolti con quello stesso rigore e con quella stessa serenità scientifica colla quale si trattano i problemi di meccanica.

Ma l'onor. Rossi, da quell'abile schermitore che è, cercava sedurmi ieri allettando il ministro del Tesoro con l'offerta di un dono di 200 milioni (*si ride*), che sarebbe stato la conseguenza, il coronamento, il compenso del sistema che ha predicato; e il ministro del Tesoro con quel naturale istinto della preda (*ilarità generale*), che contrassegna tutti coloro che hanno la sventura di essere a questo posto, non ha potuto un istante non commoversi e ricercare se i 200 milioni vi fossero nella realtà.

Or bene, onor. senatore Rossi, esaminiamo questo che è, direi, il *punctum saliens* del suo ragionamento.

Facciamo l'ipotesi che egli ha con tanta dottrina e ingegno colorita, che l'Italia denunzi l'Unione latina, ripigli la libertà nei suoi atti monetari.

Ripigliata questa libertà, dovrebbe adoperarla dichiarando il monometallismo in argento.

Qui ho bisogno di fare una distinzione che nell'ordine tecnico è decisiva.

L'onor. Rossi per monometallismo esclusivo di argento, intende, e non poteva intendere diversamente, la riproduzione in Italia di quei sistemi vigenti, per esempio, nell'Asia, fra quelle centinaia e centinaia di milioni di uomini che a suo avviso vivono felici sotto il regime del monometallismo d'argento...

Senatore ROSSI... Dell'Austria-Ungheria...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*.... L'esempio dell'Austria-Ungheria non calza troppo perchè colà vi è il corso forzoso della carta che di fatto si ragguaglia all'oro.

Ora, onor. Rossi, quei popoli ai quali ella si riferisce hanno la libertà della coniazione dell'argento.

La coniazione della moneta d'argento in India, che ieri ella citava, non è una privativa dello Stato. È una facoltà illimitata di tutti i cittadini: si porta l'argento alle zecche indiane e si muta in rupie, perchè in ciò sta il carattere di un sistema monetario che non poggia sulla imposizione del Governo, ma sul libero funzionamento delle forze economiche del paese.

Non può essere che così in un sistema di monometallismo argenteo, come in un sistema di monometallismo in oro. E come a Londra tutti i privati vanno a portare le verghe d'oro e le cambiano in lire sterline, così con un regime di monometallismo in argento, i privati vanno a portare le verghe d'argento e le mutano in rupie in India, li muterebbero in scudi in Italia.

Ma in questo caso dove e come si raccoglierebbero i 200,000,000 che egli ha promesso al ministro del Tesoro? Sfumano interamente ed è evidente che debbano sfumare.

L'argento monetato non avrebbe un valore diverso da quello in verghe, e quel beneficio di 200,000,000 che credeva di trarre conandone 700 per averne 200,000,000 di beneficio, rappresentato dal divario fra il costo dell'acquisto e l'attestazione del conio, si dileguerebbe subito.

Che cosa è avvenuto nei nostri possedimenti eritrei, i quali come tutti i paesi africani sono cultori dell'argento e non dell'oro?

Mi permetta il Senato del Regno di esporre come stanno le cose nei nostri possedimenti africani rispetto all'ordinamento monetario, perchè meglio di qual si sia altro discorso e di qualsiasi altra teoria parla l'azione e ammaestra l'esperienza (*Benissimo*).

Abbiamo un'esperienza, che si svolge sotto i nostri occhi, decisamente istruttiva.

Nell'Eritrea quando la prima volta vi recammo le insegne del nostro Governo, ci abbiamo trovato in uso, come in tutta quella costa d'Africa, il tallero di Maria Teresa.

Che cosa fece il Governo italiano allora? Fece

una tabella di ragguaglio coll'oro, e secondo le vicende del prezzo dell'argento, il corso del tallero si è apprezzato rispetto all'oro variabilmente.

Un giorno, al Governo italiano venne il pensiero del mio amico Rossi, venne cioè l'idea di coniare uno scudo eritreo, come fu detto, eguale se non in peso, in finezza allo scudo d'argento italiano, e che doveva col contenuto di fino eguale allo scudo italiano, aver corso nell'Eritrea per cinque lire. Di questi scudi erasi previsto di doverne coniare per cinque milioni, o giù di lì.

Sapete, o signori, che cosa è avvenuto? Ne dovetti sospendere la coniazione, col consenso della Commissione generale del bilancio e con quello della Camera. Sopra un milione circa di monete coniate non si è riusciti a metterle in circolazione più di quattrocentomila lire, perchè quei barbari, come si chiamano così per dire, sono dei profondi economisti, e senza essere dei grandi chimici, senza avere dei laboratori docimastici (*si ride*), hanno capito che le cinque lire non valevano secondo il loro intimo avviso, che quattro, o tre e tre quarti, secondo il corso dell'argento.

Questo scudo eritreo non si è divulgato, ha tentato di andarsene ad Aden nei commerci di espansione tra la nostra colonia e la colonia inglese, ma lì si è fermato, perchè ad Aden si è imbattuto colla rupia inglese. Ora la rupia inglese è moneta d'argento come il tallero di Maria Teresa, che vale nel conio quanto nella sua realtà. Per conseguenza le nostre monete han dovuto rimanere nelle nostre casse, perchè in tutta l'Asia e in tutta l'Africa una moneta d'argento che trovasi a contatto con un'altra, quella che ha il valore di conio uguale al valore effettivo prevale sull'altra che abbia il valore di conio superiore al metallo di cui si compone. Io non so se sia stato abbastanza chiaro in questa dimostrazione (*sì, sì*), la quale è molto calzante, perchè non è tratta da paesi lontani, ma dall'esperienza che si svolge quotidianamente sotto i nostri occhi.

Qui è la prova che è stato impossibile guadagnare neppure qualche migliaio di lire (altro che i dugento milioni promessi dal senatore Rossi!), e infatti si dovette sospendere la emissione dei cinque milioni.

Quei barbari non si sono lasciati pigliare al-

l'amo, la moneta non ha potuto circolare. (*Benissimo*).

E così avverrebbe nell'altra ipotesi colorita dall'onor. senatore Rossi, quindi il guadagno non ci sarebbe. Sa l'onor. Rossi quando il guadagno ci sarebbe? Il guadagno ci sarebbe nell'Unione Latina; e qui la cosa è un po' difficile a intendersi e più difficile a dirsi. Nell'Unione Latina la base metallica, come dissi, è l'oro; lo scudo d'argento, legato per legge, con l'oro si compone di un metallo che oggi sull'oro perde, per atto di esempio, il 25 per cento circa.

Ma in tutti i paesi a bimetallismo limitato, lo scudo d'argento circola alla parità dell'oro e tale è il caso dell'Unione Latina. Il che avviene per due sottintesi evidenti.

L'Unione latina ha sospesa la coniazione degli scudi d'argento prima col metodo dei contingenti e poi in assoluto.

Aggiungasi che se lo Stato ritirasse la moneta d'argento, la dovrebbe ritirare alla pari dell'oro, come quando si esce dal corso forzoso della carta.

Ora per questi due sottintesi noi, che non siamo barbari come gli africani, ma che siamo gente perfezionata; e un po', se volete, anche corrotta dalla finezza dei nostri criteri economici, siamo riusciti a tessere intorno all'oro deficiente una corona d'argento, la quale conserva, per le accennate finzioni, il pregio dell'oro. Ma nell'ipotesi del mio amico Rossi (e lo serro qui proprio al fianco), non essendovi più moneta di oro dominante, egli non riuscirebbe con un sistema di coniazione, affidato allo Stato, a mantenere lo scudo d'argento alla pari dell'oro, a dare allo Stato il beneficio delle differenze tra il valore di coniazione e il valore reale del metallo, perchè gli mancherebbe il termine sostanziale di paragone.

Vi si riesce nella Lega latina, ma non vi si riuscirebbe nella sua ipotesi monometallistica. Non ostante tutta la nostra volontà, non si è potuto nell'Eritrea mantenere il valore dello scudo d'argento al conio, che si svilì al prezzo del metallo paragonato all'oro. Quanto meno vi si riuscirebbe in maggiori proporzioni... (*Segni di diniego del senatore Rossi*).

Mi pare, onor. Rossi, di aver fatto una dimostrazione abbastanza chiara. Per avere 200 milioni d'utile coniano 700 milioni, bisogna

che una di queste due ipotesi si avveri, e nella prima delle ipotesi sfuma il vantaggio che lei mi vuol dare, perchè lo scudo d'argento si livella subito al prezzo del metallo con cui si conia, se lascia la libertà di coniazione come è nell'India. Se invece ne fa un monopolio di Stato anche in questo caso il beneficio sfuma perchè non essendovi più il paragone dell'oro con cui l'argento si lega, l'argento decade di nuovo, e sfuma, sfuma sempre il beneficio dei 200 milioni. (*Si ride*).

Questa questione dell'argento e dell'oro è una delle più gravi, delle più delicate e dove uomini di maggiore ingegno di noi si sono illusi, si sono ingannati. Ella diceva benissimo, onor. Rossi, ricordando ieri che tutti gli oroscopi di Chevalier e di Frère Orban contro l'oro, sono stati smentiti dai fatti. Ma nel mio modo di argomentare parmi vi sia l'evidenza della necessità.

Ora quando il ministro del Tesoro è disinteressato e si è persuaso che i 200 milioni di guadagno che il mio amico Rossi gli aveva promesso non ci sono più, non è più turbato da questa visione del lucro straordinario e può esaminare il problema che l'onor. Rossi gli ha messo dinanzi con molta maggiore serenità di mente (*Vive ilarità*).

Quindi parmi che allo stato attuale delle cose si possa in questo Senato, rispetto alla questione monetaria, fare le seguenti dichiarazioni:

L'Italia non ha nella Lega latina una posizione tale da assumere una parte dirigente, da prendere essa una iniziativa in una questione così delicata e così grave.

Ma, onorevoli senatori, se l'Italia pigliasse l'iniziativa di rompere l'Unione latina, quali ne sarebbero le conseguenze?

Andrebbero a favore dell'argento, di cui il mio amico Rossi si occupa o andrebbero a danno di esso?

A me pare probabile, imperocchè in siffatte questioni le asserzioni troppo rigide e troppo recise non hanno valore, a me pare probabile che se l'Italia prendesse l'iniziativa di rompere l'Unione latina, la sua iniziativa andrebbe a danno e non a vantaggio dell'argento. Poichè vedete l'effetto della Unione rispetto all'argento.

La conservazione di questa Unione non ha esercitato un effetto soltanto latino, ma mon-

diale. Quante volte avete udito, in Germania, in Olanda, paesi che non sono nella Lega latina, proporre la vendita dei talleri, in Germania l'adozione di un monometallismo in oro più rigido in Olanda. Perchè si sono arrestati?

Si sono arrestati perchè anch'essi stanno a vedere che cosa facciano gli altri. E la conservazione di questa Unione latina sotto la custodia di tanti milioni di uomini i quali artificialmente danno all'argento, come ho detto, il carattere di un gettone in oro, e da una parte fanno sentire meno viva la difficoltà dell'oro, e dall'altra adoperano l'argento al fine di modellarlo anch'esso sui prezzi dell'oro, fa sì che tutti, in attesa di un migliore avvenire, si astengano dal prendere l'iniziativa di un provvedimento che potrebbe risolversi opportunamente come alcuni sperano, ma potrebbe anche essere l'esordio di una grande catastrofe monetaria.

Ora io non credo che a euor leggiero, senza studi profondi e senza un'indagine delle condizioni e delle disposizioni d'animo dei vari Stati che fanno parte della Lega latina o che sono fuori di essa nessun Governo italiano vorrebbe prendere questa iniziativa ardita di denunziare la Lega; ma dubito che se questa denuncia avvenisse andrebbe a danno di quell'argento di cui con ragione si occupa l'onorevole Rossi.

Però io lealmente gli dichiaro, che mentre così pare a me la questione monetaria, e poichè pare a me così guidato da quell'istesso sentimento dell'interesse del paese a cui egli pure intieramente obbedisce, sono costretto a fare queste dichiarazioni nel Senato del Regno e a ripeterle all'uopo alla Camera dei deputati, dove se ne occupa un autorevole deputato, l'onor. Prinetti, con criteri quasi identici a quelli che governano il ragionamento dell'onor. Rossi; devo anche riconoscere che quando uomini periti della materia e che l'hanno studiata a fondo, perchè il discorso che l'onorevole Rossi ha fatto ieri è una prova delle laboriose ricerche che egli ha dovuto compiere io devo riconoscere che quando uomini così competenti dissentono da me vi debbano essere o grandi equivoci non ancora chiariti o degli argomenti così poderosi che si impongono all'esame.

Non credo che il Governo quando ha commesso tanti errori, inevitabili o evitabili che fossero, in materia di circolazione cartacea, possa imprigionare o esaurire tutta la sa-

pienza teorica e tutta l'arte applicativa della moneta.

E per conseguenza, per parte mia, mentre mantengo nettamente le mie opinioni, non rifiuto che si esaminino schiettamente anche le sue in uno di quei dibattiti contraddittorii che i popoli più esperti della libertà usano tenere in siffatta materia.

Egli ha ricordato ieri le inchieste antiche e le recenti dell'Inghilterra; ce ne sono invero di monumentali, specialmente quella presieduta dal Goschen a cui egli si riferisce e l'altra sulle condizioni dei traffici, che più che inchiesta industriale e commerciale, finì per conchiudersi in una inchiesta monetaria, tanto l'argomento della moneta prevaleva su tutti gli altri.

Ora io prendo l'impegno di seguire in questa via un precedente di grande valore.

Alcuni anni or sono, nel 1884, ferveva vivissima la disputa in Italia, in Francia, in Belgio e in Svizzera se si dovesse o no conservare la Lega latina.

Un uomo di grande competenza in questa materia e di un brio singolare nel ragionarne, il Cernuschi, aveva scritto una serie di opuscoli i quali concludevano alla necessità in cui la Francia e l'Italia erano di denunciare la Lega latina. Dall'altra parte nel Belgio, uomini autorevolissimi dibattevano in senso diverso questa stessa tesi.

Il ministro di allora istituì una Commissione presieduta da un uomo, dinanzi alla cui competenza tutti solevano in Italia inchinarsi, Marco Minghetti, con l'incarico di esaminare se convenisse all'Italia rinnovare o disdire la Lega monetaria latina, poichè eravamo alla vigilia della sua disdetta o della sua rinnovazione che avvenne poi un anno dopo, e cioè nel 1885.

A questa Commissione presero parte uomini che onorano la scienza economica e illustrano anche il Senato. Ne ricordo uno per cagione d'onore, che, a mio avviso, è il più competente e di cui senza venerazione di discepolo non posso pronunciare mai il nome, l'onorevole senatore Messedaglia.

Vi erano poi altri tecnici espertissimi, quali il direttore generale della Banca Nazionale. Spero che l'onorevole Rossi, vorrà far parte di una Commissione somigliante, quantunque

sappia che egli abborra da queste Commissioni, e ha ragione, e per conto mio non ne ho mai istituita alcuna dacchè sono al Governo, perchè non ho il peccato della *commissiomania*. È questo il caso in cui l'onor. Rossi e io faremo una eccezione. Una Commissione composta di uomini competenti, e nel nostro paese ce ne sono moltissimi in questa materia, incaricati di esaminare l'aspetto della controversia quale l'ha suscitata con tanta autorità l'onor. Rossi, e tutta le altre questioni che si fanno intorno alla materia monetaria, potrà dar lume al Governo e metterlo in condizione di presentare al Parlamento un rapporto esauriente. E allora sarà anche il caso, onorevole Rossi, di esaminare l'altra questione, che ella pure ha con tanto senso di opportunità ieri mossa, e di cui io non disconosco la grande importanza, quella cioè della moneta piccola, della moneta per le minute contrattazioni.

Qui bisogna intenderci, perchè il tema è ardente; ma noi non siamo di quelli che evitano le questioni irritanti.

L'Unione latina si costituì proprio per evitare la emigrazione degli spezzati. Nel 1865 quando fu discussa e nel 1866 quando fu conclusa, l'argento faceva premio sull'oro, e gli spezzati uscivano quando erano battuti a pieno valore e ne soffrivano le minute contrattazioni. Da ciò la prima idea dell'Unione nella quale allo stesso tipo e allo stesso titolo, si batteva lo spezzato metallico d'argento, che fu stabilito in 835 millesimi, perdendo circa il 7 per cento sullo scudo che era battuto a 900 millesimi.

Ma poi è avvenuto che l'argento facendo perdita sull'oro, l'Italia vuotandosi, per le note ragioni, prima dell'oro, poi dell'argento e poi anche facendole difetto gli spezzati di argento, l'Unione latina che era stata una barriera per tutelare la circolazione degli spezzati, ne sia ora uno stimolo alla loro uscita dal nostro paese.

L'on. Magliani è stato eccitato in altri tempi alla Camera dei deputati a lasciar fuori del vincolo gli spezzati metallici in modo che ogni popolo potesse regolarsi per gli spezzati a suo libito. Ma l'on. Magliani, non ha creduto di dar corso allora a questa iniziativa; però oggidì se l'occasione di nuove discussioni sulle convenzioni monetarie avvenissero, assicuro il Senato che questa iniziativa di rivendicare la nostra libertà in materia di spezzati d'argento, io la invoche-

rei. La Commissione accennata sopra potrà esaminare a fondo questa materia e vedere anche la convenienza di ciò che fu suggerito più volte di una moneta intermedia tra il bronzo e l'argento durante il periodo della Unione latina, questione grave e sulla quale non mi pronunzio perchè ci trarrebbe in troppo lungo discorso. Intanto devo dichiarare al Senato che da un'inchiesta recente che ho istituita intorno alla materia degli spezzati metallici risulta con sufficiente esattezza che la deficienza di essi non è lamentata in quasi tutte le provincie meridionali; che dopo la fine dei lavori campestri sono riapparsi anche nell'Italia centrale e nel settentrione gli spezzati metallici in una misura se non copiosa, sufficiente in molti luoghi, tranne che in alcuni grandi centri, dove è particolarmente in fiore l'industria, che non qualifico, dell'incetta delle cedole e dell'incetta degli spezzati di argento.

Ma in questi grandi centri il Tesoro che senza suo sacrificio ha potuto provvederne una notevole quantità, cerca di contrastare gli effetti dell'incetta con una copiosa emissione. E a migliorare la situazione ha anche contribuito quel grande errore economico che mi fu rimproverato, e di cui singolarmente mi compiaccio da impenitente ostinato che sono, di avere alzata, e ne assumo io tutta la responsabilità, d'aver alzata la tariffa per terra e per mare all'uscita degli spezzati metallici.

Sì, o signori; ecco in che consiste la mia grande eresia, il mio grande errore economico. (*Si ride*).

Io credo che debba essere liberissimo e a mite prezzo il trasporto dell'oro e delle monete d'argento a pieno valore, e per conseguenza ho tolto io degli ostacoli che aveva trovato al libero movimento della moneta d'oro e d'argento a pieno valore.

Lo spezzato metallico tanto di bronzo che di argento è una moneta di appunto che ha un valore di conio superiore al suo valore reale, destinata in tutti i paesi non a servire per la circolazione internazionale, ma unicamente, come la moneta di carta, per la circolazione interna. E poichè per ora la Lega latina c'impedisce di concretare questo concetto, per le ragioni che ho dette, ho creduto di essere nel mio diritto, e credo che le popolazioni me ne siano grate, rendendo più difficile questa emigrazione, che non è altro che una specula-

zione sordida di pochi cambia-valute, i soli che traggano profitto da tutti questi mali. (*Benissimo*).

Questa questione la pongo intera, come vede il mio amico Rossi, perchè la Commissione esaminerà se convenga creare una moneta intermedia tra il bronzo e gli spezzati d'argento, se convenga dar voto al Governo che in nuove negoziazioni si svincoli dalla Lega monetaria latina per gli spezzati. E ora veniamo all'altro tema da lui ieri accennato, quello dell'*affidavit*.

Egli non me ne ha risparmiata nessuna delle questioni delicate...

Senatore ROSSI ALESSANDRO. I dazi in oro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*... Verrò anche a questo, non dimentico niente; solo mi permetterà di rispondere con quelle cautele che egli non è obbligato a seguire. Nella felice irresponsabilità delle sue parole pensi all'infelice responsabilità dei miei atti. (*ilarità*).

L'*affidavit* è l'istituto che accompagna il corso forzoso; e io dico la verità non sarei a questo posto, se non avessi la più viva, la più ferma speranza che restaurando le finanze, e con un forte regime di circolazione, la generazione che con tante fatiche se ne è sottratta, non vi ricasherà. (*Bene*).

Quindi nulla attenda da me l'onor. Rossi di istituti monetari ed di circolazione che suffraghino il concetto del corso forzoso.

Dunque l'*affidavit* non l'accetterò.

Però si può esaminare come fu esaminato dai miei predecessori, i quali si arrestarono dinanzi a difficoltà che arrestarono anche me, si può esaminare se, a titolo di cautela, lo Stato che ne ha la facoltà, non possa chiedere che nell'atto che si paga la cedola, si presenti anche il titolo, da cui la cedola è staccata; il che è ben diverso dell'*affidavit*. Argomento però che prendo a titolo di studi, ma sul quale in nessuna guisa mi pregiudico con impegni di qualsiasi specie.

E vengo ora ai dazi in oro.

Il senatore Rossi è un logico implacabile, tutto il suo sistema monetario s'impronta al suo sistema doganale, e insieme formano un forte tessuto organico d'idee, che si possono combattere, ma alle quali non si può non rendere omaggio per la franchezza con cui sono difese.

Nelle condizioni attuali obbligare i commercianti a pagare 240 milioni di dazi in oro, significa aggravamento dei dazi, significa esacerbare il sistema delle nostre tariffe doganali, e quindi il senatore Rossi, che in questa materia non ha mai avuto nè veli nè mezze misure e ha sempre professate chiare le sue dottrine, domanda un sistema monetario, per effetto del quale si provochi l'esportazione colla moneta unica d'argento e dall'altra si aggravino le importazioni col pagamento dei dazi in oro.

Posso dichiarargli che la Commissione che sopravviglia all'abolizione del corso forzoso, di cui dobbiamo tutti parlare con grande rispetto, e che rappresenta nei senatori Brioschi, Boccardo e Lampertico la maggioranza del pensiero del Senato, la di cui ultima relazione fu già letta e approvata e sarà presentata da me immediatamente ai due rami del Parlamento. . . .

(Interruzione del senatore Rossi).

Questa Commissione ha preso in profondo esame la materia dei dazi doganali ed è venuta, (questa è la difficoltà del tema che a uno par bene ciò che a un altro par male), in una sentenza contraria, opposta a quella del senatore Rossi.

La Commissione consiglia il Governo ad ammettere tutte le specie di biglietti, non solo quelli di Stato, come finora si faceva, al pagamento dei dazi doganali; tranne una frazione, dove essa vorrebbe imporre l'obbligo di pagare in specie metallica o in cedole del consolidato, quando le Banche di emissione non si incarichino esse medesime di fare al Tesoro senza sua spesa una parte dei fondi metallici occorrenti.

L'obbligare i negozianti a pagare tutti i dazi in oro o in argento che da noi è come l'oro, cagionerebbe un tale rincrudimento della ragione del cambio che non è certo desiderabile.

Non mi rifiuto di esaminare di nuovo siffatta questione, ma devo dire all'onor. Rossi che uomini competentissimi sono venuti in una sentenza opposta alla sua.

In ogni modo le due idee fondamentali sono schierate l'una di fronte all'altra.

Usciti dalla Lega latina col monometallismo in argento, si sostiene che ne lucri il Tesoro,

che si rendano più difficili le importazioni, provocando le esportazioni.

A questa sta opposta la teoria che sostiene la conservazione della Lega latina e una serie di temperamenti medi i quali, collegati con una forte finanza e con un forte sistema di circolazione, ci diano il tempo di ravvivarsi nell'ordine finanziario ed economico, di uscire dalle difficoltà, non con la moneta dei popoli poveri, che è l'argento, ma con la moneta dei popoli civili europei, che è l'oro temperato coll'argento.

Non nego che questa sia una delle più grandi controversie, che possano agitare un popolo afflitto da tanti mali, ma l'onor. Rossi mi saprà grado se io non m'impiglio più oltre in questa discussione per contestargli tutte le sue idee. Egli non le pregiudichi, le difenda con quella tenace fede, che pone in tutte queste questioni, e che io gli invidio, perchè anche in materia monetaria appartengo ai dubitanti e non ai dogmatici: le difenda innanzi a quella Commissione, ove sarà invitato a prendere posto e ove tutte le opinioni saranno vagliate da uomini competenti, che daranno al paese un lavoro, il quale c'illuminerà; e se ne avrà il tempo, perchè abbiamo avanti a noi un anno prima di decidere la grossa controversia. Nulla urge, nulla c'impelle.

Risoluta così, a mo' di dire, la questione monetaria, quale si era affacciata in quest'aula, mi rimarrebbe l'obbligo di entrare in un'altra questione, che il senatore Rossi la suscitato ieri; la circolazione cartacea. L'onor. Rossi prenda in buona fede, come io sono solito fare ragionando con tutti e particolarmente con lui, le mie osservazioni.

Non è possibile che io dia concreta risposta a tutte le domande che egli ha messe innanzi, perchè ciò equivarrebbe a discutere il progetto di legge sulla circolazione.

Infatti che cosa dimandava ieri? Quali sono le vostre idee sul sistema bancario? Volete l'unità o la pluralità delle Banche? Che cosa pensate sui capitali delle Banche? Sulle loro riserve, sulle loro operazioni? Come consertate voi tutti questi elementi tecnici del problema bancario col quesito fondamentale del sistema, che deve dominare, l'unità o la pluralità? Rispondere a queste domande equivar-

rebbe a discutere il progetto di legge, che abbiamo preso impegno di presentare al Parlamento; però creda, onorevole senatore Rossi, che alcune delle sue osservazioni non possono non avere effetto sull'animo mio in quest'ultima revisione che d'accordo coi miei colleghi sto facendo della legge sulla circolazione, intorno alla quale sin d'ora posso prendere questo impegno col Senato ed è, che per rammarico della discussione troppo affrettata avvenuta nello scorso giugno per la necessità dei termini che scadevano, il Governo avrà tutte le cure perchè la più grande, la più attenta, la più profonda indagine possa esser fatta da questo alto Consesso della legge definitiva della circolazione, anche se per raggiungere l'intento si dovesse di qualche mese prorogare l'attuale regime provvisorio sotto il quale viviamo. Ma sin d'ora io dico all'onorevole senatore Rossi che quei mali dell'attuale ordinamento bancario ch'egli ha velati, ha adombrati più che denunziati, saranno rimossi.

Io ringrazio l'onor. senatore Rossi di avere accennato con cauta parola a questi mali, perchè certi guai noi alcune volte crediamo di rilevarli qui per sincerità di correggerli e per sentimento di bene, ma poi vengono ingrossati e se ne traggono argomenti, non in Italia ma fuori, per calpestare il credito del nostro paese.

Prendo l'impegno col Senato che nella nuova legge sulla circolazione le operazioni che le Banche di emissione non possono fare saranno in precisi termini determinate, in guisa che, per quanto le cose umane lo consentano, i fatti ai quali egli ha alluso non potranno più rinnovarsi; inquantochè io con lui consento intieramente che quella libertà di operazioni alle Banche, che nel primo periodo della nostra vita nazionale pareva, per così dire, una delle conseguenze della libertà economica, è tutto diversamente considerata oggidì; e la vera libertà economica qui consiste, nel divieto assoluto, specifico e severo alle Banche di emissione, che custodiscono le supreme riserve metalliche del paese, a uscire dai confini delimitati con grande severità. E questo deve farsi anche per la ragione della divisione del lavoro nel credito imperocchè non è certo un bell'ideale quello di casa nostra dove le Banche d'emissione, il più delle volte spinte dal governo, si sono ridotte a compiere tutte le operazioni di credito, quelle chè

all'emissione si addicono e quelle che all'emissione ripugnano.

Quindi intorno a questo punto io l'assicuro che egli sarà contento.

Rimpetto alle riserve di cui pure parlava ieri, se l'ora me lo consentisse, potrei recare innanzi al Senato un documento tratto da quel volume che nel suo erudito discorso ha citato l'ultimo rapporto monetario del direttore della zecca degli Stati Uniti d'America, e da questo volume si vedrebbe come le grandi Banche del mondo, e chiamo grandi Banche anche quelle di piccoli paesi, quali, per esempio, l'Olanda e il Belgio, hanno proporzioni di rapporti tra le riserve metalliche e l'emissione, superiori a quella di cui non si siano finora accontentati i nostri disegni di legge in Italia.

Per esempio, in alcuni di questi paesi, monetariamente più ricchi del nostro si comincia già a chiedere se una riserva corrispondente alla metà dei biglietti circolanti non sia anche insufficiente al fine supremo della tutela della circolazione e dei grandi interessi che con essa si collegano.

È inutile parlare della Banca di Francia dove non per legge ma per condizione felice di commerci e di circolazione monetaria (è la prima potenza monetaria nell'oro e nell'argento che vi sia nel mondo), il biglietto si avvia a essere sempre più un *warrant*, un certificato dell'oro e dell'argento che la Banca custodisce. Certo non si può aspirare a questi supremi ideali, ma ha perfettamente ragione il senatore Rossi, e io consento con lui, che a questi grandi problemi bisogna por mente nel progetto di legge che presenteremo.

E per parte mia nel nuovo progetto di legge non mi contenterò del 33 per cento ossia del terzo, ma domanderemo il 40 per cento. Però questo 40 per cento di riserva metallica non si potrà conseguirlo subito, ma bisognerà lasciare due anni di tempo alle Banche perchè non avvenga quello che per il desiderio del bene è avvenuto nello scorso agosto.

L'ultima legge sulla circolazione ha certamente rinforzato, e lo ha riconosciuto il signor senatore Rossi nel suo discorso di ieri, la riserva metallica in oro, perchè le monete delle nostre Banche sono quasi tutte in oro, di più che 30 milioni.

Dal periodo che noi abbiamo discusso quella

legge a oggi le nostre Banche di emissione hanno 30 milioni di riserva metallica in oro di più e dall'altra parte, come voi sapete, la circolazione è stata ben lontana dal raggiungere i limiti estremi.

La principale delle nostre Banche che qui nominano per cagione di onore, la Banca Nazionale, sta oggi di circa 100 milioni sotto il limite massimo che potrebbe raggiungere colla sua circolazione e così le altre, cosicchè invece di arrivare al miliardo e 69 milioni, siamo poco più sopra i 900 milioni, il che io credo che sia un bene perchè l'espansionismo in un paese come il nostro può provocare gli affari aleatori.

Ma non bisogna esagerare neppure nell'altro senso.

Nel progetto di legge, che noi presenteremo, vi sono due periodi per l'emissione, il periodo della liquidazione e il periodo di salute definitiva che spero raggiungeremo presto, perchè sono pieno di fiducia anch'io nell'avvenire del nostro paese.

Il periodo di liquidazione non può essere un periodo di restrizione, come ieri avvertiva giustamente l'onor. Rossi.

Gli affari delle nostre Banche di emissione si compongono di due grandi categorie. I buoni e i cattivi.

I cattivi, che non sono pochi, non vengono mai a maturità perchè sono rappresentati dai portafogli plumbei, immobilizzati. Sono gli affari dei quali non si nega mai la rinnovazione, perchè, come dissi alla Camera, stanno sotto la tutela degli errori compiuti.

Se si operasse una restrizione troppo violenta della carta prima che si liquidino questi affari, e ci vuole del tempo, a scapito di chi andrebbe questa violenta restrizione? A scapito di coloro che non hanno errato, che hanno delle buone cambiali, degli onesti commercianti, degli onesti industriali, i quali si vedrebbero rifiutato lo sconto, cioè l'alimento del credito per i loro affari; perchè questo sconto non si può rifiutare a quelli che non possono pagare a scadenza per colpa degli affari illiquidi e immobilizzati.

Quindi nel primo periodo di liquidazione dobbiamo scontare gli errori di tutta o quasi tutta l'Italia.

L'Italia si divide in due categorie. Coloro che non hanno fatto niente, non hanno potuto

errare, quelli che hanno fatto qualche cosa, hanno tutti errato. (*Ilarità generale*).

Noi dobbiamo quindi, ripeto, scontare gli errori di tutti nel periodo di liquidazione in cui la circolazione non si può mutare.

Appena esciti da questo periodo di liquidazione (e la legge nuova, l'onor. Rossi lo sa, conterrà delle clausole molto precise, molto minute intorno a questo punto)... (*Interruzione*) voi non potete restringere la circolazione fino a che non avete liquidati questi affari rappresentati da case sfitte, da poderi, da molte altre cose che non dovrebbero entrare nei portafogli delle Banche.

Una volta ottenuta questa liquidazione in un tempo non minore di cinque o sei anni, potremo entrare nel secondo periodo del restringimento della circolazione.

L'aumento dei capitali di cui parlava l'onorevole senatore Rossi ieri, e che in parte mi pare che accettasse, l'aumento dei capitali in certi casi è una necessità.

Bisogna accertare le perdite e proporzionare i capitali alle perdite avvenute, e si raggiungerà il fine diminuendo la circolazione in proporzione del capitale perduto oppure risarcendo il capitale perduto per poter mantenere la circolazione. Quindi si impone l'aumento del capitale gradatamente, senza troppo richiedere di un tratto, perchè errori che sono divenuti malattie organiche non si riparano nè con un progetto di legge, nè con un sospiro, nè con una declamazione, ma ci vuole tanto tempo di bene per quanto tempo di male è corso. (*Bene*). Ecco in poche parole quale sarà il compito di questa nuova legge. Ma qui odo la parola insistente, inflessibile del mio amico che mi serra alla sua volta la lancia al fianco e mi chiede: ma siete per l'unità o per la molteplicità? Onorevole senatore Rossi io le rispondo qui quello che dissi alla Camera dei deputati, io non discuto mai come ministro le questioni che credo d'impossibile soluzione.

Ora nelle condizioni attuali del nostro paese, nello stato attuale delle nostre Banche, ora per ora, io credo la unità di circolazione una impossibilità politica anche se non fosse una grossa difficoltà economica; è compito nostro preparare una legge per effetto della quale non sia in nessuna guisa pregiudicata questa unità di circolazione, se per forze evolutive, organi-

che, come il genio del secolo in molti luoghi ha consigliato, ci tradurrà, ci avvierà a quella meta.

Mi opporrei all'unità della circolazione oggi perchè la credo un'impossibilità politica, e prima delle liquidazioni alle quali ho accennato, non crederei che fosse neppure un buon o facile affare economico il mettere insieme istituti così diversi.

Quando noi siamo venuti al Governo, l'onorevole senatore Rossi ha dichiarato che c'era nel paese la persuasione che il forte uomo di Stato che lo reggeva l'avrebbe condotto all'unità bancaria.

E questa notizia, egli dice, era stata accolta con lieto animo nei circoli commerciali e industriali.

Non so se la notizia avesse rallegrato questi circoli commerciali e industriali; alcuni se ne saranno rallegrati, altri se ne saranno addolorati, come avviene in queste materie.

Ma non occupiamoci nè delle loro allegrezze, nè dei loro rammarichi.

Quello che io so è che l'Amministrazione precedente aveva esaminato con profonda cura, come era suo debito, questo tema senza concludere; ma che i due ministri di agricoltura, industria e commercio e del Tesoro consegnarono al ministro dell'agricoltura e commercio e al ministro del Tesoro attuali un progetto di legge che era l'espressione del loro pensiero, opposto assolutamente a ogni idea di unità bancaria.

Questo per la verità della storia economica...

Una voce: Verità relativa!

LUZZATTI, *ministro del Tesoro* ... Tutte le questioni di questa specie sono verità relative; ma è pur sempre verità che questo progetto vi era.

Quando noi venimmo al potere, abbiamo detto: se si va per questa via, se ogni Banca di emissione fa da sè, ha il suo programma distinto e alcune volte diverso e opposto a quello di altre Banche di emissione, se avverrà, per esempio, come è avvenuto alcune volte, che nel momento in cui le Banche di emissione debbono rinforzare le loro riserve metalliche tutte attingano allo stesso serbatoio, e premendo sulla sottile vena dei cambi con l'estero in uno stesso istante se li disputino in guisa

da farli esacerbare più che la prudenza lo consente; se tutte fanno da sè, vanno per la loro via, certamente le condizioni economiche della circolazione si aggraveranno e non miglioreranno. Non è possibile nelle cose essenziali e necessarie unirle insieme, non è possibile che dove la circolazione non si esercita per l'affare delle Banche, ma è un principio e una questione essenziale di Stato, sotto l'azione moderatrice del Governo, si proceda in queste cose essenziali d'accordo?

Per esempio: se il consorzio da me ideato avesse funzionato l'anno scorso, quando tutte le Banche di emissione per rinforzare la loro riserva metallica in uno stesso momento, ignorare le une delle altre, attinsero ai cambi e li fecero rialzare, la cosa sarebbe stata molto giovevole.

Se invece di disputarsi il governo delle stanze di compensazione, la stanza di compensazione fosse retta insieme da tutte le Banche di emissione, il vantaggio sarebbe anche in questo caso evidente, e così via discorrendo.

Quindi vagheggiai l'applicazione alle Banche di emissione di questa aurea sentenza, la quale è vera in economia, come lo è nelle questioni teologiche alle quali fu applicata da un gran padre della Chiesa: *In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.*

Se le Banche di emissione costrette a vivere le une vicino alle altre, dove la circolazione rappresenta la vera funzione di Stato e il vero interesse del paese, procederanno d'accordo sotto l'azione moderatrice del Governo, il paese avrà raggiunto un fine utile.

In dubiis libertas; un po' di concorrenza ha giovato, è innegabile. I due tipi di Banche hanno il loro valore specifico, l'uno mosso dall'interesse degli azionisti, il quale è molto sagace e spesso fa raggiungere risultati maggiori; e l'altro mosso da un principio d'impersonalità come il Banco di Napoli. Messi a riscontro l'uno con l'altro, con un termine un po' ardito li ho chiamati la sistole e la diastole del credito italiano, una avente la tendenza ad allargarlo, l'altra a restringerlo e hanno ottenuto in certi momenti effetti economici salutari.

In omnibus caritas: che non si tirino però l'uno addosso all'altro.

Che si sentano elementi e fattori essenziali della circolazione a cui devono pensare, a cui tutti devono provvedere.

Ecco, o signori la mia speranza. È una speranza chimerica questa? La si potrà raggiungere?

Dipenderà dall'azione del Governo, dipenderà dall'azione dell'ambiente, ma dipenderà anche dal beninteso interesse delle Banche.

Perchè se io ho qualche esperienza in questa materia sono venuto alla conclusione che è cessata oggidì in Italia una antica, vieta e sterile persuasione, secondo la quale nelle Banche d'emissione il bene dell'una dovesse essere il male delle altre. Oggidì, o signori, si comincia a capire che il mondo economico è legato da una stupenda solidarietà e che il male degli uni è anche il male degli altri, e credo che obbedendo a questo concetto, che è vero anche nel campo della circolazione, ci salveremo da molti mali, da dissidi, e, lasciate che io dica, da puntigli, che hanno per lungo tempo affaticato inutilmente la circolazione italiana.

Il senatore Rossi, che è amico del Governo, non vorrà spingere la curiosità sua fino a costringermi a dire di più, e gli rinnovo la dichiarazione, che nell'imminente progetto di legge, si terrà conto dei suoi consigli e delle sue osservazioni.

Non ho potuto affacciare altre questioni importantissime toccate dal senatore Rossi, specialmente quella del cambio coll'estero, che meriterebbe un attento esame. La ragione del cambio coll'estero in questi ultimi 12 mesi si avrebbe dovuto migliorare, poichè paragonandoli con il traffico dell'anno antecedente, troviamo che parte per il discreto raccolto agrario, e parte per una certa sobrietà di risparmio, che s'impone a tutte le classi, noi abbiamo importato dall'estero, non solo in grani, ma anche in altri prodotti, di meno e abbiamo esportato di più.

Quindi, a ragione di traffico, i cambi nel 1891 avrebbero dovuto essere meno aspri o riprodurre nella loro misura l'asprezza dell'anno precedente; e per contro si sono inacerbiti anche più.

Ora, eliminata la ragione del traffico che avrebbe dovuto operare sulla mitezza del cambio, quale altra rimane?

Certo sarebbe seducente questa ricerca a cui m'invita l'onor. Rossi, ma verrà il tempo più opportuno.

Io non mi illudo, onor. Rossi, come ella lasciava ieri sospettare nel suo discorso, a cui rispondo con molta dolcezza di parola, poichè la sua intonazione di ieri fu molto amichevole; che si raggiungeranno i 75 centesimi di cambio, quali sono registrati in bilancio.

Ma quando un autorevole oratore dell'altro ramo del Parlamento mi disse questa stessa cosa, gli risposi in modo che parve lo acquietasse.

Io non ho fatto altro nel bilancio che seguire la consuetudine di uomini maggiori di me che mi hanno preceduto e l'onor. Perazzi lo potrà coll'autorità sua attestare, i quali ebbero l'abitudine di non esagerare le previsioni dei cambi e dell'emissione dei titoli, poichè bisogna che quelli i quali devono acquistare i cambi e negoziare i titoli, abbiano almeno questa fiducia comune col Parlamento. Per esempio l'anno scorso, quando il cambio superò la ragione dei 50 cent. che i miei predecessori avevano messo nel bilancio, e toccò nella seconda metà dell'anno il 4 per cento, in un certo momento, e il 3 per qualche settimana, io ebbi la fortuna, senza pesare sui cambi in Italia, di far acquisti per circa 80,000,000 a una ragione media di L. 1.36 all'incirca.

Il mite stanziamento del bilancio impone al ministro del Tesoro l'obbligo di operare nei momenti più opportuni.

Ma, onor. senatore Rossi, per esprimerle netto il mio pensiero le dirò a che attribuisca l'inasprimento dei cambi.

Tutte le altre ragioni hanno dimostrato che la ragione commerciale non c'è, lo attribuisco a due principali cagioni: una che non è stata ancora analizzata abbastanza e meriterebbe di essere approfondita, ciò che l'Italia, e specialmente la sua regione più viva nei traffici, ha perduto per effetto delle rivoluzioni e delle crisi dell'America del Sud. Accogliendo l'opinione di quegli uomini che sono più periti nelle cose di Liguria si calcolano a diecine di milioni le tratte in oro che negli anni scorsi prima della crisi dell'America del Sud venivano a mitigare le ragioni dei cambi nel nostro paese e ora, o signori, sono, se non interamente, quasi del tutto svanite per effetto di quelle crisi delle quali abbiamo tutti una così tremenda esperienza. L'altra cagione sta in un sentimento che in sè medesimo è buono, ma che

non bisogna spingere oltre certi limiti perchè può essere una delle cause di deteriorazione finanziaria ed economica del nostro paese, e questa cagione è, o signori, l'attitudine, l'avidità con cui gl'italiani si gittano sul loro principale titolo di Stato. Tutti quanti cercano la rendita, se la mangiano come fosse il pane quotidiano.

Voi ne vedete una ricerca assidua, continua, intensa dappertutto, che non lascia tregua. Dove c'è della rendita disponibile c'è del risparmio che vi si precipita.

Le Casse di risparmio postali vedono diminuire i loro depositi non per sfiducia verso lo Stato, ma perchè lo Stato diventa il tramite per l'acquisto di questa rendita, e così avviene in tutti gli altri uffici economici della nostra vita. Ora, se noi avessimo compiuto l'alto atto di prudenza di fare due miliardi di meno di debiti in modo di non tenere all'estero questa rendita e di raccogliersela tutta in casa nostra oggi sotto la persuasione generale del nostro paese che ci avviamo al pareggio, questa rendita sarebbe alla pari. Ma sono, o signori, quei due miliardi che stanno al di fuori, i quali alla loro volta ne cagionano in parte il discredito e in parte la ragione alta del cambio, imperocchè quando il cambio coll'estero accenna a rincrudirsi, quando la rendita all'estero è meno alta di quello che non sia in Italia, e in Italia a tenerla su contribuisce la ricerca affannosa che tutti fanno della rendita; allora avvengono per quella potenza irresistibile contro cui non valgono nè forza di Governi, nè argomenti di economia, quegli arbitraggi a nostro danno che impoveriscono la riserva metallica del nostro paese per comperare la rendita all'estero, per venderla poi da noi dove si tiene più alto.

Questo dipende dalla tendenza di impiegare danaro in rendita e rifuggire dagli usi industriali e di altra specie; e il dislivello di questi due corsi della rendita all'interno e all'estero, io credo che sia una delle cagioni principali dell'inacerbimento del cambio.

E avendo seguito giorno per giorno, dacchè ho la dura responsabilità di questo ufficio, i corsi della rendita all'interno e all'estero, e avendoli reintegrati a parità colle ragioni del cambio, voi vedete che si tratta di fenomeni simultanei, che si spiegano l'un l'altro, correlativi e legati necessariamente tra loro.

E di fatti qualche giorno in cui la rendita è più alta all'estero che in Italia, voi vedete subito determinarsi quella corrente per effetto della quale si diminuisce la ragione del cambio.

Esportiamo merci di più, ne importiamo di meno, ma alla nostra volta importiamo dall'estero più valori di quelli che non esportiamo, evidentemente la ragione del cambio si esaurisce.

Avremo occasione di discutere questo tema più a fondo e quando l'analizzeremo perderà molto di quel carattere crudo e oscuro che avrebbe senza un'analisi competente.

A ogni modo siamo sicuri che lavorando alla restaurazione della nostra finanza, collaborando alla restaurazione della nostra circolazione con dure e severe discipline, si collabora anche alla mitigazione del cambio.

Ed è in questa speranza che io confido che il mio amico senatore Rossi, pur conoscendo che ancora molti dissidi fondamentali vi sono fra me e lui, vorrà tenersi pago di queste dichiarazioni e non insistere più oltre, astenendosi dal proporre una mozione la quale, allo stato delle cose, sarebbe precoce e non potrei accettare. (*Benissimo, bravo, molti senatori vanno a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero votato, di venire alle urne.

Senatore ROSSI A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ROSSI A. Io non so se devo dirvi più presto conquiso dalle parole cortesi che il ministro del Tesoro mi ha diretto, o dal fluente eloquio magistrato con cui egli ha passato in rivista tutti, nessuno eccettuato, gli argomenti da me ieri esposti.

Ma di due appunti devo immediatamente difendermi e il primo è che io abbia mai nella questione monetaria pensato a fare dell'accademia, perchè sarebbe cosa affatto contraria alla mia natura, alle mie stesse attitudini.

E l'altro di non essere tanto ingenuo da venire a portare innanzi al Senato una proposta così fenomenale, così vana come parve la descrivesse il ministro del Tesoro sul guadagno che avrebbe il Governo laddove in Italia si adottasse il monometallismo d'argento.

Soli i proprietari delle miniere e i debitori vogliono in America la coniazione libera dell'argento, disse il ministro.

Gli è corso d'occhio l'ultimo numero della *North-American Review* dove il celebre Terenzio Powderly, presidente dei cavalieri del lavoro, propugna la libera coniazione dell'argento in nome degl'interessi degli operai, in nome dei salari. Sa invece bene il ministro che non la vogliono i grandi banchieri di Nuova York, come i grandi banchieri di Londra, loro compari. L'argento, lo ripeto, è la moneta democratica, la moneta degli agricoltori, la moneta degli operai. Non sarà a coteste forze che il secolo xx vorrà resistere. Altro che gli esempi delle Marie Terese!

Non calzano gli esempi dell'Eritrea, e per ora nemmeno quello delle Indie.

Io ieri ho detto che il primo passo che si doveva fare verso il monometallismo d'argento dovesse essere testualmente l'istesso sistema che vige nell'Austria-Ungheria, non la coniazione libera, cioè, ma il monopolio di Stato.

Nell'Austria-Ungheria non è che l'argento sia parificato all'oro perchè anche oggidì l'oro vi ha l'aggio del 17 e mezzo a 18 per cento. Ho anche soggiunto che nella differenza che esiste fra il prezzo venale dell'argento in verghe ed il prezzo legale dell'argento coniato vigente nell'Austria-Ungheria correva una differenza la quale non veniva tutta a carico dell'aggio come è il caso della rupia indiana.

Lo avrebbe invece intiero lo Stato il profitto nella coniazione; nè qui intendo di rinnovare la dimostrazione chiarissima che ho fatto ieri al Senato.

Non comprendo perchè il ministro non si sia fermato sul confronto dell'Austria-Ungheria, il solo Stato d'Europa che abbia il corso forzoso della carta moneta come base del suo sistema monetario senza tipo a valor fisso. Tipo sarebbe il fiorino d'argento, che il Governo chiama fiorino d'oro allorquando intende far pagare in oro i dazi di dogana, ne fa fede il nuovo trattato commerciale che domani esamineremo.

Spero quindi che l'onorevole mio amico non metta l'Austria-Ungheria fra gli Eritrei colle loro Marie-Terese.

Pur troppo invece della discussione teorica mi è parso di udirne dal ministro sulla Unione latina. Per noi che non possediamo nè argento, nè oro, i vantati benefizi dell'Unione latina non li conosciamo.

Può essere d'interesse generale la sua con-

servazione, al momento non è che l'interesse della Francia; nè l'Italia è così ricca da sacrificarsi all'asserto interesse generale.

Nell'Unione latina, lo ripeto anche oggi, quando togliete la Grecia, quando togliete l'Italia, quando togliete l'indifferenza della Svizzera, quando togliete i prudenti preparativi che fa il Belgio per uscirne, resta finalmente la Francia; la Francia è ricca ed ha cento mezzi da regolare come crede e vuole la sua circolazione. L'Italia non avrebbe punto l'ambizione di farsi dirigente dell'Unione latina, come mi suppone pensare il ministro, ma quella soltanto di risolvere i casi suoi.

Io non trovo adunque che le considerazioni del ministro del Tesoro smontino nessuno degli argomenti miei sulla inutilità nostra nella Unione latina. Tanto è vero che il ministro del Tesoro, un primo distacco comincia tentarlo egli stesso avendoci dichiarato di voler domandare per la moneta divisionaria la libertà. È già questo un primo passo. Dalla moneta divisionaria andremo allo scudo; non dubitate che appena la Francia trovasse via di uscita non sarà pei nostri begli occhi che essa si proibirà di denunciare la lega.

Intorno ai dazi in oro e all'*affidavit* pei *coupons* della rendita, il ministro ha detto chiaramente che non si presterebbe mai a decretare per l'Italia il corso forzoso. Mi perdoni se gli osservo che di così recisa dichiarazione potrebbe egli pentirsi.

Purtroppo un valente economista che non lo avrebbe mai pensato fu quello che l'ha decretato nel 1866.

Dimostrai che oggi ci troviamo in condizioni assai peggiori d'allora, e lascio di citare di nuovo l'esempio parlante a questo momento della Spagna e del Portogallo.

Frattanto piglio atto con piacere delle sue intenzioni sulla moneta divisionaria. Vuol dire che oltre il bronzo avremo anche il nickel, oppure un titolo più basso di argento fino, un corso forzoso in miniatura; ma è bene che si stia pensando a qualche provvedimento in proposito, perchè appunto nelle provincie dove la moneta divisionaria manca, si riflette nella perdita dell'operaio che deve ricevere in pagamento dei salari delle monete di appunto e se non può trovar facilmente il cambio di biglietti cumulativi, è costretto a perderci.

Quanto ai dazi sull'oro l'onor. Luzzatti mi ha resuscitato la leggenda dei consumatori. E siamo alle solite. Egli dice di trovarsi di opinioni affatto diverse dalle mie in economia nelle quali ei vede una coerenza, una logica che egli ha voluto qualificare e che io accetto. Altrettanto logica vorrei io trovare nella politica economica del Governo.

Per me dichiaro francamente che quando ho parlato della questione dei prezzi, quando ho parlato della circolazione monetaria e della situazione delle Banche, quando ho parlato dei dazi in oro e dell'*affidavit*, sono sempre stato diretto dal solo ed unico pensiero che se noi non vogliamo sostituire la esportazione dei prodotti (che con così ammirabile costanza domandate sempre e non ottenete mai dalla virtù dei trattati di commercio), al posto delle domande continue di danaro di fuori o di debiti che siamo costretti di ripiegare sull'interno, noi non potremo mai rinsanguare nè la finanza, nè la pubblica economia.

Il mio amico onorevole Luzzatti con un cenno di testa negativo mi pare non accetti che noi adesso ci ripieghiamo su noi stessi per far debiti all'interno.

È troppo evidente che lo facciamo: lo facciamo colla Cassa di risparmio, lo facciamo colla Banca Nazionale, con la Cassa depositi e prestiti, lo facciamo colle ferrovie Tirrene, lo facciamo per Roma e per Napoli, lo facciamo coi Buoni settennali. E che cosa sono questi se non debiti? Saranno avanzi dei debiti precedenti, ma sono pur sempre debiti e sono debiti che si ripiegano all'interno, ed è il paese, è la produzione che li deve pagare.

Anche quando si vogliono spiegare le origini dell'aggio sull'oro alle nostre Borse, perchè mai andare a cercarle nelle Borse estere, nei prestiti dell'America meridionale, nei debiti pubblici della Spagna, tre miliardi della quale vengono a pesare sulla Borsa di Parigi, ed altre cause consimili?

Guardiamo piuttosto a noi stessi, quali sono le cause fondamentali del nostro malessere, perchè se vi è, più o meno vera, una crisi generale europea, noi abbiamo per giunta una crisi speciale italiana; ed è questa la causa che noi spendendo più che non dobbiamo, non produciamo quanto occorre, e quanto dovremmo; non produciamo perchè siamo accasciati sotto

un bilancio finanziario che è superiore alle forze del paese, e se non mettiamo questo in condizione di far fronte al bilancio finanziario, la crisi non arriveremo a risolverla.

Ma poichè per la finanza dello Stato si hanno delle necessità ineluttabili, io dico: produzione, produzione!

E se per aumentarla occorre la difesa, difendiamo. Questi trattati di commercio sono stati fatti, non lo potete negare, tra Stati protezionisti. E passino, poichè credeste di farli; ma mettete l'agricoltura che è la somma ricchezza del paese, mettete le industrie in grado di far pagare caro il prodotto a quelli che importano, e in grado i nostri esportatori di offrire il buon mercato, per prodotti buoni e numerosi.

Come? Noi dobbiamo fare buon viso a un trattato di commercio coll'Austria-Ungheria, e per importarvi i nostri prodotti dobbiamo pagare un 18 a 20 per cento di dazio in oro, mentre l'Ungheria può mandarci i suoi con un 18 a 20 per cento di ribasso? E trovate che i dazi in oro non vanno applicati alle dogane italiane, e mi citate con gioia l'esempio autorevolissimo (per gli uomini che la compongono, soltanto) della Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso, la quale messa lì per invigilare all'abolizione del corso forzoso, va cercando una nuova carta per pagare i dazi: davvero che è una bella maniera d'abolirlo!

Davvero io non le invidio, non le seguo queste teorie sfatate dei passati tempi, della passata scuola; non ho nessun ritegno di dire che accetto le qualifiche datemi dal signor ministro, che cioè combatto sempre per la stessa politica da 23 anni, ed ho la soddisfazione di vedere che in tutta Europa e fuori d'Europa ancora più prevalgono i miei principi. Occorreva per farli trionfare che mossi tutti dalle medesime necessità economiche, cessasse il dissidio che fra l'agricoltura e l'industria fomentavano certi economisti i quali senza volerlo, senza crederlo, erano non soltanto cattivi italiani, che era un gran male, ma ignoranti per giunta del vero bene nazionale, che è peggio.

Parlando della influenza dei prezzi nella concorrenza asiatica non si può mettere insieme la seta ed il grano, dicendo che oltre all'argento, ne hanno gran parte i noli a buon mercato. I noli non sono applicabili alla seta che

da 90 lire al chilogrammo in poco più di 20 anni è scesa a 40!

Il mio amico Luzzatti, mi perdonerà se gli fo replica con un certo calore: egli ben sa che ciò mi avviene perchè sono convinto, non mi perdo in accademie ma porto le cifre dei fatti, e ieri alle cifre e non altro ho appoggiato la mia interpellanza.

Il ministro del Tesoro premise che sul punto delle Banche non mi avrebbe risposto, e poi invece ha fatto delle dichiarazioni parecchie che mi piacquero, proclamando anzitutto che le Banche di emissione non debbono in nessuna operazione uscire dal loro ufficio.

Intorno alla liquidazione graduale delle immobilizzazioni non ripeto quanto ieri ho dichiarato.

Il ministro è troppo perspicace per non pensare che la liquidazione graduale dei valori immobilizzati deve stare in armonia col capitale che vorrà aggiungere; non è tanto difficile la graduazione, quanto lo stabilire la vera entità dei valori.

Sono osservazioni che io rinnovo al signor ministro...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro* Le troverà risolte nel progetto.

Senatore ROSSI A. Tanto meglio. Una cosa ha dimenticato il ministro del Tesoro e, cioè di dire al Senato se piglierà disposizioni per 340 milioni di biglietti di Stato nei rapporti della circolazione e della riserva.

Non ha poi parlato degli azionisti, dove azionisti ci sono. Capisco, sono cose particolari. Pensi l'onor. ministro però che in taluna Banca, gli azionisti si compongono in parte di interdetti, di vedove, di pensionati, di pupilli e gli azionisti nelle nostre Banche di emissione non hanno punto parola, mentre il valore loro è maltrattato. Per qual ragione, può taluno domandarsi, questi azionisti i quali non hanno nell'amministrazione quasi voce in capitolo, in due anni hanno perduto la metà del loro capitale?

Guardate la Banca di Francia che pure ha le medesime azioni da L. 1000 della Banca Romana e della Banca Nazionale e vedrete quotati dei corsi di franchi 4600, e nel 1890 le azioni hanno toccato anche 6800 franchi.

Gli azionisti delle nostre Banche non pigliano che un magrissimo interesse del loro capitale,

e taluna benemerita Banca ha pur prestato servizi, quando di autorità, quando di comando, allo Stato. Ebbene mentre essi vedono i loro valori discendere giorno per giorno, ecco che si trovano gravati di una tassa di circolazione aumentata di un tratto del 40 o 50 per cento.

Io temo in questo che il mio amico il ministro del Tesoro segua troppo i consigli di Maggiorino Ferraris, il quale dice che lo Stato non si debba ingerire delle Banche se non per tassarle...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Lo hanno rimproverato di seguir me.

Senatore ROSSI A. ... Lo Stato fa qualche cosa di più che tassare le Banche, perchè se calcolate i 755 milioni ai quali era obbligata la circolazione autorizzata dalla legge del 1874 e ci mettete sopra 171 milioni di cui lo Stato ha diritto di valersi, 103 di anticipazioni e 68 per il prestito dell'ex-regia, domando io cosa restava di beneficio a fruire alle Banche di emissione?

Dunque anche degli azionisti qualche conto bisogna tenere e anche questo raccomando all'onor. Luzzatti, benchè io di nessuna Banca mi trovi possedere azioni.

L'unità o la pluralità! io voglio concedere, ma non in modo assoluto, al ministro del Tesoro che per il momento havvi se non impossibilità politica ed impossibilità economica, grandi difficoltà. Sull'impossibilità economica non sarei d'accordo con lui, nè sarei d'accordo sulla parola impossibilità; ma ci sono delle ragioni che spiegano le obbiezioni del ministro del Tesoro, ed io mi contento per ora delle sue dichiarazioni di lasciare alle Banche un congruo periodo di prova, e che colla futura legge consorziale non ci pregiudicheremo, perchè anche ieri ho detto che io non combatto il consorzio *a priori* perchè io pure le vedeva queste difficoltà; ma sia tale un organamento, il quale non ci tolga la via più tardi di entrare nel sistema unitario che è il sistema prevalente in tutta quanta l'Europa e potrei dire in tutto il mondo.

Se mai c'è una mente che possa in argomento delle Banche avere autorità e valore è quella del ministro del Tesoro. Dunque a me basta la dichiarazione sua che combina col voto mio di ieri, che anche facendo il consorzio, non solo non si pregiudichi il sistema unitario,

se in tempo non lontano il Parlamento ed il paese lo vorranno, ma lo si agevoli.

Parlando dell'aggio sull'oro dei pagamenti all'estero, ai quali vanno unite delle spese, io capisco che se l'istesso ministro del Tesoro nel mettere in preventivo il valore della spesa e dell'aggio eccedesse al di là di quello che suppone di dover pagare, non convenga esagerarne il tasso, preferendo piuttosto di aggiungere un supplemento nel consuntivo che può anche non essere forte. A me quel 0.75 sa di ottimismo ed egli il ministro sarà il primo a riconoscerlo.

E su questo io non insisto; certo che chi ha quotato l'aggio prima di lui a 50 centesimi ha sbagliato un po' più di lui che l'ha messo a 75 centesimi.

Intanto non posso lasciar passare l'asserzione sua che dell'aggio la ragione commerciale non ci sia.

Ma sì che c'è, è patente la ragione commerciale nell'aggio. Noi abbiamo sotto la tariffa generale del 1877 migliorata la nostra bilancia commerciale chè da 443 milioni che avevamo l'anno scorso, quest'anno arriveremo appena a 250 o a 260 milioni. Ma è sempre un disavanzo, ed a questa somma noi dobbiamo provvedere con oro, perchè noi non abbiamo la contropartita di crediti per pagarla all'estero. È appunto là, è nello sbilancio commerciale che risiede la ragione principale dell'aggio. Ed è per questo che per gl'interessi del debito pubblico, all'estero, e per quanto è puramente servizio del Tesoro, io sosteneva e sostengo che si fissino i dazi in oro. Non li volete? ebbene anno per anno dovrete provvedere invece di 200 milioni 450 milioni d'oro. È ben conseguente che l'aggio aumenti e non sarà il solo pareggio del bilancio dello Stato, lo ripeto la decima volta, che basti per poter frenare la ricerca d'oro.

Il ministro deplora che il capitalista preferisca la rendita e non impieghi il danaro nelle industrie, nell'agricoltura. La ragione è chiara; colla rendita il capitalista vede che cosa gli rende il danaro, mentre purtroppo l'impiego industriale o agricolo oggi non offre quelle remunerazioni che possono allettare il capitale.

Ma, onor. Luzzatti, havvi di più. Non crede lei, che più che l'acquisto vero, cioè il *piazzamento* di rendita influisca sul cambio il continuo giuoco delle Borse?

Io credo che per un impiego stabile di rendita, supponiamo di 100, il giuoco che si fa alle Borse entri per il decuplo, vorrei dire per il centuplo, tanta è la smania di arricchirsi all'azzardo in un mese, in una settimana. Ma finchè i ribassisti per le nostre circostanze economiche hanno ragione, non so come si potrà fare la contropartita, altrimenti che nelle vie larghe e sicure da me ieri indicate.

Ben fortunato il ministro se ha potuto fare 80 milioni di scorta a un tasso ragionevole, ma il ministro del Tesoro non può fare contropartita di sorta, altro se non una sana politica, che sola può valere a sbaragliare lo stuolo dei ribassisti.

A questa piaga delle Borse più o meno tutti i ministri del Tesoro bisogna che si assoggettino: dipende dalla prosperità produttiva del paese, dalla forza intrinseca del lavoro a tener basso l'aggio e tener alto il corso della rendita.

Ed io ho finito perchè non voglio oltre abusare della pazienza del Senato.

L'onor. Luzzatti che come me si professa poco partigiano delle Commissioni, ha finito il suo discorso con parole molto gentili, inquantochè anche sulla questione monetaria, egli pur avendo dichiarato le sue idee ferme, recise, come tali sono le mie, in senso contrario alle sue, ha dichiarato che non si sottraeva ad uno studio della questione, che anzi desiderava che altri cittadini cooperassero con lui a questo studio.

Io non posso che chiamarmi soddisfatto di questa sua decisione, perchè è una concessione ch'egli mi fa sulle sue dichiarazioni recise del 21 giugno p. p.

Io mi allieto di pensare che vi sono 23 mesi prima di venire ad una risoluzione definitiva ed io spero che le menti, un po' adesso sorprese dalla novità della mia proposta di ieri, la quale non è così vana come al ministro è parso....

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io l'ho detto in genere.

Senatore ROSSI ALESSANDRO.... Egli disse che non poteva fruire della mia offerta perchè i 200 milioni sfumavano sotto la sua replica: ma io che oggi ho chiarito di nuovo il mio concetto, avrò occasione di dare corpo all'ombra vana perchè si giudichi; accetto il suo gentile invito quindi, se nominerà questa Commissione di farne parte, se non fosse altro, appunto per

far vedere che la proposta che ho fatta merita venire sottomessa a una discussione seria e tranquilla come vuole il Ministro.

Ed io ringrazio il Senato della sua attenzione e ringrazio il ministro del Tesoro in quanto a molte delle mie osservazioni di ieri e delle mie raccomandazioni ha fatto così benevola accoglienza. (*Approvazioni*).

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io non posso lasciar passare alcune osservazioni del mio amico senatore Rossi senza qualche dichiarazione che sarà brevissima, s'intende.

Egli dice che la riserva metallica del nostro paese non è del 33 ma del 27 per cento se si tenga conto dei 340 milioni di biglietti di Stato circolanti in Italia.

Mi preme, per la gravità della cosa, di rettificare questo dato.

I biglietti di Stato circolanti nel nostro paese sono 334 milioni, sei circa se ne sono ammortizzati.

Per consuetudine costante di tutti i ministri del Tesoro che si sono succeduti, quantunque la legge non lo obblighi, stanno in tesoreria cento milioni in oro, i quali sono la riserva metallica di questi 334 milioni di biglietti.

In questo momento anzi sono 108 o 109.

L'impegno morale, direi, dei ministri del Tesoro è che non scenda sotto i 100 milioni.

Possono venire dei momenti ne quali fosse necessario mettervi mano, il che io non feci finora, ma l'onore di un ministro del Tesoro sarebbe di riparare al più presto possibile a questo vuoto.

Ora bisogna sommare le riserve metalliche delle Banche con questa riserva del Tesoro ed allora rimane la riserva legale in oro e in argento, quale io la indicava.

Il mio amico Rossi mi diceva che le tasse che aggravano le Banche sono enormi, e che bisogna prendersi a cuore anche gli azionisti delle Banche. Io non vorrei che mi credesse un giacobino in materia di economia o che credesse che io non sappia che i migliori affari sono quelli in cui tutti guadagnano con equità; un affare cioè in cui lo Stato si pigli sotto forma di tassazione tutti i benefizi, e l'altra parte contraente con lui, abbia tutti i danni, sarebbe

un affare, che in fin dei conti nuocerebbe anche allo Stato. Dunque io con lui sono in ciò d'accordo e veda come io intenda questa materia della tassazione bancaria, delicatissima.

Vi fu un periodo in cui nel nostro paese le Banche sotto il corso forzoso non davano allo Stato ciò che allo Stato spettava ed è per ciò che nella legge del 1874 fui io che presi l'iniziativa di quell'uno per cento sulla circolazione che era allora la tassa più alta che ci fosse in Europa, ed eguale a quella che sotto forme diverse si riscuoteva negli Stati Uniti d'America.

In tempo di corso forzoso, quando le Banche si alimentavano con tanti utili diretti e indiretti, dovevano pagare all'erario una somma più cospicua. Venuto il tempo della circolazione libera, ho creduto che si dovesse alleggerire la tassazione delle Banche, perchè il migliore servizio che le Banche possono rendere allo Stato in tempo di circolazione metallica, si è quello di fare un buon servizio del baratto; e lo Stato ci guadagnerebbe, perdendo sulla tassa, più di quello che non ci guadagna con dure esazioni di tasse, se le Banche di emissione adempissero a questo compito essenziale.

Ma quando io vidi che cominciava un periodo che certamente non fu lieto per la circolazione italiana, del quale non incolpo nessuno e le Banche meno di qualsiasi altro, perchè obbedirono alle ingiunzioni del Governo, che poi alla sua volta si moveva per buone intenzioni, e le vidi eccedere la circolazione stabilita dalla legge, allora io presi l'iniziativa nella Commissione del bilancio di chiedere che questa circolazione eccedente il limite fosse sottoposta anch'essa a una tassazione, e si venne a quel componimento per effetto del quale a questa circolazione illegittima, che la legge del 1874 non prevedeva, perchè la legge del 1874, che fu una delle più severe, determinava che le Banche che eccedessero nella circolazione perdevano il biglietto, per meglio dire, il valore del biglietto, si stabilì che almeno lo Stato partecipasse negli utili.

Ora se le Banche di emissione si metteranno nel nostro paese, e dipende in parte da loro e in parte dall'ambiente economico che rappresentano, perchè se esse ammalano l'ambiente economico, segnatamente riflettono le malattie dalle quali l'ambiente economico è

infetto; se le Banche di emissione nel nostro paese si metteranno in condizione di fare un buon servizio della circolazione metallica, io credo che sarebbe cieco quel ministro del Tesoro il quale domandasse ancora di tassarle come oggi. Ma sino a che non si mettano in questa condizione, allora una parte maggiore dei loro benefizi appartiene allo Stato.

Quindi nel progetto di legge che avrò l'onore insieme al mio collega di agricoltura, industria e commercio di presentare al Parlamento, questi due periodi, quello in cui si smobilizza e quello in cui si preparano a rendere i loro servizi pieni e a esercitare le loro funzioni di circolazione metallica saranno messi in correlazione con la tassa, perchè io non credo che se le Banche di emissione adempiano al loro servizio di fornire la circolazione metallica al paese, come devono, possano sostenere la tassa attuale. Ma fino a che a questa condizione non obbediscano, lo Stato deve prendere la sua maggiore partecipazione a questi utili.

Io devo poi difendere un mio amico lontano il quale non ha la pretesa d'inspirar me; ed io sono uomo troppo modesto, ma in questa materia troppo arcigno, per ricevere ispirazioni da chicchessia. Io voglio scagionare il mio amico Maggiorino Ferraris, di cui il senatore Rossi dice che seguo troppo i consigli.

L'onor. Maggiorino Ferraris è uno degli ingegni più colti e più studiosi di questa materia delle Banche e non può avere mai affermato che le Banche debbano vedersi sequestrare tutti i loro utili, se fosse al mio posto non sosterebbe tesi diversa da quella che incontra l'aggradiamento, con queste dichiarazioni, del senatore Rossi.

In quanto allo sbilancio economico, io non nego che ci sia lo sbilancio commerciale, il mio ragionamento era che lo sbilancio commerciale del 1891 è stato minore di quello del 1890 e tuttavia il cambio coll'estero nel 91 è stato maggiore che nel 1890.

Ora io cercai di spiegarmi le ragioni di questo fatto, ed eliminai tra le ragioni, quella dello sbilancio commerciale; non per la parte di cambio alto, ma per quella parte di cambio più alto che c'è nel 1891 rispetto al 1890, e in ciò mi pare di aver ragione.

Rimane la considerazione delle Borse.

Ho meditato da lungo tempo su questa, che

è una delle malattie indispensabili del secolo nostro, il più fecondo di debiti; che la storia registri.

Ed è certo che la malattia delle Borse è seguace compagna di questa moltiplicazione di debiti sotto tutte le forme.

Legislazioni per frenarne gli abusi se ne sono tentate dappertutto e non nego che in Italia qual cosa ci sia da fare.

Vi è qualche cosa da fare per gli agenti di cambio, vi è da fare per gli obblighi della consegna dei valori.

Prendo a modello non nei suoi travimenti, ma nelle sue severe norme, la Borsa che è sempre la principale del mondo, quella di Parigi, per cui di recente il ministro delle finanze Rouvier firmò una specie di codice, risultato di tanti anni di esperienze che si sta studiando anche da noi.

Certo è una di quelle materie nelle quali la illusione della potenza dello Stato è maggiore che non si creda.

Superficialmente considerandole pare che si possa liberare le borse da tutte le brutture che le macchiano, e quando si va a fondo, si vede che l'azione del Governo è sempre minore che il desiderio di curare i mali dei quali si ragiona.

Ma io credo che in alcun luogo del nostro paese i mali e gli eccessi di queste speculazioni siano giunti a tal punto che il biasimarli con parole roventi non valga niente, perchè per certa genia il disprezzo pubblico non esiste, e bisogna punirla con quegli argomenti che, una legge sagacemente meditata, può forse determinarè. (*Bene!*).

Ed è con queste dichiarazioni che spero sia conclusa la controversia d'oggi e per oggi, ma che durerà sempre fin che vi siano oro e argento. (*Ilarità!*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro esaurita l'interpellanza dei senatori Rossi e Marescotti.

All'ordine del giorno della seduta di domani sarà iscritta per prima la discussione dei trattati di commercio fra l'Italia e l'Austria-Ungheria e la Germania.

Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di voler accedere alle urne.

Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari a voler provvedere a che le urne siano suggellate.

Domani alle ore 2 seduta col seguente ordine del giorno:

I. Votazione di ballottaggio; occorrendo, per il rinnovamento delle seguenti cariche:

di un questore;

di un commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

di un commissario per la contabilità interna;

dei commissari alla Cassa dei depositi e prestiti (tre);

dei commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto (tre);

di un consigliere d'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

II. Discussione del progetto di legge:

Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria. Trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Germania.

III. Interpellanza del senatore Zini al ministro dell'interno sopra alcuni punti della relazione sui servizi amministrativi presentata al Senato.

IV. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degl'impiegati civili;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare.

La seduta è sciolta (ore 5 e 20).

LXIII.

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Risultato delle votazioni per la nomina di un questore e di commissari — Votazioni di ballottaggio — Giuramento del senatore Del Zio — Discussione del progetto di legge: Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria: Trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Germania — Parlano i senatori Rossi Alessandro, Cencelli, Pierantoni, Finali relatore, Cannizzaro, Majorana-Calatabiano ed il presidente del Consiglio ministro degli affari esteri.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

È presente il ministro del Tesoro; intervengono in seguito il ministro delle finanze ed il presidente del Consiglio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« N. 56. La Deputazione provinciale di Cagliari si associa alla rappresentanza delle provincie venete per domandare la modificazione dell'articolo 27 del disegno di legge sui manicomî ».

Congedi.

PRESIDENTE. Il sig. senatore Scarabelli chiede un congedo di un mese ed il signor senatore Cremona di quattro giorni per motivi di salute. Se non vi sono obiezioni questi congedi si intendono accordati.

Risultato delle votazioni per la nomina di un questore e di commissari.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un senatore questore:

Senatori votanti	86
Maggioranza	44

Il senatore Gravina . . ebbe voti 45

Il senatore Boncompagni Ludovisi 33

Schede bianche 5

Altri voti dispersi in numero minore.

In conseguenza di che il signor senatore Gravina avendo ottenuta la maggioranza dei voti lo proclamo eletto a questore.

Risultato della votazione per la nomina di un membro nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti	84
Maggioranza	43

Il senatore Ferraris . . ottenne voti 70

Schede bianche 3

Altre schede disperse in numero minore.

In conseguenza di che il senatore Ferraris Luigi avendo ottenuta la maggioranza dei voti lo proclamo eletto a membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Risultato della votazione per la nomina di un commissario per la contabilità interna:

Senatori votanti	82
Maggioranza	42
Il senatore Rignon . ebbe voti	45
Il senatore Valsecchi . »	7

Altri voti andarono dispersi in numero minore.

In conseguenza di che proclamo eletto il signor senatore Rignon, che ottenne la maggioranza dei voti, a membro della Commissione per la contabilità interna.

Risultato della votazione per la nomina di 3 commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	83
Maggioranza	43
Il senatore Ghiglieri ottenne voti	74
Il senatore Auriti »	72
Il senatore Vitelleschi »	71
Schede bianche	6

Altri voti dispersi in numero minore.

I signori senatori Ghiglieri, Auriti e Vitelleschi avendo ottenuto la maggioranza dei voti, sono proclamati eletti a membri della Commissione di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Risultato della votazione per la nomina di un consigliere d'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Senatori votanti	88
Maggioranza	45
Il senatore Boncompagni-Ludovisi ebbe voti	41
Il senatore Bonasi . . »	29
Il senatore Ellero . . »	2

Altri voti dispersi.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza dei voti proclamo il ballottaggio tra i signori senatori Boncompagni e Bonasi che ne ottennero il maggior numero.

Risultato della votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti.

Senatori votanti	85
Maggioranza	44
Il senatore Cencelli . ebbe voti	74
Il senatore Majorana-Calatabiano »	70
Il senatore Sonnino . »	40
Il senatore Sacchi . . »	18
Il senatore Greppi . . »	6
Schede bianche	6

Altri voti dispersi.

Per conseguenza proclamo eletti a membri della Commissione di vigilanza alla Cassa dei depositi e prestiti i senatori Cencelli e Majorana-Calatabiano che ottennero la maggioranza dei voti. Proclamo inoltre il ballottaggio fra i senatori Sonnino e Sacchi che ottennero il maggior numero di voti per la nomina del terzo Commissario.

Votazioni di ballottaggio.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione di ballottaggio fra i signori senatori Boncompagni-Ludovisi e Bonasi per la nomina di un consigliere d'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma; e fra i signori senatori Sonnino e Sacchi, per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA fa l'appello.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Estraggo a sorte intanto i nomi dei signori senatori che dovranno fungere da scrutatori per le votazioni di ballottaggio che si stanno compiendo.

I signori senatori Taverna, Manzoni e Parenzo procederanno allo spoglio della votazione per la nomina di un consigliere d'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

I signori senatori Brambilla, Pagano e Cencelli, per la nomina dei commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto.

Giuramento del senatore Del Zio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Floriano Del Zio, i di

cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una tornata precedente, prego i signori senatori Cordova e Sprovieri di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Floriano Del Zio viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Floriano Del Zio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nello esercizio delle sue funzioni.

Discussione del progetto di legge: « Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria - Trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Germania » (N. 126)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria - Trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Germania.

Si dà lettura del progetto di legge:

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge.

(V. Stampato N. 126).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Debbo informare il Senato che l'onor. presidente del Consiglio dei ministri è trattenuto da una discussione nell'altro ramo del Parlamento; e vi è pure trattenuto il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il signor presidente del Consiglio sarà rappresentato dal ministro del Tesoro, e quello di agricoltura, industria e commercio dal ministro delle finanze.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI A. Discutere in Parlamento di convenzioni commerciali già firmate tra le potenze, si sa che per le abitudini parlamentari e per diritto passato nei Governi, non havvi che due partiti: o respingerli od approvarli.

Io non posso credere che anche in queste condizioni una discussione in Parlamento possa avere un carattere accademico come scrive il relatore; ma piuttosto vorrei dire che tali discussioni possono servire di ammaestramento per l'avvenire.

Premetto una dichiarazione leale. Io non li avrei conchiusi. Le mie opinioni in fatto di trattati di commercio, ebbi occasione di esporle al Senato nella seduta del 15 aprile 1891 alla discussione della proroga del trattato coll'Austria-Ungheria.

Io non professo dei principî assoluti; io voglio ammettere che per mercati affini con una tariffa generale, buon'arma, come se la sono fatta tutti gli Stati europei, la Germania e l'Austria oggi convenute coll'Italia, la Spagna ultimamente e la Svizzera, nientemeno che per plebiscito: io voglio ammettere la possibilità d'intendersi per taluni scambi reciproci, benchè l'equità sia difficilissima; a queste condizioni non sarei assolutamente contrario ai trattati di commercio.

Ma certo è, e così ha fatto anche il Governo italiano, che quando si siede ad una tavola di negoziazioni, si cerca di concedere il meno possibile. Io voglio adoperare la medesima lealtà col Governo.

E mi metto nei panni del marchese Di Rudini che va giudicato con equità da quattro lati diversi. Egli si è trovato da una parte dinanzi al contegno ostile della Francia; dall'altra di fronte alle vecchie tradizioni liberiste, che ancora in Italia allignano, se non altro apparentemente, più che in ogni altro paese. Per terzo i riguardi, per non dire le pressioni politiche estere, e poi le pressioni economiche parziali all'interno.

Tutto questo rendeva scabrosa la situazione al Governo nelle negoziazioni, e s'è visto di fatto che fu un parto laborioso, perchè occupò diversi giorni di sedute.

Quindi io lamento i punti dove il Governo ha dovuto far concessioni, e plaudo dove ha saputo resistere.

Ma ciò detto: *amicus Cicero, amicus Plato, sed magis amica veritas*; mi permetterete o signori, se io lasciando da parte gli uomini in una discussione la quale riflette dodici anni di data, io adoperi piena ed estesa la libertà della parola senza punto venir meno a quei riguardi che devo al Governo. Anzi fin d'ora lo avverto che non darò a questa legge palla nera, ma neppure palla bianca.

Nelle negoziazioni di questi trattati ha dominato la situazione l'egemonia tedesca; è inutile tacerlo.

Da quando il Caprivi, gran cancelliere, conferì a Milano coll'onorevole Crispi, si è capito che alla Germania, che si vedeva respinta dalla posizione favorevole di cui godeva in base all'articolo 11 del trattato di Francoforte, era necessario di attrarre intorno a sè dei satelliti, ed adopero la parola in buon senso, di attrarre intorno a sè delle potenze secondarie, per allargare la cerchia dei suoi spacci all'estero una volta che veniva mancandogli la Francia.

La politica economica della Germania inaugurata nel 1879 e rafforzata coi dazi agricoli nel 1885 dal Bismarck non è punto cambiata. In dodici anni la Germania seppe dare tale un impulso alla produzione assecondandola con azione diretta ed indiretta il Governo, con premi, col maneggio delle dogane e colle ferrovie nei noli attrattivi e repulsivi, che la sua situazione commerciale dal 1879 in poi si è capovolta; ove prima predominava l'importazione di un miliardo e più di marchi, oggi predomina appena di 400 milioni di marchi, mentre è cresciuta di un terzo l'esportazione.

L'importazione attuale della Germania è di 3800 milioni circa di marchi, l'esportazione di circa 3400 milioni di marchi. Per venire a questo la Germania ha adottato un sistema di produzione industriale consentaneo al buon mercato, che pur troppo è qualità primaria voluta dai tempi; è il buon prezzo che fa vendere, e perciò tutte le industrie tedesche si sono poste d'accordo per una fabbricazione di similoro, di princisbecco, cominciando ad alterare le famose coltellerie di Sheffield, che per un anno o due fecero scontro a quelle rinomate manifatture inglesi. Ma poi a poco a poco l'industria tedesca ha riempito i mercati delle sue produzioni di gran consumo a buon mercato.

Tale concorrenza fu una delle principali ragioni per cui i francesi si son messi ad escogitare il sistema delle tariffe del massimo e del minimo per evitare gli effetti del famoso articolo 11 del trattato di Francoforte.

In tutti i resoconti commerciali mensili della dogana di Francia, contengono allusioni alla maggiore importazione di questo o di quest'altro articolo tedesco, soprattutto nei Grandi Magazzini di Parigi, dove non si cura che il buon mercato. Ingelosiva la importazione delle lanerie e di altre mercerie a prezzi vili, in confronto della Francia la quale è la prima

nazione del mondo, non solo come produttrice di lanerie, ma nei famosi *articles de Paris* per l'applicazione geniale dell'arte e della moda alle sue industrie.

Insomma la manifattura tedesca che ha potuto dal 1879 in qua ridurre ad un terzo la emigrazione tedesca, coi socialisti che rimasero in casa, colla necessità di mantenere i salari anche per far fronte agli oneri delle leggi sociali: tutto questo acuiwa nella Germania il bisogno di creare nuovi sbocchi alle manifatture a cui essa aveva dato uno slancio inaudito in questi ultimi anni, e che si trovava già e si trova in uno stato di plethora.

Da principio ha tentato il Governo imperiale una Lega europea continentale contro le due grandi potenze, la Russia da una parte, estremamente protezionista, l'Inghilterra dall'altra, libero-scambista.

Naturalmente la Francia a questo progetto non poteva fare buon viso.

Era in questi termini la questione, quando il Caprivi è venuto a Milano.

Allora si è invece dalla stampa accennato il progetto di un *zollverein* centrale europea; dovevansi unire nei medesimi interessi i cittadini di Trapani con quelli di Stettino, i calabresi con quei di Brandeburgo, insomma un grande *zollverein* italo-tedesco-austro-ungarico-slavo-siculo-pomeraniano, e a coronamento della Lega centrale, la pace universale dei popoli!

Non mancavano le frasi a condire la grandiosa tela.

Ma neache questo secondo piano doganale ha potuto andare...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Questo non fu mai proposto.

Senatore ROSSI... Allora si è contentato il Governo imperiale germanico di dire: facciamo la pace con l'Austria, poi c' intenderemo cogli altri.

Ma guerra non si può davvero affermare che ci fosse perchè sono stati cordiali alleati tutti questi anni li due imperi centrali senza che sentissero il bisogno di un trattato commerciale. Lunghe e laboriose furono le contrattazioni per la resistenza dell'Austria. L'Austria per sè non si moveva; è stata la Germania che è andata a dirle che verrà con esse anche l'Italia.

L'Austria diceva: le vostre manifatture ci accopperanno, e la Germania a risponderle: ma noi faremo il vantaggio dell'agricoltura dell'Ungheria; ribasseremo da L. 6.25 al quintale i vostri grani a sole L. 4 e 37 1/2 di dazio, e cotale concessione la scriveremo nei trattati.

Noi ci proibiamo di più aumentarlo; ma poi vi promettiamo di appoggiare la politica economica austro-ungarica negli Stati balcanici, perchè la Serbia e la Rumenia non sono ancora paesi così docili per aprire le porte alle merci austriache, e l'una e l'altra hanno già fatto delle tariffe di difesa; e per giunta poi avrete cortese come sempre l'Italia.

All'Italia ha detto la Germania: pei vostri vini da taglio noi vi offriamo qui in Germania un campo di lotta contro i vini francesi.

Breve! il discorso di Caprivi del 10 dicembre scorso segna il trionfo dell'egemonia tedesca, pare tutto un idillio di soddisfazione. Onorevoli colleghi, voi l'avete letto. È perfino sorto un deputato, il Reichensperger a proporre che si votasse il trattato unanimi.

Il voto sui vini - proprio sui vini - al Reichstag, che poteva esser il solo punto contrastato, ottenne 270 voti favorevoli su 66 contrari. Caprivi fu creato conte in benemerenzza e la Camera di Borsa di Berlino, d'accordo colla Camera dei deputati fece una manifestazione di ringraziamento all'Imperatore, al Parlamento, al Governo e soprattutto al ministro del commercio.

Il trattato austro-germanico poi fu approvato per appello nominale nel Reichstag con voti 243 favorevoli contro 48.

L'Austria industriale scontenta, ma vota; l'Ungheria agricola plaude e vota. L'Austria-Ungheria però ottenne dall'Italia tal quale il vecchio trattato per 12 anni, quel trattato che ho avuto l'occasione di sindacare e combattere il 15 aprile 1891. Con che, poco importandole i lini che favorivano il Belgio, l'Austria-Ungheria è rimasta contenta de' fatti suoi; tanto già da noi non piglia nè olio, nè vino, nè zolfi, e un terzo della sua importazione sono le sete, materia prima di cui ha bisogno. Ne ha bisogno per le seterie ch'essa tesse pel suo proprio mercato, ottimo mercato un giorno delle seterie italiane, mentre adesso l'Austria protetta dalle sue tariffe fa da sè, ci ha licenziati.

Ho detto di non toccare punto del trattato

coll'Austria, mi limito a riepilogare quello che intorno agli articoli principali ho detto nella seduta del 15 aprile scorso, perchè essendo pagine che si lasciano alla storia, quali si sieno per 12 anni saremo quieti, e poichè i trattati saranno approvati, vado innanzi in compagnia dell'*amica veritas*.

Io allora feci il testamento di quel trattato, numerai il regresso delle nostre esportazioni, regresso nell'olio, nei tessuti di seta, negli agrumi; regresso nelle essenze di arancio, nei marmi, nel cremor di tartaro, nelle pelliccerie, nei vetri e cristalli, ed invece aumento generale d'importazioni da parte dell'Austria-Ungheria.

Ma veniamo a noi, e vediamo come ci presenta il Governo i nuovi trattati nella relazione alla Camera elettiva che serve anche pel Senato; ecco il primo periodo:

« Questi trattati regoleranno le relazioni degli scambi terrestri e marittimi tra paesi che occupano una superficie di 1 milione e 500 mila chilometri quadrati e che contano in tutto una popolazione di 120 milioni di abitanti; hanno un movimento commerciale coll'estero che si ragguaglia in valore a circa 15 miliardi di lire.

« Le tre cifre all'infuori di ogni altra considerazione danno l'idea della grande importanza economica e politica dei nuovi patti ».

Da questa lettura se ne esce intontiti.

La Germania quindi, prosegue la relazione, abbandona l'autonomia, sorge un'era di pace; (io non so veramente vedere, come, dove prima fosse la guerra), sorge un'era di pace, si rafforza l'alleanza politica... in verità, o signori, dinanzi a sì cordiale linguaggio, quella gita di Crispi a Friedrichsruhe, cotanto incriminata, non vi pare che fosse molto calunniata?

Passiamo oltre, e Dio sia lodato che almeno non havvi ripetuto nella relazione del Governo *la diga* frapposta al *protezionismo*.

Questa frase doveva però mettercela il mio amico personale, l'onor. Finali nella relazione dell'Ufficio centrale, dove parla di *segregazione*, di *isolamento*, di *danni e ruine*, di *giustizia sociale*, e simili altri terribili cose.

Gli è inutile, o signori, noi l'abbiamo nel sangue questa poesia, questi ideali sterili e vani che fanno tanto contrasto in un'epoca realista come la nostra.

Non li possiamo mettere giù questi pann

scolastici che abbiamo indossati, li portiamo con noi dalla scuola e, a dire il vero, fino al 1868 li ho portati anche io.

Ma veniamo alla realtà, poniamoci, onorevoli senatori, terra terra. Vi è mai arrivato, o colleghi agricoltori, di fare una rivista al vostro podere il giorno dopo che sia piombato un ciclone sopra i vostri vigneti, sui vostri arati: vi è arrivato mai di fare questa verifica?

Ebbene, supponete che il caso sia così, seguitemi a rilevare se e quali danni ci ha apporato questa bufera politica dei trattati.

Anzitutto è stato notato nella relazione della Camera dei deputati, pag. 6 e pag. 17, che le statistiche delle quali si è giovato il Governo per la parte che riguardava la Germania a noi più favorevoli sono le tedesche; per la parte che riguarda l'Austria si è ricorsi alle statistiche a noi più favorevoli che sono le italiane.

Pigliando i traffici delle statistiche tedesche abbiamo 162 milioni di esportazione, pigliando i traffici delle statistiche italiane si riducono a 118 e 6.

Invece per i traffici austro-ungarici le statistiche italiane che comprendono Trieste, Fiume, le merci di transito, portano 83 milioni di esportazioni in Austria-Ungheria mentre dalle statistiche austriache abbiamo 48 milioni e 6. Così pigliando il rovescio delle dimostrazioni del Governo dalla relazione Ellena la nostra esportazione nei due paesi convenzionati, importa 167 milioni e 3.

Infatti in Austria importiamo il 3 per cento della totalità delle nostre esportazioni, l'Austria in Italia importa il 13 per cento della sua esportazione.

Ora quando vogliasi valutare a 7 miliardi, come le statistiche affermano, la produzione totale agricola e manifatturiera in Italia, che sarebbe appena un terzo, anzi nemmeno un terzo, della produzione francese, l'esportazione riassuntiva nei due paesi di cui abbiamo ad accettare le convenzioni fa il 2 e mezzo per cento del totale.

In verità il preambolo mirobolante di cui ho dato lettura non corrisponde negli effetti alle statistiche di così deboli risultati.

La nostra esportazione non par vero che sia possibile smuoverla da quella morta gora nella quale si trova.

Guardate dal 1871 a questa parte sono già 21 anni, voi trovate che la nostra esportazione si aggira costantemente fra i 900 e i 1100 milioni.

Noi si fa trattati sopra trattati per sviluppare la esportazione, ma l'esportazione resta quella che è, perchè sbagliata affatto è la via, sbagliata la diagnosi del male che si vuol curare.

Del resto, o signori, credete voi che il Governo italiano, gli uomini che sentono la responsabilità da quei banchi non siano nelle idee mie?

Lo sono. Quantunque ieri l'onorevole Luzzatti abbia fatto così recise, così contrarie dichiarazioni in Parlamento sui dazi, io voglio convincerlo che è con me più che il Senato non lo immagini.

Io posso dirle certe cose; non già perchè io goda di quella felice irresponsabilità dei critici che l'amico Luzzatti talvolta si piace di affibbiarmi. (*Ilarità*).

Una responsabilità l'ho anche io e la sento, come senatore e come cittadino. Posso dirlo, mi rido di cuore di coloro i quali scendono a volgari allusioni (e ce ne fu uno in Senato che ha avuto l'ispirazione poco nobile di farle) e sembrano dirmi: *Vous-êtes orfèvre, monsieur Josse!* Io me ne rido tanto più, inquantochè monsieur Josse fu il Cireneo del trattato con la Germania (*ilarità*). Io me ne rido, e preferisco di molto usare della mia libera parola su tutta la politica doganale, senza fare inutili analisi, poichè ogni emendamento è proibito sopra nessun articolo, nemmeno sui vini, la *vexata questio*, e vado avanti a persuadere il Governo che nel cuor suo, e fa bene, sta con me.

Ieri l'onorevole Luzzatti ha detto che non accettava di fissare il pagamento dei dazi in oro perchè dovete capire, diceva egli, che esigere il dazio in oro vuol dire aggravare i dazi in generale. Eh buon Dio! non sono nemmeno trenta giorni che passò il catenaccio con tredici milioni di dazi, in carta sia pure, non per la delizia dei consumatori.

Qualor, talor, quinci, sovente e guari
È alla dogana che si vuol danari. (*Ilarità*).

Io penso che se i miei stimati amici personali, i quali contrastano come semplici senatori le mie idee economiche fossero al Ministero

delle finanze, non so se parlerebbero, ma certo penserebbero come me, e opererebbero di conseguenza.

Ne volete altre prove? Io ne avrei diverse.

Il Governo vanta di non avere impegnato nelle convenzioni che 418 milioni sopra 1320 milioni che fu la somma d'importazione del 1890; e di questo vanto io lo lodo e l'approvo.

Non vi aggiunge che dei 900 milioni rimasti liberi, 674 stanno così: 428 milioni di merci esenti da dazio, come le materie prime, compreso il carbone, 86 e mezzo di valori soggetti ai dazi fiscali, 159 e mezzo soggetti ai dazi agricoli.

Ora questa incriminata tariffa del 1887, che molti dicevano proibizionista e che era ed è inferiore a quella di 6 o 7 maggiori potenze di Europa si analizza nel modo seguente: L'introito dei dazi a tutto il 30 novembre 1891, cioè di 11 mesi, fu di L. 197,920,663. Come si suddividono questi dazi?

Io ho fatto questa mane una selezione di tre ordini di dazi sull'esempio dei lavori doganali similari all'estero, cioè fiscali, agricoli, industriali onde conoscerne ripartitamente l'ammontare; ed ho distinti rubrica per rubrica i dazi così detti fiscali, cioè dello spirito, dell'olio minerale, del caffè, dello zucchero, del glucosio, della cannella, del garofano, ecc.; anche lasciando fuori; tabacchi, cicoria, the, melasso, ecc., e questi dazi importano da per loro la somma di L. 114,243,962.

Egregia somma che il fisco spilla dalla dogana, non è vero?

Ma quando si parla di questi dazi, oh! allora i consumatori non sono punto nominati.

I consumatori si trovano fuori allora solo quando si viene ai dazi industriali.

Eppure non si pensa che i dazi fiscali vanno tutti a perdita gratuita sulla produzione, in aggravio dei salari, e senza nessun contro-compenso nel cresciuto lavoro come avviene negli altri dazi. No, nei balzelli fiscali dei consumatori non si fa punto parola.

Non ho veduto nel progetto del catenaccio, alla cui discussione fui impedito di trovarmi presente; che si parlasse di consumatori; si tratta di dazi fiscali ai quali si direbbe fatta la pelle grossa, e pei quali si possono invocare le necessità di Governo il pareggio di bilancio, *amen* e così sia.

È un'entrata legittima, parrebbe ormai, sulla quale nulla si ha a dire; solamente quando si viene ai dazi protettivi si scatenano i dottrinari.

Primi vengono i dazi agricoli, intorno ai quali, a parte la frase del *pane del povero, dell'ingordo proprietario*, corre maggiore indulgenza.

E tuttavia i dazi agricoli dei prodotti maggiori, cioè avena, frumento, granturco, riso con lolla, importano L. 21,987,977. Somma totale di questi due ordini di dazi, fiscali ed agricoli, è di L. 136,231,939. A compiere la somma totale d'introiti daziarî degli undici mesi, vanno aggiunti i dazi industriali, e questi importano L. 61,688,724.

Ora sulla base del valore ufficiale dichiarato dai periti della Commissione dei valori, risulta che il dazio percepito sopra gli oggetti fiscali importa il 148 per cento del loro valore; sicchè il consumatore, e se mi si permette, anche il produttore, anche l'operaio italiano, pagano sopra il petrolio, il caffè, lo zucchero, ecc., il 148 per cento del valore di dazio.

I dazi agricoli importano il 24 per cento del loro valore, ed i dazi industriali importano il 12 per cento del loro valore.

Ieri ho voluto difendere a buon diritto le nostre industrie che così facilmente si calunniano da molti senza conoscerle; oggi ho voluto portarvi innanzi lo specchio particolareggiato dei dazi che ognuno può a suo bell'agio verificare onde il Parlamento almeno e il Governo vedano questa incriminata tariffa generale del 1887 quale esigua somma di dazi industriali rappresentasse secondo la media percentuale del valore segnato alle manifatture daziate. Anzi consegnerò i tre specchi citati, perchè facciano parte del resoconto.

Il Governo del resto non ignora il vero stato delle cose, e con la corrente di pregiudizi economici che rimane ancora tra noi, lo ho lodato per quanto ha saputo resistere, per quanto ha potuto non impegnare, e lo lodo che per le voci rimaste libere il Governo stesso, nella sua relazione alla Camera dei deputati faccia a pag. 16 queste dichiarazioni: « Fra questi i più importanti, quelli vincolati, si trovano nella categoria dei prodotti chimici; rispetto ad essi il vincolo ci costringe ad abbandonare di fatto parecchie modificazioni daziarie che erano state studiate e progettate » (notate che queste modificazioni non erano di ribasso, erano di au-

mento) ». Non di meno per quei prodotti rispetto ai quali è stata dimostrata la necessità di aggravamenti sensibili di gabella, l'Italia si è conservata intiera libertà di azione, e potrà così provvedere al miglioramento di alcuni notevoli rami d'industria ».

Ed io gli batto le mani; questo è il linguaggio che deve adoperare un ministro delle finanze del 1892.

Siete con me, onor. Luzzatti? Siete o non siete con me? Ieri non lo eravate, qui lo siete.

Ed il progetto che sta dinanzi alla Camera elettiva « Modificazioni alla tariffa doganale » del 25 novembre 1891 dove a centinaia e più di voci sono proposti ragionevoli aumenti che armonizzano meglio la tariffa col buon accordo della Commissione reale da voi nominata, è là per provarlo; ed è quella la politica praticata da tutta l'Europa continentale.

Ecco, o signori, io rendo omaggio alla verità e sono equanime nel bene e nel male. Perchè vi hanno dei relatori di trattati commerciali i quali lodano i trattati per una specie di paternità, perchè sono di professione negoziatori. L'Austria-Ungheria ne sa qualche cosa.

Ho detto di non scendere a particolari perchè gli emendamenti sono proibiti.

Ho detto di non parlare nemmeno dei vini da taglio, nè dell'estratto secco discussi nella relazione Finali.

Sono però assai desideroso di udire le spiegazioni del Governo sull'argomento perchè in verità se sono caduti nella rete del controllo tedesco quattro negoziatori, sarebbe doloroso.

L'onorevole Finali mi pare che desidera una dichiarazione anche sui vini da mosto.

Io dubito però che un grande esito i nostri vini in Germania non lo avranno.

La nostra esportazione in Germania del 1890 fu di 100,000 ettolitri, e negli 11 mesi 1891 di 139,000 ettolitri. Vi hanno 150 città in Italia che consumano quella quantità, ed alcune tra esse che ne consumano anche il quintuplo e oltre.

E noi poi pigliamo la birra al dazio di 3 lire, che i Francesi nella loro tariffa minima fissano a 7 franchi il quintale compresi i recipienti, e nella tariffa massima a 9 franchi.

I Francesi che vogliono proteggere i loro vini e che sotto le alte tariffe d'importazione perfezioneranno ancor più la loro enologia e di con-

seguenza la loro esportazione, non fanno le porte larghe alla birra come noi; onde l'Austria-Ungheria e Monaco ce ne mandano della quantità sempre crescenti.

Nelle tariffe delle uve pigiate, e del mosto a quattro marchi, io avrei più fede che nel vino da taglio che a L. 12.50, reso franco alla frontiera, fa 100 per cento di dazio e più.

Io non so se possa nuocere al mosto il lungo viaggio di trasporto, ma havvi una cosa di cui molto dubito ed è che al tempo della vendemmia, che non è che di sei settimane, mancheranno i mezzi di trasporto, e allora addio beneficio della tariffa.

Nell'insieme dei trattati io capisco l'entusiasmo della Germania e la facile acquiescenza dell'Austria-Ungheria, ma certo quell'entusiasmo noi non possiamo dividerlo con esse.

Ho guardato quale è la lista dei favori che ha fatto a noi la Germania; oltre al vino da taglio e l'uva pigiata, ci venne accordato il 50 per cento di ribasso sulle conterie, concessioni ebbimo sul luppolo e farina di luppolo che non ci valgono; concessioni sul cognac che ci sono affatto inutili; ci venne anche fatta grazia di iscrivere esente di dazio il carbon fossile. Ho notato che le voci ribassate dalla Germania sono di suo interesse, poichè cadono su materie prime o sussidiarie delle quali essa ha bisogno, ovvero tendono a contentare interessi austriaci.

Egual conto dobbiamo fare delle concessioni dell'Austria-Ungheria a noi.

Resina e olio di resina, goudron e pece di goudron, estratti da tinta e concia, terre coloranti, legni da tinta in frantumi, soda e potassa, cartoni goudronati, zinco ridotto ad una lira, e fili di zinco a 50 centesimi, sono tutti articoli di minima importanza per l'Italia.

Il difetto di reciprocità poi che sopra articoli ben più importanti è stato consacrato nei trattati, è penoso ad accettarsi, perchè non v'è di peggio che vedersi costituiti in uno stato d'inferiorità.

Esempio i cavalli.

Noi apriamo esenti da gabella le porte ai cavalli austro-ungheresi e su 20,000 cavalli circa introdotti l'anno scorso, a 40 lire a testa della tariffa generale, avremmo introitato nelle casse della dogana 800,000 lire. Le abbiamo rinunciato, mentre sulle nostre povere sete grava tuttora il dazio medioquale di L. 38.50 al quintale,

al momento che la Francia vota larghi premi ai bozzoli, alle filande. Che se poi vogliamo noi mandare cavalli in Austria, dobbiamo pagare 10 fiorini d'oro, cioè L. 25 per testa; egualmente il dazio d'importazione in Germania è di 10 marchi per cavallo, cioè 12 lire e mezza. Val proprio la pena di spendere centinaia di mille lire in uno stallone inglese, tenere scuole, favorire allevamenti, quando si pratica una simile politica doganale.

Il medesimo accade per il legname da costruzione, di cui nel 1890 ne introducemmo esente da dazio per 30 milioni.

Mi ricordo di avere eccitato in aprile il sorriso del Senato quando parlai dei benefizi che dal dazio gratuito del legname ne risentì la industria edilizia, le cui perdite a Roma soltanto il Bodie valuta a 700 milioni. E il singolare è questo che gli sforzi inutili delle Banche a salvarla non si riferirono ai poveri fornitori di materiali da costruzione e del legname, i quali furono forse i più maltrattati tra i creditori di più alto rango.

Guardate come sono alti i dazi del legname in Germania! come proteggono la loro selvicoltura. E noi mettiamo domani all'asta un bosco tra i comuni, che si lasciò distruggere da sè; il bosco di Montello.

In Germania noi mandiamo dei guanti? vi si tassano a 100 lire, in Austria 50. Ce ne mandano esse in Italia? Li daziamo a 20 lire.

Quanto ai formaggi è doloroso il dirlo, per mandarli in Austria dobbiamo pagare 10 fiorini in oro, per mandarli in Germania 20 marchi in oro e noi riceviamo per formaggi importati in Italia il dazio di 10 lire in carta.

Nelle lanerie noi abbiamo accordato all'Austria ed alla Germania delle tariffe più basse di quelle che sono praticate in Germania ed in Austria malgrado che la importazione di lanerie estere, filati e tessuti, ascendesse anche nel 1890 a 61 milioni.

Non pare che dovesse essere quella l'industria riparatrice delle magre concessioni estere: una prova di più della impossibilità di conservare l'equità nei trattati di commercio. Così tanto l'allevamento equino, come il caseificio, come la selvicoltura, come le lanerie che sono tutte grandi industrie che nel movimento commerciale contano diversi milioni, furono il prezzo delle meschine concessioni estere, non poten-

dosi contare per tali quelle che cadono sopra le materie prime come le sete.

Se non che anche le piccole industrie in Italia sono state sacrificate alle convenzioni che abbiamo dinanzi agli occhi. Eccone la distinta dolorosa:

Scialetti e sciarpe di seta (notate la qualità delle industrie), berretti di lana, fazzoletti di seta, elastici di cotone, strumenti musicali, lavori in legno, fusi e rocchetti, registri legati, caratteri da stampa, porcellana, terraglie, maioliche, commestibili non nominati, industrie delle ulive e dei cetriuoli, micce di cotone per lampade, lavori di crine, oggetti cuciti che riguardano i nostri sarti e le nostre crestaie, litografie, cromolitografie, lampade, chioderie, mercerie comuni di cui è infinito il numero, ed altre piccole industrie le quali si possono dire industrie popolari aventi forse un movimento da 150 a 400 mila lire all'anno, ma nelle quali è il numero e l'estensione che noi abbiamo ferito, industrie che si possono dire democratiche.

Il 1° febbraio 1892 questi industriali si sentiranno venire la tegola sul capo, inscienti, non uditi, forse non conosciuti, non tali almeno da potersi fare intendere, non essendosi proceduto ad una precedente inchiesta, onde far valere innanzi al Governo e ai negozianti le loro ragioni.

È molto probabile, anzi, che i negozianti che hanno trattato di questi interessi non li conoscessero, non è nemmeno presumibile. Parlate un po' a quei fatteri di salari, di *paci economiche*, di *isolamenti*, di *consumatori*, udireste cosa vi risponderebbero.

Ma io salgo più in alto, e da questo quadro poco lieto ripeto quanto dissi ieri, che le industrie in Italia sono tuttora calunniate perchè fuori dubbio i loro progressi sono assai maggiori dello scarso capitale messo a loro disposizione. Facesse l'industria enologica italiana i progressi che ha fatto la cotoneria! ma anche l'agricoltura come le manifatture è schiacciata dai nostri bilanci finanziari. Se le industrie — e comprendo anche le agricole — rivendicano una difesa che viene loro negata non è per la loro inferiorità; noi abbiamo dei poderi e degli opifici che possono gareggiare coi poderi e cogli opifici primari che si trovano all'estero. La loro inferiorità dipende da questo che le condizioni troppo onerose che sono fatte alla produzione nazionale

non la lasciano competere colla concorrenza estera nella misura cui avrebbe diritto.

Questa verità, che ripeto da anni, ripeterò finchè avrò voce.

Mi fa ridere la presunzione di coloro i quali commiserano la Francia, dove c'è pure un Senato il quale ha votato la famosa tariffa generale definitiva con 210 voti su 220 votanti.

Giulio Ferry aveva già dichiarato che il regime vecchio, che presso a poco, è quello che ci governa tuttora colla clausola stolta, io la chiamo così perchè irrazionale, combattuta anche nell'altro ramo del Parlamento così validamente dall'onorevole Rubini: la clausola, cioè, delle nazioni più favorite, Giulio Ferry, diceva, così ha definito il vecchio regime doganale della Francia: « une duperie et une illusion colossale ».

Non è punto vero che la Francia abbia patito per la rottura del trattato coll'Italia; non è vero. Il *Journal Officiel* pubblicò giorni fa il resoconto delle imposte dirette e indirette del 1891; le entrate diedero un avanzo di 101,439,000 franchi sul preventivo, e sorpassarono di 102,838,600 franchi le entrate del 1890. E il movimento commerciale degli undici mesi in Francia somma a 7 miliardi 720,555,000, mentre il nostro in undici mesi somma ad un miliardo 912,656,064.

Pure non passa di che gran parte dei nostri giornali non si pigli l'incarico di dare lezioni alla Francia additandole il solito *muro della China*. La Francia non saprà più dove sfogare le proprie manifatture, in pochi anni vedrà la fine del mondo; tornerà indietro sì, ma allora sarà troppo tardi: questo si dice da noi che di lezioni economiche abbiamo d'uopo di riceverne ma non di darne.

Non importa; si va a spiare e lodarvi e impietosire gli uomini politici a noi favorevoli negli scambi; vorrei nominarli, perchè fu proprio uno di questi un libero cambista che volle esclusi nel 1881 dai trattati i cereali e il bestiame, il bestiame che il nostro Piemonte, anela tanto di poter riesportare ancora in Francia.

Ed io vi dò qui le seguenti semplici cifre a provare gli effetti della protezione del bestiame in Francia.

Nel 1879 la Francia importava per franchi 173,460,156 di capi di bestiame dall'estero;

nel 1889 è discesa l'importazione a soli franchi 11,014,140.

I dazi! Questa parola che mette tanto spavento ai nostri liberisti, se si volesse esaminarli anche in Inghilterra! Io piglio il bilancio di questa nazione nel 1889 e al titolo dogane vi trovo 19,971,191 lire sterline e al titolo *accise* 25,474,594 lire sterline, somma totale 46,445,594 lire sterline; due miliardi dalle dogane adunque ricava l'Inghilterra.

E perchè vi furono tanto lodate nel 1842 le leggi di Roberto Peel? non per la gloria della umanità, come dissero poi gli economisti continentali, ma semplicemente perchè a nutrire la Gran Bretagna occorrono intorno a 26 a 27 milioni di *quarters* di grano, dei quali essa non ne produce che 8 a 8 $\frac{1}{2}$. Preme all'Inghilterra di non alzare troppo i salari e con essi il costo delle sue manifatture colle quali dilaga tutto il mondo; così il grano che le manca a nutrire i suoi operai va a comprarlo nelle Indie e in argento, come ieri vi osservai, e coi suoi tessuti; sarebbe stato stupido mantenere il dazio sul grano in confronto dei grandi proprietari feudali che in Inghilterra son padroni del suolo, in confronto dei lavoratori dei ferri, dei tessili e delle miniere.

Ma vi è un altro dato che sta bene dirlo in Parlamento, dove di tratto in tratto si parla di riforme tributarie, sta bene che sappia il paese qual sia in Inghilterra l'imposta diretta.

Levo dal 1889 stesso in quel bilancio l'imposta fondiaria nel Regno Unito, sapete a che è giunta? a L. 1,020,000 sterline, cioè a circa 25 milioni di lire; e la tassa sui fabbricati? A L. 1,940,000 sterline, cioè meno di 50 milioni di lire. La tassa di ricchezza mobile? (*Income-tax*) 12,700,000 sterline, circa 315 milioni di lire.

Ma perchè anche i nostri economisti invece di sfogliare Adamo Smith sulla libertà dei commerci non fanno questi confronti? Così cominciando a diminuire gli oneri si crea la produzione a buon mercato, senza di che ogni lotta è impossibile. Ma dove per necessità indeclinabili non lo potete fare, difendetela in altri modi; altre vie di mezzo non ci sono. Il semplice restauro del bilancio finanziario non basta.

Colla circolazione in argento applicata alla nostra agricoltura e una amministrazione severa delle finanze, io vi dò in due anni il paese

bello e risorto e i 207 milioni di ieri non saranno una utopia.

L'amicizia politica!

Io ho già detto come sono vissute in pace d'amore e d'accordo, anche nelle questioni orientali, Austria e Germania, durante gli scorsi anni dell'alleanza politica senza uopo di trattati di commercio.

E quello della Francia e della Russia non è un esempio dei più parlanti? O che forse si parlò di trattati commerciali a Cronstadt? Ci può essere una nazione intimamente legata coll'altra per interessi politici senza che ci sia bisogno di un trattato di commercio.

Ed ecco cosa dice lo stesso Jules Ferry:

« L'amitié de la Russie qui nous est si précieuse n'est pas une amitié commerciale ».

Ci sono diverse sorti dunque d'amicizie nel mondo.

Il cartello doganale! Nelle convenzioni un gran peso si dà coll'Austria-Ungheria al cartello doganale.

Ebbene, sono, mi pare, cinquantanove i contrabbandi dell'ultimo anno da cui ci salvò il cartello doganale coll'Austria-Ungheria, non so se il ministro delle finanze abbia a lodarsene.

Nè anche intorno alla durata dei trattati che sollevò questione nell'altra Camera, parmi che in questa revisione, dirò così spirituale, dei trattati possa discorrersi, poichè emendar non si ponno.

Ma nel venire a concludere e dare anche ragione del mio voto neutro, porto questa opinione che i due trattati per sè non saranno nè la vita nè la morte del nostro paese, a cui ben altra medicina occorre per dar vita alla esportazione.

Tuttavia giacchè colla Svizzera siamo ancora in tempo, faccio osservare che le colle pretese che accampa la Confederazione elvetica per darci un mercato di tre milioni di abitanti mentre si tratta di offrirgliene uno di trenta da mettersi in parti uguali; col dover considerare quanto di quel movimento commerciale con la Svizzera si riferisce al transito e non al consumo, ma soprattutto davanti alla inqualificabile tenacità della Svizzera nel non volere assolutamente saperne di cartello doganale, non si saprebbe abbastanza raccomandare la fermezza ai nostri negozianti. Quest'ultima condizione io la metterei come una delle prime da decidersi davanti al tavolo verde.

Dell'ultimo trattato italo-svizzero sotto il Ministero Crispi io ebbi l'onore di essere il relatore al Senato.

Interpellato l'onor. Crispi rispose che il cartello doganale si sarebbe preso a discutere dopo passate le firme, e cioè che si sarebbe fatto un altro protocollo. Passata la festa, le cose rimasero lì, e non se ne è fatto nulla.

Se oggi stesso si fanno delle promesse, non ci credete, non ne tenete conto.

Voi altri non dovrete mettere la firma sotto un trattato che non avesse sciolto quell'eterno quesito, il quale, salva l'alta rispettabilità dei rappresentanti svizzeri, figura l'industria della frode.

Del resto e per l'avvenire, per quanto riguarda la politica di esportazione; io sarei felice che il Governo uscendo una buona volta dagli equivoci, ponesse meco due capisaldi.

1. La esportazione, o signori, per la quale tutti ci affaticiamo e della quale stentiamo a trovare il segreto non può essere che il risultato di una situazione prospera all'interno, cioè sopra una produzione poco gravata, e in pieno possesso del mercato interno che è il migliore di tutti i mercati poichè ci consuma l'80 per cento della nostra produzione.

2. La nostra finanza dipende tutta dalla nostra politica doganale, non tanto dall'introito dei dazi, quanto per la difesa della produzione. È una legge economica, come dicevo, che è diventata universale.

Quanto non potete rimediare coi dazi, altri mezzi ho suggeriti al Governo ieri, degni di studio, come il ministro del Tesoro ha riconosciuto.

Vi siete pregiudicati coi trattati?

Dazi in oro, affidavit, circolazione d'argento: ecco le tre medicine che ho suggerite lunedì, ieri e che ripeto anche oggi. Se non ci venite oggi a questa politica per amore, ci verrete domani per forza.

Due parole sull'anfizionato, per appoggiare la proposta del relatore Finali e che è stata anche nell'altro ramo del Parlamento prodotta, e dalla quale credo che non dissenterà il Governo, ed è che nelle frequenti controversie che possono arrivare nell'interpretazione dei trattati, si formi un giuri internazionale delle potenze interessate, il quale decida prontamente, *pro bono et equo*, a questa proposta mi associo. (Benissimo).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GENNAIO 1892

Dazi agricoli dal 1° gennaio al 30 novembre 1891. (*)

MERCI	Quantità importate	Valore delle quantità	Misura del dazio	Importo dazio
		Lire		Lire
Grano o frumento Tonn.	421,457	84,291,400	50 »	21,072,850
Granoturco »	31,025	4,343,500	11 50	356,787
Orzo »	10,907	1,690,585	11 50	125,430
Avena »	10,604	1,717,848	40 »	424,160
Riso con lolla »	175	35,000	50 »	8,750
		92,078,333		21,987,977

Dazi fiscali dal 1° gennaio al 30 novembre 1891.

MERCI	Quantità importate	Valore delle quantità	Misura del dazio	Importo dazio
		Lire		Lire
Spirito puro Ettol.	14,014	560,560	14 »	196,196
Id. dolcificato »	4,810	673,400	60. »	288,600
Id. in bottiglie Centin.	1,575	312,795	52 50	82,687
Oli minerali greggi Quint.	»	»	38 »	»
Id. rettificati »	621,737	13,056,477	47 »	29,221,639
Caffè naturale »	125,716	28,914,680	140 »	17,600,240
Zucchero di 1 ^a classe »	11,981	539,145	90 »	1,078,290
Id. di 2 ^a classe »	825,349	28,887,215	76 75	63,345,535
Glucosio solido »	»	»	66 »	»
Id. liquido »	104	3,432	50 »	5,200
Cacao in grani »	6,317	1,263,400	100 »	631,700
Id. infranto »	355	88,750	125 »	44,375
Cannella »	1,417	311,740	120 »	170,040
Chiodi di garofano »	623	124,600	120 »	74,760
Pepe e Pimento »	15,047	2,257,050	100 »	1,504,700
		76,993,244		114,243,962

(*) Queste sono le tabelle alle quali ha alluso l'oratore nel contesto del suo discorso.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GENNAIO 1892

Valore importazione degli 11 mesi	L. 1,071,436,878
divisibili in merci <i>esenti</i> da dazio per <i>tariffa generale</i>	L. 404,556,666
Id. soggette a dazio	» 666,880,212
Totale	L. 1,071,436,878
Introiti per dazi d'importazione	L. 197,920,663

			il dazio equivale a circa
Dazi fiscali	L. 114,243,962	sopra-un valore d'importaz. di L. 76,993,244	148 %
Id. agricoli	» 21,987,977	id. » 92,078,333	24 %
Id. industriali o meglio dazi diversi	» 61,688,724	id. » 497,808,635	12 1/2 %
	L. 197,920,663	L. 666,880,212	30 % media gen.

Il confronto del rilievo a tutto ottobre con quello a tutto novembre dimostra che mentre nei primi 10 mesi l'importazione di generi soggetti a dazi fiscali fu di L. 66,711,699, con una media di L. 6,671 milioni per mese, in novembre salì da 66,7 a 76,19, quindi oltre 10 milioni nel solo novembre, in previsione forse del catenaccio.... E così i dazi sui generi fiscali, che a tutto ottobre erano 98 milioni, cioè media mensile meno di 10 milioni, raggiunse i 114 milioni col novembre.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Cencelli.

Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di volere venire alle urne.

Senatore CENCELLI. Mi era proposto dirigere al Governo due interrogazioni, o, a meglio dire, due raccomandazioni: la prima, che si riferiva alla quantità di estratto secco richiesta nel trattato con la Germania per introdurre i vini da taglio e quella della riduzione della tassa a 10 marchi sui vini, e l'altra sui mosti concentrati.

Per la prima, aderendo pienamente a quanto ha osservato il nostro egregio relatore dell'Ufficio centrale, mi associo a lui intieramente, raccomandando al Governo di vedere di fare qualche cosa, se è ancora possibile, a seconda

di quanto anche verbalmente disse ad una Commissione di cui io facevo parte, l'egregio presidente del Consiglio, che cioè si sarebbe adottato, in ogni modo, per togliere il dubbio e l'incertezza nata sulla quantità dell'estratto secco per ogni litro di vino, in grammi 28 compreso il glucosio o questo dedotto.

L'onor. Rossi si è intrattenuto su questa materia, ed io mentre con lui avrei desiderato che si concretasse in un ordine del giorno per invitare il Governo a trattare questa materia e non limitarsi ad ottenere delle dichiarazioni o delle semplici speranze; non sarò però quello che lo proporrà, ma mi unirò all'Ufficio centrale se esso lo proponesse.

Passo quindi a trattenerne un momento il Senato sull'altra domanda o raccomandazione che volevo dirigere al Governo sui mosti concentrati.

Questa è una voce che non esiste, e non ha trovato posto, nè nei trattati vecchi, nè nei nuovi e manco nella tariffa dei nostri trattati.

È un'industria piuttosto recente sorta più specialmente nelle provincie meridionali, e provocata dall'abbondanza del prodotto, e dalla mancanza dei recipienti e dei locali per mantenere i vini.

Questi vini concentrati non sono altro che la riduzione ad un terzo del mosto stesso; cosicchè occorrono molto meno recipienti e meno locali, non occorrono grotti per la conservazione essendo bastanti locali asciutti, sopra terra; si conservano per molti anni, e migliorano sempre; possono infine ritornare alla originaria quantità mettendovi l'acqua sottratta col sistema della concentrazione nel vuoto e provocando una temperatura adatta alla fermentazione alcolica.

Questa oggi è un'industria che si viene sviluppando più largamente di giorno in giorno in Italia; e da qualche anno a questa parte il prodotto ha cominciato ad introdursi in Inghilterra ed in Germania.

Però la mancanza di questa voce nelle tariffe e nei trattati ha prodotto l'effetto di essere tassata in diverso modo nelle varie dogane dello stesso Impero germanico.

Ed in fatto è bene che il Senato ed il Governo sappiano ciò che è avvenuto nello scorso anno in questa materia.

Un industriale spedì in Germania per diverse vie una partita di mosto concentrato: lo stesso prodotto spedito per via di Ala fu tassato nelle dogane di Trento, Bolzano e Vienna con trenta fiorini in oro per ettolitro, come il vino; tassato alla dogana di Trieste con 40 fiorini, classificandolo come prodotto alimentare innominato; alla dogana di Stoccarda fu ammesso come vino a 24 marchi; finalmente alla dogana di Monaco si sono pretesi 60 marchi, sostenendo che vi fosse dello zucchero di canna.

Tanta diversità di opinione e di trattamento sullo stesso prodotto, e nello stesso Impero, sotto lo stesso regime doganale, costituisce uno stato di cose intollerabile per qualunque commercio.

A me sembra pertanto che nell'interesse dei nostri produttori il Governo si debba adoperare affinché questo inconveniente cessi, altrimenti l'industria dovrà interamente cessare, perchè

è necessario che il produttore sappia che cosa può ricavare dal suo prodotto, dedotte le tasse e le spese d'esportazione, in modo certo e costante, ed è perciò urgente che sia stabilmente e con criteri positivi stabilito il dazio sul mosto concentrato nei nostri trattati di commercio.

Aggiungo che se si considerasse questo prodotto in rapporto all'uva, la quale non è tassata se non di 4 marchi al quintale, il massimo che si potrebbe tassare sarebbe di 16 marchi, perchè 4 quintali di uva possono dare un ettolitro di mosto concentrato.

Comunque però sia, l'importante è che nella tariffa sia introdotta questa nuova voce « mosto concentrato »; che nel trattato, o in dichiarazioni allegate al trattato, sia stabilita una qualsiasi cifra, ma certa e determinata, mediante la quale sappia il produttore che può spedire in Germania per 12 anni i suoi mosti concentrati.

Detto questo non ho altro che aggiungere in merito alle domande e considerazioni che ho dirette ai signori ministri, e starò in attesa della risposta che si compiaceranno darmi, che spero sarà atta a tranquillare i produttori di vini, e confortarli nel migliorare i loro sistemi di produzione, fra i quali è questo dei « mosti concentrati ».

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io non ho mai preso parte alla discussione dei trattati di commercio perchè non ho competenza per occuparmi bene di queste materie. Ma vi è una parte dei trattati di commercio che sempre ha richiamata la mia attenzione, cioè quella relativa alla possibilità della clausola compromissoria, ossia dell'accordo internazionale, che deferisce ad arbitri la soluzione dei dissensi che possano sorgere sopra interpretazione delle clausole dei trattati.

L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha voluto, nella sua relazione, impegnare il ministro di agricoltura e commercio ad aprire i negoziati per ottenerla.

Il Senato mi permetta di ricordare all'onorevole ministro di agricoltura e commercio che la patria nostra ha già più di 23 trattati di commercio e di navigazione che recano la clausola compromissoria, e che quando si discusse in Parlamento, nel maggio 1883, la legge che

prorogava i trattati con la Germania, allora quel ministro degli affari esteri diè conto alla Camera dei deputati di aver chiesta la clausola, ma che la Germania non l'aveva voluta consentire.

Da qualche tempo in poi l'opinione pubblica generale si è aumentata in favore della aspirazione di una giustizia internazionale nei limiti del possibile. Debbo ancora ricordare che nell'anno 1890, quando sedeva su quei banchi l'onor. Crispi, io d'accordo col senatore Alfieri feci domanda al presidente del Consiglio per sapere: se il Ministero degli affari esteri manteneva la tradizione di continuare l'opera unificatrice dell'accordo degli Stati per la clausola arbitraria.

L'onor. Crispi promise che avrebbe proposta e accettata la clausola come provvisoria tutte le volte che gli Stati e la materia l'avessero consentita. Io sono certo che l'onor. Di Rudinì non può non volere da ministro quello che come deputato ha parecchie volte voluto, quello che già è un diritto positivo diplomatico.

A parte quello che prometterà oggi l'on. ministro, io desidero sapere: se i nostri plenipotenziari inviati a Monaco di Baviera portarono le istruzioni per chiedere la clausola compromissoria, se clausola fu discussa, e se vi furono ragioni per le quali si rinuozziò alla medesima.

Io mi trovava in Monaco di Baviera quando le trattative erano per chiudersi ed ho ragione di credere che il Governo non pensò di proporre quella clausola perdendo la buona occasione.

Se ciò è vero, è mestieri raccomandare al nostro Governo, che nella stipulazione dei trattati non vadano disgiunte le partecipazioni dei Ministeri. Per quanto un trattato sarà più o meno preparato, elaborato da un ministero di certo per quello degli affari esteri si aprono le relazioni diplomatiche.

Deploro vivamente che non si sieno date le opportune istruzioni, perchè se nel 1883, o nel 1885, la Germania non accettò la clausola compromissoria, forse questa volta l'avrebbe accettata. Convieni che vi sia vigilanza, operosità per migliorare di continuo le nostre relazioni internazionali. Non vo' mettere in dubbio la fede dell'onorevole Luzzatti in questo istituto, benchè ieri dicesse di appartenere alla scuola sperimentale e spesso di attenersi al dubbio metodico; nè io vo' ricordare una dichiarazione

di sfiducia per la clausola compromissoria, che egli fece nel 1885, quando era relatore del bilancio, perchè, al certo la virtù dell'uomo di Stato è quella di rispettare le tradizioni di Governo, di accettare anche le istituzioni, nelle quali uno non si sia messo di professione a meditare, quando si ha la responsabilità del Governo.

Conchiudo formulando la mia domanda: mi risponda l'onor. Luzzatti, se egli, o qualcuno dei suoi colleghi, pensarono a chiedere la clausola compromissoria? Io credo di no. Me ne dolgo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

Senatore FINALI, *relatore*. Signori senatori, l'onor. Rossi col suo discorso ha dimostrato che ben si apponeva il vostro Ufficio centrale, quando scriveva; che i trattati avrebbero avuto contrari tutti coloro che professano la teoria delle tariffe autonome, che debbano governare i commerci internazionali, senza che abbiano alcun temperamento, alcun correttivo per convenzioni internazionali.

Noi non abbiamo pensato neppure un momento che l'onor. Rossi potesse dar voto favorevole al trattato; ed anzi io mi sono meravigliato quando egli oggi ha detto, che non darebbe voto contrario ai trattati, ma si asterebbe.

In materia di tanta gravità ed importanza, come è questa, nella quale le sue opinioni sono così ferme e immutabili, io credeva che avrebbe dato voto contrario addirittura al progetto di legge di approvazione dei trattati.

Nella parte del suo discorso che critica il Governo per averli conclusi, io non risponderò. Non è mio compito, è compito degli onorevoli ministri, i quali lo sapranno adempiere in modo più convincente e più splendido di quello che io potessi fare.

In quanto poi alla politica doganale dell'Austria, della Francia, dell'Inghilterra e della Germania, non v'è alcuno qui che possa prendere la parola per rispondere alle critiche, per rettificare certi giudizi, e tanto meno per dare spiegazioni e schiarimenti intorno a supposti intenti del Governo di quegli Stati.

Sarà però utile aver assistito a questa escursione nel campo anche di altri paesi; perchè i pensieri che vengono da una mente così elevata come è quella del mio amico senatore Rossi, si odono sempre con frutto.

Quando il relatore ha scritto che la discussione dottrinale intorno a trattati di commercio già conclusi, avrebbe soltanto un valore accademico, non ha mica inteso dire che non abbiano nessun valore.

Le accademie non sono una inutilità nel campo scientifico; ed io alludeva appunto ad un valore dottrinale di discussione, il quale, come diceva l'onorevole Rossi, se non ha effetto pratico nel presente può essere utile ammaestramento per l'avvenire. Senza entrare in discussioni tecniche e scientifiche intorno all'argomento, neppure noi ci siamo astenuti da fare qualche considerazione intorno ai trattati, nei loro rapporti colla finanza e colla economia nazionale.

L'onorevole Rossi che ha una grandissima abilità nel maneggio delle cifre, credo che quando ha messo innanzi alcune affermazioni rispetto al movimento dei commerci di importazione ed esportazione coll'Austria-Ungheria all'ombra dei trattati vigenti, abbia cercato i dati di quel periodo che a lui conveniva; perchè veramente la sua affermazione non concorda col libro ufficiale che registra il Movimento commerciale, dal quale s'intitola, e che porta i dati statistici di cinque anni.

E giova esaminare i risultati di questi cinque anni, perchè comprendono il periodo di tempo in cui i commerci si sono svolti sotto l'impero del trattato del 1887.

Or bene il commercio con l'Austria-Ungheria in questi cinque anni nell'importazione da 222 milioni discese a 143, mentre l'esportazione discese da 95 a 84; nell'importazione quindi una diminuzione di 79 milioni e nell'esportazione una diminuzione di 11 milioni.

Si vede che la diminuzione, tanto nel senso assoluto che nel relativo, è maggiore nell'importazione che nell'esportazione; ond'io posso dichiarare che ho capito meglio le querele che si son fatte nel Parlamento austriaco, che non la critica che l'onor. Rossi ha fatto oggi.

Nè più esatta fu l'affermazione fatta dall'onorevole Rossi l'altro giorno, cioè che le vigenti nostre tariffe generali abbiano avuto il risultato di accrescere le nostre esportazioni in modo, da render minima la loro inferiorità alle importazioni. In 15 anni di regime liberale dal 1872 al 1886 l'eccedenza delle importazioni fu

in media di 186 milioni; negli ultimi 5 anni di regime diverso è stata di 400 milioni.

In quello che ha detto dei negozianti, per certo non ha inteso parlare di me, perchè io non ho avuto l'onore di concludere alcun trattato; una sola volta aveva cominciato a negoziarne, come ministro d'agricoltura e commercio; ma sorpreso a mezza strada dalla crisi parlamentare che rovesciò il Ministero Minghetti, i trattati furono conclusi dai successori.

In quanto a quello che si è chiamato in molti documenti il punto saliente o culminante del trattato nostro con la Germania, vale a dire il dazio di esportazione sui vini, il relatore non ha punto esagerato il valore dei nuovi patti, come non ne ha avuto un concetto esorbitante, l'Ufficio centrale del quale egli è stato l'organo; che anzi dove si è parlato di questa diminuzione di dazi si è fatta l'avvertenza di dovere essere assai moderati nelle previsioni dei vantaggi.

Infatti siccome il vino per il quale abbiamo ottenuto un dazio ridotto a dieci marchi, 12 lire e mezza all'ettolitro, è vino da taglio, è chiaro che la quantità che si può trasportare di questo vino in Germania sarà limitata dalla quantità della produzione del vino nella Germania stessa, che a dire il vero non è grande.

E tanto meno lo è quella qualità di vini tedeschi che hanno bisogno dei nostri vini da taglio per essere rinforzati e coloriti. Però senza esagerare la quantità dei vini da taglio che possono andare in Germania, crediamo che possa essere una quantità abbastanza considerevole.

L'onorevole Rossi poi ha taciuto che un vantaggio vi sia anche per effetto della riduzione di un sesto, e cioè da 24 a 20 marchi, del dazio sui vini da pasto che si introdurranno in Germania; come ha taciuto della esenzione da dazio per le uve, che si trasportano in pacchi postali, e del dazio sull'uva pigiata ridotto a soli 4 marchi.

Harandato, ripetendosi, alcuni altri punti che furono oggetto di una eloquente confutazione ieri da parte dell'onorevole ministro del Tesoro. Accennerò ad uno solo. Egli ha detto, parlando del trattato coll'Austria-Ungheria, che essa una parte dei dazi li fa pagare in oro, mentre noi no. Ma non si può far paragone.

L'Austria ha il corso forzoso e noi non l'abbiamo.

Come si fa in un paese che non ha corso forzoso di carta, ma carta convertibile a vista in moneta metallica, ad ordinare pagatemi in oro?

Egli ha fatto un confronto di dazi su molte voci, ed ha creduto trovar buon fondamento alle critiche perchè non trova reciprocità, cioè identità di dazio sulla stessa merce alla sua entrata nell'uno o nell'altro paese. Ma non v'è in alcun trattato al mondo la reciprocità così intesa; e può essere solo casuale, che per qualche voce così in un paese che nell'altro vi sia proprio lo stesso dazio.

I dazi sono nei trattati naturalmente diversi per le merci che entrano in uno dei due paesi contraenti, da quelli per le stesse merci che entrano nell'altro: e deve essere così.

Queste convenzioni si fanno sempre per via di mutue concessioni per introdurre quei temperamenti nei criteri generali delle tariffe, che tengano ragione delle condizioni economiche e industriali dei singoli paesi, e vi soddisfacciano. La norma quindi è che il dazio d'entrata dell'un paese all'altro sulla stessa merce debba differenziare, non già che il dazio sia uguale.

Passando ad altro, io credo che l'onorevole mio amico Rossi non avrà voluto collocare l'Ufficio centrale, ed in particolare il relatore, tra quelli che non apprezzano abbastanza la posizione economica ed industriale della Francia.

Ma se mai questo fosse stato il concetto dell'onor. Rossi, io lo assicuro che per me è argomento di invidia la Francia; ed amerei che il mio paese potesse avvicinarsi a quel grado di potenza economica a cui la Francia è pervenuta, e pel quale si distingue in mezzo a tutte le nazioni, inferiore forse ad una soltanto.

Ora al cartello doganale. — Quanto a questo non so se riusciremo ad ottenerlo da un altro paese confinante, cioè la Svizzera. Mi sia lecito ricordare, che quando aveva l'onore, molti anni addietro, di dirigere il Ministero dell'agricoltura e commercio, e si erano intraprese le negoziazioni pei trattati, ebbi occasione di intavolare col ministro svizzero Pioda, molto amico dell'Italia, la questione del cartello doganale. Io gli diceva scherzando: datemi un buon cartello doganale, ed io quasi ad occhi chiusi vi lascio passare i dazi che mi proporrete per i vostri orologi, i vostri formaggi, per dieci voci della tariffa.

Il cartello doganale ha tra gli Stati confinanti una grandissima importanza; e la cifra di 59 contrabbandi verificatisi nell'ultimo anno, invece di provare l'inutilità del cartello doganale, come l'onor. Rossi vorrebbe, prova la grande utilità del cartello stesso; perchè quando alla frontiera trovansi le autorità dei due paesi limitrofi che sinceramente, lealmente, e costantemente si curano di impedire il contrabbando e di reprimerlo, pochi sono i casi di contrabbando che possono verificarsi.

Il piccolo numero dei contrabbandi repressi prova che pochi se ne commettono, come avviene d'ogni altro delitto o contravvenzione; e invece di provare l'inutilità del cartello doganale, prova anzi la sua grande utilità. L'argomento dell'onor. Rossi può paragonarsi a quello di colui che dal piccolo numero degli onesti e delle sentenze di condanna arguisce un gran numero di reati.

L'onor. Cencelli ha fatto due raccomandazioni al Governo; una riguarda la determinazione dell'estratto secco dei vini che possono essere ammessi al dazio ridotto di 10 marchi; ed in questo ha detto di concordare pienamente con le opinioni espresse dall'Ufficio centrale.

Io non mi fermo su questo punto, perchè fra poco avrò l'onore di rivolgervi una raccomandazione espressa al Governo; e la dichiarazione del Governo come può assicurare l'Ufficio centrale, potrà anche assicurare l'onorevole Cencelli.

Quanto ai mosti concentrati, in nessuna tariffa esiste questa voce.

Il mosto parrebbe che dovesse essere sempre mosto più o meno denso; e che dovesse essere trattato sempre nello stesso modo.

Ma perchè l'onor. Cencelli ha dato notizia dei gravi inconvenienti riguardo a questo mosto, il quale è nelle varie dogane austriache o tedesche trattato diversamente, con un dazio che varia da 24 a 72 per ettolitro, credo che questo sia un argomento che meriti di essere preso in considerazione dal Governo; e se si vedrà la necessità di aggiungere questa voce nei trattati che noi abbiamo fatto, credo che su ciò i Governi si porranno facilmente d'accordo.

Nel trattato coll'Austria-Ungheria è l'art. 28 nel quale dice, come per nuove emergenze, per nuovi bisogni si potranno portare emendamenti,

ed io dico anche perfezionamenti al trattato, suggeriti dalla esperienza.

In quello colla Germania non è espressa questa riserva; ma siccome non è esclusa, e siccome qualunque modificazione, qualunque emendamento, qualunque perfezionamento dovrebbe essere concordato fra le parti contraenti, così non vi può essere dubbio che ove si riconosca che nella tariffa convenzionale esista una lacuna, rispetto al mosto concentrato, che l'onor. Cencelli ha definito industria sorgente e nuova, possa questa lacuna essere facilmente riempita.

Questa del vino è proprio una delle voci più importanti; e le agevolazioni ottenute dal Governo sono tali, credo, che soltanto per il suo istintivo, irremovibile spirito di opposizione a convenzioni doganali, l'onor. Rossi possa aver cercato di attenuarne tanto l'importanza, riducendola a quasi nulla.

Nella sua tesi critica, neppure ha guardato abbastanza al testo del trattato. Infatti egli diceva: badate che avete pattuito un dazio di quattro lire all'ettolitro per il mosto, credendo giovare all'industria enologica, ma la vostra aspettazione rimarrà sempre delusa. Quando caricherete di questo mosto a Trani, a Barletta, e lo porterete a Breslavia, ad Heidelberg o in un altro luogo della Germania, non sarà più mosto, perchè avrà fermentato.

È naturale: e appunto il trattato dice che si applica il dazio sul mosto anche quando è cominciata la fermentazione. Il mosto avrà cominciato a fermentare durante il trasporto; ma non sarà ancora vino; e non perderà il beneficio del dazio ridotto. Dobbiamo quindi lodare i negozianti che fecero inserire la clausola di applicare il dazio ridotto, anche quando sia cominciata la fermentazione del mosto.

L'Ufficio centrale ringrazia l'onor. Pierantoni di aver appoggiato colla sua parola le raccomandazioni riguardo alla clausola compromissoria. Non saprei che rispondere, perchè ignoro i segreti del Governo, alla dimanda fatta da lui, se ai nostri negozianti a Monaco fosse raccomandato d'introdurre questa clausola nei trattati che facevano coll'Austria-Ungheria e colla Germania; ma dalle risposte date dall'onorevole presidente del Consiglio alla Camera dei deputati, dovrei arguire di no; poichè, senza allusione al passato, la risposta data dall'onor. presidente del Consiglio, all'onor. Crispi, fu che

egli avrebbe volentieri preso l'iniziativa di questa clausola.

Ora, dopo aver risposto così brevemente ai tre oratori, mi consenta il Senato che ripigliando la relazione che ho avuto l'onore di fare in nome dell'Ufficio centrale, io volga alcune interrogazioni o raccomandazioni al Governo, sulle quali l'Ufficio centrale desidera esplicite dichiarazioni.

La prima è sul patto compromissorio del quale ho già parlato.

Dopo che l'onor. presidente del Consiglio fece quella dichiarazione alla Camera dei deputati, in questo argomento è avvenuto qualche fatto importante. Nell'Assemblea Nazionale svizzera, come nel Parlamento austriaco, si è parlato del patto compromissorio, e questa mane i giornali ci hanno portato un telegramma da Berlino dove si legge che sulla proposta del deputato Barth, se non erro, il Parlamento germanico ha votato anch'esso in favore di questo patto compromissorio da unirsi ai trattati di commercio, patto la cui utilità e convenienza commerciale e politica è tanto evidente, che sarebbe ozioso spendervi parole per persuaderne il Senato. Nondimeno su questo punto l'Ufficio centrale desidera d'aver dal Governo una dichiarazione, perchè disgraziatamente la presentazione del progetto al Senato, per l'angustia del tempo non fu corredata di alcuna motivazione; e nelle poche righe del puro e semplice atto di presentazione, non è ricordata la dichiarazione già fatta alla Camera dei deputati.

Se quella dichiarazione fosse stata compresa nell'atto di presentazione, noi non avremmo intrattenuto il Senato nè in iscritto nè a voce su questo argomento.

La seconda domanda che l'Ufficio centrale fa al Governo, riguarda l'estratto secco del vino, di cui ha parlato l'onor. Cencelli.

Perchè i vini nostri siano considerati vini da taglio, debbono adempiere a due condizioni. Prima; presentare almeno 12 gradi di alcool: seconda; presentare almeno 28 grammi di materia secca nel litro elevato al calore di 100 centigradi.

Ora in questi 28 grammi si comprende o no il glucosio?

La questione non ha piccola importanza.

Gli enotecnici più competenti dicono che vi si deve comprendere, poichè è materia secca tut-

tociò che resta nel litro di vino elevato alla temperatura di 100 centigradi: ma pure è sorto qualche dubbio intorno a questo. V'è poi una dichiarazione non ufficiale, la quale dice che il glucosio non debba essere compreso nel peso dell'estratto secco.

E poichè dal comprendere o no nella residua materia secca, il glucosio, può dipendere l'applicazione ad un vino di un dazio di 20 o di 10 marchi, la questione non può essere trascurata.

È vero che ho sentito da valenti tecnici, e in particolare dal massimo chimico che ha l'Italia e che siede fra noi, l'onor. Cannizzaro; è vero che ho sentito dire che è poca la quantità di glucosio che può restare in questo litro di vino, elevato a 100 centigradi, perchè il glucosio si è convertito quasi interamente in alcool. Sta bene quasi interamente; ma pur qualche cosa ne rimane: e siccome il godere del dazio di dieci marchi invece di pagare quello di venti marchi, può dipendere da una quantità minore in peso a un grammo e che può essere anche un centigrammo, così nessuna quantità di questo residuo secco può essere trascurata; giacchè qualunque quantità venisse trascurata potrebbe del beneficio del minor dazio privare dei vini, in maggiore o minor quantità, che sarebbero buoni anche essi per servire da vini da taglio.

Una dichiarazione a questo proposito non credo che sia impossibile ad ottenerla. Il testo del trattato, e l'articolo del protocollo finale, che abbiamo citato nella relazione, non esclude che si debba comprendere nell'estratto secco anche il glucosio.

V'è stata, come ho detto, qualche dichiarazione in altro senso; ma credo che il Governo possa facilmente ottenere una dichiarazione nel senso che si desidera, tanto più che nelle locuzioni del trattato è sfuggita qualche altra imperfezione. Per esempio alla voce 39 A, dove si parla di bovi, nel trattato con la Germania si parla del dazio in relazione a persone che vivono nella zona di confine. Evidentemente non era fatta per noi quella clausola; era fatta per il trattato tra l'Austria-Ungheria e la Germania, ed è rimasta anche nel nostro. Ho rilevato questa anomalia, che non reca alcun danno, per offrire un saggio che nella dicitura, e nella locuzione di questi trattati che sono così complessi, e che regolano tante materie diverse,

può essere incorsa una qualche improprietà ed inesattezza. Le parti contraenti debbono volere, che i patti siano chiari, e che abbiano applicazione conforme agli intendimenti. La dichiarazione che nell'estratto secco debba comprendersi anche il residuo di glucosio è razionale; ed io credo che non sia difficile ottenerla.

Il terzo punto è quello che riguarda i dazi di esportazione.

Il vostro Ufficio centrale crede che i dazi di esportazione contrastino ad ogni principio economico sia della scuola liberale, sia di quella protezionista; è uno dei rari casi in cui le due scuole si trovano in perfetto accordo. Ma nelle presenti condizioni della finanza italiana non credo che questi dazi possano essere tolti.

Nel trattato con l'Austria-Ungheria è pattuito che non si possono mettere nuovi dazi, nè accrescere i dazi d'uscita, se non per mutuo consenso delle parti. Sta bene il patto; sebbene non si possa sospettare che il Governo avrebbe mai pensato a introdurre nuovi dazi d'esportazione, od a inasprire quelli esistenti.

Ma l'Ufficio centrale mentre fa un voto di massima per l'abolizione dei dazi d'uscita, dichiara pure di non credere che questi dazi, che colpiscono specialmente lo zolfo e la seta, possano essere convenevolmente aboliti, o diminuiti, finchè il pareggio al bilancio dello Stato non sia definitivamente restituito, e anzi assodato.

Infatti si cerca di aumentare le entrate dello Stato con provvedimenti, i quali sono meno blandi che non la loro definizione: si taglia eròicamente sulle costruzioni ferroviarie e sopra altre spese; e finchè dura questa condizione, non pare a noi che si possa pensare a diminuire un'imposta la quale frutta non ispregevole somma al Tesoro; un'imposta la quale non fu risparmiata ai contribuenti, neppure negli anni più baldanzosi della nostra finanza.

La quarta domanda sulla quale desideriamo avere una risposta dal Governo, riguarda i trattati da farsi in avvenire per quanto concerne la navigazione.

Dai nostri lidi, da Genova, da Napoli prima d'arrivare ai porti della Germania, e poi da questi al Baltico e ai mari della Scandinavia corre troppo spazio: sono duemila miglia da percorrere.

Ora alcuni commerci che si potrebbero fare col nostro naviglio, colla nostra grande Società sovvenzionata di navigazione, avrebbero bisogno di poter fare operazioni di scalo, operazioni di commercio, lungo questo lungo percorso, prima d'arrivare all'ultima destinazione.

Fortunatamente abbiamo un esempio di libertà di navigazione nel trattato che è vigente colla Spagna; ma era una trattato che fu fatto soltanto per un periodo di due anni.

La nostra raccomandazione, che desideriamo sia benevolmente accolta dal Governo, sarebbe questa: che nel fare i negoziati commerciali colla Spagna, col Portogallo, se si potrà un giorno colla Francia, col Belgio, coll'Olanda, si pensasse ad ottenere per la nostra navigazione delle facilità di scali e di commerci.

Non è a dissimulare però la gravità di questa concessione, la quale, anche nelle migliori condizioni, sarebbe difficilissimo ad ottenere assoluta dal più grande degli Stati che ho nominati; perchè altre volte, di fronte alle più benevole disposizioni, si trovò l'impossibilità di ottenerla, in considerazione della concorrenza che potrebbe fare la poderosissima navigazione inglese.

Queste quattro sono le raccomandazioni contenute nella relazione fatta a nome dell'Ufficio centrale.

Ma alcune notizie pervenute in Italia dopo l'approvazione della relazione, muovono me a fare una quinta domanda, alla quale sarei lieto se l'onorevole presidente del Consiglio credesse di poter dare una risposta precisa.

Quando noi, lunedì scorso, abbiamo approvata la relazione, ci felicitavamo che le difficoltà sorte con la Svizzera per la conclusione del trattato di commercio fossero in via di appianamento. Tali erano in quel giorno le notizie.

Ma il giorno dopo, quando già la relazione era stampata, ne sono venute altre, che annunciavano da prima la sospensione delle trattative; e poi che, essendo sorte difficoltà sopra non so qual punto, uno dei negozianti era venuto a Roma per ricevere le istruzioni dal Governo.

Io amo interpretare questo fatto nel senso più favorevole, il più conforme alla conclusione del trattato: ma siccome questa incertezza di notizie occupa abbastanza la pubblica opinione,

così anche su questo punto rivolgo una domanda all'onorevole presidente del Consiglio.

E avendo così riassunto i punti, sui quali l'Ufficio centrale aveva creduto opportuno di richiamare l'attenzione del Governo; avendolo richiamato inoltre su questo incidente del trattato con la Svizzera, intorno al quale corrono le più diverse e mutabili voci, non mi resta che ad aspettare le risposte del Governo; le quali, confido, saranno su tutti i punti tali, da indurre il Senato a dare, con sempre più lieto animo e convinto, il suo voto favorevole ai due trattati.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Veramente per estratto secco si intende tutto ciò che resta, quando si evapora il vino sino ad un certo grado di temperatura; ed è la somma del tartaro, del tannino, della glicerina, dell'acido succinico, della materia colorante, ecc., ed anche di quel poco di glucosio che naturalmente rimane in alcuni vini fermentati.

Quindi non mi pare che ci possa esser dubbio sulla interpretazione da dare all'espressione *estratto secco*, laddove non ci fosse quel periodo intermedio nelle condizioni del trattato.

Aggiungo ancora che su questa interpretazione non può cader dubbio, giacchè i nostri negozianti, e soprattutto il direttore dell'agricoltura, si fondarono sulle analisi che il Ministero di agricoltura e commercio aveva fatto per accettare questo limite dei 28 gradi nello estratto secco pei vini da taglio.

Ora, in quest'analisi che il Ministero d'agricoltura aveva fatto per l'estratto secco, si intende tutto il residuo, compreso il glucosio. Di maniera tale che i nostri negozianti, quando accettarono l'estratto secco, intesero quello che era stato denominato negli atti ufficiali del Ministero stesso d'agricoltura.

E questo argomento credo che si potrebbe far valere nel caso che avvenisse discussione sulla interpretazione dell'estratto secco.

Spesso nelle analisi dei vini si elimina il glucosio; ma allora si dice, e la denominazione in questo caso è *estratto secco eliminato il glucosio*. Quando non si dice, si intende il residuo totale quello che rimane dopo lo svaporamento dell'alcol.

Il dubbio che deve essere risoluto, ove sorga,

con trattative, è nel caso che manchi l'alcool nei mosti, e la quantità equivalente di zucchero serve a supplire, se è un mosto completo che non abbia subito fermentazione: la cosa è chiarissima.

Però in questo caso bisogna sottrarre dal residuo che rimane, soltanto la quantità di glucosio che compensa i dodici gradi di alcool e non il rimanente che dovrebbe essere computato nello estratto secco.

Ci sono poi i vini che sono a mezza strada, che hanno subito una fermentazione incompleta, perchè male preparati, come i vini delle Puglie, e pei quali dal residuo secco bisogna sottrarre la quantità di glucosio che compensa l'alcool che manca, e quindi il rimanente si computa come estratto secco.

Ma pei vini che hanno subita una completa fermentazione e che contengono già il 12 per cento di alcool, per estratto secco non si può intendere altra cosa che tutto ciò che resta indietro dopo svaporato il vino.

Ed in questa occasione io desidero di esprimere un mio concetto e cioè di avvisare i viticoltori di non farsi troppe illusioni sui benefizi che potranno trarre dai nuovi trattati di commercio.

Nelle Puglie si producono, credo, tre milioni di ettoltri di vino, e di questi tre milioni solamente una piccola frazione potrà essere esportata in Germania come vino da taglio, se si attiverà colà l'industria del miscuglio dei vini. Ma non dimentichino gli agricoltori italiani che in Italia si produce troppo vino.

La nostra produzione vinicola è eccedente e la trasformazione in altre culture sarà per ciò necessaria.

È necessario che i viticoltori non si facciano quindi troppe illusioni sugli effetti di questi trattati, i quali se daranno dei vantaggi non saranno tali da assorbire tutto l'eccedente della produzione vinicola d'Italia.

Lo ripeto, io credo che non si debba incoraggiare di più la produzione vinicola d'Italia che già eccede il consumo e la possibilità della esportazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non discuto il trattato (la ragione è evidente) perchè lo voto.

Giustificherò quindi il mio voto; e farò seguire le mie brevi parole da qualche considerazione e raccomandazione.

Io accetto il trattato, non malgrado che riguardi i due Imperi, ma principalmente perchè riguarda i due Imperi. Quanto più estesa è la sfera degli scambi internazionali, tanto meno si ha da temere dell'avvenire economico del paese.

Lo accetto col principio della comunione della tariffa nostra ad entrambi gli imperi, e viceversa di quelle degli imperi all'Italia: ciò vale più e meglio che la mera applicazione del principio della nazione favorita. E lo accetto indipendentemente da ogni considerazione politica che abbia potuto determinarlo, ma per la sua virtù intrinseca di mera indole economica.

Lo accetto, non dirò malgrado, ma precipuamente per la ragione di essersi vincolato un numero maggiore di voci, non soltanto in nostro favore ma anche in apparente nostro danno; dappoichè, è inutile, e si tornerebbe in piena accademia ove se ne parlasse, di riguardare come compensi a sacrifici, a danni, tutte quelle mitigazioni di dazi che procurano una maggiore entrata, in paese, di quelli che altri riguarda i nostri nemici, e che sono i prodotti stranieri; i quali, in sostanza, o vengono a cercare i nostri prodotti in casa nostra coi quali devono essere scambiati, o provocano e alimentano le nostre esportazioni.

Lo accetto con maggiore soddisfazione in quella parte in cui (con mio dolore, in guisa ristrettissima, sì per misura che per numero di voci) è pattuito un qualche abbassamento dei nostri dazi di confine.

Lo accetto come italiano, e lo accetto per l'Italia, sì per l'economia italiana, come per la finanza.

E come non accettarlo? Le famose e non mai, secondo alcuni, abbastanza lodate tariffe generali del 1887, alle quali una qualche ferita si fa coi nuovi trattati, invece di portare quelle ricchezze al paese e allo Stato, in nome delle quali si prepararono dal 1881, portarono quella superlativa miseria, che sarà fortuna di Dio se si potrà arrestare dove ella vittoriosa impera. Onde il lieve abbassamento di dazi, che avrei voluto più forte, e diffuso soprattutto ad assai maggior numero di voci, non mi dà alcun

pensiero rispetto ai sognati danni dell'economia nazionale.

Non me ne dà, aggiungo, per una ragione assai evidente. Infine sono cinque anni dacchè il nuovo regime fu sanzionato, e quattro dacchè esso impera; e tanto tempo è abbastanza lungo, perchè l'esperienza lo giustifichi o condanni. Infine chiediamo: dov'è la ricchezza che esso doveva creare?

La troveremo nell'agricoltura questa ricchezza?

Ah sì, nell'agricoltura! Perchè la crisi, la grande crisi che ci affligge, si è detto (e non v'è stato un ministro che abbia rilevato l'errore), la crisi cui sottostà l'Italia, nella sua origine è tutta dovuta alla famosa concorrenza americana, che abbiamo tutti dimenticata non già per la virtù delle cinque lire di dazio sul grano, ma bensì per altre cause; è dovuta alla concorrenza indiana, all'africana perfino! L'agricoltura soggiacque; e con essa le industrie e il commercio.

Ma quando e perchè ciò avvenne? Se per effetto di quelle celebri concorrenze, la crisi avrebbe dovuto svolgersi dal 1881 al 1886. Eppure quelli furono anni di prosperità che non torneranno più, sventuratamente per me non torneranno di certo, finchè sarò in vita.

Quelli bensì furono anni nei quali germogliava la futura crisi, giacchè si maturavano i più erronei concetti del futuro indirizzo politico-economico; ma per sè furono anni d'oro, malgrado le centinaia di milioni annui del così detto sbilancio commerciale. L'agricoltura languiva, dicesi; ma quale agricoltura?

È vero, invece noi chiediamo, o non è vero che allora tutti i prodotti agricoli avevano la loro esportazione, avevano la loro remunerazione?

Si risponde di no, perchè erano depressi i prezzi nel mercato interno delle granaglie. Ma le granaglie, io chiedo, nella compagine di tutta quanta la produzione agricola dell'Italia, quanta parte rappresentano di valore? Il quinto, il sesto, l'ottavo (io potrei provare che essa scende sotto al sesto)? Ma questo quinto o meno, per cagione delle concorrenze estere era tutto quanto in pericolo?

Dove la sola ricchezza naturale del terreno, malgrado la continua scarsezza di capitale e di buona preparazione agraria, rendeva, malgrado

quella famosa concorrenza, remuneratrice la coltivazione, mancò forse il reddito?

Dove si manifestava un qualche scemamento? Solo nei terreni più poveri. Ma è interesse di buona economia che i terreni più poveri siano ad ogni costo sfruttati da una coltivazione malamente condotta, e che non riesce più remunerativa per una causa provvidenziale, cioè per l'intervento del prodotto straniero che impedisce l'elevazione di prezzo dove le condizioni naturali ed economiche non fanno produttivo l'impiego del lavoro e del capitale, e che perciò provvede a più buon mercato la sussistenza ai 30 milioni d'Italiani?

Esagerare le perdite di una parte di una sola classe di proprietari, sino al punto da confonderla con le perdite di tutti i proprietari, di tutta l'agricoltura, di tutto il lavoro nazionale agricolo; non è stato che un pallone gonfiato da coloro che avevano il tema obbligato del regime protettore, che doveva creare le industrie meccaniche, che doveva sfamare il popolo italiano solo col costringerlo a vestirsi meno caro e a più caro prezzo di lane italiane, che doveva farlo alloggiare a buon mercato col rincarare le materie tutte di costruzione, e, deviando il capitale dai suoi naturali e profittevoli collocamenti, doveva rendere sostanzialmente oneroso e spesso impossibile l'esercizio del credito!

Per compiere tutto ciò, si ricorre ad un elemento poderoso, qual'è quello della classe agricola, cui si mette innanzi il bene derivante dal caro della sua sussistenza. Se noi industriali non dominiamo il campo della proprietà terriera e della coltivazione, la nostra causa sarà perduta. Si entra in quel campo, e vi si trovano gli agrari che abboccano all'amo; e protezionisti industriali e agrari si fanno promotori dei dazi sui cereali; indi anche sul riso.

Si trovano poi i fiscali che, dovendo ad ogni costo restare su quel tanto tribolato banco dei ministri, gettano a piene mani le proprie teorie libero-scambiste, rinunciano ai propri sentimenti umanitari e filantropici, obliano le massime sorgenti del pubblico reddito, e consentono a colpire i consumi e la vita di tutto il popolo!

E tutti a coro dicono: non si affama, così operando, il popolo; anzi, tassando più caro al

confine si migliora la sua condizione, perchè si protegge il lavoro nazionale, e principalmente quello dell'agricoltura.

Eppure è noto che il lavoro nazionale della agricoltura nella coltivazione dei grani, ha una importanza ben piccola di fronte alla massa dei lavori agrari, specie dove è coltura intensiva. E poi, quale e quanta parte del lavoro agricolo volto alla coltivazione dei grani, potrebbe venir meno, per causa della libera o meglio meno gravata introduzione della frazione di alimento pubblico che non si produce in paese? Che c'entra il lavoro agricolo, col nudo e solo aumento artificiale del reddito di una sola parte dei proprietari?

Ma, se voi rendete più cara la vita ai 30,000,000 di consumatori, in cui sono compresi 12 o 14 milioni della classe agricola: come rialzerete le condizioni di tanto popolo, nel cui nome spiegate la bandiera della protezione?

È noto che nei paesi civili, e ad un tempo ricchi, la sussistenza rappresentata dal solo pane, perde sempre più nel suo rapporto percentuale; vi scende ad appena il 20 o il 18 per cento della spesa del lavoratore. Ma nei paesi poveri fluttua fra il 40, e giunge al 60 per cento di tutta la spesa che è mera e semplice sussistenza. In questi paesi sono divenuti un lusso quasi una rarità per le masse lo zucchero ed il caffè; son divenuti un lusso la carne, i latticini e quasi quasi il pesce. Si comincia col grano e per lo più si va al granone, e si finisce coi legumi e con gli erbaggi; poco sale e olio del resto, nè da per tutto del vino.

Ebbene, quando voi rialzate del 10 o del 15 per cento il prezzo del costo della vita nella parte della sussistenza, domando io; a mezzo di quali forze, con quali eccitanti, con quali aiuti creerete il surrogato che deve impedire la depressione dell'alimentazione di tutto il paese?

E voi industriali che dite di voler proteggere il lavoro, come non vi avvedete che la parte di spesa che entra nelle vostre fabbriche, rappresentata dai salari, deve elevarsi col rincaro delle sussistenze? E, per quanto si speculi sulla limitazione dei bisogni dei lavoratori, come non vi avvedete che a mano a mano lo stesso salario limitato dalla più stretta necessità, sarà, per voi, alto abbastanza per venirne costretti voi medesimi a privarvi dei profitti più miti della vo-

stra intrapresa, e sui quali siete nel preciso bisogno di fare assegnamento?

E i lavoratori della campagna che si fanno accanita concorrenza per lo scemare della coltura intensiva, in che cosa si avvantaggeranno dalla ricerca di lavoro lievemente cresciuta in causa della più estesa coltivazione del grano, quando, con ciò, o per ciò, operandosi uno scemamento di esportazioni, deve, in misura assai maggiore, seguirne diminuzione di offerta?

E voi proprietari che nol siete di sole terre a seminerio, e che nel rimanente dei vostri averi sarete notevolmente danneggiati, voi intraprenditori agricoli che vedete elevare a vostro danno l'estaglio col crescere del prezzo del pane, tutti che dovete pagar più caro il capitale, e anche il lavoro, in qual modo vi arricchirete?

Il prezzo del grano col maggior dazio di confine non rialza, si diceva da un compianto ed eccessivamente dabbene uomo; portare il dazio a 3 lire o anche a 3.50, significa colpire il grano di semplice dazio fiscale, che pagherà lo straniero. Qualche cosa di simile continuò a dirsi quando, in modo non parlamentare, il dazio si elevò ancora a 5 lire. Ma confrontiamo, poichè si afferma che il dazio ha avuto una grande influenza nello spronare lo sviluppo dell'agricoltura in questa parte della produzione dei cereali, confrontiamo, dico, i prezzi di oggi con quelli di cinque anni addietro, e vedremo se quello che io asserisco del 10 o 15 per cento che si è aggravato su tutte le condizioni della vita della massima parte dei consumatori italiani, non sia una realtà.

Ma se cotesta è realtà; se il danno è generale, quale è, in compenso di esso, la parte della proprietà e dell'agricoltura che si è sovvenuta nell'interesse di tutti? Nessuna nell'interesse di tutti; qualcosa a servizio di chi aveva un reddito minore e nessun titolo ad averne, mediante il caro artificiale, uno maggiore; nulla a servizio di chi a pastorizia o ad altre culture avrebbe potuto destinare il terreno scadente, ma, incoraggiato dal caro del grano, ha conseguito, nella cultura di questo, appena la remunerazione della spesa.

Frattanto resta il danno di tutte le altre produzioni, determinato dal rincaro delle sussistenze.

Eppure, se tutto il sistema avesse cominciato

e finito coll'aggravio del prezzo del pane, si sarebbe apportato bensì un danno grosso, anche per l'indiretto rincaro dei salari, ma sarebbero rimaste le esportazioni, o di poco, nel deprimerle, avrebbe influito lo scemamento dell'importazione dei grani forestieri; dappoichè, non avendo noi vincolata la voce grano come l'avevamo con gli antichi trattati con l'Austria-Ungheria, non saremmo stati esposti a rappresaglie contro le nostre esportazioni. Ma non bastava il dazio sui grani; esso era pretesto a ben altro.

Voi agricoltori e proprietari, si diceva, che tanto vi siete arricchiti vendendo più caro il vostro frumento, fate che prosperi il lavoro nazionale soprattutto, in ogni genere d'industria di filati, di tessuti, di macchine; così ci arricchiremo anche noi; e dalle comuni ricchezze emergerà la maggiore ricerca e il più alto prezzo del lavoro.

La lana, il cotone, la seta! Ma per essi si è fatto pochissimo; bisogna sieno meglio tutelati; alziamo nuove barriere contro lo straniero; che il consumatore rinunci ad una parte dei suoi comodi, o paghi ancora un po' più caro. E poi bisogna provvedere ai filati e ai tessuti di lino e di canape! La tariffa per essi provvede a qualche cosa; ma non abbastanza; per fatalità siamo vincolati; non potemmo, per essi, acquistar libertà, nemmeno all'87. A più tardi!

Il ferro! le industrie meccaniche! le mercerie! Tutti i prodotti delle industrie, compongono la materia di spesa di un 20 o 25 per cento, di tutta l'entrata dei lavoratori salariati, indispensabile perchè li mantenga in vita, dovendo la rimanente percentuale del 10 o 15 per cento servire all'alloggio il cui costo, per opera precipua del fisco, rincara pur sempre. Forse, per tutto ciò, e più specialmente pei prodotti industriali, in grazia dell'inferire del sistema protettore, si deve verificare un rincaro in proporzione ancor maggiore che nella sussistenza, rappresentata principalmente dalle granaglie. Ed è indiscutibile che, dall'88 in qua, su tutti i consumi del popolo, il rincaro è stato ingente. E la conseguenza quale ne doveva essere, e quale n'è stata? Gli operai, questi famosi lavoratori, in nome e in servizio dei quali dicesi va difesa tutta l'economia nazionale, mentre videro crescersi in numero (la popolazione tra noi è stata ed è sempre in aumento), mentre accrebbero l'offerta delle proprie braccia, se ne

scemò ancor più la ricerca; e, mentre, con lo scemato lavoro, diminuì la mercede, a parità di sforzo questa decrebbe ancora; e, mentre è respinta indietro la legge del progresso che tutto avrebbe livellato, almeno col crescente buon mercato, pane, invece, commestibili, alloggio, vestiti, strumenti e materiali di lavoro, mercerie, medicinali, tutto rincara: onde peggioramento nelle condizioni di vita; il che, con danno universale della proprietà, capitale, industria, commercio, lavoro, fisco, conduce ad una sempre crescente contrazione di consumi.

E così crisi sopra crisi; e così domanda di più forti stimoli protettori; e così danno comune progressivo.

Il tessuto di lana si paga a caro prezzo, ma appunto perciò ne scema il consumo; comincia a divenire oggetto di lusso, come tali sono quasi divenuti, anche con danno dell'igiene, lo zucchero ed il caffè. Allora si ricorre a surrogati meno costosi, ai tessuti di cotone; ma anche di questi è artificialmente aggravato il costo. Ciò non di meno, restando a portata dei mezzi del consumatore, ed essendo ridotto di primissima necessità e, come costo, il più umile surrogato, la relativa industria prospera, specie all'ombra del dazio protettore. Ma facciamola prosperare di più! E come? Aggravando il dazio protettore, in ogni caso non concedendo mai, benchè margine resterebbe ad un equo profitto, di abbassarlo!

E cotesto essendo, dovendo essere almeno, il sistema generale dell'economia di Stato in Italia, ne deve seguire che, mentre Stato, provincia, comune, prendono, direttamente o indirettamente, sulla scarsissima azienda italiana, annui due miliardi e centinaia di milioni ancora, a qualche classe di proprietari, di privilegiati, di industriali, in modo inegualissimo, si fanno prendere altre centinaia e centinaia di milioni, i quali, per chi li paga, sono senza corrispettivo, e, d'altra parte, per chi li riceve, sia anche il più favorito, non rappresentano, in massima parte, che dispendi sterili.

Tanta massa di prelevazioni e di distrazioni a carico dello scarso annuale fondo di produzione nazionale, a quali misere proporzioni non ridurrà questo? Ma in questa artificiale distribuzione, che fate, sarete equi? Lascereste margine bastevole per vivere, lavorare, prosperare?

Ma i prodotti che restano, quelli destinati a pagare la massa degli altri che non produciamo e che ci devono venire dal di fuori, potranno ancora, perseguitati come sono dal regime protettore che nulla crea per l'esportazione e allontanata l'importazione, potranno ancora essere prodotti? Lo potranno a condizioni remuneratrici? Continueranno a trovare sbocco presso lo straniero?

Ma ci si dice: volete proteggere il lavoro dello straniero?

Lo straniero! Ma dobbiamo pensare ai fatti nostri; lo straniero non si cura di noi; esso chiude le porte ai nostri prodotti. E così crisi su tutta la linea: su tutta l'agricoltura, perfino dei proprietari e coltivatori, ove non sieno semplici proprietari o coltivatori di granaglie, ma di altro ben pure; e, specie i proprietari, in generale, nol sono di terre soltanto destinate a coltivazione di granaglie, ma sono anche proprietari di terre a pascolo, a vigneti, ad uliveti. Si sono di fatto chiuse le porte dello straniero; e centinaia di milioni in nostri prodotti agrari non vanno più fuori.

In un paese perciò in cui si valutano a miliardi le annuali produzioni dell'agricoltura, e vi è stato un alto ufficiale dello Stato, che mi spiace di non veder qui, il quale porta a 5 miliardi la produzione agricola; in un paese, in cui, per due quinti almeno dei suoi prodotti agricoli, si dovrebbe tenere aperta la via dell'esportazione, sono molte, dopo la restrizione degli scambi internazionali, a seguito del mutato regime doganale, alcune centinaia di milioni che dallo straniero ci vengono respinte?

Non sono molte; e fatalmente le statistiche di quattro anni ce le provano vere. Ma sono poche di fronte all'ingente massa dei valori agricoli? Bastano a rovinarci, io rispondo; e questo è avvenuto.

Signori, le poche centinaia di milioni di mancate esportazioni hanno portato il danno di miliardi; hanno svilito la totalità dei prezzi dei prodotti che si dovevano esportare, e di quelli che dovevano servire al consumo interno; hanno reso impossibile che la industria la più naturale, la più necessaria al paese, continui a remunerare sè stessa; hanno distrutto ingenti capitali accumulati sulla terra; questa hanno notevolissimamente deprezzato. Hanno prodotto,

ripeto, il danno di miliardi, nè di pochissimi soltanto. Crisi su tutta la linea. Contro la sola agricoltura? Se fosse possibile di arrestarsi a questo, supremo male sarebbe per tutto il paese, ma non ancora fatale.

Alla industria edilizia si estende la crisi; alla quale del resto nuocciono singolarmente i dazi sui materiali di costruzione; nuocciono le peggiorate condizioni di vita dei lavoratori, le revisioni della tassa fabbricati, i centesimi dei comuni e delle provincie. La crisi colpisce il capitale che grado grado sparisce, e spaventevolmente rincara.

E il credito? Il ministro del Tesoro si appresta a risolvere il problema bancario. Io vorrei felicitarmi del suo tentativo di soluzione a cui preparava, dicevasi, l'ultima legge di luglio, cui accennano sue recenti promesse. Ma tutte le mie considerazioni in contrario, che esposi nell'ultima seduta del Senato dello scorso estate, io mantengo, dalla prima all'ultima parola. I fatti dell'ultimo semestre a tutt'oggi, anzi, me ne hanno ancor più convinto. Spirerà tra 5 mesi il privilegio delle Banche di emissione; prima dei 5 mesi avremo la legge o avremo la proroga, e questa io non potrei non votarla.

Ma se veramente tentate di risolvere il problema bancario, che pure è tanta parte dell'economia nazionale, come è che dimenticate che, pur essendovi un miliardo e 200 milioni di carta, corrente, per volontà di legislatore, quale moneta a servizio e a debito dei Banche, questi, dopo tanti anni di così singolare largizione, nell'ultimo quadriennio sono stati, e sono, in preda della crisi? Essi, per mera e pura istituzione di Stato, ricevono in compenso di lieve tassa, sull'intera somma della loro circolazione, il regalo di 800 milioni, dovendo gli altri 400 servire all'acquisto del terzo della riserva; eppure, malgrado tanto privilegio, invece di produrre, come dovrebbero, per 800 milioni, oltre alla parte che dovrebbe remunerare l'ingente capitale versato e l'apparente ricco fondo di riserva, taluna Banca ha le proprie azioni al prezzo da rasentare o da superar di poco il valore del capitale versato, e le Banche, che sono istituti pubblici e non hanno azionisti, non si può dire dove a quest'ora sarebbero arrivate,

se qualcosa ancora avessero dovuto prelevare come servizio d'interesse del loro capitale.

Perfino la massima Banca che è la Nazionale in Italia, lo sa Dio; lo sanno i suoi azionisti che brutti quarti d'ora ha passati.

Ma, signori ministri, se, invece di predicare l'igiene ai Banchi d'emissione, non risolvete il problema del diverso e migliore investimento di oltre un miliardo, in gran parte immobilizzato; se voi non scemate di molto, ma di molto la circolazione, nulla otterrete. Ma la circolazione non potete scemare senza grandemente aggravare la crisi: dunque continuerete ad aggravarvi in un circolo vizioso.

In Italia, sventuratamente, quando un problema imbarazza, vi è un modo sicuro per risolverlo, quello d'intristirlo. Intristire il problema, cioè danneggiarne di più i suoi termini, si reputa sia il miglior modo di avviarlo alla sua soluzione.

Si parla molto del monopolio bancario; sono inefficaci i mezzi proposti per abolirlo, temperarlo almeno; si prende tempo, intanto si peggiora la condizione di cose. Quando questa è all'estremo, si pensa, nessuno vorrà andare incontro a catastrofi; onde si vivrà di nuovi espedienti, benchè sempre e fatalmente più pregiudizievole; il problema si renderà insolubile; ma allora si penserà ad altro.

Si riconosce di dover ridurre la circolazione; ma si risponde: ve la aumento.

Si parla molto contro la Banca unica: ve ne mantengo sei; se vi piace, ve ne prometto altre.

Alcune di quelle esistenti corrono pericolo di deviare: rendo solidale a tutte il male.

Profittano molto, comechè non abbastanza in relazione all'attribuita circolazione? Un nuovo e maggiore balzello; ci partecipo io Stato.

Ma, e il paese? E il capitale, e gli sconti? Dove ci troviamo; dove ci troveremo?

Suppongasi per inverosimile ipotesi, che coloro i quali al 1876 e 1877 e al 1879 si credettero giunti alla vigilia della piena soluzione del problema, e proposte di legge concretarono e presentarono, e leggi che rendevano sicura l'imminente soluzione furon fortunati di far sanzionare; suppongasi che costoro risuscitino, e riprendano il problema in mano. Ebbene essi dovranno essere i primi propugnatori e consolidatori del monopolio, cotanto è intristita la questione; la sola cosa di che sarebbero ca-

paci, e ne avrei confidenza, sarebbe quella di arrestare il male che fatalmente progredisce, e di preparare una lentissima soluzione che, appena nel decorrimento di un nuovo decennio, potrebbe rimettere tutto al normale.

Ma la realtà è assai lontana dalla prospettiva di conseguire benefizi pur tanto scarsi, che pure sarebbero il solo sogno dorato ammissibile oggidì.

Lo stesso processo che per i Banchi di emissione; si è tenuto per i dazi di confine.

Noi vogliamo, ci si diceva, una lievissima protezione sui semplici dazi compensatori; perchè, quando questa ci si accorda, la nostra industria prospererà. Il dazio, soggiungevasi, non dovrà essere così grave da agire in senso proibitivo; perchè vogliamo sollevare le finanze, e ciò non avverrà che togliendo a pro del fisco una parte dell'eccessivo guadagno del premio che col libero scambio si dà al lavoro forestiero; le importazioni continueranno: se vi sarà un lieve rincaro nei prodotti, il consumatore sarà largamente compensato dal maggior bene dell'accresciuta attività nazionale; all'aumento del dazio, giovevole al fisco, aggiungasi il dazio protettore, e non sarà che per qualche anno, per pochissimi anni al più, perchè la interna concorrenza svilupperà talmente l'industria da renderla tetragona alla concorrenza straniera: allora potremo tornare ad aprire le nostre porte, come le aprì l'Inghilterra, come le aprì la Francia, sebbene questa ora, con pensiero erroneo, sia intesa a richiuderle.

Ma quelle del 1878, specie pel motivo o pretesto di ridurle a specifiche, erano tariffe abbastanza protettive nel senso moderato. Per esse c'era largo campo alla massima parte delle industrie, di avvantaggiarsi in modo equo e compatibile con la economia nazionale. Sarebbe quindi occorso di non tardare a rivederle per temperarle; nemmeno sarebbe stato lecito di domandarne la consolidazione. Ma questa non bastava: non fu creduta la tariffa del 1878 abbastanza tutelante: onde domande di nuove e più elevate tariffe di protezione. Le si domandano con voci assordanti; si promettono; e all'87 si danno. Ma perchè si danno? Non è vero che le tariffe dell'87 si danno perchè governino; non è vero che si domandano perchè si applichino, e molto meno perchè durino. Le ele-

vate tariffe, pensavasi, sono un talismano, per virtù magica del quale allucineremo tutte le altre parti con le quali noi dovremo trattare e stringere patti commerciali; per la potenza di codesto talismano noi otterremo patti vantaggiosissimi; non soltanto manterremo le nostre esportazioni, ma le accresceremo.

E, sotto cotesta promessa, ripetuta perfino in quest'Aula, si trova una maggioranza per votarle. Passano sei mesi; ed in quest'Aula se ne domanda la revisione, rilevando che gli effetti del nuovo regime sono fatali.

Ed uno dei più fatali effetti su cui il Parlamento pare non voglia intrattenersi, è questo, che, cioè, non soltanto i paesi coi quali non vi hanno convenzioni, ma anche tutti gli altri sono condannati a veder restringere gli scambi, e verso di essi siamo condannati a veder restringere le esportazioni. E se questo non si è verificato per la Svizzera (e c'è chi lavora perchè segua anche per la Svizzera), è stato appunto perchè la Svizzera serve di mezzo di transito ad alcuni nostri prodotti che vi sono entrati non già per ispacciarveli, bensì per riesportarli verso altri paesi (in particolare verso la Francia), dai quali la Svizzera ha trattamento di favore o di tariffa convenzionale.

Nè altrimenti si spiegherebbero gli scemati scambi con l'Inghilterra e con l'Austria-Ungheria:

Ma, votate le tariffe, non valsero a procurarci buone convenzioni; valsero forse troppo a farci perdere, con la più importante vicina, ogni convenzione. Non furono buon talismano esse tariffe; eppure andarono in applicazione senza guardare alle rovine che apportavano all'economia nazionale; le tariffe si mantennero, non si rividero. Scorrono sei mesi, un anno, 18 mesi, l'esperienza era piccola, rispondevasi a chi ne sollecitava la revisione. Siamo omai a quattro anni.

È piccola ancora cotesta esperienza? Forse vi è un solo in Italia il quale possa ragionevolmente dire, non abbia il mutato regime doganale alcuna influenza sulla crisi attuale di ogni genere? I comuni, le provincie, lo Stato, le industrie di ogni specie, e principalmente quelle protette di più, come le meccaniche, l'agricoltura, il commercio, il credito, non sono tutti

quanti in crisi? E i fenomeni di crescente scemamento di consumi, di spaventevole incremento dell'emigrazione, malgrado la legge restrittiva del 1889; di progresso nei delitti, malgrado il nuovo Codice inteso a meglio reprimerli, e le nuove leggi di sicurezza a prevenirla; di aumento incessante di falliti, di disoccupati, di poveri, per nulla contano?

Ma come! Bisogna chiudere gli occhi alla luce del sole, per negare l'immanenza di questo sistema di cause cotanto terribili e cotanto minaccevoli, state nocevolissime fin qui, e ancor più minaccevoli della vita avvenire! Ma, se tanto male è posto in rilievo da quattro anni di esperienza, è venuto forse un progetto, un qualche tentativo di progetto, per tornare indietro con ogni genere di cautele, senza attentare ai capitali impiegati? Senza attentare, io concedo; quantunque sappia che chi segue l'indirizzo artificiale, debba essere preparato a prossime o lontane crisi, dipendenti dal legittimo ritorno all'indirizzo naturale. Ma esorto anch'io a non danneggiare i capitali, perchè si sa benissimo che, quando si tratta del famoso esercizio della tutela, si considera sacro ogni valore dovuto all'artificio, e sempre degno di manomissione ogni altro dovuto al lavoro di libera e piena iniziativa e responsabilità privata!

Ma si riconosce che il tema è grave; il Governo se ne preoccupa, e nomina una Commissione che deve studiare e proporre le riforme alla tariffa doganale. La notizia si diffonde nel Parlamento: malgrado ciò, invece di acquietarsi, ad attendere le proposte, un senatore di assai buona fede, all'entrare del nuovo Ministero, si permise di interpellarlo intorno all'indirizzo della politica economica e finanziaria, ed in ispecie, intorno al regime doganale. E tanto più volentieri ciò fece, in quanto non aveva tralasciato di vegliare e fare eccitamenti, quando erano al Governo altri egualmente amici di lui, egualmente amici personali, ma un po' chino anche amici politici.

Nella sua grande franchezza ed onestà, il presidente del Consiglio, che ho piacere di vedere al suo posto, prima ancora che l'interpellanza avesse svolgimento, prese occasione di alcune dichiarazioni che il medesimo senatore fece in Senato, per affrettarsi a dire che le idee di cotesto modesto e timido senatore, in gran

parte, erano le sue. Ma le idee allora esposte sono precisamente quelle che io ora svolgo.

E soggiungo che allora si parlò pure della Commissione delle tariffe; e quel senatore ebbe l'audacia di dire: datemi i nomi dei componenti questa vostra Commissione che deve rifare le tariffe, ed io vi dirò quali saranno le sue proposte. Ah! (si rispose), come osate dire questo? La Commissione farà il suo dovere!

La Commissione il suo dovere lo ha fatto; perchè furono posti nella fossa dei leoni tre o quattro liberisti con una maggioranza composta di elementi che avevano il tema obbligato di riguardare qual cosa sacra la tariffa dell'87, degna sola di rincerimento in moltissime voci; con una maggioranza che mirava dove fortunatamente non mirano, lo riconosco, i trattati in esame.

E di vero, la Commissione sognò forse di studiare le cause della terribile crisi, sognò di tentare, almeno lontanamente, di affrontare il il problema?

Ma no! Prese le mosse dall'asserto di mirare a quella che dicesi difesa del lavoro nazionale, e dal preconetto che lavoro nazionale sia quello che è protetto da dazi doganali. Quindi, poichè nessuno dei singoli industriali favoriti chiedeva scemamento della tariffa del 1887, e moltissimi chiedevano nuova e maggiore protezione, riusciva naturale la conclusione (della maggioranza): restino immobili tutte quante, o quasi, le voci ed i dazi della tariffa del 1887.

E poichè abbiamo bisogno di danaro per la finanza pubblica, e d'altra parte la protezione non è stata bastevole, continua la maggioranza, dobbiamo elevare ancora i dazi di confine; dobbiamo levare due specie di tasse. Una, sotto forma d'aggravio che in ragione della misura di questo, renda di più al fisco. (L'esperienza, pare, non avesse ammaestrato abbastanza che più si alzano i dazi di confine e meno rendono). L'altra tassa, sotto forma non apertamente confessata, ma ancor più vera, di lieve dazio (sempre si considerano lievi i balzelli) di consumo a danno di tutto il paese, e a servizio dei benefattori industriali.

Dunque, col sistema della Commissione che il Governo, in massima, ha tradotto in un suo progetto di legge, parendo poco il danno arrecato

fin qui agli scambi internazionali, alla massa della produzione, del lavoro, del consumo nazionale, si vuole che la veste la quale finora si è potuta avere con 4 lire da ciascuno, dal popolo che è stato costretto a sostituire il cotone perchè gli è mancato il mezzo di continuare a servirsi della lana, quella veste si vuole sia pagata 5 lire!

I medicinali del popolo, degli operai, i prodotti chimici, alcuni dei quali, materia grezza anche d'industria, quelli che sono di maggior consumo generale, gli strumenti del lavoro, le più necessarie mercerie, si vuole che tutto si aggravi ancora!

Filatori e tessitori di canape e di lino, sarete sollevati; tutti sono stati protetti, cioè tutti si sono arricchiti, vi arricchirete anche voi!

E così ai consumatori che avevano perduto la lana surrogandole dove il cotone, dove il lino, mancheranno anche queste risorse del lino, cioè il prezzo dei prodotti di esso supererà la loro potenza di consumo, e dovranno rassegnarsi a pagare più caro i prodotti del cotone. Ma il risultato finale quale sarà?

Sarà questo, che tutti i consumi che sieno di strettissima necessità, tutti quelli che siano speciali alle classi più numerose, vale a dire tutti i consumi pei quali ogni millesimo di centesimo che si aggrava, deve sanguinare a chiunque o direttamente o indirettamente faccia levare la tassa, cotesti consumi si aggravano, perchè giudicati, di presente, quasi a buon mercato: ma dell'aggravio contro il consumatore chi si gioverà?

Lo Stato forse? Ma sappiamo che più eleviamo i dazi di confine a scopo di protezione, più proibitivi essi diventano rispetto alla produzione della merce forestiera, più povera pertanto riesce l'entrata dello Stato. Ma, scemando il provento fiscale, la perdita non deve rimarginarsi con altri tributi? E vi è ancora capienza di questi nell'economia del paese?

Ma, se fallisce, osservasi dai più sinceri fautori del sistema protettore, lo scopo fiscale, tanto meglio, avremo favorito di più il lavoro nazionale, e si chiama lavoro nazionale l'utilità di imprese, d'imprenditori di prima mano, i quali possono avere i profitti maggiori e immediati, molto più se ricorrono al sistema delle Società anonime, che poi a mano a mano finiscono

per far fallire tutti quelli venuti più tardi nel giuoco delle azioni e che valsero ad assicurare i maggiori profitti ai fondatori o ai più veggenti, quando non falliscano questi stessi; e presto o tardi si provoca la crisi. Ma sia di breve o di lunga durata la fortuna dei favoriti, per tutti gli altri proprietari, produttori, consumatori, il danno non potrà non essere ingente e progressivo.

E a ciò si andrà infallibilmente, ove per mala sorte d'Italia, sieno accolte le proposte della bene scelta Commissione d'inchiesta; ove il progetto di legge sul quale io non mi trattengo, appunto perchè pende nell'altro ramo del Parlamento, non venga tosto ritirato, e da altro, con diversi e migliori intendimenti, sostituito.

Soggiungo che non discuto quel progetto, ma ho pieno diritto di accennarlo, e di apprezzarlo; perchè lo si è accennato in questa discussione e ancor più nella Camera elettiva; perchè se ne discorre in tutti gli altri Parlamenti.

Ma mi spiace di essermi alquanto allargato nell'ordine delle considerazioni; e ritorno ancora un poco ai due trattati in discussione.

Per me i due trattati sono uno spiraglio di luce, ed un principio di bene. Sono uno spiraglio di luce, spero, non tutto dovuto alla politica, ma una parte almeno anche all'economia politica. E, se i trattati sono realmente dovuti in parte all'economia politica, la conseguenza deve essere (dovrebbe almeno) quella che il Governo che li presenta, e il Parlamento che li vota, debbano avere l'animo risolutissimo di sistemare assai armonicamente i rapporti internazionali in fatto di commercio, e di estenderli ad ogni e qualsiasi paese. Quindi non si devono lesinare le condizioni e le concessioni alla Svizzera; la quale si vendicherà molto più di noi, che non noi di lei.

Non si deve credere diritto acquisito, quello di alcuni industriali, specie delle manifatture di cotone, di avere perennemente mantenuti i dazi che hanno resa scarsa la concorrenza forestiera e mantenuto nei tessuti prezzi relativamente elevati.

E soprattutto bisogna onninamente evitare di far ragione alle ingorde brame di aumenti di dazi, per effetto dei quali essi stessi, gl'industriali, finiranno per ferire sè stessi.

Si vogliono i trattati e, come mezzo al fine, si conserva la tariffa generale esagerata. Ma questa tariffa generale ha da servir solo di spauracchio alle nazioni con cui ci preme di venire, per lo meno, in tollerabili accordi? Se sì (e dovrebbe esser di sì; altrimenti enorme sarebbe la contraddizione del sistema dei trattati), per lo meno dovrebbe evitarsi l'anticipata revisione che implichi aggravii, e che pone dalla parte della ragione quelli perfino che fin qui indiscutibilmente hanno avuto torto. Se la tariffa dell'87 agì in senso repellente dagli accordi; aggravandola ancora, con quanta serietà si potrà dire che essa sarà arma per procurarci larghe concessioni?

Che cosa si farà intanto? Dati gli accordi conclusi, si dovrebbe ancora far molto...

I trattati che siamo per approvare, dovrebbero servire di norma, non solo per le ulteriori trattative che qualunque uomo onesto a qualunque partito appartenga deve fare sincerissimo voto perchè approdino, con altri paesi, nessuno eccettuato; ma dovrebbero pur servire di norma nel regime delle tariffe generali: si abbassino, dovrebbero essere il grido, quelle vigenti; si abbandonino ogni pensiero di aggravarne, sia pure una voce soltanto!

E a chi dice il contrario, rispondo: che venga la benedetta statistica che deve deporre per bene delle tariffe generali del 1887!

Il ministro d'agricoltura non c'è; ma m'indirizzo al reggente l'agricoltura, che nell'altissima sua modestia ha perfino accettato la cooperazione del già titolare dell'agricoltura; egli si persuaderà, ne son convinto, della grande importanza delle mie considerazioni, e del dovere di preoccuparsene. Si spendono tanti danari a fine di vegliare, studiare, seguire, esporre il movimento economico in ogni ramo di industria e di commercio: ma perchè non dobbiamo far servire i danari perchè si sappia dove ci troviamo?

Cosa se ne fa dell'Istituto d'ispezioni industriali, di credito e d'agricoltura? Do lode singolarmente a taluno di quegli uffici; ma sono ordinati di guisa essi, e funzionano sì, da rispondere abbastanza alla missione loro?

Io vorrei vedere molto esattamente ove ci

troviamo, in punto d'industrie, di lavoro, di prezzi, di consumi.

Abbiamo l'esposizione a Palermo. Ma forse vi è venuta, sia pure una lontana eco, della prova dei progressi della nostra industria dopo il 1887?

Abbiamo la Commissione permanente che, ai fini doganali, annualmente fissa i valori. Ma forse nelle sue conclusioni, minimamente si accenna al progrediente buon mercato di ogni specie di prodotti che sono oggetto dell'odierna esorbitante protezione che ai protezionisti pur sembra poca?

E per incidenza riconosco, che in genere, è poca; perchè, col regime artificiale per cui deve farsi nascere e vivere un'industria dove non è capitale o è carissimo; dove non adatta è la mano d'opera, o, pel rincaro della vita dei lavoratori, richiede più elevato salario; dove mancano o sono imperfetti, e, per causa del medesimo sistema protettore, sono costosi i materiali, e gli elementi di produzione: l'effetto è quello di produrre a caro prezzo e male. Un altro effetto è di scemare i consumi, e per insufficienza di mezzi di acquisto, e per iscarse soddisfazioni che essi procurano. Ma ciò rende sempre più inadeguati i puntelli, i quali per propria natura non sono mai durevolmente bastevoli; tutto ciò, d'altra parte, impoverisce, sempre più, tutto e tutti.

È necessario, torno al mio assunto, che si vegga chiaro e si proceda con piena cognizione di causa.

Quanto a me non ho bisogno di ricorrere a sottili indagini, perchè vedo la cosa, fatalmente, eloquentissima nel suo insieme.

I ministri del Tesoro e delle finanze si affaticano a trovare nuovi cespiti. Ma chiedo loro: perchè il dicembre del 1891 rese meno del dicembre del 1890 che fu pure in notevole declino rispetto al passato?

Perchè siete obbligati ad assottigliare le previsioni ogni giorno di più; perchè i consumi scemano sempre più?

D'altro canto, mentre si chiudono i mercati forestieri, non è punto vero che i prodotti che più abbondano in una regione e scarseggiano nelle altre si facciano servire, come ne sarebbe bisogno e utilità, al mercato nazionale.

E qui io chiedo: perchè si mantengono tutti quanti gli artificiali ostacoli nei mezzi di comunicazione, per cui è più facile che dall'America s'invino all'estremo punto della Sicilia prodotti ingombranti e di piccolo valore, che dalla Sicilia a Genova?

Perchè queste vie ferrate non si utilizzano con giovamento della finanza dello Stato ed anche delle Società esercenti?

Vi è un regime di navigazione. Ma chi è che non veda come i prezzi che fa la grande Società sovvenzionata rendano impossibile un commercio remunerativo dei prodotti agricoli e dei materiali industriali?

Ma il provvedere e riparare a tutto questo non richiederebbe che buon volere ed energia, specie nel resistere alle erronee ed esorbitanti pretese di privato tornaconto.

Eppure nulla si fa in quel vasto e ricco campo. Questo tutore universale che è lo Stato, il quale tasta il polso al fabbricante di bottiglie, al fabbricante di bottoni, al filatore, al tessitore, al meccanico, e a tutti somministra medicinali ricostituenti o eccitanti, come va che non si accorge che i più veri e più grandi fabbricanti della vita che sono l'agricoltore ed il commerciante, languono ogni giorno di più? E che, col loro languore, rendono sterili od annullano i più arrischiati conati industriali?

Mi fermo qui, e chiudo le mie brevi parole con una raccomandazione.

Voce *vino*. — Io non credo che il Ministero abbia l'interesse di contestare l'errore in cui caddero i negoziatori accettando la clausola a cui sono subordinate le nostre esportazioni del vino da taglio, cioè che il vino abbia almeno 12 gradi d'alcool, e 28 grammi di estratto secco per litro a 100 gradi Celsius.

È un errore evidentissimo. Chi non vuole i trattati può dire che quello di cui parlo non è un errore; e la ragione è questa: sostanzialmente si finirà con una delusione che a costoro fa comodo, perchè fa mancare uno dei più lodati benefizi dell'accordo.

Ma chi vuole i trattati e fa assegnamento sul loro buon successo, e il Governo soprattutto che indiscutibilmente li vuole e deve aspirare a che approdino a bene, il Governo che si trova di avere assicurato che quello con la Germania offre, in ordine al vino da taglio, un grande van-

taggio a tutte quelle contrade che possono farne larghe spedizioni; devono riconoscere che s'inciampò in un errore, e deve mirarsi a correggerlo; al che è modo e tempo.

Io non entro nella discussione di quanta sia la potenza produttiva germanica in ordine al vino; e di quanta, in corrispettivo del vino di essa da trattare con miscela, e del bisogno anche del consumatore tedesco, possa essere l'esportazione dei vini nostri da taglio. Io non voglio saper niente di tutto ciò, e di altro ancora: ma so, e mi preme affermare, che, quando un dazio si riduce del 70 per cento, il che avviene pel vino da taglio che invece di pagare 24 marchi (tariffa vigente) pagherà (secondo il trattato) 10 marchi ad ettolitro, questo fatto è destinato a portare una rivoluzione nell'industria di miscela dei vini; e rende indeterminabile il progresso per quantità e qualità, e anche per destinazione; chè il vino tagliato può anche prendere la via dell'esportazione. Io non so dunque che quantità possa essere richiesta dei nostri vini da taglio, dalla Germania.

Dico soltanto che, se si è caduti in un errore di fatto, supponendo che sia cosa indiscutibile (l'ha detto il Governo) che *tutti* i vini rossi dell'Italia possiedono le condizioni per la loro ammissione nel mercato tedesco secondo il trattato, mentre invece non sono che una frazione; si deve senza indugio mettere in rilievo cotesto errore. A questo proposito ho visto che un mio carissimo collega era tentato di portare, come prova della ragionevolezza della clausola consentita che, cioè, grande sia da noi la massa dei vini che hanno le accennate proprietà, quel documento medesimo da cui venne l'errore nel quale è inciampato il Governo, e, per esso, i suoi negoziatori.

È un errore di fatto dunque; e anche se si versasse solamente nel regime dei contratti civili, ci sarebbe modo di correggerlo.

E chiederò: perfino fra amici non sarà possibile di mettere in rilievo il fatto che l'errore determinò la misura dell'alcool e dell'estratto secco?

C'è di più; se la clausola del protocollo finale del trattato resta qual'è, siccome vi hanno dei paesi i quali riceveranno o per espresso patto, o, di certo, per la clausola della nazione più favorita il trattamento nostro; ne seguirà che, mentre i vini italiani, non raggiungendo quel

famoso grado di alcool, e soprattutto di estratto secco, saranno esclusi dal mercato tedesco, l'ammissione del patto sul trattamento eguale a quello della nazione più favorita, varrà a creare un privilegio ai vini portoghesi, spagnuoli, greci, i quali hanno le richieste condizioni assai meglio che i vini italiani.

Laonde, nemmeno la Germania guadagnerà tenendo ferma la clausola; perderà anzi, perchè la sua ricerca essendo limitata dal suo bisogno; si vedrà più ristretta l'offerta; ed essa dovrà pagare, relativamente, più caro il vino da taglio. Invece, con lo scemare la misura dell'estratto secco avrebbe maggiore concorrenza nell'offerta, e terrebbe aperto il suo mercato al vino italiano nei termini precisi delle istruzioni avute dalle parti contraenti. Onde fo voti perchè il Governo a quel grave tema ponga tutta la sua attenzione, e agisca.

Io accetto i trattati di commercio anche per la durata; ne dirò il motivo, ma confesso che questo è durissimo. Io li accetto, perchè ho la dolorosa esperienza che l'Italia, da molti anni, non ha saputo usar bene della sua libertà, in fatto di dogane.

L'Italia (Governo, Parlamento e paese) si è lasciata e si lascia sopraffare dai piccoli interessi, i quali finiscono, ammantati dall'apparenza dell'interesse pubblico, per imporsi.

Se io facessi della teoria, abolirei i trattati: non ne farei mai. Ma, sempre teoricamente, verrei in quel divisamento, perchè supponerei, dal grado di maturità del paese, dal retto, energico e armonioso procedimento del Parlamento e del Governo, dal costante e indefettibile normale funzionamento delle istituzioni, si avessero tante e tali garanzie, che della libertà si userebbe sempre bene. L'esperienza invece mi ha provato, che dal 1860 al 1887, potè farsi prosperare l'Italia in base ai principî che mi gode l'animo di vedere condivisi da tutto quanto l'Ufficio centrale, che siede colà; ma, quando invece furono abbandonati cotesti principî e si usò male delle sue libertà, abbandonando ogni larghezza nei trattati e ogni mitezza nei dazi di confine, l'Italia immediatamente fu posta nella via del suo declino.

Io benedico perciò il vincolo che ora l'Italia impone a sè stessa; e, ripeto, io voterò i trattati. (*enissimo*).

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Io non ero in quest'aula quando parlò l'onorevole senatore Pierantoni; ma i miei colleghi mi hanno informato dei desideri da lui manifestati rispetto alla clausola compromissoria. Della clausola compromissoria non si parlò nei negoziati, perchè parve non ne fosse opportuno il momento; ma oggi che nei Parlamenti delle tre nazioni interessate in questi trattati fu, molto saviamente sollevata la questione, io credo che i tre Governi potranno averne argomento, ragione, e forza, per porre e risolvere la questione.

A me giova ripetere qui quello che ho già detto nell'altro ramo del Parlamento: io prendo impegno di favorire quanto più sarà possibile l'intento che i proponenti della clausola compromissoria si propongono di raggiungere.

E lo farò, convinto, che, così facendo, si farà un passo avanti, che gioverà a mantenere i buoni rapporti fra le nazioni civili.

Spero che l'onor. senatore Pierantoni vorrà dichiararsi soddisfatto di questa dichiarazione.

L'onor. senatore Majorana ha fatte non poche osservazioni e considerazioni di alta importanza intorno alle condizioni economiche del paese, e intorno alla circolazione. Io non dirò che queste considerazioni siano fuori posto; tutt'altro; ma mi permetta l'onor. Majorana di osservare, che non è con un trattato di commercio che possono essere risolte le questioni da esso accennate.

L'on. Majorana-Calatabiano accenna ora che consente in questa mia osservazione, e io spero vorrà pure ammettere, che oggi, poichè non le si possono risolvere, sarà meglio che io sorvoli sopra questioni di così alta importanza.

L'onor. senatore Majorana-Calatabiano però terminava il suo discorso, felicitando l'Italia perchè questo trattato nuovo è stato stipulato per la durata di 12 anni: io credo che questo sia il punto migliore della Convenzione internazionale che ci sta dinanzi, credo che questa durata sia per essere uno dei mezzi più efficaci pel miglioramento delle condizioni economiche del paese, perchè nei negozi commerciali la stabilità è grandissimo beneficio.

L'onor. senatore Majorana-Calatabiano ha parlato dell'estratto secco, trattando così tutta la questione dei vini.

A me preme innanzi tutto di dichiarare che il Governo non ha mai affermato che il negoziato con la Germania, per questa parte, fosse cosa di straordinaria importanza, e tale da risolvere la grave crisi dei vini, la quale, come diceva l'onor. Cannizzaro, è dovuta alla sovrabbondanza della produzione.

Noi non abbiamo mai pensato di poter risolvere colle stipulazioni fatte colla Germania questa grave questione, di far scomparire la crisi vinaria: tutt'altro.

Noi sappiamo che le stipulazioni colla Germania non potranno produrre che effetti molto limitati e molto modesti, poichè sappiamo che la Germania è, come suol dirsi, un paese *a birra*, e quindi la importazione dei vini stranieri non può che essere molto limitata.

Non vorrei sbagliare, ma io credo che tutta la importazione dei vini stranieri in Germania non eccede i 700 mila ettolitri, e la parte che noi vi abbiamo non ha mai ecceduto, se non isbaglio, la cifra di 140 a 150 mila ettolitri. Ma noi dovevamo studiarci di far penetrare in Germania tutta la quantità di vino, nelle sue varie forme, che sia possibile di farvi penetrare, e di farveli penetrare alle migliori condizioni possibili.

Ciò che noi dovevamo ottenere era una specie di *differenziale* a beneficio dei nostri prodotti, una differenziale la quale non poteva funzionare esclusivamente per noi, ma che doveva funzionare principalmente per noi.

La clausola della nazione più favorita che si impone oggi in tutte le contrattazioni di questo genere, che si impone alla Germania per effetto dell'art. II del trattato di Francoforte, impediva che si facessero stipulazioni le quali mirassero a giovare a noi esclusivamente. E per raggiungere questo intento, vari modi si pensarono e diversi.

Ciò che dapprima si voleva dalle due Amministrazioni, dalla germanica e dalla italiana, era questo, di stabilire un dazio *ad valorem*. Così i nostri vini, i quali pur troppo hanno un valore assai inferiore a quello dei vini che si introducono da altri paesi, avrebbero potuto giovare dei dazi miti che sarebbero stati stabiliti per i vini che avessero un valore basso.

L'onor. senatore Majorana, assai pratico di questa materia, intuisce già tutte le difficoltà tecniche che si sarebbero presentate ai negozianti il giorno in cui si avesse voluto stabilire effettivamente questo doppio dazio *ad valorem*; perciò fu abbandonata questa partita.

Allora si pensò di fare un trattamento di favore per i vini da taglio e per le uve. Le uve sono troppo spesso dimenticate e per questo riguardo la convenzione fatta con la Germania merita di essere assai apprezzata, e non può non produrre, secondo il mio convincimento, utili effetti per la nostra industria vinicola. Si pensò di stabilire un dazio mite per i vini da taglio, e dalla tariffa generale di 24, ridotta convenzionalmente a 20 per i vini di diretto consumo, si scese per i vini da taglio a 10 marchi.

Ma bisognava distinguere il vino da taglio dal vino destinato al diretto consumo, e non si poteva lasciare questa distinzione al criterio dell'amministrazione tedesca. Bisognava convenzionalmente stabilire e determinare i caratteri del vino da taglio. Questi caratteri furono opportunamente, convenientemente, studiatamente stabiliti? Corrispondono essi alle condizioni vere della nostra produzione vinicola?

Io risponderò che vi corrispondono e non vi corrispondono, poichè vi sono alcune qualità che noi produciamo, le quali possono benissimo entrare in Germania con tariffe di favore, giovandosi della determinazione dei caratteri convenuta nei trattati di commercio; e vi sono altre qualità che non lo possono.

Ma avevamo noi bisogno, onor. Majorana, di far schiudere le porte della Germania a tutti i nostri prodotti?

Bisognava proprio che tutti fossero posti in condizione di entrare con questo trattamento di favore?

Mai no: ciò che importava a noi era di sfollare il nostro mercato, era di alleggerire questo mercato che è sovraccarico.

Se non tutta la nostra produzione può penetrare in Germania con il trattamento di favore, a noi non importa. Ciò che a noi importa è che vi possa entrare tutta quella quantità che la Germania è capace di assorbire.

Ora, onor. Majorana-Calatabiano, quando si consideri che la Germania, pur troppo, è un paese *a birra*, quando si consideri che la Germania non chiederà mai tanti milioni di etto-

litri, quanti ne cercava la Francia, noi possiamo essere ben certi e sicuri che la nostra produzione potrà offrire tutto quello di cui la Germania ha bisogno, e che noi possiamo per questa via ottenere quell'alleggerimento del nostro mercato, che plausibilmente, ragionevolmente è possibile di ottenere.

Ma il 28 di estratto secco è egli un numero cabalistico, buttato giù così per capriccio, senza studio e senza meditazione?

Mai no; ciò che disse dianzi l'onor. senatore Cannizzaro lo prova; ed io posso aggiungere all'onor. Majorana-Calatabiano, che non solo questo numero 28 risulta da tutte le analisi che sono state fatte in tempo opportuno ed antecedentemente ai negoziati, per opera e per incarico del Ministero di agricoltura e commercio, ma torna nei suoi effetti pratici efficace, giusto, opportuno.

Io ho qui, poichè sono, molto transitoriamente, ministro di agricoltura, industria e commercio, ho qui appunto un documento che, per ragioni del mio ufficio, mi è venuto quest'oggi, ed è una relazione del direttore della cantina sperimentale di Riposto, il quale certo non si pensava di esser citato in questa discussione e in quest'altissimo consesso.

Egli riferisce le vicende dei prezzi, e poi aggiunge che molte ricerche si fanno, e molti contratti si stipulano per l'acquisto di vini; e avverte che il rialzo è causato dalla richiesta che fanno i negozianti svizzeri e tedeschi stabiliti a Catania, i quali incettano vini per essere pronti a spedirli al momento della attuazione dei nuovi trattati di commercio, il 1° febbraio.

I prezzi non hanno subito variazioni che per un tipo solo; il marsala, tal vino perfettamente asciutto, con più di 30 per cento di estratto secco, non meno di 2 per mille di gesso e con più di 15 per cento di alcool.

Dunque vede bene l'onorevole Majorana-Calatabiano che questo 28 di estratto secco non è, come diceva dianzi, un numero cabalistico pronunciato così per caso, ma è un risultato di studi, e il commercio se ne giova attivamente. Aggiunga l'onorevole Majorana-Calatabiano, che io che conosco abbastanza quei paesi, non credevo che il commercio avrebbe cercato proprio questi vini con 28 e 30 di estratto secco,

perchè credevo che quelle regioni fossero quelle che di estratto secco sono più povere.

Però il Governo non può non preoccuparsi delle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole senatore Majorana-Calatabiano, dall'onorevole Finali e dall'onorevole Cencelli e del giudizio autorevole ed imparziale di un uomo così eminente, nella scienza e nella politica, come il senatore Cannizzaro.

Il Governo non può non preoccuparsi di queste considerazioni, ma non può non aver fede, mi piace dichiararlo, nella lealtà sempre immutata ed immutabile, colla quale i nostri alleati hanno sempre e costantemente trattato le più delicate questioni.

Io ho fede piena ed intiera che da parte del Governo germanico sarà interpretato il trattato con la massima larghezza e colla massima equità, e se i sentimenti di giustizia e di equanimità che ispirano costantemente il Governo germanico non fossero bastevoli, me ne affida l'interesse in cui il commercio germanico si trova di rendere utile e fruttuosa l'applicazione della clausola relativa ai vini d'Italia.

Spero che gli onorevoli senatori che hanno parlato di questa questione vorranno dichiararsi soddisfatti delle mie dichiarazioni.

Debbo risposta al senatore Finali per la navigazione di scalo, a lui ed al senatore Majorana-Calatabiano per i negoziati colla Svizzera.

La navigazione di scalo è senza dubbio argomento di grande importanza: io prometto di studiarlo con attenzione; però non posso non osservare, che la marina mercantile in Italia, pur troppo, è decaduta tanto che poco potrebbe giovare di facilitazioni per la navigazione di scalo e che forse assai più se ne gioverebbero le altre marine.

Io posso dire all'onor. Finali che, or non è molto, fu studiato questo argomento in relazione ad una grande Potenza marittima, e che il Ministero della marina, dove è il vice-ammiraglio Saint-Bon, molto competente in questa materia, non si mostrò favorevole ad accordi speciali con quella Potenza per la navigazione di scalo.

Questo dico per dimostrare come l'argomento sia assai ponderoso e assai difficile. Ma, ciò nonostante, ripeto che le importanti considerazioni dell'onor. Finali mi fanno un dovere di far studiare a fondo questa questione.

Veniamo alla Svizzera. Debbo fare all'onorevole Majorana-Calatabiano una confessione. Io sono un liberista impenitente. La mente mia, limitata e ristretta, è rimasta colle prime impressioni della gioventù. Mi sono rimaste nella mente le lezioni dei miei professori, i quali ripetevano quelle di Bastiat e di altri liberi scambisti.

Ma per quanto le mie tendenze siano liberiste, e largamente liberiste, io non posso prescindere da due considerazioni di alta importanza. La prima è che vi sono delle necessità fiscali le quali impongono talvolta anche dazi di confine, pure di rinsanguare il tesoro dello Stato; la seconda, che, se anche artificialmente, si sono fra noi costituiti potenti interessi, si sono diffusi e propagati per le valli nostre industrie potenti, onde torna assai penoso, e, più che penoso, è assai difficile di far opera la quale potrebbe, non solo molestare, ma annientare queste industrie, che pure hanno costato sacrifici grandissimi.

Facile è dire: i cotonieri sono ingordi; ma pensi onor. Majorana-Calatabiano, che dietro di loro vi sono migliaia di operai, i quali io non so come provvederebbero alla loro sussistenza, se, per un movimento di liberismo economico, fossero distrutte, annientate le industrie delle quali essi vivono.

Vi sono certe condizioni di fatto che s'impongono, e in questo momento storico, in un paese nel quale le tendenze socialiste sono così potenti, noi abbiamo stretto dovere di attendere al problema delle classi lavoratrici.

Detto questo, io vengo a parlare della Svizzera. Il preambolo non è forse inopportuno.

Il Governo del Re ha iniziato i negoziati col fermo proposito di fare tutte quelle concessioni, anche a danno delle nostre industrie, che siano compatibili coi veri e bene intesi interessi economici del paese:

Noi abbiamo condotte queste trattative ispirandoci costantemente a questo spirito di conciliazione. Non ci siamo stancati, anche quando era forse il momento di stancarsi, e le abbiamo continuate e le continueremo sino alla fine, con questo intento, animati da un sentimento vivo e sincero di conciliazione; ma, ne fo promessa al Senato, io non oltrepasserò per conto mio quei limiti, oltre i quali vi è il danno economico del paese. (*Approvazioni*).

Io non fo questione di dignità. Nei trattati economici la dignità entra fino a un certo segno; soprattutto quando si tratta di una nazione a noi vicina, amica e legata da tanti vincoli di amistà, io non credo che si possa ad ogni piè sospinto sollevare questioni di dignità; ma credo che i veri interessi del paese non possono essere sacrificati leggermente.

Aggiungo che non possiamo non preoccuparci delle conseguenze che potrebbero derivare al nostro paese, qualora non solo dal lato della Francia, ma anche dal lato della Svizzera, noi trovassimo delle tariffe di rappresaglia.

Quindi, moderazione da tutti i lati, e io credo che il Senato vorrà approvare il sentimento di equanimità, di giustizia, di temperanza e di moderazione, che ha ispirato il Governo, e che il Governo è deciso di non abbandonare sino alla fine.

Io credo di aver così risposto agli oratori che ho avuto la fortuna di udire.

I miei colleghi delle finanze e del Tesoro, per la competenza loro e per l'autorità che hanno, potranno rispondere meglio di quello che io far non possa agli oratori, i quali hanno parlato quando io non era presente.

Io prego il Senato di persuadersi, che questi trattati di commercio sono stati lungamente meditati e che durante i negoziati noi abbiamo incontrate difficoltà, che ora, a trattati firmati, possono essere dimenticate, ma che a chi le abbia sperimentate sono grave argomento di persuadere come negoziare un trattato di commercio non sia agevole cosa, oggidì segnatamente, in mezzo a quelle furenti, mi sia consentita la parola, furenti tendenze protezioniste, contro le quali si scagliò l'onor. Majorana-Catalabiano.

Voglia persuadersene il Senato, condurre in porto trattazioni di questo genere è opera meritoria.

Io questo solo dirò, che non vorrei, durante la mia vita ministeriale, che mi si imponesse il dovere di fare altri trattati; per conto mio ne ho abbastanza (*Ilarità, bene! Bravo! Molti senatori vanno a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Dichiaro chiusa la votazione; prego i signori senatori segretari di sigillare le schede.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pomeridiane:

I. Seguito della discussione del progetto di legge: Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria. — Trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Germania.

II. Interpellanza del senatore Zini al ministro dell'interno sopra alcuni punti della relazione sui servizi amministrativi presentata al Senato.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degl'impiegati civili;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;


Modificazione alla legge sulle espropriazioni di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare.

La seduta è sciolta (ore 6 e 5).



LXIV.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Risultato delle votazioni di ballottaggio — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del disegno di legge: Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria: Trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Germania — Discorrono il senatore Gadda, il ministro delle Finanze, i senatori Mojonara-Calatabiano, i ministri del Tesoro e di grazia e giustizia ed i senatori Rossi Alessandro e Finali, relatore — Approvazione dei due articoli del progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20 pom.

Sono presenti i ministri del Tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Risultato di votazioni di ballottaggio.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni di ballottaggio per la nomina di un consigliere di Amministrazione del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Senatori votanti 85.

Il senatore Bonasi ebbe voti 50

» Boncompagni-Ludovisi 30

Altri voti andarono dispersi.

In seguito di che proclamo eletto a membro di detta Commissione il signor senatore Bonasi che ottenne il maggior numero di voti.

Risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un terzo commissario alla Cassa dei depositi e prestiti.

Senatori votanti 83.

Il senatore Sonnino ottenne voti 70

» Sacchi 10

Schede bianche tre.

Proclamo quindi eletto a terzo commissario alla Cassa dei depositi e prestiti il signor senatore Sonnino che riportò il maggior numero di voti.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Per incarico del presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per: « Proroga del trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna ».

Chiederei al Senato di voler dichiarare d'urgenza questo disegno di legge e che ne venga deferito l'esame alla stessa Commissione che già ebbe a riferire sugli altri trattati. E poichè si tratta di termini che scadono a giorni, farei istanza perchè la Commissione stessa riferisca su questo disegno di legge nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di questo progetto di legge che egli fa a nome del presidente del Consiglio. Egli prega il Senato di volerne dichiarare l'urgenza.

Non sorgendo obiezioni l'urgenza si intenderà accordata.

Il signor ministro prega pure il Senato di voler deferire l'esame di questo disegno di legge alla stessa Commissione che ha riferito già sul disegno di legge pei trattati di commercio con l'Austria-Ungheria e con la Germania, con preghiera inoltre alla Commissione stessa di riferirne entro domani al Senato.

Pongo ai voti questa proposta; chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Seguito della discussione del progetto di legge sui trattati di commercio, fra l'Italia, l'Austria-Ungheria e la Germania.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge sul trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, e sul trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Germania.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Gadda.

Senatore GADDA. A me pare che, discorrendo dei trattati di commercio, si possa parlare anche di una questione che fu già trattata nell'altro ramo del Parlamento, giacchè interessa i rapporti commerciali internazionali, e che in questo momento ha eccitato le popolazioni minacciando le industrie principalmente dell'alta Italia, della Lombardia, del Veneto e del Piemonte; voglio dire la questione dei premi che la Francia ha accordato a' suoi filatori della seta ed ai produttori dei bozzoli. Questi premi della Francia vengono a porre in tal condizione di favore la produzione e lavorazione della seta in Francia, che la nostra lavorazione e produzione della seta è vitalmente colpita.

Io dunque vorrei pregare l'onorevole ministro che, fra i vari provvedimenti che si devono studiare per vedere di scongiurare questa crisi, la proposta di togliere il dazio d'uscita delle nostre sete abbia una attuazione completa e sollecita.

Già nell'altro ramo del Parlamento nella discussione del trattato di commercio, alla discussione generale della legge relativa, fu mossa una domanda all'onor. ministro delle finanze per sapere se era sua intenzione di presentare un progetto di legge per togliere il dazio d'uscita della seta, dazio che per sua na-

tura è contrario a qualunque principio di buona economia pubblica.

Siamo noi che impediamo alla nostra produzione di sortire all'estero e farsi valere. Ma indipendentemente da questa questione teorica, praticamente noi abbiamo bisogno che si tolga il dazio per dare qualche lieve soccorso alla condizione della nostra produzione serica.

Tale facilitazione all'uscita non sarà un grande soccorso, perchè io credo che tutto questo dazio non importi che una somma ben limitata; ma è piuttosto, direi quasi, una dimostrazione morale dell'interessamento che il nostro paese, il nostro Governo, prende alla tutela d'interessi così importanti e vitali principalmente per l'alta Italia.

Nell'altro ramo del Parlamento l'onor. ministro ha già promesso di presentare il progetto di legge desiderato da noi, per togliere il dazio di uscita sulle sete: ora io lo prego di voler ripetere quella dichiarazione innanzi al Senato per quell'interesse che il primo corpo legislativo prende ad una condizione di cose così grave ed anormale.

Io vorrei pregare anche il signor ministro di voler indicare l'epoca nella quale questo progetto sarà presentato, perchè vi è bisogno di provvedere urgentemente.

Il male è già cominciato e non se ne risentono ancora le conseguenze materiali perchè non si sono ancora attivati i premi, ma essi sono già decretati, e se non facciamo presto arriveremo tardi.

Il Senato sa quali sono i premi che ha messo la Francia: ma se a qualcuno fosse sfuggita la importante e brutta notizia, devo ricordare che la Francia ha messo 4 lire per ogni bacinella che lavori più di due mazze di seta, ossia tutte le bacinelle avranno 400 lire di premio: più un altro premio supplementare di un'altra lira per ogni bacinella di sfilatura del bozzolo che serve a tre bacinelle; per cui avremo un altro terzo di lira, 35 centesimi per ogni bacinella di seta che si lavora.

È un premio enorme che ragguaglia la nostra spesa di lavorazione, ed è di un'importanza veramente gravissima a nostro danno.

Ho intera fiducia che il Governo prenderà a cuore questa questione e che quelle dichiarazioni, che esso ha fatto alla Camera dei deputati

vorrà ripetere qui, precisando il tempo in cui la legge sarà presentata e discussa.

Discutendosi ora i trattati internazionali intorno ai dazi doganali, vi è tutta la opportunità per fare una tale domanda, e la cortesia del ministro mi affida che vorrà accoglierla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Sono lieto che l'onor. Gadda mi abbia dato occasione di assicurare il Senato, come ho assicurato la Camera, che il Governo si è vivamente preoccupato della questione dell'industria della seta e dei gravissimi pericoli che la minacciano per i nuovi premi che sono stati votati in Francia e che per legge sono diventati applicabili dal 1^o gennaio.

Colgo nello stesso tempo l'opportunità per rispondere all'on. relatore Finali, il quale ieri parlando appunto della materia dei dazi di esportazione e riferendosi alle assicurazioni che io avevo dato alla Camera, mi ha chiesto come questa abolizione dei dazi di esportazione, si potesse conciliare con lo stato del bilancio, colla riduzione che si dovuta fare sopra i lavori ferroviari, cogli aggravii che si son dovuti portare in alcuni consumi.

L'onor. senatore Finali sa e l'onor. Gadda lo ha ripetuto ora, quale sia e di quanta importanza il premio che il Governo francese dà alla industria della produzione dei bozzoli, della trattura e della filatura della seta. Per i bozzoli vi è un premio di 50 centesimi per chilogramma; per la trattura della seta il Governo francese assicura per sei anni un premio per bacinella, può salire a 533 lire, per gli impianti nuovi o rinnovati, restando di 100 lire per le filande di vecchio modello.

Quindi, calcolando una produzione di 100 chilogrammi di seta greggia per bacinella all'anno, il premio viene a risolversi in 5 o 6 lire per chilogrammo di seta che si produce, premio che equivale alla spesa di lavorazione e che è una frazione grandissima del costo della materia prodotta.

Di fronte a questo stato di cose il Governo non può non preoccuparsi dei pericoli che corre la nostra industria della seta, una industria tanto importante, che è senza paragone la prima d'Italia e che ha una esportazione di 250 a 280 milioni di valore. Quindi, quando nella Ca-

mera è stata sollevata la questione se il Governo intendeva di abolire il dazio di uscita sulla seta, il mio collega del Tesoro prima e poi io abbiamo avuto l'onore di assicurare la Camera che il Governo aveva questa intenzione. L'ammontare medio del dazio di uscita è all'incirca di un milione e mezzo, somma certamente considerevole se si ha riguardo alle condizioni attuali del bilancio; però non è tal somma dalla quale l'onorevole Finali possa trarre motivo d'impensierirsi e di fare dei confronti fra le diminuzioni che si fanno in certe spese pure produttive e i vantaggi che s'intendono di presentare all'industria della seta con questa abolizione di dazio. È certo che se noi non opponiamo al più presto un argine alla minaccia che ci viene dai nostri vicini, l'industria della seta che è già in condizioni poco felici e che, in questi ultimi anni, ha sofferto molto per diverse circostanze che è inutile di menzionare ora, si troverebbe ridotta a gravissimo partito. E il rimedio che si propone il Governo di apportare allo stato presente delle cose, coll'abolizione del dazio di uscita, è una ben piccola cosa in confronto ai danni ai quali questa industria importante trovasi esposta.

Io credo che le preoccupazioni dell'on. Finali muovono non tanto dalla questione dell'abolizione del dazio d'uscita sulle sete, quanto dal timore che il Governo, dando quell'affidamento, che per bocca del mio collega del Tesoro e mia ha dato alla Camera, si sia in certa guisa impegnato anche all'abolizione di altri dazi di uscita, i quali importerebbero una somma veramente rilevante. Alluda fra gli altri al dazio di uscita sugli zolfi, che è uno dei più importanti.

La questione è molto diversa. Io consento con tutti coloro i quali credono che i dazi di uscita sono arnesi da medio evo, e che bisogna abolirli. Questo è l'ideale, al quale dobbiamo mirare; ma, tenendo conto dello stato delle nostre finanze, non dobbiamo fare, se non ciò che siamo realmente costretti di fare per tutelare alti interessi.

Ora, per consentimento generale, anche da parte degli stessi produttori di zolfo, l'abolizione del dazio d'uscita sugli zolfi non è così urgente, come quella del dazio d'uscita sulla seta. Dunque il Governo crede che la questione possa essere maturamente studiata, e che non si debba

perder di vista anche l'abolizione di questo dazio d'uscita che tocca uno dei nostri principali prodotti naturali; ma prima di tutto pensa che si debba provvedere alla seta, perchè è il prodotto direttamente e immediatamente minacciato di un grave danno.

Io mi lusingo che dopo queste spiegazioni l'on. senatore Finali vorrà dichiarare che le sue preoccupazioni sono in gran parte svanite; almeno saranno svanite nella proporzione che corre fra la somma complessiva dei dazi d'uscita nelle sete e negli zolfi ed il semplice dazio d'uscita sopra le sete.

Quanto poi al tempo, l'on. senatore Gadda mi domanda quando crede il Governo di proporre un disegno di legge per l'abolizione del dazio d'uscita sulla seta.

Io so che questi rimedi quanto più sono rapidi, quanto più presto arrivano a sollevare non dirò tanto materialmente quanto moralmente un'industria che soffre, tanto più hanno effetto.

Ma l'on. senatore Gadda mi consentirà che il Governo non può impegnarsi lì per lì ad una data fissa; tutto quello che gli posso dire è che il Governo cercherà di proporre al più presto questo disegno di legge, in maniera che il suo effetto arrivi in tempo a manifestarsi per la prossima campagna serica. Più di così non potrei assicurare in risposta alla sua interpellanza.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io avrei dovuto fornire alcuni schiarimenti all'onorevole presidente del Consiglio, il quale ebbe la singolare cortesia di risponder in modo particolareggiato ad alcune parti del mio discorso.

Profitto della presenza dell'ex-ministro di agricoltura, industria e commercio, e che attualmente è guardasigilli, per dare quegli schiarimenti.

Certamente, se io non tenessi conto che il presidente del Consiglio è ministro degli affari esteri, e, di conseguenza, abituato alle maniere e alle pratiche diplomatiche, avrei trovato una implicita censura in quella sua avvertenza che fece a proposito di alcune mie considerazioni riferibili alla circolazione, ai Banchi e ad altri obbiettivi dell'economia nazionale.

Onorò della qualifica di importanti le mie considerazioni; ma soggiunse: un trattato di com-

mercio non può risolvere gli accennati problemi. Io in verità non poteva inciampare in tanto errore, di credere che trattati di commercio, oltre che la propria materia, potessero disciplinare oggetti di interna amministrazione e legislazione.

Ma deve riflettersi che, se io mi fossi prefisso di portare delle critiche ai trattati di commercio, se avessi tentennato nel dichiarare il mio voto favorevole, incondizionato, sarebbe stato bene il fare avvertenze critiche sulla materia del trattato di commercio.

Io invece ho accettato il trattato di commercio con entusiasmo, anche nella parte che, a giudizio di molti, ha parvenza di possibile immediato o lontano nocimento all'economia nazionale; l'ho accettato principalmente per la durata.

È vero che soggiunsi che io avrei amato, intera libertà, e perfino l'abbandono del sistema dei trattati; ma questo nella sola ipotesi in cui Parlamento, Governo e un po' anche il paese mi avessero fornite sufficienti garanzie che, con l'uso della libertà interna, non si sarebbe mai offeso il principio della libertà economica, applicato anche agli scambi internazionali. Lasciando però il campo delle ipotesi, siccome io diffido dell'indirizzo politico, economico e amministrativo; così nella materia doganale io penso, che tanto più è vincolato il Governo, tanto più tacciono le esagerazioni del privato tornaconto, e tanto meglio è assicurata l'economia del paese.

Detto questo, soggiungerò che ci troviamo di fronte ad un sistema a cui in parte contraddice, fortunatamente in senso favorevole (badi il signor ministro guardasigilli, dico in senso favorevole) la sottoscrizione dei trattati coi due imperi; ad un sistema il quale poi trova la sua esplicazione: primo negli ostacoli di portare a fine altri accordi internazionali; secondo, e molto più gravemente, nel proposito di non rivedere la tariffa del 1872 *in melius*, cioè nel senso dello scemamento, anzi di rivederla, invece, nel senso dell'aggravamento. Onde segue che l'esame dei trattati di commercio, che sono materia altamente economica, ci richiama allo studio delle condizioni di fatto della economia nazionale. E soprattutto l'argomento porta naturalmente a vedere, se l'indirizzo economico, esplicato con patti insufficienti, danneggiato con il sistema della tariffa generale, non sia

causa massima delle infelicissime condizioni di fatto della nostra economia.

Posto tuttociò, escludendo ogni altra causa, ritenni del male presente, e ritengo, cagione massima il fallace indirizzo della nostra economia di Stato. Il discorso, pertanto, naturalmente mi portava a vedere gli effetti dell'indirizzo sulla ricchezza agraria che con esso si mirava a proteggere; gli effetti sulla ricchezza industriale che in parte si voleva creare; gli effetti sulla ricchezza mobiliare; gli effetti sul credito.

Di qui la digressione, la quale, a chi non ebbe la benignità di prestare tutta l'attenzione al mio discorso, avrebbe potuto parere una digressione non rigorosamente derivante dalle viscere dell'odierno argomento.

Ciò detto, siccome io riconosco che questo non è il campo dello studio minuto delle condizioni di fatto d'ordine economico nel nostro paese, e siccome riconosco che i trattati non peggiorano cotesto stato di fatto, non immoro più oltre su quanto fugacemente accennai ieri.

E vengo al secondo punto che, viceversa, presentai per ultimo nella cronologia delle mie osservazioni: trattato o trattative commerciali con la Svizzera.

Io sono interamente di accordo con l'onorevole presidente del Consiglio nel concetto che non si debba abbandonare, nei dazi di confine, e nelle transazioni internazionali di commercio e di navigazione, il doppio criterio dell'interesse della finanza, e di quello della economia del paese. Ma, appunto perchè questo doppio criterio non abbandono, raccomando non solamente di non inasprire più oltre nel sistema di aggravamento di dazi di confine, di apportarvi anzi qualche, sia anche leggerissimo, alleviamento. Perchè gli alleviamenti muteranno i dazi, da proibitivi in semplicemente protettivi; e i dazi, divenendo meramente protettivi, si svolgerà meglio, e per sè, e per l'economia generale, la industria protetta; si alimenteranno le esportazioni. I prodotti si scambiano coi prodotti, non in natura tra un venditore e un compratore, ma, in generale e nella loro grandissima somma, per equivalente, fra una massa di compratori ed una massa di venditori. E per conseguenza i dazi fiscali diventano fiscalmente produttivi.

Ma fornisce la prova del doppio criterio di aumento d'incasso fiscale e d'incremento dell'economia nazionale, la storia dei dazi di confine dal 1887 in qua?

Non si deve offendere il lavoro nazionale; si deve anzi proteggerlo: questo il tema di quella tariffa. Ma, allorquando si spostano le condizioni di fatto delle industrie del paese, cotesto lavoro immancabilmente si offende.

E di vero, c'è da fondatamente temere che, mentre si mira a favorire determinate maniere di attività, si offenda di fatto una parte grandemente maggiore di esse, e però di lavoro nazionale; e si finisca per offendere anche le industrie che, con eccessivi puntelli, si vogliono sostenere. C'è da temere ancor più fondatamente, l'offesa al lavoro nazionale con la crescente contrazione dei consumi. E c'è da temer di più ancora, allorquando inciampiamo in una ulteriore restrizione delle nostre esportazioni.

Ma cotesta restrizione di esportazione è inevitabile, se quei pochi sbocchi che non hanno impedito la nascita, lo sviluppo e la permanenza della crisi, vengono ad impicciolirsi ancora.

Nè è prudente l'esagerare l'indole estensiva degli sbocchi che si possono attribuire, e che in parte io attribuisco, ai trattati odierni. L'esagerazione va seguita sempre dal disinganno. In ogni caso, non si comprometta, per lo meno, in alcuna sua parte tutto quanto il presente stato di avviamento dei nostri traffici.

Ora, se per poco si altera, ancora, l'attuale condizione dei nostri sbocchi, chiedo io: si è tenuto calcolo delle molte decine di migliaia di lavoratori che preparano i prodotti destinati all'esportazione, i quali perciò ci andranno di mezzo? E sarà lecito, in tal caso, per continuare ad esagerare il puntello di un'industria non del tutto naturale (e non è del tutto naturale quell'industria che, pur avendo la sua protezione, non vale a vivere e a prosperare, e ne chiede sempre più), noi dobbiamo attentare ad una serie di industrie naturali, le agricole soprattutto, nelle quali lo Stato ha di già confiscato e convertito in suo favore, tutto quanto il valore naturale, dappoichè il famoso terreno su cui Stato, provincie e comuni, direttamente e indirettamente, levano ingenti balzelli, quanto almeno alla sua potenza naturale, non produce pei proprietari?

Pel proprietario può produrre, e produce, il capitale, nè sempre tutto quanto se ne investe nel terreno, ed una parte del suo lavoro, e anche questo non sempre tutto e, molto meno, bene; la ricchezza naturale però, in generale, non è più per lui. Dico non è più, perchè tutta la sua produttività appena basta per far fronte alle prelevazioni fiscali.

Ebbene se, d'altra parte, si isterilisce l'investimento del lavoro e del capitale sopra questo strumento naturale di produzione; è improbabile che il capitale ed il lavoro disertino da quell'impiego?

Ma, quando ciò segua, non si deprezza, non si annulla una parte notevole della stessa ricchezza naturale? E non finisce per avere i suoi danni, il fisco medesimo che tanta parte ha interesse e bisogno di prelevarne?

Dunque, concorrendo pienamente nel concetto dell'on. presidente del Consiglio, a lui che si è chiarito platonico amatore dei principî del libero scambio; a lui io devo rivolgere la preghiera di far bene i conti, prima che si comprometta qualcuno degli scarsissimi sbocchi che ancora, e fino a questo momento, abbiamo; e chiudo questo secondo punto dei miei schiarimenti.

Estratto secco. Io devo giustificare l'assunto mio, facendo capo a documenti ufficiali.

Non avevo studiato la questione; nè, prima di ieri, mi era venuto per le mani il progetto di legge presentato alla Camera dei deputati, in cui alle pagine 5 e 6, parlando delle condizioni di fatto dei vini italiani, sono queste parole:

« Rispetto ai caratteri descritti per i vini da taglio, si può affermare con sicurezza » (Notisi che sono i ministri degli esteri, delle finanze, del Tesoro, del commercio, e quello della marina che lo assicurano), « si può affermare con sicurezza che, nei limiti estremi dei 12 gradi d'alcool e di 28 grammi di estratto secco, trovano posto tutti i vini rossi italiani da taglio, anche in quegli anni in cui le vicende atmosferiche o le infezioni grittogamiche abbassano la ricchezza in alcool ed il peso in estratto secco, perfino riguardo ai prodotti delle contrade meridionali ».

Muovendo da cotesto concetto, e sotto l'influenza di esso, essendosi concluse le convenzioni internazionali, se più tardi si riconobbe,

in modo indiscutibile, che è stato un errore quello di credere che *tutti i vini rossi italiani da taglio* sieno buoni alla esportazione, favorita col protocollo finale, o, meglio, favorita col trattato, e regolata col protocollo finale; sembra inutile andare a cercare se dalla Germania ci verrà scarsa o abbondante la ricerca; a noi basta il fatto evidente che la convenzione è stata governata da un errore.

Ecco l'assunto mio, senza pretendere a studi tecnici, ed a giudizi di competenza accomodata; perchè, vedete, gli avvocati e gli uomini parlamentari, alle volte, possono divenire competenti in tutto, perfino a trattare di manicomi; ma non si arriva mai a supporre od ammettere che in essi sia sempre vera competenza tecnica.

Il Governo, dopo la sottoscrizione, dice al paese, al Parlamento: tutti i vini rossi godono del beneficio del patto; perchè tutti hanno non meno di 12 gradi di alcool e di 28 grammi di estratto secco.

Naturalmente non si dice che la Germania abbia da bere tutto il vino che produciamo, ancor quando non ne abbia bisogno. Ma, dato che ella abbia bisogno, per esigenze di consumo, o per sviluppo di esportazione, e quindi che faccia richiamo di cotesti vini; tutti vi entrano, se forniti delle pattuite condizioni.

Certo però avevano le loro buone ragioni e Governo e negozianti, quando accettarono le condizioni del protocollo; avevano coscienza che erano stati fatti studi; c'era di mezzo un valente professore ad attestarli, una Camera di commercio, c'erano dei telegrammi.

Ma tutto ciò, ad affare concluso, non impedisce che il Ministero prima, i negozianti dopo, sieno caduti in errore, derivato dagli elementi ad essi forniti da tutti quelli che, alla lor volta, erano pur caduti in errore. E di vero, pare assodato che, nel maggior numero delle regioni italiane, in quelle ben pure che producono vino rosso da taglio, non si hanno vini che arrivino ai 28 grammi per litro di estratto secco; e, in quelle regioni dove lo si ottiene, ciò non è che per una piccola parte. È assodato che ciò risulta da antiche e recenti esperienze; e che le esperienze che dicono diversamente, non solo non rappresentano il campione medio, ma riguardano analisi (quelle delle stazioni agrarie) di campioni scelti, e ben di rado delle grandi quantità.

Ma tutto ciò non intendo discutere, come non discuto se scarissima, sufficiente od abbondante, sia la quantità dei nostri vini da taglio che può essere inviata in Germania. Io concedo che possa essere sufficiente, sebbene sia da avvertire che non basta, la sola presenza dei 28 grammi di estratto secco in ogni litro di vino; ma bisogna pure badare alla qualità dei vini; poichè, se in alcune qualità sovrabbonda l'estratto secco, spesso non si tratta di vini da taglio, bensì da pasto, i quali hanno prezzo superiore anche in paese; onde per essi riesce inutile il patto di doverli inviare ed effettivamente farli servire per taglio; non vi sarà mai convenienza di giovarsene.

Esoggiungo, riguardando all'altra parte contraente, che la Germania e i suoi negozianti non erano in dovere di fare i censori ai nostri rappresentanti, e offrire spontaneamente condizioni più miti, cioè accontentarsi di fissare in un qualche numero di grammi in meno, la quantità del voluto estratto secco. Ammetto pienamente che, in perfetta buona fede, essi abbiano ritenuto per esatto quello che i nostri negozianti dovettero dire nelle trattative, cioè: che a noi bastava il 28 per mille di estratto secco, perchè abbracciava tutti i nostri vini rossi da taglio; perchè, quando questo precisamente si scrive in un progetto di legge, non c'era alcuna ragione di dissimularlo nelle trattative.

Ma, poichè errore di fatto c'è, richiamiamo l'attenzione del Governo nell'interesse dell'enologia e dell'economia nazionale; e facciamo voti, perchè il Governo alla sua volta richiami alla buona fede di cui non v'è menomamente da dubitare, l'altra parte contraente, e l'uno e l'altra chiariscano l'errore. Il chiarimento dell'errore, e però lo scemamento dei grammi richiesti di estratto secco, non ci aprirà la concorrenza di altri esportatori favoriti: lo dissi ieri, Portogallo, Spagna, Grecia hanno vini da taglio superiori in estratto secco; ai nostri si manterrà solo quello che fu convenuto, e ci si risparmiará il dolore di avere ottenuta una concessione, di cui, più di noi, profitteranno quelli ai quali se ne estende, quasi gratuitamente, il beneficio.

Ma si risponde: questo ci proveremo a farlo; lo disse ieri l'onorevole presidente del Consiglio, e di ciò io lo ringrazio; e ringrazio tutto

il Governo; confido si adopereranno con efficacia e perseveranza.

Ma badate, si soggiunge, non bisogna esagerare l'utilità pratica della nostra esportazione: Io non l'ho esagerata mai; perchè io aspetto i fatti, quantunque dalle parole della relazione ministeriale, e da quanto sparse la fama nelle sfere ufficiose, ci sarebbe stato da attendersi molto di più.

Noi non possiamo conoscere con anticipazione, nemmeno in modo approssimativo, quale potrà essere la ricerca dei nostri vini da taglio, data la tariffa cotanto abbassata. Noi non possiamo sapere l'effetto che può produrre un ribasso di tariffa nelle proporzioni del 70 per cento, perchè, già lo dissi, si trattava di 24 marchi, e ora si scende a dieci.

Sappiamo bensì tutti, che quello stretto, ove largamente applicato, è, per noi, giovevolissimo patto; ed io cadrei in contraddizione se ciò contestassi.

È pure giovevole il patto che scema da 24 a 20 marchi il dazio sui vini da pasto: trattasi di quasi il 18 per cento meno; il che non è da spregiarsi; e quando cotesta diminuzione si fa in favore di una nostra esportazione in via di svolgimento, riconosco che il patto è prezioso, perchè incontestabilmente migliora lo *statu quo*.

Come contestare poi la bontà del patto per le uve, quando sappiamo che, ove per esse si risolvesse il problema della bontà, prontezza e buon mercato dei trasporti, anche in relazione alla grande isola italiana tanto disgraziata, riuscirebbe davvero ingente il beneficio ai nostri viticoltori, il far pagare solo quattro marchi invece di dieci, sopra le uve da vino.

E consentite ch'io apra qui una parentesi, perchè non è più presente alla seduta il ministro delle finanze, e perciò non a lui, ma a tutto il Governo io dico, che è ben doloroso riconoscere buoni gli argomenti per abolire i dazi d'esportazione delle grandi industrie alle quali giustamente si considera appartenga quella delle sete; e non trovare argomento a favore d'altre industrie, quasi fossero da sezzo, quali sono l'escavazione, la raffineria, il commercio e l'esportazione degli zolfi, industrie che tutto il mondo sa come, per iscarsenza di capitale e difficoltà di lavoro, e, da alcuni anni, per

persistente crisi, versino in angustie maggiori, che non l'industria della seta.

E chiudo la parentesi; chè nulla mi è dato di concludentemente chiedere, quando si tratta della Sicilia.

Tornando al trasporto delle uve: voglio vivere nell'illusione che, anche quelle, ed eccellenti, e tuttavia deprezzatissime dall'abbondanza e dal difetto di sbocchi esterni ed interni, della disgraziata isola testè accennata, si possano avvantaggiare del trattato.

Ma non dovrebbe perdersi tempo per affrontare e risolvere il problema dei trasporti, cumulativi soprattutto.

A proposito dei vini, è ancora un altro patto, la cui virtù, di presente, è un'incognita, ma che potrebbe fornir materia di sviluppo ingentissimo alle nostre esportazioni: parlo della fabbricazione del cognac in Germania, mediante vini soggetti al dazio di 10 marchi.

Nell'ipotesi che codesta industria attecchisca colà, quale quantità di vini italiani potrà essere richiesta? Risponderà essa alla totalità della nostra produzione di vini, destinabili, sotto riscontro, a quell'industria? Sarà pur sempre qualche cosa che ci farà bene, specie negli anni di abbondanza.

Del resto non dobbiamo dimenticare che i vini da taglio sono destinati a scemare.

Rendendosi spediti ed economici i traffici fra tutte le regioni (e questo è un assoluto bisogno e un imprescindibile dovere, il cui adempimento non dovrebbe più oltre indugiarsi); a quasi due terzi delle regioni vinicole italiane, le quali scarseggiano assai di vini da taglio ed abbisognano di quelli esuberanti delle altre regioni, dovrà affluirne una parte sempre crescente; altra parte dovrà andarvi meglio diffusa pel diretto consumo; e poi il miglioramento nella fabbricazione dei vini, il quale si afferma sempre più, dovrà man mano operare la crescente trasformazione del vino italiano da taglio in quello da pasto. Onde l'eccessiva sovrabbondanza dell'offerta del vino da taglio deve andare scemando.

V'è una terza ragione, fatalissima, a favore dello scemamento di quella offerta. Mi dispiace di non veder qui il mio amico e collega Cannizzaro, il quale si mostrava preoccupato della

colpa di essersi fatti troppi vigneti, e sentiva bisogno di esortare a non farne ancora; e vorrei domandargli, quanta sia di presente l'azione deprimente, e sventuratamente progressiva, della fillossera, specie in alcune contrade della Sicilia. Temo anzi, a tal proposito, che non passeranno troppi anni, innanzi che si discuta della sparita abbondanza del vino, nell'Italia, presa nell'insieme.

Che sia distribuito bene tutto il vino d'Italia a tutti gl'Italiani; e si vedrà che, anche di presente, esso sarà di assai poco superiore ai bisogni degl'Italiani.

Risolvete, ripeto, e ve ne scongiuro, il problema dei mezzi di trasporto; e non troverete più eccessiva la produzione italiana.

Sventuratamente non c'è principio alcuno che accenni a imminente buona soluzione di quel problema.

Non aggiungo altro; credo in questo modo di avere giustificate le mie brevissime osservazioni di ieri; e, nelle persone dei ministri che qui lo rappresentano, ringrazio l'onor. presidente del Consiglio, di tutte le cortesi risposte che gli piacque di darmi.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Non è mio intendimento di affaticare il Senato con troppo lunghe dichiarazioni, poichè parmi generale il consenso a favore di questi due trattati, che ora si esaminano; ed essi ebbero il miglior suffragio che si poteva attendere dalle dichiarazioni del mio amico Rossi, il quale non vota contro questi trattati, ma si astiene.

Per un così antico e inflessibile avversario dei trattati di commercio, anche questo io considero un suffragio a loro favore. (*Si ride*).

Io devo fare due dichiarazioni soltanto al Senato; una nella mia qualità di ministro del Tesoro, l'altra per incarico del presidente del Consiglio.

La prima si riferisce al mio amico Finali.

Io intendo la sua meraviglia rispetto alla abolizione dei dazi d'uscita, di cui parlava poco fa il mio collega delle finanze; e io debbo temperare questa sua meraviglia con alcune dichiarazioni nette, recise.

Possono esservi dei momenti nei quali un mi-

nistro del Tesoro non debba porre mente soltanto alla parte aritmetica del bilancio, ma debba considerare alti interessi economici minacciati da grave offesa e provvedere anche a scapito del bilancio.

Ma io mi sento vincolato nell'interesse della finanza, che è tanta parte di tutti i più vitali interessi del paese, a non porre mano all'abolizione o alla diminuzione dei dazi d'uscita se nello stesso tempo in cui l'erario perde quelle entrate, non si provveda a risarcirlo con equivalenti risorse.

Io crederei di mancare in questo momento al più elementare dovere verso la patria, se dopo aver di recente dovuto affaticare il paese con nuovi balzelli, se essendo costretto a fare le più dure economie, si potessero gettar via entrate piccole o grandi senza compensi equivalenti.

Quindi nel caso dei dazi di uscita della seta, la cui abolizione pare anche a me divenuta oggi una assoluta necessità di fronte ai premi dei quali ha ragionato il senatore Gadda e sui quali ha parlato il mio collega delle finanze, io debbo aggiungere questa esplicita dichiarazione che noi dobbiamo trovare nel bilancio dello Stato equivalenti economie in modo che ci sia giusto compenso e non si turbino le previsioni del pubblico erario.

Per parte mia, per quello che mi riguarda, spero di trovare nel Ministero del Tesoro un altro mezzo milione di economie che offrirò a riscatto di questi dazi di uscita.

Queste dichiarazioni legano me, legano i miei colleghi in quest'obbligo di onore di non presentare mai diminuzioni di entrata senza equivalenti risarcimenti. E così confido che si saranno acquetati i dubbi del mio amico Finali, giusti dubbi in verità.

Il mio amico Rossi diceva l'altro ieri, ragionando del trattato di commercio con la Germania e coll'Austria-Ungheria, cose che noi non possiamo lasciare senza risposta per l'autorità che questa discussione del Senato ha nel paese e per la eco che ha fuori d'Italia. *(Benissimo)* Egli diceva, se bene ho afferrato il senso delle sue parole, che in tutte queste negoziazioni è dominante il pensiero, l'azione della egemonia tedesca.

Il cancelliere dell'Impero attuale non ha fatto

che continuare il pensiero del cancelliere di ferro.

Tutti quanti i popoli che hanno consentito ai nuovi patti, sono stati attratti nell'orbita, nel fascino di questa onnipotenza germanica la quale si è fatta la parte del leone.

Ora, o io non intendo il valore di questi nuovi patti, o parmi che meritino una esplicazione, un commento affatto diverso da quello che l'onorevole mio amico Rossi ha dichiarato.

La Germania, fino ad oggi, professava il principio della autonomia assoluta delle sue tariffe.

Quando il principe di Bismarck nel 1879 compì la riforma doganale nel suo paese, dichiarò che un pensiero ferreo la governava ed era quello della assoluta distinzione dell'interesse economico dagli interessi politici, e spingeva questo concetto fino al punto da non meravigliarsi che l'Austria-Ungheria e la Germania così intimamente alleate potessero per fino fondere i loro eserciti senza confondere le loro dogane.

Il pensiero che ha dominato nelle negoziazioni presenti è opposto a questo. La Germania ha consentito a modificare e a vincolare parti essenzialissime della sua tariffa, non solo per i prodotti agrari principali, i cereali, sui quali era stata così fiera la controversia ai tempi del grande Cancelliere, ma anche nei prodotti delle grandi industrie. E l'Italia alla sua volta, il Belgio, la Svizzera, l'Austria-Ungheria che con la Germania hanno negoziato, ottennero delle grandi agevolanze e vincolarono con dazi più miti le tariffe tedesche.

Quindi il pensiero egemonico della Germania va interpretato in questo caso in modo assolutamente diverso da quello che il mio amico Rossi non facesse. La egemonia della Germania qui si è esercitata non già vincolando gli altri popoli a patti duri, ma consentendo a fare nella Germania e nel mercato tedesco delle condizioni più agevoli, più facili che nel primo programma doganale di Bismarck non si ammettevano, e se un'egemonia ha esercitato è di quelle che i popoli potenti hanno sempre il diritto di esercitare non già respingendo, ma invitando a più libere e facili comunicazioni di traffici gli altri popoli coi quali contraggono.

Io vorrei che altri paesi potenti, come la Germania, volessero ancor essi esercitare questa specie di egemonia, e invece di isolarsi con

tariffe di ferro ne ammettessero le mitigazioni sotto le forme geniali e umane dei trattati di commercio.

Ecco il pensiero che mi premeva di mettere in chiaro, perchè qui non ci è stato nè popolo sacrificato, nè popolo sacrificatore. Qui ognuno ha trattato con piena libertà e piena coscienza dei propri interessi. Ma se c'è un popolo che ha temperato il rigore dell'antico suo programma economico, che consisteva nell'autonomia doganale, è il tedesco, e lo prova con tutti i vincoli che ha posto alle sue tariffe doganali, con tutti i temperamenti introdotti, vincoli e temperamenti che nel primo pensiero bismarckiano erano esclusi.

E giacchè ne ho l'occasione mi preme anche rettificare un altro punto importante, un'altra osservazione notevole del discorso dell'on. senatore Rossi.

Egli dice, quando il cancelliere dell'Impero venne al convegno di Milano coll'onor. Crispi, propose la lega doganale, perchè la Germania voleva le leghe doganali. Poi si è accomodato a queste forme di trattati in cui si è fatta la miglior parte.

Io ho negato già che essa si sia fatta la miglior parte; a me non pare, per esempio, che nel nostro negoziato colla Germania, tutta la sapienza sia stata dalla parte dei negozianti esteri, tutte le debolezze e tutte le insipienze sieno state da parte dei negozianti nazionali. Questo è il compenso che quei poveri infelici dopo aver difeso accanitamente gl'interessi del loro paese trovano tornando a casa loro!

Ma, a tacere dell'Italia, dove già è ammesso per principio che si sbaglia sempre, e che i rappresentanti, i delegati, i negozianti suoi non fanno altro che gl'interessi dell'altra parte, a tacere del nostro paese dove questo è ammesso incontenstabilmente (*Si ride*), prendiamo i negoziati tra la Svizzera e la Germania. Non v'è dubbio, in questi negoziati i delegati tedeschi non hanno ceduto certamente per debolezza, hanno ceduto per sentimento di forza. Ma chi esamina la questione in sè e per sè fuori di ogni preoccupazione, deve riconoscere che il potente Impero germanico ha trattato con grande equità col suo vicino, perchè ha consentito di diminuire tariffe che prima erano asprissime e ha consentito di peggiorare le condizioni delle sue esportazioni in Svizzera.

Quindi se qualcheduno si è fatta la parte del leone, non è il pensiero egemonico della Germania, non è il potentissimo Impero tedesco, ma il suo vicino certo meno potente e meno forte.

Chiarita così questa questione rispetto alle leghe, io non ho nessun titolo per dichiarare qui quali pensieri intorno a questa materia si siano agitati fra il Cancelliere tedesco e l'uomo illustre che allora rappresentava il Governo italiano.

Ma se bene io intenda qualche cosa di questi argomenti, quantunque non sia stato nel segreto di quel colloquio, parmi impossibile che si sia sul serio agitata l'idea di una Lega doganale.

Vi sono delle cose che neppure gli uomini più potenti e più usi a superare coll'ingegno e col carattere le umane difficoltà possono fare, vi sono delle cose che stanno al di sopra della loro volontà, e parmi che nelle condizioni attuali del mondo le Leghe doganali si possono relegare in quei sogni, in quelle utopie, da fare il paio con gli Stati Uniti d'Europa e col disarmo generale.

La Lega doganale suppone uniformità assoluta di legislazione finanziaria ed economica, poichè io non saprei in quale altro modo potesse reggersi. Come adunque si può supporre che uomini di tanto valore, come quelli che conferirono a Milano, abbiano potuto avere una idea simile?

Simili idee si possono avere soltanto quando i palpiti del cuore fanno obliare la realtà delle cose.

Non dobbiamo intorbidare questi negoziati coll'idea che vi sia imposizione d'un impero potente; se qualcuno ha fatto concessioni, questa fu la Germania. La quale, disingannata dall'esperienza della solitudine, ha piegato a più miti consigli in questa nuova fase della politica doganale.

È questo il pensiero egemonico, egemonia nella quale c'è la genialità del bene, la forza attrattiva dei traffici. Non c'è stato l'impero di coloro che vogliono sopraffare e comandar agli altri col fascino delle vittorie e con la punta della spada. (*Bravo, benissimo*).

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Dando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Trovandomi ieri impegnato in altre discussioni alla Camera, fui dolente di non aver udito i discorsi, che furono pronunziati in quest'aula dall'ottimo relatore dell'Ufficio centrale, a cui rendo grazie vivissime per le autorevoli considerazioni fatte intorno ai trattati conchiusi con gli Imperi centrali, e dagli onorevoli senatori, che presero in vario senso la parola.

Potrei dispensarmi di entrare in questa disputa dopo quanto disse con ammirabile chiarezza e precisione l'onor. presidente del Consiglio, e con splendore di eloquenza il collega del Tesoro.

Ma poichè mi furono rivolte interrogazioni speciali sopra taluni punti di questi trattati, è bene che chi aveva l'onore di reggere il Ministero di agricoltura e commercio, al tempo in cui si negoziavano e si conchiusero, dia adeguate risposte. Io non divagherò in questioni teoriche, e vengo senza preamboli a parlarvi di ciò, che più interessa, cioè del valore dei patti conchiusi, e mi proverò di dimostrare all'onor. Rossi, il quale, come tutti gli uomini di acuto ingegno, non è di facile contentatura, che il trattato con la Germania, da lui così severamente giudicato, realizzi un fenomeno unico più che raro, nella storia dei trattati.

Quando si fanno siffatte trattative ciascuna delle parti contraenti si studia di favorire una parte delle esportazioni del proprio paese, ma un trattato che tuteli tutta la massa dell'esportazione, io credo che ancora non si conosca.

Eppure il trattato che fu conchiuso con l'impero germanico, realizza in gran parte questo ideale ed io lo proverò con le cifre. Prendo come punto di partenza la tariffa germanica del 1889. In essa le esportazioni italiane verso l'impero tedesco sono segnate in 178 milioni. Orbene, se voi esaminerete voce per voce il trattato testè conchiuso, vi accorgete che di 178 milioni di esportazioni il trattato suddetto, mediante esenzioni, vincoli e diminuzioni di dazi, ne favorisce e tutela 164. Ed i rimanenti 14 milioni non furono abbandonati al caso o al rigore di tariffe autonome; infatti per 7 milioni rappresentano merci forestiere, che transitano pel territorio italiano, come lana sudicia, cotone greggio; gli altri 7 milioni rappresentano prodotti per i quali altri paesi hanno interessi maggiori del nostro ad ottenere un trattamento

di favore, del quale noi pure godremo per la clausola della nazione favorita.

Analizzando coteste cifre, la dimostrazione riceverà maggiore chiarezza e valore.

Per 30 voci, concernenti prodotti importantissimi, e in massima parte agricoli, che rappresentano 124 milioni su 178, il nuovo trattato accorda l'esenzione completa; sicchè due terzi dei prodotti italiani, che si esportano in Germania, quindi innanzi entreranno in completa franchigia. Per 17 milioni, che rappresentano un valore di nove milioni e mezzo, abbiamo ottenuto il vincolo dei dazi della tariffa generale o convenzionale, e per altre voci, che rappresentano 26 milioni, ci furono concesse notevoli diminuzioni di dazi. In queste voci si comprendono gli olii, il vino e le uve, ma di questo discorrerò più tardi.

Per altri 5 milioni godremo il trattamento di favore, che fu accordato dalla Germania all'Austria-Ungheria. Ciò posto, come si può biasimare un trattato, il quale assicura ai prodotti italiani per due terzi l'entrata in esenzione, e per un altro terzo un trattamento di favore, o vincolo, o diminuzione di dazio? Da queste considerazioni di ordine generale, venendo a più minuti particolari, non vi parlerò degli olii, benchè la diminuzione da 4 a 3 marchi, se par piccola rispetto allo *statu quo*, non è tale di fronte al dazio della tariffa generale tedesca; nè m'indugierò a dimostrarvi che la maggior parte delle voci favorite si riferiscono ai prodotti del suolo, premendomi d'intrattenervi specialmente delle concessioni relative ai vini e alle uve, che, come è detto nella relazione, costituiscono il *punctum saliens* del trattato italo-germanico. Molto si è detto, e disputato intorno a codesto beneficio, che niuno osa negare, ma che fu oggetto di apprezzamenti vari e contraddittori.

Coloro che ne parlano da dilettanti, non hanno posto mente che il beneficio al riguardo stipulato vuolsi riguardarlo nel suo complesso. Chi guarda partitamente alla diminuzione da 24 a 20 marchi sui vini di diretto consumo, o si arresti a quella di 24 a 10 marchi per i vini da taglio, senza dar troppo peso alla concessione assai più cospicua fatta alle uve pigiate, potrà forse mostrarsi insoddisfatto dell'una e dell'altra di codeste concessioni: ma esaminan-

dole nel loro insieme e negli effetti vicini o remoti, si farà ben altro giudizio.

Vi sono note le condizioni in cui versa in Italia la produzione enologica.

Allettati dai guadagni, che offriva il mercato francese negli anni di penuria cagionata dalla fillossera, l'industria enologica si spinse al di là di ogni ragionevole confine.

In parecchie provincie vaste culture di grano furono trasformate in vigne, e le piantagioni si son fatte in parte con danaro tolto a mutuo. D'un tratto quel mercato fu chiuso ai nostri vini, e nonostante la peronospora e la fillossera, la produzione enologica è andata crescendo rapidamente, sicchè in pochi anni da 30 è salita a 40 milioni di ettoltri.

Andando innanzi di questo passo, ci toccò quest'anno la singolare ventura di assistere alla crisi dell'abbondanza.

Si pativa di troppo e venivano reclami di ogni natura al Governo; taluni sindaci si lamentavano perchè non v'erano vasi vinari a sufficienza, altri invocavano provvedimenti atti a diradare la plethora. Da questo immaginate la colluvie e la qualità dei reclami.

Il Governo doveva impensierirsi di questo stato di cose perchè il vino costituisce oramai una delle più ricche produzioni del paese. Quindi avvenne che nei negoziati colla Germania di codesta questione del vino si fece la *conditio sine qua non* per la conclusione del trattato.

Ma il mercato germanico è molto più angusto del mercato francese, e scarsa in paragone la produzione dei vini locali, che potranno mescolarsi coi nostri, e anche di questo ci si fece carico, quasi che si potessero obbligare i tedeschi ad aumentare la loro produzione per dar più largo sfogo alla nostra. Noi abbiamo fatto ciò che era possibile di fare, ed è soprattutto ingiusto il rimprovero di aver noi magnificato troppo il beneficio ottenuto pei vini e per le uve, creando pericolosi illusioni in paese.

La verità è che la gonfiatura non l'ha fatta il Governo. L'hanno fatta invece i produttori di alcune provincie, i quali si erano immaginati, che mediante codesti patti stipulati, tutti i vini d'Italia, o almeno di alcune regioni, dovessero poter penetrare in Germania col dazio più mite di 10 marchi.

Coloro a cui vennero affidate le importanti

trattative dovevano proporsi, come si proposero, due intenti: il primo di ottenere pe' vini un trattamento di favore graduato in guisa che tutte le regioni vinicole italiane potessero giovare; il secondo di regolarlo in guisa che difficilmente potesse profittare alle altre potenze, che trafficano di vini colla Germania e sono in grado d'invocare la clausola della nazione favorita.

Il problema, come vedete, era assai difficile, e si fece addirittura spinoso quando per ragioni tecniche, esposte ieri dall'onorevole presidente del Consiglio, fu vista l'impossibilità di stabilire un dazio *ad valorem*.

Ma io ho l'orgoglio di dire che la risoluzione data al problema risponde a capello ai due fini che ci proponevamo ed è quanto di meglio si poteva nelle presenti circostanze ottenere.

Avvenne come dell'ovo di Colombo: or che la soluzione è nota, ai più sembra cosa naturalissima, ed altri, che qualche mese fa l'avrebbero stimata una vana speranza, una follia, oggi non se ne mostrano contenti.

Vediamo ora come si è raggiunto il primo scopo di stabilire un trattamento graduale che possa riuscire giovevole alle varie regioni vinicole del Regno.

L'Italia è lunga e varia di clima e di culture; per cui la produzione enologica è assai differente se si va dal nord alla Sicilia.

Per soddisfare alle esigenze delle varie regioni enologiche, noi abbiamo immaginato tre dazi differenti, uno cioè di 20 marchi per i vini di diretto consumo, un altro di 10 per i vini da taglio e i vini di cognac, da ultimo un dazio di 4 marchi per le uve pigiate.

È poca cosa la diminuzione ottenuta da 24 a 20 marchi per i vini di diretto consumo?

Lo sa il Tesoro dell'impero che perde circa 4 milioni per questa concessione.

E qui giova notare che, questa concessione godendosi da tutti, il dazio di 20 marchi profitterà più ad altri che a noi; e specialmente a quelli che esportano in Germania vini fini di pregio, e fanno fiera concorrenza alla nostra esportazione. Insistendo per ottenere un dazio minore sui vini di diretto consumo, a prescindere che sarebbe stato impossibile conseguirlo senza adeguati corrispettivi, avremmo finito col pagar caro un favore che per quattro quinti si sarebbe goduto da altri e per un

quinto da noi, e col creare una concorrenza pericolosa ai nostri vini di diretto consumo. Dunque tutto ci consigliava a procurare bensì una diminuzione su questa qualità di vini, ma proporzionata in modo da migliorare e non peggiorare la esportazione dei nostri vini in Germania.

Ciò che dovea a preferenza formare oggetto delle nostre sollecitudini e delle nostre cure era la produzione dei vini così detti da taglio. I vini di diretto consumo, a più o meno prezzo, trovano facile smercio in paese, i vini che fanno la pletera del mercato, e generano la crisi dell'abbondanza, sono i vini da taglio.

E che ciò sia vero potete argomentarlo dall'aumento del consumo in mercati interni.

L'onor. Majorana-Calatabiano, nel suo importante discorso, ci esortava a non scoraggiarci dell'aumentare della produzione in Italia, perchè il paese ha una grande forza di assorbimento.

L'onor. senatore ha ragione, perchè in pochi anni il consumo del vino in Italia è aumentato di otto milioni di ettolitri; ma non ostante così notevole aumento, la produzione oltrepassa a dismisura la potenzialità dei consumi.

Dunque la pletera, che pesa più sui mercati, proviene in massima parte dai vini da taglio. Dovevamo dunque pensare a preferenza ai vini da taglio perchè sono essi che ingombrano e pesano sui nostri mercati e perchè i vini da taglio costituiscono la massa più importante della nostra esportazione in Germania.

Per aumentare codesta esportazione, dovevamo facilitare l'introduzione nel mercato tedesco ai vini che sono più conosciuti e richiesti. Ecco perchè i nostri sforzi furono diretti ad assicurare un miglior trattamento pe' vini da taglio e si ottenne il dazio di dieci marchi, riduzione rilevantissima.

Ma si dice: cotesto beneficio è effimero.

Vi si è concessa in apparenza questa riduzione, ma le limitazioni poste all'introduzione di cotesti vini in Germania, e le analisi istituite per caratterizzarli, rendono vano il beneficio ottenuto.

Anche qui si esagera e di molto, e la disputa si è infervorata, non già per opera dei produttori o commercianti di vini, ma per l'intervento di due o tre enologi della cattedra, che

disputano di queste cose senza aver mai governata una cantina o un podere.

Così abbiamo assistito ad un curioso spettacolo: da una parte i grandi produttori pugliesi che alla Camera e fuori dichiarano esatti i caratteri e le norme stabilite nel protocollo per la discriminazione dei vini da taglio; e dall'altra una tempesta di articoli e di lettere di professori che accusano i nostri negozianti di essersi ingannati o lasciati ingannare nel definire i suddetti caratteri e i metodi per accertarli.

Chi ha ragione, chi ha torto?

I professori, che scrivono di cose che non vedono, o i produttori che parlano di cose, delle quali hanno lunga e matura esperienza?

Si disse che 28 grammi di estratto secco non si trovano pressochè in nessuno o in piccolissima parte de' vini italiani. E qui io debbo rettificare una citazione fatta dall'onor. Majorana. Egli disse che queste esagerazioni erano nate da ciò, che nella relazione ministeriale, a pagina 5, si afferma che tutti i vini nostri contengono codesta quantità di estratto secco.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ma è un'altra pagina.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. No, no, è quella.

Ivi infatti si dice: « Rispetto ai caratteri descritti pei vini da taglio si può affermare con sicurezza che nei limiti estremi dei dodici gradi di alcool e 28 grammi di estratto secco, vanno posti tutti i vini italiani rossi... » L'onorevole Majorana si è fermato qui, ma in seguito si dice: tutti i vini italiani rossi *da taglio*.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ma io l'ho letto.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Nel leggere in fretta le sono sfuggite le parole *da taglio*, che limitano e determinano l'affermazione accennata.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ma sì che le ho lette, torna lo stesso.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Le parole della relazione mettono in chiaro quale è la portata dei patti che noi dobbiamo stipulare.

Il beneficio del dazio di 10 marchi non si accorda a tutti i vini rossi italiani, ma a quelli

soltanto, che hanno in sè quei caratteri che nel commercio li fanno qualificare vini da taglio.

Ora questi caratteri dovevano o no essere ben precisati nel protocollo annesso al trattato?

I delegati tedeschi ne avrebbero fatto a meno: ad essi bastava assicurarsi che i vini introdotti come vini da taglio fossero effettivamente adoperati per la miscela. Quanto a caratterizzare i vini, la proposta germanica se ne rimetteva agli agenti doganali, e in caso di contestazione agli esperti. Potevamo noi lasciare gli esportatori italiani in balia degli agenti doganali tedeschi, o degli esperti, in caso di contestazione? Certo che no: avvegnachè essendo il beneficio assai notevole bisognava metterlo al sicuro da ogni possibile arbitrio, determinando in maniera precisa e con metodo analitico i caratteri, che distinguono i vini da taglio dagli altri vini.

Quali sono questi caratteri?

L'onor. Cannizzaro ne parlò, da quel valente uomo ch'egli è; ma io credo che per fare codeste discriminazioni basti un tantino di buon senso. Imperciocchè dopo tutto che cosa è questo estratto secco, del quale si è tanto ragionato?

Esso è costituito dalle materie che si trovano nel vino mescolate al glucosio e all'alcool, cioè, tartaro, caulino, materie tanniche e coloranti, le quali formano ciò che volgarmente chiamasi il corpo del vino.

A tutti è noto che per eseguire il taglio è necessario mescolare ai vini leggeri vini da taglio di maggior corpo.

Se i tedeschi consentirono a scemare le gabelle da 24 a 10 marchi sui vini da taglio, intesero bensì di farci un trattamento di favore, ma nel tempo stesso ebbero in animo di favorire i produttori e la industria enologica tedesca; anzi fu questo l'argomento più poderoso, che il gran cancelliere Caprivi oppose a coloro che gli rimproveravano di avere soverchiamente largheggiato nelle concessioni ai vini italiani.

Se questo fu lo scopo, e il movente del beneficio a noi consentito, era naturale che la Germania accordasse la diminuzione del dazio a quei vini italiani che possono, mediante la miscela, migliorarsi i vini tedeschi.

E poichè i vini tedeschi che si usa sottoporre al taglio sono in gran parte aciduli e leggeri, alla industria tedesca premeva di facilitare l'in-

troduzione dei vini poderosi, che meglio si adattano alla miscela.

Il commercio distingue nettamente il vino da taglio, dal vino di mezzo taglio e dal vino di diretto consumo.

Codesta distinzione è determinata appunto dal grado alcoolico, e dalla quantità di estratto secco che trovasi nel vino. Il commercio, il grande commercio, reputa veri vini da taglio quelli, che contengono più di 12 gradi di alcool e 30 grammi almeno di estratto secco.

Perciò i tedeschi nel fissare i caratteri discretivi del vino da taglio, avevano chiesto 13° di alcool e 30 grammi di estratto secco, osservando che i vini che contengono 26 grammi di estratto secco sono vini da mezzo taglio, e quelli che ne hanno quantità minore sono vini di diretto consumo. I nostri negozianti, non potendo negare codesti criteri discretivi, si adoperarono virilmente a fissare un limite, che stesse fra i 26 e i 30 grammi, per agevolare così l'introduzione in Germania ad una quantità maggiore di vini italiani, e riuscirono ad ottenere 12 gradi d'alcool, e 28 grammi di estratto secco che poco si discosta da' 26 grammi, che caratterizzano i vini di mezzo taglio.

Che questi caratteri si riscontrino esattamente nei nostri vini da taglio, risulta tanto dai voti espressi dalle Camere di commercio, quanto dalle esperienze ripetute presso varie scuole e stazioni agrarie. Oltre a ciò i nostri negozianti, che sono pure uomini di scienza e di esperienza, nel determinarli vollero essere assistiti dagli enotecnici italiani di Berlino e di Monaco, come quelli che erano a preferenza di ogni altro in grado di giudicarne, conoscendo nel tempo stesso le qualità intrinseche de' nostri prodotti, e de' prodotti tedeschi. Nè fu questa la sola ragione che consigliò a fissare nell'accennata misura i caratteri distintivi de' vini da taglio.

I negozianti nel determinarli ebbero in vista di assicurare anche per questo verso una condizione privilegiata ai nostri vini. E valga il vero, nei vini italiani da taglio l'estratto secco si riscontra in proporzione di due grammi e una frazione abbondante in ogni grado d'alcool; nei vini prodotti nelle regioni che possono fare concorrenza in Germania, l'estratto secco sta in proporzione minore di due grammi per ogni grado d'alcool.

E poichè i vini, che ivi si producono hanno

in genere una potenza alcolica inferiore a 13 gradi, ne viene di conseguenza che in quei vini l'estratto secco si mantiene sempre sotto i 26 grammi, mentre nei vini italiani a 12 gradi l'estratto secco supera necessariamente i 28 grammi.

Quindi la determinazione de' caratteri essenziali de' nostri vini d'esportazione non poteva farsi in ragione più bassa senza aprire il varco ai vini d'altre nazioni, che farebbero concorrenza ai nostri.

Per attenuare l'importanza del beneficio, si disse che approderà poco perchè la produzione de' vini in Germania è molto scarsa, e quindi scarsa sarà la quantità di vino occorrente per la miscela.

Ma noi, o signori, non desideriamo di più, e ci reputeremmo fortunati se si riuscisse a importare in Germania tutto il vino, che si richiede per rinvigorire la produzione locale.

Nondimeno, a conforto della nostra previsione giova osservare che comunque finora i nostri vini entrarono in Germania col dazio gravissimo di 24 marchi in tre anni la nostra esportazione è triplicata.

Ora se, nonostante una gabella così elevata, l'esportazione andò rapidamente crescendo, non è ragionevole presumere che il movimento ascendente continuerà con un dazio scemato da 24 a 20 e 10 marchi?

Evidentemente tutto ci fa credere di sì.

Notate inoltre un altro dato favorevole.

Tre anni fa i nostri vini erano quasi ignorati in Germania.

Per l'iniziativa del Governo e le cure assidue dei nostri enotecnici, in questo momento, abbiamo in Germania mille spacci di vini italiani, i quali sono come altrettanti centri d'irradiazione.

Il ribasso delle gabelle aiuterà senza dubbio cotesto movimento di espansione.

Ho udito molti a dare un grandissimo peso al dazio ridotto sui vini da taglio, e porre poca attenzione al beneficio di poter importare in Germania le nostre uve pigiate col dazio minimo di 4 marchi.

O io m'inganno, o questa è la parte migliore e più efficace delle concessioni ottenute, e ne dirò brevemente i motivi.

Le uve pigiate non devono confondersi colle uve in ceste, o in pacchi da 5 chili, ammesse

in esenzione. Quando si parla nel trattato di uve pigiate, s'intende parlare dei mosti giovani, che durante la vendemmia possono inviarsi in Germania in proporzione di 75 a 80 per 100 di succo, e 25 a 20 per 100 di vinacce.

Il trattato infatti parla di uve pigiate senza determinare la quantità di raspi e di vinacce, che devono trovarsi insieme. Vi par poco, onorevoli senatori, il beneficio che abbiamo ottenuto per questa parte? Qui il dazio da 24 è diminuito a 4 marchi, e, tenuto conto delle vinacce, che devono trovarsi mescolate nel mosto, i 4 marchi diventano 5. Sicchè, tutto calcolato, i nostri mosti giovani saranno ammessi in Germania col tenue dazio di L. 6 l'ettolitro.

Aggiungete, che ai mosti e alle uve durante la vendemmia, le nostre ferrovie accordano trasporti di favore; aggiungete che i vini che entreranno sotto questa forma saranno abbondantissimi, perchè la Germania si propone di adoperarli largamente a fine di scacciare dal suo mercato altri vini, che ora lo ingombrano, e vi farete un'idea adeguata de' vantaggi, che i produttori italiani potranno ricavare dalle nuove convenzioni.

Insomma, com'ebbe a dichiarare il conte di Caprivi, la Germania è sinceramente disposta ad aiutare potentemente l'esportazione delle uve e de' nostri vini; e se sapremo giovare di queste buone disposizioni, gli utili effetti non tarderanno a vedersi.

E valga il vero, le regioni che producono vini fini di diretto consumo, potranno giovare del trattato per introdurli in Germania col beneficio di 4 marchi in meno. I vini da taglio, che abbondano nelle Puglie, nella Calabria, in Sicilia ed in Sardegna in quantità sufficientissima per fornire non solo la Germania ma anche il mercato interno, potranno entrare in Germania col dazio ridotto di 10 marchi.

Tutte le regioni italiane, e a preferenza quelle che sono più vicine alle Alpi ed al Gottardo, potranno con poca spesa e con facilità di trasporti mandare le loro uve pigiate sul vicino mercato tedesco.

Da ciò è chiaro che nei negoziati noi abbiamo provveduto ai peculiari interessi di tutte le regioni vinicole italiane. Quelle che producono vino di diretto consumo avranno un beneficio scarso ma non spregevole; le regioni

che producono vini da taglio risentiranno un beneficio maggiore e tutte indistintamente le regioni italiane, e specialmente il Piemonte, la Lombardia, la Venezia, la Toscana potranno, durante il periodo della vendemmia, mandare in Germania i loro mosti col dazio di 4 marchi.

E notate che il beneficio non si arresta qui. Quando i nostri mosti giovani sieno entrati in Germania, diventano vini tedeschi; e chi vieta di mescolarli con i vini da taglio, che giungono su quei mercati col dazio di 10 marchi? E se si considera che le miscele sono proporzionate nella ragione del 60 per cento per i vini bianchi, è evidente che facendo la miscela nel modo da me indicato, si ottiene un prodotto gravato in media di un dazio che non supera i 7 marchi.

Ecco, o signori, il beneficio vero, il vantaggio effettivo, che per il presente e più per l'avvenire noi possiamo sperare da questa combinazione; ecco la ragione per la quale si disse che le concessioni accordate ai vini italiani costituiscono il punto culminante del trattato col l'Impero tedesco.

Signori, io non voglio preoccupare l'avvenire nè esagerare per nulla le conseguenze di queste mie osservazioni.

Il certo è che quanto al presente noi abbiamo ottenuto per i vini di diretto consumo un ribasso di dazio, che basterebbe esso solo ad aumentare l'esportazione dei nostri vini verso l'Impero tedesco, ed abbiamo nel tempo stesso ottenuto un secondo beneficio per i vini da taglio, che esportati in assai maggior quantità sul mercato straniero, alleggeriranno la pletera del mercato interno, e conferiranno a sostenere i prezzi dei vini rimasti in paese.

Con l'accresciuta esportazione si opererà inoltre un naturale spostamento, il quale produrrà un doppio effetto egualmente benefico: scemerà, come dissi, la pletera e conferirà a migliorare la produzione.

Avvegnachè in Italia, non meno che in Germania, vi sono provincie che hanno bisogno di vini da taglio; e quando le provincie nordiche avranno mandato le loro uve pigiate in Germania, dovranno rifornirsi delle uve e dei vini da taglio del mezzogiorno, che mescolati colle uve e coi vini meno poderosi del Piemonte, della Toscana, del Veneto e della Lom-

bardia daranno un prodotto che avrà miglior gusto, più vigore e maggior prezzo.

Oggi questo scambio è già attivissimo. Nell'ottobre, e nei primi gicrui dell'anno scorso, sapete voi quale è stato il movimento dei vini e dei mosti dal sud al nord? Esso fu di 24,000 vagoni completi.

E questo movimento crescente cominciava già a suscitare apprensioni e gelosia; si temeva che i vini del mezzogiorno facessero soverchia concorrenza ai vini dell'alta Italia.

Il nuovo trattato di commercio attenuando questo conflitto d'interessi, toglie ogni ragione di gelosia, imperocchè se i vini del mezzogiorno arriveranno in Toscana e si estenderanno in Lombardia, nel Veneto, nel Piemonte, l'uve di quelle regioni varcheranno le Alpi e andranno a trasformarsi in vino in Germania.

In Germania, è vero, prevale il consumo della birra, e nessuno ha mai sognato di fare coi vini italiani la concorrenza alla birra o di sostituirla.

Ma agli uomini del nord non dispiace l'amabile liquore, cantato dal Redi, e ho udito sempre dire che il gusto delle uve dà quello del vino.

È però da augurarsi che i buoni tedeschi, mangiando le uve, si abituino sempre più al gusto del vino italiano.

A questo fine abbiamo facilitato l'invio delle uve da tavola in cesti da 5 chili, assicurandone l'entrata in franchigia; col fine stesso abbiamo sollecitato un dazio bassissimo per le uve pigiate, perchè il tedesco è casalingo, e troverà piacevole di farsi in casa una brenta di buon vino, e quando potrà fabbricarselo a buon mercato, alternerà volentieri un boccale di bionda cervogia con un bicchiere del nostro rosso.

È così, o signori, che i rapporti commerciali tra i paesi si accrescono, è così che si creano nuovi sbocchi ai nostri prodotti. Ricorderò per ultimo che anche oggi sotto l'impero delle vecchie tariffe alcuni industriali tedeschi trovarono il tornaconto di venire in Italia ad impiantare fabbriche di vino, e il vino confezionato in Italia colle miscele mandavano in Germania nonostante il dazio di 24 marchi.

Quind' innanzi chi impedirà agli italiani, se non vorranno aspettare che la manna scenda dal cielo, di recarsi in Germania e di fare essi stessi le miscele, profittando di tutti i vantaggi che ho enumerati?

Ma per tutto questo, o signori, occorre ardire, iniziativa ed energia.

Il Governo ha fatto il dover suo, ora tocca al paese di aiutarsi. Senza l'attività, l'energia dei produttori, e dei negozianti di vino, poco frutteranno i vantaggi che abbiamo ottenuti coi trattati.

Fu detto che al progresso della nostra enologia mancano tre cose: il capitale, le cognizioni tecniche, e l'organizzazione commerciale.

Ma il danaro se scarseggia, non manca; le cognizioni tecniche si vanno da qualche tempo allargando. Tentativi buoni si sono fatti, e ormai in Italia si comincia a produrre tipi di vini squisiti, come prova il fatto che in soli cinque anni l'importazione dei vini stranieri in Italia da 265,000 ettolitri è ridotta a 14,000.

Il quale fatto è per noi notevolissimo per la scemata importazione di vini, in gran parte fini e però costosi; è importante perchè significa che la produzione dei nostri vini si è così perfezionata da poter in gran parte sostituire i vini di lusso che venivano di fuori.

Ma nonostante codesti incontestabili progressi, è pur troppo vero che all'estero si conoscono poco i nostri vini, e per farli conoscere ed apprezzare occorre una forte organizzazione commerciale.

Vedete i tedeschi come procedono. Ogni casa industriale ha i suoi commessi viaggiatori, che vanno e frugano dappertutto, studiando i gusti, i bisogni, i consumi degli altri paesi, facendo conoscere i loro prodotti nazionali e legando ogni giorno nuovi rapporti.

Così avviene che la produzione industriale tedesca invade tutti i mercati del mondo.

Quando questo spirito d'iniziativa si desterà nel nostro paese, e seconderà meglio, che oggi non sia, gli sforzi del Governo, la nostra produzione enologica, che ristagna ed impaccia il mercato, diverrà sorgente di prosperità e di ricchezza.

E qui finisco, pregando il Senato di voler dare il suo voto favorevole a questi trattati, i quali non sono soltanto un fatto politico importantissimo, ma un avvenimento economico di prim'ordine, come lo giudicò la stampa straniera e l'opinione pubblica del nostro paese.

Il valore economico dei nuovi trattati consiste in ciò, che assicurando stabilmente per un lungo periodo di tempo i rapporti commer-

ciali ed i traffici dell'Italia con due delle maggiori potenze, costituiscono una salda diga contro le correnti protezioniste che minacciavano di invadere l'Europa, sono promessa di benessere e di prosperità per l'avvenire, e suggellano colla pace economica i buoni rapporti che esistono fra l'Italia e i due Imperi centrali.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io credo di dover rivolgere una parola all'onorevole ministro del Tesoro.

Egli ha detto, parlando della raccomandazione che io aveva fatto all'onorevole suo collega ministro delle finanze, che non porrà la firma ad un progetto di legge se non quando importi una diminuzione di entrata, ed abbia una corrispondente economia, od una corrispondente entrata.

Io non ho nulla a soggiungere su questo concetto di massima, perchè non è che il programma del Ministero, e sta bene. Non vorrei però che questo concetto si potesse credere che fosse, non dirò una contraddizione, ma una limitazione, una condizione alle dichiarazioni già fatte esplicitamente dal suo collega delle finanze, il quale ha dichiarato che il progetto di legge per l'abolizione del dazio di uscita delle sete sarà presentato in modo che possa essere attuato per la prossima campagna serica.

Io quindi non devo ritenere che vi siano contraddizioni. La dichiarazione dell'onorevole ministro del Tesoro devo ritenerla il complemento della dichiarazione del suo collega.

Io l'accetto come una conferma della dichiarazione del ministro delle finanze, e quindi si possa tenere che il dazio d'uscita sarà levato in tempo per la prossima campagna serica.

Se vorrà usarmi la cortesia di dirmi che sono nel vero, mi farà un favore.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Non mi sottraggo all'invito che mi fa il mio amico Gadda, tanto più che fa appello alla mia cortesia, ma io non voglio dire che è nel vero, perchè parrebbe che fossero dubbie le mie parole intorno a quest'argomento, o che un lieve dissidio potesse dividere me dal mio egregio collega delle finanze su questa materia.

Fui io il primo nella Camera dei deputati,

rispondendo a un'interrogazione dell'onorevole Plebano, a riconoscere che era maturo il tempo per l'abolizione di questi dazi d'uscita; l'ha ricordato oggi il mio collega delle finanze, ma a me spetta un altro compito. Noi, onorevole Gadda, viviamo in un periodo in cui segnatamente all'estero non abbondano gli amici nostri e gli amici del credito italiano; e se io non avessi cinte le dichiarazioni fatte qui al Senato che siamo disposti ad abolire i dazi di uscita sulle sete con quegli altri commenti forti coi quali era mio dovere accompagnarle, ella avrebbe già udito dire che il tesoro italiano fa *gitto* delle sue entrate, il che avrebbe nociuto al credito del nostro paese.

Ma è obbligo mio il dichiarare in ogni occasione, che non si può, non si deve rinunciare a nessuna entrata, nè far nuova spesa senza accompagnarla da equivalente risarcimento; questo io debbo ancora ripetere, come già ho fatto dissipando i dubbi e le apprensioni sorte nell'animo del mio amico on. Finali, quando gli ho ricordato che accanto al dazio che si aboliva sarebbe sorta l'economia che risarciva il dazio da abolirsi.

Col mio collega delle finanze abbiamo pensato a questa equivalente economia; ho pensato a un'economia di mezzo milione, che già si avvicina a fornire quell'equivalente risarcimento dell'entrata che si perde col dazio di uscita. Mi aiuterà il mio collega delle finanze, altri pure mi presteranno il loro concorso e faremo questa colletta necessaria per la redenzione dal dazio di uscita delle sete.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Sono lieto di aver provocato questa dichiarazione, e ringrazio l'onorevole ministro d'aver detto quello che era nel mio cuore come è nel suo.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Si assicuri il Senato che io non torno nè sul bene, nè sul male dei trattati.

Dissi ieri che parlavo per la storia, e non ritenendomi punto profeta assumo la responsabilità per gli anni che mi restano di attendere gli eventi economici da me previsti nel futuro, col desiderio che i fatti finiscano di persuadere il Governo a una politica più decisa.

Solo mi occorre scagionarmi di alcune censure fattemi dal mio amico Luzzatti...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Censure no!

Senatore ROSSI ALESSANDRO... dagli appunti un po' acuti, se vuole, fa lo stesso.

Egli ha cominciato col darmi lode se non altro della mia astensione nel voto; lo ringrazio di avere apprezzata la mia indipendenza.

Indi non ammise che ci fossero mai trattative di lega doganale. Ma se egli ha tenuto dietro alla stampa estera del 1890, avrà visto che su tutti i giornali si parlava dei tentativi della Germania per una lega doganale, quale ieri ho narrato, prima contro la Russia e l'Inghilterra, poi dal centro d'Europa come contro altare alla Francia.

Ma sono questioni oziose, se non indicassero e non provassero l'egemonia prevalente della Germania.

Il ministro ha voluto dipingere il liberismo economico della Germania. Mi scusi: una politica doganale che si appoggia sopra 1½ miliardo di franchi che la dogana tedesca ritrasse nel 1890 dalle sue tariffe non può dirsi che sia una politica liberale.

L'egemonia è la veste naturale dei forti, ed il pensiero di Bismarck domina ancor tanto in Germania, che la fine del celebre discorso di Caprivi, del 10 dicembre p. p. al Reichstag, appena quattro giorni dopo firmati i trattati, è stata questa: che gli stessi consiglieri della politica di Bismarck furono i consiglieri della politica di Caprivi.

Il mio amico Luzzatti ha difeso i negozianti italiani, ma ritenga, io non ho nessun motivo di biasimare i negozianti, li stimo tutti, sono uomini altamente rispettabili a cominciare dal loro capo, che è agli esteri.

Non ho approvato che si mandassero a Monaco quattro negozianti, perchè se sono così forti come il ministro del Tesoro li fa, quattro erano troppi.

Il Bismarck, discorrendo dei negozianti semplici funzionari e non politici, ha dato una sentenza che non avrà la sua applicazione cogli italiani, ma che non cessa di figurar vera.

Il ministro mi citò Machiavelli: tutt'altro che Machiavelli! rispondo.

Se ieri ho avuto occasione di parlare dei negozianti a proposito dei vini, non aveva ancora udito dal Governo le spiegazioni tecniche sulla controversia che li possono giustificare;

bensi a proposito delle piccole industrie popolari dove la materia prima entra per poco e per molto il lavoro, ho detto: forse i negozianti non le conoscevano, non ebbero rapporti con questi piccoli industriali; e con tal dubbio non avrei fatto che ripetere una espressione or ora uscita dalla bocca del ministro guardasigilli quando ha detto che hanno giudicato del trattato sul vino gli enologi della cattedra, i quali non conoscevano nè vino nè cantina.

Il ministro del Tesoro, inneggiando i peana dei trattati, ha dichiarato che si doveva uscire dalle tariffe *aspre e selvaggie*, mi scusi: chi e quando si è mai accorto che avessimo tariffe aspre e selvagge? Non è accademia cotesta?

Egli ha parlato di genialità e di idealità; è inutile, quando da quel banco sgorgano quei fiumi d'eloquenza, voi vedete anche sotto la veste del ministro del Tesoro, vedete l'apostolo delle Banche popolari. (*ilarità*).

L'onorevole Chimirri ha fatto la piccola analisi sui guadagni delle nostre tariffe e si è servito anche oggi delle statistiche tedesche.

Io avevo fatto ieri l'osservazione sull'uso accomodante delle statistiche adoperate dal Governo, ma il fatto non cambia che coi due Imperi con cui ci leghiamo, abbiamo avuto nell'anno passato 168 milioni di scambi, cioè il due e mezzo per cento della nostra produzione totale, manifatturiera ed agricola.

Ora al linguaggio caloroso di lodi e di compiacenza dei due ministri d'oggi, io contrappongo la modesta e calma parola del presidente del Consiglio di ieri, il quale ha detto (scrissi la frase) che da questi trattati non possiamo attendere che effetti molto relativi.

Ed io pure opino che il nostro avvenire economico non possa risiedere in essi, ma debba trovarsi in quei radicali provvedimenti, di cui ho parlato lunedì e martedì della corrente settimana. Di una cosa però mi compiacquì ed è della difesa tecnica ed economica che l'onorevole Chimirri fece al Senato di quanto nella convenzione riguarda i vini.

Questo a tutela anche dei negozianti, poichè si andava facendo sui vini da taglio e sulla gradualità dell'estratto secco una critica molto severa, da persone ritenute competenti, tra altri il segretario d'una vasta associazione di viticoltori, i quali davano un peso forse eccessivo al controllo che la Germania si è riservata.

Non potremo attenderci certamente dal mercato tedesco dei grandi spacci, ma sarebbe già molto se fosse dato ai vini italiani di coprire la lacuna che il mercato stesso presenta.

Convengo altresì coll'onorevole Chimirri non essere torto esclusivo dell'industria vinicola se la nostra esportazione ed il nostro movimento commerciale non corrispondono alla entità della nostra produzione.

Come ex-ministro d'agricoltura e commercio ha egli rilevato che a noi manca la organizzazione commerciale. Basta osservare lo stuolo di rappresentanti che la Germania dopo l'apertura del Gottardo ha lanciato in Italia; voi trovate, ad esempio, a Milano, più centinaia di rappresentanti in ogni singola industria i quali sanno derimere tutte le difficoltà di rapporti che sorgono tra il produttore e il consumatore. Questa che va unita allo studio accurato; scientifico, delle singole industrie, forma anche una delle più grandi forze della Germania economica. Nel commercio i tedeschi si fanno persino intermediari degli inglesi, i quali, osservanti come sono della divisione del lavoro, hanno attitudini specialmente industriali e marinare più che commerciali.

Gli inglesi non hanno nemmeno, come i tedeschi, molta volontà d'imparare le lingue straniere; ed essi quindi sono rappresentati all'estero in gran parte dai tedeschi.

Noi dovremmo in Italia imitare quella brava, espansiva nazione che è la tedesca, addestrando meglio che non si fa gli agenti commerciali pei quali nulla o ben poco giovano le nostre alte scuole di commercio, e per far questo bisognerebbe che il Governo spingesse di più l'istruzione della lingua tedesca perchè una parte delle difficoltà consiste nella lingua.

Nè con questo intendo di scagionare l'industria dai doveri suoi. Anzi a proposito ho un doppio desiderio da manifestare:

1. Che principalmente da parte dei produttori ci sia una perfetta onestà, una tal quale costanza di produzione perchè diversamente noi non potremmo mai formarci credito nè reputazione all'estero se non c'è la più scrupolosa, la più esatta esecuzione degli ordini che si ricevono. La merce che si manda all'estero, deve esser sempre superiore ai campioni sui quali si prendono le commissioni;

2. Vorrei che per parte del Governo fosse

studiata di più la procedura a punire le falsificazioni soprattutto nei generi alimentari; falsificazioni che si vanno commettendo anche in Italia, all'ombra della chimica che è l'albero del bene e del male e che in Francia provocarono una legislazione che tutti i giorni aumenta di un capitolo, quasi a formarne un codice.

Io avrei finito; ma non posso a meno di pigliare per le corna, anche a proposito dei premi sulla seta in Francia, che ci costringono a contrappovi un antemurale, la necessità d'una politica economica meno equivoca.

Anche i premi difensivi sono un sintomo dello spirito protettivo, antiliberal, se così vi piace chiamarlo, che va pigliando piede dappertutto ed al quale sarebbe proprio ridicolo che l'Italia, stremata di produzione com'è, volesse resistere e rovinarsi per la sola gloria di nutrire dei principî diversi. È inutile, armarsi bisogna; sono rappresaglie anche queste dei premi, pacifiche, non di guerra, son le rappresaglie dei ricchi.

La Francia agricola non ha osato tutto; ha dovuto esimere dal dazio le materie prime, o considerate come tali, il lino, la canapa, le pelli greggie, le sete greggie e le lane, onde non nuocere alle industrie di tali manifatture.

Che cosa fa adesso? Studiano Governo e Parlamento la maniera di indennizzare mediante premi i produttori delle materie che si lasciano entrare esenti da dazio. Onde contentare i distillatori dei semi oleosi di Marsiglia e di Bordeaux (quei semi che noi abbiamo, pur dichiarandociliberati, ultimamente aggravati di dazio), le Camere protezioniste francesi li hanno resi esenti di dazio.

Ma tale esenzione ha pregiudicato gli agricoltori della Normandia ed altri dipartimenti del Nord. Ond'è ecco spuntare un progetto di legge, non ancora venuto in discussione, che per sei anni promette due milioni e mezzo d'indennizzo ai coltivatori di semi oleosi.

Altro progetto è quello che favorisce la coltura dei lini e della canapa; anche là si vuole indennizzare la introduzione gratuita della materia prima col mezzo dei premi. I quali, udiste già, come sui bozzoli e sulle sete sono un fatto compiuto.

Altro che accademie di libero scambio! Con tali esempi dove andate a finire?

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. C'è di che spaventarsi.

Senatore ROSSI A. . . Senza dubbio da spaventarsi, onorevole Luzzatti, perchè non è sola la Francia in questo. Anche la Russia vuol produrre i suoi bozzoli: Nella Crimea c'è perfino l'aristocrazia russa, le signore si sono associate per spingere la coltivazione delle sete nelle provincie meridionali russe. In Germania è notorio che il Governo imperiale favorisce con ogni maniera i produttori, con tariffe attrattive e repulsive favorisce la esportazione e dà per la stessa premi indirettamente. L'Ungheria pei suoi prodotti ha una legislazione speciale emancipatrice, come la chiamano; perfino la Serbia e la Rumenia fanno speciali legislazioni protettive. Non potete non tener conto di tutti questi fenomeni che vi circondano. Ed ecco già che per le sete di Francia non potete dare che delle mezze risposte.

E per ultimo, un solo argomento, onor. Luzzatti, non è stato toccato ieri, ed è quello del cartello doganale. Solo il relatore Finali ha avuto lo cortesia di rispondermi; ma ha in modo singolare risposto intendendo pur di difendere il cartello doganale. Egli ha detto: se coll'Austria è ridotto così il numero dei contrabbandi a 59 in un anno e quindi il cartello doganale non opera, è segno che ha operato, ha fatto e fa il dover suo. Io credo invece che non abbia operato e non operi in modo da soddisfare il ministro delle finanze, perchè il contrabbando (e chi si trova alle frontiere dell'Austria-Ungheria può saperlo) continua le operazioni sue.

Più; mi premeva avere una qualche assicurazione dal Governo che nelle trattative pendenti con la Svizzera, la questione del cartello doganale non sia lasciata assolutamente da banda.

Torno a ricordare al Governo come si sono passate le cose alla stipulazione del precedente trattato, senza ripetermi.

Siccome la legislazione federale se ne esime, come di argomento cantonale, e siccome la legislazione cantonale del Ticino non ha nessuno interesse a che il cartello si faccia, così veda il Governo di non uscirne come al solito colle mani vuote; non fosse questione di moralità, il contrabbando costa altresì una egregia somma di danaro alla nostra amministrazione.

Su questo punto dunque sarò lieto se il Governo vorrà darmi qualche assicurazione che del cartello doganale si farà come coll'Austria un protocollo speciale nelle trattative attualmente pendenti colla Svizzera, se mai approderanno.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Non ostante l'ora tarda, debbo chiedere licenza al Senato di compire brevissimamente il mio ufficio di relatore, rispondendo al Governo intorno alle dichiarazioni, che ha avuto la cortesia di fare alle domande o raccomandazioni che gli vennero indirizzate dall'Ufficio centrale.

Ma prima debbo rendere vive grazie all'onorevole mio amico il ministro del Tesoro, il quale ha riconosciuto e resa giustizia al sentimento che mi muoveva ad esporre qualche dubbio intorno alla opportunità dell'abolizione del dazio di uscita, che ha importanza finanziaria soltanto in riguardo della seta e dello zolfo; poichè sopra sei milioni di prodotto doganale lo zolfo ne dà circa sette dodicesimi, tre li dà la seta e gli altri due dodicesimi li danno altre sei categorie della nostra tariffa doganale.

Ora egli riconosceva il sentimento che muoveva me; perchè io appartengo a quella generazione oramai molto assottigliata di amministratori e di uomini politici, che sacrificarono tutto, anche la propria popolarità sull'ara del pareggio; e tutto subordinarono al supremo bisogno della economia e del credito del nostro paese, cioè di avere un bilancio dello Stato equilibrato e forte. (*Approvazioni*).

Se non fosse così vivace in me quel sentimento, mai più avrei mosso dubbio intorno all'opportunità dell'abolizione dei dazi di uscita.

Anzi mi sia lecito di ricordare oggi con compiacenza, che io sono stato forse il primo in Italia, come ministro di agricoltura e commercio, a promettere nella prima riunione delle Camere di commercio che ebbe luogo in Roma, la prossima abolizione di tutti i dazi di uscita. E nel fare quella promessa io era in pieno accordo con l'illustre e compianto presidente del Ministero di cui io faceva parte, il Minghetti; e fu solo per il voto parlamentare del 18 marzo 1876, che non tardò a sopravvenire, che quella promessa fatta da me in nome del Governo non potè essere mantenuta.

Con questi due diversi sentimenti che mi ani-

marono e mi animano, io mi compiaccio di pigliar atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del Tesoro, che non contraddicono, ma si conciliano con quelle dell'onorevole ministro delle Finanze in questo senso, che abolendo il dazio d'uscita sulle sete per quelle ragioni urgenti che essi hanno esposte, non verrà per questo a turbarsi in alcuna guisa la condizione del nostro bilancio; giacchè con economie o con altri provvedimenti verrà restituito e compensato al bilancio quello che si perderà per questa abolizione.

Vorrei proprio che il Governo non lo dimenticasse questo problema dell'abolizione dei dazi di uscita, e non si arrestasse per via. Capisco che è più difficile trovare un compenso ai tre o quattro milioni che il bilancio dello Stato ricava dal dazio d'uscita sullo zolfo; ma io appartengo ad una regione in cui, diversamente da ciò che accade in Sicilia, non solo si desidera, ma sarebbe quasi una necessità la abolizione del dazio di uscita sullo zolfo. Non la domando in questo momento. Questo è un problema che può essere riservato all'avvenire; e può essere prossimo, se migliorino le condizioni del bilancio.

Il Governo non ignora quante volte questa abolizione fu domandata, anche con petizioni al Parlamento, dalla Romagna, dove l'industria dell'estrazione dello zolfo si esercita in condizioni tanto più svantaggiose in confronto alla ricchissima Sicilia: colà il disgravio del dazio di uscita avrebbe tale influenza, che farebbe riaprire, o impedirebbe di chiudersi molte miniere solfifere.

Le combinate dichiarazioni dell'onorevole ministro delle Finanze e dell'onorevole ministro del Tesoro rassicurano me e l'Ufficio centrale; onde le nostre apprensioni, di cui l'onorevole ministro riconosceva il legittimo e buon fondamento, possiamo dire che sono calmate.

In quanto al patto compromissorio nell'interpretazione dei trattati, il quale può avere un'applicazione anche nell'attuazione dell'art. 5 del protocollo finale, che riguarda i dazi sulle uve, sui vini e sui mosti, ove non si ottenga la dichiarazione da noi desiderata del doversi comprendere il glucosio nell'estratto secco, le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio furono ieri così esplicite, che noi non possiamo

fare altro che pigliarne atto con piena soddisfazione.

In quanto al vino il cui dazio fu definito il *punctum saliens* o culminante del trattato di commercio colla Germania, l'esposizione che ha fatto oggi l'on. ministro guardasigilli, già ministro di agricoltura, industria e commercio, è stata molto opportuna; poichè egli pure eliminando ogni esagerazione di aspettative sui risultati dei nuovi dazi; ha mostrato con argomenti che non si possono confutare e che riescono di tutta evidenza, la notevole, la grande utilità che i patti con l'Impero germanico recano alla nostra industria enologica, sia in riguardo all'uva in grappoli, sia in riguardo all'uva pigiata, sia riguardo al mosto ed ai vini tanto da taglio che da pasto.

Nella relazione nostra si toccava un grave argomento, sul quale ieri l'onorevole presidente del Consiglio fece alcune riserve, pur riconoscendo la gravità della questione e promettendo di occuparsene e di studiarla; voglio dire la questione della libertà della navigazione da comprendersi o non comprendersi nei trattati, che sono per stipularsi con gli Stati intermedî fra noi e la Germania.

E poichè ho al mio fianco l'onor. Marcello Cerruti, mi piace di dichiarare che in seno all'Ufficio centrale, fu proprio egli, uomo versatissimo negli affari internazionali, e che cooperò con tanta lode alti uffici nella nostra diplomazia, fu egli dico che sollevò la questione.

Fu tra di noi qualche dibattito, che si concluse col riconoscere concordemente l'opportunità della sua mozione, e d'una raccomandazione da farsi al Governo. Sentimmo però ieri dal presidente del Consiglio, che il ministro della marina competentissimo in questa materia, dubitava che questa clausola dei nostri trattati di commercio potesse convenire.

L'opinione di un uomo così autorevole ha un gran peso per noi; ma se anche l'onor. Di Saint-Bon mio antico collega fosse presente, non esiterei a dire a lui, che sa quanta stima gli professi, che la sua autorità ci fa bensì dubitare, ma non è sufficiente a farci recedere senz'altro dalla nostra opinione. Preghiamo quindi il Governo a studiare la questione, perchè come diceva l'onor. Cerruti, e come io ho espresso nella relazione, è veramente un impedimento

allo sviluppo dei commerci, per i quali abbiamo una flotta a vapore che sussidiamo con parecchi milioni, che dall'Italia per andare ai primi porti di libera navigazione, quando ci venga meno il patto di reciproca libertà colla Spagna, bisogna percorrere 2000 miglia e più, senza poter per via fare operazioni di commercio e di scalo.

Ma come dissi, riconoscendo anche noi la gravità della questione, ci contentiamo della dichiarazione fatta ieri dall'onorevole presidente del Consiglio, cioè che l'argomento sarà studiato.

Circa ai trattati colla Svizzera la risposta del presidente del Consiglio fu piuttosto chiaroscura che chiara: ma non intendo con questo di fargli un rimprovero, poichè la responsabilità di chi siede a quei banchi ispira una lodevole prudenza, che è non necessaria in chi non ha la responsabilità del Governo.

L'onorevole presidente del Consiglio disse che nel continuare le trattative con la Svizzera, egli non avrebbe mai abbandonato l'interesse nazionale e si sarebbe sempre ispirato alla dignità del nostro paese.

Ci piacque udire quelle nobili parole, ma non avevamo dubitato nè dell'uno nè dell'altro di quei sentimenti. Volevamo sapere una sola cosa. Siccome le notizie che si hanno dalla Svizzera mutano da un giorno all'altro, desideravamo sapere se v'era probabilità di concludere con essa questi trattati.

Il ministro ha risposto come ieri il Senato ha udito.

Noi non possiamo provocare un voto dal Senato, o più precise dichiarazioni del Governo. Si potrebbe nuocere a quella libertà che il Governo deve avere in questa complessa e difficile trattazione.

Intorno a questo e ad altri punti non abbiamo nella nostra relazione proposto alcun ordine del giorno, ma abbiamo dichiarato che ci saremmo affidati interamente alle dichiarazioni del Governo; non mutiamo adesso contegno e propositi.

L'onorevole presidente del Consiglio ieri, ed oggi gli onorevoli ministri del Tesoro e di Grazia e Giustizia nella sua qualità precedente, hanno difeso i trattati con tanta eloquenza, con tanto vigore, con tanta forza di argomentazioni, che il vostro Ufficio centrale crede che

l'effetto della discussione sarà quello di ottenere ai trattati un voto unanime o quasi dal Senato. (*Approvazioni*).

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Non vorrei parere poco cortese verso il mio amico Rossi, ma mi consenta, per quelle ragioni che ha detto con tanta chiarezza il relatore, di non insistere più oltre sul negoziato con la Svizzera.

Egli è evidente che il Governo non può dimenticare l'importanza dell'argomento nel quale lo invita a chiarirsi; non può dimenticarlo, è troppo evidente, ma si lasci a noi colla piena responsabilità quella libertà del silenzio che in questo momento mi pare preziosa, e che rivendichiamo intera intorno a questa materia.

Mi perdoni l'onorevole senatore Rossi se ancora debbo aggiungere qualche altra parola di difesa all'indirizzo dei nostri negozianti, che egli ha assalito di nuovo. Sarebbe poco generoso per noi il non farlo ed egli stesso non ci apprezzerrebbe, se non lo facessimo.

A che, chiede l'onor. Rossi, mandare quattro persone a negoziare questi trattati all'estero, nei quali poi risultarono sacrificate non so quante piccole industrie preziose al nostro paese?

A questi uomini egregi e valorosi che in questo momento si travagliano contro tutte le difficoltà di un aspro negoziato, insieme alle parole poco benevole dell'onor. Rossi, giunga anche il nostro saluto e la persuasione di tutti noi che essi difendono con valore gli interessi del nostro paese. (*Benissimo, bene*).

E mi permetta l'onor. senatore Rossi che io scagioni il Ministero, detto per ironia della *lesina*, da questa processione di quattro negozianti.

Perchè furono mandati?

Perchè rappresentano quattro competenze tecniche tutte necessarie nelle difficili trattative alle quali si sono accinti.

Uno è il direttore generale dell'agricoltura, e noi non ci sentivamo tranquilli se a propugnare gli interessi agrari del nostro paese non si fosse mandato quell'uomo, che per competenza ed esperienza più li rappresenta; l'altro è l'egregio direttore del commercio, il terzo è il direttore dell'Osservatorio doganale al Mini-

stero delle finanze, il quarto, che è il loro capo, è il Malvano che rappresenta il tatto diplomatico che nessuno può contestare a quell'egregio uomo. Questi quattro negozianti si trovarono di fronte ad altri quattro negozianti....

Senatore ROSSI A. Mancò il quinto, quello della marina.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro* Mancò il quinto rappresentante, che era quello della marina, ma ella sa meglio di me che le questioni marittime che l'Italia doveva dibattere colla Germania non erano tali da dover mandare uno speciale delegato, mentre per quelle che si dovevano dibattere con l'Austria il negoziato poggiava sullo *statu quo* che era già acquisito per la marina mercantile.

I quattro negozianti si trovavano di fronte ad altri quattro della Germania e s'intende il perchè; una volta potevano bastare uno o due. Io mi ricordo quante volte abbiamo passate le Alpi col mio amico Ellena e siamo andati in due soli a rappresentare gli interessi del nostro paese in queste difficili negoziazioni. Ma le convenzioni allora si facevano con molta minor difficoltà d'oggi; c'erano molti meno senatori Rossi di quello che non ci siano oggi nei parlamenti di quel tempo (*Ilarità generale*).

Oggi i popoli sono diventati nervosi, permalososi, suscettibili in tutte queste questioni. I Parlamenti ne riflettono le permalosità e la suscettibilità e un Governo non si sente tranquillo se non manda a queste, che sono battaglie pacifiche, ma che in fin dei conti non hanno minor difficoltà delle altre, gli uomini creduti più competenti; e da una parte e dall'altra si armano di tutto ciò che vi è di meglio.

Ecco perchè abbiamo creduto di contribuire al buon successo di questi negoziati inviando questi quattro egregi delegati commerciali italiani.

Onorevole amico Rossi, questi non hanno sacrificato le piccole industrie a cui ella faceva cenno, e di ciò non ne può fare loro appunto.

Il Senato è stanco di questa discussione, ma se l'ora e il tempo me lo consentissero io vorrei discutere tecnicamente con lei, a costo di prendermi la censura d'industriale della cattedra lei sa che queste questioni per molti e molti anni hanno occupato la mia mente e che perciò ne potrei discutere anche tecnicamente, io

vorrei discutere tutte le piccole industrie da lei esaminate e provare che la diminuzione dei dazi ottenuta dai nostri negozianti non sacrificano quelle piccole industrie, nelle quali l'abilità tecnica e la frugalità dell'artiere hanno una gran parte per il loro buon successo.

Sono industrie le quali per l'onore artistico del nostro paese prosperano anche senza gli altissimi dazi, i quali prima le proteggevano e non posso ammettere che i nostri negozianti non le conoscessero. Le conoscevano perchè il lungo uso dava loro anche di queste esperienze e notizia, e non le hanno sacrificate a cuor leggero ma hanno creduto, senza mancare alla tutela che a queste industrie si deve, consentire lievi diminuzioni di dazi. Ma mi concederà che questo non è momento opportuno di discutere tale argomento, e auguriamo, e lei si associerà a me in questo augurio, che le lievi diminuzioni di dazi che si dovettero recare in quelle industrie siano uno stimolo maggiore perchè i nostri bravi piccoli industriali, che sono l'onore del nostro paese, ne traggano argomento a vincere le difficoltà, non a essere da esse accasciati. Ed è con questo augurio che ho comune con lei che credo convenga porre fine a questa discussione e votare finalmente i trattati (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È data esecuzione al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria stipulato in Roma, con un articolo addizionale ed un protocollo finale, addì 6 dicembre 1891, e le ratifiche del quale furono ivi scambiate addì...

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

È data esecuzione al trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Germania stipulato in Roma, con un protocollo finale, addì 6 dicembre 1891, e le ratifiche del quale furono ivi scambiate addì...

(Approvato).

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda rimanderemo a domani la votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Discussione del progetto di legge:

Proroga al 30 giugno 1892 del trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna.

II. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria - Trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Germania.

III. Interpellanza del senatore Zini al ministro dell'interno sopra alcuni punti della relazione sui servizi amministrativi presentata al Senato.

IV. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degl'impiegati civili;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze.

La seduta è tolta (ore 5 e 5).

LXV.

TORNATA DEL 29 GENNAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1892 del trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna — Osservazioni del senatore Finali, relatore, e risposta del presidente del Consiglio ministro degli affari esteri — Votazione a scrutinio segreto del predetto disegno di legge e di quello approvato per articoli nella seduta precedente relativo al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria ed al trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Germania — Interpellanza del senatore Zini al ministro dell'interno sopra alcuni punti della Relazione sui servizi amministrativi presentata al Senato — Discorso dell'interpellante — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 15.

Sono presenti gli onorevoli presidente del Consiglio ed il ministro dell'interno; interviene in seguito l'onor. ministro della marina.

Il senatore, segretario, CENCELLI, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Domanda di congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Giampaolo Tolomei chiede un congedo di un mese per motivi di ufficio.

Non sorgendo obiezioni questo congedo si intenderà accordato.

Discussione del progetto di legge: « Proroga al 30 giugno 1892 del trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna » (N. 131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge:

« Proroga al 30 giugno 1892 del trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CENCELLI, legge:

Articolo unico.

È approvata la convenzione firmata in Roma il 23 gennaio 1892, con la quale il trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna del 26 febbraio 1888 è prorogato a tutto il 30 giugno p. v.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore FINALI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, relatore. L'Ufficio centrale ha con quella rapidità che esigeva il brevissimo tempo, esaminato questa convenzione di proroga, e non ha trovato ragione di non approvarla, poichè è necessaria per dar tempo alla negoziazione d'un nuovo trattato di commercio e navigazione.

Nell'esaminare poi quello, che si propone di prorogare, vi abbiamo constatato con soddisfazione, che vi è appunto quel patto compromissorio, del quale nel nostro come in altri Parlamenti si è favorevolmente discusso; e che ha trovato così buona accoglienza presso l'onorevole presidente del Consiglio, che dichiarò al Senato, come aveva già dichiarato alla Camera dei deputati, di pigliare volentieri l'iniziativa per farlo accettare a complemento dei trattati con l'Austria-Ungheria e la Germania, che stiamo per approvare.

Questa Convenzione colla Spagna non è una semplice proroga, come sarebbe se al trattato nulla si mutasse. Invece v'è all'art. 2 della Convenzione una piccola modificazione, rispetto al dazio sugli alchools alla loro entrata in Spagna.

Gli alchools non sono compresi nella tariffa convenzionale spagnola annessa al trattato del 1888, ma godono oggi del trattamento concesso in un trattato fra la Spagna e la Russia, per virtù della così detta clausola della nazione più favorita, che è iscritta nell'art. 8, del nostro trattato con la Spagna. Per patto speciale noi rinunciamo per cinque mesi di proroga al beneficio di quella clausola rispetto agli alchools, che pagheranno il dazio della tariffa generale spagnola, la quale entrerà prossimamente in vigore con 160 lire per ettolitro.

Noi non abbiamo trovata difficoltà all'approvazione della deroga in questo punto al patto della nazione più favorita; imperciocchè per noi si tratta di un interesse minimo. Si tratta di una quantità di esportazione che secondo la tariffa spagnola è di 39 ettolitri in un anno, secondo la statistica nostra è di 37 centinaia di bottiglie, che presso a poco fa lo stesso.

E siccome è presumibile, anzi è certo, che alla Spagna interessasse di ricuperare la propria libertà di azione in questa voce per rispetto a qualche commercio di spiriti ben più importante che non sia quello che ha con noi, non crediamo che abbia fatto male il Governo a consentire a questa tenue modificazione; e non crediamo neppure che per quanto si sia rigorosi negli accorgimenti per tutelare gli interessi nazionali, meriti censura il Governo per non avere domandato un compenso.

Anzi speriamo che il buon volere e la cortesia mostrata dal nostro Governo, nel conce-

dere alla Spagna una agevolezza in questa Convenzione di semplice proroga, possa rendere a sua volta il Governo spagnolo condiscendente in altre questioni, che possono sorgere nelle negoziazioni pel nuovo trattato.

Intorno ai nostri commerci colla Spagna abbiamo fatto una osservazione sulla quale ci piace di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro degli affari esteri; e saremo lieti se egli vorrà e potrà darci una risposta soddisfacente.

Che le statistiche dei vari Stati che hanno tra di loro dei commerci, non concordino del tutto, è un caso troppo frequente. Ma le differenze nelle valutazioni che sono tanto nei commerci d'importazione quanto in quelli di esportazione, fra la statistica spagnuola e la nostra, sono enormi e veramente inesplicabili.

Nella relazione abbiamo fatto un cenno delle differenze che nelle statistiche di un triennio sono per le nostre importazioni dalla Spagna; le quali sono abbastanza considerevoli per il 1889, ma per il 1888 e il 1890 stanno nei limiti di un milione sopra nove o dieci; sono differenze che si riscontrano anche al confronto colle statistiche di altri paesi, e nulla vi sarebbe di straordinariamente grave.

Ma differenze ben più gravi si trovano rispetto alla nostra esportazione per la Spagna. Mentre nel triennio 1888 a 1890 la statistica spagnuola dà più di 53 milioni, la nostra dà 28 milioni e mezzo soltanto.

Questa è una differenza troppo grande, poichè, se si paragona colla statistica spagnuola, è quasi del cinquanta per cento, se con quella italiana, è quasi del cento per cento.

Debbono derivare le differenze, a mio avviso, da diversi criteri di valutazione; se pur non succede quello che più volte è stato rimproverato alla dogana italiana, di non tener sufficiente conto delle merci che vanno od entrano in esenzione di dazi d'entrata o d'uscita.

Ho sentito da alcuni, ma non posso per mia esperienza confermare questo giudizio, che le nostre dogane, per i dati che somministrano all'Amministrazione, sono esatti abbastanza rispetto alle merci soggette a dazio; e siccome generalmente le merci che entrano sono soggette ad un dazio d'importazione, i loro dati sono attendibili, rispetto alla quantità di merci importate.

Per contrario, si dice, gli uffici doganali sono molto trascurati per le merci che si esportano, le quali, meno pochissime eccezioni, non sono soggette ad alcun dazio d'uscita.

Comunque sia, pare all'Ufficio centrale, che sia pregio dell'opera che il Governo, durante le trattative colla Spagna, cerchi di venire in chiaro sul motivo da cui derivano queste enormi differenze; le quali non si spiegano facilmente, e gettano grande incertezza sul reale valore del nostro commercio.

Io desidererei che avesse più ragione la statistica spagnuola che quella italiana; perchè la statistica spagnuola mi dà una quantità d'esportazione molto maggiore di quella che mi dà la statistica italiana: e se lo stesso fenomeno avvenisse nelle statistiche, che registrano i nostri rapporti commerciali con altri Stati, potrebbe accadere che quella grande eccedenza della importazione sulla esportazione, che impensierisce tutti, massimamente i protezionisti, in capo ai quali sta il nostro collega Rossi, si potrebbe di molto temperare. (*Harità*).

In quanto alla libertà di navigazione che è reciproca fra noi e la Spagna, abbiamo già espresso il nostro avviso, riferendo intorno ai trattati coll'Austria-Ungheria e la Germania.

Siamo sempre favorevoli in massima a quella libertà; ma ieri ebbi l'onore di dichiarare, a nome dell'Ufficio centrale, che teneva conto della gravità della questione, e delle obiezioni che su questo punto si erano espresse dall'onorevole presidente del Consiglio.

Con queste brevi considerazioni, l'Ufficio centrale propone al Senato di voler con lieto animo e colla sicurezza di provvedere all'interesse del nostro paese, approvare questa proroga; la quale, attesa la sclerzia che il Governo pone nelle trattative, e le buone disposizioni del Governo spagnuolo, che ci sono attestate nella relazione ministeriale, dà ragione a sperare che potranno le trattative arrivare alla conclusione, prima che scada la proroga col 30 giugno di quest'anno.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Io non posso che ringraziare l'onorevole senatore Finali delle parole così piene di benevolenza che ha pronunciate in sostegno del disegno di legge, e mi asterrò dall'aggiungere nuove con-

siderazioni, poichè l'onorevole senatore Finali ha esaurito l'argomento, certo di grave importanza.

Debbo alcune spiegazioni circa le differenze che corrono fra le statistiche nostre e quelle spagnuole.

Ho sentito dire da un uomo illustre di molto spirito: io non credo alla geografia.

Sarei tentato di imitarlo ripetendo: io non credo alla statistica. Cioè non ci credo in modo assoluto; ci credo in modo relativo. Penso che nelle statistiche è molto difficile eliminare uno dei fattori costanti di errore, al quale appunto ha accennato l'onorevole Finali, vale a dire, che quando si tratta di registrare le importazioni le quali sono sottoposte ad un dazio di entrata, e quindi si deve liquidare questo dazio di entrata, gli interessi vari e contrapposti dell'amministrazione e dell'importatore fanno sì che la quantità importata si apprezzi al vero, per quanto è possibile nelle cose umane.

All'inverso, quando si tratta di un'esportazione non soggetta a dazio, e quindi non vi è interesse nè da parte del fisco, nè da parte dell'esportatore, di ben determinare la quantità esportata, si fa così alla meglio, come fanno i sindaci per le loro statistiche, i quali, fra una partita di tarocchi e l'altra, scrivono nei quadri statistici cifre immaginarie.

Io intuisco dove è la cagione dell'errore, ma siccome non ho fatto uno studio speciale sopra la questione, non saprei dare una risposta più precisa e concludente all'onorevole Finali.

Questo solo posso dire, che, prima che si aprano nuovi negoziati fra la Spagna e l'Italia, prendo impegno di chiarire anche questo punto, che non è di lieve importanza, poichè i benefici che gli uni e gli altri si concedono e che l'uno nell'altro trovano compenso, non possono essere calcolati se non alla stregua del valore delle merci che s'importano e si esportano.

Senza di ciò è difficile di negoziare sul serio e con equità.

Io prendo atto di questo impegno e spero che l'onorevole senatore Finali vorrà dichiararsene soddisfatto.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Siamo perfettamente soddisfatti della dichiarazione fatta dall'onorevole presidente del Consiglio. Anche noi dell'Ufficio cen-

trale versavamo in eguali incertezze, e combiniamo con lui nella ipotesi della causa principale, se non unica delle differenze.

Siccome nelle statistiche del commercio italo-ispano si trovano più gravi differenze di quelle che si riscontrano in quelle riguardanti i commerci di altri Stati, sarà assai opportuno e profittevole la cura di rintracciare le ragioni delle differenze stesse nelle trattative colla Spagna, affine d'introdurre quei criteri di correzione che occorreranno, e che possono giovare alle nostre statistiche commerciali in generale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si passerà alla votazione del medesimo a scrutinio segreto.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora dunque procederemo alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria - Trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Germania » e del progetto di legge: « Proroga al 30 giugno 1892 del trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna ».

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C., fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di accedere alle urne.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Zini al ministro dell'interno sopra alcuni punti della relazione sui servizi amministrativi presentata al Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Zini al ministro dell'interno sopra alcuni punti della relazione sui servizi amministrativi presentata al Senato ».

Il signor senatore Zini ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Signori senatori. Proponendo questa interpellanza, io non ebbi, non ho e non poteva avere in pensiero alcuna idea di darvi un carattere, non dico di opposizione all'odierna amministrazione, ma nemmeno di volere assor-

gere censore e riprenditore in argomento di servizi amministrativi.

Già fin dalla tornata del 16 giugno, quando ebbi l'onore d'intrattenere brevemente il Senato, sulla discussione del bilancio dell'Interno, io non esitai a dichiararmi nel mio animo pienamente favorevole alla nuova Amministrazione, e a profferire il mio modesto suffragio, in genere, ed in ispecie, fatte solamente alcune riserve, le quali confermerei anche oggi. Dico quella riserva sulla politica estera, e l'altra riserva sulla politica coloniale; quantunque per altro mi affrettassi a soggiungere, che ben riconoscendo come il nuovo Ministero si trovasse in quelle tali condizioni, avesse sulle spalle quella tale successione, forse non avesse scelta di altra via; e quindi non potesse almeno per momento discostarsi da quella politica, alla quale io non poteva dare il mio povero suffragio.

Ma nelle linee generali dell'Amministrazione interna, io lo dava allora amplissimo. Oggi, se dovessi dire che precisamente affermo quella stessa fiducia, quello stesso favore, che profferiva, nel mio animo allora, direi cosa che non sento.

Forse un poco di quelle speranze si sono affievolite, per varie ragioni che qui è inutile di riportare; la fiducia si è un po' affievolita: ma affievolita non vuol dire perduta, ed io ne conservo ancora; e voglio sperare che ancora mi risponda, per quel progresso, forse ideale, che io mi vo fantasticando del Governo della cosa pubblica.

Capisco anch'io che gli errori passati non si correggono dalla mattina alla sera, ed in breve giro di tempo: ad ogni modo, torno a dire, non solo non vi è alcuna idea di opposizione; ma dirò di più, che proponendo questa interpellanza, proprio ho pensato a rendere onore all'onor. Ministro, che per la prima volta ci dà il bell'esempio di venire al Parlamento a dar conto particolareggiato dell'andamento dei servizi di Governo, dipendenti dal suo Ministero.

Mi parrebbe strano che una relazione così voluminosa, così importante, così particolareggiata; dove non solo si dà conto di ciò che si è fatto o si fa, ma che accenna al molto ancora che si vuol fare, parrebbe strano, dico, che un lavoro così accurato e meritevole, non avesse l'onore di esser rilevato in Parlamento.

Colpa forse di presunzione è la mia, di assu-

mere cioè, quasi la parte di complementario è di togliere io a fare in questo caso gli onori, a nome del Senato, all'onor. ministro dell'interno. Ma mi valgano di scusa gli antecedenti.

Ebbi sovente occasione di prendere la parola in quest'aula per ragionare dell'andamento dei servizi amministrativi. Già non per questo presumerei ad avervi una competenza speciale; ma sono argomenti che studiai lungamente e con amore, sono materie che ho coltivate, in teorica e in pratica; e se fosse lecita la similitudine un po' volgare, sono ferri di bottega che ho maneggiato. La tentazione è insistente: e mi valga di attenuante.

Sarebbe lungo ed anche stanchevole seguire passo passo la relazione che si svolge per tutto il campo dei servizi dipendenti dal Ministero dell'interno, però dovrò restringermi; e toccherò soltanto di quei punti che secondo me presentano maggiore importanza.

Sotto tre aspetti si può considerare la relazione: del concetto, della forma e della sostanza.

Il concetto è indiscutibile: è tutto quello che si può dire di più degno di un Governo civile e liberale. Imperocchè si proponga di dar conto pubblicamente di quello che ha operato e che sta operando non per formole generiche, di premesse e di promesse, e d'intendimenti e di postulati; ma per particolarità di fatti materiali e di cifre e di documenti.

Se fosse lecito anzi di esprimere un mio desiderio, io direi che, se non forse tutti, ma certo parecchi dei Ministeri potrebbero fare altrettanto; e ne avrebbe non piccolo beneficio lo spirito pubblico, l'opinione pubblica opportunamente edotta, illuminata dell'opera assidua degli uffici di Governo. Onde agevolata la cognizione esatta dell'andamento, del miglioramento dei pubblici servizi, si offrirebbe campo meglio determinato a disputarne e discuterne, con miglior consiglio, con maggior maturità dalla stampa quotidiana.

Conosco però anch'io che vi sono certi servizi che non possono portarsi, come si suol dire, in piazza; bisognerebbe probabilmente fare un'eccezione per il Ministero degli esteri.

Oramai è consentito, accettato, assodato nella pubblica opinione che la politica estera si agita dietro una misteriosa cortina. La Nazione, i Parlamentari ne sanno quello che, a fatto compiuto,

il Governo ne viene a novellare: talvolta molti anni dopo, e ben inteso senza mai dir tutto.

È una singolarità degli ordini odierni dei Governi parlamentari.

E questo non è solo per l'Italia; ma su per giù in tutti gli Stati che hanno ordini a Parlamento si verifica questo fatto. Ed è curioso che con tanto preconio, mi si passi la breve parentesi, di tante svariate sovranità, sovranità nazionale, sovranità regia, sovranità parlamentare, sovranità popolare, sovranità eziandio elettorale, tutte queste sovranità si accomodino in fatto di politica estera, di commettere o lasciar commettere i loro destini, i destini della nazione, talvolta i più vitali, ai criteri di una mente sola, sia pure superiore ma fallibile; contentandosi di risaper dopo tanto tempo quello che fu per essa compiuto, nell'interesse della nazione sicuro, ma anche a rischio e pericolo suo di lei, senza maggior sicurezza della responsabilità ministeriale!!

Detto questo tra parentesi ritorno al fatto mio e tocco della forma.

Prego a non credere che io accenni a discutere della forma accademica; nemmeno per idea! Ormai nel campo legislativo parlamentare, giornalistico, governativo, ecc., ecc., i dilettanti o gli studiosi della vecchia forma accademica ci si trovano come i vescovi *in partibus infidelium!*

Piuttosto direi che la forma, l'intonazione di questa relazione risente un poco troppo di personale, d'individuale, di soggettivo (domando perdono all'onor. signor ministro) e non abbastanza del mito superlativo, che è il Governo.

Scorrendo questa relazione e scorgendo sempre messo innanzi l'*io*, cioè la persona dell'onorevole ministro, che ci racconta di quanto ha studiato, veduto, pensato, provveduto, operato e di quel che si propone di operare e che parla sempre in nome proprio; si risente la tentazione di considerare che se la mente individuale è quella che sola agita la mole, se è quella sola personale volontà; oggi o domani può mancare; può essere sostituita da un'altra che ne pensi altrimenti. Ed allora? A me pare che la parola non debba essere impersonata nella mente e nella volontà d'un uomo: ma che il discorso ci abbia ad essere tenuto dal

mito Governo, grave, impersonale, col suo carattere di continuità così necessario.

Miserie, se si vuole: pedanterie: ma che pure hanno nel pubblico la loro importanza.

Non appongo questo difetto al ministro, ma a chi compilò la relazione; nella quale poi, alcuni passi perdono questa forma (me lo perdoni) un poco urtante, e ne assumono un'altra semplice, grave e sciolta.

L'uso od abuso dell'*io*, cioè del ragionare di Governo, nel nome proprio personale, ci viene dai Francesi, e lo rilevava il Metternich (che certo non peccava di modestia) nelle sue Memorie: « La dépêche est entachée de la mauvaise habitude des ministres français de tous jours se mettre en avant dans leur propre « personne... Les ministres anglais parlent au « nom du Gouvernement de la Reine; moi je « parle au nom de l'Empereur: M. Guizot « parle... au nom de M. Guizot!... ». E osservava giusto: « Les Gouvernements ont de « la permanence; les ministres n'ont pas. « Il vaut mieux parler au nom de ce qui dure, « qu'au nom de ce qui passe » (*Mémoires du prince de Metternich*, vol. VII, pag. 92).

Detto ciò, unicamente a sfogo di quella innata pedanteria, che è nel mio costume, entro nella sostanza, che è l'importante. E davvero, prendendo la prima parte della relazione, cioè quella che si svolge sui servizi della pubblica sicurezza (metto a parte anche qui la questione di forma, certi postulati un po' troppo apodittici, di che tutti sanno; onde il ridirli non giova): dirò del concetto principale che mi sono fatto nello scorrere queste pagine.

Havvi, secondo me, un vizio radicale nell'ordinamento della pubblica sicurezza, o piuttosto nella formazione di quello che si chiama il personale, e che io costumava alla vecchia di chiamare la gerarchia. Questo vizio sarebbe per me - l'eccesso del personale dirigente - scarsità del personale esecutivo.

Quando dico eccesso nel personale dirigente - prendo i vocaboli che ormai sono diventati di uso comune - quando dico personale dirigente intendo tutto quello che opera, che agita, che conduce a virtù di penna. I Francesi lo designano per un bel neologismo: *paperasserie*.

Troppe tabelle, troppi riscontri, troppi rapporti, troppi registri, troppe lettere; poco lavoro in piazza, poco studio d'indagini, poco eser-

cizio di avveduta vigilanza, poca, poca la vera polizia; tanto poca se non la sovvenisse la fortuna; il caso!

Io credo che la nuova legge sull'ordinamento del personale di pubblica sicurezza venisse ispirata a criteri speculativi assai più che ad esperienza pratica. Sarebbe lungo dividerne.

Intanto si è costituita una gerarchia, nella quale l'ultimo applicato sogna di salire su su fino a questore, chi sa se non anche a prefetto? Ora questo è un grosso sproposito generato da quell'ordinamento. Convengo che alla direzione dei servizi locali di pubblica sicurezza vi hanno ad avere persone elevate per coltura, per ingegno, per educazione. Ma queste hanno ad essere poche e buone.

Più numeroso occorre il personale minore esecutivo, che deve lavorare in piedi per le piazze e per le vie. Tutt'altri ne sono i requisiti; e la relazione dell'onor. ministro dà i veri precisi caratteri che deve avere; coraggio, accortezza, vigore d'animo e di fisico, energia, prontezza, disciplina, e il resto; e solo chi ha questi requisiti può essere adoperato nella polizia attiva. Ma con questi non è dimostrato di avere attitudine per la direttiva; ed in verità, io mi sono altamente meravigliato del riscontrare che aspirino a questi uffici ufficiali dell'esercito: perfino di armi dotte! Pochi per verità, ma abbastanza per giustificare la meraviglia.

Ma che possono intendere ufficiali dell'esercito dei servizi di pubblica sicurezza? e se è per rimanere negli uffici inferiori, non mi pare nemmeno che vi abbia salvo il loro decoro. Notino bene, signori, che io non intendo per nulla di sbassare la dignità degli uffici di pubblica sicurezza; ma in somma i servizi pubblici sono servizi pubblici, hanno loro caratteri, ragioni, doveri speciali: e nessuno vorrà dire che fra il servizio nell'esercito e quello de' modesti uffici di pubblica sicurezza vi sia alcun rapporto, alcun riscontro.

Ora dico aperto che nella generalità dei casi, trovando ufficiali che domandino di far passaggio nel servizio di pubblica sicurezza, sono tentato di credere che questi ricerchino puramente e semplicemente un altro ufficio, un impiego, una paga; e che insomma siano degli spostati, i quali o per una ragione o per un'altra, ben intendendo che il servizio militare non

promette loro una comoda carriera, si gettano a nuoto per ricercare di meglio al servizio della pubblica sicurezza, tuttochè ben consapevoli del non avervi alcuna attitudine.

Si sa quali, per esempio, sono giusti rigori della disciplina militare per impedire matrimoni inconsulti o infrenarli, e soprattutto per reprimere i matrimoni irregolari.

Ebbene è ovvio supporre che codesti ufficiali aspiranti siano facilmente nel caso o di volere affrettare un matrimonio inconsulto, o di volere riparare a un matrimonio irregolare.

Io crederei che il Ministro dell'Interno non possa fare grande assegnamento sul concorso di questi aspiranti. Ma questi medesimi evidentemente non possono sperare di aprirsi una carriera fino ai maggiori gradi degli uffici superiori. Anneghittiranno negli inferiori.

E la pubblica sicurezza (nella generalità) avrà accolto gli scarti dell'esercito.

Vi è invece una classe di sottufficiali la quale potrebbe fornire degli eccellenti ufficiali di pubblica sicurezza per la parte esecutiva, ed è quella dei reali carabinieri.

È vero che nella nuova legge si è lasciato l'adito ai marescialli dei carabinieri reali e per loro si è fatta una eccezione che li dispensa dal requisito di avere la licenza tecnica e ginnasiale.

Ma, domando, perchè non si è voluto estendere questa agevolezza ai brigadieri?

L'onorevole ministro, che si intende perfettamente di queste cose, mi dirà che i marescialli si suppongono, si presumono di un grado di coltura maggiore, e certo poi forniti di maggiore esperienza dei brigadieri.

No, onorevole Ministro, io non lo credo. Nessuna ragione attesta la maggiore coltura dell'uno sull'altro: e se dispensate il maresciallo dall'aver la licenza ginnasiale e tecnica per poter diventare ufficiale di pubblica sicurezza, potete ugualmente dispensare il brigadiere perchè a ragione del grado e del servizio non vi è e non vi può essere differenza di coltura dall'uno all'altro.

In regola generale il maresciallo non è che un brigadiere promosso: con questa differenza che i marescialli invecchiati sotto le armi generalmente sono stanchi e tardi; mentre noi abbiamo i brigadieri ancora giovani e vigorosi. Ebbi occasione di conoscerne parecchi; ed in

questo che vi parlo, ho qui una memoria di un giovine brigadiere che ha 11 anni di servizio con due rafferme con premio, lodevolmente segnalato dai suoi superiori; che in questi undici anni di servizio non ebbe, sommati insieme, dodici giorni di sala di disciplina semplice.

Eccellente sottufficiale che io conobbi di persona, abile, attento e bravo, di bella persona, di forme civili e cortesi quanto un gentiluomo.

Ebbene questo sottufficiale cessò volontariamente dal servizio, e non può essere accettato negli uffici della pubblica sicurezza, dove sarebbe un eccellente elemento; come lo sarebbero tanti altri che si trovano nella sua condizione, perchè non ha la licenza ginnasiale e il grado di brigadiere esercitato per tanto tempo non lo affranca da questa rigidità.

Quando fui inteso di questa anomalia, supposi che non si fosse voluto agevolare il passaggio dal grado di brigadiere dei reali carabinieri alla pubblica sicurezza per non allettare i brigadieri dei carabinieri ad abbandonare il servizio. Povero espediente. Non ostante questa durezza, in generale i brigadieri dell'arma dopo le due ferme, generalmente se ne vanno: e niuno allettamento li trattiene.

Ne ricerchi le cause chi ne ha carico. Per altro interrogate persone assai competenti in proposito, fui assicurato che a questo non si pensò neppure. Si fa quello che si può per trattenerli in servizio; ma la generalità ne sfugge.

Forse le idee dell'oggi non sono fatte certo per allettare quella brava gente a rimanere a lungo in questo servizio. E pur tanto in quelli che volontariamente ne cessano, segnalati pur tanto buoni sottufficiali, ben potrebbe trovare la pubblica sicurezza ottimi elementi per il servizio esecutivo. Chi meglio di un esperto brigadiere stato per tanti anni provato, cimentato in quel servizio attivo, continuo, solerte, a capo di un manipolo distaccato, a capo di un ufficio d'informazioni, sotto quella disciplina e con tutta la responsabilità che noi sappiamo incombere al capo di una brigata di carabinieri?

Dunque io non insisto su questa osservazione perchè mi pare che si rilevi da sé ad evidenza.

E come so che l'onor. Ministro segue passo passo tutte le parti relative ai servizi e si dà

conto di tutti e cerca per ogni modo dove si possa portare il meglio e levare lo sconcio, io non ho altro a dire che raccomandargli questo riscontro.

Vegga, se avendo a ritoccare quelle benedette leggi del 1890, vegga, ripeto, se non si possa sospingere quest'allargamento. Io credo che nei brigadieri dei carabinieri uscenti volontariamente e bene segnalati dall'arma, egli troverà degli ufficiali di pubblica sicurezza per servizi speciali e specialmente per quello di indagini e per tutto l'esecutivo.

Io mi compiaccio di vedere già fin da questi specchi in riscontro delle nuovi leggi presentate, mi compiaccio, dico, di vedere che spariranno quelle duplicazioni di categorie di classi partite in gradi o di gradi partiti in classi come avevamo nei consiglieri e nei sotto prefetti. Consiglieri, ispettori, sotto prefetti di primo grado e di seconda classe, e sotto prefetti di seconda classe e di primo grado: guazzabuglio onde non è possibile trovar una buona ragione per giustificarlo. Semplificare, semplificare. Io lo spero dalla nuova legge sullo stato degli impiegati civili e mi compiaccio anche di questo.

Non insisto sopra un'osservazione che ebbi l'onore di fargli nel giugno del 1891 rispetto alla direzione generale della pubblica sicurezza commessa ad un prefetto.

L'onor. ministro ne riconobbe l'aggiustatezza, convenne nel principio che i prefetti debbono fare i prefetti; ed oppose soltanto che talvolta occorre casi e necessità speciali per derogarvi: e che quando si trovava quel tale che era perfettamente accomodato a quel servizio importava di passar sopra al principio. Onde in via di eccezione lo applicare anche un prefetto a questo servizio, come a qualunque altro.

Io riconosco con lui che nel caso speciale, egli non poteva forse metter le mani sopra persona più adatta per dirigere l'importantissimo e delicatissimo servizio.

Io non insisto più oltre, non ritorno sopra questo argomento; certo augurando però (come si desiderano negli ideali), venga quel giorno nel quale si vedano tutti i prefetti ai loro uffici e sedi di prefetti, ed i direttori alle direzioni generali.

Farei un'osservazione sulla composizione di quel Consiglio d'amministrazione e di disciplina per gli ufficiali della pubblica sicurezza.

Questo Consiglio è composto del sottosegretario di Stato che lo presiede, del direttore generale della pubblica sicurezza, di un consigliere della Corte di appello, di un sostituto procuratore generale del Re e di due direttori capo-divisioni del Ministero dell'interno.

Ecco: se parliamo di Consiglio di disciplina io accetterei di buon grado e prenderei anzi come una garanzia di più la presenza del consigliere della Corte d'appello e del sostituto procuratore generale del Re; ma se questo Consiglio di amministrazione delibera fra le altre attribuzioni il riscontro, l'esame sul valore intrinseco, relativo e comparativo degli impiegati per le promozioni; mi domando io che lumi vi portano questi signori, i quali non hanno cognizioni speciali nè degli uffici nè della gerarchia, non conoscono neppure di nome quegli ufficiali sui quali devono portare il loro voto? E poichè nel Consiglio d'amministrazione siedono di tanto autorevoli il sottosegretario o direttore generale; che contrappeso vi portano i dipendenti capo-divisioni? Per me ci figurano come il diacono e il sud-diacono ai fianchi del celebrante!

Si può supporre che il loro voto venga a contrapporsi e contraddire quello del sottosegretario di Stato e del direttore generale della pubblica sicurezza? E se no, dove la garanzia?

A me pare che questa composizione del Consiglio d'amministrazione meritasse di essere studiato per darvi una forma più razionale!

Sul corpo delle guardie di città io non ho nulla a dire, poichè anche l'onor. Ministro nella sua accurata relazione poco e assai ce n'ha detto, anche in quel poco non ci ha mica detto cose molto confortevoli.

Del resto, credo che finora di questa trasformazione non abbiano che il nome.

Ma insomma sono sempre quelli: può darsi che il servizio rinnovato e per la selezione che va facendo l'Amministrazione in questo corpo, e per tutte le cose, che l'onorevole ministro si promette di fare, ma che non dichiara, accontentandosi di promettere di supplirvi con provvedimenti che valgano a migliorare e rendere più efficace l'opera loro. Può darsi, dico, e speriamo che venga il giorno nel quale ci possiamo compiacere della trasformazione delle guardie di pubblica sicurezza, in guardie di

città. Finora non credo che nessuno se ne sia accorto.

Quello che io volentieri encomio ampiamente senza riserve è il resoconto dei servizi della pubblica sicurezza.

Naturalmente prendo al cento per cento tutte le notizie che ci ha favorito l'onorevole Ministro nella sua relazione, e me ne compiaccio altamente, e per quanto valga il mio povero suffragio, glie lo dò amplissimo.

Le condizioni della pubblica sicurezza in realtà sono molto migliorate da quello che erano una volta.

L'elenco delle importanti operazioni che si sono fatte durante la sua amministrazione, sono un titolo d'onore per lui che la governa, come per gli altri ufficiali che più da presso la dirigono.

Abbiamo avuto qualche sacrificio; ma si sa è una battaglia continua, quotidiana che si combatte fra i difensori, i custodi della legge e i malfattori che la insidiano o la sforzano, e anche nella battaglia bisogna contare le perdite.

Per questo capitolo non avrei più altro a dire: se non che mi giova rilevare eziandio di che all'elenco delle operazioni di pubblica sicurezza, l'onorevole ministro ha fatto seguire un secondo elenco di provvedimenti presi in momenti di manifestazioni e di agitazioni politiche; ed anche per questo rispetto mi piace rendere omaggio al suo zelo, all'avvedutezza, e soprattutto alla sua temperanza. Forse qualche volta al pubblico l'azione del Governo sarà sembrata - non dirò timida - perchè difficilmente l'onorevole ministro Nicotera potrebbe essere supposto di timidezza - ma un po' incerta: tale altra volta può essere apparsa, se non audace, un po' troppo sciolta... come, per esempio, quando, in questi ultimi giorni, nel dubbio di agitazioni scongiurate o peggio, l'onorevole Ministro dell'interno, non dubitò di arrestare la circolazione di certi telegrammi, e colla sua abituale franchezza ne dichiarò aperto in Parlamento.

Confesso che non so se io mi sarei sospinto fino a quel punto; tanto più che non mi sembra che la gravità di quel provvedimento fosse in ragione della gravità del caso o del pericolo. Ad ogni modo le sono cose di così poco momento, sulle quali parrebbe puerile l'insistere.

Nello specchio che l'onorevole Ministro ci ha dato sulla pubblica sicurezza, avverto una lacuna.

Si direbbe che egli si è preoccupato soltanto del darci notizia del servizio grande della sicurezza pubblica. Ma ne importa risapere anche della piccola polizia. La sicurezza non ha soltanto per missione di dar la caccia ai malandrini, ma tiene sotto la sua responsabilità un complesso di tanti altri minori servizi.

Ora nella relazione manca tutto ciò che riguarda, la chiamerò così, la piccola polizia.

Nessuna parola accenna alla polizia delle campagne. Ed io non ho bisogno di ricordare quale sia la condizione di certe provincie rispetto ai furti campestri.

Nulla anche si dice sopra un'altra piaga fastidiosa, indegna di un paese civile, che appena io oso nominare, cioè lo spaccio inverecondo delle oscenità per tutte le nostre città; dove non so come, chi ha figli e figlie, possa andare attorno con cuore sicuro, quando ad ogni passo ci si incontra in questa immondezza.

Mi consta che qualche prefetto, qualche procuratore generale, qualche questore se ne siano preoccupati; ma avrei desiderato che la relazione ne desse un cenno, affermando la sollecitudine del Governo per mondarci di questa lebbra, per infrenare questo inverecondo mercato. La infame derrata s'infiltra nelle famiglie, perfino nelle campagne, e viene ad inquinare; ad avvelenare i giovanetti proprio nel meglio della loro educazione; senza dire dell'altro malanno come cioè la diffusione della merce oscena contribuisca terribilmente al decadimento fisico della razza.

Parlando della polizia delle campagne, ho accennato ai furti campestri, che toccano più da vicino i possidenti, onde universale e lungo è il lamento per la gravità delle imposte.

Ma i furti campestri costituiscono un'altra ben più gravosa imposta, senza dire del pervertimento crescente, delle immoralità nelle campagne. E veda l'onorevole Ministro che praticamente nessuna polizia si fa nelle terre, villaggi, campagne. E nelle terre, ne' villaggi, nelle campagne imperversa infrenata, impunita la peste della monelleria! Una miseria che a prima fa sorridere; ma che veduta e scrutata da presso appare un male assai più grave di quello che si crede.

Signori, quella più volgare, dozzinale educazione dei fanciulli, dei giovinetti, ormai assolutamente trascurata massime nelle campagne, segue un progresso negativo notevole, un progresso d'inciviltà. Questo vi appare specialmente nelle terre e nei villaggi, dove la scuola menata generalmente a strapazzo, invece di essere educativa è dissolutiva, perchè è il ritrovo dove anzi i monelli vanno a combinare le loro cattiverie e malefatte. Ben presto i piccoli malandrini si avviano a trasformarsi in ladri campestri e di mano in mano n'escono i grandi malandrini.

Mi si risponderà che il mondo è stato sempre così, che i ragazzi sono sempre ragazzi. Non credo, cioè non credo che le condizioni dell'oggi siano quelle de' tempi addietro.

Adesso noi ci troviamo in una condizione più grave. Inutile il negarlo. Con le idee che corrono noi abbiamo bisogno di accrescere i freni contro il pervertimento di certe idee che si vanno diffondendo.

Un tempo la popolazione, nelle campagne in ispecie, si sentiva infrenata da quel sentimento tradizionale di grande rispetto verso le autorità locali, senza dire di quel che professava ai proprietari e nella generalità alle persone civili. Io ricordo di avere avvertito e toccato di questa condizione di fatto in Senato molti anni addietro e precisamente nel dicembre del 1881, discorrendo sul disegno di legge per l'allargamento del suffragio politico. Ricordavo, per esempio, il rispetto che almeno nei nostri villaggi uomini, donne e ragazzi mostravano al sindaco, al parroco.

Adesso chi è che faccia lor segno di rispetto? Ragazzi si traggono su con idee, che a sentirli a discorrere, si direbbe fossero a scuola da un maestro che so io di volgarità socialiste, o peggio anarchiche, nichiliste. Li udite, li vedete proporsi di fare tutto a dispetto, pur di far male per far male. Non posso entrare in particolarità. Ma chi è che non ne veda e non ne sappia?

Ora da noi non si fa nulla contro questa peste, nulla per infrenarla, nulla per curarla. Anzi col riscontro delle nostre leggi si può dire che ai monelli la impunità è assicurata!

Il servizio di pubblica sicurezza nei piccoli comuni è affidato ai sindaci ed ai carabinieri che fanno, suppongo, o faranno quello che pos-

sono. Ma che servizio può prestare in questa materia una brigata di carabinieri, la quale deve perlustrare un territorio che abbraccia molti chilometri quadrati e dove anche occorrono strade impervie? Qual servizio di polizia possono attivare tanti sindaci di piccoli comuni che non hanno nessun agente, nessuna forza esecutiva?

Qualche rimbrotto, qualche sgridata ed anche un qualche riguardo per non suscitare la resistenza dei piccoli insolenti facilmente spalleggiate, piuttosto che corretti dai loro parenti. Taccio del cursore, il quale risica spesso di essere preso a sassate dalla stessa monelleria, per poco che alzasse la voce.

In verità, pare a me stesso quasi di offendere il decoro di quest'alta Assemblea, intrattenendola di queste miserie; ma le piccole miserie sono in rapporto con quelle che poi si mostrano tanto più gravi. E non fosse altro, io confesso, o signori, che molte volte mi sento un senso di umiliazione, raffrontando la nostra con la educazione civile di paesi a noi vicini, che pur si trovano in condizioni meno favorevoli allo svolgimento del progresso civile, e pur tanto ne hanno a quest'ora per certi rispetti trapassati e nelle città e nelle campagne, e specialmente nelle campagne.

Mi permetta il Senato di evocare due brevissimi ricordi della mia passata età e di dedurne raffronti.

Viaggiando un tempo la Svizzera, nel cantone dei Grigioni, ebbi a scendere un mattino coi compagni di viaggio in un'osteria di campagna, dove la diligenza si arrestava per dare comodità ai viaggiatori di ristorarsi. Vi si trovavano già avventori: cinque o sei, o che so io, mulattieri, operai, carrettieri, terrazzani. In quello che tutti attendevano a profittare della breve sosta per rifocillarsi, si udì forte la voce dell'ostiere: « Herr Amtmann! » e tutti quei montanari si alzarono in piedi. Noi viaggiatori istintivamente imitammo l'esempio. Entrò un vecchio montanaro in scarponi ferrati, e il suo bastone in mano, accennando cortese, ringraziando, e invitando a rimanercene seduti. Era il sindaco del piccolo vicino villaggio!

Ditemi di grazia, o signori, se in Italia in quale sia dei nostri villaggi si può vedere simile esempio? Dove mai all'arrivo del sindaco, un cittadino fra noi si alzi in piedi? (*ilarità*).

E permettetemi di ricordare eziandio quest'altro, che pure è segno di tanto sentimento civile, e sopra tutto delle sollecitudini educative del libero popolo elvetico.

Io attraversava il cantone di Vaud. Non saprei ora indicare preciso il luogo; ma presso un villaggio occorre un guasto alla diligenza, nella quale io mi trovava: e si dovette sostare un paio d'ore. Nel tempo che il carraio lavorava a racconciare il guasto, io era andato vagando; e così avanzai verso il villaggio (non rammento il nome) donde vidi uscire dalla scuola i ragazzi che si avviavano alle loro case, vivaci, ma seri e composti. Erano tutti sui 12 o 13 anni; io involupato nel mio mantello me ne vedevo sfilare davanti parecchi. E quanti passavano davanti a me sconosciuto straniero, tanti salutavano gravemente il forestiero!

Ah! signori: questa è un'educazione civile di popolo elevato a civile democrazia. Pensate se qualcosa di simile s'insegna o si apprende nelle nostre scuole.

Noi non ne abbiamo una idea!

Di tutte queste necessità naturalmente non riverserei il carico sul ministro dell'interno; ma, onorevole Ministro, ella che studia per tutti i rapporti le necessità della pubblica sicurezza, con le quali l'educazione prima popolare ha pur tanti rapporti, veda se non ci sia qualche cosa da fare, e se non fosse altro, raccogliere termini, dati, osservazioni, condizioni, che ne indichino quello che si potesse tentare per introdurre nel popolo minuto un sentimento più civile.

Passo all'altro capitolo nel quale egli ci parla direttamente del suo Ministero.

Comincerò con una confessione, che non risponde precisamente al mio ideale; vale a dire ch'egli ha lasciato l'organico come era.

Io ebbi sempre la fiducia che in generale gli organici eccedano in tutti i Ministeri; ma più che tutti nel Ministero dell'interno; nel quale a mio avviso, ridotto il personale, ad occhio e croce, di un buon terzo, i servizi camminerebbero più spediti.

Ahimè, non vedo spuntare l'aurora di questa riduzione. Ma voglio affidarmi ai propositi che l'onor. Ministro ne annunzia.

D'altronde l'argomento verrà in discussione più tardi, perchè non so dove m'abbia intraveduto che vi è il proposito di finirla una volta

con questo continuo variare, anzi accrescere di organici. E parmi anzi che sia proposito del Governo, e lo lodo, di volerli fissati con leggi speciali.

Però anche con i presenti parmi che si potesse fare più equa e razionale distribuzione.

Io ho dato un'occhiata al riparto del personale superiore dell'Amministrazione provinciale; e ho trovato questa anomalia che vi sono provincie che hanno un numero di cinque o sei consiglieri ad altre che ne hanno due o tre: tuttochè la ragione del numero non corrisponda manifestamente alla ragione del relativo lavoro.

Ma di ciò avrò occasione di parlarne in altra occasione se mai, vivo sano, mi troverò presente al Senato.

Si dovrebbe credere che il numero dei consiglieri di prefettura fosse misurato al lavoro preventivo che deve avere quella tal provincia.

Io invece trovo alcune provincie come quella di Como che ha 500 comuni, 700 Opere pie, non so se 400 o 500 fabbricerie e non ha che due consiglieri, mentre altre che non nomino ne hanno 5, 6 o 7.

Bisogna fare uno studio fisiologico o fisiocritico per indovinare che non sono le necessità d'ufficio di quelle tali prefetture che richiedono un numero maggiore di consiglieri; ma è la residenza che alletta e le domande incalzano; forse anche a qualche intromissione di chi non si dovrebbe intromettere. Proprio è così: vi hanno prefetture con numero di consiglieri che non si capisce a che cosa possano servire, mentre dove il maggior lavoro grava altre prefetture, a queste si concede appena il numero legale di consiglieri per fare Collegio.

L'onor. Ministro vedrà se studiando questi riscontri non sia il caso di fare un più equo riparto di questo servizio dei consiglieri.

Ho parlato solo di consiglieri per brevità: ma penso sia da rivedere ancora il reparto dei ruoli di segreteria.

Non posso sorvolare alla penosa quistione dei prefetti a disposizione. Ne trattai più volte; onde oggi non potrei tacere perchè si direbbe quasi che ho consentito a non parlarne più. Del resto lo stesso signor Ministro, nella sua relazione sul disegno di legge per lo stato degli impiegati civili, ne ha confessato non solo l'anomalia, ma qualche cosa di più. È venuto quasi a convenire che la è una immoralità.

Più volte, ma anche nell'ultima del giugno ebbi l'onore di intrattenere il Senato sul bilancio dell'interno, dimostrai che questo provvedimento non era consentito dalla legge.

Peraltro, poichè il fatto, fosse pure abusivo, aveva da tempo una osservanza, e si sosteneva che ci hanno casi nei quali non si può farne di meno; io soggiungeva, ma perchè non si porta un articolo di legge che dia facoltà al Governo per questi collocamenti a disposizione?

Rispetto ai prefetti a disposizione parmi si possa distinguere.

Avverto che il prefetto che è chiamato a disposizione del Ministero con lo stipendio intero, se è adoperato realmente in qualche servizio, tocca di giunta una bella indennità. Ciò è già una notevole anomalia: se non qualcosa di più.

Ma via: riconosco che per certi servizi speciali, in certe condizioni, per certe urgenze, può essere quasi una necessità il ricorrere a questo espediente, perchè non si può sempre avere a portata di mano una persona adatta, che posseda quella attitudine speciale che del caso. E siccome questa persona non deve essere costretta a perdere i vantaggi della carriera, nè le condizioni e le agevolanze del suo posto normale, è giusto od almeno è equo, torno a dire, che si trovi questo mezzo di accomodamento per metterlo a disposizione del Ministero e commettergli quel tale servizio.

Fin qui lo capisco anche io; tanto vero che abbiamo un prefetto a disposizione con le mansioni di direttore generale della pubblica sicurezza. È una anomalia sicuro: il prefetto non fa il prefetto, ma fa un altro ufficio, forse più grave e più faticoso. Quindi l'anomalia non è obiettivamente immorale.

Ma l'immoralità è l'intrattenere a stipendio completo alti ufficiali che proprio non prestano alcun servizio: e l'immoralità è tanto maggiore in quanto che la legge dà realmente all'Amministrazione il modo di collocare in aspettativa o disponibilità quegli ufficiali che non possono prestare servizio o che per qualunque ragione ne sono impediti o che non sono riconosciuti atti a quel determinato servizio.

Ora, confesso la verità, che non fu senza una certa sorpresa, che dopo tutti questi ragionamenti agitati nel giugno in contraddittorio con l'onor. Ministro, il quale pure mostrava di con-

sentirvi schermendosi delle difficoltà presenti, per quello che aveva trovato, col proposito a poco a poco di far sparire le anomalie (che io dico immorali), mi sorprese, dico, di vedere collocato un altro prefetto a disposizione, cioè a stipendio intero!!

Io non faccio questione di nomi; riconosco amplissimamente i meriti patriottici di quel prefetto favorito dalla *disposizione*; ma il principio sta. Forse io sono un po' giansenista ma io non saprei contraddirmi in questo mio legale e morale convincimento. Ho notato nella relazione che precede la legge sullo stato degli impiegati civili una osservazione, onde si vorrebbe giustificare l'uso e l'abuso del provvedimento per ciò che tollerato dalla Corte dei conti. Io non ho qui ragione nè mandato per discutere l'opera della Corte dei conti, la quale se ha messo il suo visto, avrà avute le sue ragioni. Osservo per altro che per la stessa legge della Corte dei conti, il ministro non si sottrae alla responsabilità del fatto per la registrazione dei decreti fatti dalla Corte dei conti. E forse bisogna supporre che siasi rinvenuto e adoprato dal Ministero un compenso, una formula, per la quale alla Corte dei conti siasi dato a credere che il collocato a disposizione prestasse un qualche effettivo servizio al Ministero. Se fosse così francamente, onor. Ministro, la immoralità sarebbe maggiore: perchè ad un atto che è già una anomalia grave come è quello di un ufficiale a intero stipendio senza prestar servizio, si aggiungerebbe l'attestazione di cosa non vera.

Il Governo si presterebbe a far credere che l'impiegato fa quello che non fa! Io mi fermo qui: tralascio i commenti.

Piuttosto a me pare opportuno rilevare dell'autorità dei prefetti evidentemente sbassata. Non se l'abbia a male l'onor. Ministro, ella che pure ha la passione del servizio; ella con la sua intelligenza se ne deve avere dato conto. E pensa ella a rilevare codesta autorità?

Lunga è la storia delle cause di questo abbassamento.

Non è da lei, onor. Ministro, che si trova in codesto alto ufficio, da poco tempo; non vado a ricercare nemmeno da quale dei suoi predecessori ciò dipenda.

Ma sta il fatto che al giorno d'oggi i prefetti si trovano in una condizione così subordinata,

così dipendente, così in soggezione del ministro dell'interno, che non osano far più che non sia strettamente dell'eseguire gli ordini ricevuti; del conformarsi ai lumi superiori.

Per ogni misera questione, per ogni dubbio si rivolgono immediatamente all'oracolo.

Ma lo dico schietto: ella onor. Ministro non troverebbe forse oggi un prefetto che osasse far rimostranze: come un tempo certi prefetti bene sapevano ed osavano di fronte a ministri che le accettavano.

Ricordo a titolo di onore, e mi piace di ricordarlo, un caso nel quale appunto ricevuto certo ordine grave assoluto, un prefetto di mia conoscenza osò rimostrarne l'inopportunità, fors'anche il pericolo: il ministro d'allora, presidente del Consiglio eziandio, nonchè inalberarsi, ne riconobbe, e lodò quella resistenza, discusse col subordinato la ragione di mantenere quell'ordine.

Potrei dirne più d'uno; ma mi limito a questo uno perchè fatto poi di pubblica ragione.

L'onor. Ricasoli, ministro presidente del Consiglio, diede una volta ad un prefetto ordine preciso, ed anco in forma molto secca, di proibire *ad ogni costo* un comizio; è inutile dire per quale ragione.

Il prefetto, con quel rispetto, con quella osservanza, con quella forma che è dovuta non solo dal dipendente al superiore, ma anche fra persone educate, vi mostrò dell'inopportunità, non osava dire la illegalità dell'ordine; e il ministro Ricasoli, dopo avere per lunga replica discussi gli argomenti della rimostranza, concluse che per ragioni di ordine superiore, delle quali assumeva la responsabilità, doveva mantenere l'ordine dato, d'impedirlo ad ogni costo.

Le condizioni frattanto della piazza si erano fatte più gravi; ed il prefetto, dopo aver esitato un po', non si peritò di rivenire ancora a rimostrare; professandosi, bene inteso, pronto ad obbedire: perchè si poteva andare incontro a qualche grave sconcio.

Con la stessa calma, con la stessa grave serenità, il ministro dell'interno rispose che apprezzava le sollecitudini del prefetto, ma confermò l'ingiunzione d'impedire il comizio *ad ogni costo*.

Fortunatamente il comizio pacificamente si sciolse prima di convocarsi; e non fu mestieri impedirlo colla forza, perchè i promotori si per-

suasero che facendo una protesta contro l'ordine del prefetto, l'effetto sortivá egualmente. Giudicherebbe il Parlamento.

Ma non era finita. La questione fu portata alla Camera; e colà fu chi iroso attaccò non il ministro, ma il prefetto; come se fosse stato lui a voler ad ogni costo impedire il comizio.

Il barone Ricasoli non solo assunse tosto tutta la responsabilità dell'ordine di repressione, ma lealmente aggiunse a discolpa del prefetto che questi aveva appunto rimostrato delle obiezioni, e che confermatogli l'ordine, era riuscito a ottenerne l'astensione.

Inutile riferire come andarono le cose in Parlamento. La Camera censurò il ministro, e il barone Ricasoli uscì dal Ministero.

Ora io domando se oggi, fra i 69 prefetti che l'onorevole Ministro governa, ne troverebbe un solo che avesse, non dico il coraggio, perchè non saprei definirlo così, ma che intendesse e credesse di dovere arrischiare simili rimostranze?

Quel tale prefetto non ne dubitò; ma penso che oggi tutti ne dubiterebbero in soggettivo e in obbiettivo. A buon intenditor poche parole!

E pertanto, onor. signor Ministro: *on ne s'ap-puise que sur ce qui résiste!* Lo dissi altra volta, potrei trattenere ancora il Senato alle lunghe su questo argomento; ma è certo che per avere autorità i prefetti devono esser convinti di esser tenuti in gran conto dal loro superiore diretto; che essi siano certi che quando manifestano i loro sentimenti, i loro avvisi, questi abbiano ad essere plausibilmente apprezzati; e che ad essi non si abbia a dare per tutta ragione un *voglio!* « perchè io sono il superiore, sia pur responsabile ».

Certo io non dico questo per l'onore. Nicotera, della cui cortese e sapiente discrezione non dubito, e ricordo il tempo nel quale io era prefetto e lui ministro, nè mai ricevetti da lui ordini imperiosi, urtanti, assoluti.

Preme ristabilire l'autorità morale dei prefetti; essi non debbono essere considerati soltanto impiegati elevati; essi devono essere riputati e tenersi gentiluomini: essi debbono rappresentare lo spirito, il pensiero, il sentimento, tutta l'autorità del Governo; interpreti di questo nelle provincie verso gli amministrati ed in pari tempo *difensores civitatis*; interpreti

delle necessità degli amministrati presso il Governo.

Procedendo, noto la revoca di quel decreto che domandava un esame di concorso per i referendari al Consiglio di Stato. Il ministro dice che quel decreto restringeva le sue prerogative; è vero: ma anche la legge sullo sotta civile degli impiegati restringerà non poco la facoltà dell'arbitrio discretivo del ministro.

E nella speciale questione della scelta dei referendari al Consiglio di Stato, io che non sono sospetto di essere stato troppo favorevole all'Amministrazione passata, debbo convenir che quell'esame di concorso mi pareva assai opportuno, per l'indole particolare di quell'alto ufficio più scientifico che tecnico; e perchè apriva il campo ai giovani che non hanno creduto di avviarsi per la frequentissima carriera degli uffici gerarchici.

Ma quanti giovani, segnatamente di famiglie elevate, si vedrebbero aperta una carriera elevata e decorosa! Il concorso libero, sia pure con la restrizione di rigidi requisiti, ripeto sarebbe stato opportunissimo. Ad ogni modo, vedrà l'onorevole Ministro, quando si presenta l'occasione di nominare nuovi referendari; se non sia il caso di allargare il concorso oltre la gerarchia. Del resto, la questione è di secondaria importanza.

Non ho trovato una parola che accenni alle mie passate osservazioni e rimostranze sulla istituzione degli ispettori permanenti, che, confermo francamente, non hanno le mie simpatie; non ho trovato parola, ma in altro disegno di legge, ho trovato anzi anche il germe di una nuova gerarchia di ispettori che si potrebbero chiamare ispettori igienici!

Mi riservo, se presente, di discuterne alla occasione. Ma del resto ripeto e confermo che per me gl'ispettori permanenti scusano sinecure. Occorrono ispezioni? Ma nel Ministero dell'interno e in quello delle amministrazioni dipendenti, si contano ufficiali valentissimi, che potrebbero essere adoperati per questi straordinari servizi.

Occorre ispezionare l'andamento di una prefettura? ma perchè non vi si adopra come anni addietro, e con tanta maggiore correttezza, un consigliere di Stato, eguale in grado se non superiore al prefetto? Trattasi d'ispezioni di

speciali servizi, ma è presto trovato il compenso: nella provincia lo stesso prefetto; ma poi occorrendo un referendario del Consiglio di Stato, un capo divisione, un primo ragioniere del Ministero, un consigliere di prefettura, un consigliere delegato, possono opportunissimamente prestare questo servizio straordinario.

Perchè creare degli ispettori fissi, permanenti, sedentari? È naturale che si escogitano pretesti ad ispezioni per occuparli, o piuttosto per mandarli attorno a svago, con molta spesa, maggior molestia, e nessun frutto pratico!

Ricordando le mie osservazioni critiche del giugno sulle risposte di una cosa, debbo rettificare che mi onorò il signor Ministro dell'interno e precisamente sull'argomento degli assegni di rappresentanza o meglio indennità di residenza. Egli suppose che io ne combattessi il mantenimento: e però mi oppose che gli assegni eran ridotti a tanto poco, e che del resto erano una necessità perchè gli stipendi degli alti ufficiali sono minimi.

Io non aveva e non ho mai messo in dubbio la ragionevolezza degli assegni di rappresentanza; e non la metterei ora. Anzi trovo che bisognerebbe accrescerle queste indennità, perchè credo una necessità od almeno una convenienza politica che i prefetti sieno posti in condizione bensì con decoro nelle loro residenze.

Io tengo moltissimo a questo decoro. Discorrendone io dissi solamente: veda, onorevole Ministro dell'interno, che questa indennità, poca o molta, sia spesa nello spirito pel quale è accordata, e non facilmente sia convertita in acquisto di cedole del debito pubblico o di pubblici valori. Con questa espressione intendeva dire che si esigesse dai prefetti di tenersi nelle loro residenze o nelle esteriorità, con quel decoro che si addice ai rappresentanti del Governo nelle provincie.

Certe lesinerie, certe spilorcerie, possono essere risibili nella persona privata tra gente educata; ma sono immorali nella persona di un alto ufficiale, che riceve un'indennità per tenere una posizione decorosa.

Qui ancora debbo fare non una rettifica, ma una osservazione. Parlai anche delle spese di ufficio e rilevai sconvenienza dell'assegnarle a *forfait*; poichè pur troppo alcuni prefetti (e lo so di certo) poco scrupolosi e meno delicati ci

fanno risparmi vergognosi, con danno dei loro subalterni, cui si lesinano gli oggetti di necessità negli uffici, perfino il combustibile pel riscaldamento.

Questo non deve essere; e l'onorevole Ministro infatti contrappose di aver provveduto; ma nella relazione ciò non è confermato; l'assegno à *forfait* dura ancora; è soltanto ridotta la somma.

Vengo alla cosa più importante, quella nella quale egli si mantiene tenace nel suo proposito, ed io impenitente nella mia fede; cioè la direzione generale dei servizi amministrativi. Egli con questa conclusione mantiene una tesi che svolse sommariamente nel giugno, cioè che il direttore dei servizi amministrativi è il ministro stesso; mentre per aiuto in questa bisogna sovviene appunto il capo del gabinetto. incaricato di vegliare, riscontrare e riferirgli, Mi perdoni l'onorevole Ministro; io tengo in gran conto il suo ingegno, rilevo la passione che egli ha pel servizio; non dubito dello studio, dell'assiduità: ma dubito del criterio che ella si è composto rispetto a questa bisogna; dubito naturalmente del criterio relativo, non del criterio assoluto.

La direzione dei servizi amministrativi, comuni, province, Opere pie, è tutto un'insieme, così complesso, così concatenato di necessità di dottrina giuridica positiva, di giurisprudenza, di esperienza pratica, discretiva, di osservanza, di tradizione, che mi pare impossibile, possa un uomo politico, distratto da mille altre cure, con tante preoccupazioni di ogni specie, assimilarsene quel tanto, tanto molto, che occorre per porsene a capo e governarla!

Ma fosse possibile immaginare che uomo al mondo potesse avere la mente così fresca, imbevuta di tanta dottrina, una memoria così ferace, padrona della giurisprudenza amministrativa passata e presente!

Fosse anche possibile: mancherebbe uno di quei requisiti indispensabili a ben condurla: la stabilità, la durata, la tradizione. A me pare che se nel Ministero degli affari esteri la direzione dei servizi politici rimane ferma, stabile, tradizionale per quanto si cambino ministri; con non minor ragione dovesse nel Ministero dell'interno, qual si fosse il ministro, rimaner fissa, permanente, tradizionale la direzione dell'amministrazione dei comuni, delle province, delle

Opere pie. Perché non venga turbata, nè si trovi oscillante, è mestieri di tal vecchio organismo, di tal vecchio istituto, che sia là fermo a condurre, sia pure in conformità dello spirito politico che soprasta o più tosto si è per modo che non contrasti; e però sotto l'alto governo del ministro il quale di certo sarà il primo a riconoscere necessità di non alterare o sconvolgere la buona tradizione amministrativa.

L'onorevole Ministro si conforta dell'aiuto del capo del gabinetto. Io rendo volentieri omaggio all'attuale capo del gabinetto, il quale so essere uno dei migliori ufficiali della gerarchia superiore: dotato di bello ingegno; provato già nella carriera, assiduo, operoso e volenteroso.

Ma come potrebbe egli tener dietro ai servizi amministrativi, riscontrarne necessità, deviazioni, e farne anche rapporto al ministro, e provocarne i lumi superiori per i centomila casi nei quali si presenteranno questioni amministrative, giuridiche e pratiche?

Io un tempo combattei l'espansione dei gabinetti. Ma avviso che è avvenuta una trasformazione; e nel Ministero dell'interno il gabinetto ormai non è più come nei tempi lontani, quando io pure ebbi per poco l'onore tenervi ufficio di segretario generale.

Adesso è una vera divisione importantissima; anzi è quella dove si condensa e si agita lo spirito del Ministero dell'interno: lo spirito politico come l'amministrativo. Ma appunto per questo, e perchè i ministri sono mutabili dall'oggi al domani, appunto per questo dico vorrei che la direzione generale dei servizi amministrativi rimanesse in un ambiente più riposato, più tranquillo, più raccolto, più preservato da subitanei rimutamenti di criteri direttivi.

Come possibile intendere, dirigere, riscontrare servizi amministrativi, dove si è sopraffatti dal carteggio dei parlamentari, dalle ansie per le elezioni politiche, dalle sollecitazioni di favori, di concessioni, di questioni di araldica, di sussidi e di tutte le altre innumerevoli faccende che si addensano nel gabinetto, e che più o meno direttamente affliggono anche il ministro?

Ma su questo rispetto io non voglio oltre insistere. Concludo che tra l'onorevole Ministro e me non ci intendiamo nel concetto della direzione dei servizi amministrativi.

Peraltro io spero che sull'esperienza il Ministro si persuaderà che qualche cosa bisognerà fare perchè i servizi amministrativi e le amministrazioni comunale e provinciale e le Opere pie non rimangano così oscillanti, in balia dei capi divisione, i quali poi non possono avere quella grande autorità che avrebbe un direttore generale per la permanenza del suo istituto.

Io non posso che dar lode all'onorevole Ministro di tutto quello che ha fatto per dare qualche effetto a quel decentramento che tutti domandano, forse fantasticando più di quanto praticamente è possibile, ma che desiderano insomma tutti. Finora il decentramento non è che di delegazione.

Ma i più assoluti propugnano quello che dicono di abdicazione: cioè il distogliere dello Stato attribuzioni ed uffici che opportunamente essi credono doversi devolvere alle provincie ed ai comuni.

Io pur lo desidero, ma penso che non sia possibile arrivarvi senza un radicale rinnovamento dei nostri ordini provinciali e comunali, vale a dire senza venire ad una nuova circoscrizione delle provincie e dei comuni. Dubito che per ora si possa affrontare questo grande perturbamento nella nostra vita pubblica.

Perchè chi potrebbe immaginare di condurre oggi quel decentramento radicale che teoricamente tutti desiderano, e del quale poi molti fantasticano e predicano inconsapevoli, perchè non mai misero mano alla pasta, con 69 provincie ed 8000 comuni?

Taccio, chè vediamo pur troppo come camminano le Amministrazioni locali. Informa la relazione.

Ora par proprio questo il momento, e in queste condizioni, di tanti comuni, cospicui eziandio e provincie, che fanno trista prova, oscillanti, barcollanti, fuori di strada e di carreggiata, taluni eziandio in molto sconcia maniera; par proprio, dico, il momento di studiare come affidare loro le alte funzioni di Stato?

Io non lo so; io desidero il decentramento; ma per ora desidero studiarlo in teorica, in astratto.

Intanto, a questo proposito, mi sovviene delle sottoprefetture, delle quali si domanda a gran forza la soppressione. Io davvero dubito se fosse opportuno oggi come oggi sopprimere questo

istituto che ammetto avere più ragione di Governo che di Amministrazione. Io penso che l'onore. Ministro ne dubiti come me.

Quella lunga enumerazione delle facoltà delegate ai prefetti per diversi rami di servizio attesta la sollecitudine del Ministro di decentrare il più che sia possibile; vale a dire di agevolare i servizi pubblici sul luogo, per quanto è possibile, senza obbligare gli amministrati a convenire virtualmente o personalmente a Roma; ma in pari tempo accora e sgomenta il considerare la somma d'inezie vincolate prima d'ora al carro centrale, irresolubili senza i lumi dell'oracolo superiore!!!

Prescindo volentieri dal ricordarne la fastidiosa rassegna. Aspettiamo il meglio dalle proposte che farà il Consiglio di Stato, al quale il Governo, come è noto, domandò tutto un lavoro di decentramento.

Lodo moltissimo le sollecitudini del signor Ministro per ravviare, assodare, indirizzare le amministrazioni provinciali e comunali; che in verità, moltissime hanno bisogno di freno, di guida, d'indirizzo più sicuro, più avveduto e più efficace.

Ma, me lo perdoni l'onorevole Ministro, e me lo perdoni il Senato, io non credo che con tutti i freni, con tutti i temperamenti, con tutti i compensi che si vanno escogitando; freni, compensi, temperamenti poi che per via di eccezioni e di deroghe si confondono; ed oggi si allarga ciò che ieri si volle restringere e si moltiplicano i congegni, senza impedire gli sperperi, la mala amministrazione, il disperdimento delle finanze comunali e provinciali; voi non fate (dirò la parola forse troppo fiorentina) che applicare di pannicelli caldi! La questione è di ben altro; ed è grave: bisognerebbe una volta fermarsi su quella, e agitarla e risolverla. E sarebbe degna dell'onore. Ministro lo avere procurata la risoluzione. Ma bisogna osare. Bisogna rompere e combattere vecchi pregiudizi.

La questione alla quale io accenno è quella del riordinamento dei tributi locali.

Per quanto facciate vi rimane il fatto capitale che le spese della provincia sono sostenute esclusivamente dai contribuenti della fondiaria.

Posto questo fatto incontrastabile, da tutti riconosciuto e pure sempre tollerato, voi intendete la immane ingiustizia. Come si può accettare che certe spese d'ordine pubblico che in-

teressano tutti i cittadini, siano sostenute esclusivamente da una sola classe di contribuenti; e da quella che è più aggravata? Se tutte le volte che si fanno leggi e si pongono spese a carico delle provincie, si proponesse ad emendamento di forma di sostituire la definizione al definito, alla parola « provincia » i « contribuenti della fondiaria », ma chi darebbe voto adesivo? Pur troppo è così.

Io non farò la questione se la provincia sia un ente amministrativo artificiale o no. Ma è certo che in astratto ed in concreto, in teorica ed in pratica, voi non concepite la provincia amministrativa che come un consorzio dei comuni che sono compresi nella sua circoscrizione.

Ora, per quale ragione le spese tutte di questo Consorzio non devono essere sopportate proporzionalmente da tutti i contribuenti consorziati?

È forse per la ventesima volta che io rivengo su questo argomento e su questa dimostrazione evidente a luce meridiana.

Non è tanto facile, si dirà, il togliere di mezzo lo sconcio che dura ed è quasi fatto osservanza. A me, confesso, pare facilissimo e non credo ci sia mestieri di una rivelazione per rinvenire il compenso. Fate pesare le spese della provincia sul proporzionato contributo dei comuni che la compongono.

Lasciate ai comuni tutta la sovrimposta. I comuni corrisponderanno il loro contributo gravando ogni maniera di contributo.

Qualcheduno dubiterà che il comune sovente appaia cattivo e moroso debitore. Onde che, non pagando, la provincia si troverebbe a disagio. Mai no! che vi ha il mezzo sicuro di far pagare il comune.

Date alla provincia il privilegio sulla esazione della sovrimposta, e voi sarete sicuri che la provincia avrà il suo fondo assicurato.

Nessuno ha più ragione di querelarsi; tutti i contribuenti, tanto quelli dell'imposta diretta, quanto dell'indiretta, tanto del dazio consumo come della tassa di famiglia, esercizi, vetture e domestici e perfino della tassa sui cani concorrono a fare le spese del Consorzio provinciale che profitano a tutti i cittadini.

Ma è veramente mostruoso, starei per dire, ed incivile che in uno Stato ordinato ad ordini di libertà e di eguaglianza civile, spese d'ordine pubblico, che per comodità e per ragione

di economia, lo Stato riversa sopra gli enti locali, è incomprendibile, dico, che si facciano sopportare da una sola classe di contribuenti?

Io non so capire come nessun ministro finora si sia accinto una volta a risolvere questa questione e venire con un progetto di legge che tolga questa anomalia.

Questo sarebbe un compito degno di lei, onorevole Nicotera.

Con questo debbo dire che le disposizioni date dal Ministero in materia dei servizi provinciali, così per le funzioni delle Giunte amministrative, sono molto belle e commendevoli.

Io ho letto una ad una le circolari dell'onorevole sotto-segretario di Stato dell'interno (che io non ho l'onore di conoscere nemmeno di persona), e sono rimasto edificato e della sobrietà, della chiarezza, della avvedutezza e della forma nobile e cortese e soprattutto avveduta e giusta, con le quali egli ha dato le sue istruzioni ai prefetti.

In verità è uno di quei casi che, ponendomi al posto di quegli alti ufficiali, parmi che essi debbano compiacersi di ricevere dal superiore piuttosto che ordini, istruzioni compilate in quella nobile forma.

Lodo l'onorevole Ministro (non dirà che io sia stato avaro di encomi), lodo la forma nella quale l'onorevole Ministro ha dato conto degli scioglimenti dei Consigli comunali ed anche della rimozione di certi sindaci. Lo lodo specialmente in questo senso, perchè molto tempo addietro mi aveva urtato la forma di alcune di queste relazioni, non sue però. Perchè dal momento che la legge ha prescritto che in questi casi si dia notizia, in una relazione al Parlamento, delle ragioni che hanno condotto il Governo a prendere questo provvedimento, era naturale che si dovessero dire anche le ragioni, cioè le varie maniere di mancanza o di colpe che l'hanno provocata: ma in verità in alcuna delle passate relazioni, l'accusato rimaneva sotto il peso di tali accuse, che ne offendevano, se non ne sbassavano affatto la reputazione; senza poi dargli modo di rilevarsi! Vedo con piacere trovata la forma severa e corretta di che nessuno può dolersi; ma ho dei grandi dubbi sopra l'efficacia dello scioglimento dei Consigli comunali.

Sento che l'onorevole Ministro ha presentato un disegno di legge dove si riconosce appunto

la necessità di altre guarentigie a questi scioglimenti e alle amministrazioni temporanee.

Naturalmente non posso entrare nel merito di questa legge, portata nell'altro ramo del Parlamento, ma per quanto si faccia in materia di provvedimenti, resta sempre una grande difficoltà.

La difficoltà massima nella dolorosa Iliade della nostra Amministrazione, riviene nella svariatissima condizione dei nostri enti amministrativi. Abbiamo dei giganti e dei nani. Quel provvedimento che può rilevare il gigante sopraffà, soffoca il nano, e viceversa. Non è possibile escogitare identità di provvedimenti per i grandi comuni come per i piccoli: se non che questa è tale questione che discuteremo quando verrà il progetto di legge. Piuttosto rileverò di un'altra, per la quale faccio vive raccomandazioni al signor Ministro: voglio dire sulla scelta dei commissari che si mandano ad amministrare i comuni dopo lo scioglimento.

Comprendo benissimo che il Ministro si trova nella necessità di dover scegliere fra cinquanta o sessanta persone tutto al più: e che molte volte la reputazione del sapere, della dottrina o della scienza forzano o sembrano indicare una scelta. Ma la questione è più di pratica e di esperienza che di reputazione politica o dottrinale.

Io comprendo che si possa essere un illustre statista, economista, eminente giureconsulto, un uomo politico, superlativo, un ministro eziandio, ma incapace di amministrare o riordinare l'amministrazione di un piccolo comune, e non dico poi di uno dei maggiori, che è peggio. Ora senza far nomi e senza entrare in particolari, mi sembra che nei provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali, specialmente di grandi città, non sia stata felice sempre la scelta dei commissari restauratori; certo non ne furono attestati miracoli di ristaurazioni.

L'ora è avanzata e temo di stancare il Senato; domando venia per le poche cose che ancora ho a dire.

Ricordo che nella discussione del bilancio del Ministero dell'interno dissi qualche cosa in proposito, e fra le altre rammentai un fatto che l'onor. Ministro, equivocando, credette fosse di molti anni addietro; mentre invece era recentissimo. Intendo il rifiuto ingiustificato e ingiustificabile della ostensione di documenti sto-

rici al duca di Broglie. Ma questo poco importerebbe; quello che interessa è del por mano avveduta ed efficace al riordinamento degli archivi. Occorrono istruzioni più chiare, più precise, non a modificazione, ma a conforto e in ampliamento di quelle discrete, logiche e buone del decreto che è ancora l'unica regola, e, per quanto ricordo, porta la firma del ministro Cantelli.

Dissi che era necessario che fosse ben chiaro, non essere nell'arbitrio dei direttori e soprintendenti di archivio, di rifiutare la visione delle carte storiche, e che dovevano attenersi strettamente alle disposizioni dell'articolo che determina a preciso il punto, la data dalla quale partendo i documenti custoditi devono ritenersi avere carattere puramente di storici.

L'altra nuova raccomandazione fu che fosse proibito tassativamente agli ufficiali superiori ed inferiori di archivio, di ritenere quasi un monopolio dei documenti di archivio, allo scopo di fare per conto loro delle pubblicazioni; sia che le fossero a scopo di lucro, sia che le fossero a scopo di procacciarsi riputazione di dotti e di eruditi, sia (accade) con un intendimento di cortigianeria.

Ufficiali di archivio superiore ed inferiori sono semplici custodi; e gli archivi sono fatti pel pubblico e per gli studiosi, e sarebbe strano che ai custodi fosse concesso l'enorme vantaggio sugli studiosi, di rovistare a lor posta documenti storici, trascinare il meglio e il buono per loro uso e consumo, e serbare agli studiosi il resto.

Questa è una raccomandazione che già feci caldissima; raffermandola dall'ottimo esempio del Governo di Francia, dove la proibizione agli archivisti del fare pubblicazioni sugli archivi loro confidati è assoluta, per quanto mi si assicura.

Un'altra grave raccomandazione devo aggiungere. Io attesto di avere udito iteratamente del fatto; non entro nel merito della questione che non oserei risolvere.

Ma prego soltanto l'onor. Ministro di tenerne nota e di farla studiare e di risolverla, perchè tocca ad interessi, direi a diritti privati civili.

Mi si fa credere essere avvenuto qualche volta che persone interessate in causa col Demanio dimandassero agli archivi visione di documenti relativi alle loro liti agitate; e che essendosi

riscontrato questi documenti favorire gl' interessi dei litiganti col Demanio; essere stati negati. Se questo è, a me pare una enormezza, perchè il Demanio in causa con cittadini è un ligante come un altro; e i documenti depositati in archivio non sono suoi, ma del pubblico, ed egli non può allegare la vieta difesa, che niuno può essere obbligato a produrre documenti in proprio danno.

Sarebbe strano in verità che gl' interessi del Demanio andassero sopra gl' interessi della giustizia e della moralità. Di questo fatto mi è stata data sicuranza da persone degnissime di fede, onorevoli ed autorevoli: ed io non posso metterne in dubbio, anzi posso aggiungere un altro fatto più grave, di che udii la conferma; e cioè che documenti che interessavano privati in causa col Demanio furono fatti richiedere dalla direzione di quel dicastero per mezzo del procuratore del Re o procuratore generale del luogo, e trasmessi alla direzione generale del Demanio. Naturalmente alla richiesta del procuratore del Re l'archivio credette non poter dire di no.

NICOTERA, *ministro dell' interno*. Il tempo?

Senatore ZINI. Lei allora non era ministro: del resto affermo ciò che fu pubblicato per le stampe in causa, e non mai smentito.

Queste carte rimasero per del tempo non so se smarrite o nascoste. Certo le insistenze degli interessati durarono lungo tempo, e intanto si litigava. Ignoro se finalmente fossero rinvenute, restituite e prodotte; e voglio crederlo.

Rimane che tutto questo è confusione di diritto, confusione e peggio nel servizio.

Non so se per questi rispetti vi fosse qualche istruzione segreta. Ma io penso che le sole istruzioni legittime siano quelle del decreto Cantelli. Inutile dire che non vi ha parola che legittimi questo arbitrio: e questo sia a lode di quel ministro che studiò e dettò le guarentigie per la custodia degli archivi, nè certo sognò di fare alcun privilegio al Demanio.

Detto ciò, debbo pregare il Ministro di volersi ricordare la raccomandazione, altra volta da me fatta, per il riordinamento eziandio di quella gerarchia. Io ho dei dubbi sulla opportunità di mantenere soprintendenze, in superiorità delle direzioni.

Gli archivi, massime i grandi archivi di Stato,

dovrebbero a mio avviso avere regole uniformi, ma un governo locale autonomo.

Lesoprintendenze facilmente soperchiano, confondono: onde sóprusi, o creduti tali e conflitti. Ma il tema sarebbe lungo, e l'ora incalza.

E ancora avrebbe proprio mestieri delle sollecitudini dell'onorevole Ministro la gerarchia minore. A mio avviso è la Cenerentola del suo ministero, avrebbe proprio bisogno di essere rilevata.

Dopo di ciò, preso nota di quello che dice la relazione delle sue sollecitudini per la parte economica e materiale di questo servizio, per la quale non ho che da lodare l'onorevole ministro, passo ad altro.

Amplissima lode parmi poter tributare al capitolo sulle Opere pie. Per conto mio, ringrazio l'onorevole Ministro, che persintesi lucida, chiara e temperata, ha messo in evidenza tutte le difficoltà che si presentano nell'esecuzione dell'ultima legge sugli Istituti di pubblica beneficenza. Io si provo forse un po' di compiacenza perchè quando si discusse ed approvò la legge sulle Opere pie, umile Cassandra vaticinai molti degli inconvenienti che oggi si toccano palesi. Però non potei dare il mio voto a quella legge, per le ragioni che allora dichiarai, e per le molte più che presentivo.

Il fatto ha dato pienamente ragione alle previsioni. Trista compiacenza! Intanto ripeto che tutto questo capitolo io l'ho trovato veramente magistrale: cosicchè io lo sorpasso netto, affermando che me ne compiaccio, ed affidandomi che l'onor. Ministro ne farà fare uno studio accurato, per proporre quei ritocchi che secondo me e secondo molti sono indispensabili, affinchè questa benedetta legge della pubblica beneficenza riceva un vero ed efficace svolgimento.

Quanto al servizio delle carceri, io nulla dirò: anche perchè di questa speciale amministrazione, non mi sento guari punto competente; e d'altra parte non so intendere la ragione della soppressione della sua direzione generale. È inutile: io sono impenitente, cioè ostinato ne' miei criteri, più a ragione pratica che teorica. Hanno i servizi che per l'indole loro e la specialità richiedono una direzione, un governo speciale e soprattutto tradizionale. Date loro quella forma che volete, ma essi non debbono mai

essere perturbati per il mutamento dei criteri politici.

La loro forza, la loro virtù si raccomanda in particolare ad una lunga tradizione. Essi migliorano invecchiando, giusto, come il vino generoso.

Ma poi, in questa materia carceraria io professo una credenza, un criterio, una teorica, che forse sa di stantio; ma alla quale non ho mai potuto rinunciare. Credo fermamente che nell'Amministrazione delle carceri, dovesse prevalere la ragione morale alla ragione amministrativa.

Quindi io sempre vagheggiai l'idea che questa Amministrazione passasse sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia; al quale in compenso sottrarrei di gran cuore il governo della magistratura. È una mia vecchia duplice utopia.

Con effetto l'onor. Ministro non ci ha potuto dire una sola parola sui rispetti morali del servizio carcerario; l'unica frase che vi ho riscontrato è che dove furono posti in vigore quelle nuove discipline, quei tali regolamenti, una diedero luogo ad alcun inconveniente!! Un po' poco per verità! Poichè discipline annunziate con tanto preconcio avrebbero dovuto produrre meglio che effetti negativi; cioè del non dar luogo ad inconvenienti! Proprio troppo poco! Ma le cose sono così da non potersi mutare almeno per ora!

Vengo alla chiusa, agli affari diversi del gabinetto.

Ho detto fin dal principio di questo mio discorso, molto scucito, che il gabinetto adesso è veramente una principale divisione; dovrei dire piuttosto una vera direzione generale; ed io non ne voglio discutere. Cisarà del bene ideato, congegnato; fors'anco del confuso e dell'inopportuno o non bene accomodato. Ma insomma è.

L'onor. Ministro ci avverte che certe leggi sono state preparate nel suo gabinetto.

Non posso essere sospetto di poca estimazione degli ufficiali del suo gabinetto poichè ho già riconosciuto che egli ebbe la mano felice nel trascoglierne specialmente il capo. Ma vedo che per quanto e quello e gli altri suoi bravi ufficiali siano valenti e volenterosi, occupati, preoccupati, sopraffatti da mille svariate faccende, non possono dar mano ad elaborare disegni di legge, con quella tranquillità, con quel

raccoglimento, con quello studio che sono indispensabili.

Il gabinetto del ministro dell'interno non può trasformarsi nè adoprarsi quasi a comitato di legislazione.

Non credo che questo sia possibile. D'altronde, me lo permetta l'onor. Ministro, di dire che vi hanno cose che non è lecito fare o tentare, ma non è conveniente dirè, come sarebbe dell'apprestare disegni di legge; a questo studio, a questo lavoro giova anche dare autorità.

Un disegno di legge presentato dal Ministro, s'immagina subito che per compilarlo egli si sia consultato con persone competentissime, con giureconsulti, con dotti e periti del diritto pubblico, e soprattutto con coloro che hanno una lunga esperienza, non solo dei canoni legislativi, ma anche della forma e dell'armonia delle leggi. Ma, bontà divina! i giovani sono giovani; e parmi buono non distorli dalla loro naturale operosità per forzarne lo spirito alla speculativa, onde poi li distrae il lavoro quotidiano ordinario.

Ad ogni modo questo sia detto in passando, e solo per fargli vedere che lessi attentamente e nulla mi sfuggì della sua relazione.

Piuttosto sa dove ricercherei volentieri il comitato di legislazione?

Io l'avrei desiderato al Consiglio di Stato.

In un certo disegno di riordinamento dell'alto Istituto, che fu presentato dal ministro Depretis c'era questo pensiero.

Fu scartato da una Commissione senatoria, della quale io avevo l'onore di far parte (e mi ci trovai minoranza della minoranza): ma quel progetto non ebbe più seguito.

Veramente se i disegni di leggi, particolarmente organiche, e di quelle che più o meno si riattaccano a quasi tutti i principali servizi dello Stato, prima di essere gettati alle disputazioni dei Parlamenti, fossero sottoposti allo studio, all'esame, al riscontro di un comitato di legislazione che avrebbe la sua naturale sede nel Consiglio di Stato: dove alti e riputati statisti raccolti nel silenzio delle loro sale, con nessuna estrinseca preoccupazione, col conforto esclusivo della loro dottrina e della loro esperienza, potrebbero a giusto portare un preventivo giudizio critico; allora le leggi non si presenterebbero, come troppo spesso avviene abboracciate, scomposte e sconnesse, senza che

ne siano assicurati i rapporti colle altre, e mantenuto nell'insieme del diritto pubblico la necessaria armonia.

Dico senza rapporti, ma forse talvolta con dei rapporti inversi e di contraddizione.

Me ne appello all'onorevole Ministro. Egli mi dica se nel riscontro delle nostre grandi leggi organiche che pochi anni addietro furono approvate dal Parlamento, non avvenga sovente che una disposizione contraddica ad un'altra, o le molte non armonizzino tra loro.

Taccio di tutte le difficoltà d'interpretazione e di applicazione pratica!

Io dunque desiderava un comitato di legislazione, il quale forse ci avrebbe preservato dagli inconvenienti che sovente lamentiamo. E poichè ho nominato il Consiglio di Stato, mi si permetta di confessare un'altra fisima, un'altra utopia nella quale mi tengo impenitente. Dissi di quella Commissione senatoria, nella quale mi trovai minoranza della minoranza. Ne dirò la ragione. Allora e sempre io tenni per canone assoluto che il Consiglio di Stato dovesse essere puramente corpo consultivo; ma, mi affretto a dirlo, collocato tanto in alta autorità e per l'eletta dei suoi membri, e per l'assidua profonda osservanza che il Governo professerebbe ai suoi responsi, da pareggiarne gli avvisi ad oracoli e decisioni giurisdizionali.

Oso appena affermare questo concetto, di fronte ai criteri, alla sapienza, alla dottrina dei valentuomini che propugnarono l'istituzione giurisdizionale, e che oggi l'esercitano.

Ho detto di un mio ideale del Consiglio di Stato, a tradizione italiana. L'odierno mi sembra foggiate alla francese. E vedo dalla sobrietà con la quale il ministro ha scivolato sopra gli effetti che si sono ottenuti con la cosiddetta riforma del Consiglio di Stato, che anch'egli si trova impacciato a portare un giudizio assoluto.

Comunque domando venia di avere manifestato un'altra mia utopia che potrà giusto destare oggi un sorriso, come qualche costume del buon tempo antico.

Non trovo più che una pagina sull'Ordine civile di Savoia. Se mi fosse lecito fare una piccola osservazione direi che l'Ordine civile di Savoia, come tante altre istituzioni di un tempo che fu, che forse allora rispondevano alle condizioni del tempo della monarchia, dello spirito pubblico, ideate, non metto dubbio, a gentile

e nobile pensiero; oggi, secondo me, non è più consentaneo ai principi, allo spirito, alle condizioni politiche e civili. Soprattutto quel sistema cooptativo, onde quasi una piccola congregazione con forme misteriose chiama in arrotto i membri che ne devono a suo esclusivo giudizio essere insigniti, non mi sembra per nulla rispondere allo spirito dei tempi. Già io non accetto volentieri che una congregazione privilegiata, tanto meno il Governo, abbiano autorità di dare patente di sopraeccellenza nelle lettere, nelle scienze, nelle arti. Nessuno vuole ormai credere l'Ordine civile di Savoia conferisca indiscutibile titolo di sommo scienziato, di eminente letterato, di esimio artista. Per mio conto, se la mia povertà potesse essere in causa, ricuserei il giudizio, cioè la competenza dei giudicanti.

Ma non franca la spesa di soffermarsi su questo argomento.

L'ultima mia parola è per dare una lode con tutto il cuore al Ministro per la soppressione di quel puerile, insipiente sommario di storia onde si fregiava il calendario del Regno.

Il Governo non deve pubblicare l'apologia o la panegirica del proprio operato e peggio in forma di annali storici. Si capisce che chi la compila, se anche non ha ricevuto il verbo, pensa e si studia di gratificarsi i superiori presenti, encomiando tutto ciò che si è fatto per essi loro. Ma che roba è questa?

Lodo e rilodo la felice soppressione di quelle volgarità.

Onorevole Ministro, ella vede che nella forma ho trovato moltissimo da lodare e poco da criticare.

Delle mie lodi non so quanto a lei piaccia confortarsi, poichè ella non ha bisogno del mio suffragio. Le mie piccole critiche forse a lei appariranno non avere poi fondamento.

Ad ogni modo egli ritenga che io ho parlato in tutta la sincera espressione delle impressioni che ho rilevato scorrendo con tutta l'attenzione della quale era capace, questa sua relazione; della quale ancora una volta le faccio i miei complimenti.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di venire alle urne.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul progetto di legge: Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria - Trattato di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e la Germania.

Votanti	111
Favorevoli	104
Contrari	5
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Proroga al 30 giugno 1892 del trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna:

Votanti	112
Favorevoli	105
Contrari	5
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

NICOTERA, ministro dell'interno. Mi sento in dovere di ringraziare vivamente l'onorevole senatore Zini, non tanto per le lodi che egli ha creduto di rivolgermi, e che debbo esclusivamente attribuire all'animo suo gentile e cortese; ma principalmente per le gravi osservazioni che egli mi ha fatte. Però all'onorevole senatore Zini è accaduto ciò che accade a quelli che s'innamorano di una tesi; che non si limitano a trattare la tesi per quella parte che riguarda un argomento speciale; ma si allontanano volentieri per gli spazi delle ipotesi, si soffermano intorno alla parte generale della tesi stessa, e vorrebbero in un modo solo risolvere tutte le diverse quistioni, che da quella tesi derivano.

Il senatore Zini mi permetterà di osservare che egli non ha solamente esaminato la relazione, che ho avuto l'onore di presentare ai due rami del Parlamento; egli, col giusto criterio che porta in questa materia, ha esaminato di-

verse leggi che abbiamo, e le modificazioni che a queste leggi dovrebbero apportarsi.

Il Senato comprenderà facilmente che questo non è il momento di fare una così ampia discussione, e perciò il senatore Zini permetterà che io mi limiti a rispondere alle osservazioni che con molta cortesia mi ha rivolte e pregarlo di aspettare che, o quando si discuterà il bilancio del mio Ministero, o quando discuteremo talune leggi che ho già presentate al Parlamento, o altre che forse fra poco avrò l'onore di presentare, quando dico discuteremo quelle leggi, si discuterà con più opportunità delle questioni che ora egli ha sollevato.

Anzitutto prego l'onorevole Zini di riflettere che la mia relazione si aggira sopra un periodo molto breve, cioè di 8 mesi; e quindi non era possibile che in 8 mesi tutti i servizi potessero avere quello svolgimento per il quale era possibile dare un giudizio esatto sul modo come sono diretti.

Fatta questa avvertenza, comincio a rispondere alle sue osservazioni.

Egli ha distinto la relazione in tre parti: alla prima assegna il concetto che informa la relazione; alla seconda la forma; alla terza la sostanza.

Quanto alla prima l'onorevole Zini osservava che nella relazione appare più la persona anziché il tipo del Governo; e giustamente diceva che gli atti del Governo non sono mai riferibili ad una persona sola, specialmente se sono atti politici; ma debbono essere attribuiti a tutto il Gabinetto.

Ha perfettamente ragione, ma io lo prego di considerare che quella relazione riguarda i servizi, e dei servizi è specialmente responsabile il capo dell'amministrazione.

Se si trattasse di discutere una legge, una questione di principio, comprendo che malamente il ministro l'attribuirebbe a sè solo, ma quando si tratta di servizi che dipendono dal ministro è evidente che in nome proprio e non in nome di tutto il Gabinetto, egli ne deve parlare.

Io sono assolutamente nemico dei Governi personali; credo il Governo personale anche peggiore del Governo assoluto perchè il Governo assoluto ha talune forme, talune garanzie che mancano assolutamente al Governo perso-

nale, e ritengo che non commetterò mai io questo peccato.

In quanto alla forma, meno talune osservazioni, in sostanza a me è sembrato che l'onorevole Zini ne fosse soddisfatto.

La sostanza.

Ecco, onor. Zini, per poter discutere bene della sostanza di una relazione di quella natura converrebbe esaminare tutte le condizioni nelle quali io ho trovata l'amministrazione, e siccome io credo che poi in fondo nulla ci si guadagnerebbe e questo potrebbe sollevare discussioni dispiacevoli, così credo che anche in quanto alla sostanza io mi sono attenuto in quella relazione alle cose necessarie ed ho evitato di sollevare delle questioni che potevano parere personali, e le quali io assolutamente intendo di evitare.

L'onor. senatore Zini ha incominciato le sue osservazioni più specialmente sul servizio di pubblica sicurezza. Egli ha lamentato che in quel servizio abbonda il personale superiore e difetta il personale inferiore.

Io non dico che abbonda il personale superiore, ma sono perfettamente d'accordo con l'onor. Zini che difetta il personale inferiore.

Io credo che ad ordinare bene il servizio di pubblica sicurezza, a rispondere a tutti quei bisogni a cui egli ha accennato occorrerebbe avere almeno il doppio del personale inferiore esistente.

Ora io non voglio fare la discussione come questo personale dovrebbe essere organizzato. Se è bene, mi si consenta la frase, che il basso personale di pubblica sicurezza sia diviso in due, tre, quattro rami, o se non converrebbe meglio che questo personale fosse unificato. È una discussione che ora riuscirebbe inutile; ma è certo che il basso personale di pubblica sicurezza è molto inferiore al bisogno.

L'onor. Zini ha pure osservato l'inconveniente che si verifica nell'ammettere nel personale di pubblica sicurezza gli ufficiali dell'esercito, ed io lo assicuro che ho già visto questo inconveniente, ed in una legge che presenterò di questi giorni al Parlamento, procuro di migliorarlo quanto più è possibile. Credo che non convenga escludere assolutamente gli ufficiali dal corpo di pubblica sicurezza, ma che si debba per utilità del servizio richieder loro, come a tutti gli altri, il concorso. La qualità di uffi-

ziale sarà un titolo di più per la scelta di coloro che superano il concorso.

L'onor. Zini ha osservato che non è giusto fare distinzione fra i marescialli e i brigadieri de' carabinieri. Io, francamente, non vorrei che l'arma dei carabinieri fosse toccata mai, perchè è ancora il corpo che vada meglio nel servizio di pubblica sicurezza. Ogni sottufficiale che voi togliete dall'arma dei carabinieri, voi togliete una forza. È evidente che il servizio dei carabinieri è più grave di quello della pubblica sicurezza, e se voi prendete nel corpo di pubblica sicurezza i marescialli e i brigadieri dei carabinieri, non avrete certo contribuito a mantenere la forza ed il prestigio nell'arma dei carabinieri. Quindi io, non solo non mi propongo di estendere il beneficio, se è beneficio, il passaggio dell'uno all'altro servizio, ma dichiaro francamente che, se potessi, lo restringerei e lo restringerei nell'interesse del servizio.

L'onor. senatore Zini, è un vecchio suo tema, ed egli è coerente e ci troviamo perfettamente d'accordo, non approva che ai prefetti si affidino servizi diversi da quelli che per il loro ufficio debbono esercitare, e quindi non approva che i prefetti siano chiamati al Ministero dell'interno, sia per dirigere il servizio della pubblica sicurezza, sia per dirigere un altro servizio.

Io in principio sono d'accordo con lui; ma quando nel personale esistente, non si trova una persona la quale abbia quei certi requisiti, di intelligenza e capacità, intendo parlare, per quali possa dirigere il servizio di pubblica sicurezza, e invece si trovano in un prefetto, l'onorevole Zini riconoscerà la convenienza di fare una eccezione alla regola generale, e la opportunità di tenere a direttore generale della pubblica sicurezza un prefetto.

L'onorevole Zini è favorevole ai direttori generali, egli dice che il ministro non è possibile che abbia tutto il concetto amministrativo, che sia informato di tutti i servizi, ed anche che avesse una mente molto elevata, mancherebbe la continuità; come fa il ministro a sapere il modo come andavano i servizi prima che egli reggesse quel dicastero? Ecco onorevole Zini, ho detto l'altra volta, e ripeto anche ora che secondo me, il direttore generale di tutti i servizi deve essere il ministro; ma con questo non

intendo dire che il ministro proprio si debba occupare dei dettagli di tutta l'amministrazione.

Io chiedo all'on. Zini che ha tanta esperienza delle amministrazioni se i capi-divisione rispondono al loro ufficio; ma debbono conoscere il modo come l'amministrazione procede, debbono essere informati di tutti i precedenti, ed allora o il ministro, o il sotto-segretario di Stato non hanno che a farsi informare dai capi di divisione.

Coi direttori generali vi è un inconveniente.

La natura umana è invadente per se stessa, e quando vi sono in un Ministero tre o quattro direttori generali, ella sa quanto me che i servizi hanno una relazione l'uno coll'altro: così accade che nessun direttore generale vuole, non dirò dipendere, ma prendere degli accordi coll'altro, quando si tratta di un servizio che appartiene a lui.

Cito il caso.

L'onor. Zini comprende perfettamente che il direttore generale deve avere relazione col direttore generale del personale amministrativo. Ebbene, io ho potuto verificare che ogni volta che sorgevano - ora non sorgono più - dei dubbi, non dico delle questioni, fra l'una e l'altra direzione, accadeva che partivano dal Ministero dell'interno, disposizioni ed istruzioni l'una in senso opposto dall'altra.

Però se questo dico per le direzioni in generale, io riconosco che vi sono alcuni servizi che debbono avere un direttore generale, un capo dell'Amministrazione, debbono avere uno che la diriga, ne rappresenti la continuità, e una di queste amministrazioni è quella delle carceri.

Il servizio delle carceri è talmente svariato, perchè bisogna distinguere il servizio delle carceri giudiziarie, da quello dei luoghi di pena, che se non ha una mente che diriga tutti i servizi, possono nascere dei gravi inconvenienti.

Ora un altro ramo, che io credo importantissimo, ha bisogno di chi diriga tutto, di chi abbia quella certa continuità, che giustamente reclamava l'onorevole Zini, di chi abbia conoscenza speciale delle leggi e specialmente delle nuove, le quali talvolta non sono troppo d'accordo l'una con l'altra, ed hanno in se stesse delle difficoltà, che solo l'esperienza può sormontare.

Intendo alludere alle Opere pie. La nuova legge delle Opere pie, la quale ha relazione con la

legge di pubblica sicurezza, ha relazione con la legge comunale e provinciale. Se questo servizio non è affidato ad una persona che tutte e tre le leggi conosce e che sa talvolta correggere gli inconvenienti che nella loro applicazione presentano le tre leggi, si può andare incontro a delle gravi difficoltà. Quindi anche per questo servizio, un direttore generale, o una persona che abbia l'autorità d'imprimere un indirizzo sicuro ed unico a tutto quell'importante servizio, è necessario, lo riconosco, per il momento vi sia al Ministero dell'interno.

L'onorevole senatore Zini si è meravigliato che io dopo di aver dichiarato non conveniente il mettere a disposizione del Ministero i prefetti lo abbia poi fatto.

Io continuo a credere, onorevole senatore Zini che questo non è conveniente; io continuo a credere che i prefetti debbono servire, e solamente possono essere messi in disponibilità o per motivi di salute o per motivi di famiglia. Ma parliamo chiaro, ci sono i prefetti a disposizione del Ministero e sono tali persone per le quali io credo che si impone un riguardo.

Lo comprenderà l'onor. Zini, non posso assolutamente fare una condizione diversa a taluni di questi prefetti di quella che hanno attualmente. Quando mi si presenta l'occasione, e lo vedrà, io richiamerò in servizio questi prefetti manomessi. Ma non è solo di questi. Ogni regola ha la sua eccezione.

Io ho avuto delle occasioni per le quali ho creduto doveroso di mettere a disposizione del Ministero quel prefetto a cui allude.

In quanto alla Corte dei conti alla quale l'onorevole senatore Zini, mi pare abbia fatto allusione, io non ho creduto affatto di fare una critica alla Corte dei conti.

La Corte dei conti ha trovato una disposizione di fronte ad un atto del Governo in nulla dissimile da molti atti precedenti, ed ha creduto conveniente di registrare il decreto. E con questo io credo che la Corte dei conti non meriti le censure. Anzi io confesserò che forse dovrò ricorrere nuovamente alla Corte dei conti per qualche altro caso, ma caso eccezionale, caso che naturalmente deve presentarsi con tali caratteri pei quali la misura sia pienamente giustificata. Dunque siamo d'accordo nel non mettere i prefetti a disposizione del Ministero senza dar loro un ufficio speciale al Ministero

stesso. Ma ripeto ogni regola ha la sua eccezione e l'eccezione non deve essere invocata come colpa nè dal ministro, nè dalla Corte dei conti, tanto più che non vi è ancora una legge che revochi le precedenti.

L'onor. Zini, non so come, e lo ringrazio, ha fatto entrare in questa discussione i telegrammi. Ho detto lo ringrazio perchè mi dà così occasione di fare una dichiarazione e cioè che è assolutamente falso che io abbia ordinato al telegrafo di non dar corso in generale ai telegrammi. Io credo sia perfettamente inutile arrestare i telegrammi che danno notizie, specialmente poi quando contengono giudizi favorevoli e contrari pei ministri. Anzi io confesso al Senato che per me è un gran divertimento quando so che i giornalisti telegrafano qualche cosa contro di me.

Ma, o signori, vi sono dei casi speciali pei quali io credo mio dovere di fermare i telegrammi. E quali sono questi casi speciali? L'onorevole Zini sa che vi è una convenzione internazionale sui telegrafi. Ora ella immagini che si telegrafi qualche cosa che può interessare una potenza straniera, qualche cosa preveduta dalla convenzione internazionale. Ma io non adempirei al mio dovere se lasciassi libero il corso a quel telegramma.

Veniamo al caso speciale.

L'onor. Zini ha detto che io ho dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che io fermava così senz'altro dei telegrammi. Io ho dichiarato alla Camera dei deputati e lo dichiaro ora al Senato del Regno che tutti i telegrammi che danno notizie false, assolutamente false intorno a determinati argomenti, e dai quali possono derivare conseguenze internazionali, li ho fermati e li fermerò sempre.

E mi limito a dirli falsi, perchè se mi fosse permesso di leggere certi telegrammi che io ho fermato e che riguardavano l'argomento che il Senato comprende, sono sicuro che sorgerebbe un grido di riprovazione contro tali telegrammi che io non esito a dichiarare indecenti.

Dunque io ho fermato unicamente i telegrammi che davano notizie false sulla salute del papa, poichè a me sembra che questo sia uno di quei fatti per i quali il Governo debba essere il primo a dare l'annuncio, e che non sia consentito a nessun giornalista o corrispondente

di giornali di servire, non voglio dire a quale scopo, perchè comprenderà l'onorevole senatore Zini che non quelli che telegrafavano, ma potrebbe esservi un giornalista che giuochi alla borsa e che faccia servire quei telegrammi unicamente a scopo personale.

Quindi ripeto, nessuna censura preventiva, nessun visto ai telegrammi, perchè la credo una cosa perfettamente inutile.

Ma quando si tratta di telegrammi che possono impegnare o l'onore del paese o la responsabilità del Governo, dico del Governo non persona, ma del Governo ente, io mi credo nel dovere di fermarli.

Tanto più poi quando in quel caso speciale io non negava ai giornalisti le notizie; e se non venivano a prenderle, era perchè trovavano gusto di darle a modo loro; e se trovavano gusto i giornalisti a dire che il papa stava morendo quando stava benissimo, non consente il mio dovere di lasciarle correre.

L'onorevole senatore Zini fra le cose che ha lamentato nel servizio di pubblica sicurezza, ha avvertito tra i vari inconvenienti quello che spesso si verifica, dei monelli.

Eh! Onor. Zini, se la pubblica sicurezza dovesse arrestare tutti i monelli, la spesa sarebbe grave, e molte volte le prigioni non basterebbero.

I monelli non si correggono, onorevole Zini, colla pubblica sicurezza; anzi io credo che i monelli si peggiorano con la pubblica sicurezza, perchè se voi mettete in carcere un monello, entra monello nel carcere, e non so che cosa ne escirà.

I monelli, onor. Zini, si correggono colla educazione; dovrebbe correggerli la scuola elementare. Ma disgraziatamente in Italia la scuola elementare non è ancora organizzata per uno scopo assolutamente educatore delle infime classi.

È quindi da far voti che migliorino le scuole elementari, è da far voti che i monelli possano ricevere una educazione; ma attribuire ciò alla pubblica sicurezza, francamente io non saprei che cosa potrebbe fare la pubblica sicurezza per evitare l'inconveniente dei monelli.

L'onor. Zini ha parlato del numero eccessivo degli impiegati in taluni luoghi; e io sono con lui, ma, onor. Zini, a correggere questo inconveniente occorre riordinare l'Amministrazione,

è un lavoro lungo, ed è un inconveniente che non si può evitare; e se non si semplificano i servizi da come sono attualmente in alcune prefetture l'assicuro che non solamente il personale non è di più, ma i prefetti ne domandano sempre.

Io ho dovuto togliere i comandati; perchè avevo preso quest'impegno col Parlamento, e perchè realmente erano un inconveniente.

Io l'assicuro, e in quest'aula vi è chi può farne fede, che quando ho toccato i comandati, si sono lagnati perchè dicono e sostengono che avevano bisogno di quel personale.

Ma l'onor. Zini dice: In una prefettura avete 5 consiglieri, in un'altra ne avete 2. E sebbene la prefettura dove ne tenete due sia più numerosa, abbia più abitanti di quella ove ne tenete cinque, pure il servizio va lo stesso bene.

Ecco, onor. Zini, non bisogna prendere come paragone il numero degli abitanti, ma il numero degli affari. Vi sono delle prefetture che hanno tanti e tanti affari da dar da fare a due consiglieri, tre, quattro e talvolta anche cinque non bastano.

Ritenga che io non sono largo nel concedere molti consiglieri, ai prefetti, anzi cerco di restringere più che sia possibile, ma quando mi si fa osservare che manca il personale necessario al disbrigo degli affari, comprenderà, onor. Zini, che io non posso negare ai prefetti quel personale da loro dichiarato indispensabile per i servizi affidati alla loro personale responsabilità.

Egli ha lamentato la decadenza, mi pare sia stata questa la parola, la decadenza nella quale sono tenuti i prefetti....

Senatore ZINI. L'abbassamento.

NICOTERA, *ministro dell'interno* e giustamente egli ha attribuito questo abbassamento al sistema di non dare tutta l'importanza ai prefetti e di non sostenerli quando hanno ragione di essere sostenuti, e di non ascoltare i loro consigli, quando sono savi.

Io divido completamente questa opinione col senatore Zini, e si rammenti che, semplice deputato, ho sempre ritenuto e dichiarato pessimo questo sistema. Il capo della Amministrazione il ministro dell'interno, deve assumere egli la responsabilità degli atti dei prefetti, quando giudica che sono buoni. Io non ho mai com-

preso la politica di leggere al Parlamento un rapporto di un prefetto, io invece capisco quella di punire il prefetto se manca al suo dovere, e difenderlo se lo ha compiuto, e questo non solo per i prefetti, ma per qualunque funzionario, sia pure una guardia di pubblica sicurezza.

A me difficilmente accadrà di coprirmi colla responsabilità dei prefetti, e che non assuma la loro difesa quando avranno compiuto il loro dovere, anzi io credo che valga meglio non tenere un prefetto che tenerlo esautorato, poichè questo sarebbe più male di un cattivo prefetto, e nel dilemma o tenerlo o collocarlo a riposo, credo che convenga meglio collocarlo a riposo, anche per la sua dignità personale.

In quanto alle spese di rappresentanza e spese d'ufficio, il senatore Zini mi ha ricordato che in un'altra discussione io dissi che queste spese sarebbero state amministrate dall'economista.

Veramente una disposizione in questo senso non l'ho data e non l'ho data per un giusto riguardo che si deve ai prefetti.

Ma nel modo e nella misura come quelle spese sono state ridotte, io credo che i prefetti sarebbero contenti se io affidassi l'Amministrazione di quelle spese agli economisti, perchè allora ad ogni fine d'anno bisognerebbe rimborzarli.

Quanto alla rappresentanza non l'ho messa io, ma l'ho trovata; però l'ho ridotta e credo in realtà che, nel modo con cui sono pagati i prefetti, dovendo pur rappresentare il Governo in talune circostanze, il richiedere ai prefetti di spendere di saccoccia loro non mi parrebbe giusto.

Quello che ora abbiamo dato ai prefetti non è tanto da poter comprare e mettere da parte dei titoli di rendita, poichè io credo che appena basti per poter fare le spese che occorrono in talune condizioni.

Comprendo che il sistema migliore sarebbe di aumentare lo stipendio e togliere la rappresentanza, ma questa è una questione che non riguarda me solamente e che dovrebbe essere accettata dal Governo; e in questo momento in cui dobbiamo cercare economie da tutte le parti, non credo proprio che si possa domandare ai contribuenti di concorrere per una spesa maggiore. Perchè per mettere i prefetti in condizione di poter bene rappresentare il Governo nelle provincie, ritengo che neppure lo sti-

pendio che hanno i ministri sarebbe bastevole.

Dunque contentiamoci per ora e riteniamo che i prefetti con quello che hanno se non rimettono del loro, certo non fanno economie.

L'onorevole Zini ha parlato degli ispettori generali e ha detto che invece di avere degli ispettori generali, si potrebbero mandare alle ispezioni dei prefetti, dei consiglieri di Stato, dei consiglieri di prefettura.

Francamente, non credo che sarebbe conveniente mandare come ispettori un prefetto o un consigliere di Stato, perchè l'ufficio degli ispettori non mi sembra così alto come quello di un prefetto, di un consigliere di Stato. E se si richiedessi al consigliere di Stato di andare in giro come ispettore non so se ci andrebbe di buona voglia a meno che io non glielo ordinassi e dare degli ordini che poi toccano alla dignità della persona non mi sento di darli; quindi è una necessità di avere questi ispettori.

Limitarli, procurare che sieno i migliori questo è giusto, ma farne senza per il momento non credo che sia cosa conveniente.

L'onorevole Zini a questo proposito ha anche parlato dei delegati regi nelle amministrazioni comunali, o provinciali, o delle Opere pie. Io è da un pezzo, onor. Zini, che sono convinto che specialmente lo scioglimento dei Consigli comunali approdi a nulla. D'ordinario lascia il tempo che trova e meno male quando lascia il tempo che trova, molte volte lo peggiora, perchè anima, suscita tale attrito tra i partiti specialmente nei piccoli paesi che si può esser sicuri che le elezioni vi diano un risultato peggiore.

Ma quando si sono costatati dei gravi inconvenienti amministrativi, quando risulta che la finanza del comune è sperperata, bisogna sciogliere i Consigli dei comuni.

Io potrei citare molti di questi casi, ne citerò uno recentissimo senza dir dove.

Un comune di 3000 anime che si dà il divertimento di pagare 6000 lire all'anno un concerto musicale, che ha un primo segretario con 3500 lire di stipendio, un secondo segretario con 2500 lire di stipendio, 3 applicati con L. 1800 l'uno, 4 uscieri con L. 1200 l'uno; ma comprenderà che non c'è rimedio, bisogna sciogliere questo Consiglio comunale e man-

dare un regio commissario per vedere di riparare a questi inconvenienti.

Io ritengo che un rimedio è quello che io ho avuto l'onore di presentare in un disegno di legge alla Camera dei deputati.

Quello credo che sia un rimedio, perchè realmente corregge l'amministrazione.

Quando il regio commissario ha la facoltà di fare il bilancio, di cambiare il personale, di organizzare l'amministrazione, allora si può essere sicuri che si correggono i difetti; ma quando al regio commissario non date altra facoltà che quella della giunta, non rimediate a nulla, e quei provvedimenti presi di urgenza dal regio commissario sono certamente revocati dalla nuova amministrazione.

Quando voi non date che queste attribuzioni, io confesso che senza una gravissima necessità val meglio sciogliere i Consigli comunali.

Non parlo degli scioglimenti politici, che sono i peggiori.

La nomina delle amministrazioni avviene quando sono sciolte per politica. Ora, per esempio, nella nomina dei sindaci ho adottato il sistema, che spero servirà come un rimedio, di ordinare ai prefetti di non fare proposte di sindaci, se non quando hanno realmente la maggioranza dei consiglieri, perchè nominare i sindaci nella minoranza significa disordinare l'amministrazione, avere la crisi in permanenza, provocare lo scioglimento del Consiglio. Sarà forse un po' troppo, ma certo non si può far tutto subito. Ricordo un illustre estinto, mio amico, che diceva sempre: un passino alla volta, e ci si arriverà.

Io credo che fino a quando non si darà una responsabilità agli amministratori, non si riuscirà a riorganizzare le amministrazioni in modo che rispondano agli interessi degli amministratori. Fino a che ciò non avvenga, bisogna limitarsi, per gli scioglimenti dei Consigli comunali, ai soli casi urgenti, e non scegliere a delegati persone estranee all'amministrazione.

Anche questo è un espediente che credo utile. Non dico quando, ma in un certo tempo si era preso il sistema di nominare regi delegati gli amici degli amici, persone che non facevano parte dell'amministrazione; ed allora immaginate quali lotte terribili accadevano nei comuni. Io finora, meno casi rarissimi, non ho nominato regi delegati, che impiegati, consi-

glieri di Stato, consiglieri di prefettura, segretari, impiegati del Ministero, ispettori, perchè credo così si abbia una certa garanzia. Invece, scegliendo il regio delegato in una persona qualunque del comune sciolto, o anche di un comune vicino, potete essere sicuri di mettere sossopra tutto il comune e avere un risultato assolutamente contrario a quello che vi proponete.

Ripeto ancora una volta all'onor. Zini che io mi attengo alle osservazioni che più si riferiscono alla relazione che ho avuto l'onore di presentare, e che non tocco tutte le altre questioni che egli ha sollevato, le quali sono importantissime e che troveranno la loro sede naturale nella discussione del bilancio, o nelle leggi, taluna delle quali si trovano già all'ordine del giorno del Senato. Per esempio, il Senato incomincerà subito dopo questa, la discussione della legge sullo stato degli impiegati civili; e credo sarà quella una sede opportuna per poter discutere di molti argomenti trattati oggi dall'onorevole Zini. Si discuterà poi la legge sui manicomi e anche in quella troveremo modo di ragionare di talune cose dette dall'onor. Zini; e poi le leggi che sono alla Camera dei deputati, quando avrò l'onore di presentarle a questo ramo del Parlamento ci daranno modo di trattare molti di quegli argomenti da lui trattati.

Vengo agli archivi. Io ho detto l'altra volta e ripeto ora che quello è un servizio importante che va riordinato, e che come tutte le cose di questo mondo ha i suoi inconvenienti. A me finora non risulta nessuno degli inconvenienti accennati dall'onor. Zini; cioè che siano state rifiutate delle carte; che i direttori degli archivi abbiano fatto delle pubblicazioni per conto loro; che il demanio eserciti un diritto sugli archivi che è negato ai cittadini. Però, ripeto, non mi risulta nulla di tutto questo; ma ad ogni modo gli prometto che ho preso nota di tutto e che procurerò di rimediare anche a questi inconvenienti, poichè non è giusto che si rifiutino documenti, quando non sono di quelli che non possono essere pubblicati, e che i direttori degli archivi facciano per conto loro delle pubblicazioni, e poi che il demanio eserciti un diritto superiore a quello degli altri cittadini. Se questi inconvenienti si sono verificati, assicuro l'onorevole Zini, che provvederò a che non si ripetano.

Ed ora mi rimane un'ultima cosa, che secondo me è la più grave, per conto mio, ed è questa.

L'onor. Zini ha detto che io ho fatto male dichiarando nella relazione, che le leggi le faccio studiare nel mio gabinetto. Io credevo anzi di essere lodato da lui.

Ma da chi vuole, onor. Zini, che io faccia studiare le leggi, se non nel mio gabinetto?

Facciamoci però ad intenderci bene, circa le leggi che si studiano nel mio gabinetto.

Qui è uno studio noioso che si fa, il quale richiede molte diligenze.

Noi abbiamo delle leggi ottime, come affermazione di principi, ma mi sia consentito dirlo, molto mediocri come disposizioni amministrative. Vi sono delle leggi le quali includono più la teoria che l'applicazione; ora lo studio di queste leggi, le modificazioni da apportarsi, il coordinamento necessario dell'una coll'altra, io non li posso affidare ad un giureconsulto, ad uomini di grandissima importanza, ma invece debbo affidarle a funzionari che appartengono al mio Ministero, i quali col loro studio, colla loro esperienza, sappiano far questo che è un poco anche lavoro materiale, cioè quello di ricercare quali sono i punti delle diverse leggi, sui quali può esistere il disaccordo, la dissonanza, l'imbarazzo della applicazione.

Ora l'aver detto che io faccio studiare queste leggi nel mio gabinetto, non mi pare di aver detto una eresia, e mi pare che non vi sia alcun inconveniente.

E vuol vedere l'onor. Zini, e la prego di guardarla, la differenza che metto fra questo studio noioso, fra questa ricerca faticosa, e lo studio di leggi che hanno maggiore importanza?

Avverta, quando io parlo della necessità di ritoccare la legge del Consiglio di Stato, cosa dico?

Quando io parlo della necessità di toccare questa legge, io non dico più che lo studio lo faccio fare nel mio gabinetto, ma dico che circondandomi degli uomini eminenti che siedono in quel Consesso, e di altri, procurerò di migliorare e togliere gli inconvenienti che in quella legge ci fossero.

Quindi se ho detto che faccio studiare nel mio gabinetto, credo di non aver detto un'eresia.

Ma se per ogni legge o modificazione di legge io dovessi riunire Commissioni speciali, non so

quante ne dovrei riunire al Ministero dell'interno. Anzi io credo, onorevole Zini, che nelle leggi che abbiamo, esistono degl'inconvenienti anche perchè quelle leggi non sono state studiate nel gabinetto del ministro, ma quelle leggi che pure sono state studiate da diversi uomini competentissimi, sono state studiate partitamente, epperchè quando vogliamo applicarle, ci troviamo di fronte a delle difficoltà non lievi.

Ad ogni modo io credo di aver risposto sommariamente agli appunti principali mossimi dall'onorevole Zini e gli ripeto il mio sincero e leale ringraziamento, non tanto per le lodi che debbo attribuire alla bontà dell'animo suo, quanto per le osservazioni che egli ha fatto.

Io non sono di quegli uomini che credono che si faccia loro del bene lodandoli sempre. Le lodi guastano. Invece la critica giusta, onesta, vi mette in condizione di pensare, di riflettere; e siccome di uomini infallibili a questo mondo non ne conosco, e quindi tanto meno mi credo infallibile, così quando un uomo competente, come l'onorevole Zini, tanto esperto della pubblica amministrazione, mi rivolge degli avvertimenti e delle osservazioni, non solamente io non me ne ho a male, ma esprimo con tutto il cuore, colla maggiore sincerità, i miei ringraziamenti. Ed assicuro poi l'onorev. Zini che io farò tesoro delle sue osservazioni, ed in tutte quelle cose per le quali io troverò necessario ed urgente provvedere, lo provvederò, ne stia pur certo. Ed ho finito. (*Bene, bravo, approvazioni*).

Senatore ZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ZINI. Non ho che una parola da dire.

Come il Senato ben comprende, sarei indiscreto se pigliassi a ribattere alcuna delle qui-

stioni sulle quali io non sono di accordo con l'onorevole Ministro.

Sono però d'accordo sempre con lui nelle linee generali e nello scambio di cortesie; epperò ringrazio l'onorevole Ministro di aver voluto accettare le mie osservazioni e di aver voluto dare ad esse quel valore che io, modestamente, non avrei creduto mai potessero avere. In qualche punto io credo di essermi forse male spiegato, in qualche altro forse di non essere stato bene compreso; ma non franca la spesa di tornarci su.

Prendo nota di tutte le gentili espressioni direttemi dall'onorevole Ministro, e degli affidamenti che ha voluto dare, di introdurre cioè nei limiti del possibile tutti quei miglioramenti che saranno ritenuti necessari nell'amministrazione e sentitamente lo ringrazio.

Non ho altro d'aggiungere.

PRESIDENTE. Essendo così esaurita la interpellanza dell'onorevole senatore Zini, leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore due pomeridiane precise.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degl'impiegati civili;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Modificazione alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze.

La seduta è sciolta (ore 6 e 5 pom.).

LXVI.

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Discussione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili — Osservazioni del senatore Gadda e risposta del ministro dell'interno — Approvazione di 13 articoli; rinvio alla Commissione degli articoli 4, 14 e 16, e soppressione dell'art. 17 del progetto ministeriale, dopo discussione alla quale prendono parte i senatori Zini, Paternostro, Lovera, Gadda, Costa (della Commissione), Finali, Majorana-Calabiano relatore, ed il ministro dell'interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 ¹/₂ pom.

È presente il ministro dell'interno; intervengono più tardi i ministri dei lavori pubblici e della marina.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« N. 57. Il Consiglio comunale di Rimini, fa istanza perchè non venga sospesa la disposizione dell'art. 272 della legge comunale e provinciale.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per motivi di famiglia, il senatore Capone di giorni 20; il senatore Gigliucci, per motivi di salute, di un mese.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno conceduti.

Discussione del progetto di legge: « Stato degli impiegati civili ». (N. III).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato degli impiegati civili.

Chiedo al signor ministro dell'interno se egli accetta che la discussione si apra sul progetto quale è proposto dalla Commissione, o se mantiene le proposte da lui presentate.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io non ho difficoltà che la discussione si apra sul progetto della Commissione. Però mi riservo di presentare quegli emendamenti che crederò necessari nella discussione degli articoli.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANZONI. Io proporrei di omettere la lettura preliminare di questo progetto di legge che consta di 106 articoli.

PRESIDENTE. Il senatore Manzoni propone di omettere la lettura del disegno di legge.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Dichiaro quindi aperta la discussione generale sul testo del progetto di legge proposto dalla Commissione.

Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

Senatore GADDA. Nella discussione generale io vorrei fare soltanto una domanda al ministro dell'interno.

Questo progetto di legge che riguarda la condizione generale degli impiegati civili, viene presentato con la firma semplicemente del ministro dell'interno.

Questa omissione dell'intervento diretto degli altri ministri potrebbe far nascere il dubbio che si tratti di una condizione speciale degli impiegati che dipendono dal ministro dell'interno.

Bene è vero che è anche concorso il presidente del Consiglio alla presentazione di questo progetto di legge, il che prova che vi è un perfetto accordo nei ministri intorno a queste condizioni.

Qui non si tratta soltanto dell'accordo; ma questo progetto di legge riflette direttamente vari Ministeri, e quindi la presentazione dovrebbe esser fatta direttamente ed espressamente da tutti i ministri che vi hanno interesse.

Tutti gl'impiegati dipendenti dalle varie Amministrazioni d'ordine civile, devono avere le identiche condizioni, le stesse garanzie, gli stessi obblighi.

Quindi io pregherei l'onor. ministro dell'interno a dirmi una parola che mi spieghi, che schiarisca questo mio dubbio, o che almeno dichiarare in faccia al Senato che anche gli altri ministri hanno creduto, presentando questo progetto di legge in questa forma, di prestarvi anche la loro adesione in guisa che le disposizioni e le contingenze del progetto stesso abbiano ad essere estese a tutti gl'impiegati che dipendono dalle varie Amministrazioni.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'osservazione dell'onor. Gadda sarebbe giusta se io avessi presentato questo progetto di legge senza prima discuterlo cogli altri miei colleghi.

Anzitutto osservo che si è seguito sempre questo sistema

La presentazione al Senato del Regno dei disegni di legge riguardanti questo stesso argomento è stata fatta per antica e costante consuetudine dal ministro dell'interno di concerto col presidente del Consiglio, come precisamente è avvenuta questa volta. D'altronde è evidente che riguardando questa legge tutti gl'impiegati dei vari Ministeri, la compilazione di essa ha dovuto necessariamente essere fatta d'accordo con tutti gli altri ministri. Quindi io assicuro l'onorevole senatore Gadda che il progetto di legge attuale contiene disposizioni applicabili non solo agl'impiegati del Ministero dell'interno, ma agli impiegati di tutti gli altri Ministeri.

Senatore GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GADDA. Ringrazio l'onorevole signor ministro della franca dichiarazione fatta al Senato, la quale, a me pare, fosse opportuna.

PRESIDENTE. Se nessun'altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo primo.

Art. 1.

La nomina, la promozione, la dispensa dal servizio, la revocazione, il congedo, la destituzione, il collocamento in aspettativa o in disponibilità, ed il collocamento a riposo degli impiegati civili dello Stato, hanno luogo secondo le norme e le condizioni stabilite dalle leggi.

È aperta la discussione su questo articolo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io domando all'onorevole relatore se non crede che sia meglio togliere dall'articolo primo le parole « o in disponibilità » e rimandarle all'articolo che si riferisce alla questione della disponibilità.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Se noi consentiremo a rimandare le parole « o in disponibilità », dell'art. 1, al capo terzo della legge che tratta anche della disponibilità, avremo offeso la sostanza dell'articolo stesso. E

notisi, che la formola di questo articolo, meno la aggiunta che riguarda il congedo, è quella stessa che fu votata due volte dal Senato.

La virtù di cotale articolo consiste propriamente in questo: di imporre al Governo di non procedere mai ad alcun atto che riguardi i diversi stati dell'impiegato (e certo è uno degli stati dell'impiegato, quello della sua disponibilità), e che non sia perfettamente conforme alla legge.

Ora, domando io, se resta il principio che la nomina, la promozione, la dispensa od altro, soprattutto il congedo che costituisce uno stato notevolmente meno grave di quello della disponibilità, non possono seguire altrimenti che secondo le norme e le condizioni stabilite dalla legge; come noi potremo ammettere che lo stato di disponibilità, il quale di presente è governato da una legge che viene a rifondersi in questa degli impiegati civili, possa mai non esigere che le norme e condizioni intorno a cotestato stato possano essere diverse da quelle volute dalla legge?

Del resto, che cosa pregiudica al sentimento dell'on. ministro, il mantenimento, nell'articolo, delle parole « o in disponibilità »?

Pregiudica, egli crede, ad un'altra istituzione, a quella della chiamata a disposizione del Ministero.

Ma questa noi non facciamo oggetto di disposizione normale, organica; appunto perchè, su tale istituzione, non esiste, nelle leggi vigenti, un sistema di prescrizioni e di sanzioni che la governino. Onde ciò che possa riguardare cotesta istituzione, è materia di questione che rimane riservata.

Per conseguenza, io prego il signor ministro di consentire che l'articolo primo, quale è proposto dalla Commissione, e per conservare la sua unità, e perchè non manchi l'indicazione di uno degli stati degli impiegati contemplati dalla legge, mantenga le parole « o in disponibilità ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo primo nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La qualità d'impiegato civile si acquista e si perde mediante decreto reale o ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

Salve le disposizioni di legge, il decreto sarà reale o ministeriale secondo è prescritto nei rispettivi organici.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Domando perdono se intratengo il Senato per pochi minuti, perchè si presenta una questione abbastanza grave.

La disposizione di questo articolo non ha dubbio. Giusto, opportuno, preciso anche nella dizione.

I rapporti giuridici fra lo Stato e l'impiegato, non cominciano che dal giorno nel quale è registrato il decreto alla Corte de' conti. Ma vi sono altri rapporti che sorgono dall'esercizio della prerogativa di nomina la quale, come il Senato sa, è esclusiva della Podestà Regia ed è esercitata effettivamente dal potere esecutivo, dal Governo, dai ministri, sotto la loro responsabilità. Dico che vi si compongono alle volte dei rapporti morali che hanno anche essi la loro importanza.

Può accadere, anzi è accaduto, che la nomina di alti ufficiali, per i quali è richiesta dalla legge la deliberazione del Consiglio dei ministri, è accaduto, dico, che dopo di esservi stata una deliberazione, adesiva alla nomina; a questa poi non sia stato dato corso, senza che al Consiglio de' ministri se ne sia più parlato. Ma vi è ancora qualche cosa di più grave.

Decreti di nomina deliberati in Consiglio dei ministri, o che legalmente dovevano essere presentati in Consiglio dei ministri, furono portati all'augusta firma del Re; il quale per lo Statuto è la virtù generatrice di ogni nomina; e non ci si diede nessun corso.

Io non entrerò negli apprezzamenti morali del fatto; ma richiamo degli apprezzamenti, dirò, di alto decoro, di alta convenienza del fatto stesso.

Così operando, io credo, l'arbitrio d'un ministro va già a toccare la costituzionalità.

Non credo e non ammetto che sia in facoltà di un ministro di mettere da parte un decreto rivestito dell'augusta firma del Re.

Io credo che in molti casi una nomina deliberata con piena ponderazione e criterio, per cento ragioni possa essere revocata; ma revocata con i medesimi riti coi quali fu portata e deliberata.

Quindi una nomina che per legge deve essere portata in Consiglio dei ministri prima di essere sottoposta alla augusta firma del Re, per essere revocata, a mio avviso, deve riportare un'altra deliberazione del Consiglio dei ministri ove si deliberi di revocarla, dichiaratene le ragioni.

Ma nel caso tanto più grave, che tocca la maestà stessa della Corona, e la sola investita di questa alta prerogativa esercitata dai suoi ministri, se il decreto di nomina, dico, ha ripartato la firma augusta di S. M. il Re, ma allora è evidente che ci vogliono due cose: una deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale si stabilì sia di pregare la Maestà Sua perchè voglia revocare la nomina; e di una relazione a S. M. il Re che ne dica le ragioni per le quali il Governo ha stabilito di revocare la presa deliberazione.

Qui poi sottentrerebbe ancora un terzo obbligo, che direi appunto morale e civile; poichè come non si può supporre, che in uno di questi casi la persona designata non sia già intesa della sua nomina; mi pare che sia dovere di decoro e di civiltà il partecipare a tale persona che la nomina non potè aver corso, per sopravvenute considerazioni d'ordine o politico o amministrativo, pei tali e tali altri motivi, come fu deliberato in Consiglio de' ministri, e come ne fu intesa la Maestà del Re.

Io chiederei all'onor. Ministro ed alla Commissione se accettano quest'ordine di idee; nel caso affermativo io oserei proporre al Senato una piccola aggiunta all'articolo che è ora in discussione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego l'onorevole senatore Zini di riflettere che le nomine degli impiegati e la loro revocazione che si fanno per decreto reale, debbono per legge essere precedute dalla deliberazione del Consiglio dei ministri e dalla relazione al Re.

Non ci è caso che si presenti alla firma reale

un decreto che non sia accompagnato dalla relazione.

Quindi la osservazione fatta dall'onor. Zini è giusta; ma io spero che dopo la spiegazione che gli ho dato, egli non vorrà insistere sulla sua proposta.

Quanto poi ai decreti ministeriali gli soggiungo che i decreti ministeriali o di nomina o di revocazione si fanno in base alle norme stabilite dalla legge. Ma anche tali decreti debbono essere prima deliberati dal Consiglio dei ministri quando si tratta di certe categorie di alti impiegati; quando poi si tratta di impiegati di minore importanza, queste sono fatte con decreto ministeriale; ma anche il decreto ministeriale deve essere accompagnato dalla relazione, perchè la Corte dei conti per registrare il decreto ministeriale, ha bisogno della relazione.

Io perciò spero che queste spiegazioni che ho date all'onorevole senatore Zini lo persuaderanno che non occorre mettere una disposizione speciale nella legge, poichè esiste già.

Senatore ZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io ho avuto la disgrazia di non spiegarmi bene. Io parto da un fatto che affermo accaduto e forse non una volta sola. Io non metto in dubbio che correttamente si debba fare così; vale a dire che quando si porta alla firma reale un elenco di nomine, vi sia nome per nome la relazione, non lo discuto. Ma non si tratta della nomina, onorevole Ministro, si tratta della revoca....

NICOTERA, *ministro dell'interno*. È lo stesso!

Senatore ZINI.... Si tratta di non dar corso a questo che fu deliberato e che fu firmato da Sua Maestà.

Ora, se l'onorevole Ministro mi dice: Non so se questo sia accaduto, e se fosse accaduto mi duole, ma quanto a me non accadrà; perchè tutte le volte che si tratterà di un decreto di nomina di alti ufficiali (perchè come è naturale queste questioni non possono riflettere nè i segretari, nè i consiglieri di prefettura, d'intendenza di finanza, non possono riferirsi che a prefetti, consiglieri di Stato, della Corte dei conti, e così via via agli alti magistrati); se, dico, l'onorevole ministro può dire, che il Ministero, il Governo, quando si tratta di non dar corso ad una di queste nomine, perchè dopo che fu

deliberata, dopo che ne fu riferito a Sua Maestà e dopo che Sua Maestà ebbe posta la sua augusta firma sul decreto, si è creduto per altre ragioni che non si debba dar corso; egli mi assicura che in questo caso si fa una nuova deliberazione in Consiglio dei ministri, si fa una nuova relazione a Sua Maestà, e si dà partecipazione a quello che si può dire è in ballo, io non insisto a proporre emendamenti.

Ma se unicamente mi dice che con la legge attuale è provveduto a questi casi, mi permetta di dirgli che io non ne posso essere persuaso. E non sono persuaso per uno di quegli argomenti contro i quali ogni argomentazione non vale. Voglio dire perchè sta il fatto realmente accaduto. E non solo io, ma qualcheduno che è qui presente potrebbe attestare di decreti che deliberati in Consiglio colla firma Augusta di Sua Maestà, furono messi in un cassetto, e....

Senatore PATERNOSTRO. Non erano registrati dalla Corte dei conti.

Senatore ZINI.... La cosa è precisamente così; e non fu data nemmeno comunicazione delle ragioni della revoca. Che sia questo in facoltà di un ministro, io in verità non so e non crederò mai. Non credo cioè che possa non dar corso senza un'altra deliberazione di revoca, presa con gli stessi riti che la legge impone per quella data nomina.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

Senatore ZINI. Siccome prevengo l'obbiezione che mi fa l'egregio mio amico, il senatore Paternostro, che parla di decreti non registrati alla Corte dei conti; rispondo che lo so, lo so, e precisamente per questo che dico. Io non parlo dei decreti registrati alla Corte dei conti, perchè sono stato il primo a fare plauso, e dare amplissimo il mio suffragio all'articolo che parla di effetti giuridici. Ma io non parlo degli effetti giuridici, accenno agli effetti morali di decoro e di convenienza di civiltà.

Ma come? s'invocherà la firma di Sua Maestà; Sua Maestà l'apporrà; dopo tutto questo, sarà gittato in disparte il decreto firmato e sarà come tanta acqua passata, e chi ha avuto, ha avuto? Solo perchè è piaciuto a quel ministro di non mandarlo alla Corte dei conti, senza darne conto nè a Sua Maestà nè al Consiglio dei ministri. Io torno a dire che questo atto scorretto effetti giuridici non può produrre: ma negli effetti morali e civili, vorrem dire che

tutto è a posto? Me ne appello al sentimento di quanti sono qui dentro, ed hanno avuto la bontà di ascoltarmi.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. I decreti di nomina e tutti i decreti reali, non sono eseguibili se non dopo la registrazione della Corte dei conti, la quale esplica così la sua più alta funzione, quella del controllo agli atti del potere esecutivo.

Ora, quando la Corte dei conti riconosce che in un decreto reale si sia contravvenuto ad una disposizione di legge o si sia commesso un errore, per il quale la legge fosse stata inesattamente applicata, la Corte nega il suo visto; e allora il decreto nonostante che porti la firma augusta di Sua Maestà, non ha la sua esecuzione.

Però niente vieta che il ministro il quale è autore del decreto, dopo che questo sia rivestito della firma del Re, e prima che sia registrato dalla Corte dei conti, ove si accorga di essere incorso in errore, ometta di darvi corso; perocchè in quello stadio il decreto non può ritenersi completo ed è perfettamente nella facoltà del potere esecutivo di arrestarne la esecuzione.

NICOTERA, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, ministro dell'interno. L'osservazione dell'onorevole Zini non riguarda i decreti reali che hanno percorso tutti gli stadi dalla legge prescritti; ma, se ho bene inteso, riguarda i decreti reali, ai quali non si dà corso, che non si mandano alla Corte dei conti, e dei quali non si fa nessuna pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'onor. Zini ha detto: è accaduto talvolta, io francamente non lo so, che al Re si è fatto firmare un decreto di nomina, supponiamo, per la nomina, o destinazione di un prefetto, e dopo il ministro mutando pensiero non gli ha dato corso, e lo ha tenuto nel suo cassetto.

In questo caso ha detto l'onor. Zini, il ministro avrebbe dovuto informare in Consiglio dei ministri, ottenerne l'approvazione e presentare una nuova relazione al Re.

Il ragionamento dell'onor. Zini, ammesso vero il caso, è giusto; e ritengo che le cose siano procedute così.

Quando si è verificato il caso a cui accenna l'onor. Zini, il decreto non è rimasto nel cassetto del ministro; ma il decreto è stato ripresentato al Re, con una relazione; e il Re ne ha consentito l'annullamento.

Così io credo siano sempre procedute le cose. A me questo non è accaduto finora. Ma può accadere un altro fatto, cioè che si mandi il decreto alla Corte dei conti per farlo registrare....

Senatore ZINI. Non parlo di questo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*.... Lei parla dei decreti che non sono stati mandati alla Corte dei conti.

Ma io voglio accennare ad un altro caso, cioè a questo:

Un decreto s'è mandato alla Corte dei conti, prima però che la Corte lo registri, il ministro lo ritira, e ne spiega al Consiglio dei ministri le ragioni, avutane l'approvazione dal Consiglio dei ministri, ne informa il Re.

Do un esempio.

Un ministro prima di lasciare il suo posto, crede di far delle nomine, sottopone i relativi decreti alla firma del Re, e li manda alla Corte dei conti.

Il ministro che gli succede non trova convenienti le nomine fatte, ed usando del suo diritto ritira dalla Corte dei conti i decreti. Però ne riferisce al Consiglio dei ministri e presenta al Re i decreti ritirati esponendo i motivi del ritiro.

Il Re ne valuta le ragioni, e, rispettoso fino allo scrupolo della responsabilità dei ministri, consente che a quei decreti non si dia corso.

E per rendere ancora più chiaro ciò che ho detto, accennerò ad un altro caso possibile.

Un ministro prima di lasciare il suo posto accetta le dimissioni di un prefetto e si affretta a sottoporre alla firma reale il decreto relativo che manda poi per la registrazione alla Corte dei conti.

Il nuovo ministro interroga il prefetto se intenda mantenere le dimissioni; il prefetto risponde che no; ed allora il ministro ritira il decreto dalla Corte dei conti, ne riferisce al Consiglio dei ministri e prega il Re di permettere che non si dia corso a quel decreto. Così io credo, onor. Zini, siano procedute le cose.

Del resto all'art. 2 non si parla di decreti che non hanno avuto il loro corso, ma si parla

dei decreti che necessariamente debbono aver corso.

Date queste spiegazioni spero che l'onor. senatore Zini non insisterà nelle sue osservazioni tanto più che trattasi di una questione di convenienza, di una questione morale, di una questione di discrezione dei ministri, e non di una questione legale, perchè fino a quando i decreti non sono registrati dalla Corte dei conti, e non sono pubblicati, non hanno valore legale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Zini.

Senatore ZINI. Io non insisto sull'aggiunta da me proposta per una semplice ragione, che è poi quella che ho detto sin da principio. Se l'onor. Ministro mi riconosce che quando per alte ragioni di Stato non si può dar corso ad una nomina già concordata e riservata in petto, nonostante la deliberazione dei ministri, nonostante l'augusta firma di Sua Maestà, rimane inteso che in questo caso lo stesso ministro deve informarne il Consiglio dei ministri e deve riferirne a Sua Maestà, e col voto del Consiglio invocare dalla M. S. la revoca della nomina già da lui firmata, io nulla ho a ridire.

Quando fosse così, avrei a dire soltanto che resterebbe ancora un dovere di convenienza, di alta civiltà (che non si può raccomandare mai abbastanza); voglio dire di darne contezza all'interessato.

È il minor riguardo che si possa usare ad una persona, che certo non può essere un qualunque oscuro: e comunque sarà onesto e civile informarlo che della nomina non se ne fa più nulla.

Se questo è inteso, io ho tanta fiducia nel Ministro e nel Ministero presente, che questo sconcio non si ripeterà più, che mi contento del non insistere nell'aggiunta che voleva proporre. Ma torno ad affermare che il fatto è accaduto più volte; e non è questione che la nomina fosse o non fosse mandata alla Corte dei conti, e che questa avesse fatto o non fatto delle osservazioni. Si tratta di decreti firmati dal Re e gittati in un cassetto ed ivi trovati anni dopo!

Se l'onor. Nicotera cercasse, forse troverebbe la traccia di taluno da lui portato negli

ultimi giorni del suo ministero alla augusta firma del Re, non mandato alla Corte dei conti dal suo successore, lasciato e dimenticato nel cassetto della scrivania ministeriale, finchè un'alta potestà dopo un anno venne a riscuotarlo.

La questione che io ho sollevato è abbastanza grave. La disinvoltura di qualche Ministro cessato passò in verità ogni convenienza civile!

Detto ciò, ringrazio l'onor. Ministro delle spiegazioni e dell'affidamento che mi ha voluto dare. Voglio sperare che queste che dico aperte enormezze non accadranno più.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. senatore Majorana Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La questione è eliminata: ma l'Ufficio centrale si crede in dovere di osservare, che non avrebbe potuto mai farsi ragionevole appunto all'articolo 2°, d'insufficienza nel determinare che cosa occorra per la nomina, per la revoca o per le dimissioni degl'impiegati. L'articolo 2° determina le condizioni essenziali, secondo cui il cittadino possa diventare impiegato, o cessare d'esserlo.

Se versassimo in materia di donazione, si saprebbe che non basta la donazione per stabilire il *vinculum juris*, ma occorre l'accettazione. Ora nell'art. 2°, nei rapporti dello Stato e dell'impiegato, sono determinate le condizioni essenziali dell'acquisto o della perdita dell'ufficio. Tutti gli atti intermedi sono in via di fare acquistare o di far perdere la qualità d'impiegato: ma finchè non si arriva all'ultimo atto, vale a dire al decreto regio o ministeriale secondo i casi determinati negli organici, seguito dalla registrazione della Corte dei conti, la legge dichiara che il diritto non è acquistato, o il diritto non è cessato.

Tutt'altre ipotesi non riguarderebbero la legge, riguarderebbero la convenienza o il governo interno dei ministri.

Di conséguenza, ringrazio l'onor. Zini che non ha insistito nell'idea di doversi fare una qualsiasi aggiunta all'articolo.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Chiedo scusa al Senato se dopo questa discussione abbastanza lunga e di un ordine molto elevato, lo trattengo un istante, per una questione molto modesta, per

una questione puramente e semplicemente di redazione.

La Commissione accogliendo l'articolo secondo del progetto ministeriale ha creduto di fare una aggiunta che anche a me pare opportuna, e l'ha fatta collo scopo di ben chiarire che salvo disposizioni generali di legge sieno gli organici quelli che devono specificare la forma del decreto.

Senonchè nel fare questa aggiunta è accaduta una ripetizione di parole che mi pare inutile, e che essendo inutile è meglio venga evitata; ed è questa. Nell'articolo secondo si dice: « la qualità d'impiegato civile si acquista e si perde mediante decreto reale o ministeriale »,

Nell'aggiunta dell'Ufficio centrale è ripetuto: « salvo le disposizioni di legge il decreto sarà reale o ministeriale ».

È lo stesso concetto ripetuto due volte. La cosa non ha molta importanza, ma è un vizio di forma, che quando si può, nelle leggi si deve evitare.

Quindi a me pare che la redazione di questo articolo dovrebbe essere mutata, modificandola per esempio in questa forma: « La qualità di impiegato civile si acquista e si perde mediante decreto reale o ministeriale secondo è prescritto nei rispettivi organici, e salvo le disposizioni di legge », e poi per non dimenticare l'altra disposizione che è nell'alinea del progetto ministeriale e che comprende i due ordini di decreti, si dovrebbe aggiungere che « i decreti siano reali o ministeriali saranno registrati alla Corte dei conti ».

Ritengo che la Commissione non avrà difficoltà di accettare questa modificazione di forma o almeno sostituirla essa stessa una migliore di questa.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io prego l'on. Lovera di dare un'occhiata al progetto di legge, presentato dal signor ministro; così vedrà che, mediante un altro articolo, si mirava a fissare, in questa legge, i casi pei quali si richiede il decreto reale, e gli altri pei quali il decreto ministeriale.

Ma la specificazione in una legge non destinata a facili mutazioni, non potrebbe, senza pericolo d'inciampare in inconvenienti, ben defi-

nire tutti i casi. Onde la Commissione fu concorde nel proporre la soppressione dell'articolo del progetto ministeriale, e surrogargli un capoverso che trovava posto nell'articolo secondo, il quale tratta appunto delle qualità che deve avere il titolo che fa conseguire o perdere l'ufficio d'impiegato.

L'eliminazione del nostro capoverso dovrebbe rimettere in essere l'articolo ministeriale di cui proponiamo la soppressione. Ma cotesto articolo non risponde al bisogno: sicchè, entrando in quell'ordine d'idee, più chiaramente occorrerebbe si stabilisse fin da ora, per legge, quali abbiano ad essere le nomine e rimozioni da fare per decreto reale, quali per decreto ministeriale.

Ma la questione si complicherebbe; e la soluzione con formola generica non risponderebbe allo scopo.

La Commissione accettò il concetto che le nomine vogliono essere fatte per decreto reale e ministeriale.

E badi l'onor. Lovera, che si sollevò anche una questione, cioè: se i titoli di nomina o rimozione devono essere soltanto i decreti reali o ministeriali; perchè, fu osservato, si pregiudica, nell'ipotesi dello svolgimento del principio di decentramento, la tesi di delegare per certe nomine o rimozioni ad uffici inferiori, anche per legge, la nomina e la rimozione ad alti funzionari locali, al prefetto, al primo presidente della Corte di appello, e simili; e vi era chi inclinava a non ammettere l'esclusione di altre forme di titoli, nel conferimento degli impieghi e nelle rimozioni.

Era proprio il relatore che opinava così. Ma la maggioranza della Commissione si attenne alla proposta ministeriale.

Ma, accettando la massima che gli impieghi non abbiano a darsi o a togliersi, fuorchè per decreto regio o ministeriale, ed escludendo di doverci impegnare in questa legge a indicare tutti i casi per i quali occorra o l'uno o l'altro; dovevamo stabilire qualcosa nella legge che valesse a fornire una norma.

Sono due concetti distinti, acquisto e perdita della qualità di impiegato civile, di che nell'art. 2, quale ci è proposto dal Ministero; e determinazione della regola, secondo cui deve al decreto reale ricorrersi, o al decreto ministeriale.

La Commissione doveva risolvere questo secondo quesito; e ha creduto di provvedere col suo capoverso, che entra nell'art. 2. In tale capoverso si premette la espressa affermazione di riservare i casi in cui la legge ha fissato la specie del decreto. Ciò si doveva fare; perchè sarebbe inutile non solo, ma anche pericoloso, il rimettersene, anche per tali casi, agli organici, i quali potrebbero qualche volta tentare di attribuire al ministro potestà che la legge conferisce al Re.

Eliminata adunque quella ipotesi, si soggiunge che, in tutte le altre per le quali la legge non prescrive la forma del decreto di nomina, sarà la ministeriale o la reale, secondo è prescritto negli organici.

Laonde, trattandosi di due concetti abbastanza distinti, è bene che si mantengano tali. Quanto alla forma del capoverso che più particolarmente si contesta, essa non si presta all'appunto di ripetizione di parole; le parole che, per la chiarezza del concetto, si ripetono nel capoverso, non riproducono le idee della prima parte dell'articolo, intendono, in concorso delle altre, a esprimere una idea nuova che è quella di definire la sorgente alla quale si attingerà per sapere se giustamente si è provveduto mediante decreto regio, ovvero mediante decreto ministeriale.

Voglio sperare che questi schiarimenti soddisfino l'onorevole collega Lovera.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'osservazione dell'onorevole Lovera riguarda più la forma che la sostanza.

Senatore LOVERA. È semplicemente di forma.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. In quanto alla forma io lascio all'Ufficio centrale di giudicare la maggiore o la minore convenienza. Però io mi permetto di osservare all'Ufficio centrale che a me sembra veramente un di più questa seconda parte.

Infatti a che serve questa seconda parte? A determinare che debbano essere osservate le disposizioni della legge? A determinare che le nomine fatte o per decreto reale o per decreto ministeriale non si allontanino dagli organici? Ma come è possibile che il ministro faccia delle nomine non osservando le disposizioni

della legge? Come è possibile che il ministro faccia delle nomine che non stiano degli organici?

Quando la nomina dell'impiegato deve essere approvata dalla Corte dei conti, è ufficio di essa il verificare se il decreto è stato emanato nelle forme volute dalla legge. È ufficio della Corte dei conti vedere se quella nomina è in conformità o meno degli organici.

Quindi secondo me, questa aggiunta, alla quale del resto io non mi oppongo, mi sembra un pleonasma.

Ad ogni modo le osservazioni del senatore Lovera di Maria non riguardano, come già dissi, la sostanza, ma bensì la forma.

Egli infatti vorrebbe che il concetto espresso in questa aggiunta invece di formare un periodo a parte, fosse invece incastrato nel primo periodo.

La Commissione vedrà se convenga di modificare l'articolo in tale senso. Ciò che a me preme è che sia chiaramente stabilito come la questione sollevata dall'onor. Lovera riguarda la dizione dell'articolo; mentre quella sollevata dall'onor. Majorana riguarda il concetto che queste nomine debbano essere fatte o per decreto reale, o per decreto ministeriale.

Ripeto, quanto alla forma lascio la Commissione giudice della convenienza di una modificazione, fermo restando il concetto della Commissione stessa.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Io ringrazio l'onorevole ministro dell'aver così bene interpretato e chiarito il concetto delle mie osservazioni; le quali effettivamente non miravano per nulla alla sostanza. L'unica osservazione che io ho fatto è questa, che io credo ci sia nell'articolo una ripetizione inutile di parole, la quale ripetizione, senza pregiudizio del concetto, si può facilmente evitare. Se la Commissione crede che questa ripetizione che a me pare inutile non c'è, o che sia necessaria, la ritengo giudice competente più di me, e sono prontissimo a ritirare il mio emendamento il quale poi non ha grande importanza.

Secondo la mia intenzione tutto il concetto contenuto nei due alinea, tanto in quello ministeriale che in quello aggiunto dell'Ufficio centrale, è questo, *che la qualità d'impiegato civile*

si acquista e si perde mediante decreto reale o ministeriale, e questo sta nell'articolo ministeriale; secondo è prescritto nei rispettivi organici, e salve le disposizioni di legge, e questo è nell'alinea dell'Ufficio centrale. E tutto ciò si trova compreso nella formola da me proposta.

E poi, come resterebbe fuori la parte relativa alla registrazione alla Corte dei conti che in quel periodo non ci starebbe, ne faccio un'alinea a parte, così concepito: *I decreti siano essi reali o ministeriali dovranno essere registrati alla Corte dei conti*

Ripeto, è tutta questione di forma; la sostanza io non l'ho toccata, nè intendo toccarla affatto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore della Commissione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Non essendo di fronte ad un emendamento sostanziale, anzi nemmeno avendone uno che accenni a mutamento di forma, la Commissione ritorna sulla ragione per cui dovette aggiungere il capoverso.

L'art. 38 del progetto ministeriale, di cui dalla Commissione si propone la soppressione, non tratta di tutte le nomine, nè delle nomine in genere, nè delle rimozioni; ma tratta della destinazione dei prefetti, direttori generali e gradi equivalenti o assimilati; e determina che essa deve esser fatta per decreto reale.

Invece, per gli impiegati di grado minore, vale a dire anche per gli intendenti di finanza, i consiglieri delegati, i direttori di posta, i capi divisione o altri assimilati, l'assegnazione e le successive traslocazioni sono fatte con ordinanza ministeriale.

Ora, la parte sostanziale, (e prego la sagacia dell'onor. ministro di rivolgersi a questo punto) la parte sostanziale, dico, dell'emendamento della Commissione consiste in questo.

La Commissione si trovava di fronte ad una proposta del Ministero, il quale avrebbe tagliato fuori, in fatto di destinazione, e, per gli impiegati di grado minore ai prefetti, anche in fatto di traslocazione, dall'ordine degli atti del Governo che si compiono, in quanto a movimento di personale, per decreto reale, nove decimi, a dir poco, di tutte quelle che di presente per decreto reale si fanno.

Questo, il significato dell'art. 38. Ma si è detto: togliamo l'equivoco, e diciamo che si fanno per decreto regio, o per decreto ministeriale non soltanto le destinazioni, e, per alcuni impiegati, anche le successive traslocazioni, coi decreti ai quali accenna l'art. 38; ma tutte le nomine, rimozioni, traslocazioni devono essere fatte o con regio decreto o con decreto ministeriale, rispettivamente, secondo stabiliscono (il che vuol dire, secondo devono stabilire) gli organici.

Non occorrono gli organici, quando vi sono le leggi speciali che lo fissano.

Certamente il consigliere di Stato, per legge, deve essere nominato per decreto reale; il professore ordinario, sia anche d'insegnamento secondario, deve esserlo pure per decreto reale; il magistrato idem. Per cotesti e altri casi non abbiamo da aspettarci nulla dagli organici. Ma, per tutti gli altri uffici, gli organici devono provvedere; e gli organici sono leggi, perchè secondo l'art. 97 (divenuto 98) (1) devono essere presentati per l'approvazione del Parlamento. Frattanto, col nostro capoverso, resta fermo ed indiscutibile il principio che il ministro non avrà potere di scelta sulla forma del titolo di nomina tra il decreto reale o ministeriale; egli sarà vincolato.

La nostra è consacrazione di un principio che ha il suo valore assoluto per l'avvenire, qualunque siano le mutazioni future che si possano apportare nelle leggi o negli organici.

Detto questo, e non essendoci divergenza nella sostanza; e a meno che non abbia ben capito, mancando qualsiasi proposta di modificazione di forma che potesse portare maggiore chiarezza; manteniamo, almeno fintantochè non si presenterà al nostro esame qualche cosa di concreto, manteniamo l'articolo col nostro capoverso.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Piuttosto che prolungare una discussione che si aggira su d'una questione di sì poca importanza, ritiro il mio emendamento.

(1) I numeri degli articoli chiusi in parentesi, citati nei discorsi del senatore Majorana-Calatabiano, riguardano il testo del progetto quale fu definitivamente deliberato dal Senato nella seduta del 5 febbraio 1892.

PRESIDENTE. Non essendovi allora altre proposte, pongo ai voti l'articolo secondo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

I titoli, le categorie, i gradi, le classi e gli stipendi degl'impiegati sono stabiliti per legge.

Il numero degl'impiegati di ciascun grado e di ciascuna classe può essere variato anche con gli organici allegati ai bilanci di previsione.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io mi permetto di dire al Senato che dovremmo, a mio avviso, preferire la disposizione ministeriale a quella proposta dalla nostra Commissione.

La differenza non è sostanziale, poichè tanto l'una che l'altra formula ammettono che gli organici degli impiegati non possono modificarsi che per legge. Questo concetto importa la vera garanzia, che è garanzia per l'intera Amministrazione, poichè impedisce che gli organici abbiano a mutarsi per ogni cambiamento ministeriale, o per la variabile intenzione di un ministro; è beneficio grande reso all'Amministrazione ed agli impiegati, e questo principio ambedue le disposizioni lo consacrano.

Anzi dirò, ed amo che il Senato lo riconosca, come questa disposizione è stata conquistata dal Senato, poichè in questo ramo del Parlamento, discutendosi questo progetto di legge sullo stato degli impiegati civili, è avvenuta una strenua discussione tra uno dei nostri colleghi, il senatore Costa, membro dell'Ufficio centrale, ed il ministro d'allora, e contro le opinioni che professava quel ministro, si è conquistato il concetto che gli organici non potessero modificarsi che per legge.

Ma, ciò posto, perchè la Commissione attuale non ha accettato il concetto dell'attuale ministro che è stato più liberale, ed ha proposto che questa legge modificativa dovrà essere una legge speciale, e non la legge del bilancio?

Questo è un concetto che completa la tabella e, dando l'intera garanzia all'impiegato ed alla pubblica amministrazione perchè impedisce che si modifichino con troppa facilità gli organici.

È vero che anche la legge del bilancio è una legge che si discute, ma è una legge che abbraccia tutto lo scibile della nostra amministrazione; queste disposizioni che appaiono secondarie sfuggono facilmente davanti alle grandi questioni e s'insinuano quasi di straforo e celate.

E potrei citare in proposito moltissimi casi pratici, ma parlando al Senato, sarebbe veramente cosa superflua.

Mentre invece se il Governo è obbligato a presentare una legge speciale, allora l'attenzione si concentra su questo concetto, ed il ministro stesso va più a rilento a presentare modificazioni agli organici; studia le vere necessità e non è sedotto dalla facilità annuale di presentare il bilancio, e ad apportarvi delle modificazioni suggerite fors'anche da passeggiere velleità.

Lo ripeto, la stabilità negli organici è una delle garanzie non solo degl'impiegati, ma di una buona Amministrazione, che vuole stabilità di funzionamento.

Ora mentre il ministro colla sua proposta di legge dice: Non si potranno modificare gli organici che con leggi speciali; la nostra Commissione restringe la garanzia dell'impiegato e viene ad aprire ogni anno la diga della legge dei bilanci.

Credo che la Commissione non abbia pensato all'impressione che potrebbe produrre sulla massa degl'impiegati questa disposizione di legge.

Vogliamo fare una legge di garanzia che limiti gli arbitrii ministeriali e nello stesso tempo siamo più ministeriali del ministro.

Credo che la Commissione del Senato vorrà aderire al mio desiderio, ritornando alla disposizione di legge presentata dal Ministero, cioè al divieto di modificare gli organici, se non con leggi speciali.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io ringrazio il senatore Gadda, perchè egli ha detto già ciò che io mi proponevo di dire adesso.

Questa legge si propone di rendere sicura la condizione degli impiegati.

Ora io prego il Senato di riflettere, quando si lasci la facoltà di mutare gli organici, di

variare nel bilancio di previsione, la condizione di numero degli impiegati, cosa potrebbe accadere?

Lascio la supposizione che i ministri che succedono, potessero per ragioni di servizio trovar motivi di modificare gli organici; ma vi può essere il caso che si credesse di dovere fare, per ragioni di finanza, delle economie, non sullo stipendio, ma sul numero degli impiegati.

Voi mettete così gli impiegati, ogni anno, nella condizione di veder scossa la loro posizione.

Invece io credo che una volta approvati gli organici bisogna determinare che non si possono variare che per legge. Questa è una garanzia che rende sicura la posizione degli impiegati e si previene il pericolo che gl'impiegati ogni anno possano correre il rischio di vedere scossa la loro posizione come sarebbe quando voi lasciate al Governo la facoltà di potere modificare gli organici anche nel numero quando si discute il bilancio di prima previsione.

Fatta questa osservazione, nel caso che dovesse rimanere la formola proposta dall'Ufficio centrale, io pregherei di riflettere che la parola titoli è una parola di più, perchè quando è indicata la categoria e il grado dell'impiegato metterci i titoli mi pare che sia qualche cosa di soverchio.

Questo qualora si approvasse la proposta dell'Ufficio centrale, ma io lo pregherei di non insistere nell'aggiunta e di lasciare che determinati per legge gli organici questi non possano essere variati che per legge. (*Bene*).

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Il nostro collega Gadda ha chiamato quasi personalmente me in questa discussione ricordando la lotta che la Commissione, della quale io ebbi allora l'onore di esporre le opinioni, ha sostenuto allorchè, credo nel 1890, venne discusso il precedente progetto di legge sullo stato degli impiegati civili. E, chiamato, rispondo essere appunto la logica che ha tratto la Commissione a riprodurre questo articolo nei termini precisi nei quali era stato votato dal Senato nella precedente sua discussione.

Bisogna che c'intendiamo bene, perchè dalle parole specialmente dell'on. ministro potrebbe

apparire che la proposta della Commissione scemi grandemente le guarentigie che la legge vuole dare alla condizione degli impiegati. Nulla di più lontano dal nostro pensiero e dalle proposte contenute nel progetto che discutiamo.

La legge del bilancio è una legge come tutte le altre e non ha che una differenza, della quale ora mi occuperò; ma questa differenza non riguarda gl'impiegati, riguarda il Senato. Nei rapporti degli impiegati la legge del bilancio non solo ha, come è naturale, la stessa portata giuridica, ma presenta le stesse guarentigie, se non le presenta maggiori per l'autorità delle discussioni che la precedono.

Nei rapporti del Senato invece essendo, più per consuetudine che per precetto dello Statuto, prevalso il sistema di respingere, se crede, ma di non modificare i bilanci, ne deriva che gli mancherebbe il mezzo d'interloquire direttamente nella gestione del numero degl'impiegati quando potesse essere variato colla legge del bilancio. Ed io non nego che questa sia una obbiezione grave.

Ma chiunque abbia un po' di pratica di amministrazione, deve ammettere che la variazione nel numero degl'impiegati può essere spesso suggerita da condizioni mutabili e transitorie. Se si esigerà, per provvedervi, una legge speciale, rimarrà intralciata l'azione legislativa diretta a proporzionare il numero degl'impiegati ai bisogni dell'amministrazione, consigliando, per maggior sicurezza previsioni più larghe con danno non lieve del bilancio e dell'Amministrazione.

Se invece si fa dipendere la determinazione del numero degli impiegati dalla legge di bilancio si rendono queste modificazioni più facili e quindi più frequenti, senza recare danno sensibile alla carriera degli impiegati.

Noi non intendiamo però di farne una questione.

A noi questo è parso un sistema costituzionalmente corretto e praticamente utile; a noi è parso e pare ancora che non rechi alcun pregiudizio alle guarentigie che è necessario di stabilire a favore degli impiegati. Ma, giacchè il Governo crede di poter seguire una via per lui meno facile; giacchè una voce autorevole è sorta nel Senato per consigliarci a non essere più larghi verso il potere esecutivo di quello che esso stesso è disposto ad essere, la mag-

gioranza della Commissione non dissente che si ritorni alla redazione proposta nel progetto ministeriale.

Avverto però il ministro che non si potrebbe rinunciare alla parola *titolo*, la quale era nel precedente progetto, votato dal Senato. Qui con la parola *titolo* non s'intende la denominazione dell'impiego, ma i requisiti, le condizioni legali per l'ammissione alle diverse carriere nelle diverse Amministrazioni. È quindi qualche cosa di molto sostanziale che deve risultare dalla legge e secondo le proposte della Commissione dalle diverse leggi speciali dirette ad approvare gli organici delle diverse Amministrazioni.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Dal momento che l'onorevole senatore che ha preso la parola a nome della maggioranza della Commissione, ha dichiarato che non fa difficoltà ad accogliere la disposizione come era stata proposta dal ministro, ossia stabilire che gli organici non si potranno modificare che con leggi speciali; io credo e spero che il Senato vorrà pure accogliere una simile disposizione che è una garanzia di ordine e di stabilità.

Io ricordavo benissimo che l'attuale proposta fatta dalla Commissione non è che la riproduzione della disposizione di legge votata già l'altra volta; ma io devo ricordare all'amico Costa che appunto l'altra volta fu conquistata a fatica simile disposizione; era un progresso, ma non era il meglio. Oggi non dobbiamo lasciare sfuggire l'occasione di fare quest'altro passo, oggi che un ministro, si trova, fortunatamente, nell'ordine di idee che noi crediamo le migliori.

Esso vienè a proporre una disposizione che è più favorevole alla garanzia dell'impiegato. Quindi non è una contraddizione la disposizione che si domanda con quella di prima: è un complemento, e sono ben contento che la Commissione vi aderisca, mentre non pretenderei certo di farla disdire. Anzi la disposizione attuale, lo ripeto, è nel senso stesso dell'ordine delle idee da cui si svolse la discussione avvenuta in Senato l'altra volta. L'onor. Costa poi ha aggiunto un altro argomento che m'era sfuggito, che cioè nella discussione dei bilanci il Senato ha una parte

molto secondaria, mentre invece in una materia in cui deve esercitare una parte importante, un controllo geloso, quale è questa degli organici che sono la tutela degli impiegati, noi non dobbiamo permettere che l'azione del Senato si diminuisca e si nasconda nella discussione dei bilanci; il che accadrebbe se non venisse chiusa la porta nascosta con una disposizione che garantisca, quale è questa che prescrive una legge speciale.

Detto ciò spero che il Senato approvi la mia proposta in forma di emendamento all'articolo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il signor ministro, come il Senato ha udito, accetta l'intera dizione, però vorrebbe che non vi fosse la parola « i titoli ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io non comprendo proprio la necessità di aggiungere la parola « titoli » alle altre, le categorie, gradi, classe. In queste parole sono compresi i titoli. Io perciò non so che cosa si vuole determinare colla parola titoli.

Le condizioni per essere eletti, sono stabiliti dalle categorie, dai gradi e dalle classi, e sono determinate in altre disposizioni della legge.

Ad ogni modo, se l'Ufficio centrale ci tiene, io non mi ostino, perchè è una parola che non fa nè caldo, nè freddo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io ringrazio il signor ministro che tollera si rimetta la parola « i titoli ».

Ma gli faccio presente, che quella parola è la più necessaria di quelle che designano tutti gli altri soggetti dell'art. 3.

Essa significa, i requisiti, i fattori della eleggibilità dell'impiegato; il quale, quando tale, potrà appartenere sempre ad una data categoria, avrà un dato grado, sarà di una data classe. Ma, per potere divenire impiegato, e quindi accedere a categorie, a gradi, a classi, la legge vuole che egli si trovi in date condizioni da essa stabilite. Queste condizioni costituiscono il suo titolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

La Commissione recedendo dalla sua proposta, accetta quella ministeriale, purchè la si modifichi, cominciando l'articolo colle parole « I titoli, le categorie, ecc. », aggiunta che il signor ministro ha dichiarato di accettare.

Pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 3 così emendato.

(Approvato).

Art. 4.

I regolamenti speciali di ciascuna amministrazione determinano le categorie, per le quali occorre la laurea o anche la specie di questa; quelle per le quali, la licenza o diploma di istruzione secondaria di grado superiore; quelle per le quali, la licenza o diploma d'istruzione secondaria di grado inferiore, ovvero il diploma della scuola normale o la patente di maestro di grado superiore.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Sono varie le modificazioni che la Commissione propone a questo articolo quarto. Innanzi tutto elimina la divisione in tre categorie, la quale, a mio avviso, era proposta dal Ministero per consacrare in una legge ciò che è avvenuto di fatto nelle varie Amministrazioni per disposizioni e decreti del potere esecutivo; ond'oggi abbiamo già tre categorie di impiegati, cioè amministrativi o di concetto, di ragioneria e di ordine.

E le ragioni, che sono addotte nella relazione per questa soppressione, non mi pare che si estendano a tutto l'argomento nella sua ampiezza.

Di più la Commissione fa due modificazioni nella seconda parte dell'articolo ministeriale, dove è detto quali requisiti debbono avere gli aspiranti alle varie categorie; ed allarga la porta per la quale si può entrare nei pubblici impieghi.

Questo concetto forse merita di essere assecondato; ma nel parlo in atto, io credo che la Commissione usi un linguaggio che non trova corrispondenza nella legge della pubblica istruzione.

Il progetto ministeriale parla di laurea, parla di licenza di istituti di istruzione secondaria superiore al ginnasio ed alla scuola tecnica; e per la terza categoria richiede la licenza di grado inferiore a quello che è detto per la seconda.

La nostra Commissione distingue fra licenze e diplomi di istruzione secondaria di grado superiore, e licenza o diploma di istruzione secondaria di grado inferiore: ora io dubito molto, che questa locuzione abbia corrispondenza nella legge della pubblica istruzione.

So benissimo che la scuola tecnica è considerata ed è inferiore all'istituto tecnico, come il ginnasio al liceo; e capisco che la Commissione voglia alludere a questo: ma molto esattamente il ministro nel proporre il suo articolo aveva, per indicare il diploma o la licenza di valore superiore, detto diploma di istituto secondario superiore al ginnasio o a scuola tecnica, cioè liceo o istituto tecnico.

Quindi io prego la Commissione di vedere, se non sia più conforme alla legge dell'istruzione pubblica, e più desiderabile all'intento che la legge chiarisca bene le cose, il ripristinare la locuzione esattissima che era usata dal ministro nel suo progetto; salvo forse l'aggiungervi quelle particolari disposizioni che ha suggerito la Commissione stessa a riguardo del diploma delle scuole normali ed alle patenti di maestro di grado superiore, ai quali titoli essa propone di dare tale virtù da aprire la porta agli impieghi civili.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Le questioni, mi pare, sieno sostanzialmente due; perchè per ciò che riguarda la terza parte, le parole dell'onorevole Finali mi sono parse piuttosto rimessive. Ma, ad ogni modo, se anche per quella, ci fosse questione, esse sarebbero tre; e, a cautela, io risponderò a tutte.

Noi ci troviamo di fronte ad uno stato di fatto nell'ordinamento degli uffici pubblici, il quale ci si propone di regolare col progetto dell'onor. ministro dell'interno.

Lo stato di fatto è questo, che gli impiegati si dividono in tre categorie. E se il signor ministro si fosse limitato a dire che devono continuare a dividersi in tre categorie; avrebbe

potuto sorgere la questione, se si dovessero mantenere quelle che sono; ma certamente le obiezioni per parte della Commissione sarebbero state assai minori.

Che cosa propone, invece, il signor ministro, contro lo stato presente di fatto, che distingue gli impiegati nelle categorie di concetto, ragioneria e d'ordine? Sostituisce un futuro stato di diritto di categorie, non soltanto con diverso nome, ma, quello ch'è più, determinato solamente dai diversi gradi accademici.

La Commissione, in vista della proposta ministeriale, fece a sè stessa due quesiti.

Si ha da determinare in questa legge il numero delle categorie? Determinandole, e in numero di tre, si ha da accettare come titolo ad accedere alla prima, alla seconda, alla terza, il vario grado accademico soltanto?

Rispetto alla prima questione (e qui rispondo all'onorevole collega Finali) si trova grandemente imbarazzata la Commissione. Imperocchè, pur essendo vero che, in generale, tre sieno al presente le categorie, non è minimamente dubbio, che, in linea di fatto, in alcuni Ministeri, ve ne abbia un numero maggiore; e a questo non si adagi il sistema delle tre categorie, di concetto, ragioneria e ordine.

Veramente avremmo desiderato che, anche in questa legge generale, si fosse stabilito il numero delle categorie. Ma, pur ammettendo che il signor ministro dell'interno, e forse anche il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri che sono i soli ministri che presentano la legge, vogliano il sistema delle tre categorie; ci si è rilevato forte il dubbio, che altrettanto possa volere il ministro di agricoltura e commercio, e qualcun altro. Onde fu preferito di non sanzionare il vincolo della determinazione del numero delle categorie mediante questa legge, pur riconoscendo che i ministri, per la massima parte delle loro amministrazioni, potrebbero accettare tre categorie; ma, non negando che qualcuno dei Ministeri ne potrebbe stabilire quattro, od anche cinque.

Questa fu la ragione della eliminazione dalla legge, della determinazione del numero delle categorie.

D'altra parte, la Commissione entrava nel sentimento dell'onor. ministro, che non si do-

vessero mantenere e cosa e nomi della presente divisione delle categorie, cioè le categorie di concetto, di ragioneria e d'ordine. Ma non entrava egualmente nel sistema del signor ministro, allorquando trattavasi di determinare il titolo di appartenenza alle tre categorie: non ci doveva entrare, anche in omaggio al concetto che lo stesso signor ministro ha seguito.

Poco fa egli ha detto di essere inutile che nella legge si stabilisca il titolo: la Commissione ha pensato diversamente; e il titolo, come oggetto da definirsi per legge, è rimasto in testa dell'art. 3. Ma, se il signor ministro domanda i rispettivi gradi accademici per l'ammissione alle diverse categorie, egli non fa altro che fissarle solamente in base ad un solo dei titoli: il che va più in là dell'assunto dell'Ufficio centrale, che al signor ministro dice, il titolo ci vuole, ma, soggiunge, uno solo non basta.

La Commissione, aggiungo, fece un'osservazione di senso comune.

Certamente per alcuni uffici è necessario che ci sia il massimo grado accademico; per altri occorre il medio; per altri infine basta il più piccolo. Ma, se coloro i quali posseggono gradi accademici maggiori, trovano difficoltà a conseguire la categoria a tali gradi corrispondente; è indiscutibile che, anche per motivo di poco adeguata preparazione, degli aspiranti, il diploma prova, poco in senso assoluto, quasi nulla in senso comparato, la loro competenza per l'ufficio cui si aspira. Se esso giustifica semplicemente la mancanza di ostacolo all'ammissibilità della prova dell'idoneità, tanto che si domanda ancora la giustificazione tecnica e specifica di attitudine a condurre l'ufficio: ne segue, che il determinare la categoria dal solo grado accademico, altro non significa che precludere anticipatamente la via ai più capaci che non lo posseggono, e costringere i meno capaci a non farlo valere abbastanza.

Così avviene che il titolo massimo, scompagnato da altri requisiti, non mena alla prima categoria, e nemmeno alla seconda, talvolta neanche, od appena, alla terza.

Il signor ministro non sa infatti, che, cumulativamente, si presentano per gli uffici di pubblica sicurezza, aspiranti provveduti di licenza liceale o diploma d'istituto tecnico, con altri

provveduti di diploma d'ingegnere, e, più di frequente, di laurea in giurisprudenza?

Questo lo sa; e certamente sa ancora, che molti di coloro che hanno gradi accademici più bassi, nelle prove dei concorsi si sono trovati più capaci degli altri che posseggono gradi accademici più elevati.

Ora, se il grado accademico prova pochissimo: come potremo dire per legge che apparterrà alla prima categoria chi ha la laurea, alla seconda chi ha la licenza liceale o il diploma dell'istituto tecnico, alla terza chi ha la licenza secondaria classica o il diploma tecnico di grado inferiore, ovvero quei surrogati che noi abbiamo proposti? Vogliamo, con una esagerazione, rendere più concludenti e più giuste, le doglianze dei ragionieri che diploma di laurea non hanno, nè possono conseguire, secondo le presenti istituzioni scolastiche?

Se cotesto è bene non si faccia, troviamo assai difficile elevare a materia di legge, la determinazione dei gradi accademici occorrenti ai vari uffici. Quindi, anche per questa parte, preferiamo dicasi nella legge che rimane la potestà ai ministri di disciplinaria nei rispettivi organici.

Essi che, per legge, e lo dice solennemente l'art. 3, fisseranno il numero delle categorie, che potrà essere di tre per la massima parte dei Ministeri, ma che potrà essere, ripeto, diverso per taluno, fisseranno pure la qualità e la specie del rispettivo titolo di accesso alle singole categorie.

La qualità del titolo, del quale parliamo nel nostro emendamento in testa all'art. 3, deve essere, diciamo nel nostro art. 4, fissata nei regolamenti speciali, modifichiamo *organici*; senza cotal titolo, non si è ammessi, non soltanto a conseguire l'ufficio, ma nemmeno all'esperimento prescritto.

Queste sono state le ragioni che ci determinarono a formulare il nostro articolo.

Rimane la questione della proprietà del linguaggio, rispetto alla legge di pubblica istruzione.

L'onorevole Finali accenna alla denominazione di licenza o diploma d'istruzione secondaria di grado inferiore (se non ho capito bene la prego di correggermi); e contesta la parola di diploma di grado superiore...

Senatore FINALI. Tutte e due, superiore e inferiore.

Senatore MAJORANA-GALATABIANO, *relatore* ... Rispetto alle parole dunque che egli contesta, mi piace in primo luogo di notare, che, se è ragionevole la critica dell'onor. Finali, all'articolo dell'Ufficio centrale, è inopportuno l'encomio al progetto del signor ministro. Perchè è appunto nel progetto del signor ministro che si parla di licenza o diploma d'istruzione secondaria superiore al ginnasio e alla scuola tecnica, e di licenza o diploma di grado inferiore.

Ma, siccome nè il ministro, e, me ne scuseranno i colleghi a me vicini, nè l'Ufficio centrale, e molto meno io, facciamo autorità; esaminiamo pure la cosa.

È vero, o no, che per le leggi scolastiche vigenti, gli istituti secondari tecnici non danno sempre licenza?

Senatore FINALI. Non ho detto questo.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore MAJORANA-GALATABIANO, *relatore*. Se non sempre danno licenza, ma qualche volta la danno, come avviene nella sezione fisico-matematica degli istituti tecnici, che sono istituti di secondo grado, cioè di grado superiore alle scuole tecniche; ne segue, che la parola diploma si deve associare a quella di licenza, perchè, come questa esso avrà il medesimo valore, agli effetti della legge in discussione. Ed è inteso che il diploma, appunto perchè professionale (agrimensura, ragioneria, agronomia), non sarà dell'istruzione secondaria classica, e nemmeno sarà dell'istruzione di grado superiore tecnica, quando da questa istituzione deve venire fuori il licenziato che deve passare a studente della facoltà fisico-matematica, vale a dire quando l'alunno dell'istituto tecnico non aspira a conseguire diploma professionale.

Dunque la parola diploma deve aver posto nell'articolo. E le parole licenza o diploma d'istruzione secondaria di grado superiore, possono stare, anzi devono stare; poichè la legge distingue l'istruzione secondaria in grado inferiore, che è il primo grado, ed in grado superiore, che è il secondo grado.

Questa distinzione è ammessa nel progetto: senonchè alla parola «grado» è associata l'altra «superiore», mentre si potrebbe dire «secondo grado»; e la parola «inferiore» è associata

all'altra «grado», mentre si potrebbe dire «primo grado».

La Commissione ha creduto d'integrare la frase nei termini precisi della legge, eliminando l'equivoco in cui si sarebbe potuto cadere, col chiamare secondo il grado che significa superiore, e primo quello che significa inferiore.

E di vero, nel ginnasio è istruzione secondaria classica di grado inferiore; nel liceo, istruzione secondaria classica di grado superiore; nella scuola tecnica è istruzione tecnica di grado inferiore; nell'istituto tecnico è di grado superiore. Poi c'è la licenza o diploma di grado inferiore. Che sia diploma quello della scuola tecnica, non si può contestare, quando per gli uffici, non so se del Ministero dell'interno, ma certo di quello delle finanze, è richiesto il diploma, che può anche chiamarsi licenza, in quanto dia accesso all'istituto tecnico, ma lo si chiama diploma, perchè serve anche quale titolo all'ammissione per conseguire pubblici uffici, oltrechè all'esercizio di professioni.

Così è esaurita la questione sulla proprietà del linguaggio nella legge; e non trovo che ci sia una parola di quelle adoperate dalla Commissione, che non risponda al concetto di essa.

Rimane la terza questione, se cioè s'abbia ad ammettere il titolo equipollente alla licenza o diploma di istruzione secondaria di grado inferiore.

Non si tratta di aprire la porta ai pubblici uffici, come si è detto, bensì di scemare gli ostacoli non giusti contro coloro che hanno attitudine per esercitare la propria attività in servizio dello Stato.

Io sono stato, e sono, un po' professore; e devo dire che non ho molta fede nella virtù dei diplomi, ma ne ho bensì alquanto nelle prove e negli esperimenti.

Ora, nel concetto della Commissione, non si tratta di conferire uffici pubblici a chi abbia il diploma della scuola normale o la patente di maestro di grado superiore; si tratta invece, e solamente, di non chiudere la via a coloro, cui si vogliono dare tante attrattive incoraggiandoli agli studi nell'ordine dell'istruzione elementare e normale, e poi non ragionevolmente si restringono le carriere, anzi si toglie addirittura l'opportunità di esercitare la propria attività. Si tratta di equipararli, nella poten-

zialità alla mera ammissione all'esame o al concorso, a coloro che hanno la licenza di grado inferiore sia classica sia tecnica. Io riconosco che c'è una bella differenza, in astratto, tra la patente di maestro di grado superiore, e il diploma della scuola tecnica: ma, siccome questa differenza, praticamente, nell'ordine di fatto della coltura e della preparazione, si riduce, spesso, a ben piccola cosa; e siccome ogni differenza in fatto si ha da appianare, quando si va all'esame e al concorso, che al sistema congetturale del diploma sostituiscono quello sperimentale e comparativo: così non è giusto di deliberare *a priori*, che non vi sia una molteplicità di maestri di grado superiore, altrettanto, e talvolta assai meglio istruiti, e assai più idonei agli uffici pubblici, dei semplici possessori di un grado accademico che può essere solamente teoretico, quale è quello che si ottiene dalla scuola tecnica, o dal ginnasio.

E, circoscrivendo le nostre considerazioni al maestro di grado superiore, ci dispensiamo dall'accennare al possessore del diploma della scuola normale, che, indubbiamente, è in condizione di presunta maggiore cultura del primo.

Queste sono le ragioni, per cui manteniamo l'articolo da noi presentato. Se poi verrà qualche proposta concreta di emendamento, la Commissione ne terrà conto, e allora vedrà se e fino a qual punto, potrà accettarla.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Anzitutto mi permetta l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale che io non lasci passare una cosa che egli ha affermato, cioè che vi sono dei ministri che non concordano nelle disposizioni...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Non ho parlato di ministri. Ho detto: nei Ministeri.

NICOTERA, *ministro dell'interno*... Ma nei Ministeri, onorevole amico, bisogna far distinzione, perchè io credo che convenga, che sia anzi un dovere di fare una legge che renda sicura la condizione degli impiegati, ma io credo che sarebbe molto pericoloso seguire, secondare i desideri e le esigenze che esprimono gl'impiegati.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. In questo siamo d'accordo. Io qui non discuto dei desideri che hanno potuto esprimere degli impiegati, io discuto di una legge che è stata concordata, esaminata ed accettata da tutti i miei colleghi...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La relazione non ha mai messo in dubbio questo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. ...Siccome questo lei l'ha detto...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Non ho detto...

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

NICOTERA, *ministro dell'interno*... Ora ella che è stato ministro sa per esperienza che i desideri degli impiegati sono molti...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Parlo del Ministero come istituzione.

PRESIDENTE. Non interrompa onor. Majorana, sia un po' più calmo ed ella onorevole ministro non raccolga le interruzioni.

NICOTERA, *ministro dell'interno*... In certi Ministeri vi sono più categorie, ed è male, ed è quello che abbiamo voluto correggere con questa legge. Noi abbiamo voluto determinare che le categorie non possano essere più di tre. Io non contrasto che in alcuni Ministeri ce ne siano di più, ma questo è un errore che conviene correggerlo ora colla legge.

L'onorevole relatore ha fatto una lunga dissertazione di diplomi sulle lauree e sulle licenze. Io credo che convenga determinare quali sono i titoli - e qui parlo proprio dei titoli che la Commissione ha voluto introdurre nel terzo articolo - quali sono i titoli pei quali si possa appartenere piuttosto ad una categoria anziché ad un'altra.

L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha detto: Ma volete voi impedire ad un individuo che si presenta ad un concorso non fornito di laurea, oppure si sente di affrontare il concorso, di appartenere piuttosto alla prima che alla seconda categoria? Volete impedire che colui che ha i titoli per la prima categoria non possa concorrere per la seconda o per la terza?

Rispondo subito. Io non voglio affatto impedire a coloro che hanno i titoli per la prima di concorrere per la seconda e la terza, ma intendo impedire a quelli che non hanno i titoli per la prima di presentarsi ai concorsi per la medesima.

L'onorevole relatore non ha fede nei diplomi ed ha fede nei concorsi; io non voglio far la questione adesso se i diplomi danno sempre la misura giusta del valore scientifico di colui che si presenta, ma domando a me stesso: che cosa è il diploma? È il risultato di un esame.

Ora deve influire più colui che ha il titolo perchè l'ha conseguito con un esame, anzichè colui che non possiede nessun titolo? Io dico francamente, onor. Majorana, se ella non ha fede nei diplomi, io ne ho una scarsa nei concorsi, perchè praticamente si vede questo: le Commissioni che debbono esaminare i titoli e i meriti nei concorsi, mai cedono ad influenze, ma potrebbe accadere, perchè anch'essi sono uomini, che cedessero piuttosto all'influenza del ministro o di qualche senatore o deputato, e pronunciassero un giudizio che molte volte non è la misura esatta del valore del concorrente.

Io praticamente ho visto che si presentano cinque, sei, venti, cento persone ad un concorso, ne sono approvate venti, e scartate 30 o 40, ebbene ho visto qualcuno di quelli non ammessi agli esami del concorso, certamente di valore maggiore di qualcuno che è stato ammesso.

Ora per avere una certa sicurezza occorre che coloro i quali si presentano al concorso abbiano dei titoli già acquisiti con esami, che provino d'aver realmente un merito, ed è necessario stabilire questa differenza.

L'onorevole mio amico Majorana ha citato il caso dei concorsi che si fanno alla pubblica sicurezza; io dichiaro che non sono niente entusiasta del sistema che si segue nell'ammissione degli ufficiali nuovi di pubblica sicurezza, perchè secondo me l'ufficiale di pubblica sicurezza non lo fanno gli esami, ci vogliono delle condizioni speciali, attitudini speciali, occorre la esperienza, l'inclinazione persino, perchè se vi è un servizio per il quale occorre che ci sia l'inclinazione di colui che lo presta, è proprio quello di pubblica sicurezza. Ma ad ogni modo non intendo con questo dire che voglio variare il sistema, anche nei concorsi di pubblica sicurezza bisogna determinare quali sono i titoli che corrispondono alla prima, seconda o terza categoria, e quello che dico per la pubblica sicurezza, lo dico per tutti gli altri servizi.

Quindi secondo me, mantenere la distinzione delle categorie, significa porre un limite nei

diversi Ministeri; ad allargare queste categorie, ad aprire la porta a molti impiegati che ammessi, non dico perchè non lo meritino, ma per tante ragioni e determinare quali debbano essere i titoli per i quali si possa appartenere alla prima, seconda o terza categoria.

Volete allargare? Volete che per appartenere alla prima categoria non occorra la laurea? Se volete far questo io credo che sia un pericolo.

Ad ogni modo, quello di cui prego l'Ufficio centrale è di consentire che siano conservate le tre categorie, e determinare quali sono i titoli per i quali si può appartenere a ciascuna di queste categorie.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Mi perdonino gli egregi colleghi che mi hanno preceduto, ma mi pare che si sia discusso lungamente in base ad un malinteso.

La differenza che vi è fra l'opinione della Commissione e quella sostenuta prima dall'onorevole Finali, e poi dal ministro, è più apparente che reale.

Il ministro aveva proposto, che la legge determinasse in modo assoluto che vi debbano essere in ciascuna Amministrazione, impiegati di tre categorie; e aveva aggiunto che per appartenere alla prima è necessario la laurea. Questo era il sistema del ministro.

Il sistema della Commissione è più semplice. Essa propone di prescrivere che in ciascuna Amministrazione vi possano essere le tre categorie, e che per appartenere alla prima, può essere necessaria la laurea; ma rimette questo precetto alle disposizioni legislative degli organici da pubblicarsi, a norma degli articoli 3 e 97 del progetto, per ciascuna Amministrazione.

Questa differenza di sistema può essere facilmente giustificata.

È troppo assoluto pretendere che in tutte le Amministrazioni debbano esservi le tre categorie.

Io ne cito una, per esempio. Si prenda la ragioneria generale dello Stato che è un'Amministrazione affatto indipendente: spero che i nostri oppositori si accontenteranno di avere alla testa di quell'importante Amministrazione un ragioniere. Or bene, secondo il testo del progetto ministeriale, si dovrebbe necessariamente avere un avvocato, un ingegnere, un medico.

Ora io credo che a questa conseguenza assurda non si voglia venire; ma è quella alla quale si verrebbe se fosse approvato come è proposto il progetto ministeriale.

E per evitarla noi proponiamo di lasciare la facoltà di dichiarare negli organici di ciascuna Amministrazione quale debba essere il numero e la distribuzione delle categorie e la determinazione dei titoli richiesti per ciascuna di esse, secondo le speciali esigenze dell'Amministrazione.

E seguendo questo metodo noi non intendiamo per certo di togliere le garanzie legislative per la determinazione di queste categorie, per la determinazione di questi titoli: giacchè noi riteniamo che tutto questo debba essere determinato per legge, e transitoriamente per decreto da convertirsi in legge, come fu deliberato nell'art. 3 e si propone nell'art. 97 del progetto.

Se tutto questo è vero, a me pare che la questione sia ridotta ai minimi termini; anzi, dico di più, che questione non vi sia affatto, giacchè siamo perfettamente d'accordo che queste categorie vi possono essere, e siamo d'accordo che vi debbano essere certi requisiti per appartenere a ciascuna di esse; soltanto noi proponiamo di determinare che questo non sia detto a priori ed in modo assoluto in questa, ma sia detto poi nelle leggi speciali dirette a stabilire gli organici di ciascuna Amministrazione.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. L'onorevole senatore Costa ha detto che alcune obiezioni all'emendamento proposto dalla Commissione partono da un equivoco.

Se me lo permette, direi che parte da un equivoco anche la difesa dell'emendamento proposto dalla Commissione da lui fatta.

Il distinguersi gli impiegati in tre categorie non vuol mica dire, che in queste categorie la prima avrà sempre la precedenza sulla seconda. Niente affatto; nel caso citato da lui della ragioneria generale, è evidente che a capo di quella amministrazione sarà un individuo appartenente alla seconda categoria, ossia un ragioniere.

Del resto non mi pare che la Commissione dia abbastanza importanza a quello che io aveva

rilevato, e l'onorevole ministro ha soggiunto con assai maggiore autorità di me.

Non bisogna permettere che vi siano categorie indefinite di numero e non corrispondenti a concetti organici. Se la cosa dovesse essere governata ad arbitrio, categorie di impiegati nelle varie amministrazioni ve ne potrebbero essere quattro o cinque, non so quante.

La Commissione poi non dà abbastanza importanza al fatto, che la distinzione degli impiegati in tre categorie si trova non solo in fatto, ma altresì in un numero non piccolo di regolamenti e di organici ond'è opportuno che trovi fondamento in una legge dello Stato.

Il ministro ha accennato a questi due intenti a che mirava col suo progetto, e che importa mantenere. Inoltre nell'emendamento proposto dalla Commissione si è proprio usata una locuzione, la quale non trova riscontro nella legge di pubblica istruzione.

È abile la difesa fatta dall'onor. relatore, ma il ministro non ha detto nel suo progetto istruzione secondaria superiore od inferiore in assoluto; ma dicendo superiore ha soggiunto, al ginnasio o alla scuola tecnica; e quando poi ha detto inferiore, volle evidentemente inferiore a quella che aveva indicata nell'inciso precedente.

Ora per tutte queste considerazioni pare a me che ove esso non si acconci al progetto della Commissione, valga meglio per bontà di concetto e per bontà di locuzione approvare l'articolo come era proposto dal Ministero.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Può essere che io abbia equivocato; ma prego l'onorevole senatore Finali di voler ricordare un concetto che forse gli è sfuggito.

Se gli organici si dovessero fare per decreto reale, avrebbe perfettamente ragione l'onorevole Finali, sostenendo la necessità di una legge fondamentale dalla quale risultassero i capisaldi dell'organismo della carriera e, fra questi, le categorie ed i titoli speciali richiesti per ciascuna di esse.

Ma il progetto di legge che sta dinanzi al Senato stabilisce che gli organici debbono essere fatti per legge. Cessa quindi la necessità di una legge fondamentale che stabilisca una

regola, che nelle leggi speciali troverebbero una sede più conveniente.

Non mi sono soffermato a dimostrare la necessità di conservare maggiore libertà di movimenti nell'ordinamento di ciascuna Amministrazione, perchè mi è parso che in questo consesso, dove abbonda l'esperienza delle pubbliche faccende, fosse superfluo. Ma sono convinto che tutti qui ne sentono la necessità e la convenienza.

Il nostro collega rilevando l'esempio che ho citato della ragioneria centrale, ha detto che essa sarà composta di impiegati di seconda categoria:

Per verità non capisco come si potrebbe venire a questa conseguenza quando fosse affermato il precetto delle tre categorie; non capisco come possano ammettersi direttori generali che abbiano una posizione organica diversa da quella dei loro colleghi.

E se non basta l'esempio della ragioneria generale prendiamo il Ministero delle poste.

Io non posso ammettere che sia la laurea la condizione dalla quale può risultare l'attitudine ai diversi uffici: può essere quindi superfluo richiederla quando non ha alcun scopo pratico e può servire tutt'al più a dimostrare una *condizione* di dignità personale piuttosto che un' *attitudine* all'ufficio. Ad ogni modo non arrivo a comprendere come questa condizione possa avere così larga parte nell'Amministrazione postale, dove la divisione delle categorie può essere più utilmente fatta con altri criteri e non scorgo la necessità di avere degli impiegati superiori i quali abbiano la laurea....

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Altro che!

Senatore COSTA.... So bene che vi sono questioni legali anche al Ministero delle poste, ma affogano in mezzo alle attribuzioni amministrative. E in questo caso se si lascia agli organici speciali il determinare i titoli che debbono avere gli impiegati dei diversi gradi si fa cosa utile, prudente, conveniente al servizio. Si hanno delle Amministrazioni speciali poi, nelle quali non si saprebbe come distribuire queste categorie. Si prendano i servizi dei pesi e misure, i servizi forestali, il servizio del marchio d'oro e d'argento, si prendano quasi tutti i servizi dipendenti dal Ministero di agricoltura e commercio, e si dica in qual modo si potranno applicare le tre categorie come sono stabilite nel progetto.

Ora la Commissione non esclude il concetto delle categorie, propone soltanto che lo sviluppo di questo concetto debba essere rimesso ai diversi organici, i quali, lo ripeto, non sono più organici come furono finora, fatti per decreto, ma dovranno risultare da una legge, e quindi con tutte le garanzie che sono necessarie perchè siano adattati alle esigenze delle rispettive Amministrazioni.

Io ripeto ancora che la questione non è grave, che la divergenza di opinioni tra l'onorevole signor ministro e la Commissione è di metodo e non di sostanza; giacchè nei concetti si è perfettamente d'accordo.

Ma la questione di metodo è importante e la Commissione per quanta deferenza voglia usare al Governo non sa recedere dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Non vi sono proposte?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'onorevole senatore Costa vorrebbe lasciar le mani libere per poter provvedere a misura che si presentano le leggi o anche nella formazione degli organici.

Io credo che questo è pericoloso, visto che noi ora facciamo una legge per determinare la condizione degli impiegati ed anche dei servizi.

Occorre oggi decidere in modo assoluto ciò che si deve fare.

Ma con questo non è detto che se domani si presenta una legge nuova per un servizio nuovo o per un ordinamento nuovo anche di un servizio vecchio, non possa essere variata la condizione fatta da questa legge, e non possano essere introdotti concetti diversi da quelli che regolano questa legge.

L'onor. senatore Costa con quell'abilità che tutti gli riconosciamo, ha spostato un poco la questione.

Perchè egli ha detto: ma come applicate le tre categorie ai pesi e misure, al marchio, ai telegrafi, e non so a quale altra cosa.

Ma no, onor. senatore, noi non stiamo determinando quali siano i servizi ai quali si possono applicare le tre categorie, stiamo alla regola generale, e diciamo: gl'impiegati si distinguono in tre categorie.

Quando poi sarà il momento di vedere quale delle tre categorie deve essere applicata all'uno o all'altro servizio, allora quello sarà determinato, e dagli organici, e dai decreti ministeriali; sarà determinato dal concetto della necessità del servizio. Quindi io prego l'on. Costa, e l'Ufficio centrale di concedermi di mantenere l'articolo come era stato proposto, e mi duole di non poter accettare l'articolo come lo avevano proposto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Teniamo separati i due concetti. Si ha da stabilire per legge il numero delle categorie? Nessuno si può opporre, ove l'onorevole ministro desideri che si stabiliscano per legge nel numero di tre, a che si metta ai voti cotesta sua proposta.

Abbiamo l'altra questione, che riguarda la determinazione del titolo occorrente per appartenere alle diverse categorie. E qui vorrei sapere, se l'onor. ministro abbandona la proposta sua, che titolo per la prima debba essere soltanto la laurea, per la seconda la licenza superiore, per la terza la licenza inferiore...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Non l'abbandono.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*... Allora gli faccio presente questo: che ella ha redatto un articolo che non risponde alla realtà delle cose.

Suppone, per esempio, che qualunque laurea valga sempre la stessa cosa.

Ora, domando io, per uffici di amministrazione civile, la laurea d'ingegnere che virtù avrà? Pel consigliere di prefettura, ad esempio? Per uffici, ai quali sono indispensabili gli studi legali, si può surrogare la laurea di medicina?

Eppure, allorquando, come si fa col disegno ministeriale, si afferma per legge che la laurea basta per accedere alla prima categoria, ciò vuol dire che non occorran gli organici, nemmeno per indicare la specie di laurea. Ma, rimandando ogni deliberazione agli « organici », con la quale parola, ripeto, noi modifichiamo l'altra « regolamenti », intendevamo che, in essi, sarebbe stabilita anche la specialità del diploma.

Di più, non è obbiettivamente la stessa cosa il diploma dell'istituto tecnico, e la licenza del liceo. Per alcuni uffici può richiedersi in modo essenziale la coltura classica, in altri la tecnica o professionale: onde sarà bene, che nell'un caso alla licenza si dia anche preferenza sul diploma, e viceversa nell'altro.

Ora, presentandosi assai complesso l'articolo, ed implicando più questioni, la Commissione, fatta la modificazione alle prime parole « i regolamenti speciali », e anche per armonia dell'articolo poco fa votato, surrogando le altre « gli organici », pensa che la formola del suo articolo vale a mantenere il perfetto accordo con tutto il sistema che ha dominato l'ordine dei suoi emendamenti; e vale a non pregiudicare menomamente alcuna questione, poichè gli organici che devono essere leggi, provvederanno con piena maturità e opportunità ai diversi casi.

Peraltro noto all'onorevole ministro, che egli non ha risposto alla obiezione d'ordine tecnico, mossagli anche dal collega senatore Costa. Vi sono delle amministrazioni che non si prestano alla divisione dei servizi in modo da ripartirne necessariamente, e utilmente, gli uffici in tre categorie, non meno, non più.

Ma se vi sono, e intanto la legge stabilisce che esse tre debbano essere pur sempre; non sarà lecito di fare questa legge d'ordine assoluto, questo codice, che fin da ora sappiamo che dovrà essere modificato cogli organici o con leggi speciali.

Allora sta bene una disposizione di legge organica, quando si ha la prospettiva che, nella sua sostanza, per tutte le amministrazioni dello Stato, non debba essere modificata. Ma se il signor ministro ammette che essa può, anzi deve essere modificata; in tal caso, è, senza contestazione, preferibile di rimettercene per tutto alle leggi speciali, cioè ai singoli organici.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Mi permetta l'onorevole mio amico senatore Majorana, che quando si parla di laurea, non si parla di una laurea sola.

Si ha la laurea in medicina, la laurea d'ingegnere, la laurea d'avvocato, il diploma di farmacista.

Ora è evidente, che, se si dovessero stabilire le tre categorie, e la prima categoria dovesse applicarsi al servizio sanitario, in questo caso

la laurea che si richiederebbe non sarebbe certo quella d'avvocato, ma quella del medico.

Se avessimo una sola laurea, un solo servizio comprenderei l'osservazione del mio amico onorevole Majorana, ma siccome i servizi sono diversi e ad essi possono essere applicate le diverse lauree, vorrà dire che per ciascun servizio si richiederà la laurea che ha attinenze con quel servizio.

L'onor. Majorana ha creduto che io non abbia risposto al senatore Costa.

Io credo di avergli risposto e gli ho risposto che se per ogni ramo di servizio si dovessero stabilire le categorie, avrebbe ragione l'Ufficio centrale, poichè vi sono dei servizi per i quali, ad esempio, non occorre la 1^a categoria ed altri nei quali non è necessaria la terza.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ma ne occorrono quattro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ne occorrono anche cinque; ma quando abbiamo detto che gli impiegati in generale sono distinti in tre categorie, non abbiamo detto che la 1^a debba essere applicata al servizio del telegrafo o ad altro.

Quello è un ramo del servizio ed a ciascun ramo sarà applicata quella categoria che sarà creduta più conveniente.

Lasciando tutto ciò alla determinazione degli organici, si può correre questo pericolo. Mentre discutiamo questa legge qui in Senato e quando la discuteremo alla Camera, possiamo farlo con serenità, col massimo disinteresse, ma io domando a lui che è stato ministro, se quando si studiano gli organici nei Ministeri, gli impiegati non entrino nei criteri...

Senatore COSTA. Debbono essere fatti per legge.

NICOTERA *ministro dell'interno*... Veda onorevole Costa: noi abbiamo gli organici fatti per legge, ma bisognerebbe modificarli.

Quindi finchè non presenteremo una legge nuova per organici nuovi, dobbiamo attenerci a quella che abbiamo e questa legge si applica agli organici attuali.

Quando si sentirà il bisogno di modificarli, il Governo presenterà un'altra legge.

Quindi mi duole di non poter aderire al desiderio dell'Ufficio centrale, col quale, in massima, sono d'accordo in molte cose e man-

tengo l'articolo come è stato presentato dal Governo.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. Io debbo confessare che comincio a dubitare di non aver compresa la portata di questa discussione. Giacchè se dovessi attendere alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, parmi si dovrebbe venire a questa conseguenza che vi potrebbero essere delle Amministrazioni nelle quali non dovrebbero esservi tutte le categorie.

Ma questo non è il concetto che risulta dal progetto ministeriale: questa, non è ad ogni modo l'interpretazione che vi dà la Commissione. Io credo quindi necessario proporre che questo articolo sia rinviato, e che il signor ministro abbia la compiacenza di discuterlo nel seno della Commissione allo scopo di stabilire d'accordo con lui una nuova formola ispirata ai concetti espressi durante la discussione. Se egli ci persuaderà saremo lieti di appoggiare la sua formola: se invece noi riusciremo a persuadere lui, siamo così persuasi della sua equanimità che non dubitiamo di venire con lui ad un accordo che concili tutte le esigenze.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io non solo non ho difficoltà di accettare la proposta dell'onor. senatore Costa, ma anzi trovo che essa è ragionevolissima.

Può essere che io, non lui, non abbia capito abbastanza e quando ho parlato delle amministrazioni nelle quali non è necessario applicare le tre categorie ho inteso dire, non ho bisogno di spiegarlo all'onor. Costa, che l'amministrazione di un ministero si compone di tanti rami.

Prendiamo per esempio il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Fanno parte di questo Ministero il servizio forestale, il servizio di agricoltura, il servizio del commercio, il servizio dell'istruzione, ecc. Ora è evidente che non è necessario in ciascuno di questi rami applicare le categorie, le categorie appartengono al Ministero, all'amministrazione generale, vedrà poi il ministro come debbono essere applicate.

Ad ogni modo accetto la proposta dell'onorevole senatore Costa.

LEGISLATURA XVII. — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1892

PRESIDENTE. Pongo prima la questione della sospensiva. Come il Senato ha udito all'art. 4 che si discuteva nel testo proposto dalla Commissione, la Commissione stessa proporrebbe un emendamento e cioè che laddove è detto: « I regolamenti speciali » si dica: « Gli organici speciali ».

Il signor ministro riprendeva addirittura come emendamento il suo testo primitivo il quale incomincia:

« Gli impieghi civili sono divisi in tre categorie ».

« Appartengono alla prima » ecc. ecc.

La Commissione avrebbe accettata la prima parte di quest'articolo, cioè: « Gli impiegati civili sono divisi in tre categorie ». Salvo poi a mantenere come seconda parte il suo articolo emendato. Però ora è fatta la proposta di sospensiva, di rimandare cioè questo articolo 4 alla Commissione, affinché essa ed il signor ministro veggano, se è possibile, d'intendersi.

Pongo ai voti la sospensiva.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'art. 5 del quale do lettura.

Art. 5.

Nessun impiegato potrà ottenere di mutare di categoria o di amministrazione nello stesso o in altro Ministero o amministrazione connessa o dipendente, senza esser fornito del richiesto titolo, e senza aver superato l'analogo esame di ammissione o di promozione nella nuova categoria o amministrazione, a seconda che abbiano sostenuto soltanto il primo, o anche l'altro esperimento, gl'impiegati del grado al quale egli aspira.

Nel passaggio di categoria, l'impiegato prende nella nuova categoria l'ultimo posto; nel passaggio da una ad altra amministrazione senza promozione e per riduzione o soppressione di posto od ufficio, prende nel nuovo ruolo il posto corrispondente alla propria anzianità nel grado.

L'impiegato che ha mutato categoria od amministrazione, non può ottenere di fare ritorno a quella precedente se non per giustificati motivi, e dopo almeno un quinquennio dal mutamento.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

A ciascun grado corrispondono determinate funzioni o attribuzioni ed una speciale denominazione.

Ogni grado potrà comprendere non più di tre classi.

(Approvato).

Art. 7.

Il grado, la classe e lo stipendio sono indipendenti dal luogo ove l'impiegato presta servizio.

(Approvato).

Art. 8.

Non potranno concedersi gratificazioni, nemmeno per lavori straordinari, a impiegati provvisti di stipendi da L. 4000 in su.

Il decreto di concessione deve essere motivato.

(Approvato).

Art. 9.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo, ove esercita il suo ufficio.

(Approvato).

Art. 10.

Gl'impiegati posti a riposo conservano il proprio grado a titolo meramente onorifico, e può loro anche concedersi quello immediatamente superiore.

(Approvato).

Art. 11.

La gerarchia fra gl'impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado, dalla classe; e, a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Pare che la dizione dell'articolo 11 proposta dal Ministero e quella proposta dalla Commissione dicano lo stesso; ma non è così; perchè nel progetto ministeriale si dice che quando vi è parità di grado e di classe si risale alla *anzianità di nomina*; se si dice *anzianità* soltanto come nel progetto della Commissione, pare debba intendersi anzianità di nascita, bisognerebbe quindi mettere *anzianità di nomina*.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io mi permetto di rispondere al collega Finali, che la cosa non è così semplice, nè così erronea, come egli pare che creda.

Se nella legge non fosse stabilito che cosa sia anzianità, l'obbiezione avrebbe un qualche valore. Invece, in questa medesima legge, si dice, in che cosa consiste l'anzianità, come s'interrompe, come si riprende.

Dunque è inutile indicare nell'articolo 11 la specie di anzianità di cui si parla: si parla propriamente ed esclusivamente dell'anzianità da sanzionarsi con questa medesima legge.

Se si ammette che l'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina, la conseguenza è questa, che la nomina all'ufficio di data remotissima toglie ogni virtù d'interruzione d'anzianità, alle aspettative per malattia, per famiglia e perfino al fatto dell'abbandono dell'ufficio, più tardi ripreso. Così l'impiegato, malgrado la frequente lontananza dal servizio, avrebbe conservata intera la sua anzianità, con danno della giustizia che non consente di riguardare servizio quello che non è, e del diritto degli impiegati che, nel confronto, in causa del loro continuato servizio, ancorchè per la prima loro nomina meno anziani, lo sono divenuti assai di più.

Aggiungerò che, ove si lasciasse l'articolo ministeriale, esso verrebbe in contraddizione con parecchi degli articoli che attendono la loro discussione e votazione.

Queste le ragioni, per le quali la Commissione è concorde nell'eliminazione delle due parole « di nomina ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola,

pongo ai voti l'art. 11 nel testo proposto dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Ciascun Ministero ha il ruolo degli impiegati dell'amministrazione centrale e degli uffici che ne dipendono.

Vi sarà unità di ruolo in quanto lo consenta l'assimilazione di grado o classe, di funzione e stipendio degli impiegati delle singole carriere deliberata previo parere della Commissione amministrativa.

Una tabella indica i gradi, le classi gli stipendi e le assimilazioni.

Presso ogni ministero, e presso le singole amministrazioni dipendenti (prefetture, direzioni generali, intendenze di finanza, ecc.), sarà tenuto un elenco di tutti gli impiegati, distinti per grado, classe e anzianità, ostensibile agli interessati.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola...

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Nell'ultimo paragrafo di quest'art. 12 c'è un *eccetera*, che in una legge non mi piace. (*Interruzione*).

È questione di gusti; ed altri può avere un gusto diverso e migliore del mio.

Ma poichè nell'inciso messo tra parentesi si parla di prefetture, di direzioni generali e di intendenze di finanza, prego l'onorevole relatore di vedere e di considerare che sono enti un po' diversi queste prefetture, direzioni generali, intendenze di finanza. Le direzioni generali fanno di regola parte integrante del Ministero, anzi alcuni Ministeri sono costituiti in tutto da direzioni generali; mentre che le prefetture e le intendenze di finanza sono le prime tra quelle che vogliamo nominare Amministrazioni provinciali. Quindi lo pregherei soltanto di vedere di trovare il modo di mettere questi vari enti al loro posto; oppure sopprimere del tutto la parentesi.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Nel sèguito della legge è rilevato come le direzioni

generali sieno di fatto, e saranno di diritto, di due specie. Vi ha qualche direzione generale, assorbita nel ruolo degli impiegati del Ministero; ve ne ha tal'altra che, pure appartenendo ad un Ministero, ha ruolo proprio. Di questo ruolo delle direzioni generali si discorre negli articoli susseguenti.

E chiediamo: che ragione c'è, per esempio, nell'amplissima direzione generale delle gabelle, di pretendere che ciascuno degli impiegati vada a trovar l'elenco di tutti gli impiegati di essa, al Ministero delle finanze, dove ci dovrebbero essere ruoli amplissimi, e certamente da non confondersi l'uno coll'altro?

Mi associerei all'osservazione dell'onor. Finali, ove egli volesse togliere tutte le parole poste fra parentesi: noto però che quelle parole sono meramente indicative delle amministrazioni locali, ciascuna delle quali rappresenta l'insieme degli impiegati della provincia; e, specificandone qualcuna, non se ne escludono altre, ma si vuole che in tutti gli uffici provinciali, rispettivamente, si tengano gli accennati elenchi.

Non saranno perciò tali elenchi nelle sole intendenze o prefetture; saranno pure presso le direzioni delle poste e dei telegrafi, delle foreste, anche in uffici provinciali più modesti.

Quanto alle direzioni generali, ripeto, l'elenco ci sarà o no, secondo si tratti che la direzione generale abbia il suo ruolo distinto o no. Però, l'indicazione degli uffici essendo formulata fra due parentesi, è escluso che si possa dare ad essa una interpretazione rigida che vada più in là o resti al di qua del concetto che l'articolo parmi esprima assai bene. Ma, ripeto, accetterei l'osservazione dell'onorevole Finali sul nessun inconveniente dell'eliminazione di tutta la parentesi.

Domando scusa se l'interruppi.

L'interruppi, onor. Finali, ricordando che l'articolo quale è ora riprodotto era stato votato per due volte dal Senato. Io riconosco che ciò non toglie che il Senato possa anche cancellarlo.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Propongo senz'altro di sopprimere la parentesi, perchè questa non aggrava e non chiarisce nulla.

Senatore COSTA, della Commissione. Non abbiamo nessuna difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

NICOTERA, ministro dell'interno. Accetto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor ministro e la Commissione accettano che siano soppresse le parole in parentesi « prefettura, direzioni generali, intendenze di finanza, ecc. ».

Pongo ai voti questa proposta.

Chi approva la soppressione di quelle parole è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora do lettura dell'articolo 12 così emendato.

Art. 12.

Ciascun Ministero ha il ruolo degli impiegati dell'amministrazione centrale e degli uffici che ne dipendono.

Vi sarà unità di ruolo in quanto lo consenta l'assimilazione di grado o classe, di funzione e stipendio degli impiegati delle singole carriere, deliberata previo parere della Commissione amministrativa.

Una tabella indica i gradi, le classi, gli stipendi e le assimilazioni.

Presso ogni Ministero, e presso le singole amministrazioni dipendenti, sarà tenuto un elenco di tutti gli impiegati, distinti per grado, classe e anzianità, ostensibile agli interessati.

(Approvato).

L'articolo 13 del progetto ministeriale è soppresso.

Passiamo ora all'art. 13 della Commissione.

Art. 13.

L'ufficio d'impiegato civile è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione, impiego o mestiere.

È incompatibile altresì con la qualità di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, od altro ufficio, in tutte le Società costituite a fine di lucro.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Quando si parla d'incompatibilità dei commissari di sorveglianza, bisognerebbe chiarire che non si tratta di quei commissari che esercitano la sorveglianza a nome del Governo e nell'interesse pubblico.

In questo articolo invece, fra le incompatibilità vi è anche quella di commissario di sorveglianza.

Desidererei sapere a che si mira con questa aggiunta fatta dalla Commissione, perchè è un fatto, come ho accennato, che vi sono appunto dei commissari di sorveglianza funzionari del Governo, anzi funzionari superiori, i quali esercitano una sorveglianza nell'interesse pubblico sopra istituti privati.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore della Commissione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. A me, salvo che non abbia compreso tutto il pensiero del senatore Gadda, pare evidente che nell'art. 13 non si accenna agli uffici di cui egli parla, e per i quali la legge provvede altrimenti.

E di vero, se si tratta d'incarichi compatibili, anche a base di questa stessa legge, con l'ufficio che l'impiegato copre, essi indiscutibilmente possono esser dati, come è previsto con le disposizioni che riguardano e disciplinano la istituzione delle missioni.

Se si tratta invece di qualche incarico, secondo altre leggi dello Stato, non compatibile; e allora, indipendentemente anche dal nostro art. 13, l'ostacolo si troverebbe in cotali leggi.

Quindi a me pare che, praticamente, il quesito dell'onor. senatore Gadda non entrerebbe nell'esame dell'art. 13.

Senatore GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Ma di che sorveglianza s'intende di parlare, se non s'intende la sorveglianza esercitata nell'interesse del Governo?

Noi abbiamo commissari governativi che sono funzionari che esercitano sorveglianza sopra istituti privati, e ricevono una indennità. Ora questo incarico è compatibile con quella legge, o dovrà cessare?

Questo è che domando; non faccio una censura, ma una domanda, per avere uno schiarimento.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Quando si parla in quest'articolo d'incompatibilità e si enumera la qualità di commissario di sorveglianza, si parla evi-

dentemente, non di un ufficio conferito ad un pubblico impiegato come tale, ma di un incarico attribuitogli dallo stesso istituto nel suo interesse.

Deve quindi ritenersi escluso che quando si parla di commissario di sorveglianza si intenda un commissario governativo.

Può essere che il nome non rappresenti esattamente questo genere di ufficio. Ma i nomi possono mutare e rimane la cosa intorno alla quale non può cadere dubbio.

Se si tratta di ufficio governativo non sarebbe il caso di parlarne a proposito d'incompatibilità, ma dovrebbe essere regolato dalla regola relativa ai cumuli di cui si occupa l'articolo seguente.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Sono contento di aver procurato questi schiarimenti; ma la frase non è opportuna.

Quando si tratta di sorvegliare un'amministrazione privata, una banca, per esempio, nell'interesse degli azionisti, coloro che esercitano simili funzioni si chiamano *Sindaci*.

Quando invece la sorveglianza di un Istituto privato si esercita nell'interesse del Governo o del pubblico, chi la esercita è chiamato commissario, ed è di solito un funzionario governativo che riceve una indennità a carico dell'Istituto sorvegliato.

Chiarito che non è di questi commissari governativi che si intende parlare nell'articolo che stabilisce la incompatibilità, non ho nulla a soggiungere.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Le ultime parole dell'onor. senatore Gadda m'illumina meglio, e richiamano alla Commissione la discussione che seguì nel suo seno, quando essa ebbe ad occuparsi della legge sullo stato degl'impiegati, dal Senato votata due volte. Allora propriamente si accennò a questo, che l'impiegato civile non debba essere incaricato dal Governo della sorveglianza di un Istituto privato sul bilancio del quale pesi l'obbligo di dare un'indennità al commissario.

Ha tutta la ragione dunque l'onor. senatore Gadda, accennando, come ho compreso dalla sua

replica, a quell'ipotesi, di dolersi della forma dell'articolo; poichè in verità questa propriamente abbraccia il divieto di cui egli temeva, e che la Commissione mantiene.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 13 come l'ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Gl'impieghi retribuiti dallo Stato non possono cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle università libere o da qualsiasi altra amministrazione pubblica, salve le eccezioni di legge.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Domando scusa al Senato se oggi chiedo troppo spesso la parola; ma mi propongo di essere più sobrio nelle sedute che hanno da venire (*Ilarità*).

L'articolo come era proposto dal Governo aveva fatto nascere in me qualche dubbio; la formula usata dalla Commissione lo ha reso più grave.

Io non faccio proposte, ma solo domando uno schiarimento.

L'art. 14 riguarda la materia dei cumuli di impieghi, la quale è governata da una legge composta di una ventina d'articoli, che era citata nell'art. 15 del progetto ministeriale, che si riferisce alla legge del 19 luglio 1862, n. 722.

Ora, la Commissione nella sua proposta toglie addirittura la citazione della legge; che cosa si vuol fare?

Si vuole abrogare la legge del 1862 che tratta della materia dei cumuli, materia complessa che dà luogo a questioni gravissime?

Se si vuole abrogare la legge e contentarsi del nuovo articolo proposto, osserverei che più larghe e complete sono le norme date dalla detta legge per vietare i cumuli; norme che riguardano non solo la materia degli stipendi, ma anche le pensioni delle quali il progetto tace? Oppure s'intende che la legge speciale del 1862 resti tuttavia in vigore?

Sarà opportuno che tanto il Ministero quanto la Commissione dichiarino quali sono le loro intenzioni a questo proposito; poichè io ho già

detto, che il progetto ministeriale mi aveva fatto nascere un dubbio. Quello non si riferisce alla legge del 1862 se non in ciò che ammette eccezioni al divieto dei cumuli, di modo che parrebbe che tutto questo argomento non avesse da ora innanzi, in ciò che è proibitivo, altra norma che quella di quest'art. 15. La cosa diventa poi più grave ed ha proprio bisogno di spiegazione, dal momento che la Commissione sopprime anche la citazione della legge sui cumuli del 1862.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. È facile spiegare le ragioni per le quali la Commissione propone di non indicare tassativamente la legge del 1862. Esse sono precisamente quelle che hanno messi i dubbi nell'animo dell'onor. senatore Finali, dubbi che la Commissione vorrebbe eliminati.

Non è un sistema buono richiamare in una legge la data precisa di un'altra legge almeno quando si tratti di legge generale ed organica; perchè si corre pericolo che quando la legge venga abrogata manchi il relato, e le disposizioni che vi si riferiscono non ricevano più nessuna applicazione.

Il pensiero della Commissione è di riferirsi in genere alle leggi che stabiliscono le eccezioni al divieto dei cumuli.

Ora è la legge del 1862; domani potrebbe esservene un'altra; basta richiamare tali eccezioni in termini generici.

Dal momento però che fu elevato qualche dubbio intorno alla portata di questa disposizione, parmi opportuno di chiarirle con una lievissima modificazione, cioè col dire: « Salve le eccezioni stabilite dalle leggi ».

In questo modo si richiamano le disposizioni organiche relative ai cumuli come sono, o potranno essere stabiliti dalle leggi.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. L'emendamento nel quale consentirebbe la Commissione, secondo quanto ha detto l'onor. Costa, migliorerebbe alquanto l'articolo, ma questo emendamento non ha virtù (sarà difetto mio) di eliminare tutte le mie dubbiezze.

La legge dei cumuli del 1862 ha due parti distinte. Una riguarda i divieti del cumulo di

stipendi, di uffici, di pensioni; l'altra riguarda le eccezioni ai divieti.

Ora in quest'articolo, tanto secondo la formola ministeriale quanto secondo quella della Commissione, si dice che sono salve le eccezioni al divieto dei cumuli fatti da altre leggi e in ispecie da quella del 1862.

Ora io domando (parlo del divieto dei cumuli) saranno essi regolati da altre leggi o solamente da queste?

Se invece di dire « eccezioni » dicesse le « disposizioni » di leggi speciali, allora forse basterebbe.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io prego il collega Finali di osservare che l'articolo contiene due parti: contiene prima di tutto il divieto assoluto dei cumuli; e siccome la regola è espressa nei termini più ampi, non credo che si possa dire meglio e di più. Cosa rimane a provvedere? alle eccezioni. E per esse si riporta alle leggi esistenti.

La legge vigente è quella del 1862: ma nulla toglie che sia mutata, trasfusa in un'altra legge, ed è perciò che non conviene citarla in modo tassativo.

La formola modificata dalla Commissione toglie ogni dubbio: ma se se ne trova un'altra migliore noi non abbiamo difficoltà ad accettarla.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Mi dispiace di chiedere la parola per la terza volta; ma noti bene onorevole Costa, che se per quanto riguarda il divieto dei cumuli dobbiamo stare soltanto a questo articolo 14, si fa una profonda mutazione alla legge attuale dei cumuli senza volerlo.

Per esempio nella legge dei cumuli è considerato cumulo proibito dalla legge, l'impiego il cui stipendio è corrisposto dallo Stato, col l'impiego il cui stipendio è corrisposto da una Amministrazione sovvenuta dallo Stato. E poi mi pare che ci sia anche la proibizione del cumulo di uno stipendio pagato direttamente dal bilancio dello Stato, con uno stipendio pagato per esempio da un qualche ordine cavalleresco o anche dalla lista civile di Sua Maestà.

Non mi pare che una legge organica come è quella del 1862, composta di molti articoli,

possa essere sostituita da un semplice e breve articolo come è questo.

Io non voglio mica che la Commissione creda alla mia parola. Ho peraltro avuto molte volte occasione, per gli uffici che ho esercitato per tanti anni, di occuparmi di questa questione dei cumuli.

Poichè si è fatta già una sospensione per un altro articolo, mi sembra che valesse la pena che la Commissione stessa guardasse alla legge dei cumuli e vedesse quali sono le mutazioni che con questo articolo si apporterebbero a quella legge; la quale, posso assicurarlo, costò un grande studio, ed ebbe effetti finanziari e amministrativi che non furono di poca considerazione, dei quali Quintino Sella, che ne fu l'autore, molto si compiaceva.

Non è poi esatto affermare, che con questa legge si faccia un divieto assoluto, per modo che non occorra altra disposizione o spiegazione; invece questo articolo, quando si ritenessero abrogate le disposizioni proibitive della legge del 1862, permetterebbe dei cumuli che quella legge ora non consente.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io non credo che i dubbi esposti dal collega Finali siano fondati.

La formola dell'articolo come era proposta dal Ministero e come è accettata dalla Commissione è così ampia che esprime in modo assoluto il divieto dei cumuli.

Forse il nostro collega non ha fatto osservare alle parole: « od a qualsiasi altra pubblica Amministrazione ». Dal momento, però, che il nostro collega ci ha chiesto di ripigliare in esame l'articolo, noi non abbiamo difficoltà di accettare il suo consiglio, e di riferire nella prossima seduta del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti il rinvio di questo articolo 14 alla Commissione; chi approva il rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Non possono trovarsi contemporaneamente negli uffici centrali o locali della stessa amministrazione con vincolo di dipendenza gerarchica, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il

suocero ed il genero. Quando concorrano giustificati motivi, può farsi eccezione a questa regola pei soli posti di fiducia.

(Approvato).

PRESIDENTE. Secondo la proposta della Commissione l'articolo 17 del progetto ministeriale, verrebbe soppresso.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Vorrei fare una osservazione e una raccomandazione.

Io ricordo che quando venne in discussione quell'altro progetto di legge che fu presentato in Senato nel 1883, nella discussione generale, precisamente sopra questo stesso rispetto delle responsabilità, io ricordava che l'onorevole ministro proponente, che allora era, se non faccio errore, il presidente del Consiglio onorevole Depretis, aveva propugnato caldissimamente egli stesso la necessità di determinare la responsabilità degli impiegati.

Ed io, confortandomi di quella sua tesi, sostenuta così valorosamente, mi feci lecito di osservare che era una questione molta complessa.

La responsabilità degli impiegati, prima di tutto, si poteva scomporre in responsabilità attiva e in responsabilità passiva. E ricercando, mi parve di riscontrarne quattro delle responsabilità; ossia quattro forme nelle quali la questione della responsabilità si poteva presentare.

La responsabilità, io diceva allora, dell'impiegato verso lo Stato; questa è quella che salta subito agli occhi. Vi ha poi la responsabilità dell'impiegato verso il privato; poi ancora la responsabilità dello Stato verso il cittadino, verso il privato per l'azione del suo impiegato; poi, in ultimo, la responsabilità dello Stato verso il proprio impiegato per aver dovuto obbedire a degli ordini ai quali egli non poteva ricusarsi, e che gli provocarono contro di sé l'azione del privato.

Per questa ragione lamentava allora che in una legge, onde si poneva mano a determinare diritti e doveri degli impiegati, non fosse stata introdotta una disposizione che regolasse questa responsabilità. E toccai ancora di un'altra molto grave questione, che si riferiva all'art. 61 della legge di contabilità.

Il numero forse non corrisponde a quello della stessa disposizione dell'ultimo testo della legge di contabilità, ma poco importa. È un articolo terribile per gli impiegati che hanno maneggio del denaro o possono avere direzione o carico di vigilanza su quel maneggio dello Stato; perchè dopo termini, direi quasi indefiniti, non solo essi, ma i loro eredi, possono essere chiamati davanti alla Corte dei conti e tenuti a rispondere perfino di colpa, di negligenza dei loro autori.

Anche questo, secondo me, meritava l'attenzione e lo studio, per dare una forma, direi, un po' più umana a questa terribile responsabilità sanzionata dall'art. 61 della legge sulla contabilità.

Io ho preso la parola unicamente per ricordare e raccomandare all'onorevole ministro di vedere se non sia il caso in quello che si dia corpo, forma ed effetto giuridico alla legge sullo stato degli impiegati civili; di completarla con quella legge sulle responsabilità, che si può dire sarebbe la corona della presente; tenendo conto della mia osservazione per quello che egli creda possa valere.

La Commissione proponendo la soppressione dell'art. 17 non so se abbia inteso di respingere netto ed in assoluto la seconda parte dell'articolo ministeriale che proponeva l'abrogazione degli articoli 8 e 139 della legge comunale provinciale. Gravissima questione! La quale fu tanto agitata altrove, particolarmente in Francia. E se io dovessi pronunziarmi qui su due piedi, sulla opportunità di questa abrogazione, sarei molto impacciato a determinare pel sì o pel no; perchè se da una parte i rispetti del servizio consigliano a non precipitare l'abrogazione di questa così detta garanzia, che in sostanza si consolida in un bel privilegio, in una eccezione al diritto comune, dall'altra parte, pare che sia domandato generalmente dal suffragio dei più autorevoli statisti.

Ho detto questo persuaso che nella sua cortesia l'onor. ministro accoglierà la mia preghiera, io non ho altro da aggiungere.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione ha fatto salva ogni questione intorno alle attese leggi sulle diverse responsa-

bilità, come sulle garanzie che sono oggetto degli articoli 8 e 139 della legge comunale.

Nella relazione ci siamo persino riportati alle ragioni, per le quali, in occasione dei precedenti disegni di legge, proponemmo, ed il Senato accettò, la soppressione di un articolo non perfettamente identico, ma che si avvicinava all'art. 17 del disegno odierno, e che era nel progetto del ministro Crispi.

La Commissione peraltro si associa alla raccomandazione dell'onorevole senatore Zini, perchè il Governo, quando sarà in grado di presentare la legge o le leggi, ponderi bene ogni cosa sotto tutti i diversi aspetti; e ponderi pure la risoluzione da proporre in ordine agli articoli 8 e 139 della legge comunale e provinciale. Frattanto, ripeto, tutto rimane impregiudicato.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io non voglio nascondere al Senato che avrei desiderato che quest'argomento della responsabilità degl'impiegati sia rispetto all'amministrazione, sia rispetto ai terzi, fosse definito in questo progetto di legge che dovrebbe essere come un Codice completo dei doveri e diritti dell'impiegato. Ben disse il collega Zini che definire la responsabilità è anche una difesa per l'impiegato. Un impiegato inferiore nell'eseguire un ordine può incorrere in una responsabilità civile verso terzi. È bene che sia tutelato dall'amministrazione.

È questo un argomento di una grandissima vastità, ma non sarebbe questa una ragione per non occuparcene ora. Giacchè eravamo in tale argomento era bene esaurirlo.

Trovo giusto il desiderio del signor ministro di discuterlo ora, e vederlo deciso ora.

Ad ogni modo mi accontenterò della risposta che darà l'onor. ministro; ma non ho voluto tacere questa impressione che io ho avuta.

Avrei desiderato che per l'impiegato fosse ben determinata verso la società la sua responsabilità, come pure fosse ben garantita la sua difesa.

Il mio onor. collega ha domandato un progetto speciale.

Veggio che sarebbe vano insistere perchè vi si provveda ora e sarà necessario rimettersi ad una legge speciale.

Io credo che lasciamo nella presente legge una grande lacuna.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Mi sarà facile rispondere in senso affermativo tanto all'onorevole senatore Zini quanto all'onorevole senatore Gadda e all'onorevole senatore Majorana.

E dirò che più che qualunque risposta vale un fatto.

La ragione vera per la quale io aveva creduto d'introdurre la disposizione dell'art. 17 era questa, di cominciare, se non a risolvere, a trattare almeno la questione della responsabilità.

Era questo un primo passo; ma giacchè è parso all'Ufficio centrale di non doversene occupare, ora io dichiaro che non solo terrò presente la raccomandazione, ma nel più breve tempo che mi sarà consentito mi propongo di presentare una legge speciale sulla responsabilità di tutti gli impiegati.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Mi pare necessario di dire al nostro collega Gadda le ragioni per le quali la Commissione non ha creduto di poter proporre l'approvazione di questo articolo.

Egli stesso, il collega Gadda, e con lui il collega Zini, hanno accennato alla grandissima importanza della questione alla quale vorrebbero provvedere.

Questa importanza è apparsa anche più grande alla Commissione allorchè si è accinta a studiare il modo di risolverla. E in questo tentativo la Commissione si è soffermata davanti, per così dire, ad una eccezione pregiudiziale, quella stessa che risulta dal primo inciso dell'articolo: « salva la responsabilità costituzionale dei ministri ».

Responsabilità costituzionale, probabilmente nell'intendimento del ministro proponente, era la responsabilità politica unicamente nei rapporti parlamentari e non del diritto civile o politico garantito da azione davanti ai tribunali.

Ora, a noi è parso che non si potesse fare una legge di responsabilità degl'impiegati se non si comincia dal far prima una legge di responsabilità dei ministri: è parso che non si potessero disciplinare i rapporti di responsabilità che intercedono tra lo Stato e i suoi impiegati se prima non è disciplinato il rapporto

tra il primo impiegato dello Stato che è il ministro, e lo Stato.

È per questa ragione fondamentale che la Commissione, non trovandosi nella condizione di poter fare essa stessa una legge sulla responsabilità dei ministri, perchè non era materia di questo progetto di legge, ha creduto indispensabile di non pregiudicare la questione, nulla mutando alle regole di responsabilità amministrativa, contabile o civile che risultano dalle leggi vigenti.

Aggiungo che l'articolo in esame come era formulato, era ben lungi dal rispondere a tutte le esigenze della gravissima questione. Perchè il dire in genere che gl'impiegati sono responsabili è facile: lo dicono anche le leggi esistenti. Ma il difficile era regolare questa responsabilità, determinarne i confini, prevederne e disciplinarne le conseguenze. Limitarci a ripetere ciò che è già scritto nelle leggi vigenti non ci parve che raggiungesse lo scopo: e però ci parve più opportuno lasciare che si tenti di raggiungerlo con una legge speciale.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. È un'ardua e grande questione quella che si è accennata, molto superiore a tutte le altre che abbiamo trattato cammin facendo, quella della responsabilità.

Quanto alla responsabilità politica è un'ipotesi di tutti gli statuti costituzionali, la quale non ha mai trovato una seria esplicazione.

L'unica responsabilità politica è il voto del Parlamento che manda a spasso i ministri; non ce n'è altra.

Ma al di fuori della responsabilità politica, c'è una responsabilità amministrativa e contabile.

E credo che nella disposizione proposta dal ministro dell'interno si volesse accennare a quella responsabilità.

Egli consente colla Commissione che possa essere eliminato l'articolo, rimandandolo ad una legge speciale che egli si propone di presentare presto.

Non posso, di fronte alla dichiarazione dell'onor. ministro ripigliare l'articolo; ma tuttavia credo non inopportuna la dichiarazione, che la soppressione dell'art. 17 proposto dal Ministero, non infirmi il principio della responsabilità amministrativa, e non possa offrire un

argomento agli uomini di legge che ne cavano fuori facilmente, e ciò a detrimento dell'autorità data dalle leggi ad alcune magistrature, per stabilire responsabilità amministrativa e contabile degli impiegati dello Stato.

V'è la legge dell'84 che si può chiamare anche del 69 al quale anno risale, quella cioè sull'amministrazione e la contabilità dello Stato, che all'art. 64 e al 67, stabilisce delle responsabilità negli agenti delle pubbliche Amministrazioni; e concerne non solo quelli che hanno maneggio di danaro, ma tutti quelli che o per incuria, o per tolleranza o per qualunque altra causa, abbiano reso facile o possibile un danno all'erario dello Stato.

La Corte dei conti ha dalla legge facoltà di giudicare questi casi; e disgraziatamente poco tempo fa, ho avuto il dispiacere di prendere parte ad una decisione, con la quale due antichi funzionari, un direttore generale ed un capo divisione del Ministero della marina sono stati condannati in solido a pagare nientemeno che 80,000 lire. E così più volte, non solo intendenti di finanza, ma prefetti ed altri funzionari, sono stati chiamati a rispondere contabilmente davanti alla Corte dei conti.

È una responsabilità che più propriamente si dice contabile quando riguarda gli agenti di riscossione; è responsabilità amministrativa, dalla quale deriva la responsabilità contabile, quando si tratta di funzionari puramente amministrativi.

Resti adunque ben chiaro, che dalla sospensione dell'art. 17 proposto dal ministro, non si potrà mai trarre argomento per ritenere inframato il principio della responsabilità; nè diminuita quella autorità che le leggi attuali danno per stabilire efficacemente le responsabilità amministrativa e contabile incorsa dagli impiegati civili.

Sono molto contento che le opinioni che mi sono formato nell'esercizio delle mie funzioni di magistrato concordino con quelle che l'onor. Zini si è formato nella sua carriera di prefetto e di consigliere di Stato; col quale concordo altresì nelle idee espresse intorno alle garanzie da darsi agl'impiegati in ordine alla loro responsabilità, e intorno alle relative procedure.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. In aggiunta alle osservazioni fatte dal mio onorevole collega Costa che è pure presidente della Commissione, dirò: che la Commissione ha fatto una vera concessione al ministro, consentendo di allargare abbastanza il campo di questa legge. Egli, infatti, ad una legge che era stata votata più volte dal Parlamento, ha apportato tali e tante aggiunte da mettere in pensiero la Commissione prima, e, oso credere, più tardi il Senato, intorno al buon successo che ce ne vorremmo attendere; chè, per la soverchia mole ed estensione di essa, potrebbe, almeno seguirne l'arenamento. Ora, nel desiderio di vederla andare in porto, non se ne poteva accettare una disposizione che il ministro medesimo riconosce non essere, che affermazione di un principio manchevole di ogni esplicazione. Nel caso contrario, avremmo dovuto fare un progetto apposta.

Ma, fra questa eliminazione dell'articolo, e lo scrupolo dell'onorevole senatore Finali che, colla soppressione da noi proposta si possa minimamente pregiudicare lo stato attuale di diritto rispetto alle diverse specie di responsabilità, ci è proprio un abisso. Non solamente nei motivi accennati nell'odierna relazione, ma soprattutto in quelli espòsti nell'altra relazione cui per brevità si riporta la Commissione, è detto espressamente trattarsi di cosa gravissima, importante che deve essere disciplinata; ma, se anche ciò non si fosse detto, non vi sarebbe mai alcuna ragione di dubitare che l'impero delle leggi in vigore e la loro applicazione avrebbero mai potuto venire inforsati dal fatto che una nuova disposizione di legge, allo stato del progetto insufficiente, venga rimandata a più maturo e completo svolgimento.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Non cade dubbio che la soppressione dell'articolo non crea nessun pregiudizio alle leggi esistenti.

L'onor. senatore Finali sa meglio di me che non basta sopprimere una proposta introdotta in un disegno di legge. Dico di più, non basta neppure un ordine del giorno votato da uno dei due rami del Parlamento. Per infirmare l'efficacia di una legge occorre una legge che revochi le disposizioni della legge precedente.

Dunque nessun dubbio che con questa soppressione non si pregiudichi la legge esistente.

Dirò quale è stato lo scopo che io mi era proposto presentando questo articolo.

Sono anch' io adesso un po' vecchio deputato e ricordo che non una volta sola fu sollevata nella Camera, e credo anche nel Senato, la questione della legge che riguarda la responsabilità dei ministri. Tutti i ministri hanno detto: prendiamo impegno che studieremo, che presenteremo la legge, ora sono oramai 32 anni e la legge non è stata ancora presentata. Nè io mi faccio l'illusione che questa legge potrà presentarla presto.

Allora introducendo queste disposizioni quale era lo scopo che mi proponeva? Creare la necessità dell'altra legge. Sono poi perfettamente d'accordo col senatore Costa che per stabilire la responsabilità degli impiegati bisogna prima stabilire la responsabilità dei ministri, nel caso contrario sarebbe lo stesso che fare nascere prima il figlio che il padre, ma nel caso attuale non ci sarebbe stato male d'introdurre questa disposizione nella legge, perchè sarebbe introdotta allora la necessità di fare l'altra legge; ma ad ogni modo giacchè l'Ufficio centrale ha creduto di non doverne trattare ora, perchè in realtà quellò che si proponeva era poco, che sarebbe stato conveniente di allargarlo, io acconsento, come ho già detto, di sopprimere l'articolo.

Mi permetta l'onorevole mio amico Majorana che io dia una spiegazione della ragione per la quale ho allargato il progetto; un po' sono grato all'Ufficio centrale della benevolenza colla quale ha accolto il disegno di legge, ed anche di talune modificazioni giuste introdotte; ma evidentemente non valeva la pena di ritirare la legge e di presentarne un'altra, se io avessi creduto che quella votata dal Senato e anche dalla Camera dei deputati fosse stata bastevole.

Non nasconderò che la ragione per la quale io ho ritirato quella legge è stata questa: ho trovato al Ministero dell'interno molte osservazioni fatte dai ministri nostri predecessori, dopo che la legge era stata votata dal Senato, ed allora mi è sembrato più conveniente di ritirare la legge, di far tesoro delle osservazioni dei nostri predecessori e di ripresentare un disegno di legge che a mio modo di credere

debbo ritenere che sia un po' più completo di quello che era il precedente.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, l'art. 17 del progetto ministeriale è sottoposto secondo la proposta della Commissione.

Procediamo oltre.

TITOLO II.

Ammissione, promozioni e traslocazioni.

Art. 16.

Per essere nominato ad impiego civile è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità.

2° avere compiuto la età di 18 anni, e non avere oltrepassato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

3° avere adempiuto a tutte le altre condizioni stabilite per ciascuna amministrazione.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io vorrei qui fare una proposta di ordine politico, che spero sia apprezzata dall'onor. mio amico il ministro dell'interno e dalla Commissione. (*Movimento*).

La mia proposta riguarda il numero primo di questo articolo 16, dove è detto che si richiede per prima condizione l'essere cittadino italiano.

Nessun dubbio, va benissimo. Poi soggiunge: « Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità ».

Io non solo acconsento, ma applaudo; però ad una condizione, cioè, che quando l'italiano che non appartiene al Regno, sia entrato a far parte dell'Amministrazione italiana, acquisti la nazionalità italiana, e sia sciolto dalla straniera.

Mi pare così chiara la ragione della mia proposta, che non dubito sia accolta dall'onorevole ministro e dalla Commissione; nel qual caso dovrà aggiungersi qualche cosa nel progetto di legge, che corrisponda a questo mio concetto. (*Approvazioni*).

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. La questione che fa il nostro collega, non è così semplice come può apparire.

Se si considera come aspirazione, credo che non la discuteremmo, e la voteremmo all'unanimità.

Ma è necessario considerarla nei rapporti del diritto internazionale.

Essa tocca indirettamente una questione di cittadinanza, e il diritto non solo privato, ma anche pubblico dello Stato, cioè, al quale appartiene l'italiano non cittadino che accettasse un impiego nel Regno.

Credo che la questione sia così grave, da ritenermi giustificato se io chiedo di attendere ad esporre l'opinione della Commissione quando avrò potuto consultarla, cioè, nella prossima seduta.

NICOTERA, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, ministro dell'interno. Io non mi dissimulo la gravità dell'osservazione del mio amico Finali; è una vera questione politica quella che egli ha sollevata, e prego il Senato di voler sospendere questa questione, poichè io sento il bisogno di consultare l'Ufficio centrale non solo, ma ho il dovere di consultare anche il presidente del Consiglio. Questa questione non è una di quelle che possa essere considerata solamente come una questione interna, ma vi sono delle disposizioni, che io credo importantissime delle quali bisogna studiare la formola da adottarsi.

Quindi prego il Senato di sospendere per oggi queste questioni.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Ringrazio l'onor. Costa che ha parlato a nome della Commissione e l'onorevole ministro; e poichè essi devono esaminare insieme la questione, di cui hanno riconosciuto la gravità, io mi permetto di soggiungere che non mi pare vi sia alcuna questione di cittadinanza nei rapporti internazionali.

Il mio concetto è semplice; chi vuole un impiego dallo Stato italiano, prima di esserne investito, deve essere in tutto e per tutto cit-

tadino italiano, senza alcuna dipendenza politica da altro Stato.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Prima di sciogliere la seduta, mi permettano di porre ai voti il rinvio dell'articolo 16 alla Commissione.

Chi approva il rinvio è pregato di alzarsi.
(Approvato).

PRESIDENTE. Allora rimanderemo a lunedì alle ore 2 il seguito della discussione su questo disegno di legge.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 2.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degl'impiegati civili;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze.

La seduta è sciolta (ore 6).

LXVII.

TORNATA DEL 1^o FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi* — *Seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli impiegati civili* — *Approvazione degli articoli 17, 18, 19 e 20, intorno ai quali parlano i senatori Gadda, Zini, Finali, Costa, Lovera, Ottolenghi, Pierantoni, Calenda, Vitelleschi, Bargoni, Majorana-Calatabiano relatore, ed il ministro dell'interno* — *Proposta del senatore Pierantoni di ripristinare l'art. 23 del progetto ministeriale soppresso dalla Commissione e rinvio alla medesima di detto articolo dopo osservazioni dei senatori Costa e Paternostro* — *Approvazione dell'art. 21 e rinvio alla Commissione dell'art. 22, sui quali due articoli discorrono i senatori Calenda, Pierantoni, Majorana-Calatabiano relatore, Finali, Bargoni, Paternostro, Sonnino, Costa, Gadda ed il ministro dell'interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

È presente il ministro dell'interno.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore conte Giuseppe De Sonnaz dei *Ricordi del 1814 sul generale conte De Sonnaz e i volontari saviardi* e di una *Medaglia del conte Ettore De Sonnaz*;

Il senatore Pierantoni di una memoria storica intitolata: *Lo sfratto di Pietro Giannone da Venezia* (Antinarrazione);

Il rettore della regia università di Macerata dell'*Annuario di quella R. università per l'anno accademico 1891-92*;

Il signor Ruggero Mariotti, deputato al Parlamento, di due curiosità storiche intitolate: *Nozze di messer Gentile Varano da Camerino con Elisabetta Bevilacqua da Verona nel secolo XIV* e *Bandi Malatestiani nel comune di Fano (1367-1463)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato degli impiegati civili » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili.

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri furono approvati i primi 16 articoli del progetto di legge, sospendendo però la votazione intorno a tre, cioè al 4, al 14 ed al 16.

Ora verremo dunque all'art. 17.

Ne do lettura:

Art. 17.

Per conseguire un impiego civile occorre un esame scritto e orale, che dimostri la coltura generale e la cognizione teorica di quanto concerne l'Amministrazione speciale cui si aspira.

I regolamenti speciali determineranno se e per quali impieghi delle minori categorie si può prescindere dall'esame orale.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle nomine contemplate dal secondo alinea dell'art. 32.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. In questo articolo, si ammette il principio che l'ingresso nella carriera degli impieghi, debba aver luogo mediante concorso per esame.

Io sono perfettamente d'accordo in questo principio e credo che effettivamente sia necessario, per garantirsi che noi prendiamo degli impiegati capaci - non essendo sufficiente lo accontentarsi dei titoli che possono produrre - di sottoporli alla riprova di un esame.

Dunque siamo d'accordo nel principio della disposizione proposta.

Io desidererei però che questo articolo si completasse con lo stabilire le norme fondamentali che stabiliscano e diano carattere al procedimento d'esame.

A me piacerebbe che tali norme fondamentali fossero nella legge, riservando poi ai regolamenti di esplicitare i dettagli coi quali deve aver luogo l'esame. Io vorrei che fossero nella legge dichiarate espressamente due cose.

1. Che il programma debba esser fatto dall'amministrazione centrale, cioè da quell'amministrazione da cui dipenderà il servizio sia centrale che provinciale pel quale deve provvedere il personale.

Il concetto mi pare tanto chiaro e naturale che non v'ha bisogno che io dia ulteriori spiegazioni.

2. Vorrei mettere anche come principio che l'esame debba effettuarsi presso l'amministrazione provinciale, che dipende dal Ministero che ha pubblicato il concorso; quindi le prefetture per l'interno, le intendenze di finanza nei Ministeri di finanza e Tesoro, il genio civile nei lavori pubblici, ecc.

A me pare molto opportuno che l'esame abbia materialmente luogo nella provincia, anziché nella capitale, perchè l'esame dato alla capitale per me presenta molti gravi inconvenienti.

Certo non è eguale il trattamento che viene fatto ai concorrenti, perchè quelli che sono qui o quelli che hanno mezzi comodi di poter venire alla capitale, possono presentarsi a simili concorsi, mentre tutte le persone capaci, ma di condizione povera, sono escluse da questi concorsi perchè difficilmente possono venire alla capitale. E questo fatto si aggrava inquantochè dovendosi tutti gli esami fare presso il Ministero, questi devono darsi da una sola Commissione, e quindi necessariamente gli esami durano molto tempo, non mai meno di un mese.

Noi abbiamo poveri giovani che appartengono a famiglie che hanno fatto uno sforzo enorme per poter dar una buona istruzione ai loro figli; poi quando dovrebbero raccogliere il frutto degli studi fatti, e dei sacrifici incontrati, devono mandarli a Roma, starvi una quantità di giorni, a sciupare danaro, nell'incertezza dell'esito.

Io credo quindi che un sentimento di eguaglianza, di giustizia, che mi pare veramente conforme all'andamento attuale delle nostre condizioni sociali, ci dovrebbe condurre a decentrare questi esami.

È anche un buon provvedimento quello di effettuare un vero decentramento, perchè di decentramento si parla sempre, ma in fatto poi questo si riduce a ben poca cosa, a delegare qualche formalità ai prefetti. Ma il vero decentramento deve essere nei servizi, come sarebbe quello di poter fare gli esami in casa nostra, di aver fede nelle Commissioni provinciali: questo mi parrebbe un vero decentramento opportuno, e quindi sotto questo riguardo io crederei che lo stabilire nella nostra legge che come è necessario un esame, così l'esame debba seguirsi presso l'amministrazione provinciale; questa ripeto, sembrerebbe a me una disposizione opportuna.

Vi è poi anche un impedimento morale oltretutto al materiale della spesa che ho accennato; impedimento morale per i giovani che si sentono spaventati di doversi presentare ad una Commissione centrale, a quelle alte personalità,

che compongono le Commissioni: fuori del loro centro, in mezzo a persone tutte nuove. Io credo che questo spaventa molte capacità timide; e noi sappiamo che fra i timidi e le capacità più tranquille, spesso troviamo poi i migliori funzionari, i migliori impiegati.

Io quindi non vorrei fossero distolti dal concorrere tutti quelli che hanno paura di venire davanti a questo Comitato che si presenta così elevato, tanto più che si crede — il che non è certamente — che qui alla capitale le ingerenze parlamentari possano influire in tutto l'andamento di queste pratiche d'esame, come si crede influisca in molti altri servizi.

Questa influenza nelle provincie non ci può essere, perchè presso le provincie i deputati hanno candidati che sono elettori gli uni o gli altri, o figli di elettori, per cui in tutte le questioni personali i deputati per solito, nel loro collegio, si tengono estranei, non s'immischiano perchè non vogliono per proteggere l'uno offendere l'altro.

Anche per questo io credo che l'amministrazione ed il ministro dovrebbero accogliere volentieri un metodo che tolga il pericolo della ingerenza parlamentare, che l'opinione pubblica crede scorgere intorno alle Commissioni centrali.

A me parrebbe che per queste considerazioni il ministro e la Commissione dovrebbero accogliere il mio concetto di stabilire nella legge questo atto di giustizia che mette allo stesso livello tutti i concorrenti col decentrare l'esecuzione dell'esame. D'altronde il ministro ha un grande vantaggio, perchè facendo gli esami in provincia avrà molti più concorrenti, ed egli potrà scegliere in un campo molto più vasto e quindi fare le migliori scelte.

L'obiezione che si fa naturalmente a questa idea che io credo buona, è che dovendo essere molte le Commissioni si porteranno negli esami molti criteri diversi e succederà che un esame dato in un luogo non sarà pari nel peso a quello dato in altro luogo.

È una obiezione che certamente ha dell'apparenza di verità; però esaminata bene è una obiezione che si corregge da sé.

Intanto noi vediamo che la laurea che è la base vera che forma titolo agl'impieghi superiori, la si dà in tutte le università. E nel caso della laurea gli inconvenienti dovrebbero essere

più gravi, perchè alle università le lauree si conferiscono definitivamente, mentre negli esami per concorso di impiego il giudizio è riservato al Ministero; perciò la disuguaglianza dei criteri è molto minore in questo caso.

Il Ministero dà esso il programma e determina quindi il campo in cui debbono aggirarsi le domande da fare ai candidati; il Ministero dopo rivede gli esami e giudica lui: dunque mi pare che il pericolo della diversità dei criteri non vi sia.

Si possono temere conseguenze pericolose? Avrà anzi questo sistema un vantaggio indiretto, inquantochè il Ministero, potrà giudicare non solo i candidati ma anche gli esaminatori; perchè dai processi verbali potrà rilevare come sono proceduti gli esami e capirà quale valore abbiano i candidati non solo, ma anche i funzionari esaminatori.

Si potrebbe forse fare anche un'altra obiezione alla mia proposta degli esami nelle provincie, nella difficoltà di trovare tante Commissioni provinciali che abbiano capacità e autorità sufficiente per dare un esame serio; ma questo pericolo non abbiamo fortunatamente in Italia.

Noi, nelle città capoluogo di provincia, abbiamo dappertutto elementi buonissimi, per formare simili Commissioni. Anzitutto abbiamo le amministrazioni a cui l'impiegato aspira.

Si ha la prefettura e l'intendenza, e lì possiamo prendere uno o due membri buoni per la Commissione.

Abbiamo l'insegnamento, perchè dappertutto vi è il Liceo, e in molte città di provincia vi è anche l'Università.

Quindi avremo campo vasto per trovar persone competenti per formare queste Commissioni.

Abbiamo inoltre la magistratura, che dappertutto è abbastanza illuminata, da portare col suo criterio quella base sicura per determinare se un candidato è fornito delle basi fondamentali del diritto e dei procedimenti civili e penali.

Queste Commissioni provinciali avranno, quindi, tutti i criteri per ben vagliare se un candidato merita di entrare fra i funzionari pubblici.

Io quindi non mi spavento di queste obiezioni che vengono fatte; mentre invece gli ar-

gomenti per i quali mi pare che effettivamente sarebbe opportuno di fare gli esami presso le provincie mi sembrano, a mio avviso, trionfanti.

Se la Commissione e l'onorevole ministro accetteranno il concetto che ha informato la mia proposta, allora io mi permetterò di formularla e mandarla al banco della Presidenza; ma qualora non l'accettassero, mi riservo di sentire le loro ragioni, e di decidere su quanto crederò di fare, e se sarà il caso di presentare una mozione.

PRESIDENTE. L'onor. Majorana ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La prima risposta che io debbo alle osservazioni dell'onorevole Gadda, è di precisare il significato dell'articolo 17 dell'Ufficio centrale.

Questo articolo determina che, per conseguire un impiego civile, occorre un esame scritto e orale che dimostri la coltura, ecc. Non dice però che per gli esami scritti e orali, necessariamente e sempre, anche per gli uffici più modesti, per quelli intorno ai quali non si possono sollevare obiezioni di minori o ineguali garanzie, non possa determinarsi nei singoli organici che sieno dati presso gli uffici provinciali. Qualche cosa nel senso e perfino in un senso più largo di quello propugnato dall'onor. Gadda, è compatibile con l'accettazione dell'art. 17.

D'altra parte, come si fa a stabilire, per legge, il principio del decentramento in ordine agli esami di concorso? Bisogna sì badare alla quantità, ma anche alla qualità degli uffici diversi che vengono a coprirsi per mezzo di esami scritti ed orali, non già di mera idoneità, ma anche di concorso.

Ebbene, nella grande varietà degli uffici cui si aspira mediante cotesti esami, importa qualche cosa, non solamente la capacità e la moralità delle Commissioni esaminatrici, ma benanco l'armonia dei giudizi.

Chi mai ha potuto dire che dalla totalità degli istituti di pubblica istruzione, anzi da ogni ramo della pubblica istruzione, cominciando dal ramo dell'istruzione elementare a finire a quello della superiore, identiche sieno le garanzie?

E, se identiche fossero veramente, e se ogni attestato, diploma, licenza, laurea significasse

il possesso di tutta l'attitudine e di tutte le conoscenze certificate, e, per tutti, in egual misura; sarebbe una patente ingiustizia il richiedere, oltre del grado accademico, degli esami di semplice idoneità; quelli di concorso poi dovrebbero valere per le sole graduazioni di merito comparato.

Ma le cose non sono così: diversissime sono le garanzie, anche per mere contingenze, tra una Commissione e un'altra. A me pare quindi, e pare all'Ufficio centrale, che nel senso di introdursi una espressa disposizione di legge che discentri gli esami, anche quando possano venirne contrarietà di giudizi, e applicarsi diversità di criteri dalle varie Commissioni, non possa essere preso in considerazione il concetto dell'onorevole Gadda.

E si noti, che tutto quello che era lecito all'Ufficio centrale di introdurre nel senso di favorire l'idea del decentramento, è stato fatto col primo capoverso aggiunto, in cui si dice: « I regolamenti speciali determineranno se e per quali impieghi delle minori categorie si può prescindere dall'esame orale ».

Qui c'è tutto esplicitamente affermato il pensiero che ai singoli regolamenti è dato l'ordinamento degli esami locali.

I regolamenti, eliminando per alcuni modesti uffici gli esami orali, i quali, come al presente, seguono nel centro, anche quando gli esami scritti si fanno, come ora avviene, per moltissimi uffici, localmente; migliorerebbero le condizioni degli aspiranti lontani dal centro.

E l'Ufficio centrale, esaminata la cosa, riconoscerebbe che, ove così si disponesse, non si andrebbe incontro a gravi inconvenienti; chè non tratterebbesi, fuorchè d'uffici d'infima categoria, per i quali potesse essere giudicato sufficiente garanzia, oltre al diploma, l'esame letterario, teorico e pratico, in iscritto.

Voglio sperare che queste brevissime risposte soddisfino l'onorevole Gadda; al quale, in ultimo, richiamo un fatto che riguarda l'ordine giudiziario. C'era in tale ordine il decentramento da lui desiderato; ma l'ultima legge lo ha tolto, esigendo che gli esami per accedere alle carriere giudiziarie, seguano al centro.

Onde il sanzionare, ora, un concetto opposto, sarebbe un passo, non dirò reazionario, ma indiscutibilmente diverso da quello che da poco il Parlamento ha fatto nel senso di assicurare

l'unità e l'armonia delle guarentigie nella scelta dei magistrati.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io confesso che sono rimasto molto compreso delle ragioni che ha detto l'onorevole collega Gadda se limita la sua domanda ad un esame, all'esame, cioè, di capacità per aspirare agli uffici dello Stato; in altri termini sarebbe l'esame di Stato che si dà in altri paesi, ed allora io credo che questo esame di Stato, cioè di capacità di presentarsi ai concorsi aperti dai diversi Ministeri per gli uffici civili, si dovesse dare anzi nelle località provinciali. Ma d'altra parte mi accosterei all'opinione della Commissione, quando si trattasse proprio di un esame di concorso, perchè in un esame di concorso la prima condizione è di avere una unità di criteri negli esaminatori.

Quindi io credo che con questa distinzione si potrebbero conciliare le due opinioni. Trattasi di esami di capacità; quindi nessun dubbio che non si possa deferire a delle Commissioni provinciali, il riconoscere se i giovani che vogliono correre la carriera degli impieghi hanno quel grado di coltura di cui parla l'articolo: trattasi invece di concorrere a quei dati posti, ed allora capisco - è una dolorosa necessità - ma l'unità del concorso mi pare una condizione imprescindibile per averne un risultato veramente equo e soddisfacente.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego l'onorevole senatore Gadda di non insistere nella sua proposta.

Veramente in questo articolo nulla è detto che vieti al Governo di ammettere che taluni esami di concorso possano darsi piuttosto nelle amministrazioni provinciali che in quelle centrali.

Se si volesse entrare in queste distinzioni, allora bisognerebbe farne molte, bisognerebbe determinare quali sono i concorsi che debbono essere fatti nell'amministrazione centrale, e quali quelli che debbono essere fatti nell'amministrazione provinciale.

Ora non essendovi un divieto nella legge per il quale non sono ammessi i concorsi nelle am-

ministrazioni provinciali, la facoltà di stabilirli è affidata al ministro il quale determinerà secondo il suo criterio che i concorsi siano fatti in un luogo anzichè in un altro: beninteso quando non si tratta di taluni posti.

Io piuttosto pregherei l'Ufficio centrale di non insistere nella sua proposta, cioè di lasciar regolare e determinare da regolamenti speciali se e per quali impieghi delle minori categorie si può prescindere dall'esame orale.

Si apre troppo la porta all'arbitrio del ministro dandogli questa facoltà.

L'esame orale è il complemento degli esami scritti, è l'ultima prova che deve dare l'impiegato.

Comprendo che per le minori categorie non vi siano le stesse ragioni che possano militare per le categorie superiori; ma a determinare la minore categoria o la superiore è un momento, ed allora voi lasciate al ministro la facoltà di dispensare dagli esami anche per taluni posti che forse sono tenuti d'infima categoria, ma che danno modo al ministro di far passare in altre categorie l'impiegato che è stato ammesso.

Quindi io pregherei l'Ufficio centrale di consentire la soppressione di quest'aggiunta, che credo di fare, e lo dico nell'interesse dell'amministrazione, come vede il Senato, non nell'interesse del ministro.

Poichè quanta più larga è la facoltà che si lascia al ministro, altrettanto questi dovrebbe accettarne; ma siccome si tratta di regolamenti riguardanti il servizio, io per lo meno intendo circondare questa facoltà, che è lasciata al ministro, di cautele che valgano ed evitare non dico già l'arbitrio, poichè nessun ministro credo sia capace di commetterlo, ma certi favori ai quali si è tentati quando si occupano certi posti. E d'altra parte se è possibile resistere a certe tentazioni bisogna assolutamente difendersi da certe necessità, da certe pressioni, da certi impegni, da certe ingerenze.

Quindi io prego il senatore Gadda a non insistere nella sua proposta, e l'Ufficio centrale di sopprimere interamente l'aggiunta o di limitarla quanto è possibile.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Dopo le dichiarazioni fatte dalla Commissione, e dietro quanto ha detto

l'on. ministro, io amo di ritenere che la questione rimanga impregiudicata, e che i regolamenti provvederanno.

Difatti non c'è nessuna necessità di determinarla ora, se siamo di accordo nel concetto di non pregiudicare la questione. La Commissione infatti opportunamente rileva che c'è una differenza tra esame ed esame, per cui volendo metter qui proprio l'impegno dell'esame provinciale, bisognerebbe entrare in dettagli e distinzioni, cosa che veramente non era nelle mie intenzioni.

Io desidero perciò che il Senato e l'onorevole ministro, come i nostri colleghi della Commissione, valutino le mie considerazioni, e siano convinti degli inconvenienti grandi che producono gli esami al centro.

Ha dei grandi inconvenienti anche per i Ministeri; perchè credo che i Ministeri soffrano per un periodo lungo dei gravi disturbi dell'agglomeramento di molta gente sospettosa e querula che si presenta lì, in uno stato di orgoglio. Tutto ciò non può che turbare il regolare lavoro del Ministero che esige la quiete.

Non tornerò a dire quello che ho detto prima, ma si persuadono signori che tutta la gente tranquilla stà a casa propria, e mentre volentieri si presenta ad un esame in un ambiente che conosce, ed in cui ha fiducia, non andrà nell'ambiente della capitale, ove, e per la spesa e per le sue prevenzioni non sente attrattiva.

Io dichiaro che credo di aver fatto bene a far rilevare questo inconveniente e spero che il ministro ne terrà conto.

Ritengo impregiudicata la questione, e rimesso ai regolamenti il determinare se e quando possano tenersi gli esami alla provincia, piuttosto che alla capitale. Non faccio quindi altra mozione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'onorevole ministro dell'interno domanda il sacrificio del primo capoverso dell'art. 17.

Egli non è esatto, allorquando giudica che quella è una potestà, di cui si potrebbe abusare.

Non si tratta di conferire facoltà di nominare liberamente degl'impiegati; si tratta di dar

poteri di stabilire norme universali che devono governare l'insieme di un intero ordine d'uffici.

S'ignora, quando i regolamenti speciali si decretano, se ci saranno posti e quanti ce ne saranno, e quali e quanti saranno gli aspiranti: quindi non può essere tenuto di mira alcun possibile futuro eligibile, in un regime sostanzialmente organico.

Detto questo, siccome l'Ufficio centrale è convinto che la potestà espressa nel suo capoverso rimane, per virtù del primo comma, la stessa, ne segue che ritira la sua proposta; e ciò si fa tanto più volentieri dal relatore, che non introdusse di sua iniziativa il capoverso. Di conseguenza, il capoverso che rimane, ritorna quale era nel progetto ministeriale, tranne la citazione dell'articolo che, invece del 36, sarà il 32.

PRESIDENTE. Allora ritorna il capoverso dell'articolo proposto dal ministro: « Questa disposizione non è applicabile alle nomine contemplate dal secondo alinea dell'articolo. . . » poichè non sarà più il 32 e non si può adesso precisarne il numero.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sarà quello che sarà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È il 32: si modifica quello che occorre e rimane quello che necessita.

PRESIDENTE. Dunque pongo prima ai voti il capoverso che rileggo: « I regolamenti speciali determineranno se e per quali impieghi delle minori categorie si può prescindere dall'esame orale ».

Coloro che lo vogliono soppresso, come la Commissione richiede, voteranno contro.

Chi approva questo capoverso è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Questo capoverso è dunque soppresso.

Pongo ora ai voti il 2° capoverso. « Questa disposizione non è applicabile alle nomine contemplate dal secondo alinea dell'art. 32 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 17, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 18 :

Art. 18:

In ogni esame di ammissione o di promozione, coperto il numero dei posti, pei quali la prova fu bandita, coi candidati meglio classificati, gli altri, benchè dichiarati idonei, non acquistano verun dritto alle ulteriori vacanze.

Coloro che per due volte successive non conseguirono l'idoneità, prima che trascorran due anni non sono ammessi ad ulteriore esame.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Nulla ho a dire sulla sanzione proposta dalla Commissione; cioè che coloro che per due volte successive non conseguirono l'idoneità, prima che trascorran due anni non siano ammessi ad ulteriore esame; ma osservo che è messa in disparte una disposizione proposta dal ministro.

Il progetto ministeriale per far sì che questi esami ripetuti siano una cosa seria e circondata da una certa garanzia, che l'impiegato non riuscito abbia migliorato le proprie condizioni di coltura, prima di potersi presentare di nuovo all'esame, proponeva che dalla prima prova alla seconda dovesse intercedere lo spazio di sei mesi.

Ora io non trovo nella relazione una ragione per la quale la Commissione abbia creduto cosa opportuna eliminare questa disposizione che io reputo provvida; perchè parmi quasi ridicolo, che un giovane il quale non è riuscito in un esame, dopo pochi giorni possa presentarsi di nuovo alla prova.

In pochi giorni può egli aver migliorato di molto la propria coltura? Non è presumibile.

Penso che sia una semplice omissione incorsa nel progetto della Commissione; e se questo fosse, credo che essa non avrà difficoltà a ripristinare la disposizione del progetto ministeriale là dove dice, che fra la prima prova e la seconda debba intercedere almeno il tempo di sei mesi.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Distinguiamo i termini della proposta ministeriale dal concetto, e poniamola in confronto di quella dell'Ufficio centrale.

Io ho la persuasione di avere, nella mia relazione, spiegato abbastanza l'articolo 18.

Mi sorpresi altra volta nel vedere che l'onorevole senatore Finali lodò una relazione che non era più in discussione, e che non aveva titolo ad alcuna lode; ma, in compenso, egli, ora, con sottigliezza, combatte, e lo ringrazio, la relazione che si discute; anche sui punti che, forse, gli è mancato il tempo di leggere.

L'articolo del progetto ministeriale presenta ipotesi che vanno al di là, me lo consenta l'onorevole ministro, della di lei intenzione; e il progetto della Commissione, interpretando il sentimento del ministro, avvertì che sarebbe una esorbitanza il lasciare la formola di lui; invece, in conformità del sentimento ministeriale, ha proposta una formola indiscutibilmente liberale, oltrechè giusta.

Che cosa domanda il signor ministro col suo capoverso che l'onorevole senatore Finali vorrebbe mantenuto?...

Senatore FINALI. No, no.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*... Se non si riporta a quel capoverso, perchè l'onorevole Finali non presenta un emendamento?

Quel capoverso si riferisce a « coloro che non conseguirono il posto », vale a dire anche alla massa degli idonei. Ma, si badi che il posto lo conseguiscono non già tutti quanti i concorrenti dichiarati idonei, ma soltanto quelli che sono graduati primi per entrare nei posti pei quali è aperto il concorso; in generale, è molto maggiore il numero degli idonei che restano senza impiego, di quelli che lo conseguono.

Ebbene, sfuggì, nella proposta ministeriale, la frase che quelli i quali non conseguirono il posto, saranno esclusi da possibile immediato concorso, vale a dire anche i dichiarati idonei; i quali, invece, potrebbero essere eletti più tardi, anche senz'altro concorso, per una disposizione vigente, che l'odierno progetto mantiene. Ma, se l'esame serve per provare l'idoneità, se l'idoneità è già provata, e se il concorrente non conseguì il posto, sol perchè non ce n'era: a che limitare la sua libertà di rifare; anche immediatamente, un nuovo concorso? Da ciò il dovere dell'Ufficio centrale di apportare una prima correzione, eliminando la condizione del non conseguito posto.

Ma vi ha di più. Coloro che, nella prima prova non conseguirono il posto, possono, di-

ceva il progetto, per due volte successive essere ammessi a nuovo esame, dopo almeno sei mesi dalla data del precedente. Io dico, possono per 100 volte successive, se già erano idonei; la limitazione, rispetto agli idonei, non ha senso; è inutile pertanto mantenere le parole che la circoscrivono a due; ed è peggio il volere come intervallo tra la prova fallita e quella da riprendere, « almeno sei mesi dalla data precedente ». Il termine, per quanto sia piccolo, colpisce con ingiustizia quelli che furono idonei.

Derivò da ciò che la Commissione, nel fissare i due anni, entrò in un concetto diverso. Se si trattasse che la dichiarazione d'idoneità riguardasse persone che avessero superato almeno i 30 anni; la cosa migliore sarebbe di non ne parlare più; dopo due prove consecutive riuscite a male, l'insistere in altre prove, generalmente, sarebbe spesa perduta. Ma, siccome a 18 anni si può entrare negli esami, una prima, una seconda e perfino una quarta inidoneità non impediscono che, riprendendo gli studi, il volonteroso si metta in carreggiata. Però, quando per due volte consecutive c'è stata la dichiarazione d'inidoneità, considerava la Commissione che c'è da temere che gli studi non sieno stati forniti in modo adeguato al bisogno dell'esame: quindi un qualche tempo, perchè l'aspirante si metta in buona via, bisogna lasciarglielo; e il tempo fissò in due anni.

Ma, poichè si accusa di rigidità la formola della Commissione, la quale, in confronto di quella del ministro, è tanto più liberale; io personalmente dichiaro al signor ministro, che accetterei i sei mesi, come nel suo progetto ministeriale, ma nel senso nuovo e più benigno; la Commissione, però, da quanto ho capito, preferisce che si stabilisca un anno. Rilevo infine che tutte le ragioni della nostra proposta, benchè con grande sobrietà, erano state esposte nella relazione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io accetto la proposta della Commissione di limitare il tempo ad un anno: i due anni mi sembravano un poco troppo; forse anche sei mesi erano troppo pochi, ma due anni erano troppo; tanto più se si considera che negli esami si può talvolta non riu-

scire a nessuna delle materie; ma alle volte si può non riuscire soltanto in alcune; quindi quest'esame, che io chiamo di riparazione, può essere fatto benissimo dopo un anno.

PRESIDENTE. Rimane adunque il secondo capoverso come è proposto dalla Commissione, sostituendo « un anno » dove dice « due anni ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Non ho difficoltà alcuna di accettare la sostituzione di « un anno » a « due anni », dopo le due prove fallite. Domando solo che si dica se si voglia prescindere da qualunque condizione di tempo, per l'ammissione alla seconda prova.

Il Governo proponeva che fallita una prima prova, prima di presentarsi alla seconda dovevano passare almeno sei mesi; la Commissione crede che non ve ne sia bisogno?

Io so per pratica che nelle amministrazioni questo succedersi di esami, senza alcuna presunzione che la condizione morale ed intellettuale dell'impiegato sia migliorata, non è opportuna...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Si intende un anno fra la prima e la seconda prova.

Senatore FINALI... Sarebbe anche troppo; sei mesi possono bastare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sono termini di conciliazione.

PRESIDENTE. Se non mi mandano delle proposte formulate, io dei pensieri non posso metterli ai voti.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ritenero cioè che la Commissione propone: « coloro che per due volte consecutive non conseguono l'idoneità, prima che trascorra un anno, non sono ammessi ad altro esame ».

PRESIDENTE. È quello che non accomoda al senatore Finali.

Senatore COSTA, *della Commissione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *della Commissione*. Il sistema della Commissione è questo: In seguito ad un primo insuccesso il candidato può presentarsi la concorso immediatamente successivo senza limite di tempo, sebbene a tutti sia noto che fra l'uno e l'altro corre sempre qualche intervallo.

Ma se un candidato è rimandato anche in una seconda prova, deve ritenersi che non sia preparato; ed allora richiede che l'intervallo per presentarsi ad una terza prova non sia minore di un anno.

La Commissione, anzi, diceva due; ma accetta anche il termine di un anno se il ministro insiste.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Ho chiesto la parola unicamente per domandare uno schiarimento alla Commissione ed al ministro.

Siccome facendo questa legge sullo stato degli impiegati civili, si fa una legge unica, che comprende tutte le amministrazioni dello Stato, meno, ben s'intende, quelle escluse dall'articolo 94, così nasce il dubbio se la restrizione contenuta nell'alinea dell'art. 18 debba estendersi anche agli esami presso un'altra Amministrazione.

Desidererei quindi sapere se, un aspirante il quale sia stato rimandato per due volte negli esami indetti presso un'Amministrazione dello Stato, possa, malgrado la restrizione sovraccennata, presentarsi prima che siano trascorsi due anni agli esami di un'altra Amministrazione, o se pure la restrizione comprenda anche il caso in cui il concorrente si presenti ad un esame presso altra Amministrazione. È una semplice interrogazione alla quale desidererei avere risposta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. I diritti civili e politici di chi più volte è dichiarato inidoneo in un concorso, non possono subire alcuna modificazione.

Occorrerebbe una legge per interdire, a chi è disapprovato in un dato esame tendente a conseguire un dato ufficio, l'iscrizione a concorsi per analoghi o per diversi uffici.

Vi sono degli esami difficili e di lunga durata, che sono affrontati da giovani valorosi contemporaneamente ad altri esami per altri uffici.

Dunque, nel pensiero del Governo, ed in quello della Commissione, non nello spirito soltanto, ma anche nella lettera del capoverso dell'articolo 18, il divieto è circoscritto a quel dato

concorso, dal quale il candidato fu reietto consecutivamente due volte.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre proposte verremo ai voti su quella concordata dall'onorevole ministro e dalla Commissione, cioè di sostituire nel testo letto ai « due anni » « un anno ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 18 con questa variante; chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Ferme le disposizioni sancite nelle leggi speciali a favore dei sottufficiali dell'esercito e della marina, per un terzo dei posti che rimangono disponibili nella classe inferiore degli impiegati d'ordine presso le varie amministrazioni dello Stato, hanno la preferenza i segretari comunali patentati che abbiano prestato otto anni di lodevole servizio, secondo le norme stabilite con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io desidero pregare l'Ufficio centrale di non voler sopprimere quella parte che riguarda i cittadini feriti combattendo in servizio della patria; poiché in realtà noi abbiamo moltissimi cittadini che hanno servito il paese e si trovano in condizioni intellettuali buone, ma nelle peggiori condizioni finanziarie.

Ora, perchè voi volete mettere, quando hanno la capacità ben inteso, perchè volete mettere questi uomini che hanno reso tanti servizi al paese, ed in condizioni non uguali, in confronto con i segretari comunali?

Quindi io pregherei l'Ufficio centrale di voler integrare quella parte che riguarda coloro che hanno combattuto in servizio della patria e sono stati feriti.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Farò una semplice osservazione di forma.

Quell'inciso « sentito il parere del Consiglio di Stato » mi pare che sia disposto in modo da far nascere l'equivoco che la preferenza sia data sentito il parere del Consiglio di Stato: quindi direi: « con decreto reale emanato con parere del Consiglio di Stato ».

È una questione di pura forma.

Io credo che la Commissione la possa accogliere.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. In quanto a quest'ultima osservazione, giacchè prendo la parola, dirò a nome del relatore, che siamo tutti di accordo che le parole: « sentito il Consiglio di Stato », si riferiscano al decreto reale.

Ad ogni modo se qualcuno ha qualche dubbio sarà bene toglierlo, quantunque non si riesca a comprendere quale altra significazione potrebbero avere, giacchè non si può supporre che per le nomine del personale si richieda il parere del Consiglio di Stato.

Quanto alla prima noi preghiamo il signor ministro di non insistere.

Niuno può dubitare che il Senato voglia e sappia rendere omaggio a coloro i quali espongono la loro vita per la patria. Ma a noi non pare che sia questa occasione opportuna di darne prova; a noi pare anzi che non convenga aggiungere ai titoli per aspirare ai pubblici impieghi un coefficiente estraneo, direi così, alla pura e semplice capacità ed attitudine al pubblico ufficio al quale si aspira. Per benemeriti della patria, la patria può trovare altri mezzi di remunerazione; ma mettere questo titolo sulla bilancia in confronto di chi, forse, non ha potuto avere occasione di conseguirlo, non pare che convenga.

Nel corso della carriera si potrà tener conto anche di questa benemerita. Ma, siccome non è data a tutti la fortuna di combattere e di esporre la vita per il paese ammetterla come titolo equipollente al concorso, equivarrebbe a costituire una disuguaglianza di diritto, la quale potrebbe nuocere ad una perfetta giustizia distributiva nel conferimento dei pubblici impieghi.

Prego quindi il signor ministro di non insistere.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Ho domandato la parola unicamente per dire che ci fu una minoranza, rappresentata soltanto dal relatore, nel senso del concetto del signor ministro.

Il relatore notava: sono quasi spariti coloro i quali si trovino feriti combattendo, in servizio della patria; i casi presenti, in ogni modo, sono eccessivamente rari. Un ministro che volesse tenerli in considerazione, potrebbe forse avere anche altri mezzi. Ma non ci sarebbe da temere che potesse abusare della facoltà che chiede. Aggiungasi che, più del presente, la disposizione può aver valore per l'avvenire. Per questo, io avrei accettato anche l'inciso della proposta del ministro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se la Commissione non avesse ammesso, pur rispettando le disposizioni sancite nelle leggi speciali, i sottufficiali dell'esercito e marina, comprenderei le osservazioni dell'onor. Costa; ma dal momento che esso ammette i sottufficiali dell'esercito e della marina, francamente non comprendo la esclusione per coloro che hanno servito il paese, sono stati feriti, e hanno per giunta dimostrata e provata la loro capacità.

Si dice: Ma si può provvedere in altro modo. Io francamente non so in che modo si potrebbe provvedere. Diritto a pensione questi non hanno. Se volete precludere loro la via di avere un modesto ufficio, perchè qui non si tratterebbe di uffizi elevati; se non volete parificarli a coloro che hanno avuto l'onore di appartenere all'esercito, francamente a me ciò sembrerebbe troppo.

Quindi io rinnovo la preghiera alla Commissione di voler consentire la parità di trattamento che io invoco a favore di coloro che ebbero la fortuna di servir la patria nei giorni della prova, e furono feriti.

PRESIDENTE. Il signor ministro riprende come emendamento l'inciso:

« I cittadini dal ministro dichiarati idonei, che siano stati feriti combattendo in servizio della patria ».

Il signor senatore Zini propone quest'altro emendamento:

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1892

« Con decreto reale emanato col parere del Consiglio di Stato ».

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Le parole: « emanato col parere del Consiglio di Stato » io non le potrei ammettere, perchè nasce l'equivoco che questo parere dovrebbe essere conforme.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Si possono sostituire alle parole: « emanato col parere del Consiglio di Stato » queste altre: « sentito il parere del Consiglio di Stato, secondo le norme stabilite, ecc. »

PRESIDENTE. Il signor ministro riprende la sua proposta?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Spero che anche la Commissione voglia accettarla.

PRESIDENTE. Si compiaccia la Commissione di dichiararlo e così la porrò ai voti.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione accetta

PRESIDENTE. Pongò ai voti l'inciso che il ministro domanda di ripristinare in questo articolo, cioè: «..... i cittadini dal ministro giudicati idonei, che siano stati feriti combattendo in servizio della patria.... ».

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Quest'inciso si riferisce semplicemente agl'impiegati di terza categoria.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. S'intende.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'inciso che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Il resto dell'articolo è identico, vi è solo in fine una variazione di forma: « secondo le norme stabilite, sentito il parere del Consiglio di Stato con decreto reale ».

Pongo ai voti questa inversione di parole. (Chi l'approva è pregato d'alzarsi).

(Approvato.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti in complesso l'articolo 19 così emendato:

(Approvato.)

Art. 20.

L'impiegato di prima nomina dovrà, prima di essere immesso in ufficio, prestare innanzi al ministro, o al funzionario a ciò delegato, il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate.

Il rifiuto del giuramento produce la decadenza della nomina.

Senatore OTTOLENGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore OTTOLENGHI. Io chiedo anzitutto venia al Senato se mi occorre rompere il silenzio che sarebbe stato doveroso per me di mantenere ancora; ma siccome (da più di 20 anni) ho l'onore di presiedere la Società nazionale di mutuo soccorso fra gl'impiegati, istituzione che credo costituisca non solo una gloria lombarda, ma anche italiana, se io avessi lasciato sfuggire l'occasione della discussione di questa legge senza dir parola, io non avrei potuto evitar delle censure, e avrei incontrato una responsabilità dalla quale nessuno avrebbe potuto salvarmi. Non si attribuisca quindi ad ambizione se io prendo la parola in questo alto Consesso, ma lo si voglia invece attribuire ad una ineluttabile necessità ed alla quale mi è forza di obbedire.

Fatta questa dichiarazione spero che il Senato mi vorrà ascoltare benignamente.

Io credo che l'articolo della legge in discussione come fu modificato dalla Commissione non risponda esattamente a quegli scopi che si prefiggeva di ottenere il progetto ministeriale. Credo che la formola ministeriale fosse molto più degna di plauso, perchè era molto comprensiva, perchè rendeva un esplicito omaggio al principio dell'ereditarietà della monarchia, evitando quelle eventuali e possibili restrizioni mentali che in materia di giuramento sono sempre da temersi.

In tal modo la formola sovra accennata non mirava soltanto al presente della monarchia ma pensava anche all'avvenire di essa. Queste sono le ragioni che mi suggeriscono di dare la preferenza all'articolo di cui è caso quale figura nel progetto ministeriale.

Io trovo poi che i motivi addotti dalla Commissione nella sua relazione per dipartirsi dalla

formola ministeriale non siano abbastanza convincenti.

La Commissione per bocca dell'illustre suo relatore dice: « che non ha voluto (V. pag. 8 della relazione) affrontare l'esame della formola proposta nell'articolo ministeriale bastando all'uopo applicare quella che di presente è consacrata nella legge sull'ordinamento giudiziario ».

Or bene, a mio sommo avviso, queste considerazioni dotate di un certo valore riescono manchevoli all'uopo perchè fanno astrazione da un principio che costituisce una delle più solide basi della monarchia.

Tale riflesso m'induce a dare la preferenza alla formola adottata nell'art. 22 del progetto ministeriale e mi astengo dal ripetere le ragioni che ho avuto l'onore testè di esporre al Senato. Non pare poi nè giusto nè conveniente il pretendere che una formola adottata per una sola classe d'impiegati, vale a dire di quelli appartenenti all'ordine giudiziario, si debba estendere a tutta la famiglia dei pubblici funzionari.

Trattandosi ora di una legge generale, sarà migliore partito quello di accettare la dizione dell'art. 22 del progetto ministeriale. Ma su questo punto il Senato è arbitro assoluto, il Senato colla sua saviezza potrà meglio d'ogni altro decidere quale delle due dizioni sia la migliore e meriti la preferenza.

Quello che a me preme moltissimo di far osservare e di mettere in chiaro si è questo, che l'art. 22 del progetto ministeriale si occupa di una questione che fu totalmente lasciata in disparte e non se ne fa alcun cenno nell'articolo proposto dalla Commissione, questo articolo infatti non si occupa *del ritardo non giustificato a prestare giuramento e che equivale a volontaria* dimissione, nell'articolo del progetto ministeriale.

Io mi permetto di domandare alla Commissione per quale motivo non si sia occupata di questo caso?

Qual colpa si potrà fare ad un pubblico funzionario se per cause, a lui non imputabili, ha ritardato di andare a prestare il giuramento?

Il parificare questo caso a quello del *rifiuto* a giurare non mi sembra giusto.

Credo invece che fosse molto giusto il concetto del ministro, allorchando si occupò di questa emergenza.

Quante circostanze, in pratica, possono impedire al funzionario il più bene intenzionato, di ottemperare al suo dovere di prestare il giuramento prescritto!

E perchè allora parerglielo a colui che recisamente si rifiuta di adempiere a questo obbligo sacrosanto del giuramento?

Mi pare quindi che l'omissione, il silenzio serbato dall'art. 20, proposto dalla Commissione, non sia del tutto giustificata e sia quindi preferibile l'art. 22 quale testualmente figura nel progetto di legge ministeriale.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Questo articolo 2 della legge pone per principio che l'esame conferisce il diritto all'impiego, ma l'articolo 20 sanziona la condizione della decadenza, quando non sia prestato giuramento.

Però l'articolo 23, comanda un periodo di esperimento durante il quale...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È soppresso.

Senatore PIERANTONI. Ho detto « pone »; dovevo dire invece « poneva ».

Il Ministero partirà da questo concetto: l'esame dà luogo all'ammissione all'impiego. Se fra cento ci saranno dieci posti da conferire 90 cederanno il posto ai migliori.

Comincio per la terza volta a parlare colla speranza di poter dire nettamente il mio concetto. Il titolo secondo s'intitola, *ammissioni, promozioni e traslocazione*. Base, condizione dell'ammissione, che è sinonimo della parola *promozione*, è un esame di concorso, e immediatamente dopo l'esame di concorso deve seguire il giuramento.

L'onor. collega Ottolenghi vorrebbe riprendere una parte dell'articolo del Ministero in cui è detto: Il rifiuto del giuramento o il ritardo, ecc.

Ma nel progetto del Ministero vi era qualche cosa di meglio dettato dall'esperienza.

L'esame di promozione dava bensì il diritto a una parte dello stipendio, che era di due terzi, ma il ministro si riservava un periodo di esperimento, dopo il quale l'impiegato poteva essere licenziato per *inettitudine* o per gravi motivi di disciplina.

Veramente vi era un po' di contrasto tra la frase « inettitudine » e la « promozione acqui-

stata », perchè il dover licenziare un impiegato che ha presentato titoli e sostenuto esame...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. In quell'articolo si diceva: « un primo impiego ».

Senatore PIERANTONI..... per inettitudine, addurrebbe la necessità di mandare alla *Lungara* gli esaminatori. Per ammettere inetti all'esame bisogna proprio credere che la Commissione non abbia avuto il bene dell'intelletto.

Ma cosa ancor più grave, o signori, mi richiama alla mente questo articolo, e permettete che io la dica senza rendere offesa alla classe rispettabilissima degli impiegati, alla quale io ho appartenuto, e per la quale ho bontà, memoria, onde, tutte le volte che io vedo un giovane d'ingegno, spinto dalla necessità della vita a cercare con la prova degli esami un impiego, sento nell'animo immenso e vivo dolore che a 16 anni provava quando vedevo le donzelle della mia terra recidersi la chioma e farsi monache. (*Approvazioni, ilarità*).

Proprio così! Però molti colleghi, i quali non erano entrati nell'Ufficio come vi giunsi io, per opera di governi dittatoriali e di luogotenenza, spesso mi raccontarono la triste lotta, in cui la loro coscienza si era trovata. Avevano veduto negli esami di ammissione il contrabbando delle tesi, dei libri, delle soluzioni poste persino dentro piccoli pani introdotti per ristorare le forze. Chi vive nell'Università e conosce i licei, sa che persino con l'organetto fu cantata la traduzione del tema di greco, sotto le finestre del luogo, ove erano adunati gli esaminandi. (*Ilarità*).

Sentii molti giovani esporre le ragioni delle preferenze: l'uno era il figlio del commendator X, l'altro il nipote del capo d'ufficio, il terzo il fidanzato della figlia del signor Y.

Altri aveva arguzia, che non tutti avevano, più facile la memoria, nessuna paura, forse l'improntitudine. E tale uomo passò innanzi agli altri e il vinto soffriva la umiliazione del suo ingegno e della sua onestà, perchè a lui ripugnava nell'animo la denuncia interessata della frode. (*Senzazione*).

Chi di voi è magistrato conosce alcuni casi di giurisprudenza, nei quali furono condannati giovani che per leggerezza d'animo, per amore delle sorelle di candidati si erano presentati a fare gli esami nel loro nome.

Vi fu un giovane, che oggi vive nel Brasile,

il quale condannato dalla Corte di Roma, fu assolto dai giurati di Venezia, perchè era una specie di commesso viaggiatore per gli esami. (*Ilarità*).

Quando inveniva l'amico, che non aveva il coraggio di presentarsi agli esami, ei vi andava senza mercede, si contentava di vedere le città italiane e faceva eccellente prova, guadagnando agl'individui, che si affidavano a lui, una buonissima classificazione.

I preferiti per quest'opera fraudolenta prendevano possesso dell'ufficio nelle Intendenze di finanza.

L'Amministrazione centrale li raccomandava per i punti, che pareva che avessero meritati. Gl'intendenti di finanza, che ricevevano con onore questi candidati fortunati, dopo poco tempo ne scoprivano l'ignoranza e scrivevano al ministero: « che l'aquila lontana era stata trovata un'oca ». (*Ilarità*).

In altri esami spesso convenne cambiare la nota dei temi, perchè gli esaminandi avevano i loro petti corazzati di quaderni di carta velina, scritti con caratteri minuscoli, che riassumevano tutto lo scibile richiesto, qualche volta si arrivò perfino a commettere al cartolaio, che più avea relazione con Londra, la carta simile a quella, che si adopera in certi dicasteri.

Grazie all'onore italiano, io vo' dire che codesta malattia esiste, ma non in grandi proporzioni. Ma, a parte queste frodi, queste nequizie, queste malizie, credete pure che il giudicare con severa misura di giustizia il prodotto scientifico orale o scritto di cento, duecento o cinquecento giovani, è lavoro assai difficile, che perturba lo stesso esaminatore.

Mi affido a quanti di voi faceste parte di Commissioni di esami per falange e sapete il sistema che si tiene.

PRESIDENTE. Signor senatore, lo prego di considerare che il Senato coll'art. 17 già ha approvato gli esami.

Senatore PIERANTONI. Lo so, ma io parlo per proporre un esame di risulamento.

Il sistema che si osserva è questo. La Commissione è composta di cinque o sei personaggi tra magistrati, professori e consiglieri di Stato o della Corte dei conti, e capi d'ufficio.

Costoro debbono dividersi i lavori scritti; poi ciascuno degli esaminatori farà relazione dei temi a lui affidati. Per quanto il voto sia com-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1892

plessivo, è sempre il voto del relatore, che è preponderante.

Il relatore ne sa più degli altri. Per questo che succede?

Uno ha più rigore, un altro la vede in un modo circa al tema, perchè segue talune dottrine; altri si contenta del poco e forse della buona forma.

Segue perciò che la prima classificazione non è molto ponderata. Ora se volessi citare gli esempi di parecchi Governi liberali, potrei addurre esempi del sistema del doppio esame, l'uno di ammissione, l'altro del risultato del tirocinio.

Perciò io desidero che la Commissione riprenda l'art. 22 e lo emendi in questo senso col dire:

« Durante i primi sei mesi dalla sua designazione ad un impiego civile, l'impiegato riceve due terzi di stipendi; dopo un anno di esperimento vi sarà un secondo esame di classificazione ».

Creda pure, onorevole ministro dell'interno, che se ella riprenderà il suo progetto antichissimo, si eviteranno tutte le cuccagne e tutti quegli agguati che sono possibili, perdurando il metodo antico.

Con gli esami di risultamento si avranno funzionari, i quali non saranno sospettati di essere entrati per la via occulta.

PRESIDENTE. Ella ritorna sull'art. 23 e vi fa un emendamento?

Senatore PIERANTONI. Pongo per regola che vi sia un doppio esame. Un esame di promozione e di ammissione, ed un esame di classificazione, e sarà anche un beneficio, perchè sarà una riprova e servirà per non fare addormentare durante un anno i poveri giovani, i quali potranno così compire la loro coltura.

Questo piacerà ai giovani volenterosi ed onesti, che sono la maggioranza, e che renderanno efficacissima l'azione degli esami di risultamento.

Spero che la Commissione, l'onorevole ministro ed il Senato vogliano dar ragione a questa mia proposta.

PRESIDENTE. Prima di discutere la proposta fatta dall'on. Pierantoni pregherei il Senato che volesse esaurire la discussione intorno all'articolo 20.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Il giuramento io lo vorrei dato dopo il secondo esame.

PRESIDENTE. Allora formoli le sue proposte e me le mandi, perchè altrimenti non so come dirigere la discussione se si capovolgono tutti gli articoli.

Senatore PIERANTONI. Ma io sto discutendo l'articolo 20.

PRESIDENTE. Scusi, ella ora discute il 23, il quale verrà in seguito all'esame del Senato.

Se ha qualche emendamento me lo mandi scritto ed io lo metterò prima in discussione e poi ai voti.

Senatore PIERANTONI. Sta bene, ora lo scrivo.

PRESIDENTE. Ed ora do facoltà di parlare all'onor. senatore Vincenzo Calenda.

Senatore CALEND A V. Ho chiesto la parola sentendo l'on. Ottolenghi muovere la questione della formola del giuramento. È una questione abbastanza delicata su cui la Commissione ha creduto di sorvolare, accontentandosi di richiamare una formola la quale già da 30 anni è in vigore per i funzionari dell'ordine giudiziario.

Dall'on. Ottolenghi si è detto che, trattandosi di una legge generale, bisogna ora affermare, com'è nella formola dello schema ministeriale, lo scopo in chi giura di volere il bene irreparabile del Re e della patria. Parrebbe quasi che con la formola proposta dall'Ufficio centrale vi possa essere un giuramento di funzionario, che si proponga altra cosa che cotesto altissimo scopo. Or se la questione non fosse stata mai mossa, io avrei detto: passi pure la formola proposta dall'on. ministro dell'interno: ma quando l'Ufficio centrale ha creduto di richiamarne un'altra che già è legge dello Stato, io credo che l'Ufficio centrale si sia portato con quella prudenza la quale, massime in questioni così delicate, vuole esser tenuta in piena considerazione dal Senato.

D'altronde la formola dell'Ufficio centrale non porta in sè scolpito ciò che deve essere la meta di ogni funzionario italiano, il bene inseparabile del Re e della patria?

Che cosa dice quella formola?

Dice: giuro di essere fedele al Re, giuro di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi dello Stato; le quali leggi del Regno al pari

dello Statuto non possono essere, non possono proporsi altra cosa che la fermezza delle istituzioni monarchiche, il bene della patria italiana. E poi quando si aggiunge: giuro di adempiere alle mie funzioni da uomo di onore e di coscienza, può esserci mai onore e coscienza che si scompagnino dal proposito di volere il bene del Re e della patria?

Dunque quello che il ministro dell'interno vi proponeva, già si ha in una formola che è legge dello Stato; che, se per ipotesi si volesse adottare la formola dell'art. 22 del progetto ministeriale, allora si avrebbe lo sconcio ben grave di una classe di funzionari, e certamente non piccola, poichè comprende tutto l'ordine giudiziario, che presta il giuramento in un modo, ed un'altra che dovrebbe apertamente giurare di volere inseparabile il bene del Re e della patria.

E i magistrati e i minori funzionari giudiziari non vogliono essi pure inseparabile il bene del Re da quello della patria, allorchè giurano di esercitare le loro funzioni lealmente secondo coscienza?

Posta la nuova formola, s'imporrebbe la necessità di modificare la legge sull'ordinamento giudiziario, essendo inconcepibile che, personalità non politiche, che non sono nè senatori nè deputati, ma funzionari civili dello Stato, che non fanno le leggi - le quali appunto debbono proporsi a scopo il bene inseparabile del Re e della patria - ma sono chiamati ad osservarle, taluni giurino in una guisa, altri in un'altra.

Così stando le cose a me sembra accettabile la proposta della Commissione, perciocchè quel che il ministro colla sua formola diceva in modo esplicito è implicito nella formola proposta dalla Commissione. S'aggiunga che la proposta è conforme ad una legge dello Stato; e che certo non è prudente venire rimutando la formola del giuramento dopo trent'anni che esiste il Regno d'Italia, mostrando di accorgersi oggi che quando i funzionari giuravano con quella formola, abbiano potuto volere altra cosa che non è il bene della patria, l'osservanza e la devozione alla monarchia che così gloriosamente ci regge.

Io pregherei quindi di non insistere nella mozione, e di starsene alla formola che l'Ufficio centrale ha proposta nel suo art. 20.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Con permesso del Senato risponderò brevemente.

Il mio onor. contraddittore, di cui non ho l'onore di rammentare il nome, svolse un concetto che mi pare contemplato nel progetto ministeriale e dimenticato dalla Commissione, ed è quello di rendere omaggio al principio della ereditarietà della monarchia.

Difatti il progetto ministeriale parla del Re e *suoi successori*. Di questi non si parla nell'articolo sostituito dalla Commissione.

Ecco perchè io ambiva di asserire che doveva avere la preferenza il progetto ministeriale nel senso che non pensava solo al presente ma pensava anche all'avvenire.

L'onor. contraddittore mi dice che la formola proposta dalla Commissione è adottata da 30 anni.

Ma mi dispiace di dovere osservare che i tempi sono un po' mutati e che anche nel campo della coscienza si è introdotta un po' di elasticità, ecco perchè io amerei una formola di giuramento che fosse la più estesa possibile che offrisse garanzie serie contro pericolose e pretestuose sofisticherie nel campo della coscienza e non si potesse dire da uomini poco scrupolosi, noi stiamo alla formola di giuramento prestato, e nei soli termini in cui era concepita; essa sola c'impone un vincolo, conserviamo nel resto la piena ed intera nostra libertà. Basta accennare a tale pericolo perchè si desti la sollecitudine di quanti nutrono amore per le istituzioni che fortunatamente ci governano.

Io credo con ciò di avere esposte le ragioni che mi inducono a dare la preferenza alla formola di giuramento contenuta nel progetto ministeriale.

Del resto la formola proposta dalla Commissione è simile a quella del giuramento che prestano i giurati; anch'essi prestano giuramento in nome dell'onore e della coscienza, quindi essa viene ad assumere l'impronta ed un carattere puramente giudiziale; ma quando si tratta, come attualmente di una legge generale, non è logico di fare in modo che la formola di giuramento che si presta sia di un carattere diverso, sia più estesa e più particolareggiata?

Allora non è più possibile la restrizione mentale sempre da temersi in materia di giura-

menti. Ecco perchè io ritengo che il mio contraddittore non abbia confutato vittoriosamente la tesi sostenuta colle mie deboli forze. Perciò ripetendomi, dichiaro che esiste una lacuna nella formola del controprogetto nel senso che non rende il dovuto omaggio al principio di ereditarietà della monarchia. E questo è un elemento da non trascurarsi, non dico altro.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Dal discorso dell'onor. Pierantoni rilevo solamente una parola...

PRESIDENTE. Debbo dire per economia di discussione che il signor senatore Pierantoni, all'art. 20 non fa nessuna proposta e rimanda la sua proposta all'art. 23.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Sono precisamente nell'idea dell'onor. presidente; l'accenno all'amico e collega Pierantoni non facevo, perchè volessi discutere ciò che egli ha proposto, ma per rilevare una sola frase all'indirizzo della Commissione, forse sfuggitagli senza volerlo.

Disse che la Commissione mancava di buon senso, allorquando essa parla d'*inettitudine* d'impiegati...

Voci: No, non ha detto questo; parlava della Commissione di esame.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Allora non se ne parli più.

PRESIDENTE. Capirà bene, onorevole Majorana-Calatabiano, che io non avrei lasciato passare una frase simile, nè il senatore Pierantoni l'ha pronunciata.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Logicamente, non sarebbe stata del tutto strana la frase, comechè non meritata; poichè nell'articolo 23 del progetto ministeriale di cui egli parlava, si accenna appunto all'*inettitudine* degli impiegati. Pareva quindi che il senatore Pierantoni, accusando di mancanza di buon senso la Commissione che vede l'*inettitudine* in alcuni impiegati, scambiasse l'articolo ministeriale che difendeva, col sentimento contrario della Giunta che lo emendava.

Pochissime parole, in risposta al senatore Ottolenghi.

Già il senatore Calenda ha tolto al Senato

il fastidio di essere intrattenuto ulteriormente sopra il punto che si riferisce al giuramento.

Noi abbiamo due formole di giuramento: una essenzialmente politica, che è consacrata nello Statuto, ed un'altra civile o giudiziaria che è scritta nella legge sull'ordinamento giudiziario.

Il progetto che fu più volte votato dal Senato, faceva molto meno di quello che propone oggi l'Ufficio centrale.

Quel progetto diceva: (art. 15) il giuramento sarà prestato « secondo le norme fissate dai regolamenti di ciascuna amministrazione ».

È venuto il progetto odierno del signor ministro, il quale non si contenta di richiamare letteralmente la formola del giuramento politico, ma la svolge ancora alquanto.

La Commissione, con la sua proposta, era nel sistema di considerazioni del nostro senatore Calenda. Dicemmo: perchè dobbiamo introdurre una formola diversa da quella che è stabilita per la classe degli impiegati che, nel suo insieme, rappresenta uno dei poteri dello Stato, l'ordine giudiziario?

Se ci fosse una legge più generale di quella degli impiegati civili, per cui si proponesse una formola unica per ogni sorta di pubblici ufficiali, nonchè per gli alti ufficiali politici e parlamentari, naturalmente non ci negheremmo a rivedere, ampliare, e saremmo lietissimi di entrare nel proposto ordine d'idee.

Eppure noi non torniamo semplicemente alle nostre più antiche deliberazioni, e a quelle di altri ministri, accettate dal Senato. Prendiamo occasione dal fatto che l'attuale ministro vuole esplicita la formola del giuramento, e l'esplichiamo senza andar ricercando nuovi termini, ma adottando quelli precisi coi quali va applicata all'ordine giudiziario.

E, siccome tutti i concetti importanti nell'ordine costituzionale, politico e morale, sono consacrati nell'accennata formola, così noi faremmo opera inutile, se non pure perigliosa, ove volessimo far diverso o di più. Faremmo cosa perigliosa, poichè si costringerebbe Governo e Parlamento a rivedere la formola giudiziaria che già esiste; inutile, perchè qualunque formola novella non aggiungerebbe nulla di sostanza a quanto è stato fatto fin qui, e che andrebbe regolato con la proposta della Commissione.

Questa è la sola ragione, per la quale l'Ufficio centrale si è condotto, nel discorrere dell'art. 20, con grandissima, e anche, se si vuole, insolita parsimonia.

Ma l'onorevole Ottolenghi, oltre di domandare l'emendamento della prima parte qual'è proposta dall'Ufficio centrale, vuole anche emendato il capoverso che tratta della pena contro chi non vuol giurare; e chiede la restituzione delle parole « o il ritardo non giustificato », come significanti diniego di giurare, e però, come questo, equivalenti la volontaria dimissione.

L'Ufficio centrale fa rilevare che non è questo il luogo di stabilire nuove sanzioni, per le quali un cittadino che ha avuto la nomina a un pubblico ufficio, possa perdere il suo diritto non peranco esplicito, perchè va sottoposto alla condizione dell'accettazione seguita dal giuramento.

Sarebbe una cosa nuova il prescrivere, che il ritardo non giustificato equivalga a volontaria dimissione. Ma se ciò fosse giusto, sarebbe bene che a simile sanzione non sfuggisse alcuno di tutti quegli alti o medi o piccoli funzionari e magistrati, per i quali alla legge rispettiva, da quella che discutiamo, viene riservata, e dalla presente non sono colpiti. Ma, finchè si stabilisce una sanzione normale per il rifiuto del giuramento, ciò emerge e si giustifica dal concetto stesso dell'articolo 20 dell'Ufficio centrale, e del 22 del progetto ministeriale; e però noi l'accettiamo. Aggiungere poi le parole « o il ritardo non giustificato » come equivalenti a volontaria dimissione, non significa altro che sottoporre la condizione dell'impiegato all'apprezzamento arbitrario del ministro.

Il ritardo può esserci infatti, e può essere legittimissimo; ma il giudice che deve giudicare se il ritardo è effettivamente giustificato, non può essere altri che il ministro.

Ora c'è forse una garanzia per l'impiegato, nell'ipotesi che il ritardo fosse indiscutibilmente giustificabile e perfino giustificato, e, al contrario, il ministro lo sentenziasse non giustificato e desse perciò a sè diritto e dovere di dichiarar dimissionario l'impiegato?

Non ce n'è alcuna.

Togliamo, d'altra parte, o soltanto menomiamo noi forse, con l'eliminazione dell'inciso

ministeriale, i mezzi che sono in potere del Governo, d'intimare, prescrivere un termine entro cui giurare, dicendo all'eletto: se voi non vi affrettate a giurare, considero ciò come rifiuto di giuramento, e reputo acquistato a me il titolo delle vostre dimissioni?

Togliamo noi il mezzo al signor ministro di dire all'eletto: entro questo termine non solo giurate, ma andate a raggiungere la residenza; e, se questo voi non fate, vi avverto che la nomina non avrà più valore?

Noi non togliamo nulla di tutte quelle ed altre armi ancora, di tutte le garanzie che sono in potere del Governo, perchè costringa l'impiegato, pena la sua dimissione, a rompere l'indugio del ritardo del giuramento. Ma non potevamo consentire ad introdurre, in una legge che s'intitola dello stato degl'impiegati, e che, allato delle sanzioni anche contro di loro, deve provvedere, quanto più si può armonicamente alle loro guarentigie, ad introdurre, dico, delle disposizioni che abbiano virtù di contraddire a cotesto sistema di guarentigie.

Per queste ragioni, l'Ufficio centrale, sperando che l'onorevole signor ministro si trovi d'accordo con esso, mantiene l'articolo quale è stato emendato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io non ho assistito al principio della discussione di questo articolo e quindi può darsi che ripeta cose già dette, ma non posso fare a meno di fare alcune osservazioni sopra la formola del giuramento proposta dall'Ufficio centrale.

Io ne ho cercato nella relazione le ragioni e non ne ho veduta che una, quella di uniformarsi alla formola adottata per l'ordinamento giudiziario.

Io ignoravo quella formola, ma ora che mi viene sott'occhio non posso dire che mi paia felice, neanche per la magistratura, perchè un uomo non s'impegna ad essere un uomo d'onore, o lo è o non lo è, nè ad operare secondo coscienza. Ciò è presupposto in ogni persona che aspiri ad un pubblico ufficio. Ed infatti tanto meno avranno d'onore e di coscienza i supposti candidati, tanto meno avranno difficoltà a giurare, senza sentirsene perciò più obbligati.

L'essere uomo d'onore, e l'operare secondo la propria coscienza non è materia di giura-

mento; dunque mi pare questa una frase infelice.

Nell'ordine giudiziario questa formola esiste, e certamente non varrebbe la spesa di fare una legge per correggerla; ma nell'ordine giudiziario, i cui componenti hanno un'azione propria e discreta, può essere una frase infelice, ma può avere un senso; e cioè che il magistrato s'impegna nell'esercizio di questo suo potere discreto di non avere altra guida che la propria coscienza, e di giudicare indipendentemente da qualunque altro criterio, sia di politica, sia di qualunque altro genere.

L'espressione non è buona ma il concetto è comprensibile.

Ma l'impiegato avendo uffici determinati e precisi non vi è ragione per sottoporlo ad un giuramento che è per se stesso inammissibile. Non si può domandare ad un uomo, anche che sia un impiegato, di dichiarare che è un galantuomo.

Io credo invece che la formola dell'on. ministro che è presso a poco quella adottata generalmente presso di noi abbia la sua piena ragione d'essere. Il più perfetto galantuomo può avere un altro ordine d'idee, che non sia quello che esso è chiamato a servire, e quindi è comprensibile ed opportuno che prima d'impegnarsi a servirlo egli dichiari di riconoscere quell'ordine d'idee.

Per conseguenza se si metteranno ai voti le due formole, voterò quella del Ministero, che mi pare più larga e più logica.

Senatore BARGONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BARGONI. Io mi limito a fare una semplice osservazione di fatto nella speranza che essa valga ad eliminare le eccezioni sollevate dall'on. senatore Calenda.

Se la formola del giuramento per gli ufficiali dell'ordine giudiziario è in vigore da trent'anni, quale è riportata nell'articolo 20 della Commissione; quella riferita nell'art. 22 del progetto ministeriale è in vigore da molto maggior numero di anni.

E il mutarla oggi potrebbe forse far nascere qualche difficoltà, d'indole assai delicata.

La formola che oggi si usa per gli impiegati civili e che è ripetuta nel progetto ministeriale, è quella che, nonostante la mancanza di una legge, si è praticamente adottata per tutte le

amministrazioni dello Stato. Non c'è che da fare appello a quanti qui siamo, che abbiamo appartenuto o appartengono oggi all'una o all'altra delle amministrazioni civili dello Stato, per sentirci ricordare che i decreti reali di nomina sono seguiti dalla prestazione del giuramento, dato in base a quello che il relatore della Commissione chiama la formola politica, ma che realmente è la formola più generale usata per tutti gli impiegati civili, eccezione fatta per quelli dell'ordine giudiziario, pei quali esiste una legge speciale. Io credo che basti questa considerazione, senza accennare ai pericoli che implicherebbe il vederla oggi mutata, per persuaderci che convenga attenersi all'articolo del disegno di legge ministeriale.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se non si fossero fatte delle osservazioni io mi sarei tacito parendomi ormai impossibile che cada a qualcheduno in mente che giurando fedeltà al Re non si giuri fedeltà alla patria e viceversa.

Queste due cose si confondono, sono talmente unite che non è possibile giurare una cosa senza giurare l'altra; ma giacchè sono state fatte delle osservazioni io vorrei pregare l'Ufficio centrale di consentire che resti la formola che finora è stata sempre osservata.

I prefetti, per esempio, giurano con questa formola...

Senatore PIERANTONI. Così i ministri, così i professori, ecc.

NICOTERA, *ministro dell'interno*... e così credo tutti gli impiegati dello Stato.

Osservo poi che nel caso di nuovo Regno gli impiegati civili non rinnovano il giuramento, ed allora sarebbe necessario includere nella formula tale esenzione.

A me sembra non molto conveniente stabilire una differenza fra il giuramento che danno i corpi politici, quello che dà l'esercito, e il giuramento che si vorrebbe far dare agli impiegati civili.

È vero che si può dire: la Camera e il Senato sono corpi politici e giurano con quella formola, e i magistrati che non sono un corpo politico, giurano invece con quella che avrebbe voluto introdurre l'Ufficio centrale.

Io non voglio pronunciarmi, e non voglio ri-

cercare le ragioni della differenza fra il giuramento politico e il giuramento che danno i magistrati.

Dico soltanto questo: siccome noi abbiamo da tanti anni adottata questa formola, siccome ora sorgono obiezioni, a me sembra più conveniente di non insistere sulla questione, tanto più perchè in fondo siamo d'accordo, e vogliamo la stessa cosa. Pregherei quindi l'Ufficio centrale di mantenere la formola che fino a questo momento si è adottata.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. La Commissione se avesse potuto prevedere una discussione come quella che fu fatta, si sarebbe forse astenuta dal proporre l'emendamento che ora si discute. Essa ha creduto di unificare la formola del giuramento, adottando quella prescritta per i funzionari dell'ordine giudiziario, lasciando quella prescritta dallo Statuto per il giuramento politico.

Ma non crede che convenga protrarre di soverchio questa discussione. Mi si permetta solo di dire, che la formola proposta non è nemmeno quella prescritta dallo Statuto. Ma per amore di pace, votiamo tutti d'accordo la formola ministeriale. I funzionari onesti saranno egualmente onesti qualunque sia la formola del giuramento che saranno chiamati a prestare.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione sostituisce al primo comma da esso proposto il primo alinea del progetto ministeriale che rileggo:

« L'impiegato di prima nomina dovrà, prima di essere immesso in ufficio, prestare innanzi al ministro, o al funzionario a ciò delegato, giuramento di essere fedele al Re ed a' suoi successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le funzioni affidategli col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Mantiene poi il capoverso secondo come lo ha modificato:

« Il rifiuto del giuramento produce la decadenza della nomina ».

Pongo ai voti il primo alinea che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complessò de' l'art. 20.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il signor senatore Pierantoni propone di riprendere l'articolo 23 del progetto ministeriale che è il seguente:

Art. 23.

Durante i primi sei mesi dalla sua designazione ad un primo impiego civile, ogni impiegato riceve solo due terzi dello stipendio assegnato alla sua classe dal ruolo organico.

In tale periodo di esperimento egli può essere licenziato per inettitudine o per gravi motivi di disciplina, previo parere del consiglio di amministrazione nel primo caso, e del consiglio di disciplina nel secondo.

Trascorso il semestre senza demeriti, l'impiegato acquista diritto alla nomina definitiva ed all'intero stipendio.

Propone poi un'aggiunta di questo tenore:

« Dopo un anno di esperimento vi sarà un esame pratico di classificazione ».

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Ho anche proposto, se ella me lo permette che, *i primi sei mesi, o il semestre*, sarebbero convertiti nei due capoversi, primo ed ultimo, nelle parole: « durante il primo anno ».

PRESIDENTE. Prego la Commissione ed il signor ministro di dare il loro parere su questo emendamento.

Mi pare che sarebbe opportuno il sospenderlo anche questo articolo.

Senatore COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. La proposta fatta dall'onorevole Pierantoni è proposta di grande portata perchè potrebbe sconvolgere (adopero questa, parola in senso benevolo) tutto il sistema della legge. Aggiungendo un esame di conferma a complemento di quello di concorso, e conservando quello per il passaggio dal primo al secondo grado, si farebbero salire a tre gli esami durante la carriera; il che sembra soverchio. Ma la Commissione non vuole pronunciarsi senza avere attentamente studiata la proposta.

La questione è molto grave; è però prego il

Senato di permetterci di riflettere e di conferire poi con l'onor. Ministro per riferire in una delle prossime sedute.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onor. senatore Costa mi dice che io voglio sconvolgere la legge; ora quando si sconvolge si mette sempre un po' di disordine....

PRESIDENTE. Sconvolgere nel senso di mutare.

Senatore PIERANTONI.... Va bene: accetto il mutare.

Ora io ho voluto emendare questo articolo perchè il sistema dell'alunnato o tirocinio pratico, sta in quasi tutti i paesi ed ha dato sempre ottime prove, sino a quando non si è voluto considerare il sistema delle cernita degli impiegati simile al fatto del padrone che va sul mercato a domandare la mano d'opera.

Ora sotto questo aspetto io credo che farà opera buona e prudente la Commissione di studiare questa grave questione. Per esempio, nel Ministero degli affari esteri per la legge attuale vi è il volontariato. Oggi si intenderebbe di fare un passo innanzi, e rendere serio, pratico questo tirocinio, e non lasciarlo subordinato a quella divisione del lavoro interno spesso infingardo.

Un povero impiegato, che entra in un Ministero, sarà mandato in una divisione in cui vi è più di un ufficio di compilazione; dovrà mantenere registri e non si potrà distinguere, spesso egli si affeziona o no al superiore che dovrà fare gli specchi caratteristici.

Una sola domanda all'onorevole amico Costa: gli avvocati dell'avvocatura erariale entrano in questa legge? Fo la domanda, perchè l'art. 101 mi permetterà di parlarne.

Ma anche qui vogliamo sapere se certe amministrazioni dello Stato siano o no comprese in questa legge. Perchè voler poi lasciare dei dubbi?

E se realmente avessi molta fede in questa legge, che va e ritorna nelle due Assemblee come una spola che corre sul telaio, chi sa quante osservazioni io non farei.

Invece mi riassumo e tengo soltanto a fare quel poco, che modestamente potrà essere il migliore. Nello stesso tempo vorrei purgare la cernita degli impiegati da quel caso fortuito che è l'esame.

Questo è prudenza politica, è coordinazione, è moralità, è perfezione secondo il mio modo di vedere; perchè quando il senatore Gadda colla sua altissima esperienza vi parlava della necessità di disaccentrare gli esami, fece proprio l'esordio del mio discorso.

Egli ha detto: quando avete fatto centro Roma degli esami, vi sono le agitazioni, le raccomandazioni.

Ebbene, sapete che cosa ho veduto io negli esami? Che spesso i soli nomi di persone, che i poveri provinciali non hanno mai veduto da vicino, impauriscono.

Un Boccardo che viene ad esaminare in economia politica, un Costa che viene ad esaminare in tutte le leggi umane e divine, perchè l'avvocatura erariale le conosce tutte, sono tali persone da far tremare le vene ed i polsi.

Invece chi ha conosciuto il cuore, l'animo, le qualità dell'onor. Boccardo e dell'onor. Costa, li dice buoni, come fu detto di Leone X: *mitis ut agnus*.

Ho veduto negli esami perfino degli svenimenti, ho visto delle persone, che non hanno il coraggio di presentarsi nemmeno davanti all'onor. Finali che è tanto buon amico. (*Risa*). E se voi potete avere dei casi perfino di paralisi mentali, veri incubi, credete pure che il lasciar così la cernita degli impiegati, sopprimendo alunnati, tirocini ed esperimenti, davvero sarebbe sconvolgere quell'articolo dello Statuto, che dice che tutti i cittadini sono idonei, ammissibili all'impiego, salvo le condizioni d'idoneità. Con un esame a fascio, a numero, a categoria e dato in poche ore noi non peseremo nè il cervello dell'uomo, nè la sua attitudine a funzionare in un dato ufficio.

Spessissimo poi il povero giovane non lo sa neppure che cos'è l'impiego a cui aspira. Spessissimo crede che se va alla Deputazione provinciale, vi si faranno tante belle cose.

Una delle cose che meno si sa, è l'aritmetica. Mettete un povero giovane a fare i conti; vi sono proprio delle persone che nascono per l'aritmetica, per saperla ben maneggiare. Vi può dire un presidente della Deputazione provinciale che molti non la sanno, e quindi non sono adatti a disimpegnare quest'ufficio, e per me non servono.

Perciò io vorrei un tirocinio che non dovrebbe essere la ripetizione di tutta la storia antica,

che i professori domandano, quando gli alunni non sanno neppure la moderna, ma che serva a far vedere che cosa questi impiegati hanno imparato in un anno.

Vedremo così se avranno mantenuto le promesse dell'esame; e con questo metodo sperimentale, tanto proprio dell'ingegno italiano, provando e riprovando si darà buon servizio alla patria.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. È proposta la sospensiva.

Senatore PATERNOSTRO. Appunto sulle ragioni della sospensiva. Se ho bene inteso il senatore Pierantoni, trova che l'esame sia un mezzo cattivo, per provare la capacità degli aspiranti agli impieghi.

E per rimediare a questo inconveniente, egli suggerisce di moltiplicare gli esami. Se io ho ben inteso, è così.

Ora, sono gli esami un cattivo mezzo di esperimento?

Anzitutto i grandi inconvenienti di giovani che si presentano imbottiti di scritti, io credo che siano eccezioni, e dico questo poichè giusto al presente noi abbiamo uno di questi esami, ai quali partecipo anche io come esaminatore; io non sono nè una sommità come il nostro collega Boccardo, nè come il senatore Costa; e questo prova che se ci sono le sommità, a temperare anche quella paura che possono incutere queste sommità, ci sono anche dei più modesti elementi.

A me risulta che questi esami che sono stati questa volta dati da numerosissimi candidati, hanno proceduto nel modo più corretto possibile.

Se qualche abuso ha potuto esserci, non scoperto, non ha potuto essere che una miserabile eccezione.

Io ho avuto l'onore di conoscere giovani valentissimi, i quali sentirebbero viva indignazione al solo pensiero di potere essere sospettati di una simile frode.

In questi esami la divisione del lavoro è una necessità, quando gli aspiranti sono numerosi.

Se un esaminatore si fa relatore di uno scritto, non si fa relatore di tutti gli altri, il lavoro si divide appunto per questo.

Il relatore riferisce l'impressione avuta dalla lettura dello scritto, motiva il suo voto, dice

sommariamente le ragioni per le quali crede che un dato lavoro meriti un certo numero di punti, e si discute. Se dalla discussione non nasce accordo completo, si rileggono anche gli scritti collegialmente.

Questo è il sistema che si tiene, ed a me pare che sia atto a portare un risultato giusto e sicuro.

Del resto poi il presidente riassume questo lavoro, e si dà la cura di rileggere tutti quanti gli scritti ed esercita in questa guisa una specie di controllo sull'opera degli altri esaminatori.

Per tutte queste ragioni a me pare che quando gli esami sono affidati a persone coscienziose, e specialmente poi quando si tratti d'imporli questi esami a giovani che hanno il sentimento della propria dignità e la coscienza del proprio dovere, non contengono tutti questi pericoli.

Le raccomandazioni! L'onorevole Pierantoni si è doluto dell'inconveniente delle raccomandazioni. Ma si sa, siamo uomini, e per di più viviamo in ambiente parlamentare, e quindi le raccomandazioni corrono numerose.

Ma voi sapete il conto che si tiene di queste raccomandazioni!

Sono atti di cortesia che non si possono negare.

In fondo il meglio raccomandato è quello che non ha raccomandazioni. Ho conosciuto giovani abilissimi che non hanno avuto bisogno di queste raccomandazioni e ad onor del vero sono molti, sicchè vi è da compiacersi che la nostra Amministrazione possa contare degli elementi pieni di valore.

Conchiudo con l'assicurare il Senato che se vi sono inconvenienti essi sono in misura piccolissima, e possiamo attenerci sicuramente all'esame di ammissione, il quale del resto è abbastanza difficile, e non credo che quando dei giovani abbiano subito un tale esperimento, ci sia bisogno di un secondo esame.

Del resto come faranno gli esaminatori che per solito sono consiglieri di Stato, magistrati, a trovar tempo per riesaminare tutti gli impiegati ammessi, dopo i sei mesi di esperimento?

È un servizio importantissimo ed oneroso che porta inconvenienti grandi in questo senso, che distrae i funzionari dai loro uffici principali con danno di altri pubblici servizi.

Prego perciò l'onor. Pierantoni a ritirare la

sua proposta, perchè veramente mi pare una superfluità che non ha ragione di essere.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Siccome la Commissione accetta di studiare la questione e chiede che si sospenda la discussione su questo art. 23, io la pregherei a non prendere la parola per la terza volta e ad aspettare quando si tornerà a discuterlo.

Senatore PIERANTONI. Volevo appunto dir questo. Volevo cioè dire che mi pareva non opportuna la qualifica di superstiti, una volta che il ministro e la Commissione avevano accettato di studiare la questione.

Non ho mai detto che gli esami siano un sistema cattivo; del resto ho approvato l'articolo 19.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sospensione di questo articolo che porta il n. 23 nel progetto ministeriale.

Chi approva il rinvio alla Commissione di questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Ogni anno, nel mese di gennaio, i capi di ufficio delle amministrazioni centrali e provinciali redigono le note informative dei propri dipendenti.

Le note degli impiegati provinciali saranno redatte in doppio originale, uno dei quali sarà custodito fra gli atti riservati di ufficio da cui gl'impiegati dipendono, l'altro sarà trasmesso al Ministero.

Tali note daranno sommarie indicazioni delle attitudini intellettuali di ciascun impiegato, del suo carattere, della sua condotta e dei servizi resi nell'anno precedente.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda Vincenzo propone a questo articolo vari emendamenti.

Il primo consiste nell'aggiungerè al primo capoverso le parole: « le note informative dei propri dipendenti, le quali saranno conservate negli atti riservati dell'ufficio ».

Poi propone di dire al secondo capoverso: « Le note degli impiegati provinciali saranno redatte in due originali, uno dei quali sarà trasmesso al Ministero ».

Propone infine che nel terzo capoverso dopo la parola « intellettuali » si aggiunga: « e morali » come nel progetto ministeriale.

Senatore CALENDÀ V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALENDÀ V. L'emendamento che io propongo è di forma non di sostanza, e a mio avviso rendo meglio quello che fu il concetto della Commissione.

Il sistema ministeriale era questo, che dovessero essere due gli originali delle note informative così per l'amministrazione centrale come per le amministrazioni provinciali e questi originali dovevano essere custoditi fra gli atti riservati dell'Ufficio.

La Commissione ha modificato l'articolo ministeriale, reputando inutile il doppio originale delle note informative per le amministrazioni centrali perchè sono lì nel Ministero; sarà utile bensì per l'amministrazione provinciale poichè di questi originali occorre mandarne uno al Ministero. Se non che nel redigere l'articolo ha detto: Le note degli impiegati provinciali saranno redatte in doppio originale, uno dei quali sarà custodito fra gli atti riservati dell'ufficio da cui gl'impiegati dipendono, l'altro sarà trasmesso al Ministero. Questa redazione lascia intendere che solamente le note informative degli uffici provinciali debbano essere conservate tra gli atti riservati di ufficio; delle note informative dell'amministrazione centrale non facendosi parola. Il veder taciuto per le une quello che è espresso per le altre, mena alla conseguenza necessaria che le note informative degli impiegati delle amministrazioni centrali sieno alla disposizione di tutti coloro che le vogliono leggere.

Ora a me non sembra che questa abbia potuto essere l'idea della Commissione, ma quella bensì di restringere il doppio originale alle sole note informative dell'amministrazione provinciale, non essendo concepibile che se giovi mantenere il segreto per le une, per le altre nuoccia. E così ho creduto trasportare al primo comma la disposizione che riguarda il modo di custodia di queste note informative e dire:

Ogni anno nel mese di gennaio i capi delle amministrazioni centrali e provinciali redigono le note informative dei propri dipendenti le quali saranno conservate tra gli atti riservati degli uffici.

Credo che tale locuzione non vada contro alle idee del ministro che nel suo schema voleva la custodia fra gli atti riservati di tutte

coteste note, e neanche contro alle idee dell'Ufficio centrale che di ciò non ha fatto questione nella sua relazione.

Mi sono permesso poi, un po' per eufonia, un po' perchè mi sembra più chiara la cosa, cancellare le parole *di ufficio* e dire *i capi delle amministrazioni*, ecc., ecc.

L'emendamento poi al secondo comma è una necessaria conseguenza dell'aver trasportato nel primo l'inciso che era nel secondo, circa la custodia delle note informative negli atti riservati dell'ufficio.

Sono emendamenti, rivolti non a mutare, ma a chiarire, e porre d'accordo il concetto della Commissione con quello del ministro; e spero che nè dall'una, nè dall'altra parte incontrino opposizioni.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il relatore, personalmente, in questo che è un articolo, di cui non è traccia nei presenti disegni di legge, nota che alcuni particolari di esso, a giudizio suo, avrebbero dovuto esser materia di disposizioni interne, o regolamentari. Ma, poichè si è entrati nel sistema di allargare il campo della legge, riconosce che il concetto del primo e del secondo comma viene integrato ed espresso meglio con la formola proposta dal senatore Calenda: onde, a nome della Commissione, dichiara che lo accetta.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Accetto anche io le proposte fatte dall'onor. Calenda, e mi permetto di pregare la Commissione che voglia aggiungere la parola « morale » dopo le altre « tali note daranno sommarie indicazioni delle attitudini intellettuali ». È vero che si potrebbe dire che quando si parla di condotta è inclusa la morale; ma non è così.

Bisogna distinguere la condotta dell'impiegato in ufficio dalla sua condotta morale. Ora, secondo il mio criterio, un impiegato non deve solamente adempiere agli obblighi del suo ufficio, ma deve anche presentare certe condizioni di moralità nei suoi rapporti sociali. Quindi io prego la Commissione a consentire quest'aggiunta.

Ad ogni modo se la Commissione crede che nella parola *condotta* è inclusa anche la morale non fa male aggiungerla; se poi non è inclusa allora credo che sia necessario aggiungerla.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Pare a me che questo articolo 21 non abbia bisogno di stare in una legge. Le note informative, gli specchi caratteristici si fanno da tutte le Amministrazioni; ma una volta che non devono essere rese pubbliche, perchè vogliamo noi mettere nella legge servizi occulti di pubblica sicurezza?

Il Ministero con regolamenti farà quello che vuole, ma con questa segretezza che garanzia avrà l'impiegato? Se non diamo un diritto all'impiegato di vederli, produrremo grandi recriminazioni; si sentirà dire: ma il capo d'ufficio mi doveva dar notizia della mia cattiva condotta, io dovevo avere la possibilità di difendermi.

Io non vorrei mettere in una legge la disposizione che: « Ogni anno, nel mese di gennaio, i capi di ufficio delle Amministrazioni centrali e provinciali redigono le note informative dei propri dipendenti ». Questo si sa che lo faranno. E poichè: « Le note degli impiegati provinciali saranno redatte in doppio originale, uno dei quali sarà custodito fra gli atti riservati di ufficio da cui gli impiegati dipendono, l'altro sarà trasmesso al Ministero », io capirei che si dicesse: ogni fine d'anno, ogni semestre, il capo d'ufficio farà agl'impiegati le sue osservazioni, come si fa nella vita militare che si dice dal superiore all'inferiore; badi che ella tiene una cattiva condotta, lei deve smettere questa abitudine, ecc. Ma il voler mettere nella legge questa specie di polizia segreta, di cui poi nessuno si potrà rendere conto, non lo trovo opportuno; rimandiamolo piuttosto al regolamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il pensiero dell'onor. Pierantoni, risponderebbe, in piccola parte però, a quello personale del relatore.

Ma il relatore rinunziò a propugnarne l'attuazione, perchè in caso diverso allora avrebbe dovuto insistere perchè non solo l'art. 21, ma

anche una serie di articoli si eliminassero o restringessero.

Rifletta l'onorevole Pierantoni che, a base di queste che sono caratteristiche, giudizi segreti, note informative, la Commissione amministrativa prende le sue deliberazioni per le promozioni.

Quantunque sieno segrete quelle note, una garanzia la danno; perchè, per altri articoli della legge, il ministro è obbligato a notificare all'impiegato il motivo per cui gli si nega la promozione.

L'impiegato quindi non conoscerà tutto il processo, non vedrà i nomi di coloro che hanno contribuito a creargli quella data notorietà intorno al suo merito o demerito, che gli giova o nuoce; ma, dagli indizi dei giudizi finali, dalla pubblicità di quelli che gli giovano, dalla notificazione di quelli che gli nuocciono, dai motivi che hanno formato oggetto del provvedimento e che egli deve conoscere, può trarre sufficienti apprezzamenti; e può rassegnarsi al giudicato se lo riconosce giusto, o può farne materia di reclamo e provocare un nuovo giudizio.

Onde è chiaro che il funzionario, il quale redige le note informative, e che sa che esse devono essere giudicate dalla Commissione, e poi devono andare, non già in tutta la loro contenzenza, ma nelle loro resultanze e nei motivi di queste, in mano dell'impiegato, ed in ultimo del ministro, quel funzionario informatore è già messo in mora di non compilar note propriamente subdole, poliziesche, non mai destinate ad essere rivedute.

Quanto poi riguarda il desiderio dell'onorevole ministro, di rimettere la parola « morali » come aggettivo di attitudini, gli dico che a me dai colleghi della Commissione, è dato il mandato di pregarlo a non insistere; e rilevo solamente questo.

Non si tratta che ella domandi il giudizio sulla condotta morale degli impiegati; no, ma sulle loro attitudini morali.

Ora, le attitudini rappresentano la potenzialità; e se di questa dobbiamo occuparci nelle leggi, entriamo senza avvedercene, nel sistema dei così detti positivisti, che giudicano le condizioni di fatto del cittadino, soprattutto le sue azioni e la relativa responsabilità, in base alla loro attitudine al bene o al male, determinata

dall'organismo e da altri elementi che nulla hanno a fare con la volontà e la libertà.

Ma che bisogno c'è di mettere sotto processo le attitudini?

Un cittadino può essere moralissimo nel fatto, e non avere le attitudini intieramente rispondenti al fatto.

Può essere morale per interesse, può rispettare la legge, rigidissimamente, pur non mancandogli attitudini discutibili che rimangono allo stato di potenza che comprime, che annulla nella pratica, comechè secondo le circostanze potessero avere un qualche sviluppo.

Essendosi peraltro aggiunto, nell'articolo modificato dalla Commissione, che le note informative devono tener conto della condotta, in questa immancabilmente la parte morale deve essere valutata, in quanto si esplichì in atti, e non resti in meri sentimenti, inclinazioni o, perfino, in voglie solamente.

La condotta, invece, affermata in modo assoluto, senza escludere il ramo civile o politico, abbraccia quello d'ordine morale.

Dirò in ultimo che, poichè l'onor. ministro è entrato nel sistema delle garanzie a favore degli impiegati, consenta di non introdurre nell'art. 21 parole così elastiche quali sono quelle « delle attitudini morali »; le quali metterebbero in imbarazzo sè ed i suoi successori, perchè egli sa, e tutti sappiamo, che tutto ciò che riguarda la moralità astratta, potenziale degli impiegati, non è che materia di apprezzamenti arbitrari.

Lasciare nella legge, come misura del giudizio che si ha da portare del merito o demerito di un impiegato, delle parole la cui esplicazione, e il cui apprezzamento vanno riservati all'arbitrio, è cosa che va contro il sistema della legge stessa che io e la Commissione *toto corde* abbiamo accettato.

Rinnovo pertanto la preghiera di sacrificare la parola *morali*, in aggettivo ad attitudini, anche perchè la sua sostanza, nella parte ragionevole, si trova in altra parte dell'articolo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sono dolente di non poter aderire all'invito dell'onorevole mio amico Majorana.

Le attitudini di un impiegato sono fisiche, intellettuali e morali.

Ecco le attitudini, onor. Majorana, che bisogna tenere distinte.

Si può avere l'attitudine fisica, si può avere l'attitudine intellettuale, può mancare l'attitudine morale.

Io credo che una delle cose alle quali occorre mirare, è di rialzare moralmente la condizione degli impiegati, e di far loro riacquistare nel pubblico tutto il maggior credito possibile.

Per l'impiegato è una condizione *sine qua non* di possedere certe qualità morali. E quando di queste qualità morali manca, non solamente non acquista prestigio personale ma discredita l'ufficio.

L'onor. Majorana dice: Ma voi volete fare una specie d'inquisizione sulle qualità morali degli impiegati.

Niente di tutto questo.

Io non intendo con la parola morale di stabilire un ufficio di sorveglianza sulle qualità morali fuori dell'ufficio dell'impiegato; ma intendo solamente lasciare la facoltà che nelle note caratteristiche che si fanno agli impiegati si possano tenere presenti anche le sue qualità morali.

E se si abusa? Ma l'onorevole Majorana ha già risposto all'onorevole Pierantoni, che l'impiegato ha tutte le garanzie stabilite dalla legge nel caso che si volesse commettere un abuso.

Del resto se egli riconosce e consente che questa facoltà che si darebbe al ministro sia compresa nella parola condotta, io gli domando perchè non spiegarla, non renderla più chiara? Se è compresa non vi è nessun male ad aggiungere la parola morale, se non è compresa, secondo il mio avviso, è un bene il metterla. Quindi io sono dolente di non potere aderire al suo invito e prego il Senato di voler consentire che si aggiunga la parola morale.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io non ho avuto il bene di essere stato compreso, nè dal ministro, nè dalla Commissione...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ma io a lei non ho neppure risposto...

Senatore PIERANTONI... Io allora la pregherò di rispondermi adesso.

Io ho detto ch'è tanto naturale che chi è preposto ad un'Amministrazione debba sorvegliare i suoi dipendenti, che ciò si fa in tutti

i luoghi. In ogni società, in ogni associazione voi trovate chi vigila sulla condotta dei soci, degli impiegati, perchè bisogna correggere, prevenire e nello stesso tempo graduare i meriti.

Io dico che il sistema mi pare orribile per i poveri impiegati. Si deve ogni anno dai capi servizio fare le note caratteristiche entrando nella vita privata, nella condotta che possono tenere in società, e precisare anche i servizi resi. Ma spesso le penne altrui sono messe da coloro che vogliono farsi belli...

Senatore PATERNOSTRO. Ma c'è anche adesso.

Senatore PIERANTONI... Lo so che si fa anche adesso.

Ma la questione è diversa: io dico se noi dobbiamo mettere per legge ciò che è uso, bisogna innalzarlo ad uno scopo.

Nell'esercito il superiore deve comunicare allo inferiore quello, che gli sembra condotta non regolare, perchè si dileguino gli equivoci. Viene la sorella dalla provincia e l'impiegato va a passeggio con essa sotto al braccio, il superiore vedrà male la cosa; una piccola follia di carnevale potrà dare la qualifica di ubriacone e tante altre cose. E poi succederà che all'ultimo l'impiegato trovi immutati per dieci o dodici anni questi specchi caratteristici, che preparano proprio una fedina penale.

Ora io dico, se non ammettete un sistema di giusta sorveglianza e non date il diritto di potere offrire spiegazioni utili a rettificare queste note erronee, io veramente dico: questa disposizione mantenetela, ma fuori della legge.

Ecco perchè l'onorevole Paternostro che ha fatto il prefetto e tante altre belle cose, dice si fa.

Io lo so che la pubblica sicurezza si fa sopra tutto. Si parlò una volta di libri neri, di tante altre cose; ma prima di mettere gli specchi nelle leggi, bisogna guardare se queste disposizioni tutelano quello stato di estimazione che è tanto propria della vita di ogni cittadino, come è propria della vita di ogni impiegato, di questa classe, che noi dobbiamo curare.

E perchè la Commissione non potrà studiare un sistema, mediante il quale le note caratteristiche diano luogo a rettificazioni?

Si troverà un capo divisione pacifico, dolce, che vedrà benissimo il suo dipendente e lo porterà sempre con ottime qualità. Un altro in-

felice invece capiterà in un'altra divisione, si metterà in urto col suo superiore; ed io ho veduto negli uffici sollevata la questione del fumare o non fumare. In generale io non ho molta simpatia per coloro che fumano, ma debbo tollerare la cosa. Abbiamo avuto sottosegretari di Stato che ne hanno fatto del divieto una *conditio sine qua non*, ed abbiamo veduto delle punizioni, delle ammonizioni date ai capi d'ufficio perchè hanno permesso di fumare, mentre i ministri poi fumano.

Or dunque in questa materia il voler creare uno specchio morale, a me pare cosa opportuna. L'onorevole ministro non pensi solo al tempo in cui starà lui al Governo, pensi a quello che verrà appresso. Noi nelle leggi dobbiamo schivare il momento psicologico del sentimento nostro, e pensare che le leggi rimangono e che se ne può abusare.

E perciò io vorrei che questo articolo o non fosse scritto o fosse scritto con una guarentigia data agl'impiegati di non rimanere sotto informazioni clandestine nè di riserva, le quali possono innalzare i non meritevoli e possono offendere la riputazione dei buoni.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Mi pare, se io non ho male capito, che l'opinione del nostro collega Pierantoni abbia fatto una specie di evoluzione.

In origine parmi si limitasse a domandare che le norme relative alla formazione dei fogli di informazione, fossero rimandate ad un regolamento.

Ora però, che ha più ampiamente sviluppato il suo concetto, pare richieda che l'istituto delle informazioni sia accompagnato da particolari guarentigie.

Inquanto al suo primo modo di vedere io osserverò, come ha fatto l'onor. relatore, che in quest'articolo vi sono disposizioni che potrebbero essere regolamentari; ma ve ne hanno di indole legislativa; e sono quelle che determinano la materia alla quale debbono riferirsi le informazioni.

Argomento questo delicato, tanto delicato anzi da fornire materia a discussione col ministro, col quale non abbiamo potuto ancora trovarci d'accordo.

E siccome la parte sostanziale di questa disposizione attrae l'accessoria, non è il caso di

fare superflue distinzioni e conviene accettare la trama dell'articolo come è stato proposto dal ministro.

Io non potrei, ad ogni modo, aderire alla proposta dell'onor. Pierantoni di stabilire una specie di contraddittorio tra l'impiegato e il suo superiore.

Che l'amministrazione dello Stato debba avere esatta cognizione dei diportamenti dei propri impiegati, è una necessità consacrata dall'uso e che, come ha detto il collega Paternostro, non meriterebbe neppure di essere dimostata.

Si invoca l'esempio degli specchi caratteristici per l'esercito e si sostiene essere prescritto nei regolamenti militari al superiore di dare cognizione all'inferiore delle note di biasimo che vi si trovano scritte.

Io non sono abbastanza addottrinato in materia di ordinamenti militari per poterne parlare con piena cognizione di causa. Ma mi pare che la pubblicazione degli specchi caratteristici non sia una regola assoluta; mi pare che avvenga in determinati casi e con certe condizioni, più per un uso invalso che per una prescrizione di legge o di regolamento. Certo è ad ogni modo, che gli specchi caratteristici non sono posti a disposizione degli ufficiali perchè veggano ciò che vi è scritto: si avverte soltanto l'esistenza della nota di biasimo per porli in grado di emendarsi e far dimenticare il biasimo meritato evitandone le cause.

La Commissione non può quindi aderire a questa idea neppure in massima; non può aderirvi specialmente per quanto riguarda l'ordine degli impiegati civili, reputandola pericolosa alla disciplina e una occasione continua di attriti.

È però legittimo desiderare che le note informative non costituiscano un pericolo per la condizione dell'impiegato. Ma a questo intento provvede il progetto, il quale, come ha notato il collega relatore, prescrive che quando le informazioni siano tali da impedire all'impiegato qualsiasi progresso nella carriera, debbono essere notificate all'impiegato, affinchè abbia modo di difendersi.

Parmi quindi che il progetto contenga tutto ciò che è necessario per impedire che le note caratteristiche degenerino in un sistema d'inquisizione.

Difesa, in questa guisa, la nostra proposta

contro coloro che la osteggiano per un verso, mi occorre difenderla per il verso opposto di fronte alle proposte del ministro.

Il disaccordo col signor ministro si riferisce ad un punto che, per quanto possa parere sottile, è importantissimo.

Noti il Senato che il signor ministro vuole ristabilito il progetto ministeriale in quanto prescrive che nella nota informativa debba essere indicata l'*attitudine morale* dell'impiegato.

La Commissione crede invece che basti richiedere quale sia la condotta dell'impiegato.

La differenza è grave per quanto sembri sottile; perchè nella formola ministeriale si pretendono le informazioni intorno alla moralità dell'impiegato nella sua potenzialità, nelle sue tendenze a commettere qualche cosa che non sia conforme alle regole di una buona morale.

Invece secondo la Commissione non si considerano che i fatti. Noi non vogliamo conoscere se l'impiegato abbia indole tendente a qualche cosa che ripugni al decoro dell'impiegato. Noi vogliamo che si chieda soltanto quale sia stata, anche nell'ordine morale, la sua condotta.

Ecco la differenza che passa tra il progetto del ministro e l'opinione della Commissione.

Forse il dissenso è più di forma che di sostanza. E quindi se il ministro trova un'altra formola la quale permetta di evitare questa indagine inquisitoria intorno alle tendenze dell'impiegato e pure permetta di conoscere quale sia in fatto la sua condotta morale, la Commissione non avrà difficoltà ad accettarla.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo scusa all'onor. Pierantoni di non aver risposto alle sue osservazioni, perchè mi è parso che il relatore dell'Ufficio centrale gli avesse già risposto.

Mi permetta solo di dire che talune cose è meglio determinarle per legge anzichè lasciarle risolvere dai regolamenti, i quali certe volte, guastano anche le leggi buone.

Di più i regolamenti lasciano poi a chi li fa una certa libertà, senza tutta quella responsabilità, senza tutta quella discussione che si ha quando si discute una legge.

A me sembra che l'introdurre nella legge quella disposizione, debba essere interpretata

non come un male, ma come un bene, perchè è bene che gli impiegati sappiano quali sono le norme che il Governo segue nel dare queste informazioni annuali.

All'onor. Costa poi, rispondo che ha perfettamente ragione. La parola *morale* poteva lasciare un dubbio.

Senatore MAJORANA-CATATABIANO, *relatore*. Poco fa non ne lasciava.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Onor. Majorana perdoni! Non è possibile che io volessi introdurre quella parola, allo scopo di fare delle inquisizioni.

Non posso avere che uno scopo solo.

Vediamo se ho bene compreso il senatore Costa.

Egli vuole che si giudichi della condotta. Ebbene, invece di mettere la parola *morale* dove è detto: « Tali note daranno sommarie indicazioni dell'attitudine intellettuale e morale » diremo così: Tali note daranno sommarie indicazioni dell'attitudine intellettuale di ciascun impiegato, del suo carattere, della sua condotta morale e dei servizi resi nell'anno precedente: così mi pare che è ovviata la difficoltà e ci troveremo d'accordo coll'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Io non sono stato compreso ancora, ma è naturale, perchè discutiamo due cose ben diverse. L'una è la discussione che affanna il ministro e la Commissione di sapere se si debba preferire una parola all'altra, se nella parola *intellettuale* o *morale* ci si consideri la ricerca della condotta politica. Per me questa parte l'abbandono, basta dire condotta dell'impiegato; sappiamo bene, e l'ha detto il ministro, che la condotta si allarga in tante parti. Ma la mia questione è diversa, io dico l'art. 21 è un caposaldo della legge, perchè è la partenza di note caratteristiche che danno luogo alla promozione o alla perdita della promozione.

Tanto è vero che sopra le note caratteristiche degli ultimi tre anni si redige la lista nera di coloro, che debbono essere esclusi dalla promozione anche per anzianità.

Ora io domando: vi fu mai legge la quale mettendo queste note che distruggono la speranza degli impiegati non danno luogo ad una comunicazione amichevole che far debba il capo

d'ufficio della sua determinazione di voler censurare quel fatto che reputa immorale, quello che reputa negligente, ecc., ecc.?

E sino dal mio primo dire feci appello al sistema che si osserva nell'esercito.

Non si tratta di aprire una contestazione tra superiore ed inferiore e di comunicare tutte le note.

Qual'è la risposta che mi ha dato l'onorevole senatore Costa? Io non conosco il servizio militare ha detto.

È facile prendere il regolamento e vedere questo servizio.

Però quando si crede di aver detto molto col dire; ma sapete che l'impiegato ha una guarentigia allorché il ministro sopra le note dei superiori e sulle note complessive dei tre ultimi anni, gli dice: tu non meriti. Allora egli si potrà scagionare. Ma andate a ricercare le prove di fatti ignorati, che forse possono rimontare fino a 7 od 8 anni prima. Chi lo farà!

E poi, qui siamo proprio all'inversione dell'opera propria, perchè quando il ministro dice: io non ti promuovo, perchè tu sei accusato di questo o di quest'altro fatto, tu hai questa nota d'indegnità; non ha provato nulla contro l'impiegato, perchè l'impiegato non sapeva queste cose.

Ora, se il Senato voterà questo articolo, è molto difficile che possa essere accettato anche nell'altro ramo del Parlamento.

Altra cosa è sorvegliare gli impiegati quando intendete di fare una legge di stato civile, ma questa sanzione distruttrice della vita morale e giuridica dell'impiegato, distruttrice di quel patto che egli ha stipulato col Governo di prestar servizio per migliorar la sua carriera, non è possibile.

E poichè questo disegno di legge ha un vizio organico di voler comprendere tutte le amministrazioni, salvo poche eccezioni, io domanderei all'onor. Costa se quest'art. 20 si può applicare al Ministero degli esteri, rispetto ai consoli.

Non c'è nessun paese del mondo, che abbia pensato di sottomettere ad una legge organica dello stato civile l'impiegato del Ministero degli esteri, che, andando a servire fuori, non ha nessun superiore, nessun controllo, e non l'avrà, se non quando si organizzeranno le rappre-

sentanze delle colonie e gli ispettorati dei consolati.

Il mio amico Paternostro mi dice: il ministro! Ma, onor. Paternostro, il ministro che è colui che raccoglierà dai capi d'ufficio, per contestare gli specchi al ministro, non è un capo d'ufficio.

Leggiamo attentamente le leggi, affinché si faccia opera buona; in ogni modo la discussione che rimane stampata dà a ciascuno la propria responsabilità.

Non è evoluzione, è idea, di voler col tempo ponderare le cose. Se l'onor. Costa ci si mette e lavora tanto bene di bulino, spesso di risarciture, prendendo qualche regolamento potrà fare qualche aggiunta a quest'articolo.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io non credeva che questo articolo, e soprattutto l'ultimo alinea, avrebbe dato luogo a così lunga discussione.

A me pare ragionevole che si restituisca la parola *morale*, come è nel progetto ministeriale; perciò credeva che la proposta del ministro sarebbe stata accolta subito dalla Commissione. Ma non è stato così; e l'onor. ministro per desiderio di conciliazione avrebbe proposto di mettere la parola *morale* dopo *condotta*.

Io confesso che desidererei invece che la parola *morale* rimanesse proprio lì dove si legge nel progetto ministeriale.

Le note del personale debbono dare, come già dànno, sommarie indicazioni delle attitudini intellettuali e morali di ciascun impiegato, del suo carattere, della sua condotta e dei servizi resi nell'anno precedente.

La Commissione dice, che le attitudini morali saranno comprese nella condotta. No, ragionando così si perde di vista quello che sono ora, e che debbono essere queste note relative all'impiegato. Ve n'è una parte che non si può riferire alla condotta.

Nelle note che sono in uso presso tutte le amministrazioni esiste una rubrica per notarvi la *diligenza*; che è qualche cosa di particolare riferibile all'indole morale dell'individuo, non già alla sua condotta; in essa rubrica si scrive *molta, mediocre, sufficiente o poca*.

E vi sono delle altre annotazioni intorno alle attitudini morali in queste note.

Per esempio vi si dice; se l'impiegato sia

per indole fiacco od energico, e se quindi sia o no capace di fare il capo d'ufficio.

Ora siffatte informazioni non sono d'indole morale? senza che si possa intendere la morale in quel senso che taluno sottilizzando ha messo innanzi, per trovarvi non so quali somiglianze con la santa inquisizione?

Io sono in questo punto più ministeriale del ministro stesso; e desidererei che la parola « morale » rimanesse, e proprio nel luogo, dove già si trova nel suo progetto.

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARGONI. Non parlo su questa ultima questione perchè mi pare sufficientemente esaurita. Dirò solo, per quanto mi dolga di non essere consenziente coll'onor. Finali, che io preferisco l'ultima formola accettata dall'onorevole ministro, che consiste nel mettere la parola « morale » dopo la parola, « condotta ».

Ad ogni modo, ripeto, non è su questo punto che io voglio parlare.

Vorrei dire piuttosto alcune parole sulla questione così strenuamente sostenuta dall'onorevole Pierantoni e sulla quale io mi professo assolutamente a lui contrario.

Per me il capo dell'amministrazione centrale, o dell'amministrazione provinciale, ha dei diritti e dei doveri verso i suoi dipendenti, ha dei doveri verso il suo superiore; se il capo di una amministrazione esercita l'ufficio suo come la sua responsabilità e la sua coscienza esigono, egli deve tutti i giorni, oserei dire, tutte le ore sapere mantenere i suoi impiegati sulla linea dei doveri che devono compiere; egli deve richiamarli tutte le volte che ne escono; egli deve saper distribuire la lode o la censura, caso per caso, ogni volta che ne sorga il bisogno.

Gli atti, che colla forma di note caratteristiche esso deve compilare sono l'adempimento dei doveri che il capo dell'amministrazione ha verso il ministro. Essi non sono in sostanza che la sintesi finale di tutto ciò che egli nel corso dell'anno deve aver avuto l'obbligo di fare conoscere ai suoi dipendenti.

Non è dunque possibile che i dipendenti possano ignorare, almeno in complesso, se il loro capo farà delle note a loro favore piuttosto che a loro disfavore.

Quello che crederei pericoloso, ed è quello che invece l'onorevole Pierantoni (che mi duole

di non vedere al suo posto), desidera, si è che le note vengano anticipatamente comunicate agli interessati. Ciò significherebbe creare al capo dell'amministrazione la necessità di attenuare o rammorbire il male e di colorire soverchiamente il bene, di allontanarsi ad ogni modo dalla verità vera e precisa, da quella verità che il ministro ha diritto di pretendere, che il capo dell'amministrazione ha il dovere di esprimere.

Imperocchè il capo dell'amministrazione, come deve rendere conto al ministro di tutti i servizi che da lui dipendono, così deve rendere conto preciso, scrupoloso del personale che egli va studiando giorno per giorno nell'esercizio delle sue funzioni.

Certamente il capo di ciascuna amministrazione sa che con questo non fa un atto d'inquisizione, come lo intenderebbe l'onor. Pierantoni; egli sa di poter essere chiamato un giorno a rispondere delle informazioni date; egli sa che un giorno quelle informazioni, anche secondo la legge che stiamo discutendo, potranno venire a cognizione dell'interessato; ma appunto per questo il capo dell'amministrazione deve essere messo in condizione di dare queste informazioni con tutta quella piena, assoluta, sincera libertà, che non gli verrebbe consentita, se dovesse comunicarle prima agli interessati.

Se una così vasta discussione non si fosse fatta a proposito di questo articolo, un'unica raccomandazione io sarei sorto a fare all'onorevole ministro, e sarebbe stata quella di pregarlo di dare, a suo tempo, o col regolamento, o con apposita circolare, istruzioni sulla riservatezza con la quale devono essere custodite queste relazioni, fino al giorno in cui il ministro stesso senta il bisogno di farle conoscere, sia trasmettendole alla Commissione disciplinare, sia adottando quegli altri provvedimenti che la singolarità dei casi fosse per suggerire.

E con ciò ho finito il mio dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Faccio una sola raccomandazione all'onor. ministro in aggiunta a quella direttagli dall'onor. Bargoni.

La raccomandazione è questa: Quando sarà il caso di formulare il regolamento per l'esecuzione della presente legge, io lo preghiere di voler recare la maggiore semplicità possi-

bile in quei vecchi moduli che servono per le attuali note di informazioni.

Esse sono redatte, *ab antiquo*, in forma di questionario, ma le domande sono così numerose, così complicate, e talune di esse sono così poco utili, che importano sempre una notevole perdita di tempo pei capi d'ufficio, e qualche volta danno un risultato che non è perfettamente armonico, perchè una domanda di una cosa, per esempio, che non è necessario sapere, complica un po' la mente al funzionario, la confonde, e fa dire forse qualche cosa che non si direbbe. Bisogna portarvi la maggiore semplicità, acciocchè esse possano essere elementi d'un giudizio limpido e sicuro.

Questo è il mio voto, e creda, signor ministro, che è pure il desiderio dei capi e dei subalterni nella pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prendo la parola per dichiarare che terrò conto delle raccomandazioni che mi sono state dirette dagli onorevoli senatori Bargoni e Paternostro.

Anzi dirò di più, che qualche cosa si è incominciato a fare, perchè in realtà quel modulo che si manda è un po' troppo complicato, ed è fatto spesso per non sapere la verità.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Ai due primi capoversi di questo art. 21 che ho già letto, il signor senatore Calenda propone i seguenti emendamenti, i quali sono accettati dal signor ministro e dalla Commissione.

« Ogni anno nel mese di gennaio i capi dell'Amministrazione centrale e provinciale redigono le note informative dei propri dipendenti, le quali saranno conservate negli atti riservati dell'ufficio ».

« Le note degli impiegati provinciali saranno redatte in due originali, uno dei quali sarà trasmesso al Ministero ».

Al terzo capoverso il signor ministro propone che al testo quale fu letto, dopo la parola « condotta » sia aggiunta la parola « morale ».

La Commissione accetta questa aggiunta?

Senatore COSTA, *della Commissione*. La Commissione nella maggioranza, non ha difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Or dunque pongo ai voti gli emendamenti ai due primi capoversi dei quali ho dato lettura.

Chi li approva voglia alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ora ai voti l'aggiunta nel terzo capoverso della parola « morale » dopo la parola « condotta ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo infine ai voti il complesso dell'art. 21 così emendato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

In ciascun Ministero, e in ciascuna delle amministrazioni centrali avente speciale ruolo di impiegati, è istituita una Commissione amministrativa, composta del sottosegretario di Stato che la presiede, del direttore generale e degli ispettori generali dove esistono, e dei direttori capi divisione. Il direttore del personale esercita anche le funzioni di segretario.

Nei Ministeri, o nell'amministrazione, nei quali la Commissione amministrativa, così composta, non risultasse di cinque membri, sarà completata con uno o più capi sezione, per ordine di anzianità.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. La mia esperienza amministrativa mi suggerisce qualche osservazione intorno a quest'articolo.

Le Commissioni amministrative troppo numerose mal rispondono ai fini della loro istituzione.

Nel progetto ministeriale si trova un giusto concetto amministrativo. Difatti vi si propone che le Commissioni siano composte del sottosegretario di Stato, del direttore del personale e di tre membri scelti tra i direttori generali, capi divisione o ispettori.

Dunque cinque in tutto.

La nostra Commissione invece propone che in ciascun Ministero vi sia una Commissione amministrativa, composta del sottosegretario di Stato, del direttore generale, degli ispettori generali dove esistono, e dei direttori capi divisione.

Comincio dal fare un'osservazione; ed è che in alcun Ministero esiste più d'un direttore ge-

nerale, onde quel direttore generale in singolare bisognerebbe che diventasse plurale.

Ma non so poi se la Commissione si sia fatta un concetto di ciò che all'atto pratico appor-terebbe la sua disposizione.

Pigli il Ministero delle finanze.

Il Ministero delle finanze ha un ruolo unico; e mettendo in atto la sua proposta, in quel Ministero la Commissione amministrativa verrebbe composta del sottosegretario di Stato, di tre direttori generali, di quattro ispettori generali, di undici capi divisione di prima classe e altrettanti capi divisione di seconda classe; ai quali conviene forse aggiungerne tre della ragioneria.

È possibile; è nel concetto della Commissione; può accettarsi dal Governo, che vi sia una Commissione amministrativa composta di 30 o 33 individui?

Mi pare impossibile...

Senatore COSTA. Non è così.

Senatore FINALI... Mi perdoni; io dico, e si può da chi voglia riscontrare, che il Ministero delle finanze ha un ruolo unico. Se nel Ministero delle finanze vi fossero tre ruoli, uno per le imposte dirette, uno per il demanio, uno per le gabelle, forse la cosa andrebbe bene; ma ripeto quel Ministero ha un unico ruolo. E non è il solo: v'è quello del Tesoro, quello della marina, quello dell'interno, ed altri che si trovano in simile condizione.

Ora coll'applicazione letterale della proposta della Commissione si farebbe pel Ministero delle finanze, del quale parlo più volentieri perchè lo conosco meglio degli altri, si farebbe una Commissione amministrativa da 30 o 33 persone.

È questo che si vuole? Si voglia o no, non mi pare che così debba essere.

Senatore SONNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SONNINO. Io volevo appunto dire ciò che ha detto il senatore Finali.

Mi pare che queste Commissioni siano troppe, ed anzi secondo il mio parere, che siano inutili.

È più materia di regolamento che di legge, tale questione.

Ad ogni modo preferisco alla redazione della Commissione, quella ministeriale.

Oltrechè il numero delle Commissioni sarebbe così diminuito, nell'articolo ministeriale si par-

lava di Commissioni amministrative che devono crearsi anno per anno, mentre coll'articolo della nostra Commissione assumerebbero carattere permanente, e ciò potrebbe diventare pericoloso per la tendenza invadente che hanno tutte queste riunioni d'impiegati, perchè facilmente si creerebbero archivi appositi, locali appositi, custodi appositi e via dicendo.

Di più nella redazione dell'Ufficio centrale non si parla delle Amministrazioni provinciali ma solo delle Amministrazioni centrali.

Ora siccome tutti gli impiegati godono delle promozioni, da quale Commissione devono dipendere gl'impiegati provinciali?

Qui, mi sembra, che sarebbe necessaria qualche dilucidazione.

Ad ogni modo io farei la proposta che tutto ciò che riguarda queste Commissioni fosse rimandato ai regolamenti.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. Parmi che non si possa accettare la proposta fatta dal collega senatore Sonnino di rimandare questa materia al regolamento.

È uno dei punti cardinali della legge, è una delle garanzie più efficaci che si propone di concedere agl'impiegati: dev'essere, quindi, consacrata nella legge e non può essere abbandonata al regolamento.

La loro sorte è vagliata, è apprezzata, è garantita da questa Commissione.

Abbandonare questo argomento all'incertezza di mutabili regolamenti, equivarrebbe ad abbandonare una delle basi fondamentali della legge.

L'accusa fatta dall'onor. Finali della soverchia ampiezza di questa Commissione, è, sotto un certo punto, meritata.

Può essere che in pratica l'articolo, come è redatto, offra il fianco a questa censura.

Ma bisogna che io dica le ragioni per le quali la Commissione si è allontanata dalla proposta ministeriale.

La prima è che, costituendosi il Consiglio di amministrazione con tre capi divisione scelti dal ministro, non si circonda di sufficiente garanzia di indipendenza di fronte alla volontà del ministro.

NICOTERA, ministro dell'interno. Anche l'altra Commissione è creata dal ministro.

Senatore COSTA. No, signor ministro; secondo

la proposta della Commissione è formata dalla legge che determina la sua composizione e conferisce direttamente il mandato agli eletti.

L'altra ragione è che essendo questa Commissione incaricata specialmente di dare parere sulle promozioni degli impiegati del Ministero, quando sia composta soltanto di tre capi di divisione, deve necessariamente dar luogo a due inconvenienti.

Il primo è che questi tre capi di divisione conosceranno soltanto i proprii impiegati e non potranno superare la naturale e quasi involontaria tendenza a favorirli a scapito di quelli che non conoscono.

Il secondo è che si viene a costituire fra i capi di divisione una specie di aristocrazia, arbitra della sorte degli impiegati. E i vecchi amministratori sanno che questo è un inconveniente grave che conviene di evitare con ogni studio.

Convengo però che non sia scevro di pericoli costituire queste Commissioni soverchiamente numerose.

Io sarei disposto ad abbandonare gli ispettori generali. In alcuni Ministeri essi non hanno una funzione amministrativa diretta, ma si trovano alla dipendenza del ministro per fare speciali lavori. In altri, invece, come al Ministero delle finanze, dirigono un riparto di servizi, che debbono procedere sotto la loro direzione e sotto loro responsabilità. La diversità delle loro funzioni adunque può influire sull'opportunità di chiamarli, *de iure*, a far parte del Consiglio di amministrazione.

Non così dei capi di divisione che hanno la conoscenza diretta degli impiegati, e insieme la responsabilità del servizio, e tutti i giorni dell'anno e tutti gli anni della loro carriera si trovano a contatto con essi e possono portare nella deliberazione della Commissione un voto coscienzioso non solo, ma maturato, con piena cognizione di causa e con quel sentimento di giustizia che può costituire, anche pel Governo, una sicura guarentigia d'imparzialità e di giustizia.

Se il ministro e l'onorevole Finali accettano questo mezzo termine che ho proposto, credo che avremo fatto un miglioramento al progetto ministeriale e un miglioramento al progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Gadda.

Senatore GADDA. Le considerazioni che ha fatto l'onorevole senatore Costa per mostrare le ragioni per le quali la Commissione ha creduto di estendere tali disposizioni a tutti questi capi di servizio e anche agli ispettori, i quali per ora vengono levati dalla Commissione, rendono più forte un dubbio, che io aveva intorno a questo articolo. Il concetto della legge di fare questa Commissione, relativa al personale degli impiegati, è molto lodevole e mi piace, perchè è una garanzia per l'impiegato; ed è perciò che io non potrei dividere l'idea di rimandare la cosa ad un regolamento. Credo anche io che questo sia uno dei principî conquistati con la presente legge, sia una difesa che noi facciamo all'impiegato.

L'on. Costa, che mi fa riflettere il perchè si è voluto far partecipare alla Commissione i capi di divisione, mi dica anche quale rappresentanza è data agli impiegati provinciali? L'onorevole Costa dice che gli impiegati provinciali hanno il ministro, il sotto-segretario di Stato, i funzionari superiori. Ma dal momento che la nostra Commissione dice che bisogna farvi entrare tutti i capi di divisione perchè l'uno non conosce gli impiegati dell'altro, io gli domando come conosceranno gli impiegati provinciali?

Questo dubbio, dico il vero, mi tormenta perchè spesso è avvenuto che provvedimenti, i quali miravano alla difesa dei funzionari, alle volte hanno prodotto dei gravi inconvenienti, per l'indole buona dei membri della Commissione, i quali naturalmente sono inclinati a giudicare favorevolmente i propri impiegati; ma appunto per questo istinto buono, vengono a pregiudicare coloro che non conoscono.

Confesso che non saprei come effettivamente fare ora una proposta, che tuteli gli impiegati provinciali, e devo limitarmi a fare una raccomandazione, principalmente diretta al ministro, perchè in questa Commissione siano rappresentati anche gli impiegati provinciali.

Io credeva che si mirasse a questo con la introduzione degli ispettori, perchè supposeva che gli ispettori per una conseguenza dell'ufficio loro dovranno portare nella Commissione centrale le cognizioni del personale della provincia.

Ad ogni modo in non faccio nessuna pro-

posta, esprimo un dubbio per rispondere ad un sentimento di giustizia e di equità da cui mi sento animato.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Il sentimento al quale si ispirano le parole dell'onor. Gadda è comune alla Commissione, la quale non ha mancato di considerare la condizione dell'impiegato provinciale e la necessità di non privarlo di quelle garanzie che possono essere compatibili però colla necessità delle cose.

Ora col sistema proposto dalla Commissione queste garanzie, in quanto vi possono essere, vi sono. Perchè della Commissione fa parte il capo del personale che presiede giornalmente, continuamente alla sorte di tutti i funzionari provinciali.

E facendone parte anche tutti i capi divisione, ciascuno per la propria parte, può dire come yada il servizio in quel determinato ufficio, in quella prefettura, intendenza, ecc. Ciascuno può dire se quel tal ramo di servizi, qual tal ordine di funzionari procede regolarmente o no. Certo che la Commissione non può avere la cognizione piena e diretta delle qualità e dei titoli di ciascun funzionario, perchè il lavoro compiuto da ciascuno giunge al Ministero soltanto colla firma del capo d'ufficio.

Ma è qui dove sopravviene la funzione degli specchi caratteristici; è qui dove mostrano la loro efficacia le note informative, dirette a mettere il Consiglio d'amministrazione in grado di formarsi un'idea esatta della capacità e della attitudine dei funzionari provinciali.

Ma qui bisogna arrestarsi perchè nulla si può immaginare che possa funzionare organicamente a vantaggio dei funzionari provinciali. Chiamare per turno i capi degli uffici locali a far parte del Consiglio d'amministrazione, oltrechè ad una grave spesa, condurrebbe ad una confusione enorme.

È impossibile immaginare l'aggiunta di un nuovo ingranaggio a questa macchina già abbastanza complicata senza esporla al pericolo di non più funzionare.

Per cui, accettando il concetto della Commissione, si danno tutte le garanzie che si possono dare anche agli uffici provinciali, senza costituire nulla che non sia organico e vitale.

Date queste premesse, la questione degli ispettori generali ha poca importanza, perchè gli ispettori generali, in alcuni Ministeri, come è quello dell'interno, non vanno negli uffici provinciali. Per esempio al Ministero delle finanze, vi sono diverse specie d'ispettori, vi sono gli ispettori generali, che presiedono e dirigono una parte del servizio della Direzione generale. Vi sono gli ispettori d'intendenza, se non sono stati recentemente aboliti, incaricati di ispezionare le intendenze, accertarsi della condizione dei servizi. Gli ispettori generali che veramente vanno nelle provincie, sono quelli del Ministero dell'interno; ma il senatore Gadda più sperimentato di me in questo argomento, sa che questi funzionari sono di solito incaricati, non di rendersi conto del modo come procedono in generale gli affari, ma unicamente per fare delle inchieste, intorno ad affari determinati.

Per modo che essi non si troverebbero in grado di dare delle speciali informazioni normali intorno agli impiegati provinciali.

Io rimarrei quindi fermo nella mia idea di costituire il Consiglio di amministrazione col concorso di tutti i capi divisione dell'Amministrazione compresi in un unico ruolo.

Ma un mezzo per rendere questo organismo un poco più semplice, ci sarebbe. La difficoltà sollevata dal nostro collega Finali è questa: che in alcuni Ministeri i Consigli di amministrazione rimarrebbero soverchiamente numerosi. Orbene, se si crede che questo sia un inconveniente, si potrebbe stabilire nella legge organica generale attualmente in discussione, che il Consiglio di amministrazione sia composto dei capi di servizio, secondo le norme speciali che, per ciascuna Amministrazione, saranno determinate nelle rispettive leggi organiche speciali prevedute negli articoli 3 e 97.

Noi abbiamo stabilito nell'articolo 3 che leggi speciali stabiliranno i titoli, i gradi, gli stipendi, le categorie, ecc. delle diverse Amministrazioni; nulla osta si aggiunga che gli organici medesimi determineranno il modo onde deve essere costituito il rispettivo Consiglio di amministrazione secondo l'indole e le esigenze di ciascuno.

NICOTERA, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io credo che l'ultima proposta dell'onorevole senatore Costa, invece di semplificare la composizione del Consiglio di amministrazione, la complicherebbe di più. Si è detto: ma voi correte un pericolo accettando la proposta ministeriale, cioè che il Consiglio di amministrazione sarà composto del sottosegretario di Stato, presidente, del direttore capo del personale, e di altri tre membri scelti fra i direttori generali, i capi divisioni, ispettori superiori, o assimilati ed allora voi creerete il pericolo che questi tre scelti compreso il capo del personale, avranno sempre predilezione per l'uno o per l'altro; oppure potranno ignorare i titoli speciali di taluni impiegati appartenenti piuttosto a una divisione che ad un'altra.

A quest'osservazione sarebbe facile di rispondere, perchè facendo parte della Commissione il capo del personale, questo naturalmente deve conoscere tutto il personale. Ma io il pericolo maggiore lo veggio altrove, nella permanenza della Commissione.

Quando voi avete composto una Commissione non mutabile allora potrete andare incontro a quel pericolo di veder riprodotte sempre le stesse proposte e quelli che non sono passati un anno, vederli ripresentare.

Il vantaggio della composizione della Commissione in tutti gli anni è grandissimo, perchè il ministro ha la facoltà di mutare il personale che deve comporre l'Amministrazione; ed allora ogni anno farà entrare - io quasi ce lo metterei per obbligo - che chi ne ha fatto parte un anno, non possa farne parte nell'anno immediatamente successivo. Il ministro ha la facoltà di mutare il personale che ha fatto parte un anno della Commissione.

In quanto agli ispettori è inutile parlarne, perchè mi pare che l'Ufficio centrale proprio non ci tenga. Io vorrei chiedere all'Ufficio centrale, ove rimanesse il suo sistema, chi sarà il direttore generale che dovrà far parte di quella Commissione?

Come l'Ufficio centrale sa, nei diversi Ministeri vi sono diversi direttori generali, per esempio...

Senatore COSTA. Tutti i direttori generali.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. No, perchè allora non comprendo la dicitura dell'articolo che suona così: ... *del direttore generale*, ecc.

Senatore COSTA. Si intende il direttore generale del servizio.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ma di quale servizio? Badi che io al Ministero dell'interno ho il direttore generale della pubblica sicurezza; io aveva, non so se lo avrò, il direttore generale delle carceri; io aveva, non so se lo avrò, il direttore generale delle Opere pie. Ed allora di quali di questi tre direttori si intende parlare?

Senatore COSTA. Di tutti.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. E allora bisogna dire *dei direttori generali*, ed andiamo incontro così all'inconveniente che avvertiva il senatore Finali, che faremo cioè un'assemblea di funzionari.

Quindi io vorrei pregare la Commissione (sono io questa volta che propongo la sospensiva), di voler sospendere per oggi questa discussione e rimandarla, perchè in realtà, se oggi prendiamo una decisione, qualunque essa possa essere, noi potremmo deliberare in modo da non corrispondere allo scopo che tutti desideriamo.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuol parlare sulla sospensiva?

Senatore PIERANTONI. Sissignore.

PRESIDENTE. Allora parli pure.

Senatore PIERANTONI. È cosa urgente quella di cui io voglio parlare.

Il nostro presidente ha messo all'ordine del giorno la legge consolare. Ora, io prego la Commissione ed il ministro dell'interno di dare una risposta a questa domanda: credono essi che questa legge si possa applicare al dicastero degli affari esteri?...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Perfettamente.

Senatore PIERANTONI... Badi che il Ministero degli affari esteri ha un personale del tutto diverso da quello degli impiegati del Ministero dell'interno, perchè da un lato è il corpo diplomatico e tutti sappiamo come sia composto: vi sono i capi di missione, gli inviati straordinari, i plenipotenziari, i consiglieri di legazione e poi vi è il corpo consolare.

Ora, la legge consolare, può non prescindere dalla impossibilità in cui vi sarebbe di chiamare, per esempio, tutti i segretari di legazione, tutti i capi di missione e tutti i consoli di venire a fare gli esami per la promozione?

La legge consolare proposta è del tutto diversa da questo ordinamento.

Quale delle due leggi avrà la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*?

La legge generale o quella speciale?

Questo è un avvenimento incerto; ma credano i signori senatori, lo creda l'onor. ministro, la legge consolare e le istituzioni attuali vigenti, sono perfettamente diverse da questa legge, talchè non so come possiamo fare opera legislativa sotto lo stesso Governo che inizia le proposte della legge, fare l'una legge contraria all'altra.

Sono tre volte che domando se credete che questa legge possa essere fatta...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. La metteremo d'accordo.

Senatore PIERANTONI... Se non potete mettere d'accordo una legge che provvede a tutto il Regno, e che è una legge essenzialmente territoriale, come farete per le altre?

Io dico: ho fatto tre volte questa domanda; ad ogni modo ho fatto il mio dovere ed il tempo giudicherà.

PRESIDENTE. È proposta la sospensione dell'articolo 22; la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degli impiegati civili (*Seguito*);

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Organici, stipendi e tasse per gli istituti d'istruzione secondaria classica;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze.

La seduta è sciolta (ore 6 e 5).

LXVIII.

TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili — Approvazione degli articoli dal 23 al 32 inclusivo e dell'art. 37 del progetto ministeriale di cui la Commissione aveva proposto la soppressione e che prenderà il suo giusto numero nel coordinamento del progetto; e dell'art. 33 e successivi fino al 36 inclusivo — Prendono parte alla discussione i senatori Lovera, Costa, Gadda, Vitelleschi, Ottolenghi, Paternostro, Pierantoni, Bargoni, Finali, Majorana-Calatabiano relatore, ed il ministro dell' interno — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione — Approvazione degli articoli da 37 a 40 compreso e rinvio alla Commissione dell'art. 41 — Parlano i senatori Ottolenghi, Puccioni, Pierantoni, Finali, Majorana-Calatabiano relatore, ed il ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

È presente il ministro dell' interno ed il presidente del Consiglio. Interviene in seguito il ministro della istruzione pubblica.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni presentate al Senato.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

N. 58. La Deputazione provinciale di Alessandria domanda che sia modificato l'art. 27 del disegno di legge sui manicomi.

« 59. La Deputazione provinciale di Novara. (Petizione identica alla precedente).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro, presidente del Consiglio.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento sui Probi-viri.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto che sarà stampato e distribuito ai signori senatori.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato degli impiegati civili » (N. III)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.

Come il Senato rammenta si giunse ieri all'art. 23, avendone lasciati sospesi alcuni dei precedenti.

Intanto si proseguirà oltre.

Art. 23.

Le promozioni si fanno per grado e per classe; quelle per merito, queste per anzianità.

Le promozioni di grado in qualunque impiego non si possono accordare prima di due anni dal conferimento del grado immediatamente inferiore; salvo se si tratti di assoluta necessità di servizio, nel qual caso si provvede con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Su questo articolo io vorrei fare una preghiera alla Commissione ed all'onorevole ministro, cioè di acconsentire a che anche le promozioni di classe non si facciano esclusivamente per anzianità, ma metà per merito e metà per anzianità nelle categorie che sono e saranno anche in avvenire certamente qualificate categorie di concetto.

Io non credo certamente che la gioventù tenga luogo di tutto e specialmente della esperienza, ma sono pure convinto che per avere un corpo d'impiegati realmente distinto bisogna che sia, prima di tutto, volenteroso.

E per ottenere questo risultato bisogna che gl'impiegati tutti siano animati a studiare, a cercare di primeggiare per poter arrivare un po' più presto, mercè lo studio e la diligenza; quindi tutto ciò che possa esser fatto per agevolare l'avanzamento per merito degli impiegati distinti, io credo abbia per risultato sicuro di rendere migliore la classe degli impiegati, e quindi giovi essenzialmente all'andamento della buona amministrazione. Ora, a me pare che facendo bensì per merito le promozioni di grado, ma per anzianità esclusivamente quelle da classe a classe, si ritardi, si allunghi talmente la carriera da scoraggiare i buoni impiegati a studiare ed a cercare di fare più degli altri, e si arrivi così a farli, poco per volta, diventare svogliati.

Io, ripeto, spero che questa modificazione che non porta una innovazione radicale al progetto, ma solamente una modificazione ad una clausola, potrà avere favorevole accoglienza, tanto dalla Commissione che dal ministro.

E su questo stesso articolo un'altra preghiera ho da fare, ed è questa: mentre nell'art. 23 sarebbe stabilito in modo assoluto che le promozioni di grado, in qualunque impiego, non si possano accordare prima di due anni dal conferimento del grado immediatamente inferiore, io vorrei che questa disposizione fosse almeno

un po' mitigata riducendola ad un anno, perchè due anni mi sembrano troppi; potendo facilmente accadere che si facciano delle vacanze assai prima della scadenza dei due anni, nel qual caso coloro ai quali spetterebbe la promozione la dovrebbero aspettare molto prima di poterla raggiungere.

Queste sono cose che scoraggiano, e tutto ciò che scoraggia, se si può, senza nuocere all'armonia generale della legge, mi pare debba essere evitato.

È ben vero che nello stesso alinea è poi posto un correttivo perchè si dice: « salvo se si tratta di assoluta necessità di servizio, nel qual caso si provvede con decreto reale ». Dunque deve trattarsi di assoluta necessità di servizio; bisogna adunque che vi sia qualche ragione gravissima per fare uno strappo a questa disposizione dei due anni, perchè se lo si potesse fare troppo facilmente non avrebbero ragione nè l'una nè l'altra di tali disposizioni. Il correttivo non è pertanto sufficiente.

Io ripeto la mia preghiera alla Commissione ed all'onor. ministro, di volere acconsentire alle due modificazioni da me indicate, le quali non toccando all'essenza della legge, se non un grande effetto materiale, avranno però nella numerosa classe degli impiegati molta importanza morale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Se potesse valere a qualche cosa la mia personale opinione, io la manifesterei concorde a quella dell'onorevole preopinante; perchè io riconosco che sarebbe meglio che, anche nelle promozioni di classe, al merito si facesse una parte; e non trovo assolutamente necessario il vincolo biennale.

Ma detto questo, ho il dolore di soggiungere che la questione testè sollevata, fu fatta e pregiudicata nel precedente progetto di legge; imperciocchè l'onor. Lovera, tanto diligente, si sarà avveduto che l'art. 23 non è che la riproduzione dell'art. 16 del progetto, due volte, votato dal Senato: e così l'art. 24 odierno riproduce il 17; ed il 25, il 18.

Ora, nell'ipotesi che il concetto suo venisse accolto, esigerebbe altre e notevoli modificazioni.

Io mi sono rivolto agli onorevoli colleghi della maggioranza della Commissione, i quali concordi mantengono gli articoli come sono stati formulati; ed io, che ho accettato la legge precedente, sono anche costretto ad arrendermi al voto della maggioranza, e non aiutare un sistema di emendamenti che creerebbe nuovi ostacoli al buon successo della legge, e che, del resto, non troverebbe buona fortuna, tanto nella Commissione, quanto, io penso, nel Ministero.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io sono pienamente d'accordo colla Commissione riguardò alla necessità di dover mantenere la disposizione come si trova nel progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor senatore Lovera non fa proposte?

Senatore LOVERA. Dopo le dichiarazioni conformi della Commissione e del ministro, per quanto me ne rincresca non poco, perchè sono convinto che le mie proposte avrebbero migliorata la legge, comprendo essere assolutamente inutile che io proponga emendamenti.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte pongo ai voti l'art. 23 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 24.

Il merito, quale titolo di promozione al secondo grado, si accerta, per una metà dei posti, mediante esame di concorso; per l'altra metà, mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità.

Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gl'impiegati di grado immediatamente inferiore, i quali, a parere della Commissione amministrativa, abbiano dato prova d'assiduità e zelo nell'adempimento del loro ufficio.

Senatore LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Mi rincresce di tediare il Senato, ma ho bisogno di domandare due schiarimenti su questo art. 24.

In esso è detto: « Il merito quale titolo di promozione al secondo grado ecc. »

Ora io desidererei sapere che cosa s'intenda per secondo grado, dal momento che abbiamo votato un articolo terzo, il quale dice che i titoli, le categorie, i gradi, saranno stabiliti per legge la quale è ancora di là da venire.

Oggi non sappiamo ancora nè quanti, nè quali saranno i gradi; quindi parlare di un secondo grado, è parlare di un'incognita.

A me pare per queste ragioni che bisognerebbe in quest'articolo, e forse in qualcun altro nel quale si parla di gradi, sopprimere, tenendo conto dell'articolo terzo già votato, tutte quelle parole che possono precisare una qualifica di grado; e ciò tanto più che non abbiamo nemmeno un criterio per stabilire quali e quanti potranno essere questi gradi, poichè anche attualmente, essi non solo variano nei diversi Ministeri, ma sono diversi perfino nelle diverse amministrazioni di uno stesso Ministero.

Ad esempio, nel Ministero dell'interno gli impiegati del Ministero sono divisi in quattro gradi; quelli della carriera provinciale sono divisi in cinque gradi; quelli dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono divisi in quattro.

In questo stato di cose, è meglio servirsi di una locuzione generale e non metter nella legge parole senza significato preciso.

E se come a me pare, il pensiero della Commissione è quello che per progredire di grado a grado occorra un esame, meno che per salire al grado più alto, poichè per questo si provvederà esclusivamente a scelta, credo che in questo concetto si potrebbe trovare la formula generica occorrente.

Debbo fare un'altra osservazione. L'art. 24 dice subito dopo: « per l'altra metà, mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità ».

E qui francamente mi pare che non solo non si arrivi a quello a cui io avrei voluto arrivare, ad allargare cioè la strada al merito, ma che si faccia perfino un piccolo strappo a ciò che nel senso del merito si è stabilito nell'art. 23 or ora votato; giacchè in quello si dice che le promozioni di grado si fanno per merito, esclusivamente per merito, e qui collo stabilire che una metà si faccia mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto

all'anzianità, non si parla più di merito esclusivo, ma si fa entrare a servire di criterio anche l'anzianità. Quindi questo articolo non è in relazione perfetta con l'art. 23. A me pare che sarebbe meglio stabilire che il merito per le promozioni di grado si accerti esclusivamente con esame.

Finalmente sempre sopra questo articolo ho da domandare un semplice schiarimento. Al 2° comma si dice: « Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gl'impiegati di grado immediatamente inferiore ».

Qui s'intende di qualunque classe sieno?

Attualmente è in facoltà sempre del ministro quando indice esami per promozione da grado a grado, di chiamare talvolta solamente la prima classe, e talvolta, se crede che non sieno sufficienti i concorrenti di quella classe, di chiamare anche quelli della seconda. Ritengo che questo si sia voluto dire, e in questo caso non ho nulla da osservare; se invece non è stato questo il concetto, bisognerebbe precisare perchè la forma adoperata mi pare un po' troppo vaga; sarebbe meglio di dichiarare nettamente ciò che con tale frase s'intende di dire.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo 3, di già votato, rimette alla legge la determinazione dei gradi.

Siccome si è adoperata la parola « plurale », nessuna legge potrà sognare di eliminare i gradi, cioè di costituire uffici di un intero ramo di amministrazione, in un grado unico. Dunque verra la legge che ne fisserà il numero: due, per lo meno.

Crediamo che la legge, in genere, ne fisserà tre. Ci sarà qualche Ministero per cui forse potrà occorrere se ne stabiliscano più di tre. Ma, siccome questa questione è rimandata alle leggi che devono convalidare gli organici, che il Ministero, entro un anno a seguito dell'art. 97 (98) deve formare, naturalmente viene rimandato alla discussione di quelle leggi l'esame del numero dei gradi. Però, essendo ammesso che questi, in qualsiasi Ministero, od Amministrazione centrale avente speciale ruolo di impiegati, meno di due non potranno essere mai; a me pare perfettamente logico, oltre che legale, lo stabilire, nella legge fondamentale che discutiamo, le

norme pel passaggio dal primo al secondo grado. La legge nel primo grado riguarda il più basso; nel secondo, quello immediatamente più elevato: ma questo, di regola, non sarà l'ultimo; ve ne sarà qualche altro. Ora la legge specialmente disciplina l'accesso al secondo grado; il che è bene.

Seconda obiezione dell'onorevole senatore Lovera di Maria. Fate uno strappo, ei dice, al principio delle promozioni per merito, esigendo che all'attestato della Commissione abbia a congiungersi l'anzianità. Ma, onorevole collega, questo rientra nel sistema dei tre articoli che accennai di sopra. Naturalmente se si fosse col primo articolo attribuita minore efficacia al principio d'anzianità, qui si sarebbe potuto, anzi dovuto, far diversamente. Ma il concetto dell'anzianità, come titolo a promozione, è consacrato nei progetti precedentemente votati; e altro non si è fatto, nel presente progetto, che mantenerlo. Anzi noto che la Commissione ha apportato qualche mitigazione all'applicazione del principio dell'anzianità, rispetto a come esso veniva formulato nel disegno ministeriale.

All'ultima osservazione, se, cioè, nelle promozioni sono ammessi soltanto gli impiegati di grado inferiore, indipendentemente dalla classe che essi occupano; ovvero se si richieda da cotesti impiegati di grado immediatamente inferiore, che abbiano ad essere anche della classe immediatamente inferiore: la Commissione ha già risposto con la sua proposta di eliminazione della classe, che richiede il progetto ministeriale; perchè ha riconosciuto che sarebbe soverchio l'esigere per tutti, anche per i funzionari più elevati d'ingegno, un tirocinio così lungo, che potrebbe loro togliere interesse ad attendere o a perseverare nei pubblici uffici. Quando si è in possesso del grado inferiore, non è giustificato da alcuna ragione l'esigere che si percorrano tutte le classi, anche da coloro che possono provare, mediante concorso, la propria attitudine alla promozione di grado. La percorrenza delle classi richiede parecchi anni, che non sempre riescono fruttuosi allo svolgimento delle facoltà del funzionario, e alle esigenze del pubblico servizio.

Per queste considerazioni, la Commissione ha eliminato la parola « classe ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io sono d'accordo con la Commissione quanto alla prima osservazione relativa al grado; ma mi duole di non poterlo essere in quanto a quella che concerne la classe.

Se non si vuol tener conto della classe, per evitare un inconveniente, se ne incontra un altro maggiore.

Ritenuto solamente il grado, è data facoltà al ministro di concedere le promozioni a persone che ne hanno il merito, ma che non hanno seguito tutto l'andamento della carriera dell'impiego nel quale servono.

Quindi da parte mia debbo insistere e debbo pregare la Commissione di voler ammettere, quello che del resto era nella mia proposta, cioè anche la classe.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Se si trattasse, con l'eliminazione della classe immediatamente inferiore al secondo grado, di fare arbitro il ministro di promuovere dal primo al secondo grado gl'impiegati che meglio a lui piacesse; l'avvertenza dell'on. ministro sarebbe azzeccata. Invece si tratta, col nostro sistema, di facilitare e meglio garantire il merito.

Come è che deve seguire la promozione?

Deve seguire per concorso; vale a dire che, chi aspira alla promozione, anche indipendentemente dal più lungo tirocinio che sarebbe richiesto dal percorrere di tutte le classi nel medesimo grado, scorso almeno un biennio dalla data del possesso di questo, deve avere e provare le attitudini alla promozione. Se vince il concorso, avrà conseguito il suo diritto. Per chi poi fa domanda di promozione anche senza concorso, la ragione, lo riconosco, è meno efficace; ma egli deve pur sempre avere per sé parere della Commissione amministrativa, attestante il merito, vale a dire, accertante, nell'impiegato, il possesso del titolo alla promozione.

Ora, quando c'è la competenza giustificata dal possesso del grado inferiore; quando c'è la prova del merito, oltre di quella dell'assiduità e dello zelo nell'adempimento del servizio in quel grado: che necessità vi ha che tutte le

classi percorransi? E se si potesse contestare la ragionevolezza delle promozioni fondate sul parere della Commissione amministrativa: che cosa ci sarebbe da opporre, contro la domanda di promozione, appoggiata a nuovo concorso?

Ma, una volta che, nella legge, in ragione promiscua, si fanno valere i due titoli di nomina, vale a dire il merito con le forme di prova stabilite dalla legge, e l'anzianità; è bene che al merito si dia un qualche maggior valore effettivo. Arbitrio di ministro nella scelta, non ce ne sarebbe affatto; sarebbe invece un evitare lo scoraggiamento della classe più elevata dei funzionari, che volesse addirsi ai pubblici servizi.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io mi permetto di osservare all'onorevole relatore che l'impiegato che concorre ad una promozione ha ordinariamente percorso tutte le classi. Di rado, dirò, quasi mai, accade che si classifichi un impiegato per la promozione che non abbia percorso le varie classi. Ora se voi volete eliminare la parola « classe » e tenete solamente al grado, allora il giudizio del ministro determinerà le promozioni e molti di quelli che hanno percorso tutte le classi potrebbero anche vedersi esclusi. Ad evitare lo inconveniente ritengo necessario che si includa anche la condizione della classe.

Quindi io pregherei la Commissione a non volersi opporre a questa aggiunta.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. In gran parte convergo con le osservazioni fatte dall'onorevole ministro. Se l'alinea dell'articolo 24 si riferisse esclusivamente a concorsi, riconoscerei conveniente, come ho già accennato di lasciare una latitudine piuttosto grande di chiamare agli esami gli impiegati appartenenti non alla sola prima classe ma anche alla seconda; ma non lo ammetterei mai fino alla terza quando in un grado ci fossero tre classi, cosa che può accadere perfettamente, perchè allora succederebbe quello che ha osservato l'onorevole ministro, che dichiarato promovibile uno di terza classe, potrebbe arrivare addirittura al grado superiore senza essere passato per tutte le classi.

Ma l'alinea dell'art. 24 non si occupa solamente di promozioni per concorso, ma anche di promozioni che si facciano per altro titolo.

Ed allora che le si possano fare a capriccio anche soltanto in due classi, mi pare sarebbe un po' troppo.

A me pare che qui sarebbe opportuna una qualche distinzione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte verremo ai voti.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io ho proposto questa modificazione: « Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gli impiegati di grado e classe immediatamente inferiore ».

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Vorrei sapere se il ministro intende con questa sua aggiunta di impedire assolutamente per l'avvenire ciò che si fa attualmente in certi casi, di chiamare cioè agli esami impiegati appartenenti a due classi.

Colle parole che il ministro vorrebbe aggiungere, ciò non sarebbe più possibile, e mi pare sarebbe un inconveniente....

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Per questo io aggiungo la classe.

Senatore LOVERA. Ne sono dolente....

PRESIDENTE. Questo mi induce a ripetere una preghiera, ed è, che i signori senatori i quali intendono di proporre emendamenti al progetto di legge in discussione, favoriscano di mandarli alla presidenza, come si è sempre fatto, quando si tratta di legge organica, affinché la presidenza possa farli stampare e distribuire ai signori senatori [e alla Commissione prima della discussione, altrimenti questa legge riuscirà una tela di Penelope.

Dunque non c'è ora che una proposta, ed è quella del signor ministro, di emendare la proposta della Commissione al secondo comma, dicendo: « gli impiegati di grado e classe immediatamente inferiore, ecc. ».

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. La ragione per la quale la Commissione aveva modificato la proposta ministeriale ammettendo al concorso anche gli

impiegati che, essendo nel grado immediatamente inferiore, non sono però della classe immediatamente inferiore, era questa di aprire il campo ai veri ingegni, agli impiegati che hanno molto spirito d'iniziativa, ai giovani che si sentono le forze per fare una carriera sollecita e brillante.

Essa era convinta che se si vuole un'Amministrazione intelligente, un'Amministrazione che abbia spirito d'iniziativa, è indispensabile aprire il varco, facilitare la via agli elementi giovani animati dal fuoco sacro del lavoro ed anelanti di distinguersi.

È per questo motivo che noi credevamo di giovare al miglioramento della carriera, ammettendo a questa prova di selezione non soltanto quelli che si trovano di classe immediatamente inferiore, ma anche quelli che sono compresi in tutte le classi del grado immediatamente inferiore.

Questa fu la ragione che ha suggerito il nostro emendamento; ragione alla quale mi pareva aderisse il collega Lovera. Dalle sue ultime parole pare che ben diverso sia il suo pensiero. Ma non perciò noi mutiamo d'avviso.

Non ne facciamo però questione, perchè non ne vale la pena, e ce ne rimettiamo al Senato.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Pongo ai voti l'emendamento del signor ministro dell'interno, che cioè dopo le parole: « gli impiegati di grado » si dica: « e classe immediatamente inferiore ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art 24 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

I concorrenti dichiarati idonei, e gli anziani dichiarati meritevoli, sono promossi ai posti vacanti, i primi nell'ordine dei punti ottenuti nell'esame, e, a parità di voti, per ordine di anzianità; i secondi, in ragion composta della anzianità e della graduatoria di merito proposta dalla Commissione.

È aperta la discussione su questo art. 25.

Nessuno chiedendo la parola lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 26.

La Commissione amministrativa, tenuto conto dei titoli degl'impiegati e delle note informative, a loro riguardo, dell'ultimo triennio, compilerà i ruoli:

a) degl'impiegati di prima classe nel secondo grado, giudicati meritevoli di promozione al terzo grado a scelta, iscrivendoli in ordine dell'anzianità dall'ultima loro nomina; senzachè il loro numero possa oltrepassare la metà degl'iscritti nel grado;

b) degli altri impiegati nella detta classe e grado, giudicati promovibili per riconosciuta idoneità e diligenza, come anziani;

c) dei rimanenti giudicati non meritevoli di promozione.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io rivolgo una preghiera alla Commissione; quella cioè di togliere il ruolo degli indegni, poichè qui si stabiliscono tre ruoli: quello dell'anzianità, quello del merito ed un terzo composto di quelli giudicati non meritevoli di promozione, cioè di coloro che non hanno nè merito nè anzianità, insomma niente.

Non capisco che impiegati saranno questi compresi nel terzo ruolo, e mi sembra che sarebbe meglio licenziarli, dando loro un certificato d'ignoranza e di cattiva condotta, certificato però che certo in pratica non si usa e che non verrà mai richiesto da nessuno.

Del resto un ruolo di questo genere mi pare pericoloso. Come si fa a stabilire che un elenco di persone è composto di tutti gli indegni?

È la prima volta che veggo apparire questo concetto. Quindi pregherei la Commissione a voler aderire alla mia proposta di sopprimere questo terzo ruolo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io accetterei il concetto del senatore Gadda quanto alla forma, purchè si lasciasse inalterata la sostanza della nostra proposta.

È certo che i ruoli di cui alle lettere *a* e *b* ci hanno da essere.

È certo anche che una annotazione, una scrittura, un libro che la Commissione ha chiamato *ruolo*, in cui siano annotati gl'impiegati che sono mantenuti nel servizio, comechè, secondo il giudizio della Commissione, di presente non sieno promovibili, ci ha da essere: in mancanza di altre ragioni, pel fatto che costoro non hanno titolo di entrare nell'elenco della lettera *a*, nè in quello della lettera *b*. Ora, essendo tutti d'accordo che ci ha da essere un registro in cui l'accennata classe d'impiegati, che tali sono e restano, dev'essere annotata; tanto varrà chiamarlo ruolo, quanto dargli qualsiasi altro nome.

Difatti, presumo che l'onorevole senatore Gadda abbia data un'occhiata all'articolo che immediatamente segue a quello che discutiamo. Ora, nell'articolo seguente che è il 26, che cosa si dice? Si dice: « I ruoli delle lettere *a* e *b* si pubblicheranno. Quello della lettera *c* resterà riservato; però il ministro dovrà comunicare, ecc., ecc. ».

Ora, se l'onorevole senatore Gadda, e se il Senato volessero surrogare alla parola ruoli la parola registro, non credo che con ciò muterebbero la sostanza, che ci deve pur essere. Onorevole Gadda, non può essere tra i promovibili chi legittimamente è stato dichiarato non promovibile.

Nè mi accomodo col concetto suo che chi non sia promovibile, debba lasciare l'ufficio. Niente affatto.

Il difetto di promovibilità non significa inidoneità nell'ufficio che si copre; perchè, se ci fosse inidoneità, indegnità che è peggio, allora verrebbe, in danno dell'impiegato, l'applicazione di tutte quelle sanzioni penali di cui parla la presente legge. Dunque, il difetto di voto per la promovibilità, non costituisce disdoro per lo impiegato; il quale potrà essere un degnissimo (pur sempre tale si presume) impiegato, ma degnissimo solamente per l'ufficio al quale lo si serba.

E quello che da noi si propone, è attuato, per esempio, nell'ordine giudiziario. C'è la lista dei sostituti procuratori generali, dei sostituti dei procuratori del Re, dei consiglieri delle Corti di appello, dei giudici di tribunale, e perfino dei pretori (anzi di questi in assai maggior nu-

mero), che si ritengono tutti, più o meno, eccellenti magistrati, tanto che nessuno dei giudicanti prima di raggiungere i 75 anni è mandato via, e di quelli del pubblico ministero se ne tengono fino a 90 anni; eppure, per il maggior numero di costoro, è stabilito che non andranno procuratori generali, non procuratori regi, consiglieri di cassazione, presidenti di tribunale, giudici perfino.

È dunque quello che tanta parte di illuminati ufficiali riguarda, un ruolo, che li colpisce d'indegnità? Niente affatto; è un ruolo che afferma soltanto la mancanza di titolo concreto, allo stato del servizio, secondo le pratiche o i regolamenti vigenti, ad avere la promozione.

Se non che, nella legge nostra è prescritto che il giudizio non raccomandante la promozione deve, con le sue ragioni, essere comunicato dal ministro all'impiegato; il quale ha aperta, per espressa disposizione di legge, la via al reclamo per provocare un definitivo parere.

Pertanto, io vorrei pregare l'onorevole senatore Gadda di desistere; chè, praticamente, l'accoglienza del suo concetto che è di mera forma, non menerebbe a nulla. Ma soggiungo, che per parte mia non avrei alcuna difficoltà, ove si suggerisse altro nome, di chiamare altrimenti ciò che, in fin dei conti, non è che ruolo: voce che altro non significa, fuorchè elenco, annotazione ordinata di nomi.

Forse, ove si fosse detto che vi sono tre elenchi (il che sarebbe stato contro gli usi dei Ministeri), la difficoltà non si sarebbe presentata.

Senatore GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GADDA. Io non ho fatto questione se debba dirsi ruolo o elenco; la questione che ho fatto non è questione di parole, ma di concetto.

Io desidero che non si faccia un elenco degli impiegati in genere. Noi dobbiamo fare il ruolo degli impiegati, che sono promovibili per merito o per anzianità. Quelli che non sono compresi, potranno sempre sperare di conquistare il posto; ma si può egli fare oggi il giudizio che ne sono indegni? Ciò mi pare proprio una contraddizione.

Io credo che sia una questione di redazione,

poichè parmi impossibile che questo concetto non sia diviso dalla Commissione.

L'impiegato, che non sarà compreso nel ruolo per merito, è sempre un buon impiegato promovibile per anzianità; e coloro, che non saranno compresi nel ruolo per merito e in quello per anzianità, potranno sperare di esservi annoverati nell'anno venturo. In fondo l'effetto sarà lo stesso, ma non vi sarà la brutta idea di condannarlo oggi.

Faccio infine rilevare che nel progetto ministeriale non vi era questo concetto, il quale è certo nella redazione della Commissione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se l'onorevole Gadda vorrà avere la cortesia di leggere l'articolo 27, vedrà che le sue osservazioni perdono di importanza.

Infatti nell'art. 27 è detto: « I ruoli della lettera *a* e *b* si pubblicheranno: quella della lettera *c* resterà riservato: però il ministro dovrà comunicare le ragioni di demerito ai singoli impiegati giudicati non promovibili per anzianità, e rimetterà le eventuali loro giustificazioni alla medesima Commissione per il suo parere, del quale sarà data comunicazione agli interessati ».

Dunque è detto assolutamente che quelli che faranno parte del ruolo *c* - chiamiamolo ruolo - si può chiamare elenco, come volete - non sono assolutamente condannati non essendo ritenuti assolutamente indegni di promozione. Sono riconosciuti pel momento non promovibili, il che vuol dire che potrebbero essere più tardi promossi, vagliate le ragioni che possono esporre alla Commissione amministrativa la quale trovando giuste queste ragioni li passerà od al ruolo *a* od al ruolo *b*.

Quindi, secondo me, non si pregiudica per nulla la condizione dell'impiegato che non è dichiarato indegno, ma solamente non promovibile per il momento in cui si compilano i ruoli; il che significa che potrà essere promosso l'anno venturo od anche dopo pochi giorni, se comunicate le ragioni per le quali non è stato ritenuto capace di promozione egli prova il contrario.

Tutt'al più si potrebbe mettere con quelli giudicati non ancora promovibili.

E con questa modificazione credo che il senatore Gadda dovrebbe tenersene contento.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non posso non associarmi alle osservazioni fatte dall'onor. Gadda in riguardo a questa categoria di inabili; che anzi le spiegazioni date in riguardo all'art. 27 mi fanno anche fare un'altra osservazione. Io non so fino a che punto sia opportuna questa discussione stabilita per legge fra quelli che giudicano e riconoscono l'abilità degli impiegati e gli impiegati stessi.

Io posso riconoscere che qualche volta sia prudente, utile di farlo; ma stabilire una perpetua e costante discussione dell'abilità di una persona colla persona stessa non mi pare degna e neppure sempre possibile. In molti casi è indispensabile rimettersene al giudizio di chi ha la responsabilità, e deve scegliere le persone, per soddisfarvi; e non si può ammettere *a priori* una discussione indistintamente con tutti della quale discussione gli effetti inevitabili sarebbero di mantenere fra gli impiegati uno stato d'inquietudine permanente.

Io crederei che quei due articoli dovrebbero esser rimandati alla Commissione, perchè si ottenessero gli stessi risultati voluti da quelli articoli, evitando lo sconcio dell'elenco degli inabili e della controversia obbligatoria con loro.

Quindi io chiedo che questo articolo sia rinviato alla Commissione, affinchè possa essere accomodato in maniera più accettabile.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. Prego il collega Vitelleschi di non insistere nella sua proposta. Posso assicurarlo che la Commissione ha profondamente studiato la disposizione di questo articolo e non l'ha accolta che dopo lunghissima discussione.

Accennerò ad un precedente del quale tutti i magistrati che sono presenti nel Senato possono farmi testimonianza.

Nella magistratura vi è un decreto il quale costituisce una Commissione che ha l'incarico di dichiarare la mancanza di idoneità alla promozione e quindi la non promovibilità.

Forse quest'ultima parola è meno dura. E però accetto di sostituire alle parole « non meritevoli di promozione », l'altra frase « non an-

cora promovibili »; ma insisto perchè sia accettato il concetto perchè è giusto.

Come è giusto il concetto espresso nell'art. 27, poichè è una garanzia indispensabile quella di mettere l'impiegato nella condizione di sapere quali siano i suoi torti, quali siano i suoi demeriti, perchè se ne possa emendare; tanto più che qui si tratta del passaggio dal grado immediatamente successivo a quello della prima nomina, e quindi si tratta di impiegati ancora giovani i quali possono completare e migliorare la loro educazione burocratica e rendersi degni di quelle promozioni che forse senza questo avvertimento non si metterebbero mai in condizione di conseguire.

D'altronde la legge in questo caso ammette l'impiegato di cui si tratta a far valere le sue giustificazioni davanti a quella stessa Commissione che è la tutrice dell'osservanza della legge, dei diritti degli impiegati, degli interessi del Governo.

A me pare che tutto concorra a far ritenere che la disposizione dell'art. 26 collegata con quella dell'art. 27 meriti di essere approvata dal Senato.

Senatore VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VITELLESCHI. Il sapere che la Commissione ha studiato profondamente la questione non mi fa parere la cosa migliore.

Io ripeto, ed insisto con l'onor. Gadda, che una lista d'impiegati pubblicamente ed ufficialmente dichiarati inabili, presenta dei gravi inconvenienti, e principalmente quello di togliere prestigio ed autorità a una parte non piccola di funzionari pubblici, i quali per il fatto stesso di questa dichiarazione diverranno anche più impotenti di quel che non lo fossero naturalmente.

Essi diverranno altresì poco volenterosi se non male affetti, perchè nessun uomo si rassegna volentieri ad essere considerato ufficialmente inabile.

Quanto poi alla questione, alla quale si riferisce l'articolo seguente, si dica pure se si vuole che ogni impiegato il quale si crederà leso nelle promozioni nelle relative proposte abbia modo di far valere i suoi reclami, e lo capisco, caso per caso, come una eccezione. Ma quello di mantenere ufficialmente un costante dibattito, fra il Governo e gl'impiegati sul loro va-

lore intellettuale e morale, è un mantenere negli uffici uno stato di malcontento e di irrequietezza, che non può giovare al disbrigo degli affari.

E quindi a me pare che per la prima parte sia inutile quella lettera *C*, perchè quando sono stabiliti i criteri di quelli che devono essere promossi, si sa che gli altri non lo sono.

Per la seconda basterebbe dire nell'art. 27, che qualunque impiegato il quale non sia stato segnato in quelle liste se si crede lesa, è ammesso a far valere le sue ragioni.

Queste due semplici idee soddisferebbero al concetto del Ministero, senza fare da una parte una lista d'inabili, e dall'altra mantenere una costante discussione in un grosso ceto di persone sopra il loro valore personale.

Quindi io faccio la proposta che la lettera *C* sia soppressa; e sia sostituita all'art. 27 questa semplice idea, vale a dire che ogni impiegato che si creda pregiudicato dal non essere stato compreso in quelle liste, ha diritto a far valere le sue ragioni.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi propone di sopprimere la lettera *c* dell'articolo.

La Commissione invece propone che alla lettera *c* si sostituiscano le parole: « dei rimanenti giudicati non ancora promovibili ».

Il signor ministro accetta la proposta della Commissione?

NICOTERA, ministro dell'interno. L'accetto.

PRESIDENTE. Verremo ai voti per divisione. Pongo ai voti la prima parte dell'art. 26 compresi i comma *a* e *b* che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il sotto-emendamento proposto dalla Commissione d'accordo col ministro.

Quelli che intendono votare secondo la proposta del senatore Vitelleschi, voteranno contro.

Quelli che intendono si debba dire alla lettera *c* « dei rimanenti giudicati non ancora promovibili » sono pregati di alzarsi.

PRESIDENTE. Si farà la controprova. Chi non approva la modificazione della lettera *c* che ho letta è pregato di alzarsi.

Essendo dubbia la prova porrò ai voti la formola proposta dalla Commissione accettata

dal Ministro, cioè: « dei rimanenti giudicati non ancora promovibili ».

Il Senato approva la redazione della lettera *c* così come è proposta dalla Commissione.

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 26.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

I ruoli delle lettere *a* e *b* si pubblicheranno. Quello della lettera *c* resterà riservato: però il ministro dovrà comunicare le ragioni di demerito ai singoli impiegati giudicati non promovibili per anzianità; e rimetterà le eventuali loro giustificazioni alla medesima Commissione pel suo definitivo parere, del quale sarà data comunicazione agli interessati.

Senatore COSTA, della Commissione. Mi pare che non si debba dire precisamente così e che bisogna aggiungere la parola « ancora »; « giudicati non ancora promovibili ».

PRESIDENTE. Prego la Commissione di volere scrivere la proposta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Io credo di aver scritto « giudicati non ancora promovibili ».

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di scriverla.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Credo di averla già scritta e presentata alla presidenza.

PRESIDENTE. Lei ha scritto semplicemente: « le ragioni ai singoli impiegati giudicati non ancora promovibili, ecc. ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Dopo continua l'articolo come è redatto dal Ministero.

PRESIDENTE. Dunque si sopprime la parola *demerito*.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Sissignore, sopprimere la parola « demerito » ed aggiungere le parole « non ancora promovibili ».

PRESIDENTE. Allora invece di « comunicare » si dovrà dire « comunicarne » se no non corre il senso.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Sissignore.

PRESIDENTE. Allora si dirà « dovrà comunicarne ».

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti questi emendamenti proposti dalla Commissione. Il primo consiste nel sopprimere le parole « di demerito ».

Pongo ai voti queste parole; chi le vuol sopprimere voterà contro; chi le vuol mantenere è pregato di alzarsi.

Il Senato non approva le parole « di demerito ».

Pongo ai voti l'aggiunta delle parole, « non ancora promovibili ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 27 con questi emendamenti e quelle correzioni di forma cui ho accennato.

(Approvato).

Art. 28.

Le promozioni degli impiegati compresi nelle lettere *a* e *b* dell'art. 26 sono fatte in modo, che il primo posto spetti al merito, il secondo all'anzianità, e così alternativamente continuando.

(Approvato).

Art. 29.

Salve le disposizioni del titolo III, l'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina a un grado o ad una classe; e, a parità di data, da quella del decreto di nomina alla classe e al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza.

(Approvato).

Art. 30.

Nelle nomine e promozioni fatte ai termini di legge nei gradi superiori a quello di segretario, il ministro ha facoltà di conferire la sola reggenza. Questa non dà titolo d'anzianità.

(Approvato).

Art. 31.

Le promozioni al grado effettivo o pareggiato di direttore capo divisione di Ministero, sono

conferite esclusivamente per merito agl'impiegati del grado immediatamente inferiore senza riguardo a classe, udito il parere della Commissione amministrativa.

(Approvato).

Art. 32.

Le nomine e promozioni d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di direttore capo divisione di Ministero, sono deliberate nel Consiglio dei ministri, senza riguardo alla limitazione, di cui tratta il capoverso dell'art. 23.

Tali nomine, per gravi esigenze di servizio, possono esser fatte anche fra persone estranee all'amministrazione.

(Approvato).

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. La Commissione ha creduto di sopprimere l'art. 37 del progetto ministeriale il quale vietava le nomine in soprannumero, ancorchè compensate nei rapporti finanziari con mantenere vacanti altri posti nelle classi e nei gradi superiori.

Ora io prego la Commissione di riflettere che questo articolo era stato messo per evitare gli abusi. Bene spesso accadeva che per introdurre un impiegato nuovo nell'Amministrazione, mancando il posto, si nominava in soprannumero, e questo in pregiudizio degli impiegati esistenti.

Io veramente non so rendermi ragione perchè la Commissione abbia creduto di sopprimere questo articolo, poichè è anche una garanzia per gli impiegati; imperciocchè non è giusto che gli impiegati, i quali hanno lavorato e prestato servizio per tanti anni, si vedano poi talvolta posposti ad altri che entrano, non per la via regolare, ma con la qualità di soprannumerari.

Pregherei quindi la Commissione di voler consentire che resti l'articolo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Non

difendo la soppressione, perchè sono rimasto in minoranza.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Le ragioni per le quali la maggioranza della Commissione non ha creduto di ammettere questo articolo sono due: una positiva ed una negativa.

La ragione negativa è che non c'è il pericolo dell'inconveniente temuto dall'onorevole ministro, che suppone si possano nominare in soprannumero funzionari che mancano dei titoli e delle condizioni stabilite dalle leggi.

Non c'è perchè per la nomina di un impiegato in soprannumero si richiedono le identiche condizioni richieste per la nomina degli impiegati effettivi.

La ragione positiva poi è questa: qualche volta accade di non avere in un dato momento la opportunità di coprire alcuni posti superiori sia per ragioni di servizio, sia per ragioni subbietive, le quali consiglino, beninteso sempre nell'interesse pubblico, di lasciare vacanti certi posti, di ritardare certe promozioni.

Ora se vi è questa necessità non è giusto che ne rimangano pregiudicati gli impiegati inferiori.

Purchè, dunque, si rimanga nei limiti del bilancio, purchè non si alteri l'ordine della carriera, purchè non si violino le condizioni richieste per essere nominato ad un determinato impiego, non si vede la necessità per cui si debba legare le mani all'Amministrazione di fare un atto di buona giustizia provvedendo quei posti che debbono considerarsi virtualmente vacanti.

Queste sono state le ragioni che hanno indotto la Commissione a proporre la soppressione di questo articolo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Le ragioni che ha detto l'onorevole Costa, sono proprio quelle che mi inducono a mantenere l'articolo.

Egli dice: si può aver ragione di mantenere certi posti. Ma se questa ragione c'è, non vi è poi quella di nominare dei soprannumeri.

Poi osservò che questa dà il mezzo di ottenere una promozione agli impiegati della classe

inferiore ed è proprio quello che bisogna evitare.

Credevo di aver detto, con molta temperanza, gli inconvenienti che possono nascere, e l'inconveniente è proprio quello accennato dal senatore Costa.

Quando si vuol dare una promozione ad un impiegato di grado inferiore che non si trova nelle condizioni previste degli articoli precedenti, allora si nomina soprannumero. Dopo poi un certo tempo diventa effettivo, con danno degli altri impiegati.

Ora dovendo fare una legge di garanzia, credo sia bene togliere al ministro questa facoltà o almeno questa tentazione.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Se la condizione delle cose fosse quella che il ministro suppone, non avrei che dire: ma non è così.

Facciamo un esempio.

Vi è un posto di capo divisione che non si vuole coprire: e se si dovesse coprire è prescritto che la scelta sia fatta fra i capi sezione. Dunque se non è coperto il posto di capo divisione, non si può neppure promuovere un segretario a capo sezione; un vice segretario a segretario e così via: così che la vacanza si riversa su tutta la carriera fino all'ultimo grado. Ora coll'articolo proposto dal ministro, si renderebbe impossibile il riparare a questo inconveniente, e lasciato vacante un posto al sommo della carriera, rimarrebbe arrestato il movimento per tutti i gradi e le classi successive fino all'ultimo.

Vi si ripara invece colla proposta della Commissione, giacchè, lasciato vacante un posto di capo divisione, non è tolto di promuovere un segretario al posto di capo sezione che dovrebbe essere vacante, ma non lo è che virtualmente.

Ne in questa guisa si violano le forme stabilite per le promozioni, giacchè il promosso deve soddisfare tutte le condizioni necessarie per ottenerle.

Del resto non è questa una questione sostanziale o che meriti un lungo dibattito.

Mi premeva di spiegare le ragioni della proposta della Commissione: ma me ne rimetto al Senato.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prendo la parola unicamente per giustificare la mia ostinazione nel mantenere l'articolo, perchè veramente avendo dichiarato l'onor. senatore Costa che la Commissione non ci tiene, potrei dichiararmene pago, ma lo prego di riflettere che se insisto è precisamente perchè talvolta si è fatto così.

Bisogna mettere un termine a questa situazione che a me non sembra regolare. L'onorevole Costa ha citato un esempio: voi lasciate vacante il posto di capo divisione e allora pregiudicate i capi sezione, i segretari, tutti quelli che vengono dopo.

Ma se io nomino un soprannumero e non provvedo, pregiudico egualmente, anzi pregiudico di più, perchè io ritardo la promozione. Se invece il capo sezione passa capo divisione allora vengono tutte le promozioni, quindi non dando la facoltà dei soprannumeri io assicuro la condizione degli impiegati in generale e il dilemma si presenta semplice: o è necessario di coprire il posto di capo divisione e debbo fare le promozioni regolarmente come la legge prescrive, o non è necessario, ed allora darò le funzioni di capo divisione ad un capo sezione ed il servizio non se ne risentirà.

Ma ripeto, dal momento che la Commissione consente di riprendere l'articolo, io non ho nullo l'altro da osservare.

PRESIDENTE. Se invece di dire « Restano vietate » si dicesse « Sono vietati » non sarebbe meglio?

Signor ministro consente che si dica « sono »?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sì, consento.

PRESIDENTE. Dunque il signor ministro propone di ripristinare l'art. 37 al quale poi la Commissione nel coordinamento darà il numero che gli si compete.

L'art. 37 del progetto ministeriale è così concepito:

« Sono vietate le nomine in soprannumero, ancorchè compensate nei rapporti finanziari col mantenere vacanti altri posti nelle classi e nei gradi superiori ».

Pongo ai voti questo articolo 37 del progetto ministeriale con la modificazione accennata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 33 del progetto della Commissione.

Ne do lettura:

Art. 33.

Per esigenze di servizio o di disciplina, od anche in seguito a formale domanda, un impiegato può essere trasferito dall'amministrazione centrale alle amministrazioni provinciali dipendenti, e viceversa, semprechè vi sia assimilazione di grado, di funzioni e di stipendio. Parimente l'impiegato provinciale può essere trasferito di sede.

Trattandosi d'impiegato avente grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, il trasferimento è deliberato in Consiglio dei ministri. Nei trasferimenti degli altri impiegati per motivi di disciplina, sentito il parere della rispettiva Commissione di disciplina.

All'impiegato traslocato spetta il rimborso delle spese effettive di viaggio; può però esserne privato se il trasferimento è ordinato per motivi di disciplina.

Ha facoltà di parlare il senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Duole a me più che ad ogni altro di dover ancora abusare della pazienza del Senato; non fo questo per elezione ma in obbedienza ad un dovere.

La questione del trasloco di un impiegato è una questione che praticamente fa insorgere molte difficoltà.

La dizione contenuta nell'articolo ministeriale in armonia a quello della Commissione se a prima giunta pare improntato a grande chiarezza e semplicità tuttavia in pratica, come ebbi a dire, apre l'adito a molte questioni.

Quel trasloco che molte volte può venire salutato con gioia quando è l'effetto d'una promozione, altre fiate invece in pratica si riduce ad essere una vera epoca di dolore, tanto per il funzionario pubblico che per la sua famiglia.

Immaginiamoci che dal luogo da cui si diparte l'impiegato traslocato a quello a cui viene traslocato corra una certa distanza, in questo caso è certo che l'impiegato viene esposto a molte spese, ed io non avrò mai abbastanza lo-

dato e reso il dovuto omaggio ai principî umanitari che informarono le disposizioni di legge in cui si tien conto di questa circostanza dolorosa.

Ma intanto mi sia lecito di osservare questo beneficio di cui si parla nell'articolo di legge e che consiste nell'accordare all'impiegato il diritto di rimborso delle spese effettive apre l'adito alla indagine allo stabilire chiaramente cosa s'intenda col nome di *spesa*.

La parola *spesa*, mi ammetteranno tutti, è molto vaga. Vi sono le spese cosiddette necessarie, vi sono le spese utili, vi sono infine quelle che si sogliono chiamare voluttuarie. A quale genere di spesa si riferisce questo rimborso accordato e riconosciuto come un diritto dalla legge figurando in essa la parola *spetta* ecc.? Egualmente si parla di *viaggio*.

La parola *viaggio* si riferisce alla persona od anche al trasporto dei mobili e di altre cose necessarie? Questo beneficio del rimborso sarà ristretto alla *persona* dell'impiegato, oppure come giustizia vorrebbe, sarà estesa alla sua famiglia?

Sono tante questioni che si offrono spontanee ed a cui non risponde la locuzione semplicissima contenuta in questo articolo.

Nè mi si venga a dire che questi schiarimenti troveranno la loro sede opportuna in un regolamento.

Io credo che un regolamento non risponderebbe alla necessità delle cose.

Qui si tratta di diritto, di un diritto riconosciuto e proclamato, trattasi di stabilire il numero delle persone che possono usufruire della estensione del diritto medesimo.

Non troverebbero quindi tali elementi la loro sede opportuna in un regolamento, ed è quindi necessario che trovino la loro spiegazione chiara ed esplicita nel testo della legge.

E perciò mi aspetto dalla gentilezza tanto del signor ministro quanto degli onorevoli componenti la Commissione degli schiarimenti che riescano ad appagarmi; perchè ripeto, nella nobile famiglia degli impiegati molte volte si trova il funzionario pubblico che traslocato deve maledire quel giorno del trasloco perchè lo espone a dure necessità.

Più volte a me è succeduto di dover quasi mendicare delle facilitazioni dalle ferrovie per ottenere un qualche vantaggio nel trasporto dei

mobili del funzionario, e domando se questo sia uno spettacolo dignitoso ed a chi è animato da qualche spirito di filantropia non faccia male.

Io mi aspetto quindi e dal signor ministro e dalla Commissione una risposta precisa e confortante.

PRESIDENTE. Informo il Senato che la Commissione fa una correzione di forma. Invece di dire in fine del capoverso secondo « parere della rispettiva Commissione di disciplina », si dica « parere rispettivo del Consiglio di disciplina ». Tutto il resto rimane.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Le osservazioni dell'onor. senatore Ottolenghi trovano posto nel regolamento, con cui si ha da dare esecuzione alla parte della legge che riguarda i trasferimenti.

La potestà del Governo di decretare il trasferimento dell'impiegato, è stata circoscritta, e, per gran numero di casi, anche condizionata al voto della Commissione amministrativa: questo si vuole in tutti i trasferimenti per motivi di disciplina.

La facoltà che si domandava col progetto del signor ministro, era assoluta: giudice del trasferimento sarebbe stato sempre il ministro; noi abbiamo apportati dei temperamenti.

Vi fu nella Commissione uno, che resta minoranza, il quale avrebbe voluto tentare di estendere le garanzie dell'intervento del Consiglio di disciplina a tutti i trasferimenti. Ma, tutto compreso, io penso, confrontando il futuro stato di diritto, col presente stato di fatto, apportiamo un notevole miglioramento a garanzia dei diritti degli impiegati.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io non credo che l'onor. senatore Ottolenghi abbia voluto contrastare o negare la facoltà di poter traslocare gl'impiegati; perchè veramente se fosse così, allora il servizio ne risentirebbe.

Io ritengo che quando si traslocano gl'impiegati non si fa per il piacere di traslocarli, ma per esigenze di servizio. La distinzione dell'impiegato, che è traslocato per ragioni di

servizio, dall'impiegato che è traslocato per motivi di disciplina, mi pare giusta.

Io, anzi, mi proponeva di parlare in un altro senso, cioè, a me sembra troppo quello che la Commissione propone in quanto ai trasferimenti degli impiegati per motivi di disciplina.

Sono perfettamente d'accordo in quanto agli impiegati superiori, vale quanto dire ai prefetti; e questo si sa già.

Non è possibile traslocare un impiegato superiore senza che questa misura sia approvata dal Consiglio dei ministri; ma in quanto agli altri impiegati devesi ricorrere al Consiglio di disciplina.

Vi possono essere delle ragioni delicate di servizio, le quali non è conveniente esporre neppure al Consiglio di disciplina. Ma siccome questi casi sono molto limitati io accetto l'articolo come lo ha formulato la Commissione, e pregherei il senatore Ottolenghi di non insistere, perchè non è possibile negare questa facoltà. Essa può presentare degli inconvenienti, ma non vi è cosa a questo mondo che non ne presenti.

La Commissione ha creduto di circondare gli impiegati di grado inferiore a quello di prefetti, della garanzia del parere del Consiglio di disciplina ed io l'accetto.

PRESIDENTE. Non vi sono proposte?

Senatore OTTOLENGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore OTTOLENGHI. Parmi che io non abbia avuto l'onore di essere compreso da S. E. il ministro dell'interno, poichè, parmi che egli mi abbia parlato di tutt'altra cosa diversa da quella di cui io ebbi l'onore d'intrattenere il Senato.

Mi parla di disciplina.

Io voleva che fosse meglio spiegato lo spirito dell'ultimo capoverso dell'art. 33.

Domandava all'onor. ministro ed alla Commissione quale ne fosse il senso, e lo spirito; se i benefizi di questo articolo si restringevano individualmente alla persona traslocata, oppure se questa persona traslocata avendo famiglia, questo beneficio del rimborso si estendesse nelle sue conseguenze alla medesima.

Domandava se per spese del viaggio s'intendessero quelle del solo trasporto della persona, oppure si dovessero estendere anche ai mobili necessari.

Io domandava tutto questo. Io non faccio questioni, ma questi schiarimenti sono necessari, poichè qualche volta in seno agli impiegati si destano difficoltà inaspettate ed imbarazzi gravissimi mentre il funzionario superiore crede impartire un beneficio ad un inferiore traslocandolo da una sede ad un'altra.

Io potrei citare molti esempi dolorosi, basti quello di un funzionario dell'ordine giudiziario cui mancavano i danari per pagare il trasporto dei mobili dalla sede in cui si trovava a quella in cui era trasferito.

Mi pare quindi che di queste circostanze debba tener conto l'onor. ministro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando scusa all'onorevole Ottolenghi di non aver prima risposto esattamente a tutte le sue osservazioni.

Veramente questa questione può essere sollevata come oggetto di raccomandazione, perchè non possiamo determinare nella legge in che misura sarà dato il compenso all'impiegato per rimborso di spese di viaggio.

Finora si è proceduto così: all'impiegato sono state rimborsate le spese di viaggio tenuto conto della sua condizione di famiglia; se è una persona sola, gli si dà di meno, se ha famiglia, gli si dà di più.

Ma ripeto non mi pare possibile determinare ora nella legge a quanto deve ammontare il rimborso.

Io posso assicurarla che, se avrò io l'onore di fare il regolamento, terrò conto di questa sua raccomandazione.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. L'onorevole senatore Ottolenghi, che ha tanta autorità in questa materia, sa certamente che il diritto vigente è regolato dai decreti reali del 1864 e del 1876.

In quei decreti è data risposta tassativa a tutte le domande che egli ha fatto.

Ivi è detto in quali casi ed in quale misura è ammesso il rimborso delle spese di viaggio per la famiglia e pel trasporto dei mobili.

Purtroppo questa questione delle indennità di trasferimento è andata soggetta a tutte le vicissitudini delle finanze dello Stato.

Abbiamo avuto prima un periodo di una certa larghezza; poi di una certa parsimonia: ora poi attraversiamo un periodo di tale lesineria, che si rimborsa agli impiegati soltanto l'importo del viaggio in 1^a o in 2^a classe per sé e per la famiglia, senza alcuna indennità per i mobili.

Ma è materia variabile che deve essere lasciata ai regolamenti, i quali ricevono indiretta conferma nella legge del bilancio, mercè lo stanziamento dei fondi per pagare le indennità in essi stabilite.

Parmi però che per chiarire meglio il concetto si potrebbe, cosa a cui la Commissione aderisce, togliere dall'ultimo capoverso dell'articolo, la parola « effettive » e sostituirvi la locuzione « nella misura determinata dal regolamento ».

PRESIDENTE. Il senatore Costa propone che all'ultimo capoverso dell'art. 33 invece delle parole: « spese effettive di viaggio », si sostituiscono le altre: « spese di viaggio nella misura determinata dal regolamento ».

Il ministro accetta questa proposta?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 33 con questo emendamento e con la mutazione di forma che ho già annunziato, cioè che invece di dire: « parere della rispettiva Commissione di disciplina » si debba dire: « parere del Consiglio di disciplina ».

Chi l'approva è pregata di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO III.

Delle missioni, dei congedi, della aspettativa e della disponibilità.

Art. 34.

È in missione l'impiegato che temporaneamente occupa un ufficio in altra amministrazione, o compie incarichi speciali o d'urgenza, fuori dell'abituale sua sede. La missione deve risultare da un decreto del ministro; non può

eccedere la durata di sei mesi, ma per necessità di servizio può essere prorogata con altro decreto.

PRESIDENTE. Qui vi sono diverse proposte.

Le leggo tutte.

Il signor ministro propone che laddove è detto: « La missione deve risultare da un decreto del ministro », si aggiunga « o del prefetto nei casi di sua competenza ».

Poi vi è una proposta dell'onor. senatore Paternostro, il quale vorrebbe che in fine dell'articolo, laddove è detto: « con altro decreto », si soggiungesse: « per un termine non maggiore di altri sei mesi ».

Poi vi è una proposta del signor senatore Pierantoni, il quale propone addirittura un nuovo comma, che è del tenore seguente:

« Il ministro, in sede di bilancio, informerà il Parlamento del numero delle missioni, dell'oggetto, della durata e della spesa loro ».

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Il fine che mi proposi nel presentare quell'aggiunta è di una tale evidenza che non ha bisogno di essere dimostrata.

Siccome il termine normale delle missioni è stabilito di sei mesi, mi pare illogico che la eccezione, cioè la proroga, non debba avere limite. E questo anche perchè sarebbe pericoloso lasciare in mano ad altri ministri, in avvenire, la possibilità di abusarne col costituire taluni impiegati in permanente missione, ciò che sarebbe un favore per loro, ma un danno per la finanza dello Stato.

PRESIDENTE. Ora vi è la proposta dell'onorevole senatore Pierantoni al quale do facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Il tema delle missioni è gravissimo, perchè quali che possano essere le rigorose sanzioni della legge, la fiducia, la simpatia o la preferenza, che il ministro avrà per uno più che per un altro impiegato, possono creare tre o quattro specie di utilità.

La prima utilità, d'assentarsi talvolta dall'ufficio e di diventare capo di amministrazione, spesso per riordinarla. Considero, per esempio, lo scioglimento di un'Opera di beneficenza, di una Congregazione di carità. Secondariamente, è modo per farsi ben vedere dai superiori e per acquistar titolo. Terzo, è modo anche di

esser remunerato onorificamente. Quarto, spesso chi è in missione ottiene anche il vantaggio di cambiar aria, specialmente se lo scioglimento avvenga in un luogo di bagni: il servizio pubblico vuole la missione, ma chi va per essa gode moltissimo.

L'onor. signor ministro ha fatto bene di ripristinarla per legge.

Vorrei sapere innanzitutto se la missione che, secondo il testo, sarà esercitata dall'impiegato con l'occupare ufficio in un'altra Amministrazione e col compiere incarichi speciali di urgenza fuori dell'abituale sua sede comprenda anche le missioni all'estero?

Le leggi debbono essere chiare; le leggi oscure non fanno bene che agli avvocati, ma con gli impiegati i difensori guadagnano poco (*Ilarità*).

Noi sappiamo che in casi eccezionalissimi alcuni impiegati vanno all'estero. Per esempio, a Parigi, non so se sia finita l'istituzione di tenervi due o tre impiegati per il cambio o per il pagamento delle cartelle del debito pubblico.

Per la negoziazione dei trattati e per le conferenze internazionali, spesso si mandano uffiziali superiori con uno o due segretari.

Perciò domando io, avete pensato se questo art. 34 comprende colle parole « abituale sua sede » anche l'estero? Se non lo comprende, si potrebbe aggiungere la frase « anche all'estero ». Saranno casi rarissimi, ma è bene che la legge li completi.

Secondariamente, io parlo per dire che torna impossibile di far dipendere tutto dal decreto del ministro. Spessissimo un prefetto intanto rende proficua una missione, inquantochè, specialmente in materia di contabilità dei comuni, spedisce inaspettato un contabile, che arriva di notte, per sospendere i falli.

Guai se sempre si volesse il decreto. Certo un ministro sa dove colpire, ma un dispaccio fa meglio di un decreto.

Rimane poi un altro obbietto, che io voglio trattare, perchè della cosa pubblica dobbiamo essere gelosi. Finora non si vedevano con grande frequenza gli scioglimenti dei comuni e delle Opere pie. Io non fo nessuna imputazione all'indirizzo politico del Governo. È l'allargamento del suffragio elettorale, sono le nuove sanzioni della legge comunale e provinciale

e della legge sulle Opere pie, sono i mali costumi che hanno dato molta materia per rivedere il generale disordine, che presiede ai bilanci comunali e all'amministrazione delle Opere pie.

Davvero questo affare delle missioni è diventato un gravoso servizio. Pure qualche volta la scelta delle missioni è caduta sopra individui che poco bene sapevano fare. Erano illustri patrioti, non ne dubito; ma il dolore della cicatrice mal si accomoda coll'Amministrazione comunale. Spessissimo abbiamo vedute Opere pie in una crisi di scioglimento frequente con commissari regi; con propine pagate dalle provincie e dalle Opere pie a tante lire al giorno, salvo altre indennità. Spesso una missione vale tre annate di stipendio. Io domando: dopo che avremo votato questa legge, in cui la missione è contemplata come servizio di Stato, continuerà il sistema di chiamare persone fuori l'amministrazione? Non sarà il caso di regolare la spesa di queste missioni?

Completando la legge questa materia, io vorrei dilatare un principio già ammesso nella legge comunale; vorrei aggiungere questa disposizione; che ciascun ministro in sede di bilancio debba dare relazione delle missioni e degli oggetti della spesa fatta. Questa non è diffidenza, benchè in politica i poteri debbano vivere con mutua sorveglianza tra di loro. La sanzione darà anche una statistica per studiare l'azione, che il potere centrale od il potere provinciale eserciteranno sulle Opere pie e sopra altre amministrazioni. Credetelo pure, signori senatori, se metteremo grandi freni per le promozioni, per i traslocamenti, per i passaggi da carriera a carriera, sarà proprio questo art. 34 che permette le missioni, il pezzo di zucchero sopra cui converranno i mosconi. (*Bene*).

Detto questo, aspetterò di sapere se l'onorevole ministro Nicotera vorrà accettare o no quella proposta che io consiglio.

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARGONI. Non ho che da dire poche parole, forse a quest'ora superflue.

La Commissione scrivendo nel suo articolo che la missione deve risultare unicamente da un decreto del ministro, ha soppresso che possa la missione conferirsi da un capo di amministrazione centrale o provinciale.

Contro questa soppressione io non ho che da accennare a due eccezioni: una di massima, l'altra di pratica. L'eccezione di massima è che questa soppressione contraddice assolutamente a quelle idee di decentramento amministrativo che oggi vanno prevalendo con molta soddisfazione, mi pare anche, della pubblica opinione. Quella di pratica l'ha già toccata l'onorevole Pierantoni.

È bene che un prefetto, un intendente di finanza il quale ha notizia improvvisa di un qualche disordine od in un comune ed in una amministrazione di opere pie, od in qualche altro istituto od ufficio del quale abbia la sorveglianza, possa e debba immediatamente provvedere da sè assai meglio che non farebbe provocando un decreto del ministro, col dare egli stesso la disposizione occorrente.

Ho detto che sarebbero state quasi superflue queste poche parole; perchè infatti ho veduto che lo stesso onor. ministro intende di riprendere quella parte del suo articolo che è stata cancellata dall'onor. Commissione, epperò mi riferisco alla sua autorevole parola sperando che il Senato voglia entrare in questo ordine di idee.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'onorevole collega Paternostro che ha fatto la proposta di aggiungere il limite di tempo per la proroga, rispondo che questo era nel pensiero della Commissione; la quale, avendo stabilito un primo termine come massimo, intendeva che l'altro termine potesse bensì essere più breve, ma più lungo non mai.

Ad ogni modo, siccome non toglie nulla il dirlo apertamente, la Commissione accetta l'aggiunta che si propone.

All'onor. senatore Pierantoni, io veramente non avrei da dare risposta alcuna da parte della Commissione; perchè mi è parso che egli movesse delle interrogazioni più all'onor. ministro, e alla Commissione.

L'onor. Pierantoni però accennò ad una proposta di legge. Su questo punto, la Commissione si riserva di dare il suo parere dopo che avrà sentito quello dell'onor. ministro.

All'onor. senatore Bargoni, (e, rispondendo a lui, tengo conto della proposta del signor mi-

nistro) dirò che la Commissione entrò a malincuore nel sistema di disciplinare per legge le missioni; perchè senza la legge si è di già molto usato ed abusato delle missioni, e la legge non varrà certo a restringerle.

Qualcuno, almeno, dei componenti la Commissione dubitava che, sotto parvenza di circoscrivere le potestà, si finisse per creare una istituzione che avrebbe potuto riuscire non soltanto onerosa, ma qualche volta anche perturbatrice dei pubblici servizi.

Muovendo da questo concetto, io non trovo opportuno che per legge si sanzoni la competenza dei capi delle Amministrazioni locali; perchè non esiste cotesta potestà secondo le leggi presenti, comechè ci sia il fatto che si esplica sotto la diretta responsabilità del ministro. Le istruzioni peraltro governano la cosa in modo da evitare gli abusi.

La Commissione ragionò così: negli scambi delle relazioni tra il ministro ed i capi delle amministrazioni locali, il modo di conferire a tempo e a luogo la potestà, non mancherà mai. Circoscriviamo dunque, poichè siamo in sede di legiferare, la potestà al ministro; perchè le missioni implicano necessariamente spesa, e portano, ove siano numerose, una ferita al bilancio.

Questi furono i motivi dell'eliminazione di ogni potere di decretare missioni ai capi delle Amministrazioni locali. Ma è venuto il signor ministro dell'interno, il quale ha accennato singolarmente alle Amministrazioni locali delle provincie, nelle parti governate dai prefetti. La cosa non si presenta priva d'importanza. E devo affrettarmi a dichiarare da parte della Commissione, che l'emendamento che vorrebbe introdurre il signor ministro si accetterebbe.

Quella dei prefetti è una istituzione essenzialmente politica; onde si deve ritenere che il ministro vegli talmente sulla condotta e sugli atti dei suoi prefetti, da evitare, se non tutti, la maggior parte degli inconvenienti per i quali la Commissione deliberava a non dare la potestà, chiesta per tutti i capi dell'Amministrazione provinciale.

Allo stato della discussione, la Commissione non andrebbe più in là della proposta del signor ministro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Mi è facile di accettare la proposta dell'onorevole senatore Paternostro in quanto alla limitazione del tempo poichè, come egli stesso può vedere nella mia proposta, il tempo era limitato ad un anno, e quindi accetto volentieri la sua proposta.

Io prego l'onor. Pierantoni di riflettere che gli inconvenienti ai quali egli ha accennato è difficile che si avverino.

Se si tratta di missioni per Opere pie, o per Congregazioni di carità, queste non possono essere date se non dopo il parere del Consiglio di Stato.

Come il Senato sa, una Opera pia o una Congregazione di carità non si può sciogliere, senza che intervenga prima l'avviso della Giunta provinciale amministrativa, un rapporto del prefetto ed il parere del Consiglio di Stato.

Quindi il ministro da sè non può esercitare la facoltà dello scioglimento, senza esserne autorizzato da una deliberazione del Consiglio di Stato.

Se si tratta di comuni, l'onor. Pierantoni sa che per effetto della legge, il ministro dell'interno ha l'obbligo di pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* la relazione indicando i motivi per i quali ha creduto di procedere allo scioglimento e di presentarla al Parlamento, ed il Parlamento ogni anno discute queste ragioni.

In quanto alla scelta dei commissari, tanto l'articolo del Ministero, che quello della Commissione, escludono la possibilità di mandare persone estranee all'amministrazione; perchè nell'uno e nell'altro è detto: « È in missione l'impiegato... ».

Io sono d'accordo con l'onor. Pierantoni che non è bene mandare in missione come commissari persone estranee all'amministrazione, e tranne un caso o due, a me non è accaduto di mandare in missione persone non appartenenti all'amministrazione.

Ed io ciò credo conveniente per due ragioni.

Primo per la responsabilità che assume l'impiegato che esercita la missione; secondo, perchè è da presumersi che l'impiegato abbia maggior capacità a giudicare di taluni atti di amministrazione di quello che possa averne un estraneo.

Quindi, dimostrato che tanto nelle missioni

che riguardano le Opere pie, quanto nelle missioni che riguardano i comuni e le provincie, il ministro deve contenersi nei limiti che la legge gli prescrive; non so perchè l'onor. Pierantoni voglia addossare al ministro dell'interno il nuovo carico di dover presentare ogni anno una relazione alla Camera per dimostrarne la spesa e se la spesa stessa è contenuta nei limiti consentiti dalla legge.

Dunque se non può nominare commissari alle Opere pie senza l'approvazione del Consiglio di Stato, se non può nominare commissari per i comuni senza pubblicare i motivi dello scioglimento e senza informarne il Parlamento, non capisco la ragione di un'altra relazione sulla spesa.

Ringrazio la Commissione di aver accettato la mia proposta di dare ai prefetti la facoltà di mandare dei commissari.

L'onor. relatore della Commissione ha detto: « si suppone che il ministro veglierà ».

Io credo che questo sia un dovere del ministro dell'interno.

Non ho mai compreso come un ministro dell'interno non debba vegliare al buon andamento dell'amministrazione ed alla retta applicazione della legge, per parte dei suoi dipendenti.

Il relatore diceva riguardo alla facoltà dei prefetti di nominare commissari: ma la può dare il ministro dell'interno!

La legge comunale e provinciale dice all'articolo 3, se non erro, che questa facoltà è data ai prefetti.

Ora, quando la legge attuale limita la facoltà al ministro, parrebbe che volesse, in certo modo, modificare la facoltà che hanno i prefetti dalla legge comunale e provinciale.

Ad ogni modo qualunque schiarimento è sempre utile e perciò ringrazio la Commissione di aver accettato la mia proposta.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Il signor ministro mi ha fatto una importante dichiarazione per quello che riguarda il tempo, in cui egli rimarrà al Ministero dell'interno.

Ma egli non può dimenticare che cotesta è una legge generale, che comprende non soltanto ministri e Ministeri esistenti, ma anche quelli che potranno nascere.

Se si fosse detto che il ministro avrebbe do-

vuto dare una informazione statistica delle missioni, l'ufficio sarebbe stato diviso fra nove o dieci Ministeri.

Ma l'onor. ministro mi ha risposto che la missione viene dopo il decreto di scioglimento. L'onor. Nicotera sa che io ho parlato di quella, che spesso precede lo scioglimento. Spessissimo un ministro, un prefetto, o un capo di una Amministrazione ordina una ispezione, la quale poi determina lo scioglimento. Questo caso di legge è tutto diverso da quello, che il ministro ha fatto rinviandomi a cognizioni di legge, che tutti i senatori, essendo legislatori hanno, e la cui ignoranza non sarebbe scusabile.

Ella lo sa, onorevole ministro. Viene, per esempio, denunciato dalla opinione pubblica, dalla stampa, un grande disordine in un ospedale; il ministro non potrà chiedere il parere del Consiglio di Stato, se prima il prefetto non avrà mandata l'ispezione. Per quello che consta a me, che sono fuori del pelago elettorale, spessissimo queste ispezioni durano lungo tempo e danno luogo a molti indagini.

Avvengono altri casi, per esempio, quelli, nei quali l'impiegato è sospeso per una querela ingiusta; e allora bisogna delegare l'ufficio ad un altro. Dunque non è questa materia, la quale debba rimanere a libito del Ministero dell'interno.

Dette queste cose, credo che l'utilità di preparare gli elementi perche il sindacato politico si possa esercitare sull'amministrazione sia un desiderio giusto da essere accolto nell'animo di un ministro liberale e nell'animo dei senatori e dei deputati.

Io vorrei che venisse l'ora, in cui si facessero meno leggi, ma più ispezioni sulla loro esecuzione.

Prego quindi il signor ministro di rispondermi, se egli possa negare che le missioni precedono spesso lo scioglimento delle amministrazioni.

Torno a ripetere: siamo in tema di legge generale, che comprende nove o dieci Ministeri ed anche tutte le immense amministrazioni e gli uffici che da questi misteri dipendono. Facciamo buona legge.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Non vorrei che l'onor. Pierantoni mi ammonisse un'altra

volta che egli e il Senato conoscono le leggi e che non hanno bisogno che io gliel ricordo. Ma io debbo rispondere, e non so come fare, se non ricorro alle leggi. Per esempio anche adesso debbo ricordare all'onor. Pierantoni che queste spese di missioni sono comprese in un articolo che ciascun ministro mette nel suo bilancio; che la Commissione del bilancio è rigorosa nel chiedere ai ministri i documenti, le prove di queste spese; e che non occorre presentare alle Camere un rapporto speciale su queste spese, perchè quando le Camere volessero essere informate, lo possono essere discutendo l'articolo sul quale si prelevano le spese di missione.

L'onor. Pierantoni ha ricordato a me che prima di sciogliere le Opere pie, talvolta i prefetti credono necessario di mandare delle ispezioni, e questo lo so perfettamente. Ma io mi permetto di ricordare all'onor. Pierantoni che anche senza mandare le missioni, tutti gli atti, i bilanci, tutte le spese delle opere pie sono sottoposte all'esame ed alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa; e che il prefetto riceva gli indizi della non buona amministrazione quando nella Giunta provinciale discute contratti, bilanci e note proposte dalla Congregazione di carità o delle Opere pie.

Mi sembra un di più quello di mettere nella legge che ogni anno debbono essere presentati questi conti; ma se il Parlamento ha il diritto di richiederli al Governo, che ragione c'è di farne oggetto di una disposizione speciale?

Ritenga l'onor. Pierantoni che a me duole di non accettare la sua proposta, ma non la credo necessaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Mi dispiace di aver cagionato dolore all'onorevole ministro dell'interno (*ilarità*), ma io credo che se tutti i suoi dolori saranno come questo, il ministro sarà l'uomo più tranquillo e felice di questa terra. (*ilarità*).

La verità è che il ministro non vuole l'aggiunta.

Ma quando mi richiama ai principî generali del sindacato, che per mezzo del bilancio può fare la Commissione del bilancio, dovrebbe ricordare che il Senato è costretto quasi sempre

a dare celeremente il voto al bilancio, perchè scadono i fatali dell'anno.

Ma tra quello, che è facoltà, è potere discrezionale di una Giunta di bilancio e quello che dovrebbe essere lavoro categorico, ci sarebbe vera differenza.

Non insisto pertanto per un emendamento, sul quale non ho consultato la Commissione.

PRESIDENTE. Dunque ella ritira il suo emendamento.

Senatore PIERANTONI. Lo abbandono.

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARGONI. Io non vorrei apparire più ministeriale dell'onorovole ministro; tuttavia amerei pregarlo di allargare il suo emendamento, e di ritornare ai termini precisi del suo articolo, cioè, di introdurre nell'articolo le parole: « i capi delle amministrazioni centrali e provinciali ».

Ho già accennato, per quello che riguarda le amministrazioni provinciali, non solo alle necessità in cui può trovarsi un prefetto, ma anche a quella imperiosissima in cui può trovarsi un intendente di finanza.

Ma potrei citare inoltre dei fatti relativi ad altre amministrazioni provinciali. Per esempio: da una Direzione provinciale delle poste, si son potuti arrestare degli abusi, unicamente perchè il direttore provinciale delle poste ha potuto mandare improvvisamente di notte, in missione, degli impiegati, a sorprendere un dato ufficio od una data collettorìa.

Mi pare che l'articolo primitivo del ministro fosse comprensivo in guisa da poter soddisfare alle vere esigenze del presente disegno di legge.

Ma non insisterò sulla mia proposta se l'onorevole ministro non l'accetta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io vorrei pregare l'onor. collega senatore Bargoni di riflettere che la missione che deve essere stabilita con un decreto o del ministro o del capo dell'Amministrazione locale, è ben diversa dall'esercizio della vigilanza.

Ora io non posso negare, nè la Commissione ha negato ai capi ed ai sotto-capi, vale a dire anche a certe autorità semplicemente circondariali, la potestà di esercitare la loro

vigilanza, e, quale mezzo al fine, d'inviare dei commissari, verificatori e simili. Quello che si nega è di creare una funzione al cui esercizio si attribuisce un'indennità, per disposizione di legge, funzione che deve essere attuata e sistemata da regolamento; e per la quale si sospende il servizio locale cui è direttamente obbligato l'impiegato che si manda a servire altrove, e per un periodo di tempo che può arrivare ad un anno.

Ma, se questo si concede ai prefetti, appunto perchè dei prefetti, devo ripeterlo, ne risponde il ministro; e per la varietà oltrachè per l'indole delle loro mansioni, possono essi talvolta essere costretti a prendere deliberati d'urgenza; non vi ha ragione che lo si accordi a tutti gli altri capi delle Amministrazioni provinciali. Quando l'estensione delle facoltà si porta all'intendente di finanza, quando va al direttore delle poste, al direttore dei telegrafi, al direttore dei pesi e delle misure, all'ispettore forestale provinciale, si va all'esagerazione.

Bisognerebbe creare in tutti i Ministeri degli articoli di spese, nè lievissime, per coteste missioni.

Ora, se la Commissione a malincuore, almeno per parte mia, è venuta nel sistema di disciplinare per legge le missioni (io avrei invece preferito che le cose continuassero come sono andate); andrebbe essa molto più in là del suo sistema, allorchando lo accettasse nei termini dell'articolo ministeriale, il cui pensiero, forse, rifuggiva dal doverne conseguire tutte le applicazioni cui ho accennato.⁵⁷

Prego pertanto l'onor. senatore Bargoni di accontentarsi dell'emendamento nei termini proposti dall'onor. ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego l'onorevole senatore Bargoni a non insistere e lo ringrazio.

Vi è poi una differenza fra le formali missioni e le semplici ispezioni che sono disposte dai vari capi di servizio nelle provincie.

Per queste non occorre una disposizione legislativa essendo evidente la facoltà loro di provvedere, nei casi di urgenza, telegrafandone al ministro da cui dipendono.

Quindi io pregherei, pur ringraziandolo, l'o-

norevole senatore Bargoni di non insistere e di contentarsi della concessione che gentilmente la Commissione mi ha fatto di includere anche il prefetto.

Senatore BARGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BARGONI. Io non avevo fatto nessuna concreta proposta; avevo anzi dichiarato che se l'onorevole ministro non accettava il concetto da me espresso non avrei insistito. Aggiungo solo una parola: io vorrei che da quanto fu detto fin qui traesse occasione il ministro dell'interno per rafforzare la posizione dei prefetti. Perchè se il prefetto è, come deve essere, il rappresentante del Governo nella provincia, gli altri capi delle amministrazioni provinciali, a lui gerarchicamente subordinati, dovrebbero, nei casi d'urgenza, poter ricorrere a lui per ottenerne quei decreti che porterebbe troppo a lungo l'attendere dal Ministero.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Prima di tutto il signor ministro propone e la Commissione accetta, di aggiungere dopo le parole: « la missione deve risultare da un decreto del ministro » le seguenti « o del prefetto nei casi di sua competenza » ed il resto identico.

Pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Poi viene un'altra aggiunta, quella del senatore Paternostro, il quale propone che in fine dell'articolo dopo le parole: « con altro decreto » si aggiunga « per un termine non maggiore di altri sei mesi ». Anche questa aggiunta è accettata dalla Commissione e dal signor ministro.

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 34 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 35.

L'impiegato in missione ha diritto ad una diaria determinata secondo le norme stabilite

per decreto reale, proporzianata al suo grado e stipendio, ed al rimborso delle spese di viaggio.
(Approvato).

Art. 36.

Gli impiegati civili, ove il servizio pubblico non ne soffra, possono ottenere dai rispettivi capi di amministrazione centrale o provinciale, congedi ordinari, che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

Per giustificate ragioni di salute o di famiglia, possono inoltre ottenere dal Ministero congedi straordinari della durata complessiva di un altro mese nell'anno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io desidero pregare la Commissione di voler lasciare l'ultima parte di quest'articolo, cioè che « durante il congedo, ordinario o straordinario, l'impiegato non è privato del suo stipendio, ed il periodo del congedo gli è computato per l'anzianità a tutti gli effetti di legge ».

Ora il Senato sa che gl'impiegati non sono pagati molto largamente.

Quando loro si dà il congedo per motivi di salute, di un mese, se non gli accordate lo stipendio, lo mettete a disagio...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È superfluo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*... Non mi sembra superfluo, essendo stato compreso nel progetto ministeriale. Se si sopprime possono nascere delle discussioni e si può credere che il Senato ha inteso di giudicare diversamente la cosa.

Quindi, per lo meno, spieghiamoci chiaro per evitare equivoci; e la cosa chiara per conto mio è questa, che l'impiegato goda dello stipendio e non perda l'anzianità.

Nessuna osservazione da parte mia poteva indurre in un equivoco.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Non potrei sostenere che le poche parole che sono per dire, io le abbia scritte nella relazione; ma certo devo averne espresso i pensieri.

La ragione unica per cui l'ultimo capoverso dell'articolo proposto dal signor ministro, fu tolto dalla Commissione, è questa:

Il congedo è un diritto inerente alla funzione pubblica; vale a dire, la legge garantisce un dato numero di giorni, qualche mese dell'anno, di riposo all'impiegato.

Ora, se per i professori, la legge lo stabilisce per durata e stagione, chè l'insegnamento non abbraccia tutti i dodici mesi; per gli altri impiegati, ne determina il minimo ed il massimo, ma toglie la scelta del tempo all'impiegato, che deve porre il suo allontanamento in armonia col servizio, del che è giudice il superiore, che decreta, perciò, entro i termini di legge, il congedo, per tempo e durata.

Ma, come non si arresta la percezione dello stipendio a favore dei professori, i quali esercitano un diritto; egualmente essa non si può arrestare, in danno degli impiegati che esercitano pure un loro diritto prendendo il congedo.

E siccome, durando la percezione dello stipendio, nessunissima ragione vi ha, che possa venire alterato il sistema d'anzianità, che è governato da leggi tassative; ne segue che non occorre affatto che tutto ciò si ripetesse in una espressa disposizione di legge.

E penso sia utile di toglierla; poichè, se il ministro crede che, in una legge da fare (e Dio sa quando essa verrà), questo diritto abbia bisogno di essere salvaguardato da espressa disposizione, con ciò solo ei mette in dubbio il diritto secondo le leggi attuali.

Invece, questi diritti sono indiscutibili: sono stati sempre esercitati, e sono in piena attività. Onde, a me pare, si possa contentare il ministro delle nostre dichiarazioni.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Non v'è alcun dubbio, e nessuno ha affermato il contrario, che quest'ultimo alinea possa fare del male.

Lo si vorrebbe sopprimere come superfluo; ma così non mi pare che sia.

L'ultimo alinea dell'articolo 42 del progetto ministeriale ha il pregio di dare una precisa

determinazione delle conseguenze inerenti allo stato di congedo.

Siccome in tempo di congedo l'impiegato non presta servizio, non è mica oziosa una disposizione della legge che dica, come, malgrado che sia fuori dell'ufficio, egli conserva il diritto al suo stipendio, e che quel tempo gli è computato a servizio attivo per tutti gli effetti della legge, e quindi anche per la liquidazione della pensione.

Poichè con ciò si determinano bene le condizioni delle cose e gli effetti giuridici del congedo; poichè l'alinea non può produrre alcuna incertezza, alcuna anormale conseguenza, e corrisponde a disposizioni che si trovano in leggi vigenti, vorrei sperare che la Commissione aderisse alla proposta del ministro dell'interno, e permettesse che anche col suo consenso quest'ultimo alinea fosse restituito.

PRESIDENTE. Il signor ministro insiste?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io vorrei pregare la Commissione di consentire a lasciarlo, perchè per lo meno non fa male.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io ho fatto poco fa una osservazione un po' dubitativamente, perchè non aveva presente il testo della legge; ma ora che lo ho sott'occhio, posso affermare che la legge attuale, intorno alla disponibilità, all'aspettativa, ai congedi degli impiegati civili, porta la sanzione che: durante il congedo, l'impiegato non uscirà dall'attività di servizio e ne conserverà lo stipendio.

La formola proposta dal ministro richiama quella della legge del 1863, anzi la migliora.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. A me pare impossibile che si possa portare una ragione più convincente in favore del sentimento della Commissione. Appunto perchè questa è la legge, intendiamo che non la si rifaccia...

Senatore FINALI. È abrogata.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*... La legge che viene abrogata, è surrogata da una serie di disposizioni che sono apposta stabilite, e che verranno in discussione. In queste disposizioni è specificato, e quando cessa lo stipendio, e quando si sospende l'anzianità.

Io vorrei vedere se, in alcuna di esse, vi sia il minimo accenno a conseguenze nocive, o per lo scemamento delle competenze del funzionario, o per l'alterazione della sua anzianità.

Tutto ciò non toglie, che si riconosca da tutti che l'inciso del ministro non farebbe alcun male, ove si volesse conservarlo.

Quindi la Commissione se ne rimette al Senato.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Un collega poco fa mi faceva osservare che nell'articolo ultimo del progetto viene abrogata la legge del 1863 sull'aspettativa, la disponibilità e i congedi.

Questo fatto mi pare che da solo dimostri la mia tesi, senza che occorra uno svolgimento di ragioni.

La disposizione che trovavasi nella legge abrogata, è bene che sia riportata nella legge che si sostituisce; ed è soprattutto desiderabile, che su questo punto così chiaro non si prolunghi la discussione.

PRESIDENTE. Passeremo alla votazione.

Porrò ai voti l'ultimo alinea che la Commissione proponeva di sopprimere ed il signor ministro propone di ripristinare.

Lo leggo:

« Durante il congedo, ordinario o straordinario, l'impiegato non è privato del suo stipendio, e il periodo del congedo gli è computato per l'anzianità a tutti gli effetti di legge ».

Chi approva questo ultimo alinea è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 36 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per « Provvedimenti sulle gallerie fidecommissarie di Roma », già approvato dalla Camera dei deputati.

Raccomanderei l'urgenza per questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il signor ministro prega di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge. Non essendovi obiezioni l'urgenza s'intenderà accordata e il disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici che sono convocati al tocco di domani per esaminare questo ed altro disegno di legge presentato ieri.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 37:

Art. 37.

Gli impiegati possono essere messi in aspettativa per causa di provata infermità, o per giustificati motivi di famiglia, o per servizio militare.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio: però per l'impiegato avente grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, l'aspettativa è deliberata in Consiglio dei ministri; per gli altri impiegati, occorre parere conforme della rispettiva Commissione amministrativa.

L'aspettativa per servizio militare è concessa per tutto il tempo che l'impiegato civile passa sotto le bandiere per obbligo di leva, o per arruolamento volontario di un anno, o per servizio temporaneo di ufficiale di complemento o di milizia mobile, o per chiamata di classe.

Ha facoltà di parlare l'onor. Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Io aveva chiesta la parola su questo articolo poichè a me pare che vi sia una diversità di locuzione tra il primo capoverso e il secondo che non trova la sua sufficiente spiegazione.

Di fatti, nel mentre che relativamente all'aspettativa per infermità, quand'è disposta d'ufficio, si è incaricato il legislatore di constatarla, di determinare il procedimento da seguirsi per ottenerne la prova; invece nel primo capoverso, ove evidentemente si vuole accennare all'aspettativa sopra domanda di parte il legislatore si limita ad adoperare la locuzione generica *provata infermità*. Ma sappiamo noi come si prova questa infermità?

Io avrei amato che la stessa cura, lo stesso zelo di cui ha dato prova il legislatore nel secondo capoverso l'avesse altresì adoperato nel primo.

Qui si trovano in discussione l'interesse pubblico e l'interesse privato e armonizzano completamente: l'interesse pubblico inquantochè deve premere all'Amministrazione che l'impiegato domandi l'aspettativa allorquando l'infermità è un fatto vero e reale e seriamente constatato; l'interesse privato, perchè vi sono molte associazioni di mutuo soccorso che danno un sussidio all'impiegato allorquando si trova in aspettativa; quindi esse hanno tutto l'interesse di mettere in sodo che il fatto dell'infermità sia un fatto positivo e reale.

Quindi, ripeto, amerei che fosse identica la dizione del primo capoverso dell'articolo 37 a quella del secondo ed io ne trovo una ragione e la esprimo brevemente.

Se il legislatore ha adoperato il suo zelo più che lodevole nel mettere in sodo il fatto della infermità allorchè si tratta di porre in aspettativa d'ufficio, lo deve egualmente adoperare ed a maggiore ragione allorchè si tratti di decretare l'aspettativa sopra domanda; il legislatore deve ovviare alle eventuali frodi che si possono verificare e deve premunirsi prendendo misure precauzionali. Quante cause non possono suggerire la domanda di aspettativa non sorretta da veri motivi di salute? Riesce quindi desiderabile che la stessa cura usata dal legislatore allora quando si deve accordare l'aspettativa d'ufficio, la si adoperi ed a maggiore ragione quando questa deve seguire dietro domanda di parte.

Proporrei poi che alle parole *provata infermità*, si aggiungesse l'altra locuzione: *ed incapacità ad esercitare le proprie funzioni*.

Questa incapacità può essere temporanea, ma intanto la sola infermità non può essere causa sufficiente di mettere un impiegato in aspettativa.

Bisogna che questa infermità sia tale che lo metta nella assoluta impossibilità di esercitare il proprio ufficio.

Ecco le ragioni della aggiunta, che io mi permetterei di proporre a questo articolo; e accettando questa aggiunta, il Senato, tutelerà gl'interessi pubblici, imperocchè, non ogni e

e qualunque infermità può mettere in grado un funzionario di pretendere l'aspettativa, e offrirà nello stesso tempo anche delle guarentigie serie a quelle Società di mutuo soccorso che sono obbligate per disposizioni statutarie, ad accordare sussidio a funzionari che si trovino in aspettativa, anche nel caso che potessero benissimo tuttavia attendere al proprio ufficio.

Quindi io proporrei che il procedimento probatorio adottato dal legislatore nel secondo capoverso dell'art. 37, lo si estendesse altresì al primo capoverso, perchè io non ci trovo ragione di stabilire una diversità fra l'uno e l'altro.

Se si vogliono garanzie, allorquando si tratta di mettere in aspettativa d'ufficio, tanto più il Governo si deve circondare di maggiori precauzioni allorquando l'aspettativa è domandata dall'interessato.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Puccioni ha facoltà di parlare.

Senatore PUCIONI. Io domando un chiarimento alla Commissione. Nell'ultimo capoverso di questo articolo, parmi siavi una ripetizione; vi si parla dell'obbligo di leva e poi dell'arruolamento volontario di un anno.

Ora io chiedo se questo arruolamento non sia un modo di soddisfare l'obbligo della leva. E se lo è, credo che si potrebbe sopprimere codesto inciso, bastando che si parli del tempo passato sotto le bandiere per l'obbligo di leva.

Proporrei inoltre di portare quest'ultimo capoverso nell'art. 40 tra il primo e secondo capoverso, perchè nell'art. 40 si determina il tempo pel quale deve durare l'aspettativa per infermità e per ragioni di famiglia.

Nel capoverso ultimo dell'articolo che ora è in discussione si determina invece il tempo per il quale deve durare l'aspettativa per ragioni di servizio; quindi mi pare che sarebbe più coordinata questa determinazione ove fosse tutta compresa nell'art. 40 anzichè essere, come lo è ora nell'art. 37 in parte, e in parte nell'art. 40.

Queste proposte io mi permetto di sottoporre al Senato, e voglio sperare che la Commissione e l'onorevole ministro ne riconosceranno la opportunità.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Salvo che io non abbia ben compreso, mi è parso che l'onor. Ottolenghi mirasse ad ostacolare l'esercizio del diritto di chiedere l'aspettativa, per provata infermità, all'impiegato. E di vero, egli, l'onorevole senatore, richiede si stabilisca per legge, che debba essere deliberata la concessione dell'aspettativa, in Consiglio dei ministri per gl'impiegati aventi grado superiore a quello d'ispettore generale; e che, per gli altri impiegati, occorra il parere conforme della rispettiva Commissione amministrativa.

Ora, io non credo che, trattandosi dell'esercizio di un vero e proprio diritto, quale è quello del funzionario temporaneamente impossibilitato a continuare nell'esercizio del suo ufficio, sia giusto che si abbiano, in suo danno, a creare maggiori difficoltà di quelle che sono indispensabili, affinchè non si abusi di tal diritto.

Che cosa è indispensabile per ottenere l'aspettativa per infermità? La malattia. Chi la prova? Il medico, il cui attestato ispiri fiducia al ministro; il quale può accertarsene, in caso di dubbio, inviando ei medesimo un medico presso l'ammalato. E, nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, chi deve essere giudice della veracità dei motivi? Il ministro. Che ci staranno a fare, in tutto ciò, i ministri raccolti in Consiglio, e la Commissione amministrativa?

Io avrei capito che, in una legge di guarentigie per gl'impiegati, si fosse studiata l'opportunità di stabilire un freno alla facoltà assoluta del ministro di negare l'aspettativa; difatti, ove egli si ostinasse a giudicar non infermo chi lo è, e lo prova, manca ogni sanzione, allo stato delle leggi, contro il suo arbitrio.

Ma vincolare ancora il ministro nel concederla, non si deve. La legge deve limitarsi a stabilire, che la infermità sia provata; e, pel caso di aspettativa, che i motivi di famiglia siano giustificati: diversamente facendo, più ostacoli creando si va contro il principio dominante della legge.

Laonde, il volere che quelle che sono vere guarentigie dell'impiegato, e che la Commissione ha proposto, nel suo primo capoverso, sieno estese al primo comma, non mi pare opportuno.

L'oggetto del primo capoverso non riguarda il conferimento di un qualche beneficio all'impiego, come nella prima parte dell'articolo.

In quel capoverso si toglie, o si modifica, un

diritto dell'impiegato; e però le guarentigie a suo riguardo, affinchè non si abusi delle potestà governative, sono essenziali e doverose. Perchè, se si concede al ministro di mettere in aspettativa per infermità non enunciata dal funzionario, ma soltanto da altri sospettata; e, d'altra parte, se si lascia questo funzionario senza una qualsiasi difesa contro l'arbitrio: in tal modo se ne offendono talmente le aspettative, da porre l'assai numerosa classe degl'impiegati in serissima apprensione; e, a volte, da esporre molti di loro ad essere vittime di grossi errori, e perfino di partigianerie. Per cotali ragioni, la Commissione ha proposto col suo primo capoverso, che l'aspettativa d'ufficio debba essere deliberata in Consiglio dei ministri per gl'impiegati superiori; e che, per gli altri impiegati, occorra parere conforme della rispettiva Commissione amministrativa.

La proposta del collega Puccioni sull'opportunità di trasportare l'ultimo capoverso del progetto ministeriale, ammesso dalla Commissione all'art. 40, l'accettiamo. Non farà alcun male, il chiesto trasporto.

Noto, d'altra parte, che non mi pare (ed il signor ministro che è l'autore della proposta, la difenderà meglio di me), non mi pare, dico, che sia propriamente inutile, come giudicherebbe il senatore Puccioni, il soggiungere, nell'accennato secondo capoverso, dopo le parole: « per obbligo di leva », le altre « o per arruolamento volontario di un anno ».

Perchè l'arruolamento volontario di un anno, lascia alla potestà dell'arruolato la scelta del tempo; da 18 anni a 26, egli può scegliere l'anno in cui prestare servizio.

Invece, quando si tratta di obbligo di leva, si è di fronte ad una costrizione di legge, non soltanto per la quantità, ma anche pel tempo del servizio: legge che s'impone indiscutibilmente anche il ministro.

Ma, se voi accordate come diritto l'aspettativa, solo a chi ha l'obbligo di leva o che è altrimenti chiamato al servizio obbligatorio; io non dirò che il ministro, assimilando il volontario di un anno a chi soddisfa all'obbligo di leva, possa negare a quello l'aspettativa; affermo solo che, siccome il volontario non è chiamato in servizio a tempo fisso, ma sceglie l'anno che gli piace entro un dato numero di

anni, così il ministro potrebbe contestare la scelta dell'anno, e costringere il volontario a raccorderla con le esigenze di servizio.

A non inciampare in tale inconveniente, la legge espressamente dispone di lasciare piena libertà al funzionario di adempiere al servizio del volontariato di un anno, entro quel periodo di anni consentitogli dalla legge militare; e questa disposizione dobbiamo mantenere.

Non ho da rispondere altro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'onor. Ottolenghi ha fatto le sue osservazioni sull'articolo proposto dal Ministero come se non fosse stato modificato dall'Ufficio centrale.

Egli ha detto: Voi nella prima parte dite che quando si chiede l'aspettativa per motivi di salute, deve essere provata; nella seconda parte, quando voi riserbate il diritto al Governo di concedere l'aspettativa d'ufficio, allora deve essere provata con un certificato medico. Qui, secondo l'onorevole Ottolenghi, manca l'armonia fra le due parti.

Io anzitutto lo prego di riflettere che la Commissione non ha ritenuto la seconda parte e l'ha sostituita con una formula della quale discuteremo.

Quanto alla prima parte, io lo prego di considerare che, per provare l'infermità è necessario un certificato medico; non si può provarla diversamente.

Ma ella dice: non basta essere infermo, occorre essere incapace. Ebbene io ripeto che l'incapacità risulterà dal certificato medico.

Il medico quando rilascia il certificato all'ammalato dichiara che per un determinato tempo egli non è abile al lavoro; ed il ministro che ha sotto i suoi occhi il certificato del medico, giudica se realmente quell'ammalato è in condizione tale da non poter prestar servizio.

Veniamo alla seconda parte.

La Commissione ha creduto di assicurare meglio la condizione dell'impiegato, richiedendo che quando l'impiegato è messo di ufficio in aspettativa per motivi di salute, se l'impiegato è di grado superiore dev'essere approvato con decreto, discusso ed approvato nel Consiglio dei ministri.

Quando è di grado inferiore dev'essere ap-

provato e discusso dalla Commissione amministrativa.

Io mi permetto di far riflettere alla Commissione che la garanzia è minore nella sua proposta e maggiore nella mia.

Facciamo il caso che il ministro dell'interno si proponga di mettere in aspettativa per motivi di salute un prefetto e ne faccia proposta al Consiglio; ma vuole la Commissione che il Consiglio chieda una perizia medica?

Il Consiglio dei ministri presterà fede alla assicurazione del collega ed approverà.

Invece io richiedo il certificato del medico e del chirurgo, e per provare alla Commissione che non è mia intenzione di diminuire le garantigie degl'impiegati, ma di allargarle quanto è possibile, sono disposto ad accettare la formula proposta purchè si aggiunga: « il certificato medico ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Questo era inteso.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. No, onorevole senatore, non era inteso.

Se la Commissione dunque mi permette di aggiungere a quella disposizione l'approvazione del Consiglio dei ministri e della Commissione amministrativa, io non ho nulla da aggiungere, poichè è mio intendimento di garantire quanto più è possibile la condizione degli impiegati.

In quanto all'onor. senatore Puccioni credo anche io che questa seconda parte vada meglio unita all'art. 40; ma prima di deliberare sull'anno di servizio del volontario, io credo che occorra riflettere bene, perchè in realtà questo anno di servizio non è ben determinato, come è determinato l'obbligo militare.

È facoltativo, per esempio, che gli studenti possano prestare l'anno di servizio a 20 anni come a 26.

Siccome poi rimandiamo tutta questa parte all'art. 40, ne parleremo allora.

Senatore OTTOLENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore OTTOLENGHI. Mi dispiacè, ma anche a costo di abusare della pazienza del Senato, trattandosi di un interesse vitale per l'Amministrazione pubblica, ed anche per le associazioni di mutuo soccorso simili a quella che ho l'onore di presiedere, mi permetto di insistervi.

L'onorevole ministro ha parlato del *certificato medico*. Ma mi è forza di osservare che molte volte questi certificati si ottengono con troppa facilità. E tuttavia nella legge attuale costituiscono una prova irrefragabile.

Io oso dubitarne. Basti dire che la Congregazione di carità di Milano, ai certificati medici non crede più, tanto che ha dovuto creare quasi un corpo di medici, di ufficio, per la visita dei ricorrenti che si dicono ammalati.

Ecco dunque che questi documenti non sono così irrefragabili da meritare una completa credibilità.

Invece se il legislatore avesse adoperato nel caso di aspettativa, a domanda di parte, lo stesso procedimento adoperato per l'aspettativa decretata di ufficio, egli è certo che il fatto diventava più serio; l'Amministrazione era circondata di maggiori garanzie.

Il fatto di aspettativa è di grandissima importanza, tanto che essa può estendersi fino a due anni.

Io credo che la mia tesi sia dotata di un carattere d'importanza e che non sia semplicemente di ordine privato, ma anche di ordine pubblico, nel senso che l'Amministrazione è vivamente interessata a far sì che l'impiegato non abbandoni troppo facilmente l'esercizio delle proprie funzioni.

Di più la parola *infermità* ha un senso vario; il fatto dell'infermità, secondo il mio avviso, deve esercitare una speciale ed immediata influenza per giustificare ed ottenere l'aspettativa, perchè vi esiste tra di esse una relazione di cause e d'effetti.

Basterà una malattia leggiera per ottenere l'aspettativa? Non vorrei che le due parti dell'articolo ripugnassero fra loro. Io troverei utile che il procedimento per l'aspettativa di ufficio, fosse esteso, e tanto più allorquando si tratti di un'aspettativa che ha la sua base sopra una domanda di parte interessata.

Chi è che ci dice che un impiegato voglia aver due anni di riposo senza alcun pregiudizio?

È facile a lui di procurarsi una fede medica. Sulla base di questa fede medica gli si accorda l'aspettativa e intanto fa due anni di vacanza.

Ne avrà vantaggio lo Stato?

Non saranno invece esposte a danno tutte quelle istituzioni di mutuo soccorso che accor-

deranno precisamente un sussidio nel caso di un impiegato che ha ottenuta l'aspettativa?

Ecco perchè mi permetto d'insistere sopra questa questione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole ministro debbo leggere una proposta fatta dall'onorevole relatore, che è questa:

Dopo le parole: « L'aspettativa per infermità » si aggiungano le seguenti: « comprovata da dichiarazione motivata di un medico-chirurgo designato dall'amministrazione ».

Ha facoltà di parlare l'onor. signor ministro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io desidero di persuadere il senatore Ottolenghi che l'inconveniente che egli immagina o che prevede non può accadere.

Questa legge si propone di garantire la condizione degli impiegati, ma di garantire anche il servizio. La garanzia non è solamente nella parte che riguarda l'impiegato ma è anche nella parte che riguarda il servizio.

Ora la garanzia dell'amministrazione si ha nel certificato che rilascia il medico. Quando questa garanzia può essere reputata anche non bastevole? Quando d'ufficio il capo dell'amministrazione crede di mettere in aspettativa per motivi di salute.

Ma il senatore Ottolenghi dice: badate che talvolta i certificati dei medici non dicono la verità, e allora voi darette l'aspettativa a degli impiegati credendoli infermi, e infermi non sono.

Ebbene, senatore Ottolenghi, non è esatto credere che il ministro non abbia modo di verificare se l'infermità è vera o è immaginaria. Quando cade il dubbio che l'impiegato che presenta il certificato l'abbia ottenuto per favore del medico, il ministro ha la facoltà di mandare un medico suo espresso, e accade sempre che si manda un medico militare, e, se dal certificato del medico militare risulta che l'infermità non è vera, non solo l'impiegato non ha l'aspettativa ma è punito.

Ora mettere qualche cosa di più, richiedere il parere del Consiglio dei ministri, richiedere il parere della Commissione quando l'impiegato stesso chiede il congedo per motivo di salute, mi pare di chiedere troppo.

Ripeto l'amministrazione è garantita, poichè

non è tenuta ad acquietarsi assolutamente al certificato che presenta l'infermo, ma ha diritto di verificarlo; e quindi io mi permetto di pregare l'onor. Ottolenghi a non insistere.

PRESIDENTE. Vi sono dunque a quest'articolo 37 due proposte; quella che ho letto del signor relatore che il signor ministro accetta, ed un'altra del signor senatore Puccioni, di trasportare cioè l'ultimo capoverso di quest'articolo tra i due capoversi dell'art. 40, salvo poi a determinarne la forma quando saremo all'art. 40.

Intanto pongo ai voti questa proposta di trasposizione.

Chi intende si trasporti l'ultimo capoverso di questo articolo 37 all'art. 40 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'emendamento al secondo capoverso dell'art. 37, di aggiungere cioè, dopo le parole « L'aspettativa per infermità » le altre « comprovata dalla dichiarazione motivata di un medico-chirurgo designato dall'amministrazione ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 37 così emendato.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 38.

L'impiegato in aspettativa per infermità, ha diritto ad un terzo dello stipendio, se ha meno di dieci anni di servizio; e alla metà se ne ha dieci o più anni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. In questo articolo della Commissione io trovo di dover constatare una lacuna che non esisteva nell'art. 44 del progetto ministeriale.

Nell'art. 44 del progetto ministeriale, si tien conto della famiglia a carico del funzionario; la famiglia non è un elemento da trascurarsi, allorchando i poveri in guanti gialli, quali sono i pubblici funzionari, invocano il concorso della filantropia, e a me pare che il ministro debba

tenerne conto e non so rendermi capace della ragione per cui nel corrispondente articolo 38 della Commissione, non si faccia cenno di questo elemento, così importante per l'impiegato quale è la famiglia.

Vi ha però una prevalenza dell'art. 38 a sua volta, sull'art. 44 del progetto ministeriale, perchè in esso si tiene conto degli anni di servizio, e questi anni di servizio, nella graduazione dello stipendio di aspettativa, costituiscono un elemento da non trascurarsi.

Io proporrei quindi che questi due articoli fossero fusi insieme, e ne costituissero uno solo, perchè reciprocamente uniti colmerebbero una lacuna, che presi singolarmente lascerebbero aperta.

Questa è la proposta che io faccio.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. La Commissione muove dal concetto giuridico di doversi tener conto, nell'attribuzione della rata di stipendio all'impiegato in aspettativa per infermità, dei meri fattori giuridici; e cioè, della quantità dei servizi prestati, e dell'ammontare della ritenuta che costituisce il fondo delle future indennità o pensioni. E però ha inteso, in modo assoluto, che nella legge non si introduca un principio che faccia assumere allo Stato la responsabilità d'incoraggiare il proletariato.

La Commissione riguarda l'impiegato in sé e per sé; e propone dargli quanto è giusto: non meno, non più.

Le circostanze specialissime di famiglia entrano nella teoria generale degli aiuti e delle sovvenzioni; e riesce inopportuno qualsiasi tentativo di farne materia di diritti e di doveri, strettamente giuridici, potendo anche chi ha famiglia numerosa essere ricco, e poverissimo chi non ne ha.

Dunque la legge ha da farsi in vista dell'universale ed uniforme sua applicazione; e non vi è ragione che sia da perseguire il celibatario che può essere stato previdente, e da incoraggiare chi da assai scarsa previdenza si fece governare.

Se la questione si mettesse sulla misura dello stipendio da attribuire all'impiegato in aspettativa per motivi di salute, la Commissione, posto che il Governo mostrasse di voler

largheggiare, la prenderebbe in considerazione. Ma, se non si oppugna la quantità dello stipendio, diversa secondo gli anni del prestato servizio, mantiene quanto ha stabilito nell'articolo emendato.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io accetto l'articolo della Commissione e prego l'onorevole senatore Ottolenghi di non insistere per una ragione molto semplice, perchè, nel caso d'infermità degl'impiegati il Governo provvede d'ordinario con sussidi commisurati precisamente alle condizioni di famiglia. Quindi a me pare che può rimanere l'articolo come l'ha proposto la Commissione, e pregherei, ripeto, dopo questa dichiarazione il senatore Ottolenghi a non insistere.

PRESIDENTE. Il signor senatore Ottolenghi non fa proposte?

Senatore OTTOLENGHI. Non faccio alcuna proposta.

PRESIDENTE. In conseguenza, nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 38 quale è proposto dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 39.

L'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia, o per servizio militare, non ha diritto ad alcuna parte dello stipendio.

(Approvato).

Art. 40.

L'aspettativa per infermità non potrà eccedere la durata di anni due; quella per motivi di famiglia, la durata di un anno.

A questo punto, in seguito a proposta del senatore Puccioni, accettata dalla Commissione, viene trasportato l'ultimo capoverso dell'art. 37 del seguente tenore:

L'aspettativa per servizio militare è concessa per tutto il tempo che l'impiegato civile passa sotto le bandiere per obbligo di leva, o per arruolamento volontario di un anno, o per servizio temporaneo di ufficiale di complemento o di milizia mobile, o per chiamata di classe.

Segue quindi il capoverso proposto dalla Commissione così concepito:

Cessate le cause per le quali fu accordata l'aspettativa, l'impiegato ha diritto a essere richiamato in servizio.

Al secondo capoverso il senatore Puccioni ha proposto di sopprimere le parole: « o per arruolamento volontario di un anno ».

Ha facoltà di parlare il senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI. Non vi è cosa che a me faccia più trista impressione nelle leggi che le disposizioni inutili o oziose.

Io ritengo che la disposizione di cui ho chiesto la soppressione sia di quella specie.

Il relatore della Commissione ha detto: aver dubbio che trattandosi di una facoltà che ha l'iscritto di prestare il servizio militare per via di arruolamento tra i 18 e i 26 anni è opportuno mantenere la formola dell'articolo, per impedire che il ministro gli imponga di fare il servizio in un tempo piuttosto che in un altro.

Ora questa obbiezione mi pare che non abbia fondamento alcuno. L'arruolamento per un anno è un modo di soddisfare al servizio di leva? Se è un modo di soddisfare al servizio di leva, se l'iscritto ha diritto di designare il tempo in cui soddisferà cotesto obbligo di leva, mi pare che non possa temersi che il ministro gli imponga di prestare il servizio piuttosto in un tempo che in un altro.

Del resto se il ministro e la Commissione insistono per mantenere quella dizione, non insisterò per la sua soppressione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io veramente sarei dolente di dover dire che non ho che replicare all'egregio amico e collega Puccioni. Lo dissi. Si tratta di affermare per legge uno stato di libertà, rispetto alla scelta del tempo, o meglio dell'anno, in cui il volontario deve adempiere il servizio militare; mentre per tutti gli altri servizi, sia per obbligo di leva, sia per chiamata di classe, milizia mobile, ecc. ciò è inutile; anzi per tali casi non può esservi libertà di scelta nel tempo, questo essendo fissato rigorosamente per legge, o decretato dall'autorità militare. Pel volontario, il tempo, entro parecchi anni, è stato di libertà; per

tutti gli altri è stato di necessità. Ora io non posso capire, come l'onor. Puccioni possa provare che si tratti di inserire parole non bisognevoli, anzi del tutto superflue, quando manteniamo l'inciso ministeriale, che riguarda l'arruolamento volontario di un anno. L'hanno il loro preciso valore giuridico, onor. Puccioni, quelle parole. Penso perciò, che abbia fatto benissimo il signor ministro ad inserirle nel suo articolo; e fa bene la Commissione a mantenerle.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Ho già detto che quando la Commissione ritenga utile e necessaria questa disposizione, io non insisto sulla mia proposta.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Pregherei la Commissione di aggiungere, dopo le parole: « milizia mobile » le altre: « o territoriale ».

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Pregherei l'onor. ministro, che prima d'insistere sulla sua proposta, sentisse il parere di qualcuno dei generali che seggono in Senato.

Da quel che mi risulta, il Ministero ha già cercato di eliminare il grave inconveniente, che poteva venirne all'Amministrazione per la chiamata momentanea sotto le armi di impiegati appartenenti alla milizia territoriale.

Per ministeriale disposizione fu domandata ad ogni ufficiale della milizia territoriale che potrebbe assumere il servizio militare il *nulla osta* del rispettivo capo ufficio.

L'onor. Nicotera, che è anche generale della riserva (*ilarità*), queste cose le sa.

Coloro che non poterono presentare questo *nulla osta* e che non sono vicini all'età in cui saranno posti nella riserva, furono messi a disposizione dei Distretti militari. Questo consta a me personalmente.

Resta quindi a vedere per gli impiegati, che sono nella territoriale, se si debba sanzionare uno stato gravoso.

Per quel che riguarda la milizia mobile e gli ufficiali di complemento la disposizione sta bene perchè essi sono spesso chiamati entro l'anno,

oppure domandano essi stessi di essere chiamati, oppure chiedono di rimanere qualche tempo nei reggimenti per essere promossi. Forse qualche collega generale ci potrebbe dare spiegazione sulla necessità, o no, di aggiungere la regola anche per la milizia territoriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Rinunzio alla parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io prego il senatore Pierantoni di notare, che non si tratta qui di determinare dei casi che di necessità abbiano a seguire frequentemente, e sopra classi assai numerose; si tratta di prevedere delle ipotesi che dalle leggi esistenti son prevedute, e che nel tempo, in più o men larga misura, diventano realtà. Ma, una volta che egli non esclude, sia anche per casi pochissimi, la possibilità che quelle ipotesi diventino fatto; mi pare che sia anche dovere di giustizia distributiva, lo attribuire alla classe della milizia territoriale l'aspettativa, come diritto.

Ed aggiungo che, nell'art. 30 del progetto votato più volte dal Senato, c'era precisamente alla milizia mobile, aggiunta la « milizia territoriale ».

Ma, siccome le cose che la Commissione non credeva assolutamente necessarie, s'impose di non riprodurle, aspettando, in ordine a questioni subalterne, lo svolgimento della discussione, anche perchè la relazione si richiama, e al testo votato, e all'antica relazione; ne segue, che, mentre essa è scusabile di aver limitato i suoi emendamenti, non lo sarebbe più, una volta che il signor ministro riprende le antiche proposte che erano state ammesse altra volta, e che anche oggi riconosconsi ammissibili.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io ho detto che l'aspettativa per il servizio territoriale non è possibile, perchè si tratta in ogni caso di un congedo momentaneo che dà il capo d'ufficio, ed ho detto che il ministro della guerra già ha posto le cose in regola chiedendo a tutti gli impiegati, che hanno grado nella milizia territoriale, il *nulla osta* del superiore.

Supponiamo anche che il bilancio del Regno d'Italia fosse così ricco da poter essere applicata la legge per l'istruzione annuale, si tratterebbe di pochi giorni di assenza.

Se si adotterà la sanzione, sarà una cosa superflua, poichè l'aspettativa si debba domandare per fare il servizio della milizia territoriale, mentre invece non si tratta che di un breve congedo volentieri accordato dai capi di ufficio.

Del resto il Ministero della guerra ha provveduto.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Aveva un pò di dubbiezza a chiedere la parola, perchè contrario all'enunciazione della milizia territoriale era stato un collega, che ha un alto grado nella milizia stessa. Ma poichè l'onor. Pierantoni ha finito col dire, che non si oppone all'introduzione di un inciso che riguardi la milizia territoriale, mi sono indotto a dire poche parole per giustificare la specificazione di questa milizia territoriale.

La milizia territoriale, secondo la sua istituzione, ha preso il posto della guardia nazionale. Chi può prevedere, quale sarà, in gravi contingenze della patria, il servizio della milizia territoriale e quale la sua durata?

Credo quindi che non vi debba essere alcuna difficoltà di specificare anche il servizio della milizia territoriale.

Ponendo fine alle brevi parole, domando scusa all'onor. ministro, se ne ho chiesta facoltà, senza accorgermi che egli sorgesse per parlare.

NICOTERA, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, ministro dell'interno. Io ringrazio anzi il senatore Finali di aver preso la parola, ma vorrei far considerare all'onor. Pierantoni che qui si tratta di accordare privilegi, poichè è un privilegio quello che noi accordiamo agli impiegati civili, quando consentiamo loro l'aspettativa in vista dell'obbligo che hanno di adempiere al servizio.

Quindi si può concedere se c'è il bisogno; non è che la diamo noi l'aspettativa, quando sono chiamati a prestare un servizio militare, sia nella milizia mobile, sia per chiamata di classe, sia nella milizia territoriale, allora li mettiamo nella condizione di godere di questo beneficio

dell'aspettativa. Ma egli dice, se la milizia territoriale è chiamata, lo è solo per pochi giorni.

Io faccio riflettere all'on. senatore Pierantoni, il quale ora per ragioni di età si trova nella milizia territoriale e più tardi passerà nella riserva come ci sto io, che se ci fosse bisogno di chiamare la milizia territoriale se non vi fosse la legge che consente di accordare l'aspettativa il Governo dovrebbe presentare in quel momento una legge, mentre includendo ora in una legge generale questa facoltà non si pregiudica nulla.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Io avea pregato l'onorevole ministro Nicotera di consultare il ministro della guerra perchè mi risulta che oggi non vi è il sistema dell'aspettativa, ma il *nulla osta*.

Mi permetta l'onor. ministro di considerare un caso pratico. Nei giorni passati si fece rivista per conoscere se ogni ufficiale della territoriale, che si veste a sue spese sia in completo assetto. Quando il ministro della guerra chiama alla rivista per quanto uno possa tenere in regola la uniforme, occorre un po' d'imbrunitura della sciabola, che spesso ha qualche traccia di ruggine, v'è bisogno che i galloni siano rinnovati, perchè l'argento si fa vecchio, e bisogna fare altre riparazioni. Ora all'impiegato che ha il *nulla osta* del suo superiore e che va per 15 o 20 giorni a prestare servizio, voi volete togliere lo stipendio? Questo non mi pare che sia per lui un vantaggio.

Ad ogni modo io ho detto per gli umili, per gli inferiori, prima di votare questa legge sia sentito il ministro della guerra. Io posso dire che per quattro anni ancora non lo perderò, mentre poi mi troverò coll'onorevole ministro nella riserva (*ilarità*), ma le leggi si debbono fare per il paese.

PRESIDENTE. L'onor. Puccioni avendo dichiarato di non insistere nella sua proposta, rimane soltanto quella del signor ministro dell'interno, di aggiungere cioè al secondo capoverso dopo le parole « milizia mobile » le altre « o territoriale ».

Pongo ai voti questa aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 40 coll'emendamento testè votato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 41.

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato.

Il tempo trascorso per infermità e quello per servizio militare sono computati per intero: in entrambi i casi però, al solo effetto dell'eventuale progressione nel ruolo.

Mentre dura l'aspettativa, l'impiegato non può conseguire promozione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io vorrei pregare la Commissione di voler consentire che sia reintegrata per intero la prima parte dell'art. 47 proposto dal Ministero.

Sono due svantaggi che patisce l'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia, cioè la perdita della anzianità e dello stipendio.

Secondo la proposta della Commissione ritornando in servizio ne subirebbe un altro, quello cioè di non riprendere l'anzianità ed il numero del ruolo che aveva al giorno del suo collocamento in aspettativa.

Ora io comprendo che vi possano essere delle ragioni non gravi per le quali si chiede l'aspettativa per motivi di famiglia, ma possono esservi anche ragioni gravissime, e voi pregiudicate grandemente l'impiegato, quando, ritornato in servizio, non consentite che egli riprenda il suo posto nella condizione in cui l'aveva lasciato.

Mi pare che questo sarebbe proprio grave.

Pregherei quindi la Commissione di consentire che sia aggiunto quello che era nel progetto ministeriale, cioè, che quando l'impiegato ritorna in servizio, riprende l'anzianità e il numero progressivo di ruolo che aveva il giorno del suo collocamento in aspettativa.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Prima che l'onor. relatore risponda intorno a questo emendamento, pro-

posto dall'onor. ministro, mi consenta il Senato, riguardando ad altre parti dell'articolo, di far presente ad esso, e in ispecie alla Commissione, le gravi alterazioni alla vigente legge sulle pensioni, che contiene la sua proposta; nella quale al secondo alinea è incorso un errore di stampa, che lo stesso onorevole relatore avrà rilevato.

Propone la Commissione che il tempo trascorso in aspettativa per infermità, al pari di quello passato in servizio militare, siano computati per intero, in entrambi i casi però al solo effetto dell'eventuale progressione nel ruolo.

Una prima deroga alla legge vigente è questa. La legge vigente sulle pensioni differenzia il tempo trascorso in aspettativa per infermità da quello trascorso in servizio militare; e mentre al tempo passato in aspettativa per infermità dà un valore eguale alla metà della sua durata, a quello del servizio militare dà un valore corrispondente a tutta la sua durata.

Quindi sembra che la Commissione voglia dare al tempo passato in aspettativa per infermità, valore doppio di quello che gli dà la legge attuale.

Io non credo che vi sia una ragione abbastanza convincente per dare a questo tempo passato fuori di servizio per infermità, lo stesso valore del tempo passato in servizio effettivo militare.

Ma vi è di più: l'una e l'altra valutazione, la Commissione le consente al solo effetto della eventuale progressione del ruolo.

Così disponendo, si priverebbero gli impiegati dei benefici che loro consente la legge attuale; poichè la legge del 14 aprile 1864 stabilisce che, in caso di aspettativa per motivi di salute, il tempo sia computato per metà anche agli effetti della legge sulle pensioni.

Similmente l'art. 10 della legge stessa, stabilisce che il servizio militare deve essere valutato agli effetti della pensione, secondo le leggi militari, cioè per intero; ed anche col beneficio d'un anno per ogni campagna di guerra, se l'impiegato civile ebbe la fortuna di farne.

Non credo che la Commissione abbia voluto privare gli impiegati civili che prestano servizio militare del beneficio che loro concede la legge attuale. Non risulta questo suo concetto da alcuna parte della relazione; ed una disposizione simile contrasterebbe a quei nobili e

patriottici sentimenti che animano i membri della Commissione, non meno di alcuno dei componenti il Senato.

Quindi io pregherei la Commissione, non potendosi improvvisare così su due piedi un articolo, di far sì che le disposizioni comprese in questo articolo 41, tanto per gli impiegati in aspettativa per infermità, quanto per quelli in aspettativa, ma sotto le armi, sieno messe in armonia con quelle vigenti nella legge delle pensioni del 14 aprile 1864; ai cui benefizi non è stato nell'intenzione nè del Governo, nè della Commissione, e credo che non sia nelle intenzioni del Senato, di recare alcuna diminuzione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione consente a che questo articolo, e per le considerazioni del signor ministro, e per quelle del senatore Finali, sia sospeso per vedere, se debba subire una qualche modificazione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il rinvio alla Commissione di questo art. 41: chi ne approva il rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Vista anche l'ora tarda rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

E qui ripeto la preghiera ai signori senatori che vogliono proporre emendamenti di mandarli in tempo alla presidenza, perchè la Commissione possa esaminarli a tempo. Sarà il modo di far procedere alquanto più speditamente la discussione di questo progetto di legge.

Rivolgo pure un'altra preghiera ai signori senatori, ed è questa: di volersi trovare domani alle ore 2 pomeridiane precise in Senato per poter incominciare la seduta alle 2 precise.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degl'impiegati civili;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze.

La seduta è sciolta (ore 6 pom).

LXIX.

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili — Approvazione, secondo le nuove modificazioni proposte dalla Commissione, degli articoli stati ad essa rinviati 4, 14, 16, 22 e 41 e reiezione della proposta del senatore Pierantoni di ripristinare l'art. 23 del progetto ministeriale soppresso dalla Commissione. — Parlano intorno alla nuova formula dell'art. 41 i senatori Finali, Calenda Vincenzo, Costa della Commissione, Geymet, Majorana-Calatabiano relatore, ed il ministro dell'interno — Approvazione, degli articoli 42 e 43, sui quali discorrono il senatore Lovera, il ministro dell'interno ed il relatore, e degli articoli 44 e 45 — Pr. posta del senatore Lovera di far precedere la discussione dell'art. 47 a quella del 46, consentita dal Senato — Parlano sull'art. 47, i senatori Lovera, Majorana-Calatabiano relatore, ed il ministro dell'interno — Approvazione dell'art. 47 e dei susseguenti fino all'art. 59 inclusivo — Svolgimento di una proposta del senatore Pascale di ripristinare l'art. 66 del progetto ministeriale soppresso dalla Commissione — Osservazioni dei senatori Paternostro, Calenda V. e Majorana-Calatabiano relatore e dichiarazione del ministro che non accetta la proposta Pascale.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il ministro dell'interno.

Il Senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Lovera ha facoltà di parlare sul processo verbale.

Senatore LOVERA. Ho chiesto la parola per far presente un'inesattezza attribuibile certamente alla complicatezza del concetto, non alla poca diligenza degli impiegati, che ho riscontrata nel resoconto sommario della seduta di ieri, relativamente ad alcune parole da me pronunciate sull'art. 23, per chiedere che sia possibilmente rettificata.

Parlando su quell'articolo, io rivolsi la preghiera al ministro ed alla Commissione di con-

sentire che anche le promozioni di classi non si facciano esclusivamente per anzianità, ma metà per merito e metà per anzianità.

Secondo il resoconto invece, io avrei chiesto che le promozioni per grado e per classe indistintamente, siano fatte metà per merito e metà per anzianità.

Come vede il Senato la differenza è sostanziale. Mentre infatti io, movendo dal concetto di allargare la strada al merito, chiedevo che anche nelle promozioni di classe, che Ministero e Commissione proponevano si facessero esclusivamente per anzianità, fosse introdotto l'elemento del merito, facendole metà per merito, e metà soltanto per anzianità; non mi poteva venire in mente di chiedere che le promozioni di grado, che secondo il progetto dovevano essere fatte tutte per merito, si facessero in-

vece metà per merito e metà per anzianità; ciò che sarebbe stato assolutamente in contraddizione col concetto mio.

Pregherei che questo sia rettificato.

PRESIDENTE. Io mi permetto di rammentare al signor senatore Lovera che il regolamento non consente, in occasione del processo verbale, che di domandare delle rettificazioni al processo verbale medesimo, ove in esso siano state inserite delle inesattezze sulla discussione della seduta antecedente. Ora qui egli non reclama contro il processo verbale, che è esattissimo, ma contro il resoconto sommario il quale mi permetto di rammentare che non fa testo; lo fa soltanto il resoconto stenografico.

Egli, ad ogni modo troverà la sua osservazione registrata nel resoconto ufficiale.

Senatore LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore LOVERA. Chiedo scusa dell'errore, che si deve attribuire alla poca pratica che ho del regolamento. Ne terrò conto per altra occasione.

PRESIDENTE. Se nessun altro fa osservazioni, il processo verbale della tornata di ieri s'intenderà approvato.

(Approvato).

Seguito della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione ha risolto di pieno accordo col signor ministro le diverse questioni che si rannodano agli articoli rinviati. La prima riguarda l'articolo 4.

Mantenendo la sostanza del concetto che era stato formulato dalla Commissione, si è venuti d'accordo nel modificare la forma, ed in un punto anche la parte essenziale.

L'art. 4 verrebbe così modificato: « Salvo casi speciali per cui le leggi altrimenti dispongano, gli impiegati civili sono divisi in tre categorie.

« Gli organici dei quali agli articoli 3 e 97, determinano a quali categorie rispettivamente occorra la laurea, ed anche la specie di questa; la licenza e il diploma d'istruzione secondaria classica, o d'istruzione tecnica, di secondo grado; la licenza o il diploma d'istruzione secondaria classica, o d'istruzione tecnica, di primo grado, ovvero il diploma della scuola normale, o la patente di maestro superiore ».

La Commissione aveva presente quando formulò il suo articolo, la legge Casati, la quale distingue tre rami nella pubblica istruzione, e chiama primo il massimo, terzo il tecnico ed elementare.

Aveva presente quella legge, la quale, con un sistema opposto, parlando dell'istruzione secondaria classica e dell'istruzione tecnica, chiama primo l'inferiore, cioè il ginnasio e la scuola tecnica, e secondo il superiore, cioè il liceo e l'istituto tecnico.

Rammentava anche che un ministro, qualche anno fa, aveva creato due specie di licenze pel solo ginnasio, e chiamava licenza inferiore quella che si dà dopo i primi tre corsi; superiore, quella che si dà dopo il quarto e quinto.

Posto ciò, ad evitare l'equivoco che, richiamandosi alla parola della legge Casati, in cui col primo grado si accenna al grado inferiore, adoperò l'aggettivo « superiore » che c'era nel progetto del signor ministro, intendendo significare il secondo grado, giusta la legge Casati, dell'istruzione secondaria classica e tecnica; e adoperò l'aggettivo « inferiore » per significare il primo grado.

Ma, essendosi mossa censura, se non di carattere filologico, di proprietà di linguaggio legale; e, rilevato, di rimando, che la proprietà c'era nella formola della Commissione, anche perchè nella legge Casati è chiamato superiore ciò che propriamente è tale: mi piace ora soggiungere che abbiamo preferito di attenerci al rigido linguaggio della legge.

Se non che riconoscerà ognuno che era necessaria la data spiegazione, in vista di una legge la quale, determinando i rami della pubblica istruzione, chiama primo quello delle università, mentre negli studi secondari e tecnici chiama primo grado l'inferiore. Epperò, dicendo, nel nostro articolo: « istruzione secondaria classico, o tecnica, di secondo grado », intendiamo parlare del liceo e dell'istituto tecnico, cioè della

licenza superiore nelle scuole secondarie e tecniche; e dicendo « istruzione secondaria classica, o tecnica di primo grado », intendiamo parlare del ginnasio e della scuola tecnica, cioè della licenza inferiore nelle scuole secondarie classiche e tecniche.

Questo, per quanto riguarda la forma. Ma, quanto alla sostanza, noterò prima di tutto che, nel disegno del signor ministro, si sarebbero volute determinare le categorie.

La Commissione non escludeva che le categorie si determinassero; ma ne rimandava l'indicazione del numero, ai singoli organici. La Commissione, così deliberando, riteneva che le categorie si sarebbero fissate in un numero uniforme per la maggior parte dei Ministeri, e che questo numero sarebbe stato di tre. Ed essendo questo il suo pensiero, accetta la proposta ministeriale che, di regola, sieno tre le categorie.

Ma, siccome su due piedi non si poteva decidere delle condizioni di fatto in cui si trovano alcune Amministrazioni, per le quali, avuto riguardo alla qualità e varietà di servizio, le tre categorie forse non basterebbero, o perfino, come accennò il signor ministro, per qualche Amministrazione potrebbero credersi soverchie; così si è concluso di premettere alla determinazione delle tre categorie, le parole: « salvo casi speciali per cui le leggi altrimenti dispongano » cioè gli organici, che devono divenire leggi secondo gli articoli 3 e 97 (98).

Ultimo punto.

Il signor ministro avrebbe voluto fin da ora distinguere le categorie dal solo grado accademico; ed avrebbe chiamato prima, quella categoria alla quale gl'impiegati giungono, avendo il titolo della laurea; seconda, quella a cui basta la licenza liceale, o il diploma d'insegnamento elementare tecnico di grado superiore, propriamente d'istituto tecnico; terza, quella a cui occorre la licenza, o diploma, di grado inferiore.

Questo veramente alla Commissione parve non rispondesse esattamente all'importanza delle categorie; perchè lo stesso grado accademico, talvolta, appena può bastare a far conseguire una categoria più bassa. Ma, eliminando qui ogni questione, proponiamo si dica, che i

singoli organici determinino a quale categoria, rispettivamente, occorranza la laurea, la licenza di grado superiore, quella di grado inferiore, o i diplomi ad esse assimilati.

Stabilito ciò, l'accordo è stato intiero; cosìchè la formola da me, poco fa, letta, è quella che sintetizza il pensiero della Commissione e dell'onorevole ministro.

Intanto, onorevole presidente, io sono agli ordini del Senato, affinchè si apra la discussione sull'articolo.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il signor relatore, a nome della Commissione, propone di riprendere in esame gli articoli che erano stati nella seduta passata sospesi. Il primo di questi articoli sospesi è il quarto: di esso la Commissione propone la seguente formola:

Art. 4.

Salvo casi speciali per cui le leggi altrimenti dispongano, gli impieghi civili sono divisi in tre categorie.

Gli organici, dei quali agli articoli 3 e 97, determinano a quali categorie rispettivamente occorre:

la laurea, e anche la specie di questa;

la licenza o il diploma d'istruzione secondaria classica o d'istruzione tecnica di secondo grado;

la licenza o il diploma d'istruzione secondaria classica, o d'istruzione tecnica di primo grado, ovvero il diploma della scuola normale o la patente di maestro superiore.

Pongo in discussione questa nuova formola proposta dalla Commissione d'accordo col signor ministro per l'art. 4.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo quarto testè letto: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si passa ora all'art. 14.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Si era obbietato quanto all'art. 14 della Commissione, che, con l'eliminazione delle parole del disegno ministeriale « salve le eccezioni stabilite dalla legge del 19 luglio 1862 », e la sostituzione delle

altre «salve le eccezioni di legge», si peggiorasse l'articolo, che pure lasciava, anche nei termini del disegno ministeriale, qualcosa a desiderare.

Ma, come rammentano gli onorevoli colleghi, la Commissione aveva ammesso che, ove l'accenno generico di «salve le eccezioni di legge» potesse sembrare non rispondente al concetto, si sarebbero sostituite le parole: «salve le eccezioni stabilite dalle leggi»; pur mantenendo la omissione del richiamo speciale alla legge 19 luglio 1862; il che, nel nostro articolo 14 erasi fatto a ragion veduta.

Una legge che riportasi ad altra legge, che come tutte non è mai di natura immutabile, costringerà a fare dei raccordamenti, appena la legge richiamata subisca una qualsiasi modificazione. Invece, una legge che si rimette alle leggi, scioglie tutte le difficoltà; perchè le leggi richiamate son quelle che vigono, e se queste più tardi saranno mutate, e pur manteranno il vincolo con l'altra che le richiamava, saranno pur sempre state validamente invocate.

Questo è stato il pensiero della Commissione; ed ad esso credeva di soddisfare con la sua formula «salve le eccezioni di legge». Ma, poichè si vogliono adoperare altre parole, si consente nel dire «salve le eccezioni stabilite dalle leggi».

PRESIDENTE. L'art. 14 che fu sospeso in una tornata precedente posto in discussione, era del tenore seguente:

Art. 14.

Gli impieghi retribuiti dallo Stato non possono cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle università libere o da qualsiasi altra Amministrazione pubblica, salve le eccezioni di legge.

La Commissione propone ora di accordo col signor ministro (secondo una proposta che del resto era stata fatta anche l'altro giorno in seduta), di aggiungere dopo le parole: «salve le eccezioni di legge», le parole «stabilite dalle leggi».

Pongo dunque in discussione quest'art. 14 ed il relativo emendamento.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'emendamento.

Chi approva che alle parole: «salve le eccezioni di legge», si sostituisca «salve le eccezioni stabilite dalle leggi» è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 14 cos' emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Con eguale accordo tra la Commissione e il signor ministro, si propone una modificazione all'artic. 16, che sarebbe il 18 del disegno ministeriale, e propriamente al capoverso che segue immediatamente il primo numero dell'articolo stesso, col quale si richiede, per essere nominato ad impiego civile, la qualità di cittadino italiano.

Nel capoverso, si diceva così: «sono equiparati ai cittadini dello Stato per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità».

Questa formola sollevò delle obiezioni, le quali, io mi debbo affrettare a dirlo, riuscirono gradite, ma non nuove alla Commissione.

La quale si attendeva che qualche rilievo simile a quello che fu fatto, si manifestasse nella discussione dell'art. 18, senza di che, essa stessa, la Commissione, sarebbe sorta per farlo. Imperciocchè, ove fosse rimasto il secondo capoverso, quale è nel disegno ministeriale, sarebbe stata necessaria, per lo meno, una modificazione all'art. 59 (62), il quale dichiara dimissionario chi perda la cittadinanza.

Ora è naturale che coloro i quali non la ebbero, ma solamente ebbero un'equiparazione legale che non faceva cessare la cittadinanza di origine, non avrebbero perduta mai la cittadinanza italiana.

Ma non era concepibile una disposizione di legge che creasse il privilegio al non ancora cittadino italiano, di conseguire uffizi nello Stato; a lui che, per mera dichiarazione di legge, diviene cittadino soltanto equiparato; mentre, d'altra parte, perchè egli conserva ancora la cittadinanza d'origine, sarebbe stato perpetuamente esente dall'applicazione della sanzione

penale in rapporto alla perdita della cittadinanza, di cui all'artic. 59 (62); chè, egli l'equiparazione, pur esercitando cittadinanza e adempiendo correlativi doveri in paese politicamente straniero, non avrebbe mai perduta.

E vuolsi aggiungere che, lasciando il capoverso ministeriale, oltrachè nella contraddizione tra gli articoli 16 e 59 (62), si sarebbe inciampato in un'altra col codice civile; il quale, all'articolo 6, ultimo capoverso, categoricamente dice che sarà senz'altro reputato cittadino lo straniero che ha accettato un impiego pubblico nel Regno.

Per effetto di cotesta disposizione, anche i cittadini delle altre regioni d'Italia assunti a pubblici uffici, acquistano la nazionalità. Ma, se noi diciamo ora, non già che l'acquistano, nel che sarebbe la perdita della cittadinanza d'origine, ma soltanto che sono equiparati a cittadini, il che non vuol dire che abbiano a perdere la propria cittadinanza; se aggiungiamo ancora, che l'equiparazione segue ancorchè manchi la naturalità: riesce evidente la contraddizione della nostra legge con l'art. 6 del codice civile.

Ad ogni modo, per conservare intatto il pensiero del progetto ministeriale, e rimuovere non soltanto le obiezioni, ma le contraddizioni in cui s'inciamperebbe; la Commissione ed il signor ministro sono venuti d'accordo nel riprodurre qui l'art. 1° n. 1 della legge elettorale politica 24 novembre 1882.

Quindi essa propone che il capoverso che segue il n. 1°, sia modificato eliminando le parole: «quando anche manchino della naturalità»: così sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane; e aggiungendo queste: «ove abbiano ottenuto la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re».

PRESIDENTE. L'art. 16, secondo la primitiva proposta della Commissione, era del tenore seguente:

Art. 16.

Per essere nominato ad impiego civile è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. essere cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle

altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

2. avere compiuto la età di 18 anni, e non avere oltrepassato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione;

3. avere adempiuto a tutte le altre condizioni stabilite per ciascuna Amministrazione.

A questo primo testo la Commissione, d'accordo col signor ministro, propone ora il seguente emendamento: laddove è detto: «Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità», si dica: «i cittadini delle altre regioni italiane, ove abbiano ottenuto la naturalità per decreto reale, ed abbiano prestato giuramento di fedeltà al Re».

Pongo in discussione questo articolo, e il relativo emendamento.

Nessuno chiedendo la parola verremo ai voti.

Cominceremo dall'emendamento.

Quelli i quali intendono che si dica: «i cittadini delle altre regioni italiane, ove abbiano ottenuto la naturalità per decreto reale, ed abbiano prestato giuramento di fedeltà al Re», sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 16 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Benchè non si presentino che proposte negative, pure la Commissione è in dovere di dar conto dell'art. 23 del disegno ministeriale, del quale articolo essa chiede la soppressione. Ha riesaminato diligentemente il suo precedente deliberato; ed è dolente di dover persistere in quel concetto di soppressione. Se non che è lietissima di aver trovato concorde nel proprio divisamento, anche l'onorevole ministro.

Dirò brevissime parole in proposito.

La Commissione crede che si sarebbe potuto scegliere un sistema diverso da quello che si propone, in ordine all'acquisto dei pubblici uffici.

Ma, quando si è accettato il concetto di far precedere al conferimento dell'ufficio pubblico, oltrechè il possesso di un titolo accademico, un esame che, in genere, è di concorso, naturalmente si è creduto essersi abbondato, non scarseggiato, in vincoli e guarentigie.

Ma se, superati gli ostacoli, e ottenuto l'ufficio questo deve tuttavia giudicarsi precario, per evitare, dicesi, di correr pericolo d'inciampare in un ufficiale che, in pratica, si chiarisse non idoneo per attitudine e azione; con ciò si distrugge tutto il sistema. Crediamo che possano esservi dei casi di non buona riuscita degli impiegati; ma questi sono casi rarissimi, e son quelli, rispetto ai quali son preveduti i rimedi nella legge.

Le sanzioni penali in essa, forse, non sono soverchie; però mancano. Onde segue, che l'impiegato il quale, all'atto pratico, riesca incapace, o non si governi secondo legge, darà poco fastidio; chè la legge dà modo al Governo di disfarsene.

Seconda parte. Si domandava con l'art. 23, lo scemamento dello stipendio per i primi sei mesi. Ed anche per ciò, si è dovuto osservare che non vi è veruna seria ragione giuridica di ammetterlo.

Se, tenuto conto delle contingenze della finanza, può trovarsi a pro di quella disposizione, una ragione fiscale; nulla impedisce che una legge fiscale distinta si proponga.

Ma, siccome questa di sua natura va rannodata al bisogno dell'erario, per ciò stesso sarà una legge transitoria. Invece, il voler scemare, in una legge normale che deve aver carattere di lunghissima vitalità, non già le guarentigie, ma le aspettative, in vista delle quali la concorrenza o l'intervento dei migliori elementi nell'aspirazione ai pubblici uffici, si manifesta; è andar contro ai fini elevatissimi, cui si deve mirare e si mira in un elevato ordinamento dei pubblici servizi.

Per questa seconda parte, quindi, la Commissione persiste nella relativa eliminazione dell'articolo.

Esposto tutto ciò, soggiungo che la Commissione non ha ommesso l'esame dell'emendamento dell'onorevole Pierantoni. Ma, per le ragioni medesime per le quali si mantiene la soppres-

sione dell'articolo 23, dichiara che non può essere accolto quell'emendamento.

E nulla chiediamo dal Senato, perchè manca ogni concreta proposta contro il nostro divisamento negativo.

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, il senatore Pierantoni aveva nella seduta del 1° corrente proposto di ripristinare l'art. 23 del disegno ministeriale che la Commissione proponeva di sopprimere. Quest'articolo 23 era del tenore seguente:

Art. 23.

Durante i primi sei mesi dalla sua designazione ad un primo impiego civile, ogni impiegato riceve solo due terzi dello stipendio assegnato alla sua classe dal ruolo organico.

In tale periodo di esperimento egli può essere licenziato per inettitudine o per gravi motivi di disciplina, previo parere del Consiglio di amministrazione nel primo caso, e del Consiglio di disciplina nel secondo.

Trascorso il semestre senza demeriti, l'impiegato acquista diritto alla nomina definitiva ed all'intero stipendio.

Il senatore Pierantoni però proponeva a quest'articolo i seguenti emendamenti, cioè che invece di dire: « Durante i primi 6 mesi », si dicesse: « Durante il primo anno » e si aggiungesse l'inciso: « Dopo un anno di esperimento vi sarà un esame pratico di classificazione ».

Il senatore Pierantoni non essendo presente pongo ai voti la sua proposta di ripristinare questo articolo che nè il ministro, nè la Commissione accettano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo 22 ci fu rimandato dietro proposta dell'Ufficio centrale, e col consenso del signor-ministro.

Esso riguarda la composizione della Commissione amministrativa dei Ministeri, e delle Amministrazioni centrali aventi speciale ruolo di impiegati. L'art. 22 corrisponde al 25 del progetto ministeriale. Il pensiero della Commis-

sione, quando formulava il suo articolo, era ispirato a due concetti, l'uno di ragione, l'altro di fatto. Quello di ragione è questo: dare, possibilmente, la massima rappresentanza ai diversi interessi, cioè alla grande varietà degli uffici. Quello di fatto era quest'altro: quantunque non prescritto da legge, sono numerose, di presente, le Commissioni che nei diversi Ministeri preparano le proposte di promozioni.

Io non so ciò che avvenga nel Ministero dell'interno; ma so benissimo che in un Ministero nel quale ebbi della consuetudine, per le annotazioni dei promovibili, e per le proposte di promozione, si costituivano in Commissione la totalità de' funzionari superiori, discendendo sino al capo di gabinetto avente grado minore di capo divisione. Quindi l'idea che, per virtù della nostra proposta, potessero aversi Commissioni eccessivamente numerose, non si designava perigliosa alla mente della Commissione. Ma questa non può non riconoscere che, tra i diversi Ministeri, le differenze, applicando la nostra prima proposta, sarebbero state enormi.

Onde, affinché le garanzie si somiglino, l'Ufficio centrale ha opinato di riportarsene ai singoli organici, che saranno leggi; nei quali tassativamente si specificherà il numero dei componenti e si stabiliranno le norme.

Ma crede necessario che, intanto, nella legge che deve essere una specie di codice per gl'impiegati, si determinino dei capisaldi.

Primo dei quali consiste, nell'affermare che la presidenza della Commissione amministrativa sia data al sottosegretario di Stato; perchè non si vuole minimamente, nè scemare la responsabilità del Governo, nè disarmarlo.

Quanto alla composizione poi, intendiamo che essa non sia mai di un numero inferiore a cinque, nè maggiore di nove. In tale latitudine ci sarà capienza di adattarla a tutti i Ministeri e Amministrazioni.

Intendiamo ancora, che questi cinque, o questi nove, debbano venir designati nelle forme da stabilirsi per legge. E sarà quello il momento, ove non si voglia lasciar potestà al Governo di sceglierli, e invece si voglia sieno indicati, per qualità di ufficio o per anzianità, nella legge, di propugnare il correlativo sistema.

Questa Commissione però proponiamo sia formata da funzionari di grado non inferiore a quello di capo divisione.

Questi sono i concetti limitativi della potestà lasciata al Governo di risolvere la questione coi suoi organici: potestà relativa anche questa, non assoluta; perchè gli organici per effetto della penultima disposizione di questa legge devono essere presentati dal Governo al Parlamento per essere convertiti in legge.

Posto ciò, l'art. 22 in unico comma, suonerebbe così:

« In ciascun Ministero, e in ciascuna delle Amministrazioni centrali aventi speciale ruolo di impiegati, è istituita una Commissione amministrativa presieduta dal sottosegretario di Stato, e composta di un numero non minore di cinque, nè maggiore di nove, designati fra i funzionari di grado non inferiore a quello di capo divisione; e secondo le norme che saranno stabilite nei singoli organici dei quali agli articoli 3 e 97 ».

PRESIDENTE. L'art. 22 che fu sospeso era del tenore seguente:

Art. 22.

In ciascun Ministero, e in ciascuna delle Amministrazioni centrali avente speciale ruolo di impiegati, è istituita una Commissione amministrativa, composta del sottosegretario di Stato che la presiede; del direttore generale e degli ispettori generali, dove esistono, e dei direttori capi divisione. Il direttore del personale esercita anche le funzioni di segretario.

Nei Ministeri, o nell'Amministrazione, nei quali la Commissione amministrativa, così composta, non risultasse di cinque membri, sarà completata con uno o più capi sezione, per ordine di anzianità.

La Commissione di accordo col signor ministro propone una nuova redazione di questo articolo nella forma seguente:

Art. 22.

« In ciascun Ministero e in ciascuna delle Amministrazioni aventi speciale ruolo d'impiegati è istituita una Commissione amministrativa presieduta dal sottosegretario di Stato, e composta in numero non minore di cinque nè maggiore di nove designati fra i funzionari di grado non inferiore a quello di capo divisione e secondo le norme che saranno stabilite dai singoli organici dei quali negli articoli 3 e 97 ».

Pongo in discussione questa nuova redazione dell'art. 22.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora torneremo all'art. 41 dove rimanemmo nella seduta di ieri.

Riprendiamo quindi la strada diretta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Questo articolo (47-41) ci fu rinviato, in seguito ad alcune osservazioni dell'onor. senatore Finali. Anche su tale articolo, la Commissione si è posta d'accordo col signor ministro. Però non si tratta di mantenere nella sua integrità la formola che era stata proposta. Questa diceva: « agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato ». Tale periodo era conforme a quello del disegno ministeriale. In questo però seguiva un inciso, di cui chiedevamo la soppressione.

Ora tratterebbesi, invece, di ripristinare quell'inciso, con sostanziali modificazioni però, e cioè: « e quindi l'impiegato che cessa da tale stato riprende *nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa* ». In tal modo diciamo in chiari termini, quello che, mediante la eliminazione dell'inciso ministeriale e col rimettersene alla legge vigente, intendevamo affermare.

Nel seguente capoverso, poi, si direbbe: « il tempo trascorso in aspettativa per infermità, e quello per servizio militare, sono computati per intero ».

Si toglierebbero quindi le parole: « in entrambi i casi però », lasciando invece le altre: « al solo effetto dell'eventuale progressione nel ruolo ». Questo era il concetto del disegno ministeriale, che si era riprodotto nell'articolo della Commissione.

Ora, il punto di innovazione, indiscutibilmente vera e apportata con piena volontà e cognizione di causa, non per non aver tenuto presente la legge in vigore, ma per volerla emendare; è propriamente quello che riguarda il tempo trascorso in aspettativa per infermità, all'effetto della eventuale progressione del ruolo.

La Commissione faceva questa considerazione: perchè privare anche dell'anzianità, quei funzionari pubblici disgraziatissimi, i quali hanno già avuto dimezzato il loro stipendio, e hanno dovuto sobbarcarsi a tutti gli oneri e agli inconvenienti di una infermità?

Serbando ad essi l'anzianità, non si danneggia la finanza; dappoichè rimane intatto ciò che è stabilito nella legge sulle pensioni; e, se l'impiegato contribuì solo per metà a nutrirne il fondo, non avrà pensione in ragione del tutto, cioè anche per ciò che non contribuì. Ma, lasciando anche agli impiegati posti in aspettativa per infermità, l'anzianità al solo effetto, diceva il signor ministro, e diciamo noi, dell'eventuale progressione nel ruolo, come si fa per i militari, si compie un atto di giustizia.

A togliere peraltro il dubbio che si affacciava alla mente dell'onorevole senatore Finali, che cioè, il dire che l'effetto circoscritto « alla eventuale progressione nel ruolo », potesse significare perdita di altre competenze; si sono tolte le parole: « in entrambi i casi ».

L'ultimo inciso non fa altro che riprodurre l'ultimo capoverso, quello del signor ministro, che cioè, mentre dura la aspettativa, l'impiegato non può conseguire la promozione.

PRESIDENTE. Il testo dell'art. 41 posto ieri in discussione era il seguente:

Art. 41.

« Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato.

Il tempo trascorso per infermità e quello per servizio militare sono computati per intero: in entrambi i casi però, al solo effetto dell'eventuale progressione nel ruolo.

Mentre dura l'aspettativa, l'impiegato non può conseguire promozione ».

Oggi la Commissione di accordo col signor ministro propone il seguente emendamento.

Al primo alinea, laddove è detto: « il tempo trascorso in aspettativa » si aggiunga: « non è computato, e quindi l'impiegato che cessa da talè stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa ».

Poi il 2° comma si propone di modificarlo così: « Salva la applicazione per diritto alla pensione, della legge sulle pensioni, il tempo

trascorso in aspettativa per infermità e quello per servizio militare sono computati per intero all'effetto dell'eventuale progressione nel ruolo ».

Segue infine il terzo comma: « Mentre dura l'aspettativa, l'impiegato non può conseguire la promozione ».

Senatore FINALI. Domando la parola,

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Finali.

Senatore FINALI. Sono molto contento che le mie osservazioni fatte ieri in questo articolo ricevano nella proposta fatta oggi dalla Commissione, d'accordo col signor ministro, buono accoglimento.

Ma sperando che la proposta che sto per fare possa essere accolta facilmente, ed anzi senza discussione, tanto dall'onorevole ministro quanto dalla Commissione, la farei intorno all'ultimo alinea dell'articolo, sul quale ieri non parlai, cioè sulle parole: « mentre dura l'aspettativa l'impiegato non può conseguire promozioni ».

Sta bene per l'impiegato ch'è fuori di servizio, sia egli in aspettativa per ragione di famiglia, o per ragioni di salute. Non prestando servizio in quel tempo non deve conseguire promozione.

Ma la disposizione estesa anche all'aspettativa derivante dalla sua chiamata al servizio militare ha un altro carattere.

L'aspettativa per ragioni di servizio militare è un istituto nuovo, che non si trova nella legge vigente sulle pensioni degli impiegati civili, nè in altra.

Ora io domando: quando un impiegato in gravi contingenze della patria (perchè senza questo non si fanno straordinarie chiamate alle armi), lascia il suo posto per prestare un servizio molto più pericoloso che non sia quello di stare a scrivere o dettare in uno scrittoio, in questo tempo gli dovrà esser tolto di conseguire la promozione?

Quando torna al suo posto dovrà vedersi preceduto da taluno di quelli che gli erano inferiori nel grado e nella classe: e che erano rimasti pacificamente al loro posto, mentre egli rendeva altro e non meno importante servizio alla patria, e si cimentava per essa con la vita?

A me pare che le due situazioni meritino un trattamento diverso; quindi crederei che la disposizione proibitiva si dovesse mantenere solo

per l'aspettativa fuori di servizio per motivi di famiglia o per infermità, e non estendersi anche all'aspettativa di servizio civile, chiesta per adempiere al servizio militare.

Se fosse accolta la mia proposta basterebbe introdurre nell'alinea 2, poche parole e dire: « mentre dura l'aspettativa per ragioni di famiglia o per infermità, l'impiegato non può conseguire promozioni ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione fece sì questa questione, ma venne alla conclusione di non alterare la proposta del signor ministro, per questa semplice ragione. Chi è chiamato a prestare il servizio militare non è chiamato ad altro che a pagare una tassa....

Senatore FINALI. È una tassa forte.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*.... Terribile, ma è una tassa. Ora l'impiegato non ha diritto di soddisfare all'obbligo del servizio militare, conseguendo un privilegio rispetto a tutti gli altri cittadini che potrebbero subire, e spesso subiscono, danni ancor maggiori di quelli di colui del quale si arresta soltanto la eventuale promozione.

Ai padri di famiglia, chiamati a prestare servizio, nessuno va a ricercare, che generi di iatture, spesso ingentissime, essi patiscono. Quindi non si tratterebbe di altro che di creare un privilegio.

Volete crearlo? Io mi rivolgo innanzi tutto al signor ministro, per conoscere se egli lo consenta.

Ma la Commissione nota ancora che, poichè il servizio militare è il disimpegno di un dovere che ha origine indipendente dai rapporti d'ufficio, a rigor di diritto nell'adempire a costoso dovere chi è in aspettativa per ragione di servizio militare, non può avere maggior diritto di chi è in aspettativa per altre ragioni, e sopra tutto se per infermità.

Se si crede che lo adempire a cure e a doveri domestici non sia titolo comparabile al dovere del servizio militare, altrettanto non si può affermare per chi è in aspettativa per infermità.

Queste sono le ragioni per le quali la Com-

missione non inclina ad introdurre il chiesto privilegio.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'aspettativa si può chiedere e concedere per tre motivi, o di famiglia, o di salute, o per ragione di servizio militare.

Io comprendo perfettamente bene che quando si chiede per motivi di famiglia non si abbia poi diritto di godere di certi vantaggi.

Incomincia a nascermi un dubbio quando si tratta di motivi di salute; il dubbio si fa più forte quando si tratta di servizio militare. Ma allargheremmo troppo se volessimo concedere tanto pei motivi di salute, quanto pei motivi militari, ed il mio amico Finali comprende che in questo momento non sarebbe possibile consentirlo.

Consentirlo solamente pei motivi di servizio militare, e non consentirlo pei motivi di salute, secondo me, costituirebbe una ingiustizia, e la ingiustizia sarebbe più grave, considerato che i motivi di salute sono continui, si presentano sempre; il servizio militare si presenta in certi casi eccezionali. Quindi io pregherei il mio amico Finali di non insistere.

Per ora siccome non è possibile consentire il beneficio anche a coloro che chiedono l'aspettativa per motivi di salute prego l'onorevole senatore Finali di non insistere e di lasciare la proposta come si trova. Ripeto, io sono sicurissimo che quando si verificasse la necessità di un servizio militare, prolungato d'un caso di guerra, il Governo saprebbe convenientemente provvedere per coloro che servono la patria.

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. Mi permetto una semplice osservazione.

Il fondamento giuridico della disposizione che non fa computare il tempo dell'aspettativa agli effetti della promozione, questo solo può essere che il tempo non impiegato in servizio dello Stato, non può far acquistare diritti; ed io mi spiego come il collocato in aspettativa per motivi di famiglia o di salute, non sia messo alla pari dell'impiegato in servizio e come quegli perda il suo turno di promozione. Sia stata

volontà o disgrazia, resta sempre il fatto del servizio non prestato.

Ma allorchè un impiegato che ha il miglior volere di continuare l'opera sua in ufficio, un bel giorno, per un più grave dovere verso la patria, è chiamato dal Governo a prestare un servizio tanto più grave quale è il servizio militare, ponendo forse per esso in pericolo la propria vita, io non comprendo come proprio a cotesto impiegato si neghino i vantaggi che la legge concede a chi serve lo Stato.

Cotesto trattamento non può volerlo il giusto e savio legislatore: e poichè noi stiamo facendo una legge a scopo di garanzia per gli impiegati, a me pare, e il ministro nella sua grande equanimità il riconosceva, che per la grande differenza che è fra gli impiegati in aspettativa per motivi di salute o di famiglia e quelli in aspettativa obbligatoria pel servizio militare, uguale non possa essere il trattamento degli uni e degli altri.

È evidente che finchè il cittadino serve lo Stato o sotto le armi o negli uffici pubblici, debba egli mantenere il diritto alla promozione. Privarnelo, mentre è sotto le armi, sarebbe recargli grave pregiudizio nella carriera, per un fatto che dovrebbe invece dargli diritto a maggiori compensi, avendo oltre che servito lo Stato, messo a rischio la propria esistenza.

Quindi io mi unisco alla proposta dell'onorevole senatore Finali, la quale a me sembra improntata a sensi, non dirò di equità, non dirò di giustizia, ma di altissima convenienza politica, perchè se non possiamo noi premiare i cittadini che espongono la vita in difesa della patria, non dobbiamo almeno metterli in una condizione inferiore a coloro che, servendo lo Stato negli uffici pubblici, non vanno incontro a disagi o pericoli. Quindi io prego il Senato, l'onorevole ministro e la Commissione di accogliere l'emendamento del senatore Finali.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Il dissenso su questo punto fra l'onorevole ministro dell'interno e me, è più di forma che di sostanza; poichè egli ha detto, e nell'animo suo patriottico non poteva esservi altro sentimento, che in certe contingenze si provvederebbe immancabilmente con disposizioni speciali.

Ma dacchè si dovrebbe poi provvedere con disposizioni speciali, perchè non lo "facciamo organicamente qui?

Poichè non vi è dissenso nel fondo della questione con lui, spero che sia arrendevole all'emendamento da me proposto, che ha avuto l'appoggio dell'onorevole senatore Calenda.

PRESIDENTE. Prima di venire ai voti pregherei la Commissione e il signor ministro di dichiarare se mentre essi sono d'accordo nelle altre proposte, dopo i discorsi uditi, credono di accettare la proposta del senatore Finali.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Come ha detto il mio onorevole collega Majorana, la questione non è venuta nuova alla Commissione, la quale ne aveva formato oggetto di attento studio, compiuto col desiderio di trovare la soluzione che venne proposta dal senatore Finali. E questo desiderio, lo si comprende facilmente, era suggerito da quel sentimento, così vivo e costante nel Senato, di rispetto, di amore pei cittadini che portano la divisa militare, per quelli che espongono la loro vita per la patria.

Noi però abbiamo creduto che non si potesse ammettere la proposta perchè pareva, come ha detto il collega Majorana con molta chiarezza, che si costituisse a favore del militare una condizione di particolare favore.

Per l'impiegato militare il servizio non recherebbe alcun danno, giacchè durante il servizio militare, insieme allo svolgimento della carriera militare, conseguirebbe quei vantaggi che sono propri della sua posizione di impiegato civile; e quindi il servizio militare gli servirebbe, per così dire, due volte.

Ammetto però che vi sia un punto, nel quale è necessario ancora dello studio, ed è la condizione dell'impiegato chiamato al servizio militare in tempo di guerra.

Sotto questo aspetto la questione non fu studiata; e però potrebbe essere rinviata perchè la Commissione possa riferirne nella prossima seduta.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Apprezzo moltissimo le osservazioni dell'on. senatore Finali. Ritengo che si potrebbe trovare il modo di con-

ciliare la questione. Parlando in generale del servizio militare, mi parrebbe troppo, perchè allora dovrebbe anche comprendersi il servizio ordinario che un impiegato, chiamato sotto le armi, potrebbe prestare in tempo di pace.

In questo caso, l'impiegato non fa che adempiere ad un dovere come tutti gli altri cittadini. Ma una esclusione può farsi in tempo di guerra quando si presta servizio militare. In questo caso si può avere una considerazione speciale, e sono d'accordo colla Commissione, che si potrebbe modificare l'articolo così: « mentre dura l'aspettativa, l'impiegato non può conseguire promozione, tranne il caso di aspettativa per servizio militare in tempo di guerra ».

Ciò è giustissimo, perchè il servizio che quell'impiegato rende è uno dei più gravi, è più grave anzi, di quello che presta come impiegato civile. Spero che, d'accordo colla Commissione, si possa introdurre codesta disposizione la quale non è un favore, ma un atto di giustizia.

Senatore GEYMET. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GEYMET. Prego la Commissione di accettare la proposta dell'onorevole ministro, perchè essa è conforme a quanto è detto all'art. 21.

In quell'articolo infatti per la nobile insistenza dello stesso onorevole ministro dell'interno, si è reintegrata la disposizione che ammette in equa parte negl'impieghi i cittadini che siano stati feriti in guerra.

Ora favorendo questi, parmi giusto e logico che pur debbansi favorire quegli impiegati che saranno chiamati in caso di guerra a cimentare la loro vita in pro della patria non frustrandoli della promozione che possa spettar loro in tal circostanza, che aggiunge un maggior titolo di benemerenzza ai loro servizi.

Per questa ragione, rinnovo la preghiera alla Commissione di accettare la proposta dell'onorevole ministro dell'interno.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Poichè l'accordo pare che si possa fare generale, resterebbe la questione della forraola.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Questa ve la abbandono.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Per circoscrivere il caso e senza turbare l'armonia della formola dell'inciso, forse si potrebbe dire così: « All'infuori del militare che serve in tempo di guerra, l'impiegato, mentre dura l'aspettativa, non può conseguire promozione ».

PRESIDENTE. Io non posso mettere ai voti che delle formole precise.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. A me sembra che siamo rimasti d'accordo, almeno nella sostanza; si tratta ora di risolvere la questione della formola.

PRESIDENTE. Parmi allora che si possa dire:

« Mentre dura l'aspettativa l'impiegato non può conseguire promozione, a meno trattisi di aspettativa per servizio militare in tempo di guerra ».

Porrò dunque ai voti innanzi tutto il primo emendamento; cioè l'aggiunta che la Commissione, d'accordo col ministro, propone al primo alinea; e che cioè dove è detto: « Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato » si aggiunga « e quindi l'impiegato che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta dedotto il tempo passato in aspettativa ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Vi è poi un secondo emendamento che consiste nel portare il secondo alinea come era redatto, nel seguente:

« Salva l'applicazione per diritto alla pensione, della legge sulle pensioni, il tempo trascorso in aspettativa per infermità e quello per servizio militare sono computati per intero all'effetto dell'eventuale progressione nel ruolo. »

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Finalmente vi è un altro emendamento ed è questo: aggiungere al terzo alinea dopo le parole « mentre dura l'aspettativa l'impiegato non può conseguire promozione » le seguenti: « a meno trattasi di aspettativa per servizio militare in tempo di guerra ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 41 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 42.

Non si disporrà del posto dell'impiegato in aspettativa durante il tempo di essa. Se però la convenienza del servizio esige che al suo posto si provveda definitivamente, se ne lascerà vacante nella stessa o in un'Amministrazione assimilata, altro di eguale grado e stipendio.

(Approvato).

Art. 43.

I prefetti del Regno, gl'inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere collocati di ufficio in aspettativa per ragioni di servizio, indipendentemente dai motivi sopra indicati.

L'aspettativa per motivi di servizio non eccederà la durata di un anno.

Ai funzionari in aspettativa per motivi di servizio, è applicabile l'art. 50.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. All'art. 43 (49 del progetto ministeriale), propongo il seguente emendamento: dopo le parole « possono essere collocati d'ufficio in aspettativa » aggiungere le seguenti: « od a riposo ».

Devo avvertire fin d'ora che come necessaria conseguenza di questo emendamento, e come sua esplicazione dovrò proporre un altro all'articolo 47 così strettamente collegato col primo che non solamente le considerazioni che esporrò ora brevemente a sostegno di quello varranno necessariamente a sostegno anche dell'altro, ma che senza la conoscenza del secondo male si potrebbe comprendere la portata del primo, per cui chiedo il permesso al Senato di darne lettura fin d'ora a titolo di spiegazione.

« All'art. 47, sostituire il seguente:

« Oltrepassati i 10 anni di servizio, come è detto nell'articolo precedente, i detti funzionari acquistano titolo a conseguire la pensione che sarà liquidata a termini degli articoli 14 e 17 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

« Il tempo utile prestato in uno degli uffici indicati nel precedente art. 43, sarà agli effetti della pensione aumentato del terzo quando sono collocati a riposo di ufficio, purchè non abbiano raggiunto 25 anni di servizio, e con l'aggiunta del terzo non si eccedano i 25 anni di tempo utile per la pensione.

« Rimangono ferme le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, e tutte le altre relative alle pensioni per il computo degli anni utili a conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda di detti funzionari ».

In sostanza i miei emendamenti tendono a reintegrare nel progetto di legge ora in discussione l'intera legge del 14 luglio 1887 meno, s'intende, l'art. 7 che non ha che fare con l'argomento che ci occupa, legge che sia nel progetto ministeriale, sia in quello della Commissione è stata riprodotta in parte ma non in tutto.

La legge del 14 luglio 1887 stabilisce che previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i prefetti possono essere di ufficio collocati in aspettativa od a riposo per motivi di servizio, indipendentemente dai motivi stabiliti per gli altri impiegati; e concedendo al prefetto così collocato in aspettativa un trattamento superiore a quello normale, dispone pure che mentre gli altri impiegati non acquistano titolo ad indennità che dopo 10 anni di servizio ed a pensione che dopo 25, i prefetti invece acquistino titoli alla prima dopo 5 anni di servizio, ed alla seconda dopo 10; stabilisce inoltre che in quest'ultimo caso la pensione sia liquidata colle norme generali, aumentando però di un terzo il tempo utile di servizio prestato nella qualità di prefetto, purchè trattisi di prefetti che non abbiano ancora raggiunto i 25 anni di servizio, e con l'aggiunta del terzo, non si eccedano i 25 anni utili per la pensione.

Colla legge poi dell'11 luglio 1889, le suddette disposizioni furono estese agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazione, ai consoli generali ed ai consoli.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Questa dei consoli generali si toglie.

Senatore LOVERA. Lo ignorava; ma in ogni modo io parlava adesso dello stato attuale della legislazione e non della legge ora in discussione.

PRESIDENTE. Il signor ministro accenna che d'accordo colla Commissione, proporranno in seguito di togliere alcune di quelle censure.

Senatore LOVERA. Sta bene; questo però non influisce per nulla sulla quistione da me sollevata.

Quale sia lo scopo che si è voluto raggiungere colle disposizioni da me ricordate, è chiaro.

I funzionari contemplati dalla legge del 1887 e del 1889 essendo per la natura stessa delle loro funzioni, in posizione molto più difficile, molto più delicata, e quindi anche più pericolosa, degli altri impiegati dello Stato, e la loro scelta potendo per di più avvenire all'infuori anche del personale e delle norme regolari della carriera, si sentì il bisogno di taluni provvedimenti i quali rendessero da un lato più facili ed agevoli le scelte, e permettessero dall'altro di potere, quando se ne presentasse il bisogno, non difficile a verificarsi per simil ordine di funzionari, allontanare dall'ufficio quelli fra essi che per ragioni sopravvenute e non attribuibili a colpa loro, più non corrispondessero all'altezza ed importanza dell'ufficio stesso; e di poter ciò fare senza compiere atto ingiusto e, diciamolo pure, disumano, contro funzionari non colpevoli e forse per molti titoli benemeriti.

E siccome le cause per le quali può avvenire che il Governo ritenga necessario un tale provvedimento, possono essere o temporanee od anche permanenti, era naturale che la legge provvedesse all'un caso ed all'altro, come vi provvide: al primo, a quello di cause temporanee, con l'aspettativa; al secondo, al caso cioè di ragioni permanenti e durevoli, coi provvedimenti sulle indennità e sulle pensioni di riposo.

In sostanza la legge del 1887 volle essere, ed a mio parere lo fu, una legge di umanità e di giustizia, e nel tempo stesso di pubblico interesse.

Di umanità e di giustizia, provvedendo, come fu anche già fatto per gli alti gradi militari e per i professori, pei quali vige uno speciale

sistema di collocamento a riposo, e quindi di liquidazione della pensione, alla sorte di funzionari, che, essendo posti in condizioni più aleatorie degli altri, possono più facilmente veder troncata la loro carriera prima di aver raggiunto il tempo sufficiente a conseguire sia un'indennità, sia la pensione di riposo.

Di pubblico interesse, in quanto che con quella legge si è voluto rendere più facile al Governo l'uso della facoltà di ricorrere, quando lo creda assolutamente necessario per coprire taluni importanti e delicati uffici, a persone estranee alla carriera, facoltà di cui io credo non si debba abusare, ma ritengo indispensabile che il Governo sia investito.

Ora come si può sperare che il Governo trovi uomini forniti di tutti i requisiti necessari, di cognizioni, di prudenza, di esperienza, e quindi non più giovanissimi, avviati forse per qualche altra carriera, i quali siano disposti ad accettare uffici molto onorifici certamente, ma anche molto delicati e molto pericolosi, se non sia loro assicurato, quando avvenga per infermità, per età o per altre cause, che debbano lasciare prematuramente l'ufficio, di ottenere una pensione che li metta in grado di passare in una mediocre agiatezza gli ultimi anni della vita, o almeno un'indennità che provveda ai primi momenti della cessazione dall'ufficio?

Sotto l'uno e l'altro aspetto, pertanto, pare a me che le disposizioni della legge del 1887, consacrate ripetutamente dal voto dei due rami del Parlamento, avrebbero dovuto essere conservate tutte in questa legge, e più specialmente le più importanti ed efficaci, quelle cioè relative al diritto anticipato a pensione.

Il progetto ministeriale invece, pur riconoscendo la necessità di provvedimenti speciali per i funzionari contemplati dalle leggi del 1887 e del 1889, poichè ne ha conservata una parte, quella cioè relativa all'aspettativa e quella che concede una indennità agli alti funzionari che abbiano più di cinque anni di servizio, ma che non abbiano oltrepassato i dieci, non ha creduto di fare altrettanto per la parte più importante, cioè per quella relativa al diritto anticipato a pensione che quelle leggi concedevano ai funzionari in esse contemplati che, non avendo ancora raggiunti venticinque anni di servizio, avessero però oltrepassati i dieci, e li sottopone alla legge generale tanto per la pensione che

per l'indennità, senza nemmeno aggiungere il correttivo di un aumento progressivo della indennità, in sostituzione al cessato diritto anticipato alla pensione.

E solamente in via di temperamento, opportunissimo, dato il sistema seguito dal Ministero, ha stabilito che in ogni caso la indennità che spetterà ai funzionari che abbiano oltrepassato i dieci anni di servizio, non possa essere minore di quella dovuta al funzionario che non li abbia oltrepassati.

Ma la Commissione, accettando nel resto il progetto del Ministero, salve poche modificazioni, non ha voluto ammettere questo temperamento, e ciò perchè, come leggesi nella relazione, « è sembrato non potersi verificare il caso di indennità dopo dieci anni di servizio, minore di quella di oltre cinque e meno di dieci anni, della quale è discusso nell'art. 46 ».

Ora, ciò dicendo, la Commissione è caduta in un errore gravissimo di fatto, del quale, conoscendo la competenza della Commissione e la singolare perspicacia e diligenza dell'onorevole relatore, ho ragione di meravigliarmi.

Il fatto è questo, che il caso che prevede l'onorevole ministro non solo potrà, ma dovrà necessariamente verificarsi ogniqualvolta il funzionario che ha oltrepassato i dieci, non sia ancora arrivato ai diciassette anni di servizio.

Prendo un esempio solo, perchè poi si corrispondono tutti. Un prefetto di prima classe che sia dispensato dal servizio con non meno di cinque e non più di dieci anni di servizio, avrà, in forza dell'art. 46, diritto ad un anno intero di stipendio, al netto di ogni ritenuta, cioè ad una somma di 12 mila lire d'indennità per una volta tanto.

Questo stesso prefetto di prima classe, se lascia invece il servizio ad undici anni di servizio, non avrà diritto, quando fosse soppresso il temperamento proposto dal ministro, che all'indennità di 7944 lire. Sono, come si vede, assai meno di 12 mila.

A dodici anni avrà diritto a 8666 lire, e, senza fermarmi in tutti gli anni intermedi, non è che a 17 anni di servizio che arriverà a lire 12,277, cioè a poco più di quella somma che spetterebbe al funzionario che non abbia raggiunto od oltrepassato i dieci anni e che ne abbia anche solo cinque ed un giorno.

Detto questo per incidente, perchè su questo argomento dovrà probabilmente tornare quando si discuterà l'art. 47, se l'emendamento che propongo all'art. 43 non avrà la fortuna di essere accolto, e ritornando all'argomento principale, io confesso francamente che quali siano le ragioni che hanno potuto indurre il Ministero e la Commissione a tenere il sistema seguito, quello cioè di mantenere in parte e in parte respingere i provvedimenti contenuti nella legge del 1887, davvero non le so immaginare, e neppure ne trovo la spiegazione nè nella relazione del ministro, la quale si limita a dire che le disposizioni di queste due leggi sono trasfuse nel presente progetto, ciò che non è completamente esatto, perchè non ne fu trasfusa che una parte; nè nella relazione della Commissione, nella quale, forse perchè essa non fece in questa parte che accettare il progetto ministeriale, nulla è detto sull'argomento.

Ora io ammetto si possa discutere se debbano o meno aversi provvedimenti speciali a favore di certi determinati funzionari collocati in condizioni speciali, sebbene per le ragioni che ho già accennate mi sembri non possa esservi dubbio in proposito. Ma dopo ciò io trovo che, o si ammette che questi provvedimenti sono necessari, e allora bisogna mantenerli tutti, o si crede che non sono necessari, e allora non vedo l'opportunità di mantenerne una parte.

Col sistema, dirò così, intermedio adottato dal Ministero e dalla Commissione, mentre in sostanza si fa cosa non giusta perchè si vengono a trattare a diversa stregua funzionari collocati in identiche condizioni, si lascerà pur sempre il Governo in un gravissimo imbarazzo quando avvenga che l'alto funzionario il quale per alte ragioni, che il solo Governo può apprezzare, non possa più continuare nell'ufficio, abbia più di dieci anni di servizio, ma gliene manchi ancora qualcuno, forse pochi, per arrivare a 25 ed aver diritto alla pensione secondo la legge generale.

E badisi che in questo caso possono trovarsi funzionari non solo presi fuori di carriera, ma anche di carriera.

Che cosa farà il Governo in questo caso finito l'anno dell'aspettativa col trattamento speciale che pure nel progetto attuale si ammette? Collocherà quel funzionario in disponibilità col trat-

tamento normale come è stabilito dall'art. 46 della legge che stiamo discutendo; e sta bene. Ma la disponibilità non può durare che due anni; e dopo?

Dispenserà senz'altro dal servizio quell'alto funzionario, in base agli articoli 46 e 47, con nulla altro che quella indennità che gli potrà spettare secondo l'uno o l'altro di quegli articoli in ragione dei suoi anni di servizio? O per non fare un atto simile, che sarebbe molto duro, e che in certi casi potrebbe essere crudele, lo richiamerà in servizio, pur ritenendolo disadatto all'alto ufficio? O non volendo neppur far questo continuerà nel sistema di chiamarlo a disposizione del Ministero, posizione che come ha detto molto giustamente l'onorevole ministro nella sua relazione, « rappresenta un'anomalia che dovrebbe cessare, non potendosi giustificare il fatto, non consentito da veruna legge o regolamento di un impiegato che mentre non presta nessun servizio allo Stato, pur ritira al 27 del mese lo stipendio »? O finalmente ricorrerà ad un altro sistema, seguito talvolta e che esso pure è scorretto e sconveniente, quello di sbalottare quel funzionario dalla disponibilità all'attività per rimetterlo subito in aspettativa, e poi farlo ripassare in disponibilità e così via via, finchè non abbia raggiunto quel numero di anni occorrente per poter conseguire la pensione di riposo?

A me pare che basti aver accennato a queste gravi difficoltà perchè appaia evidente, come, data al Governo la doppia facoltà di provvedere a taluni importanti uffici con persone prese fuori di carriera, e di dispensare dal servizio quei funzionari, quando per gravi ragioni non corrispondano più all'ufficio, sia una necessità assoluta che esso trovi in certe disposizioni speciali di favore, il mezzo di poter usare agevolmente e senza contrasti tra la ragione ed il cuore di quella facoltà.

Queste sono le considerazioni, che avrebbero forse avuto bisogno di uno sviluppo maggiore, ma che, anche così succintamente e malamente esposte, mi pare meritino la considerazione del Senato, che mi hanno indotto a proporre i due emendamenti che ho letti; emendamenti che spero, il ministro e la Commissione vorranno accettare; il ministro specialmente, giacchè essi tendono a dargli maggiore agevolezza nel ma-

neggio delicato e difficile dell'alto personale, cosa questa di grandissima importanza.

Che se questa mia speranza dovesse andar delusa, debbo avvertire fin d'ora che quando fosse respinto questo emendamento che io propongo all'art. 43, ciò che porterebbe di necessità il rigetto di quello proposto all'art. 47 che ne è la conseguenza, io ne proporrei allora uno subordinato all'art. 46 nel senso di continuare almeno fino a che siano raggiunti i 25 anni di servizio in un sistema di indennità speciale e progressiva.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'onor. Lovera più che discutere l'art. 49 del progetto ministeriale ne ha discusso quattro o cinque insieme.

Io lo pregherei di limitarsi per ora alla discussione di questo articolo. Vedremo dopo quando discuteremo gli altri se converrà modificarli ed in che modo.

Ora io fermandomi unicamente alle disposizioni dell'art. 49, incomincio dall'avvertire che questo articolo è stato già modificato d'accordo con la Commissione per quello che riguarda i consiglieri di legazione, i consoli generali, e i consoli.

In quanto ai prefetti io credo che sarebbe molto pericoloso accordare al Governo la facoltà di metterli al riposo per motivi di servizio.

Fino a quando si tratta di collocare in aspettativa per ragioni di servizio, io l'intendo, e più di me lo intende il Senato; ma quando si tratta di collocare a riposo, non è più questione di motivi di servizio, ma devono esservi ben altre ragioni, e dirò una cosa che non offende nessuno, devono concorrere le condizioni di salute e la impossibilità di prestare servizio.

Questo però non è motivo di servizio.

Quindi io credo che convenga attenersi alla disposizione dell'articolo in discussione, limitando la facoltà solamente al collocamento in aspettativa.

Vedremo poi quando si tratterà di accordare al Governo la facoltà di collocare a riposo, di quali garanzie deve essere circondata.

Quanto alle pensioni, abbiamo una legge che

le regola, e qui non è il caso di innovare tutto od in parte la legge precedente.

Comprendo che l'onor. Lovera è nell'ordine d'idee del progetto di legge presentato dal mio predecessore, ma forse lo stesso proponente di quella legge avrebbe intesa la necessità di presentare al Parlamento talune modificazioni, poichè le osservazioni fatte dagli altri ministri lo avrebbero consigliato di farlo.

Quindi contenendosi per ora allè disposizioni di questo articolo, io non credo che l'onorevole senatore Lovera vorrà insistere per introdurre in questa legge la facoltà di poter collocare a riposo per motivi di servizio.

Quando discuteremo le altre disposizioni, quelle specialmente dell'art. 53, al quale egli ha alluso, allora vedremo se è il caso di regolare diversamente il diritto alla pensione, e all'indennità, o se non convenga stare a quello della legge sulle pensioni.

Se quindi egli consente di fermarsi a questo primo partito, discuteremo in seguito le altre osservazioni.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Incominciando da una osservazione che l'onorevole ministro ha fatto sull'ordine della discussione, dicendo che io, invece di discutere esclusivamente sull'articolo 43, ne ho discussi parecchi altri, mi permetterà l'onorevole ministro che alla mia volta gli faccia osservare che alla necessità in cui mi sarei trovato di parlare contemporaneamente di diversi articoli, ho accennato io stesso incominciando a parlare.

Non è già che io abbia voluto discutere ora quegli articoli che più tardi resteranno sempre da discutersi, ma nel mio emendamento all'art. 43, che consiste nell'aggiungere le parole « a riposo », sta la base e la causa di tutte le altre modificazioni, sia di quella che ho già fatta nota al Senato relativa all'art. 47, sia di quelle altre, che, come ho già accennato, potrò avere occasione di proporre in via subordinata.

Per spiegare quindi il mio concetto mi era indispensabile accennare anche agli altri articoli.

La mia proposta è però per ora limitata alle parole « o a riposo », da aggiungersi all'articolo 43.

Ed io credo che, partendo dal concetto dal quale io parto, quello cioè di voler completare ciò che la Commissione e l'onorevole ministro non hanno fatto che in parte, sia indispensabile cominciare da quest'articolo, col ristabilire quale era l'art. 1 della legge 14 luglio 1887; a meno che il ministro e la Commissione mi assicurassero che il rinunciare all'aggiunta di quelle parole in quest'articolo non pregiudicherebbe per nulla le questioni avvenire.

Ma veramente io non so troppo come non avendo già previsto qui insieme al collocamento in aspettativa anche il caso di collocamento a riposo d'ufficio, si potrebbe poi discutere il mio emendamento, già noto, all'art. 47.

Io ritengo in sostanza che la base di questa discussione sia tutta in queste parole, per cui, per quanto m'incresca di vedere il ministro contrario alla mia proposta, non potrei ritirare il mio emendamento.

Debbo poi osservare all'onorevole ministro che non ha esattamente interpretata la mia intenzione, quando ha detto che nel fondo io mirava a sostenere una legge che è stata ritirata. Creda l'onorevole ministro che ciò non può essere, poichè nella legge precedente sugli impiegati civili, che è l'unica che sia stata ritirata, queste disposizioni che io sostengo non erano contenute.

Le disposizioni che io sostengo sono quelle che sono contenute nella legge del 1887, che è legge dello Stato, tuttora in vigore, e le ho sostenute colle mie poche parole, per la sola ragione che le credo buone, non per altro.

Quanto poi a ciò che possa ora pensare il proponente di quella legge sulla legge stessa, io proprio non lo so, nè ho cercato di saperlo.

Ripeto quello che ho già detto. Io credo che a meno si voglia togliere la facoltà al Governo di scegliere per certi alti uffici persone estranee alla carriera, e l'altra facoltà di dispensarli in certi casi dal servizio, provvedimento di cui può verificarsi il bisogno in modo assoluto, anche se non abbiano ancora raggiunto il tempo necessario per avere diritto a pensione, e l'intenzione di rinunciare a tali facoltà non appare certamente dal progetto in discussione dal quale risulta invece tutto l'opposto, sia necessità assoluta che il Governo, in certe condizioni speciali, abbia modo di usare, senza preoccupazioni personali, di queste facoltà.

Questa è veramente la ragione essenziale dell'emendamento che ho l'onore di proporre e che troverà poi il suo complemento nell'emendamento che proporrò all'art. 47.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego l'onorevole Lovera di riflettere che qui non è questione di persone che si debbono scegliere fuori dell'Amministrazione; io non trovo nessuna parola che possa accennare a questo.

Qui si tratta di regolare in che modo i prefetti, i plenipotenziari, previa deliberazione del Consiglio dei ministri possono essere collocati di ufficio in aspettativa per ragioni di servizio.

Egli vorrebbe concedere al Governo una facoltà che a me sembra eccessiva.

Io domando meno di quello che egli vorrebbe concedere. Certissimo che nessuno abuserebbe della facoltà che l'onor. Lovera vorrebbe concedere, ma io lo prego di riflettere, che se si dà facoltà al Governo di collocare a riposo per motivi di servizio, voi aprite le porte, non dirò all'arbitrio, ma a qualche cosa che gli somiglia.

Collocare a riposo per ragione di ufficio è una cosa gravissima!

Bisogna che vi concorrano condizioni specialissime, oppure ragioni fisiche per le quali l'impiegato non può più prestare servizio.

Le ragioni di servizio possono esservi per collocare in aspettativa.

Un prefetto buono, può per certe condizioni, che l'onor. Lovera e tutti quelli che sono stati prefetti bene intendono, non essere più prefetto adattato ad una provincia, ma può ritornare un eccellente prefetto in un'altra. E siccome le prefetture non sempre sono disponibili, allora il ministro può collocare in aspettativa per ragioni di servizio questo prefetto, in attesa di poterlo convenientemente richiamare in servizio.

In quanto poi alla questione delle pensioni e delle gratificazioni, vi è una legge che le regola.

Senatore LOVERA. Dopo 25 anni!

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ne discuteremo quando verrà l'articolo, per ora debbo ritenere la legge com'è. La modificheremo certo in meglio, ma non è questo nè il caso, nè il modo.

Io prego l'onor. Lovera di Maria di non concedere al Governo più di quello che il Governo chiede.

Senatore LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore LOVERA. Io veramente ho proposto di ristabilire le parole « od a riposo » perchè, essendo in quest'articolo 43 che si parla dei provvedimenti per ragioni di servizio, mi pareva opportuno comprendervi anche questo altro provvedimento della dispensa dal servizio, che, sotto una forma o sotto un'altra, si finisce qualche volta per prendere, come accade per esempio quando non si richiama in attività un prefetto od un inviato straordinario che sia stato collocato in aspettativa ed abbia compiuti due anni di disponibilità; che cosa succede in tal caso? Provvede l'articolo 46, che equivale nelle sue conseguenze ad un decreto di dispensa dal servizio.

A me pareva, lo ripeto, anche il caso di dispensa dal servizio, si dovesse prevedere in questo articolo che si riferisce ai provvedimenti per ragioni di servizio, ed in cui perciò come se ne è preveduto uno, quello del collocamento in aspettativa, mi pareva opportuno si accennasse anche all'altro, quello del collocamento a riposo che avrebbe avuta poi la sua esplicazione all'art. 47, come il primo, quello dell'aspettativa, la trova nell'articolo 44. Ma poichè il ministro dice che, non aggiungendo all'articolo 43 le parole da me proposte, non è pregiudicata la questione, e la si potrà discutere all'art. 47, io non insisto nel mio emendamento, quantunque ritenga che, quando saremo all'articolo 47 troveremo difficoltà per poter formulare quella disposizione che provvede al caso al quale ho accennato. Mi rimetto per deferenza a quello che ha accennato il signor ministro e ritiro questo emendamento; ma a condizione che ciò non pregiudichi affatto l'emendamento che presenterò all'articolo 47 laddove è detto: « acquistano titolo a conseguire la pensione o indennità che può loro spettare a termini di legge »; nè pregiudichi l'emendamento che vorrei proporre eventualmente all'art. 46 del progetto della Commissione, emendamento che non avrà ragione di proporre che quando mi sia respinto l'altro all'art. 47. Col sistema che aveva intenzione di seguire si evitavano inutili ripetizioni, perchè una volta che il Senato si fosse pronun-

ciato sulla massima, che io poneva in questo articolo 43, sarebbe stata risolta anche la questione dell'articolo 47 o in sì o in no; ed allora quando il voto del Senato fosse stato negativo, allora soltanto sarebbe stato il caso di proporre l'emendamento subordinato all'articolo 46, al quale ho già ripetutamente accennato.

Queste sono le ragioni per le quali io insisteva perchè si deliberasse su queste parole: « od a riposo ».

Capisco che per se stesse non concludono molto, ma erano una preparazione a tutto il resto ed avrebbero resa più facile ed ordinata la discussione che sarebbe avvenuta poi.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione, dopo il ritiro dell'emendamento dell'onorevole Lovera, non deve entrare nella discussione di questo articolo. Ma prendo la parola solamente per confermare la comunicazione fatta dal signor ministro che, cioè, a sua proposta, la Commissione ha accettata l'eliminazione dall'art. 49 ministeriale, e 43 (45), della Commissione, di queste parole: « i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli ».

Tutto il resto delle risposte riferibili agli emendamenti dell'onorevole Lovera, va riservato alla trattazione degli articoli che debbono venire in discussione.

PRESIDENTE. Dunque l'onor. senatore Lovera, se io ho bene inteso, ritira la sua proposta?

Senatore LOVERA. Come ho detto, non so come potremo poi ritornare a discutere l'art. 43 quando avremo discusso il 47.

PRESIDENTE. Per ora rimaniamo all'art. 43. A questo articolo ella aveva proposto un emendamento che consisteva nello aggiungere le parole « a riposo »; lo mantiene o lo ritira?

Senatore LOVERA. Io aveva proposto pure un altro emendamento, del quale ho dato lettura, che riguarda l'art. 47.

PRESIDENTE. Ella potrà proporlo quando sarete all'art. 47; e quando si discuterà l'art. 46 allora potrà fare la proposta di anteporre, come mozione d'ordine, l'art. 47 al 46.

Senatore LOVERA. Allora mi arrendo immediatamente, e a questa condizione ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque non vi è alcuna proposta all'art. 43 che si sta discutendo dacchè il senatore Lovera ritira l'emendamento che aveva proposto.

Vi è soltanto una proposta fatta dalla Commissione d'accordo col ministro, di sopprimere cioè le parole: « i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli ».

Pongo ai voti questa prima parte dell'articolo con le parole che si propone di sopprimere.

(Non è approvato).

Pongo ai voti per conseguenza l'art. 43 nel testo che ho letto meno le parole che è stato proposto di sopprimere.

☞ (Approvato).

Art. 44.

Ai funzionari collocati in aspettativa secondo l'articolo precedente, spetta l'annuo assegno non minore del terzo nè maggiore della metà, se contano meno di dieci anni; e non minore della metà, nè maggiore di due terzi, se ne hanno dieci o più anni.

(Approvato).

Art. 45.

Scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni di servizio di cui nei due precedenti articoli senza che i detti funzionari sieno stati richiamati in servizio o collocati a riposo, saranno messi in disponibilità col trattamento stabilito dalla presente legge.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio, è valutato per intero.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora, il signor senatore Lovera propone che si discuta l'art. 47 prima dell'46.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si passa dunque alla discussione dell'art. 47.

Art. 47.

Oltrepassati i dieci anni di servizio, come sopra, i detti funzionari acquistano titolo a con-

seguire la pensione o indennità, che può loro spettare a termini di legge.

Il senatore Lovera ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Su questo articolo che sottopone alla legge generale, anche quegli alti funzionari ai quali si riferisce la legge del 1887, la quale li considera per la natura delle loro funzioni in condizioni diverse dagli altri in conseguenza della facilità maggiore in cui sono di dover abbandonare il servizio, io, come ho già annunciato al Senato, propongo un emendamento che rileggerò:

« Oltrepassati i dieci anni di servizio, come è detto nello articolo precedente, i detti funzionari acquistano titolo a conseguire la pensione che sarà liquidata a termini degli articoli 14 e 17 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

« Il tempo utile prestato in uno degli uffici indicati nel precedente articolo 43, sarà agli effetti della pensione aumentato del terzo quando sono collocati a riposo d'ufficio, purchè non abbiano raggiunto 25 anni di servizio, e con la aggiunta del terzo non si eccedano i 25 anni del tempo utile per la pensione.

« Rimangono ferme le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, e di tutte le altre leggi relative alle pensioni per il computo degli anni utili a conseguire la pensione quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda dei detti funzionari ».

A svolgimento di questo emendamento mi resta poco o nulla da dire, perchè le ragioni alle quali esso si appoggia le ho già espresse.

Per me, ritenendo, come ritengo, che possa accadere il caso che per taluno di quegli alti funzionari contemplati dalle leggi del 1887 e del 1889 il Governo si trovi nella necessità di allontanarlo dal servizio o collocandolo a riposo, o lasciando andare l'acqua per la sua china, lasciando cioè che abbiano il loro effetto naturale gli articoli 46 e 47, ciò che equivale allo stesso, ho ritenuto e ritengo che il funzionario collocato in simile condizione abbia dritto di avere un trattamento speciale, in compenso di quei maggiori pericoli che corre; e che abbia bisogno il Governo di essere in possesso di mezzi speciali per potere in certi casi provvedere senza esitazione ai bisogni del servizio; ma lo ripeto, in prima linea metto l'interesse

dei funzionari stessi che potrebbero trovarsi in così tristi condizioni anche dopo molti anni di servizio, caso che può verificarsi anche per funzionari di carriera. E qui rinasce quell'imbarazzo nel quale mi sono trovato finora, non avendo potuto provocare il voto del Senato nel primo emendamento proposto.

Debbo cioè parlare contemporaneamente su due questioni che trovansi separate in due articoli, ma che si confondono insieme. Per il caso infatti in cui uno dei funzionari, ai quali ho ripetutamente accennato, non possa essere mantenuto in servizio prima che abbia raggiunto i 25 anni, si presentano due soluzioni: quella di dargli diritto anticipato a pensione come era stabilito nella legge del 1887, in modo che a 10 anni ed un giorno di servizio acquisti diritto a liquidare la pensione secondo quelle norme; e questo provvedimento troverebbe il suo posto nell'art. 47¹: o se non si vuol fare questo, assegnargli almeno una indennità speciale, come anche nel progetto ora in discussione è stabilito per tali funzionari se lasciano il servizio prima di 10 anni; e questo formerebbe argomento ad un emendamento, in via subordinata, all'articolo 46.

Ed il solo fatto che questo caso che uno di quegli alti funzionari possa essere dispensato dal servizio, o esplicitamente, o implicitamente col non richiamarlo in attività dopo scaduti i due anni di disponibilità, quando non abbia ancora raggiunti i 25 anni di servizio, sia stato preveduto anche in questa legge, mi pare dimostri all'evidenza che il caso si può verificare. Se infatti esso si può verificare per un funzionario che non abbia oltrepassati i 10 anni di servizio, molto più facilmente si potrà verificare per un funzionario che sia arrivato a 15, a 18, a 20 anni di servizio. Ed esso si può verificare non solo nei funzionari presi fuori di carriera ma anche in quelli di carriera; trattasi quindi di un provvedimento generale per una classe molto importante degli impiegati dello Stato, per i rappresentanti cioè del Governo all'interno ed all'estero.

La difficoltà però è ora stata diminuita col aver fatto precedere alla discussione dell'articolo 46 quella sull'art. 47 e sull'emendamento che a questo ho proposto.

Così quando non passasse questo emendamento che io ho l'onore di proporre, potrò

proporre all'art. 46 l'altro subordinato relativo alle indennità. Che se poi non passassero nè l'emendamento relativo alla pensione nè quello relativo alla indennità, sarà allora da ristabilire per lo meno il temperamento che l'onor. ministro aveva nel suo progetto proposto come alinea all'art. 53 e che la Commissione ha soppresso; e questo mi riservo di proporre, se ne sarà il caso.

Per ora trattasi soltanto dell'emendamento che ho proposto all'art. 47 e che mantengo.

PRESIDENTE. All'art. 47 che è del tenore seguente: « Oltrepassati i dieci anni di servizio, come sopra, i detti funzionari acquistano titolo a conseguire la pensione o indennità, che può loro spettare a termini di legge » il signor senatore Lovera di Maria propone di sostituire il seguente emendamento:

« Oltrepassati i dieci anni di servizio, come è detto nell'articolo precedente, i detti funzionari acquistano titolo a conseguire pensione, che sarà liquidata a termini degli articoli 14 e 17 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

« Il tempo utile prestato in uno degli uffici indicati nel precedente articolo 43 sarà agli effetti della pensione aumentata del terzo, quando sono collocati d'ufficio purchè non abbiano raggiunto 25 anni di servizio e coll'aggiunta del terzo se eccedono i 25 anni di tempo utile per la pensione.

« Rimangono ferme le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731 e di tutte le altre leggi relative ai funzionari, per il computo degli anni utili a conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda dei detti funzionari.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io comincio dal dichiarare che, poichè si mette in questione l'opportunità della eliminazione del capoverso dell'art. 53 del disegno ministeriale; siccome l'intendimento della Commissione (era già stato privatamente portato a notizia del preopinante) non era minimamente, nè poteva mai essere, quello di pretendere che a coloro che abbiano di più servito si dovesse attribuire un'indennità minore dirimpetto agli altri che abbiano servito di meno: così basta sollevarsi

il dubbio contrario, perchè la Commissione non si opponga che si rimetta il capoverso.

Ma notisi che l'art. 52 del progetto ministeriale serba in senso assoluto la propria virtù; chè l'art. 53, dicendo che l'indennità si liquida a termine di legge, non poteva, nei suoi termini, non includere la legge presente, che è quella che più da vicino rivela il pensiero del legislatore.

La Commissione doveva pertanto riguardare superfluo l'inciso che afferma non dovere il funzionario che ha servito per più di 10 anni, conseguire indennità minore di chi ha servito per cinque, e al più per dieci soltanto.

Riconosce alla sua volta che il richiamo del capoverso non pregiudicherà minimamente l'applicazione della legge. Onde son lieto di dichiarare all'onor. senatore Lovera, che il capoverso va ripristinato.

Quanto al merito dell'emendamento del senatore Lovera circa alle pensioni dei funzionari indicate nell'articolo della Commissione ora divenuto 45 (47), la Commissione dichiara che non poteva non prendere in considerazione l'indirizzo che ha preso il nuovo Ministero in ordine alla legge in discussione. E, ciò facendo, essa ha visto, come l'idea prevalente nel Ministero sia quella di modificare, e in parte abrogare, le leggi vigenti sui prefetti, gl'inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione e consoli.

Il nuovo Ministero è venuto nella nuova idea, sembra, mosso da due ordini di considerazioni: l'uno politico, l'altro finanziario.

Il politico; perchè il Ministero ha creduto giudicare esorbitanti le proprie potestà, rispetto alle accennate categorie dei funzionari; ed ha voluto rinunciarvi in parte. Ciò non deve far meraviglia all'onorevole Lovera, quando egli rifletta che abdicazioni di potestà esistenti, nella legge in esame, se ne fanno moltissime, stando almeno alle proposte del Ministero attuale.

Su quel punto anzi si è corso pericolo di un conflitto tra Ministero e Commissione; la quale avrebbe voluto riproporre alcune disposizioni della legge, precedentemente votata e non giunta in porto, nel senso di serbare maggiori potestà al Governo. E dalla relazione che stamattina, sugli articoli da noi nuovamente esaminati, ho dovuto fare, risulta che si è dovuto

transigere quando si è avuto il consenso del ministro nel mantenergli una qualche facoltà di più, in luogo di tutto, com'esso avrebbe voluto, fissare in modo definitivo, e fin da ora, nella presente legge; e solamente così abbiamo conseguito di rimettere molta parte delle determinazioni agli organici. Questo è l'indirizzo di carattere politico del nuovo Ministero.

Io sono poi nell'ordine delle idee dell'onorevole Lovera, quando egli afferma che vi ha connessione tra il maggiore potere che ora si abbandona, e che esiste per la legge vigente, di mettere a riposo i prefetti, e il maggior dovere di trattarli meglio per la misura, sia per delle indennità e delle pensioni, e anche pel tempo, rispettivamente, occorrente per acquistarne il diritto.

Secondo me, egli aveva ragioni da vendere, quando insisteva, perchè la questione di mantenere al Governo il diritto di porre a riposo si decidesse nell'art. 49 del disegno ministeriale.

Senonchè, a parer mio, egli aveva torto nell'accontentarsi che si votasse la facoltà; poichè si sarebbe potuto accordare questa e, d'altra parte, negli articoli seguenti si sarebbe potuto decidere di non attribuire le più grosse ed elevate indennità o pensioni.

Mi permetto di osservare ancora, che il lo devole pensiero dell'onor. Lovera, anche rispetto alla proposta del ministro, inciampa in due inconvenienti che sostanzialmente aggravano la condizione di quel ceto di alti funzionari, che dovrebbero, secondo lui, mediante la conservazione della legge attuale, riuscir meglio tutelati.

Il primo è questo: dato il potere di mettere a riposo gli accennati impiegati superiori; se questo potere si esercita prima dei 5 anni, che cosa resterà mai al prefetto, all'alto funzionario che sarà collocato a riposo? Avrà zero pensione, zero indennità. Perchè non è esatto che, pur essendovi connessione d'interessi tra la potestà di mettere a riposo e il miglior trattamento per le indennità e le pensioni, vi fosse armonia assoluta.

Le maggiori garanzie, il miglior trattamento, sono subordinati a decorrimento di tempo, ad un minimo di 5 anni.

Ebbene, quando crede l'onor. Lovera che la disposizione di favore non dovesse avere ap-

plicazione che per gl'impiegati, a sèguito di bufere politiche, assunti ad altissimi uffici; è bene che egli non dimentichi come, per costoro, la cosa più naturale sia di vivere in ufficio ancor meno di un quinquennio.

Dunque, la difesa non andrebbe fatta ad essi; andrebbe agli altri: ma gli altri, pur arrivando agli accennati alti uffici per carriera, ove questa sia stata felice e brevissima, non dovrebbero sottostare alla stessa sanzione?

Il secondo gravissimo inconveniente nel sistema del senatore Lovera consiste in questo, che nessun vantaggio pecuniario può agguagliare o compensare il danno dei prefetti o di altri funzionari che ad essi viene dall'assoluto e incondizionato potere del ministro di metterli a riposo: potere che egli, l'on. senatore, col suo emendamento metterebbe a base del suo sistema. L'aspettativa per servizio invece, cui si limita la potestà ministeriale con questa legge, seguita dalla disponibilità, assicura la permanenza nell'ufficio per più anni; entro i quali, decreti, forse consigliati da cause politiche, o determinati da errori, possono, di regola anzi, devono, essere revocati.

Ad ogni modo, la Commissione non intende di entrare nello studio minuto cui menerebbe il concetto dell'onor. Lovera; poichè capisce che, sostanzialmente, verrebbe ad urtare col l'indirizzo che vuol tenere il Governo, autore del presente disegno di legge, indirizzo che, in questo momento, a quanto pare, nessuno combatte in Senato; tanto più che il Governo sembra convinto che faccia bene nel disfarsi di alcune facoltà; al che attribuisce, anche, virtù di salvaguardare la finanza.

Per tali ragioni, la Commissione è dolente di non poter accettare l'emendamento che riguarda la prima parte dell'articolo. E dichiara che rimette il capovero ministeriale.

Senatore LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito la Commissione riammette il secondo capovero dell'art. 53 del progetto ministeriale: « L'indennità in ogni caso non sarà minore di quella determinata nell'articolo precedente. » che prima proponeva di sopprimere.

Il senatore Lovera Di Maria insiste nella sua proposta?

Senatore LOVERA. Io non intendo affatto di seguire l'onor. relatore sul terreno nel quale

in parte almeno ha voluto mettere la discussione, accennando all'indirizzo politico da cui le leggi del 1887 e del 1889 abbiano potuto dipendere.

Io ho inteso collocarmi esclusivamente nel campo dell'interesse del Governo e di un giusto riguardo a certi funzionari; e non voglio uscirne.

In quanto al merito, io ripeto un'osservazione che già ho fatta. Avrei ammesso che si fosse posta la questione, se occorrono, o no, questi provvedimenti speciali sui quali discutiamo; ma ammessa la massima, ritengo se ne debbano ammettere tutte le conseguenze.

Ora, l'onor. ministro ha detto e lo ha ripetuto poco fa, che i provvedimenti per l'aspettativa li ha conservati, perchè considera l'aspettativa come un provvedimento necessario, di cui può facilmente avvenire di doversi servire cogli alti funzionari che hanno una parte politica importante, ma che non li ha mantenuti per la pensione perchè non li crede necessari. Ha con ciò riconosciuto che può accadere facilmente che per molte ragioni, senza alcuna loro colpa, e per motivi punto disonorevoli per loro, quegli alti funzionari non possano continuare nell'ufficio.

Ma, ammesso un tal fatto, bisognava accettare tutte le conseguenze.

Ora, quando il signor ministro e la Commissione ammettono il caso di un alto funzionario che non possa continuare in un ufficio perchè al Governo non convenga che vi continui, devono ammettere che ciò possa accadere non solo temporaneamente, ma anche definitivamente. E lo ammettono in fatto dal momento che nell'art. 46 prevedono il caso d'indennità per una volta tanto; ciò che implica cessazione definitiva del servizio, la quale può verificarsi non solo con un decreto formale di collocamento a riposo, ma anche con un decreto, dirò così, di riconoscimento di fatto compiuto, quando trattasi di funzionari che dopo essere stati un anno in aspettativa e due anni in disponibilità, non siano richiamati in attività di servizio.

Ora, io non mi so capacitare perchè un'indennità di favore si abbia a concedere al funzionario che abbia non meno di 5 e non più di 10 anni di servizio e non si abbia a concedere a quello che ne abbia di più, ma non abbia ancora raggiunto il tempo di servizio ne-

cessario per la pensione. A quelli da 5 o 10 anni si ritiene necessario di fare un trattamento di favore, mentre quelli da 10 a 25 anni si sottopongono alla legge generale.

Con questo sistema finiscono per essere in condizione molto peggiore i funzionari che hanno servito più anni, cioè quelli che avranno reso maggiori servizi allo Stato di quello che lo siano i funzionari che hanno servito per minor numero di anni e che in conseguenza avranno reso minori servizi allo Stato.

Per queste ragioni completamente di ordine e di fatto mantengo il mio emendamento sul quale aspetto il giudizio del Senato.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Parmi di aver già già detto all'onor. senatore Lovera quali sono le ragioni per le quali credo pericoloso di includere la facoltà del collocamento a riposo.

In quanto poi al trattamento diverso, ma francamente io non so in che consista questo diverso trattamento tra quelli che hanno da 5 a 10 anni di servizio e quelli che ne hanno 15 o 20. Determinerà la legge.

A me sembra meno utile di lasciare regolare questo dalle leggi per la stessa ragione osservata poc'anzi. Se voi dite che la pensione o la gratificazione deve essere regolata dalla legge A e poi più tardi viene una nuova legge che modifica questa disposizione voi vi trovate di fronte ad una difficoltà. Se invece ricorrete alla legge o alle leggi, come più vi aggrada, non determinandole, la latitudine, diventa maggiore.

Io poi non so comprendere l'osservazione dell'onor. Lovera, quando parla d'impiegati fuori dell'Amministrazione. Ma qui non si contempla questo caso, si parla in generale degli impiegati che dopo 5 o 10 anni di servizio possono essere collocati in aspettativa. Possono essere impiegati di carriera, i quali l'abbiano gradatamente percorsa e possono essere impiegati nuovi, e questi l'onor. Lovera, sa che non potrebbero essere che prefetti, perchè la legge non consente al ministro di nominare impiegati di grado inferiore, senza le norme stabilite dalle leggi organiche.

Vorrà dire che questi prefetti nominati nuovi si troveranno nella condizione dei prefetti vecchi; quindi, secondo me, nulla è pregiudicato

ora, poichè la Commissione ha aderito di ritenere nella legge il capoverso che era stato escluso.

Io credo che c'è quanto basta per soddisfare l'onor. Lovera e dichiaro con dispiacere che io non posso accettare il suo emendamento, tanto più che in questo momento io non ne potrei calcolare le conseguenze finanziarie.

Quindi occorrerebbe che si facesse un calcolo per vedere a che spesa si esponebbe lo Stato accogliendo il suo emendamento.

Per non pregiudicare nulla io credo che valga meglio lasciar ora le cose come si trovano.

PRESIDENTE. Insiste ancora, onorev. Lovera?

Senatore LOVERA. Domanderei di parlare, se me lo si consente.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore LOVERA. Lo domandavo con esitazione perchè ho già parlato diverse volte.

Per me il dubbio sussiste sempre; a chi provvede questa disposizione limitata ai funzionari che hanno oltre 5, ma non più di 10 anni di servizio?

Essa evidentemente riflette soltanto i prefetti e ministri plenipotenziari presi fuori di carriera.

Di prefetti, infatti, o ministri plenipotenziari di carriera che abbiano soltanto 10 anni di servizio, non ne vedo troppo la probabilità.

Ma poi si dice che non vi è una differenza di trattamento. Io la trovo invece, e grandissima, questa differenza. A prefetti si può forse arrivare, ed in condizioni molto fortunate, in venti anni di servizio, ma non mai prima di questo tempo; perciò nessuno dei funzionari di carriera potrà avere beneficio da questa disposizione, la quale non servirà pertanto che ai funzionari presi fuori carriera.

E sussiste pur sempre una grave differenza anche nel trattamento, perchè un prefetto, il quale per ragioni evidentemente indipendenti dalla sua volontà sia lasciato decadere dalla carica dopo solo dieci anni di servizio, avrà un'indennità, la quale, se è di prima classe, seguitiamo quest'esempio, sarà di 12,000 lire, e mercè il temperamento proposto dall'onorevole ministro, e' riammesso ora dalla Commissione, se avrà più di 16 anni di servizio continuerà ad avere la stessa indennità di 12,000 lire, e sta bene; ma dopo i 16 anni di servizio e fino ai 25, cioè fino al tempo in cui acquista diritto alla pensione, questo favore speciale di

un'indennità maggiore di quella che per regola generale spetta a tutti i funzionari, esso non l'ha più.

Quindi quei funzionari che hanno passato i 17 anni di servizio, sono posti in condizione peggiore di quelli che hanno meno; peggiore in questo senso, che non godono di quel vantaggio che godono gli altri, di aver diritto cioè ad una indennità maggiore della normale.

Lo ripeto, questo è un emendamento che ritengo molto importante, perchè implica questione di giustizia, e perciò io insisto e lo mantengo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego l'onorevole Lovera di riflettere che questo articolo si riporta all'art. 43 nel quale si parla di prefetti del Regno, d'invitati straordinari e ministri plenipotenziari, non si parla nè di sottoprefetti, nè di consiglieri delegati.

Quindi, l'osservazione che egli ha fatto, mi pare che non trovi posto.

E di più, qui si parla di servizio prestato anche promiscuamente in altri uffici, il che significa che non hanno prestato solamente il servizio di prefetto.

Prego poi il Senato di riflettere che, la conseguenza finanziaria della proposta dell'onorevole Lovera, non si può calcolare, e quindi anche per questa ragione, io prego il Senato di non accoglierla.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti come è proposto dalla Commissione.

Rileggo l'art. 47: « Oltrepassati i dieci anni di servizio, come sopra, i detti funzionari acquistano titolo a conseguire la pensione o indennità, che può loro spettare a termini di legge ».

A questo articolo il senatore Lovera ha proposto un emendamento di cui fu dato più volte lettura, emendamento che nè il ministro nè la Commissione accettano.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il testo dell'art. 47 quale ho testè riletto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si passa all'art. 46.

Art. 46.

Dopo cinque, e non oltre dieci anni, di servizio prestato in una delle cariche enunciate nell'art. 43, od anche promiscuamente in altri uffici precedenti, verrà accordata ai suindicati funzionari, per una sola volta, una indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta.

A questo articolo il signor senatore Calenda propone che dopo le parole « ai suindicati funzionari » si aggiungano le seguenti « non richiamati in servizio dopo lo stato di disponibilità per una sola volta una indennità che » il rimanente come nel testo dell'articolo.

Senatore CALEND A V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A V. Dopo la grossa questione sollevata dall'onorevole Lovera - grossa perciocchè toccava la parte sostanziale della legge del 1877 non richiamata in questo progetto, là dov'essa crea un diritto eccezionale di conseguire la pensione di riposo fuori dei casi scritti nella legge generale del 1864 - viene la piccola mia proposta che non intacca la sostanza della legge, mira solo a chiarire, quello che dovette essere il concetto del ministro, il concetto della Commissione.

Come il Senato ha già scorto negli articoli precedenti, c'è questo speciale trattamento fatto ai grandi funzionari dello Stato appartenenti alla carriera amministrativa e diplomatica, ai prefetti, cioè, ministri plenipotenziari, inviati straordinari, che mentre l'aspettativa è ammessa per tutti gli impiegati in genere, solo per motivi di famiglia, infermità, servizio militare ce ne, sarà una speciale per questi alti funzionari denominata aspettativa per motivi di servizio. E mentre per la legge generale non ci può essere messa in disponibilità di impiegati se non per soppressione di ufficio o riduzione di ruolo, una disponibilità speciale è creata per questi alti funzionari, i quali cessato il periodo della aspettativa di ufficio, non sono richiamati in servizio.

Viene poi questo art. 46, il quale letto così come è, non lascia intendere in quali casi sia esso applicabile, essendo così concepito:

Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio

prestato in una delle cariche enunciate dall'articolo 49 ed anche promiscuamente in altri uffici precedenti, verrà accordata ai suindicati funzionari per una sol volta una indennità corrispondente, ecc.

Nel leggere questo articolo io mi sono domandato: in quale stato, o condizione giuridica deve trovarsi il funzionario per aver diritto a cotesta indennità? E, ponendo a riscontro quello che è detto nell'articolo precedente intorno al regime dell'aspettativa di ufficio e della disponibilità, e la disposizione successiva che parla del conseguimento della pensione, secondo il diritto comune, io ho dovuto intendere che il concetto del ministro proponente e della Commissione fosse questo: che, cessato il periodo dell'aspettativa di ufficio, e quello della disponibilità che dura due anni col trattamento proprio degli impiegati in disponibilità, al prefetto o al ministro plenipotenziario non richiamato in servizio, e non avente diritto ad indennità o pensione di riposo, per non avere servito almeno per dieci anni, giusta la legge comune, sia fatto il singolare trattamento di una indennità pari ad un anno di stipendio, per ragioni che non accade riprodurre poichè furono ampiamente accennate dall'onor. Lovera quando propugnava il suo emendamento.

Perchè chiaro il concetto apparisse, e non lo si dovesse andare ricercando, come a me è avvenuto per via di richiami e confronti di articoli parecchi, e ad eliminare qualunque dubbio io mi sono spinto ad aggiungere dopo la parola « funzionario », le altre: « non richiamati in servizio dopo lo stato di disponibilità ».

Se il Senato si compiacerà accoglierlo, il mio emendamento avrà reso l'articolo più chiaro, più manifesto lo spirito che lo informa.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Sopra questo articolo 46 io aveva annunciato che avrei proposto un emendamento speciale nel caso non fosse stato accolto quello da me proposto all'art. 47.

E se seguissi il mio impulso sarei sempre più che disposto a proporlo, perchè per me ciò che ho udito finora non mi ha persuaso di essere in un errore circa il modo con cui interpreto questo articolo, e circa ciò che, a mio credere, dovrebbe farsi per ragioni non solo di giustizia, ma anche di logica.

Per me sta sempre che con questo articolo si provvede a favorire, facendo loro un trattamento speciale, i funzionari che abbiano fra i 5 ed i 10 anni di servizio, e non si pensa affatto a quelli che stanno tra i 10 ed i 25 i quali, a differenza dei primi, rimangono soggetti alla legge generale; e questo, non mi pare nè giusto nè logico.

Siccome però so di già, che anche a questo riguardo avrei contro e la Commissione ed il ministro, così sono certo che il Senato non approverebbe questo nuovo emendamento, come non ha approvato quello che ho proposto precedentemente.

Dall'altra parte per proporre l'emendamento da me ritenuto necessario a questo articolo, mi sarebbe indispensabile l'accordo con la Commissione e con il signor ministro, perchè nel proporlo bisognerebbe studiare ancora quale sarebbe la misura in cui dovrebbero stabilire la indennità per una volta tanto a favore degli alti funzionari, che avendo più di 10 anni di servizio, non avessero però ancora raggiunto il tempo massimo per la pensione, indennità che io vorrei naturalmente progressiva. Rinunzio per queste ragioni, sebbene con molto rammarico, all'emendamento che avrei voluto proporre a questo articolo.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al signor ministro se accettano l'emendamento proposto dal signor senatore Calenda.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione lo accetta.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. In conseguenza non essendovi altre proposte, pongo ai voti l'emendamento del signor senatore Calenda, che consiste nell'aggiunta delle parole: « non richiamati in servizio dopo lo stato di disponibilità, ecc. ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 47 così emendato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 48.

Salvo il disposto dell'art. 45, gl'impiegati civili non possono essere collocati in disponibi-

lità, che per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici.

Ove ciò avvenga, saranno messi in disponibilità, in primo luogo coloro che ne facciano domanda, e successivamente i meno anziani del ruolo di ciascun grado.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 48.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 49.

La disponibilità non potrà durare oltre due anni. All'impiegato in disponibilità spetta lo stesso trattamento dell'impiegato in aspettativa per infermità, giusta l'art. 38.

(Approvato).

Art. 50.

Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestar temporaneo servizio in una amministrazione qualunque dello Stato, riceverà una retribuzione eguale alla differenza tra lo assegno di disponibilità e lo stipendio normale del suo ultimo ufficio.

(Approvato).

Art. 51.

Gli impiegati in disponibilità ricollocati in servizio, riprendono lo stipendio e l'anzianità che avevano al giorno in cui furono messi in disponibilità.

(Approvato).

Art. 52.

La metà dei posti vacanti in ogni amministrazione, non computati quelli riservati agli impiegati in aspettativa, verrà conferita ad impiegati in disponibilità, che sieno appartenenti alla stessa amministrazione o ad altra analoga dipendenza dallo stesso.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Su questo primo comma invece di: « ad altra analoga dipendenza dallo stesso », deve dirsi: « ad altra analoga dipendente dallo stesso Ministero ».

PRESIDENTE. Ora passiamo agli altri comma:

Di ogni due posti che si renderanno vacanti, il primo spetterà all'impiegato in disponibilità, il secondo sarà conferito per prima nomina o per promozione; e così successivamente in ordine alterno.

Saranno prima richiamati coloro, che da maggior tempo si trovano in disponibilità.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Al secondo comma in luogo di terminare con le parole: « e così successivamente in ordine alterno » si dovrebbe dire: « e così alternativamente ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 52 colle modificazioni di forma testè proposte, chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 53.

Scaduto il periodo della disponibilità senza essere stato richiamato in servizio, l'impiegato cessa dal far parte dell'Amministrazione, salvo al medesimo il diritto di conseguire la pensione o indennità che e termini di legge possa competergli.

(Approvato).

Art. 54.

L'impiegato in aspettativa, il cui posto venisse a mancare per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli, passerà in disponibilità per tutti gli effetti di legge.

(Approvato).

Art. 55.

Negli allegati al bilancio annuale sarà presentato per ciascun Ministero uno stato nominativo degli impiegati in disponibilità, o in aspettativa, e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente.

(Approvato).

Art. 56.

Per gli impiegati in tutto o in parte retribuiti ad aggio, l'assegno di disponibilità e di aspettativa è calcolato con le stesse norme stabilite per la pensione di riposo.

(Approvato).

Art. 57.

Il collocamento in aspettativa o in disponibilità e il successivo richiamo in servizio degli impiegati sono ordinati con decreto reale o ministeriale, secondo fu fatta la nomina al grado in cui si trovano.

PRESIDENTE. Onorevole signor ministro, non le parrebbe più opportuno di dire: « sono fatti con decreto » anzichè « sono ordinati con decreto ». Esiccome si ripete poi la parola « fatta » allora si potrebbe dire: « avvenne ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Accetto le modificazioni.

PRESIDENTE. L'art. 57 viene così modificato:

Art. 57.

Il collocamento in aspettativa o in disponibilità e il successivo richiamo in servizio degli impiegati sono fatti con decreto reale o ministeriale, secondo avvenne la nomina al grado in cui si trovano.

Chi approva questo articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO IV.

Della dimissione, della dispensa dal servizio, del collocamento a riposo.

Art. 58.

L'impiegato che si è dimesso è tenuto a continuare nelle sue funzioni, finchè non abbia partecipazione ufficiale dell'accettazione della data dimissione.

(Approvato).

Art. 59.

È dichiarato dimissionario l'impiegato:

- a) che perde la cittadinanza italiana;
- b) che accetta funzioni, missioni, pensioni o altro beneficio da Governo straniero, senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;

Può essere anche dichiarato dimissionario chi non raggiunge la propria residenza, o non si presenta ad assumere servizio, in ambo i casi, dopo scorso un mese dal termine prefissogli; o arbitrariamente si tien lontano dall'ufficio per oltre un mese.

La dichiarazione deve essere sempre preceduta dal conforme parere della Commissione amministrativa.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 59.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora verrebbe l'articolo 60 del progetto della Commissione, ma il signor senatore Pascale riprende per suo conto l'art. 66 del progetto ministeriale, soppresso. Ne dò lettura.

L'impiegato, la cui dimissione è accettata, o che è dichiarato dimissionario, conserva, se già acquistato, il diritto alla pensione, a termini di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Pascale.

Senatore PASCALE. Il progetto ministeriale, come il Senato ha udito, faceva salvo, all'impiegato dimissionario, il diritto acquisito alla pensione, e la Commissione respinge questa proposta.

Per la legge ora imperante (la legge di aprile 1864) non ha diritto a pensione, se non l'impiegato che domandi ed ottenga il collocamento a riposo o che a riposo sia messo d'ufficio. All'impiegato dimissionario nessuna pensione. Questo è il sistema che la Commissione crede si debba mantenere, e che l'onorevole ministro avrebbe voluto emendare.

Ora il voto della Commissione a me sembra ingiusto ed anche disarmonico nel sistema delle sue stesse proposte.

L'art. 66 del progetto del Governo è larghissimo, facendo salvo il diritto acquisito alla pensione, in qualunque caso la dimissione si avveri. Questo è troppo; ed io proporrò un emendamento per circoscrivere la divisata innovazione in più ristretti e, secondo me, giusti confini.

Però non credo che a quella proposta si possa fare il rimprovero, che la Commissione le ha fatto, di creare il diritto alla pensione pel solo fatto della dimissione, prescindendo, come dice la relazione, da motivi di età o di salute; non merita questo rimprovero, perchè l'articolo, dice chiaramente, che si vuol rispettare il *diritto acquisito a termini di legge*: il che presuppone appunto avverate le condizioni di durata del servizio, di età o di salute, che,

secondo la legge ora vigente, danno diritto al collocamento a riposo, e quindi alla pensione.

Ciò posto, a me sembra che, per giustificare la severità del voto espresso della Commissione, bisognerebbe trovare nel fatto della dimissione una ragione sufficiente per infliggere all'impiegato dimissionario una pena così grave, qual'è quella di privarlo di un diritto che egli, ha acquistato, rilasciando, per quarant'anni, una parte del suo stipendio al fondo delle pensioni.

C'è questa ragione?

Io non lo credo.

Per due vie l'impiegato può divenire dimissionario: o egli volontariamente si dimette, o la dimissione è pronunciata d'ufficio, come conseguenza di fatti determinati.

Dimissione volontaria. L'impiegato dichiara che egli intende dimettersi, e, osservante della legge e dei suoi doveri, rimane in ufficio, aspettando che il Governo accetti la dimissione: questa è accettata: la pensione è perduta. E perchè? Perchè l'impiegato ha detto: intendo dimettermi, invece di dire: domando il collocamento a riposo, mentre, in un caso come nell'altro, egli aspetta che il Governo lo autorizzi a lasciare il suo ufficio ed a rientrare nella vita privata.

Mi pare una questione di parole, che la legge non dovrebbe fare.

Ma le *parole sono cose*, diceva il Cesari, e sta bene. Parole diverse possono significare diverse cose. Ma che significa, dunque, questa *dimissione*?

Mi si risponderà: la legge suppone che chi si dimette non voglia più saperne della sua qualità d'impiegato, dia di frego a tutto il passato, e rinunci a tutto, compresa la pensione.

Ma questa è una supposizione per lo meno arrischiata; è una supposizione quasi sempre contraria alla verità, e certamente contraria alle buone regole di legislazione e di giurisprudenza, per cui le rinunce ai diritti non si presumono, ma vogliono essere formalmente espresse.

Del resto, se questa supposizione risponde alla realtà, niente di meglio che aspettarne la prova dal fatto. Se l'impiegato, dimettendosi, ha voluto rinunciare alla pensione, egli non ne chiederà la liquidazione; ma, se la domanderà,

sarà chiarito il contrario e l'argomento della supposta rinuncia sarà smentito.

Se poi, a giustificare il rigore della legge, si dicesse, che vuolsi punire l'atto sdegnoso ed irriverente di chi manda le dimissioni, invece di formulare umilmente la sua istanza di collocamento a riposo, mi si permetterà di credere che manchi ogni senso di equità civile nella legge, che punisce così duramente un fatto non grave. E chi potrà, credere che un momento d'imprudenza, un atto d'impazienza cagionato da un sentimento di decoro e di amor proprio offeso, per un torto ricevuto, per un rimprovero immeritato, per un sospetto ingiurioso, sia tale colpa per cui debba un vecchio ed onesto impiegato essere gettato sul lastrico e morire nella miseria?

Questo in quanto alla dimissione volontaria.

Veniamo alla dimissione pronunciata d'ufficio, come conseguenza di fatti che la legge enumera.

Per l'articolo 59, che or ora si è votato, è dimissionario l'impiegato che perde la cittadinanza; e, secondo il progetto ministeriale, anche in questo caso sarebbe mantenuto il diritto alla pensione. Ma questo a me non sembra giusto. Non è giusto che chi rompe i vincoli con la patria, chi si sobbarca ai doveri di cittadino di un altro Stato, e può trovarsi domani nelle file dei nemici del proprio paese sia pensionato dallo Stato. Nè io vorrei, introducendo qui una regola diversa, mettere in forse la giusta disposizione della legge sulle pensioni, per cui anche la pensione, di cui si è già in possesso, si perde da chi perde la cittadinanza. Io dunque, non potrei, per questa parte, far mia la proposta dell'onorevole ministro.

Però vi sono altri motivi, pei quali s'incorre nella dimissione e sono questi, giusta l'articolo 59: se un impiegato tramutato non raggiunge a tempo la residenza, o, se, abusando di un congedo, resti arbitrariamente lontano dall'ufficio per un certo tempo, L'impiegato che non può giustificare, per forza maggiore o per altre ragioni, questa inosservanza dei suoi doveri, è dichiarato dimissionario, e perde il diritto alla pensione.

Anche in questo caso la pena non parmi adeguata alla colpa. La sospensione per una durata più o meno lunga, con la relativa perdita dello stipendio, sarebbe, secondo me,

mezzo più che sufficiente per mantenere la disciplina, e punire convenientemente trasgressioni di questa specie.

Ma la proposta della Commissione apparisce anche più ingiusta per eccessiva severità, quando si metta a raffronto con altre parti del progetto stesso.

L'art. 86 contempla i casi di revocazione dall'impiego; ed ascolti il Senato quali sono: grave abuso di autorità, grave abuso di fiducia, vie di fatto contro il superiore in dipendenza di relazioni d'ufficio, inosservanza del segreto di ufficio che abbia cagionato danno allo Stato, mancanze contro l'onore, offesa alla persona del Re, pubbliche manifestazioni di opinioni ostili alla monarchia e all'unità della patria. Si tratta, come vedete, di colpe gravissime, incomparabilmente più gravi di quelle mancanze disciplinari, che danno luogo alla dimissione, quali sono quelle dell'impiegato che non raggiunga a tempo la residenza, o che abusi del suo congedo.

Ebbene: per questi fatti s'incorre nella revocazione dell'impiego, ma si conserva il diritto alla pensione. L'art. 87 lo dice espressamente: « la revocazione fa cessare l'impiegato dal servizio, salvo il diritto alla pensione, che possa spettargli a termine di legge ». Dunque: l'impiegato, che abusa del congedo, va rimandato a casa senza pensione, mentre quelli che commettono le ribalderie enumerate nell'art. 95 avranno, nel decreto di revocazione, il giusto titolo per farsela liquidare.

Ma questo non è tutto. Fra i casi di revocazione, per cui, come abbiamo veduto, non si perde il diritto alla pensione, è questo: « l'abbandono dell'ufficio, in seguito a dimissioni non ancora accettate ». Ecco, dunque, come stanno le cose: l'impiegato, che dà le dimissioni e, osservante della disciplina, resta in ufficio aspettando di essere autorizzato ad abbandonarlo, accettata che siano le dimissioni, perde la pensione: quello che alla dimissione aggiunge l'arbitrario abbandono dell'ufficio, è revocato dall'impiego ma resta pensionato!

Queste mi sembrano contraddizioni evidenti, e non dubito che il Senato, in un modo o in un altro, le farà sparire.

Quanto a me, credo che non si debba privare l'impiegato dimissionario del diritto acquisito alla pensione, se non nel caso ch'egli abbia

rinunziato alla cittadinanza italiana o abbia accettato impiego o pensioni da Governo straniero, e quindi fo mia la proposta ministeriale con l'emendamento, che ho l'onore di presentare al banco della presidenza.

Senatore PATERNOSTRO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PATERNOSTRO. In verità io vorrei poter fare plauso alla proposta dell'onor. Pascale; ma mi duole di non poterlo.

Egli infatti non si è accorto che colla sua proposta di riprodurre l'articolo 66 del progetto ministeriale tende a conturbare, a capovolgere tutto quanto il sistema che regola le pensioni degli impiegati civili dello Stato, quello, cioè, stabilito dalla legge del 14 aprile 1864.

Per quella legge gli impiegati civili possono conseguire la pensione quando hanno compiuto un certo limite di età, e quando hanno prestato quarant'anni di servizio, perchè allora soltanto possono ottenere il decreto di collocamento a riposo.

Invece se fosse ammesso che l'impiegato di suo arbitrio, chiedendo le dimissioni, oppure avendole imposte per punizione potesse conseguire la pensione, verrebbe sconvolto tutto il sistema, perchè alla volontà della legge si sostituirebbe l'arbitrio dell'impiegato.

Ed un'altra conseguenza dannosa sarebbe questa, che molti impiegati potrebbero abbandonare il servizio, specialmente coloro i quali con ciò mirassero a sottrarsi a qualche grave punizione. Abbiamo avuto esempi, anche non antichi, di impiegati i quali, trovandosi in pericolo di essere sottoposti a procedimento penale per qualche azione delittuosa, hanno lasciato il servizio.

Ora volete voi che questi impiegati, i quali non avrebbero per la legge sulle pensioni il diritto al collocamento a riposo, lo conseguano in virtù di una cattiva azione?

Io sono persuaso che l'onor. Pascale non ha pensato a questa deplorabile conseguenza del sistema da lui propugnato; chè, altrimenti non avrebbe difeso con tanto calore il ripristinamento dell'articolo abbandonato dalla Commissione.

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. Io non entro nel merito della questione, la quale è abbastanza grave,

nè taccio che l'onor. senatore Pascale parmi sia più nel vero che non i propugnatori della idea contraria; ma tengo a chiarire un punto che mi sembra sostanziale nella questione, e che potrebbe eliminare un equivoco in cui sono caduti la Commissione e l'onor. Paternostro.

Che cosa s'intende per diritto acquistato alla pensione? Quali condizioni debbono verificarsi perchè cotesto diritto si acquisti?

Indubitatamente il diritto alla pensione non può sorgere se non nelle condizioni e nei termini voluti dalla legge sulle pensioni del 1864. Sarebbe strano pensare che possa sorgere un diritto per un semplice atto di volontà dell'impiegato il quale può anche essere contrario alla legge, e meritevole di censura e di pena. Non è concepibile che un funzionario, il quale per la legge che disciplina il modo con cui il diritto alla pensione sorge e si conserva, non potrebbe, in condizioni normali, quel diritto sperimentare, per non averlo ancora acquistato; il diritto stesso acquisti e sperimenti, per un fatto suo che, ripetesi, può essere degno di censura, e ad ogni modo la legge generale nol considera tale da attribuir un diritto pria non esistito.

Quindi, i termini nei quali era concepito l'articolo dello schema ministeriale, sono tali che bene intesi, nulla pregiudicano, non incoraggiano le diserzioni dal servizio, non concedono diritto a chi non ne ha; lo conserva soltanto a coloro che, avendolo già acquistato, potrebbero perderlo pel fatto delle dimissioni.

Vedrà il Senato se la dimissione in ogni caso o solo nei casi opportunamente indicati dall'onor. senatore Pascale, conservi il diritto alla pensione.

Ma questo è certo che dicendosi nel progetto: « La dimissione non fa perdere all'impiegato dimissionario il diritto che abbia acquistato alla pensione » giuridicamente non possa altro intendersi che il funzionario, o dimissionario volontario, o tale dichiarato d'ufficio, deve avere *prima della dimissione*, acquistato per virtù della legge dell'aprile 1864 il diritto ad essere collocato a riposo.

La questione diviene importante sotto lo aspetto di non far che la sostanza della cosa debba cedere alla imperfezione della forma.

Il fatto è che l'impiegato che si dimette, al pari di quello che chiede il collocamento a ri-

poso, dimostra di voler cessare dal servizio: e la cessazione dal servizio non deve far perdere i diritti i quali si sono legalmente acquistati allo scopo di sperimentarli appunto quando si cessi dal servizio; tranne che per indegnità e nei casi preveduti nelle leggi, come pena non sia comminata la perdita della pensione.

Qualcosa pure bisogna consentire alla umana infermità; e se per condizioni subbiettive speciali o per un eccesso di personale suscettività, taluno abbia inviate le dimissioni dall'ufficio, anzichè chiedere il collocamento a riposo, la forma adoperata non deve infirmare un diritto già acquisito e che per demerito non fu perduto. Sarebbe pena inadeguata al fallo, se pur fallo può esso dirsi.

Onde ritornando a ciò che m'indusse a prendere la parola, io credo che la formola adoperata nello schema ministeriale, ove parla di diritto acquistato, sia al tutto corretta, e che non induca ai pericoli espressi nella relazione della Commissione.

Il diritto acquistato non può essere se non nei termini prefissi dalla legge del 1864, prima e indipendentemente dal fatto delle dimissioni.

Se quindi vi ha un funzionario, a mo' di esempio, con 25 anni di servizio e 60 anni di età dichiarato dal Governo dimissionario, rimasto cittadino italiano, e non incorso per cause penali, sia prevedute nella legge generale, sia nella speciale sugli impiegati, nella perdita del diritto alla pensione, questo funzionario è quello che, secondo lo schema ministeriale e secondo il modo di vedere del senatore Pascale, deve conservare quel suo diritto già legittimamente acquistato prima che la dimissione dal servizio avvenisse.

Da ciò si pare come, intesa la cosa nel senso suo razionale e giuridico, il pericolo temuto dalla Commissione non abbia luogo; e che non riproducendo l'articolo ministeriale, con le limitazioni già indicate dall'onor. senatore Pascale, si dia a fatti che costituiscono mancanze relativamente lievi, o un eccessivo sentire di se stesso, pena grave, certo non adeguata; chi pensi che all'impiegato *revocato* dall'ufficio, e ciò vuol dire per mancamenti gravissimi, si conservi il diritto acquistato alla pensione; chi pensi che per lo schema che stiamo discutendo, la perdita del diritto alla pensione è comminata solo all'impiegato destituito in quei raris-

simi casi che ne attaccano a fondo l'onore, la morale e il dimostrano quasi un pubblico delinquente.

Non fo proposte: chiarito il concetto del diritto acquistato, il quale deve intendersi nei termini e colle condizioni della legge del 1864 sulle pensioni, ove il ministro riproduca l'articolo soppresso dalla Commissione, l'accetterei nei limiti indicati dal senatore Pascale.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. L'onor. Calenda parla di diritto acquisito.

Ora il diritto si acquista quando si sono prestati 25 anni di servizio. Ma questo è un diritto potenziale; perchè possa essere tradotto in fatto e possa divenire concreto, bisogna che si adempiano altre condizioni prescritte dalla legge 1864 la quale prescrive tassativamente questa, chiamata pure punizione, questa decadenza dell'impiegato dimissionario dal diritto a conseguire la pensione.

Col sistema proposto noi andremmo a sconvolgere interamente il sistema vigente ed a fare uno strappo a questa legge, la quale ne ha avuti già tanti, specialmente con tutte le leggi e leggine militari che andiamo votando ogni giorno; di talchè al presente la spesa sul bilancio dello Stato per le pensioni nell'esercizio che si è chiuso, supera di due milioni la cifra dell'anno precedente.

E questa, non sarà certo una buona notizia, per quelli i quali sono, come lo siamo tutti noi, teneri delle finanze dello Stato, ed obbligherà, io spero, a riflettere seriamente, prima di consentire a questo nuovo strappo, alla legge del 1864.

Perchè la conseguenza inevitabile di questo fatto sarà che gl'impiegati i quali fanno di non poter arrivare, per ragioni qualsiasi, a raggiungere tutte le condizioni prescritte dalla legge sulle pensioni, potranno conseguire il diritto alla pensione, mercè la loro dimissione chiesta o imposta, prima ancora che abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte per ottenere il collocamento a riposo; giacchè quando queste condizioni fossero raggiunte, non avrebbero bisogno di dare le dimissioni, ma sarebbero nel diritto di chiedere il collocamento a riposo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Tanto l'onorevole senatore Pascale, quanto il senatore Calenda, hanno fatto l'onore a me, di richiamare la mia relazione su questo punto.

Siccome si tratta di due brevissimi periodi, io mi permetto di leggerli.

Alla pagina 11, è detto questo:

« In questo titolo è l'art. 66 del progetto ministeriale, che dice: « l'impiegato la cui dimissione è accettata o che è dichiarato dimissionario, conserva il diritto alla pensione ». Alla Commissione è parsa grave quella disposizione; chè con essa muterebbesi in diritto quesito dell'impiegato, il dimitersi, ancorchè senza motivi di salute o di età; e si spoglierebbe di sanzione la dichiarazione di dimissionario che si fa dal Governo, certo in vista di una qualche inosservanza dei doveri d'ufficio. Ad ogni modo, anche dal rispetto finanziario, sembra arrischiata la proposta: onde non se ne propone l'accoglienza ».

Ora io vorrei rimettere la questione in mano dei senatori Pascale e Calenda; ed allora la risolverebbero, ne son certo, nel senso della Commissione.

Il senatore Pascale dice: le condizioni di salute o di età ci vogliono essere per coloro i quali intendono esercitare il diritto di dimettersi, conservando il diritto alla pensione. Ci sono quelle condizioni? Si risponde di sì. Ma se ci sono, non abbiamo la legge sulle pensioni in favore dell'impiegato che si dimette? Che le faccia valere secondo tale legge; e non se parli più. A tal fine, non occorre, non che l'articolo ministeriale, nessun altro qualsiasi.

L'onorevole senatore Calenda poi dice: ma l'impiegato che, secondo la legge vigente, ha diritto a pensione, commette uno sbaglio, quando, invece di chiedere, pur avendone diritto, il collocamento a riposo (e qui noto che l'amico senatore Paternostro nel censurare il pensiero del senatore Calenda, è stato eccessivamente rigido), domanda, dice il senatore Calenda, per isbaglio le dimissioni. Ma, posta la questione in tali termini, non so come si possa venire alla conseguenza di accettare l'articolo ministeriale.

Questo sanziona, in modo apertissimo, il di-

ritto a favore di qualunque funzionario che voglia rompere il contratto stabilito col Governo, in qualunque momento del suo servizio.

Ma deve avere acquistato, dicesi, il diritto alla pensione a termini di legge. Ma l'aver egli acquistato cotal diritto secondo la relazione della Commissione non significa la stessa cosa, che diritto al collocamento a riposo; perchè, se di questo caso, si trattasse non saremo di fronte al diritto di dimissione, bensì e solo di fronte a quello di essere collocato a riposo. L'articolo ministeriale invece significa che, chi si dimette, sia anche giovane, sia sanissimo, a conseguire indennità o pensione, altro non gli occorre che di aver servito almeno un decennio per la prima, e almeno venticinque per la seconda.

Ecco in qual senso l'articolo ministeriale si rimette alla legge. Ciò fa evitare certamente, che si andasse eccessivamente più in là; impedisce cioè che, a favore di chiunque si dimetta, si creasse, oltre il diritto di romper a suo libito il contratto col Governo, quello ben pure di arricchirsi, ottenendo pensione ancor quando non avesse servito abbastanza per conseguirla.

Quello soltanto dunque è il significato delle parole dell'autore del progetto: « conserva (l'impiegato), se acquistato, il diritto alla pensione, a termini di legge ».

Ora che cosa ha fatto la Commissione?

Essa ha distinto la dimissione per punizione, cioè decretata dal ministro senza domanda dell'impiegato, dalla dimissione spontanea dell'impiegato per esercizio di un proprio diritto.

Nella dimissione per punizione, la legge riconosce nel funzionario che viene dimesso, il diritto di far liquidare la sua indennità o la pensione.

Ma, se ad un atto che è punizione si equipara l'esercizio della potestà che ha qualunque funzionario di dimettersi, sarà impossibile che si arrivi ad alcun atto di punizione.

Il funzionario che sia in procinto di essere dimesso, dispensato, revocato per punizione, nulla ha da temere, quando egli anticipi la propria dimissione.

Si dà in mano a lui lo strumento di non essere mai punito, di mutare anzi in premio un meritato castigo. D'altra parte si toglie un mezzo essenziale di governo, che consiste ap-

punto, date alcune contravvenzioni, nell'allontanare, con più o meno disdoro, dall'ufficio, l'impiegato che contravviene ai propri doveri.

Tanta contraddizione non è menomamente ammissibile. Ma il senatore Pascale pensava di difendere l'articolo, combattendone altri ancora da discutere, e che trova, in confronto, favorevolissimi all'impiegato. Egli dice: ma se, quando l'impiegato si dimette, non gli accordate pensione, come poi, quando lo revocate dall'ufficio, affermate di doversi tener conto delle sue ragioni per la pensione? Se l'impiegato di sua volontà (dirò anche di suo arbitrio, perchè l'articolo gli darebbe potestà di arbitrio) si dimette, gli date nulla, e poi, se contravviene e lo dimettete, dispensate o revocate, gli attribuite la pensione?

Proprio così, io rispondo. Ma come non ha tenuto presente l'onorevole senatore Pascale che l'esercizio del diritto di dimissione e la relativa accettazione senza attribuire indennità, non è una pena?

L'esercizio del proprio diritto di dimettersi, seguito dall'accettazione senza pensione, non è constatazione di una qualsiasi colpa o contravvenzione al dovere.

Quindi non vi ha nemmeno sanzione morale contro l'impiegato, non vi ha nulla di disonore. Anzi i funzionari, i quali si dimettono a seguito di divergenze, d'incompatibilità coi superiori, o di altro che non entri nelle ragioni domestiche, credono in generale di divenire più potenti, e talvolta diventano tali, nell'opinione pubblica; perchè il fatto della dimissione attesta, di frequente sentimenti d'indipendenza e coscienza di forza, che nella convivenza sono molto pregiati. Ma, invece, non dirò la revocazione che non si applica fuorchè per gravi colpe o per delitti, ma la dimissione di ufficio, la dispensa dal servizio, sono vere e proprie pene. Io le credo efficacissime; e nessuno pensa di volerle più gravi, proponendo, fosse solo per la revocazione, di aggiungere ad esse la perdita del diritto a pensione.

Nell'ordine sociale, mi penso, significhi qualche cosa il regime penale; qualche cosa di più, e di assai diverso, che il mero esercizio del diritto civile di dimettersi, comechè abbia, questo, in corrispettivo la non consecuzione di pensione o d'indennità.

Circondiamo, osservano i nostri contraddittori, di garanzie la disposizione ministeriale, e rimettiamola. Io non ho visto ancora il minimo accenno ad alcun emendamento; quindi io la discuto com'è. Ma che garanzie volete portare, efficaci a modificare, e non valide poi a distruggere, come si deve secondo me, il concetto erroneo per cui si vorrebbe affermare, in ciascun funzionario, la potestà incondizionata di sciogliersi dal servizio, conseguendo la pensione; e, d'altra parte, l'obbligo nello Stato di tenerlo in servizio, finchè non segua alcuna delle condizioni che gli danno, e sotto diversi vincoli, potere di rimuoverlo?

Se troverete una formola che tolga all'impiegato la potestà incondizionata di dimettersi, quando ei voglia la pensione, avrete distrutto l'articolo, e sarete tornati alle leggi presenti, che appunto negano quel diritto assoluto incondizionale di esercitare utilmente la potestà di dimissione.

Ma, essendo queste le leggi che governano, e non creandosi niente, secondo assumono i nostri onorevoli contraddittori, con l'articolo che la Commissione non ammette: domando io quale è il danno che si apporta al funzionario, eliminando quell'articolo?

Il funzionario che, malgrado sia bene informato, come lo è, dalla legge presente, che, ove di suo arbitrio si voglia dimettere, non potrà aspirare ad avere indennità o pensione, e, ciò non di meno, si dimette, non ha da dolersi che di sé soltanto, se, come dev'essere, all'accettazione della sua dimissione, non tien dietro la attribuzione di pensione o d'indennità. Invece, quali conseguenze non ne verrebbero, allorchè si stabilisse in suo favore il diritto alla nna o all'altra, secondo i casi?

Diventerebbe perfettamente inutile la legge dei 40 anni di servizio richiesti come titolo a domandare il riposo; diventerebbe perfettamente inutile, nella mancanza dei 40 anni di servizio, la legge del *minimum* di età dell'impiegato, ove egli avesse servito abbastanza per aver diritto all'indennità o alla pensione. Si conturberebbe il servizio pubblico, perchè ai più giovani che, appena raggiungessero l'età di servizio bastevole ad avere o l'indennità o la pensione, si aprirebbe la porta di rompere a loro libito il contratto.

Tutto ciò, a me pare, sia cosa grave che debba essere valutata, non soltanto sotto l'aspetto del diritto dell'impiegato, ma anche sotto l'aspetto dell'onere dello Stato, e soprattutto delle esigenze nei servizi pubblici.

A tutto questo aggiungo una notizia di fatto. Io non so chi degli onorevoli nostri colleghi si sia trovato in Senato, quando la tesi odierna fu sottoposta alle deliberazioni del Senato; nè so se l'onor. Pascale e l'onor. Calenda abbiano dato un'occhiata all'articolo che si riferisce allo stesso tema, e che è nei precedenti progetti. Cotesto articolo, senza sollevare alcuna obiezione e senza discussione, fu votato due volte dal Senato.

Ebbene, se essi non hanno presente l'ultimo progetto approvato dal Senato, io richiamerò l'art. 39 nel quale è detto: « l'impiegato la cui dimissione fu accettata, perde ogni diritto a pensione e ad qualsiasi assegnamento d'indennità ».

Se oggi si ammettesse l'articolo ministeriale, di cui la Commissione propone la soppressione, si tratterebbe di stabilire perfettamente il contrario. Questo non doveva essere, son persuaso non era, nell'intendimento del signor ministro. Egli non deve escludere che, nella formola del suo articolo, debba essersi caduto in un qualche equivoco; in ogni modo non deve essere stata tenuta presente la portata dell'articolo medesimo.

Ma una volta che cotesta portata è messa in chiaro, e, d'altra parte, posto che, in proposito, provvede la legge vigente, che sta, e che noi, su quel punto, non tocchiamo; è bene non si alteri uno stato di cose, che, moralmente, giuridicamente e finanziariamente, ha funzionato tanto bene, sicchè giammai se ne sono mosse delle doglianze. (*Bene*).

Per conseguenza, la Commissione mantiene la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Il signor ministro è d'accordo?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sono d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. Insiste il signor senatore Pascale?

PASCALE. Se il signor ministro non sostiene il suo articolo io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Passeremo all'art. 60 nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degl'impiegati civili (*seguito*);

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze.

La seduta è sciolta (ore 6.15).

LXX.

TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili — Approvazione senza osservazioni degli articoli 60 e 62 — Proposta del ministro dell'interno di un articolo aggiuntivo, che viene approvato dopo osservazioni dei senatori Costa della Commissione, Finali e Pierantoni, e del ministro dell'interno — Approvazione dell'art. 63, intorno al quale parlano il ministro dell'interno, i senatori Calenda V., Finali, Costa, Majorana-Calatabiano relatore, Tabarrini; e dei successivi articoli da 64 a 78 inclusivo — Proposta del ministro dell'interno di concretare in un articolo complessivo gli articoli 79, 80 e 81, ed approvazione del relativo art. 79 previa osservazioni del relatore, e dei susseguenti dall'82 al 92 inclusivamente — Discorrono sull'art. 84 i senatori Puccioni, Calenda V., Pierantoni e Majorana-Calatabiano relatore, e sull'art. 86 i senatori Finali, il relatore, ed il ministro dell'interno — Proposta del ministro della istruzione pubblica d'inversione dell'ordine del giorno per la seduta successiva, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

È presente il ministro dell'interno. Intervengono in seguito il presidente del Consiglio ed il ministro della istruzione pubblica.

Il signor senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di un mese per motivi di salute i signori senatori Guala e Petri.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intenderanno conceduti.

Seguito della discussione sul progetto di legge: Stato degli impiegati civili. (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli impiegati civili.

Sono già stati approvati i primi 59 articoli del progetto di legge, e s'iniziò la discussione dell'art. 60.

Ha facoltà di parlare il signor relatore su questo articolo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Intorno all'art. 60 (67) altro non ho a dire che l'onor. ministro concorda con la Commissione nel mantenerlo quale da essa è proposto.

PRESIDENTE. L'articolo 60 come è proposto dalla Commissione è il seguente:

Art. 60.

La dispensa dal servizio può essere decretata per riconosciuta inabilità dell'impiegato, o per gravi ragioni di servizio.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 60 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 61.

Per gl'impiegati nominati con decreto reale, la dispensa dal servizio è pronunziata per decreto reale sulla proposta del ministro dal quale l'impiegato dipende; per gli altri impiegati segue per decreto ministeriale.

Per gl'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, la dispensa dal servizio deve essere deliberata in Consiglio dei ministri; per quelli di grado inferiore in seguito a parere conforme della Commissione di amministrazione.

(Approvato).

Art. 62.

La dispensa fa cessare l'impiegato dal servizio, salvì i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego il Senato e la Commissione di volere approvare un'aggiunta a questo articolo; un'aggiunta che sarebbe questa: « Gl'impiegati civili e militari che cessano dall'ufficio di ministro, o di sottosegretario di Stato riprendono il loro precedente posto senza alcuna perdita di anzianità.

« Nel caso che il ruolo organico si trovi completo, la nomina s'intenderà fatta soprannumero fino a che non si avveri una vacanza ».

Io posso tanto più volentieri sostenere questa aggiunta in quanto che non mi trovo nella condizione per la quale questo articolo potrà essere applicato.

Ma parmi giusto che colui che è stato per un determinato tempo o ministro o sottosegretario di Stato quando cessa da queste funzioni, per ragioni, s'intende politiche, per un voto del Parlamento, non debba trovarsi in una condizione molto inferiore a quella in cui si trovano coloro che hanno continuato la loro carriera.

Io credo, che l'effetto pratico di questa disposizione non sarebbe applicabile a molti, perchè non sono molti coloro i quali si possano trovare in questa condizione.

E quindi, e per la considerazione di un certo riguardo che pur si deve serbare a colui che ha reso dei veri servigi allo Stato, in una po-

sizione certo elevata come è quella di ministro o di sottosegretario di Stato, e per la giustizia stessa che questo individuo non si trovi poi, cessando il suo ufficio di ministro o di sottosegretario di Stato, in una situazione non buona. Io spero che tanto la Commissione, quanto il Senato, vorranno accettare l'aggiunta.

Io potrei ricordare anche dei precedenti, e potrei con altri argomenti dimostrare l'utilità e l'equanimità di queste disposizioni; ma confesso al Senato che oggi per ragioni di salute non posso usare, non dico abusare, della parola.

Io comprendo il sentimento di delicatezza, dal quale muove la Commissione; ma ripeto, siccome il caso dell'applicazione non può essere molto largo, io sono sicuro che il Senato vorrà avere la cortesia di accettare l'aggiunta.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io mi trovo costretto dalle deliberazioni unanimi della Commissione a rivolgere all'onorevole ministro la stessa preghiera che egli ha rivolto alla Commissione, e cioè di non insistere nella sua opposizione.

Nessuno di noi pone in dubbio che il concetto espresso nell'articolo aggiuntivo proposto dal signor ministro sia un concetto ispirato ad una perfetta equità.

Aggiungo di più. È un concetto il quale dal 1848 in poi, e cioè dal giorno in cui vi furono Camere e ministri responsabili, fu sempre applicato.

Vi è una grande differenza fra un precetto di galateo politico ed un precetto di legge.

Il fatto stesso che in 43 anni di una disposizione simile non fu sentita la necessità, è un fatto che deve fare una grande impressione al Senato.

Noi abbiamo avuto ministri in tutti i gradi, in tutti quanti gli uffici pubblici; tutti gli uffici pubblici ne hanno forniti e non vi fu mai caso in cui il ministro che ha cessato di esserlo non abbia trovato o subito, od appena fu possibile, la posizione che aveva lasciato assumendo il portafoglio.

Il dire questo in una legge non pare conveniente, perchè non deve essere sancito come diritto quello che deve essere lasciato alla eventualità dello svolgimento della vita politica.

Parmi anzi doveroso accennare ad un prece-

dente che fa onore allo stesso ministro che ora ha fatto questa proposta.

Io ricordo di essere stato in una posizione subalterna del Ministero caduto il 18 marzo nel 1876 quando venne al potere, a tamburo battente ed a bandiera spiegata, la sinistra.

Ricordo che il ministro guardasigilli che allora aveva lasciato il potere era un presidente di Cassazione; ricordo che io coprivo l'ufficio di procuratore generale in una delle più importanti Corti d'appello.

Ricordo che il nuovo ministro non ha esitato a promuovere il decreto col quale ministro e segretario generale dimissionari furono rimessi ai loro posti.

Ebbene, non usciamo da queste buone tradizioni; non crediamoci più cattivi di quello che siamo.

Siamo sempre stati corretti, siamo sempre stati leali; non supponiamoci capaci di mancare a questo dovere di galateo politico e non facciamo un precetto di legge di ciò che deve essere puramente un sentimento di pubblica onestà, un dovere di lealtà.

Io quindi prego il signor ministro a non insistere nella sua proposta.

Convengo con lui che i casi nei quali si può applicare questa disposizione di legge sarebbero assai limitati. Se si tolgono i capi dei collegi, che sono facilmente suppliti da coloro che per legge ne fanno le veci, vi sono in Italia forse due posti soltanto con un titolare unico: uno è quello che ho l'onore di coprire io stesso nella pubblica amministrazione; l'altro è nell'amministrazione della marina. Ora per queste condizioni di fatto, così limitate e direi quasi eccezionali, non mi pare sia il caso di provvedere con una legge che avrebbe tutta l'apparenza di una legge fatta con un intento personale. Certo questo non è: ma tutti debbono essere convinti della necessità di evitare che anche in apparenza sia creduta tale.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Lo so. Noi siamo più buoni di quello che ci crediamo noi stessi, anzi uno dei difetti nostri è quello di non crederci buoni quanto lo siamo e di lasciare supporre talvolta che noi siamo persino crudeli.

Ma qui non è questione di discutere della bontà maggiore o minore di noi uomini politici. L'onor. senatore Costa (al quale fa molto onore l'opposizione che egli fa alla mia proposta per ragioni personali che egli stesso ha accennate) dice: ma se la pratica mostra che il posto che occupava colui che poi è stato nominato ministro è rimasto vacante, ed è stato facile il riprenderlo, ed egli ha ricordato l'esempio del primo Ministero di sinistra; ma allora perchè per legge fare questa disposizione?

Ecco, oner. Costa, non è accaduto, ma potrebbe accadere.

Potrebbe accadere questo grave inconveniente che si lasciasse vuoto il posto per trovarlo poi quando si cessa di essere ministro, ed è quello che conviene evitare.

Non è accaduto e non accadrà; ed il fatto prova che non è accaduto, poichè se fosse accaduto, se fosse continuato ad accadere, io non avrei presentato al Senato la proposta che ho presentata.

Dice l'onor. Costa: ma per un caso o due o tre che possono verificarsi voi volete promuovere una disposizione di legge?

Io non so se i casi possono essere uno, due o tre; ma possono accadere questi casi, ed è meglio che sia determinato per legge anzichè incorrere nello inconveniente al quale ho accennato.

Quindi io prego di nuovo la Commissione e prego il Senato di volere approvare la proposta che ho avuto l'onore di presentare.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al signor senatore Finali, rileggerò la proposta del signor ministro.

Anzitutto, come io la veggo scritta in questo foglio che è stato presentato, non sarebbe aggiunta da farsi all'art. 62; ma bensì un nuovo articolo da venir dopo all'art. 62.

Quindi, siccome avevo posto in discussione l'art. 62, lo metterò ai voti, nessun altro chiedendo la parola.

Lo rileggo:

Art. 62.

La dispensa fa cessare l'impiegato dal servizio, salvi i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora il signor ministro propone un nuovo articolo da aggiungersi fra il 62 ed il 63 che è del tenore seguente:

« Gl'impiegati civili e militari che cessano dall'ufficio di ministro o di sotto-segretario di Stato riprendono il loro precedente posto senza alcuna perdita di anzianità.

« Nel caso che il ruolo organico si trovi completo, la nomina s'intenderà fatta in soprannumero finchè non si avveri una vacanza ».

Ha facoltà di parlare il signor senatore Finali.

Senatore FINALI. Sotto due aspetti può e deve esser considerato l'articolo proposto ora in aggiunta al suo progetto dall'on. ministro dell'interno, di cui l'onor. presidente ha dato lettura.

L'uno riguarda il diritto dell'impiegato civile o militare, che cessa dall'essere ministro o sottosegretario di Stato, a ritornare al posto che occupava prima.

L'altro è il caso, che il posto che il ministro o il sottosegretario di Stato già occupava sia stato coperto; disponendosi che egli, in attesa di poter ripigliare il suo posto, resti in servizio attivo come soprannumero.

Vale la pena di considerare separatamente l'uno e l'altro aspetto della proposta.

In quanto al primo l'onor. senatore Costa obiettava:

Ma è una regola di galateo politico che si è sempre osservata; perchè vogliamo fare una disposizione legislativa dubitando che sia per essere osservata in avvenire?

Con tutto il rispetto dovuto alla sua opinione, osservo che son troppe le leggi che non si farebbero, se dovesse bastare la ragionevole fiducia, che sempre gli uomini investiti della responsabilità del potere adempissero a ciò che è giusto, onesto, equo e conveniente.

Quindi non mi pare che da questa presunzione si possa trarre un argomento contro la proposta dell'onor. ministro, considerata in questo primo aspetto.

E si noti che vi è un altro punto della questione che non so se egli abbia considerato, o se lo abbia considerato lo stesso signor mi-

nistro, ma che pure raccomanda la sua proposta.

Se si tratta di quei posti che hanno un unico rappresentante, come è appunto quello dell'avvocato generale erariale, ed altri posti ed uffici singolari, forse non nasce questione; ma se si tratta di corpi collegiali, v'è un altro punto da esaminare.

Il magistrato che diventa ministro perde la sua qualità. A me è succeduto due volte, che, divenendo ministro, perdessi la qualità di consigliere della Corte dei conti; qualità che per nuovo decreto reale ho ripreso al cessare di essere ministro.

Rientrando alla Corte per nuova nomina, poteva dubitarsi se io dovessi ripigliare la mia precedente anzianità, o pigliare l'ultimo posto. Nel mio caso, come in ogni altro consimile, prevalse un riguardo di convenienza o galateo politico; che cioè il magistrato e l'impiegato riprendesse il suo posto d'anzianità che aveva prima; ma non è male che ciò sia determinato per legge.

Il secondo aspetto in che si può esaminare la proposta del ministro è quello di ripigliare virtualmente il posto, ma restare soprannumero nel caso che il posto sia occupato.

In molti casi, in quelli a me più noti, il posto è rimasto vacante, ma recentemente è avvenuto un fatto deplorabile.

Voglio alludere all'ex ministro della marina. All'onorevole Brin, che è, fra gli uomini che hanno servito la pubblica Amministrazione, uno dei più eminenti, ed ha coperto lungamente l'altissima posizione di ministro della marina in Italia, è avvenuto, al cessare dall'ufficio di ministro, di trovarsi necessariamente ridotto alla condizione d'impiegato in disponibilità colla metà stipendio.

Il suo posto era stato da lui stesso coperto, mentre era ministro, per esigenze di servizio.

E siccome in Italia, ed è questa una gloria di tutti i partiti e di tutti gli uomini che si sono succeduti al potere, i ministri non diventano ricchi; così credo che egli, pur tanto valido di età e di forze, non potendo sopportare questa condizione, abbia preferito, o sia per preferire di domandare il collocamento a riposo, per avvantaggiare di duemila lire, che sono la differenza fra il suo assegno di disponibilità e quello che gli toccherebbe per pensione.

Non dico, nè posso dire io che vi sia sempre la realtà; ma v'è la presunzione che coloro che sono elevati a questi altissimi gradi abbiano reso e possano continuare a rendere importanti servizi al paese. Bel modo di rimeritarli!

Poichè adunque, si riconosce l'alta convenienza di galateo politico, onde il mancare ad essa sarebbe una cosa disapprovata dall'onorevole Costa; poichè si tratta di casi non frequenti, ma non impossibili, ed io ne ho citato uno in cui la mancanza di una disposizione simile, a quella oggi proposta dal Governo, ha recato un gravissimo inconveniente, voglio sperare che riguardando con più calma l'intero articolo, non debba incontrare obbiezione nella Commissione, e che possa essere accolto dal Senato, mi auguro anche col voto dell'onor. Costa.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di darle la parola, avverto il Senato che il 2° paragrafo di questo articolo aggiunto: « Nel caso che il ruolo organico si trovi al completo, la nomina s'intenderà fatta a soprannumero finchè ecc. », è parso al ministro che debba essere sostituito con la seguente forma: « Nel caso che il ruolo organico si trovi al completo, essi rimarranno in soprannumero, finchè non si avveri una mancanza del rispettivo grado »; e ciò per precisare meglio il concetto.

Ha facoltà di parlare il senatore Costa.

Senatore COSTA. L'onor. Finali ed il Senato comprenderanno che io non pongo alcun sentimento personale nel sostenere la tesi che ho avuto l'onore di patrocinare.

La Commissione me lo ha commesso; io sono convinto della tesi che sostengo; e la sostengo perchè lo credo il mio dovere. Ma è appunto il sentimento del dovere che mi consiglia a non prolungare di soverchio la discussione intorno ad un argomento, che non è certo di difficile indagine, e nel quale il Senato deve avere già formata la propria opinione.

Per mia parte, credo una deviazione troppo grave ai principi che devono regolare gli organici, quella di ammettere per legge questi soprannumeri. Credo che non sia necessario fare una legge dove il costume ha provveduto da più di quaranta anni. Ma su questo, ripeto, io non insisto; il Senato delibererà. Io soltanto debbo rivolgere una preghiera al ministro; preghiera che si riferisce ad un argomento tecnico; piuttosto che politico.

Noi facciamo una legge sullo stato degli impiegati civili, e comprendo perfettamente che in essa possa trovare la sua sede naturale una proposta dei ministri dimissionari che occupavano un impiego civile. Ma chiedo al ministro se crede possibile prevedere e provvedere in questa legge anche agli impieghi militari, come egli propone di fare.

Io lo prego di osservare se non si vengono indirettamente a modificare le leggi organiche dell'esercito e della marina, e se sia conveniente farlo in questa sede.

Ove il ministro persista, lo prego quindi a voler proporre una formola, la quale rispetti i limiti di questa legge, affinchè, qualunque deliberazione sia per prendersi dal Senato, non esca dai limiti della perfetta legalità.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io prego il Senato, per quanto la mia preghiera non possa avere molta efficacia, di approvare questo articolo. Chi conosce il modo, onde i ministri sono remunerati in tutti i paesi civili, non può comprendere trattamento, che si fa tra noi agli uomini eletti, che per la fiducia della Corona e del Parlamento corrono al governo del paese.

Non voglio citare l'esempio inglese, che non trova riscontro, nè con le condizioni di uno Stato unitario, nè con l'immensa ricchezza inglese.

In Inghilterra i magistrati e i maggiori funzionari pubblici sono largamente remunerati. I ministri, solo perchè furono nel Consiglio della Corona, ricevono una pensione vitalizia.

I grandi magistrati, che sono pochi, vanno al riposo con laute pensioni dopo brevi anni di servizio.

Sono esempi non imitabili, ma posso indicare il Belgio dove i ministri hanno appartamenti capacious per dare ospitalità ed hanno stipendi e trattamento migliore di quello che ricevono i ministri in Italia.

Il patriottismo in Italia ha fatto grandi sacrifici. La legge, che limita le pensioni al minimo di 8000 lire è il migliore elogio della generazione la quale è riuscita ad innalzare l'edificio italiano. Non vo' citare uomini illustri, alla cui memoria siamo sempre riverenti, che uscirono dal potere come funzionari pubblici senza che la dimane della loro famiglia fosse

certa, nè sono da dimenticare uomini, che non essendo impiegati, trovarono nell'ufficio di ministri la riduzione delle loro attività economiche e la fine delle libere remunerazioni, che loro davano ricchezza.

L'articolo non comprende soltanto i presidenti della Corte dei conti, i consiglieri di Stato, che spesso si trovano in dubbio di assumere la responsabilità del potere, per tema di perdere l'ufficio, ma contempla anche i ministri plenipotenziari.

I ministri plenipotenziari non hanno grande simpatia di accettar l'ufficio di ministri per due ragioni: primo, perchè la diplomazia ottiene un grande splendore dal silenzio (*ilarità*); essa onora il proverbio, che dice, *il silenzio d'oro*. Nei parlamenti questi benemeriti che per tanti anni non hanno esercitato l'arte della parola si trovano a disagio; secondo, perchè la vita ministeriale dura pochissimo. Gli agenti diplomatici per uno spirito elevatissimo di moralità e per i precedenti della vita politica non osano lasciare scoperta l'ambasciata tanto sin quanto essi durano al potere. E poi le legazioni hanno tale importanza che non possono rimanere in mano d'inferiori.

Non vedemmo ambasciatori; che per poco tempo tennero ufficio di ministro, i quali abbandonate le loro residenze si sono trovati poi nella condizione di non poter tornare al loro primiero ufficio?

Se questi sono gl'inconvenienti, io prego l'onor. Costa di considerare che non si guasterà la legge dello stato militare, perchè per essa i generali vanno in soprannumero. Eppure gli stessi generali che sono alla testa di un corpo di esercito perdono il comando, le indennità.

L'ultimo ministro della guerra, per esempio, che fece coprire il suo posto di generale d'armata da uno dei nostri illustri colleghi, lasciato il posto di ministro, non l'ha trovato più disponibile.

Ora io credo che questo trattamento non risponde ai veri principi di giustizia e di equità.

A me pare che si debba provvedere altresì alla loro dignità, mettendoli in condizione di rientrare nel rispettivo ufficio. È già un sacrificio che loro si chiede col metterli in soprannumero.

Vi è poi un'altra considerazione da fare.

Se noi guardiamo al modo, con cui si svolge

sinora la vita politica, noi vediamo che il sentimento patriottico ha avuto sinora il sopravvento sopra il merito amministrativo e scientifico. Per quanto i Parlamenti cerchino di far leggi d'incompatibilità parlamentare, per quanto non vogliano ammettere che i ministri debbano essere uomini tecnici, la morte che va intorno con la falce mietendo gli avanzi della generazione popolare e benemerita per patriottismo, ci conduce a pensare al futuro.

Quando il ministro impiegato non è sottoposto alle incompatibilità, e quando la Corona può nominar a consiglieri cittadini che occupano uffici pubblici è doveroso di provvedere al diritto acquisito negli uffici.

Per queste ragioni, io spero che il Senato accetterà l'iniziativa del Ministero che riprende il suo disegno di legge approvando il parlare schietto e leale del mio amico Finali, e pur rendendo lode all'onor. Costa, che ha voluto dar prova di quel disinteresse che hanno gli uomini come lui, guardano nell'avvenire la possibilità di essere ministro per tornare poi in un tempo più o meno breve al posto di avvocato generale. (*Bene*).

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io non entro più nel merito perchè credo di averne detto abbastanza, e ne hanno detto anche più di me gli onorevoli senatori Finali e Pierantoni.

Mi ha fatto una certa impressione una osservazione dell'onor. Costa su questa specie di trattamento eccezionale che si farebbe ai militari.

Io modificherei la proposta così:

« I ministri, o sottosegretari di Stato, al cessare del loro ufficio, rientrano negli uffici che prima della loro nomina coprivano senza alcuna perdita di anzianità. Nel caso che il ruolo organico si trovi completo essi rimarranno in soprannumero fino a che non si avveri una vacanza nel rispettivo grado ».

E così sarebbe ovviata la difficoltà o l'osservazione che faceva il senatore Costa.

PRESIDENTE. Il nuovo articolo proposto dal signor ministro sarebbe questo:

« I ministri o sotto segretari di Stato, al cessare dal loro ufficio, rientrano negli uffici che prima della loro nomina coprivano senza alcuna

perdita di anzianità nel caso che il ruolo organico si trovi completo, esso rimane un soprannumero, finchè non si avveri una mancanza nel rispettivo grado ».

La Commissione non accetta questo articolo.

Pongo dunque ai voti questo articolo aggiuntivo, proposto dal signor ministro e non accettato dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Il Senato approva questo articolo aggiunto che per ora prenderà il n. 62 bis.

Passiamo all'art. 63. Lo rileggo.

Art. 63.

Il collocamento a riposo è regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io pregherei gli onorevoli componenti la Commissione di voler ammettere la seconda parte di questo articolo contenuta nel disegno di legge ministeriale.

A me pare inutile il dichiarare semplicemente che il collocamento a riposo è regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato; perchè ciò si intende.

La parte importante di questa disposizione è contenuta nel secondo comma dell'articolo e cioè: il ministro può in via eccezionale, ed è una garanzia maggiore che si accorda agli impiegati, decretare il collocamento a riposo di ufficio in seguito a motivato parere conforme della Commissione amministrativa.

Questa a me sembra una garanzia che si accorderebbe agli impiegati, ed è bene accordarla, perchè il ministro per un errore, non per un capriccio, non per un arbitrio, potrebbe collocare a riposo senza che realmente concorressero le ragioni per le quali tale provvedimento fosse giustificato. Quindi io prego gli onorevoli componenti la Commissione di consentire che sia mantenuta quella seconda parte.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La preghiera che io muovo al signor ministro è

vivissima; perchè, ove egli si ostinasse a volere ammesso il capoverso, la conclusione evidentissima sarebbe di voler concessa una potestà, la quale, non solo non darebbe agli impiegati, maggiori o migliori guarentigie di quelle che, secondo le leggi vigenti, essi hanno, ma ne toglierebbe loro una di grandissima importanza.

Questo certamente non è nel sentimento del signor ministro. Pertanto io gli faccio questo quesito: ci sono o no dei casi in cui si ha diritto di collocare d'ufficio a riposo?

Se nella legge presente di questi casi vi sono, se ne valga; ma, se la legge tace, smetta dal volere acquistarlo per effetto di questo articolo...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io lo voglio limitare il diritto...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Ma noi non limitiamo nulla; dirò invece che, se si ammette l'articolo, quel diritto verrebbe allargato.

E di vero, la disposizione ministeriale, secondo il capoverso, per la quale si può, sia pure come vi si dice, in via eccezionale, decretare d'ufficio il collocamento a riposo, in seguito a motivato parere, sia anche conforme, della Commissione amministrativa; non farebbe altro che mettere in moto tutti gli impiegati i quali possono essere collocati a riposo, costringerli a vegliare sulle loro sorti, obbligandoli a tenersi propizio il ministro.

È ben vero che il signor ministro dice che del nuovo diritto si varrà in via eccezionale. Ma, come si disciplina praticamente cotesta via eccezionale? È determinato il numero, sono fissate le condizioni in base alle quali si conoscerà l'accennato stato eccezionale degli impiegati o dei servizi? Chè la eccezione può capitare per ragione obbiettiva di servizio, occorrendo far posto ad altri; o personale dell'impiegato, ove si pensi di volersene disfare.

Disciplinare non si può l'eccezione: dunque il signor ministro puramente e semplicemente farebbe sanzionare una potestà che toglierebbe assolutamente le garanzie dovute agli impiegati, attualmente da loro godute a termini della legge in vigore.

Ma si vuol fare qualche innovazione alla legge delle pensioni, nel senso, come dice il signor ministro, di limitare il diritto del collocamento

a riposo, nel senso cioè di accrescere le guarentigie degl'impiegati? Ebbene, si riveda quella legge, e saremo pronti ad ammettere qualcosa che sia sostanzialmente diversa dai termini del capoverso o che si può, in tal caso ristabilire.

Frattanto, sia per la virtù intrinseca del capoverso che menoma le guarentigie degli impiegati, sia perchè non abbiamo in vista una formula che rispetti la legge vigente, e la circonda, in ordine al collocamento a riposo, di nuove garanzie, la Commissione prega il signor ministro di accontentarsi della proposta sua che elimina il capoverso.

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. Io non ho presente la legge sulle pensioni, ma un poco di pratica nell'esercizio della magistratura, mi fa sovvenire di casi in cui impiegati di cancelleria furono messi a riposo d'ufficio. Ora io pregherei la Commissione che ha innanzi il testo di quella legge di rischiarare bene questo punto, avvegnachè se la legge per le pensioni desse la facoltà al potere esecutivo in taluni casi, e con determinate modalità, di porre d'ufficio a riposo il funzionario che ci ha diritto al riposo; ed allora io mi accosterei volentieri alla proposta del ministro, che aggiunge una nuova garanzia a favore dell'impiegato. Per essa il potere esecutivo limita la facoltà di porre d'ufficio a riposo il funzionario, richiedendo per esercitarla il parere conforme della Commissione amministrativa. La questione dunque va così posta: se nella legge generale sulle pensioni esiste il diritto di porre a riposo d'ufficio il funzionario; il ministro che spontaneo ne disciplina l'esercizio con limitazione del potere suo merita lode dal Senato, non censura: se il diritto di porre d'ufficio il funzionario a riposo non è nella legge generale, allora bisogna respingere la proposta del ministro.

Senatore FINALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALLI. Posso rispondere subito alle giuste ed opportune interrogazioni fatte dall'onorevole senatore Calenda.

Nella legge attuale esiste la facoltà di porre l'impiegato a riposo d'ufficio.

E lo può fare quante volte voglia il ministro,

colla sola condizione che il decreto debba essere deliberato in Consiglio dei ministri.

Non importa essere stato ministro per sapere quanto nelle minori cose valga la deliberazione del Consiglio dei ministri. Dico nelle minori cose; non nelle maggiori.

Ora è proprio esattissimo il suo presupposto, vale a dire che il Governo coll'alinea dell'articolo 70 pone un limite all'esercizio di una propria facoltà.

Quindi non credo ben fatto dal punto di vista dell'interesse degli impiegati, e dal punto di vista delle garanzie che è bene circondino l'atto del collocamento a riposo, abbandonare il precetto, che questo sia preceduto da parere conforme della Commissione amministrativa, e tornare alla disposizione della legge del 14 aprile 1864, che dà questa facoltà al ministro senza alcun limite.

Il confronto del progetto ministeriale colla legge vigente mi pare che da sè valga più di qualunque altra parola che si potesse pronunziare in proposito.

E credo anzi che la Commissione la quale ha creduto di stabilire una garanzia maggiore, forse in quel momento non avesse presente la disposizione testuale della legge del 1864.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Rispondo all'onorevole Finali con brevissime parole.

Noi siamo di fronte ad una disposizione categorica che, qualora venisse ammessa, si conterrebbe nel capoverso.

Abbiamo la legge sulle pensioni: secondo questa legge sono determinati i casi e le condizioni, giusta cui si può mettere un funzionario a riposo.

Qui abbiamo un capoverso, nel quale si prescinde dalle ipotesi e dalle garanzie che la legge sulle pensioni determina pei pubblici funzionari, allorquando il ministro voglia e possa esercitare il diritto di mettere a riposo.

Se, invece di domandare quello che qui si domanda, si fosse detto: « quando, ai termini della legge sulle pensioni, il ministro ha potestà di collocare a riposo, non può esercitarla, fuorchè col previo parere uniforme della Commissione », nessuno avrebbe sollevato difficoltà.

Però, non solo non si dice cotesto, ma si dice perfettamente il contrario. Si prescinde dall'invocazione della legge organica delle pensioni, che prevede la totalità dei casi; nel capoverso non si parla che di casi eccezionali; nè questo articolo può valere a surrogare il diritto comune ove lo s'interpretasse alla lettera che questa importa limitazione ai soli casi eccezionali, della potestà data dalla legge nelle pensioni al ministro.

No. Il ministro, nella sua lealtà, deve riconoscere che, secondo lui, restano intatti i casi ordinari di collocamento a riposo, pei quali non occorrerà mai, non che parere uniforme, parere qualsiasi della Commissione amministrativa: però col capoverso egli accenna ad ipotesi diverse da quelle stabilite nella legge delle pensioni.

Queste ipotesi di cui non determina caratteri e condizioni, sarebbero rimesse al solo suo prudente arbitrio, non costituirebbero che casi eccezionali; ma a conforto di quelli che potessero esserne i soggetti passivi, dà a questi la sola garanzia del voto uniforme della Commissione amministrativa.

Soltanto a questo concetto che è novità, si è opposta la Commissione, non già all'indiscutibile presente e futura applicazione del diritto esistente; a questo diritto non si poteva opporre, quantunque il relatore di essa non fosse dottore in fatto di leggi sulle pensioni.

Ad ogni modo, ove il pensiero dell'onorevole Calenda, ove quello dell'onorevole Finali, fosse il pensiero del signor ministro, dichiaro a nome della Commissione, che il capoverso si rispetterà; senonchè, se ne deve mutare la sostanza. Ed io accetto che lo si muti nel senso che, quando secondo la vigente legge si fa luogo a collocamento a riposo, deve precedere voto conforme della Commissione amministrativa. Non formulo emendamento per timore che le mie parole possano non rispondere esattamente al pensiero dei proponenti.

Però, qualunque sarà la formola del nuovo capoverso, rilevo che, ove pel collocamento a riposo si consenta di subordinarlo al voto uniforme della Commissione amministrativa, posto che tale fosse il pensiero del ministro, la Commissione riconosce che con ciò, non solo non

ci sarà scemamento di guarentigia, ma se ne sarà data una novella ed importante.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'onor. mio amico non ha bisogno di fare appello alla mia lealtà, perchè mi sembra che la parola sia chiara.

Io non contrasto la prima parte dell'articolo, cioè la facoltà di collocare a riposo, nei modi e nei termini consentiti dalla legge sulle pensioni, essendo questa la norma ordinaria.

Il ministro può in via eccezionale collocare a riposo, d'ufficio.

La legge attuale esige il parere del Consiglio dei ministri solo per certe categorie d'impiegati, ma io voglio un'altra condizione generale per tutti gli impiegati: il parere conforme della Commissione amministrativa.

A me sembra evidente che questa sia una garanzia di più per gli impiegati ed insieme una limitazione al diritto del ministro di collocarli a riposo di sua autorità.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. Mi rincresce di dover parlare di un argomento, nel quale l'onorevole senatore Finali è maestro; ma mi trovo nella necessità di sottoporli alcune osservazioni.

L'onorevole Finali ha asserito che il nuovo articolo, proposto dal signor ministro, non fa che aggiungere una guarentigia ad una disposizione che è nella legge sulle pensioni. Ora ciò, secondo me, non è esatto: e sarebbe esatto invece rispondere negativamente all'interrogazione fatta dall'onorevole Calenda, alla quale il senatore Finali ha dato risposta affermativa.

La legge sulle pensioni, dà il diritto al Governo di collocare a riposo d'ufficio, sentito il Consiglio dei ministri, il funzionario, che, ai termini dell'articolo precedente: « abbia diritto al collocamento a riposo ».

Ora invece il nuovo articolo, proposto dal ministro, gli dà diritto di collocare a riposo « qualunque impiegato, ancorchè non abbia diritto a pensione ».

Con la legge attuale quindi, il ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può collocare a riposo d'ufficio gli impiegati che hanno 40 anni di servizio o 65 anni di età; quelli che,

avendo 25 anni di servizio, sono incapaci per malattia a proseguire il servizio; non lo potrebbe per il funzionario che ha meno di 25 anni, a meno che si trovi in disponibilità.

Ora è chiarissimo che la proposta sostenuta dal ministro, anziché aggiungere una guarentigia, gli accorda un potere sconfinato di collocare a riposo qualunque funzionario egli creda, ancorchè non abbia diritto a pensione.

Questa è la differenza sostanziale fra la legge vigente e la nuova. Quindi è esatto ciò che diceva l'onor. relatore: se voi intendete che in questo articolo come è proposto attualmente si debba intendere ciò che è detto nell'articolo delle pensioni, modificatelo, chiaritelo in questo senso, e noi non avremo difficoltà ad accettarlo; ma se intendete di mantenere la formola dell'articolo quale è proposta, non avrete il nostro suffragio, perchè crediamo pericoloso dare la facoltà che si intende di dare al ministro.

Aggiungo poi che noi abbiamo, modificando questo articolo, obbedito ad un concetto che ci è parso semplicissimo, ed è stato questo: di non toccare la legge sulle pensioni, di lasciare che continui ad avere la sua sfera di efficienza indipendente. Se quella legge è difettosa, modificatela; ma modificare le leggi a rappezzi sarebbe creare una fonte inesauribile di dubbi e di confusione.

E riassumendomi affermo, in primo luogo, che noi sosteniamo questo concetto, perchè ci pare più corretto; in secondo luogo, e subordinatamente, che se si vuole toccare la legge sulle pensioni, si modifichi in modo, non di menomare, ma di aumentare le garanzie per gli impiegati.

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. Al tirar dei conti a me sembra che si sia tutti quanti d'accordo, se non si vuole disdire il già detto; e dico siamo tutti d'accordo perchè l'alea che dà luogo alla presente discussione bisogna leggerlo in relazione all'articolo dello schema ministeriale.

Lo schema ministeriale era così concepito: « Il collocamento a riposo è decretato per domanda dell'impiegato » e s'intende che l'impiegato non debba esercitare un diritto che non abbia; deve quindi trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per ottenere il collocamento a riposo.

Dopo avere così richiamato un precetto della legge sulle pensioni, si soggiungeva nello schema: « il ministro può in via eccezionale decretarlo d'ufficio » cioè senza la domanda dell'impiegato.

Ma che cosa deve decretare?

Deve decretare quel collocamento a riposo che già l'impiegato aveva il diritto di domandare.

Questo e non altro il ministro aveva inteso proponendo quel suo articolo, ed è precisamente quello in cui saremo al certo consenzienti il senatore Finali, io, e la Commissione.

Si potrebbe dare un altro caso, ed è quello temuto dal senatore Costa, cioè che il ministro voglia mettere a riposo un funzionario che non sia in caso di liquidare pensione o indennità a norma della legge generale sulle pensioni.

Ma cotesto importa l'esercizio di un altro potere, quello di dispensarlo dal servizio; potere che tutti riconoscono al ministro quando non si tratti di quei funzionari che sono in speciali categorie come i magistrati e i professori e glielo riconosce anche la legge in discussione, pur circondandolo di maggiori guarentigie e riserve.

Io dico che, e per le parole del ministro, e per i chiarimenti dati, dobbiamo ritenere che quella disciplina che egli voleva introdurre nei collocamenti a riposo di ufficio, riguarda solo l'impiegato, che già per la legge delle pensioni, ha diritto di domandare il collocamento a riposo.

E se questa è l'intelligenza dell'articolo, e se questo dice il ministro, allora salvo una più esatta redazione del comma, dobbiamo bene accogliere la proposta del ministro, ed essergliene grati; poichè alla piuttosto effimera garanzia della deliberazione in Consiglio dei ministri, egli ne aggiunge una ben più efficace, il voto conforme della Commissione amministrativa, che è il miglior giudice della condotta dell'impiegato, e non assentirà al riposo d'ufficio, se le condizioni morali e fisiche dell'impiegato non ne dimostrino la convenienza nell'interesse del servizio.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io ammaestramenti non ne posso mai dare; posso tutt'al più dare qualche

volta degli schiarimenti nelle cose nelle quali ho maggiore esperienza.

Ora lo schiarimento che io posso dare all'onorevole senatore Costa è questo: che la legge attuale acconsente al Governo, non in via eccezionale, ma in una forma che indica che esercizio di una facoltà normale ed ordinaria, di collocare d'ufficio gli impiegati a riposo, quando si trovino nella condizione di avere essi il diritto di domandarlo.

Il ministro nel primo alinea del suo progetto restringeva la propria facoltà, perchè proponeva che la regola del collocamento a riposo fosse quella della dimanda dell'impiegato; per modo che il collocamento a riposo di autorità o di ufficio dovesse avvenire soltanto in casi eccezionali.

Si modifica dalla Commissione il primo alinea, col semplice richiamo alla legge sulle pensioni; e questo stia pure.

Inquanto all'alinea, mi pare evidente, dopo gli schiarimenti dati dal ministro e gli svolgimenti dativi dall'onor. Calenda, non dico anche dopo quelli che ho dato io, che esso sia una nuova garanzia che si istituisce a favore dello impiegato, che sia una limitazione alla potestà del potere esecutivo, alla quale non dovrebbe mai essere nell'indole del Parlamento di opporsi. Suole per contrario il Parlamento desiderare limiti e norme, delle quali il Governo preferisse andare libero e sciolto.

Inquanto alla forma che deve prendere questo alinea affinchè ottenga il consenso di tutti, io me ne rimetto intieramente a quello che proporrà la Commissione; perchè davvero io non ho capito a che cosa abbia alluso il mio onorevole e caro amico Majorana, quando ha accennato a non so quale incompatibilità od inaccettabilità per parte mia di locuzioni quando vengono dalla Commissione e dall'onorevole relatore; e dichiaro.....

PRESIDENTE. Ognuno scrive con la propria penna e parla con la propria bocca. Questo ha voluto dire l'onorevole relatore.

Senatore FINALI... È naturale.

Poichè dunque nella sostanza pare che andiamo d'accordo, me ne rimetto quanto alla forma a quella che parrà più conveniente e più logica e più in corrispondenza alla legge delle pensioni del 1864, e che sarà più accetta al relatore ed alla Commissione.

PRESIDENTE. È stata mandata alla Presidenza una proposta che riguarda l'art. 63 e che è del tenore seguente:

Il primo alinea resta quale è nella proposta della Commissione. Il senatore Paternostro propone di aggiungere: « Esso può essere chiesto dall'impiegato ovvero decretato d'ufficio, previo parere conforme del Consiglio dei ministri ».

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Mi rincresce, ma dopo le dichiarazioni fatte dal ministro, mi pare proprio che non convenga all'onor. Paternostro insistere nel richiedere il concorso della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Se vi può essere deliberazione in questa materia veramente utile ad assicurare la sorte degl' impiegati, è quella della Commissione amministrativa, la quale può formarsi una esatta idea dello stato delle cose, perchè ha tempo e modo di occuparsene seriamente.

E siccome nella sostanza siamo tutti d'accordo, parmi basti aggiungere una parola al capoverso dell'articolo ministeriale, modificandolo come segue: « il ministro può (in via eccezionale io lo toglierei perchè proprio non esprime un concetto giuridico apprezzabile) il ministro può decretare il collocamento a riposo d'ufficio degli impiegati che vi hanno diritto in seguito al parere conforme della Commissione amministrativa ».

In tal modo il progetto sarebbe messo in relazione con la legge sulle pensioni e vi sarebbe aggiunta quella garanzia che il ministro ha desiderato.

PRESIDENTE. La Commissione dunque propone una nuova formola.

Consente che si riprenda l'alinea del progetto ministeriale di cui si proponeva prima la soppressione, cioè: « Il ministro può, in via eccezionale, decretarlo di ufficio in seguito a motivato parere conforme della Commissione amministrativa », modificandolo però così:

« Il ministro può decretare il collocamento a riposo dell' impiegato che vi ha diritto, a norma della detta legge in seguito a parere motivato conforme della Commissione amministrativa ».

Sta bene così?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io mi felicito col signor ministro di avere accettato a questa formola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Paternostro ritira o mantiene il suo emendamento?

Senatore PATERNOSTRO. Avendo il signor ministro accettato la nuova formola, io lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione d'accordo col signor ministro al secondo alinea dell'articolo 63 cioè che dopo le parole « Il ministro può decretare il collocamento a riposo dell'impiegato che vi ha diritto a norma di detta legge »; si aggiunga « in seguito a parere motivato conforme della Commissione amministrativa ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 63 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 64.

L'impiegato, la cui dimissione fu accettata, o che fu dispensato dal servizio o collocato a riposo, può essere riammesso in servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, se trattasi d'impiegato di grado eguale o superiore a quello effettivo o pareggiato all'ispettore generale; e per quelli di grado inferiore, previo il parere della Commissione amministrativa.

L'impiegato, se riammesso nell'antico suo posto, riprende l'anzianità ed il numero progressivo di ruolo, che aveva al giorno della sua cessazione dal servizio.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 64 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO V.

Dei Consigli di disciplina provinciali, ministeriali e centrali.

Art. 65.

In ogni provincia è un Consiglio di disciplina per gl'impiegati delle varie amministra-

zioni provinciali e degli uffici dipendenti, composto:

1. del prefetto della provincia, che lo convoca e lo presiede;
2. dell'intendente di finanza;
3. del procuratore del Re.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io non parlo della forma, perchè in quanto a questa accetto volentieri quella della Commissione; ma invece intendo parlare della composizione del Consiglio di disciplina.

Io credo che sia una garanzia maggiore, ritenendo la dizione dell'articolo così come è nel progetto ministeriale, anzichè nel modo com'è compilato nel progetto della Commissione; per desiderio d'accordo io sono disposto a rinunciare al direttore provinciale delle poste, però francamente non potrei rinunciare all'altra parte: quindi desidererei che il Consiglio provinciale di disciplina si componesse così: il prefetto della provincia che lo convoca e lo presiede l'intendente di finanza, due consiglieri o giudici e il regio procuratore.

In questo modo realmente la garanzia degli impiegati sarebbe maggiore.

Non che io ritenga che il prefetto, l'intendente di finanza e il procuratore del re, non presentino tutte le garanzie per gl'impiegati; ma in questi casi l'apparenza serve a qualche cosa. Quando i magistrati fanno parte di un Consiglio, chi deve essere giudicato si sente più sicuro; ed è per questo che io pregherei la Commissione di voler consentire che la composizione rimanga così: « il prefetto, l'intendente di finanza, due consiglieri della Corte di appello o due giudici e il procuratore del Re ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io vorrei sollecitare l'arrivo nell'Aula, del quarto collega della Commissione, poichè in questa parte non discorro come relatore, bensì come rappresentante della minoranza.

Il mio pensiero non soltanto sull'art. 65 (68) ma anche (lo dirò per non rifare più volte la

questione) sul 66 (69) e 67 (70), è perfettamente rispondente a quello del signor ministro.

Solo un'obbiezione io moveva all'articolo 65 ministeriale, contro la chiamata, a far parte del Consiglio, del direttore provinciale delle poste; dappoichè, ammettendo questo, sorgono delle difficoltà. Perchè volere, infatti, il direttore delle poste e non quello dei telegrafi, o qualche altro capo d'ufficio provinciale, ispettore forestale, ispettore dei pesi e misure, e simili?

D'altra parte se, come era nell'ordine d'idee della maggioranza della Commissione, si dovesse tener fuori dalla compagine dei componenti il Consiglio di disciplina, l'elemento dei magistrati; resterebbe assai contestabile la garanzia degli impiegati.

Quindi io dichiaro che, tolto dal Consiglio il direttore delle poste, accetto pienamente nel resto il pensiero del ministro per gli articoli 65, 66 e 67, e in specie per quest'ultimo che riguarda gli impiegati di grado superiore o pareggiato di direttore capo divisione, consigliere delegato, intendente di finanza; nel quale articolo il signor ministro elimina, dalla composizione del Consiglio, il sottosegretario di Stato, mentre la maggioranza della Commissione lo propone.

PRESIDENTE. La prego di mandare la proposta alla Presidenza.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'articolo resterebbe com'era proposto nel progetto ministeriale, solo si toglierebbe il direttore provinciale delle poste e si aggiungerebbe un magistrato.

PRESIDENTE. Si dovrebbe dunque togliere il direttore provinciale delle poste, eppoi aggiungere un magistrato, e dire: « dei tre consiglieri meno anziani della Corte d'appello, o in mancanza di questo, dei tre giudici più giovani del tribunale civile e penale del luogo, e finalmente, del procuratore del Re ».

PRESIDENTE. Allora lasciamo, come è nel testo ministeriali.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sta bene.

Senatore TABARRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TABARRINI. Le ragioni che hanno mosso la Commissione ad adottare la formula dell'articolo in esame sono presto dette.

Primieramente alla maggioranza pareva che queste Commissioni provinciali avessero una

competenza così ristretta, che non fosse necessario averle tanto numerose. In secondo luogo non sembrava prudente di mescolare la magistratura nelle questioni amministrative, che vogliono essere risolte con criteri speciali.

Perciò, escluse i magistrati, tanto più che qui non si tratta di fatti delittuosi, ma di semplici mancanze disciplinari.

Queste furono le ragioni per le quali la maggioranza rimase ferma nel proporre la Commissione di tre membri, escludendone i magistrati, i quali non debbono essere distratti dalle loro ordinarie funzioni.

Senatore CALENDIA V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALENDIA V. Credo che a dimostrare la convenienza d'introdurre i magistrati in questa Commissione, basti considerare che ai magistrati è affidata la tutela in genere dei diritti civili e politici dei cittadini, e in essi meglio che in ogni altro funzionario è l'abito di giudicare azioni che suonano infrazioni di leggi. Onde a me sembra che non sieno i magistrati i meno acconci a far parte di coteste Commissioni. Se essi sono i giudici per eccellenza, e di giudizi disciplinari coteste Commissioni si occupano, chi vorrà respingere la garanzia che deriverebbe dalla presenza in essa i magistrati inamovibili, e sostituire costoro con altri funzionari al tutto dipendenti dal potere esecutivo?

Basterebbe il fatto solo dell'intervento dei magistrati in questi Consigli di disciplina, per far plauso alla proposta del ministro.

In quanto poi alla redazione dell'articolo, io propongo che si ritenga quello della Commissione, aggiungendosi il quarto comma dell'articolo del progetto ministeriale. Vengono così eliminati i minori funzionari, e rimangono compresi i due capi delle grandi branche dell'Amministrazione civile, il prefetto e l'intendente di finanza, la magistratura rappresentata dai due consiglieri meno anziani della Corte d'appello, o dove questa manca, coi due giudici più anziani del tribunale civile e penale; e il procuratore del Re, che è il tratto di unione tra i magistrati e gli altri funzionari pubblici, e in cotesta speciale funzione disciplinare affida Governo e cittadini meglio che non farebbero i capi di altre speciali branche della pubblica Amministrazione.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1892

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta l'aggiunta proposta dal senatore Calenda all'articolo 65?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. L'art. 65 ora in discussione suona così:

Art. 65.

In ogni provincia è un Consiglio di disciplina per gl'impiegati delle varie amministrazioni provinciali e degli uffici dipendenti, composto:

1. del prefetto della provincia, che lo convoca e lo presiede;
2. dell'intendente di finanza;
3. del procuratore del Re.

Il senatore Calenda propone che a quest'articolo sia aggiunto il comma 4 dell'art. 72 del progetto ministeriale, che è del seguente tenore:

4. dei due consiglieri meno anziani della Corte d'appello, o in mancanza di questa, dei due giudici più anziani del tribunale civile e penale residente nel capoluogo.

Chi approva che all'art. 65 sia aggiunto questo comma è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 65 così emendato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 66.

Presso ciascun Ministero, per gl'impiegati che ne fanno parte, è un Consiglio di disciplina composto:

1. del sottosegretario di Stato che lo convoca e lo presiede;
2. del direttore generale più anziano in ciascun Ministero;
3. del sostituto procuratore generale più anziano della Corte di appello.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. D'accordo col'onorevole relatore se non con gli altri componenti la Commissione, riprenderei l'articolo del progetto ministeriale; perchè a me sembra

che realmente contenga maggiori garanzie di quelle che sono stabilite nell'articolo proposto dalla Commissione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Solamente quanto alla forma rimarrebbe il primo comma del progetto presentato dalla Commissione, e l'articolo sarebbe così concepito:

Art. 66.

Presso ciascun Ministero, per gl'impiegati che ne fanno parte, è un Consiglio di disciplina composto:

1. del sottosegretario di Stato che lo convoca e lo presiede;
2. del consigliere di Stato meno anziano;
3. del consigliere meno anziano della Corte di appello di Roma;
4. del direttore generale più anziano, o in mancanza di direttori generali, del più anziano impiegato del grado immediatamente inferiore in ciascun Ministero;
5. del capo del personale, al quale appartiene l'impiegato sottoposto al Consiglio.

PRESIDENTE. La Commissione aveva proposto il seguente articolo:

Art. 66.

Presso ciascun Ministero, per gli impiegati che ne fanno parte, è un Consiglio di disciplina composto:

1. del sottosegretario di Stato che lo convoca e lo presiede;
2. del direttore generale più anziano in ciascun Ministero;
3. del sostituto procuratore generale più anziano della Corte di appello.

A questo articolo il signor ministro, d'accordo con la minoranza della Commissione, contrappone quest'altro:

Art. 66.

Presso ciascun Ministero, per gl'impiegati che ne fanno parte, è un Consiglio di disciplina composto:

1. del sottosegretario di Stato che lo convoca e lo presiede;

2. del consigliere di Stato meno anziano;

3. del consigliere meno anziano della Corte di appello di Roma;

4. del direttore generale più anziano, o in mancanza di direttori generali, del più anziano impiegato del grado immediatamente inferiore in ciascun Ministero;

5. del capo del personale, al quale appartiene l'impiegato sottoposto al Consiglio.

Verremo ai voti.

Per prima cosa metto ai voti l'emendamento proposto dalla minoranza della Commissione di accordo col ministro sulla composizione del Consiglio, come l'ho letto.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 66 così emendato.

(Approvato).

Art. 67.

Per gl'impiegati di grado eguale o superiore a quello effettivo o pareggiato di direttore capo divisione di Ministero, di consigliere delegato di prefettura, intendente di finanza, il Consiglio di disciplina è convocato dal ministro da cui l'impiegato dipende, e si compone:

1. del sottosegretario di Stato, del rispettivo Ministero, che lo presiede;

2. del meno anziano presidente di sezione del Consiglio di Stato;

3. del meno anziano presidente di sezione della Corte dei conti;

4. del regio avvocato generale erariale;

5. dell'avvocato generale presso la Corte di cassazione di Roma.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io accetto la formola proposta dalla Commissione; però in quanto al numero 1 propongo di riprendere quello che ho avuto l'onore di includere nel disegno di legge.

La Commissione incomincia così: 1 del sot-

tosegretario di Stato del rispettivo Ministero che lo presiede.

Il progetto ministeriale invece dice così:

1. del meno anziano presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, che lo presiede;

2. del meno anziano presidente di sezione del Consiglio di Stato;

3. del meno anziano presidente di sezione della Corte di appello di Roma;

4. del regio avvocato generale erariale;

5. del meno anziano presidente di sezione della Corte dei conti.

Questo Consiglio è convocato dal ministro, dal quale dipende l'impiegato deferito al suo giudizio.

PRESIDENTE. Anche qui vi è la maggioranza e la minoranza.

Ho letto già il testo dell'articolo in discussione.

Al comma primo del Consiglio, il ministro e la minoranza della Commissione propongono questa variante: che invece di quello che ho letto prima si dica:

1. del meno anziano presidente di sezione della Corte di Cassazione di Roma, che lo presiede.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI. La maggioranza della Commissione non ha nulla da osservare, perchè, dopo che il Senato ha accettato l'emendamento all'art. 65, tutti gli altri vengono di conseguenza. Osservo soltanto che nella Commissione degl'impiegati di grado superiore, fa un po' meraviglia che l'Amministrazione non sia rappresentata e che siano tutti magistrati o consiglieri di Stato. Alla maggioranza della Commissione pareva conveniente che l'Amministrazione avesse voce in questo Consiglio, e se non gli si voleva dare una preponderanza, si facesse almeno rappresentare presso i giudici dell'impiegato.

Se però il Senato crede altrimenti, la maggioranza della Commissione non insiste e si rassegna, perchè le mutazioni fatte nei precedenti articoli portano la necessità di mutare anche l'articolo in discussione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. La Commissione includeva solamente il sottosegretario di Stato, poichè, in quanto al resto, nessun altro rappresentante della Amministrazione ne avrebbe fatto parte.

Ora a me è parso che, trattandosi di giudicare impiegati di grado eguale o superiore a quello effettivo o pareggiato di direttore, capo divisione di Ministero, di consigliere delegato, ecc., convenisse meglio non fare intervenire una persona che avrebbe potuto esercitare una certa influenza nella decisione della Commissione.

E tutto questo è fatto per dare una garanzia maggiore all'impiegato che deve essere giudicato. Ma si intende perfettamente che questa Commissione giudicherà sopra un rapporto che presenterà l'Amministrazione.

Quindi io pregherei la maggioranza della Commissione di voler consentire che dal Consiglio di disciplina sia escluso il sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Allora, fermo stante il primo alinea dell'articolo 67 proposto dalla Commissione, che ho letto porrò ai voti come emendamento alla composizione del Consiglio, di cui nell'articolo stesso quale era proposto dalla Commissione, la composizione del Consiglio come è proposta nel disegno ministeriale, che rileggo:

1. del meno anziano presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, che lo presiede;

2. del meno anziano presidente di sezione del Consiglio di Stato;

3. del meno anziano presidente di sezione della Corte di appello di Roma;

4. del regio avvocato generale erariale;

5. del meno anziano presidente di sezione della Corte dei conti.

Questo Consiglio è convocato dal ministro, dal quale dipende l'impiegato deferito al suo giudizio.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 67 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 68.

Non possono far parte dei Consigli di disciplina i congiunti ed affini dell'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare fino al quarto grado civile inclusivamente.

Qualora per legittimo impedimento alcuno dei membri del Consiglio di disciplina non possa prendervi parte, lo sostituirà di diritto il funzionario che legalmente è chiamato a farne le veci, o, secondo i casi, quegli che è designato dal criterio dell'anzianità, giusta i tre articoli precedenti.

Chi convoca il Consiglio indica pure un funzionario che terrà l'ufficio di segretario.

(Approvato).

Art. 69.

All'impiegato sottoposto al giudizio si dà comunicazione in iscritto dei fatti che gli sono imputati, stabilendo il tempo necessario per presentare, anche in iscritto, la sua difesa.

Il presidente del Consiglio di disciplina, visti gli atti, li comunica a quello dei membri di esso, che egli designa a relatore, ed avvisa l'impiegato sottoposto al giudizio, del giorno, dell'ora e del luogo della riunione del Consiglio.

Nei quattro giorni interi, che precedono quello destinato alla riunione, l'impiegato ha facoltà di leggere tutti gli atti che hanno dato luogo al procedimento, di prendere note ed appunti, e di presentare o richiedere nuovi documenti.

(Approvato).

Art. 70.

Radunato nel giorno fissato il Consiglio in seduta aperta per i soli impiegati, il relatore fa la esposizione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento e delle giustificazioni anche per iscritto.

Quando il Consiglio lo creda necessario, può delegare uno dei suoi membri a procedere a inchiesta intorno a determinate circostanze di fatto, in contraddittorio, occorrendo, dell'impiegato. I verbali relativi saranno uniti agli atti.

L'impiegato è ammesso ad esporre le sue giustificazioni; dopo di che gli estranei, l'impiegato ed il segretario del Consiglio si ritirano.

(Approvato).

Art. 71.

Il Consiglio può sempre, quando lo creda necessario, rinviare ad altra adunanza la continuazione del procedimento, o richiedere nuove informazioni, fissandone il termine.

(Approvato).

Art. 72.

Ove l'impiegato non si presenti, e non ne consti il legittimo impedimento, il Consiglio, tenuto conto delle giustificazioni che fossero state presentate, potrà deliberare non ostante l'assenza del medesimo, facendone menzione nel processo verbale.

(Approvato).

Art. 73.

Immediatamente dopo chiusa la seduta, ai termini dell'articolo 70, il presidente formola i quesiti: 1. se l'impiegato sottoposto al giudizio sia colpevole dei fatti addebitatigli; 2. nell'affermativa, se e quale punizione gli si debba infliggere.

Il Consiglio non può deliberare sopra nessun'altra questione.

(Approvato).

Art. 74.

Su ciascuna questione vota prima il relatore, poi il meno anziano in ordine di nomina, ed in ultimo il presidente.

La votazione ha luogo a voti palesi; il voto della maggioranza assoluta costituisce la proposta del Consiglio.

Tale proposta sarà sottoscritta da tutti i membri del Consiglio e dal segretario, e sarà notificata all'impiegato, il quale avrà diritto di presentare le sue osservazioni. Proposta e osservazioni si trasmettono al ministro da cui l'impiegato dipende, per le sue decisioni.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Nel primo comma dell'art. 81 del Ministero, corrispondente al 74 (77) della Commissione, sarebbe

bene, e richiamo su ciò l'attenzione del signor ministro, di aggiungere che il meno anziano non sia solamente in ordine di nomina, ma in ordine di nomina e di grado; perchè potrebbe darsi che il meno anziano di nomina, si trovi di grado superiore, nel quale caso il grado vince l'anzianità di nomina, il che non sarebbe se eguale fosse il grado, chè in questo caso vince l'anzianità di nomina.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta l'emendamento?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione d'accordo con l'onorevole ministro; che cioè nel primo alinea invece di dire: « il meno anziano in ordine di nomina » si debba dire: « il meno anziano in ordine di nomina e di grado ».

Chi approva questa modificazione è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 74 così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

TITOLO VI.

Delle punizioni.

Art. 75:

Le punizioni degl'impiegati civili sono:

1° La censura;

2° La sospensione: di primo grado, da tre giorni a un mese, e di secondo grado, da un mese e un giorno a tre mesi;

3° La revocazione;

4° La destituzione.

Tutte queste punizioni saranno annotate nei registri di matricola.

(Approvato).

Art. 76.

S'incorre nella censura:

a) per negligenza;

b) per ingiustificata assenza dallo ufficio, o per ingiustificato ritardo a ritornarvi dopo scorso il congedo, l'una o l'altro maggiore di tre giorni;

c) per violazione delle disposizioni contenute negli articoli 9, 13 e 14 della presente legge;

d) per accettazione di doni od altra utilità da parte dei propri dipendenti;

e) per irregolare condotta.

(Approvato).

Senatore PATERNOSTRO. Domando di parlare sulla soppressione dell'art. 85.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È stato fuso in un altro articolo.

Senatore PATERNOSTRO. Sì, ma cambiandone la sostanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Io sarei disposto a riproporre l'art. 85 del progetto ministeriale, almeno in parte, perchè mi sembra enorme che si tolga ai capi di servizio, specialmente nelle provincie, qualsiasi mezzo disciplinare per punire le lievi mancanze degli impiegati.

Avverta bene il Senato che i rappresentanti del Governo nelle provincie non avrebbero nessun mezzo a loro disposizione se si togliesse loro la potestà di infliggere persino la censura che è il mezzo per punire le più lievi infrazioni alla disciplina; come mai si può pretendere che il prefetto proponga al ministro, volta per volta, una censura per un impiegato il quale, ad esempio, ha ritardato a venire all'ufficio od ha prolungato la sua assenza oltre il tempo concessogli?

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARGONI. Ha ragione l'on. relatore della Commissione quando dice che quell'articolo è già stato trasfuso, per gran parte, in altri; perchè effettivamente il secondo paragrafo è testualmente riferito nell'art. 79 della Commissione; il terzo paragrafo è riferito nel suo art. 81.

Ha altrettanto ragione l'on. Paternostro quando dice che la soppressione tocca una parte molto importante del primo paragrafo, perchè ha l'effetto di togliere ai capi di ufficio compartimentali e provinciali ogni diritto di censure sugli impiegati da essi direttamente dipendenti.

Io però non insisterei per la conservazione di questa facoltà, qui, nell'art. 85 del disegno ministeriale; perchè vedo che incontreremo

l'opportunità di occuparcene all'art. 80, nel quale è detto « che la censura e la sospensione di primo e secondo grado sono inflitte con decreto del ministro da cui l'impiegato dipende ».

A me pare che là sia la vera sede per dire che la censura è riservata anche ai capi degli uffici provinciali.

Se l'on. Paternostro crede, sarà quello il momento che potremo far ciò; e quindi aderiamo ora alla soppressione dell'art. 85.

Senatore PATERNOSTRO. Accetto.

PRESIDENTE. Non vi è quindi alcuna proposta perchè il senatore Paternostro desiste dal riprendere l'art. 85 del progetto ministeriale.

Possiamo procedere ora all'art. 77.

Art. 77.

S'incorre nella sospensione di primo grado:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura;

b) per insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione verso i superiori;

c) per qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di senso morale e di rettitudine, o tolleranza di gravi abusi.

(Approvato).

Art. 78.

S'incorre nella sospensione di secondo grado:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione;

b) per danni arrecati agli interessi dello Stato od a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivati da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

c) per inosservanza del segreto di ufficio, quando non abbia prodotto gravi conseguenze.

La sospensione di secondo grado può essere inflitta anche nei casi preveduti nello articolo precedente, quando la mancanza abbia carattere di maggiore gravità.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Io domanderei alla Commissione se non credesse opportuno che alle parole: « di maggiore gravità » si sostituissero le altre: « di straordinaria gravità ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Ac-

cezziamo la proposta fatta dal senatore Puccioni.

PRESIDENTE. Sta bene; nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Puccioni, vale a dire che alle parole: « di maggiore gravità » colle quali si chiude quest'articolo siano sostituite le seguenti: « di straordinaria gravità ».

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 78 che ho letto colla modificazione testè approvata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 79.

L'impiegato contro cui è applicata la pena della censura o della sospensione, ha diritto che le sue giustificazioni sieno annotate nel registro di matricola e al medesimo allegate.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io intendo lo spirito che anima questo articolo; ma non intendo abbastanza la portata della disposizione che vi è scritta.

Di grazia, che cosa si vuol fare? Si vuole che nel foglio di matricola vi sia la censura e la risposta?

Se è così; la cosa mi pare nuova e abbastanza strana. Quando s'infligge la censura ad un impiegato per un dato motivo, che deve essere specificato, lì sotto vi deve essere scritto anche quello che dice l'impiegato in confutazione del motivo della censura? Forse non intendo abbastanza quello che si vuole con questo articolo 79 del progetto.

Uno schiarimento probabilmente rimuoverà dall'animo mio qualunque dubbio.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io richiamo all'onore senatore Finali l'articolo 45 del progetto che era stato votato dal Senato. In quell'articolo era detto: « I motivi della proposta di sospensione sono comunicati prima all'impiegato, il quale, entro il tempo assegnatogli,

potrà dare in iscritto le sue giustificazioni che devono essere presentate, ecc., ecc. ».

Poi c'è l'art. 85 del nuovo progetto ministeriale, articolo che abbiamo soppresso, per riproporne il primo capoverso che accettiamo, e farne materia dell'articolo in discussione. Nell'articolo 85 ministeriale, al primo capoverso è scritto:

« L'impiegato ha diritto che le sue giustificazioni sieno annotate nel registro di matricola ed allegate al medesimo ».

Ora dirò all'on. senatore Finali come, sviluppando meglio il concetto degli antichi progetti, lo si sia meglio affermato nel nuovo.

Premetto una dichiarazione. Nello studio che fu fatto dalla Commissione, si restrinsero alcune delle guarentigie che il disegno ministeriale stabiliva a favore degli impiegati; perchè esse parvero alla maggioranza di essa eccessive, specie perchè ne sarebbe venuta soverchia pubblicità, e si sarebbe corso pericolo d'inciampare nel male della moderna teatralità dei dibattimenti in materia penale. La minoranza, pur mantenendo la propria opinione contraria, tenne fermo però sopra alcuni punti.

Indi, la Commissione, unanime, giudicò importante il serbare all'impiegato, contro cui sia stata applicata la pena della censura o della sospensione, il diritto di tenere perpetuamente allegate al suo registro di matricola, le proprie giustificazioni. Nell'ammettere costoso pensiero, peraltro, si seguì il disegno ministeriale.

La disposizione forma materia di articolo separato, appunto perchè riguardante le diverse pene disciplinari; se così non si fosse fatto, si sarebbe dovuto ripeterla in più articoli.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Proprio per l'abitudine che ho delle cose amministrative, non mi so persuadere che contemporaneamente nella matricola di un impiegato, sia scritto: il tal dei tali ha meritato la censura per questo e questo; e che sotto a questa censura l'impiegato possa dire: no signore, io non l'ho meritata per questo e questo.

E che tutto ciò resti nel medesimo atto, non lo capisco.

Che un impiegato prima di essere censurato, possa essere chiamato a giustificarsi, e a dire

che non ha meritato la censura, va bene; ma dopo che, non ostante le sue giustificazioni, gli è inflitta la censura, mettere a pari condizioni l'atto dell'autorità, che lo ha riputato meritevole di censura, e la sua giustificazione, che equivarrebbe ad una protesta, è qualche cosa che non entra nei miei criteri amministrativi.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone di fondere in un articolo che prenderebbe poi il numero di 79 od altro, secondo il coordinamento, sia ciò che è detto in questo art. 79, sia ciò che è detto nell'art. 80 della Commissione, che è del tenore seguente: « La censura e la sospensione di primo e secondo grado sono inflitte con decreto del ministro di cui l'impiegato dipende ».

In sostanza l'articolo che il signor ministro propone direbbe così: « La censura è inflitta per iscritto dal capo dell'Amministrazione centrale per gli impiegati ministeriali e dai capi degli uffici provinciali e compartimentali per i rispettivi impiegati.

« Le sospensioni di primo e secondo grado sono inflitte con decreto del ministro da cui l'impiegato dipende. La censura toglie il diritto per un anno a domandare il congedo; salvo motivi gravissimi ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Gli articoli allora sono tre...

PRESIDENTE. Sono fusi insieme per modo di dire, ma c'è una differenza.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*... Io domando al signor ministro se egli propriamente voglia recedere da quella parte del suo articolo 75, che forma la materia dell'art. 79 della Commissione; cioè, se voglia eliminato il diritto dell'impiegato di far annotare, com'egli, il signor ministro, proponeva, le proprie giustificazioni sul registro di matricola, e di averle allegate al medesimo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Recedo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La seconda domanda è, se il signor ministro declina la competenza di giudicare egli, anche per la censura, riservando a sè soltanto la competenza per la sospensione.

La Commissione non insiste nel volere attri-

buire al signor ministro una potestà che egli non vuole accettare.

Spiego per altro il perchè era stata fatta la nostra proposta.

Non si tratta di una censura che si risolve in un avvertimento, in un biasimo, degno soltanto di potere e dover formare materia delle note informative. Si tratta di una vera ed effettiva pena che si infligge, la quale pena, come tutte le altre, dà titolo a punizione più grave, nel caso di recidiva. E ci sono parecchi articoli i quali prevedono e determinano le conseguenze della censura.

La Commissione però aveva deferito tutta la competenza al ministro, in vista del fatto che la sua maggioranza ordinava i Consigli di disciplina molto più ristrettamente che non facesse il progetto ministeriale.

Io riconosco che, essendosi con la votazione odierna, in ordine alla composizione di tali Consigli, allargata la loro base, e mantenute tutte le garanzie, gli inconvenienti della potestà data ai capi delle amministrazioni locali potrebbero essere minimi; tanto più che non si tratterà dell'esercizio di una vera giurisdizione, ma solamente di decretazioni che son conseguenza del parere del Consiglio di disciplina, ove, contr'esso, non si sia prodotto reclamo, o, questo prodotto, sia stato reietto dal ministro; del che gli dà espressamente competenza l'ultima parte dell'art. 74 (77).

Quindi, personalmente, io non mi opporrei al concetto di emendamento del nostro art. 80.

Rimane l'affare dell'annotazione delle giustificazioni nel registro di matricola dell'impiegato condannato.

Io, anche qui parlando personalmente, ci terrei al mantenimento dell'art. 79, tanto più che mi è parso si sia esagerato il concetto dell'annotazione.

Non si tratta di un atto destinato ai pubblici archivi, bensì di un atto d'interna amministrazione, il quale tratta delle colpe di alcuni funzionari.

Ora, l'autorizzare per legge che, a lato non già della sentenza ma della matricola dell'impiegato, si faccia un accenno qualsiasi delle giustificazioni del condannato, e le si alleghino, come avviene nei processi dei tribunali ordinari penali dei quali fan parte integrale le discolpe e i documenti di difesa; io giudico sia

una garanzia di più, giovevole agl'impiegati e di ammonimento ai giudici.

Ma la Commissione non ne fa una questione; in conseguenza si rimette al Senato circa alla chiesta eliminazione dell'art. 79.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego il mio amico Majorana di riflettere che se si togliesse ai capi di servizio anche la facoltà della censura ne risentirebbe grave danno la disciplina ed il buon andamento dell'amministrazione.

E poi nell'atto pratico che cosa accade?

Quando un capo di servizio infligge una punizione, se volete anche che ne riferisca al ministro, il dilemma è semplice.

Il ministro non può dar torto al capo servizio; e se gli dà torto allora lo mette in una condizione difficile verso l'inferiore.

Dunque non serve ad altro che a far perder tempo al ministro, e lede in certo modo la disciplina.

Per quello che riguarda le Amministrazioni provinciali, essendo il ministro lontano, a chi deve credere?

Deve credere al prefetto, ai capi servizio? Guai se non fosse così!

Quindi a me sembra utile lasciare che questa lieve punizione disciplinare, sia inflitta da coloro che sono meglio in condizioni di giudicare.

Passiamo all'altra parte, cioè al diritto che si vorrebbe accordare all'impiegato di far prendere nota nel registro di matricola delle sue giustificazioni.

Ma anche in questo, onor. mio amico...

Senatore MAJORANA-CATALABIANO, *relatore*. È nel suo progetto...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. E lo correggo io stesso: non v'è niente di perfetto a questo mondo.

Perchè veda, per quanto ci si ponga studio, a che queste specie di leggi non risentano della burocrazia, ed ella che è stato ministro deve saperlo quanto me, qualche cosa vi scappa sempre dentro. E gl'inconvenienti non si possono evitare se non nel corso della discussione.

Ma veniamo al fatto pratico: Ella vuol che la risposta dell'impiegato punito sia messa nel

registro, affinché insieme all'accusa si tenga conto della difesa.

Ed io faccio un dilemma molto semplice: O la difesa dell'impiegato è efficace, ed allora meglio che dargli il diritto d'iscriverla o di farne prender nota in un registro, è logico che intorno e in base ad essa il ministro provveda e disponga; o la sua giustificazione è senza valore, ed allora la iscrizione di essa nel registro non può produrre nessuno effetto.

Onorevole amico, la cagione per cui io abbandono questa proposta che era mia, è perchè a me sembra inutile di far tre articoli che riguardano questa disposizione; e vorrei sapere se la Commissione fosse disposta a fondere insieme i tre articoli.

Circa poi alla forma da dargli, se la Commissione vorrà apportarvi qualche modificazione, sarò lieto d'accettarla.

PRESIDENTE. Prima dunque si era proposto di sostituire ai due articoli 79 e 80 una formola nuova. Ora invece si propone di sostituire ai 3 articoli 79, 80 e 81 un solo articolo.

Leggo in conseguenza l'art. 81 che ancora non è stato letto:

Art. 81.

La censura e la sospensione tolgono per un anno il diritto a domandare congedo, salvo motivi gravissimi.

La formola nuova già la lessi ed abbraccia in sé una parte dell'art. 75 del progetto ministeriale, che fu soppresso.

La formola nuova è questa:

La censura è inflitta per iscritto dal capo dell'Amministrazione centrale per gl'impiegati dei Ministeri e dai capi degli uffici provinciali e compartimentali, per i rispettivi impiegati.

Le sospensioni di primo e secondo grado sono inflitte con decreto del ministro da cui l'impiegato dipende. Tanto la censura, quanto la sospensione tolgono il diritto per un anno ad ottenere il congedo, salvo casi gravissimi.

Mi permetto di fare osservare, se è lecito, che pur fondendo quei tre articoli in uno solo con questa nuova formola se ne ometterebbe qualche disposizione. Per esempio quella che anche la sospensione, come voleva il progetto della Commissione, toglieva il diritto al congedo

per un anno; ora questa nella nuova formola è omessa. È omessa a ragione veduta o per dimenticanza?

Senatore CALENDÀ V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. A me parrebbe più logico che, invece di raggruppare le tre disposizioni in un articolo solo, si sceverasse quella che riguarda l'autorità che può infliggere una delle pene disciplinari dall'altra che enuncia gli effetti delle pene stesse. Quindi si dica in un articolo quali autorità possono infliggere la censura, quali la sospensione; e nell'articolo successivo si parli degli effetti, delle conseguenze penali che derivano dalla censura e dalla sospensione.

PRESIDENTE. Rileggo dunque la nuova formola:

Invece degli articoli 79, 80, 81 sarebbe proposto questo:

« La censura è inflitta per iscritto dal capo dell'Amministrazione centrale per gl'impiegati dei Ministeri e dai capi degli uffici provinciali e compartimentali per i rispettivi impiegati. Le sospensioni di primo e secondo grado sono inflitte con decreto dal ministro da cui l'impiegato dipende. Tanto la censura, quanto la sospensione tolgono il diritto per un anno ad ottenere il congedo, salvo casi gravissimi ».

Non essendovi altre proposte, e nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo 79 nell'ultima sua dizione che ho letto e che sostituirebbe gli articoli 79, 80 e 81 in discussione.

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora continueremo l'enumerazione antica, salvo poi a coordinarla dopo.

Art. 82.

La sospensione porta la perdita dello stipendio da una metà a due terzi; non esonera però dal servizio, salvo che sia altrimenti dichiarato.

Durante la sospensione, l'impiegato non può essere ammesso agli esami di promozione, nè altrimenti essere promosso.

(Approvato.)

Art. 83.

Sarà immediatamente sospeso e, durante la sospensione, esonerato dal servizio, l'impiegato,

contro il quale sia spiccato mandato di cattura per imputazione di delitto. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione, o egli sia sottoposto per delitto a giudizio a piede libero, potrà essere decretata la sospensione e l'esonerazione dal servizio.

Durante la sospensione, gli sarà corrisposta la quota di stipendio nella misura determinata nel precedente articolo.

(Approvato.)

Art. 84.

Riportando sentenza di assoluzione, l'impiegato cessa di essere considerato come sospeso, e riacquista il diritto alla parte dello stipendio stata ritenuta, riprendendo il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

L'impiegato potrà essere sottoposto al Consiglio di disciplina per gli eventuali provvedimenti, non ostante che sia intervenuta sentenza di assoluzione; od ordinanza di dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, perchè insufficienti gl'indizi di reità; o sentenza od ordinanza che dichiara il fatto imputato non costituire un reato a termini di legge; o dichiara prescritta o altrimenti estinta l'azione penale; ovvero non siasi potuto procedere, o siasi arrestata l'azione, per difetto, o desistenza, di istanza privata.

Nel caso di sottoposizione a Consiglio di disciplina, secondo la statuizione del ministro, sarà sospesa, in tutto o in parte, l'applicazione della prima parte di questo articolo.

Quando, in seguito al parere del Consiglio di disciplina, il ministro riconoscerà che l'impiegato non ha demeritato verso l'Amministrazione, questi riacquista il diritto alla parte di stipendio ritenuto, e riprende il suo posto nel ruolo di anzianità. Se invece è inflitta la censura, non gli compete risarcimento di stipendio, e non gli gioverà agli effetti di anzianità, il tempo della sospensione: salve le pene maggiori nei casi di colpa più grave.

PRESIDENTE. Signor relatore, non le pare che al terzo comma sarebbe meglio dire: « Quando l'impiegato sia sottoposto a Consiglio di disciplina per deliberazione del ministro », invece di dire: « Nel caso di sottoposizione a Consiglio di disciplina, secondo la statuizione del ministro? ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di poter dare un chiarimento sopra una modificazione di forma, a cui mi invitava il signor presidente, e prego anche il collega Puccioni di porre attenzione alle mie brevi parole.

A rigore, potrebbero restare le parole: « secondo la statuizione del ministro »; le quali non sono adoperate per significare che il decreto del ministro manda al Consiglio di disciplina, ma per lasciare al ministro la potestà, inviando l'impiegato al Consiglio di disciplina, di sospendere, in tutto, od in parte, l'applicazione del primo comma dell'art. 84 (85), che dispone, a favore dell'impiegato assoluto, la reintegra in tutte le sue competenze, quali erano nel giorno delle sua sospensione.

Ora, il dire: « secondo la statuizione del ministro », significa che il ministro può reintegrare l'impiegato nello stipendio e nelle funzioni, può non reintegrarlo nell'anzianità, o in altro, può non reintegrarlo in nulla e aspettare il voto del Consiglio di disciplina.

Quindi, la statuizione del ministro qui è indicata come la manifestazione di una potestà di giudicare che egli ha sulla reintegra in tutto od in parte da accordare all'impiegato, attuando o limitando l'applicazione del primo comma dell'articolo, o anche sospendendolo del tutto. La statuizione equivale a sentenza provvisoria. Tale è stato il nostro pensiero.

Alla parola statuizione per altro, potrebbe sostituirsi un'altra, deliberazione ad esempio.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Ho da proporre vari emendamenti. A me pare che questo articolo cominci con una formola assai infelice e che sarebbe meglio sostituirgli questa: « L'impiegato che sia stato assolto cessa, ecc. ». Io credo che il capoverso dell'articolo ministeriale sia preferibile, e per la sostanza e per la forma a quello della Commissione.

Dico per la sostanza e per la forma perchè la proposta del ministro con molta concisione riassume tutti i casi nei quali può farsi luogo al Consiglio di disciplina di fronte all'impiegato che non sia stato condannato; mentre quella

lunga enumerazione dei casi che si trova negli articoli della Commissione mi sembra che ingeneri confusione.

Un terzo emendamento, e questo è di pura forma proporrei all'ultimo paragrafo, là dove si dice: « quando in seguito al parere del Consiglio di disciplina il ministro riconosca che l'impiegato non ha demeritato verso l'Amministrazione ». Credo sarebbe più chiaro e più semplice dire: « quando il ministro riconoscerà che non è luogo a punire l'impiegato ».

Finalmente nell'ultima parte dell'ultimo capoverso si parla di risarcimento di stipendio. Ora la parola *risarcimento* è assolutamente *impropria* e bisogna sostituirvi quella vera di *restituzione*.

Queste sono le proposte che io sottopongo al Senato, e voglio sperare che la Commissione, almeno nella massima parte, le riconosca giuste ed il signor ministro le accetti.

PRESIDENTE. Riassumo le proposte del senatore Puccioni. Il primo alinea si dovrebbe cominciarlo così: « L'impiegato che sia stato assoluto cessa di essere considerato, ecc. »

Il resto come nel progetto.

Al secondo alinea sostituire il secondo alinea del progetto ministeriale che è il seguente:

« Se invece la sentenza o l'ordinanza avrà dichiarato insufficienti gl'indizi di reità, o non costituire il fatto imputato un reato a termini di legge, o prescritta, o in altro modo estinta l'azione penale, l'impiegato è sottoposto al Consiglio di disciplina, per gli eventuali provvedimenti ».

Al terzo alinea, come si è già detto, sostituire questa formola: « Quando l'impiegato sia sottoposto al Consiglio di disciplina, secondo la deliberazione del ministro, sarà sospeso ».

Il resto è uguale.

Al quarto alinea dove dice: « il ministro riconoscerà che l'impiegato non ha demeritato verso l'Amministrazione, questi riacquista, ecc. »

Ed in ultimo in questo stesso quarto alinea dire invece: « di risarcimento » « restituzione di stipendio ».

Senatore CALENDIA V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDIA V. Avevo chiesto la parola per presentare un'altra relazione del terzo comma di questo articolo; ma letto l'emendamento del senatore Puccioni, io mi permetto

di accennare a qualche cosa che potrebbe essere più ampiamente svolta dalla Commissione.

La proposta del senatore Puccioni non è solo di forma ma è anche di sostanza.

Secondo il progetto della Commissione, allorchè è intervenuta una sentenza di assoluzione per determinate ragioni, il ministro può sottoporre al Consiglio di disciplina il funzionario allo scopo di fargli perdere lo stipendio; invece secondo la proposta del senatore Puccioni - la quale già era nello schema ministeriale - è obbligatoria in quei determinati casi la sottoposizione dell'impiegato assolto al Consiglio di disciplina. C'è dunque cotesta prima questione che è sostanziale; e che io risolverei secondo intende la Commissione, sottraendo l'impiegato alla *necessità* del giudizio disciplinare, e della convenienza di questo lasciando arbitro il ministro.

Quanto poi alla forma mi pare avere la Commissione detto nella relazione che la locuzione risponde a quella del Codice penale là dove prevede i diversi casi di sentenze od ordinanze di assoluzione o di non luogo a procedere, i quali non inducono la certezza della innocenza dell'impiegato; sola ipotesi, in cui l'impiegato dev'essere sottratto ad ogni altro procedimento disciplinare, e reintegrato nella pienezza dei diritti suoi.

In tutti quegli altri casi l'assoluzione avvenuta o per insufficienza di indizi, o per prescrizione di azione penale, o perchè il fatto non costituisce reato, pur essendo forse una infrazione grave alle leggi dell'onore, o perchè mancò, o si rinunciò alla istanza privata di punizione, la Commissione, a ragione reputa dovere essere salva al ministro la facoltà di sottoporre al Consiglio di disciplina il funzionario.

La locuzione è un po' lunga, ma prevede tutti i casi per cui il funzionario pur assoluto non può presentarsi a testa alta fra i suoi colleghi e di fronte al Governo, ed affermarsi ancora quell'uomod'onore, che per lo innanzi fu, e li prevede meglio che non faceva lo schema ministeriale.

Le differenze dunque sono due: si prevedono con la redazione dell'articolo proposto dalla Commissione tutti i casi di una assoluzione che non purghi assolutamente da ogni macchia l'imputato; si rende potestativo, non obbliga-

torio, l'invio al Consiglio di disciplina del funzionario assolto.

La ragione poi perchè aveva chiesto di parlare è per presentare una diversa redazione del terzo comma di questo articolo. Deve essere detto: « nel caso di sottoposizione a Consiglio di disciplina, secondo la statuizione del ministro, sarà sospesa in tutta o in parte, ecc. » io proporrei la seguente: « quando l'impiegato sarà sottoposto a Consiglio di disciplina, il ministro può sospendere in tutto o in parte l'applicazione della prima parte di questo articolo ».

È locuzione che nulla muta al concetto della Commissione, e il rende in forma più piana e però la raccomando all'accoglimento del Senato.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io credo che l'art. 84 nella sostanza non sia diverso dall'articolo 92; ma veramente è così lungo che se fosse un po' accorciato farebbe bene all'economia della legge.

È certo che la sanzione scritta nel progetto del ministro risponde alla divisione dei poteri. Quando il potere giudiziario procede contro un impiegato, è certo che l'azione pubblica deve avere il suo corso e che l'impiegato cade sotto una condizione di sospetto. Ma per la regola che nessuno è reo sino a quando non sia condannato, gli si dà un trattamento di sospensione e perde una parte del suo stipendio, perchè è pure allontanato temporaneamente dal servizio.

Quando il potere giudiziario ha compiuto il suo ufficio, l'impiegato può aver ottenuta sentenza di non condanna per tutti i casi contemplati analiticamente nell'articolo della Commissione. Vi può essere, per esempio, l'assoluzione per non esistenza di reato, ed allora l'onore dell'impiegato è salvo; ma rimane sempre la questione d'imprudenza, di colpa, di negligenza, la quale è tutta d'indole amministrativa: fa parte di un secondo statuto, che grava sulla responsabilità dell'impiegato, che sa che bisogna non offendere la legge, e compiere i doveri d'ufficio.

E quindi è certissimo che questa seconda accusa non ha nulla che vedere col giudizio penale, irrevocabile.

Il processo penale servirà solamente a dare prova per vedere: se quei fatti costituiscano specie di negligenza, di colpa, d'imprudenza.

E badate che queste questioni di colpa, di negligenza, di responsabilità civile possono trovar luogo anche nel giudizio penale, perchè spessissimo la parte civile, non ostante l'assoluzione dell'accusato può anche domandare il pagamento dei danni, non per il reato, ma per gli elementi di colpa risultati dal giudizio. Anche in questo caso rimane integro il diritto disciplinare dell'amministrazione.

Ma si è detto: altra cosa è la sentenza che entra nel merito dei fatti, dalle sentenze che sono fondate sopra altre ragioni, per le quali l'azione penale sia esaurita. La conseguenza è sempre questa: che il potere esecutivo, che non si può metterè al posto del potere giudiziario, dovrà valutare i fatti che non hanno dato luogo alla condanna, sempre col criterio della possibile negligenza; della mancanza di quei criteri di onore, di lealtà e di dovere ufficiale. Quindi pare a me che abbia ragione il collega Puccioni quando dice: Io dico: abbreviate quest'articolo, e fate un articolo in cui si dica: terminata l'accusa con sentenza, che non sia di condanna, rimane sempre all'amministrazione il potere disciplinare che darà luogo a speciale giudizio.

Così grandissima parte di quest'articolo cadrebbe e sarebbe cosa buona, perchè non vi è cosa peggiore delle leggi fatte con la causistica legale, caso per caso; osservando questo sistema vi è il pericolo che volendo tutto numerare, qualche numero potrà sfuggire. Non potendosi avere una redazione che dia questo buon carattere alla legge che dev'essere chiarissimo, preferirei l'articolo ministeriale a quello della Commissione.

Senatore PUCCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PUCCIONI. Quando io ebbi testè l'onore di parlare al Senato, accennai che nel secondo emendamento che io proponeva non si racchiudeva soltanto una questione di forma. Dissi che tra il progetto del Ministero ed il progetto della Commissione vi era anche una differenza di sostanza.

Questa differenza io non l'ho spiegata; l'ha spiegata benissimo il mio egregio amico il senatore Calenda, al quale però io debbo dare

una spiegazione. Egli ha osservato che le differenze tra le due proposte sono le seguenti:

Prima di tutto l'articolo del Ministero limitava l'obbligo di sottoporre l'impiegato al Consiglio di disciplina, quando si trattasse di sentenza assolutoria che fosse stata pronunciata, o per insufficienza d'indizi, o per essersi riconosciuto che il fatto non costituiva reato, mentre il progetto della Commissione è assai più largo perchè non vi si fa questa restrizione.

Or bene, è appunto per ragioni di tal differenza che ho proposto si ritorni al testo ministeriale. Avvegnachè io mi chiedo se sia giusto sottoporre l'impiegato al Consiglio di disciplina quando si abbia una sentenza assolutoria per difetto di prove o perchè il fatto non costituisce reato.

Immaginate che sia addebitato ad un impiegato un reato e che dal dibattimento risulti che non egli ma un altro individuo lo ha commesso!

Colla formola della Commissione si va a questo inconveniente, di ammettere che l'impiegato sia sottoposto al Consiglio di disciplina in quel caso; con quella data dal ministro questo inconveniente si elimina, quando si limitano i casi di sottoposizione al Consiglio ad assoluzione derivante o da insufficienza d'indizi o dal non costituire il fatto un reato.

Ho così spiegato il perchè preferisco la formola del Ministero a quella della Commissione.

Rispetto poi alla seconda differenza che consiste nell'essere secondo il progetto del Ministero obbligatorio il sottoporre in ogni caso l'impiegato al Consiglio di disciplina, mentre secondo il progetto della Commissione ciò è facoltativo per il ministro, non esito a dichiarare che l'onorevole Calenda è nel vero: e aggiungo che mi sono fatto dovere di correggere in questa parte il mio emendamento, sostituendo alla obbligatorietà stabilita nel progetto ministeriale, la semplice facoltà.

Dette queste ragioni, credo aver giustificato l'emendamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo è lungo; ma veramente sarebbe stato meglio, che i suoi critici avessero precisato la parte, a loro giudizio, inutile o erronea.

Il collega Puccioni, per farlo più breve, trovò un mezzo, il quale di poco, del resto, toglie la lunghezza. Propone di sostituire al primo capoverso della Commissione, il primo capoverso del progetto ministeriale.

Ma procediamo cronologicamente. Il primo alinea dell'art. 92 ministeriale (prego il collega ed amico Puccioni di compiacersi di mettere attenzione a quanto rilevo) è accettato dal senat. Puccioni nella forma della Commissione, mutando, se non isbaglio, (io non ho in mano il suo emendamento), la struttura delle prime parole che propriamente appartengono all'articolo ministeriale. La Commissione delle parole « riportando sentenza di completa assoluzione » tolse la penultima « completa ».

Ora il senatore Puccioni domanda si dica: « l'impiegato che sia stato assoluto cessa ecc. ». E la Commissione accontenta il senatore Puccioni, accettando l'innocua nuova costruzione delle prime parole.

Si compiaccia però egli, il senatore Puccioni, di prepararsi alla pace.

La sostituzione, in fatti, del primo capoverso ministeriale al primo della Commissione domandata dal senatore Puccioni, non può essere accettata; ed ecco il perchè.

È lungo il capoverso secondo l'onor. senatore; ma l'onor. collega che gli sta vicino in questo momento, il senatore Calenda, ha detto testè che in quel capoverso non c'è parola da togliere, poichè esso rappresenta una serie di casi, dei quali nessuno deve sfuggire alla potestà, attribuita al ministro, di sottoporre l'impiegato al Consiglio di disciplina. Badi che noi abbiamo attribuito potestà al ministro, e abbiamo tolto noi la parola dovere, non ella colla sua proposta che richiama il capoverso ministeriale; ed ella, per questa parte, avrebbe dovuto dire: sono colla Commissione. Invece emenda un capoverso, e a poco a poco, senza avvedersene se ne viene nel campo della Commissione.

D'altra parte, domando io: con quale diritto, non che politico o giuridico strettamente, ma semplicemente etico, si può pretendere di escludere una sola delle facoltà ministeriali riferibili alle diverse ipotesi raccolte nel capoverso della Commissione, ed omesse in quelle del ministro?

Ella, invece di asserire, con frase generica, che nel nostro capoverso si ammettono dei casi per i quali non si deve dar potestà al ministro

d'inviare l'impiegato al Consiglio di disciplina; avrebbe fatto meglio, per illuminare me, non il Senato che è illuminatissimo, di dire quali, o quale soltanto, di tutte le ipotesi da noi previste fosse dovere di eliminare, perchè il ministro ne potrebbe abusare, mandando ingiustamente un impiegato al Consiglio di disciplina.

Leggiamolo il nostro capoverso: le ipotesi in esso rilevate sono quelle del codice, l'ha detto il signor senatore Calenda. Le richiamerò d'una in una.

« L'impiegato potrà essere sottoposto al Consiglio di disciplina per gli eventuali provvedimenti, non ostante che sia intervenuta sentenza di assoluzione ».

Si sa, infatti, che la sentenza di assoluzione la danno principalmente i giurati: ma qualche volta è la coscienza pubblica che, in contrario, dice: l'assoluzione è ingiusta; lascia almeno qualche dubbio. Onde non si può, a chi è stato sottoposto al giudizio dei giurati, benchè liberato, dar sicurezza, non soltanto di riprendere l'ufficio con ogni maniera d'indennità, ma di non essere inviato, pel fatto che diede luogo al procedimento, al Consiglio di disciplina. Altrettanto è a notare pel caso di assoluzione da parte del magistrato penale. E a maggior ragione pel caso di ordinanza di dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perchè insufficienti gli indizi di reità.

E qui chiamo l'attenzione del giurista Puccioni, perchè egli mi dica se sia lecito di conservare, come egli propone, il capoverso ministeriale in cui si parla di « sentenza che avrà dichiarato insufficienti gli indizi di reità ».

Domando io se, sotto il codice nostro, si riconosca, tra le forme di sentenza, quella in cui il giudice dichiara di assolvere per insufficienti indizi. Non è già che il pretore o il tribunale, o anche la Corte di appello, non possano assolvere, perchè manchi, o non è bastevole, la prova. Ma, quando gli indizi sono insufficienti, ciò sarà detto solo nelle motivazioni; e però la sentenza sarà sempre di assoluzione. E di vero, non si può andar dietro al processo, a sèguito di cui è venuta la sentenza; e però non si può giuridicamente affermare che la sentenza dichiara (perchè infatti non lo dichiara mai, nè lo può dichiarare) insufficienti gli indizi di reità.

Questo l'avevamo con altre procedure penali, specie del Napoletano, secondo cui si distin-

gueva il « consta », per l'affermazione della reità »; il « non consta », per l'insufficienza d'indizi, ma che però operava liberazione, e il « consta che non », per l'assoluzione a causa di comprovata innocenza.

Col codice vigente, così pei giurati, come pei magistrati, le sentenze non sono che di condanna « sì », o di assoluzione « no ».

L'ordinanza, invece, può dichiarare insufficienti gl'indizi di reità; e questo si è riconosciuto nel nostro emendamento: onde si è circoscritta l'ipotesi: « all'ordinanza di dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, perchè insufficienti gl'indizi di reità ».

Indi si è accennato ad altre ipotesi alla « sentenza od ordinanza che dichiara il fatto imputato non costituire un reato a termini di legge ».

In quei casi l'assoluzione, in diritto penale, è assoluta, così nella forma della sentenza o dell'ordinanza, come nei motivi. Reato non esiste, ma la sentenza od ordinanza non esclude, che il fatto che diè causa al procedimento penale possa esser vero. E, di conseguenza, non è escluso, che il fatto medesimo possa essere materia di una grave mancanza contro l'ordine ufficiale, contro l'ordine morale, si da compromettere seriamente la rispettabilità del funzionario. E però non può non lasciarsi, anche per quei casi, il potere al ministro di sottoporre l'impiegato al Consiglio di disciplina.

Nel nostro capoverso combattuto, è anche l'inciso che autorizza il ministro ad inviare al Consiglio di disciplina l'impiegato che si trovi di fronte a sentenza od ordinanza che « dichiara prescritta o altrimenti estinta l'azione penale, ovvero non siasi (contro di lui) potuto procedere, o siasi arrestata l'azione, per difetto, o per desistenza, di istanza privata ».

Ma, se è vero, ed è indiscutibile, che in tutte coteste ipotesi, il funzionario che ha avuto la disgrazia di sottostare ad un'accusa o di non vederla accesa per difetto di privata istanza, o arrestata per desistenza di parte offesa; naturalmente non si presenta con quella nettezza di fede, che pur dovrebbe avere e mantenere. E se, per fatti o sospetti di assai minor valore, il ministro ha pieno diritto di sottoporlo al Consiglio di disciplina: gli vogliamo negare cotal diritto, contro l'impiegato che si trovi nelle gravi condizioni, di pubblicamente conte-

stata rispettabilità od onorabilità, secondo il genere dell'imputazione?

A me pare quindi che il capoverso debba restare; salvo a mutare qualche parola che non alteri alcuna parte della sostanza; nel che, lo vede l'onor. Puccioni, io sono arrendevolissimo.

Secondo capoverso.

Pare che il concetto della Commissione sia ammesso da tutti. Si accetta la sostituzione alla parola: « statuizione », dell'altra: « deliberazione ». Si accetta anche la mutazione di costruito che suggerisce l'onor. Calenda.

Non rimane altra modificazione che la sostituzione chiesta dal senatore Puccioni nell'ultimo capoverso, alla parola: « risarcimento », dell'altra « restituzione ».

Potrei notare che, si restituisce ciò che fu dato o preso; invece si dà indennità, o si fa risarcimento, di ciò che doveva darsi e non fu dato. Ma siamo intesi nel significato; e si accetta la sostituzione della parola.

PRESIDENTE. Rimane ancora quello in seguito al parere del Consiglio di disciplina, il ministro riconoscerà che l'impiegato non ha demeriti.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Anche alle parole « che l'impiegato non ha demerito », si consente siano sostituite quelle « che l'impiegato deve essere punito ». Così si rimette l'armonia coi termini usati negli articoli 26-27.

Ora, se era vero e calcolato il proposito dell'onorevole mio amico Puccioni, che cioè, ove non in tutto, ma almeno in parte, si accettassero le sue proposte di emendamento in ordine all'art. 84 (85), egli ne sarebbe stato pago; parmi che la parte già accettata debba avere qualche valore per contentarlo, comechè contesta parte, è presto detto, tocchi per nulla la sostanza.

Per altro, dove la divergenza è sostanziale, cioè nella chiesta sostituzione del primo capoverso ministeriale a quello della Commissione, tolleri che questa perseveri nel suo pensiero, e accetti egli la preghiera di accontentarsi di mantenerlo siccome l'abbiamo proposto.

PRESIDENTE. Il senatore Puccioni adunque propone di sostituire il secondo alinea del progetto del Ministero al secondo della Commissione; in-

vece la Commissione mentre accetta le altre proposte, non accetta questa sostituzione.

Senatore PUCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCIONI. Io potrei opporre moltissime osservazioni al mio onorevole amico il senatore Majorana, e gli potrei mostrare che molte delle sue osservazioni forse non sono giuridicamente esatte; ma non voglio abusare della pazienza del Senato, non voglio esporre me e l'emendamento mio ad una votazione che probabilmente non sarebbe favorevole, visto che la Commissione mi è contraria e presuppongo che mi sarebbe contrario anche l'onorevole ministro.

Quindi io ritiro il mio emendamento al secondo paragrafo, e ringrazio la Commissione della grande cortesia che mi ha usato accettando gli altri emendamenti i quali non sono di sostanza, ma di forma, e che, permettano che io lo dica, ho la coscienza che non peggioreranno la legge.

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti.

Il primo emendamento del senatore Puccioni consiste in ciò: nel primo alinea invece di dire: « riportando sentenza di assoluzione l'impiegato, ecc. », si dica: « l'impiegato che sia stato assoluto cessa, ecc. »; il resto come nel testo.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi al terzo alinea vi è un secondo emendamento proposto dal senatore Calenda.

Invece di dire: « Nel caso di sottoposizione a Consiglio di disciplina, secondo la statuizione del ministro, sarà sospeso, ecc. », si dica: « Quando l'impiegato sia sottoposto a Consiglio di disciplina il ministro può sospendere in tutto o in parte l'applicazione di questo articolo ».

Chi approva questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal signor ministro, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Abbiamo un altro emendamento del senatore Puccioni al quarto alinea e che consiste in questo: invece di dire: « Quando in seguito al parere del Consiglio di disciplina il ministro riconoscerà che l'impiegato non ha demeritato verso l'Amministrazione », si

dica: « Quando in seguito al parere del Consiglio di disciplina il ministro riconoscerà che l'impiegato non deve essere punito, questi, ecc. »; il resto identico.

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Finalmente nello stesso ultimo alinea si propone di cambiare la parola: « risarcimento », in quella di « restituzione ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 84 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 85.

Salvo il caso di revoca o destituzione, l'impiegato condannato, con sentenza irrevocabile, a pena restrittiva della libertà personale, e sospeso finchè non abbia espiato la pena, con perdita dello stipendio nella misura che verrà determinata dal ministro su parere del Consiglio di disciplina.

(Approvato).

Art. 86.

S'incorre nella revocazione dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo alla sospensione di secondo grado;

b) per l'abbandono dell'ufficio in seguito a dimissione non ancora accettata;

c) per grave abuso di autorità;

d) per grave abuso di fiducia;

e) per vie di fatto contro un superiore in dipendenza di relazioni d'ufficio;

f) per inosservanza del segreto d'ufficio, con danno dello Stato, e dei privati;

g) per mancanza contro l'onore, la quale abbia destato grave scandalo nel luogo dove l'impiegato esercita le proprie funzioni;

h) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative;

2) per pubblica manifestazione di opinioni ostili alla monarchia costituzionale od all'unità della patria.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. In questo progetto di legge vi è una molto provvida distinzione che non si trova nella legge delle pensioni degli impiegati civili del 1864, e che ha dato luogo ad una giurisprudenza non sempre conforme e concorde della Corte dei conti chiamata ad applicarla.

È la distinzione fra la revocazione e la destituzione.

Gli effetti dell'una e dell'altra sono chiaramente stabiliti. La destituzione fa sempre perdere la pensione, mentre la revocazione conserva ogni diritto alla pensione.

A mio avviso è questa una delle buone disposizioni che questo progetto di legge contiene.

Ma da questo nasce una incongruenza.

Ieri abbiamo dopo una vivace discussione riconosciuto che il dimissionario perde il diritto alla pensione; pare quindi a me che sarebbe logico e necessario più che opportuno, togliere all'art. 86 quel paragrafo della lettera *b*, che dice che s'incorre nella revocazione dall'impiego per l'abbandono dell'ufficio in seguito a dimissione non ancora accettata, poichè l'articolo seguente gli concederebbe, come a revocato, quel diritto a pensione, che ieri, come a dimissionario, non si volle concedere.

Io proporrei alla Commissione di vedere se non convenga togliere addirittura quell'inciso notato con la lettera *b*; nel quale appunto ieri l'onor. Pascale trovava argomento in favore della sua tesi, che non fu approvato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Richiamo l'attenzione del signor ministro, perchè preme alla Commissione di conoscere quale sia il divisamento di lui.

Intanto, all'onorevole Finali accennerò il motivo per cui la Commissione non apportò emendamento all'art. 94 del progetto ministeriale, e non propose la eliminazione della lettera *b*, pure avendo soppresso l'art. 66 che accordava il diritto alla pensione, anche a chi volontariamente si dimette.

La Commissione è venuta in quest'ordine di idee. Un impiegato, il quale anche per fare, non dirò ingiuria, ma atto di protesta contro i suoi superiori, contro il Governo, abbandona l'ufficio, è giusto sia contemplato nelle ipotesi della legge in cui sono esposte e punite le diverse contravvenzioni dei pubblici funzionari.

Chi poi volontariamente si dimette, non fa che esercitare un diritto; lo esercita bensì a proprie spese, perchè sa che non conserva il titolo alla pensione. Ma nessuno, nell'ordine morale e civile, gli può muovere rimprovero.

Chi, al contrario, abbandona l'ufficio, indiscutibilmente contravviene al proprio dovere.

Se, appunto perchè non si dà pensione al dimissionario volontario, eliminiamo la sanzione contro chi abbandona l'ufficio in seguito a dimissione non ancora accettata; riconosco ben volentieri che potrà seguire questo, che cioè, mentre il dimissionario il quale non abbandona l'ufficio, perde, col decreto di accettazione il titolo alla pensione, quello poi che l'abbandona avrà bensì applicata la pena della revocazione dall'impiego, ma in pari tempo si guadagnerà la pensione. La lettera *b* quindi, può dirsi, lo incoraggia ad abbandonare l'ufficio, perchè, se egli perde nell'ordine morale, guadagna nell'ordine materiale.

Noterò, invece, che in un certo numero di casi, è inutile la lettera *b*; perchè, a quel funzionario che abbia diritto a pensione, e la perderebbe con l'accettazione della volontaria dimissione, non vi sarà ministro che, potendolo punire col fargli perdere la pensione, esiterà di notificare l'accettazione pura e semplice della dimissione; il ministro non si darà il lusso di applicare una revocazione che dà titolo a pensione.

Ma vi sono tutte le altre ipotesi che, nell'ordine delle volontarie dimissioni, costituiscono il maggior numero, vale a dire quelle degli impiegati che fanno di non aver diritto a pensione o indennità, perchè manca loro il tempo del servizio, per l'una, nonchè per l'altra.

Ora, se togliete la sanzione, che è l'arme del Governo contro chi arbitrariamente abbandona il servizio, la conseguenza sarà questa: che tutti coloro i quali non possono essere puniti, coll'accettazione pura e semplice di una dimissione che fa perdere il titolo a pensione

o a indennità che essi mai potrebbero avere ancorchè chiedessero o ottenessero il collocamento a riposo; tutti costoro preferiranno il sistema dell'abbandono dopo la dimissione, anzichè quello di attendere il decreto di accettazione.

Il sistema dell'abbandono è una grave contravvenzione nel servizio pubblico, oltrechè una offesa alla gerarchia.

Per queste considerazioni, la Commissione non ebbe difficoltà di mantenere la lettera *b*, non credendo di venire in contraddizione colla proposta soppressione dell'art. 66 già votata, che accordava pensione a chi si dimette senza aver diritto a chiedere il collocamento a riposo.

Ciò nondimeno, è bene attendiamo a sentire quello che ne pensa il signor ministro; perchè, siccome versiamo in materia di sanzioni penali, non dirò la Commissione, ma certo il relatore, non abbonderebbe in zelo nel moltiplicarle.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. La mia osservazione muove dal desiderio d'evitare una contraddizione fra due articoli; e non avrei difficoltà ad approvare la lettera *b* di questo articolo, se fossero sopresse le parole « in seguito a dimissioni non ancora accettate », onde il paragrafo dovrebbe dire: « per abbandono dell'ufficio », senz'altro.

Per la dimissione si è già provveduto altrove.

Mi parrebbe che, limitando il paragrafo alle parole che ho detto, non si altererebbe l'economia della legge.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego il senatore Finali di riflettere che lasciar soltanto le parole: « per l'abbandono dell'ufficio » ed eliminare le altre « in seguito a dimissione non ancora accettata » non provvederebbe al caso. L'abbandono dell'ufficio ha per conseguenza la perdita dell'impiego.

Qui invece si contempla un'altro caso: quando si abbandona l'ufficio in seguito a dimissioni non ancora accettate. L'abbandono puro e semplice è tal fatto che è colpito senza bisogno d'altro. Io prego l'onorevole Finali di non insistere.

Per me l'impiegato che abbandona l'ufficio

prima di esserne dispensato, è come il soldato che abbandona il suo posto prima di esserne rilevato, ed è giusto che questo impiegato abbia una punizione.

Del resto creda il mio amico senatore Finali che basta mantenere questa disposizione per non aver mai occasione di applicarla.

Se l'impiegato sa che l'abbandono dell'ufficio non gli costa nulla, allora si può andare incontro a degli inconvenienti gravi; ma se l'impiegato sa che per tale mancanza perde il diritto alla pensione, ritenga che allora l'inconveniente non si avrà a lamentare.

Per questa ragione prego il senatore Finali a non insistere.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Il dissenso fra me e l'onorevole ministro deriva da un equivoco o mio o suo; perchè nella sostanza noi andiamo d'accordo.

Egli dice: « l'impiegato che abbandona arbitrariamente l'ufficio, deve avere il ritegno della perdita del diritto a pensione ». Ma è appunto il contrario di questo che io voglio evitare; perchè l'articolo che segue stabilisce, che l'impiegato il quale per avere abbandonato l'ufficio viene revocato, conserva il diritto a pensione.

È questo che io non voglio, nè vuole l'onorevole ministro; onde ben posso replicare rispettosamente ad esso, che egli ed io andiamo perfettamente d'accordo nelle idee.

Senatore MAJORANA-CALATABINO, *relatore*. Do parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'onorevole senatore Finali, mi è parso, non abbia posto attenzione alle ipotesi da me accennate. Se si tratta d'impiegati che abbiano diritto per lo meno ad indennità, io lo capisco, ed ho detto che la sanzione della lettera *b*, in generale non accresce le guarentigie e le armi che ha in mano il Governo. In tal caso il Governo non deve fare altro che accettare le dimissioni dell'impiegato, ancorchè abbia abbandonato il servizio, lasciandolo privo dell'indennità, o della pensione. Ciò costituisce, ripeto, nella generalità dei casi, una penitenza maggiore di quanto possa essere la revocazione che pure dà diritto a pensione.

Ma, non in tutti i casi di dimissione, l'impiegato ha diritto ossia possibilità di conseguire, se non pensione, almeno indennità. E questi sono i casi più numerosi; perchè quelli che, invece di sollecitare e attendere il collocamento a riposo, si affrettano a dimettersi, lo fanno, per lo più, sapendo che nulla guadagnerebbero dalla loro posizione di riposo. Costoro perciò di regola, sono quelli che possono entrare nella sanzione della lettera *b*. Il vecchio impiegato chiede o aspetta il riposo; è l'impiegato novellino, è chi sa che, durando nell'ufficio pubblico, non avrebbe, per lunghi anni almeno, da aspettarsi (allorquando per atto del Ministero gli venisse la dimissione o la revocazione) ad aver niente.

Ma, si obietta, a che cosa serve la lettera *b*? Essa tiene armato il Governo, contro coloro i quali abbandonano l'ufficio, prima ancora di essere disimpegnati dall'obbligo di occuparlo. Quando sono disimpegnati da tale obbligo? Quando le dimissioni sono accettate e notificate.

Il Governo vuole pertanto una sanzione in sua mano. Egli dice: Io avverto tutti coloro che si dimettono, abbiano o no diritto a pensione, che io li revocherò, ed applicherò contro di essi una pena, che toglie al Governo stesso, di certo almeno gli vincola, la potestà del richiamo al servizio.

Difatti, altra cosa è il richiamare chi volontariamente si dimise, altra cosa è il richiamare chi fu revocato. Nel primo caso, il ministro è arbitro assoluto, e non gli occorre parere o consiglio; nel secondo, occorre (è l'ultimo articolo del cap. VI di questa legge che lo dice) uniforme parere del Consiglio di disciplina, occorre ancora che sieno riconosciuti inesistenti od erronei gli addebiti che diedero motivo alla punizione.

Aggiungerò che, in vista della gravità della pena della revocazione e dei suoi effetti, non è escluso il caso che al Governo possa convenire di gettare in faccia del contravventore al proprio dovere, non che l'indennità, anche la pensione, pur di venire ad un atto rigidissimo che lascia un marchio sul volto dell'impiegato medesimo, e un danno non riparabile per l'avvenire. A me pare quindi, che, non solo debba stare la lettera *b*, ma che la si deve anche lasciare come è formulata; chè l'eliminazione delle sue ultime

parole altererebbe sostanzialmente l'ufficio dell'alinea stesso.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego il mio amico Finali di riflettere che la perdita della pensione non avviene per effetto della revocazione, bensì per conseguenza dell'abbandono dell'ufficio prima che la revocazione sia pronunciata; prima che la dimissione sia accettata.

Dunque non vi è punto contraddizione tra la lettera *b* e le disposizioni dell'art. 95; perchè le disposizioni dell'art. 95 contemplano il caso di revocazione pura e semplice. Ma con la lettera *b* si contempla un altro caso, cioè se l'impiegato abbandona l'ufficio prima; il che significa una cosa alquanto diversa da quella per la quale fu pronunciata la revocazione; in questo caso l'impiegato perde il diritto. Quindi può stare tanto l'una che l'altra cosa.

PRESIDENTE. Insiste, on. Finali, nella sua proposta?

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Dopo questa dichiarazione fatta dall'on. ministro, e che confido sia per avere applicazione del magistrato, non ho ragione di insistere in alcun emendamento alla lettera *b*. Difatti quella dichiarazione escluderebbe, che il revocato, dopo essersi dimesso, possa avere diritto alla pensione.

PRESIDENTE. Dunque non essendovi proposte pongo ai voti l'art. 86 nel testo che ho letto.

(Approvato).

Art. 87.

La revocazione dallo impiego è pronunciata rispettivamente con decreto reale o ministeriale, in seguito a conforme parere del Consiglio di disciplina.

La revocazione fa cessare l'impiegato dal servizio, salvo il diritto alla pensione, che può spettargli a termini di legge, e gli fa perdere il grado.

(Approvato).

Art. 88.

S' incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per illecito uso o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito; o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

b) per l'accettazione di qualsiasi compenso, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dallo impiegato stesso per ragione di ufficio;

c) per violazione dolosa dei segreti di ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati, o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 89.

S' incorre inoltre nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero, per delitto di furto, falsità, appropriazione indebita, peculato, corruzione, o altro che costituisca mancanza contro l'onore;

b) per qualsiasi condanna che porti con sé la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 90.

La destituzione è pronunciata rispettivamente per decreto reale o ministeriale, in seguito a conforme parere del Consiglio di disciplina.

La destituzione fa cessare l'impiegato da ogni servizio e funzione, e gli fa perdere il grado e il diritto a qualsiasi pensione o indennità.

(Approvato).

Art. 91.

I pareri delle Commissioni amministrative e dei Consigli di disciplina, e i decreti, contenenti punizioni disciplinari, devono essere motivati.

Di ciascun decreto sarà comunicata copia autentica allo interessato.

(Approvato).

Art. 92.

L'impiegato revocato o destituito non può essere più riammesso in servizio, tranne che, dopo uniforme parere del Consiglio di disciplina presso il Ministero da cui dipende, siano riconosciuti insussistenti od erronei gli addebiti che diedero motivo alla punizione.

In tal caso la sua anzianità sarà computata secondo il disposto dell'art. 71.

(Approvato).

Tutta la numerazione va mutata perchè vi sono articoli aggiunti e soppressioni, questo sarà un lavoro di revisione di cui pregheremo la Commissione.

TITOLO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 93.

Ferma restando anche nei rapporti della presente legge la competenza della sezione quarta del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, N. 6166, spetta alla sezione medesima di decidere, pronunziando anche in merito:

1° Quando trattasi di ricorsi per qualsiasi contestazione relativa all'anzianità e graduatoria degl'impiegati ed ai provvedimenti amministrativi portanti assimilazioni di ruolo e di grado;

2° Quando, a seguito di provvedimento disciplinare, fu pronunciata la destituzione.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole senatore Finali, poichè vedo che qui si potrebbe incamminare una discussione che non sarebbe breve, e poichè il signor ministro è chiamato nell'altro ramo del Parlamento, e considerata l'ora tarda, proporrei di rimandare la discussione a domani.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Senatore VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Io proporrei al Senato di invertire l'ordine del giorno, e mettere, subito dopo ultimata la discussione di questo progetto di legge, quella del disegno di legge intorno ai provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che, esaurita la legge in corso, si metta in discussione il progetto di legge relativo ai provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma, del quale sarà questa sera distribuita la relazione.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Quindi domani, alle 2, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degl'impiegati civili;

Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma (*disposizioni penali*);

Tumulazione della salma di Ubadino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Modificazione alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica.

La seduta è sciolta (ore 6).

LXXI.

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Seguìto della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili — Approvazione degli articoli da 93 al 98 ultimo del progetto — Parlano i senatori Pierantoni, Costa della Commissione, Calenda V., Majorana-Calatabiano relatore, ed il ministro dell'interno — Approvazione di un articolo aggiuntivo. 53 bis proposto dalla Commissione — Relazione del senatore Majorana-Calatabiano sopra petizioni riguardanti il progetto di legge discusso e rinvio di alcune al ministro dell'interno e dell'intero progetto alla Commissione pel definitivo coordinamento — Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma — Discorrono i senatori Ottolenghi, Vitelleschi, Pierantoni, Righi, il ministro della istruzione pubblica ed il senatore Costa relatore — Approvazione dei quattro articoli del progetto.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri dell'interno e della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, CENCELLI, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Stato degli impiegati civili » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili.

Come il Senato rammenta, ieri si giunse con la discussione fino all'art. 92 che fu approvato.

Si passa ora all'articolo 93.

Ne do lettura.

TITOLO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 93.

Ferma restando anche nei rapporti della presente legge la competenza della sezione quarta del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, N. 6166, spetta alla sezione medesima di decidere, pronunziando anche in merito:

1° Quando trattasi di ricorsi per qualsiasi contestazione relativa all'anzianità e graduatoria degli impiegati ed ai provvedimenti amministrativi portanti assimilazioni di ruolo e di grado;

2° Quando, a seguito di provvedimento disciplinare, fu pronunciata la destituzione.

Su quest'articolo aveva chiesto la parola l'onorevole senatore Finali.

Voci. Non c'è.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Pregherei il relatore della Commissione di fare attenzione allo stato attuale della giurisprudenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato. Per adire quella sezione bisogna che ci sia l'atto definitivo dell'Amministrazione. Gli illustri magistrati ed ufficiali pubblici, che compongono il Consiglio di Stato, danno prove di grande abnegazione per ricercare che cosa s'intenda per atto definitivo. Essi si sono trovati di fronte a casi curiosi. Per esempio, un ministro ha sospeso un impiegato, perchè contro di lui vi era un'azione giudiziaria. Come vuole qualche decreto, l'impiegato, che sta sotto processo perde una metà o un terzo dello stipendio, ma se è assolto, deve riprendere l'ufficio, salvo il sottoporlo ad un Consiglio di disciplina che lo potrebbe anche destituire, perchè se non fu colpevole innanzi alla legge comune potrebbe esser colpevole dinanzi ai violati doveri dell'Amministrazione.

I ministri però cambiano. Accadde che venuto un nuovo Ministero, il ministro non prendesse nessun provvedimento e che l'impiegato il quale reclamò producendo la sentenza di assoluzione, anzi mostrando sentenza che condannava l'avversario alle spese, invano avesse reclamato il posto, la restituzione dell'ufficio. Il ministro non rispose, non prese nessun provvedimento, e il Consiglio di Stato si trovò innanzi al caso della mancanza dell'atto definitivo. Insomma vi può essere quello, che in amministrazione si chiama *atto negativo*. È questo lo scoglio, in cui si frange la giurisdizione del Consiglio di Stato nella materia della giustizia dovuta all'impiegato. Io avverto la Commissione, che ha studiato la legge, che l'ha voluta emendare, perchè almeno ci dica: se il Consiglio di Stato, che deve annullare un atto, che cosa deve fare se l'atto non esiste, se il Governo non ha provveduto. Si dirà che l'impiegato può ricorrere alla giurisdizione comune per il *quod interest*? Allora le garanzie rimangono lettera morta.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Costa ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. La difficoltà che oppone l'onorevole senatore Pierantoni non è una difficoltà speciale alla condizione degli impiegati

ma è una condizione generale dipendente dalle disposizioni della legge sul Consiglio di Stato.

È ammesso il ricorso al Consiglio di Stato soltanto contro un provvedimento definitivo. Se non vi è provvedimento definitivo per oscitanza dell'Amministrazione non deve esservi modo di ricorrere egualmente alla giurisdizione del Consiglio di Stato? Questa è una questione la quale fu esaminata allora che fu discussa dal Senato la legge sul Consiglio di Stato. Si voleva allora aggiungere un articolo il quale desse in questo caso facoltà di ricorso per denegata giustizia.

Ma questa proposta non trovò favore, perchè si disse che non era conveniente fare una disposizione fondata sul presupposto che il Governo potesse mancare al suo dovere.

Se quindi l'inconveniente denunciato dall'onorevole Pierantoni è possibile, non dev'essere risolto in questa legge, ed a proposito dell'articolo che stiamo esaminando. Sarà un complemento, una correzione, se si vuole, all'ordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato; ma non può trovare la sua sede in questa legge speciale, se deve costituire una regola generale per tutti i provvedimenti dell'Amministrazione. Prego quindi l'onor. senatore Pierantoni a non insistere nella sua proposta.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. I diritti senza le azioni sono nulla.

Dichiarate tutti i diritti che volete, ma se io non trovo il giudice competente, io non so che cosa farmene.

Ora, l'onor. Costa, che fu *magna pars* di quella legge, che io combattetti, ma che devo rispettare come legge dello Stato, se riconosce questa lacuna, perchè non crede che debba essere colmata ora che si dichiara il diritto singolare degl'impiegati. Non è questa legge specialissima per gli impiegati?

Che cosa si farà lasciando l'imperfezione della competenza? Qualche cosa simile all'inutile.

Il dire che la Quarta Sezione dovrà giudicare, mentre si riconosce che vi è un difetto nella legge; il sapere che la parte ricorrente spenderebbe per avvocati, per carta bollata, per la stampa delle deduzioni e che potrebbe rimanere persino priva dei titoli necessari per presentarsi alla Corte de' conti e farsi liquidare

la pensione conchiudendo col rimandare ad altra legge futura è cosa ingiusta.

PRESIDENTE. Non vi è proposta?

Senatore COSTA. Nossignore.

Senatore PIERANTONI. Io dichiaro il sentimento dell'animo mio, parlo per rivelare un inconveniente. L'indicare una lacuna è cosa facilissima; ma il colmarla vuol tempo e riflessione. Io non mi sento la virtù di poter ogni momento improvvisare proposte.

Io ho detto al signor relatore, e potevo anche errare, che vi era una lacuna. Egli ha risposto: non soltanto è una lacuna, che ferisce l'azione degli impiegati, ma ferisce molti altri reclami.

Ora io dico: Se il danno c'è, se la lacuna c'è, si studi il modo di colmarla. Una proposta l'ho fatta; un emendamento, pensandoci, saprei farlo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Due volte il collega Pierantoni ha voluto precisare la richiesta all'indirizzo del relatore. Questi sperava che la risposta autorevole ed illuminata del suo collega Costa, sarebbe stata bastevole. Ma di nuovo egli, l'onor. Pierantoni, non reputandosene pago, si rivolge ancora al relatore, il quale; fortunatamente, avendo tuttavia l'udito, risponde:

La Commissione non poteva allontanarsi dal tema che le è presentato dalla legge; non doveva rivedere, correggere, integrare, minimamente, in nessun punto la legge 2 giugno 1889.

Doveva limitarsi all'esame della nuova disposizione dell'art. 93 (94) che quella legge richiama.

Per tale nuova disposizione e per le competenze che, a seguito di essa anderanno alla quarta sezione del Consiglio di Stato, io domando: c'è o non c'è la certezza assoluta di avere in mano l'atto di cui parla l'onor. Pierantoni?

Mi pare impossibile che cotale certezza si possa ragionevolmente mettere in dubbio. Perché: che cosa dice la prima parte dell'art. 93? È competente la quarta sezione: 1° quando trattasi di ricorsi per qualsiasi contestazione relativa all'anzianità e graduatoria degli impiegati ed ai provvedimenti amministrativi portanti assimilazioni di ruolo e di grado.

Ora, se si è stabilito nella legge, che i ruoli degl'impiegati devono essere pubblicati, e sono in tutti gli uffici, perfino nei provinciali, visibili a tutti gl'impiegati; ne segue che nessuno può mettere in dubbio la certezza ed indiscutibilità dell'atto che, togliendo, a giudizio dell'impiegato, la meritata anzianità e graduatoria, o cadendo in errore sulla decretazione delle assimilazioni di ruolo e di grado, dia titolo a reclamo alla quarta sezione.

Altra ipotesi di competenza della quarta sezione secondo lo stesso art. 93 (94) 2: quando, a seguito di provvedimenti disciplinari, fu pronunciata la destituzione. Ebbene, anche in questo caso, ci deve essere un titolo, tanto certo che già deve aver fatto il suo corso: denuncia al Consiglio di disciplina, voto di esso, notifica all'interessato, reclamo e invio al ministro, decreto di destituzione, talvolta deliberato in Consiglio dei ministri, registrazione alla Corte dei conti, notificazione all'interessato.

Ora tutti cotesti sono atti così certi, così indiscutibili, così noti alcuni, così facili altri a venire in mano del reclamante, che non possono menomamente giustificare, per l'applicazione che in questa legge si fa di quella dell'89, il dubbio dell'onor. Pierantoni. Non escludo peraltro che egli possa avere una qualche ragione rispetto alla censura di quella legge, rispetto ad altre applicazioni.

La Commissione però crede che non sia questa l'occasione di una larga discussione sulle diverse parti della legge medesima.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onor. relatore ha parlato in un senso ben diverso dall'onor. Costa...

Senatore COSTA. No, no.

Senatore PIERANTONI... Io torno a ripetere che oggi vi sono diritti dichiarati degli impiegati, altri se ne danno dalla legge; ma se si prendono le collezioni delle decisioni del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, si vedrà che vi sono molti impiegati, che hanno adito quel tribunale per la sicurezza dei loro diritti senza veder stimato il loro reclamo.

Ho detto che si è dato anche il caso che qualche impiegato non abbia potuto ottenere mai il Consiglio di disciplina e che si trovi sospeso e non rimesso in ufficio anche dopo l'assoluzione.

Ecco il caso che ho fatto, caso che posso documentare recando anche le decisioni all'onorevole mio amico, il senatore Majorana.

Aggiungo un'altra considerazione. Io non porterei subito in udienza pubblica tutti i reclami degli impiegati contro l'Amministrazione.

Quando si è creato un contenzioso e l'udienza è pubblica e la memoria sarà data a stampa e la parola del relatore e quella del difensore divulgheranno accuse e recriminazioni, vi sarà disciplina, dignità salvata? Perchè prima di andare alla quarta sezione, non si potrebbe andare al Consiglio in sede gerarchica? Per me credo che l'impiegato che ora può avere, dopo la decisione d'inammissibilità, il ricorso a sezioni riunite in linea straordinaria, sarebbe più garantito, evitando la udienza pubblica. Vorrei evitare la cronaca giudiziaria, spesso non temperata, e tutelare la dignità dell'impiegato e quella del Governo con questo temperamento.

Ma in ogni modo, se lasciate le cose come ora sono, il tempo mi darà ragione, perchè vedrete quanti litigi succederanno, legge imperante. Nessuno impiegato si acconcerà alla decisione del Consiglio di disciplina, e cercherà un buon avvocato per far discutere il perchè della decisione del Consiglio di disciplina.

Queste discussioni pubbliche non faranno onore alla pace, alla concordia ed alla dignità del Governo.

Del resto non vo' più oltre dire.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io sperava che le spiegazioni date dall'onor. Costa e dall'onor. Majorana relatore della Commissione, fossero bastate all'onor. Pierantoni per persuaderlo che non è questo il momento di discutere la sua osservazione.

Io ora non dico se la legge sul Consiglio di Stato debba essere riveduta o no.

Anzi se l'onor. senatore Pierantoni mi avesse fatto la grazia di leggere la mia relazione, avrebbe veduto che io mi riservo di presentare alcune modificazioni a quella, perchè secondo me vi sono alcune cose che richeggono qualche correzione.

Io non ho bene compreso il caso che propone, o che presenta l'onor. Pierantoni.

Si tratta di un'impiegato che è stato giudicato sì o no dal Consiglio di disciplina?

Senatore PIERANTONI. No!...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ma allora contro che cosa ricorre se non ha subito nessuna punizione?

L'onor. Pierantoni in questa disposizione di legge ha osservato che per punire un impiegato non solamente è necessario il Consiglio di disciplina; non solamente debbono all'impiegato farsi note le ragioni per le quali il Consiglio di disciplina giudicò; ma infine vuole altresì l'intervento diretto del ministro.

Dunque o il Consiglio di disciplina si è pronunciato e allora l'impiegato ha avuto conto dei motivi per i quali fu determinata la punizione; e in questo caso, potrà ricorrere al Consiglio di Stato, o l'impiegato non ne ha avuto comunicazione, ed allora non esiste ancora la punizione. Ma l'on. Pierantoni dice che il ministro ritiene tutto questo sul tavolo, e che l'impiegato rimane sospeso e non sa quale sorte gli spetti.

Io francamente questo caso non lo so immaginare, perchè bisognerebbe ammettere allora che il ministro determinatamente vuol commettere un atto d'ingiustizia; e se accadesse, c'è il Parlamento a cui l'impiegato si può rivolgere con una petizione.

Allargare le facoltà della quarta Sezione, creda a me, onorevole Pierantoni, significa mettere le Amministrazioni in grado di non potere adempiere bene il proprio dovere.

Noi già vediamo gl'inconvenienti che si presentano nell'interpretazione delle facoltà date alla quarta sezione.

Se vogliamo aggiungervene delle altre, se vogliamo consentire che anche quando la punizione non sia stata pronunciata, l'impiegato abbia diritto di ricorrere alla quarta sezione, comprenderà il Senato che la questione si allargherebbe così che non vi sarebbe proprio più modo di regolare le Amministrazioni.

Quindi pregherei l'onorevole Pierantoni di aspettare, e non aspetterà molto, la presentazione della legge che determini e chiarisca le attribuzioni del Consiglio di Stato, e allora vedremo quali altre facoltà, o quali altri diritti si potranno accordare agli impiegati.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Mi dispiace che l'onorevole ministro non mi abbia in nessun modo compreso.

Egli mi ha invitato a far lettura della sua relazione sull'andamento dei servizi. E mi attribuisce l'idea che io voglia dilatar le competenze della quarta sezione.

Se potessi io regolare le cose l'abolirei quell'istituzione. Non la volli, strenuamente la censurai.

Auguro che il paese possa un giorno ricuperare l'unità del potere giudiziario indipendente e vero. Il ministro tanto competente mi ha fatto un dilemma, ma egli sa che tra i due termini del dilemma vi è il terzo.

Mi ha detto: essere impossibile che un impiegato possa essere sospeso senza che poi abbia luogo il Consiglio di disciplina.

Perdoni, onorevole Nicotera, tutto può succedere, come è già successo. Il Consiglio di disciplina avrà avuto luogo a favore dell'impiegato, eppure potrà sorgere la necessità che l'impiegato debba essere sospeso.

Ne vuole un caso?

Supponga che si produca un reclamo contro un impiegato. Questo sarà posto sotto Consiglio di disciplina che l'assolverà.

Ecco già a favore dell'impiegato un titolo di onorabilità. Può ella negare poi a chicchessia il diritto di sporgere una querela e far costituzione di parte civile?

Ella sa che vi sono molti reati d'azione privata. Ed allora che cosa succede? Il potere giudiziario scrive al Ministero che l'impiegato che prima ha sofferto il Consiglio di disciplina e che non è stato punito nè sospeso, ora si trova sotto accusa. Il Ministero, per il rispetto che deve al potere giudiziario, sospenderà l'individuo accusato....

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ma io non sospendo nessuno!

Senatore PIERANTONI. Questo è successo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ma non è succeduto a me.

Senatore PIERANTONI. Io non discuto una legge che dovrà durare breve tempo, nè l'onorevole Nicotera può rimanere sempre ministro dell'interno, nè l'onor. Costa avvocato generale erariale.

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, la prego di non dare carattere personale alla discussione.

Senatore PIERANTONI. Mi lascino parlare dunque! Sono certo che le signorie loro non applicheranno questa legge, perchè non giungerà presto in esecuzione. Ma se io devo darle il mio voto, dovevo fare necessaria avvertenza. Vi è stato caso in cui il Consiglio di disciplina ha dichiarato l'impiegato non colpevole, e ciò non ostante l'interessato è andato al potere giudiziario ed ha fatto nascere un processo contro l'impiegato. Terminato il processo, nè la sospensione è stata revocata, nè l'impiegato ha ripreso l'ufficio e la quarta sezione ha deciso di non poter provvedere per la mancanza del *provvedimento definitivo*. Si lascerà questo arbitrio sussistere?

PRESIDENTE. Non essendovi proposte e nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 93 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 94.

La presente legge non si applica ai funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, ai componenti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ai professori delle Università ed Istituti pareggiati delle scuole secondarie classiche, tecniche, normali e magistrali, ai componenti il corpo del Genio civile; rimanendo a loro riguardo in vigore le rispettive leggi speciali.

Però ai componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sono applicabili le cause d'incompatibilità prescritte per i funzionari dell'ordine giudiziario.

Il senatore Calenda Vincenzo, propone che in quest'articolo dopo le parole: « ai componenti il corpo del Genio civile » siano aggiunte le seguenti: « tranne che nelle parti su cui provvedono le leggi speciali », in sostituzione delle altre: « rimanendo a loro riguardo in vigore le rispettive leggi speciali ».

Il senatore Calenda ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A V. Io accetto la nuova redazione dell'articolo proposto dalla Commissione, in tutte le sue parti, meno in un inciso:

L'accetto nella parte generale, poichè elimina ciò che poteva essere uno sconcio del progetto ministeriale, quando accennava a funzionari ed

impiegati militari che non hanno che vedere colla presente legge; l'acetto nell'ultimo comma, poichè riproduce per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, le cause d'incompatibilità prescritte per i funzionari dell'ordine giudiziario.

Dove mi sembra, che essa menomi le garanzie che erano nel progetto ministeriale è quando dice: « rimanendo a loro riguardo in vigore le rispettive leggi speciali ».

La Commissione e non solo la Commissione, ma il Senato, nel precedente progetto di legge, avevano proprio tenuto la locuzione che ora è riproposta dalla Commissione; ma non so se allora fu avvertito, quel che oggi ho l'onore di rassegnare al Senato, che per effetto di tale locuzione la condizione degli impiegati ai quali provvedono leggi speciali, dopo questa nuova legge generale, sarà evidentemente inferiore alla condizione di tutti gli altri impiegati. E poichè scopo della legge è appunto migliorare lo stato degli impiegati, sento il dovere di richiamare l'attenzione del Senato sopra talune condizioni di fatto, al certo sfuggite alla Commissione.

Io mi sarei taciuto se si fosse detto: « La presente legge non si applica ai magistrati inamovibili dell'ordine giudiziario, perciocchè una legge speciale loro già provvede determinando le garanzie indispensabili al regolare esercizio dell'alta loro funzione ». Ma l'articolo dice: « Non si applica ai funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario ».

Ora ponga mente il Senato che tra i molti pregi di questa legge, la quale costituirà d'ora innanzi lo statuto personale degli impiegati civili dello Stato, c'è questo, che l'affidamento al tutto morale che l'impiegato *quamdiu se bene gesserit* sarebbe stato mantenuto in ufficio, affidamento che poggiava sulla lealtà, sul sentimento di giustizia proprio dei rappresentanti il potere, in virtù della legge che stiamo discutendo poggerà sopra ben altre garanzie.

Per effetto di questa legge - a parte le discipline che con sicure norme regoleranno il progredire nella carriera - s'introduce una specie d'*inamovibilità* dall'ufficio per tutti quanti gl'impiegati dello Stato.

D'oggi innanzi l'impiegato non può essere revocato o destituito, se non è sottoposto al Consiglio di disciplina, se non è udito nella sua difesa, se non è giudicato da un consesso di

persone che affidano, per autorità e rettitudine; non può essere collocato a riposo senza il parere *conforme* della Commissione amministrativa: e sebbene sia conservata la facoltà nel potere esecutivo di dispensarlo dal servizio, è apertamente detto che per i funzionari, i quali hanno grado di ispettori generali, o pareggiato, la dispensa dev'essere deliberata dal Consiglio dei ministri: e per tutti i funzionari minori la dispensa di servizio non può essere pronunziata se non dietro lo stesso *conforme* parere della Commissione amministrativa.

Ora intenderà di leggieri il Senato che proponendosi nell'art. 94 dichiarare questa legge non applicabile ai funzionari dell'ordine giudiziario, ai professori, agli impiegati del Genio civile, ai componenti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, si move al certo dalla credenza che le garanzie date da questa legge agli impiegati civili in genere già esistano in forza di leggi speciali, a favore di tutte quelle altre nominate categorie d'impiegati e pubblici funzionari.

Ora cotale credenza è fallace, perciocchè - parlando a mo' d'esempio dei funzionari appartenenti all'ordine giudiziario, le cui discipline e leggi organiche a preferenza di altre conosco - cotale garanzie della inamovibilità dall'ufficio è riservata soltanto ai magistrati che lo Statuto dichiara inamovibili: ma tutta la numerosa schiera dei pretori è in balia del potere esecutivo; tutti i funzionari di cancelleria e segreteria non che gli ufficiali del pubblico ministero sono amovibili tutti *ad libitum* del ministro.

Può essere entrato in mente del Senato che tutte coteste schiere di funzionari, taluni di ben alto grado, restino privi di ogni garanzia, mentre così ampia la si concede agli altri grandi e piccoli funzionari dello Stato?

Questo non mi pare abbia potuto il Senato volerlo; e per fermo non l'ha voluto il ministro, se nel suo schema escludeva l'applicazione della legge alle mentovate categorie d'impiegati, tranne in quelle parti su cui non provvedono le relative leggi speciali.

Orbene, questa formola a me pare che risponda più al concetto del ministro proponente, alla giustizia e a quella uguaglianza nei diritti e nei doveri che sempre dobbiamo mantenere, massime oggi che stiamo escogitando garanzie

per tutti i funzionari che finora ne erano privi. Se tale è il proposito nostro, a me pare chiaro che, ferme restando tutte le discipline scritte riguardanti l'ingresso della carriera, il mantenimento ed il progredire in essa, la vigilanza, ecc. tutte le altre sanzioni di questa legge costituenti una guarentigia dei funzionari civili in genere, debbano essere applicate a quei funzionari onde è parola nelle rispettive leggi speciali, se in queste non trovansi apertamente provveduto alle forme, alla procedura da osservare nel caso della revoca, della destituzione dall'impiego. Quindi se il Senato entra in questo ordine di idee, le quali per me costituiscono lo spirito informatore della legge, si dovrebbe fare buon viso alla proposta mia, e spero di aver consentiente la Commissione, che cioè, invece delle parole: « rimanendo ferme a loro riguardo le rispettive leggi speciali », si dica: « la presente legge non si applica ai funzionari, ecc., ecc., tranne che nelle parti su cui non provvedono le relative loro leggi speciali ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Sarei dolente se, dopo le brevi parole che sono per pronunciare, non seguisse l'accordo tra me e l'onor. senatore Calenda.

Tutto quello che egli ha osservato sul bisogno di guarentigie dei funzionari e ufficiali dell'ordine giudiziario, ed, io aggiungo, tutto quello che non ha rilevato, e che pur richiederebbe ancora, se non delle guarentigie, dei raccordi di esse pei componenti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, per i professori, e anche pei componenti il corpo del Genio civile: tutto ciò prova che qualche cosa, presto o tardi, anche per essi, si debba fare.

Ma, tra questo concetto e la conclusione di domandare, rispetto ai corpi di funzionari esclusi dall'applicazione della presente legge, l'applicazione di tutte quelle parti di essa non disciplinate dalle loro leggi speciali, corre tale differenza, che appena la rileverà, l'onor. Calenda, spero, riconoscerà di dover recedere dalla sua proposta.

Egli parla di guarentigie, ma deve pur parlare di vincoli e di sanzioni di cui la presente legge non scarseggia. Vuole pertanto che i funzionari e gli ufficiali dell'ordine giudiziario, una parte

almeno di loro, sieno sottoposti al Consiglio di disciplina, formato dal prefetto e dalle altre autorità locali? Vuole sottoporli alla Commissione amministrativa, la quale deve esercitare le sue competenze con criteri nella legge stabiliti, e che non tutti risponderebbero alle condizioni di diritto e di fatto dei funzionari e ufficiali dell'ordine giudiziario?

Questo vuole ei pure per i funzionari della pubblica istruzione e per quelli del Genio civile, per tacere di alcune applicazioni che andrebbero pur fatte ai corpi del Consiglio di Stato e della Corte dei conti?

E sottometterà il giudizio del personale dell'ordine giudiziario, a Consigli e Commissioni di carattere essenzialmente amministrativo, tirando fuori l'elemento giudiziario, salvo che ci entri, ed in minoranza, per compire il numero delle Commissioni e dei Consigli, a seguito dell'emendamento che ieri fu ammesso?

Questo non può egli volere assolutamente; perchè l'organismo di quegli uffici, comechè non disciplinato abbastanza, e non offrente tutte le guarentigie desiderabili, non si presta però minimamente all'applicazione di questa legge in tutte le parti non regolate dalle leggi speciali.

In ogni modo, invece di un mero e semplice inciso, all'articolo 94 (95) sarebbe occorsa la formulazione di una serie di articoli, nè tutti uniformi per le diverse Amministrazioni.

Dal pensiero dell'onor. Calenda, però, sorge questo che, allorquando la legge in discussione si avvicinerà al desiderato porto, naturalmente il ministro guardasigilli, il ministro della pubblica istruzione, il ministro dei lavori pubblici, troveranno modo di raccordare quanto meglio si può ad essa, le discipline per i loro impiegati. In tal guisa soltanto, si potrà loro rendere comune la parte possibile delle guarentigie delle istituzioni di questa legge. Ma, siccome la legge non dà semplici guarentigie, nè crea solo delle istituzioni, ma minaccia ben pure delle pene; occorrerà così, allora, raccordare anche il sistema delle sanzioni, rendendole compatibili con le condizioni speciali di quegli ordini di pubblici uffici.

Eppoi, noti una cosa l'on. Calenda: la ragione massima per cui la Commissione, riferendo sui precedenti progetti, non volle entrare nel sistema in cui si entrarebbe ora con l'inciso del progetto

ministeriale, è questa. Di già è pesantissima questa legge, e pure essa non è soltanto desiderata ma di prima necessità. Ma, ciò malgrado tuttavia tale e tanta la disinvoltura del Parlamento e dei Ministeri che, come hanno lasciato trascorrere trenta e più anni, ne faranno passare ancora altri, prima che essa riesca sanzionata.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Speriamo di no.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Non dico che il ritardo sia volontario, ma il fatto è questo, che, tanto più si aggrava il peso delle leggi, quanto più crescono le difficoltà di esse.

Difatti si oppugna forse questa legge in nome degli impiegati? Ma sono essi che disperatamente la reclamano; perchè nove decimi delle disposizioni di essa non sono che guarentigie e, secondo l'ultimo progetto che discutiamo ora, una buona metà delle sue disposizioni non sono che vincoli che i ministri generosamente vogliono imporre a sè stessi.

Contentiamoci dunque del poco. Se aggraviamo la mole, il naufragio, od il ritardo, che è la stessa cosa, perchè le sessioni e anche le legislature non vivono a lungo, il naufragio potrebbe toccare anche all'odierno disegno. (*Bene!*).

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. L'onor. relatore della Commissione ha riconosciuto l'importanza dei rilievi da me fatti, e non ha saputo altrimenti combatterli, che dicendo: si metteranno d'accordo, quando questo progetto sarà divenuto legge dello Stato, e i diversi ministri provvederanno. Ma è precisamente perchè i ministri abbiano modo di ciò fare, che bisogna stabilire nella legge che le garanzie, cui accennavo, siano estensibili a quei tali funzionari i quali non ne rinvengono alcuna nelle rispettive leggi speciali, che s'intende mantenere in vita.

Io mi sono fatto da me l'obbiezione alla quale accennava l'onor. Majorana, se per i magistrati si possa parlare di Consiglio di disciplina, di Commissioni amministrative od altro. Ma intendiamoci bene; io ho già accennato che dove la legge provvede direttamenté alla disciplina di quei tali funzionari, la legge attuale non può essere applicata: onde non solo pei magistrati, ma e pel pubblico ministero e pei pretori

e funzionari di cancelleria, la vigilanza e la disciplina saranno esercitate a norma della legge sull'ordinamento giudiziario.

Ma la legge dell'ordinamento giudiziario non provvede per nulla ad una parte sostanziale, che è invece contemplata nella legge in discussione, alla dispensa cioè dal servizio, alla revoca dall'ufficio, alla destituzione dell'impiegato.

Tutte queste parti come non sono prevedute dalla legge sull'ordinamento giudiziario possono anche non esserlo nella legge relativa sul Genio civile, e nelle scolastiche, e in quelle del Consiglio di Stato e Corte dei conti.

Quando fosse dichiarato che la presente legge sia applicabile, nei casi non preveduti, nè disciplinati dalle leggi speciali tenute in vigore: allora si che - fermato il principio nella legge - i ministri potranno svolgerlo, ed applicarlo ai funzionari dei rispettivi Ministeri ed uffici dipendenti, con le forme e modi più consentanei alla natura degli uffici stessi, sia con decreti e regolamenti particolari, sia con quel regolamento generale, che, udito il Consiglio di Stato, dovrà essere emanato per dare esecuzione a questa legge sullo stato degl'impiegati civili.

Cotesti decreti bene avranno i ministri potestà di farli, se nella legge scriveremo il principio della possibilità di sua applicazione a casi non espressamente preveduti nelle leggi speciali; ma se ciò non faremo, illegittimo sarebbe il fatto del potere esecutivo, e contrario a quelle leggi speciali che si vogliono tener ferme. Occorrerebbe provvedere con tante altre leggi singolari, quanti sono i Ministeri ai quali appartengono quei tali funzionari, mentovati nell'art. 14. Ma s'immagini, se ciò sia possibile conseguire, se ancora - e sono tanti gli anni trascorsi! - non si è riuscito a condurre in porto questa legge che per la terza volta stiamo discutendo.

La speranza del meglio non tolga il bene presente. Che danno fa che sia questo potere scritto nella legge? Non l'useranno i ministri che non ne veggono la necessità o la convenienza: se ne varranno se ne trovino facile il modo, sicuro il vantaggio. E il regolamento sarà la interpretazione vera della legge; determinandosi per esso il metodo di procedura a seguire, e i casi nei quali determinate sanzioni di questa legge sono applicabili agl'im-

piegati, pei quali rimangono in vigore le leggi organiche rispettive.

Ma sino a che ciò non farete, numerose schiere di funzionari, appartenenti all'ordine giudiziario, allo scolastico, e credo pure al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, si troveranno privi di quelle massime garanzie che pur intendete statuire pei minori impiegati dello Stato.

Io vorrei avere la potenza - e pur troppo non l'ho - di trasfondere il convincimento mio nell'animo di quanti sono i senatori qui presenti.

Con le parole già del ministro, e che ora riproduco, voi scriverete nella legge un principio salutare che il Governo svolgerà se e quando crede. Ma non toglie - omettendolo - almeno la speranza di questa garanzia; non fate che migliaia di funzionari restino, mentre credete di provvedere a tutti gl'impiegati civili dello Stato, all'assoluta dipendenza ed arbitrio di ministri, quanto si voglia giusto ed illuminato, ma sempre arbitrio.

PRESIDENTE... Allora rileggerò l'emendamento del signor senatore Calenda.

Il signor senatore Calenda propone dunque di ristabilire alla fine del 1° alinea di questo articolo 94 la frase dell'articolo del progetto ministeriale; vale a dire che laddove è detto: « rimanendo a loro riguardo in vigore le rispettive leggi speciali » si aggiungano le parole: « tranne in quella parte su cui non provvedano le rispettive leggi speciali ».

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Il nostro collega Calenda ed il Senato non possono dubitare del vivissimo desiderio che io avrei di estendere le garanzie che sono stabilite da questa legge a tutti quanti i funzionari dello Stato che non ne hanno di maggiori.

Ma tutto sta nel potervi riuscire senza turbare l'economia delle leggi esistenti. E secondo me la proposta fatta dall'onor. Calenda è ben lungi dal poter raggiungere questo scopo, col l'emendamento che ha proposto, al quale il collega Majorana Calatabiano ed io stesso avevamo dato una portata tanto maggiore di quella che, secondo le sue ultime dichiarazioni, dovrebbe avere.

Noi avevamo creduto che dovesse estendersi, per esempio alla disciplina del personale giudiziario che non ha la guarentigia dell'inamovi-

bilità; mentre egli lo ha negato perchè già vi provvede la legge speciale.

Io noto queste divergenze d'interpretazione per mostrare all'on. Calenda, quale confusione ne verrebbe nell'applicazione delle leggi organiche esistenti in relazione a questo statuto, ove prevalesse la formola che egli ha proposto.

Giacchè per ogni caso, e per ogni provvedimento, si dovrebbe fare un'indagine per determinare se concorrano o no le condizioni per applicare la legge speciale, o la legge generale.

Noti l'onor. Calenda che l'osservazione che egli ha fatto nel suo secondo discorso, che alla disciplina delle segreterie provvederebbe la legge speciale, si potrebbe estendere a quasi tutti quegli altri casi a cui egli ha fatto allusione. Perchè vi sono già leggi speciali che prevedono, la dispensa del servizio, il collocamento a riposo ed in aspettativa, forse con altre forme e con altre condizioni, forse anche senza garanzie sufficienti; ma in qualche modo le prevedono e vi provvedono.

E quindi nella maggior parte dei casi la sua proposta non troverebbe applicazione.

Ma il nostro collega dice: Proclamiamo un principio; le leggi speciali provvederanno poi a svolgerlo e ad applicarlo.

Se questo supposto fosse esatto, non vi sarebbe alcun male, o forse soltanto quello di fare delle leggi accademiche.

Ma non è così; quella che egli propone sarebbe una formola legislativa che dovrebbe avere una diretta applicazione e cioè, dovrebbe condurre a questa necessità di obbligare a porre a raffronto le leggi speciali con la generale per determinare quale debba essere applicata, producendo nell'azione amministrativa una enorme confusione.

Ma lo scopo della disposizione che discutiamo è ben altra; l'onor. collega, nell'alta sua intelligenza, facilmente la comprende.

Essa ha voluto sottrarre alla mutabilità degli organici sanciti con decreto reale ed attribuire carattere legislativo alle garentie dalle quali deve essere circondato l'ingresso, la carriera dell'impiegato, ordinando negli articoli 3 e 94 che siano stabilite con leggi speciali, in base ad alcuni principi comuni che questo progetto di legge intende di stabilire, come base comune all'ordinamento della pubblica amministrazione.

Per tutti gli organici, quindi, che già sono

stabiliti per legge è inutile, può essere contraddittorio il provvedere con questa legge.

Essi rispondono a speciali condizioni, hanno speciali caratteri, tendono a provvedere a speciali necessità. Se incompleti o imperfetti potranno essere modificati, ma non debbono esserlo in modo indiretto, senza potersi rendere conto della deroga implicita che col sistema patrocinato dal senatore Calenda potrebbe derivare.

E per dir tutto con una frase: noi facciamo qui una legge per tutti quegli ordini di funzionari i quali non hanno la loro sorte già regolata da leggi speciali.

Io mi associo al pensiero del nostro collega senatore Calenda quando egli mostra di credere alla necessità di ritornare su queste leggi speciali, di coordinarle a questa legge generale, di aggiungere quelle garanzie che si riconoscessero deficienti. Ma il volerlo conseguire con una proposta della quale nessuno potrebbe prevedere ora la portata, non mi pare nè prudente nè opportuno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io mi trovo in una condizione speciale.

L'onorevole senatore Calenda riproduce una disposizione, che si trova nel disegno di legge da me presentato e quindi logicamente io dovrei accettare la sua proposta.

Ma l'onor. Calenda ed il Senato comprendevano che quando si è discusso con i componenti la Commissione e si è venuti d'accordo nella formola che si presenta al Senato, io non posso più ripigliare quella proposta e debbo unirmi al parere della Commissione.

Senatore CALENDÀ V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALENDÀ V. Nonostante i brillanti discorsi dei rappresentanti la Commissione, io resto fermo nel convincimento mio. Si è detto che in quelle leggi speciali tutto è preveduto ciò che in questa legge si fa. Posso affermare che ciò non è per l'ordine giudiziario, se togli i magistrati inamovibili.

Or qual male sarà che questa legge generale sia invocata là dove le leggi speciali non provvedono? Invocata, notisi bene, a norma di ciò che sarà stabilito nel regolamento che con l'ar-

ticolo ultimo di essa si dà facoltà al Governo di formare, udito il Consiglio di Stato?

E i regolamenti, domando io, perchè si fanno, se non per esplicitare la legge?

E i ministri perchè ci sono, se non possono determinare i casi in cui la legge deve essere applicata tenuta ragione dei rispettivi organici dei funzionari che da loro dipendono?

E qual mezzo più opportuno di cotesto regolamento per impedire che quelle speciali categorie di funzionari invocchino mal a proposito la legge generale, e non privarli al tempo stesso di benefizi e garanzie che non trovano nelle rispettive leggi organiche; studio accurato dei ministri dovendo essere questo appunto di designare le parti della legge da applicare in ragione degli organici, e delle funzioni degli impiegati delle singole amministrazioni a tutela di diritti o d'interessi al tutto trasandati nelle leggi speciali tenute in vigore?

A me non sembra, secondo affermava l'onorevole Costa, che lo scopo di questa legge sia quello di stabilire per legge l'ordinamento di queste pubbliche amministrazioni, i cui organici formati con semplici decreti reali, erano variabili a piacimento dei ministri.

Sarà questo, certo, uno dei vantaggi che la legge attuale addurrà: ma non è nè il solo, nè il principale, avvegnachè non se ne fa parola nelle relazioni che accompagnano il disegno di legge, e lo scopo così piccino è contraddetto dal titolo pomposo di legge sullo *stato* degli impiegati civili. Esso per la parola *stato* e per la qualifica di *civili* data agli impiegati, intende manifestamente a fermare la condizione giuridica di tutti i funzionari dello Stato - esclusi i militari, ai quali una legge speciale completamente provvede — precisarne co' doveri i diritti, massimo tra questi la inamovibilità dall'ufficio fino a quando non sia, con procedimenti dalla legge stabiliti, accertata la indegnità o inettitudine dell'impiegato.

Mantenendo semplicemente in vigore le leggi speciali per quei tali funzionari che io pensavo far rientrare nel diritto comune che viene appunto da questa legge costituito, si lascia fuori uno sterminato numero di funzionari. E sarà atto ingiusto, quale il Senato non può volere, perchè contrasta al proposito avuto di dare con questa legge sicurezza di diritti, guarentigia di stabilità a tutti gli onesti impiegati, ad

essi che sono i necessari, indispensabili strumenti della pubblica amministrazione,

Quale dunque che possa essere l'esito io mantengo l'emendamento, che fu dettato da un sereno studio della cosa, dal pieno convincimento che esso, senza nulla turbare, riconduca sotto il regime dell'uguaglianza dei diritti, che è principio statutario, tutti i funzionari dello Stato, ai quali appunto il Governo intese provvedere con la legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del signor senatore Calenda, più volte letto che non è accettato nè dalla Commissione, nè dal signor ministro.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 94 nel testo che ho letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 95.

Gli individui assunti in servizio senza regolare titolo di nomina registrato alla Corte dei conti, e tutti coloro che sono pagati a giornata o retribuiti ad opera o a cottimo, come pure gli uscieri ed inservienti delle amministrazioni centrali e degli uffici dipendenti, non sono contemplati dalla presente legge.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Esiste nel paese una grande agitazione di quella classe sventurata degl'impiegati straordinari i quali tentano di ottenere una legge speciale che faccia sicura la loro sorte.

È inutile che io intrattenga il Senato intorno le petizioni, gli opuscoli, le riunioni, gli emendamenti che propongono.

Le carte a me giunte, certo sono state esaminate con eguale diligenza da' miei colleghi.

Io comprendo che non si possa mutare questa legge in una legge generale, ma penso che qualche piccola cosa si potrebbe fare per la vecchiaia che fu sempre rispettata presso tutti i popoli civili.

Tramezzo ai numerosi impiegati che prestano opera senza titolo d'impiegati, a cottimo o tem-

poraneamente, si sono rifugiati pochissimi veterani vecchi patrioti.

Ce ne saranno trenta o quaranta, se le mie informazioni sono esatte.

Ora non si potrebbe aggiungere all'art. 103 che, come è redatto, li esclude?

Noi abbiamo un ruolo, una lista di questi vecchi guerrieri, della patria che prestano con tanto culto e tanta devozione alle istituzioni, la guardia alla tomba del gran Re.

Io inviterei l'onorevole ministro dell'interno ad accettare questo piccolo emendamento. Io credo che molti emendamenti sarebbero accettati in questa assemblea, se la postura del banco della Commissione fosse come a Montecitorio, lontano dal banco dei ministri.

Vi è un bellissimo capitolo di Cesare Balbo nel *Governo rappresentativo* sulla topografia delle assemblee politiche che discute se l'aula parlamentare debba essere a ferro di cavallo o ad uso inglese. Qui in questa nostra bella assemblea vi è il banco dell'Ufficio centrale così vicino al lato del cuore del ministro dell'interno (*Ilarità*) che il Governo e l'Ufficio si intendono con molto amore e grande facilità, talchè quando essi di concerto non vogliono nulla si possa ottenere (*visa*). Dopo che abbiamo percorso questa lunga serie di 103 articoli con continue ricuse di emendamenti, io spero che l'onorevole ministro vorrà accettare la mia proposta che non è provvedimento di favore, ma è legge di giustizia, perchè i vecchi se ne vanno, e lo diceva Voltaire: *les vieillards il faut les renvoyer doucement*.

Questi non hanno molto tempo da aspettare altra legge: a me pare che, lasciando poi alla Corte dei conti, alla giurisprudenza il compito di liquidare i loro titoli, si possa mettere questa eccezione a favore dei veterani.

NICOTERA, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, ministro dell'interno. L'onorevole senatore Pierantoni ha potuto vedere che io ho pregato il Senato, ed il Senato con un sentimento di patriottismo ha accolto, che fossero ammessi, anche coloro che hanno servito la patria ed hanno riportato ferite, a poter partecipare alle Amministrazioni dello Stato. Quindi può esser sicuro che io non sento meno di quello ch'egli senta, affetto, stima, venerazione

per i vecchi patrioti che hanno cooperato al risorgimento della patria. Però precisamente perchè si tratta di pochi, precisamente perchè a questi pochi si provvede ed io credo che finora hanno provveduto tutti i ministri, senza distinzione di colore politico; io credo che proprio sarebbe inutile introdurre una disposizione speciale.

Io non sono di coloro che credono che i servigi resi alla patria non meritino dei riguardi, ma vorrei che questo si tacesse e non si dicesse, perchè dirlo può diminuire l'effetto e la importanza che a questi servigi si deve attribuire.

Quindi io pregherei il mio amico, senatore Pierantoni, di non insistere e di lasciare le cose come sono, e di ritenere che a quei vecchi patrioti come è stato provveduto pel passato, sarà provveduto per l'avvenire.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte pongo ai voti l'art. 95 come l'ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 96.

Gl'impiegati straordinari assunti dalle amministrazioni dello Stato a tutto il 1° gennaio 1892, quando abbiano prestato tre anni almeno di lodevole servizio, purchè riconosciuti idonei, saranno preferiti tanto ai segretari comunali quanto agli estranei, nell'ammissione agli impieghi di 3^a categoria, senza riguardo alla loro età e senza obbligo della presentazione dei certificati di studi fatti.

La presente disposizione lascia però impregiudicate le prelezioni concesse dalle leggi 22 luglio 1881, n. 341 e 8 luglio 1883, n. 1470.

(Approvato).

Art. 97.

Entro un anno dalla pubblicazione di questa legge, il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, provvederà a coordinare con la medesima i vari regolamenti delle singole amministrazioni dello Stato; e senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai singoli impiegati, determinerà i ruoli organici di esse con decreti da presentarsi tosto al Parlamento per essere convertiti in legge.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo 105 risponde al 97 (98) della Commissione; richiede che il Governo del Re, entro un anno dalla pubblicazione di questa legge, provveda a coordinare i vari regolamenti delle singole Amministrazioni, e senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai singoli impiegati, a determinare i ruoli organici di esse con decreti da presentarsi tosto al Parlamento per essere convertiti in legge.

Ora, alla Commissione sono nati alcuni dubbi intorno alla futura applicazione di quella parte dell'articolo che riguarda *il rispetto ai diritti acquisiti*.

Vi hanno dei Ministeri, od Amministrazioni, nei quali sono in vigore regi decreti che, regolando le promozioni in base ai concorsi o ad esame scritto ed orale d'idoneità; non limitano il provvedimento ai posti vacanti nel momento del concorso, ma serbano diritto ai dichiarati idonei di esser chiamati ai posti che in avvenire si rendono vacanti, provvedendo, in ragione composta e alternativa, con l'attribuire il primo posto a chi ebbe più punti nel concorso o nell'esame, e, passando all'anziano degli idonei, e così di seguito.

D'altra parte poi malgrado che quegli ordinamenti, od altri simili, diano titolo a chi superò il concorso o l'esame a futura promozione, pure, essendo mancato finora il tempo di collocarli tutti, il diritto dei concorrenti o di coloro che hanno soddisfatto all'esame prescritto dai regolamenti, è rimasto fin qui nelle nude condizioni di potenza.

Ora si fa presente l'accennato fatto al signor ministro, perchè, quando dovrà applicare quell'alinea che fa salvi i diritti acquisiti, di tal fatto, e di altri analoghi, ei tenga conto.

E può tenerne conto benissimo, dappoichè la Commissione, avendo modificato l'art. 30 ministeriale per cui esigevasi nella promozione dal primo al secondo grado ovvero dal secondo al terzo sempre il concorso; ed avendo stabilito col suo art. 24 che, invece, dal primo al secondo grado, per una metà dei posti il merito si accerta mediante concorso, e per l'altra metà mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità: ne segue

che coloro i quali, essendo eliggibili al secondo grado secondo gli attuali regolamenti, non si trovassero però di fronte alla nuova legge in possesso di un diritto propriamente quesito, dovrebbero, per la virtù del precedente concorso o esame d'idoneità, essere tenuti presenti della rispettiva Commissione per l'annotazione nella seconda metà degli eliggibili a merito, congiungendo in lor favore l'attestato di merito con l'anzianità.

A tale applicazione si presta, a giudizio della Commissione, per i casi più sopra accennati, l'art. 24 della legge.

Un'altra raccomandazione occorre sia fatta al signor ministro.

Siccome il lavoro degli organici non dovrà esser condotto con criteri, non dirò di antagonismo, ma di scarsa armonia tra un Ministero ed un altro; così occorre che egli tenga conto, e preghi i suoi colleghi che, rispettivamente, tengano conto anch'essi, di questa gravissima circostanza, che cioè, in parità di titoli che si richiedono per l'acquisto di uffici pubblici, in parità di garanzie di concorso, in parità d'indole di servizi, comechè obbiettivamente diversi nei vari Ministeri, vi è una notevole discrepanza di trattamento. Si manifestano di preferenza quelle ineguaglianze non giuste, così nelle numerose carriere degli ufficiali d'ordine, come in quella dei vice segretari.

Certamente, siccome per un provvedimento di assoluta equiparazione, occorre tener d'occhio la questione finanziaria, la Commissione si astiene in modo assoluto dal chiedere che il pareggiamento segua in guisa da portare aggravio. Ma, poichè negli organici si hanno da fare dei tagli in ordine a qualità e quantità dei servizi, certamente al Governo si offrirà il destro, se non di distruggere assolutamente la grave ineguaglianza, di temperarla alquanto.

Nutriamo fiducia che il sentimento dell'onorevole ministro, nell'applicazione dell'accennato art. 97 (98), non discordi da quello della Commissione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Siccome la Commissione non formula proposta speciale nè

per l'una nè per l'altra questione, dichiaro che terrò conto delle sue raccomandazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo 97.

(Approvato).

Art. 98.

Sono abrogate le leggi degli 11 ottobre 1863, N. 1500, 14 luglio 1887, N. 4711, 11 luglio 1889, N. 6233, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Pongo ai voti l'art. 98, ultimo del progetto: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

La Commissione, d'accordo col signor ministro, propone un articolo aggiuntivo che poi si collocherebbe a suo posto, perchè la numerazione va tutta variata.

Tale articolo aggiuntivo è del tenore seguente:

« Per ragioni di servizio i titolari delle legazioni e dei consolati di 1ª categoria, possono essere con regio decreto collocati a disposizione del Ministero degli esteri, senza perdita dell'anzianità e dello stipendio rispettivo.

« La posizione speciale dei detti funzionari non potrà durare oltre due anni ».

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti questo articolo che ho letto, il quale sarà poi collocato a posto nel coordinamento del progetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Furono trasmesse alla Commissione parecchie petizioni attinenti a questo progetto di legge.

Ha la Commissione da esporre qualche cosa intorno di esse?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Farò delle petizioni pervenuteci brevissima esposizione.

Con la petizione n. 22, 255 impiegati straordinari nel basso personale delle diverse Amministrazioni dello Stato si associano ad un'altra domanda (n. 7 dal Senato rinviata il 24 aprile 1891 al ministro dell'interno) di altri impiegati diurnisti e straordinari. E chiedono sia

loro computato, come servizio utile alla pensione, quello già prestato da straordinario; e che sieno collocati in pianta stabile.

La Commissione per quello che riguarda la domanda di collocamento in pianta stabile, ritiene provveda abbastanza l'art. 96 (97), vale a dire che, se già i richiedenti, sono straordinari e posseggono gli altri requisiti da esso richiesti, la loro domanda riesce fondata.

Per quanto riguarda l'altra parte sul computo del servizio prestato, come utile alla pensione, essa rientra nella legge delle pensioni: E quindi allo stato delle cose la Commissione si limita a rinviare al signor ministro l'accennata petizione.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 22, la Commissione propone, per le ragioni che ha esposte, di rinviarla al signor ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo rinvio della petizione n. 22 al signor ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Colla petizione n. 43 il presidente dell'associazione fra gli impiegati straordinari, chiede che coloro che hanno combattuto le guerre del 48 e 49 e susseguenti, per l'unità ed indipendenza della patria, ove percepiscano meno di 100 lire, pel servizio che prestano allo Stato, abbiano la preferenza sugli altri per i posti d'ufficiale d'ordine e nell'ufficio nel quale prestano servizio. Siccome, a quanto è di ragione provvedono gli articoli 19 e 97 (98) della presente legge, alla Commissione è parso che non ci sia altro da proporre che l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sulla petizione 43 la Commissione per le ragioni che ha svolte propone l'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Con la petizione 46, Tommaso Monforte, impiegato straordinario, chiede che gli anni di servizio, in relazione alla pensione, gli siano computati, da quando prese le armi in difesa della patria, cioè dal 1847, e che sia considerato ora nel suo ufficio.

Siccome si tratta di uno straordinario pel quale provvede l'art. 96 (97), e d'altra parte

egli associa alla sua qualità di straordinario altre ragioni che si rannodano a servizi passati, la Commissione, nell'intendimento sia vagliata da chi per la presente legge è chiamato a giudicarla, propone di rimettere la petizione al signor ministro.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio di questa petizione al signor ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Colla petizione n. 47, il Collegio dei ragionieri dell'Umbria, chiede che, avuto riguardo all'importanza dell'ufficio di ragioniere, specie a seguito della legge 21 giugno 1885 e del regolamento per la contabilità di Stato, non si voglia più quell'ufficio, in relazione ai pubblici impieghi, mantenere in condizioni d'inferiorità. La Commissione chiede l'ordine del giorno, appunto perchè il Senato ha già provveduto in ordine all'oggetto della petizione colle disposizioni diverse contenute nella presente legge.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 47 la Commissione propone l'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io pregherei il Senato, siccome in questo momento soltanto si conosce la quantità dei numeri degli articoli, a seguito delle ultime deliberazioni prese, di voler permettere che la Commissione coordini tutto il progetto di legge.

PRESIDENTE. C'è l'articolo 70 del regolamento che stabilisce i modi e le facoltà che ha la Commissione o l'Ufficio centrale in tale proposito; e se vi è occasione di ricorrervi, è appunto questa, in cui molti emendamenti di forma e di sostanza, sono stati introdotti nel progetto di legge.

Pongo dunque ai voti il rinvio del progetto alla Commissione per il coordinamento secondo l'articolo 70 del regolamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si confida che domani la Commissione sia in grado di riferire sul coordinamento, ed il Senato possa procedere alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma e disposizioni penali » (N. 133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma e disposizioni penali.

Prego il senatore segretario Corsi di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI legge:
(V. stampato, n. 133).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Sia per la natura stessa della legge, la quale si aggira intorno ad un argomento di grande importanza, sia perchè questo progetto di legge è dotato di un carattere di urgenza, io mi trovo in preda alla più grande esitazione nel prendere la parola.

Tutte queste cose mi avrebbero imposto di astenermi dal parlare, ma purtroppo la mia mente è travagliata da dubbi che riescono veramente tormentosi.

Si affacciano alla mente considerazioni di ordine pubblico dotate di una certa gravità ed anche, lo confesso, non vi sono estranee circostanze personali.

Temo molto si abbia a dire che questa legge non raggiunga il fine che si prefigge di ottenere; e mentre non ardisco fare delle proposte precise, non posso prescindere dall'esternare dei dubbi per me gravissimi, e da cui sono molto preoccupato.

Innanzitutto dichiaro che temo che questa legge sia tardiva. Che questa legge si dica non necessaria, monca, illusoria e che si trovasse già nelle disposizioni del Codice penale vigente abbastanza materia per tutelare il diritto eminente che si vuole difendere.

Veniamo ad indagare se questi timori siano fondati o meno.

Intanto è degno di nota che quell'illustre uomo che dirige le sorti dell'istruzione pub-

blica fa una confessione nel suo elaborato rapporto presentato alla Camera dei deputati. Egli dichiara: « Trascorsero venti anni e questa legge speciale, che è quella promessa dalla legge del 1871, non fu pubblicata ».

Questo fatto costituisce, a mio debole avviso, una confessione che non riescir ebbe apparentemente molto onorevole nè per il Parlamento, nè per il Governo; tanto più a fronte del fatto e della circostanza indiscutibile che venne pubblicato un Codice penale generale.

Perchè, si potrà obiettare, non si è afferrata quell'occasione per occuparsi di un argomento così vitale, di una materia che tanto interessava ed interessa la nazione?

Se io dunque, nella occasione che si è trattata la legge attuale nell'Ufficio a cui mi onoro di appartenere, mi sono arrampicato in tutti i modi, ed ho cercato di trovare che il Codice penale contemplava già questo reato, io ero mosso da benigna intenzione. Io cercavo di dire, il legislatore non trascurò il suo dovere, non mise in disparte gli interessi della nazione, perchè allorquando pubblicò il Codice penale aveva già compreso nelle sue disposizioni questo interesse così vitale e dotato della massima importanza.

Il senatore Costa nella sua elaborata ed elegante relazione dedica una colonna intiera di essa a confutare il sistema da me propugnato in seno all'ufficio V.

Ma io credo che per quanto sia stata esatta la relazione e degna del suo autore non confuta le obiezioni che io ho fatto le quali sono anche argomentate dal titolo del Codice penale sotto cui si trova collocato l'art. 203.

Siccome questo articolo si trova sotto il titolo dei « reati contro l'amministrazione pubblica » io diceva: Ecco che il legislatore si è occupato del presente caso e perchè allora fare una legge nuova, una legge singolare, eccezionale la quale riveste sempre un carattere odioso?

Ecco perchè mi sono sforzato di dimostrare, debolmente se vogliamo, che il Codice penale era già sufficiente. Era per giustificare e mondar quasi e il Governo e il potere legislativo dalla taccia che si faceva loro dicendo: come voi non vi siete mai curati di un interesse così grave, ed avete lasciato le porte aperte di casa vostra aspettando che i ladri vi penetrassero

e rubassero a lor piacimento per poi decidervi a chiuderle?

Ecco dunque che la mia tesi ha un carattere in certo modo giustificato perchè ispirato ad un sentimento buonissimo e suggerito dal bisogno di confutare in prevenzione ogni eventuale e possibile attacco diretto contro il potere legislativo ed esecutivo.

Non è fuori del caso di richiamare che Sua Eccellenza il ministro dell'istruzione pubblica, nel presentare questa legge al Senato così si esprime nella sua relazione: « Questo disegno di legge è parte integrante di quello da me presentato alla Camera dei deputati » e finisce poi col dire: « Trattasi dunque di due disegni che costituiscono una sola legge organica divisa soltanto per considerazioni di opportunità ».

Queste eloquenti parole di sua eccellenza il ministro mettono e lasciano l'adito ad una interrogazione assai spontanea. Perchè si porta a discutere avanti il Senato una legge separata da quella di cui faceva parte integrante? La si porta qui mutilata, e di fatti è così, perchè questa legge si limita a mirare ad un solo scopo, se disgiunta dall'altra legge che le portava un efficace aiuto ed alla quale era legata da vincolo indissolubile, la legge attuale si limita a punire il reato, ma non alletta ad astenersi dal compierlo come appunto tendeva l'altra parte della legge ora abbandonata e messa in disparte. Con essa il Governo promettendo di acquistare gli oggetti di compendio delle gallerie quando si volessero vendere, con tale mezzo preveniva ogni necessità che potesse spingere a commettere reati.

Ragiona più che saviamente l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, dicendo che questo progetto costituisce parte integrante di quella da cui fu staccata. Invece ora io non so comprendere quali siano le ragioni che hanno indotto l'onorevole ministro ad accettare questa parziale discussione e mi prometto dalla gentilezza dello stesso signor ministro di ottenere opportuni schiarimenti.

Ma intanto per me le parole stesse dell'onorevole ministro, cospirano a destare in me dei gravissimi dubbi.

Io mi permetto di dichiarare che temo che questa legge si dica *dannosa*, e mi proverò a dimostrarlo.

Io avrei amato si dichiarasse che il Codice penale provvede già abbastanza; queste leggi staccate producono dei gravi inconvenienti, sempre costituiscono un *jus singolare*, che possibilmente si deve cercare di evitare e ne nascono inconvenienti.

Facciamo una ipotesi, la quale valga provare che, non appena pubblicata la legge, sarà aperto l'adito alla frode, e si troverà subito il modo di eluderla.

La legge in discussione ha messo in disparte disposizioni molto efficaci ed indispensabili colla legge attuale si è rinunciato a godere delle benefiche disposizioni degli articoli 63, 138, 225, 421 del vigente Codice penale.

E mi spiego con un esempio.

Appena pubblicata la legge, il padrone di una di queste gallerie non commetterà lui personalmente il reato, ma lo farà commettere da un suo dipendente o servitore o da altra persona, e allora dove si trova la disposizione nella legge che colpisca un simile caso?

La legge parziale si occupa solamente di chiunque personalmente commette il reato e tace di ogni altro, quale ne sarà la conseguenza? La conseguenza sarà nella specie citata ad esempio, sarà che il padrone farà cadere sopra un capro espiatorio, che sarà un servitore od altra persona, la responsabilità del fatto che venne perpetrato in contravvenzione alla legge.

Intanto il padrone del quadro od altro oggetto raccoglierà il premio del reato e ne andrà impune.

Ma perchè si deve rinunciare a questi articoli del Codice penale?

Se noi invece con parole semplicissime avessimo detto e ci fossimo limitati ad una ermeneutica legale, ad una interpretazione dell'articolo 203, dicendo che il medesimo sarebbe stato esteso nella sua applicazione anche alle gallerie di Roma, lo scopo era raggiunto.

Tale dichiarazione veniva ad assumere il carattere di una semplice spiegazione legislativa. E quale ne sarebbe stata la conseguenza? Si sarebbero colpiti non solo l'autore materiale del reato ma anche i suoi complici nell'opera malvagia, cioè gli agenti principali ed i ricettatori.

E quello che mi pare degno di sorpresa è che l'onor. Costa parli nel suo rapporto di in-

cezzatori e poi li lasci impuniti. Tutti quelli dunque che associeranno la loro malvagia opera all'autore del reato, saranno esenti da pena perchè manca la legge che li contempra.

Le disposizioni penali naturalmente non si possono applicare che quando sono esplicithe. Noi con questa legge speciale facciamo sì che i complici del reato, gli agenti principali, i ricettatori non saranno colpiti.

La mia dimostrazione non sarà eloquente ma credo che sia abbastanza chiara. Se invece gli autori di questa legge l'avessero resa parte integrante del Codice penale, allora tutte le disposizioni di esso si sarebbero estese agli autori del reato ed ai complici. Stando così le cose noi mandiamo impunte molte persone che dovrebbero essere punite e severamente punite.

Ritengo poi a mio avviso che la pena non sia proporzionata al reato.

Il reato è gravissimo.

Io lo assimilerei senza tema di esagerare, ad un reato di *lesa patria*.

In sostanza si depauperava il patrimonio glorioso della nazione, si priva il paese di una fonte vivissima di vere risorse; gli stranieri a misura che si assottiglia il patrimonio artistico, non troveranno più alcun eccitamento di curiosità a portare il loro danaro nel paese nostro. Si tratta di una questione vitale, ne sia prova il carattere d'urgenza della legge in esame che venne accettato senza discussione anche nell'altro ramo del Parlamento.

Ma io domando sempre, mi si dimostri che questo sia un reato che si compie da uno solo, ed allora io, mi tacerò; ma quando come nel concreto si tratta di un vero e propriamente detto furto e di furto che esige l'opera di molti, io domando con quale giustizia si potrà colpire una persona sola?

E la legge viene a colpire una persona sola perchè precisamente questa legge è uscita dal grembo del Codice penale, è in una parola una legge speciale.

I *ricettatori* comprenderanno questi oggetti anche a minori prezzi, tanto la legge non li colpisce. Diceva testè che questa legge era troppo mite e mi spiegò: per un reato così grave, applicare semplicemente le disposizioni dell'articolo 203 del Codice penale è poca cosa.

Ma v'ha di più il punire chi osa mettere a scopo di furto la mano sacrilega sopra i tesori della

nazione con un articolo di legge così mite, mi pare un assurdo.

E questa legge non è efficace non solo sotto l'aspetto della poca intensità della pena, ma anche della natura della pena applicata. Io amerei meglio che la pena da applicarsi fosse specialmente pecuniaria e gravemente pecuniaria nelle sue conseguenze, perchè allora si troverebbe che la pena verrebbe ad armonizzare con la fisionomia, con la figura del delitto, perchè non è che la avidità del lucro che può far commettere reati di simile genere. *Sacra auri fames*. Dunque io domando se sia conveniente il punire con qualche multa o con qualche po' di reclusione un reato simile, sarebbe troppo facile il trovare chi scontasse tali pene in luogo e vece del vero colpevole.

Io avrei amato che la pena pecuniaria da applicarsi fosse gravissima, ed allora il vero reo, appunto nel momento che cercava di profittare della sua mala azione, una volta scoperto si sarebbe trovato in una posizione tale da essere colpito di una pena corrispondente alla natura del reato commesso.

Quindi io non trovo una proporzionalità fra la gravità del delitto e la pena applicata.

Io mi astengo dall'espore altre considerazioni, perchè mi sento veramente imposto l'obbligo di non abusare della bontà del Senato, io che sono appena entrato in quest'aula con piede incerto.

Spingerei la mia audacia fino ad essere ridicolo quando solo tentassi di volere imporre le mie convinzioni ad un Consesso così autorevole.

Del resto le mie parole sono dirette ad una Assemblea così sapiente che reputerei d'indebilitare quasi la mia tesi quando vi insistessi ulteriormente.

Io dico solamente: se si deve fare una legge la si trapianti, mi si permetta l'espressione, la s'innesti nel Codice penale, perchè allora godremo del beneficio di molte disposizioni alle quali ora veniamo a rinunciare.

Facendo invece una legge isolata, noi dovremmo veramente rimpiangere le conseguenze della precipitazione con cui abbiamo proceduto, perchè, ripeto, si tratta di un reato che esige necessariamente il concorso di più persone sia nell'atto che si compie, sia dopo, voglio accennare agli incettatori di cui parla l'on. Costa nella sua bellissima relazione.

Per questo io ho fatto l'eccezione che abbandono fidente alla saviezza del Senato. Non dimentichi il Senato che questa legge è odiosa e mi auguro non riesca pure inefficace, impotente a conseguire lo scopo del Ministro che l'ha proposta.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

Senatore VITELLESCHI. Avendo veduto che l'Ufficio centrale ha accettato puramente e semplicemente la legge, io ho il senso di non fare altra opera che dichiarare il mio voto.

D'altronde essendomi in altre occasioni interessato a questo soggetto e preso parte alle discussioni che vi concernevano, mi pare che sia mio dovere il farlo.

Vi è un adagio volgare destinato a significare i provvedimenti tardivi che si appunta a meraviglia al carattere generale di questa legge: « Ma i provvedimenti tardivi portano sovente l'impronta del rammarico, e del dispetto ».

E allora vi si aggiunge ordinariamente il difetto di ragionevolezza e di equanimità.

Quest'è l'effetto che produce sopra di me questa legge distaccata dall'altra di cui faceva parte.

Perchè mi piace di cominciare per dichiarare che io avrei accettato la legge presentata dal Governo, pure facendo qualche riserva sopra l'applicazione delle pene corporali, che in parte per le ragioni addotte dall'onorevole preopinante, e in parte perchè non mi paiono adatte al caso, avrei desiderato che non fossero menzionate.

Non così di questo progetto stralciato, il quale a me pare inopportuno, non ragionevole e pericoloso. Per giustificare questi miei apprezzamenti, mi sia permesso di riassumere brevissimamente lo stato della questione.

Quando il Governo italiano è venuto a Roma, ha trovato qui vigente il regime dei maggiorati fidecommissari.

Il regime dei maggiorati fidecommissari non è un problema astruso e neppure difficile, è stato in vigore in Europa in quasi tutti gli Stati, lo è ancora in alcuni.

E a nessuno è venuto mai in testa di pensare che fosse istituito a beneficio del pubblico.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. Lo era tanto poco, che

quando il pubblico ha potuto manifestare liberamente la sua opinione l'ha abolito.

Il regime fidecommissario si fondava bensì sopra un concetto politico, ma appunto perchè tale, era costituito a beneficio, sebbene fosse sovente un beneficio problematico di coloro che n'erano dotati.

I fidecommissi erano composti sostanzialmente di beni immobili, e in via d'eccezione, è stato concesso in certi casi che contenessero anche beni mobili e fra questi le gallerie.

Non v'è nessuna ragione per distinguere il titolo di proprietà degli immobili da quello dei mobili.

Se si volesse dimostrare l'esistenza di un diritto speciale per le gallerie bisognerebbe provare che la loro istituzione si fonda sopra un titolo diverso, e sarebbe quindi un circolo vizioso perchè allora non sarebbero più sottoposte alla legge fidecommissaria.

La verità è che la condizione giuridica delle gallerie dipende dalla istituzione del fidecommissato, dunque dipende dall'atto, dal documento dalle tavole di fondazione che costituiscono il fidecommissato.

Ora, tutte le volte che in questi fidecommissi si è voluto comprendere un servizio pubblico, è stato detto esplicitamente. Ed infatti le due gallerie di Roma che avevano questa condizione nella loro fondazione, « per avere pace coi seguaci loro » sono già passate nelle mani del Governo.

La prima fu la Corsini, di cui non conosco precisamente la istituzione, ma della quale mi è stato detto che aveva obblighi di pubblico servizio.

La seconda era la Torlonia che è stata accettata dal Governo pochi giorni fa. Sfortunatamente specialmente per questa ultima devono considerarsi fra le meno importanti.

Nelle altre, se condizione di tal natura ci fosse stata, si potrebbe essere certi che dopo 20 anni che si cerca ogni maniera per assicurarne sarebbe venuto in luce. Del resto di alcuna fra queste conosco l'atto di fondazione e questa condizione, a mio avviso, non c'è. Dunque le gallerie a mio avviso rappresentano una proprietà fidecommissaria con tutte le condizioni che si associano a questo genere di proprietà.

Il Parlamento, quando fece la legge del 1871, che sciolse e fece rientrare nel diritto comune tutti i beni fidecommissari, trovandosi in presenza di una questione estranea alla questione fidecommissaria, ossia all'interesse nazionale che gli oggetti d'arte contenuti nelle gallerie appartenenti ai maggiorati fidecommissari non fossero in conseguenza di quella disposizione tradotti sul mercato e perduti per l'Italia, sospese per le gallerie l'effetto della legge, prendendo tempo un anno per adottare i provvedimenti necessari per evitare che questo avvenisse.

Ma in quello stesso impegno che contrasse di prendere un provvedimento, e nella brevità del tempo che impose a se stesso per adottarlo, appare chiaro come il Parlamento intendeva che la liberazione del vincolo fidecommissario doveva applicarsi indistintamente a tutti i beni che erano soggetti. Fu un saggio provvedimento, ma essenzialmente temporaneo e transitorio. Tutto rivela in esso l'intenzione del legislatore.

Invece di un anno ne sono passati 20. E durante questi anni niun provvedimento fu preso. Complesse furono le ragioni di questa omissione, ma principale la retrosia ad affrontare la questione ed i sacrifici che avrebbe necessariamente richiesti.

Ma non tardarono ad apparire evidenti gli inconvenienti di prolungare uno stato di cose che non poteva essere che temporaneo, passeggero e di breve durata.

Anche a parte la questione di giustizia si accentuava sempre più la condizione anormale di uno stato di cose per il quale dei capitali ragguardevoli non avevano più padrone che potesse disporne in alcuna maniera.

E questo era il meno male, ma essi costituivano un ente passivo che gravava per gli oneri che portava con sé sopra degli individui i quali non avevano più nessun corrispettivo per sopportarli.

Sparita la prima generazione degli attuali possessori di fidecommissi, i successori erano evidentemente rientrati nelle condizioni di tutti i cittadini, solo che ad essi era imposto di spendere parecchie migliaia di lire all'anno perchè il pubblico non fosse defraudato del godimento di quegli oggetti d'arte. E credo che, se si facessero i conti a qualcuno di questi proprietari, negli ultimi venti anni, fra i locali

e le spese di custodia essi hanno dovuto spendere parecchie centinaia di migliaia di lire per ottemperare a quella strana disposizione.

Questo stato di cose ha una certa analogia con quello che si è fatto al bonificamento dell'agro romano. Un individuo, il quale si trova di aver la sua terra entro il raggio dei dieci chilometri da Roma, è obbligato a fare delle colture, delle riparazioni, dei lavori d'ogni maniera che egli ritiene che non sia del suo interesse di fare, che non avrebbe fatto, ma che deve farle in omaggio ad un sentimento pubblico, che vuol vedere l'agro romano coltivato.

Finora quando il pubblico aveva un bisogno, anche più importante ed imperioso di quello di godere della contemplazione delle meraviglie dell'arte, ne sosteneva gli oneri e pagava il *quantum interest* a chi di ragione. La forma la più usitata di questa combinazione è l'espropriazione per pubblica utilità: anche di questa forma così rimessa di occupazione della proprietà, Governi liberali quanto e più di noi, si sono diffidati e non hanno ancora voluto accettare, considerandola come un'aggressione pericolosa alla proprietà.

Ma fino a questo punto e cioè che, a misura che certi bisogni sorgono, si obblighi l'individuo a carico del quale grava la loro soddisfazione di farne le spese, non credo ci sia esempio eccetto che in certi dispotismi che non sono più del tempo, o nei momenti acuti di rivoluzione nei quali ogni criterio di giustizia è smarrito. Ma non credo che in un Governo, in uno Stato regolare, civile, si possano trovare molti esempi di utilità pubblica fatti sopportare a chi ci capita. E quanto a noi un fatto simile è in perfetta contraddizione con lo Statuto.

E pur nondimeno questo stato di cose, che è il risultato di questo silenzio di venti anni, finchè le fortune rimasero in piedi fu tollerato, perchè i pochi devono tollerare quello che i molti vogliono, ma altresì perchè era materialmente possibile. Ma quello che si prevedeva dovesse avvenire per la divisione naturale dei beni, ossia l'impossibilità materiale di mantenere questo stato di cose, per effetto della accelerazione che ha portato nella vita economica del paese l'influenza morbosa che se n'è impossessata, si è manifestata prima che non si credeva.

E oggi il fatto sta che questo capitale che si è mantenuto in questa situazione anormale, al momento nel quale parliamo, in alcuni casi non rappresenta più che il *deficit* de' loro proprietari. E quindi esso è divenuto naturalmente il punto di mira del proprietario per ristabilire le sue condizioni di esistenza e del creditore per riprendere il suo avere.

In questa situazione l'onor. Villari, come rappresentante del Governo, mi ricorda quei domatori di belve feroci, parole che trattandosi dei rapporti fra creditori e debitori possono parere non troppo esagerate, i quali tengono i loro terribili allievi in sospenso avanti al cibo che tenta la loro avidità perchè non lo tocchino. Ma il domatore si guarda benè di far durare il suo giuoco più di qualche minuto, e poi lascia alla natura prendere il suo corso.

Ma il ministro, sono due anni che con la sua bacchetta magica, ossia con quell'articolo di sospensione della legge del 1871, tiene in sospenso questo grosso capitale in presenza d'interessi e di avidità che divengono ogni giorno più impazienti.

E quindi non è a meravigliare se incomincia andare a brandelli....

Questa è colpa imperdonabile e irreparabile del Governo, considerato come ente astratto, perchè mi affretto a riconoscere che il Governo attuale, senza assolverlo completamente, si è trovato al momento più difficile della questione e che pur tuttavia, sebbene un poco in ritardo, per lo meno ha presentato una soluzione.

Questa soluzione presentata nel corso dei 20 anni trascorsi, o almeno presentata anche due anni fa, quando si cominciò ad accennare alla catastrofe, sarebbe stata efficace; mentre ora non si può a meno di non considerarla come tardiva, inquantochè una parte del male è già fatto.

Però, siccome è meglio tardi che mai, io avrei accettato il progetto quale era stato presentato dal Governo, perchè era un provvedimento nel suo genere e secondo un certo ordine di idee, completo.

Invece ne è stato stralciato l'articolo della penalità.

Ora, qual'è l'effetto della legge così ridotta alle sole penalità?

Evidentemente, se la Camera ha posto da banda tutto il resto della legge, vuol dire che

non era di suo gusto; poichè non era una legge difficile a discutersi; se l'ha messa da parte vuol dire che non si sentiva di discuterla e di votarla. E quindi, con l'esempio di venti anni passati, nessuna ragione che non passino altri venti anni prima che le disposizioni che completavano quella legge possano essere discusse ed accettate. Ora, frattanto, cosa avverrà di questo importante soggetto per effetto della legge che è in discussione quando fosse approvato?

I locali di alcune di queste gallerie sono stati occupati, perchè compresi nella liquidazione degli ex-fidecommessi.

Le relative fortune che dovevano provvedere alla loro conservazione non hanno più margine per provvedervi. E quindi che cosa dovranno fare coloro che si trovano in queste condizioni, per ottemperare alla legge del 1871 e a questa che la ribadisce con l'assegnazione della penalità?

Dove e come dovranno conservare queste gallerie? Dovranno metterle sulla pubblica via confidandole così direttamente a quel pubblico a beneficio del quale si suppone che queste gallerie siano state istituite?

Non credo che si possa pensare che con questa disposizione si vogliano obbligare ad abbandonarle a poco o a nessun prezzo per impadronirsene. Ma certo è che loro non rimane altro partito. Ora a questo risultato sia che si giunga coscientemente, sia che si giunga incoscientemente, io non mi sento per mia parte di contribuirvi.

O queste gallerie sono proprietà o non sono proprietà dei loro possessori.

Se non sono proprietà loro, abbiamo il coraggio di prenderle francamente. Ma se invece lo sono, a me non piace che vengano in nostra mano per questo verso.

Questo metodo quale risulta dal fatto di avere temporeggiato per venti anni senza offrire una soluzione, aspettando che il frutto fosse maturo per coglierlo poi con una legge violenta di punizione e che ripeto, non è certo nel pensiero di nessuno, ma è che quello che per il fatto si rivela a me non piace e non mi piace di esservi associato.

Io quindi mi riassumo: se io avessi la minima influenza, sopra questa augusta Assemblea, io

la vorrei pregare a riprodurre la legge quale era stata presentata dal Governo.

In quella legge vi è un punto che evidentemente ha spaventato, in questi tempi di strettezza, la Camera, e cioè di dovere deliberare sopra le somme delle quali intendeva disporre eventualmente per l'acquisto di oggetti di questo genere.

E questa difficoltà si sarebbe potuto evitare, qualora si fosse detto, che data quella votazione di massima, tutte le volte che se ne dovesse fare una speciale applicazione, si dovesse, o in sede di bilancio, o in sede speciale, ricorrere al Parlamento.

Questo avrebbe rassicurato da quei timori che quell'articolo poteva far sorgere; ma almeno quella legge sarebbe stata equa, razionale, completa.

Anche lasciando da parte tutte le quistioni eventuali di diritto sulle quali io ho detto la mia opinione, ed ognuno può avere la sua, rimarrebbe sempre vero che quella legge offriva praticamente una soluzione. Cosa diceva quella legge a questi proprietari: se volete vendere noi siamo disposti a comprare, se non volete venderli io sono disposto a tenerli in custodia. Non volete servirvi nè dell'una nè nell'altra cosa, ma volete invece sottrarli, privarne il paese, io vi punisco.

Questo è un linguaggio per lo meno logico e razionale. E faccio lode all'onore. Villari per averlo tenuto. Ma il volere imporre a chicchessia, qualunque sia la sua posizione giuridica, l'impossibile come sarebbe per i possessori di quelle gallerie, di provvedervi senza i mezzi corrispondenti, non è a mio avviso nè discutibile nè, perdonatemi l'espressione, giusto.

Io non do neppure molta importanza all'efficacia di questa disposizione, perchè all'ora in cui siamo credo che tutto quello che doveva accadere sia accaduto.

Di più, ed in ciò convengo con l'onorevole preopinante, in presenza di quei grossi affari non credo che queste punizioni avrebbero grande efficacia.

E quindi io non vedo in quest'articolo che un atto ingiurioso a chi lo subisce e fatto *ab irato* da chi lo commette e che d'altronde esso mantiene una situazione la quale è assurda per se stessa, siccome mi pare di aver largamente dimostrato.

Lasciatemi che io vi ricordi che l'Italia in materia d'arte ha una reputazione da sostenere.

Se disgraziatamente oggi non la può più sostenere, dal lato tecnico per lo meno, la deve sostenere dal lato morale.

Ora, l'Europa, che si è abbastanza occupata di queste nostre miserie, comprenderebbe che noi facessimo qualunque sacrificio per conservare i nostri oggetti d'arte.

Potrebbe anche capire che noi, contenti che questi oggetti d'arte portino le nostre glorie attraverso il mondo, non sollevassimo ostacoli a che fossero esportati.

Io ho la debolezza di appartenere alla prima categoria, ma potrei capire anche l'altra maniera di vedere. Quello che l'Europa non comprenderà è che per due anni una nazione si agiti, si commova, per conservare i suoi oggetti d'arte, ma che per non osare di essere nè ardita nè giusta se li vede sfilare suo malgrado all'estero pure facendo la dimane delle leggi minacciose quanto inefficaci per averne come suol dirsi lo scorno e le beffe.

Quindi io ripeto, una soluzione intiera, completa, sì; una soddisfazione d'ira, un provvedimento tardivo e impossibile, no; io non mi ci potrei adattare.

Un'ultima considerazione mi rende ritroso a votare questa legge. La vita artistica non può essere una vita ufficiale. Essa si nutre essenzialmente d'iniziativa privata, e l'iniziativa privata in fatto di cose che costano e non pagano ha bisogno d'essere incoraggiata o per lo meno lasciata libera perchè produca un qualche effetto. Ora noi facciamo poco, ma discorriamo e anche legiferiamo molto. E su questa china d'un protezionismo più rumoroso che efficace noi creiamo un ambiente così difficile e noioso alle collezioni artistiche che non possiamo a meno di disgustare coloro che se ne occupano. Tutte queste minacce non so se salveranno le collezioni antiche; finora è lecito di dubitarne. Ma certo tratteranno chicchessia di acquistare e mantenere collezioni essendo causa permanente di difficoltà, di noie, che possono con uno stralcio di legge votato d'urgenza andare fino alla prigione per i possessori di questa specie di proprietà, nè più nè meno che la proprietà di questo genere, secondo la formola del famoso socialista francese, fosse un furto.

E quindi a me pare che questo indirizzo oltre

a non essere nè conveniente nè giusto, non mi pare che giovi allo scopo che si propone, ossia all'incremento e alla tutela del patrimonio artistico della nazione.

Io non ha alcuna fiducia di far dividere le mie opinioni a questa augusta assemblea; mi è piaciuto però solamente di dichiararle per dare le ragioni del mio voto che sarà contrario a questa legge. Mentre lo ripeto, io voterei volentieri una legge che sia completa, presso a poco quella che ha presentata il Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori. La guerra sino ai principi del secolo nostro dava al vincitore la potestà di fare sue tutte le cose del vinto: monumenti e statue, bronzi e quadri, biblioteche e pinacoteche, collezioni d'arte antica e moderna erano trasportate coi trionfi della vittoria militare rinnovandosi nella storia i casi tristissimi delle distruzioni di antiche civiltà.

Oggi la guerra ha dettato il suo Codice, e come è inviolabile la vita, la proprietà del pacifico cittadino, così sono inviolabili le pinacoteche, i musei, le collezioni d'arte, le scuole, i templi. La storia delle recenti guerre discute ancora per sapere, se il colpo di cannone, che offese un teatro, tempio dell'arte nazionale, o il campanile di storica cattedrale, fosse stato indirizzato dalla mala intenzione e dall'abilità del combattente o se il danno fu recato dal caso fortuito del tiro, che non conosceva il bersaglio. Io non vo' ricordare quanto soffrì l'Italia divisa per le rapine della rivoluzione francese, frenata dal Bonaparte, quando i capolavori dell'arte italiana e gli antichi trofei dell'Oriente furono stati trasportati bottino di guerra a Parigi.

I principi pontefici, ed i re restaurati non reclamavano la libertà per i propri sudditi che ritornavano nella schiavitù, ma la restituzione di quelle arti, ch'erano l'anima stessa, la grandezza d'Italia.

Doloroso al ricordo del cuore italiano è il discorso di lord Castlereagh che diceva: che diritto hanno gl'italiani a rivendicare i capolavori, che tolsero ad altre genti, essi che nulla hanno fatto per la loro libertà?

L'ammirazione delle nostre glorie passate, la vista delle bellezze dell'arte e della natura accesero i popoli stranieri di amore per la nostra

terra. Per l'arte vivemmo, quando eravamo schiavi. E Roma trasse a sè italiani di ogni contrada, vinse le gare municipali per la grandezza de' suoi monumenti, per quella delle sue stesse rovine.

Con la restituzione delle arti involate dai principi spodestati furono ripristinate le leggi, che danno custodia ai nostri tesori e che non furono dettate dalla cupidigia di principi assoluti, ma che sono statuti di onore e di decoro di tutte le civili società. Furono del pari ripristinate le leggi dei fidecommissi, per i quali mai si dubitò che le collezioni d'arte, i musei, le biblioteche non dovessero essere considerate come una merce comunque e trattate come cose mobili, ma siccome immobili.

Già altra volta in questa assemblea protestai contro questo errore condannabile di diritto, che oggi pure è stato ripetuto.

E a dar notizia del vero legislativo mi basta ricordare l'art. 137 del *Motu Proprio Piano* del 1816, col quale i fidecommissi furono restituiti a Roma, e poi il Codice Gregoriano del 1834.

La legge 6 luglio 1816, sanzionando che non si potessero più istituire fidecommissi che sopra immobili della qualità di quelli, su i quali possono aver luogo le iscrizioni secondo il sistema ipotecario, aggiungeva all'art. 137: « Sono eccettuate le raccolte di statue, di pitture e di altri oggetti d'arte, come ancora le raccolte di monumenti ed altri oggetti d'antichità, e quelli di storia naturale, di strumenti e macchine di fisica, d'astronomia, di notomia, le biblioteche e altre simili collezioni d'arti liberali e di scienza, le quali potranno in aggiunta ai fidecommissi da istituirsi sopra gli stabili, assoggettarsi all'obbligo della conservazione e della restituzione, qualora vi acceda l'approvazione del cardinal camerlengo ».

Dunque è antico il diritto italico che fa queste collezioni cose immobili capaci d'ipoteca, ed erra chicchessia il quale voglia dire che queste cose sono mobili e fanno parte del diritto che ha ciascuno di vendere le cose che possiede.

Il regolamento legislativo gregoriano dell'anno 1834, all'art. 40 ripete testualmente l'articolo 37 del *Motu Proprio Piano*. Se l'onor. Vitelleschi avesse atteso a questi principi della legislazione altrimenti avrebbe parlato. Nè egli doveva separare la storia della legislazione dello

Stato italiano dalle nozioni della legislazione precedente. Attenendosi ai precedenti non avrebbe detta incivile nè fatta *ab irato* la legge in discussione nè avrebbe, Dio lo perdoni! (*ilarità*) visto nell'onorevole Villari un domatore di leoni che sferza e flagella i supposti proprietari, Pasquale Villari crudele, il simpatico cultore di studi storici? (*Approvazione.*)

Io debbo quindi ricordare quello che fecero gli stessi Romani liberi nel tempo del loro governo autonomo.

Dopo parecchie rivoluzioni fallite vi fu un Governo costituzionale in Roma sotto il pontificato di Pio IX, che in quel tempo fece credere possibile l'esperimento del principio liberale guelfo.

Il Parlamento romano stimò necessario di abolire il feudalismo, di abolire i fidecommissi, i maggiorascati, i baliatici e tutte quelle altre istituzioni della signoria feudale, per cui la terra immobile era manomorta, e per cui viveva la regola *niuna terra senza signore*.

Sa l'onor. preopinante che persino le giurisdizioni baronali erano state ripristinate in Roma? Nel procedersi nell'agosto dell'anno 1848 al rinnovamento economico, che tutti gli economisti italiani d'accordo con quelli francesi avevano raccomandato, l'assemblea romana dovette deliberare una legge sull'abolizione delle sostituzioni e di altri vincoli contro la libertà dei beni.

La Commissione parlamentare fece una relazione, in cui in nome dell'assoluto principio della libertà della proprietà e per omaggio al principio di eguaglianza non faceva eccezione alcuna. Volendo distruggere l'aristocrazia permetteva l'alienazione di tutte le opere del genio e di tutti i depositi scientifici esistenti presso le grandi famiglie, avvisando che Roma, il primo monumento della storia, tempio e scuola di belle arti, miniera di quanto vi ha di più prezioso nelle tradizioni, non impallidirebbe con la perdita di quei inapprezzabili ornamenti.

Contro la proposta della Commissione parlamentare si mosse P. E. Visconti, celebrato commissario delle antichità. Egli ai 26 novembre 1848 indirizzò al presidente dell'assemblea romana una Memoria, in cui ricordò il diritto vero che le famiglie avevano sopra i tesori dell'arte raccolti nei loro superbi palazzi.

Non erano, no, beni mobili e liberi, atti a soddisfare la cupidigia o dell'usuraio o dei cre-

ditori audaci. (*Bene*). Mi consenta il Senato che io legga alcun brano di questo autorevole documento.

« Le collezioni di pitture e di sculture, le biblioteche e le altre raccolte di oggetti rari sono da sciogliere ovvero debbono essere conservate con speciale disposizione di legge? Ecco il quesito che giustamente preoccupa le menti, mentre include nella soluzione assai più estesi e più vitali interessi di quello, che al primo aspetto possa sembrare.

« Doveri di ufficio e sincero e grande amore di patria mi fanno porre innanzi le considerazioni seguenti, poche delle molte, che mi si presentano, e che potranno forse esser fatte da altri in argomento di tanta importanza.

« 1. Coloro che formarono tali collezioni con opere grandissime, e spesso con unica felicità, come avviene nei capolavori dell'arte antica, *sapevano benissimo che, fuori del decoro e dello splendore, non ne avrebbero gli eredi ritratto utile alcuno.*

« 2. Anzi sapevano che ne avrebbero avuto spese ed aggravio pei vasti locali occupati, pel mantenimento delle persone addette alla custodia.

« 3. Che dunque ebbero essi in animo, se non solo la pubblica utilità? A che ordinarono quelle raccolte, se non a solo beneficio del pubblico?

« 4. Ed invero le pitture, le sculture, i manoscritti, i libri, le stampe e gli altri oggetti di unica rarità in Italia raccolti, esposti sempre allo sguardo, allo studio di tutti, se nel diritto e nel nome rimanessero cosa particolare, nel fatto e nel vantaggio però diventerebbero cosa del pubblico.

« 5. L'utilità, che ne provenne, si sparse nella società diffusa in mille forme.

« 6. La più parte e la maggiore fu divisa fra i cultori delle belle arti e quelli delle lettere. Supererebbe quasi il credibile, e sarebbe ben lungi dal vero chi presentasse l'insieme delle somme di danaro entrate nello Stato per gli studi, per le copie, pei disegni, per le incisioni in rame, per le imitazioni d'ogni maniera degli oggetti delle gallerie *Barberini, Borghese, Colonna, Corsini, Doria, Rospigliosi, Sciarra*, della scultura delle ville *Albani, Borghese, Pamphili, Ludovisi*; delle biblioteche *Albani, Barberini, Chigi e Corsini*.

« 7. Un'altra parte forse non meno considerevole di codesto utile venne ad alimentare quei tanti che hanno profitto dall'affluenza dei forestieri e dal loro soggiorno in Roma; profitto del quale sono partecipi quasi tutte le classi della città e che ridonda ancora in beneficio dello Stato.

« 8. *Sciogliere tali oggetti dal vincolo che li unisce e mantiene, è dunque un medesimo che diseredare il popolo di una eredità, è un medesimo che disperdere un sicuro ed abbondevole fonte di ricchezza* ».

Il Parlamento romano per questa petizione con grande equità discusse il disegno di legge, e non assecondò il progetto della Commissione.

Il ministro di grazia e giustizia parlò ad impedire che la rivoluzione per offendere l'aristocrazia avesse distrutto quelle grandi collezioni, che loro fanno onore, e che ne raccomandano i nomi all'Italia, all'Europa, anzi, al mondo civile. (*Bene*).

L'Armellini stesso ricordava, onor. Vitelleschi, cose notissime a tutti che il fidecommissario per sè stesso non costituisce un diritto di proprietà.

« Il fidecommissario, disse in Parlamento, è contrario allo spirito stesso di proprietà, perchè realmente lo stesso gravato non è un vero proprietario, non è che un usufruttuario di beni ad altra persona spettanti e destinati dopo la sua morte.

Buono per lui se sono i figli, i fratelli i chiamati a succedergli, ma quante volte sarà un remoto trasversale, un estraneo, un convento, un monastero? »

Veda quindi l'onor. Vitelleschi che il solo annunziare l'idea del diritto fidecommissario significa ammettere una limitazione del diritto di proprietà. E il Piacentini, deputato, parimente ricordò che i musei, le gallerie, le biblioteche erano di uso pubblico.

Nè io mi permetterò in questa discussione di accennare ai titoli storici delle istituzioni. Egli è certo che le famiglie, che ebbero l'onore della porpora o che ebbero sacerdoti che cinsero la tiara, ebbero talvolta uomini di tale ambizione, che credendo di poter fare quello che Giosuè voleva fare, vollero per mezzo di un'agnazione fittizia perpetuare le loro famiglie, talchè furono nella loro tavola di fonda-

zione chiamati non soltanto i primogeniti e i discendenti ma tutte le linee trasversali; ammisero le donne loro discendenti, perfino i figli illegittimi, gli adulterini e quelli di coito nefando. (*Impressione, ilarità*).

Queste erano le istituzioni del papato e chi volesse conoscere la virtù di alcuni uomini, potrebbe trovare quattro o cinque scrittori che scrissero libri speciali sul diritto a succedere dei figli dei papi. (*Ilarità*).

Dico cose notissime, ma che occorre ricordare quando l'Italia nostra qui nella maggiore sua Assemblea è accusata di non rispettare la proprietà privata (*Bene*).

L'equanimità del Parlamento e il ricordo del diritto vero delle famiglie principesche, che erano quasi usufruttuarie, fecero respingere il progetto della Commissione. Le collezioni d'arte furono salvate nell'anno 1848.

Del rimanente, a parte il vincolo fidecommissario, è da guardare che spesso tali collezioni furono destinate ad uso pubblico. Attraverso la storia di Roma e del diritto romano si trovano quelle fondazioni *ad patriam*, per cui statue, gallerie, biblioteche furono da privati destinate ad onorare la memoria di una vittoria, di una grande festa, una grande solennità, a tramandare la virtù di tali uomini. Voi ricordate la discussione che qui si fece delle Opere di beneficenza? Discorrendo intorno la questione della conversione di quelle Opere di beneficenza, che io addussi numerosi esempi delle fondazioni fatte ad incremento della patria e degli studî, citando specialmente Plinio, e tante altre opere insigni che la virtù italo-greca produsse (*Bene*).

E vi sono molti capi di famiglie che non soltanto istituirono il fidecommissario, il maggiorascato, i baliatici e via discorrendo, ma che immobilizzarono altrimenti una parte delle loro ricchezze volendo che fossero mantenute in perpetuo ad onore di Roma e ad istruzione del popolo.

Pio VII voleva che i fidecommissari fossero estinti alla quarta generazione, i patrizi li vollero perpetui.

Delle servitù di uso pubblico fu largamente discusso da chi sapeva la sapienza romana, che fu raccolta in una sentenza de' magistrati italiani nella causa del vietato passeggio pubblico nella villa Borghese.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1892

Ora intende il senatore Vitelleschi che, quando Roma tornò all'Italia, Governo e Parlamento italiano si trovarono di fronte ad un diritto storico antico, che stava a cuore del popolo romano.

Mi permetta il Senato di derogare ad un uso severo, che io ho, di non parlare di me stesso; ma non potrei fare altrimenti, perchè è testimonianza, che adduco.

Io venni in Roma tre giorni dopo la liberazione della nostra capitale, conobbi tutti gli illustri uomini, che il generale Lamarmora aveva chiamato a consiglio di luogotenenza, e accanto a quel vecchio giureconsulto, ch'era il Piacentini, sedeva uno dei primi giureconsulti romani, un patriota ed un magistrato; la cui memoria rimane imperitura nel cuore nostro, perchè fu modello di virtù, di sapienza e di temperanza: intendo parlare del defunto senatore Bonacci. (*Approvazioni*).

Intorno al Piacentini ed al Bonacci, si adunava tutta la sapiente ed onorata curia romana, la quale mentre domandava anelante che si fossero pubblicati per Roma i codici italiani, i quali dovevano redimere famiglia e proprietà da vincoli barbarici, innaturali, dai privilegi e dalle giurisdizioni feudali, si dava pensiero di alcune questioni.

Ho qui presente la relazione del ministro De Falco. Egregi giureconsulti romani chiedevano che si modificasse l'art. 24 delle disposizioni transitorie del Codice civile che fa riserva di una metà dei beni liberati dal vincolo fidecommissario a favore del primo o dei primi chiamati, perchè nati o concepiti al momento del fidecommissario. Volevano poi che si facesse limitazione al principio dell'assoluta affrancazione dei beni fidecommissari, avvisando che molti testamenti recenti ed antichi e disposizioni di pontefici erano idonei a dimostrare provatamente che in favore del pubblico erano state formate alcune biblioteche, gallerie, alcune ville, alcuni musei e che i possessori dei fidecommissi ne sono semplici mantenitori.

Aggiungevano che su quei beni vi ha un *jus civitatis* da non trascurare.

Ora che io ho ricordato i precedenti della rivoluzione francese a quella del 1848, chi può dire che Governo e Parlamento, che vogliono serbata all'Italia la sua grande proprietà artistica come un dovere verso la civiltà presente

e verso la civiltà avvenire, agiscano *ab irato?* (*Approvazioni*).

Innanzi al certo diritto nazionale, pel desiderio di studiare un temperamento utile alle famiglie, fu deliberata la legge del giugno 1871 che pubblicando le disposizioni transitorie al Codice civile, fece riserva dell'applicazione degli articoli 25 o 26.

Tanto i beni, i quali costituivano le gallerie, erano per destinazione della legge beni immobili che essi erano esentati dalla pubblicazione di leggi, che dovevano provvedere alla trasformazione economica e giuridica della proprietà immobiliare in Roma.

Ed invero, o signori, sia detto ad onore del patriziato romano, che in questa assemblea è magnificamente rappresentato, nessuna famiglia patrizia aveva mancato al suo dovere, al culto delle memorie dei suoi padri, ai doveri della civiltà, ed ai doveri verso il rinnovamento italiano qui in Roma. (*Bene*). L'onorevole Vitelleschi, che ha tanto acerbamente censurata la legge italiana, se avesse guardato all'alto intelletto ed alla nobiltà degli animi che la studiarono avrebbe mutato linguaggio.

Il senatore Bonacci fu relatore in questo Senato, il De Filippo, nostro collega, fu relatore nella Camera dei deputati, ed il De Falco fu il ministro di quell'epoca, successore al Raeli.

Può credere l'onorevole Vitelleschi che uomini di tanta virtù, di tanta prudenza avessero voluto fare leggi severe ed ingrate contro quel patriziato, a cui nulla fu tolto ed a cui tutto si dava con la libertà, con le leggi di eguaglianza? (*Bene*).

Il patriziato poteva e doveva rimanere quello, che è, la virtù del grande capitale, del grande merito e delle tradizioni onorate in mezzo alla società moderna. (*Bene*).

La legge, che invoca l'onorevole Vitelleschi, nuova, addimanda la soluzione di un problema, che tocca l'avvenire di Roma, tempio sacro delle opere più stupende del genio antico e moderno.

Non tutti la risolverebbero con la speditezza dell'onorevole Vitelleschi (*Ilarità*). Governo e Parlamento avevano promesso di risolverla nella Sessione seguente a quella che prima fu tenuta in Roma. Questo è il grande argomento, l'Achille della battaglia oratoria.

L'annuncio di una legge non significa quel, che suppone l'onorevole Vitelleschi, ossia che Go-

verno e Parlamento volessero dichiarare beni particolari le gallerie e i musei od acquistarli. Ognuno poi sa che la sovranità nazionale non riceve legge da nessuno.

Può il Governo, che ha l'iniziativa, annunciare una legge, ma il potere legislativo può accettarla, respingerla, ovvero emendarla. Noi possiamo ricordare che altri disegni di legge furono promessi in leggi più solenni, che non ancora vennero sul telaio parlamentare. La legge delle guarentigie pontificie contiene nell'articolo 17 la promessa di una legge per il riordinamento del patrimonio ecclesiastico; e quella pur sarebbe legge importante, perchè potrebbe ridurre la manomorta, il latifondo romano, che perdette l'Italia; ma sinora non fu presentata.

Questa è la condizione delle cose, ma io penso che la mancanza della legge recò bene a quelle famiglie patrizie che custodiscono gallerie esposte al pubblico.

E perchè? Perchè l'onor. Vitelleschi, ben lo sa, se fosse data una legge, per la quale fossero disciolti i fidecommessi gravati dalla servitù di uso pubblico, dai fidecommessi che non soffrono questo onere, gli altri parenti dovrebbero ricevere una parte de' beni svincolati. Ma se il Governo e la nazione volessero far dividere quelle collezioni, gli oggetti divisi rimarrebbero sempre sottoposti alla legge sul commercio delle cose artistiche. In queste condizioni di diritto coloro, che furono danneggiati dalla triste ora delle catastrofi economiche, hanno almeno da sperare che col tempo, sotto la forma anche di un vitalizio, essi possano ricevere dallo Stato qualche indennità.

Oggi vi sono i creditori, che metterebbero sul mercato il *Suonatore di violino* o qualsiasi altro capolavoro dell'arte italiana. Non bisogna dimenticare che, a parte i fidecommessi, vigeva, come vige tuttora in tutta l'Italia, una serie di leggi sulla tutela delle cose di arte ed antichità; la legge vigente in Roma prende il nome dell'Editto Pacca.

Ora in quell'Editto Pacca, che forse è più blando di altre leggi che esigono in altri paesi, vi sono disposizioni gravissime che non rimangono abolite. Vi è l'art. 10, che sanziona che colui che distrugge, distoglie uno di quegli oggetti che possono servire alle collezioni dello Stato, che ha la preferenza di acquistarle può perdere

perfino per confisca la proprietà delle cose. Non confondiamo nel votare quello, che è dovere delle famiglie patrizie, per le quali dura il fidecommesso o esiste la servitù d'uso pubblico, dalle questioni diverse degli oggetti liberi che non formano collezione, che non fanno galleria, sulle quali il Governo ha un diritto di prelazione.

E qui, avendo io il costume di non pensare mai a quello che sia per me utile di dire, ma a quello che io sento di dover dire, debbo deplorare la condotta passata del Ministero della pubblica istruzione, e lodare il coraggio dimostrato dall'onor. ministro Villari, col venire alla fine a far cessare un contrabbando illecito, indecoroso.

L'Amministrazione nostra ha questo grande difetto non ha tradizioni. Spesso si formano e si disfanno Direzioni di belle arti, Consigli. Col tramutare di locali e coll'avvicinarsi di uomini, molto si sperpera, non c'è rigore nell'Amministrazione della cosa pubblica. Abbiamo avuto grandi scandali di libri rubati alle biblioteche e non ho veduto un individuo condannato. Qualcuno destituito, rientrò nell'impiego per un altro ufficio.

Le Commissioni di belle arti saranno buone per dire tecnicamente che un quadro od un oggetto valga più di un altro. Nel Ministero della pubblica istruzione per la legge Casati, manomessa e distrutta, vi era un consulente legale, che più non esiste.

Non basta. Nei Governi costituzionali si può sognare il bello e l'utile; ma bisogna attendere alle competenze dei poteri. Con atti amministrativi pur troppo si fece grande abbandono dei diritti dello Stato e dei doveri dell'Amministrazione. Si tollerò, contro la legge delle guarentigie, una tassa pontificia sopra i musei che, per la legge delle guarentigie non può essere imposta. L'onorevole Villari fu sulle prime quello che la virtù di patriota, di scrittore, voleva, amministratore conciliativo.

Pensò persino ad intraprendere compere, a fare transazioni.

Io credo pericoloso questo sistema. Anzi vi raccomando, onorevole ministro, di non osservarlo.

In cose inalienabili, indivisibili come sono queste, poste fuori commercio e nelle quali vi

può essere il diritto di servitù della nazione, le transazioni non sono legali senza una legge.

Si può transigere con una legge speciale approvata dal Parlamento; ma transazioni per atti di Governo non sono lecite.

Io non credo a certe cose che ho inteso dire, ma è bene che il ministro le disdica.

Si è detto che si fece transazione con gli eredi Torlonia, ma che il catalogo dei quadri dato a noi, non è il catalogo intero della galleria.

Chi può transigere su galleria non pertinente alla famiglia Torlonia? Bene è che si sappia la verità. Per queste cose non vi possono essere transazioni.

Ma si dirà: vi sono liti pendenti! Le liti sono espedienti facilissimi.

Chiunque vuol far perdere al popolo italiano e alla civiltà romana il grandioso diritto di servitù pubblica, promuoverà una lite. Lo Stato, quando studia bene le liti, le guadagna con più favore che il cittadino.

Ed ora torno alla legge che non è di persecuzione, che non è legge personale, né legge retroattiva. Ieri l'altro ne avevo il sospetto; temetti che potesse sollevare la questione della retroattività: cosa impossibile per un popolo civile. La retroattività è esclusa dal fatto che l'articolo 3 dice: *Sarà*, futuro; onde non sono lesi i principî generali del diritto che comandano che le leggi penali non possono aver effetto retroattivo.

L'altra mia paura era questa: che la legge venisse a toccare l'editto Pacca, ma questo editto pure rimane integralmente.

Se noi c'intendiamo, se come pare a me nulla è cambiato, e soltanto il Governo ottiene una maggiore sanzione punitiva per reprimere le sottrazioni dei pubblici depositi, ai quali sono assimilate le gallerie che una famiglia deve conservare per il diritto dei terzi e per quello del popolo italiano, è cosa giusta ed onesta di dare il voto al progetto.

Non vo' rispondere all'argomento dei fatti compiuti. Il Governo deve fare tutto il possibile per correggere i suoi errori e per ricuperare le gallerie. Si è accennato agli sgombri fatti per appigionare appartamenti, alle sentenze di esecuzione forzata.

L'onor. Vitelleschi sa che le sentenze fatte tra due persone non obbligano il terzo, e nella

legge sta detto che il Governo deve reintegrare il possesso delle gallerie. Non vi poteano essere gallerie senza una parte dei palazzi, nei quali furono fondate.

E devo ricordare una sanzione pur troppo trascurata e che va osservata.

L'Editto Pacca comanda che tutte le volte che si devono fare esecuzioni forzate sopra questi palazzi dove sono le arti, i monumenti, i magistrati debbono avvertire la Commissione di arte.

Il guardasigilli richiami gli uscieri al rispetto della legge, richiami le istituzioni alle loro origini e così trionferà col diritto perfino il bene di quelle famiglie, le quali hanno patito nocimenti.

Io non fui l'amico di chi oggi ha sofferto il maggior danno; sarei lieto se in qualsiasi modo a lui potessi essere utile, vorrei essere per lui l'amico nella sventura (*Bene*).

Ma come italiano, perdio, mi ribello alla distruzione di quanto ancora può accendere l'animo nostro al buono, al bello!

Quando abbiamo un sistema tributario, per cui chi guadagna 100 lire, ne deve dare 13, 20 allo Stato, non dobbiamo farci rimprovero di non fare acquisti. Manteniamo il culto dei grandi ideali e delle grandi virtù.

Fanciullo, mi ricordo quando salivamo la Majella, il grande Appennino, anelante di vedere da lontano la cupola di San Pietro. Libera Roma, ove ci trassero le grandi tradizioni della storia, sono lieto che io possa dare il voto ad una legge, la quale farà finire un grave danno, un'immensa vergogna, se l'opera dei governanti sarà zelante e doverosa (*Approvazioni*).

Senatore RIGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore RIGHI. Non avrei che una parola a profferire. Dichiaro che io voto questo disegno di legge con animo lieto e tranquillo, come quello che non provvede già, come si crede da taluni e forse da troppi, soltanto ad una convenienza, ad un'utilità materiale del nostro paese, ma protegge un diritto di natura eminentemente civile, e tale che noi potremmo far tutelare dalla stessa autorità del giudice ordinario.

Di fronte all'urgenza dichiarata dall'onor. ministro della pubblica istruzione, io non mi faccio a discutere nessuna delle molte questioni che vennero sollevate, ciascuna delle quali potrebbe essere tema di lunga discussione. Io non es-

mino quindi tutto ciò che possa dirsi sull'assoluta necessità di questo disegno di legge, oppure se, come accennava l'onor. Ottolenghi, il Governo anche in oggi possa avere questa facoltà. Il Governo ha studiato espressamente la questione, e se esso ha creduto necessario d'invocare l'intervento del Parlamento, ne avrà avute le sue buone ragioni.

Eppoi tutto ciò che si poteva dire di efficace nella maniera la più perfetta, di più sinteticamente esauriente, data la ristrettezza della questione, che oggi siamo chiamati a risolvere, imperocchè non trattasi che dell'applicazione delle sanzioni penali, l'ho trovato, in quanto scrisse l'onor. Costa e mi rincresce che egli si trovi presente, perchè nell'eccesso della lode non possa credere che vi sia qualche cosa di meno che per me dignitoso.

Per me è l'ammirazione; quella breve relazione dell'onor. Costa, interprete dell'Ufficio centrale è la sintesi di tutto ciò che, data l'attuale momentanea condizione in cui siamo chiamati a discutere, si potesse dire di più perfetto.

Del resto io devo dichiarare che se voto con tranquillità d'animo non solo, ma con lietezza l'attuale disegno di legge, ciò avviene perfettamente per un motivo del tutto opposto a quello che avrebbe indotto il senatore Vitelleschi a votarlo se fosse stato presentato al Senato con la sua seconda parte, che a mio giudizio, assai giustamente l'onorevole ministro d'accordo col'altro ramo del Parlamento ebbero, per il momento, ad eliminare.

Quella seconda parte formerebbe tema di una immensa discussione, perocchè è già bastantemente problematico quest'intervento dello Stato nelle condizioni in cui noi ci troviamo, nel fare contribuire la finanza pubblica per redimere gli oggetti d'arte. Ma tutto ciò, quando fossimo in grado di farlo, io lo applicherei a quel qualunque bilancio che volessimo impegnare onde redimere tutti quegli oggetti i quali non sono colpiti da un'obbligazione, da una servitù passiva, di dovere cioè, non solo rimanere in Italia, ma di dover essere esposti alla visita da parte degli stranieri, e dei nazionali.

Oral'onor. ministro proponeva che le 500,000 lire, o quel qualsiasi fondo che il Parlamento avrebbe destinato all'uopo dovesse applicarsi a quelle collezioni le quali, siano o non siano fidecommissarie, perchè anche questo è un

punto per me essenzialissimo, sieno o non sieno fidecommissarie, ripeto, pure sono colpite dalla vera servitù passiva di dover essere esposte alla visita del pubblico.

Quindi se avessi la eloquente parola degli onorevoli senatori Vitelleschi ed Ottolenghi in quanto essi stigmatizzavano questo stato affatto precario, questa, quasi impotenza in cui il nostro paese si lasciò per circa 20 anni senza risolvere questa questione, io mi associerei ad essi e ne centuplicherei il significato. Egli è perciò che accolsi e feci tesoro delle dichiarazioni che l'onor. ministro ebbe a fare nell'altro ramo del Parlamento, e spero che le vorrà rinnovare in seno al Senato non solo, ma ho la piena fiducia che egli vi darà immediata esecuzione. Ed a tal riguardo io richiamo l'attenzione dello onorevole ministro, sopra una cosa che egli conosce meglio che io non gliela sappia accennare, che cioè la nuova legge che sarà per proporre, relativa alla conservazione dei monumenti, è una legge assai complessa che deve abbracciare la tutela di tutti i tesori artistici del nostro paese, ed è una legge molto urgente onor. ministro, e lo posso dire io inquantochè oggi le tendenze soverchiamamente industriali e, mi si permetta di dirlo, le tendenze bottegaie di alcuni proprietari di edifizii, allo scopo di poter meglio usufruttare gli ambienti ad uso di affitto, non si peritano punto di manomettere delle facciate esteriori di edifizii che sono e che costituiscono dei veri monumenti nazionali.

Oggi ci troviamo in condizione affatto precaria; vi sono dei municipi i quali avendo un sentimento tutto affatto speciale ed amore per l'arte, hanno profittato di un articolo della legge comunale, che vi era tanto in quella anteriore del 1859, come in quella del 1889, che li autorizza a fare dei regolamenti d'igiene, di pulizia e perfino di edilizia, hanno profittato, dico, di questo articolo per fare dei regolamenti in forza dei quali ciascun proprietario di un edificio non può far nessun mutamento alle parti architettoniche dello stesso, senza avere ottenuto il permesso del comune.

Ma poi vi sono dei municipi i quali non si son data questa cura.

Trattasi di una restrizione del principio del diritto di proprietà perchè dobbiamo pur riconoscerlo, dunque è bene, è doveroso che questa

qualunque restrizione abbia da essere uguale per tutti i cittadini del paese.

Ecco il perchè anche sotto questo punto di vista io esprimo anche più fervide le preghiere che vennero qui fatte all'onor. ministro, perchè non voglia esitare a presentare questo definitivo progetto di legge.

Dirò un'ultima parola, che cioè di pari passo colla presentazione di questo progetto di legge occorrerà che il Ministero definisca anche il carattere di monumentalità, perchè è soltanto a questo che potrà la legge stessa essere applicata.

Fino ad ora noi non abbiamo nessun elenco autentico di questi monumenti nazionali; abbiamo uno stampato il quale non ha altra autenticità che il fatto d'esservi elencati tutti questi monumenti delle molte regioni d'Italia, il quale elenco non porta la firma che di un impiegato indipendentemente da quella del ministro.

Questa dunque è un'operazione assai delicata che deve esser fatta contemporaneamente alla presentazione del disegno di legge.

Io non mi dilungo di più, e solo ripeto che faccio voti acciò il Senato voglia colla maggior possibile sollecitudine dare la propria sanzione a questo disegno di legge, affinchè possiamo vederlo il più presto possibile tradotto in una legge definitiva dello Stato.

VILLARI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLARI, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'indole di questa legge è talmente giuridica, che io sarò breve, giacchè la questione giuridica è stata ampiamente trattata dall'onorevole Pierantoni; e come l'onorevole senatore Righi ha detto, è stata in brevi parole così ampiamente e così pienamente svolta dall'onorevole senatore Costa, che io non oserei di aggiungere parola dopo quello che egli con tanta competenza e dottrina ha detto, tanto più che assai facilmente esso dovrà tornare sull'argomento.

Mi fermerò quindi solamente ad alcune altre considerazioni sulla natura e sulla necessità di questa legge.

Io mi sono trovato in una posizione singolare, quando parlava l'onor. Vitelleschi. Molte delle opinioni che egli esprimeva, molti dei sentimenti che egli esprimeva, li divide pienamente

con lui, ma la questione vera è che, come ministro, io non mi sono trovato di fronte non a dei principi nè a sentimenti, ma mi sono trovato di fronte a fatti.

E quali erano questi fatti?

Noi abbiamo una legge del 1871, la quale si può credere che sia buona o si può credere che sia cattiva; ma è una legge dello Stato, e come tale deve essere eseguita dal ministro della pubblica istruzione.

Che cosa dice questa legge?

Essa dice che i fidecommissi sono sciolti, ma aggiunge poi all'art. 4: « Nonostante l'abolizione delle sostituzioni, e finchè non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte o di antichità, rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommissi, loro eredi ed aventi causa ».

« La legge speciale, di cui sopra, sarà presentata alla prossima sessione ». E nell'articolo seguente: « Finchè non sarà provveduto con legge generale, continueranno ad aver vigore le leggi ed i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte ».

Questa era la legge che si doveva eseguire.

Questa legge che dichiarava inalienabili ed indivisibili tutte quelle collezioni d'arte, fu seguita dalla legge del 1883, la quale diceva che, le collezioni stesse si potevano vendere soltanto allo Stato, ai comuni, alle provincie, agli enti morali laici.

Riconosceva quindi il fidecommissi nelle gallerie, riconosceva l'inalienabilità e l'indivisibilità. E quindi questa era una speciale proprietà, di speciale natura, in cui entravano il diritto privato ed il diritto del pubblico.

È inutile discutere se questo era un bene od un male. Era un fatto, ed il ministro doveva eseguire la legge, tanto è vero che ogni volta che un oggetto di qualcuna di queste collezioni scompariva, se ne faceva grandissima colpa al Governo, come se avesse mancato di tutelare uno dei diritti dello Stato.

Ma che cosa succedeva?

Il Governo era impotente, perchè da una parte l'editto Pacca, con tutte quante le sue penalità, stabiliva che il commercio degli oggetti d'arte era libero nella città di Roma, in maniera che se un oggetto, che non era fidecommissario,

veniva venduto ad uno straniero, e questi poi lo portava via, non c'era più niente da fare.

L'altro fatto è poi, che alcuni quadri soggetti al vincolo fidecommissario sono scomparsi; e quando un quadro era scomparso, si poteva dichiarare nulla la vendita, ma se l'oggetto era fuori, era molto difficile il poterlo riprendere.

Anche in altre occasioni io ho potuto vedere come e quanto disarmato si trovava il Governo.

Infatti, quando una galleria dal palazzo Borghese è stata portata in una villa, si è cercato di procedere per mezzo di tribunali; ma la cosa va in lungo e ancora non si è potuto concludere niente. Tutto è disputabile, perchè la legge dichiara indivisibili ed inalienabili le gallerie, ma poi si ferma lì, e non resta che l'editto Pacca a cui si sfugge continuamente. Questo era lo stato di fatto, ed a misura che le condizioni dei proprietari o degli aventi diritto su queste gallerie divenivano peggiori, il pericolo cresceva.

Le voci di trafugamenti si aumentavano, la responsabilità del ministro diveniva sempre maggiore ed il sentimento della sua impotenza era sempre più vivo.

Da ciò il bisogno di fare qualche cosa. Da un altro lato c'era nella legge del 71 una promessa a cui l'onor. Vitelleschi ha alluso. Questa promessa di dare una soluzione definitiva alla questione delle gallerie fidecommissarie, in 20 anni non è stata mai mantenuta. Dunque rimaneva sempre una proprietà mista, *sui generis*, di cui una parte era del pubblico ed una dei privati. Se lo Stato aveva il dovere di tutelare il diritto del pubblico, aveva anche quello di tutelare ciò che poteva essere diritto dei privati. V'era certo il dovere di rispettare così l'uno come l'altro. Ma nonostante ciò, le due questioni finora accennate, sono distinte. Esse si connettono tra loro; ma una cosa è dare alla legge una sanzione penale, un'altra questione è mantenere la promessa di cui ho parlato.

Ora noi facemmo una legge la quale doveva risolvere le due questioni, perchè noi dicevamo: quale è lo spettacolo a cui assistiamo? È inutile nasconderselo.

L'onor. Vitelleschi ogni anno va a Londra e vede alla galleria nazionale del Kensington Museum sempre nuove stanze piene di oggetti d'arte italiana. C'è persino una cappella che arriva ad un primo piano e per la quale il

Governo ha fatto una causa, e tutti ridevano della causa, perchè intanto la cappella era uscita d'Italia ed è rimasta a Londra.

Qual prova maggiore dell'impotenza in cui si trova il ministro ad impedire che questi oggetti escano d'Italia?

Si sono formati in questi ultimi anni tre musei: a Berlino, nella galleria nazionale e nel Kensington Museum di Londra; ed in questo momento si sta formando un museo d'arte antica a Copenhagen, con statue che escono da Roma. Ed il ministro della pubblica istruzione deve vedere emigrare questi oggetti senza far nulla? Delle due l'una: o decidere che non si deve far nulla, o si vuole una sanzione penale; perchè avere una continua responsabilità, essere continuamente accusati di non fare quello che non si può fare, è duro. È perciò che ho detto: se le gallerie sono per legge inalienabili e indivisibili, vediamo come si può rendere efficace questa legge, la quale non pare altro che una proclamazione di un principio astratto, il quale nell'atto pratico non trova poi attuazione possibile.

L'onor. Ottolenghi ha fatto una critica alla legge, la qual critica, come con grandissimo acume l'onor. Costa ha detto nella sua splendida relazione, è invece la difesa della legge. Imperocchè che cosa egli ha detto?

Voi non dovevate fare questa legge, perchè l'art. 203 del Codice penale si applica ai fidecommissi. Ma nessuno mai potrà dire che un pignoramento od un sequestro siano la stessa cosa di un fidecommissario. Che cosa vorrà dunque dire l'osservazione dell'onor. Ottolenghi?

Che la somiglianza, la connessione, l'analogia delle due cose è così grande che se il giudice non può, secondo i buoni canoni di diritto, applicare l'art. 203 alle gallerie fidecommissarie, l'averlo noi esteso ed applicato per legge, è un fare precisamente quello che la natura delle cose portava.

Essendoci la diversità, solo la legge poteva estendere l'applicazione dell'art. 203 ad un fatto analogo.

E quando egli dice: ma col Codice penale avreste potuto colpire anche gli incettatori, col Codice penale avreste potuto avere anche il risarcimento per il valore degli oggetti. Io che non sono giurista non voglio discutere, ma credo che altri gli potrà provare che, una volta ap-

plicato l'art. 203, si applicano tutte quelle altre pene che sono conseguenza dell'articolo. Questi fidecommessi cadono sotto la sanzione dell'articolo 203, come il sequestro ed il pignoramento con tutte le conseguenze.

Del resto questo è un punto a cui l'onorevole relatore risponderà molto meglio di quello che non potrei fare io; e l'onor. Pierantoni ha già in parte ampiamente risposto.

Naturalmente, mentre che noi presentavamo questa proposta di legge, che applica il Codice penale, pensavamo anche a mantenere la promessa fatta e non mantenuta. Noi siamo ben lontani dal volere, come si è preteso, fare una legge di sospetti, o una legge che si applichi odiosamente ad un caso individuale. Questa è una legge che si applica solo ad un ordine circoscritto di fatti, ma a tutti quanti i fatti che cadono sotto la stessa categoria. Non è dunque una legge eccezionale, odiosa, di sospetti, ma una legge speciale. Nel medesimo tempo, noi volevamo riconoscere l'esistenza dei diritti privati, e rispettarli. Non è ora il caso di misurare l'estensione di questi diritti. Ciò spetta a coloro che studiano gli atti di fondazione: e spetta ai magistrati il determinare le condizioni speciali di ciascuna galleria. Noi ci preoccupammo di questa questione non solo perchè era una promessa lungamente fatta e mai attesa, ma perchè si trattava di un diritto che il Governo doveva rispettare nello stesso tempo che tutelava i suoi propri diritti. Io dissi già altra volta la ragione per la quale questa promessa non è stata mantenuta. Non è stata una furberia, come diceva, l'onorevole Vitelleschi, un voler fare una promessa per poi dimenticarla; ma è che realmente quanto più ci si pensa, più si vede l'impossibilità di risolvere con una massima generale un problema che si compone di un numero infinito di casi speciali, gli uni diversi dagli altri.

Queste gallerie fidecommissarie sono assai diverse tra loro, alcune hanno in parte la servitù pubblica, altre non l'hanno, alcune l'hanno in un modo, altre in altro. Ed io non credo, come afferma l'onorevole Vitelleschi, che ora non ve ne siano più che abbiano alcuna forma di servitù pubblica. Ma anche lasciando questo, vi sono pur sempre tante gallerie fidecommissarie che se pure questa legge non si potesse applicare al caso della galleria Sciarra sup-

ponendo quello che non è certo, che cioè i migliori suoi quadri siano già emigrati, si potrà applicarla a molte altre. Ad ogni modo sono venuto nella convinzione che una massima generale per sciogliere il problema delle gallerie fidecommissarie, per rispettare il diritto pubblico e privato, sarebbe impossibile. L'onorevole Zanardelli, a questo proposito diceva: questo sarebbe un voler risolvere la quadratura del circolo.

Non resta quindi che risolvere il problema caso per caso; non si potrà far altro che cercare di comperare il diritto dei privati valutandone la giusta misura, e serbando intatti i diritti dello Stato. Ed è però che noi proponevamo di risolvere contemporaneamente i due problemi. A noi pare che le due questioni si debbano risolvere, e insisteremo, perchè tanto l'una quanto l'altra si risolvano. Il dire: tuteliamo i diritti dello Stato, applicando l'articolo 203 del Codice a coloro che portano via gli oggetti, e nello stesso tempo, quando si trova della gente che ha gallerie, ma è disestata in modo che ha bisogno assolutamente di vendere i suoi diritti, il non voler far nulla, e non dare nessuna risposta, questo mi pare un tenere troppo poco conto dei diritti e delle condizioni dei privati.

Ma le due questioni non sono poi talmente unite, che non si possa prima risolvere l'una e poi l'altra. C'era una ragione per la quale si poteva dire, nella Camera, si risolve prima l'una e poi l'altra.

La questione di mettere una grossa somma nel bilancio, le garanzie che si debbono richiedere, perchè una volta messa, non sia possibile che se ne abusi in un modo o nell'altro, che il danaro pubblico sia in tutti i modi garantito, tutelato, è una questione che richiede attento e minuto esame. Invero il dare una sanzione penale alla legge del 1871 ha un'urgenza grande, la quale non è ciò che dette origine alla legge, ma ne fu la occasione. Molte volte sono i fatti particolari che danno occasione alle leggi, senza che perciò siano leggi eccezionali.

Quello che importa è che la legge non sia fatta solo pel caso individuale; ma se l'occasione si presenta, non c'è nessuna ragione per cui non si possa da un fatto speciale prendere occasione a fare una legge che si applichi ad un ordine generale di fatti. E c'è una ragione

che spinge a fare d'urgenza una parte della legge, urgenza che non c'è per l'altra.

Dunque se la Camera disse: lasciateci pensare, quando si tratta di mettere 500 mila lire nel bilancio, nelle condizioni presenti; vogliamo studiare bene la cosa, intanto vi votiamo l'altra parte della legge; il Governo senza rinunciare alla sua idea, senza negare la connessione che c'è tra una parte e l'altra, tra l'una cosa e l'altra, pur ripetendo che vuole rispettare il diritto dei privati dove esiste, rispettarlo in tutto fino all'ultimo punto, e non fare una legge che abbia la più lontana espressione di violenza, ha accettato le proposte della Camera, e spera che il Senato vorrà riconoscere anch'esso l'urgenza della prima parte, ritenendo che si può discutere e votare, aspettando che venga l'altra parte della legge, su cui il Governo promette d'insistere vivissimamente.

Io debbo rispondere ora poche parole prima di tutto ad una domanda fatta dall'onorevole Pierantoni.

L'onorevole Pierantoni, a proposito di una transazione per la galleria Torlonia, ha domandato se il catalogo della galleria, quale si è avuta dal Governo, comprende tutti i quadri che sono nel catalogo fatto dal testatore.

La risposta è molto semplice: il testatore non fece il catalogo. Nel suo testamento lasciò scritto che gli eredi dovevano alla sua morte costituire la galleria e fare il catalogo; ma questo catalogo non fu fatto. Quelli fatti assai più tardi rappresentano le condizioni, in cui la collezione si trovava, dopo vari mutamenti, di cui non si possono determinare la natura, nè i limiti. Per quante ricerche si siano fatte negli archivi dello Stato, nell'archivio notarile, questo catalogo primitivo, dirò così, ufficiale, non si è trovato, e credo di potere asserire che esso non fu mai fatto.

Quanto alle osservazioni dell'onor. Righi, che nuovamente ringrazio del valido appoggio dato al progetto di legge, e delle amichevoli parole a me dirette, dico che sono con lui tanto persuaso che a risolvere tutta la quistione delle opere d'arte, non basti nè questa legge, nè l'altra, che ne è parte, e che dovrà farle seguito; che occorra ciò che fu chiamato il codice delle belle arti, ossia una legge sulla conservazione dei monumenti; sono di ciò tanto

persuaso che quest'altro disegno di legge è già fatto, e sarà quanto prima presentato.

In esso sono trattate tutte le quistioni, alle quali l'onor. Righi ha accennato, sulla conservazione e sulla esportazione dei monumenti. È in fatti assai strano avere e mantenere in vigore una quantità di leggi diverse degli antichi Stati, ed avere anche alcune parti d'Italia, le quali non hanno su di ciò alcuna legge. Così le opere d'arte che passano da una parte d'Italia all'altra, passano qualche volta da un luogo in cui c'è una legge rigorosa, in un altro nel quale non c'è nessuna legge, e vanno via liberamente.

Ma questa legge più generale, o codice che voglia dirsi, deve risolvere un numero così grande di quistioni, che ha richiesto molto tempo per essere compilata. Vi furono già varie altre proposte, fatte dai miei predecessori, che io ho studiate, e spero che il Parlamento mi vorrà dare il suo appoggio, quando tra pochi giorni, presenterò il mio disegno di legge, in cui è trattata anche la quistione dell'elenco, di cui l'onor. Righi ha pure parlato.

Finalmente egli ha detto: occupiamoci degli oggetti liberi, che possono facilmente emigrare; pei fidecommissari il pericolo è assai minore, e non occorre preoccuparsene troppo. Io osserverò che la somma da mettersi in bilancio, secondo l'altra parte della legge, è destinata così all'acquisto degli oggetti liberi, come a quello degli oggetti fidecommissari.

Quanto all'opportunità di comperare i migliori fra gli oggetti liberi, e non farli emigrare, essa è evidente, ed è veramente strano che tutte le nazioni debbano avere nei loro bilanci dei milioni per spogliare l'Italia, e l'Italia non debba stanziare delle migliaia per difendersi dalla spogliazione. È doloroso il vedere, ogni volta che andiamo all'estero, sorgere dei musei colle ricchezze che erano in Italia. Di questo passo, a poco a poco, per studiare l'arte italiana si finirà col dovere andare all'estero. E però io spero che tutti, pure riconoscendo le difficili condizioni in cui siamo, e i doveri della parsimonia, vorranno altresì riconoscere essere è anche vero che per l'Italia questo delle arti è un interesse morale, intellettuale ed economico nello stesso tempo. Sono le nostre gallerie che richiamano in pellegrinaggio gli stranieri, che portano danari nel paese. Io non sarei poi d'accordo con chi volesse dire: Eb-

bene questi oggetti d'arte che sono nelle gallerie fidecommissarie noi li possiamo inchiodare, contentiamoci di ciò. È impossibile, anche avendone la forza, non tener conto di certe condizioni individuali, perchè la giustizia s'impone a tutti. Quando si vede della gente, la quale ha su queste gallerie un diritto che varrà, supponiamo, un milione, o mezzo milione, o cento mila lire, ridotta a tali strettezze da non potere andare più avanti, bisogna pure risolversi a qualche cosa. E però, secondo la proposta che è già dinanzi alla Camera, lo Stato dice: Se volete custodirò io le gallerie, e le custodirò a mie spese, lasciando intatti i diversi diritti. Se non volete, acquisterò io i vostri diritti. Se non volete nulla di ciò ma volete violare la legge, allora vi punisco, ma non bisogna poi spingere le cose all'eccesso. Perchè quando troppo si tira, avviene che la corda si spezza. E però io credo che, volendo essere equi, bisogna fare che sia votata, anche l'altra parte di questa legge, sia pure modificandola. Ma questa non è una ragione per indugiare a rendere più efficace una legge che esiste, che il Governo ha il dovere di eseguire ed è ora impotente ad eseguire. La cosa è urgente. Io quindi spero che il Senato, dopo queste mie dichiarazioni, vorrà dare il suo voto favorevole. (*Vivissime e generali approvazioni*).

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Signori senatori, per la consuetudine, che io reputo assai onorevole per me, di votare quasi sempre col mio amico Vitelleschi, io ho provato una certa pena quando l'ho veduto sorgere per parlare contro questo disegno di legge.

Io ho temuto che, senza volerlo, avessi potuto essere trascinato lungi da quella via retta nella quale, io e lui, siamo abituati a camminare di conserva; ho temuto di aver smarrito quel senso di giustizia e di equanimità del quale nei suoi discorsi egli ci dà continue prove: ho temuto di avere smarrito quello spirito pratico del quale, egli più di ogni altro in questo recinto, dà ad ogni istante ammaestramento ed esempio.

Ma fu la pena di un istante: perchè, con grandissima mia soddisfazione, ho potuto raccogliere dalle sue stesse parole che il senatore Vitelleschi e il relatore dell'Ufficio centrale erano

sostanzialmente d'accordo in tutti i concetti che hanno presieduto alla formazione di questo progetto di legge. E per vero egli ha dichiarato che avrebbe dato il voto favorevole al progetto se fosse stato sottoposto al voto del Senato nei termini in cui fu presentato dal ministro all'altro ramo del Parlamento; che soltanto alcune lievi riserve, per quanto si riferisce ad alcune disposizioni complementari, avrebbe fatto, ma l'avrebbe approvato perchè, se non risolveva, segnava un passo molto notevole nella soluzione della grave questione delle gallerie fidecommissarie romane; che soltanto la separazione della parte giuridica ed economica dalla parte penale lo rendeva perplesso, e forse anzi contrario, per le ragioni che egli ha splendidamente dette, ma che io spero di poter facilmente confutare.

Orbene, se questo è il punto di partenza dell'opposizione dell'onorevole senatore Vitelleschi, per provare che l'attuale progetto di legge deve esser votato e votato oggi, a me non rimane che a dimostrare due cose: che esso ha il carattere di indeclinabile urgenza, e che l'aver stralciato la parte giuridica ed economica non ne altera, non ne modifica i concetti sostanziali, non pregiudica, ad ogni modo, quello scopo finale nel quale egli ed io, e credo anche il ministro proponente ed il Governo, si trovano d'accordo.

Il carattere di urgenza di questo progetto di legge, signori senatori, mi pare sia stato dimostrato con parole chiarissime e con calda orazione dall'onor. signor ministro. Egli vi ha esposto, con autorevole e convincente parola, la difficile condizione in cui il potere esecutivo si è trovato di fronte a certi fatti che hanno profondamente commosso la pubblica opinione.

Da un lato, la necessità di accorrere alla difesa di questi monumenti dell'arte e del patriottismo, minacciati da fatti nuovi, impreveduti, ai quali non potevano opporre sufficiente riparo le leggi dalle quali eran prima d'ora difesi: dall'altro, la responsabilità che egli si sarebbe assunto, ove avesse indugiato a seguire l'invito insistente della pubblica opinione che reclamava una efficace difesa del patrimonio artistico della Nazione.

I fatti, signori senatori, e fatti noti a tutti, valgano, del resto, assai meglio di ogni argomentazione. L'Europa e l'America ci invidiano i nostri capolavori dell'arte; e il decoro fami-

gliare non presenta ormai che un debole riparo all'insistente richiesta, disposta a non misurarci il sacrificio pur di vederla soddisfatta. Impedire colla vigilanza lo sperpero è impossibile: si può evitarlo soltanto sostituendo alla sanzione dell'onore quella della pena.

Ed è necessario provvedervi subito: perchè gli eventi, le necessità incalzano, e potrebbe riuscire inutile domani quello che oggi può essere ancora opportuno.

Ma si dice, voi avete aspettato troppo tardi a fare questa legge: è un gran pezzo che i tesori artistici italiani trovano altre vie. E sia pure: ma è facile rispondere; è meglio tardi che mai.

Tutt'al più si potrà fare ai ministri l'accusa di non avervi pensato a tempo: ma il non voler fare un provvedimento ritenuto necessario unicamente perchè si doveva fare prima d'ora, non mi pare veramente degno dell'alta sapienza del Parlamento. Censuriamo quindi, se si vuole il Governo, per avere tardato troppo, ma non priviamolo dei mezzi che reclama per potere adempiere efficacemente l'ufficio suo.

Il carattere dell'urgenza, quindi mi pare dimostrato. Ma è dimostrata l'opportunità di separare la parte economica o giuridica di questo progetto di legge, e di farne oggetto di una legge separata?

Io non ho bisogno di uscire da questa aula per cercare argomenti atti a dimostrare la dimostrazione di questa necessità.

Oggi intorno a questo argomento si è fatto una breve discussione; ma come accade delle discussioni fatte da uomini valenti, studiosi e che conoscono l'argomento di cui parlano, è stata una discussione nutrita di larghe e profonde cognizioni dello stato di una questione che da tanto tempo travaglia, non solo le aule dei tribunali, ma anche le aule legislative.

Orbene, io non avrei che a rilevare tutte le questioni alle quali si è accennato oggi per aver dimostrato la necessità che la legge che dovrà farsi le abbia tutte presenti, le abbia tutte profondamente studiate, per poterle risolvere con quel criterio giuridico e di giustizia dal quale le nostre leggi non si dipartono mai.

Basta accennare la questione, se vi sia o non vi sia una comproprietà dello Stato su questi enti, su queste istituzioni che costituiscono le gallerie fidecommissarie.

Basta accennare al dubbio se questa proprietà, sia una proprietà vera e propria, per quanto parziale, oppure si estrinsechi in un semplice diritto di servitù, in un diritto di visita.

Basta accennare alla questione rilevata dall'onorevole Pierantoni, se i locali nei quali le gallerie sono raccolte siano parte del fidecommesso, oppure non lo siano.

Basta accennare al dubbio se su queste gallerie, ed in quali termini, esistano delle vere servitù pubbliche.

Basta accennare alla questione economica, la quale per se stessa involge molte gravi questioni anche di ordine tecnico.

Basta, in una parola, enumerare tutte queste questioni per comprendere come sia stato savio ed opportuno far precedere uno studio profondo dell'argomento, per poterlo risolvere in quel modo che non ferisca il diritto pubblico e il diritto privato, l'interesse pubblico e l'interesse privato.

Ora è naturale che, quando presentava il progetto, il ministro avesse già maturamente studiate queste questioni. È naturale che egli sapesse che, a molte di esse, o si doveva dare una determinata soluzione, oppure non se ne poteva dare alcuna per la grave difficoltà di poter conciliare certi interessi con certi diritti, certe tradizioni del nostro diritto con certe necessità e con certe convenienze che si deve pure trovar modo di rispettare.

Ma esse sono giunte quasi improvvisamente ed in parte ancora nuove davanti al Parlamento.

Ed è giusto riconoscergli il diritto, o meglio ancora il dovere, di ripetere esso stesso tutti gli studi che il Governo aveva fatto. È naturale che esso abbia tempo e modo di ottenere dal Governo la giustificazione particolareggiata della sintesi rappresentata dal progetto di legge sottoposto alle sue deliberazioni.

Per il che se è giusto che il ministro abbia presentato un progetto complesso, è altrettanto giusto che il Parlamento senta il bisogno di maturarlo nelle sue disposizioni, scindendo quelle che hanno carattere di urgenza, da quelle che non l'hanno e richiedono più matura deliberazione.

Ora, se io ho dimostrato che la parte penale del progetto era indispensabile, se ho dimostrato che la parte giuridica ed economica non può essere risolta in brevissimo tratto di

tempo, io ho dimostrato la necessità, la giustizia ed anche l'opportunità di questo progetto di legge, anche nelle proporzioni nelle quali trovasi ridotto: giacchè, se questo era necessario, opportuno come fu presentato, non cessa di esserlo ora solo perchè fu diviso in due momenti, destinati l'uno a complemento dell'altro.

Questa separazione del resto avrà questo solo effetto, che lo scopo non potrà essere raggiunto interamente in quel breve periodo di tempo nel quale il ministro ha creduto, per un istante, di poterlo conseguire. Ma certo è che dopo le sue dichiarazioni noi possiamo essere sicuri che l'onorevole ministro userà di tutta la sua autorità per poterlo raggiungere.

Queste brevi considerazioni parmi siano sufficienti per dileguare i dubbi esposti dal mio amico Vitelleschi.

Mi rimane da rispondere al collega Ottolenghi.

Il nostro collega Ottolenghi è avversario del progetto, ma non è avversario della causa che noi sosteniamo: giacchè, se io non ho male compreso il suo discorso, egli ha sostenuto queste due cose; che le proposte che noi facciamo sono già comprese nella legislazione vigente, e che il nostro progetto è troppo mite.

Ora io credo che nè l'una nè l'altra accusa sia fondata.

Il ministro dice di non essere giurista; ma ha detto esattamente ciò che si deve rispondere all'onorevole Ottolenghi. Egli ha detto: siete riusciti a dimostrare una perfetta analogia di condizioni giuridiche e di fatto tra l'ipotesi penale che noi vogliamo prevedere e l'una o l'altra ipotesi del Codice penale vigente; ma non potrete dimostrare una perfetta identità.

Ora una sanzione penale non si può applicare per analogia: la sanzione penale non può essere applicata che per espressa disposizione di legge. Quindi voi quando mi dimostraste questa corrispondenza, mi dimostraste due cose: la necessità della legge e la sua correttezza: ma non dimostraste la vostra tesi, che la legge non sia necessaria.

Ma l'onorevole Ottolenghi ha detto una ragione che rivela tutta la esperienza che egli ha nelle materie penali. Egli dice: io vorrei che si dicesse che questa legge è già compresa nell'art. 203 del Codice penale, che il fatto che

voi volete punire è già punito a norma di quell'articolo, perchè temo che voi facendone una legge speciale, restiate sicuri di poterla accompagnare con tutto quel contorno di disposizioni con le quali una sanzione penale deve essere completata, e cioè i principî generali del diritto che debbono servire di norma sulla sua applicazione.

Io prego il mio amico Ottolenghi, col quale abbiamo discusso insieme per lunghi anni nelle aule dei tribunali, a volere ascoltare ancora una volta la parola del suo vecchio amico, del suo vecchio contraddittore.

Ella m'insegna, onor. Ottolenghi, che le disposizioni contenute nel primo libro del Codice penale, non sono disposizioni le quali si applichino esclusivamente ai reati preveduti nel Codice penale; sono disposizioni generali per l'applicazione della legge penale, cioè di tutte le sanzioni legislative le quali prevedono ipotesi di reato o ne stabiliscono la pena, qualunque sia la sede nella quale si trovano.

Ora, se così è, come io affermo, non vi è dubbio che qualunque legge penale venga, sarà sempre retta dai principî generali sanciti nel primo libro del Codice penale.

Ma aggiungo di più: questa è una questione che poteva farsi, e si faceva, col vecchio Codice del 1859, il quale spesso parlava « di delitti, di reati di disposizioni di questo Codice ».

Ma questa questione era ben nota a chi ha compilato il nuovo Codice, ben nota a chi ne ha riferito al Parlamento: nè il Senato può avere dimenticato con quanta cura si è cercato di chiarire, di togliere di mezzo questa controversia e di escludere il dubbio che le disposizioni generali del Codice penale non debbano essere applicate a qualunque disposizione penale, fosse pure compresa in altre leggi, non solo future, intendiamoci bene, ma anche già coesistenti o preesistenti al Codice stesso.

E per regolare il passaggio, per regolare l'applicazione delle nuove norme generali alle disposizioni penali comprese nelle leggi antecedenti, fu pubblicato un decreto, ben noto al mio onorevole contraddittore, che stabilisce le norme dirette a coordinare l'antico al nuovo diritto, e conciliarne la simultanea applicazione.

Il timore, dunque, che ha suggerito al nostro collega Ottolenghi la proposta che egli ha fatto, è un timore infondato.

Ma egli procede oltre. Voi non punite efficacemente, egli dice, questi delitti; cos'è un po' di reclusione, quando vi sono di mezzo dei grandi interessi che si possono valutare a milioni?

Io colgo volentieri l'occasione per ripetere un'affermazione fatta dal nostro collega Pierantoni. Le disposizioni di questo progetto di legge non mutano menomamente il diritto esistente: lo completano, lo illustrano, ma non lo derogano.

Niun dubbio quindi che l'editto Pacca rimanga in tutta la sua efficacia, con tutte le sue sanzioni penali.

Credo quindi che le confische, se possono ritenersi veramente efficaci, potranno trovare la loro applicazione anche per l'avvenire. Ma quello che importa di dire è che chiunque ha qualche esperienza di giustizia penale ha sempre considerato la privazione della libertà come pena di gran lunga maggiore di qualunque siasi pena pecuniaria.

Per cui, sia pure un giorno di reclusione, deve ritenersi sufficiente per mettere fuori di dubbio la maggior intensità punitiva della nuova legge, in confronto dell'antica.

Io credo di avere in questa guisa risposto alle obiezioni fatte.

Io raccomando al Senato di votar questa legge. Non tema di dimenticare quell'equanimità che deve sempre presiedere ai suoi lavori; non tema di aver pregiudicato nessun diritto, nessun interesse.

Questo progetto di legge non pregiudica alcuna questione di diritto, rispetta tutte le condizioni di fatto. Chiunque crede di averne ragione, potrà far valere il proprio diritto davanti ai tribunali per contestar l'applicazione di questa legge.

Ma accettandolo quale viene proposto, il Senato può essere esso sicuro di rendere un servizio non solo alla giustizia, ma anche all'arte italiana. (*Vive e generali approvazioni*).

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non avrei domandato la parola se non fosse stato per rilevare un argomento prodotto dall'onor. ministro il quale oltrechè non giova a modificare le mie opinioni, promuove in me un dubbio nel quale

desidererei di avere dall'onor. ministro delle ulteriori spiegazioni.

E giacchè ho dovuto prendere la parola, devo cominciare per ringraziare per le squisite e cortesi parole usate a mio riguardo, tanto dall'onor. ministro, quanto dal relatore della Commissione.

In questa discussione è avvenuto quello che avviene sempre nelle discussioni parlamentari: ossia che ognuno prende una parte evidente della questione e cammina su quella senza occuparsi di quelle che lo sono meno. E questo costituisce una delle grandissime difficoltà di questa sorte di dibattimenti. Siamo tutti d'accordo che l'Italia ha un grande interesse di conservare il suo patrimonio artistico. Siamo egualmente tutti d'accordo che laddove esisteva la felice combinazione di un vincolo che ne conservava una parte doveva considerarsi come un grande beneficio, e che sarebbe stato desiderabile che si conservasse se si fosse potuto. Ma in riguardo alle difficoltà di mantenere un fidecommissio che sia unicamente passivo nessuno mi ha risposto, nessuno ha detto una parola.

L'onor. Pierantoni nel suo erudito discorso ha dimostrato come in tutte le occasioni fino agli ultimi tempi e fino che è stato possibile si è cercato di mantenere questa istituzione a quello scopo.

Ma un fidecommissio deve applicarsi ad un ente vitale. E un patrimonio, una sostanza, per vivere ha bisogno d'avere un passivo e un attivo in corrispondenza l'uno dell'altro.

Questa difficoltà per le ragioni sopraindicate non produceva effetti sensibili per un anno, ma diveniva insuperabile col progredire del tempo. E perciò io non dico che Governo e Parlamento fossero giuridicamente obbligati a mantenere la promessa che avevano fatta, so benissimo che il Parlamento fa e disfa, ma contro il possibile e contro il senso comune non può fare e disfare neanche il Parlamento.

Ed infatti avendo avuto l'onore di far parte di una Commissione che doveva proporre questa promessa soluzione per rendere quella disposizione possibile, ossia per potere mantenere in vita questi fidecommissi, io proposi che questi fidecommissi artistici avessero una dotazione. La questione sarebbe stata così risolta facilmente e senza sacrifici.

Ma mi fu obbiettato che questa misura avrebbe parso intesa a fare rivivere il fidecommissio come una istituzione, e la Commissione non volle accoglierla.

E così la questione rimase insoluta e ci si ripresenta oggi nelle stesse condizioni di venti anni fa, con in più l'evidenza di tutta la sua gravità.

Ma non è per ribadire questi argomenti che io ho ripreso la parola. Ma bensì per dire al ministro che egli mi ha fornito un argomento, contrario alla sua causa, del quale vorrei conoscere la portata. Egli ha detto che si è trovato affatto sprovvisto di mezzi per fare eseguire le leggi che si riferiscono alla conservazione degli oggetti d'arte, e che perciò ha bisogno di questa legge. Ed io riconosco questa difficoltà, e sarei pronto ad aiutarlo per facilitarli il compito.

Ma l'onorevole ministro dimentica che le disposizioni penali contenute in quella legge concernono esclusivamente le gallerie. Non vi è una parola che accenni ad altre opere d'arte. Ora egli dice che andando all'estero io devo avere veduto come i musei stranieri si arricchiscono delle nostre spoglie. Ed è verissimo, ma di tutti gli oggetti che io vedo arricchirsi le collezioni estere fino ad ora non ne ho visto pur uno che venisse dalle gallerie romane. I fatti che vi concernono sono limitati e recentissimi.

Le collezioni estere si arricchiscono delle spoglie di tutta Italia.

Se il ministro avesse fatto una legge per difendere l'editto Pacca ed applicarlo a tutta Italia, io potrei essere con lui; perchè sebbene io senta molto liberalmente in queste materie, confesso che nelle materie artistiche ho delle debolezze protezioniste.

Ma questo articolo è fatto per le gallerie romane unicamente per queste e quindi in presenza delle ragioni generali che ha dato il signor ministro, esso acquista un carattere sempre più parziale e lasciate che mi valga di questa parola, odioso.

E quindi in questa occasione mi sia lecito domandare al ministro se intende estendere una simile disposizione a tutta Italia per impedire l'esportazione degli oggetti di gran valore e d'interesse nazionale, fuori d'Italia. Le sue dichiarazioni forse se non fosse altro varranno

ad attenuare l'effetto morale di questa legge, e per sapere a che dobbiamo tenercene sulla questione generale e sopra la famosa legge che dovrebbe regolarla efficacemente e egualmente per tutti i casi e non solamente per quelli che sono contemplati in questa legge, in favore della quale gli argomenti dell'onorevole ministro non hanno valso a convertirmi.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLARI, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Risponderò due brevissime parole all'onorevole Vitelleschi. Egli ha detto: un fidecommissio che non può vivere, fate quel che volete, riman sempre tale. Qual è la conclusione? Io ho proposto colla mia legge, che se non può vivere, noi compriamo i diritti del fidecommissario. Quale sarebbe invece il risultato di ciò che ha proposto l'onorevole Vitelleschi? Giacchè il fidecommissio non può vivere, lasciamo che la galleria prima o poi emigri. Infatti se non si vota la legge, il fidecommissio che non può vivere, se ne va. Invece io dico: provvediamo, perchè, se lo lasciamo andar via, allora tutto è finito. Ma un'altra cosa egli dice, ed in parte almeno giustamente: voi avete parlato degli oggetti che sono finora emigrati, essi però, tutti, meno uno, non erano delle gallerie fidecommissarie, erano invece oggetti di proprietà libera.

Prima di tutto io non credo che sia uno solo il quadro dalle gallerie fidecommissarie emigrato; potrei citargliene diversi. Ma lascio questa questione. Io ho risposto già alla domanda dell'onorevole Vitelleschi circa gli oggetti d'arte liberi, quando ho detto all'onorevole Righi che avevo apparecchiata la legge per la conservazione dei monumenti. Ho avuto l'onore di sottometerla anche al parere dello stesso onorevole Vitelleschi, che mi ha fatto delle osservazioni di cui ho tenuto il debito conto. Dunque egli sa che questo disegno di legge c'è, e che fra poco sarà presentato.

E però a tutte le sue domande io rispondo: quanto agli oggetti di libera proprietà, la legge è già pronta, e sarà presto presentata al Senato; quanto ai fidecommissi che non possono vivere, io nella seconda parte della legge, dico: compriamoli, non li lasciamo scappare. Se invece si segue il consiglio dell'onorevole Vitelleschi,

cioè per ora non votar niente, si andrebbe incontro a quel pericolo che voglio evitare, e quindi prego il Senato di voler dar voto favorevole alla legge.

Voci: ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, domando se è appoggiata.

Essendo appoggiata e nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la chiusura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

La discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge o in qualsiasi modo distrae o converte in profitto proprio od altrui quadri, statue od altre opere d'arte custodite nelle gallerie, biblioteche o collezioni d'arte o di antichità di cui nell'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 203 del Codice penale, salvo le pene maggiori qualora il fatto costituisca un reato più grave previsto dal Codice penale.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola,

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onorevole ministro per la pubblica istruzione ha risposto ad una sola delle mie raccomandazioni.

Invero io gli ho fatta una domanda e poi una esortazione. La domanda è stata questa: È vero o non è vero quello che si è detto dalla stampa: che i quadri, le statue, le collezioni, che la famiglia Torlonia ha ceduto al Governo, sono in numero assai minore del catalogo della galleria? Ella mi ha risposto...

Una voce: Non c'è catalogo.

PRESIDENTE. Non interrompa. Lasci fare a me il presidente.

Senatore PIERANTONI. Mi ha risposto che non c'era catalogo; io credo che vi sia dell'equivoco.

Don Giovanni Torlonia, con testamento del 1821, aperto il 3 marzo 1829, istituì la galleria e lasciò persino detto nel testamento che il piano ove era la galleria era inalienabile, che

non ci potesse abitare chicchessia, neppure un servo, e che non si potesse mai rimuovere quella galleria a meno che gli eredi non avessero voluto migliorare la sede. Il testamento reca anche la disposizione di farsi l'inventario, che doveva essere consegnato in copia al commissario delle arti. Il testamento disponeva che il Governo avesse avuto sempre il diritto di fare delle ispezioni.

Il catalogo non fu fatto nell'ora seguente la morte del testatore, ma poi fu fatto estampato; esiste negli atti notarili.

VILLARI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non è stato pubblicato.

Senatore PIERANTONI. Il Mariotti l'ha pubblicato.

Dunque se si conoscono le camere, nelle quali erano le collezioni Torlonia, e se esiste un catalogo anche tardivo, come si dispensò l'erede dal mantenere la collezione intera ad uso pubblico?

Ma vi ha cosa ancora più grave. Il testatore aggiunse: « Sappiano i miei eredi che della galleria non intendo formare un fidecommesso, ma di affidarne alle persone soprannominate la custodia, giacchè intendo di dedicare la galleria a lustro della capitale e a gradimento del pubblico ».

Il suo atto tende a conservare a lustro sempre maggiore di Roma, una collezione pregevole.

Il testamento vietava perfino che ci fosse una prece al Sovrano per chiedere qualunque deroga alla disposizione. La casa nella parte occupata dalle collezioni doveva rimanere in perpetuo conservata per essere visitata dai cittadini e forestieri che avessero bramata visitarla, come praticasi nei musei ed altre gallerie di case magnatizie.

Ora il primo piano del palazzo Torlonia era inalienabile e destinato all'uso pubblico, se i discendenti erano semplici custodi.

Come mai il Governo ha potuto fare una transazione per cose che non erano in commercio, che non erano degli eredi Torlonia, i quali avevano solamente l'onere della custodia? A questo esempio di scorretta amministrazione ho ben ragione di ripetere *adagio*, non coltivate il pensiero di comprare, di transazioni; prima di decidersi a comprare, bisogna sapere se vi sia un proprietario o un usufruttuario. Sino a quando la legge non svincoli i fidecommessi sulle gal-

lérie, queste sono fuori il commercio, e il Governo non può tirarsi addosso allo Stato liti possibili con la città di Roma, o con altri parenti; perchè supposta una legge, che svolga la riserva dell'art. 24, si dovrebbero chiamare i parenti secondo la misura dei loro diritti.

Quindi io raccomando che non si facciano stipulazioni che per l'amore dell'arte, per il rispetto del diritto sono viziose, intrinsecamente nulle.

Voi ricordate che quando sorse lite tra il Comune e casa Borghese per la manutenzione del diritto di passeggio nella Villa Borghese, il Governo si disinteressò dal litigio, lasciando il peso della lotta al Municipio. Perchè il Governo, che ora transige per altri diritti nazionali, non intervenne?

Il palazzo Torlonia dev'essere espropriato. Esso era ridotto nel valore per l'inalienabilità del primo piano e per la servitù pubblica. L'atto del Ministero dell'istruzione pubblica non può aver liberata la proprietà per far poi pagare maggior prezzo all'espropriante.

Dopo ciò, io posso dire non essere esatto quello che dice l'onor. relatore, che la legge rimane. Dica, *risorga*, perchè prima non fu applicata, poi fu applicata male; contro di essa si fecero transazioni che in tempo non lontano torneranno in discussione e saranno attaccate di nullità.

Ecco perchè io ho pregato e prego di nuovo l'onor. ministro di non seguire i perniciosi consigli di acquisti e di transazioni.

L'onor. Vitelleschi ha detto che questi fidecommessi non possono rimanere in vita; ripeto la sua frase: *un fidecommesso deve avere di che vivere* e le famiglie non possono sostenerne il peso. Ma l'artic. 24 che abolì i fidecommessi in Roma, dette la metà dei beni al possessore, ma fece riserva per gli altri eredi.

In ventidue anni non abbiamo mai inteso che alcuna famiglia patrizia di Roma si fosse lagnata delle piccole spese, che per la volontà dei loro testatori deve fare a custodia della galleria. Se di recente un quadro fu venduto ed altri quadri non si trovano al posto, ciò accadde perchè rendite cospicue di 300, 400 e 500,000 lire all'anno furono divorate in sventurate speculazioni.

Dunque onor. signor ministro, ella, custode delle leggi e del diritto nazionale, ella deve aste-

nersi da transazioni perfettamente contrarie alle leggi all'interesse ed al diritto dello Stato.

Creda onor. Villari, che nessuno più di me è suo amico; nessuno più di me ha per lei devozione, ma il Governo deve far bene le cose. Io sono contento che il municipio di Roma...

PRESIDENTE. Onor. Pierantoni, favorisca restare nei limiti dell'argomento portato dall'articolo primo.

Senatore PIERANTONI. Termino col dire all'onorevole ministro che ove egli persista nel disegno di fare transazioni, persiste in una deliberazione pericolosa (*Bene!*).

Senatore OTTOLENGHI. Domando la parola. (*Rumori*).

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Ottolenghi chiesto la parola, rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Voci. No, no, ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Allora abbiano ancora un po' di sofferenza e lascino che l'onorevole Ottolenghi parli.

Onorevole senatore Ottolenghi, ella ha facoltà di parlare.

Senatore OTTOLENGHI. Sarò brevissimo. Io sono tutt'altro che contrario alla legge; io anzi le sono favorevolissimo. Soltanto allo stato delle cose io la credo incapace a conseguire lo scopo che l'onorevole ministro si è prefisso di conseguire.

Nel modo in cui l'articolo è concepito, si apre l'adito a mille impunità.

Dirò ancora che l'articolo primo si riferisce all'art. 203 del Codice penale soltanto nella parte penale. Con una sola parola questa legge si potrebbe rendere efficace dicendo che questa è una legge che fa parte integrale del Codice penale.

Ma lasciare una legge speciale come questa, nel modo come è concepita, non credo possa produrre buoni effetti. E non dico altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Villari.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Non dirò che una sola parola all'on. Pierantoni.

Prima di tutto in questa prima parte della legge non si parla affatto di transazione, e

quindi qui non c'entra tale questione, che verrà poi nell'altra parte della legge.

In quanto poi all'affare del catalogo Torlonia, ripeto che il catalogo che doveva essere fatto quando fu costituita la galleria, negli archivi non c'è. Quello che fu stampato è un altro catalogo, che sarà pubblicato nel *Bollettino della pubblica istruzione* e fu fatto molto tempo dopo che la galleria fu costituita, quando essa aveva subito molte e diverse modificazioni. Altro non ho da dire.

PRESDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo primo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo provvederà a mantenere o reintegrare l'esercizio dei diritti del pubblico sulle gallerie, biblioteche, collezioni d'arte indicati nel precedente articolo, sia che tali diritti risultino da atti di fondazione, sia che risultino da possesso. Darà inoltre i provvedimenti per l'esatto adempimento delle condizioni imposte dai fondatori e pel rispetto dei diritti acquisiti dal pubblico.

Il Governo potrà in qualunque tempo ispezionare le gallerie, collezioni e biblioteche, di cui all'articolo precedente, e dare tutte le disposizioni occorrenti per la loro sicura custodia e conservazione.

(Approvato).

Art. 3.

Chiunque trasgredisce un ordine legalmente dato dall'autorità competente in esecuzione dell'articolo precedente, soggiace alle pene sancite dall'articolo 434 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione.

(Approvato).

Il progetto di legge si voterà a scrutinio segreto domani in principio di seduta insieme all'altro disegno di legge sullo « Stato degli impiegati civili », rimandato pel coordinamento all'Ufficio centrale, e all'altro che fin d'ora propongo di discutere nella seduta di domani prima della votazione, intitolato: « Tumulazione

della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze ».

Prego quindi i signori senatori di venire puntuali alle ore due pom. perchè non manchi il numero legale per le votazioni.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degli impiegati civili;

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze.

II. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie (*disposizioni penali*) (*d'urgenza*).

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito;

Organici, stipendi e tasse per gli Istituti d'istruzione secondaria classica;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della ripa sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti.

La seduta è levata (ore 6 e 35).

ERRATA-CORRIGE.

Nel resoconto della tornata del 4 corrente sono incorse talune inesattezze.

Alla pagina 1870, colonna prima, alla linea 29, dove è detto: « la nomina s'intenderà fatta soprannumero » deve leggersi: « si intenderà fatta in soprannumero ».

Alla pagina 1875, prima colonna, prima linea, dopo le parole: « perdita di anzianità », deve farsi punto.

E alla terza linea dello stesso periodo, invece della parola « mancanza » deve leggersi « vacanza ».

Finalmente alla pagina 1895, linea ventiquattro, dove è stampato: « Rimane ancora quello in seguito, ecc. », deve invece leggersi: « Rimane ancora l'emendamento del senatore Puccioni, accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro, per cui alle prime parole del testo del progetto si sostituirebbero queste: " Quando in seguito al parere del Consiglio di disciplina il ministro riconoscerà che l'impiegato non deve essere punito ", ecc. ».

LXXII.

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili — Relazione del senatore Majorana-Calatabiano intorno agli articoli modificati ed aggiunti; approvazione dei medesimi, e rinvio del progetto coordinato alla votazione a squittinio segreto — Approvazione senza osservazioni dei due progetti di legge: 1° Tumultuazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze; 2° Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Votazione a squittinio segreto dei suddetti tre progetti di legge e di quello discusso nella seduta precedente relativo ai provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma — Comunicazione — Discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito — Discorso del senatore Mezzacapo — Proclamazione dell'esito delle votazioni a squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40 pom.

Sono presenti i ministri dell'interno e delle finanze.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Senatore OTTOLENGHI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore OTTOLENGHI. Mi si attribuisce nel verbale di aver parlato contro il progetto di legge. Questo non era nella mia intenzione, io proponevo solamente che, se si poteva, lo si emendasse.

PRESIDENTE. Il processo verbale dice: « Il senatore Ottolenghi spiega le ragioni del suo voto contrario ».

Ad ogni modo si terrà conto della sua dichiarazione, nel verbale d'oggi.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Buonvicini chiede un congedo di 20 giorni per motivi di famiglia. Se non vi sono obiezioni questo congedo s'intenderà accordato.

I signori senatori Marcello e Cesare Cerruti pregano il Senato di scusarli se oggi non potranno intervenire al Senato perchè ammalati.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato degli impiegati civili » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato degli impiegati civili ».

Prego il signor relatore a volere, secondo che prescrive l'art. 70 del regolamento, riferire intorno al coordinamento del progetto di legge, in seguito ai vari emendamenti e modificazioni che furono nel medesimo introdotti. Intanto

interrogo il Senato se intenda di dispensare il relatore della lettura di tutti gli articoli del progetto di legge, come vorrebbe il regolamento, limitando la relazione a quelli nei quali furono introdotte modificazioni ed agli articoli aggiunti.

Chi intende non si dia lettura dell'intero progetto di legge è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha la parola il signor senatore Majorana-Calatabiano relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione ha compiuto il suo lavoro di coordinamento.

Incominciando dall'art. 6, propone che dove è detto nel capoverso: « Ogni grado potrà comprendere non più di tre classi », si dica: « Ogni grado non potrà comprendere più di tre classi ».

PRESIDENTE. Chi approva questa modificazione di forma all'art. 6 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Essendosi adoperata nell'art. 5 la parola « amministrazione » in surrogato dell'altra: « carriera », ed essendo corso nell'art. 12 l'errore di riportare dal disegno ministeriale le parole: « singole carriere », così la Commissione propone di sostituire in detto articolo alla parola « carriere » l'altra « amministrazioni ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sostituzione della parola « amministrazioni » alla parola « carriera » nell'art. 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 19 in fine, e propriamente nell'ultimo inciso, la Commissione, modificandone la struttura, propone che si dica: « secondo le norme che, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite con decreto reale ».

PRESIDENTE. All'art. 19 la Commissione propone che invece di dire: « secondo le norme stabilite con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato », si dica: « secondo le norme che, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite con decreto reale ».

Chi approva questa modificazione all'art. 19 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 22 si apporta una economia di parole, e dove è detto: « è istituita una Commissione amministrativa, presieduta dal sottosegretario di Stato, e composta di un numero, ecc. » proponiamo si dica: « e composta di non meno di cinque e non più di nove membri ».

PRESIDENTE. All'art. 22 la Commissione propone che là dove si dice: « e composta di un numero non minore di cinque e non maggiore di nove membri », si dica: « e composta di non meno di cinque e non più di nove membri ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'articolo 32 *bis*, che diviene ora 33 (da questo punto comincia la mutazione della numerazione), è affermata la massima del divieto delle nomine in soprannumero, ancorchè compensate nei rapporti finanziari col mantenere vacanti altri posti nelle classi e nei gradi superiori. Ma, nel seguente articolo, 34 capoverso, si fa un'eccezione a questa massima, a proposito di ministri e sottosegretari di Stato; e si dice: « nel caso che il ruolo organico si trovi completo, essi rimarranno in soprannumero fino a che non si avveri una vacanza nel rispettivo grado. »

Ora, siccome sostanzialmente vi sarebbe una discordanza di forma, perchè è un errore di fatto quello in cui si è caduti, di non richiamare all'art. 34 il 32 *bis*; così la Commissione propone che all'art. 32 *bis*, ora 33, si pongano innanzi alle parole: « sono vietate », queste altre: « Salvo il disposto dell'articolo seguente ».

PRESIDENTE. La Commissione propone anzitutto che l'art. 32 *bis* prenda il numero 33, e poi che invece di dire: « sono vietate » si dica: « Salvo il disposto dell'articolo seguente, sono vietate le nomine in soprannumero, ecc. ».

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'art. 34 che prima ha portato il numero provvisorio di 32 *bis* fu già approvato.

Passiamo ora al 35.

Questo articolo che portava il numero 33, ora porta il numero 35.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1892

Dunque gli articoli 33 e seguenti prendono i numeri 35 e seguenti fino al numero 47 compreso, che diventa 49.

Qui poi va introdotto l'art. 53 *bis*.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo 47 diventa 49; e qui va introdotto l'articolo 53 *bis*.

PRESIDENTE. Questo art. 53 *bis* che fu votato ieri, e che comincia colle parole: « Per ragioni di servizio, ecc. », prende il numero 50, l'art. 48 prende il numero 51. Poi c'è una modificazione all'art. 52, il quale diventa 55. Dove è detto nel primo comma: « verrà conferita agli impiegati in disponibilità che siano appartenenti, ecc. », si propone di dire: « che appartengano ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La numerazione degli articoli cambia ancora: l'articolo 53 diventa 56.

All'art. 56 la Commissione propone un'altra modificazione di forma cioè, invece di cominciare l'articolo con le parole: « Scaduto il periodo della disponibilità senza essere stato richiamato in servizio, l'impiegato cessa, ecc. », si propone che si dica: « L'impiegato, che, scaduto il periodo della disponibilità, non sia stato richiamato in servizio, cessa dal far parte, ecc. ».

PRESIDENTE. All'art. 53, che comincia « Scaduto il periodo della disponibilità senza essere stato richiamato in servizio, ecc. », si propone di sostituire quest'altra forma:

« L'impiegato che, scaduto il periodo della disponibilità, non sia stato richiamato in servizio, cessa di far parte, ecc. ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo 54 diventa il 57, il 55 il 58, il 56 il 59, il 57 diventa 60, così fino all'art. 70 che diventa 73; al quale articolo si propone una modificazione di forma che suonerebbe così:

« Nel giorno fissato, il Consiglio si raduna in seduta, aperta soltanto agli impiegati, e il relatore, ecc. ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'art. 70

che diviene 73, diceva: « Radunato nel giorno fissato il Consiglio in seduta aperta per i soli impiegati ». Invece ora si propone che dica:

« Nel giorno fissato il Consiglio si raduna in seduta, aperta soltanto agli impiegati, ecc. ».

Chi approva questa variazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 74, che diventa 77, la Commissione è costretta a proporre una modificazione.

Mentre in quell'articolo erasi ammesso che la proposta dei Consigli di disciplina e le osservazioni degli impiegati si trasmettono al ministro da cui l'impiegato dipende, per le sue decisioni; con l'articolo presentato in sostituzione di tre articoli dell'Ufficio centrale, si attribuisce incondizionatamente la potestà di infliggere la pena della censura al capo della Amministrazione centrale per gli impiegati dei Ministeri ed ai capi degli uffici provinciali e compartimentali per i rispettivi impiegati.

Ora è necessario che si metta in armonia l'un articolo coll'altro, essendo evidente che qualche cosa nella forma occorre modificare per evitare contraddizioni che son lungi dall'intendimento del Senato.

Per queste ragioni la Commissione propone che l'ultimo capoverso dell'art. 74, divenuto 77, sia così formulato: « Tale proposta sarà sottoscritta da tutti i membri del Consiglio e dal segretario, e sarà notificata all'impiegato, il quale entro tre giorni ha diritto di presentare il ricorso che, insieme alla proposta, si trasmette al ministro da cui l'impiegato dipende, per le sue decisioni ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa modificazione all'ultimo alinea dell'art. 74 divenuto 77.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Relativamente agli articoli 79, 80 ed 81 che, secondo la votazione del Senato, si fondono nel l'art. 82, si apporterebbe, a seguito di quella votata all'art. 77, quest'altra modificazione, che costituisce un'aggiunta in principio di articolo « Non presentato, o respinto il ricorso di cui all'articolo 77, la censura è inflitta... », e continua senza modificazioni l'articolo come fu votato.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la modificazione proposta dalla Commissione al nuovo art. 82, nel quale, in conseguenza della votazione del Senato medesimo vennero riunite le disposizioni dei tre articoli 79, 80, 81 del progetto.

Pongo ai voti questa modificazione al nuovo art. 82.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 84, che diventa 85, nell'ultimo capoverso la Commissione propone che sia fatta lieve modificazione di forma dicendo: « il ministro riconosca che l'impiegato non deve essere punito », e poi continui come è scritto.

Ed in fondo allo stesso alinea, invece di dire: « non gli gioverà agli effetti di anzianità », si dica: « non gli è computato agli effetti dell'anzianità ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti queste modificazioni all'ultimo capoverso dell'art. 85 proposte dalla Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 95, che diventa 96 della nuova numerazione, e comincia con le parole: « Gli individui assunti, ecc. », si propone di sostituire quest'altra dicitura: « Coloro che sono stati assunti in servizio senza regolare titolo di nomina registrato alla Corte dei conti, e coloro che sono pagati a giornata, ecc. ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la modificazione di forma proposta dalla Commissione all'art. 95, che diviene ora 96.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Non vi è da fare altra proposta. Chiudo con l'osservazione che, con le introdotte modificazioni, gli articoli finiscono col numero 99.

PRESIDENTE. Il progetto di legge, così coordinato, si rinvia alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione dei due progetti di legge: « Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel Tempio di Santa Croce in Firenze » (N. 129); « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali » (N. 119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi, nel tempio di S. Croce in Firenze.

Prego il signor senatore segretario Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI legge:

Articolo unico.

È autorizzata la tumultazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel Tempio di Santa Croce in Firenze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà fra a poco scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali » (N. 119).

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. ministro delle finanze, propongo ora al Senato d'invertire l'ordine del giorno e di passare alla discussione del progetto di legge: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali ».

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego il signor senatore segretario Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI legge:

(Vedi stampato N. 119).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1°

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1. Al comune di Gualdo Tadino della Rocca detta Flea per il prezzo di L. 6000, ed alle condizioni portate dall'istromento 19 settembre 1890, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Perugia.

2. Al comune di Arezzo di alcuni terreni costituenti i lotti 1642 e 1643, dei beni dell'Asse ecclesiastico provenienti dal seminario diocesano, per il prezzo di L. 9456, ed alle condizioni portate dall'atto 17 giugno 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Arezzo.

3. Al comune di Volterra di un terreno demaniale detto il Boschetto dei Ponti in quella città per il prezzo di L. 378 11 ed alle condizioni portate dall'atto 30 agosto 1890, a rogito del notaio Cangini.

4. Al comune di Verona della restante parte del palazzo del Mercato Vecchio in quella città, non compresa nella vendita stipulata coll'atto 7 maggio 1872, a rogito dal notaio D. Sante Mistrorigo, per il prezzo di L. 18,440 ed alle condizioni portate dall'atto 3 giugno 1890, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Verona.

5. Al comune di Modena del Canale di San Pietro, per il prezzo di L. 22,500, ed alle condizioni risultanti dall'atto 9 settembre 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Modena.

6. Al comune di Montevarchi di un appezzamento di terreno e di annessa casetta, già in uso ferroviario, per il prezzo di L. 4506 02, ed alle condizioni portate dall'atto 25 marzo 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Arezzo.

7. Al comune di Firenze di una parte del fabbricato demaniale di Santa Caterina in quella città per il prezzo di L. 26,500 ed alle condizioni portate dall'istromento in data 10 marzo 1891, a rogito del notaio Niccola Nencioni.

8. All'Ospedale Maggiore degli Infermi di Vercelli dei due dodicesimi del diritto di pesca spettanti al demanio nel fiume Sesia e nel torrente Cervo, verso il corrispettivo di tanta rendita pubblica del valore capitale nominale di L. 1700, ed alle condizioni portate dall'istromento 3 settembre 1880, a rogito del notaio Leopoldo Corsio.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1. Di area demaniale della Cavallerizza di San Pietro con una casetta dell'avvocato Ettore Sacchi in Cremona, verso il pagamento da parte di questo della plusvalenza di L. 600 ed alle condizioni portate dall'atto 18 agosto 1890 rogato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Cremona.

2. Di una parte della torre demaniale detta Alessandrina e di area annessavi a Fiumicino (comune di Roma) con parte di una casa di proprietà dell'avvocato Ignazio Noccioli in quella località, verso il pagamento a favore del detto Noccioli della plusvalenza della sua proprietà nella somma di L. 5771 59 ed alle condizioni risultanti dall'istromento 14 luglio 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Roma.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la convenzione conclusa fra le Amministrazioni del demanio e della guerra ed il comune di Torino colla quale, a parziale modificazione della convenzione precedente 23 novembre 1885, approvata colla legge 15 aprile 1886, n. 3790 (serie 3^a) si portano talune varianti nelle aree da cedersi per l'acquartieramento di quel presidio e per la sistemazione dell'edilizia della città, ed il comune si obbliga a concorrere colla somma di L. 14,000 per la sistemazione del fabbricato demaniale opificio arredi militari e delle vie Papacino ed Ettore Sonnaz; il tutto nelle forme ed alle condizioni risultanti dall'atto 11 aprile 1891, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Torino.

(Approvato).

Art. 4.

È approvato l'atto di cessione gratuita di un'area demaniale al comune di Genova per l'erezione di un monumento al duca di Galliera, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Genova il 6 giugno 1891.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato il contratto in data 5 maggio 1891, stipulato presso l'intendenza di finanza di Milano fra l'Amministrazione delle finanze e l'Amministrazione della Real Casa, il comune di Milano e la delegazione dei palchettisti del teatro della Canobbiana per la vendita del teatro stesso.

(Approvato).

Art. 6.

È approvato il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la sotto-prefettura di Viterbo il giorno 15 giugno 1891 per la permuta di area fra il demanio ed il comune di Viterbo e la vendita di altra area del demanio al comune stesso, col pagamento della somma di L. 188 da parte del comune e sotto le altre condizioni portate dal detto istromento.

(Approvato).

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma;

Stato degli impiegati civili;

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Comunicazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Ma il signor ministro dei lavori pubblici scrive:

« Essendo impegnato oggi nell'altro ramo del Parlamento nel cui ordine del giorno trovasi iscritta per la prima ora della seduta un'interrogazione, e poi il disegno di legge sulle

tramvie e ferrovie economiche, credo mio debito far noto all'Eccellenza vostra che mi trovo nella impossibilità d'intervenire all'odierna tornata del Senato.

« Con alta osservanza

« Il ministro
« BRANCA ».

In conseguenza di che passeremo al numero successivo dell'ordine del giorno: « Avanzamento nel regio esercito ».

Discussione del progetto di legge: « Avanzamento nel regio esercito ». (N. 73).

PRESIDENTE. Chieggo all'onorevole ministro della guerra, se consente che la discussione si apra sul disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale, o su quello da esso presentato.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Consento che la discussione si apra sul progetto di legge dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Colonna Avella a voler dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi stampato N. 73-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al signor senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Coloro che hanno letto la relazione dell'Ufficio centrale avranno veduto, che in essa si fa cenno di un membro dell'Ufficio stesso decisamente dissenziente sopra due punti essenziali di questa legge.

Il membro dissenziente, sono nell'obbligo di dichiararlo al Senato, sono io; e, nel dichiararlo, mi corre l'obbligo di esporre le ragioni per cui io non ho potuto consentire nel parere dei miei colleghi.

In genere sarei favorevole a questa legge, perchè in essa vi sono molte cose buone, molte che determinano meglio la carriera degli ufficiali. Ma vi hanno due punti essenziali, che a me sembra la guastino nella sostanza e facciano perdere i vantaggi derivanti dalle cose buone; il ruolo unico, e il limite di età.

Che cos'è il ruolo unico, che cosa è il limite di età?

Il ruolo unico è quello, mercè cui tutti gli ufficiali superiori e generali, a qualunque corpo appartengano, sono fusi in un unico ruolo; in tal guisa progrediscono per grado, ad onta che appartengano ad armi diverse.

Il limite di età, invece, è quel limite che si assegna ad ogni grado, oltre il quale l'ufficiale non può rimanere in servizio.

Per vedere in qual modo si sia giunti al progetto di legge presentato dall'onorevole ministro della guerra, che è l'ultima espressione di una lunga evoluzione, bisogna far cenno dei fatti che la precedettero; qui non tutti essendo militari, non possono farsene un concetto esatto senza questi preliminari.

La legge che regge oggi l'esercito, è quella del 1853.

Questa legge fu introdotta nell'esercito piemontese dal generale Lamarmora, che fu sì benemerito dell'esercito e dell'Italia, come quello che pose il fondamento a quell'esercito che, ingrandito, divenne l'esercito italiano. Le istituzioni date da lui a quell'esercito, servirono a sviluppare l'esercito nostro.

La legge del 1853 è la precisa legge francese, perchè in quei tempi, soprattutto per noi italiani, quando si voleva una legge si ricorreva alla Francia, siccome quella che ricordava le grandi vittorie del periodo napoleonico. Alla stessa guisa oggi si ricorre alla Germania, impressionati come siamo dai fatti clamorosi delle guerre combattute da quella nazione.

Quella legge è molto larga nell'ammettere la scelta, mentre che le promozioni per anzianità sono piuttosto limitate.

Queste sono quasi esclusive nei gradi inferiori, e man mano che si procede nei gradi elevati, la scelta a beneplacito del Governo procede con una ragione crescente, e dal colonnello in su non si avanza che a scelta.

Se non che la legge francese conteneva il vincolo del limite di età, ed il generale Lamarmora lo scartò; e se lo scartò, non lo fece certamente senza una ragione. Ed io credo che lo scartò per lo appunto, perchè considerò le condizioni speciali in cui trovavasi l'esercito francese, allorchè vi fu introdotto il limite d'età, e credette che esse non fossero le stesse nell'esercito piemontese. Ma di questa questione del limite d'età e delle conseguenze che produce, ne parleremo in seguito.

Parliamo ora del ruolo unico.

Come si è giunto al ruolo unico?

Dopo la legge del 1853, si venne alla legge del 1867 presentata dal generale Revel, ripigliata di poi dal generale Bertolè-Viale, legge che per circostanze speciali non giunse a compimento. Questa legge contemplava i limiti di età.

In seguito vi fu una lunga sosta sino al tempo posteriore alla guerra del 1870, quando cominciò il riordinamento del nostro esercito.

Il ministro Milon, di cui era segretario generale l'attuale ministro della guerra, presentò una legge, ripresa dipoi dal generale Ferrero. Quella legge comprendeva i limiti di età; ma, per l'opinione contraria manifestatasi nell'altro ramo del Parlamento, non venne a fine. Più tardi vi furono le leggi presentate dal generale Ricotti dapprima, dal generale Bertolè-Viale di poi, dove non si fece cenno dei limiti d'età.

Ora ricompariscono nuovamente.

In quanto al ruolo unico, ricordo che per la prima volta se ne parlò alcuni anni addietro in una Commissione, di cui facevamo parte io, il generale Ricotti ed altri generali; ed in quella occasione esso non fu accettato, per le ragioni stesse per le quali io non lo ritengo accettabile neppure oggi.

La legge presentata dal ministro della guerra non aveva il ruolo unico, sibbene il ruolo separato per corpi, al pari della legge che ci regge in oggi.

Oggi ogni corpo od arma ha il suo ruolo, col quale gli ufficiali progrediscono fino al grado di colonnello; poi questi si fondono tutti in un sol ruolo, e di lì si prendono i maggiori generali. I maggiori generali fanno allo stesso modo un ruolo solo, da cui si prendono i tenenti generali, dai quali son tolti i comandanti di divisione e di corpo d'armata.

Il ministro Ricotti presentò la legge con ruoli separati, ed unico soltanto da colonnello in su.

Io feci in quell'occasione osservare come l'unico ruolo, per quest'ultimo grado, recasse un grave imbarazzo nel procedimento del servizio. Perchè talvolta si aveva bisogno di un comandante di brigata di fanteria, e il ruolo ve ne presentava uno di artiglieria; si aveva bisogno di un maggiore generale di artiglieria, ed il ruolo voleva che si promuovesse un colonnello di cavalleria. Per cui si era obbligati, qualunque

volta la necessità del servizio lo richiedeva, o a prendere coloro cui l'anzianità non lo indicava per dare il comando di una brigata; oppure bisognava ricorrere al ripiego di prendere quelli di cavalleria e di artiglieria per non recar loro danno, e destinarli a comandare una brigata di fanteria.

Feci osservare che in questo modo si depauperavano le varie armi. Tanto più che, premendo di non lasciare indietro i migliori, eran questi per l'appunto, che, dalle armi speciali od anche dalla cavalleria, passavano a comandare brigate di fanteria. Abbiamo talvolta veduto ufficiali distintissimi nella propria arma fare le reclute, diciamo così, nel comandare una brigata di fanteria; perchè vuoi tener conto, che un comandante di brigata conviene che conosca i dettagli del servizio e della istruzione; intanto si sottraevano questi ufficiali distinti dalla propria arma, dove si finiva per risentirne difetto.

Di guisa che, dopo aver lavorato per tanti anni per crearsi dei buoni generali nelle varie armi, si finiva per destinarli a servizi dove altri potevano disimpegnarli egualmente bene, senza tutte le cognizioni tecniche che quelli possedevano come ufficiali di armi speciali.

Perciò io proposi che, invece di fare il ruolo unico dei colonnelli, fosse fatto il ruolo unico dei maggiori generali; in questo modo, io diceva, ciascuno fa la sua carriera nella propria arma, comanda brigate od altri riparti di truppe o fa il servizio in cavalleria, in artiglieria o nel genio senza esserne distolto.

La fusione in ruolo unico, io la volevo per i maggiori generali. Io credeva che ciò fosse conveniente, perchè, come dicevo, altre sono le qualità che si richiedono per comandare una brigata, altre quelle per comandare una divisione.

Un generale che non abbia comandato un reggimento di fanteria, ma che sia uomo di alta levatura, intelligente, che conosca l'impiego delle varie armi, che sia perito nell'arte militare, comanderà perfettamente la divisione. I fatti mi danno ragione, perchè possiamo dire che i migliori generali di divisione e di corpo d'armata, furono e sono per l'appunto quelli presi fra coloro, che non avevano comandato un reggimento di fanteria.

In questo modo i generali di artiglieria e del genio venivano ad essere soddisfatti nell'amor

proprio, potendo comandare divisioni o corpi di armata, qualunque volta le loro qualità lo consentissero. Perocchè vuoi tener conto che si può essere un ottimo tecnico, senza avere le qualità per comandare una divisione o un corpo di armata.

Messo questo per base, ammesso che io riconosceva un difetto nel ruolo unico dei colonnelli, ancor meno mi poteva accomodare che, questo ruolo unico, si facesse non solo per i colonnelli, ma si estendesse ai tenenti colonnelli e perfino ai maggiori; in questo caso i difetti che io aveva già riconosciuti per i colonnelli, si moltiplicano immensamente per i tenenti colonnelli e per i maggiori.

Questa è la ragione precipua, per la quale io sono contrario alla formazione del ruolo unico.

Il ruolo unico, come dicevo, non faceva parte del progetto di legge del ministro della guerra; è una idea sorta in seno all'Ufficio centrale. Ma era sorta parzialmente, perchè questo, accettando la separazione completa delle carriere nelle armi di cavalleria e di fanteria, consacrava il ruolo unico solamente per il genio e l'artiglieria. E fu perchè qualcuno dei membri fece osservare che, venendo essi tutti dall'accademia, le disparità di carriera riescivano più sensibili.

Veramente io non era del tutto favorevole a quest'idea; ma l'accettai, perchè guadagnavo la parte principale, che era la separazione completa delle carriere delle altre armi. Oltretutto, per l'artiglieria ed il genio, presi come corpo unico, ottenevo la completa separazione di carriera sino al grado di maggior generale, che era il mio ideale.

Ma quando questa proposta fu presentata al ministro, questi credetti di non poterla accettare; perchè egli ritenne che bisognava da prima equiparare le proporzioni dei generali nelle varie armi, affinchè tutti percorressero la carriera con le stesse proporzioni.

Veramente a me questa non sembrava una ragione da far rigettare una proposta, che è capitale in una legge di avanzamento.

La legge d'avanzamento è la più importante fra tutte, siccome quella che influisce essenzialmente nella costituzione morale e intellettuale dei quadri. Epperò le altre leggi e disposizioni, avrebbero dovuto piegarsi a quella, che n'è il cardine.

Non pertanto il ministro della guerra, piuttosto che accettare la proposta della Commissione, credette di accogliere il ruolo unico per tutte le armi. Ecco come esso ebbe origine nella legge in discussione.

Quali sono le conseguenze di questo ruolo unico?

Quando si abbia un unico ruolo per tutti gli ufficiali superiori dell'esercito, per procedere regolarmente nelle promozioni, occorre una norma costante e prendere per base una delle armi; altrimenti si avrebbero continue oscillazioni e perenni disquilibri. Allora si è detto, com'era naturale, prendiamo per base la fanteria.

Benissimo, si prenda pure per base la fanteria: avverrà che, qualunque volta s'avrà bisogno di un colonnello, di un tenente colonnello, di un generale nelle altre armi, se la fanteria non è ancora a quel punto, bisognerà aspettare.

Si è detto, allora vi saranno le veci di grado.

Che cosa sono queste veci di grado?

L'è quando un tenente colonnello avrà il comando da colonnello, un maggiore da tenente colonnello. Il qual sistema lo abbiamo per eccezione anche oggi, nell'intento di tenere equiparate le carriere, per quanto è possibile.

Con la nuova legge l'eccezione diventerebbe regola.

Quale n'è la conseguenza?

La graduazione non è mica fatta a vantaggio degl'individui, i quali potrebbero essere altrimenti compensati pei lunghi anni passati nella loro carriera; sibbene è una necessità disciplinare, una necessità di comando, per la quale l'uomo che è chiamato a comandare un altro, deve avere un grado superiore.

E vero che le leggi, i codici militari, i regolamenti dicono che, a parità di grado, l'anzianità dà comando; ma perchè la disciplina proceda veramente bene, bisogna che l'ubbidienza sia spontanea. Ora la dipendenza dell'inferiore verso il superiore è sempre spontanea; non così quella tra eguali, tra quali sovente l'obbedienza è passiva. Preferisco la resistenza, che rovescio e vinco.

Quando individui di grado uguale sono uno sottoposto all'altro, la disciplina non ne guadagna; vuolsi la graduazione.

Inoltre noi abbiamo fatto un ordinamento, con tabelle per gradi. Ogni corpo ha tanti co-

lonnelli, tanti maggiori, tanti tenenti colonnelli; la qual cosa non è fatta arbitrariamente, ma in dipendenza dei bisogni del servizio, delle sue ripartizioni. Queste tabelle non serviranno più a niente, saranno soddisfatte per quella parte che si potrà e per quanto il caso lo consentirà.

Dunque avremo le tabelle graduati nell'ordinamento e non nel fatto, tabelle che il solo bisogno del servizio faceva stabilire. Avremo la disciplina infiacchita, per l'annullamento della differenza dei gradi.

Noi abbiamo deplorato tante volte la mancanza di un altro grado ne' generali, e la questione è stata fin portata in Parlamento.

Infatti abbiamo la divisione comandata da un tenente generale, il corpo d'armata comandato pure da un tenente generale; e se domani si entrasse in campagna, finchè non sieno nominati i generali d'esercito, i comandanti delle armate saranno puramente e semplicemente tenenti generali.

E perchè abbiamo sentito questo bisogno? Appunto per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre.

Eppure nei gradi elevati l'inconveniente è molto minore, perchè si tratta di ufficiali che hanno già servito molti anni, e sono forniti di quello spirito di pieghevolezza e quel sentimento di dovere che si acquista appunto da una lunga carriera.

Io stesso ho comandato divisioni e corpi di armata per tanti anni, e comandando divisioni con differenza di grado, non ho mai incontrato resistenza nei maggiori generali; l'ho incontrata quando comandavo la divisione da giovane maggior generale, e ho dovuto vincerla.

Quanto dico, o signori, è frutto della esperienza; e, vecchio oramai come sono, debbo averne acquistata molta.

Mi si dice che in Germania vi è il ruolo unico. Io rispondo, adagio o signori. Prima di tutto quando si va a mettere mano a certe abitudini di un esercito straniero, prima di poter giudicare, bisogna viverci dentro, per vedere in forza di quali circostanze quei fatti si sviluppano.

Io poi dirò, che in Germania non credo che v'abbia un vero ruolo unico, e che non esista una legge; è la volontà dell'Imperatore che fa legge. L'Imperatore oggi può credere op-

portuno di tenere una certa bilancia, in una misura più larga di quello che presso di noi stiamo tenendo; ma se domani nasce un inconveniente, ha la possibilità di saltarlo a piè pari.

Invece noi avremmo la legge che ci frenerebbe, ciò ch'è un bene, altrimenti andremmo all'arbitrio. Quindi, per me, l'esempio della Germania non calza.

Ma, ripeto, credo che un ruolo veramente unico come si dice, non esista, e che sia soltanto un fatto che si espliciti in quel modo.

Ripeto, negli eserciti stranieri bisogna viverci per giudicare di certi fatti, per sapere se siano veramente accettati volentieri; ogni esercito ha i suoi difetti. Dagli eserciti stranieri si copiano le cose manifestamente buone, le altre bisogna andare adagio nell'adottarle.

In Germania la gente è più calma, più disciplinata, più animata da quel sentimento di sottomissione necessaria nel militare; non è così di noi italiani. Per noi nervosi per natura, non so se quel sistema, per il quale, vuoi, che non si riscontrano inconvenienti, possa convenire.

Per tutte queste ragioni, io sono contrario al ruolo unico.

Ma si dirà: com'è sorta questa idea nella mente di uomini intelligenti? Non può essere venuta a caso, e senza meditazione.

Ebbene, quello che ha fatto venire il desiderio dell'unicità del ruolo, sono alcuni spareggiamenti di carriera avvenuti nel nostro esercito. Questi spareggiamenti sono principalmente avvenuti per la larghezza della legge del 1853; lasciando essa molta latitudine, al sopraggiungere di bisogni posteriori, come l'istituzione della scuola di guerra (per la quale si sono dovuti dare alcuni compensi), e per altre formazioni speciali, ne nacquero spareggiamenti di carriera.

Ma questi spareggiamenti, con la legge presentata dal signor ministro, scomparirebbero; perchè essa è tutta legata in modo, sono così prescritti i diritti di ciascuno, che siffatti spareggiamenti non potrebbero più avvenire.

Sicchè, per correggere un difetto, ne introduciamo un altro molto maggiore di quello che vogliamo distruggere.

Il pareggiamento delle carriere dopo lo spareggiamento, che cosa significa?

Significa che, col ruolo unico, si consacrano tutti gli spareggiamenti avvenuti. Oggi avete la possibilità di correggere certi spareggiamenti con le promozioni a scelta, con la promozione nella propria arma, senza confondere un'arma con l'altra. Con la nuova legge essendo prescritta la promozione per arma, se si mantenessero separati i ruoli, molti di questi difetti verrebbero a correggersi naturalmente.

Resterebbero quelli inevitabili dipendenti dal movimento generale che vi è stato nell'esercito, ma una gran parte di essi scomparirebbero. Soprattutto si renderebbero tollerabili quelli spareggiamenti avvenuti nelle proprie armi, dove gli ufficiali sono ormai abituati a riconoscere la superiorità di coloro che hanno ottenuta da parecchi anni la promozione.

Invece, col ruolo unico, gli spareggiamenti che esistono in ciascun'arma si sentirebbero da arma ad arma.

Voi avrete il colonnello di artiglieria, il tenente colonnello del genio, al quale dispiaceva di vedere altri che aveva progredito più rapidamente nella carriera, ma almeno non vi si trovava proprio a contatto. Con la nuova legge, voi consacrate lo spareggiamento in modo assoluto, producendo tutti quegli altri inconvenienti che io faceva notare.

Ma io credo, che i danni degli spareggiamenti ce li siamo esagerati.

Che ve ne siano, è indubitato; ma alcuni sono spareggiamenti giustificati dalle qualità degli individui stati promossi. Chè se non avessimo seguito il sistema di certe scelte, certamente non avremmo raggruppati ne' vari gradi quelle intelligenze che sono la speranza dell'avvenire.

Se gli spareggiamenti dei quali si mena tanto rumore, producessero quegli effetti che da taluno si temono, direi che l'esercito italiano non esisterebbe. Esso è l'essenza degli spareggiamenti, costituito come si è con gli ufficiali di tutte le provenienze, con gradi sovrapposti gli uni agli altri.

L'esercito non avrebbe dovuto esistere, se fosse vero che quelli spareggiamenti (che oggi esistono in una misura molto minore) dovessero portare quegli inconvenienti, che il gridare ingrandisce.

Io credo, invece, che quelli spareggiamenti sieno stati la fortuna dell'esercito italiano.

L'aver raggruppati in un dato momento,

negli alti gradi dell'esercito, tutto quanto fu creduto di meglio nell'esercito, costituì quella testa forte, potente, compatta, che ha dato sviluppo all'esercito italiano, che ne ha costituito lo spirito, e ci fa assistere allo spettacolo di un esercito forte, non solo materialmente, ma anche moralmente costituito.

Ripeto, che al ruolo unico io non posso assolutamente acconciarmi. Ed essendo questo il punto di partenza di tutta la legge, se vi rimanesse, per quanto fosse in me il desiderio di non fare opposizione al ministro, sentirei nella mia coscienza ripugnanza a votarla.

Passiamo al limite di età.

Oggi il metodo che si tiene per la selezione degli ufficiali nei vari gradi, è lasciata interamente al Governo. Ma non è già che il Governo arbitrariamente ne usi; se vedessero quante precauzioni si adoperano prima che un fatto si compia, per quanti gradi si passi, prima che si sia arrivati al punto che il ministro prenda una decisione!

Capisco che si può sbagliare, ma in tutte le cose umane si sbaglia; solo chi nulla fa, non sbaglia.

Per questa via sin oggi abbiamo proceduto regolarmente.

La selezione si è fatta ordinariamente sopra quelli che avevano minori qualità fisiche, o minori qualità intellettuali. Perché vuolsi tener conto che alcuni ufficiali, anche entrati in servizio con tutte le maggiori qualità, col tempo deperiscono; altri invece guadagnano ogni giorno, fino alla vecchiaia.

Ond'è che, con questo movimento continuo di selezione, a misura che si va avanti nei gradi, restano quelli che risultano dalla depurazione, e che sono forniti di tutte le qualità fisiche, intellettuali e morali che si richiedono, proporzionatamente al grado. La quale selezione continua fa sì, che quelli i quali raggiungano gli alti gradi, posseggano le maggiori qualità.

Con questo mezzo si possono avere ne' più alti gradi delle capacità superiori.

Per la direzione della guerra occorre non solo il corpo sano, ma anche la testa ben nutrita.

Credo che il metodo meccanico che si vuole introdurre, distrugga questo movimento intellettuale di selezione. Gli ufficiali nei vari gradi, giunti al limite di età stabilito, debbono andar via meccanicamente. Forse alcuni avranno qua-

lità superiori, e il conservarli sarebbe per l'esercito una fortuna; ma le ruote di questo ingranaggio, giunte a loro, li stritola e li elimina dall'esercito.

Insomma questo sistema, alla selezione intellettuale sostituisce la selezione meccanica.

Mi si obietta che l'esercito invecchia, ed ha bisogno di ringiovanire.

Ma con questo sistema lo ringiovanirete forse? Io credo che lo si invecchierà di più.

Infatti v'hanno uomini che a 50 anni non valgono più nulla; eppure verrebbero conservati, perchè non arrivati a quel limite di età, benchè sarebbe opportuno disfarsene. Ma la meccanica vuole diversamente.

Il ministro della guerra è troppo intelligente per voler ciò. Se egli vuole avere questo secondo mezzo, oltre il primo, avverrà questo fatto: si continuerà (come deve continuare, nè può farsi diversamente) la selezione antica, ossia degli uomini che a una certa età non vanno più avanti, e che per fisico, intelligenza o altre qualità, non è conveniente di conservare; ossia avrete tutta la selezione che facevasi prima. Quelli poi che avrete conservati, appunto perchè utili all'esercito, perchè li giudicaste buoni, li colpisce la falce dell'età e li porta via.

Di guisa che non verranno su quelli che vi siete preparati, e che avrete spinti innanzi appunto perchè in essi vedevate la speranza dell'esercito: no, essi verranno avvoltoati nel movimento generale.

Invero, questo è un sistema che a me non pare ragionevole.

Si dice: esiste in Francia, esiste in Inghilterra, è una necessità dei paesi costituzionali.

Ma, per carità, non facciamo questo torto al nostro esercito e ai ministri che ci hanno guidati fino ad oggi.

Io posso affermare, senza tema che altri possa smentirmi, che nell'esercito nostro, per ragioni politiche non furono mai fatte promozioni. Abbiamo veduto sacrificati deputati influenti, passare sopra a senatori, a tutti, quando la necessità di servizio, oppure quando il ministro, nel suo modo di vedere e con la sua responsabilità, ha creduto nell'interesse dell'esercito di doverlo fare. Il massimo che abbiamo potuto vedere, si è la destinazione ad un reggimento, ad una località piuttosto che ad un'altra; mai vantaggi più grandi di questi. Ep-

pure questi vantaggi non sono così numerosi come si crede.

Ma che si siano fatte promozioni a scelta per ragioni politiche, no: lo posso affermare, e vorrei che qualcuno mi potesse smentire; ma credo che nessuno lo potrà.

Quindi la ragione costituzionale non c'è, io non la vedo assolutamente nel nostro paese. Se ci sia stata altrove, non lo so; credo, che la cosa sia proceduta altrove pure diversamente da quello che si crede.

L'Inghilterra io la escludo; essa ha introdotto da non molti anni questo sistema.

L'Inghilterra è un paese *sui generis*, essa ha molti quattrini, paga largamente i suoi ufficiali, ha molte colonie, e fa passeggiare i suoi ufficiali per tutto il mondo, dopo di averli fatti passare per l'esercito e di averli educati alla sua scuola. Questi ufficiali sono poi quelli che vanno a servire il loro paese con le qualità acquistate nell'esercito, o colle armi, o come esploratori o come governatori, e in tanti altri modi. Non andiamo a guardare l'Inghilterra, la quale si trova in condizioni molto diverse dalle nostre.

Oltrechè se le notizie che io ho sono esatte, l'Inghilterra pare che stia per togliere questo sistema.

La questione rimane quindi per la Francia.

La Francia può avere avuto, nel '36, le sue ragioni politiche per adottare il sistema. Perchè essa trovavasi in un momento in cui aveva subito tante trasformazioni napoleoniche e rivoluzionarie, non che il '31 in cui l'esercito aveva preso una parte essenziale; fortunatamente ciò non accade da noi, perchè nel nostro esercito la politica è messa da banda.

Con questo sistema, forse, i francesi volevano avere un mezzo come rifare meccanicamente tutta la testa dell'esercito, per riformarlo ad un sol sentimento, ad un solo pensiero. Forse si avvidero essi stessi degli inconvenienti, ma l'abitudine li fece continuare nello stesso sistema.

L'esercito francese ha indubbiamente tradizioni gloriosissime per le guerre passate; ma vogliamo copiarne le istituzioni proprio dopo le sue sventure? E credete voi che quel sistema non abbia avuto le sue conseguenze?

Indubbiamente sono molte le ragioni per cui la Francia è passata per tante sventure;

ma per me la causa prima è questa, e dirò il perchè.

Se la Francia non avesse fatta l'epurazione per questa via, se non avesse perduto per istrada con questo movimento meccanico tutte le menti più elevate, alla testa dell'esercito francese si sarebbero trovate vere intelligenze, veri generali, i quali avrebbero avuto tal forza da dare alla Francia istituzioni militari migliori, da preparare le difese del paese; e, nel 1870, in quali altre condizioni non si sarebbe trovata! Allora la guerra sarebbe stata iniziata con altri mezzi e guidata in altro modo.

Epperò, per me, la causa prima delle sventure dell'esercito francese viene dal metodo di avanzamento, e mi duole che persista in quel sistema.

La Germania ebbe la ventura di non lasciarsi prendere all'amo dall'esempio dell'armata francese. Se essa avesse avuto lo stesso sistema, avrebbe, nel 1870, avuto quegli elementi alla testa dell'esercito che la guidarono alla vittoria? Credo di no.

Si sarebbe trovata nelle condizioni stesse dell'armata francese, nè avrebbe avuto quegli uomini tanto elevati di mente, le cui operazioni, nelle campagne del 1866 e del 1870, si leggono con tanta soddisfazione.

Ciò è frutto della elevata mente di tutti quelli che guidavano l'esercito; perchè il movimento di selezione nei gradi non fu fatto con movimento meccanico, ma con movimento intelligente.

Io non voglio tediare il Senato, nè portare le cose in lungo: dirò dunque che io sarei favorevole alla legge, perchè vi trovo buone cose; soprattutto se vi si faranno dei ritocchi, che mi riserbo di proporre quando verranno in discussione gli articoli, riserbandomi di ritornare sui particolari di queste questioni allorchè si discuteranno gli articoli relativi.

Ma, nell'essere favorevole al complesso della legge, non posso esserlo assolutamente a que' due principî fondamentali. Se restassero nella legge, sarei costretto a votar contro.

Se non che, dell'importanza di questi due principî fondamentali, ne è diversa la gravità. Minore è quella del ruolo unico, i cui effetti non buoni si possono vedere in due o tre anni; un altro ministro della guerra, o lo stesso ministro attuale quando, con la sua intelligenza vedesse

le conseguenze prodotte dal sistema, potrebbe proporre che fosse abolito.

Non è così dei limiti di età, i cui effetti non si vedono, ma si sentono. Si soffre l'influenza del sistema, e quando esso avrà spiegato tutta la sua attività, saranno passati 15 o 20 anni, quando i giovani ufficiali si troveranno innanzi e nelle condizioni da me esposte; allora si sentiranno i danni sperimentati dalla Francia, e per correggerli occorrerà tutta una generazione.

E vogliamo aspettare che le sventure ci rischiarino la mente sopra gli errori commessi, per poterli correggere?

Per queste ragioni io sono costretto a dare voto contrario a questa legge. Ma spero che, nella discussione degli articoli, possa essere modificata in modo che me la renda accettabile. (*Molto bene*).

Proclamazione del risultato delle votazioni a squittinio segreto.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, e non essendovi oratori iscritti, il seguito della discussione è rimandato a lunedì.

Prego i signori senatori che non avessero votato di accedere alle urne.

Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari procedono allo spoglio delle urne).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma:

Votanti	115
Favorevoli	84
Contrari	30
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Stato degl'impiegati civili:

Votanti	114
Favorevoli	87
Contrari	26
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di S. Croce in Firenze:

Votanti	111
Favorevoli	92
Contrari	18
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di vendite e permuta di beni demaniali:

Votanti	111
Favorevoli	95
Contrari	15
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Lunedì seduta pubblica alle ore 2 pom.; ne leggo l'ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel regio esercito;

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La seduta è sciolta (ore 5 e 45 pom.).

LXXIII.

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge sullo avanzamento nel regio esercito — Parlano i senatori Ricotti dell'Ufficio centrale, Pianell, Bruzzo, Taverna relatore, ed il ministro della guerra.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

È presente il ministro della guerra.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di un mese per motivi di salute i signori senatori Alvisi, Della Verdura e Zini.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Il senatore *segretario*, CENCELLI legge:

« N. 60. La Deputazione amministrativa di Como domanda che venga modificato l'art. 27 del disegno di legge sui manicomi.

« 61. La Deputazione provinciale di Ravenna. (Petizione identica alla precedente).

« 62. La Deputazione provinciale di Ferrara. (Petizione identica alla precedente).

« 63. La Deputazione provinciale di Perugia. (Petizione identica alla precedente).

« 64. La Deputazione provinciale di Caserta. (Petizione identica alla precedente).

« 65. La Deputazione provinciale di Modena. (Petizione identica alla precedente).

« 66. La Deputazione provinciale di Lucca. (Petizione identica alla precedente).

« 67. La deputazione provinciale di Catanzaro. (Petizione identica alla precedente).

« 68. La Giunta municipale di Novara fa istanza perchè non venga sospesa la disposizione dell'art. 272 della legge comunale e provinciale.

« 69. La Giunta municipale di Borgomanero. (Petizione identica alla precedente).

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Avanzamento nel regio esercito » (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito.

Incominciata sabato la discussione generale, oggi sarà proseguita.

Do facoltà di parlare al senatore Ricotti.

Senatore RICCOTTI. Il senatore Mezzacapo, quale membro dell'Ufficio centrale, che ha esaminato il disegno di legge oggi in discussione, ha esposto nella precedente seduta del Senato i motivi per i quali dissentiva sopra alcuni punti principali del progetto stesso.

Trovandomi io nelle stesse condizioni, cioè di far parte dell'Ufficio centrale, e dissentendo anche io in alcuni particolari, stimo opportuno di esporre brevemente al Senato i motivi che m'indussero a staccarmi dalla maggioranza dell'Ufficio centrale in alcune delle sue proposte.

Dirò subito che il mio dissenso non riguarda le questioni di massima sulle quali è fondata la legge, ma solo sopra alcuni particolari della loro applicazione.

Il mio dissenso riguarda il modo col quale viene esplicato l'avanzamento a scelta in tempo di pace ed al modo col quale sono applicati i limiti di età.

Riguardo all'avanzamento a scelta, il progetto di legge stabilisce in modo preciso come deve essere attuato in tempo di pace.

Anzitutto esso limita l'avanzamento a scelta a due sole promozioni, quella da tenente a capitano e quella da capitano a maggiore.

Per tutti gli altri avanzamenti si procede col criterio dell'anzianità.

L'avanzamento a scelta dei tenenti a capitano sarebbe dalla legge esclusivamente devoluto agli ufficiali che hanno frequentato la scuola di guerra o che ne hanno dato gli esami finali senza frequentarla, sempre però che abbiano dimostrato tutte le altre qualità generali che si richiedono in un buon ufficiale. Però quest'avanzamento è subordinato a due condizioni. La prima è che l'ufficiale non dovrà essere promosso se non quando sarà entrato nel primo quarto del ruolo di anzianità dei tenenti della propria arma; ad esempio, supponendo che vi siano in fanteria 2000 tenenti, un tenente acquista il diritto alla promozione, quando arriva al n. 500 del ruolo d'anzianità.

La seconda condizione è, che nelle promozioni che vanno successivamente verificandosi, tre promozioni siano devolute all'anzianità ed una alla scelta.

Se si considera che la media annuale delle promozioni a capitano nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è all'incirca di 350,

il quarto devoluto alla scelta risulterà di 80 a 90 ogni anno, per le quattro armi combattenti.

Se si considera d'altra parte che la permanenza nel grado di tenente, in media, varia dai 9 ai 12 anni, ne consegue che i tenenti promossi a scelta otterranno un vantaggio di carriera di 4 a 5 anni sopra quelli promossi per turno d'anzianità.

Passiamo ora al secondo avanzamento a scelta che è quello da capitano a maggiore.

A questo riguardo il disegno di legge stabilisce che i capitani delle quattro armi, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, siano promossi a maggiore a scelta quando hanno fatto la scuola di guerra e non hanno già goduto il vantaggio della promozione a scelta da tenenti a capitano, ovvero avendo già goduto o no dell'avanzamento a scelta da tenente a capitano, subiscono un esame speciale da stabilirsi dal Ministero.

Questo avanzamento a scelta da capitano a maggiore è sottoposto alle stesse due condizioni già stabilite per l'avanzamento da tenente a capitano, ossia che si accorda una sola promozione a scelta sopra quattro, per cui 3 promozioni sono riservate all'anzianità, e per essere promosso a scelta il capitano che ha ottenuti i titoli a tal avanzamento dovrà trovarsi nel primo quarto del ruolo d'anzianità della rispettiva arma. Ai capitani del corpo di stato maggiore il disegno di legge fa maggiori facilitazioni per il loro avanzamento a scelta al grado di maggiore, imperocchè concede ad essi l'avanzamento senza obbligarli a nessun esame e quando entrano nel primo terzo dei capitani dell'arma di fanteria.

Ciò premesso, e considerando che la media annuale delle promozioni a maggiore nelle quattro armi combattenti è di circa 120, e che la permanenza nel grado di capitano è di 9 a 12 anni, ne consegue che ogni anno avremo una trentina di promozioni a scelta da capitano a maggiore, con un vantaggio di carriera su quelli promossi ad anzianità di 4 a 5 anni, se appartenenti alle quattro armi combattenti, di 5 a 6 anni di carriera se provenienti dallo stato maggiore.

Devesi pur considerare che dal complesso del congegno col quale è regolato l'avanzamento a scelta, ne deriverà per naturale conseguenza, che la scelta nell'avanzamento da capitano a

maggiore cadrà in gran parte sopra capitani che già ottennero l'avanzamento a scelta da tenente a capitano; per cui la maggior parte dei 30 capitani che annualmente saranno promossi maggiori a scelta, raggiungeranno tal grado con un vantaggio di carriera di 8 a 10 anni sopra quelli che lo raggiungono col solo avanzamento ad anzianità.

In conseguenza di quanto ho esposto si può ritenere che i 120 promossi ogni anno a maggiore nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, si ripartiranno naturalmente in tre gruppi, il primo dei quali sarà composto di coloro che hanno ottenuto due avanzamenti a scelta, e quindi un vantaggio di carriera e di età dagli 8 ai 10 anni; il secondo gruppo, sarà composto di coloro che hanno ottenuto un solo avanzamento a scelta, da tenente a capitano, o da capitano a maggiore, e quindi un vantaggio di carriera dai 4 ai 5 anni; e finalmente avremo un terzo gruppo che sarà composto di quelli che vengono promossi per anzianità.

Presumibilmente, se la legge si svolge regolarmente, si può calcolare che il primo gruppo comprenderà all'incirca 25 maggiori, il secondo gruppo 35 ed il terzo gruppo 60. Questi tre gruppi si fonderanno insieme e procederanno di conserva a sola anzianità ai gradi di tenente colonnello, di colonnello e di generale. Ma siccome annualmente i posti vacanti a tenente colonnello si riducono a 75, quelli a colonnello a 45 quelli a maggior generale a 15, il gruppo dei maggiori promossi a sola anzianità siccome più avanzati d'età degli altri, sarà affogato dai 60 maggiori appartenenti al primo e secondo gruppo, i quali essendo assai più giovani d'età, essi soli giungeranno ai gradi superiori di tenente colonnello, di colonnello e di generale, mentre quelli del terzo gruppo dovranno di necessità abbandonare il servizio attivo ed essere collocati a riposo, in gran parte col grado di maggiore, e i pochissimi superstiti, col grado di tenente colonnello.

Questo sistema ha certamente i suoi pregi, quello fra gli altri di assicurare che ai gradi superiori della gerarchia militare pervengano soltanto coloro che hanno dimostrato con successivi esami di possedere larga coltura ed amore allo studio; ma non bisogna dimenticare che la coltura e gli esami non sono criteri

sufficienti per determinare la capacità di comando degli ufficiali generali.

Vi sono ufficiali i quali pur non essendo capaci di prendere gli esami della scuola di guerra, sono dotati di tali qualità di carattere da compensare largamente una qualche deficienza di coltura.

Quindi a me pare che non sia un sistema buono quello del congegno d'avanzamento che propone il progetto di legge, il quale riserva i posti di generale e colonnello ai soli ufficiali che hanno superato gli esami della scuola di guerra.

Ritengo invece sarebbe cosa più equa ed utile al servizio militare, che una parte almeno dei posti di colonnello e di generale potessero essere acquistati dagli ottimi ufficiali che hanno spiccate qualità di comando senza aver superati gli esami della scuola di guerra.

Per ottenere questo intento non vi sono che due mezzi.

Uno lo può adottare anche l'onor. ministro, perchè la legge lo permette, e sarebbe di fare le cose in modo che le nomine dei capitani e maggiori a scelta si limitassero a 15 o 20 all'anno. In tal modo il gruppo dei maggiori favoriti dall'avanzamento a scelta sarebbe così piccolo che non basterebbe ad impedire un progressivo avanzamento per anzianità, al grado di colonnello e di maggior generale.

Questa limitazione nel numero delle promozioni a scelta, che correggerebbe in gran parte i difetti del presente progetto di legge, potrebbe ottenersi per volontà del ministro e senza toccare agli articoli della legge stessa; basterebbe che il ministro riducesse le ammissioni annue alla scuola di guerra a 20 o 30 ufficiali invece di 50 a 60 come si pratica oggidì. Ma una tale riduzione nel numero degli ufficiali annualmente ammessi alla scuola di guerra non sarebbe scevra di gravi inconvenienti, e di più non avrebbe nessuna garanzia di stabilità, poichè un altro ministro, apprezzando diversamente le cose, potrebbe benissimo rimettere le ammissioni alla scuola di guerra a 50, 60 od anche 80 all'anno, creando così quegli inconvenienti nell'avanzamento generale degli ufficiali che ho indicato.

Un altro mezzo più pratico e più sicuro per correggere i difetti dell'avanzamento a scelta che scaturiscono dal progetto di legge, sarebbe quello di limitare non tanto il numero di quelli

annualmente promovibili a scelta, ma limitando invece i vantaggi di carriera che possano acquistare in questi avanzamenti a scelta; in questo modo il distacco d'età fra i promossi a scelta e quelli promossi ad anzianità sarebbe poco considerevole, ed una parte almeno dei promossi ad anzianità, per eventi favorevoli di loro carriera, potrebbero concorrere agli alti gradi della gerarchia militare con quelli che ottennero qualche avanzamento a scelta.

Un tale sistema ci avvicinerrebbe a quanto praticasi in Germania da molti anni e con buon successo, e corrisponderebbe anche a quanto fu in questi ultimi anni stabilito da noi con decreti reali.

Un altro punto della legge sul quale io non potei acconsentire alle proposte dell'Ufficio centrale, riguarda il modo di applicare i limiti d'età cui ogni ufficiale deve cessare di far parte dell'esercito permanente.

Il limite di età fu discusso più volte al Senato, alla Camera e presso gli eserciti stranieri.

Vi sono molte ragioni contrarie al sistema dei limiti di età; ieri il generale Mezzacapo ne espresse delle giustissime, alle quali io credo si potrebbero aggiungere delle altre.

Ammetto col senatore Mezzacapo che la selezione nei quadri degli ufficiali dell'esercito si possa ottenere naturalmente con le norme che regolano una buona Amministrazione militare.

Però vi sono molte altre ragioni che militano in favore del limite di età. Molte di esse furono già espresse nella relazione dell'Ufficio centrale ed altre saranno certamente dette dal relatore, l'onor. Taverna.

Io non voglio ora discutere tale questione, ma avendo ponderate le ragioni pro e contro, mi sono fatto il criterio, che è conveniente stabilire il limite di età nel nostro esercito.

Praticamente noi troviamo che i limiti d'età furono adottati dalla Francia, dall'Inghilterra e dalla nostra marina.

D'altra parte troviamo che in Austria e in Germania questi limiti d'età non furono adottati, eppure questi due eserciti sono molto bene amministrati e la selezione dei quadri procede regolarmente. È poi un fatto molto singolare quello che si osserva al giorno d'oggi, che cioè i comandi più elevati dell'esercito sono tenuti in Germania ed Austria da ufficiali generali più giovani di quello che succede in Francia, e

tanto più da noi che abbiamo i comandi supremi tenuti da generali che hanno in media 3 o 4 anni di maggior età dei generali austriaci e germanici.

Possiamo noi fare quello che si fa in Germania ed in Austria?

Io credo di no per molti motivi, politici, di sistema di Governo e di abitudine.

In Germania ed in Austria gli stipendi dei generali comandanti di corpi d'armata e di divisione sono molto elevati, ed in questi due eserciti è pure stabilito che l'ufficiale che si ritira dal servizio attivo dopo 40 anni di servizio, conserva, quale pensione di riposo, l'intero stipendio. Per cui un generale comandante di corpo d'armata è pensionato con un assegno annuo di 20 mila lire all'incirca. Da noi invece un comandante di corpo d'armata il quale riceve in attività di servizio un assegno annuo, comprese le indennità di carica, di poco inferiori a quella dei corrispondenti comandanti della Germania ed Austria, gli vengono assegnate sole 8 mila lire di pensione di riposo, qualunque siano i suoi anni di età e di servizio.

È verissimo che qui trattasi di questioni materiali finanziarie che non dovrebbero influire sull'elevato morale degli ufficiali dell'esercito, ma nessuno vorrà illudersi che una tanta differenza di trattamento nell'assegno delle pensioni di riposo fra i nostri ufficiali generali e quelli di Germania ed Austria non debba naturalmente avere una grande influenza nel decidere gli ufficiali stessi a chiedere la loro giubilazione quando hanno raggiunta un'età che li rende meno atti ai servizi di guerra, ed in ogni caso rende il ministro, che talvolta deve applicare d'autorità questi collocamenti a riposo, più titubante e riguardoso, e da ciò un invecchiamento eccessivo dei quadri dell'esercito.

Questa è la ragione principale per la quale noi non possiamo conservare il sistema oggi in vigore come vorrebbe il senatore Mezzacapo, poichè produce cattivi risultati, come mi pare già se ne manifestano gli indizi.

Perciò non resta che attenersi al sistema francese cioè al limite di età.

Io adunque accetto il sistema, ma però non vorrei eccezioni nella sua applicazione, poichè

il suo pregio principale è che non sia soggetto ad eccezioni.

Infatti quelli per cui si fa l'eccezione non possono essere giudicati che dal ministro. Ora da noi cambiandosi troppo spesso i ministri, non vi sarebbe una norma stabile di giudizio.

Per gli altri gradi la cosa è meno difficile, poichè il ministro può consultare le autorità superiori e può meglio formarsi un criterio per la determinazione che dovrà dare.

Certamente, coll'applicazione generale del principio del limite d'età, si perderanno, prima che la morte abbia fatalmente deciso, alcune individualità che hanno resi grandi servizi e degni d'ogni riguardo, ma è pur legge fatale che il mondo debba continuamente rinnovarsi, e sparite queste individualità ne perverranno delle altre non meno intelligenti e non meno capaci, che per il solo fatto d'essere più giovani portano con se la presunzione di poter rendere più sicuri servizi in caso di guerra.

Oltre al respingere le eccezioni indicate dal progetto di legge per l'applicazione del limite d'età, io sarei pure contrario al limite di 68 anni stabilito per i tenenti generali comandanti di corpo d'armata; accetterei invece quale limite massimo quello di 65 anni prescritto dalla legge francese e dalla legge che regola i limiti d'età della nostra regia marina.

Questo limite di 65 anni potrebbe essere applicato non solo ai tenenti generali, ma anche a tutti gli altri ufficiali superiori ed inferiori dell'esercito, ben inteso che questo limite esprimerebbe un massimo da non potersi oltrepassare salvo sempre la facoltà al ministro di collocare d'autorità a riposo quegli ufficiali di qualsiasi grado quando sono riconosciuti non più idonei al disimpegno delle funzioni di cui sono rivestiti sia in pace sia in guerra.

In una parola la mia proposta si riassumerebbe nel fissare il limite d'età a 65 per i tenenti generali, lasciando ad un dipresso come sono al presente per tutti gli altri gradi del quadro degli ufficiali dell'esercito. Ovvero si potrebbe stabilire che il limite d'età per i tenenti generali è fissato a 65 anni e per tutti gli altri ufficiali dell'esercito a 60 anni.

Io mi acconcerei a questa proposta del limite di 60 anni anche per un'altra ragione speciale del nostro esercito.

Nel nostro esercito, oggi, particolarmente nella fanteria, tutti i colonnelli che non provengono dallo stato maggiore, tutti i tenenti colonnelli e gran parte dei maggiori, hanno tutti pressochè la stessa età perchè sono tutti entrati in servizio all'epoca della formazione dell'Italia, cioè sono tutti volontari nominati ufficiali nel 1860-61-62.

Dunque in fanteria dal primo colonnello all'ultimo maggiore, salvo i provenienti dallo stato maggiore ed i promossi a scelta, hanno tutti ad un dipresso la stessa età, ed i limiti proposti dal Ministero colpirebbe un gran numero di questi ufficiali.

Se non ho errato nei miei calcoli, che all'occorrenza potrebbero esser rettificati dal ministro, la sua proposta di limite d'età se applicata alla fine del corrente anno 1892 avrebbe per effetto il collocamento a riposo d'autorità di 250 circa ufficiali superiori di fanteria, ciò che a me pare eccessivo. È vero che la legge accorda al ministro due anni di tempo per applicare di questi limiti di età, ma bisogna osservare che nei due anni successivi al 1892 bisognerà liquidare i 250 che ho già indicati, oltre ad altri 150 a 200 che appunto in questi due anni verranno a raggiungere il prescritto limite d'età. Oltre i 400 ufficiali superiori di fanteria che dovrebbero esser collocati a riposo prima del 1895, molti capitani della stessa arma dovranno subire la stessa sorte prima di raggiungere il grado di maggiore. Per cui un gran numero di ufficiali che presero servizio negli anni gloriosi del 1859-60-61 e 62 avranno un trattamento non troppo benevolo dalla parte dello Stato. Colla proposta da me fatta di fissare a 60 anni il limite di età per tutti i gradi della gerarchia al disotto dei tenenti generali, queste difficoltà di attuazione della legge si potrebbero evitare.

Con questo si toglierebbe di mezzo anche un'altra grave difficoltà che è stata già sollevata, cioè la questione finanziaria.

Questo progetto di legge porta per conseguenza, che invece di collocare a riposo in un anno 300 a 350 ufficiali, che è la quota media annuale dei collocamenti a riposo o in posizione ausiliare, bisognerà collocarne circa il doppio. Sono adunque 300 o 400 ufficiali di più che bisogna collocare a riposo e per i quali

ci vorrà in complesso circa un milione all'anno. Questa poi è una spesa che resta finchè vivono.

Nelle ristrettezze finanziarie in cui ci troviamo quando si fa questione per guadagnare 8 o 10,000 lire, credo bisognerebbe attenersi al mio temperamento di fissare il limite per gli ufficiali superiori a 60 anni.

Si dice: vi sono ufficiali generali buonissimi a 65. Io faccio le mie riserve.

In tempo di guerra abbiamo pur bisogno di creare corpi d'armata nuovi e nuove divisioni.

Di divisioni ne abbiamo 12 da formare; di corpi d'armata ve ne è anche qualcuno.

Non è poi male di avere disponibile in posizione ausiliaria qualcuno giubilato da uno o due anni; poichè, se qualcuno veramente distinto per condizioni fisiche intellettuali, potesse essere ancora conservato in servizio attivo, oltre il limite di età, vuol dire che sarà disponibile per un comando attivo in caso di guerra, pur trovandosi in posizione ausiliaria.

Riassumendomi, io dico che per l'avanzamento a scelta io sono contrario al modo col quale è svolto: accetto il principio, e se il ministro volesse accettare qualche modificazione, naturalmente ne sarei grato, almeno, secondo il mio modo di vedere, per l'interesse dell'esercito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pianell.

Senatore PIANELL. Verso la fine del 1873 ebbi l'onore di presiedere una Commissione di generali, cui era stato sottoposto un quesito che riguardava appunto la legge di anzianità. In quel momento era già stata ammessa la scuola di guerra e fissati i vantaggi di carriera per coloro che la frequentavano.

La Commissione suddetta discusse ampiamente la legge di anzianità, perchè la questione proposita eravi strettamente collegata. I concetti sopra le legge di avanzamento, derivanti dalla discussione preceduta, condivisi da tutti i generali che componevano la Commissione, furono accennati nel verbale con cui si rispondeva al quesito concreto propositole dal Ministero.

Da allora sono scorsi 19 anni, ed io ho assistito a tutti i mutamenti fatti alla legge, persistente da quando s'incominciò a vedere gli inconvenienti che derivavano dall'avanzamento

a scelta per quelli che provenivano dalla scuola di guerra.

In questi 19 anni ho seguito tutti i rattoppi che si sono fatti alla legge dell'avanzamento, ed anzichè scuotersi in me i convincimenti che mi ero fatti in allora, mi sono confermato in essi.

Posteriormente, in una conversazione privata avuta col generale Pelloux, prima che diventasse ministro, gli manifestai quali fossero le mie convinzioni a riguardo di una legge di avanzamento, specialmente rispetto al limite di età, per cui le suddette mie convinzioni sono di antica data.

A questo progetto di legge di avanzamento in discussione non posso dare voto favorevole.

Per rimediare ad un certo malessere insinuatosi poco a poco nell'esercito, per le soverchie promozioni a scelta, si è presentato questo progetto di legge tendente a limitarle con tassative disposizioni. Ma nel tempo stesso si dice che tutti devono essere messi in eguale condizione di carriera, perchè tutti possano aspirare ai gradi superiori; e, per raggiungere questo scopo, si ricorre a due mezzi: il ruolo unico da maggiore in su ed il limite d'età. Queste due disposizioni sono contrarie all'interesse dell'esercito, perchè con esse si dà prevalenza alle esigenze del personale; e ciò, a parer mio, è un errore e lo è perchè non è l'esercito fatto per le persone, ma sono le persone che sono fatte per l'esercito. È la classe degli ufficiali che deve essere sottoposta alle esigenze dell'esercito, e non questo a quella.

L'esercito è composto di varie armi le quali hanno organismi, quadri e scopi diversi, sottoposti sempre ad uno scopo unico, generale, che è la buona costituzione dell'esercito. Tutti gli ufficiali di queste varie armi si vogliono porre in un ruolo unico perchè non vi sia un ufficiale che possa essere sorpassato nella promozione da un altro meno anziano di altra arma.

Con questo ruolo unico l'avanzamento nelle varie armi che compongono l'esercito deve essere regolato alla stregua di quell'arma che avanza più lentamente. Qui parmi esservi contraddizione: col limite di età si mira ad accelerare la carriera in tutti, e col ruolo unico, destinato a pareggiare le carriere nelle varie armi, si ritarda la carriera generale col non

provvedere immediatamente ai posti che si vanno facendo nelle varie armi stesse.

E questo a danno delle esigenze dell'esercito. poichè ne risulta che un reggimento sarà comandato da un tenente colonnello e perfino da un maggiore.

Questo parrà un piccolo inconveniente, a me invece sembra che sia un inconveniente massimo, perchè so le gravi difficoltà che s'incontrano nell'esercizio del comando. Questo esercizio del comando è difficile sempre. Ma vengono dei momenti supremi, in cui il comando si rende oltremodo difficile, e perciò è necessario che coloro che ne sono investiti siano sorretti dall'autorità del grado, e circondati da tutto il prestigio possibile. Un generale comanderà bensì un generale di pari grado meno anziano, un ufficiale qualunque comanderà un ufficiale di pari grado meno anziano, in tempi ordinari, senza grave pericolo; ma se sorgono circostanze straordinarie il pericolo; può diventare, nei momenti più difficili e più importanti, gravissimo.

Ricordo questo, che in una riorganizzazione delle truppe francesi al tempo del primo impero, Napoleone non volle accogliere il titolo di tenente colonnello nei reggimenti, perchè questo titolo di tenente colonnello aveva analogia con quello di colonnello; ed egli era intimamente persuaso che i gradi devono essere staccati, e ne devono essere precisate le attribuzioni.

A me importa di far notare che questa legge sottopone le esigenze dell'esercito a quelle dell'avanzamento degli ufficiali.

In questa legge vi sono molte cose che non si possono approvare, e l'altro giorno l'onorevole Mezzacapo ha parlato delle due principali, a cui egli non poteva acconsentire. Ed io mi associo completamente a tutte le osservazioni fatte in proposito da lui, come pure a ciò che si legge nella relazione dell'Ufficio centrale, poichè il relatore, dovendo proporre una disposizione di legge, ha addotto, molto scrupolosamente, gli argomenti in favore ed i contrari.

Egli si è attenuto ai primi, ed io mi appiglio ai secondi.

Le ragioni che militano contro il limite di età, le ha dette il generale Mezzacapo.

Ed io ricorderò la principale, qual'è quella di voler sostituire una selezione artificiale, ad

una selezione naturale. Per dimostrarlo non posso nemmeno paragonare due individui, ma debbo considerarne uno solo e dico: è certo che uno stesso individuo ben conformato, di buona salute, all'età di 50 anni sarà molto più valido che all'età di 60.

Dunque non nego il legame che passa fra gli anni di età e l'abitudine del servizio; ma ho dovuto prendere a considerare un solo individuo, poichè in due individui della medesima età le condizioni fisiche non sono che raramente le stesse.

Uno di 50 o 60 anni sarà forte ed in buona salute, mentre un altro di 40 o 50 anni non sarà capace di fare quel che fa quello di 60.

Dunque il limite d'età è una cosa artificiale che non corrisponde alla realtà. Perchè stabilire questa selezione artificiale, quando ve n'è una reale colla quale si può raggiungere lo scopo? A parte la sorveglianza di ogni giorno, tutti gli anni si esaminano da apposite Commissioni le condizioni degli ufficiali, altre Commissioni superiori ripetono questo esame; insomma gli ufficiali sono vagliati in tutti i modi. E quante volte non si propone l'uscita dal servizio attivo di individui menomati di condizioni fisiche!

Perchè si vuole dunque introdurre questo limite d'età?

Perchè si ritiene che in una età avanzata siano menomate queste condizioni fisiche.

Ma questo lo possiamo constatare ugualmente col sistema attuale.

Le Commissioni agiscono sempre con perfetta indipendenza e con pari giustizia; forse qualche volta peccheranno d'indulgenza; ma in questo caso le si richiamino ad un più severo e rigoroso adempimento dei loro doveri.

Si potrà così raggiungere perfettamente lo stesso scopo e non si sarà sostituita alla selezione naturale, che corrisponde alle condizioni reali, una selezione fittizia.

Ma si dice: quei pochi che sono in cima alla gerarchia, da chi saranno giudicati?

Saranno giudicati dal paese, dall'esercito, sui servizi che hanno prestato e che prestano attualmente, ed il Governo provvederà a loro riguardo.

Se però si credesse che in una determinata età il maggior numero degli uomini si rende poco atto a sopportare le gravi fatiche militari, io acconsentirei che si stabilisse un unico limite

di età per tutti indistintamente, senza eccezione alcuna, poichè l'eccezione infirmerebbe il principio stesso, ma non potrei mai acconsentire a quella specie di graduatoria che si vorrebbe stabilire, con cui si viene a fissare una relazione diretta fra l'età ed il servizio che si deve prestare.

Se un uomo a 50 anni è fisicamente atto per comandare un battaglione comanderà del pari bene un reggimento, una brigata.

Questa legge vuole ringiovanire l'esercito; l'esercito si ringiovanisca pure, ma coi giudizi ed i pareri che partono dall'esercito stesso per mezzo dei quali si riesce a sapere chi è adatto alla sua posizione e chi non lo è.

Ma perchè si fa questa legge?

Si fa per una cosa sola, per riparare al malcontento diparte degli ufficiali, derivante dai vantaggi, dalle promozioni accordate agli ufficiali che sono stati due o tre anni alla scuola di guerra. Tali vantaggi in vero sono eccessivi, perchè, in fondo, per tutti questi ufficiali che sono stati alla scuola di guerra, che ha fatto il Governo?

Li ha esonerati per due o tre anni dal servizio che essi erano obbligati a prestare e loro ha dato tutti i mezzi per poter coltivare la loro intelligenza, ed accrescere le loro cognizioni.

Dei due chi è l'obbligato? Gli obbligati sono quelli che hanno ottenuto questi vantaggi, però non avrebbero avuto dritto ad ulteriori vantaggi; se non che i vantaggi stessi si sono accordati per spingere innanzi alcuni ufficiali più istruiti ed in buona età; ed appunto questo risultato si è già ottenuto ed abbiamo infatti un numero di ufficiali veramente distinti per cognizioni e per istudi fatti.

Ma nello stesso tempo si è venuto ad ammettere che coloro che hanno fatto studi speciali per due o tre anni, sono al di sopra degli altri ufficiali dell'esercito che debbono volare fino ai primi posti.

Questo guasta il morale dell'esercito giacchè tale superiorità è fondata soltanto sulle cognizioni che si sono acquistate presso la scuola di guerra od in altra maniera.

Ma per istabilire la superiorità di un ufficiale su di un altro occorre ben di più; si esigono le qualità del carattere; occorre piena sottomissione alle esigenze del servizio militare, l'adempimento di ogni dovere con tutta ala-

crità, con tutta coscienza, anzichè stare ad escogitare nuove pretese per meriti, che taluni si accordano facilmente da se stessi.

Occorrono qualità di carattere perchè l'individuo che non ha molte cognizioni, ma ha il sentimento grandissimo del proprio dovere, che ha carattere fermo e risoluto, che ha la forza di esercitare il comando con autorità, che di rimpetto al pericolo, nei momenti gravi, si mostra sereno e tranquillo, questo individuo avrà grande superiorità sopra l'altro in cui difettassero queste qualità, sebbene avesse maggiori cognizioni.

Le cognizioni sono rispettabili e devono essere tenute in grande considerazione, ma non sono le cognizioni sole che costituiscono il valore reale di un ufficiale.

Perciò non bisogna spingere troppo gli ufficiali istruiti a detrimento di quelli altri ufficiali che, possedendo tutte le cognizioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni, adempiono scrupolosamente ogni loro dovere.

Le diverse armi che compongono l'esercito hanno organizzazione propria, mirano a scopi diversi, con mezzi ad essi appropriati, d'onde l'avanzamento non può progredire ugualmente in ciascuna delle armi stesse. Per ottenere il pareggiamento dei gradi in tutte si è escogitato il ruolo unico obbligando tutti a procedere al passo di quella di esse armi che procede più lentamente. La conseguenza che ne deriva è questa, che l'avanzamento nelle armi a cavallo viene ritardato, e che non si coprono i posti che vi si fanno. Ora se si considera che pel limite di età si sarà certamente più restii a provvedere sul conto di quelli ufficiali in cui sono affievolite le condizioni fisiche, si vedranno alla testa dei reggimenti colonnelli che avranno raggiunto il 58° anno di età. Chi comanda un riparto di cavalleria, sia colonnello, comandante di brigata, comandante di divisione, deve pagare della propria persona, deve adoprare tutta l'energia dell'animo suo, deve rivaleggiare coi suoi dipendenti di lui più giovani.

Si dirà; la cavalleria progredirà così a preferenza delle altre armi. A me questo non sembra un inconveniente, visto che l'interesse dell'esercito esige che gli ufficiali delle armi a cavallo siano più giovani, più sani e più robusti che non nelle altre armi.

Bisogna considerare che se gli ufficiali di cavalleria giungono al grado di generale prima che nelle altre armi, entrati che sieno in questo ruolo, difficilmente potranno progredire, poichè un ufficiale che ha percorso tutta la sua vita nell'arma di cavalleria, raramente riunisce le altre qualità necessarie per assumere un comando di divisione di fanteria in guerra. Qualcuno vi riuscirà, ma sarà un'eccezione.

Non sarebbe quindi ingiustizia che questi ufficiali di cavalleria arrivassero prima degli altri al grado di maggior generale. E d'altronde a spese di chi farebbero questa carriera accelerata?

A spese proprie, perchè ogni giorno la cavalleria è esposta a maggiori pericoli che non le altre armi.

Ogni giorno uno può cadere da cavallo, ed essere inabilitato a continuare il servizio. Inoltre il lungo cavalcare per molti anni logora l'individuo. Dunque il progredire più celeremente in cavalleria avverrà pel maggior consumo del suo personale.

Io ritengo per fermo che le inalterate condizioni fisiche per la cavalleria siano assolutamente necessarie.

Se noi vogliamo avere una cavalleria veramente buona, che soddisfi pienamente al suo scopo, è necessario ch'essa sia comandata da ufficiali giovani anche nei gradi più elevati. Il ruolo unico è dunque nocivo a quest'arma.

Passiamo ora all'arma d'artiglieria.

L'artiglieria da campagna ha bisogno di vitalità come le altre armi a cavallo; ma nell'arma di artiglieria, vi sono, oltre l'artiglieria da campo, parecchie specialità, l'attività delle quali si esplica nei laboratori, negli arsenali, nelle fonderie. È necessario quindi che gli ufficiali che vi sono destinati siano intenti sempre al loro mestiere e cerchino di aumentare le loro cognizioni scientifiche e tecniche.

E di questi ufficiali, abituati già ad una vita diversa da quella delle armi attive, si vogliono eliminare alcuni, solamente perchè hanno raggiunto il limite di età.

Le varie armi erano per lo passato sempre divise ed ognuno faceva carriera nell'arma a cui apparteneva.

Ora si vuol confondere tutto; e ciò non va certo a beneficio dell'esercito. Questa che si discute non è una legge fondamentale, ma di oc-

casione. Le vere basi di una buona legge di avanzamento non vi sono gettate.

Ripeto quindi che io non posso dare il mio voto favorevole a questa legge perchè nelle sue disposizioni principali, come io ho cercato di dimostrare, non risponde alle esigenze dell'esercito, ma solo a quelle delle persone.

Senatore BRUZZO. Se l'onor. ministro vuol giungere a sistemare le norme che debbono regolare l'avanzamento dell'esercito, bisogna ch'egli si decida a prendere un'altra via: ritiri questo progetto di legge e ne presenti un altro breve per riempire le lacune che vi sono nella legge del 1853, cioè quelle sui limiti di età e le altre le quali riguardano alcuni personali che non esistevano quando fu promulgata la legge del 1853. Siamo pratici, e vediamo che cosa accadrà.

Oramai siamo vicini a metà febbraio; questo progetto di legge, dato che il Senato lo approvi, potrà andare all'altro ramo del Parlamento il 15 o il 20 di febbraio. È poco probabile giunga ad essere posto all'ordine del giorno della Camera prima delle vacanze di estate. Nel caso più favorevole cioè che possa essere discusso, è quasi impossibile che sia approvato senza modificazioni, e cosicchè l'avremo di nuovo qui per l'inverno venturo.

Fra questo andirivieni dall'uno all'altro ramo del Parlamento è probabile che intervenga una chiusura di sessione, e tutto il lavoro fatto fin qui andrà a monte, come vi è andato tante altre volte.

E frattanto continueranno le polemiche così tanto deperate dal generale Pianell, che si fanno nell'esercito e sull'esercito, per le questioni di avanzamento.

Vi è pure un altro motivo che m'induce a fare questa proposta, ed è che in Italia, paese molto monarchico, abbiamo una certa tendenza a diminuire le facoltà del potere esecutivo persino nelle cose militari; e pare che in questo proposito siano d'accordo Governo e Parlamento, mentre negli altri Stati anche retti a forma di repubblica si fa perfettamente il rovescio.

Questo sistema si crede liberale; io non credo che lo sia.

Lo scopo della libertà è il bene del paese, e non l'impastoiarsi in questioni di forme senza ottenerlo. È necessario che il Parlamento

definisca le grandi questioni relative all'ordinamento dell'esercito, le sue grandi basi e tuttociò che ha influenza nelle questioni finanziarie. Ma il farlo entrare in tutti i minuti particolari credo che invece di essere utile sia nocivo.

La legge del 1853 dà delle ampie facoltà al ministro della guerra; perchè rinunziarvi?

Ho avuto la fortuna di vedere sovente negli ultimi suoi anni Marco Minghetti, ed ho sentito da lui ripetutamente dire che col progresso scientifico lo specialismo prende sempre maggiore importanza.

E questa idea del Minghetti è applicata, perchè vedo che i codici, i trattati di commercio non si discutono articolo per articolo, si votano in complesso, avendo fede nelle persone che li hanno studiati, e si discutono soltanto i principî generali.

Noi invece che cosa faremo?

Oggi o domani il Senato dovrà decidere per alzata e seduta se il tal capitano di stato maggiore o il tale altro che ha fatto la scuola di guerra, o quell'altro che ha studiato in diverso modo la tattica, la logistica, l'organica, la geografia militare, può essere o non essere compreso nel quadro di avanzamento a scelta quando trovasi nel primo terzo o nel primo quarto o nel primo quinto del quadro di anzianità.

Ma son tutte cose di regolamento e non da Parlamento; per le quali non occorre disturbare quattrocento senatori e cinquecento deputati, circa un migliaio di legislatori.

Sono cose da discutersi con calma dagli specialisti per vedere che effetto producano queste cifre.

Io credo tanto meno utile far entrare la legge nei minuti particolari delle cose militari, perchè accade talvolta di sancire delle disposizioni di ordinamento che si sono già riconosciute difettose.

Citerò un solo esempio.

Abbiamo il personale delle fortezze del quale pure si occupa il progetto.

Questo personale è composto di ufficiali tolti dai corpi speciali, ai quali si dice:

Voi non appartenete più, per ragioni di salute, od altre, all'artiglieria e al genio, non avete più nessuna speranza di avvenire; ma vi mettiamo a comandare dei forti sull'estrema

frontiera; e potranno presentarsi circostanze in cui dovrete spiegare energia, abnegazione, sino all'eroismo.

Ciò è contro la natura umana; e siccome la forza delle cose è superiore alla forza delle leggi, è necessario un rimedio.

Questo rimedio che raccomando al ministro consisterebbe nell'affidare il comando di alcuni forti di estrema frontiera, temporariamente ad ufficiali di carriera i quali sappiano che se faranno bene il loro dovere, saranno compensati con vantaggio del loro avvenire.

Qualora fosse accolta la mia proposta di ritirare il progetto, non sarebbe inutile la discussione che ha avuto luogo, sia in seno alla Commissione, che qui in pubblico.

Il ministro della guerra, il quale ha avuto campo di conoscere meglio le diversità di opinioni che vi sono riguardo all'avanzamento, potrebbe vagliarle colla sua avvedutezza e trovare quelle soluzioni più adattate a produrre il bene dell'esercito.

Per me, quanto alla questione del quadro unico per i maggiori, credo che sia essenzialmente questione di statistica, cioè di constatare quali sarebbero le conseguenze di questa misura, esaminando i dati che somministra l'annuario militare.

Quanto ai limiti di età, certamente non si possono stabilire che con una legge, ed io mi avvicinerei all'opinione di coloro che sostengono i limiti estremi, cioè l'età minima in cui si può essere sottotenenti (ho visto che la Commissione ha messo 20 anni; io metterei anche 21 perchè si potrà richiedere, per entrare nell'esercito, degli studi completi); e l'età massima al di là della quale nessuno potrebbe appartenere all'esercito attivo, senza la graduatoria che ha inconvenienti già da altri stati esposti.

Prima di parlare era persuaso che oggi tutti mi darebbero torto, compreso il ministro della guerra, ma credo altresì che, fra qualche tempo molti mi daranno ragione, compreso l'on. ministro, al quale auguro di rimanere lungo tempo al potere per emanare il regolamento che io gli domando, senza di che la questione dell'avanzamento non si risolverà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Taverna relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Prima di entrare

a difendere i punti principali della legge, mi preme di constatare questo :

L'onorevole senatore Pianell nel suo profondo discorso ha trovato che la legge non aveva nessun nesso, che le singole disposizioni non erano fra di loro collegate.

Ecco, francamente può essere che tutto l' assieme della legge sia meno buono. È questione di modo di vedere.

Può essere difettosa, ma però mi pare che non si possa accusarla di mancanza di nesso logico e di una certa coesione dei principî da cui si deducono le conseguenze.

Il progetto dà molto peso alla selezione per anzianità ed ammette l'avanzamento a scelta unicamente per due gradi. Parte poi dal concetto che ove non fosse posto un limite di età, la carriera sarebbe talmente lenta che i giovani non avrebbero la prospettiva di conseguire un grado che possa servire di allettamento ad abbracciare la carriera militare.

Può essere erroneo questo giudizio, può anche essere erronea la base su cui si fonda, ma un certo nesso logico, lo ripeto non si può negare.

L'onorevole Bruzzo osservava che questo progetto di legge è troppo lungo, che subirà probabilmente delle modificazioni, in modo che dall'altro ramo del Parlamento ritornerà a questo e così non si verrà mai ad una conclusione.

Ma mi permetto di osservare che se anche lo riduciamo, se anche ne stralciamo i punti più importanti, è precisamente su questi punti che sorgeranno i dispareri e le proposte di modificazioni.

Mi sembra quindi che anzi si guadagni più tempo affrontando direttamente il problema.

Vengo alla legge stessa.

Il primo dei punti controversi è quello che riguarda il ruolo unico.

Facciamo un po' di storia.

Quando l'Ufficio centrale prese la scorsa estate in considerazione questo progetto di legge, cominciò ad esaminarne in via sommaria i punti principali; e fu unanime in questo, che bisognava trovar modo di regolare la questione dell'avanzamento tra le varie armi. Alcuni preferivano il sistema del ruolo unico, altri quello della separazione delle carriere fino e compreso il grado di maggior generale; ma tutti rico-

noscevano che bisognava venire ad una decisione che togliesse il malcontento, le recriminazioni, a cui dà luogo la disparità nella carriera delle varie armi.

In tesi generale la maggioranza della Commissione, maggioranza a cui anch'io apparteneva, propendeva piuttosto per la separazione delle carriere fino al grado di maggior generale.

A me personalmente sembrava che questo partito dovesse suscitare meno preoccupazioni, uscendo meno dalle abitudini; mentre invece io credo che in fondo, adottando il ruolo unico, non si fa altro che scendere un gradino di più nella scala di quello che si è applicato finora, ma certamente al primo aspetto sembra una cosa più nuova.

Fu dunque sottoposto il quesito all'onor. ministro della guerra, il quale fece osservare che, se si volesse adottare il sistema della separazione delle carriere, bisognerebbe ripartire il numero dei maggiori generali, secondo le varie armi, e che ciò avrebbe prodotto gravi inconvenienti, bisognerebbe modificare la legge dell'ordinamento, e probabilmente aumentare il numero dei maggiori generali, perchè ad ogni arma bisognerebbe assegnare un numero di maggiori generali proporzionato a quello dei colonnelli.

La maggioranza della Commissione allora, preoccupata dalla necessità di venire ad una soluzione, si accostò all'opinione, che fu strenuamente sostenuta da un autorevole membro dell'Ufficio centrale e accettò il ruolo unico. In fondo il ruolo unico risponde più all'idea moderna. Adesso le varie armi sono più in contatto fra loro che non lo erano una volta. La scuola di guerra ha ravvicinato molto gli ufficiali, le manovre delle tre armi che si fanno più frequentemente di quello che si facevano una volta anch'esse tendono a fondere, a rendere molto maggiore i contatti fra gli ufficiali, più facili i confronti tra gli uni e gli altri e allora se vi sono delle differenze di carriera risultano molto più patenti. Secondo il mio modo di vedere la coltura generale tende a livellarsi molto e queste grandi differenze di carriere non si tollerano più tanto. Sarà giusto o non sarà giusto non lo so, ma c'è questa tendenza generale ora a volere uguali i diritti e uguali i vantaggi per tutti e questa equiparazione delle

carriere tende molto a questo. Quello che importa, almeno così sembrò all'Ufficio centrale, quello che importa soprattutto, è di favorire il più possibile la coesione, la compattezza morale dell'esercito e a questo giova appunto che sieno uguali per tutti, che gli ufficiali sieno tutti solidali, tutti legati gli uni con gli altri da comuni interessi.

Qual è il principale appunto che si fa al ruolo unico? Si dice: badate bene, sarete obbligati a venire alle veci di grado, cioè il grado non corrisponderà sempre all'impiego. Sta bene, ma già oggi cosa vediamo? Vediamo i corpi di armata comandati da tenenti generali e le divisioni anche esse comandate da tenenti generali, dunque da ufficiali dello stesso grado. Questo del resto non lo vediamo soltanto in Italia, ma avviene in Francia. In Austria pure, perchè il grado superiore di generale d'artiglieria o di cavalleria non è dato che dopo vari anni che si occupa il comando di corpo d'armata.

Lo stesso avviene in Germania dove i generali di cavalleria o fanteria, sono fatti tali solo dopo un certo numero di anni che comandano corpi di armata.

Vediamo anche da noi le divisioni comandate da maggiori generali, e non è molto raro il caso di colonnelli che comandano brigate e anche oggi sonovi dei reggimenti comandati da tenenti colonnelli.

Per cui, in fondo, queste famose veci di grado, quale conseguenze produrrebbero? Che vi sarebbe un numero un po' maggiore di tenenti colonnelli che comanderebbero i reggimenti e poi vi sarebbero dei maggiori che terrebbero il posto di tenenti colonnelli, in fondo tutto sarebbe basato sul grado di tenente colonnello che può supplire al grado di colonnello (cosa del resto che già da molti anni si pratica) e può anche occupare il posto di un maggiore, comandando un battaglione, o mezzo reggimento o un reparto d'artiglieria. Quindi il passo non è molto grande; non è che scendere di un gradino di più nella vece dei gradi.

Del resto fin da oggi questa perequazione delle carriere che la maggioranza dell'Ufficio centrale propugna, farebbe molto; non dico per pacificare gli animi, perchè grazie al cielo, questi malumori non hanno preso tutto il carattere che alcuni articoli di giornali vorreb-

bero far credere, ma per toglierne qualunque principio, e cementerebbe molto più gli uffiziali delle varie armi fra loro, e questo sarebbe per me un enorme vantaggio.

In fondo già ora abbiamo il ruolo unico dei generali, abbiamo il ruolo unico dei colonnelli. Già attualmente si ha cura nelle promozioni a comandante di reggimento, di tenere una certa uniformità, una certa uguaglianza tra le varie armi. Non sarebbe in fondo che un passo di più da fare, tenere la stessa uguaglianza nelle promozioni da maggiore a tenente colonnello; se tenessimo le carriere completamente separate, volere o non volere, ci saranno sempre delle fluttuazioni in queste carriere; ci sono momenti di ristagno, dei momenti in cui un'arma è più avvantaggiata e l'altra meno. È giusto che gli ufficiali non dovrebbero curarsi di questo; dovrebbero pensare che andando avanti nella stessa carriera avrebbero nei gradi superiori, un vantaggio che compenserebbe il danno del momento. Ma poi in pratica questa pazienza non c'è; e abbiamo visto molte volte che l'arma, che è meno favorita, fa tutto il possibile per suscitare una corrente d'opinione favorevole a lei, e si finisce delle volte nello stabilire i gradi, a tener conto non solo delle esigenze del servizio, ma un po' anche delle esigenze delle carriere.

E questo non è avvenuto solo in Italia, ma se prendiamo anche l'armata austriaca, che è l'armata dove le tradizioni sono rispettatissime, dove il potere superiore è fermissimo, lo stesso succede, e nel 1886 avvenne questo in Austria che per favorire la fanteria, la quale era assai indietro, si trasformarono 47 posti di maggiori in 35 di colonnelli e in 12 di tenenti colonnelli; non mica per altro che per equiparare un po' le carriere.

Ed anche in Austria, adesso non si stabilisce assolutamente il ruolo unico, come vi sarebbe in Germania, ma vi si avvicina, per cui vi domina il sistema delle veci di grado nei colonnelli delle varie armi, e si cerca di tenere una certa uguaglianza, appunto per la grande preoccupazione che vi è, che le diverse carriere sieno presso a poco alla stessa altezza.

Ma mi si viene a dire, badate questo sistema lo si è andato a prendere in Germania; noi dobbiamo tener conto delle nostre condizioni, e non

andar sempre copiare quello che si fa all'estero, perchè l'indole dei vari paesi è diversa.

Ma io a questo, prima di tutto risponderci: badate bene, abbiamo già preso molte cose in Germania.

Abbiamo già preso nella forma, forse secondo me, fin troppo; ma guardiamo lo spirito che regge le istituzioni di quei paesi.

E poichè questo è basato sulle qualità della natura umana, la quale in fondo non cambia molto, secondo i luoghi, dobbiamo tenerne conto.

E la prima preoccupazione in Germania è quella di cercare che il morale degli ufficiali, le suscettibilità di ognuno, i vantaggi di carriera siano il più possibile rispettati e tenuti uguali, non solo nell'individuo, ma nelle varie armi.

A questa questione del pareggiamento di carriera e di ruolo unico si è arrivati dopo lunghissime osservazioni e lunghissime esperienze; non è stata cosa adottata dall'oggi al domani, ma ci hanno messo 20 o 30 anni di studi per giungervi, e mi pare che convenga tener conto di quello che si fa in quell'esercito, dove le questioni morali, di filosofia militare sono assai studiate e curate, con quali buoni risultati tutti sanno.

In quel paese si crede che si debba tener conto il più possibile del morale dei singoli ufficiali e conservarlo intatto ed aumentarlo se è possibile, perchè al momento del bisogno si possa farvi calcolo per intero.

Questa è la ragione che indusse la maggioranza dell'Ufficio centrale a proporre la equiparazione, il ruolo unico, con il quale non si mettono già tutti in un fascio gli ufficiali superiori delle varie armi, ma bensì ogni arma continua ad avanzare per suo conto, cercandosi solo di tenerle sempre tutte allo stesso livello nelle promozioni.

Un'altra questione gravissima che tocca questa legge è quella del limite di età, la quale fu oggetto di critiche molto serie e molto severe.

Per una cosa di tanto momento come questa, se vi sono molte ragioni le quali fanno pendere la bilancia a favore del provvedimento, è però naturale che si possa trovarne di molto peso nel senso opposto. Solamente alla maggioranza dell'Ufficio centrale parve che la ragioni in favore del limite di età facessero piegare da quella parte la bilancia.

Bisogna premettere che la questione del limite di età non è questione nuova.

Fin dal 1867 il generale Cugia, allora ministro della guerra, preparò un progetto di legge sul limite di età.

Il generale Revel presentò poscia al Parlamento nel 1867 il progetto di legge che era stato preparato dal generale Cugia. Il generale Bertolè-Viale ministro della guerra presentò anch'egli un progetto di legge sul limite di età nel 1868-69. Il senatore generale Ricotti presentò anche esso un progetto di legge sul limite di età se non erro nel 1870-71.

Nel 1879 il generale Milon presentò un progetto sul limite di età che fu poi modificato e fatto suo dal generale Ferrero nel 1881.

Finalmente nel 1891 il generale Pelloux ne presentò un altro; quindi sono già 7 ministri della guerra che tutti hanno creduto opportuno di addivenire a questa misura di presentare un provvedimento sul limite d'età.

In Francia vige egualmente un simile provvedimento per l'esercito fin dal 1836 e per l'armata fino dal 1841.

In Inghilterra il limite di età è in vigore per la marina dal 1870 e per l'esercito dal 1881, se non erro, ed in Inghilterra è ancora più stringente perchè, oltre all'esservi la graduatoria del limite di età simile alla nostra, si dispone anche tassativamente che quando un ufficiale superiore o generale è stato 5 anni senza essere impiegato attivamente, anche se non raggiunga il limite di età, è obbligatoriamente messo a riposo.

Se da noi sette ministri della guerra, se due paesi come l'Inghilterra e la Francia hanno creduto necessario di venire a questa misura, vi deve essere un fondamento, una ragione speciale, seria che li ha spinti a questa proposta.

E quale è? Secondo me è la necessità di impedire che i quadri dell'esercito invecchino troppo e di aprire una carriera possibile agli ufficiali giovani.

Ma, si dirà, non ci è bisogno di questo limite fisso di età, di questa barriera; ci si può provvedere con la selezione naturale, che già vi pensa lei. Basta scartare a poco a poco i meno abili e non occorre altro.

Sta bene. Si fa anzi questo dilemma: o gli individui sono cattivi e allora sono già stati

mandati via prima, o sono buoni ed allora è assurdo fare una legge che danni all'ostracismo i buoni, mentre i meno idonei sono già andati via. Come tutti i dilemmi, questo è un po' troppo assoluto. Le cose praticamente non sono così.

Gli ufficiali proprio cattivi si sono eliminati prima. Ma vi è una grande massa di ufficiali che arrivati ad un certo punto, dopo 35, 37, 40 anni di carriera, per quanto siano stati eccellenti, cominciano a risentire quello che è conseguenza di una legge della natura.

Avranno la mente perfettamente libera, ma le forze fisiche non rispondono sempre alla volontà.

Ora è su questi che il criterio del ministro, diciamolo pure, perchè è lui che deve decidere, non si esercita sempre ugualmente.

Molte volte, spessissimo, il ministro, qualunque sia, s'arresta, esita un po' prima di mandar via dall'esercito un individuo che avrà reso per il passato grandissimi servizi, e che spera che ne renda ancora, benchè forse le sue condizioni non siano più così buone come per il passato.

I ministri poi per le vicende politiche cambiano spessissimo; ogni ministro ha un criterio diverso, e non può essere altrimenti, perchè ogni ministro agisce secondo la propria coscienza e convinzione.

I criteri non sono sempre eguali, come non è sempre uguale il modo di vedere; e perciò ne vengono delle differenze di apprezzamento che costituiscono differenze di trattamento e quindi vere ingiustizie.

È per questo che sia in Francia che in Inghilterra, ammaestrati dalla lunga esperienza che avevano, sono venuti nella persuasione che era necessario di mettere un limite fisso. È questo un gran vantaggio, che è per tutti uguale; è come una sentenza del destino; nessuno se la può prendere col destino se l'ha fatto nascere un po' prima oppure un po' dopo.

Invece l'ufficiale che va via non per effetto del limite dell'età, volere o non volere, porta sempre con sé la convinzione (che molte volte sarà erronea), che non si è usato con lui una completa giustizia.

Di più, questi ritornando a casa sua, molti diranno che egli non è più al servizio perchè non l'hanno creduto più atto a rimanervi.

Questo certo costituisce uno stato morale in-

giusto e quasi umiliante e non favorevole a quel sentimento elevato che deve conservare chiunque ha appartenuto all'esercito. Perchè ricordiamoci bene di questo: che in caso di guerra saremo costretti per forza a trarre partito di tutti gli elementi che lasciarono l'esercito prima. Dunque a noi conviene che tutti questi che lasciano l'esercito, abbiano il sentimento che non è affatto per nessun demerito loro, o per minore capacità che hanno dovuto andar via, ma che è il destino che avendoli fatti nascere prima, li costringe al riposo.

Si dice: ma badate, in Germania non c'è questo limite di età eppure le cose vanno bene, e vedete che riuscita ha fatto quell'esercito.

Sta bene, ma in Germania, come in Austria, c'è un potere superiore, indiscusso, al disopra di tutte le vicissitudini parlamentari, che si occupa sempre dell'esercito con criteri costanti. Ed allora sta bene, è un potere che non è soggetto a nulla, per cui non è disturbato da nessun'altra considerazione nelle sue deliberazioni, le quali sono accettate come legge indiscutibile.

Ma come agisca questo potere, quanto sia considerato necessario in quel paese l'averne in alto dei quadri relativamente giovani, lo prova il fatto, che attualmente nell'esercito tedesco, la media dei generali comandanti corpi d'esercito, prendo il grado più alto della gerarchia, è di 60 anni.

L'ultimo comandante promosso un mese fa ha 56 anni; questa l'età in cui da noi, presso a poco, si arriva a generale di divisione. Ma si è osservato l'altro giorno dall'onor. senatore Mezzacapo; che nella guerra del 1870, i generali prussiani erano persone non giovani, e già sarebbero stati al di là del limite di età che si propone ora.

Comincio coll'osservare che per l'eccezione che propone l'Ufficio centrale, che non gode l'approvazione dell'onor. Ricotti, il maresciallo Moltke sarebbe stato conservato. Ma se andiamo poi a considerare, vedremo che chi più si distinse nell'ultima guerra furono il principe Federico Carlo, il principe reale di Sassonia, il principe Imperiale, il generale Goeben, il generale Alvensleben; tutti questi generali erano considerevolmente al disotto del limite d'età, da noi proposto.

E chi comandava l'esercito francese, erano i marescialli i quali tutti erano certamente piuttosto al di là che di qua del limite d'età. E se andiamo a vedere il resto della campagna, chi vediamo di francese che ha emerso?

Il generale Chanzy, il generale Faidherbe, l'uno generale di brigata l'altro colonnello al principio della campagna, tutti individui che non sarebbero stati compresi nel limite d'età.

Io credo che sia una necessità di ringiovanire i quadri, non che io dica che a chi è alla testa dell'esercito faccia difetto l'intelligenza, che anzi nelle nature elette che sono arrivate a quei gradi, l'intelligenza si affina, ma sono le forze fisiche che non sempre rispondono alla volontà.

Il generale di corpo d'esercito deve qualche volta prendere delle risoluzioni da cui può dipendere la sorte di una battaglia, e per conseguenza la sorte del paese.

Il prendersi questa responsabilità, il resistere all'effetto che deve produrre sui nervi il sapere che dalla decisione che si prende, dipende la salute di tutto il paese, richiede molta energia fisica. E quando si è giunti ad una certa età, e cogli strapazzi inerenti ad una campagna, che per quanto in un generale siano minori che per un altro ufficiale, pure ci sono sempre (sarà stato svegliato di notte, costretto a percorrere lunghi tratti di strada a cavallo, non avrà potuto mangiare), sono tutte circostanze che fanno sì che quando si è giunti ad una certa età comprendendo la grave responsabilità che pesa su di sé e le conseguenze che potrebbero derivare da una risoluzione sbagliata, si finisce coll'accasciarsi e col perdere quell'energia che invece si potrebbe trovare in un uomo in cui l'età non abbia ancora prodotto quegli effetti che sono inerenti alle condizioni del nostro essere.

In Austria, ad esempio, la maggioranza dei comandanti corpi di esercito, ha meno di 60 anni; il più giovane ne ha 51, il più anziano 65.

In Russia, in questi giorni, sono stati nominati tre comandanti di corpo d'esercito. Uno ha 54 anni, un altro 58, il terzo 59.

Questo dimostra come in tutti gli eserciti si procura che anche i gradi elevati sieno coperti da persone ancora piene di energia.

Bisogna poi tener conto di un'altra circostanza a cui accennò l'onor. Ricotti.

Noi abbiamo avuto, dall'anno 1859 al 1862,

una quantità di promozioni per la formazione dell'esercito.

Sono migliaia di ufficiali che ora si seguono sull'annuario; per cui i maggiori generali, i colonnelli, i tenenti colonnelli ed i maggiori hanno press'a poco la stessa età.

I colonnelli di fanteria nuovi promossi hanno circa 53, 54 anni; i tenenti colonnelli 52, 53; i maggiori sono poco lontani dai 50. Un tenente colonnello, ad esempio, che abbia 52, 53 anni, rimarrà secondo l'ordine normale delle promozioni, un quattro anni col suo grado. Sarà dunque colonnello a 57 anni. Ci si mettono da 6 a 8 anni a passar generale, per cui arriverà ad esserlo a 64 o 65 anni.

È già un'età troppo avanzata, poichè si richiede che l'ufficiale possa famigliarizzarsi con quel comando e prendervi una certa abitudine. Ora per far tutto questo ci vuole un po' di tempo, il che non potrebbe essere se giungesse a generale solo a quell'età; tanto più poi se teniamo conto dei maggiori, i quali non arriverebbero a generali, che a 68 anni. Ecco un'altra ragione per cui il limite di età è assolutamente necessario.

Ci si dice: ma questo ringiovanimento si può ottenere anche senza limiti di età col criterio del ministro. Rispondiamo: è molto meglio la azione costante di una legge che l'arbitrio di uomo, per quanto pieno di buone intenzioni; tanto più poi che i ministri cambiano molto spesso.

L'onor. Bruzzo muoveva appunto alla legge nel senso che si tende sempre a diminuire le attribuzioni del potere esecutivo. A me pare che tutte le volte, che si può sostituire ad un arbitrio l'azione di una legge, si abbia sempre un vantaggio.

L'onorevole Ricotti trovava farsi in questa legge una parte troppo grande all'avanzamento a scelta, nel senso, che il vantaggio di questo avanzamento sia fatto a troppi ufficiali: e quindi egli sarebbe del parere di restringere il numero di coloro, a cui dovrebbe farsi questo vantaggio, favorendo invece dippiù i singoli individui.

La maggioranza dell'Ufficio centrale teme che in questo modo si verrebbe ad avere precisamente (è una opinione un po' di diversa da quella dell'onor. Ricotti) un numero non abbastanza sufficiente di ufficiali dati dalla scelta

nei gradi superiori; che se ne perderebbe per istrada un numero troppo grande.

L'onor. Ricotti invece ritiene e crede che di questi ufficiali se ne perda pochissimi per istrada: egli crede che essendo ufficiali promossi a scelta e per conseguenza più giovani, con maggiore prospettiva e carriera, più allettati a rimanere in servizio, le perdite di questi sarebbero minori, forse pochissime; dimodochè arrivati al grado di colonnello verrebbero ad occupare quasi tutti i posti, anzi, secondo lui, tutti.

È una questione di coefficienti, io crederei proprio che a questo punto non si arriverebbe e che non sia male in fondo che i gradi elevati siano in una parte considerevole occupati dai provenienti della scelta. L'onor. senatore Ricotti crede che con questo sistema saranno tutti occupati dalla scelta. Io mi permetto di ritenere la sua affermazione sia troppo assoluta.

L'onorevole senatore Ricotti trovava che il limite di età 68 anni per i generali, era troppo elevato, ma gli faccio osservare che l'Ufficio centrale ha cercato di tenere una certa progressione.

È partito dal concetto che l'ufficiale arrivato al grado di maggior generale, per esempio, abbia conservato una certa dose di attitudine maggiore di quella che abbia conservato il colonnello, per conseguenza pareva ragionevole che si dovesse prolungargli la sua vita militare. Così per il generale di divisione e per il comandante di corpo d'armata.

Per le altre eccezioni che l'Ufficio centrale propone nei gradi più elevati, il Senato capirà quali considerazioni di ordine delicatissimo, che tutti conoscono, mi dispensano dell'entrare in maggiori particolari; e quali ne siano le ragioni mi pare sia abbastanza chiaro. Il voler fissare poi un limite unico per gli ufficiali inferiori a 60 anni, sarebbe abbastanza seducente; avrebbe il vantaggio di ripartire meglio, e di rendere anche minore la prima spesa portata dalla adozione del limite di età.

Tuttavia però mi permetterò di osservare che pure qui una certa graduatoria è pure necessaria, perchè ogni individuo può benissimo per esempio aver conservata l'energia e l'attitudine a coprire le funzioni di comandante di battaglia, ma non avere quelle necessarie per comandare un reggimento.

Quanto alle conseguenze finanziarie, nei primi due anni dell'applicazione della legge, porterebbe un aumento di spesa; ma poi le condizioni tenderebbero ad equilibrarlo. Nei due primi anni si avrebbe che un migliaio circa di ufficiali verrebbero a cadere sotto il limite di età; ma da questi bisognerebbe dedurre quelli che saranno promossi al grado superiore, e dall'altra parte bisogna aggiungerli quelli che per altre ragioni di eliminazione naturale dovrebbe lasciare l'esercito; ma ripeto in tutti e due gli anni saranno circa un migliaio di ufficiali, e poi torneremo all'andamento normale di circa 300 ufficiali all'anno collocati a riposo od in servizio ausiliario.

Mi si dirà: ma come voi dite che volete il limite di età per ringiovanire l'esercito, e poi ci venite a sostenere che il numero delle pensioni sarà uguale? La ragione secondo me sta in questo, che una volta preso l'andamento normale del limite di età, di ufficiali inferiori ne andranno via meno, perchè saranno portati ad aspettare che giunga il loro limite di 48 anni; mentre invece prima molti di questi andavano via appena la legge delle pensioni lo permetteva loro, cioè sui 45 anni. Invece ne andrà via di più nei gradi superiori, per cui come numero vi sarà equilibrio, vuol dire che ci sarà qualche differenza di spesa, perchè naturalmente la giubilazione dei gradi superiori sarà più forte, ma sarà una differenza piuttosto piccola.

A me pare con questo di aver risposto alle principali obiezioni di massima che furono fatte al progetto di legge e mi riservo naturalmente negli articoli di dar conto delle proposte che l'Ufficio centrale ha fatto al Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Il Senato comprenderà come, dopo i vivaci attacchi che sono stati fatti a questo disegno di legge, io gli domandi di voler avere la cortesia di ascoltarmi per un po' di tempo, non volendo trascurare, almeno in quanto è possibile, alcuna delle obiezioni che mi sono state fatte.

L'onorevole relatore, ad ogni modo, mi ha già molto semplificato la via colla sua esposizione, così chiara e così convincente, dei criteri che hanno informato la legge; ed oltre a ciò mi ha reso anche il servizio di toglierle quella taccia, direi, di poco men che illogica, che le

è stata fatta. Io quindi lo ringrazio della sua valida difesa.

L'onorevole senatore Bruzzo vorrebbe che io, anzichè sostenere questo disegno di legge, lo ritirassi, e che mi limitassi a proporre semplicemente alcuni articoli tendenti a colmare le lacune della legge del 1853 per estenderne l'applicazione a quei personali nuovi che sono stati creati più tardi, ed introducendo inoltre nella legge stessa quelle poche varianti che possono essere riconosciute assolutamente necessarie....

Senatore BRUZZO. E il limite di età.

PELLOUX, *ministro della guerra*.... Accetto ben volentieri questa dichiarazione in favore del limite d'età, che non avea capita perfettamente. Il generale Bruzzo deve aver letto nella relazione che accompagnava il disegno di legge ministeriale, la storia di questa legge e i motivi principali per i quali, pur pensando per conto mio, un po' nel senso medesimo che egli accennava, ho cercato di dimostrare le ragioni per le quali si era arrivati al punto da rendere necessaria una decisione sopra questa questione dell'avanzamento dell'esercito.

Da dieci anni a questa parte, a periodi di due o tre anni di distanza, si sono continuamente presentati dei disegni di legge sull'avanzamento, che disgraziatamente non giunsero mai ad ottenere l'approvazione dei due rami del Parlamento.

Rinunziare ora, come suggerirebbe l'onorevole senatore Bruzzo, a farne approvare uno sarebbe quanto il riconoscere che non possa essere assolutamente possibile di giungere alla soluzione di una questione un po' importante.

Ora questo io credo che non si possa ammettere, e per conto mio ritengo sia obbligo del ministro che ha presentato una legge, di sostenerla quanto più gli è possibile perchè arrivi in porto, e solo in questo caso potrà avere la coscienza di dire: ho fatto il mio dovere.

L'onor. senatore Mezzacapo ha attaccato due punti della legge, pure ammettendo che in essa vi era qualche cosa di buono. Meno male! dirò io.

Ha combattuto la istituzione del così detto ruolo unico, specialmente per le sue conseguenze delle veci di grado, ed ha respinto nel modo più assoluto il limite di età.

Quanto al ruolo unico l'onor. senatore Mezzacapo ne ha esposti tutti gli inconvenienti, tra

i quali alcuni apparentemente gravi. Egli, nel sostenere la sua tesi, ha ben saputo usufruire di tutti gli argomenti che potevano avere maggiore efficacia in suo favore, ed ha naturalmente tralasciato quelli che avrebbero sortito effetto contrario.

Il relatore onor. senatore Taverna ha già fatto la storia del modo con cui il ruolo unico è stato introdotto nel disegno di legge.

Il progetto ministeriale dapprincipio non lo conteneva, ma io devo dire al Senato che ciò non ostante io avea già avuto in proposito un parere importantissimo, del quale sono stato in dubbio sin da principio se avrei tenuto conto subito o più tardi.

Da che sono ministro, ho sempre per massima cercato nelle questioni di avanzamento, di ordinamento, di mobilitazione, in quelle questioni cioè che sono più specialmente inerenti alla preparazione dell'esercito per la guerra, ho sempre cercato, ripeto, di conoscere il parere di quell'organo, che secondo le nostre leggi e secondo me, è il vero consulente del ministro della guerra, voglio dire del capo dello stato maggiore dell'esercito.

E mi duole moltissimo che il senatore Cosenz non sia qui presente a questa discussione, e me ne duole tanto più per i motivi che ne lo tengono lontano, perchè egli avrebbe potuto naturalmente anche essere a me di aiuto in questa circostanza.

Fin dal mese di maggio 1891, prima di presentare al Senato questo disegno di legge, io l'ho comunicato al capo di stato maggiore per sentirne il suo avviso, e le sue risposte gli furono completamente favorevoli.

Io non istarò a leggere tutto questo parere; ne leggerò soltanto i punti che riguardano precisamente le questioni controverse.

Sulla questione del ruolo unico il Capo di stato maggiore avendo fatto qualche obbiezione intorno alle modalità di applicazione dell'avanzamento a scelta, obbiezione della quale ho tenuto conto nella redazione definitiva del progetto di legge, scrive così:

« Un rimedio radicale visarebbe per risolvere la questione della carriera e l'altra del ritorno nell'arma di provenienza, e sarebbe quello di formare, come si fa in Germania, un ruolo unico per tutti gli ufficiali superiori delle armi combattenti, e conferendo, ove ne sia il caso, l'im-

piego, anche senza il grado, come in forza di disposizioni legislative si pratica in Germania ed in Austria-Ungheria, e come in fatto si pratica anche in parte da noi ».

Ora il Senato comprenderà perfettamente come quando l'Ufficio centrale mi fece la proposta di introdurre nel progetto di legge il ruolo unico per gli ufficiali superiori, io, confortato già da questo parere, ripeto per me competentissimo, l'accettassi senza timore di far cosa che potesse menomamente essere nociva all'esercito.

Dichiaro per altra parte che con questo parere io non intendo affatto di coprire la mia responsabilità; ho accettato questo parere perchè avevo acquistata la convinzione che il ruolo unico non contenesse gli inconvenienti che in esso si volevano trovare.

Del resto le ragioni convincentissime in favore di questo ruolo unico le ha già bene addotte l'onor. senatore Taverna nel suo precedente discorso.

Queste veci di grado che taluni trovano possono essere dannose, le abbiamo nel nostro esercito da tanto tempo, le abbiamo per parecchi gradi.

Mi dispiace di dover qui ripetere delle cose che sono già state dette anche un po' dall'onorevole relatore; ma se il Senato me lo permette io le ripeterò, perchè alle volte una parola detta di più in un argomento può essere convincente.

Noi abbiamo queste veci di grado nei tenenti generali, e ne parleremo più tardi e più dettagliatamente; le abbiamo per i colonnelli, per i tenenti colonnelli, ed abbiamo anche dei maggiori che fanno le funzioni di tenente colonnello.

Tutto questo è precisamente quello che si farà quando il ruolo unico sarà stabilito; quello delle veci di grado, non sarà allora un sistema, ma un ripiego che le circostanze possono consigliare in più o meno vasta misura, secondo le maggiori o minori sperequazioni di carriera fra le varie armi ed i vari corpi.

Ora mentre noi abbiamo già questo sistema vigente da tanto tempo senza una sanzione legale, io non so, nè risulta a me in alcun modo, che ne siano mai avvenuti inconvenienti.

Anzi dirò di più, che bisogna riconoscere esservi nel nostro esercito tale un sentimento, almeno a parer mio e di tanti altri, di cameratismo fra i nostri ufficiali, che quando uno di essi vede

il suo compagno di grado uguale, incaricato di un impiego superiore a quel grado stesso, non l'osteggia e gli manca di disciplina, non solo, ma anzi fa di tutto per aiutarlo.

Questo è il sentimento profondo che io ho di questa situazione delle veci di grado.

L'onor. senatore Mezzacapo però mi permetta di osservargli che fra le cose che egli ha detto in quella circostanza, havvene una, nella quale io credo non si possa convenire.

Egli ha detto che queste veci di grado portano all'obbedienza passiva, e che in certo modo erano pericolose.

Io ho già risposto a questo facendogli notare che l'obbiezione sua non era corroborata da fatti determinati. Ma egli ha soggiunto che noi non possiamo invocare il ruolo unico che funziona in Germania, perchè il carattere nostro è differente.

Io capisco che ogni esercito abbia i suoi sistemi, il suo carattere speciale, ma negli eserciti vi è una cosa, che è necessaria, indispensabile per tutti, senza la quale assolutamente esercito non vi è. Ed è il sentimento della disciplina. Ora io credo che non si possa dire in alcun modo che quello che si ottiene in Germania per effetto della disciplina, non si possa ottenere in Italia per effetto di quello stesso sentimento.

Io ho la convinzione profonda che il sentimento disciplinare del nostro esercito non è certamente inferiore a quello di qualsiasi altro esercito.

L'onor. senatore Mezzacapo ha riconosciuto che le veci di grado funzionavano bene nel grado di tenente generale: ed è vero.

Infatti noi abbiamo il grado di tenente generale, cui sono devolute tre alte cariche nell'esercito: comandante di divisione, comandante di corpo d'armata ed anche comandante d'armata, perchè la legge proibisce di conferire il grado di generale d'esercito in tempo di pace.

Questo non ha mai portato, e l'ha riconosciuto anche il senatore Mezzacapo, nessun inconveniente disciplinare: ha bensì degli inconvenienti, ma di ben altra natura, riflettenti la mobilitazione.

Non avendo in tempo di pace che due impieghi veri di tenenti generali, cioè il comando di divisione ed il comando di corpo d'armata, al momento dell'aprirsi di una campagna, noi

siamo obbligati a trarre fuori di questo quadro i comandi d'armata in un dato numero, che non è il caso di dire.

Bisogna dunque che i comandanti di corpi d'armata vengano immediatamente sostituiti con nuovi titolari nei loro corpi.

Ci sono poi le formazioni nuove, come ha detto l'onor. Ricotti. In caso di guerra si formano dei corpi d'armata, delle divisioni, delle brigate, dei reggimenti, quindi bisogna in quel momento trovare altri titolari per i nuovi corpi d'armata, per le divisioni, per le brigate, e per i reggimenti.

Se per disgrazia avviene che al momento di mobilitazione qualche comandante di corpo d'armata non si trova perfettamente in grado di fare la campagna, ecco un'altra sostituzione che bisogna fare, e che a sua volta ne richiederà diverse altre.

Dunque si può, *a priori*, sapere che in caso di mobilitazione noi avremo un certo numero di comandanti di corpi di armata che dovranno essere creati al momento.

Questo inconveniente poi si ripercuote in una misura assai maggiore nei gradi che seguono, sui quadri dei comandi di divisione, di brigata, di reggimento, e ciò, bisogna convenirne, è un inconveniente grave.

Come si rimedia?

È un argomento che richiede tutto lo studio del Governo, e che richiede provvedimenti speciali.

Intanto però che cosa si deve cercare?

Si deve cercare appunto di fare quell'unica cosa che si può fare colle disposizioni vigenti, fare in modo cioè che questi quadri di comandanti di corpi d'armata, di divisione, di brigata, di reggimenti, siano nel più perfetto stato che si possa, affinché i cambiamenti che debbono avvenire all'aprirsi di una campagna, siano nel minor numero possibile.

Naturalmente questo viene incidentalmente a collegarsi coi limiti di età, perchè il limite di età è un mezzo aggiunto a quelli che il Governo ha già in suo potere.

L'onorevole senatore Mezzacapo parlando del limite di età ha detto che la legge nostra del 1853, non è che la riproduzione della legge francese del 1836; e soggiunse che, quando il generale Lamarmora presentò le sue proposte al Parlamento subalpino, non vi comprese il

limite di età che già funzionava in Francia fin dal 1836, appunto perchè non credette che fosse necessario per noi, mentre in Francia era stato probabilmente suggerito da condizioni speciali.

Questa però è un'argomentazione alla quale si può contrapporre un'altra precisamente inversa.

La ragione per cui il generale Lamarmora non presentò allora il limite di età può essere stata un'altra; ad esempio questa, abbastanza naturale: che cioè egli non abbia creduto necessario il limite d'età in un esercito così piccolo, come era quello sardo, per eliminare tutti quelli che per età potevano essere diventati meno idonei al servizio.

Infatti in un esercito così ristretto i superiori conoscevano bene tutti i loro subalterni e ne sapevano, come si suol dire, vita e miracoli.

E del resto era facilissimo regolare questa eliminazione con disposizioni dirette del Governo.

Ma è da vedersi se il generale Lamarmora, qualora avesse dovuto presentare più tardi un'altra legge di avanzamento per l'esercito italiano, non avrebbe introdotto il limite di età.

L'onorevole senatore ha detto ancora che con questo sistema, si sostituisce la selezione materiale alla selezione intelligente.

Io credo che questo non sia vero. La selezione intelligente deve esservi sempre per parte di qualunque Ministero; l'altra non sarà che un'aggiunta che in tanti casi potrà riuscire comoda.

A proposito di questo mi ricordo che, appena presentata dal ministro Milon nel 1880 la legge sul servizio ausiliario, colla quale veniva fissato il limite di età, un giorno venne al Ministero, dove io era segretario generale, il comandante generale Luigi Mezzacapo, per conferire con me lungamente, come aveva qualche volta la bontà di fare. Egli mi parlò di questi limiti di età criticandoli, poichè aveva in proposito la stessa opinione che ne ha il senatore Mezzacapo Carlo. Mi diceva: Queste cose qui non sono necessarie; bisogna che un ministro abbia l'autorità ed il coraggio di fare; non deve aver bisogno di limite di età. Ed io mi ricordo che modestamente risposi: Ciò può essere in teoria, non lo nego, anzi lo ammetto, ma non potrebbe essere in pratica. Ora, siccome in questo mondo la pratica val più della teoria, io credo che il

limite di età sia un aiuto alla selezione intelligente e doverosa.

L'onor. Pianell ha pure ricordato una conversazione che ebbe con me anni sono, quando ebbi la fortuna di accompagnarlo in un viaggio nelle Alpi. Allora egli mi esternò i suoi concetti sul limite di età, e mi disse che lo ammetteva pei generali, e non pei gradi inferiori.

Ciò dimostra che le opinioni sul limite di età sono solamente diverse in apparenza, e che per noi questa quistione è oramai divenuta praticamente indispensabile che sia risolta.

L'onor. Ricotti, parlando del limite di età, ha molto bene detto che la questione non va solo considerata sotto l'aspetto della eliminazione degli ufficiali invecchiati, ma anche sotto l'altro aspetto, che noi abbiamo da fare in tempo di guerra nuove formazioni, formazioni di corpi di armate, divisioni, brigate, ecc. al comando dei quali possiamo destinare ufficiali in congedo.

Ora, se tra questi ufficiali ve ne saranno di quelli che, per le loro qualità fisiche e morali, potranno ancora rendere rilevanti servizi allo Stato, essi non andranno perduti, perchè appunto saranno chiamati al comando di questi nuovi corpi in tempo di guerra.

È stato anche detto dall'onor. senatore Mezzacapo ieri che taluni di coloro che sostengono il limite d'età, lo dicono necessario negli ordini costituzionali. Egli ha poi soggiunto qualche altra cosa, in cui io credo che egli abbia dato erronea interpretazione ad uno dei concetti che saranno forse stati espressi da taluno, ma che non sono nell'opinione di coloro che conoscono la storia del nostro paese in quanto agli ordini militari.

Egli ha detto che si può dire che mai sia avvenuto che il Governo abbia fatto delle promozioni, o delle giubilazioni a scopo politico. In questo ha ragione.

Io credo che il senatore Mezzacapo ha detto in ciò cosa giustissima, ma l'interpretazione che si deve dare, secondo me, al concetto espresso da coloro che dicono essere il limite di età necessario negli ordini costituzionali, è un'altra, che è stata detta dall'onor. Ricotti, dall'onor. relatore e che è stata anche accennata nella relazione dell'Ufficio centrale.

Il concetto è questo, parliamo chiaro: tra le potenze d'Europa ve ne sono tre che non hanno

affatto bisogno del limite di età, e ve ne sono tre altre che ne hanno bisogno.

Non hanno bisogno del limite di età certamente nè l'Austria-Ungheria, nè la Germania, nè la Russia.

Negli altri paesi invece questo limite di età è una necessità assoluta per ragioni molto delicate non facili a dire. L'onor. relatore Taverna ve l'ha detto, ma cercando molto le parole per esprimere il suo concetto.

Le ragioni sono queste: è difficile che un ufficiale sia di autorità del Governo invitato ad andarsene, a lasciare il suo posto, senza che questo si creda leso nei suoi diritti. Ci sono delle eccezioni certamente onoratissime, ma nel complesso sono pochi quelli che ammettono che coll'essere mandati a riposo non sieno proprio stati disconosciuti. E coloro che per tal modo passano dai quadri attivi in quelli della riserva non vi vanno con quella serenità d'animo con cui vi andrebbero se il passaggio in detta posizione fosse fatalmente prescritto per legge. Allora si avrebbero degli elementi molto migliori nella riserva, giacchè con morale più elevato, e questa è un'altra delle ragioni per le quali il limite di età, se ha degli inconvenienti, ha però questi vantaggi morali che ritengo siano enormi.

L'onorevole senatore Mezzacapo ha ancora detto che se la Francia non avesse avuto il limite d'età non avrebbe probabilmente avuto le sconfitte del 1870; ha già risposto a questo l'on. relatore; ma i marescialli avevano il limite d'età?

Se c'è un paese che ha dimostrato di tener conto della esperienza, di saper riconoscere gli errori dei suoi sistemi negli ordinamenti militari è evidentemente la Francia, la quale dal 1871 ad oggi non fa che correggere i suoi difetti.

Ora non risulta affatto che la Francia abbia mai pensato di riconoscere in questo limite di età una causa della sua debolezza; risulta precisamente il contrario, perchè in questo momento in Francia è aperta una viva campagna su questo limite di età, ma, non già per toglierlo, bensì per abbassarlo!

Per converso l'onorevole Mezzacapo ha detto: se la Germania avesse avuto il limite di età non avrebbe vinto. Anche a questo ha già risposto l'onorevole relatore.

Del resto, in questa questione del limite di età io devo ben dire al Senato che se l'ho proposta, l'ho fatto colla più profonda convinzione che è necessaria; ed ho anche dimostrato, per quanto potesse non essere piacevole, che quando era necessario di prendere una certa responsabilità in fatti di questo genere, io me la sono presa, senza esitazione.

Quindi io posso dire che non ho fatto quella proposta nel senso di facilitare l'opera del capo dell'Amministrazione militare, l'ho fatta perchè credo che sia necessaria per l'esercito, e, lo ripeto, malgrado gli inconvenienti che può presentare, io credo che sia assolutamente necessaria e indispensabile, non foss'altro, per ripetere le parole del ministro Ferrero: « come mezzo per poter prendere delle misure che sono facilmente male accette, senza ferire la suscettibilità di nessuno ».

Ed anche a proposito di questo limite di età, credo che il Senato non avrà discaro di conoscere il parere del Capo di stato maggiore dell'esercito. Su questo punto, rispondendo alla comunicazione che il Ministero gli avea fatto del suo disegno di legge, egli dice semplicemente questo:

« Finalmente riguardo ai limiti di età di cui all'art. 42, avrei da osservare che nel disegno di legge *nostro*, eccetto per i tenenti generali, essi sarebbero alquanto inferiori a quelli stabiliti in Francia, ove l'applicazione dei limiti di età ha oramai avuto la sanzione di una lunga esperienza; e perciò su questa questione, mi permetterei di richiamare l'attenzione di V. E. ».

Questo mi pare il parere più esplicito che si possa dare in proposito.

L'onor. senatore Ricotti ha fatto una esposizione molto perfetta del meccanismo della scelta da tenente a capitano, e da capitano a maggiore, presentando considerazioni molto opportune sulla applicazione dell'avanzamento, ed ha fatto calcoli, e ha dato risultati numerici che si otterrebbero nelle promozioni a scelta da tenente a capitano, e da capitano a maggiore, ed ha voluto concludere che probabilmente, continuando in questa maniera, si arriverebbe al grado di generale con una esclusione assoluta di coloro che non avessero fatto la scuola di guerra, o che non fossero passati pel corpo di stato maggiore.

È questione questa di calcolo, nella quale si

può dissentire, e d'altronde sono calcoli che non si possono fare qui.

Ammetto che si possa anche avvicinarsi al concetto espresso dall'onor. Ricotti; però devo osservare che in questa legge vi è il concetto che le promozioni a scelta sarebbero nei gradi da tenente a capitano e da capitano a maggiore, perchè io ho creduto che fosse quello il momento in cui convenisse fare la selezione degli ufficiali che devono far carriera piuttosto rapida, da coloro che devono restare un po' più indietro.

Così facendo, siccome un distacco in un certo momento della carriera vi deve sempre essere, qualunque sia il grado in cui avviene la scelta, quel distacco non è visto tanto bene da coloro che restano indietro; questo è sentimento troppo nell'indole della natura umana, per non ammetterlo; e dovendo arrivare un distacco di ufficiali che passino al grado superiore due o tre anni prima dei loro compagni, tanto vale distaccarli addirittura, piuttosto al principio della carriera, appena si può giudicare in modo sicuro delle qualità e delle attitudini; epperò ho proposto l'avanzamento a scelta sino al grado di maggiore.

Più in su, da maggiore, da tenente colonnello, colonnello, generale, la selezione si deve fare naturalmente e la promozione aver luogo per anzianità. Di ciò si potrà discutere se più o meno sia utile di dare due avanzamenti od un solo, se si debba poi fare che questo avanzamento a scelta sia di otto, di cinque o minor numero di anni, questa è una cosa discutibilissima, ma la questione, in sè stessa, dell'avanzamento a scelta parziale ad una parte del personale e per un dato numero d'anni, questo tutti lo riconoscono e non è nemmeno discutibile.

Una volta riconosciuto questo concetto tanto vale, come già ho detto, fare il più presto possibile la separazione degli elementi destinati a progredire più rapidamente.

Dopo, arriverà la selezione. Io la chiamo per anzianità perchè a misura che si va avanti aumentano i requisiti che si domandano per l'attitudine vera a coprire un grado più elevato; attitudine che è qualche cosa di più delle qualità di tre ordini: fisico, intellettuale e morale, che in genere si richiedono per l'idoneità semplice.

Ora aumentando fino ad un certo punto questi requisiti che si richiedono per il grado

superiore, è evidente che, avvenendo nei gradi superiori avanzamenti normali, la selezione si farà da quelli che non hanno questi requisiti, sino a quel punto che è necessario. Quindi pur non avendo che l'avanzamento ad anzianità nei gradi superiori, questo si porterà su elementi che sappiamo che sono buoni.

Con quest'ordine di idee mi pare che arrivando al grado di maggiore non ci possa essere più differenza. Quelli che sono maggiori corrono la via insieme, restano indietro quelli che non hanno le qualità necessarie, e gli altri andranno avanti.

Malgrado ciò io riconosco (e rispondo anche al senatore Pianell), che una parte bisogna che l'abbiano anche quegli uomini, i quali non avendo avuto nè occasione, nè modo di fare degli studi profondi per poter prenderli gli esami della scuola di guerra, hanno però delle altre qualità militari, le quali li rendono degni dei maggiori riguardi.

Ma di ciò appunto la legge tiene conto, quando richiede che prima di tutto per essere proposti per gli esami a scelta, per la scuola di guerra, bisogna essere qualificati ottimi ufficiali.

E ad ogni modo, di ciò è da tenersi conto nel regolamento; del resto tale era fin da principio l'intenzione del Governo.

L'onor. senatore Ricotti ha detto che vi sarebbe un modo per arrivare a quello che egli desidera, fare cioè che i due gruppi primo e secondo che egli aveva istituito fossero fra tutti e due, tali che il numero non oltrepassasse una data proporzione; anzi egli dice che il ministro della guerra avrebbe perfettamente la facoltà di farlo. È vero, ma l'onor. Ricotti ha riconosciuto subito che anche vi erano inconvenienti a questo sistema, perchè evidentemente il ministro della guerra si trova in una posizione non facile quando gli si dice: perchè ammettete alla scuola di guerra soltanto 10 o 12 ufficiali?

Ripeto che nelle cose dette dall'onor. Ricotti ci è molto da discutere, e se ne potrà riparlarne in occasione della discussione degli articoli.

Sul limite d'età l'onor. Ricotti ha fatto molte considerazioni.

Egli ha accennato ai motivi pei quali e in

Germania ed in Austria-Ungheria il limite d'età è più facilmente applicabile che da noi.

Egli non accetta l'eccezione, e d'altra parte gli pare troppo alto il limite di 68 anni per i comandanti di corpi d'armata.

Quanto all'eccezione non posso fare altro che ripetere ciò che ha detto l'onor. relatore.

Il Senato ben comprende da quali sentimenti sono stati mossi il ministro e l'Ufficio centrale nel fare tale proposta; la quale da principio era più larga ed è stata alquanto ristretta; ad ogni modo io credo la si debba naturalmente mantenere.

In quanto al limite di 68 anni l'onor. Ricotti ha dato il *desideratum* citando l'esempio delle altre nazioni, ed i loro quadri supremi assai più giovani.

Egli avrebbe ragione se noi ci riferissimo a quello che accade altrove, sia per effetto del limite di età, sia senza di quello. Però faccio osservare al Senato che questo è un primo passo; facciamolo tranquillamente e con fiducia poichè è un primo passo e meno grave; per l'avvenire si vedrà se sia o no il caso di restringere ancora questo limite.

L'onor. senatore Pianell ha fatto molte considerazioni, anzi molte dichiarazioni assolutamente contrarie alla legge.

Ma siccome parmi che, relativamente al limite di età ed al ruolo unico, egli si era associato completamente a quanto aveva detto ieri l'altro l'onor. senatore Mezzacapo, così io credo di avergli su quella parte risposto con le risposte che ho date all'on. Mezzacapo.

Però bisogna intenderci bene sulla questione del ruolo unico. Il ruolo unico, ha detto l'onorevole Pianell, è una contraddizione col vostro concetto di avanzamento a scelta.

Ma mi permetta l'onor. Pianell che io gli dica che a me pare anzichè una contraddizione, esso ne sia la più perfetta e logica conseguenza.

Per quello che ho già spiegato al Senato, cioè che l'avanzamento a scelta sarebbe da tenente a capitano e da capitano a maggiore; da maggiore in su è proposto per tutti il medesimo sistema, e precisamente l'avanzamento ad anzianità ed il ruolo unico.

Dunque non è altro che una conseguenza del sistema d'avanzamento a scelta come lo ho proposto io, e come spero che il Senato

vorrà approvare, senza che in tutto ciò scorga nemmeno l'ombra della contraddizione che, non so con quali criteri vi ha scorta l'onor. senatore Pianell.

L'onor. senatore Pianell ha anche, parlando delle varie armi e dei vari bisogni, specialmente insistito nelle sue preoccupazioni per l'arma di cavalleria, sulla necessità di avere ufficiali giovani, accennando che col limite di età quell'arma sarrebbe stata non più comandata da ufficiali così giovani e così arditissimi, sia per effetto del limite d'età che per quello del ruolo unico.

Io credo che anche qui vi è un po' di equivoco nel modo di comprendere il ruolo unico ed il limite di età, come mi pare lo abbia compreso l'onor. senatore.

Il limite di età non essendo che la selezione materiale, come la si è chiamata qui, degli elementi che arrivano ad un dato numero di anni, non toglie che la selezione così detta *intelligente*, o per meglio dire quello d'iniziativa del Governo, quando si riconosce che il personale non è più adatto, continui ad essere applicata, come è sempre dovere di applicarla.

Io non ammetto questo concetto, che adesso che si avrà il limite di età tutti si crederanno di avere diritto ad arrivare a questo limite.

Io non intenderei mai la legge in questo modo.

Io intendo il limite di età come il *maximum* cui si possa arrivare in quel rispettivo grado; ma non ammetterei mai che si dica che la legge, quasi tacitamente, vuole introdurre il concetto che dato il limite di 62 anni per il maggiore generale, tutti quanti debbano arrivare a quella età.

Niente affatto; bisogna sempre conservare l'idoneità, come bene mi suggerisce l'onorevole collega della marina.

Questo concetto applicato giustamente non pregiudica menomamente, sia il ruolo unico, sia separato; non pregiudica in alcun modo la sistemazione regolare dei quadri dei vari corpi e delle varie armi secondo le loro speciali esigenze.

Anche questo ho tenuto a dire, perchè era un dubbio messo là, che sembrava proprio che le disposizioni che sono state presentate non avevano nessun nesso fra di loro ed erano

state buttate là senza preconcezione, senza ragione, senza avervi pensato menomamente!

L'onor. senatore Bruzzo ha fatto un'osservazione ed una raccomandazione.

Una raccomandazione ha fatto relativamente al personale delle fortezze, lamentando che a comandanti delle fortezze alle estreme frontiere, si mettano ufficiali che non hanno più le necessarie qualità fisiche.

Ora, non è essenzialmente col criterio della robustezza fisica che è destinato il personale delle fortezze.

Questo personale è scelto in massima nel personale dell'artiglieria e del genio, perchè sono quei personali che hanno maggiore occasione di conoscere i servizi che possono essere necessari nei forti di qualunque specie.

Ora è noto che nell'artiglieria e nel genio vi sono ufficiali che, pur conservando tutte le loro qualità fisiche, non hanno più quelle attitudini tecniche che sono richieste per il servizio d'artiglieria e genio propriamente detto, ma conservano tutta l'attitudine fisica e le conoscenze necessarie per comandare una fortezza, il quale al fin dei conti è un servizio non molto difficile ed anche sedentario. Parlo dei forti e non delle grandi piazze. Ci vuol gente su cui si possa contare, fida e sicura, e non c'è bisogno di grandi cognizioni tecniche, nè di gran robustezza fisica.

All'altra osservazione ha già risposto l'onorevole relatore, quella cioè della tendenza a limitare la facoltà del Governo.

Io non vedo perchè il Senato non debba venir qui a votare per alzata e seduta, se un capitano di stato maggiore debba avere il quarto, uno della scuola di guerra il quinto, e via dicendo.

Osservo che tutte le leggi d'avanzamento discusse dalla Camera dei deputati e dal Senato si sono preoccupate di queste che non sono miserie; si è presentato un disegno di legge nel 1882, nel 1885, nel 1887, appunto perchè si era vista la necessità di precisare meglio. Si è sempre detto che la legge del 1853 è troppo larga; l'onor. senatore Bruzzo vuol dare troppa libertà al ministro; io credo che questo non sia un bene per le istituzioni militari.

Tutto il mondo lamenta che ci siano state delle sperequazioni, degli avanzamenti straordinari, non considerati secondo i tempi, se-

condo il modo. Ma come si può fare per impedire questo?

Bisogna togliere al ministro la facoltà di cambiare tutto questo per decreto reale.

Ripeto, la legge del 1853 è talmente larga che un ministro per quella legge può fare tutto quello che vuole, e questa è stata la causa delle sperequazioni che sono avvenute e che ha lamentato così vivamente il senatore Pianell, dicendo addirittura che per effetto della scuola di guerra si era (si sono, se non isbaglio, persino usate queste parole) si era guastato *il morale degli ufficiali!*

Io non ammetto questo, anzi lo respingo! Ma è certo che delle sperequazioni ci sono state, ne è venuto un certo malcontento, nemmeno però da esagerarsi. Come si può rimediare? L'unico mezzo è precisare per legge le disposizioni che devono regolare questo avanzamento in guisa che non sia dipendente dal modo di vedere di uno o di un altro ministro.

L'onor senatore Mezzacapo ha detto che, se non si rinuncia al ruolo unico ed al limite di età, egli voterà contro la legge; l'onor. senatore Pianell ha detto lo stesso, anzi, senza riserva ha detto che non voterà una legge che non è ispirata al bene dell'esercito, ma solo alle convenienze delle persone!

Mi dispiace vivamente che questo Codice, così importante per l'esercito, non possa essere suffragato dal voto così autorevole e competente dei due onorevoli senatori che ho nominati.

Io sono disposto ad accettare tutte le varianti, tutti gli emendamenti, tutte le aggiunte che possono esser proposte: ad una condizione però, che, cioè l'essenza della legge che ne uscirà, non sia diversa nell'essenza, dal disegno di legge che ho presentato.

Circa al limite d'età, io meno d'ogni altro potrei rinunciarvi.

L'onor. senatore Mezzacapo ha ricordato ieri che io sono stato segretario generale del ministro Milon che presentò il disegno di legge nel 1880.

Io sono stato anche segretario generale del ministro Ferrero che l'ha ripresentato nel 1881, e lo ripresento ora. Dunque sulle sei proposte che sono già venute innanzi al Parlamento su questo limite di età, io ho avuto parte in tre, e quindi assolutamente non potrei rinunciarvi.

L'onor. Mezzacapo dice che questa mia insi-

stenza dimostra costanza e coerenza, e lo ringrazio, e questo è precisamente il motivo per cui io non potrei assolutamente rinunciarvi, perchè sarebbe da parte mia una vera mancanza di carattere.

Difatti, se io rinunciassi ai due concetti che sono stati qui enunciati, cioè quello del ruolo unico e quello del limite di età, mi crederei esautorato; e lo sarei proprio, quando ho bisogno di avere la maggiore autorità, per restare a questo posto; poichè il Senato sa benissimo che nei momenti che attraversiamo non è facile la carica di ministro della guerra. (*Approvazioni*).

Senatore MEZZACAPÒ. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZACAPÒ. Siccome avrei molte cose da spiegare, così senza fare ora un altro discorso mi rimetto alla discussione degli articoli relativi.

Ho detto questo per non togliermi in seguito la libertà di parlare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pomeridiane.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel regio esercito;

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Modificazione alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Organici, stipendi e tasse per gli istituti d'istruzione secondaria classica;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Seste Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La seduta è sciolta (ore 6 e 5).

LXXIV.

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Commemorazione del senatore Sannia — Seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito — Approvazione, senza osservazioni, dei primi quattro articoli — Discorrono sull'art. 5 i senatori Mezzacapo dell'Ufficio centrale, Bertolè-Viale, Taverna relatore, il ministro della guerra ed il senatore Pianell — Approvazione degli articoli 5, 6 e 7 — Parlano intorno all'art. 8 i senatori Angioletti e Taverna relatore ed il ministro della guerra — Approvazione dell'art. 8 e dei susseguenti fino al 14 inclusivo — Osservazioni sull'art. 15 dei senatori Serafini e Majorana-Calatabiano, ai quali rispondono il relatore ed il ministro; ed approvazione di detto articolo e successivi fino al 23 compreso — Rinvio all'Ufficio centrale degli articoli 24 e 25 su proposta dei senatori Ricotti dell'Ufficio centrale e Taverna relatore, e degli articoli da 26 a 30 inclusivo dopo osservazioni dei senatori Mezza capo, Pianell, Morra, Righi e del ministro della guerra — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 45.

Sono presenti i ministri della guerra e della marina.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Commemorazione
del senatore prof. Achille Sannia.**

PRESIDENTE. Signori senatori!

Vi annuncio, con vivo rammarico, la perdita d'un collega: il professore Achille Sannia è morto ieri in Napoli.

Nato a Campobasso il 1823, in Napoli studiò matematica e con onore la professò. Dottore sino dal marzo 1848, insegnò in quell'Ateneo, dal 1853 al giorno della morte, la geometria, la

geometria descrittiva e la proiettiva. Alla sua pubblica scuola e nel privato suo studio crebbero e furono indirizzati nella severa e difficile palestra parecchi dei professori, che delle scienze positive e degli atenei italiani sono decoro ed ornamento. Tenuto in molto conto pel suo sapere e per l'animo diritto, fu spesso segno alla deferenza dei colleghi che lo vollero preside della facoltà matematica, alla fiducia del Governo. Per la quale fu chiamato nel Consiglio superiore della pubblica istruzione, deputato a commissario per riordinare la scuola d'applicazione degli ingegneri di Napoli, scelto a direttore della scuola di Magistero, a consigliere della Giunta superiore del Catasto; ad ogni incarico, per quanto spinoso ed alto, mostrandosi pari.

Uomo di caldi sentimenti nazionali ed agli ordini libero devoto, ebbe l'ambito onore di

essere mandato dai concittadini suoi alla Camera dei deputati per la 13^a e 16^a legislatura: a tale titolo era stato chiamato il 4 dicembre 1890 in quest'alta Assemblea.

In nome della quale io mando oggi un mesto saluto all'insegnante provetto, allo scienziato illustre, ad Achille Sannia che, la famiglia, i discepoli, gli amici, con noi, lamentano perduto. (*Approvazioni*).

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Avanzamento nel regio esercito** » (n. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito.

Come il Senato rammenta nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

Dell'avanzamento in generale.

CAPO I.

Art. 1.

L'avanzamento nel regio esercito procede con successive promozioni da un grado all'altro immediatamente superiore.

Nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffici.

Non possono essere concessi gradi onorari, nè autorizzazione a portare i distintivi di un grado che non si possedga effettivamente.

(Approvato).

Art. 2.

L'avanzamento ha luogo nell'arma o corpo rispettivi ad anzianità ed a scelta, nei limiti e colle condizioni stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Le nomine e promozioni sono fatte:

dai comandanti di corpo: ad appuntato, ai vari gradi ed alle varie specialità di capo-

rale, ed ai vari gradi di sottufficiale superiori a quello di sergente, escluse per l'arma dei carabinieri reali le promozioni di cui al seguente comma a);

dal Ministero della guerra o per sua delegazione;

a) dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali: a carabiniere ed ai vari gradi di sottufficiale nei carabinieri reali;

b) dai comandanti di corpo: al grado di sergente, di capo armaiuolo e di capo musica;

da S. M. il Re, sulla proposta del ministro della guerra: a tutti i gradi di ufficiale.

(Approvato).

TITOLO II.

Avanzamento dei militari sotto le armi.

CAPO II.

Ruoli di anzianità e quadri d'avanzamento.

Art. 4.

In ogni corpo i graduati di truppa sono iscritti per gradi in altrettanti ruoli di anzianità.

In base a tali ruoli, ed in conformità delle prescrizioni della presente legge e di apposite istruzioni ministeriali, vengono, per ogni grado ed in ciascun corpo, compilati i quadri di avanzamento per la truppa. Questi quadri servono di norma per le promozioni nei vari gradi di truppa, e per le varie specialità di servizio.

(Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali inferiori sono iscritti, grado per grado, in altrettanti ruoli di anzianità, come segue:

1. Ufficiali del corpo di stato maggiore.
2. Ufficiali dei carabinieri reali.
3. Ufficiali di fanteria (non compresi quelli del personale permanente dei distretti e quelli delle fortezze).
4. Ufficiali di cavalleria.
5. Ufficiali di artiglieria.
6. Ufficiali del genio.
7. Ufficiali del personale permanente dei distretti.

8. Ufficiali delle fortezze.
9. Ufficiali degli invalidi e veterani.
10. Ufficiali del corpo sanitario militare.
11. Ufficiali del corpo di commissariato militare.
12. Ufficiali del corpo contabile militare.
13. Ufficiali del corpo veterinario militare.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori sono iscritti, grado per grado, in un ruolo unico di anzianità, eccettuati gli ufficiali generali medici e commissari, gli ufficiali superiori dei carabinieri reali, del personale permanente dei distretti, delle fortezze, degli invalidi e veterani, dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario, i quali sono compresi nello stesso ruolo d'anzianità dell'arma o corpo rispettivi.

In conformità di tali ruoli di anzianità, e nei limiti prescritti da regolamento approvato con decreto reale, sono annualmente compilati tanti quadri di avanzamento quanti sono i gradi in ciascun ruolo di anzianità.

Per il corpo invalidi e veterani non si compila quadro d'avanzamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Mezzacapo.

Senatore **MEZZACAPÒ**, *dell'Ufficio centrale.* Gli importanti discorsi pronunziati ieri in quest'aula, mi fanno correre l'obbligo di riprendere la parola sugli articoli che si riferiscono alle basi di questa legge, ne quali io dimostrava il dissenso: cioè il ruolo unico e il limite d'età.

Per ora mi fermerò con brevissime parole sul ruolo unico, riservandomi di riprendere la parola quando verranno in discussione i limiti d'età.

E sento tanto più il bisogno di parlare ora, quanto che il discorso del ministro della guerra, così importante, pronunziato nella tornata d'ieri, in gran parte era rivolto a confutare le mie argomentazioni.

Riprendo quindi la parola per chiarire meglio quelle idee che io, forse, non sviluppai abbastanza nel primo giorno.

Innanzitutto debbo fare una dichiarazione.

Il ministro, per la maniera come si espresse ieri, pare che quella mia citazione relativa alla legge del ministro Milon ripresa dal ministro Ferrero, che comprendeva il limite d'età, e per la quale io accennai che egli era segretario

generale, pare, dico, dal tuono del suo discorso che l'abbia presa in mala parte.

Io quindi debbo dichiarare, che io non intesi minimamente di dire cosa meno che riverente verso il ministro della guerra, che stimo soprattutto pei rapporti di antiche relazioni che ebbi con lui, e che rispetto oggi per la posizione che occupa.

Con ciò volli dire che era naturalissimo, forse non lo espressi, che il generale Pelloux, il quale allora era segretario generale, avendo quell'idea, divenuto ministro della guerra conservasse la stessa idea.

Questo è dunque un elogio che io gli feci, non già che avessi voluto dire cosa sgradevole.

Chiarito ciò, passo ad altro argomento.

Parlando delle veci di grado, nella forma in cui il ministro svolse le sue idee, faceva entrare, non dirò per la strada maestra, ma per la piccola porta una specie di questione personale per me.

A lui parve, che io ritenessi non esservi nel nostro esercito sentimento di vera disciplina; quindi si risentì, e disse, che il nostro esercito non è secondo a nessun altro per disciplina, la quale deve essere innata in ogni popolo, sotto qualunque clima.

Quando parlai delle difficoltà della disciplina nelle veci di grado, mi posi sopra un terreno molto diverso. Io non mi posi sul terreno del sentimento, sibbene su quello della realtà; accennai alle difficoltà che vengono, non per le eccezionalità, ma nella generalità degli uomini, con le loro passioni, per la difficoltà di ubbidire spontaneamente e non per solo dovere, qualunque volta si sia sotto il comando di chi abbia pari grado al proprio.

Questo io intesi di dire, e non altro.

Il senatore Pianell vi citò molto opportunamente ieri, che Napoleone I, nell'ordinamento del suo esercito, credette pericoloso per la disciplina di dare il nome di tenente colonnello all'ufficiale superiore che nel reggimento seguiva il colonnello, e volle che il grado avesse altro nome.

Questo timore che entrò nella mente di Napoleone, potrò averlo ben'io, che sono un uomo tanto piccino in confronto di tanta grandezza.

Non so se il ministro della guerra ricorda, ma lo ricordo io che sono molto più innanzi negli anni di lui, quando in Piemonte si fece

il nuovo ordinamento; il generale Lamarmora, nel domandare l'abolizione dei tenenti colonnelli, disse che il tenente colonnello, solo per essere di grado molto vicino al colonnello, creava nel reggimento una specie di dualismo nocivo alla disciplina.

Ora io non credo, che il sentimento di disciplina del nostro esercito sia superiore a quello del vecchio esercito piemontese, che diede tante prove di valore in campo, cominciando dal 1848, e che è servito di base alla formazione del nostro esercito.

Tutti abbiamo sperimentato le difficoltà nel comando de' brigadieri, nelle brigate i cui reggimenti fossero comandati da colonnelli, appunto perchè il brigadiere, sebbene abbia tutte le attribuzioni e tutti gli emolumenti del generale, non ne ha il grado; per cui abbiamo sempre desiderato che scomparissero dall'esercito, e che i comandanti di brigata fossero maggiori generali. Epperò lodo in questo il ministro della guerra che, nelle variazioni all'ordinamento, ha proposto che scompaiano i brigadieri e sieno tutti maggiori generali.

Io dunque mi rapporto a questioni di fatto.

Ieri l'onor. ministro mi diceva: mai mi è accaduto di vedere o sentire questi inconvenienti.

Capisco che, con la delicatezza del suo sentimento, qualunque volta egli si sia trovato sotto gli ordini di un suo eguale, abbia fatto quello, che posso dire di aver fatto anche io quando era giovane, ossia di essere più sottomesso di quel che non lo sarebbe stato trattandosi di un superiore di grado.

Or bene, questo stesso eccedere di un individuo per dimostrare la sua dipendenza, prova per l'appunto il difetto della cosa; la disciplina bisogna che sia spontanea, e non può venire che dal grado.

Il ministro negherà quanto affermo, me ne duole, ma io devo mantenere la mia opinione. Siamo due gentiluomini, ognuno dice quel che sa nell'interesse dell'esercito. A me consta questo; l'esperienza me l'ha dimostrato, ed io lo mantengo.

Io posso ammettere le veci di grado accidentali, ma non quelle che sono quasi una conseguenza abituale del sistema; per me, sono un danno alla disciplina.

Nell'affermare queste opinioni non ho l'appoggio del voto dell'autorità, direi, suprema

dell'esercito, di cui ieri il ministro ci ha letto il parere; ma ho le mie convinzioni.

Io rispetto immensamente l'opinione della persona tanto autorevole, citata ieri dal ministro della guerra. Del capo di stato maggiore io sono amico e compagno dall'infanzia, eppure talvolta abbiamo dissentito nelle opinioni, rimanendo sempre amicissimi.

Anche oggi ne dissento, ad onta dell'alta sua autorità, e mantengo la mia convinzione.

Senonchè mi conforta l'aver per me l'autorità del senatore Pianell, a cui nessuno vorrà negare alta competenza, non inferiore a quella dell'altro senatore citato dal ministro della guerra.

Quanto al ruolo unico, io vi ho annoverato l'altro giorno tutti gli inconvenienti. Dimostrai come il fondere tutti gli ufficiali in un sol quadro, costringeva a prendere per base delle promozioni la fanteria, siccome il corpo più vasto, e fare da quella dipendere il movimento di tutte le altre armi. Quindi ritardi, tabelle di formazioni ipotetiche, con tutte le conseguenze di un tale sistema.

Ora aggiungerò: Pel ruolo unico donde si parte? Si dirà, dal grado di maggiore. Benissimo.

Dunque noi supponiamo che le carriere, fino al grado di capitano, siano camminate parallele, solo caso in cui il ruolo unico non arrecherebbe danno.

Ma le carriere sono diverse fino al grado di capitano; in alcune armi ci s'impiega un numero maggiore di anni per arrivare a tal grado, che non nelle altre armi.

Soprattutto è da tener conto della cavalleria, la quale avendo una proporzione nei gradi subalterni, rapporto al grado di capitano, maggiore che nelle altre armi, ne risulta ritardata la promozione a capitano.

Quando il ruolo è separato, essi si rifanno nei gradi superiori, pe' quali la proporzione cambia a favor loro; in tal guisa riacquistano quello che hanno perduto prima, e nessuno risente danno.

Inoltre i bisogni delle varie armi non sono gli stessi, come faceva ieri notare il senatore Pianell. Per la cavalleria è necessario che si arrivi rapidamente ai gradi superiori.

Il colonnello di cavalleria, che deve caricare alla testa del suo reggimento, deve avere qua-

lità fisiche superiori a quelle del colonnello di fanteria.

Ma se in cavalleria l'ufficiale deve giungere più presto al grado di colonnello, ne dovrà anche uscire più presto, perchè prima cessano in lui le condizioni richieste per quel servizio; quindi quel che si è guadagnato prima, si perde poi.

Nella fanteria invece, potendo l'ufficiale continuare più a lungo il suo servizio, se pure abbia avuto dei danni, può rifarsi nei gradi susseguenti, e forse finisce per guadagnare.

Diversi sono pure i bisogni per l'arma di artiglieria e genio. Queste armi si dividono in due parti: combattente e tecnica.

Per la combattente occorrono per l'artiglieria, se non gli stessi requisiti della cavalleria, certo superiori a quelli richiesti per la fanteria.

Per la parte tecnica, invece, si richiede tutt'altro. Si può ritardare la carriera fra certi limiti, sicuri che sul servizio totale si compenseranno i vantaggi coi danni.

La ragione, per cui io chiedeva che i ruoli separati per arma fossero portati fino a maggior generale, era per l'appunto questa. Io diceva: in una lunga carriera fino a maggior generale, si può anche avere un vantaggio eccessivo in un momento; ma, con l'evoluzione di molti anni, tutto ciò che si è guadagnato prima si perde dopo, o viceversa. Quindi a maggior generale si sarebbero trovati ad un dipresso quasi tutti ad un solo livello.

Il ministro non l'accettò, e accettò invece il ruolo unico.

Nella legge attuale, come dicevo l'altro giorno, v'ha il ruolo unico per i soli colonnelli. In ciò riscontro pure dei danni, ma molto minori che nel ruolo unico da maggiore in su; tra i due mali avrei scelto il minore. Ma l'unico ruolo per tutti gli ufficiali superiori, decisamente non lo posso accettare.

Si parla degli spareggiamenti. Ma io ho fatto vedere al pari di altri oratori, donde derivano.

Agli spareggiamenti, quando non sono frutto del capriccio o del favore, bisogna che gli ufficiali siano abituati. Non bisogna andar dietro e secondare certi malumori, che diventano grossi per cagione nostra, col darvi ascolto.

Nella vita militare ciascuno sceglie la sua carriera; dipenderà dalla fortuna che sia più o meno splendida.

Ognuno è libero di sceglierla, comechè possa sembrare che i bisogni del servizio sieno quelli che obblighino i giovani a seguire una via piuttosto che l'altra.

Difatti, essi entrando all'accademia, sanno già se debbono andare all'artiglieria o al genio, hanno già la via tracciata; è raro il caso che non sia stato possibile di assecondare il desiderio speciale degli allievi. Ma ordinariamente, quelli che ho veduto entrare col desiderio di andare in artiglieria, se hanno studiato, vi sono entrati; quelli che sono entrati col desiderio di andare al genio, vi sono andati del pari.

Alla scuola di Modena, dopo i primi esperimenti, ciascuno dichiara se vuole andare in cavalleria, e paga una somma la quale rimane depositata fino al giorno dell'uscita dalla scuola militare, per provvedersi dei cavalli. Epperò sono essi che scelgono la carriera per la fanteria o la cavalleria; la differenza sta solo nell'andare nei bersaglieri, piuttosto che nella fanteria di linea.

Ognuno dunque scelga liberamente la propria carriera, e liberamente la percorra, ne prenda il buono ed il male, segua la sua fortuna; quel voler pretendere di tutto livellare, è dannoso. La disparità forma il bello in natura; se fosse tutto livellato, il mondo riescirebbe monotono e senza vita.

Ma, vada per il ruolo unico. Domando io: l'ordinamento del nostro esercito è finito?

Esso è in buone condizioni, ha fatto certamente grandi progressi; ma v'ha chi possa asserire che sia finito? Io non lo credo, vuolsi ben altro per dirlo completo. Le condizioni finanziarie non consentono di fare di più, per ora, ma siamo lungi ancora da quello che si deve.

Col ruolo unico che cosa faremo? come risponderemo a questo bisogno di un'arma a preferenza di un'altra, come avvenne per la fanteria, che da 80 fu portata a 96 reggimenti; per la cavalleria da 20 a 24; per l'artiglieria da 12 a 24? Come si risponderà a tutti questi bisogni che sono una conseguenza dell'ordinamento che si sviluppa, quando di tutta questa massa di ufficiali superiori ne avrete fatta una miscela?

A che servirebbero le graduazioni, se l'inferiore potesse, senza inconvenienti, stare sotto il comando dell'eguale in grado? Potremmo allora semplificare il sistema; invece

di avere sottotenenti, tenenti, capitani, maggiori e giù giù fino a tenente generale, potremmo dividere gli ufficiali in tre classi: ufficiali inferiori, superiori e generali.

Fra gli ufficiali inferiori, il più anziano comanderebbe la compagnia; il più anziano ufficiale superiore, comanderebbe il reggimento; i più anziani dei generali comanderebbero la divisione ed il corpo di armata.

Ma non lo fareste, perchè sareste in opposizione con voi stessi.

Per tutte queste ragioni, io non posso assolutamente accettare il ruolo unico.

Io mi proponeva di fare alcune proposte, nella speranza che ci fosse consentito. Se non che ieri l'onor. ministro, nel dire di essere disposto ad accettare tutte quelle modificazioni alla legge, che non ne cambiassero i punti essenziali, poneva una quasi questione di portafoglio qualunque volta fosse mutato qualche cosa di essenziale. Le proposte che io avrei potuto fare, siccome si riferivano per lo appunto su due punti essenziali della legge, sono come respinte prima che le esponga.

La forma del rigetto del ministro, è come se dicesse: io non potrei più rimanere a questo posto, qualunque volta le modificazioni fossero accettate dal Senato.

Innanzi ad una difficoltà di questo genere, io mi astengo dal fare qualunque proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Bertolè-Viale.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Io prendo occasione del mio discorso da questo articolo speciale del ruolo unico non avendo chiesto la parola nella discussione generale. Ma il Senato comprenderà che io che fui relatore della legge sull'avanzamento dell'esercito che fu discussa in quest'Aula nell'anno 1886, e che presentai, come Ministro, un altro disegno di legge alla Camera elettiva l'anno 1887, non potrei non esprimere quale giudizio io porti sul disegno di legge in discussione.

La legge d'avanzamento ora vigente fu discussa e votata dal Parlamento Subalpino nell'anno 1853. Questa legge era copiata dalla legge per l'esercito francese dell'anno 1832, meno per i limiti di età, e vi era fatta larghissima parte all'avanzamento a scelta. Basti il citare che in pace le promozioni da sottotenente a tenente potevano essere devolute per

quattro quinti all'anzianità ed un quinto a scelta; quella da tenente a capitano due terzi all'anzianità ed un terzo a scelta; quella da capitano a maggiore, metà a scelta metà per anzianità; poi i tenenti colonnelli ed i colonnelli ed i generali tutti a scelta.

Ma della larghezza in fatto di avanzamento a scelta che offriva la legge nostra del 1853 si fece poco uso nell'esercito sardo, anzi pochissimo, ed anche nell'esercito italiano ingrandito per l'annessione di tutte le provincie dell'Italia meno Roma, perchè i tempi stessi davano modo di avanzare causa le guerre dell'indipendenza italiana.

Gli avanzamenti si facevano a scelta per fatti di guerra.

Questo stato di cose durò fino all'anno 1866.

Dopo la guerra del 1866 si sentì il bisogno di creare una scuola di guerra come già esisteva in Germania, onde ampliare l'istruzione degli ufficiali dell'esercito e creare un corpo di ufficiali, i quali potessero fornire un nucleo di ufficiali scelti per provvedere ai gradi superiori e fornire ottimi ufficiali di stato maggiore.

La scuola fu creata per decreto e per allettare gli ufficiali ad accorrervi; l'avanzamento a scelta che si dava a coloro che avevano compiuto la scuola di guerra, era un avanzamento molto forte; si dava il terzo, e cioè quando entravano nel primo terzo del ruolo di anzianità del proprio grado, avevano l'avanzamento a scelta al grado superiore, e così se erano tenenti diventavano capitani, se capitani, maggiori.

Ma il decreto che forniva già questo avanzamento straordinario agli ufficiali della scuola di guerra, non prescriveva che essi non potessero poi avere altri avanzamenti straordinari, e per conseguenza vi furono di quelli che ebbero degli avanzamenti di carriera rapidissimi. I Ministeri della guerra riconobbero successivamente questo inconveniente, e fu allora che incominciò a vedersi la necessità di fare una nuova legge sull'avanzamento.

Bisogna naturalmente premiare il merito e dar modo ai più distinti di andare avanti, lasciando però largo campo all'anzianità, salva sempre l'idoneità; perchè, lo si intende, la prima condizione per avere un grado superiore è sempre quella di avere l'idoneità per coprirlo.

Nel 1876 incominciò a riconoscersi questa necessità, ed i ministri che si succedettero presentarono successivamente delle leggi d'avanzamento che disgraziatamente non fu mai possibile discutere.

Nel 1879 questa necessità si fece sentire più forte, ed allora vennero le leggi presentate dal generale Milon e raccolte poi dal generale Ferrero, il quale ottenne una modificazione che fu quella della posizione ausiliaria; ma la legge di avanzamento non si potè discutere.

Quindi incominciò l'esodo di queste leggi che passarono davanti al Parlamento senza mai potere essere da esso discusse.

Nel 1885 la legge presentata dal generale Ricotti ottenne la fortuna grandissima di essere discussa in Senato, e dopo una discussione la quale durò molti giorni, venne approvata dal Senato stesso; ma ad onta di così fortunato risultato ottenuto davanti al Senato, la legge d'avanzamento del generale Ricotti non ebbe la ventura di essere discussa alla Camera elettiva, sebbene l'onor. Ricotti glie l'avesse presentata, perchè nel 1886, quando la presentò alla Camera, successe la crisi del Ministero d'allora.

Succeduto a quest'ultimo nel 1887, il Ministero Depretis-Crispi, durante i 4 anni nei quali io fui ministro, mi occupai anche della legge di avanzamento, ed una ne presentai alla Camera dei deputati.

I tempi però non volgevano propizi alla discussione di quella legge, perchè il Senato ricorderà la situazione politica generale del 1887-88, nella quale l'Italia si trovò impegnata per la questione africana, e dovette fare gli armamenti, perchè la guerra a quei momenti si presentava molto minacciosa ai Governi, e tutte le forze dell'amministrazione della guerra dovettero essere rivolte a completare gli ordinamenti. E per quanto naturalmente si fosse sempre lavorato a quello scopo, ci erano molte cose da fare; c'era stato l'ingrandimento dell'esercito, bisognava completarlo, e quindi la Camera dei deputati non trovò il tempo di discutere quella legge.

Fu chiusa una sessione: io ripresentai un'altra volta la legge, tenendo conto delle modificazioni che il Senato vi aveva fatto in quella famosa discussione, nella quale tanto nella relazione del Ministero, quanto in quella che io

ebbi l'onore di redigere, furono svolti tutti gli argomenti che ora si svolgono in questa discussione. Anche allora si posero in evidenza i vantaggi e la necessità che esistevano di far una buona legge d'avanzamento, perchè pur essendo la legge la più delicata, siccome quella che tratta della carriera dell'ufficiale, e designa come si deve svolgere, quali diritti ha l'ufficiale, come l'avanzamento si fa, come la scelta viene data, è necessario che tutto questo sia bene stabilito e non lasciato come prima nell'arbitrio dei ministri.

È bensì vero che di tale arbitrio i vari ministri non hanno mai abusato, ma il fatto ha portato che ci sono stati degli avanzamenti straordinari, perchè, è naturale, succedeva che l'anzianità aveva poco campo di svolgersi.

Quel disgusto, quella specie di malessere che da dieci anni si trascina per i giornali politici e militari, costituiscono un danno morale gravissimo per l'esercito.

Questa legge dunque io l'ho presentata una terza volta perchè fu chiusa la sessione alla fine del 1890.

Quando si riaprì la nuova legislatura, presentai la legge, ed allora agli ultimi momenti venne una relazione, di De Zerbi, credo, che qualcuno avrà letto, nella quale si rimetteva a quello che era stato fatto nella discussione dal Senato nel 1886.

Ora questa legge si è trascinata per 10 anni senza che mai si potesse discutere; ed essendo, ripeto, la legge più importante per l'esercito, l'attuale ministro che l'ha ripresentata ha fatto bene.

Gli articoli di questa legge sono in gran parte quelli stati approvati nel 1886, dopo una discussione che ha fatto molto onore al Senato.

Questa legge contiene dei buoni principî, ed i senatori che si sono trovati nell'epoca dell'altra discussione, e quelli che ci sono oggi, non le rifiuteranno il loro voto favorevole.

Le differenze essenziali fra il progetto odierno ed il precedente, sono state rilevate dagli oratori che hanno parlato nella discussione generale, con dei discorsi improntati naturalmente a dei sentimenti che formano la convinzione di quegli uomini eminenti che li hanno pronunziati.

Ma le differenze non son grandi: sono costituite dal ruolo unico per tutti i generali colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori delle armi

combattenti, e dal limite di età, che nella legge precedente non c'erano, e poi da una proposta fatta dall'onorevole ministro sul sistema della scelta.

Le proporzioni della scelta non sono neppure molto diverse da quelle della legge del 1886.

Il ministro vorrebbe però in due gradi la scelta, cioè da tenente a capitano e da capitano a maggiore.

Invece un membro della Commissione vorrebbe che l'avanzamento a scelta non fosse dato agli ufficiali dal grado di tenente ma soltanto ai capitani, perchè teme che questo doppio avanzamento a scelta precluda la via all'anzianità.

E c'è del vero in questo.

Io adesso non mi pronuncio, perchè non mi sono occupato di questa questione; ma il ministro ha detto che si potrà riesaminare, poichè qui siamo davanti ad un problema d'indole molto elevata.

C'è un malessere infatti nell'esercito e si dice che tutti i vantaggi si riservano alle armi speciali ed al Corpo di Stato Maggiore e che la fanteria è messa in disparte. Ora questo non deve essere. La scelta deve avere per tutte le armi una parte giusta di scelta con un po' di prevalenza per il Corpo di Stato Maggiore e alle armi speciali; ma anche alla fanteria bisogna dare una forte aliquota di scelta, anche agli ufficiali che non avessero potuto frequentare i corsi della scuola di guerra; e lo stesso dicasi per la cavalleria.

Non è già nel passato che si siano fatte delle ingiustizie, poichè come bene osservava ieri l'onor. Ricotti, l'organizzazione del nostro esercito l'abbiamo fatta tumultuariamente; e quindi non vi può essere sempre stato quel regolare svolgimento di carriera che si riscontra negli eserciti da lungo tempo costituiti.

La Francia non ha mai cambiato la sua legge di avanzamento del 1832, nella quale è lasciata una larga parte all'avanzamento a scelta, ma non in troppa abbondanza nei gradi inferiori, più larga invece nei gradi superiori. Nella nostra legge ora presentata il ministro propone un doppio grado di avanzamento a scelta, da sottotenente a tenente e da tenente a capitano. Ma taluni opinano che questo doppio avanzamento a scelta nei gradi inferiori possa nuocere all'avanzamento alla semplice anzianità, e

preferirebbero un solo avanzamento a scelta da capitano a maggiore.

Il dubbio merita attenzione e studio e credo opportuno che l'onor. ministro s'intenda con l'Ufficio centrale per esaminare coi calcoli se questo doppio grado d'avanzamento a scelta possa danneggiare l'arma di fanteria; giacchè l'osservazione fatta dall'onor. Ricotti mi ha colpito. Ma questa è una questione di modalità, che si può aggiustare.

L'altro punto di divergenza è il ruolo unico. Ora io osservo che dal grado di tenente colonnello in su vi è già il sistema di dare i comandi di corpo e di servizio, quando si vede che l'avanzamento in qualche arma o corpo va troppo avanti; e col comando si danno gli assegni relativi, anche per gli effetti della pensione; ed inconvenienti per questo sistema non ne sono mai avvenuti, almeno nei quattro anni in cui io sono stato ministro.

Eppoi il ruolo dei colonnelli e dei generali è unico, appunto perchè ogni arma possa pervenire al grado di generale.

Anche in Germania si fa così; ma da noi è più necessario far questo per legge. In Germania v'è un potere moderatore che nessuno contrasta. Alcuni reggimenti in Germania sono comandati perfino da maggiori: così, per esempio, quando gli avanzamenti della cavalleria procedono troppo celermente, si lasciano anche quei maggiori a comandare reggimenti finchè l'avanzamento nelle altre armi arrivi al livello uguale a quello della cavalleria; ciò si fa in quel modo per pareggiare l'avanzamento nei gradi superiori.

La selezione dei non idonei si fa sempre nei gradi da capitano a maggiore; da maggiore a tenente colonnello, da tenente colonnello in su è l'alta carriera. Quindi sulla proposta del ruolo unico si può anche discutere.

Il ministro aveva proposto solamente i ruoli d'anzianità per gli ufficiali generali e per i colonnelli, e poi altri ruoli per gli ufficiali superiori. La maggioranza dell'Ufficio centrale invece vorrebbe fare un ruolo unico di anzianità degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori grado per grado ed altri ruoli per gli ufficiali inferiori.

Ed ora farò questa dichiarazione al Senato: La legge che discutiamo è una legge così importante per l'esercito che sarebbe opera dan-

nosa non approvarla, giacchè certe disposizioni della legge si possono discutere e trovare per certune di esse delle modificazioni. Ma bisogna tener fermo nei principii fondamentali che informano il disegno di legge, stabilir bene quale debba essere l'aliquota dell'avanzamento a scelta che si deve dare, e come darla.

Con l'approvazione di questa legge si acquie-teranno le voci che corrono, che si possano fare dei privilegi, che si possa favorire un'arma piuttosto che un'altra.

Con questa legge ogni ufficiale saprà quale potrà essere la sua carriera.

Ed io confido che il Senato darà il suo voto favorevole a questo progetto di legge.

Rimane un'altra questione che è quella del limite di età. Io sono stato favorevole a questa idea fino dal 1869, in un progetto di riordina-mento dell'esercito, che fu compilato da una Commissione nominata dal generale Cugia dopo la guerra del 1866.

Di quella Commissione faceva parte con me l'onorevole Ricotti e parecchi altri generali, di cui adesso non ricordo il nome.

Quel progetto di ordinamento fu presentato alla Camera dei deputati, ed in esso erano proposti i limiti di età per uscire dall'esercito.

Io dunque sono un peccatore impenitente.

Anche qui è però questione di fissare i limiti in misura conveniente.

Ora io concludo e dico, che in massima ac-cetto questo progetto e darò il mio voto favo-revole ad esso, salvo quelle modificazioni che vi si possono introdurre per migliorarlo.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la pa-rola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Non abuserò della pazienza del Senato, dopo tutti gli argomenti adottati ieri, nella discussione generale, a di-fesa del ruolo unico.

Non entrerò di nuovo nei particolari di questa discussione; solamente mi preme di rispondere su due questioni di fatto, alle osservazioni mosse dall'onor. Mezzacapo.

Egli innanzi tutto citò l'opinione di Napoleone, opinione citata nelle memorie del generale Mar-bot a proposito di un certo fatto d'arme che ebbe luogo alla battaglia di Essling.

È perfettamente vero che Napoleone era con-trario a che in un reggimento ci fossero due au-

torità presso a poco uguali; ma le veci di grado che la Commissione propone, non sono cosa permanente, ma provvisoria che potrà volta per volta durare cinque o sei mesi o tutt'al più un anno, fino a tanto cioè che non si equilibrino le varie carriere.

Di più giova osservare che questi due tenenti colonnelli che si troveranno assieme, sono tutte persone che avranno 25 o 26 anni di spalline, non sono più tanto giovani, ma gente che ha esperienza e maturità, per cui a mio avviso sa-ranno men facili questi urti che si potrebbero temere.

L'onor. Mezzacapo ha citato anche il generale Lamarmora come contrario alle veci di grado. Ha detto che non voleva il tenente colonnello perchè gli sembrava troppo vicino al colon-nello.

Ma il generale Lamarmora, in genere era molto favorevole alle veci di grado, e la prova ne è che alcuni reggimenti di cavalleria nel-l'antico Piemonte fra il 1848-59, erano coman-dati da maggiori, ed avevano un altro maggiore come ufficiale superiore.

Ma c'è di più. A scopo di pareggiare la carriera, il generale Lamarmora aveva nomi-nato i brigadieri, cioè i colonnelli incaricati del comando delle brigate; e si dette il caso, precisamente nella brigata Savoia, che nominò comandante la brigata un colonnello Jiallet che era il meno anziano di grado d'uno dei due co-mandanti di reggimento; e questa nomina fu fatta appunto allo scopo di pareggiare le carriere.

Si citò poi il fatto della cavalleria. Io faccio notare che è verissimo che in cavalleria la pro-mozione da tenente a capitano deve essere ne-cessariamente più lenta che nelle altre armi, perchè la proporzione dei subalterni è mag-giore, ma poi si fa più rapida da capitani a maggiori. E siccome è da maggiore che si entra nel ruolo unico, finisce sul totale la carriera ad equilibrarsi, a pareggiarsi presso a poco.

C'è poi un'altra osservazione da fare.

L'onor. Mezzacapo diceva: badate bene che in cavalleria ci vogliono comandanti giovani ed arditi, che cavalchino bene.

Ma precisamente colle veci di grado si avrebbe il mezzo di avere al comando dei reggimenti di cavalleria dei maggiori e dei tenenti colonnelli scelti fra i più giovani.

Ma del resto le veci di grado non sono da considerarsi come lo stato permanente del comando, sarà sempre un provvisorio. In via definitiva ci sarà sempre un colonnello a comandare un reggimento o un generale a comandare una brigata.

Le veci di grado non sono per così dire che come una anticipazione di grado che poi la promozione al grado corrispondente all'impiego verrà sempre senza troppi ritardi.

Io poi devo ringraziare l'onor. Bertolè-Viale dell'appoggio autorevolissimo che ha dato a questo progetto di legge.

L'Ufficio centrale nella sua maggioranza ha accettato ancor esso la proposta del ministro di dare il vantaggio dell'avanzamento a scelta a due gradi.

L'onor. Ricotti fu quegli che avrebbe preferito che l'avanzamento a scelta fosse ad un grado solo accordato; ma la maggioranza aveva accettata l'idea del ministro che tale avanzamento si desse dal grado di tenente a capitano e da capitano a maggiore.

Del resto anche la maggioranza dell'Ufficio centrale riconosce che questa è una questione gravissima e che merita ulteriori studi.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. L'onor. relatore ha detto che anche in Piemonte ci erano le veci di grado. Ora per l'esattezza delle cose devo dirgli, che i reggimenti piemontesi erano comandati o da un colonnello o da un tenente colonnello; gli altri ufficiali superiori erano tutti maggiori. Ora, quando vi sono tenenti colonnelli al comando dei reggimenti, non vedo difficoltà a che i colonnelli comandino una brigata.

Si dice: ma il generale Lamarmora ha fatto la tal cosa in una tale circostanza.

Io non vengo qui a rivedere le bucce alla condotta del generale Lamarmora, tutta lodevolissima. Soltanto dico, che nella discussione alla Camera (e questo lo ricordo perfettamente, come se fosse oggi), quando volle l'abolizione del tenente colonnello, disse precisamente le ragioni che ho esposto. Egli non voleva che nello stesso reggimento vi fossero due ufficiali superiori così vicini di grado, e volle che gli altri ufficiali superiori fossero tutti maggiori; ciò nell'intento di non creare un dualismo.

Questo lo ricordo benissimo. Su questa questione è uopo richiamare all'esattezza delle cose.

Dico, poi, di non capire come nella cavalleria si ammetta che un ufficiale, per diventare capitano, debba impiegare un maggior tempo, e che in seguito la carriera sia molto più rapida di quella delle altre armi; e che, fondendo le armi insieme, si venga a rimettere quello che si è perduto. Io non capisco come quello che abbia avuto meno di un altro, procedendo dipoi insieme guadagni il perduto.

Io non ho forse capito bene quello che ha detto il relatore, ma le sue osservazioni così formulate non mi soddisfano.

Del resto, in quanto al progetto di legge in genere, io non l'ho rigettato, anzi vi sono favorevole.

Riconosco che una legge sia necessaria, perchè non si può rimanere nel provvisorio; ma riconosco del pari che nel progetto v'hanno due cose nocive, e ne ho la convinzione profonda, specialmente per i limiti di età; perocchè per quanto riguarda il ruolo unico, quando dopo due o tre anni si veda che l'esperienza non corrisponda, si può dire di ritornare all'antica. Ma con i limiti di età, la cosa sta altrimenti; in questi le conseguenze si vedono in quindici o venti anni.

Anch'io riconosco la necessità che si faccia una legge, ma non posso volerne una da cui temo gravi danni.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Non annoierò il Senato lungamente. Ho detto che nell'antico esercito sardo i reggimenti di cavalleria erano comandati da maggiori, i quali avevano per altro ufficiale superiore del reggimento un altro maggiore.

Si avevano dunque due ufficiali dello stesso grado, uno incaricato del comando del reggimento, l'altro come ufficiale superiore, e per questo non nascevano grandi inconvenienti.

L'altro fatto che volevo dire è questo:

Io ho detto che nella cavalleria l'avanzamento da tenente a capitano, essendoci un numero di ufficiali subalterni maggiore, è più lento; ma è più rapido l'avanzamento da capitano a maggiore. E così poco su, poco giù, c'è compensa-

zione. E siccome entrano nel ruolo unico col grado di maggiore si trovano presso a poco come gli altri.

Del resto mi piace di constatare che anche l'onor. Bertolè-Viale, colla sua autorità, ha rilevato il vero carattere del ruolo unico.

In che consiste in fondo? In questo soltanto che questo pareggiamento di carriera esistente da tenente colonnello a colonnello si farà anche da maggiore a tenente colonnello, del resto niente è innovato.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Allo stato delle cose mi pare che la questione del ruolo unico sia abbastanza chiarita. Però io, senza tediare a lungo il Senato, dovrò replicare sopra alcune osservazioni fatte dall'onorevole Mezzacapo; non tanto pel ruolo unico, quanto per le altre cose di cui ho parlato.

È verissimo che il primo giorno in cui si è discussa questa legge, l'onor. senatore Mezzacapo ha dichiarato d'essere in massima favorevole, perchè in essa trovava delle cose buone; e di ciò l'ho già ringraziato fin dall'altro giorno.

Egli però ha subito detto che i due punti controversi per lui erano i limiti di età, ed il ruolo unico.

Disgraziatamente questi sono due punti abbastanza essenziali, ed io ieri ho spiegato perchè in questo non avrei potuto convenire con lui.

Adesso aggiungerò ancora poche osservazioni sull'argomento. Egli ha detto che ieri, io aveva accennato quasi di aver preso in mala parte un ricordo da lui fatto della mia posizione di segretario generale con i ministri Milon e Ferrero; ma io dichiaro all'onor. Mezzacapo che non mi sono affatto avuto a male del suo ricordo, glielo assicuro formalmente. Ad ogni modo, lo ringrazio. Ha poi soggiunto che io aveva in certo modo visto una questione personale, quando aveva rilevato l'osservazione sua, riguarda alle veci di grado; qui non si tratta nè si poteva trattare di personalità, ma io mantengo su questo punto tutto quanto ho detto ieri.

Non ammetto che si possano invocare ragioni di disciplina contro le veci di grado, ed ho detto che non mi sembrava vi fossero dati

di fatto che concorressero a corroborare questa asserzione; e sono lietissimo che l'autorevolissima parola del senatore Bertolè-Viale sia venuta in appoggio alla mia osservazione.

Io so che il sentimento di disciplina e di cameratismo, anzichè fare ostacolo al funzionamento delle veci di grado, ha avuto per effetto sempre di aiutarlo.

Debbo notare qui un'altra cosa: che all'infuori delle veci di grado, anche prima che si tentasse di arrivare alla perequazione delle carriere, noi abbiamo sempre previsto il caso che due ufficiali di uguale grado avessero attribuzioni differenti.

Vi sono dei regolamenti che stabiliscono nettamente, che, quando un ufficiale è investito per decreto reale di funzioni superiori al suo grado, è da considerarsi come se avesse il grado superiore. Questo è perfettamente riconosciuto.

Quindi io credo che non sia un pretendere un eccesso di sforzo per parte di un ufficiale, domandandogli di ubbidire ad un suo collega che ha ricevuto missioni superiori a quelle del suo grado.

Un altro punto del discorso dell'onor. Mezzacapo debbo rilevare, quello in cui egli ha ricordato il parere del Capo di stato maggiore dell'esercito.

Io debbo ben dichiarare al Senato che qui non ho menomamente inteso di portare il parere del senatore Cosenz, ma ho inteso di portare il parere del *Capo di stato maggiore dell'esercito*, consulente per legge del ministro della guerra.

L'onor. senatore Mezzacapo ha voluto al parere del senatore Cosenz opporre quello del senatore Pianell. Potrei io al suo opporre quello competentissimo dell'onor. Bertolè-Viale; ma ripeto, qui non ho portato il parere del senatore Cosenz, bensì quello del Capo di stato maggiore dell'esercito.

Su tutte le altre cose, io non tedierò maggiormente il Senato, poichè l'onorevole relatore ha risposto così lungamente e così bene. Però devo fare un'altra osservazione sulle veci di grado. Come hanno detto benissimo il relatore e autorevolissimamente prima l'onor. Bertolè-Viale, le veci di grado esistono già nel grado di tenente colonnello, e quindi non si tratterebbe che di estenderle al grado di maggiore.

Ora vediamo la differenza grandissima che c'è tra il dar le veci di grado superiore ad un tenente colonnello, o darle ad un maggiore.

Le veci di grado date al tenente colonnello rappresentano assolutamente il comando effettivo del reggimento, cioè il comando diretto più importante nella gerarchia militare. Invece, dando le veci di tenente colonnello al maggiore ci troviamo in tutt'altra scala, poichè il maggiore ed il tenente colonnello, hanno attribuzioni quasi uguali. Sono, generalmente parlando, comandanti di battaglione, poichè entrambi comandano appunto un battaglione; quindi estendere le veci del grado di tenente colonnello al maggiore, non ha quasi nessuna importanza disciplinare, mentre lo abbiamo già ammesso costantemente, in passato, senza restrizioni per le veci di colonnello.

Dico: è già ammesso, e non potrebbe essere diversamente.

Quindi, anche questo argomento, pare a me, che abbia abbastanza importanza.

Non si tratta di fare una cosa nuova ma di regolare la situazione, estendendo alquanto ciò che già esiste in parte, il che non ha capitale importanza.

L'on. Mezzacapo ha detto che si asteneva dal fare qualunque proposta, perchè io avevo messo la questione di portafoglio. Non ho messo nessuna questione di portafoglio; ma il Senato comprenderà che, se io ho presentato un progetto di legge, che anche dall'onor. Bertolè Viale fu qualificato come il più importante per l'esercito, poichè da esso dipende la validità dei quadri, non posso abbandonarlo in una delle sue principali disposizioni, e quindi se fosse respinto mi troverei in una posizione non sostenibile. È vero che in questo argomento, io e l'onor. Mezzacapo ci troviamo agli antipodi; me ne duole, ma non posso non insistervi.

L'onor. Bertolè-Viale ha sostenuto, con la sua competenza, e col suo autorevole appoggio, questo disegno di legge, ed io mi unisco all'on. relatore nel rendergliene vive grazie.

Il senatore Pianell disse ieri che questo disegno di legge è ispirato all'interesse delle persone, e non già a quello dell'esercito. Non ho difficoltà a riconoscere la verità di quest'asserzione dell'onor. Pianell per una semplice ragione, che cioè in questo caso l'interesse delle persone costituisce appunto l'interesse

dell'esercito. È chiaro che gli ufficiali, per fare il loro dovere con zelo, debbono essere trattati il meglio che si può in tutto ciò che riguarda la loro carriera. Quindi ciò che all'onorevole Pianell sembra un grave difetto in queste mie proposte, secondo me ne costituisce un grande pregio.

L'onor. Bertolè-Viale ha parlato lungamente della scelta, del modo di misurarla, delle veci di grado, del limite di età; io, ripeto, non posso che rallegrarmi di aver avuto il suo appoggio.

Sulle questioni di dettaglio, ripeto, che se ci sarà qualche cosa da concordare, non soltanto non mi rifiuterò, ma sarò lieto di dare il mio assenso a tutte quelle proposte che potessero essere concertate nell'interesse generale di questa legge, che desidero vivamente possa essere approvata.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIANELL. Giacchè l'onor. signor ministro ha citato quello che ho detto ieri, bisogna ch'io dichiari che convengo pienamente come, dopo l'interesse principale delle istituzioni che riguardano l'esercito, viene l'interesse del personale degli ufficiali, ma questo interesse deve essere sottoposto a quello.

L'onor. ministro trova identità tra le leggi che si riferiscono all'esercito e le leggi che devono stabilire l'anzianità degli ufficiali.

Io non posso punto riconoscere questa identità e tengo per fermo che talune istituzioni che riguardano l'esercito non vanno d'accordo con quelle che riguardano l'interesse personale degli ufficiali.

Io ho detto ieri che nella legge di avanzamento proposta si contengono disposizioni contrarie alla buona costituzione dell'esercito.

Vi può essere differenza di apprezzamento, ma siccome io ho creduto di dimostrare che nell'interesse dell'esercito importa che le carriere sieno distaccate, che ciascuno percorra la sua carriera nell'arma in cui si trova, così ritengo che con questa legge invece si vuole pareggiare la carriera nell'interesse degli ufficiali.

Non dirò più nulla perchè se n'è già detto abbastanza.

Dichiaro prima di tutto di mantenere l'apprezzamento che ho fatto ieri e cioè che io non potrò votare quest'articolo, nel quale vedo una

contraddizione; poichè se questa legge mira a quietare quei malumori che vi potessero essere nell'esercito, io credo che a questi malumori, si dovrebbe rimediare in un modo differente.

Questi malumori si calmerebbero quando l'esercito si persuadesse che ciascuno deve fare la carriera nella propria arma, e non deve darsi se in un'altra arma si va più avanti. Questo articolo è contrario allo spirito della legge, che vuole facilitare la promozione degli ufficiali: con esso si rallenta la carriera per tutti, visto che tutte le armi dovranno camminare al passo di quella che cammina più lentamente.

Ora, come conseguenza di questo articolo, succede che quando un ufficiale è arrivato al punto di poter essere promosso nel grado che gli spetterebbe di diritto (ed in tal caso l'interesse dell'esercito va di pari passo coll'interesse dell'ufficiale), allora si dice, no, aspetti perchè altri deve arrivare all'anzianità di quest'ufficiale prima che egli sia promosso.

Credesi che quest'articolo sia bene accetto all'esercito? Molti lo crederanno, io non lo credo punto.

Ritengo che questo articolo non possa piacere alla classe degli ufficiali, e credo che il loro malcontento in questo caso sarebbe appoggiato dalla ragione; perchè quando essi sono arrivati al punto di avere una promozione, questa diventa un diritto che deve essere soddisfatto.

L'onorevole Bertolè-Viale ha detto, e il ministro l'ha confermato, che finalmente è necessario che una legge di avanzamento vi sia.

Io non posso sconvenirne; ma è necessario farla bene.

Devesi stabilirne una che eserciti sicura e benefica influenza sul morale degli ufficiali.

Ora bisogna vedere se con questa legge si raggiunga lo scopo. A me non pare e perciò, mi dispiace, ma resto fermo nel mio parere e voterò contro questo articolo.

In questa occasione debbo dichiarare: che se mai avessi detto alcuna cosa soverchiamente recisa, se avessi usato parole severe, io prego il Senato di volerlo attribuire alla mia imperizia parlamentare, perchè non è nel mio carattere, nè nelle mie abitudini, di essere meno che riguardoso verso chicchessia.

PELLoux, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLoux, *ministro della guerra*. Dirò solo poche parole, perchè non voglio naturalmente cercare di smuovere l'onore senatore Pianell dalla profonda convinzione che ha.

Voglio solamente accennare ad una frase sua, egli dice: che questa legge che ha per scopo di avvantaggiare la carriera degli ufficiali, invece è guastata dall'articolo che comprende il ruolo unico, che è in contraddizione colla legge.

Ho detto già che lo scopo principale della legge, non è di avvantaggiare la carriera, ma è più essenzialmente di regolarizzarla, perchè noi riteniamo, che val certamente meglio un avanzamento, una carriera ben regolata, che dei vantaggi dati in un modo sperequato i quali possono portare a quei turbamenti, a quei malumori che, per quanto non abbiano mai conseguenze pericolose, nessuno oramai si attenda a smentire.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, nè proposte, pongo ai voti l'articolo quinto nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO III.

Trasferimento di militari da ruolo a ruolo.

Art. 6.

Nessun graduato di truppa può essere trasferito con promozione da un corpo ad un altro, fuorchè si tratti della promozione a sergente.

I trasferimenti di corpo dei graduati di truppa quando non diano luogo a promozione possono per altro aver luogo nell'interesse del servizio per ordine ministeriale.

(Approvato).

Art. 7.

Nessun ufficiale può essere trasferito in altra arma od in altro corpo, eccetto nei casi previsti nel capo 7° per gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

Oltre alle eccezioni di cui al precedente comma possono altresì effettuarsi passaggi d'arma o di corpo per trasferimento nei carabinieri reali, in conformità del disposto dal secondo comma dell'art. 23, e colle condizioni di cui all'art. 77, e per trasferimento ai distretti, alle fortezze ed al corpo invalidi e veterani giusta il disposto dagli articoli 31, 32 e 33.

Possono inoltre essere trasferiti nelle armi di fanteria o di cavalleria i sottotenenti di artiglieria e del genio rimandati agli esami della scuola d'applicazione, e nell'arma di fanteria i sottotenenti di cavalleria dichiarati non idonei alla scuola di cavalleria.

In ogni caso tali trasferimenti devono essere fatti per decreto reale, e senza dar luogo a promozione.

(Approvato).

CAPO IV.

Avanzamento nei gradi di truppa.

Art. 8.

Nessuno può essere nominato appuntato se non ha servito un anno come soldato.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. Il secondo paragrafo dell'articolo 1° di questo disegno di legge, articolo che il Senato ha già votato, e che il ministro della guerra, nella sua dotta relazione, chiama il criterio fondamentale della legge, dice: « Nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffici ».

Questa disposizione corredata nella relazione da ampie spiegazioni è tale che se sarà osservata nulla lascerà a desiderare. Ma per quel poco che abbiamo esaminato di questa legge, siamo giunti agli articoli 8 e seguenti fino al 12 i quali mentre avrebbero bisogno di larghe spiegazioni, la relazione non le dà; dichiara anzi, di volere tacere sulle prescrizioni relative all'avanzamento dei graduati di truppa, perchè le ragioni, dice, furono esposte nella relazione di un progetto di legge presentato al Parlamento nel 1885 dall'onor. Ricotti, allora ministro della guerra.

Io ho cercato questa relazione, ma non avendola trovata, non ho potuto sapere quali erano

queste ragioni; nè la mia intelligenza arriva a capire come e perchè mentre si lamenta nelle compagnie deficienza di graduati, deficienza di sottufficiali, si debba con quest'articolo, quasi direi, precludere la via ai giovani soldati per giungere al grado di sottufficiale, o almeno renderla così lunga e spinosa da far scappare la pazienza anche ai meglio intenzionati; e mi spiego.

Rendiamoci conto prima di tutto di quello che accade quando gl'iscritti e i volontari ordinari (non parlo dei volontari di un anno i quali sono una eccezione alla regola) arrivano ai reggimenti. Distribuiti nelle compagnie, il capitano, e gli altri ufficiali al primo esame sommario della loro istruzione si formano una prima idea della possibile riuscita di alcuni di essi nella carriera dei graduati; e dopo un tempo relativamente breve, dalla loro condotta, dalla loro intelligenza, dai progressi fatti nell'istruzione, dalla loro attitudine alla vita militare, ed anche un po' dal loro fisico, giudicano che questi giovani hanno tutto quello che vuole l'art. 1 di questa legge, cioè i requisiti necessari per essere buoni graduati.

Ciò posto, io mi prendo la libertà di domandare all'onor. ministro della guerra qual'è la ragione per cui, quando nelle compagnie ci sono posti vacanti, quando il servizio e la disciplina reclamano che questi posti siano coperti, io dico mi permetto domandargli perchè si debba aspettare quindici mesi per farli caporali, e poi tre anni o due anni e mezzo (come vorrebbe l'Ufficio centrale) per farli sergenti?

La ragione dell'età a me pare non possa essere addotta perchè sarebbero destinati a comandare uomini che hanno la loro età, se sono della stessa classe, o di un'età minore se sono delle classi successive.

E poi una volta che questa legge ammette nell'esercito gli ufficiali a venti anni, o anche a diciotto, come proporrebbe l'onor. ministro della guerra, perchè non si debbono accettare caporali e sergenti che ne avranno venti, ventuno, ventidue? Perchè si deve aspettare a prenderli a 23?

Una volta, nel 1853, quando il Parlamento Subalpino votò la legge che dovrà essere surrogata da questa, poteva esserci la ragione della ferma lunga, la quale offriva margine sufficiente da far desiderare ai soldati per tre

anni il grado di sottufficiale, e poi aveva margine per lasciarglielo godere per due o tre anni ancora, fino a che la loro classe non fosse congedata.

Ma ora la ferma è corta, ed il giorno in cui i giovani iscritti arrivano a prendere il congedo vien più presto di quello in cui potrebbero avere il grado.

Messi naturalmente nell'alternativa di prendere il congedo che è certo e presente, o il grado di sergente incerto e di là da venire, scelgono il primo.

Una volta nel 1853 ci poteva esser la ragione dell'ignoranza da cui erano affetti in gran parte i giovani iscritti, e la difficoltà d'imparare i regolamenti, e specialmente il regolamento d'istruzione, che per quanto riguardava i doveri del sottufficiale in piazza d'armi era irto di difficoltà. Ma ora queste difficoltà sono scomparse ed i regolamenti sono stati resi facili ad impararsi, e ad insegnarsi.

Ma c'è di più! Ora che la mania dell'istruzione ha invaso tutte le classi della nostra società, e, secondo me, anche un po' più di quello che era desiderabile, gl'iscritti che si presentano ai reggimenti hanno già una istruzione sufficiente per un sotto ufficiale, parecchi tra loro hanno anche fatto il ginnasio ed il liceo, hanno assistito al tiro al bersaglio, ed anche nelle scuole comunali hanno imparato qualche cosa di ciò che si riferisce all'istruzione militare.

Voglio dire con questo che oggi gl'iscritti che si presentano al reggimento sono sottufficiali mezzi fatti. Quindi non so capire la ragione per cui quando consta che quei giovani posseggono quei requisiti per essere graduati, non s'abbiano da fare.

Per causa di questi articoli, che io non esito a qualificare come legature, come pastoie, non solamente inutili ma in certi casi anche dannose, sono rarissimi i giovani che al momento in cui la loro classe va in congedo si decidano a rimanero sotto le armi per aspirare al grado di sergente.

Volendo dedicarsi alla conquista di un grado, essi preferiscono prima di tutto di acquistare la loro libertà, e poi tentano di conquistarlo in uno di quegli eserciti di maestri elementari o d'impiegati civili che sono al servizio dei comuni, delle provincie e dello Stato; che, se al momento in cui la loro classe va in congedo,

il grado di sergente se lo trovassero già sulle braccia, io credo che seguirebbero la loro carriera ed il Ministero non si troverebbe nella necessità di spendere danaro sopra danaro, di dar premi sopra premi, per avere quei sottufficiali che la leva gli darebbe *gratis*.

E quando anche all'epoca in cui devono prendere il congedo si trovassero col grado di sergente, e volessero seguire la sorte della loro classe, sarebbero altrettanti sergenti che ricomparirebbero quando il Governo richiamasse la loro classe sotto le armi.

Una parte di ciò che ho detto sull'inutilità ed anche sui danni di queste legature all'avanzamento dei caporali e sottufficiali, vale anche per gli avanzamenti degli ufficiali che sono contemplati negli articoli 22 e 23 che verranno dopo, e dei quali non si può ora parlare; ma fin da questo momento posso dire, che, approvando queste pastoie, queste legature, noi si darebbe agli interessati, ai quali è scaduto quel certo lasso di tempo prescritto dalla legge, noi si darebbe loro il diritto di fare i malcontenti, di brontolare se il grado non viene loro concesso subito.

Togliendo queste pastoie resterebbe al ministro la facoltà di dare il grado a chi lo merita, ed al momento che egli crede più opportuno.

Ciò detto, per non aver l'aria di voler combattere questa legge, che in molte parti a me piace, meno l'art. 42, sul quale ho già chiesto all'on. presidente la facoltà di parlare, io non farò una proposta, ma prego l'on. ministro ed i componenti l'Ufficio centrale a voler prendere in considerazione queste osservazioni e rendere così libera la carriera a quei giovani che sono degni di percorrerla.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Voglio solamente fornire alcune spiegazioni circa il modo di regolarsi della Commissione, su questo proposito.

L'Ufficio centrale non ha creduto di cambiare la proposta ministeriale che stabilisce siano necessari 6 mesi per la promozione a caporale, poichè essendo questa promozione ad arbitrio del colonnello, potrebbe alle volte accadere che il favore si facesse strada e si verificassero delle promozioni troppo rapide.

Si reputò quindi lo stabilire una certa regola.

Del resto, come stanno le cose in questa proposta di legge, un soldato può essere promosso a caporale dopo 6 mesi di servizio ed un caporale può essere promosso caporale maggiore che non è certo il grado di sergente, ma che è un grado dove si fa presso a poco il servizio di sergente, con nove mesi di servizio in tutto.

E questo francamente non mi pare un limite troppo lungo e che inceppi l'avanzamento.

Quanto poi al tempo necessario per conseguire il grado di sergente, la Commissione è entrata nell'ordine di idee dell'onor. Angioletti ed ha ridotto da 18 mesi a 12 il tempo di servizio necessario per avere la promozione.

Veda dunque che non siamo molto lontani dalla sua opinione.

Quanto poi a fissare un certo spazio di tempo negli altri gradi per la promozione, in fondo non è che una tradizione.

Era questa disposizione necessaria, quando l'avanzamento a scelta con la legge attualmente in vigore e che si tratta di modificare, lasciava un larghissimo campo al ministro della guerra alle promozioni, per cui era meglio di precisare questo limite.

Ora con l'attuale progetto l'avanzamento a scelta è ridotto unicamente a due gradi, perciò queste restrizioni lamentate dal senatore Angioletti si fanno meno necessarie, ma però la Commissione ha creduto meglio di lasciarle per impedire quei casi di promozione tumultuarie che in certe occasioni potrebbero aver luogo, e che in genere non sono mai molto opportune.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'onor. Angioletti ha udite le spiegazioni che ha date il relatore dell'Ufficio centrale.

Mi pare che egli desidererebbe allargare le facoltà del ministro della guerra, ed invece questa legge ha proprio per iscopo di precisarle meglio; è per ciò che, tenendo in considerazione le forme dei disegni di legge anteriori a questo, sono state fatte delle proposte tassative.

L'Ufficio centrale ha già ridotto di 6 mesi il tempo per passare sergente; in quanto a passare caporale dopo 6 mesi e caporal maggiore dopo 9, è tutto quello che si può desiderare. È

vero bensì che venendo ora alle armi giovani che hanno una certa maggior coltura si potrebbero forse abbreviare questi limiti, ma è bene che questo grado di caporale non si ottenga che dopo aver ricevuto una prima e sufficiente istruzione militare, perchè oltre all'autorità del grado si aggiungerà anche una certa autorità morale.

Il grado conferito è qualche cosa, ma bisogna conferirlo col criterio dell'idoneità riconosciuta. E pel caporale è criterio necessario che abbia una certa istruzione di base e un certo servizio militare; tre mesi poi da caporale a caporal maggiore sono pochissimi.

In quanto all'altra raccomandazione che faceva l'onor. Angioletti, che era quella della nomina a sergente anche prima del limite stabilito, non è più questione della legge d'avanzamento, è questione di reclutamento, e dello stato dei sottufficiali.

Vi è una ferma speciale pei sottufficiali, e non si può ammettere in questa legge che possano conseguire prima il grado, perchè ciò si collega col loro tempo di servizio. Ma il concetto a cui ha accennato l'onor. senatore Angioletti lo credo giustissimo, anzi si lamenta sempre, e l'ha ricordato egli benissimo, che nei reggimenti non avviene mai, o almeno è ben raro il caso, che al momento del congedo di una classe un caporale maggiore si decida a rimanere in servizio coll'offerta del grado di sergente. Questo è un danno, perchè credo anch'io che quando si potesse ottenere questo elemento dai caporali maggiori si otterrebbe un elemento non certo inferiore, anzi forse migliore, di quello proveniente dai plotoni d'istruzione. Ma perchè non restano sotto le armi?

Non restano sotto le armi perchè dicono: andarsene via dopo 3 anni o due anni e mezzo, è molto più comodo che prendere una ferma di 5 anni; e non possono passare sergenti se non acconsentono a questa ferma.

Quindi un temperamento in questo senso credo che sia utile trovarlo, e posso assicurare l'onor. senatore Angioletti che mi sono occupato di questa questione, ma ancora non posso dirgliene la soluzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Nessuno può essere nominato caporale se non ha servito sei mesi come soldato.

(Approvato).

Art. 10.

Nessuno può essere nominato caporale maggiore se non ha servito tre mesi come caporale.

(Approvato).

Art. 11.

Nessuno può essere promosso sergente se non ha servito dodici mesi come caporale o caporale maggiore. Il tempo è ridotto a sei mesi per i caporali aspiranti al grado di sottotenente di complemento.

Possono inoltre essere nominati sergenti i militari provenienti dall'accademia militare e dalla scuola militare, dopo dodici mesi almeno di permanenza in detti istituti.

L'avanzamento al grado di sergente può essere dal ministro della guerra regolato per arma o per specialità di servizio, anzichè per corpo.

(Approvato).

Art. 12.

Nessuno può essere nominato furiere o furiere maggiore se non ha servito rispettivamente un anno come sergente o come furiere.

(Approvato).

Art. 13.

I capi armaiuoli sono nominati fra i sergenti, caporali o soldati armaiuoli ed allievi armaiuoli.

Possono pure essere scelti e nominati direttamente fra gli operai non militari in servizio presso stabilimenti militari.

(Approvato).

Art. 14.

I capi musica sono nominati fra i militari che abbiano i voluti requisiti.

Possono pure essere scelti e nominati direttamente fra i non militari.

(Approvato).

CAPO V.

Nomina al grado di sottotenente.

Art. 15.

Nessuno può essere nominato sottotenente se non ha compiuto il 20° anno di età, e se non è cittadino dello Stato.

I non regnicoli, per poter essere nominati ufficiali, oltre ad avere ottenuta la cittadinanza italiana, dovranno dimostrare di non avere obblighi militari da compire nello Stato donde provengono.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. A quest'art. 15 io proporrei che si ripristinasse quello che era stato proposto dal ministro, il quale fissa che si possa conseguire il grado di sottotenente all'età di 18 anni, mentre l'Ufficio centrale ha elevato quest'età a 20; io proprio non sono disposto ad accettare questa variante.

Nella relazione dell'Ufficio centrale ho letto i tre motivi che l'hanno indotto a sostenere il concetto della proposta a 20 anni, il primo dei quali è di lasciare ai giovani maggior tempo per riflettere alla loro carriera.

A questo risponderò che la riflessione alla carriera militare si fa nell'aria del quartiere; è là che il giovane, di fronte al codice e al regolamento di disciplina, di fronte alle esigenze del servizio, vede se gli si confà la vita militare. Certamente i due anni, dai 18 ai 20, in cui lo lasciate fuori, appunto perchè passati fuori, non saranno tempo utile per far questa riflessione.

Il secondo motivo è di dargli tempo per studiare, e meglio prepararsi alla scuola di guerra.

Ma veramente non sono poi tanti quelli che vanno alla scuola di guerra, e volete costringere la gran maggioranza che non andrà alla scuola di guerra ad un ritardo di due anni, ciò mi pare molto esagerato.

Terzo motivo.

L'onorevole relatore dice: I giovani si presentano con più esperienza di mondo avanti alle compagnie, alle reclute ed al plotone, e questo è vero.

Ma persuadiamoci che siano 18 o 20 o 22 anni, le prime volte, anzi i primi mesi nei quali il

sottotenente si presenta in quartiere ed avanti al plotone, certamente fa la figura del co-scritto.

Per questa ragione, io propongo di riprendere l'articolo del Ministero.

Del resto, o signori, il limite minimo di 18 anni venne fissato dall'art. 5 della legge sull'avanzamento del 1853, questo limite vige nella nostra dottrina militare, ed aggiungasi che ultimamente abbiamo votato la legge sullo stato degli impiegati civili, dove all'art. 16 è ammesso che si può entrare in impiego a 18 anni.

Per qual ragione dunque nella milizia, il cui avanzamento è già assai difficile, e in cui, per di più, coll'art. 42 con cui introduciamo il limite superiore di età, vien ristretto il numero degli anni nei quali un ufficiale sta in servizio e quindi assai minore che non nell'ordine degli impiegati civili, volete voi ora restringerlo anche maggiormente con la modificazione che io combatto?

Per cui io ritengo, per le considerazioni che ho esposto e per la pratica che ho, che sarebbe opportuno che fosse ripristinato l'articolo proposto dal ministro, il quale non differisce in altro che nel limite minimo di età in cui si può essere nominato sottotenente.

Ho fiducia che il signor ministro e l'Ufficio centrale accetteranno la mia proposta.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. La ragione principale che mosse l'Ufficio centrale a proporre il cambiamento di portare da 18 anni a 20 il *minimum* di età per essere promossi sottotenenti fu specialmente quella della necessità che (almeno, secondo l'opinione dell'Ufficio centrale), l'ufficiale abbia una maggiore coltura generale, come è appunto quella che si constata col chiedere la licenza liceale o tecnica. E specialmente si ebbe di mira di permettere ai giovani di finire questo corso liceale o tecnico, e per conseguenza ottenere la relativa licenza prima di entrare alla scuola di Modena od alla accademia.

Di più, fissando a venti anni il limite minimo per esser nominati ufficiali, si dà ai giovani maggior agio di pensare meglio alla scelta della loro carriera, e potranno fare questa scelta in un'epoca più matura con maggiore cognizione di causa, e mi pare, sono queste

tutte garanzie per la serietà della riuscita del giovane. Di più l'Ufficio centrale è anche convinto che presentandosi a 20 anni davanti al suo pelotone, il giovane ha un po' più di conoscenza degli uomini e delle cose che non a 18 anni.

Due anni vogliono dir molto e non bisogna dimenticare che il potere disciplinare che si dà in mano all'ufficiale non è una cosa indifferente. Per il prestigio dell'autorità è bene che si eserciti con fermezza e discernimento. Ma mi si dice: è la stessa cosa; l'esperienza l'ha dal momento che si presenta al corpo, che si presenti a 18, che si presenti a 20, sarà lo stesso, è dal momento che entra al reggimento che comincia questo tirocinio utile.

A noi pare che questo non sia perfettamente esatto, perchè un giovane di 20 anni questo tirocinio lo compirà in un mese, il giovane di 18 anni, invece, avrà bisogno di un tempo maggiore perchè gli manca un po' quella conoscenza delle cose e degli uomini che si acquista solo coll'andare degli anni.

Queste sono le ragioni principali per le quali l'Ufficio centrale ha proposto questa differenza di limite, e mi permetterò di aggiungere che questa idea non partì soltanto dall'Ufficio centrale, ma ci fu anche espressa da varî ufficiali superiori che ebbero comando alla scuola di Modena, e che per conseguenza hanno in proposito esperienza ed autorità.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non oso entrare nel merito di una gravissima legge militare, quantunque sotto alcuni aspetti non ne sarebbe assoluta la mia incompetenza. Ma sull'articolo in esame, sia perchè si tratta di una disposizione che riguarda, non solamente i militari, ma anche la classe civile, sia perchè si tratta di un provvedimento che si rannoda ad altri di egual natura adottati per gli uffici civili, mi sento nel dovere di sorgere per appoggiare la proposta dell'onor. senatore Serafini.

Il ragionamento dell'Ufficio centrale parte dalla statistica; ed io l'accetto. È verissimo che, secondo la statistica, nella massima parte dei casi, prima dei venti anni, non si ha la coltura e la maturità occorrenti per coprire l'ufficio di sottotenente.

Ma gli estremi non son costituiti dalle medie. Il minimo degli anni al di sotto di cui non sia permesso aspirare ad ufficio civile o militare, come il massimo dell'età al di là del quale non si permette di continuare a coprire l'ufficio, non riguardano che gli estremi.

Ora io domando all'onor. relatore, se sul serio ei possa sostenere che, a 18 anni, non possa trovarsi in alcuni la coltura bastevole per arrivare al posto, onorevolissimo del resto, di sottotenente.

Domando ancora se, a 18 anni, sia contro natura che molti abbiano sufficiente sviluppo morale e fisico, tale anche da conferire ad essi la necessaria maturità e autorità per sostenere l'accennato ufficio.

Ora, se non mi si vuole rispondere, e riconosco che non si può, che a 18 anni i più sieno buoni a divenir sottotenenti; io non capisco come e perchè si possa negare ai non pochi che sono o possono riuscire buonissimi. E se questo non si può disconoscere: perchè stabilire un vincolo di età, il quale nuocerà indubbiamente a moltissimi, nè senza ingiustizia?

Poco fa si è votato un articolo che mi ha fatto nascere un dubbio gravissimo, il quale, ove fosse fondato, proverebbe essersi fatto un passo indietro.

È stato stabilito che non si può diventare sottotenente di complemento, se non dopo sei mesi da che si ha il grado di caporale...

Voci. No, no!...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Nel secondo inciso del primo comma dell'art. 11 è detto: « Il tempo è ridotto a sei mesi per i caporali aspiranti al grado di sottotenente di complemento ».

Senatore TAVERNA, *relatore*. Devono fare ancora sei mesi da sergente.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Vuol dire che sei mesi occorrono per divenire caporale, tre per divenire caporal maggiore; se deve attendersi la promozione a sergente, parmi che andiamo oltre un anno; e, se fosse così, il volontario di un anno non potrebbe più divenir sottotenente.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Perdoni, non è così.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ma, ove fosse così, come a me è parso, s'inciamperebbe in un grave errore, si opererebbe la quasi abo-

lizione dell'utile istituzione del volontariato di un anno.

Torno ora alla proposta dell'onor. senatore Serafini; e prego l'onor. ministro, anche per l'armonia di questa parte della legge con l'altra parte assai più grave con la quale, determinandosi i limiti di età, si è accorciato enormemente la durata in attività di servizio degli ufficiali inferiori, superiori e generali, prego, dico, di lasciare una maggior latitudine nell'ammissione; e mantenere l'età di 18 anni come egli, il signor ministro, aveva fatto col suo progetto.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Voglio con una parola soltanto tranquillizzare il dubbio del senatore Majorana.

La nomina a sottotenente di complemento pei volontari di un anno è regolata dall'articolo 47 della legge, e gli articoli precedenti trattano di quelli che percorrono la carriera regolare.

In quanto alla proposta dell'onorevole Serafini appoggiata dal senatore Majorana, devo dire i motivi per cui il Ministero che aveva proposto l'età di 18 anni, si sia acconciato alla proposta dell'Ufficio centrale.

Da tempo è riconosciuto che il reclutamento dei nostri ufficiali per mezzo della scuola e dell'accademia militare non corrisponde precisamente a tutto quello che si potrebbe desiderare in fatto di coltura generale.

Per cui, si studia se non converrebbe addirittura stabilire come condizione assoluta per essere ammesso all'accademia ed alla scuola militare, di avere la licenza liceale o d'istituto tecnico.

Con questo temperamento si potrebbe quasi non curarsi dell'età, ed il Ministero aveva proposto i 18 anni appunto perchè aveva in animo di attuare questo concetto, con una modificazione, se occorreva, del riparto degli studi nei collegi militari e nella sistemazione definitiva dei collegi convitti militarizzati.

Siccome però in pratica la proposta dell'Ufficio centrale veniva in certo modo a collimare col desiderio del Ministero, così l'ho accettata, perchè ritengo che quelli che verranno all'accademia ed alla scuola militare colla licenza

liceale o d'istituto tecnico avranno quasi certamente quell'età.

Se però si ammettesse come base questo concetto, che cioè in avvenire si faccia in modo che il reclutamento sia basato sulla condizione che ho accennato adesso, il Ministero, e credo anche l'Ufficio centrale, non avrebbero difficoltà di ripristinare l'articolo ministeriale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Forse non ho capito la conclusione del discorso del sig. ministro. Si tornerebbe alla questione dopo che sarà votata la legge?

E intanto questa provvisoriamente fisserebbe l'età a 20 anni?

PRESIDENTE. Il signor ministro, mi pare, sia disposto di accettare il ritorno al suo articolo.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Colle spiegazioni fornite dal ministro, l'Ufficio centrale vorrebbe studiare il modo d'introdurre nella legge questa condizione per cui propone che questo articolo sia rimandato alla Commissione.

PRESIDENTE. Vi è una proposta sospensiva cioè di rinviare quest'articolo allo studio dello Ufficio centrale, perchè, tenuto conto della discussione, introduca modificazioni riguardo al limite di età e alle sanzioni che fero accennate.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La sua proposta non è pregiudicata.

Senatore SERAFINI. Io ho domandato la parola solo per ringraziare l'onor. ministro di avere accettata la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio dell'articolo 15 all'Ufficio centrale: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 16.

Art. 16.

I sottotenenti effettivi dell'esercito permanente, eccetto quelli dell'arma dei carabinieri reali, del corpo invalidi e veterani, del corpo sanitario militare e del corpo veterinario mili-

tare, sono nominati annualmente fra gli allievi che hanno compiuto con esito favorevole il corso di studi nell'accademia militare o nella scuola militare, e fra i sottufficiali.

Possono pure essere nominati sottotenenti effettivi nelle armi di fanteria e di cavalleria quei sottotenenti di complemento, i quali riuniscano le seguenti condizioni:

1. non superino l'età di 25 anni;
2. abbiano conseguita la licenza liceale o d'istituto tecnico;
3. abbiano servito almeno sei mesi come ufficiali di complemento sotto le armi;
4. abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare.

(Approvato).

Art. 17.

Per essere nominati sottotenenti i sottufficiali debbono avere 4 anni di anzianità da sottufficiale, ed aver compiuto con esito favorevole il corso di studi nella scuola dei sottufficiali, ovvero quello magistrale di equitazione nella scuola di cavalleria.

Possono peraltro essere nominati sottotenenti nel treno d'artiglieria e del genio, mediante apposito esame, sottufficiali di dette armi, e di cavalleria, che abbiano non meno di otto anni di anzianità da sottufficiale.

(Approvato).

Art. 18.

Sul totale dei posti di sottotenente che si rendono vacanti durante l'anno, non compresi quelli nell'arma dei carabinieri reali, nè quelli dei corpi sanitario e veterinario, un quarto è devoluto ai sottufficiali di cui all'articolo precedente, e gli altri tre quarti agli allievi della accademia militare e della scuola militare, ed ai sottotenenti di complemento, di cui al secondo comma dell'art. 16.

In difetto di allievi delle scuole militari predette potranno essere promossi a sottotenenti sottufficiali in più della proporzione normale prestabilita.

Così pure, qualora si verificasse difetto di sottufficiali, i posti di sottotenente ad essi devò-

luti potranno essere coperti da allievi in più della proporzione normale prefissata.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Al secondo capoverso di questo articolo invece di dire: « in difetto di allievi delle scuole militari » deve dire invece: « in difetto di allievi promuovibili » e così pure nell'altro capoverso.

PRESIDENTE. A questo articolo è proposto un emendamento esplicativo; là dove è detto: « In difetto di allievi delle scuole » si dirà: « In difetto di allievi promuovibili »: e nell'ultimo capoverso dove è detto: « potranno essere coperti da allievi in più » si dirà: « da allievi promuovibili in più ».

Chi approva questi emendamenti è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 18 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

I sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali sono esclusivamente nominati fra i marescialli d'alloggio, senza obbligo per questi di compiere i corsi speciali di cui all'art. 17.

(Approvato).

Art. 20.

I sottotenenti del corpo invalidi e veterani provengono dai sottotenenti delle varie armi che vi sono trasferiti.

(Approvato).

Art. 21.

I sottotenenti medici ed i sottotenenti veterinari effettivi sono nominati fra i sottotenenti medici ed i sottotenenti veterinari di complemento secondo un regolamento approvato con decreto reale.

(Approvato).

CAPO VI.

Promozioni nei gradi di ufficiali.

Art. 22.

La permanenza minima in ciascun grado per poter conseguire l'avanzamento al grado immediatamente superiore è di tre anni nel grado di sottotenente, tre anni nel grado di tenente, quattro anni nel grado di capitano, e di due anni in tutti gli altri gradi fino a tenente generale, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 23.

Nelle armi di fanteria e cavalleria, e nei corpi di commissariato, contabile e veterinario, i tenenti sono nominati ad anzianità fra i sottotenenti del rispettivo quadro quando abbiano compiuto tre anni d'anzianità da sottotenente.

Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti da tenenti sono occupati per metà da tenenti tratti dalle varie armi, e per metà con promozioni dei sottotenenti dei carabinieri reali, dopo tre anni di grado da sottotenente.

Nelle armi d'artiglieria e del genio i sottotenenti provenienti dalla scuola d'applicazione sono promossi tenenti quando abbiano superato gli esami finali di detta scuola.

La relativa loro anzianità da tenente è determinata dalla rispettiva classificazione ottenuta al termine della scuola d'applicazione predetta, senza riguardo alla precedente anzianità da sottotenente.

I sottotenenti d'artiglieria e genio provenienti dai sottufficiali sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria di pari data d'anzianità.

Nel corpo sanitario i sottotenenti sono promossi a tenenti dopo due anni di grado.

(Approvato).

Art. 24.

I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro nella proporzione di tre quarti ad anzianità e di un quarto a scelta.

Per esser promossi a scelta i tenenti dovranno trovarsi nel primo quarto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI. Nella discussione generale ebbi occasione di dichiarare che approvo in complesso il progetto di legge; però feci riserva di presentare qualche modificazione sulle norme dell'avanzamento a scelta.

L'articolo che ora è in discussione è il primo che tratta dell'avanzamento a scelta dei tenenti a capitano.

Mi pare che il ministro non si sia opposto a che si possa concordare qualche modificazione a questo articolo.

Quindi pregherei il Senato di voler sospendere la discussione di questo articolo e rinviarlo all'Ufficio centrale per vedere di mettersi d'accordo coll'onorevole ministro.

PRESIDENTE. È chiesto dall'onor. Ricotti di sospendere la discussione dell'art. 24 affinché l'Ufficio centrale possa vedere di concertare qualche proposta d'accordo coll'onorevole ministro.

Metto ai voti questa sospensiva.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora faccio una preghiera all'Ufficio centrale per conto mio: in questo progetto di legge un poco si parla di ruolo di anzianità, un poco di quadro semplicemente e un po' di quadro di avanzamento.

Mi parrebbe opportuno di usare una sola terminologia in tutto il progetto.

In conseguenza dunque della sospensione dell'art. 24 si intende che resta sospeso anche l'art. 25.

Passiamo all'art. 26.

Art. 26.

Le promozioni a tenente colonnello, a colonnello ed ai vari gradi di generale hanno luogo esclusivamente ad anzianità, salvo il disposto dell'art. 30.

La promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Nell'Ufficio centrale, quando si trattò per l'appunto di stabilire il modo di procedere nella carriera, si stabilì che

le promozioni a scelta si facessero fino al grado di capitano a maggiore.

Io emisi dal canto mio l'opinione che, mantenendo l'ascesa per anzianità ai gradi superiori fino a maggiore generale, i comandanti di divisione ed i comandanti di corpo di armata fossero nominati a scelta.

Dipoi, confesso il mio torto, nel procedere delle modificazioni fatte alla legge presentata dal ministro, non che di quelle successive fatte dall'Ufficio centrale, mi è sfuggito che la scelta per anzianità comprende pure i tenenti generali.

Io domanderei se sia proprio nella intenzione del ministro, che la promozione sia assolutamente fatta per anzianità a tenente generale, oppure se crede che si possa fare una modificazione per ammettere alla promozione a scelta i tenenti generali, per essere con questo grado destinati a comandare divisioni e corpi di armata.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Il criterio che ha guidato il Ministero nel formulare questa disposizione, direi generale, che nei gradi superiori l'avanzamento sia fatto per anzianità, è stato quello che ho già accennato ieri, di fare la selezione degli elementi che devono progredire più rapidamente nei gradi da tenente a capitano e da capitano a maggiore; e più in su ammettere che, quasi quasi, l'avanzamento venga di per sè naturalmente per anzianità, poichè in pratica, anche con la legge passata, sono stati rarissimi i casi in cui si è andato fuori da questo concetto, salvo i diritti di avanzamento per il corpo di stato maggiore, diritti che questo disegno di legge non ha ripetuti. Ma tolti questi casi di avanzamento nello stato maggiore, non vi erano promozioni a scelta nei gradi superiori; anzi una volta che si arriva poi al grado di maggiore generale o tenente generale, l'avanzamento si può chiamare come si vuole, io sarei propenso a dirlo avanzamento *ordinario*, cioè che viene naturalmente dalla selezione che si opera da sè negli elementi che hanno tutti i requisiti necessari per coprire quelle altissime cariche. Poichè è evidente che arrivando al grado di maggiore generale, se si facesse una promozione straordinaria di un

maggiore generale a tenente generale, quelli che sono più anziani di questo maggiore generale; si troverebbero naturalmente più di ogni altro in una posizione relativamente falsa.

Ciò non è per contro nella promozione da tenente a capitano, nè in quella da capitano a maggiore; perchè in quei gradi vi sono molti esclusi dall'avanzamento a scelta; è una sorte comune. Ma quando si tratta di avanzamento da maggior generale a tenente generale, nemmeno colla legge ora in vigore, le promozioni non sono quasi mai state a scelta.

Un caso solo c'è stato, quello del Saletta, che veniva dall'Africa, ma all'infuori di questo io credo che non c'è mai stato un caso di promozione a maggior generale od a tenente generale a scelta, da quindici anni a questa parte. Io aveva proposto questo sistema per chiamare le cose col loro nome, perchè, in pratica, così succede. Quindi io direi all'onor. Mezzacapo che non mi sembra necessario di fare una disposizione per un caso che non si verificherà mai, ed allora quasi si infirmerebbe il concetto a cui è ispirata la legge, di fare promozioni a scelta da tenente a capitano e da capitano a maggiore, e ad anzianità da maggiore fino a maggior generale, per poi riammettere nuovamente la scelta da maggior generale a tenente generale.

Questo è il concetto che ho avuto il Ministero nel presentare questa legge.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIANELL. Io domanderei all'onorevole signor ministro se questa disposizione di legge venga in qualche maniera scossa nel principio fondamentale, che per ottenere un grado si renda necessario che quello il quale aspira a questo grado, posseda tutte le condizioni necessarie per poterlo sostenere. E, se con questa disposizione intendesi mantenere oppure sopprimere ciò che ora si pratica, vale a dire le riunioni delle Commissioni competenti per poter giudicare preventivamente dell'idoneità dell'ufficiale, sia pure generale, il quale aspiri ad un grado superiore.

Questa è la domanda che io rivolgo al signor ministro.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Evidentemente mi pare che, e dalla discussione, e da quello che ho detto ieri ed oggi, risulti che negli alti gradi sono ancora maggiori che nei gradi inferiori i requisiti della idoneità assoluta.

Anzi ho detto che questo era il motivo principale per cui nei gradi superiori si poteva tranquillamente lasciare l'avanzamento per anzianità, perchè la selezione si faceva prima per gli elementi che non avevano i requisiti necessari.

Quindi questo concetto lo mantengo assolutamente, poichè adesso è noto quello che succede. La Commissione suprema di avanzamento, che è composta delle più alte cariche dell'esercito, dà il suo giudizio su questi ufficiali di alti gradi, e si sa già che quando la Commissione suprema ha dato un giudizio sfavorevole ad uno di questi, questi difficilmente può restare nell'esercito. In avvenire ciò potrà di rado accadere perchè per quella selezione naturale che verrà fatta prima, non perverranno agli alti gradi dell'esercito che i più atti al servizio.

La risposta poi al quesito sollevato dall'onorevole Pianell si trova perfettamente nell'art. 28 della legge in cui è detto che « le proposte d'avanzamento nei gradi di colonnello e di generali dovranno inoltre essere confermate da una Commissione centrale composta degli ufficiali generali che occupano le maggiori cariche dell'esercito ».

C'è in poche parole in questo articolo la definizione dell'attuale Commissione suprema.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIANELL. Ho domandata la parola per dire che mi associo pienamente alla proposta fatta dall'onor. senatore Ricotti, cioè quella di prendere nuovamente in esame la questione delle proporzioni per l'avanzamento a scelta, ed esprimo il desiderio che sia pure riesaminata la questione del doppio vantaggio che ottengono coloro i quali subiscono gli esami per la promozione a maggiore quando poi fossero ammessi nel corpo di stato maggiore.

Quindi oltre la proporzione della quota, v'è anche da considerare se dev'essere ammessa questa doppia promozione a scelta.

Inoltre il secondo comma di quest'articolo

stabilisce che la promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra.

Vorrei sapere a che cosa mira quest'articolo. Stando alla lettera, sembrerebbe che questa promozione si può far solo in tempo di guerra, ritenendosi che i servizi resi in tempo di pace non siano tanto importanti per poter conferire questo grado di generale d'esercito.

Quest'articolo, che era già stato introdotto in una legge precedente, che non aveva nulla che fare coll'avanzamento, non è ben definito e non mi pare che rimpiazza quello che era stabilito anteriormente, cioè che non si poteva esser promossi al grado di generale d'esercito se non si era sostenuto il comando stesso in tempo di guerra.

Dunque lì era chiaro il fine a cui si mirava, e se ne determinavano le modalità precise.

Nel nuovo articolo invece non vedo il fine a cui mira, e le modalità, che pur sono necessarie.

Si dice: si farà la promozione di generale d'esercito in tempo di guerra solamente: ma in qual modo, per quali titoli?

Parrebbe che, dichiarata la guerra, si potrebbero fare fin dal primo giorno, e che se, per circostanze impreviste, straordinarie, la guerra fosse troncata, non si potrebbero più compensare i servizi resi in tempo di guerra.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. L'onorevole ministro mi ha dato spiegazioni, intorno al pensiero che l'ha guidato nel formulare il progetto di legge.

Io convengo che, guardando alla pratica delle cose, mai un maggior generale fu promosso a tenente generale a scelta. Dico, più esattamente, che vi fu un periodo di tempo in cui di questa facoltà fu fatto largo uso; ma che, nei tempi anteriori e posteriori a quel periodo, si è usato di fatto il principio della selezione.

Ma io mi permetto di fare osservare al signor ministro, che le qualità occorrenti per comandare una brigata, sono molto diverse di quelle necessarie per comandare una divisione.

Epperò un ministro, in circostanze ordinarie, può ben seguire la via tenuta fin oggi. Ma può giungere un momento in cui nella classe dei maggiori generali, specialmente col movimento da me chiamato meccanico, dei limiti di età, ci fosse poco da scegliere per avere dei

tenenti generali comandanti di divisione; allora la scelta diventa una necessità, a meno che non si vogliano mandare a casa tutti i generali più anziani di quello da promuovere.

Ha ben ragione il signor ministro, quando dice che la posizione di uno che è stato saltato è difficile. È vero, ma quando è saltato per idoneità, non quando lo è per scelta.

La scelta dispiace, ma non offende. Se, invece di prendere il primo, si prende il secondo, è evidente che il primo bisogna che se ne vada; ma, se si prende il quarto o il quinto a scelta, non accadrà la stessa cosa.

Ho sentito molti ufficiali generali, che nell'epoca rammentata, non erano stati scelti, i quali dicevano: Non sono stato scelto, non mi hanno creduto capace da tanto; ma se, quando mi giungerà il diritto alla promozione ordinaria, mi considereranno idoneo, sarò contento della mia carriera; basta che non mi ritengano per inetto.

Vi ha dunque una grande differenza e non so, se legandosi le mani, il ministro faccia bene.

Farà bene ad usare ordinariamente di quella facoltà con molta parsimonia, ma non ad escluderla del tutto.

Ecco le osservazioni che intendevo di fare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Prima di tutto risponderò all'onor. Pianell, quantunque non si discuta ora l'art. 26. Permetta l'onorevole presidente che torni per un momento a parlare di quell'articolo.

La promozione a generale d'esercito, dice l'articolo 26, non può aver luogo che in tempo di guerra.

Questo non è altro che un trasporto, nella sua sede naturale, di una disposizione generale della legge del 1882, portata anche da altre leggi antecedenti.

Quindi in questa legge il ministro non ha introdotto nulla di nuovo; non ha fatto altro che trasportarvi una disposizione già esistente.

Del resto se si cambiasse ora questa disposizione, si modificherebbe una legge oggi non in discussione, cioè la legge sull'ordinamento.

Quanto alle osservazioni dell'onor. Pianell,

confesso che hanno molta importanza, ma si tratta di uno stato di fatto.

Adesso le difficoltà in cui siamo provengono precisamente da ciò che già ho detto ieri, cioè che noi non abbiamo dei gradi corrispondenti in tempo di pace ai possibili impieghi in guerra. Noi dovremmo, a rigore, avere un grado corrispondente al comando di divisione, uno al comando di corpo d'armata ed uno al comando d'armata.

Così, invece di avere tenenti generali e generali d'esercito, dovremmo avere un grado intermedio a questo. Ora sarebbe questo grado intermedio che bisognerebbe creare, cosa della quale il Ministero si è già tante volte occupato, e che cerca il modo di poter attuare, ma naturalmente ciò facendo si tocca la legge organica, e la cosa non è facile. Ripeto però che è una cosa della quale il Ministero si preoccupa, perchè riconosce tutti gli inconvenienti di questa situazione.

Ma quello che si potrebbe fare nel caso non sarebbe mai di togliere l'articolo che esiste attualmente, perchè questo articolo si riferisce al grado di generale d'esercito, e qualora si introducesse il grado intermedio, quello di generale d'esercito verrebbe a rappresentare in certo modo ciò che in altri paesi si chiama il maresciallato: si tratterebbe dunque di creare un grado intermedio tra il generale d'esercito e il tenentegenerale.

Ora creando questo grado, e restando questo articolo, potrebbero, essere eliminati i giusti inconvenienti accennati dall'onorevole senatore Pianell.

Dico questo solamente come prima spiegazione all'onorevole senatore Pianell, perchè come ella sa, è stato deciso di rimandare quest'articolo all'Ufficio centrale quindi, se ne discorrerà ancora.

Ma, ripeto, questa modificazione non si potrebbe fare con una disposizione di questa legge senza venire a toccare l'altra legge in cui questa disposizione esiste.

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Mezzacapo relativa all'avanzamento a scelta nel grado di tenente generale, egli ha ricordato un momento in cui ci sono state delle promozioni a scelta e parecchi sono rimasti indietro.

Diciamo la verità, chi ricorda quel momento, avrà certo ritenuto che parecchi di questi uf-

ficiali fossero rimasti in una posizione non certo molto facile.

Capisco che ciò potrebbe anche avvenire, ma credo in fondo che si potrebbe perfettamente conservare la disposizione ministeriale; è vero che questa limita un po' più l'azione del Governo, ma come ho già detto ieri, io non rifuggo dall'idea di limitare l'azione del Governo.

In fatto di avanzamento sono d'accordo che convenga proprio darci quei limiti veri che sono necessari per precisare bene tutto.

L'onorevole senatore Mezzacapo ha detto: se ad esempio promovete il secondo, il primo se ne andrà, ma se promovete il quinto e gli altri quattro rimangono posposti, essi si rassegnano; e ha soggiunto che questo può avvenire appena stabilito che sia il limite di età. Perchè applicando questo limite di età negli altri gradi ci potremmo trovare nel caso che un certo numero di ufficiali generali che si trovano in testa del ruolo d'anzianità non soddisfino al posto di comandante di divisione che giustamente l'onorevole senatore Mezzacapo dice differente da quello di comandante di brigata.

Ora rispondo che precisamente le veci di grado aggiustano tutto.

Quello a cui tocca di essere nominato tenente generale, si nomina invece comandante di divisione. E questo precisamente si fa anche adesso.

Noi ci troviamo in questo momento precisamente nel caso al quale allude l'onorevole senatore Mezzacapo.

Noi abbiamo una quantità di maggiori generali in testa del ruolo, i quali non son chiamati al comando della divisione perchè la Commissione suprema di avanzamento non li ha giudicati idonei a quell'impiego; ma pur possono aspirare al grado superiore in altri servizi.

Epperò non sono esclusi, sono ammessi per l'avanzamento ad un servizio che può loro spettare; ma ciò non impedisce che si prendano dei maggiori generali meno anziani di loro per nominarli comandanti di divisione. Quindi pregherei l'onorevole senatore Mezzacapo a non insistere.

Senatore MEZZACAPO. Io non ho fatto proposte, quanto ho detto l'ho detto a titolo di osservazione, però lo crederei necessario.

PELLOUX, ministro della guerra. Ammettere l'avanzamento a scelta per i gradi inferiori, sancire l'anzianità per i gradi superiori, e tor-

nare di poi a riammettere la scelta per i gradi di generale, mi pare costituisca un sistema complicato e certo meno semplice di quello proposto. Io credo di avere con quanto ho detto tranquillizzato l'onor. senatore Mezzacapo.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIANELL. Io sono pienamente d'accordo con l'onor. signor ministro riguardo a quanto ha detto or ora, perchè per me è una assoluta necessità che il comando sia accompagnato da un grado effettivo e circondato da tutto il prestigio possibile; quindi non posso disconvenire sulla necessità di creare dei gradi corrispondenti al comandante di divisione, al comandante di corpo d'armata. Dunque, convengo pienamente in questo.

Sull'ultima osservazione del senatore Mezzacapo, dirò che mi pare pericoloso asserire che colui il quale è pretermesso in un avanzamento, e specialmente nelle alte cariche, debba per necessità lasciare l'esercito. Perchè se questo principio è ammesso negli alti gradi, diventerà, per suscettibilità di onore, una legge per tutti gli altri gradi, e allora queste promozioni a scelta significherebbero scegliere qualcuno e condannare i pretermessi.

Per me, dunque, non è il caso di proposte concrete, ma di consentire nel principio che i pretermessi non devono considerarsi offesi dal vedere un altro scelto a loro preferenza.

È una cosa abbastanza grave la scelta, lo ripeto, essa non deve offendere coloro che non vengono prescelti. Epperò non vorrei fossero fatte autorevolmente affermazioni contrarie.

Dopo ciò torno al primo argomento.

Non ho domandato di sopprimere la seconda parte dell'art. 26; ho chiesto solo che fossero chiarite le ragioni per le quali si è sostituita questa disposizione poco chiara, di cui non si vede lo scopo e la portata, ad un'altra netta, precisa, in cui stabilivansi le condizioni che dovevansi soddisfare per potere ottenere il grado di generale d'esercito.

Ed ora quali sono le condizioni per le quali si può aspirare a questo grado supremo?

La legge antica sembrami che aveva raggiunto il limite massimo delle esigenze possibili, e quando si diceva che per essere nominato generale d'esercito, bisognava aver comandato

un corpo d'esercito in tempo di guerra, sembrami che più non si poteva esigere.

Ma la seconda parte dell'articolo 26 non stabilisce nulla; si può indovinare che voglia dire: che non si possa essere promosso generale d'esercito se non per meriti di guerra.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. Io trovo che il senatore Pianell ha perfettamente ragione.

Mi pare che sia molto più regolare indicare nella legge di avanzamento quali sono i titoli per i quali un ufficiale avanza nella carriera.

Ora, mentre per gli altri gradi è semplicemente questione di tempo, per il grado di generale di esercito è anche questione di comando.

Dunque, quando si adottasse un emendamento a questo articolo di legge per indicare che, per essere nominato generale di esercito, bisogna aver comandato un corpo d'armata in guerra, oppure aver coperti gli altri impieghi corrispettivi del comando d'artiglieria e del comando del genio, e che il grado non si può ottenere che in tempo di guerra, l'articolo sarebbe completo.

E se anche questa disposizione fosse in un'altra legge dello Stato, si potrebbe toglierla da quella e portarla in questa, dove è la sua sede naturale.

Avrei ancora a parlare di altra questione. Il sopprimere affatto la scelta, dal grado di maggiore in su può essere causa di inconvenienti, come ha perfettamente fatto osservare, a mio parere, il senatore Mezzacapo.

Io credo che gli inconvenienti sarebbero minimi ove il Ministero mantenesse l'art. 30 come era stato da lui proposto. In esso il ministro si riservava la facoltà, in casi eccezionali, di poter proporre a scelta quegli ufficiali la di cui promozione per le loro spiccate qualità militari poteva essere di vero utile al servizio.

Questo articolo è stato soppresso dall'Ufficio centrale.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Non è stato soppresso.

Senatore MORRA. È giusto, questa parte dell'articolo non è stata soppressa dall'Ufficio centrale. Ma allora il potere del ministro è completamente limitato. Il ministro ha detto che poteva sempre incaricare un maggiore generale del

comando di una divisione prima di qualche altro più anziano di lui senza promuoverlo.

Fortunatamente questo fatto succede assai di rado. Quando si tratta di impieghi speciali, poco male; ma se si tratta di maggiori generali i quali hanno realmente da arrivare al grado di tenente generale come comandanti di divisione, i non proposti dalla Commissione suprema dopo brevissimo tempo sono moralmente costretti a ritirarsi. Dunque quel caso, secondo il mio parere, non quadra. Invece la libertà di azione necessaria sarebbe dal ministro conservata fino al giusto punto, mantenendo l'art. 30 come era stato proposto dal ministro stesso colla guarentigia della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Io quindi prego l'onor. ministro a volere a suo tempo mantenere l'articolo 30 nella sua integrità primitiva; ed in quanto all'articolo 26 a ben voler accettare il mio emendamento che chiarisce così con precisione la questione.

Detto questo, mi compiaccio dichiarare all'onorevole ministro, che in quanto a me sono perfettamente d'accordo con lui sulle linee principali di quasi tutte le modalità di questo progetto di legge.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Anzitutto ringrazio l'onor. Morra della sua ultima dichiarazione che mi fa molto piacere.

Io non era entrato di più nella questione portata dall'art. 26 perchè è sospeso.

PRESIDENTE. Per ora questo articolo non è sospeso; se lo vogliono sospendere non hanno che da dirlo.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Stà bene! Allora dichiaro che ero in un equivoco, e rispondo senz'altro all'onorevole Morra.

Io credo che l'onor. senatore Morra abbia ragione in questo caso, ed io non sono alieno d'accettare un emendamento nel senso che egli dice, perchè veramente è qui proprio la sede naturale di questa disposizione.

Qui si potrà combinare un emendamento che credo l'Ufficio centrale potrà accettare, tanto più che l'emendamento dovrà consistere essenzialmente nello stabilire bene che questa promozione si fa in tempo di guerra, e si fa a

scelta. Si potrà combinare una nuova redazione per la seduta di domani.

Relativamente alla questione dell'art. 30, anche questo lo vedremo al momento della discussione, e si potrà allora parlarne, perchè deciderlo fin da adesso, prima degli altri articoli, mi pare sarebbe prematuro.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. A me pare, al punto in cui siamo, che è meglio sospendere l'articolo 26 ed aspettare a riferire quando si sappia anche se l'articolo 30 è accettato di nuovo dal ministro nella sua integrità o no; perchè quello può cambiare molto le opinioni anche sugli articoli precedenti.

PRESIDENTE. A questo provvederà l'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro.

Ora per far cammino sospenderemo l'art. 26...

Senatore RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanda la parola sulla sospensiva?

Senatore RIGHI. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIGHI. Prendo la parola unicamente perchè la sospensiva proposta sul presente articolo, possa essere produttiva, di tutti gli effetti che credo utili.

Nessuno più di me è persuaso di una verità elementarissima, che cioè, nessuno deve prendere la parola se non che in quelle materie in cui sia, od almeno si illuda di essere competente. Detto questo, le conseguenze sono evidenti.

Io prendo la parola, non perchè riconosca a me stesso la minima competenza nella supposta materia, ma pel motivo che, essendo io chiamato a dare un voto, così quando mi sorge nell'animo un dubbio, credo di potere essere autorizzato non solo, ma di avere il dovere di coscienza di domandare il relativo schiarimento.

Non entro a riconoscere tutto ciò che vi possa essere di merito relativamente a quello ultimo alinea dell'art. 26, il quale stabilisce che la promozione a generale d'esercito non può essere fatta che in tempo di guerra. Ma io mi domando però: non sarebbe meglio chiarire in modo più preciso questo alinea? Mi faccio questa domanda, e rispondo:

Noi dunque con questo alinea siamo obbligati ad entrare in campagna senza avere un

generale d'esercito, perchè fino a che non è indetta la guerra il generale non può essere nominato.

Io, fra mezzo a tutte queste illustrazioni, non prendo la parola, come ho detto, nel merito; ma per tutto ciò che possa riflettere la chiarezza della dicitura in quello che si vuol votare, credo di poter portare anch'io la mia parola.

Sostengo che con questo alinea così come sta, il ministro della guerra è obbligato, nelle condizioni attuali, ad entrare in campagna domani, senza aver nominato il generale d'esercito.

Se questa è la volontà del Ministro io mi ripeto incompetente, non mi pronunzio, ma amo di sapere se questa è o meno la volontà del Governo.

PRESIDENTE. Mi pare che lo sapremo quando avremo una proposta concreta da discutere; perchè ora è tutto scospeso.

Senatore RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Righi.

Senatore RIGHI. È precisamente per richiamare l'attenzione tanto del Governo che dell'onorevole nostro Ufficio centrale che io mi permisi di manifestare questo dubbio.

Nessuno più di me sarà felice quando sarà chiarito.

PRESIDENTE. Mi pare che sia inutile di proseguire la discussione quando manca il testo.

Non esiste più neppure l'alinea, e non si può più discutere finchè non lo si ripresenta.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Mi permetterei di fare la proposta che si sospendano tutti gli articoli dal 26 al 30 compreso; ciascuno di essi si collega all'altro, laonde sarebbe meglio sospendarli tutti, e rimandarli all'esame della Commissione che d'accordo col ministro potrà riferirne in proposito nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Non vi sono altre proposte che questa di rimandare alla Commissione tutti questi articoli.

Senatore RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIGHI. Prego la Commissione di rivolgere la sua attenzione anche sullo scrupolo da me espresso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sospensiva degli articoli dal 26 al 30 compreso.

Chi approva questa sospensione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Presentazione di un progetto di legge.

DI SAINT-BON, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della marina.

DI SAINT-BON, *ministro della marina*. Da parte del mio collega il ministro di agricoltura, industria e commercio ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per abolizione delle servitù di legnatico nel comune di Tatti in territorio di Massa Marittima, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli uffizi.

Domani alle ore 2 pomeridiane seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel regio esercito;

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al Comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La seduta è sciolta (ore 6 pomer.)

LXXV.

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo* — *Comunicazione di una lettera del presidente del Consiglio, Rudinì, con la quale da parte dell'ambasciatore d'Inghilterra esprime la gratitudine del Governo di S. M. Britannica per le condoglianze deliberate dal Senato in occasione della morte del duca di Clarence* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito* — *Approvazione degli articoli 15, 16, 24 e 25 stati rinviati all'Ufficio centrale, e nuova sospensione dell'art. 26, dopo discussione alla quale prendono parte il ministro della guerra ed i senatori Serafini, Taverna relatore, Avogadro, Ricotti, Pianell, Morra, Bruzzo, Bertolè-Viale* — *Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti i ministri della guerra e della marina. Intervengono in seguito i ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

PRESIDENTE. Debbo comunicare al Senato la seguente lettera:

Roma, 9 febbraio 1892.

Eccellentissimo sig. Presidente

« Sua Eccellenza l'ambasciatore d'Inghilterra mi ha pregato di far pervenire a V. E., all'onorevole senatore Canonico ed a tutti i membri di codesto alto Consesso le espressioni di sincera gratitudine del Governo di S. M. Britannica per le condoglianze che furono deliberate dal Senato in occasione della morte di S. A. R. il duca di Clarence e di Avondale e che mi furono comunicate da V. E. con nota del 21 gennaio u. s., n. 18-172.

« Nel rendermi interprete di tali sentimenti del Governo inglese presso l'E. V., colgo l'occasione di rinnovarle, eccellentissimo signor presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

« Firmato: RUDINÌ ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Rossi Alessandro chiede un congedo di un mese per ragioni di famiglia.

Se non vi sono obiezioni questo congedo si intende concesso.

Seguito della discussione del del progetto di legge:
« Avanzamento nel regio esercito » (N. 72).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Avanzamento nel regio esercito ».

Chieggo all'Ufficio centrale se debba essere ripresa la discussione degli articoli che furono

ieri sospesi, o se si debba proseguire a discutere dall'art. 31.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Io credo che sarebbe meglio riprendere la discussione incominciando dall'art. 15 che fu il primo sospeso.

PRESIDENTE. Sta bene. Si riprende dunque la discussione degli articoli sospesi. Il primo di essi fu il quindicesimo.

Il testo in discussione era il seguente:

CAPO V.

Nomina al grado di sottotenente.

Art. 15.

Nessuno può essere nominato sottotenente se non ha compiuto il 20° anno di età, e se non è cittadino dello Stato.

I non regnicoli, per poter essere nominati ufficiali, oltre ad avere ottenuta la cittadinanza italiana, dovranno dimostrare di non avere obblighi militari da compire nello Stato donde provengono.

Il signor senatore Serafini proponeva che si riprendesse il primo comma quale era proposto dal disegno ministeriale, che è il seguente:

« Nessuno può essere nominato sottotenente se non ha compiuto il 18° anno di età, e se non è cittadino dello Stato ».

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Come dissi ieri la redazione del progetto ministeriale stabiliva il 18° anno di età, ma col sottinteso che stante gl'inconvenienti che si erano verificati, cioè di avere un elemento forse non sempre perfettamente idoneo, almeno non come si sarebbe desiderato in fatto di coltura generale, si sarebbe fatto in modo che per entrare nella scuola militare e nella accademia militare il candidato dovesse avere la licenza liceale o d'istituto tecnico. Con questo temperamento si veniva in fondo, dal più al meno, ad avere il risultato stesso che si otterrebbe coll'articolo come era stato redatto dall'Ufficio centrale. Però ieri fu osservato, e giustamente, che poteva avvenire che questa restrizione al

20° anno di età potesse precludere la via alla nomina a sottotenente a dei giovani, i quali precoci d'intelligenza e di studi, avessero anche potuto soddisfare ai requisiti che si desideravano, anche in una età minore. Allora mi è parso che si poteva evitare quest'inconveniente ritornando al testo primitivo del progetto ministeriale introducendo però nel disegno di legge la condizione che per essere ammesso alla scuola militare e all'accademia militare si dovesse avere la licenza liceale o di istituto tecnico, oppure dei titoli equipollenti, che sarebbero poi rimessi alla decisione del Ministero della pubblica istruzione.

Questa proposta essendo stata fatta all'Ufficio centrale stamattina, l'Ufficio centrale avrebbe consentito a ripristinare l'articolo del disegno di legge ministeriale, alla condizione però di introdurre una clausola nuova, che sarebbe questa: « È condizione necessaria per l'ammissione alla scuola militare, o all'accademia militare l'aver conseguito la licenza liceale o di istituto tecnico, oppure titoli equipollenti ».

Quest'aggiunta può esser fatta indifferentemente in tre punti diversi.

Il luogo più conveniente sembrerebbe però dopo il primo capoverso dell'art. 16, che è già stato votato ieri, oppure in testa all'art. 17, se l'essere stato ieri votato l'art. 16 potesse fare difficoltà, oppure in fondo all'art. 15.

PRESIDENTE. Il regolamento provvede già a ciò: dopo votato un progetto di legge non solo è concesso all'Ufficio centrale di proporre il coordinamento, ma anche quelle aggiunte e modificazioni che intendesse di presentare, sia come parte di articoli, sia come nuovi articoli.

Per conseguenza non vi è alcuna difficoltà a collocare questa aggiunta, qualora il Senato l'approvi, dove sia proposto dal ministro e dall'Ufficio centrale.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Dietro questa dichiarazione dell'onor. presidente, d'accordo coll'Ufficio centrale, proporrei che l'aggiunta che ho letta fosse collocata dopo il primo inciso dell'art. 16.

PRESIDENTE. La nuova condizione dal ministro e dall'Ufficio centrale perchè si fissi che la nomina a sottotenente potrà avvenire a 18 anni, consiste in questo: che, per l'ammissione alla accademia militare o scuola militare siasi

conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico, oppure titoli equipollenti. Prima dunque di votare l'art. 15, converrà deliberare sulla aggiunta proposta dal ministro e dall'Ufficio, salvo a collocarla poi nel posto opportuno.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. Io prego i signori senatori di tenere ben presente l'aggiunta che l'ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, propone all'art. 16; esso accetta come io ieri suggerii l'art. 15 del Ministero, in cui è fissato che l'età minima per essere sottotenente è 18 anni piuttosto che 20, come proponeva la Commissione.

Io osservai ieri alcune circostanze che mi inducevano a ritornare alla proposta ministeriale, e cioè: perchè lo stesso limite minimo vige nel nostro esercito dal 1853; è conforme a quanto si pratica nella nostra marina militare, nonchè all'art. 16 della legge, che abbiamo votato pochi giorni sono, sullo stato degli impiegati civili, e quindi sono lieto che il ministro e l'Ufficio centrale accettino di ritornare all'articolo primitivo; se non che l'introdurre la condizione che per essere ricevuto ai corsi d'istruzione a sottotenente occorra che abbia conseguita la licenza liceale mi sembra troppo. Con questa condizione è molto problematico che si possa passare sottotenente a 18 anni. E si badi, signori senatori, che ciò involge gli interessi dei nostri figli, dei nostri nipoti.

Esigere che, per essere ammesso alla scuola di Modena, occorre la licenza liceale o tecnica, che ordinariamente non si può ottenere che dai 16 ai 19 anni, ammesso poi che la scuola di Modena duri per lo meno due anni, si andrà appunto verso il ventesimo anno e qualcheduno verso il ventunesimo per essere ufficiale.

Io del resto sono ben lieto che la selezione, diremo così, dei giovani per la scuola di Modena abbia la sanzione di una larga istruzione sociale, ma non mi dissimulo che probabilmente ne verrà una difficoltà per reclutare i giovani aspiranti ufficiali.

Ad ogni modo credo che il ministro della guerra quando vedrà l'insufficienza del reclutamento appunto per averlo reso difficile con lo esigere la licenza liceale o tecnica, o l'e-

quipollenza di questa, ritornerà al Parlamento per facilitare, come spesso è accaduto, le ammissioni.

Ad ogni modo faccio presente queste mie considerazioni agli onorevoli miei colleghi, perchè ritengo che con questa esigenza si renda più pesante la carriera militare.

Da una parte fissate il limite massimo d'età e con la falce e la clepsidra alla mano allontanate i vecchi, e dall'altra parte rendete difficile l'ammissione dei giovani; tutto ciò, a mio credere, è esagerato.

Veda quindi il signor ministro se tutte queste restrizioni e determinazioni non rendano difficile la carriera dell'ufficiale.

Ad ogni modo io approvo la proposta del ministro.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Lo scopo dell'Ufficio centrale nel proporre che si portasse a 20 anni il limite d'età per essere promosso sottotenente era specialmente questo, di assicurarsi cioè che i giovani abbiano un maggior grado di coltura generale.

Questo scopo si raggiunge egualmente colle modifiche proposte dall'onorevole ministro; e per conseguenza l'Ufficio centrale le accetta.

L'Ufficio centrale non dividerebbe tutte le apprensioni del senatore Serafini sulla difficoltà di reclutamento degli istituti militari che potrebbe derivare da questa più severa condizione messa all'ammissione.

Sono tanti gli aspiranti agli impieghi che credo proprio da questo lato, per ora e per lungo tempo ancora, si può essere abbastanza rassicurati. Del resto che si sia un po' esigenti nelle condizioni di coltura che si domandano agli ufficiali, pare a me che è cosa piuttosto da lodarsi, anzichè no.

Pensiamo che gli ufficiali sono destinati a comandare uomini, a guidarli nel momento del pericolo; in questo momento la disciplina è garantita più dal prestigio che si può avere sugli uomini, che non dalle materialità del regolamento; più un uomo sarà istruito, maggiore sarà l'autorità che avrà sui suoi dipendenti.

Per conseguenza l'Ufficio centrale vede con cuore tranquillo e con coscienza sicura queste

maggiori, non dirò difficoltà, ma queste condizioni un po' più severe poste all'amministrazione nelle scuole militari.

Del resto ripeto che accolgo perfettamente le proposte fatte dall'onor. ministro e spero che il Senato vorrà conceder loro la sua approvazione.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Devo far notare all'onorevole senatore Serafini le ragioni che ha dette il relatore dell'Ufficio centrale relativamente al timore per il reclutamento.

Come ho già detto ieri, questo temperamento si collega con una necessaria trasformazione degli studi nei collegi militari, perchè se si vuole arrivare fra l'altre cose ad avere la licenza liceale o d'istituto tecnico per coloro che entrano alla scuola militare, od all'Accademia militare, bisogna naturalmente che coloro che usciranno in avvenire dai collegi militari possano ottenere questo grado di studi.

Quindi evidentemente bisogna passare questo periodo di trasformazione degli studi in modo di ottenere che all'uscita dai collegi militari si possa avere la licenza liceale o di istituto tecnico.

Se poi si vedesse che il reclutamento potesse essere alquanto scarso per effetto del ritardo degli studi che vi è nel nostro paese, mentre altrove tutti hanno quel grado di coltura per entrare negli istituti corrispondenti, si potrebbe sempre provvedere con speciali disposizioni.

Ma d'altra parte io ritengo che per il momento quel pericolo non possa affacciarsi, perchè ripeto che per il periodo transitorio non possiamo da un momento all'altro cangiare il programma degli studi nei collegi militari.

E se si volesse maggiormente determinare, si potrebbe, se lo crede l'onor. Serafini, dire: « l'ammissione di coloro che non provengono dai collegi militari »; imperciocchè per adesso bisogna lasciare, per quelli che già si trovano negli istituti militari in condizioni differenti, che si provveda con disposizioni transitorie; e per questo si potrà mettere un articolo transitorio.

Allora si determinerebbe precisamente questo concetto di esigere la licenza liceale o d'istituto tecnico; pel momento si possono appli-

care, nelle prossime ammissioni, criteri di carattere transitorio.

A questo proposito debbo parlare dei titoli equipollenti di cui si è fatto cenno nell'aggiunta proposta.

Quando si dice: avere titoli equipollenti, s'intende che si possono considerare come muniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, coloro che hanno fatto questi studi in istituti corrispondenti, per esempio, all'estero, e quindi possono concorrere ai nostri istituti militari, e ciò per la ragione di non privare il paese di buoni elementi che hanno avuto occasione di studiar fuori.

Del resto di questa questione di equipollenti, come in passato così in avvenire, potrebbe determinarsi nel relativo regolamento, e sarebbe sempre inteso il parere del ministro della pubblica istruzione che è abbastanza rigoroso su questa questione.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Presentazione di un progetto di legge.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge concernente il passaggio dello stretto di Messina, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Ripresa della discussione.

Senatore AVOGADRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AVOGADRO. Desidero soltanto domandare all'onorevole ministro della guerra, se un modo di provare i titoli equipollenti non potrà essere un esame di ammissione alla scuola di Modena o all'Accademia militare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'esame verrà probabilmente da sè, perchè tra le altre cose un esame per l'Accademia militare ci vorrà necessariamente, a cui dovrà esser sempre accompagnata la licenza liceale o d'istituto tecnico. Non si può stabilire, ma è anche da prevedersi il caso che il reclutamento non sia sufficiente, ed allora certamente il Ministero della guerra sarà indotto a prendere tutti quelli che si troveranno provvisti della licenza liceale o dell'istituto tecnico, od i titoli equipollenti determinati d'accordo col Ministro dell'istruzione pubblica. Può anche accadere il caso inverso, che cioè le domande siano superiori al numero di posti disponibili, ed allora ci vorrà un esame di concorso. Quindi la questione dell'esame non è esclusa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare rileggo l'aggiunta proposta dal signor ministro d'accordo coll'Ufficio centrale, aggiunta che dovrebbe formare il secondo paragrafo dell'articolo 16:

« È condizione necessaria per l'ammissione all'accademia militare, o alla scuola militare l'aver conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico, oppure titoli equipollenti ».

Pongo ai voti questa seconda parte dell'articolo 16.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo ora all'art. 15. Il signor senatore Serafini propose come emendamento al primo paragrafo che sia ripristinato quello del progetto ministeriale, emendamento che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale hanno accettato. Lo rileggo:

« Nessuno può essere nominato sottotenente, se non ha compiuto il 18° anno di età e se non è cittadino italiano ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti questa prima parte dell'articolo 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 15 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'articolo 24 che fu pure esso sospeso e che fu posto in discussione nel testo seguente:

Art. 24.

« I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro nella proporzione di tre quarti ad anzianità e di un quarto a scelta.

« Per essere promossi a scelta i tenenti dovranno trovarsi nel primo quarto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado ».

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Tenendo conto delle osservazioni fatte nella discussione avvenuta fino ad ora, il Ministero d'accordo coll'Ufficio centrale, avrebbe modificato alquanto questo art. 24 ed il susseguente 25, nel senso di diminuire di qualche cosa il numero degli ufficiali che possono aspirare all'avanzamento a scelta, e nello stesso tempo diminuire anche l'intensità del vantaggio.

Però, esaminati, ponderati bene i calcoli che possono esser fatti in una questione simile, per approssimazione, io sono venuto nella determinazione di proporre una dicitura che mi pare possa combinare con un efficace funzionamento dell'avanzamento a scelta, come era stato sempre ammesso fino ad ora, e come molti ritengono che si debba conservare per portare negli alti gradi dell'esercito, degli elementi abbastanza giovani, sui quali si possa contare che potranno per qualche tempo rendere ancora buoni servizi.

Quindi il Ministero ha proposto e l'Ufficio centrale ha accettato, di cambiare la proporzione di tre quarti ed un quarto in quattro quinti ed un quinto. Così invece di dire: « I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro, nella proporzione di tre quarti per anzianità e di un quarto a scelta » si direbbe: « sono nominati nella proporzione di quattro quinti per anzianità e di un quinto a scelta ». E invece di dire: « Per essere promossi a scelta, i tenenti dovranno trovarsi nel primo quarto del rispettivo ruolo di anzianità », si direbbe: « Per essere promossi a scelta, i tenenti devono trovarsi nel primo quinto del rispettivo ruolo di anzianità ».

Una modificazione uguale sarebbe poi fatta nell'art. 25.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor ministro propone nel primo alinea di questo articolo invece di dire « nella proporzione di tre quarti per anzianità e di un quarto a scelta » si dica invece: « nella proporzione di quattro quinti per anzianità e di un quinto a scelta ». Ed al secondo alinea invece di dire: « Per essere promossi a scelta i tenenti dovranno trovarsi nel primo quarto del rispettivo ruolo di anzianità » si dica: « Per essere promossi, ecc. . . . devono trovarsi nel primo quinto, ecc. ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Ricotti.

Senatore RICCOTTI. Nella discussione generale di questo progetto di legge ebbi l'onore di esporre al Senato alcune considerazioni sopra questi avanzamenti a scelta, e venni nella conclusione che esplicandosi la legge, come era stata proposta dal ministro ed approvata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, si avrebbero avute le seguenti conseguenze:

1° Che l'avanzamento a scelta nei due gradi, da tenente a capitano e da capitano a maggiore, sarebbe accordato esclusivamente a quelli che superavano gli esami della scuola di guerra; nessun altro mezzo d'avanzamento a scelta sarebbe ammesso.

2° Che il numero dei promossi e l'intensità dell'avanzamento a scelta, ossia il vantaggio di carriera che si poteva ottenere coll'avanzamento a scelta, erano tali che tutti i posti da colonnello e da generale sarebbero stati occupati da ufficiali che furono promossi a scelta nei gradi inferiori; quindi ne derivava un'esclusione completa per l'avvenire, alla promozione a colonnello e generale di tutta la massa degli ufficiali che avrebbero progredito semplicemente per turno d'anzianità. Anzi ho soggiunto che pochissimi di questi avrebbero potuto raggiungere il grado di tenente colonnello, ma avrebbero dovuto cessare dal servizio, nell'esercito permanente, per giubilazione, imposta dai limiti di età da capitano, da maggiore e pochissimi da tenenti colonnello.

Ora questo risultato mi parrebbe poco conveniente per mantenere alto il morale della maggioranza degli ufficiali dell'esercito; e mi parrebbe poco opportuno anche nell'interesse dell'esercito stesso imperocchè, astrazione fatta dagli individui, non vi è dubbio che fra gli ufficiali che non possono presentarsi agli esami della scuola di guerra, se ne trova un buon

numero che hanno tali qualità morali, di carattere, di energia e di attitudine al comando militare, da poter compensare largamente le qualità scientifiche di cui possono difettare.

Non è qui il caso di citare degli esempi, ma se ne potrebbero ricordare dei molto efficaci anche di data recente.

Io quindi credevo che nell'interesse del quadro generale degli ufficiali e nello interesse del Governo si dovesse combinar le cose in modo che almeno una parte dei gradi elevati, cioè di colonnello e maggior generale, potesse essere devoluta a questi ufficiali distinti che pure non hanno preso gli esami della scuola di guerra.

L'onorevole signor ministro non ha confutato le mie conclusioni generali e anzi ha ammesso che la questione fosse nuovamente esaminata dall'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale si è riunito ed ha sentito le proposte fatte dal ministro della guerra al riguardo, proposte che, nella sua maggioranza, l'Ufficio ha accennato. Esse consistono nel temperare questo avanzamento, fermo rimanendo i due avanzamenti a scelta da tenente a capitano e da capitano a maggiore.

Il ministro ha temperato l'intensità ed anche il numero di questi promovibili. Ha temperato il numero riducendo ad un quinto invece del quarto le promozioni a scelta; ha temperato la intensità di questo avanzamento prescrivendo che la promozione non fosse accordata se non quando l'ufficiale raggiunge il primo quinto nel ruolo d'anzianità del proprio grado, invece del primo quarto dapprima stabilito.

Questi due temperamenti hanno le loro conseguenze, ma sono ben lungi dal risolvere la questione.

Secondo calcoli approssimativi, che si possono fare sulle promozioni verificatesi negli scorsi anni, si può ritenere, che malgrado le modificazioni proposte dal ministro ed accettate dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, nessun ufficiale che percorra la carriera con semplice avanzamento ad anzianità potrà raggiungere il grado di colonnello, ma solo sarà aumentato il numero di quelli che giungeranno fino al grado di tenente colonnello.

Non intendendo punto di imporre il mio modo di vedere all'onorevole ministro ed alla maggioranza dell'Ufficio centrale, io avrei accettato una delle due proposte conciliative: 1° Mante-

neri i due avanzamenti a scelta da tenente a capitano e da capitano a maggiore per titolo d'esami, limitando però la concessione di tali avanzamenti a solo quando l'ufficiale raggiunge il primo decimo del ruolo d'anzianità del rispettivo grado; 2° Limitare l'avanzamento a scelta per merito di esami alla sola promozione da capitano a maggiore, da concedersi solo quando il capitano raggiunge il primo sesto ed anche il primo quinto del ruolo di anzianità; in una parola consacrare con un articolo di legge ad un dipresso quanto fu stabilito con decreti reali del 1887 e 1888 e che sono attualmente in vigore.

Con questi due sistemi l'avanzamento a scelta per esami sarebbe stato naturalmente diminuito nella sua intensità; il vantaggio di carriera concesso a questo titolo di scelta, sarebbe ridotto a due o tre anni, per cui la differenza di età fra i promossi a scelta e quelli promossi ad anzianità sarebbe abbastanza piccola da permettere ad una parte abbastanza numerosi dei promossi ad anzianità di concorrere con quelli promossi a scelta nell'avanzamento ai gradi superiori di colonello e di generale.

Queste disposizioni sull'avanzamento a scelta per titolo d'esami, sarebbero state completate con un maggior allargamento agli altri avanzamenti straordinari considerati dall'articolo 30 del presente progetto, il quale concede al ministro la facoltà di avanzamenti straordinari in tutti i gradi della gerarchia militare, in circostanze eccezionali e per meriti militari non misurati da esami, ma determinati da un complesso di fatti e circostanze da lasciar presumere con fondamento che gli ufficiali in tal modo prescelti potranno essere un fattore importante di vittoria in caso di guerra.

Questi avanzamenti eccezionali e straordinari sarebbero di loro natura molto limitati per numero, e perciò non avrebbero influenza sensibile sul complesso degli avanzamenti ordinari ad anzianità ed a scelta per esami, che pure si conserverebbero.

Per questi motivi, malgrado il mio vivo desiderio di appoggiare le proposte dell'onorevole ministro, non ho potuto acconsentire alle sue ultime concessioni che sono, a mio avviso, troppo limitate per correggere le gravi conseguenze che deriveranno dal nuovo sistema di avanzamento che sarà consacrato da questo

progetto di legge, e che in complesso non è che un ritorno alquanto aggravato a quanto fu praticato da noi con decreti reali 12 o 15 anni or sono, e che l'esperienza ha dimostrato assai cattivo e perciò modificato sostanzialmente coi decreti del 1887 e 1888, i quali se non ebbero fin ora grandi effetti, stante il breve tempo trascorso, lasciavano sperare ottimi risultati.

Concludo adunque dichiarando, che non ho potuto consentire, con rincrescimento, alle nuove proposte fatte dal Ministero, perchè insufficienti a riparare ai mali che io prevedo, e pur riconoscendo tutta la utilità che si faccia una legge sull'avanzamento, con grande mio rammarico non potrò dare il mio voto favorevole ad una legge che potrebbe avere le conseguenze che ho indicato.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIANELL. Io ho ascoltato con attenzione quanto ha detto il senatore Ricotti, e mi associo completamente a tutte le sue considerazioni ed alla conclusione a cui egli è giunto. Io posso votare le proposte del senatore Ricotti ma non quelle che sono nel progetto di legge modificato come or ora il Ministero ha esposto.

Che io mi associ alle considerazioni ed alle conclusioni del senatore Ricotti sarà facile comprenderlo, perchè ho già detto nei giorni scorsi, ripetutamente, quanto io rispetti l'intelligenza e le cognizioni; ma nell'esercito non sono solamente l'intelligenza e le cognizioni che fanno buoni ufficiali, bensì le qualità del carattere, il rigoroso adempimento del proprio dovere e lo spirito militare.

Fra due ufficiali, uno dei quali abbia tutte le cognizioni necessarie per adempire il proprio dovere (condizioni che sono sempre assicurate per mezzo dei procedimenti in vigore) e che presti il suo servizio con impegno e zelo, che abbia autorità di comando, che sia animato dallo spirito militare, ed un altro, il quale abbia maggiori cognizioni, ma che non posseda le qualità militari ora accennate, io preferisco il primo al secondo.

A mio avviso le qualità di carattere devono primeggiare sempre e di preferenza nei gradi più elevati, poichè una nozione, un consiglio si possono prendere ad prestito, non così la fermezza d'animo, l'imperturbabilità, la risoluzione, la costanza.

Bisogna badar bene di non separare l'esercito in due categorie, ad una delle quali, per meriti di maggior coltura, spesso discutibili, si concedano preferenze e vantaggi a danno dell'altra.

L'esercito deve essere compatto, tutto informato allo stesso principio, agli stessi sentimenti; deve essere animato da spirito di solidarietà, per cui bisogna evitare, con ogni cura, vi s'introducano malumori e divisioni che ne scuotono la solidità.

Gli ufficiali si misurano e si apprezzano a vicenda, e si forma su ciascuno un'opinione, dal maggior numero consentita, che difficilmente erra. Senonchè delle qualità militari e di carattere se ne hanno prova giornalmente, mentre è più difficile costatare e misurare la coltura e le cognizioni di ciascuno.

Si afferma ognora la necessità di avere nei gradi elevati ufficiali istruiti e di buona età. Però bisogna in questo procedere con molta oculatezza e misura; e poichè, se è vero, come ritengo verissimo, che la robustezza fisica è necessaria in tutti i gradi, lo è maggiormente in coloro che devono eseguire e sopportare maggiori fatiche e disagi che non in quelli che comandano. Del resto, venendo allo stato attuale delle cose, il Senato non deve più preoccuparsi di avere negli alti gradi ufficiali giovani ed istruiti, perchè quello che si è fatto finora ha portato largamente avanti i giovani provenienti dalla scuola di guerra.

Basti dire che 55 o 56 tenenti colonnelli di stato maggiore, ai quali bisogna aggiungere quelli altri che vi appartenevano, e che attualmente prestano servizio in fanteria, che sono all'età di 40 anni o poco più, fanno una massa compatta la quale chiude quasi ermeticamente il progredire agli altri, ed in pochi anni non avremo che questa classe di ufficiali che copriranno i posti più elevati.

Il mio discorso potrà parere poco favorevole agli ufficiali di stato maggiore provenienti dalla scuola di guerra, ma io proprio non vorrei che sorgesse questo dubbio.

Questi ufficiali sono realmente istruiti e forniti di tutte le condizioni morali di cui ho parlato. Io, nel fare il paragone fra le due classi di ufficiali, intendeva parlare di ufficiali provenienti dalla scuola di guerra che non accoppiassero alle cognizioni le qualità militari; ma

fortunatamente nel maggior numero di essi si riscontrano le une e le altre.

Epperò mi associo al concetto dell'onorevole Ricotti, che tende a lasciare una porta aperta a progredire a quelli ufficiali che, senza appartenere allo stato maggiore, senza essere stati alla scuola di guerra, hanno pur tuttavia le qualità necessarie per disimpegnare ogni loro dovere, e lo adempiono lodevolmente.

Concludendo, accetto le proposte del senatore Ricotti, ma non posso votare l'articolo 16, anche modificato secondo la proposta fatta oggi.

Senatore MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MORRA. A me rincresce molto che il ministro e l'Ufficio centrale non si siano potuti mettere d'accordo su questi articoli come li ha formulati l'onor. Ricotti. Mi rincresce per le ragioni importantissime svolte dall'onor. Ricotti e per i sentimenti nobilissimi espressi dal senatore Pianell.

Io vorrei che si venisse ad un accordo anche senza restringere l'avanzamento a scelta al punto a cui lo vorrebbe il senatore Ricotti, per adottarlo soltanto per il grado da capitano a maggiore.

A me pare questa la questione più essenziale. Soltanto applicandolo al grado da capitano a maggiore si potrà essere sicuri che questi ufficiali che entrino alla scuola di guerra o che ne prendano gli esami, si presentino con quelle qualità militari e di carattere che difficilmente si ha avuto campo di riconoscere nei tenenti usciti di fresco dalle scuole militari.

A mio parere, si dovrebbe adottare l'art. 25 quale è proposto nella legge, cioè unicamente per il grado da capitano a maggiore, conservando le aliquote quali sono in esso indicate.

Se poi non si credesse di poter entrare in quest'ordine di idee, desidererei almeno che non si concedesse ai tenenti la facoltà di poter essere promossi a scelta senza aver fatto il corso della scuola di guerra.

L'esame è una prova indispensabile quando non se ne possono fare altre, ma tutti sappiamo che l'esame è sempre una prova fallace. Questa prova in soldati provetti potrà bastare, ma io non credo assolutamente essa possa bastare in giovani ufficiali.

Io quindi, se occorre, presenterò all'occasione un emendamento in proposito; ma sarei vera-

mente felice nell'interesse, credo reale, dell'esercito che si potesse ridurre l'avanzamento a scelta al grado di capitano.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego gli oratori che hanno delle proposte da fare di volerle formulare in iscritto.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Le obiezioni che sono state fatte a quest'art. 25 sono troppo gravi perchè io non cerchi subito di togliere un po' l'impressione che potrebbero produrre se il risultato probabile fosse veramente quello che è stato qui enunciato. Ma io credo che le conseguenze ultime di quest'articolo non possono essere quelle che sono state affermate.

Si è detto essenzialmente: Badate che gli articoli 24 e 25, nella loro applicazione - li posso conglobare tutti e due assieme, perchè in fondo formano una cosa sola - badate che coll'applicazione di questi due articoli, anche ridotte le proporzioni come l'ha ridotte il Ministero d'accordo coll'Ufficio centrale, dal quarto al quinto, voi non avrete la possibilità che gli elementi distinti i quali non hanno potuto fare la scuola di guerra arrivino ai gradi superiori; si è detto, tra le altre cose: tutt'al più 25 o 30 maggiori arriveranno al grado di tenente colonnello, e più in su niente!

Io dico al Senato che questi non sono calcoli che si possano fare in una discussione pubblica; però i calcoli che il ministro ha potuto fare, e che ha anche comunicati all'Ufficio centrale, darebbero un risultato ben differente.

Io non voglio dire che i calcoli fatti in simile materia prendendo per base quello che è avvenuto in passato in condizioni affatto speciali, siano errati, poichè è noto che pur troppo appunto per mancanza di una legge di avanzamento tassativa, noi siamo sempre stati un poco in aria, e siamo andati avanti con decreti successivi, intenti tutti al miglior bene dell'esercito, ma che hanno potuto talvolta partire da criteri differenti. Questo ha potuto dare risultati che non possono permettere di poter fare i calcoli sul passato; bisogna quindi fare dei calcoli un poco ipotetici, ma almeno farli prendendo le cose nel modo che più possono essere probabili.

Ora dai calcoli che sono stati fatti al Ministero, senza passare per tutta la trafila del movimento che può svolgersi nelle promozioni dell'esercito in una annata, supposto che si fosse giunti ad un andamento regolare, si arriverebbe a questo risultato che, ammesso che fossero accettati i criteri primitivi del quarto per l'avanzamento a scelta, si avrebbe ancora un numero di ufficiali non provenienti dalla scuola di guerra, promossi nei gradi superiori di colonnello e generale, che oscillerebbe tra il terzo ed il quarto.

Questo è il calcolo fatto; ripeto che non posso entrare nei dettagli di questo calcolo, ma tra questo e quello che è stato asserito, come vede il Senato, c'è una differenza assai grande.

In questa questione bisogna mettersi in mente che l'avanzamento a scelta come è presentato non porta di necessità l'avanzamento doppio, cioè non si viene a dire per esempio che un tenente che passa capitano per effetto della scuola di guerra ottiene poi a scelta una promozione a maggiore.

Questo no.

La promozione a scelta a maggiore di questo tenente che avesse già ottenuto la promozione a scelta per effetto della scuola di guerra è conseguenza di altri criteri. La può ottenere uno qualunque che non ha fatto la scuola di guerra.

Difatti il nostro disegno di legge dice che nella promozione per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore, l'accertamento dovrà aver luogo per esame in conformità di programma stabilito per decreto reale.

Quindi ci possono essere tanti capitani che non hanno mai pensato a fare la scuola di guerra, e che possono perfettamente presentarsi agli esami a scelta.

Insomma i due articoli non costituiscono una conseguenza l'uno dall'altro; sono due modi di ottenere l'avanzamento a scelta; non è di necessità il doppio avanzamento. Può avvenire, e avverrà che taluno dopo aver fatto la scuola di guerra ed essere stato promosso a scelta capitano, continuando a studiare, a distinguersi, si presenti a questi esami speciali, per ottenere la promozione a maggiore e l'ottenga.

Ma non è una conseguenza necessaria della legge; la legge dice che vi sono due modi per avere avanzamenti a scelta: uno da tenente a capitano, l'altro da capitano a maggiore.

Capisco perfettamente che si possa anche am-

mettere che un avanzamento a scelta da capitano a maggiore in proporzioni anche più larghe possa risolvere la questione; è un'idea come un'altra, che è anche discutibile.

Ma faccio osservare una cosa; che limitare l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore avrebbe delle conseguenze assai gravi, poichè sconvolgerebbe tutta la scuola di guerra.

Non è possibile che uno vada alla scuola di guerra col grado di tenente ed aspetti 10 o 12 anni per ottenere i vantaggi che ne derivano. Non è possibile che un giovane, un tenente, si metta a studiare, ad occuparsi di cose militari, se sa che non può ottenere alcun vantaggio prima della promozione da capitano a maggiore.

Questo è un mio modo di vedere e potrò sbagliare; ma bisogna badarci bene, perchè se noi non cerchiamo di inculcare nei nostri giovani appena possono presentarsi alla scuola di guerra, il desiderio di studiare e di aumentare le loro cognizioni militari, noi perderemo degli elementi che in avvenire potrebbero essere assai utili all'esercito.

Quindi io insisto molto su questo fatto; che i due articoli 24 e 25 non costituiscono due promozioni successive, ma due modi di avanzamento a scelta; e credo che sarà prudente non precludere questi due modi, per non danneggiare il reclutamento degli ufficiali per l'avanzamento a scelta.

Si dice: visto che può avvenire che dei tenenti abbiano il vantaggio della promozione a capitano, e successivamente il vantaggio della promozione a scelta a maggiore, il beneficio sarebbe troppo forte qualora si conservassero le proporzioni stabilite dalla legge, anche se ridotte al quinto.

Ma bisogna badare alle conseguenze: se anche un ufficiale godesse dei doppi vantaggi, arriverebbe tutto al più, nella proporzione attuale, ad avere un beneficio nella sua carriera di 6 a 7 anni complessivamente.

Se invece si diminuisse il limite dal quinto al decimo, come proporrebbe l'onor. Ricotti, ne avverrebbe che quelli i quali non potessero godere che di un solo vantaggio, avrebbero un anno o poco più di beneficio nella loro carriera.

Ora io domando, se per raggiungere lo scopo che ha l'avanzamento a scelta, e che ha la

scuola di guerra, coi criteri con cui fu stabilita, si può accettare un così piccolo vantaggio?

Evidentemente questo vantaggio resta quasi assorbito dalle differenze di età che si possono verificare fra i giovani che si ammettono negli istituti militari.

Tutti sanno che un giovane può essere nominato sottotenente per effetto dei corsi fatti negli istituti militari, a 18 anni; ma di questa età saranno pochi, se si tien conto dei titoli di studio che la nuova legge richiede; ce ne saranno invece di quelli che avranno 20, 22 e persino 24 anni.

Dunque avremo corsi di ufficiali, parlo sempre di quelli provenienti dagli istituti militari, dai 18 ai 24 anni. Data questa differenza possibile di sei anni fra gli estremi, è evidente che il rendere possibile un vantaggio di carriera di soli due o tre anni, è assolutamente poco, relativamente allo scopo vero dello avanzamento a scelta.

Questi in massima sono i criteri pei quali il Ministero crede di non poter andare al disotto senza completamente rinunciare ai veri effetti dell'avanzamento a scelta.

Io capisco che questa è una questione che può essere molto discussa.

Ci può essere chi creda che sia necessario l'avanzamento a scelta, altri che non lo sia, o lo sia in misura assai limitata.

Io dico che è necessario che sia dato in una misura equa.

Ammetto possa parer giusto che si diano vantaggi di carriera anche a coloro i quali, pur non avendo fatto i corsi stabiliti dalla scuola di guerra, e non avendo cognizioni sufficienti per prendere quegli esami speciali da capitano a maggiore, siano per altri meriti distinti; ma in tempo di pace questi meriti non è molto facile l'accertare.

Quindi io credo che la promozione a scelta debba essere fatta per tutti, senza distinzione, allo stesso modo.

Osservo di più che per le norme costantemente date per l'ammissione agli esami sia per la scuola di guerra, sia per l'avanzamento a scelta, il criterio primo è che l'ufficiale sia dichiarato *ottimo*.

Questo vuol dire che si soddisfa già a tutti quei requisiti di morale, di servizio, d'istru-

zione, di zelo, d'intelligenza sui quali hanno insistito gli oratori che hanno discorso di questa questione.

Conchiudendo pertanto, ripeto che i due articoli di cui trattasi segnano due modi d'avanzamento a scelta, e che non debbono essere considerati come un solo tutto, come se l'uno fosse la necessaria conseguenza dell'altro.

Avverrà che taluno andrà avanti con l'uno e taluno con l'altro; pochissimi potranno approfittare di tutti e due; ma quei pochi che potranno approfittarne verranno appunto a diminuire l'inconveniente a cui è stato accennato, che cioè il numero troppo grande di questi ufficiali che avanzassero a scelta potrebbe sbarrare la via a coloro che non hanno potuto ottenere tale avanzamento.

Dette queste ragioni fondamentali della convinzione che ha il Ministero relativamente all'opportunità di questo disegno di legge, in quella misura, e pur tenuto conto dei desideri manifestati ieri che si addivenisse ad un temperamento che potesse conciliare le varie opinioni, il Ministero ha formulato la nuova proposta che è stata accettata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

Non è nuovo questo che propongo oggi. Io non vado a vedere quello che si è fatto in passato; le condizioni specialissime dell'esercito per una quantità di circostanze sono note a tutti. Ma io devo dire che questo disegno di legge, se nella forma si scosta forse un momento dai disegni di legge che sono già venuti al Senato, e uno dei quali è già stato votato dal Senato stesso, siamo ben lontani da quelle divergenze che sembrerebbe a prima vista, che avrebbe il progetto ministeriale in fatto di avanzamento a scelta.

È stato ricordato un decreto dell'onor. Bertolè-Viale quando era ministro della guerra, decreto che regola ancora l'avanzamento a scelta; ma quel decreto era evidentemente ispirato alle circostanze del momento, in attesa di una nuova legge, la quale stabilisse i criteri fondamentali per questo avanzamento a scelta.

Ma io devo ricordare al Senato che nel 1886 e precisamente il giorno 7 aprile fu già dal Senato votato un disegno di legge sull'avanzamento, nel quale, invece di esservi il criterio dell'avanzamento a scelta di due gradi, vi era

il criterio di avanzamento a scelta su quattro gradi. Il disegno di legge votato nel 1886 diceva che l'avanzamento poteva essere ad anzianità ed a scelta dal grado di tenente a quello di tenente colonnello incluso. Fu anzi il Senato che lo ridusse in questa proporzione. Il disegno di legge era stato presentato ammettendo l'avanzamento a scelta da sottotenente a tenente a colonnello incluso; è vero però che la proporzione era alquanto minore, era di un sesto, mentre oggi è di un quinto; ma oggi invece di essere esteso a quattro o cinque gradi è limitato a due.

Ora io domando: facciamo un calcolo matematico; qual'è il maggior vantaggio che può ottenere un ufficiale conglobando questi vari elementi di promozione a scelta?

Con l'antico disegno di legge adottato dal Senato nell'aprile del 1886 poteva ottenere quattro avanzamenti; in poche parole poteva ottenere poco su, poco giù, un vantaggio che corrispondeva ai quattro sestimi, circa, del tempo in cui si percorre un grado medio della carriera, cioè due terzi.

Con questo disegno di legge, che è presentato ora al Senato, l'avanzamento massimo quale sarebbe?

Che un ufficiale potrebbe ottenere in un grado un quinto, in un altro grado, un altro quinto, cioè in tutto due quinti di un grado di fronte a quattro sestimi.

Dunque questo disegno di legge che ho proposto in fondo presenta un avanzamento a scelta minore di quello stato già approvato, e credo che quest'ultimo era anche buono.

Il Senato ricorderà che quel disegno di legge, e l'ha già detto ieri facendo la storia di questa legge di avanzamento l'onor. senatore Bertolè-Viale, quando andò alla Camera non andò in porto per una crisi ministeriale; e si fu allora che l'onor. Bertolè, ministro della guerra, dopo aver presentato più tardi alla Camera quello stesso progetto fece il decreto di cui abbiamo oggi parlato.

Non v'è adunque da preoccuparsi per il timore dei danni ai quali è stato accennato.

Il fatto si è che si può calcolare, ripeto sempre coi calcoli umani, fattibili in una questione di questo genere, si può calcolare che il vantaggio medio che verranno ad avere questi ufficiali, tenendo conto di quelli che

avanzeranno a scelta, solamente da tenente a capitano, o solamente da capitano a maggiore, potrà variare intorno ai tre anni, nessuno di più, molti di meno.

Questo evidentemente non ha far nulla con quegli sbalzi cui ha accennato l'onor. Ricotti, e giustamente, perchè è pur troppo avvenuto che abbiamo avuto delle differenze di 14 anni; che vi sono stati capitani che per effetto del loro passaggio nello stato maggiore e nella scuola di guerra hanno ottenuto sui loro compagni differenze di 14 anni.

Ora questo ha potuto provenire, ripeto, da circostanze eccezionali, le quali però è supponibile che, una volta che si sia preso un assetto normale, una volta che la carriera progredisca veramente mediante una nuova legge con un criterio ben determinato e stabilito, non si possano più verificare.

L'onorevole senatore Pianell si è associato completamente a quello che ha detto l'onor. Ricotti; però egli ha soggiunto che bisognava badar bene a separare l'esercito in due categorie, quella che può ottenere vantaggi, e quella che non può ottenerne.

A questo proposito l'ho detto anche ieri; bisogna, o rinunciare all'avanzamento a scelta, o accettare questo concetto con tutti i limiti della prudenza; ma non se ne può fare a meno. Ed è sicuro che vi sarà un certo numero di ufficiali che dovrà progredire più rapidamente, ed un altro meno rapidamente.

O avere tutti gli avanzamenti per anzianità, o se si vuole l'avanzamento a scelta, è necessario che qualcuno vada avanti; ed è mio intento di diminuire il più possibile questo inconveniente, come ha appunto accennato l'onorevole senatore Pianell.

È un inconveniente certamente per gli ufficiali, quello di vedere dei compagni dello stesso grado che passano innanzi, e vi abbandonano nel vostro grado per progredire più rapidamente.

È appunto per diminuire questo danno che io ho creduto di proporre, che invece di moltiplicarlo in tanti gradi, fosse limitato in due soli; e precisamente in quelli nei quali la scelta, questa selezione d'intelligenza e di studio, può dare per l'esercito i migliori risultati, cioè nel momento in cui si possono prendere i più giovani meglio disposti allo studio, e preparar

quelli elementi i quali in avvenire dovranno giungere alla testa dell'esercito.

Come dico, questo mi pare che possa essere così evidentemente utile da non potersi mettere in dubbio.

L'onor. senatore Pianell ha anche accennato ad un'altra questione che è vera. Ha detto: non preoccupiamoci, ne abbiamo già troppi alla testa, *dei scelti!*

Questa è una conseguenza dello stato in cui ci siamo trovati fino ad oggi, ed è precisamente per regolare questo che bisogna fare una legge nuova. Se preoccupazione vi può essere, si è che la nuova legge non giunga a correggere questa; sulle modalità, sulla misura vi può essere discussione; ma il concetto della legge, è questo che bisogna bene determinare. Ha citato il caso di 56 tenenti colonnelli di stato maggiore, i quali ostruiscono la via agli altri ufficiali di fanteria.

Questo stato di fatto fu appunto una delle ragioni per le quali uno dei criteri della legge nuova è stato precisamente quello di ammettere le promozioni nei vari gradi nello stato maggiore stesso, e di ammettere il principio del ritorno degli ufficiali di stato maggiore all'arma di provenienza.

L'averne un numero grande di tenenti colonnelli di stato maggiore va a danno materiale della fanteria, perchè ora, coi criteri attuali le promozioni dello stato maggiore si fanno nella fanteria; e del pari nuoce moralmente allo stato maggiore, ben innocente d'altronde di questo stato di cose.

Io credo che criterio più giusto e più conveniente per la fanteria, sia quello di stabilire che gli ufficiali di stato maggiore provenienti dall'artiglieria, dalla cavalleria o dal genio nelle successive promozioni ritornino all'arma di provenienza, e così la fanteria avrà il grande vantaggio di non avere la via ostruita; e questo faciliterà l'arrivo agli alti gradi anche a quegli ufficiali che non hanno potuto fare la scuola di guerra, o che non hanno potuto per altre vie arrivare all'avanzamento a scelta. E, ad ogni modo, se coi decreti finora riferiti, ed in applicazione della legge del 1853, che era abbastanza larga nei suoi criteri, siamo arrivati al punto, di avere un numero di promozioni talvolta eccessivo nello stato maggiore, o per effetto della scuola di guerra, e quantunque

ci siano state delle disparità di carriera fino ad arrivare a 14 anni fra i capitani delle varie armi, ciò nonostante non è stata finora preclusa la via ad un certo numero di ufficiali che sono arrivati ai gradi di colonnelli e generali, anche senza essere passati per la scuola di guerra e per lo stato maggiore.

Quindi io, per tutte queste ragioni, considerando il passato, considerando il presente, considerando il senso che si deve dare ai due articoli, che, ripeto, sono due cose differenti, due vie, cioè, per mezzo delle quali l'avanzamento a scelta può essere fatto, e cioè uno per mezzo della scuola di guerra e l'altro per mezzo di esami speciali, considerando tutto ciò, ripeto, ritengo che il Senato potrebbe essere tranquillo, tanto più pei precedenti che vi sono nella materia.

L'onorevole senatore Morra ha detto che almeno desidererebbe che dalla promozione da tenente a capitano si togliesse la condizione di poter ottenere l'avanzamento a scelta per semplice esame.

Io non avrei difficoltà ad acconsentire, ma però voglio dire al Senato il motivo per cui ho inserito nel progetto di legge questa condizione.

È vero che i tenenti, generalmente, benchè adesso sia stabilito che debbano aver percorso un certo numero di anni, prima di essere ammessi alla scuola di guerra, non hanno ancora fatta quella esperienza che avrebbero se andassero alla scuola di guerra col grado di capitano; ma bisogna però dire che un tenente che, senza frequentare i corsi così difficili della scuola di guerra, riuscisse a superare gli esami di quei corsi, dimostrerebbe tali qualità di istruzione e di intelletto da doverlo ritenere un vero valore.

Capisco che si può dire: ma se quest'ufficiale ha tanto merito, può andare alla scuola. Ed è per questo che ripeto all'onor. Morra che non ho difficoltà ad abbandonare quel concetto, ma certo il motivo a cui ho informato la mia proposta, ha un valore innegabile.

Per tutto quanto ho detto, spero che il Senato non si preoccuperà delle conseguenze dell'articolo già modificato; e nella speranza che l'Ufficio centrale concordi con me, pregherei il Senato di approvare i due articoli come sono stati concordati, salvo, ripeto, la modificazione che ho accennato all'onor. Morra.

Senatore AVOGADRO. Le ragioni svolte dall'onorevole ministro in appoggio dell'articolo 24, come egli lo ha modificato d'accordo con l'Ufficio centrale, non hanno distrutto in me la convinzione che sia innanzi tutto necessario constatare l'idoneità di carattere, che deve andare avanti ad ogni altra considerazione, come è stato detto da oratori più autorevoli di me.

Io ammetto l'avanzamento a scelta con le restrizioni, che furono indicate. Sono però d'avviso, come altri dei miei colleghi, che le vere qualità militari di un ufficiale non si possono constatare prima del grado di capitano. Il grado di capitano è il primo, in cui si possono riconoscere questa qualità. Poichè il comandante di compagnia, di batteria o di squadrone ha una responsabilità nella educazione e nell'istruzione dei suoi dipendenti.

Per conseguenza io dichiaro che mi associo in massima alle idee esposte dell'on. Ricotti, e limiterei l'avanzamento a scelta soltanto da capitano a maggiore.

Quanto alla aliquota da fissarsi per tale avanzamento, essa potrà arrivare a seconda de' calcoli, che persone di me più addentro nella cosa dovrebbero fare onde il medesimo abbia un razionale svolgimento. Nè mi pare che la considerazione dello sconvolgimento che potrebbe portare nell'ordinamento della scuola di guerra una decisione in questo senso possa avere un valore assoluto in confronto col danno grandissimo che risulterebbe se la determinazione presa avesse una sfavorevole influenza sugli interessi generali del servizio militare e sulla questione gravissima dell'avanzamento. Nè potrei associarmi all'idea espressa dall'onorevole senatore Morra, per quella parte che riguarda la opportunità da lui accennata di escludere l'avanzamento a scelta per solo esame nel passaggio di grado da tenente a capitano e invece fissare che sia necessario di aver frequentata la scuola di guerra. L'aver assistito alle lezioni di questa scuola avrà certamente avuto l'effetto di accrescere di molto l'istruzione di questi giovani ufficiali; ma d'altra parte diminuirà anche il tirocinio che devono fare presso i reggimenti, e diminuirà il tempo in cui questi ufficiali potranno essere giudicati dai loro superiori.

Questa è la mia convinzione che ho creduto di dovere esporre per quel poco che può valere,

convinzione acquistata per esperienza nei miei lunghi anni di servizio.

Senatore RICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICCOTTI. Mi spiace di dover prendere nuovamente la parola, ma lo faccio soltanto per dare alcune spiegazioni sopra le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro.

Anzitutto io divido la sua opinione, cioè, che qui non si può venire a fare dei calcoli precisi e convincere con questi, o di una tesi, o di un'altra; tuttavia io dico che a mio parere non sono esatti i calcoli accennati dall'onorevole ministro sulle conseguenze che avrebbe l'avanzamento a scelta come viene stabilito dal primo testo della legge e neppure colle nuove modificazioni proposte.

L'onorevole ministro dice che i suoi calcoli l'assicurano che un certo numero, un terzo, od un quarto dei posti di colonnello e di generale saranno occupati dal solo avanzamento ad anzianità. Io invece sono convinto che esplicandosi la legge come è proposta, nessuno degli ufficiali che non abbia avuto qualche avanzamento a scelta potrà raggiungere il grado di colonnello, prima d'esser collocato a riposo. Capisco che sono difficili questi calcoli preventivi; ma ci sono dati sufficienti per farli con sufficiente approssimazione.

Io mantengo quindi le mie affermazioni, e sono sicuro di non aver sbagliato il calcolo.

In appoggio a questi calcoli, che non sono poi molto difficili, io potrei valermi dell'esperienza già fatta negli anni passati, per cui ad alcuni ufficiali di stato maggiore furono per l'appunto applicati i due criteri del doppio avanzamento a scelta, da tenente a capitano e da capitano a maggiore con un vantaggio del quarto e del quinto sull'anzianità, come appunto si propone di stabilire colla presente legge; ebbene i risultati ottenuti furono che alcuni capitani raggiunsero il grado di maggiore 14 anni prima dei loro compagni che progredirono per sola anzianità, fatto questo di un'enorme gravità, perchè il premio è sproporzionato ai meriti derivanti dalla sola condizione di aver superati gli esami della scuola di guerra.

Il ministro ha detto che i due avanzamenti a scelta proposti dalla legge sono, per così dire, paralleli, ma distinti, si arriva con due

metodi diversi alla promozione di maggiore a scelta; e che di massima non saranno gli stessi che godranno i due vantaggi. È evidente che è l'opposto ciò che succederà in pratica. Anzitutto, il numero dei promossi a scelta da tenente a capitano sarà di circa 80 all'anno, ed i capitani promossi a maggiori solamente 25 a 30, perciò non tutti potranno godere dei due vantaggi.

Ma dei 25 promossi a scelta da capitano a maggiore, col testo della legge oggi in discussione, almeno 22 avranno già avuto l'avanzamento a scelta da tenente a capitano.

Questa è un'affermazione che si può facilmente dimostrare anche discutendo avanti ad un'assemblea numerosa, e lo farò con tutta brevità.

Sui 25 promossi annualmente a scelta da capitano a maggiore, 12 o 13 saranno provenienti dai capitani dello stato maggiore, i quali hanno già naturalmente goduto dell'avanzamento a scelta da tenente a capitano, perchè senza aver soddisfatto a questa condizione non avrebbero potuto esser trasferiti dalle diverse armi combattenti nel corpo di stato maggiore.

Dunque sopra 25 posti di maggiori a scelta 12 o 13 sono già assicurati ad ufficiali che avranno goduto della doppia scelta da tenente a capitano, e da capitano a maggiore.

Restano altri 12 posti da maggiori che saranno devoluti a quelli che prendono gli esami speciali per la promozione da capitano a maggiore.

Ora questi esami, io immagino che non saranno molto diversi da quelli della scuola di guerra; saranno forse un poco più pratici, ma non molto diverso.

Quindi è evidente che i concorrenti a questi esami speciali saranno in grande maggioranza quelli stessi che hanno già fatto la scuola di guerra, e che hanno già avuto un primo avanzamento a scelta da tenente a capitano.

Si può dunque presumere che sopra 25 promozioni a scelta da capitano a maggiore, 20 o 22 almeno saranno duplicate; cioè avranno un vantaggio dai 6 ai 7 anni di carriera, se provengono dalla fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, 8 o 9 anni se provengono dallo stato maggiore.

L'onorevole ministro ha fatto un confronto fra le proposte attuali e quelle fatte colla legge

precedenti, presentate da me, discusse dal Senato, dicendo che in realtà l'attuale suo progetto restringe l'avanzamento a scelta a due gradi soltanto, mentre nei precedenti era esteso a quattro gradi.

Anzitutto volendo stabilire l'intensità dell'avanzamento a scelta, ossia al vantaggio che uno ne può trarre, non si può dire, come fece il ministro, che $\frac{1}{5}$ di vantaggio da tenente a capitano sia uguale ad $\frac{1}{5}$ da tenente-colonnello a colonnello, perchè la permanenza media nei due gradi di tenente-colonnello e di tenente è molto diversa, e cioè di 4 anni nel primo e di 10 a 12 nel secondo, per cui il $\frac{1}{5}$ da tenente a capitano, che è appunto quello proposto dal ministro, è niente meno che triplo del quinto da tenente-colonnello a colonnello proposto nei precedenti progetti di legge. Dunque il paragone fatto dall'onorevole ministro sui diversi progetti di legge non può esser accettato, perchè fondato sul confronto di frazioni di natura molto diversa.

Ma in ogni modo il confronto dei diversi progetti di legge sull'avanzamento, limitato ai coefficienti accordati ad ogni grado per l'avanzamento a scelta, ha un'importanza del tutto secondaria. La questione principale fra le diverse leggi d'avanzamento sta in ciò, che l'avanzamento a scelta prescritto dal progetto di legge che esaminiamo, è tassativo, obbligatorio, di diritto a quelli che prendono gli esami.

In tutte le precedenti leggi presentate da diversi ministri della guerra non si ammetteva l'avanzamento a scelta per esami, se non in un grado solo e con intensità molto limitata; e tutti gli altri avanzamenti a scelta erano facoltativi e determinati non già da esami, ma da criteri complessivi ed essenzialmente militari.

Questi diversi modi di applicare l'avanzamento a scelta producono effetti ben maggiori da qualche modificazione nella frazione che si concede alla scelta. Il male dell'attuale progetto sta appunto in ciò che l'avanzamento a scelta è concesso per solo titolo d'esami ed in due gradi di maggior durata, quali sono quelli di tenente e quello di capitano.

L'onorevole ministro si preoccupa per la concorrenza ad esser ammessi alla scuola di guerra la quale diminuirebbe se non si accordassero

notevoli vantaggi di carriera agli ufficiali che la frequentano. Io credo invece che la concorrenza sarebbe sempre grande pur limitando il vantaggio di carriera, per il solo fatto d'aver superato gli esami della scuola di guerra ad un anno ed anche a soli sei mesi. Questa mia opinione è confortata da due fatti sperimentali:

1° Da quattro anni vige da noi la prescrizione che gli ufficiali della scuola di guerra avranno un solo avanzamento a scelta da capitano a maggiore e quando entrano nel primo sesto del ruolo d'anzianità, eppure il concorso alla nostra scuola di guerra non è punto diminuito in questi ultimi anni.

2° In Germania l'ufficiale che passa per la scuola di guerra non acquista alcun diritto ad avanzamento a scelta, ma solo quello di poter essere trasferito nello stato maggiore, come è stabilito da noi, eppure in Germania la scuola di guerra è frequentata non meno che da noi che pur accordiamo agli ufficiali sì forti vantaggi di carriera.

Questi sono i motivi pei quali io aveva manifestato il desiderio che gli avanzamenti a scelta per esami da concedersi colla nuova legge fossero quelli stessi che sono ora accordati con decreti del 1887 e 1888, ossia la promozione a scelta da capitano a maggiore quando l'ufficiale entra nel primo sesto del ruolo d'anzianità dei capitani della propria arma, e subordinatamente....

Se il ministro insisteva per mantenersi i due avanzamenti a scelta per esami, questi due avanzamenti fossero limitati a quando i tenenti ed i capitani entravano nel primo decimo del ruolo d'anzianità del rispettivo grado.

Naturalmente avrei conservato ed anzi ampliato il disposto dell'articolo 30 col quale si regola, pei casi speciali, l'avanzamento straordinario di ufficiali veramente distinti per qualità militari, comprovati da fatti o da giudizi pronunciati da supreme autorità dell'esercito, senza ricorrere al mezzo molto imperfetto, e sovente erroneo, degli esami.

Debbo pure manifestare la mia soddisfazione nell'aver udito i senatori Pianell, Avogadro, Morra, Bertolè e credo anche Bruzzo pronunziarsi in modo non contrario alle mie idee.

Spero che l'onor. ministro vorrà trovar modo

di non obbligarci a votar contro una legge che veramente io desidererei andasse in porto.

Senatore PIANELL. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIANELL. Io vorrei restringere al minimo gli avanzamenti a scelta, e questo risulta evidente da quello che ho detto, purchè si lasci una valvola aperta per spingere avanti quei pochissimi ufficiali che veramente emergono e pei quali l'opinione generale dell'esercito è favorevole.

Questi pochissimi avanzamenti a scelta stabiliscono l'emulazione nell'esercito; i molti prendono sempre l'aspetto di concessioni non giustificate.

Io mi sono associato alle conclusioni dell'onorevole Ricotti; egli ha detto ora che le leggi state presentate da lui e dall'onorevole Bertolè erano leggi restrittive tendenti a diminuire questi avanzamenti a scelta e ciò per le enormità che ne erano risultate.

Osservo che questo progetto di legge in discussione tende anch'esso a restringere l'avanzamento a scelta. Siamo dunque tutti di accordo a riconoscere tale necessità ed ora non si tratta che determinare i limiti. Il senatore Ricotti crede necessario restringere quelli proposti nella legge in discussione ed io mi associo a lui, perchè convinto che ciò appagherà le giuste aspirazioni della generalità degli ufficiali.

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRUZZO. Durante la discussione generale, mi ero permesso di osservare che una numerosa assemblea politica deve trovarsi imbarazzata a risolvere questioni di quote di avanzamento.

Non mi sorprenderei se la discussione attuale avesse convertito qualcuno alla mia opinione.

L'osservazione mia porse occasione all'onorevole ministro della guerra di dire che avrebbe fatto tutti gli sforzi possibili per condurre in porto questo disegno di legge, ed io desidero che vi riesca.

Ora noi abbiamo votato questo: che per essere nominato sottotenente bisogna aver fatto i corsi liceali o d'istituto tecnico, o qualche cosa di equivalente.

Ma tutti sappiamo cosa sono i corsi liceali e d'istituto tecnico, mentre non sono ben definiti gli studi della scuola di guerra i quali, secondo i dati statistici del senatore Ricotti, darebbero agli ufficiali che frequenteranno questa scuola considerevoli vantaggi di carriera, ed è nella facoltà del ministro della guerra di variarne la durata ed i programmi.

Dunque, per stare nella legalità, bisognerebbe a rigore definire con legge cosa è la scuola di guerra; ma lascio in disparte la questione legale, e mi limito ad altre osservazioni.

Gli studi che vi si fanno e vi furono fatti per il passato producono e hanno prodotto effetti eccellenti sopra giovani intelligenti e dotati di grande coltura, specialmente in quella categoria di giovani che vennero nell'esercito negli anni 1859-60-61, il più bel periodo dell'esercito italiano, durante il quale si acquistarono da tutte le parti d'Italia ufficiali dotati di larga coltura letteraria e scientifica; alcuni di questi fecero con distinzione la scuola di guerra, ed ora occupano delle posizioni assai elevate nell'esercito.

Ma il cervello umano è un certo organo che ha bisogno di esercizio da giovane per acquistare la facoltà di assimilarsi delle idee, ponderare quello che impara e dedurne delle proprie.

Invece quando si comincia a studiare un po' tardi si impara male. È vero che vi sono delle eccezioni, e si cita l'esempio dell'Alfieri che cominciò a studiare il latino e il greco a 35 o 40 anni, e poi produsse le sue belle tragedie; ma generalmente accade che nella mente di chi comincia a studiare già avanti negli anni si affastellano delle idee senza che vi penetrino e finisce per credere essere prova di sapere il parlare con termini strani.

Ed appunto nella scuola di guerra si sono verificati dei casi di coloro che vi andarono senza preparazione, e poi non fecero buona prova.

È presumibile che ciò non si verificherà più quando si richiederanno studi severi per poter accedere alla carriera militare; frattanto però, visto che gli esami della scuola di guerra si possono anche superare con soli sforzi di tenacità e di memoria, non pare equo di farne titolo a vantaggi eccessivi.

Per questi motivi, io farei all'onorevole ministro la stessa preghiera fatta dal senatore Ricotti,

di non metterci nell'imbarazzo per questi vantaggi, che sembrano un po' troppo grandi.

Desideriamo votare il disegno di legge, ma agli modifici alquanto le sue esigenze a questo riguardo.

Senatore MEZZACAPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MEZZACAPO. La questione sollevata dal senatore Ricotti è gravissima, ed ha un punto di seria verità. L'Ufficio centrale non si è dissimulata la difficoltà del problema, quando è stato sollevato, ma aveva una questione difficile da risolvere; quella di conservare il principio della scelta o di abolirlo.

Se si vuole conservare il principio della scelta, ha detto l'Ufficio centrale, bisogna che sia un fatto vero, non immaginario.

Ora, ridotta nelle proporzioni proposte dal ministro, l'Ufficio centrale ha veduto che, volendo conservare la scelta, questa non risultava eccessiva.

Ma scompaiono i difetti accennati dal senatore Ricotti?

Non scompaiono certo, dal momento che abbiamo messo per base che le promozioni a scelta sono abolite nei gradi superiori a quello del maggiore; e quindi la questione non è solubile. Difatti le promozioni da tenente a capitano, da capitano a maggiore, essendo fatte per esame, ne consegue che ne profitteranno per lo appunto coloro, che hanno fatto la scuola di guerra.

Ma se si fosse conservata la scelta nei gradi superiori, essa avrebbe potuto farsi con criteri diversi; ed allora si sarebbe trovata la via aperta per la classe, che non avea fatto la scuola di guerra. Ma quello ormai è un principio consacrato dal quale non si recede. Eppure, secondo me, il problema non è solubile.

È vero che (l'altra difficoltà, cui accennava l'onor. Ricotti), quando si tratterà dell'esame da capitano a maggiore, saranno sempre gli stessi della scuola di guerra che andranno a farlo; ma è vero in certi limiti. Vi si può per altro porre un riparo. Si possono far fare degli esami di arte militare pratica, sul terreno, che hanno bensì rapporto con gli studi scientifici, ma che dimostrano le qualità dell'ufficiale sul terreno.

Io non conosco i risultati degli ultimi esami, ma credo che vi siano stati degli ufficiali, che

aveano fatto la scuola di guerra e che non sono riusciti. Quindi se gli esami si potessero fare in questo modo, si tempererebbe in parte l'inconveniente, cui giustamente accennava l'onorevole Ricotti.

In quanto al desiderio espresso dall'onorevole Morra, che l'ufficiale subalterno non sia ammesso agli esami a scelta alla scuola di guerra, io non concorderei con lui. Uno dei difetti capitali, che tutti abbiamo notato nel sistema tenuto sino ad oggi, è che volendo che i promossi a scelta (intendo dei capitani) dovessero tutti uscire dalla scuola di guerra, ne risultava che si costituiva una specie di casta, la quale veniva mostrata a dito dagli altri. E comechè essa avesse ingegno e cultura molto più elevata degli altri, pure la generalità non ha voluto mai riconoscergliela, aizzata da quei tali che, per la impossibilità loro fatta di andare alla scuola di guerra, acquistano il presuntuoso diritto di dire: se io avessi potuto andare alla scuola di guerra, sarei stato migliore del tale o tale altro ufficiale.

V'ha poi un'altra classe di ufficiali ai quali ripugna di fare gli scolari. Ci sono caratteri, ingegni elevati a cui annoia il dovere andare per due o tre anni alla scuola.

A queste individualità bisogna lasciare la porta aperta. In tal guisa si dice: chi vuole vada alla scuola di guerra, chi non vuole, faccia l'esame della scuola di guerra all'ultimo anno di uscita, sebbene non vi abbia preso parte.

Se dopo ciò vi sarà ancora qualcuno che dirà: io sono migliore di quello o di quell'altro, gli si potrà francamente dare del ciarlantano, perchè essendogli data la possibilità di fare, non ha saputo e voluto approfittarne.

Questi non saranno più ascoltati, ed a coloro che esciranno dalla scuola di guerra, si darà come una patente vera, effettiva di migliori degli altri. La superiorità che dà il diritto alla scelta sarebbe in allora indubbiamente riconosciuta.

Ecco le ragioni, onor. senatore Morra, per le quali io non consentirei all'esclusione; anzi è una di quelle cose che io ho sempre combattuto e ricordo che quando l'onor. Ricotti presentò altra volta la legge di avanzamento in Senato e fu qui discussa, io emisi questo pen-

siero. Ond'è con piacere che lo trovo introdotto nella legge attuale.

L'onor. senatore Bruzzo vorrebbe che fosse in certo modo definito che cosa intendiamo per scuola superiore di guerra, perchè teme che col tempo questa possa degenerare. Io non dico che non possa degenerare, ma dall'oggi al domani, se deve degenerare, avrà luogo in un periodo di anni, e qui avremo tutti gli occhi aperti per richiamare il ministro della guerra, se capricciosamente avesse dato un indirizzo o rimpicciolito le qualità che deve avere la scuola di guerra.

Come è oggi, dico in vero non mi soddisfa perfettamente, l'ho detto altre volte, e lo ripeto. Per me la scuola di guerra, si è di fatto, dalla sua origine un po' impicciolita; in origine fu istituita come un grande ateneo, oggi è diventata una scuola bella e buona. Io vorrei che fosse un vero grande ateneo, senza conferenze annuali, senza punti di classificazione nel corso dell'anno; vorrei che vi fossero professori altissimi per scienza e per qualità, dando per tal guisa agli ufficiali la possibilità di acquistare tutte le maggiori cognizioni.

Io non chiederei a nessuno se durante l'anno abbia profittato o no, a me basterebbe che lo constataste in fine dell'anno, dietro un esame serio.

Allora si conserva il carattere degli ufficiali, cosa a cui dobbiamo costantemente tendere; altrimenti è da temere che l'ufficiale per tenersi di buon animo quelli che lo debbono classificare durante l'anno, forse è costretto a non mantenere la elevatezza del proprio carattere, sarà obbligato un po' a transigere con se stesso per assicurarsi quei tali punti che gli servano alla fine dell'anno perchè sia riconosciuto buono al risultato finale dell'esame.

Questo per elevare la scuola di guerra. Ma che essa possa discendere al punto cui teme il senatore Bruzzo, io non lo crederei; ma quando questo si vedesse, allora ci sarebbe modo di provvedere.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro di grazia e giustizia.

CHIMIBRI, *ministro di grazia e giustizia*. A nome del presidente del Consiglio, *interim*

del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la alienazione del bosco demaniale di Montello nella provincia di Treviso, votato nella tornata del 9 dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dò atto all'onor. ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. Dirò due sole parole onde non annoiare il Senato sopra una mia idea, che come vedo non ha incontrato il favore dei senatori miei colleghi militari che hanno preso la parola sopra di essa.

La mia convinzione è poggiata su questo: io ritengo che l'esame per un militare che deve avanzare a scelta è la prova la meno necessaria e sicura che ci sia da dare, perchè con essa non si dà seria prova nè dei buoni servigi resi, nè del grado elevato del proprio carattere militare.

Ora è questo che noi dobbiamo desiderare. Ed è perciò che quando si tratta di un giovane ufficiale che questi elementi di carattere e di buoni servigi non li può ancora presentare, preferisco sia assoggettato all'importante e serio tirocinio speciale che si deve fare alla scuola di guerra, che non presentarlo ad un semplice, per quanto rigoroso esame, dove può darsi, benchè raramente, che il caso lo faccia riescire senza grandissimi meriti personali.

Questa idea io credo averla chiaramente espressa; ad ogni modo preferisco assolutamente che il vantaggio non sia dato che a quelli che da capitano sono promossi maggiori.

In questo grado si possono già avere tutte le maggiori assicurazioni, come hanno perfettamente detto i senatori che hanno preso parte a questa speciale discussione.

Mi associo quindi alla proposta dell'onor. se-

natore Ricotti, pure accettando che si tengano i limiti dell'art. 25.

L'altra proposta circa all'esame dei tenenti non la feci che in linea subordinata.

Non ho altro da dire.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Io devo rispondere alcune parole agli oratori che hanno parlato prima di me, ed anzitutto all'onorevole senatore Ricotti, il quale, ripetendo i calcoli suoi, mantenendoli ed ampliandoli ancora, ha voluto asserire che secondo il disegno di legge del Ministero la via dell'avanzamento per anzianità, per gli elementi che non avevano preso partecipazione all'avanzamento a scelta, sarebbe preclusa.

Egli ha detto che del resto il sistema ora proposto lo abbiamo già visto in pratica, perchè è quello che ci ha dato il risultato di avere delle sperequazioni di grado di 14 anni.

Ora, io ripeto che qui non si possono fare calcoli, ma questo assolutamente non è, nè può essere mai secondo questo progetto di legge.

Tutti coloro che hanno esaminato questo progetto, per le deduzioni matematiche che si possono fare in uno stato normale, hanno ammesso che la sperequazione massima potesse arrivare ai sette o sotto ai setti anni; io quindi mantengo la affermazione mia, come egli mantiene la sua.

In quanto poi agli effetti del passato che pure hanno suscitato tante anomalie e differenze, il Senato desidera sapere quale vantaggio abbia avuto lo stato maggiore di cui si è parlato tanto, asserendo che ha avuto una carriera esagerata?

Io posso dire che i colonnelli più anziani dello stato maggiore che sono alla testa dei colonnelli del ruolo unico, quei colonnelli che hanno avuto i vantaggi maggiori nei tempi in cui ce ne erano molti, e non sono ancora brigadieri, hanno una media di età di 54 anni!

Questo il risultato! Quindi, ripeto, nel passato inconvenienti ve ne sono stati e sono provenuti non tanto dalle disposizioni relative alla legge, quanto anche dalla mancanza di regolarità nel metodo come è avvenuta la formazione dell'esercito, e per la trasformazione dei successivi ordinamenti.

L'onor. Ricotti ha voluto impugnare il calcolo che io ho fatto dei risultati della legge adottata dal Senato nel 1886, e quelli presumibili che si avrebbero con la legge oggi in discussione.

Egli ha detto che, se anche un ufficiale avesse ottenuto il vantaggio del sesto, in quattro gradi, il vantaggio complessivo era ben differente di quello di aver ottenuto i due quinti nei due gradi da tenente a capitano e da capitano a maggiore. Io osservo subito che fra quei quattro gradi che formano i quattro sestimi del suo progetto del 1886, ci sono anche precisamente i grado di tenente a capitano e da capitano a maggiore. Per effetto della sua legge rimanevano dunque in più i due sestimi da maggiore a tenente colonnello e da tenente colonnello a colonnello, due gradi importantissimi, mentre qui non abbiamo che i due quinti nella parte inferiore.

Quindi il calcolo da me fatto mi pare che stia perfettamente; tanto più che ho detto che nei quattro sestimi di un grado e due quinti di un altro stanno anche i due sestimi dell'antica legge votata, e che corrisponderebbero qui ai due quinti; ma poi rimanevano i due sestimi superiori!

Ciò dico per giustificare pienamente il mio calcolo. Ma l'onorevole Ricotti dice: il caso più grave è questo, che secondo la legge attuale, l'avanzamento a scelta è tassativo, mentre secondo la legge del 1886 era solamente facoltativo.

Ora io credo che quando si fa una legge facoltativa si ammette che il ministro che sta al governo possa applicarla nella sua massima estensione; quindi si ammetteva evidentemente, tassativa o non tassativa, che l'applicarla fino all'estremo limite non poteva recare danno.

Questo si deve supporre, tanto più che uno dei difetti ch'era stato riconosciuto alla legge ora vigente, quella cioè del 1853, era quello appunto di avere così larghi limiti d'avanzamento a scelta che non poterono mai applicarsi nella loro essenza, o almeno lo furono ben poche volte.

Il motivo quindi per cui io ho messo la questione di stabilire l'avanzamento in quella misura, è precisamente per ovviare a quell'inconveniente di non fare una legge che non avesse effetto. Ma ripeto, che anche in modo facoltativo

si poteva arrivare fino a quel limite; quindi il Governo poteva applicarlo fino a quel limite.

Ma se si poteva applicare fino a quel limite, non si temevano dunque gl'inconvenienti che oggi si sono segnalati; dunque sta perfettamente esatto tutto il mio ragionamento!

L'onor. senatore Bruzzo si è preoccupato del programma della scuola di guerra, ed in questo ha ragione perfettamente.

Ma l'onor. Mezzacapo gli ha anche risposto che non doveva temere, perchè in fondo dal momento che si ammette la scuola di guerra, si è coll'intento di tenere il più alto possibile il livello di quegli studi.

Chi poi secondo me ha messo la posizione vera, come anche dalla legge risulta, è l'onorevole Mezzacapo; egli però vi ha detto una cosa che non figura nella legge, ma che vi è in sostanza.

Io ho detto varie volte che gli articoli 24 e 25 segnano due modi di avanzamento a scelta: uno per mezzo della scuola di guerra da tenente a capitano; l'altro per mezzo di esame speciale da capitano a maggiore.

Si dice che quelli che avranno ottenuto l'avanzamento da tenente a capitano per la scuola di guerra, saranno quelli che potranno più facilmente avere l'avanzamento da capitano a maggiore, perchè l'aver fatto la scuola di guerra facilita anche ad essi il modo di prendere l'esame da capitano a maggiore; ed è indubitato, non si può negarlo, e lo riconosco anch'io pienamente.

L'aver fatto la scuola di guerra apre l'intelligenza, aumenta la coltura, aumenta l'istruzione, e quindi questo ufficiale ha un coefficiente di più a suo vantaggio.

Ripeto sempre: o si vuole la coltura, e quindi i vantaggi degli ufficiali colti, o non si vuole. Ma l'esame a scelta da capitano a maggiore non è del genere di quello della scuola di guerra.

Questi esami sono appunto molto basati sulle qualità militari, perchè è la prima condizione che si domanda, per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore, e per essere ammessi a questi esami, i quali non consistono in esami puramente scientifici, ma parte scientifici, parte di servizio, parte pratici. Prima condizione è che l'ufficiale sia *ottimo*.

Questa è la ragione per la quale dicevo, e ripeto che questa doppia sorgente non è cu-

mulativa, è una sorgente doppia, semplicemente.

Quanto a questo, mi rimetto a quello che ha detto l'onor. senatore Mezzacapo.

Io capisco che questa è una legge, come ha detto l'onor. senatore Bruzzo, molto difficile a portarsi in porto. Lo so, lo vedo anch'io. È una legge in cui vi sono molti punti che possono sollevare discussione, come abbiamo visto finora, e ne avremo degli altri: il ruolo unico, già trattato nella discussione generale, il limite di età, e via dicendo. È una legge che bisogna però portare in porto, perchè se non facessi tutto il possibile a quello scopo sarebbe stato inutile il presentarla.

Allo stato in cui mi trovo non posso sopprimere l'articolo che concerne l'avanzamento a scelta da tenente a capitano.

Se si sopprimesse questo, l'economia della legge sarebbe tutta sconvolta; perchè come si farebbe poi per regolare l'avanzamento da capitano a maggiore?

Sarebbero i criteri, quelli della scuola di guerra?

Si andrebbe incontro ad una questione che prenderebbe serie proporzioni.

D'altra parte poi evidentemente, se si sopprimesse l'avanzamento a scelta da tenente a capitano, bisognerebbe abbandonare il concetto che è stato in certo modo ammesso che nei gradi superiori non c'è la scelta.

È vero che l'Ufficio centrale è d'accordo col ministro nel ritornare per l'art. 30 alla dizione ministeriale, che in certo modo ammette la possibilità di promuovere a scelta quegli ufficiali, che per qualità speciali militari, dessero assicurazione che la loro promozione possa riuscire di vantaggio all'esercito.

Siccome però, se non si accettasse questo articolo tutta l'economia della legge verrebbe sconquassata, così pregherei il Senato di approvarlo. Eppoi osservo anche che bisognerebbe ammettere l'avanzamento a scelta per tutti i gradi e subirne le conseguenze, che non mi sento ora di calcolare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Per le ragioni già svolte dall'onorevole Mezzacapo, con la dottrina che lo distingue, la maggioranza dell'Uf-

ficio centrale non può che mantenere l'opinione già espressa, cioè che si debba attenersi all'ultima proposta dell'onorevole ministro. Perché se si sopprimesse l'avanzamento a scelta da tenente a capitano, resterebbe sconvolta tutta l'economia della legge.

Non so se forse si potesse studiare una diversa proporzione nell'avanzamento a scelta nei due gradi, ma sulla massima sarebbe difficile tornare sopra, senza, ripeto, guastare tutta l'economia della legge; bisognerebbe fare una legge nuova.

Del resto codesto avanzamento a scelta per portare avanti un certo numero di ufficiali relativamente giovani, mi sembra cosa assolutamente necessaria.

Con questa legge, se passasse come sta, gli ufficiali più favoriti dalla scelta arriveranno al generalato al di là dei 50 anni, cioè dopo trent'anni di carriera. Il che è relativamente presto, ma non lo è in via assoluta.

Capisco che nell'esercito prussiano non c'è che un avanzamento a scelta unicamente per gli ufficiali di stato maggiore. E il vantaggio che hanno è, in media, di circa cinque anni.

Qualcuno ha avuto anche il vantaggio della promozione da tenente a capitano di stato maggiore, sono pochissimi; ma qualcuno è arrivato con questo doppio vantaggio ad un guadagno di sette anni.

Ma la grande questione è che nei gradi superiori la eliminazione è fatta con rigore straordinario però se ne risente molto il bilancio delle pensioni.

Allora capisco che non c'è bisogno d'avanzamento a scelta perchè anche quelli che vanno avanti per pura anzianità, sono certi d'arrivare ai gradi più elevati. Ma il collocamento a riposo al di là del grado di tenente colonnello si fa con grande facilità e frequenza e così si fa la strada agli altri giudicati più degni.

In quell'esercito è in onore la norma di rendere lente le promozioni nei gradi inferiori e rapide quelle nei superiori, poichè si ritiene che gli ufficiali abbiano campo di formarsi e di acquistare buone qualità militari, appunto nei gradi inferiori.

È questione di avere un fondo di pensioni molto largo e di non preoccuparsi di caricarlo troppo.

Da noi se si diminuisse molto l'avanzamento a scelta, si aumenterebbe quello per anzianità; ma non vi sarebbe, anche col limite di età, abbastanza diminuzioni nei gradi superiori per ottenere che vi giunga sufficiente numero di individui in età ancora conveniente.

Del resto, ripeto, la maggioranza dell'Ufficio centrale è perfettamente d'accordo anche in questo col signor ministro.

Forse si potrebbe vedere se mai la proporzione nelle promozioni da tenente a capitano possa essere un po' diminuita.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Mi pare che la Commissione mantenga l'articolo del ministro, cioè l'avanzamento a scelta da tenente a capitano e da capitano a maggiore.

Io credo che se il ministro acconsentisse ancora un ribasso nell'aliquota da lui proposta, tutti accetterebbero l'articolo. In tal modo si conserverebbe il principio fondamentale della legge, che è di far arrivare a capitani i tenenti, i quali sono ancora nell'età di poter fare gli studi.

PELLOUX, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, ministro della guerra. Non mi nascondo che una diminuzione della quota per l'avanzamento a scelta può modificare largamente la portata della legge.

Ma pure, per dimostrare al Senato che io assolutamente ho fatto di tutto per recare in porto questo disegno di legge, sarei disposto a modificare la proporzione riducendola a cinque sestimi per anzianità ed a un sesto a scelta per coloro che si trovano nel primo sesto del rispettivo ruolo d'anzianità.

PRESIDENTE. Dunque il testo dell'articolo in discussione è questo:

Art. 24.

I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro nella proporzione di tre quarti ad anzianità e di un quarto a scelta.

Per essere promossi a scelta i tenenti dovranno trovarsi nel primo quarto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1892

Il signor ministro propone questo emendamento: che si dica:

« I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro nella proporzione di tre quinti ad anzianità e di un sesto a scelta.

« Per esser promossi a scelta i tenenti dovranno trovarsi nel primo quinto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado ».

Pongo ai voti questo emendamento: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 24 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

I maggiori sono nominati fra i capitani del rispettivo quadro e del corpo di stato maggiore nella proporzione di tre quarti ad anzianità ed un quarto a scelta.

Per essere promossi maggiori a scelta i capitani dovranno trovarsi nel primo quarto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado, salvo il disposto dell'art. 38.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Mi sembrava che in principio di seduta l'onor. ministro avesse proposto anche a questo articolo un emendamento nel senso che dove dice i « tre quarti » si dovesse dire « quattro quinti », e dove dice « un quarto » a scelta, dire invece « un quinto »; e nel secondo comma invece di dire « nel primo quarto », si dovesse dire « nel primo quinto ».

PRESIDENTE. Può darsi che il ministro l'abbia detto nel suo discorso, ma a me non ha mandato alcuno emendamento scritto.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Proponerei adunque che l'art. 25 venisse così emendato:

« I maggiori sono nominati fra i capitani del rispettivo quadro e del corpo di stato maggiore nella proporzione di quat quinti ad anzianità ed un quinto a scelta.

« Per essere promossi maggiori a scelta i capitani dovranno trovarsi nel primo quinto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado, salvo il disposto dell'art. 38 ».

PRESIDENTE. Come ha udito il Senato, il signor ministro propone i seguenti emendamenti: al primo paragrafo, dove è detto: « proporzione di tre quarti ad anzianità ecc., si dica: « quattro quinti ad anzianità ed un quinto a scelta.

E nel secondo paragrafo, dove è detto: « nel primo quarto » si dica: « nel primo quinto ».

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi proposte, pongo ai voti questi emendamenti all'art. 25.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 25 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 26.

Le promozioni a tenente colonnello, a colonnello ed ai vari gradi di generale hanno luogo esclusivamente ad anzianità, salvo il disposto dell'art. 30.

La promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Ieri l'onorevole senatore Righi rivolse al ministro un quesito, relativamente a questo art. 26, ed è sul secondo inciso, dove dice: « la promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra ».

Egli ha domandato, che cosa s'intendeva con questo articolo?

Io ho già detto ieri sommariamente che questo non è che riportare da una legge di ordinamento nella sua sede più opportuna, una disposizione già esistente fino dal 1873. -

L'onorevole Morra, però soggiunse giustamente: non basta questo, ma bisogna dire con quali criteri queste nomine sono fatte.

L'onorevole Righi poi ha soggiunto: se voi lasciate l'articolo quale si trova, potrà avvenire che in caso di mobilitazione voi non potrete nominare un generale di esercito.

All'osservazione fatta dall'onorevole Morra, io rispondo che si potrebbe per ora, appunto

perchè siamo in sede di avanzamento, dire che la promozione a generale di esercito, è esclusivamente a scelta, e non può aver luogo che in tempo di guerra.

Questo sarebbe per la modalità di avanzamento.

Questo però porterebbe per conseguenza che il primo inciso dovrebbe essere redatto così: « Le promozioni a tenente colonnello, a colonnello, a maggior generale ed a tenente generale, hanno luogo esclusivamente per anzianità », e ciò per evitare ogni dubbio sulla interpretazione del primo comma.

Resta la questione del caso di guerra.

In caso di guerra dichiarata il Governo si troverebbe evidentemente nelle condizioni di dover nominare qualche generale di esercito; ma questa nomina non è quella che in fondo in fondo possa preoccupare il Governo nella preparazione dell'esercito per la guerra, perchè come tutti sanno c'è un bollettino di mobilitazione il quale si tiene al corrente per quanto si può, ed in cui sono stabiliti tutti gli alti comandi dell'esercito.

Questi alti comandi non hanno, nè avranno tutti ufficiali del grado corrispondente, per la buona ragione che le nostre cariche in tempo di pace non corrispondono ai gradi che ci sono in tempo di guerra.

Per esempio potrebbe avvenire che, quando il comando supremo dell'esercito non fosse assunto proprio dal capo supremo dello esercito, vi fosse destinato un tenente generale, come precisamente è previsto in altro paese.

Ma è giusto che costui non venga lasciato indefinitamente in questa situazione.

I criteri secondo i quali il Ministero ritiene che si dovrebbe fare le promozioni a generale di esercito sarebbero precisamente questi:

O per meriti di guerra, o per ufficiali generali che esercitano il comando di corpi d'armata, o coprono la carica di capo di stato maggiore dell'esercito.

Questi i criteri fondamentali.

Come il Senato ha già udito, e ieri e ieri l'altro, nel nostro quadro di ordinamento manca un grado che corrisponda a quello di comandante d'armata. Convieni istituirlo, ed in questo caso si potrebbe lasciare per ora impregiudicata la questione, stabilendo solamente il modo di avanzamento; e rimandare l'altra questione

al momento in cui si proponesse di colmare questa lacuna che, a mio parere, ed anche, credo; secondo il parere del Senato, è urgente di colmare.

Io direi quindi di lasciare per ora, la dicitura come si trova, aggiungendo che la promozione ha luogo soltanto a scelta, senza dire altro. Ripeto però che mettendo questa aggiunta delle parole: *esclusivamente a scelta*, nel secondo inciso, porta per conseguenza che nel primo si dica: le promozioni a tenente colonnello ed a colonnello, a maggiore generale ed a tenente generale; ecc. ecc....

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Pianell.

Senatore PIANELL. L'altro giorno, su questo secondo alinea, chiesi varie spiegazioni alle quali mi pare che l'onorevole ministro non abbia ancora risposto.

Io dissi che, in un decreto del 1849 era stabilito che non potevano essere promossi a generale d'esercito se non coloro che avevano comandato un corpo d'armata in guerra.

Disse che questa disposizione era tassativa e garantiva il paese, perchè non saprei quale maggior prova possa fare un generale di quella d'aver comandato o di comandare effettivamente un corpo di esercito in tempo di guerra.

Avvenuto cotesto fatto nella vita di un generale, la sua promozione a generale di esercito doveva venire naturalmente.

Domandai perchè a quell'articolo si sostituisse questo, quali ne furono le ragioni e che cosa s'intendeva di stabilire con esso.

L'onorevole ministro ha risposto ad una cosa sola, dicendo che tale dizione non voleva significare altro che questo: che la promozione a generale d'esercito non si doveva fare che in tempo di guerra.

Io chiesi poi anche con quali criteri si sarebbe fatta questa promozione in tempo di guerra.

È necessario chiarire una cosa così importante che riguarda quelli che sono proprio alla testa dell'esercito.

Si è detto: saranno fatti a scelta.

Ma quando si tratta degli ufficiali che sono alla testa dell'esercito, chi farà questa scelta in tempo di guerra e con quali criteri?

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Io non potrei che ripetere al Senato quello che ho già detto, che cioè questa disposizione si trova nella legge di ordinamento dell'esercito del 1873 sotto questa forma: che in tempo di pace non hanno luogo promozioni a generale d'esercito.

Nella legge di ordinamento del 1882 c'è anche questa disposizione ripetuta con altre parole, che significano però lo stesso concetto detto diversamente.

Nel 1886 la disposizione fu trasportata nella legge di avanzamento, e fu trasportata con questa forma precisamente all'articolo 32: « la promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra ».

Ed è precisamente quello che è stato riportato nel disegno di legge ora in discussione.

Quali siano le ragioni per le quali nel 1873 e nel 1882 fu messa nella legge di ordinamento, è una questione della quale bisognerebbe fare la storia che io ora non mi sentirei in grado di ripetere, perchè rimonta ad una cosa di 20 anni fa; nè d'altra parte ciò a rigore può molto interessare per il disegno di legge in discussione. Ma la questione però, come ha osservato ieri l'onor. Morra di Lavriano, trova la necessità d'una spiegazione maggiore sul modo di far queste promozioni; visto che questo disegno di legge stabilisce le promozioni che si devono fare, ed in che modo si debbono fare.

Ora io credo per il momento, che non ci sia altro modo che per anzianità o per scelta; e il dire che si fa a scelta vuol dire che il Governo si riserva la maggior libertà per scegliere candidati di questo grado. Ma si potrebbe andare anche più in là, dice l'onor. senatore Pianell, lo so anch'io; ma a questa questione se ne collega un'altra molto importante, e non si saprebbe troppo dove si andrebbe, se si desse adesso una maggiore spiegazione di quest'articolo, senza saper prima quale soluzione pratica avrà il quesito importante che rimane insoluto per ora.

Io credo che si potrebbe compromettere una cosa, perchè la questione potrebbe forse variare secondo quello che si stabilirà per quel grado intermedio.

Queste questioni, ripeto, sono talmente collegate tra loro, che non mi sembrerebbe questo il momento d'introdurre qualche cosa di più preciso,

Tanto più che questa disposizione trovandosi già nell'antica legge in quel modo, ripeto, la necessità che veramente esiste è quella di stabilire se questa promozione si debba fare per anzianità oppure a scelta. Il resto poco importa.

L'articolo in cui si trova questa disposizione è quello che regola il modo d'avanzamento tra gli ufficiali superiori e generali, cioè l'avanzamento a scelta o ad anzianità, quindi per questo grado io credo si debba dire, che deve essere fatto esclusivamente a scelta, e niente altro.

Io aveva proposto di mettere le parole « ha luogo esclusivamente a scelta » mettendo nel primo articolo la variante.

Senatore PIANELL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIANELL. Io non posso associarmi alle cose dette dall'onor. ministro. Egli vuole collegare questa questione ad altre; ma questa questione non ha niente che fare colle altre. Qui si tratta della promozione a generale di esercito.

Il ministro dice: ma che cosa si può fare? mettere questo grado a scelta o per anzianità?

Io non potrei certo sostenere che questa suprema promozione si debba fare per anzianità. Ma in quanto a farla a scelta, io osservo che per le promozioni di tutti i gradi, nella legge sono stabilite le garanzie, ed i modi con cui si debbono fare; quando poi si arriva all'apice della carriera si dice soltanto: il Governo si riserva di poter fare a scelta questa promozione.

Mi pareva più saggia e completa la legge precedente la quale stabilisce che, per essere promosso a generale d'esercito, bisognava aver comandato un corpo d'esercito in guerra.

Io proprio non posso essere soddisfatto della risposta del ministro; non posso ammettere che questo articolo resti così vagamente nella legge in discussione e sia messo in dipendenza d'altre cose che non hanno nulla da fare con esso. Non si può indagare il come, il quando, il perchè quell'articolo fu introdotto nella legge, con la quale non aveva relazione alcuna?

Veramente qualche ragione vi deve essere stata.

È una cosa che deve toccare l'amor proprio degli ufficiali generali dell'esercito ed è un procedimento che ha bisogno di essere chiarito.

Per quanto io abbia male espresso il mio pensiero, sono certo che alla somma perspicacia dell'on. ministro, non è rimasto oscuro; e quindi aspetto dalla sua cortesia una risposta concreta.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Comincerò dal rispondere alle ultime parole del senatore Pianell che ha detto che il Ministero quasi quasi ha meno riguardi verso gli alti gradi dell'esercito.

Non credo che si possa dire una cosa simile, poichè il Ministero non ha fatto altro che prendere una disposizione di legge esistente e riprodurla nel suo disegno di legge.

Questa osservazione non posso fare a meno di rilevarla, poichè io credo che non si possa dire al ministro della guerra che sia stato in qualsiasi circostanza meno riguardoso verso chicchessia, e specialmente verso le più alte autorità dell'esercito; e mi duole assai sentire una cosa simile.

Ripeto che l'articolo esisteva nella legge del 1873, che fu trasportato in quella del 1882, e che fin dal 1886 si riconobbe che la sua sede più opportuna sarebbe stata in una legge di avanzamento. Infatti il Senato votò questo articolo nella legge del 1886, ed oggi per rispettare una volontà già manifestata io l'ho riprodotto.

Ieri mi si fece dall'on. Morra un'osservazione, che si collega allo spirito dell'art. 26, riguardante la promozione a scelta ai gradi generali. Ora ne tengo conto nell'art. 30 del progetto di legge, e credo che più di ciò non possa farsi.

L'on. Pianell vorrebbe che io andassi a rivangare l'origine dell'articolo, che discutiamo; anzi ha detto che si poteva certamente aver capito a che cosa egli abbia alluso. Confesso che i precedenti della quistione non mi sono noti, ufficialmente. Io ho trovato che già una legge esisteva, e quando fu fatta quella legge io non era ancora deputato, e tanto meno uomo politico.

Potrei soltanto farne la storia successiva, ma andare più in là, come forse vorrebbe l'onorevole senatore Pianell, mi pare che non sia conveniente mentre pende ancora una questione relativa al riparto del quadro superiore dell'esercito. Neppure sarebbe opportuno farne una questione di sostanza, poichè è universalmente riconosciuta la necessità di introdurre un grado intermedio fra quello di tenente generale e di generale d'esercito. Siccome ciò è allo studio, e siccome ho detto ieri che il Governo se ne preoccupa, e cerca di risolvere la quistione nel più breve termine, così prego il senatore Pianell di volere attendere per non pregiudicarla.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pianell.

Senatore PIANELL. Quando si è trasportato questo articolo nella legge che ora discutiamo vuol dire che il ministro l'ha fatto suo, dunque sulla portata di questo articolo mi pare che il signor ministro dovrebbe esser in caso di dare spiegazioni.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

Senatore PIANELL. Io, vedendo che le mie ragioni non sono ascoltate, nè prese in considerazione, poichè alla questione che fo io se ne mette di fronte un'altra che non ha relazione con la mia, mi ridurrò a fare una proposta al Senato, quella cioè di ristabilire l'articolo del decreto del 1849.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Il Ministero ha fatto suo questo articolo riproducendolo dall'altra legge, ma ho già detto anche prima, rispondendo a quesiti fattimi dall'onorevole senatore Pianell e rispondendo in parte all'onorevole senatore Morra, che il concetto che si faceva il Ministero di questo articolo era che, avvenendo una guerra, il Governo avrebbe potuto nominare dei generali di esercito, e si sarebbe servito in questa nomina del criterio dei comandi supremi ed anche dei meriti di guerra. Però evidentemente, al principio di una campagna quel secondo criterio dei meriti di guerra non si può ancora adottare, e quindi il Governo intende in questa nomina del generale di esercito di poterla fare secondo due concetti: uno che è impossibile, come ho detto,

in principio di una campagna ed è per merito di guerra, e l'altro che è invece possibile, perchè è quello relativo all'impiego dei nostri ufficiali generali in campagna.

Questo ho detto prima, e ripeto ora, circa il modo d'intendere questo articolo che il Ministero ha fatto suo.

In quanto alla proposta che fa l'onorevole senatore Pianell, io devo con rincrescimento dirgli che non potrei acconsentirvi senza mature riflessioni, perchè egli capisce che si tratta qui di una disposizione che figura in varie leggi nostre e specialmente su quella dell'ordinamento del regio esercito; dunque è stato introdotta dietro discussione che ha avuto luogo nel Parlamento, e che ha avuto la sua ragione d'essere.

Io non posso quindi accettare una proposta di questo genere, la quale ha molta importanza, sarà stata più o meno opportuna l'inserzione nella legge di questa disposizione, io non vado a ricercarlo, ma l'onorevole senatore Pianell in questo momento mi domanda una cosa che mi spiace assai dovergli ripetere che non posso fare.

PRESIDENTE. Onorevole Pianell, mi è parso che ella voglia fare una proposta; la prego di mandarmela in scritto.

Senatore PIANELL. Sì, signore.

PRESIDENTE. Il signor senatore Pianell manda al banco della presidenza una proposta che suona così:

« Domando che il secondo alinea dell'art. 26 sia sostituito da quello analogo che esisteva nella precedente legge nei termini precisi della legge stessa ».

Faccio riflettere all'onorevole Pianell che, secondo l'articolo 49 del regolamento non si può mettere in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizione da formularsi.

Quindi io ho bisogno di una proposta concreta per l'articolo che l'onorevole Pianell vorrebbe emendato.

Senatore PIANELL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIANELL. Siccome in questo momento non ho presente il testo del decreto, nè vorrei far perdere tempo al Senato, domando la sospensiva, per potere domani riprodurre la mia proposta.

PRESIDENTE. Il signor senatore Pianell propone che questo articolo 26 sia sospeso affinché egli possa concretare la sua proposta e l'Ufficio centrale riferire sulla medesima.

Pongo ai voti la sospensiva.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco e mezzo. — Riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge:

Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima).

Alle due pomeridiane. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel regio esercito (*Seguito*);
Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della ripa sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra.

La seduta è sciolta (ore 6 'pom.).

LXXVI.

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo — Commemorazione del senatore Tito Cacace — Seguito della discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito — Parlano intorno all'articolo 26, rimasto scospeso, il senatore Pianell, il ministro della guerra ed il relatore senatore Taverna — Approvazione dell'art. 26 e dei successivi fino al 41 inclusivo, dopo osservazioni e proposte su taluni di essi, del ministro della guerra e del senatore Morra — Prendono parte alla discussione dell'art. 42 i senatori Angioletti, Vitelleschi, Saracco, Mezzacapo ed il ministro della guerra.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

Sono presenti i ministri della guerra e della marina.

Il signor senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Torre chiede un congedo di 15 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni questo congedo s'intende accordato.

Commemorazione del senatore Tito Cacace.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Anche oggi debbo annunciarvi un nuovo lutto. Il senatore Tito Cacace è morto ieri a Napoli, sua città natale, in età di oltre novantun anni.

Tito Cacace, profondo giureconsulto, eminente avvocato, fu un illustre di quel foro napoletano che tanti illustri annoverò sempre.

A pochi dei colleghi suoi inferiore per la dottrina, soprattutto nel diritto commerciale, a nessuno fu secondo per le doti dell'animo.

Nell'amministrazione finanziaria di Napoli, appena caduto il Borbone, e da allora in poi nei molti uffici della grande metropoli, a cui lo chiamarono e la fiducia del Governo e la stima universale, lasciò ricordo incancellabile del suo sapere, d'una onestà a tutta prova, di una singolare perizia amministrativa.

Nel Consiglio del comune a cui lungamente appartenne, in quello della provincia che per tre volte consecutive presiedette, in quelli dell'ordine degli avvocati, e del Banco, a tacere di altri incarichi, le eminenti qualità sue emersero e risplendettero.

Così quando il 13 marzo 1864, venne eletto senatore, fra i titoli che all'alto ufficio lo designarono, e per i quali fu accolto, si annoverò pure quello della categoria 20 dello Statuto, che i servizi e meriti eminenti di chi ha illustrata la patria, concerne.

Ed anche in questa Assemblea, della quale fu assai assiduo nel primo decennio dalla sua

nomina, fino a quando la età grave e la salute malandata non glielo vietarono, il senatore Tito Cacace, diede più volte saggio della dottrina, della facondia, delle rare doti onde era fornito, come lo mostrano apertamente i nostri annali. I quali, registrando oggi la perdita dell'uomo egregio, attesteranno la reverenza e l'onore di che fu segno e degno in vita e ad un tempo stesso il dolore del Senato per la sua morte. (*Benissimo*).

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Avanzamento nel regio esercito** » (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito.

Come il Senato rammenta, ieri fu iniziata la discussione dell'art. 26.

L'art. 26, posto in discussione, è del tenore seguente:

Art. 26.

Le promozioni a tenente colonnello, a colonnello ed ai vari gradi di generale hanno luogo esclusivamente ad anzianità, salvo il disposto dell'art. 30.

La promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra.

A quest'articolo furono proposti due emendamenti dal signor ministro della guerra.

Col primo, al primo paragrafo invece delle parole: « e dai vari gradi di generale » si sostituiscono le altre: « a maggiore e tenente generale ».

Col secondo, nel secondo paragrafo, dopo le parole: « La promozione a generale d'esercito » si aggiunge: « ha luogo esclusivamente a scelta ».

Il senatore Pianell fece una proposta, che ora formula in questo modo preciso:

Invece del secondo alinea: « La promozione a generale d'esercito ha luogo esclusivamente a scelta, e non può aver luogo che in tempo di guerra » si dica: « I tenenti generali possono essere promossi al grado di generale d'esercito, qualora soltanto abbiano avuto prima il comando d'un esercito o di un corpo d'esercito, o abbiano esercitato la carica di capo di stato maggiore

dell'esercito, od abbiano avuto il comando dell'artiglieria e del genio in tempo di guerra.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIANELL. Io propongo questa sostituzione all'art. 26, perchè non so per quale ragione si sia mutata la legge che esisteva prima, con questa ad essa sostituita.

Nessuno ha potuto rendere conto di questa sostituzione.

D'altra parte, l'ho già detto ieri, quella dizione significa semplicemente che soltanto in tempo di guerra si può nominare un generale d'esercito.

Dunque può accadere che se un generale abbia la fortuna di rendere qualche servizio in guerra al paese, e, per un caso qualunque, la guerra sia troncata, non si potrà compensare quest'ufficiale conferendogli il grado di generale d'esercito.

E soggiungerò che, precedentemente, erano dette le condizioni necessariè per ottenere quel grado; e queste condizioni erano, a parer mio, le maggiori che si potessero imporre, poichè bisognava aver comandato in guerra un corpo d'armata od anche un'armata.

Adesso invece di condizioni non si parla.

Ho detto ieri che, per tutti i gradi dell'esercito, sono stabilite le garanzie per la promozione e le condizioni in cui ciascun ufficiale si deve trovare per ottenerla, e, quando si tratta dei generali che sono alla testa della gerarchia militare, nulla è stabilito.

Si domanda: Chi farà questa promozione? Il Governo, si risponde, e il Governo in questo caso si concentra nel ministro della guerra.

E mentre per tutti gli altri gradi, si seguono nelle promozioni criteri esatti, stabiliti, arrivati al punto massimo della carriera si dà piena libertà al ministro.

Questo mi pare privare di ogni garanzia, non avere alcuna considerazione per la classe dei generali posti al sommo della carriera.

Per queste ragioni trovo che l'alinea di questo articolo debba essere mutato, con quello contenuto nel decreto del 1849, lievemente modificato.

Io mi permetterò di leggere prima la disposizione antica e poi quella che io proporrei. Nella mia proposta è compresa una disposizione vigente sin dal 1866, cioè che i generali, i quali

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1892

hanno il comando in capo dell'artiglieria e del genio in una campagna, sono pareggiati ai tenenti generali che hanno comandato corpo d'armata.

Nel regio decreto del 12 ottobre 1849, sull'assegnazione degli ufficiali generali in effettivo servizio attivo in tempo di pace, al paragrafo terzo si dice:

« I luogotenenti generali possono essere promossi al grado e alla dignità di generale d'armata, qualora soltanto abbiano avuto, prima o durante per lo meno una campagna, od il comando in capo dell'armata, od il comando di un corpo d'armata formato di più di una divisione, od abbiano esercitato la carica di capo di stato maggiore dell'armata ».

Questo è l'articolo che vigeva e che prego il Senato di prendere in considerazione di fronte al secondo alinea dell'articolo che stiamo discutendo.

La proposta che io ho presentato all'onorevole presidente, stata letta or ora, è nei seguenti termini.

« I tenenti generali possono essere promossi al grado di generale d'armata qualora soltanto abbiano tenuto prima il comando di una armata o corpo d'armata, od abbiano esercitato la carica di capo di stato maggiore dell'esercito, od abbiano avuto il comando dell'artiglieria o del genio in tempo di guerra ».

Il Senato deve considerare che qui si dice: « i tenenti generali possono essere promossi al grado, ecc. »; si dice « possono » dunque rimarrà sempre la libertà di promuoverli o no, e di questa libertà si è fatto già uso perchè di coloro che nel 1866 avevano adempito alle condizioni imposte da questo articolo non ve n'è stato uno che sia stato promosso a generale di esercito.

Dunque l'articolo che propongo riproduce soltanto antiche condizioni perchè almeno i meriti di guerra siano considerati e ognuno sappia a quali condizioni deve soddisfare per poter aspirare al grado di generale d'armata; quindi non allarga niente, definisce soltanto.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *ministro della guerra*. La questione che qui si dibatte, pur avendo un'apparenza

d'essere molto semplice, è di una eccezionale gravità, da non disconoscersi.

In tutto questo io credo che ci sia un po' d'equivoco, e per mettere la cosa nei suoi veri termini bisogna risalire alle origini. L'origine è precisamente quella ora enunciata dall'onorevole senatore Pianell.

La disposizione cui egli allude, e che egli ha proposto di modificare, figura in un decreto del 12 ottobre 1849, al paragrafo terzo: non la ripeto perchè l'ha già letta l'onorevole Pianell. La legge del 1853 non fa cenno di questo articolo; solamente il regolamento d'avanzamento del 1854, che è quello che è ancora in vigore, al paragrafo 107, art. 32, dice: « Per l'avanzamento ai gradi di luogotenente generale e di generale d'armata vuolsi soddisfare inoltre alle condizioni richieste dai paragrafi 3 e 4 del regio decreto 12 ottobre 1849 ».

E, ripeto, il paragrafo terzo è precisamente quello che è stato citato.

Questo era lo stato delle cose creato dal regolamento del 1854.

La legge di avanzamento del 1853 non ne parla; ma il regolamento stabilisce questa condizione: legge e regolamento, si noti bene, fatti per l'esercito sardo.

Che cosa è intervenuto più tardi quando, nel 1873, per la prima volta si fece una legge organica sull'ordinamento dell'esercito? Fu introdotta all'art. 9 una disposizione che stabiliva che in tempo di pace non si potevano fare promozioni al grado di generale di esercito.

Questa, a dir vero, era una disposizione parallela a quella che sta nel regolamento, che dice poi che, quando si possano fare queste promozioni, i candidati devono essere nella condizione stabilita dal paragrafo 3 del decreto del 1849; quindi, a rigore di termini, sono due cose che possono stare, anzi stanno, indipendentemente l'una dall'altra.

Più tardi, nel 1882, nel rifare la legge di ordinamento, questa condizione fu ripetuta come ho detto ieri, e fu poi cambiata, qui in Senato, nell'occasione della discussione della legge di avanzamento nel 1886, in questa forma: « le promozioni a generale di esercito non possono aver luogo che in tempo di guerra ». Io poi nella legge che ho presentata, ho riprodotta questa disposizione nel testo già approvato dal Senato.

Si è fatto osservare che questa dicitura non dava dei criteri sul modo in cui poteva aver luogo quell'avanzamento. E, lo riconosco, è vero. Siccome la legge di avanzamento si riferisce essenzialmente a sapere più o meno se sia anzianità o scelta il criterio della forma di avanzamento, io ho detto, dietro le osservazioni fatte l'altro giorno, e dal senatore Pianell, e dal senatore Morra, che non avevo difficoltà a proporre l'emendamento: che la promozione a generale di esercito avesse luogo esclusivamente a scelta, e soltanto in tempo di guerra.

Questo è per la forma dell'articolo. La questione adesso d'introdurre nella legge la condizione che vorrebbe il senatore Pianell, è una questione di tutt'altro genere. La disposizione cui egli allude non vi ha mai figurato.

Ripeto: può essere perfettamente discutibile se debba essere nella legge inserita una condizione come quella che vorrebbe l'onorevole senatore Pianell, od un'altra di quel genere. Questo però non infirmerebbe menomamente l'altra disposizione del 1873, riportata nel 1882, nel 1886, nel 1887 e finalmente ripresentata ora.

Quindi, ripeto, sono due cose diverse e l'una non esclude l'altra.

Io entrerò ora più specialmente a parlare della proposta che è fatta dal senatore Pianell.

Nella legge dell'avanzamento dell'esercito, prima questa condizione non c'era; si vorrebbe introdurla ora senza riflettere che è una disposizione, la quale stava bene per l'esercito sardo, mentre l'esercito italiano si trova in condizioni alquanto differenti, assai differenti!

La proposta, che l'onorevole senatore Pianell vorrebbe introdurre adesso nel progetto in discussione, non verrebbe essa a limitare la libertà di azione del Governo nella applicazione del concetto che egli ha intorno alla promozione al grado di generale d'esercito?

Io ho detto già ieri che i criteri secondo i quali a me pareva che si potesse dare applicazione all'art. 26, per quanto si riferisce alla promozione a generali di esercito, poteva essere di due specie. Da una parte lo scopo di avere la possibilità, in caso di guerra, di nominare generali di esercito quei generali che fossero investiti del comando supremo, quando a quel posto fosse destinato un generale dell'esercito, ovvero che fossero investiti di un comando d'armata o della carica di capo di

stato maggiore; dall'altra parte lo scopo di poter all'evenienza conferire quel supremo grado militare per merito militare di guerra.

Ora, se si viene in certo modo a stabilire che questa promozione non si può fare che alla condizione che era ricordata dalle patenti del 12 ottobre 1849, evidentemente si viene a legare il Governo in un modo che è molto discutibile se sia conveniente.

Cosa dice infatti il decreto 12 ottobre 1849?

Dice che i tenenti generali possono essere promossi al grado di generali d'esercito (per chiamarli col loro nome attuale), qualora soltanto abbiano avuto prima, *durante per lo meno una campagna*, od il comando in capo dell'armata od il comando di un corpo d'armata.

Dunque questo escluderebbe assolutamente per il Governo la possibilità, se ciò fosse introdotto nella legge, di fare una promozione a generale d'esercito nelle condizioni che ho accennato ieri; quindi io credo che ciò non convenga al Governo.

D'altra parte l'onorevole Pianell ha detto ieri che io in certo modo avevo introdotto in questa questione l'elemento del grado intermedio, mentre non c'entrava; ed io credo invece che c'entri molto, e sia bene non perderlo di vista, perchè, ripeto, il decreto 12 ottobre 1849 si riferiva all'esercito sardo, costituito da un'armata sola.

Ora l'esercito italiano si trova in tutt'altre condizioni; noi avremo parecchie armate, quindi una condizione nuova.

Di più, capisco che ora si possa discutere della cosa in se stessa, ma dovendo introdurre per legge una disposizione di questa natura bisogna precisarla bene.

L'onorevole Pianell propone qui il testo antico, ma ne tralascia una parte che, a mio avviso, non può così facilmente essere tralasciata, perchè sarebbe quella che dà proprio il criterio della misura in cui potrebbe essere applicato questo articolo. La parte tralasciata dall'onorevole Pianell è questa: *che abbia comandato durante per lo meno una campagna*.

In tutto ciò vi è dell'indeterminato che bisogna precisare meglio, prima di prendere una decisione di tal natura, che riflette precisamente la più alta carica dell'esercito. E ciò è degno di essere trattato come l'alta materia merita, appunto per evitare le mancanze di riguardo, le

omissioni, i dubbi, le incertezze che potrebbero essere la naturale conseguenza di una determinazione un po' affrettata, e non abbastanza studiata.

L'onor. Pianell propone che alla clausola di aver comandato un'armata od un corpo d'armata ne venga aggiunta un'altra, e cioè che tale posto sia accordato, o meglio possa essere accordato a coloro che hanno comandato un corpo d'armata od abbiano avuto il comando dell'artiglieria e del genio in campagna.

Siccome la legge che ora è in discussione, se verrà accolta, può e deve, o dovrebbe almeno, avere una durata lunghissima come è generalmente desiderabile per un Codice di questa natura, bisogna pur intenderci bene anche su questa questione del comando di artiglieria e del comando del genio in campagna; poichè io credo che è da determinarsi bene se le funzioni in avvenire del comando di artiglieria e del comando del genio in campagna (comando generale s'intende), saranno perfettamente analoghe a quelle che erano in passato, appunto perchè l'esercito non è più composto di un'armata sola, ma di parecchie.

Ciascuna armata avrà dunque il suo comandante d'artiglieria e del genio, ed allora perchè non si verrebbe anche a dare la possibilità di ottenere il grado di generale d'esercito ad un tenente generale che avesse comandato l'artiglieria od il genio di un'armata.

E, fra le altre cose, è da discutersi bene se le funzioni del comandante generale d'artiglieria o del genio all'esercito siano, direi, più dirette che quelle dei comandanti di artiglieria o del genio di un'armata.

Il grande riparto di guerra per l'avvenire sarà l'armata, e quindi può succedere che un comandante generale di artiglieria o del genio all'esercito (che sarà del resto pur sempre un generale di alta autorità, senza dubbio) possa avere un impiego che non corrisponda a quello più immediato che avrebbe in un'armata.

Trattasi adunque di questioni che meritano di essere molto studiate, perchè assolutamente, malgrado tutto il desiderio che potrei avere di accettare una proposta che parte dall'onorevole senatore Pianell, non vorrei fare cosa la quale potesse da una parte legare il Governo in un modo non corrispondente forse ai bisogni dell'avvenire; dall'altra parte non

vorrei nemmeno proporre od accettare così incidentalmente una disposizione che finora non ha figurato in nessuna legge, che era solamente in un regolamento, e che per regolamento si può continuare a mantenere se sarà il caso; ma che una volta fosse introdotta, ripeto, in questo disegno di legge, legherebbe il Governo in un modo di cui non si potrebbero prevedere le conseguenze.

Dunque, per riassumermi, siccome anche per ciò che riguarda questa questione, dobbiamo fare una legge la quale possa soddisfare nel miglior modo l'esigenza dell'avvenire: osservando che la proposta dell'onor. senatore Pianell sussiste anche nel regolamento di avanzamento, ritengo che sarà meglio lasciare le cose come sono, e non inserire niente al riguardo nella legge organica, non avendo l'una cosa nulla che vedere coll'altra.

Una si riferisce alla condizione richiesta per essere generale d'esercito; l'altra è tassativa, d'indole speciale, che dice che la promozione a generale d'esercito non ha luogo che in tempo di guerra.

Io crederei di doverle lasciar parallele, e lasciare al Governo la maggior libertà di azione per spiegare quel criterio che ho accennato sommariamente ieri, che è quello che la promozione di generale d'esercito dovrebbe farsi in due eventualità distinte; l'una nel caso di eventualità di guerra, per poter nominare a quel grado i comandanti d'armata cui potesse toccare; l'altra per non togliere al Governo il modo di ricompensare anche con una disposizione speciale, distinti meriti militari in guerra, di tenenti generali che potrebbero trovarsi in condizione analoga.

Cito un caso solo. Ammettiamo un comandante d'artiglieria o del genio di un'armata, che fosse tenente generale e che potesse ottenere risultati veramente importanti, splendidi, straordinari in un assedio. Non vedo perchè non potrebbe anch'egli ottenere la nomina di generale d'esercito.

Per tutte queste ragioni non mi pare di dover introdurre questa disposizione di legge, e perciò prego l'onor. senatore Pianell di non insistere nella sua proposta, la quale, ripeto, è indipendente dalla legge in discussione.

Senatore PIANELL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIANELL. Io vorrei non oppormi al desiderio dell'onor. ministro, ma le ragioni che ho già svolte m'impongono di non desistere dalla mia proposta.

Poichè il ministro ha parlato di comandanti del genio e di artiglieria, io debbo dire che li ho introdotti nella mia proposta, poichè è cosa che esiste attualmente.

Il ministro ha detto poi che con quell'articolo, il Governo sarebbe legato.

Non mi pare.

Vuol dire che quelli i quali hanno raggiunte le condizioni stabilite nell'articolo, possono non sperimentare le conseguenze di quella specie di diritto che avranno acquistato; e che, dopo 25 o 30 anni di pace, all'aprirsi della guerra, il Governo, non vuol avere le mani legate, può nominare un comandante di corpo a generale d'esercito.

Dunque vuol dire che quelli i quali hanno fatto esperimento non sono calcolati e quelli che non ne hanno fatto alcuno, poichè c'è una differenza enorme tra un esperimento fatto in tempo di pace e quello di guerra, possono essere nominati, o almeno il Ministero vuol avere la mano libera per nominarli.

Io prego il Senato di confrontare i due articoli, quello che l'onor. ministro vorrebbe nella legge e quello da me proposto, e giudicare in conseguenza.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Taverna.

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa al modo di vedere espresso dall'onorevole ministro.

Al momento della mobilitazione (speriamo che i benefici della pace ci sieno per lungo tempo assicurati), al momento della mobilitazione avremo bisogno di destinare un certo numero di generali ad alti comandi quali sarebbero: comandi d'armata, capo di stato maggiore dell'esercito, governatore generale di qualche regione minacciata dall'invasione nemica e simili.

Nel procedere alla designazione di questi generali non si potrà certamente seguire sempre il criterio dell'anzianità, bisognerà prendere chi si crede atto a coprire queste cariche dove lo si trova, e molte volte i prescelti dovranno forse comandare a generali più anziani di loro. Sem-

bra quindi a noi conveniente di poter dare a questi generali prescelti un grado che li metta senz'altro al disopra di quelli cui devono comandare.

È conveniente quindi che questo grado, che si mette a disposizione del Governo (che è quello di generale d'esercito, perchè attualmente non ne abbiamo altri), il Governo sia libero di darlo a chi crede più adatto, perchè se si ponessero delle condizioni al suo conferimento, al momento del bisogno, si potrebbe trovarsi nell'impossibilità di conferirlo e si dovrebbe aspettare che una gran parte di questi generali abbiano acquisito le condizioni che si vorrebbero stabilire.

All'Ufficio centrale sembra più prudente dunque di lasciare le cose come sono ora stabilite.

Certamente se avessimo nel nostro esercito i quattro gradi di generali come vi sono in molti altri Stati, cioè in Austria, in Inghilterra, in Russia ed in Germania, allora starebbe bene.

Questo grado a disposizione del Governo per conferirlo all'apertura delle ostilità sarebbe quello di generale d'artiglieria in Austria, generale di fanteria in Germania, *full-general* (vuol dire generale completo), in Inghilterra, generale del genio o di artiglieria in Russia; allora l'attuale grado di generale d'esercito sarebbe paragonato alla carica di maresciallo, dignità altissima per la quale si potrebbe benissimo stabilire fin d'ora delle condizioni speciali per conseguirla. Come è per esempio, se la memoria non tradisce, in Russia, dove per conseguire il grado di maresciallo bisogna aver vinto una battaglia in rasa campagna.

Ma da noi che non abbiamo questo grado elevatissimo per poter conferire quello di generale di esercito subito al principio della guerra per porre i comandanti superiori al di sopra dei generali loro subordinati, alcuni dei quali potrebbero essere più anziani di loro, bisogna poter conservare la libera disposizione di questo ultimo grado e non vincolarlo con condizioni speciali. Senza dubbio sarà utilissima cosa il giorno in cui si potrà addivenire alla creazione di quel grado intermedio di cui parlai poco fa, ma le condizioni generali nostre mi pare che non lascino grandi speranze che si possa così presto istituire tale grado, e, ripeto, fino a quel giorno pare a me sarebbe poco pru-

dente il voler circondare di condizioni speciali il conferimento del grado di generale d'esercito. Però all'Ufficio centrale sembra più opportuno lasciare le cose come stanno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare verremo ai voti.

Rileggo l'art. 26.

Art. 26.

Le promozioni a tenente colonnello, a colonnello ed ai vari gradi di generale hanno luogo esclusivamente ad anzianità, salvo il disposto dell'art. 30.

A questo primo paragrafo, il signor ministro d'accordo coll'Ufficio centrale propone di sostituire alle parole « ed ai vari gradi di generale » le altre « a maggiore ed a tenente generale ».

Pongo ai voti questo emendamento al primo paragrafo. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Al secondo paragrafo dove dice: « La promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra », il signor ministro d'accordo coll'Ufficio centrale propone che si dica: « La promozione a generale d'esercito ha luogo esclusivamente a scelta e non può aver luogo che in tempo di guerra ».

Il signor senatore Pianell propone invece che a questo paragrafo venga sostituito il seguente: « I tenenti generali possono essere promossi al grado di generali d'armata, qualora soltanto abbiano tenuto prima il comando di un'armata o corpo d'armata, od abbiano esercitato la carica di capo di stato maggiore dell'esercito, od abbiano avuto il comando della artiglieria e del genio in tempo di guerra ».

Pongo ai voti questa proposta del senatore Pianell, che non è accettata nè dall'Ufficio centrale, nè dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti l'emendamento concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale, che ho già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 26, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

È condizione indispensabile per l'avanzamento a scelta l'esplicita dichiarazione della Commissione compilatrice del quadro d'avanzamento che l'ufficiale per la sua coltura e per le sue spiccate qualità militari, morali, ed intellettuali, è veramente meritevole di concorrere all'avanzamento a scelta.

(Approvato).

Art. 28.

L'accertamento del merito per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore dovrà aver luogo per esame, in conformità di programmi stabiliti con decreto reale; l'avanzamento a scelta da tenente a capitano non potrà essere concesso che alle condizioni di cui agli articoli 29 e 30.

L'accertamento dell'idoneità all'avanzamento per anzianità ha luogo nei modi determinati da regolamento approvato con decreto reale.

Le proposte d'avanzamento, tanto per anzianità quanto a scelta, fatte dalle Commissioni o dalle autorità compilatrici dei quadri d'avanzamento, in conformità delle annotazioni sugli specchi caratteristici, dovranno essere approvate da una Commissione di grado superiore a quella che compilò le proposte stesse.

Le proposte d'avanzamento ai gradi di colonnello e di generali dovranno inoltre essere confermate da una Commissione centrale composta degli ufficiali generali che occupano le maggiori cariche dell'esercito.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. A quest'articolo 28, al primo inciso, d'accordo coll'Ufficio centrale io proporrei un'aggiunta che è la seguente:

... fatta eccezione dei tenenti dei carabinieri reali, dei tenenti medici, commissari, contabili e veterinari il cui merito per la scelta sarà accertato mediante esame speciale », e ne spiego subito la ragione.

Nell'art. 28. il primo inciso è stato dettato avendo in vista le armi combattenti, perchè gli articoli 29 e 30 si riferiscono precisamente alla fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Ma si capisce che i tenenti medici, commissari, contabili e veterinari non possono per carattere loro essere inclusi nelle disposizioni della scuola di guerra, ed il loro esame deve essere speciale come si fa già presentemente per i medici e per i veterinari; quindi l'intenzione del Ministero è di conservare a questi esami gli stessi caratteri, poco su, poco giù, che hanno adesso.

Solamente è necessario di fare l'aggiunta, perchè se non si facesse, parrebbe che non si possa ad esempio fare a scelta un capitano medico se non avesse percorso la scuola di guerra.

Io prego dunque il Senato a voler acconsentire a questa aggiunta.

PRESIDENTE. Alla fine del primo paragrafo, dove è detto: « l'avanzamento a scelta da tenente a capitano non potrà essere concesso che alle condizioni di cui agli articoli 29 e 30 », il ministro d'accordo colla Commissione propongono che si aggiunga: « Fatta eccezione dei tenenti dei carabinieri reali, e dei tenenti medici, commissari, contabili e veterinari, il cui merito per la scelta sarà accertato mediante esame speciale ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questa aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 28 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 29.

I tenenti ed i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali abbiano compiuto con esito favorevole il corso di studi alla scuola di guerra, o ne abbiano superato gli esami finali senza obbligo d'averne frequentato i corsi, saranno promossi a scelta al grado immediatamente superiore, quando si trovino nelle condizioni di anzianità stabilite dagli articoli 24 e 25, e sempre quando soddisfacciano alle condizioni volute dall'art. 27.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. L'altro giorno io aveva proposto che per la promozione da tenente a capitano occorresse sempre il passaggio per la scuola di guerra; di fronte però alla diminuzione dell'aliquota data pella promozione a scelta da tenente a capitano, ed alle serie considerazioni che furono esposte in quest'aula, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 29 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 30.

È riservata al ministro della guerra la facoltà di proporre con speciali relazioni a S. M. il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari, o per insigni servizi militari resi allo Stato.

I fatti ed i servizi che motivarono tali eccezionali promozioni saranno pubblicati sul bollettino ufficiale delle nomine del R. esercito.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. D'accordo con l'Ufficio centrale, e dietro la discussione che ha avuto luogo ieri, ho l'onore di proporre al Senato che, mantenendo il testo dell'articolo dell'Ufficio centrale, siano alla fine del primo paragrafo aggiunte le parole che si trovano nel testo ministeriale e che suonano così: « ovvero che possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione a scelta ridonderà a reale beneficio dell'esercito e dello Stato ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro della guerra, di accordo con l'Ufficio centrale, propone che si aggiunga al primo paragrafo di questo articolo quanto segue:

« Ovvero che possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione a scelta ridonderà a reale beneficio dell'esercito e dello Stato ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 31.

Nei distretti i posti vacanti da ufficiali subalterni sono coperti con ufficiali subalterni di fanteria in servizio temporaneo; i posti vacanti da capitano sono coperti con capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio proposti per quel servizio; i posti vacanti da maggiore, da tenente colonnello e colonnello sono coperti per metà con promozioni esclusivamente ad anzianità di capitani, di maggiori e di tenenti colonnelli già ascritti al servizio permanente dei distretti, in conformità del quadro particolare di avanzamento di cui all'articolo 5; gli altri posti vacanti sono occupati da ufficiali delle armi sopra citate, già rivestiti del grado corrispondente al posto da occupare, i quali siano designati pel servizio dei distretti.

Non sono compresi nei posti di maggiore, di cui al comma precedente, i maggiori di fanteria che prestano eventualmente temporaneo servizio nei distretti.

I maggiori ora detti e gli ufficiali subalterni in servizio temporaneo nei distretti concorrono all'avanzamento coi subalterni e coi maggiori di fanteria che fanno servizio presso i reggimenti.

Nessuno degli altri ufficiali ascritti al servizio nei distretti militari, da capitano a colonnello incluso, potrà conseguire la promozione in precedenza ad ufficiali di pari data di anzianità, che prestino servizio nei reggimenti di fanteria e che siano iscritti nel quadro d'avanzamento.

(Approvato).

Art. 32.

I posti vacanti in qualsiasi grado degli ufficiali delle fortezze sono coperti per un quarto con promozioni esclusivamente ad anzianità

nel personale stesso, in base al quadro particolare d'avanzamento di cui all'art. 5; per il resto sono coperti con trasferimenti di ufficiali, già rivestiti del grado corrispondente al posto vacante ed appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

In nessun caso gli ufficiali delle fortezze potranno essere promossi in precedenza di altri ufficiali pari di grado e data di anzianità in servizio permanente nei distretti militari, che siano iscritti nel quadro d'avanzamento.

(Approvato).

Art. 33.

Gli ufficiali del corpo invalidi e veterani sono trattati dagli ufficiali di grado uguale delle altre armi e corpi dell'esercito permanente.

(Approvato).

CAPO VII.

Trasferimenti e promozioni degli ufficiali di stato maggiore.

Art. 34.

I capitani di stato maggiore sono scelti, giusta norme stabilite da apposito regolamento, fra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali abbiano compito con distinzione i corsi della scuola di guerra, ed abbiano effettivamente comandato, almeno per un anno, nella propria arma col grado di capitano una compagnia, uno squadrone od una batteria.

(Approvato).

Art. 35.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori delle predette armi, provenienti dai capitani di stato maggiore, od anche direttamente fra i capitani di stato maggiore a cui spetta la promozione per effetto del disposto dall'art. 38.

(Approvato).

Art. 36.

I tenenti colonnelli di stato maggiore provengono dai maggiori di stato maggiore pro-

mossi tenenti colonnelli nel corpo, e dai tenenti colonnelli delle altre armi i quali abbiano già servito come capitani o maggiori nel corpo di stato maggiore.

(Approvato).

Art. 37.

I colonnelli di stato maggiore provengono dai tenenti colonnelli di stato maggiore promossi colonnelli nel corpo stesso e dai colonnelli delle altre armi, i quali abbiano già servito come tenenti colonnelli o maggiori nel corpo di stato maggiore.

(Approvato).

Art. 38.

I capitani di stato maggiore, sempre quando soddisfacciano alle condizioni volute dall'articolo 27, sono promossi maggiori per turno di anzianità nel corpo di stato maggiore o nell'arma di provenienza quando si trovino nel primo terzo del ruolo generale di anzianità dei capitani dell'arma di fanteria, senza pregiudizio del diritto che potrebbe loro spettare di essere promossi a scelta nell'arma di provenienza per effetto del disposto dell'art. 29.

Ad ogni modo il numero dei capitani di stato maggiore promossi a maggiori nell'arma di provenienza dovrà esser computato nel quarto devoluto alla scelta a seconda del prescritto dall'art. 25.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Per effetto della variazione portata ieri all'art. 25, bisogna al primo paragrafo alle parole « primo terzo » sostituire « primo quarto » e nel secondo paragrafo al « quarto » sostituire il « quinto ».

PRESIDENTE. Il signor ministro d'accordo coll'Ufficio centrale propone che nel primo paragrafo, invece di dire « si trovano nel primo terzo del ruolo d'anzianità » si dica « nel primo quarto ».

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

E nel secondo paragrafo alle parole « computato nel quarto » si dica « nel quinto ».

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 38 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 39.

I maggiori ed i tenenti colonnelli di stato maggiore sono promossi rispettivamente tenenti colonnelli e colonnelli nel corpo di stato maggiore o nell'arma di provenienza.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. Io volevo fare una domanda all'onorevole signor ministro che in fondo ha più rapporto coll'altro articolo che con questo perchè si tratta dal ritorno all'arma di provenienza, ritorno ormai entrato nell'animo di tutto l'esercito, e malgrado certi vantaggi che ci potevano essere a percorrere le varie armi per avere negli alti gradi dell'esercito degli ufficiali che tutte le conoscessero, capisco che non si può andare contro una corrente così stabilita.

Una tale disposizione però mi porta a pregare l'onor. signor ministro a volermi dire se non sarebbe nella sua intenzione per le armi di artiglieria e del genio di studiare la loro separazione in parte tecnica e parte combattente.

È evidente che al giorno d'oggi queste armi, benemerite, come tutte le altre, si troveranno in una condizione difficile.

Non bisogna dimenticare che gli studi che si fanno per queste armi sono due volte e mezzo più intensi, per numero d'anni, di quelli necessari per le armi di linea. La conseguenza di ciò è che pegli ufficiali dell'artiglieria e del genio, gli esami finali della scuola di guerra, non possono avere un grande valore.

Il corso della scuola di guerra è di due anni, cioè ugual numero d'anni, degli studi fatti dagli altri ufficiali di linea. Per l'artiglieria e il genio invece sono due su sette, poichè già si fanno cinque anni prima di essere ammessi definitivamente in dette armi, specialmente ora che la scelta è tutta basata sull'esame, queste considerazioni avranno molto peso.

D'altra parte fra gli ufficiali di artiglieria e genio che hanno ricevuto una maggiore istruzione, dovrebbe essere maggiore il numero dei concorrenti alla scuola di guerra, e siccome a non tutti può essere concesso di concorrere alla scuola, poichè altrimenti non si farebbe più il servizio, è sicuro che ci saranno degli ufficiali di artiglieria e genio che si vedranno scavalcati nell'avanzamento a scelta, avanzamento al quale avrebbero forse potuto aspirare più facilmente che altri.

Per queste ragioni, io credo che sia giunto il momento di pensare a separare in queste armi le due carriere.

Io credo che nella parte combattente dell'artiglieria e del genio, ma specialmente dell'artiglieria, che si trova più in contatto con le altre armi, convenga limitare gli studi al necessario pel loro servizio, mentre per la parte tecnica dell'arma, con corsi superiori di scuole d'applicazione si potrà arrivare alla indispensabile speciale coltura.

Nessuno più di me desidererebbe che la coltura di queste armi fosse conservata quale fu sempre e non soltanto questo vorrei, ma vorrei, pure che la coltura delle altre armi potesse portarsi a quel livello.

Però contro la necessità delle cose non si va.

Con l'art. 15 si è cercato di elevare il livello degli studi per l'ammissione alla scuola di Modena ed io auguro all'onor. ministro che trovi modo di reclutare giovani che abbiano tutti o la licenza liceale o quella d'istituto tecnico, ma pur tuttavia è materialmente impossibile di elevare il grado d'istruzione di tutta la massa degli ufficiali a quella di alcuni corpi speciali. D'altra parte è necessario che l'affiatamento tra i diversi corpi si faccia ogni giorno più intenso. Malgrado si sia fatto un ruolo unico, le carriere sono sempre diverse e tendono solo ad unificarsi all'ultimo momento. Ma bisogna che a questo punto arrivino tutti più o meno nelle stesse condizioni, ed io, perciò prego l'on. Ministro di dirmi se non sia nella sua intenzione di studiare la separazione delle carriere in parte combattente e in parte tecnica. Lo prego nello stesso tempo, pur considerando i riguardi da aversi agli ufficiali di artiglieria e genio che hanno fatto finora il corso della scuola di guerra senza risentirne vantaggio, a non pretermettere quelli di altri ufficiali che essi pure degli studi

elevati ne hanno fatti, di mettere le cose in modo che ciascun si trovi il più possibile al suo posto e che la legge, mentre tende a diminuire dei malumori, non ne porti qualcuno nuovo.

Questo lo dico quantunque io creda che in fatto di malumore si esageri molto, specialmente quando si viene in quest'aula serena a parlare di malumori seri, gravi nell'esercito, che effettivamente nessuno di noi crede che esistano e sopra tutto non intaccano per nulla il morale dell'esercito seppure ve ne sono. (*Bene, benissimo, approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Sono lieto dell'occasione potermi dall'onor. senatore Morra di rispondere al quesito da lui mosso.

Ma prima di tutto prendo con compiacenza atto della chiusa del suo discorso. Io credo che ha perfettamente ragione. Dei malumori e delle sperequazioni ce ne sono state, è impossibile negarlo, ma io credo che per questo il morale dell'esercito non ha menomamente sofferto, e concordo pienamente con lui in queste considerazioni.

In quanto alla separazione delle carriere nell'artiglieria e nel genio, l'onor. senatore Morra ha parlato ad un convinto; e lo posso dire tanto più, che, relatore alla Camera dei deputati di un disegno di legge per modificazione all'ordinamento all'esercito nel 1887, ho appunto espresso allora questo desiderio e questa raccomandazione a nome della Commissione al ministro della guerra; quindi sono convinto davvero, e so bene che non si può pretendere che un ufficiale d'artiglieria sia enciclopedico, non si può colla vastità degli studi che ci sono adesso, coi progressi che si fanno ogni giorno nelle armi e nelle scienze, pretendere di continuare sempre per quella via, volendo ottenere che i nostri ufficiali di artiglieria, ed anche del genio, dove ci sono tante e così varie specialità, sieno ugualmente buoni in tutti i rami del loro servizio.

Questo per me, mi si perdoni la parola, mi sembra un assurdo. Quindi io sono assolutamente disposto, se resterò al Ministero, di pormi sulla via adesso indicata dall'onorevole senatore Morra.

Non mi nascondo che è una cosa non tanto facile, perchè vi sono contro, oltre la questione

di certe idee dalle quali bisogna difendersi, difficoltà pratiche, difficoltà materiali di esecuzione. Anzi queste difficoltà sono state una delle cause per le quali ho acconsentito alla proposta del ruolo unico, perchè, appunto mi ricordo che il senatore Mezzacapo, se non isbaglio, quando si discuteva nell'Ufficio centrale, era anche egli del parere che si dovesse procurare di arrivare a questa separazione; ma visto che è una cosa che non si può combinare da un momento all'altro dissi: piuttosto che prendere l'impegno di farlo di un tratto, col pericolo di far cosa non abbastanza ponderata che potrebbe più tardi produrre inconvenienti, dissi, aspettiamo.

Ma, ripeto, posso assicurare l'onor. senatore Morra che, se resterò al Ministero, questa sarà una delle mie cure principali, perchè son persuaso della necessità della cosa.

Quanto alla sua raccomandazione relativa all'influenza che possono avere gli studi che hanno questi ufficiali delle armi speciali in confronto degli studi della scuola di guerra, essa è tale che bisogna tenerne conto, nella modalità della ammissione di questi ufficiali alla scuola, per fare in modo che non avvengano ingiuste speranze.

Io capisco che non sarà facile che quei che vogliono andare alla scuola di guerra, ci trovino tutti posto; ma è già un progresso che si è fatto. Ripeto però che faremo tutti gli studi necessari affinché l'inconveniente sia il minor possibile; d'altra parte non bisogna perdere di vista che, se è vero che questi ufficiali delle armi speciali hanno fatto studi più profondi, la scuola di guerra nel suo istituto stesso ha in vista degli studi di altra natura, per i quali gli ufficiali di artiglieria e genio sono più preparati, è vero, dalla ginnastica dell'intelligenza che hanno fatto all'accademia e alla scuola di applicazione, ma sono studi di altra natura più generale, che hanno importanza grandissima tanto per gli ufficiali d'artiglieria e genio, quanto per le altre armi, malgrado che quelli abbiano avuto già degli studi seriissimi d'altra specie nei loro corsi primitivi.

Quindi, conchiudo, non posso che associarmi all'onor. Morra in tutto quanto ha detto, e della sua raccomandazione terrò il massimo conto.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. Ringrazio l'onorevole ministro e confido pienamente nella sua energia e abilità perchè arrivi alla soluzione della questione in quanto all'artiglieria e genio, e che la credo ormai diventata matura.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Ho preso la parola per dire di associarmi intieramente alla opinione del senatore Morra.

La questione di far rientrare gli ufficiali di artiglieria e genio, promossi per il merito speciale della scuola di guerra, nell'arma di provenienza, senza che ne risenta l'amor proprio di quegli ufficiali, è un po' difficile. Come diceva bene il senatore Morra, la difficoltà sta nella natura delle cose. Ma se si facesse la separazione dei combattenti dai tecnici, questa difficoltà sarebbe eliminata.

La questione oggi da che nasce? Nasce dacchè l'ufficiale che ha acquistato meriti speciali per la scuola di guerra, nel rientrare in quelle armi speciali, si trova messo innanzi ad ufficiali che hanno meriti, per quelle armi, ben maggiori per cognizioni tecniche acquistate. Mentre che, quando fosse fatta la separazione, l'ufficiale combattente di artiglieria o del genio sarebbe alla pari di un istrutto ufficiale di fanteria o cavalleria, per la parte che riguarda il combattimento. Fatte allora queste equiparazioni di colture, non vi è più difficoltà.

Sono lieto di vedere, che l'idea espressa dal senatore Morra sia stata accolta dal Ministero, nè me ne meraviglio, perchè questa misura faceva parte della legge sull'avanzamento presentata dal ministro Ferrero, di cui era segretario generale il ministro attuale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 39.

(Approvato).

Art. 40.

Gli ufficiali di stato maggiore di qualunque grado possono essere trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

(Approvato).

Art. 41.

Nessun colonnello di stato maggiore può essere promosso maggior generale se non ha

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1829

effettivamente comandato come ufficiale superiore nell'arma di provenienza, e per uu tempo complessivamente non inferiore a due anni, un reparto di truppa.

(Approvato).

TITOLO III.

Cessazione degli ufficiali dal servizio attivo e avanzamento degli ufficiali in congedo.

CAPO VIII.

Limiti di età per la permanenza degli ufficiali in servizio attivo.

Art. 42.

Gli ufficiali che hanno raggiunto l'età indicata per le varie armi e corpi nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente e saranno d'autorità collocati in riforma o riposo. Potranno essere collocati nella posizione di servizio ausiliario coloro tra essi che saranno riputati idonei a prestare alcuni dei servizi specificati dall'art. 5 della legge 17 ottobre 1881, n. 435, serie 3^a.

G R A D O	Stato maggiore generale (1)	Corpo sanitario » di commiss. » contabile » veterinario
	Stato maggiore Carabinieri reali Fanteria Cavalleria Artiglieria Genio	
Tenenti generali .	65	—
Maggiori generali	62	65
Colonnelli . . .	58	62
Tenenti colonnelli	56	58
Maggiori . . .	53	55
Ufficiali inferiori.	48	52

(1) Non sono compresi gli ufficiali generali medici e commissari, i quali sono contemplati nella seconda colonna di questa tabella.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. Io dichiaro che darò il mio voto contrario a questo articolo di legge che assegna agli ufficiali i limiti d'età per la loro permanenza nell'esercito.

Il ministro della guerra e l'Ufficio centrale portano a sostegno di questo articolo, se ho ben capito, due ragioni, cioè: la prima, di procurare all'esercito una buona costituzione di quadri, facendo sì che gli ufficiali abbiano qualità fisiche, morali ed intellettuali non inferiori a quelle richieste dal grado che occupano; la seconda procurare agli ufficiali una carriera aperta in modo da farli sperare un avvenire lusinghiero.

Ebbene, o signori, io nego che le disposizioni contenute in questo articolo siano tali da dare i risultati sperati dal signor ministro della guerra.

E prima di tutto è da notarsi che approvando il Senato questo articolo, stabilirebbe per gli ufficiali dell'esercito una regola che è perfettamente contraria a quella che la provvidenza ha già fino dalla creazione, molto provvidamente stabilito per tutti gli esseri viventi, e che tuttora mantiene a dispetto di tutti gl'*indovini ed auguri*, voglio dire la regola di non fare mai saper oggi ad alcuno quello che sarà di lui domani.

Ed è appunto la fiducia, la speranza, e se vogliamo, la preoccupazione di ciò che potrebbe accadere domani che tiene desti gli ufficiali, che li eccita a ben condursi, che li spinge a perfezionarsi nell'esercizio del loro mestiere, nell'esercizio del comando loro affidato, di cui la più esatta, la più perfetta esecuzione può essere appunto da oggi a domani di grandissimo interesse, io dico anzi di interesse supremo per la patria.

Ma se voi, o signori, dite agli ufficiali: nel tale anno, nel tal giorno la vostra vita militare sarà inesorabilmente troncata; io credo che quel giorno sarà assai lontano, quando questi ufficiali si sentiranno presi da malessere, parrà loro d'essere già ammalati, e moralmente moribondi. Come tali trascineranno la loro esistenza fino all'ultimo momento; e come tali (e questo è il lato più brutto) saranno considerati dai loro dipendenti, lo che non contribuirà certamente a corroborare i sentimenti di stima, di rispetto, di fiducia che gli inferiori debbono sempre nutrire verso i loro superiori.

Io credo che sarà anzi una specie di cancrena che roderà la costituzione di quei quadri che il signor ministro vorrebbe migliorare.

Si avvererà spesso il caso in cui si vedranno

sparire dai ruoli dell'esercito ufficiali di merito, ed io ne conosco parecchi, i quali ad onta della loro età avanzata potrebbero ancora rendere utili servizi. E si avvererà anche l'altro caso in cui altri che nell'interesse del servizio dovrebbero esserne eliminati, saranno tollerati finchè l'ultimissima loro ora non sia suonata.

Ma poi; quando si mostrasse all'orizzonte imminente, inevitabile una guerra, che cosa vorreste voi pretendere da tutti quei moribondi?

A coloro i quali ad onta della loro età che li avvicinerrebbe a quel giorno fatale, fossero pure in grado di poter sopportare le fatiche di una campagna, avreste voi il coraggio di dire: andate, fate da bravi il vostro dovere e se le palle nemiche vi risparmiarono, non vi risparmieremo noi, perchè appena finita la guerra vi metteremo in ritiro.

Io credo che, ad onta di tale promessa non molto lusinghiera, il loro dovere lo farebbero ma credo che lo farebbero meglio se sapessero, finita la guerra, di poter continuare nel servizio.

Fu detto, e mi pare dall'onor. Ricotti, che il sistema della cessazione dal servizio per ragione di età, lo hanno i magistrati.

Ma io credo che non possa farsi un paragone fra un ufficiale ed un giudice.

Un giudice nell'esercizio delle sue funzioni dev'essere tenuto dal ministro di grazia e giustizia in uno stato di tanta indipendenza da non tollerare di essere tocco nemmeno al momento di andare in ritiro.

L'ufficiale deve invece tanto dipendere dal ministro della guerra, non solo da eseguire puntualmente e sempre i suoi ordini, ma quasi direi da cercare di indovinare e prevenire le sue intenzioni.

Un giudice nell'esercizio delle sue funzioni, piuttosto che un uomo è un mito, il quale fino all'ultimo giorno della sua carriera, emette i suoi oracoli senza che coloro ai quali si riferiscono lo abbiano mai veduto, nè sappiano neanche come si chiama.

Un ufficiale al rovescio, una gran parte del suo prestigio lo deve appoggiare alla sua presenza, alla sua persona colla quale deve occuparsi sempre e fino all'ultimo giorno del benessere, dell'istruzione, dell'educazione de' suoi dipendenti per averne in contraccambio sem-

pre e fino all'ultimo giorno stima, rispetto e fiducia.

So che questo sistema è stato adottato per l'armata, voglio dire per la marina militare, e la relazione dice: « risentendone anzichè un turbamento, un vantaggio » la quale asserzione, mi permetta l'onorevole signor ministro della guerra, a me pare sia un po' anticipata.

Il tempo e le circostanze ci diranno se ciò che si fa sia veramente vantaggioso, o se gli inconvenienti che ne verranno consigliati di rinunciarci.

Io credo piuttosto a questo.

Io so che questo sistema della cessazione dal servizio è stato pur adottato in Inghilterra del quale non parlerò, perchè l'organizzazione è troppo diversa dalla nostra; so che è stato anche adottato dai francesi fin dal 1836; ma se non consta, come dice la relazione, che abbia dato luogo ad inconvenienti, non consta neanche, dico io, che abbia prodotto vantaggi rimarcabili.

Comunque sia però, gli altri Stati d'Europa non l'hanno; e i loro governi regolano la sorte dei loro ufficiali sopra criteri di cui sarebbe bene potere imitare sempre l'esempio. La regolano, voglio dire, ispirandosi prima di tutto all'interesse dell'esercito, e poi al bene di quelli ufficiali bravi i quali, sebbene non più in età fresca, possono ancora rendere servigi preziosi all'esercito.

Il signor Valfrey, scrivendo del famoso processo che ebbe luogo a Berlino contro il conte Arnim, dice del governo dell'imperatore Guglielmo e dell'imperatore stesso che, prima di lasciarsi indurre a mettere a riposo un funzionario civile, o prima di togliere ad un ufficiale il comando di cui era investito, bisognava provare in modo assolutamente evidente che quei funzionari erano assolutamente incapaci di rendere quei servizi che si aspettavano da loro.

Parole d'oro che dovrebbero stare, come credo che staranno, scritte a caratteri cubitali sempre davanti agli occhi dei nostri ministri.

Ciò detto per evitare di andare incontro agli inconvenienti a cui ci porterebbe l'approvazione di quest'articolo, io vorrei che l'onorevole ministro della guerra che ha promesso di accettare degli emendamenti a questa legge, vi rinunciasse; e si tenesse la facoltà che la legge

gli accorda, di mettere a riposo gli ufficiali quando non sono più atti a servire.

Vorrei che si tenesse questa facoltà, piuttosto che affidarla a quest'articolo di legge, che l'eserciterebbe in modo automatico, come potrebbe fare un contatore; la qual cosa a me pare poco conveniente se si considera la qualità, la serietà, la dignità delle persone a cui questo contatore dovrebbe essere applicato.

Vorrei che il Governo (e qui dichiaro che con la parola Governo non intendo alludere alla persona dell'onorevole Pelloux che so essere animato da sentimenti di perfetta giustizia, ma alludo ad un ministro ipotetico che potrebbe venire dopo di lui; vorrei che il Governo si limitasse ad usare di questa facoltà nell'interesse dell'esercito e degli ufficiali e non ne abusasse per spirito di parte, come altra volta è accaduto, nè per rancori che sarebbe ancor peggio, nè per favori personali.

Allora sì che i quadri avrebbero intera la elasticità desiderata dal ministro della guerra; allora sì che gli ufficiali buoni e bravi avrebbero aperta quella carriera, che, come vuole la relazione, dovrebbe condurli ad un avvenire lusinghiero.

Ho detto vorrei che il Governo non abusasse della sua autorità per favori personali, e dirò meglio per riguardi personali. Ma io temo fortemente che vi si troverebbe indotto se quest'articolo che si discute, fosse approvato e lo fosse anche l'articolo susseguente, il quale darebbe certissimamente luogo ad esagerazioni, a longanimità, le quali farebbero un brutto contrasto colle disposizioni draconiane di quest'art. 42 e tenderebbero ad ostruire, anzi ostruirebbero quella carriera che l'onorevole ministro vorrebbe vedere aperta.

Io comprendo e rispetto, poichè sono chiarissime e rispettabilissime, le ragioni che potrebbero indurre a fare un'eccezione alle disposizioni dell'art. 42, per il primo aiutante di campo del Re, e per il capo dello stato maggiore generale, ma per i comandanti di corpo e neanche per quelli che dovrebbero essere designati come generali d'esercito, io credo che ragioni speciali non ce ne sono.

Le ragioni edotte dall'onor. ministro della guerra a sostegno di questo articolo sono applicabili a tutti gli ufficiali, e sono (notate bene) quelle stesse da me dette per combattere que-

sto articolo 42, le quali se son buone per essere applicate ai comandanti di corpo, che in fondo sono i più avanzati di età, dovrebbero esserlo anche per tutti gli altri ufficiali.

Ma il movente principale, o unico, stavo per dire, che ha portato questo articolo davanti al Senato lo trovo spiegato da queste parole della relazione.

« Se tale eliminazione è facoltativa come succede colla legge attuale per tutti i gradi, la sua pratica attuazione riesce assai delicata ed irta di difficoltà di varia natura, difficoltà imputabili alla natura delle cose e non certo alla mancanza di sentimento di responsabilità o debolezza di chi è chiamato ad applicar la legge ».

Mi perdoni, onorevole signor ministro, ma quali sono queste difficoltà così difficili a superarsi, da consigliare ragionevolmente il Governo a far getto della delicatissima ed importantissima attribuzione di chiudere la carriera a tanta brava gente per lasciarne la cura cieca alla loro fede di nascita? Ma il parere di una Commissione composta degli ufficiali generali più elevati in grado e più anziani, alla quale il ministro sottoponesse le ragioni e fisiche e morali ed intellettuali per le quali egli credesse che quel tale ufficiale dovesse cessare dal servizio attivo, non toglierebbero a lui ogni responsabilità e a tutti ogni ragione di credere che la misura non fosse perfettamente giusta? E per quegli ufficiali componenti codesta Commissione non basterebbe che il signor ministro si confortasse del parere dei suoi colleghi ai quali avesse preventivamente sottoposte le ragioni o fisiche, o morali, o intellettuali, per le quali credesse che qualcuno di questi ufficiali dovesse cessare dal servizio?

Io credo che basterebbe. E supponendo anche (supposizione dolorosa a farsi) supponendo che potesse venire al Governo quel certo ministro ipotetico di cui accennavo or ora, se un articolo di legge obbligasse il Governo a rispettare il parere di codesta Commissione a me pare che tutto sarebbe salvato. E questa disposizione non sarebbe nemmeno nuova nella legislazione nostra militare perchè anche attualmente una legge obbliga il ministro della guerra a rispettare le decisioni dei Consigli di disciplina i quali sono convocati dallo stesso ministro.

Si tronchi la carriera di un ufficiale, ma per ragioni giuste ed al momento opportuno. Non

facciamo per carità, come faceva quel proprietario che ordinava al suo contadino di cogliere tutti i frutti del suo campo in un giorno prestabilito e poi si meravigliava il trovarsene in casa alcuni troppo maturi altri troppo acerbi.

Finalmente mi piace di dichiarare che tutto quello che ho detto finora per difendere fino in fondo la carriera degli ufficiali i quali non hanno altro peccato che quello di avere degli anni addosso, vale soltanto per il tempo di pace.

Io credo anzi, che all'approssimarsi di una guerra sarebbe opera eminentemente savia, l'esonere dal comando dei corpi, delle divisioni ed altri reparti dell'esercito attivo, per destinarli ad altri comandi, ad altre cure, tutti quegli ufficiali i quali non fossero nella pienezza delle loro forze fisiche, qualità indispensabile per poter fare il proprio dovere in faccia al nemico.

Non c'è fra noi chi non sappia che in tutti i tempi da Nembrot, da David fino ai giorni nostri, gli uomini di guerra, giovani e sani furono quelli che poterono compiere le imprese più ardue.

Non vi è fra noi chi non sappia che la vigoria della mente in guerra dipende dalla vigoria del corpo, che le azioni militari vigorose nascono dalle subite e vigorose ispirazioni.

Una mente solida può anche in età matura indicare ed anche dirigere le grandi operazioni strategiche; ma chi deve eseguirle e farle eseguire quando entrano nel dominio della tattica, vuol essere nella pienezza della sua forza.

In poche parole, un uomo debole per gli anni o per imperfezione fisica, sia pure animato dalla migliore volontà mentre può in tempo di pace rendere servizi preziosi, non può, fare il suo dovere sul campo di battaglia.

Nè all'approssimarsi di una guerra, dovrebbe preoccuparvi, o signori del Governo, la presenza nell'esercito di una quantità non indifferente di ufficiali in età avanzata; nè il pensiero che sareste obbligati a farli rimpiazzare da altrettanti, ognuno dei quali dovrebbe assumere un comando superiore a quello esercitato fino allora.

Fatelo senza esitare, perchè chi è in grado di comandare bene una divisione, comanda bene un corpo; chi è in grado di comandare bene una brigata, comanda bene una divisione e così via discorrendo; fatelo e voi rialzerete in modo

portentoso lo spirito di quegli ufficiali e quello delle truppe da loro dipendenti; ma fatelo senza esitare e siate sicuri che ognuno di loro farà per due.

E ben sarebbe stato... ma basta, non parliamo delle cose passate; procuriamo piuttosto di non ricadere in errori già commessi, quando si dovesse andare incontro ad una guerra, perchè sarebbero imperdonabili.

All'approssimarsi di una guerra, ogni mezzo deve essere posto in opra per migliorare e per ringiovanire, per rinforzare la fibra dell'esercito al quale sarebbero esclusivamente affidati i destini del nostro paese. Ma ora in tempo di pace, andiamo cauti, non la facciamo questa innovazione, la quale aumentando il numero delle pensioni, aggraverebbe le finanze e invece di migliorare la costituzione dei quadri, io credo fermamente che la peggiorerebbe perchè verrebbe una dose non indifferente di scoraggiamento e di tristezza nell'animo di una massa d'ufficiali che sono appunto quelli che avrebbero diritto ai maggiori riguardi.

In questa persuasione io prego l'onor. ministro della guerra di voler rinunciare a questo articolo, considerando anche che con questa legge non ha proprio nulla che fare, e ci sta dentro come un articolo intruso.

Io spero che l'onor. ministro della guerra, vorrà accogliere questa mia preghiera per non indurmi nella necessità di essere anche più ardito, per non indurmi nella necessità di dover pregare il Senato di non approvarlo.

PRÉSIDENTE. Il sig. senatore Mezzacapo ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Signori senatori, per la terza volta io sono costretto a ritornare sullo stesso argomento.

Nel primo giorno, m'ingegnai di presentare i danni che arrecavano a questa legge le sue basi principali, cioè: ruolo unico di ufficiali superiori a tenente generale, e limite di età.

Allora guardai la cosa sotto l'aspetto generale, e sviluppai più minutamente il primo dei difetti quando mi fu dato di parlare sul ruolo unico.

Questo oramai è un fatto compiuto, perchè il Senato per alzata e seduta lo ha approvato.

Trovandoci ora a discutere l'altro quesito, io mi sento nella necessità di riprendere la parola

e continuar l'argomentazione da me già in parte svolta.

Questa volta mi sento più rinfrancato e più facilitato nella mia missione, perchè l'on. senatore Angioletti, con l'amore che continua a serbare all'esercito, dal quale è separato da molti anni, ha corroborato la maggior parte delle ragioni che vi esposi nel primo giorno.

Egli ha detto: Voi volete, agli uomini che compongono i quadri, applicare una specie di contatore, ricorrendo così ad una seconda macchina. La mia era raffigurata da un ingranaggio che stritola tutti, e fa giungere alla testa dello esercito mescolati, non dico i cattivi, perchè saranno con altri mezzi eliminati, ma buoni e mediocri. Salirà qualche individualità, ma come un caso isolato.

Alle considerazioni allora esposte, per non ripeterle, ne aggiungerò alcune altre.

Una delle maggiori è quella che, col limite di età, voi mettete alla stessa stregua tutte le armi dell'esercito che hanno bisogni ben diversi. Voi considerate alla stessa maniera la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria, ed allo stesso modo i tecnici dell'artiglieria e del genio, i cui servizi differenziano essenzialmente.

Che un colonnello di fanteria a 58 anni stia ancora a cavallo e guidi il reggimento, lo capisco; ben inteso, mettendo da parte le eccezioni. Ma che un colonnello di cavalleria a quell'età stia alla testa del suo reggimento, con quella vigoria che si richiede oggi, non mi pare facile; ripeto, meno le eccezioni.

Donde la necessità, che per la cavalleria vi sia un limite d'età diverso da quello della fanteria.

Nell'artiglieria e nel genio v' hanno ufficiali combattenti e tecnici.

I primi sono, al pari degli altri combattenti dell'esercito, nelle stesse condizioni di servizio. Potremo, forse, ragguagliarli alla fanteria piuttosto che alla cavalleria, perchè i movimenti dell'artiglieria non sono così vibrati come quelli della cavalleria; oltrechè l'artiglieria combatte col cannone, ed il cavaliere è esso stesso che combatte a cavallo.

Ma è lo stesso dei tecnici?

Il tecnico più si inoltra negli anni, più acquista le cognizioni e l'esperienza pratica che si richiede negli arsenali, nelle fabbriche di armi e nelle fonderie.

Ebbene, coi limiti di età assegnati in questo articolo, l'ufficiale tecnico, quando con lunghissimi studi, con lunghe esperienze, con lunga pratica sarebbe utilissimo al paese, allora per l'appunto gli si dice: sapete, avete studiato, ma andate a casa perchè non sappiamo più che cosa farne di voi.

Ond'è che, per essere logici, volendo mettere il limite di età (escludendo tutte le ragioni per le quali non è ammissibile) dovrete ammettere tanti limiti separati, ma non lo potete più fare col ruolo unico.

Il ruolo unico mette tutti alla stessa stregua; è un livello, è una falce che taglia tutti i papaveri.

Quindi vedete l'incongruenza di mettere insieme queste disposizioni, ruolo unico e limite di età.

Questo per quanto riguarda i differenti bisogni del servizio. Proseguiamo.

Quando si trattò del ruolo unico, io vi feci vedere come sia necessario regolare il movimento delle promozioni sopra l'arma più estesa, sulla fanteria.

Quindi avverrà spessissimo, che quando non vorrete avere nelle armi speciali, a cominciare anzi dalla stessa cavalleria (così pure nell'artiglieria e genio) non vorrete avere, ripeto, ufficiali superiori, colonnelli al di là dei quadri, sarete costretti a ritardare le promozioni,

Che cosa ne verrà? Avverrà che quegli ufficiali cui spettava la promozione, si troveranno cacciati indietro. Intanto essi raggiungono il limite di età e sono mandati via dall'esercito, mentre che se avessero avuto la loro promozione col metodo della separazione perfetta della carriera, avrebbero superato quel limite di età ed avrebbero ricevuto il grado superiore.

Questa è un'ingiustizia flagrante. Lo stesso avverrà per tutte le altre armi.

Ne verrebbe per conseguenza che, per equità, l'ufficiale dovrebbe acquistare il diritto a conseguire il limite di età del grado superiore, ancorchè non abbia avuto il grado.

Ecco un primo ripiego a cui si dovrà andare incontro.

Altro inconveniente. Le esigenze del bilancio pur troppo non permettono di fare le promozioni giorno per giorno, a misura che si fanno i posti; invece esse si fanno con quell'intervallo di tempo che le ragioni di economia consentono.

Ebbene, l'individuo che abbia acquistato il diritto ad una promozione e che sarà tenuto indietro per ragione di bilancio, perde il diritto di rimanere nell'esercito; egli, per non aver ottenuto il grado superiore, non potrà avvantaggiarsi del limite di età inerente al grado a cui aveva diritto: altra ingiustizia.

Dovreste fare le promozioni giorno per giorno, oppure tener conto del giorno in cui l'individuo abbia acquistato il diritto alla promozione, affinché da quel giorno gli sia conservato quello del limite di età del grado superiore.

Ora io domando, con tutta la buona volontà, è possibile tenere costantemente questa bilancia?

Se ciò può sembrare possibile in un corpo ristretto, non lo è in un esercito numeroso come il nostro, con 14 o 15 mila ufficiali, con tanti movimenti giornalieri.

Donde ingiustizie e malumori, che troveranno il loro fondamento nella ingiustizia stessa della legge.

Io non ammetto l'esistenza di quel ministro ipotetico, cui accennava l'onorevole Angioletti; perocchè se venisse, potremmo anche vedere una promozione arrestata, ritardata per favorire quello che viene dopo, a danno di chi precede.

Io non l'ammetto, non credo che ciò avverrà. Sarebbe troppo grande ingiustizia, a danno di un ufficiale.

Aggiungerò altro ancora; non è finita la lista.

Viene il giorno che quel tale si trova ad essere il primo del grado che gli spetta, e sarà uno degli ottimi ufficiali, sarà il migliore forse della classe.

Ma perchè la natura gli ha fatto vedere la luce pochi giorni prima dell'altro che lo segue, il quale potrà esser buono e fors'anche meno buono, ma non al caso di essere mandato via completamente; viene, dico, la falce della fatalità, vi caccia fuori l'ottimo, e con chi lo fa rimpiazzare? Forse col meno buono!

E volete che tutte queste cose non creino un malumore per chi ne subisce le conseguenze?

E dite poi che volete questa legge per lo appunto per distruggere il malumore?

Voi ne aggiungete un nuovo a quello che già la necessità porta.

Un appunto che si fa al sistema attuale, è quello che l'esercito invecchia.

Ma scusino, signori: e che impedimento

mette la legge attuale a rendere giovine l'esercito, quando si voglia?

Un solo è l'impedimento, sono i danari che mancano. Si tiene indietro la selezione, per non aggravare le cifre del bilancio. Epperò, quando si dice: noi abbiamo ufficiali (non negli alti gradi) troppo inoltrati negli anni, si risponderà: mandateli pur via, date i danari e la cosa sarà fatta. Ma i danari non li darete, perchè non potete.

Non è difetto del metodo, è l'impotenza finanziaria che vi obbliga a far così.

Esaminate l'età dei quadri. La legge mette due limiti per i tenenti generali: uno a 68 anni per i comandanti i corpi d'armata, l'altro a 65 per i comandanti di divisione.

Ebbene, di comandanti di divisione a 65 anni non ce n'è nessuno, assolutamente nessuno; un solo ce ne era, recentemente messo in posizione ausiliaria.

Dei comandanti di corpo d'armata che superino il limite di 68 anni, ce n'è uno; che lo raggiungano, non credo che siano più di due.

Questi ultimi voi li conservate con l'art. 43, che è rivolto per lo appunto a correggere i difetti della legge; perchè sentite in voi stessi il danno che fareste all'esercito operando altrimenti.

In questo ha provveduto, in parte la natura con l'inesorabilità delle sue leggi, in parte il ministro della guerra.

La natura, o pur troppo sopprimendoli completamente, o obbligandoli a lasciare volontariamente l'esercito perchè sentivano di non poter rispondere al servizio cui erano chiamati; il ministro della guerra (non l'attuale, ma quelli che lo precedettero), ha fatto il resto. Per questo non è stata necessaria una legge di limiti di età.

Anzi dubito che, quando questi ci saranno, non si farà più nulla e resteranno tutti immobili fino al limite prescritto.

Un certo malessere c'è, ma negli ufficiali superiori, e ne ha dette molto bene le ragioni l'onor. senatore Ricotti. Ciò è dipeso dal movimento avvenuto nel nostro esercito, conseguenza di quello del paese, per cui una quantità di ufficiali, dal colonnello al maggiore, sono presso a poco della stessa età.

Non è una conseguenza della legge attuale, ma delle condizioni in cui ci siamo trovati, e che il sistema attuale avrebbe corretto e sa-

rebbe in caso di correggere, se il bilancio lo permettesse. Il bilancio non permettendolo, l'inconveniente rimane.

Lo stesso può dirsi negli ufficiali inferiori.

Di tutto ciò non si deve dunque accusare il sistema attuale. Si è che, quando un'opinione si è creata, si segue l'andazzo, si è come trascinati dalla corrente, e qualche volta si cade nel fosso senza accorgersene.

Io debbo poi rincarare la dose su quanto ha detto il senatore Angioletti, relativamente agli ufficiali che vedono appressarsi il fine della loro carriera.

Domando: quale sarà la condizione di quei comandanti di corpo di armata, di divisione, di reggimento che si trovino in fine del loro servizio?

Quale è la forza d'animo che potrà avere, quale (non dirò rispetto che avranno potuto ispirare essi stessi) ma, quali saranno i sentimenti con cui saranno riguardati dagli inferiori? Non sarà questo un grave danno morale?

Il movimento di cui parla la legge, sarà fatto successivamente in due anni.

Immaginate ora l'accasciamento morale dell'esercito, con un migliaio di ufficiali che si fanno già condannati, e che intanto sono costretti a rimanere lì, raccomandandosi l'anima perchè sia ritardata quella posizione disgraziata fatta loro dalla pensione, così piccola in rapporto ai bisogni della vita.

Si dice: con la selezione attuale l'ufficiale che va via dall'esercito, si considera come inetto, e se ne va di malumore. Ma, intendiamoci bene: intendete di conservare il diritto di selezione giornaliero, per così dire, o restringervi esclusivamente ai limiti di età? Se intendete di far questo, l'esercito è rovinato; perchè avrete una massa di individui che, dopo i 50 anni, saranno resi impossibilitati a servire e che voi terrete fino al limite di età.

Ma questo non sarà, non è possibile. Allora voi continuerete a fare la selezione dei meno idonei come prima, i quali non se ne andranno di buonumore, solo perchè c'è il limite di età per gli altri. No, essi andranno via nello stesso modo di prima.

Epperò a questi individui che andranno via di malumore, forse per numero minore di prima, si aggiungeranno quelli disgustati dalle ingiustizie da me accennate innanzi e dipendenti

da che, avendo il diritto di raggiungere un grado superiore, non l'hanno potuto raggiungere, o per altre ragioni.

Dunque aggiungerete malumore a malumore, e per di più, quegli individui che avevate conservati e che sarebbe ventura il conservare, li ammazzerete inesorabilmente.

Ebbene, questi non andranno via con rammarico? Di buon umore, no certamente, perchè sentono di avere ancora in loro tutte le qualità per continuare il servizio.

Voi avrete dunque tutti i danni del sistema attuale, con l'aggiunta di tutti quelli che vi apporterà la legge nuova.

Come dissi, la Francia segue questo metodo, ed io dissi pure quel che pensava delle conseguenze che esso poteva aver portato, e che dubito porterà in avvenire.

La Germania segue un metodo diverso, e se essa avesse seguito quello della Francia, avrebbe avuto Moltke dell'età di 70 anni all'inizio della guerra del '70?

L'avrebbe scartato.

L'unità della Germania forse non sarebbe avvenuta, essendo essa dipesa principalmente dalla guerra vinta; e vinta dall'ingegno e dall'abilità di Moltke, non che dall'esercito bene organizzato che aveva tra mani.

Noi non abbiamo la fortuna di avere dei Moltke, ma vogliamo sperare che ne sorgeranno in avvenire: ma arriveranno al posto?

Ne dubito: li stritolerete per istrada, e li cacerete nel nulla.

Si dice, i ministri non possono avere la forza di disfarsi di alcune individualità, arrivate che siano ad un certo punto. Non mi pare, perchè vi ho fatto osservare che la testa dell'esercito è molto più giovane, nella generalità, dei limiti di età fissati nella legge. Dunque ciò non è vero.

A che si ridurrà la cosa? Si ridurrà a qualche individualità.

Ma, quando si è di fronte ad individualità per cui non basta la forza ministeriale, conviene dire che quella o quelle individualità s'impingano per l'opinione che ne hanno l'esercito ed il paese, per le loro qualità, per i servizi resi.

Allora quelle individualità è bene conservarle, finchè la natura ve le lascia; perchè, quando non avranno più la forza di resistere fisicamente

e che conservino la testa, vi saranno utili col l'esempio del loro carattere, vi formeranno l'educazione dei giovani ufficiali, vi aiuteranno nella preparazione della guerra, nell'apprestamento delle difese del paese.

Come vedono, ne ho sviluppate anche troppe di ragioni puramente tecniche, per mettere in mostra i danni che verranno dalla legge presentata, per quanto riguarda i limiti di età.

Ora farò una considerazione che esce dal mio campo, e che devo farla perchè la questione finanziaria, alla quale andremo incontro, non viene ad essere risolta nel senso del bene.

Per la questione finanziaria, l'onor. Ricotti l'altro giorno fece un calcolo che, in questi due anni, il bilancio sarà gravato di un milione.

Non so se sia precisamente un milione; qualche altro più versato in questa materia, fa ascendere la somma a molto di più; certo sarà una somma rilevante.

Io, militare, non me ne preoccuperei, se questa somma dovesse avere per effetto di rendere migliori i nostri quadri. Io direi allora: spendiamo pure, chè il denaro è bene speso.

Ma, nel momento che noi abbiamo tante deficienze nell'esercito, a cui non possiamo provvedere per mancanza di denari, andiamo incontro ad una spesa fatta a danno dell'esercito. È meglio allora che questo denaro lo conserviamo per cose più utili, anzichè per danneggiare i quadri.

L'onorevole Angioletti diceva, che da ora innanzi la carriera dell'ufficiale dipenderà dalla fede di nascita.

Io dico: saranno i registri dello stato civile che regoleranno lo stato dell'ufficiale, non più le qualità del militare.

Questo pensiero mi affligge, è un pensiero che mi avvilita; mentre che dovremmo far dipendere la carriera dell'ufficiale da ben altre considerazioni.

Io ho detto abbastanza. Ma prima di chiudere il mio discorso, non posso lasciare senza risposta una osservazione che mi fu fatta, e che dipenderà forse dal non avere bene espresso il mio pensiero.

Io ebbi occasione di fare il confronto tra l'esercito francese e l'esercito germanico.

Dicevo che l'esercito germanico aveva riportato grandi vittorie, ad onta che avesse generali non giovani alla testa dell'esercito.

Mi si rispose: e i marescialli di Francia?

O mi sono espresso male, o sono stato mal compreso; perocchè parrebbe che io avessi voluto dire, che i generali sono tanto migliori, quanto più vecchi.

Una eresia di questo genere, non l'avrei potuta dire mai.

Io ho detto: non è l'età che fa giudicare gli ufficiali e i generali. Ho detto che si possono conservare le forze fisiche e morali, non in rapporto dell'età, ma delle condizioni effettive.

E siccome queste condizioni fisiche che richiedono nei vari gradi sono diverse, a misura che si va su, per modo che quelle dei generali dei corpi d'armata non debbono essere così vivaci come quelle dei comandanti delle divisioni, e quelle del comandante del corpo d'armata non devono essere pari a quelle del comandante d'armata; così ho detto: l'ufficiale generale non va misurato alla stregua dell'età, ma a quella delle sue forze fisiche, le quali basta che siano proporzionate al servizio che ha da rendere, specialmente quando esse trovansi accoppiate ad un'alta intelligenza ed a grandi qualità morali e di carattere.

Questo ho detto.

Mi si dice: i marescialli francesi erano vecchi. Quasichè avessero dovuto vincere la guerra, perchè molto vecchi.

I marescialli francesi, uomini rispettabili, buoni soldati, erano pur troppo il frutto del sistema; di quella legge, cioè, che io spero non sarà data al nostro esercito; il frutto di quella legge, per la quale tutte le intelligenze erano rimaste stritolate, vittime del contatore.

Dovendo nominare i marescialli, non avevano da prenderli altrove che dalla classe dei tenenti generali, qual era per il sistema vigente.

Orà io capisco che la Francia repubblicana, gelosa dell'autorità che possano acquistare i suoi capi militari, timorosa per gli esempi passati e delle conseguenze di moti politici, non voglia tenere gli alti graduati lungamente al posto. Ma non è così dell'Italia solidamente monarchica, intimamente monarchica nel cuore dei suoi ufficiali e dei suoi generali; questo timore non potendo preoccuparla, essa può seguire il sistema meglio acconcio e più utile all'esercito.

Con questo ho finito. Solo ripeterò che, per me la legge sarebbe buona; epperò, ad onta

che io sia contrario alle sue basi principali, il ruolo unico ed il limite di età, ho cooperato per quel poco che le mie forze consentivano, coi miei colleghi della Commissione ed in Senato, per renderla possibilmente migliore; affinché, ove, ad onta del mio desiderio la legge divenga legge dell'esercito, vi arrivi nelle migliori condizioni possibili.

Ma, nell'essere contrario alla legge per ragioni del ruolo unico e del limite di età, mi occorre di ripetere nuovamente, che il ruolo unico mi fa molto minor paura del limite di età.

Ove il ruolo unico, dopo due, tre o quattro anni manifesti effetti cattivi, o non del tutto soddisfacenti, si sarà sempre in tempo di apportarvi rimedio, senza che l'esercito ne abbia da soffrire; mentre che quella del limite di età è una di quelle leggi, le cui conseguenze si infiltrano nel sangue dei quadri, ed operano come lento veleno. Se ne risentirà il male dopo 15 o 16 anni, e forse non s'indovinerà donde muova quel malessere; tuttavia il malessere ci sarà.

Nella posizione in cui sono di membro di quest'Assemblea, credo un dovere della mia coscienza di dovervi mettere in avvertenza perchè il male non abbia da verificarsi.

Colle mie profonde convinzioni io ho compiuto il mio dovere, come il ministro ha compiuto il suo; il tempo e l'esperienza diranno chi di noi due abbia ragione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Ci vorrebbe ben altra autorità che la mia per far sentire in mezzo al frastuono delle armi, la voce di un borghese. Ma io confido nell'aura serena del Senato e nella sua benevolenza, perchè mi sia almeno permesso di essere ascoltato.

La trasformazione che il servizio obbligatorio ha introdotto negli ordinamenti militari d'Europa, ha sollevati dei grossi problemi, non solo militari, ma civili e sociali, i quali è appena se ora si cominciano a disegnare sull'orizzonte.

Fra i problemi militari certamente il più grosso è quello della carriera militare.

Cento anni fa, e forse appena cinquant'anni fa, il soldato era una professione tanto per la bassa forza, quanto per gli ufficiali; e chi si dedicava a quella professione per tutta la sua vita, non aveva a preoccuparsi nè della sua posizione morale, nè della sua esistenza materiale.

Non dico che si nascesse soldato, ma certo si viveva e si moriva soldato; dalla recluta fino all'invalido tutto era preveduto e provveduto per lui.

Il grande accrescimento degli eserciti ha reagito immediatamente sulla bassa forza; l'impossibilità di tenere sotto le armi contemporaneamente tutti quelli che vi erano chiamati, ha prodotto la riduzione delle ferme.

La riduzione delle ferme ha fatto sparire il soldato di professione; il vecchio *troupier* non esiste più.

Rari sono oggi gli uomini per cui il fare il soldato è un mestiere.

La vita del soldato è oggi un episodio inapprezzabile nella vita di un uomo e che moralmente non lascia in lui che certe qualità sviluppate sotto il regime della disciplina militare: e materialmente non ha quasi nessuna influenza sulla sua esistenza, perchè non lo distrae che per un tempo brevissimo dalle sue occupazioni e non gli impedisce di seguire qualunque altra professione.

Oggi non vi sono più soldati, perchè tutti sono soldati.

Non è accaduto lo stesso per il corpo degli ufficiali. La carriera dell'ufficiale è rimasta una professione, professione gelosa che ne esclude qualunque altra.

Però non è che l'accrescimento del loro numero in proporzione della bassa forza non abbia in una qualche misura reagito anche sopra di loro.

E vi ha reagito in modo, che la carriera militare non offre più a coloro che vi si dedicano, le stesse garanzie, nè le stesse soddisfazioni morali e materiali che avevano per lo passato.

La imperiosa necessità di non permettere un troppo grande ristagno nelle carriere, complicata delle maggiori esigenze per le attitudini, e le difficoltà degli esami, che sono il prodotto del progresso dell'arte militare, hanno prodotto le misure delle quali è questione in questa legge ossia la nomina a scelta e il limite di età.

Queste disposizioni, di cui la prima è già in uso da parecchi anni, non hanno avuto il tempo di produrre i loro effetti ma non possono a meno di produrne e della più grande importanza, tanto sulla condizione sociale degli uomini che si dedicano a quella carriera quanto sulla carriera militare per sé stessa.

Questi effetti saranno di paralizzare l'attività di uomini ancora in età valida, che non potendo più scegliere nessun'altra professione non trovano più in quella che seguivano nè la soddisfazione morale, nè l'esistenza materiale che se ne promettevano; e per questa stessa delusione provata nella loro professione di diminuire profondamente se non di distruggere in essi lo spirito militare.

A proposito di una legge militare io mi occuperò soltanto di questa seconda parte, ossia dell'influenza che queste misure avranno sullo spirito militare.

Nel mio concetto il limite di tempo è nei fati, non ne dispiaccia agli oppositori i quali possono dal punto di vista militare anche avere ragione. Ma vi sono nello svolgimento dei tempi delle condizioni che s'impongono anche alle necessità militari.

Il bisogno di far passare sotto il tirocinio militare il maggior numero d'individui che si possa, tanti quanti ne richiedono le armate moderne, come ha reagito prontamente nella bassa forza per la riduzione delle ferme, deve gradualmente reagire sopra gli ufficiali per il limite di tempo, il quale a mio avviso dovrà divenire col tempo anche più ristretto.

Ripeto: può essere che dal punto di vista assolutamente militare abbia degli inconvenienti, e tutte le considerazioni fatte dall'onor. senatore Mezzacapo, dall'onor. Pianell e dall'onorevole Angioletti, hanno certo un grandissimo peso; ma il modo di mantenere nelle armate moderne ufficiali immobilizzati a vita?

Gli stessi preopinanti riconoscono che una costante eliminazione si deve fare, solamente essi preferiscono che si faccia per scelta. E quindi essi accettano il principio che ha prodotto l'idea del limite d'età. La questione è di giudicare quale sia il metodo migliore.

Intanto il limite d'età avrà già un vantaggio e cioè, che delle due difficoltà ne scioglierà una in quanto che a misura che il limite di tempo si restringerà, gli ufficiali, dovranno e potranno trovare altri impieghi e altre risorse e per conseguenza rimediare allo sconcio di un uomo che sul volgere della vita si vede mancare quelle risorse che s'aspettava dalla sua carriera senza poterne più trovare altre. Ed infatti vi è già qualche paese che ha i limiti di età più ristretti.

Ed in quelli paesi io ho veduto gli ufficiali occupare una quantità d'impieghi e d'uffici nei quali portano il credito del loro valore morale e le loro qualità intellettuali che hanno acquistato nella vita di soldato e trovano per loro stessi una fonte d'attività e delle risorse per migliorare la loro esistenza materiale.

Vero è che al punto di vista militare allo svolgimento di questo processo naturale, vi si oppone la gravissima difficoltà di mantenere la solidità dei quadri.

Evidentemente più i soldati sono mobili, tanto più gli ufficiali debbono essere saldi. Tanto più i soldati sono novizi, gli ufficiali devono essere provetti.

Ora a questo punto di vista, non v'è dubbio che il limite di età e la scelta debbono produrre disastrosi effetti. E quindi al punto di vista militare non si può non tener conto dell'effetto che il limite di età può produrre. Dapoichè la solidità dei quadri non consiste unicamente nel tempo in cui gli ufficiali rimangono in servizio, ma dalle condizioni nelle quali vi rimangono.

Ora bisogna prendere la natura umana per quello che è. I giovani che si dedicano alla carriera, non incominciano dal leggere i regolamenti; ma vi si dedicano per quel prestigio che è attaccato alla carriera militare, per cui ogni soldato crede avere il bastone di maresciallo nella sua tasca.

E questo sentimento accompagna il soldato ui tutta la vita, anzi quel complesso di sentimenti di legittima ambizione, di aspirazioni d'onore e di gloria che si compendiano in quello che si chiama lo spirito militare.

Ora la prima volta che un ufficiale è trascurato nella scelta, queste illusioni incominciano a scemare, ma quando si avvicina al limite di età, esse sono completamente distrutte. E siccome per la forza delle cose una gran parte dei nostri ufficiali dovrà essere trascurata nella scelta, e un'altra dovrà essere colpita dal limite di età, cosicchè vi sarà nella nostra armata una grandissima parte, se non la più gran parte, dei quadri composta di elementi malcontenti e in qualche modo demoralizzati e che, per quanto il sentimento, il dovere possa avere effetto su di loro, avranno però perduto quel complesso di sentimenti che si chiama spirito militare.

Io ricordo che il generale Mezzacapo poneva come dilemma per l'epurazione dell'esercito, o

il sistema della scelta o quello del limite di tempo.

Ora malgrado quanto egli diceva, io malgrado la mia incompetenza, anzi forse col favore della mia incompetenza mi permetto di esprimere una opinione contraria alla sua e cioè che non posso dividere la preferenza data al sistema della scelta.

Anzitutto gli uomini non sono infallibili, neppure le Commissioni militari.

Ma poi è più facile non ingannarsi che persuadere di aver ragione a quelli che sono vittime dei nostri giudizi. E quindi la scelta o bene o mal fatta crea necessariamente degli offesi che sono la peggior specie dei disillusi.

Egli diceva che i nostri caratteri meridionali sono più sensibili e meno sofferenti di certe discipline severe. In nessun caso queste qualità del carattere si manifestano più evidentemente presso di noi come in proposito delle offese. Quel che per altrui è una ferita per noi diviene sovente una piaga insanabile. E queste piaghe col sistema di scelta si moltiplicano troppo per non affettare la sanità del corpo nel quale si producono.

Ma la scelta ha un altro pericolo non meno degno di considerazione. Noi non possiamo ragionevolmente sperare che avremo eternamente dei governi liberali e disinteressati.

Ma noi viceversa dobbiamo sperare che avremo dei governi forti.

Ora un Governo forte e che non fosse abbastanza disinteressato nè liberale con una scelta a larga base quale è quella che si richiederebbe per l'epurazione dell'esercito, in dieci anni fa un esercito alla sua propria effigie e conforme ai suoi fini. Ora questo è un grosso pericolo per la libertà. E questa è la principale, la vera ragione perchè l'Inghilterra ha preferito di abbandonare nei limiti di tempo piuttosto che nella facoltà di scelta, anzichè per il timore delle influenze costituzionali. Quella razza è talmente gelosa della sua libertà che apprende i pericoli più lontani ed è per questa previdenza che le ha conservate ed in questo caso speciale ha preferito questa epurazione cieca ma sicura alla epurazione intelligente, ma più pericolosa.

Quindi la situazione si presenta così, che non potendosi sfuggire, ad una epurazione per la necessità che porta l'ingrandimento degli

eserciti prodotto dal servizio obbligatorio; ed essendo quello propugnato dal senatore Mezzacapo non so quanto conveniente alla costituzione materiale dell'esercito, ma certo meno vantaggiosa alla conservazione dello spirito militare e pericolosa per i suoi rapporti con la società civile ne consegue che conviene accettare l'altro pur cercando di attenuarne se non toglierne via gl'inconvenienti.

E in ciò si riassume la ragione per cui mi sono permesso di prendere la parola, ossia per sperimentare un modo di rendere meno dannoso il limite di età.

Comincio dal primo danno quello segnalato dal generale Mezzacapo, il quale diceva: voi perdetevi le grandi capacità.

Ora le grandi capacità militari sono necessarie in tempo di guerra, perchè le grandi capacità amministrative già sono meno difficili a trovarsi, poi le grandi capacità amministrative anche quando facciano difetto si possono sostituire senza gran danno, quello che non si sostituisce è la capacità di comando.

Le grandi capacità di comando se in un secolo se ne ha una è gran ventura, e quella non bisogna perderla. Dunque la questione delle capacità non riguarda che il tempo di guerra.

Per quello che riguarda la questione della quale io mi preoccupavo, ossia dello spirito militare, evidentemente gli uomini che sono rimandati per limite d'età (avverto che non intendo toccare alla parte economica della questione perchè è una questione così grossa che avrebbe bisogno di essere trattata a parte), io non parlo che in riguardo al loro morale: non rimpiangono certo nè la vita di guarnigione, nè i piaceri poco variati delle manovre, quel che essi rimpiangono, se sono veri soldati e tali che meritino di essere curati, è la perdita di quel non so che di indeterminato che promette la vita militare, e che la vita militare non può mantenere che in tempo di guerra.

Quindi se si trovasse il modo di non distruggere le loro speranze e se si vuole le loro illusioni per questa parte, tutto l'effetto disastroso che può produrre nel loro morale il limite di età sarebbe scongiurato.

In una parola, se l'ufficiale congedato per limite d'età non dovesse ritenere la sua carriera troncata in modo completo ed assoluto e non

escluso per sempre, e talvolta ancora in età valida, dal servizio attivo, evidentemente l'effetto morale del limite d'età sarebbe infinitamente diverso.

Ora io ho cercato di rilevare da tutte queste leggi abbastanza complicate che regolano l'ordinamento del nostro esercito quale sia la sorte riservata agli ufficiali posti in servizio ausiliario, quali secondo quest'articolo potrebbero divenire gli ufficiali congedati, e parmi vedere che possono essere richiamati in servizio.

La legge del 1888 sugli obblighi degli ufficiali in congedo, la quale si esprime così: « In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, e durante lo stato di guerra, tutti indistintamente gli ufficiali in congedo sono costantemente a disposizione del Governo per essere richiamati in servizio ».

Ma poi si affretta di soggiungere:

« Cessato lo stato di guerra, gli ufficiali in congedo, chiamati in servizio, sono ricollocati in congedo, conservando il grado del quale siano rivestiti all'atto del congedamento ».

Dunque questa inabilità costituzionale li segue dappertutto; li segue anche durante lo stato di guerra. Ora voi comprenderete che non vi può essere molto slancio in un uomo il quale per tutto quello che opera non ha altro compenso in prospettiva che il ritorno puro e semplice allo stato di veterano quantunque abbia conseguito un grado superiore a quello che aveva prima.

Quando questa sorte coglie gli alti gradi, ossia quelli che hanno già un'età avanzata, essa si conformerà alle esigenze della natura e non vi sarà un gran danno nè grandi rimpianti; ma se coglie degli ufficiali in età ancora valida, evidentemente vi sarà qualche cosa di crudele nel richiamo al servizio per valersene finchè servono per rigettarli poi, per quanti meriti abbiano potuto conseguire, di nuovo nel nulla.

Ora io dico, se gli ufficiali i quali sono stati congedati per limite d'età, una volta che sono richiamati in servizio per caso di guerra, durante la guerra si guadagnano un grado il quale li riconduce nel limite di età, non c'è assolutamente ragione per rimandarli fra gli invalidi dal momento che le loro condizioni si sono rimesse a pari alla disposizione di legge.

Invece stabilendo per legge che possono es-

sere riammessi di nuovo in servizio ogni ufficiale saprà, che se i suoi meriti e le eventualità della guerra vi si prestano esso non passerà agli invalidi definitivamente se nonchè all'ultimo periodo di età, quale sarà stabilito dalla legge e ogni ufficiale, fino da sottotenente sa che, le sue qualità anche più che la sorte decideranno del suo destino, che non vi sarà una guerra da cui debba essere esente, e che se saprà distinguersi e col favore della sorte potrà aspirare ai più alti gradi della gerarchia.

Mi si è detto: ma questo difatti si fa: dopo le guerre generalmente si fa per legge.

Ora questa è la più grande prova che io ho ragione, perchè se si fa, è segno che si riconosce che si deve fare. Colla differenza però che se voi lo fate dopo una guerra, la questione diventa personale. Se voi rendete giustizia o fate un vantaggio a qualche individuo, esso non ha nessun effetto sul morale dell'esercito, perchè l'esercito non può sapere se questo si ripeterà e come e quando si ripeterà.

Invece se voi lo fate per legge, questa giustizia avrà un'immensa eco nell'esercito, perchè tutti sanno che a pari condizioni avranno lo stesso diritto.

Mi è stato detto che questo sistema imbarazzerebbe le carriere per quelli che sono ancora nel servizio permanente.

Davvero, questa non mi pare ragione che mi trattenga dal fare la proposta, poichè i limiti di età sono relativamente così brevi che gl'intervali di pace consumeranno tre generazioni di queste speranze, senza nessun esito.

Quand'anche verrà la guerra, bisogna che ci sia per condizione che l'individuo che deve rientrare in servizio per godere di questo diritto avanzi di un grado e forse probabilmente di due o tre, perchè se uscito per limite di età in precedenza, facilmente si consumano i due o tre anni che dividono i diversi limiti di età.

Ora non sono i primi venuti quelli i quali anche in guerra passano per due o tre gradi; ed io mi auguro che avvengano molti di questi casi che turbino l'andamento delle carriere; ma nel fatto saranno ben pochi e che in ogni caso nessuno oserebbe di esserne geloso.

Dall'altra parte lo enorme vantaggio che io ho segnalato, è quello di cancellare per sempre questa taccia di invalidità che voi con questa legge oggi mettete sulla fronte della mag-

gior parte dei nostri ufficiali, per me ciò ha un tale valore che anche quando ne dovesse accadere qualche piccolo intralcio nelle carriere, sarebbe ampiamente compensato.

Con questo sistema però io mi felicito che il Governo abbia mantenuto nell'articolo susseguente quelle tali eccezioni.

E qui mi rincresce di parlare contro così grandi autorità come quelle che le hanno oppuguate; ma mi pare che coerentemente a questo concetto che il militare vive di prestigio, vive della fede nella sua carriera, ci deve essere qualcuno che prima di morire non debba abbandonare la spada e senta di poter rimanere al suo posto e che il paese non lo metta da parte come un vecchio strumento inutile.

Dunque mi pare giusto che quando si riduce un personale a otto, dieci, dodici persone, queste muoiano al loro posto.

Quindi per me un sistema che fosse così concepito: limite di età così come è proposto od anche più corto, (perchè avverrà, ed è fatale che avvenga malgrado i suoi oppositori) ma con questo che per esso nessuno sia a priori dichiarato inabile a profittare delle speranze del servizio militare fino al punto di arrivare a quel grado in cui non si abbandona mai più. Dato un tale sistema cosa ne avverrà?

Ne avverrà che tutto il tempo passato sotto le armi rappresenterà un tirocinio sufficiente perchè la solidità dei quadri non sia scossa; perchè ritengo che quando un uomo ha fatto per non meno di venti anni il tirocinio militare per qualunque grado non deve avere più nulla da apprendere e deve essere perfettamente capace di esercitarlo. E quindi i quadri non perderebbero della loro solidità. E d'altronde essi non perderebbero neppure quelle qualità che costituiscono lo spirito militare, e quindi non solo lo stato per il limite d'età non ci priverebbe di nessuna capacità militare ma neppure risentirebbe gli altri danni che se ne apprendono mentre se ne avrebbero tutti i vantaggi voluti.

Io ho riassunto tutte queste idee in poche parole che non rappresentano un articolo, perchè non mi arrischierei di fare un articolo in questa legge, a cui sono così estraneo, ma ho voluto riassumerlo in qualche cosa che mi rappresenterebbe per me un articolo, come io lo desidererei: « Cessato lo stato di guerra, gli uffi-

ciali in congedo per limite di età, che avessero durante la guerra conseguito un grado, per il quale non fossero più colpiti da quella disposizione, sono reintegrati nelle condizioni nelle quali erano prima del congedo, meno l'anzianità che conterà per loro dall'ultimo grado conseguito ».

Io ho espresso così il mio pensiero, che quando avesse probabilità di essere accettato, sarebbe ricomposto da chi sa come farlo.

Quando io mi trovai, non so per quale fortuna, ad essere relatore dell'ufficio centrale del Senato, per una legge analoga per il Ministero della marina; in quella legge, l'Ufficio centrale del Senato ebbe la fortuna di fare accettare qualche cosa di simile per gli ufficiali di marina.

La dizione della legge presentata dal Governo per la marina, era identica a quella del 1887, per gli ufficiali; ma ad iniziativa dell'Ufficio centrale ci fu quest'aggiunta:

(I servizi indicati per gli ufficiali in servizio ausiliario erano così classificati): A. servizi speciali pei quali non sono nell'attuale ordinamento della regia marina stabiliti appositi personali.

B. In tempo di pace affidare loro temporaneamente missioni di servizio.

Vi fu aggiunta una lettera. C. In tempo di guerra impiegarli nei servizi che possono essere affidati ad ufficiali nei quadri attivi.

Questo non dice ancora quello che io domando oggi, è una frase rimasta un po' vaga.

Io non so quale effetto abbia avuto questo articolo sugli ufficiali di marina, ma il concetto che mosse l'Ufficio centrale di allora, è quello stesso che muove me oggi a fare questa proposta, di togliere questo sconcio, di cui i generali Pianell, Mezzacapo e Angioletti hanno fatto vedere tutti i pericoli e i danni, vale a dire quello di avere un grande personale militare, privato d'ogni speranza di carriera, e con una patente d'inabilità per tutta la vita, in una età ancor valida, ma in cui non possono sperare in nessun'altra carriera, e quella nella quale avevano riposta la loro fiducia, non gli dà più nè gli stessi mezzi di sussistenza, nè la stessa soddisfazione. Fu allora che io promisi a me stesso di provarmi a far prevalere questo concetto quando si

presentasse una legge d'avanzamento per l'esercito.

Ho voluto dir questo per scusare la mia indiscrezione di essermi immischiato in una materia che non mi concerne. (*Benissimo*).

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Sarò brevissimo, e procurerò così, più ancora dell'on. Vitelleschi, di far scusare la mia indiscrezione; se prendo a dire qualche cosa intorno all'articolo di cui oggi si parla.

Innanzi che il Senato sia chiamato a pronunciare il suo giudizio sopra una questione che tiene divisa l'opinione di tanti uomini, che pure hanno una singolare competenza nella materia, io credo sia necessario che ciascuno di noi sia posto in grado di valutare le ultime conseguenze finanziarie che deriveranno dall'applicazione dell'articolo di legge che stiamo discutendo.

Importa, specialmente ai di nostri, conoscere in tempo, quali e quanti sieno per essere gli oneri che oggi, o poi, verranno ad aggravare il bilancio dello Stato, dentro un termine abbastanza breve, perchè il Senato se ne debba seriamente preoccupare. Vero è, che gli effetti ultimi di questo provvedimento si produrranno nel volgere di un biennio, ma siccome io credo che noi non dobbiamo soltanto prender cura del presente ed importa forse ancor più che pensiamo al domani, poichè già sappiamo che gli oneri che verranno tra alcuni anni a pesare sul bilancio dello Stato saranno per altro rispetto gravissimi, io penso di non essere indiscreto se mi rivolgo rispettosamente al signor ministro della guerra perchè si compiaccia di favorire al Senato quegli stessi chiarimenti che ha somministrati all'Ufficio centrale. Il quale nella sua relazione ci ha fatto sapere che « a parere dell'on. ministro le conseguenze finanziarie che si produrranno in conseguenza di queste disposizioni di legge saranno assai minori di quanto a prima vista si potrebbe ritenere ».

Sta bene che questi chiarimenti abbiano tranquillato l'animo dell'egregio relatore e de' suoi colleghi, ma il Senato non conosce affatto come stieno le cose, e per parte mia, desidero tanto più di ricevere qualche informazione più precisa dall'onorevole ministro, dappoichè l'ono-

revole Ricotti competentissimo quant'altri mai della materia, ci ha fatto sapere, se ho colto bene a volo le sue parole, che fra due anni cinquecento ufficiali e forse più dovranno andare a riposo, perchè avranno varcato quel limite di età che si vuole introdurre con questo articolo di legge.

Se così è, e probabilmente l'onor. Ricotti sarà rimasto al di qua del vero, ho dovuto necessariamente domandare a me stesso, quale sarà in media la pensione di riposo che si dovrà corrispondere a questi cinquecento ufficiali, tutti di grado elevato, molti de' quali avranno diritto al massimo della pensione, che è di lire ottomila. Penso quindi, o per dir meglio, mi pare di poter supporre, che la media individuale sarà di 3500, e forse di 4 mila lire. La conseguenza sarà dunque questa, che il carico delle pensioni salirà gradualmente fino a raggiungere in due anni la cifra di due milioni di lire!

E non basta ancora: questa misura del riposo forzoso colpirà in ogni anno un numero abbastanza grande di ufficiali che dovranno lasciare il posto, perchè colpiti a loro volta dalla dura legge del limite di età. Se ho capito bene quel che ha detto l'onor. Ricotti, il numero di questi ufficiali costretti in ogni anno a lasciare il servizio attivo sarà almeno un centinaio, e così l'onere annuale delle pensioni dovrà crescere normalmente di quattrocentomila lire, e forse ancora di più.

È possibile, lo ammetto, che io vi abbia esposto numeri e calcoli poco esatti, ma siccome nessuno degli oratori che mi hanno preceduto, ha toccato il tasto poco gradito delle finanze, ed io rimasi colpito da questa sinistra prospettiva di veder gravato il nostro povero bilancio da una passività molto grave, mi è parso, e credo necessario che l'on. ministro della guerra, prima d'andare ai voti, si compiaccia di levarmi questi dubbi dalla mente.

L'onor. ministro mi perdonerà se sono indiscreto, ma siccome gli sforzi del Governo tendono soprattutto ad ottenere ad ogni patto il pareggio del bilancio, spero che non sia per dispiacere al Senato che io mi sia permesso di portare la sua attenzione sull'argomento delle finanze, sempre grave, ma gravissimo su tutti nel momento presente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Pare che l'onor. Vitelleschi creda, che qui sia da scegliere fra due metodi: o quello del limite di età, o quello che egli chiama della scelta, e che risponde alla selezione naturale che si fa attualmente per mezzo della legge delle pensioni.

In questo è caduto in errore. Invece si dovranno sommare le due selezioni: quella che si continuerà a fare, perchè indispensabile per non lasciare sotto le armi uomini invalidi per condizioni fisiche, e l'altra per i limiti di età. Si farà una doppia selezione, che accrescerà annualmente il numero di coloro che esciranno quali per inabilità, quali per limite di età.

Un'altra osservazione.

Pare che l'onor. Vitelleschi faccia grande assegnamento sugli ufficiali usciti dal servizio.

Certamente fra questi, specialmente fra gli usciti per il limite di età, ve ne sarà un certo numero che conserverà tutte le qualità morali, tutta l'energia ed il buon volere per prestare un utile servizio qualora fossero richiamati sotto le armi, essi faranno tutto quel che potranno; ma non potranno non risentire l'accasciamento morale dipendente dalla posizione, non potranno non risentire quell'affievolimento, indipendente dalla loro buona volontà, e ch'è nella natura delle cose.

Un individuo fuori dei quadri dell'esercito, lontano da ogni contatto con esso, non più conosciuto, quando lo richiamate ad un comando non credo che possa prestare grandi servizi.

Si è detto: non perdetevi neppure un generale d'armata, un generale in capo, perchè lo chiamerete dagli ausiliari.

Credo che questa sia una frase, tanto per dire, ma non pensata con serietà. Perocchè, lo ripeto, un individuo che per qualche tempo non sia più a contatto dell'esercito, se sarà richiamato, anche con tutta la buona volontà, non potrà essere lo stesso di prima.

Non bisogna fare assegnamento su di loro più di quello che si può.

Del resto noi dimentichiamo che, per ragioni finanziarie, gli ausiliari li abbiamo ridotti ai minimi termini, perchè gravitavano troppo sul bilancio; li abbiamo passati e ne passiamo tuttodì alla riserva.

Ha fatto bene il ministro ad operare questo passaggio, per molti ch'erano fisicamente inabili al servizio; ma avrebbe dovuto rimpiazzarli

con altri provenienti dall'attività. Non ha potuto farlo, io ritengo, perchè i mezzi finanziari non lo permettono.

Inoltre con un progetto di legge finanziario, gli ausiliari sono stati ridotti a ben misera condizione.

Sommato tutto questo, dove sarà il numero, la qualità, il morale elevato di coloro che sono stati messi in questa condizione? Non facciamo assegnamento più di quello che si deve sopra coloro, che non sono in servizio. Di questo avremo forse occasione di discorrere in altra occasione.

Noi facciamo troppo assegnamento su certi elementi per la formazione della milizia mobile, i cui quadri si chiedono in gran parte a questo sistema. Badiamo, ripeto, a quello che facciamo, non procediamo troppo fiduciosamente; camminiamo pensatamente, per non andare incontro a pericoli.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Quando io ho messo in antagonismo i due sistemi che l'onor. Mezzacapo aveva accennati, non ho inteso di fare allusione a quello che farà di fatto il Governo con questa legge.

Ho fatto allusione a un concetto astratto; vale a dire che necessariamente uno di questi due sistemi si deve imporre.

Se, come io penso, coll'attuale grandissimo numero di ufficiali è necessario, per impedire il ristagno nella carriera e perchè il più gran numero di giovani passi sotto il tirocinio dell'istruzione militare, che sia fatta un'epurazione in un modo qualsiasi, dico, che indipendentemente dalla volontà di chicchessia non ci sono che due mezzi di epurazione, o esagerare quello che esiste ora, che egli chiama selezione, ma che in fatto è una scelta, o aver ricorso al limite di tempo.

Io ho accennato a una situazione di fatto che s'impone, non ho voluto fare allusione a quelli che saranno gli effetti di questa legge.

Ora io ho detto: posto che questa selezione sia talmente fatale che gli stessi oppositori di questa legge si sono affidati alla facoltà che ha il ministro di scegliere per compierla, io ho detto che a me pareva che tanto in riguardo alla società civile come per le stesse convenienze militari presentasse meno inconvenienti il limite di tempo.

Ho riconosciuto peraltro che il limite di tempo aveva gli inconvenienti segnalati dagli onorevoli colleghi e ho creduto di proporre un modo per attenuarli.

Il generale Mezzacapo poi dice che quando gli ufficiali sono stati un certo tempo fuori del servizio, non hanno più le stesse qualità militari e che per conseguenza è inutile che si richiamino in servizio. Ma io faccio osservare che la legge li richiama indipendentemente dalla mia proposta.

Tutte le leggi militari esistenti e questa stessa danno facoltà al Governo in tempo di guerra di richiamare gli ufficiali in servizio.

Ora, il caso che io prevedo e per cui domando questa disposizione, riguarda l'ufficiale il quale guadagna uno, due o tre gradi in guerra, questo ufficiale per questo stesso fatto dà prova che non ha perduto le sue qualità militari ed in conseguenza la disposizione che io invoco è efficace perchè fatta sopra un esperimento del valore e dell'attitudine di quell'ufficiale.

Coloro che si gioveranno di questa disposizione saranno pochi, ma i suoi effetti si rifletteranno sopra tutti gli altri. D'altronde prego l'onor. senatore Mezzacapo a considerare che noi siamo in presenza di una necessità alla quale non si può in alcun modo sfuggire perchè è la conseguenza della *evoluzione delle armate moderne*.

Per me questo è il punto. Gli oppositori non mi pare che abbiano tenuto conto abbastanza di questo fatto.

Io sono perfettamente d'avviso che col sistema dell'onor. senatore Pianell e dell'onorevole senatore Mezzacapo cento anni fa si facevano le campagne napoleoniche e il sistema ha fatto abbastanza le sue prove. Può esso mantenersi oggi? Io non lo credo. È perciò che io, lo ripeto, fra due mali propongo di scegliere il minore. (*Molto bene*).

Senatore MEZZACAPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MEZZACAPO. Mi sarò spiegato male. Io non ho inteso mai di dire, che gli ufficiali in posizione ausiliaria o che sono in riserva non debbano esser richiamati, anzi li credo utilissimi; ma bisogna vedere in che dovranno essere impiegati.

Difatti la legge prescrive, in qualche modo,

quali sieno i servizi ne' quali debbano essere impiegati. Se non che, parendomi che alla cosa si volesse dare un fondamento diverso, ho detto: andiamo adagio e stiamo attenti.

L'onorevole senatore Vitelleschi parla delle evoluzioni degli eserciti moderni. Io credo che l'esercito più moderno dietro cui noi marciamo in seconda linea, sia il germanico, nè credo che vorremo precederlo nell'evoluzione. In Prussia, ch'è alla testa della Germania, si è sviluppato l'esercito in proporzioni immense, ed è per lo appunto colà che, dal 1806, si è iniziato quel sistema che si chiama ora esercito moderno.

Come vedono il sistema è molto antico. Per cui non trovo ragioni per ritrarmi, quando vedo gli inconvenienti che apportano le disposizioni che si vogliono introdurre.

In quanto poi all'osservazione che faceva l'onor. Vitelleschi, dei riguardi che si debbano usare agli ufficiali richiamati, i quali acquistando nuovi titoli per gradi ottenuti debbano averne i vantaggi, siamo pienamente d'accordo; anzi è un'idea che mi sorride, e che credo utilissima per tenere alto il morale di coloro che saranno richiamati sotto le armi.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Prima di ritornare all'argomento della legge dal lato tecnico e militare specialmente, prima di rispondere alle osservazioni fatte oggi, devo dare alcune spiegazioni all'onor. senatore Saracco, che giustamente ha domandato quali potevano essere le ragioni che mi avevano indotto a fare nella relazione ministeriale la dichiarazione che egli ha letto, circa le conseguenze finanziarie del disegno di legge in discussione.

Anzitutto dichiaro che confermo quella dichiarazione; ma la devo accompagnare da dati di fatto, che sono un po' aridi, ed anzi devo citare delle cifre che probabilmente non potranno essere subito ben capite nella loro struttura generale, nel loro complesso; quindi fin d'ora prego il Senato di voler permettere che questi allegati che ho qui in questo momento, e di cui parlerò ora, possano figurare annessi al mio discorso.

Bisogna notare una cosa, ed è, che quando fosse approvato il limite di età, non né verrà

mica uno sconvolgimento di quadri; siamo ben lontani da questo, lo vediamo dagli specchi di cui parlo, trattandosi, lo ripeto ancora, di ottenere una regolarizzazione piuttosto che un vero svecchiamento dei nostri quadri.

Bisogna notare che da parecchi anni, anche senza la legge dei limiti di età, si fanno continuamente delle eliminazioni degli ufficiali più anziani di età, e la Commissione suprema di avanzamento è stata invitata parecchie volte dal Governo a dire quali sono quegli ufficiali i quali debbono essere messi fuori dei quadri dell'esercito attivo, per semplice ragione d'età, o per dir meglio che debbano essere tralasciati negli avanzamenti per questa ragione, il che conduce alla medesima conclusione.

D'altra parte i limiti di età che sono proposti dal Governo, d'accordo colla Commissione, sono talmente elevati che, se con la loro applicazione si dovesse avere un aggravio un po' considerevole, vorrebbe dire che il nostro esercito si trova in una condizione tale d'inferiorità sotto questo punto di vista, che bisognerebbe ripararvi urgentemente.

Ma lo stato delle cose è questo: da calcoli già fatti da parecchi mesi, ed ora un po' variati, come risulta dalle tabelle qui appresso, risulterebbe che al 1° luglio 1892, compirebbero il limite di età, secondo la proposta del Ministero concordata coll'Ufficio centrale, 751 ufficiali, dei quali 455 ufficiali inferiori, 194 maggiori, 59 tenenti colonnelli, 39 colonnelli e 4 maggiori generali.

Non parlo dei tenenti generali perchè l'onorevole Mezzacapo ha già osservato che questi quasi non c'entrano per nulla.

Nell'anno venturo, al 1° luglio 1893, verrebbero a trovarsi negli stessi limiti, e conseguentemente dovrebbero essere passati in posizione di servizio ausiliario o di riserva, 235 ufficiali, dei quali 104 ufficiali inferiori, 78 maggiori, 27 tenenti colonnelli, 25 colonnelli e un sol maggior generale; tra tutti insomma 986.

Bisogna però notare una cosa, ed è, che questi ufficiali, nel biennio che si domanda per la applicazione della legge, han tempo di cambiar posizione, in molti modi; parecchi possono essere eliminati per perdite ordinarie, e ciò ne diminuirà il numero.

Di più, i calcoli sono stati fatti alcuni mesi addietro, e le cifre ora da me indicate hanno

già subito delle varianti, come risulta dagli elenchi che allego. (1)

Inoltre vi sono una quantità di questi che possono nel biennio passare al grado superiore, e quindi non essere più compresi nei limiti d'età.

Ci sono di più quelli delle eliminazioni naturali, cioè tutti quelli che sarebbero stati dal Governo stesso, già coi mezzi attuali, trasferiti in posizione ausiliaria od in riserva.

Ora mandare, in due anni, poco più certamente di 800 ufficiali in pensione non è cosa da spaventare, perchè si trovano compresi in questi anche i movimenti che il Governo farebbe di sua iniziativa se non vi fosse il limite d'età, come lo dimostra ampiamente il fatto stesso che, senza i limiti d'età, nelle annate 1890 e 91, sono stati eliminati dai quadri dell'esercito attivo 813 ufficiali.

Considerando quindi che abbiamo innanzi a noi un biennio, a datar dalla promulgazione della legge, non c'è assolutamente da preoccuparsi. Tanto meno poi per il seguito, su cui si può essere assolutamente rassicurati, contro soverchi aggravii per le pensioni, come risulta dalle tabelle precedenti.

Io non posso andare oltre su questo argomento, ma con questi dati ognuno potrà vedere come stanno le cose; mentre ripeto che, se coi limiti di età che sono proposti, si andasse contro una grossa spesa per pensioni, ciò vorrebbe dire che l'esercito sarebbe in tali condizioni disastrose di quadri che richiederebbero l'assoluta approvazione di questo limite di età, qualunque fossero le conseguenze a cui si dovesse andare esposti.

Ma fortunatamente la situazione non è tale da preoccuparci affatto.

Passerò ora a rispondere un po' partitamente ai vari oratori sulla parte tecnica militare.

Ma prima, un'altra osservazione ancora.

L'onorevole senatore Saracco ha fatto un calcolo di 4000 lire di pensione media, calcolo che credo sia molto esagerato. Basta prendere la ripartizione che ho dato adesso.

Io ho detto che gli ufficiali si trovano ripartiti così: per esempio, dei 751 che raggiungebbero i limiti d'età a luglio prossimo, 455 sono ufficiali inferiori, quindi il massimo grado cui

(1) Vedi allegati alla fine di seduta.

sono pervenuti è quello di capitano che ha una paga di 3200 lire annue; i maggiori sono 184, hanno una paga di 4400 lire, ecc.

Se l'onorevole Saracco vuol fare il suo calcolo troverà una cifra di molto inferiore alle 4000 lire di pensione in media che egli ha accennato...

Senatore SARACCO. Onorevole presidente, vorrebbe permettermi una breve interruzione?

PRESIDENTE. Dica pure.

Senatore SARACCO. Io prendo nota della dichiarazione dell'onor. ministro e faccio atto di fede alle sue parole; ma mi pare che ne' suoi computi il signor ministro abbia contemplato un anno solo, non due a cominciare dal luglio del corrente anno, mentre invece la legge deve avere esecuzione in un biennio...

PELLOUX, *ministro della guerra*. Tanto meglio; allora ripartiamo il movimento in due anni.

Senatore SARACCO. No no, non è così!

PELLOUX, *ministro della guerra*. Ripartiamo anche il movimento in due anni.

Senatore SARACCO. Vediamo: quelli che vanno in pensione dal 1° luglio in poi sarà due anni, per quelli che al 1° luglio avranno raggiunto il limite di età...

PELLOUX, *ministro della guerra*. Per quelli che andranno i primi, sta bene, ma saranno solo una parte, i quali per lo più sarebbero per necessità eliminati per iniziativa del Governo, anche se non vi fossero i limiti di età.

Risponderò ora particolarmente ai vari oratori, ma mi toccherà ripetere qualche cosa che ho già detto ieri.

Secondo il mio modo di vedere, qualunque inconveniente possa presentare il limite di età, sia nella sostanza della cosa in sè stessa, sia anche nelle semplici apparenze, il Ministero è perfettamente convinto dell'assoluta necessità pratica di questo provvedimento.

Anzi l'on. Angioletti ha domandato che, siccome avevo manifestato la mia arrendevolezza per accettare degli emendamenti alla legge, per farla passare, ha domandato che per emendamento rinunciassi a questo limite di età.

Feci la dichiarazione che avrei potuto accettare delle proposte di aggiunte, varianti od emendamenti, a condizione che non fosse su questa questione; perchè ripeto che la questione del limite di età è per me uno dei punti capitali della legge.

Senatore ANGIOLETTI. Estranea alla legge.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Non tanto. Per esempio, io dichiaro subito all'onorevole senatore Angioletti che, se non ci fosse il limite di età in questa legge, non avrei proposto il sistema di avanzamento, come ho proposto; perchè è basato sulla selezione naturale nei gradi superiori, sulla regolarizzazione della selezione.

Io ho proposto un sistema di avanzamento, in cui l'avanzamento a scelta è ridotto a due soli gradi: da tenente a capitano e da capitano a maggiore.

Ho detto che da maggiore in su credo si debba ammettere l'avanzamento per anzianità, perchè così è in via normale, per la selezione naturale che deve succedere in quei gradi più elevati, naturalmente tenendo conto della selezione che avviene anche pel limite di età.

Come vede il senatore Angioletti sono due cose assolutamente unite insieme. È vero che in passato un disegno di legge simile è stato presentato ed ha potuto andare avanti stralciando il limite di età. In ciò l'onorevole senatore Angioletti ha ragione, se ha voluto alludere ad un caso simile.

È avvenuto nel 1881 per la legge sulla posizione ausiliaria. Ma la legge allora non era costruita in modo che una cosa dipendesse dall'altra.

Ora, il Senato comprenderà che il sistema di avanzamento per anzianità nei gradi superiori dipende molto dalla selezione che avviene nei gradi stessi, e quindi il rinunciare al limite di età, cambierebbe l'andamento della legge.

L'onor. Angioletti riteneva come un grave danno il far sapere *a priori* all'ufficiale che ad un dato giorno abbandonerà l'esercito. Io credo che sia anzi una cosa questa che può convenire agli ufficiali di saperla, chè così possono profittarne per regolare la loro condotta avvenire.

Si è detto: ma quando questi ufficiali sapranno che debbono andar via non faranno più il loro servizio con tutto quell'amore che avevano prima. Anche a questo punto si può facilmente rispondere.

Il Governo conserva l'antica legge che dà il diritto dell'allontanamento dall'esercito a dei limiti di età molto inferiori; se alcuni di questi ufficiali vicini al limite di età dimostrassero di

non prestare più bene il loro servizio, mentre è sperabile invece che lo faranno ugualmente, evidentemente il Governo non è imbarazzato per questo, e può usare l'altra selezione che ha sempre in mano.

Se minacciasse una guerra, ha detto l'onorevole Angioletti, che fareste voi di questi *moribondi*?

Si farebbe precisamente quel che si fa per quelli che si trovano in servizio ausiliario od in riserva, che si trovano in quei quadri così detti di ufficiali in congedo, che riassumono tutti gli ufficiali, di complemento, milizia mobile, servizio ausiliario, tutti conglobati in quella grande categoria di ufficiali, dei quali l'esercito può e deve necessariamente approfittare in caso di guerra.

Anzi, come ha detto l'onor. Vitelleschi, è una necessità di avere questi quadri, perchè appunto le formazioni nuove che si avranno in caso di guerra hanno bisogno di un gran numero di ufficiali, e pur troppo non ne abbiamo molti.

Quando sento dire: ma per i limiti di età voi porterete via dall'esercito degli ufficiali che sono buoni, non mi spavento. Questi ufficiali in caso di guerra ci daranno un buon servizio, ed impingeranno i quadri della riserva che ne hanno tanto bisogno. Il limite d'età sarebbe giustificato per il solo fatto cui qui si accenna! Basterebbe completamente; ma ce ne sono tante altre delle ragioni, e validissime.

Si è parlato della differenza che vi è fra il limite di età della magistratura e di quello dell'esercito. Questo è naturale.

Nella magistratura ci è un limite di età unico, supremo, e la sua ragione è così evidente, che mi pare non sia il caso di discuterne; perchè uno nella magistratura può servire fino a 75 anni in qualunque grado di essa; mentre nell'esercito arrivare ad un limite solo di età per gli ufficiali non corrisponderebbe affatto allo scopo, precisamente perchè si deve avere quel limite in ogni categoria di ufficiali, perchè ci sono dei bisogni e delle esigenze differenti di servizio.

È bensì vero, che, secondo il disegno di legge, è stato ammesso un solo limite per una intera categoria di ufficiali, a 48 anni cioè, per gli ufficiali inferiori. E qui sono conglobati i sottotenenti, i tenenti ed i capitani; mentre per gli altri gradi superiori ci è un limite

per ogni grado. La differenza è precisamente questa; che per gli ufficiali inferiori questo conglobamento lo si può fare senza danno, perchè il limite è stabilito ad una età nella quale tutti hanno ancora una certa robustezza fisica, quindi il pericolo non c'è.

Ma poi si va più in su, si comincia ad oltrepassare i 50 anni, e le condizioni fisiche qui possono venir meno; la cosa cambia d'aspetto, e bisogna dare questi limiti differenti anche per ovviare ad una cosa già stata osservata due o tre volte, poichè è stato detto giustamente, che in questo momento, noi abbiamo nei nostri gradi superiori una media di età dei maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli che è poco su, poco giù la stessa.

Questo è un danno, è un vero danno che bisogna regolarizzare; ed è per questo che lo scopo della legge, come dico e ripeto sempre, non è tanto di *avvantaggiare*, come di *regolarizzare*.

Ora per regolarizzare questo, bisogna adottare i limiti di età.

Anzi ho già parlato ieri, e non voglio tornare sull'avanzamento a scelta. Ma ho osservato ieri che noi ci troviamo in questo momento coi nostri colonnelli di stato maggiore più anziani, cioè quelli che hanno goduto i massimi vantaggi per la scelta, che sono ad una media di 54 anni.

Questi sono gli elementi che avrebbero dovuto, secondo i criteri, arrivare molto giovani agli alti gradi militari!

L'onor. Angioletti ha detto che all'avvicinarsi del momento di una campagna si dovrebbe fare allora l'eliminazione. Ma, onorevole senatore Angioletti, questo è precisamente un argomento in favore della tesi che sostengo io, giacchè la conclusione che si deve trarre dalle sue parole è precisamente la necessità di fare l'eliminazione subito, perchè all'approssimarsi di una campagna non potrete farla per tempo.

Dal 1870 ad oggi siamo venuti sempre aumentando tutti i nostri congegni di mobilitazione, studiando per esser pronti per una mobilitazione improvvisa, e calcolando persino sulle ore. Abbiamo studiato, semplificato tutto il possibile, dai movimenti ferroviari a quelli di una carretta da battaglione. Possiamo noi fidare sul tempo necessario per preparare i nostri quadri, il che necessiterebbe una quantità di tempo e degli spostamenti infiniti, che por-

terebbero al comando degli uomini nuovi *all'approssimarsi di una guerra*, quando è necessario l'aver uomini che conoscono il meglio possibile le loro truppe?

Non posso capire come si possa nemmeno supporre che il Governo debba cambiare i suoi quadri, all'approssimarsi di una guerra. Bisogna che li abbia sempre pronti non solo, ma che li abbia sempre pronti nel più perfetto grado d'idoneità possibile, tanto più che avendoli anche perfetti, pur troppo al momento della mobilitazione, occorreranno già troppi spostamenti, come abbiamo visto.

È precisamente uno dei motivi per i quali il ministero si è indotto a presentare questa legge.

Ho già detto l'altro giorno; c'è un documento molto difficile a compilarci, il così detto bollettino della mobilitazione.

Quindi la proposta dell'onor. Angioletti contraria alla legge, la prendo in appoggio della legge stessa per le ragioni che ho dette.

Mentre non disconosco la validità di molti argomenti che ha detto l'onor. Angioletti, non potrei mai acconsentire a quello che mi domanda, cioè di ritirare questa parte del disegno di legge.

L'onor. Mezzacapo anche oggi ha addotto altri argomenti contrari alla proposta che vi sta dinanzi.

Egli ha detto: con questo sistema salveremo qualche ottimo, e tutti gli altri vanno via.

A questo ho già in certo modo risposto. Gli ottimi, secondo me, sono i più distinti. Ora i più distinti saranno probabilmente, in molta parte, quelli che hanno potuto avere un avanzamento un po' più rapido. Quindi, se si dovesse fare il calcolo semplicemente matematico, si dovrebbe dire che negli alti gradi andranno gli ottimi.

Quanto al timore che ha manifestato circa il reclutamento degli ufficiali delle quattro armi, ed al dubbio che la cavalleria possa soffrire per questo limite di età comune con le altre armi, anche qui evidentemente il timore non è fondato; poichè quando un colonnello di cavalleria ha 56 e 57 anni, e non è buono, siccome la legge delle pensioni stabilisce l'età di 52 anni per gli ufficiali superiori, quel colonnello può essere mandato in posizione ausiliaria. Che se invece fra questi ufficiali di cavalleria,

ci saranno di quelli che potranno essere buoni colonnelli, anche a 58 anni, si terranno.

Per l'artiglieria e per il genio, ha fatto differenza fra il servizio presso la truppa ed il servizio tecnico. Questo si collega con quanto è stato detto in principio di seduta, relativamente alla separazione delle carriere. Capisco che se ci fosse la separazione fra il servizio tecnico e quello, dirò così, pratico, quelli che si trovano nella parte tecnica, avrebbero potuto essere compresi nella colonna in cui vi sono i servizi con limiti di età più alti. Ma, allo stato delle cose, non vedo la necessità di questa separazione.

L'onor. Mezzacapo dice, e con una certa ragione: i tecnici diventano buoni a misura che si inoltrano negli anni.

Ma a questo proposito debbo ricordare, l'ho già detto altra volta, che lo scopo della legge è di varia natura; non è solamente quello di togliere i non buoni o quelli che per ragioni fisiche possono avere un po' menomate le loro qualità fisiche ed intellettuali, ma bisogna pensare ai quadri della riserva ed alla regolarizzazione della carriera.

Dice l'onor. Mezzacapo che i tecnici sono sempre migliori a misura che vanno avanti negli anni, ma in questo modo non escirebbero più dall'esercito; quindi anche lì un certo limite conviene di averlo, almeno mi sembra. L'onor. Mezzacapo ha fatto alcune osservazioni, che in apparenza, potrebbero preoccupare il Senato, e bisogna che io faccia subito delle dichiarazioni che certamente rassicureranno tutti.

L'onor. Mezzacapo ha detto: con questo sistema del ruolo unico tra le altre cose voi tenete indietro uno nella promozione perchè un altro più anziano di un'altra arma non è ancora promosso, e questo può essere colto dal limite di età; egli ha soggiunto: voi con questo sistema potete, per ragioni di economia, tenere scoperti dei posti, ed intanto quello che non l'occupa cade sotto al limite di età.

Ha perfino detto, che con un ministro *ipotetico*, si potrebbe arrivare a questo, di salvare uno, e di far raggiungere il limite di età ad un altro quando fosse anche ottimo, e si volesse per altre ragioni eliminarlo.

Ora credo di poter dire che questo pericolo non c'è in alcun modo, e spero di poterlo spiegare abbastanza chiaramente.

Il limite di età non è precisamente, come è regolato, essenzialmente per il grado, ma per la carica che si viene a coprire con quel grado. Quando noi diciamo che un colonnello deve avere il suo limite di età a 58 anni, non intendiamo precisamente dire che a 58 anni non è più il caso di averlo al comando di una brigata, se ha già per esempio le funzioni di comandante di brigata. In quel caso si può dire che il grado gli spetta di diritto, quantunque vi possa essere uno nel ruolo unico, il quale lo tiene ancora indietro per il grado propriamente detto, e gl'impedisca di raggiungerlo, pur essendovi già per lui un diritto acquisito.

In questo caso, adunque, l'interessato è nominato all'impiego superiore, con le veci di grado, quello appunto che l'onor. Mezzacapo l'altro giorno non approvava.

Le veci di grado sono precisamente quelle che diranno se deve essere o no compreso nel limite di età.

Questa è questione di regolamento, ma certo, non potrebbe saltare in mente a nessuno che chi ha diritto alla promozione possa perderlo per questo solo fatto.

Ma, ripeto, è questione di regolamento e non può sorgere alcun dubbio in proposito perchè ha ragione l'onor. senatore Mezzacapo: sarebbe una flagrante ingiustizia, ed in questo non potrei non essere d'accordo con lui.

L'onor. senatore Mezzacapo ha detto: con questo sistema voi create un malumore da aggiungere agli altri. Io credo che le cose che sono regolate per legge non possono creare dei malumori. Appena applicata la legge, ci sarà qualcuno forse che sperava che non si mettesse il limite di età, e che si trova colpito da questa disposizione, che potrà rammaricarsene, ma nel funzionamento regolare della legge non c'è più ragione di malumore. Anzi credo sia un vantaggio sapere prima che uno può arrivare fino a quel posto, fino a quell'età. Se quell'età lo coglierà in un grado più o meno avanzato, questa è un'altra questione.

La Francia che ha tanto studiato i suoi errori per ripararli non pensa menomamente a togliere il limite di età, e questo per me, confesso, malgrado non ci sia in Austria, in Germania, in Russia, questo per me è un indizio importante. Se c'è un paese che pensa ai suoi

ordinamenti militari come meglio può è precisamente la Francia.

Taluni dicono: si potrebbe fare come fanno in Germania e in Austria-Ungheria. Si sono dette l'altro giorno le ragioni per le quali non è possibile far questo da noi.

Non è questione di responsabilità, tutti i ministri che ci sono stati hanno sentito la propria responsabilità, e più o meno hanno fatto quello che hanno creduto essere il loro dovere; ma, come si è detto l'altro giorno, senza questo limite di età tante cose sono meno facili, e non vanno per il loro verso naturale.

Quindi io ripeto che, se dobbiamo riferirci a quello che fanno gli altri paesi, non c'è alcuna ragione per non potersi riferire abbastanza tranquillamente a quello che succede in un esercito dei primi d'Europa, un esercito di primissimo ordine, nel quale si deve supporre che questo sistema funzioni regolarmente.

L'onor. Mezzacapo ha citato Moltke; ed io ripeto, e dico semplicemente che la proposta del Governo non l'avrebbe tolto dall'esercito, non so dirgli altro che questo. Siamo nel caso in cui l'obbiezione viene appunto a conferma delle proposte che sono state fatte dal Governo.

Del resto anche relativamente al modo di applicazione di questa legge, sia dal lato finanziario che dal lato militare, il Governo domanda due anni di tempo.

E questo anche può essere garanzia che l'applicazione sarà fatta coi criteri migliori, ed almeno i meglio studiati, per evitare il caso di taluno che venga a trovarsi fuori per combinazione per pochi giorni prima di una promozione. E il domandare per l'esecuzione piena della legge due anni di tempo ha avuto in mira appunto di poter preparare questo movimento in modo, per esempio, che un capitano a cui potesse spettare la promozione a maggiore, possa arrivarci.

L'applicazione immediata dei limiti di età non si riferirebbe che a quello che è assolutamente necessario di fare.

Ma ripeto che, quanto all'applicazione, ci vorrà un po' di tempo, per farla in modo che non avvenga alcuno degli inconvenienti che si temono e che pur sarebbero dolorosi. Una dichiarazione io posso fare al senatore Mezzacapo. Egli ha finito dicendo che il limite di età sarà un lento veleno di cui possiamo accorgerci fra 15, o 20

anni. Io ho la profonda fiducia che questo non avverrà; ed il suo è un argomento che si potrebbe anche perfettamente rivoltare in senso perfettamente opposto.

La dichiarazione che voglio fare è questa: egli ha detto che la legge sarebbe buona, ed ha aiutato a renderla migliore. Io debbo ringraziare il senatore Mezzacapo che veramente ha aiutato, ed ha fatto tutto il possibile nell'interesse di questa legge all'infuori della parte relativa al ruolo unico ed ai limiti di età, che egli ha combattuto. Questo lo riconosco per il primo e ne lo ringrazio.

L'onorevole senatore Vitelleschi, malgrado la sua dichiarazione d'incompetenza in materia militare, ha dimostrato di poterne parlare con molta cognizione, e ha detto cose di cui non posso assolutamente negare la giustezza.

La questione sostanziale, a cui egli è arrivato, è questa: è doloroso che un ufficiale che abbandona l'esercito per effetto del limite di età, se è richiamato in tempo di guerra, non abbia più aperta la via per poter rimanere nell'esercito, se per effetto della guerra, o di una promozione ottenuta per merito, venisse a ritrovarsi nei limiti di età consentiti.

Io confesso che questa osservazione ha un certo peso. Però osservo che questa questione si riferisce piuttosto al capo 13 della legge, là dove si parla dell'avanzamento e delle disposizioni in tempo di guerra.

D'altronde lo stesso onorevole Vitelleschi ha riconosciuto che questi casi non sarebbero mai numerosi, e del resto le guerre non sono molto frequenti.

Non posso adesso dare un giudizio sulla sua proposta, che non ho in questo momento sotto gli occhi, ma mi impegno di vedere se vi è qualche cosa da studiare in questo senso, e non sarei alieno di esaminare la cosa senza impegno, a tempo opportuno.

Credo così di avere risposto molto sommariamente, per non tediare il Senato, alle osservazioni principali che sono state fatte al disegno di legge.

Ripeto che sono convinto che il Senato può votare tranquillamente questo articolo 42, senza che vi sia pericolo di recare il minimo danno all'esercito. Anzi, devo ricordare, che, siccome l'onorevole senatore Angioletti ha accennato

alla possibilità di uno stralcio di questa parte, se si stralciasse un articolo simile, la legge perderebbe la sua struttura, perchè, ripeto, il sistema di avanzamento proposto, secondo me non starebbe più in piedi, come si dice, se non fosse accompagnato da quelle disposizioni del limite di età.

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Al tocco riunione degli uffici per l'esame dei progetti di legge:

Convenzioni colle Società esercenti le strade ferrate per il servizio di navigazione fra Reggio e Messina in corrispondenza coi treni ferroviari;

Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso.

Alle due pom. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel regio esercito;

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle stradi comunali obbligatorie;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra.

La seduta è sciolta (ore 6.25).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1892

ALLEGATO A.

Ufficiali che compiono il limite d'età al 1° luglio 1892.

GRADO	Stato maggiore generale	Carabinieri reali	Fanteria	Cavalleria	Artiglierie	Genio	Corpo sanitario	Corpo del commissariato	Corpo contabile	Corpo veterin.	Totale
Maggiori generali	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2
Colonnelli	»	1	22	2	»	4	1	»	»	1	31
Tenenti colonnelli	»	3	37	1	»	4	8	1	6	2	62
Maggiori	»	8	127	4	2	2	4	8	32	4	191
Ufficiali inferiori	»	49	245	9	20	5	»	3	118	5	454
Totale	1	61	431	16	22	15	14	12	156	12	740

Ufficiali che compiono il limite d'età al 1° luglio 1893.

Maggiori generali	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Colonnelli	»	2	13	2	1	4	»	1	»	»	23
Tenenti colonnelli	»	»	22	2	»	1	2	2	»	»	29
Maggiori	»	6	59	1	2	»	1	»	7	»	76
Ufficiali inferiori	»	16	65	3	6	4	»	1	17	2	114
Totale	1	24	159	8	9	9	3	4	24	2	243

ALLEGATO B.

Calcolo approssimativo delle eliminazioni per ragione di età che potranno aver luogo negli anni 1894 e 1895.

GRADO	Stato maggiore generale	Carabinieri reali	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Corpo sanitario	Corpo del commissariato	Corpo contabile	Corpo veterin.	Totale
Al 1° luglio 1894.											
Maggiori generali	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Colonnelli	»	»	10	»	»	1	2	2	1	»	16
Tenenti colonnelli	»	»	14	»	»	»	2	1	»	»	17
Maggiori	»	3	49	»	1	»	3	1	3	1	61
Ufficiali inferiori	»	19	58	7	4	1	»	»	20	2	111
Totali	3	22	131	7	5	2	7	4	24	3	208
Al 1° luglio 1895.											
Maggiori generali	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Colonnelli	»	2	8	2	1	1	2	2	»	»	18
Tenenti colonnelli	»	1	11	»	»	»	2	1	»	»	15
Maggiori	»	5	32	1	1	2	4	1	1	1	48
Ufficiali inferiori	»	16	62	7	5	3	»	»	18	2	113
Totali	2	24	113	10	7	6	8	4	19	3	196

N.B. — Il calcolo è naturalmente molto approssimativo, dovendosi tener conto di molti elementi non facili a valutarsi, comprese le eventuali promozioni che spostano, per gli ufficiali che fossero promossi, i limiti di età rispettivi.

ALLEGATO C.

SPECCHIO INDICANTE GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO PERMANENTE

COLLOCATI IN POSIZIONE DI SERVIZIO AUSILIARIO ED IN RIPOSO NEL BIENNIO 1890 E 1891.

ALLEGATO C.

Specchio indicante gli ufficiali dell'esercito permanente collocati in posizione di servizio ausiliario ed in riposo nel biennio 1890 e 1891.

GRADI	COLLOCATI A RIPOSO											COLLOCATI IN POSIZIONE DI SERVIZIO AUSILIARIO											TOTALE		
	Stato maggiore generale	Corpo di stato maggiore	Carabinieri Reali	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Corpo sanitario	Corpo di commissariato	Corpo contabile	Corpo veterinario	Stato maggiore generale	Corpo di stato maggiore	Carabinieri Reali	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Corpo sanitario	Corpo di commissariato	Corpo contabile	Corpo veterinario	a riposo	in posizione di servizio ausiliario	
Tenenti generali . . .	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	15
Maggiori generali . . .	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	24
Colonnelli brigadieri . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Colonnelli	»	»	2	8	2	5	»	»	3	1	»	»	»	1	43	7	15	8	2	1	»	»	»	21	77
Tenenti colonnelli . . .	»	»	1	7	1	2	4	»	1	»	»	»	»	2	59	6	4	3	4	3	2	1	»	16	84
Maggiori	»	»	1	11	»	2	5	»	»	»	»	»	»	7	73	»	»	3	5	1	12	5	»	19	106
Capitani	»	»	2	21	3	1	5	3	»	51	1	»	»	12	206	9	10	5	13	9	20	5	»	87	289
Tenenti	»	»	1	3	»	»	2	»	»	»	»	»	»	35	6	2	2	5	»	1	12	»	»	6	63
Sottotenenti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale	5	»	7	50	6	10	16	3	4	52	1	40	»	57	387	24	31	24	24	15	46	11	154	659	
																							813		

LXXVII.

TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito — Discorrono intorno all'art. 42 i senatori Bertolè-Viale, Morra, Taverna relatore, Mezzacapo, Dezza, il ministro della guerra, ed il senatore Avogadro — Approvazione dell'art. 42 — Intorno all'art. 43 parlano i senatori Angioletti, Mezzacapo, Dezza, Ricotti, Taverna relatore, ed il ministro della guerra — Approvazione dell'art. 43 e susseguenti fino all'art. 85 compreso; di un articolo aggiuntivo, che prenderà il n. 86, proposto dal ministro della guerra, e dell'art. 87 ultimo del progetto — Rinvio del progetto di legge all'Ufficio centrale pel coordinamento — Approvazione senza osservazioni del disegno di legge: Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

Sono presenti i ministri della guerra e della marina: in seguito interviene il ministro dell'Interno.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« N. 70. La Deputazione provinciale di Palermo domanda che venga modificato l'articolo 27 del disegno di legge sui manicomi.

« 71 La Deputazione provinciale di Pesaro fa istanza perchè non venga sospesa la disposizione dell'art. 272 della legge comunale e provinciale.

« 72. La Deputazione provinciale di Piacenza domanda che venga modificato l'art. 27 del disegno di legge sui manicomi ».

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Avanzamento nel regio esercito » (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito.

Come il Senato rammenta, ieri fu iniziata la discussione dell'art. 42.

Ha facoltà di parlare per fatto personale il signor senatore Bertolè-Viale.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Nella discussione di ieri a proposito dell'art. 39 ha preso la parola l'onorevole senatore Morra e dopo aver parlato, molto bene, circa il contenuto di tale articolo, ha conchiuso il suo discorso con una dichiarazione alla quale io non ho badato lì per lì, ma che trovo nel resoconto sommario.

Egli conchiuse affermando che non esiste nell'esercito il malumore che da qualcuno fu detto in quest'aula.

Ora io nel mio discorso su questa questione ho accennato che nell'esercito non si può negare esistere un certo malumore per la que-

stione dell'avanzamento, e tutta la mia argomentazione è stata diretta a pregare il Senato di votare questa legge che è una vera necessità per l'esercito e alla quale, a mio parere, sarebbe grave sventura se il Parlamento questa volta non desse il suo voto favorevole.

Quando ho espresso la parola malumore, ho inteso ridurne il suo significato a quello che è veramente, cioè quel sentimento morale che risentono gli ufficiali che si vedono molto incerti nella loro carriera.

Le promozioni della scelta hanno creato naturalmente dei vantaggi enormi per certuni, mentre altri non ne hanno potuto godere.

La mia espressione non aveva altra portata che quella che ho accennato. Bisogna portarvi un rimedio radicale che si troverà nell'approvazione di questa legge.

Io so per lunga esperienza che nel nostro esercito questo malumore non va al di là di quel sentimento che si esprime, senza aver nessuna conseguenza che possa ledere la disciplina della quale l'esercito ha dato sempre luminoso esempio.

Io credo che la verità va sempre detta, e specialmente alle assemblee legislative, le quali devono sapere quali sono le condizioni dell'esercito, e le proposte che deve adottare, specialmente quando si tratta di una legge come questa, che metterà gli ufficiali in condizione di sapere, quando entrano in servizio, a che cosa vanno incontro, e la carriera che dovranno percorrere con una base certa, e quindi la sicurezza darà loro un sentimento morale altissimo.

Dunque io non vorrei che questa parola che io ho detto possa avere nessun'altra interpretazione diversa da quella che io vi ho dato.

Sono persuaso che nessuno potrebbe dubitarne mai, perchè oramai la mia carriera è troppo lunga, e conosco troppo l'esercito, ma la frase mi ha colpito ed io ho voluto dare agio al senatore Morra di accertare che egli non ha inteso di rivolgere questa parola a me.

Senatore MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MORRA. Sono riconoscente al senatore Bertolè-Viale di darmi occasione di dichiarare che se io ho creduto a proposito di parlare di questa questione si è soprattutto perchè, avendo parlato di una classe di ufficiali, quelli

di artiglieria e genio, ho creduto bene far osservare al ministro che occorreva prendere tutti i temperamenti possibili, perchè alle cause di malumori più volte citate in quest'aula, non se ne aggiungessero delle altre; mi sono però affrettato ad aggiungere che io questi malumori non credeva esistessero fino a quel punto cui pare si accennasse a credere.

Questo è stato il mio concetto; e dirò di più, io non ho certamente alluso al senatore Bertolè-Viale più che a qualche altro senatore, perchè in genere di questo sentimento di malumori se n'era parlato molto, secondo me troppo. E di questo sentimento se n'è parlato moltissimo fuori di quest'aula.

E io ho creduto bene di sollevare una parola la quale più che tendere a dire che non esisteva alcun malumore, tendesse appunto, come ha detto il senatore Bertolè-Viale, a far ritenere che se alcuni malumori esistono, questi in nessun modo possono nell'esercito distruggere quel sentimento morale, quel vincolo di fraternità da arma ad arma che ha sempre prevalso, e quel sentimento di disciplina che deve essere il fondamento di ogni esercito.

Io ringrazio il senatore Bertolè-Viale di avermi dato occasione di chiarire le mie parole, e se ancora avessero qualche senso di oscurità prego il Senato di compatire l'imperizia dell'oratore.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'onorevole ministro della guerra ieri ha già largamente risposto a tutti gli appunti che furono fatti a quest'articolo, che consacra al principio del ritiro obbligatorio per limite d'età.

Nell'occasione della discussione generale, io pure mi permisi di presentare al Senato varie considerazioni a questo proposito, perciò sarò brevissimo per non far perdere tempo al Senato prolungando una discussione che mi pare non possa meritare l'accusa di essere stata troppo breve, e mi limiterò a mostrare quali sono le risposte che si possono dare alle obiezioni principali fatte al limite di età.

Certamente di inconvenienti ve ne sono in tutte le disposizioni di legge, ed in questa del limite d'età ve ne sono e di gravi.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1892

Nella relazione dell'Ufficio centrale, che nella sua maggioranza era favorevole al limite d'età, non mancai di esporre le ragioni che si potevano addurre contro il provvedimento.

Ma questi inconvenienti certamente non sfuggirono all'apprezzamento dei sette ministri della guerra che prepararono o presentarono dei progetti sul limite di età.

Di più il limite di età dal 1836 è in vigore in Francia, dal 1870 è in vigore nella marina inglese e dal 1881 nell'esercito inglese, e nella nostra marina dal 1886.

Dunque, se malgrado tutti gl'inconvenienti che abbiamo visto e che furono ampiamente dimostrati in questa discussione, tutti i ministri che indicai e cioè gli onorevoli Cugia, Revel, Bertolè-Viale, Ricotti, Milon, Ferrero ed ora Pelloux furono concordi nel proporre questa legge, e se due grandi nazioni che hanno certamente lunga pratica delle cose militari, hanno adottato questo sistema, è segno che una ragione superiore ci deve essere.

E la ragione, secondo me, è che per poter ottenere che l'esercito non invecchi troppo, e procurare una prospettiva di una possibile carriera ai giovani, non si può fare diverso che ammettere il limite di età.

Ma si dice, badate, in Germania non vi è il limite di età, eppure vi sono nei gradi superiori persone in condizioni di età abbastanza soddisfacenti, anzi citerò io stesso il fatto di un comandante di corpo d'esercito stato nominato pochi mesi fa in età di 56 anni, a quel posto al quale vi arrivò senza promozioni a scelta, ma per il solo effetto della selezione per anzianità; ciò è perfettamente vero, ma sapete perchè avviene? avviene perchè in quel paese la selezione per anzianità è fatta con un rigore estremo.

Mi permetta il Senato di citare un solo esempio in proposito.

A Berlino vi è l'abitudine che tutto il mondo militare, a cominciare dal mese d'aprile, va quasi tutti i giorni a cavallo in piazza d'armi, ad assistere alle piccole manovre che vi si eseguono.

Ad esse intervengono non solo i superiori diretti di quei reparti che si esercitano, ma anche tutti gli altri ufficiali superiori e generali che sono a Berlino addetti al Ministero, allo stato maggiore od ai vari comandi.

Ora se qualche ufficiale, per qualche tempo non si facesse vedere a cavallo in piazza d'armi, anche quando non vi abbia direttamente a che fare, la cosa è già rimarcata; se poi queste assenze si prolungassero un poco a lungo senza giustificati motivi, la carriera di quell'ufficiale sarebbe già molto compromessa, e la sua posizione molto scossa. E questo perchè? Perchè tutti devono mostrarsi sempre attivi ed in caso di montare a cavallo tutti i giorni per lungo tempo.

Per questo solo fatto, che in altri paesi non sarebbe quasi neppure rilevato, degli ufficiali che per altri rispetti potrebbero avere grandi meriti, sono messi da parte.

Quando la selezione è fatta in modo così rigoroso, dirai quasi spietato, allora non c'è bisogno del limite di età.

In Francia il limite di età è stato introdotto fin dal 1836, e finora non ho ancora sentito che se ne siano lamentati, anzi in questi ultimi tempi si è domandato che questi limiti si fossero abbassati.

A questo proposito io debbo una rettifica all'onorevole senatore Mezzacapo. Mi era parso l'altro giorno di capire che facendo il confronto fra l'esercito francese ed il germanico, avesse voluto dire vedete, in Francia hanno il limite di età, perciò i generali sono di età meno avanzata, ed hanno perso.

Nell'esercito germanico invece sono più di età, eppure vinsero. Citò Moltke, che sarebbe preso dal limite.

Io dissi allora che chi aveva la direzione delle cose dell'esercito francese erano i marescialli, ai quali, per la maggior parte, se non avevano quell'età, poco mancava per oltrepassarla.

L'onorevole Mezzacapo disse ieri che questo non era il concetto che egli aveva esposto, ed io mi affrettai a dire che sarò io che avrò capito male.

Secondo l'onorevole Mezzacapo quell'accasciamento intellettuale che si rilevava nell'esercito francese prima del 1870 era da attribuirsi in gran parte al fatto del limite di età. Secondo me derivava da ben altre ragioni.

Io ho sempre avuto un po' di passione per gli studi militari, e dopo il 1870, leggendo molte pubblicazioni militari francesi, in diverse di esse ho visto che si attribuiva piuttosto

questa specie di depressione intellettuale dell'esercito francese, alla tendenza che aveva il Governo d'allora di tenere l'esercito assolutamente separato dal resto del paese, di farne cioè una specie di categoria a sè; e soprattutto anche, al poco favorire per parte del Governo gli studi nell'esercito.

Quelli che si occupavano molto, che pensavano, scrivevano e pubblicavano, non erano considerati come i migliori, non erano in odore di santità presso il Governo.

A me pare che siano piuttosto (è sempre difficile fare giudizi sugli eserciti stranieri) a me pare, ripeto, che siano piuttosto queste le cause che avranno contribuito a quel risultato.

Del resto se fossero stati i limiti di età (almeno secondo il mio modo di vedere) quelli che avrebbero eliminati, o contribuito ad eliminare gli elementi buoni, durante la guerra del 1870, nella seconda parte, soprattutto, in cui si fece appello a tutti quelli che erano stati congedati, avrebbero dovuto tornar fuori; capisco che in parte avrebbero avuto tempo di perdere le qualità militari. Invece quelli che più si distinsero in questa seconda parte della campagna sono degli elementi che erano al di qua, e non al di là del limite come lo Chanzy, il Faidherbe, il Fecointe, il Clinchamp, il Denfert ed altri.

Nella nostra marina il limite di età funziona dal 1886 se non erro; e non mi pare almeno che fino ad ora abbia dato cattivi risultati. E qual è la vera ragione del limite di età? È questa d'introdurre un sistema che funzioni automaticamente e non per la volontà o secondo il criterio di una persona. I ministri cambiano abbastanza spesso e cambiano così i criteri; quest'è la grande questione; uno avrà un modo di giudicare le qualità di un individuo, e lo manda via secondo il suo criterio; un altro ha un altro criterio.

Da questo derivano vere ingiustizie, e per conseguenza cattivi umori e i malcontenti.

Confrontate il modo in cui vanno via dall'esercito gli ufficiali francesi colpiti dal limite di età.

Vanno via fieri: dicono, è la sorte che ci ha colpiti, nessuno ci ha giudicati; è il destino che ci ha fatto nascere quel giorno, il destino è cieco come sempre, ed ha colpito me che sono pieno ancora di vigore e di energia, e

sarei capacissimo di fare il mio dovere; tutti mi giudicano tale. È stata la sorte, e mi piego. Con ciò vanno via a testa alta, pronti al bisogno a tornare sotto le armi col loro prestigio pieno ed intero.

Da noi vanno a casa con la testa alta lo stesso, ma certamente non è impossibile che dentro loro stessi non si dicano: ma badate che sono stato vittima di uno sbaglio, di un giudizio per lo meno erroneo. E volere o non volere questo sentimento lo conservano ed alle case loro, il volgo finisce per dire se questi li hanno giudicati tali da non essere più in grado di rimanere al servizio attivo, ci sarà qualche ragione; e questo costituisce uno stato morale dannoso, crea un'intera classe di malcontenti ed il limite di età tende a sopprimerla.

Una delle principali obiezioni che si fa al limite di età e per me credo che forse è l'obiezione più seria, è questa: l'ufficiale che si sente vicino al termine fatale, al giorno in cui deve lasciare il servizio, non adempie più al suo dovere come lo dovrebbe fare, e gli stessi suoi inferiori non sentono più per lui quella deferenza che dovrebbero avere.

Questa per me è l'obiezione più seria che si può fare al limite di età.

Ma a questa, secondo me, si possono opporre tre considerazioni.

Prima di tutto l'ufficiale che sa di dover andar via è spinto dal suo amor proprio a non giustificare questo provvedimento, vuol far vedere che è il destino cieco che lo ha colpito, ma che lui è buono ancora, per cui negli ultimi tempi si sarà messo di puntiglio a fare il suo dovere; se invece è uno che si è lasciato accasciare, allora è il caso di dire che il limite di età non ha tutti i torti.

In secondo luogo se si dimostra meno attivo, meno energico, ci sono sempre i mezzi per potere eliminare questi ufficiali anche prima del termine fatale.

In terzo luogo ammettiamo pure che l'ufficiale negli ultimi periodi della sua carriera attiva sia meno zelante del proprio dovere, questo lo constato è un inconveniente, ma ricordiamo per che cosa è fatto il limite di età? È fatto per facilitare un po' la strada ai giovani, e badate bene, se non ci fosse il limite di età, i giovani si vedrebbero preclusa la carriera o almeno molto ritardata. E vedendosi tolta la

speranza di fare una discreta carriera, non servirebbero con zelo e con quell'energia che dovrebbero avere. Nè di questo si può fare loro appunto perchè la natura umana è così, e non si lavora con zelo altro che quando si ha davanti a sé la speranza di vedere un giorno ricompensate le proprie fatiche.

Se non ci fosse il limite di età, lasciando a parte la questione dell'avanzamento a scelta o non a scelta, certo è che il movimento sarebbe molto ritardato, tanto che per arrivare al grado di generale ci vorrebbe una salute tale, o una longevità che non è nell'ordine naturale delle cose. I giovani finirebbero per prendere in minor simpatia quelli che secondo loro gli impediscono di avanzare.

In quanto alla conseguenza finanziaria di questo progetto, l'onor. ministro ha già dato ieri comunicazione di due tabelle, e ne ha detto quali sono gli estremi; quindi io credo che ognuno potrà perfettamente da sé illuminarsi sulle conseguenze di questo provvedimento, per cui non mi fermo su questo.

Io ora per non prolungare soverchiamente questa parte della discussione, mi limito in nome della maggioranza dell'Ufficio centrale a volervi pregare di accettare ed approvare questo limite di età. E la maggioranza dell'Ufficio centrale vi prega di farlo, profondamente convinta di assicurare agli ufficiali una carriera possibile, e di tenere così sollevato il loro morale, prima condizione del buon andamento dell'esercito.

Quanto poi alla proposta dell'onor. Vitelleschi, l'Ufficio centrale si riserva di esaminarla anche in questo d'accordo col ministro.

E per ora non ho altro da dire.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Signori senatori! Prendo troppo spesso la parola, ma poichè vedo che si cade sempre nello stesso equivoco, ad onta che l'abbia chiarito ieri al senatore Vitelleschi, debbo chiarirlo nuovamente al mio collega della Commissione, il quale dice che, senza limite di età, non ci sarebbe più carriera e gli ufficiali non avrebbero modo di progredire.

Ma io vi ho dimostrato che, oltre il sistema del limite di età, si dovrà continuare ad adoperare anche i mezzi antichi; cioè quello della selezione fatta per mezzo della legge sulle pen-

sioni, perchè dopo i 50 anni, gli ufficiali si rendono non raramente inabili al servizio.

Dunque la voluta selezione si deve fare tale e quale, finchè non si arrivi al limite di età; in aggiunta ci sarà questo limite. Ma, volendo allargare anche di più la carriera, non è impossibile di allargare la selezione abituale, perchè la legge attuale è tanto elastica, da fare abilità di adoperarla come volete per abbreviare la carriera.

Ma, ritorniamo sempre alla stessa questione, che gli ufficiali col sistema del limite di età, vanno fuori di buon umore. Eppure ho fatto le mie eccezioni, facendo vedere quanti altri malumori possono nascere in confronto delle altre armi che si troveranno ritardate, e per le quali alcuni subiscono le conseguenze del limite di età, per non poter fruire della promozione successiva.

Ma quelli che usciranno per la solita selezione, usciranno nelle stesse condizioni morali di prima, sì o no? Dunque, a me pare, che ritorniamo in un circolo vizioso, si ritorna novellamente sui propri passi, dimenticando quanto si può aver detto per contrapporre ragione a ragione.

Detto questo, chiedo scusa di aver ripigliato la parola.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. Io domanderei al signor ministro se non crederebbe di ritornare, per la parte che riguarda i distretti militari e gli ufficiali delle fortezze, al suo progetto, piuttosto che accettare quello della Commissione.

Le spiegazioni date dalla relazione a questo proposito non mi hanno convinto, perchè questioni di passaggio dalla fanteria ai distretti si fanno secondo le attitudini dei diversi ufficiali; d'altra parte è evidente che gli ufficiali delle fortezze e dei distretti possono fare il loro servizio per un tempo assai più lungo di quelli che lo devono fare all'occorrenza in campagna aperta.

Anzi dirò di più a proposito dell'osservazione fatta ieri dall'onorevole senatore Mezzacapo in quanto agli ufficiali della parte tecnica, dell'artiglieria e genio.

Credo che il giorno che si fosse risolta la questione molto grave della separazione della carriera, niente impedirebbe che a questi uffi-

ciali si facesse un limite di età più alto di quello degli altri delle stesse armi, cioè che entrassero anche loro nella categoria dove, secondo il progetto di legge della Commissione, ci sta il corpo sanitario, quello di commissariato, il contabile e il veterinario.

Pure ammettendo il concetto della Commissione che agli ufficiali inferiori sia fissato per tutti un limite solo, a me pare che, lasciato a parte la questione dei carabinieri reali che può essere discussa, per quanto riguarda i distretti militari e gli ufficiali delle fortezze è assai più logico elevare il limite. E se non si vuole ammettere pei colonnelli i 62 anni si vada almeno fino ai sessanta. Io non vedo proprio perchè questi ufficiali dovrebbero essere assoggettati all'età degli ufficiali delle armi combattenti.

Senatore DEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DEZZA. Relativamente al limite di età e al sistema di selezione naturale mi pare che c'è da fare molta differenza.

Io non voglio ripetere certamente tutto ciò che è stato detto e mi fermo a un solo punto cioè *alle Commissioni*.

Le Commissioni ricevono dei criteri dal Ministero e a seconda dei ministri che si succedono questi criteri differiscono; e se sui criteri generali quasi tutti coincidono, sui criteri speciali, in quanto si riferiscono principalmente alla questione di età, differiscono.

Vi sono stati dei ministri, ve ne sono e ve ne potranno essere che considerando la necessità di ringiovanire i quadri avranno proposto, e possono proporre che nei coefficienti che devono tener presenti le Commissioni per dare il loro giudizio intervenga anche il limite di età.

E questo limite di età potrebbe esser quello portato dalla legge 1853.

Ora assoggettata la Commissione a questi criteri non può fare a meno che seguire gl'intendimenti ministeriali.

Che cosa avviene?

Avviene che quando l'ufficiale è esaminato in tutte le sue parti, molto minutamente, sempre coscienziosamente e con criteri altissimi, viene il coefficiente di età e allora il ministro dice: badate se questo ufficiale ha già l'età tale e non ha però tali coefficienti che compensino per potere passare oltre a quell'età, lo dovete considerare come se avesse finito la sua carriera.

Ora questo fa sì che applicando questo sistema si dichiarino inabili degli ufficiali ancor validi per salute, robusti di mente, che non abbiano poi questi estremi da essere licenziati.

Ve ne sono altri in epoche successive dove altri criteri ministeriali sono differenti sulla questione dell'età, che invece, avendo tutti i requisiti, meno l'età, passano.

Dunque vede il Senato come succeda una vera ingiustizia portata dalla selezione fatta a questo modo.

Il limite di età toglie questa ingiustizia.

Un'altra delle ragioni che si sono ripetute è quella che certe armi avranno limitata la loro facilità di progredire, specialmente la cavalleria, e fin qui siamo perfettamente d'accordo.

Io pregherei perciò il ministro se volesse fare uno studio speciale, e vedere se sia il caso che dei reggimenti di cavalleria (è una idea che accenno solo di volo) invece che 24, come sono attualmente, se ne facessero 36, e farli comandare da maggiori e tenenti colonnelli, e le brigate farle comandare da colonnelli, e così potrà quell'arma concorrere colle altre, tanto più che una certa equiparazione d'età ci sarebbe, mantenendo nei limiti d'età relativi anche i colonnelli.

E così i colonnelli che comanderebbero già le brigate potrebbero entrare in concorso coi comandanti di brigata, specialmente della fanteria.

Detto questo non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. È stata fatta dal signor senatore Morra la proposta che gli ufficiali dei distretti e delle fortezze, i quali per l'età sono inclusi nella prima colonna, siano invece trasferiti alla seconda colonna insieme al corpo sanitario, contabile e veterinario.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Io devo ritornare ancora una volta sull'argomento per rispondere ai vari oratori che hanno parlato oggi, e voglio ancora rassicurare l'onor. Mezzacapo contro una delle sue preoccupazioni maggiori; così almeno la devo considerare io, perchè vi è tornato sopra, come se costituisse uno dei più validi argomenti contro il limite di età. E questa preoccupazione è la seguente:

Può darsi che, col limite d'età ed il ruolo unico, un ufficiale che non ha ancora ottenuto il grado superiore, perchè non gli spetterebbe relativamente alle altre armi, ma pure ha già ottenuto il comando superiore, raggiunto dal limite d'età, sia eliminato dall'esercito e quindi non venga ad ottenere ciò che aveva già acquistato, venga a perdere un diritto che gli spettava già. Questo non credo che si possa ammettere secondo lo spirito della legge, perchè più che al grado materiale il limite d'età è riferito essenzialmente alla carica, ed anzi non ho difficoltà a dire che, se occorresse nella legge una qualche spiegazione di questo concetto, io sarei disposto ad introdurla, quantunque io creda che nel regolamento dell'avanzamento che è la interpretazione della legge, non può assolutamente avvenire che questi ufficiali possano perdere il grado che ad essi spetta. Non credo quindi assolutamente che sarebbe necessario di mettere alcuna spiegazione; ma, ripeto, sono anche pronto ad ammetterla.

L'onor. senatore Morra ha proposto che si ritorni al progetto ministeriale per passare nella seconda colonna gli ufficiali dei distretti e delle fortezze.

Io comprendo perfettamente la sua proposta e la prova che la comprendo è che avevo fatta io stesso la mia prima proposta in quel senso. Ma dall'Ufficio centrale mi sono state fatte obiezioni a questo sistema, e dopo molte discussioni, siamo arrivati ad un accordo basato su delle transazioni, ed una di queste transazioni è precisamente questa, che, nel progetto ministeriale, nella prima colonna, l'età dei maggiori era solamente di 52 anni, e nel progetto concordato è stato elevato a 53, precisamente in vista di quegli ufficiali superiori che si trovano nei distretti e nelle fortezze.

D'altra parte un oratore, l'altro giorno osservò che era non tanto utile di destinare al personale delle fortezze degli ufficiali che avessero già avanzata età. Tale concetto è conforme all'articolo dell'Ufficio centrale, accettato dal Ministero.

Lo dico francamente: è talmente difficile concordare una di queste tabelle, ed è così pericoloso smuovere una di quelle pedine che rappresentano quelle cifre, che in verità dopo le difficoltà incontrate, per mettermi d'accordo coll'Ufficio centrale, io non oserei accettare che

se ne toccasse una per non correre il rischio di alterare una proporzione che dopo maturo studio sembra corrispondere abbastanza bene allo scopo.

Per questa ragione, pure apprezzando il concetto del senatore Morra, tanto più che l'avevo proposto io stesso, lo pregherei di non insistere.

In quanto alla carriera tecnica, certamente il giorno in cui si venisse ad introdurre la separazione della carriera nelle armi di artiglieria e genio, bisognerebbe portare qualche modificazione, perchè ci troveremmo nelle condizioni della marina, la quale nei suoi personali speciali, ha limiti d'età differenti, mentre noi dobbiamo avere un limite comune per le quattro armi combattenti ed i carabinieri.

Se venisse la separazione nell'artiglieria e genio, evidentemente la parte tecnica prenderebbe piuttosto l'aspetto di ingegneria militare, e allora riconosco coll'onor. Morra che sarebbe il caso d'introdurre una lista speciale, o almeno d'inglobarli nella lista seconda.

L'onor. senatore Dezza con poche parole ha dimostrato, secondo me, molto chiaramente un grandissimo vantaggio del limite di età.

Egli ha citato quello che può avvenire secondo i criteri del Ministero e della Commissione suprema di avanzamento. Occorrono, egli disse, oltre alle qualità intellettuali e morali, anche le qualità fisiche.

Quindi talvolta, in passato il Ministero ha dovuto dire alla Commissione suprema:

Io mi trovo nella necessità di pregare di introdurre, nell'esame che fate un altro coefficiente, diverso da quello dell'intelligenza e del morale.

Questo coefficiente è quello che tiene conto dell'età dei candidati, e quindi talvolta il Ministero ha dovuto, per esempio porre il quesito:

Se un ufficiale, il quale avendo già raggiunto quegli anni che sono ammessi per la posizione ausiliaria, e non avendo qualità intellettuali e morali che compensino in certo modo questa età maggiore, si trovi nel caso di non essere promosso, e per conseguenza di essere eliminato dal servizio militare?

Questo dimostra appunto che in passato si è riconosciuta la necessità di fare una eliminazione anche per età. Ma siccome questo è a

criterio del Ministero, ripeto che è meglio che sia a criterio di legge.

In passato, il Ministero ha fatto benissimo, non avendo altri mezzi a sua disposizione, ed io confermo che se non avessi presentato fin dal mese di giugno scorso al Senato questo disegno di legge ora in discussione, avrei ripetuto alla Commissione suprema la preghiera di esaminare anche questo concetto. Ma avendola oramai presentata, ho creduto che non ne fosse più il caso.

Dopo questa dichiarazione, non potrei che rinnovare la preghiera vivissima di approvare quest'articolo 42 nella forma e nella scala in cui è proposto tra l'Ufficio centrale ed il Ministero; solamente io ripeto che non ho difficoltà, se in quest'articolo 42 si vuole introdurre una dichiarazione relativa al timore che ha manifestato l'onor. Mezzacapo, di accettarla.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Convenendo perfettamente con l'onorevole ministro nella necessità di chiarire questo punto, cioè di stabilire e definire bene che l'ufficiale investito delle funzioni del grado superiore per gli effetti del presente articolo di legge deve essere considerato come promosso a quel grado, avrei l'onore di proporre l'aggiunta che mi permetto di leggere all'art. 42; aggiunta che potrebbe prendere posto in fondo alla tabella.

L'aggiunta sarebbe questa: « Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore, saranno, per gli effetti del presente articolo, considerati come promossi al detto grado ».

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Io ho accettato quest'aggiunta alle tabelle in forma di nota, nell'intendimento di togliere quel pericolo, che io vedo fortissimo, per la carriera degli ufficiali. Non pertanto, sebbene il complesso dell'articolo, resterebbe migliorato per una minima parte, rimangono tutti gli altri inconvenienti che io ho enumerato ieri; epperò nell'accettare questa semplice nota, sarò costretto a votare contro l'articolo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Morra se mantiene il suo emendamento, o lo ritira.

Senatore MORRA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora non è proposto che un solo emendamento concordato fra l'Ufficio centrale ed il ministro, e che crederei dover formare parte integrante dell'articolo e non una nota all'articolo stesso. Quindi, dopo la tabella si aggiungerebbero le parole seguenti: « Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore, saranno, per gli effetti del presente articolo, considerati come promossi al detto grado ».

Senatore AVOGADRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AVOGADRO. Desidererei solamente che si considerasse (poichè non mi dichiaro assolutamente contrario a quest'emendamento) lo svantaggio in cui si troverebbero gli ufficiali di un'altra arma, i quali non avessero ancora potuto conseguire il posto superiore al grado che occupano, perchè la carica non sarebbe libera nella loro arma.

Le condizioni di svantaggio in cui si troverebbe un tenente colonnello di fanteria rispetto ad un tenente colonnello di cavalleria il quale avesse già ottenuto il comando di un reggimento, mi sembrano evidenti.

Questo si troverebbe nelle condizioni di fruire del vantaggio del limite di età corrispondente alla carica, invece l'ufficiale di fanteria coetaneo si troverebbe sottoposto al limite di età del grado.

Pregherei di ponderare un po' questa disposizione.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'osservazione fatta dall'onor. senatore Avogadro tenderebbe in certo modo a dire che con questa aggiunta si danneggerebbero gli altri.

Non si danneggerebbe nessuno; si darebbe solamente questo vantaggio a chi si trova in caso di averlo; anzi sarebbe precisamente (malgrado il ruolo unico, che taluni trovano che abbia degli inconvenienti) conservare così una certa separazione. È un vantaggio per quello cui spetta, ma non danneggia in alcun modo gli altri.

Gli altri si troverebbero nella condizione in cui sarebbero se vi fossero ruoli separati.

PRESIDENTE. Dunque non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'aggiunta proposta all'art. 42 dall'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro, che è del tenore seguente:

« Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore, saranno per gli effetti del presente articolo considerati come promossi al detto grado ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 42 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 43.

Il limite di età di cui nell'articolo precedente oltre a non essere applicabile ai generali d'esercito, non lo sarà del pari al capo di stato maggiore dell'esercito.

I generali d'esercito mancanti al quadro organico saranno sostituiti con altrettanti tenenti generali in effettivo servizio, i quali dovranno esser quelli designati con decreto reale ad assumere un comando d'armata in caso di guerra. La dispensa dal limite di età di questi tenenti generali durerà finchè non sia revocata la designazione ora detta.

I tenenti generali in effettivo servizio che sono o furono già rivestiti del comando di un corpo d'armata, i tenenti generali ispettori generali delle armi di artiglieria e del genio ed il tenente generale comandante generale dell'arma dei carabinieri reali possono essere mantenuti in servizio fino all'età di 68 anni.

Al primo paragrafo di questo articolo è proposta dal signor senatore Angioletti un'aggiunta. Laddove dice: « Il limite di età di cui nell'articolo precedente, oltre non essere applicabile ai generali d'esercito, non lo sarà del pari al capo di stato maggiore dell'esercito » si dica: « al primo aiutante di campo del Re e al capo di stato maggiore dell'esercito ».

Il senatore Angioletti ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. Parrà strano, onorevole signor presidente, che io che ho fatto questa proposta, non trovi parole per appoggiarla.

Quando da giovinetto, io studiava gli elementi di geometria, mi ricordo che il mio maestro mi diceva che le cose che sono più facili a comprendersi sono le più difficili a dimostrarsi; appunto perchè non hanno bisogno di alcuna dimostrazione.

Ora io paragono questa proposta che mi pare tanto semplice e piana, ad un assioma di geometria il più semplice che si possa mai immaginare.

Rinuncio per conseguenza a qualunque dimostrazione e mi limito ad osservare, che mentre considerazioni di altissima convenienza, consigliano ad approvare questa proposta, la quale avrà anche l'appoggio dell'onorevole ministro della guerra perchè anch'egli la propose nel suo progetto di legge, consigliano anche me di affidarla completamente alla saviezza dell'onorevole ministro della guerra e all'alta saviezza di questo alto Consesso.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. La proposta dell'onor. senatore Angioletti, è una di quelle a cui non è facile rispondere, tanto più quando come egli ha detto, non ritiene il caso di esporre delle ragioni per dimostrarne la convenienza.

Per rispondere adeguatamente, io avrei bisogno di conoscere gli argomenti in favore della proposta, poichè potrei da essa vedere quali ragioni si potrebbero addurre in senso contrario.

Comprendo il sentimento che ha ispirato il senatore Angioletti, ma d'altra parte in questa questione, come in quella che è stata trattata nell'articolo precedente, devo dire che non è stato facile concordare l'art. 43, e che un cambiamento introdotto in esso senza grande ponderazione, potrebbe portare la conseguenza di renderne incerta l'approvazione. Ed io per mio conto tengo a dichiarare che, ormai essendo votato l'art. 42, desidererei conservar l'art. 43 com'è combinato, e non vorrei che un qualche strappo fatto ad esso portasse la conseguenza che altri venisse fuori con qualche altra proposta più radicale, per esempio, quella di sopprimere ogni eccezione.

Quindi temo che la proposta del senatore Angioletti, venuta fuori senza la dimostrazione, ma per un sentimento che io capisco perfettamente, possa divenire pericolosa. Questa mia

proposta, ha detto il senatore Angioletti, avrà certamente l'appoggio del ministro, perchè egli fu il primo ad avanzarla.

È vero, ma io ho proposto un articolo 42 che era diverso dall'articolo attuale 43, poichè aveva lo scopo di non mettere sotto la condizione del limite di età parecchie alte cariche dell'esercito.

Invece il 43 concordato è fatto con l'intendimento di metterle tutte sotto il limite di età, salvo un'eccezione sola, considerata sotto il punto di vista dei bisogni della mobilitazione.

Questo è un concetto di massima predominante. L'inciso primo riguarda la mobilitazione, i comandanti di armata in guerra, i generali di esercito pel caso di guerra.

Ora se si venisse adesso modificando questo articolo introducendovi un'altra carica, potrebbe venire anche la proposta di introdurne delle altre, ed allora per questo strappo fatto io non saprei quale potrebbe essere l'articolo che ne verrebbe fuori.

Devo però dire che, quando si trattava con l'Ufficio centrale di quest'articolo 42 ora diventato 43, mi fu proposto di non ammettere nessuna differenza, e che per tutti gli altri generali pei quali io non aveva proposto il limite di età, fosse messo un limite di tempo alquanto superiore. Confesso che prima di accettare questa idea domandai che si facesse un'eccezione in vista appunto della mobilitazione dell'esercito. E pensai, d'accordo con l'Ufficio centrale, che già nella legge di ordinamento avendo un grado al quale non si applica mai d'autorità la legge sulla giubilazione, che è quello di generale di esercito, si poteva perfettamente dai quadri dell'esercito, dalla legge di ordinamento, passare nella legge d'avanzamento alla combinazione di un articolo come quello che è riuscito qui.

Di fatto, che cosa dice il primo inciso di quest'articolo 43?

Esso dice:

« Il limite di età di cui nell'articolo precedente oltre a non essere applicabile ai generali d'esercito, non lo sarà del pari al capo di stato maggiore dell'esercito ».

Lo scopo è indicato, tanto più colla spiegazione che ne viene al paragrafo secondo.

Il paragrafo secondo dice:

« I generali d'esercito mancanti al quadro organico (che è di cinque) saranno sostituiti

con altrettanti tenenti generali in effettivo servizio » i quali dovranno essere in quelle condizioni che sono di seguito spiegate.

Ora nella tessitura di questo articolo 43 come è riuscita di accordo, ripeto, tra l'Ufficio centrale e il ministro, ci è un concetto solo, ed è il concetto relativo all'esercito in guerra.

Quella proposta che fa adesso l'onor. Angioletti avrebbe per conseguenza di cambiare la natura dell'articolo, e quindi per questa considerazione, per l'incertezza che porterebbe, io lo pregherei di non insistere, perchè questa è una di quelle questioni che presenterebbe il pericolo di far uscire un articolo di cui non si saprebbe poi la portata successiva.

Senatore MEZZAGAPÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZAGAPÒ. Siccome io non ho preso parte alla redazione di questo articolo, ho da farvi qualche osservazione.

Il ministro dichiarò chiaramente, che lo scopo dell'eccezione era quello per lo appunto di avere la possibilità di nominare, o per lo meno di destinare fin d'ora quei tenenti generali che fossero chiamati a comandare le armate in campagna, e conservare il capo di stato maggiore, ed io non posso che approvare il concetto. Ma, nella redazione dell'articolo, esso è ristretto e non corrisponde più allo scopo che si è prefisso, perchè lì è detto: « Il Governo ha il diritto di tenere in servizio oltre il limite di età tanti tenenti generali tra quelli che sono per decreto destinati al comando dell'armata in guerra, quanti ne mancano al completamento del quadro dei generali di armata ». Oggi questi sono tre, ma sono tre le armate?

Non so quante sieno, se tre o quattro, nella mobilitazione; ma nessuno può prevedere quali altre formazioni potranno essere richieste dalle necessità della guerra. Quindi con questi tre si fa una cosa monca, non si completa tutto il concetto del ministro, ed è necessario che l'articolo da questo lato sia allargato.

A me pare, che la primitiva proposta del ministro risponda per l'appunto a tutte le esigenze.

Infatti l'articolo del ministro dice:

Art. 42.

Non saranno soggetti alle prescrizioni di cui all'articolo precedente i tenenti generali i quali coprano una delle cariche sotto indicate:

Capo di stato maggiore dell'esercito - Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re - Comandante di corpo d'armata - Tenente generale a disposizione già prima investito di una delle cariche sopra specificate.

Questo articolo era molto largo, lasciava al ministro la possibilità di nomine e di scelta, perchè conservava perfino i comandanti di corpi d'armata.

Io non so ancora se questi saranno o no conservati, o se per loro verranno aumentati i limiti d'età a 68 anni; ma il concetto primitivo del ministro era di avere un certo numero di generali a sua disposizione, tra i quali potere scegliere quelli che erano adatti ai comandi delle armate.

Veniamo all'applicazione dell'articolo proposto.

Oggi, per caso, quelli che presumibilmente saranno destinati a que' comandi, riuniscono l'anzianità e le qualità.

Domani la cosa potrà stare altrimenti, ed allora non so come se la caverà il Governo, quando dovrà, fin dal tempo di pace, fare le sue assegnazioni col numero così ristretto di generali a disposizione.

Ma c'è di più. Oggi il ministro fa le sue assegnazioni; ma il tempo passa ed operando sul fisico, quegli individui, che oggi sono in condizioni da esercitare quel servizio così gravoso, quale è quello di guerra (certamente io auguro loro di mantenersi in buone condizioni per lungo tempo) l'anno venturo possono trovarsi in condizioni diverse.

Ora la legge deve prevedere il futuro, non provvedere soltanto al presente.

Il Ministro mi dirà: ma nella legge è detto, che questi saranno conservati oltre il limite di età, finchè restino in quelle condizioni.

Signori, questo si dirà ma non si farà, perchè non si può fare, e sarà bene non farlo; perchè quegli uomini meritano, ed è utile che siano conservati anche sotto altre forme, perchè utili in ogni caso in loro consigli.

Non si farà, poichè si è sempre detto che occorre i limiti di età, appunto perchè non poteva un ministro affrontare certe individualità; immaginiamo se l'anno venturo andrà ad affrontarle.

Che cosa ne avverrà? Avverrà che resteranno

stappati i buchi, non si potranno nominare i nuovi comandanti d'armata, perchè non potranno essere più di tre gli eccettuati dai limiti di età.

Come farà, da dove li prenderà? io non lo so. Mentre che l'articolo ministeriale, che era molto largo, aveva la possibilità di soddisfare a tutte le evenienze. Epperò io credo, che sarebbe molto più opportuno di ritornare al primitivo articolo del ministro, forse con quelle modificazioni che saranno la conseguenza delle idee svoltesi qui, nella maggioranza del Senato, relativamente ai limiti d'età pe' comandanti di corpi d'armata.

Quindi l'articolo potrebbe essere modificato per quanto riguarda questi ultimi, cosa che io non farei; io lo manterrei qual'è: ma, ove si voglia escluderli, bisognerà piegare il capo.

Ma dico francamente, per quanto riguarda il primo aiutante di campo generale, lascerei la decisione a S. M. che ne fa la scelta. Gli altri aiutanti di campo, che servono ordinariamente quattro anni, sta bene che seguano la sorte di tutti gli altri. Ma non così per il primo aiutante di campo; dal momento che il Re lo ha scelto, è un atto reverente verso S. M. il lasciare che egli stesso giudichi quando esso debba lasciare il servizio.

Fatte queste considerazioni, pregherei il ministro di ritornare al suo articolo, con quelle modificazioni che potessero essere la conseguenza dei principi già accettati; credo che quell'articolo risponda ai bisogni veri e reali dell'esercito, meglio che quello dell'Ufficio centrale.

Senatore DEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DEZZA. Di tutte queste eccezioni proposte in questo articolo, a mio modo di vedere non ne accetterei alcuna.

Anche il limite d'età portato a 68 anni, per me lo vorrei abbassato per tutti indistintamente a 65 anni.

Si dice che è necessario ringiovanire l'esercito; coloro che entrano nelle file dell'esercito hanno un'aspirazione.

Ora abbiamo votato un articolo con cui si è diminuita anche la scelta, come possono continuare queste aspirazioni col vedersi davanti una eccezione che fermi la loro carriera?

Quei generali che sono all'apice della loro

carriera, e che hanno meriti propri speciali, alla vigilia di una guerra, possono essere tenuti in conto anche se il limite di età l'abbiano passato il Governo ha mezzo di farlo. Ma tenerli pel decreto reale! Quale sarà il decreto reale che dirà: Voi benemerito che siete stato a disposizione, voi oggi non avete più quei requisiti che vi ho riconosciuto quando vi ho nominato.

Questo augusto Consesso che sa come succedono le cose nella vita, tanto per chi vuol lasciare la carriera da sè, quanto per chi ne è mandato fuori, quando non vi sia un limite di età che lo prescriva, non è di pratica attuazione.

Io non vorrei parlare sulla questione dell'emendamento del senatore Angioletti, cioè sul primo aiutante di campo.

Abbiamo il primo aiutante di campo che è robusto, che ha tutte le facoltà, tutta l'attività per fare eccezione, ma anche qui, quando l'età è un po' avanzata e che Sua Maestà comandante supremo dell'esercito, in campagna di guerra, che ha bisogno di essere coadiuvato, questi può darsi il caso, che o per forza fisica o per altro, non possa corrispondere al suo impegno? Ed allora si troverà il comandante supremo in condizione di ringraziarlo?

Abbiamo un Sovrano il quale è tutto cuore, e trattandosi di questa carica, è impossibile che lui di suo *motu proprio* lo metta a riposo anche ci fosse uno che avesse degli acciacchi, e sarà pur difficile che spontaneamente il generale chieda l'esonero della carica.

Per cui è un facilitare anche al Sovrano il modo di poter far cadere la scelta su di ufficiali che debbono stare al suo fianco in guerra, i quali abbiano tutte le qualità di robustezza, fisiche ed intellettuali per coprire l'altissima carica.

Detto ciò, sia come emendamento, sia per il merito dell'art. 43, io non ho altro da aggiungere.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI. La tesi svolta dall'onor. senatore Dezza, coincide con quanto io ebbi l'onore di dire nella discussione generale, e cioè che avrei voluto togliere tutte le eccezioni e stabilire un limite di età minore ai 65 anni, ma che accettava anche quello di 65.

Quindi io mi associo a quanto disse l'onorevole Dezza. Aggiungo solo che qui trattasi di un affare molto grosso, perchè con le eccezioni che si vogliono fare si viene a consacrare colla legge un principio di un'immensa portata. Colla votazione dell'articolo, noi determiniamo che in una prossima guerra, alla testa del nostro esercito, saranno designati cinque generali settuagenari.

Ora io non credo che ciò sia cosa ben fatta. Se dovessi fare una eccezione la farei con un articolo che forse da taluno sarebbe giudicato rivoluzionario, e direi che nessun generale potrà avere il comando dell'esercito, o di una armata in guerra, quando superi l'età di 50 anni, salvo il caso abbia già guadagnato una battaglia. (*Si ride*).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Ho chiesto di parlare per fare una dichiarazione a nome dell'Ufficio centrale.

La maggioranza della Commissione non ha creduto di poter accettare l'art. 42 come era originariamente proposto dal ministro, perchè ha creduto che dal momento che si sottoponevano a limite di età tutti gli altri gradi, non vi era ragione di fare eccezione per il più alto impiego della gerarchia, cioè i comandanti di corpo d'armata, perciò li ha compresi coi loro assimilati tra quelli che devono cadere sotto il limite di età, solamente per la considerazione che in tutti gli altri gradi si era tenuta una certa progressione, ha creduto di mantenerla anche qui ed ha proposto il limite di 68 anni, come quello di 65 per i comandanti di divisione, 62 per i comandanti di brigata, 58 per i colonnelli, ecc.

Avverto che anche nell'Inghilterra il limite di età dei generali è di 67. Quindi non si è andati molto lontani di quello che si fa in altri eserciti.

Questa era la decisione della maggioranza della Commissione.

Venne poi il ministro della guerra a dirci che per considerazioni di ordine molto elevato (nelle quali mi permetterà il Senato di non entrare ma di rimettermene in proposito a chi ha la responsabilità della difesa del paese), ci proponeva di fare alcune eccezioni da questa regola generale di 68 anni, che la maggio-

ranza della Commissione aveva adottata e ci propose appunto di esentare da questa regola il capo di stato maggiore dell'esercito, e quel numero di tenenti generali che erano necessari per completare il numero dei generali d'esercito mancanti. La maggioranza della Commissione preoccupata soprattutto dal fatto che tali proposte venivano da chi ha la responsabilità della cosa pubblica, non ha creduto di potervi negare il suo assenso.

Essa poi si unisce all'onor. ministro nell'altra considerazione intorno all'emendamento stato testè proposto dal senatore Angioletti. Credo che siamo in una materia delicatissima, come il Senato può ben comprendere, ma credo che se cominciassimo ad entrare sul terreno di altre eccezioni non so dove si andrebbe a finire.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Come aveva previsto fino da quando risposi per la prima volta al senatore Angioletti, questo articolo 43 presenta troppe difficoltà di un ordine abbastanza delicato per poterne discutere molto liberamente come si discuterebbe qualunque altro argomento.

Però io devo subito dire una cosa, ed è che quantunque io avessi proposto l'eccezione di cui all'art. 42 del disegno di legge ministeriale, non saprei in alcun modo vedere nella proposta dell'Ufficio centrale nulla di meno che riverente verso chicchessia.

Le leggi si fanno con un dato spirito generale che non può essere trascurato da eccezioni di carattere specialissimo.

L'onor. senatore Dezza su questo proposito ne ha detto abbastanza.

Io credo che non c'è assolutamente nulla che possa essere, in questo caso, invocato come contrario a quanto si può immaginare di più riverente; tanto più che noi abbiamo già nei nostri ordinamenti militari delle altre disposizioni che sono di un ordine perfettamente analogo.

L'onor. senatore Mezzacapo dice: ma qui si vede che, con quest'eccezione, che è stata proposta dal ministro e concretata poi nella sua dicitura dall'Ufficio centrale nel miglior modo, si propone una misura monca.

Precisamente, onor. senatore Mezzacapo, mi pare che la misura non sia affatto monca.

Noi abbiamo nei nostri quadri sull'ordinamento dell'esercito 5 generali di esercito.

Dunque, quando si propone una disposizione la quale tende ad avere in fatto se non nel grado, in fatto rappresentati questi cinque generali di esercito, più il capo di stato maggiore, il Senato comprenderà che ce n'è perfettamente abbastanza da coprire i comandi di tutte le armate che possa mai pensare l'Italia di mettere in piede in caso di guerra!

Non abbiamo a vedere la situazione di fatto del giorno d'oggi. La legge è questa; le discussioni di fatto sono, mi si permetta la parola, quasi odiose.

Non si può andare a discutere la posizione di quelli che si trovano investiti di un dato grado in un momento o nell'altro.

Le leggi si fanno per essere osservate nel loro spirito e per l'avvenire.

Ora la posizione di oggi assolutamente non deve influire su quello che si voglia che sia domani.

L'onor. senatore Mezzacapo disse ieri, precisamente alludendo a questa questione e facendo i calcoli dei limiti di età: voi avete un comandante di tal categoria in una tale condizione; in una tal altra categoria ne avete due, ma avete già proposto l'eccezione che è per le persone. A questo proposito bisogna che io dichiaro nettamente al Senato che l'intenzione del Ministero, con queste disposizioni proposte, è quella di provvedere ai quadri dell'esercito in guerra; questo è il solo scopo che dovrebbe sempre guidare il Ministero, e che guiderà me, se seguirò a stare a questo posto.

Bene inteso che per coprire una carica in un grado bisogna prima di tutto che ci sia l'osservanza dell'art. 1° di questo disegno di legge già stato approvato, che stabilisce la base della perfetta idoneità.

Si dice tra le altre cose: Voi vi trovate in questo caso, che quando verrete a nominare dei comandanti d'armata per decreto reale, e questi non si troveranno ad essere i più anziani del vostro ruolo, si troveranno tutti gli altri in una posizione falsa. Ed è precisamente per questo che io ieri diceva che la promozione a generale d'esercito è esclusivamente a scelta, perchè appunto può succedere il fatto a cui ha alluso l'onorevole senatore Mezzacapo; ma io non ci vedo nessun inconveniente.

L'onorevole Ricotti ha detto che, con questo articolo del ministro e dell'Ufficio centrale, vogliamo consacrare un fatto molto grave, cioè che in una prossima guerra i nostri eserciti sarebbero comandati da generali settuagenari. Ripeto che l'intenzione della legge non è questa, è ben diversa anzi; è vero che delle leggi si deve guardare l'idea, ma quando si dice che per i generali che dovranno essere quelli designati con decreto reale, ad assumere il comando dell'armata, la dispensa del limite di età di questo durerà finchè non sia revocata la designazione ora detta, sentiamo a domandare: ma chi rivocherà questa designazione?

Un ministro che vorrà fare il suo dovere, rispondo, lo farà.

Ma quelli che combattono il limite di età non dicono: il ministro faccia tutto lui?

Non si deve ammettere che almeno faccia questo, di cui la responsabilità è proprio sua, essendo il ministro responsabile davanti al paese ed al Parlamento, della preparazione dell'esercito.

Ora se non si votasse questa disposizione, io credo che sarebbe molto difficile in questo momento, costituire lo stato maggiore dell'esercito in campagna.

D'altronde questa proposta è perfettamente conforme alle leggi attuali.

Noi abbiamo nei quadri cinque generali di esercito, e se fossero tutti in carica, il Senato sa che non sarebbero sottoposti alle leggi delle pensioni.

C'è un altro articolo della legge sull'ordinamento che dice: « Vi sono tanti tenenti generali in più nei quadri, quanti sono in meno i generali d'esercito ».

Dunque noi abbiamo effettivamente il posto per cinque generali d'esercito. Questo non sarebbe dunque che consacrare una legge che già esiste, ma la consacrerebbe in altra maniera.

Secondo la legge e la consuetudine antica, questi cinque generali se esistessero effettivamente, sarebbero quasi tutti inamovibili. Ma la differenza che c'è con l'eccezione di cui si parla in questo articolo 43, è che non sono inamovibili che quelli che conservano tutta l'idoneità per poter assumere il comando di armata in guerra.

Questo è il concetto dell'articolo.

Se si parte dalla supposizione che una legge

si faccia e poi non si eseguisca, io non so che farci, ma il Governo deve volerla eseguire, ed io prego il Senato di voler considerare la cosa sotto questo aspetto ed accettare l'articolo.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Debbo dire un'ultima parola intorno a questa legge. Quest'articolo è la condanna della legge.

Dal momento che, coi limiti di età, si è dichiarato che, dopo 68 anni, gli uomini non sono più atti al servizio, si contraddice quanto è stato detto.

Donde ciò? Dopo avere ammesso il principio, giunti alle ultime conseguenze, si sono trovate alcune difficoltà che si sono dovute saltare a piè pari: l'articolo non ha altro scopo.

Questo correttivo lo credo necessario. Ed alla stessa guisa che ho cooperato coi miei colleghi a migliorare gli altri articoli della legge, voglio che quanto v'ha di cattivo, sia menomato per mezzo di questo articolo.

Il ministro dice che l'articolo della Commissione risponde alla realtà delle cose, perchè il quadro comprende cinque generali di esercito, che si cerca di completare con tenenti generali.

Ora io soggiungo, che que' cinque generali di esercito inamovibili, dopo aver reso grandissimi servizi al paese, possono non essere in caso di renderne di ulteriori. Che cosa avverrà di fatto?

L'egregio signor ministro se ne riferisce allo spirito della legge; senza tener conto che, nel farla, bisogna che essa sia attuabile.

Quando si fa un Codice, si deve por mente alla proporzionalità e graduazione delle pene; chè se le pene fossero eccessive, i giudici non le applicherebbero. Se la legge sarà attuata coi concetti accennati dal ministro, noi faremo cosa vana, e in un certo periodo (il più tardi possibile) in cui i cinque generali d'esercito saranno nominalmente sostituiti da cinque vecchi generali, nelle stesse condizioni di salute e di età dei cinque generali di esercito, ossia inabili a comandare in campagna, come ci troveremo?

Ecco perchè io vi dicevo: facciamo un articolo molto largo, che ci permetta di avere un numero di tenenti generali a disposizione, il quale faccia abilità di scegliere quelli adatti per la guerra.

Io sono pronto ad approvare l'articolo del ministro, affinché sieno tolte le difficoltà create da quel tal limite di età messo nella legge. Ma se invece si deve votare un articolo che non risponda al fine, preferisco di unirmi ai senatori Ricotti e Dezza nel non volere nessuna eccezione.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Poche parole debbo rispondere all'onor. senatore Mezzacapo.

Egli dice: il ministro ha detto che sono cinque i generali di esercito, ed avremo così cinque generali inamovibili. Io ricordo all'onor. senatore Mezzacapo che ieri stesso abbiamo votato l'articolo 26 in cui si dice che le promozioni a generali di esercito non si fanno che in tempo di guerra; quindi nessuna inamovibilità prima di una guerra.

Siccome la legge è per l'avvenire, e il primo caso di eventuale promozione a generale d'esercito che possiamo avere sarà in occasione della prima guerra che avremo, e che al mio paese auguro lontana, evidentemente siamo fuori assolutamente dal pericolo accennato dall'onor. senatore Mezzacapo, perchè prima che si verifichi il caso di entrare in campagna, noi di generali di esercito effettivi non ne nomineremo nessuno. Destineremo dei comandanti di armata che si trovano in tutte le condizioni degli altri ufficiali generali per l'applicazione della legge, e non saranno affatto inamovibili.

Si dice: non si farà! Questa è un'altra questione, è una affermazione come un'altra, ma io ripeto che il Governo è in dovere di farlo, se la legge sarà votata.

Io non condivido il concetto che si faccia una legge e non la si eseguisca; il concetto mio è che una volta fatta si debba eseguire.

Io prego pertanto il Senato di mantenere l'eccezione stabilita dall'art. 43 come è stata proposta d'accordo tra l'Ufficio centrale ed il Ministero.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Al banco della Presidenza non fu inviata che una sola proposta, quella del senatore Angioletti che ho già letta, e che consiste nello aggiungere dopo le parole: « non lo sarà del pari » le altre « al primo aiutante di campo del Re », ecc.

Nessun altro chiedendo la parola io pongo ai voti l'emendamento che ho letto e che non è accettato dal signor ministro nè dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Il Senato non approva l'emendamento del senatore Angioletti.

Pongo ai voti l'art. 43.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

CAPO IX.

Avanzamento degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Art. 44.

Gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello che avevano allorchè furono collocati in tale posizione, non prima però che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità in servizio sotto le armi nei distretti militari ed iscritti nei quadri di avanzamento.

(Approvato).

Art. 45.

Per gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario si compilano ruoli di anzianità e quadri d'avanzamento in modo analogo a quello indicato all'art. 5 per gli ufficiali dell'esercito permanente sotto le armi.

(Approvato).

CAPO X.

Nomina e promozione degli ufficiali di complemento.

Art. 46.

Sono iscritti fra gli ufficiali di complemento dell'arma o del corpo rispettivo, col proprio grado e colla propria anzianità, gli ufficiali che lasciano il servizio nell'esercito permanente per volontaria dimissione, e che non abbiano ancora compiuto il 33° anno di età.

Possono esservi parimente iscritti, dietro loro domanda, quelli fra i detti ufficiali che hanno compiuto il 33° anno d'età e non hanno raggiunto il 40°.

(Approvato).

Art. 47.

Nessuno può essere nominato sottotenente di complemento, se non soddisfa alle condizioni di cui all'art. 15.

(Approvato).

Art. 48.

Possono essere nominati sottotenenti di complemento nelle varie armi e corpi, esclusi il corpo sanitario ed il corpo veterinario:

a) i volontari di un anno, dopo aver compiuto un anno di servizio sotto le armi come militari di truppa;

b) i militari di 1^a categoria, i quali dimostrino di possedere il grado d'istruzione generale stabilito con decreto reale, ed abbiano compiuto un anno di servizio sotto le armi come militari di truppa ascritti ai plotoni allievi ufficiali di complemento;

c) i sott'ufficiali congedati dell'esercito permanente con 8 anni di servizio sotto le armi, i quali mediante esame da stabilirsi con decreto reale dimostrino di possedere il necessario grado d'istruzione generale e militare;

d) gli allievi che cessano di appartenere all'accademia militare o alla scuola militare dopo il secondo anno di corso.

(Approvato).

Art. 49.

I volontari di un anno ed i militari di 1^a, 2^a e 3^a categoria, laureati in medicina e provvisti di regolare diploma in zoiatria, possono essere rispettivamente nominati sottotenenti medici o sottotenenti veterinari di complemento, dopo di aver servito per sei mesi almeno come militari di truppa sotto le armi se di 1^a categoria, o di aver superate le prove d'istruzione militare, stabilite con regio decreto, se appartenenti alla 2^a od alla 3^a categoria.

(Approvato).

Art. 50.

Per gli ufficiali di complemento si compilano ruoli di anzianità come è indicato nell'art. 5 per gli ufficiali dell'esercito permanente. Per gli ufficiali subalterni si compilano altresì quadri di avanzamento, come è indicato all'articolo stesso, però il loro avanzamento ha luogo soltanto per turno d'anzianità, ed alle condizioni di cui agli articoli 51, 52 e seguenti.

(Approvato).

Art. 51.

I sottotenenti di complemento di qualunque provenienza possono essere promossi tenenti di complemento quando abbiano compiuti sei anni di grado.

(Approvato).

Art. 52.

I tenenti di complemento che provengono dai tenenti dimissionari dell'esercito permanente o che abbiano servito sotto le armi durante tre anni come ufficiali subalterni, possono essere promossi capitani. Possono altresì conseguire la promozione a capitano, previo accertamento di idoneità, i tenenti di complemento di qualsiasi altra provenienza. Gli uni e gli altri però non possono ottenere tale grado prima che siano stati promossi per anzianità i tenenti dell'arma o del corpo rispettivi di pari anzianità in servizio sotto le armi ed iscritti nei quadri di avanzamento.

(Approvato).

Art. 53.

Gli ufficiali di complemento possono essere assegnati tanto all'esercito permanente quanto alla milizia mobile, indipendentemente dalla loro età od anzianità di grado, e perciò essi vengono compresi in un solo ruolo di anzianità ed in un solo quadro di avanzamento.

(Approvato).

Art. 54.

Gli ufficiali di complemento rimangono tali sino a che abbiano compiuto il 33° anno di età.

Possono tuttavia, in seguito a loro domanda rimanere ufficiali di complemento sino a che abbiano raggiunto il 40° anno di età.

(Approvato).

CAPO XI.

Nomine e promozioni degli ufficiali di milizia territoriale.

Art. 55.

Sono trasferiti negli ufficiali di milizia territoriale col proprio grado e colla propria anzianità gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente e gli ufficiali di complemento che abbiano raggiunto i limiti di età di cui al primo comma dell'art. 54 e non domandino di rimanere ufficiali di complemento.

Possono essere trasferiti nella milizia stessa gli ufficiali dimissionari dopo raggiunto il 40° anno di età e quelli di riserva che si trovino nei limiti di età di cui all'art. 61.

(Approvato).

Art. 56.

Possono essere nominati sottotenenti di milizia territoriale:

a) I sott'ufficiali dell'esercito permanente con 8 o più anni di servizio, che non abbiano obblighi di servizio nell'esercito permanente o nella milizia mobile, i quali mediante esame da stabilirsi con decreto reale dimostrino di possedere il necessario grado d'istruzione generale e militare;

b) i militari di truppa di qualsiasi categoria ascritti alla milizia territoriale, i quali abbiano i requisiti determinati con decreto reale.

Possono essere nominati ufficiali medici di milizia territoriale in qualsiasi grado, medici borghesi, giusta un quadro e con norme stabilite per decreto reale.

(Approvato).

Art. 57.

Per gli ufficiali di milizia territoriale si compilano ruoli di anzianità e quadri d'avanzamento come è indicato all'art. 5 per gli ufficiali dell'esercito permanente.

(Approvato).

Art. 58.

I sottotenenti di milizia territoriale di qualunque provenienza non possono essere promossi tenenti prima che abbiano 6 anni compiuti di anzianità di grado.

(Approvato).

Art. 59.

I posti che si fanno vacanti nei diversi gradi di milizia territoriale sono coperti con ufficiali di grado corrispondente trasferiti nella milizia territoriale a senso dell'art. 55, e con promozioni ad anzianità fra gli ufficiali di milizia territoriale iscritti sui quadri d'avanzamento di cui all'art. 57.

Gli ufficiali di milizia territoriale non potranno però ottenere promozioni a grado superiore prima che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità che fanno servizio presso i distretti e che sono iscritti sul quadro di avanzamento.

(Approvato).

Art. 60.

Salvo le eccezioni richieste da esigenze di servizio, gli ufficiali trasferiti nella milizia territoriale ed i militari nominati ufficiali della milizia stessa sono assegnati all'arma od al corpo da cui provengono, avvertendo che:

a) i provenienti dall'arma dei carabinieri reali e dall'arma di cavalleria vanno assegnati alla fanteria;

b) al corpo sanitario non possono essere ascritti che i laureati in medicina, e così al corpo veterinario non possono essere assegnati che coloro i quali siano provvisti di regolare diploma in zootecnia;

c) i provenienti dal corpo di commissariato vanno assegnati al corpo contabile.

(Approvato).

Art. 61.

Cessano di far parte della milizia territoriale:

a 55 anni gli ufficiali superiori;

a 50 » i capitani;

a 48 » i tenenti e sottotenenti.

Cessano pure di far parte della milizia territoriale gli ufficiali che, avendo raggiunta l'età

di anni 40, hanno una posizione civile per la quale sono dispensati dalle chiamate eventuali sotto le armi della milizia stessa.

(Approvato).

CAPO XII.

Ufficiali di riserva.

Art. 62.

Sono iscritti d'obbligo fra gli ufficiali di riserva, col proprio grado e colla propria anzianità, tutti gli ufficiali in ritiro e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, i quali conservino tuttavia capacità di prestar servizio in qualche impiego militare.

(Approvato).

Art. 63.

Possono esservi iscritti col loro assentimento e col proprio grado ed anzianità, dopo compiuto il 40° anno di età, gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale.

I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali ed i capi musica collocati a riposo possono pure essere nominati sottotenenti di riserva.

(Approvato).

Art. 64.

Gli ufficiali di riserva possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello che avevano allorchè furono collocati in tale posizione, non prima però che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità rimasti in servizio sotto le armi nei distretti ed iscritti nel quadro di avanzamento.

Art. 65.

Possono chiedere di non più appartenere alla riserva, pur conservando il grado con la relativa uniforme:

- | | | |
|-----------|---------------|------------|
| a 70 anni | gli ufficiali | generali; |
| a 65 » | » | superiori; |
| a 60 » | » | inferiori. |

(Approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni speciali pel tempo di guerra.

CAPO XIII.

Art. 66.

In tempo di guerra l'età stabilita dall'art. 15 per la nomina a sottotenente è ridotta a 18 anni.

È parimente ridotto della metà il tempo prescritto dalla presente legge per il passaggio da un grado all'altro. Siffatta disposizione però non conferisce ai sottotenenti il diritto di promozione a tenente dopo soli 18 mesi di anzianità da sottotenente.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Avendo il Senato modificato l'art. 15 e riportato a 18 anni la minima età per essere nominato sottotenente, necessariamente bisogna modificare quest'articolo per concordarlo con l'altro.

Quindi propongo che il primo capoverso dell'art. 66 sia quello che aveva già proposto il signor ministro e che dice: « Il tempo prescritto dalla presente legge per il passaggio da un grado all'altro è ridotto della metà in tempo di guerra ».

E poi prendere l'ultimo periodo del secondo paragrafo dell'articolo proposto dalla Commissione che incomincia con le parole: « siffatta disposizione però » e va fino alle altre « di anzianità da sottotenente » annullando il primo periodo di questo comma che incomincia con le parole « È parimente ridotto » e va fino alle altre « da un grado all'altro ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta l'articolo 66 così emendato?

PELLOUX, *ministro della guerra*. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Dunque come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone che al 1° alinea che ho letto dell'art. 66 si surrogli quello del progetto ministeriale che è li seguente: « Il tempo prescritto dalla presente legge per il passaggio da un grado all'altro è ridotto della metà in tempo di guerra ».

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi l'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro propone di sopprimere nel secondo alinea le parole: « È parimente ridotto della metà il tempo prescritto dalla presente legge per il passaggio da un grado all'altro ».

Chi approva questa parte del secondo alinea dell'art. 66 è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora ai voti la 2^a parte di questo articolo dove è detto: « Siffatta disposizione però non conferisce ai sottotenenti il diritto di promozione a tenente dopo soli 18 mesi di anzianità da sottotenente ».

Chi approva questa 2^a parte è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 66 così emendato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 67.

Non può essere derogato alle condizioni di tempo di cui al secondo comma dell'articolo precedente, tranne che:

a) per promozione straordinaria a scelta in ogni grado per merito di guerra;

b) per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei corpi in presenza del nemico.

Le promozioni di cui al precedente capoverso a non saranno computate nella quota riservata alle promozioni a scelta di cui agli articoli 24 e 25, ma non dovranno superare la proporzione del quarto dei posti vacanti in ciascun grado.

(Approvato).

Art. 68.

Qualunque militare di truppa può essere promosso a sottotenente per merito di guerra, sempre quando abbia l'età prescritta.

(Approvato).

Art. 69.

Agli ufficiali in congedo ed ai militari di truppa chiamati in servizio per ragione di guerra sono interamente applicabili per le nomine e promozioni le disposizioni che si applicano agli ufficiali ed alla truppa dell'esercito permanente.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'onor. senatore Vitelleschi ieri fece una proposta che non tradusse in un articolo di legge, ma mi pare che il suo concetto era questo:

« Gli ufficiali che, trovandosi in congedo per effetto del limite di età, venissero richiamati in caso di guerra, ed ottenessero una promozione per ricompensa di guerra, che li riportasse al disotto del limite di età per il nuovo grado ottenuto, continueranno a far parte dell'esercito permanente dopo finito il tempo di guerra ». Questo mi pare il suo concetto.

Le conseguenze che potrebbe avere un articolo simile non sono tali da preoccupare; si tratta di un caso speciale, di un ufficiale che trovandosi in posizione di servizio ausiliare o di riserva, richiamato in caso di guerra abbia una promozione che può portarlo al disotto del limite di età del nuovo grado.

Sono rarissimi questi casi; quindi per conto mio accetto quest'aggiunta che potrà servire per dare un qualche maggior incentivo alla valorosa condotta dei nostri ufficiali in guerra.

Quindi se l'Ufficio centrale non ha difficoltà, io per conto mio, ripeto, l'accetto.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa pienamente alle considerazioni fatte dall'onor. signor ministro e non ha nessuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onor. senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Avendo accettata questa proposta l'onor. ministro della guerra e l'Ufficio centrale, io non ho certo più bisogno di difenderla e non mi resta che a ringraziarli di averla accolta, con la convinzione che debba fare un certo bene ed elevare il morale dell'esercito.

PRESIDENTE. All'art. 69 il ministro e l'Ufficio centrale propongono d'accordo quest'aggiunta:

« Gli ufficiali che, trovandosi in congedo per effetto del limite d'età, venissero richiamati in caso di guerra, ed ottenessero una promozione per ricompensa di guerra, la quale li riportasse al disotto del limite di età stabilito per il nuovo grado ottenuto, continueranno a far parte dell'esercito permanente, dopo cessato lo stato di guerra, sino a che non raggiungano il limite di età stabilito per il nuovo loro grado ».

Pongo ai voti quest'aggiunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 69 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Articolo 70:

In tempo di guerra i medici borghesi possono essere nominati ufficiali medici di complemento di qualunque grado, con le norme da stabilirsi con decreto reale.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Io proporrei che in quest'articolo, dopo le parole: « medici borghesi » si aggiungessero le altre: che non fossero già iscritti all'associazione italiana della Croce rossa.

Ciò propongo per evitare che dandosi quel grado a medici borghesi, l'idea di acquistare quel grado potesse far abbandonare l'associazione della Croce rossa, da un certo numero dei medici borghesi che vi si trovano iscritti. Così si assicura meglio il servizio di questa utile associazione.

PRESIDENTE. Dunque si devono aggiungere le parole: « non iscritti all'associazione italiana della Croce rossa ».

L'Ufficio centrale acconsente?

Senatore TAVERNA, *relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 70 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 71.

Nell'apposito regolamento da approvarsi con decreto reale sarà stabilito il modo da seguire per la compilazione delle proposte di avanzamento ad anzianità ed a scelta in tempo di guerra.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 71 con una correzione di stampa che consiste nel togliere la parola « particolare ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 72.

In caso di totale o parziale mobilitazione dell'esercito per la guerra, sarà ogni volta con decreto reale prescritto a quali corpi saranno applicate le disposizioni di questo capo 13.

(Approvato).

TITOLO V.

Norme per regolare e computare l'anzianità.

CAPO 14.°

Art. 73.

L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, a meno che non sia altrimenti stabilita nel decreto stesso.

A parità di data nella nomina, l'anzianità è determinata:

a) fra i militari iscritti sullo stesso ruolo di anzianità, dal posto che occupano sul medesimo;

b) fra i militari iscritti su ruoli diversi, dalla data delle promozioni anteriori e a parità di data dall'età.

(Approvato).

Art. 74.

L'anzianità di grado dei sottotenenti provenienti dall'accademia militare decorre dal giorno in cui per determinazione del ministro della guerra sono stati promossi dal secondo al terzo anno di corso dell'accademia militare.

Per quelli però che avranno ripetuto il terzo anno di corso l'anzianità decorrerà soltanto dal giorno in cui vennero confermati nel terzo anno predetto.

L'anzianità dei sottotenenti nominati colla stessa data è determinata secondo le norme da stabilirsi con regolamento approvato per decreto reale.

Nell'anzianità dei sottotenenti medici e veterinari effettivi dell'esercito permanente è computato il tempo da essi trascorso come ufficiali di complemento in servizio sotto le armi.

(Approvato).

Art. 75.

Passando nella milizia territoriale, gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente riprendono il loro grado ed anche la loro anzianità dedottone però il tempo trascorso fra l'accettazione delle dimissioni e la nomina nella milizia territoriale.

(Approvato).

Art. 76.

Nei trasferimenti d'arma o di corpo, di cui al capo 3°, i militari conservano la propria anzianità, salvo il disposto dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 77.

I tenenti trasferiti nell'arma dei carabinieri reali sono iscritti sul ruolo dell'arma coll'anzianità di grado computata dalla data del trasferimento.

Essi però possono, in seguito ad accertata minor attitudine al servizio dell'arma, venire nuovamente trasferiti nell'arma cui prima appartenevano riprendendo l'anzianità che vi avevano.

(Approvato).

Art. 78.

Il tempo trascorso in disponibilità ed in aspettativa, sotto qualunque titolo, è computato come in servizio effettivo rispetto all'anzianità di grado ed all'avanzamento, salvo il disposto nel seguente articolo.

Gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa non possono essere promossi a grado superiore se non sono prima richiamati in servizio.

(Approvato).

Art. 79.

Nel computo dell'anzianità di grado rispetto all'avanzamento si deve dedurre:

1° il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per effetto di una sentenza, o sospeso dalle funzioni in virtù della legge penale, qualora però detto tempo superi la durata di un mese;

2° il tempo della detenzione in attesa di giudizio seguito da condanna, che importi pena superiore ad un mese;

3° il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dell'impiego;

4° il tempo che l'ufficiale trascorre in aspettativa per motivi constatati di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

(Approvato).

Art. 80.

Durante la prigionia di guerra gli ufficiali conservano i loro diritti di anzianità nel grado nel quale si trovavano all'atto della loro prigionia. Per altro, rientrati in servizio effettivo essi non potranno ottenere più del grado immediatamente superiore a quello ond'erano rivestiti al momento in cui furono fatti prigionieri.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 81.

Il disposto dal primo comma dell'art. 15 non è applicabile agli allievi che all'atto della promulgazione della presente legge si trovassero già nelle scuole militari del Regno, i quali potranno conseguire la nomina a sottotenente all'età di 18 anni compiuti.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Per effetto della variazione avvenuta nell'art. 15, questo articolo transitorio non ha più ragione d'essere. Tuttavia qualche cosa conviene dire sull'argomento, e io propongo una nuova redazione di accordo con l'Ufficio centrale, relativamente ai corsi dell'accademia e della scuola militare.

Propongo inoltre una disposizione transitoria relativa agli ufficiali medici, che già ora hanno preso gli esami ed hanno ottenuto l'idoneità per l'avanzamento a scelta, secondo i criteri ora in vigore.

Ora se questa legge fosse applicata senza una speciale disposizione per questi ufficiali medici, essi si troverebbero in condizioni differenti e perderebbero un diritto acquisito.

Quindi la disposizione che io propongo è la seguente: « Le promozioni degli ufficiali medici che prima della promulgazione della presente legge già siano stati dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta in seguito ad esame, continueranno ad aver luogo nella proporzione stabilita dalla legge del 1853 per le promozioni a scelta e ad anzianità ».

Vi sarebbe poi un articolo 81 relativamente alla questione della licenza liceale o di istituto tecnico da esigersi dai giovani che già si trovano nei collegi militari, e di coloro che già si sono preparati per l'ammissione diretta alla accademia od alla scuola militare; essendo già stato indetto un concorso per non frustrare delle speranze già troppo radicate in alcuni giovani proporrei che l'articolo 81 fosse sostituito da quest'altro:

Art. 81.

Il disposto del secondo comma dell'art. 16 non è applicabile agli allievi che, all'atto della promulgazione della presente legge, si trovassero già nei collegi militari del Regno.

È fatta altresì facoltà al ministro della guerra di protrarre l'applicazione del comma stesso agli aspiranti alla accademia militare od alla scuola militare per un biennio a datare dalla promulgazione predetta.

PRESIDENTE. Il signor ministro della guerra, d'accordo con l'Ufficio centrale, invece dell'articolo 81 di cui ho data lettura, propone questo che rileggo:

Art. 81.

Il disposto dal secondo comma dell'art. 16, non è applicabile agli allievi, che all'atto della promulgazione della presente legge, si trovassero già nei collegi militari del Regno.

È fatta altresì facoltà al ministro della guerra di protrarre l'applicazione del comma stesso agli aspiranti all'accademia militare o alla scuola militare per un biennio, a datare dalla promulgazione predetta.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 81 così modificato; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 82.

Le disposizioni di cui all'art. 29 sono applicabili:

a) agli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che all'atto della promulgazione della presente legge si troveranno a frequentare i corsi di studio presso la scuola di guerra e supereranno con successo gli esami finali;

b) agli ufficiali delle armi di fanteria e cavalleria che avendo già compiuto con successo i corsi di studio presso la scuola di guerra sono in attesa di poter fruire dei vantaggi che loro erano concessi a norma dei regi decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888 che modificano l'ordinamento della scuola di guerra.

Qualora si verificasse il caso che tenenti o capitani delle armi di artiglieria e genio, i quali, avendo compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, non ne fruirono alcun vantaggio, venissero ad essere posti nell'avanzamento a tenenti o capitani meno anziani cui spettasse la promozione a scelta per effetto del disposto dell'art. 29, e del precedente comma a di questo articolo, è fatta facoltà al ministro della guerra di promuoverli a scelta nei limiti stabiliti dagli articoli 24 e 25, e sempre quando soddisfacciano alle condizioni volute dall'art. 27.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1892.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Io avrei l'onore di proporre al Senato una semplice aggiunta per rendere più chiara la dizione di quest'ultimo paragrafo dell'art. 82.

Là dove dice « meno anziani » proporrei che si aggiungesse « di dette armi », per cui questo paragrafo suonerebbe così:

« Qualora si verificasse il caso che tenenti o capitani delle armi d'artiglieria e genio, i quali, avendo compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, non ne fruirono alcun vantaggio, venissero ad essere postposti nell'avanzamento a tenenti o capitani meno anziani di dette armi cui spettasse la promozione a scelta per effetto del disposto dell'art. 29, e del precedente comma *a* di questo articolo, è fatta facoltà al ministro della guerra di promuoverli a scelta nei limiti stabiliti dagli articoli 24 e 25, e sempre quando soddisfacciano alle condizioni volute dall'articolo 27 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, che cioè dopo le parole « meno anziani » si aggiungano le parole « di dette armi ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero art. 82 così emendato.

(Approvato).

Art. 83.

Per gli effetti degli articoli 39, 40 e 41 sarà considerata come arma di provenienza per gli ufficiali già appartenenti al corpo di stato maggiore all'atto della promulgazione della presente legge, quella in cui conseguirono la nomina a sottotenente. In via transitoria però è fatta facoltà al Ministero di transitare detti ufficiali, anche nell'arma in cui prestarono servizio come ufficiali superiori.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Anche qui per maggiore precisione io avrei l'onore di pregare

il Senato di voler consentire che alla parola « sottotenente » venisse sostituita la parola « capitano ».

Non c'è nessun cambiamento, ma solamente precisa meglio la cosa, perchè avrebbe potuto darsi il caso, per esempio, di un ufficiale che nominato sottotenente di artiglieria per non aver passato gli esami fosse poi stato trasferito in un'altra arma.

PRESIDENTE. Dunque si direbbe: « La nomina a capitano » invece che « a sottotenente ».

E se invece di « facoltà al Ministero », si dicesse: « facoltà al ministro della guerra », perchè è la prima volta che si nomina il Ministero?

Senatore TAVERNA, *relatore*. Non c'è nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, propone che a questo articolo si dica invece di « transitare », « trasferire ».

Al primo paragrafo poi di questo articolo, l'Ufficio centrale, pure di accordo col signor ministro propone che invece di dire « la nomina a sottotenente », si dica: « la nomina a capitano ».

Chi approva questa surrogazione della parola « capitano » a quella di « sottotenente », è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Chi approva l'altra correzione al paragrafo susseguente, e, cioè, che invece di « facoltà al Ministero », si dica: « facoltà al ministro della guerra », è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Chi approva l'art. 83 così emendato, è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 84.

Le prescrizioni contenute all'art. 42 circa i limiti di età per la permanenza degli ufficiali in servizio attivo avranno effetto dalla promulgazione della presente legge, e saranno gradatamente applicate in modo da raggiungere la loro piena attuazione nel termine di due anni dalla promulgazione predetta.

(Approvato).

Art. 85.

Gli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati tali in forza dell'articolo 20 della legge 29 giugno 1882, continueranno transitoriamente a rimanere effettivi nella detta milizia fino ai seguenti limiti di età:

- fino a 55 anni gli ufficiali superiori;
- » a 50 » i capitani;
- » a 48 » i subalterni;

semprechè conservino la voluta idoneità.

Mi pare che invece di « transitoriamente », si potrebbe dire « temporaneamente » o « in via transitoria ».

Senatore TAVERNA, *relatore*. Si potrà dire: « temporaneamente ».

PRESIDENTE. Sta bene. Allora metto ai voti l'art. 85.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Mi pare che qui sarebbe il posto per collocare l'articolo aggiunto relativo alle disposizioni transitorie per gli ufficiali medici che si trovano già nelle condizioni di aver ottenuto l'idoneità per lo avanzamento a scelta.

La dicitura è la stessa di quella già concordata altra volta dal Senato, e quindi non è nuova.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra d'accordo con l'Ufficio centrale, propone un articolo 86 nuovo del seguente tenore:

« Le promozioni degli ufficiali medici che, prima della promulgazione della presente legge, già siano stati dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta in seguito ad esame, continueranno ad aver luogo nella proporzione stabilita dalla legge del 1853, fra le promozioni a scelta e ad anzianità ».

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti questo nuovo articolo 86.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 87.

Colla presente legge restano abolite tutte le anteriori disposizioni relative all'avanzamento ed alla nomina a sottotenente.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore De Sonnaz.

Senatore DE SONNAZ. Non avendo preso parte alla discussione che ha avuto luogo, tengo a dichiarare ora al Senato che darò il mio voto favorevole al progetto di legge, di cui riconosco la necessità.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 87.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora io rivolgo preghiera all'Ufficio centrale di voler provvedere al coordinamento della presente progetto di legge per riferirne nella tornata di domani, onde potere poi procedere alla votazione del medesimo a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di Legge: Modificazioni della legge sull'ordinamento dell'esercito » (N. 118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito.

Prego il signor senatore, segretario, Cencelli, di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge.

(V. stampato n. 118).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 14 luglio 1887, n. 4758, serie 3^a, testo unico, modificata dalla legge 24 giugno 1888, n. 5475, serie 3^a, sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

All'art. 58 togliere gli alinea *m* ed *n*.
Modificare l'art. 66 nel modo seguente:

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena constano di:

un comando;
sette compagnie di disciplina;
due compagnie carcerati;
due compagnie reclusi;
un reclusorio.

Sostituire alle tabelle I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIX, le seguenti:

Tabella n. I degli ufficiali dello stato maggiore generale.

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato, direttori generali e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).

5 generali d'esercito;
48 tenenti generali;
92 maggiori generali;
3 maggiori generali medici;
1 maggiore generale commissario;
149 totale.

NB. In ogni caso non vi potrà essere che un solo maggiore generale commissario.

Tabella n. II degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

15 colonnelli;
3 colonnelli o tenenti colonnelli;
48 tenenti colonnelli o maggiori; (*a*)
74 capitani;
140 totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. II).

Tabella n. III degli ufficiali dell'arma di fanteria.

178 colonnelli;
191 tenenti colonnelli;
473 maggiori;
1947 capitani;
4023 tenenti e sottotenenti
6812 totale.

Tabella n. V degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

44 colonnelli;
48 tenenti colonnelli;
130 maggiori;
496 capitani;
924 tenenti e sottotenenti;
1642 totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. V).

Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma del genio.

23 colonnelli;
25 tenenti colonnelli;
52 maggiori;
177 capitani;
301 tenenti e sottotenenti;
578 totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. VI).

Tabella n. VIII degli ufficiali del corpo sanitario militare.

16 colonnelli medici;
25 tenenti colonnelli medici;
55 maggiori medici;
300 capitani medici;
376 tenenti e sottotenenti medici;
772 totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. VIII).

Tabella n. IX degli ufficiali del corpo di commissariato militare.

13 colonnelli commissari;
12 tenenti colonnelli commissari;
26 maggiori commissari;
92 capitani commissari;
207 tenenti e sottotenenti commissari;
350 totale. (Resta l'annotazione (*a*) della tabella n. IX).

Tabella n. X degli ufficiali del corpo contabile militare.

1 colonnello contabile;
9 tenenti colonnelli contabili;
68 maggiori contabili;
384 capitani contabili;
1027 tenenti e sottotenenti contabili.
1489 totale.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1892

(Tabella n. XI. Rimane ferma quella della legge 14 luglio 1887, attualmente in vigore).

Tabella n. XII degli ufficiali fuori quadro (Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

21 colonnelli;

21 tenenti colonnelli;

27 maggiori;

230 capitani;

119 tenenti e sottotenenti;

418 totale.

Tabella n. XIX dei capi tecnici d'artiglieria e genio.

8 capi tecnici principali di 1^a classe;

16 id. id. 2^a id.;

25 id. id. 3^a id.;

25 capi tecnici di 1^a classe;

30 id. 2^a id.;

45 id. 3^a id.;

149 totale.

PRESIDENTE. Scusi, signor ministro: qui, mi pare sia incorso un errore.

In principio dell'articolo sono enumerate le tabelle che subiscono variazioni. E la tabella n. XI non è indicata.

Poi, dove si indicano le modificazioni alle tabelle, è indicata anche la tabella n. XI, mentre, realmente, rimane ferma quella della legge 14 luglio 1887.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'onor. presidente ha perfettamente ragione.

Ma siccome il progetto è stato in quel modo votato dalla Camera dei deputati, così è stato presentato al Senato senza varianti.

Se crede però l'onor. presidente possiamo approvare il testo dell'articolo senza variarlo.

PRESIDENTE. Sta bene: chi approva l'art. 1 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Le varianti di cui sopra dovranno essere condotte a termine entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge, fatta eccezione per quella concernente la riduzione degli ufficiali subalterni di fanteria, la quale

sarà graduale ed in relazione alla produzione di reclutamento delle scuole militari.

(Approvato).

Art. 3.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto, dopo che sia stato discusso e votato per alzata e seduta il disegno di legge per modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito, ed approvato il coordinamento che l'Ufficio centrale proporrà pel disegno di legge di avanzamento nel regio esercito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2.

1. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito.

2. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito.

3. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La seduta è tolta (ore 5 e 20).

LXXVIII.

TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito — Relazione del senatore Taverna intorno al coordinamento del progetto; approvazione delle relative proposte e rinvio del disegno di legge alla votazione a squittinio segreto — Approvazione senza osservazioni del progetto di legge: Modificazioni alla legge sugli stipendi fissi per il regio esercito — Votazioni a squittinio segreto — Annunzio di domanda d'interpellanza del senatore Allievi al presidente del Consiglio — Discussione del progetto di legge: Intorno agli alienati ed ai manicomi — Discorsi dei senatori Righi e Verga Andrea, e dichiarazione del senatore Fornaciari — Presentazione di un progetto di legge — Svolgimento della interpellanza, di sopra annunziata, del senatore Allievi al presidente del Consiglio intorno allo stato dei negoziati commerciali colla Svizzera — Risposta del presidente del Consiglio — Risultato delle votazioni a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40 pom.

Sono presenti il ministro della guerra. Intervengono in seguito il presidente del Consiglio ed i ministri dell'interno e della marina.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata [di ieri, il quale è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge « Avanzamento nel regio esercito » (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Avanzamento nel regio esercito ».

Come il Senato rammenta, ieri, il disegno di legge, di cui fu ultimata la discussione, fu trasmesso all'Ufficio centrale affinchè lo coordinasse in seguito agli emendamenti che vi furono introdotti.

Io chieggo ora al Senato che si prescinda dalla lettura, che sarebbe voluta dal regolamento, di tutto il nuovo disegno di legge, limitandola soltanto agli articoli che saranno stati coordinati.

Chi approva questa proposta si alzi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prego ora il signor relatore a volere riferire in proposito.

Senatore TAVERNA, relatore. All'art. 2 sarebbe meglio introdurre per maggiore chiarezza di dizione la parola « nel ».

L'articolo dice così:

« L'avanzamento ha luogo nell'arma o corpo », sarebbe meglio dire: « L'avanzamento ha luogo nell'arma o nel corpo rispettivo ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta per maggiore esattezza di dizione proposta dall'Ufficio centrale all'art. 2.

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Parimente per maggiore esattezza di dizione avrei l'onore di proporre che all'art. 5 n. 9, dove si dice: « ufficiali degli invalidi e veterani », si dicesse: « ufficiali del corpo invalidi e veterani ».

PRESIDENTE. All'art. 5 n. 9, il signor relatore Taverna propone queste modificazioni, e cioè che invece di dire: « ufficiali degli invalidi e veterani », si dica: « ufficiali del corpo invalidi e veterani ».

Chi approva questa modificazione all'art. 5 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Avverto il Senato che durante la discussione all'art. 16, che era stato votato in una seduta anteriore, fu aggiunto un paragrafo del tenore seguente:

« È condizione necessaria per l'ammissione alla scuola militare o dell'accademia, l'aver superato gli esami di licenza liceale o dell'istituto tecnico, o presentare titoli equipollenti ».

Ora l'art. 16 era già stato votato prima dell'aggiunta. Pongo quindi ai voti il complesso dell'art. 16 con l'aggiunta predetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. In relazione alla nuova redazione dell'art. 16 sarebbe necessario all'art. 18 di cambiare la numerazione dove dice « al secondo comma » dire « al terzo comma dell'art. 16 ». E poi dopo, all'ultimo paragrafo dell'articolo dove è detto « così pure qualora si verificasse difetto di sottufficiali », aggiungere questa seconda modificazione « sottufficiali promovibili », aggiunta che si fa per chiarezza.

PRESIDENTE. Essendo stato aggiunto un comma all'art. 16, citato in questo art. 18, conviene coordinare la citazione al nuovo comma aggiunto all'art. 16, per cui si deve dire « al terzo comma » dell'art. 16, invece di « secondo comma ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nell'ultimo alinea poi si propone dall'Ufficio centrale a maggior chiarezza di dire « sottufficiali promovibili » invece di « sottufficiali ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 18 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 23, sempre per maggiore chiarezza, nel primo paragrafo dove dice « del rispettivo quadro » proporrei si dicesse « rispettivo quadro di avanzamento ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che all'art. 23 dove si dice « rispettivo quadro » si aggiunga le parole « di avanzamento ».

Pongo ai voti questa aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Sempre per lo stesso motivo di maggior chiarezza, all'art. 24 primo capoverso dove è detto « i capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro », proporrei si dicesse « del rispettivo quadro di avanzamento »; ed al secondo comma dove è detto « per essere promosso a scelta », proporrei si dicesse « per essere promossi capitani a scelta ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le due modificazioni che l'Ufficio centrale propone all'art. 24 per chiarirne meglio il senso, cioè si dica: « quadro di avanzamento » invece di dire semplicemente « quadro »; e si dica « per essere promossi capitani a scelta i tenenti, ecc. » invece di dire « per essere promossi tenenti a scelta, ecc. ».

Chi approva questa modificazione di forma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 25 proporrei di aggiungere le parole « di avanzamento » alla parola « quadro ».

PRESIDENTE. Chi approva quest'aggiunta delle parole: « di avanzamento » alla parola « quadro » è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1892

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 26 dovè si dice: « le promozioni a tenente colonnello, a colonnello », furono omesse per semplice svista le parole « a maggiore ed a tenente generale » e si dovrebbero mettere; per cui si direbbe: « le promozioni a tenente colonnello, a colonnello, a maggior generale, ed a tenente generale, ecc. ».

Al 2° paragrafo poi dove si dice: « promozioni a generale » invece di dire « ha luogo » si dicesse « è fatta ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le due modificazioni proposte dal signor relatore; la prima delle quali consiste in ciò che alle parole « a colonnello » si aggiungano le altre « a maggiore generale e tenente generale ».

Chi approva questa prima proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Al 2° paragrafo invece di dire « ha luogo » si dica « è fatta ».

Chi approva questa seconda modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 30, paragrafo 2°, proporrei, dove si dice « i fatti di servizio » si dicesse « i fatti, i servizi o i meriti speciali ».

Questa è un'aggiunta in conseguenza di quella fatta ieri.

PRESIDENTE. Come conseguenza di un'aggiunta fatta ieri al paragrafo 1° dell'art. 30, l'Ufficio centrale propone che nel 2° paragrafo si ripeta e si dica: « i fatti, i servizi od i meriti speciali che motivarono, ecc. ».

Pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 31, unicamente per maggiore chiarezza di dizione, proporrei che dove è detto « in conformità del quadro particolare di avanzamento » si dica « in conformità del rispettivo quadro di avanzamento ».

PRESIDENTE. Per maggior proprietà di locuzione l'Ufficio centrale propone che all'art. 31 invece di dire « in conformità del quadro particolare di avanzamento » si dica « in conformità del rispettivo quadro di avanzamento ».

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 31, all'ultimo paragrafo dove è detto « per data di anzianità » sia soppressa la parola « data » e si dica « di pari anzianità ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento all'ultimo paragrafo dell'art. 31 perchè, invece di dire « per data di anzianità » si dica « di pari anzianità ».

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Al primo comma dell'art. 32 si propone che dove è detto: « al quadro particolare » si dica invece « al rispettivo quadro d'avanzamento ».

PRESIDENTE. Al primo comma dell'art. 32 l'Ufficio centrale propone che invece di dire « al quadro particolare » si dica « al rispettivo quadro di avanzamento ». Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Così pure proporrei nel secondo comma dell'art. 32 che alle parole « ufficiali pari di grado e data di anzianità » sia soppressa la parola « data ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale al 2° comma dell'articolo 32, cioè che dove dice « pari di grado e data d'anzianità » si sopprima la parola « data ».

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 81, al primo paragrafo, è corso un errore materiale; dove dice « il disposto del 2° comma dell'articolo 16, non è applicabile agli allievi che all'atto della promulgazione della presente legge, si trovassero già nelle scuole militari del Regno » propongo si debba dire « che si trovassero già nei collegi militari del Regno ». E dove è detto: « È fatta facoltà al ministro della guerra di protrarre l'applicazione del comma » dovrebbe dirsi: « È fatta facoltà al ministro della

guerra di protrarre l'applicazione del disposto del comma ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sostituzione delle parole: « nei collegi militari » invece delle altre « scuole militari ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si propone che per maggior chiarezza, dove è detto « l'applicazione del comma » si dica « l'applicazione del disposto del comma ».

Chi approva questa dizione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Nell'art. 82, vi è un errore di stampa.

Dove dice « di detti anni » deve dire « di dette armi ».

PRESIDENTE. Sta bene.

TAVERNA, *relatore*. L'art. 86 del progetto, come era, dovrebbe prendere il n. 87, e il n. 86 deve essere preso dall'aggiunta approvata ieri, al quale articolo nuovo 86, va aggiunta l'indicazione più precisa della legge, cioè 13 novembre 1853 n. 1625.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale propone di completare nell'art. 86 la citazione della legge 13 novembre 1853, n. 1625.

Pongo ai voti questa più completa citazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Così è finito il coordinamento. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, insieme agli altri che ieri furono approvati per alzata e seduta ed a quelli dei quali ora si passa alla discussione.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito ». (N. 117).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito ».

Chiedo anzitutto all'on. ministro della guerra se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dalla Commissione, o se mantenga il proprio?

PELLOUX, *ministro della guerra*. Accetto che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI ne dà lettura: (V. stampato N. 117-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

Art. 1.

Alla legge che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito in data 27 agosto 1887, n. 4919 (serie 3^a) testo unico, sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

All'art. 7 sostituire il seguente:

« Hanno diritto all'indennità cavalli gli ufficiali a cui sono assegnate razioni di foraggio secondo le norme stabilite nella tabella relativa, e che possiedono cavallo di servizio (da sella) ».

Abrogare l'art. 17.

Tabella I.

All'annotazione n. 2 togliere: i colonnelli brigadieri.

Tabella II.

All'annotazione n. 4 togliere il primo periodo.

All'ultimo capoverso dell'annotazione n. 7 sostituire il seguente:

« Agli aiutanti maggiori in 1° presso la scuola militare e presso la scuola dei sott'ufficiali ed agli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° dei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri ed alpini spetta una razione di foraggio.

« I capitani dei reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini, non contemplati negli alinea precedenti, avranno diritto ad un razione di foraggio pel loro cavallo, quando vengono iscritti sul quadro di avanzamento per turno d'anzianità ».

Modificare il 2° e 3° capoverso dell'annotazione n. 8 così:

« Ai capitani addetti agli uffici degli ispettori d'artiglieria ed ai comandi d'artiglieria da campagna; agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna e da montagna; agli ufficiali inferiori d'artiglieria e genio addetti come insegnanti alla scuola d'applicazione di dette armi ed a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio, spettano due razioni di foraggio.

« Agli ufficiali subalterni d'artiglieria da fortezza ed a quelli del genio, addetti alle compagnie telegrafisti e specialisti, spetta una razione di foraggio ».

All'annotazione n. 9 sostituire la seguente:

« Agli ufficiali superiori medici ed ai capitani medici spettano le razioni di foraggio delle armi di artiglieria e del genio ».

Sostituire la tabella III colla seguente:

« Indennità cavalli per gli ufficiali dell'esercito permanente ».

	Indennità annua
Ufficiali generali, colonnelli medici ispettori ed ufficiali dell'arma di cavalleria L.	400

Ufficiali superiori dell'arma di fanteria (meno i distretti e gli stabilimenti militari di pena); ufficiali superiori e capitani delle armi di artiglieria e genio; ufficiali subalterni di artiglieria dei reggimenti da campagna e del reggimento da montagna; ufficiali subalterni del genio delle compagnie pontieri e del treno	340
--	-----

Ufficiali superiori dei distretti e degli stabilimenti militari di pena; ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, ufficiali subalterni d'artiglieria da fortezza, ufficiali di altri corpi	280
--	-----

Modificare l'annotazione n. 2 così:

« Gli ufficiali di fanteria aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali hanno l'indennità di lire 600 ».

Togliere l'annotazione n. 4.

Modificare nel modo che segue l'annotazione n. 5 che diventa n. 4:

« 4° L'ufficiale che rimanendo in effettività di servizio passa da una posizione nella quale ha diritto all'indennità cavallo ad altra in cui tale diritto gli cessa, conserva l'indennità ca-

valli per quel numero di giorni, non superiore a 30, nei quali tenne effettivamente cavallo ».

« L'ufficiale perde il diritto all'indennità cavalli, se non tiene cavallo di servizio da sella ».

Tabella IV.

Ridurre da L. 7200 a 4800 la indennità di carica stabilita all'alea a): ridurre da L. 3600 a 2400 la indennità di carica stabilita agli alea b), c) e d).

Ridurre a L. 500 l'indennità annua assegnata all'alea n) per i professori titolari militari;

Togliere l'alea o).

Togliere l'alea p).

Ridurre a L. 300 il soprassoldo per gli ufficiali specificati nell'alea q).

Ridurre a L. 300 la somma annua assegnata agli ufficiali ed impiegati indicati all'alea t); togliere nell'alea stesso la dicitura « ufficiali subalterni del corpo contabile militare, rivestiti della carica di direttore dei conti, o di ufficiale di magazzino nei distretti o corpi ove tengono posto di capitano ».

Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi maggiori, li conserveranno.

Alla annotazione n. 1 sostituire la seguente:

« L'ufficiale che, essendo professore titolare in una scuola militare, venga incaricato di esercitare contemporaneamente lo stesso ufficio in altra scuola, non riceve per questo secondo incarico alcun altro soprassoldo speciale d'insegnamento ».

Alla annotazione n. 2 sostituire la seguente:

« Non spetta alcun soprassoldo speciale d'insegnamento all'ufficiale che, addetto all'accademia militare, alla scuola militare, alla scuola dei sott'ufficiali od ai collegi militari per il servizio di governo o di amministrazione, venga incaricato in pari tempo di quello di professore titolare od aggiunto ».

Tabella V.

Modificare l'alea a) così:

« Sottotenenti di complemento e della milizia territoriale di nuova nomina provenienti dalla truppa, esclusi i provenienti dai volontari di un anno e dai plotoni allievi ufficiali ».

(Approvato).

Art. 2.

Sarà conservato il cavallo ai capitani dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini che alla data della promulgazione della presente legge hanno compiuto un sessennio nel loro grado.

(Approvato).

Art. 3.

È fatta facoltà al Governo di stabilire con decreto reale le modalità per l'esecuzione della presente legge, e di riordinarne le disposizioni in un nuovo testo unico.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Avanzamento nel regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito.

Prego il senatore, segretario, Verga C. di procedere all'appello nominale.

Il senatore, segretario, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Prego i signori senatori di recarsi ai loro posti.

Annunzio di domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato una interpellanza del signor senatore Allievi all'onorevole presidente del Consiglio « sullo stato dei negoziati colla Svizzera per il trattato di commercio. »

Quando sarà presente l'onorevole presidente del Consiglio gli si comunicherà questa interpellanza.

Discussione del progetto di legge:

« Intorno agli alienati ed ai manicomi » (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione del progetto di legge: Intorno agli alienati ed ai manicomi.

Prego il signor ministro dell'interno di voler dichiarare se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale o se mantiene il proprio progetto come testo di discussione.

NICOTERA, ministro dell'interno. Accetto che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale, però con la solita riserva.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Cencelli di dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

(V. Stampato N. 112-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Do facoltà di parlare al signor senatore Righi.

Senatore RIGHI. Onorevoli senatori!

Dichiaro anzitutto che fu con vera compiacenza che vidi essere posta all'ordine del giorno del Senato la discussione del presente disegno di legge, poichè parvemi di poter calcolare che il periodo non troppo inoltrato in cui trovansi la presente sessione parlamentare farà sì che, mercè il buon volere dell'onor. ministro dell'interno, sul quale faccio pieno assegnamento, non sarà questa volta per verificarsi ciò che si rinnovò troppo spesso rispetto a tutte quelle proposte, che tendevano a disciplinare la stessa materia, che cioè, per non essersi potuto al riguardo loro completare la discussione regolamentare in tutti e due i rami del Parlamento, ebbero a cadere come lettera morta, lasciando un vuoto nella nostra legislazione penale, che non è nè decoroso nè utile, sia per la sicurezza del corpo sociale collettivamente considerato, che per quella degli individui singoli che lo compongono.

Per chi osservi superficialmente questo disegno di legge, il quale si divide in due parti, la prima che disciplina tutto ciò che riflette i manicomi comuni o volgari, come si vogliono chiamare, la seconda che disciplina i manicomi designati colla denominazione speciale di criminali, per chi osservi superficialmente questo disegno di legge con l'occhio di un semplice psicologo o di un filosofo, potrebbe sembrare che le due materie fossero identiche od intimamente similari fra loro.

Ma se noi, onorevoli colleghi, vorremo considerare la cosa sotto l'aspetto che ci è principalmente doveroso nella sede in cui noi qui ci

troviamo, al Senato, sotto l'aspetto cioè di legislatori, le due materie disciplinate dal presente progetto di legge riusciranno affatto diverse, almeno per quanto riguarda la diversità degli effetti che ciascuna di quelle due materie può produrre framezzo al civile consorzio, e molto più quindi per quanto riflette le forme, le modalità, le cautele ed i concetti direttivi coi quali dette materie debbono essere in modo diverso opportunamente disciplinate.

L'onor. Nicotera può immaginarsi con quanto piacere io lo vegga al banco dei ministri, e quanto io goda di leggere la sua firma appiedi di questo progetto di legge, ed aggiungo anzi che riconoscendo io la facile metallica intuizione della sua mente, pronta ad accogliere pure quelle idee e quei concetti, in cui egli non possieda una competenza tecnica, mi permetterò di nulla omettere nel mio dire, di quanto pure io credo necessario di esporre in questa occasione, per quanto a primo aspetto, contrariamente al vero, possa sembrare non necessariamente connesso col disegno di legge sul quale il Senato in questo momento rivolge la propria attenzione.

Ad ogni modo, non sottaccio ch'io sarei stato molto più lieto che ai piedi di questo disegno di legge oltre alla firma dell'onor. ministro dell'interno, vi si leggesse pur quella dell'onorevole ministro guardasigilli. E ne dico tosto il perchè.

Tanto la prima che la seconda parte di questo disegno di legge sui manicomi comuni e criminali disciplinano indubbiamente una materia essenzialissima nella condizione normale della vita di un popolo civile, quale si è tutto ciò che ha tratto, che può più o meno direttamente riferirsi alla libertà dei cittadini, la quale non deve, nè può essere di maniera alcuna tolta nè menomata che in relazione ed in base a tassative ed esplicite disposizioni di legge. E ciò deve avvenire in ogni contingenza, sia che questa libertà debba essere tolta o diminuita al cittadino perchè cada sospetto di aver commesso un reato e debba perciò essere assoggettato alla carcerazione preventiva ai riguardi dell'istruttoria penale, perchè quantunque pure giustamente reso sospetto, egli può ciò non ostante essere e risultare innocente; sia che tale libertà debba essere tolta o menomata a chi possa riuscire sospetto di essere aberrato di mente, perchè

pur questi, come non di rado avviene, potrebbe alla fin fine dietro un maturo esame, essere riconosciuto perfettamente *compos sui*, e nella condizione quindi di essere nel pieno diritto di governarsi da sè senza restrizioni o tutele.

Ecco il perchè noi non ci troviamo in oggi di fronte ad una legge la cui esecuzione sia di sola spettanza della autorità di pubblica sicurezza; come sarebbe nel caso di pazzi comuni, ai quali la detta autorità deve provvedere nell'interesse stesso del povero alienato, del pari che nell'interesse della pubblica sicurezza sociale; ma ci troviamo nel caso più grave, perchè più comprensivo, nel caso, cioè, di stabilire un servizio, il quale dipende eziandio, anzi dipenderà unicamente dal giudizio della magistratura a cui presiede l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Non dobbiamo infatti dimenticare, onorevoli senatori, che, come avete letto nelle proposte ministeriali, lo stabilire, secondo il presente disegno di legge, se o meno un individuo debba essere posto in un manicomio criminale, dipenderà unicamente dal giudizio, dall'ordinanza o dal decreto, comunque qualificare si voglia, che verrebbe pronunciato dal magistrato collegiale, dal tribunale, cioè, competente per ragione di legge nei singoli casi.

Ad ogni modo, io spero che, se nel mio dire avessi a fare qualche considerazione che fosse di spettanza della legge penale in genere, più che di questa affatto speciale, l'onor. Nicotera vorrà trasmetterla al suo collega della giustizia, perchè non voglia dimenticarla quand'egli sarà per presentare al Parlamento le da esso promesse e tanto necessarie riforme al Codice di procedura penale.

Come io vi diceva, quindi, la parte prima di questo disegno di legge disciplina tutto ciò che riguarda l'ammissione, la custodia, il governo, la cura e il rilascio dei poveri pazzi nei manicomi comuni.

La proposta di legge, anche in quella sua prima parte, ha, senza dubbio, una rilevante importanza sociale, essendo tanto provvido che il paese sia retto da una sola legge anche in sì delicata materia; quantunque però io mi permetta di dichiarare che la sua importanza veramente pratica è abbastanza relativa, perchè abusi veramente gravi e numerosi, tali da reclamare la nostra attenzione, di abusi nei quali (non per

errore sempre possibile per lo passato come per l'avvenire) un cittadino sia stato, per mire di personale interesse di chicchessia, recluso deliberatamente in un manicomio, di tali abusi, secondo me, non ne nacquero; non ne nacquero almeno certo di molti nel nostro paese, e di ciò amo rendere omaggio alla moralità esemplare del personale medico-scientifico che si occupa di psichiatria, e che è preposto ai manicomi, ed a quel senso pure di moralità che almeno in questa materia è comune pressochè alla immensa maggioranza dei cittadini italiani; che anzi devo dire che, io credo di essere proprio nel vero, asserendo che se ciascuno di noi volesse rivolgere l'attenzione propria a quei centri di popolazione che ci sono abituali ed in cui saremmo in grado di tessere l'esatta biografia di ogni persona nella quale ci incontrassimo, facilmente ci avverrà di incontrarci col pensiero in qualcuno che pure, essendo veramente pazzo, circola ciò nonostante liberamente per le vie, nel mentre sarebbe bene fosse custodito a garanzia sua e per minor pericolo dei suoi concittadini; ma per contrario, di individualità veramente sane che scientemente da parte delle autorità, o delle famiglie, o dei medici, siano state coscientemente, ripeto, poste e mantenute nella reclusione dei manicomi, io non ne conosco alcuna e credo che nessuno di voi potrebbe riprodursene di simili alla sua memoria.

Dico questo per venire all'altra conseguenza che cioè; io dell'attuale disegno di legge ravviso la massima importanza nella sua seconda parte, perchè sopperisce alla mancanza di questo istituto speciale che è il manicomio criminale o giudiziario, mancanza per la quale noi ci trovavamo in una condizione di assoluta deficienza ai riguardi di tutto ciò che riflette l'essenza principalissima dell'amministrazione della giustizia penale, sia in rapporto alla sua serietà, sia in rapporto alle guarentigie della sicurezza che l'amministrazione stessa deve dare alla società.

Io, ultimo fra voi, amo però sotto tale riguardo di parlarvi con illimitata sincerità, con quella sincerità che seppure per essa fossi indotto ad enunciare qualche proposito, qualche concetto scientifico o pratico, che non fosse perfettamente conforme a ciò che qualsiasi di voi possa nutrire nell'animo, ciò non pertanto mi fa sicuro che otterrei piena indulgenza, perchè

non vorreste mai dimenticare la rettitudine e la rispettosità per ciascuno di voi, degli intendimenti che mi suggeriscono il mio dire.

Ed invero, chi osservi nel nostro paese come si svolga alla superficie l'amministrazione della punitiva giustizia; chi veda quanto progresso ha fatto e la teoria e la pratica penale dal giorno in cui Beccaria strappò al giudice la domanda suggestiva, abolì la tortura e pose la grande questione della pena di morte; mi limito ad accennare senza svolgere la questione, perchè ciascuno di voi sa completare meglio di quello che io non farei un qualunque germe di idee, a cui venga chiamata l'attenzione vostra; chi veda a quali sottigliezze, talvolta infinitesimali, si ricorre, sia dalla letteratura giuridica che dalla pratica giurisprudenza penale, per esaminare la esistenza o meno della responsabilità di qualsiasi individuo, specialmente in allora che trattisi dei reati più gravi; chi veda l'illimitata libertà della parola che viene concessa ai difensori, nè io vorrei al certo venisse di maniera alcuna diminuita; ma chi pure osservi come talvolta, anche per la difesa di un solo accusato, o per la rappresentanza di una sola parte civile, quando trattasi specialmente di un processo di qualche notorietà, o per passione politica, o per posizione sociale degli accusati, dei contendenti; chi osservi come in tali occasioni, siedano a decurie gli oratori al banco della difesa o della parte civile, non facendo altro, com'è troppo naturale, che ripetersi l'un l'altro, e facendo sprecare un tempo prezioso alla amministrazione della giustizia ed a tutte quelle individualità tanto rispettabili che sono costrette nell'uno o nell'altro modo a concorrervi; chi osservi poi, e diciamolo francamente, come frammezzo ad un numero ben rilevante, alla grande maggioranza, non esito dirlo, di coloro che rivestono la toga e che combattono per la difesa dell'accusato con la coscienza di corrispondere ad un vero sacerdozio, chi veda come a questi si siano frammisti e possano continuare a rimanervi impunemente, di molti i quali non approfittano della immunità della toga se non per offendere la legge in ciò che vi è di più sacro, nella persona del magistrato, che ha il dovere di farne l'esatta applicazione; chi osservi come la Corte di cassazione corrisponda religiosamente al suo mandato coll'annullare qualsiasi processo, anche in allora pure

che la violazione della forma, non possa di maniera alcuna avere una qualsiasi influenza sul merito del giudizio; chi osservi tutto ciò, dovrebbe ben ritenere che l'amministrazione della giustizia in Italia soddisfi alle più fine e più sottili esigenze ed a quanto di più rigoroso in tale materia possa essere reclamato dalla ragione e dalla legge morale. Eppure la cosa non è punto tale, e mi affretto a dirne subito il perchè.

Il difetto essenziale, il vizio vero, la deficienza organica della nostra legge di procedura penale, consistono essenzialmente là, nella sua fonte; poichè nessuno di voi che tutti mi potete in tale materia essere maestri, vorrà al certo contraddire che la fonte di ogni amministrazione di giustizia penale si deva rintracciare precisamente là, in quel momento, in quel punto in cui si esamina la condizione intellettuale di un cittadino che vien tradotto in giudizio come autore materiale di un reato, poichè non è che in base a tale conoscenza, che se ne potrà dedurre la morale sua responsabilità o meno, e se egli sia conseguentemente passibile della pena comminata dalla legge penale, o deva rimanerne immune.

Per risolvere più facilmente che mi sia possibile questo problema tanto delicato, io mi propongo due domande, e voi abbiate la compiacenza di ripeterle pure a voi stessi, che di poi andremo seguendole assieme nel farne, con tutta brevità, le relative risposte.

1^a domanda: Chi è in Italia che giudica della condizione intellettuale di un accusato?

2^a domanda: Quali sono le condizioni che le attuali nostre leggi procedurali in materia penale, fanno all'accusato di un reato, il quale sia stato assoluto pel motivo che, a torto od a ragione non monta, si giudicò che nel momento in cui compiva il reato egli non potesse essere responsabile perchè trovavasi in condizione di mente aberrata?

Rispondo al primo quesito ed affermo che in definitiva (non poniamo mente per ora, allo stato intermediò delle perizie istruttorie per cui occorre passare prima del finale dibattimento, e di cui dirò ben tosto una parola), in definitiva, affermo che coloro i quali decidono intorno alle condizioni intellettive dell'accusato, nel momento in cui questi compì il reato, e lo decidono in modo inappellabile e senza motivazione

di sorte, sono i giurati. Una simile questione delle condizioni intellettive, voi ben lo sapete, o colleghi, non si fa mai nei piccoli reati, si fa all'invece pressochè sempre in tutto ciò che vi può essere di clamoroso, di grave, di importante, e quindi in quei reati che sono di competenza ordinaria delle nostre Corti di assise. Sono i giurati quindi, ripeto, quelli che giudicano intorno alle condizioni mentali degli accusati, quell'elemento, cioè, il quale mentre è certamente il più adatto d'ogni altro a conoscere la relatività delle condizioni morali per la responsabilità penale di un individuo, secondo l'infinita varietà dei singoli casi, è l'elemento però il meno adatto d'ogni altro per poter poi giudicare di tutto ciò che riflette una materia speciale, tecnica, per la quale, e per la cui conoscenza ed apprezzamento, non vi è potenza di intelletto che valga a sopperire alla mancanza di quelle cognizioni tecniche speciali e che ci devono soccorrere nel nostro giudizio, e che noi non potremo mai possedere, ripeto, se non le avremo laboriosamente e studiatamente acquistate.

Insisto sopra tale questione della perizia, perchè questa trovasi per necessità di cose, intimamente connessa con tutto ciò che riguarda l'istituzione dei manicomi criminali.

E quasi ciò che vi dissi testè non fosse bastevole, avviene per di più che le nostre leggi invece di coadiuvare questo elemento del giurato che rappresenta soltanto, e non può, come non deve rappresentare altro che il buon senso morale privo di qualsiasi tecnicità, legale o scientifica d'altra natura, avviene che invece, ripeto, di coadiuvarlo, la legge pretende di sorreggerlo, non già a mezzo di una perizia la quale venisse a dargli il risultato complessivo che in oggi ci può fornire la scienza, data la singola specialità della condizione di fatto, in modo che il povero giurato possa sopra una tale perizia adagiarsi la propria coscienza, ma lo pone al contrario, in una condizione moralmente impossibile per esso, e dalla quale egli crede di uscirne col sottrarsi al voto; dando la scheda bianca, come vediamo avvenire ben di sovente nel nostro paese.

Voi ben lo sapete, o colleghi, noi abbiamo secondo il Codice di procedura penale, una così detta perizia di accusa ed una così detta perizia di difesa, per modo che questo elemento costi-

tuito dal cittadino giurato ch'è ignaro di ogni tecnicismo, si trova di fronte ordinariamente a valentissimi tecnici, i quali vengono chiamati dalle parti in giudizio, per discutere ordinariamente e concludere in senso diametralmente opposto, sopra di una materia tecnica, con linguaggio tecnico; pretendendosi ch'egli, il povero giurato, sia poi obbligato a pronunciare il proprio giudizio, a decidere cioè, se quell'individuo fosse o non fosse responsabile, e parlare perciò e giudicare di responsabilità morale ai riguardi di chi molte volte non dovrebbe essere trattato che come un semplice ammalato, null'altro egli di umano conservando talvolta che le esteriori parvenze.

Nè voglio chiudere questa breve digressione sulla forma delle perizie ammesse dalle nostre leggi, senza dichiarare nel modo il più esplicito, che queste mie parole non contengono il benchè minimo accenno ad un pensiero per mia parte, di disistima verso la classe nobilissima dei periti medici; poichè ognuno che non sia profano alla medicina ed alle scienze mediche legali sa come in essa nulla vi sia di apodittico, e come perciò non vi possa essere alcun fenomeno, alcuna condizione di fatto, che non siano suscettibili d'essere dalla scienza spiegati ed interpretati colle due opposte versioni, senza che il perito possa essere tacciato in qualsiasi modo di mala fede.

Nella materia d'infanticidio, per esempio, mi limito ad accennare, senza dire di più, la stessa docimazia polmonare-idrostatica non vi dà la certezza di fronte a chi lo voglia oppugnare, che il bambino sia nato vivo; in materia di procurato aborto — ogni sostanza può essere abortiva, ma nessuna sostanza è necessariamente abortiva; — colla teorica delle ptomaine, o veleni cadaverici, la presenza del veleno nel corpo della vittima non dà la certezza che questo vi sia stato introdotto, e se vi possa perciò essere veneficio; in materia di interpretazione delle condizioni mentali poi, non è a dire con quanta maggiore facilità si possa dissentire nel farne il giudizio, di guisa che i tecnici, chiamati in giudizio a pronunciarsi, possono nei singoli casi e colla miglior buona fede del mondo, propugnare ciascuno di essi il proprio diverso concetto, di conformità alla scuola a cui appartiene, ed alla ipotesi a cui inclina di dare la preferenza.

Questa è la risposta, onorevoli senatori, che volli dare alla prima domanda. Ora facciamoci a dare la risposta alla seconda domanda che ci siamo proposta, quella cioè, quale sia la condizione che le attuali leggi di procedura fanno in oggi a quell'accusato il quale sia stato assoluto, perchè ritenuto non in condizione sana di mente nel momento in cui commetteva il reato.

Ed io mi occupo soltanto di questa particolare condizione di cose, imperocchè per tuttociò che riflette (amo di porlo fin d'ora fuori di questione), quell'accusato o quei condannati i quali possono avere impazzito o durante l'istruttoria, o durante l'espiatione della pena, in tutti questi casi la questione è assai più semplice; la questione vera, dove questa si fa estremamente delicata si è per quell'accusato, ripeto, che venga dichiarato assoluto soltanto perchè fu ritenuto pazzo nel momento in cui compiva il reato, e quando viene pronunciata la sentenza di assoluzione non conservi alcuna attitudine, alcun contegno, alcun fenomeno o dato esteriore che autorizzino l'autorità di pubblica sicurezza a farlo custodire nel manicomio.

La condizione di quest'accusato, assoluto, come dissi or ora, è la seguente: essa è precisamente quella che ogniqualevolta quest'accusato assoluto perchè era o fu ritenuto pazzo quando uccise o ferì un individuo, e che perciò non è moralmente responsabile davanti alla legge, se apparisca tranquillo ed in istato di mente normale in modo da non autorizzare un medico a dichiararlo per le sue manifestazioni esteriori, dissennato, e farlo rinchiudere in un manicomio, costui deve essere rimesso libero, come se nulla fosse avvenuto a sua opera, in seno alla società come qualunque altro cittadino sugli antecedenti del quale nulla vi fosse a ridire.

Io non amo in genere che il mio interlocutore, col quale mi faccia a discutere, ricorra alla narrazione di fatti allo scopo di costringermi ad accettare le sue argomentazioni ed i concetti che egli mi espone, poichè io amo di controllarli essenzialmente col mio intelletto. E ciò molto più in quanto che la narrazione di fatti a corredo di un ragionamento può esser frutto o di malafede, o di esagerazione, o di soverchia credulità per parte dello stesso narratore.

Egli è per ciò, onorevoli colleghi, che mi

limite a richiamare l'attenzione vostra sopra di un fatto della massima notorietà e che ciascuno di voi perfettamente conosce.

Nel 1875, qui in piazza Colonna, un vian-dante, un signore ben vestito, tutto ad un tratto prende ad aggredire due guardie di pubblica sicurezza; esplode contro di loro quattro o cinque colpi di revolvers e le ferisce ambedue assai gravemente.

Sopraggiungono altre guardie; si cerca di impadronirsi dell'aggressore; questi oppone una resistenza titanica, di guisa che per arrestarlo si è costretti a gittarlo a terra ed a trasportarlo per tal modo all'ufficio di pubblica sicurezza dapprima, per le pratiche iniziali, e poscia alle carceri giudiziali pel relativo procedimento penale.

La stranezza veramente eccezionale del fatto pel quale questo detenuto si presentava allo esame del giudice istruttore penale, fece sì che il giudice stesso ritenesse, prima d'ogni cosa, necessario di assoggettare questo individuo all'osservazione di periti medici perchè lo esaminassero e dessero a tempo opportuno al giudice il loro parere intorno alle di lui condizioni mentali.

I medici, in seguito all'osservazione, ed in appoggio ad una quantità di dati diligentemente accertati e controllati, dichiararono nella loro qualità di periti giudiziali giurati, che in quel momento in cui compiva l'aggressione, come per alcuni giorni seguenti a quello, l'accusato doveva essere in una condizione della massima alterazione morbosa di mente, la quale andò man mano di poi ricomponendosi in guisa che nel momento in cui essi presentavano al giudice il loro parere, l'accusato stesso aveva pienamente riacquisito l'intera conoscenza di ogni cosa, ed un perfetto apprezzamento di ogni suo atto.

Com'è naturale, l'ordinanza che potrei anche leggervi perchè l'ho qui con me, pronunciata dalla Camera di consiglio di questo tribunale di Roma fu quale non avrebbe potuto a meno di essere, di non farsi luogo a procedere a carico di questo imputato, perchè non moralmente responsabile nel momento in cui commetteva il reato, e senz'altro dovendolo porre in libertà, il giudice ebbe la diligenza speciale di dimetterlo dal carcere, consegnandolo alla di lui famiglia, colla raccomandazione che questa

volesse por cura nel sorvegliarne per l'avvenire il contegno.

Un anno dopo si lesse sui giornali che questo stesso individuo si era suicidato una notte in una stanza dell'albergo Alibert. Fortunatamente, se non per lui, fuor d'ogni dubbio per tutti coloro che in quei giorni passavano per le vie di Roma, la mania che si era sviluppata la prima volta di natura omicida, si era trasformata in mania suicida. Dissi fortunatamente, poichè fu soltanto la sorte quella che impedì nuovi danni alla società, e non già qualsiasi provvedimento da parte dell'autorità governativa, poichè le nostre leggi non fornivano mezzo alcuno per togliere dalla società questo maniaco, più pericoloso di qualunque malfattore il più triste, poichè questi, per quanto perverso, non può a meno di essere trattenuto dal commettere il reato, di sentire il freno, in una parola, che ad una mente calcolatrice deriva dal timore della pena, alla quale egli va incontro, e che costituisce la contropinta di ogni altra migliore alla spinta che può consigliare il delinquere.

Io avrei vergogna, onorevoli colleghi, di farmi qui a narrare, e pur solo ad accennare, anche lontanamente, alla storia della pazzia, al diverso modo col quale i vari popoli hanno considerato questa aberrazione dell'anima, della mente umana.

Vi sono qui illustrazioni tecniche così dotte in questa speciale materia, come in ogni altra, così illustri in psichiatria, frammezzo alle quali saluto colla maggior reverenza ed affetto il venerando Verga, che io non mi permetterò di dirne in proposito che una sola parola; che cioè se pure alcunchè vi possa essere che si avvicini a quanto si pensa in oggi, si studia e si provvede ai riguardi dell'alienazione di mente, noi lo potremo trovare soltanto nell'antichità più lontana, piuttosto che nell'epoca a noi relativamente più prossima.

In Grecia ed in Roma, benchè si potessero avere idee non esatte intorno all'origine della pazzia che si voleva derivasse da Dio, ed, inclinati come erano per la loro natura, quei popoli dell'immaginazione e dell'arte a tutto abbellire ed a spiritualizzare quanto pure vi fosse di più triste e di più ributtante, venisse attribuita ai poveri pazzi la chiaroveggenza e la facoltà di divinare il futuro; per quanto non

si avessero idee esatte intorno alla varia e diversa indole delle pazzie e della loro guaribilità, confondendosi in un solo concetto il *furiosus*, il *demens*, il *mentecaptus*, il *fatuus*, ed affermandosi il *furiosus semper furiosus*, la pazzia, ad ogni modo, era considerata quale una vera malattia, e come tale curata, custodendosi i poveri ammalati in appositi manicomi, procurando loro una dietetica razionale, e coi mezzi morali delle tranquille occupazioni, della musica, delle piacevoli letture, delle declamazioni, di influire sull'animo dei pazienti, all'oggetto di togliere loro ogni occasione di eccitazione nervosa, e di ritorno alle idee fisse, e di ridonarli per tal modo alla salute fisica ed alla normalità del pensiero.

E come si aveva cura della salute del povero pazzo, d'altrettanto si provvedeva colla maggiore possibile efficacia alla conservazione del di lui patrimonio, nominandogli dal pretore apposito curatore per amministrarne la sostanza.

Del medio evo non è il caso neppure di farne parola, perocchè il povero pazzo, in quei tempi di così eccezionale esaltazione e pregiudizi, era considerato come un nemico della società, e tutti i mezzi di depressione e di contenzione violenta venivano adoperati a carico suo, quando pure il genere della monomania non venisse sospettato di contrarietà, di avversione al sentimento religioso, inquantochè in tali casi il povero pazzo era considerato come un ossesso, e di conseguenza si riteneva fosse opera meritoria e santa quella di cercare di raggiungere, di combattere e di punire il diavolo attraverso le carni del povero demente, torturandolo in ogni modo colle più crudeli sevizie, attanagliandolo, per consegnarlo di poi alle distruggitrici fiamme del rogo.

Cessato il furore suggerito dall'ignoranza, e fattasi l'umanità a studiare nuovamente l'indole vera della pazzia, di mano in mano si venne a mezzi sempre più miti, più razionali e più pratici; si incominciò ad esaminare la pazzia dal punto vero dell'alterazione organica del povero paziente; si cominciò quindi a studiare quella parte del corpo ove sempre si giudicò siavi la sede dell'intelligenza; l'italiano Porta dapprima e poi Lavater, studiarono l'uomo nelle sue inclinazioni, nei suoi vizi, nelle sue virtù in relazione alla maggiore o minore somiglianza

che la sua fisionomia offriva coi vari animali, timidi o coraggiosi, furbi od ingenui, ecc.

Si passò poi a studiare con Gal, Spurcheim ed altri, il cervello, dapprima nelle sue proporzioni generali, nella sua massa, nei suoi rapporti col rimanente del corpo, nelle sue varie divisioni dipoi, e nei suoi diversi collocamenti nelle cavità craniali.

Procedendosi negli studi, si considerò se possa essere opportuno l'esaminare, non già soltanto la quantità della massa cerebrale e la sua varia distribuzione, ma bensì si dovesse rivolgere l'attenzione a rilevare pure la qualità nella sua essenza e nella relatività delle sue proporzioni, della materia organica di cui i singoli cervelli possano essere composti, si cominciò a dubitare in una parola, che la sostanza encefalica di cui erano composti i cervelli di Newton e di Galileo, potesse essere eguale proporzionalmente a quella del cervello, per esempio, di Sancio Pancia o di un cretino qualsiasi della valle d'Aosta, e si venne progredendo man mano sempre più per tal modo, fino a che si pervenne all'ultimo risultato della scuola somatica attuale, la quale studia la pazzia come una vera malattia del corpo nel senso strettamente fisico della parola, e la considera non soltanto in rapporto alle condizioni patologiche del cervello, ma in rapporto pure alla maggiore o minore influenza che sul cervello stesso non possono a meno di esercitare tutti gli altri visceri custoditi nelle due cavità toracica e addominale, che col loro completo fisico funzionamento così direttamente influiscono sulla azione complessa di tutte le manifestazioni della psiche umana.

Ed è per tal modo che si formò quella scuola somatica, come ripeto, degna di tutto il nostro rispetto, quella scuola la quale troppo a torto, non solo dal volgo ma pure in seno talvolta ai due rami del Parlamento, venne confusa con la scuola penale positiva, che nulla ha a che fare con quella.

Badate bene, onorevoli colleghi, che se io qui parlo più a lungo di quello che mi sarebbe lecito, si è in conseguenza della gravissima preoccupazione dell'animo mio, derivata dalla triste sorte toccata altra volta ad un consimile concetto relativo all'istituto dei manicomi criminali.

Difatti gli onorevoli senatori ricordano come

nel progetto di Codice penale, presentato dall'onorevole ministro Zanardelli, nel suo art. 46 era fatta una proposta presso a poco nei suoi pratici effetti identica a quella che leggesi nell'art. 46, dell'attuale disegno di legge, che cioè il giudice avrebbe potuto rimandare in un manicomio criminale coloro i quali fossero stati assolti perchè riconosciuti o dichiarati irresponsabili mentalmente, nel momento in cui commettevano il reato, là dove avrebbero dovuto rimanervi fino a che l'autorità competente lo avesse giudicato necessario.

Ebbene, la relazione con cui l'onor. Zanardelli ebbe poi a presentare alla firma di Sua Maestà il Codice penale vigente dice chiaramente queste parole: « Quanto al capoverso del detto art. 46, il quale secondo il progetto dava facoltà al giudice di far rinchiodare in un manicomio l'individuo assolto per infermità di mente, siccome questo provvedimento che riferivasi all'istituto dei manicomi criminali, non fu accettato nè dall'una nè dall'altra delle Commissioni parlamentari, dovetti non insistervi ».

Quindi ripeto, io vi dichiaro che il fatto a cui si riferisce il periodo che lessi, produsse in me una penosa impressione ed un dubbio, intorno alla sorte che possa pure in oggi incontrare la seconda parte di questo disegno di legge, ed è per questo che dal mio canto non voglio avere rimorso alcuno di non aver cooperato in quel poco in cui io possa, per il suo accoglimento.

L'istituzione dei manicomi criminali si riattacca ad un vuoto quasi colposo che la scuola classica, alla quale io mi onoro altamente di appartenere, aveva lasciato, quello, cioè, di abbandonare indifesa la società contro quell'autore di un reato che fosse stato assolto per pazzia, pericolo cotesto che si fa tanto maggiore, di quanto più la scienza ci avverte possa esservi una pazzia, senza precedenti, ragionante, lucida, e quindi capace di scegliere i mezzi più idonei allo scopo e, senza lasciare tracce susseguenti della sua esistenza.

Nè l'istituto dei manicomi criminali è di maniera alcuna, come vi dissi, a confondersi colle teoriche della scuola penale positiva.

Il manicomio penale non ha rapporto che con quella parte della popolazione ammalata la quale vive fra mezzo alla grande maggioranza di una popolazione perfettamente sana.

Il manicomio criminale è diretto a provvedere ad una vera malattia, così e come la società civile provvede a qualsiasi altra.

La scuola penale positiva, all'invece, quella che si attacca e prende come base di tutto il sistema punitivo la negazione nell'uomo del libero arbitrio, questa scuola non mi stancherò mai dal ripetere, nulla ha che fare nella sua essenza con questa specialità dell'istituzione dei manicomi criminali, se non in quanto essa li accetti quale un mezzo di eliminazione di tutti li individui socialmente dannosi.

La scuola positiva nel suo principio organico infatti così ci ragiona: voi vi sbagliate, o signori, quando credete sul serio di essere liberi nelle deliberazioni della vostra mente, nel volere una cosa piuttostochè l'altra ogni qualvolta vi accingete ad agire.

Voi confondete questa libertà di deliberare, che credete di possedere e che in realtà non avete, colla libertà che invece realmente avete, quella di fare eseguire dalle membra del vostro corpo gli atti della vostra volontà; questa libertà, sì, l'avete, ma non vogliate confonderla con quella che punto non possedete, colla libertà, cioè, di volere, di deliberare nell'una o nell'altra maniera.

E la scuola positiva, alla quale appartengono valentissimi ingegni, seppe assai abilmente profittare della soverchia, della infinita e tanto dannosa indulgenza a cui era addivenuta la scuola classica nelle infinite sue sottilizzazioni, nella valutazione della responsabilità morale dell'accusato, e rappresentando una naturale reazione contro la società che rimaneva indifesa, trovò perciò appunto dei proseliti, dei cultori, poichè scendendo sul terreno pratico delle applicazioni delle sue teorie essa promette alla società ogni miglior guarentigia e difesa, contro le perturbazioni che ad essa derivano dal reato.

In tale proposito difatti la scuola penale positiva vi dice: Se io riconosco, badate bene o cittadini, che l'individuo il quale commise un reato non può essere punito nel senso legale della parola, perchè non può essere seriamente considerato come un essere morale, perchè esso lo commise quel delitto ed arrecò quel danno, perchè non avrebbe potuto a meno per la sua organizzazione di commetterlo, io assicuro però la società, in pari tempo, e con maggiore efficacia che non lo si possa con le teorie della scuola

penale classica, perchè essa Società ha diritto di vivere senza offese e colla maggior possibile tranquillità, acciò ogni individuo possa svolgere in essa la propria attività.

E quindi nella medesima guisa, prosegue la scuola positiva antropologica, nella medesima guisa, che io accarezzo il cane che mi serve, il pulcino e la gazzella, cercando di moltiplicare tutti gli animali che riescono utili all'uomo, e calpesto invece la serpe e lo scorpione, do la caccia allo sciacallo ed alla tigre, cercando di distruggerli perchè nemici e dannosi all'uomo, nella medesima guisa do mano a cercare, nell'una o nell'altra maniera, di sopprimere, o di rendere almeno affatto impotenti a nuocere quegli individui fra gli uomini, che pure indipendentemente affatto da qualsiasi loro responsabilità morale, sono ad ogni modo, di continuo pericolo e danno alla società che deve essere ad ogni costo salvaguardata e difesa.

Come ben vedono gli onorevoli colleghi esiste un vero abisso fra una teorica che appoggia questa negazione, quale base del concetto penale e del diritto di punire, tra questa negazione del libero arbitrio ed il principio pel quale si propugna l'istituzione del manicomio criminale.

Fra i detti due concetti il divario radicale organico è questo: la scuola teorica positiva estende il suo concetto dell'inesistenza nell'uomo del libero arbitrio, a tutta la specie umana, senza differenza di sorta; l'istituto del manicomio criminale all'invece si riferisce a quella parte di popolazione realmente ammalata nella mente, che vive confusa e frammista colla grande maggioranza della popolazione sana, ed in condizione fisiologica, dalla quale deve essere necessariamente separata, e ciò pel minor danno possibile di ambedue queste classi di popolazione.

Io che, come dissi, e per istinto e per controllo di pensiero non appartengo punto alla scuola penale positiva, poichè non potrò mai persuadermi di essere alcun che di automatico, nelle mie azioni, ma, a torto o a ragione credo, e crederò sempre di avere la responsabilità di tutto ciò che faccio, io però che amo di essere giusto ed equanime colle persone del pari che colle dottrine, non cesserò dal ripetermi che il sorgere della scuola penale positiva fu una reazione naturale e provvida pur anche, contro le esorbitanze in linea consequenziana, alle quali,

nella pratica amministrazione della giustizia penale, la scuola classica si lasciò trascinare per modo che, se c'è peccato nella prima, questo null'altro è se non che la conseguenza necessaria, inevitabile dei peccati nostri, delle sottilizzazioni infinitesimali colle quali la scuola classica voleva graduare il dinamometro morale della responsabilità di ogni delinquente.

Imperocchè voi, lo ricorderete, onor. colleghi, poichè parlando a voi parlo ad illustri giuriconsulti, voi lo ricorderete come vi fosse un'epoca, un ventennio retro circa, in cui null'altro gli studiosi della criminalità affannosamente intendevano se non che a ricercare quale potesse essere l'origine vera, razionale e legittima del diritto punitivo, ove si potesse rintracciare la base che legittimasse questo potere dei civili consorzi di infliggere una pena ai propri componenti. Voi lo ricorderete, onorevoli senatori, come sembrasse in allora cosa impossibile il parlare di elemento preventivo della pena, della sua esemplarità, del diritto di prevenzione sociale, dell'emendazione del reo, tutto ciò non era nemmeno ammesso all'onore di essere qualificato per errore, ma era giudicato qual una goffagine pura e semplice, non degna neppure di discussione.

E già vi si faceva rimprovero, e grave, almeno scientificamente, quando aveste voluto a quell'epoca parlare di legittimazione del diritto punitivo col diritto della difesa sociale. Il vero penalista classico ricorreva assai volentieri a rintracciare le fonti del diritto sociale di punire, in qualche cosa di nebuloso e di mistico; - la sua legittimità risiedeva, si affermava, nella astratta ricostruzione, nella integrale ricomposizione dell'ordine morale, manomesso ed offeso dal delinquente; - nel mentre questi, perchè uomo, non avrebbe mai potuto essere adoperato sia per esempio, che per intimidazione d'altrui, non avrebbe mai potuto, in una parola, essere adoperato quale un mezzo per raggiungere un fine per quanto questi sia lodevole ed alto.

Senonchè le civili società non potevano adagiarsi ad accettare tranquillamente tali dottrine, spinte a queste ultime conseguenze, e ciò, perchè l'effetto loro pratico era quello che ad una giusta, complessa, naturale valutazione della responsabilità degli individui, andavasi a sostituire una misura, un dinamometro morale così infinitesima-

mente sottile, da rendere possibile che per le maglie così grandemente allargate di quella rete, riuscisse a passare impunemente chiunque fosse in grado di provvedersi di una difesa che sapesse profittare di tutte quelle risorse, di tutte quelle impressioni che potevansi ottenere da una teorica penale, resasi impotente in pratica, per le sue morbose esagerazioni. Quindi se c'è il caso del *veniam damus, petimusque vicissim*, gli è precisamente cotesto, nel quale noi che professiamo i principî della scuola classica, approfittando dell'esperienza, e di un concetto non di base, ma di solo contorno propugnato pur dalla scuola positiva, ci poniamo in grado di sopperire ad una grave lacuna durata già troppo lungamente nell'amministrazione della giustizia penale del nostro paese.

Idolatra come sono della brevità, oggi, onorevoli colleghi, ho parlato più di quello che non avrei voluto e, ve ne ho detto il perchè trattandosi di cosa che mi sta a cuore ed intorno alla quale da anni parecchi dedico i miei studi e le mie cure. E volendo ora finire, mi si permetta di dire che se vi fu colpa da parte mia, ve n'è pure e di molta anche da parte vostra, onorevoli colleghi, poichè se vi foste mostrati meno benevoli verso di me colla preziosa vostra attenzione, avrei chiuso fuor d'ogni dubbio ben più sollecitamente il mio dire.

Nel momento di terminare poi non ho da aggiungere che una sola parola, quella, cioè, che io di tale benevolenza vi ringrazio colla parte più viva, colla parte più intensa, e lasciatemelo dire, colla parte più affettuosa dell'animo mio. (*Bene, molto bene*).

PRESIDENTE. L'onor. senatore Verga Andrea, ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Egregi colleghi. Saluto con soddisfazione il progetto di legge che viene ora offerto alla vostra discussione; tanto più che avendolo provocato io stesso fino dallo scorcio del 1876, lo vidi poi urtare in tante difficoltà, in tante peripezie, che aveva perduto la speranza di accompagnarlo in porto.

Veramente il primo che pensasse seriamente ad una legge speciale sui manicomi, fu un medico alienista. Fu infatti il dottor Stefano Bonacossa, medico direttore del manicomio di Torino, il quale nel 1849 presentò a quest'uopo una petizione al Parlamento subalpino. Dopo il 1859 quando l'Italia, riunite le sparte mem-

bra, cessò dall'essere una espressione geografica, altri medici e direttori di manicomi, invocarono la stessa legge. E dopo il 1870, quando l'Italia riacquistò la sua antica capitale, e i medici alienisti italiani poterono convenire in questa città e stringersi in fraterno sodalizio, il primo loro voto fu per una legge uniforme a governo dei manicomi e a tutela degli alienati; voto che presentavano con motivata istanza al Ministero nazionale, e che poi ripeterono in quasi tutte le loro riunioni ordinarie e straordinarie. Io domando scusa, egregi colleghi, se ho rammentate cose un po' remote, ma mi premeva di far constare, anche in questo augusto Consesso, che i medici alienisti italiani, lungi dal temere e dall'avversare una legge sui manicomi e sugli alienati, ne furono anzi i primi e più ardenti propugnatori.

Non sarebbe stato giusto, nè lusinghiero per l'Italia ricostituita, che le prime cure del Ministero nazionale si fossero volte agli alienati. Altri oggetti di maggior momento si imponevano al di lui zelo. Perciò noi vediamo che soltanto nel 1875 il ministro dell'interno di allora, onor. Cantelli, diramò alle diverse Deputazioni provinciali del Regno, per averne il parere un suo *progetto di regolamento sui manicomi e sui mentecatti*. Quel ministro ambiva l'onore della iniziativa in questo genere di provvedimenti e tendeva a far passare per decreto reale ciò che prevedeva lungo e difficile il far passare per le vie legislative. Succeduto al ministro Cantelli l'onor. Nicotera, non solo con una benevolenza di cui io gli serbo gratitudine, accettò l'invito che io gli feci appena entrato in quest'aula, di prendersi a cuore i manicomi e gli alienati, ma presentò subito nel 1877 alla Camera dei deputati un ben inteso progetto di legge, progetto però che egli non ebbe il tempo di far discutere dal Parlamento. L'onor. Depretis nelle varie legislature, nelle quali, in un con la presidenza del Consiglio, tenne il portafogli dell'interno e degli esteri, non uno, ma due progetti presentò alla Camera dei deputati, il primo nel marzo del 1881, il secondo nell'aprile del 1884; ma egli si lasciò sorprendere dalla morte prima di decidersi di sentire su di essi il Parlamento nazionale. L'onor. Crispi ereditò la triplice carica, e con essa l'obbligo di presentare il progetto di legge sui manicomi, cui infatti presentò nel giugno del 1890 e ripre-

sentò nel gennaio del 1891; ma anche a lui mancò il tempo di farlo discutere. Io ho dunque ben ragione di esultare oggi, vedendo che il figliuol prodigo è tornato tra le braccia paterne. Tutto fa sperare che l'onor. Nicotera il quale con tanta sollecitudine formulò nel 1877 un regolare progetto di legge sui manicomi e gli alienati, ora che è risalito al Ministero dell'interno, saprà con l'energia che gli è propria, ottenergli la sanzione dei due rami del Parlamento.

Imperocchè, mi affretto a dirlo, se questa legge non può paragonarsi all'antica Minerva che uscì bella e armata dalla testa di Giove, non può neppure paragonarsi alla tela di Penelope, di cui dicesi che andasse distrutto la notte ciò che era stato tessuto di giorno; in quanto che i 13 e più anni di sua incubazione non andarono perduti. I ministri che io ho nominati vi spesero tutti un po' del loro tempo e della loro fatica. Ciascun ministro vi portò il contingente della sua osservazione e della sua esperienza. Ogni progetto si avvantaggiò dei lumi del precedente e porse preziosi addentellati al successivo. Vi furono delle interruzioni, dei riposi, ma non delle dimenticanze, dei deragliamenti; tanto è vero che il progetto incominciato con 20 articoli, ora si trova averne più del doppio.

Si sa che persone e Commissioni autorevolissime furono invitate a prendere parte all'arduo lavoro, e che per esse fu studiata in tutta la sua estensione e gravezza la piaga della pazzia; furono consultati i provvedimenti presi dalle altre nazioni contro la medesima; furono coordinati con molta pazienza i singoli articoli della legge agli articoli del Codice penale, della legge comunale e provinciale, della legge sulle Opere pie, di tutte, insomma, le leggi amministrative e tutorie, di cui la legge presente è quasi il coronamento.

La pubblica stampa intanto si è impossessata anch'essa della legge; e quanti vi si trovarono più o meno interessati, ebbero campo di manifestare sui giornali o le loro lodi od i loro reclami, suggerendo gli opportuni emendamenti.

Finalmente la Società freniatria italiana, la quale in fatto di manicomi e di alienati può dirsi il tribunale supremo, poté raccogliersi più volte intorno a questa legge, e pronunziare

sui punti principali il suo verdetto e trasmettere il risultato al Ministero dell'interno.

Sebbene questa storia sia stata già fatta da altri, e con ragguagli interessanti dall'onorevole Majorana-Calatabiano, ho voluto anche io fare uno schizzo biografico del progetto, perchè parmi che ne venga ovvia la conclusione, che pochi progetti, anche di maggiore importanza, furono tanto a lungo e così minutamente vagliati e discussi quanto questo sui manicomi; e che perciò sarà difficile il proporre aggiunte o modificazioni che non siano già state proposte e rigettate; difficile il sollevare questioni che non siano già state agitate e risolte; difficile il toccare un articolo qualsiasi che non sia già stato toccato e ritoccato più volte; senza contare il pericolo di sconnettere col piccone imprudente la compagine del bene architettato edificio.

Perciò io mi augurava che, trattandosi di una legge che il buon Depretis avrebbe chiamata una *leggina*, di una legge d'altra parte che dopo le riforme e gli studi che le servirono di preparazione, può dirsi che arrivi nella pienezza dei tempi e nella maturità del pensiero, io mi augurava che il Parlamento nazionale facesse ciò che ha fatto altre volte, accogliesse cioè con deferente simpatia, in blocco, come suol dirsi, la legge. Io mi aspettava che il Senato, al quale questa volta fu fatta la prima presentazione della legge, cominciasse dal fare atto di razionale ossequio, atto di fiducia, a tutti i ministri, per le mani non inerti dei quali essa è passata, e specialmente all'attuale Ministro dell'interno il quale, nel 1891 come nel 1877, lavorò con tanto amore ed impegno intorno a questa legge, da essersi veramente reso meritevole dell'onore di apporvi la sua firma.

Ma è evidente che il Senato, geloso dei suoi diritti, vuole sottoporre anche questo, tanto e per tanto tempo elaborato progetto, a seria dissamina. E già il suo Ufficio centrale vi ha portato aggiunte, risecamenti e modificazioni.

Io, egregi colleghi, non potendo per l'infelice condizione dei miei sensi, seguirvi in questo che spero ultimo lavoro di analisi e di critica a cui vi accingete, mi limiterò ad esporvi i sentimenti e le aspirazioni che fece nascere in me la lettura di alcuni articoli riguardanti tassativamente il ricovero degli alienati e la sorveglianza dei manicomi.

Medico fin dai primi anni della mia carriera pratica in un manicomio privato, poi direttore di uno dei più grandi manicomi pubblici del Regno, poi redattore di un periodico dedicato alle malattie nervose e più particolarmente alle alienazioni mentali, poi preside della Società freniatria italiana, io feci conoscenza di un gran numero di medici alienisti di ogni nazione, e mi sono convinto che essi sono i veri e naturali protettori e benefattori dei poveri alienati.

Come infatti i medici alienisti nei secoli addietro, si adoperavano per salvare dalla tortura e dal rogo gl'infelici che il pregiudizio in mitra e quello in toga perseguitavano a gara come ossessi o stregoni, i medici alienisti nel secolo che ora tramonta, continuarono ad adoperarsi per sottrarre al patibolo o all'ergastolo i disgraziati, che una organizzazione cerebrale o mal sortita o mal conservata spinge fatalmente alla violenza e al sangue.

Sono i medici alienisti che bandirono dal regime degli alienati le catene e la frusta; che ridussero ai minimi termini, con loro pericolo e danno, la coercizione; che convertirono i loro tetri ed insalubri covili in palazzi comodi ed amene ville. Sono essi che organizzarono il lavoro nei manicomi e che trovarono per quelli che di sgraziatamente non lavorano mai, dei passatempi geniali, non escluse le escursioni fuori del manicomio. Sono essi finalmente che inaugurarono la provvida dottrina delle *circostanze attenuanti somatiche* o della *responsabilità parziale* e la pietosa istituzione dei manicomi criminali, contemplati anche dalla presente legge.

Con tante benemerenzze che circondano la testa del medico alienista della doppia aureola di patrono e di martire, io non vi dissimulo, o signori, che provai un senso di disgusto e di mortificazione per l'aria di diffidenza che spira da alcuni articoli e per certe cautele, formalità, controlli, che oltre non essere tutti di facile attuazione nè di lieve dispendio, gettano un'ombra infausta sui medici alienisti in generale e sui medici direttori dei manicomi in particolare.

I sequestri arbitrari! Questo sogno torbido di romanzieri e drammaturghi fu lo spauracchio che impedì anche ad altri Governi di

mostrarsi liberali e sereni nella legislazione dei manicomi.

I sequestri arbitrari! È la parola di rivolta contro i manicomi, che gridata primamente dai tetti in Francia, fu ripetuta largamente in Italia, sempre sollecita d'imitare anche nelle esorbitanze i suoi vicini.

Lode all'onorevole Nicotera, il quale pure sentendo forse l'influenza di questa parola, la volle esclusa dalla sua bella relazione.

Certamente errori, e molti, pur troppo, saranno stati commessi dai medici alienisti; irregolarità di vario genere saranno corse nei manicomi; perchè uomo è il medico alienista, e umana istituzione il manicomio. Ma, o signori, è cosa che consola e che esalta il pensare, che mentre quella che per antonomasia chiamasi la giustizia, fu trovata colpevole di lunghe ed ingiuste prigionie, e persino di pene capitali, non un solo sequestro arbitrario nei manicomi, in mezzo a tanto gridio, a tante recriminazioni, a tante accuse, ha potuto essere dimostrato nè in Italia, nè in Francia. E la cosa in Italia è ancora più edificante che in Francia ed altrove, perchè l'Italia è il solo paese di Europa in cui non si sia ancora organizzata in modo uniforme e sistematico la sorveglianza dei manicomi. In più di 30 anni da che l'Italia è risorta a nazione, i medici alienisti col loro contegno hanno dimostrato di non aver bisogno di una legge speciale per mantenersi sulla via del dovere e dell'onore. Si direbbe che l'educazione scientifica che essi ricevono, e la vita di abnegazione e di carità a cui si consacrano, basta ad infondere in essi un senso di dignità e di moralità e a farne apostoli di civiltà e di progresso.

Certamente è lodevole lo zelo da cui è animato il progetto, di tutelare la libertà individuale; ma, se ha diritto alla tutela della legge l'individuo, non ne ha minor diritto la società. E noi sappiamo che dal ritardato ricovero di certi alienati derivarono colluttazioni, fermenti, omicidi, incendi, e sappiamo d'altra parte che la probabilità della guarigione di un alienato sta in ragione diretta della prontezza della sua cura, e sappiamo pure che qualche alienato, mentre si facevano le pratiche per ricoverarlo, levò tutti d'imbarazzo gettandosi in un canale, o precipitandosi da un'altura.

Nè io credo che la tutela che si prodiga agli alienati, debba mai tornare di soverchio pregiu-

dizio a chi li cura. Io trovo una certa contraddizione tra il prestigio di cui si circonda il medico direttore di un manicomio, che si vuole di specchiata moralità e di provata competenza e a cui si attribuisce la piena autorità sul servizio disciplinare, sanitario (e speriamo anche economico interno) ed il controllo a cui lo si sottopone nell'esercizio del suo difficile ministero, controllo imbarazzante, tanto più che viene fatto da uomini onorandi fin che volete, ma che non si conciliano, nè possono conciliarsi, dal lato tecnico, l'ossequio del medico direttore. Una maggiore libertà d'azione farebbe sparire questa contraddizione.

E giacchè parliamo di tutela, permettetemi che io faccia un'ultima osservazione. I poveri medici alienisti sono e saranno sempre esposti al furore cieco dei maniaci, all'esplosione improvvisa degli epilettici e degli allucinati. Fate almeno che essi possano difendersi dalle accuse e dalle persecuzioni dei pazzi più o meno ragionanti e dei loro difensori e amici. Ora io non vedo dove i medici alienisti, nelle difficoltà inerenti al loro ministero, trovino un tribunale a cui possano ricorrere, e del quale essi sentano di dover rispettare l'inappellabilità. Eppure questo tribunale venne ammesso anche dall'onorevole Ministro dell'interno nella sua già lodata relazione, poichè egli dice con altrettanta aggiustatezza che chiarezza che un ispettorato tecnico (ed è questo il tribunale di cui io parlo) è imposto dalla necessità di misure uniformi di vigilanza e di accentramento.

Dopo tutto, egregi colleghi, io sono il primo a riconoscere l'immensa difficoltà e delicatezza di una legge di questo genere, e penso che la Francia, che ha una legge eccellente sui manicomi fin dal 1838, e non deve far altro che perfezionarla, da oltre 6 anni attende a questo, e non vi è ancora riuscita.

Io credo pertanto che il Senato dovrebbe fare buon viso a questo progetto, il quale, come si è visto, venne elaborato senza risparmio di tempo nè di cure, e venne elaborato con coscienza con avvedutezza, con competenza e sulla guida delle nazioni più progredite nella vita civile.

Quanto ai miei sentimenti e risentimenti, io spero che il Senato li prenderà in buona parte, come sfogo e protesta contro i pregiudizi del

volgo, e disgraziatamente non del volgo soltanto; pregiudizi i quali fanno ancora dell'alienazione mentale, malattia comunissima e non dalle altre diversa, un qualche cosa che macchia non solo l'individuo, ma la sua famiglia e tutta la sua discendenza; del manicomio, ove l'alienazione mentale è curata con intelligenza, con umanità, un luogo più infame e orribile dello stesso carcere; e di chi si assume la grave responsabilità dell'andamento del medesimo, una persona facile a mettere la sua scienza e il suo nome al servizio di basse passioni (*Benissimo*).

Senatore FORNACIARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FORNACIARI. Prima di tutto ringrazio l'onorevole ministro dell'interno di aver presentato questo progetto di legge. Mi rivolgo poi anche alla Commissione, ed essa pure ringrazio di avere aderito al progetto medesimo. Sono lieto di vedere che in questo progetto di legge siano stabiliti, ad esempio di quello che si fa in Toscana, manicomi, lasciati esclusivamente all'autorità giudiziaria, e di più vengano istituiti manicomi per l'autorità stessa.

Io, per me, non posso che approvare questo progetto di legge, e lo approvo non soltanto come senatore, ma anche come presidente del manicomio di S. Lazzaro, presso Reggio di Emilia.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per l'approvazione di una convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti di invenzione, disegni e modelli industriali e marche di fabbrica.

Questo disegno di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento: io ne chiedo l'urgenza, e prego il Senato di volerne deferire l'esame alla stessa Commissione che ha esaminato i due trattati con la Germania ed Austria-Ungheria, perchè questa convenzione è quasi un'appendice del trattato commerciale.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1892

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente del Consiglio dei ministri della presentazione del disegno di legge per « Approvazione di una convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, disegni e modelli industriali e marche di fabbrica ».

Il presidente del Consiglio ha pregato il Senato di dichiarare l'urgenza di questo progetto di legge.

Se non vi sono obiezioni è conceduta.

Esso prega pure di trasmetterlo alla Commissione stessa, che esaminò i trattati colla Germania e l'Austria-Ungheria.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Svolgimento dell'interpellanza, di sopra annunziata, dal senatore Allievi al presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. presidente del Consiglio, rileggo una domanda di interpellanza a lui rivolta dal senatore Allievi: Il sottoscritto desidera interpellare il presidente del Consiglio sullo stato dei negoziati colla Svizzera per il trattato di commercio.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri.* Sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. L'onor. presidente del Consiglio si dichiara all'ordine del Senato per udirne lo svolgimento.

Se nessuno fa obiezioni, vista l'urgenza dell'argomento, io propongo si dia la parola al senatore Allievi per svolgere la sua interpellanza interrompendo la discussione del progetto di legge testè incominciato.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Il senatore Allievi ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Senatore **ALLIEVI.** Ringrazio il Senato della cortesia con cui ha voluto concedere che io prendessi immediatamente la parola.

Una notizia grave è a noi giunta ieri, quella della non riuscita delle negoziazioni per il trattato di commercio tra l'Italia e la Svizzera. E contemporaneamente abbiamo avuto notizia che

la Svizzera da una parte, e l'Italia dall'altra, hanno decretata l'applicazione della tariffa generale alle provenienze rispettive dei due paesi.

La notizia è anche tanto più dolorosa, inquantochè fino agli ultimi momenti si è sperato che i molti interessi convergenti potessero superare gli interessi opposti all'accordo sul terreno economico tra i due paesi.

Io non ho bisogno di rappresentare al Senato l'importanza e la gravità di questo fatto.

La Svizzera è un piccolo paese, ma il cui valore è grande, sì per la energia e intelligenza dei suoi abitanti che per la sua privilegiata posizione nel centro di Europa.

La Svizzera occupa una gran parte della nostra frontiera alpina. Questa frontiera montuosa è sempre porsa in passato un ostacolo all'Italia per penetrare nel centro di Europa. Ora attraverso le profonde valli che solcano la giogaia delle Alpi, essa ha potuto dischiudere una grande via per cui l'Italia è entrata in contatto immediato con centri popolosi ed industri, coi paesi del Reno, e quindi col Belgio, col'Olanda e con tutta la regione del Nord.

Noi abbiamo dato tanto valore a questa posizione della Svizzera che, per aprire un varco attraverso alle Alpi, abbiamo pagato 58 milioni di sussidi, e la via del Gottardo è stata, a buona ragione, chiamata da un alto intelletto italiano, la via delle Genti. Ebbene, o signori, il fatto compiutosi ora chiude in gran parte questa via.

La Svizzera, non ho d'uopo accennarlo, è un centro importante di consumazione. La prosperità di quel paese, un tempo sì povero, le grandi risorse che esso attualmente possiede, la numerosa colonia estera che continuamente vi dimora, ne fanno il maggior centro di consumazione vicino all'Italia.

La Svizzera è un paese neutrale; ma è però sempre stata per noi un paese amico.

Io so bene che la neutralità della Svizzera esclude completamente che le discussioni commerciali assumano alcun carattere propriamente politico.

So bene che le questioni economiche, le divergenze nel campo degli interessi non sono da confondere coi dissidi politici. Ma, o signori, voi riconoscerete con me, che una profonda e continuata dissidenza economica non potrebbe

da ultimo non essere produttrice di men buoni effetti politici.

Per tutte queste ragioni, l'annuncio che le negoziazioni non avevano approdato a buon fine è riuscito molto doloroso, non solo alle popolazioni italiane, ma anche più al nostro Governo, il quale certamente divide e rispecchia i sentimenti della nazione.

Io non credo opportuno di chiedere al Governo i particolari che hanno condotto a quella che oggi deve dirsi, o rottura, o sospensione, o non riuscita dei negoziati.

Io non vorrei provocare in questo momento delle dichiarazioni dal Governo, perchè non vorrei che delle dichiarazioni fatte nel giorno successivo ad una grande discussione infruttuosa diventassero in seguito un imbarazzo ed una difficoltà.

Io so bene come riesce difficilissimo sempre una negoziazione di questa specie tra due paesi; gl'interessi nell'interno di un medesimo paese non sono sempre in accordo fra di loro. Suppongo che nella Svizzera stessa ci siano amici ed avversari di una conciliazione economica dell'Italia, come anche nell'interno dell'Italia vi sono interessi i quali spingono ad un accordo, ed interessi invece che vi contrastano.

Quindi, in mezzo a queste difficoltà, io non voglio provocare dal Governo ora delle dichiarazioni che potrebbero più tardi essere inciampo a quelle possibili transazioni a cui io vorrei diretta l'azione del Governo medesimo.

Io domando soltanto di sapere se questi negoziati continuano, ovvero debbano ritenersi o sospesi o rotti; desidero conoscere se in quest'ultimo caso il Governo coglierà ogni occasione che si possa presentare favorevole alla loro ripresa.

Io ricordo le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, il quale diceva in altra sede, e ripeteva anche in questo recinto, che egli avrebbe con tutto cuore favorita la conciliazione economica tra l'Italia e la Svizzera, tutelando però sempre gl'interessi legittimi del nostro paese e la nostra dignità nazionale.

Ora io mi affido completamente a queste dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio: pure vorrei che in qualche modo da parte del nostro paese si accentuasse il desiderio che

l'Italia ha di vedere risolte le difficoltà che ancora la dividono dal paese che natura le pose vicino e che fu sempre ad essa amico.

Io, per ragioni di ufficio, ebbi ed ho occasione di trovarmi in mezzo agli Svizzeri, e conoscerne uomini eminenti del Governo centrale, delle locali amministrazioni, della finanza di quel paese. Ebbene io ho sempre trovato in quegli uomini, accanto alla tenacia nella difesa del loro interesse, e ad una innata fierezza di carattere, uno spirito eminente d'imparzialità, ed un sentimento sincero di amore alla giustizia; io non dubito che coltivando i buoni sentimenti che animano i due paesi, il Governo potrà arrivare ad una soluzione soddisfacente.

Aggiungerò che, accanto all'interesse generale di tutta l'Italia di veder mantenuta nella sua efficienza la grande via che la conduce al centro dell'Europa, non sono a trascurare i gravi speciali danni che per la sospensione dei rapporti economici verrebbero a colpire alcune località.

Prima a soffrire sarebbe quella parte della Svizzera che è al di quà delle Alpi; non sono popolazioni che formino parte del Regno, ma anche solo per la affinità di stirpe le loro sorti ci interessano. Altre provincie nostre più prossime alla Svizzera, per esempio la Valtellina, regione povera che smercia il prodotto del proprio suolo quasi esclusivamente nella Svizzera verrebbe a trovarsi in condizioni molto difficili.

Con questo accenno io non intendo invocare interessi particolari per fare pressione sulle risoluzioni del Governo; però mi pare giusto da parte dei rappresentanti della nazione mostrarsi solleciti di tutti gli interessi impegnati nella questione.

Io non ho altro da aggiungere; desidero che il Governo ci possa fare dichiarazioni favorevoli sulle sue intenzioni, ed esprimere, se possibile, la fiducia di un prossimo migliore risultato delle trattative fra i due Governi.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. L'onorevole Allievi aveva ragione di dire che anche il Governo del Re ha dovuto vedere con sorpresa, con dolore, che i negoziati con la Svizzera non abbiano approdato.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1892

Io aggiungerò che l'ho visto con grande meraviglia, poichè a me ed ai miei colleghi sembrava di aver fatto alla vicina ed amica Svizzera concessioni tali, che l'accettazione non dovesse esserne dubbia.

Invece è venuto un rifiuto alle nostre ultime proposte, le quali, lo ripeto, erano tali, secondo il sentimento nostro, da dover essere accettate senza gravi difficoltà.

Io sono profondamente convinto che nell'interesse economico del nostro paese, e fino ad un certo punto nell'interesse politico, si debbano mantenere e crescere i buoni rapporti, i rapporti di amicizia con la Svizzera.

Durante il negoziato, non breve, io fui sempre animato da sentimenti veramente conciliativi, e mi piace di dichiarare che questi sentimenti amichevoli e conciliativi sono stati riconosciuti anche dalla Svizzera.

Ora la situazione è certamente difficile, è inutile farsi illusioni: molto difficile.

Ma non per questo il Governo del Re risparmierà tutti gli sforzi che sono compatibili con l'equità e con la giustizia, a fine di poter stipulare con la Svizzera un nuovo trattato.

E dico tutti gli sforzi che sono compatibili con l'equità e colla giustizia, perchè noi non potremmo trascurare del tutto alcuni interessi notevoli del nostro paese per giovare soltanto ad alcuni altri.

Noi dobbiamo tener conto di tutti gl'interessi; interessi contraddittori, interessi che sono in lotta tra loro; noi dobbiamo, con scrupolosa equanimità, far cosa che riesca nel suo insieme giusta.

Ed io voglio sperare che anche il Governo svizzero sarà ispirato da sentimenti di giustizia e terrà conto di quegli interessi che noi non possiamo trascurare.

Più di questo io non potrei dire per ora. Mi parrebbe prematuro esporre il metodo del negoziato che si è tenuto con la Svizzera; mi parrebbe prematuro indicare i punti precisi di divergenza, e soprattutto indicare le cifre che sono state cagione di divergenza. E non mi pare opportuno il farlo, perchè crederei così di pregiudicare la questione, e soprattutto crederei di eccitare la pubblica discussione, la quale, in questo punto, a mio avviso, sarebbe intempestiva.

Io spero che l'onor. senatore Allievi vorrà dichiararsi pago di queste mie dichiarazioni. E finisco facendo l'augurio che egli stesso faceva, l'augurio, cioè, che in breve tempo si possa ristabilire la pace economica colla Svizzera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Allievi.

Senatore ALLIEVI. Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio delle dichiarazioni che ha fatto al Senato e che, io credo, rispondano non solo al desiderio mio, ma al desiderio di tutti gli Italiani.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del senatore Allievi.

Mi pare che vista l'ora tarda si potrebbe rimandare il seguito della discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi a lunedì.

Se vi fosse ancora qualche senatore che non avesse votato lo pregherei di venire alle urne.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito:

Votanti	114
Favorevoli	86
Contrari	27
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Avanzamento nel regio esercito:

Votanti	113
Favorevoli	88
Contrari	24
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito:

Votanti	113
Favorevoli	90
Contrari	22
Astenuti	1

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1892

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 2.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione

e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La seduta è levata (ore 5 e 45).

LXXIX.

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Omaggi — Congedo — Presentazione di progetti di legge — Seguito della discussione del disegno di legge intorno agli alienati ed ai manicomi — Discorrono il senatore Todaro, il ministro dell'interno, i senatori Righi, Bizzozero dell'Ufficio centrale, Verga A. e Majorana-Calatabiano relatore — Approvazione dei primi quattro articoli, sui quali parlano i senatori Majorana-Calatabiano relatore, Verga A., Bizzozero, Todaro, Finali, Gallozzi ed il ministro dell'interno — Proposta del senatore Manfrin per la iscrizione all'ordine del giorno del progetto di legge per l'alienazione del bosco di Montello immediatamente dopo quello in discussione, approvata.

La seduta è aperta alle ore 2 e 45 pom.

È presente Il ministro dell'interno.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il signor senatore, segretario, CENCELLI legge:
Fanno omaggio al Senato:

Il signor Giulio Ruschi di uno *Scritto commemorativo sulla vita del senatore Rinaldo Ruschi*, pubblicato dal prof. D'Ancona;

Il signor marchese Leopoldo De Gregorio di una pubblicazione che ha per titolo: *Studi e proposte per la costituzione di un istituto nazionale del lavoro in Italia*;

Il prefetto di Cosenza degli *Atti del Consiglio provinciale della Calabria Citeriore per l'anno 1890*;

La Società di esecutori di pie disposizioni di Siena della *Pianta e progetti del manicomio di S. Nicolò*;

Il ministro dei lavori pubblici del IV e V fascicolo del *Nuovo Album dei Porti del Regno*;

Il rettore della R. Università di Perugia del volume I contenente le *Pubblicazioni periodiche della Facoltà di giurisprudenza*.

Congedo.

Il signor senatore Giuli chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni questo congedo si intenderà accordato.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

NICOTERA, ministro dell'interno. Per incarico dei miei colleghi il ministro degli affari esteri, il ministro delle finanze ed il ministro della istruzione pubblica, ho l'onore di presentare

al Senato 22 progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati, per eccedenza di impegni sull'esercizio 1890-91 dei quali sei riguardanti il Ministero degli affari esteri, otto riguardanti il bilancio delle finanze ed otto quello della istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questi 22 progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati per eccedenza di impegni sull'esercizio finanziario dell'anno 1890-91 che egli ha partitamente enumerato.

Questi disegni di legge saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Seguito della discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi. Do facoltà di parlare, nella discussione generale, al signor senatore Todaro Francesco.

Senatore TODARO F. Signori senatori, mi permetto di sottomettere alla vostra alta considerazione alcune osservazioni sul presente disegno di legge, non per farvi opposizione, ma nell'intento di introdurvi alcune modificazioni che reputo possano essere utili e quindi atte a migliorarlo.

Sento anzitutto il bisogno di cominciare col render grazie all'onor. ministro dell'interno per essere finalmente riuscito a portare in discussione una legge che si trascinava da vari anni negli Uffici, e che di fatto ha per mira di tutelare, con garanzie maggiori di quelle che fino adesso vi sono, gl'interessi materiali e i diritti civili di coloro i quali, perchè colpiti dalla massima delle disgrazie, cioè dalla perdita dell'intelletto, la società ha il sacrosanto dovere di proteggere.

Ed ora mi piace di rilevare i criteri, a mio avviso, fondamentali, ai quali si informa il disegno di legge del ministro.

Saggiamente s'appose egli, allorchando cercò di regolare in questa legge, con unità di concetto giuridico, l'ammissione tanto nei manicomi pubblici come in quelli privati, e di volere nei direttori dei manicomi tutte quelle garanzie di onestà e di rettitudine che sono indispensabili

elementi nello esercizio delicato e difficile del loro ufficio.

Non meno importante, a parer mio, è l'intento nobile che si propone il ministro di cercare, ove sia possibile, di ridurre il numero, ormai eccezionale, dei reclusi nei manicomi, affidandone invece la tutela ai parenti sotto la provvida assistenza di medici periti.

Io trovo anche giusto il concetto di fare un riparto speciale per i pazzi criminali o, se non vogliamo adoperare questa parola, per i pazzi che vengono riconosciuti pericolosi.

Prescindiamo dalla questione tra la scuola positivista e la scuola classica, chè qui non è il caso nè il luogo di discutere; guardiamo le questioni dal lato pratico.

Io convengo che la proposta creazione di un riparto per i pazzi criminali nell'interesse della giustizia, non ispetti al ministro dell'interno; e credo con la maggioranza dell'Ufficio centrale che questa spesa, la quale riveste caratteri generali, non possa mettersi a carico della provincia e degli enti locali, bensì del Governo.

Tuttavia reputo essenziale per qualunque manicomio un riparto per i pazzi riconosciuti pericolosi, tanto più che, tranne alcuni o alcoolizzati o epilettici o cretini o idioti, la maggior parte provengono dalle carceri.

Difatti le relative statistiche sono eloquentissime.

Io ricordo qui solamente che in Iscozia e in Inghilterra su 100 pazzi ricoverati nei manicomi, 60 provengono dalle carceri, e appunto in Inghilterra esistono fin dalla prima metà di questo secolo i manicomi criminali.

Ma neppure da noi sarebbe questa un'istituzione nuova: da più di un ventennio abbiamo una sezione per i pazzi criminali annessa al manicomio di Aversa; e possediamo già un manicomio criminale autonomo, che funziona nell'Ambrogiana presso Montelupo Fiorentino.

Lasciamo pure al ministro di grazia e giustizia la cura di risolvere la grave questione su i pazzi criminali, e di provvedere con manicomi speciali all'interesse della giustizia.

Noi intanto con questa legge non possiamo esimerci dall'obbligo di creare un riparto speciale per tutti quei pazzi che, hanno evidente tendenza a delinquere, qualunque ne sia il movente ed il luogo donde provengono, al-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

trimenti nessun direttore di manicomio potrà rendersi responsabile di eventuali delitti.

Si aggiunga che quest'ordine di pazzi è il meno facile a conoscersi, e non si arriva facilmente a persuadere il volgo profano, che in realtà lo siano.

L'esempio di Passanante ammaestri: di quel Passanante che dovè passare ben dieci anni della sua vita in un carcere comune, prima che la coscienza dei giudici si dichiarasse persuasa del suo delirio sistematizzato, che alcuni nostri illustri alienisti, dieci anni prima, avevano luminosamente dimostrato.

Infine voglio mettere in rilievo un'altra considerazione, di ordine pedagogico e morale, la quale ci obbliga a sequestrare questa categoria di alienati: essi tendono colle parole e coi fatti a demoralizzare tutti coloro coi quali vengono a contatto.

Ed ora che ho apprezzato, come mi è sembrato conveniente, il progetto del signor ministro, voglio rendere meritata lode al nostro Ufficio centrale per avere ritoccato molti articoli del progetto ministeriale. Avrò occasione di rilevare i pregi del progetto dell'Ufficio centrale a proposito della discussione degli articoli; ma fin d'ora debbo encomiarlo soprattutto per aver sottratto alla autorità di pubblica sicurezza ed attribuito esclusivamente al potere giudiziario la facoltà di rinchiudere gli alienati. Però, a proposito di questo articolo, mi permetterò di richiamare l'attenzione, tanto del ministro come dei commissari, su di un fatto che è sfuggito alla loro perspicacia: cioè alla competenza del perito, che essi non hanno creduto di dover apprezzare.

Ma, o signori, non volete assicurarvi prima delle conoscenze in materia di questo perito? Se, per esempio, per sua ignoranza viene mandato al manicomio ingiustamente un individuo, non misurate le tristi conseguenze di un tale giudizio erroneo? Voi risponderete: c'è il direttore del manicomio, il quale, essendo competentissimo, correggerà l'errore del medico perito.

Intanto questo perito col suo certificato farà sequestrare un individuo, pur momentaneamente, dalla società e lo farà rinchiudere in un manicomio!

La correzione del direttore del manicomio varrà poco per togliere dal pregiudizio del

volgo, il quale anche nei nostri tempi vede nel pazzo qualche cosa di delittuoso, varrà poco, dico, o punto a togliere l'effetto del falso concetto ingenerato dal primo giudizio. Pochi crederanno che un individuo entrato in un manicomio possa non essere pazzo o per lo meno che abbia sempre a posto il cervello. Ed allora quale sarà il danno morale e materiale che apporterà a questo individuo il certificato erroneo del medico?

Per ovviare a così grave sconcio, voi converrete meco, signori senatori, che bisogna entrare in un altro ordine d'idee, nel quale non hanno creduto di entrare nè il signor ministro, nè l'Ufficio centrale.

A mio parere, uno dei cardini fondamentali per il giusto funzionamento della presente legge è la possibilità di aver medici che conoscano profondamente le malattie mentali, e quindi la necessità di venire alla creazione di speciali *medici di polizia*, o come un tempo meglio si appellavano *medici fiscali*, i quali soli dovrebbero essere autorizzati a rilasciare il certificato per l'ammissione ai manicomi.

Finora, da noi, i medici di questura si reclutano fra i meno abili, cioè fra coloro che, non trovando di meglio, cercano un posto alla questura. Di questi medici, quelli più cauti ed onesti, prima d'inviare un individuo al manicomio vanno a consultare il direttore o alcuno dei medici del manicomio stesso; ma i più attingono *informazioni* dai parenti o dagli interessati, informazioni le quali possono essere date o con ingenuità o con malizia, ed il medico il quale non vi sa leggere ben dentro, ti gabelerà per matto un individuo che ha il cervello più sano di chi lo giudica.

Non accade così, o signori, in altri paesi, ed io mi permetto di ricordarvi qui, a cagione di esempio, l'organizzazione dei medici di Stato in Germania.

In Germania, oltre i medici di manicomio, vi sono due categorie di medici per il servizio pubblico, e cioè i « medici di polizia » e i « medici provinciali o circondariali », come loro li chiamano.

Tanto gli uni che gli altri, per essere nominati, hanno l'obbligo, dopo di aver dato l'esame di stato, di sottoporsi ad un esame di maturità per i bisogni dello Stato. Questo esame si chiama « *Physicatus examen* », e per esservi

ammessi occorre che i candidati abbiano compiuto almeno un intero semestre di studi sopra materie che si riferiscono tanto all'igiene pubblica e privata ed alla medicina legale, quanto alla psichiatria; su tutte le quali materie verte poi l'esame, il solo che in Germania con ragione chiamano « *examen rigorosum* ».

Ora io desidererei si facesse altrettanto in Italia, così per i medici provinciali, come per i medici di questura. Ai primi in questa legge si dà già una competenza legale che scientificamente possono non avere.

Dico, possono non avere:

1° Perchè l'esame della scelta dei medici provinciali verte attualmente sull'igiene e sulla bacteriologia, e punto sulla psichiatria e sulla medicina legale;

2° Perchè vengono ammessi, al concorso per i posti di medico provinciale i medici di tutte le università, e noi sappiamo che l'insegnamento della psichiatria non s'impartisce in tutte le nostre università.

Ma giacchè mi trovo sulla via di considerare la competenza tecnica del personale addetto più o meno direttamente alla assistenza degli alienati ed al servizio dei manicomi, lasciate che io dica poche parole intorno ai posti di direttore e di medici di manicomio.

Il disegno di legge non si preoccupa di stabilire lo stipendio dei direttori e dei medici dei manicomi, nè del modo che dovrà tenersi per la loro scelta, eccettuato quanto riguarda le qualità morali del direttore.

Ivi non si parla delle conoscenze scientifiche e tecniche del direttore o dei medici; non una parola poi per quanto concerne il materiale scientifico di cui deve essere dotato un manicomio. Materiale scientifico che deve servire a quelle ricerche alle quali dobbiamo non solo l'indirizzo più esatto che oggi ha preso la psichiatria, ma anche l'andamento generale clinico e terapeutico dei manicomi.

Questo silenzio è per me tanto più spiacevole in quanto che, nel nostro paese, i direttori dei manicomi sono persone le quali, per gli studi scientifici fatti nei loro stabilimenti, hanno tenute e tengono in grande onore la psichiatria italiana.

Io prevengo le risposte che qui mi si possono fare: che la spesa non viene fatta dal Governo, ma dalle provincie e dagli enti locali; e

che a tutta questa spesa di personale e materiale scientifico si potrà poi provvedere nel regolamento.

A queste due obiezioni: mi è facile rispondere: 1° che nulla vieta d'imporre con legge alle provincie e agli enti morali una spesa obbligatoria; 2° che non credo, su di una cosa così fondamentale, si possa tacere nella legge e imporla poi per regolamento.

Anzi io vorrei da ciò prendere occasione per chiedere una legge, che stimoli al lavoro il personale medico che si dà a professare Psichiatria; affinchè di questa professione se ne faccia veramente un sacerdozio per l'interesse così vivo dell'umanità. E a questo proposito mi piace di citare come sia organizzata l'istituzione dei medici di manicomio in un'altra nazione a noi vicina.

In Francia, dove, come nell'ultima seduta ebbe ad osservare il senatore Verga, l'istituzione dei manicomi è la migliore di tutta Europa civile, tanto i direttori che i medici dei manicomi sono divisi in tre classi o categorie.

La terza categoria dei medici è pagata con uno stipendio annuo di duemila lire; la seconda di duemila e cinquecento, e la prima di tremila lire. Così pure vi sono tre categorie di direttori. Di questi la 1ª categoria percepisce uno stipendio annuo di L. 5000, la 2ª di L. 6000, la 3ª di L. 7000.

Ora si capisce che quei di terza categoria sono stimolati a raggiungere il posto di seconda, e quei di seconda il posto di prima; e così si è aperta davanti a loro una carriera. Ma non basta. Per istimolare ancor più il lavoro dei medici e dei direttori dei manicomi, si sono fatte delle categorie eccezionali. Così in Francia c'è n'è una per i medici, ed una per i direttori di manicomio, che si distinguono più degli altri. Quella dei medici è retribuita con 4000 lire, e quella dei direttori fino a 8000 lire, ed anche a 9000 quale è attualmente lo stipendio percepito dal medico capo o direttore del manicomio di Bordeaux. Da noi, soltanto in Toscana si ha qualche cosa di consimile.

In Francia poi vi sono anche borse di viaggio di 2000 lire, che si concedono ai più distinti, per intraprendere viaggi di studio all'estero.

Come vedete, con questa organizzazione si viene ad aprire per davvero una carriera.

Ora tanto nell'interesse della scienza, quanto soprattutto dell'umanità, tanto afflitta da questa terribile malattia che è la follia, dobbiamo anche noi, una volta che si fa una legge, creare una vera carriera che incoraggi al lavoro, non dirò in che misura, ma credo che noi dobbiamo seguire in questo l'esempio delle altre nazioni civili, se vogliamo rendere un servizio al paese.

Ed è col desiderio di vedere attuata presso di noi una legge sugli alienati e i manicomi, che risponda a tutti i bisogni e possa funzionare equamente e giustamente, che io rivolgo la mia preghiera all'onor. ministro dell'interno augurandomi che, colla sua perspicacia e con l'amore speciale che ha messo nello studio di questa materia, egli accetti benignamente queste mie osservazioni e cerchi il modo di attuarle. E mi auguro poi che questa legge faccia presto il suo cammino, che ottenga, cioè, presto l'approvazione del Senato e della Camera dei deputati, anche per vedere l'Italia allo stesso livello delle altre nazioni civili, nelle quali da molti anni, e possiamo dire da molti lustri, questa materia è regolata da leggi. Speriamo avvenga presto altrettanto nel nostro paese; poichè, ricordiamolo o signori, questo è il paese che diede i suoi natali al Chiaruggi, il quale nel secolo passato fu il primo a rompere le catene che avvinghiavano i polsi dei poveri alienati.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Onorevoli senatori! Grande sarebbe la mia presunzione, se dopo lo splendido discorso del veterano degli psichiatri, io osassi difendere la legge che ho avuto l'onore di presentarvi, e dimostrarne i vantaggi.

Quindi più che fare un discorso in difesa della legge, sento il dovere di ringraziare l'illustre senatore Verga Andrea, nonchè gli onorevoli senatori Righi, Fornaciari e Todaro, dell'appoggio che hanno dato alla legge in esame.

Confesso che io ho una certa passione per questa legge; non solo perchè ho avuto l'onore di essere il primo a presentare un progetto su questa materia, ma anche perchè, per talune condizioni di famiglia, ho dovuto veder da vi-

cino come funziona questo servizio; e ne ho ricevuto le impressioni, che può produrre il modo men buono, col quale i disgraziati folli talvolta sono trattati e curati.

Non vi sorprenderà quindi che io vi dichiaro che tengo molto all'approvazione di questa legge, e che mi reputerò fortunato se potrò trarla in porto non solo in questo, ma anche nell'altro ramo del Parlamento.

Terrò come una delle poche fortune che capitano ad un uomo politico, se avrò l'onore di mettere la firma a siffatta legge.

Debbo anzitutto rispondere a talune osservazioni, che sono state mosse prima dal senatore Righi, poi dal senatore Todaro.

In quanto alle osservazioni del senatore Righi, che sono giuste non solo, ma che rivelano lo studio che egli pone nelle questioni penali, debbo pregarlo di consentire che io non discuta la questione da lui trattata, poichè converrà con me, che le sue osservazioni più che riferirsi a questa legge, si riferiscono al Codice penale.

Convengo con lui, che sarebbe di utilità grandissima, che nel Codice penale fossero determinati i modi, coi quali coloro che sono giudicati folli debbano essere assegnati ai manicomi dal tribunale, tanto prima della condanna, quanto dopo; ma, ripeto, questa non è materia della legge in esame, ed io mi unisco volentieri a lui nel far voti che tali questioni possano essere senza indugio definite come la giustizia richiede.

Debbo fermarmi più specialmente alle osservazioni fatte dall'onor. Todaro.

Miperdoni l'onor. senatore Todaro: io credo che vi sia una certa differenza fra i *folli* che provengono dalla giustizia penale, ed i folli che hanno semplicemente tendenza a delinquere.

So di essere un profano in queste discipline, e perciò timidamente mi azzardo a manifestare la differenza che passa fra gli uni e gli altri. Secondo quel po' di esperienza che ho potuto avere, la tendenza a delinquere esiste, più o meno, in quasi tutti i folli, ma la grandissima differenza fra la tendenza a delinquere e la tendenza a commettere un reato è questa: nei folli comuni si riscontra quasi in tutti, mentre in coloro che sono inviati al manicomio dal tribunale penale è una condizione speciale.

Convengo che uno studio accurato conviene farlo; convengo che occorre stabilire un trattamento abbastanza diverso fra i folli che non hanno ancora mostrato tendenza a delinquere, ed i folli penali; ma col farne una categoria sola, secondo me, non si raggiungerebbe lo scopo che il senatore Todaro vuole raggiungere.

Quanto al trattamento dei folli penali, credo che non può essere fatto in un comparto separato dei manicomi, perchè per comparto si intende una sala che poi è comune a tutto il manicomio, e credo invece che dovrebbe essere fatto in luogo assolutamente separato.

Ma il Senato sa che per ottener ciò bisognerebbe ricostruire da capo tutti i manicomi che abbiamo nel regno, od almeno fare delle sezioni staccate nel manicomio, dove potrebbero essere ricoverati i folli penali.

È questo un desiderio che io condivido con l'onorevole Todaro e con l'egregio senatore Verga, il quale è dello stesso parere; ma bisogna contentarsi di ottenere il meglio che per ora è possibile.

Per ora io credo basti di stabilire che i folli penali, o quelli che hanno manifesta tendenza a delinquere, siano tenuti assolutamente appartati dai folli comuni, per evitare gravi inconvenienti.

Viaggiando, ebbi più volte occasione (quando non immaginava neppure di dovermi occupare da ministro di questo argomento) di visitare molti manicomi all'estero; e debbo confessare che i migliori manicomi che io ho visto sono i manicomi olandesi, i quali si distinguono secondo le congregazioni e secondo le chiese. Ivi i manicomi non sono, come da noi, manicomi delle provincie, delle opere pie, o di privati; ma sono manicomi che appartengono ad una congregazione e si trovano sopra una grande estensione di territorio, quasi tutti col sistema dei padiglioni, che credo sia il migliore. Eppoi la cura è fatta con un sistema specialissimo, che io non istarò qui a spiegare, perchè temerei di invadere un campo che non mi appartiene.

Dunque siamo d'accordo col senatore Todaro sulla necessità di stabilire un luogo (chiamiamolo così per ora) dove possano essere tenuti i maniaci che vengono dalla giustizia penale e quelli che dimostrano costantemente tendenza a delinquere.

La seconda osservazione dell'onor. senatore

Todaro si riferisce alle attribuzioni che si vorrebbero lasciare alla autorità di pubblica sicurezza per rinchiudere coloro che manifestano infermità di mente. La differenza, onorevole Todaro, se ella ben guarda, fra me e l'Ufficio centrale consiste in questo: non è che l'Ufficio centrale neghi all'autorità di pubblica sicurezza questa facoltà, l'Ufficio centrale vorrebbe solamente consentirla in via eccezionale.

Ora, è bene spiegarsi perchè un equivoco potrebbe produrre poi degli inconvenienti.

Io potrei accettare la proposta dell'Ufficio centrale, visto che non toglie alla pubblica sicurezza la facoltà, in via di eccezione. Ma siccome l'eccezione, in questo ramo di servizio, è quasi la regola generale, io dico ch'è meglio dichiararlo.

Riconosco però che questa facoltà lasciata alla pubblica sicurezza deve essere circondata da molte cautele; e se quelle proposte da me e dallo Ufficio centrale non sono giudicate bastevoli, si accrescano pure.

Convieni che si abbia la certezza, che colui il quale è rinchiuso, realmente presenti le condizioni di alienazione mentale, per le quali potrebbe divenire pericoloso a se stesso od alla società. Ma il non lasciare questa facoltà alla pubblica sicurezza presenta dei grandissimi inconvenienti; crea una lotta, un attrito continuo fra la pubblica sicurezza, l'autorità giudiziaria e gli interessati.

Nella seduta d'ieri l'altro l'onor. senatore Verga Andrea protestava contro la voce che spesso si fa strada, cioè che nei manicomi sono rinchiusi persone, le quali non sono affette da infermità mentale, ed io debbo confessare che non ricordo neppure un sol caso, dal quale si possa argomentare che questo inconveniente si sia verificato.

Ma ad ogni modo, quando si obbliga l'autorità di pubblica sicurezza a denunziare all'autorità giudiziaria nel più breve tempo possibile il fatto della reclusione di un folle; quando la pubblica sicurezza per procedere all'arresto del pazzo, ha bisogno di avere prima un certificato motivato dal medico del luogo; quando questo certificato è sottoposto all'esame del direttore e dei medici del manicomio nel quale il pazzo è rinchiuso, io credo che queste siano garanzie bastevoli per essere sicuri che una violenza, un abuso non può essere commesso.

Per questi motivi pregherei tanto il senatore Todaro, quanto l'Ufficio centrale di voler consentire, che l'eccezione rimanga come regola generale, e se l'Ufficio centrale credesse che la facoltà debba essere ancora circondata da garanzie maggiori, io sarei disposto ad accettare tutti quegli emendamenti che l'Ufficio stesso credesse d'introdurvi.

L'onor. senatore Todaro ha trattato pure la questione degli stipendi da accordare ai direttori dei manicomi, ed ha trattato anche la questione del modo come questi medici debbono essere scelti.

Niuno più di me è disposto ad avere la massima considerazione per i medici addetti a quel delicato servizio.

Per me il medico che cura i folli, ha un merito speciale; i pericoli continui a cui quel medico è esposto, lo rendono degno di considerazione maggiore.

Ma, onor. Todaro, la condizione attuale dei manicomi è questa: noi abbiamo manicomi provinciali, manicomi consorziali, manicomi dipendenti dalle Opere pie e manicomi privati.

Ora, come si può determinare con una legge lo stipendio da accordarsi ad ognuno di questi medici, se i vari manicomi vivono con norme e con rendite diverse, e molti di essi con la retribuzione delle famiglie dei folli?

Ad ogni modo per consenso generale esiste già una specie di norma, con la quale sono regolati gli stipendi, e quindi in tutti i manicomi i medici, poco più, poco meno, sono pagati discretamente.

Ad onta di ciò, ritenga l'onor. Todaro che quando dovrà compilarsi il regolamento per questa legge, io vedrò se si possa stabilire pei diversi manicomi la ricompensa ai direttori ed ai medici.

In quanto poi alla loro scelta, per quello che io mi sappia (e se non dico esattamente, l'illustre senatore Vergà potrà correggermi) il modo finora seguito per la scelta è questo: si fanno delle Commissioni esaminatrici per ciascun manicomio, e si apre un concorso, e tra gli esaminandi che hanno superata la prova, la Commissione sceglie e approva i migliori.

Un'altra questione importante ha sollevato il senatore Todaro; quella dei gabinetti e del materiale dei manicomi, ed io sono perfettamente d'accordo con lui.

Non si forma il medico dei folli unicamente curando i folli, ma si perfeziona principalmente studiando sui cadaveri le diverse cause che hanno prodotto la mania.

Certo è necessario il gabinetto per compiere certi studî; ma non credo che questo si possa determinare per legge.

Nondimeno, debbo anche dire che, dall'ispezione che ho fatto eseguire prima di presentare al Senato questo progetto, mi sono assicurato che in quasi tutti i nostri principali manicomi, il gabinetto scientifico non manca; e mi sembra non si possa esigere che nelle case di salute private, ove sono ricoverati pochi ammalati, vi sia anche un gabinetto scientifico.

Quando visitai il manicomio di Reggio Emilia, che è uno dei nostri principali e meglio tenuti, ho visto che in quello stabilimento non manca nulla, o ben poco; ma voglia l'onor. Todaro considerare il tempo da che quel manicomio è istituito, e le rendite che possiede, e vedrà che tutto è ivi proporzionato.

Delle cose utilissime delle quali egli ha parlato, terrò conto nella compilazione del regolamento.

Il senatore Todaro si è augurato che finalmente l'Italia abbia una legge che regoli questo servizio, e su ciò non posso che ripetere quanto ho detto in principio, che, cioè, porrò tutto l'impegno, perchè questo progetto divenga legge dello Stato e nel più breve tempo possibile.

So per esperienza che la vita dei ministri non è lunga, e che i ministri che si succedono, spesso non accettano l'opera dei predecessori. Se così non fosse, noi non discuteremmo oggi di questa legge, che fu presentata per la prima volta or sono 14 anni: ad ogni modo è da credere che i miei illustri predecessori si siano preoccupati di questa questione quanto me; ed infatti anch'essi presentarono dei disegni di legge.

Se avrò dunque la fortuna di rimanere a questo posto, quanto basti per fare discutere dall'altro ramo del Parlamento questo progetto di legge; stia certo l'onor. Todaro che diverrà legge dello Stato: che se poi questa fortuna non avrò, l'onor. Todaro non vorrà fare colpa a me, ma piuttosto alle mutabili condizioni politiche, per le quali i ministri non hanno lunga vita.

Ad ogni modo facciamo ora quello che dipende da noi; discutiamo noi presto il progetto

di legge, miglioriamolo, se-è da migliorare, e lasciamo agli eventi il decidere se finalmente debba o non debba entrare in porto.

Senatore RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIGHI. Se io avessi avuto l'onore che il senatore Todaro avesse assistito al breve mio dire nella passata seduta, egli si sarebbe accorto come io sia perfettamente d'accordo con lui nel riconoscere come in questo momento nè in questo luogo, nè in quest'occasione, sia appunto il caso di farci a dibattere le varie dottrine che in materia penale si stanno di fronte; la teorica propugnata dalla scuola positivista e quella della scuola classica.

L'onor. Todaro però può essere ben certo, e ritengo che l'avrebbe avvertito, ripeto, se fosse stato presente, che se trovai necessario dirne qualche parola, ciò fu per snebbiare (adopero appositamente una delle sue parole) un concetto che non è ancora bastantemente chiaro nelle menti di individualità pure altamente locate nei varî rami dello scibile umano, i quali confondono, mi si permetta la parola senza che manchi di riverenza verso nessuno, i quali confondono, ripeto, l'antipatia che io condivido con loro e che sento nell'animo, contro la teorica su cui si basa la scuola penale positiva, della mancanza cioè del libero arbitrio, con quel principio, con quel bisogno sociale che ci suggerisce e c'impone la necessità dell'istituzione del manicomio criminale. Detto ciò, ringrazio il ministro dell'interno delle cortesi parole che ebbe a dirmi; ed aggiungo che se parlai non solo della materia specialissima a cui si riferiscono gli articoli del disegno di legge che egli ebbe a presentare al Senato, ma pure di una materia affine, ciò fu perchè - ripeto in oggi quello che dissi nella seduta di sabato scorso - io doveva corrispondere ad una penosa preoccupazione che aveva prodotto nell'animo mio il fatto molto eloquente, e per me sinistramente eloquente, che cioè questo stesso principio dell'istituzione dei manicomi criminali, che viene in oggi presentato dall'onor. ministro dell'interno, non sono appena due anni, era stato respinto dalle due Commissioni del Senato e della Camera, incaricate dal Senato e dalla Camera, dopo discusso il progetto del Codice penale, di rivederlo in unione all'onor. ministro guardasigilli per presentarlo alla firma del Re.

Non mi dilungo. Quello che doveva dire per dovere profondo di sentimento, lo dissi, ed aggiungo per concludere solo una cosa: che siccome io non ho nessuna simpatia per le vecchie esercitazioni d'Issione che si compiaceva di abbracciare le nubi, e di qualunque cosa, di qualunque teorica, di qualunque principio, io qui in questa sede quale legislatore mi occupo unicamente di ciò da cui può derivare un utile pratico al civile consorzio pel quale noi legiferiamo. Così io dichiaro di essere più che soddisfatto - e qui discordo pienamente dal senatore Todaro - che in questo disegno di legge sia incluso, non fosse altro che il principio dell'introduzione nella nostra legislazione del manicomio criminale, per accettarlo fin d'ora con lieto animo e riconoscente per l'onor. ministro che lo propone; e comunque io potessi avere una coorte infinita di desideri di miglioramenti, prometto fin d'ora che dal canto mio voterò il progetto di legge come sta scritto, a meno che degli emendamenti non possano venire concordati fra noi, perchè ritengo che è già un prezioso acquisto alla civile legislazione del nostro paese questa dell'istituzione del manicomio criminale.

Senatore TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Mi permetta il signor ministro che io risponda prima all'onor. collega Righi, il quale mi ha diretta una osservazione che io francamente non capisco.

Ho ascoltato con attenzione il discorso pronunciato così splendidamente dall'onorevole collega. Nel mio discorso non ho detto nulla che sia in contraddizione con ciò che egli pronunciò quel giorno, anzi mi pare di essere d'accordo perfettamente con lui. Ho voluto ricordare che qui in quest'aula non si debbono fare discussioni accademiche, che nessuno ha fatto e che non voleva fare neppure io. Si lascino alle scuole le dispute scientifiche, noi dobbiamo risolvere praticamente le questioni nell'interesse del paese. Ma non ho mai detto che l'onor. collega Righi abbia fatto qui tale discussione, quindi non capisco il suo attacco.

Dopo ciò, dirò poche altre parole in risposta all'osservazione che mi ha fatto l'onor. signor ministro.

Io ho insistito che ci fosse una sezione separata per tutti i pazzi che hanno tendenza a

delinquere, e le ragioni di questa mia insistenza sono due:

1° che facendo altrimenti voi non avete nessun direttore che possa rendersi responsabile d'un eventuale delitto in un manicomio;

2° che questa classe di pazzi i quali tendono a delinquere, hanno pure la tendenza a corrompere colle parole e con gli atti e demoralizzare tutti coloro che avvicinano. Quindi dal punto di vista morale educativo, io credo di estrema necessità la separazione di tali individui; ed insisto che ci sia uno speciale riparto per tutti coloro che hanno questa tendenza.

Io ho esaminate le statistiche inglesi, le quali differiscono dalle nostre nella enumerazione; poichè in Inghilterra ogni malattia che si riferisce alla psiche è pazzia; da noi invece uno è pazzo, quando, quasi quasi, non c'è più riparo.

Dalle statistiche inglesi risulta che una larga percentuale dei pazzi proviene dalle carceri.

In che differiscono questi pazzi da quelli che provengono dagli epilettici, dagli alcoolizzati, dai cretini e dagli idioti? In questo: che gli uni prima sono delinquenti e poi divengono pazzi, se già non lo erano; ed i secondi prima sono pazzi e poi diventano delinquenti.

Ora che importa che queste due classi siano separate fra loro?

L'onorevole ministro sa meglio di me che gli alienati pericolosi non solo si debbono segregare dagli altri, ma vanno sorvegliati attentamente per impedire che si possano nuocere reciprocamente. A me inoltre preme di ripetere che tale misura è reclamata da ragioni d'ordine educativo e morale. Se, per altro, si vuol fare una distinzione anche fra quelli che provengono dalle carceri e gli altri pazzi pericolosi, tanto meglio. Questo in risposta alla prima osservazione del ministro.

Nella sua seconda osservazione egli richiama l'attenzione sulla questione della parte che deve avere in ciò l'autorità di pubblica sicurezza.

A me pare che la Commissione insiste nel voler sottratta all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di rinchiudere gli alienati, concedendola unicamente al potere giudiziario. Lascio però ad altri e soprattutto al relatore dell'Ufficio centrale la difesa di tale giusta proposta nella quale convengo pienamente. Ma io batto

forte anche sul sapere e sulla capacità tecnica che deve avere il medico che rilascia il certificato, e vorrei che tale facoltà fosse concessa ai medici di questura o agli esercenti psichiatria soltanto.

È vero che attualmente pochi dei medici di questura si intendono di psichiatria; epperò voi dovete avere la sicurezza che questi medici sappiano il fatto loro su questo punto.

Badiamo bene, noi facciamo una legge; se facciamo i quadri bisogna che cerchiamo i generali e i soldati; vogliamo fare un esercito senza avere pieni i quadri, come fece la Francia nel 1870?

Nel caso nostro bisogna avere i medici atti a tutti i servigi dello Stato. Se non ci sono bisogna formarceli. Ho parlato in primo luogo di due categorie di medici che devono servire lo Stato. Finora abbiamo i medici provinciali. Bisogna venire a formare anche i medici fiscali o di polizia. Se poi volete ai medici provinciali dare ora la facoltà di ispezionare i manicomi, assicuratevi che se ne intendano. Adesso qual'è l'esame che fanno questi medici provinciali? Un esame d'igiene, particolare e generale, pubblica e privata, ma non fanno esame di medicina legale, nè sostengono quindi l'esame su tutte quelle materie che un tempo costituivano la così detta polizia medica, e poi soprattutto non danno esame di psichiatria. Ma si dice; hanno la laurea. Ora cominciano è vero i medici a studiare le malattie mentali, ma fino adesso questo studio è stato trascurato.

Ed inoltre è a notare che in qualche università non c'è nemmeno l'insegnamento delle malattie mentali, o almeno non è obbligatorio.

Prendendo come medici provinciali, anche quelli che vengono dalle università ove non si studia psichiatria, non si può pretendere che essi la facciano poi da ispettori di Manicomio e quindi che siano abili ad adempiere il loro ufficio con coscienza in tutti i rami del servizio.

Se i medici provinciali o circondariali devono avere l'ufficio di ispezionare i Manicomi, dobbiamo metterli in condizione di poterlo fare.

L'onor. ministro dell'interno può conseguire lo scopo modificando i programmi di concorso.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. I programmi dell'insegnamento li fa il ministro dell'istruzione pubblica.

Senatore TODARO. I medici provinciali li nomina il ministro dell'interno, e perchè egli non potrebbe ordinare anche gli esami per la psichiatria, come ha fatto per la bacterologia e per l'igiene?

Quando volete aggiudicar loro l'ufficio d'ispettore, dovete richiedere che essi abbiano subito l'esame di psichiatria.

In oltre, perchè non facciamo anche i medici di polizia, come abbiamo fatto i medici provinciali; obbligandoli entrambi a sostenere come si usa in Germania, un esame di maturità, in cui debbano dar prova di conoscere l'igiene, la psichiatria e la medicina legale?

Se il signor ministro volesse promettermi di occuparsi di queste due questioni, secondo le idee che vi ho esposto, non insisterei d'avvantaggio.

Rimane l'altra parte che riguarda il miglioramento di questa classe di medici ed il modo di sceglierli.

Il signor ministro dice che abbiamo delle consuetudini che variano, ed abbiamo dei mezzi diversi che non possiamo restringere in un cerchio di ferro.

Mi pare curioso che si presentino delle leggi che portano così gravi inconvenienti.

Noi non dobbiamo adunque occuparci dello stipendio delle persone che prestano la loro opera nei manicomi? Uno dei danni maggiori che abbiamo in Italia è quello di pagar male il lavoro. Eppure se il lavoro non è ben retribuito non si avrà mai una persona che vi si dedichi interamente.

La divisa che non rende si butta a terra — dice un proverbio inglese.

Ora se noi vogliamo riformare tutte le nostre amministrazioni, dobbiamo dare un giusto compenso alle persone che lavorano. Le circolari del ministro non servono a niente; bisogna trovare lo stimolo al lavoro nell'interesse dell'individuo.

E dal momento che siamo per fare una legge, informiamola a questo principio a cui le più provette delle nazioni in questa materia, hanno informato le loro amministrazioni.

Imitiamo in questo la Francia, e diciamo almeno nella legge, che si dà al ministro facoltà di stabilire nel regolamento questi stipendi nel senso che ho espresso; affinchè stimoli qualcuno a fare, dello studio delle malattie della psiche,

un vero sacerdozio. Questo in quanto allo stipendio.

Perchè non vogliamo poi occuparci del modo di scelta nella legge? perchè, invece di lasciarla in balia di un regolamento o delle consuetudini, non vi inseriamo un apposito articolo?

Io credo che non possiamo esimercene; dappoichè, quando non si stabilisce per legge o non si dà al ministro la facoltà di regolare questa parte importante sulla quale, a motivo degli interessi personali a cui è collegata, possono facilmente cader controversie, c'è pericolo che la relativa disposizione del regolamento venga annullata come illegale dal Consiglio di Stato. In vero il regolamento non dev'essere che un'esplicazione della legge e ciò che manca in questa non può esser compreso in quello; altrimenti si invertono i poteri dello Stato.

Ma poi la Commissione esaminatrice di chi sarà composta? I candidati quali requisiti devono avere? Per me, il non dir nulla di tutto ciò nella legge, è come il voler fare una legge senza trattarne le basi fondamentali.

Questo volevo sottoporre all'onor. ministro e non aggiungo altro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Potrei dichiarare subito all'onorevole Todaro che tutte le sue osservazioni sono giustissime, e che io sono con lui perfettamente d'accordo. Ma bisogna fare soltanto ciò che per ora è possibile.

L'onorevole Todaro ha già osservato che non tutte le università del Regno hanno la cattedra di psichiatria. Ora, come vuole che per la nomina dei medici provinciali e comunali, si sottopongano i candidati all'esame in quella materia, se non ne hanno ricevuto l'insegnamento nelle università?

Quindi converrebbe prima aggiungere questo speciale insegnamento nella facoltà medica di tutte le università, e poi richiedere che negli esami per i medici provinciali e comunali sicludesse questa materia.

Ma, onorevole Todaro, non è esatto che i medici scelti in servizio del manicomio non debbano dare quell'esame; quindi la garanzia si ha in questo. Il medico ordinariamente è quello che rilascia il primo certificato; e giacchè siamo a parlare di questo medico comunale, debbo

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

ancora una volta dire all'onorevole Todaro che a me pare assolutamente necessario di lasciare all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di provvedere prontamente al ricovero dell'alienato.

Il folle non è un infermo come tutti gli altri, di febbre o d'altro male qualunque, che vi dà tempo di chiamare il medico, di fare un consulto per stabilirne la cura.

Quando una persona è presa da quella terribile infermità che si manifesta quasi istantaneamente nella maggior parte dei casi, se il rimedio non è istantaneo, si corre il pericolo che quando il medico arriva (ed in questo caso il medico sarebbe il tribunale) l'ammalato è morto.

Infatti si sono avverati moltissimi casi, che per non avere provveduto istantaneamente, si è avuto o il suicidio del folle, o qualche reato che il folle ha commesso senza averne la coscienza.

Ecco, onorevole senatore Todaro, la ragione per la quale domando prima all'Ufficio centrale e poi al Senato che l'eccezione diventi la regola generale, circondandola però di tutte le cautele.

Vengo all'altra garanzia.

Quando il primo medico rilascia il certificato, questo certificato nulla di definitivo costituisce come nulla costituisce il rinchiudere il folle nel manicomio.

Per stabilire il definitivo, occorre che i medici del manicomio verifichino, tengano in esperimento il folle per vedere se realmente è, o non è tale; e neppure questo basta, si richiede l'intervento del magistrato; il quale magistrato interviene non più sulla dichiarazione del primo medico comunale, che ha autorizzato a rinchiudere il folle; ma interviene sopra le dichiarazioni dei medici dello stabilimento, i quali hanno riconosciuto che realmente colui è affetto da infermità mentale.

Io desidero, quanto lo desidera l'onor. senatore Todaro, che tutti i medici trovino nelle Università questo insegnamento speciale della psichiatria; ma non deve domandarlo a me, deve domandarlo al ministro dell'istruzione pubblica.

Ad ogni modo lo ringrazio di aver rivolto a me le sue dotte osservazioni, perchè così egli ha avuto modo non solo di fare uno splendido discorso, ma di ricordare questa grande lacuna

che esiste nell'ordinamento delle nostre università. Ma di ciò non è il caso di discutere oggi.

Quando verrà, spero che verrà presto, l'occasione di ritornare sugli ordinamenti delle nostre Università, allora ne discuteremo col ministro dell'istruzione pubblica.

Il senatore Todaro vorrebbe che fosse incluso nella legge il modo come debbano essere composte le Commissioni esaminatrici dei rispettivi stabilimenti.

Ebbene, onor. Todaro, se guarda i regolamenti di tutti i manicomi del regno, vedrà che in ognuno è determinato il modo come deve esser fatto non solo il concorso, ma anche il programma degli esami.

E questi regolamenti sono conformi, almeno per quello che ne so io: l'onor. senatore Verga può saperne più di me.

Prometto però che nel fare il regolamento, terrò conto delle sue osservazioni, e richiamerò le prescrizioni che esistono ora in tutti i manicomi del regno, tanto sul modo come deve essere composta la Commissione, quanto sulle materie su cui debbono essere esaminati i medici.

In quanto agli stipendi, se potessi, vorrei mettere nella legge che i medici dei folli debbono esser pagati quattro volte di più dei medici provinciali; perchè prestano un servizio più difficile e più penoso di quello dei medici ordinari, ma si deve tener conto delle condizioni dei diversi manicomi.

L'onor. Todaro ha ricordato l'ordinamento francese; io lo prego di riflettere che è assolutamente diverso dal nostro. I francesi non hanno una varietà di manicomi come l'abbiamo noi. Si deve lasciare a molte provincie, che pagano il mantenimento dei folli, la facoltà di ordinare questo servizio. Se tutti i manicomi fossero manicomi di Stato, comprenderei la sua osservazione, e bisognerebbe includere nella legge la misura dello stipendio da darsi al direttore e al primo, al secondo o al terzo medico, oppure a colui che fa parte del corpo medico, senza avere ancora una destinazione, ed in alcuni manicomi questi medici si chiamano apprendisti, che cominciano a percepire 100 lire di stipendio, e che acquistano titolo per la loro nomina definitiva, appunto per il servizio gratuito o quasi che hanno prestato per uno o due anni.

In Italia abbiamo manicomi dipendenti da

province, da consorzi, da opere pie e da privati, e perciò stabilire ora per legge quale sarà lo stipendio dei medici, non è cosa facile; ora possiamo determinare soltanto quale dovrà essere il numero dei medici ed anche degli infermieri in rapporto a quello dei malati; ma la fissazione degli stipendi dobbiamo lasciarla al regolamento, onde si possa tener conto della diversa natura dei stabilimenti.

Ripeto che farò tesoro delle osservazioni del senatore Todaro, e nel regolamento mi studierò di risolvere le varie questioni nel miglior modo possibile.

Senatore BIZZOZERO, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BIZZOZERO, *dell'Ufficio centrale*. Dirò poche parole in risposta a due delle critiche principali che il collega senatore Todaro ha diretto contro la legge.

Egli desidera che nei manicomi vi sia una sezione speciale per i pazzi pericolosi, ed io credo che a ciò soddisfi perfettamente questo disegno di legge.

I pazzi pericolosi possono dividersi in due categorie, in quelli che hanno già commesso reati ed in quelli che hanno tendenza a commetterli.

Per la prima categoria abbiamo i manicomi criminali, e, oltracciò, in questo progetto di legge all'art. 26 viene stabilito per essi in tutti i manicomi pubblici un reparto speciale. Per quei pazzi poi, che non hanno commesso reati, ma che sono di pericolo a sè e agli altri, o sono occasione di pubblico scandalo, per essi appunto, e soltanto per essi, le provincie hanno l'obbligo di istituire o mantenere dei manicomi.

Va da sè, che in siffatti manicomi gli alienati sono e saranno divisi in diverse categorie a seconda che sono, per la natura della loro malattia, di molto o di poco pericolo. Queste categorie esistono da che esistono manicomi e si trovano confermate anche in questo disegno di legge, dove, all'art. 26, si parla appunto delle ordinarie sezioni in cui lo stabilimento andrà diviso.

È naturale che fin dal primo momento si sia pensato di mettere gli alienati più pericolosi in stanze separate con camicie di forza, e sotto tutte quelle cautele che valgano a renderli in-

nocui. Ogni manicomio ha già modo e mezzi di accoglierli e di contenerli.

Nei nostri manicomi furono ben rari i casi in cui un pazzo abbia potuto uccidere od offendere un suo compagno, appunto perchè vi sono riparti in cui sono attivamente sorvegliati.

Vorrei poi aggiungere ancora due parole riguardo all'istruzione psichiatrica dei nostri medici.

Mi pare che dagli oratori che mi precedettero se ne sia fatto un quadro a tinte troppo oscure, fondandosi specialmente sulle parole del senatore Todaro.

È vero che ci sono università in cui l'insegnamento psichiatrico non è impartito, ma sono soltanto quelle nella cui città non esiste un manicomio; quindi sono pochissime e fra le più piccole. Noi vediamo che ci sono delle università, per esempio, quella di Modena, che sovengono del proprio gli allievi perchè vadano a far pratica psichiatrica in grandi manicomi di città vicine. Si può ritenere (non ho qui le cifre esatte, perchè su ciò sono preso alla sprovvista) che il 95 % dei medici che escono dalle nostre Università abbiano avuto regolare e pratico insegnamento di psichiatria.

Inoltre, noi abbiamo in diversi manicomi del Regno delle vere scuole psichiatriche per i giovani già laureati. Ed io cito a cagion d'onore quella di Reggio Emilia. E noi vediamo che il Governo si è già preoccupato da anni di questa questione, inquantochè il ministro della pubblica istruzione ha stabilito degli speciali assegni di perfezionamento per quei medici, che desiderano coltivare la scienza psichiatrica nel manicomio di Reggio.

Potremo sempre migliorare, ma già fin d'ora è lecito ritenere, che quei medici cui spetta, secondo l'art. 8, di fare il primo certificato sullo stato mentale del malato (certificato; del resto, che deve venire successivamente controllato dal medico specialista) abbiano già, forse nel 95 per cento dei casi, quella capacità e quella coltura che sono necessarie per farlo bene e coscienziosamente.

Finalmente vorrei anche mettere in chiaro, che nelle parole del professore Todaro riguardanti i medici provinciali credo non si debba scorgere nessun accenno a biasimo riguardo al modo come vennero finora nominati.

I medici provinciali; fino a che non vada in

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

vigore questa legge, non hanno nulla a che fare cogli alienati, e quindi nell'esame con cui essi sono scelti, naturalmente non dovevano essere considerate quelle discipline che si riferiscono alla psichiatria.

È chiaro che quando la legge entrerà in vigore si dovranno modificare - e questa sarà cosa di lieve momento - quegli esami e aggiungerli quanto ora manca.

Finalmente, per quanto riguarda la nomina dei medici alienisti, forse è conveniente s'attenda a parlarne quando verrà in discussione il relativo articolo, inquantochè anche l'on. Verga desidererebbe presentare un emendamento, pel quale io pure darei voto favorevole.

Senatore TODARO F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Dopo le parole dell'onorevole Bizzozero mi corre l'obbligo di mettere nei suoi giusti termini la questione.

Non voglio sapere se in Italia ci sono o non ci sono Università in cui manchi l'insegnamento della psichiatria, ciò riguarda l'onor. ministro della pubblica istruzione. Dico soltanto: Con questa legge si dà ai medici provinciali l'ufficio d'ispezionare i manicomi; non vorrete voi assicurarvi che essi abbiano la capacità di farlo? E questo, io lo domando al ministro dell'interno, non a quello della pubblica istruzione.

Non ho inteso di biasimare il modo ora seguito nella nomina dei medici provinciali; Tutt'altro. Ma dal momento che li sottomettete ad un esame rigorosissimo di igiene pubblica e privata e di bacteriologia, potreste anche aggiungervi un esame di medicina legale e di psichiatria. Se non esigete questo, non potrete farne degli ispettori di manicomio.

Dippiù, il professore Bizzozero diceva che la nomina dei medici provinciali è regolare, sì, regolarissima. Ma l'esame poteva essere completo, onorevole senatore Bizzozero, precisamente come si richiede in Germania.

Infatti, là i medici di circondario per divenire tali, bisogna che facciano un intero semestre d'igiene privata e pubblica, di bacteriologia, di medicina legale, di psichiatria, e diano il *physicatus examen* che è rigorosissimo.

Così là si formano i medici che servono per i servizi dello Stato, ed essi, dietro proposta del direttore di sanità, vengono nominati dal

ministro dell'interno o medici provinciali, o medici di polizia.

Voi avete fatto i medici provinciali e li avete esonerati dall'esame di psichiatria.

Non ve ne faccio un torto, dal momento che il servizio loro era prima limitato; ma non dovete mandare questi medici ad ispezionare i manicomi, non essendo sicuri che conoscano la parte psichiatrica.

Nei primi esami che ci saranno aggiungete anche questa materia ed esigete che i candidati abbiano seguito anche un corso di psichiatria.

L'individuo, che ha studiato in una università in cui manca l'insegnamento della psichiatria, andrà a studiare questa materia in un'altra università, se vorrà concorrere a quel posto.

Questo dipende dal ministro dell'interno.

Io sono favorevolissimo alla legge, e ho dato tutta la lode possibile all'onorevole ministro dell'interno per essere stato iniziatore della medesima e per esser venuto con una perseveranza che gli fa onore a presentarla in Senato. Lo ripeto: è questione di civiltà, e noi fummo dei primi a spezzare le catene ai pazzi.

Ma prego l'onorevole ministro perchè voglia riformare gli esami di concorso a medici provinciali, e perchè voglia regolare la nomina dei medici di questura, che piuttosto chiamerei medici fiscali.

Perchè il ministro dell'interno non deve esigere un esame rigoroso da parte dei suoi medici, tanto per i provinciali, quanto per quelli di questura, prima di accettarli?

Perchè, onor. Nicotera, ella che già si copre di tanta gloria col condurre questa legge in porto, non vorrà assicurarle il perfetto funzionamento?

Anche su questo punto, restassi solo, mi sento costretto ad insistere.

NICOTERA, *ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno.* A persuadere l'onorevole Todaro come io intenda tutta l'utilità della sua proposta, è bene gli dica che nel concetto mio c'era qualche cosa di più dell'esame del medico provinciale.

Il mio concetto, che poi con grande soddisfazione ho visto in massima approvato dal senatore Verga, era questo:

Istituire un ispettorato generale al Ministero dell'interno, composto degli uomini più competenti; ma si trovò che la spesa non era lieve. Allora con l'Ufficio centrale si studiò un temperamento, che è quello ora in esame, e che spero l'Ufficio centrale vorrà consentire di modificare in qualche parte.

E non basta questo.

In un tempo non lontano (se avrò l'onore di rimanere a questo posto) presenterò talune modificazioni alla legge sanitaria, e mi propongo di comprendere nel Consiglio superiore di sanità un uomo competente nella materia. In tal modo, allorchè il Ministero dell'interno dovrà giudicare sui rapporti delle ispezioni che i medici provinciali o gli ispettori speciali presenteranno, ci sarà nel Consiglio superiore una persona eminentemente tecnica la quale porrà questo consesso in condizioni di dare il suo parere.

Dico questo per convincere il senatore Todaro che sono perfettamente d'accordo con lui.

Se noi mettessimo nella legge l'obbligo per i medici provinciali di dare l'esame in medicina legale, ed in psichiatria ecc., si creerebbe subito una certa difficoltà.

Io prometto al senatore Todaro che terrò presenti le sue osservazioni e, conciliando le necessità del servizio con le condizioni attuali, cercherò di migliorarle quanto più è possibile.

E ripeto non solo in questo modo, ma anche con la scelta dell'ispettore speciale, di cui sarà data facoltà al Ministero dell'interno, si potrà conseguire in gran parte ciò che desidera il senatore Todaro.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Io non ho che parole d'ammirazione e riconoscenza verso l'on. ministro, per i modi veramente cortesi, coi quali ha accolto il mio breve discorso dell'ultimo sabato, e i pochi e vaghi appunti che io mi sono permesso di fare sul suo progetto, e ancor più per le buone intenzioni che oggi mi ha manifestate riguardo ai medesimi.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Non essendosi chiarita alcuna opposizione contro l'insieme del progetto, ovvero contro qualcuno

dei suoi principi fondamentali, a rigore l'Ufficio centrale si potrebbe tacere, in attesa dello svolgimento della discussione sui singoli articoli. Ma questo io non faccio, perchè c'è la consuetudine contraria, e perchè ho un qualche debito di cortesia da adempiere verso i colleghi che, oggi, e l'altro ieri, hanno parlato.

Però sarò, quanto più mi riuscirà possibile, breve.

L'on. senatore Righi lamentava l'altro giorno la mancanza del guardasigilli tra i proponenti di questa legge, e metteva in rilievo il fatto gravissimo, che la seconda parte di essa sia piuttosto materia dell'Amministrazione della giustizia, anzichè di quella dell'interno.

Io osserverò che, non la seconda parte soltanto, ma la prima ancora, è piena zeppa di provvedimenti di carattere strettamente giuridico; e perciò anche questa, a rigore, avrebbe richiesto l'intervento del ministro guardasigilli.

Ma l'on. Righi sa che, prima della presentazione di un progetto di legge, esso va studiato tra i colleghi, indi vi è il consenso di tutti. La stessa questione venne sollevata in seno dell'Ufficio centrale che esaminava il progetto sulla medesima materia presentato dal ministro Crispi. Allora faceva parte dell'Ufficio uno degli onorevoli oratori dell'odierna discussione, il senatore Verga Andrea: ma, anche allora, si concluse di non arrestarsi a questa difficoltà, e di andare in fondo nello studio della legge.

È giurista anche l'onor. ministro dell'interno, anche perchè avendo avuto, naturalmente, il beneplacito del suo collega guardasigilli, per ciò stesso lo rappresenta.

Del resto, svolgendo il concetto dell'onorevole Righi, forse sarebbe occorso l'intervento di altri ministri; dappoichè versiamo in una legge che ha il suo lato tecnico, ma in cui la parte grave, è di carattere amministrativo, finanziario, e come assieme giuridico.

A questo proposito, indugio un momento per preparare una risposta all'on. senatore Verga, esponendo un mio piccolo studio, quasi di carattere statistico.

Gli articoli d'indole strettamente tecnica, in questa legge, non sono che quattro; gli articoli d'indole mista amministrativo-finanziaria non sono che cinque; invece, quelli di essenza giuridica sono quattordici; quelli di carattere misto, cioè tecnico amministrativo sono tre;

quelli di carattere misto tecnico-amministrativo-giudiziario sono due; quelli d'indole tecnico-giuridica sono 14, dei quali sei, costituiscono la parte che riguarda i manicomi giudiziari.

Ora, trattandosi di una legge così completa, era possibile di esaudire il nobile sentimento del nostro venerato collega il senatore Verga Andrea, di fare cioè atto di fiducia verso il Governo, accettando in blocco la legge? Quando le parti di essa sono così diverse ed apparentemente così poco armoniche da sollevare ciascuna gravi e singolarissime difficoltà? Come si fa a dar voto di fiducia in una legge che deve governare una importante serie di rapporti giuridici di ordine tecnico economico, morale e giudiziario?

La fiducia si può accordare se trattasi di azione da compiere, ove la persona dia affidamento che si terrà nei termini del mandato espresso o tacito. Ma, in una legge che deve esplicitare la sua azione in avvenire, e deve colpire o salvaguardare tante e sì svariate serie d'interessi e di diritti, non può parlarsi di fiducia. E, se avessimo tentato di accordarla, noi avremmo offeso quel fine a cui tanto mira il senatore Verga, vale a dire, avremmo, pur accettandola in apparenza, avversato la legge; chè il Senato non ci avrebbe seguito; e, se per longanimità sua e per cortesia verso l'Ufficio centrale, esso l'avesse fatto, la legge poi non avrebbe avuto il voto della Camera dei deputati.

Queste le ragioni per cui l'Ufficio centrale, pur guidato da sentimenti di deferenza, ha dovuto introdurre molti, e alcuni gravi, emendamenti, e a malincuore ha dovuto qualche volta parere perfino sottile, comechè non lo sia stato mai.

L'onorevole senatore Righi pareva dicesse, che i provvedimenti riferibili al manicomio giudiziario fossero pochi ed insufficienti.

Io gli rispondo, ove cotesto sia stato il suo pensiero, che i provvedimenti sono quanto moralmente e giuridicamente era possibile che fossero. Una disposizione di più ci avrebbe messi in urto col codice penale; ma una di meno avrebbe insufficientemente esplicitato il concetto.

Appunto per questo, come avrà potuto ap-

prezzare l'onor. Righi, l'Ufficio centrale integrò il concetto che era solamente abbozzato nel disegno ministeriale. L'onor. senatore discorse egregiamente, anche mettendo in rilievo la scarsa competenza dei giurati nell'affermare la colpeabilità o incolpeabilità di coloro pei quali si solleva l'eccezione della mancanza di coscienza e di volontà. Ma, non potendo perder di vista la limitazione del tema odierno; e, come ha rilevato l'on. ministro Nicotera, non potendo qui sollevare veruna questione che riguardi la istituzione dei giurati, mi limiterò a notare che: per quanto noi siamo deferenti alla benemerita classe degli alienisti, e dei periti che devono giudicare l'esistenza o no delle malattie mentali, e la loro influenza sulle umane azioni dal riguardo della responsabilità penale; per quanto riconosciamo possibili e doverose delle riforme alla procedura penale, non potremo tentare mai, nell'ordine giuridico, di fare giudici gli alienisti o i periti sanitari.

Il giudice di certo ci ha da essere all'infuori dal perito, comechè a questo pur debba far capo. Il giudice sarà il giurato. E, se in qualche cosa questi non è, come di fatto non è, e non può essere illuminato in cose psichiatriche; non si dimentichi che anche il giudice ordinario, ove, nelle cause di non attuale sua competenza, in avvenire si sostituisse al giurato, non darebbe né potrebbe mai dare tutte le garanzie di tecnica competenza nel diretto giudizio sulle condizioni della mente: sarà pertanto questione anche per lui di maggiore quantità di coltura, rispetto al giurato in generale, mai no di pienezza. La competenza bastevole per definire la integrità o no delle facoltà intellettuali, e metterla in rapporto alle azioni incriminate, ognuno deve riconoscere che non può averla fuorchè l'uomo tecnico, che è il perito; e non neghiamo che possa utilmente esser mutato il sistema delle perizie.

D'altra parte, è necessità di cose che il perito non si debba confondere col giudice. Fatalmente son possibili gli errori nei periti e nei giudici. Ma gli uni e gli altri vogliono tener distinti. L'errore non si può sradicare, pesa su tutto quanto il sistema generale della indagine, degli apprezzamenti, dei giudizi intorno alle azioni umane, alle colpeabilità, alle responsabilità. Che non si smetta dal lodevole lavoro di attenuare le cause dell'errore: sarà tanto di

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

guadagnato, oltrachè per la giustizia, per la civiltà.

E mi fermo qui rispetto all'amico senatore Righi.

L'onor. senatore Verga rimpiangeva l'aria di sfiducia che spira nel progetto che discutiamo, rispetto alla classe dei medici alienisti. Io non so veramente se egli si riferisse particolarmente all'Ufficio centrale, o al signor ministro. Io ed i miei colleghi abbiamo la coscienza serena su tal punto. Nè parole abbiamo inserito nella legge, ed io particolarmente credo di non averne inserita alcuna nella relazione, che accenni minimamente a codesta sfiducia, nè proposte vi hanno che la consacrino. Si è dovuto circondare di guarentigie l'umana libertà, non già per sfiducia verso i medici, ma piuttosto per un necessario riguardo, perfino verso loro; è stato solamente cotesto dovere che ha costretto ministro e Commissione a stabilire delle difese che son prescrizioni di diritto e, in piccola parte, di procedura, a favore dell'umana personalità, perchè, al possibile, sia preservata di cader vittima di errori o di delitti. Io sono dell'opinione dell'onor. senatore Verga, che o mai, o rarissimi, si manifestarono i reati (aggiungo, che sian venuti in luce); ma assai difficilmente si potrà dire lo stesso degli errori.

Se qualche cosa soverchia, peraltro, in qualche articolo di legge sia stata proposta e accettata; se qualche disposizione regolamentare rispetto ai medici possa non ritenersi strettamente necessaria; se infine nel campo tecnico si voglia lasciare qualcosa che si riconosca innocua, al maggiore prudente arbitrio del medico: io prometto all'onor. senatore Verga, che le opposizioni non gli verranno dall'Ufficio centrale, e molto meno dal relatore.

Egli accennò ad alcuni desideri intorno al ricovero ed alla sorveglianza.

Ma siccome di questo desiderio è da attendere che egli manifesti in modo concreto il suo divisamento in qualcheduno degli articoli del progetto, l'Ufficio centrale si astiene per ora dal seguirlo nel campo delle considerazioni generali; e riserba pienamente il suo apprezzamento.

Il mio onorevole amico, il senatore Todaro, ha fatto un discorso sostanzialmente di lode

al progetto, e per sua cortesia ha manifestato sentimenti benevoli anche verso l'Ufficio centrale, di che lo ringrazio.

Noi l'avevamo detto, ed è consacrato in un articolo della legge, che i manicomi giudiziari non debbono essere che oggetto e cura di Stato; quindi abbiamo riconosciuto che la spesa deve essere a carico dello Stato. Però, non solo non potevamo prevenire il sentimento di allargare il campo della legge, dall'on. senatore Todaro manifestato poco fa nella discussione; ma, ove anche l'avessimo conosciuto in anticipazione, non l'avremmo potuto seguire.

Si tratta di una legge, la quale, stando al brevissimo accenno che ne ho fatto, è discretamente complicata. Ma, se dovessimo allargarla di molto, entrando in materia - me lo consenta l'onor. Todaro - che io non reputo legislativa, noi non faremmo opera giovevole, e comprometteremmo la legge.

Dirò ancora, che gli obbietti accennati dal senatore Todaro sono appena, e perfino, discutibilmente, regolamentari.

A tal proposito, di persona mi rivolgo all'onorevole ministro, perchè non creda che nei suoi regolamenti egli possa tanto allargarsi, come mostrerebbe con le sue parole testè pronunciate. Se qualche norma che rispetti le leggi vigenti si può stabilire circa alle condizioni dei medici, poco o nulla può farsi in via regolamentare intorno alla loro scelta e agli stipendi.

Non si potrà non tener presente quello che ha rilevato poco fa l'onorevole ministro, che il manicomio non è una istituzione di Stato quanto al funzionamento; lo è rispetto all'organismo ove c'entri la legge, e, rispetto al maggiore dei suoi fini ove c'entri la pubblica salute e la sicurezza.

Io lo capisco che, per l'unità e garanzia del servizio, certi criteri possono essere adottati nel regolamento. Ma indicare le condizioni precise per le nomine di direttori e medici, è accrescere gli ostacoli, è creare una specie di burocrazia perfino intorno a nomine che non hanno alcuna garanzia di stabilità. Imperocchè non bisogna obliare che alle nomine e licenze degli impiegati delle istituzioni provinciali, comunali e di beneficenza, provveggono le rispettive leggi; e che tra manicomi essendovi quelli di carat-

tere essenzialmente privato, per le nomine che, in essi son fatte, la legge ben poco deve entrarci.

Un'ultima osservazione, e brevissima, all'indirizzo del signor ministro.

Egli ha voluto tornare più di una volta sul tema della competenza in ordine alla decretazione del ricovero provvisorio dei dementi.

Veda, onorevole ministro, l'Ufficio centrale la studiò su tutti gli aspetti questa questione.

E se per caso potesse, per virtù di maggioranza sostituirsi in quel dato articolo il concetto opposto, qual'era quello del disegno ministeriale, l'avverto che con ciò si scompaginebbe tutta la legge.

L'Ufficio centrale sarebbe stato lietissimo di entrare nell'ordine d'idee del signor ministro, di trovare cioè un temperamento tra' due concetti; ma finora non vi è riuscito.

D'altra parte, ove si adottasse il sistema del signor ministro, si tratterebbe di disordinare il codice; si tratterebbe di andare a ritroso di una legge che esiste da oltre mezzo secolo, la legge toscana; si tratterebbe di compromettere in modo evidentissimo la garanzia della libertà individuale.

Io seguirei molto volentieri l'amico senatore Todaro nell'esigere le più grandi garanzie in ordine all'attestato medico; ma non lo posso, perchè noi non abbiamo i medici da lui desiderati, e di questi, ma soprattutto di tanti di questi quanti ne occorrerebbero, non ne avremo mai. D'altra parte, sono anche dell'opinione del signor ministro, che in certi momenti occorre agire sollecitamente.

Concedo che si proceda sollecitamente anche a costo di veder fondare l'autorizzazione del ricovero sopra un attestato e una visita medica discutibile; ma di questo non si faccia la regola.

Quale ne sarebbe altrimenti la conseguenza? Ogni cittadino sarebbe travagliato dal dubbio che altri fallacemente potesse dichiararlo non sano di mente...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ma se si fa ora.

Senatore MAJORANA - CALATABIANO, *relatore*... Quello che si fa ora, si fa sotto la responsabilità del ministro dell'interno, e, per esso, del prefetto o del questore; poichè è un provvedimento di sicurezza pubblica quello che va preso,

in vista d'un pericolo. Ma, quando lo farete in seguito ad una legge che attribuisca competenza normale ordinaria all'autorità di pubblica sicurezza; quando non sarà più discutibile di esserne questa sempre investita: io affermo che il pericolo si rivelerà ben altrimenti serio che fin qui non sia avvenuto.

Se pochi danni ed offese contro la libertà individuale si sono lamentati; chè io non posso dire che non ne siano avvenuti del tutto: noi dovremmo in avvenire, ove si seguisse il sistema ministeriale, lamentarne in quantità e gravezza maggiori.

Del resto, domando io, vi deve essere o no l'imminenza del pericolo, quando dall'autorità di sicurezza si autorizza il ricovero nel manicomio?

Se non c'è cotesta imminenza, perchè dovrà darsi potestà arbitraria ad un delegato giuridicamente incompetente a ordinare una reclusione, che noi abbiamo temperato con la parola ricovero, ma che in sostanza è una reclusione; ad un delegato che si appoggia al certificato di un medico di una borgata, il quale non può dare facilmente tutta la garanzia di capacità, nè qualche volta quella di indipendenza, e talora neppure tutta quella desiderabile di moralità? E di tale sconfinato potere nei casi di errore, quale sarà la conseguenza?

Nella generalità dei casi, si subirà una più o meno lunga costrizione a vivere tra' pazzi. Si anderà sicuramente dal tribunale per ottenere giustizia: ma, come ha detto poco fa l'onorevole Todaro, il danno sarà definitivamente compiuto; perchè nemmeno è improbabile che chi fu preso per pazzo e aveva il cervello sano, non lo conservi per l'avvenire.

Invece, se la competenza resta presso chi deve averla, cioè presso il magistrato ordinario; in questo si trova tale ingranaggio di garanzie, che assicurano la bontà del giudizio, sì dal riguardo della capacità, che da quello della responsabilità.

Ma, dice il signor ministro, l'ipotesi di avere nei pazzi una sorgente di pericolo, di danno per sè e per la società, è il caso ordinario.

Io rispondo che aspetto la legge per vedere se si tratti o no di caso ordinario. A giudicare anche dalle guarigioni, io penso il contrario.

Ma, ad ogni modo, ancorchè sia quello il caso ordinario, siccome un provvedimento di stretta polizia rimane sempre sulle spalle di chi lo

prende, questi naturalmente dovrà assumersene la responsabilità.

Quanto ha fatto l'Ufficio centrale, non toglie alcuno dei mezzi essenziali di difesa. Al signor ministro sarà sfuggita la parola, ma mi permetta di osservare che egli si è contraddetto, quando ha detto: di quanto voi concedete, mi potrei contentare, perchè con esso solo ne ho abbastanza; ma pure ne voglio dell'altro.

Ma che se ne farà ella del potere che non le serve? Perchè ne vuole con eccesso?

Ella si deve contentare dei poteri sufficienti; e tali, secondo me, sono quelli dei quali l'Ufficio centrale consente d'investirvi.

All'onor. ministro dirò ancora che, se egli persevera nel suo pensiero, non sarà possibile surrogare efficaci garanzie, ove la magistratura si spogli del suo naturale potere.

Dirò di più. Siccome noi abbiamo stabilito due periodi per il ricovero del demente, l'uno provvisorio e d'osservazione, preceduto da accertamento sommario della malattia, l'altro definitivo che va deliberato anche con la presenza e contraddizione degli interessati; ove della competenza di ordinare il ricovero provvisorio s'investa, come vorrebbe il signor ministro, esclusivamente la pubblica sicurezza, può avvenire che, come questa talvolta può far rinserare, per errore o colpa, nel manicomio, chi è sano di mente, tal'altra può essere ingannata o può chiudere gli occhi all'evidenza, negandosi di autorizzare il ricovero in manicomio di chi, per esigenza di personale e di sociale salute, vi debba immediatamente essere condotto.

Quando ciò avvenisse, siccome il tribunale, secondo il sistema ministeriale, sarebbe incompetente ad ordinare l'ammissione provvisoria; la conseguenza sarebbe che mancherà qualunque garanzia sì alla difesa e alla cura del malato, che alla difesa della società.

Quello che ha stabilito l'Ufficio centrale, io voglio sperare che, pensandoci meglio, l'onorevole ministro l'accetterà.

E torno a ripetere i ringraziamenti dell'Ufficio centrale a tutti gli oratori che hanno parlato, e particolarmente al collega Fornaciari, che fu il più incondizionato fautore della legge.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Potrei riservarmi di rispondere all'egregio relatore quando discuteremo l'articolo in controversia; ma siccome non voglio lasciare il Senato sotto l'impressione prodotta dalle sue parole, rispondo subito.

Prima di tutto gli osservo che non mi sono punto contraddetto.

Io dissi: *Potrei* contentarmi di ciò che propone l'Ufficio centrale, perchè nel caso l'eccezione è la regola, ma ciò presenta degli inconvenienti, mettendo il funzionario di pubblica sicurezza in attriti continui.

Onorevole relatore, io mi spiego la sua opposizione e quella della maggioranza dell'Ufficio centrale, composta, tranne uno, di magistrati, e i magistrati fanno bene ad essere custodi severi della legalità.

Veda però, quello che in realtà accade; e forse le dimostrerò che è lei che si trova in contraddizione.

Il folle, l'ho già detto, non è un ammalato, come gli altri colpito dalla febbre, da *influenza*, o che so io, il folle, ordinariamente si manifesta tale quasi all'istante.

Ed io chiedo al mio amico Majorana, in questi casi che si farà?

Qualcuno deve avvertire l'autorità giudiziaria, o perchè l'autorità giudiziaria non sa da sè che nel tal paese, nel tal villaggio vi è un pazzo - e questo qualcuno deve essere o la famiglia del folle, o l'autorità di P. S. o il sindaco del luogo - Pensate ora, signori, quanto tempo passerebbe per fare la denuncia.

E poi fatta la denuncia, quale sarà il compito del magistrato?

Ordinerà egli il ricovero del folle nel manicomio immediatamente?

No: perchè potrebbe essere tratto in inganno e, badate, potrebbe essere ingannato senza che colui che presenta la denuncia assumesse alcuna responsabilità. Il magistrato dunque dovrebbe ordinare una visita. Allora chi chiamerà?

Non può chiamare l'alienista a Milano, a Reggio d'Emilia, a Firenze o a Nocera; chiamerà il medico del luogo, cioè proprio quel medico che deve rilasciare il primo certificato, per autorizzare il funzionario di pubblica sicurezza a mettere in istato di custodia il povero infermo.

Ma poi, che accade colla proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare?

L'individuo preso e mandato temporaneamente col certificato del medico, quanto tempo deve restare in questa condizione? Soltanto il tempo necessario secondo le distanze per essere condotto nel manicomio.

Arrivato nel manicomio, io spero che l'onorevole senatore Majorana vorrà riconoscerlo che ivi si trovano le persone competenti, che debbono dare il primo giudizio...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Noi NICOTERA, *ministro dell'interno*... Allora non so chi dovrebbe essere competente.

Dunque, vi trova gli uomini competenti; essi lo esaminano, ed io che sono stato presente molte volte a questo esame, assicuro l'on. senatore Majorana che è un esame rigoroso quello che fanno i medici del manicomio. Essi debbono dichiarare se realmente l'individuo presentato è alienato o no. Se i medici non dichiarano questo, non può essere ricoverato.

Non conosco verun manicomio che riceva in cura delle persone, solo perchè il delegato di pubblica sicurezza o il sindaco, che in mancanza ne fa le veci, le inviano come folli; anzi conosco dei manicomi che si rifiutano di ricevere il folle, quando non è accompagnato da tutte le dichiarazioni che danno una certa sicurezza che realmente l'individuo è infermo. Quando dunque i tecnici attestano dell'infermità dell'individuo, allora il magistrato con più coscienza potrà giudicare, senza tema di errore o d'inganno.

S'immagini l'on. Majorana che una famiglia trovi conveniente di far rinchiudere uno dei suoi membri; essa presenta la denuncia all'autorità giudiziaria, e questa immediatamente delega il medico a far la visita.

Il medico locale, come dice l'on. Todaro, non sarà competente, potrà ingannarsi, e rilascia il certificato, e in forza di esso il magistrato dà l'autorizzazione, e l'individuo entra al manicomio. La responsabilità di chi è?

Se invece il delegato di pubblica sicurezza, o il sindaco (che nella massima parte dei comuni ne esercita le funzioni), compie i primi atti, allora il magistrato si trova di fronte ad una autorità responsabile.

Ma nel modo voluto dall'onorevole Majorana, non si saprebbe dove cercare la responsabilità.

Quindi io ritengo che vi sia più garanzia nella disposizione quale è stata presentata da

me, che non in quella proposta dall'Ufficio centrale. Del resto, quando ne discuteremo, spero che si troverà modo di metterci d'accordo, prendendo una via di mezzo che assicuri lo scopo principale che ci proponiamo, cioè la cura più sollecita dell'infermo, giacchè molte volte un disgraziato per non essere stato curato in tempo, diviene incurabile. Me ne appello all'illustre senatore Verga, che ha tanta dottrina ed esperienza in queste materie.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

I.

Manicomi pubblici e privati.

Art. 1.

Ciascuna provincia del Regno è obbligata a provvedere al ricovero a norma dell'articolo 7, degli alienati poveri, che in essa hanno dimora, sia in un manicomio proprio, sia mediante convenzioni con altri manicomi pubblici o privati, salvo il rimborso delle spese relative da chi vi può essere obbligato, o il richiamo, in un istituto proprio, da parte della provincia o del comune, ai quali, per ragione di domicilio dell'alienato, compete l'onere a termini dell'articolo 27.

Quando una provincia si voglia giovare di un manicomio esistente fuori del proprio territorio, la relativa convenzione dovrà essere approvata dal prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità e tenuto calcolo della distanza, delle condizioni di viabilità e del numero degli alienati in relazione alla capacità del manicomio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Anche per soddisfare ad un desiderio, manifestato dal senatore Verga e accolto non soltanto dall'Ufficio centrale ma, anche dal signor ministro si propone di aggiungere dopo le parole: « sia

in un manicomio proprio » le seguenti: « od ospedale per le malattie mentali ».

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Io ho fatto una proposta, davvero semplicissima, microscopica, la quale non è che una declaratoria, una spiegazione della parola « manicomio », e questa è fatta all' intento di avviare il pubblico ad un concetto più giusto e più degno di quello che non abbia avuto finora, del manicomio. Una proposta così semplice fu fatta anche in Francia, e fu fatta colle stessa pia intenzione, perchè anche là come da noi il manicomio è creduto, come dicevo l'altro ieri, un luogo più infame ed orribile dello stesso carcere. Lo hanno chiamato tomba dell'intelligenza, luogo di sepolti vivi, ed altre galanterie di questo genere. Mi pare dunque non senza importanza che in una legge sui manicomi, e nel bel primo suo articolo, si dica che il manicomio è un ospedale di malattie mentali, e null'altro.

PRESIDENTE. Dunque nessuno chiedendo la parola, verremo ai voti.

È proposto un emendamento dall' Ufficio centrale, d'accordo col sig. ministro che, invece di dire come al testo: « un manicomio proprio » si dica: « in un proprio manicomio, od ospedale delle malattie mentali ».

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 1. così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

I corpi morali e i cittadini che godono dei diritti civili e politici possono essere autorizzati a istituire stabilimenti pel ricovero e la cura degli alienati. Però devono presentare, colla domanda, il piano edilizio e la relazione particolareggiata dell'ordinamento dell'asilo al Prefetto, il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità ed occorrendo uno o più medici alienisti, darà la sua autorizzazione.

Eguali norme si seguiranno per gli stabilimenti privati in cui si accolgono oltre gli

alienati, anche individui affetti da malattie nervose.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Io ho trovato, al comma di questo secondo articolo, una dicitura che può generare degli equivoci, e far credere che realmente nei manicomi si trovino dei semplici nevropatici misti ad alienati, confusi con gli alienati.

A togliere questa idea che non è giusta, e non sarebbe molto onorevole per il nostro paese, avrei proposto di dire: « Eguali norme si seguiranno per gli stabilimenti privati in cui si accolgono, benchè in compartimenti separati, alienati ed affetti da malattie nervose ».

Quindi si tratterebbe di aggiungere le parole « benchè in compartimenti separati ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale è nell'ordine d'idee dell'onorevole senatore Verga, ma spiega perchè non aveva incluso la desiderata affermazione.

All'art. 14, nel primo capoverso proposto dall'Ufficio centrale, si dice: « nei compartimenti per alienati, sia negli ospedali, sia nei manicomi, non devono tenersi confusi i nevropatici ».

Quindi la specificazione che dovessero tenersi in compartimenti separati non era necessaria al capoverso dell'art. 2.^o Però, siccome si deve attendere, per conoscersi che la legge vuole la separazione, la lettura dell'art. 14; e non si tratterebbe che di includere qui due parole che gioverebbero alla chiarezza, l'Ufficio centrale non si oppone che sia detto così: « Eguali norme si seguiranno per gli stabilimenti privati, in cui si accolgono, benchè in compartimenti separati (e questa è l'aggiunta), oltre gli alienati, anche individui affetti da malattie nervose ».

PRESIDENTE. Onorevole signor ministro accetta questa aggiunta?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questa aggiunta al secondo paragrafo dell'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

Pongo ai voti il complesso dell'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Ogni manicomio sia pubblico che privato deve esser posto sotto la direzione di un medico di spechiata moralità e di comprovata competenza tecnica, il quale avrà piena autorità sul servizio interno sanitario e disciplinare, avrà l'alta sorveglianza su tutto ciò che concerne il trattamento dei malati e sarà responsabile dell'andamento del manicomio e della esecuzione della presente legge in quanto lo riguarda.

La nomina del direttore dovrà essere approvata dal prefetto.

Alla nomina del direttore nei manicomi consorziali avranno diritto di concorrere tutte le provincie e altri enti facienti parte del consorzio.

Le forme di tale nomina e la designazione dell'autorità che la deve approvare, sono determinate nel capitolato consorziale.

Per la nomina nei manicomi dipendenti dalle opere pie, si osservano le tavole di fondazione, in quanto sieno in armonia con la legge sulle opere pie; la nomina però deve essere sempre approvata dal prefetto.

In ogni manicomio è di obbligo un numero di medici non minore di 1 per ogni 120 alienati, e di infermieri di 1 per ogni 12.

Senatore BIZZOZERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BIZZOZERO. Nell'articolo terzo, comma primo, è detto che il direttore sanitario avrà piena autorità sul servizio interno sanitario e disciplinare, ed avrà l'alta sorveglianza su tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, ecc.

Il testo ministeriale, invece, diceva: avrà la alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati.

A me, nelle discussioni fatte nell'Ufficio centrale, è sembrato che la espressione proposta ora dall'Ufficio centrale fosse più comprensiva, e, come tale, da preferirsi. Se nonchè più tardi persone di alta competenza pratica, e fra esse citerò il nostro illustre collega, il senatore Verga Andrea, mi hanno fatto osservare, che con que-

ste parole il concetto acquistava bensì in estensione ma restava meno preciso e determinato.

Quali sono quei servizi in un manicomio che si considerano di economia interna?

Sono quelli che riguardano la cucina, la lavanderia, il riscaldamento, la coltura del terreno, le piccole industrie dei manicomi e così via.

Presentemente gl'inservienti a questi servizi sono in generale alla dipendenza dell'economista, il che suscita bene spesso una specie di dualismo fra l'economista e il direttore del manicomio.

Ebbene, è questo dualismo che riesce pernicioso, e riesce tale per due ordini di fatti.

Riesce pernicioso innanzi tutto pel modo stesso in cui è fatto questo servizio economico; per esempio, se la cucina fornisce cibi malsani, se il riscaldamento è male eseguito. Poi, può essere pernicioso per una serie di fatti che dipendono dalla costituzione interna del manicomio.

E per vero, a questi servizi speciali sogliono attendere, oltre ad inservienti sani di mente, molti degli alienati, e precisamente quelli che non sono pericolosi, che conservano ancora una porzione discreta d'intelligenza, e che hanno una costituzione fisica adatta.

Ora, è necessario, che gl'inservienti sani che dirigono questi servizi siano essi pure alla dipendenza del direttore del manicomio, affinché possano avere da lui le istruzioni per giovare convenientemente di questi alienati, e rispondere di fronte a lui della loro esecuzione.

Succede, per esempio, che un cuoco lasci in mano di malati degli istrumenti pericolosi; succede che un carrettiere, che ha al suo servizio degli alienati, usi poca sorveglianza e li lasci fuggire.

Orbene, il direttore del manicomio reclama, ma il suo reclamo non conduce alla punizione dell'inserviente, perchè questo è alla dipendenza di una autorità che non è la sua, e che non di rado, anzi, è in antagonismo colla sua.

Questo dualismo, e lo dico con tutti quelli che sono pratici di questa materia, è veramente dannoso.

Noi abbiamo in questa legge affidato tutta la responsabilità dell'andamento del manicomio al direttore medico; è contro di lui che ci rivolgiamo se il manicomio va male.

Dobbiamo, quindi, dargli espressamente l'au-

torità di far tutto quanto è necessario per convenientemente rispondere ai doveri impostigli.

È per queste ragioni che io ed il senatore Verga proponiamo, che pel comma 1 dell'articolo 3 venga conservato il testo del progetto ministeriale.

Senatore TODARO F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Io mi associo alla proposta fatta dal senatore Bizzozero. Non ritorno a dire quello che ho detto nella discussione generale, in quest'articolo che concerne le nomine.

Desidero soltanto che si salvi ciò che c'è di scientifico nei nostri manicomi, perchè non avete nessun articolo che tuteli questa parte.

I nostri manicomi sono in mano di uomini intelligentissimi e laboriosi, che hanno iniziato dei lavori scientifici non solo importanti pel progresso della psichiatria, ma che servono di guida alla cura delle malattie mentali.

Mentre fortunatamente abbiamo, nel maggior numero dei nostri manicomi, per iniziativa dei direttori, aperto un così vasto campo alle ricerche scientifiche secondo il moderno indirizzo della psichiatria, con questa legge, qual'è progettata, mi pare che tuttociò verrebbe a sparire.

Non vorreste almeno inserire in quest'articolo un inciso che salvi la parte scientifica?

Io proporrei che almeno si dicesse nell'articolo: « sarà conservato il posto di anatomo-patologo ed annesso laboratorio nei manicomi dove esiste ».

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Io aggiungo a quello che dissero i miei onorevoli colleghi che la piena autorità, anche nella parte economica, sta vivamente a cuore di tutti i direttori dei manicomi, i quali mi hanno fatto di ciò una speciale raccomandazione, considerandomi al Senato come loro rappresentante.

Essi vorrebbero che l'articolo fosse più spiccio e più largo, e dicesse, per esempio, che il medico-direttore ha piena autorità sul servizio sanitario, disciplinare ed *economico interno*; e ciò per far subito intendere che essi non aspirano alla amministrazione, ma soltanto all'interna economia dello stabilimento.

Le cose dette dal senatore Bizzozero sono molto giuste. Io considero particolarmente tutto

ciò che riguarda la cucina e trovo che il servizio economico qui si confonde col sanitario, poichè molte malattie mentali hanno per base l'anemia, ed una abbondante e bene scelta alimentazione si risolve nel miglior sistema di cura.

Mi sembra che su questo punto siamo tutti d'accordo nella sostanza, non si tratta che di esserlo anche nella forma.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Non tema il Senato che mi voglia intromettere in mezzo a tanti illustri psichiatri ed alienisti per fare una proposta tecnica; io voglio fare una proposta del mio mestiere, che è quello di magistrato.

Nell'art. 3 di questo progetto, ed in altri successivi, dall'Ufficio centrale si è usata una locuzione impropria parlandosi di legge sulle Opere pie, mentre questa dizione si trovava nella legge abrogata del 1862.

Quindi mi sembrerebbe opportuno correggere richiamando semplicemente la vigente legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Debbo ringraziare l'onor. Verga per l'appoggio dato alla formula adottata nel mio disegno di legge, cioè la sorveglianza anche su quello che riguarda l'economia dello stabilimento.

Però lo pregherei di lasciarla come è senza dire « piena », poichè mi pare che le parole « alta sorveglianza » corrispondano bene al concetto.

Inoltre lo pregherei di non limitarla solo al servizio economico interno, poichè egli sa meglio di me, che il servizio dei folli non è solo interno, ma è anche esterno.

Quindi la sorveglianza del direttore tecnico non dovrebbe essere soltanto per la parte interna, ma anche per la esterna. Ed io credo che senza accennare la parte interna ed esterna, e mantenendo la dizione come è, cioè che il direttore sarà responsabile della sorveglianza sulla parte economica, per quanto riguarda il trattamento dei malati, potrebbe bastare.

Dico questo nel caso che l'on. Verga non creda necessaria una modificazione.

Senatore VERGA A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VERGA A. Io sono lieto di vedere che in sostanza vogliamo tutti concedere larga autorità al direttore anche nella parte economica. Devo per altro ripetere che quel che si desidera è una piena autorità sul servizio economico interno, essendo già questa stata accordata con ottimo effetto ad alcuni direttori di grandi manicomi. E nelle accademie e sui giornali fu specialmente fatta segno di osservazioni la formola proposta dall'Ufficio centrale, come quella che può dar luogo ad attriti e conseguenze spiacevoli.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Come ha potuto vedere l'onorevole Finali, la sobrietà della Commissione nel fare emendamenti ha forse ecceduto. Nel caso presente però ha ecceduto con piena cognizione di causa; poichè non poteva dar luogo ad alcun genere di equivoci il denominare, come è fatto in più articoli del disegno ministeriale, legge « delle opere pie » quella che ora propriamente è intitolata « delle istituzioni pubbliche di beneficenza ». Chè, così facendo, si significava assai chiaramente la legge cui ci riferiamo.

Riconosco peraltro che la cosa migliore è di correggere il disegno ministeriale, e citare la legge col suo nuovo titolo, cioè « sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Rispetto al ritorno alla formola ministeriale, essendosi oltre l'accordo tra il proponente senatore Verga e l'onor. ministro, manifestato dissidio nell'Ufficio centrale, io devo dire che la maggioranza dell'Ufficio centrale finisce per accongiarsi alla proposta di rimettere le parole: « l'alta sorveglianza su quello (cioè servizio economico) ». Dirò non di meno qualche parola in difesa dell'emendamento che noi avevamo proposto.

Se la legge non dovesse avere nella pratica, fuorchè l'interpretazione che le diamo noi qui in Senato, e che, forse, si darà nella Camera dei deputati, non potrebbe esserci dubbio sul significato delle parole che vogliono ripristinare; chè quanto alla sostanza sui poteri del direttore, io entro interamente nell'ordine d'idee

dei colleghi Bizzozero e Verga: ma la legge cammina come è: le nostre interpretazioni non varranno a mutarla.

Ora, quando l'Ufficio centrale consigliava, lasciando le parole « alta sorveglianza », di eliminare, come oggetto di tale alta sorveglianza, *il servizio economico*, lasciando le altre parole, vale a dire affermando che l'alta sorveglianza deve cadere *su tutto ciò* che concerne il trattamento dei malati: gli pareva impossibile che il direttore, avendo l'alta sorveglianza su tutto ciò che riguarda il trattamento, non dovesse avere quella che si riferisce al cibo, alle vesti, all'igiene, al servizio dell'ammalato, cose tutte che son parte massima del trattamento stesso.

Pensava poi di non lasciare la determinazione dell'oggetto della sorveglianza « servizio economico », perchè di sua natura l'aggettivo « economico » è parola che, nella pratica, può riuscire equivoca: essa può dire moltissimo od assai poco. Il « servizio economico » potrebbe implicare tutto il regime dell'entrata e della spesa, ed escludere quello del trattamento dei malati che non abbia carattere economico.

Ora nasceva dubbio nella mente dei componenti l'Ufficio centrale, se fosse lecito, anche nei riguardi del trattamento, di dare la competenza al medico direttore d'indagare e invigilare il regime economico dall'accennato aspetto; il che avrebbe potuto compromettere quella divisione di lavoro che pur ci deve essere nell'azienda del manicomio: e certamente ci sarà qualcuno che dovrà tenere l'amministrazione delle entrate e delle spese, e dovrà esserne responsabile, senza che il direttore abbia diritto e dovere di occuparsene, fosse solo del mero incremento dei fondi, in servizio del manicomio e dei malati. A cotesto dubbio si accoppiava l'altro che, crescendo nell'ordine economico l'ingerenza del direttore, potesse non giustificarsi in altri ordini che anche al trattamento dei malati si riferiscono.

Ma, poichè ho detto che la maggioranza dell'Ufficio centrale si accomoda a rimettere nell'accennata parte l'articolo quale era formulato nel disegno ministeriale; io mi reputo salvo, non soltanto nella coscienza, ma anche nella forma, dopo di avervi manifestato il mio modo di vedere, limitandomi nella conclusione a farla da semplice espositore del sentimento della maggioranza.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io non vorrei che non le parole dell'articolo, ma le parole del relatore potessero poi essere invocate da qualche stabilimento per confondere un poco le attribuzioni.

L'onor. mio amico Majorana-Calatabiano ha detto: cosa c'entra il medico coll'introito e coll'esito? A me sembra chiaro che quella parte dell'amministrazione non sia compresa nella disposizione di questo articolo, poichè l'articolo dice: « su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati ».

Al di là di questo, il direttore medico non ha nulla che vedere, perchè sarebbe strano che il medico in uno stabilimento privato, o provinciale, o di beneficenza, o consorziale, si occupasse dell'introito e dell'esito, cioè della parte contabile invece che del trattamento degli ammalati, come è nell'intendimento dell'onor. senatore Verga Andrea e dell'onor. senatore Bizzozero, perchè se si volesse estendere la sua ingerenza, allora si creerebbe una confusione di attribuzioni.

Senatore GALLOZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GALLOZZI. Io trovo che l'ultimo comma di questo articolo del progetto ministeriale dice: « Sarà obbligatorio in ogni manicomio un numero di medici in ragione di 1 per ogni 100 alienati, ed infermieri in ragione di almeno 1 per ogni 12 ammalati ». E l'ultimo comma del progetto dell'Ufficio centrale dice: « In ogni manicomio è di obbligo un numero di medici non minore di 1 per ogni 120 alienati, e d'infermieri di 1 ogni 12 ».

Confesso francamente che io non sono alienista, ma la più parte della mia vita l'ho passata in mezzo agli infermi degli ospedali, nelle cliniche, e mi pare che per ogni 100 infermi un medico sia forse anche poco. Noi non dobbiamo calcolare la condizioni del folle il quale ha soltanto bisogno delle cure della malattia mentale, ma bisogna calcolare il caso di altri morbi comuni, o di un epidemia. In questo caso un solo medico difficilmente può visitare 120 infermi in un sol giorno. È uno schiarimento che io domando agli egregi componenti l'Ufficio centrale; a me pare che per ogni 100 in-

fermi un medico sia sufficiente e mi pare troppo poco prevedendo il caso di malattie comuni, perchè i folli hanno anche delle malattie comuni, come tutti gli altri, ed in caso di epidemia, non so come un povero medico possa trovarsi in grado di visitare tanti infermi al giorno con la necessaria ponderazione. Quindi io propongo che si ritorni alla proposta ministeriale, che cioè il numero dei medici sia di 1 per ogni 100 alienati.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione è dolente di non poter accettare la proposta del senatore Gallozzi.

I rapporti del numero dei medici e degli infermieri determinati dall'Ufficio centrale nell'ultimo capoverso dell'articolo 3, non sono che dei massimi rispetto al numero dei malati, dei minimi rispetto a quello dei medici e infermieri. Il che vuol dire che, non soltanto in tempi di epidemie (nelle quali senza un numero maggiore di medici l'ospedale non funzionerebbe), ma per dati manicomi anche in tempi ordinari, si scenderà sotto a tali massimi, o si eleveranno i minimi. E appunto, per evitare ciò, c'è la vigilanza, oltrechè lo statuto.

Ma la legge, dovendo stabilire qualche cosa di vincolante per tutti, nel fine di evitare le troppo gravi ineguaglianze tra il governo di un manicomio e quello di un altro, ha ricorso a fissare i rapporti dei massimi e dei minimi.

Questo si fa in genere in tutte quelle istituzioni, che implicano un rapporto di facoltà e di dovere. Per esempio, noi abbiamo i massimi convenzionali o legali delle tariffe pel servizio ferroviario, e per quello di navigazione.

Ma l'onorevole senatore Gallozzi impugna appunto la bontà dei rapporti di massimi e di minimi adottati dall'Ufficio centrale; e vorrebbe surrogati quelli del disegno ministeriale.

Però, se la media di fatto, nelle condizioni presenti di alcuni istituti, anche in Italia, porta che i medici non sono in proporzioni poco diverse da quelle di un medico per 120 malati; la legge può benissimo stabilire il rapporto in cotali termini.

Per altro, è una specie di transazione che si è fatta; perchè, in vista di alcuni esempi, per cui si ha un medico per 150 malati, si sa-

rebbe potuto elevare il rapporto di questi. Il sig. ministro è stato arrendevole nell'accettare il massimo di 120 malati per ogni medico, movendo dal concetto che non si richiede visita quotidiana assai frequente per tutti i malati, e potendo benissimo senza anticipata costrizione legale, e dovendo, quando se ne mostri il bisogno, adoperarsi un numero di medici maggiore.

Senatore GALLOZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GALLOZZI. Apprezzo le osservazioni dell'onorevole Majorana, ma dal canto mio faccio osservare che i folli sono degli ammalati, ed il medico deve ogni giorno vedere in qual modo proceda la loro cura, se in bene, se in meglio, oppur no; 120 sono 120, e aggiunteci le malattie comuni, credo per parte mia che siano troppi 120 per un medico solo, quando si vuole un servizio rigoroso.

Certamente nelle amministrazioni dove non ci sono ammalati 150 alla volta, o in battaglione, un medico solo sta bene; ma qui si tratta di infermi di mente e di corpo, per cui io resto fermo nella mia proposta che è indispensabile un medico per ogni 100 malati; il Senato l'accetterà o no, io ho fatto il mio dovere.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego l'onorevole senatore Gallozzi di riflettere che il numero di 120 è nelle condizioni normali, poichè se si verificasse eccezionalmente un'epidemia, allora si accrescerebbe il numero dei medici ed il numero degl'infermieri.

Abbiamo avuto il colera, ed allora il numero dei medici e degl'infermieri si è di molto aumentato; ma nelle condizioni normali il numero di 120 credo che sia proporzionato.

In quanto poi alle malattie comuni, l'onor. senatore Gallozzi sa che in ogni manicomio vi è la sala per gli ammalati, ed a quella sala è destinato un medico di servizio, il quale non fa il servizio ordinario.

Ora la media degli ammalati di malattie comuni nei manicomi può essere del 5, del 6, del 10 per cento; quindi, supponiamo un manicomio di 500 ammalati; è ben raro che l'infermeria arrivi a 50 ammalati; e vi è destinato sempre un medico.

Oltre di ciò vi sono delle malattie speciali - non sembrerà strano al Senato che io parli come un medico - vi sono delle malattie speciali, ripeto: una delle infermità che si verifica in molti manicomi è la malattia degli occhi. E per questi malati, che sono tenuti in una sala a parte, è destinato un medico, che non è quello di servizio per i 120. Quindi credo che questo numero può essere lasciato senza timore che il servizio ne soffra.

Senatore GALLOZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GALLOZZI. Dopo le spiegazioni del ministro io vedo che, oltre i medici per gli alienati ci sono anche i medici per le malattie comuni; questo non risulta nell'articolo, e perciò avevo fatto questo emendamento.

PRESIDENTE. Dunque il signor senatore Gallozzi insiste nel suo emendamento?

Senatore GALLOZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non vi è dunque altro emendamento che quello dell'onorevole senatore Verga.

Senatore TODARO F. Anch'io ho proposto un emendamento.

PRESIDENTE. Allora io la prego di mandarlo scritto al banco della Presidenza, perchè io non sarei neanche obbligato di tenerne conto.

Dunque vi è un emendamento proposto dal senatore Verga Andrea di riprendere il testo ministeriale, dove dice: « Avrà l'alta sorveglianza invece di dire: « sorveglianza su tutto ciò che concerne ecc. ».

Vi è poi la proposta del senatore Finali, che invece di: « Opere pie » si dica: « Istituti di pubblica beneficenza ».

Finalmente vi è la proposta che ha mandato il senatore Todaro Francesco di aggiungere all'art. 3 le seguenti parole: « sarà conservato il posto di anatomico patologo e l'annesso laboratorio nei manicomi dove già esistono ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Secondo l'articolo di questa legge, gli statuti ed i regolamenti vigenti devono essere mandati al ministro, per l'approvazione.

Ora, sia per le dichiarazioni fatte, sia perchè la ragione è a favore della tesi del senatore Todaro, a me pare impossibile che il ministro possa consentire che si tolga o danneggi una

istituzione che riesce di lustro e di guarentigia del buon servizio in alcuni manicomi. Può il ministro esigere che ciò che manchi, agli scopi della legge, si fornisca; ma non consentirà mai che quello che di presente è importante, vada manomesso.

Nulla pertanto c'è da temere; e non occorre, per quanto desidera il senatore Todaro, una sanzione di legge.

Senatore TODARO F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Dopo le spiegazioni date dal relatore dell'Ufficio centrale io ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Per conseguenza non rimangono che gli emendamenti Verga Andrea e Finali.

Pongo ai voti l'emendamento del signor senatore Verga Andrea.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Nell'ultimo paragrafo c'è da proporre un mutamento di parole. « In ogni manicomio è obbligatorio un medico per ogni 120 alienati ed un infermiere per ogni 12 ».

PRESIDENTE. Non si potrebbe dire « sarà » invece di « è ».

Senatore MAJORANA CALATABIANO, *relatore*. Va bene, diciamo pure « sarà » invece di « è ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora veniamo ai voti.

Pongo ai voti nel primo paragrafo la sostituzione delle parole « l'alta sorveglianza su quello economico » invece « di sorveglianza su tutto ciò che concerne » ecc. Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti la sostituzione delle parole: « istituzioni pubbliche di beneficenza » invece di « opere pie ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Finalmente invece dell'ultimo paragrafo pongo ai voti il seguente, concordato tra il ministro e la Commissione: « In ogni manicomio ci sarà almeno un medico ogni 120 alienati ed un infermiere ogni 12 ».

Chi approva questo ultimo paragrafo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo terzo così emendato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 4.

Nella città sede di Facoltà medica universitaria, i professori di clinica delle malattie mentali avranno di diritto un servizio di alienati in uno dei manicomi o degli ospedali, senza obbligo di contributo da parte dello Stato.

Del servizio di clinica non faranno parte gli alienati mantenuti a spese delle famiglie, salvo l'espressa autorizzazione di esse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Verga Andrea.

Senatore VERGA A. Questo articolo mi pare incompleto, perchè non provvede menomamente al personale; non parla nè del modo con cui si fa la nomina del direttore, nè della nomina dei medici, nè degli ispettori.

Ora io capisco che del personale secondario si possa tacere, e mandare la cosa al regolamento interno, e forse questa fu l'intenzione del ministro. Ma in quanto al direttore il dire che la sua nomina deve essere approvata dal prefetto, è troppo poco.

Mi pare che almeno pei manicomi provinciali convenga aggiungere che il direttore deve essere nominato dietro proposta della Deputazione e col voto di una Commissione competente.

Se si vuole un direttore di specchiata moralità e di provata competenza tecnica, vi deve essere anche una Commissione che sappia fare una buona scelta, esaminando i titoli dei concorrenti.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io desidero di sottoporre al giudizio dell'onorevole senatore Verga una mia considerazione; ed anzitutto richiamo la sua attenzione sull'articolo che è già stato votato.

Se il manicomio è consorziale provinciale,

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

non vi è dubbio che la scelta del direttore rimane al consorzio; se poi il manicomio appartiene ad un istituto di beneficenza, non vi è dubbio che la nomina dev'esser fatta dal Consiglio d'amministrazione dell'opera di beneficenza.

Potrebbe forse sorgere un dubbio solo quando il manicomio è di una provincia.

Ma se il manicomio è di una provincia, sembra evidente che la nomina del direttore debba farla o il Consiglio provinciale o la Deputazione provinciale se n'è delegata dal Consiglio.

Mi parrebbe dunque che l'aggiunta dell'onorevole Verga potrebbe complicare un poco la facoltà della nomina, e limiterebbe del resto una facoltà che pure bisogna lasciare all'Amministrazione provinciale, dalla quale dipende il manicomio. Lo prego di tener conto delle mie osservazioni, e visto che nel primo caso la facoltà è già data al consorzio, e nel secondo al Consiglio amministrativo di beneficenza, nel terzo è evidente che è giusto sia lasciata alla Amministrazione provinciale; qualunque aggiunta a questo riguardo io credo che sarebbe superflua. Prego quindi il senatore Verga Andrea di non insistere nella sua proposta.

Senatore VERGA A. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata alla Deputazione provinciale per quelli mantenuti dalle provincie o da un Consiglio amministrativo di nomina del Consiglio provinciale per quelli appartenenti ad opere pie (salvo il disposto della legge sulle opere pie per le Congregazioni di carità), o dei rispettivi Consigli provinciali per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale.

Il direttore del manicomio interverrà alle riunioni amministrative con voto consultivo in tutte le materie che riguardano la parte tecnica e sanitaria del manicomio.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale debbo dichiarare che su questo articolo 5, d'accordo anche coll'onorevole ministro, si è deliberato di apportare una modificazione.

Dove è detto che « il Consiglio provinciale debba pur fare la nomina degli amministratori, anche per i manicomi appartenenti alle opere pie », si dica invece che « il Consiglio di amministrazione è nominato secondo le tavole di fondazione, in quanto esse siano in armonia, o in quanto siano modificate dalla nuova legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Mi riservo peraltro di presentarne la formola nel nuovo articolo 5.

PRESIDENTE. Salvo a presentare la formola definitiva, do facoltà di parlare su questo art. 5 al signor senatore Baccelli.

Senatore BACCELLI. Io sono a disposizione del Senato, ma faccio riflettere che la proposta che volevo sottoporre alla sua considerazione, ormai si può dire che per la metà sia passata, per ciò che ha detto il relatore dell'Ufficio centrale.

Però, siccome le mie osservazioni investono tutto il concetto amministrativo che informa l'art. 5, e poichè credo che possano dar luogo, per quanto riguarda l'Amministrazione provinciale, a questioni alquanto serie, così vedo che il tempo verrebbe a mancare allo sviluppo di queste mie osservazioni.

Quindi io prego il Senato di rimandare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Baccelli prega il Senato di rimandare la discussione a domani.

Quindi la rimanderemo a domani.

Però ho anche io da fare una preghiera ai signori senatori, e cioè di trovarsi qui domani alle due precise e non alle tre, come oggi, altrimenti la discussione non potrebbe procedere sollecita.

Senatore MANFRIN. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFRIN. È stata distribuita una relazione su un breve disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che riguarda l'alienazione di un bosco demaniale.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

Questo disegno di legge, che da molti anni si aggira fra i banchi del Parlamento, tende a giovare a parecchie migliaia di persone che si trovano nel maggior bisogno ed invocano vivamente il provvedimento contemplato in questo disegno di legge.

Per queste ragioni, io mi faccio ardito di chiedere al Senato che, nella sua benevolenza, voglia mettere al più presto in discussione questo progetto di legge, che non può suscitare alcuna osservazione.

PRESIDENTE. Il senatore Manfrin, come il Senato ha udito, propone di iscrivere all'ordine del giorno, al più presto, il progetto che riguarda l'alienazione del bosco di Montello.

Proporrei quindi che detto progetto prendesse il terzo posto nell'ordine del giorno.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Quindi domani, alle ore due, seduta pubblica col seguente ordine del giorno :

Discussione dei seguenti progetti legge :

Intorno agli alienati ed ai manicomi (*seguito*);

Convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica;

Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso;

Passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Organici, stipendi e tasse per gli Istituti di istruzione secondaria classica;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima).

La seduta è sciolta (ore 5 e 55).

LXXX.

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi — Approvazione degli articoli da 5 a 26 inclusivo, dopo discussione sopra alcuni articoli alla quale prendono parte i senatori Baccelli, Manfredi dell'Ufficio centrale, Tolomei B., Mangilli, Lovera, Todaro F., Bizzozero, Verga A., Parenzo, Gadda, Bartoli, Vitelleschi, il relatore senatore Majorana-Calatabiano ed il ministro dell'interno — Incursione dell'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il ministro dell'interno; interviene più tardi il ministro guardasigilli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
«Intorno agli alienati ed ai manicomi» (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: la Discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi.

Il Senato rammenta che ieri furono approvati i primi quattro articoli.

Leggo ora l'art. 5.

Art. 5.

L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata alla deputazione provinciale per quelli mantenuti dalla provincia, o da un Consiglio amministrativo di nomina del Consiglio provinciale per quelli appartenenti ad Opere pie (salvo il disposto della legge sulle Opere pie per

le Congregazioni di carità), o dei rispettivi Consigli provinciali per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale.

Il direttore del manicomio interverrà alle riunioni amministrative con voto consultivo in tutte le materie che riguardano la parte tecnica e sanitaria del manicomio.

Rammento anche che il sig. relatore aveva accennato ad una modificazione di redazione che l'Ufficio centrale avrebbe proposto intorno a quest'art. 5.

Ha ora facoltà di parlare sull'articolo medesimo il senatore Baccelli.

Senatore BACCELLI. È tanto poca cosa la materia sulla quale voglio parlare che se fossi molto lungo temerei d'incappare in quell'accusa che moveva il giureconsulto Guarino a taluni commentatori dicendo che nelle cose facili sono prolissi e nelle cose oscure sono laconici.

Sarò per tanto breve, ma premetto che ove le mie modeste osservazioni avessero potuto essere interpretate come una opposizione a questa legge avrei preferito di tacere poichè nell'animo mio, vi sta che nessuna legge meriti

di essere approvata con plauso quanto questa. Dalla quale lode ne deriva al ministro dell'interno ed alla nostra Commissione centrale che l'ha studiata e condotta a tanto grado di perfezione.

Ma in tutte le cose umane vi è sempre qualche difetto; ed io mi sono permesso di declinare questo difetto alla Commissione anche prima di parlarne in Senato.

E sono lieto di vedere che già per la metà questa mia osservazione è stata accolta, e per conseguenza non mi rimane a sperare che lo accoglimento dell'altra metà.

La mia osservazione è la seguente:

Il progetto dopo aver classificato i vari manicomi, passa a dare a questi corpi l'anima loro, ossia ad organarne l'amministrazione.

Distingue i manicomi in due grandi classi, in due tipi. I manicomi provinciali ed i manicomi delle Opere pie.

Non parlo dei manicomi privati sui quali la legge stabilisce delle disposizioni piuttosto di vigilanza e di sorveglianza anzichè di organamento.

Ed inquanto ai manicomi provinciali vuole che l'amministrazione sia conferita alla Deputazione provinciale. In quanto ai manicomi spettanti alle opere di beneficenza vuole che il Consiglio provinciale nomini l'amministrazione.

A me è sembrato che questa disposizione sia un neo di questa bellissima legge.

Tante volte i nei aumentano la bellezza, ma quando stanno al loro posto; questo è un neo fuori di posto.

Difatti quel conferire che fa la legge il diritto di amministrazione alla Deputazione provinciale, innanzi tutto costituisce una incoerenza del legislatore verso altre disposizioni non ha guari emanate.

Nella nuova legge comunale e provinciale la modificazione più radicale, la più importante è quella di avere tolto alla Deputazione provinciale tutto ciò che era estraneo alla sua indole, e tutto ciò che non derivava per retta via dal Consiglio provinciale di cui è emanazione. Tutela di comuni, controllo di Opere pie tolte totalmente alla Deputazione provinciale; attribuzioni uniche della Deputazione provinciale, quelle che le vengono delegate dal Consiglio provinciale.

In questa innovazione sta tutta l'importanza

della nuova legge comunale e provinciale. Ora con le disposizioni dell'art. 5 mi sembra che si venga ad urtare in questa disposizione recente della legge comunale e provinciale; si vuole ridare alla Deputazione provinciale l'amministrazione *del manicomio*, e sottolineo questa parola, perchè, quale manicomio, nella sua essenza, compendia tutte le Opere pie, se non altro per la sua grande importanza.

Ma questo è il meno. Torna a conferire in modo *diretto* l'amministrazione del manicomio alla Deputazione provinciale facendone un suo speciale diritto, indipendentemente dal Consiglio provinciale, mentre la legge nuova comunale e provinciale, non ha voluto che si desse alle Deputazioni provinciali altra prerogativa, altro diritto se non quello che già si trovava nel seno, nel ventre del Consiglio provinciale medesimo.

Onde ne viene questa prima conseguenza dell'incoerenza di queste disposizioni con le altre che abbiamo poc'anzi sancite e della violazione apertissima dell'art. 192 della legge comunale e provinciale, il quale dice: « Sono sottoposte all'Amministrazione provinciale e le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi amministrati ».

Ma potrebbe dirsi che questa mia doglianza sia di poco conto, perchè dopo tutto la Deputazione provinciale non è che una emanazione del Consiglio provinciale.

Io però mi permetto di ricordare al Senato che è comune doglianza, specialmente dei giuristi, di vedere continuamente le nostre leggi lasciare dei desiderati nell'ordine giuridico, di guisa che si va sempre avanti a furia d'interpretazioni e di giurisprudenza, mentre il legislatore avrebbe potuto provvedere agli avvenimenti futuri dubbi col tenere un linguaggio più preciso che fosse possibile.

Che diversità passa fra il conferire il diritto di amministrare al Consiglio provinciale ed il conferirlo alla Deputazione provinciale?

Sembra nulla, e pure la differenza è profonda.

Quando voi conferite l'amministrazione del manicomio alla Deputazione provinciale, è la legge che conferisce questo diritto alla Deputazione provinciale?

La Deputazione provinciale va ad essere investita di questo *ius administrandi non iure delegationis*, ma *iure legis*.

E questo che cosa importa?

Importa che i Consigli provinciali vengono ad essere spogliati del diritto di controllo sia nell'ordine di contabilità, sia nell'ordine morale, sia nell'ordine economico.

Ne volete una prova?

Non avete a fare altro che rammentarvi lo stato della legislazione della legge comunale e provinciale anteriore alla presente.

La legge conferiva alle Deputazioni provinciali la tutela dei comuni ed il controllo sulle Opere pie. Poteva il Consiglio provinciale domandare alla Deputazione che cosa avesse fatto della tutela dei comuni e delle Opere pie o di beneficenza. Ma no. E perchè?

Perchè la Deputazione provinciale suffragata da tutta la giurisprudenza più che ventenne del Regno rispondeva: ma io non ho ricevuto da voi Consiglio provinciale *iure delegationis* questa tutela; questa mi appartiene *recto tramite* dalla legge, ed io non ne devo render conto a voi.

E così dite di tanti altri corpi morali.

E poichè mi ci trovo in mezzo, (ciascuno parla delle cose sue), il Consiglio dell'ordine degli avvocati, è chiamato ad esercitare una giurisdizione disciplinare verso i propri membri. Ebbene se il Consiglio dell'ordine emanasse una decisione vi è appello alla Corte d'appello e alla Cassazione.

Nessuno andrebbe a portare il reclamo al ceto degli avvocati, perchè il Consiglio dell'ordine si difenderebbe dicendo, non è per delegazione che io ho ricevuto questo diritto, ma è la legge che me ne ha investito.

Dunque vedete quant'è profonda la differenza tra il conferire il diritto di amministrare al Consiglio provinciale, che poi può delegarlo alla Deputazione provinciale, o ad altra Commissione; e quello di conferirlo direttamente alla Deputazione provinciale.

Nel primo caso il Consiglio esercita il suo legittimo controllo, nel secondo caso non lo può esercitare.

E più grave si fa questa osservazione se si considera che per ordine naturale delle cose il diritto di amministrare non si dissocia mai da quello di proprietà. Ciascuno è ministro delle cose sue.

Ora se il Consiglio provinciale è proprietario di questi manicomi, perchè volete spogliarlo

del diritto di amministrare per conferirlo ad altro corpo?

E più violento diventa il contrasto se stando al progetto quale ci sta sotto gli occhi si vedesse il Consiglio provinciale investito della facoltà di scegliere gli amministratori per le Opere pie; e così del proprio diritto sarebbe spogliato e dell'altrui investito.

Tutto ciò ha formato un grave dubbio nel mio spirito, talchè mi sono mosso a fare queste osservazioni.

Ma si dirà: tutto ciò poco importa, sono questioni di diritto. Imperta moltissimo rispondo nelle conseguenze, e voi che siete consumati nella vita pubblica, potete meglio di me comprendere quali possono essere le conseguenze molteplici e gravi di questa disposizione se la si lasciasse come è.

Il Consiglio provinciale non avrebbe più il controllo sui manicomi di sua proprietà, e questi manicomi invece di progredire intristiranno.

I frutti di questa legge, ove fosse lasciata la disposizione nei termini com'è espressa, sarebbero assai scarsi.

Voi mi insegnate che tutte le istituzioni possono essere buone o cattive secondo che colui che vi sta a capo sia buono o cattivo: come l'umanità così le istituzioni secondarie sono tutte biografiche. L'individuo eccellente fa l'istituzione eccellente, l'individuo cattivo la fa cattiva. Perciò io sono indifferente alle imperfezioni delle leggi, poichè possono esser sempre corrette da coloro che le applicano quando abbiano l'animo retto; ma è anche vero che la legge è buona o cattiva secondo che lascia più o meno aperto l'adito all'umana malizia.

Per l'esperienza che ho acquistato facendo per 12 anni il deputato provinciale, dico, che quando voi avrete un buon direttore di manicomio e lo porrete di rimpetto alla Deputazione provinciale, ad un corpo collettivo così numeroso, quet'uomo nel caso avvenga una divergenza di opinioni non avrà alcuna tutela.

Questo direttore a cui voi volevate concedere perfino l'amministrazione dello stesso manicomio e avreste fatto male concedendola, perchè credo che i medici non siano buoni amministratori di ospedali, questo direttore al quale giustamente avete voluto dare tutta l'autorità, tutto l'ascendente possibile, tutto il prestigio, perchè possa, secondo i desiderati della scienza,

condurre il manicomio che gli si affida, si troverà tutti i giorni alle prese con dodici individui che ora gli negheranno, ora gli disdiranno una cosa, e questo direttore per essere medico dei matti, finirà matto egli stesso.

Io ho avuto campo di vederlo nel nostro Consiglio provinciale che pure, mi sembra uno dei migliori Consigli provinciali, specialmente per la saggezza nell'amministrazione, onde tanta lode va data all'amico Berardi che mi dispiace di non veder presente.

Ebbene questo Consiglio così calmo, così sereno sempre, ebbe una volta sulle sue braccia un collegio convitto. Questo collegio fu il vessillo delle più tempestose battaglie che si agitarono nel Consiglio provinciale. Il primo ed il secondo direttore andarono sommersi nelle onde di questa tempesta, tanto più grave, quanto più era chiusa nel piccolo corpo del Consiglio provinciale.

E finalmente quando si è presentata la prima occasione, la Deputazione provinciale non ha visto di meglio che sbarazzarsene e restituirlo al Governo.

Questo esempio l'ho addotto per dimostrare a quale situazione si esporrebbe un povero direttore di manicomio, ove lo si lasciasse dirimpetto ad un ente poderoso, collettivo, quale è la Deputazione provinciale, senza uno scudo che impedisca almeno l'assorbimento della sua individualità.

Questo inconveniente non si verificherebbe se l'amministrazione appartenesse direttamente al Consiglio provinciale. E notate altra incoerenza della legge che, mentre dà tutto il diritto di amministrare alla Deputazione provinciale non controllante la provincia (conciossiachè questo è l'effetto giuridico di questa collazione diretta), dall'altra parte la nomina del direttore è fatta dal Consiglio, e si aggiunge poi se il licenziamento a questo direttore debba esser fatto dal Consiglio o dalla Deputazione provinciale....

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chi nomina, congeda....

Senatore BACCELLI... Badate alla legge comunale e provinciale e vi troverete che molte nomine sono fatte dalla Deputazione, mentre il licenziamento non può esser fatto che dal Consiglio.

Sono anomalie che nelle nostre leggi ammi-

nistrative si riscontrano ad ogni piè sospinto; ma ammettiamo anche che chi nomina cacci.

Ebbene, si caccia via il direttore del manicomio dalla Deputazione provinciale che l'amministra, dovrà venire in Consiglio a riferire, ma come questo Consiglio che voi avete tenuto estraneo a tutta l'amministrazione...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. No.

Senatore BACCELLI. ...Voi mi dite di no, ed io sono felice che voi diciate di no, perchè in tal caso le mie difficoltà vengono diluite dal vostro no; ma vi conducono alla necessità di modificare per lo meno la redazione della legge, perchè come sono sorte nell'animo mio queste dubbiezze, così possono nascere anche in avvenire nello spirito altrui.

Se dite no, ma perchè volete lasciare questa redazione?

Perchè non potete eliminare tutte queste difficoltà col riferirvi nudamente e semplicemente alle disposizioni del diritto comune, dicendo: Le amministrazioni dei manicomi saranno regolate secondo le disposizioni dell'art. 192 della legge comunale e provinciale?

È questo che voi intendete?

Ditelo che non intendete di fare un atto di abrogazione all'art. 192.

Se non fate un richiamo all'art. 192, tutto quello che ho detto non sarà cancellato dal vostro diniego, ma rimarrà perfettamente fermo; voi andate a conferire l'amministrazione dei manicomi ad un ente che sembra una emanazione della provincia, ma che nei diritti conferiti direttamente dalla legge non lo è, e venite a sottrarre il manicomio alla legittima e naturale sorveglianza di quell'ente, a cui la legge nell'art. 192 ne ha dato l'amministrazione dicendo: « Le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati, ecc., verranno sottoposti all'amministrazione provinciale ».

Che male c'è se voi accettate la redazione che vi propongo, dicendo che l'amministrazione dei manicomi è regolata dall'art. 192?

Molto più vi persuaderete ad accettare la mia proposta, se farete con me quest'altra considerazione.

Come farà la Deputazione provinciale, a cui avete conferito *iure legis directo*, ad amministrare il manicomio?

La Deputazione, o distacca il manicomio, facendone quasi un ente autonomo, al quale ogni

anno il Consiglio provinciale stabilirà l'appannaggio e la dotazione, secondo la richiesta che ne farà la Deputazione provinciale, corpo amministrante, ovvero lo manderà in economia, facendone un ramo della contabilità provinciale.

Nel primo caso il Consiglio provinciale non ha niente a vederci. Accadrà pei manicomi quel che avviene per g'istituti tecnici, dove esiste una Commissione speciale incaricata per legge di amministrarli, la quale non fa altro che mandare al Consiglio provinciale la cifra di ciò che le fa di bisogno e il Consiglio provinciale è obbligato a stanziarla; altrimenti il prefetto la stanzierebbe d'ufficio.

È questo che volete?

La Deputazione provinciale stanzierà una cifra pei manicomi, e il Consiglio provinciale di buona o di mala voglia, dovrà approvarla? Se è questo, allora spogliate il Consiglio provinciale persino del modo di vedere dove vadano i suoi danari; ciò è enorme.

Ovvero la Deputazione provinciale ne farà un ramo speciale di contabilità, ed allora sarà bello vedere che, mentre la legge avrebbe sottratto alla vigilanza economica, morale, amministrativa del Consiglio provinciale, il manicomio, la Deputazione porterebbe l'allegato del manicomio del bilancio relativo ai manicomi, ma il Consiglio viceversa dovrebbe considerare la pagina come sigillata e chiusa perchè non spetta a lui vederlo.

Tutte queste sono enormezze che certamente non possono essere state nella mente di chi ha redatto quell'articolo. Ma che però per filo retto di logica vanno a conseguirsi per mezzo della disposizione dell'art. 5 se così si lasciasse.

Io avrei terminato se non vi fosse l'altro capo relativo ai manicomi delle Opere pie od istituti di beneficenza. Ho piacere che le mie osservazioni fatte fuori di questo recinto abbiano potuto operare una parziale modificazione dell'art. 5, sicchè siamo assicurati per essa che le Opere pie ed i manicomi spettanti ad Opere pie non vedranno nominata la loro amministrazione dal Consiglio provinciale quando esistono tavole di fondazione o statuti legalmente approvati, comprovanti quell'osservanza che è la migliore interprete, così delle volontà dei pii fondatori come delle leggi.

Però quantunque Commissione e ministro ab-

biano accettato di modificare quest'articolo rendendolo consono cogli articoli successivi di questa legge sui manicomi, nei quali si proclama rispetto alle tavole di fondazione, nullameno mi piace di richiamare l'attenzione del Senato su quanto era stato prima detto, perchè anche da questo si scorge la necessità di una redazione totale dell'art. 5.

Io non ho altro a dire, spero che la Commissione vorrà accettare questa mia modesta proposta, cioè di esprimere con un semplice comma che i manicomi delle provincie saranno amministrati dai Consigli provinciali a forma dell'art. 182 secondo comma.

Che se tanto il ministro quanto la Commissione centrale non crederanno di accettare questa modificazione, non perciò io non sarò lieto di questa legge; la voterò con due mani, se fosse possibile, ripetendo quello che poco anzi dissi, cioè che tutte le leggi possono avere dei difetti e che questi difetti scompaiono quando coloro che si trovano ad amministrare, siano pieni di virtù e di rettitudine.

PRESIDENTE. Prima che prosegua la discussione di quest'art. 5, parmi utile far conoscere al Senato una nuova redazione concordata fra l'Ufficio ed il signor ministro.

L'articolo direbbe: « L'amministrazione dei manicomi pubblici, sarà affidata alla Deputazione provinciale, per quelli mantenuti dalla provincia, ed un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale; alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in quanto sia posto in armonia, o integrato, secondo la legge delle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Debbo pure avvertire che il signor senatore Cesarini ha mandato un emendamento di forma a questo l'art. 5.

L'emendamento consisterebbe nel cambiare il contenuto della parentesi che si legge nel primo capoverso dell'art. 5 e così concepita « (salvo il disposto della legge sulle Opere pie per le Congregazioni di carità) » sostituendovi invece una delle due seguenti:

(Salvo il disposto dell'art. 4 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, 17 luglio 1890, n. 6972).

Oppure:

(Salvo il disposto della legge sulle Opere pie

per le Congregazioni di carità e per le amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dalli statuti regolarmente approvati).

Il senatore Cesarini non potendo egli intervenire, aveva pregato il senatore Manfredi, di svolgere questo suo concetto.

L'onorevole senatore Manfredi ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. Avrei accettato la proposta dell'onor. mio amico senatore Cesarini, in quanto che si trattava di proposta che non incontrava opposizione dall'Ufficio centrale, al quale appartengo. Ma la proposta non ha più bisogno di difesa, essendo stata già accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro e difesa dall'onor. Baccelli.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Tolomei ha facoltà di parlare.

Senatore TOLOMEI B. Avevo chiesto la parola per svolgere lo stesso concetto del senatore Baccelli. Non mi resta ora che ringraziare l'Ufficio centrale di avere accettato la nuova redazione, la quale rammenta le tavole di fondazione per quei manicomi che derivano da istituti di beneficenza.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Mangilli ha facoltà di parlare.

Senatore MANGILLI. Siccome ho avuto occasione di occuparmi delle amministrazioni provinciali, ed anzi ho avuto l'onore di essere per diversi anni a capo di una di esse, così domando permesso al Senato ed ai colleghi della Commissione di rispondere poche cose alle osservazioni principali fatte dall'amico Baccelli in opposizione al disposto dell'art. 5.

Se poi il Senato me lo permetterà accennerò anche a qualche fatto che varrà a dimostrare come il sistema che vorrebbe adottare il senatore Baccelli, cioè che una Commissione speciale abbia ad amministrare i manicomi...

Senatore BACCELLI. No.

Senatore MANGILLI. ...Arriverò, dico, a dimostrare che quello sarebbe il peggiore di tutti perchè avrebbe tutti gli inconvenienti della amministrazione diretta delle Deputazioni, senza averne i vantaggi.

Venendo dunque alla opposizione fatta dall'egregio amico mio il senatore Baccelli, comincerò col dirgli che mi pare che la disposizione di questo articolo piuttosto che diretta a conferire ai Consigli provinciali un diritto che non

hanno, come egli afferma, non faccia che riconoscere in essi un diritto di cui sono naturalmente in possesso, perocchè quegli istituti che sono di spettanza delle provincie, perchè vivono e si mantengono con i fondi del bilancio provinciale sono essenzialmente le Deputazioni provinciali che debbono amministrarli.

In altri termini, per me l'art. 5 piuttostochè costitutivo di un nuovo diritto, come vorrebbe il senatore Baccelli, è dichiarativo di un diritto già esistente, fondato oltrechè nel fatto, nella disposizione esplicita della legge comunale e provinciale.

E difatti cosa dice l'art. 182 della legge che egli ha citato? Ecco:

« Sono sottoposti alla amministrazione provinciale i beni, le istituzioni e stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari ».

Da qui l'obbligo per le provincie di fornire i fondi per il mantenimento dei mentecatti, e di conseguenza il diritto ed il dovere di amministrare gli stabilimenti nei quali i mentecatti si accolgono.

Le provincie, infatti o hanno stabilimenti propri ove ospitare questi malati, o si sono concordate con altre provincie per concorrere nella spesa di un unico comune stabilimento.

Tanto nell'uno che nell'altro caso provvedono alla spesa occorrente coi fondi del bilancio provinciale.

Siccome poi ogni atto amministrativo della provincia è in pratica eseguito dalla sua Deputazione così è che la Deputazione provinciale deve erogare i fondi assegnati pei manicomi, che è quanto dire che deve amministrarli.

Ha detto il senatore Baccelli che lo stesso Consiglio provinciale deve essere l'amministratore dei manicomi. Ma come è ciò possibile? Come mai può un'assemblea amministrare? I corpi collettivi, le assemblee, non amministrano, deliberano; altri dà esecuzione alle loro deliberazioni. Così è dei Consigli comunali, che sono rappresentati nell'esecuzione dei loro deliberati dalle rispettive Giunte; così è del Parlamento che ha il suo potere esecutivo nel Ministero. Le Deputazioni provinciali sono le naturali esecutrici delle deliberazioni dei loro rispettivi Consigli.

Questo implicitamente dice l'art. 182 della

legge comunale e provinciale; questo e non altro vuol dire l'art. 5 della legge che discutiamo.

Dice il senatore Baccelli: è estranea all'indole della Deputazione provinciale l'amministrazione dei manicomi, come lo era ad essa la tutela delle Opere pie, e degli altri enti morali che la nuova legge comunale e provinciale, appunto per questo le ha tolta.

Abbia pazienza il mio amico Baccelli se io trovò che l'analogia che egli vorrebbe così stabilire non sussiste affatto.

Ha perfettamente ragione nel dire che l'esercizio della tutela era essenzialmente estranea agli attributi delle Deputazioni provinciali, e per questo nessun torto si è fatto ad esse togliendogliela. La esercitavano per delegazione governativa, perchè essendo esse allora la più alta rappresentanza in luogo dell'elemento elettivo, raccoglievano in sé la maggior somma di autorità: ma dacchè veniva istituita una specie di magistratura a parte, la Giunta amministrativa, tale funzione doveva naturalmente essere ad essa attribuita.

Ma cosa ha che fare la tutela delle Opere pie con la missione essenziale che ha una provincia di amministrare ciò che è suo?

Domanda poi il senatore Baccelli, come mai possa il Consiglio provinciale controllare l'amministrazione dei manicomi, dato che questa sia affidata ed esercitata dalla sua Deputazione? Ma lo potrà benissimo, come controlla ogni altro atto amministrativo della Deputazione: chiaro essendo che tale funzione è perfettamente eguale ad ogni altra dipendente dall'esercizio del bilancio.

Insomma, a me non pare che vi sia alcuna anomalia in quello che stabilisce questa legge. Essa, come ho detto in principio, altro non è che la esplicazione, la conferma di quello che è stabilito nella legge comunale, colla quale armonizza perfettamente, e per questo credo potersi affermare che l'Ufficio centrale ha avuto tutta la ragione di unirsi all'onor. ministro nel concetto fondamentale che la informa, cioè che le provincie al di cui carico sono istituiti i manicomi, ne abbiano l'amministrazione, che viene poi in pratica esercitata dalle Deputazioni sotto il controllo del Consiglio.

PRESIDENTE. Il sig. senatore Baccelli all'art. 5 proposto dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro, contrappone il seguente:

« I manicomi provinciali sono sottoposti all'amministrazione provinciale, in conformità dell'articolo 182, comma 2° della legge comunale e provinciale.

« I manicomi provinciali consorziali sono sottoposti all'amministrazione delle singole provincie, secondo l'atto statutario del loro consorzio, da approvarsi con decreto reale.

« I manicomi spettanti a istituzioni di beneficenza o alle opere pie saranno amministrati secondo le loro tavole di fondazione, o secondo i loro statuti legalmente approvati ».

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Ho chiesto la parola per dichiarare che mi associo, con una riserva però che dirò in seguito, all'emendamento proposto dall'onor. Baccelli; e tanto più volentieri mi vi associo, in quanto che le cose che egli ha dette, sono in gran parte quelle stesse che, se egli non avesse parlato prima, avrei voluto dire io, con la differenza che egli le ha dette molto meglio di quello che le avrei sapute dire io.

Soltanto vorrei fare prima un'osservazione su questo art. 5 come è ora, con felice pentimento, modificato dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro, e come lo sarà ancora, voglio almeno sperarlo, coll'emendamento proposto dall'on. Baccelli; ed è questa che, tenendo anche conto delle considerazioni esposte dal senatore Baccelli, pare a me che l'emendamento più semplice e più pratico all'art. 5, sarebbe quello di sopprimerlo completamente come inutile.

Se infatti analizziamo l'art. 5, o per essere più esatto, il primo comma di tale articolo, troviamo, che, in quanto ai manicomi provinciali appartenenti ad una sola provincia, provvede ad essi, quando specialmente sia accolto l'emendamento Baccelli, la legge comunale, dove parla dell'amministrazione delle provincie; che ai manicomi dipendenti dalle Opere pie, dopo la modificazione, oggi annunciata, al testo dell'articolo quale era prima proposto, provvede la legge sugli Istituti di beneficenza; e che finalmente nemmeno nella parte che riflette i manicomi consorziali fra diverse provincie occorrono disposizioni speciali, perchè il modo col quale dovrà essere amministrato il manicomio consorziale sarà stabilito dai Consigli provinciali e dai loro rappresentanti quando

delibereranno di unirsi in consorzio, e sarà poi consacrato nell'atto costitutivo del consorzio.

In ciascuna delle tre parti pertanto in cui si divide il primo comma dell'art. 5, pare a me che esso sia completamente inutile, poichè ai diversi casi in esso contemplati provvedono già le leggi generali. Che se tuttavia lo si volesse conservare, non fosse altro perchè serva di addentellato alla disposizione contenuta nell'ultimo comma che dà, ed a mio credere molto opportunamente, il diritto al direttore del manicomio d'intervenire con voto consultivo, disposizione questa che si potrebbe però collocare anche altrove, in tal caso sull'emendamento proposto dall'onor. senatore Baccelli, io dovrei fare la riserva alla quale ho già accennato.

Se ho bene capito, mi pare che il senatore Baccelli nel suo concetto, pur rivendicando al Consiglio provinciale il diritto che l'art. 5 vorrebbe togliergli, di essere esso il titolare dell'amministrazione del manicomio, con tutte quelle facoltà, ben s'intende, che appartengono ad un corpo deliberante e possono essere da esso praticamente esercitate, in fatto poi debba amministrarlo per mezzo di un corpo speciale nominato da lui.

Io vado più oltre nel riconoscere i diritti del Consiglio provinciale e ritengo non gli si possa contrastare nè dimezzare quello di amministrare il manicomio provinciale come meglio crede, e cioè, sia per mezzo della Deputazione provinciale che è il suo naturale organo esecutivo, sia, quando creda che ciò possa portare inconvenienti o difficoltà dipendenti, per esempio, da soverchia lontananza del manicomio dal capoluogo della provincia, per mezzo di una Commissione da esso nominata, che diverrebbe il corpo esecutivo della provincia per quello speciale Istituto provinciale, sempre ciò s'intende sotto l'alta ingerenza e la sorveglianza della provincia e per essa della Deputazione provinciale che ne è la rappresentanza permanente.

Non so se ve ne siano altri, ma io ho presenti due esempi dell'applicazione dei due sistemi che ho accennati.

Nella provincia di Milano il manicomio provinciale è amministrato direttamente dalla Deputazione provinciale, e non si verificano per ciò gl'inconvenienti temuti, mi pare, dal sena-

tore Baccelli, inquantochè il manicomio di Mombello ha fama di essere uno dei migliori d'Italia sia dal lato tecnico che da quello amministrativo.

Nella provincia di Cuneo, che ha il manicomio a Racconigi, la provincia lo amministra per mezzo di una Commissione speciale, ed anche quello funziona benissimo.

Quindi io vorrei che, quando si voglia conservare questo articolo che a me par sempre sarebbe meglio sopprimere, l'emendamento proposto dal senatore Baccelli debba essere inteso nel senso, che vorrei anzi fosse meglio dichiarato, che l'amministrazione del manicomio provinciale spetta al Consiglio provinciale, il quale potrà esercitarla o direttamente, cioè per mezzo della Deputazione provinciale o, quando lo creda opportuno, per mezzo di una Commissione da esso nominata.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE- Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'onor. senatore Baccelli a me sembra sia partito da un errore; egli ha creduto che l'amministrazione dei manicomi provinciali possa assimilarsi alle amministrazioni per cui si esercita il diritto di tutela. Se non avesse creduto così, l'onorevole Baccelli non avrebbe invocato la nuova legge comunale e provinciale, e molto meno avrebbe sostenuto che l'amministrazione dei manicomi provinciali non si debba deferire alla Deputazione provinciale.

Non cade dubbio che in forza dell'articolo 182 n. 2 della nuova legge comunale e provinciale l'istituzione dei manicomi provinciali è devoluta ai Consigli provinciali.

Ma io chiedo all'onor. Baccelli: Qual'è l'attribuzione della Deputazione provinciale, se non quella di amministrare, giusta le deliberazioni del Consiglio, il patrimonio della provincia?

Ebbene, che si direbbe se si volesse sottrarre ad essa il servizio delle strade provinciali o altri servizi inerenti strettamente alla deputazione provinciale?

La nuova legge comunale e provinciale ha inteso di togliere alla Deputazione provinciale tutte quelle facoltà, che non dipendono direttamente dall'amministrazione provinciale, ed ha istituito la Giunta amministrativa, alla quale ha dato quelle attribuzioni.

Ma qui non è il caso, poichè si tratta di uno stabilimento che l'amministrazione provinciale deve mantenere. Ed allora chi deve amministrare lo stabilimento che è mantenuto coi fondi della provincia? Il potere esecutivo del Consiglio provinciale. Altrimenti sottrarrete ad esso una attribuzione che gli spetta per legge. Ed allora si potrebbe verificare la supposta mancanza del controllo. Invece non è esatto il dire che affidando un servizio alla Deputazione provinciale, che dipende direttamente dal Consiglio provinciale, il Consiglio provinciale sia esautorato di fronte ad essa.

Col sistema che noi vogliamo seguire, il controllo è esercitato dal Consiglio provinciale.

Evidentemente, tutti gli anni, quando si discute il bilancio della provincia, variando la spesa pel mantenimento dei folli, è allora che il Consiglio provinciale vede se la Deputazione provinciale ha bene amministrato.

Un altro pericolo l'onor. Baccelli ha creduto di rilevare.

Ma come, egli ha detto, il direttore del manicomio è nominato dal Consiglio provinciale? Se è rimosso dalla Deputazione provinciale che esercita le funzioni di amministratrice, voi volete lasciare questo direttore in balia del capriccio della Deputazione provinciale?

No, onor. senatore Baccelli.

La Deputazione provinciale sospende soltanto, perchè, siccome la nomina del direttore è fatta dal Consiglio provinciale, così non è attribuzione della Deputazione provinciale quella di rimuoverlo senza sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale che lo ha nominato, tale provvedimento.

Del resto il direttore del manicomio che è sospeso dalla Deputazione provinciale, ha il ricorso al Consiglio provinciale, il quale giudicherà se è stato sospeso a torto o a ragione.

Io veramente ancora non sono riuscito a veder chiaro che cosa volesse sostituire l'onorevole Baccelli.

Mi è sembrato di capire che l'onor. Baccelli vorrebbe fare una Commissione speciale per l'amministrazione dei manicomi, Commissione nominata dal Consiglio provinciale.

Senatore BACCELLI. No.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Qualcheduno deve amministrare. Spero che l'onor. Baccelli

non vorrà che tutto il Consiglio provinciale amministri il manicomio.

Dunque, o sarà la Deputazione, o sarà altra persona per delegazione del Consiglio provinciale.

Ma, onor. Baccelli, quale ragione adduce perchè si sottragga alla deputazione del Consiglio provinciale...

Senatore BACCELLI. È questo...

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

NICOTERA, *ministro dell'interno*... un'attribuzione che le viene per legge?

Visto che la Deputazione provinciale amministra, con le norme fissate dal Consiglio, tutto il patrimonio della provincia) e il manicomio, mantenuto dalla provincia, fa parte del suo patrimonio) farete una eccezione alla regola generale e allo stesso modo che la fate per i manicomi, la farete per le strade provinciali e per tanti altri servizi provinciali?

L'onor. Baccelli ha citato il caso del collegio convitto di Roma. Io non so che cosa sia accaduto al collegio convitto di Roma; forse il difetto non dipende dal perchè lo amministrava la Deputazione provinciale, forse il difetto sta in altro; ma non è questo il momento nè il luogo di esaminare per quale ragione mutarono in poco tempo i direttori e la sua amministrazione non procedeva benissimo.

Ora a quale inconveniente si andrebbe incontro col sistema che propone l'onor. Baccelli? Se non ci tenete che il Consiglio provinciale deve delegare la Deputazione, per quale ragione volete che non sia ciò detto nella legge? So per esperienza anche io talune cose, onorevole Baccelli; ho visto anche io in qualche provincia funzionare le amministrazioni dei manicomi, affidate a Commissioni speciali di consiglieri, e talvolta anche di persone estranee all'amministrazione provinciale, e so a quanti danni si sia andato incontro con questo sistema.

Ora io intendo assolutamente evitare ciò; non voglio lasciare al Consiglio provinciale di delegare sia alla Deputazione, sia ad una Commissione speciale, l'amministrazione del manicomio, perchè allora sarebbe spesso mutabile.

Noi sappiamo quel che accade nelle Amministrazioni provinciali e comunali, spesso si mutano le persone e i partiti, ed allora quando la precedente Amministrazione, che ha affidato alla Deputazione l'amministrazione del mani-

comio, cade ed è surrogata da un altro partito, cui non piace questo sistema, si nomina la Commissione speciale. Quindi credo sia indispensabile di stabilire nella legge che l'amministrazione dei manicomi deve essere tenuta dalle Deputazioni provinciali; e con ciò non si va incontro a nessuno di quegli inconvenienti cui accennava l'onor. Baccelli.

L'onor. Lovera poi, più radicale, vorrebbe addirittura sopprimere l'articolo. Egli dice: in quanto alle amministrazioni provinciali, voi avete la legge comunale e provinciale, che provvede con l'art. 192; in quanto ai manicomi dipendenti dalle Opere pie, avete la legge sugli istituti di beneficenza, che provvede: in quanto ai manicomi consorziali, lasciate che sieno regolati dalle convenzioni che sono passate e possono passare fra le varie provincie, che costituiscono il consorzio.

È precisamente ciò che vuoi evitare, onorevole Lovera. Noi intendiamo che la legge determini le attribuzioni che spettano a ciascuno di questi corpi che amministrano i manicomi, e che si dica chiaramente ciò che debbono fare le provincie quando i manicomi sono provinciali, ciò che debbono fare i consorzi quando i manicomi sono consorziali, ciò che debbono fare le Opere pie, quando essi appartengono agli istituti di beneficenza.

Questo è lo scopo che ci siamo proposto nella legge; e dirò di passaggio così per mostrare che non lascio senza risposta la sua osservazione dei due sistemi, quello della Deputazione provinciale e quello della Commissione speciale.

Conosco anch'io quei due manicomi di cui si è ora parlato; e per quello cui è preposta una Commissione speciale l'onor. Lovera deve ricordare meglio di me, perchè egli è stato prefetto a Torino, che la Commissione speciale amministra il manicomio è nominata dalla Deputazione provinciale, non già dal Consiglio provinciale. Quindi l'attribuzione della Deputazione provinciale è rimasta sempre intatta; soltanto per ragione di distanza ha creduto di fare una delegazione, ma chi è responsabile di fronte al Consiglio provinciale la Commissione speciale o la Deputazione provinciale? La responsabile è la Deputazione provinciale.

Per queste ragioni io insisto e prego il Senato di voler ritenere l'articolo 5 come ora è

proposto dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro.

Senatore BACCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BACCELLI. La risposta dell'onorevole ministro mi fa credere che io non mi sono spiegato bene e per poter raggiungere il fine di essere inteso bene dirò quello che non ho detto.

Io non ho detto che la Deputazione provinciale non sapesse o non potesse amministrare i manicomi.

Ho detto che tutti gli inconvenienti dei quali ho intrattenuto il Senato si verificherebbero nel caso che si intendesse di fare una deroga all'art. 192.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Non facciamo deroga.

Senatore BACCELLI. Allora tanto meglio, vuol dire che siete con me, ma in tal caso perchè mi combattete? La questione diventa esclusivamente nominale; in sostanza convenite con me che l'amministrazione deve appartenere per eccellenza al corpo a cui appartiene il manicomio, ossia al Consiglio provinciale, convenite con me che la Deputazione provinciale intanto amministra i manicomi inquantochè essa che nell'intervallo delle sedute, rappresenta anche il Consiglio provinciale, è di questo il potere esecutivo, quindi per diritto di delegazione ne esercita i poteri.

Ora se voi convenite con me su questo punto, e se la questione si riduce ad una questione di redazione, in tal caso ditemi che cosa è meglio: che voi lasciate il dubbio di aver fatto una deroga all'articolo 192, o di eliminare questo dubbio?

Che cosa è meglio: dire che l'amministrazione dei manicomi è affidata ai Consigli provinciali, secondo l'art. 192 della legge comunale e provinciale, o dire che la legge investe la Deputazione provinciale del diritto di amministrare?

Dove trovate che vi sia più eufonia ed eleganza della legge?

Dico eleganza ed eufonia perchè gli uomini politici ed eminenti, come l'onor. ministro Nicotera, non danno molta importanza a questa coesione, a questa eleganza delle leggi, ma purtroppo gli uomini del Foro, noi che vediamo tutti i giorni quali dispute ponno sor-

gere da una redazione più o meno perfetta di un articolo, ce ne preoccupiamo.

Le sole dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale e dal ministro, potrebbero forse bastare per far ritenere che le Deputazioni provinciali sono investite del diritto di amministrare i manicomi, *jure delegationis* e non *jure directo*.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Per legge.

Senatore BACCELLI. Allora vengono gli inconvenienti che ho detto.

Se viene per legge, la conseguenza logica di questo vostro principio è che il consiglio provinciale non può ingerirsi nel controllo e sorveglianza dei manicomi conferiti *jure legis* alla Deputazione, ossia una eccezione all'articolo 192.

Delle due l'una: o voi volete che i Consigli provinciali esercitino il controllo sulla Deputazione provinciale, ed abbiano per eccellenza il diritto amministrativo sui manicomi, allora riferitevi alle disposizioni della legge comunale e provinciale; o volete fare una eccezione alle disposizioni della legge stessa, ed allora venite a confessare che gli inconvenienti da me lamentati, purtroppo sono seri.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Majorana-Calatabiano ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'onorevole senatore Baccelli man mano ha ceduto il terreno. Egli ha esordito affermando che la Deputazione dovesse essere straniera al governo dei manicomi, e comparava la competenza sui manicomi a quelle che, per la nuova legge comunale e provinciale, sono state sottratte alle Deputazioni provinciali, e assegnate alla Giunta provinciale; portava anzi un argomento in pro della sua tesi, che cioè, ove si accettasse la proposta ministeriale ne verrebbe quello che ne seguiva a proposito della tutela sui comuni e sulle Opere pie, che, cioè, della sua azione la Deputazione non rendeva alcun conto al Consiglio provinciale.

Ora la questione è mutata. Nell'ultima parte del suo discorso, ed anche nel suo emendamento, egli, l'onor. Baccelli, non vuole più l'amministrazione in mano del Consiglio provinciale, ma nemmeno consente che se l'abbia la Deputazione provinciale.

Ma allora io richiamo la lettera dell'articolo della legge comunale di cui egli si accontenta,

e vedrò che tale articolo condanna il suo sistema razionale, in nome di cui vedeva incoerenze, contraddizioni e non so quant'altre cose nella legge che discutiamo.

Più che l'articolo 182, l'articolo 181, parlando dell'amministrazione della provincia, afferma che cotale amministrazione va attribuita al Consiglio provinciale ed alla Deputazione provinciale.

Ora, quando questo è ammesso, noi sappiamo per virtù della legge stessa, per virtù del diritto costituzionale, per virtù del senso comune, che vero amministratore, per diretta disposizione di legge, è la Deputazione provinciale. E in tanto è amministratore, con essa, il Consiglio, in quanto rivede le buccie ai fatti, al governo della Deputazione.

Ma non è esatto che la Deputazione non amministri, e nemmeno è esatto che amministri insieme al Consiglio; perchè, se fosse così e Consiglio e Deputazione dovrebbero presentarsi ad un terzo ente per avere esaminati i propri conti.

Se la questione sin da principio si fosse posta negli accennati termini, io non so veramente a quale soluzione personalmente mi sarei potuto appigliare: ma essa, quando così si è posta, è arrivata alquanto tardi. Non di meno, per far cammino, io spiego il pensiero del signor ministro, espresso con la sua proposta.

Deroga agli articoli 181 e 182, non ce n'è nella parte sostanziale. Che cosa sarà, accettando la proposta ministeriale, il governo della provincia sui manicomi? Non sarà altro che governo di spesa, governo di entrata, governo di servizio.

Ora domando io: come si può immaginare che l'ente Deputazione, il quale rappresenta il Consiglio provinciale, spende, incassa, governa il servizio, in tutto questo non debba essere invigilato dal Consiglio da cui emana? Ma, se anche senza questa legge, di presente si dà il conto al Consiglio provinciale di tutte le spese che si fanno pel mantenimento degli alienati: come potrà ciò non avvenire, quando il Consiglio dovrà stanziare tutte le spese pel servizio dei manicomi? Come potrà mai il Consiglio provinciale non entrarci nella provvista e nello stanziamento dei fondi occorrenti per edifizii, materiali e personale dei manicomi, mantenimento dei mentecatti? Come potrà mai non en-

trarci nel prevedere l'entrata che dovrà incassare l'amministrazione provinciale, da parte dei comuni e dei privati cittadini, per gli ammessi a pagamento nel manicomio provinciale? Come potrà negarsi al Consiglio il diritto e il dovere di esaminare e approvare i conti della sua Deputazione?

Come potrà disinteressarsi il Consiglio da tutto il servizio nella sua genesi, nello sviluppo, negli effetti?

Se tutto ciò invece si fosse voluto negare al Consiglio; se la Deputazione, nell'azienda dei manicomi e degli alienati, si fosse dovuta considerare come autonoma: sarebbe occorso un codice per mettere questa parte dell'Amministrazione fuori del diritto comune, e in una guisa qualsiasi controllarla.

Ma, detto questo, io porrò la franchezza avanti tutto, lo tolleri il signor ministro. Un piccolo strappo all'art. 182 colla sua proposta si fa; e dirò perchè l'Ufficio centrale non solleva opposizione.

Il perchè della modificazione alla legge comunale e provinciale deriva da questo: Si è detto, ove essa rimanga quale è, può sorgere il dubbio rispetto all'azienda dei manicomi, se il Consiglio provinciale possa prendere parte indirettamente all'amministrazione, col procedere a nomina di Commissione cui si potrebbe voler dare l'amministrazione dell'azienda. E dando un'interpretazione larga all'articolo accennato ne potrebbe venire l'inconveniente di veder confondere le lingue, vale a dire che il Consiglio potrebbe attribuire a sè stesso una potestà di diretta amministrazione per mezzo di propri delegati, che esso, a rigore, non deve avere, e spogliarne indirettamente la Deputazione provinciale, sconvolgendo così l'ordine e la pratica della responsabilità. Il timore è tanto più fondato, in quanto di fatto esistono delle delegazioni somiglianti, in qualche manicomio.

Ora, che cosa vuol farè il signor ministro, quando afferma che l'amministrazione va attribuita alla Deputazione provinciale?

Egli intende chiamarla non già arbitra, ma investita della potestà e della responsabilità di amministrare, ancora quando ella a sè stessa associ qualcuno che possa, in taluno dei servigi di vigilanza e perfino di amministrazione, coadiuvarla.

Il signor ministro, frattanto, con la sua proposta, non arreca alcun genere di offesa alla legge...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se dicessimo esercita...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*... Ed io penso che non sia il caso di esagerare la portata della proposta ministeriale.

Ora dirò una parola all'onor. senatore Lovera.

Se le sue osservazioni fossero venute prima di quelle dell'onor. Baccelli, avrebbero potuto esser discusse. Ma, se l'onor. Baccelli dalla legge in esame si attende che al Consiglio provinciale, e non alla Deputazione, deve darsi l'amministrazione; se, d'altra parte, l'onorevole Lovera, molto ragionevolmente, non esclude la Deputazione dal governo delle Opere pie: consentirà che io rilevi, com'ei non possa associarsi agli opinamenti ed ai ragionamenti del senatore Baccelli; il quale, torno a dire, ripiegandosi, è venuto alla nota proposta di richiamare l'articolo 182; ma il suo pensiero era che la competenza dell'amministrazione dovesse dalla legge attribuirsi al Consiglio.

E venendo al merito della proposta di soppressione dell'articolo 5, mi basterà a combatterla trionfalmente, questa considerazione.

Quando da uomini così elevati si può promuovere qui una grave questione sul presente valore della legge comunale e provinciale, rispetto alla competenza amministrativa delle istituzioni, che con questa legge si disciplinano; non c'è niente di male che, nella legge stessa che di esse tratta, se ne determini il modo di governo.

Ciò per la prima parte dell'articolo che riguarda l'amministrazione dei manicomi meramente provinciali.

Per ciò che riguarda i consorziali, è vero che gli statuti potranno determinare i modi di elezione del Consiglio amministrativo, ma sta bene che il legislatore dica: badate che la norma precipua dev'essere questa: chi spende o paga, governi; e governi mediante la Commissione alla cui nomina non dev'essere straniero: salve tutte quelle partecipazioni alle nomine, o modalità di queste, che abbiano valore subalterno, e che possano venire stabilite negli statuti, ai quali peraltro necessaria-

mente deve farsi capo dalle provincie: tanto più che potrebbero associarsi, nella fondazione di un manicomio, e comuni e Opere pie, e persino privati imprenditori; i quali ultimi potrebbero anche prendere il governo economico dell'istituto, e costituire con enti pubblici locali un'associazione. Per tutti cotesti e somiglianti casi, la legge non vuole pregiudicare le diverse soluzioni, alle quali si potrebbe andare, circa l'esercizio del diritto di nomina. E questa è la ragione del secondo alinea.

Per ciò che riguarda le Opere pie, era necessario il discorrerne nell'articolo 5, anche per mettere in armonia tale articolo con altre disposizioni di questa legge, in cui frequente è il ricorso alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, che deve tenersi in armonia colla legge che discutiamo. E appunto per questa ragione ci siamo affrettati a correggere un errore che, nel disegno ministeriale, era corso rispetto ai manicomi appartenenti alle Opere pie.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io ho la coscienza di non aver fatto nessuno strappo all'art. 182 della legge comunale e provinciale, o per lo meno non era nelle mie intenzioni di farlo; ma giacchè sorge il dubbio, e l'onorevole relatore ha voluto parlare di uno strappo, io lo voglio subito rattoppare.

Se il relatore attenderà un momento, vedrà che escludo il diritto di fare Commissioni speciali.

E per escludere il pericolo che i Consigli provinciali nominino delle Commissioni, e tolgano alla competenza della Deputazione provinciali questo ramo dell'amministrazione, se il relatore ed il Senato vorranno usarmi la cortesia di accettare un piccolo emendamento, che io stesso propongo, l'articolo direbbe così:

L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata al Consiglio provinciale, il quale l'eserciterà per mezzo della Deputazione provinciale, e poi come segue.

Così mi pare che sarebbe tolto il dubbio, lo strappo sarebbe rammendato, ed il pericolo di vedere nominare delle Commissioni fuori del Consiglio provinciale sarebbe evitato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal ministro; ma il suo relatore si permette di aggiungere una parola.

Il signor ministro desidera che sia sanzionato in modo espresso, quello che sarebbe stato il naturale significato del suo articolo. Onde è vero che ha eliminato l'apparenza dello strappo; però lo ha consolidato, sanzionandolo per legge.

Questo per saperci intendere.

PRESIDENTE. Il senatore Baccelli mantiene il suo emendamento?

Senatore BACCELLI. Dopo quello del signor ministro, non ho più motivo per mantenerlo e lo ritiro.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 5 concordato fra l'Ufficio centrale ed il signor ministro.

Art. 5.

L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata al Consiglio provinciale il quale la eserciterà per mezzo della Deputazione provinciale a norma di legge per quelli mantenuti dalla provincia:

ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale;

alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione in quanto sia posta in armonia o integrata secondo la legge delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il direttore del manicomio interverrà alle riunioni amministrative con voto consultivo in tutte le materie che riguardano la parte tecnica e sanitaria del manicomio.

Senatore BACCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BACCELLI. Quanto ai consorzi, l'idea che io mi sono compiaciuto di vedere divisa dall'onorevole ministro, è che debbano essere amministrati da Commissioni consorziali, a forma dell'atto consorziale statutario, legalmente approvato.

Questo però nell'emendamento non mi pare detto, e propongo che si dica.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

PRESIDENTE. Mi pare che sia espresso, perchè dice: « ... ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali, per quelli consorziali, salve, ecc... ».

Mantiene quindi o ritira il suo emendamento?

Senatore BACCELLI. Lo ritiro.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Ho domandato la parola per chiedere una spiegazione.

Alle Deputazioni provinciali si riconoscerà il diritto di amministrare il manicomio per mezzo di delegati?

PRESIDENTE. Il nuovo testo dice solo « a norma di legge ».

Senatore LOVERA. Una Deputazione provinciale che avesse, per esempio, il manicomio a molta distanza dal capoluogo, non so come potrebbe praticamente amministrare, senza ricorrere alla nomina di una Commissione che lo rappresenti in quelle attribuzioni almeno che richiedono opera giornaliera.

Io non domando che si iscriva una disposizione in questo senso nell'articolo, ma desidero solo una spiegazione che possa valere come norma d'interpretazione dello stesso nel senso da me accennato.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se è detto « a norma di legge », la legge la dà o non la dà la facoltà?

Se la dà, non la possiamo togliere, se no, non possiamo concederla.

Del resto, quando la Deputazione provinciale amministra sotto la sua responsabilità, è un affare che riguarda il Consiglio provinciale.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la nuova formula dell'art. 5 concordata tra l'Ufficio centrale ed il signor ministro, e che ho già letta:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque si proponga di ricevere a titolo gratuito o a pagamento due o più alienati che non appartengono alla propria famiglia s'intenderà volere aprire un manicomio: deve però essere

autorizzato dal prefetto e assoggettarsi, per resto, alle disposizioni della presente legge.

Nel caso stesso, quando l'alienato sia uno solo, questo si considera come curato in famiglia; e la persona che lo riceve e il medico che lo cura assumono gli obblighi imposti dalla presente legge (articoli 24 e 25) ai parenti e ai medici curanti di questa categoria di alienati.

(Approvato).

II.

Ricovero degli alienati e tutela dei loro averi.

Art. 7.

È obbligatorio, sotto l'osservanza della procedura prescritta dall'art. 8, il ricovero nel manicomio di individui colpiti d'infermità mentale, giudicati di pericolo a sè o ad altri, o di pubblico scandalo, e non convenientemente custodibili e curabili fuorchè nel manicomio.

Gli idioti, i cretini, come anche i pellagrosi, gli epilettici, gli alcoolizzati, quando trovinsi nelle suddette condizioni, dovranno pure essere ricoverati nel manicomio. Altrimenti e quando abbisognino soltanto di ricovero e custodia dovranno essere collocati in altri stabilimenti a sensi della legge di pubblica sicurezza (art. 81) e di quella delle « istituzioni pubbliche di beneficenza articoli 1 e 55 ».

Senatore TODARO F. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TODARO F. Ho domandato di parlare per uno schiarimento su questo articolo.

La prima parte che riguarda il sequestro che deve farsi di un individuo, si capisce, poichè si richiama alle disposizioni dell'articolo 8°. Quando poi si tratta di individui non pericolosi che devono essere collocati in altro stabilimento, chi giudica che questi individui non sono pericolosi?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Naturalmente il medico, come viene chiaramente detto nell'art. 8.

Senatore TODARO F. Quale medico?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Il medico locale.

Senatore TODARO F. Ecco una ragione di più perchè io insista sulla mia antica proposta.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Prego l'onor. ministro e l'Ufficio centrale di volermi favorire una delucidazione.

Nel primo capoverso è detto: « Gli idioti, i cretini, come anche i pellagrosi, gli epilettici, gli alcoolizzati, quando trovinsi nelle suddette condizioni, dovranno pure essere ricoverati nel manicomio » e fin qui va bene.

Poi è detto: « Altrimenti e quando abbisognino soltanto di ricovero e custodia dovranno essere collocati in altri stabilimenti, a sensi della legge di pubblica sicurezza (art. 81) ».

Ora l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza che è qui citato non provvede che per coloro che sono poveri, e che non hanno parenti, i quali possano fornire loro mezzi di sussistenza.

Quindi se io male non mi oppongo o l'articolo non è chiaro o dà all'art. 81 della legge di pubblica sicurezza una estensione che nella sua lettera e nel suo spirito non ha.

Io desidererei di sapere se la disposizione di cui ho dato attualmente lettura si applica esclusivamente, come io credo che debba essere, ai poveri.

La forma con cui è redatto l'articolo ne lascerebbe dubbio.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Veda, onorevole senatore Costa, non cade dubbio che per quelli che hanno mezzi si debba provvedere coi mezzi loro; interviene la provincia, il comune ed in taluni casi anche lo Stato, quando sono assolutamente poveri. Quindi per gli idioti, i cretini, gli epilettici, i pellagrosi e gli alcoolizzati si segue la regola generale come pei pazzi di altra natura: se sono poveri, sono ricoverati a spese delle provincie o di altri enti, se non sono poveri, deve provvedere la famiglia. E in appresso, non mi ricordo qual, verrà un articolo in cui è detto questo: che si provveda al ricovero quando è provata la miseria; quando non è provata (e si fa così anche ora), provvedono i parenti.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, e nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 7:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Per l'ammissione al manicomio è necessario:

1. Una domanda di ricovero presentata secondo le norme ai termini dell'art. 18;

2. Un certificato medico redatto a norma dell'art. 19;

3. L'autorizzazione, per decreto del tribunale competente.

L'autorità di pubblica sicurezza, nei casi di urgenza, può provvedere, anche senza la domanda di cui al n. 1, al ricovero provvisorio nel manicomio, quando ciò sia richiesto da ragioni di sicurezza dell'alienato o della società, previa però sempre visita e certificato medico.

Contemporaneamente la stessa autorità comunicherà al procuratore del Re il provvedimento.

A questo articolo, il signor ministro di accordo coll'Ufficio centrale propone il seguente emendamento: « Per l'ammissione nel manicomio occorre:

1. La domanda di ricovero presentata da una delle persone menzionate nell'art. 18;

2. Il certificato medico redatto a norma dell'art. 19;

3. L'autorizzazione per decreto del tribunale civile ».

L'autorità di pubblica sicurezza, per altro quando il provvedimento sia richiesto da ragioni di sicurezza dell'alienato o della società può autorizzare il ricovero provvisorio nel manicomio anche senza la domanda di cui al n. 1 previa sempre la visita e certificato medico.

Contemporaneamente la stessa autorità comunicherà al procuratore del Re il provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Todaro ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Io ho domandato la parola per far osservare che qui si parla di un certificato medico e viene richiamato l'art. 19 il quale parla sempre del certificato di un medico che abbia libero esercizio.

Ora non tutti i medici che abbiano libero esercizio, anzi il maggior numero e anche dei più valenti, non hanno la necessaria competenza per giudicare dello stato mentale di un individuo, tranne alcuni casi evidenti che si possono giudicare anche da chi non si sia seriamente occupato di psichiatria.

Ma vi sono casi, non infrequenti, nei quali bisogna essere specialista di malattie mentali per poter giudicare.

Ora come si può così leggermente, facendo una legge speciale, stabilire che su giudizio di un medico qualunque che non sia sicuro di quel che fa, si possa sequestrare un individuo?

Si risponde: ma l'individuo che si manda al manicomio, si mette in una stanza di osservazione e poi vien giudicato dal direttore.

Benissimo: ma voi in questa legge ammettete che questo individuo quando entra nella stanza di osservazione deve starci almeno per quindici giorni.

Io vi proverò in seguito che questo tempo è insufficiente. Per esempio, in Baviera si prescrivono sei settimane.

Ora, ammesso pure che quindici giorni di osservazione bastino; questo individuo verrà giudicato, dal direttore, dopo quindici giorni, e per farlo uscire dalla stanza di osservazione, il parere del direttore deve poi essere approvato dal tribunale.

Vedete dunque che il procedimento è lungo, e badate, io non so poi se questo articolo sia anche in contraddizione con lo statuto, perchè l'individuo in causa potrà anche essere un senatore.

A mio avviso, per non trovarsi in contraddizioni ed ovviare conseguenze dispiacevoli e gravi, bisognerebbe dire in questo articolo che il medico che rilascia il certificato deve aver dato prova di conoscere le malattie mentali.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Allora non ci sarà mai.

Senatore TODARO F. Come ci sono gli specialisti per le malattie degli occhi, ci sono anche gli alienisti che dovrebbero essere in numero maggiore.

La Commissione si è preoccupata della parte legale, ed io mi preoccupo della parte scientifica e pratica. Io credo che a questo articolo si debba aggiungere qualche cosa che salvi tutto.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se si potesse

ottenere che in tutti i comuni del Regno ci fosse un medico alienista, io ne sarei lietissimo; ma disgraziatamente per ora non è così. Bisogna nullameno badare al servizio, ed il pericolo che prevede l'onor. Todaro non si può verificare, o per lo meno se si verifica, non è duraturo.

Egli ha veduto che la legge dà obbligo di condurre immediatamente in un manicomio colui che è stato arrestato. E quando si presenta al manicomio, onorevole amico Todaro, non creda che lo prendano e lo chiudano nella sala di osservazione per 15 giorni o per sei settimane. I medici dello stabilimento esaminano l'individuo che è accompagnato, e se non si persuadono che è realmente affetto da malattia mentale, lo mandano via, perchè ne va di mezzo la loro responsabilità.

La responsabilità dei medici nei manicomi incomincia quando vi si conducono gli infermi e si esaminano.

Io posso accennare un caso accaduto in un manicomio. Un povero diavolo dava segni di alienazione mentale, quali sogliono darli d'ordinario tutti quelli che sono attaccati d'influenza. Allora in quella provincia non si conosceva ancora l'influenza; adesso che si conosce si sa che quando un individuo è attaccato da questa infermità, bisogna guardarlo perchè non vada ad eccessi.

Ebbene che cosa accadde? Quel povero disgraziato fu creduto folle e menato al manicomio. Appena giunto ivi, i medici lo esaminarono, si accorsero che si trattava di una bronchite o polmonite, ed invece di tenerlo nel manicomio, lo mandarono all'ospedale comune.

Quindi il pericolo di vedere arrestato un individuo, di vederlo tenuto per molti giorni nella sala di osservazione (si assicuri il mio amico Todaro) non si può verificare, tranne il caso che i medici del manicomio non adempiano al loro dovere.

Ripeto: sarebbe preferibile che i medici fossero tutti alienisti; ma per ora ciò non possiamo ottenere; il servizio deve essere fatto; quindi dobbiamo richiedere questa garanzia: che il medico del luogo, sia o non sia alienista, rilasci il primo certificato, procurando però che l'individuo preso venga immediata-

mente presentato ai medici tecnici, i quali giudicano prima dell'esperimento.

L'esperimento serve per vedere il grado dell'infermità; me ne appello all'onor. senatore Verga. Ma i primi indizi dell'infermità i medici debbono conoscerli, debbono verificarli; e guai se non sapessero verificarli.

Ben difficilmente accadrà il caso che un individuo condotto in un manicomio sia tenuto nella sala d'osservazione per 15 giorni o più, senza che i medici dello stabilimento si convincano che egli realmente è infermo.

Senatore TODARO F. O il certificato di questo medico non ha valore, come dice l'onor. ministro...

NICOTERA, *ministro dell'interno*... Non ho detto niente.

Senatore TODARO F.... Se sono i medici del manicomio che devono giudicarlo, allora il certificato non avrebbe valore. Ma io credo che l'abbia; tanto che un individuo non può, senza di esso, essere ricevuto nel manicomio. Ed allora se deve averlo, bisogna che sia rilasciato da uomini competenti.

Ma il ministro dice: non possiamo aver per ora specialisti da per tutto. A ciò si può ovviare sanzionando nella legge, che colui che rilascia il certificato deve aver dato un esame speciale di psichiatria. Questa è la garanzia che io chiedo. Con disposizione, transitoria, si darà poi il tempo necessario ai medici, di munirsi del documento comprovante che hanno sostenuto utilmente l'esame indispensabile.

Senatore BIZZOZERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BIZZOZERO. L'onor. collega Todaro ha asserito, che nell'Ufficio centrale nessuno si è occupato della parte tecnica e scientifica della legge. A ciò è mio dovere di rispondere, che l'Ufficio centrale si è anche occupato di codesta parte, e si è preoccupato eziandio della competenza che possono avere i medici comuni nel giudicare delle affezioni mentali. È assodato che la grande maggioranza, se non la totalità dei medici escono dalle università dopo aver seguito un corso teorico-pratico intorno alle malattie mentali; ciò essendo, si può concluderne che i medici possono occuparsi di malattie mentali con quello stesso diritto con cui curano le altre.

Io non capisco perchè l'onor. Todaro voglia che in fatto di malattie mentali non possa giudicare un medico che non sia alienista, mentre

d'altra parte è permesso ad un medico comune non specialista, di esaminare, per esempio, e curare una malattia del polmone, della laringe, del rene, di qualsiasi altro organo del corpo. Perchè, ove si consenta nel principio sostenuto dal senatore Todaro, non si dovrebbe richiedere degli specialisti anche per queste malattie?

Ripeto, quindi, ciò che ho detto ieri: credo che i medici comuni abbiano il diritto e la capacità di stendere gli attestati di cui è parola nell'art. 8.

Che si vuole di più? I medici comuni hanno, colla laurea, il diritto di esaminare e curare tutte le malattie. Qui, invece, si tratta soltanto di determinare, se un tale appartenga a quella categoria di alienati che sono di pericolo a sè o ad altri, o di pubblico scandalo.

Si tratta, in altre parole, di certificati intorno ad uno stato morboso su cui, ogni persona un po' colta ed intelligente può, nella più parte dei casi, portar giudizio.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte e nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 8 come fu concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale, e che ho testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Entro 24 ore il direttore del manicomio denuncia al procuratore del Re l'avvenuta ammissione, trasmettendogli i documenti relativi al ricovero dell'alienato.

Le stesse norme saranno seguite nelle riammissioni per recidiva, salvo i casi contemplati nell'art. 21.

Eguali norme debbono aver luogo per l'ammissione nei comparti d'osservazione per alienati negli ospedali.

(Approvato).

Art. 10.

Nei casi di individui maggiori d'età, che avendo coscienza del proprio stato d'alienazione mentale, chieggano d'essere ricoverati nel manicomio o negli ospedali che ricoverano anche alienati, il direttore quando ne abbia constatata l'assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, potrà ricoverarli, in via provvisoria,

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

nel comparto di osservazione, dandone avviso entro 24 ore al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza.

Indi si seguirà la procedura come negli altri casi di ammissione.

(Approvato).

Art. 11.

Dopo un periodo d'osservazione, non maggiore di 15 giorni, il medico direttore del manicomio o dell'ospedale, trasmette al procuratore del Re una relazione circa la natura e il grado della malattia, dichiarando le necessità o no di trattenere in cura l'ammalato.

Nei casi eccezionali in cui il direttore non creda di poter emettere un giudizio nel termine di 15 giorni, notifica in tempo le particolari difficoltà del caso al procuratore del Re, chiedendo una dilazione che non potrà eccedere altri 15 giorni.

Senatore TODARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TODARO F. Come ho già detto prima, 15 giorni mi sembrano pochi per fare questa osservazione. In Baviera, ad esempio, vi sono 6 settimane di tempo.

E credo sia giusto stabilire un periodo più lungo di osservazione, poichè, in taluni casi, come nell'epilessia, gli accessi possono ripetersi alla distanza anche al di là di un mese.

Quindi propongo che si porti il periodo di osservazione da 15 giorni ad un mese.

Senatore VERGA A. Eomando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Certamente possono capitare dei casi in cui il periodo anche di trenta giorni non basti. Quando si tratta per esempio di vedere se c'è simulazione o no; quando si tratta di epilessia semplice o di epilessia larvata, ricorrente a lunghi intervalli; di quella pazzia che chiamano *circolare* o *ciclica* o di doppia forma; ci vuole un periodo assai lungo per chiarire la cosa; e certamente in questi casi il medico direttore dovrà domandare una dilazione.

Per me, siccome tendo a dare la maggior libertà al medico direttore, anche in questo caso lascerei alla sua responsabilità il fissare un limite maggiore o minore di osservazione.

Ma io non voglio fare per sì piccola questione

uno sfregio a questo progetto di legge, e lascio all'Ufficio centrale di far passare o no il mio emendamento; tanto più che i casi di prolungar l'osservazione oltre un mese, saranno rari.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Sostanzialmente, stando anche all'autorevole giudizio del senatore Verga, pare che, pel maggior numero dei casi, i 15 giorni bastino. E, poichè si tratta di salvaguardare la libertà, è bene che quel termine resti qual'è proposto. D'altro canto, ad evitare che si obblighi il direttore a dichiarare pazzo chi non l'è, o a metterlo in libertà quando non si debba, concordo nell'opinamento del senatore Verga di lasciare qualche latitudine nel secondo termine. Dica pertanto il signor ministro quale maggiore termine ei reputi giusto di assegnare. Io crederei che si potesse lasciare il primo termine di 15 giorni, ed elevare il secondo ad un mese.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale adunque propone che, nel primo alinea resti fisso il primo termine di 15 giorni e la dilazione, di cui si parla alla fine del secondo alinea di questo articolo, non possa protrarsi oltre un mese, invece di 15 giorni come era prima.

Concorda il signor ministro in questo emendamento?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sì.

PRESIDENTE. Onor. Todaro, accetta questa proposta?

Senatore TODARO F. L'accetto anch'io, soltanto vorrei che per i casi eccezionali vi fossero 40 giorni.

Senatore VERGA A. Mi pare che potrebbe correre tutto l'articolo omettendo le ultime parole soltanto, cioè: « che non potrà eccedere altri 15 giorni ».

PRESIDENTE. Il signor senatore Verga propone che sieno soppresse le ultime parole di questo articolo « che non potrà eccedere altri quindici giorni ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Oso pregare l'onor. senatore Verga di non insistere. Un termine è una necessità che dà una certa soddisfazione a tutti, perchè, diceva poc'anzi il mio

amico Majorana-Calatabiano, si tratta della libertà individuale.

Il senatore Todaro era testè rigorosissimo per sole poche ore.

Noi abbiamo spiegato che quando un individuo è creduto affetto da malattia mentale, può essere mandato al manicomio e i medici giudicheranno, beninteso col certificato medico locale. Ma ora, se non date un limite al tempo di esperimento, l'impressione che si produce nel pubblico non sarà buona.

Nell'interessè, onor. Verga, dei medici alienisti, dei medici dei manicomi, la prego di non insistere nella sua proposta.

Sa che cosa può accadere? Ogni volta che il direttore e i medici del manicomio credono necessario di prolungare il tempo, quando non c'è un limite, andranno incontro alle critiche, i giornali se ne occuperanno, e non vorrei trovarmi negli abiti di quei poveri medici che per necessità prolungassero il termine oltre un mese.

Del resto, se un mese non basta e realmente i medici giudicano pericoloso il liberarlo, allora il medico può fare una dichiarazione, può sottoporre il suo parere al magistrato, dal quale deve ottenere la proroga, e il magistrato sarà ragionevole e la concederà con una sentenza.

Ma io credo conveniente il termine di un mese, e il non fissarlo significherebbe esporre i medici dei manicomi ad una lotta continua.

Prego quindi il senatore Verga di contentarsi di questo termine.

PRESIDENTE. Insiste il senatore Verga Andrea sulla sua proposta.

Senatore VERGA A. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Coloro che approvano che in fine dell'art. 11 invece delle parole « altri quindici giorni », si dica « di un altro mese », sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 11 così emendato.

Chi lo approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Il tribunale, sopra istanza del procuratore del Re procedendo in Camera di consiglio e sentiti,

ove lo creda necessario, nei casi in contestazione, altri periti e fatte le indagini opportune, emette il decreto di definitivo ricovero dell'alienato nel manicomio, ovvero ne ordina la immediata liberazione, e il procuratore del Re ne informa l'autorità di pubblica sicurezza ove essa abbia provveduto al ricovero provvisorio.

(Approvato).

Art. 13.

Sui reclami delle persone menzionate nell'articolo 18, contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale potrà ordinare, e, se a loro spese, dovrà ordinare, una perizia di medici di provvata competenza tecnica.

(Approvato).

Art. 14.

Durante il periodo d'osservazione, i ricoverati nei manicomi dovranno essere tenuti in uno speciale comparto d'osservazione.

Nei comparti per alienati sia negli ospedali, sia nei manicomi, non devono tenersi confusi i nevropatici.

I ricoverati non potranno essere trattenuti oltre il suddetto periodo d'osservazione.

In altri stabilimenti non destinati alla cura degli alienati non potranno essere trattenuti individui nelle condizioni indicate dall'art. 7 per un tempo superiore ad otto giorni se non per speciale autorizzazione del prefetto, e salvo immediato avviso al procuratore del Re entro 24 ore dalla constatata alienazione mentale.

Negli stabilimenti privati in cui si accolgono individui alienati e nevropatici restano eguali le norme per gli alienati; nei nevropatici basterà la denuncia della persona e della diagnosi all'autorità di pubblica sicurezza; manifestandosi in questi malati l'alienazione mentale si osserveranno le norme indicate dagli articoli 9 e 11.

(Approvato).

Art. 15.

A richiesta delle persone indicate nell'art. 18, previo assenso del procuratore del Re e, in caso di contestazione, per decreto del tribunale, un alienato potrà essere trasferito da un manicomio

ad un altro. A tale uopo occorrerà la relazione medica del direttore del manicomio donde proviene il malato, e copia autentica dei documenti che ne autorizzarono il ricovero definitivo. I rispettivi direttori, entro 24 ore, daranno avviso al rispettivo procuratore del Re ove ha sede il manicomio, dell'uscita e dell'ammissione.

(Approvato).

Art. 16.

Salvi i decreti della competente autorità giudiziaria, contemporaneamente al ricovero provvisorio nel manicomio, ordinato, nei casi d'urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza, o all'ammissione provvisoria decretata dal tribunale, l'autorità locale di pubblica sicurezza provvede, secondo le circostanze, per la custodia provvisoria dei beni dell'alienato, informandone il tribunale; il quale procede, ove ne sia il caso, all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 327 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 17.

Trascorso un semestre da che un alienato entrò nel manicomio, il direttore trasmetterà al procuratore del Re una relazione sullo stato mentale del ricoverato.

Ove l'istanza per l'interdizione non sia presentata da altra persona autorizzata secondo l'articolo 326 Codice civile, il procuratore del Re, in base alla detta relazione ed alle informazioni che credesse assumere, potrà promuovere dal tribunale il giudizio di interdizione.

(Approvato).

Art. 18.

La domanda di cui all'articolo 8 deve essere presentata:

- a) dal coniuge per l'altro coniuge;
- b) dagli ascendenti più prossimi pei discendenti e viceversa;
- c) dal tutore, dal protutore o dal curatore sul parere del Consiglio di famiglia o di tutela se trattasi di minorenni o di un interdetto.

La domanda può inoltre essere fatta da qualsiasi cittadino od autorità sia nell'interesse dell'alienato che in quello della società

(Approvato).

Senatore TODARO F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Mi pare che qui ci sieno tutte le domande, meno quella che può fare lo stesso individuo. Non è previsto che lo stesso individuo possa fare la domanda al tribunale; intanto vi può essere un individuo messo in un manicomio senza esser pazzo; e questi non può domandare di venir nuovamente esaminato?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Nessuno lo impedisce.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Domando scusa se interveggo ora nella discussione, per un'osservazione che forse andava fatta prima.

Scorrendo tutta la legge, vedo previsto il caso in cui un alienato che abbia coscienza del proprio stato, domandi di essere rinchiuso, ed è l'art. 10 che abbiamo già votato, ma non vedo previsto il caso di uno che per cospirazione di parenti o per erronea denuncia o per altro motivo sia stato rinchiuso indebitamente, e voglia uscire.

Non vedo tutelato questo diritto personale del principale interessato.

Il posto per risolvere la questione non sarebbe questo, dell'art. 18.

Però, siccome l'art. 18 è richiamato all'art. 13 dove si provvede ai reclami per indebita reclusione, e il reclamo si accorda alle persone indicate all'art. 18, così non è fuor di luogo parlar qui dell'argomento da me indicato.

L'art. 13 dice: « Sui reclami delle persone menzionate all'art. 18 contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale, potrà e, se ne pagano la spesa, dovrà ordinare una perizia di medici di provata competenza ».

Quando veniamo poi all'art. 18, fra tutte le persone che si nominano, manca e non poteva esserci il più interessato, cioè la persona che può essere stata vittima di una cospirazione qualsiasi per privarlo della sua libertà, e più di questa dell'amministrazione dei suoi beni, e che parmi dovrebbe essere difeso.

Sottopongo queste osservazioni all'onorevole sig. ministro e all'Ufficio centrale, affinché essi trovandole giuste possano provvedere sia con una aggiunta all'art. 13, sia nel 18.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. La osservazione dell'onor. senatore Parenzo non è priva di importanza.

Però lo prego di considerare che per ammettere ciò che egli teme, bisogna supporre la complicità dei medici del manicomio, senza la quale ciò non potrebbe mai accadere. Ci vorrebbe anche la complicità del tribunale; poichè quando non vi è denuncia, il tribunale ordina una perizia e pronunzia sul certificato che i medici rilasciano. Bisogna adunque ritenere che i medici siano complici della persona interessata a tenere abusivamente nel manicomio un individuo della sua famiglia.

Ad ogni modo, ad evitare il suo dubbio, siccome facciamo una legge allo scopo di tutelare la salute degli alienati e l'interesse dei medesimi e delle famiglie, io non mi oppongo se all'art. 18 si introdurrà la modificazione proposta dall'onor. Parenzo.

L'art. 13 si riporta all'art. 18 e dice:

« Le persone menzionate nell'art. 18 possono reclamare contro una reclusione ritenuta indebita »; quindi è all'art. 18 che si fa menzione delle persone che possono reclamare.

Se l'Ufficio centrale non ha difficoltà, possiamo anche includere: « colui che indebitamente è stato rinchiuso ».

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Ringrazio l'onorevole ministro di aver riconosciuto l'importanza della questione che ho sollevato; però devo rispondere a quello che egli diceva, sulla impossibilità che con la complicità dei medici e dell'autorità di pubblica sicurezza avvenga una reclusione indebita.

In verità questi fatti di complicità io credo che siano rari ma non rarissimi, specialmente quando vi sono gravi interessi; comunque l'art. 13 accorda la facoltà di reclami contro i possibili errori che potessero succedere. Dunque ammette già la legge che questi errori siano possibili.

Ora io domando: a chi l'art. 13 accorda questa facoltà di reclamo? A tutti fuorchè alla persona più interessata, all'indebitamente recluso.

L'onorevole ministro consente che nell'enumerazione dell'art. 18 s'includa la persona del recluso affinchè possa fruire del reclamo pre-

visto dall'art. 13. A me non parrebbe questa la sede più opportuna.

Io ho voluto sottomettere all'Ufficio centrale ed al ministro la questione perchè vogliano accordarsi a risolverla nella sede più opportuna, appunto perchè l'art. 18 parlando delle persone che possono fare la domanda di reclusione non può includervi l'alienato stesso, al quale provvede per questa domanda l'art. 10.

Ma se non sarebbe la opportuna sede all'articolo 18, e siccome l'art. 10 e l'art. 13 sono stati già votati, io credo che qui possiamo trovare il modo per risolvere la questione, salvo poi quando l'Ufficio centrale farà uso della facoltà di coordinamento, che prima della votazione della legge gli spetta, mettere a posto la soluzione che si darà alla questione una volta che siamo tutti d'accordo di accordare anche alle persone della cui reclusione si tratta il diritto di reclamare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se io ho detto che il posto veramente indicato sarebbe all'articolo 18, l'ho detto perchè all'articolo 13 si rimanda. Dunque non ho detto male. Adesso, se invece dell'art. 18 si vuol trovare altro posto, per me non ne muovo questione, ed allora converrebbe modificare l'art. 13, perchè se a questo articolo noi rimandiamo i reclami per le reclusioni ritenute indebite, è all'art. 18 che dobbiamo parlarne; se non dobbiamo includerlo nell'art. 18, ed allora bisognerà modificare l'articolo 13.

Senatore PARENZO. È appunto ciò che io proponeva.

Adesso troviamo la soluzione del quesito, cioè poniamo pure nell'elenco delle persone indicate nell'art. 18 « anche l'alienato ».

Vuol dire che quando verremo al coordinamento, l'Ufficio centrale potrà proporre che invece di esser oontemplato nell'art. 18 questo diritto di reclamo nell'alienato sia trasferito all'art. 13.

PRESIDENTE. L'Art. 68 del regolamento del Senato consente che possano proporsi aggiunte anche dopo che il Senato abbia deliberato sopra articoli, purchè non contraddicano ad una massima già votata.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il relatore non propone niente, ma si permette di suggerire, molto sottovoce, che il concetto del senatore Parenzo non può assolutamente trovar posto all'art. 18; perchè questo è l'articolo che specifica le persone che possono domandare la reclusione dell'alienato. Epperò non si può noverare tra costoro il ricoverato che reclama contro essa.

Abbiamo l'articolo 10, il quale dà potestà a chi ha coscienza della propria malattia mentale, di richiedere ricovero nel manicomio, e al direttore, nei casi d'urgenza, di concederlo in via provvisoria: ma anche questa facoltà è ben diversa da quella di reclamare; e però quanto si propone non può trovar posto nemmeno nell'articolo 14.

Non resta che l'articolo 13. Ma faccio osservare, tanto all'onorevole Parenzo, che all'onorevole ministro, che bisogna meditare sulla forma da dare all'inclusione nell'articolo 13 della potestà di reclamo del ricoverato. Nello stato attuale, si potrebbe forse compilare un articolo separato, approssimativamente in questi termini:

« La potestà di reclamo di cui all'articolo 13 è estesa ai ricoverati che si dolgano d'indebita reclusione nel manicomio ». Nel coordinamento poi della legge, il nuovo articolo diverrebbe un brevissimo inciso dell'articolo 13, che, così, sarebbe integrato.

Ma, fatte queste osservazioni, in merito rilevo che non bisogna esagerare l'utilità pratica di quanto si domanda; imperocchè, tra coloro che possono reclamare c'è il pubblico ministero. Ora il recluso è sempre in potestà di far capo al pubblico ministero; e se questo non dà corso al reclamo, ciò deve significare che considera il ricoverato più pazzo che forse non è. In secondo luogo, ci sono tutti i cittadini che possono esercitare il diritto di reclamo. E, se uno è recluso in modo veramente ingiusto, è cosa straordinaria che abbia a mancare chi che sia per richiamare l'attenzione dell'autorità. Deve trattarsi dunque di un caso assai raro, quello di un ricoverato che sia sano di mente, e non trovi uno, tra pubblico ministero, cittadini, tutore, parenti, che reclami contro l'ingiustizia; deve trattarsi di una persecuzione diretta che metta nell'impossibilità

di trovare qualcuno che del vero essere di lui informi la giustizia o reclami. Onde potrebbe abbandonarsi il concetto di sanzionare una specie di diritto a favore di chi è presunto non trovarsi in possesso delle sue facoltà intellettive.

Cionondimeno, siccome si tratta d'esplicazione di possibili diritti, ed il reclamo non induce in obbligo il magistrato di sempre giudicare; così l'Ufficio centrale non ha difficoltà di ponderare il pensiero del senatore Parenzo, accolto dal signor ministro, e studiare come possa farne oggetto dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Se ne riferirà poi nel coordinamento dell'art. 13.

Non essendovi proposte, nè altri chiedendo la parola sull'art. 18, lo pongo ai voti:

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Il certificato medico di cui all'articolo 8 deve essere di data non anteriore a tre giorni, firmato da un medico che abbia libero esercizio nel Regno e non sia vincolato da legami di parentela col malato nè col direttore del manicomio e che non appartenga al manicomio stesso. In esso dovranno accertarsi la esistenza della infermità mentale, la necessità di collocare il malato nel manicomio e la possibilità di trasportarlo. Detto certificato deve essere vistato e confermato dal medico provinciale ed in assenza di questo dall'ufficiale sanitario comunale.

Trattandosi di malati provenienti dall'estero, la domanda dovrà essere corredata oltrechè dal certificato medico, anche da una relazione del regio console.

(Approvato).

III.

Licenziamento degli alienati.

Art. 20.

Quando un alienato sia guarito, il direttore ne darà avviso al procuratore del Re pei provvedimenti richiesti dagli articoli 338 e 342 del Codice civile e avvertirà la famiglia o direttamente o per mezzo del sindaco del comune a

LEGISLATURA XVII — I^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

cui appartiene, il quale dovrà provvedere al ritiro del ricoverato entro 5 giorni se il comune è nella stessa provincia, entro 15 giorni se in provincia diversa: passati i quali il direttore sarà autorizzato a fare accompagnare il guarito al proprio municipio.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Non proporrò alcuna modificazione ma osserverò soltanto all'Ufficio centrale, che in questo articolo ed in altri si leggono delle disposizioni che sono proprie del regolamento, e non di una legge. Nella legge basterebbe stabilire il principio della cura e della tutela. Qui invece si stabiliscono le modalità della esecuzione: per esempio, si indica in qual tempo si dovrà scrivere ai parenti dell'ammalato, e se una volta guarito non lo verranno a prendere, le diffide che si daranno.

Questi sono dettagli che mi sembra che in una legge non dovrebbero entrare ma dovrebbero far parte del regolamento, tanto più che possono modificarsi da manicomio a manicomio, dovendo tener conto delle circostanze locali.

Non faccio, ripeto, una vera proposta, e solo domando all'Ufficio centrale ed al ministro se sarebbe possibile togliere dalla legge tutte queste disposizioni di minore importanza che sono veramente regolamentari.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego l'onorevole Gadda di riflettere che la disposizione contenuta in quest'articolo, non è di poco momento.

Accade talvolta quello che egli ha avvertito, che cioè dopo la dichiarazione dei medici che l'infermo è guarito e può essere ritirato, i municipi, e anche, qualche volta le famiglie, non si curano di ritirarli.

Egli ha detto: ma questa è una cosa a cui può provvedere il regolamento, visto che da manicomio a manicomio può esservi differenza.

È precisamente per far sì che non muti da manicomio a manicomio, che io intendo che queste disposizioni siano introdotte nella legge.

La questione è abbastanza grave, poichè, lo ripeto, i sindaci, spesse volte, non si curano

di ritirare gli infermi guariti, per non fare le spese di viaggio.

Ora, siccome in quest'articolo è detto che, passati 15 giorni da che l'infermo è rimasto nello stabilimento, il direttore ha facoltà di farlo accompagnare e di farsi rimborsare le spese, ritengo esser meglio che questa disposizione sia contenuta nella legge e non in un regolamento.

Quindi prego il senatore Gadda di consentire sia lasciata nella legge.

Senatore MAJORANA-CALATBIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATBIANO *relatore*. Poichè, l'on. Gadda ha parlato anche dell'Ufficio centrale, io debbo dire che era nostro sentimento di falcidiare molto la legge, perchè riconoscevamo che una parte non insignificante di essa si sarebbe potuta rimandare al regolamento. Ma il ministro rispose nei termini testè espressi al Senato. E siccome, tutto compreso, danno non ve ne sarebbe stato, così fu preferito di circoscrivere le discordanze ai punti di qualche importanza, e si ammisero articoli sostanzialmente innocui, benchè non necessari: di tal natura è quello in esame che, come si vede, è stato quasi lasciato di peso dall'Ufficio centrale, secondo la proposta ministeriale.

Laonde, avendo accettato, nell'accennata parte formale, il sistema del signor ministro, non possiamo consentire alla chiesta eliminazione dell'articolo: a parte che saremmo fuori tempo, perchè vi è stato qualche altro articolo d'indole somigliante di già votato.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ringrazio il relatore e l'onorevole ministro che mi hanno dato delle spiegazioni; e sono contento di sentire che l'Ufficio centrale era anch'esso entrato in quest'ordine d'idee; cioè di abbandonare al regolamento tutte quelle disposizioni, che sono esecutive anzichè fondamentali. Siccome per le considerazioni esposte da loro, non nuoce questo superfluo, così non voglio fare proposte che obbligherebbero a modificazioni con perdita di tempo al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 20:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Il direttore, in via di esperimento, potrà consegnare alla famiglia che lo richiada o vi consente, l'alienato che abbia raggiunto tal grado di miglioramento da poter essere curato e custodito a domicilio.

Durante il periodo di esperimento la famiglia dovrà inviare al direttore del manicomio ogni tre mesi un certificato medico sullo stato del malato. Dopo un anno di prova l'uscita sarà definitiva, o, al bisogno, verrà l'esperimento prorogato di un anno.

Verificandosi, entro il periodo di prova, la ricaduta del malato, questo potrà essere riammesso nel manicomio in base a semplice certificato medico.

Il direttore informerà il procuratore del Re entro 24 ore della dimissione o della riammissione nei casi sopra indicati.

(Approvato).

Art. 22.

Quando, contro il parere del direttore del manicomio, la famiglia voglia ritirare il malato non guarito e ancora bisognoso di cura per custodirlo a domicilio, deve farne domanda al tribunale, il quale delibera, dopo avere sentito il direttore, ed, al bisogno, anche altri periti, a spese, occorrendo, e a diligenza, di chi li richiede, e accertatosi della qualità di garanzie di custodia e cura dell'alienato.

(Approvato).

Art. 23.

Il direttore del manicomio notificherà al prefetto o al sotto prefetto o al sindaco quali siano gli alienati (cronici e tranquilli) in condizioni da essere affidati alla custodia domestica o altrimenti ricoverati fuori del manicomio.

I funzionari predetti comunicheranno la dichiarazione fatta sulle condizioni dell'alienato alla famiglia di lui o alle persone che ne domandarono il ricovero od a quelle cui spetta l'onere del mantenimento, perchè l'accolgano a custodia domestica, o lo collochino in ricoveri od altri stabilimenti congeneri.

(Approvato).

IV.

Alienati curati a domicilio.

Art. 24.

I parenti di un alienato pericoloso, che intendano farlo curare a domicilio ed il medico curante dovranno presentarne domanda al procuratore del Re corredandola del documento prescritto all'art. 19 e della dimostrazione dei mezzi che intendono di adottare per rimuovere ogni pericolo a danno dell'infermo e degli altri.

Il procuratore del Re, assunte le debite informazioni, ove queste riescano rassicuranti, provoca dal tribunale l'assenso a che l'alienato venga trattato a domicilio, e ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti di che all'art. 16 della presente legge.

Il tribunale, al bisogno, ingiunge nuove cautele oltre a quelle espresse nella domanda, e se giudica doversi questa respingere, prescrive il ricovero dell'alienato in un manicomio pubblico o privato, ai termini dell'art. 8.

Senatore TODARO F. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TODARO F. Mi pare che qui non è espresso chi giudichi se questo alienato sia pericoloso o no. L'articolo dice: « I parenti di un alienato pericoloso », ma non dice « chi lo giudica tale ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ma se cote-sto già sta nella legge.

Senatore TODARO F. Ma si parla di alienati curati a domicilio; bisogna allora dire che viene dal ricovero dove è stato dichiarato pericoloso: bisogna quindi dichiararlo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Legga l'articolo e vedrà che è il medico curante che giudica. Infatti ivi è detto: « I parenti di un alienato pericoloso che intendano farlo curare a domicilio ed il medico curante dovranno, ecc. ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 24.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Anche nel caso di pazzi tranquilli curati a domicilio, trascorso non oltre un mese dalla manifestazione dell'alienazione mentale, è obbligo tanto delle persone indicate negli articoli *a*, *b*, *c*, quanto dei medici curanti, d'informarne l'autorità di pubblica sicurezza, la quale a sua volta ne informerà il procuratore del Re, apprestandogli tutte le notizie occorrenti perchè possa promuovere, quando gli sembri necessario e opportuno, i provvedimenti di che all'art. 16.

Se abbia avuto luogo la nomina dell'amministratore provvisorio, qualora, trascorsi sei mesi dalla denuncia della malattia, non siasi verificata la guarigione dell'alienato, si fa luogo al giudizio d'interdizione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È incorso un errore di stampa là dove è detto « negli articoli *a*, *b*, *c* » si dovrà dire « nell'articolo 18 ecc. ».

PRESIDENTE. Allora in questo articolo va corretto l'incorso errore di stampa: cioè dove dice negli articoli *a*, *b*, *c*, deve leggersi « nell'art. 18 ».

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Ho una semplice osservazione di parola da fare su quest'articolo.

Mentre in tutta la legge per indicare i colpiti nella mente, a qualunque categoria essi appartengano, è quasi sempre adoperato il vocabolo *alienati*, in quest'articolo 25 si parla invece di *pazzi*, vocabolo questo che ritroviamo poi negli articoli 26 e 27; e nel progetto di legge quale fu presentato dal Governo si sarebbero anche trovati i vocaboli *dementi* e *mentecatti*, se questi l'Ufficio centrale non li avesse sostituiti colla parola *alienati*, ciò che mi fa ritenere che l'Ufficio centrale abbia saggiamente voluto adoperare in tutta la legge un vocabolo unico, quello di *alienati*, e che quindi per mera svista non lo abbia sostituito anche in questo articolo e nei successivi 26 e 27 a quello di *pazzi*.

Sono quindi persuaso che l'Ufficio centrale assentirà di buon grado a che in questo articolo e negli altri due che ho citati, al vocabolo

pazzi sia sostituito quello di *alienati*, onde evitare l'inconveniente che in una stessa legge siano adoperati vocaboli diversi per esprimere un concetto identico.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Ha ragione l'onor. Lovera; e per parte mia dichiaro che è stata una dimenticanza il non emendare con la parola « alienati » l'altra « pazzi ». Però devo soggiungere che, quando si tratta dei delinquenti, ho calcolatamente mantenuto la parola « pazzi ». Imperocchè, se a ragione gli alienisti evitano la denominazione di pazzo, perchè appunto con essa si accenna al vizio di mente in modo dispregiativo, il che non deve essere, in generale, non trattandosi che d'infelici incolpevoli; d'altra parte, trattandosi di delinquenti, pei quali è a presumere che la sorgente dell'alienazione sia prevalentemente nella perversione delle facoltà affettive, anzichè nell'alterazione delle mentali, io non ho avuto il coraggio di eliminare la parola « pazzo ». Ma quella cui accenna il senatore Lovera è un'omissione che ripariamo.

E giacchè abbiamo in discussione l'art. 25, propongo si tolga in fine del primo comma, dopo la parola « necessario » quelle « ed opportuno »; poichè, se una cosa è necessaria, non può non essere opportuna; anzi il concetto di opportunità precede quello di necessità, e ne è necessario fattore.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale d'accordo col senatore Lovera propone si sostituisca a parola « alienati » alla parola « pazzi ».

Pongo ai voti questo emendamento.

(Approvato).

L'Ufficio centrale propone pure che si sopprimano le parole « è opportuno ».

Chi intende che siano mantenute le parole « è opportuno » è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 25 così emendato.

(Approvato).

V.

Comparti obbligatori nei manicomi.

Art. 26.

Ogni manicomio pubblico dovrà contenere, oltre alle ordinarie sezioni per le categorie diverse di malati:

1. Un comparto d'osservazione per i nuovi ammessi;

2. Un comparto, possibilmente a colonia, ove trovino occupazione gli alienati in via di guarigione;

3. Almeno una stanza per alienati criminali inviati in osservazione, e di cui dovrà rigorosamente impedirsi il contatto cogli altri malati.

Senatore BIZZOZERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BIZZOZERO. Nel testo ministeriale dell'articolo, al n. 3 è scritto: « un comparto per pazzi criminali, inviati in osservazione, ecc. »; invece l'Ufficio centrale ha sostituito: « almeno una stanza per pazzi criminali ».

Questa modificazione sarebbe stata adottata dall'Ufficio centrale, secondo è detto nella relazione, alla maggioranza di quattro contro uno; e l'uno è chi vi parla.

A quanto ricordo, ciò non sarebbe del tutto esatto; se mi si permette di ricorrere alle frazioni, vorrei dire che la maggioranza fu soltanto di tre e mezzo, inquantochè un altro membro dell'Ufficio centrale, convenendo in parte nelle mie idee, desiderava che invece di dire: « una stanza », si dicesse: « un locale », si usasse, cioè, di una locuzione un po' più indeterminata.

La questione è grave. Noi anzitutto dobbiamo determinare, se sia o non sia necessario nei manicomi pubblici questo comparto per gli alienati criminali.

La necessità ne appare evidente quando si rilegga all'art. 37 l'elenco delle categorie di alienati che devono essere rinchiusi nei manicomi giudiziari; oltre agli individui impazziti dopo la condanna, ed a quelli prosciolti ma considerati pericolosi per la società, vi si annoverano anche i giudicabili, che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare in osservazione a scopo di perizia.

Ora a me pare, che quando si tratta di questi giudicabili sia utile, che essi siano nello stesso luogo, o poco lontano dal luogo dove dovranno essere giudicati, affinché la perizia sia più sollecita ed i periti possono mettersi più facilmente in rapporto coll'autorità giudiziaria.

Quindi io ritengo, che il voler mandare in ogni caso questi alienati in quei due soli manicomi giudiziari che abbiamo ora in Italia, od in quei pochi che si costruiranno chi sa quando, non sia utile.

Questa mia opinione è condivisa da tutti i miei colleghi dell'Ufficio centrale; essi, infatti, hanno ammesso che in ogni manicomio pubblico si trovi almeno una stanza per pazzi criminali inviati in osservazione.

Ammessa la necessità di un ricovero per i pazzi criminali, si deve anche ammettere che i locali dove custodire questi pazzi siano quali lo stato della loro salute richiede.

Questi alienati non sono individui che si tengano a letto come gli ammalati comuni. La loro cura esige il più delle volte aria pura, buon nutrimento, occupazioni confacenti al loro stato. Più che gl'individui sani abbisognano delle migliori condizioni igieniche di vitto, di abitazione, di esercizio corporeo all'aria libera. E la maggioranza dell'Ufficio centrale vorrebbe costringerli a restare, come belve, in una gabbia?

È risaputo che in molte forme di mania, quanto più sollecita è la cura, tanto più è probabile la guarigione. Ce lo ha ricordato non più tardi di ieri l'altro quell'alta autorità ch'è il senatore Verga.

Ora, ammettiamo che un individuo, magari innocente, sia incolpato di un grave delitto ed imprigionato; se non ha la mente solida, ben equilibrata, può avvenire benissimo che, sotto il peso della terribile accusa, venga colpito da un accesso maniaco.

In questo caso il ritardo, anche di pochi giorni, ad una cura regolare quale può farsi, non in una stanza, ma in un adatto comparto di manicomio, non vuol dire magari rendere cronica, incurabile una malattia, che, in migliori condizioni, avrebbe potuto passare a guarigione?

Si parla tanto spesso de' danni e, non di rado, dell'ingiustizia delle lunghe prigioni preventive. Ma il danno è l'ingiustizia non sarebbero cento volte maggiori quando il giudicabile, per

difetto di cura; avesse perduto non solo la libertà per qualche tempo, ma l'intelligenza per tutta la vita?

La necessità di questi comparti è dimostrata anche dal numero degli alienati criminali che presentemente abbiamo nei nostri manicomi.

Non si sa il numero di tutti; ma sta il fatto, che in 19 manicomi la Commissione d'inchiesta sugli alienati ne ha trovati 222, quindi in media più di 11 per manicomio.

D'altra parte, ora che cosa succederà quando noi, invece di avere un solo alienato criminale, ne avremo due o tre da rinchiudere nello stesso manicomio?

Li metteremo tutti nella stessa stanza?

Basta considerare questa faccia della questione per concludere, che la espressione adottata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale non può essere mantenuta.

Si obietta: la conservazione o la creazione di queste sezioni per alienati criminali costringerebbe le provincie a gravi spese.

Non lo credo. Infatti, le spese di mantenimento, come è detto nell'art. 43, sono a carico dello Stato. Non ci possono essere speciali e gravi spese per la sorveglianza, in quanto che, com'è noto a tutti, fra gli alienati comuni moltissimi sono quelli che si vedono a malincuore nel manicomio, e cercano ogni via, ogni mezzo per fuggirne. In ogni manicomio, quindi, tutto è già disposto perchè queste fughe siano impossibili.

Resterebbe la spesa della costituzione materiale del riparto destinato ai criminali. Ma, trattandosi di pochi individui, essa non può esser grande.

Se si tratta di un manicomio nuovo, esso sarà costruito a padiglioni, ed allora la istituzione di un riparto speciale sarà facilissima. Se, invece, il manicomio è vecchio, non deve esser difficile separare dal complesso dei locali e dell'area che lo costituiscono quelle poche stanze e quel po' di terreno che si richiedono pel nostro scopo.

È perciò che desidererei che il Senato volesse considerare attentamente la questione ed accettare la dizione quale si trova nell'articolo ministeriale.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io mi permetto di unirmi a quanto ha detto il senatore Bizzozero, perchè pare anche a me che non sia conveniente il limitare ad una stanza il servizio da darsi in via provvisoria ed eccezionale ai processabili sospetti di alienazione.

Ma pare che la dizione del progetto ministeriale sia preferibile. Intanto però sta il fatto che ora non abbiamo i manicomi criminali. Quindi se nei manicomi pubblici non pensiamo a custodire convenientemente quelli che presentano sintomi di alienazione, e sono soggetti ad una procedura penale, noi corriamo evidentemente ai rischi e pericoli che ha accennato il senatore Bizzozero.

Io quindi pregherei il Senato, e ne faccio una formale proposta, di sostituire all'articolo dell'Ufficio centrale, la dizione del progetto ministeriale. E quindi direi al n. 3:

« Un comparto per pazzi criminali inviati in osservazione e di cui dovrà rigorosamente impedirsi il contatto cogli altri malati ».

Non mi preoccupo della spesa perchè anche oggi tutti i manicomi pubblici hanno questo riparto per processabili sospetti di alienazione. D'altronde la provincia per tali riparti non ha un vero onere, perchè le spese per questa classe di alienati sono a carico dello Stato.

A me pare che nello stato attuale in cui siamo di non avere che un solo manicomio criminale, è follia credere di poterne usare per giudicabili per la impossibilità e la spesa di trasporto. Dobbiamo avere il modo di provvedere a questa necessità della procedura penale.

Prego quindi il Senato di appoggiare la mia proposta e spero che il ministro recederà dal progetto dell'Ufficio centrale ed accoglierà la proposta nei termini in cui era stata da lui stesso originariamente formulata.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego l'Ufficio centrale di accettare la proposta quale è nel progetto che ho avuto l'onore di presentare.

In realtà l'affare della stanza è grave.

Lei non potete tenere che un individuo in una camera, dove non può starne più di uno, perchè tutti sappiamo che cosa sono le camere dei manicomi: sono chiamate celle.

Dunque è un comparto, o è una cella; camere, nel senso che s'intende generalmente nei manicomii, non ve ne sono. Sarebbe veramente un po' grave il voler rinchiudere in una cella un individuo che ancora è in esperimento.

Quindi è che io mi unisco ai due e mezzo dell'Ufficio centrale, e formando così tre e mezzo, pregherei di ritornare alla proposta che è nel mio progetto.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Questo articolo dei comparti è uno di quelli che mi fece dire che in questo progetto vi sono delle cautele e dei controlli che, oltre ad essere di difficile attuazione e di molto dispendio, gettano anche un'ombra infausta sui medici direttori dei manicomii.

Qui veggo ordinati molti comparti. Uno di questi, quello di osservazione, deve essere certamente un comparto importante, stabilito al di fuori del manicomio e separato da esso, altrimenti non si potrebbe dire non ancora entrato nel manicomio un alienato, quando fosse già entrato in quel comparto.

Il comparto inoltre dovrebbe avere una certa capacità, perchè nei grandi manicomii vi sono delle stagioni e dei giorni di grande affluenza d'ammalati, e per effetto dell'osservazione stessa molti ammalati possono agglomerarsi in quel comparto.

Ora io osservo che la maggior parte dei manicomii italiani manca di un buon comparto di osservazione; ed alcuni per l'aggruppamento dell'edificio e per la scarsezza dell'area sono anche nella impossibilità di far costruire un comparto degno dell'importanza che gli assegna il progetto.

È facile quindi immaginare i gravi imbarazzi e le ingenti spese, alle quali questo comparto espone molte provincie; tanto più che con altri articoli di questo progetto si vuol far cessare lo sconcio di una prolungata osservazione negli ospedali. Anche per trovar posto a tanti alienati che non meno incompetentemente che disagiatamente da lungo tempo si trovano in osservazione fuori dei manicomii, è indispensabile allargare i manicomii esistenti od erigerne dei nuovi.

Sono tutte cose giuste, sante, che voglio io pure, ma questo non m'impedisce di dire che non sono nè di facile attuazione nè di lieve

dispendio. E mi fa meraviglia che l'Ufficio centrale abbia compiuto l'articolo ultimo, lasciato incompleto dal signor ministro, dicendo che tutto dovrà essere in ordine *tre* mesi dopo la promulgazione della legge...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Nove mesi.

Senatore VERGA A. ... Allora ha cambiato.

Sono fatti questi che io espongo.

Supponiamo ora che questi comparti siano allestiti.

Chi è ammesso a questi comparti?

I nuovi alienati, che qui si chiamano inesattamente *ammessi*, perchè una volta ammesso, l'infermo non ha più bisogno di osservazione. Ma domando io: veramente tutti?

Sono ammessi anche quelli notori, che il medico conosce personalmente? Anche i maniaci, la cui livrea è di colori così smaglianti che è conosciuta anche dai profani? Ma questi alienati non hanno bisogno di osservazione; e dovranno ora stare per un giorno o due nel comparto d'osservazione a disturbare con le loro grida, a funestare con le loro imprecazioni i compagni di sventura? Perchè non lasciate al medico direttore la libertà di ammettere o non ammettere un alienato in osservazione sotto la sua responsabilità? Se in tutto egli deve aspettare il *placet* del procuratore del Re, questo mi pare il trionfo della burocrazia e del fiscalismo.

Questo povero direttore, mi fa una magra figura, poichè lo conducete per mano in tutto: egli bisogna che ammetta forzatamente in osservazione anche le persone che al solo vederle può garantire che sono pazze; quando invece ha a fare con individui degni di lunga osservazione, voi gli ordinate di non tenerli più di 15 giorni, e se vorrà oltrepassare questi 15 giorni, allora converrà che faccia delle istanze.

Passiamo ad un altro comparto. Questo, secondo il progetto « deve essere possibilmente a colonia, dove trovino occupazione gli alienati in via di guarigione ».

Si vuole anche qui menare per mano il medico direttore; ma, in nome di Dio, egli deve sapere quale sono gli alienati che vogliono e devono lavorare e quelli che non debbono lavorare.

Voi volete concedere il lavoro soltanto agli alienati che sono « in via di guarigione ». Ma

è un'assioma riconosciuto ormai da tutti che il lavoro è il miglior rimedio della pazzia curabile ed il miglior palliativo della pazzia incurabile.

Perchè volete togliere agli alienati cronici ed incurabili, che sono i più, questo prezioso palliativo? Radiate le parole: «in via di guarigione».

Permettete che finisca ripetendo quello che ho detto nel mio primo discorso; concedete maggior libertà d'azione al medico direttore. Perocchè niente più impegna, niente più accresce lo zelo di un uomo di sentimento, che il vedersi onorato di una grande fiducia ed onerato d'una grande responsabilità, ed invece non v'ha nulla che renda più flosci ed incuranti, quanto il vedersi condotti anche in pieno meriggio per mano altrui.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. La parola dell'onor. senatore Verga ha per me un gran peso, però io lo prego di riflettere che le osservazioni ch'egli ha fatte non trovano assolutamente ostacolo nelle disposizioni della legge.

Quando la legge prescrive un comparto d'osservazione ai nuovi ammessi, non dice al direttore del manicomio ed ai medici quanti e quali dei nuovi ammessi debbano essere posti nel comparto d'esperimento. Tutto questo formerà oggetto di un regolamento interno che faranno i medici.

La legge determina in che modo lo stabilimento deve essere ordinato, prescrive che ogni manicomio abbia taluni comparti, che servano a dati servizi e a date infermità, ma la legge non può determinare quanti ne debbano entrare in un comparto, la legge non può dire quali degli alienati devono essere ammessi in un comparto o in un altro. Tutto questo è lasciato alla facoltà del corpo medico, perchè sarebbe strano che la legge limitasse questa facoltà, che assolutamente deve essere lasciata al criterio e al giudizio dei medici dello stabilimento.

Io prego l'onorevole senatore Verga di considerare che l'Ufficio centrale, soltanto con una modificazione al n. 3 sulla quale si discusse, cioè se dev'essere una stanza o un comparto

per i matti criminali, ha accettato la proposta che io ebbi l'onore di presentare.

L'onor. senatore Verga ha perfettamente ragione.

I manicomi come sono attualmente non presentano le condizioni che la legge rigorosamente richiederebbe.

Ma l'onor. Verga sa benissimo che non potendosi ottenere i comparti assolutamente separati, bisogna contentarsi di adattare i locali alla meglio, e invece di fare un comparto assolutamente separato, si farà una sezione separata: però i nuovi manicomi che si costruiscono dovranno essere nelle precise condizioni che la legge prescrive.

Per esempio, se questa legge fosse stata fatta 5 o 6 anni fa, noi avremmo già in Italia, non uno, ma più manicomi, messi nelle condizioni volute dalla legge, e che, come ha detto l'altro giorno il senatore Verga, la scienza reclama.

Quindi va inteso così: nel comparto di osservazione saranno ammessi quelli infermi, pei quali i medici crederanno necessario un periodo di osservazione.

Nel comparto, *possibilmente* a colonia, ci andranno gli alienati che secondo i medici possono lavorare.

Ma dove non c'è terreno da lavorare, noi non possiamo costringere le provincie a comprare subito dei terreni per creare *la colonia agricola*.

Certamente le provincie, poco per volta, cercheranno di acquistare dei terreni, poichè, il senatore Verga lo sa meglio di me, la distrazione più grande i poveri folli la trovano nel lavoro.

Dunque rimane inteso, che con le prescrizioni della legge non si crea nessun ostacolo al giudizio del medico, se il malato deve andare nel comparto di osservazione.

Rimane l'ultima parte, il numero 3 che io prego l'Ufficio centrale ed il senatore Majorana-Calatabiano di consentire che resti come si trova.

Senatore VERGA A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Io ricevo sempre con ossequio le osservazioni del signor ministro, che so essere animato da sentimenti liberalissimi, e devo confessare che io ho interpretato troppo

strettamente quelle parole « pei nuovi ammessi in un comparto di osservazione ». Io credeva che tutti i nuovi ammessi...

NICOTERA *ministro dell'interno*. I nuovi ammessi « che hanno bisogno di osservazione »

Senatore VERGA A. Va bene, ciò mi riconcilia ancor più col signor ministro.

Insisto poi perchè sia radiata quella parola « alienati in via di guarigione » assolutamente non dev'essere riservato il lavoro per i soli alienati in via di guarigione. Tutti devono poter lavorare, ed anzi i poveri ammalati incurabili trarranno, come già dissi, dal lavoro immenso giovamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Comincio dal dare una risposta che riuscirà gradita all'onor. senatore Verga, rispetto al significato dell'ultimo articolo che stabilisce il termine in cui la legge deve andare in vigore.

Quell'articolo non dispone che entro tre mesi si debba eseguire la legge; bensì che dopo tre mesi essa entri in vigore.

Quanto all'esecuzione, c'è l'articolo 33 che, come proponeva il signor ministro, accordava il diritto a due termini: Uno quello da prescrivere, nella misura che al ministro sarebbe piaciuta, per tutti, o distintamente per ciascun manicomio; e dentro tale termine i manicomi avrebbero dovuto mettersi in condizione di rispondere alle esigenze di questa legge, delle quali agli articoli 2, 3, 5, 6, 24 e 26. Un altro termine sarebbe stato rimesso anche all'arbitrio del ministro; ma nella misura massima di sei mesi.

Da ciò sarebbe seguita la possibilità di termini troppo lunghi, o anche troppo brevi, oltrachè non comuni a tutti i manicomi.

L'Ufficio centrale invece, per la comune garanzia degli istituti e anche per mantenere alla legge il carattere di eguaglianza, ha tolto il primo termine che era lasciato all'arbitrio del ministro, e nel suo emendamento ha fissato sei mesi, da correre dall'attuazione della legge, per l'adempimento delle prescrizioni di legge specificate nell'art. 33.

E siccome la legge comincia ad attuarsi appena essa entra in vigore, cioè dopo tre mesi da quando sarà pubblicata (art. 47); si ha così

un minimo termine garantito per legge, in nove mesi.

E non è tutto: anche noi abbiamo conservato il secondo termine del disegno ministeriale, cioè quello che è « prorogabile per decreto del ministro, per una sola volta, e per non più di altri sei mesi ».

Ora l'onor. senatore Verga riconoscerà, spero, che 15 mesi, come massimo, debbano considerarsi sufficienti, anche dal riguardo economico per quegli istituti che ne avessero pronti i mezzi.

Il Governo non dovrà esigere che quanto è strettamente necessario. Onde pensiamo che per questa parte la legge provveda convenientemente.

Il secondo punto riguarda il timore di soverchi vincoli ai medici, e soprattutto al direttore. Ma, anche su questo, io metterò in rilievo qualche osservazione che varrà, penso, a tranquillare alquanto l'animo quasi commosso del senatore Verga.

Ei dice: Voi ci costringete in tutti i casi a tenere in osservazione, finchè non venga il decreto di liberazione del tribunale, perfino quel ricoverato che noi, sin dal suo arrivo in manicomio, giudichiamo indiscutibilmente sano di mente. Ma, perchè questo vincolo che repugna alla nostra coscienza?

Rispondo: Distingua si il ricovero provvisorio autorizzato dalla pubblica sicurezza nel modo determinato dal penultimo capoverso dell'articolo 8, dall'ammissione decretata dal magistrato. Quanto al primo, il signor ministro l'ha dichiarato e ripetuto categoricamente, la autorizzazione non è ordine: il direttore e i medici, se riconoscono erroneo il giudizio del medico, possono rimandare libero, o meglio non ricevere e ammettere in osservazione, il supposto malato.

Nel secondo caso, è dovere che essi lo pongano in osservazione.

Questa specie di morale costrizione fatta alla direzione del manicomio, ha doppio motivo: l'uno di essere condizione essenziale, perchè siano esercitati ponderatamente l'autorità e gli uffici del direttore e dei medici; l'altro, di garantire gli interessi del ricoverato e della società.

Vi hanno dei casi, siano anche rari, nei quali l'errore o la colpa può essere causa dell'invio al manicomio di chi è sano di mente.

E' certamente si danno cotesti casi, se già lo stesso onor. Verga lamenta la limitazione del potere nel direttore, di rifiutare il ricovero di chi erroneamente sia qualificato folle. Ma, quando al manicomio si crede non giusta la reclusione, è in pieno potere del direttore, di ridurre a due o tre giorni tutto il tempo dell'osservazione, e affrettare la liberazione del ricoverato.

Immediatamente all'arrivo di questi il direttore può e deve rivolgersi d'urgenza al procuratore del Re; il quale, nella stessa giornata, si presenta al tribunale, che ha diritto e dovere di giudicare in via d'urgenza; e se avrà piena fede, come l'avrei io, in uno attestato dell'alienista Verga, decreta immediatamente che il ricoverato sia posto fuori del manicomio.

In tal guisa, il termine è diminuito di molto; e non c'è da muovere lamento per questa parte, nè contro la diffidenza della legge verso i medici, nè contro le restrizioni poste alla liberazione di chi sia ritenuto indebitamente ricoverato.

La terza osservazione del senatore Verga, fino al punto in che potesse essere accolta dall'onor. ministro, io la farei mia.

Il senatore Verga desidera che non si faccia intensa quest'aria di sfiducia verso i medici, in quella parte tecnica in cui le esigenze del diritto, per salvaguardare la libertà, consentano di lasciar loro libero campo. E sono lieto che l'onor. ministro acconsenta.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Non acconsento, perchè non vi è sfiducia.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il concetto del senatore Verga è doppio.

In primo luogo ei dice: quando voi ci segnate dei limiti, necessariamente, pur non volendolo, intendete affermare che noi potremmo abusare delle nostre potestà.

Ora, se il signor ministro concorda nel dare un largo significato alla destinazione del comparto di cui al n. 2 dell'art. 26; con ciò stesso consente di togliere un vincolo che, circa alla destinazione al lavoro, egli avrebbe imposto, limitandolo, come dice il suo articolo, agli alienati in via di guarigione.

E di questo suo assenso, io mi sono felicitato con lui.

Nell'applicazione del citato articolo, al n. 1, il pensiero del senatore Verga si è incontrato pure con quello del signor ministro; il quale, consentendo di dare una interpretazione alle parole « un comparto di osservazione pei nuovi ammessi » non induttiva dell'obbligo del direttore d'inviare in tal comparto tutti, perfino cioè quelli la certezza della cui pazzia, secondo il senatore Verga, nessun dubbio fa sorgere; lascia per ciò stesso maggiori facoltà ai medici. Anzi e senatore Verga e ministro si sono intesi - consenziente l'Ufficio centrale - sull'eliminazione delle parole « pei nuovi ammessi ». E però si è ritenuto che vi sarà bensì un comparto di osservazione, ma in esso non si accoglieranno che quelli soltanto i quali in osservazione devono essere tenuti, non la totalità dei nuovi ammessi.

E così le modificazioni dei n. 1 e 2 conducono a questo: vanno in osservazione, o al lavoro detto a colonia - io direi nel comparto di lavoro che sarà diviso od associato, - tutti quelli che ci devono andare, non quelli soltanto o tutti appartenenti a categorie prestabilite. Osservazione a chi deve subirla; lavoro a chi riesce salutare.

Il dare questa libertà, pare a me cosa ragionevolissima e doverosa. E, se qualche parola ancor più significativa si volesse inserire per affermare il concetto di doverosa fiducia nell'elemento tecnico dei manicomi, il concetto in cui il senatore Verga ed il signor ministro pare sieno di accordo, per parte mia ne sarei lietissimo.

E qui chiudo la parte che si riferisce al senatore Verga. Permettete ora che risponda alla domanda di ripristinare il suo n. 3 dell'art. 26, fatta dal signor ministro.

In verità per questa parte il relatore deve fare una dichiarazione, cioè che egli è stato esageratamente ingenuo nel lavoro preparatorio della relazione.

La Commissione sarebbe stata inclinevole, nella sua maggioranza, di eliminare assolutamente qualunque obbligo alle provincie di provvedere a comparti per pazzi giudiziali.

La Commissione muoveva da questo concetto: quello dei manicomi criminali è servizio di Stato; onde non si può richiedere che, in tutti i mani-

comi che hanno o che avranno le provincie, ci abbia ad essere una sezione per il servizio dei giudicabili e dei condannati, divenuti pazzi, e perfino degli assoluti per pazzia. Cotesto è indiscutibilmente un servizio d'ordine pubblico, il quale non va proporzionato alle condizioni economiche e morali delle diverse provincie; un servizio anzi di cui le provincie più povere, perchè più mal sicure e più travagliate dalla delinquenza, maggior bisogno hanno; è servizio di pubblica sicurezza e di giustizia, e per ciò stesso non si misura, non si deve misurare in ragione della ricchezza: deve provvedervi, per altissima e mai contestata ragione sociale, esclusivamente lo Stato.

L'Ufficio centrale, nondimeno, unanime, allo stato delle cose in fatto di manicomi giudiziari in Italia, non contesta l'opportunità che un qualche locale, divisione, comparto nei manicomi pubblici, si destini per i più urgenti e momentanei bisogni della giustizia. Ma, quando vede che il Governo si vuol servire delle provincie e dei comuni, per soddisfare ad un proprio bisogno che è oggetto di suo solenne dovere; l'Ufficio centrale, per quanto sia stato tetragono nel respingere l'idea di quelle provincie la quali chiedono che lo Stato debba concorrere nella fondazione dei manicomi e nel mantenimento degli alienati; altrettanto è stato restio nell'accollare un debito, od onere alle provincie ed ai comuni, che assolutamente non risponde ai loro doveri, e molto meno ai loro mezzi.

Quindi intendevamo eliminare assolutamente il n. 3. Se non che si venne ad una transazione alla quale nessuno fu estraneo, eccetto il collega Bizzozero. Ad essa non fu estraneo nemmeno il signor ministro.

Ci si disse: ma non crediate che questo comparto porti una grave spesa, si tratterà di ricovero provvisorio, di qualcuno dei giudicabili o condannati i quali lontani dal manicomio giudiziario, abbiano bisogno di essere tenuti in osservazione.

Io non ne so niente, rispondeva il relatore, se un piccolissimo locale, una sola stanza, basti al bisogno; è una questione tecnica, non oso affermarmi competente nel risolverla. E di fatti c'era l'onorevole Bizzozero il quale sosteneva il contrario, voleva cioè il comparto.

Per caso egli era assente in quel momento;

ed allora, essendo tutti, Ufficio centrale e ministro d'accordo, venne inserito il n. 3 che prescrive l'obbligo di destinare o adattare « almeno una stanza » per gli alienati inviati in osservazione dall'autorità giudiziaria.

Ora l'Ufficio centrale, e segnatamente il relatore, declina la responsabilità della proposta di sostenere che, tecnicamente, la stanza basti; se questa si risolve in una specie di pozzo nel quale dovessero andare seppelliti coloro che hanno bisogno di osservazione e di cura, non è il relatore che propugnerà ciò.

Il signor ministro dice rimettiamo il comparto.

Il Senato può rimetterlo: ma l'Ufficio centrale è tuttavia in dovere di chiarire la questione.

Il sistema di accrescere gli aggravii degli enti locali fu respinto da noi. E, ove si fosse accettata di peso la proposta del signor ministro sulla natura ed intensità degli oneri che si minacciavano alle provincie, ed in parte non spregevole ai comuni; l'Ufficio centrale sarebbe stato sicuro che la legge avrebbe fatto naufragio.

Quindi si accettò il concetto economico, quantunque sventuratamente dal riguardo della beneficenza, forse crudele, di circoscrivere i provvedimenti ai pazzi che minacciano o sè stessi o la società.

Questo sistema porta ad una grande diminuzione nel numero di coloro che devono essere reclusi - adopero la parola: nella legge, essa sta male; ma in sostanza è la vera -; ed attendiamoci in conseguenza, dall'applicazione del famoso art. 81 della legge della pubblica sicurezza, e, per quanto poco possano entrarci, dall'applicazione degli articoli 1 e 55 della legge sulle Opere pie, attendiamoci dico l'adempimento di tutti quei doveri di carità legale dei quali non carichiamo gli enti locali. E ciò abbiamo fatto, quantunque, allo stato delle cose, sia supremamente contestabile la efficacia pratica di quelle disposizioni di legge.

Ma tutto questo pur avendo fatto, le provincie non si son tenute paghe; chè, alle antiche protestanti, altre se ne sono aggiunte, in tutto 22. Badi bene, onorevole signor ministro, tutte hanno inviato le loro petizioni, sulle quali un'ultima parola sarà detta nella discussione.

Abbiamo dunque ben 22 provincie che reclamano contro il progetto, non essendo soddisfatte della distribuzione che si è fatta delle spese tra provincie e comuni. Esse dicono: Voi v'ispirate a concetti indiscutibilmente morali e politici; esercitate la beneficenza; ma badate che i veri maleficiati sono i contribuenti, e specialmente i proprietari dei terreni e dei fabbricati.

Di ciò muove alto lamento la totalità delle provincie venete. Al loro coro si uniscono la provincia di Palermo, di Firenze, di Bologna, di Caserta, di Alessandria, di Cagliari ed altre; e tutte gridano contro la legge, benchè, come l'ha proposta l'Ufficio centrale, sia essa ridotta ai minimi termini, anzi, come dice qualcuno, ridotta ad uno scheletro.

Detto questo, l'Ufficio centrale abbandona al ministro e al Senato la facoltà di ristabilire o no il numero 3.

Per parte mia, credo proprio si commetterebbe un errore; anche perchè con ciò si metterebbe alle provincie che hanno i manicomi, e a quelle che non l'hanno, la prospettiva di una spesa di costruzione e di servizio che dovrà essere ingente; il che basterà a far ritardare la sistemazione dei locali e la creazione di nuovi manicomi.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sarò ingenuo, onor. Majorana, ma è meglio essere ingenuo che molto furbo; e la mia ingenuità mi porta fino al punto da credere che a torto le provincie si lagnano, perchè questa legge migliora le condizioni delle provincie.

Attualmente, onor. Majorana, i fatti stanno a carico delle provincie. Lei sa che noi sgraviamo le provincie, quindi a torto queste si lamentano; e mi duole che la parola autorevole del senatore Majorana possa far credere che si voglia mettere un nuovo aggravio alle provincie, mentre noi le sgraviamo.

Io debbo credere che l'onor. Majorana non ha mai visitato un manicomio, perchè se l'avesse visitato....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*..... Qualcuno e da ministro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*...L'avrà visitata da ministro, e si sa che quando la visita è fatta da ministro la cosa è ben diversa, perchè si vede soltanto il bello; io invece che non l'ho visitato da ministro, ho visto il bello e il brutto.

Non è lecito sperare che i manicomi come sono attualmente possano creare un comparto nuovo, come la scienza può prescrivere, per tenervi i folli criminali, e lo stesso si dica dei comparti d'osservazione e delle colonie per far lavorare i pazzi.

Contentiamoci del mediocre, quando non possiamo avere l'ottimo, ed i manicomi che esistono potranno facilmente e con poca spesa ridurre ed adattare i reparti che hanno.

Certo, ove si trattasse di un manicomio nuovo, questo dovrebbe sorgere nei modi che la legge prescrive, ma dovendosi adattare i manicomi vecchi, sarebbe davvero follia pretendere di più di quello che è fattibile.

Per una completa trasformazione dei manicomi occorrerebbero almeno tre anni.

Se si fa un calcolo dei pazzi che in tutta Italia potranno esser mandati in osservazione dal magistrato, o perchè hanno commesso reati o perchè minacciano di commetterne, si vedrà che il loro numero non è poi così grande da produrre una forte spesa alle provincie.

Quindi a me sembra che le osservazioni del relatore dell'Ufficio centrale non arrivino a proposito nè riguardo alle provincie nè riguardo alla spesa, perchè le provincie con questa legge vengono sollevate, e perchè la spesa che dovranno sopportare per adattare un compartimento, che sarà poi una sezione (ed il senatore Verga Andrea intende benissimo la differenza fra compartimento e sezione), non è tale da dover sgomentare.

Del resto è una necessità; come vuole l'onorevole Majorana che il Governo adesso costruisca di pianta dei manicomi penali?

Ma dovrebbe costruirne non uno solo, ma parecchi e in diversi punti del regno.

Ora non è possibile in questo momento di chiedere al Governo di fabbricare manicomi penali, come non è possibile chiedere che il Governo affronti grosse spese per le carceri.

Del resto l'onor. Majorana si spaventa di questa piccola spesa, mi consenta che la chiami piccola, e di quella anche piccola invasione che

lo Stato fa nei manicomi per l'esperimento dei folli penali.

Ma c'è ben altro che non ho fatto io e che pure è stato approvato.

Furono obbligati gli ospedali a trasformarsi in... non dico la parola, ma s'intende. Furono obbligati a ricevere certi ammalati... che non avevano il dovere di ricevere.

Non intendo con ciò di fare la critica di quello che si è fatto, ma fra quello che si è fatto in passato e quello che propongo io, cioè di far ricevere nei manicomi, un numero molto discreto di folli (perchè se li dividete per provincie, non saranno in media che 5 od 8 al massimo), c'è molta differenza.

Io conosco un manicomio che serve a 6 provincie. Ebbene, i folli mandati dal magistrato a questo manicomio sono stati sempre 8, 10, talvolta 12.

Moltiplichi, onor. Majorana, le 6 provincie e vedrà che non si arriva al centinaio. La prego quindi di volere per queste ragioni accettare la parte che riguarda il modo di ricoverare i folli penali; e quanto all'altra aveva già consentito all'onor. Verga di sopprimere le parole « in via di guarigione » e di lasciare le rimanenti.

Senatore GADDA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Gadda.

Senatore GADDA. Mi pare che per le cose dette dall'onor. relatore, noi dovremmo proprio venire nella conclusione di accogliere la dizione del progetto ministeriale, perchè se l'onor. relatore avesse detto, per ragione della modificazione che l'Ufficio centrale propone, che una stanza basta, allora si potrebbe dire che è una questione più che altro di forma.

Ma invece ha detto una ragione del tutto opposta.

L'onor. ministro ha già risposto a questo; ha detto che ciò che lo spaventa è che la spesa sia a carico delle provincie. Io ho detto che la maggior parte dei manicomi ha già questo servizio e che le provincie non si spaventano per questo. Se l'onor. relatore parla di reclami di provincie e comuni, io mi tengo sicuro che essi non hanno da fare con questo articolo e che non riguardano affatto il riparto di questa spesa, tanto più che le provincie per questo riparto hanno inoltrato un ricorso al Governo.

Dunque se è la spesa a carico delle provincie

che deve spaventare; ma, chi la farà la spesa? Secondo il suo ragionamento la dovrebbe fare il Governo. E il ministro ha detto; ma dobbiamo fare tanti manicomi per questo? Si può lasciare il servizio senza provvedere? Dobbiamo provvedere.

Egli crede che basti una stanza, perchè altrimenti le provincie spenderebbero troppo.

D'altra parte questa stanza egli stesso dice implicitamente che non basta, perchè dal momento che dice che si tratta di una spesa grande, è segno che una stanza non basta; dunque se non basta facciamo un servizio serio, diamo ai manicomi questo dovere che adempiono già e non facciamo una lotta per una cosa che non vale la pena.

Io prego l'Ufficio centrale e prego il Senato di accogliere la proposta come è fatta nella lettera c del progetto ministeriale.

Senatore BARTOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BARTOLI. Devo dare al Senato qualche spiegazione intorno alla disputa sorta sulla locuzione del numero terzo dell'art. 26.

Io votai colla maggioranza dell'Ufficio centrale l'emendamento nel senso di sostituire alla parola « comparto » le altre: « almeno una stanza », nella convinzione che un locale anche limitato fosse più che sufficiente al bisogno.

È a notarsi infatti che i giudicabili alienati non devono rimanere stabilmente nel comparto d'osservazione.

Per essi è provveduto col disposto dell'articolo 37 lettera b, che tratta dei manicomi criminali.

Ivi è detto che saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari:

b) i giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare ai manicomi giudiziari in osservazione per alienazione mentale o a scopo di perizia.

È adunque evidente che nel comparto di osservazione non debbano rimanervi gli alienati in modo stabile, ma soltanto transitoriamente e per breve tempo, dovendo poi essere trasferiti nel manicomio giudiziario.

Manifestandosi un'alienazione mentale in un detenuto, è necessario toglierlo dal carcere e depositarlo provvisoriamente in un manicomio vicino. Ma poichè questo caso non si verifica che molto raramente, basterà un comparto di

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

osservazione di poche stanze per accogliere in via provvisoria quel giudicabile alienato, che dovrà dopo alcuni giorni essere stabilmente depositato nel manicomio giudiziario per la cura necessaria.

Del resto io consentirei che invece di « comparto », secondo il testo ministeriale, o di « almeno una stanza », giusta l'emendamento dell'Ufficio centrale, si adoperasse la parola generica « un locale », che esprimerebbe un concetto intermedio fra le due proposte.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Si potrebbe dire « sezione ».

Senatore BARTOLI. Si, può adottarsi anche la parola « sezione » che risponderebbe allo stesso concetto.

PRESIDENTE. Domando al signor relatore se mantiene al n. 2 la frase: « possibilmente a colonia ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Al riguardo mi rimetto al signor ministro, perchè l'Ufficio centrale non l'aveva modificato ».

PRESIDENTE. Dobbiamo dire invece: « lavori campestri? »

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Si toglie la frase « in via di guarigione » e si lascia « un comparto possibilmente a colonia ».

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Domando al signor ministro ed all'Ufficio centrale se avrebbero difficoltà di modificare l'articolo in modo di non cagionare ad altri l'equivoco, che ha cagionato a me.

Io ho creduto che « tutti i nuovi ammessi » dovessero assoggettarsi ad osservazione. Proporrei che si dicesse: « Un comparto di osservazione per gli alienati che ne abbisognassero » o altra dizione simile.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io credo di avere indovinato il pensiero del senatore Verga. Egli non vorrebbe rimanesse il dubbio, cioè, se tutti i nuovi ammessi debbano andare nel comparto di osservazione.

Si potrebbero allora togliere le parole « per i nuovi ammessi » e lasciare le parole « un comparto di osservazione ». E così questo comparto

può essere per i nuovi ammessi, come per quelli che stanno nel manicomio.

Al numero 2 poi si dovrebbero togliere le parole « in via di guarigione ».

Al numero 3 sostituire le parole « una sezione » alle parole « un comparto »; eppoi togliere « pazzi » e sostituirvi « alienati », come si è fatto nelle altre parti.

Senatore GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GADDA. Non capisco perchè l'onorevole ministro al n. 3 sostituisca la parola « sezione » a « comparto ».

Si è detto « comparto » ai numeri 1 e 2 ed al 3 si cambia.

Ad ogni modo faccio formale proposta che il n. 3 rimanga nella formola precisa proposta dal Governo dapprima, cioè: Un comparto per i pazzi ecc. »

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. -Prego il senatore Gadda di riflettere che passa una differenza fra il comparto di osservazione e la sezione, dove debbono esser tenuti in osservazione i folli giudicabili o giudicati.

Il comparto di osservazione deve essere di una certa grandezza, perchè dovrà contenere un certo numero di folli che saranno tenuti in osservazione.

Il comparto invece, dove dovranno esser tenuti i folli giudicati o giudicabili, basta che sia sufficiente per 10, 12 o 15 pazzi; passa quindi una grande differenza tra il compartimento di osservazione per tutti gli alienati ed il compartimento che serve solamente per i giudicabili od i giudicati.

È per questa ragione, onor. Gadda, che ho consentito di sostituire alla parola « comparto » la parola « sezione ».

Date queste spiegazioni, io spero che l'onorevole senatore Gadda non insisterà.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non intendo come il ministro abbandoni le sue stesse proposte senza una sufficiente giustificazione.

Si è fatta una grande questione su questa parola « comparto ». Evidentemente il « comparto » è relativo al tutto in cui si fa il com-

parto. E perciò può essere più grande o più piccolo, una stanza come cento stanze secondo l'edificio a cui si applica; quindi, a me pare, che la parola comparto non obblighi ad avere delle grandi costruzioni.

D'altronde faccio riflettere che questa legge deve essere eseguita nei manicomi che si faranno o si modificheranno nel senso di questa legge.

Non è più questione ora di pregiudicare la questione che faremo dopo sopra i manicomi giudiziari, ma ad ogni modo come stato di fatto evidentemente le funzioni che verranno attribuite ai manicomi criminali per molto tempo rimarranno ai manicomi ordinari.

Quindi la parte che occorrerà per quell'uso non può essere tanto piccola.

Ora la parola comparto, ha una maggiore estensione che la parola stanza, mentre questa è compresa in quella.

E quindi permette ai manicomi che hanno mezzi di svilupparsi di aver vasti locali sufficienti alle loro funzioni, invece restringendo l'idea alla parola sostituita dall'Ufficio centrale voi vi private delle risorse che possono avere i manicomi, senza creare una differenza per i piccoli, per i quali la necessità fa la legge.

Io quindi pregherei l'onor. ministro, di mantenere la sua proposta e di non condisendere che si sostituisca una espressione che mentre non ha una significazione molto diversa pure in qualche modo pregiudica la questione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Rispondendo alle osservazioni del senatore Gadda, credevo di aver già persuaso, anche l'onorevole Vitelleschi, perchè ho spiegato, quando egli ha domandato la parola, che la differenza tra il comparto di esperimento per gli ammalati, dirò comuni, ed il comparto dei condannati, dalle statistiche che abbiamo, risulta piccola. Il numero infatti di coloro che sono inviati dal magistrato in esperimento prima della condanna oppure dopo la condanna, è poco notevole.

Dunque sarebbe inutile obbligare i manicomi a fare un fabbricato per destinarlo a questo servizio, perchè servirebbe per otto o dieci persone al massimo.

In un manicomio che rappresenta sei provincie, il massimo è stato di dodici.

E allora perchè spaventare colla parola « comparto » non solo gli onorevoli senatori, ma anche le provincie le quali immagineranno chi sa che cosa domandiamo?

La parola « sezione » è più modesta, ma non esclude, onorevole Vitelleschi, che possa essere più o meno grande la sezione, e possa essere capace di contenere venti ammalati, come di contenerne quaranta.

Infatti, se l'onorevole Vitelleschi ha visitato i manicomi, li avrà visti divisi per comparti e per sezioni, secondo le diverse infermità.

Dunque io lo prego di contentarsi della parola « sezione, » e non temere che con la parola « sezione » non vi sia il locale per contenere coloro che si debbono porre in esperimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io non voglio protrarre più in là questa discussione ed accetto le dichiarazioni fatte dell'onor. ministro e quindi anche le sue proposte.

PRESIDENTE. Mi pare che possiamo venire ai voti.

Al n. 1 dell'art. 26 si propone la soppressione delle parole « *pei nuovi ammessi* », e ciò d'accordo fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Chi vuol mantenere queste parole è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Nel n. 2 dello stesso art. 26 invece di dire: « un comparto, possibilmente a colonia, ecc. » si propone di dire: « un comparto disposto possibilmente a colonia agricola ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nello stesso n. 2. si propone di sopprimere le parole « *in via di guarigione* ».

Chi intende che queste parole sieno soppresse non si alzi.

(Non è approvato).

Al n. 3, stesso articolo, si propone invece della parola « un comparto » di dire: « una sezione per gli alienati criminali, ecc. ».

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 26 così modificato.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. In nome dell'onor. presidente del Consiglio, prego il Senato di volere invertire l'ordine del giorno per domani, mettendo in principio di seduta il progetto di legge « Convenzione coll'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica », e l'altro: « Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso » che credo non porterà lunga discussione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor ministro di grazia e giustizia a nome del presidente del Consiglio, propone che domani si inverta l'ordine del giorno, che si cominci cioè col discutere per primi i progetti iscritti ai n. 2 e 3.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Domani alle ore 2 pomeridiane seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica;

Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della ripa sinistra del fiume Ticino, con facoltà al Comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Abolizione della servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima);

Elenco di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 e 15).

LXXXI.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Comunicazione — Commemorazione del senatore Perez fatta dal presidente alla quale si associa il ministro dell'interno — Discussione del progetto di legge: Convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica — Osservazioni del senatore Finali relatore, cui risponde il sottosegretario di Stato al Ministero di agricoltura, industria e del commercio — Rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta — Discussione del disegno di legge: Alienazione del bosco inalienabile di Montello nella provincia di Treviso — Raccomandazione del senatore Manfrin ed avvertenze del ministro di grazia e giustizia — Votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge — Seguito della discussione del disegno di legge intorno agli alienati ed ai manicomi — Approvazione degli articoli dal 27 al 37 inclusivo — Parlano sull'art. 29 i senatori Todaro F., Bizzozero ed il ministro dell'interno e sul 32 i senatori Gadda, Baccelli, il ministro ed il relatore senatore Majorana-Calatabiano — Prendono parte alla discussione dell'art. 38 i senatori Vitelleschi, Gadda e Righi — Risultato delle votazioni a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti i ministri dell'interno, di grazia, giustizia e culti, della marina e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo per motivi di famiglia i signori senatori Di Baucina e Negrotto per 15 giorni.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intendono accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Debbo informare il Senato che il presidente del Consiglio, reggente il Ministero di agricoltura, industria e commercio, non potendo oggi intervenire alla seduta del Senato, ha incaricato il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio di rappresentarlo nella discussione della convenzione col l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica.

Commemorazione del senatore Perez.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Un telegramma, giunto or ora, annuncia esser morto la notte scorsa in Palermo il senatore Francesco Paolo Perez.

Quanta parte lo illustre defunto abbia avuta negli avvenimenti che tolsero la Sicilia alla dominazione borbonica, quanto egli onorasse la patria col decoro e la integrità della vita, è noto a voi che viveste le vicende italiane del tempo presente. E vi è pure noto il letterato e filosofo insigne, il dotto commentatore del maggior poema nostro, lo scrittore che, infervorato dell'amore di ogni libertà, lascia più d'una pagina a splendido documento di quanto seppe, volle, ed insegnò la generazione di cui egli fu nobile esempio e che, già tanto assottigliata, pur troppo oramai rapidamente scompare.

Francesco Perez, nato a Palermo il 19 marzo 1812, ebbe da giovane ufficio in quel Ministero di Stato e nome di poeta e di scrittore.

Insofferente d'ogni bruttura, cospirò ai danni del Governo borbonico.

E se nel 12 gennaio 1848, egli, sostenuto in carcere la vigilia, non potè combattere la gloriosa lotta in cui l'audacia vinse il numero, il diritto soverchiò la forza, collo indirizzo dei « Siciliani all'armata » poc'anzi aveva la sollevazione eccitata, dandole sicura coscienza della forza del diritto popolare.

Tratto di carcere dalla rivoluzione vittoriosa, ebbe la cattedra di eloquenza italiana e fu nel Parlamento deputato operoso, influente. Con vigore sostenne si decretasse decaduto il Borbone, la corona ad un principe italiano. Per poco direttore del Ministero delle finanze, nel febbraio 1849 ebbe incarico di commissario presso il Governo sardo.

Vinta la rivoluzione, andò in bando prima in Piemonte indi in Toscana, dove visse nella dimestichezza e nell'amore degli uomini più noti in quel tempo per scienza, per liberi sensi, per italiano affetto.

Accomodate di onorevole ufficio nelle ferrovie Livornesi, vi rimase fino al 1860 partecipando alle speranze, ai propositi, alle opere del fruttuoso decennio.

Tornato in patria ebbe nomina di consigliere della Corte dei conti e del Consiglio superiore per l'istruzione nell'Isola. Acireale, Palermo lo mandarono alla Camera dei deputati, durante la 8^a e 9^a legislatura, e vi stette raccogliendo larga messe di simpatie e di aderenze fino a che, nel maggio 1867, fu richiamato alla Corte dei conti.

Eletto per tale titolo senatore il 15 novembre 1871, egli fu di questa assemblea ornamento.

Ministro per pochi mesi dei lavori pubblici sul principiare del 1878, e della pubblica istruzione sullo scorcio del 1879, non ebbe campo a fare esperimento delle attitudini sue in quegli uffici. Ma anche in quelle effimere prove di governo emersero le splendide doti dell'alta sua intelligenza, del libero suo sentire, i sentimenti e propositi suoi nobilissimi.

Sicchè oggi, dinanzi a questa nuova tomba, che rinchiude un tesoro di dottrina, di sacrifici, di virtù, che Palermo e la Sicilia piangono irreparabilmente perduto, l'animo nostro turbato per profonda commozione, accompagna la memoria di Francesco Paolo Perez coll'omaggio di reverenza dovuto a chi in vita onorò sè, il Senato, l'Italia (*Vive approvazioni generali*).

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Signori senatori! Nulla io potrei dire di più, nè meglio di quello che avete udito dall'illustre vostro presidente, nel commemorare l'uomo che abbiamo perduto.

A me quindi non rimane che associarmi con tutto il cuore al dolore che gli amici, che tutti coloro che hanno servito la patria, provano per questa nuova perdita (*Bene*).

Discussione del progetto di legge: « Convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica » (N. 137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Convenzione con l'Impero Germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica.

Prego il signor senatore, segretario, Cencelli di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico

È approvata la Convenzione fra l'Italia e la Germania firmata in Roma, il 18 gennaio 1892,

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1892

per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica, le ratifiche della quale furono scambiate a Roma li

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI, *relatore*. La convenzione della quale ci è proposta l'approvazione, ha non piccola importanza per le nostre industrie.

La protezione delle privative industriali è cosa nella quale parecchi Stati civili si sono accordati in una convenzione comune per la reciprocità, sebbene ognuno abbia conservato la propria legislazione interna.

A Parigi nel 1883 convennero coll'Italia altri dieci Stati, di Europa, d'Asia e di America; ed alla convenzione colà stipulata in quell'anno aderì più tardi la Gran Bretagna e aderirono gli Stati Uniti. Ma nè alla prima stipulazione, nè alle successive adesioni presero parte l'Impero di Germania e l'Impero Austro-Ungarico.

Fino al 31 gennaio passato, invece dei patti della convenzione internazionale del 1883, fra l'Italia e quei due Imperi è stato in vigore un patto, a protezione reciproca delle proprietà industriali, il quale era scritto nei trattati di commercio del 1883 colla Germania, e del 1887 con l'Austria-Ungheria.

Quanto all'Austria-Ungheria, nel nuovo trattato del 6 dicembre all'art. 16 si è riportato l'articolo dello scaduto trattato, il quale dà certe norme per garantire reciprocamente la proprietà industriale. Ma come abbiamo osservato nella relazione, il patto comprensivo delle marche di fabbrica e di commercio, e dei disegni e modelli industriali, non si estende alle invenzioni propriamente dette.

Nel nuovo trattato invece con la Germania non si riprodusse l'articolo del vecchio trattato il quale regolava questa materia. Ciò non avvenne mica, perchè si credesse opportuno di abbandonare le utilità conseguite col patto precedente; sibbene perchè invece di un semplice articolo, e non abbastanza comprensivo che era nel trattato del 1883, si volle che la materia fosse governata da un insieme di disposizioni; le quali anzichè in un trattato di commercio e di navigazione avrebbero potuto trovare più conveniente esplicazione in una convenzione

speciale. Questa convenzione speciale è appunto quella del 18 gennaio passato e che ora si tratta di approvare.

Non è però da credere che, siccome il trattato antico colla Germania è cessato col primo febbraio, e da allora non abbiamo con essa una speciale stipulazione, fra i due paesi questa materia delle privative industriali non sia governata da alcuna disposizione: giacchè per note diplomatiche scambiate fra il nostro Governo ed il Governo Germanico il 21 e il 26 gennaio si è provveduto a che l'articolo 5 del trattato del 1883 resti in vigore, sino alla ratifica della presente convenzione.

Questa migliora d'assai i rapporti precedenti stabiliti unicamente sull'articolo 5. del vecchio trattato.

Li migliora specialmente in ciò che garantisce il diritto di proprietà industriale che si acquisti nell'uno e nell'altro Stato, dando un termine di tre mesi, durante il quale la privativa della proprietà, acquistata in uno dei due Stati, non può venir meno per l'adoparsi di chi si rendesse sollecito nell'altro Stato di ottenere uguale brevetto in proprio capo; come prima poteva accadere.

E questa sicurezza assoluta ha un pregio soprattutto per i brevetti d'invenzione, rispetto ai quali sono maggiori le differenze sostanziali e di forma fra le due legislazioni interne.

Noi in Italia abbiamo tre specie sole di privative industriali. Una riguarda i brevetti d'invenzione, l'altra riguarda i modelli industriali ed i disegni di fabbrica, la terza infine riguarda i marchi, i segni distintivi di fabbrica e di commercio che, appartenendo a un dato industriale, o commerciante non possono essere usurpati da altri. La Germania ha una quarta specie di privativa industriale, della quale dirò tra poco.

Ma il nostro brevetto d'invenzione è cosa alquanto diversa dal brevetto d'invenzione germanico; poichè il nostro brevetto d'invenzione si concede, secondo la legge del 1850 che è stata via via promulgata in tutta l'Italia, sulla semplice domanda che ne sia fatta, senza guardare al merito intrinseco della domanda stessa. Invece in Germania, prima di concedere un brevetto d'invenzione, si richiede un esame, che riconosca la realtà, e il pregio dell'invenzione per cui quello si domanda.

Quindi un brevetto d'invenzione germanico è molto più importante, e attribuisce di per sé maggior valore alla privativa, che non faccia la nostra legge.

Però anche in Germania si è riconosciuto l'opportunità di estendere la materia di questi brevetti di privativa, affinché non restino scoperti di ogni garanzia e di ogni tutela certi trovati, i quali, senza elevarsi al pregio di una vera invenzione, hanno pure in sé qualche qualità da meritare che ne sia riconosciuta la proprietà in coloro che li misero in opera.

E perciò, avendo rinnovata nell'aprile del 1891 la legge sui brevetti d'invenzione, l'hanno fatta il 1° giugno seguire da un'altra legge, che accorda dei brevetti, non propriamente d'invenzione, sopra certi trovati o perfezionamenti che nella loro legge sono definiti colla parola *Gebrauchsmuster*; che nella convenzione del 18 gennaio è tradotta nella parole *modelli di uso*, e in francese è tradotta colle parole *modèles d'utilité*; mentre ad alcuno sembra che la parola tedesca potrebbe essere in italiano con maggiore proprietà tradotta in *campioni di oggetti d'uso*.

Ora la legge germanica del 1° giugno 1891, la quale estende la privativa dell'invenzione propriamente detta ai modelli d'uso, fa sì che i nostri industriali, o nell'una o nell'altra forma, possono acquistare in Germania dei diritti di privativa che noi concediamo sotto l'unica denominazione di brevetti d'invenzione; e che dianzi non essendo riconosciuti come vere invenzioni sarebbero rimasti e rimanevano in Germania privi di qualunque tutela.

La Germania in questa materia delle privative industriali ha, come noi, leggi di vari tempi, ma sempre più recenti delle nostre.

Sui modelli e disegni di fabbrica ha una legge del 1876, sui marchi di fabbrica o di commercio ha una legge del 1874; pei brevetti d'invenzione ha, come ho detto, la legge del 7 aprile 1891, e per la privativa dei modelli d'uso ha la legge del 1891.

Noi abbiamo leggi un po' antiquate; le quali oggi per motivi diversi non rispondono abbastanza, nè ai concetti teorici, nè allo stato attuale ed alle esigenze dell'industria.

La legge sulle privative industriali e sui brevetti d'invenzioni è del 1859, e non è stata più mutata; le leggi sulle privative dei modelli

industriali e delle marche di fabbrica sono del 30 agosto 1868, tutte e tre, come si vede, un po' antiquate.

La prima è forse eccessivamente liberale, mentre le altre due peccano per eccesso opposto.

Quella del 1859 è larghissima, di modo che concede il brevetto dietro semplice domanda; laonde si può dire che il brevetto di invenzione non è altro che il certificato di aver fatto iscrivere una domanda in un registro, d'aver prodotto un disegno qualunque, e pagata una piccola tassa. Invece, per quanto riguarda i marchi di fabbrica, e soprattutto i modelli industriali, le leggi del 1868 sono piene di formalità molto maggiori di quelle che si richiedono negli Stati esteri; per modo che gli industriali nostri per evitare le troppe formalità, il cui adempimento si richiede in Italia per conseguire un brevetto, trovano convenienza di andare all'estero per ottenere la privativa, e quindi tornare in Italia per farla confermare. Questa, secondo me, non è cosa decorosa; e rende manifesto il bisogno d'una riforma.

La legge poi del 1859 sui brevetti d'invenzione neppure essa merita intera lode, e si desidera che sia riformata; principalmente affinché acquisti pregio il brevetto di invenzione, che dato nelle condizioni di adesso ha pochissimo valore. A dire il vero, si concede lo stesso brevetto di invenzione a cose che furono davvero il frutto di profondi studi, e apportano una feconda novità nella industria, insieme ad altre che non meritano il nome d'invenzioni. Dalla lampada elettrica Paccinotti, da un nuovo motore meccanico o idraulico, si scende perfino al gambo di un bottone, ad una nuova forma di maniglia per una chiave, alla ingommatura d'una busta da lettera, alla forma di un pezzo di gomma per servizio di scrittoio. Anche per queste bagattelle si ottiene il brevetto d'invenzione.

Molto opportuno io credo di istituire un brevetto, il quale risponda al minor pregio del trovato stesso come nella legge germanica, mi pare anche nella francese, e se non erro, in altre.

Quindi io vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo, di voler dire se esso trovi opportuno di studiare tutta questa materia delle privative industriali, governate dalle due leggi del 1868 e da quella del 1859; per vedere quali riforme e quali miglioramenti vi si possano

introdurre, affinchè rispondano meglio ai concetti teoretici che debbono governare questa materia, affinchè ogni brevetto acquisti il carattere corrispondente al suo intrinseco pregio; e soprattutto per vedere in che modo e fino a che segno si possano modificare le formalità richieste dalle due leggi del 1868, affinchè il conseguimento del fine desiderato dagli industriali possa essere più facilmente raggiunto.

Questa materia non è facile a regolarsi. Lo insegna la esperienza di tutti i paesi civili. La proprietà industriale si presenta con un carattere diverso dalla proprietà artistica e letteraria. Per questa il procedimento è semplicissimo. Per acquistare il diritto esclusivo di proprietà in tutti gli Stati fra di loro uniti con patto internazionale, basta che l'autore in uno di essi dichiarare di volersi riserbare il diritto di privativa, perchè questo diritto abbia efficacia in tutti gli altri Stati compresi nell'unione, senza che faccia d'uopo adempire negli altri a speciali formalità. E siccome alla convenzione internazionale per la proprietà artistica e letteraria hanno preso parte, si può dire, tutti i paesi civili, gli autori di libri e di opere d'arte sono sicuri di poter conseguire una perfetta e universale garanzia dei loro diritti.

Altrimenti è per la privativa delle proprietà industriali, ad ottenere la quale si richiedono delle formalità da adempiersi nei vari paesi; ancorchè essi siano tra di loro, nell'intento di reciproca protezione e tutela, uniti da convenzioni e da patti internazionali.

La convenzione del 18 gennaio che ci sta dinanzi, quasi interamente si uniforma alla convenzione del 1883, alla quale ho già alluso; e in qualche punto nel quale non è del tutto conforme a quella, ha il pregio di essere più liberale.

Quindi mi pare che il Governo meriti lode per aver fatta questa convenzione; e che dal Parlamento la meriti in particolar modo per avere, con esempio in parte nuovo, sottoposta all'approvazione del Parlamento questa convenzione, benchè non arrecasse onere alle finanze. Imperciocchè io ho sempre creduto, che sia un venir meno allo spirito dello statuto l'interpretarne troppo letteralmente, troppo strettamente un articolo, nel senso cioè che occorra presentare un trattato od una convenzione al Parlamento,

sol quando arrechi un diretto onere finanziario, od una variazione nel territorio dello Stato.

Una convenzione internazionale, come questa è, la quale contiene alcune disposizioni non al tutto identiche alle leggi nostre vigenti sulla materia delle privative industriali; e che mentre tutela dei diritti dei nazionali, riconosce nello stesso tempo dei diritti negli stranieri, diritti da esercitarsi nel paese nostro, mi pare che debba avere l'approvazione del Parlamento, senza che per questo possa dirsi diminuita la prerogativa regia scritta nell'art. 5 dello Statuto.

Nell'uno e nell'altro aspetto credo pertanto che l'opera del Governo meriti di essere lodata; come l'Ufficio centrale ritiene che la convenzione per i suoi intrinseci pregi e per la sua opportunità meriti di essere approvata.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato*. Anzitutto ringrazio l'illustre relatore dell'appoggio che ha dato alla presente convenzione; nè io prenderei la parola, sapendo quanto debole essa sia dinanzi a quest'alto Consesso, senza il gentile invito che egli mi ha fatto perchè io risponda a qualche sua osservazione su qualche parte di questa convenzione.

La ragione principale per cui noi siamo lieti di presentare questa convenzione all'esame ed all'approvazione del Parlamento si è questa; che, anche a prescindere da ogni intrinseco elemento che provi la bontà della legge, l'intervento del Parlamento può facilitare il compito di migliorare alcune nostre leggi interne che concernano la stessa materia.

Il relatore ha accennato difatti qualche punto che va preso in considerazione di fronte ad alcuni mutamenti che sono avvenuti in questa legislazione abbastanza delicata e complessa che riguarda la proprietà industriale. Egli ha ricordato con lode l'atto di unione del 1883 stipulato a Parigi ed ha toccato di volo anche al trattato di navigazione e commercio che noi avevamo colla Germania stipulato nello stesso anno 1883.

L'Italia, in questa, come in tante altre parti, ha auspicato audaci riforme, ricordandosi che anche quando non fu la terra della libertà, fu sempre la terra del diritto. Difatti nella stessa convenzione del 1883 l'Italia, per mezzo dei suoi

delegati, fece valere alcuni principi che poi ebbero ratifica nelle ulteriori conferenze a cui diede luogo lo stesso atto di unione. Anzi debbo a questo proposito osservare come nel 1886 nella conferenza tenuta qui tra i rappresentanti dei vari Stati sulla proprietà industriale, l'Italia sostenne il principio che il brevetto d'invenzione debba essere garantito a prescindere dall'obbligo d'*exploiter*, ossia del mettere in opera di fabbricare nel medesimo Stato, il che produceva un vincolo, che soprattutto la Francia aveva fatto prevalere nelle disposizioni del 1883.

L'articolo 5 della presente Convenzione sopprime il secondo comma dell'articolo 5 del Patto di unione 1883, in cui è fatto obbligo esplicito a chi vuol servirsi del brevetto d'invenzione, di doverlo mettere in opera nello Stato in cui vuol essere garantito. L'Italia anche qui aveva accennato ad un principio più liberale senza preoccuparsi della reciprocità come ha fatto in altri rami di diritto.

Di fronte al trattato del 1883 tra la Germania e l'Italia, importanti sono le riforme ed i progressi che vanno segnalati in questa Convenzione. Basta accennare all'articolo 2, che è nuovo assolutamente, in cui si parifica ai sudditi dell'uno dei due Stati colui il quale tiene uno stabilimento nell'altro Stato, in guisa che la protezione è accordata non soltanto per una ragione di nazionalità, ma per una ragione, dirò così, di attività locale. Cosicché a chi tenga uno stabilimento nell'altro Stato è accordata anche eguale protezione che ai sudditi e cittadini del regno.

Un'altra utile innovazione si è fatta sul diritto di priorità. E qui non avrei nulla da aggiungere a quello che ha detto l'egregio relatore, perchè il diritto di priorità offriva maggiori difficoltà per il sistema diverso che vige in Germania rispetto all'Italia.

In Germania vi ha l'esame preventivo, cosicché il brevetto d'invenzione non viene concesso che dopo uno studio sugli elementi costitutivi dell'invenzione, che devono avere un carattere di novità. Invece presso di noi si concede il brevetto d'invenzione solo che vi sia la parte estrinseca, che importi un'innovazione o abbia aspetto di novità. Gli elementi costitutivi del brevetto d'invenzione, che determinano la priorità di un inventore rispetto ad un

altro, vengono poi determinati dall'autorità giudiziaria.

Per questa divergenza delle due legislazioni, era molto difficile intendersi sul diritto di priorità, si è dovuto quindi venire ad un temperamento che è consacrato nell'art. 4, nel quale si stabilisce un termine di tre mesi sia per i brevetti d'invenzione in Germania che per quelli ottenuti in Italia.

Ma vi è una differenza di data rispetto a quegli altri trovati che in Germania non danno diritto al brevetto d'invenzione, come l'avrebbero facilmente in Italia. E questi sono rappresentati modelli d'uso che son quasi una fattispecie dei brevetti d'invenzione, chè quando in Germania il trovato non esprime una novità assoluta ma solo una modificazione, un esercizio migliore dell'antico trovato, si accorda per questo un modello d'uso.

Sotto questo punto di vista non era giusto e non sarebbe stato accettabile dalle due parti che la data si computasse dallo stesso punto di partenza per la Germania e per l'Italia. Quindi si è detto che per tutti quei trovati che in Germania ottengono modelli d'uso e che in Italia sono invenzioni, la data si considera sotto due punti diversi. In Germania si computa la priorità della decisione definitiva, mentre in Italia si computa dalla concessione del brevetto. Cotale decisione viene in Germania notificata a colui che vuol essere garantito esame inventore, mentre in Italia non esiste affatto come preventivo. Ciò spiega la diversità della disposizione del comma *b* e del comma *c* dell'art. 4.

Quanto ai marchi, farò una semplice osservazione; che cioè la legge del 3 agosto 1868, aveva stabilito che il marchio dello Stato, con cui eravamo in legame di patti internazionali, potesse essere garantito in Italia, soltanto se corrispondesse alla prescrizione della forma esteriore che la nostra legge impone.

Ormai questo vincolo è tolto, poichè in Italia e in Germania, i marchi sono protetti, senza tener conto delle prescrizioni speciali delle due legislazioni.

Qui non posso che far eco alle osservazioni dell'illustre relatore, poichè in Italia vige ancora la legge del 1859 che è troppo larga e quella del 1868 che è troppo ristretta.

Mentre i brevetti d'invenzione, si concedono quasi a suffragio universale, cioè a tutti quelli

che li domandano, per ottenere i marchi di fabbrica, occorrono molte e minute formalità. Cosicchè mantenendo la stessa legge del 1868 noi ci troveremmo di fronte alla Germania in una condizione inferiore, perchè sarebbe molto più facile ai tedeschi garantire i loro marchi in Italia, che non agli italiani garantire i loro marchi in Germania.

Concludo affermando che il Governo si preoccupa delle anomalie che si trovano in parecchie disposizioni rispetto all'atto d'unione del 1833 e rispetto al trattato attuale con la Germania; e quindi avrà cura di meglio coordinare la legge interna perchè meglio si possono godere i benefici della convenzione, specialmente di quella testè stipulata con la Germania.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE: Ne ha facoltà.

Senatore FINALI, *relatore*. Ringrazio vivamente l'onor. sottosegretario di Stato per l'accoglienza che ha fatto alle nostre raccomandazioni, rispetto alla revisione della legge del 1859 e delle due leggi del 1868.

Poichè ho la parola, nella fiducia di non doverla più chiedere, prego l'onor. signor presidente di osservare che all'art. 5 della convenzione è incorso un errore di stampa, che ricorre però in tutti i documenti che sono stati presentati anche alla Camera dei deputati. Dove dice: « o i modelli industriali non *attuati* »; perchè abbia senso si deve dire « o i modelli industriali non *attuati* ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, lo si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso » (N. 136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso.

Prego il signor senatore segretario Cencelli di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge: (Vedi Stampato n. 136).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il bosco demaniale inalienabile *Montello*, nella provincia di Treviso, con gli annessi fabbricati, è dichiarato alienabile.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, è autorizzato a vendere in parte ed in parte concedere le terre del Montello nel modo che è detto negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 3.

I comuni di Montebelluna, Cornuda, Volpago, Arcade e Nervesa sono, per gli effetti della presente legge, costituiti in consorzio.

La rappresentanza consorziale è composta di dieci delegati eletti due per ciascun comune a maggioranza assoluta di voti dal rispettivo Consiglio.

Le deliberazioni della rappresentanza consorziale sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le forme prescritte per le Giunte comunali.

(Approvato).

Art. 4.

I patti e le condizioni della vendita vengono stabiliti mediante un capitolato normale compilato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 5.

La metà del Montello meno prossima agli abitati sarà divisa in piccoli lotti e posta in vendita a cura del Ministero di agricoltura,

industria e commercio. Il prezzo della vendita sarà versato in apposita Cassa, la quale verrà amministrata da un Consiglio direttivo composto di due consiglieri delegati dalla rappresentanza consorziale, di due consiglieri e di un presidente nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio. Le deliberazioni del Consiglio direttivo, riservata la suprema vigilanza al Ministero predetto, saranno soggette all'approvazione dell'intendente di finanza di Treviso.

(Approvato).

Art. 6.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la rappresentanza consorziale compilerà la liste degli utenti, a cui beneficio sarà ripartita la metà del Montello non soggetta a vendita.

In questa lista saranno comprese le famiglie povere degli utenti, che siano domiciliati da dieci anni almeno nei comuni indicati nell'articolo 3 e che vi abbiano la loro dimora al tempo della compilazione della lista.

La lista sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio di ciascun comune per lo spazio di giorni 15 e poscia sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 7.

Approvata definitivamente la lista degli utenti la metà del Montello più vicina agli abitanti sarà ripartita in tante quote di ugual valore quante sono le famiglie iscritte nella lista suddetta.

Mediante codesto riparto l'altra metà del Montello, che verrà poscia messa in vendita, rimane libera e franca da qualsivoglia vincolo d'uso civico e rimangono abrogate pel Montello le disposizioni portate dalla legge 1° novembre 1875, n. 2794.

(Approvato).

Art. 8.

Le quote saranno distribuite per sorteggio e concesse per i primi sei anni a titolo di affitto gratuito con l'obbligo ai concessionari di pa-

gare il tributo fondiario e di mettere a coltura entro due anni il fondo concesso.

Per eseguire la detta distribuzione si faranno cinque distinti sorteggi quanti sono i comuni consorziati.

Per questo effetto a ciascun comune saranno assegnate tante quote quante sono le famiglie dei comunisti iscritte nella lista approvata.

Le quote saranno, per quanto è possibile, assegnate in quella parte del tenimento, che è più vicina all'abitato di ciascun comune.

(Approvato).

Art. 9.

La concessione è fatta dalla Commissione consorziale, in base al verbale di sorteggio, con semplice atto di sottomissione, soggetto a tassa fissa di L. 1.

L'inadempimento delle condizioni imposte all'art. 8 trae seco la decadenza della concessione, senza diritto a compenso per qualsiasi miglioria fatta nel fondo stesso.

La decadenza è pronunziata dal prefetto con decreto motivato, contro il quale è ammesso il ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio, da prodursi fra un mese dalla notificazione.

(Approvato).

Art. 10.

I concessionari, durante il sessennio, non possono subaffittare la quota concessa.

(Approvato).

Art. 11.

Le quote devolute o abbandonate durante il periodo dell'affitto saranno vendute a cura del consorzio, ed il prezzo sarà versato nella Cassa di che all'art. 5.

S'intendono abbandonate le quote:

1. se si subaffittano con atti veri o simulati;

2. se anche dopo averle messe a coltura si lasciano incolte per due anni consecutivi.

(Approvato).

Art. 12.

È nullo in modo assoluto qualunque contratto stipulato durante il periodo dell'affittanza dai concessionari per alienare a qualsiasi titolo il lotto aggiudicato.

(Approvato).

Art. 13.

Le spese per l'esecuzione della presente legge sono prelevate dal fondo di Cassa, ond'è parola nell'art. 5, con mandati che rilascerà di volta in volta il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 14.

Alla spesa occorrente per l'adattamento e la costruzione delle strade vicinali di accesso alle quote contribuiranno per tre quarti la Cassa e per un quarto i concessionari mediante prestazione di opera in base a ruolo compilato dalla rappresentanza consorziale con le norme prescritte dalla legge 30 agosto 1868, n. 4613 e dal regolamento per la esecuzione di essa, approvato con decreto reale 11 settembre 1870, n. 6021.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio avrà facoltà di prelevare dalla Cassa una congrua somma a titolo di concorso di spesa per le opere occorrenti alla sistemazione del corso delle acque piovane e delle sorgenti.

(Approvato).

Art. 15.

Prelevate le spese indicate negli articoli precedenti col capitale disponibile si formerà un fondo speciale di prestanze agrarie a favore esclusivo dei concessionari del Montello.

(Approvato).

Art. 16.

La Cassa, il cui servizio sarà preferibilmente delegato ad un Istituto di credito, farà nei limiti del fondo disponibile a favore dei concessionari del Montello le seguenti operazioni:

I. Anticipazioni sopra effetti cambiari a sca-

denza di nove mesi per provvedere alla coltura delle terre;

II. Anticipazioni per acquisto di scorte vive e morte; le quali anticipazioni possono ammortizzarsi a rate durante il periodo sessennale dell'affitto.

Le anticipazioni a ciascuna famiglia di utenti non potranno superare le L. 600. L'interesse sarà del 3 per cento. Fino a L. 100 basta l'obbligo personale della parte prendente; per somma maggiore si richiede la garanzia solidale di un altro almeno fra gli utenti.

Le anticipazioni si faranno al tempo della semina ed a misura del bisogno, e l'impiego sarà vigilato dalla Commissione di sconto.

La Cassa godrà per l'esazione delle anticipazioni fatte, tutti i diritti e i privilegi consentiti dal titolo I della legge sul credito agrario.

Mancando l'assegnatario al pagamento del prestito contratto o delle rate di prestito, potrà pronunziarsi a suo danno la decadenza con decreto prefettizio a norma dell'art. 9.

La quota sarà venduta a cura della rappresentanza consorziale, ed il prezzo versato nella Cassa creditrice.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblicherà ogni anno la situazione finanziaria della Cassa, che verrà compresa nei conti speciali allegati al consuntivo.

(Approvato).

Art. 17.

Durante il sessennio dalla data dell'immissione in possesso, gli utenti, che avranno adempito le obbligazioni imposte, diventeranno liberi proprietari della quota ad essi assegnata.

L'atto di definitiva concessione sarà fatto con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio e verrà registrato col pagamento della tassa fissa di una lira e trascritto nella conservazione delle ipoteche.

(Approvato).

Art. 18.

Alla fine del sessennio la Cassa sarà messa in liquidazione. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio avrà però facoltà di prelevare, al momento della liquidazione, alcuni premi da assegnarsi ad acquirenti e concess-

sionari che abbiano costruito case coloniche. I residui capitali esistenti saranno versati nella Cassa dei depositi e prestiti a disposizione del Governo, per accrescere il fondo destinato alla colonizzazione interna, iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura industria e commercio.

(Approvato).

Senatore MANFRIN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MANFRIN, *relatore*. Ora che il disegno di legge è votato, chiedo il permesso di fare una raccomandazione all'onorevole ministro proponente per ciò che può avere riguardo ai futuri contratti di alienazione del bosco e specialmente di quella parte che il Governo si è riservato e che intende dare al migliore offerente. La località dove sorge, o per meglio dire dove sorgeva il bosco, del Montello, è un monte vulcanico il quale doveva essere anticamente un'isola del grande fiume Piave che gli passa vicino. Degli indizi tradizionali vorrebbero che fosse una stazione di uomini primitivi e probabilmente dell'età della pietra pulita.

Durante l'epoca romana questa stessa località compare un *lucus* sacro a Bellona, con un tempio, e siccome il culto ad una dea guerriera potrebbe forse indicare che vi siano state delle lotte e delle guerre, quantunque storicamente non ve ne sia il benchè minimo indizio, così potrebbe avvenire che in quel luogo si trovasse qualche oggetto che chiarisse l'importanza di quell'antico bosco.

Durante il medio evo, parte di questo bosco era diviso in demani comunali e parte apparteneva ad un feudo.

Ma dal 14° secolo quando avvenne l'atto insignificante della dedizione delle città venete alla repubblica di Venezia, quel terreno non fu più toccato, e, siccome diceva prima, quella parte che si riserva il Governo è la più importante, così potrebbero rinvenire delle vestigie rispetto alle epoche cui accenno.

E sarebbe un danno gravissimo che andassero perduti dei documenti i quali in qualche modo potessero indiziare ciò che ha preesistito.

Perciò io pregherei l'onor. ministro proponente che, nel fare i contratti pei singoli lotti, lo Stato si riservasse tutto ciò che potesse avere un va-

lore archeologico o gli oggetti in genere che concernono il passato.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Nel regolamento che sarà compilato per l'esecuzione della legge, sarà inserita una disposizione, per la quale in tutti gli atti di vendita o di concessione della terra del Montello s'inserirà una clausola per riservare allo Stato gli oggetti archeologici, che saranno rinvenuti nel sotto suolo.

E giacchè ho la parola, sento il dovere di rendere vive grazie all'Ufficio centrale dell'appoggio validissimo dato a questo disegno di legge ed al Senato per averlo discusso d'urgenza e pel favore col quale l'accolse.

Dal canto mio provo una viva soddisfazione di averlo condotto in porto felicemente, ponendo fine a un'antica disputa; della quale non si era mai in tant'anni trovata la soluzione.

Quella che sarà oggi approvata da voi è una soluzione equa, buona e morale.

Nei precedenti progetti si era pensato solo all'utile; e si era perduto di vista il fine economico-sociale, correndo dietro ad interminabili dibattiti per definire quali fossero i diritti degli utenti, quali i diritti del demanio.

Noi abbiamo voluto mirare in alto, ed iniziare seriamente, praticamente un tentativo di quella colonizzazione interna che finora non è stata che un lontano miraggio; è un tentativo che sarà seme fecondo di buoni risultati nell'avvenire.

Con questo tentativo noi diamo al paese un imitabile esempio; inquantochè non si concede agli utenti soltanto una quota di terreno da coltivare, come si è fatto in altri simili reparti, ma, si rimedia a tutti gl'inconvenienti sperimentati nel passato, per cui le divisioni de' demani furono sterili di utili effetti e non si ottenne quasi mai il beneficio di tramutare i proletari della campagna in piccoli proprietari.

E ciò provenne dacchè, concesso ad un nulla abbiente un pezzo di terra incolto senza strumenti di lavoro, senza mezzi di trasformarlo, il concessionario povero, che doveva cominciare a pagare le spese di riparto, vedevasi obbligato a cedere ad altri la sua quota e rimaneva più povero di prima. Con questo progetto invece noi non solo concediamo ai bisnenti una

quota di terreno fertilissimo, ma diamo loro anche il modo per ridurre a coltura col lavoro e conservare il pezzo di terra ad essi assegnato trasformando così una popolazione di contravventori in famiglie di piccoli possidenti con immenso vantaggio economico e sociale. E questo vantaggio si ottiene senza discapito.

Noi concediamo in fatti il credito a quei nulla abbienti, ma lo concediamo in una forma nuova e sicura.

Non potendo essi nei primi sei anni offrire alcuna garanzia reale alla Cassa di prestanza, bisognava trovare il mezzo di assicurare il credito con garanzie personali e morali.

La formula l'abbiamo tolta dalle *Landschaften* prussiana, e dalle *Vorchisvereine*, che fecero una buona prova in Germania, e che hanno per fondamento l'obbligazione solidale degli associati.

Seguendo codesto tipo, la nostra Cassa farà il credito non all'individuo, ma alla famiglia concessionaria, perchè alla famiglia si concede la terra, ed è la famiglia che la coltiva.

Fino a cento lire, basta l'obbligo della famiglia concessionaria, ma da 100 fino a 600 occorre la garanzia solidale del vicino, il che serve non solo a cautelare maggiormente la Cassa di sovvenzione, ma pone un vincolo di solidarietà fra le famiglie dei lavoratori, che le attacchi sempre più al suolo che coltivano.

È questo un primo passo che ci guiderà man mano ad attuare, come meglio si può nel nostro paese, il vasto disegno dalla colonizzazione interna.

A questo disegno infatti si collega il progetto per la colonizzazione della Sardegna e l'altro per la bonifica dell'Agro romano, i quali, presi insieme, costituiranno un notevole beneficio, tanto più apprezzabile in quanto che il Governo gli dà effetto senza imporre sacrifici all'erario e molto meno ai contribuenti.

È l'applicazione della teoria del minimo mezzo, ed io ho fede che, quando i tre progetti saranno votati, in meno di 10 anni più che 60,000 ettari di terreno incolti, deserti o infestati dalla malaria saranno ridotti a perfetta coltura e daranno pane e lavoro a parecchie migliaia di contadini ora miserrimi, incerti del presente e più ancora del domani (*Bene*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Corsi L. di procedere all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge:
«Intorno agli alienati ed ai manicomi» (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge:
Intorno agli alienati ed ai manicomi

Come il Senato, rammenta ieri fu approvato l'articolo 26.

Leggo l'art. 27.

VI.

Competenza delle spese.

Art. 27.

Le spese di fondazione e manutenzione dei manicomi pubblici (salvo quelli appartenenti alle opere pie) e di ogni proprietà annessa sono a carico della provincia o delle provincie consorziate.

Le spese di mantenimento e cura degli alienati poveri, nel manicomio, saranno ripartite fra le provincie ed i comuni in ragione di tre quarti a carico della provincia e un quarto a carico dei comuni.

Le spese di trasporto per l'invio degli alienati al manicomio e pel loro ritorno a domicilio saranno a carico dei comuni anche pel caso previsto dall'art. 20, nel quale l'Amministrazione del manicomio ha diritto di ripetere dal comune nei modi di legge il rimborso delle spese occorse, salvo la rivalsa da parte del comune verso chi ne ha l'obbligo.

Le spese di trasporto degli alienati da un manicomio a un altro saranno a carico provinciale e precisamente di quella provincia a cui incombe la spesa di mantenimento dell'alienato.

Le spese di mantenimento nei manicomi degli

alienati esteri, saranno regolate a norma dell'art. 77 della legge sulle opere pie.

Le spese di trasporto dei pazzi esteri poveri nei manicomi o da questi alla frontiera, nel caso di loro riconsegna ai Governi stranieri, sono a carico dello Stato, salvo gli effetti di eventuali convenzioni internazionali.

La competenza della spesa a carico della provincia o del comune è determinata dal domicilio di soccorso dell'alienato nel tempo in cui venne ricoverato nel manicomio giusta le legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

(Approvato).

Art. 28.

Tutti gli atti riguardanti le domande, le informazioni e tutti i provvedimenti tanto dinanzi al tribunale come alle altre autorità, pel ricovero e per l'uscita di un alienato saranno redatti in carta libera.

(Approvato).

VII.

Sorveglianza sui manicomi e sugli alienati.

Art. 29.

Il ministro dell'interno invigila al regolare andamento dei manicomi pubblici e privati e del servizio degli alienati per mezzo dei prefetti, dei medici provinciali e, al bisogno, di medici scelti fra i più eminenti alienisti.

La vigilanza sarà esercitata sui manicomi pubblici e privati e su tutti gli altri stabilimenti che riceveranno alienati, non che sugli alienati tenuti presso le famiglie.

Nel caso d'ispezioni straordinarie la spesa va ripartita per metà a carico dello Stato, e per l'altra dello stabilimento ispezionato.

Gli statuti organici devono essere approvati con decreto regio.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone i seguenti emendamenti al capoverso terzo di questo articolo.

Dopo le parole « nel caso di ispezioni straordinarie » aggiungere le parole: « ordinate dal ministro dell'interno »; e poi dove è detto: « e per l'altra dello stabilimento ispezionato », dire:

« e per l'altra degli stabilimenti o dello stabilimento ispezionato ».

Senatore TODARO F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Mentre riconosco tutta la competenza nei medici provinciali, come sono nominati attualmente, per la parte igienica, non ho nessun dato per riconoscere se abbiano uguale competenza per la parte che riguarda la medicina legale e la psichiatria: e intanto in questo articolo la ispezione è data ai medici provinciali, ed è su questo che io insisto nel richiamarvi su l'attenzione del Governo e del Senato.

Questa questione, è vero, l'ho accennata nella discussione generale, e l'ho trattata altre volte, ma voglio insistervi ora, dopo le osservazioni fatte ieri dal senatore Bizzozero.

Io non riconosco che i medici provinciali abbiano in tutto la competenza voluta; la riconosco loro nella parte igienica perchè hanno dato esami rigorosi; ma non posso riconoscergliela ugualmente in medicina legale e nella psichiatria, dove non hanno dato alcun esame.

L'onorevole Bizzozero diceva ieri: ma hanno presentato la laurea, e nella laurea per la medicina legale hanno dato un esame speciale; e per la psichiatria, nel maggior numero delle università, ne hanno dato anche l'esame. Dunque dobbiamo su questo riconoscere già una competenza.

Ora rispondo che per me la laurea generale che si dà in medicina non è sufficiente per concedere questa competenza.

La laurea che si dà per i medici generici, richiede una conoscenza generica, non è speciale nè tecnica; non si richiede uno studio tutto speciale.

Ora la scienza si allarga e cammina, la pratica si perfeziona, e disgraziatamente la mente umana rimane limitata.

Ecco la ragione per cui se noi vogliamo avere il perfezionamento, dobbiamo andare alla divisione del lavoro; e quindi lo Stato il quale ha l'interesse di avere ben regolati i servizi, bisogna che promuova questa classe di specialisti; e giacchè vedo che ci siamo incamminati nella via, nella quale il ministro Crispi con sua lode ci ha messi, di creare cioè medici speciali per i servizi dello Stato, bisogna completare

l'opera, bisogna portarla al suo giusto limite. Bisogna creare nella legge di sanità tutta una categoria di medici specialisti, tanto provinciali come fiscali, per i servizi dello Stato, nel senso che ho espresso a sufficienza. Quindi bisogna che abbiano le conoscenze per tutti i servizi. Non dobbiamo esigere che essi abbiano conoscenza per un servizio, e non per l'altro.

E come abbiamo imposto di dare un esame speciale per la parte igienica, così se noi vogliamo attribuire ai medici provinciali l'ufficio d'ispezione dal lato anche psichiatrico e medico legale i manicomi, bisogna che richiediamo da loro anche un esame su tali discipline.

Ed è per questa ragione che io ho presa la parola e voglio insistervi; e se l'onor. ministro dell'interno mi assicura che riformerà il regolamento con cui si provvede alla nomina dei medici provinciali, vale a dire richiederà in esso un esame rigoroso come per l'igiene, così per la psichiatria e per la medicina legale, mi dichiarerò soddisfatto.

Senatore BIZZOZERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BIZZOZERO. Veramente non comprendo perchè il senatore Todaro si sia rivolto principalmente a me, giacchè mi pare che su questa questione non ci sia disaccordo fra noi. Io ho combattuto quanto egli diceva riguardo alla incompetenza dei medici pratici nel rilasciare il certificato di cui all'art. 8, perchè ritengo sia competente a ciò chi ha seguito un corso universitario di psichiatria.

Riguardo ai medici provinciali, ho già detto che a quelli nominati fino ad ora spettava un determinato compito, e questo non riguardava per nulla i manicomi e gli alienati; quindi nelle materie contemplate nei loro esami di concorso non si comprendevano le discipline psichiatriche. Ho aggiunto, però, che dal momento che si darà loro quest'incarico, si dovrà nell'ordinamento dei loro esami includere anche questa parte della scienza.

Vede dunque l'onor. Todaro, che noi siamo perfettamente d'accordo. Io gli devo poi far notare, che tra i compiti assegnati dalla presente legge ai medici provinciali ve ne è uno importantissimo: di esaminare i piani edilizi e l'ordi-

namento dei manicomi. A questo compito essi sono già fin d'ora capaci di soddisfare, inquantochè rientra in quel complesso di cognizioni igieniche intorno cui sono esaminati prima della nomina.

Inoltre devo fare osservare, che i manicomi sono invigilati anche da speciali Commissioni provinciali, le quali, secondo l'art. 30, sono costituite dal medico provinciale, da un membro del Consiglio provinciale di sanità e da un medico alienista. Ecco adunque che in questa Commissione entra quello specialista che è desiderato dal senatore Todaro.

Credo, quindi, che dopo queste dichiarazioni egli vorrà desistere dalla sua opposizione; mentre d'altra parte io spero, che su quest'argomento dell'aggiunta delle discipline psichiatriche agli argomenti d'esame nel concorso per i medici provinciali, non sarà difficile ottenere l'accordo anche con l'onorevole ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io non incontro veruna difficoltà di promettere all'onorevole senatore Todaro, senza un impegno formale, che studierò la questione da lui proposta per vedere in che maniera potrà esser risolta nel regolamento, se col regolamento si potrà risolvere.

Ad ogni modo, lo prego di osservare che oltre ai medici provinciali, se si crederà opportuno, possono essere ordinate ispezioni di medici speciali, imperciocchè quando dalle relazioni dei medici provinciali (che ogni anno dovranno esser mandate al ministro dell'interno, per sottoporsi al Consiglio superiore di sanità) sorgesse il dubbio di qualche irregolarità, allora sarà in facoltà del ministro dell'interno di ordinare ispezioni straordinarie, che certamente saranno commesse ai più distinti alienisti, dimodochè si avrà tutta la sicurezza che l'ispezione sarà condotta a dovere.

Senatore TODARO. F. Sono lieto di trovarmi d'accordo col senatore Bizzozero, e ringrazio anche l'onor. ministro dell'interno della promessa di studiare la questione; poichè sono sicuro che studiandola converrà nella tesi che ho sostenuta, essendo giusta. Ciò ch'è giusto è vero; e la verità, spinte o sponde, si fa strada da sé.

Lo Stato ha tutto l'interesse di avere un personale capace per l'ufficio al quale è chiamato; e quindi è bene, anzi necessario, assicurarsene, richiedendo titoli od esami non su alcune, ma su tutte le materie che gli vengono affidate.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore dell'Ufficio centrale se accetta le modificazioni di forma proposte dal ministro.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, porrò ai voti questi emendamenti proposti dal signor ministro.

Il primo consiste nell'aggiungere nel 3° paragrafo dopo le parole: « d'ispezioni straordinarie » le altre « ordinate dal ministro dell'interno ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il secondo emendamento poi, sempre nello stesso paragrafo 3°, consiste nello aggiungere dopo le parole « e per l'altra » le parole « degli stabilimenti » ecc.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 29 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 30.

Saranno inoltre istituite delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi e istituti congeneri e sugli alienati a domicilio. Esse saranno costituite dal medico provinciale, da un medico alienista (che nelle città sede di facoltà universitaria sarà il professore di clinica delle malattie mentali, purchè non sia direttore del manicomio) e da un membro del Consiglio provinciale di sanità. Dovranno vigilare sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti che li concernono, specialmente riguardo alle ammissioni e ai licenziamenti.

Essi ne riferiscono al prefetto, che in caso di bisogno riferirà al ministro dell'interno.

Avverto che nel secondo alinea di questo articolo è incorso un errore di stampa. Invece

di « Essi ne riferiscono, ecc. » deve dirsi: « Esse ne riferiscono, ecc. ».

Pongo ai voti l'art. 30 con questa correzione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 31.

Il Consiglio provinciale, giusta il disposto dell'art. 1, designa l'istituto o gl'istituti in cui tutti gli alienati poveri che si trovano nella provincia possono essere accolti; provvede, in quanto lo riguarda, alle spese per il loro mantenimento e cura; fa invigilare a che questi siano convenientemente trattati; regola il servizio per il loro trasporto al manicomio e pel loro ritorno.

Nella sessione ordinaria annuale stanzierà l'ammontare previsto della retta giornaliera da corrispondere nell'anno successivo pel mantenimento degli alienati a pagamento, e ne informerà tutti i comuni della provincia, i comuni e le provincie diverse che possono esservi interessati.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che dove è detto: « fa invigilare a che questi siano convenientemente trattati; regola il servizio per il loro trasporto al manicomio e pel loro ritorno » si dica: « fa invigilare per mezzo della Depurazione provinciale che questi siano convenientemente trattati, e sia regolato il servizio per il loro trasporto e pel loro ritorno ».

Se fosse lecito, osserverei che qui dovrebbe aggiungersi: « in famiglia » o una parola equivalente.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Si è detto di aggiungere: « a domicilio ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta queste aggiunte proposte dal ministro?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, verremo ai voti.

Chi approva la modificazione che ho testè letta al primo alinea dell'art. 31 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva l'aggiunta delle parole: « a domicilio », dopo quelle: « e pel loro ritorno », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'articolo 31 così emendato:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

VIII.

Disposizioni generali.

Art. 32.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, le Amministrazioni dei manicomi si pubblici che privati, dovranno presentare al ministro dell'interno lo statuto organico conformato alla legge stessa.

Tali statuti saranno approvati con decreto reale. Negli statuti pei manicomi pubblici si dovrà provvedere anche alla costituzione di comitati, o alla conferma di quelli esistenti, pel patronato degli alienati poveri licenziati dal manicomio.

Approvati gli statuti, le Amministrazioni suddette formuleranno entro sei mesi i rispettivi regolamenti interni da approvarsi dal prefetto, udita la Commissione provinciale di vigilanza.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. In quest'articolo si dice che le amministrazioni dei manicomi dovranno presentare al ministro dell'interno lo statuto organico. Ora i manicomi più importanti sono i provinciali, e l'articolo non dice che il loro statuto debba essere approvato anche dal Consiglio provinciale.

Mi pare che gli statuti dei manicomi provinciali prima di essere presentati all'approvazione governativa dovrebbero essere approvati dal Consiglio provinciale. Se l'onor. ministro e l'Ufficio centrale sono pure di questo avviso, allora io proporrò un'aggiunta al primo comma di questo articolo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego l'onorevole senatore Gadda di riflettere che non occorre dichiarare in questo articolo che lo statuto del manicomio provinciale deve esser fatto

dai Consigli provinciali, giacchè questo è un obbligo che viene loro per legge.

Se il manicomio è della provincia, lo statuto è deliberato dal Consiglio provinciale; se è consorziale, lo statuto è fatto dal Consorzio; se appartiene ad opere di beneficenza, lo statuto è fatto secondo le norme stabilite dalle tavole di fondazione, o in mancanza, dalla legge.

Quindi, secondo me, non occorre di dichiararlo nell'articolo.

Infatti nell'articolo che cosa si richiede?

L'articolo dice: « Entro un anno dalla promulgazione della presente legge le Amministrazioni dei manicomi si pubblici che privati, dovranno presentare al ministro dell'interno lo statuto organico conformato alla legge stessa ».

Qui s'intende lo statuto fatto nei modi stabiliti dalla legge, perchè se presentano uno statuto che non è conforme alla legge, evidentemente non sarà approvato.

Senatore GADDA. Chiedo parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GADDA. A me pare che in questo articolo noi non andiamo a stabilire soltanto il modo di procedere per presentare gli statuti all'approvazione: ma bensì vogliamo decretare come gli statuti si fanno e la competenza nei corpi amministrativi che li devono approvare.

Infatti vi si dice « Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e amministrazioni dei manicomi, si pubblici che privati, dovranno presentare al Ministero dell'interno lo statuto organico conforme alla legge stessa ». Dunque è uno statuto nuovo, che deve farsi; e il Consiglio provinciale che paga pei manicomi provinciali, mentre non ne ha la diretta amministrazione, non dovrà approvare lo statuto di un Istituto suo? A me pare che sarebbe stato molto più completo e chiaro il concetto amministrativo, se si fosse detto che gli statuti, fatti dalle Commissioni dei manicomi, vengono approvati dal Consiglio provinciale pei manicomi provinciali.

Ad ogni modo io ho fatto l'osservazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Affinchè si resti intesi che veramente non vi ha bisogno di aggiungere virgola a questo articolo, io faccio notare all'onorevole senatore

Gadda che, con tale articolo niente s'innova in ordine alla indole degl'Istituti pubblici e privati. Pei quali, essendosi deliberato che l'amministrazione appartenga al Consiglio provinciale, che però l'esercita per mezzo della Deputazione provinciale, per ciò stesso non è ammissibile che chi delega debba restare straniero all'organamento, non che all'amministrazione, di tutta quanta l'istituzione. E aggiungo che io non avrei introdotto la formola del primo capoverso dell'articolo 5, avrei preferito che l'amministrazione si dicesse, come nella legge comunale, appartenere al Consiglio e alla Deputazione; ma poi che così fu votato, non c'è da dubitare che l'azione del Consiglio entri assai largamente nei manicomi, e soprattutto rispetto ai loro statuti.

Quanto alle Opere pie, si è detto che l'amministrazione apparterrà alla Giunta, Commissione od altro corpo, in conformità delle tavole di fondazione, in quanto la Giunta sia conforme alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, o da questa integrata, o comunque modificata. Epperò gli statuti saranno proposti dai rappresentanti l'opera pia.

Rispetto ai privati, è inutile che se ne parli; perchè è il privato che, secondo i suoi titoli, propone gli statuti.

Solo occorrerebbe un'aggiunta, ove ieri si fossero menate buone le avvertenze dell'onorevole Baccelli, il quale pensava che, secondo il progetto dell'art. 5, il Consiglio provinciale sarebbe rimasto straniero all'azienda dei manicomi. Ma, siccome questo non era...

Senatore BACCELLI. Domando di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*.... e, del resto, siccome poi formalmente si dichiarò che il Consiglio provinciale ha l'amministrazione, benchè l'eserciti a mezzo della Deputazione; ne segue che il Consiglio deve prendere parte in ogni cosa che riguardi l'organismo direttivo ed amministrativo dei manicomi. Onde è da ritenere che il disegno degli statuti lo farà la Deputazione provinciale, lo presenterà al Consiglio per la discussione e pel voto; indi l'ultima formola dello statuto s'inverrà al signor ministro, che provocherà il regio decreto di approvazione, se non richiederà anticipate modificazioni della formola stessa.

A me pare pertanto che nulla ci sia da aggiungere all'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Il senatore Baccelli ha facoltà di parlare.

Senatore BACCELLI. Io non ho mai pensato di dire che la deputazione provinciale non potesse amministrare i manicomi. Nè è il caso qui di suscitare obiezioni facili a confutarsi, per darsi poi il gusto di confutarle. Meglio è procedere d'accordo per il miglior successo della discussione. Se al mio entrare in Senato, oggi stesso, l'onor. Majorana si è felicitato con me perchè io l'abbia aiutato a fare questo buono strappo al progetto, come mai può egli affermare ora che le mie idee sieno contrarie alle sue?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il senatore Baccelli - salvo che egli ricorra alla cancellazione delle prime due terze parti del suo discorso, che restano a prova di quanto affermo - ieri ha detto e sostenuto, che la Deputazione provinciale dovesse restare straniera all'azienda dei manicomi; invece l'amministrazione dovesse avervela il Consiglio, cioè: l'ente deliberante.

Io non gli ho, nè ieri, nè oggi, fatto dire che la Deputazione fosse incapace di amministrare: fu il signor ministro che lo combattè su cotesto terreno.

E, ove svanissero le prime due terze parti del lungo e forbito discorso del senatore Baccelli, io riconosco che allora soltanto si potrebbe asserire che io avessi creato un fantasma per usurparmi la facile gloria di abatterlo. Ma non siamo fortunatamente in campo fantastico. Il discorso del senatore Baccelli è quello da me rilevato.

Onde, facendo omaggio al suo primo pensiero che non era il mio, dicevo testè in risposta al senatore Gadda: se si tornasse alla ipotesi caldeggiata dal senatore Baccelli, starebbe l'avvertenza dell'onorevole senatore Gadda; ma siccome quell'ipotesi non è discutibile, perchè noi non interpretavamo la legge al modo del senatore Baccelli, e perchè la votazione di ieri la esclude in modo assoluto; così non v'è alcuna ragione dell'emendamento Gadda.

Quanto alla privata conversazione che il senatore Baccelli viene a riferire qui, io gli dirò che essa riguardava la terza parte del suo discorso che io non ho combattuto. Ed è ben vero quello che io rilevavo, vale a dire che, il

disegno ministeriale, pur conducendo, in quella parte, agli identici effetti dell'emendamento Baccelli, nella sua forma però una innovazione l'apportava all'articolo della legge comunale e provinciale.

Ma l'aver ragione il senatore Baccelli nella sola terza parte del suo discorso, non conduce alla conseguenza che deve egli averla nelle altre due. Ed io privatamente a lui non ho parlato che di quella parte che è l'ultima, e non di queste che son le prime.

Se poi quanto all'ultima parte che era in opposizione alle prime due, io sono stato d'accordo col senatore Baccelli, di ciò si è forse egli dispiaciuto?

Se questo non è, mi pare che egli non abbia avuto alcuna ragione di pigliarsi in mala parte una avvertenza che richiamava idee e parole sue; le quali si possono anche abbandonare, ma erano state manifestate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Gadda.

Senatore GADDA. Domando scusa al Senato di essere stato causa di questo incidente, ma nella sostanza sono contento di aver fatto questa osservazione, perchè ho provocate le dichiarazioni dell'Ufficio centrale e dell'onor. Ministro, che gli statuti dei manicomi provinciali dovranno essere approvati dal Consiglio provinciale.

Se poi non si crede necessario di introdurre espressamente questa disposizione, perchè la si ritiene già implicita nello spirito della legge, io non insisto e mi riporto a quello che farà il ministro nel regolamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 32 modificato soltanto nel senso che, invece di dire: « statuto organico conformato alla legge stessa » si dica: « conforme alla legge stessa ».

Chi approva l'art. 32 con questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 33.

Tutti i manicomi pubblici e privati e i cittadini che non si trovassero nelle condizioni prescritte dagli articoli 2, 3, 5, 6, 24 e 25 della presente legge dovranno adempiervi entro il termine di sei mesi dalla sua attuazione pro-

rogabile per decreto del ministro, per una sola volta, e per non più di altri sei mesi.

(Approvato).

Art. 34.

All'attuarsi della presente legge i direttori dei manicomi dovranno trasmettere al procuratore del Re, per i provvedimenti di cui agli articoli 16 e 17, l'elenco degli alienati ivi mantenuti, con speciale indicazione di quelli mantenuti in tutto o in parte a spese della famiglia.

PRESIDENTE. Non pare all'Ufficio centrale che, invece di dire « All'attuarsi », come è detto in principio del presente articolo, sia meglio detto « All'attuazione della presente legge, ecc.? »

Senatore MAJORANA-GALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta questa variante:

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto con questa piccola modificazione di forma.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 35.

Il ministro dell'interno, a seguito delle ispezioni sul referto delle ispezioni, sentito il Consiglio provinciale interessato, potrà rendere obbligatoria, per i manicomi pubblici, l'esecuzione di quei lavori e l'acquisto di quegli arredi che fossero giudicati strettamente necessari al regolare servizio e all'igiene.

Uguale obbligo potrà imporsi ai proprietari dei manicomi privati, salvo ad ordinarne la chiusura in caso di rifiuto.

(Approvato).

IX.

Penalità.

Art. 36.

Nel caso di gravi trasgressioni alla presente legge, le quali non costituiscono reato a' sensi del Codice penale, il ministro dell'interno, dietro accurata ispezione, assodati i fatti o le cause dalle quali risulta il cattivo stato o disordine dei manicomi, potrà sciogliere le Amministrazioni, potrà sospendere o revocare l'autorizzazione per i proprietari dei manicomi privati.

L'ufficio pei medici direttori è prendere quegli altri provvedimenti che saranno indicati dal regolamento. In caso di chiusura il ministro provvederà per mezzo dei prefetti al conveniente collocamento degli alienati ove non provvedano le famiglie.

Qualsiasi addetto ad uno stabilimento pubblico o privato ove si ricoverano alienati, che volontariamente commetta sevizie o vie di fatto sulla persona di un alienato, dovrà essere dal direttore denunciato al procuratore del Re per l'applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice penale.

In casi d'infortuni derivanti da negligenza del personale di servizio o di assistenza, il direttore dovrà pure darne immediata denuncia al procuratore del Re per l'applicazione degli articoli 371, 375, 386 del Codice penale.

PRESIDENTE. Non pare all'Ufficio centrale che sarebbe meglio aggiungere nel primo capoverso dopo le parole: « manicomi privati » le altre: « sospendere dall'ufficio i medici direttori »?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È vero, è stato un errore di stampa.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 36 con la modificazione di forma che ho accennato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 37.

I contravventori all'obbligo di che nella prima parte dell'art. 24 e nella prima parte dell'articolo 25, soggiacciono alla pena pecuniaria da 10 a 1000 lire.

(Approvato).

X.

Manicomi giudiziari.

Art. 38.

Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari:

a) i delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna, e ciò dopo un periodo d'osservazione, in compartimenti speciali carcerari;

b) i giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare ai manicomi giudiziari

in osservazione per alienazione mentale o a scopo di perizia;

c) gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando siano riconosciuti di grave e continuo pericolo alla sicurezza sociale;

d) i condannati a norma dell'art. 47 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando si riconosca che il loro stato di mente richiede cure e custodia speciale.

Per gli individui di cui ai comma b e c dovranno essere istituite separate sezioni.

Su questo articolo si sono iscritti per parlare diversi senatori.

Però perchè possa servire di norma nella discussione darò prima lettura di due emendamenti che il signor ministro d'accordo colla maggioranza dell'Ufficio centrale propone a questo articolo.

Il primo emendamento consiste nel sostituire al comma c) quanto sto per leggere:

c) « Gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare, quando vi siano inviati dall'autorità di pubblica sicurezza o dal presidente del Tribunale civile a norma degli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, contenenti le disposizioni per l'esecuzione del Codice penale ».

Poi il comma d) sarebbe soppresso e rimarrebbe l'ultima parte dell'articolo che dice: « Per gli individui di cui ai comma b) e c) dovranno essere istituite separate sezioni ».

Ha facoltà di parlare su questo art. 38 il signor senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io non yeggio abbastanza chiaro la ragione delle disposizioni contenute in questo titolo; ed invece temo di veder troppo chiari i risultati che ne verranno perchè io possa approvarlo senza sottoporre al Governo ed al Senato alcune considerazioni. E secondo le spiegazioni che queste mie considerazioni provocheranno e l'accoglienza che riceveranno, io regolerò il mio voto.

Dei manicomi giudiziari io incomincio col dire che non sapevo neppure che ne esistessero. Ho poi imparato che ne esiste uno.

Ma quest'uno, quali sono le basi della sua istituzione?

È esso istituito per legge?

Quali sono i criteri che regolano questa specie d'istituzione? si sa come devono essere regolate? si sa chi ne sopporta il carico?

Nulla di tuttociò.

Eppure l'articolo della legge comune dice: « saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari » come se della esistenza di questa istituzione non si avesse neppure a dubitare.

Questo è il primo dubbio sul quale domando una spiegazione. E il dubitare di questa istituzione non è solo una questione di fatto, ma anche una questione di massima e di concetto.

Perchè manicomi giudiziari? Il titolo stesso contiene dentro di sé una contraddizione.

Chi è soggetto da manicomio, non è soggetto da giudizio, nè subbiettivamente nè obbiettivamente. Questo è in riguardo alla ragion di essere di questa istituzione e delle disposizioni che vi concernono.

Per quello poi che riguarda gli effetti, io desidero porre in guardia il Governo ed il Senato, in riguardo alla tendenza della quale questa è una delle manifestazioni e che si accentua sempre più in Italia, non dirò di benevolenza, la parola non mi pare propria, ma certo di eccessiva considerazione per i delinquenti. Questo sentimento può attestare della mitezza d'animo di coloro che lo professano, ma non sempre d'un senso esatto, che essi abbiano delle esigenze della giustizia e sopra tutto dei bisogni e delle esigenze pratiche della vita sociale. Noi abbiamo cominciato per abolire la pena morte, rassicurando così i grandi delittuosi sul pericolo della loro esistenza, e ci siamo contentati di farne dei prigionieri. Ora da qualche tempo mediante lo svolgimento di tutte queste teorie nelle inclinazioni invincibili le nevrosi e finalmente con i manicomi giudiziari, questi prigionieri noi li cambiamo in pazzi. Da pazzi a pazzarelli non corre molto.

Quando ne avremo fatti dei burloni, li faremo rientrare nella vita civile; ridiventeranno elettori, poichè già c'è una legge che non toglie l'elettorato politico e amministrativo ai condannati per offese personali.

Da elettori, perchè non eletti? Ed allora se a questi pazzi rimarrà un filo di ragione esordiranno nel loro ufficio di legislatori col

mandare noi al manicomio. Poi chi sa se seguendo il processo inverso non ci manderanno anche in prigione e forse peggio. (*Bene-Ilarità*)

Signori senatori, io non intendo scherzare, ma la caricatura serve qualche volta per mettere in rilievo il ritratto.

Io intendo questi studi dal punto di vista scientifico, e possono anche rendere dei servizi. E li rendono già portando talvolta dei lumi in molte questioni ed esercitando una certa influenza sopra i costumi, ma bisogna bene riflettere prima di applicarne le deduzioni incerte ed immature alla realtà della vita, bisogna pensarci assai!

E intanto io non posso non essere preoccupato dalla creazione di questa nuova categoria di uomini che non sono nè completamente galantuomini, nè completamente scellerati, e la cui responsabilità morale rimane incerta ed inapprezzabile, perchè la costituzione di questa classe sarà assai più a beneficio dei secondi che dei primi.

Questo movimento incomincia con gli articoli 46 e 47 del Codice penale. È la prima volta che questo concetto entra nella vita giuridica.

Sull'art. 46 non c'è nulla da osservare, poichè certo chi non ha la coscienza dei propri atti, non ha responsabilità; ma con l'articolo 47 acquista una grande importanza perchè con questo articolo si crea tutta una categoria di persone che, civilmente e umanamente parlando, non sono nè pazzi nè savi.

Non sono abbastanza pazzi per essere liberati da ogni responsabilità, nè abbastanza savi per averla intera. Moralmente e penalmente non sono nè tutti galantuomini nè tutti scellerati, ma un poco dell'uno un poco dell'altro.

A questa categoria di persone rispondono i manicomi criminali.

Anticamente o si era pazzi, o si era savi, o si stava in prigione, o si stava a casa.

E tutte le mezze tinte, le gradazioni fra questi estremi erano bensì considerate, ma caso per caso, e come stati dell'animo temporanei e passeggeri, e come tali presi volta per volta in considerazione e figuravano nei procedimenti penali sotto il titolo di circostanze attenuanti o aggravanti. Ma non formavano regola nè classe.

Ora vi sarà una categoria d'esseri che non sarà nè in prigione nè al manicomio, ma non sarà neppure in libertà perchè starà nel manicomio giudiziario.

Ora, questa categoria e l'istituto che gli viene destinato costituiranno un ponte fra gli stabilimenti di delinquenza e la società civile, tutto a beneficio dei primi e a danno della società.

E mi sarà facile dimostrarlo. Certo che queste questioni sullo stato dell'animo e della mente d'un delinquente non insorgono sopra i rei di contravvenzioni, sopra i ladruncoli, o sopra coloro che resistono alla forza pubblica; insorgono sopra i grandi delitti; non sono che i grandi delitti che possono parere talvolta cosa meno che umana.

È quindi questa istituzione sarà così devoluta a quasi esclusivo uso dei grandi delinquenti.

D'altra parte quale sia l'avvenire della scienza sopra queste grandi questioni nessuno può dire. Quello che si può affermare senza timore di essere contraddetto si è che allo stato attuale della scienza essa ha proposto dei dubbi, ha sollevato delle questioni e proposto delle ipotesi, ma non ha nè risposto ai primi nè dimostrate le seconde.

E quindi tutti questi casi gravissimi che sono più particolarmente contemplati da queste disposizioni saranno d'ora in avanti abbandonati *discussionibus eorum*. E questi *eorum* saranno le classi, delle quali per loro indole costituzionale, le opinioni sono le più occasionali e relative; vale a dire agli avvocati ed ai periti che si sostituiranno ai magistrati; e le loro opinioni si sostituiranno ai criteri severi della legge.

Ed infatti oggi è passato in costumanza, è riconosciuto che un avvocato per difendere una causa si può valere di qualunque mezzo. Nessuno gli domanda di avere una assoluta convinzione di quello che difende. Un povero avvocato che avesse questa semplicità oggi mancherebbe affatto di clienti, quindi è stabilito che l'avvocato si serve di tutti i mezzi che ha a sua disposizione.

Ora è evidente che non c'è un gran delitto che non si presti a una difesa fondata sulla presunzione di pazzia, nove su dieci dei quali invocheranno questo attenuante.

Può il magistrato rifiutarsi all'esame delle perizie?

Per far questo ci vorrebbe una evidenza di malafede nella parte, che non si può sempre dimostrare; quindi il più delle volte i magistrati accetteranno i periti. I periti che giudicano sono quei tali specialisti che si preoccupano assai più del caso psicologico che della difesa sociale e sono più competenti nel primo campo che nel secondo e sono disposti a vederlo la dove c'è e anche qualche volta dove non c'è.

Questa perizia s'imporrà al giudice e i grandi scellerati, per questa via, troveranno più facilmente la via del manicomio giudiziario che quella della semplice e volgare galera.

Ora dai manicomi si esce più facilmente che dalla prigione e se n'esce per una ragione semplicissima. O è manicomio o è prigione; se è manicomio sarebbe una crudeltà che voi adottaste nel suo governo tutte quelle misure le quali fanno la garanzia delle prigioni. La forza stessa delle cose vi obbligherà a dare a questi manicomi un regime che può essere sufficiente per quelli che non hanno più il senso dell'intelletto, ma per coloro che lo hanno, e assai sveglio, ne lascerà facilmente le porte socchiuse soprattutto quando questa istituzione non è una istituzione stabilita su solide basi, governata coi mezzi sufficienti per tenerla, e soprattutto quando questo manicomio giudiziario sarà affidato ad un'Amministrazione provinciale che il più delle volte non avrà neppure i mezzi per farne il servizio con tutte le cautele necessarie. In conclusione questi delittuosi saranno sottoposti a un regime eccezionale e di favore che non presenta nessuna delle garanzie che offrono le prigioni dello Stato.

Ma ciò non basta: quando un completo birbante giunge a divenire un mezzo pazzo, ha fatto già un grande progresso nella sua posizione sociale onde col tempo queste porte, che noi abbiamo lasciate socchiuse, con tutte le disposizioni che abbiamo inserite nel nuovo Codice per la liberazione dei prigionieri, si apriranno più facilmente per loro che per qualunque altro. Voi vedete che quando io diceva che finirebbero elettori, lo scherzo era meno scherzo di quello che poteva sembrare.

Io mi ricordo che un nostro contemporaneo, uomo che nel suo tempo fu abbastanza noto, si liberò per questa via da una condanna

forse capitale, certo a vita, e facendosi ritenere pazzo fu mandato al manicomio, dove durò per breve tempo e poi un bel mattino scomparve e andò all'estero, ove guadagnò molti milioni, visse prospero e felice e morì tranquillo nel suo letto senza che nessuno avesse mai creduto che fosse stato pazzo per un momento solo. In quel caso fortunatamente si trattava di un delitto politico, e perciò poteva essere anche una ventura che la cosa finisse così. E del resto sotto il Governo sotto il quale ciò avveniva, niente era disposto a permettere certi fatti, nè le leggi nè il volere dei governanti. E quindi in quelle condizioni questi fatti erano necessariamente rari.

Ma con questo titolo l'eccezione diventa una condizione organica e ai grandi delittuosi è offerta una maggiore facilità d'impunità.

Io ho incominciato dal lato pratico della questione perchè è quello che si capisce più facilmente: ma non vi è vizio pratico che non abbia una ragione d'essere nei ragionamenti, sui quali si fonda.

Ora, per me, i vizi di questa istituzione sono due. Il primo è di confondere la scienza con la politica. Evidentemente la scienza deve far sentire i suoi benefici influssi su tutte le manifestazioni della vita umana, ma alla condizione che le sue deduzioni siano mature e passate allo stato di regiodicata. La scienza è per natura sua ardua e innovatrice. Se si dovessero applicare tutte le ipotesi per le quali passa, e tutte le questioni che solleva prima di conquistare una verità, se si dovessero tradurre tutte immediatamente in atto, la società andrebbe in brandelli, e la scienza stessa non ne guadagnerebbe perchè parrebbe più per i suoi pericoli che per i suoi vantaggi.

Questa ragione non è stata per poco nelle catastrofi della grande rivoluzione, della quale i principî erano molto migliori delle applicazioni indigeste ed immature che se ne sono fatte.

L'altro errore è di dare, a mio avviso, troppa importanza nei giudizi penali all'imputabilità.

Evidentemente non si può punire chi non è responsabile non solo, ma la responsabilità deve essere uno degli argomenti dell'applicazione della pena. Non bisogna però dimenticare che l'uomo non ha mezzi per apprezzare il valore intrinseco degli atti umani. Non c'è

che Dio e la propria coscienza che può conoscere il valore esatto delle azioni e anche la propria coscienza sovente s'inganna (*Bene*).

Quindi quando la società punisce, si difende più che non giudica. E tutte le questioni le quali possano sollevarsi sopra l'imputabilità e la responsabilità devono essere trattate caso per caso, ma come concetto generale esse non possono avere altro effetto che quello di porre in guardia in genere il legislatore perchè non esageri la difesa.

Questo è quello che la mente umana può fare in omaggio al rispetto delle possibili, più o meno grandi, responsabilità.

Ma neppure voi potete scemarla in omaggio di queste considerazioni bastava vaghe ed indeterminate più di quel che noi comportino le esigenze della convivenza sociale senza toccare alla esistenza stessa della società.

Ciò è talmente vero che, citando un esempio che si riferisce proprio alle materie che discutiamo, voi chiudete egualmente e segregate dalla società il pazzo ed il reo perchè vi difendete dall'uno e dall'altro, quantunque praticamente, moralmente uno sia responsabile e l'altro no, ma pur tra essi non c'è differenza perchè avete bisogno di difendervi dall'uno e dall'altro.

Quindi la questione dell'imputabilità non bisogna esagerarla pretendendo di apprezzare tutte le mezze tinte del valore delle azioni umane fino al punto di compromettere la legittima difesa della società, siccome accadrebbe se questo titolo della legge fosse approvato.

Io ho udito con piacere che l'onorevole ministro ha di sua propria iniziativa tolta dalla categoria degli alunni dei manicomi giudiziari i delinquenti contemplati nel comma *b* il quale era quello che presentava veramente i più grossi inconvenienti, inconvenienti che ciò non ostante a me piace di rilevare non fosse che per appoggiare questo commendevole emendamento del ministro.

A noi non lice di discutere i criteri del Codice penale; è legge e noi dobbiamo rispettarla. Però non si può negare che l'art. 47 del Codice penale contiene un concetto che, se si dovesse prendere alla lettera, sarebbe poco intelligibile o potrebbe parere meno che equo.

Esso dice così: « quando lo stato di mente indicato nell'articolo precedente, era tale da

scemare grandemente l'imputabilità senza escluderla, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti, e cioè: la pena sarà diminuita », ecc.

Ora, siccome io non so capire i mezzi matti, così non capisco che ad uno che non sia interamente sano di mente, si possa applicare una pena anche minore, e questa mezza responsabilità non entra nella mia testa.

Ma, siccome io non posso permettermi di discutere il Codice penale, così debbo dire che esso non ha voluto parlare di vera pazzia, ma probabilmente ha voluto significare tutta quella categoria di infermità, di disordini dell'anima che si comprendono sotto i titoli abbastanza vaghi ed indeterminati di tendenze irresistibili, di nevrosi e simili, le quali, sebbene io non voglia affermare una teoria in concorrenza di tante altre che sono state formulate dagli specialisti della materia, sono portate a considerare come infermità dell'anima completamente diverse dalla pazzia e che anzi suppongono per essere coltivate e soddisfatte una mente sana e non di raro anche attiva ed acuta.

Ma checchè ne sia, io non ho mai potuto capire come la teoria delle tendenze irresistibili e delle nevrosi possa condurre a quel fine al quale è generalmente usata, e cioè per indurre diminuzione di pena.

Ed infatti si comprende facilmente che l'uomo completamente libero di tutte le sue facoltà, possa essere trattenuto dal commettere delitti da mille altri argomenti, oltre a quello della pena, ma a misura che le sue facoltà non sono più equilibrate e che diviene soggetto ad istinti, ossia che prevale in lui la natura animale, non vi è per esso altro argomento che quello di risvegliare in lui un istinto più forte, quale è il timore della pena.

E infatti è così che noi ci difendiamo dagli animali, e anche da questi ci difendiamo con mezzi diversi in rapporto de le loro qualità diverse: dai più miti ci difendiamo col bastone, i più feroci li togliamo a dirittura dal mondo; si batte un cane e si uccide una tigre.

Noi non abbiamo altri mezzi di difesa ne contro certi animali nè contro certi uomini peggio che animali. Questa è la legittima conseguenza di considerare la penalità quale essa è in realtà, ossia come un mezzo di difesa piuttosto che come un criterio di giudizio, il quale presso

l'uomo è sempre molto fallace. È quindi evidente che la pena di siffatti delinquenti costituzionali non deve perciò essere aggravata come intensità, nè a fine di aumentare le loro sofferenze, ma deve essere assicurata piuttosto più che meno che non lo sia per gli altri delinquenti eventuali ed occasionali.

Ma, checchè ne sia di ciò, l'art. 47 si limitava a dare loro una diminuzione di pena, la quale doveva scontarsi nelle condizioni normali. Non è che questa legge che crea una istituzione per la quale la pena già diminuita diviene anche meno sicura. Alladiminuzione della pena voi aggiungete la diminuzione delle garanzie perchè sia inflitta. E questa legge è fatta proprio per quelle categorie di delinquenti contro i quali la sicurezza della pena è il solo argomento di difesa, perchè quanto meno l'individuo dal quale vi dovete difendere è suscettibile di argomenti morali, tanto più dovete difendervene materialmente e meccanicamente.

Ma, lo ripeto, l'onor. ministro, sopprimendo il comma del primo articolo di questo titolo, ha di molto diminuito i pericoli e i danni di questa istituzione. Però essa rimane. E, tale quale è mentre essa presenta nessun vantaggio per quelli infelici che condannati o alla prigione o al manicomio non troveranno nessun vantaggio a cambiare l'uno o l'altro col manicomio giudiziario. essa rimane come un pericolo e soprattutto come una promessa d'un nuovo inutile aggravio alla società.

Dissi inutile, perchè esaminiamo gli altri comma. Cosa dispone la lettera *c*? Essa assegna ai manicomi giudiziari gli imputati prosciolti.

c) Ora se l'imputato è prosciolto, perchè lo conservate in una condizione di penalità? Se è pazzo, mandatelo in una casa di salute.

Rimangono le lettere *a* e *b*.

Per i casi contemplati nella lettera *a* come per quelli della lettera *c* ci sono i manicomi ordinari.

Riconosco che è necessario di avere un trattamento speciale per coloro che sono contemplati nella lettera *b*.

Ma siccome le persone contemplate nella lettera *b*, non devono essere osservate che per un tempo limitato, a queste possono bastare quei tali comparti contemplati nell'articolo 26, che perciò l'onor. Gadda ed io sostenevamo che fossero conservati come li aveva disposti l'ono-

revolesse ministro perchè volevamo che potessero essere una istituzione normale presso i manicomi ordinari per corrispondere a questo bisogno.

Queste cose che io ho detto il più brevemente che ho potuto, tendono a pregare il ministro di non volersi avventurare in questo esperimento, per il quale noi non abbiamo nulla di pronto, e che non offre nessun vantaggio a quegli infelici, che ne sono soggetti, e contiene per la società quei pericoli che vi ho segnalato, pericoli inerenti alla condizione stessa delle cose, pericoli che possono per l'avvenire dare dei gravissimi risultati.

Io non posso pensare senza orrore a queste bolgie miste di miseria e di abbominazione per le quali non si sa, se sarà maggiore il disguido o la commiserazione, e dove una pietà malintesa farà passare dei veri delinquenti, e la malignità umana non mancherà di far entrare, sotto il titolo di delinquente, disgraziati mentecatti. A me pare di avere dimostrato che nulla è maturo per questa istituzione. E d'altronde permettetemi di concludere con una osservazione la quale mi pare debba pure avere un qualche valore.

Per creare questa istituzione occorreranno tosto o tardi grandi mezzi. È solo con grandi mezzi che si può rendere possibile. Per essere appena possibile essa richiederà appositi edifici, personale numeroso e tutti gli amminicoli che reclama una così complicata istituzione. Chi farà le spese di tutto ciò? Voi non pensate neppure, voi di cui il programma è l'economia, di attribuirle allo Stato.

Ed infatti voi vi siete acconciati a darne il carico alle provincie. Ma i guai veri delle nostre finanze non consistono negli sbilanci che appaiono nell'uno o nell'altro consuntivo, essi consistono nelle condizioni dei contribuenti, perchè se i contribuenti d'Italia fossero ricchi, io mi preoccuperei poco dei bilanci ufficiali delle varie Amministrazioni. Ma lo sbilancio vero sta nei contribuenti.

Ora, signori senatori: che il contribuente paghi alla provincia o paghi al Governo, questo poco importa. Voi come Governo, nel senso ristretto della parola, non avrete l'imbarazzo di colmare il *deficit* del bilancio per supplire a queste spese, ma come Governo, nel senso più largo della parola, non infliggerete meno un

aggravio intollerabile alla nazione. Ma voi sapete che nell'uno o nell'altro modo le spese necessarie a questa istituzione non possono essere fatte. E allora io vi sottopongo il seguente dilemma: O voi credete di poter fondare una vera istituzione con tutte le garanzie necessarie per fare, in condizioni accettabili, un esperimento scientifico sopra questa triste materia, e mantenete la nostra legge; ma se voi non avete questi mezzi, non vi avventurate ad un esperimento che, anche malfatto, finirà per costare molto, ma che appunto per non esser ben fatto non produrrà i vantaggi che ve ne attendete, mentre aggraverà i danni che vi ho per esso segnalati.

Se aveste dei danari da spendere, signor ministro, sopra questa materia, fareste bene di spenderli per migliorare le condizioni delle prigioni, le quali sono deplorabili e neppure in rapporto col Codice esistente. Senza avere ricorso ad altri stabilimenti nelle prigioni stesse dovrebbe essere un regime che permettesse di curare il morale dei detenuti d'ogni maniera, mentre che sono invece una scuola che par fatta apposta per peggiorare le condizioni morali di quelli che vi sono racchiusi.

E per esempio, perchè invece d'inventare manicomi giudiziari non create stabilimenti correzionali per i giovani delinquenti?

È questo un Istituto che ha dato risultati immensi ed indiscutibili. Nei paesi dove questa istituzione è stata moltiplicata e curata, sensibilissima è la diminuzione della criminalità ed è sensibilmente diminuito il numero dei detenuti.

Dunque, se avete dei mezzi da disporre, vi sarebbero molte cose da fare prima dei manicomi giudiziari, ma se non ne avete, per carità, non fate esperimenti arrischiati che possono riuscire egualmente dannosi alla sicurezza ed alla economia del paese.

Quindi io riassumo queste mie brevi osservazioni, pregando il Senato di voler stralciare questa parte dalla legge, la quale non ha a che vederci, perchè questa è una disposizione di carattere piuttosto giudiziario e penale.

Se in questa materia vi è una parte che può concernere l'andamento ordinario dei manicomi sia pure provveduto, ma domando che sia stralciata da questa proposta tutta la parte che concerne questa creazione problematica dei manicomi giudiziari, come immatura e pericolosa (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io sottopongo al Senato qualche osservazione pregando che intorno a questo argomento dei manicomi giudiziari ci sieno date delle spiegazioni che chiariscano la natura e la portata delle disposizioni che saremo per adottare.

Non dubito che tali spiegazioni le avremo complete e perfettamente soddisfacenti, dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Questo titolo che noi esaminiamo, stabilisce, o almeno suppone, che vi si già una istituzione regolare, e speciale pei manicomi giudiziari. Questa istituzione invece non esiste che come un piccolo esperimento nella provincia di Firenze. Come dunque possiamo dare ora disposizione intorno ad istituzioni supponendo che abbiano esistenza.

Per dare un senso a questo titolo bisognerebbe interpretarlo come un impegno di creare questa nuova istituzione.

Ma se questa fosse la intenzione del Governo ed io spero che non sia, in tale ipotesi, i manicomi giudiziari prima di crearsi dovrebbero essere studiati per conoscere la vera natura di essi, la estensione che devono avere, in quali località abbiano a sorgere; ed in fine quale spesa importeranno. Nessuno di noi potrebbe dire a quale spesa andremo incontro. Dunque non si conosce la istituzione, non si conosce la spesa: e noi vogliamo in questo titolo della legge regolarla.

Io però, senza venire alla conseguenza radicale del mio amico e collega senatore Vitelleschi, che mi pare vorrebbe stralciato tutto questo titolo dal progetto di legge, io semplicemente desidero che l'Ufficio centrale ed il Governo ci assicurino che non intendono ora impegnare il paese nella spesa che occorrerebbe per la creazione dei manicomi giudiziari.

In conseguenza di ciò vorrei che questo capitolo fosse coordinato al solo concetto di provvedere ai giudicabili ed ai giudicati.

Ora con poche modificazioni alle norme proposte si provvederebbe a quel servizio. Già abbiamo stabilito ieri all'art. 26 che vi saranno dei riparti di osservazione pei giudicabili nei manicomi pubblici.

In questi riparti saranno ricoverati i giudicabili, quando nasca il dubbio che siano alie-

nati, o che non siano in qualunque modo nella pienezza delle loro facoltà mentali.

A me sembra quindi che ai giudicabili si provveda a sufficienza con quei reparti speciali di osservazione, anzi non potremo provvedere diversamente perchè i giudicabili dovendo stare a contatto dei tribunali, se volessimo fare dei manicomi per loro, bisognerebbe creare dei manicomi in ogni località ove sieno tribunali.

Non possiamo tenere un giudicabile in un luogo lontano dal giudice d'istruzione. Si renderebbe la giustizia così costosa e difficile da farla quasi impossibile.

Dunque coi riparti nei manicomi pubblici comuni, abbiamo provveduto per i giudicabili. Quanto a quelli che sono già in espiazione di pena, se diventano alienati, si provvede come per tutti gli altri alienati, poichè non c'è ragione di creare per loro un istituto speciale, ed alla loro custodia per la sicurezza pubblica si può perfettamente provvedere.

Noi non rigettiamo le nobili teorie che vorrebbero dei provvedimenti speciali. Crediamo nel progresso anche su questa materia, ma vogliamo impregiudicato l'esame di simili nuove istituzioni.

Dobbiamo volere che un tale tema sia ponderato e completo, ossia abbracci sia la teoria, che la pratica, sia la scienza che la spesa.

Dunque questo titolo, deve essere scritto per regolare l'ammissione nei riparti speciali dei giudicabili e dei condannati secondo le disposizioni che darà l'autorità giudiziaria.

In Italia abbiamo già fatto qualche piccolo esperimento di questi manicomi giudiziari; ne abbiamo uno, come dissi, nella Toscana. Una bellissima villa Medicea venne convertita in un manicomio giudiziario.

Io non voglio dire che abbia fatto cattiva prova, ma non posso neanche dire che sia riuscita un esperimento abbastanza tranquillante.

Gli inconvenienti che si potevano prevedere, si sono in gran parte verificati in pratica.

Uno degli inconvenienti principali è il dualismo che ci deve essere fra un direttore carcerario e un direttore medico.

Abbiamo sentito ieri accennare dalle persone più competenti, come questo inconveniente del dualismo si manifesti nei manicomi ordinari; figuratevi cosa sarà nei giudiziari.

Il direttore carcerario ha attribuzioni rigo-

rose che gli danno un limitato bilancio da esercitare e quindi non avrà modo di uscire dalle spese previste. Invece il direttore medico avrà tutte le aspirazioni che deve avere un cultore della scienza, e vorrà che i suoi alienati sieno trattati quali malati, non quali carcerati.

C'è poi anche la difficoltà di trovare dei medici capaci, perchè se a stento si riesce ad avere distinti alienisti per i manicomi che ora ci sono, come si provvederà se andremo a moltiplicare il numero dei manicomi?

Finalmente sarà anche difficile avere degli infermieri che abbiano il doppio carattere di infermieri e di carcerieri.

Se è difficile trovare infermieri buoni e carcerieri buoni, guardate quale grossa difficoltà sarà il dover trovare persone che abbiano la doppia qualità di carcerieri e di infermieri.

La conseguenza di questa difficoltà sarà la fuga frequente.

Sono tutte considerazioni di una grande importanza pratica, che io rilevo, pregando il Senato di assecondare questo mio concetto di impedire che immaturamente si creino istituzioni accontentandoci per ora di migliorare quelle che abbiamo.

Conseguentemente vorrei che questo titolo fosse modificato, e invece di « manicomi giudiziari », fosse detto: « alienati dipendenti dall'autorità giudiziaria ».

La formola che io propongo o quell'altra che si suggerisse coi detti criteri, indicherà lo scopo delle disposizioni contenute nei seguenti articoli, cioè, i provvedimenti per custodire nei manicomi le persone giudicabili e giudicate, secondo che l'autorità giudiziaria crederà di ordinare.

Questo è il concetto fondamentale; vorrei che si provvedesse concretamente e non ci si impegnasse all'ignoto.

Abbiamo pur troppo dovuto vedere che in Italia, sotto le apparenze di far cose di piccola importanza, ci si è imbarcati poco a poco senza accorgersi ad opere grosse ed a spese enormi. L'esperienza ne prova, quanto sia fatale mettersi in una via senza sapere dove si riesce; abbiamo trovato poi con dolorosa sorpresa che quella via intrapresa a cuor leggero ci conduceva ad un precipizio.

Non dirò che questo dei manicomi giudiziari

sia un precipizio; ma è un ignoto. Quindi, prego il mio amico Vitelleschi di non insistere a volere stralciato tutto questo titolo X, dovendosi pur provvedere, facendo una legge sui manicomi, ai rapporti tra questi e le persone dipendenti dall'autorità giudiziaria.

Però non andiamo più in là; aspettiamo che si abbia modo e tempo di studiare altre più complete istituzioni speciali.

Io pregherei il ministro, l'Ufficio centrale, e il Senato ad entrare in questo ordine di idee che lasciano intatto l'avvenire; mentre oggi non siamo in grado di affrontare questa nuova istituzione dei manicomi giudiziari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Righi.

Senatore RIGHI. Nella discussione generale ebbi a manifestare quanto io avrei desiderato che questo disegno di legge avesse portato la firma pure dell'onor. ministro guardasigilli. Ed accennavo che ciò sarebbe stato molto conveniente sotto un doppio punto di vista; sia che noi considerassimo il progetto di legge in tutta la sua generalità, sia che lo si voglia considerare in modo speciale nella sola sua seconda parte.

Il progetto di legge generalmente considerato riflette tutti quei casi in cui la libertà di un cittadino colto da alienazione mentale, gli debba essere tolta, o quanto meno ristretta.

Non è mestieri adoperare parole per stabilire che quando trattasi di libertà la prima voce che abbia a farsi sentire deve essere quella di chi ne è il naturale, il doveroso custode, di chi presiede, in una parola, alla amministrazione della giustizia, del ministro guardasigilli.

La seconda parte poi in modo tutt'affatto speciale avrebbe reclamato l'intervento del ministro guardasigilli; inquantochè l'applicazione di tutto ciò che riflette le discipline sancite dalla seconda parte del progetto di legge, relativa all'istituzione dei manicomi criminali, è devoluta al magistrato di cui il ministro guardasigilli è il naturale e legale rappresentante e il custode. Quindi io sono immensamente lieto di vedere l'onor. ministro di grazia e giustizia assistere oggi alla presente discussione.

Io vi tranquillizzo fin d'ora circa la brevità del mio dire, onor. colleghi; io non voglio preoccupare il tempo prezioso del Senato col farmi a ripetere ciò che dissi nella discussione generale

e concreto con poche parole, quello, cioè, che risultava da tutto il complesso del mio disadorno discorso di sabato scorso, che, cioè, in questa seconda parte del disegno di legge io non posso ravvisare che soltanto un embrione del concetto di un manicomio criminale, l'accettazione, cioè, di un principio che il detto istituto entri a far parte della nostra legislazione penale. Egli è perciò che sotto questo punto di vista io non potrò a meno di associarmi pienamente a quanto è stato detto dagli egregi senatori Gadda e Vitelleschi che mi hanno preceduto nella parola, che, cioè, per rendere effettivamente pratico ed operativo nei sensi legislativi il concetto per il quale il manicomio criminale deve essere creato, occorrerebbero ben altre norme, ben altre discipline che quelle che leggonsi nella seconda parte del presente disegno di legge, il quale inoltre, per essere veramente efficace, dovrebbe essere coordinato con altre modificazioni delle leggi di procedura penale.

Perciò mi limito in questa sede a richiamare l'attenzione dell'onor. ministro guardasigilli a considerare soltanto come gli istituti dei manicomii criminali rendano ancora più urgente quella questione che ci preme già abbastanza dappresso, del modo cioè col quale si debbano costituire le perizie in ogni giudizio penale. Se si debba ricorrere alla perizia impersonale, la quale riconosce il proprio mandato unicamente dalla legge, e quindi non deve e non può, per natura sua propria istintiva, mirare, se non che a raggiungere la verità scientifica e la giustizia, propugnando unicamente l'interesse pubblico, il quale, appunto perchè è pubblico, ed è interesse dell'ente collettivo sociale, necessariamente provvede a quello pure dell'individuo che possa essere assoggettato al procedimento, alle indagini ed al responso peritale; oppure se si debba continuare nella attuale condizione di cose, che io non ho parole bastevoli per deplorare, che cioè, al cospetto del giudice e del giurato, vi possa essere una perizia d'accusa e una perizia di difesa, la quale per forza naturale, ineluttabile di cose, sono destinati necessariamente a combattersi, e ad offrire al giudice non già quale sia il risultato, che la scienza nelle sue condizioni attuali, può darvi, non dirò di apodittico, perchè nulla o ben poco vi è di apodittico in questo mondo,

ma di bastantemente certo, acciò il giudice possa sopra tale consultazione tecnica adagiarvi la propria coscienza; ma null'altro gli offrono invece senonchè l'enunciazione delle diverse ipotesi, che in modo perfettamente contrario trebbero nei singoli casi spiegare scientificamente un dato fenomeno.

Detto ciò io dovrei, non dirò contraddire, poichè il grande rispetto, che professo per antica abitudine verso i senatori Vitelleschi e Gadda, non me lo permetterebbe, ma concorrere anche per mia parte a tranquillare l'animo loro, e specialmente quello del senatore Vitelleschi, intorno ai gravi danni, che, secondo le loro parole, potrebbero derivare al civile consorzio, se venisse ammessa l'istituzione del manicomio criminale.

L'onor. Vitelleschi disse parole d'oro, quando accennò che la scienza psichiatrica, per quanti progressi abbia fatto, pure non è ancora a quel grado di positività da poter pronunciare dei verdeti che non possano essere erronei.

Ciò sta perfettamente bene pure per le consultazioni psichiatriche, come accade in molte altre materie; ma qui non trattasi già d'introdurre la psichiatria come fattore, come mezzo nuovo, nello svolgimento, presso di noi, di un giudizio penale; no, punto di ciò, vi ponga ben mente il senatore Vitelleschi, trattasi all' invece soltanto di disciplinare in un modo più efficace e praticamente utile per la difesa della società, i responsi di queste perizie psichiatriche che sono già in oggi ammessi, e del cui abuso si preoccupa sì vivamente la pubblica opinione del nostro paese.

Ma che cosa avviene oggi, onorevoli senatori, ogni qualvolta la difesa oppone la forza irresistibile, quella circostanza discriminante la responsabilità di un accusato derivante dalla morbosa sua condizione di alienato di mente?

In oggi l'accusato viene assoggettato ad una perizia medica, e se questa dichiara che quando l'individuo commise il reato (perchè c'è la teorica, ch'io non mi permetto di discutere, ma di cui non possiamo dimenticare l'esistenza, avendone in pratica veduti gli effetti nei vari procedimenti penali in cui vi si fece ricorso, v'è la teorica dell'alienazione lucida, istantanea, ragionante senza precedenti e senza conseguenti) era nella completa irresponsabilità morale perchè le funzioni del suo cervello non agivano

normalmente, ebbene - io non trovo parole bastanti per poterne persuadere i miei colleghi e il senatore Vitelleschi - questo pazzo malfattore che nulla manifesti più di anormale nel momento in cui si pronuncia la sua sentenza di assoluzione, viene in oggi rimesso necessariamente per forza di legge, libero in seno alla società.

E, quando pure il giudice volessè, come avviene talvolta, usar la cautela, prima di rimandarlo libero dal carcere, di consegnarlo all'autorità di pubblica sicurezza, questa quando l'individuo, ripeto, non offra alcun indizio di alterazione mentale, se non vuole abusare della sua autorità, deve necessariamente rimetterlo sciolto da ogni restrizione liberamente in seno alla società, con quanto pericolo per questa non è mestieri il dirlo.

L'onor. Vitelleschi non deve vedere nella istituzione dei manicomi criminali un male, un pericolo maggiore di quello che possa esser proprio delle condizioni in cui ci troviamo attualmente; al contrario, all'invece, la nuova istituzione sarà un efficace e rilevante correttivo di quel pericolo al quale egli accennava e che può derivare dalla imperfezione dei giudizi tecnici che possono essere dati in una materia così delicata ed incerta, quale non può a meno di essere ogni giudizio psichiatrico.

Il senatore Vitelleschi fece un'altra osservazione: perchè volete istituire dei manicomi giudiziari? egli ci disse!

Ma insomma quando un individuo, il quale ha commesso un reato, egli continua, è constatato che era un pazzo, nel momento dell'azione, non è più il caso di parlare di giudizio; non trattasi più di materia giudiziaria perchè questa presuppone necessariamente una responsabilità morale, ed io null'altro posso dire che, ragionando così, egli in merito ha perfettamente ragione, e che tutta la sua obiezione si restringerebbe a vedere se devesi usare altro nome in sostituzione del giudiziario.

Ed è per questo precisamente che io nella discussione generale ebbi cura di accennare accentuatamente come l'istituto dei manicomi criminali sia necessario per la civiltà di un paese, non soltanto per la sicurezza dell'ente collettivo sociale, ma eziandio per il suo stesso decoro; poichè di ben poco decoro riesce per un paese che si vanta civile, il voler giudicare un

alienato di mente colla medesima forma, con gli stessi criteri, che verrebbero adoperati ogni qualvolta si giudicherebbe una persona perfettamente *compos sui*, e responsabile quindi moralmente dei propri atti.

Ma tutte queste considerazioni che io vi facevo per oppugnare le asserzioni dell'onor. Vitelleschi, e cioè dirette a stabilire che l'istituto dei manicomi criminali provvede da un lato alla migliore sicurezza e difesa sociale, e dall'altro ne tutela pure il decoro di questa società, quale si è quello che in essa non si facciano procedimenti penali i quali non abbiano per oggetto una individualità passibile di responsabilità morale, poichè altrimenti avverrebbe la stessa cosa, come se noi ci facessimo a giudicare in toga e con tutto il corredo delle esteriorità e delle forme procedurali, un sciacallo od un animale bruto qualsiasi, il quale abbia uccisa o danneggiata una persona.

Ora questi concetti teorici, da me esposti vorrei poterli sorreggere con un riscontro di fatto, con un esempio, poichè per la gracilità del mio dire, sento io stesso di avere bisogno in materia sì difficile, e che c'intrattiene per la prima volta, di essere sorretto col richiamo della vostra attenzione sopra di un fatto pratico della maggiore notorietà ed importanza avvenuto non molti anni sono, il quale fra i moltissimi altri, vi dimostra quanto la mancanza del manicomio criminale esponga indifesa la società a pericoli della maggiore gravità, e quanto ridicolo, d'altreonde riesca il vedersi pronunciare seriamente una sentenza in confronto di chi d'uomo non ha che la semplice sembianza, ma che in realtà null'altro è che un bruto della specie peggiore che immaginare si possa, ed anche come bruto, il più viziosamente ed anormalmente organizzato.

Nel 1865, se non erro, le tranquille vallate al nord del Bergamasco, o dirò meglio, le popolazioni che abitavano quelle vallate versavano in uno stato di vero terrore, perocchè per due anni, di quando in quando, nei recessi un po' più remoti dei campi, si trovavano delle ragazze e delle giovani spose uccise e sconciate sozzamente con immani ferite, nelle parti loro addominali, di guisa che nel mentre non si giungeva a comprendere il perchè di tali massacri, non si poteva del pari formare qual-

siasi ipotesi intorno all'autore ed al movente di tali reati.

L'accidentalità, la provvidenza, come volete chiamarla, fè sì che un giorno si giungesse a cogliere un giovane villanzone diciottenne fino allora conosciuto per la più mite e la più buona creatura del mondo, il quale per soddisfare ai suoi sessuali appetiti aveva bisogno di uccidere la povera donna che gli cadeva fra mano, ed era soltanto il rantolo della morte e le convulsioni spasmodiche della povera vittima quello che poteva ad esso rendere possibile di raggiungere il pieno soddisfacimento dei suoi sessuali, aberranti appetiti.

E questo mostro venne condannato con sentenza della Corte di assise di Bergamo a 14 anni di reclusione, dopo i quali se fosse sopravvissuto, locchè fortunatamente non avvenne, sarebbe stato rilasciato libero e posto in seno alla società con quanto pericolo per questa voi ben lo comprendete.

Ma in verità, o signori, e qui mi rivolgo all'onor. Vitelleschi, per quanto egli disse in tale riguardo, quando io penso di quali fini accorgimenti, di quali potenti infinite attrazioni abbia la Provvidenza munito questo invincibile istinto che spinge l'uno verso l'altro i due sessi, questo istinto di voluttà provvido ministro di una virtù incessantemente rinnovellatrice e per poco creatrice degli esseri, quando io penso quanta cura abbia posto la natura nel rivestire co' suoi colori più splendidi gli augelli nei dì delle nozze, nell'accordare alla flora, nei momenti della sua fecondazione, il fascino dei suoi più inebbrianti profumi; quando pongo mente a tutto ciò, non giungo a comprendere come si possa giudicare seriamente come un essere fisiologicamente plasmato, e moralmente responsabile, un giovane il quale era così morbosamente organizzato, da ribellarsi agli istinti che la natura pose nell'uomo al pari che in tutti gli altri animali, a garanzia della perenne loro riproduzione.

Ebbene il giovane fu condannato; il decoro civile della società non ne ha guadagnato come non ne avrebbe guadagnato la sicurezza se la morte non avesse provveduto alla insipienza degli uomini, poichè espiata la pena quel giovane tranquillo e normale in ogni altro suo atto, non avrebbe potuto di maniera alcuna

essere trattenuto, ma doveva come ogni altro, essere rimandato libero dispositore di sè.

I giurati hanno condannato, senza punto dissimularsi l'eccezionalità di tale loro giudizio, ma guidati unicamente dall'istinto della difesa sociale, guidati precisamente dal seguente ragionamento, che per quanto, cioè, la perizia psichiatrica denunciava questa strana perturbazione morbosa dell'accusato, pure siccome in tutto il rimanente dei suoi atti, quel giovane era perfettamente normale, e ben difficilmente perciò avrebbe potuto avvenire che se fosse stato assolto, potesse essere collocato e trattenuto a vita, come avrebbe dovuto avvenire, in un manicomio, per impedirlo dal rinnovare le offese a cui lo spingeva la morbosa sua organizzazione, così essi provvedevano con una sentenza e col carcere, a ciò che avrebbe dovuto essere soltanto tema di una diagnosi e di un manicomio, poichè il sentimento della salvezza sociale è sopra ogni altro prevalente nell'animo del cittadino.

Vedano perciò gli egregi senatori Vitelleschi e Gadda quale pericolo alla società presentino le attuali condizioni della procedura nostra penale, quella di non avere il modo di eliminare, massimo fra tutti, di difendersi dal malfattore pazzo, poichè non cesserò dal ripetere quanto io dissi nella discussione generale, che se cioè, vi è qualche cosa che minacci vitalmente la sicurezza sociale, questa non proviene tanto dal malfattore comune, quanto dal malfattore pazzo, perchè il malfattore comune avrà sempre un limite, un freno al proprio mal fare nella contropinta ch'egli pur sente e che non può a meno talvolta di trattenerlo nell'atto di commettere un reato locchè non avviene per l'alienato.

Del resto, fatte queste osservazioni, unicamente suggeritemi dall'omaggio che io rendo alla profondità delle convinzioni con le quali parlarono e l'egregio senatore Vitelleschi, e gli altri oratori che mi hanno preceduto nella parola, io non mi dilungo d'avvantaggio, perchè, ripeto, io credo che questo concetto dell'istituzione del manicomio criminale non possa a meno di trovare l'accoglimento suo pieno da parte del Senato.

L'istituto del manicomio criminale, forse il senatore Vitelleschi dotto in tante materie non ebbe ad avvertirlo, come non sia qualche cosa

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1829

che sorga nuovamente in Italia, ma come sia esso all' invece un istituto che da lunghi e lunghi anni funziona con grande profitto, presso i popoli più civili d'Europa e d'oltre Oceano.

In Inghilterra ed in America vi sono gli istituti di Dundrun, di Pert, di Auburn e vari altri a cui basta solo accennare, perchè voi tutti perfettamente li ricordiate.

Io conchiudo il breve mio discorso col ripetere che mi associo completamente agli onorevoli senato i Gadda e Vitelleschi nel rilevare tutte le lacune che vi sono in questa seconda parte del disegno ministeriale, e che sono tali da fare dell'istituzione del manicomio criminale non già soltanto alcun che di non completo, ma una semplice parvenza, una larva.

Ma siccome da uomo pratico come sono, avvertito delle ostilità che una simile istituzione ebbe altra volta ad incontrare nei due rami del Parlamento, a me per oggi, nelle condizioni attuali, è più che bastevole il vedere che venga ammesso, che trionfi il concetto, che trionfi il principio, che nella legislazione penale del nostro paese gaven accolta la massima dell'istituzione del manicomio criminale, la quale servirà al decoro non solo, ma alla maggiore sicurezza della nostra società, riservando al altri momenti il suo più conveniente sviluppo così accettando il disegno com'è, mi asterrò pure da proporre qualsiasi emendamento (*Bene!*).

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io ho domandato la parola per facilitare l'andamento della discussione volendo dire che io mi associo alla proposta dell'onor. Gadda.

Noi abbiamo avuto una maniera differente di porgere le nostre idee che tiene ai diversi temperamenti.

Io ho parlato della questione liberamente e vivacemente; egli ha parlato in forma assai più parlamentare. Ma nel fondo le nostre idee non differiscono.

Io ho detto: stralciate questa parte e salvate quegli articoli che parranno necessari per l'economia generale dei manicomi.

Il mio amico Gadda non ha detto di stralciare, ma in sostanza ha fatto la stessa proposta.

E quindi io mi unisco a lui per chiedere che sia cambiato il titolo e che sia trovato modo di

rendere i manicomi attualmente esistenti più adatti per le esigenze del servizio giudiziario.

Ma dal momento che ho preso la parola non posso non dire brevissime parole all'onorevole Righi, il quale ringrazio delle parole cortesissime che egli ha voluto rivolgermi; ma non posso non rilevare in quello che egli ha detto una conferma alla mia convinzione, avendo egli riconosciuto che la scienza psichiatrica non era ancora abbastanza avanzata per potere servire di base a delle istituzioni.

Finora si è sempre riconosciuto lo stato di passione come attenuante, ed in qualche caso si arriva perfino a scusare la colpa commessa nell'impeto della passione.

Ma secondo certe ipotesi, si vorrebbe che questo stato di passione fosse dichiarato normale per un ceto di gente che è costituzionalmente matta solo quanto è necessario per commettere un delitto, che è matta una, due o tre volte nella vita e nulla più.

Altro è il dire che un individuo per eccezionale stato della sua mente è meritevole di una scusa, altro è il dire che quello stato è riconosciuto dalla scienza come normale e che per ciò ha normalmente diritto a un trattamento speciale.

La più terribile condanna di questo indirizzo l'ha pronunciata col suo esempio.

Come! uno scellerato che per soddisfare le sue infami passioni uccide una donna, ella lo chiama un pazzo?

Ma allora chiami pazzi tutti gli assassini, perchè tutti uccidono per uno scopo, per una soddisfazione; v'è chi uccide per poche lire. E questi uccideva per soddisfare la sua libidine.

Queste tremende manifestazioni della voluttà non sono nuove, e la storia le ha sempre considerate come il colmo della scelleraggine, e se la scienza dovesse giungere al risultato di assolvere questi scellerati come dei deboli di spirito, io rinuncio alla scienza e domando l'ignoranza del medio evo (*Ilarità*).

Ma io non credo che la scienza verrà mai a queste conclusioni, e se la scienza dubita ancora a quale classe di esseri debba essere addetta una simile belva, ciò basta a provare che la scienza è immatura.

Ora quando la scienza è immatura, non si possono fare istituzioni fondate sulle sue conclusioni (*Vive approvazioni*).

E perciò dopo che l'onorevole Gadda ha presentata una proposta, la quale invece ha una base pratica, e siccome praticamente anche l'onorevole Righi ha convenuto che la costituzione di questo ente sarebbe ancora così immatura e difficile che egli stesso riconosce non potersi mettere in discussione, quindi io insisto nel raccomandare al Senato la proposta del senatore Gadda che non ho bisogno di ripetere, poichè è stata da lui formulata così chiaramente.

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda rinvieremo il seguito della discussione a domani.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica:

Votanti	107
Favorevoli	101
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso:

Votanti	107
Favorevoli	97
Contrari	9
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani alle ore 2 pomeridiane seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Intorno agli alienati ed ai manicomi (seguito);

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Organici, stipendi e tasse per g'istituti di istruzione secondaria classica;

Modificazione alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;


Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima);

Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso;

Legge consolare;

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 pom).



LXXXII.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Seguìto della discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi — Parlano sull'art. 38 il ministro di grazia e giustizia, i senatori Calenda V., Pierantoni, Vitelleschi, Bartoli, Majorana-Calatabiano relatore, Gadda e Manfredi G. — Approvazione dell'art. 38 e dei successivi fino al 47 ultimo del progetto — Discorrono intorno all'art. 42 il senatore Pierantoni, il ministro di grazia e giustizia, il senatore Costa, il ministro dell'interno, ed i senatori Bartoli e Majorana-Calatabiano relatore; e sull'art. 44 il senatore Griffini — Proposta del senatore Todaro F. di un articolo aggiuntivo, approvata previa osservazioni dei senatori Verga A., del proponente e del ministro dell'interno — Rinvio del progetto di legge all'Ufficio centrale pel definitivo coordinamento — Presentazione di un progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e culti, e della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
«Intorno agli alienati ed ai manicomi» (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: «Intorno agli alienati ed ai manicomi».

Come il Senato rammenta, ieri fu incominciata la discussione dell'art. 38.

Il testo di questo articolo 38 e degli emendamenti che il ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, ha proposto, fu già letto.

Do ora facoltà di parlare all'onorevole guardasigilli.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Gli onorevoli senatori Vitelleschi e Gadda nei loro

pregevoli discorsi hanno messo in dubbio la utilità e l'opportunità delle disposizioni che si riferiscono ai manicomi giudiziari.

A loro avviso codeste disposizioni non sono necessarie e possono riuscire pericolose, risolvendosi in aggravio per le provincie.

E poichè il contribuente è sempre lo stesso, essi ne concludevano doversi ai contribuenti italiani risparmiare questo calice amaro.

Le osservazioni da loro fatte sono gravi e degne di considerazione sia per l'autorità delle persone, sia per l'importanza dell'argomento; ma le conclusioni, alle quali pervengono, non possono essere accettate dal Senato perchè, a parer mio, non rispondono neppure ai fini che essi si propongono.

Quanto alla opportunità ed utilità di queste disposizioni, comincerò dal fare avvertire che una legge sui manicomi la quale non provvedesse alla custodia dei delinquenti pazzi sarebbe incompleta.

Dov'è la legge, che autorizza l'impianto dei

manicomi criminali? Diceva ieri l'onor. Vitelleschi: voi create un'istituzione che non ha addentellati nella nostra legislazione vigente.

Onorevoli senatori, l'opportunità, anzi la necessità di manicomi criminali non è cosa nuova e della quale si disputa oggi per la prima volta.

Fu ricordato come tutti i paesi civili se ne sono preoccupati, dopo che la questione fu sollevata dal Georget in Francia nel 1828.

Fino da quel tempo si avvisò la necessità di separare i folli comuni dai folli delinquenti. E la ragione di questa separazione fu riconosciuta, non solo dagli alienisti e dai direttori di manicomi, ma dai giurisperiti e dai legislatori.

Furono costituiti manicomi criminali in Inghilterra, nella Scozia, in Irlanda ed in America; ed esistono manicomi o sezioni di manicomi criminali in Francia, in Olanda ed in Germania, ove si avvertì, come si avverte da noi, l'accennata necessità, a doppio scopo di cura individuale e di tutela sociale.

Potrei ricordare a questa proposta i voti dei congressi, e lo sviluppo che la questione ebbe in Italia. Si cominciò a studiarla fino dal 1872, e se ne discusse più volte alla Camera elettiva.

Rammento una mozione svolta con eloquenza pari al suo ingegno, il 14 aprile del 1877 dall'onor. Righi, a cui va data lode per essere stato fra i primi, a richiamare l'attenzione del Parlamento su questo importantissimo argomento.

A lui si associò il De Renzis, relatore del bilancio dell'interno, e l'onor. ministro Nicotera, fino dalla prima volta che fu ministro dell'interno, preparando un progetto di legge sui manicomi, riconobbe la necessità di provvedere alla separazione dei folli delinquenti dai folli comuni.

Dopo quel tempo la questione fece due nuovi passi.

Nel 1881 l'onor. Depretis presentò un progetto di legge sui manicomi, ripresentato poi nel 1884, nel quale si contiene un capitolo apposito sui manicomi criminali.

Fra quei progetti e questo che discutiamo, vi è una sola notevole differenza; cioè nei progetti precedenti la istituzione dei manicomi criminali era apertamente sanzionata in un articolo, che ne proclamava la necessità e poneva la spesa tutta a carico dello Stato, il presente

progetto invece se ne occupa quasi di sbieco nel paragrafo X.

I progetti precedenti non ebbero buona fortuna perchè, ingrossando il problema e presentandolo a tratti così larghi, s'infransero contro l'ostacolo della ingente spesa, che avrebbe richiesto la completa attuazione di quel disegno.

Ma, lasciati cadere quei progetti di legge, non si abbandonò il pensiero di tentare in forma più modesta la separazione degli alienati criminali.

A questo effetto furono destinati, oltre un manicomio in Toscana del quale parlò l'onor. Gadda, anche quello di Aversa.

In Italia dunque, per questo rispetto, non siamo rimasti nel campo dei voti; si sono già fatti opportuni esperimenti, e i risultati ottenuti c'incoraggiano a fare un passo ancora di più su questa via. Si disse che l'istituzione dei manicomi criminali non trova addentellato in alcuna legge; ma l'addentellato vi è, anzi qualche cosa di più di un semplice addentellato, e questo si trova nel Codice penale e nel regolamento del 1891 che annovera i manicomi criminali fra i luoghi di pena.

Fu ricordato l'art. 46 del Codice penale, il quale prevede il caso dell'imputato prosciolto per vizio totale di mente, e la consegna di esso all'autorità competente, per recluderlo, ove occorra, in una casa di salute. Completerò la citazione ricordando il disposto degli articoli 13 e 14 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice su detto, che suonano così:

« Art. 13. — Nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 46 del Codice penale, la Corte di assise provvede con ordinanza motivata alla consegna dell'accusato prosciolto all'autorità di pubblica sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio, in istato di osservazione, sino a che non sia pronunziata la decisione preveduta nell'articolo seguente.

« Art. 14. — Il presidente del tribunale civile nel cui circondario fu pronunziata l'ordinanza o la sentenza, ad istanza del pubblico ministero, ed assunte le opportune informazioni, ordina il ricovero definitivo o la liberazione dell'accusato o imputato prosciolto e provvisoriamente ricoverato in un manicomio, secondo l'articolo precedente ».

Ecco dunque un primo caso, preveduto dal Codice vigente, per il quale una categoria di

imputati può essere rinchiusa in manicomio o per esservi tenuti in osservazione, o per ragione di pubblica tutela.

Ma questo non è il solo caso: ve ne sono altri due di maggiore importanza.

Può la follia manifestarsi durante il periodo istruttorio, ed allora non si può andare innanzi nel giudizio senza mettere in osservazione l'imputato.

Può la follia manifestarsi dopo la condanna, ed in tal caso non sarebbe giusto ed umano sostenere il folle condannato nei luoghi di pena confuso cogli altri delinquenti.

Abbiamo dunque tre categorie di folli che hanno a che fare con la giustizia punitrice o come prevenuti, o come condannati, o come prosciolti per vizio di mente, i quali devono essere rinchiusi in manicomio, ma non possono confondersi con gli alienati comuni. Non si possono confondere perchè, oltre il bisogno di cure speciali, hanno mestieri di speciale custodia e di speciale disciplina; non si possono confondere perchè mescolando i folli criminali con i folli comuni si verrebbe ad imprimere con quel contatto a questi infelici quasi un marchio di infamia.

Se, dunque, da una parte non è possibile sostenere i folli nelle prigioni, ove i direttori non li vogliono, nè è giusto ed opportuno confonderli coi pazzi comuni, risulta evidente la necessità di istituire manicomi speciali per questi disgraziati, o per lo meno speciali sezioni, ove alla cura si unisce la custodia a tutela della pubblica sicurezza.

Dimostrata codesta necessità di avere manicomi speciali pei delinquenti od imputati folli, dovendo una legge, come questa, occuparsi di tutta quanta la materia dei manicomi e degli alienati, il problema si pone così:

È utile, opportuno, raccomandabile creare di sana pianta tanti manicomi criminali che bastino a tutti i bisogni, così all'osservazione come alla reclusione delle tre categorie di folli sopra menzionate, o non è più economico e conveniente disciplinare l'istituto delle sezioni criminali, ond'è parola nell'art. 26, in modo da risparmiare, per ora almeno, l'impianto di altri manicomi a tutto carico dello Stato?

Io credo che l'onorevole Gadda e l'onorevole Vitelleschi, i quali si impensieriscono tanto della sorte dei contribuenti, dovrebbero esser grati

al ministro dell'interno, il quale, con savio consiglio, cercò di provvedere alla doppia necessità di cura e di speciale custodia completando l'istituto dei manicomi criminali con l'impianto delle sezioni criminali nei manicomi pubblici; ciò che torna a grande risparmio di spese, e quindi a vantaggio dei contribuenti; ed eccone la dimostrazione.

In Italia vi sono già, come dicemmo, manicomi criminali in via di esperimento; dunque noi non facciamo cosa nuova dichiarando con l'art. 38 quali categorie di persone possono esservi rinchiusi.

Ma quei manicomi, scarsi di numero e lontani, non possono sopperire al doppio scopo, cioè delle osservazioni, che sono le più numerose, e della reclusione definitiva, che ha luogo in casi più rari; per cui l'impianto delle sezioni si raccomanda sotto doppio aspetto, cioè sotto il rispetto dell'opportunità in quanto agevola le osservazioni, e dell'economia in quanto completa il sistema dei manicomi criminali propriamente detti, e rende meno impellente la necessità di moltiplicarli con gran dispendio dell'erario.

Queste ragioni provano la convenienza e la ragionevolezza delle disposizioni contenute nel paragrafo del progetto, migliorato e corretto con gli emendamenti introdotti di accordo col l'Ufficio centrale. Se l'onorevole Vitelleschi avesse atteso alla natura di quelle modificazioni, certamente non avrebbe speso una parte del suo discorso, me lo perdoni, a trattar le ombre come cosa salda. Perocchè egli s'intrattene lungamente a parlare di quei delinquenti i quali, per dichiarazione del magistrato, commisero il delitto in istato di vizio parziale di mente, di che si ragiona nell'art. 47 del Codice penale.

Egli risolvè e trattò una vecchia questione, se si può ammettere uno stadio intermedio fra la ragione e la pazzia; ma siffatta questione è fuor di luogo, perchè questo stato intermedio, viene previsto nel nuovo Codice penale, ed era parimenti contemplato nell'art. 95 del Codice penale del 1859.

Si aggiunga che questo stato di semi-responsabilità può avere cause diverse dalla pazzia. Ammetto che la determinazione di questa zona intermedia non è facile a determinare, ma, comunque sia, egli è certo che, anche constatato il vizio parziale, la responsabilità non cessa,

ma è semplicemente attenuata, e il reato in via di regola è punito con pena restrittiva della libertà individuale. Di più nell'articolo 47 non si fa cenno di manicomio, sibbene della casa di custodia, ove il magistrato può inviare i delinquenti, i quali, senza essere del tutto folli, danno segni di parziale alienazione di mente.

È questa la ragione per la quale fu soppresso il comma terzo dell'art. 38.

Il senatore Vitelleschi, parlando sempre di questo stadio intermedio, difficile a constatare, fra la ragione e la follia, ebbe parole severissime per i periti giudiziari.

Non loderò il sistema di procedura col quale si fanno le perizie psichiatriche.

Certo fa sgomento vedere come uomini tecnici chiamati dall'accusa e dalla difesa a dare parere sullo stato di mente dell'imputato, non giungano quasi mai ad accordarsi, e gli uni dicano bianco, gli altri nero. Sono difetti della procedura che in una prossima modificazione dovranno sparire. Io non sono partigiano dei giurì speciali; ma mi sentirei molto inclinato al sistema che prevale in Germania, ove sono collegi di periti, non eletti per ciascuna causa, dalla difesa o dal pubblico ministero, ma composti di uomini reputatissimi per onoratezza e sapienza, ai quali si ricorre quando occorre di avere un giudizio tecnico spassionato in materia penale. Di questo si potrà opportunamente discorrere quando tratteremo delle modificazioni al Codice di procedura penale; ma non può formare oggetto di discussione a proposito di questa legge.

Quindi lasciamo da parte i condannati in base all'art. 47, lasciamo da parte se il sistema vigente delle perizie giudiziarie sia buono o cattivo, ne discorreremo a suo tempo; oggi limitiamoci a indagare se vi hanno a essere manicomi speciali, per separare dai folli comuni queste tre categorie di folli, cioè gli imputati nei quali si appalesa la pazzia durante il periodo istruttorio; i condannati impazziti durante l'espiazione della pena, i prosciolti in base all'art. 46.

Se ci hanno ad essere, la legge sui manicomi deve contemplarli e dire quali di codesti folli devono essere mandati nei manicomi criminali, quali nelle sezioni istituite giusta l'art. 26.

E poiché ho dimostrato che per codeste tre categorie di folli è necessaria la reclusione in

un manicomio separato e diverso da quelli ove sono rinchiusi i folli comuni, non occorre altro per giustificare l'opportunità delle disposizioni contenute nell'art. 38.

E dimostrato questo, mi è agevole chiarire che l'art. 26 non contraddice, ma completa le disposizioni, delle quali vi ragiono. Perocchè, notate bene a che si riducono queste disposizioni?

L'art. 38, dicendo, che saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari le tre categorie di folli sopramentovati, non esclude che possano essere anche inviati alle sezioni criminali de' manicomi pubblici nei casi previsti dal più volte ricordato art. 26.

Anzi l'art. 38 prova tutta l'opportunità di quel provvedimento. Per non sgomentare coloro che si preoccupano della spesa, nell'art. 26 fu sostituito alla parola « comparto » l'altra di « sezione »; ma, sia comparto o sezione, il certo è, che dove questa sezione esiste, essa potrà accogliere folli imputati o delinquenti soggetti ad osservazione.

Sicchè ecco quello che avverrà in pratica: dove sono manicomi giudiziari come ad Aversa o in Toscana, i folli imputati o delinquenti saranno quivi destinati, ma nelle provincie ove questi mancano, invece d'imporre allo Stato l'obbligo di costruirli di sana pianta con grandissima spesa, con l'articolo 26 si prescrive che ai manicomi provinciali sarà unita una sezione dove si mandano in osservazione i delinquenti o gl'imputati colpiti d'alienazione mentale.

Una voce. Solo per il periodo di osservazione.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Sicuro, perchè per la reclusione definitiva saranno adibiti a preferenza i manicomi criminali. Infatti l'art. 38 nel comma b si occupa appunto dei giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare in osservazione. A questo effetto, meglio che i due o tre manicomi giudiziari esistenti ora nel Regno, incapaci di accogliere tutti quegli imputati i quali durante il processo danno segno di alienazione mentale e che hanno bisogno di essere sottoposti ad osservazioni, si presteranno le sezioni. E queste potranno accogliere del pari gli accusati prosciolti in base all'art. 46, che il magistrato crede di consegnare all'autorità di pubblica sicurezza.

Il progetto primitivo dell'onor. Zanardelli dava facoltà al magistrato, che proscioglieva

il giudicabile, di lasciarlo andar libero o mandarlo al manicomio. La Commissione della Camera e quella del Senato fecero osservare che, quando il giudice colla sua sentenza dichiara assolto il prevenuto per vizio totale di mente, il suo compito è finito e non può ingriversi oltre questo limite.

Perciò cogli art. 13 e 14 delle disposizioni transitorie lo si deferisce prima all'autorità di pubblica sicurezza, e poi il presidente del tribunale civile ha facoltà di mettere l'imputato prosciolto in osservazione o inviarlo in definitiva clausura. E ciò perchè il giudizio della Corte d'assise, del tribunale o del pretore sulla condizione di mente del giudicabile si riporta al tempo in cui fu perpetrata l'azione delittuosa, non al tempo del giudizio. Per rinchiuderlo in un manicomio dopo ch'è fu prosciolto, si richiede quindi un secondo giudizio per vedere se nello stato attuale di mente quell'essere umano è innocuo o pericoloso.

E il dubbio e la relativa osservazione sono giustificati da ciò che sebbene il prosciolto sia tornato in possesso della sua ragione, altra volta, quando, cioè, commise il delitto, dimostrò che nel suo organismo vi è una certa anomalia, un perturbamento, che in determinate circostanze lo sospinge a mal fare senza volerlo. Costui non è un colpevole, ma è un essere pericoloso, e la società ha diritto di garantirsi contro questo pericolo. E poichè il pericolo ha origine nella perturbazione delle facoltà mentali, egli è bene che l'autorità competente lo faccia esaminare da provetti alienisti, per vedere se il germe perturbatore è spento, o per lo meno attutito, o se non vi sono invece segni che facciano temere nuove ricadute, e quindi altri danni.

Se si ravvisa questa possibilità, il presidente del tribunale, o manda in osservazione il prosciolto, o lo destina a reclusione definitiva, che dovrà durare quanto dura il pericolo.

Ecco quale è il concetto, quale è l'applicazione dell'articolo che discutiamo.

Dunque, sia per questa categoria di folli, sia per gli altri accennati di sopra, occorrono tanto i manicomi criminali governativi per la reclusione permanente, quanto le sezioni de' manicomi provinciali per le osservazioni, e l'art. 38, che prevede e disciplina il caso frequentissimo delle osservazioni, e quello più raro della cu-

stodia definitiva, rispondono alle necessità di cura e di speciale e separata custodia riconosciute dalla dottrina e dalla pratica, e alle esigenze economiche nel tempo stesso.

E poichè l'onor. senatore Vitelleschi ha opportunamente osservato che il contribuente è sempre uno, deve esser lieto se questo duplice intento si raggiunge meglio e con minor spesa, addossando alle provincie l'onere di costruire nei loro manicomi una sezione criminale, senza di che lo Stato dovrebbe moltiplicare a dismisura i manicomi criminali a suo carico.

Credo perciò savio consiglio imporre dieci alle provincie per risparmiare cento allo Stato, cioè per risparmiare novanta ai contribuenti.

Per questa ragione io spero che gli onorevoli senatori Gadda e Vitelleschi recederanno dalla loro opposizione ed accetteranno l'art. 38 come fu concordato fra il ministro dell'interno e l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il signor senatore Calenda Vincenzo propone che là dove è detto: « nei manicomi giudiziari » si aggiunga « e nei comparti dei manicomi pubblici, di cui è parola nell'articolo 26 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Calenda.

Senatore CALENDÀ V. Il discorso dell'onorevole ministro mi dispensa dal dare lunghi chiarimenti intorno a questo mio emendamento. Noi abbiamo lo stato di fatto della esistenza di non più che uno o due manicomi giudiziari, dall'Alpi al Lilibeo. Abbiamo una disposizione votata nell'art. 26, che in tutti i manicomi pubblici vi abbia ad essere un comparto per rinchiudervi coloro che hanno conti con la giustizia penale, e sono affetti da alienazione mentale.

Ora, appunto per non costringere provincie e comuni a grave spesa per far correre da un capo all'altro del Regno i giudicabili, affetti da alienazione mentale, onde raggiungere uno dei due manicomi giudiziari esistenti, e nello stesso tempo per ispiegare quali sono coloro che debbono essere messi in osservazione nei comparti speciali dei pubblici manicomi, a me pare opportuno aggiungere in quest'articolo dopo le parole « nei manicomi giudiziari » le altre « o nei comparti speciali, di cui è parola nell'art. 26 ».

Io non trovo nella legge che in questi comparti debba essere rinchiusa una categoria di

delinquenti affetti da alienazione, diversi da quelli che sono indicati nell'art. 27; e non saprei quali altre persone debbano essere tenute in osservazione, se non sono i giudicabili, colpiti da malattie mentali durante l'istruzione del processo, o i condannati.

Nè mi sembra che nella legge vi sia alcun limite alla durata dell'osservazione in cotesti compartimenti speciali dei manicomi pubblici. Io credo che risponda all'economia della legge il concetto di rendere possibile all'autorità giudiziaria di aver sotto mano un luogo, dove mettere in osservazione coloro che, o debbono essere giudicati, e sono colpiti da alienazione mentale, o dopo la condanna incorrono in costosa infermità e debbono essere segregati dalla convivenza di tutti gli altri condannati e trasferiti in un luogo dove possano essere custoditi e curati.

Credo che l'onor. ministro non avrà difficoltà di accogliere questo emendamento che è una affermazione che toglie gli equivoci e risponde al pensiero da lui espresso.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Ieri ebbi l'intenzione di parlare per rassicurare l'onor. Gadda sul rispetto economico della legge. Oggi farò altra cosa aggiungerò istanze per far colmare una grossa lacuna, che è nel disegno di legge.

Quando nel 1876 si studiava la riforma del Codice penale, vi fu la mozione parlamentare del nostro collega Righi, dopo il congresso psichiatrico tenuto in Italia e l'altro adunato in Bruxelles. Pubblicazioni, deliberazioni e petizioni furono indirizzate al Governo, affinché avesse provveduto alla istituzione dei manicomi criminali. Io aveva l'onore d'essere uno dei componenti la Commissione che attendeva agli studi del Codice, e ricordo che il guardasigilli di quel tempo indirizzò una circolare alle Accademie di medicina e fece domanda all'onorevole ministro dell'interno per avere la statistica della popolazione di imputati e di condannati da essere chiusi in detti manicomi.

Le statistiche giudiziarie nell'anno 1887 ad dimostrarono che il numero degli alienati che o vanno in osservazione nel periodo istruttorio, o sono tradotti nei manicomi, perchè sono diventati o dichiarati pazzi dopo la sentenza, sono

pochi per numero e tali che non darebbero esistenza ad un solo manicomio speciale.

E la ragione dello scarso numero è facile ad indovinarsi. Il diritto penale italiano molto tardi adottò il sistema inglese e americano nel sistema cellulare. Dal 1890 fu adottato il sistema penale cellulare, che chi sa quando sarà applicato.

Lo studio della proporzione tra il numero dei condannati, che debbono espiare la pena nella segregazione cellulare, il numero delle celle esistenti e quello delle celle necessarie per la reale applicazione del Codice nuovo addimostrò che occorrono moltissimi milioni per trasformare le carceri esistenti e per edificarne altre.

Sessanta milioni, mi dice confidenzialmente l'onor. Costa. I sessanta milioni per chi sa, come si spende da noi e come si conducono le opere pubbliche, sono un semplice preventivo che spesso si raddoppia e si moltiplica. (*È vero*). Se vi fossero i danari occorrerebbe lungo tempo per la trasformazione e l'edificazione delle carceri cellulari.

Sino a quando il sistema cellulare non sarà una realtà non si aumenteranno i casi di alienazione mentale.

Nella Camera dei deputati, quando il 14 aprile 1877 si discuteva questa materia, il ministro guardasigilli, l'onor. Mancini, diceva: « Mi piace di aggiungere, che in Italia, consultando le statistiche carcerarie delle quali non si manca al Ministero dell'interno, e avendo richiesto quale sia il numero dei detenuti in stato di alienazione mentale, si seppe che il numero era piccino ». Dunque l'onor. Gadda si può rassicurare perchè vi è poco da temere quanto all'aumento della spesa.

L'onor. Vitelleschi portò ieri la questione dove non è possibile seguirlo mi permetta che io lo dica.

La discussione ch'egli sollevò poteva essere fatta quando qui si discusse il progetto di Codice penale, se egli avesse voluto emendare le regole sopra la non imputabilità o la semi-imputabilità dei giudicabili. Oggi non si ritocca il Codice penale nella sua base.

Aggiungo poi che i principî sanzionati nel nostro Codice sono il diritto comune, delle società civili e sono tradizionali, perchè rimontano all'antico diritto romano; onde è da

maravigliarsi che l'oratore le abbia combattute come pericolose novità.

Non è lecito confondere le scuse, che non escludono la imputabilità penale, ma che la minorano, quali la giovinezza, la provocazione e la involontaria ebbrezza, da fatti giustificativi, che escludono la responsabilità penale, ad esempio, la follia, l'obbedienza dovuta ad un superiore nell'ordine gerarchico, l'attuale necessità di difesa.

La ragione dell'uomo non si sveglia ad un tratto, segue lo sviluppo fisico, quando non vi sono anomalie, e perciò nella legge Cornelia *de sicariis* nel Senato-consulto *Silaniano* nel Codice al titolo della falsa moneta apprendemmo a scuola la scusa dell'età. Anzi il diritto romano scemava la responsabilità dei vecchi, i quali erano, al dire di FARINACCIO, *se diminuti sensu et intellectu ita quod repuerascere incipiant*. Sulle tracce del diritto romano, che riconobbe il diritto di natura, è vecchissima la legge, che non condanna il pazzo. La legge 3, §§ ff. *de injuriis* recava: *Cum injuria ex affectu facientis consistat consequens est furiosos injuriam non fecisse*. Sorse subito la questione della pazzia parziale, transeunta, che riduce l'imputabilità.

Le difficoltà di applicazione indicate dal senatore Vitelleschi furono da lungo tempo discusse; ma non trovano qui luogo, perchè i manicomi servono a giustizia compiuta.

L'Haut in Germania sin dal secolo scorso sollevò la questione, se i casi dubbi di malattie mentali dovessero essere risolti dalla Facoltà di filosofia o da quella di medicina. Contro le idee del filosofo scrisse il dottore Metzger, che assegnò al medico di tracciare il confine tra la pazzia e la ragione.

In Francia la stessa disputa risorse tra medici e giuriconsulti, e il dottore Urbano Coste opinò per il giudizio del magistrato ordinario, avvisando che i giudici non sono preoccupati da prevenzione scolastica. È inutile qui esaminare i progressi fatti dalla frenologia e dalla psichiatria. Prima vi erano due grandi distinzioni, l'*idiotismo* e la *follia*. Gli idioti e gli imbecilli hanno un ristretto numero di idee, la follia è perturbamento dello sviluppo mentale. Harls, Mittermayer, Rossi, Niccolini esaminarono la demenza, la mania con delirio, la mania senza delirio, la manomania. Il libro del

Mandsley, che mise in forse i confini della follia e della ragione, allarmò i seguaci della teoria della repressione criminale.

Io nel mese di novembre in sede opportuna, ossia nel disegno di legge, che voleva ritoccare la procedura penale, discussi questo arduo tema della prova peritale, e più che i medici di Stato invocai che tale accertamento procedesse il giudizio pubblico e fosse fermato in contraddizione tra l'avvocato e il pubblico ministero. Ma lo ripeto all'onor. Vitelleschi: non è questo il terreno opportuno.

Aggiungo tuttavia che per l'andamento della nostra giustizia penale non è da temere, nello stato attuale delle cose, che la difesa trionfi con la tesi della follia. Dal dicembre 1889 fu siffattamente ridotta la competenza del giudice popolare, che per altro segue assai poco il movimento della scienza, che i casi, nei quali si farà questione di alienazione mentale, o di semi-irresponsabilità, avanti alla giuria sono assai ridotti.

I magistrati togati invece hanno molto sospetto contro questa specie di difese. Non dico, ma non nego che essi seguano l'antico adagio di quel celebre magistrato francese, il quale disse: *Si la folle est une maladie il faut la guérir sur la place de la Grève (sensazione)*.

Certo che oggi non vi ha ragione di temere dell'eccesso della tesi innanzi ai magistrati popolari, o togati, dopo che la legge ha permesso al magistrato di dare la custodia al giudicato, che fu riconosciuto folle. Ma lo ripeto: questa è questione estranea.

L'onor. Vitelleschi può disdire la scuola classica e la positiva, può tornare al medio evo, ma non giungerà a distruggere il diritto comune dei popoli civili, che non condanneranno i pazzi, e non cancelleranno le regole della diminuzione della imputabilità secondo le tradizioni classiche del diritto romano.

Una osservazione giustissima ha fatto l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Il signor ministro ha detto: una volta che abbiamo legislazioni che riconoscono queste regole, la pietà umana e la sicurezza sociale comandano che gli individui prosciolti non restino in balia di loro stessi o delle famiglie, che sieno custoditi, mezzo come condannati, e mezzo come malati. Per queste malattie miste a reati sorse la necessità dei manicomi giudiziari.

LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

Però vi è un lato incompleto della legge. Il Belgio fece nel 1850 una legge speciale sopra la custodia dei pazzi, o che essi siano dichiarati tali nel periodo istruttorio, e che perciò debbano stare in osservazione, ovvero che impazziscano in prigione dopo la condanna.

Permettendo il legislatore belga che nei manicomi vi fossero delle sezioni speciali, in cui sarebbero stati custoditi siffatti infelici, scrisse sanzioni nella legge per la responsabilità civile e penale nei casi di fuga.

Io sono fautore dei manicomi criminali. La separazione risponde ben anche ad un sentimento di pubblica onestà. La pazzia è tale sventura che taluni popoli selvaggi e barbari stimano i pazzi i prediletti di Dio. Come è dispiaciuto che negli ospedali ordinari possano entrare certe vestali di Venere che non conservarono la veste bianca (*ilarità*), così dispiacerebbe che le sventurate famiglie, le quali debbono tenere i loro congiunti nei manicomi, dovessero veder confusi i loro sventurati, che hanno perduto il bene dell'intelletto senza colpa con altri che l'abbiano perduto per la via sanguinosa della strage, della rapina. Anche lo stesso condannato ha il diritto di non stare nel consorzio dei matti. La legislazione che comanda la loro separazione osserva un dovere di natura, di civiltà e di giustizia.

Ma la legge manca in questo: che facendo sorgere nei manicomi privati o provinciali, una sezione destinata a questo servizio speciale non provvede in pari tempo contro l'evasione del pazzo delinquente o del simulatore o del pazzo guarito.

Io rivolgo domanda all'onorevole ministro, perchè sono fautore della istituzione, che credo umana e civile, per sapere, e non voglia aggiungere le necessarie sanzioni sulla responsabilità civile e penale per i casi di evasione. Nella legge belga vi è questo principio stabilito per i proprietari dei manicomi e per i medici direttori, i quali debbono rispondere dell'evasione dei pazzi reclusi, ed in questo caso debbono promuovere tutte le necessarie diligenze per rintracciarli.

Somigliante sanzione in questa legge non vedo, ed a me pare valga la pena di studiare l'argomento.

In questi manicomi speciali ci vorranno le guardie, suore di carità, custodi. È necessario

lo stabilire il principio della responsabilità come è nella legge del Belgio del 18 giugno 1850, e l'assimilazione tra i medesimi e i custodi delle prigioni di Stato.

Ciò detto, mi riassumo. Io credo che l'onorevole Gadda possa persuadersi che quanto a spese non se ne faranno maggiori di quelle ora occorrenti.

Creda pure che la popolazione carceraria folle non si accrescerà, perchè non abbiamo ancora le celle.

Non tema l'onor. Vitelleschi che le dottrine psichiatriche avranno molta fortuna innanzi ai tribunali, perchè i giurati sono uomini eminentemente conservatori, e perchè in generale l'ignoranza diffida la scienza. Qui rispettiamo la (*Bene*). Ma dovendosi adottare questa legge, vediamo se non sia il caso di completarla per quello che riguarda la doverosa custodia e la responsabilità in caso di evasione e di fughe.

L'onor. Vitelleschi ha ricordato che ci furono i casi di finzione.

Nella storia, da Bruto primo in poi, troviamo le pazzie simulate; ma è la possibilità che spesso il delinquente o voglia simulare una pazzia o possa esagerare talune alterazioni mentali, vieppiù raccomanda i manicomi criminali.

Io termino, domandando formalmente all'onorevole ministro guardasigilli ed ai signori della Commissione, se vogliono mettere una sanzione simile a quella che sta nella legge del 18 giugno 1850 del Belgio. (*Approvazioni*).

VITELLESCHI. Chiedo la parola

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io vedo con piacere che siamo molto vicini ad intenderci.

L'onorevole ministro con quella abilità che gli è tutta propria; ha trovato modo di darmi ragione, pur avendo ragione lui stesso.

Egli ha concluso che vi devono essere nei manicomi ordinari dei compartimenti destinati agli alienati i quali sono soggetti all'amministrazione giudiziaria; e su questo nessuna discussione, nè io avrei mai pensato di oppugnarla, perchè è nella natura delle cose.

Ma questo progetto non era informato a questo concetto; questo progetto era informato al concetto di creare un ente *sui generis* che per ora si sarebbe tenuto come si poteva nei mani-

comi ordinari, ma che doveva acquistare una autonomia; un tipo suo proprio.

L'art. 47 contempla quella categoria di criminali pazzi per metà e responsabili per metà per una diminuzione di pena; non discuto qui la teoria che per quanto a me paia pericolosa concerne a delle questioni di altissima levatura che non è qui il caso di discutere.

Ma il Codice si limita a diminuirgli la pena. Non è che con questo progetto, quale era stato presentato, che questo concetto era applicato in modo da dare corpo a tutte le apprensioni a tutti pericoli ai quali io ho accennato perchè consolidando in una classe distinta i delinquenti contemplati dall'art. 47 si venivano implicitamente a liberare dal carcere e come vi diceva ieri si veniva per loro a costituire un ponte tra gli stabilimenti penali e la società.

Convengo che con l'aver tolto il comma *d* si è tolta la parte più pericolosa dell'esperimento.

Ma allora mi si può dire: perchè voi insistete ancora sopra ulteriori modificazioni.

Io insisto sopra una qualche ulteriore modificazione che l'onor. Gadda, che ha domandato la parola, esporrà, perchè siamo d'accordo sulle modificazioni che dimandiamo. Perchè siccome il concetto della legge era fondato sul concetto che io ho combattuto e che la soppressione del comma non tocca alla creazione dell'ente. E che fino a che questo ente si conserva, il pericolo rimane per tutti gli eventuali usi che se ne possono fare e che possono introdursi o per costumanza o per interpretazione o anche per nuova legge. Così io desidero che anche così mitigato questo ente non abbia vita.

Quando si dà vita ad un ente, esso pensa da sè a vivere.

Per ora non se ne parlerà più perchè mancano i mezzi per mantenerlo. Ma appena che se ne presenterà l'occasione o qualcuno che abbia interesse a farlo vivere riprenderà vita. E quindi con questo titolo rimangono imminenti i due pericoli ai quali ho accennato, ossia il pericolo morale e sociale e il pericolo economico.

Il pericolo, dal punto di vista morale, credo d'averlo dimostrato ieri. Ma al punto di vista economico quale lo esposi anche ieri, lasciatemi aggiungere una considerazione.

Noi abbiamo fatto un Codice penale con una gradazione di pene che richiede tutti gli stabilimenti relativi per essere applicato; l'onorevole Pierantoni bene osservava poco fa che noi non abbiamo il materiale necessario per attuarlo, ora il non eseguire una legge non solo porta una grande diminuzione nella sua efficacia, ma il modo col quale oggi si eseguisce il nostro Codice penale reca un'offesa profonda alla distribuzione della giustizia. Questa è completamente disturbata, invertita dalle applicazioni reali e pratiche che noi facciamo delle pene decretate dal Codice penale.

Io posso felicitarmi che il regime della cella e dell'isolamento assoluto, non sia attuato perchè credo che sia una pena inumana, alla quale è preferibile la morte. E l'isolamento assoluto è stato abbandonato quasi dovunque. Non so se rimane in alcuno Stato d'America.

Ma tutte le pene sono concatenate in modo che sopprimendone una, tutta la gradazione ne rimane alterata. E poi, modificate il Codice, se volete, e non farete che bene, ma fin che esiste dev'essere eseguito.

Il sistema, o signori, di fare le leggi per avere il piacere di farle, senza poterle eseguire e sapendo da prima che non si potranno eseguire, lo credo il peggio fra i sistemi.

Noi abbiamo votato delle leggi che chi sa per quanti anni non saranno eseguite, se pur saranno mai eseguite, per mancanza di mezzi. Creando ora i manicomi giudiziari, noi facciamo un nuovo passo su questa via, non so se più pericolosa o meno seria.

E quindi se il ministro conviene che qui non si tratta che di compartimenti di manicomi ordinari destinati o da destinarsi a questo scopo chiamiamo le cose per il loro nome, e contentiamoci di dire che in tutti i manicomi provinciali debba esistere un compartimento destinato ad accogliere gli alienati dipendenti dall'autorità giudiziaria.

Sorgerà poi l'altra questione alla quale ha fatto allusione il senatore Pierantoni, ossia come farà il Governo ad assicurarsi del funzionamento di questi reparti? E credo che a questo si dovrà provvedere. Ma una cosa alla volta; per ora occupiamoci di chiarire quello che noi vogliamo e quello che noi intendiamo di fare.

E facciamo quel che può farsi.

Io quindi mi riassumo: o questi manicomi

giudiziari possono farsi con tutte le condizioni volute per esistere; e potrete fare cosa pericolosa ma non farete cosa non seria nel deliberrarli. Ma se, siccome sta in fatto, ed è la verità, voi non avete mezzi per farli nè bene nè male. Ma allora non insistete nella proposta.

Contentiamoci di quel tanto che il ministro, venuto a miglior consiglio, sembra accontentarsi e chiamiamolo col suo vero nome. Non lasciamo esistere equivoci e fantasmagorie che sono peggiori delle peggiori realtà.

Le lievi modificazioni che tendono allo scopo che io mi propongo, le abbiamo concordate con l'onor. Gadda il quale, avendo chiesta la parola, ne farà la proposta a nome comune.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io sono obbligato a dire una parola, perchè dalle cose che ho inteso dall'onorevole ministro guardasigilli, non possa sorgere un dubbio nel Senato intorno alle nuove intenzioni e proposte.

Io non ho mai detto, nè mi è passato per la mente che i pazzi sottoposti al procedimento giudiziario debbano essere confusi con gli altri alienati comuni.

Sarebbe un concetto che ripugna alla mente di qualunque persona che abbia un po' di pratica di amministrazione e di procedura penale.

Io desidero soltanto che non si vada ad impegnarsi in un ignoto; mettendosi in via di creare una nuova istituzione speciale, della quale non conosciamo bene la natura e l'ordinamento: non sappiamo quale estensione dovrebbe avere; nè quale spesa potrebbe importare. Io però credo che l'onor. ministro non abbia voluto attribuirmi quell'erroneo concetto di riunire gli alienati ordinari con quelli soggetti a procedura penale.

(Il ministro accenna di assentire coll'oratore).

Egli ha usato delle distinzioni sottili per poter concludere diversamente da quello che concludeva io, pur volendo la stessa cosa che voleva io.

Infatti che cosa egli voleva?

E che cosa proponevo io?

Che si adoperassero, per questi giudicabili e per i condannati, delle sezioni speciali nei manicomi pubblici.

All'art. 26 fu subito chiesta da me questa affermazione, perchè desideravo appunto il comparto speciale per questo servizio giudiziario. Il ministro mi dice che anche lui si accontenta delle sezioni giudiziarie. Egli non vuole fare spendere danari allo Stato per questa materia e quindi non intende di creare una nuova istituzione; allora siamo perfettamente d'accordo, e la questione si riduce a ciò che io volevo levare una illusione; una apparenza, voleva non vi fosse alcun equivoco, voleva che noi non andassimo così indirettamente a stabilire dei principî, delle massime, che poi fossero un impegno per creare in futuro istituzioni nuove e dispendiose.

Io credo che sotto questo riguardo la maggior parte dello scopo che io mi proponevo l'ho già ottenuto, perchè le parole dette dall'onorevole ministro ed anche dal senatore Pierantoni effettivamente vengono in quest'identica conclusione che era quella che io proponevo.

Ora io desidererei che da questa premessa si venisse ad una conclusione esplicita che concretasse meglio il pensiero comune, perchè dal momento che noi non vogliamo un'istituzione speciale, non dobbiamo dare a questo titolo della legge l'appellazione erronea di manicomi giudiziari, non dobbiamo mettere là una cosa che non esiste e che non vogliamo creare ora. Questo titolo farebbe nascere il dubbio che vogliamo provvedere a quella istituzione giudiziaria che non c'è. Dunque stiamo nel vero, diciamo le cose come sono.

Ed io aveva già mandato all'Ufficio centrale la proposta di una diversa dizione, e invece di manicomi giudiziari io aveva domandato di indicare questo titolo così: « Alienati dipendenti dall'autorità giudiziaria ». Mi pare che questa dizione risponde meglio al concetto che vogliamo consacrare nella legge.

E da quello che ho detto ne discende anche che accetterei volentieri l'aggiunta proposta dal senatore Calenda, perchè appunto quella stabilisce nel diritto e nel fatto che noi ci accontentiamo delle sezioni giudiziarie dove abbiamo dei manicomi pubblici. Io non aggiungo altra parola e, mantenendo la dizione che ho proposta, pregherei ministro e Commissione di accettarla.

Il Governo non può rifiutarsi. La mia proposta risponde al suo programma di non impe-

gnarsi, cioè, a spese inutili, di non abbandonarsi ciecamente all'ignoto. Dunque non potrebbe oggi contraddirsi.

Non potrebbe respingere le idee che sono coerenti al programma, e che io con tutto il cuore approvo. Non aggiungo altro.

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bartoli.

Senatore BARTOLI. Lasciando all'onorevole mio collega, relatore dell'Ufficio centrale, il compito di rispondere alle varie osservazioni che sono state fatte dagli oratori che combattono l'articolo 38 del presente progetto di legge, a me preme di dissipare un errore di fatto che è al tempo istesso errore di legge in cui è caduto specialmente l'onorevole senatore Vitelleschi, nel supporre che noi con questo articolo in discussione intendiamo di creare quasi di strafforo e improvvisamente i manicomi criminali. Questo assolutamente non è.

I manicomi giudiziari o criminali esistono da tempo. Vi era già il manicomio criminale dell'Ambrogiana, creato da vari anni per iniziativa della Direzione generale delle carceri, il qual manicomio ha prestato utilissimi servizi all'amministrazione della giustizia.

Ma dal febbraio 1891 a questa parte si sono istituiti in Italia i manicomi giudiziari, per virtù di legge.

L'onorevole senatore Gadda rammenterà che nel luglio 1889 fu discussa la legge sulla riforma penitenziaria, e con essa fu data facoltà al potere esecutivo di pubblicare il regolamento relativo agli stabilimenti di pena. Ora questo regolamento fu emanato ed approvato col decreto reale in data 14 febbraio 1891, e l'art. 4 di esso che tratta degli stabilimenti speciali è così concepito: « Sono stabilimenti di pena speciali: le case di pena intermedie, le case di rigore, i manicomi giudiziari ». E all'art. 11 si dispone in questi termini: « Gli stabilimenti di pena speciali sono destinati alle seguenti categorie di detenuti:

« c) I manicomi giudiziari ai condannati dei quali fa menzione l'art. 469, e agli inquisiti, indicati negli articoli 471, 472 e 473 del regolamento ».

E precisamente all'art. 469 è detto: « I condannati che devono scontare una pena maggiore di un anno, colpiti da alienazione mentale,

sono destinati nei manicomi giudiziari, nei quali si provvede ad un tempo alla repressione ed alla cura ».

Ed in seguito l'art. 471 provvede per gli accusati prosciolti, ai sensi dell'art. 46 del Codice penale (dei quali ha fatto menzione or ora il ministro guardasigilli), e che per decreto del presidente del tribunale civile sono definitivamente ricoverati in un manicomio giudiziario, giusta l'art. 14 del regio decreto 1° dicembre 1889.

Possono inoltre essere ricoverati nei manicomi giudiziari per decreto del ministro dell'interno, secondo dispone l'art. 472 del citato regolamento, gli accusati prosciolti, ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 1° dicembre 1889 testè indicato per rimanervi in istato di osservazione. E nel successivo art. 473, anche gli imputati che abbiano manifestato di trovarsi in condizione anormale di mente.

Dopo ciò, o signori, è evidente che noi con l'art. 27 del progetto che è in esame, non intendiamo di creare i manicomi giudiziari. Essi già esistono in esecuzione di apposito regolamento che fa seguito alla legge 14 luglio 1889, ed il disegno di legge che discutiamo nulla aggiunge di nuovo intorno a siffatti stabilimenti speciali, ma soltanto li riconosce e vi si riporta per quanto riguarda gli alienati delinquenti.

Con queste osservazioni di e fatto col ricordo del citato regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e penali, io voglio augurarmi che i dubbi affacciati dall'onor. Gadda, intorno alla istituzione dei manicomi giudiziari debbano essere del tutto eliminati.

Dirò per ultimo che per le ragioni già addotte, noi non possiamo accettare l'emendamento di sostituire il titolo di « alienati alla dipendenza dell'autorità giudiziaria » a quello di « manicomi giudiziari » in quanto che questa intitolazione risponde meglio al concetto delle disposizioni della legge, ed è pure conforme ai precedenti legislativi sulla materia.

Quanto poi alla custodia degli alienati di cui si preoccupava l'onor. senatore Pierantoni, io ritengo che provveda pure il regolamento già citato, e senza leggere le singole disposizioni, è certo che in esso è contemplata la custodia dei detenuti, ed invece di un direttore ve ne sono due, quello cioè tecnico che attende alla

cura degli ammalati, e l'altro che ha la responsabilità della sicurezza e della disciplina dei reclusi.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre e dare la parola al relatore mi pare opportuno di dar nuovamente lettura al Senato degli emendamenti che sono stati proposti a questo articolo.

L'art. 38 in discussione è il seguente:

Art. 38.

Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari:

a) i delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna, e ciò dopo un periodo d'osservazione, in compartimenti speciali carcerari;

b) i giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare ai manicomi giudiziari in osservazione per alienazione mentale o a scopo di perizia;

c) gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando siano riconosciuti di grave e continuo pericolo alla sicurezza sociale;

d) i condannati a norma dell'art. 47 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando si riconosca che il loro stato di mente richiede cure e custodia speciale.

« Per gli individui di cui al comma b e c dovranno essere istituite separate sezioni ».

L'onorevole ministro guardasigilli, d'accordo coll'Ufficio centrale, propose che a questo articolo si facessero le seguenti modificazioni:

1. Che si modifichi il comma c come segue:

c) « Gli imputati prosciolti a norma dell'art. 46 del Codice penale e delle disposizioni del Codice penale militare, quando vi sieno inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, o dal presidente del tribunale civile, a norma degli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889 contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale.

2. Che si sopprima il comma d.

Furono fatte poi altre proposte: una dal senatore Calenda Vincenzo, perchè in principio dell'articolo, invece di dire soltanto: « Saranno

rinchiusi nei manicomi giudiziari », si dica: « Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari, o nei compartimenti dei manicomi pubblici di cui è parola nell'art. 26 ».

I signori senatori Gadda e Vitelleschi propongono di mutare la intestazione dell'articolo, e che invece di dire: « Manicomi giudiziari » si dica: « Alienati dipendenti dall'autorità giudiziaria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Dopo il discorso dell'onorevole guardasigilli, dopo alcune avvertenze dell'onorevole senatore Pierantoni, e dopo il sobrio discorso del mio collega il senatore Bartoli, il compito mio è grandemente semplificato.

Ieri pareva che fosse in questione il fatto dell'esistenza dei manicomi; ed in ogni caso pareva che cotesto fatto non avesse battesimo giuridico.

Eppure anche ieri non si era mancato di accennare all'esistenza di taluni manicomi giudiziari in Italia. Il fatto però si considerava come non determinato, non sanzionato, dalla legge, non organizzato, ma soltanto embrionario.

Ora la cosa è mutata: si riconosce che in fatto i manicomi giudiziari esistono giuridicamente, e funzionano giuridicamente. E come avrebbe potuto essere altrimenti? Due di essi son proprietà dello Stato; e una qualche spesa deve riguardarli tra quelle pubbliche: onde segue che, indipendentemente dal regolamento cui il mio onorevole collega Bartoli ha fatto ricorso testè, noi abbiamo i bilanci dell'interno e della grazia e giustizia, che devono portare lo stanziamento della relativa spesa; e i bilanci, che son leggi, valgono a sanzionare ogni anno l'istituzione cui occorre la spesa, ed è destinata una parte del patrimonio dello Stato che son gli edifici, i terreni, il mobilio ed altro: cose tutte che costituiscono e fanno funzionare quelli che manicomi giudiziari si addimandano. La loro esistenza giuridica quindi è incontestabile.

Ma vi ha di più: abbiamo la istituzione indipendentemente dal fatto della esistenza dei manicomi giudiziari, e l'abbiamo per legge. Il regolamento è l'atto che viene a integrare la legge. E esso non fu mai oppugnato: è in pieno vigore legale, ancorchè, per manco di sviluppo di taluna delle istituzioni da esso disciplinate,

non sia eseguito in tutte le sue parti. Ha piena esecuzione però pei manicomi giudiziari, che esistono di fatto.

Essendo pertanto un istituto di fatto e di diritto i manicomi giudiziari, che novità si fa con la presente legge?

Che fondamento può avere l'asserzione che, parlandosi in essa di manicomi giudiziari, spingiamo il Governo, lo Stato, e sostanzialmente il paese in una incognita?

Nessuna incognita, nessuna novità; anzi nemmeno si disciplina ciò che esiste: dappoichè nella presente legge non si fa che esplicitare alcune disposizioni del codice penale.

Non trattandosi di novità, può aver valore l'emendamento del senatore Gadda, il quale vuole tolta dal capo X l'intestazione di « manicomi giudiziari »?

Anche l'intitolazione ufficiale dell'articolo del regolamento testè letto dal senatore Bartoli — l'onorevole Gadda se ne potrà accertare — è propriamente di « manicomio giudiziario », ed in uno dei numeri dell'articolo stesso espressamente di « manicomio giudiziario » si tratta.

Ma se già il Senato ha votato all'articolo 26 n. 3 pei pazzi, detti criminali, la « sezione » (vale a dire nè comparto come si proponeva dal ministro, nè camera come dall'Ufficio centrale): si è votato altro, pel solo fatto della creazione di tali sezioni, fuorchè il dovere di tutti gli enti ai quali appartengono i manicomi pubblici, di apprestar locale e servizio di manicomi giudiziari? La conseguenza che ne discende frattanto è questa: che la sezione di manicomio, riguardata anche nella sua stretta limitazione al ricovero di coloro soltanto che, giudicabili, condannati, o assoluti per pazzia, devono andar in osservazione, è un vero e proprio manicomio giudiziario. Onde, soltanto quello che già è stato votato all'articolo 26, ove i manicomi giudiziari mancassero del tutto, e ove altra affermazione di diritto non sorgesse, sarebbe bastato a istituirli.

E di vero, gli oppugnatori dei manicomi giudiziari, invece di opporsi a che si apprestasse dai manicomi pubblici solo una stanza pei folli inviati dall'autorità giudiziaria, invece di domandar un compartimento, o di accontentarsi di una sezione, avrebbero dovuto combattere ogni idea di ricovero speciale agli alienati criminali. Ma

questo non fecero; apprestarono armi anzi contro la propria tesi. Onde, per la virtù della presente legge, e in ispecie dell'art. 26, n. 3, io mi fiderei di sostenere la pregiudiziale contro gli emendamenti per eliminare l'intestazione del capo X e per modificare gli articoli.

Ma mi si potrà rispondere: istituendo le sezioni, è detto che i ricoverati in esse non hanno da rimanere definitivamente ma solo in quanto vi siano in osservazione. Ed è vero: anzi aggiungo che non tutti quelli che dall'autorità giudiziaria si mandano in osservazione, debbono necessariamente andare nelle sezioni, ma soltanto coloro che non possono raggiungere il manicomio criminale. Tutto questo non varrà mai a togliere alle sezioni la qualifica di manicomi giudiziari, sebbene incompleti: onde è propriamente tardiva la questione sul nome della loro istituzione; e quindi il capo X deve conservare la sua intestazione di manicomi giudiziari; e così devono chiamarsi quelli che, negli articoli contenuti in tal capo, sono indicati.

Ma se ne viene l'onorevole senatore Calenda, e rincara la dose sotto un aspetto nuovo; e l'onorevole Gadda e, se non erro, l'onorevole Vitelleschi si associano a lui nel voler dare un'applicazione estesissima all'articolo 26, e propriamente al n. 3, dove si parla di sezioni che devono costituire il locale indispensabile per esservi ammessi i sospetti di demenza, cioè non i dementi accertati, ma quelli inviati per mera osservazione.

L'assunto degli onorevoli proponenti, mentre deve confortare i propugnatori dei manicomi giudiziari, poichè tutti i loro avversari, sembra, si convertano in difensori, d'altra parte, ove approdasse, comprometterebbe i destini della legge.

E di vero, la bagattella dell'emendamento del senatore Calenda a che cosa condurrebbe? Condurrebbe ad un eccesso, che contraddice completamente al sistema di combattere i manicomi giudiziari, e che produrrebbe la conseguenza che di questi ce ne dovrebbero essere a decine, tanti almeno quanti sono di presente i manicomi pubblici; e di qui a poco, per lo svolgimento della legge, se ciascuna provincia si creasse il suo manicomio, ce ne dovrebbero essere 60 o 67.

Manicomi giudiziari completi ne esistono due. Ma il Governo potrebbe non occuparsi di farne altri; potrebbe non migliorare i due che son suoi; potrebbe persino non conservarli: perchè, allorquando si votasse una legge per cui indistintamente i ricoverabili per decreto del magistrato possano andare nei manicomi giudiziari propriamente detti, e nelle sezioni di manicomi pubblici; quando in queste sezioni, non più per sola osservazione, ma anche per ricovero definitivo devono esservi ammessi e tenuti: io penso che allora il collocamento dei pazzi criminali non richiederà un numero di manicomi superiore a quelli pubblici esistenti; e saranno anche soverchi, appena sorgeranno i manicomi delle provincie che dovranno o vorranno applicare la nuova legge.

Ma è stato cotesto il pensiero del Senato, quando ha contestato l'opportunità di denominare « camera » la parte del manicomio pubblico da destinare a luogo di osservazione, e ha sostituito la parola « sezioni »?

È stato pensiero del Senato di aggravare le provincie di una spesa ingente, costringendole ad un organismo completo, come richiederebbe una sezione che dovesse servire per i soli ricoverabili a mero fine di osservazione, ma ben pure per i ricoverati definitivi? Sezione cosiffatta non dovrebbe soddisfare a tutte le prescrizioni ed esigenze d'igiene, di cura, di custodia, di difesa soprattutto, e di servizio?

Il Governo, alla sua volta, curerebbe di mettere guardie in 30 o 60 manicomi? Eppure non potrebbe esso non dover ciò curare; chè non si potrebbe spingere la responsabilità dell'amministrazione civile dei manicomi pubblici fino a infliggerle delle pene, quando si domanda ad essi un'ospitalità forzata, quando si sa che la provincia non vuole nè deve creare un servizio carcerario a pro dello Stato. Eppure, attuando l'ideato sistema, l'aggravio sarebbe enorme per tutti, anche per lo Stato; maggiore la confusione; minore la garanzia non solo della cura, ma anche del servizio e della custodia; scarso, rispetto al regime penale, l'effetto morale che si vuole raggiungerè coi manicomi giudiziari.

Diceva l'onorevole Calenda: l'obbligo di ammettere nelle sezioni i malati in osservazione, equivale a quello di ammetterli tutti; perchè non è segnato nella legge il limite di tempo

per la dimora dei sospetti di pazzia inviati in osservazione.

Ma io gli richiamo l'art. 11 di già votato, il quale categoricamente dice questo:

« Dopo un periodo di osservazione non maggiore di 15 giorni, il medico direttore del manicomio o dell'ospedale trasmette al procuratore del Re una relazione circa la natura e il grado della malattia, dichiarando di trattenere, o no, in cura l'ammalato ».

E fu dopo le avvertenze dell'illustre senatore Verga, che il secondo periodo fu portato da quindici giorni ad un mese, come dal capoverso dello stesso art. 11, che dice così: « Nei casi eccezionali, in cui il direttore non creda di poter emettere un giudizio nel termine di 15 giorni, notifica in tempo le particolari difficoltà del caso al procuratore del Re, chiedendo una dilazione che non potrà eccedere un mese ».

Onde è chiaro che noi abbiamo la dimora normale entro 15 giorni pei malati in osservazione nelle sezioni, la eccezionale entro un mese.

Passato il massimo tempo, cioè questo mese e mezzo, il magistrato penale è già avvertito da questa legge che deve trovar modo di far definire, se abbia a continuare l'osservazione, o no.

Se dovesse continuare l'osservazione, l'imputato o il condannato dev'essere inviato in uno dei manicomi governativi. Ed è fuori ogni morale e legale contestazione che, ove si ordini il ricovero definitivo perchè il malato è riconosciuto demente, si debba definitivamente inviarlo ad uno di cotesti manicomi.

E badisi che havvi pure l'art. 14, secondo capoverso, anch'esso votato, il quale prescrive: « I ricoverati non potranno essere trattenuti oltre il suddetto periodo di osservazione ».

Ma qui l'onorevole Gadda obbiettava: Restando come sono le cose, che ne sarà della vostra arrischiata istituzione dei manicomi giudiziari?

Secondo lui, parrebbe che dappertutto dovessero esserci manicomi giudiziari. E allora ci chiede: Quanti dovreste farne?

E alla mia volta ritorco la domanda: Come si fa cogli stabilimenti di pena? Forse tutte le provincie, e ciascuna, hanno un completo sistema penitenziario?

Come si fa con il regime sanitario dei lazzeretti? Forse in tutti gl'importanti centri marittimi e terrestri si hanno dei lazzeretti?

E chi ha detto che i due manicomi giudiziari esistenti siano così pieni zeppi di malati da non poterne contenere ancora?

E se questo avvenisse, si dovrebbe forse impedire al Governo d'ingrandirli, o di crearne dei nuovi?

E per quanto ci opponiamo a che delle sezioni si facciano altrettante succursali dei manicomi giudiziari, ammettendovi i pazzi a definitivo ricovero; per altrettanto riconosciamo che esse varranno a scemare di molto, benchè col solo mezzo del ricovero in via di osservazione, il numero di coloro che devono trovar posto nei manicomi governativi.

Poste queste brevi considerazioni, io credo che il Senato possa tranquillamente votare la legge anche in ordine ai manicomi giudiziari.

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Devo ancora dare una spiegazione del sistema, che l'Ufficio centrale, intorno al capo X, aveva tenuto nel suo progetto; dal quale sistema, ora, per amore di pace, si allontana alquanto.

Movendo da un concetto tutt'altro che improntato a positivismo, si disse: finchè si procede in via penale contro gli autori di azioni incriminabili, finchè la condanna o l'assoluzione è giudicata penale, si resta nel campo del codice. Ma, quando il giudizio è esaurito, sia in via di liberazione, perchè l'imputato fu ritenuto irresponsabile a causa di pazzia, sia in via di condanna; perdurando o manifestandosi la demenza sia nel liberato, sia nel condannato, non può più, rispetto ad essi, abbandonarsi il sistema ordinario, non riguardo alla custodia, chè per questa basta il compartimento separato, ma riguardo alla competenza nell'invitare, nel mantenere e nel dimettere i malati, che hanno o ebbero a subire l'azione del magistrato penale.

Il sistema di giudizio intorno alla sopravvenienza dunque, persistenza o cessazione della malattia, dev'essere quale è per tutti gli alienati. E, poichè nei abbiamo propugnato e fatto prevalere il concetto che il tribunale civile, con l'intervento del procuratore del Re, è chi deve decretare l'ammissione provvisoria, ossia in via di osservazione, è chi deve decretare il ricovero definitivo, ed esso pure è chi deve de-

cretare la dimissione: ne segue che l'imputato, il giudicabile, il condannato in corso di condanna o a pena espiata, il liberato, devono, finchè si tratta di malattia mentale, col medesimo processo di tutti gli alienati essere giudicati rispetto e sempre limitatamente alla loro malattia.

Avevamo quindi accettato allegramente la lettera *d* dell'art. 38, che ora i signori ministri hanno proposto di togliere. E ragionavamo così: se i condannati dei quali all'art. 47 del codice penale, e alle disposizioni analoghe del codice penale militare, hanno bisogno di cura, perchè non inviarli al manicomio giudiziario? Pazzi non sono peranco, ma sono riconosciuti in pericolo di divenire tali; è ammesso perciò che siano curabili: e perchè non curarli?

Adoperate pure tutti i sistemi restrittivi nel vostro manicomio giudiziario; ma non parlate più di mera detenzione.

Rispetto alla lettera *c* dell'art. 38, noi l'avevamo accettata, pur riservandoci, come l'avevamo proposto con gli articoli 42 e 43, di investire della competenza il tribunale civile con intervento del regio procuratore, anzichè il solo presidente del tribunale civile, come è secondo il codice penale.

Noi richiedevamo: quando si tratta di giudicare se c'è o no pazzia, — per quale ragione volete scemare le garanzie che non potete non ammettere sieno complete secondo il sistema ordinario nel tribunale? Il tribunale non è il solo presidente; esso val meglio anche per la giustizia stessa, non solamente per la libertà. Se il presidente bastasse a dare le desiderabili garanzie, perchè non proponete che esso solo giudichi su tutte le ammissioni e dimissioni, provvisorie o definitive, nei e dai manicomi? Perchè ai disgraziati che ebbero torto o sventura d'inciampare nelle unghie della giustizia penale, indebolire le difese delle proprie ragioni, quando si va nel campo del diritto civile, e materia di diritto civile indubbiamente è quella dei manicomi, se il presidente espressamente vuolsi sia quello del tribunale civile?

Sapevamo bene che il codice penale dà la competenza al presidente. Ma noi credevamo che, in una legge di manicomi e ordinari e giudiziari, l'unità del giudizio, l'identità del magistrato e del procedimento, si dovessero conservare.

Ma, poichè il signor ministro, se non altro, avrà creduto premature le innovazioni da noi proposto alle disposizioni relative all'esecuzione del codice penale; l'Ufficio centrale si astiene dal muovergli opposizione, e rinuncia all'applicazione immediata del suo concetto.

Rinunziando, però, naturalmente, non solo accetta l'art. 37, che per noi è 38, con gli emendamenti apportatigli dai signori ministri, ma accetta anche la modificazione che diviene necessaria agli articoli 42 e 43, richiamando il presidente del tribunale civile dove noi proponevamo il tribunale. E così recediamo anche dai temperamenti che all'art. 43 avevamo proposti in ordine all'attuazione della lettera c, art. 38, che ora si emenda.

Fatte coteste brevi osservazioni, dichiaro che non voglio affatto rivenire su quelle questioni di principio che allo stato presente della discussione, sono state risolte colla votazione dell'art. 26, e per le quali del resto ogni dubbio è stato sgombrato dalla discussione odierna.

In nome dell'Ufficio centrale per conseguenza, vorrei pregare gli onorevoli proponenti gli emendamenti a volerli ritirare, acconsentendo di votare l'articolo concordato col signor ministro.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei pregare gli onor. Gadda e Vitelleschi a non insistere nei loro emendamenti, e perchè essi condiscono alla mia preghiera non ho che a leggere l'art. 28 del progetto Depretis per vedere quanta differenza è fra quel progetto e quello che discutiamo.

All'art. 28 dicevasi così: « Sono istituiti a spese dello Stato manicomi criminali pei delinquenti pazzi ».

Questo articolo non è ripetuto nel progetto che discutiamo, perchè da quel tempo in poi seguì tutto quel processo di cose che avete udito rammentare; sopravvenne cioè il nuovo Codice penale, il regolamento carcerario, si sono istituiti di fatto due o tre manicomi giudiziari.

Noi dunque con questo progetto di legge schiviamo la questione grossa, che qui si è dibattuta.

Non si tratta già di decidere se ora vi debbano essere i manicomi giudiziari; questi vi sono di fatto e di dritto.

Il disegno di legge in discussione fa questo di buono: istituisce presso i manicomi provinciali le sezioni criminali collo scopo indicato nell'art. 26 che dice così:

« Ogni manicomio pubblico dovrà contenere una sezione per gli alienati criminali inviati in osservazione e di cui dovrà rigorosamente impedire il contatto cogli altri malati ».

Dunque noi abbiamo manicomi criminali già costituiti che funzionano, e quindi non possiamo fare a meno di aver riguardo ad essi e di disciplinarli; abbiamo sezioni criminali dei manicomi per gli effetti dell'art. 26; delle quali l'art. 38 non può tacere.

Io credo che queste due istituzioni si aiuteranno a vicenda e nel complesso daranno quei risultati economici che desidera l'onor. Gadda e desidero anch'io; sicchè colle disposizioni del paragrafo X non si fa che disciplinare e migliorare lo stato di fatto, armonizzandolo meglio coi voti espressi entro e fuori il Parlamento, provvedendo alla cura e alla custodia di quelle tre classi di delinquenti folli, delle quali ho lungamente discusso.

Qui non si tratta di affermare che ci dovranno essere cinque, sei, dieci manicomi giudiziari invece dei due o tre che sono già istituiti; si tratta di organizzar meglio quelli che abbiamo, e completarli mettendoli in armonia coi crescenti bisogni, senza andare incontro a spese eccessive.

Resta l'emendamento dell'onor. senatore Calenda.

Ora se l'onor. senatore Calenda, invece di formulare l'emendamento come ha fatto, si limitasse soltanto a dire così: « Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari e nelle sezioni onde è parola nell'art. 26 », forse l'Ufficio centrale si acconcierebbe ad accettarlo, perchè, come osservò bene l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, coll'art. 38 non si deve snaturare nè allargare i confini dati alle sezioni criminali coll'art. 26, ma richiamare soltanto il disposto dell'art. 26. Nel fatto sarà quello che sarà, ma in diritto noi dobbiamo stabilir bene che l'articolo 38 non modifica l'art. 26.

Ora quando si facesse l'aggiunta nel senso da me proposto, che corrisponde in sostanza al con-

cetto dell'onor. senatore Calenda, si evita qualunque equivoco, e si fa soltanto una specie di coordinamento, perchè essendosi parlato nell'articolo 26 di sezioni per gli alienati criminali, non è possibile che dove si parla di manicomi giudiziari non si faccia cenno di detto articolo, perchè quelle sezioni, in quanto sono adoperate per l'osservazione degli alienati criminali, devono essere contemplate anche sotto il titolo generico di manicomi giudiziari.

Come si vede, qui non s'impone nessun onere, non si fa nessun aggravio.

Dove ci sono queste sezioni è bene siano adoperate: se ne gioverà la giustizia e se ne gioveranno gli infelici che vi saranno allogati.

E poi badiamo anche a questo che lo Stato nel mandare in esperimento, in osservazione i matti delinquenti non ve li manda gratuitamente, paga; e la retta che paga lo Stato è superiore a quella che si richiede dai matti comuni. Quindi finirà che per le provincie la sezione criminale sarà una sorgente di lucro e non di danno.

Quanto poi alla disciplina anche per i reclusi nei manicomi criminali, o giudiziari che si voglia dire, non v'è mestieri di fare altre disposizioni; il regolamento che fu citato dall'onor. Bartoli vi provvede.

Per cui io prego gli onorevoli senatori Gadda e Vitelleschi a ritirare il loro emendamento, e l'onorevole Calenda a volere accettare che il suo emendamento sia formulato in guisa che non si alteri la portata dell'articolo 26 già votato.

Suonerebbe così: « Saranno rinchiusi nei manicomi criminali o nelle sezioni ond'è parola nell'art. 26 ».

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Permetta il Senato che io faccia una dichiarazione.

Voterò l'articolo del disegno di legge senza nessuna obiezione, ma non posso accettare come cosa corrispondente all'esattezza dei fatti, che oggi vi siano sanzioni le quali riguardino *la evasione*, che potrà succedere da questi manicomi giudiziari.

È vero che ci sono due stabilimenti di Stato, che provvedono all'osservazione dei giudicabili ed alla custodia dei condannati diventati pazzi, ma in ogni carcere c'è l'infermeria, e lo Stato

deve avere queste appendici delle carceri; trovai detti stabilimenti applicabile il titolo del Codice penale contro l'evasione e la fuga dei prigionieri.

Nessuno può negare che detti stabilimenti pubblici di Stato, essendo carceri, cadono sotto gli articoli 226, 227, 228, 229 e seguenti del Codice penale, che provvedono alla punizione dell'evasione e del favoreggiamento, ed anche ai casi di colpa e di negligenza.

È cosa certa che l'imputato che dev'essere tradotto in giudizio o il condannato che espia la pena sono individui che si trovano sotto la custodia del potere esecutivo, per pagare un debito alla società, ossia per espia la pena.

Ma oggi che cosa facciamo con questa legge?

Accanto agli stabilimenti di Stato, la legge introdusse le *sezioni* negli stabilimenti provinciali, in quelli, che potranno nascere per consorzio, in quelli che potranno nascere per l'industria privata.

Questi stabilimenti che non sono dello Stato, non hanno impiegati governativi e guardie carcerarie governative, ma saranno come quelli di Stato richiesti per il duplice servizio dell'osservazione dei giudicabili e della custodia dei pazzi già condannati. Diventano carceri-ospedali. Il Codice penale non è scritto per essi, nè per il loro personale.

Mi perdoni l'onor. Bartoli, l'articolo 16 del regolamento 1° febbraio 1891 non provvede a nulla; gli articoli 7 e 8 non provvedono che al modo di reclutare un personale speciale che serve come infermieri e come custodi dei pazzi.

L'obiezione, che io ho fatta, è sorretta dall'esempio della legge belga su questo obbietto.

Quando saranno inviati imputati o condannati alle carceri-ospedali private, ai manicomi giudiziari, occorre una legge punitiva che riguardi la responsabilità, che il personale privato assume facendo le veci degli agenti di Stato.

Non è possibile che tali delicate materie siano abbandonate ad un regolamento.

L'onorevole guardasigilli che ha la responsabilità della custodia delle leggi, risponda direttamente alla mia domanda: dev'essere completata la legge?

Non è poi esatto il dire che i manicomi criminali già esistevano. Basta per convincersene

leggere la relazione del ministro dell'interno che parlò in questo modo: « Ho finalmente, pur osservando le norme degli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, per l'esecuzione del Codice penale, voluto provvedere ai manicomi criminali per gli imputati prosciolti; e ciò in conformità di quanto era proposto nei progetti del 1881 ».

Sarebbe strana la ripetizione di una legge, che già esistesse per virtù di delegazione del potere esecutivo, perchè il decreto 1° dicembre 1889 fu emanato per delegazione di poteri.

Il regolamento del 1° febbraio 1891 non fu pubblicato per delegazione di potere legislativo. Fu il regolamento che lo Statuto deferisce al potere esecutivo per l'esecuzione delle leggi.

Se la legge avesse dato al Governo potestà di ordinare per regolamento questa materia, a cui l'onor. Nicotera porta tanto amore, al certo non avrebbe presentato un disegno di legge.

Io ricordo la dichiarazione, con la quale l'altro giorno l'onor. ministro terminava il suo discorso. Egli disse che tra le tante amarezze della vita politica, vi sono poche soddisfazioni, e che una egli ne avrà, se potrà riescire a far sanzionare e pubblicare questa legge.

Io prego di nuovo l'Ufficio centrale di completare la legge sopra un obbietto di grande interesse sociale e di ordine pubblico. Esso non esca dal dilemma: abbiamo noi bisogno di colmare una lacuna della legge, o la lacuna è già colmata? Lo ripeto: io non posso ammettere come cosa possibile che le sanzioni penali, che i principi di responsabilità civile e penale possano sorgere per virtù di regolamento simile a quello del 1° febbraio 1891. (*Bene*).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Gadda ha facoltà di parlare, per dichiarare se mantiene il suo emendamento.

Senatore GADDA. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro mi persuadono che in massima siamo nello stesso ordine d'idee. Io vedo con piacere che il Governo non intende per nulla creare delle istituzioni nuove di carcere giudiziario, quindi non voglio fare questione di pura redazione, e mi accontento delle dichiarazioni del ministro, ritirando per mia parte l'ordine del giorno.

Non parlo a nome dell'onorevole Vitelleschi,

perchè non l'ho interrogato, e non so se egli pure aderirà a ritirare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Vitelleschi per dichiarare se mantiene o ritira il suo emendamento.

Senatore VITELLESCHI. Dopo il primo discorso dell'onorevole ministro Chimirri, io ero quasi disposto ad abbandonare il mio emendamento, perchè da quello pareva si fosse nello stesso concetto, che cioè non si trattasse che di comparti di manicomi ordinari; ma in quest'ultimo discorso egli ha ben chiarito che i manicomi criminali già esistono di fatto; e ciò pare che sia vero, e ha aggiunto che esistono di diritto, e su ciò ho i miei dubbi; ed infatti è appunto perchè non esistono di diritto, che con questa legge si vogliono fare esistere. Ed egli insiste perchè questa legge sia votata con ulteriori modificazioni, e che respinge con questa chiara intenzione quelle che noi proponiamo. Così rimanendo per me sempre più evidenti tutte le difficoltà e i pericoli che io apprendo da questa istituzione tanto dal punto di vista morale, quanto dal punto di vista economico, così io non posso ritenermi soddisfatto delle sue ultime dichiarazioni.

Essendo contrari al nostro emendamento tanto il ministro quanto la Commissione, io non credo conveniente, tanto più che l'emendamento proposto è stato ritirato dal suo autore, di mantenerlo per mio conto; io mi contento di votare contro questa proposta per mio conto, ma ritiro anche io per la parte che mi riguarda il proposto emendamento.

PRESIDENTE. Il signor senatore Calenda ha già udito la proposta del ministro; domando quindi se accetta questa aggiunta o no.

Senatore CALEND A V. Non solo accetto la modificazione che propone l'onorevole guardasigilli, ma il ringrazio per aver me levato da una falsa credenza. Non essendo stato presente alla discussione dell'art. 26, io sapevo soltanto di essere stato respinto l'emendamento dell'Ufficio centrale, che proponeva invece del comparto una semplice stanza, e immaginavo si fosse riprodotto l'intero articolo ministeriale con la parola « comparto ».

Ma per me, comparto o sezione suona il medesimo, e quando io mi riportava col mio emendamento all'art. 26 non poteva riferirmi

se non nei sensi e con le parole onde l'articolo 26 era stato redatto.

Quindi espressamente dichiaro di volere alla parola « comparto » sostituita l'altra di « sezione » adoperata nell'art. 26.

E mi occorre fare un'altra dichiarazione.

Io non intendo di entrare nel merito della questione, ed accetto col beneficio dell'inventario tutto quanto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha detto intorno al periodo della osservazione; perciocchè il Senato bene intende che tutto quanto è scritto nell'articolo 10 e successivi, riguarda il periodo di osservazione prescritto a tutela della libertà individuale; quando l'autorità di pubblica sicurezza, anche senza richiesta dello interessato o della famiglia, si avvisa far rinchiodere di urgenza un cittadino che reputi di pericolo a sè ed alla società, in un manicomio. È per tutela della libertà individuale che quel periodo di osservazione non può andare al di là di 15 giorni; ed è per la stessa tutela che vuolsi lo intervento del tribunale civile quando trattasi di prorogarlo; che se fosse per guarentigia dell'interesse sociale, trattandosi di delinquenti, dovrebbe provvedere il magistrato penale.

Egli è certo quindi che il Senato col periodo di osservazione, ond'è parola negli articoli 10 e seguenti, riferivasi a tutt'altri concetti e a categorie di persone che non sono al certo le persone dei giudicabili o dei condannati affetti o sospettati affetti di pazzia.

Ma checchè sia di ciò, oltre alle cose così chiaramente dette dal ministro guardasigilli, ed oltre quelle ragioni economiche che consigliano di non porre lo Stato nella necessità, in tanta distretta di mezzi, di andar moltiplicando i manicomi giudiziari, poichè provvidamente si è trovato un succedaneo in coteste speciali sezioni de' pubblici manicomi; a me pareva che questa mia aggiunta rispondesse precisamente alla convenienza delle cose, che raccomanda di non creare altri manicomi con gravi spese, quando la speciale assistenza medica, propria ai mentecatti, noi possiamo averla nei manicomi pubblici, e alla custodia, nell'interesse sociale, trattandosi di delinquenti, si provvede di leggieri e con minima spesa, mediante semplici chiavistelli. Tanto più io dovevo credere che in quell'art. 26 si trattasse, non dei soli giudicabili in osservazione, ma

anche dei condannati e dei prosciolti in virtù dell'articolo 46 del Codice penale, dacchè tutte coteste categorie di persone debbono sempre essere rinchiodate a titolo di osservazione.

Tanto più, ripeto, io dovevo ciò credere, inquantochè io trovo nell'articolo che non ancora è stato discusso, ma proposto dal ministro fu accettato dall'Ufficio centrale, l'art. 43, dove è detto: « Le spese pel mantenimento dei delinquenti alienati, *condannati* o *giudicabili*, sia nei manicomi giudiziari che nei pubblici, saranno a carico dello Stato ».

Cosicchè nel concetto del ministro proponente e nel concetto dell'Ufficio centrale era ben chiaro che tutti coloro che sono mandati, sia nei manicomi giudiziari, sia in queste sezioni staccate, possono essere tanto giudicabili quanto condannati. Ci staranno in osservazione, e il periodo ne sarà più o meno lungo, ma non c'è a distinguere gli uni dagli altri, nè per essi sta il limite di durata scritto negli articoli 10 e seguenti. Accertati che siano matti, allora si che potranno essere definitivamente spediti al manicomio giudiziario; riconosciuti sani, ritorneranno al carcere.

Dopo queste giustificazioni intorno alla sostanza del mio emendamento, non posso che insistere in esso, sostituendo bensì la parola « sezione » a quella di « comparto », secondo la proposta dell'onor. ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Il signor senatore Calenda accetta dunque la proposta del guardasigilli?

Senatore CALENDÀ V. Perfettamente.

PRESIDENTE. Il signor senatore Majorana-Calatabiano, relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Veramente io non ho compreso in quali termini intenda il signor ministro guardasigilli concordare la formola aggiuntiva del primo comma dell'art. 38. Ma da quanto ne appresi poco fa dalla lettura che ne fu fatta, a me pare che quella formola contraddica all'art. 26; e, se è così, io devo in nome dell'Ufficio centrale sottemettere al Senato brevissime osservazioni.

Noi abbiamo votato in modo categorico, che alle provincie sia fatto obbligo di adattare o costruire una sezione per i dementi inviati in osservazione.

L'articolo in discussione non si limita ai casi di osservazione; abbraccia invece ogni genere di dementi, che han d'uopo di ricovero

definitivo, sieno condannati o giudicabili: di essi non è messa in dubbio la qualità di pazzi; anzi, essendosi eliminata la lettera *b*, c'è da credere che i più di essi sieno ritenuti anche incurabili.

Nè si confonda il concetto dell'osservazione con quello della custodia: quando il malato è inviato in osservazione: non si mira che ad ordinare e attuare l'indagine per accertare se l'imputato, il giudicabile, il condannato o l'assoluto siano pazzi.

Ora quali sono le ipotesi dell'art. 38?

Tollererò il Senato la mia dimostrazione; poichè col sistema contrario si tratta di contraddire e quasi di distruggere la legge, ed io sono in dovere di dare chiarimenti.

Quali adunque sono le ipotesi che abbracciano i casi di reclusione nei manicomi giudiziari, onde all'art. 38?

Sono queste:

« *a*) i delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna, e ciò dopo un periodo d'osservazione, in compartimenti speciali carcerari ».

Dunque costoro sono ricoverati definitivamente; perchè è detto in modo espresso, che hanno già passato il periodo d'osservazione.

Ebbene, questi tali, secondo l'emendamento Calenda, accettato dal guardasigilli, dovrebbero andare nei compartimenti speciali denominati sezioni. Quindi ogni provincia dovrebbe fare al Governo un manicomio giudiziario.

E non si finisce con ciò:

« *b*) i giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare ai manicomi giudiziari in osservazione per alienazione mentale o a scopo di perizia ».

E questi ci entrarebbero. Ma, appunto perciò, non occorre sia detto o ripetuto qui, avendone parlato abbastanza l'art. 26, n. 3.

Andiamo avanti però:

« *c*) gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale ».

Chi sono questi imputati prosciolti?

Quelli i quali, essendo ritenuti pazzi al momento dell'azione incriminata, furono dichiarati irresponsabili.

E se dopo l'osservazione si mantengono pazzi, se son riconosciuti di « grave e continuo pericolo alla sicurezza sociale », essi devono poter essere mandati nei manicomi esistenti o da

costruire dalle provincie. E per giunta, ove passasse la formola che tutte le categorie di alienati onde nell'art. 38, devono andare sia nei manicomi giudiziari, sia nelle sezioni; ne seguirebbe che, siccome con l'ultimo capoverso di tale articolo, per le categorie *b* e *c* devono essere istituite separate sezioni, così la sezione, di cui all'art. 16, non basterebbe più.

Ma se avete stabilito nell'art. 26 che, appunto sono in dovere le provincie di adattare una piccolissima sezione, perchè essa non deve soddisfare che alle sole contingenze transitorie d'invio di pazzi sospetti da tenere in osservazione soltanto; se anche concedeste che in casi eccezionali si allunghi, pure al di là del mese e mezzo, l'osservazione: come potrete mai andare all'estremo opposto che, contraddicendo l'articolo votato, richiede sia detto nell'art. 38: no, non è semplicemente a fine di mettervi sospetti di demenza in osservazione, che è istituita la sezione di cui all'art. 26? Ma se questo era il vostro pensiero, avreste dovuto esplicitarlo all'art. 26. Tant'è, sostieni ora che i pazzi dovranno definitivamente espiare le loro colpe in quelle sezioni, che saranno veri manicomi giudiziari; in questi dimoreranno finchè moriranno.

Ma questo sposta tutta l'economia della legge.

Il Ministero è padrone di accettare qualsiasi proposta, ed anche il Senato. Ma l'Ufficio centrale non acconsente. Eppure esso stesso riconosce che c'è un punto ragionevole nella proposta, benchè molto sottile: Riconosce che, ove si votasse l'art. 38 quale era proposto, si potrebbe temere una certa collisione coll'art. 26, pel solo fatto che questo non è in quello in veruna guisa richiamato. Per accennare ad una formola conciliativa, dirò che l'articolo potrebbe emendarsi così: « Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari, salvo l'uso delle sezioni, ai termini dell'art. 26, n. 3 ». Indi seguirebbe l'indicazione delle lettere *a*, *b*, *c*, le quali tutte si riferirebbero ai manicomi giudiziari: salvo che la lettera *b*, sarebbe pbr comune alle sezioni, perchè rientra nei fini determinati dall'art. 26, n. 3, non derogati e non ampliati con l'art. 38.

I signori ministri e il Senato facciano come vogliono; ma io mi sono creduto in dovere di far osservare che gli articoli 26 e 38, ove si accetti l'emendamento concordato col Ministero, perdono la propria armonia.

Aggiungo che con ciò viene contraddetto tutto il ragionamento fatto nel progetto di legge, che chiedeva i comparti; nella relazione della Commissione, che, combattendo i comparti, ne riduceva ad « almeno una stanza »; nella lunga discussione, e nelle osservazioni delle opposte parti, qui fatte, e che produssero la transazione delle sezioni.

Occorreranno in alcune provincie comparti abbastanza estesi. Perchè, quando è stabilito il dovere di provvedere a questo servizio, vi saranno alcune delle grosse provincie, nelle quali bisognerà costruire un vero e proprio manicomio giudiziario.

Tutto questo a me pare vada assolutamente fuori dallo spirito del progetto; non era certo nel pensiero dell'Ufficio centrale, e, fino a questo momento, non è stato in quello del Senato, se deve tenersi conto degli svolgimenti dati fin qui ai diversi articoli votati.

Se l'Ufficio centrale me lo consente, presenterò al primo comma un emendamento nei termini più sopra accennati.

PRESIDENTE. Il relatore dell'Ufficio centrale propone un sotto emendamento all'emendamento proposto dal guardasigilli; cioè, che invece di dire « nelle sezioni onde è parola nell'art. 26 », si dica « salvo l'uso delle sezioni ai termini dell'art. 26 ».

CHIMIRRI, Ministro di Grazia o Giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Io non intendo la diversità che corre tra la proposta mia e quella del relatore.

Se egli conviene che nell'art. 38 si debba far richiamo all'art. 26, credo che la formola più chiara e breve sia quella suggerita da me, cioè a dire « saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari e nelle sezioni onde è parola nell'articolo 26 ». Ciò non altera punto la destinazione delle sezioni, la quale è determinata dall'art. 26.

Essendo d'accordo nella sostanza, è inutile sottigliezzare sulla forma: lo ripeto, le sezioni sono quelle che il Senato ha voluto che fossero.

Nelle sezioni si riceveranno i folli in osservazione, la quale, secondo il bisogno, sarà più o meno lunga.

Io non so se ho espresso chiaramente il mio pensiero, ma prego il relatore a credere che

con l'aggiunta proposta dall'onorevole Calenda non si crea nulla di nuovo; non si modifica l'articolo 26 il quale rimane qual'è: non si aggiunge nessun obbligo, nessun impegno alle provincie.

Quindi, per concludere, non essendovi dissenso sostanziale, o che si adotti la formola da me proposta, ovvero quella dell'Ufficio centrale, non mi pare che valga la pena di protrarre in lungo per sì piccola cosa la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Se fosse esatto il ragionamento dell'onor. guardasigilli, che cioè l'art. 26 resta qual'è, la conseguenza sarebbe questa, che tanto nei manicomi giudiziari, quanto nelle sezioni, non ci andrebbero che pazzi in osservazione.

Giacchè, dopo il voto solenne del Senato che alle sezioni non si devono inviare che i soli pazzi in osservazione, mancherà ogni titolo al Governo, e, per esso, all'autorità giudiziaria, d'inviarvi pazzi da ricoverare definitivamente. Ma, se si riporta, in testa dell'art. 38, l'art. 26, e se si fa un tutto dei manicomi giudiziari e delle sezioni, ne segue che, per serbare l'armonia con l'art. 26, secondo la nuova disposizione, negli uni e nelle altre, non dovrebbero essere che pazzi in semplice osservazione. E se fosse così, che cosa stanno a fare nell'art. 38 le lettere b e c, che non parlano più di osservazione?

Quando è constatato il continuo e permanente pericolo, vale a dire, quando è conosciuta l'indole maligna e incurabile della malattia; quando definitivo deve essere il ricovero del pazzo condannato, assoluto o giudicabile, andrà egli sì o no nei manicomi giudiziari?

Certo deve andarvi.

Ma allora, siccome, secondo voi, possono i pazzi indifferentemente essere mantenuti nelle sezioni, come nei manicomi giudiziari; siccome di questi, o non ne potete, o non ne volete fare, di certo non ne avete abbastanza; così, per la virtù dell'emendamento, i vostri manicomi giudiziari non saranno che le sezioni il cui apprestamento è imposto alle provincie. Ma in tal caso sarebbe stato bene di non votare l'art. 26, anzi di votare una disposizione assoluta, incondizionata, per cui sarebbesi fatto obbligo alle provincie di provvedere esse al ri-

covero dei pazzi, non soltanto innocui, non soltanto pericolosi e non delinquenti, ma anche dei pazzi delinquenti.

Ove questo però si fosse chiesto, non buona fortuna, ne son certo, avrebbe incontrato il progetto del signor ministro. Ma ciò non fu chiesto; eppure si vorrebbe ora, a costo di creare una contraddizione tra l'art. 26 e l'art. 38!

Quindi io dico: o mantenete la nostra locuzione, e dovrete limitarla alla lettera *b*, cioè renderla applicabile solo a quelli che dall'autorità giudiziaria s'inviavano in osservazione o a scopo di perizia. O non la limitate a questo, e l'estendete alla lettera *a*, in cui sono i pazzi ai quali si conviene non più l'osservazione, ma il ricovero definitivo; e, così facendo, l'estendete anche alla lettera *c*, che tratta dei pazzi prosciolti e che son di grave e continuo pericolo: ma in tal caso dovete cancellare l'art. 26.

Avendo parlato, a parer mio, in modo chiarissimo, se non pur soverchio, e non potendo ricevere l'appunto che si tratti di mere sottigliezze, ma constatando che vi ha una divergenza di concetto, naturalmente l'Ufficio centrale, lasciando arbitro il Senato nel suo voto, mantiene l'opposizione verso la proposta accettata dal Ministero.

Senatore MANFREDI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI G. Sono dolente di questo dissenso tra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro. Ciò a cui noi miriamo è d'impedire che l'uso delle sezioni sia tratto oltre il termine per cui le sezioni sono state votate.

Quindi basterebbe che l'aggiunta che il signor ministro ha proposta avesse una piccola modificazione; tale che significasse il riferirsi alle sezioni secondo il fine per cui sono state istituite ed in modo alternativo secondo i casi.

Non ho presente la formola, ma se la gentilezza del signor ministro me la volesse ricordare, io proporrei la modificazione.

PRESIDENTE. La formola proposta dal signor ministro è la seguente: « Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari e nelle sezioni ond'è parola nell'art. 26 ».

Senatore MANFREDI G. Basterebbe dire « o nelle sezioni ai termini dell'art. 26 ».

CHIMARRI, ministro di grazia e giustizia. Noi accettiamo la proposta.

PRESIDENTE. Signor relatore, si associa ella a questa proposta?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Sì, mi associo.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale si associa e ritira la prima formola: per conseguenza non rimane più che una formola sola. La metteremo ai voti per divisione.

Art. 38.

Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari o nelle sezioni ai termini dell'art. 26:

Chi approva questa prima parte dell'art. 38 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo i comma *a* e *b*:

a) i delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna, e ciò dopo un periodo d'osservazione, in compartimenti speciali carcerari;

b) i giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare ai manicomi giudiziari in osservazione per alienazione mentale o a scopo di perizia.

Chi approva i due commi *a* e *b* testè letti è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo il comma *c* in conformità dell'emendamento concordato fra il signor ministro e l'Ufficio centrale:

c) gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando vi siano inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, o dal presidente del tribunale civile nei casi contemplati dagli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889.

Chi approva questo comma *c* è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il signor ministro e l'Ufficio centrale propongono la soppressione del comma *d* che leggo:

d) i condannati a norma dell'art. 47 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando si riconosca che il loro stato di mente richiede cure e custodia speciale.

Pongo ai voti questo comma *d*.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

Leggo l'ultimo comma dell'art. 38:

Per gli individui di cui ai comma *b* e *c* dovranno essere istituite separate sezioni.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 38 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 39.

Potranno restare negli stabilimenti penali, ma in comparti speciali, i condannati affetti da forme di alienazione mentale transitoria in epoca prossima al termine della pena.

(Approvato).

Art. 40.

Il passaggio dei condannati dal luogo di pena al manicomio giudiziario, o da questo a quello, avrà luogo per ordine del ministro dell'interno sul parere dell'ufficiale sanitario dello stabilimento, ed, occorrendo, anche di altri alienisti.

(Approvato).

Art. 41.

Pei giudicabili sopradetti, il passaggio dalle carceri ai manicomi pubblici o giudiziari e viceversa avrà luogo dietro ordinanza dei tribunali o delle Corti competenti, sentito il parere dell'ufficiale sanitario dello stabilimento ed, occorrendo, anche di altri alienisti.

Uguale ordinanza sarà necessaria per collocare nei manicomi giudiziari i giudicabili a piede libero.

(Approvato).

Art. 42.

Assunte informazioni, il tribunale civile, deciderà se il condannato recluso nel manicomio giudiziario il quale, finita la durata della pena, non sia ancora guarito dall'alienazione mentale, debba rimanere nel manicomio stesso fino a completa guarigione, o venire consegnato alla

famiglia, od affidato a manicomi pubblici o privati.

Ove cessino le ragioni che determinarono la ulteriore permanenza dell'alienato nel manicomio giudiziario, spetta allo stesso presidente, sulla istanza delle parti, od anche d'ufficio, revocare la già emessa ordinanza.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Questo articolo 42 è simile al 14 del decreto per l'attuazione del Codice penale che è legge dello Stato. Vorrei sapere quale è la ragione, per la quale si riproduce ora in questa legge.

PRESIDENTE. A me sembra che la modificazione dell'Ufficio centrale contraddica ad una proposta testè votata, poichè si ridà la facoltà al tribunale civile, invece che al presidente del tribunale civile.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Si è dichiarato già che questa formola andava modificata.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque si ripristina il testo proposto dal ministro.

Senatore PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Quest'articolo 42, con o senza l'emendamento dell'Ufficio centrale, è perfettamente simile all'art. 14 del decreto 1° dicembre 1889, che è atto legislativo, perchè è delegazione di potere legislativo.

Infatti, il presidente, assunte le opportune informazioni, procede.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Non ha che fare con quell'articolo.

Senatore PIERANTONI. Perchè noi deroghiamo a certi principi fondamentali del diritto comune?

Finita la pena, ogni individuo ha il diritto di ritornare libero; vi potrà essere una necessità di custodia, ma questa è questione di inabilitazione, e rientra nell'ufficio del magistrato comune.

Qualunque parente, che ritenga necessaria la custodia, provocherà la convocazione del consiglio di famiglia.

Questo articolo è strarissimo nella sua dicitura. Nell'art. 14 del testo si parlava di *parti*; ma qui non indovino chi debba venire in giu-

dizio: sono i parenti che debbono essere chiamati?

Ora non capirei come in una legge che contempla i manicomi giudiziari, che riguarda i giudicabili o coloro che sono sotto pena, si debbano mettere queste eccezioni al diritto comune.

Ritorniamo ai principî del diritto civile. Si dia potestà al pretore di convocare il consiglio di famiglia.

L'articolo dice che il presidente, assunte le opportune informazioni, deciderà. Perchè i parenti non devono essere sentiti?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'articolo dice: assunte le informazioni.

Senatore PIERANTONI. Ma per l'interdizione si fa un giudizio economico sì, ma un giudizio.

Ora è gravissima la disposizione che il presidente, prima di sentire i parenti, non faccia rimettere in libertà l'individuo.

Comprendo benissimo che quando uno è giudicabile, lo vogliate mettere sotto l'autorità della Camera di consiglio.

L'articolo dica: « fatto il giudizio d'interdizione, chiamata la famiglia, assunte le informazioni dal direttore che dichiarerà se è guarito o non guarito ».

Il caso è gravissimo; si può far rimanere nel carcere giudiziario uno che ha già scontata la pena?

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. A me pare che le osservazioni fatte dall'onor. Pierantoni meritino di essere esaminate.

È un fatto che con queste disposizioni si verrebbe a derogare al diritto comune, e cioè: si darebbe facoltà al presidente del tribunale di statuire sulla permanenza nel manicomio giudiziario anche dopo scontata la pena.

Ora la permanenza in un manicomio, e specialmente nel manicomio giudiziario, con tutte le sue conseguenze, è un fatto assai grave che tocca la capacità giuridica, che interessa la libertà personale del ricoverato, le quali debbono essere tutelate dal diritto comune e non possono essere menomate che nelle forme dal diritto comune stabilite.

Io credo che si possono conciliare assai facilmente g'intendimenti del Governo, che ha proposto l'articolo ora in discussione, con gli intendimenti dell'onor. Pierantoni.

Quando si desse al provvedimento del presidente un carattere provvisorio o temporaneo, fino a che si rientri nell'osservanza del diritto comune, si otterrebbe il risultato a cui mira la proposta del Governo, quello di lasciar tempo e fornir mezzo di evitare che sia allontanata dal manicomio una persona, la quale può essere pericolosa a sè e agli altri; e nello stesso tempo si aprirebbe la via all'applicazione delle norme ordinarie per il ricovero degli alienati in un manicomio.

Io prego quindi il ministro e l'Ufficio centrale di volere esaminare la proposta del senatore Pierantoni. In una materia così delicata è necessario evitare gli emendamenti improvvisati: e se si vuole improvvisare si finisce per fare delle discussioni confuse che non conducono ad un risultato pratico molto proficuo.

Io pregherei quindi l'Ufficio centrale, che dovrà domani riferire intorno al coordinamento, di voler riservare questo articolo, per esprimere domani, intorno alla proposta Pierantoni, il suo parere.

E giacchè ho avuto l'occasione di parlare, ricordo un'altra proposta fatta dall'onorevole senatore Pierantoni. Egli ha rivolto una domanda esplicita al Governo allorchè si discuteva l'art. 37, diretta a sapere con quali garantigie intende il Governo di provvedere alla responsabilità del personale di custodia addetto ai manicomi giudiziari, nelle eventuali evasioni...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. C'è il regolamento delle carceri che ne parla.

Senatore COSTA... Mi permetta l'onorevole ministro dell'interno che gli dica che quel regolamento è considerato come lettera morta, (ed egli per primo lo deve sapere). Nessuno lo ha mai attuato dacchè è stato pubblicato.

L'onorevole ministro, d'altronde, sa che non vi è alcun regolamento che possa riconoscere ed attribuire diritti e stabilire sanzioni. E qui si tratterebbe appunto di determinare una condizione giuridica, quella della *legale detenzione* e di punire coloro che in determinate condizioni, commettano fatti positivi o negativi pei quali rimane violata.

Ora a me pare che la proposta fatta dall'onorevole Pierantoni meriti di essere studiata. È bene che su di essa il ministro guardasigilli esprima la sua opinione: e siccome a me pare proposta abbastanza delicata, credo convenga

LEGISLATURA XVII — 1.^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892.

pregare l'Ufficio centrale di voler riferire su di essa nella seduta di domani.

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARTOLI. L'art. 42 che discutiamo riguarda un condannato demente, il quale invece di espriare la pena negli stabilimenti penali la espia nei manicomi, ma si tratta sempre di un demente.

Ora terminata la pena il demente non può essere rilasciato in libertà se non quando il presidente del tribunale, il quale è investito di questa giurisdizione, assunte le occorrenti informazioni, riconosce che quell'individuo possa essere rilasciato senza pericolo di se stesso e della sicurezza sociale.

Ecco la ragione per la quale anche dopo finita la pena deve intervenire un provvedimento della competente autorità. Se l'alienazione di mente sarà cessata, avrà luogo la immediata liberazione.

Ma è necessario, ripeto, che intervenga il provvedimento del magistrato. Ecco la ragione per la quale nell'art. 42 è detto che anche finita la pena occorre un decreto del presidente del tribunale perchè l'alienato possa essere effettivamente rilasciato in libertà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Dopo le osservazioni del senatore Bartoli, io non ho che a rivolgermi al guardasigilli che ha presentato degli emendamenti alle proposte dell'Ufficio centrale.

In questa parte il guardasigilli potrebbe consentire che si tornasse al disegno dell'Ufficio centrale, cioè che giudicasse il tribunale, come proponevamo; perchè il condannato, dopo espriata la pena, non può essere invigilato che come pazzo, se è tale, e naturalmente deve continuare a stare nel manicomio. Ma, secondo questa legge, chi è il magistrato che lo fa mantenere ancora nel manicomio? È lo stesso che per tutti, rei o non rei.

Il giudizio del tribunale, una volta pronunciato, avrà perpetua virtù per quanto dura la vita del pazzo? No. È sempre revocabile, in tutti i momenti.

Nella legge che discutiamo, sono più articoli che danno diritto e dovere al magistrato, quando

regolarmente richiesto, di giudicare sui reclami; danno diritto e dovere al regio procuratore, e dovere al direttore del manicomio, di reclamare la revisione del giudizio di ricovero definitivo del pazzo, mettendo in rilievo la cessazione dei motivi. E l'ultimo capoverso appunto dell'articolo 42 prescrive: « Ove cessino le ragioni che determinarono la ulteriore permanenza dell'alienato nel manicomio giudiziario, spetta allo stesso presidente, sull'istanza delle parti od anche d'Ufficio, revocare la già emessa ordinanza ». Quindi la questione che si può fare è solo quella di lasciare il presidente, o di sostituirgli il tribunale.

L'Ufficio centrale aveva designato il tribunale per tutti i casi: ma riconosce che, essendo stata tolta la competenza al tribunale per le ipotesi in cui si tratta di applicare il codice penale, e conservatala al presidente, non sarebbe una stonatura lasciare anche qui il presidente. Pericoli contro la libertà individuale non ce ne sarebbero; perchè, appena trascorso il giorno del decreto del presidente il quale affermi che l'alienato debba mettersi in manicomio, è aperto il diritto di reclamare, asserendo la cessazione della causa, e domandando perizie per fornire le prove del mutamento delle condizioni intellettuali del ricoverato.

Ma io non ho neppur pensato, molto meno detto al Senato quel che m'impunta il mio amico senatore Bartoli, che io intenda di mettere in libertà un pazzo.

Pur troppo ve ne sono tanti in libertà, e dove sia, e dove non sia la pazzia, nessuno lo può dire. (*Viva ilarità*).

Invece, stando nei termini della legge, ho osservato e ripeto:

Dal giorno in cui un condannato che poi diventò folle, egli ha consummato l'ultima ora del debito che per la condanna ha con la società, non è più un servo di pena; è un pazzo che potrà essere custodito dai parenti, che potrà essere custodito dalla provincia sotto l'impero del diritto comune, ma che ha il diritto di passare dai manicomi giudiziari, missione di carcere e di ospedale, a manicomi comuni.

Una legge che perpetua la qualità di detenuto giudiziario a chi ha espriata la pena, è ingiusta. Il rispetto alla sventura ed al diritto comune sono nella coscienza del Senato. Comprendo che la legge penale abbia permesso al

presidente del tribunale, a giudizio finito, prosciolto un giudicabile, di decidere se possa essere messo in esperimento. Comprendo che il condannato pazzo debba andare in manicomio speciale.

Ma appena finita la pena io non vedo che il ritorno al diritto comune. Io non credeva che queste cose dovessero essere discusse.

D'altra parte ringrazio il collega Costa di avere invitato ancora una volta il ministro guardasigilli e il ministro dell'interno a dire se, istituite le sezioni criminali dei manicomi provinciali o dei manicomi di consorzio, o dei manicomi privati che faranno l'ufficio di carceri di Stato, sotto il nome di manicomi giudiziari, occorranza sanzioni penali contro le fughe per negligenza o per agevolezza di personale.

Io credo che il Senato, che è un corpo essenzialmente conservatore, non possa mandar fuori una legge senza che queste disposizioni sieno chiaramente formulate nella legge.

Io torno a ripetere ancora al ministro guardasigilli, il quale ha la responsabilità della custodia delle leggi, che il regolamento del 1° febbraio 1889 non contiene, come non poteva contenere, alcuna sanzione, alcuna clausola che si riferisca a questa novità di legge, per la quale novità di legge lo Stato ai suoi manicomi giudiziari fa unire la libera concorrenza.

Credo che queste siano cautele giustissime e sante, sulle quali certamente l'onnipotenza legislativa farà quello che vuole; ma il mio dovere è compiuto (*Bene*).

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Se l'onor. senatore Pierantoni è tormentato dal dubbio da lui espresso, faccia prima che finisca la discussione della legge, una proposta, che esamineremo, e vedremo se sarà il caso di accettare.

L'onor. senatore Costa non nega che il regolamento sufficientemente provveda, ma afferma che quel regolamento debba considerarsi, per le sue imperfezioni, come lettera morta. Ma, se così fosse, bisognerebbe rifarlo di sana pianta, e rifacendolo si potranno esaudire i voti espressi da lui e dall'onor. Pierantoni.

Io non discuterò qui, perchè non è il caso, il valore di quel regolamento, affermo solo che esso contiene due disposizioni, le quali, a parer

mio, corrispondono al desiderio dell'onorevole senatore Pierantoni.

Il regolamento annovera fra gli stabilimenti penali anche i manicomi giudiziari; e prescrive che a questi siano proposti due direttori: l'uno tecnico l'altro amministrativo, i quali rispondano della custodia dei folli alla loro cura affidati.

Ad ogni modo, se ciò a parer suo non basta, se desidero maggiori cautele, faccia analoghe proposte.

Quanto alla questione più grave concernente l'art. 42, l'on. Pierantoni deve considerare questo: che l'art. 42 citato contempla il caso in cui un condannato divenga folle durante l'espiazione della pena. Quando questo accade si fa il passaggio dal carcere al manicomio giudiziario colle cautele e garanzie dettate nell'art. 39. Se finita la pena la follia continua, costui che fu riconosciuto e dichiarato matto, che fu rinchiuso nel manicomio come matto, che è pazzo tuttavia deve essere rilasciato solo perchè la pena è finita?

Ma se facciamo una legge per mettere nel manicomio tutti coloro che danno certi segni di pazzia pericolosa, sarebbe assurdo che fossero rilasciati senz'altro i matti delinquenti, già reclusi come tali nel manicomio. Ma perchè il giudizio è commesso al Presidente e non al Tribunale?

Ecco la questione vera, giacchè il contenuto dell'art. 42 non è nuovo, e si trova in tutti i progetti precedenti che furono esaminati dalla Camera elettiva.

Si sostituì al tribunale il presidente, per porre d'accordo l'articolo 42 coll'articolo 14 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice penale.

Nell'art. 14 invero si tratta di cosa diversa, si tratta cioè dell'imputato assolto per vizio di mente, non del condannato che impazzisca durante l'espiazione della pena; ma il caso è più delicato, perchè l'imputato prosciolto è un cittadino come ogni altro, e quindi ha diritto a tutta la protezione accordata agli altri cittadini. Nondimeno l'art. 14, avendo riguardo che il prosciolto ha già per follia perpetrato un grave danno, premunisce la società contro la ripetizione di simili eccessi, e dà al solo presidente la facoltà di giudicare se sia opportuno di rinchiederlo in un manicomio.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

Il caso del quale si occupa l'art. 42 è più grave, ma se in questo caso il Senato crede si debba sostituire il tribunale al presidente, faccia pure, ma vi sarà discordanza fra l'art. 42 e l'art. 14 delle disposizioni transitorie.

Il Governo aveva l'obbligo di mettere d'accordo codeste disposizioni, ma se siamo d'accordo che debba esservi un'autorità, la quale giudichi se convenga rilasciare o continuare a mantenere il folle delinquente nel manicomio giudiziario dopo espiata la pena, la questione sollevata dall'onor. Pierantoni si riduce a questo: o si vuole mantenere l'armonia fra l'articolo 14 delle disposizioni transitorie e la legge che discutiamo, e in tal caso occorre mantenere integralmente l'articolo ministeriale; se volete essere più rigorosi e sacrificare a questo scrupolo questa armonia, fatelo pure, ma la sostanza è la stessa, o che decida il presidente con ordinanza o che decida il tribunale.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'on. guardasigilli ricorderà che io quando oggi ho avuta l'intenzione di parlare sull'art. 38 per dirmi favorevole a questa parte del disegno di legge che era combattuta, ho esordito col ricordare la discussione del 14 aprile 1877 nella Camera dei deputati, ed ho invocato la legge speciale del Belgio, un paese civile, liberale da cui abbiamo imitato tante altre leggi, la legge del 18 giugno 1850, che pone questa responsabilità per i manicomi giudiziari che non siano di Stato, perchè altrimenti quei manicomi sono perfettamente prigioni. Ma, ecco il *ma*, dal banco dei ministri, e dal banco dell'Ufficio centrale si è risposto quello che non era conforme all'esattezza, che il regolamento aveva tutto provveduto, e ci è voluto un lungo sentimento di abnegazione per ritornare sempre sullo stesso argomento e vincere la resistenza; ora soltanto il ministro mi ha invitato a fare una proposta. La mia proposta è questa: che si studi la legge belga; perchè è strano l'obbligo che si vuol fare a noi senatori: non basta l'indicare una lacuna di legge; bisogna diventare membro aggiunto dell'Ufficio centrale ed improvvisare sollecitamente aggiunte; questo modo accelerato di far le leggi a me non piace. Così ho risposto alla prima questione.

Quanto alla seconda, non si sfondino porte aperte col dire che il condannato, che è diventato pazzo e che ha espiato la pena, non debba ritornare in libera società. Ma io l'ho detto dal primo momento: chi mai può mettere in dubbio che simigliante infelice non debba essere trattato col diritto comune con cui sono trattati tutti i pazzi? Dunque è certo che questo individuo, se è ancora infermo, dovrà avere per sé la pietà umana, la pubblica assistenza; ma io non ha fatta questione tra tribunale o presidente; io ho detto che non capisco, perchè si sia voluto trovare una analogia tra l'art. 14 delle disposizioni di esecuzione del Codice penale con questa parte nuovissima della legge.

L'art. 14 delle disposizioni considera il caso del giuri o del tribunale penale, che abbia dichiarato un individuo non imputabile, perchè folle, e ammette una procedura speciale e la custodia, eppure ha riconosciuto l'impossibilità che il magistrato giudicante in linea penale possa giudicare dell'interdizione di questo individuo, tanto è vero che il presidente farà ordinanza provvisoria senza che ci sia istanza nè di parte civile, nè di avvocati, poi verrà il presidente del tribunale civile che farà l'ordinanza definitiva. Ma siamo sempre in materia penale; in materia di repressione, mentre invece quando si tratta di un giudicato e di chi diventò demente durante la pena, e che fu trasferito nel manicomio criminale, terminata la sua pena deve rientrare nel diritto comune, ed io tre volte ho detto: « Non so capire perchè i parenti non sieno chiamati, e perchè lo si voglia mantenere nello stesso manicomio ».

Io se dovessi consigliare emendamenti direi: perchè la legge aspetta l'ultima ora e non comanda che un mese prima del pieno decorimento della pena sieno chiamati i parenti e si pensi a fare il giudizio per sapersi se debba tornare libero o passare in manicomio comune?

Se vi sono parenti che lo vogliano prendere in casa, se vi possono essere parenti che per umana pietà non vogliano far rimanere questo individuo in mezzo agli altri detenuti, con qual diritto lo Stato vorrebbe prolungare la pena? E il riprendere un po' l'aria nativa, e il consorzio della famiglia, il rivedere i propri congiunti, non porterebbero anche addurre la possibilità di una guarigione?

Per queste ragioni aveva dato un argomento

all'onor. ministro guardasigilli degno del suo studio e di quello dell'Ufficio centrale.

Sono queste le ultime parole che avrò detto in questa delicata ed importante materia. (*Approvazioni*).

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego il Senato di non sospendere e di decidere la questione.

Sul proposito mi permetto di osservare due cose all'onor. Pierantoni.

La prima che non abbiamo bisogno di studiare la legge del Belgio per risolvere una questione, che è già risolta e che per abbondare può essere modificata, ma non creata di nuovo.

L'onor. senatore Costa ha detto: Quel regolamento non è stato applicato. Male, se non è stato applicato.

E io dirò all'onor. Costa che non è stato applicato, perchè è difettoso e deve essere modificato.

Ma modificare un regolamento non significa che talune questioni non possano essere risolte col regolamento. Io credo che la questione della responsabilità di coloro che debbono impedire che i detenuti, o comuni o folli, evadano, si risolve più facilmente col regolamento che con la legge. Ad ogni modo, a contentare l'onor. senatore Pierantoni dichiaro che, dovendo fare il regolamento per l'attuazione di questa legge, perchè tanto l'onor. Pierantoni quanto l'onor. Costa riconosceranno che un regolamento bisognerà farlo, io terrò presente le loro osservazioni, e se non bastano le cautele contenute nel regolamento generale, ne introdurremo anche altre nel nuovo.

Veniamo ora alla seconda parte.

L'onorevole senatore Pierantoni dice: ma come, quando il condannato ha espiata la pena voi volete lasciare al presidente il decidere se deve continuare a tenerlo, e volete continuare a tenerlo nel luogo ove è stato tenuto per tanti anni?

Anzitutto osservo all'onor. Pierantoni, che questo condannato che ha espiata la pena non si trova certamente in condizione migliore di quella di un cittadino qualunque, il quale, preso dagli agenti di pubblica sicurezza, è mandato

al manicomio e poi dev'essere denunziato al presidente del tribunale e il presidente deve decidere.

Per questo individuo che ha passato tanti anni nel manicomio, esiste già una prova; quindi il presidente del tribunale, assumendo le informazioni, sa già di che cosa si tratta. Viene l'altra osservazione.

Ma come, volete continuare a tenerlo nel manicomio penale?

No, onorevole Pierantoni, non si può continuare a tenerlo in quel manicomio, e se non fosse per altro, per una ragione molto semplice: quel manicomio è mantenuto a spese dello Stato e vi si paga di più di quello che pagasi pei folli comuni.

Quindi, per l'individuo che ha finito la pena, chi paga, onor. Pierantoni?

Non sarà certo lo Stato.

Bisogna vedere se questo individuo appartiene ad una famiglia che ha la possibilità di pagare, e allora sarà la famiglia che paga, la quale non vorrà tenercelo per non pagare due lire al giorno invece di 1,40 od 1,50. Pagherà la provincia e il comune, se il folle è povero; quindi quell'inconveniente che l'onor. sen. Pierantoni prevedeva, cioè, che espiata la pena e dovendo continuare a rimanere nel manicomio, rimanesse nel manicomio penale, non esiste affatto.

Per queste considerazioni prego il Senato di non rimandare la questione e di volerla decidere oggi stesso.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io propongo un emendamento, perchè finalmente il ministro mi ha dato ragione. Tanto riconosce che è impossibile di continuare a trattare questo individuo come detenuto nei manicomi giudiziari, che cesserà perfino il dovere dello Stato di fare le spese perchè viene il diritto comune, e pagherà la famiglia o la provincia, e via discorrendo.

La legge però qui dice tutt'altro di quello che dice il ministro, perchè nella legge si tratta solo di sapere se « debba rimanere nel manicomio stesso ».

Si potrebbe facilmente dire invece: « Il presidente del tribunale, osservata la procedura del Codice civile per la interdizione e l'inabilitazione, deciderà ».

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

NICOTERA, *ministro dell'interno*. È già interdetto.

Senatore PIERANTONI. È una interdizione connessa alla pena che deve espiare. Del resto, se il Senato vuol dare facoltà al ministro di disciplinare la materia nel regolamento, gliela dia, ma di questa potestà di regolare poteri ne abbiamo già fatto dolorosa esperienza.

Lungi da me l'idea che un Verga Andrea o altri chicchessia possa fare evadere dei detenuti consegnati a lui, ma si tratta del personale, degli infermieri, delle suore di carità, ed a me pare che una materia di responsabilità civile e di responsabilità penale non possa essere affidata al regolamento.

L'Ufficio centrale decida prima sull'emendamento; il Senato deciderà poi sulla materia del regolamento.

Io direi dunque così:

« Il presidente del tribunale civile del circondario, assunte le opportune informazioni, ed osservata la procedura dell'interdizione e della inabilitazione, ecc. ».

Si dovrebbero poi levare le parole: « nel manicomio stesso », altrimenti vi sarebbe contraddizione tra la parola del ministro ed il testo di legge proposto.

PRESIDENTE. Il senatore Pierantoni propone che in questo art. 42 dopo le parole: « Il presidente del tribunale civile del circondario assunte le opportune informazioni », si aggiunga: « ed osservata la procedura per l'interdizione e l'inabilitazione, deciderà con apposita ordinanza, ecc. » e poi si dica: « debba rimanere in un manicomio fino a completa guarigione, oppure debba essere consegnato allà famiglia ».

Prego l'Ufficio centrale di esporre il suo avviso intorno a queste modificazioni.

Senatore PIERANTONI. Propongo inoltre che siano tolte anche le parole « fino a completa guarigione ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARTOLI. Io pregherei gli onorevoli Pierantoni e Costa di volere, se non ritirare, modificare almeno il loro emendamento; poichè non è possibile accettare la procedura degli interdetti per gli alienati sottoposti a condanna penale. Noi stiamo votando una legge speciale la quale stabilisce forme particolari

che sono assolutamente diverse da quelle che regolano la procedura per la interdizione.

Si sa che per la pronuncia della interdizione occorre istituire un formale giudizio, il quale non può essere adottato per l'alienato delinquente contemplato in questo progetto, che ha forme del tutto diverse da quelle dell'interdizione.

Quindi è che l'emendamento non può essere accettato.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. L'onorevole Bartoli ha invitato me a ritirare l'emendamento.

Io non avrei difficoltà a dichiarare che mi associo, in massima, alle considerazioni esposte dall'onorevole Pierantoni; ma non posso ritirare una proposta che non ho fatta. Io ho detto invece, e lo ripeto, che in materia così delicata non s'improvvisa: ho pregato l'Ufficio centrale ed il ministro di voler esaminare le proposte che vennero fatte; e siccome oggi non si può votare e domani si deve necessariamente riferire sul coordinamento, ho proposto di rinviare a domani la votazione di questo articolo.

Io non ho bisogno di dire che non pongo alcuna importanza alla mia proposta, suggerita da un sentimento di profondo rispetto verso il Senato. Quello che desidero è che non esca dal Senato un progetto di legge che contraddica, senza alcuna necessità, al diritto comune. Questa è l'unica mia aspirazione, è l'unica preghiera che rivolgo all'Ufficio centrale e al ministro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego l'onorevole Costa di ritenere che non vi è nulla d'improvvisato, e che per questa parte della legge mi sono creduto in dovere di attenermi al parere del guardasigilli passato e del guardasigilli presente; che è stata studiata particolarmente, perchè riguarda la parte penale, ed era naturale che io dovessi stare al parere dell'onor. ministro di grazia e giustizia.

E poi, è stata anche studiata dall'Ufficio centrale; e se dopo avere udito il parere del guardasigilli e dell'Ufficio centrale; se dopo la discussione avvenuta, non siamo ancora in condizione di giudicare, e riteniamo che la cosa

è improvvisata, non saprei che altro dobbiamo aspettare.

Prego l'onor. Costa di vedere se si può accontentare di questa modificazione, che mi pare la maggiore, fatta dall'onor. Pierantoni, cioè dove è detto: « debba rimanere nel manicomio stesso », si potrebbe dire: « debba rimanere in un manicomio fino a completa guarigione, o venire consegnato alla famiglia, o affidato a manicomi provinciali ».

Se si contenta di questa modificazione, mi pare risolta la difficoltà maggiore.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Allora prego l'onorevole ministro a volere anche esso accettare una modificazione, cioè di sopprimere le parole: « completa guarigione », e mettiamo invece: « od affidato a manicomi pubblici o privati ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego l'onorevole Pierantoni di consentire che si dica: « in un manicomio », visto che io ho abbandonato il manicomio speciale, e sono pronto a consentire a lui la soppressione delle parole: « completa guarigione ».

E l'articolo quindi rimarrebbe così modificato:

« Il presidente del tribunale civile del circondario, assunte le opportune informazioni, deciderà con apposita ordinanza, se il condannato recluso nel manicomio giudiziario, il quale, finita la durata della pena, non sia ancora guarito dall'alienazione mentale, debba rimanere in un manicomio o venire consegnato alla famiglia ».

PRESIDENTE. Allora, come il Senato, ha udito si omettono le ultime parole di questo articolo, cioè: « manicomi pubblici o privati ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. A me pare che si sia voluto fare una questione per una ipotesi che non esiste.

L'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Pierantoni non aggiunge niente a quello che già c'era nell'articolo.

C'era, è vero, in questo abbondanza di parole, ma l'ipotesi dell'onor. Pierantoni vi era espressissima.

Perchè, non è esatto che il tribunale, data la persistenza della pazzia, debba necessariamente mantenere nel manicomio giudiziario il già condannato. E ove questo solo l'articolo dicesse finirebbe a quel punto; invece esso continua e dà espressa potestà al tribunale di consegnare il già condannato « alla famiglia »; e ciò non è tutto, gli dà pure potestà di affidarlo « a manicomi pubblici o privati ».

Dunque non si tratta che di facoltà data al presidente di lasciare il già condannato nel manicomio giudiziario, inviarlo al manicomio pubblico o privato, o consegnarlo alla famiglia.

Questa stessa facoltà rimarrà, allorquando avremo detto semplicemente che l'invio del demente si fa « in un manicomio », o se ne fa la consegna alla famiglia.

Se non che, restringendo l'articolo a quelle parole, si debbono eliminare anche le ultime « od affidato a manicomi pubblici o privati ».

Dei manicomi ve ne sono di tre specie: giudiziario, pubblico, privato.

Onde, accettando l'emendamento Pierantoni, non si fa che una concessione di parole; la sostanza era nell'articolo, e rispondeva al pensiero dell'onor. senatore Pierantoni.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io non pongo in dubbio che il signor ministro dell'interno abbia proposto una legge da lui lungamente meditata; il che non ha impedito però che abbia dovuto essere perfezionata stamane con le proposte fatte dal suo collega il guardasigilli. Ma spero che egli non porrà in dubbio che io abbia preso la parola, senza avere, intorno all'argomento, delle idee molto precise, e sufficientemente meditate. Soltanto io non pretendo che l'Ufficio centrale ed il Senato le accettino ad occhi chiusi, sperando che non siano considerate tali da essere ad occhi chiusi rigettate. Sarà una cattiva abitudine la mia; ma non pretendo all'infallibilità, e credo che la prudenza e la modestia possano farmi risparmiare molti errori.

Intorno, però, alla responsabilità della custodia e dei custodi nei manicomi giudiziari, credo di avere esposte delle idee precise e corrette. Il regolamento del 1891, onorevole mini-

stro, se anche ha potuto legalmente ed efficacemente provvedere alle case di custodia degli imputati a dipendenza dell'autorità giudiziaria, e dei condannati in espiatione di pena, mantenute dallo Stato come succursali delle carceri giudiziarie, o delle case di pena, non ha potuto provvedere pei manicomi pubblici, provinciali e consorziali, con riparti o sezioni giudiziarie, che soltanto da questa legge traggono vita.

Se può sostenersi che quelle sono case di legale detenzione e come tali parificati alle carceri giudiziarie ed alle case di pena, non credo che possa dirsi altrettanto di queste. E siccome le ipotesi e le sanzioni penali non possono essere applicate per analogia, non credo possano esservi giudici disposti a considerare queste case come luoghi di legale custodia, nè gl'infermieri come agenti della pubblica forza od i medici come pubblici ufficiali; non credo che possano esservi giudici disposti a punire come delitto l'evasione violenta da queste case, o il fatto degli infermieri o medici che con fatti positivi di complicità o negativi di negligenza, la facilitassero.

Ed è perciò che io credo indispensabile, se si vuole avere una responsabilità seria, e se si vuole avere una sanzione penale efficace, porre nella legge e non in un semplice regolamento qualche cosa che stabilisca l'equiparazione di questi manicomi giudiziari, provinciali o consorziali, alle vere case di custodia.

E in questo senso io propongo un'aggiunta che era già preparata quando ho preso per la prima volta la parola.

Io non intendo però che s'improvvisi in una materia tanto delicata, e raccomando ancora al ministro ed all'Ufficio centrale di volerla studiare per riferirne nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Siccome ora si discute l'art. 42 al quale si riferisce la proposta dell'onor. Pierantoni concordata, si può venire ad una votazione sull'articolo medesimo.

Poi seguirà l'articolo aggiuntivo proposto dal signor senatore Costa.

Ora gli emendamenti proposti all'articolo 42 sono i seguenti:

1. Che nel primo alinea dove è detto: « debba rimanere nel manicomio stesso », si dica: « debba rimanere in un manicomio »;

2. Che si sopprimano le parole: « fino a completa guarigione »;

3. E le altre: « od affidato a manicomi pubblici o privati ».

Rileggo il primo alinea dell'art. 42 con le modificazioni concordate.

Art. 42.

Il presidente del tribunale civile del circondario assunte le opportune informazioni, deciderà con apposita ordinanza che il condannato recluso nel manicomio giudiziario, il quale, finita la durata della pena, non sia ancora guarito dall'alienazione mentale, debba rimanere in un manicomio, o venire consegnato alla famiglia.

Chi approva il primo alinea così emendato dell'art. 42 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo la seconda parte dell'articolo:

« Ove cessino le ragioni che determinarono la ulteriore permanenza dell'alienato nel manicomio, spetta allo stesso presidente, sulla istanza delle parti, od anche d'ufficio, revocare la già emessa ordinanza ».

Chi approva questo secondo alinea dell'art. 42 voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 42 così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora passiamo all'articolo 43.

Art. 43.

Le ammissioni e le dimissioni dai manicomi giudiziari degli individui di cui al comma c dell'art. 38 sono deliberate dal tribunale civile. Ancorchè manchi la domanda e il certificato medico di cui all'art. 8, il tribunale può decretare l'ammissione dell'imputato prosciolto, in base all'istanza dell'autorità di pubblica sicurezza.

La dimissione deve essere preceduta da dichiarazione motivata del medico direttore del manicomio, e, al bisogno, di uno o più alienisti, escludente il pericolo della restituzione in libertà dell'imputato prosciolto.

Il ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, propone che si riprenda l'articolo 42 come era

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

stato proposto dal ministro medesimo; però introducendovi delle modificazioni.

Rileggo l'art. 42 (43 dell'Ufficio centrale) nel testo ministeriale.

Art. 43.

Le ammissioni e le dimissioni dai manicomi giudiziari degli individui di cui al comma *c* dell'art. 38 saranno regolate a sensi delle disposizioni vigenti. Però la loro dimissione sarà ordinata dal magistrato in base a dichiarazione motivata del medico direttore del manicomio e, ove occorra, di uno o più alienisti, la quale dimostri scevro di pericolo il restituirli in libertà.

A questo articolo il ministro e l'Ufficio centrale propongono che in luogo di dire: « l'articolo 37 » si dica: « l'articolo 38 ».

E che, invece di dire: « a senso delle disposizioni vigenti » si dica « a senso delle norme legislative vigenti ».

Pongo ai voti questi due emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 43 così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 44.

Le spese pel mantenimento dei delinquenti alienati condannati o giudicabili, sia nei manicomi giudiziari che nei pubblici, saranno a carico dello Stato.

La competenza delle spese per gli individui rinchiusi nei manicomi giudiziari a mente degli articoli 42 e 43, sarà regolata secondo le norme stabilite pel mantenimento dei pazzi comuni.

Il senatore Griffini propone a questo articolo il seguente emendamento: invece di dire « dei delinquenti alienati » si dica « degli alienati condannati o giudicabili ».

Il senatore Griffini ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. L'ora avanzata mi impone l'obbligo di esser breve.

Si tratta di un emendamento semplicissimo e di pura forma, ma che, a mio credere, merita di essere accolto dal Senato.

Mi astenni dal segnalarlo prima d'ora al signor ministro ed all'Ufficio centrale, giacchè col farlo mi sarebbe sembrato di mettere in dubbio la loro perspicacia, quasi che avessi ritenuto necessario che portassero per due volte la loro attenzione su questo emendamento.

La prima parte dell'articolo 44 è così concepita:

« Le spese pel mantenimento dei delinquenti alienati condannati o giudicabili, sia nei manicomi giudiziari che nei pubblici, saranno a carico dello Stato ».

Mi pare che questo comma contenga una contraddizione assoluta che è necessario rimuovere. Qui si parla di delinquenti di due categorie, condannati e giudicabili; ma i giudicabili non si possono chiamare delinquenti e non si possono mettere a fascio con questi. Ognuno ha dritto alla buona fama negativa e perciò di esser considerato innocente fino a che non sia giudicato reo, e conseguentemente non si può comprendere sotto la parola « delinquenti » anche il giudicabile. Nè col togliere dall'articolo la parola « delinquenti » vi si porterebbe un turbamento qualsiasi. Anzi, facendo scomparire una contraddizione, acquisterebbe una forma migliore.

Secondo il mio modo di vedere, questo primo comma dovrebbe essere concepito così « Le spese per il mantenimento degli alienati condannati o giudicabili, sia ecc. ».

Ho detto pochissime parole, ma, attesa la semplicità dell'emendamento e la evidente sua opportunità, credo di essere stato compreso non solo, ma che la mia proposta possa essere accolta.

■ PRESIDENTE. Il signor ministro accetta la modificazione proposta dal senatore Griffini, che all'art. 44 invece di dire: « Le spese pel mantenimento dei delinquenti alienati condannati o giudicabili, ecc. », si dica: « Le spese pel mantenimento degli alienati condannati o giudicabili, ecc.? »

NICOTERA, ministro dell'interno. Accetto.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Chi approva che all'art. 44 invece di dire: « Le spese pel mantenimento dei delinquenti alienati ecc. », si dica: « Le spese pel mantenimento degli alienati ecc. », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

Pongo ai voti il complesso dell'art. 44 così emendato:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 45.

Ferme le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, la vigilanza ed ispezione dei manicomi giudiziari seguirà le norme di che nell'art. 29.

Mi sembra che vi sia qui un errore di stampa, e che si debba dire: « seguirà *colle* norme ecc. ». Pongo ai voti l'art. 45 con questo emendamento.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.
(Approvato).

Art. 46.

I deliberati del tribunale civile dei quali è discorso in questa legge devono essere preceduti dalle conclusioni del procuratore del Re.

A questo articolo è proposta un'aggiunta che mi fu rimessa dal signor relatore dell'Ufficio centrale e firmata dal senatore Pagano:

« Avverso le deliberazioni del tribunale civile è ammesso il reclamo alla Corte di appello in Camera di consiglio nei modi previsti dal Codice di procedura civile, pei provvedimenti di volontaria giurisdizione ».

Signor senatore Majorana Calatabiano accetta questa aggiunta?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Sì, l'abbiamo accettata.

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARTOLI. Io proporrei che all'art. 46 dove è detto: « I deliberati del tribunale civile » si aggiungesse « o le ordinanze del presidente dei quali, ecc. », perchè anche il presidente può emettere provvedimenti di questo genere in virtù di alcune disposizioni di questa legge.

PRESIDENTE. Il signor ministro ed il signor relatore accettano l'aggiunta proposta dal senatore Bartoli, cioè che in principio dell'articolo si dica:

« I deliberati del tribunale civile o le ordinanze del presidente dei quali, ecc. »?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto al primo paragrafo.

Coloro i quali intendono si aggiungano dopo le parole « I deliberati del tribunale civile » le altre « o le ordinanze del presidente », sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Il signor ministro accetta l'aggiunta a questo articolo concordata dall'Ufficio centrale col senatore Pagano?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

Pongo ai voti l'aggiunta all'art. 46 concordata tra l'Ufficio centrale e il ministro che ho già letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 46 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 47.

Con regolamento approvato dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per l'esecuzione della presente legge che andrà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione di essa, rimanendo contemporaneamente abrogate le disposizioni generali e speciali vigenti in materia nelle diverse provincie del Regno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Si sarebbe concordata coll'Ufficio centrale ed anche coll'onor. senatore Costa questa nuova formola dell'art. 47:

« Con regolamento approvato dal Re saranno stabilite le norme per la responsabilità della vigilanza e custodia degli alienati nei manicomi giudiziari e provinciali e per l'esecuzione della presente legge, che andrà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione di essa, rimanendo contemporaneamente abrogate le disposizioni generali e speciali vigenti in materia nelle diverse provincie del Regno ».

PRESIDENTE. Dunque il signor ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale e con l'onor. sena-

tore Costa, propone la seguente nuova formola all'art. 47: « Con regolamento approvato dal Re..... ».

Sarebbe meglio detto, mi pare: « Con decreto reale », come è abitudine.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sta bene.

PRESIDENTE. « Con regolamento approvato con decreto reale saranno stabilite le norme per la responsabilità della vigilanza e custodia degli alienati nei manicomi giudiziari e provinciali e per l'esecuzione della presente legge, che andrà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione di essa, rimanendo contemporaneamente abrogate le disposizioni generali e speciali vigenti in materia nelle diverse provincie del Regno ».

Senatore CALENDÀ V. Bisognerebbe anche dire: « consorziali ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Perdoni, onorevole senatore, il manicomio consorziale appartiene al consorzio fra più provincie; il manicomio privato è quello che assolutamente appartiene ad un privato. Vi sono dunque manicomi dello Stato, manicomi provinciali, consorziali e privati.

Senatore CALENDÀ V. Io credo che il linguaggio della legge debba essere uniforme in ogni sua parte quando si vuol esprimere la stessa cosa.

Noi abbiamo riconosciuta l'esistenza dei manicomi giudiziari nell'art. 38 ed abbiamo visto nell'art. 26 le sezioni di manicomi giudiziari nei manicomi comuni.

In questo articolo è detto: « ogni manicomio pubblico dovrà contenere, oltre alle ordinarie sezioni, una sezione per i pazzi criminali ».

Il solo manicomio *privato* è escluso da cotale obbligo, e *pubblico* è non solo il manicomio provinciale, ma anche il manicomio comunale, il consorziale, o che sia costituito da più provincie riunite in consorzio, o da più comuni, o da più enti autonomi che sono pubblici istituti, o anche da un manicomio costituito come fondazione autonoma di pubblica assistenza.

Se si adopera, come si propone la parola *provinciali* invece di *pubblici*, rimarrebbero sottratte alla disciplina, alla sorveglianza e alla responsabilità cui si vuol provvedere col regolamento, tutte le sezioni create per l'art. 26 negli altri manicomi *pubblici*, ma non *provinciali*.

Quindi, per uniformità del linguaggio legislativo, io propongo che si dica: *manicomi giu-*

diziari e manicomi pubblici, nell'articolo che si discute.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 47 come verrebbe emendato:

« Con regolamento approvato con decreto reale saranno stabilite le norme per la responsabilità della vigilanza e custodia degli alienati nei manicomi pubblici e giudiziari, e per l'esecuzione della presente legge che andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione, rimanendo contemporaneamente abrogate le disposizioni generali e speciali vigenti in materia nelle diverse provincie del Regno ».

Domando ora al senatore Costa se mantiene la sua proposta.

Senatore COSTA. Siccome ho raggiunto il mio scopo, così non ho ragione d'insistere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 47, come l'ho testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Orapasseremo all'articolo aggiuntivo proposto dal signor senatore Todaro Francesco, a cui l'Ufficio centrale darà poi il numero che crederà. Lo leggo:

Art. ... (Aggiunto).

« Alla nomina dei medici dei manicomi pubblici, si provvederà mediante concorsi, le norme dei quali saranno stabilite da apposito regolamento ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego l'onorevole Todaro a voler togliere la parola « apposito » e dire senz'altro « regolamento ».

Senatore TODARO F. Sta bene. Non ho nessuna difficoltà a toglierla.

PRESIDENTE. Questo emendamento è stato già più volte svolto dal senatore Todaro; quindi mi pare non sia il caso di un ulteriore svolgimento.

Senatore TODARO F. La prego di concedermi la parola per una semplice spiegazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Dirò una sola parola per la interpretazione della parte che si riferisce al regolamento.

Ho rimandato al regolamento la parte delle norme per i concorsi, poichè, per la loro na-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

tura, queste norme possono variare, secondo l'esperienza dimostrerà.

Ma lo ripeto ancora una volta, desidero che quando si farà il regolamento si tenga conto che la Commissione deve essere composta di persone competenti nella materia.

In secondo luogo desidero che i candidati, i quali concorrono, qualunque sia la forma che si scelga per il concorso, debbano presentare un certificato di aver frequentato per un anno un manicomio o una clinica psichiatrica.

Del resto questo che io dico è conforme a quello che si fa in Francia.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore TODARO F. In Francia si richiede che il candidato provi con un certificato di avere frequentato per un anno almeno un corso di clinica psichiatrica o un manicomio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io francamente esprimo una certa sfiducia nel metodo dei concorsi per provvedere a certi uffici, sfiducia acquistata in una lunga esperienza. Io credo che si danno dei casi nei quali persone di merito si escludono dai concorsi. Se voi volete sancire qui la forma, colla quale devono essere scelti i medici pei manicomi, mi pare che non si faccia cosa utile, salvo il caso che si tratti di trovar persone le quali sieno arrivate in reputata fama, e allora io mi opporrei.

L'ora tarda mi impedisce di esprimere la mia ripugnanza acquistata dall'esperienza per questa forma di concorsi, per provvedere ad alti uffici, quando non si può ricorrere alla ricerca di persone già conosciute per meritata fama.

Per queste ragioni io dichiaro che voterò contro l'articolo aggiuntivo che impone al Governo una forma di nomine.

Possa il Governo ricorrere, nel caso che non trovi persone additate dalla opinione pubblica, ai concorsi; ma non vorrei che facesse parte di una legge, questa forma di elezione dei medici pei manicomi.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Io mi era proposto all'articolo 29 di ripetere il voto per un ispettorato *alienistico, psichiatrico, freniatrico*, come più vi piaccia di chiamarlo, un ispettorato insomma tecnico, e speravo che allora mi sanebbe ve-

nuto in soccorso il vigile senatore Bizzozero, il quale conosce le mie aspirazioni e sa che sono quelle di tutti i direttori di manicomi, di tutti i medici alienisti italiani.

E speravo che con maggior vigore mi sarebbe venuto in soccorso l'egregio ministro dell'interno, del quale ricordo le testuali parole con le quali con molta verità e giustizia ha riconosciuto l'importanza di un ispettorato apposito tecnico.

Io non so come ho lasciato passare inavvertito quell'articolo. L'approvazione che vi diede il Senato, mi avvisa che il ritornarvi sopra ora sarebbe opera tardiva e vana, perciò io mi rassegno al fatto compiuto. Ma non posso lasciare chiudere questa discussione senza pregare l'onorevole ministro, a cui auguro lunga vita e lunga permanenza al Governo, perchè voglia insistere nelle sue idee e fare quello che hanno fatto le nazioni più avanzate nella civiltà moderna, specialmente la Francia ed il Belgio in Europa, e gli Stati Uniti in America, perchè cioè voglia istituire un apposito ispettorato e collocarselo al fianco; perchè, o io m'inganno a gran partito, o sarà a lui difficilissimo, per non dire impossibile, l'esercitare un'azione tutrice, moderatrice, veramente benefica, come è certo nei suoi voti, sulla vasta azienda degli ospedali di malattie psichiche e sulla sorte della infelice e sempre crescente popolazione degli alienati di mente.

Senatore TODARO F. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TODARO F. Io devo confessare che mi meraviglio che la opposizione mi venga dall'onorevole Cannizzaro. Gli sono venuti un po' troppo tardi gli scrupoli. In ogni modo debbo dire che forse non mi sarò saputo spiegare, ma mi permetterò di ripetere che questa disposizione aggiuntiva va annessa all'art. 43; ed in questo si parla appunto della elezione del direttore e del numero dei medici.

Pel direttore provvede l'art. 43 e vi provvede nel senso più logico; ma per la nomina dei medici non dice nulla. Io propongo che questa sia fatta per pubblico concorso; che è stata la forma caldeggiata fin qui dall'onorevole Cannizzaro, e non capisco come egli oggi voglia entrare in una nuova via, mentre finora ne ha battuta una ben diversa.

Per la nomina del direttore occorre che egli, oltre al sapere, sia fornito di carattere e di specchiata moralità; e perciò la legge lascia al consorzio la libertà di scegliere questo direttore. Poi parla dei medici, parla del numero di questi, ma non dice il modo come si debbono scegliere.

Ora, volete che facciamo una legge organica e non diciamo il processo che si deve tenere per iscegliere questi medici?

È naturale: diamo al potere esecutivo la facoltà di farlo per regolamento e noi stabiliamone la forma. Facendo una legge bisogna stabilire la forma, ed io ho proposto di fare questa scelta per concorso. Il senatore Cannizzaro sa meglio di me che è stabilito nella legge Casati che i concorsi si fanno per titoli o per esami, ovvero per ambedue. Certamente voi dovete scegliere dei medici per un manicomio; fate il concorso o per titolo o per esame, ovvero fate ambedue le cose. Non so come si possa uscire da questa via in altro modo. Credete che non ci siano uomini competenti per fare questa scelta?

Io prego l'onor. Cannizzaro di proporre lui un altro modo, ed io lo accetterò, se sarà pratico, ma credo che non possa uscire da uno di questi modi: o per titoli, o per esame, o per l'uno e l'altro ad un tempo. Io questo ho detto, e non so come il senatore Cannizzaro abbia potuto obbiettare contro questa mia proposta.

PRESIDENTE. Domando al signor ministro se accetta la proposta del senatore Todaro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale l'accetta?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Accetto, salvo poi a portarla dove richiederà la materia.

PRESIDENTE. Verremo ora ai voti.

Rileggo l'aggiunta del senatore Todaro:

« Alla nomina dei medici dei manicomi pubblici si provvederà mediante concorsi, le norme dei quali saranno stabilite dal regolamento ».

Chi approva quest'articolo aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'illustre senatore Verga sa che io sono perfettamente della sua opinione, in quanto alla necessità dell'ispettorato, ed infatti, quando ebbi l'onore di presentare la prima volta questo disegno di legge, nella prima redazione vi era l'ispettorato; ma poi, siccome l'ispettorato non incontrò buona fortuna presso l'Ufficio centrale - e l'on. Verga comprenderà che cercare l'ottimo e rinunciare intanto al buono non è cosa saggia - io doveti accomodarmi a ciò che l'Ufficio centrale consentiva, cioè alla facoltà data al ministro dell'interno di nominare, in casi speciali, un ispettore.

L'onor. senatore Verga può essere sicuro di due cose: che se io avrò l'onore di applicare questa legge, non vi sarà l'ispettorato, ma vi saranno le ispezioni; che se avrò del tempo avanti a me come ministro, nel ritoccare la legge sulla composizione del Consiglio superiore di sanità, procurerò di far introdurre in quel Consiglio una persona competente in questa materia.

Vede l'onor. senatore Verga che, non avendo potuto ottenere la concessione dell'ispettorato generale, tenterò di raggiungere lo scopo in altra maniera, e sono sicuro che chiunque sarà il mio successore, se vorrà che realmente questo servizio proceda bene, dovrà fare ciò che mi propongo di fare io, cioè mandare ogni anno degli ispettori in giro, fino a quando questo servizio non sia bene avviato.

Spero che queste mie dichiarazioni saranno bastevoli a soddisfare, se non in tutto, in parte, i desiderî espressi dall'onor. senatore Verga.

Presentazione di un progetto di legge.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Mi onoro di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati: « Per autorizzare le provincie di Aquila, Bergamo ed altre dieci ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1892, il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso all'apposita Commissione incaricata dell'esame di questi speciali disegni di legge.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

Prego poi l'Ufficio centrale di voler domani in principio di seduta riferire sul coordinamento del disegno di legge intorno agli alienati ed ai manicomi, di cui si è oggi compiuta la discussione e sulle petizioni ad esso relative che gli furono trasmesse.

Preveggo anche i signori senatori che nella seduta di domani si procederà alla votazione di questo disegno di legge, e, speriamo, di qualcuno degli altri che sono all'ordine del giorno.

Domani dunque alle 2 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della ripa siaistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sull'esercizio dei telefoni;

Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima);

Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso;

Legge consolare;

Elenco di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 pom).



LXXXIII.

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi — Il senatore Majorana-Calatabiano riferisce sopra petizioni riguardanti il disegno di legge ed il Senato approva le proposte su di esse dell'Ufficio centrale — Relazione dello stesso senatore Majorana-Calatabiano sul coordinamento del progetto ed approvazione delle singole proposte dopo osservazioni del senatore Bartoli sull'art. 5 e dei senatori Finali, Calenda V., Bartoli, Parenzo, del ministro dell'interno e del relatore senatore Majorana-Calatabiano — Rinvio del progetto all'Ufficio centrale, pel suo definitivo coordinamento e per la successiva votazione a squittinio segreto — Discussione del disegno di legge: Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra — Parlano i senatori Angioletti, Parenzo, Pierantoni, il ministro della guerra ed il relatore senatore Fè d'Ostiani — Approvazione dei due articoli del progetto — Votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge summenzionati — Discussione del disegno di legge: Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica — Approvazione di un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale intorno al quale discorrono i senatori Blaserna relatore ed il ministro dell'istruzione pubblica; e dei dieci articoli del progetto — Risultato delle votazioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40 pom.

È presente il ministro della guerra e più tardi intervengono i ministri dell'interno, della marina, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI, legge:

« N. 73. La Deputazione provinciale di Aquila

domanda che venga modificato l'art. 27 del disegno di legge sui manicomi.

« 74. La Deputazione provinciale di Pavia.

Petizione identica alla precedente ».

Seguito della discussione del progetto di legge: «Intorno agli alienati ed ai manicomi» (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Intorno agli alienati ed ai manicomi ».

Prego il signor relatore dell'Ufficio centrale di voler riferire intorno alle petizioni concernenti questo progetto di legge che furono trasmesse all'Ufficio centrale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. A seguito di petizioni delle provincie venete, le quali con deliberazione del Senato del 24 aprile 1891 furono inviate al ministro dell'interno, le medesime provincie hanno reiterato i reclami; e una serie di altre provincie li hanno fatti propri.

I reclami son fatti con le petizioni ai numeri qui sotto specificati, inviate dalle rispettive Deputazioni provinciali, cioè:

Con quella di n. 18, reiterata con l'altra n. 72, di Piacenza.

Con quella di n. 19, reiterata con l'altra di n. 61, di Ravenna.

Con quelle n. 23 e 70, di Palermo.

Con quelle n. 32 e 59, di Novara.

Con quelle n. 51, di Firenze; n. 53, di Bologna; n. 58, di Alessandria; n. 62, di Ferrara; n. 63, di Perugia; n. 64, di Caserta; n. 65, di Modena; n. 66, di Lucca; n. 67, di Catanzaro; n. 73, di Aquila, e n. 84, di Venezia.

Con la petizione di n. 60, la Deputazione provinciale di Como, oltre ad uniformarsi al voto delle Venete, fa delle considerazioni perchè si veda modo di mettere a carico dello Stato una parte dell'onere.

La provincia di Cremona, con petizione n. 52, chiede equa ripartizione fra Stato e provincia.

Quella di Cagliari, con petizione n. 56, la chiede tra comune e Stato, subordinatamente, metà e metà tra comuni e provincie.

Intorno a tutte queste petizioni, l'Ufficio centrale osserva che, essendosi tenuto conto, in quanto di ragione, dei voti delle accennate provincie, così nel progetto del ministro, come in quello dell'Ufficio centrale, ed in fine nella discussione e nella votazione per articoli, fatte dal Senato; così propone che siano rinviate agli archivi.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale per mezzo del suo relatore propone che le petizioni n. 18, 72, 19, 61, 23, 32, 51, 53, 58, 59, 65, 66, 67, 70, 73, 60, 62, 63, 64, 52, 56 siano trasmesse agli archivi del Senato.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora domando se il Senato acconsente che, nel riferire sul coordinamento del progetto interno agli alienati ed ai manicomi, si prescinda dalla lettura di tutti gli articoli, limitandola solo a

quelli ai quali l'Ufficio centrale propone qualche variante di forma od emendamento.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha la parola l'on. Majorana Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha compiuto l'esame di coordinamento di tutto il progetto.

All'articolo terzo, penultimo capoverso, l'Ufficio propone una modificazione di mera forma, cioè che dove è detto: « con la legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza », si dica: « istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Propone ancora che, immediatamente dopo l'ultimo capoverso dello stesso articolo, sia trasportata l'aggiunta deliberata dal Senato, relativa alla nomina per concorso dei medici.

Quest'aggiunta entra in questo articolo perchè vi si parla di nomina di direttori, e di medici.

Non occorre pertanto un articolo nuovo, ma un semplice capoverso che sostituirà l'ultimo dell'articolo, e che è del seguente tenore: « Alla nomina dei medici dei manicomi pubblici, si provvederà mediante concorsi, le norme dei quali saranno stabilite dal regolamento ».

PRESIDENTE. Dunque all'art. 3 l'Ufficio centrale propone che nel penultimo capoverso, invece di dirsi: « istituzioni di pubblica beneficenza », si dica: « istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Propone poi che si aggiunga in fine dell'articolo 3, quella disposizione che è stata votata ieri come articolo aggiuntivo.

Rileggo quindi l'articolo 3, come risulterebbe dopo queste modificazioni:

Art. 3.

Ogni manicomio sia pubblico che privato deve esser posto sotto la direzione di un medico di specchiata moralità e di comprovata competenza tecnica, il quale avrà piena autorità sul servizio interno sanitario e disciplinare, avrà l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, e sarà responsabile dell'andamento del manicomio e della esecuzione della presente legge in quanto lo riguarda.

La nomina del direttore dovrà essere approvata dal prefetto.

Alla nomina del direttore nei manicomi consorziali avranno diritto di concorrere tutte le provincie e altri enti facienti parte del consorzio.

Le forme di tale nomina e la designazione dell'autorità che la deve approvare, sono determinate nel capitolato consorziale.

Per la nomina nei manicomi dipendenti dalle opere pie, si osservano le tavole di fondazione, in quanto sieno in armonia con la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; la nomina però deve essere sempre approvata dal prefetto.

In ogni manicomio vi sarà almeno un medico per ogni 120 alienati, e un infermiere per ogni 12.

Alla nomina dei medici dei manicomi pubblici, si provvederà mediante concorsi, le norme dei quali saranno stabilite dal regolamento.

Chi intende di approvare l'articolo 3 che ho letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il penultimo capoverso dell'articolo 5 viene modificato così:

« alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in quanto sia posta in armonia con la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza o integrata secondo la legge stessa, per quelli delle Opere pie ».

PRESIDENTE. La Commissione propone che nell'art. 5 dov'era detto: « Alla Commissione istituita per le tavole di fondazione in quanto sia posta in armonia, o integrata secondo la legge degli Istituti pubblici di beneficenza », si dica: « Alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in quanto sia posta in armonia colla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, o integrata secondo la legge stessa per quelli delle Opere pie ».

Senatore BACCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BACCELLI. A me sembrerebbe che la redazione di questo articolo sarebbe più corretta ove in ciascuno di questi capoversi si indicasse la qualità del manicomio cui si provvede.

Ora, come è redatto l'articolo, parrebbe che all'amministrazione dei manicomi pubblici dovessero concorrere tre enti: il Consiglio provinciale, il Consiglio di nomina dei rispettivi con-

sigli provinciali e poi una Commissione istituita dalle tavole di fondazione.

Per togliere dunque ogni dubbio a parer mio l'articolo dovrebbe essere così redatto:

« L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata: per i manicomi spettanti alle provincie, al Consiglio provinciale, ecc., ecc.; per i manicomi consorziali, ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali; per i manicomi spettanti alle Opere pie, alle Commissioni istituite dalle tavole di fondazione in quanto siano in armonia, ecc., ecc. ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale non doveva fare altro che apportare qualche chiarimento all'articolo che è stato votato.

Lo sconvolgimento dell'articolo cui tenderebbe il senatore Baccelli, avrebbe potuto essere materia di proposta e discussione, quando si era a tempo di introdurre emendamenti. Nel nostro articolo 5 si è seguito il sistema del Ministero; il quale, invece di mettere in testa la specificazione dell'ente cui deve riferirsi l'amministrazione del manicomio, fa precedere (e questo è il costrutto naturale) la specificazione del corpo che amministra o del corpo che nomina gli amministratori, indi precisa l'appartenenza dei manicomi che devono essere amministrati per i consorziali. Così è detto che l'amministrazione è affidata al Consiglio provinciale che l'esercita a mezzo della Deputazione; per i manicomi di più provincie, ad un Consiglio da nominarsi dai rispettivi Consigli provinciali.

Alla Commissione, secondo le tavole di fondazione, poste in armonia con la legge sulle istituzioni di beneficenza, o, secondo questa, integrate, per le opere pie.

L'essere posti in fine gli enti proprietari dei manicomi, come era originariamente nel progetto ministeriale, è corretto, benchè riconosciamo che non sia necessario.

Il sistema del senatore Baccelli non aggiungerebbe niente, salvo che le parole che sono in fine andrebbero in testa.

Questo genere di modificazioni, io notava, sarebbe stato meglio che avessero formato oggetto di proposta di emendamento quando si discuteva la legge.

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordare al Senato che l'art. 70 del regolamento concede che

nella proposta di definitiva compilazione di un progetto di legge si possano discutere le modificazioni e correzioni introdotte dalla Commissione o dall'Ufficio centrale.

Per cui si può benissimo prendere in considerazione la proposta del senatore Baccelli.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È perfettamente la stessa cosa; si metta pure avanti l'indicazione dell'ente, la sostanza resta. A me premeva di dichiarare che il pensiero era stato nettamente formulato, mettendolo in coda. Del resto non vi è nessuna difficoltà per parte dell'Ufficio centrale ove il nome dell'ente voglia mettersi in testa.

PRESIDENTE. Abbiamo la compiacenza di mandarmi la proposta del senatore Baccelli in iscritto.

Senatore BACCELLI. Veramente l'ente pel quale s'intende di provvedere non è indicato nè in principio nè in fine dell'articolo. Mi faceva però osservare il senatore Auriti che si potrebbe rimediare a tutto con un semplice avverbio, aggiungendo cioè in principio dell'articolo ove è detto: « L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata » l'avverbio « rispettivamente ».

Così nasce la discretiva e si toglie l'apparenza di provvedere con una sola Commissione.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta quest'aggiunta?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale la accetta.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. La accetto anch'io.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'art. 5 così come è stato modificato:

Art. 5.

L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà rispettivamente affidata:

al Consiglio provinciale, il quale l'esercita per mezzo della Deputazione provinciale a norma di legge, per quelli mantenuti dalla provincia;

ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale;

alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in quanto sia posta in armonia con la legge sulle istituzioni pubbliche di benefi-

cenza, o integrata secondo la legge stessa per quelli delle Opere pie.

Il direttore del manicomio interverrà alle riunioni amministrative con voto consultivo in tutte le materie che riguardano la parte tecnica e sanitaria del manicomio.

Pongo ai voti questo art. 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 7 vi è quella solita mutazione delle parole « istituzioni pubbliche di beneficenza »; nelle altre: « e di quelle sulle istituzioni di pubblica beneficenza ».

PRESIDENTE. Si tratta di un errore di stampa; l'articolo è stato votato nei termini indicati dal relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Lo articolo 9 presenta una mutazione di forma; vale a dire il secondo capoverso diventa primo, e assorbe l'altro in unico capoverso.

E però, dopo le parole « relativi al ricovero dell'alienato », con le quali termina il primo capoverso, si propone sia detto:

« Le stesse norme debbono aver luogo per l'ammissione nei compartimenti di osservazione per alienati negli ospedali, come per le riammissioni per recidiva, salvo il caso contemplato nell'art. 21 ».

PRESIDENTE. All'art. 9 l'Ufficio centrale propone la seguente nuova redazione:

Art. 9.

Entro 24 ore il direttore del manicomio denuncia al procuratore del Re l'avvenuta ammissione, trasmettendogli i documenti relativi al ricovero dell'alienato.

Le stesse norme debbono osservarsi per l'ammissione nei compartimenti di osservazione per alienati negli ospedali; come per le riammissioni per recidiva, salvo il caso contemplato dall'articolo 21.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo 9. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Lo articolo 11, in fine, contiene una parola divenuta inutile; stava bene prima dell'emenda-

mento, a seguito del quale i 15 giorni di secondo termine per l'osservazione si portarono ad un mese.

E se allora poteva dirsi: « altri 15 giorni »; ora che non è più di 15 giorni il secondo termine ma di un mese, si deve dire « un mese » quindi si deve togliere la parola « altri ».

PRESIDENTE. All'art. 11 l'Ufficio centrale propone che si sopprima la parola « altri ». Si dirà poi che la « dilazione non potrà eccedere trenta giorni ».

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'articolo 12, nell'ultimo rigo, l'Ufficio centrale propone di sostituire la parola « autorizzato » alla parola « provveduto » al ricovero.

Così va posta in armonia questa disposizione con quella dell'art. 8 penultimo capoverso riferibile all'autorizzazione provvisoria data dalla autorità di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. All'art. 12, alle parole « provveduto al ricovero », l'Ufficio centrale propone che si dica: « autorizzato al ricovero ».

Chi approva quest'emendamento è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo 13 è quello in cui, secondo il voto non espresso, ma sottinteso, del Senato, si sarebbe dovuto riconoscere nel ricoverato la potestà di poter presentare reclami anch'esso.

Non vedo il senatore Parenzo che ciò proponeva.

Dico intanto che, ove si dovesse tener conto di quel concetto, anche per isvolger meglio la dizione dell'articolo 13, l'Ufficio centrale porrebbe questa modificazione:

« Sui reclami delle persone menzionate nell'articolo 18, o del ricoverato, contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale potrà ordinare una perizia di medici di provata competenza tecnica. Tale perizia dovrà essere ordinata, ove una delle persone indicate nell'articolo 18 ne assuma la spesa ».

PRESIDENTE. Rileggo il nuovo art. 13 proposto dall'Ufficio centrale:

Art. 13.

« Sui reclami delle persone menzionate nell'art. 18 o del ricoverato, contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale potrà ordinare una perizia di medici di provata competenza tecnica. Tale perizia dovrà essere ordinata ove una delle persone indicate nell'articolo 18 ne assuma la spesa ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io ho raccolto una osservazione che è stata fatta sottovoce e che trovo ragionevole. Si prevede il caso nel quale una delle persone indicate nell'art. 18 faccia il reclamo per indebita detenzione nel manicomio, ma si prevede anche il caso del ricoverato. Ora, siccome fra i ricoverati vi sono moltissimi poveri, che sono mantenuti dalle provincie e dai comuni, in questo caso chi assumerà la spesa? Qualcuno deve farla, ma chi debba essere non è qui bene spiegato.

Io pregherei l'Ufficio centrale di voler chiarire questo punto, che è importante, poichè la maggior parte dei folli che sono mantenuti da provincie e comuni sono poveri. Chi domanda la perizia?

Il ricoverato: ed in questo caso chi farà la spesa?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io posso dare questi schiarimenti. Le ipotesi sono due, una per cui l'autorità giudiziaria, trovando fondato il reclamo nell'interesse della giustizia, l'istruisce, ordina, cioè, la perizia, senza esigere che si anticipi da chi che sia la spesa; chè l'istruzione procederebbe nell'interesse pubblico o della legge. E questo è detto nella prima parte dell'articolo. L'altra ipotesi riguarda la istanza dell'interessato, non del folle che non avrebbe potestà di esercitare atti civili, ma di chi lo rappresenta fosse pure *quisque de populo*. Se il reclamante chiede la perizia, ancorchè non se ne scorga chiaro il fondamento; per tal caso, fu votato dal Senato che non si può negare dal tribunale la perizia, ove dal reclamante se ne appresti la spesa. Ma, se nessuno

paga, e la domanda senza anticipazione di spesa dal tribunale non è trovata ragionevole, la conseguenza è, che esso respinge il reclamo.

Se, invece il magistrato trova doveroso di dargli corso, non può arrestare lo svolgimento di una procedura che mira a liberare chi possa essere stato indebitamente creduto pazzo, ancorchè l'avesse creduto il magistrato stesso. Si tratta, se ingiusta è la reclusione, di fare ogni potere e con sollecitudine, per farla cessare, e non deve ritardarsi la perizia, vi sia o no chi ne faccia la spesa.

Quello che è stato votato, e che avrebbe potuto rimanere nei termini nei quali fu votato; quello che, solo per esprimerlo più chiaramente, si propone di dividere in due periodi, è propriamente questo: il tribunale può accogliere il reclamo e ordinare la perizia, mettendo la spesa a carico dell'erario nazionale, come in tutti gli atti di penale giurisdizione; ma, quando pensasse di non ordinarla perchè non fondata gli riesce l'istanza, non deve prescriverla fuorchè nel caso che ci sia qualcuno che appresti la spesa: se questo qualcuno non c'è, nessuno può costringere il tribunale a dar corso all'istanza giudicata infondata.

Ma non si vada più in là. Al tribunale non si può negare la potestà di ordinare la perizia, sol perchè chi reclama non ha mezzi, o perchè, agendo nel pubblico interesse, non vuole affrontare un dispendio. Parve all'Ufficio centrale e al Senato che l'ha votato, che, facendosi diversamente, si sarebbe tolta un'arma che si deve tener sempre parata in mano della giustizia.

Riconfermando con parole diverse quanto fu votato, inconvenienti non ne possono seguire.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io chiedo scusa all'egregio relatore; ma come fa il tribunale a giudicare se è giusta o no la domanda? Per poter giudicare, il tribunale deve ordinare la perizia. Sarà in seguito di questo che il tribunale potrà accordare all'alienato il diritto di ricorrere e far sì che il tribunale pronunzi se la domanda è giusta o no.

La perizia è assolutamente indispensabile, dappoichè il tribunale non può giudicare senza la perizia, e secondo me giudicherebbe male senza la prova, perchè giudicherebbe sopra

un'affermazione che può essere vera, come può essere falsa.

E le spese della perizia chi le sopporta? La provincia che mantiene l'alienato? Lo stabilimento? No, perchè sarebbe enorme. Allora dite che la supporteranno gli enti che mantengono l'alienato, perchè questo può essere mantenuto dalla provincia, dai consorzi o dagli Istituti di beneficenza. Dovete spiegare chi paga le spese della perizia; perizia assolutamente necessaria per mettere il magistrato in condizione di dare il suo giudizio.

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. Intorno alla questione delle spese a me pare che sia da guardare precisamente il perchè questa perizia si ordina ed in quale caso si ordina. Ciò non può avvenire se non per ragione di pubblica sicurezza, per tutela della persona dell'alienato, per tutela della società che correrebbe pericolo se il folle, o il sospettato tale, non fosse custodito e curato.

Una ragione di tutela sociale comanda un tale ricovero, e quindi l'obbligo della provincia, a me sembra, non possa andare oltre alle cure mediche e al mantenimento. Secondo il disegno di legge se ci sono parenti o tutori pronti a pagare le spese della perizia il tribunale *deve* ordinare; se non ci ha offerta di spese, reclami il ricoverato, o reclamino altre persone contro il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza che ha fatto rinchiudere un libero cittadino nel manicomio, l'autorità giudiziaria *potrà* ordinare la perizia, quando si convinca che un tal provvedimento sia utile ad eliminare ogni sospetto d'ingiusta detenzione. Ora, cotesta del magistrato è una funzione di Stato, come quella che parte dalla pubblica autorità, più specialmente chiamata dalle leggi a tutelare la libertà dei cittadini, e ad impedire che per errore o malefizio, ad essa si attentino. Le spese quindi della perizia, in tal caso disposta, sono spese di giustizia e massime trattandosi di cittadini poveri, non possono accollarsi alle provincie, tenute al solo mantenimento dei folli nei manicomii. Essendo, ripeto, facoltativo in tal caso, non obbligatorio pel magistrato disporre la perizia, ciò può ritenersi come un atto d'ufficio dell'autorità giudiziaria, ed il Governo dovrebbe provvedere a che sieno le spese sostenute da fondi posti a disposizione dell'auto-

rità di pubblica sicurezza, su la cui istanza la persona fu nel manicomio ricoverata.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Assolutamente non posso accettare l'interpretazione che vi dà l'egregio senatore Calenda, e prego il Senato di riflettere a quali conseguenze andrebbe incontro la finanza dello Stato.

Io non conosco folle che non si creda indebitamente tenuto in manicomio; quindi noi possiamo avere il reclamo di tutti i folli al magistrato che dicano: non siamo pazzi.

E badate che qui non si tratta del primo periodo, nel quale il folle è ricoverato, perchè l'egregio senatore Calenda sa perfettamente che la legge determina il modo come il folle deve essere ricoverato.

Qui invece si fa un'altra supposizione, cioè che dopo un certo tempo che il folle è stato ricoverato, questi sia guarito ed abbia il diritto di ritornare in seno alla sua famiglia, in seno alla società. Se il reclamo è fatto dai parenti, se il reclamo è fatto dalle persone previste dall'art. 18, non c'è nulla da dire.

Colui che fa il reclamo, la legge lo dice, deve subire le spese. Ma se il reclamo è fatto da uno di quei folli mantenuti dalla carità, vuoi che sia la carità della provincia o dei consorzi provinciali, vuoi che sia degli istituti di beneficenza, in questo caso chi paga?

Il senatore Calenda dice: paga lo Stato. Ma, signori, andiamo adagio; perchè voi mettereste a carico dello Stato una spesa gravissima.

Ora, il reclamo è giusto, o non è giusto. Se il reclamo non è giusto, voi mettendo un limite, richiedendo qualche garanzia quando l'alienato facesse egli il reclamo, almeno il parere del direttore del manicomio, prima che il magistrato pronunzi, farete cosa ragionevole.

Quando poi il direttore o i medici giudicano giusto il reclamo, gli enti che mantengono il manicomio ne saranno lieti, poichè non faranno più la spesa del mantenimento del folle; e certo la spesa della perizia non sarà tale da corrispondere alla spesa ordinaria del mantenimento.

Ma se voi non dite chi deve fare la spesa della perizia, voi date una facoltà al folle po-

vero di ricorrere al magistrato, e questo si troverà di fronte ad una difficoltà.

Come ordinerà la perizia se niuno è tenuto a pagare le spese?

Stabilite dunque qualche cosa, ma non lasciate però che la spesa vada a carico dello Stato, perchè in questo caso si potrebbe andare incontro ad una grossissima spesa, e non era certo questo l'intendimento del Senato, quando, non dico votò, ma accolse in silenzio la proposta del senatore Parenzo di dare cioè facoltà anche all'alienato di ricorrere.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io prego l'onor. ministro di riflettere a questo: il diritto del reclamo che si riconosce nel ricoverato, non è un vero e proprio diritto, ma una potestà naturale, che se non si consacrasse nella legge, sussisterebbe sempre. Il tribunale non è obbligato a dar corso ad una lettera che gli viene dal pazzo; esso fa questo: quando non giudica strana l'istanza dell'alienato, si rivolge ai medici, o a quella Commissione di vigilanza di cui tratta l'art. 30.

E questo, siamo prontissimi a dirlo cento volte; poichè sarebbe curioso che ogni lettera del pazzo dovesse rendere necessaria una perizia, e condurre ad una sentenza.

Solamente si è ammesso questo: può darsi che ci sia un alienato, il quale sia tanto disgraziato da non aver alcuno che si occupa di lui, nè parenti, nè cittadini, nè pubblico ministero; o, peggio ancora, da avere della gente avversa che lo perseguita, lo isola, lo mette nell'impossibilità di agire, gente che resta impunita e trionfante del proprio delitto.

In qualcuno di tali casi, pur sussistendo la presunzione che il ricoverato sia pazzo; poichè essa non è *iuris et de iure*, il ricoverato fa valere il suo diritto di far giungere la sua voce al magistrato. Ei dirà: non sono pazzo, voglio essere visitato. E se dalle cose che espone trapare la verisimiglianza del reclamo, l'autorità giudiziaria assume informazioni; se queste lo confermano, istruisce, giudica. Sappiamo che, novantanove su cento delle istanze dei pazzi, mancheranno di fondamento: ma che cosa si sarà perduto a leggerle, e a farne qualcuna oggetto d'indagine?

Non occorre perizia e deliberato del tribunale, poichè per la grande massa di tali istanze, abbiamo escluso che il tribunale dovesse ammetterle, chè non sono domande di persone capaci di obbligarsi. Si sa che l'alienato non può stare in giudizio, e però non fa un vero reclamo con sostanza di diritto e, con forme di procedura. La lettera di un pazzo è poco diversa di quella di un anonimo; ma alle volte il tribunale da tale lettera, come dall'anonimo, può essere posto sulla via della giustizia; è ciò avverrà di certo, ove il denunziante possa non essere pazzo.

Del resto, ella, onorevole ministro, aveva avuto il progetto colla formola dell'art. 13 dell'Ufficio centrale; l'aveva accettato, e il Senato l'ha votato. Se non che il relatore ha avuto il torto di tener conto che l'avvertenza dell'articolo 13, aveva un costrutto alquanto astruso; e l'ha spezzato in due periodi, nei quali verun pensiero in più o in minima parte diverso si riproduce. Ma, se non si vuole la nuova formola, resti l'antica, e non si proceda ad alcuna nuova votazione.

Leggo peraltro l'art. 13, quale fu votato: « Sui reclami delle persone menzionate all'art. 18, contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale potrà ordinare, e, se a loro spese, dovrà ordinare, una perizia di medici di provata competenza medica ».

A me questa dizione pareva eloquentissima e chiara. E potrebbe benissimo mantenersi.

Se non che, avendo aggiunto nella formola che discutiamo dopo le prime parole dell'articolo: « Sui reclami delle persone menzionate nell'art. 18 » quelle « e del ricoverato », può sorgere questione. Ma l'inclusione di tali parole, lo ripeto, non poteva dare allo alienato, il diritto di esigere che una perizia si faccia, nè l'obbligo di validamente prometterne e garantirne la spesa.

Poichè l'alienato personalmente e direttamente non può esercitare alcun diritto, nè può giudicare della convenienza di spendere, o meglio non può contrarre alcuna obbligazione; segue che l'ipotesi di apprestare o garantire la spesa, a tutti si può riferire fuorchè a lui. Che, se invece il reclamo è del parente o di altri, non si tratta più dell'alienato, il quale non esercita alcun atto di padronanza civile che possa produrre effetti giuridici.

Ed è indiscutibilmente atto civile, quello di contrarre obbligo di anticipare o pagare una spesa; perchè chi lo compie, s'impegna a perderla, se ha domandato male. E il magistrato non può consentire che chi non è riconosciuto capace di contrarre, compia un atto civile implicante spesa. All'alienato quindi non si può mai attribuire il diritto di dire: fate ad ogni costo la perizia.

Che diritto gli si attribuisce, ove le parole che lo riguardano, sieno inserite nell'art. 13? Il diritto, comune ad ogni essere umano; sia minore, sia interdetto, sia pazzo, di far note le sue doglianze; egli può dire e ripetere: indebitamente patisco il sequestro della mia persona, domando che sopra questo fatto, che persino può costituire un delitto, si faccia la luce. Se la doglianza presenta qualche indizio di ragionevolezza, il tribunale assume informazioni, e, andando avanti, istruisce. Se no, alla istanza non sarà dato alcun valore; essa anderà a perdersi nel cestino.

Nella parte sostanziale poi l'emendamento dell'Ufficio centrale nulla aggiunge a quello che fu discusso e votato. E il signor ministro se ne può bene accontentare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di continuare questa discussione, credo mio dovere richiamarla nei limiti dell'art. 70 del regolamento che ho citato, il quale dice che il Senato, dopo aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandare un progetto di legge all'Ufficio centrale acciò ne riveda e coordini la compilazione, e corregga, se siavi luogo, le inesattezze provenienti da errori di fatto, ma che nuove massime non si possono introdurre nella nuova redazione.

Fatta quest'avvertenza, do la parola all'onorevole ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io francamente non mi sento di seguire l'egregio relatore nel suo ragionamento, sull'importanza che dà agli anonimi, specialmente quando l'anonimo viene da un pazzo.

Dirò al Senato, che non mi sono opposto ad includere la facoltà all'alienato di ricorrere, ma francamente se voi riconoscete nell'alienato questo diritto, in altri termini sapete che cosa dite?

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

Che il direttore e i medici del manicomio sono una associazione di malfattori, perchè non è lecito immaginare che il direttore o i medici, vogliano continuare a tenere nello stabilimento, un individuo che non è pazzo.

Ma oltre di essi vi è la Commissione di vigilanza, e vi è l'interesse delle parti che mantengono l'alienato.

Se la provincia o le provincie consorziate o gli altri enti morali sapessero, che nei manicomi si tengono persone sane di mente, voi comprenderete che queste non si darebbero il gusto di pagare per gente che non è pazza.

Quale potrebbe essere il caso? Uno solo, quello di una famiglia che vuole tenere nel manicomio una persona facendola credere alienata quando è sana; ed io non voglio negare a questo individuo che sta nel manicomio, il diritto di ricorrere, sebbene questo diritto offenda la onestà o la oculatezza del direttore e dei medici e delle Commissioni di sorveglianza, le quali debbono curare che nel manicomio non si custodiscano persone che non siano inferme.

Quindi voi volete conservare questo diritto, perchè è una cosa nuova che voi includete nell'articolo votato dal Senato, tanto in quello proposto da me quanto in quello proposto dalla Commissione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Questo è nuovo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Questo è nuovo ed io non mi oppongo che sia incluso, ma includetelo in modo che si sappia chi fa le spese.

Io credo che si potrebbe trovare un mezzo di conciliazione ed il mezzo sarebbe questo, salvo all'Ufficio centrale di ben formularlo.

« Quando l'alienato ricorre al magistrato, ed il suo ricorso è accompagnato dalla dichiarazione dei medici, allora diamo corso al reclamo », perchè allora abbiamo la prova che non è il pazzo che dice: io sono sano, ma che è un disgraziato che contro la sua volontà ed illegalmente è tenuto nel manicomio. Ma se voi ammettete il diritto all'alienato di ricorrere, e non precisate chi ne debba sopportare la spesa, o vi troverete di fronte a migliaia di domande, perchè io non conosco un alienato che non dica che i pazzi stanno fuori, non dentro del manicomio.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io richiamo all'attenzione del signor ministro, che l'iniziativa dell'inclusione nell'articolo delle parole che valgono ad attribuire al ricoverato potestà di reclamo diretto, non è venuta dall'Ufficio centrale, il quale invece tenne conto dell'adesione del signor ministro al concetto del senatore Parenzo. Tenne conto, di più, dell'accoglienza fatta, e che pareva unanime per parte del Senato.

E fu appunto a seguito di tanto accordo, che, lungi dal venire alla votazione di un articolo aggiuntivo, a proporre il quale era pronto taluno dei colleghi, si disse: nel riordinamento degli articoli si provvederà con la proposta di un qualche inciso o capoverso da innestare dove parrà meglio: allora si parlerà del merito della proposta. Se peraltro si ingrossa la questione; io devo riconoscere che io non l'ho veduta e non la vedo spregevole.

Richiamo infatti al signor ministro, che io stesso, quando, l'altro giorno, si combatteva come incompleto l'art. 18, ho rilevato che, nella massima parte dei casi, il reclamo in difesa del ricoverato ingiustamente recluso, è possibile, che non può mancare a lui stesso, se non pazzo, di richiamare l'attenzione, non solo dei parenti, ma di qualsiasi cittadino, della pubblica sicurezza, del pubblico ministero e, aggiungo, del magistrato, del Parlamento, del Governo. Il pazzo che tale non sia, troverà qualcuno che vorrà incaricarsi della sua triste posizione. Prevalsa nondimeno l'idea, di carattere non strettamente giuridico ma umanitario, di estendere in suo favore la potestà del reclamo.

L'Ufficio centrale l'ha formulata. Ma esso rimette al signor ministro ed al Senato il deliberare in proposito; da poi che riconosce che, se non si può mutar l'essenza dell'art. 13 quale fu votato, non può dirsi altrettanto dell'inciso che si riferisce alla potestà del reclamo da attribuire al ricoverato; e che tale inciso non essendo stato votato è, per ciò stesso, una cosa nuova, su cui il signor ministro ha tutto il diritto di fare le sue opposizioni, ed il Senato è libero di manifestare la sua opinione e di dare il voto.

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bartoli.

Senatore BARTOLI. Il caso configurato di un individuo che si voglia fare ritenere come demente mentre non lo è, a mio avviso è molto difficile a potersi verificare.

Ma quando si avverasse, consentendo la disposizione in esame il diritto a reclamare, è necessario che siano pure accordati i mezzi per poterlo esercitare.

Ora se il reclamante non è in grado, per povertà, di far valere questo suo diritto, io ritengo che possa chiedere ed ottenere, quando il reclamo sia fondato, il gratuito patrocinio, perchè siamo in tema di volontaria giurisdizione. Ricorrendo per conseguire questo beneficio, il tribunale esaminerà se il reclamo è fondato e nell'affermativa soltanto accorda il gratuito patrocinio.

Insomma io vorrei che al supposto demente povero, il quale voglia reclamare contro il provvedimento preso a di lui carico, non fosse preclusa la via al reclamo, una volta che è stato ammesso, solo perchè è povero. Il tribunale al quale egli ricorrerà per ottenere il gratuito patrocinio, prima di accordarlo, assumerà le più accurate informazioni, e sarà questo un controllo efficace per evitare la concessione del beneficio quando il reclamo fosse affatto infondato.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PARENZO. Chi ha sollevato un po' questo vespaio sono stato io, e perciò desidererei si trovasse un modo di comporre ogni differenza.

A me il caso che qualcuno possa essere, o per interessi che si organizzino contro di lui o per altre ragioni, tratto indebitamente ad un manicomio, e che ivi, colle escandescenze naturali in chi, sentendosi perfettamente sano, si vede rinchiuso in un ospizio di pazzi, possa sorprendere nel primo momento il giudizio degli stessi medici che intanto lo tengono, se non fosse altro, in osservazione, è un caso che non credo sia tanto raro e che merita tutta l'attenzione del legislatore per l'opportuna tutela.

È facile intendere che una persona, la quale si veda arrestata e indebitamente tratta ad un manicomio, tenga un contegno non dissimile da quello dell'innocente, che imputato di un

reato si mostra più imbarazzato del reo nel difendersi quando è arrestato.

Imperciocchè egli dice a sè stesso, se tutte le apparenze che dovrebbero provare l'innocenza mi stanno contro tanto che mi hanno arrestato e sospettato, non è colla verità che sarò liberato.

Quindi sorge quel contegno imbarazzato, confuso e contradditorio per cui tanti innocenti sono condotti sul banco degli accusati e ritenuti rei. Lo stesso può accadere per quelli che sono sospettati di alienazione mentale.

Uno tratto in manicomio comincia a gridare contro chi lo ha arrestato, contro chi lo ha fatto arrestare, suppone macchinazioni, grida, strepita d'avere la mente a posto. Il medico rimane per lo meno indeciso sul suo stato e lo trattiene.

Or bene a questo disgraziato non vorrete dar diritto di reclamo?

Ciò però non deve portare alla conseguenza, che temeva l'onorevole ministro, che cioè tutti i matti che sono all'ospedale credano che siano matti quelli di fuori, e reclamino tutti per essere liberati.

Altro è ciò che può avvenire nel primo momento quando uno per denuncia di un terzo, o per denuncia di persone di famiglia, o per denuncia di una delle persone indicate all'articolo 18, può esser recluso; altro è quando qualcuno è stato già legittimamente rinchiuso, il quale domanda ogni giorno di essere liberato.

Per quest'ultimo capisco che, se si ammettesse il reclamo, e dietro il reclamo la perizia, vi vorrebbero somme ingenti; ma pei casi rari a cui io accennava, o sarà la persona provvoluta di beni di fortuna che potrà provvedere essa stessa alle spese di perizia, o, se è miserabile, è giusto che la società prima di dichiararlo interdetto e togliergli ogni diritto e tenerlo chiuso in un manicomio, gli accordi il diritto di far sentire la sua voce, sia pure con qualche spesa.

Ristretta la questione in questi termini, limitati questi diritti di reclamo alla prima reclusione, a me sembra non possa dar luogo agli inconvenienti accennati dall'onor. ministro; e nello stesso tempo si provveda alla tutela, di un diritto abbastanza importante.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Giacchè l'onorevole Parenzo limita la facoltà del ricorso solamente nel primo tempo, vale a dire quando un individuo è preso e mandato al manicomio, io lo prego di riflettere che quello che egli desidera, è già previsto dalla legge, all'art. 8, ove si determina il modo come un individuo può essere mandato al manicomio.

È necessaria una domanda di ricovero presentata ai termini dell'art. 18, un certificato medico redatto a norma dell'art. 19, l'autorizzazione per decreto del tribunale competente; e il direttore entro 24 ore, non 15 giorni, denuncia al procuratore del Re l'avvenuta ammissione trasmettendogli i documenti relativi.

Come vede, all'inconveniente che egli teme è provveduto dalla legge, che dà le norme e le garanzie per i ricoverati.

Le garanzie sono: il certificato medico prima, poi la verifica del direttore e del corpo sanitario del manicomio, inoltre il decreto del tribunale motivato sui documenti.

Bisognerebbe ammettere che tutti questi documenti fossero falsi, e il decreto del tribunale erroneo. Dico sinceramente, oltre questo punto non si può spingere la precauzione.

Quindi, se la questione si riduce al primo tempo in cui si manda l'alienato al manicomio, la legge provvede; se al seguito, l'onor. Parenzo stesso riconosce che non è possibile.

Quindi, secondo me, o bisogna lasciare la parola « alienato » o se volete dargli la facoltà, bisogna circondarla da talune cautele, specialmente per la spesa, perchè non credo giusto che si metta la spesa a carico degli enti morali che lo mantengono, e molto meno poi a carico dello stabilimento.

Senatore PARENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PARENZO. Tutti gli articoli che ora si citano li conoscevamo ed erano già votati quando è nata la questione. E la questione è nata così. Perchè, dicevamo, se l'art. 13 ad omnia di tutte le precauzioni stabilite nei precedenti, suppone che possano nascere inconvenienti, e perciò dà il dritto di reclamo contro le indebite reclusioni a tutte le persone indicate all'art. 18, non lo deve dare al recluso?

Per l'art. 13 voi già supponete dunque che possano avvenire indebite reclusioni, sia per errore commesso nella visita del medico curante, sia in quella del medico preposto all'ammissione nel manicomio.

E supponendo possibili questi errori, giustamente si dà facoltà di reclamo contro la indebita reclusione; ora perchè volete negare questo dritto di reclamo al recluso, alla persona stessa della quale si tratta?

E questi reclami limitati, come ho accennato, non potranno mai esser tanti, da impensierire.

PRESIDENTE. Cosa propone dunque l'Ufficio centrale, poichè io non posso mettere ai voti un dilemma?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale desidera conoscere l'opinione del signor ministro, se egli vuole che sia eliminato l'inciso che, ottemperando ai desideri del Senato, fu introdotto nell'art. 13. Da parte sua è disposto a lavarsene le mani, e ritirarlo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Parli il ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Il senatore Majorana-Calatabiano mi domanda di spiegarmi chiaro, ma credo di essermi già spiegato, avendo dimostrato che il pericolo preveduto dal senatore Parenzo non può verificarsi, come credo di avere dimostrato che tutte le garanzie che si possono accordare all'infermo, la legge già le accorda.

Prego quindi il Senato di non accogliere l'inciso.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale lo ritira.

PRESIDENTE. Per cui l'art. 13 rimarrebbe così concepito:

Art. 13.

« Sui reclami delle persone menzionate nell'art. 18 contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale potrà ordinare una perizia di medici di provata competenza tecnica. Tale perizia dovrà essere ordinata ove una delle persone indicate nell'art. 18 ne assuma la spesa.

Pongo ai voti l'art. 13 che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Nell'art. 16 si sostituisce la parola « autorizzato » a quella di « ordinato », che leggesi nella terza riga.

PRESIDENTE. L'art. 16 verrebbe quindi così redatto:

Art. 16.

Salvi i decreti della competente autorità giudiziaria, contemporaneamente al ricovero provvisorio nel manicomio, autorizzato nei casi di urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza, o all'ammissione provvisoria decretata dal tribunale, l'autorità locale di pubblica sicurezza provvede, secondo le circostanze, per la custodia provvisoria dei beni dell'alienato, informandone il tribunale, il quale procede, ove ne sia il caso, all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 327 del Codice civile.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 18, lettera *c*, eliminare le parole: « o del curatore ».

PRESIDENTE. Leggo l'art. 18 con questa eliminazione.

Art. 18.

La domanda di cui all'art. 8 dev'essere presentata:

- a) dal coniuge per l'altro coniuge;
- b) dagli ascendenti più prossimi pei discendenti e viceversa;
- c) dal tutore o dal protutore sul parere del Consiglio di famiglia o di tutela, se trattasi di minorenni o di un interdetto.

La domanda può inoltre esser fatta da qualsiasi cittadino od autorità, sia nell'interesse dell'alienato, che in quello della società.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 18 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 19 si porta una lieve modificazione.

In principio dell'articolo, là dove è detto: « un medico che abbia libero esercizio nel Regno e

non sia, ecc. » si deve togliere la congiunzione *e* e sostituirla da una virgola, e poi togliere il *che* che precede le parole « del manicomio e, ecc. ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 19 così emendato:

Art. 19.

Il certificato medico di cui all'articolo 8, deve essere di data non anteriore a tre giorni, firmato da un medico che abbia libero esercizio nel regno, non sia vincolato da legami di parentela col malato nè col direttore del manicomio, e non appartenga al manicomio stesso. In esso dovranno accertarsi la esistenza della infermità mentale, la necessità di collocare il malato nel manicomio e la possibilità di trasportarlo. Detto certificato deve essere vistato e confermato dal medico provinciale e, in assenza di questo, dall'ufficiale sanitario comunale.

Trattandosi di malati provenienti dall'estero, la domanda dovrà essere corredata, oltrechè dal certificato medico, anche da una relazione del R. console.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 26, n. 2, si mantenne la parola « colonia » e le si aggiunse l'altra « agricola ».

L'Ufficio centrale è venuto nel pensiero di proporre questo emendamento:

« 2. Un comparto disposto possibilmente a colonia agricola, o dove altrimenti trovino occupazione gli alienati ».

Per guisa che resta la colonia agricola, ma non si esclude il lavoro diviso o associato degli alienati, ancorchè agricoltori non siano, o che campo agricolo non abbiano.

Al n. 3 dello stesso articolo dove si dice: « Una sezione per gli alienati criminali » si dovrebbe dire: « Una sezione per gli alienati inviati in osservazione dall'autorità giudiziaria, e dei quali dovrà, ecc. ».

In sostanza si tratta di togliere la parola « criminali » e di surrogare l'esatta indicazione della nozione giuridica di essa secondo le vigenti disposizioni del codice penale.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 26 cogli accennati emendamenti:

Art. 26.

Ogni manicomio pubblico dovrà contenere, oltre alle ordinarie sezioni per le categorie diverse di malati:

1. Un comparto di osservazione;
2. Un comparto, disposto possibilmente a colonia agricola, o dove altrimenti trovino occupazione gli alienati;
2. Una sezione per gli alienati in osservazione dall'autorità giudiziaria, e dei quali dovrà rigorosamente impedirsi il contatto cogli altri malati.

Chi approva questo articolo così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 33 è incorso un errore di stampa. Laddove si richiamano gli articoli, invece di dire « 25 » che è l'ultimo, si deve dire « 26 ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 33:

Art. 33.

Tutti i manicomi pubblici e privati e i cittadini che non si trovassero nelle condizioni prescritte dagli articoli 2, 3, 5, 6, 24 e 26 della presente legge dovranno adempiervi entro il termine di sei mesi dalla sua attuazione, prorogabile per decreto del ministro, per una sola volta, e per non più di altri sei mesi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 36, a proposito dei medici direttori, fu omessa, per una trasposizione che fu fatta a seguito di emendamento, la ripetizione della seconda facoltà che ha pure il ministro, vale a dire, oltre quella di « sospendere », anche l'altra di « revocare dall'ufficio i medici direttori », facoltà che nel progetto si conteneva; ma non si ripeté per i medici, come si doveva, quando il sospendere e il revocare non più dominava cumulativamente l'ipotesi dei medici, e quella della licenza dei proprietari dei manicomi privati, ma si applicava a quelli e a questi separatamente, in modo disgiunto.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 36 così emendato:

Art. 36.

Nel caso di gravi trasgressioni alla presente legge, le quali non costituiscano reato a' sensi del Codice penale, il ministro dell'interno, dietro accurata ispezione, associati i fatti o le cause dalle quali risulta il cattivo stato o disordine dei manicomi, potrà sciogliere le Amministrazioni, potrà sospendere o revocare l'autorizzazione pei proprietari dei manicomi privati, sospendere o revocare dall'ufficio i medici direttori e prendere quegli altri provvedimenti che saranno indicati dal regolamento. In caso di chiusura il ministro provvederà per mezzo dei prefetti al conveniente collocamento degli alienati ove non provvedano le famiglie.

Qualsiasi addetto ad uno stabilimento pubblico o privato ove si ricoverano alienati, che volontariamente commetta sevizie o vie di fatto sulla persona di un alienato, dovrà essere dal direttore denunciato al procuratore del Re per l'applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice penale.

In casi d'infortuni derivanti da negligenza del personale di servizio o di assistenza, il direttore dovrà pure darne immediata denuncia al procuratore del Re per l'applicazione degli articoli 371, 375, 386 del Codice penale.

Pongo ai voti l'art. 36. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 38, primo alinea dove dice « saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari », secondo il pensiero del senatore Manfredi, autore dell'emendamento, occorre sia adoperata la parola « o », e continua « nelle sezioni a norma dell'articolo 26 ».

Al comma *a*, alle parole « e ciò dopo » sostituire la parola « trascorso ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 38 così emendato:

Art. 38.

Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari o nelle sezioni ai termini dell'art. 26:

- a) i delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna, trascorso un periodo d'osservazione, in comparti speciali carcerari;

b) i giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare ai manicomi giudiziari in osservazione per alienazione mentale, o a scopo di perizia;

c) gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale, e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando vi siano inviati dall'autorità di pubblica sicurezza o dal presidente del tribunale civile, a norma degli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889 contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale siano riconosciuti di grave e continuo pericolo alla sicurezza sociale.

Per gli individui di cui al comma b e c dovranno essere istituite separate sezioni.

Pongo ai voti l'art. 38.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo 46 verrebbe concepito così:

« I provvedimenti del tribunale e del presidente, dei quali è discorso in questa legge, devono essere preceduti dalle conclusioni del procuratore del Re.

« Contro tali provvedimenti è ammesso il reclamo alla Corte d'appello, la quale provvede in Camera di consiglio ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che l'art. 46 sia così modificato:

Art. 46.

I provvedimenti del tribunale civile e del presidente, dei quali trattasi in questa legge, devono essere preceduti dalle conclusioni del procuratore del Re.

Contro tali provvedimenti è ammesso il reclamo alla Corte d'appello, che provvede in Camera di consiglio.

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Così è ultimata la discussione sul coordinamento definitivo di questo disegno di legge che sarà votato poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra » (N. 128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra ».

Prego il signor senatore, segretario, Cencelli di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI ne dà lettura:

(V. stampato n. 128).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. Dirò poche parole per dichiarare che non ho grande fiducia nello sviluppo di questa istituzione che si chiama il tiro a segno nazionale, la quale organizzata com'è attualmente, non può produrre i vantaggi che se ne aspettano.

Pur tuttavia darò il mio voto favorevole a questo progetto di legge, perchè serve a spingere il tiro nazionale, verso quella organizzazione militare alla quale io desidero che giunga presto, ed ove giunta potrà essere di vera utilità per il paese; ma finchè ciò non sarà un fatto compiuto, io non credo, ripeto, che quella istituzione possa dare buoni frutti.

Noi non dobbiamo immaginarci, perchè sarebbe un volersi cullare nelle illusioni, noi non possiamo pretendere che la gioventù italiana abbia le tendenze ed i gusti di quella gioventù che conta fra i suoi antenati Guglielmo Tell ed Andrea Hofer.

Io credo che non basta, e la esperienza lo ha già dimostrato, credo che non basta invitare la nostra gioventù a frequentare il tiro al bersaglio ascrivendosi alla Società del tiro con o senza pagamento delle tasse, io credo che non basta allettarla con concessioni, con esenzioni, con doni e con premi e neanche con diplomi di onore, io credo invece che per ottenere lo scopo bisognerebbe obbligarvela.

Io credo che dall'obbligo nascerebbe l'abitudine, e dall'abitudine, se non la passione per quell'esercizio, nascerebbe di certo il desiderio

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

d'istruirsi nel maneggio del fucile, di quell'arma per eccellenza la quale, come diceva Napoleone, è la più perfetta macchina da guerra che l'uomo abbia inventato.

L'evoluzione di questa istituzione verso l'organizzazione militare è perfettamente indicata e suggerita dall'altra istituzione nostra che è la milizia territoriale.

Difatti, quali sono i cittadini che noi vogliamo istruire al tiro del bersaglio?

Non già i bambini od i giovanetti imberbi che abbiano meno di 20 anni, nè gli uomini maturi che abbiano più di 40 anni e tanto meno i vecchi, ma noi dobbiamo istruire al tiro del bersaglio i cittadini che sono nel pieno della virilità, cioè dai 20 ai 40 anni. Ed ora; di quali cittadini si compone la milizia territoriale? Appunto di tutti i cittadini dai 20 ai 40 anni nessuno escluso nè eccettuato, meno coloro che formano parte dell'esercito attivo, che hanno tempo e modo di studiare il tiro al bersaglio nell'esercito stesso e che poi vengono versati nella milizia territoriale.

Io credo dunque che la istituzione del tiro a segno, se si vuole che fiorisca, deve essere una istituzione tutta propria della milizia territoriale, perchè i militi di essa sono i soli cittadini che dovrebbero, che potrebbero profittarne.

Ciò detto la facilità di questa evoluzione salta agli occhi. La milizia territoriale sparsa in tutto il territorio del nostro paese, nelle più grandi città come nei più piccoli villaggi, profittando, ove esistono, dei poligoni destinati ad uso della truppa o creandosene dove non sono, potrebbe dappertutto esercitarsi al tiro che diretto dai suoi stessi ufficiali non potrebbe che riuscire proficuo. Ma ripeto, bisogna obbligarceli.

Una volta la guardia nazionale aveva l'obbligo di riunirsi nei giorni festivi ed attendere a quella parte dell'istruzione militare che in fondo è la più noiosa, e vi attendeva con abbastanza zelo; perchè non vi potrebbe attendere la milizia territoriale ora che si tratta di dare a lei una istruzione più proficua e, se vogliamo anche divertente?

Io spero che il signor ministro della guerra vorrà affrettare il momento di questa evoluzione e dare a noi vecchi la soddisfazione di vedere questa interessantissima istituzione prendere piede nelle città, come nei villaggi.

Fu espresso il desiderio che il tiro nazionale rimanga un'istituzione civile, la quale cosa si dura fatica a comprendere quando si sa che coloro che ne fanno parte sono civili oggi per essere soldati domani, quando si sa che lo scopo, per il quale ci si istruisce, è uno scopo esclusivamente militare.

Ma se per istituzione civile s'intende il farla dipendere anzichè dal ministro della guerra da un altro ministro, sia pure; ma a patto che l'organizzazione sia puramente militare, e che debba dipendere, per non far confusione, da un solo ministro, e non da tre, come la legge prescrive.

Altrimenti io credo che passeranno gli anni senza ricavarne frutti sufficienti come, non se ne ricavarono negli anni passati.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Risponderò poche parole all'onor. senatore Angioletti, e quantunque vi sia una specie di divergenza nel modo di vedere l'istituzione, mi pare che in fondo in fondo siamo d'accordo nello scopo, che è la cosa principale.

L'onor. senatore Angioletti dice: io non comprendo un'istituzione civile quando essa è formata da società composte d'uomini che oggi sono civili, ma domani sono tutti soldati.

Lo scopo è essenzialmente quello che ha detto l'onor. Angioletti. Ma creda l'onor. Angioletti, che mentre questo è lo scopo a cui tende l'istituzione, in questo momento sarebbe forse difficile di ottenere quello che egli desidera, e conviene certamente di passare ancora per questo periodo d'istituzione civile. Non bisogna perdere di vista, come venne questo disegno di legge dietro una mozione alla Camera dei deputati, con la quale il Governo fu invitato ad accettare il concetto; ma era messo per base, per condizione assoluta che non si cambiasse la natura dell'istituzione.

Ora siccome, per quanto si fosse riconosciuto che tanto dal Ministero dell'interno, come dal Ministero della guerra che erano due Ministeri cointeressati, si era sempre fatto quanto era possibile nei limiti di modo e di tempo relativi, l'istituzione non dava tutti quei risultati che si credeva potesse dare, si pensò che que-

sto potesse dipendere dall'essere essa alla dipendenza di due Amministrazioni.

Cosicchè questa legge non è essenzialmente organica, ha lo scopo solo di per passare l'amministrazione del tiro a segno dal Ministero dell'interno, alla dipendenza del Ministero della guerra.

L'istituzione rimarrebbe come era. L'on. Angioletti ha accennato, molto giustamente secondo me, che la sola maniera per ottenere dei grandi risultati dall'istituzione è di stabilirne l'obbligatorietà. Ora debbo dichiarare al Senato che il Governo si preoccupa di questa questione dell'obbligatorietà, concretata già da tempo in un disegno di legge che doveva essere presentato appunto per modificazioni organiche alla istituzione.

In questo disegno di legge c'era una specie di obbligatorietà. Ma non bisogna sforzare le cose, perchè mentre l'onor. Angioletti dice che i cittadini che frequentano il tiro, lo devono frequentare dai 20 ai 40 anni, noi invece riteniamo che lo debbano frequentare dai 16 ai 40. E la differenza grossa forse nel concetto è questa.

Ora dai 16 ai 20 questi giovani non sono sotto la dipendenza militare, e se c'è qualcuno che li ha sotto la dipendenza è il ministro dell'istruzione pubblica. Quindi quando si vuol ottenere efficace l'obbligatorietà, bisogna andare adagio, e se si può ottenerla più facilmente da quelli che sono soggetti al servizio militare, per gli studenti è un affare un po' meno facile, quantunque io ritenga che assolutamente bisognerà arrivarci.

Ma in fondo è una questione che si collega ad un altro ordine d'idee e non ha che fare con questo disegno di legge, che è una riforma amministrativa, perchè quell'istituzione deve rimanere come è presentemente, salvo a vedere più tardi le modificazioni da farsi alla legge organica, senza alterarne il concetto. Come è attualmente, essa passa sotto l'amministrazione del Ministero della guerra, invece di essere sotto due amministrazioni.

Ripeto che riguardo allo scopo siamo perfettamente d'accordo col senatore Angioletti, non lo siamo perfettamente sul modo d'attuarlo per una lieve divergenza di apprezzamenti. Egli crede che la istituzione si possa migliorare imprimendole un reciso carattere militare, il

Governo invece ritiene che se si volesse entrare in quell'ordine d'idee, le sue proposte non sarebbero favorevolmente accolte.

Lasciamo un poco tempo al tempo, e con un poco di buona volontà questa istituzione speriamo che possa dare i grandi risultati che se ne devono sperare.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Angioletti ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. Ho dichiarato che approverò questo progetto di legge, appunto perchè spinge il tiro nazionale verso quella organizzazione militare da me desiderata ed aveva suggerito al ministro della guerra di obbligare al tiro a segno la milizia territoriale, che si compone di cittadini dai 20 ai 40 anni, i quali sono i soli che alla circostanza potranno essere di molta utilità. In quanto poi ai giovanetti dai 16 ai 20 anni capisco che non possano esservi obbligati, e bisogna limitarsi ad invitarli, quantunque so benissimo che questi inviti non hanno prodotto buoni effetti.

So che l'onorevole ministro della guerra si è sempre occupato con amore del tiro a segno, ma purtroppo gli sforzi finora fatti non hanno corrisposto, almeno per quanto si legge e se ne sa.

Se si volesse obbligare, come ho detto, la milizia territoriale, ad intervenire qualche giorno dell'anno al tiro al bersaglio per istruirsi nel maneggio del fucile, si potrebbe nello stesso tempo trovar modo di farvi intervenire anche i giovani, altrimenti io credo che ciò non si otterrà nè per gli uni nè per gli altri.

Ad ogni modo io ringrazio l'onorevole ministro della guerra poichè ha dichiarato di essere del mio modo di pensare.

Io non ho la pretesa che questa trasformazione si debba fare oggi o domani ma quando si vedrà che il sistema attuale non può riuscire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Sono ben lungi dal volere trascinare il Senato in una lunga questione intorno alla legge del 1882, nè alle cause per cui essa non ha dato i frutti che il paese ne attendeva.

Io circoscrivo le mie osservazioni a quella che può essere una mia impressione, ma che ha la sua importanza, e cioè alle dichiarazioni oggi fatte dal ministro in risposta al senatore Angioletti, dichiarazioni che sono, se non nella lettera, nello spirito, alquanto in contraddizione cogli intendimenti manifestati dall'altro ramo del Parlamento nel proporre e nel votare la legge, e colle dichiarazioni che dinanzi all'altro ramo del parlamento il ministro stesso ha fatto.

L'onor. Angioletti ha esposto molto francamente la sua opinione, che questa istituzione non darà buoni risultati se non quando da civile sarà ridotta una istituzione esclusivamente militare.

L'onor. ministro rispondendogli disse che questo non si può fare d'un tratto, che bisogna venirci passo passo. Ed ha presentato questa legge come un ponte per arrivare all'ideale del senatore Angioletti.

Ora non è, mi pare, il momento di discutere della bontà di questo ideale, perchè questa legge ci è stata presentata come una semplice legge d'indole amministrativa; il signor ministro riconobbe espressamente che con questa legge non si fa che passare il servizio del tiro, a segno come oggi si trova organizzato, dal Ministero dell'interno a quello della guerra, pur mantenendo su di esso la sorveglianza del Ministero dell'interno e di quello della istruzione pubblica. Tuttociò è detto chiaramente nella relazione; benchè sarebbe stato forse meglio esprimerlo nel corpo della legge; tuttociò fu detto alla Camera dei deputati e fu confermato con esplicite dichiarazioni.

Ma allora, se questo è un progetto amministrativo se si deve mantenere l'istituzione civile, così come è voluta dalla legge del 1882, se è rimandato ad altri progetti organici, che discuteremo, ogni eventuale cambiamento; la dichiarazione fatta dal ministro, che questo è un passo per arrivare alla trasformazione della istituzione da civile a militare, è in contraddizione perfetta con l'intendimento della legge, con quanto in essa è detto e con quanto si è voluto dalla Camera dei deputati.

Se questa è una semplice mia impressione, prego il sig. ministro di volerla distruggere, dichiarando colla sua abituale franchezza che non si vuol dare a questa legge una portata maggiore di quella che ha voluto darle l'altro ra-

mo del Parlamento, di quella che le sue dichiarazioni le hanno dato, e precisamente che non si tratta di votare un ponte di passaggio per una trasformazione di una istituzione, che finora il Parlamento, non solo ha dimostrato di non volere, ma ha con apposite dichiarazioni assolutamente escluso che si debba fare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Io ho precisamente detto, onor. Parenzo, che la trasformazione militare del tiro a segno non sarebbe ora accolta dal paese, e non ho difficoltà di ripetere qui quello che ho detto nella mia relazione al Senato.

Se la pratica avvenire dimostrerà che questa istituzione non va, si vedrà quel che sarà da farsi.

Al presente a questa legge io non do che una portata puramente amministrativa. Sono stato indotto a dire quelle parole relative alla istituzione militare o civile del tiro a segno da quello che ha detto l'onorevole senatore Angioletti. Del resto ripeto quello che ho già detto, che cioè ora non sarebbe accolta dal paese la trasformazione da istituzione civile in istituzione militare del tiro a segno, e su questo desidero di non essere frainteso.

E giacchè ho la parola risponderò all'altra osservazione dell'onor. Angioletti riguardo alla milizia territoriale.

Egli ha perfettamente ragione; si potrebbe con essa aiutare indubbiamente l'istituzione del tiro a segno, ma ciò non le toglierà il carattere civile che essa ha.

E anche su questo bisogna intenderci. Anche attualmente quantunque civile l'istituzione del tiro a segno, contiene abbastanza l'elemento militare.

Nella Commissione provinciale entra il comandante del distretto, e la direzione centrale è presieduta da un generale dell'esercito, mentre ne fanno parte tre ufficiali superiori. Vede quindi che l'elemento militare, anche attualmente, vi è abbastanza rappresentato.

Concludo quindi col dire che io non credo di aver affermato nulla che fosse in contraddizione nè colle dichiarazioni esplicite e chiarissime fatte da me nell'altro ramo del Parlamento, nè con quello che ho affermato nella relazione che ac-

compagna il progetto di legge davanti al Senato.

Senatore PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Io aveva chiesta la parola prima che l'onor. ministro avesse risposto al collega ed amico Parenzo, e l'aveva chiesta per dire che noi italiani facciamo spessissimo discussioni sulle parole, contentandoci, per esempio, di sostituire alla parola « comparto », l'altra « sezione », perchè non possiamo guardare alla realtà delle cose.

Volendo sempre ed in ogni cosa imitare le istituzioni straniere quando manchiamo di tradizioni, di nozioni tecniche, facciamo leggi che poi rimangono lettera morta. Io fo poca stima delle parole; ma guardo alla realtà dei fatti.

Dico apertamente che io non capisco un tiro a segno nazionale ordinato per preparare la gioventù al servizio militare e per arrecare alle famiglie e alla società un grande vantaggio, quello di poter abbreviare la istruzione militare e la ferma senza che il tiro a segno sia una istituzione schiettamente militare.

Perchè? Perchè non è l'arte venatoria che si va cercando, si vuol preparare il cittadino soldato.

Oggi si vota una legge essenzialmente amministrativa, ma una legge utile, perchè una direzione militare al certo è migliore di una direzione spettante all'Amministrazione provinciale o al Ministero dell'interno, che hanno tante altre cose da provvedere. Nessuna preoccupazione possiamo temere della prevalenza dell'azione militare, perchè l'onor. ministro bene ha detto, che allo stato presente abbiamo già preside il comandante del distretto militare, che è l'uomo tecnico, che è l'uomo, che può mantenere la disciplina e dare buon indirizzo.

Non bisogna però esagerare, nè le speranze che la legge promette, nè dimenticare gli elementi della nostra vita nazionale, che non danno larghe promesse.

Bisogna tener conto delle nostre condizioni topografiche, delle condizioni della nostra civiltà.

Noi abbiamo moltissime regioni montuose pienamente disboscate, abbiamo parzialmente regioni dove i cittadini esercitandosi per tempo alla caccia si preparano ad essere eccellenti tiratori e valorosi soldati. Abbiamo poi una

legge di pubblica sicurezza, la quale proibisce il libero porto di armi e abbiamo il sistema delle licenze per la caccia, e perciò naturalmente ci dobbiamo contentare di quello che la nazione con questi fattori produce.

Io ammiro sempre la valentia dei nostri buoni italiani che nelle gare internazionali di tiro riportano premi distintissimi. Sono gli ottimi tra i buoni. Se abbiamo ancora l'agro romano, che ci dà un terreno ove l'uomo può esercitarsi alla caccia, se le Calabrie, gli Abruzzi, il Genovesato, le Alpi offrono validi tiratori, altri numerosi paesi assolutamente tolgono l'uso delle armi. In molte plaghe il cittadino non trova la vocazione all'uso delle armi.

I marinai pensano più a pescare pesce che a cercare selvaggina.

Con il difetto delle foreste, con le proibizioni del libero porto delle armi, con il gran numero di città primarie e secondarie, la stessa clemenza del cielo toglie alle nostre popolazioni di preferire ad altre vocazioni quella della caccia.

Ma sopra tutto sorge infesta alla istituzione la questione tecnica e l'altra finanziaria: L'onorevole Angioletti ha raccomandato che i giovani appartenenti alla milizia territoriale sieno esercitati ogni domenica al tiro a segno. Questo si può fare nella Svizzera. Astrattamente si può pretendere che il cittadino, il quale ha soltanto la domenica come giorno di riposo, abbandoni la chiesa o i privati convegni per correre alle manovre ed ai bersagli. Ma passando dall'astratto all'atto pratico, gravissime difficoltà tecniche e finanziarie sorgono contro il buon pensiero. Dove volete l'adunata? Nel capoluogo del mandamento? Per andare al capoluogo del mandamento e per ritornare occorre una perdita di tempo considerevole. Eppoi per dare istruzione col bersaglio ai militari occorrono numerosi tiri da mille, millecinquecento o duemila metri di terreno; bisognerebbe indennizzare una grande quantità di terre, somministrare ai tiratori un numero sufficiente di armi, di cartucce; occorrerebbe infine un gran personale per la custodia e la tenuta delle armi per il servizio del tiro. Visitai molti paesi, che sono più innanzi del nostro.

Io ricordo di aver parlato di questo tema col generale Luigi Mezzacapo, quando era ministro della guerra, e posso dire all'onorevole

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

Angioletti che per fare ciò che egli desidera, bisognerebbe spendere non meno di 80 o 100 milioni. In tale condizione di cose non bisogna indicare l'impossibile, conviene accettare quello che di meglio si può avere.

Abbiamo regioni, nell'Alpi e nell'Appennino, dove le popolazioni si addestrano al tiro, con la caccia, fin dalla più tenera età; ed ivi si apparecchiano bravi tiratori. Abbiamo la legge sull'istituzione che ora dà poco frutto.

Accontentiamoci della utilità relativa, che potremo ottenere da questa legge per mezzo di una buona direzione militare, e con una maggiore disciplina e con unico indirizzo potremo ottenere maggior frutto dall'impiego dei danari che oggi si spendono nel tiro a segno.

Io intendo questa utilità e quindi voterò la legge. (*Bene*).

Senatore PARENZO. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PARENZO. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni che ha fatto testè al Senato.

Gli chiedo scusa se ho errato nell'interpretare le sue precedenti parole, ma in realtà l'impressione che poteva risultare dalla sua risposta al senatore Angioletti, a me sembrò forse in contraddizione coll'intendimento di questa legge che è puramente amministrativo.

Ed ora sono lieto di trovarmi con lui d'accordo. L'onor. Pierantoni ha detto che gli italiani si accontentano delle parole, anzichè delle cose. Io non ho veste per domandare la parola in nome degli italiani, ma dichiaro, colla buona compagnia del Parlamento, di essere soddisfatto delle dichiarazioni contenute nella relazione del ministro. Saranno parole, ma credo che abbiano la loro importanza.

Quando discuteremo, non una semplice legge amministrativa, come è questa, ma una legge organica, sarà allora il caso di tornarci su per vedere se gli italiani si contentino delle parole.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

Senatore FÈ D'OSTIANI, *relatore*. La lunga mia residenza in paesi dove il tiro a segno è molto considerato, nella Svizzera dove ebbi l'onore di essere ministro per più di 7 anni e in America dove lo fui per più di 15, mi ha certamente lasciato un'idea preconçetta.

Ritornato al momento in cui si trattava di questa legge semplicemente amministrativa, ho udito lodarla dalle persone le più competenti

in questa materia; e trovandomi nella Commissione del Senato unanime anch'essa nello approvarla, prego ora il Senato di voler dare ad essa il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il Tiro a segno nazionale è sotto l'alta sorveglianza dei Ministeri dell'interno, della guerra, e della pubblica istruzione.

Il relativo servizio dipende dal Ministero della guerra così per la parte tecnica come per la parte amministrativa.

La pianta organica dell'ufficio speciale oggi esistente ed i fondi corrispondenti passano dal Ministero dell'interno a quello della guerra.

In questo senso sono modificati gli articoli 2 e 12 della legge 2 luglio 1882, n. 883.

(Approvato).

Art. 2.

In esecuzione delle disposizioni contenute nel precedente articolo per l'esercizio 1891-92:

a) la somma stanziata al capitolo 31 dello stato di previsione dell'interno passa a costituire il capitolo 42 *bis* dello stato di previsione della guerra;

b) di lire 18,000 viene diminuito il capitolo 1 dello stato di previsione dell'interno (Personale) e di altrettante lire 18,000 aumentato il capitolo 1 dello stato di previsione della guerra.

(Approvato).

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Intorno agli alienati e ai manicomi;

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra.

Prego il signor senatore, segretario, Verga di procedere all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del progetto di legge: « Organici, stipendi e tasse per gli istituti d'istruzione secondaria classica » (N. 114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica ».

Si darà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge.

(V. stampato n. 114).

PRESIDENTE. Avverto anzitutto che nella tabella A sono occorsi due errori di stampa.

Nella terza colonna sotto il titolo: Reggenti, si legge la somma di L. 433,000, deve dire invece, L. 433,600. E nella stessa colonna, al totale, invece di L. 4,486,600, si deve leggere 4,848,000.

Dopo di che dichiaro aperta la discussione generale.

Leggo intanto il seguente ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il Governo del Re a voler ordinare le scuole di magistero in modo che esse possano fornire insegnanti legalmente abilitati in pari tempo per la storia naturale e per la matematica nei ginnasi ».

Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale senatore Blaserna.

Senatore BLASERNA. Signori senatori, l'Ufficio centrale che ha avuto da voi l'onorifico mandato di studiare questo progetto di legge, vi propone all'unanimità di accoglierlo favorevolmente.

Ma ha dovuto preoccuparsi di una questione di fatto che con questa legge si viene a stabilire ed è questa.

Mentre nei giovani che sono uniti ai licei, l'insegnamento della storia naturale, si fa per intero da un insegnante speciale, non si potrebbe far lo stesso anche nei ginnasi separati dai licei, perchè la storia naturale non prende che due ore nei due ultimi anni, cioè quattro ore in tutto e non si potrebbe immaginare un insegnante di scuole secondarie, che avesse quattro sole ore d'insegnamento.

Fu per questa ragione, che già il Ministero aveva stabilito d'incaricare di tale insegnamento gli insegnanti di matematica.

Ora si tratta con questo progetto di legge e colla tariffa che vi è annessa, di stabilire in

via legale questa unione dell'insegnamento della matematica e della storia naturale, nei ginnasi separati dai licei.

Ebbene, o signori, l'Ufficio centrale che ha esaminato con cura questa questione, l'accetta integralmente.

Esso osserva soltanto che le nostre scuole di magistero, come sono organizzate, trovansi in grado di fornire gli insegnanti di matematica e gli insegnanti di storia naturale, ma non sono in grado di fornire quell'essere misto che sia capace d'insegnare una cosa e l'altra colla dovuta efficacia.

Ed è per questa ragione, che vi proponiamo un ordine del giorno, che speriamo avrà anche favorevole accoglienza dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

L'ordine del giorno è questo:

« Il Senato invita il Governo del Re a voler ordinare le scuole di magistero in modo che esse possano fornire insegnanti legalmente abilitati in pari tempo per la storia naturale e per la matematica nei ginnasi ».

E poichè ho l'onore di parlarvi in questo momento, colgo l'occasione per dirvi che l'Ufficio centrale non solamente accoglie favorevolmente il concetto del concentramento di due insegnamenti in questo caso speciale, ma desidera che tali concentramenti si facciano in una scala assai più larga.

Nelle nostre scuole secondarie noi finora abbiamo una grande abbondanza di insegnanti, che hanno troppo poco da fare e sono troppo poco retribuiti.

Noi invece vi proponiamo di concentrare gli insegnamenti, di chiedere maggior lavoro da questi insegnanti, ma nello stesso tempo di migliorare notevolmente il loro stipendio.

Noi crediamo che in questo concentramento stia l'avvenire delle nostre scuole secondarie, e che una vera riforma di esse deve prendere per base questo concetto.

Voi comprenderete facilmente come in questo primo caso che si è presentato, esso dovesse da noi essere accolto favorevolmente, e, ripeto, speriamo che l'on. ministro accetterà il nostro ordine del giorno.

La questione dell'insegnamento secondario è una questione che si impone a tutti e della quale ci siamo occupati per tanto e tanto tempo.

È evidente che non si può arrivare a risolverla in modo soddisfacente che quando noi potremo dare ai nostri insegnanti una posizione che permetta loro di vivere e di occuparsi esclusivamente del loro insegnamento, e nello stesso tempo quando noi otterremo con questo concentramento, che il medesimo insegnante possa occuparsi non solamente di una scienza che finora insegnava, ma anche del suo legame con tutte le scienze affini; tutto questo si ottiene in un modo più semplice, nel modo che vi ho indicato.

VILLARI, *ministro istruzione pubblica*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'istruzione pubblica.

VILLARI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io accetto l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, con la quale e con le idee così chiaramente esposte nella sua relazione dall'onorevole Blaserna, sono pienamente di accordo.

Credo anzi che nelle scuole di magistero, oltre la modificazione accennata da lui, sarà necessario introdurne altre d'importanza non punto minore. Citerò un solo esempio.

All'insegnamento della geografia nei licei, nei ginnasi e negli istituti tecnici; le università preparano così male che si può dire che noi non riusciamo punto a formare buoni professori di geografia. Infatti, quando si pensa che oggi i futuri professori di geografia nelle scuole secondarie frequentano il corso di geografia durante un solo anno, il che vuol dire tre ore la settimana, per otto mesi, e tutto il resto del tempo è dato al greco, al latino, alla filosofia, e non c'è nè cosmografia, nè zoologia, nè scienze naturali di nessuna specie, mentre la geografia è più scienza naturale che scienza filosofica, si comprenderà allora quanto sia insufficiente un tale tirocinio.

Ma questa è questione che con la presente legge non si poteva risolvere. Si potrà risolvere quando si discuterà la legge sull'istruzione superiore; le nostre Facoltà come sono ora organizzate, rendono molto difficile la risoluzione della questione.

Io me ne sono occupato moltissimo ed ho consultato i migliori professori di geografia, ma ho trovato sempre non poche difficoltà. Si è cominciato a provvedervi, ma a risolvere il problema occorre fare assai più. Quindi di siffatta que-

stione e dell'altra accennata dall'onorevole relatore nel suo ordine del giorno, mi occuperò con la massima premura, perchè le credo di grande importanza. Aggiungo che accetto ancora l'idea esposta dal relatore di concentrare gli insegnamenti, per quanto è possibile, e ciò per due ragioni. Prima di tutto perchè questa legge, in fondo, aumenta gli stipendi così poco che si può dire che non dà un sufficiente aumento di stipendio. Lo scopo principale di questa legge, lo dirò al Senato, è stato più che altro di riordinare il bilancio della istruzione pubblica. Noi avevamo 140,000 lire di *deficit* per l'istruzione secondaria. E ciò è avvenuto principalmente perchè si aumentarono le propine degli esami da 3 lire circa a 5 senza nulla mettere nel bilancio. E così avvenne poi che, alla fine dell'anno, non c'era come pagarle. E tutti voi, o signori, avrete letto nei giornali i rimproveri che sono stati fatti al ministro della pubblica istruzione a proposito delle propine del 1890 che ancora non erano state, in questo anno, pagate; e si ripeteva che era al solito il disordine, l'anarchia della Minerva divenuti ormai proverbiali e leggendari. E se ne dava colpa al presente ministro che lasciava le cose in quell'anarchia.

Ma il fatto è che nel bilancio non vi erano fondi; il ministro tentava tutti i mezzi per pagare questi professori e non vi riusciva. Io feci i mandati sul bilancio dell'anno 1891-92, e la Corte dei conti li respinse tutti. Solo dopo molti tentativi, dopo molte insistenze, sono finalmente riuscito. E ciò provando alla Corte che il bilancio finanziario 1890-91 non corrispondeva con l'anno scolastico 1890-91 e perciò le propine potevano pagarsi sul bilancio 1891-92. Così finalmente i mandati furono ammessi a pagamento.

Pareva che fosse disordine, negligenza, indolenza, malavoglia del ministro, mentre che invece io stava a battagliaire colla Corte per poter pagare. Questa fu la prima origine del presente disegno di legge: trovare le 140,000 lire mancanti, portando in aumento di stipendio gli aumenti delle propine.

Si sono però studiati anche altri piccoli problemi, come quello di unificare il ruolo delle provincie meridionali con quello delle provincie settentrionali; si è cercato di ottenere qualche altro miglioramento economico pei professori;

si è deliberato di porre per tutto l'insegnamento della lingua francese, che si insegnava nelle provincie meridionali e non nelle settentrionali.

E ciò era tanto necessario che molti comuni lo avevano introdotto di loro iniziativa. Oltre di che ne seguiva questo inconveniente che quando, per esempio, una famiglia d'impiegati partiva dal settentrione andava nel mezzogiorno, gli esami dati nei ginnasi del settentrione non valevano per le scuole del mezzogiorno, perchè l'alunno spesso non aveva frequentato la scuola di lingua francese e non aveva fatto l'esame.

Se si voleva trasferire un professore dal mezzogiorno al settentrione, la sua posizione non si poteva regolarizzare, esso o perdeva, o guadagnava, perchè i ruoli erano diversi. E però questa più che una legge di aumento di stipendi si può dire una legge di riordinamento del bilancio. Nel riordinare il bilancio si è dato qualche piccolo aumento a questi professori, e si è voluto farlo anche per mostrare di ricordarsi della promessa tante volte fatta, non mai mantenuta, e di ricordarsene nel momento delle maggiori strettezze del bilancio, per far veder che a siffatta questione si dava tanta importanza, che, sebbene in troppo piccola misura, pure, presentandosene l'occasione, ci si pensava nel momento che si facevano economie su tutto il resto.

Quanto al concentramento possibile di alcuni insegnamenti, io sono in tutto d'accordo con l'onor. relatore, e per più ragioni.

La prima è quella già accennata, cioè che questo è il modo di migliorare anche più le condizioni economiche di molti professori, d'impedire che siano obbligati d'andare a dar lezioni a privati e pubblici stabilimenti, da una scuola all'altra, dividendo la loro attività in mille modi diversi, senza riuscire ad ottenere quello che è necessario alla vita, senza avere anche qualche ora di libertà per potere aumentare la loro coltura.

E dirò di più, che, siccome ho già promesso una legge analoga a questa sugli Istituti tecnici, in essi dove è anche più facile fare questi concentramenti, già ci si sta pensando.

Ma c'è un'altra ragione per la quale questi concentramenti, a mio credere, hanno una grande importanza, non solo economica, ma eminentemente pedagogica.

Io credo che uno dei principali difetti del nostro insegnamento secondario, sia questo appunto di aver diviso le materie l'una dall'altra in modo, che ciascun professore segue il programma considerando la sua scienza come l'unica scienza, a cui bisogna prestare attenzione, e i metodi variano nella scuola da un'ora all'altra continuamente. C'è una lezione d'italiano e poi di latino, poi di filosofia, date sempre da persone diverse, e tutto questo porta una continua mutazione. Sono tante intelligenze diverse che presentano le materie come fra loro sempre diverse e non mai coordinate.

Credo quindi che quando ci fosse un maggiore concentramento senza spingerlo all'eccesso, per volerlo enciclopedico, che è impossibile, si avrebbe questo doppio risultato, che non solo le condizioni economiche dei professori sarebbero migliorate, ma l'alunno sarebbe molto meno aggravato. Imperocchè quando le materie si coordinano, si connettono, si possono insegnare in molto minor tempo, con assai maggiore profitto.

Infatti voi avete continuamente sentito ripetere l'accusa che i nostri licei, le nostre scuole secondarie fra l'altre cose non riescono ad insegnare come si deve scrivere l'italiano. Pare che a forza di studio di greco, di latino e di tante materie non s'impara la cosa più elementare. Ebbene ci sono degl'Istituti stranieri, nei quali s'impara benissimo a scrivere la lingua nazionale, senza che ci sia il professore per questa lingua, e ciò perchè l'insegnamento ne è dato da tutti gl'insegnanti. Il professore, di latino nelle traduzioni insegna come si scrive la lingua nazionale, il professore di greco fa lo stesso e così gli altri. La prima domanda è che cosa significa una frase latina, la seconda come si traduce con eleganza. Noi invece abbiamo un professore speciale d'italiano, il quale insegna, per parecchie ore della settimana, a scrivere bene l'italiano; poi viene il professore di fisica che non bada come si scrive; il professore di greco, che avrà piena la testa di filologia germanica e fa tradurre in un italiano che somiglia più al tedesco che all'italiano. E così a forza di professori d'italiano, non s'impara a scriverlo, mentre in qualche Istituto estero, spesso senza professori s'impara a scrivere e bene la lingua nazionale.

Io credo che la mira principale nella riforma

delle scuole secondarie debba essere di raggiungere il fine a cui tutti adesso mirano, cioè di non aggravar troppo l'intelligenza degli alunni, opprimendola con tante materie, le quali più sono separate e più sembrano moltiplicarsi. Bisogna considerare tutto questo insegnamento quasi direi come una materia sola, di cui tutte le parti coordinate tra loro, si aiutano a vicenda. Noi dobbiamo formar la mente umana, e questa mente è una; varie sono le facoltà dello spirito, ma esse si riuniscono in uno. E così debbono far le varie materie d'insegnamento nelle scuole secondarie. Esse debbono educare le varie facoltà, ma riunirsi per educare tutto lo spirito del giovanetto, che è uno.

E perciò ripeto che il concentrare questi insegnamenti, ha uno scopo non solo economico, ma anche altamente pedagogico, scopo che è anzi il fine principale che dobbiamo avere nel riformare l'istruzione secondaria. Ma, come ho pur detto, questa che si discute non è una legge sull'istruzione secondaria, che verrà dopo, e dovrà semplificare il più possibile tutti i programmi.

Io che ho più volte esaminato le scuole secondarie straniere, ho osservato, anche entrando nei ginnasi della Germania, che la cosa che a me faceva più viva impressione era la grande semplicità dell'insegnamento, il quale sembrava al paragone del nostro, elementare; ma il risultato poi è molto migliore del nostro.

Da noi il professore di liceo sembra spesso un professore di università; in Germania pare un professore di scuola tecnica o ginnasio; ma lo scolaro impara molto più che da noi. E ciò perchè un'idea chiara, bene entrata nella mente, si feconda, si moltiplica da se stessa. Invece molte idee confuse, incerte, entrate nella mente dell'alunno, vi restano fino agli esami, e poi tutto è finito. E quindi in ciò io mi trovo pienamente d'accordo colla Commissione. (*Bene, bravo!*)

Senatore BLASERNA, *relatore*. Chiedo la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro per le parole che ha pronunciate; e constato il fatto importante che le idee dell'Ufficio centrale sono perfettamente concordi con quelle espresse dal ministro.

Noi crediamo nello stesso modo come lui,

che in questi concentramenti degli studi stia l'avvenire delle nostre scuole secondarie.

E poichè sono su questo argomento, mi permetterò di richiamare l'osservazione del Senato e dell'onor. ministro sopra un altro punto.

L'onor. ministro ha dichiarato lui stesso, che questa legge non è fatta per migliorare sensibilmente le condizioni degli insegnanti delle scuole secondarie classiche, o almeno che il miglioramento è così piccolo, che non vale quasi la pena di parlarne.

Però vi sono alcuni casi in cui, invece di miglioramento, si tratta di peggioramento, e citerò un esempio per essere più chiaro.

Un professore titolare di liceo di prima classe ha ora uno stipendio di lire 2640, ed il nuovo progetto glielo porta a lire 3000.

Ecco un aumento di 360 lire che non è una gran cosa, ma che pure è abbastanza sensibile. Ma quando si pensi, che quasi tutti questi professori titolari di prima classe hanno già avuto un aumento sessennale, ne risulta che essi 264 lire in più le hanno e quindi con la nuova legge non verrebbero ad avere che un aumento di 100 lire; saranno poche, ma sono sempre un aumento.

Siccome però, con questa legge, si tratta di ritornare alla legge Casati per ciò che riguarda le propine degli esami, questi medesimi insegnanti, per le propine d'esame nelle grandi città, verranno a perdere circa duecento lire e quindi invece di un aumento vi sarà una leggera diminuzione. Nei ginnasi e nei licei di città secondarie questo pericolo è minore. Fu per queste considerazioni ch'io ho visto con piacere che qui all'art. 7 della legge è detto:

Per la prima applicazione della presente legge gl'insegnanti avranno gli stipendi di cui nella tabella A, indipendentemente dagli aumenti sessennali già conseguiti.

Questa è una cosa giustissima introdotta qui nella legge e colla quale si migliorano le condizioni di molti insegnanti.

Però vi sono dei casi, nei quali anche con questo articolo 7, alcuni insegnanti si troveranno a disagio, vale a dire avranno un po' meno di quello che avevano finora; e siccome questo veramente non può essere lo scopo, di una legge, la quale senza avere la prétesa di migliorare le condizioni finanziarie degli insegnanti, pur non può volerle peggiorare; io vorrei pregare

l'onor. ministro, quando si tratterà della prima applicazione della legge, di applicare la legge sugli aumenti sessennali colla maggiore larghezza possibile consentita dalla legge stessa, esaminando caso per caso.

Perchè supponiamo, che si tratti di uno che abbia già conseguito l'aumento sessennale, a quello si rimedia coll'art. 7; ma se uno per esempio lo dovesse conseguire nel prossimo anno, e quest'anno gli si applichi la nuova legge, egli può trovarsi peggio di prima. Io vorrei pregare l'onor. ministro di fare almeno, tanto quanto può stare in lui, di interpretare largamente questo art. 7 e in generale la legge sugli aumenti sessennali dei nostri insegnanti.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro.

VILLARI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io accetto la raccomandazione dell'onor. Blaserna; egli può esser certo che, da parte mia, farò tutto quello che sarà possibile, naturalmente però dentro i limiti che la Corte dei conti concede. E lo assicuro che se pur vi saranno alcuni professori nella condizione da lui accennata, nessuno certo perderà nulla, ed in ogni caso saranno conservati i titoli ed i maggiori assegni, *ad personam*, come già fu detto nella relazione presentata alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal signor ministro:

« Il Senato invita il Governo del Re a voler ordinare le scuole di magistero in modo che esse possano fornire insegnanti legalmente abilitati in pari tempo per la storia naturale e per la matematica nei ginnasi ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Gli organici e gli stipendi del personale dei licei e dei ginnasi sono determinati dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le tasse per l'istruzione secondaria classica sono determinate dalla tabella C annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

I contributi da pagarsi a termine delle rispettive convenzioni, dai comuni e da altri enti morali, per l'avvenuta conversione in governativi dei licei e ginnasi, rimangono inalterati. Rimangono parimente inalterate le quote di concorso da pagarsi dai municipi per il mantenimento di ginnasi governativi a sensi dell'art. 197 della legge 13 novembre 1859.

(Approvato).

Art. 4.

La maggiore spesa che, in conseguenza della presente legge, verrà a gravare i licei-ginnasiali annessi ai convitti nazionali delle provincie napoletane, e i ginnasi comunali obbligatori per legge od esistenti nei capiluoghi di provincia rimane a carico dello Stato.

Rimane altresì a carico dello Stato la maggiore spesa portata dal nuovo organico del personale inserviente nei licei e ginnasi della Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

Nei licei e ginnasi pareggiati attualmente esistenti è obbligatoria per le tasse scolastiche l'applicazione della tabella C. Il maggiore provento va a beneficio degli insegnanti fino alla misura degli stipendi indicata nella tabella A. Se fino a tale misura non si potesse giungere, gli istituti conserveranno il pareggiamento già ottenuto.

(Approvato).

Art. 6.

L'insegnamento della lingua francese, ora obbligatorio nei ginnasi delle sole provincie napoletane, è esteso ai ginnasi di tutte le provincie del Regno.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

Art. 7.

Per la prima applicazione della presente legge gl'insegnanti avranno gli stipendi di cui nella tabella A, indipendentemente dagli aumenti sessennali già conseguiti.

Chi approva l'art. 7 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore col 1^o luglio del 1892.

(Approvato).

Art. 9.

È autorizzata l'iscrizione in bilancio delle somme risultanti dalle tabelle A e B annesse alla presente legge:

Tabella A degli stipendi del personale insegnante e dirigente dei R. Ginnasi e Licei.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio o assegno indi- viduale	Spesa complessiva
RR. Licei (n. 112, dei quali 95 uniti ai ginnasi)			
Presidi di 1 ^a classe	50	4 100	205,000
» di 2 ^a »	30	3,500	105,000
Incaricati della presidenza di licei ginnasiali	15	1,200	18,000
» » di licei	17	800	13,600
Titolari di 1 ^a classe	180	3,000	540,000
» di 2 ^a »	200	2,700	540,000
» di 3 ^a »	200	2,400	480,000
Reggenti	187	2,200	411,400
Incaricati di storia naturale nei licei non uniti ai ginnasi	17	600	10,200
RR. Ginnasi (n. 177, dei quali 95 uniti ai licei)			
Direttori titolari	40	2,700	108,000
Incaricati della direzione di ginnasi isolati	42	500	21,000
Titolari di 1 ^a classe nelle classi superiori	70	2,700	189,000
» di 2 ^a » »	80	2,400	192,000
» di 3 ^a » »	80	2,200	176,000
Reggenti	124	2,000	248,000
Titolari di 1 ^a classe nei ginnasi inferiori	90	2,400	216,000
» di 2 ^a » »	100	2,200	220,000
» di 3 ^a » »	100	2,000	200,000
Reggenti	241	1,800	433,000
Insegnamento della matematica, della storia naturale e delle nozioni di scienze naturali nei ginnasi non uniti ai licei :			
Titolari di 1 ^a classe	20	2,200	44,000
» di 2 ^a »	20	2,000	40,000
Reggenti	42	1,800	75,600
<i>A riportarsi</i>			4,486,600

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio o assegno indi- viduale	Spesa complessiva
<i>Riporto</i> . . .			4,486,600
Insegnamento della matematica nell'intero ginnasio e delle nozioni di scienze naturali nelle classi inferiori di ginnasi uniti ai licei:			
Incaricati di 1 ^a classe	45	1,400	63,000
» di 2 ^a »	50	1,200	60,000
Insegnamento del francese in tutti i R. ginnasi del regno (1).			
Titolari	10	2,000	20,000
Reggenti di 1 ^a classe	10	1,800	18,000
Incaricati di 2 ^a »	60	1,400	84,000
»	97	1,200	116,400
TOTALE			4,848,400

(1) L'insegnamento del francese sarà affidato, per quanto sia possibile, ad insegnanti d'istituti regii del luogo ed in mancanza ad insegnanti d'istituti pareggiati, i quali avranno una retribuzione non maggiore di lire 900.

Tabella B degli stipendi del personale inserviente dei R. Ginnasi e Licei.

	Numero	Stipendio	Spesa complessiva
RR. Licei (n. 82, eccettuati quelli della Sicilia).			
Macchinisti	82	800	65,600
Bidelli	82	750	61,500
Inservienti e custodi del locale coll'abitazione (1)	82	700	57,400
RR. Ginnasi (n. 121, eccettuati quelli della Sicilia).			
Bidelli	121	700	84,600
Inservienti e custodi del locale (oltre l'alloggio) (1)	121	600	72,600
TOTALE			341,800

(1) Le mansioni d'inserviente nei Licei e Ginnasi saranno, per quanto è possibile, affidate ai bidelli, i quali percepiranno in questo caso la metà dello stipendio indicato nella tabella per gli inservienti.

Chi approva l'art. 9 con le annesse tabelle A e B è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Sarà provveduto con legge speciale al miglioramento degli stipendi del personale negli istituti tecnici, nelle scuole tecniche e nelle scuole normali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero votato di accedere alle urne.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Intorno agli alienati e ai manicomi:

Votanti	98
Favorevoli	84
Contrari	13
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del ministero della guerra:

Votanti	91
Favorevoli	85
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sull'esercizio dei telefoni;

Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima);

Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso.

II. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica.

III. Elenco di petizioni.

IV. Discussione del progetto di legge:

Legge consolare.

La seduta è sciolta (ore 5 e 40).

LXXXIV.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge — Discussione del progetto: Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie — Osservazioni dei senatori Finali, Suracco e Baccelli, e risposte del ministro dei lavori pubblici e del senatore Scelsi relatore — Approvazione degli articoli — Parlano sull'art. 1 i senatori Finali, Scelsi relatore, ed il ministro; sul 5 il senatore Baccelli, cui risponde il ministro — Approvazione senza osservazioni del progetto di legge: Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti; e successivamente del disegno di legge: Modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa d'utilità pubblica; dopo osservazioni del relatore senatore Mangilli, del ministro dei lavori pubblici e del senatore Chiaves.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti i ministri del Tesoro e dei lavori pubblici. Intervengono in seguito il presidente del Consiglio e il ministro della marina.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato ventidue progetti di legge per eccedenza d'impegni di vari Ministeri nell'esercizio 1890 91, già approvati dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questi disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento, che saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie » (N. 122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie.

Prego il signor ministro dei lavori pubblici di dichiarare se accetta che la discussione si svolga sul progetto dell'Ufficio centrale.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale; però sull'articolo primo mi riservo di prororre opportuni emendamenti.

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del progetto di legge proposto dall'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

(Vedi stampato n. 122).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. La legge del 30 agosto 1868 la quale fece obbligo ai comuni di costruire certe categorie di strade, fu una legge provvida di civiltà.

Parlare della utilità e dei pregi che hanno le strade sarebbe cosa oziosa. Le strade sono come le vene e le arterie, per le quali circola il sangue e la vita della nazione.

La legge faceva tre categorie di queste strade obbligatorie. La prima, per mettere in comunicazione la popolazione del maggior centro del comune col capoluogo di circondario e coi maggiori centri di popolazione dei comuni vicini; la seconda per porre in comunicazione il comune colle ferrovie e così i porti; la terza di strade che dovevano mettere in comunicazione fra loro le più importanti frazioni dello stesso comune.

La legge disse che lo Stato avrebbe dato annualmente per la costruzione di queste strade un sussidio in somma non minore di 3 milioni; ma in una proporzione non eccedente il quarto della spesa totale della strada, dimodochè i 3 milioni dati dallo Stato supponevano una spesa annuale di 12 milioni per costruzione di strade.

La legge del 23 luglio 1881, quando gli animi erano dominati dalle più lusinghiere ed azzardate aspettative di proprietà finanziaria, aggiunse 10 milioni a quel sussidio annuale di 3 milioni, da darsi nel decennio 1881-90. All'anno 1890 da quella legge era dato un sussidio di 1 milione; ma per la succeduta mutazione dell'anno finanziario, che diventò composto di due metà dall'anno solare, il 1890 rimase diviso in due esercizi, e all'esercizio 1890-91, del milione che la legge del 1881 assegnava al 1890, rimase un mezzo milione; cosicchè lo esercizio 1890-91 ebbe assegnate L. 3,500,000.

La legge organica, quella cioè del 1868, che nel suo concetto ho detto essere stata grandemente provvida e per alcune provincie addirittura necessaria, non tenne a mio avviso abbastanza conto della grande diversità delle condizioni topografiche dei vari comuni.

I comuni in piano d'ordinario sono i più ricchi; e costruiscono le loro strade con una spesa relativamente minore. Invece i comuni

di montagna, sono i meno ricchi e per la costruzione delle loro strade debbono incontrare una spesa sempre maggiore, alle volte una spesa incomparabilmente maggiore.

Eppure il sussidio dello Stato tanto per gli uni quanto per gli altri rimase dalla legge del 1868 determinato nella stessa proporzione di un quarto della spesa totale.

In pratica poi, nella esecuzione della legge si ebbero gravi inconvenienti, nascenti soprattutto dalla facoltà data dalla legge ai prefetti, di ordinare la esecuzione d'ufficio delle strade, a cominciare dall'allestimento dei progetti. Furono ordinate e costruite delle strade, non dirò senza necessità, ma con poca, e forse talora nessuna utilità.

S'impiantarono degli uffici tecnici dispendiosi; e qua e là per spese di personale si consumò troppa parte delle somme che andavano a carico del comune e dello Stato, destinate alla costruzione di queste strade.

Quindi restava assottigliata molto più di quello che avrebbe dovuto essere in un normale andamento di cose, la somma che rimaneva a beneficio dei lavori, e in certe provincie dei miseri comuni ebbero ed hanno da sostenere delle spese di uffici tecnici che si addimandano delegazioni stradali, in cui uomini senza nessuna competenza tecnica, ricevono fino degli stipendi di 300 lire al mese.

La presente legge che il Senato discute e spero vorrà approvare, contiene parecchie modificazioni alla legge del 1868, delle quali sono alcune organiche ed altre di ordine puramente finanziario; ma le une e le altre hanno relazione tra di loro.

Le modificazioni organiche sono specialmente due: l'una è la limitazione delle strade di cui si può d'ufficio ordinare la costruzione, poichè d'ora innanzi non si potrà questa ordinare se non sentito il Consiglio di Stato, e se non per strade in costruzione e per strade le quali debbono mettere in comunicazione, anche indiretta (e notate l'importanza di questa modificazione) il comune col capoluogo di mandamento e di circondario, coi porti e colle ferrovie. Così rimane escluso che si possa ordinare, come si poteva colla legge del 1868, anche la costruzione d'ufficio di strade che mettono in comunicazione un comune coi comuni vicini, e per mettere in comunicazione le diverse frazioni del territorio di un comune.

Non è già che questo non si possa fare, e che anche laddove esistano vie di comunicazione indiretta non se ne possa aggiungere una più agevole e più diretta. Ma all'infuori dei casi definiti nel progetto di legge il comune resta libero di fare o non fare una strada nuova, secondo che esso ne riconosca l'utilità, e governandosi essenzialmente a misura dei mezzi di che può disporre.

L'altra variazione, che dirò organica, è quella che permette in date condizioni ai comuni alpestri, di sostituire strade mulattiere alle strade carreggiabili, senza che per questo venga loro meno il sussidio o concorso dello Stato nella spesa fino ad un quarto.

Troppi sono i nostri comuni di montagna. Le Alpi che circondano, e l'Appennino che parte l'Italia, formano territori di comuni alpestri.

Ho avuto occasione per ragione d'ufficio di occuparmi di certi preventivi di spese di strade, che si volevano imporre a certi comuni delle provincie di Calabria e della Liguria. Mi sono preso vaghezza di fare dei ragguagli della spesa; e per taluni comuni mi è capitato di trovare che la spesa che si voleva loro imporre corrispondeva a 100 o 150 volte il bilancio annuale, al doppio o al triplo del valore dell'intero capitale immobiliare del territorio comunale.

Si capisce bene che in queste condizioni di cose, era impossibile non studiare qualche temperamento, il quale, pure provvedendo alla comunicazione di questi paesi nel miglior modo possibile coi centri più prossimi, riducesse la spesa a termini sopportabili. (*Approvazioni*).

Queste sono le due principali modificazioni che mi sembra poter definire di carattere organico, che sono nel progetto di legge.

La legge poi del 1868, considerata finanziariamente era un poco troppo larga; portava l'onere di 3 milioni all'anno sul bilancio dello Stato per un tempo indefinito: senza pensare che pel bilancio dello Stato ci sono gli anni grassi, ed anche gli anni magri, gli anni delle angustie; come sono quelle in mezzo alle quali ora ci dibattiamo.

In un tempo in cui tutti erano trascinati o correvi sulla via di decretare spese, senza pensare se il bilancio dello Stato potesse esserne perturbato, e messo a mal partito.

Il bilancio pareva una miniera, di cui nessuno avrebbe mai potuto esaurire la ricchezza; e si

andava spensieratamente innanzi per una via, che conduceva a rovina; ed oggi purtroppo ne proviamo le amare e dolorose conseguenze. Quindi una disposizione legislativa, la quale determini ciò che la legge del 1868 lasciava indeterminato, mi sembra provvedimento molto opportuno.

Nel progetto ministeriale si crede di poter fissare nell'esercizio 1891-92 l'assegno dello Stato per sussidiare la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie a 962,500 lire. Questa somma potrà bastare pel giuoco dei residui; i quali non dovrebbero teoricamente e organicamente servire a questo; ma quando le condizioni delle finanze e del tesoro l'impongano, è da ringraziare la provvidenza, che permette di domandare, mercè di quell'espedito, minori somministrazioni di danaro alle casse dello Stato.

In quanto agli esercizi successivi, il progetto ministeriale stabilisce che l'assegno sia di 1,500,000 lire.

L'Ufficio centrale consente nella riduzione della somma di L. 3,000,000 a L. 962,500 per l'esercizio 1891-92. Ma la limitazione a L. 1,500,000 invece di farla per tutti gli esercizi successivi, la vorrebbe circoscrivere solamente all'esercizio 1892-93.

Quando verrà in discussione l'articolo primo, mi permetterò di fare una proposta al Senato, una proposta media e conciliativa, colla fiducia che possa venire accolta tanto dall'onor. ministro quanto dall'Ufficio centrale.

La somma di 1,500,000, non è esigua tanto come a prima vista pare; poichè dovendo rappresentare soltanto un quarto della spesa, suppone una spesa annua di 6,000,000 per costruzione di strade comunali obbligatorie.

Questa somma di 1,500,000 lire andrebbe, a mio avviso, a reale beneficio della costruzione delle strade, in una somma alquanto maggiore di quella che suppone l'Ufficio centrale nella sua elaborata e perspicua relazione.

Infatti esso calcola che dal milione e mezzo, debbano detrarsi 182,320 lire, per anticipazioni ai prefetti, per la spesa della carta stradale, per trasferte e competenze al personale; di modo che la somma che rimarrebbe ad utile vero della costruzione delle strade, sarebbe ridotta a poco più di un milione e 300,000 lire.

Io credo che si possa calcolarne una somma

alquanto maggiore. Infatti la carta stradale non è portata in bilancio che per 4000 lire all'anno; e le anticipazioni ai prefetti dovranno essere grandemente ridotte, perchè queste anticipazioni si facevano specialmente per le spese che dovevano sostenere per l'allestimento dei progetti delle strade, la cui esecuzione doveva essere decretata ed eseguita d'ufficio.

Ora, diminuendosi grandemente, secondo il concetto organico della nuova legge, il numero delle strade che possono essere ordinate d'ufficio, diventerà naturalmente molto minore la somma da anticiparsi ai prefetti; ed in correlazione di ciò, diventerà anche minore la spesa per le trasferte e competenze del personale addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie.

Quindi farei una prima raccomandazione all'onor. ministro, ed è questa: di vedere quali economie; applicando i più rigorosi criteri, si possono ottenere nelle somme che si spendevano, o si spendono, relative a questo servizio; sperando che vorrà fare buona accoglienza alla mia raccomandazione.

Ho già parlato di alcuni difetti, che a parer mio ha la legge del 1868; ma ve n' ha uno più grave di quelli che ho accennato; ed è che la legge del 1868 sulle strade comunali obbligatorie non provvede menomamente alla loro manutenzione (*Bene*).

Solo per incidente quella legge accenna in due punti alla manutenzione per rispetto a certe prestazioni che si devono fare; ma nessuna norma prescrive per la conservazione delle strade comunali obbligatorie.

E tutti noi che siamo qui, dal più al meno, sappiamo in che deplorabile stato si trovino alcune strade comunali che furono costruite con tanti sacrifici, tanti sforzi e tante spese.

In una provincia civilissima, nella provincia di Lucca, nello scorso estate, io ho visto alcune strade comunali, delle quali era stata talmente trascurata la manutenzione, che erano divenute quasi impraticabili. Altrove è anche peggio; e troppe sono le strade comunali, specialmente se decretate ed eseguite d'ufficio, cioè forzatamente, che non rispondono più al fine per cui furono costruite, ed alcune sono addirittura da rifare.

Ringrazio l'Ufficio centrale per la benevola menzione che gli è piaciuto fare dello studio assiduo che io ho posto intorno a questo grave

argomento; e mi associo di gran cuore alla raccomandazione, che esso fa all'onor. ministro affinché in questa materia della manutenzione delle strade comunali obbligatorie provvegga con ogni mezzo che amministrativamente gli è concesso di usare. E dove le facoltà che esso abbia, non gli paiano, o non siano sufficienti, non esiti a domandare al Parlamento un provvedimento legislativo.

Riconosco però, che il problema non è facile nè semplice; perchè vi sono provincie in che la manutenzione delle strade è in istato ottimo, in altre mediocre, in altre nulla addirittura.

Ora un provvedimento legislativo non può essere comune a tutte le strade; ma dovrebbe essere coordinato e subordinato alla diversa condizione di fatto in che nelle varie provincie si trovano le strade stesse.

Spero che anche questa raccomandazione voglia essere accolta benevolmente dal signor ministro. Ogni anno che passa il male si aggrava, ed aggravandosi il male diventa sempre più urgente il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore SCELSI, *relatore*. Signori senatori, debbo innanzi tutto dichiarare che i due emendamenti alla legge che si sta discutendo furono proposti dall'Ufficio centrale a maggioranza di quattro voti contro uno.

Veramente l'onorevole nostro collega dissenziente non disse le ragioni del suo dissenso, riservandosi forse di esporle in Senato durante la discussione.

Io faccio plauso a quanto ha detto l'onorevole senatore Finali intorno al difetto della legge organica, la quale, non tenendo conto delle diverse posizioni dei territori comunali accordò un sussidio uguale per tutte le strade obbligatorie; mentre, come ognuno sa, le strade costano meno o più secondo che sono costruite in piano, in collina, od in monte.

Credo perciò di interpretare il voto dell'Ufficio centrale pregando l'onor. ministro di tener presenti queste osservazioni quando si dovessero far modificazioni alla legge 30 agosto 1868.

In quanto agli inconvenienti notati dall'onorevole Finali, io concordo perfettamente con lui. Gli inconvenienti delle esecuzioni d'ufficio ormai sono da tutti conosciuti. Si sono affidate

delle delegazioni a persone non sempre in grado di poter adempiere al proprio compito. Per la poca capacità di alcuni di essi si sono dovuti più volte rifare progetti, mutare tracciati, rinnovare lavori; quindi perdita di tempo ed aumento di spese.

Io ho udito con piacere che l'onor. ministro intende porre ordine a questo stato di cose, sopprimendo possibilmente queste delegazioni o meglio disciplinandole.

La legge attuale apporta alla legge organica due modificazioni essenziali, che l'Ufficio centrale accetta di buon grado.

Una è quella di limitare le esecuzioni di ufficio.

L'articolo presentato prima dall'onorevole ministro, fu poi modificato e completato alla Camera dei deputati in questo senso:

« L'esecuzione d'ufficio a termini degli articoli 14 e 15 della legge 30 agosto 1868, numero 4613, non potrà decretarsi, se non sentito il Consiglio di stato, e nei soli casi di strade che si trovino in costruzione alla pubblicazione della presente legge, ovvero per quelle necessaria per congiungere comuni privi di qualunque comunicazione anche indiretta con i rispettivi capoluoghi di circondari e di mandamenti, con stazioni ferroviarie, con porti marittimi o con importanti scali lacuali e fluviali ».

L'onor. ministro nella sua relazione presentata alla Camera dei deputati disse che le strade comunali più utili sono già costruite ed in massima parte sistemate. Conviene ora rivedere gli elenchi di classificazione di strade obbligatorie per depennarvi quelle che non ebbero mai carattere di strade obbligatorie, o che lo perdettero in seguito alla costruzione di strade ferrate, di tramvie, di strade ordinarie.

Io credo che l'art. 4 del progetto approvato dalla Camera elettiva e 3° di quello del vostro Ufficio centrale, definisca bene i caratteri delle strade obbligatorie; giacchè non devono essere obbligatorie se non le strade puramente necessarie, quelle cioè indicate nell'articolo già detto. Ritengo altresì che questo articolo possa servire di criterio e di guida per fare la revisione completa delle strade obbligatorie che rimangono a costruirsi.

Un'altra utile modificazione portata alla legge del 30 agosto 1868 è quella di permettere che,

senza perdere il sussidio, si sostituiscano strade mulattiere alle obbligatorie, nei comuni alpestri, quando vi siano difficoltà di costruire strade rotabili a sezione e pendenze normali e tale sostituzione sia consigliata dalle condizioni finanziarie dei comuni e dalla esiguità degli interessi da servire.

Le ragioni sono così evidenti, che, senza aggiungere altro, l'Ufficio centrale accetta di buon grado l'articolo come è formulato nel disegno di legge in discussione.

In quanto al primo articolo, alle modificazioni che vorrebbe introdurre l'onor. ministro e alle riserve già fatte dall'onor. senatore Finali, io mi riservo alla mia volta di parlare dopo che avrò conosciuto i loro intendimenti.

L'onor. Finali ha accennato e fatto eco ad un desiderio dell'Ufficio centrale, cioè che l'onorevole ministro si occupi seriamente del modo da assicurare la manutenzione delle strade comunali, la quale in molte parti del Regno è in uno stato deplorabile.

Ho già detto nella relazione e mi piace ripeterlo, che il Ministero dei lavori pubblici si occupa con impegno di quest'argomento e che anzi l'onorevole nostro collega senatore Finali, quando reggeva quel dicastero, diede opera ad una formale inchiesta, la quale dimostrò che gli inconvenienti lamentati derivano o dal difetto assoluto, o dall'insufficienza, o dal mancato impiego dei fondi stanziati nei bilanci comunali, o dalla mancanza altresì di una sorveglianza assidua, ben organizzata e organicamente attuata. L'inchiesta pose anche in luce che in 39 provincie del Regno si stanziavano nei bilanci comunali e si spendono i fondi necessari, e quindi la manutenzione delle strade vi è (tranne alcune eccezioni) sufficiente; in nove comuni, si stanziavano i fondi, ma in misura insufficiente, e perciò la manutenzione vi è in uno stato appena mediocre; in 21 comuni non si stanziavano fondi ed in conseguenza la manutenzione non esiste, e le strade sono in condizione di deperimento; in alcune strade non esistono più neppure le tracce di lavori eseguiti.

Naturalmente, dopo questi fatti, è generalmente sentito il bisogno che vi si metta ordine e presto con un provvedimento legislativo.

L'Ufficio centrale andava all'idea di formulare alcune disposizioni per assicurare la ma-

nutenzione delle strade, ma quando seppe che il ministro se ne era occupato con lodevole solerzia, ne depose il pensiero. Però si ritiene che un buon sistema di manutenzione debba avere per base una sorveglianza assidua, organicamente disposta, e questa è la prima raccomandazione che si fa all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Un'altra raccomandazione debbo fare all'onorevole ministro in nome dell'Ufficio centrale, ed è perchè trovi modo di far reintegrare al più presto le cosiddette *trazzere* o *tratturi*.

L'onorevole ministro, che è meridionale, sa bene che nelle provincie dell'ex-regno delle due Sicilie esistono questi *tratturi*, i quali sono appunto quei larghi viali alpestri e campestri per dove i pastori fanno transitare, pascolando, il bestiame grosso e piccolo che, prima dell'inverno, discende dai monti alle marine, ed in principio dell'estate risale dalle marine alle montagne.

Questi tratturi sono larghi dove 30, dove 40 dove anche oltre 50 metri, e di ragione demaniale; ma disgraziatamente in alcuni punti sono ridotti ai minimi termini ed in altri del tutto soppressi per le usurpazioni dei proprietari confinanti, con danno della pastorizia e con pericolo continuo di sanguinosi conflitti fra pastori e proprietari usurpatori o loro agenti. Di questi tratturi negli archivi comunali esistono le mappe, e la loro reintegrazione, che al postutto è un atto di moralità e di giustizia, se ordinata dal Ministero in modo categorico ed assoluto, avrà certamente il suo pieno effetto.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio innanzi tutto l'onorevole Finali dell'appoggio che ha voluto dare a questo progetto di legge.

Le mutazioni alla legge organica sono state dall'onorevole Finali e dal relatore dell'Ufficio centrale svolte in modo che non richieggono più larga illustrazione.

Con lo stabilire il sussidio delle strade mulattiere si è venuto implicitamente a stabilire la graduazione tra strade di pianura e strade di montagna, perchè tanto è costruire strade

mulattiere in montagna come strade rotabili in piano.

Quanto alla esecuzione di ufficio che è la più importante delle modificazioni organiche, non solo è stata abbastanza illustrata dall'onorevole relatore, spiegando come nell'articolo del progetto di legge sono chiaramente descritti i caratteri organici per tale istituzione, ma poi essendovi già costruite gran numero di strade obbligatorie e le più importanti, si vede anche da questo che è facile d'ora in poi procedere senza intervento diretto dell'Amministrazione governativa.

Quando verremo all'art. I spiegherò le mie riserve; e quindi mi resta ad occuparmi più specialmente delle raccomandazioni fatte.

Comincerò da quella dell'onorevole Finali sulle spese di amministrazione. Certamente non tutte le 183,000 lire stabilite in bilancio saranno necessarie.

Per esempio, nell'anno in corso le anticipazioni dei prefetti non saranno che di 93 mila lire, perchè ridotti gli studi per le strade da costruirsi, le spese di amministrazione si riducono, ed anzi qualcuna è addirittura soppressa.

Circa le delegazioni stradali, alle quali si riferisce una delle osservazioni più acute fatte dall'onorevole Finali, per la parte del fondo stanziato che quelle assorbono, posso dire che non siamo in via di desiderio e di promesse future, ma già talune delegazioni stradali sono state sciolte a misura che il bisogno cessava, provvedendosi mercè il Genio civile alla direzione e sorveglianza dei lavori rimasti là dove esse esistevano.

Si svolse poi la questione molto importante della revisione.

Questa questione è sorta anche prima dell'amministrazione dell'onorevole Finali. L'onorevole Genala abbandonò il Ministero dei lavori pubblici ed a lui succedettero l'onorevole Saracco e l'onorevole Finali, due ministri certo di sommo valore, eppure la revisione non fu interamente esaurita, perchè, fino a quando non si veniva al concetto di modificare organicamente la legge e riformare l'esecuzione di ufficio, era difficile stabilire una revisione che potesse far decadere dall'elenco molte strade che già vi si trovavano.

Ora quando questo progetto sarà divenuto legge, si avranno dei criteri sicuri in proposito

e la revisione si potrà eseguire con facilità, in tempo però non breve.

Quanto poi alla manutenzione delle strade comunali obbligatorie, riconosco che è una delle questioni più salienti, perchè non importa tanto avere costruite delle strade o costruirne delle nuove, quando non si pensi alla loro conservazione.

Ora io mi sono preoccupato fino dal luglio di questo argomento, e mi sono rivolto ai prefetti e alle Deputazioni provinciali, e l'onorevole relatore ha letto il risultato delle risposte ottenute, ma sinora abbiamo diversi apprezzamenti, diversi criteri.

Occorre invece avere un criterio definitivo sul modo di provvedere.

Perchè è inutile pensare a rimedi singoli fino a che non venga il pensiero legislativo a determinare il modo di provvedere in una misura, direi così, comune a tutte le provincie, con certe necessarie distinzioni.

Ora il pensiero intorno a cui l'amministrazione volge i suoi studi sarebbe questo: che con le stesse norme vigenti per la costruzione si potesse stabilire qualche piccolo contributo sui comuni; che questo potesse essere versato in una specie di cassa centrale e provinciale; e che l'ufficio tecnico provinciale sia quello, il quale provvegga alla manutenzione delle strade comunali perfettamente come provvede alla manutenzione delle strade provinciali. Senonchè alle strade provinciali provvede esclusivamente mercè i fondi della provincia; alle strade comunali provvederebbe mediante contributi comunali e sussidi della provincia.

Questo è il sistema che a mio avviso si presenterebbe come il più agevole, inquantochè per eseguire bene la manutenzione occorre anche un corpo dirigente tecnico. Se ogni comune dovesse avere un ingegnere o dovesse fare un ufficio tecnico per conto suo, con le correnti elettorali comunali, spesso si cercherebbe, forse, di dare un qualche impiego a persona meglio benvisa all'amministrazione del comune, e non si avrebbe certamente un buon servizio di manutenzione.

Invece se a ciò può provvedere un corpo tecnico già organizzato, se questo corpo è posto fuori delle gare locali che possono esercitare indebita ingerenza nell'amministrazione comunale, e gli appalti di manutenzione, in luogo

di farsi per piccoli tronchi, perchè vi sono strade comunali di un chilometro, si possono fare per tratti più lunghi; certamente si troverà il modo di provvedere con la minore spesa e con la maggior precisione al disimpegno di un servizio che è veramente necessario.

Però questo sistema dovrebbe anche soffrire qualche eccezione perchè noi abbiamo alcune strade comunali obbligatorie, le quali fanno parte della viabilità delle grandi città. Vi sono intorno a queste grandi città molti tratti di strade foranee, ma talvolta rappresentano delle passeggiate e fanno quasi parte integrante della città. Ora siccome i grandi centri hanno i loro uffici tecnici, ed il sistema stradale di esse anche nella parte esterna è un completamento della parte urbana, e fa un tutto solo, bisognerebbe anche studiare delle eccezioni, per cui questi tratti di strada debbano esclusivamente dipendere dall'autorità comunale.

Come il Senato vede, l'amministrazione si è occupata del problema ed ha escogitato dei provvedimenti. Ora questi provvedimenti, prima che si venga ad un progetto di legge, debbono essere consentiti in certo modo dai Corpi morali affinchè siano accolti di buon grado, e quindi occorrerà ancora qualche tempo per addivenire alla presentazione di questa proposta di legge a cui il Governo mette tutte le sue cure.

Io personalmente ringrazio l'Ufficio centrale di aver sollevata la questione e di avere incitato il Governo a studiare il problema.

Vengo da ultimo ai tratturi.

Io mi associo ai desideri espressi dall'onorevole relatore.

Prima che esistessero strade ruotabili e ferrovie, specialmente nel mezzogiorno, il grande tratturo, che partiva dalla Maiella, e, per li Gran Sasso d'Italia, andava fino al golfo di Taranto, con una zona di 60 metri di larghezza, serviva pel passaggio degli armenti e di tutti i veicoli rotabili, poichè lunghi tratti, talvolta per centinaia di chilometri, presentavano una strada naturalmente carreggiabile.

Io debbo dire all'onor. senatore Scelsi che questi tratturi non sono di competenza del ministero dei lavori pubblici, ma di quello dell'agricoltura e commercio.

Anzi posso dire all'onor. Scelsi che mentre era ministro l'onor. Majorana, io essendo suo

segretario generale, ebbi ad insistere perchè qualche cosa si facesse per questi tratturi e da allora in poi di questi tratturi della lunghezza di 5 o 600 chilometri (in Sicilia si chiamano trazzere perchè sono più brevi) ce n'è qualcuno soltanto. Nelle provincie meridionali ci sono le trazzere di 30, 40 o 50 chilometri al minimo, appunto perchè sono vie fatte per andare dai monti al mare, talvolta con curve lunghissime, anche perchè servivano per il riposo degli animali. Quindi di tanto in tanto vi erano delle piazze fino a 100 metri di larghezza.

Ora molti di questi tratturi sono stati rivendicati dal demanio; alcune usurpazioni sono state composte con pagamenti corrispettivi.

Ma un lungo tratto di tratturi è stato conservato e vi sono delle guardie; ma tutto ciò, ripeto, dipende dal Ministero di agricoltura e commercio. Quindi io non posso far altro che trasmettere i voti dell'Ufficio centrale al Ministero dell'agricoltura.

Anzi io credo che quel Ministero continui a seguire questo argomento, e ad introdurre di mano in mano tutti i miglioramenti necessari.

Ad ogni modo, io non posso che associarmi ai voti dell'Ufficio centrale del Senato, e, come ho detto, farli presenti al mio collega dell'agricoltura.

Senatore SCELSI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCELSI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici della cortesia con cui ha accolto le raccomandazioni dell'Ufficio centrale; però, su quanto hanno detto tanto l'onor. Finali come l'onor. ministro, relativamente alle somme necessarie per diverse spese attinenti al servizio delle strade comunali obbligatorie, devo osservare che queste spese sono già stanziati nel progetto di bilancio presentato dallo stesso onor. ministro dei lavori pubblici per l'esercizio 1892-93 e sono le seguenti:

Art. 172, anticipazioni ai prefetti per lo studio dei progetti delle strade comunali obbligatorie, 90,000 lire.

Art. 173, compilazione delle mappe delle strade obbligatorie del Regno 1000 lire.

Art. 174, indennità di trasferte e competenze diverse al personale straordinario addetto al servizio delle strade comunali obbligatorie, 1000 lire.

Art. 175, spese di stampe eventuali per servizio delle strade comunali obbligatorie, 1500 lire.

Art. 176, indennità di trasferte al personale del Genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie, 2000 lire.

Art. 177, retribuzione mensile al personale straordinario addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie, 86,820 lire.

Tutte queste somme riunite insieme fanno L. 182,320.

Dunque io non ho fatto che rilevare tali cifre dal bilancio del Ministero dei lavori pubblici; e se vi furono stanziati, vuol dire che sono necessarie, e perciò si devono diffalcare dallo stanziamento fatto a titolo di sussidio.

In quanto al modo di provvedere alla manutenzione delle strade, io ho sentito con molto piacere l'impegno con cui l'onor. ministro studia la questione, però, per conto mio personale, debbo osservare che il miglior modo di provvedere a tale servizio è quello di andare per le vie maestre, per non offendere l'autonomia dei comuni affidando, come alcuni vorrebbero, la manutenzione delle strade comunali alle provincie.

Le leggi danno il modo di ottenere il buon andamento del servizio, provvedendo d'ufficio quando le amministrazioni locali non fanno il loro dovere.

Innanzitutto, come ho già detto, bisogna stabilire un buon sistema di sorveglianza, e tale compito potrebbesi convenientemente affidare agli uffici tecnici provinciali, che dovrebbero annualmente riferire in iscritto il risultato delle loro periodiche ispezioni fatte alle strade comunali.

O queste sono mantenute bene, ed allora bisogna rispettare l'autonomia dei comuni che sono in regola; ma per quelli che non lo fossero, sarebbe il caso di fare eseguire d'ufficio i lavori di manutenzione, commettendo tale incarico alle Deputazioni provinciali.

La Deputazione provinciale, quando un comune trascuri la manutenzione delle sue strade e rimanga sorda alle rimostranze fattegli, provveda d'ufficio, servendosi dei fondi stanziati nel bilancio comunale.

Se i fondi non sono stanziati, si rivolga alla Giunta amministrativa provinciale perchè li stanzii d'ufficio.

Se i comuni fossero nell'assoluta impotenza, allora si rivolga al prefetto perchè autorizzi all'uopo le comandate, o come dice la legge 30 agosto 1868, le prestazioni in natura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saracco.

Senatore SARACCO. Io non desiderava di prendere parte alla presente discussione, anzi avevo vivo desiderio di potermi tacere, ma una frase che direi quasi sfuggita all'onorevole ministro, del quale io riconosco la sagacia e la grande gentilezza dell'animo, mi costringe a prendere la parola per fare un'avvertenza.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha parlato di una inchiesta iniziata dal mio predecessore diretto nel Ministero dei lavori pubblici l'onorevole Genala, ed ha soggiunto che caduto, come egli disse, il Genala sui primi del 1887, l'opera è rimasta a mezzo e non ha dato risultati soddisfacenti.

Ora io mi permetto di osservare all'onorevole ministro che la cosa non istà precisamente in questi termini. Ed in ciò invoco la testimonianza del mio successore immediato, il senatore Finali, perchè dica se io sia nel vero quando affermo che quella inchiesta continuata di poi, ha dato risultati abbastanza larghi e soddisfacenti.

A dimostrare che io sono nel vero, non ho bisogno di venir fuori con ragionamenti miei, si piuttosto mi basterà ricordare i fatti esposti dall'onorevole ministro Finali nella sua relazione sulle strade comunali obbligatorie presentata al Parlamento l'11 luglio 1890.

Ecco infatti quel che si trova a pagina 12 di questa relazione: « Nel quadro che è in fine di questo capitolo sono esposti analiticamente per provincia i risultati dei lavori di questa inchiesta compiuti durante il quadriennio dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1889 ». Questo vorrebbe già dire che l'inchiesta fu continuata sotto la mia amministrazione, poi sotto quella dell'onorevole Finali, benchè egli non abbia bisogno che io prenda le difese degli atti suoi. Ma vi ha di più. I risultati annunciati nella relazione sono questi, che in dipendenza della revisione degli elenchi avvenuti nel citato quadriennio vennero radiate dall'elenco, ben 3396 strade della lunghezza complessiva di 4,128,803 metri.

Ora, se così è, nè sarebbe ragionevole il du-

bitarne, convien pur dire che qualche risultato siasi ottenuto, così da poterne concludere che l'opera intrapresa dal Genala fu continuata di poi, con risultati non ispregevoli intieramente.

Se il Senato me lo concede, vorrei ancora citare un altro brano della citata relazione, che franca la spesa di ricordare: « Noteremo soltanto, dice il ministro, che il concetto a cui l'Amministrazione s'ispirò nell'opera di riordinamento degli elenchi, vi fu quello di ridurre nei più stretti limiti gli ordini dei comuni, le cui condizioni economiche per la maggior parte non liete facevano grave ostacolo ad una applicazione troppo estesa della legge ». Quello adunque che si vuol fare presentemente, soggiungo io, era appunto da molti anni nell'intendimento del Ministero, al quale premeva che questa revisione la quale aveva per effetto d'impedire che i comuni venissero obbligati a costruir strade delle quali non fosse riconosciuta tutta l'importanza, ed avessero così da assumer oneri superiori alle proprie forze. La sola differenza sta in ciò che allora si pensava a liberare i comuni da un soverchio peso, ed ora si pensa principalmente a sollevare le finanze dello Stato, ma è ancora evidente che la revisione ordinata nel 1885 doveva produrre in un tempo questo doppio risultato.

Conchiudendo su ciò, io mi auguro bensì e di gran cuore auguro all'onor. ministro, che sappia e possa ottenere nuovi e maggiori risultati, mercè la nuova revisione degli elenchi alla quale intende por mano, ma parmi di aver dimostrato che l'Amministrazione dei lavori pubblici ha pur cercato di fare qualche cosa, e che a Dio piacendo l'opera sua non è stata infruttuosa, se i fatti stanno quali vennero esposti nel documento ufficiale che tengo fra le mani.

Vorrei soggiungere, onorevole ministro, che se nella nuova revisione degli elenchi si adotteranno gli stessi criteri ai quali è informato l'art. 3, già 4, di questo disegno di legge, è per lo meno lecito dubitare che molte altre strade si possano ancora eliminare dagli elenchi, come il ministro mostra di credere.

Non illudiamoci, o signori, e non pensiamo anche su ciò a crearci delle illusioni come facciamo tutti i santi giorni.

Con pochi soldi noi crediamo di poter ottenere degli effetti meravigliosi, e ci inganniamo

gli uni gli altri, che è un piacere. Un cattivo andazzo è il nostro, ed anche nella materia delle strade comunali obbligatorie crediamo d'aver fatto un mondo ed abbiamo fatto ben poco; anzi si farà anche meno in avvenire.

L'onor. Finali diceva un momento fa che in fine dei conti un milione e mezzo non è piccolo aiuto

L'onor. relatore ha dimostrato col bilancio del nuovo anno alla mano, che la somma disponibile si ridurrà a poco più di un milione e 300 mila lire, e per l'anno in corso sarà di 850 mila lire.

Nè si creda che in avvenire le altre spese compenstrate nel milione e mezzo abbiano a discendere alquanto, come il ministro confida.

Io trovo in bilancio quattro o cinque capitoli di spese ridotti a lire mille, e non so comprendere come si possa sul serio discendere ancora più sotto. Voglio anche credere che si potranno ancora lesinare 50 od anche 80 mila lire, ma certo sarà fortuna se rimarrà disponibile per i comuni più di un milione e 400 mila lire l'anno, a cominciare dal prossimo esercizio.

Voi vedete che ho desiderato largheggiare ne' miei computi, perchè voglio aver piena fede nell'onor. ministro che saprà introdurre delle grandi economie, ma sarà fortuna, ripeto, se rimarrà disponibile qualche cosa, come un milione e 400 mila lire a sollievo dei comuni.

Pur non di meno l'onor. Finali vi ha detto che lo Stato accorda solamente il quarto della spesa, cosicchè il sussidio accordato in ragione di un milione e 400 mila lire l'anno suppone una spesa complessiva annuale di cinque milioni e 600 mila lire. Potrei rispondere all'onor. Finali ed al signor ministro, che la promessa del sussidio non offre ancora la prospettiva del pagamento a breve scadenza. Ma in fin de' conti credete voi che i nostri comuni non saranno chiamati, per molti e lunghi anni a spendere anche più di 5 o 6 milioni l'anno nella costruzione delle loro strade obbligatorie di maggiore importanza? Vi par proprio che in pochi anni abbiamo fatto così notevoli progressi?

La risposta a questa domanda io la trovo ancora una volta in quel prezioso documento che ho citato pur dianzi, ossia nella relazione presentata al Parlamento dall'onor. ministro Finali, dove sta scritto a caratteri di scatola « che nella vasta opera di costruzione e siste-

mazione delle strade comunali obbligatorie si era giunti presso che a metà del cammino ».

Più in là, voi trovereste ancora che, a giudizio dell'Amministrazione, rimanevano ancora circa 400 milioni da spendere, che, in effetto, potrebbero anche salire a cinque o seicento. Or, come si può mai credere che col magro concorso annuo di un milione e mezzo si possa realmente affermare che lo Stato viene efficacemente in aiuto ai poveri comuni, che intendono migliorare le loro comunicazioni stradali?

Io sono perfettamente d'accordo col Ministero quando si tratta di rinviare opere e spese non assolutamente necessarie, e però diciamo pure ai comuni che facciano lo stesso in casa propria, ma quando vi sono dei debiti sacrosanti da pagare ed a pretesto di economia si riducono gli stanziamenti, fino a mancare di fede alle date promesse, io mi ci ribello, e questo metodo singolare di economie io non l'accetto.

Per la qual cosa io rispondo all'onor. Finali ed al signor ministro: sì questo milione e mezzo all'anno rappresenta una somma discreta, e se volete, sufficiente per provvedere all'avvenire; ma come si fa a soddisfare gli impegni del passato?

Questi 12 milioni di debito arretrato che si annunziano, i quali saliranno magari a 15 o 20, quand'è che potranno essere pagati? E se in dieci o dodici anni arrivarono a soddisfare queste passività cogli annuali stanziamenti, come faremo contemporaneamente a sussidiare le nuove costruzioni? Infine, non sarà questo un secondo debito che verrà maturando, ed un atto iniquo che si commetterà a detrimento di tanti poveri comuni, i più piccoli forse ed i più travagliati del Regno?

Concludendo, o signori, io non domando che lo Stato prenda nuovi impegni per il prossimo anno, e neanche per l'avvenire. Questo solo domando, che il Parlamento non si pronuncii fino da questo giorno. L'onorevole ministro studierà la questione sotto tutti i suoi aspetti; egli vedrà, se e dove c'è un obbligo da soddisfare, e quando siasi persuaso che lo Stato si trovi davanti ad impegni veri e reali, sono certo che sentirà il dovere di ricorrere al Parlamento, e domandare i mezzi necessari per togliere i comuni dalle dure distrette nelle quali si trovano per fatto del Governo. Ma voler dire fino da ora,

che lo stanziamento annuo scenderà, anche in appresso ad un milione e mezzo, egli è lo stesso che affermare il proposito di voler rinviare a tempo indefinito il pagamento di un debito. A questo prezzo, è facile introdurre le economie in un bilancio.

Infine, o signori, riflettete anche un poco che una buona viabilità è sempre condizione di civiltà e di ricchezza di un paese, e se le condizioni della finanza non sono buone, potrebbero diventar peggiori, quando non si avvassero le sorgenti della produzione. Vedete quel che ha fatto, e sta facendo la Francia. Fino dal 1836 la Francia si è messa all'opera, ed ha speso milioni a centinaia, anzi a miliardi, per la costruzione delle sue strade consortili e comunali, e malgrado ciò si affatica ancora con larghi stanziamenti di bilancio, per migliorare la viabilità comunale. Ebbene possiamo noi dire di aver fatto altrettanto?

Al titolo pomposo della legge 30 agosto 1868 possiamo dire che corrispondano i fatti? Checchè ne sia, io accetto la legge, quale venne emendata dall'Ufficio centrale, perchè ho piena fede nell'onorevole ministro, che saprà a tempo opportuno venire avanti il Parlamento a domandare nuovi provvedimenti che offrano migliori guarentigie per l'avvenire. Se la fama dice il vero, noi siamo forse, anzi senza forse, alla vigilia di decretare nuovi sacrifici a carico dei contribuenti, per beneficio di pochi e grandi comuni. Pensi d'altra parte l'onorevole ministro, che vi ha per lo meno un migliaio e mezzo di piccoli comuni, che invocano semplicemente dallo Stato un trattamento di equità e di giustizia. (*Bene*).

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Non per la gentilezza dell'animo mio che l'onor. Saracco si è compiaciuto di riconoscere, ma per la profonda stima e deferenza che ho per lui e per l'onor. Finali, non poteva mai essere nel mio pensiero cosa alcuna che potesse dispiacere ad entrambi.

L'Ufficio centrale ed il relatore insistevano nella nuova revisione, ed io ho detto: vedete quante difficoltà vi sono in queste revisioni, che una, la quale fu ordinata dall'onor. Genala e doveva esser finita nel 1836, si è trascinata

ancora sotto due ministri così valorosi come i senatori Saracco e Finali.

I miei fatti specifici li ho da quell'elenco così accurato, dovuto alla diligenza del senatore Finali. Però si sono introdotte ancora modificazioni, e si sono annullate circa lire 6,624,000 di sussidi già accordati, perchè procedendo si è visto che molte delle strade sussidiate non si erano fatte ed i comuni non intendevano più di farle, perchè ferrovie, strade nazionali e di serie, avevano modificato la viabilità; o per ragioni finanziarie intendevano rinviarne la costruzione.

Volendo procedere ad una nuova revisione, anche più accurata della precedente, fo osservare che se un lavoro così diligente come quello del quale ha letto qualche brano il senatore Saracco, compiuto nel 1839 dopo 6 anni dacchè fu iniziato, ha già avuto delle nuove correzioni, esso non si potrà certo compiere in breve tempo.

Ed io ho fatto queste dichiarazioni, precisamente per dimostrare all'onor. relatore, senatore Scelsi, che l'Amministrazione seguendo l'indirizzo dei miei predecessori, fa un migliore accertamento, ma l'opera non è punto facile.

Se l'onor. Saracco, che è così accurato raccoglitore di memorie, producesse innanzi al Senato diverse relazioni di un ventennio, si vedrebbe che spesso non sono consentanee. Tutti abbiamo un poco ereditato della fretta che si è voluta dare ai lavori sotto la necessità dei bisogni impellenti delle popolazioni, e adesso che si viene all'accertamento finale dei precedenti impegni è chiaro che di giorno in giorno si scopre qualche lacuna. Io porto rispetto ai 400 milioni di cui ha parlato l'onorevole Saracco, come completamento delle opere; mi gioverò, poichè egli me ne ha dato occasione, dell'esempio stesso della Francia.

Egli non ignora che la Francia nel 1833 istituì una Cassa di 300 milioni per le strade obbligatorie, ma qualche anno dopo limitò il fondo dei mutui a 8 milioni...

Senatore SARACCO. Scusi è accresciuta di centinaia di milioni.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. ...Dal 1839 in poi è cominciato un periodo decrescente. Ora siamo nel 1892, non solo molte strade obbligatorie si sono fatte, ma bisogna tener conto delle condizioni generali, della

economia della finanza. Quindi io non posso non dividere i desideri di coloro che vogliono completate le strade obbligatorie, e ci vorranno forse altri mezzi. Anche la Francia che è quella che ha dato l'esempio e più largamente ha speso per le strade obbligatorie, ha dovuto essa stessa trovare un limite, e a più forte ragione credo che anche noi dobbiamo imporci il limite richiesto dalle nostre condizioni.

Circa le spese me ne rimetto alla relazione ministeriale.

Vi sono 86,000 lire per retribuzione al personale straordinario a carico del Ministero; quando questo personale a poco a poco scomparisca o sia assorbito negli uffici ordinari del Genio civile...

Senatore SCELSI, *relatore*. Bisognerà crescere il personale del Genio civile.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. ...No, onor. Scelsi, bisogna persuadersi di questo: noi abbiamo avuto bilanci dei lavori pubblici, di centinaia di milioni; e quello che è seguito da noi è succeduto in tutti gli altri paesi; ma una volta costruite le grandi opere, per effetto precisamente del movimento moderno, delle locomotive, dell'applicazione del vapore alla viabilità; fatte le nuove dotazioni stradali, io credo che nell'avvenire non solo nel nostro paese, ma in tutti gli altri ancora le grandi costruzioni dovranno diminuire. E noi abbiamo dovuto sempre più allargare il Genio civile, e poi aggiungere impiegati straordinari per tener dietro a questo movimento vertiginoso, che non è stato solamente il fatto del popolo italiano o di bisogni inventati dai reggitori del tempo, ma è stato un movimento mondiale.

Ma poichè si è già costruita una grande rete stradale, bisognerà procedere assai lentamente. Crediamo forse che dopo la legge del 1879, quando avremo finito di costruire i 6000 chilometri di ferrovie, ne potremo costruire altri 6000?

Dunque la legge dei limiti si impone, e non è il pensiero del rimando di spesa che ci ha preoccupato, è il pensiero organico pel quale, arrivati ad un certo punto, quando, in fatto di opere pubbliche, si è dato al paese, se non tutto ciò che è necessario, la massima parte, è giocoforza andare più adagio.

Vengo per ultimo alle condizioni dei comuni.

Onor. Saracco, ella può essere sicuro che

qualunque comune sia in credito è pagato e sarà pagato; di questo assumo impegno.

Senatore SARACCO. Sarà la parabola dei pani e dei pesci.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Senza pani e senza pesci, onor. Saracco.

Se alcuni pagamenti non sono stati eseguiti, è perchè le formalità non erano state compiute. E questo lo dichiaro nel modo più assoluto.

Si dice: vi sono undici milioni da pagare. Ma bisogna vedere quando questi undici milioni verranno a scadenza di pagamento.

Come è noto, si fa il progetto di una strada, e quando ha avuto tutte le approvazioni necessarie, si dice: questa strada costerà, mettiamo, 100,000 lire; quindi il comune ha diritto ad un sussidio di 25,000 lire. Queste 25,000 però sono soltanto impegnate, giacchè il pagamento non si fa che in corso di esecuzione o ad opera compiuta e collaudata. Solo allora il sussidio assegnato diventa titolo effettivo di pagamento liquido. Ora siccome questi undici milioni sono per strade da eseguirsi o in corso di costruzione o per lo meno non collaudate, il Governo crede che il milione e mezzo basterà al limitato svolgimento dei lavori.

Ma io del resto, come diceva all'art. 1, farò delle riserve, perchè l'onorevole senatore Saracco, l'Ufficio centrale ed il Senato, comprendono che salvo la questione di principio, cioè di ricondurre in assetto il bilancio dello Stato, di cui il ministro dei lavori pubblici è il principale Cireneo, io non voglio tarpare le ali ai desideri ed ai bisogni. Io mi auguro che si possa in avvenire avere maggiori larghezze e soddisfare non solo i bisogni necessari, ma anche i superflui.

Senatore BACCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BACCELLI. Affinchè io possa dare il mio voto con alacre animo a questo progetto di legge vorrei pregare tanto l'Ufficio centrale, quanto l'onor. ministro a sgombrare l'animo mio da un dubbio che mi è sorto, specialmente alla lettura dell'art. 4, il cui spirito rientra nella discussione generale.

Poc'anzi il signor ministro faceva osservare come in questa legge non si tratta tanto di un rimando di spesa, quanto di fissare la fine, ossia unlimite. Ora, a raggiungere questo intento è disposto l'art. 4 come mezzo al fine.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1892

Non appena pubblicata questa legge tutte le strade comunali obbligatorie rimangono issodatto sospese nella loro costruzione...

Senatore SCELSI, *relatore*. No.

Senatore BACCELLI. Leggerò poi l'articolo.

... la quale costruzione non potrà essere ripresa se non previo il parere del Consiglio di Stato, il quale alla sua volta non sarà libero di dare il parere in senso affermativo o negativo, ma dovrà o concedere o negare secondo gli estremi fissati nell'art. 4.

Leggo l'art. 4: L'esecuzione di ufficio a termine degli articoli 14 e 15 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, non potrà decretarsi, se non sentito il Consiglio di Stato, e nei soli casi di strade che si trovino in costruzione alla pubblicazione della presente legge.

Dunque il Consiglio di Stato dovrà essere interrogato per proseguire la costruzione...

Senatore SCELSI, *relatore*. No, per le esecuzioni di ufficio.

Senatore BACCELLI. Ma l'esecuzione di ufficio ha luogo quando un comune si rifiuta all'obbligo impostogli dalla legge di stanziare le somme necessarie alla costruzione della strada comunale obbligatoria. Sicchè dicendosi che la esecuzione di ufficio è tolta al prefetto e che solo può essere ordinata dal Consiglio di Stato si viene implicitamente ad autorizzare i comuni a rifiutare la spesa, ossia a sospendere i lavori.

In ogni caso è certo che la presente legge forma una deroga alla legge 20 agosto 1868, la quale termina con questo articolo:

« Le disposizioni della presente legge saranno applicate alle strade consorziali ».

Ora, nel presente progetto di legge, soprattutto nell'articolo da me denunziato, non è fatta alcuna distinzione fra strade comunali obbligatorie, e strade comunali obbligatorie consorziali. Che anzi, siccome in fine di questo progetto di legge è detto che ogni altra disposizione contraria alla presente legge rimane abrogata, dobbiamo per fildi logica con chiudere che le disposizioni contenute in questa legge siano anche applicabili alle strade comunali obbligatorie consorziali, delle quali in questo progetto non è fatta menzione. Per conseguenza si aggrava la condizione delle medesime, perchè voi mi insegnate che dove la legge non distingue l'uomo non può distinguere.

Ora, se quanto io lamento non è, me ne fe-

licito; il mio dubbio è rimosso, gl'inconvenienti temuti spariscono; così io darò il mio voto con sicura coscienza. Ma se questi miei timori sono fondati, ebbene! voi affrettatevi a dilagarli.

Intanto, partendo dal mio supposto, ove l'applicazione di questa legge, e specialmente dell'art. 4, dovesse essere estesa alle strade comunali obbligatorie consorziali, innanzi tutto questa legge commetterebbe una grande violazione dei diritti quesiti; in secondo luogo verrebbe a porre un onere incompatibile in quei comuni, che si sono mostrati più ossequienti alla legge; in terzo luogo andrebbe a sperperare un grandissimo capitale, quale è quello che oggi è stato immobilizzato in costruzioni stradali, e per favorire le apparenze di un bilancio si porterebbe una grandissima ferita all'economia del paese.

Ora, vi provo tutte e tre queste asserzioni. Violereste i diritti quesiti, conciosiachè per le strade comunali obbligatorie consorziali si è dovuto formare con decreto reale un consorzio che significa associazione, società.

Ora ciascuno degli enti consorti ha acquistato contro l'altro il diritto di vedere la strada finita; e siccome questi consorzi non sempre hanno una linea spezzata, ma più spesso una retta, può darsi che il comune che sta in mezzo, non abbia ancora fatto il suo tronco. Con la disposizione del citato articolo i due comuni si sono affrettati al compito loro, come buoni soci, ma non vedranno il terzo socio compiere il dover suo.

Quindi ne sorge una violazione del diritto acquisito e si dà un premio al municipio disobbediente.

I comuni che hanno impiegato i loro capitali, manterranno o abbandoneranno queste strade? Se le manterranno, mettete un onere di manutenzione per strade che non serviranno a nulla; se le disfaranno, ne viene la conseguenza che si sperpereranno grandissimi capitali, portando un grandissimo danno all'economia della nazione ch'è quella dei comuni.

Ripeto che io sottopongo tutto ciò all'onorevole Commissione ed al signor ministro come un dubbio sorto nell'animo mio, alla lettura a occhio e croce di questo progetto di legge.

Se il dubbio non sussiste, io sarò tanto più lieto nel votare questa legge che mi sembra

buona, poichè mi è sempre sembrato che imporre l'obbligo ai comuni di costruire strade che talvolta valgono più del loro territorio, sia stata una enormezza.

La voterò anche più volentieri perchè la vedo suffragata dall'autorità incontestabile di un Finali e di un Saracco, e sono sicuro, per l'esperienza che essi hanno, che dovrà riuscire buona.

Ma, lo ripeto, desidero che questi miei dubbi siano chiariti.

Senatore SCIELSI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SCIELSI, *relatore*. Sono lieto di poter assicurare l'onore Baccelli che i suoi timori non hanno il minimo fondamento.

Per effetto dell'articolo che egli ha letto, nessuna strada consortile, o semplicemente comunale, dovrà essere sospesa. Con esso non si fa che disciplinare meglio le esecuzioni d'ufficio rendendone meno libera la decretazione.

Essendosi visto che, alla prova, non hanno dato sempre il miglior risultato, il Ministero ha proposto opportunamente e la Camera dei deputati ha deliberato, che le esecuzioni d'ufficio non si debbano d'ora innanzi ordinare se non dopo udito il parere del Consiglio di Stato, e ciò non solo per le strade che sono in corso di costruzione, ma per quelle altresì delle quali è fatta l'enumerazione nell'articolo di cui si parla.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

La somma da stanziare per sussidio dello Stato nella costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, in base all'art. 9 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, è fissata in lire 962,500 per l'esercizio 1891-92 e in lire 1,500,000 per l'esercizio 1892-93.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Finali.

Senatore FINALI. Vi è concordia tra l'Ufficio centrale ed il signor ministro, rispetto all'assegnamento da farsi in bilancio per l'esercizio 1891-92, ma non così per gli esercizi successivi.

Il Ministero propone che per l'esercizio 1891-92 si iscriva la somma di L. 962,500, e L. 1,500,000 per gli esercizi successivi; ma l'Ufficio centrale accettando la proposta ministeriale pel 1891-92, limita l'assegnamento di un milione e mezzo al solo esercizio 1892-93, lasciando la somma indeterminata per gli esercizi successivi.

Può peraltro dubitarsi che invece di essere indeterminata la somma, sia nel concetto dell'Ufficio centrale di raddoppiarla, tornando all'assegnamento della legge del 1868; ma non è concetto espresso, e non assicuro quindi che questo sia nelle sue intenzioni.

La proposta del ministro, a parlar francamente, non mi soddisfa interamente; non mi piacciono nè le previsioni per un tempo indeterminato, nè le previsioni per un volgere troppo lungo d'anni.

Chi non li abbia presenti alla mente e ne avesse vaghezza, può rivolgersi alla raccolta delle nostre leggi, per vedere che cosa sia accaduto per assegnamenti fatti per dieci o dodici anni.

Nessuna intelligenza umana ha la capacità di prevedere molto innanzi, quali saranno i bisogni dei pubblici servizi, e quali i mezzi per soddisfarli.

E poi oggi siamo proprio in un momento di raccoglimento e di riflessione; che ci è resa necessaria dal trovarci in mezzo alle conseguenze della nostra spensieratezza, e quasi direi della nostra baldanza.

Ma se il fissare per un tempo indeterminato una somma non è cosa che mi piaccia, e se credo che non si possano fare previsioni per un lungo termine, credo nondimeno che si possa farne per un breve numero di anni. Quindi non parmi doversi assecondare la proposta dell'Ufficio centrale che limiterebbe l'assegnazione di un milione e mezzo per il solo esercizio 1892-93, lasciando a speciali deliberazioni l'avvenire, seppure non vagheggi il ritorno alla legge del 1868.

Un milione e mezzo, non dico che sia una somma adeguata ai bisogni; non l'ho mai detto, solo dissi e ripeto che non è una somma spregevole.

È bene che questa materia, nella quale affluiscono tanti locali interessi, sia sottratta alle discussioni annuali del bilancio; è bene che per qualche tempo la somma resti determinata,

anche per norma di chi deve fare il bilancio del Tesoro.

Dunque, senza pigliare quella cifra fissa di un milione e mezzo per un tempo indefinito, quale proporrebbe l'onor. ministro; senza accogliere la proposta dell'Ufficio centrale di limitare la determinazione dell'assegnamento per un solo anno, proporrei che questa determinazione dell'assegno di un milione e 500 mila lire fosse fatta per tre anni.

Se le condizioni del bilancio miglioreranno in modo da potere più largamente provvedere alla costruzione delle strade comunali obbligatorie, decorso questo breve termine, tanto meglio: si proporranno somme più larghe quando siano consentite dal nostro bilancio.

Ed io che ho avuto fiducia coronata di felice risultato nello avvenire del mio paese e nella ricostituzione della sua finanza, anche quando le condizioni erano molto peggiori delle presenti, nutro anche oggi fiducia, che possiamo uscire dalle attuali strettezze, e trovarci in tempo non lontano in condizione di poter meglio provvedere non solo a questo ma ad altri servizi pubblici (*Approvazioni*).

Il mio emendamento consisterebbe in queste sole parole; dove in fine dell'articolo è detto: « è fissata in L. 962,500 per l'esercizio 1891-92, e in L. 1,500,000 per l'esercizio 1892-93 », io propongo si dica: « per i tre esercizi successivi ».

Desidererei su questa mia proposta di sentire l'avviso dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale.

Senatore SCILSI, *relatore*. Lo scopo per cui l'Ufficio centrale ha creduto opportuno di proporre al Senato questo emendamento è stato quello di non impegnare il futuro. E poichè gli impegni assunti dal Governo ammontano attualmente a circa 12 milioni e coi piccoli ssegni proposti dal Ministero non si potrebbe soddisfarli in meno di 10 anni, naturalmente la posizione dei comuni diventerebbe molto incomoda ed imbarazzante. Si direbbe quasi che il Governo, per diminuire i suoi imbarazzi, voglia aggravare quelli dei comuni, il che non sarebbe nè giusto, nè generoso.

L'Ufficio centrale ha considerato che ammettendosi la diminuzione dello stanziamento per due anni, il Ministero avrebbe assicurato la desiderata economia ed il tempo di rivedere

intanto gli elenchi di classificazione delle strade, per depennarvi tutte quelle che o non ebbero mai i caretieri di strade obbligatorie o lo perdettero in seguito alla costruzione di ferrovie, tramvie, e strade ordinarie; di riordinare i servizi amministrativi e tecnici che lasciano non poco a desiderare, e quindi, come è detto nella relazione, presentare al Parlamento un nuovo e completo progetto di legge, chiedendo quegli stanziamenti che dagli studi fatti risultassero necessari compatibilmente con le condizioni finanziarie dello Stato. In sostanza si propone un mezzo termine onde aiutare la finanza dello Stato senza mettere i comuni nella disperazione; giacchè anch'essi hanno degli impegni ai quali fare onore; anch'essi hanno delle scadenze fisse per prestiti avuti da Casse di risparmio, da banche popolari, e dagli stessi intraprenditori di opere, ai quali devono intanto corrispondere i relativi interessi, alcuni dei quali anche gravosi del 6, del 7 ed anche dell'8 per cento.

Ma, poichè l'onor. Finali crede che convenga prendere una via di mezzo e propone una modificazione al nostro emendamento, che l'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà ad accettarlo; vuole dire che, invece di due anni, saranno tre: tempo più che sufficiente perchè il Ministero possa mettere in chiaro il vero stato di fatto di questo importante servizio e studiare quali utili modificazioni convenga introdurre in esso e nella legge organica del 30 agosto 1868.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA *ministro dei lavori pubblici*. Io debbo fare osservare all'Ufficio centrale ed al Senato che i due anni dei quali ha parlato il relatore, nel momento in cui siamo, si riducono ad un solo, perchè uno è l'esercizio in corso, e la somma stanziata in questo esercizio è quella del bilancio approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato.

Dunque non resterebbe che un anno.

Io voglio seguire l'onor. relatore dell'Ufficio centrale nel suo ragionamento.

Egli dice: farete delle revisioni, presenterete una nuova legge, ed avete il tempo di provvedere.

Ma l'onor. relatore dell'Ufficio centrale sa meglio di me che pel 15 settembre le amministra-

zioni debbono fare i loro bilanci dell'esercizio 1893-94, perchè nel mese di novembre debbono essere presentati al Parlamento.

Crede l'on. relatore che si possa di qui al luglio fare una nuova legge su questa materia, e introdurre dei nuovi stanziamenti e in base a quelli fare il bilancio 1893-94?

Quindi io posso accettare l'emendamento dell'on. Finali, inquantochè, come ha osservato benissimo l'on. Finali, le leggi specialmente quelle di riparto di spesa, non sono eterne, e quando vi è un periodo congruo che permetta a un piano finanziario di svolgersi ed alla amministrazione di poter svolgere il suo indirizzo senza ostacoli legislativi, dico che l'emendamento in quei termini si può accettare, ed io l'accetto volentieri.

Prego l'Ufficio centrale a riflettere che con questa proposta media veniamo a metterci in un terreno veramente pratico, mentre con la sua proposta, con le migliori intenzioni, se anche io avessi voluto accettarla, ci saremmo trovati di fronte a difficoltà quasi insormontabili.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Ho chiesto la parola per una dichiarazione.

Io non voglio rompere quest'accordo che si è manifestato tra l'onorevole Finali e l'onorevole ministro dei lavori pubblici da una parte, ed i miei colleghi dell'Ufficio centrale dall'altra, ma sento il bisogno di fare una dichiarazione che è questa. Io voterò l'emendamento, perchè ho fede che l'onorevole ministro dei lavori pubblici sosterrà virilmente avanti l'altro ramo del Parlamento una proposta che direttamente gli appartiene, e che forma parte di un disegno di legge che sta davanti alla Camera dei deputati; in virtù del quale gli effetti della legge 30 agosto 1868 rimarranno sostanzialmente sospesi, fino a che sia compiuta una nuova revisione, che dovrà esser fatta delle strade da classificarsi fra le comunali obbligatorie. Meglio così a mio avviso, che dar promesse le quali non si possono mantenere.

Questa è la ragione per la quale io mi accosto all'emendamento concordato; e poi ancora, perchè ho piena fiducia che presentandosi il bisogno in questo primo triennio di chieder nuovi fondi per pagare il debito attuale, il signor ministro non mancherà al suo dovere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Pongo ai voti per primo l'emendamento proposto dal senatore Finali, accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale, il quale consiste nel sostituire in fine dell'articolo alle parole « l'esercizio 1892-93 » le altre « per i tre esercizi successivi ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 1 così emendato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Osservo che essendo stato soppresso l'articolo secondo del progetto ministeriale, l'articolo terzo diventa articolo secondo.

Senatore SCELSI, *relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 2.

Art. 2.

È abrogato l'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7009 (serie 3^a).

Senatore SCELSI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCELSI, *relatore*. Quest'articolo è una conseguenza del concetto di economia che informa il presente progetto di legge. Colla legge 20 luglio 1890 furono diminuite dallo stanziamento per l'esercizio 1890-91 lire 650,000 col l'obbligo di reintegrarle nel corso di quattro esercizi.

Ora il Ministero rinunzia a tale reintegrazione, e l'Ufficio centrale accetta la proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo secondo del quale ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

L'esecuzione d'ufficio a termini degli articoli 14 e 15 della legge 30 agosto 1868, numero 4613, non potrà decretarsi, se non sentito il Consiglio di Stato, e nei soli casi di strade che si trovino in costruzione alla pubblicazione

della presente legge, ovvero per quelle necessarie per congiungere comuni privi di qualunque comunicazione anche indiretta con i rispettivi capoluoghi di circondari e di mandamenti, con stazioni ferroviarie, con porti marittimi o con importanti scali lacuali e fluviali.

(Approvato).

Art. 4.

Le strade obbligatorie nei comuni alpestri possono essere sostituite da strade mulattiere e concorrere al sussidio.

La sostituzione sarà consentita quando vi siano gravi difficoltà di esecuzione di una strada rotabile a sezione e pendenze normali, e sia consigliata dalle condizioni finanziarie dei comuni e dall'esiguità degli interessi economici da servire.

(Approvato).

Art. 5.

È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente legge.

Senatore BACCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BACCELLI. L'articolo 4 è stato approvato; io non ho ripreso la parola per non tediarlo il Senato e per non parere troppo esigente: solo desidero che l'onorevole ministro mi dia un affidamento che tranquillizzi la mia coscienza. E questo affidamento tanto più lo desidero inquantochè non mi sembra che il gentilissimo relatore dell'Ufficio centrale abbia bene afferrato il mio concetto.

Secondo la legge del 1868, che colla presente è abrogata, la esecuzione di ufficio ha luogo quando il comune che è obbligato a costruire la strada, vuoi che questa strada sia unica per sè, vuoi che sia ramo di un consorzio, si rifiuti al dovere suo; per conseguenza quando dovrà trovare esecuzione l'articolo 4? Quando un comune si rifiuta o di fare la strada obbligatoria tutta sua, o di costruire quel tratto che gli spetta. Voi dite che quando si tratta di esecuzione d'ufficio si deve sentire il Consiglio di Stato; ebbene voi venite a dire che il prefetto non può, non deve più rendere obbligatoria la strada spettante al comune con-

sorte, ma devè aspettare il parere del Consiglio di Stato. Onde l'inconveniente da me lamentato, cioè che nelle strade consortili possa il comune giovarsi della sua disobbedienza alla legge, pregiudicando il diritto quisito degli altri comuni, rimane sempre in piedi.

Onde la necessità che il ministro con una sua dichiarazione mi affidi che l'articolo 5 è unicamente concepito per le strade comunali obbligatorie, non consortili, o per le strade da costruirsi *ex novo*, ossia per quelle che non si trovano in atto di costruzione, ma per quelle che dovranno essere costruite.

Senza questo affidamento, tutti i dubbi mi rimangono. Quindi attendo dalla cortesia del signor ministro una parola che mi tranquillizzi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. L'articolo è molto chiaro: esso non riguarda che l'avvenire. Se vi sono strade anche di un solo comune che siano in esecuzione, siccome per queste essendo soggette al procedimento d'ufficio, si sono dovuti compiere tutti gli atti, è chiaro che debbano continuare a costruirsi.

Senatore BACCELLI. Consortili.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. O consortili, o di un solo comune, è lo stesso. Nulla è mutato rispetto ai Consorzi.

Quello che si viene a modificare è ciò che concerne la costruzione d'ufficio d'una strada. Tutte le disposizioni che permettono ai comuni di opporsi restano integralmente.

Anche nella costituzione di un Consorzio, non solo per strade, ma per qualunque altra opera, un comune che non vuole contribuire, ha diritto di opporsi, e si va davanti al Consiglio di Stato.

Con questo articolo, come ripeto, non viene ad abrogarsi che la facoltà data ai prefetti d'iniziare la costruzione d'ufficio.

Senatore BACCELLI. Prendo la parola per ringraziare l'onorevole ministro dell'affidamento che mi ha dato che mi tranquillizza pienamente sullo scopo della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 5 che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1892

Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Discussione del progetto di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti » (N. 127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti.

Prego il signor senatore, segretario, Verga C. di dar lettura di questo disegno di legge.

Senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(Vedi stampato n. 127).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore MANGILLI, *relatore*. Il progetto di legge in discussione è di così poca entità, e ne è così evidente l'utilità, che l'Ufficio centrale non crede di dover nulla aggiungere a quanto è scritto nella breve relazione, e prega pertanto il Senato a dar voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, lungo l'abitato di Sesto Calende, secondo il progetto 16 maggio 1888 degli ingegneri Agudio e Didioni, la cui planimetria, vidimata dal Ministero dei lavori pubblici, sarà depositata negli archivi di Stato; ed è assegnato il termine di mesi sei per l'esecuzione delle opere stesse.

(Approvato).

Art. 2.

È concessa facoltà al comune di Sesto Calende di chiamare a contributo, per non oltre la metà della spesa, i proprietari delle case che fronteggiano la riva da prosciugare.

Per siffatto contributo si applicheranno le disposizioni degli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 3.

Un regolamento, deliberato dal Consiglio comunale di Sesto Calende, ed approvato per decreto reale, previo avviso della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato, provvederà per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica » (N. 116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Chiedo al signor ministro dei lavori pubblici se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge quale è proposto dall'Ufficio centrale o se mantenga il proprio.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto che la discussione si apra sul progetto di legge dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Celesia di dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore *segretario*, CELESIA, legge:

Articolo unico.

All'art. 10 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità approvato colla legge 18 dicembre 1879, n. 2359, è sostituito l'articolo seguente:

Per le opere provinciali e comunali, i progetti delle quali devono per legge essere dal Ministero dei lavori pubblici approvati, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta col decreto ministeriale d'approvazione del progetto, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Per tutte le opere di cui l'approvazione è per legge deferita ai prefetti o alle Giunte amministrative, la dichiarazione di pubblica utilità è attribuita ai prefetti, sentite le medesime Giunte.

Essa deve essere preceduta dalla pubblicazione della relativa domanda a norma degli articoli 3, 4 e 5, dalla visita locale e del parere dell'Ufficio del Genio civile, e viene pronunciata col decreto stesso di approvazione del progetto.

Ove sieno presentate opposizioni contro la pubblica utilità dell'opera, il prefetto pronunzierà sentita di nuovo la Giunta.

Contro il decreto prefettizio, è ammesso il ricorso degli interessati al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, sentiti il Consiglio superiore ed il Consiglio di Stato.

Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto prefettizio.

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere provinciali e comunali dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi prescritta dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore MANGILLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANGILLI, *relatore*. Come ho avuto ad indicare nella relazione, e come il Senato avrà di già rilevato, questo progetto di legge nella modesta sua forma, segna un primo importante passo in quella via di razionale decentramento e di semplificazione dei servigi amministrativi che è nel programma del Ministero. Per ciò l'Ufficio centrale, associandosi di tutto cuore alla provvida e savia opera sua, non può a meno di non rendere ampio tributo di lode al Governo esprimendogli qui la maggior sua compiacenza.

Le semplificazioni che vennero introdotte, se il Senato lo permette, verranno da me accennate in brevissime parole.

Esse consistono:

1° Nel ridurre ad un solo decreto i due, che dalla legge precedente si esigevano perchè un'opera pubblica qualunque, conseguisse carattere di pubblica utilità, e ciò così quando trattasi di opere riservate alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, quanto per quelle che sono deferite alla competenza dei prefetti;

2° Nel disporre che con quel solo unico decreto col quale le opere vengono dichiarate di pubblica utilità sieno approvati eziandio i progetti tecnici relativi;

3° Disponendo che il decreto del prefetto che dichiara la pubblica utilità di un'opera valga alla dispensa dell'obbligo di invocare l'autorizzazione richiesta dalla legge del 1865 per l'acquisto da parte degli enti morali di qualunque anche minima frazione di proprietà immobiliare.

Queste semplificazioni hanno un valore molto superiore alla esigua importanza che a prima vista mostrerebbe avere questa legge e la ragione è che, siccome le opere pubbliche di poca entità per valore sono incomparabilmente maggiori in numero delle grandi opere, così avviene che i superiori dicasteri, ai quali in passato dovevano venire le relative pratiche non una volta sola ma due volte, approvata questa nuova legge ne saranno sgravati con risparmio notevolissimo di opera e di tempo. Così potranno, con maggiore interesse accudire a studi di più alta importanza.

Per queste ragioni che sarebbe inutile sviluppare ulteriormente specie dacchè questa legge pare non incontri opposizione, l'Ufficio centrale, senz'altro aggiungere, s'affretta a raccomandarla all'approvazione del Senato. Se nel progresso della discussione sorgeranno obiezioni, o richiederassi qualche variante, l'Ufficio centrale sarà ben lieto di esaminarla ed ove sia il caso di accoglierla nel testo dell'articolo.

Anzi fin d'ora si crede in dovere di annunziare che una di tali varianti è stata già presentata dal signor ministro dei lavori pubblici, variante che lo stesso Ufficio centrale trova molto opportuna e saviamente pensata, per cui è lieto di dichiarare che ad essa si associa.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Come il relatore dell'Ufficio centrale, con breve ma chiara favella, ha espresso al Senato, questo progetto di legge è un progetto di decentramento e di semplificazione dei più facili e dei più innocui, perchè non si tratta che di ridurre qualche formalità amministrativa.

Spesso accade che per l'espropriazione di un piccolo pezzo di terra o di una casetta del valore di poche centinaia di lire bisogna arrivare sino al dicastero centrale e far firmare un decreto a Sua Maestà il Re. Viceversa con questo progetto di legge molti di questi atti possono compiersi presso le prefetture con sufficiente garanzia; tutto ciò quando vi sia acquiescenza delle parti. Ma se gli espropriandi credono di non accettare, allora si riprende la procedura ordinaria, e così il diritto sancito dallo Statuto, che la proprietà è inviolabile, ha tutte le garanzie, perchè si ripete la procedura come è stabilita nella legge presente e si arriva fino alla solennità di un decreto reale.

Per queste ragioni, tanto semplici e brevi, io ringraziando l'Ufficio centrale non solo dell'adesione, ma delle parole molto cortesi che ha avuto per il ministro proponente, pregherei il Senato di dar suffragio favorevole alla presente legge.

Senatore MANGILLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANGILLI, *relatore*. La modificazione che si sarebbe concordata col signor ministro sarebbe questa.

L'onor. ministro ha fatto riflettere che per certe distinzioni risultanti da speciali locuzioni adoperate in qualcuna delle nostre leggi può darsi che qualche caso possa non rimanere compreso nella formola dell'Ufficio centrale adoperata per questo terzo comma.

Per esempio, trattandosi di cimiteri la legge distingue la costruzione dall'ampliamento. Ora colla redazione del comma tal quale è proposto potrebbe discutersi se la facoltà data ai prefetti di pronunziare intorno alla pubblica utilità della loro costruzione, si estendesse anche a dichiarare la pubblica utilità del loro ampliamento: il che ognuno vede, che sarebbe

assurdo; sarebbero competenti per il più, e non lo sarebbero per il meno.

Qualcosa di simile, potrebbe avvenire anche riguardo le strade vicinali.

Toglie ogni possibilità di tali controsensi la variante suggerita dall'onorevole ministro. Sarebbe la seguente: « per tutte le opere di cui l'approvazione è per legge deferita ai prefetti, alle Giunte provinciali amministrative ai consigli comunali ed alle rappresentanze consorziali, la dichiarazione di pubblica utilità è attribuita a prefetti sentite le medesime Giunte » in luogo delle parole: « per tutte le opere, di cui l'approvazione è per legge deferita ai prefetti o alle Giunte provinciali amministrative ecc.

Ripeto che l'Ufficio centrale è ben lieto di accogliere la variante suggerita dall'onor. ministro, e di essa lo ringrazia, proponendola, siccome la propone al voto del Senato.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale propone d'accordo col sig. ministro che al 3° paragrafo sia fatto il seguente emendamento:

Invece di dire « Per tutte le opere di cui l'approvazione è per legge deferita ai prefetti o alle Giunte amministrative, la dichiarazione, ecc. » si dica: « Per tutte le opere di cui l'approvazione è per legge deferita ai prefetti, alle Giunte amministrative, ai Consigli comunali ed alle rappresentanze consorziali, la dichiarazione, ecc. ».

Senatore CHIAVES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIAVES. Io mi permetterei di far notare agli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale che nell'ultimo periodo dell'articolo ove si dice: « quando siano state presentate opposizioni contro la pubblica utilità dell'opera il prefetto pronunzierà, sentita di nuovo la Giunta, » nasce il dubbio se si potesse trattare anche di opposizioni contro il progetto. Percchè sono due cose diverse, la dichiarazione di pubblica utilità e il progetto delle opere da farsi. Entrambi questi oggetti possono dar luogo ad opposizione.

In quest'ultimo paragrafo non si parla che di opposizione contro la pubblica utilità dell'opera; può darsi che mi inganni e che questa dizione comprenda anche l'opposizione al progetto come conseguenza di ciò che si è detto nel paragrafo precedente.

Non ho presente ora il testo della legge

che si vuole modificare, ma sarei grato all'Ufficio centrale se volesse dissiparmi questo dubbio.

Senatore MANGILLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANGILLI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha creduto che con questa enunciazione si abbracci tutto ciò che può riguardare l'espropriazione, dal progetto che la inizia, fino alle opposizioni che possono sorgere a combatterla. Deve inoltre far notare che mantenendosi intatte le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 della legge, prescrivendosi cioè che debba farsi una visita speciale in luogo, che debba sentirsi il parere della Giunta amministrativa e quello dell'ufficio del Genio civile, nessuna delle garanzie che erano date dalla legge agli espropriandi è tolta, se pur tali garanzie non vengono aumentate.

In una parola, a parte che in luogo di due decreti ve ne sarà d'ora in avanti un solo, e che questo decreto unico verrà pronunziato per le opere di minor conto, dai prefetti, nessun altro mutamento di massima, è con questa legge introdotto, nessuna garanzia diminuita. È naturale che, siccome la prima di tutte le opposizioni che possono sorgere, può essere quella che riguarda il progetto, così sopra di essa innanzi tutto debba il prefetto pronunziare: ma non di essa sola, come era nel sistema precedente dei due decreti. Se non che, insieme alle opposizioni sorte contro il progetto, il nuovo unico decreto risolverà ogni altra modalità dell'opera, sia in se stessa che nei suoi caratteri di « opera di pubblica utilità ».

Per queste ragioni l'Ufficio centrale ritiene che sia implicito nella formola presentata anche il caso contemplato dall'onor. Chiaves. Ma se l'egregio senatore crede che una parola di più possa aggiungere maggiore chiarezza alla legge, nessuna difficoltà per parte dell'Ufficio di accoglierla, lieto che tale parola valga a dissipare una dubbiezza qualunque e prevenire anche un solo caso di falsa od inesatta interpretazione: e ciò tanto più, che tale parola nulla guasta nè altera, nè alla sostanza, nè alla forma dell'articolo.

Senatore CHIAVES. La mia proposta sarebbe:

« Ove siano presentate opposizioni contro il progetto o contro la pubblica utilità dell'opera il prefetto pronuncierà, ecc. ecc. »

Senatore MANGILLI, *relatore*. Accetto l'aggiunta del senatore Chiaves, e a nome dell'Ufficio centrale prego il Senato di ammetterne anche un'altra, di ripetere cioè le parole: « Giunte provinciali amministrative » alla fine del terzo comma dell'articolo, e ciò per maggior chiarezza e per togliere ogni dubbio che trattisi di quelle o di altre Giunte.

Senatore CHIAVES. Mi associo completamente alle proposte dell'Ufficio centrale.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho alcuna difficoltà di accettare le proposte modificazioni, rammenterò solo che questo progetto riguarda esclusivamente il procedimento per causa di pubblica utilità.

Siccome prima di giungere alla espropriazione per pubblica utilità, si possono fare molte opposizioni, non ho difficoltà di accettare l'aggiunta proposta per il principio che, *quod superest non vitiat*.

Senatore CHIAVES. Il principio è questo ed è molto semplice. Fino a che non viene il decreto il quale deve comprendere e l'approvazione del progetto, e la dichiarazione di pubblica utilità, sono possibili le opposizioni: se le opposizioni sono possibili e per l'una cosa e per l'altra, è necessario che ciò sia detto nell'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti i due emendamenti che si propongono.

Senatore MANGILLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANGILLI, *relatore*. Giacchè siamo in via di aggiungere semplici parole a maggior chiarezza di questa legge, permetta il Senato che io sottoponga alla sua approvazione un ultimo desiderio espresso da qualcuno dei nostri colleghi perchè sia aggiunto al testo del 5^o comma dell'articolo unico, quasi in fine, ove sono le parole « Consiglio superiore », le altre « dei lavori pubblici », completando così la dizione che pur sarebbe abbastanza chiara, dicendo cioè « Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Che si trattasse del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e non d'un altro, nè l'Ufficio centrale nè altri poteva metterlo in dubbio. Così almeno pare a noi. Pur tuttavia, siccome è anche più chiaro scrivendolo, l'Ufficio centrale si fa lecito proporlo.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti.

Chi approva che al terzo paragrafo, dopo le parole « ai prefetti o alle Giunte amministrative » si aggiunga « ai Consigli comunali e alle rappresentanze consorziali », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva che al quinto paragrafo, dopo la parola « opera » si aggiunga « o contro il progetto », è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Chi approva che in fine dello stesso paragrafo quinto, dopo le parole « la Giunta » si aggiungano le altre « provinciale amministrativa », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Finalmente chi approva che nel sesto paragrafo, dopo le parole « Consiglio superiore » si aggiunga « dei lavori pubblici », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Approvati così gli emendamenti, questo progetto di legge di un solo articolo si voterà pure a scrutinio segreto nella seduta di lunedì prossimo.

Ed ora, vista l'ora tarda, ed anche perchè il progetto di legge che ora seguirebbe porterà molta discussione, rimanderemo questa a lunedì prossimo.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Organici, stipendi e tasse per gl'Istituti d'istruzione secondaria classica;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sull'esercizio dei telefoni;

Convenzione colle Società esercenti le strade ferrate per il servizio di navigazione fra Reggio e Messina in corrispondenza coi treni ferroviari;

Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bergamo ed altre dieci di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1892 il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86;

Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima);

Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso;

Elenco di petizioni;

Legge consolare;

Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro.

La seduta è levata (ore 5 e 15).

LXXXV.

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi* — *Votazioni a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi nelle sedute precedenti* — *Discussione del progetto di legge sull'esercizio dei telefoni* — *Approvazione di tutti gli articoli del progetto* — *Parlano sugli articoli 3, 5 e 6 il senatore Lóvera, il ministro dei lavori pubblici, ed il relatore senatore Saracco* — *Discussione del disegno di legge: Convenzione con le Società esercenti le strade ferrate per il servizio di navigazione fra Reggio e Messina in corrispondenza coi treni ferroviari* — *Osservazioni del senatore Majorana-Calatabiano relatore ed approvazione di un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, previa dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici* — *Approvazione degli articoli del progetto* — *Parla sull'art. 8 il senatore Baccelli, cui rispondono il senatore Sprovieri ed il ministro dei lavori pubblici* — *Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bergamo ed altre dieci di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1892 il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86* — *Rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione a scrutinio segreto* — *Approvazione dopo osservazioni del senatore Manfrin ff. di relatore del progetto di legge: Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima); e successivamente del disegno di legge: Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso, dopo approvazione di un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale* — *Inversione dell'ordine del giorno* — *Risultato di votazioni a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e $\frac{1}{4}$ pom.

E presente il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri: più tardi intervengono i ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, della marina e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Omaggi.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge: Fanno omaggio al Senato:

Il signor ministro delle finanze, dell' *Annuario amministrativo dei Ministeri delle finanze e Tesoro per l'anno 1892*;

Il presidente del regio Istituto d'incoraggiamento di Napoli del *Volume IV (serie IV) degli atti di quell'Istituto*;

Il prof. A. Di Vestea di una sua pubblicazione intitolata: *La ricerca del Gittaione*;

Il direttore della regia Università di Bologna dell' *Annuario di quella regia Università per l'anno accademico 1891-92*;

Il signor Vincenzo De Vit di una sua pubblicazione intitolata: *Della via tenuta dai Cimbrici per calare in Italia*;

Il senatore Fedele Lampertico, di un opuscolo contenente *Alcune lettere a lui dirette dal senatore Pietro Paleocapa*.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:*

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Prego i signori senatori di recarsi ai loro posti.

Discussione del progetto di legge: « Sull'esercizio dei telefoni » (N. 120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: *Sull'esercizio dei telefoni*.

Domando al signor ministro dei lavori pubblici se accetta che si apra la discussione sul progetto modificato dall'Ufficio centrale, o se mantiene il proprio.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Corsi, di dar lettura del progetto dell'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, CORSI legge:

(*Vedi stampato n. 120-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È libero a chiunque di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purchè i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui.

Nessun'altra comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione del Governo.

I modi e le forme per domandare ed ottenere queste concessioni saranno fissati nel regolamento.

(Approvato).

Art. 2.

La concessione potrà essere revocata in caso d'inosservanza degli obblighi con essa imposti e delle disposizioni della presente legge.

Quando ha luogo questa revoca della concessione niun diritto spetta al concessionario perchè venga rilevato il materiale della sua rete telefonica.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo potrà esercitare direttamente comunicazioni telefoniche o accordare altre concessioni nello stesso Comune, quando lo giudichi d'interesse pubblico e l'attuale concessionario si rifiuti ad ampliare o migliorare il servizio, in conformità degli inviti che riceverà dal governo.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. L'art. 3 della legge sui telefoni, che stiamo discutendo, prevede il caso in cui il Governo possa accordare, nello stesso comune, più concessioni a diverse Società; e questo caso che la legge prevede per l'avvenire, si verifica già in alcune città come a Roma, dove abbiamo due società telefoniche.

Ora pare a me che ciò essendo, sia in potenza per l'avvenire, sia già in fatto pel presente sarebbe forse bene che la legge prevedesse un tal caso, e stabilisse che quando esso si verifici, sia fatto obbligatorio il servizio cumulativo fra le varie Società concessionarie.

Mi pare che quando ciò non fosse stabilito, i vantaggi che presenta il servizio telefonico andrebbero in gran parte perduti, inquantochè gli abbonati ad una linea, non potrebbero corrispondere che con gli abbonati della linea stessa e non con quelli delle altre linee.

Accennato così ad un miglioramento che mi pare si potrebbe introdurre nella legge, io domando senza fare proposte formali, all'Ufficio centrale ed all'onor. ministro se non credono che sia il caso di introdurre in questa legge una disposizione nel senso da me indicato, così come d'altronde vedo che è già preveduto ed in parte provveduto pel caso in cui in un comune nel quale vi siano linee comunali, faccia pur capo una rete intercomunale, nel qual caso l'art. 13 dispone che debbano essere collegati fra di loro i due Uffici centrali, ciò che implica se non prescrizione tassativa, ciò che sarebbe meglio, almeno possibilità di servizio cumulativo.

Pare a me che una disposizione di questo genere, completata coll'obbligatorietà del servizio cumulativo, o in questo stesso articolo 3 od in quell'altro che l'Ufficio centrale ed il signor ministro credessero più opportuno, potrebbe essere introdotta utilmente per il caso di coesistenza nello stesso comune di due o più linee semplicemente comunali.

Senatore SARACCO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO, *relatore*. L'avvertenza dell'onorevole senatore Lovera mi pare degna di essere presa in considerazione, ma non crederei che occorra farne parola in questo stesso disegno di legge.

Poichè sta scritto nell'art. 1, che il Governo fisserà nel regolamento le condizioni delle concessioni, basterebbe a mio avviso, che l'onorevole ministro dei lavori pubblici volesse prendere impegno di esaminare più ampiamente la cosa, e tuttavolta che crederà di accordare una seconda concessione in uno stesso Comune, voglia imporre ai due concessionari l'obbligo del servizio cumulativo.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. L'obbietto a cui mira l'art. 3, è innanzi tutto quello

di impedire che essendovi una concessione, ed il pubblico non essendo ben servito, se ne possa dare un'altra.

L'Ufficio centrale con molta opportuna ha voluto anche chiarire il carattere di questa seconda concessione ed ha detto « interesse pubblico » correzione che ho accettato volentieri.

L'art. 3 mira innanzi tutto all'avvenire. I casi di cui parla l'onor. Lovera, riguardano lo stato presente; rispetto a questo stato ha osservato benissimo il relatore dell'Ufficio centrale ed io mi associo a lui, che il Governo cercherà o coi capitolati o con le concessioni esistenti di prendere tutti quegli accordi che possono giovare a rendere il servizio delle due concessioni utile agli abbonati. Ma quanto a farne oggetto di una disposizione legislativa, siccome, ripeto, l'art. 3 mira all'avvenire e siccome pel presente bisognerà sempre agire caso per caso, io prendo impegno di studiare l'argomento e di trovare caso per caso le soluzioni che saranno più convenienti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Lovera.

Senatore LOVERA. Io mi dichiaro completamente soddisfatto delle risposte del relatore dell'Ufficio centrale e delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, il quale ha preso impegno che alla lacuna da me segnalata sarà provveduto o nel regolamento, o caso per caso nei capitolati, poichè lo scopo che io aveva di mira sarà così ugualmente raggiunto. Aggiungerò ancora che io credo opportuno che ad assicurare che tale scopo sia raggiunto, intervenga il Governo, perchè sebbene mi si possa obiettare che trattasi di cosa che riguarda i rapporti fra società e società nei quali non deve entrare il Governo, io per parte mia sono invece di opinione che quando si tratta di cosa di grande interesse pubblico non conviene rimettersi ciecamente a quello che possono fare le società concessionarie, ma è bene che il Governo vegli e provveda perchè il servizio pubblico sia fatto come è necessario, e come è richiesto dagli interessi del pubblico.

Non ho altro da aggiungere bastandomi, lo ripeto, l'impegno preso dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 3, come è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

La concessione di linee telefoniche può farsi ad uso privato o ad uso pubblico, per servizio comunale o per servizio intercomunale.

Le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono limitate alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario, o tra fondi di uno e fondi di altro concessionario. Esse non possono farsi servire ad uso pubblico, nè venir poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private.

La durata delle concessioni delle linee telefoniche ad uso privato è stabilita dal Governo nel decreto di concessione.

(Approvato).

Art. 5.

I concessionari di linee telefoniche possono far passare i fili senza appoggio sia al di sopra delle proprietà pubbliche e private, che dinanzi a quei lati di edifici, ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

I fili devono essere collocati in guisa da non impedire al proprietario il libero uso della cosa propria, secondo la sua destinazione.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel fondo suo qualunque innovazione, ancorchè questa importi la rimozione, o il diverso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità.

In ogni altro caso per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario. Però la servitù di appoggio o di occupazione delle proprietà, così private che pubbliche, può sempre essere imposta con decreto del prefetto, a senso della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Preghe-
rei l'Ufficio centrale di trasferire il terzo alinea
« Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel

suo fondo, ecc. » dall'art. 5 all'art. 6 dopo il quarto alinea.

La ragione è questa: l'art. 5 contiene un caso, cioè che non vi sia luogo nè ad una domanda formale, nè ad indennità.

L'art. 6. invece si applica al caso in cui occorra possibilmente dare un'indennità al proprietario.

Mettendo l'alinea dell'art. 5 all'art. 6, si viene a comprendere entrambi i casi.

Per l'euritmia legislativa forse come enunciazione di principio starebbe bene nell'art. 5; ma come potrebbe sorgere qualche dubbio che i casi nei quali si verifica l'indennità nell'articolo 6, non siano compresi nella disposizione dell'alinea, io pregherei l'Ufficio centrale di consentire a questo trasferimento.

Senatore SARACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale acconsente, e così questo paragrafo sarà restituito all'articolo successivo e formerà il penultimo capoverso dell'art. 6.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 5 come rimane.

Art. 5.

I concessionari di linee telefoniche possono far passare i fili senza appoggio sia al di sopra delle proprietà pubbliche e private, che dinanzi a quei lati di edifici, ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

I fili devono essere collocati in guisa da non impedire al proprietario il libero uso della cosa propria, secondo la sua destinazione.

In ogni altro caso per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario. Però la servitù di appoggio o di occupazione delle proprietà, così private che pubbliche, può sempre essere imposta con decreto del prefetto, a senso della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti.

Pongo ai voti questo articolo come è stato modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'art. 6 completato col paragrafo terzo tolto dal quinto.

Art. 6.

La domanda sarà rivolta direttamente al prefetto ed accompagnata da un piano descrittivo dei luoghi e delle opere da eseguirsi insieme all'offerta dell'indennità, che possa esser dovuta al proprietario.

Il prefetto, sentite le parti in contraddittorio, ed inteso il parere dell'ufficio del Genio civile, ordina il pagamento della somma offerta ed accettata od altrimenti convenuta, e, nel caso di dissenso, di quella che verrà stabilita dall'ufficiale del Genio civile; ed in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito delle somme anzidette, autorizza il passaggio e l'appoggio sulle proprietà private e pubbliche dei fili della linea telefonica.

La servitù deve essere costituita in modo da riescire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole alla proprietà servente, avuto anche riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso ai termini dell'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 maggio 1865, n. 2248, allegato E, salvo sempre agli interessati il diritto di impugnare davanti all'autorità giudiziaria la stima fatta dall'ufficiale del Genio civile.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel fondo suo qualunque innovazione, ancorché questa importi la rimozione o il diverso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità.

I comuni e le provincie non possono esigere, per le concessioni di linee telefoniche, canoni, vantaggi o privilegi all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge.

Senatore SARACCO, *relatore*. D'accordo col signor ministro si vorrebbe proporre una leggera modificazione al primo comma dell'art. 6 il quale direbbe così:

« La domanda sarà rivolta direttamente al prefetto ed accompagnata da un piano descrittivo dei luoghi e delle opere da eseguirsi insieme all'offerta dell'indennità, quando questa sia dovuta ».

PRESIDENTE. Allora il primo comma invece di finire con le parole « che possa essere dovuta

al proprietario » termina colle altre: « quando questa sia dovuta ».

Chi approva l'articolo 6 con questa modificazione al primo alinea è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Quando è necessario di collocare lateralmente o sul davanti, od appoggiare fili telefonici a monumenti pubblici o che abbiano un merito artistico o storico, devono prescriversi i modi per rimuovere da essi ogni danno e per conservarne l'effetto.

(Approvato).

Art. 8.

Ciascuna concessione di linea telefonica ad uso pubblico non può durare più di 25 anni, ma è riservata al Governo la facoltà di procedere al riscatto dopo 12 anni dalla data del decreto di concessione o del provvedimento prefettizio di cui all'art. 6 ove questo occorra, e previo l'avviso di un anno.

Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali e gli apparecchi delle linee e degli uffici e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario, anche verso i terzi.

Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo e, mancando l'accordo, da tre arbitri scelti uno dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal presidente del tribunale, i quali giudicheranno inappellabilmente.

Tale prezzo non potrà in verun caso oltrepassare la somma che corrisponderà al reddito netto medio dei precedenti tre anni di esercizio moltiplicato pel numero degli anni per cui dovrebbe ancora durare la concessione. Il reddito netto si calcolerà sottraendo dal reddito lordo le spese generali, le tasse ed il costo dell'esercizio.

Il Governo potrà prendere possesso della rete che vuole riscattare, senza attendere che il prezzo del riscatto sia stato determinato.

(Approvato).

Art. 9.

Al termine della concessione di ogni comunicazione telefonica ad uso pubblico, essa, con

tutto il materiale e con tutti gli apparecchi, diventa proprietà dello Stato senza pagamento di alcun corrispettivo.

(Approvato).

Art. 10.

Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato paga ogni anno allo Stato un canone fisso di L. 20 per ogni circuito di comunicazione e di L. 5 per ogni stazione in più di due, aggiungendo inoltre un solo diritto proporzionale di L. 3 per chilometro o frazione di chilometro oltre i primi tre chilometri di linea.

Il canone fisso si può aumentare fino alla metà della tariffa d'abbonamento al telefono pubblico (art. 16, lett. a) se la comunicazione è stabilita in locali di uso pubblico.

(Approvato).

Art. 11.

I concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un comune, o per un gruppo di comuni contigui e allacciati ad un solo ufficio centrale, pagano ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune, senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla presente legge. Pagano inoltre L. 50 annue per ciascun posto telefonico pubblico.

(Approvato).

Art. 12.

Per l'esercizio telefonico intercomunale che sia fatto con linee ed apparati propri del concessionario, questi paga allo Stato un annuo canone corrispondente al 5 per cento del prodotto lordo.

Quando all'impianto ed alla manutenzione delle linee telefoniche intercomunali provvede il Governo, esso riscuote la intera tassa della corrispondenza intercomunale.

(Approvato).

Art. 13.

Quando il Governo lo richieda, il concessionario di una comunicazione telefonica comu-

nale per uso pubblico deve collegare il proprio ufficio centrale coll'ufficio della rete intercomunale che faccia capo allo stesso comune. In questo caso le spese, la manutenzione e l'esercizio del collegamento sono a carico del concessionario della rete comunale; ma tanto quanto il Governo possono esigere dagli utenti delle rispettive reti una sopratassa non superiore però del 5 per cento sulle tariffe.

(Approvato).

Art. 14.

Il concessionario di una linea telefonica intercomunale ad uso pubblico deve garantire la integrità del provento annuale medio percepito dallo Stato, per telegrammi privati scambiati fra le località da collegarsi per telefono.

Il provento medio annuale sarà computato sui prodotti del triennio precedente la concessione.

Il concessionario però non è obbligato a compensare la diminuzione dovuta a modificazione della tariffa telegrafica, od a casi di forza maggiore, per cui siano scemati tanto i proventi del telegrafo che quelli del telefono.

(Approvato).

Art. 15.

Vanno esenti dal pagamento d'ogni canone i comuni per le linee telefoniche da essi stabilite all'oggetto di congiungersi colle stazioni governative del telegrafo.

(Approvato).

Art. 16.

La tariffa delle corrispondenze telefoniche non può eccedere i limiti massimi qui stabiliti:

a) Per ciascun abbonato o per ciascun circuito, entro il raggio di tre chilometri dall'ufficio centrale, L. 200 all'anno per le linee aeree e L. 300 per le linee sotterrate.

Nelle distanze maggiori, per ogni 200 metri o frazione di 200 metri, è ammesso l'aumento di L. 6 per le linee aeree e di L. 8 per le sotterrate;

b) Per ogni cinque minuti di corrispon-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1892

denza nei posti telefonici pubblici centesimi 30, salva la facoltà dell'aumento; per le distanze maggiori di 3 chilometri, in ragione di 5 centesimi al chilometro;

c) Per cinque minuti o frazione di cinque minuti di corrispondenza fra due comuni che non formano parte della stessa rete telefonica, entro il raggio di chilometri 500, lire tre con aumento; per le distanze maggiori, in ragione di centesimi 60 per ogni 100 chilometri o frazione di 100 chilometri, salva la facoltà di accordare abbonamenti con tariffa non eccedente questo limite.

(Approvato).

Art. 17.

Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano speciale comunicazione dove già esiste una rete telefonica.

Il concessionario avrà diritto di esigere da chi richiede la comunicazione soltanto un compenso per la spesa d'impianto, non superiore però alla quinta parte dell'abbonamento annuale.

La tariffa deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono ribassi, non superiori al 20 per cento, su ciascun apparato, per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso.

Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali hanno diritto al ribasso della metà sulla tariffa; gli uffici postali e telegrafici alla franchigia completa. Però le spese d'impianto per gli uffici che godono franchigia completa sono a carico del Governo.

Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi provinciali o comunali non è dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui agli articoli 11 e 12.

(Approvato).

Art. 18.

Ogni comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza la necessaria concessione sarà tosto tolta per semplice provvedimento amministrativo a spese del contravventore, e questi sarà deferito all'autorità giudiziaria per l'applicazione di un'ammenda da 300 a 2000 lire.

Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purchè la linea non si prolunghi oltre cinque chilometri e purchè attraversi solamente fondi privati, non potrà procedersi penalmente che ad istanza dei proprietari, sopra o sotto i fondi dei quali sieno stati condotti, senza loro consenso, fili telefonici.

(Approvato).

Art. 19.

Alla violazione del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, titolo II, libro II del Codice penale.

Ai danni recati alle comunicazioni telefoniche pubbliche e private si applicano le disposizioni dell'art. 315 del Codice stesso.

Le pene saranno però ridotte da un terzo ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni telefoniche private.

(Approvato).

Art. 20.

La responsabilità per danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione.

(Approvato).

Art. 21.

Il Governo può, con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, sospendere o limitare o assumere provvisoriamente l'esercizio delle comunicazioni telefoniche per motivi di pubblica sicurezza.

Tali provvedimenti non daranno mai luogo a indennità.

Saranno però ridotti i canoni di cui agli articoli 11 e 12 in proporzione del tempo che dureranno le sospensioni, la limitazione o l'assunzione provvisoria delle linee telefoniche.

(Approvato).

Art. 22.

Il Governo può in ogni tempo ordinare, nell'interesse della sicurezza pubblica o dei pub-

blici servizi, le modificazioni necessarie alla disposizione delle reti e linee telefoniche, provvedendovi d'ufficio a spese del concessionario in caso d'inadempimento.

(Approvato).

Art. 23.

Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 21 della presente legge si applicano anche alla costruzione e all'esercizio delle comunicazioni telegrafiche.

(Approvato).

Art. 24.

Il regolamento di cui all'art. 1°, da approvarsi con decreto reale dietro parere del Consiglio di Stato, fisserà altresì i modi e le forme per la revoca eventuale delle concessioni, e provvederà generalmente per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità del servizio telefonico, in conformità della presente legge.

Lo stesso regolamento potrà comminare, come clausola penale da applicarsi con provvedimento amministrativo, un'ammenda da L. 50 a 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilità, civili e penali incontrate.

(Approvato)

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato domani, in principio di seduta, a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Convenzione con le società esercenti le strade ferrate per il servizio di navigazione fra Reggio e Messina in corrispondenza coi treni ferroviari » (N. 135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Convenzioni con le società esercenti le strade ferrate per il servizio di navigazione fra Reggio e Messina in corrispondenza dei treni ferroviari.

Prego il senatore Corsi a dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 135).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Per evitare una discussione sugli articoli, la quale riescirebbe sterile, anche perchè l'Ufficio centrale non propone alcun emendamento alla legge; mi limiterò a indirizzare, in nome dell'Ufficio centrale, alcune brevi domande all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

All'articolo secondo, dalla Giunta della Camera dei deputati si era proposto come garanzia del grado di velocità potenziale che devono avere i due piroscafi da destinare al tragitto dello Stretto, quella media non minore di 15 miglia all'ora.

Si temeva però che, procedendo in tal modo la convenzione, l'effetto concreto della traversata, specie quando il mare non fosse in calma, anzichè quello di compiere il tragitto in mezz'ora circa, avrebbe potuto essere l'altro di doversi impiegare più tempo che non ne occorra oggidì col servizio della società Florio, e conseguire un effetto inferiore a quello che si ottiene coi vapori di eccellente costruzione e ben comandati.

Cosicchè piacque alla Camera di stabilire che il tempo massimo da impiegare nella traversata, sia di 40 minuti.

Si prega nondimeno il signor ministro affinché, pur mantenendo per patto il limite di 40 minuti, curi di assicurarsi della potenzialità della nave, ad evitare che l'effetto si ottenesse adoperando una nave avente velocità media potenziale minore delle 13 miglia all'ora.

Invece, quando si è certi che alla nave non manca quel minimo di potenzialità, la conseguenza sarà che, senza artificio e senza sforzi, sempre in un tempo giammai maggiore di 40 minuti, e d'ordinario in un tempo medio minore, si avrà compiuto il tragitto.

Questo per l'art. 2.

Quanto all'art. 5 ci sono due osservazioni da fare, che probabilmente l'onorevole signor ministro avrà rilevate dalla relazione dell'Ufficio centrale.

La prima è grave per sé stessa, non già per difficoltà che presenti il progetto di legge ed il voto della Camera.

È parso all'Ufficio centrale che, quando si parla di tassa fissa in ragione di tonnellata per il tragitto dello Stretto, sia escluso indiscutibilmente ogni obbligo di pagamento di diritto fisso, di cui trattano le convenzioni ferroviarie, richiamate, in quanto siano applicabili, con l'articolo 5.

L'Ufficio centrale non avrebbe sollevato alcun dubbio su tale esclusione, se non avesse visto che, in uno dei documenti annessi alla relazione presentata alla Camera dei deputati, è una lettera della Società della Sicula nella quale è detto che non vi sarà un diritto fisso, ma una tassa fissa per ogni tonnellata di merce.

Ora, a togliere i dubbi, si desidera che, alla sottoscrizione del contratto, si eliminino tutte le difficoltà che più tardi potrebbero insorgere, accampando pretese di diritti, diversi, e in più, della tassa fissa che dovrà essere unica per carico, scarico e trasbordo.

E vengo alla seconda osservazione.

È gravissima la misura della tassa fissa in ragione di tonnellata. Non ripeterò qui quanto ho esposto nella relazione: ma, in nome dell'Ufficio centrale unanime, faccio preghiera al signor ministro di badare che la sostanza vera del contratto da concludere consiste nella misura di tale tassa.

Se questa resta in due lire, sarà enorme. Lo riconobbe la Società Mediterranea, quando affermò che si dovevano tenere due criteri quanto al prezzo del carico, scarico e trasbordo: l'uno, a mero rimborso di spese per le merci non comprese in un vagone completo; l'altro, per le merci da inviare a vagone pieno, e per queste domandava una indennità da concordare.

Laonde, tenere la stessa misura per le merci sciolte, per i bagagli che richiedono carico e scarico, e per i vagoni completi che esigono lieve spesa e lavoro per immetterli nei pontoni e da questi rimetterli in ferrovia; importa stabilire una tassa contro il grosso traffico, che, col presente e con altri provvedimenti attesi da tempo e che auguriamo saranno adottati, si spera di promuovere.

La Società della Sicula fu anche molto più esplicita. Essa non domandava che una lira e due

centesimi di tassa fissa per ogni tonnellata di merci indistintamente, bagaglio cioè, merci in colli, sciolte o a vagone pieno.

Quindi, stando anche agli intendimenti delle Società, l'onor. ministro ha tutta la latitudine di ottenere patti equi rispetto alle merci spedite a vagone pieno. E tanto più ha latitudine, in quanto il vero interesse della Società concessionaria, sì per riprendere la spesa, che per realizzare un qualche prodotto netto, sta nel promuovere questo traffico, che varrà anche a migliorare notevolmente il reddito delle sue ferrovie. E il traffico non si promuoverà di certo con una tassa fissa di 2 lire a tonnellata; la quale tassa per un vagone che fosse di 5 o 10 tonnellate, secondo la qualità più o meno pesante o ingombrante della merce, farebbe pagare 10 o 20 lire. Aggiungasi che vi hanno delle merci, le quali cotesta tassa non possono minimamente sopportare.

Il signor ministro, per altro, come si rileva dalla relazione, ha ancora latitudine su altri punti della convenzione, rispetto a qualcuno dei quali potrà contentare la Società che sarà assuntrice, nelle giuste e legittime aspirazioni di conseguire non discutibili indennizzi; ma si occupi della tassa fissa, discenda nella misura di essa, e non dia che lo stretto necessario.

L'Ufficio centrale poi non va fin dove si sarebbe andati nell'altro ramo del Parlamento, di eccettuare, cioè, determinate merci, come sarebbero il vino, l'olio, gli agrumi e altre derrate agricole, e liberarle assolutamente dalla tassa fissa.

L'Ufficio centrale non entra in cotesto sistema; preferisce che si adoperi una stregua mitissima generale, adottabile non solo per tutti i prodotti agricoli, ma anche per la totalità dei prodotti industriali.

All'art. 7, sorge un lieve dubbio, il quale si solleva dall'Ufficio centrale unicamente per evitare controversie. Per i trasporti da Reggio a Messina, limitatamente dall'una all'altra città e viceversa, l'indennità è fissata in ragione della distanza di 15 chilometri; mentrechè, per tutti gli altri trasporti più lunghi, che partono almeno da stazioni anteriori a Messina od anteriori a Reggio, ancorchè quelli si fermassero a Reggio, e questi a Messina, è detto che la percorrenza è di 15 chilometri, più la distanza delle sin-

gole stazioni ferroviarie, misurata sino all'estremo limite dei pontili dei due porti.

Pare già che sia un favore speciale quello che si accorda a tutti i movimenti di merci che riguardano obiettivamente solo Messina nelle relazioni con Reggio, e viceversa. E nessuno può non rallegrarsene; tanto più che, nella maggiore prontezza ed economia di scambi delle due città, sarà il maggior bene dell'impresa, e della comune economia.

Ma può sorgere qualche dubbio attesa la coesistenza nella legge degli articoli 5 e 7: onde è bene che lo si rimuova chiaramente nella convenzione.

All'art. 8, il signor ministro l'avrà visto, l'Ufficio centrale ha rilevato la latitudine delle facoltà del Governo.

Dalle trattative che hanno preceduto e accompagnato il progetto di legge in discussione, risulta che i prodotti da ripartire son quelli di tutta l'azienda del servizio. Invece, nella specificazione del riparto dei prodotti non si accenna alla totalità delle loro sorgenti, ma solo a quelle che riguardano « i trasporti di persone e di cose, attraverso allo Stretto, fatti col materiale galleggiante adibito al servizio stesso ». E si tace dell'attribuzione degli altri prodotti.

Ora è evidente che la Società non può essere privata della sua metà di prodotti, proveniente dall'esercizio della navigazione.

Si potrebbe sospettare che ne potesse venir privata; perchè l'articolo è scritto in modo da considerare la metà di prodotto, derivante dall'uso del materiale galleggiante e attribuito alla Società, come prezzo e indennità del suo servizio.

Onde un'interpretazione troppo rigida, potrebbe far sperare che la Società non dovesse avere altro che quella data metà, oltre all'annuale somma che non deve eccedere L. 110,000. Ma cotesta interpretazione non avrebbe fondamento; e nemmeno ne avrebbe l'altra per cui potesse contestarsi al Governo il pieno diritto ad avere la metà dei prodotti derivanti dal servizio del materiale navigante.

Poichè, nondimeno, quello è un punto non determinato nella legge, sebbene risultante chiaro dalle trattative; così rimane affidato alla sagacia del Governo di ben precisarlo nella convenzione.

E l'Ufficio centrale intende che il Governo,

giovandosi della latitudine, che non è piccola, concessagli con l'art. 8, la faccia servire ad ottenere in modo larghissimo quel beneficio che è fondamentale, e che è stato raccomandato a proposito dell'art. 5, della notevole riduzione cioè, se non pure dell'eliminazione, della tassa fissa delle L. 2 a tonnellata, sulle merci, specie su quelle a vagone pieno.

Non rimane all'Ufficio centrale che di provocare dal signor ministro dichiarazioni categoriche intorno all'azione della dogana, rispetto al traffico, e anche al movimento dei viaggiatori, in servizio cumulativo attraverso lo Stretto.

L'Ufficio centrale avrebbe desiderato che con un articolo di legge, sul quale pareva fin dal principio concorresse la volontà del Ministero, che con un articolo di legge, come proponeva la Commissione della Camera, si fosse eliminato qualunque ostacolo frapposto al traffico per il pretesto — io lo giudico tale — di salvaguardare i diritti erariali in ordine ai monopoli.

Perchè non elevato e importante motivo di utilità e giustizia finanziaria, ma pretesto, io giudico il regime tenuto contro il traffico e il movimento dei viaggiatori in arrivo a Reggio, e di provenienza, in servizio cumulativo, da Messina?

Quantunque, secondo i regolamenti doganali, e la convenzione 29 marzo 1878 con l'Amministrazione ferroviaria e la Società Florio e C., eguali siano i vincoli per le provenienze dall'isola, come per quelle del continente; pure, visto che sarebbe una vera iniquità ove, a pretesto di finanza, si volesse sorvegliare il servizio ferroviario e quello cumulativo dal continente in arrivo a Messina, non furono posti mai nè sono in applicazione contro essi, e regolamenti e convenzione.

Nel continente, infatti, oltrechè sono in attività tali monopoli e dazi di confini come in Sicilia, vi è in più il monopolio del sale; per guisa che non è minimamente ammissibile si perpetrì il contrabbando attraversando regioni gremite di doganieri, per portarne gli oggetti dove si ha da compiere un nuovo contrabbando per introdurvele.

Contro il movimento delle merci e dei viaggiatori della Sicilia, invece, i quali sbarcano in servizio cumulativo a Reggio, le cose sono

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1892

procedute e procedono diversamente. E sapete perchè? Il ministro delle finanze disse alla Camera elettiva, perchè « per il sale vige il monopolio pel continente, e non per la Sicilia ».

Badisi, la differenza è solo per il sale; non è nè può essere per altro.

In seguito di così « radicale » (la parola è del ministro Colombo!) differenza tra il continente e la Sicilia, s'immagina che i viaggiatori, fossero anche senatori o deputati, aspirassero, giovandosi del servizio cumulativo, a fare il contrabbando del sale. Onde, gl'impiegati doganali e le guardie, a decine a Reggio, devono non soltanto vedere, ma pur frugare in tutti i sensi ogni più piccolo o grande collo o recipiente, in cerca del contrabbando del sale.

Ma chiedo: delle migliaia e migliaia di visite, per tanti e tanti anni, che quantità di sale in contrabbando si è scoperta?

La dogana non ci sa rispondere. Eppure noi vediamo che tanto rigore, tanta molestia alla libertà del traffico e del movimento dei viaggiatori, non si manifestano all'entrare nelle grandi città, dove svariatissime sono le derrate e merci soggette a dazi di consumo, nemmeno dove l'azienda ne è in mano dello Stato. Non si arreca tanta noia, dove sono frequenti o quotidiani i contrabbandi e facilissimi, dove, in ogni dieci visite, qualche piccola frode si scopre. Ma si abbia la franchezza di riconoscerlo, manca qualsiasi convenienza di esercitare il contrabbando tra la Sicilia e Reggio di Calabria, entro le valigie e i piccoli colli o nelle tasche dei viaggiatori; manca l'interesse alla frode d'introdurre il sale entro un sacco di grano.

Dovrebbe farsi la falsa denunzia della merce nell'atto della consegna alla ferrovia; nessuno se ne dovrebbe accorgere, o almeno, inospettare; la complicità è da escluderla per mancanza d'interesse; le spese, anche di trasporto, assorbirebbero ogni illegittimo utile; al luogo di arrivo dove sono, se non le guardie doganali, quelle di consumo, tutto si scoprirebbe. Stranissimo, e senza rudimentale senso di giustizia, è il sospetto di sostituzione dei colli in contrabbando con altri durante il viaggio; ovvero di togliere dai colli stessi il sale di contrabbando che vi fosse nascosto. Tanta estesa complicità e indolenza del personale di servizio ferroviario, non sarebbe ammissibile nemmeno

per i più ricchi contrabbandi; e del resto non vi è prova che si tratti di timori fondati.

Col sistema di sospetti degli uffici doganali, spinto a quel punto, non si sa più quale cosa potrebbe rimaner lecita al commercio, al traffico, al movimento dei viaggiatori.

Del resto, perchè assottigliarsi nei mezzi di persecuzione del contrabbando del sale sulle ferrovie in servizio cumulativo per lo stretto di Messina, circondato di doganieri alle stazioni di partenza, di passaggio e di arrivo; quando i contrabbandieri hanno apertissime le vie di mare per centinaia di chilometri, lungo i quali, malgrado ogni genere di vigilanza, sono possibili, e si compiono sempre, in misura notevolissima, dei contrabbandi?

Si sarebbe dovuto smettere il sistema, quasi quasi alimentato da singolare quanto ingiusta e inesplicabile avversione ad ogni sviluppo di commerci della Sicilia col continente, via Messina-Reggio, e anche viceversa.

Ma si è voluto perseverare nel mantenere regolamenti odiosi, ferocissimi, comechè senza alcun frutto, anzi con comune danno.

L'amministrazione peraltro reca la storia di un contrabbando. Una volta, nel 1890, si sequestrarono, in Roma e fuori Porta Maggiore, 22 ceste di sale macinato, state spedite col mezzo della ferrovia da una città della Sicilia alla stazione di Cecchina, come contenenti conserva di pomodoro! Ma perchè non le scoviste, a Reggio?

E perchè molestate viaggiatori e merci a Reggio? Chi vi toglie il diritto di vigilanza da per tutto? Pel poco sale che dovette costare più che non rese al contrabbandiere, scoperto coi mezzi ordinari degli impiegati della dogana, credete voi di giustificare il costoso e molesto sistema preventivo contro le provenienze dalla Sicilia?

Ogni ostacolo al servizio cumulativo non dovette indugiare a togliere, se non altro per vostro interesse fiscale, ove crediate non dovervi interessare a liberare un grande commercio da pastoie che lo rendono impossibile, ove crediate non siano da negligerare interessi supremi di economia nazionale, di viaggiatori che tutti gli anni si dovrebbero contare a decine di migliaia.

Era, secondo me, un articolo indovinatissimo quello che si proponeva nella Camera dei de-

putati. Tanto più che, quando in qualsiasi punto del continente, delle isole e anche del mare, si manifestino indizi di contrabbando, non del sale soltanto, che è la meno pregevole e utile derrata di contrabbando, ma anche e ancor più del caffè, dello zucchero, del tabacco, dei tessuti; nessuno toglierà al Governo la potestà di visita. Onde, abbandonando esso le odiose pastoie contro le provenienze della Sicilia, non sarà mai disarmato rispetto ai contrabbandieri.

Ma il ministro non consente sia quell'articolo riprodotto nella legge, perchè la crede importante; e non vuole minimamente comprometterla, col farla tornare alla Camera.

È l'Ufficio centrale non lo riproduce; ma desidera che il Governo si decida una buona volta ad eliminare ogni genere di vigilanza di carattere preventivo; perchè, continuando nel sistema vizioso vigente, si renderebbe impossibile il traffico dalla Sicilia al continente, e, aggraverò, dal continente alla Sicilia; giacchè, dicasi ciò che vuolsi, nessuno distruggerà il vero che i prodotti si scambiano coi prodotti.

Nel porre fine alle mie parole, in nome dell'Ufficio centrale prego il ministro di voler accettare, ed il Senato di voler votare, un ordine del giorno.

In esso, sotto nome di traffico, abbracciamo il movimento dei viaggiatori e delle merci; non accenniamo al traffico del continente verso la Sicilia, perchè per notizie avute dal Ministero, oltrechè di nostra diretta scienza, sappiamo che i vincoli del regolamento e delle convenzioni sono rimasti, pel servizio cumulativo da Reggio a Messina, lettera morta, e nessuna formalità, preventiva si osserva, nè si fanno subire delle visite.

L'ordine del giorno è in questi termini:

« Il Senato confida che il Governo del Re, elimini, per il traffico della Sicilia con il continente, le formalità e visite preventive sulle merci e bagagli; ed eserciti il diritto di visita, ove sorga fondato sospetto di contrabbando ».

Attendo la risposta del signor ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. L'on. relatore dell'Ufficio centrale, ha presentato parecchie osservazioni illustrative della sua relazione.

La prima riguarda la velocità dei battelli.

La Camera dei deputati a mia richiesta, volle

stabilire il termine nel tempo, piuttosto che nella velocità del battello, conformandosi in questo all'uso dei paesi nei quali queste comunicazioni hanno la massima importanza.

Ma egli è chiaro che se il termine di 40 minuti, è un termine massimo, e suppone il mar cattivo, le correnti avverse, che suppone la condizione peggiore, la media della traversata deve essere inferiore ai 40 minuti e quindi occorre un battello il quale in media possa compiere la traversata in tempo molto minore, e cioè, un battello della velocità quale si desidera dai componenti l'Ufficio centrale.

Debbo soggiungere che siccome nell'altro ramo del Parlamento fu sollevata la questione dei piropontoni, e siccome proprio nell'ultimo anno vi sono state alcune prove per tratti di mare abbastanza lunghi, e tali da potersi simigliare allo stretto di Messina, che ha delle correnti rinomate fin dai tempi antichissimi, ma pure tratti di mare che presentino difficoltà non piccole, io ho ordinato lo studio di queste applicazioni più recenti dei piropontoni, per vedere fino a qual punto, si possono accettare per non sottoporre l'esito della legge ad una condizione molto incerta, e per vedere se questi piropontoni potessero essere applicati.

Rispetto alla tassa, s'intende che sia la tassa proporzionale; così il diritto del tonnello, come il diritto fisso, non mirano che ad una cosa, quella di contenere la tariffa in guisa che sia vantaggiosa al traffico; perchè siccome nelle ferrovie per zone di cinquanta ovvero di cento chilometri, la tariffa è sempre decrescente, ed il vantaggio del servizio cumulativo è quello di congiungere i punti estremi della Sicilia, non solo coi punti vicini, ma coi punti più estremi del continente; così anche chi da Messina debba spedire una merce sulle coste di Calabria, di qualunque mezzo si giovi, può ottenere per il passaggio dello Stretto un prezzo così discreto come chi spedisce ben più lontano.

Ma viceversa, chi debba fare una spedizione a punti lontani e poi debba affidare la sua merce ad uno spedizioniere di Messina, il quale a sua volta debba mandarla ad uno spedizioniere a Reggio, in tal caso incontra una spesa considerevole.

Ora il servizio cumulativo sopprime tutto questo, perchè consegnando un collo o vagone di merce, sia pure a Palermo o Trapani, ossia

nei punti più lontani dallo Stretto, questo va-gone, questo collo deve essere consegnato come se non esistesse interruzione di mare. Per cui, anche per questo verso posso assicurare l'Ufficio centrale, che avendo stabilito i criteri in base ai quali possa toccare alla Società un giusto corrispettivo, quando si verrà a stipulare la convenzione si cercherà di regolare la tariffa in modo che sia la più lieve possibile, e ciò perchè altrimenti il commercio non si crea, e si tratta non di sviluppare un commercio, ma di crearlo per le ragioni che ho detto.

Finora il traffico ferroviario finisce proprio al mare, e tutte le comunicazioni si fanno per mare senza servirsi della ferrovia.

È naturale che anche nell'avvenire una gran parte di questo traffico andrà per mare, perchè il transito per acqua costa meno che il ferroviario; ma ad ogni modo, per quella parte che potrà essere gioevolmente attratta sulle ferrovie, occorrerà una tariffa molto bassa.

E quindi, anche per questo, posso dichiarare all'Ufficio centrale che io mi associo ai suoi voti.

Circa il riparto dei prodotti s'intende che non può riguardare soltanto i galleggianti addetti al servizio delle merci, ma l'insieme dei galleggianti e dei battelli.

Siccome non si era mai disputato di ciò che riguardava il battello, perchè è un servizio che già esiste, l'applicazione riguardava i galleggianti per la parte del servizio nuovo.

Vengo infine all'ordine del giorno.

Ora in Sicilia non vi è il monopolio del sale, e le misure doganali tendono a garentirsi contro questo possibile contrabbando, che del resto oggi è anche ridottissimo, perchè la tariffa del sale che nel continente un tempo era di 55 centesimi, essendo stata ridotta a 35 ed il sale di Sicilia essendo circa 10 centesimi e più, la spesa di trasporto per una merce non di grande valore aggiungendo un altro sopraprezzo ne avviene che questo contrabbando ridotto al solo sale non può avere grande importanza, ma non si deve dimenticare che fino a 15 anni addietro in Sicilia vi era anche la franchigia per i tabacchi.

Ora siccome i tabacchi a differenza del sale rappresentano una merce molto più ricca, con un dazio più elevato, ed è più facile contrabbandare il tabacco che il sale, la consuetudine della dogana era quella di difendersi contro le

franchigie che esistevano in Sicilia e non sul continente ed il sale ci entrava in minima parte.

Di fatti tutte quelle accurate visite che si fanno nei bagagli come si fa alle stazioni di confine in tutta Italia, mirano innanzi tutto al tabacco. Chiunque attraversa una dogana sa che cura precipua dei doganieri è di indagare se si faccia contrabbando di tabacco, perchè è quello che più facilmente si può fare, a cui si presta anche una persona civile, non foss'altro che per proprio uso, mentre nessuno ha la consuetudine di portare con sé due o tre chilogrammi di sale.

Quindi, come io diceva, la dogana obbedisce ad una consuetudine già stabilita.

Ma poichè ora non esiste più in Sicilia franchigia di tabacco, la sola ragione che si può accampare dalla dogana è che non solo pel tabacco, ma per merci diverse (essendo la Sicilia tutta sul mare, e per il mare si può fare il contrabbando più facilmente che per terra), potrebbe forse attraverso la Sicilia farsi un contrabbando di filtrazione verso il continente.

Queste sono le ragioni degli scrupoli doganali.

Io però, come il mio collega delle finanze, ebbe da fare una dichiarazione consimile alla Camera, pur riconoscendo che non si poteva in una legge come questa stabilire la esenzione assoluta del diritto di visita perchè è una materia che va governata secondo i criterii doganali, e quindi occorre che si studii in un progetto a parte, dirò che la questione è una di quelle che lo stesso Governo si pone, e cioè che nel mentre si farà di tutto per facilitare le comunicazioni tra la Sicilia ed il continente bisognerà certamente facilitare il diritto di visita, essendo strano che nel territorio interno dello stesso Stato si proceda ad una visita rigorosa come se si trattasse di stranieri che venissero da una frontiera estera.

Quindi io accetto di buon grado l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, e dico che in esso è pure consenziente il mio collega delle finanze.

Debbo però fare una riserva, ed è questa, che mentre con le misure amministrative si cercherà di assecondare al possibile il giusto desiderio dell'Ufficio centrale, io mi auguro che in un tempo non lontano si possa proprio con una disposizione di legge in sede propria di-

sciplinare la materia in guisa che questo inconveniente possa essere rimosso senza danno della finanza e con vantaggio del commercio.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Ringrazio il signor ministro delle dichiarazioni che ha fatte.

Solamente noterò questo, che i tabacchi non sono che una reminiscenza per la ferrovia.

La ferrovia è nata dopo che il monopolio dei tabacchi fu esteso anche alla Sicilia....

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*.... per la dogana....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*.... Sta bene, ma la ferrovia del continente rannodata a quella della Sicilia in servizio detto cumulativo, si è attivata dopo il 1874.

Si dice: la Sicilia è aperta al mare. Ma le partenze in servizio cumulativo si compiono sempre dalle ferrovie che non esistono nei porti di mare, bensì nei centri delle città.

Per potere inviarsi la merce dal punto più vicino al continente che è la stazione di Messina, non deve essere già avvenuto il contrabbando del tabacco, del caffè, dello zucchero, dei tessuti, in barba ai doganieri? Per poter venire dall'interno della Sicilia, da Trapani o da Catania, le merci che si spediscono verso il continente, se son già materia di contrabbando, questo non deve essere già compiuto? Ma, se già compiuto il contrabbando, qual pazzo potrà mai sognare di far intraprendere alla cosa che ne è l'oggetto, la *via crucis* di un nuovo contrabbando, incomparabilmente più penosa e arischiata di quella del primo?

Se torna l'argomento del sale, dirò che, quando è fatta la spedizione da una stazione della Sicilia pel continente, con ciò solo è compiuto il contrabbando: ma i doganieri, se hanno fondato sospetto, possono, debbono anzi, nel luogo di partenza, nelle stazioni di passaggio e di arrivo, nel tragitto dello Stretto, fare le loro visite.

Messina è aperta al mare. Rispetto però al tragitto dello Stretto, la stazione di Messina non è il suo porto, è terra.

Ma forse la stazione di Napoli che è aperta al mare, lo sarà meno di quella di Messina? Lo sarà meno la stazione di Genova, di Livorno, di Bari, o di Venezia? E perchè allora, alle partenze o agli arrivi in quelle stazioni,

non vi sono le molestie di cui si vuol continuare a locupletare il commercio della Sicilia?

È bene e urge dunque, signor ministro, che si rompano gli indugi, e si vada alla soluzione che, secondo me, indipendentemente da qualsiasi legge, può essere data con disposizioni meramente amministrative. Ma, se vuolsi la legge, tanto meglio; sebbene, passando essa in mano dei fiscali, temo vi si possano mettere delle parentesi che distruggano in gran parte l'effetto atteso.

Avendo ringraziato il signor ministro, e riservandomi di dire una parola sui piroponi, perchè dovrò riferire più tardi su due petizioni, lo prego intanto di rammentarsi di due punti sui quali avevo richiamato anche l'attenzione sua. Il primo riguarda la mia esortazione di doversi espressamente escludere ogni possibile pretesa di dritto fisso. Questo è tacitamente escluso dalla legge e dai documenti che depongono delle trattative: ma, sottoscrivendo le convenzioni, è bene si elimini qualunque causa di possibili future controversie.

Il secondo punto si riferisce all'articolo 7° circa alla distanza per i viaggiatori e le merci da Messina a Reggio, e viceversa.

Sono raccomandazioni delle quali confidiamo sarà tenuto conto quando si verrà alle convenzioni, ma l'Ufficio centrale interpreta fin da ora che non vi debba essere un dritto fisso, oltre della fassa fissa che, poi, è proporzionale in ragione di tonnellate; e che la distanza da Reggio a Messina, e viceversa, deve essere calcolata di 15 chilometri, e non più.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Io credo di avere già implicitamente risposto a queste due osservazioni, ma poichè il sen. Majorana domanda dichiarazioni più esplicite, io debbo dire che i 15 chilometri s'intendono come è detto nella legge, poichè se per necessità ferroviarie avvenire, una stazione si allontanerà di mezzo chilometro, quella distanza maggiore dovrà esser pagata, altrimenti si concederebbe una immunità che non si può stabilire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare alla discussione degli articoli, darò lettura e porrò ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal signor ministro.

« Il Senato confida che il Governo del Re elimini pel traffico della Sicilia col Continente, in servizio cumulativo per lo Stretto, le formalità e visite preventive sulle merci e i bagagli ed eserciti il diritto di visita ove sorga fondato sospetto di contrabbando ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'art. 1.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare, alle condizioni enunciate nei seguenti articoli, una convenzione colle Società italiane esercenti le strade ferrate in ordine al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina per il trasporto dei viaggiatori, del bestiame, dei veicoli e delle merci in corrispondenza coi treni della strada ferrata a Reggio e con quelli a Messina.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione di tale servizio dovranno essere provveduti dalla Società, con tutti i loro materiali ed attrezzi accessori, due piroscafi, ciascuno di 300 tonnellate di registro netto, dovendo compiere la traversata in tempo non maggiore di 40 minuti.

Detti piroscafi dovranno avere le gallerie, in coverta per prima e seconda classe, ed essere corrispondenti al più comodo e perfezionato sistema in uso presso altri Stati, pel trasporto dei viaggiatori, in condizioni simili a quelle della traversata dello stretto. Uno dei due piroscafi dovrà essere di nuova costruzione, secondo i tipi e disegni che indicherà il Governo.

Il secondo piroscavo, corrispondente a tutte le condizioni suddette di velocità, tonnellaggio, adattamento ed altro, non conterà più di quattro anni di vita. È concesso il termine di mesi venti dalla presente legge per la costruzione del nuovo piroscavo, la Società essendo obbligata provvedere per tale periodo altro piroscavo adatto.

Il materiale nautico deve essere costruito negli stabilimenti nazionali, ed i relativi piani

di costruzione devono essere sottoposti all'approvazione del Governo.

(Approvato).

Art. 3.

La Società dovrà altresì provvedere i rimorchiatori ed i pontoni in numero sufficiente ai bisogni del traffico ad esclusivo giudizio del Governo, per eseguire il trasporto delle merci, tanto in colli sciolti, come nei vagoni a carico completo, senza trasbordo delle merci in essi contenute.

I pontoni saranno armati di binari, e capaci, ciascuno al trasporto riunito di sei vagoni carichi delle categorie in circolazione sulle strade ferrate, compresi i carri-cisterne pel trasporto dei liquidi.

I rimorchiatori o i pontoni dovranno essere forniti di stiva adatta al trasporto delle merci in colli sciolti in ogni natura.

Quando le condizioni del porto di Reggio lo permetteranno, il Governo avrà facoltà di stabilire che ai pontoni e rimorchiatori sia aggiunto un piropontone.

(Approvato).

Art. 4.

La Società dovrà fornire ogni qualunque materiale di terra, necessario al carico, scarico, trasbordo o manovre dei galleggianti, meno le grue e piattaforme che dovranno essere provvedute dal Governo.

I bagagli, gruppi e valori, ed i piccoli colli a grande velocità saranno trasportati sui piroscafi contemporaneamente ai viaggiatori.

(Approvato).

Art. 5.

Per tutto ciò che concerne il servizio, di cui si tratta, saranno pure da osservarsi, in quanto sieno applicabili, il capitolato di esercizio ed il regolamento-tariffa, approvati per la rete del Mediterraneo con la legge 27 aprile 1885, n. 3048. Saranno eziandio applicate le tasse chilometriche delle tariffe ordinarie e speciali locali, convenzionali, di concessione, ecc., in vigore, e quelle che successivamente fossero approvate per la

rete stessa, conteggiate sulla distanza reale marittima fra pontile e pontile dei due porti, di chilometri 15 in aggiunta alla distanza delle singole stazioni ferroviarie, misurate sino allo estremo limite dei pontili suddetti.

Inoltre, sarà pagata una tassa fissa di carico scarico e trasbordo da e sui piroscafi e pontoni, non maggiore di L. 2 per tonnellata di merci, divisibile per frazione, computate secondo le norme stabilite per i trasporti in strada ferrata.

(Approvato).

Art. 6.

Le merci non tassabili a peso saranno stabilite in analogia a quelle in uso nelle strade ferrate con approvazione del Governo.

Le tariffe chilometriche ed accessorie, contemplate nel precedente articolo, debbono considerarsi come massime e perciò soggette alle norme dell'art. 272 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865. In Reggio e Messina e viceversa saranno ammessi i biglietti d'andata e ritorno colle condizioni e colle norme stabilite per le ferrovie.

(Approvato).

Art. 7.

Anche ai trasporti in servizio locale fra Reggio e Messina e viceversa saranno applicate, sotto le condizioni e norme valevoli per i trasporti sulla rete Mediterranea, le tariffe più sopra enumerate, che si applicano sulle strade ferrate, computandole in base alla percorrenza di 15 chilometri e con l'aggiunta dei dritti accessori di cui all'art. 5.

(Approvato).

Art. 8.

Alle Società esercenti sarà corrisposta per questo servizio, una somma annua non eccedente le 110,000 lire e la metà dei prodotti di tutti i trasporti di persone e di cose, attraverso lo stretto, fatti col materiale galleggiante adibito al servizio stesso.

L'altra metà sarà devoluta all'Erario. Il servizio postale sarà fatto gratuitamente come sulle ferrovie.

Senatore BACCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Baccelli sull'art. 8.

Senatore BACCELLI. A me sembra superfluo il premio che si dà alla Società di 110,000 lire, dopo che con questa legge viene alla medesima concesso il monopolio del trasporto, senza che abbia dovuto nemmeno subire la concorrenza con altri vettori che pur si presentavano come offerenti nella gara del trasporto.

Le si dà la metà dei prodotti, e poi ci aggiungete altre 110,000 lire?

A che scopo queste 110,000 lire?

Se intenderete dividere i prodotti a metà, gli utili ci saranno, e mi pare che questi possano bastare per compensare la Società ferroviaria.

Credo che sarebbe molto più provvido, visto il vento che spira di economia, il sopprimere queste 110,000 lire.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Fo osservare all'onor. Baccelli che oggi si spendono 130 mila lire....

Senatore BACCELLI. Risparmiatelo tutte che è meglio.

Gli date la metà dei prodotti e più 110 mila lire, dategli il monopolio senza concorrere con le 110 mila lire.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Non è questione di monopoli. Nei capitolati di esercizio approvati per legge è detto *Società esercente*, quindi il Governo si riserva di accordare la concessione alle Società ferroviarie e darla a quella che farà i migliori patti.

Oggi la Società di navigazione generale prende 130 mila lire e fa suoi tutti i prodotti. Ora passare da 130 a 110 mila lire ed ottenere la metà dei prodotti, è un considerevole beneficio pel Governo e quindi ci troviamo e in tema di economie, e in tema di larghi proventi assicurati al Governo.

Ripeto che monopolio non c'è, perchè noi abbiamo la facoltà di dare la concessione o all'una, o all'altra delle società esercenti, ma occorre darla alle società ferroviarie, perchè non vi può essere servizio cumulativo esatto e sollecito se non dato a queste Società. Se ci mettete un ente intermedio il quale non sia l'emanazione delle ferrovie il servizio cumulativo si farà in modo non soddisfacente. Oggi per la legge delle convenzioni ed in virtù dei regolamenti in vigore per i trasporti, le So-

cietà ferroviarie hanno il diritto di riconsegnare nelle ventiquattro ore, per cui una Società ferroviaria che riceve un collo di mercanzia ha la facoltà di poterlo dare o trasmettere nelle 24 ore.

Ammettete che un vagone debba star fermo 24 ore a Messina ed altre 24 ore a Reggio che sono 48, allora è sfumato il vantaggio della sollecitudine del servizio cumulativo. Io credo che l'onor. Baccelli, nel suo zelo di economie, non faccia l'interesse dell'economia stessa, perchè se vi è progetto che veramente sia utile allo Stato e che faccia l'interesse del paese è appunto questo che, diminuendo gli aggravi, accresce i proventi e migliora i servizi.

Senatore BACCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BACCELLI. Se io non avessi la fiducia che e ministro e Commissione hanno profondamente studiato questa legge, avrei potuto attaccarla nel suo concetto organico e chiedere per qual motivo si è tolto questo servizio alla Società di navigazione per affidarlo ad una Società ferroviaria, la cui indole e natura sono totalmente estranee al servizio di navigazione. Avrei potuto addurre esempi per dimostrare come e quando l'esercizio della navigazione è fatto da Società ferroviarie, se ne ottenga sempre un cattivo servizio pel pubblico.

Ma avendo trattato sempre materie estranee a questo argomento, e siccome mi affida la peregrina intelligenza del ministro e lo studio accurato della Commissione, mi parrebbe di essere ridicolo se io parlassi in proposito di servizi di trasporto: e quindi metto da parte questi scrupoli che mi erano sorti nell'animo. Tuttavia l'onorevole ministro non mi ha ancora tolto il dubbio sull'economia che si potrebbe fare di quelle 110,000 lire. Egli mi ha parlato di quanto si dava alla Società di navigazione, e di quanto si darebbe oggi alla Società ferroviaria; ed io mi permetto di fargli riflettere che egli cambia completamente l'ente contrattuale. Comprendo che alla Società di navigazione dovesse darsi di più, perchè essa doveva mantenere un servizio separato, e traeva i suoi prodotti unicamente dal servizio di navigazione; ma oggi che date quel servizio alla Società ferroviaria, la quale ha già utili nell'esercizio delle ferrovie sul continente voi, aggiungete un vantaggio a quello che è già avvantaggiato. Queste

110,000 lire o sono troppo poco, o sono nulla per la Società ferroviaria; meglio valeva che le aveste dato due terzi, e credo che la Società ne sarebbe stata lieta.

Entro in un'altra ragione legale che mi fa sorgere la convinzione che sarebbe meglio eliminare quelle 110,000 lire.

Avete detto che non concedete monopoli.

Sì, è vero; nel senso stretto della parola monopoli non ce ne sono. Qualunque privato potrà introdurre un servizio di coincidenza fra la Sicilia ed il continente; ma voi m'insegnate che ammettendo questa concorrenza, se domani si va a spiegare terribile, la Società cui date oggi questo servizio, potrà chiedervi un aumento di prezzo, inquantochè è sorta una concorrenza alla quale essa non può resistere. Allora delle due l'una. O andate a ribassare le tariffe al di sotto del normale ed ucciderete la concorrenza; o quasi per indennità volete aggiungere qualche cosa, e allora le 110,000 lire non basteranno più.

Per conseguenza meglio vale che affidiate questo servizio senza titolo di corrispettivo; in tal caso non avete fatto un contratto di locazione, ma una concessione quasi a maggiore vantaggio dell'esercizio ferroviario ed avrete messo l'amministrazione dello Stato al coperto contro ogni controversia contrattuale.

Senatore SPROVIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SPROVIERI. Dico francamente che dopo uno studio il più accurato, noi abbiamo trovato questa legge molto utile al paese e niente dannosa.

Solo mi duole che quando quelle derelitte provincie che sono le Calabrie e la Sicilia s'anno per conseguire un miglioramento, questa legge suscitò delle opposizioni.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Prego l'onor. Baccelli di riflettere che le 110,000 lire sono il massimo per le società ferroviarie esercenti, ciò che non esclude una combinazione, qualora non vi sieno Società ferroviarie che vogliono a questi patti assumere il servizio cumulativo attraverso lo stretto. Le 110.000 lire rappresentano il massimo.

Deve poi riflettere che questi proventi di cui ci è assicurata la metà non sono così tanti. La

combinazione basa più sulle 110,000 lire che sui proventi.

L'onor. Baccelli non deve immaginare che il passaggio dello stretto di Messina sia fruttifero come quello della Manica. Quindi se si togliessero le L. 110,000 le quali oggi sono 130,000 lire ciò significherebbe sopprimere il servizio dello Stretto.

Inoltre in tutta la legge, vi è anche stabilito un ribasso delle tariffe, quali sono ora, e quelle che verranno con nuove modificazioni, un ribasso che sta come cinque ad uno.

Quindi questi proventi che oggi sono già sottili diventeranno sottilissimi, e non ci sarebbe più il vantaggio.

Prego dunque l'onor. Baccelli a persuadersi che il Governo ha cercato di fare il meglio che ha potuto, e crede che sia riuscito ad una combinazione utile per le finanze dello Stato e per il paese.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Baccelli ha facoltà di parlare.

Senatore BACCELLI. Vorrei rivolgere una parola al carissimo amico senatore Sprovieri: e dirgli come non dovesse mai sorgere nell'animo suo il sospetto che io possa essere stato mosso a parlare da un sentimento contrario agli interessi delle nobilissime provincie alle quali egli ha accennato.

Senatore SPROVIERI. Ho inteso unicamente di fare un'osservazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 8 che ho letto: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

La Società dovrà in ogni caso eseguire il servizio, in conformità della presente legge, provvedendo a sue spese altri piroscafi ed altro materiale occorrente se quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3 fossero insufficienti, in riparazione o danneggiati per forza maggiore.

(Approvato).

Art. 10.

La Società non potrà sub concedere il presente servizio senza esserne autorizzata per legge speciale.

(Approvato).

Art. 11.

Le capitanerie dei porti di Reggio e di Messina avranno la sorveglianza dello Stato e delle condizioni stabilite per i piroscafi, per i rimorchiatori e pontoni dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

La convenzione da stipularsi avrà principio non più tardi del 1° luglio 1892, e non si estenderà oltre il primo periodo del contratto di esercizio in vigore con le Società esercenti, cioè fino al 30 giugno 1905.

(Approvato)

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte ordinaria dei bilanci annuali la somma occorrente al pagamento del canone da corrispondersi dal giorno in cui sarà incominciato il servizio di navigazione, in conformità della divisata convenzione.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. In nome dell'Ufficio centrale, riferisco sopra le due petizioni n. 75 e 76, che sostanzialmente mi sembrano una sola. Per le quali petizioni: in una, la Camera di commercio ed arti di Catania, in un'altra il signor Gioacchino Elia, raccomandano l'applicazione dei piropontoni di cui ha parlato il signor ministro; la facoltà di adoperare i quali egli si è riservata, sebbene sotto condizione, all'articolo terzo.

L'Ufficio centrale, informato della discussione che è avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, dove importantissime osservazioni furono fatte a favore del sistema propugnato nelle petizioni, astenendosi da ogni giudizio sul merito delle petizioni, propone che esse siano inviate al signor ministro dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi; perchè egli se ne possa valere nella ipotesi di una più tarda applicazione dei piropontoni, e fin da ora come arma per ottenere

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1892

buoni patti. Ove poi questi patti fallissero (noi vogliamo augurarci di no, anzi auguriamo si stringano e si pongano in atto al più presto), l'invio delle petizioni al signor ministro varrà per avviare le pratiche novelle, tenuto conto del sistema raccomandato dalle petizioni.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor relatore propone a nome dell'Ufficio centrale, che le petizioni n. 75, 76, intorno alle quali ha già riferito, siano rinviate al ministro delle poste e telegrafi.

Il signor ministro accetta questo rinvio?

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo rinvio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Domani in principio di seduta si voterà a scrutinio segreto anche questo progetto di legge.

Approvazione del progetto di legge: « Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bergamo ed altre dieci di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1892 il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86 » (N. 160).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bergamo ed altre dieci di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1892 il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86.

Avverto il Senato che il signor ministro dell'interno ha delegato il signor ministro dei lavori pubblici a rappresentarlo nella discussione di questo disegno di legge.

Prego il senatore segretario Cencelli di dar lettura del progetto di legge di cui al n. 3 dell'ordine del giorno.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Le provincie indicate nell'elenco che segue sono autorizzate ad eccedere col bilancio 1892 il rispettivo limite medio triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti, applicandola nell'ammontare per ciascuno indicato nell'elenco medesimo.

Num. d'ordine	PROVINCIE	Sovrimposta domandata per l'esercizio 1892	
		Somme effettive	Aliquote
1	Aquila	1,097,075 69	0.87666
2	Bergamo	1,163,948 86	0.658282
3	Bologna	1,886,548 74	0.68735
4	Brescia	1,119,616 06	0.38545
5	Chieti	817,000 »	0.68742
6	Padova	1,265,232 39	0.58809
7	Porto Maurizio	336,280 22	0.942
8	Reggio Emilia	883,794 18	0.543119
9	Roma	3,534,895 03	0.395513861
10	Sassari	1,147,980 55	0.952902
11	Teramo	644,471 30	0.75263033
12	Udine	958,149 61	0.60

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima) » (N. 134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa-Marittima).

Avverto il Senato che il presidente del Consiglio, reggente il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha delegato il sottosegretario di Stato dello stesso Ministero a sostenere la discussione di questo progetto di legge.

Prego il signor senatore segretario Colonna, di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA dà lettura del disegno di legge.

(V. stampato, n. 134).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore MANFRIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MANFRIN. Il relatore di questo dise-

gno di legge era il senatore Pasella. Essendo egli assente ne compirò le veci e sono obbligato di fare una brevissima relazione al Senato intorno all'essenza di questo disegno di legge per alcuni reclami pervenutici ieri in via telegrafica.

Questo disegno di legge riguarda uno dei soliti provvedimenti che è da meravigliarsi come non sia stato in Italia ancora compiuto; riguarda dei diritti che hanno la loro radice nei tempi feudali e che quindi dovrebbero essere da lungo tempo cessati.

Questo disegno di legge fu presentato al Parlamento fino dal 1889, quindi sono circa tre anni che si aggira per i banchi della Camera dei deputati e del Senato. Ora è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento ed attende l'approvazione degli onorevoli senatori.

Esso concerne un piccolo comunello chiamato il castello di Tatti, il quale in origine era un comunello di 400 abitanti, ma poi fu aggiunto al comune di Massa Marittima.

Questo comunello in un luogo montuoso era gravato da una servitù che si divideva in tre, di legnatico, di pascolo ed altre particolari servitù.

Tolte le due ultime, rimane la servitù di legnatico, la quale concerne propriamente le località dette La Selva e Pian di Tatti, ed ha un'estensione di circa 2210 ettari.

Questo disegno di legge tende a togliere la servitù di legnatico, la quale rovina una quantità di fondi, i di cui proprietari sono obbligati di pagare le imposte. Ma vi è la circostanza, che prima in questo comunello non vi erano che 400 abitanti, e poi, essendo più facile raccogliere, che seminare, a poco a poco sono venute ad abitarlo molte altre persone, che non avevano i diritti originari, ma che, solo a titolo di dimora per aver abitato ivi, pretendevano di avere acquistato dei diritti. E così ora gli abitanti sono divenuti circa un migliaio.

È chiaro che questi individui, così sovrapposti e sopravvenuti, non possono avere diritto alcuno, e che, venendo un provvedimento di legge, il quale distinguendo coloro che possano avere i diritti di uso e quelli che no, escluda questi secondi ed accolga i primi.

Questo disegno di legge non toglie alcun diritto, ma stabilisce solo che vi sia una Commissione di arbitri, la quale esamini quelli che possano avere di questi diritti e conceda loro

dei compensi, e in certi casi particolari è perfino lasciata la facoltà di appellarsi alla Corte d'appello di Firenze.

Questo sistema di non togliere i diritti, ma di permettere che siano fatti valere e in certo modo di compensare largamente quelli che li possono accampare, esclude da per sé ogni appiglio a reclamo.

Con tutto ciò, fin da ieri, sono giunti al Senato dei dispacci i quali invocano che questa legge non sia votata dal nostro Consesso.

In primo luogo, il Senato non può tener conto de' dispacci telegrafici ed occorre che i reclami e le petizioni siano debitamente inviate.

In secondo luogo, il ragionamento è ovvio. O coloro i quali reclamano hanno dei diritti ed in questo caso la Commissione istituita dal disegno di legge, offre loro ampio modo di compenso e di far valere questi diritti; o coloro i quali reclamano, non hanno alcun diritto ed allora non hanno neppure ragione di far dei reclami.

Il ragionamento, lo ripeto, parmi molto semplice, e mi sembra non vi sia altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La servitù di legnatico, la quale si esercita dagli abitanti della terra e Castello di Tatti nella Maremma toscana, in comunità di Massa Marittima, per far fuoco, travi, tavole e correnti, nelle tre tenute già comunali ed ora di proprietà privata, denominate La Selva, Pian di Tatti e Pian di Mezzo, è abolita nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.
(Approvato).

Art. 2.

I proprietari delle tenute gravate della servitù di legnatico, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a dare agli abitanti di Tatti una indennità, consistente nella cessione di una parte di esse tenute, la qual parte abbia un

valore eguale a quello che si giadichi competere alla servitù che rimane abolita.

(Approvato).

Art. 3.

È in facoltà della Giunta d'arbitri, che sarà istituita con la presente legge, di circoscrivere la indennità dovuta agli abitanti di Tatti a tutta o parte di una o due tenute, qualora queste possano meglio soddisfare ai bisogni della popolazione e all'esercizio della servitù di cui all'art. 1.

In tal caso i proprietari di esse tenute hanno diritto al pagamento di un canone il cui ammontare sarà determinato dalla Giunta d'arbitri in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitù; ed il canone sarà ad essi pagato dalla comunità di Massa Marittima, la quale ne sarà rimborsata dai proprietari delle altre tenute che restano liberate dalla servitù.

Il rimborso si opererà nella misura che verrà determinata dalla Giunta d'arbitri in proporzione e secondo l'entità dei rispettivi possessi già soggetti alla servitù, e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 per la riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 4.

La parte di terreno assegnata agli abitanti di Tatti, a termini del precedente articolo, sarà libera da ogni peso ed ipoteca, tranne le imposte prediali che gravano su di essa.

(Approvato).

Art. 5.

Sono egualmente abolite le servitù di legnatico che si esercitano dai proprietari o presellanti reciprocamente sui rispettivi possessi o preselle, compresi nelle tre tenute, di cui all'art. 1, mediante pagamento di un annuo canone agli aventi diritto, corrispondente al valore delle servitù cui i fondi erano soggetti.

Il valore del canone verrà determinato sulla media dell'ultimo decennio.

(Approvato).

Art. 6.

I creditori dell'annuo canone di cui agli articoli 3 e 5, od il comune di Massa Marittima

nel caso contemplato dal secondo comma del detto art. 3, avranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili liberati dalle servitù, mediante l'ipoteca derivante dalla presente legge, e da iscriversi ne sei mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la liquidazione del canone.

Questa ipoteca sarà iscritta per cura della Giunta, a spese dei proprietari affrancati, non appena le decisioni arbitrali saranno divenute definitive in conformità dell'art. 12.

Della detta iscrizione verrà dato avviso agli interessati nel foglio riconosciuto nella provincia come ufficiale per gli atti giudiziari con tre successive e non interrotte pubblicazioni.

Le ipoteche dei creditori le quali cessano secondo l'articolo 4 di essere operative nei terreni devoluti all'uso popolare sono di dritto trasferite nel loro grado, giusta il canone dovuto dai proprietari dei terreni affrancati, ai proprietari dei terreni ceduti, quando il relativo privilegio sia stato annotato dentro sei mesi dalla data dell'ultima inserzione nel foglio degli atti giudiziari, e con grado soltanto dalla data della annotazione, se dopo.

L'annuo canone è sempre affrancabile secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, numero 1636.

(Approvato).

Art. 7.

È istituita una Giunta d'arbitri composta di un giudice del Tribunale civile e penale di Grosseto, il quale è nominato, a capo di ogni anno, dal primo presidente della Corte d'appello di Firenze e ne è il presidente, e di due arbitri, eletti per un biennio, uno dal prefetto della provincia, ed un altro dal presidente dello stesso Tribunale.

Tanto al giudice presidente quanto ai due arbitri è dato un supplente nei modi e con le norme del comma precedente.

Il giudice presidente e i due arbitri si titolari che supplenti possono essere rieletti.

Sarà segretario del collegio arbitrale un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto dello stesso Tribunale.

L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

La Giunta d'arbitri ha sede presso la prefettura di Grosseto.

(Approvato).

Art. 8.

La Giunta d'arbitri è incaricata :

1. della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'articolo 1;
2. della liquidazione ed assegnazione delle indennità in terreni alla popolazione di Tatti;
3. della liquidazione ed assegnazione dei canoni di cui agli articoli 3 e 5;
4. della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse, che non sia devoluta alla giurisdizione della Corte di appello nei casi tassativamente indicati nell'articolo 9.

Qualora la Giunta d'arbitri riconosca che la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione è insufficiente alla popolazione di Tatti per proseguire, come per il passato, nell'esercizio della servitù, ammetterà gli abitanti di Tatti, e per essi il comune di Massa Marittima, all'infrancazione di tutta o di parte delle tenute gravate, mediante pagamento di annuo canone ai rispettivi proprietari. Contro la deliberazione della Giunta tanto il proprietario quanto gli utenti potranno ricorrere, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione, al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il Consiglio di Stato, provvederà in modo definitivo.

L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitù, e saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 6 della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

La Giunta d'arbitri provvede innappellabilmente. Nel solo caso che insorga questione sull'esistenza o sui limiti e sulla natura delle servitù di cui agli articoli 1 e 5 della presente, possono gli interessati produrre gravame alla Corte d'appello con le forme del procedimento sommario.

L'appello è sospensivo, salvo alla Corte d'appello di ordinare la provvisoria esecuzione della

decisione arbitramentale sulle istanze delle parti. L'appello dev'essere interposto nel termine di giorni 30 dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri nei modi di legge.

(Approvato).

Art. 10.

Le parti presenteranno i loro documenti, memorie difensionali e le conclusioni sulle quali gli arbitri emetteranno i loro provvedimenti.

Può la Giunta degli arbitri ordinare i mezzi istruttori che stima necessari in proposito, e se ammette la perizia, questa deve essere fatta da un solo perito.

La relazione del perito si avrà per notificata alle parti con l'avviso datone agli interessati dal segretario, dell'eseguito deposito nella cancelleria del tribunale.

Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avuto avviso. Questa opposizione dovrà essere depositata nella cancelleria del tribunale per poterne le parti prendere cognizione fra quindici giorni dal dì dell'avviso ricevutone.

(Approvato).

Art. 11.

Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge sono anticipate alla Giunta d'arbitri da coloro che procedono all'affrancazione con obbligazione solidale; in mancanza, sono anticipate dal comune di Massa Marittima nella misura che è stabilita dalla Giunta d'arbitri. Il rimborso a chi avrà anticipato sarà fatto dagli altri affrancati in base a decisione della Giunta d'arbitri e co' mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, per la riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 12.

L'effetto dell'affrancazione dalle servitù avrà luogo immediatamente alla pronunziatione e pubblicazione della decisione, la quale, ad istanza e per cura della Giunta d'arbitri, sarà notificata ne' modi di legge agli interessati ed a loro spese eseguita.

Il ricorso prodotto in base all'art. 8 della

legge sospende l'esecuzione della decisione della Giunta d'arbitri, fino a che sul ricorso stesso non siasi provveduto dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il provvedimento del ministro sarà notificato alla Giunta d'arbitri e agli interessati per mezzo del prefetto.

(Approvato).

Art. 13.

Le terre cedute in compenso della servitù, sono con decisione della Giunta d'arbitri, assegnate agli abitanti di Tatti, e per essi al comune di Massa Marittima, quale, con apposito regolamento approvato dalla Giunta provinciale amministrativa ne stabilirà fra gli utenti le condizioni di godimento, con diritto di prelevare dalle rendite quanto occorre alle spese ed agli oneri gravanti il fondo.

(Approvato).

Art. 14.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il prefetto di Grosseto formerà lo elenco delle tenute gravate da servitù, nel quale sono indicati la servitù, l'ubicazione, la superficie, l'estimo censuario e quanto occorra alla identificazione, e il nome de' proprietari e presellanti.

L'elenco così formato sarà pubblicato nell'albo pretorio del comune di Massa Marittima ed alla porta dell'ufficio dello stato civile in Tatti.

Contro l'elenco può presentarsi ricorso dagli interessati, entro 60 giorni dalla detta pubblicazione, alla segreteria comunale che ne rilascerà ricevuta.

Entro 30 giorni successivi, ciascuno interessato può prendere cognizione de' ricorsi e fare in iscritto le sue osservazioni.

(Approvato).

Art. 15.

Spirato questo termine, l'elenco co' relativi ricorsi ed osservazioni è rimesso dal sindaco, per mezzo del prefetto di Grosseto, alla Giunta d'arbitri, per la liquidazione ed assegnazione della indennità e de' canoni, a tenore della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi domani in principio di seduta a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso » (N. 130).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso.

Prego il signor senatore, segretario, Colonna di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA legge:

Articolo unico.

Sono approvati i due sottoindicati contratti di vendita stipulati in forma pubblica amministrativa, presso l'Intendenza di finanza di Treviso:

1° del bosco denominato Fagarè al comune di Cornuda, in data del 6 giugno 1889, pel prezzo di L. 36,460;

2° dei boschi di Olmè e san Marco di Campagna, ai comuni di Cessalto e di Chiarano, in solido, in data del 10 ottobre 1891, pel prezzo complessivo di L. 77,837 36, ed alle condizioni speciali, per l'una e per l'altra delle dette vendite, risultanti dai rispettivi contratti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Ha facoltà di parlare il signor relatore Di Prampero.

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*. Prima di passare alla discussione e votazione di questo progetto di legge permetta il Senato che io ripeta alcune delle considerazioni svolte nella relazione, per porgere motivo al signor ministro di fare quelle dichiarazioni, che l'Ufficio centrale crede opportuno provocare.

Con questo disegno di legge noi vendiamo ai tre comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano, i tre boschi di Fagarè, Olmè e San Marco che furono stimati L. 493,316 54 e li vendiamo per L. 114,297 96.

Per un articolo che il Governo ha nei contratti imposto a questi comuni, articolo che è

conseguenza di due ordini del giorno votati nei due rami del Parlamento; questi boschi vengono venduti col vincolo della conservazione in perpetuo.

L'Ufficio centrale ha avuto dei dubbi su questo vincolo che si fa ai comuni, ha espresso il timore che fra qualche anno col cambiarsi dei funzionari che hanno steso quei contratti possa passare in dimenticanza quella clausola del vincolo.

È per questo motivo che l'Ufficio centrale presenta il seguente ordine del giorno, che spera sarà accettato dal signor ministro:

« Il Senato interessa il ministro delle finanze a porsi d'accordo col ministro d'agricoltura e commercio, perchè prima che i contratti divengano definitivi, si compiano le pratiche prescritte agli articoli 2 e 7 della vigente legge forestale per il vincolo dei boschi e si riempi la lacuna esistente nel regolamento forestale della provincia di Treviso, che non contempla il vincolo d'igiene ».

Questi boschi oggi non sono vincolati secondo la legge forestale; e noi obbedendo ai desideri espressi in passato, desideriamo ora che siano vincolati, ma in forma legale.

Egli è per queste ragioni che il ministro credo non avrà difficoltà ad accogliere il ragionevole desiderio dell'Ufficio centrale.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. All'onorevole senatore Di Prampero è noto, come certamente è noto al Senato, che il procedimento di vincolo si compie mercè la legge forestale. E vi è tutta una procedura che comincia dai Comitati forestali provinciali presieduta dal prefetto e giunge fino al Consiglio di Stato, in caso di controversia.

Per cui più che al Governo, e alle parti interessate è al Comitato forestale della provincia dove sono i boschi, che bisogna rivolgersi perchè il procedimento si compia. Ciò detto, io non ho alcuna difficoltà di dichiarare a nome del Governo, che salvo le prescrizioni e il procedimento normale, prescritto dalla legge forestale, accetto volentieri i desideri dell'Ufficio centrale, cioè che questi boschi siano considerati nell'interesse della pubblica igiene anche perchè essendosi venduti ad un prezzo di favore,

si vuole che questi boschi servano alla pubblica utilità e non siano invece rivolti a utilità particolare. Ma ripeto, resta integro il principio che al vincolo si deve procedere mediante le prescrizioni stabilite sia nella legge forestale, sia nei regolamenti forestali, provincia per provincia, i quali sono sotto la sanzione dei Comitati forestali locali.

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*. Non ignorava l'Ufficio centrale che la procedura relativa a questi vincoli di boschi è quella accennata dal ministro.

Ma premeva che il Governo accettasse di non dare esecuzione a questi contratti - sino a che quel vincolo non fosse legalmente stabilito. - Perchè forse potrebbe avvenire che quei Corpi, i quali dovrebbero avere l'iniziativa in tale procedura, non desiderassero molto che questo vincolo si facesse per poter poi avere libertà di vendere a suo tempo il bosco con vantaggio dei comuni ed evidente danno dell'erario.

Il ministro ha ciò compreso accettando l'ordine del giorno, ed io ne lo ringrazio in nome dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Vuole avere la compiacenza di mandarmi il suo ordine del giorno?

Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione.

L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato interessa il ministro delle finanze a porsi d'accordo con quello di agricoltura, industria e commercio perchè prima che i contratti divengano definitivi si compiano le pratiche prescritte dagli art. 2 e 7 della vigente legge forestale, per il vincolo dei boschi e si riempi la lacuna esistente nel regolamento forestale di Treviso che non contempla il vincolo d'igiene ».

Il signor ministro dei lavori pubblici in nome del suo collega delle finanze dichiara di accettare quest'ordine del giorno.

Lo pongo ai voti: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà domani in principio di seduta a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sulle tramvie già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge.

Vista l'ora tarda rimanderemo a domani il seguito dell'ordine del giorno.

Avverto il Senato che essendo ammalato l'onor. senatore Pierantoni, relatore del progetto « Legge consolare », si procederà nella seduta di domani alla discussione dei progetti di legge iscritti nell'ordine del giorno successivamente a quello.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

I. votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Sull'esercizio dei telefoni;

Convenzione con le società esercenti le strade ferrate per il servizio di navigazione fra Reggio e Messina in corrispondenza coi treni ferroviari;

Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bergamo ed altre dieci di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1892 il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86;

Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima);

Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Elenco di petizioni;

Provvedimenti per g' infortuni nel lavoro;

Legge consolare.

Proclamazione del risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Organici, stipendi e tasse per g' istituti d'istruzione secondaria classica:

Votanti	99
Favorevoli	85
Contrari	13
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie:

Votanti	99
Favorevoli	87
Contrari	11
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti:

Votanti	99
Favorevoli	91
Contrari	7
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità:

Votanti	99
Favorevoli	86
Contrari	12
Astenuti	1

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 2, con l'ordine del giorno che ho già annunciato.

La seduta è sciolta (ore 5 e 30).

THE RESULTS OF THE RESEARCH ON THE EFFECTS OF THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

... THE ...

LXXXVI.

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Votazioni a squittinio segreto dei progetti di legge discussi nella seduta precedente — Relazione di petizioni — Approvazione delle proposte della Commissione — Discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro — Parlano il senatore Auriti relatore, il ministro di grazia e giustizia, e i senatori Vitelleschi e Majorana-Calatabiano -- Risultato delle votazioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, della marina e della pubblica istruzione.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Capone prega il Senato di concedergli un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni questo congedo s'intenderà accordato.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:*

Sull'esercizio dei telefoni;

Convenzione con le società esercenti le strade ferrate per il servizio di navigazione fra Reggio e Messina in corrispondenza coi treni ferroviari;

Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bergamo ed altre dieci di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1892 il rispettivo limite medio del triennio 1884, 1885 e 1886;

Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima);

Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Lasciemo le urne aperte.

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Relazione di petizioni.*

Prego i signori senatori relatori Griffini e Serafini di riferire intorno al secondo elenco di petizioni.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Carlo Cantoni di Viterbo, con la petizione 25 aprile 1891, n. 20, si querela per denegata giustizia.

Ecco in due parole la fattispecie sulla quale si basa questa petizione:

Il signor Cantoni ha assunto un grosso appalto dalla provincia di Roma.

Esso dice che durante i lavori questi vennero modificati dalla stazione appaltante, che si cambiò il tracciato, che si aggiunsero opere nuove a quelle che erano originariamente stabilite; di più che in fine dei lavori la stazione appaltante si è rifiutata a fare il collaudo. Ma l'autorità giudiziaria alla quale il Cantoni si rivolse ha constatato che invece tutto camminò regolarmente dal lato della rappresentanza provinciale di Roma.

Il Cantoni ricorse anche al rimedio della revocazione, ma non ne ottenne nulla.

Si spinse fino a ricusare un giudice, per la ragione che era uno dei consiglieri provinciali di Roma, come se l'art. 116 del Codice di procedura civile mettesse questo fatto fra quelli che danno titolo alla ricusazione.

Dal momento che sono state esaurite le vie giudiziarie io credo, e la Commissione delle petizioni crede con me, che il Cantoni male a proposito si sia rivolto al potere legislativo, il quale certamente non può modificare le decisioni dell'autorità giudiziaria, e non può pronunciarsi a favore del petente, dopo che tutte le questioni da lui sollevate furono risolte.

Quindi la Commissione propone sopra questa petizione di Carlo Cantoni l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione propone l'ordine del giorno per la petizione n. 20 del signor Carlo Cantoni di Viterbo.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. Alcuni geometri patentati di Torino reclamano contro la ingerenza abusiva di misuratori sprovvisti di patente nell'esercizio della professione.

La Commissione è d'avviso che le leggi vigenti provvedono contro l'esercizio abusivo di varie professioni, compresa quella dei geometri patentati.

Quindi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione sulla petizione n. 21.

Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. La petizione n. 24 è della Deputazione provinciale di Palermo la quale fa istanza perchè si riconosca non applicabile l'art. 11 della legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici in riguardo alla manutenzione delle strade concorrenti alle ferrovie quando si tratti di ferrovie non costruite a spese esclusive dello Stato.

Questa richiesta, secondo l'opinione della Commissione è in perfetta opposizione con la legge sulle opere pubbliche. Quindi non essendo il caso di prenderla in considerazione contrariamente alla proposta stampata, la Commissione a nome anche del senatore Griffini, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 24.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. Con la petizione n. 26 Ferrero Angelo, sottocapo operaio al panificio militare di Torino, domanda che ai capi e sottocapi operai borghesi sia esteso per la pensione il trattamento dei capi e sottocapi operai degli stabilimenti militari.

Quello che ha scritto il Ferrero a nome di molti è sottoscritto da lui solo.

È in sostanza una petizione collettiva.

Quindi anche a termini dell'art. 58 dello Statuto, siccome non sono che le autorità costituite che possono inoltrare domande collettive, la Commissione ritiene che non sia il caso di doverla prendere in considerazione e sulla medesima propone l'ordine del giorno.

Senatore CHIAVES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CHIAVES. Credo che in questa petizione, appunto perchè non si tratta di domanda collettiva, ma sottoscritta da un solo non sia applicabile la disposizione invocata dall'onorevole relatore.

È vero che questo petente dice di ricorrere anche a nome di altri; ma appunto forse perchè volle ovviare alla irregolarità della domanda, firmò ei solo questa petizione.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1892

Si tratta anche quanto al petente del suo interesse individuale, da quello che ho udito nella relazione, indipendente da qualsiasi interesse collettivo.

E poichè ho la parola dirò che l'argomento a cui si riferisce quella petizione è un argomento di cui si occupò, se ben ricordo, in modo abbastanza notevole l'altro ramo del Parlamento, cioè per l'estensione della pensione agli operai borghesi degli stabilimenti militari, di quella pensione la quale è dovuta agli operai militari già dalla legge stabilita. E fu fatta riserva dal Governo, se ben ricordo, di studiare appunto la questione per vedere se potesse quest'estensione venire adottata o no.

Quindi in rapporto anche a quella deliberazione dell'altro ramo del Parlamento credo che potrebbe il Senato rimandare questa petizione al Ministero perchè si veda ciò che convenga fare.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Io non entrerò nei particolari che l'onor. collega Chiaves ha riferito relativamente a questa stessa petizione.

Dico soltanto che la petizione è di sua natura collettiva, perchè comincia con le parole: « I capi e sottocapi operai, ecc. »

Questa è una dicitura tale da rendere evidente la collettività.

L'art. 58 dello Statuto dice che le sole autorità costituite hanno il dritto d'indirizzare petizioni in nome collettivo.

Allo stato delle cose, e per le ragioni esposte, la Commissione, mantiene per la petizione del signor Angelo Ferrero, l'ordine del giorno puro e semplice, ed è dolente di non poter accettare la proposta del senatore Chiaves.

Senatore CHIAVES. Può anche darsi che il petente non abbia voluto dire altro che questo:

La mia posizione per la quale ricorro è comune a molti, e firmo solo perchè so benissimo che gli altri non possono firmare.

Per ciò non mi sembra che la questione della firma possa creare una difficoltà.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Il mio collega Serafini ha già dichiarato che mi trovo d'accordo con lui, ma avendo insistito il senatore Chiaves, mi credo in obbligo di aggiungere qualche parola.

Faccio osservare che mentre questo signor Ferrero ha firmato da solo l'istanza, domanda

niente per sè, ma chiede che ai capi e sottocapi borghesi sia esteso il trattamento, ecc.

Ma egli aveva forse il mandato da questi capi e sottocapi?

Sul merito, la Commissione non afferma nulla; essa dice soltanto che dal momento che non vi è la domanda di questi capi e sottocapi deve essere respinta la petizione.

Ciò che ha ricordato l'onorevole senatore Chiaves della discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, non riguarda il caso attuale, mentre la proposta della Commissione è fondata su questo soltanto, che cioè non vi è petizione per parte di coloro ai quali si vorrebbe procurare un vantaggio.

PRESIDENTE. Onor. Chiaves, insiste nella sua proposta?

Senatore CHIAVES. Io non vorrei ora sollevare una questione a questo proposito; ma mi permetto di pregare il Senato a voler ammettere questa petizione, quanto meno nel senso che sia rimandata al Ministero della guerra perchè veda quali studi ci siano da fare in proposito.

PRESIDENTE. Signor ministro, accetta il rinvio?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti la proposta del senatore Chiaves, cioè che piaccia al Senato di rinviare al Ministero della guerra la petizione n. 26 del signor Ferrero Angelo, sottocapo operaio al panificio militare di Torino.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore* Petizione n. 29. La Deputazione provinciale di Palermo fa istanza perchè alla strada n. 182 dell'elenco 3^o, tabella B, legge 23 luglio 1881, venga dato un indirizzo più confacente agli interessi generali della provincia.

La Commissione propone che sia rinviata al Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione che la petizione n. 29 sia trasmessa al Ministero dei lavori pubblici.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Petizione n. 30. Alcuni abitanti e contribuenti del comune di Palazzolo Vercellese fanno istanza che sia respinto il bilancio di quel comune per l'anno 1891, ovvero sia ridotto negli stanziamenti al limite legale.

Non è possibile di provvedere adesso a modificazioni nel bilancio del 1891. Però siccome questa petizione contiene una esposizione di fatti la cui conoscenza può riuscire utile all'Ufficio centrale che sarà incaricato di riferire sul progetto di legge inteso a migliorare le condizioni finanziarie delle provincie e dei comuni, la Commissione è di parere che questa petizione sia rinviata agli archivi, in attesa che possa essere comunicato all'Ufficio centrale che sarà incaricata di riferire sul disegno di legge che ho nominato.

E per mostrare al Senato il fondamento della nostra proposta, mi limiterò a citare una sola circostanza di fatto

Si tratta di un comune di 2600 abitanti, e la eccedenza della sua sovrimposta comunale raggiunse negli ultimi cinque anni la somma di L. 76,482 77 e per conseguenza invece di pagare L. 48,568 59, i poveri contribuenti di quel comune, travagliati già dalla crisi agraria, hanno pagato L. 125,051 36.

Perdonerò il Senato se rilevai questo particolare, ma è precisamente quello che dà fondamento alla nostra proposta. D'altronde è bene sia data pubblicità a certi fatti dai quali risulta il bisogno di mettere nuovi freni alla facoltà di sovrimporre per far luogo a spese facoltative.

PRESIDENTE. La Commissione propone che la petizione n. 30, di alcuni abitanti e contribuenti del comune di Palazzolo Vercellese, sia inviata agli archivi, perchè sia argomento di futuri studi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. Petizione n. 33 in data 16 giugno 1891. Scarnati Luigi di Tesano (Cosenza) ricorre al Senato per essere esonerato da ingiusta tassazione d'imposta sulla ricchezza mobile.

La legge per l'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile prevede come e a chi debbasi

reclamare contro la tassazione ritenuta o ingiusta o esagerata.

Non è il caso che se ne possa occupare il Senato e la Commissione, vi propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa conclusione della Commissione dell'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 33.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. Petizione n. 34 del 29 luglio 1891.

Il Priore del magistrato di Misericordia in Genova domanda che in applicazione della legge sulle opere di pubblica beneficenza non venga soppressa quella pia istituzione.

È una domanda così contraria alle leggi vigenti che la Commissione non crede se ne debba tener conto e quindi vi propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 34 del priore del magistrato di Misericordia in Genova la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Pongo ai voti questa conclusione della Commissione.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI *relatore*. Petizione n. 35 del 25 giugno 1891.

La Giunta municipale di Genova domanda che nelle convenzioni marittime venga conservata la linea Bombay-Singapore con modificazioni da tutelare gl'interessi dell'industria e del commercio.

La Commissione propone che questa petizione sia trasmessa al Ministero delle poste e telegrafi per lo studio sull'argomento.

PRESIDENTE. La Commissione propone che la petizione n. 35 della Giunta municipale di Genova sia trasmessa al Ministero delle poste e telegrafi per studio sull'argomento.

Pongo ai voti questa proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. Il Circolo di mutuo soccorso dei militari in congedo di Serradifalco

fa istanza perchè non venga soppressa la pretura in quel comune.

La Commissione su questa petizione n. 36 propone l'ordine del giorno, imperocchè quella pretura è stata conservata conformemente al desiderio dei petenti.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 36 del Circolo di mutuo soccorso dei militari in congedo di Serradifalco, la Commissione propone l'ordine del giorno.

Chi approva questa proposta voglia alzarsi.
(Approvato).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Con la petizione n. 37, la Giunta municipale di Torralba (Oristano) domanda il condono di alcune imposte arretrate sulla palude La Ussa.

Siccome non è nemmeno di competenza dei ministri di condonare le imposte in genere ed in ispecial modo quella sui terreni, questa petizione manca di fondamento e quindi la Commissione propone su di essa l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 37 della Giunta municipale di Torralba, la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta voglia alzarsi.
(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. Con la petizione n. 38 il sindaco di Borgia (Catanzaro) domanda che non venga soppressa la pretura di quel comune.

La pretura di Borgia non è stata soppressa sicchè manca lo scopo della petizione.

La Commissione propone l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 38 del sindaco di Borgia, la Commissione propone l'ordine del giorno.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore SERAFINI, *relatore*. Con la petizione n. 39 la Società di mutuo soccorso di Borgia, fa l'identica petizione per la conservazione di quella pretura, che come antecedentemente è stato detto, viene conservata.

La Commissione quindi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone sulla petizione n. 39 l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. I rappresentanti del municipio, della Giunta provinciale e della Camera di commercio di Venezia, domandano che nelle convenzioni marittime vengano maggiormente tutelati gl'interessi dell'Adriatico.

La vostra Commissione crede che gl'interessi dell'Adriatico sieno tutelati. Ad ogni modo questa petizione contenendo la esposizione di fatti, i quali possono essere presi in considerazione dal Governo, essa ne propone la trasmissione al Ministero delle poste e telegrafi per studi sull'argomento.

PRESIDENTE. Domando al signor ministro se accetta il rinvio.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione che sia trasmessa al Ministero delle poste e telegrafi per lo studio sull'argomento la petizione n. 40.

Chi approva questo rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Il Consiglio provinciale di Novara, colla petizione n. 41, domanda che vengano modificate alcune disposizioni della legge comunale e provinciale e precisamente vengano modificati gli articoli 10 e 11, portando a 10 il numero dei membri della Giunta provinciale amministrativa, e limitando i casi d'incompatibilità determinati dal detto art. 11.

È da notare che questo articolo venne in parte modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1889, col quale l'incompatibilità che già colpiva il sindaco venne estesa anche agli assessori.

La Commissione considera che i membri della Giunta provinciale amministrativa essendo in numero di 7, purtroppo alle volte essa dura fatica a sbrigare tutti gli affari sottoposte, specialmente nelle principali provincie.

D'altronde per i molteplici motivi d'incompatibilità determinati dalla legge, riesce difficile

di comporre la Giunta provinciale amministrativa.

Per queste ragioni, la vostra Commissione crede conveniente che la petizione del Consiglio provinciale di Novara sia trasmessa al ministro dell'interno per studio, affinchè veda se sia il caso di proporre delle modificazioni agli articoli 10 e 11 che ho citati.

PRESIDENTE. La Commissione propone che sia trasmessa al ministro dell'interno per lo studio dell'argomento la petizione n. 41 del Consiglio provinciale di Novara.

Il signor ministro accetta?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. « N. 42. Due uscieri della sottoprefettura di Monza fanno istanza per ottenere un miglioramento alla loro condizione ».

Il Senato non può certo appoggiare domande di sussidio o domande dirette ad avvantaggiare determinate persone soltanto; ma siccome la condizione degli uscieri di prefettura e di sottoprefettura è generalmente considerata tutt'altro che lauta, così sembra il caso di sottomettere questa petizione, almeno a parere della Commissione riferente, al signor ministro dell'interno, perchè veda se, o con una legge speciale, o con un articolo di un'altra legge, si possano proporre dei miglioramenti in genere alle condizioni di questi uscieri.

Conchiudo quindi a nome della Commissione proponendo il rinvio al ministro dell'interno di questa petizione affinchè possa farne oggetto di studio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta di rinvio al ministro dell'interno della petizione n. 42.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. Petizione n. 45 del 2 dicembre 1891. Il Consiglio comunale di Santa Ninfa (Trapani) fa istanza perchè venga conservata la pretura di quel mandamento.

Questa è una delle preture già soppresse con

il regio decreto del 9 dicembre 1891, quindi su questa petizione si propone l'ordine del giorno puro e semplice, non potendo ritornarci sopra.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 45 la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. La petizione n. 46 del 2 dicembre 1891 è la seguente:

« Il Consiglio municipale e la Società operaia di mutuo soccorso di Santa Eufemia d'Aspromonte, domandano che sia conservata la pretura di quel mandamento ».

Questa pretura è una di quelle soppresse col regio decreto 9 dicembre 1891, e quindi la Commissione non crede sia il caso di proporre di ritornare su questo argomento, riflettendo che naturalmente la domanda è stata scritta prima che il decreto fosse emanato.

Quindi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 46 la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. La Deputazione provinciale di Brescia fa istanza perchè non venga sospesa la disposizione dell'art. 272 della legge comunale e provinciale, o quanto meno vengano ridotte le spese dalle quali con quell'articolo furono esonerate le provincie ed i comuni e che ora si vorrebbero mettere ancora a loro carico.

Questa è una questione grossa che tutti conoscono, ed è naturale che qualche provincia e qualche comune si siano mossi per cercare di ottenere che venga prevenuto il danno gravissimo che deriverebbe ai comuni ed alle provincie dalla soppressione di quell'art. 272 o dall'aggiornamento de' suoi effetti.

Ma siccome è pendente davanti all'altro ramo del Parlamento una legge precisamente intesa a questo scopo della proroga cioè dell'art. 272, così la vostra Commissione non ha da fare altro che proporre il rinvio agli archivi

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1892

di questa petizione, perchè possa a suo tempo essere rimessa a quell'Ufficio centrale che avrà l'incarico di riferire su quella legge quando verrà in discussione davanti al Senato.

PRESIDENTE. La Commissione sulla petizione n. 49 propone il rinvio agli archivi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. «Petizione n. 50, Il Consiglio comunale di Novellara (Emilia), domanda che venga reintegrata in quel comune la soppressa pretura ».

La Commissione non crede che sia il caso di ritornare sopra una legge che ha già tanto agitato il paese.

Quindi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Su questa petizione n. 50 la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Colla petizione n. 54 (18 gennaio 1892), l'avvocato Giuseppe M. O. Enea di Messina, fa istanza perchè nei giudizi penali venga abolito l'interrogatorio del reo ».

Su questa petizione avrebbe dovuto riferire l'onor. senatore Pasella che dovette recarsi in Sardegna per grave infortunio domestico.

Avverto che a questa petizione va unito un volume contenente un lavoro di procedura penale del suddetto signor avvocato.

Bisogna leggere quel libro, bisogna conoscere lo sviluppo delle idee contenutevi per poter pronunciare un adeguato giudizio.

Ma la Commissione, crede di doversi astenere da qualunque affermazione in proposito.

Perciò essa fa la proposta della trasmissione di questa petizione e dei relativi allegati al Ministero di grazia e giustizia per lo studio.

Senatore CHIAVES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIAVES. Io mi permetto di domandare all'onor. ministro di grazia e giustizia se crede che possa tenersi un conto qualsiasi di una petizione la quale ha per oggetto di abolire

nei processi penali l'interrogatorio del reo, che è certamente uno degli elementi principali.

Secondo che si annunzia, a questa petizione è annesso un volume; ma si potrebbero anche stampare volumi sopra assurdità, e questa non è certo una ragione perchè debba occuparsene il Ministero.

Senatore GRIFFINI. L'onor. Chiaves ha capito benissimo che tanto l'onor. Serafini quanto io ci siamo prestati a riferire improvvisamente sopra le petizioni che erano state assegnate all'onor. senatore Pasella, fra le quali havvi quella ora in discussione.

Ma, quantunque ci volesse poco a comprendere che la esposta enunciazione, presa alla lettera, implica un assurdo, pure la Commissione non ha creduto di poter fare una proposta diversa da quella fatta. Ma il Senato è arbitro di decidere diversamente.

La Commissione non ha creduto di proporre l'ordine del giorno puro e semplice dal momento che per giudicare la proposta di che trattasi conveniva studiare un libro presentato. Rinviano la petizione al Ministero, questo libro potrà esser letto e studiato e se non si crederà di poter prendere in considerazione la domanda, la si respingerà con cognizione di causa.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Prego il Senato di voler inviare questa petizione agli archivi, imperocchè se il ricorrente desidera d'illuminare il ministro, mandi pure i suoi scritti e le sue proposte, e le esaminerò volentieri, ma non posso accettare l'invio d'una petizione, la quale verrebbe ad arrogare ai privati cittadini l'iniziativa delle leggi.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. La Commissione accetta le conclusioni del ministro.

PRESIDENTE. La Commissione ed il ministro d'accordo propongono che la petizione n. 54 sia rinviata agli archivi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Petizione n. 55. Il Consiglio comunale di Favara (Girgenti), fa voti per l'abolizione delle decime dovute al vescovo di Girgenti.

Le decime vennero abolite con una legge, la quale ha dato luogo a contestazioni che furono o dovranno essere decise dall'autorità giudiziaria. Sarà competenza di questa il giudicare se nel caso pratico si tratti di decime sacramentali abolite o di altre rendite perpetue da mantenersi, previa conversione.

Quindi siccome il voler interloquire su questa petizione equivarrebbe ad imporsi alle future decisioni dell'autorità giudiziaria, la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice, lasciando che il Consiglio comunale di Favara se crede di aver effettivamente diritto di essere esonerato da queste decime, ricorra all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. La Commissione propone per la petizione n. 55 del Consiglio comunale di Favara, l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Petizione n. 57. Il Consiglio comunale di Rimini fa istanza perchè non venga sospesa la disposizione dell'articolo 272 della legge comunale e provinciale.

Siccome si è già riferito sopra analoga petizione della provincia di Brescia, così si propone anche per questa il rinvio all'archivio.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 57 del Consiglio comunale di Rimini, la Commissione propone la trasmissione agli archivi.

Pongo ai voti questa proposta: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

E così è esaurita la relazione sul secondo elenco delle petizioni.

Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di voler venire alle urne.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro » (N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge: Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro.

Prego l'onor. ministro di grazia e giustizia di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge dell'Ufficio centrale

oppure desidera che si apra sul disegno di legge ministeriale.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. La chiara e dotta relazione dell'onorevole senatore Auriti prova come fra il progetto ministeriale e le meditate modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale non corra sostanziale differenza. Sono per lo più modificazioni di forma o di complemento, e solo in due o tre punti vi è qualche notevole dissenso, e su di essi invocheremo l'attenzione ed il giudizio del Senato. Per procedere con ordine e speditezza chiedo che la discussione si apra sul disegno ministeriale; ma dichiaro fin d'ora che, quando la discussione sarà compiuta, accetterò che al complesso della legge si dia possibilmente la stessa disposizione in titoli, che fu adottata dall'Ufficio centrale.

Senatore AURITI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Non debbo tacere che non posso dirmi perfettamente soddisfatto delle dichiarazioni dell'onor. ministro, benchè sia necessità di accettare che la discussione si faccia sul progetto ministeriale. È evidente che questa scelta fatta dal ministro nuocerà alla speditezza e chiarezza del dibattimento, mentre il buon ordinamento dei diversi articoli del nostro progetto agevolerebbe la discussione. Non solamente quando sarà finita la discussione può dirsi che venga il tempo del riordinamento degli articoli, la discussione procederebbe spedita e sicura se appunto avesse luogo sopra una tela ben disposta.

E qui dirò qualche cosa di più, la ragione cioè per cui nel progetto ministeriale ci doveva essere un difetto intrinseco in quanto all'ordinamento.

Quale è il tema di questa legge?

Il diritto dell'operaio colpito da infortunio nel lavoro di avere una indennità legale determinata nella misura e nei modi di assicurazione.

Ora il primissimo schema di questa legge, come venne dalla Commissione che la preparò alcuni anni dietro, stabilì che la determinazione di questa indennità, che era la sostanza finale di tutta la legge, fosse rimessa a un decreto reale da convertirsi in legge, in un termine successivo alla discussione e votazione del Parlamento. In tal guisa ne veniva che ci sarebbe stata la votazione di un obbligo astratto la cui

entità sarebbe stata ignota al momento dell'approvazione della legge.

E che cosa significa un real decreto da convertirsi in legge?

Un decreto che si esegue ed avrà vigore come legge fino a tanto che i due rami del Parlamento non siano di accordo a modificarlo; un decreto che potrà durare anche dieci anni se Senato, Camera e Sovrano non convengano nell'approvarlo definitivamente o modificarlo.

Questo indirizzo fu dato prima dell'epoca che il lavoro venisse nelle mani del ministro Chimirri, il quale propose ed ora sostiene il progetto attuale.

Accettato quel concetto originario, mancava il centro intorno al quale potessero riunirsi e coordinarsi tutte le disposizioni sostanziali dello schema legislativo.

Vediamo se c'è diritto a questa indennità, vediamo quali sono gli infortuni a cui si applica, vediamo se il principio si deve applicare in modo assoluto o con delle eccezioni?

Ebbene, noi abbiamo potuto concentrare in un articolo, che è il sesto del nostro progetto, quello che per me è tutta la legge. Quali sono gli infortuni che sono oggetto di assicurazione, e quali le eccezioni al pagamento delle indennità.

Le eccezioni sono il dolo o colpa grave del padrone, o dell'operaio; dolo o colpa grave del padrone, per cui sarà tenuto all'integrale rifacimento del danno; dolo o colpa grave dell'operaio, per cui non abbia diritto all'indennità. Ed infine è segnato nello stesso articolo il modo come debba fornirsi la prova del dolo o della colpa grave del padrone o dell'operaio.

Quindi si può dire che in questo articolo è tutta la legge.

Invece nel progetto del ministro la risoluzione di questi punti bisogna cercarla in quattro o cinque articoli sparpagliati qua e là. Come possiamo fare una discussione ordinata col mezzo di emendamenti successivi e disparati?

Così per ciò che riguarda i regolamenti preventivi, noi abbiamo stabilito nei quattro primi articoli tutto ciò che ad essi riflettevasi. Ora nel progetto ministeriale tutto questo è sparso in due o tre articoli a grande distanza tra loro dal primo al sedicesimo.

Dunque a me pare che il riordinamento che si dovrebbe far dopo, sarebbe meglio si facesse

prima. È una ginnastica che c'imbarazzerà molto quella che ci si impone per contrapporre gli articoli e frammenti di articoli del nostro progetto agli articoli ministeriali.

Debbo però ringraziare l'onor. ministro della condiscendenza, con cui egli ci ha fornito la misura legale dell'indennità, intorno a che siamo stati in perfetto accordo. Dalla nostra parte potrei anche accennare cinque o sei punti più importanti in cui l'Ufficio centrale recedette dalle sue idee, aderendo alle idee del ministro.

Finchè si tratta di regolamenti preventivi, la designazione delle imprese o industrie pericolose si commetta pure ai regolamenti, ma in quanto all'indennità dev'essere nell'articolo della legge la determinazione di questi lavori pericolosi, che danno diritto alla indennità, ed in questa determinazione abbiamo accettato l'articolo ministeriale.

Le disposizioni sulla misura dell'indennità sono state accettate quasi nella loro integrità.

L'uso a cui debbano destinarsi le somme per pene pecuniarie riscosse in virtù della presente legge, ed anche le successioni alle indennità nei casi in cui mancassero quei tali congiunti chiamati dalla legge, quest'uso rimane secondo gli intendimenti del ministro.

Dunque, tranne in alcune divergenze secondarie, la questione, la differenza è di forma, e la nostra è preferibile, come confessa lo stesso ministro.

Ora, per non mancare di franchezza debbo dire che mi sembra quasi quella del ministro una piccola mancanza di deferenza al nostro lavoro non accettandolo come base dei suoi emendamenti.

Nella nostra opera l'amor proprio non c'è entrato per niente.

Non contenti della nostra relazione, abbiamo fatto tradurre due relazioni del professor DeJace ai Congressi internazionali per gli infortuni nel lavoro tenuti in Parigi e in Berna. Esse vennero distribuite al Senato, ed in esse è svolto largamente il fondamento della teorica che noi abbiamo accettato.

Se abbiamo mutato con qualche libertà la forma del progetto ministeriale, era perchè la forma è gran parte nell'opera legislativa.

Se il progetto ministeriale, per un vizio che precedette all'opera del ministro Chimirri, ha bisogno di essere riordinato, io credo che

vi sarebbe un mezzo costituzionale per risolvere la questione, cioè la proposta di un ordine del giorno in cui si affermassero alcuni principi fondamentali della legge e il loro coordinamento, per quindi passare alla votazione degli articoli, e il Senato deciderebbe.

L'Ufficio centrale non vuol ricorrere a questo estremo, che potrebbe nuocere alle sorti del progetto.

Seguiremo dunque il metodo ordinario, discutendo articolo per articolo; ma mi consenta il ministro di ripetere che io avrei preferito l'altro metodo nell'interesse comune.

GHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi pareva di aver dimostrato a fatti ed a parole la maggior possibile deferenza verso l'Ufficio centrale.

Qui l'amor proprio non v'entra, essendo in giuoco qualche cosa di più elevato, che non sia la soddisfazione personale; trattasi infatti di un argomento che interessa la pace e la giustizia sociale.

Se l'onor. Auriti ha pur ora confermato quanto scrisse nella sua relazione, chè cioè fra i due progetti non vi ha sostanziale differenza, è logico e naturale che la discussione si apra sul progetto del Governo, che costituisce il testo della legge, salvo a discutere le modificazioni dell'Ufficio centrale come emendamenti. Così il Senato avrà modo di esaminare ampiamente il testo e le modificazioni proposte e di pronunziarsi.

Ma, prima di parlare di coordinamento, è d'uopo aspettare che il Senato risolva le divergenze, giacchè dal modo come saranno risolte dipenderà il modo di coordinarle.

Prego quindi l'onor. relatore a non sollevare dispute che potrebbero menarci lontano dal nostro obbiettivo. Procuriamo di procedere concordi fin dove è possibile, e di unire i nostri sforzi per condurre a riva questo importante disegno di legge.

Cotesto accordo è necessario per vincere le difficoltà insite alla natura dell'argomento e per imprimere maggiore autorità alle risoluzioni, che dovrà prendere il Senato intorno a questo disegno di legge, che da anni si trascina dall'uno all'altro ramo del Parlamento.

Sia pago delle mie dichiarazioni e consenta l'onor. relatore che la discussione proceda col metodo da me indicato, che è il più acconcio a fare raggiungere il fine, cui tutti miriamo, che è quello di compiere una riforma tante volte promessa e invocata come tutela delle classi che vivono di lavoro.

Senatore AURITI, *relatore*. Io ho fatto alcune osservazioni ed espresso il mio desiderio che la discussione si apra secondo il metodo comune.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori segretari di dar lettura del progetto di legge presentato dal ministro.

I senatori, *segretari*, CENCELLI e CORSI leggono il progetto di legge.

(V. stampato n. 33).

Prima di aprire la discussione generale do lettura di alcuni emendamenti che il signor ministro presentò all'Ufficio centrale.

Art. 11.

La misura delle indennità garantite agli operai, in caso di infortunio, non dovrà essere inferiore a quella stabilita qui appresso:

1. Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui;

2. Nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato ridotto il salario annuo, in conseguenza dell'inabilità;

3. Nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale a metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'infermità, a cominciare dall'undecimo giorno fino al limite massimo di 360 giorni;

4. Nel caso d'inabilità temporanea parziale, l'indennità giornaliera sarà uguale alla metà della riduzione subita dal salario medio per effetto dell'inabilità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente;

5. Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui, e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali, ai fratelli ed alle sorelle, che non abbiano raggiunto l'età maggiore, nell'ordine

e secondo le regole stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

In mancanza di queste persone l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito coll'articolo 24.

I criteri per determinare il grado di inabilità, sia temporanea che permanente, saranno stabiliti col regolamento di cui all'art. 25 della presente legge.

Art. 12.

Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio e l'Istituto assicuratore, il capitale assicurato si può convertire in una rendita.

Art. 13.

Qualora dopo i primi undici giorni d'infermità, non sia stata determinata la specie di inabilità causata dall'infortunio, l'Istituto assicuratore dovrà pagare l'indennità giornaliera fissata al numero 3 dell'art. 11. Della somma di queste indennità si terrà conto nella liquidazione definitiva.

Art. 14.

Per gli effetti di cui ai numeri 1, 2, e 5 dell'art. 11, il salario annuo si valuta come eguale a trecento volte il salario giornaliero.

Il salario giornaliero risulta dividendo per trenta la somma delle mercedi riscosse dall'operaio negli ultimi trenta giorni di lavoro; se il numero dei giorni di lavoro sia inferiore a trenta, il salario medesimo risulterà dalla media aritmetica delle mercedi corrisposte in quel dato numero di giorni.

Ho creduto di mettere sott'occhio questi articoli del ministro che completano il disegno di legge.

Ora dichiaro aperta la discussione generale. Senatore VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VITELLESCHI. A me pare che allo stato attuale della relazione, la discussione per il Senato sia molto difficile, perchè tutto il progetto del Ministero ha tutta un'altra forma, tutto un diverso ordinamento da quello dell'Ufficio centrale.

Ora essendosi aperta la discussione sul progetto ministeriale resta difficilissimo per noi di fare questo lavoro di confronto. Supponendo che qualcuno di noi aderisca ai concetti della Commissione non è opera materialmente possibile d'insinuarli in un altro progetto che ha forma e costituzione tutta diversa. Io quindi mi trovo molto imbarazzato all'apertura di questa discussione generale perchè non saprei troppo su che discutere. Vedo che qui alla pagina 31 si è fatto un tentativo per facilitare il compito dov'è detto:

« Progetto ministeriale. Testo con aggiunte e modificazioni comunicate all'Ufficio centrale ».

E poi corrispondente dall'altro lato:

« Progetto dell'Ufficio centrale. Articoli e frammenti di articoli posti di rincontro agli articoli corrispondenti del progetto ministeriale ».

Ora io vorrei sapere dalla Commissione se discutendo il Senato questo ultimo capitolo e i diversi articoli del Ministero in confronto di quelli della Commissione in esso contenuti, i voti della Commissione sarebbero soddisfatti e se l'ordinamento del progetto intiero resterebbe possibile, perchè quando questo non sia, io dovrei proprio far la preghiera che Ministero e Commissione s'intendessero prima e che fosse dato a noi di sapere quale è la parte delle proposte dell'Ufficio centrale che il ministro accetta e quale è la parte del progetto del ministro sul quale la Commissione transige, a fine se non di formare un progetto unico, chè questo sarebbe difficile, ma almeno ricostituire un progetto su cui la discussione sia possibile, perchè come è attualmente per me non lo è.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare,

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Faccio considerare all'onor. Vitelleschi che la discussione generale versa appunto sui principi fondamentali della legge, su' quali è dato a ognuno di esprimere il proprio avviso, seguendo l'ordine delle materie come sono esposte nella lucidissima relazione dell'Ufficio centrale.

La prima questione concerne i mezzi preventivi per impedire la frequenza degli infortuni del lavoro; la seconda il fine e la sostanza della legge, cioè l'assicurazione obbligatoria; ed a questo proposito si potrà discutere se l'obbligo deve restringersi all'assicurazione, come pro-

pone il disegno ministeriale, o estendersi all'indennità, come vorrebbe l'Ufficio centrale.

In terzo luogo è d'uopo stabilire quale deve essere la misura delle indennità e, infine, quali i procedimenti per assicurarne il pagamento senza lungaggini e senza strepiti giudiziari.

Mi pare che su questi quattro punti fondamentali debba svolgersi la discussione generale. Come poi questi criteri dovranno concretarsi, si vedrà nella discussione degli articoli.

E poichè l'Ufficio centrale ebbe il felice pensiero di mettere a riscontro del disegno ministeriale le modificazioni introdotte dalla Commissione, il Senato è in condizione di poter vedere articolo per articolo dove v'è accordo e dove divergenza.

Quando il Senato avrà prese le sue deliberazioni sulle singole proposte, sarà il caso di pensare al lavoro di coordinamento, che il senatore Vitelleschi vuole si faccia prima.

Prego quindi il Senato ad affrontare risolutamente la questione.

Si vogliono, o non si vogliono, i provvedimenti preventivi per tutelare la vita e la salute degli operai? Si accetta o no il principio dell'assicurazione obbligatoria e la misura dell'indennità stabilita dalla legge?

Se si accettano in massima queste due proposte avremo fissato i caposaldi della legge; tutto il resto è complemento od accessorio, e formerà materia di esame quando si discuteranno gli articoli.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Ho detto da principio che il metodo adottato ci pone un poco in imbarazzo, ma che non ci mette proprio in difficoltà insuperabili.

Io devo notare che nella relazione dell'Ufficio centrale non si discutono unicamente gli articoli, ma si discute il sistema de' principî che tutta informa la legge.

In ciò ho rilevato una differenza di deduzione rapporto alle ragioni svolte nella relazione ministeriale, ma abbiamo avuto cura che questa divergenza non si riflettesse negli articoli principali, perchè le conseguenze sono identiche, pur movendo da principî diversi. Le divergenze effettive non si manifestano che in parti secondarie.

Ora l'on. senatore Vitelleschi avendo studiato

il problema in sè, e le diverse formole degli articoli contrapposti tra loro, potrà accettare l'una o l'altra soluzione, ed accettandola, scegliere a quali principî intende di far capo.

In quanto poi alla difficoltà di contrapporre tra loro i diversi articoli, io dichiaro che anche nella discussione degli articoli possiamo rifare un po' quell'ordinamento che noi avevamo già fatto nel nostro lavoro, e che il ministro dice di non poter accettare a priori.

Per esempio, il primo articolo riguarda le misure preventive, è un articolo quasi di forma, ma si connette coll'art. 15 che dice, come si debbano fare i regolamenti; ed io che proponeva l'art. 1° come emendamento all'art. 1° del ministro, trarrò di necessità la discussione anche sull'art. 15 ministeriale.

Insomma il riordinamento da noi già fatto, e non accettato ancora dal ministro, si rifarà man mano durante la discussione degli articoli, anche prima di arrivare alla fine.

Così in rapporto all'obbligo delle indennità, che sono la sostanza di tutta la legge, l'Ufficio centrale ha presentato un art. 6, in cui è compresa la soluzione di tutti i problemi principali, ed in cui appariscono le divergenze di qualche importanza col ministro.

Io spero che la discussione si faccia intorno a quest'art. 6 colle modificazioni che formulerà il ministro. Discuteremo allora quasi tutta la legge.

Dunque ripeto, è chiaro che ci sarebbe stata una via più facile per andare innanzi, ma questa preferita dal signor ministro, e che è suo diritto di scegliere, a meno che non intervenisse una preliminare votazione contraria del Senato, non ci presenta difficoltà insormontabili. E noi vogliamo evitare qualunque conflitto.

Per conseguenza io prego il senatore Vitelleschi di volerci illuminare con le sue osservazioni ed accettare la discussione generale come è proposta.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Secondo quello che aveva detto l'onor. ministro la discussione generale avrebbe una tendenza ad essere una accademia piuttostochè una vera discussione generale sul disegno di legge, perchè si discuterebbe sola-

mente delle massime. E sulle massime noi siamo tutti d'accordo.

Chi può non essere di accordo, potendò, di provvedere agli infortuni sul lavoro? Chi può essere contrario alla idea di favorire la assicurazione della vita agli operai?

Sono tutte idee semplici, chiare al giorno d'oggi che nessuno le può mettere in discussione.

Dunque la discussione generale si potrebbe chiudere presto. Quello che costituisce una legge è il modo con cui le idee si applicano.

Ora l'onor. ministro sa meglio di me che con delle disposizioni pratiche si possono accomodare delle cattive tesi e se ne possono sciupare delle buonissime. Dunque è il sistema che noi dobbiamo discutere per ottenere questo nobilissimo risultato, è una legge concreta che dobbiamo discutere e non le massime che la informano.

Per queste ragioni io sarei rimasto molto incerto anche dopo le spiegazioni dell'onorevole ministro sulla possibilità di far progredire utilmente questa discussione. Ma l'onor. relatore mi ha assicurato che anche mantenendo quest'ordine egli si sente di contrapporre i suoi concetti a quelli del ministro e lasciarci a noi la facoltà di deliberare, di giudicare in proposito.

E davanti a queste dichiarazioni dell'onorevole relatore io mi taccio e dico subito che quanto ai concetti io sono perfettamente d'accordo con l'onor. ministro e quanto alle applicazioni, ne parleremo a misura che verranno in discussione.

PRESIDENTE. La dichiarazione del signor relatore era già stata fatta in principio di seduta, quando forse l'onorevole Vitelleschi era ancora assente.

Prima di dare lettura del testo sul quale si deve discutere dichiaro perciò nuovamente aperta la discussione generale.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Non si può in una legge di tanta importanza non fare una discussione generale; questo silenzio, già previsto per la brevità del tempo accordato alla preparazione, riuscirebbe esiziale all'autorità della legge, se nessuna voce sorgesse a interromperlo. Senta dunque il Senato dal relatore i concetti che hanno ispirato questo Ufficio centrale; e

dico l'Ufficio centrale, accennando di qua e di là i pochi punti di divergenza col Ministero.

Tutta la legge si fonda sopra un fatto nuovo nei tempi moderni, la creazione delle grandi industrie, l'impiego di congegni potenti a motore meccanico, l'uso delle forze della natura domate dalla volontà dell'uomo, ma sempre più o meno indocili, donde la inevitabilità di pericoli per l'operaio in industrie determinate.

Questi pericoli e gl'infortuni che ne seguono non sono accidentalità, sono una qualche cosa che in certe proporzioni deve dirsi fatale necessità. I casi fortuiti, le colpe lievi del padrone e dell'operaio, producono danni all'operaio a cui bisogna provvedere, e il diritto comune tradizionale si è chiarito insufficiente, perchè desso si fonda unicamente sulla responsabilità civile per colpa.

Dato questo stato nuovo di fatto, sorge un primo dovere, ed è che bisogna rimuovere questi pericoli, prevenire quei danni.

La scienza che è stata causa di queste grandi creazioni moderne è essa stessa che suggerisce i rimedi opportuni.

Accogliere dalla scienza e dall'esperienza pratica, e rendere obbligatorio tutto un sistema di cautele preventive è funzione della pubblica amministrazione, è un dovere a cui non si può sottrarre il Governo.

Bisogna dapprima, o signori, che preceda la determinazione delle imprese o industrie pericolose, e ciò non si può nè si deve fare per legge, perchè nuovi congegni si creano di giorno in giorno, le invenzioni sono inesauribili, quindi bisogna rimettersi ad un regolamento con certe norme speciali di garentia.

E si noti che queste cautele preventive non riguardano soltanto le ferite, le percosse e le morti, ma anche la salute, gli attossicamenti per la natura delle materie adoperate, le malattie dipendenti dal genere del lavoro, ossia tutto ciò che interessa l'operaio per l'incolumità della vita e della salute.

L'enumerazione delle imprese o industrie pericolose per l'operaio, e il complesso delle diverse cautele preventive da prescrivere non si chiude mai definitivamente; il regolamento, con le stesse forme di garentia ordinate da principio, provvederà a tutte le modificazioni necessarie secondo i tempi.

Qui nasce una prima divergenza dell'Ufficio centrale col ministro, e l'accenneremo soltanto per discuterla poi a suo tempo.

Questi regolamenti preventivi come si debbono fare?

Dagli stessi industriali salva l'approvazione del Governo, o dal Governo direttamente? Noi diciamo dal Governo si emanino i regolamenti generali per tutte le industrie, i regolamenti speciali per un certo ordine d'industrie affini, e si lascino semplicemente all'iniziativa privata per stabilimenti singoli i soli regolamenti complementari facoltativi.

Il ministro al contrario crede che ciascun industriale debba fare la proposta del regolamento del proprio opificio, salva l'approvazione del Governo. Tra noi due quando saremo alla discussione di quei tali articoli, deciderà il Senato da qual parte sia la ragione.

Veniamo ora al punto più importante.

Ma tra queste industrie pericolose ve ne sono alcune le quali veramente offrono maggior pericolo, e queste creano un diritto nuovo che finora non è riconosciuto generalmente se non in alcune legislazioni, il diritto ad un'indennità per l'operaio che fosse colpito d'infortunio nel lavoro.

E qui due cose: dapprima è necessario che queste tali industrie siano designate per legge.

Non si può per mezzo di un regolamento stabilire quali sieno le industrie che obbligano gli esercenti a pagare le indennità, o il premio per assicurarle.

La enumerazione deve essere fatta in legge, e trattandosi di giudizio in parte discrezionale, noi abbiamo accettato la enumerazione del Ministero.

In secondo luogo bisogna ben definire quali sono gli infortuni di cui la legge si occupa, ed ecco un primo lavoro che dalle leggi straniere e dai progetti pendenti ha desunto l'Ufficio centrale; imperciocchè mentre il progetto ministeriale dice che l'industriale deve assicurare l'operaio da ogni infortunio, noi diciamo dagli infortuni con morte o lesioni personali per causa violenta in occasione del lavoro.

Le malattie per intossicamento cagionate da azione lenta delle materie adoperate, le altre malattie che si ordiscono progressivamente col tempo per la natura del lavoro, non entrano in queste disposizioni di legge.

Sarebbe difficile di ritrovare la vera causa prima di queste infermità, ed in secondo luogo svolgendosi l'effetto per tempo non breve e durante il passaggio in diversi opifici, non è facile rintracciare a cui si debba apporre quella conseguenza.

L'ernia che si formi per lento lavoro progressivo entrerà tra le assicurazioni per le malattie, non tra gl'infortuni di cui si occupa la presente legge.

Il tema attuale è quello di infortuni per cause violente che offendano la vita o l'integrità del corpo dell'operaio; e abbiamo detto per causa violenta e non per causa traumatica. Imperciocchè, se anche per uno sforzo che fa l'operaio si produce istantaneamente un'ernia, una distorsione di muscoli od altra lesione corporale all'operaio, siamo nella causa violenta, che è materia della presente legge.

Però quella causa violenta deve essa stessa essere insita al lavoro e ai suoi congegni, mentre il fulmine, il terremoto, una inondazione, una turba che irrompa in un opificio e cagioni danni, non darebbero diritto ad alcuna indennità, perchè sono fatti estranei allo svolgimento del lavoro.

Determinata così la materia degl'infortuni cui provvedere nelle industrie pericolose, già fissate per legge, vediamo se vi sia un diritto nell'operaio ad avere una certa indennità.

Ecco, o signori, il problema fondamentale.

Una volta si credeva di sciogliere la difficoltà colla sola teorica della responsabilità civile per colpa. Ma la prova era difficile, e si forzarono le regole del diritto comune per trovare la colpa, o agevolarne la prova, mediante l'anti-giuridica presunzione della colpa. E il sussidio era anche insufficiente, non provvedendo al massimo numero di casi, che è di danni per accidenti fortuiti.

Adesso la dottrina prevalente è la teorica così detta del rischio professionale. Quando il lavoro è di sua natura pericoloso, quando questo lavoro produce danni inevitabili, casi fortuiti in apparenza, ma insiti siffattamente al genere di lavoro da esserne inseparabili, ed anche casi dipendenti da colpa lieve dell'operaio o da colpa lieve dello stesso padrone, è il prodotto del lavoro che deve medicare per quanto è possibile queste ferite del lavoro.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1892.

Abbiamo detto colpa lieve dell'operaio, perchè stanco com'è nelle lunghe ore di lavoro, spesso monotono, un momento d'oblio non gli può essere imputabile come se fosse stato causa a sè di un danno meritato.

Così anche nel direttore, in mezzo al turbine che lo avvolge di tanti interessi che si appuntano intorno a lui, di tante incombenze che si incalzano ed intrecciano, può mancare a qualche cautela necessaria, che gli sfugga per un momento, ma deve dirsi anche questo un accidente inevitabile.

In questi casi le lesioni che riceve l'operaio nel lavoro debbono avere dal prodotto del lavoro a cui contribuisce, non un risarcimento completo del danno, come per colpa aquiliana, ma bensì un equo compenso, e la parte non compensata è il contributo dell'operaio al disastro.

Non è giusto che mentre l'intraprenditore raccoglie il frutto intero di questo lavoro, tutto il danno insito al lavoro stesso ricada sull'operaio. Quindi gli è dovuta una indennità la quale è sottoposta a due criteri: da un lato che non sia un compenso illusorio, effimero, perchè allora sarebbe addirittura una derisione; e che dall'altro lato non opprime l'industria, perchè se voi per dare quest'indennità all'operaio aggravate soverchiamente le spese di produzione in modo che nei mercati, specialmente in quelli internazionali, l'industria non possa sostenere la concorrenza, e soccomba, o indietreggi, con questo aggravio distruggerete le fonti del lavoro che dovrebbe alimentare l'operaio.

Ecco dunque la teorica moderna della indennità legale per rischio speciale al lavoro.

Però resta, in caso di dolo e in caso di colpa grave, del padrone o dell'operaio, la regola comune della responsabilità civile.

Nè il padrone nè l'operaio si possono considerare come esseri inanimati. Non è l'operaio, come taluno diceva, una macchina che si dà in affitto e che quando la restituite dovete restituirla nella sua integrità o pagare i guasti; non è il padrone un cieco manubrio di quella macchina.

La responsabilità che sopravvive porta che il dolo o la colpa grave del padrone lo assoggetta al risarcimento completo dei danni; il dolo o colpa grave dell'operaio gli toglie il diritto ad ogni indennità.

Non è giusto che l'operaio per colpa grave, faccia ruinare l'edificio, seppellisca i suoi compagni, distrugga la fortuna dell'intraprenditore, e poi venga a dire pagatemi l'indennità legale per la parte a me toccata nell'infortunio.

E non è giusto che l'intraprenditore, per dolo o per colpa grave, distrugga falangi di operai dipendenti a lui, sottoposti ai suoi ordini, e poi ci dica ho pagato la mia indennità, non devo altro.

Su questo punto è una delle divergenze col signor ministro, che noi discuteremo a suo tempo; il ministro ammette la responsabilità del padrone solo per dolo o colpa dipendente da infrazione dei regolamenti accertata con condanna penale; nega l'indennità all'operaio nel solo caso di dolo per fatto intenzionale, il che è presupposto, ma nemmeno è detto esplicitamente. E qui, lo ripeto, è la divergenza più grave col signor ministro.

Debbo annunciare ancora che noi abbiamo ritenuto che questa colpa grave, non dovendo restare come un concetto generico, indeterminato, si deve provare con certe forme.

E siccome siamo in una materia, dove per legge quando c'è incapacità al lavoro, al di là dei dieci giorni (materia appunto della presente legge), si apre di ufficio un procedimento penale, noi dalle conseguenze del processo penale, deduciamo i criteri per dire se ci sia colpa grave o no.

Quando è stabilito il dritto all'indennità, la assicurazione dell'indennità diventa una modalità. Ma è una modalità necessaria, perchè solo con l'associazione obbligatoria nei rischi e nei danni delle imprese pericolose, al pagamento delle indennità si sostituisce il pagamento di tenue premio.

Nell'assicurazione la Cassa di assicurazione è l'organo il quale ricevendo i premi da tutti coloro che devono pagare le indennità per infortuni eventuali, paga essa l'indennità nei casi che avvengono; ma questa indennità non è che il contributo dei premi di tutte le industrie, di tutti gli intraprenditori.

Per mezzo di queste Banche succede allora quella mutualità dei danni e dei rischi, che ne fa risentire gli effetti in modo minimo, e rende possibile l'adempimento del nuovo carico, che altrimenti potrebbe schiacciare l'industria.

In Germania queste associazioni hanno una

vita propria, poichè sono le stesse industrie che si raggruppano, che fanno i consorzi sul fondamento di ciò che esisteva già nelle loro corporazioni, di modo che la ripartizione si fa tra gli stessi industriali, ossia fra le industrie affini unite in consorzio, come in Germania, ovvero riunite per contiguità regionale, come avviene in Austria.

Per noi questo non può succedere che per mezzo delle Banche di assicurazione. Abbiamo già creata la Cassa Nazionale di assicurazione con la legge del 1883, col contributo di tanti enti, con regole di amministrazione, con destinazione degli utili, da sembrar quasi in parte un Istituto di beneficenza.

Abbiamo dunque già in atto l'organo principale dell'assicurazione obbligatoria, oltre alla concorrenza di altre Società assicuratrici che sorgono. Abbiamo il modo come poter imporre questo nuovo obbligo al capitale. Bisogna aggiungere che noi per poter conseguire il pronto pagamento di queste indennità senza ostacoli, abbiamo formulato un intero titolo a cui il ministro contrappone un solo articolo che egli crede forse potrebbe bastare, e sarà anche questa una materia di discussione tra noi.

Dunque, onorevoli colleghi, lo ripetiamo di nuovo, non siamo più nel tema di responsabilità civile per colpa, siamo nel tema di una indennità legale per rischio professionale inerente a certa specie di lavori, indennità che non è il risarcimento completo del danno, ma è un equo compenso con quella doppia limitazione che non sia illusorio per l'operaio, e che col mezzo dell'assicurazione non opprime l'industria a danno dell'intraprenditore e dello stesso operaio.

E sotto questo rapporto, vi è però il ritorno al diritto comune colla sanzione della responsabilità completa quando ci sia dolo o colpa grave. E credo che in questi termini, il problema si chiarisca ed imponga la soluzione, perchè secondo la deduzione dell'Ufficio centrale essa si connette non ad aspirazioni astratte, non a sentimenti utopistici, ma ad un principio di giustizia e di equità. Certo il Senato darà il suo voto a questo progetto di legge discutendo il modo di attuazione articolo per articolo, ed in ciò attendiamo il sussidio dei nostri colleghi, i loro suggerimenti, le sapienti loro osservazioni.

Senatore VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VITELLESCHI. Se la discussione generale non è più agitata di quel che pareva dovesse essere, il relatore lo deve alla lucidità della sua esposizione.

Devo però fare una obbiezione alle teorie da lui espresse della quale sarà il caso di parlare più a lungo nell'applicazione dei diversi articoli, ma che non vorrei lasciare correre fin d'ora senza rilevarla.

La più grossa questione contenuta in questa legge è quella del carattere della indennità che si vuole accordare agli operai colpiti da infortunio la quale si esplica con il sistema di assicurazione. Ora, io trovo che nel volere qualificare questa indennità come legale ossia come fondata sul diritto si contiene una contraddizione.

Ed infatti se quei tali accidenti che egli ha con molta chiarezza precisato, e che sono inerenti ad una professione che li produce più facilmente di un'altra sono fortuiti, questo stesso concetto esclude ogni condizione sulla quale fondare a un diritto ad indennità la quale non potrebbe avere altra base che la colpa o il malvolere di qualcuno che abbia inflitto il danno.

Però io non credo che l'indennità legale sia del caso, anzi credo che il considerare che una simile indennità come un diritto sia turbare tutte le nozioni del diritto più sacro, del diritto di natura. Tutte le professioni hanno le loro alee. E ogni uomo è perfettamente libero di correre tutte le alee che gli promettono un utile, un vantaggio o che semplicemente gli piacciono incontrando anche i danni e i pericoli che vi aderiscono.

Ora praticamente i vantaggi che si contrappongono alle alee delle professioni pericolose sono scontati nei salari. Sul mercato tutti i danni e i vantaggi d'ogni contratto sia in alto sia in basso sono scontati esattamente fino all'ultimo centesimo. Ora voi non potete contestare ad un uomo la facoltà di correre certi dati rischi nella prospettiva di dati guadagni.

Ma questo concetto reclama che sia lasciata integra la responsabilità in chi li corre. Altrimenti si falsa tutto il concetto delle responsabilità morali, e tutta l'economia dell'attività umana.

Dunque se vi sono e vi sono professioni che

implicano particolari rischi, quei rischi hanno il loro corrispettivo nei salari.

Ma non si può prescindere dal concetto che ogni uomo, quando deliberatamente accetta una posizione, non ha diritto a domandare indennità a nessuno, se quei rischi si avverano. Se si ammettesse questo principio, si dovrebbe anche ammettere per tutti i soldati, e per tutti gli impiegati e per numerosissime situazioni le quali importano nell'esercizio delle funzioni che gli appartengano dei rischi e dei pericoli; anzi ai soldati, oggi, non si domanda nemmeno più la spontanea scelta.

E quindi non ci avventuriamo in teorie che ripugnano ai sensi più elementari della responsabilità morale e che nella loro applicazione perturberebbero profondamente lo svolgimento dell'attività umana.

Io riconosco invece dal punto di vista politico amministrativo e anche umanitario che le condizioni fatte oggi agli operai richiedono dei provvedimenti, e presa l'idea in questo senso, vale a dire di un concetto politico sociale e umanitario, che è anche superiore al concetto giuridico io mi acconcio a che sieno presi.

Io sono favorevole alla legge, e perciò aderisco al sistema dell'assicurazione nel senso inteso dall'onor. ministro, mentre che nell'altro, io non saprei farvi adesione; del resto io non credo che praticamente questa questione in riguardo a questa legge abbia grande importanza. E quindi io non insisto più oltre e parmi opportuno che ormai si passi alla discussione della legge.

Se nel corso della discussione risultasse qualche cosa che troppo affermasse questo concetto della indennità legale, malgrado tutto il rispetto che ho per l'altissima autorità dell'onor. relatore, io ritornerò sull'argomento.

E perciò, anche per non abusare del tempo del Senato, io non mi tratterrò più oltre nella discussione generale riservandomi a prendere la parola nei diversi articoli.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Io spero di dimostrare al senatore Vitelleschi che non vi è differenza tra quello che io ho detto e la conclusione a cui egli è arrivato.

Egli domanda che cosa è l'assicurazione? Si paga per l'operaio un premio alla Cassa di

assicurazione perchè qui non abbiamo l'assicurazione fatta per consorzio, e l'Istituto assicuratore paga in caso d'infortunio all'operaio una certa indennità, di cui la legge fissa il minimo, che ne costituisce la misura legale.

Dunque se si riconosce l'obbligo dell'intraprenditore di pagare il premio di assicurazione alla Cassa di assicurazione, è perchè essa dia l'indennità fissata per legge. Ma ciò significa diritto dell'operaio ad avere questa indennità a cui corrisponde l'obbligo all'intraprenditore di pagare il premio.

In quanto alla teorica generale, qui non si tratta di qualsiasi lavoro, ma di lavoro pericoloso, di rischio insito a certe determinate imprese o industrie, e poichè in esse l'intraprenditore trae il profitto dall'opera di chi lavora, e di qui gl'infortuni inevitabili, giustizia vuole che questo prodotto contribuisca per una parte a compensare quelle ferite che il lavoro delle grandi industrie ha portato. Ella, crede onor. Vitelleschi, che la dottrina puramente umanitaria e di equità sociale possa essere più sicura, più valida? Io viceversa ritengo che quanto più si riconnette l'obbligo a un principio di diritto, tanto più saremo tranquilli che non si ecceda in conseguenze esagerate, quali sarebbero quelle che possono dedursi da un principio generale di equità, di soccorso, di sussidio, che avvilirebbe la dignità dell'operaio mentre gli darebbe non lauto conforto materiale.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Se il Senato non intende fare una discussione generale, tanto meglio: questo prova che il principio direttivo della legge è universalmente accettato. Della qual cosa non mi stupisco, perocchè l'argomento è, come suol dirsi, macerato ormai nella coscienza pubblica e nell'opinione dei rappresentanti del paese. Non è una questione nuova questa che discutiamo: se ne occupa tutto il mondo civile, ovunque sono grandi industrie organizzate.

Il progetto di legge riviene a voi assai diverso nei principi e nel congegno da quello, del quale il Senato ebbe ad occuparsi nel 1885, impedendo che fosse tradotto in legge. Senza la vigorosa resistenza del Senato noi oggi sa-

remmo costretti a disfare una cattiva legge, mentre siamo chiamati a farne una buona.

Per questo ho presentato a voi il nuovo disegno di legge, rammentando che qui la questione fu posta per la prima volta nel suo vero lume, e qui trovò terreno propizio il seme fecondo, dal quale si svolgono i provvedimenti che sottoponiamo al vostro esame. Essi corrispondono ad una necessità sociale, creata dall'organizzazione della grande industria.

La vecchia industria, modesta e casalinga, non presentava il doloroso spettacolo di frequenti e lacrimevoli infortuni. Questi sono la naturale conseguenza delle grandi agglomerazioni e dei meccanismi complicati, che sono gli strumenti dell'industria moderna.

Migliaia e migliaia di operai, raccolti nelle stridenti officine, sono tutto il giorno messi a contatto colle forze elementari della natura.

Per quanto la scienza e la pratica si studino di porre riparo e prevenire il pericolo, gl'infortuni si succedono con fatale regolarità. Questo accade perchè il pericolo, che li cagiona, è insito all'organizzazione e ai mezzi di cui si serve la grande industria. Di qui procede il concetto del rischio professionale. Prima che questo concetto fosse chiarito e se ne vedessero le pratiche applicazioni, si sentiva la necessità di fare qualche cosa per scongiurare la frequenza degli infortuni e lenirne le conseguenze, ma non si trovava la via. Stretti fra le pastoie del diritto comune e le necessità imposte da un fenomeno nuovo, che il diritto comune non prevedeva e non era in grado di soddisfare, abbiamo seguito l'esempio de' padri nostri, i quali accanto alla rigidità del diritto quiritario crearono l'equità del diritto pretorio, che loro permise di adattarlo al successivo sviluppo e alle esigenze della vita civile ed economica. Noi in questo progetto facciamo press'a poco lo stesso.

Ammaestrati dall'esperienza degli altri paesi, i quali avevano creduto fosse facil cosa tormentare le disposizioni del diritto comune per piegarle alle esigenze del movimento industriale, abbiamo abbandonato i criteri puramente giuridici per seguire quelli più flessibili della pubblica utilità.

In Svizzera si tentò di provvedere a questa necessità degli infortuni del lavoro introducendo nel diritto comune il concetto antigiuridico della responsabilità esacerbata, che ha per fonda-

mento la presunzione della colpa, ma il tentativo fallì completamente. È regola di diritto comune che qualunque fatto dell'uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo.

È questo il fondamento della colpa aquiliana.

Al ristoro dei danni dà origine e ragione la colpa; se la colpa manca, non v'è obbligo ad indennizzo.

È constatato dall'esperienza che su 100 infortuni del lavoro, quasi 80 sono da riferirsi a caso fortuito o a cagione ignota, cioè a quel complesso di circostanze, nelle quali si svolgono le industrie pericolose, circostanze che si possono correggere, non eliminare.

Ciò posto è evidente che, a tenore del diritto comune, non si può obbligare il padrone a indennizzare il maggior numero degli infortuni, che sono conseguenza del caso fortuito e della forza maggiore.

I legislatori svizzeri, per colmare codesta lacuna, si avvisarono di sforzare i principi del diritto comune al punto da fare della prestazione del caso fortuito una *obligatio ex lege* fondata sulla colpa presunta.

Che cosa è accaduto?

I salari calarono rapidamente, e i rapporti fra padroni e operai, che erano eccellenti, divennero assai tesi.

Queste fatali conseguenze consigliarono a rifare il cammino percorso e mettersi per altra via. Sicchè oggi anche la Svizzera vedesi costretta ad accettare il principio dell'assicurazione obbligatoria, smettendo l'arrischiata pretesa di sopperire alle esigenze degli infortuni del lavoro coi criteri del diritto comune.

Da noi; nel 1885, si volle imitare la legislazione svizzera del 1881, adottando il sistema della responsabilità esacerbata coll'inversione della prova.

Si sperava di adattare mercè tale espediente, il Codice civile a fenomeni ed a rapporti sociali, a cui il diritto comune non si può piegare. Da quel tempo la questione ha fatto un vero progresso, e parecchie illusioni sonosi dileguate.

Oramai quasi tutti sono persuasi che ad un fenomeno d'indole economico-sociale non si può provvedere che con provvedimenti di egual natura.

E la ragione è chiara, perchè essendo lo stretto diritto rigido nei suoi principi e nella sua ap-

plicazione, per risolvere la questione sociale è d'uopo ricorrere ai criteri più flessibili dell'equità e dell'opportunità.

Perciò le legislazioni moderne, le quali hanno voluto disciplinare sapientemente ed efficacemente i fenomeni nuovi, creati dall'organizzazione del lavoro, hanno spostato la questione trasferendola dal campo giuridico nel campo sociale, ove più agevolmente potrà avere una soluzione plausibile, senza mettere a tortura il diritto comune.

Così sorse il concetto semplice e pratico dell'assicurazione.

Amnesso che gl' infortuni del lavoro sono la fatale conseguenza del modo come il lavoro è ordinato, non si può senza inconcludenza ed errore ammettere la presunzione della colpa come base dell'indennità.

L'impiego delle macchine e l'agglomerazione degli operai determinano un ambiente, in cui la volontà dell'uomo, e per conseguenza la sua responsabilità, quasi si annulla.

La vera cagione dell'infortunio, nel maggior numero dei casi, è il rischio professionale.

Al concetto di rischio risponde naturalmente il rimedio dell'assicurazione. (*Benissimo*).

Come il rischio nautico, il rischio degli incendi e della grandine han fatto sorgere le assicurazioni corrispondenti; così il rischio professionale ha generato il concetto dell'assicurazione obbligatoria per gl'infortuni.

Una voce. Non obbligatoria.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia.* Muovendo dal concetto del rischio professionale, non occorrono sottili ragionamenti e profonde investigazioni per rintracciare il fondamento della legge.

Se l'esercizio dell'industria cagiona il danno, l'industria deve provvedere al rimedio, e questo non può essere altro che l'assicurazione. (*Benissimo*).

La legge tedesca e l'austriaca, le quali da più anni funzionano, e sono le sole donde possiamo attingere norme certe e sicure, riposano su questo principio.

Nel modo stesso che il padrone dell'industria assicura il fabbricato contro l'incendio, nel modo stesso che assicura gli utensili e il macchinario di ferro, a più forte ragione deve assicurare gli ausiliari viventi della sua industria (*Bene*).

Ma come, e che cosa deve loro assicurare? In questo punto sorge una divergenza teorica fra il Governo e l'Ufficio centrale, la quale, per fortuna, non esce dai confini della relazione e non si ripercuote nel progetto di legge.

Tocco appena di volo il punto di dissenso, perchè a me più che altro premono le applicazioni, e lascio a ciascuno piena libertà di giustificare a suo modo.

Con questa legge evidentemente s'impone un obbligo all'industriale; ma, in che cosa quest'obbligo consiste? Noi diciamo che l'obbligo si limita all'assicurazione de' propri operai, e questo è in sostanza il concetto informatore della legge. All'onor. relatore dell'Ufficio centrale piace sostituire a quest'obbligo quello dell'indennità, e con ciò egli stima di aver dato alla legge un fondamento giuridico. A noi sembra invece che, mettendoci per questa via, si otterrebbe il risultato opposto.

E valga il vero: non può revocarsi in dubbio che indennità suona ristoro di danni. Or, giusta le norme del diritto comune, nessuno è obbligato a ristorare i danni che non solo non ha occasionato, ma non poteva nè prevedere, nè impedire.

L'involontarietà e l'imprevedibilità del danno costituisce la nozione del caso fortuito. Se, come nessuno nega, gli infortuni del lavoro per quattro quinti sono conseguenza del caso, è un controsenso lo affermare che il capo officina sia tenuto ad indennizzarli, perchè nessuna legge umana può imporre il ristoro dei danni a chi col fatto proprio o dei suoi dipendenti non vi ha dato cagione. Invece che cosa fa il nostro progetto di legge? Mette da banda il concetto della responsabilità e vi sostituisce quello dell'assicurazione.

Poichè gl'infortuni non sono un fatto accidentale e passeggero, ma un fenomeno permanente insito all'esercizio di alcune industrie, la legge, imponendo come rimedio codesta provvida funzione economica, ch'è l'assicurazione, ottiene che, mediante il congegno dei premi, i danni verificati vengano ripartiti fra tutti coloro, che sono esposti a rischi analoghi. L'assicurazione rappresenta la mutualità e la previdenza, dovèchè la presunzione della colpa rappresenta l'ingiustizia e il sospetto. Perciò la legge non obbliga l'industriale a pagare l'indennità, ma il premio di assicurazione. La

distinzione è sottile in teoria; ma nel fatto è feconda di conseguenze.

Infatti senza questo provvido congegno delle assicurazioni, verrebbe in mente ad alcuno di scrivere in una legge l'obbligo dei padroni d'indennizzare gli operai feriti o morti per caso fortuito?

Certo che no: ma poichè col sussidio di codesto congegno i padroni possono, mediante il pagamento del premio, che costituisce un onere relativamente lieve, assicurare la vita e l'integrità personale dei loro operai, il legislatore non esita ad imporre loro codesto sacrificio, il quale si risolve in un sopportabile aumento delle spese di produzione.

Dunque l'obbietto precipuo, il fine a cui mira la legge è l'assicurazione; l'indennità è la conseguenza.

Ecco perchè il sistema da noi adottato dicesi dell'assicurazione obbligatoria e non il sistema dell'indennità legale, che non avrebbe nè un contenuto giuridico, nè un rapporto diretto col tema che trattiamo.

E così vedesi disciplinato in tutte le leggi, che si sono fatte finora per provvedere agli infortuni del lavoro.

Non parlo de' progetti, che da parecchi anni si succedono in Francia senza risultato, ma mi riferisco al sistema dell'assicurazione volontaria, prevalente in Inghilterra, e al sistema dell'assicurazione obbligatoria in vigore nella Germania e nell'Austria-Ungheria.

Noi, dopo aver tentato invano il sistema dell'assicurazione volontaria, abbiamo preferito di accostarci a questo tipo, per la qual cosa non imponiamo agli esercenti industrie pericolose l'obbligo di prestare l'indennità, ma l'obbligo dell'assicurazione.

Di qui segue che, adempiuto l'obbligo dell'assicurazione, l'industriale è prosciolto da qualsiasi responsabilità civile.

Il che se da una parte giova agli industriali in quanto li sottrae alle persecuzioni giudiziarie, alle quali ora vedonsi esposti, giova assai più alla gran massa degli operai, ai quali, mediante il lieve sacrificio imposto ai padroni, viene garentita in ogni caso d'infortunio una indennità certa, liquida e pagabile a pronta cassa.

Un secondo beneficio, non meno importante consiste in ciò, che verificandosi un infortunio,

la vittima o gli eredi non si troveranno più di fronte al capo-fabbrica, ma si rivolgeranno alla Cassa d'assicurazione, per cui vien meno ogni ragione d'attrito e di querele; che lo Stato deve ad ogni patto acquietare.

(Voci: Benissimo).

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Invece il sistema della responsabilità esasperata, che si esplica con lunghi e fastidiosi litigi, invelenisce la guerra fra industriali ed operai.

Il motivo prevalente, che indusse il principe di Bismarck a fare adottare il sistema dell'assicurazione obbligatoria fu appunto questo, di consolidare mediante eque transazioni i buoni rapporti fra padroni ed operai.

Non vogliamo processi: vogliamo eliminare tutto quanto può inacerbire le relazioni fra queste due classi, che concorrono alla produzione della ricchezza industriale del paese.

Quando sia accolto il sistema dell'assicurazione obbligatoria, diventa inutile la ricerca della causa dell'infortunio, che è sempre difficile ad appurare; e non si è costretti, per facilitare l'indagine, di ricorrere al deplorabile espediente dell'inversione della prova. Col sistema austro-tedesco, da noi adottato, tutto procede per le spiccie, senza intervento di giudici e di avvocati.

Avviene un infortunio; alcuni operai sono rimasti feriti, altri morti. Per conseguenza l'indennità basta denunziare il fatto alla Società assicuratrice, la quale, eseguite le opportune verifiche, paga senza ricercare qual fu la causa del disastro; paga senza contrasti, senza strepito di liti, e nella misura fissata anticipatamente dalla legge.

In ciò è riposta la bontà del sistema e la scemerebbe se per amore di sottili distinzioni si trovasse modo di far rivivere, sotto qualunque aspetto, la responsabilità civile, e concessa le procedure lunghe e costose.

Con codesti deturpamenti l'edifizio, che cerchiamo d'innalzare, perderebbe il tipo di legge sociale. Ma fu detto: è egli giusto ed opportuno che il padrone responsabile di colpa grave non debba pagare l'intera indennità, ma quella ridotta fissata da questa legge? O peggio: si può ragionevolmente ammettere che l'operaio, il quale per grave incuria od imprudenza cagionò un disastro fatale a lui ed a' suoi compagni, tragga vantaggio dalla propria colpa?

Per rispondere a codestè obbiezioni bisogna farsi un concetto chiaro del modo come si producono gl'infornuti, perocchè questo non è tema di astratte disquisizioni, ma occorre guardare soprattutto allà realtà.

E la realtà ci avverte, che su cento infornuti, 80 dipendonò da cause ignòte o da casi fortuiti, 12 per cento rappresentano la colpa dell'operaio, 8 per cento la colpa del padrone: anzi in Italia gli infornuti colposi a carico del padrone raggiungono appena la cifra del 4 per cento.

Posti in sodo questi dati di fatto, che oramai nessuno contrasta, a che giova insistere nella distinzione di colpa grave o lieve, di colpa del padrone o dell'operaio, se in 80 casi non v'è colpa di nessuno, e negli altri 20 casi è difficile discernere di chi fu la colpa, se del proprietario o dell'operaio ed il grado di essa? Aumentando adunque le eccezioni, che fanno risorgere la responsabilità civile del diritto comune, si verrebbe meno ad uno degli scopi della legge, riaprendo la porta alle liti, e ai contrasti, che noi vogliamo ad ogni costo evitare.

Egli è vero che ne' pochi casi d'infornuti riferibili a colpa grave del padrone l'operaio riceve qualche migliaio di lire di meno dell'indennità, che gli andrebbe assegnata in base al dritto comune, ma bisogna d'altra parte considerare che negli 80 casi d'infornuti fortuiti, che oggi sono tutti a suo carico, e fino in quelli occasionati colla propria colpa, per questa pietosa ed opportuna transazione, egli riceve una pronta ed equa indennità.

(Voci, Bene, bravo).

È questo il concetto prevalente a cui s'informa la legge sull'assicurazione obbligatoria.

Le sottili distinzioni, escogitate dall'Ufficio centrale, sarebbero necessarie se prevalessè il suo concetto teorico dell'obbligo all'indennità. Ma col sistema nostro, dovendo l'indennità pagarsi sempre dalla Cassa assicuratrice, codestè distinzioni sono vane o superflue, perocchè le assicurazioni si fanno per tutti i casi d'infornuto, compresi quelli occasionati per colpa grave o lieve. È questione di pagare lira più o lira meno di premio; ma quando la polizza di assicurazione è fatta, la Cassa paga senza ricercare se vi fu colpa, e di chi, e se questa fu lieve o grave.

Amnesso l'obbligo dell'assicurazione, dal momento che questa comprende tutti gli infornuti, meno i dolosi, è inutile accumulare eccezioni sopra eccezioni, che riuscirebbero a complicare le procedure senza recar vantaggio ad alcuno.

Infatti non gioverebbero all'operaio, perchè, non concorrendo costoro direttamente al pagamento del premio, è suo interesse che l'assicurazione comprenda tutti i casi d'infornuti; non gioverebbero al padrone, perchè quando ha pagato il premio, egli è più di ogni altro interessato che l'operaio abbia in ogni caso d'infornuto un'equa indennità.

Il modo stesso adunque come l'assicurazione è organizzata, esclude l'opportunità d'investigare la causa degli infornuti, e il bisogno di distinguere fra colpa grave e colpa lieve.

Da ciò è chiaro che col sistema dell'assicurazione obbligatoria noi provvediamo efficacemente, e nel miglior modo, che sia possibile, allo scopo di riparare in ogni caso le conseguenze dolorose degli infornuti.

Ma questo non è che uno de' fini della legge; l'altro scopo che si propone concerne i provvedimenti intesi a prevenire simili disastri.

Quando nel 1885 fui relatore del disegno di legge sugli infornuti preparato dal ministro Berti, non mi limitai soltanto a contrapporre il principio dell'assicurazione al criterio della responsabilità esacerbata e dell'inversione della prova, ma sostenni che una legge sugli infornuti sarebbe incompleta se non provvedesse nel tempo stesso ai mezzi preventivi per tutelare la vita e l'integrità personale degli operai.

Questo pensiero ha fatto cammino, ed ora voi lo vedete incarnato nel primo articolo del presente disegno di legge, giacchè non basta assicurare l'indennità quando l'infornuto è accaduto, ma è obbligo precipuo del Governo di vigilare e di provvedere perchè l'infornuto non avvenga, od avvenga in limiti più ristretti.

Insomma in una legge sugli infornuti i provvedimenti per assicurare l'adottamento delle misure preventive devono andare innanzi a quelli concernenti l'indennizzo, giacchè assai più importa preservare la vita e la salute degli operai nell'aspra lotta cogli agenti ciechi della natura, che indennizzare le lesioni e le morti quando si sono già verificate.

Perciò abbiamo scritto in capo alla legge, prima ancora dell'assicurazione, l'obbligo non

meno importante di adottare le misure preventive prescritte dai regolamenti industriali.

L'importanza di codesti provvedimenti andò acquistando terreno a misura che scienziati, filantropi ed industriali hanno con amorosa cura volto i loro studi a questa parte del problema del lavoro.

Più che ai Governi, dobbiamo agli industriali ed alle Società di assicurazione i progressi che si son fatti in questa materia.

All'esposizione di Berlino e a quella di Parigi, gli apparecchi tutelari che si vedevano disposti in bella mostra, non furono inventati da funzionari governativi, ma vennero consigliati e diffusi per cura di private associazioni, costituite a questo scopo, e cito per tutte la famosa associazione di Mulhouse, le cui pubblicazioni al riguardo costituiscono una vera enciclopedia degli apparecchi preventivi.

Ecco perchè il disegno governativo preferisce affidare ai capi fabbrica la compilazione dei regolamenti industriali, giacchè i mezzi tutelari, dovendosi adattare alle esigenze delle singole officine, mutano secondo la diversa disposizione ed ampiezza dei locali, in cui si esercita l'industria.

L'apparecchio difensore buono per una determinata industria o per una determinata officina non è adatto per altre.

Gli industriali, che conoscono l'esigenza della propria industria, sono meglio di ogni altro in grado di scegliere le misure più adatte alle rispettive fabbriche, salva l'approvazione del Governo, il quale ha così l'occasione di vigilare, e d'introdurre una certa uniformità negli accennati regolamenti ed imprimere loro la forza esecutiva.

Provvedendo in questa guisa alla tutela degli operai, speriamo ottenere anche noi una notevole diminuzione negli infortuni. Secondo l'attestazione del Mamy, i metodi preventivi severamente attuati nell'Alsazia scemarono del 50 per cento gli infortuni del lavoro.

In Inghilterra, ove la disciplina del lavoro è egualmente severa, mentre le macchine crebbero del 38 per cento, gli infortuni non sono aumentati che del 6 per cento, grazie alla legislazione tutelare.

E questo noi vogliamo ottenere nel nostro paese; e perchè l'obbligo dei regolamenti abbia un'efficace sanzione, ci siamo spinti al punto

di ritenere responsabile il padrone della piena indennità quando il magistrato penale, giudicando di un infortunio, dichiara che le ferite o le morti furono occasionate da negligenza dei mezzi preventivi prescritti dai regolamenti.

Ecco, onorevoli senatori, quali sono i fondamenti, i principî direttivi, i criteri a cui si forma questo disegno di legge.

Noi abbiamo voluto tutelare la vita e l'integrità personale degli operai, ed in conseguenza abbiamo innanzi tutto prescritto l'obbligo di adottare misure preventive a questo scopo. Abbiamo voluto che l'operaio danneggiato dall'infortunio avesse sempre e in ogni caso un'adeguata indennità, e che se l'abbia senza liti, e senza indagini sulla cagione del danno; ed a questo intento fu ordinata l'assicurazione obbligatoria, che leva di mezzo il padrone e pone l'operaio di fronte alla cassa assicuratrice. Così si eliminano le più frequenti cagioni di attriti fra capitale e lavoro, e si provvede alla pacificazione sociale. Se questi tre concetti direttivi sono stati bene o male sviluppati nel disegno di legge sottoposto al vostro esame, lo vedremo man mano nella discussione degli articoli. Quanto ai principî, che informano la legge, io son lieto di constatare che il Senato col suo silenzio mostra già preventivamente di approvarli. (*Bene, bravo*).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io sono lieto dei discorsi pronunziati dall'onor. relatore e dall'onor. ministro.

Sebbene impossibilitato, per mancanza di tempo disponibile, a prepararmi allo studio della legge; pure, valendomi di qualche reminiscenza, e di quanto ho appreso poco fa dai discorsi che abbiamo ascoltato, io mi permetto di fare una piccolissima avvertenza all'onor. ministro guardasigilli, affinchè egli non interpreti molto largamente il silenzio di coloro che non hanno parlato.

Io sono nell'ordine delle sue idee e dell'Ufficio centrale, quando vedo che si bandisce l'erroneo principio dell'inversione della prova nei casi d'infortuni del lavoro. Sono nell'ordine delle loro idee, quando vedo che si bandisce il principio della responsabilità prestabilita in danno degli imprenditori, direttori, proprietari

od altri. Mi accosto alla loro idea, quando vedo che si propugna il concetto dell'assicurazione.

Cominciano i miei gravi dubbi, quando sento che l'assicurazione deve essere obbligatoria; e crescono ancora, quando mi accorgo che se ne intende fare assoluta ed incondizionata applicazione, come vorrebbe l'Ufficio centrale, molto più che non volesse il signor ministro.

Ed ecco i miei dubbi, che raccomando alla attenzione dell'Ufficio centrale e del sig. ministro, se non altro per il miglior esito della legge: non esito di voti, che si possono talora avere anche a favore di leggi storpiate; ma esito della legge, non soltanto per la sua sanzione, ma anche per una qualche sua efficacia.

E di vero, l'onor. ministro ha già osservato che, ove i concetti diversi da quelli che ora si propugnano, avessero, parecchi anni fa, trionfato, e anche fossero divenuti legge, ne sarebbero seguiti danni; e di tale legge probabilmente non si parlerebbe più, perchè avrebbe dovuto tosto venir riformata se non abrogata. Onde lo avverto che corriamo pericolo di far peggio ancora, se la legge sarà lasciata quale ci si presenta: in tal caso ad essa non potrà essere serbata prospera vita.

Frattanto, fermandomi sopra un punto che si dà per certo, domando io: è poi vero quello che ha asserito l'onor. relatore, che in Italia il mondo economico sia governato dalla grande industria, e che la legge non riguardi che le grandi industrie?

Se questo è vero, modificate sostanzialmente la legge quale è raccomandata dall'Ufficio centrale, e in parte anche dal progetto del sig. ministro, e circoscrivetene le prescrizioni alla grande industria. In questo campo, le difficoltà saranno grandemente minori.

Ma vedo invece che, in una serie di articoli si parla d'industrie pericolose, le quali sono dichiarate e definite tali per il loro obbietto, non per la loro estensione.

Vedo quindi che, nella costruzione imposta agli esercenti imprese o industrie, d'assicurare i lavoratori, voi abbracciate tutto e tutti, grandi, mezzane, piccole, piccolissime, quasi quasi individuali e domestiche industrie o imprese, riferibili a tutti gli obbietti anticipatamente, definite pericolose; nè qui io contesto le indicazioni delle specie che ne date.

Ma lasciate ch'io chieda: l'inno di lode al

concetto dell'assicurazione obbligatoria, com'è che si può intonare fin da ora con tanta fiducia, quando noi sappiamo che queste industrie dette pericolose in tutte le svariate loro forme, in tutte le diverse loro misure, sono governate da decine di migliaia di esercenti, da grandi, mezzani, piccoli e piccolissimi intraprenditori o industriali?

Quanto all'industria edilizia, non vi è città e borgata che non abbia capimastri, intraprenditori, esercenti di essa.

Non vi è campagna intorno a città di qualche importanza, dove l'industria delle cave non sia svolta col metodo antichissimo della piccola e della piccolissima industria.

Per chi conosce le condizioni della Sicilia, sa che anche l'industria delle miniere non si svolge sempre in grande; e siccome il sottosuolo per legge provvidissima appartiene al proprietario, ne segue che spesso le miniere si esercitano sopra piccolissimi appezzamenti di terreno con pochissimi operai, e quando non l'esercitano direttamente i proprietari, vi ha un qualche piccolo imprenditore.

Ma, nelle accennate industrie edilizie, di cave, di miniere perfino, tutto è precario, temporaneo, mutevole.

Il concetto d'assicurazione suppone che vi sia un capitale proprio dell'intraprenditore, o industriale, che abbia la prospettiva di lavori per anni ed anni, per qualche anno almeno.

Ma molte industrie, non soltanto piccolissime, perfino mezzane, non sono che materia di una determinata impresa che nasce, si svolge, si compie e non si rinnova, e non fa posto ad altre; altrettanto dicasi d'industrie che sono oggetto di esercizi a mandato altrui o per lo spaccio dei prodotti: si rinnovano e si mutano, e talvolta decadono, deperiscono in meno di un anno. Ora, il dare al concetto della legge una applicazione, così esagerata, mentre a giudizio mio risponderebbe poco al fine di essa, dappoi- chè, nella piccolissima, nella piccola ed anche nella mezzana industria o impresa, pur a parità di giornate di lavoro, il rischio è molto minore; d'altra parte recherebbe tale e sì intensa perturbazione, da doverne conseguire un danno enorme per tutta l'economia, e in specie per tutto il lavoro del paese.

E vi ha di più: con tal sistema si creerebbe una specie di monopolio per quei pochissimi che

avessero capitali bastevoli a portare in lungo e industrie e imprese, e potessero perciò sostenere l'assicurazione; mentre la grande massa dei piccoli e mezzani imprenditori o industriali solo in sostanza è tale in quanto non serve per conto altrui, ma in fatto poi non è costituita che di capo-lavoratori o piccoli speculanti i quali si giovano di limitati risparmi o lavorano col capitale altrui, vivono stentatamente, e non possono sopportare i più lievi aggravii: questi spesso bastano a farli fallire, costringendoli a tornare fiacchi e svogliati lavoratori a salario.

Ora tutti costoro non potrebbero mettersi in condizione di ottemperare alla legge dell'assicurazione obbligatoria. Ciò spingerebbe indietro la parte migliore della classe degli operai; precluderebbe la via alla benefica loro trasformazione in piccoli industriali o impresari.

L'articolo, fatale, assoluto che esige dovere ogni classe di esercenti industrie mandare le note del numero degli operai, distruggerà le piccole imprese, comprometterà le mezzane. Non è necessario che si specifichino i nomi degli assicurati, perchè si consente che i lavoratori sieno licenziati e sostituiti: ma il numero potrà mai essere durevole?

E dovrebbe pure esserlo per qualche tempo, pena il pagare l'assicurazione per operai che non lavorano, o salvo che anche l'onesto esercente sia spinto a frodare l'istituto assicuratore facendogli correre un rischio per un numero di operai maggiore di quello assicurato.

Il povero esercente deve mandare le note dei suoi operai al prefetto, questo le deve trasmettere al ministro; ma in moltissimi casi, ove la legge avesse applicazione, prima ancora che le comunicazioni sieno fatte, il lavoro sarà aumentato tre volte o disceso ad un terzo o cessato del tutto, in un infinito numero delle piccole industrie.

E anche nelle mezzane c'è tale e tanta mutabilità di vita economica, che esse non si prestano affatto al sistema della legge.

Io non voglio andare più avanti nelle mie considerazioni, perchè altrimenti finirei col darmi l'aria di combattere il progetto di legge anche nella parte alla quale mi voglio tenere estraneo.

Ma le fatte osservazioni mi penso debbano avere qualche peso nell'animo dell'Ufficio centrale e del sig. ministro; e li prego perchè

vedano almeno di circoscrivere di molto i limiti della loro legge.

Si è buttato il grave fardello delle disposizioni sugli infortuni nel lavoro agricolo, e si è fatto bene. Ma, persistendosi a voler estendere la legge a tutte le industrie dette pericolose, è necessità che almeno la si limiti a quelle, per le quali, senza gravi perturbazioni, ci sia qualche cosa da fare.

Però l'attuazione del mio concetto dovrebbe trovare posto in una serie di articoli, perchè ce ne saranno sei o sette che addirittura lo manomettono.

Io non aggiungo altro, perchè, ripeto, non voglio entrare nell'esame della legge; nè avrei fatte le brevi avvertenze, ove il sig. ministro non mi ci avesse spinto.

Voglio evitare, io dissi, che, ove nella discussione degli articoli mi credessi in dovere di fare qualche contraria osservazione, mi si rimproverasse il silenzio assoluto serbato nella discussione generale, e mi si dicesse: voi oppugnete un principio fondamentale, senza cui tutta la legge è sconvolta. Ora ve l'ho detto il mio pensiero: le costrizioni non mi piacciono.

E poi veda, signor ministro, e vedano gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, noi lavoriamo molto di esempio, e ne abusiamo. Non si dimentichi che non siamo nelle condizioni della Germania, nemmeno, anzi molto meno, dal riguardo industriale.

Non siamo neppure nelle condizioni dell'Austria e di altri paesi, i quali hanno e possono darsi il lusso di leggi come quella che discutiamo, e che son servite di materiale al dotto lavoro del nostro Ufficio centrale.

Anche la statistica difetta fra noi, in ordine alle industrie dette pericolose. Gli annuari di statistica, e anche le monografie, dicono niente, o troppo poco, delle industrie piccolissime, piccole e mezzane. Eppure è in esse, specie in ordine a cave e a costruzioni edilizie, che vive il massimo numero di esercenti, industriali o imprenditori. E non sappiamo, non possiamo anche lontanamente apprezzare, che genere di perturbamento apporteremmo a tanta parte della vita economica e del lavoro del paese, quando la legge si accettasse come oggi a noi si presenta.

Non aggiungo altro.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. In mancanza di ogni annunzio di discussione generale, io ho pronunciato poche parole, senza svolgere completamente il nuovo concetto; non era che una preparazione assolutamente necessaria alla discussione parziale degli articoli. Ma cominciata così l'esposizione di qualche idea più o meno concreta, relativa ai diversi problemi suscitati da questo schema di legge, il signor ministro ha avuto l'agio di svolgere le sue teorie nel modo più largo e completo.

Io intendo di ritornare piuttosto sull'argomento quando parleremo dei diversi articoli, altrimenti qui la nostra controversia sui principî generali, indipendentemente dalle conseguenze concrete in cui ci dividiamo, apparirebbe una disputa dottrinale ed accademica. Una sola parola adunque in questo momento, ma unicamente a titolo di schiarimento.

È inutile dissimularlo: in fondo alla legge c'è una questione di diritto.

Il ministro dice: non si crea altro obbligo che quello di assicurare l'operaio dagli infortuni, e quindi pagare il premio necessario.

Ma se il premio deve essere tale che dia all'operaio una certa indennità fissata per legge, ciò significa diritto dell'operaio ad aver questa indennità.

Volete la prova di quanto io dico?

Nella legge è detto che se l'industriale non vuole assicurare il suo operaio presso una Cassa di assicurazione, fa un deposito di un capitale con cui pagare questa indennità nei casi eventuali d'infortunio, od anche crea una Cassa propria approvata dal Governo per assicurare l'adempimento di quegli obblighi.

Dunque l'obbligo è dell'indennità, l'assicurazione è il mezzo per soddisfare quell'obbligo. Vogliamo vedere come l'obbligo dell'indennità e dell'assicurazione sono interamente connesse tra loro anche nel sistema dell'Ufficio centrale?

Ecco, noi che cosa abbiamo detto? Posto che si tratti di pericoli insiti al lavoro, l'intraprenditore che ha il frutto intero di questo lavoro non può fare cadere tutto il danno che dal lavoro deriva e che è inevitabile, sul vero operaio; quindi è un principio di giustizia, non una assistenza legale, non una elemosina:

no, è un principio di giustizia, che una parte di questo danno sia rinfrancata dall'intraprenditore.

Ma quali sono le condizioni?

Due, che questo compenso non sia illusorio, e che questo compenso non schiacci le industrie.

E quale è il mezzo?

L'assicurazione.

Dunque l'assicurazione rende possibile di pagare l'indennità, perchè quest'obbligo dell'indennità non essendo un obbligo assoluto, un obbligo incondizionato, essendo determinato bensì alla condizione della possibilità, questa possibilità non si può raggiungere che con la assicurazione, ossia con la mutualità dei rischi, con l'associazione di tutti gli industriali, colla associazione di tutti gl'intraprenditori. È così che mentre ciascuno non paga che una piccola somma di premio, la indennità totale si viene a soddisfare là dove il danno avviene, mercè il contributo di tutti.

Quindi la connessione tra l'assicurazione e la indennità è indivisibile, non si può annullare, ma il fondamento di diritto resta sempre, imperocchè altrimenti non si potrebbe assegnare questa indennità, nè si potrebbe soddisfarla.

Noi abbiamo detto anzi di più. Nel progetto di legge si è data facoltà ad un intraprenditore di dire: io non assicuro, creerò una Banca apposita pel pagamento dell'indennità ai miei operai. Questa facoltà noi l'abbiamo potuto concedere, ma l'abbiamo più rigidamente limitata.

E perchè?

Perchè esiste già una Cassa Nazionale di assicurazione.

Per esistere una cassa di assicurazione con prospera vita è necessario che ci sieno da 80 a 100 mila assicurati. Se voi date la facoltà a ciascun intraprenditore di poter pagare l'indennità mercè creazione di una Cassa propria, o d'un deposito in capitale, non si creerà nessuna Cassa di assicurazione, e quegli intraprenditori che vorranno ricorrere a questo mezzo, dove troveranno l'organo necessario?

Allora essi si dorranno e diranno: voi ci date un carico soverchio per pagare questa indennità, tolto il mezzo dell'assicurazione con un premio discreto.

Ma, abbiamo noi soggiunto, una solidissima Cassa già esiste, creata con la legge del 1883,

che raccoglie già più di 100 mila assicurati, e quindi funziona regolarmente, e progredirà per gli effetti della presente legge; quindi possiamo assentire senza pericolo la facoltà che ci chiedono gli altri industriali. La questione di diritto c'è sempre in fondo.

Dunque l'obbligo dello Stato è di riconoscere questo diritto dell'operaio all'indennità, ma non solo di riconoscerlo in astratto. Esso deve fare in modo che quest'obbligo non opprime l'industria, e questo scopo non si può conseguire se non per mezzo dell'assicurazione.

Abbiamo due istituzioni essenzialmente connesse fra loro, l'una come diritto, l'altra come mezzo di attuazione. Se fossero staccate non potrebbero funzionare; unite insieme si completano a vicenda.

Io da parte mia dico che, rinunciando al principio giuridico, noi dovremmo ricorrere ai concetti generici di soccorso, di conciliazione, transazione e simili, ma non sappiamo il punto a cui arriveremo, perchè in forza di questo principio il Bismark ha organizzato tale serie di congegni da cui si ha, per titoli siffatti, un peso annuo di 125 milioni sull'industria germanica.

Nello stato attuale delle cose troviamo non la carità, non un principio utopistico, non l'assistenza legale, ma un principio di diritto che ha la sua ragione di essere dal concetto, non di responsabilità per colpa, ma di compenso per rischio professionale.

Il Senato potrà scegliere l'uno e l'altro principio; le applicazioni le dovrà fare quando tratteremo le questioni di colpa.

Ora secondo il sistema ministeriale, col principio di conciliazione e di transazione, potrà pure l'operaio essere reo di colpa, non ordinaria, ma di colpa gravissima portante ad una pena ristrettiva della libertà personale, e senza ammissione di circostanze attenuanti, e nonostante andrà a prendere la sua indennità alla Cassa.

Dirò ora poche parole in risposta all'onorevole Majorana. Il fenomeno nuovo che ha suscitato il nuovo problema è quello delle grandi industrie, è vero; ma la necessità, ma il principio della soluzione è comune a tutte le industrie ed imprese pericolose, e di queste è fatta la enumerazione nell'articolo 2 del progetto ministeriale, 5 del progetto dell'Ufficio centrale.

Una certa estensione maggiore si è data nell'articolo 3 ministeriale, che è il 7 nostro, in materia d'opere pubbliche, che si facciano nell'interesse dello Stato, delle provincie ed in alcuni casi anche dai comuni.

In queste ipotesi noi abbiamo detto, che trattandosi di enti che hanno fine non solo giuridico, ma anche etico, l'obbligo più esteso ad essi imposto era giustificato appunto da questo scopo superiore, mentre rapporto agli altri l'obbligo era ristretto nella sfera più limitata del diritto privato.

Del resto è codesta una questione speciale. I chiarimenti maggiori debbono rimettersi alla discussione degli articoli.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Debbo una breve replica alle cose dette in appoggio della sua tesi giuridica dall'onorevole relatore. Più si discute e più si vede che sul terreno dei principii astratti si può vagare in un senso o nell'altro, ma quando si discende sul terreno pratico, anche l'onor. Auriti è costretto ad entrare nella nostra via.

Si tranquillizzi l'onor. relatore, e creda che io non sono punto disposto a combattere l'impronta giuridica, che egli ha creduto di dare a questo disegno di legge.

È curioso come nella discussione di questo importante argomento si ripeta da noi lo stesso fenomeno, che si è manifestato nel Belgio, ove è pure allo studio un progetto di legge sugli infortunii del lavoro. Anche colà il progetto ha avuto la fortuna di avere per sostenitore un dottissimo giureconsulto, il Van Berghem, consigliere di Cassazione: ed il relatore belga, nè più nè meno come l'onor. Auriti, si è distillato il cervello per trovare ciò ch'egli chiama, il fondamento giuridico della legge.

La qual cosa non mi sorprende, essendo naturale che gli uomini, i quali professano le dottrine giuridiche, siano tratti dalle abitudini dei loro studi, e dall'indirizzo della loro mente a mettere il dritto dappertutto.

Ora io credo che il diritto è come il sale, che dà sapore a qualunque vivanda, e se lo si vuol cacciare ad ogni costo anche in questo progetto di legge non gli farò certo impedimento, ma a patto che serva di condimento non di sos-

tanza. Perchè, badate, il Van Berghem e i seguaci della scuola giuridica non sono di facile contentatura, e non si appagano di un fondamento astratto di dritto, ma vogliono cercare l'addentellato nel Codice civile.

Il Van Berghem, infatti, desume l'obbligo all'indennità non da un ordine di considerazioni astratte, come quelle seguite dal senatore Auriti, ma dall'indole del contratto di locazione d'opera. Sono le solite reminiscenze dottrinarie, che nel Belgio e nella Francia hanno fatto capolino per opera dei giuristi, in quel periodo in cui si voleva trovare nel Codice civile ad ogni costo la soluzione del grave problema degli infortuni del lavoro.

Il dotto relatore non ignora quante idee più o meno bizzarre furono messe innanzi per giustificare coi criteri del dritto comune l'obbligo a prestare l'indennità anche quando il danno è conseguenza di caso fortuito.

Il Van Berghem, seguendo una di quelle correnti, ammette l'obbligo all'indennità, ma come conseguenza del contratto. Il nostro relatore non va tanto innanzi: è troppo esperto delle nostre tradizioni giuridiche per desumere dal contratto di lavoro, come è contemplato nel nostro Codice, l'obbligo a rispondere del caso fortuito e della forza maggiore. Tolto di mezzo il contratto, la teoria dell'obbligo all'indennità resta campata in aria.

Voi parlate di diritto, di obbligo a prestare l'indennità senza indicare la sorgente, la causa giuridica di codesto diritto.

La responsabilità suppone la colpa: tolta questa di mezzo, vien meno il fondamento giuridico dell'indennizzo, com'è stabilito dal dritto comune. È vero che la legge, che discutiamo impone anch'essa un obbligo; ma è vero altresì che questo non si desume dal criterio giuridico della colpa, vera o presunta, ma da un criterio eminentemente sociale, cioè dalla necessità di provvedere alle conseguenze dolorose de' frequenti infortuni, che sono in gran parte effetto inevitabile dell'organizzazione della industria moderna.

Oltre di chè l'obbligo che noi costituiamo con questa legge non si riferisce all'indennità ma all'assicurazione.

Infatti il disegno ministeriale prescrive l'obbligo all'assicurazione, perchè si può, in nome dell'equità, ed in base al principio del rischio

professionale costringere gli industriali ad assicurare i loro operai, ma non potremmo in nessun caso costringerli ad indennizzare le conseguenze del caso fortuito, come vorrebbe l'onor. relatore.

È questa una pretesa inammissibile, e il migliore argomento per combatterla me lo fornisce lo stesso onor. Auriti quando dice che l'obbligo dell'indennità intanto si può imporre in quanto è possibile l'assicurazione.

Or che cosa è mai codesto diritto, che non si può sperimentare se non intanto e in quanto riesce poco incomodo e sopportabile a coloro, contro dei quali deve esercitarsi?

Se voi dite che l'obbligo all'indennità lo ammettete in quanto è coordinato all'assicurazione, venite senza avvedervene nel nostro sistema, cioè che oggetto della legge dev'essere l'assicurazione, perchè senza di essa voi non ammettereste l'obbligo che con questa legge s'impone all'industria; non l'ammettereste perchè l'obbligo a risarcire direttamente le conseguenze del caso fortuito e della forza maggiore schiaccerebbe l'industria.

Se fosse vero che gli operai avessero sempre e in ogni caso un diritto all'indennità, codesti riguardi di convenienza e di opportunità sarebbero fuori di luogo, giacchè l'esperimento di un diritto non può subordinarsi al comodo altrui. Se ho un credito l'esigo, e la legge deve prestarmi il suo appoggio senza guardare se l'esazione del credito riduce nella miseria il debitore.

Ma quando parlate di equi risarcimenti, di indennità commisurate non al danno patito, ma alla potenza contributiva dell'industria, che deve sopportarli, voi uscite dal campo del diritto e vi trovate in quello dell'equità.

L'ultimo esempio addotto non rincalza certamente la vostra tesi.

Fu ricordato che l'obbligo dell'assicurazione non è assoluto, potendo gl'industriali farsi essi medesimi assicuratori dei propri operai mediante il versamento di un capitale, che risponda al servizio delle indennità nella misura fissata dalla legge.

Comincio dal notare che cotesta facoltà non era scritta nel progetto primitivo. Introdotta di sbieco in via eccezionale, venne allargata esageratamente nella proposta dell'Ufficio centrale, ma non cessa per questo di essere l'eccezione e non

la regola, tanto vero che l'onor. relatore faceva rilevare che se di codesta facoltà usassero ed abusassero gl'industriali, si renderebbe quasi impossibile l'assicurazione, perchè questa è poggiata sui grandi numeri; e se ognuno potesse trovare facile modo di sfuggirvi, le Casse assicuratrici non avrebbero modo di adempiere al loro ufficio.

Lasciamo dunque il campo delle astrazioni, ove ognuno può sbizzarrirsi a suo modo, e guardiamo le cose come sono. Quando questa legge sarà votata, l'industria avrà un peso di più, ma un peso sopportabile, qual è quello dell'assicurazione, non il peso insopportabile delle indennità. L'onere dell'assicurazione potrà essere messo in conto dalle spese di esercizio, il peso della indennità intaccherebbe il capitale.

Ecco perchè voi avete chiesto all'Ufficio di statistica che vi dicesse quale è l'onere che con questa legge s'impone alle industrie nazionali. Se nell'animo vostro fosse prevalso il concetto del diritto assoluto dell'operaio all'indennità, voi non avreste fatto quelle ricerche, imperocchè al concetto del diritto assoluto corrisponde il risarcimento integrale del danno. Quando nel fissare le indennità voi più che all'entità del danno patito, ponete mente all'onere, che potrà venirne agli industriali, voi sostituite ai criteri severi del diritto comune, quelli più miti e più flessibili della pubblica utilità.

Se invece s'impone l'obbligo dell'assicurazione per sovvenire alla sorte misera degli operai, allora è giusto disporre le cose in modo che codesto provvedimento d'equità sociale non schiacci l'industria, perchè facendo altrimenti si riuscirebbe alla strana conseguenza, che per venire in soccorso degli operai e tutelarli contro ai possibili danni degli infortuni, si distruggerebbe l'industria che è per essi sorgente di lavoro e di guadagni.

Ecco, o signori, come si pone la questione; e ridotta in questi termini non vale la pena d'insistere in dissertazioni teoriche, e val meglio discendere senz'altro all'esame degli articoli, dove i principî si vedono nella loro pratica attuazione, ove più che alla scaturigine dell'obbligo saremo costretti a misurarne le conseguenze, e se queste ci sembreranno eque, giuste e adeguate al bisogno sociale, cui vogliamo porre riparo, se giovano agli operai senza rovinare l'industria, allora potremo dare alla

legge il nostro suffragio, soddisfatti di aver provveduto a lagrimevoli miserie senza crearne delle altre.

Gl'industriali avveduti, anche prima che una legge loro ne imponesse l'obbligo, provvedono già spontaneamente all'assicurazione.

Le statistiche della Cassa Nazionale di Milano e quelle delle altre istituzioni consimili, ci dimostrano che non vi è grande industria in Italia, la quale non abbia assicurato i suoi operai, e prima fra tutte l'industria mineraria siciliana, della quale parlò eloquentemente il senatore Majorana.

L'industria delle miniere in Sicilia è quella che dà maggior numero di assicurati, il che torna a lode degli industriali di quella nobile regione, che han dato prova di previdenza e di sollecitudine per quelle misere popolazioni, che si affaticano in così rude e periglioso lavoro.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Non dirò che tre proposizioni.

Per me il diritto non è tutto nel Codice civile; il Codice è il diritto tradizionale codificato, ma al di fuori del Codice si va elaborando un nuovo diritto, secondo i nuovi rapporti che si creano, come nel diritto commerciale, nel diritto internazionale privato.

E se facciamo una nuova legge, questa non crea ma sanziona un diritto preesistente.

I diritti sono dei rapporti; se quindi di regola sono condizionati in senso lato, non assoluti, hanno tutti un'esistenza necessariamente connessa a quel complesso di fatti che ne costituisce la condizione. Da ultimo la facoltà data all'intraprenditore di non pagare il premio di assicurazione sopra una Cassa di assicurazione, ma di assicurare direttamente sopra di sé l'adempimento dell'obbligo dell'indennità legale all'operaio esiste nel progetto ministeriale; noi l'abbiamo ammessa di malincuore, ma la abbiamo più rigidamente limitata.

È il ministro che riconosce che l'obbligo assoluto è di pagare l'indennità, non il premio corrispondente come mezzo a quella indennità.

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori, segretari, di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari, procedono allo spoglio delle urne).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Sull'esercizio dei telefoni:

Votanti	93
Favorevoli	84
Contrari	8
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Convenzione con le società esercenti le strade ferrate per il servizio di navigazione fra Reggio e Messina, in corrispondenza coi treni ferroviari:

Votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bergamo ed altre dieci di eccedere con la sovrapposta ai tributi diretti per l'anno 1892 il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86:

Votanti	91
Favorevoli	75
Contrari	15
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima):

Votanti	93
Favorevoli	85
Contrari	7
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso:

Votanti	94
Favorevoli	84
Contrari	9
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani alle due seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:
Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro;
(seguito).

Legge Consolare.

La seduta è sciolta (ore 6).

Errata. — Nel resoconto della seduta del 19 febbraio: Discussione del progetto di legge: «Organici, stipendi e tasse per gli istituti d'istruzione secondaria classica» (n. 114), sono occorse talune inesattezze.

A pag. 2292 prima colonna, linea 15^a, dove dice « L. 433,600 » deve dire « L. 433,800 » — e nella linea successiva, dove dice « L. 4,486,600 » deve invece dire « L. 4,848,400 »;

A pag. 2298, tabella A, alla sest'ultima linea, ultima colonna (Spesa complessiva) invece della cifra « 433,000 » deve scriversi « 433,800 »;

A pag. 2299, stessa tabella A, dove dice « Reggenti di 1^a classe » deve dire semplicemente « Reggenti » e immediatamente sotto, invece di « Incaricati di 2^a classe » deve dire « Incaricati, di 1^a classe » e poi sotto ancora: « Incaricati di 2^a classe ». E al totale dell'ultima colonna (Spesa complessiva) invece della somma di L. 4,848,400, deve leggersi « L. 4,848,000 ».

Alle tabelle A e B va aggiunta la tabella C seguente citata nell'art. 2 del progetto:

Tabella C delle tasse scolastiche per i licei e ginnasi**Liceo.**

Esame d'ammissione	L. 40
Immatricolazione	» 20
Iscrizione annua	» 60
Esame di licenza	» 75
Diploma di licenza	» 10

Per l'esame di licenza gli alunni delle scuole private pagheranno L. 100.

Ginnasio.

Esame d'ammissione	L. 10
Immatricolazione	» 10
Iscrizione annua	» 30
Esame di licenza	» 40
Diploma di licenza	» 5

Per l'esame di licenza gli alunni delle scuole private pagheranno L. 55.

LXXXVII.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro* — *Parlano i senatori Cannizzaro, Chiaves, Parenzo, Delfico, il ministro di grazia e giustizia ed il relatore senatore Auriti* — *Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 45 pom.

È presente il ministro guardasigilli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

PRESIDENTE. Il signor senatore Ottolenghi si scusa col Senato di non potere intervenire alle sedute per ragioni di salute.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro** »
(N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro.

Come il Senato rammenta, ieri fu iniziata la discussione generale di questo progetto di legge. Do facoltà di parlare nella discussione generale al senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Ai colleghi dell'Ufficio che mi mandarono all'Ufficio centrale debbo alcune franche dichiarazioni.

Io in massima non ho mai negato la equità e la giustizia di imporre alle industrie il carico di risarcimenti parziali a favore degli operai che soffrirono danni personali per effetto del lavoro, quandanche ciò sia avvenuto per cause

inevitabili e senza ombra di colpa di chi dirige l'industria.

Ma nell'Ufficio che mi elesse io manifestai dei forti dubbi sull'opportunità di colmare questa lacuna della nostra legislazione nel momento attuale in cui il nostro paese soffre, non tanto per danni prodotti da lavoro, quanto per mancanza di lavoro sufficiente alle nostre popolazioni.

Io debbo però confessare che mi sono arreso alla opinione dell'onorevole ministro e della maggioranza dell'Ufficio centrale, di cui feci parte, quando si presentarono le cifre che nel progetto mancavano sulle indennità; e mi fu allora dimostrato che il carico dell'industria non era gravissimo, soprattutto se esercitato per mezzo delle Società di assicurazione, e che inoltre molti compensi venivano indirettamente all'industria dalla assicurazione degli operai.

Potè moltissimo sull'animo mio anche un argomento privatamente dettomi dall'onorevole Chimirri, che io credo di non essere indiscreto pubblicare, cioè che era prudente lo affrettarsi a colmare la lacuna della nostra legislazione, riguardo agli infortuni degli operai per cause fortuite, anzichè aspettare che la corrente della opinione pubblica obbligasse a leggi più severe e più gravi per l'industria.

Io ho dunque ammesso il diritto dell'operaio.

alla indennità e l'obbligo dell'industria di provvedervi per mezzo dell'assicurazione.

Non così però sono diminuiti i miei dubbi riguardo alla polizia preventiva delle industrie pericolose che è introdotta in questo progetto di legge, e che è stata rafforzata dall'Ufficio centrale.

Logico il progetto dei miei colleghi. Una volta che si voleva ammettere questa sorveglianza continua sulle industrie pericolose bisognava mettere in testa alla legge questo nuovo carico, e carico molesto per la classe industriale.

Quindi l'Ufficio centrale volle affermare nettamente che questo genere di imprese e di industrie sono soggette a speciale sorveglianza della pubblica amministrazione.

Questo principio era implicito nel disegno di legge ministeriale, e qua e là diversi articoli erano ispirati da questo concetto; non v'è dubbio che l'affermarlo in capo alla legge senza restrizioni ne rende più gravi gli effetti pratici.

Io desidero che i miei dubbi sieno rimossi sugli effetti di quest'obbligo che lo Stato assume di sorvegliare l'adempimento dei regolamenti di tutte le varie industrie pericolose.

Mi affretto a dire che riconosco l'utilità di obbligare le industrie ad avere dei regolamenti per prevenire i disastri. Non mi occupo, per ora, del modo come siano fatti e da chi.

Ma io ho sempre creduto, ed anche l'ho manifestato nell'Ufficio centrale alla presenza del ministro, che la guarentigia maggiore dell'adempimento di questi regolamenti sia l'utilità che dà ai fabbricanti ad agli industriali medesimi.

Questi regolamenti costituiscono una guarentigia che li salva dall'accusa di colpa.

Un industriale il quale segue scrupolosamente i regolamenti che sono fatti per prevenire gli infortuni, quando questi avvengono, non ostante la sua diligenza, egli non può essere accusato di colpa, mentre se questi regolamenti non esistessero, l'autorità inquirente deve ricercare se vi è o no la colpa. Per chi ha un regolamento osservato fedelmente, basti che dimostri che il regolamento è stato osservato perchè la colpa grave o lieve sia esclusa.

Ora questa guarentigia, che l'osservanza dei regolamenti dati esonera gli industriali dalle responsabilità civili e penale, è per me la gua-

rentigia maggiore che quel regolamento sia osservato.

E quando non è stato osservato, il primo infortunio che capita, farà pagare più caro che non fanno le vostre multe all'industriale la sua negligenza nel curare l'adempimento delle regole che mirano a guarentire lui e gli operai.

Di più qualche altra disposizione che era nel progetto ministeriale contribuisce efficacemente a quest'effetto, nel caso cioè che l'infortunio fosse avvenuto per trascuranza di regolamenti l'industriale dovrebbe restituire alla Cassa di assicurazioni tutte le indennità pagate: così lo industriale che era stato negligente nell'osservare i regolamenti si trovava addosso la responsabilità civile e penale da un lato, e dall'altro la responsabilità finanziaria verso la Società.

Questo era sufficiente a guarentire l'adempimento dei regolamenti.

Invece, ammesso l'obbligo che lo Stato si assume di sorvegliare lui l'adempimento dei regolamenti, obbligo contenuto nel progetto del ministro, e più esplicitamente affermato nel progetto dell'Ufficio centrale, il Governo dovrà esercitare una sorveglianza continua per mezzo d'ispettori, dovrà perciò assumere una grave responsabilità.

Fino a che si parla d'industria mineraria, di miniere e di cave, la legge attuale provvede assai più largamente che questa.

Ed anzi su questo proposito io pregherei il sig. ministro di volere ben chiarirci nel corso della discussione, se questi articoli che comprendono le cave e le miniere fra tutte le altre industrie pericolose diminuiscono le attribuzioni che dalla legge speciale mineraria sono date al Governo ed agli ingegneri delle miniere. Ivi trattandosi d'evitare grandi disastri e guasti del territorio, le attribuzioni sono larghissime. E quelle che sono date da questa legge non farebbero che diminuire, restringere le attribuzioni che le autorità minerarie hanno nel vigilare l'esercizio delle cave e delle miniere.

Voi volete estendere quest'obbligo di sorvegliare dalle miniere alle altre industrie; e mi spiego sull'obbligo. Quando avete una legge la quale dice: « il ministro invigilerà, per mezzo d'ispettori, ecc. », il ministro ha l'obbligo di farlo; ha l'obbligo e cade sul Governo, una

grande responsabilità nel non farlo convenientemente.

Tutte le volte che un infortunio avverrà e che avverrà per trasgressione del regolamento, l'opinione pubblica chiamerà in colpa il ministro che non ha sorvegliato, giacché era suo dovere di sorvegliare per effetto di questa legge.

Io non so se ciò convenga al Governo che per l'adempimento del regolamento avrebbe tutt'altra garanzia, che quella d'intromettersi personalmente, e assumere lui una partecipazione nella responsabilità degli infortuni.

Per evitare questa responsabilità io vorrei sapere se il ministro si sia fatto un concetto dell'organico degli ispettori che occorrerebbero per questa sorveglianza, non annuale, ma di quei quasi giornaliera, continua.

Sorveglianza che secondo il mio concetto sgraverebbe una parte di responsabilità dell'industriale, perchè se un ispettore nelle sue visite non avrà avvertito una trasgressione del regolamento, avrà dato all'industriale un mezzo di difesa nel caso di infortunio prodotto da quella trasgressione, e una parte di responsabilità dell'industriale cadrà sulle spalle del Governo.

Le ispezioni alle industrie pericolose, eccettuate le minerarie, io credo, saranno meno efficaci per l'adempimento di questi regolamenti, che le garanzie che provengano dall'interesse stesso dell'industriale.

Quale sarà il numero degli ispettori?

Io vorrei che il ministro facesse una rassegna delle numerose industrie pericolose, eccettuate le cave e le miniere, che hanno un corpo speciale per la sorveglianza, e vedrebbe che richiederanno un numero di ispettori considerevole.

Lo ripeto, quelle ispezioni sono molto meno efficaci, di quello che non siano gli effetti dell'inadempimento dei regolamenti.

Giova dunque che il ministro dimostri anche che il numero di ispettori per adempiere davvero l'obbligo assunto della sorveglianza non sia un grave carico finanziario. So bene che la questione finanziaria è secondaria in questo importante argomento; ma pur ne va tenuto conto.

Questa sorveglianza di agenti governativi è per molestissima per gli industriali; e non vi si

dovrebbe ricorrere se non in casi di assoluta necessità.

Senza guardare a qualcuno dei colleghi qui presenti, conosco persone le quali hanno abbandonato il pensiero di esercitare alcune industrie che per leggi fiscali richiedono l'intervento degli agenti governativi, i quali poi sono molto più fastidiosi, quando l'industria è basata sopra un segreto, non perchè essi possano o vogliano coscientemente propalarlo, ma perchè è sempre possibile che questi agenti, parlando con i terzi, diano luce a qualcuno per imitare l'industria.

Per queste ragioni io sarei propenso a togliere dal progetto la sorveglianza degli ispettori governativi, mantenendola soltanto in casi gravi. Ho voluto fare queste osservazioni, per rendere conto dell'opera mia a quei colleghi dell'Ufficio che, certo senza mandato imperativo, mi elessero a far parte dell'Ufficio centrale, conoscendo i dubbi che io aveva sull'opportunità della legge.

Pel progetto ministeriale la questione della sorveglianza è rimandata all'art. 16 mentre nel progetto dell'Ufficio centrale, è posta ed in modo grave nel primo articolo; ma dall'art. 16 e dal contesto della legge apparisce che la visita degli ispettori era principalmente rivolta ad accertarsi che l'assicurazione era stata fatta in proporzione del numero degli operai; come cosa sussidiaria l'ispettore verificava anche se il regolamento era osservato; ma chi legge quell'articolo considera il posto che ha nella legge ne rileva il concetto che lo Stato non assumeva intera la responsabilità di sorvegliare la osservanza continua dei regolamenti, ma soprattutto si assumeva l'obbligo di sorvegliare che le assicurazioni siano fatte.

Mentre nel progetto dell'Ufficio centrale, avendo affermato in testa alla legge che lo Stato assumeva l'obbligo di vigilare le industrie pericolose, ed immediatamente dopo indicando che ciò si deve fare con le ispezioni di agenti governativi, è chiaro che intende che lo scopo principale di tali ispezioni debba essere la ricerca se i regolamenti, redatti o approvati dal Ministero, siano o no osservati.

Per queste ragioni a me pare che la proposta dell'Ufficio centrale, perfettamente logica, una volta che si trattava di stabilire una polizia preventiva dei lavori pericolosi, accentua

di più del progetto ministeriale la responsabilità che il Governo assume, e la rende perciò più grave.

Senatore CHIAVES. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CHIAVES. Mi permetto, o signori, di sottoporre al Senato brevi considerazioni, e oserei dire anche una proposta, la quale però mi riservo di presentare o no quando avrò udite le risposte tanto del signor ministro, che dell'Ufficio centrale.

Noi siamo, o signori, in una condizione assai grave, in faccia a questo progetto di legge. Sappiamo che v'è un concetto fondamentale sul quale dissentono e in modo abbastanza reciso il Ministero e l'Ufficio centrale. È un concetto direttivo il quale in più luoghi del progetto dovrà sorgere ed essere applicato.

L'onor. ministro ha detto che quando sarà risolta questa quistione, sarà facile coordinare un progetto con l'altro, ed anzi si è perfino impegnato, e davvero riconosco la difficoltà del compito, a dividere il suo progetto in tanti capitoli, come è diviso il progetto dell'Ufficio centrale, e di intitolare le diverse parti con le stesse intitolazioni dell'Ufficio centrale.

Non so se questa difficoltà si possa superare; io la credo superabile difficilmente.

Il fatto però è che in un concetto direttivo il quale dovrà regolare le sanzioni di questa legge sono in disaccordo il ministro e l'Ufficio centrale.

Il concetto è questo.

Il diritto comune quando si tratta d'infortuni nel lavoro deve imperare soltanto sul dolo, oppure non anche sulla colpa grave?

Il ministro ed il relatore dell'Ufficio centrale hanno molto perspicuamente spiegato l'opera loro, il rispettivo progetto, ma questa spiegazione appunto ci ha dimostrato che l'estendere il diritto comune o fino al dolo, o fino alla colpa grave, produce una necessaria diversità di importanti disposizioni di questa legge, vuoi sui criteri che vorranno esser seguiti per determinare come debbano esser fatti i regolamenti, vuoi sopra gli effetti dell'assicurazione i quali naturalmente debbono cambiare sia che il diritto comune rifletta soltanto il dolo, sia che rifletta anche la colpa grave. Finalmente poi deve questa diversità di concetto sentirsi soprattutto laddove si vorrà vedere che cosa debba

essere lasciato nella legge, che cosa debba essere lasciato nel regolamento.

Quindi io mi era posto questa questione:

Non sarebbe meglio risolvere qui la questione con un ordine del giorno, perchè così fosse semplificata la questione, e si sapesse su quale base si fa la legge, e non si dovessero forse, ad ogni piè sospinto, incontrare delle difficoltà gravi?

E mi pare qualche cosa di simile fosse adombrato ieri dallo stesso onor. senatore Vitelleschi, quando interloquì a questo proposito.

Io dico subito che nella questione se il diritto comune debba limitarsi al dolo, oppure estendersi alla colpa grave, avendoci pensato un poco sopra, ho concluso che non poteva altrimenti che limitarsi al dolo, e che la colpa grave doveva seguire anch'essa gli effetti dell'assicurazione contemplata in questa legge.

Il ministro e il relatore dell'Ufficio centrale, spiegando il loro progetto, ci hanno detto: questo è un progetto il quale ha per scopo prima di tutto la tutela dell'operaio, la preservazione della sua salute e della vita sua, dagli inconvenienti e pericoli delle industrie fra cui è obbligato a lavorare.

Mezzo di previdenza effettiva in ordine al risarcimento del danno in caso d'infortunio, è l'obbligo dell'assicurazione dell'operaio per parte del padrone.

Quest'obbligo dell'assicurazione, hanno detto tanto l'uno come l'altro, vi raffigura una transazione.

L'operaio avrà acquistato diritto ad un risarcimento qualsiasi, anche quando trattasi di caso fortuito o di forza maggiore, e d'altra parte rinunzierebbe al completo risarcimento, cui potrebbe aver diritto, nei pochi casi in cui si tratta d'infortuni dei quali dovrebbe rispondere qualcuno.

Dunque, stabilita l'idea della transazione, che cosa importa vedere? Fino a qual punto si possa transigere, ed a me sembra possibile, se la colpa grave possa formare oggetto di transazione, in quanto ha tratto agli interessi privati, e se sì in allora ecco spiegato il perchè io abbia creduto di aderire all'opinione dell'onorevole ministro.

Del dolo non è a parlarsi, poichè sul dolo e sui suoi effetti, non si può e non sarebbe nè

razionale nè morale ammettere transazione a priori.

Ma la colpa, o signori, chiamatela grave, chiamatela lieve, chiamatela lata, è sempre della stessa natura.

Per me la massima *culpa lata dolo aequiparatur* è una massima che non mi ha convinto mai; mi vi sono inchinato quando l'ho trovata nella legge scritta, ma come massima *in iure constituendo* non mi vi sono accconciato mai.

La colpa ha i suoi caratteri che la diversificano sostanzialmente dal dolo.

Nella colpa, qualunque ne sia il grado, vi è sempre la mancanza di pienezza di volontà, il caso vi ha la sua parte, ed anche la buona fede.

Per conseguenza io credo che sopra questa questione della colpa grave, la transazione si possa *a priori* presumere nell'accettazione che l'operaio fa dell'assicurazione che ha fatto per lui il suo padrone.

Ecco perchè io mi sono schierato fra coloro i quali, coll'onor. ministro, credono che questa transazione possa comprendere anche la colpa grave.

D'altronde l'operaio ci guadagna senza dubbio. L'operaio, per mezzo di questa transazione, guadagna l'80 per %, poichè, se le proporzioni indicate dall'onor. ministro, sono vere ed io le credo tali, se è da attribuirsi alla forza maggiore o al caso fortuito il 10 per cento degli infortuni ed altro 10 per cento è da attribuirsi a quegli infortunii per dolo che debbono essere lasciati al diritto comune, il rimanente a cui rinunzierebbe per gli effetti dell'assicurazione ha molto largo corrispettivo.

Ma poi ci sarà sempre la gran questione ed il gran vantaggio della semplificazione, poichè la graduazione della colpa è sempre di difficile discussione. Ma a questo proposito dice l'Ufficio centrale.

Io prendo il Codice penale e vedo a cagion di esempio, che vi sono delle colpe che non possono formare oggetto che di azione privata, e ve ne sono di quelle che possono essere di azione pubblica.

Quindi la differenza tra maggiore e minore gravità della colpa è abbastanza palese e facile a stabilire.

Abbiamo poi la cosa giudicata, mi dice an-

cora l'Ufficio centrale, ed è solo dopo una sentenza penale che si determineranno gli effetti della colpa grave, perchè ammette soltanto la colpa grave sottoposta al diritto comune, quando vi sia una cosa giudicata che, secondo il Codice penale, stabilisca la gravità della colpa.

Or bene, signori, la colpa non cambia natura, nè per la distinzione dell'azione privata, dall'azione pubblica, nè per l'intervento della cosa giudicata.

Ciò che è colpa, ha sempre i suoi caratteri di colpa, e non potrà mai confondersi col dolo: qualunque il grado di colpa, esso fa sempre luogo a questo dubbio, se l'infortunio potrà o non potrà succedere.

Per questa ragione, io credo che nemmeno i criteri seguiti dall'Ufficio centrale a questo proposito potrebbero farmi rimuovere dalla opinione che la colpa grave non possa essere governata dal diritto comune, ma debba seguire gli effetti dell'assicurazione contemplata da questa legge.

Abbiamo sentito anche dirci (però questo ha poco valore), ma come volete che in un caso di colpa grave, quando si tratta di condanna a pene corporali, a limitazione di libertà individuale, una sentenza porti pena e non porti la condanna ai danni? Mentre non solo secondo i principi di diritto, ma anche secondo la legge scritta, secondo la procedura penale è detto che ogni sentenza dà luogo ai danni, si intende quando danno vi sia?

Ma l'Ufficio centrale sa meglio di me che in fatto di interessi civili relativamente anche a gravissimi reati, tante volte succede che il magistrato non trova luogo a pronunciare relativamente ai danni perchè prima della sentenza sarà intervenuta una transazione la quale non è vietata per quanto siano gravi i reati di cui si parla; e naturalmente il magistrato in tal caso non ha più da pronunciare in proposito.

Così nei casi di infortunio nel lavoro, potrà il magistrato, quando abbia dichiarato la pena (poichè non è mai il caso di transazione sulla pena) pronunciare eziandio che quanto ai danni provvede la legge sugli infortuni nel lavoro, per mezzo dell'assicurazione.

Ora dunque, o signori, io mosso sempre da questa preoccupazione, che, quando incomincerà la discussione degli articoli importi avere un concetto direttivo che ci ponga nelle nostre

deliberazioni, mi sono domandato chi me lo dirà?

Me lo dirà il Senato, il quale deve decidere se crede che gl'infortuni nel lavoro avvenuti per dolo debbano essi solo essere regolati dal diritto comune, oppure anche debbano esserne regolati gli infortuni avvenuti per colpa grave.

Io avevo formulato una proposta in questo senso: « Il Senato dichiarando esperibile l'azione per risarcimento a norma del diritto comune solo nei casi d'infortunio per dolo, e ritenendo bastevoli gli effetti dell'assicurazione contemplata in questo disegno di legge al risarcimento per ogni altra causa d'imputabilità, passa alla discussione degli articoli. » Però non lo presento per ora, attendendo gli schiarimenti che l'Ufficio centrale sia per favorirmi. Frattanto però mi ricordo di un'osservazione fatta dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale colla quale egli ragionava così: Voi avete, per esempio, un operaio che ha trascurato qualche cosa del suo ufficio in modo tale da produrre un disastro che fu causa di rovina a tanti suoi compagni, e volete che quest'operaio partecipi ancora al beneficio dell'assicurazione, e non vorrete che gli altri operai abbiano azione contro di questo? Io faccio osservare all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale che gli altri operai avranno perfettamente azione contro il compagno e in forza del diritto comune. Se è vero che il compagno per sua grave colpa li ha messi in cattive condizioni, non avranno già da invocare questa legge, ma invocheranno la legge comune. L'operaio che reca danno ai compagni non è mica lui l'assicuratore; il caso suo nulla ha a che fare con questa legge.

Quindi la specie invocata dall'Ufficio centrale, mi pareva che fosse assolutamente estranea alla discussione della quale oggi ci occupiamo, e non dovesse punto pregiudicare alle ragioni del diritto comune, il quale può essere sempre invocato da quegli operai che per colpa grave di un compagno fossero stati ridotti in cattive condizioni.

Mi si disse che la mia proposta era forse inopportuna, o almeno che se ne poteva far senza, perchè negli articoli del progetto vi sono disposizioni sulle quali verrà opportuna questa questione del dolo, o della colpa grave, e ciò appunto sull'art. 6 dell'Ufficio centrale.

Io non so se quando arriveremo all'art. 6 che è quello sul quale pare che l'Ufficio centrale ed il Ministero facciano assegnamento perchè là debba la questione risolversi, non so, dico, se prima d'arrivarvi non ci troveremo già incagliati, inceppati da questa grave e sostanziale divergenza.

Non so se i primi cinque articoli potranno dirsi affatto immuni dall'influenza di questa questione capitale, perchè, ripeto, questa è questione che deve avere influenza e sugli effetti dell'assicurazione e sui criteri i quali vogliono essere determinati per stabilire come deve farsi il regolamento, e poi anche per sapere che cosa si debba mettere nella legge, che cosa lasciare ai regolamenti.

E bisognerà certamente mettere nella legge qualche cosa di più nel caso che la colpa grave fosse sottratta al diritto comune.

Ad ogni modo udirò le spiegazioni che vorrà favorirmi l'egregio relatore dell'Ufficio centrale per sapermi regolare riguardo a questa presentazione dell'ordine del giorno, cui ho accennato.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. La gravità di questa legge ci viene dimostrata dalle difficoltà che, non soltanto in Italia, ma anche all'estero, i più insigni pubblicisti, che si sono occupati della materia degli infortuni nel lavoro, hanno trovato per concretare determinate idee e principi positivi.

Nei congressi che si sono tenuti, si è tentato senz'ancora riuscirvi di avvicinarsi a formole generali applicabili ad ogni paese.

Noi chiamati a legiferare sulla materia, dopo aver vagato ora nel campo giuridico, ora nel campo sociale, ed ora nel campo economico, siamo giunti ad escludere le soluzioni vulneratrici dei principi giuridici, per trattare la questione da un punto di vista assolutamente sociale; così l'onorevole Chimirri ha presentato un progetto circoscritto a provvedimenti d'indole puramente economica, puramente sociale, abbandonando il concetto dell'inversione della prova, su cui si fondava il progetto Grimaldi, e intorno a cui tanto si discusse.

Portato però il progetto Chimirri dinanzi all'Ufficio centrale, ecco risorgere le questioni di diritto, ed insinuarsi in questo sedicente campo sociale, ed impedire un accordo, che in

così grave materia era pur desiderabile, tra Ufficio centrale e ministro.

Nuove modificazioni portò il ministro al suo progetto primitivo, dopo gli studi dell'Ufficio centrale, ed oggi sono dinanzi a noi tre progetti, accompagnati da una magistrale relazione dell'onorevole senatore Auriti, da una monografia veramente perspicua, della cui conoscenza siamo debitori alla diligenza dell'Ufficio centrale e a cui perciò è dovuto un ringraziamento, la monografia del signor Dejacq, e siamo di fronte ad un autorevole scritto del senatore Massarani.

Eppure con tutto questo materiale, che abbiamo appena avuto il tempo di scorrere, ci troviamo a discutere con molta peritanza tra quanti siamo preoccupati della questione.

Tra i più preoccupati pongo me stesso, che ho avuto l'onore altre volte di sorgere nella Camera elettiva, a combattere, più le tendenze, che le concrete disposizioni rivelateci da questa sedicente legislazione sociale, che ci viene ammanna dai ministri.

Queste tendenze a voler presentare come un insieme di rimedi sociali, che risponda a certe aspirazioni, rimaste da secoli inconcrete, con provvedimenti concreti, turbano la calma discussione di misure, le quali non hanno punto origine da condizioni economiche affatto eccezionali, o dal bisogno di sovvertire, quasi ritenuti erronei principi economici sempre veri, ma piuttosto in rapporti che, pur essendo sempre esistenti, si sono tutt'al più resi più complicati e più difficili col maggiore sviluppo della civiltà e del progresso. Così di fronte a questo progetto vi è dissenso fra l'Ufficio centrale e il Governo, che non mi sembra si limitj, come disse il senatore Chiaves, alla questione se per la colpa grave l'operaio assicurato debba o no perdere il diritto all'indennità!

Questo non è che un incidente secondario nella discussione, che potrà avere una certa importanza, ma che esamineremo a suo tempo.

Noi siamo di fronte a un dissenso ben più grave, che basta a caratterizzare due diverse scuole. Il concetto, che secondo l'Ufficio centrale deve informare la legge, è giuridico, e l'egregio relatore, pur rendendo omaggio a quei sentimenti d'equità, per i quali è desiderabile che gli attriti fra le varie classi sociali siano composti, non intende affatto che la legge ab-

bia il suo fondamento in una soddisfazione a darsi alle così dette teorie sociali, che mirano a sovvertire i principi economici e giuridici, a cui serba fede. La ragione giuridica della presente legge, secondo l'egregio relatore, sta in ciò: il lavoro è a totale vantaggio del proprietario dell'industria; è giusto quindi che egli, che ritrae il profitto dal lavoro, provveda con un contributo a riparare parzialmente al danno che l'operaio risente dall'infortunio.

Il Governo dice: Non è questo il concetto dal quale noi moviamo: noi intendiamo di fare un provvedimento d'indole sociale, noi vogliamo eliminare gli attriti fra capitale e lavoro, vogliamo ristabilire la pace fra gli operai e gli industriali, vogliamo provvedere a che le cause continue di lotta esistenti tra questi due coefficienti importanti del lavoro siano il più possibile eliminati. Quindi occorre una serie di provvedimenti, di cui questo che vi presentiamo non è che uno, senza punto badare se questi provvedimenti abbiano nel diritto comune un fondamento o vi contraddicano. Ed è questa serie di provvedimenti che si battezza col nome di legislazione sociale. E non è che un incidente, una parte di questi provvedimenti, quello che riguarda l'assicurazione degli operai contro gli infortuni nel lavoro.

Voi vedete che il concetto è essenzialmente diverso, e che siamo di fronte proprio, com'io diceva, a due scuole: l'una che a queste tendenze di legislazione sociale non intende di rendere tributo, e si limita a volere, ove si verificino inconvenienti, in una come in un'altra materia, il legislatore abbia a provvedervi ispirandosi sempre a concetti giuridici, a ragioni di diritto. Questi inconvenienti possono oggi verificarsi nei rapporti tra il capitale e il lavoro, come domani possono sorgere tra la proprietà e l'industria. Colla scorta dei principi di diritto, il provvedimento dell'autorità legislativa può risolvere il contrasto, evitare l'attrito. L'altra scuola invece, a cui il Governo rende omaggio, è quella che fa battezzata col nome di socialismo di Stato, per il quale altrove con una completa legislazione, non ispirata a concetti giuridici, ma di opportunismo coattivo, si è creduto di arrivare alla pacificazione sociale. Questa scuola attribuisce allo Stato diritti, ingerenze, attribuzioni, potestà di legiferare, di sorvegliare, di dirigere, di regolamentare,

di imporre, di amministrare, di regolare la produzione, il consumo, la distribuzione delle ricchezze, secondo criteri livellatori, arbitrari, ispirati ad un ideale di giustizia così assoluto da riuscire completamente anti-giuridico ed anti-liberale.

Ora, io a queste tendenze per quanto modestamente messe innanzi come ispiratrici della nostra legislazione sociale, non so rendere omaggio, perchè io le credo fatali, esiziali alla libertà.

Io sono un vecchio ed impenitente liberale; ditemi anche liberista, con la frase che si adopera oggi per indicarci, quasi spregiativamente, ma io non ho fiducia nella onnipotenza, nella sapienza del Governo. Non parlo, s'intende, del Governo attuale, ma del Governo come ente; non credo alla utilità della ingerenza governativa, non credo alla sua efficacia. Io credo sempre vera la vecchia teoria, che quanto meno il Governo s'ingerisce nei rapporti sociali, tanto meglio si sviluppa la prosperità pubblica. Io credo sempre vera la vecchia teoria che la libertà è il miglior balsamo alle ferite che può portare la libertà.

Sono teorie vecchie alle quali resto fedele, e nelle quali credo di trovarmi in buona compagnia, con autori modernissimi. Io sottoscrivo a tutte le osservazioni, a tutte le critiche che con tanta acutezza a coteste tendenze che si dicono moderne muove l'Herbert Spencer, e nulla finora è valso a convertirmi. Io credo che una gran parte dei mali sociali dipenda appunto dall'azione del Governo, poichè tutto ciò che il Governo fa, ordinariamente fa male. Su cento leggi che votiamo, novanta sono imperfette e cattive.

Voi vi lagnate delle misere nostre condizioni sociali e scimiettate l'ignorante che, sobillato o spontaneo, accagiona dei suoi mali ciò che più immediatamente cade sotto i suoi sensi.

Il Governo ha la forza, il Governo dispone di larghi mezzi, il Governo può rimediare alla miseria dell'uno, e quell'uno lo accusa di lasciarlo perire, e lo maledice perchè non lo soccorre.

La grandine colpisce i raccolti, il Governo deve aiutare il proprietario. Il vino non si vende, si domanda al Governo d'impiantare le cantine all'estero e di portarvi gratuitamente la merce invenduta. L'industria è mal piantata,

si domandano i dazi al Governo. Il Governo deve far tutto, a tutto provvedere. Qual meraviglia che al Governo domandino sussidi e provvedimenti le moltitudini educate a questa scuola!

Se si analizza l'azione del Governo in ciò che è pur sua funzione naturale, non vi è cittadino che non abbia un largo contingente di censure a muovergli. Eppure ogni cittadino lo invoca e lo spinge ad assumere ingerenze ed uffici che escono dalla sfera delle sue naturali attribuzioni. Nessuno pensa, che ogni ingerenza governativa è necessariamente una limitazione della libertà altrui, è una violazione del diritto.

Se coloro, i quali tanti rimedi chiedono al Governo per i loro mali presenti, cominciassero dal considerare, che in questi mali ha una parte considerevole il Governo stesso colla sua grande politica, con le sue grandi armate, con le sue grandi navi (s'intende che io parlo in generale, non già per l'Italia d'oggi, dacchè si comprende che l'Italia non può disarmare quando tutti gli altri Stati sono armati); se considerassero come si esplica l'azione governativa in ciò che è il suo fine e la sua ragione d'essere, essi troverebbero ragioni esuberanti di discostarsi da tutte quelle teorie, che domandano al Governo ciò che egli non può dare.

Imperocchè si vedrebbe che, se i fini propri del Governo sono di provvedere alla sicurezza interna ed estera, di provvedere all'amministrazione della giustizia, si vedrebbe che anche tutto questo il Governo fa male, lo fa in modo da essere una delle cause più dirette di tutti quei mali di cui si lagna la società. Sono i Governi che mantengono uno stato di cose che la ragione comune, il diritto imporrebbero di modificare. Alla sicurezza estera provvedono cogli eserciti e le armate; eserciti e armate che obbligano ai grandi prestiti, i quali a lor volta obbligano alle grandi imposte; e per provvedere alla tutela interna ci obbligano a tutto un organismo complesso, organizzano tutta una imponente macchina burocratica, con mezzi di governo costosissimi.

E la burocrazia ha per necessità intrinseca la tendenza a tutto invadere, sorvegliare, ispezionare. Essa acquista facilmente la coscienza di saper essa sola a tutto provvedere.

E dapertutto arrestra l'operosità individuale e conduce l'azione dello Stato ad insinuarsi in tutti i rapporti della vita, dell'attività cittadina, per modo che di libertà non resta che l'apparenza e il nome.

Se considerassero questi fatti d'indole generale, coloro che domandano allo Stato (non solo ch'esso provveda a ciò a cui, pur essendo proprio della sua indole così male provvede) ma che domandano allo Stato di ingerirsi e provvedere a tutti i rapporti della produzione, del consumo, della distribuzione delle ricchezze, ai rapporti tra industriali e operai, e che so io, coloro che domandano tutto questo al Governo si asterrebbero forse dal farlo, perchè anche queste ingerenze nuove non possono dare che frutti pessimi.

È per tuttociò che io non mi sento di trovarmi d'accordo col Governo, ad onta che qui si tratti non di un grande problema, ma di una leggina ed è per tuttociò ch'io non posso accettare il concetto ispiratore da cui il Governo dice di muovere.

Per me socialismo e democrazia non sono stati mai termini affini; non è che nella confusione delle idee e delle lingue che domina in certi paesi che si trova una connessione tra queste due cose così completamente diverse. Per me i socialisti dovrebbero essere molto migliori alleati per certi partiti conservatori, i quali, ispirati non so se a sentimenti di paura o a sentimenti di diffidenza verso tutto quell'elemento veramente liberale che è costituito dall'intelligenza, dalla scienza, dall'industria, dalla finanza, crede di conciliarsi i voti delle masse, promettendo e presentando proposte che amano chiamare d'indole sociale, creando con ciò ed incoraggiando aspirazioni e con esse uno stato di cose che può divenire pericoloso.

Detto ciò, per ciò che riguarda il concetto ispiratore del Governo nella presentazione di questa legge, io mi permetto di fare qualche osservazione d'indole più speciale.

Io non respingo il concetto dell'assicurazione contro gl' infortuni del lavoro, ma a mio avviso l'Ufficio centrale ha voluto concedere un po' troppo alle tendenze del Governo, ed ha avuto in compenso che il Governo, non contentandosi delle concessioni fattegli, vorrebbe strappare qualche altra cosa al Senato.

L'Ufficio centrale ha voluto dare alla legge

una base giuridica, ed ha detto: se è vero che il lavoro pericoloso profitta al capitalista, all'industriale, è giusto che questi dedichi una parte del profitto a compensare l'operaio, quando avvenga un infortunio del quale l'operaio resti vittima.

E fin qui si può anche trovarsi consenzienti nella legge.

Però nella sua applicazione, l'Ufficio centrale invade il campo del Codice civile e lo modifica: e cosa curiosa, che l'intacca precisamente a danno di quella classe operaia che il ministro con la legge vuole proteggere.

Ed è il ministro stesso che ha insistito in questa proposta di modificare il Codice civile.

Il ministro è partito da un concetto di transazione in rapporti regolati dal Codice civile.

Io vi cedo, dice il ministro, un briciolo di Codice civile, purchè voi mi diate un briciolo dei vostri concetti liberali e delle vostre ragioni giuridiche, e facciamo insieme questo *pot-pourri* che si chiama legislazione sociale.

Il Codice civile, fino ad ora tutelava l'operaio colle disposizioni contenute negli articoli 1151 e 1153; e lo tutelava largamente dal punto di vista giuridico, perchè concedeva il diritto alla rifusione del danno per dolo, per colpa grave, per colpa lieve, per la colpa in eligendo, per tutto ciò che veniva fatto dai commessi, dai dipendenti, dai parenti di cui si ha la tutela e la cura, dagli incaricati; stabiliva insomma largamente la responsabilità del committente.

Ma, si diceva, il Codice civile non è sufficiente a garentire l'operaio.

Perchè ad ogni infortunio, la ricerca della colpa o la prova di questa colpa è faticosa, lunga e dispendiosa.

E appunto la relazione che ci è stata distribuita dal sig. Dejacque con molta eloquenza tratteggia e dipinge le condizioni dell'operaio che è vittima di un infortunio sul lavoro, di fronte alle difficoltà processuali.

E si diceva, rimanendo sempre nel campo giuridico, se la ragione per cui le disposizioni larghissime che sono proprie dei Codici francesi e italiani, relativamente all'azione aquiliana; se le disposizioni che nel nostro Codice sono scritte agli articoli 1151 e 1153, sono di difficile attuazione per la povera vittima dell'infortunio, perchè incombe a lei raccogliere

le prove della colpa e di farle valere in giudizio, colla spesa relativa e colla relativa perdita di tempo, invertiamo la prova, e stabiliamo che ogniqualvolta succeda un disastro si debba ritenere *a priori* colpevole il proprietario, l'industriale, e a lui incomba, se vuol esser liberato della responsabilità, il carico della prova negativa, che cioè non ha omesso tutte quelle diligenze che erano necessarie e proprie della industria che esercita per evitare il danno; provi egli che l'infornuto sia il frutto di forza maggiore o di caso fortuito.

Questo concetto, che informava il progetto Grimaldi e che fu anche in altri paesi adottato, è già stato largamente combattuto ed ora è abbandonato.

Si viene avanti ora col progetto della assicurazione obbligatoria. Corrispettivo dell'assicurazione obbligatoria è la riduzione di un importante numero dei casi, in cui per il Codice civile si fa luogo all'azione di indennizzo. Quando voi escludete l'azione di indennizzo proveniente da un fatto imputabile all'imprenditore o all'industriale, per la sua colpa lieve o lata, quando togliete la sua responsabilità per moltissimi casi di infornuto, e date invece la sola azione di indennizzo verso la Società di assicurazione nei limiti ristretti che le tariffe della Società stabiliscono, e sempre parziali come è parzialmente stabilito nella vostra legge, voi non fate certamente gl'interessi degli operai.

Onorevole ministro, è questa la legislazione sociale a beneficio delle classi lavoratrici che ci raccomandate?

Io che ancora mi lascio regolare, per quanto posso, dal filo della logica avrei detto: inversione della prova no, per tutte le ragioni che sapete; assicurazioni obbligatorie comprendenti tutti gl'infornuti, con lo abbandono dell'azione di risarcimento nei casi di colpa no, perchè invece di vantaggiare danneggia l'operaio, perchè restringe i casi previsti dagli articoli 1151, 1153 del Codice civile.

Che cosa si lamenta nell'applicazione di questi articoli?

Che è troppo dispendiosa la procedura e troppo lunga e difficile; e che oltre a ciò non ammette indennizzo nei casi fortuiti e nei casi di forza maggiore; ebbene, quali potevano essere i provvedimenti?

A me parevano semplici.

Troviamo noi necessario che, mentre tanti altri rapporti soggetti al caso fortuito ed alla forza maggiore non danno azione di risarcimento, pur tuttavia per le industrie che hanno in sé qualche cosa di pericoloso si debba far qualche cosa per gli operai addetti ad esse, perchè sia un pericolo anche sociale che, quando grandi disastri succedano, non vi sia modo di riparare ai danni da loro e dalle loro famiglie risentiti, perchè d'altronde queste terribili miserie finiscono direttamente o indirettamente a gravare sia sui bilanci comunali, sia su quelli dello Stato, sia su quelli degli stessi industriali, che per questi casi si abbia a trovare qualche provvedimento? Facciamolo.

Facciamo appunto una legge colla quale diciamo: gli operai i quali lavorano in un'industria pericolosa siano assicurati per i casi di forza maggiore e per i casi fortuiti, e il carico di quest'assicurazione sia pure a carico di coloro che ne impiegano l'opera, perchè, come dice l'Ufficio centrale, ciò si connette ad un concetto giuridico e di giustizia. Ma fermiamoci lì.

In quanto riguarda tutti gli altri casi regolati dal Codice civile, se non volete fare il danno degli operai stessi lasciateli come sono, tutto al più facilitate l'esperimento della loro azione in confronto dei responsabili.

Date, per esempio, a questa Cassa d'assicurazione che volete istituire per rispondere dei casi fortuiti, date, dico, a lei l'incarico di considerare provvisoriamente nei riguardi e nei rapporti cogli operai ogni disastro come prodotto dal caso fortuito all'effetto di corrispondere immediatamente i sussidi, di cui l'operaio ha bisogno, ma poi codesto Istituto apra la sua inchiesta, ed inizi eventualmente il procedimento per far pagare chi è responsabile secondo il Codice civile, che non ha alcuna ragione di essere modificato. Ecco trovato l'organo interessato a togliere tutti gl'impicci della procedura, a facilitare cioè l'opera, per ottenere quei risarcimenti che il Codice civile prevede.

Vi par egli far della legislazione sociale, cominciando a togliere di mezzo tutte le responsabilità degli industriali, dei proprietari per i casi di colpa?

Non vedete quali sono le conseguenze del vostro operato?

Come notava il senatore Chiaves, difficile è

la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, tutte le responsabilità anche di colpa grave, quando avrete fatto i regolamenti, quando quindi si proverà di averli eseguiti, quando si sarà fatta l'assicurazione e si sarà pagato il compenso all'operaio, tutti i casi di colpa grave finiranno coll'essere di fatto cancellati dal Codice.

Voi crederete di aver soppresso dal Codice i casi di colpa lieve, e ne avrete tolti i casi di colpa grave, perchè sarà difficile trovare un tribunale che, di fronte ad un industriale accusato per colpa grave che ha pagato l'assicurazione, che ha fatto ottenere ai suoi operai l'indennizzo, e per di più avrà i testimoni che affermeranno l'osservanza di tutti i vostri regolamenti, non lo mandi assolto.

Quindi è anche il caso di colpa grave che sopprimerete dal Codice, e certo non a beneficio della classe operaia.

Ma vi è un'altra ragione, che sta contro il concetto informatore della vostra legge, od almeno che dà questo risultato che le disposizioni della legge contraddicono al concetto informatore.

Fino a che voi lasciate intatti gli articoli 1151, 52 e 53 del Codice civile, ogni proprietario, ogni industriale curerà con la diligenza massima possibile di evitare non solo gli infortuni grandi, ma anche i piccini, perchè appunto ci sta la responsabilità sua.

Quando voi avrete tolto questa barriera, quando li avrete esonerati dalla colpa lieve, sarà facile evitare la colpa grave, perchè non sarà difficile mutare la giurisprudenza su questo punto.

Il signor Dejacé nel suo rapporto esagera un po' quando ci presenta tutte le difficoltà che oggi trovano gli operai ad avere giustizia dinanzi ai tribunali.

Le cose sono molto modificate da alcuni anni a questa parte.

Si domandava l'inversione della prova in caso d'infortunio sul lavoro.

Ebbene! in atto pratico oggi i nostri tribunali l'inversione della prova ve la concedono, imperciocchè ad ogni disastro un po' importante si inizia un procedimento penale. E questo provvedimento penale si inizia in confronto del proprietario, in confronto dell'industriale, che deve giustificare essere il fatto dannoso acca-

dato non per colpa sua, non per sua negligenza, ma per caso fortuito e forza maggiore.

Non avete in sede civile l'inversione della prova, ma l'avete per il fatto del procedimento penale che s'inizia. E quando si va poi in sede civile, colla miseria che regna in Italia, ci sono tanti accaparratori di liti in ogni piazza per queste cause d'infortuni, oggi tanto ingrandite, che si prestano tanto bene alle declamazioni innanzi ai tribunali, da non esserci più per l'operaio che l'imbarazzo della scelta per trovare non solo difensori, ma aiuti. Tutto al più sarà questione di cedere parte della indennità, che d'altronde dal tribunale si accorda sempre assai più ampia di quella che accordate colla vostra tabella, colla vostra tariffa.

Quindi queste difficoltà tanto gravi per l'operaio ad ottenere riparazione dei danni subiti, o non esiste, od è ben piccola. Ed è tanta ormai la paura di cotesti litigi fatti a suon di tromba e di declamazione innanzi ai tribunali, e di queste condanne a migliaia e migliaia di lire degli industriali e dei capi fabbrica, che quando succede un disastro la maggior parte delle volte sono i padroni stessi, che vanno incontro alle vittime e accordano loro assai più di quello che volete voi assicurare loro colla polizza di assicurazione.

Questo è quello che risulta a me per molti casi che mi sono noti.

Con tutto ciò io non dico che nulla ci sia da fare. Io dico lasciate a garanzia delle classi lavoratrici il Codice civile colle sue disposizioni e non metteteci le mani, affermando di volere proteggere le classi operaie, quando invece fate loro del danno.

Stabilite piuttosto che gli industriali che esercitano delle industrie pericolose, debbano con una piccola quota assicurare l'operaio contro i casi fortuiti, e fermatevi qui.

E ciò facendo non potrete vantarvi di avere risolta la questione sociale; non avrete l'appoggio delle turbe socialiste o di quelle che si vantano di essere anarchiche, ma avrete fatto una legge modesta, la quale provvede ad un bisogno, risponde ad un sentimento d'equità e di giustizia, senza modificare il Codice civile e che si svolgerà pacificamente interpretata dal magistrato in senso veramente liberale.

Se al Codice civile volete mettere mano fatelo per qualche cosa di più radicale. Guardate

quanta parte dell'ordinamento delle famiglie senta il bisogno delle vostre riforme; guardate quali modificazioni richiegga il diritto successorio; guardate se non sia da riformare quella parte di esso che riguarda la locazione dell'opera; guardate se queste riforme, che pur non entrano nelle pretese dei socialisti, ma che pure occupano la mente di molti cultori delle scienze giuridiche e di coloro che insegnano nelle università, non siano più utili di tutta la così detta legislazione sociale.

Io non credo più alle arche sante e non credo quindi sia un'arca santa il Codice civile. credo invece che la legislazione debba corrispondere ai bisogni dei popoli e credo che il Codice civile sia riformabile e perfettibile con ponderazione di studi, in tutti i punti, nei quali effettivamente le riforme possono esercitare un benefico influsso nello sviluppo dei nostri rapporti sociali.

Dopo queste considerazioni, per le quali domando scusa al Senato se sono fatte in modo così affrettato e confuso, dacchè in verità io non credevo oggi di parlare su questa legge, vengo al discorso dell'onor. Chiaves. A me pare che la distinzione da lui rilevata per dare ragione della divergenza tra l'Ufficio centrale e il Ministero acquisti forza e valore anche dal mio punto di vista per ciò che caratterizza un'altra contraddizione negli intendimenti del Ministero.

Il ministro fa una grossa questione coll'Ufficio centrale sulla perdita del diritto all'indennità per l'operaio, al quale si possa imputare la colpa grave. Anche qui l'Ufficio centrale aveva abbondato in concessioni al concetto governativo, perchè l'Ufficio centrale non lasciava alla discrezione di giudicati o di magistrati, non lasciava all'incertezza la definizione dei casi di colpa grave, ma prescriveva condizioni che più determinate io non saprei immaginare.

L'art. 6 del progetto dell'Ufficio centrale vuole perduto il diritto all'indennità assicurata per l'operaio, al quale sia imputabile il dolo e la colpa grave; ma non la colpa grave in genere; bensì specificata al 3° capoverso:

« La prova del dolo o della colpa grave deve risultare da condanna penale, che in caso di colpa sia a pena restrittiva della libertà personale e senza concessione delle circostanze

attenuanti a termini dell'art. 59 del Codice penale ».

Oh davvero! A me pare strano che il ministro faccia questione grossa di questa disposizione. Ma come? Un operaio che è condannato per colpa grave, che ha recato danno non a sè, perchè allora non c'è procedimento, ma ha recato danno agli altri, allo stesso proprietario, all'opificio, ai suoi compagni di lavoro, è condannato a pena coercitiva senza circostanze attenuanti, ebbene questo operaio colpevole manterrà il diritto all'indennità? A me pare che l'onor. Chiaves dicesse: in questi casi questo operaio colpevole sarà condannato ai danni, perchè rientra nel diritto comune. Si sarà condannato ai danni che non pagherà, e manterrà il diritto all'indennità per la quale si è fatta l'assicurazione a suo favore?

Ma scusate. Questi principî da qual nuova scienza sociale derivano?

Io non lo so immaginare! Io ritengo codeste teorie dannose per tutti gli altri operai, poichè l'operaio che sa di essere assicurato, non avrà più le necessarie cautele, poichè anche in carcere, potrà fruire per sè e per la famiglia della somma assicurata. Ed è una diminuzione che portate ai vantaggi ritraibili dalle Casse assicuratrici a danno degli operai incolpevoli, vittime di casi fortuiti, di forza maggiore o colpa lieve.

E vedete contraddizione! Voi volete dare l'indennizzo all'operaio per il disastro, qualunque avvenuto per colpa sua, e per colpa sua grave, ad onta che con questa sua colpa egli sia stato causa della morte di dieci altri suoi colleghi, ad onta che egli abbia distrutto l'opificio nel quale lavorava. Esonerate lui, l'operaio colpevole, da ogni responsabilità e mantenete invece quella del proprietario, che è pur vittima della colpa del suo commesso!

Ma, siate logici. Transazioni per transazioni! Se accordate all'operaio reo di colpa grave il diritto di essere indennizzato, esonerate il proprietario a sua volta dallo stesso grado di colpa.

Le transazioni non si intendono se non v'è qualche cosa di dato e qualche cosa di ricevuto.

Nè le contraddizioni si fermano qui.

Questa legge riguarda gli industriali che esercitano arti pericolose, come le miniere, le cave, le imprese di costruzioni edilizie, le industrie che usano materie esplodenti, gli arse-

nali, ecc. E con questa legge codesti industriali, quando paghino una tassa relativamente mite alla Società di assicurazione, sono esonerati dalla responsabilità civile per la colpa lieve o per la colpa lata: eppure coloro che esercitano queste industrie hanno il dovere morale e giuridico d'impiegare tutta la diligenza di buoni padri di famiglia nell'esercizio loro. Invece tutti i privati che commettono all'industriale, all'architetto lavori parziali, speciali, di breve durata, io, ad esempio, che faccio raccomandare il tetto della mia casa, io, che affitto una casa a poco prezzo per il fitto che merita una casa vecchia, io che faccio fare un lavoro che è pericoloso non ho modo di esimermi dalla responsabilità per la colpa lieve e per la colpa lata e, quando avvenendo un disastro, l'operaio mi chiami a darne conto, devo indennizzarlo colle somme, spesso gravissime, a cui mi condannerà il tribunale!

Io dovrò rispondere non solo del fatto mio, ma di quello del capo-mastro, di quello del mio agente, del fatto insomma di chi ho preposto al lavoro!

Questo è il nuovo diritto civile che volete sancire? È questa la sanzione del principio che la legge è eguale per tutti?

Voi escludete da questa legge, che pur modifica il diritto comune, tutti coloro che, pur volendo, non potranno invocare lo stesso esonero di responsabilità, pur sottoponendosi a pagare una tassa rispondente e proporzionale all'assicurazione.

Voi create due classi di cittadini: l'una responsabile della colpa, l'altra no, nelle opere pericolose che imprendono o commettono ad altri. Vi pare giuridico, vi par logico questo? Ma l'organismo della legge, la ragione logica di essa, si riscontra forse in quelle grandi pance della nostra legislazione che si chiamano i regolamenti? Facciamo regolamenti per ogni industria, si dice, poi chi viola questi regolamenti sia responsabile anche civilmente; anzi contro di lui comminiamo anche speciali multe.

Partendo dal concetto dei regolamenti delle industrie, avremo dunque due ordini di fatti: i fatti che nascono dalla violazione dei regolamenti o dal dolo, e danno luogo a multe e a responsabilità civili d'indennizzo; fatti che escono dalle sfera dei regolamenti, e che hanno la loro origine nella colpa, nel caso fortuito, o nella forza maggiore, e si parano coll'assi-

curazione. Premetto che io in tutti questi regolamenti non ho alcuna fiducia. È la solita storia; il Governo, come s'insinua a scopo fiscale in ogni meato della vita civile, per cui tra poco si dovrà pagare una tassa secondo il numero delle pulsazioni del cuore, al qual uopo si troverà pure un apposito contatore, così come già vi è una tassa per la calligrafia, e la vedremo discutendo le riforme sulla tassa di bollo, così entrerà ancora più coi suoi regolamenti nello svolgimento di ogni industria, collo scopo o col pretesto di assicurarsi dell'osservanza della presente legge. Naturalmente già si provvede in essa agli ispettori, agli incaricati di far rispettare i regolamenti, e tutto metterà capo al Ministero, che raccoglierà le relative statistiche e proporrà periodici perfezionamenti alla legge, agli statuti, ai regolamenti. Quindi tutta la burocrazia, che si sovrappone alle industrie italiane già così fiorenti, già così libere nei loro movimenti attuali!

Esse già della troppa libertà si lagnano, perciò occorre metter loro addosso una cappa di piombo di 70 od 80 regolamenti, ed una nuova giurisprudenza, che stabilisca quali violazioni di questi regolamenti costituiscano la colpa grave, o la colpa lieve, e un numero infinito di nuove cause, che le Società di assicurazione ad ogni infortunio avranno il diritto di iniziare contro i proprietari o gli industriali per farsi rimborsare l'indennità! O che delizia di legislazione sociale!

Io proprio dichiaro che a tutto ciò non so acconciarmi. Limitate l'assicurazione obbligatoria ai soli casi di forza maggiore e fortuiti; pel resto imperi il diritto civile. Fin qui arrivo, più in là no. Quanto ai vostri regolamenti ed ai vostri ispettori, abrogate quelli che già vi sono, e l'Italia vi ringrazierà. Se il diritto civile ha degli inconvenienti nella sua applicazione, correggeteli senza sovvertirne le fondamenta.

Onor. Chimirri, ella conosce la stima che io ho di lei. Ella ha il coraggio delle sue opinioni. Io ricordo certe sedute tempestose, nelle quali ella non si è fatto riguardo di difendere ad alta voce le idee sue, quantunque fossero assai poco consone a quelle della maggioranza, perchè ella le riteneva giuste secondo la sua mente e secondo la sua coscienza.

Ebbene, oggi che è arrivato a quel posto, abbia lo stesso coraggio, combatta energica-

mente le idee, le quali sotto il manto di socialismo, di difesa e tutela di alcune classi, tentano di soffocare la vera libertà; insegni che vera democrazia non è dare allo Stato funzioni che non gli competono, ma spogliarlo di quelle che indebitamente ritiene. E s'adopere a che, almeno nel campo che a lei è riservato, il nostro paese possa respirare a liberi polmoni. Di ciò ha bisogno soprattutto, non di nuove ingerenze governative. Allora ella avrà fatto veramente cosa utile al paese, e se non sarà applaudito dalle turbe anarchiche o socialiste, che forse nemmeno sanno che cosa sia anarchia e socialismo, avrà il plauso di tutti i veri amici delle idee liberali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Delfico.

Senatore **DELFIKO.** Dirò poche parole, ispirate da ciò che ha esposto con tanta eloquenza e con tanto calore il collega senatore Parenzo.

Egli ha fatto, direi, una carica a fondo contro lo Stato, il quale vorrebbe accentrare a lui, tutto ciò che concerne la sistemazione delle industrie. Anch'io sarei dell'opinione sua, però vi è una eccezione, e sarebbe quella, che lo Stato farà sempre più male che bene, solo quando uscirà dalle sue attribuzioni, e le sue attribuzione io credo che sieno principalmente l'assicurare la libertà e la giustizia ai cittadini.

Ora io son persuaso che il presente progetto di legge riguarda appunto un'azione di giustizia, inquantochè, generalmente si compiange l'operaio il quale dopo aver consumata la vita e aver dato tutto quanto poteva per la riuscita di una industria, per qualunque siasi circostanza si vede costretto alla impotenza od ucciso, o mutilato, e perciò si desidera un provvedimento legislativo al riguardo.

Per conseguenza, io credo che questo progetto di legge sia informato precisamente ad un senso di giustizia, vale quanto dire abbia un fondamento giuridico.

È precisamente su di ciò che sorge la questione preventiva su questo progetto di legge per la differenza di opinione che si riscontra fra il ministro e l'Ufficio centrale, ed altri preopinanti. E mi associo a quanto hanno detto i precedenti oratori, vale a dire che è impossibile discutere a fondo e sostanzialmente questa legge quando non si conviene su i criteri che l'hanno ispirata.

L'Ufficio centrale ritiene che il concetto ispiratore di questa legge è il concetto giuridico, mentre l'onor. ministro ha detto che il concetto ispiratore di questa legge non è che un concetto politico, un concetto morale, che non ha niente a che fare col diritto.

In questa confusione che sul principio sorge sui criteri ispiratori di questa legge, è impossibile, ripeto, il discutere a fondo e con risultati positivi una legge di tanta importanza.

Io credo che bisognerebbe prima di tutto convenire su questo, cioè che se si obbligano i costruttori e gli industriali ad assicurare gli operai, o a dar loro una sovvenzione, quest'obbligo deve partire da un principio di diritto, vale a dire che deve riconoscersi il diritto degli operai a questa assicurazione o sovvenzione.

In quanto a ciò che ha detto l'onorevole ministro, e cioè che il principale concetto di questa legge sia politico e morale, anzichè giuridico, io non arrivo a comprendere come si possa intieramente separare la giustizia dalla morale e dalla politica. Quando si facesse una legge che fosse ispirata a concetti diversi da quelli del diritto, io dovrei rinunciare di dare il mio voto a quella legge.

Mi si permetta anche di dire che per queste ragioni io non posso essere d'accordo neppure con l'onorevole Vitelleschi sul carattere che egli vorrebbe dare a questa legge, cioè, che essa sia un'opera di umanità, di condiscendenza, di carità. Mi dispiace non poter convenire in questa idea.

Senatore **VITELLESCHI.** Domando la parola.

Senatore **DELFIKO.**... in quanto che questo sarebbe un nuovo metodo d'attuare la carità legale che, come tutti sappiamo, ha dato sempre risultati contrari al fine umanitario che si proponeva.

Per conseguenza io ritengo che non si possa uscire da questo dilemma: o l'obbligo che si impone ai proprietari ed agli industriali di assicurare i loro operai proviene da un diritto, oppure quest'obbligo pecuniario imposto per legge si riduce ad un arbitrio.

Quanto a me io non saprei in altro modo vedere la questione, e chiedo spiegazione alla cortesia dell'onor. ministro, affinchè io possa con piena coscienza dare il mio voto a questa legge, come lo diedi al progetto di legge nel 1885, presentato dall'onorevole Grimaldi, e che

era molto più radicale, e dove era ammessa anche la inversione della prova.

Non ho altro da aggiungere.

CHIMERRI, *ministro di grazia e giustizia*. Prendo la parola per pregare gli onorevoli senatori a consentire che la discussione proceda col metodo da me proposto; altrimenti non giungeremo a riva.

Qui non è il caso di abbandonarsi a dissertazioni accademiche, o ad affermazioni astratte di principî.

I concetti che informano la legge si rispecchiano nel testo degli articoli, per cui, scendendo all'esame di essi, ognuno potrà trattare in modo pratico e concreto le gravi questioni, che si riferiscono al contenuto del progetto.

Ieri dissi che parte principalissima della legge è quella che concerne i regolamenti intesi a tutelare con mezzi preventivi la vita e l'integrità personale dell'operaio, ed il Senato avrà occasione di pronunziarsi su questo importantissimo argomento discutendo gli articoli 1 e 15 che vi si riferiscono. Risolta la questione di massima sulla necessità dei regolamenti che disciplinano il lavoro pericoloso, occorrerà decidere chi deve compilarli: deve farli il Governo, come propone l'Ufficio centrale, ovvero i capi fabbrica, per gruppi d'industrie affini, come pare a noi?

Dopo la questione dei provvedimenti preventivi, viene quella non meno importante dell'assicurazione obbligatoria.

Su questi due punti sostanziali, che sono i cardini della legge, non vi è dissenso notevole tra l'Ufficio centrale ed il Governo. Entrambi vogliono i provvedimenti preventivi, dissentono solo sul metodo di compilarli: ma questa è modalità, non sostanza.

L'Ufficio centrale accetta il sistema dell'assicurazione obbligatoria sul fondamento del rischio professionale, l'ammette per determinate industrie pericolose e non per tutte le industrie, così come il Governo propone.

L'Ufficio centrale conviene del pari che l'assicurazione obbligatoria deve comprendere tutti i casi d'infortunio riferibili al rischio professionale, non escluse le conseguenze della colpa lieve tanto del padrone quanto dell'operaio, e riconosce che in caso di dolo deve rivivere la responsabilità di diritto comune.

Fin qui l'accordo è pieno e completo.

Il solo dissenso notevole concerne l'eccezione della colpa grave; e neppure su questo punto la divergenza è completa, imperocchè nel progetto dell'Ufficio centrale non si parla di colpa grave in genere, ma di quella configurata, come dicono i giuristi, in una sentenza penale di condanna, emessa in base agli articoli 371 e 375 del Codice penale, e di una speciale colpa configurata, dipendente da sentenza, si fa anche menzione nel progetto del Ministero.

Infatti nell'art. 14 si dice che ove l'infortunio abbia avuto luogo per dolo o grave incuria delle misure preventive prescritte dai regolamenti, le persone civilmente responsabili sono tenute a prestare l'indennità completa, liquidata in base all'articolo 1151 del Codice civile.

Che cosa desidera di più l'Ufficio centrale? Vuole che non solo nel caso d'infortunio occasionato dall'inosservanza delle precauzioni regolamentari, ma in ogni altro caso di colpa grave constatata, debbano tenersi responsabili rispettivamente tanto il capo fabbrica quanto l'operaio. È questa una proposta accettabile, ed in armonia co' fini della legge? Lo vedremo a suo luogo: intanto, se seguiremo il metodo da me indicato, non dubito che la discussione procederà speditamente nei punti incontrovertiti; e delle divergenze più notevoli, udite le ragioni pro e contro, sarà giudice il Senato.

Posta così la questione, io non entrerò per ora nella disamina de' vari temi accennati, ma non posso a meno di dare breve risposta ai senatori Delfico e Parenzo.

Il senatore Delfico espresse dubbî e timori, che devo innanzi tutto acquietare.

Con questa legge non istituimmo la carità legale, nè ci allontaniamo dai criteri della giustizia. È nostro intendimento di provvedere ad una necessità sociale che attira l'attenzione di tutto il mondo civile, e reclama le cure sollecite del legislatore.

Quindi ella potrà, onorevole Delfico, dare tranquillamente il suo voto a questa legge se lo ha dato, come disse, alla legge del 1885, assai più radicale di questa.

Il solo che impugna il fondamento della legge è il senatore Parenzo, e lo ha fatto da suo pari con argomenti di ogni natura; argomenti giuridici, politici e sociali. Egli rivolse a me parole cortesi, delle quali gli son grato, e mi

esortò ad essere forte, a ripigliare il mio vecchio coraggio per non farmi travolgere da certe correnti d'idee pericolose.

L'elogio è cortese, ma questa volta sento di meritarlo, perchè è mio costume di parlare come sento, e di operare come penso senza preoccuparmi se sarò approvato dai pochi o dai molti. E credo di averne dato prova a proposito di questo disegno di legge, del quale per strana coincidenza di casi, mi toccò di essere relatore nel 1885, relatore nel 1890 e da ultimo ministro proponente. Onor. Parenzo, ella non può aver dimenticato che quando nel 1885 si discusse il disegno di legge sugli infortuni del lavoro, proposto dal Berti e difeso dal Grimaldi, fui solo o quasi solo a resistere alla corrente.

La mia resistenza, avvalorata dalla bontà delle ragioni da me addotte, produsse i suoi effetti. L'art. 1, nel quale si compendia la sostanza della legge, passò per un voto alla Camera, ed il progetto poi trovò onore di sepoltura in Senato.

Opponendomi al disegno di legge del 1885, non mi limitai ad una sterile critica; ma ai concetti che combattevo opposi un altro ordine di idee, che allora parvero e forse erano acerbe, ma sette anni decorsi le hanno maturate nella coscienza pubblica.

Nondimeno giova rilevare che neppure allora si negavano due cose, che oggi mi pare abbia messo in dubbio l'onorevole Parenzo, cioè la necessità di provvedere al fenomeno nuovo e doloroso degli infortuni, che si ripete con una fatale costanza a dispetto di tutta la previdenza umana; e l'insufficienza di provvedervi con le vecchie norme del diritto comune.

Codesto fenomeno è generato dalla trasformazione progressiva dell'industria moderna, la quale crea grandi agglomerazioni di lavoratori e si serve di meccanismi complicati e pericolosi.

In questa lotta con le forze elementari della natura pur troppo spesso l'uomo soccombe sul campo onorato del lavoro.

Le statistiche industriali, hanno messo in chiaro che su cento infortuni del lavoro, ottanta almeno sono dovuti al rischio inerente all'esercizio delle industrie.

Ponete ben mente a queste cifre. Ammesso che ottanta su cento degli infortuni dipendono da cause ignote, da caso fortuito e da forza maggiore, ne segue che ottanta volte su cento

le conseguenze sciagurate sono a carico degli operai: in dieci o dodici casi concorre la responsabilità colposa dell'operaio; in otto o poco più si riscontra la responsabilità del padrone.

Di qui il bisogno di nuovi e speciali provvedimenti, poichè l'articolo 1151 del Codice civile, fondato sulla colpa aquiliana, soccorre appena ai casi, nei quali è in giuoco la responsabilità del padrone, che sono i meno.

Ove, come nel caso fortuito, manca la colpa, non v'ha luogo ad indennizzo, per cui, di fronte al fenomeno del rischio professionale, il diritto comune è disarmato.

Per provvedere al maggior uopo, i giuristi avvisarono poter sopperire all'insufficienza del diritto scritto torturando le disposizioni del Codice civile. Fu così inventata la teoria della colpa contrattuale, e, come corollario l'espediente dell'inversione della prova, propugnata da M. Sainctelette nel Belgio, e da M. Sauzet in Francia, la quale teoria ebbe largo seguito nei due paesi, e la sua influenza si rispecchia nella giurisprudenza.

Una simile corrente di opinioni condusse i legislatori svizzeri a fare della responsabilità degli infortuni e delle prestazioni del caso fortuito un'*obligatio ex lege*.

Quali furono le conseguenze?

Ce lo dice Numa Droz in una sua pregevole relazione, nella quale attesta che seguirono danni ed inconvenienti d'ogni natura, che consigliarono il Governo a mutar cammino.

E col pensiero del Governo si trovò concorde l'opinione popolare, consultata col *referendum*, la quale si pronunziò favorevole all'assicurazione obbligatoria. La stessa corrente si fece strada nel Belgio, che è la cittadella delle teorie giuridiche, ed anche quivi in un recente progetto si accoglie il sistema dell'assicurazione obbligatoria.

Ma, mutando sistema, non si abbandonò la antica tesi; e così vediamo sotto la nuova forma far capolino le vecchie tendenze, rappresentate, come dissi ieri, dal consigliere Van Berghem, il quale si è studiato di conciliare le norme della responsabilità civile col criterio del rischio professionale, mediante uno strano amalgama, che somiglia come due gocce d'acqua al sistema propugnato dall'onorevole Auriti.

La Commissione speciale, presieduta dal Van Berghem, sforzandosi di ridurre questi nuovi fenomeni sotto una figura giuridica già preveduta e legiferata, stimò potersi rintracciare, almeno in germe, nel contratto di locazione dei servizi l'obbligo del proprietario di prestare il caso fortuito. Il suo ragionamento si riassume in questa guisa: quando il padrone di un'industria pericolosa assolda gli operai, egli contrae tacitamente con essi l'obbligo di prendere colla diligenza di buon padre di famiglia tutte le misure proprie ad impedire, per quanto è possibile, che la sicurezza di essi sia compromessa durante l'esecuzione del lavoro.

Il sistema dell'azione contrattuale rivive in quel progetto, ma in una forma molto attenuata, in quantochè l'inadempienza del contratto non si desume dal solo fatto della ferita o della morte dell'operaio, ma occorre provare inoltre la correlazione di tale avvenimento con l'omissione delle cure prescritte dall'art. 10 del progetto.

Colui che in simile caso è tenuto a pagare l'indennità, non è nè colpevole nè responsabile: è soltanto a causa della natura del contratto di locazione de' servizi che egli è obbligato a sopportare, in una certa misura, il peso dell'infortunio onde furono colpiti i suoi operai.

Perciò il progetto belga si applica a qualunque infortunio del lavoro, ovunque si verifichi, nella grande come nella piccola industria, e comprende non solo gli operai, ma fino i servi di casa. L'assicurazione insomma è un mezzo di liberarsi meno onerosamente dagli obblighi imposti dalla legge del contratto.

Ecco il fondamento del progetto belga.

Noi, in luogo di travagliarci in codeste esercitazioni ginnastiche dell'intelletto, invece di forzare il Codice civile per fargli dire ciò che non dice, abbiamo creduto savio consiglio atternerci alla tradizione dei padri nostri. Anche in Roma antica, come accennai ieri, vi era un diritto scritto, rigido e inflessibile, che mal si adattava ai crescenti bisogni della vita sociale. Come si provvide? stiracchiando o contorcendo forse il diritto scritto? No, ma creando un diritto nuovo, accanto all'antico, il diritto pretorio fondato sul criterio dell'equità. È quello che noi facciamo col presente disegno di legge. Noi non ricorriamo al Codice civile, nè ci ostiniamo

a ricercare in esso i provvedimenti per un fenomeno nuovo, che esso non poteva prevedere, e non ha preveduto, ma ci studiamo di porvi riparo con un sistema ispirato ai criteri dell'equità e dell'utilità sociale.

Questo progetto di legge non è venuto fuori dal nostro capo: esso risponde a concetti accolti ed elaborati dalla coscienza del mondo civile, e s'informa ad autorevoli esempi. Il nostro disegno di legge è modellato sulla legislazione vigente in Austria ed in Germania, ove l'assicurazione obbligatoria ha fatto buona prova.

A torto quindi l'onor. Parenzo ci biasima di esserci messi per questa via. Non siamo noi che vi ci siamo messi; è il mondo civile, che col suo esempio ci ha sospinti. Non è possibile, onor. Parenzo, metterci in disparte, per non vedere, per non sentire le correnti d'idee, e i bisogni nuovi, che incalzano il mondo moderno.

Senatore PARENZO. Domando la parola per un fatto personale.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. L'insufficienza del diritto comune a provvedere a codeste necessità sociali, è una verità che nessuno mette in dubbio.

La più riluttante ed accettare il sistema dell'assicurazione obbligatoria, era la Francia, ma anche essa fu costretta di cedere alla corrente. La Svizzera, come dissi, adottò recentemente codesto sistema per voto popolare; il Belgio, pur tentennando, finirà per acconciarvisi.

E allora, onor. Parenzo, dove andrà a trovare i liberali che gli facciano compagnia? Le repubbliche al pari delle monarchie accettano oramai codesti due concetti, che sono i cardini del nostro disegno di legge, nè credo, che accettandoli, si dia allo Stato un'ingerenza soverchia, o contraria alle sue funzioni.

Anch'io mi sento attratto leggendo le pagine eloquenti di Herbert Spencer, ispirate a quel potente individualismo, che costituisce la nota caratteristica delle istituzioni inglesi.

Ma anche Herbert Spencer, se guarda intorno a sè, deve confessare che l'Inghilterra d'oggi non è l'Inghilterra di 50 anni fa. L'onor. Parenzo si meraviglia e ci muove rimprovero di volere i regolamenti industriali, la cui esecuzione sia vigilata da appositi ispettori, e dimentica che nella stessa Inghilterra, da lui citata ad esempio, si sono fatte non una ma parec-

chie leggi per disciplinare il lavoro industriale ed un corpo di ispettori, nominati dalla Regina, estende la sua giurisdizione per tutte le Contee del Regno Unito, penetra nelle fabbriche, ed ha autorità d' infliggere pene ai trasgressori.

Certe necessità, come vedesi, si impongono dappertutto; per la qual cosa non è giusto obbiettare che noi esageriamo le funzioni dello Stato quando gli riconosciamo il diritto di intervenire e di vigilare il lavoro delle fabbriche pericolose per la tutela della vita di migliaia e migliaia di cittadini.

Ma come! Ammette che lo Stato possa intervenire per regolare l'igiene, la pulizia delle strade o cose simili, e vorreste tenerlo estraneo ed indifferente di fronte al pericolo che minaccia tanta parte della popolazione del Regno?

Fu detto che la lotta tra il capitale ed il lavoro è un' invenzione degli anarchici o una paura dei conservatori! Così pur fosse! Il rumore di codeste battaglie noi fortunatamente lo si sente ancora da lontano, non aspettiamo che si accosti a casa nostra. Si provvegga prima che la lotta si accentui, perchè il provvedere quando il bisogno non incalza ci dà modo di avvisare con prudenza; e non si corre rischio di venir sopraffatti.

La lotta tra capitale e lavoro è la lotta più acerba del tempo nostro, ed è dovere e funzione altissima di Stato attenuare il contrasto, scemandone le cause o i pretesti. Una legge che a ciò provvede, è legge di giustizia e di pacificazione sociale.

Onorevole Parenzo, ella avverti che i tribunali italiani pronunciano severi verdeti in materia di responsabilità nascente da infortuni del lavoro. È verissimo: e questo prova sempre più l'opportunità della presente legge, perchè quando certe necessità sociali diventano incalzanti, i rimedi s'impongono, e l'ambiente che circonda tutti, si riflette anche sulla coscienza e nelle sentenze dei magistrati.

Dinanzi al miserando spettacolo di migliaia di operai, che lasciano la vita o la integrità delle membra nella lotta del lavoro, di fronte alle lagrimevoli conseguenze di tanti e così miserandi disastri, il magistrato non può restare impassibile, e se la legge non si presta al riparo, egli sforza la lettera della legge per piegarla all'esigenza dell'equità. Se il Senato è convinto, come credo, della necessità de' proposti

provvedimenti, smetta le discussioni astratte ed affronti una buona volta le questioni concrete, che troveranno luogo opportuno nella discussione degli articoli (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Parenzo per fatto personale.

Senatore PARENZO. Sarò brevissimo. L'onorevole ministro, colla facondia che gli è abituale, ha diretto contro di me le armi più formidabili della retorica moderna, ma, mi permetta che io glielo dica, infruttuosamente.

Il mio discorso si divideva in due parti: la prima parlava contro la tendenza, a cui parevami ubbidisse il Governo nel presentare come grande riforma e come parte di una intiera legislazione sociale un provvedimento, che doveva trovare la sua ragione in altre considerazioni; nella seconda parte, esaminando la legge, io resi omaggio a quei fatti dell'industria moderna per i quali dissi che i sentimenti di giustizia, di pietà, consigliavano a provvedere.

E poichè io stesso ripeteva che l'80 per cento degli infortuni sono dovuti a caso fortuito ed a forza maggiore, dissi che accettava una legge che a questi provvedesse.

Veda l'onorevole ministro, che tutto il largo sfoggio di erudizione che egli ha fatto, tutti gli argomenti commoventissimi che egli ci ha svolto non potevano esser diretti contro di me, che ero perfettamente d'accordo con lui nel provvedere all'80 per cento dei disastri provenienti dai casi fortuiti.

L'onorevole ministro soggiunse, che dell'altro 20 per cento dei disastri, il 10 per cento è dovuto a colpa dell'operaio, e il 10 a colpa dell'industria. Ora è per così poco, onorevole ministro, che vogliamo presentarci al mondo come i riformatori dei rapporti economici, mettere mano nel Codice civile, togliere di mezzo i criteri della colpa e formolare tutto un insieme di disposizioni antiggiuridiche?

Dunque, l'onorevole ministro vede che tutto il suo discorso non mi ferisce, nè mi riguarda.

Fino a che egli parla di bisogni urgenti in materia di infortuni sul lavoro a cui occorre provvedere, siamo d'accordo, e per i casi fortuiti che rappresentano l'80 per cento di codesti infortuni siamo d'accordo possa essere utile l'assicurazione obbligatoria. Ma tutte le altre disposizioni della legge che cosa hanno da fare con ciò?

Finchè l'onorevole ministro parla di ciò che si è fatto negli altri paesi (l'Ufficio centrale è stato così diligente che ci ha reso tutti dotti nella materia), io nulla ho ad obiettare. Ma quando egli viene a parlare del concreto della legge, attendo ancora che egli dia spiegazioni del perchè si siano introdotte alcune disposizioni, che nulla hanno a che fare coll'assicurazione per i casi di forza maggiore, e come queste disposizioni si colleghino con quell'ordine di idee che egli ha svolto e nel quale possiamo trovarci d'accordo. Accordo nel quale avrei tanto più volentieri voluto trovarmi pieno e completo, dacchè l'onorevole ministro certo non ricorderà, ma mi pregio ricordarlo io, che io fui pure un gregario tra coloro che combatterono la legge del 1885; come l'onorevole ministro, io pure oggi non ho fatto che ripetere quello che ho detto allora, però con questa differenza tra me e lui, che anche allora io combattevo le tendenze, in nome delle quali si presentavano dal Governo questi provvedimenti quasi fossero riforme sociali atte ad antivenire i fati e a portare la calma tra capitalisti e lavoratori, mentre l'onorevole ministro a quelle stesse tendenze oggi rende omaggio.

Allora io diceva che qui non si tratta che di piccoli provvedimenti, che possono essere suggeriti da bisogni creati dallo sviluppo della industria moderna, sulla cui opportunità ed eccellenza si poteva discutere, ed esservi favorevoli o contrari, ma per i quali non ci era la necessità di mettere il campo a rumore col dividere il Parlamento ed il paese in socialisti ed in anti-socialisti.

E questo io dissi allora e ripeto oggi all'onorevole ministro, perchè ad onta che quella volta combattissimo nello stesso campo, oggi lo vedo trasformato anch'egli in un socialista della cattedra!

Vi è un'ultima parte del suo discorso a cui sento il bisogno di rispondere; ed è quella che riguarda i regolamenti.

L'onor. ministro disse: ma vi pare che non sia funzione di Stato quella di vegliare alla salute di centinaia di migliaia di operai che lavorano in una industria pericolosa?

Ecco il perchè di questa ingerenza che vige già in Inghilterra, dove in pochi anni si sono fatte 14 leggi.

Onorevole ministro, io di queste funzioni di

Stato che si occupano della salute di centomila individui, ed in certi paesi, come in Germania, si arriva fino a milioni di operai, non so proprio rendermi conto, perchè si tratta di una funzione di Stato che non so come si potrà praticamente esplicare, a meno che oltre agli ispettori nostri che sorvegliano le industrie negli stabilimenti, noi non vogliamo aggiungere un corpo di medici sorveglianti gli operai, che vadano a curare coloro che nell'industria possono cadere ammalati.

Non facciamo frasi che possano nascondere concetti pericolosi.

Nessuno dirà o disse che una legislazione di un popolo civile non debba precisare certe determinate norme a garanzia di certe industrie pericolose. Già le nostre leggi stabiliscono cautele per cui i polverifici devono essere ad una certa distanza dall'abitato; certi esplodenti debbano esser vigilati; i macelli non debbano infestare l'aria e via via. Nessuno nega che ad altri simili materie possano provvedere leggi speciali, se non provvedono le generali, ma altro è dire questo, ed altro è dire che lo Stato deve avere l'incarico di fare altrettanti regolamenti per quante sono le industrie, e debba avere un esercito d'ispettori che vadano in giro a sorvegliare se questi regolamenti sono applicati. Tutto ciò non è funzione di Stato, ma è burocrazia bella e buona. Io comprendo che si possa discutere, se lo Stato possa fare una legge per limitare le ore del lavoro, o per imporre il riposo domenicale, capisco anche che una legge escluda i giovani da certi lavori fino ad una certa età, ma la sorveglianza per l'esecuzione di queste leggi non è funzione governativa, vi sono le autorità locali che provvedono, e tutto ciò è ben diverso da quello che vi proponete di fare col progetto in discussione.

Qui voi domandate di fare una quantità enorme di regolamenti, ed un corpo d'ispettori in giro per l'Italia per andare a vedere se questi regolamenti sono osservati, inceppando le industrie e minacciandone l'esercizio.

Voi citate la Germania, l'Austria e l'Inghilterra. Ma l'Inghilterra che è tanto cauta nel far leggi, voi stessi dicevate che in pochi anni per le industrie ne ha fatte 14, che ha già impiantato un corpo d'ispettori. Ora occorrerebbe vedere quali siano stati i risultati di tutto ciò, imperocchè chiamarsi Inghilterra, non significa

far sempre tutto bene. Voi non vorreste ristabilire i maggioraschi, perchè li ha mantenuti l'Inghilterra!

Anche colà, adunque, vi è la possibilità di leggi cattive, ora specialmente che purtroppo anche là il parlamentarismo minaccia di degenerare in un dispotismo *sui generis*, il dispotismo delle maggioranze minacciate alla libertà più d'ogni altro dispotismo.

L'autorità tratta dall'esempio di altri paesi ha un valore limitato; noi vogliamo ragionare in Italia, secondo i bisogni suoi, e i criteri che codesti bisogni ci suggeriscono.

Se volete che discutiamo sulle funzioni di Stato discutiamo pure, ma non datemi ad intendere che le disposizioni che inserite in quei regolamenti entrino nella sfera delle funzioni moderne dello Stato civile, e rispondano agli impellenti bisogni di umanità e di benessere per la classe operaia, ecc.

Queste sono parole che a me fanno una impressione molto moderata, imperocchè io più che alle parole bado alla sostanza ed ai fatti, e credo di soddisfare meglio ai bisogni del paese difendendo la sua libertà e il retto ordinamento delle sue istituzioni, la limitazione dei poteri dello Stato, causa principale della maggior parte dei nostri guai, di quello che cedendo a certe commozioni oratorie che possono strappare un applauso, ma esaminata nella loro sostanza non contengono effettivamente argomenti convincenti e persuasivi.

Senatore AURITI, *relatore*. Signori senatori! Comincio da alcune dichiarazioni relative alla opera dell'Ufficio centrale, dichiarazioni la cui necessità risulta dal discorso fatto dal nostro collega Cannizzaro.

Il senatore Cannizzaro venne tra noi e dapprincipio era avverso in genere a tutto il concetto della legge. Però egli insisteva che per lo meno si esigesse assolutamente dal Governo che ci comunicasse per far parte di questa legge la misura dell'indennità. Solo in questo modo se ne potrebbe, in concreto, valutare la portata.

In secondo luogo quando dal progresso della discussione fra noi si rilevò che era possibile di dedurre gli obblighi imposti con questa legge da un concetto giuridico, egli si arrese ai voti della maggioranza.

Si dileguò in lui il timore che affidandosi a

concetti generici di transazione, di interesse sociale, si svolgesse più tardi quella potenza di espansione irresistibile, tale da portare come in Allemagna 125,000,000 all'anno di gravame sopra le industrie in virtù di questi titoli.

E acquistammo così il voto di un autorevole collega. Dobbiamo qui ringraziare il Governo di aver soddisfatto e lui e noi con tutti gli Uffici del Senato, stati in ciò concordi, dandoci nel testo della legge la misura dell'indennità pei casi d'infortuni nel lavoro.

Un'altra preoccupazione turbava il collega Cannizzaro riguardo alle ispezioni che si devono fare negli opifici d'industrie pericolose potendo portare grande impaccio agli industriali, pericolo di rivelazioni di segreti, e infine molestie, le quali bisogna evitare, per quanto è possibile, onde lasciare all'industria la massima libertà di movimenti.

Ma non richiese fosse cancellato del tutto l'art. 16 ministeriale; si contentò che noi, specificando le funzioni di questi ispettori, avessimo messo parole così ristrette da esprimere l'assoluta necessità della loro ingerenza.

Il ministro vedrà così perchè noi abbiamo mutato una o due parole in quello che per noi è l'articolo 4, dando agli ispettori la facoltà di procedere alle sole investigazioni *indispensabili* all'esecuzione del loro mandato. Quello che riguarda il verificare il numero degli operai era parte secondaria, ma nell'articolo ministeriale c'è il diritto degli ispettori d'invigilare per l'osservanza dei regolamenti e degli obblighi imposti dalla presente legge.

In seguito dovendo coordinare la redazione degli articoli, mettemmo in capo dell'articolo primo un'espressione generica già contenuta in quella clausola speciale relativa alla investigazione più molesta.

In questa parte Ministero ed Ufficio centrale siamo d'accordo.

Resterà ancora la questione sostanziale.

Potrà il nostro collega richiedere al signor ministro delle dichiarazioni sul modo come questa ispezione sarà esercitata, sul modo come i diritti degli industriali saranno rispettati, sul modo come la libertà di essi industriali non sarà molestata senza un'assoluta necessità imposta dallo scopo che si vuol raggiungere.

Mi permetta ora l'onor. ministro di dire che, mentre accetto tutte le dichiarazioni che

egli ha fatto ai senatori Chiaves e Vitelleschi per dimostrare la perfetta consonanza del nostro col suo progetto, tanto le differenze sono minime, mi permetta di dire che nel Senato l'apprensione dell'esistenza di un vero conflitto sostanziale è nato appunto dal perchè fu preferito il metodo di seguire per la discussione il progetto ministeriale, anzichè quello dell'Ufficio centrale.

Io non ora soltanto, ma ho detto chiarissimamente nella mia relazione, che c'è unicamente un contrasto nel modo di dimostrazione, un contrasto nel principio generale, ma che esso non si riverbera in nessuna proposizione degli articoli di legge principali tale da non permettere di votarli con qualche modificazione accessoria, ma di doverli rifare da capo.

Le poche divergenze non si rivelano che in certe conseguenze secondarie, le quali possono giustificarsi sia nell'un sistema che nell'altro.

In quanto alla discussione che ci resta ancora da fare, consenta il senatore Chiaves, consentano gli altri colleghi di seguire il metodo che indicò l'onor. ministro.

Noi abbiamo quattro articoli nel nostro progetto sui regolamenti preventivi; il ministro conviene che due almeno bisogna riunirli insieme e quindi discutere il 1° e il 15° del progetto ministeriale col 1 e 2 nostro.

Intorno a questi due articoli relativi ai regolamenti preventivi si faranno in concreto tutte quelle dispute che adesso vagherebbero troppo in questa discussione generale, che deve abbracciare il complesso e l'idea informativa della legge.

Quando entreremo poi alla discussione dell'indennità, sono lieto di argomentare dalle parole del ministro che egli accetti la discussione sul nostro art. 6 nel quale avevamo compreso tutto ciò che tocca la parte più sostanziale di questa legge, e direi quasi tutta la legge.

Quale è il genere di infortuni che dà luogo a indennità determinata per legge? quali i casi d'eccezione per rapporto al padrone ed all'operaio, per cui debba ritornarsi al diritto comune? quale il modo, come dimostrare il dolo e la colpa che costituiscono la causa delle eccezioni? In questi tre o quattro commi si può dire che è tutta la legge. In essi sta la divergenza principale tra l'Ufficio centrale e il ministro, ma

divergenza minima appetto a quella che si è manifestata nel Senato tra l'onor. Chiaves, che vuole unicamente mettere tra le eccezioni per responsabilità comune il dolo, e l'onor. Parenzo, il quale vuole la responsabilità completa anche per la colpa lieve.

La differenza esistente tra l'Ufficio centrale e il ministro, di cui ho fatto brevemente la storia nella relazione, è quella stessa, che esiste tra le legislazioni speciali della Germania e dell'Austria-Ungheria, ed i progetti di legge che si discutono in Francia e nel Belgio. Rimettiamo dunque la discussione di questi problemi all'art. 6.

Solo è mio debito formolare qui in poche parole la teorica dell'Ufficio centrale per rispondere alla parte generica degli attacchi del senatore Parenzo.

Quale è il concetto da cui muoviamo? È il fenomeno nuovo di grandi industrie pericolose, di lotte nel lavoro con le forze prepotenti della natura, di danni inevitabili, onde il bisogno di provvedimenti speciali. Quando si parla di diritto, io non dico del Codice, perchè il Codice è il diritto codificato, ma parlo del diritto quale può formarsi per rapporti nuovi anche fuori del codice, e che la nuova legge riconoscerà, sanzionerà, non creerà dal nulla con atto arbitrario.

Quando si voleva torturare il Codice per trovarvi ad ogni costo la responsabilità civile per colpa del padrone in caso dell'infortunio nel lavoro toccato all'operaio, il Senato ricorda che io fui, il meno valoroso, ma certo il più tenace oppositore; e credo di avere allora con le mie parole influito a creare quell'ambiente per cui la legge non poté arrivare in porto. Che anzi, poichè si voleva allora combinare il sistema dell'assicurazione col sistema delle responsabilità esagerate, escludendo queste per l'intraprenditore che avesse fatta l'assicurazione, io diceva: se vorrete rendere indirettamente obbligatoria l'assicurazione con un atto d'ingiustizia, lasciandole l'apparenza della libertà, tutto il vostro procedimento sarà infetto da quel peccato originale, ed apparirà non solo ingiusto ma vessatorio.

In quanto alla dottrina della colpa contrattuale, essa si chiarì subito insufficiente. Impeccchè, supponendo fatta dall'intraprenditore la promessa di sicurezza all'operaio, giustificava

l'obbligo della prova, ma non provvedeva al bisogno, non dando diritto a risarcimento, quando fosse poi provato essere stato l'infortunio effetto di caso fortuito o di forza maggiore.

In quanto poi all'ultimo progetto belga, che io ho detto stentato, che risente della lima per le correzioni di qua e di là fatte, esso non è in fondo che la teorica del rischio professionale dissimulata sotto forma di obbligo contrattuale, e quindi esagerata fuori le condizioni di lavoro pericoloso che è il vero titolo dell'indennità. Così in quel progetto vi è quasi una contraddizione, poichè in conclusione, mentre muove da una nuova determinazione degli obblighi nascenti dal contratto di locazione, non vi trova quello del risarcimento del danno, ma bensì l'altro di una indennità, la cui misura è fissata per legge e non per contratto.

Dunque io dico, la teorica del rischio professionale, o meglio dell'indennità legale per rischio speciale inerente in certe categorie di lavoro, è il principio nuovo oggi prevalente nella legislazione moderna, il quale con un fondamento giuridico basta a difendere tutta la legge, e che il ministro, pure non rinunciando alle sue idee, potrebbe non mettere in tutto da canto.

L'onor. Parenzo ammette che vi sono nei lavori pericolosi rischi tali e danni inevitabili, per cui l'operaio che presta la sua opera non deve subire egli solo le conseguenze degli infortuni, mentre altri ne raccolgono i frutti. Egli ammette che se l'operaio non deve avere l'integrale risarcimento dei danni, abbia diritto però ad un parziale risarcimento, sicchè la parte del danno non compensata rappresenta il contributo dell'operaio nell'infortunio. Però egli non vuol tener conto che di soli eventi per caso fortuito o di forza maggiore, non delle colpe, siano pure lievi, del padrone o dell'operaio, le quali debbono rientrare, secondo lui, nelle regole della comune responsabilità civile per colpa.

Ma, onorevole Parenzo, nelle industrie pericolose, in cui il disastro può avvenire per la più piccola disattenzione, sono danni inevitabili anche quelli delle colpe lievi, del padrone e dell'operaio.

Ma come volete che l'operaio lavorando per ore ed ore in lavori faticosi e spesso monotoni, non fallisca in qualche momento? E pel minimo

obbligo vorreste condannarlo a perdere il diritto all'indennità? E così è pure del padrone travolto nel turbine di tante incombenze, spesso nel mezzo all'ordinamento complicato di congegni potenti. Questi casi di colpe lievi sono parte appunto de' casi fortuiti, de' danni inevitabili delle industrie ed imprese pericolose.

Ma dunque noi si vuol fare uno strappo al Codice civile?

No, il Codice civile fu fatto per i casi ordinari, ed ora siamo a regolare i rapporti nuovi di nuovi fenomeni.

Il rimprovero principale che io ho fatto al progetto belga, presentato al Parlamento dal Governo, è di aver voluto modificare la teorica del rischio professionale, estendendolo a tutte le industrie anche non pericolose.

Ma allora manca il titolo all'indennità, manca il titolo per l'esclusione della responsabilità dipendente da colpa lieve.

Ripeto qui per mostrare la connessione della nostra dottrina con quella dell'onorevole ministro, che quest'indennità nei casi d'infortunio nel lavoro è sottoposta a due condizioni, una che non sia illusoria per l'operaio, l'altra che non opprime l'industria, perchè allora si esiccherebbe la stessa fonte di che alimentare il lavoro.

Or bene, è la mutualità dei rischi, è l'associazione dei danni, è l'associazione diretta per consorzi, o indiretta per l'organo intermedio delle Casse d'assicurazione, che rende possibile all'industria di sostenere il nuovo peso senza danno.

Dunque è vero che l'assicurazione non è che una modalità, non è la sostanza, poichè la sostanza è il diritto all'indennità, ma è una modalità connessa al diritto come mezzo necessario per la sua attuazione.

In quanto al determinare i casi in cui l'indennità non è dovuta all'operaio, ovvero l'indennità pagata non libera il padrone tenuto all'integrale risarcimento del danno, se ciò debba essere per dolo solamente, o anche per colpa grave dell'operaio o del padrone, lo vedremo quando si discuterà il nostro emendamento concretato nell'art. 6.

Questo punto l'abbiamo chiarito in modo speciale nella relazione, perchè è materia della divergenza più importante col ministro.

La discussione di quest'oggi ha potuto ritar-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1892

dare la votazione dei singoli articoli, ma è stata proficua per lo sviluppo dei concetti che informano tutta la legge.

Ed io spero che il Senato voglia darci i suoi suggerimenti in concreto per ciascun articolo, sicchè la legge, che è di tanta importanza, pigli proprio il carattere di lavoro compiuto in comune.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Allora rimandiamo il seguito della discussione a domani, alle ore 2 pom.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.


Al tocco. Riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge:

Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche

Alle due pom. Seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro;
Legge Consolare.

La seduta è sciolta (ore 5 e 30 pom.).



LXXXVIII.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gl' infortunii nel lavoro — Parlano sugli articoli 1 e 15, sui quali venne convenuta la discussione simultanea, i senatori Vitelleschi, Parenzo, Auriti relatore, Cannizzaro, Di Sambuy, il ministro di grazia e giustizia ed i senatori Finali e Calenda V. — Rinvio all'Ufficio centrale dei detti due articoli e dell'art. 2 proposto dall'Ufficio centrale medesimo — Considerazioni del senatore Majorana-Calatabiano sull'art. 2 del progetto ministeriale.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il ministro guardasigilli; intervengono in seguito i ministri della guerra e della marina.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro ».
(N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge sugli infortuni nel lavoro.

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale. Ora passeremo alla discussione degli articoli.

Nel corso della discussione generale fu affermata dal signor ministro e dall'Ufficio centrale l'opportunità di discutere simultaneamente gli articoli 1 e 15.

Darò pertanto lettura dei detti due articoli.

Art. 1.

Gli esercenti cave, miniere, industrie pericolose, imprese di costruzioni edilizie, e opificii che fanno uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati, devono adottare le misure prescritte dai rispettivi regolamenti per prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e la salute degli operai.

I contravventori sono puniti con multa da 50 a 500 lire, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunio.

Art. 15.

Nel termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, i capi d'imprese od industrie, indicate nell'art. 2, dovranno, o singoli, o consociati per rami affini di produzione, presentare all'approvazione del Governo un regolamento contenente:

1. I provvedimenti che essi intendono adottare per prevenire gl'infortuni nei loro stabilimenti, con le penalità per gl'ingegneri, archi-

tetti, direttori tecnici, capimastri, ecc., che ne trascurino l'esecuzione;

2. Le prescrizioni sulla condotta, che gli operai devono tenere negli stabilimenti per evitare gl' infortuni, sotto pena ai contravventori di una multa estensibile all'ammontare del rispettivo salario giornaliero.

I capi d'impresе od industrie, che o non presentino, nel termine prescritto, al Governo il progetto di regolamento, o non lo pongano in esecuzione entro tre mesi dalla data dell'approvazione governativa, saranno dal Governo denunziati agli Istituti assicuratori, i quali dovranno inscrivere gli stabilimenti in una classe superiore di rischio; e nel caso che lo stabilimento si trovi già nella classe più alta di rischio dovranno imporre quote addizionali di premio, pari alla metà dei premi fissati per tale classe, da versarsi nella Cassa Nazionale agli effetti dell'art. 21, e ciò senza pregiudizio delle penalità comminate dall'art. 1.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io avevo domandato ieri la parola quando credevo che si sarebbe continuata la discussione generale; e tantopiù l'avevo domandata inquantochè in quel momento un onorevole preopinante mi aveva attribuito delle opinioni, che, per colpa forse del mio modo di esprimerle, non erano le mie.

Avrei voluto rettificarle, ma essendosi per comune accordo del ministro e dell'Ufficio centrale passati oltre la discussione degli articoli, io non volli prolungare la discussione generale e mi riservai di parlare sugli articoli. E quindi anche le rettificazioni che io intendeva fare alle opinioni che l'onor. Delfico mi attribuì le farò all'occasione dell'articolo che vi concerne. Per ora seguendo l'ordine della discussione mi limiterò a parlare del 1° e del 15° articolo.

Però non avendo parlato nella discussione generale, mi sia permesso di fare precedere delle brevissime dichiarazioni di carattere generale che serviranno anche per gli altri articoli sui quali dovrò prendere la parola.

Io accetto questa legge; non l'accetto perchè la creda buona in modo assoluto, ma perchè la credo opportuna e relativamente conveniente. Non la credo buona in modo assoluto perchè questa legge porterà inevitabilmente due danni:

primo danno un aggravio sensibile alle nostre industrie, le quali non si trovano nella condizione da poterne sopportare dei maggiori, e degli imbarazzi, che sono altrettanto pregiudicevoli al loro svolgimento quanto gli aggravii. Secondo danno è che queste leggi hanno una tendenza naturale a paralizzare l'energia e l'iniziativa privata.

Evidentemente, quando gli uomini hanno da pensare da sè ai loro guai, trovano l'energia per prevederli e provvedervi; invece, quando si riposano sopra delle istituzioni che vi pensano, tutta questa energia e soprattutto ogni provvidenza e previdenza propria o privata si attutisce.

Ma noi siamo uomini politici, e non possiamo non tener conto delle condizioni di fatto, e fra queste sono principalissime quelle dell'indole e anche delle correnti dei tempi.

Quel che i più savi possono fare in riguardo alle correnti dei tempi è di raccoglierne il meglio per governarle utilmente.

Ora in questo ordine d'idee, che si vuole qualificare sotto la denominazione di questione sociale, io sono perfettamente dell'avviso dell'onor. Parenzo. Del quale io avrei invidiato il bel discorso di ieri, se egli non si fosse creduto in dovere di condirlo con aspirazioni ancor più pericolose, e più indigeste di questa legge; ma probabilmente ha creduto che per far gustare il cibo monotono del buon senso, di cui il suo discorso era ripieno, ci voleva un po' di condimento pei palati meno semplici. Ad ogni modo, in riguardo alla questione che ora ci occupa, io sottoscrivo alla più gran parte del suo discorso.

Io non credo che questo sia il compito dello Stato, almeno dello Stato quale lo intendiamo noi, h'è l'onor. Parenzo chiamò liberisti; può essere che sia quello dello Stato come lo concepisce l'onor. Delfico. È inutile insistere su questa questione dappoichè si tratta di due scuole che non s'intenderanno mai; solo il tempo deciderà fra la scuola, che chiamerò tedesca, e la scuola inglese ed americana. Finora il tempo, alla scuola che piace all'onor. Delfico, ha dato per compensi le grandi imposte e il malcontento generale. Essa ha prodotto quello stato di cose che ieri ha dipinto l'onor. Parenzo con colori che io non saprei imitare.

E infatti noi provvediamo agl'infortuni del lavoro. Ma seguendo le idee di quella scuola,

non vi è ragione per non provvedere anche alle malattie; esse sono fortuite quanto gl' infortuni. Non vi è ragione per non provvedere alla vecchiaia, che non è fortuita, ma è dannosa quanto gl' infortuni. Poi non vi è ragione di non provvedere ai bambini ed alle vedove, e così via discorrendo. E su questa via si finirà a dover provvedere alla più gran parte della popolazione, poichè sventuratamente sta nella natura delle cose, che le classi che possono formare il soggetto di questa sorta di leggi rappresentino la gran maggioranza delle popolazioni; e quindi ne avverrebbe che i pochi dovrebbero mantenere i molti. E ciò mi ricorda un episodio di un banchiere francese, il quale nel tempo della Comune, fu richiesto di contribuzioni pecuniarie, alle quali essendosi egli rifiutato, fu detto che la Comune avrebbe fatto giustizia, ed avrebbe divisi i beni fra tutti quelli che vi avevano diritto ossia fra tutti egualmente. Il banchiere accettò la proposta in riguardo ai richiedenti; li prese in parola e fece il seguente conto: i francesi sono 40 milioni; egli era supposto possedere 200 milioni di capitale. L'aver dei richiedenti nella loro qualità dei francesi secondo le loro stesse idee ammontava a cinque lire per ciascuno; offrì loro i 5 franchi e non se ne parlò più.

Il banchiere dimenticava di aggiungere che, dopo aver fatto questa livellazione, i 200 milioni non avrebbero esistito più, e che quindi l'operazione non si sarebbe più potuto ricominciare.

Per me è qui dove sta l'equivoco di questa che si vuol chiamare la questione sociale.

Io non credo che questione sociale esista in sostanza.

La questione sociale esisterebbe là dove ci fossero divisioni di classi; ma le nostre legislazioni escludono, e di diritto e di fatto, ogni distinzione di classe.

Quindi l'operaio, ossia il popolano del giorno, è il capo mastro, ossia il borghese di domani; il borghese di domani diventa il commendatore, deputato, ed anche il ministro del posdmani, e cioè diventa l'aristocratico del giorno, e sovente non meno aristocratico degli antichi.

Quindi classi non esistono, e cosa rimane?

Rimane l'eterna questione, la questione che ha durato e durerà quanto il mondo e cioè dei poveri e dei ricchi.

Questa è la sola questione che si nasconde sotto il titolo di questione sociale. Ma il cambiare titolo tende a rendere la soluzione anche più difficile; anzi impossibile. Perchè per la legge inesorabile delle medie, il voler fare tutti ricchi non può produrre altro risultato che fare tutti poveri. E quando questa liquidazione sarà fatta non vi sarà neppure più chi potrà soccorrere ai bisogni dei poveri, siccome noi ancora siamo in misura di fare, finchè le leggi sociali non avranno acquistato tutto il loro sviluppo.

Il pericolo grave di questa tendenza consiste appunto nel creare delle classi privilegiate a rovescio.

Anticamente le classi privilegiate erano dei pochi sopra i molti, e questo poteva essere ingiusto, ma era comprensibile; ma il privilegio dei molti sui pochi è semplicemente un assurdo che condurrebbe aritmeticamente e politicamente la rovina politica ed economica della società.

Dunque io non credo che esista veramente quella che si chiama questione sociale.

Quale è stata la ragione o forse il pretesto di averla inventata? Essa ha la sua base in certe condizioni di fatto prodotte dalla natura delle industrie moderne, le quali fanno sì che grandi masse di operai si concentrino in una data industria in un dato luogo allo stesso momento e che per conseguenza tutti gli accidenti di qualunque natura, sieno economici, sieno morali, sieno materiali che li colpiscono, acquistano delle proporzioni che si riflettono in danni e pericoli per l'intera società. A queste condizioni di fatto si aggiungono le difficoltà e i pericoli che si moltiplicano per i lavoratori e gli operai in genere, in presenza ed a causa dell'impiego delle forze poderosissime che sono adoperate dalla industria moderna.

E quindi la questione si riduce semplicemente a questo: di provvedere a questi pericoli, a questi danni che aderiscono allo svolgimento attuale delle industrie moderne della nostra società.

Enunciata a questo modo la questione, non si tratta di provvedimenti di cui sia necessario di ricercare il fondamento nè nel diritto classico ed assoluto, nè in quella che si vuole chiamare la questione sociale.

La ragione di questa legge sta nella tutela della società, ragione precipua d'essere d'ogni Governo. Di questi provvedimenti di tutela nè

abbiamo esempi in altre materie e per i quali non abbiamo mai cercato una giustificazione nè in un nuovo diritto, nè nella questione sociale.

La questione che ci occupa è precisamente una di queste. E questa legge è un provvedimento umanitario che diviene soggetto di legislazione come un provvedimento di tutela della società.

L'on. Parenzo pur combattendo la legge riconosceva ieri che quando questi infortunii si producono con molta frequenza sopra un gran numero di operai possono reagire sopra le condizioni della vita sociale in modo che fa bisogno di provvedervi.

Questa è la ragione per cui io aderisco a questa legge, non come un provvedimento di carità, come mi voleva far dire l'onor. Delfico, ma come un provvedimento di tutela della società che occorre per questa speciale condizione che hanno ora le industrie, nel nostro tempo.

Ma io ho detto fin da principio che i due danni che possono provenire da leggi di siffatta maniera sono l'aggravio economico e l'imbarazzo nello svolgimento delle industrie che vi sono sottoposte.

Gli articoli che sono in questo momento in discussione concernono a questa ultima parte ossia agli imbarazzi che si creano all'industria nazionale con queste disposizioni coercitive, sotto il titolo di prevenire i pericoli che aderiscono a certe speciali industrie.

L'art. 1° prescrive l'osservanza dei regolamenti, l'art. 15 provvede alla loro composizione.

Ognuno di voi sa come le industrie sieno sensibili a tutti gl'intralci che si frappongono al loro esercizio. Quando noi facciamo delle leggi non ci dubitiamo neppure degli effetti pratici che esse producono particolarmente in fatto d'interessi economici e materiali.

A me è accaduto sovente di fare questa riflessione trovandomi nella gestione degli affari in presenza di qualche articolo di legge che ho votato io stesso e che non mi è parso meno insopportabile per questo.

Ma lasciando la tesi generale, perchè il presidente non mi richiami all'ordine, incitandomi a non rientrare nella discussione generale, da questi concetti che ho brevemente enunciati io discendo ai progetti concreti che sono avanti a noi. E su questo speciale soggetto io ho davanti

a me articoli diversi, quelli del Ministero e quelli dell'Ufficio centrale.

E per quanto riguarda il primo articolo (me lo permetta e la Commissione e il relatore di cui ho ammirato la splendida e dotta relazione) io dichiaro di accettare a preferenza quello del Ministero.

L'ordinamento che il relatore ha dato a questa legge è razionale e logico, e il primo articolo sarebbe indubitatamente al suo posto in un trattato.

Ma siccome noi siamo qui per fare una legge, dichiaro fin d'ora che dovendo accettare uno dei due articoli, io accetterei quello del Ministero. E ne do le ragioni.

L'art. 1° dell'Ufficio centrale incomincia con una enunciazione, che io trovo non solo superflua ma pericolosa e contraria a quei principî che ho avuto l'onore di enunciare.

In esso è detto: « Le imprese o industrie pericolose per gli operai sono soggette a speciale sorveglianza della pubblica amministrazione ».

Ora, se vi è qualche cosa che ha diritto di godere pienamente della libertà è il lavoro che è la forma non solo la più legittima, ma la più nobile e feconda dell'attività umana.

Quindi io credo che in nessun regime liberale, per poco che sia tale, si sia mai affermato come principio generale che una categoria d'industrie sta sotto la speciale sorveglianza del Governo.

Questo principio consacrato in una legge può avere le più temibili conseguenze.

Questa è dunque la prima formola che non potrei accettare nel progetto dell'Ufficio centrale.

Poi l'Ufficio centrale domanda un regolamento, un elenco di tutte le industrie che saranno sottomesse a questa legge; difficilissima cosa a fare.

Praticamente, io non so chi ne assumerebbe l'incarico. Può accadere di fatto che a mano che si svolgono le necessità, si riconosca che certe date industrie devono essere sottoposte a certe norme.

Infatti ciò è già avvenuto per tutte le industrie che impiegano le caldaie a vapore; ciò è avvenuto per le miniere, e ne esiste anche uno per le strade ferrate, e così ce ne saranno anche degli altri.

Ma enumerare *a priori* quali sono nel campo vastissimo delle industrie quelle le quali deb-

bono essere sottoposte a questo regime non mi pare facile. E d'altronde può dar luogo a eccessi o difetti che una volta sanzionati da un regolamento sono poi difficili ad eliminare.

Dunque per me il progetto del Ministero in questo articolo ha questo doppio vantaggio di non enunciare un principio generale estensibile all'infinito; secondariamente di non assumere *a priori* incarico di fare una descrizione di tutte le industrie che vi saranno sottoposte.

Quindi, così come suol dirsi, a colpo d'occhio, io prenderei il primo articolo del Ministero.

Però non è così per l'art. 15.

L'art. 15 è uno di quegli articoli che noi facciamo qui fra pochi amici a mente serena, di cui non prevediamo quale ne possa essere l'applicazione.

Ecco cosa dice l'articolo: « Nel termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, i capi d'impresе od industrie, indicate nell'art. 2, dovranno o singoli, o consociati per rami affini di produzione, presentare all'approvazione del Governo un regolamento contenente ecc. »

Questa associazione sarà molto rara, perchè nel nostro paese siamo fatti apposta per non associarci. E quindi praticamente ogni capo d'impresa avrà le sue idee, e così avverrà che ogni esercente d'industria farà il suo regolamento.

Ora cosa praticamente avverrà?

La grande industria farà facilmente i suoi regolamenti, ma le piccole industrie, nelle condizioni nelle quali versano in Italia, come volete che vi facciano e vi mantengano un regolamento? Il fare dei buoni regolamenti e il mantenerli dipende principalmente dai mezzi dei quali una intrapresa dispone. Forse esse lo faranno il regolamento, ma quanto al mantenerlo è un altro affare. Si dice: le faremo ispezionare. Sono lieto che il ministro abbia tanta gioventù nell'animo da credere ciecamente ai regolamenti e agli ispettori; io ne ho poca, io credo che i regolamenti e le ispezioni abbiano un certo valore, ma solo a linee larghissime ed infinitamente relative. Ma intanto voi avrete una quantità di regolamenti, denunciati per evitare la penale. E per cominciare l'uno sarà diverso dall'altro nelle stesse industrie perchè ognuno ha i suoi criteri. Come farà il Ministero ad approvarli tutti, o quali approverà?

Ma della più parte di questi regolamenti pro-

posti ed approvati, probabilmente per le condizioni delle imprese sarà impossibile l'applicazione. I vostri ispettori capiteranno a lunghi intervalli; perchè il gran numero delle ispezioni da compiere non permetterà altrimenti. Per una contravvenzione ogni tanti anni le imprese avranno di fatto una impunità abituale. Ma non bisogna dimenticare che per quanto il ministro non intenda dare a queste ispezioni effetti giuridici, pur nondimeno non può impedirsi che degli effetti producano, e che ogni impresa che ha un regolamento approvato ed è sottoposta ad una ispezione per quanto nominale, sia presunta scaricata della sua responsabilità la quale è quindi naturalmente assunta dal Governo.

E quindi il più delle volte questi regolamenti obbligatori parziali come sono voluti dall'articolo 15 serviranno semplicemente per coprire tutte queste industrie le quali sotto questa egida di regolamenti e di ispettori faranno quel che potranno e forse anche quel che vorranno, con danno degli operai non meno che delle società di assicurazioni al coperto, all'ombra di queste formalità. Dunque, oltre le difficoltà pratiche dell'applicazione di quel sistema, vi è in esso un pericolo costituzionale, e cioè di dare corpo artificialmente a delle ombre che non ne avranno.

Io ho detto che non ho una grande fede nei regolamenti e negli ispettori; ma con questo non voglio dire che in molte occasioni il Governo non abbia altro mezzo per tutelare gli interessi pubblici, e quindi in una certa misura è mestieri consentirli e quindi anche in questo soggetto vada per i regolamenti. Ma io i regolamenti in questa materia non li posso intendere altrimenti che in due maniere. Intendo che il Governo per ragioni di tutela, di ordine pubblico faccia dei regolamenti, della specie di quelli che sono stati adottati per alcune industrie esistenti; dei regolamenti generali, i quali impongano certe norme che sono di una evidenza palmare, e sopra i quali il Governo vigila coi mezzi che ha a sua disposizione.

Quindi io ammetto che l'articolo 1 del Ministero debba essere inteso in questo senso, vale a dire che si faranno dei regolamenti per le principali industrie pericolose, ai quali i loro esercenti dovranno uniformarsi. E quindi ammetto anche che gli ispettori sorvegliino se queste condizioni sono adempiute. In questo senso io

accetterei anche l'articolo. Poi intendo anche un'altra specie di regolamenti che risponderebbe sotto un'altra forma all'idea stessa del ministro. Intendo che uno stabilimento che è obbligato ad avere la responsabilità e i carichi che gli sono dati da questa legge, per mettersi al coperto dalle prime e per rendere più lievi i secondi, intenda di presentare esso, rendere di ragione pubblica il regolamento che impone a sè stesso; questo regolamento approvato dal Governo diverrebbe per questo stesso fatto, per quello stabilimento la base per i contratti coi suoi operai e per le assicurazioni che dovrebbe fare per loro.

Ma di ciò parleremo all'articolo che concerne le assicurazioni, nel quale invece di dire che il non avere regolamento dà diritto alle Società di assicurazione di fare un grado di rischio inferiore, si potrebbe dire che il presentare un regolamento soddisfacente che sia approvato dal Governo, dà diritto all'assicuratore di reclamare un'assicurazione del genere di rischio minore.

Io non so se ciò sia possibile, ma questo congegno sarebbe molto più efficace degli ispettori, perchè se l'assicuratore paga in ragione delle garanzie di sicurezza che offre ai suoi operai, esso sarebbe indubitatamente indotto nel suo interesse a moltiplicarle. Su questi argomenti gli interessi sono molto più efficaci che i regolamenti.

Ma ripeto di ciò parleremo in un altro articolo; solo che io debbo fin d'ora accennare che è mia ferma opinione che le disposizioni di questa legge non debbano per nulla modificare gli effetti del Codice civile. Anche in questo io sono dell'opinione del senatore Parenzo, e tutto al più, per soddisfare al concetto ragionevole del ministro, espresso l'altro giorno, posso acconciarmi a che le ragioni civili sieno trasportate nella Società d'assicurazione. Il sistema dei regolamenti volontari combinato con il trasferimento dell'azione civile nella Società d'assicurazione diverrebbe un efficace modo d'incoraggiamento nelle imprese ad accrescere le loro cautele per la sicurezza degli operai.

Io ho raccolto queste idee in poche parole che non hanno una forma di un articolo, perchè non conosco niente di più pericoloso che di fare un articolo da dilettante, e quindi se

queste idee fossero nella loro generalità accettate, l'articolo lo farebbe chi di ragione.

Ma come concetto io vorrei che « gli esercenti cave, miniere, industrie pericolose, ecc., dovessero, nell'esercizio delle loro industrie, conformarsi ai relativi regolamenti che verranno emanati per ciascuna di esse, nello scopo di prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la salute degli operai », e che del modo di fare questi regolamenti fossero stabilite le modalità.

E poi vorrei che fosse detto, che i capi di imprese ed esercenti industrie potessero formulare regolamenti speciali per la loro impresa o esercizio. Questi speciali regolamenti, quando fossero stati approvati dal regio Governo, servirebbero di base ai contratti coi loro operai e alle assicurazioni per le quali l'effetto dovrebbe essere di essere iscritte nelle classi inferiori di rischio in rapporto coi regolamenti stessi. Le infrazioni ai regolamenti si generali che speciali dovrebbero essere considerati nella colpa o dolo secondo la loro gravità per tutti gli effetti civili di cui all'art. 17.

Queste poche parole riassumono il mio concetto. Io non voglio tediare più a lungo il Senato che è occupato da due giorni in questa discussione.

Se questi miei concetti, che spero esser riuscito a spiegare, avessero la fortuna di piacere in parte o in tutto all'onor. ministro e all'Ufficio centrale, sarebbe il caso di dar loro una forma concreta. (*Bene*).

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io non tediò con lunghi ed ulteriori discorsi il Senato nella discussione di questa legge. Io mi limito a fare una preghiera al ministro ed all'Ufficio centrale consona a quanto ieri esposi. Se avessi la fortuna insperata di vederla accolta, io sarei lieto di partecipare alla discussione e all'approvazione di questo progetto; in caso contrario il Senato non sarà ulteriormente tediato dalla mia voce perchè è inutile discutere dei particolari quando non si è d'accordo sui punti fondamentali.

Considerino il ministro e l'Ufficio centrale se non sarebbe di molto facilitata la probabilità di arrivare in porto quante volte si rimandasse a più maturi studi, ed eventualmente a speciali disposizioni legislative, ogni questione che

si collega cogli articoli 5 e 15 del progetto di legge.

La parte che riguarda l'assicurazione obbligatoria degli operai contro gl'infornuni del lavoro, potrà dar luogo ad una discussione di maggiore o minore ampiezza; parleremo della colpa grave e della colpa lieve, dell'esonero dell'operaio e dell'imprenditore, e finiremo per intenderci. Ma vi è una parte, che riesce assolutamente indigesta, e che sarà difficile che passi liscia nei due rami del Parlamento, cioè quella che riguarda i regolamenti e le pene relative, e che è indefinita tanto nel progetto del ministro, quanto in quello dell'Ufficio centrale.

Questi regolamenti debbono essere di due nature, e quindi molto diversi fra loro, e in parte riescono estranei al concetto principale della legge. Essi da un lato dovrebbero tendere a diminuire o ad impedire gl'infornuni del lavoro, e dell'altro curare l'igiene del lavoro proteggendo la salute dell'operaio. Questo secondo compito non ha una diretta connessione coll'assicurazione contro gl'infornuni del lavoro.

Difficilissimo è concretare i regolamenti che tutelino la salute dell'operaio. Ci sono industrie per indole propria malsane, per le quali non vi è che un solo provvedimento possibile: non lavorarvi.

La cultura delle risaie, delle cave di carbone, di certe miniere, la tipografia stessa espongono gli operai a speciali malattie, in modo sicuro, indubbio.

Ora dare le facoltà di fare regolamenti, sia per prevenire gli infornuni che per tutelare la salute degli operai, regolamenti per i quali si comminano anticipatamente pene, prima di sapere che cosa saranno codesti regolamenti, mi pare qualche cosa di grave, di indefinito, e quando mai si dovrebbe limitare tale facoltà ai regolamenti che più direttamente si attengono a questa legge, a quelli per prevenire gl'infornuni.

Mà anche qui nell'indeterminatezza in cui siamo costretti a rimanere per l'immensa varietà delle industrie pericolose, mi pare che non sia utile, nè prudente nell'interesse stesso delle classi che si vogliono proteggere, dare al Governo tante facoltà.

Quando voi avrete fatti dei regolamenti, sia che li faccia il Ministero, sia che si propongano

dagli industriali, riesciranno sempre incompleti.

Io crederei invece molto più opportuno, resa l'assicurazione obbligatoria e investita la Società assicuratrice dell'azione contro il proprietario o l'industriale, lasciare la cura alla Società di rintracciare dove effettivamente vi sia colpa o dolo, senza che, per ora almeno, vi sia bisogno di regolamenti legislativi, imperocchè si può dire, che ogni industria ha insite certe norme di previdenza e di prudenza note a chi la esercita, la cui violazione determina già la colpa, e dà luogo alla conseguente responsabilità.

Si sa che cosa occorre di fare, quando si applica un macchinario, per evitare disastri, si tratta di misure che sono adottate in tutto il mondo, si sa con quali metodi si debbano far funzionare certe macchine, con quali cautele si debbano mettere in opera.

Dunque che cosa dovrebbero contenere questi regolamenti governativi?

Io non vedo una vera necessità immediata per questi regolamenti diretti a tutelare la vita dell'operaio. Lasciate agire la legge comune, lasciate funzionare il diritto comune, investite soltanto la Società assicuratrice del diritto di chiamare responsabile l'industriale, di tutto ciò di cui il Codice lo chiama responsabile, e cioè del dolo, della colpa, ed anche della colpa lieve.

E vedrete che le Società sapranno da sè regolamentare i casi, nei quali questa colpa si debba ritenere esistente, quelli cioè che derivano da mancata cura, da negligenza, da imprudenza.

Ora se noi togliessimo gli articoli 1 e 15, salvo il vedere meglio più tardi se occorra per tutelare la salute degli operai in certe industrie qualche provvidenza legislativa, o se basti ampliare le disposizioni che pure si contengono in altre leggi, come la legge sanitaria e la legge comunale e provinciale, io credo che tutto il resto della legge sulla assicurazione potrebbe essere approvato senza grande discussione.

Ma questi regolamenti indeterminati e forieri di conseguenze così gravi, a cui poi si connettono nuovi uffici, nuovi impiegati, nuovi ispettori perchè naturalmente, fatto un regolamento ci vuole l'ispettore che ne sorvegli l'esecuzione, mi pare che siano un ingombro alla legge che

giungerebbe pacificamente in porto se ne fosse liberata.

Senatore AURITI, *relatore*. Siccome l'Ufficio centrale, dietro gli schiarimenti e la discussione avuta oggi con l'onor. Cannizzaro, non mantiene gli articoli così come furono formulati e comunicati al Senato, ma presenterebbe un'altra redazione, e siccome colle mie dichiarazioni potrò provocare anche delle spiegazioni dal ministro, io credo che sia più opportuno che parli prima il relatore.

PRESIDENTE. Acconsente l'onorevole ministro che parli prima il relatore?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora do facoltà di parlare all'onor. Auriti.

Senatore AURITI, *relatore*. Siamo entrati, o colleghi, nel campo concreto, e la discussione deve procedere calma e minuta per arrivare a delle conclusioni ragionevoli. E quindi più che l'onor. Parenzo che vorrebbe cancellare i due articoli che discutiamo, io ringrazio l'onor. Vitelleschi delle sue savie e pratiche osservazioni di cui vedremo qual conto debba farsi.

All'on. Parenzo io oppongo il fatto universale di tutta l'Europa civile. In Allemagna, in Austria-Ungheria, in Francia, in Inghilterra non vi è categoria di imprese pericolose che non abbia il suo regolamento.

Io ho citato nella mia relazione la legge inglese del 1878, ed il ministro diceva che vi erano state quindici leggi in Inghilterra su questa materia; or bene queste quindici leggi non sono state gettate nel cestino, ma, dopo fatte e sperimentate, sono state riunite e coordinate nell'unica legge del 1878 oggi in vigore.

Questa legge è il succo, la sostanza di una esperienza compiuta sotto quindici aspetti diversi, in epoche successive.

Fu notata poi anche dal ministro l'esistenza di lavori speciali di una benemerita associazione di industriali in Alsazia, che ha formato con tavole e scritti le cautele specialmente tecniche per impedire gli infortuni nel lavoro, ed assicurare l'incolumità degli operai.

Dunque noi dobbiamo studiare il modo di fare il regolamento, ma voler cancellare gli articoli del progetto, che ne riconoscono la necessità, sarebbe mettersi a ritroso di tutta l'Europa civile.

Scartiamo dunque questa idea, onorevole Parenzo, e veniamo al concreto.

Di che cosa si tratta qui? Di industrie ed imprese pericolose. Ma noi abbiamo fatto una distinzione per questi pericoli. La legge delle indennità riguarda unicamente i pericoli di morte, di lesioni personali violente; non i pericoli e i danni che derivano lentamente dalla natura stessa del lavoro, come, per esempio, del lento attossicamento, che è il caso più ordinario, per la natura delle materie che si impiegano.

Noi dunque abbiamo detto: Bisogna fare una distinzione di due categorie delle imprese pericolose: per le misure preventive e per l'indennità in caso di infortunio.

Per l'effetto di dar diritto ad un'indennità debbono le imprese o industrie pericolose essere designate nella legge.

Non si può affidare ad un regolamento la facoltà di creare l'obbligo di pagare una indennità; è la legge che deve provvedere.

E noi abbiamo accettato per la designazione di tali imprese o industrie quella dataci dal Ministero.

Ma quando siamo alle imprese od industrie pericolose da dover soggettare alle misure preventive, il pericolo non è semplicemente quello dell'integrità personale, è il pericolo anche della incolumità della salute.

Dunque la base delle imprese pericolose agli effetti preventivi è più larga di quella delle imprese pericolose per l'indennità.

E, d'altra parte, nel movimento fecondo di invenzioni che si succedono ogni giorno, come potremmo noi fissare definitivamente in una legge le imprese pericolose da regolare, anche quelle che sorgeranno domani, e che potranno essere causa di pericoli assai maggiori ora ignoti?

A noi parve che nel progetto ministeriale vi fosse un addentellato a questa distinzione, poichè, legga il collega Vitelleschi il primo articolo, mentre vi è un'enumerazione evidentemente enunciativa e non tassativa di industrie pericolose, si dice in genere: « e nelle industrie pericolose ».

Quindi io fo un dilemma al signor ministro: o egli afferma che anche per le imprese relative a misure preventive, voglia stare a quella indicazione specifica e limitata, ma allora, gli diciamo, non raggiungerete il vostro scopo, perchè

non darete nessuna cautela preventiva per quelle industrie in cui il pericolo non è per l'integrità personale, a cui provvede l'indennità, ma è per la salute, per quel danno lento che si produce dalla natura del lavoro e delle materie impiegate. Se poi dite no, quella enumerazione deve essere più estesa; sia pure, ma allora ci vuole un elenco redatto con certe garanzie che la concreti. Questo elenco delle industrie pericolose non obbliga il Governo ad essere infallibile, l'elenco potrà essere ampliato secondo il bisogno, corretto coi suggerimenti dell'esperienza, sempre osservate le forme prescritte per l'elenco originario.

Ecco dunque il primo concetto che noi esponiamo, ed a cui non sappiamo se aderisca o no il ministro; alla base ristretta delle industrie pericolose che danno dritto alla indennità, bisogna aggiungere la base più larga delle industrie pericolose anche alla salute.

Vediamo ora chi dovrà fare i regolamenti. Fra i problemi proposti a Berna nel Congresso internazionale per gl'infortuni nel lavoro del settembre 1891, ci fu anche questo, chi fosse più adatto a fare i regolamenti delle diverse industrie, cioè se il privato intraprenditore o il Governo.

Notiamo che si trattava del privato volontario, disposto a fare tali regolamenti, ma anche in questo caso è desso adatto a farlo?

Or bene, il signor Périssé, direttore dell'Associazione degl'industriali di Francia contro gl'infortuni nel lavoro, rispondeva: no, se voi prendete il privato intraprenditore, esso non ha quell'attitudine per due ragioni. L'industriale abituato a stare in mezzo alle macchine, in mezzo ai pericoli, acquista per essi una certa indifferenza, una sicurezza eccessiva e non pone più mente al pericolo, non vede quello che un estraneo discerne e prevede.

In secondo luogo gl'industriali non sono tutti così esperti da fare un buon regolamento, non hanno tutti le cognizioni necessarie.

Il signor ministro terrà sul suo tavolo il volume della Società di Mulhouse, ma quanti dei nostri industriali ne conoscono l'esistenza e l'avranno potuto acquistare?

Però diceva il Périssé, se ci fossero delle associazioni, dei consorzi di industrie affini, allora sì il lavoro di queste società potrebbe essere utile, uno de' membri sarà più dotto e l'altro meno;

uno porterà una certa esperienza pratica, un altro nozioni tecniche, e quindi si potranno formulare de' congrui regolamenti. Se è così, che cosa abbiamo in Italia? C'è in Italia qualcuna di queste associazioni a cui possiamo ricorrere, per farci fare i voluti regolamenti? No, non l'abbiamo.

Il Governo possiede tutti i regolamenti di Francia, di Germania, d'Austria, d'Inghilterra; il Governo ha in biblioteca tutte le pubblicazioni della Società di Mulhouse, il Governo può ricorrere agli insegnamenti degli industriali volenterosi. No; il Governo dice, signori industriali, in un certo tempo farete voi questi regolamenti, ciascuno pel suo opificio singolo distintamente, e li farete nell'interesse degli operai, e se non li farete io vi punirò con multe. Anzi sappiate fin da ora che quando li avrete fatti, e nell'esecuzione cadiate in contravvenzione, sappiate che sarete condannati alle pene pecuniarie, ed in caso d'infortunio dovrete l'intero risarcimento del danno. Anzi questo è il solo caso in cui, oltre al dolo, voi sarete responsabili de' danni per titolo di colpa grave.

Ma davvero credete che si faranno questi regolamenti? Per gettarvi la polvere negli occhi, verrà un industriale e vi scriverà due o tre articoletti insignificanti che non conducono a nulla, non avendo interesse a fare il regolamento per la sola ragione dell'incolumità dell'operaio.

Egli ha l'interesse opposto appunto perchè quel regolamento non eseguito dovrà essere il titolo di una maggiore responsabilità che voi già annunziate nella legge. A prescindere da ciò, ed ammessa pure la buona volontà, gl'industriali singoli (lo ripetiamo) non avranno le cognizioni necessarie e non sono adatti a insegnare le cautele come a prevenire i pericoli, perchè hanno acquistata l'abitudine dell'indifferenza e dell'eccessiva sicurezza di sè.

Tutto questo lo diciamo in genere, ma vediamo ora quali opinioni si sieno manifestate intorno a noi. Viene il Patronato di Torino, tanto benemerito per la tutela degli operai e dice: ma per l'amor di Dio, non vogliamo affidarci alla sapienza e alla buona volontà degl'industriali, noi ci fidiamo del Governo, faccia il Governo questi regolamenti.

Udiamo gl'industriali che cosa dicono a loro volta. Leggerò un brano della petizione stam-

pata dagl'industriali, firmata a nome di molte ditte delle principali e patrocinata dall'onorevole Rossi che mi dispiace di non vedere qui presente, come valido oppositore che avrei voluto combattere sul tema principale:

« E invero, in base a quali criteri saranno predisposti regolamenti siffatti? Si prescrive che nel termine di sei mesi dalla promulgazione della legge gli industriali abbiano da presentarli al Governo. Ma abbandonati ai soli suggerimenti della loro esperienza potranno gli industriali — grandi o piccoli — ottemperare a codesta disposizione? E quando il Governo si troverà con una massa di regolamenti, che saranno informati forse ad altrettanti concetti quanti saranno gli industriali che li presentano — e vi risconterà, come è inevitabile, le prescrizioni più disparate — fra le quali non mancheranno le assurde — potrà ordinare che tali regolamenti siano applicati, credendo che basti applicarli perchè la vita dei lavoratori sia sufficientemente tutelata? O interverrà allora il Governo, e dall'insieme dei regolamenti presentati trarrà le norme per la compilazione di regolamenti ufficiali da servire per ogni ramo d'industria? È ovvio a quale responsabilità si sobbarcherebbe in tal caso, e come non potrebbe arrivare a razionali disposizioni tecniche per la generalità delle industrie, quando coloro stessi che si dedicano all'esercizio di una sola industria, non riescono a prevedere tutte le cause d'infortunio, e bene spesso non arrivano a scoprire le imperfezioni delle misure preventive da essi applicate, che proprio nel momento in cui l'infortunio si verifica. Il pretesto dunque all'azione di regresso per inosservanza dei regolamenti potrebbe essere agevolmente trovato in ogni infortunio ».

Insomma dicono gli industriali: ci sentiamo imbarazzati noi stessi; non ci sentiamo capaci di fare in modo congruo questo regolamento, che chiedesi a ciascuno di noi.

E quanti saranno questi regolamenti, che il Governo chiede agli industriali per poi approvarli?

Io veramente non mi fido di annunciarne la cifra.

Il Ministero ha detto che gli operai assicurati per questa legge raggiungeranno i due milioni; il nostro Ufficio di statistica li ha ridotti ad un milione e 60,000.

Quale sia la media degli operai per un'impresa industriale in Italia, non lo sappiamo, però si è fatto il calcolo in Germania, la media colà è di 13 operai per ogni impresa.

Ma ci sono due fattori in Italia: uno per far crescere questo numero, un altro per diminuirlo. Ciò che lo fa crescere è che la base della nostra assicurazione è più stretta di quella della Germania; e quindi può comprendere anche industrie minori.

Un fattore poi per diminuirlo è che noi non abbiamo i grandi stabilimenti con gran numero di operai come in Germania.

Bisogna notare che per il modo come è stato formulato il testo, pare che il Governo limiti i regolamenti alle sole industrie comprese nell'articolo 2, e vogliamo ammettere che così possa ridursi alla metà il numero delle industrie pericolose.

Orbene, calcolata la media degli industriali per ogni impresa non a tredici, ma a venti, e prendendo la metà del tutto avremo per mezzo milione di operai compresi nell'art. 2 della legge almeno 24, 25, migliaia di imprese o industrie, ciascuna delle quali dovrebbe formulare il suo regolamento.

Ma per carità, come farà il Governo a studiarli tutti per completarli, e modificarli approvandoli? come troverà il bandolo tra questi 25 mila regolamenti? e quali contraddizioni fra di loro e che penalità disparate!

Vediamo ora se la nostra proposta sia più pratica e ragionevole.

Il Governo tiene già ammanniti tutti i dati, si rivolgerà agli industriali volenterosi, non ai burocratici del Ministero.

Di industriali volenterosi ce ne sono?

Se non ce ne sono non nascerebbero certo i regolamenti da loro. Ma ce ne sono almeno alcuni; stuzzichiamo il loro amor proprio, riuniamoli in Commissione, proponiamo i problemi da risolvere, diamo a loro tutti questi documenti che abbiamo ammanniti, e comincino a formulare i voluti regolamenti.

Certo non potranno essere perfetti di un tratto; presenteranno quelle norme che si giudicheranno più sicure, opportune, ed allora, onorevole Vitelleschi, ecco la nostra idea, noi l'abbiamo detta già nel progetto e la ripetiamo adesso nella nuova formola che abbiamo proposta. Si dà la facoltà alle industrie singole o consorzi

di esse, di formulare dei regolamenti complementari, che suppongono già la base comune dei regolamenti sostanziali. Il Governo li vedrà e li approverà ed avranno gli stessi effetti dei regolamenti emanati direttamente dal Governo. Si potrà anche vedere se sia il caso d'innestare quella proposta dell'onor. senatore Vitelleschi, perchè all'improvviso non si possono discernere tutte le conseguenze di una idea nuova, cioè che invece dell'aumento della quota di rischio pei premi di assicurazione si facesse la diminuzione della quota di rischio quando si fossero fatti questi regolamenti complementari, ma fatti s'intende, opportunamente, e con misure efficaci.

Aderendo all'osservazione del nostro collega senatore Cannizzaro, conveniamo che non si può, che non si deve prefiggere un termine per la formazione di questi regolamenti, molteplici, e spesso di molta difficoltà.

Di più si era detto: è troppo generica quella frase in principio: « sono sottoposti a sorveglianza speciale della pubblica amministrazione; restringiamola aggiungendo « ne' limiti e modi stabiliti dalla presente legge ».

Quindi è che questa mattina, raccoltici modestamente pel nostro lavoro, che continua da sei mesi, abbiamo proposto, non in formola definitiva, questi concetti: Le imprese e industrie pericolose per gli operai sono soggette a speciale sorveglianza della pubblica amministrazione nei limiti e modi stabiliti dalla presente legge. (È una soggezione limitata).

Con decreto reale (non fissiamo termini) uditi, i pareri dei Consigli tecnici governativi esistenti, ed al seguito di parere del Consiglio di Stato, saranno designate le imprese o industrie, nelle quali il lavoro è riconosciuto pericoloso, comprese quelle dell'art. 2 della presente legge. (Noi crediamo che questo elenco sia necessario, perchè l'enumerazione, che sta nella legge è del solo pericolo per l'incolumità personale; e qui, trattandosi delle sole misure preventive, non vi è abbandono inconsulto di dritti se questa facoltà si dà al Governo).

Con regolamenti, approvati nello stesso modo, saranno prescritte con pene di ammenda (preferiamo ammenda a multa, perchè crediamo che si sia sempre nel campo delle contravvenzioni), ai contravventori, e salva la responsabilità civile e penale in caso d'infortunio, le

misure giudicate necessarie nelle diverse categorie d'imprese, o industrie pericolose, per prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e la salute degli operai.

Possono egualmente essere approvati regolamenti complementari per singoli stabilimenti, o consorzi di essi, su proposta dei loro capi, e avranno effetti pari a quelli dei regolamenti governativi.

Nel nostro articolo a stampa vi era anche la riserva che restavano salve le competenze delle autorità comunali e provinciali per quei regolamenti locali che tendano a tutelare la incolumità degli operai.

Dunque, a nome dall'Ufficio centrale, raccomandando ai senatori Vitelleschi e Parenzo e all'onor. ministro i concetti espressi nella proposta che ho letto, ed assicuro il Senato che dal primo articolo all'ultimo noi non avremo altro scopo che di sentire tutti i consigli che ci vengano dati, concretando tutte quelle modificazioni che ci parranno opportune.

Vi è poi un altro particolare, che non ho detto.

Se l'onor. ministro non resta inflessibile nelle sue forme, e se queste considerazioni daranno luogo ad uno scambio di altre idee, noi non escluderemmo che fossero inclusi quei due commi dell'art. 15 che accennano a ciò che devono contenere i regolamenti.

Fintanto che si trattava di regolamenti che dovevano esser fatti dagli industriali, bisognava dir loro che cosa dovevano contenere, trattandosi di regolamenti da farsi dal Governo, esso sa quale ne debba essere la materia.

Tuttavia, non escludiamo che si possano includere in questo articolo le indicazioni volute, giacchè nell'articolo unico abbiamo riuniti gli articoli 1 e 2 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Avendo io provocate le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale in questo articolo, credo conveniente di dare alcune spiegazioni.

Le cose dette dall'onor. Vitelleschi intorno alla istituzione di questa sorveglianza, avevano precisamente suggerito a me di chiedere all'Ufficio centrale che, per lo meno, la si limitasse, ed infatti essa rimane molto limitata; poichè si dice che questa sorveglianza si eserciterà

nei limiti e nei modi indicati dalla presente legge.

Io credo che questo non tolga nè aggiunga nulla alla legge, e soltanto la renda più logica.

In quanto alla seconda parte dell'articolo che riguarda l'elenco delle industrie pericolose bisognerebbe che ci intendessimo col signor ministro.

Dal contesto dell'articolo primo pareva che il ministro potesse riconoscere come pericolose altre industrie oltre quelle indicate dall'art. 2, ed in questo caso sarebbe stato necessario un elenco.

Se il ministro ed il Senato credono che non ci siano da caratterizzare altre industrie pericolose fuori di quelle indicate dall'art. 2, per parte mia non insisterei nella compilazione dell'elenco. Rimane la discussione aperta se realmente nell'articolo 2 siano comprese tutte le industrie pericolose le quali devono essere sottoposte a sorveglianza; se l'articolo le comprende è inutile l'elenco; se no, l'elenco è necessario che lo si faccia per decreto reale.

Rimane la terza parte che corrisponde all'articolo 15 del ministro, riguardante il modo di fare i regolamenti. In quelle poche parole che io dissi l'altro giorno, ho manifestato il mio pensiero, che cioè io nutro vivo desiderio che tutte le industrie man mano vadano facendo questi regolamenti.

Tutti i paesi industriali che progrediscono vanno successivamente organizzando le industrie anche con regolamenti scritti. Credo che anche noi dobbiamo giungere a questo risultato.

Ho indicato anche che questi regolamenti costituiscono una guarentigia per l'industria, giacchè la premuniscono dalle accuse di colpa grave e di colpa lieve, una volta che si osserva fedelmente detto regolamento. Quindi io sono d'opinione che questi regolamenti debbano essere fatti.

Ma chi deve farli? A me pare che il modo più efficace per farli sia quello suggerito dall'art. 15, vale a dire, che nel maggior numero dei casi, devono essere gli industriali medesimi quelli che se ne ingeriscono ed il Ministero che li esamina, li completa e li approva.

Mi pare però che nella legge vi sia una lacuna; che cioè designandosi questo modo di fare i regolamenti, non vi si parla delle attribuzioni di farne degli altri. Non tutti i regola-

menti devono essere fatti a proposta degli industriali; ve ne saranno alcuni che dovranno essere fatti d'iniziativa del Governo per dei pericoli che il Governo vuole prevenire, pericoli da esso conosciuti e che, col regolamento fatto nel modo indicato dallo art. 15, forse non si potrebbero prevenire.

Io divido anche il concetto del Ministero, che cioè questi regolamenti non debbono essere per gruppi o per talune principali grandi industrie, ma debbono essere dei regolamenti speciali.

E perciò pregai l'Ufficio centrale di emendare quella parte che parlava di un regolamento unico da emanarsi dal potere esecutivo.

Io credo che tale regolamento che contiene le disposizioni che riguardano le industrie minerarie ad un tempo e le industrie di materie esplosive, non si possa fare.

Quindi ritengo che si debba lasciare facoltà al Governo di emanare di propria iniziativa il regolamento come ha fatto per le caldaie a vapore, e ciò sia espresso più chiaramente nella legge; e che si debba poi lasciare libertà anche agli industriali di fare dei regolamenti, che una volta approvati sono obbligatori per coloro che li hanno proposti.

Quella che a me pare non doversi approvare è la prescrizione relativa al termine fisso e breve dentro cui questi regolamenti debbono essere fatti.

Riguardo al regolamento generale, l'Ufficio centrale ha creduto che esso debba essere fatto nel tempo determinato di 6 mesi.

E anche l'art. 5 prescrive che deve essere fatto in un tempo breve.

Ora a me pare difficile che in questo breve tempo si possa esaminare con calma questo regolamento.

Una volta che esso deve avere la sanzione governativa, deve anche essere esaminato attentamente. Pertanto io toglierei qualunque termine di tempo e direi invece, che resta integra la facoltà del Ministero di agricoltura, industria e commercio, con certe guarentigie (uditi il Consiglio di Stato, il Consiglio tecnico, ecc.), di prescrivere ed imporre regolamenti tutte le volte che lo creda necessario per tutelare almeno la salute degli operai.

Rimanga intatta nel Governo l'attribuzione di fare questi regolamenti; rimanga aperta anche l'altra via, che io desidererei pigliasse

grande sviluppo, vale a dire, quella indicata dall'art. 15 per la quale il Governo interviene approvando i regolamenti proposti dai rispettivi industriali; e tutto questo senza termini fissi, per modo che questo lavoro si venga facendo man mano che l'industria progredirà, man mano che le nostre cognizioni industriali si accresceranno, che l'esperienza ne riconoscerà in certo modo la necessità. Procedendo così, se vi sarà un ministro operoso, per questa via si raggiungerà lo scopo da me desiderato, che in breve tempo tutte le industrie abbiano un regolamento da osservare.

La divergenza mia sta solo nel limite di tempo che si prescrive per fare questi regolamenti. Io vorrei lasciare intatta al Governo la facoltà di fare di propria iniziativa i regolamenti, come pure l'altra facoltà di farli dietro iniziativa degli industriali con le dovute aggiunte che il potere esecutivo crederà convenienti per tutelare quelle industrie, per le quali l'iniziativa privata non desse affidamento di sufficiente tutela.

Queste sono le modificazioni che io aveva proposto: non parlo della forma. Se fossimo di accordo sui concetti, io credo che l'articolo 6 potrebbe essere rinviato all'Ufficio centrale, che, d'intesa col signor ministro, potrebbe redigerlo in modo che provvedesse a tutto quello che riguarda i regolamenti preventivi.

DHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono anch'io mosso da vivo desiderio di trovare l'accordo sul terreno della discussione.

In ogni legge, e specialmente in quelle di difficilissima fattura, sarebbe cosa stolta l'ostinarsi nei propri convincimenti, e non dare ascolto alle savie osservazioni, che venissero dall'Ufficio centrale o dai singoli senatori.

E questo dovere incombe, più che ad altri, al Governo; imperocchè noi portiamo le leggi innanzi a voi non per imporre la nostra opinione ma per elaborare con voi quella, che diventerà più tardi la volontà impersonale del paese.

Avendo con questa disposizione di animo udito le osservazioni fatte dai precedenti oratori, credo che l'accordo non solo sia possibile, ma fatto.

Occorre soltanto di chiarirci sopra alcuni punti, e di trovare la formola che raccolga il pensiero comune.

Cominciamo dunque dal porre in sodo l'opportunità, e la necessità dei regolamenti industriali, nella quale oramai tutti consentono. Nè potrebbe essere altrimenti, avvegnachè in materia d'infortuni del lavoro gli apparecchi preventivi sono di efficacia grandissima, e per convincervene, basta richiamare alla memoria vostra gli atti del Congresso internazionale per gli infortuni, adunatosi a Parigi al tempo dell'Esposizione del 1889, nel quale furono ampiamente discussi tutti i problemi attinenti al ponderoso problema, e soprattutto i provvedimenti tecnici atti a prevenire gli infortuni. Gli effetti ottenuti con tali provvedimenti sono tali da persuadermi che verrà forse maggiore beneficio dall'attuazione dei mezzi preventivi che non da tutte le disposizioni che facciamo per organizzare l'assicurazione obbligatoria.

Io non so se sia esagerata l'affermazione del Mamy, che fa ascendere al 50 % gl'infortuni evitati in Alsazia mercè l'uso delle misure preventive, ma certo tale non parve agli uomini competenti d'ogni paese convenuti al Congresso di Parigi.

Vi dissi ieri, che in Inghilterra mentre le macchine sono aumentate del 38 %, gl'infortuni crebbero appena del 6 % sempre in grazia delle misure preventive. Del quale fatto, è facile rendersi ragione, se si pon mente al modo come avvengono codesti infortuni. Gli operai, che si trovano di continuo a contatto di meccanismi complicati p. es. di seghe circolari, di cigne di trasmissione, di motori a vapore, ecc., per l'abitudine, che si prende col pericolo, trascurano le più ovvie precauzioni.

Ora basta isolare siffatti congegni con opportuni apparecchi protettivi per diminuire il gran numero d'infortuni che si verificano sul lavoro. Di qui la necessità pratica di speciali regolamenti, che impongono codeste misure. In questo, ch'è sostanziale, siamo tutti d'accordo: quanto ai modi possiamo e dobbiamo intenderci. L'art. 1 del controprogetto dell'Ufficio centrale comincia con questa dichiarazione:

« Le imprese o industrie pericolose per gli operai sono soggette a speciale sorveglianza della pubblica amministrazione ».

Trattandosi di un principio già sanzionato nella nostra legislazione, sarebbe opportuno non insistere, perchè quella dichiarazione astratta, posta in cima alla legge sgomenta e produce sfavorevole impressione.

L'Ufficio centrale contrappose quest'articolo all'art. 1 del progetto ministeriale, credendo di scorgere in questo qualche cosa di vago e d'indeterminato nell'espressione « industrie pericolose ». Il pensiero dell'Ufficio centrale, se non erro, è questo: giacchè voi date una nozione generica delle industrie pericolose, che poi bisogna specificare, tanto è che questa specificazione si faccia in apposito regolamento da emanarsi per decreto reale.

Basterà un breve schiarimento per metterci d'accordo. Se noi abbiamo usato nella legge l'espressione generica « industrie pericolose », gli è perchè codesta dizione è specificata in altre leggi.

Non abbiamo adoperato un linguaggio nuovo, ma abbiamo tolto quella formola dalla legge sul lavoro dei fanciulli. Ivi è detto all'articolo 2: « Nei lavori pericolosi ed insalubri non potranno adoperarsi fanciulli dell'uno e dell'altro sesso ». Qui la determinazione dei lavori pericolosi è fatta per scopo diverso, ma analogo, e trova la sua esplicazione nell'art. 7 del regolamento che è del tenore seguente:

« Per l'esecuzione dell'art. 2 della legge, sono reputati lavori pericolosi ed insalubri quelli, che sono indicati nelle tre tabelle annesse ».

Inoltre di lavori pericolosi si fa cenno nella legge sull'igiene e in quella di pubblica sicurezza.

Per la qual cosa, quando nell'art. 1 si parla di industrie pericolose, si intendono quelle specificate negli articoli 2 della legge e 7 del regolamento sul lavoro dei fanciulli e nelle altre leggi sopra menzionate.

Chiarito così, e completato il nostro concetto, non dubito che l'Ufficio centrale accetterà l'articolo 1, come si legge nel disegno ministeriale, mutando soltanto la parola « multa » in « ammenda ».

Rimane la seconda questione. Chi deve fare il regolamento?

Per questa parte accetto alla mia volta l'art. 2 proposto dall'Ufficio centrale con qualche lieve modificazione di forma, e ritiro l'articolo 15.

Ma mi si può dire: perchè avevate proposto codesto articolo? Lo dirò subito.

La questione di sapere chi debba fare i regolamenti fu largamente e dovunque dibattuta. Se ne ragionò al Congresso di Berna e formò oggetto di grave disputa in seno alla nostra Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro, la quale andò nell'avviso di affidare agli industriali, singoli o associati, la proposta di codesti regolamenti.

Quale fu il motivo che c'indusse ad accogliere il voto di quell'autorevole Consesso?

Il motivo fu questo.

In origine l'art. 15 era ristretto esclusivamente alle industrie sottoposte all'obbligo dell'assicurazione; ed in questi limiti non era a temere il numero stragrande dei regolamenti che sgomentò l'onorevole relatore. In fatti leggete l'articolo e vedrete di cosa si discorre. Si parla innanzi tutto di *operai occupati nelle miniere, di costruzioni edilizie, di arsenali e di cantieri di costruzioni marittime*, cioè di industrie, il cui esercizio è già disciplinato da speciali regolamenti.

Resterebbe dunque a provvedere per gli opifici nei quali si fa uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati, il che non è cosa tanto difficile se si considera che possono essere disciplinati per gruppi d'industrie affini.

Eliminata così l'obiezione del numero, noi preferivamo di affidare agli industriali la compilazione dei regolamenti, perchè trattandosi di provvedimenti d'indole eminentemente tecnica, ci sembrava che nessuno meglio di loro fosse in grado di farli.

Ci confermavano in questo pensiero gli esempi dell'Austria e della Germania, dove i regolamenti sono compilati da Commissioni tecniche, ed il fatto che lo studio e la diffusione delle misure preventive si devono a private associazioni e non a funzionari governativi.

Consideravamo inoltre che un regolamento fatto dagli interessati sarebbe stato per ciò stesso meno ostico, e più efficace, e avrebbe dato risalto all'iniziativa de' maggiori interessati.

L'Ufficio centrale non disconosce la bontà di questi ragionamenti, ma crede che sia più opportuna l'iniziativa del Governo allorchè, come si fa con l'art. 1, la sfera dei regolamenti si allarga a tutte le industrie pericolose e non

la si restringe soltanto a quelle soggette alla legge dell'assicurazione obbligatoria.

Perciò l'Ufficio centrale nel suo articolo distingue due specie di regolamenti, gli uni generali da farsi dal Governo, gli altri speciali, la cui iniziativa è lasciata agli industriali.

Ora a me pare che questo sistema concili tutte le necessità e risponda a' vari desideri espressi in questa discussione: Ecco i motivi per i quali accetto l'art. 2, proposto dall'Ufficio centrale, e ritiro l'art. 15.

Solo prego di considerare se non sia soverchio sottoporre i regolamenti al Consiglio dei ministri, quando sieno già stati approvati dai Consigli tecnici e dal Consiglio di Stato.

L'ultima parte dell'art. 2, parmi superflua; ma se l'Ufficio centrale vuol mantenerla, io non mi oppongo.

Aggiungerò da ultimo, che se abbandonano l'art. 15 per ciò che concerne l'iniziativa dei regolamenti, non rinuncio del tutto ad un altro concetto in esso contenuto, che incontrò l'approvazione dell'onor. Vitelleschi.

Nelle condizioni, nelle quali versano le nostre industrie, penso anch'io che lo sprone migliore per indurre i capifabbrica ad accettare ed osservare norme regolamentari d'indole preventiva sia l'interesse. Così vediamo le società di assicurazione accordare maggiori e minori agevolanze, secondo le condizioni in cui si trova la fabbrica o lo stabile assicurato.

Prendiamo un esempio dall'assicurazione per gl'incendi. Se assicurate una casa isolata, nella quale non vi sono fienili o depositi di materie accensibili, la società vi fa condizioni d'oro; se invece il caseggiato trovasi in prossimità di stalle o di cassette mal condizionate, in tal caso, crescendo il rischio, si aumenta il premio di assicurazione.

Per lo stesso motivo le Società francesi di assicurazione contro gli infortuni sogliono assegnare alle classi più basse de' rischi tutti quegli stabilimenti, i quali adottano misure preventive.

Muovendo da codesti esempi, noi avevamo detto nell'art. 15, che ove le industrie soggette all'obbligo dell'assicurazione non adottassero le misure preventive prescritte, dovevano denunziarsi agli Istituti assicuratori per iscriverle in una classe superiore di rischio. Ciò poteva tornare utile come stimolo e come pena e per

questa parte poteva essere utile mantenere la seconda parte dell'art. 15: ma essendosi a ciò più efficacemente provveduto con l'art. 14, non insisto. Quanto poi ad iscrivere nelle classi inferiori gli stabilimenti, e gli opifici che adotteranno le misure preventive, non è d'uopo dirlo nella legge: le Società lo faranno spontaneamente.

Con queste dichiarazioni prego il Senato a votare l'articolo 1 come si legge nel disegno ministeriale, e l'art. 2 come vedesi proposto dall'Ufficio centrale, con le accennate modifiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Dopo l'accordo con tanti sacrifici avvenuto tra l'Ufficio centrale ed il ministro, io in verità non ho più speranza che le preghiere che aveva loro mosso possano essere accolte.

Ho aspettato veramente più dalla loro cortesia, di quello che dal merito intrinseco delle osservazioni che io aveva fatte, che essi a queste osservazioni avessero risposto.

Ma, tanto l'egregio relatore dell'Ufficio centrale quanto il ministro, hanno ai miei argomenti opposto della semplice erudizione, specificando ciò che si è fatto negli altri paesi. E il ministro mi ha gentilmente ammonito che questi problemi non si possono risolvere con studi provenienti da sforzi d'ingegno, ma vanno risolti alla scorta dei fatti.

Io sono troppo poca cosa per non accettare le lezioni che mi vengono da così illustri maestri. Però io vorrei osservare tanto all'egregio relatore, quanto al ministro, che appunto per il grande profitto che io soglio trarre dai loro ammaestramenti, essi son giunti a persuadermi che, se nella mia ignoranza avevo solo dal mio buon senso tratto le mie convinzioni, gli argomenti loro e i loro studi scientifici rafforzano i miei convincimenti. L'esempio degli altri paesi: Germania, Austria, Francia, Inghilterra, disse il relatore, hanno tutti regolamenti disciplinanti le industrie nello scopo di evitare gl'infortuni. Adagio, signori.

La Germania, come ha insegnato testè l'onorevole ministro, rendendo omaggio al vero, ha organizzato questi regolamenti con un accordo col suo sistema di assicurazione; e furono gli industriali stessi raccolti insieme, che insieme alle Società di assicurazione hanno trovato di

comune e reciproco interesse disciplinare i casi d'indennità e le somme delle indennità e le tariffe di assicurazione, armonizzare con quelle discipline e stabilire regolamenti volontariamente accettati, desunti dalla loro esperienza e corrispondenti ai bisogni al loro paese e delle loro industrie.

Non è una legge come quella che oggi ci si propone che dà al potere esecutivo la facoltà di regolamentare tutte le industrie.

L'Austria ha presso a poco seguito un sistema analogo. Il legislatore ha tutto al più sancito ciò che gli industriali richiedevano.

In quanto alla Francia abbiamo sentito confessare candidamente dall'onorevole ministro, colla lealtà che lo distingue, che i migliori vantaggi ottenuti dai sistemi preventivi sono frutto della libera iniziativa degli industriali.

I famosi provvedimenti di Mulhouse sono prodotti da esperienze pratiche fatte dagli industriali, che hanno concretato in regolamenti preventivi le norme per impedire gl'infortuni, e li hanno mirabilmente, ma liberamente, attuati.

Si capisce che queste norme preventive, onorevole Cannizzaro, sono desiderabili in qualsiasi industria.

Non è che le escluda o le combatta io. Ma distinguiamo, pioggia non è tempesta; norme preventive finchè volete. Ma che cosa dicevo io?

È prematuro per noi in questa indeterminatezza di concetti, di proposte, il vincolare così nella legge un sistema come voi proponete, comminando penalità anticipate su ciò che ancora non sapremo che cosa sarà.

Divulgate tra gli industriali e tra gli operai il concetto della utilità, della bontà, dei benefici effetti di queste norme, di questi regolamenti; fate che anche da noi sorgano queste iniziative, questi studi, si abbiano questi risultati pratici, e gli industriali adottino misure preventive per impedire gl'infortuni, e non ci sarà nessuno che vi si opponga.

Ma quello che voi proponete mi pare sia ben altro!

Ma abbiamo l'Inghilterra, l'esempio classico dell'Inghilterra, si disse, in cui quindici leggi si sono finalmente concretate in quella del 1878.

Un paese il quale ha tanti secoli di vita industriale, ha bisogno di fare ben quindici leggi prima di riuscire a farne una definitiva!

Via, vuol dire che è materia un po' ardua anche per quei paesi pratici, dove l'industria è sviluppata da tanti anni.

Non è questione che si risolva di primo acchito, e tutti gli esempi degli altri paesi dove l'industria è così avanzata, poco calzano al caso nostro, e resta poi sempre a sapere ed a conoscere quali siano stati i risultati dei provvedimenti che vi si sono adottati.

La immaturità di questa legge viene provata dalla discussione stessa alla quale abbiamo assistito. Il nostro dottissimo relatore ha dedicato molti mesi allo studio di questa questione portando innanzi al Senato delle proposte concrete, le quali stanno come sistema a sè, di fronte al sistema ministeriale: d'altro lato vediamo l'onor. ministro tenere vivamente e tenacemente alle proposte sue. Anche solo ponendo mente a questo, possiamo noi dire che la questione sia matura nel nostro paese?

Si dice però che ora un accordo sia avvenuto tra Ufficio e ministro. Vediamo con quanto sacrificio da una parte e dall'altra quest'accordo s'è fatto.

Da una parte l'onor. ministro abbandona quel tanto dei sistemi adottati dagli altri paesi che ci si dipinsero in grado di darci i lumi, e che egli aveva accolto e sancito, ed accetta il formalismo dell'Ufficio centrale che vuole sia il Ministero quello che deve disciplinare tutte le industrie. A sua volta l'Ufficio centrale il quale si spaventava dei 30,000 regolamenti che col sistema ministeriale avrebbero dovuto venire fuori, perchè dal ministro vede accettato il principio che sia esso quello che dovrà pubblicare questi regolamenti, accetta però che un'altra serie di regolamenti in sottordine siano pubblicati, i quali dovrebbero avere poi la stessa efficacia dei regolamenti principali. Per cui nell'insieme avremo i 30,000 regolamenti secondari temuti dall'Ufficio centrale, più quelli che piacerà fare al ministro!

Io non so se questa transazione non rappresenti il desiderio, d'altronde legittimo, che la legge venga nella sua interezza in porto, piuttosto che essere la conseguenza diretta ed immediata di quegli elaborati studi che alla presentazione delle proposte fatte al Senato devono aver presieduto!

Io dunque, di fronte a questo accordo, non posso fare proposte concrete; continuo a rite-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1892

nere che sarebbe stato buon partito sospendere qualsiasi deliberazione intorno a questa materia dei regolamenti; andare innanzi concordi a fare la miglior legge possibile sulle assicurazioni contro gl'infortuni del lavoro, salvo poi, a tempo opportuno, quando di questi regolamenti si sarà potuto raccogliere un insieme di cognizioni sufficienti ad esser concretate in disposizioni di legge, seguire l'esempio dell'Inghilterra e fonderli in un progetto completo. Di fronte a questo accordo la mia proposta sospensiva non avrebbe probabilità di successo; mi limiterò a votar contro l'art. I e contro quegli articoli che con esso si collegano.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. In un'unica lettura non mi è stato facile di rendermi un esatto conto della nuova proposta dell'Ufficio centrale; ma mi pare che in genere corrisponda ai concetti che io desideravo che prevalessero.

A me pare che un grande guadagno si sia fatto nel distinguere due regolamenti, di cui una parte esclusivamente volontaria, e quindi non soggetta alle critiche alle quali alludeva l'onorevole Parenzo.

Rimane la prima, la quale io non so concepire altrimenti che a condizione di esser fatta a tratti molto larghi. Parmi però che nello spirito di quell'articolo rimanga ancora un istinto regolamentare che io temo possa essere passibile di una parte dei dubbi sollevati. E quindi bisognerà rimettersene al buon senso del Governo, che quei regolamenti siano cioè per linee larghissime, perchè altrimenti, lo ripeto, le osservazioni del senatore Parenzo acquisterebbero moltissimo valore.

Ma a me si è fatta una rivelazione. Io ho sempre creduto che questa legge corrispondesse al suo titolo, e cioè fosse fatta per gli infortuni. Invece pare che debba estendersi agli altri pericoli inerenti alle professioni. Ora non vi è niente di più pericoloso che amalgamare materie diverse in una stessa legge.

Ho sempre creduto che i regolamenti fossero in rapporto all'assicurazione per gl'infortuni. Se s'intenderà fare una legge per le industrie pericolose ne parleremo un'altra volta; ma il volere introdurre in questi stessi regolamenti di cui si tratta in questa legge anche i provvedimenti per tutte le industrie pericolose, ne

complicherà la difficoltà e ne rende molto più temibili gli effetti: perchè mentre può essere relativamente facile al Governo di fare dei regolamenti per prevenire gl'infortuni; e che per questo modesto compito i dubbi di cui ha parlato l'on. Parenzo si ridurrebbero a ben poco. Se invece si vuole entrare nell'apprezzamento degli effetti che le industrie possono portare nella salute, allora si apre un campo così vasto ed indeterminato che non può non destare gravi apprensioni sopra i regolamenti, che ne saranno la conseguenza. Queste sorta di leggi per giungere in parte hanno bisogno di essere limitate nel loro soggetto, di essere omogenee. Limitiamoci al soggetto che ci occupa, e cioè degl'infortuni in rapporto con le assicurazioni. Quando voleste fare una legge sulle industrie pericolose, dovrete probabilmente fare l'assicurazione per l'infermità, e sarebbe un altro gruppo di provvedimenti affatto diverso da questo; e io non discuto se sarà opportuno di farle, ne parleremo a suo tempo: ma per me quello che altera l'economia di questa legge è questa supposizione, che si faranno regolamenti in rapporto alle industrie pericolose per la salute.

È una insinuazione che a me pare pericolosissima.

Il nostro relatore ha dichiarato che per industrie pericolose devono intendersi anche gli intossicamenti e tutti i danni che possono venire dalle qualità intrinseche del lavoro, e l'onorevole ministro l'ha confermato dicendo, che non c'è bisogno di fare un elenco, perchè queste industrie sono già elencate. Ora io desidererei che questo grave dubbio venga almeno chiarito.

Io non faccio nessuna proposta, perchè se dovesse essere risoluto nel modo che ho accennato, ciò modificherebbe essenzialmente le mie opinioni e le mie disposizioni verso quella legge, di cui la somma dei danni che farebbe alle industrie, non so se sarebbero più compensate dai vantaggi che intende arrecare loro.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Il dubbio sollevato sulla redazione dall'art. I dipende forse da ciò che in esso si dice: « Per proteggere la vita e la salute degli operai ».

La parola: « salute » ha potuto suggerire all'onor. Vitelleschi una giusta osservazione. In verità nel nostro concetto non si volle con-

fondere le malattie coll' infortunio. Noi si disse: « proteggere la salute degli operai » nel senso di tutelare l' integrità personale.

Ma poichè quella parola ha suscitato l' equivoco, è bene eliminarla, e diremo invece « per proteggere la vita e l' integrità personale degli operai ».

Senatore PARENZO. Io proporrei che si rinviassero all' Ufficio centrale questi articoli 1 e 15, perchè si mettesse d' accordo col Ministero e ci desse sotto gli occhi il frutto del loro accordo.

C'è stato prima un emendamento proposto dall' Ufficio centrale, non accettato che in parte dal ministro, e poi si è soppresso una parte dell' art. 15, un' altra parte si è emendata; non vi pare necessario che si venga ad una forma concreta di codesti articoli, e che prima di votarli il Senato li abbia sotto gli occhi?

PRESIDENTE. Se mi permettono, porrò io la questione.

Furono letti, l' articolo 1 e l' articolo 15 del progetto ministeriale, come testo per la discussione.

Il relatore dell' Ufficio centrale aveva dato lettura, più che di una formola di articolo, di un concetto da formularsi poi in un articolo, se il pensiero informatore fosse accettato.

In seguito il signor ministro fece un' altra proposta, cioè si accettasse il suo primo articolo con questo sottoemendamento: invece di dire « proteggere la vita e la salute degli operai » si dica « proteggere la vita e l' integrità personale degli operai ». E nel secondo paragrafo propose di dire in luogo di « con multa da 50 a 500 lire » « con ammenda da 50 a 500 lire ».

Il signor ministro poi accettò, in luogo dell' articolo 15 del progetto ministeriale che era in discussione, l' articolo 2° del disegno di legge dell' Ufficio centrale, del tenore seguente:

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio, raccolte per le cautele preventive le proposte dei capi o esercenti delle imprese o industrie pericolose, e uditi i pareri de' consigli tecnici governativi esistenti, formulerà i regolamenti di cui all' articolo precedente, i quali sottoposti all' esame del Consiglio di Stato, e deliberati in Consiglio dei ministri, saranno approvati e pubblicati per decreto reale, e potranno essere modificati, secondo il bisogno, osservate le formalità richieste per la prima compilazione.

« Possono essere approvati regolamenti complementari per singoli stabilimenti su proposta dei loro capi.

« Restano salve le facoltà competenti alle autorità comunali e provinciali per la formazione di regolamenti locali, da approvarsi ne' modi prescritti dalla legge, e che non siano in contraddizione de' regolamenti generali ».

Ma poi, tenendo conto di alcune avvertenze fatte dall' Ufficio centrale e da qualche oratore, propose a tale articolo i seguenti emendamenti. Là dove è detto « raccolte per le cautele preventive le proposte dei capi o esercenti delle imprese o industrie pericolose » aggiungere « singole o consorziali ».

Più avanti, là dove è detto « i quali sottoposti all' esame del Consiglio di Stato e deliberati in Consiglio dei ministri » si tolga l' inciso « deliberati in Consiglio dei ministri ».

Finalmente, più oltre ancora, dove è detto: « possono essere approvati regolamenti complementari per singoli stabilimenti » si aggiunga « o consorzi di essi ».

Questi sono i tre sotto emendamenti che il signor ministro propose all' art. 2 del progetto dell' Ufficio, che ora si tratta di fondere come emendamento nell' art. 1 del progetto ministeriale ed in sostituzione dell' art. 15 del progetto medesimo.

Ciò inteso, do la parola all' onor. senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Io insisterei perchè venissero formulati di nuovo intieramente questi articoli da sottoporre al Senato, in modo grammaticalmente e logicamente completo.

All' art. 1 del Ministero si parla, per esempio, degli esercenti cave e miniere. Qui dunque si tratta di industrie specializzate, poi, seguitando, si parla di industrie pericolose, che è un' indicazione generica, poi si torna a parlare di opifici che fanno uso di macchine, altra indicazione specifica e via via. Tutto ciò parmi si dovrebbe correggere.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Senato deve ora votare l' art. 1; il lavoro di coordinamento sarà fatto in ultimo.

Quindi se una parola deve essere collocata prima o dopo, se occorre di raccorciare una

frase, ciò non toglie nulla all'essenza della legge. Non cominciamo coi rinvii.

A me pare che sull'art. 1 siamo già intesi, quindi prego che sia messo ai voti. Si discuterà poi l'art. 2 e si andrà avanti così, riservandoci in ultimo, quando la legge sarà votata, di coordinarla nel suo complesso.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. A me pare che riguardo all'articolo 2, l'Ufficio centrale, quando l'aveva fuso coll'art. 1, aveva aggiunto: « pone ». Essendo approvati i regolamenti, i quali avranno gli stessi effetti, mi sembra sia utile aggiungere questa parola « pone ».

Per conto mio, il concetto che i regolamenti siano formulati successivamente, mano mano che se ne sente il bisogno, desidererei che fosse espresso più chiaramente.

Si dice: « Formulerà i regolamenti ». È vero che non vi è espresso un limite di tempo, ma pur mi pare che sarebbe meglio dire: « e che avranno lo stesso effetto ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Nella chiara e nitida esposizione che l'onorevolissimo nostro presidente ha fatto della questione quale si posa attualmente al Senato, ha accennato ad un pensiero che il relatore dell'Ufficio centrale ha espresso; a me sembrava che quel pensiero avesse preso forma di articolo, poichè ne fu data lettura, e quella redazione piuttosto che un pensiero mi parve un nuovo articolo.

Ora io vorrei sapere se quel pensiero, se quell'embrione, almeno, di articolo, che dava soddisfazione al senatore Vitelleschi, e che a me nella parte prima sembrava molto più chiaro che non gli articoli del Ministero e dell'Ufficio centrale, sia scomparso affatto o se possa ancora rimanere allo stato della discussione.

Perchè se per avventura io non m'ingannassi nel crederlo più chiaro e più evidente; se non incappasse in nessuno di quei pericoli che durante la discussione ci sono stati additati nell'uno e nell'altro articolo, sembra che non lo si dovrebbe lasciar cadere, e pare a me che lo stesso signor ministro lo potrebbe accettare.

Comunque, se il signor ministro non crede

di accoglierlo ed il signor presidente crede che sia stata l'espressione di un pensiero anzichè la formale proposta di un articolo, io ne vengo a questa conseguenza, che cioè mi pare alquanto pericoloso di votare degli articoli che sono discussi in questo modo ed a questo modo accettati, emendati e riemendati.

Io ritengo che in simili contingenze si usasse rimandare gli articoli all'Ufficio centrale ed oggi lo propongo perchè col ministro possa portarvi le necessarie correzioni e ridurlo a quella migliore forma che consenta al Senato di votare in tutta coscienza.

Si tratta di una legge alla quale nessuno nega una somma importanza; legge di interesse politico umanitario che si vuol portare a conclusione efficace affinchè non accada come altra volta che non si è potuta votare.

Signori, a noi non basta tutta la mole di volumi che furono stampati sull'argomento. Non basta a noi quanto gli altri paesi hanno fatto, per quanto ciò possa essere di grandissimo aiuto e di efficacissimo insegnamento.

Noi vogliamo giungere ad efficaci e savie conclusioni; e questo risultato vogliamo ottenere con tanta circospezione e prudenza, con il tale spirito di convenienza ed opportunità che peso di una parola più o meno non possa avere dannose conseguenze.

Epperò io invito l'Ufficio centrale a riprendere in esame col ministro questi articoli per ripresentarli domani ponderatamente corretti. Così potessero, Ufficio e ministro, ancora emendare parecchi altri articoli, il che gioverebbe molto alla discussione che da tre giorni abbiamo impresa.

Non si è udito in principio di seduta l'Ufficio centrale dichiararci che stamane si era ridiscusso l'articolo primo, e che vi si erano dovute fare parecchi ritocchi in seguito ad osservazioni del senatore Cannizzaro?

Or bene, riprendendo in esame dopo l'odierna discussione gli articoli 1 e 15, sono convinto che domani ci potranno portare l'articolo 1 in forma che con maggiore sicurezza possa da noi esser votato, e certo molto più efficace riuscirà in seguito il lavoro del Senato.

PRESIDENTE. Evidentemente il signor senatore di Sambuy è nel suo diritto di chiedere, ed il Senato maggiormente nel diritto di votare, il rinvio degli emendamenti all'Ufficio centrale,

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1892

perchè esso li esamini, ne riferisca ancora, e li coordini come meglio vuole; ma il regolamento nel tempo stesso, fà pure facoltà al presidente di porre ai voti ed al Senato di votare, seduta stante, gli emendamenti che, seduta stante, vengono presentati. Questo a scarico della mia responsabilità.

Ha facoltà di parlare il senatore Auriti, relatore.

Senatore AURITI, *relatore*. Io dovendo manifestare al Senato quello che ho tratto dalla mia esperienza, dico questo: che nel formulare il progetto contrapposto a quello del ministro, non vi è stato forse articolo per cui non abbia sentito il bisogno di studiare il concetto e la forma per giorni, e qualche volta una settimana, tornando spesso a mutazioni e correzioni.

La redazione degli articoli è una cosa difficilissima, di cui i magistrati riconoscono gli effetti quando devono applicare le leggi elaborate in Parlamento.

L'Ufficio centrale questa mattina, senza nessuna intesa col ministro, ma per le osservazioni del nostro collega commissario, si era raccolto per formulare in altro modo i due articoli, primo e secondo del nostro, progetto. E notiamo appunto che il collega Cannizzaro per alcune condizioni sue di salute non aveva potuto intervenire nelle nostre riunioni ultime, quando si formulò il testo definitivo degli articoli; dunque ci siamo raccolti ed abbiamo fatto quel che abbiamo fatto. Veda quindi l'onor. Parenzo, che senza nessuno accordo anteriore, nè promessa di sacrifici reciproci, noi siamo qui venuti con l'idea nostre per i suggerimenti che non aveva potuto fare in tempo un collega nostro autorevolissimo, e con grande soddisfazione abbiamo accolto le risposte del ministro che hanno rimosso una difficoltà per noi insuperabile, cioè quella di regolamenti che si facessero dagli industriali, ciascuno per sè.

Io convengo col ministro che dallo sviluppo della discussione pare risulti che adesso l'articolo 1° non debba guardare senonchè quelle industrie pericolose, le quali a loro volta diventano per gl'infortuni nel lavoro titolo ad indennità.

Ma se è così, io credo che anche la formula dell'art. 1. potrebbe rendersi più esatta; in ogni modo: *abundare non nocet*.

Non si può dire che oggi non si sia fatto cammino.

Imperciocchè lo stesso onorevole Vitelleschi non mi pare così avverso come prima, e gli scrupoli dell'onorevole Cannizzaro sono dileguati.

Il Ministero poi ha rinunciato spontaneamente ad una delle parti che a noi sembrava assolutamente inaccettabile; domani mattina noi studieremo, qualche mezz'ora prima della pubblica discussione, come si possa formulare la redazione più sicura di questi due articoli.

PRESIDENTE. Dunque il signor senatore Di Sambuy propone di rinviare gli articoli 1 e 15 del progetto ministeriale e 2 del progetto dell'Ufficio centrale coi relativi emendamenti che furono a questi tre articoli proposti, all'Ufficio centrale, affinchè li coordini e ne riferisca al Senato.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Ora passeremo all'art. 2 del progetto in discussione che è quello ministeriale.

Nè do lettura:

Art. 2.

Devono essere assicurati contro gl'infortuni del lavoro in conformità alle prescrizioni della presente legge:

1. Gli operai occupati nelle miniere, nelle cave, nelle costruzioni edilizie, nelle industrie che trattano materie esplodenti, negli arsenali, e nei cantieri di costruzioni marittime;

2. Gli operai occupati in numero maggiore di dieci negli opifici, i quali fanno uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai in tutte le industrie e stabilimenti sopra enumerati ha luogo anche quando essi sono esercitati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni oppure da Società e da imprenditori che ne abbiano avuta concessione da questi enti.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Abbiamo due articoli che determinano la materia delle assicurazioni, poi segue l'art. 6 dell'Ufficio centrale,

anzi gli articoli 5 e 6, che io contrappongo all'articolo 2. Ora io crederei che siccome si può dire che l'art. 6 comprende tutta la legge, fosse opportuno discutere l'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Mi permetta.

Dopo che il Senato deliberò, su proposta del ministro, alla quale l'Ufficio centrale consentì, che il testo della discussione fosse il disegno di legge del ministro, è libero l'Ufficio di proporre i suoi articoli come emendamenti, quando lo creda opportuno; ma io devo seguire l'ordine numerico degli articoli del testo ministeriale, altrimenti non ci raccapezzeremo.

Senatore AURITI, *relatore*. Siccome l'Ufficio centrale ha proposto come emendamento all'articolo 2°, l'art. 2° e l'art. 6° del proprio progetto, si dovrebbero essi discutere insieme, e siccome l'art. 6° è l'articolo fondamentale, naturalmente preoccuperà tutta la discussione; parmi che nella discussione dei due articoli, l'ordine più logico sarebbe di far precedere la sostanza, cioè la determinazione dell'oggetto delle assicurazioni e degli effetti di esse, e poi far seguire l'enumerazione dei diversi casi, ossia delle diverse imprese o industrie che danno luogo all'indennità e quindi all'assicurazione.

PRESIDENTE. Io non posso mettere in discussione che il testo del progetto che il Senato deliberò di prendere in esame, e quindi l'articolo secondo del progetto ministeriale; ma, lo ripeto, ciò non vieta che si dia contemporaneamente lettura anche degli articoli 5 e 6 del progetto dell'Ufficio centrale i quali vengono proposti come emendamenti all'articolo 2 del progetto ministeriale.

Ora, poichè l'articolo 2 del progetto ministeriale, su cui cade la discussione, fu già letto, do lettura anche degli articoli 5 e 6 del progetto dell'Ufficio da esso proposti come emendamenti.

Eccone il testo:

Art. 5.

È considerato come lavoro di speciale pericolo:

1. quello nelle miniere, nelle cave, nelle imprese per costruzioni edilizie, nelle industrie che trattano materie esplodenti, negli arsenali e nei cantieri di costruzioni marittime;

2. quello negli opifici con uso di macchine a motore meccanico e con numero di operai maggiore di dieci.

Art. 6.

I capi o esercenti d'imprese o industrie per i lavori specificati nell'articolo precedente, debbono assicurare il pagamento di una indennità, in misura legale, ai loro operai colpiti da infortunio, con morte o lesioni personali per causa violenta, in occasione del lavoro.

Nessuna indennità è dovuta all'operaio, contro il quale si provi che l'infortunio fu cagionato da suo dolo o colpa grave, ovvero da forza maggiore estranea all'impresa o industria in cui prestava lavoro.

Se l'infortunio avvenne per dolo o colpa grave del capo o esercente dell'impresa o industria, o di coloro che egli prepose alla direzione o sorveglianza del lavoro, e che non siano compresi nel n. 2 dell'art. 8, è dovuta all'operaio, oltre all'indennità legale, la somma necessaria ad integrare il risarcimento del danno a norma del dritto comune.

La prova del dolo o della colpa grave deve risultare da condanna penale, che in caso di colpa sia a pena ristrettiva della libertà personale e senza concessione delle circostanze attenuanti dell'art. 59 del Codice penale.

Quando il giudizio penale sia reso impossibile, o debba arrestarsi, per amnistia, per morte o contumacia dell'imputato, o perchè l'operaio soffrì egli solo i danni della causa a lui imputabile, la prova si farà incidentalmente, con gli stessi criteri, nel giudizio civile.

Se non erro, i due articoli 5 e 6 dell'Ufficio centrale sono emendamenti non solo al 2 ma anche al 3 del progetto ministeriale.

Quindi bisognerà che insieme al 2 si discuta anche l'art. 3 del progetto ministeriale.

Senatore AURITI, *relatore*. Ma, in tal caso, come emendamento all'art. 3 del progetto ministeriale, sarà da discutere anche l'art. 7 del progetto dell'Ufficio centrale.

Allora si deve aggiungere anche il 7.

PRESIDENTE. Sta bene. Leggo dunque anche l'articolo 3 del progetto ministeriale:

Art. 3.

Devono essere parimente assicurati gli operai occupati nelle costruzioni e nell'esercizio delle strade ferrate e delle tramvie, nelle costruzioni di porti, canali ed argini eseguiti per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché nelle costruzioni di ponti e strade ordinarie nazionali e provinciali.

L'obbligo dell'assicurazione incombe soltanto quando nelle accennate costruzioni e imprese vengono impiegati più di dieci operai ed è limitato alla durata del lavoro.

Come si è udito, a questo articolo 3 del progetto ministeriale l'Ufficio centrale propone, per emendamento, l'art. 7 del progetto suo.

Lo leggo :

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo precedente, si applicano anche quando i lavori specificati nell'art. 5 sono eseguiti per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni, o di stabilimenti pubblici.

Si applicano del pari nelle costruzioni e nell'esercizio delle strade ferrate e delle tramvie; nelle costruzioni dei ponti, canali ed argini eseguiti per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni; e nella costruzione di ponti e strade ordinarie nazionali e provinciali: tutto ciò quando siano impiegati più di dieci operai, e l'infortunio avvenga durante il lavoro.

Facendosi il lavoro per concessione od appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico esclusivo dei concessionari od appaltatori.

Il presente articolo non si applica allo Stato per gli operai de' suoi stabilimenti, ai quali per leggi speciali siano già assegnate indennità per simili infortuni.

La discussione pertanto è aperta contemporaneamente sugli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale ai quali l'Ufficio centrale propone i tre emendamenti che si comprendono ne' suoi articoli 5, 6 e 7.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. A me pare che gli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale abbiano

rapporto con gli articoli 5 e 7 dell'Ufficio centrale, ma non col sesto, perchè nel sesto si tratta di una questione gravissima sulla quale ci siamo già dibattuti nella discussione generale e che non ha nulla a che fare con le disposizioni semplicissime degli articoli 2 e 3 del Ministero.

Gli articoli 2 e 3 del Ministero indicano le categorie degli operai che devono essere assicurati contro gl'infortuni del lavoro. E sin qui dunque non si tratta che della designazione degli operai che debbono essere assicurati.

Discutiamo su questo. Ci sarà chi vorrà ampliarne il numero, ci sarà chi vorrà diminuirne il numero; ma questo non ha niente a che fare con tutti i criteri dell'articolo 6 che sono complicatissimi, perchè là si tratta la grossa questione della colpa, del dolo che non ha nulla a che vedere colle qualità degli operai che debbono essere assicurati, e se l'onorevole nostro presidente lo crede, a me parrebbe che gli articoli 2 e 3 dovessero essere discussi separatamente. E in opposizione a questi due articoli non c'è che l'art. 5 dell'Ufficio centrale, il quale siccome dice la stessa cosa, non si può considerare come un emendamento.

Dunque discutiamo se gli operai che debbono essere assicurati dovranno essere questi od altri, e a suo tempo discuteremo la questione del dolo e della colpa grave che è la questione più grossa che dobbiamo risolvere.

A me pare che questo parallelo che è stato meccanicamente fatto per mettere insieme due cose che non stanno insieme, ci trarrebbe in una discussione senza termine. Quindi domanderei all'onorevole presidente e al Senato di discutere questi articoli isolatamente senza contrapporci l'articolo 6, il quale contiene tutt'altre idee. Poi potrà essere discusso l'articolo 6 nel luogo che si crederà più opportuno.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. L'osservazione del senatore Vitelleschi è esattissima. L'articolo, a cui si contrappone l'art. 6 dell'Ufficio centrale, è il 14 del progetto ministeriale, perchè negli articoli 2 e 3 si discorre dell'assicurazione, delle industrie che vi sono soggette, e di ciò che s'intende per operai agli effetti di questa legge.

In tutto questo non vi è dissenso; confrontate il progetto dell'Ufficio centrale e quello ministeriale, e vedrete che sono d'accordo.

La divergenza nasce all'art. 14 sull'estensione degli effetti dell'assicurazione. Per cui bisogna prima decidere se si ammette l'assicurazione e se si vuole obbligatoria, e quando questo siasi fatto sarà il caso di determinarne l'estensione e gli effetti.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di considerare ancora, che il testo della discussione è il progetto ministeriale, e che l'Ufficio centrale, quando voglia a questo disegno di legge presentare delle modificazioni, deve contrapporre a quello speciale articolo che si discute.

Se poi vorrà aggiungere qualche altra cosa, lo potrà fare con articoli speciali che si classificheranno più tardi come si crederà.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. A me pare impossibile che, parallelamente si possano discutere due progetti, i quali, checchè si dica in contrario con abili discorsi, sono sostanzialmente discordi fra loro.

Gli articoli 5, 6 e 7 dell'Ufficio centrale, conterranno benissimo delle disposizioni che si possano contrapporre agli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale; ma ne contengono anche molte altre che hanno dato luogo a gravi discussioni, quando si parlava genericamente intorno al progetto di legge; e che quando fossero approvate, farebbe d'uopo abbandonare il progetto ministeriale, e per necessità logica mettersi per altra via.

Vuol vedere l'onor. relatore quanto sia vero quello che osservava l'onor. presidente, e che io seguendolo, cerco dimostrare? Poco fa egli ha detto che bisognava, affinchè il parallelo fosse esatto, contrapporre agli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale, il 5, 6 e 7 del progetto dell'Ufficio centrale.

Questo non basterebbe, ed invoco a sostegno della mia affermazione l'autorità dello stesso onorevole relatore in quella parte della sua relazione stampata, nella quale appunto sta il parallelo fra i due progetti.

Vi si nota a pagina 34, che una parte del Particolo 7 del progetto ministeriale è appunto riportata all'art. 7 dello stesso Ufficio centrale.

Vede dunque l'onorevole relatore che, oltre agli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale, sarebbe necessario aggiungere una parte del 7 per

poter fare il contrapposto agli articoli 5, 6 e 7 del suo progetto...

Senatore AURITI, *relatore*. Dove è questo?

Senatore FINALI... L'ho già detto: a pag. 34 della sua relazione; ed ho citato quella osservazione per dimostrare coll'autorità di lei come fosse incompleta e incongrua la discussione parallela, che oggi ella ci proponeva.

Avrei forse potuto risparmiar qualunque parola in aggiunta all'osservazione di metodo fatta dal nostro onorevole Presidente; mi sono permesso di rilevare una circostanza di fatto, per mettere in evidenza che una discussione parallela dei due progetti non si può fare.

PRESIDENTE. Nè io potrei permetterla, perchè non si può fare, perchè non è possibile secondo alcun regolamento.

Senatore FINALI. Sono perfettamente d'accordo.

Voglio poi anche aggiungere, per quanto ciò possa dispiacere all'Ufficio centrale e all'onorevole relatore, che naturalmente tiene al risultato dei suoi lunghi, dotti e meditati studi, come, dopo la deliberazione presa dal Senato di discutere sulla base del progetto ministeriale, neppure è possibile che il progetto dell'Ufficio centrale sia trattato in pari grado ed in pari condizione del progetto ministeriale.

Senatore CALENDÀ V. L'onorevole guardasigilli, il senatore Finali ed il presidente hanno precisamente risolto quei dubbi a cui volevo accennare. Il punto in cui si può discutere la questione del dolo e della colpa grave è proprio all'art. 14 del testo ministeriale: e quindi per evitare discussioni all'articolo 5, io pregherei l'Ufficio centrale di rimandare quella grossa questione all'art. 14 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. A me pare sia utile di enunciare ancora una volta questo caposaldo. Quello che noi discutiamo è il disegno di legge ministeriale e l'Ufficio centrale, alle disposizioni di esso può, volta per volta, contrapporre quegli emendamenti che crede; chè se alcune parti del disegno di legge ministeriale non contengono i concetti del disegno di legge dell'Ufficio centrale, potrà questo proporre delle aggiunte che si classificheranno poi dove meglio la materia comporti.

Quindi pongo in discussione il secondo articolo ministeriale che rileggo.

Art. 2.

Devono essere assicurati contro gl'infortuni del lavoro in conformità alle prescrizioni della presente legge:

1. Gli operai occupati nelle miniere, nelle cave, nelle costruzioni edilizie, nelle industrie che trattano materie esplodenti, negli arsenali e nei cantieri di costruzioni marittime;

2. Gli operai occupati in numero maggiore di dieci negli opifici, i quali fanno uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai in tutte le industrie e stabilimenti sopra enumerati ha luogo anche quando essi sono esercitati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, oppure da società e da imprenditori che ne abbiamo avuta concessione da questi enti.

Do facoltà di parlare al senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Per me la legge sta nel secondo articolo; perchè, ove esso incontrasse serie difficoltà, non avrebbe più ragione di esistere il primo articolo rinviato all'Ufficio centrale, e che domani assai probabilmente sarà votato, nè avrebbero valore pratico tutti gli altri.

L'art. 2 non si limita alla proclamazione del principio dell'obbligo dell'assicurazione; determina ancora, completandole col seguente art. 3, o le specie di lavoro, o l'oggetto cui si riferisce l'obbligo dell'assicurazione.

Nella discussione generale ebbi occasione di dichiarare che, trovandomi d'accordo nel concetto dell'assicurazione come rimedio al rischio professionale o del lavoro, facevo le mie riserve circa la qualifica che vuol darsi all'assicurazione, cioè circa il renderla obbligatoria.

Soggiunsi - e fu la tesi che molto brevemente sviluppai -, che facevo formale ed espressa opposizione alla latitudine che all'applicazione del principio dell'obbligatorietà vuol dare l'Ufficio centrale, che su ciò di molto rincara la dose della non scarsa ingerenza ammessa nel progetto del signor ministro. Avendo notato quanto occorreva contro il concetto dell'estensione della legge, vengo ora brevemente alla discussione del suo principio.

Sebbene nella discussione generale si sia largamente ed assai dottamente ragionato sul fon-

damento dell'obbligo dell'assicurazione, tuttavia penso valga la pena che io sottometta al signor ministro, all'Ufficio centrale ed al Senato, i miei dubbi riferibili al fondamento medesimo.

Noi siamo di fronte a quattro opinamenti.

L'onorevole senatore Auriti, d'accordo con l'Ufficio centrale, assume che non si tratta di creare con la legge un diritto, ma di esplicitarlo perchè esso preesiste alla legge.

Il signor ministro dice: il diritto è come il sale, dovunque può entrare; ma in verità, ei soggiunge, la materia qui è di mera equità ed opportunità.

Il senatore Chiaves, che mi dispiace di non vedere al suo posto, osserva: sia diritto, sia opportunità il fondamento della legge, quando però è affermato il principio dell'obbligo dell'assicurazione, lo si deve applicare, tranne i casi dipendenti da dolo, alla totalità dei rischi, anche a quelli che si corrono per colpa gravissima.

L'ultima opinione è quella del collega Parenzo, che pure mi dispiace di non vedere al suo posto. Egli trova non irragionevole l'affermazione che l'assicurazione debba essere obbligatoria; ma, soggiunge, limitiamola al significato del titolo della legge, vale a dire agli infortuni, non andiamo fin dove vorrebbe il senatore Chiaves, che domanda anche la eliminazione della colpa grave; nemmeno dove il signor ministro, che è in una terza opinione tra il senatore Chiaves e l'Ufficio centrale. Intendo, ei conchiude, che si risponda pienamente, lasciando operare il Codice dovunque sia dolo o colpa qualsiasi contro padroni o lavoratori; la legge si circoscriva ai meri casi fortuiti, a nessuno imputabili.

Io sorvolo sugli opinamenti dei senatori Chiaves e Parenzo; perchè, come ha deliberato il Senato, eliminandosi dall'odierna discussione l'art. 6 che l'Ufficio centrale avrebbe contrapposto ai 2 e 3 del Ministero, in questo momento non son da indagare gli effetti dell'assicurazione obbligatoria sulla restrizione della responsabilità di diritto comune.

Volgo quindi le mie osservazioni unicamente al sistema col quale si vuole giustificare la legge.

Il senatore Auriti muove da questo concetto: il rischio del lavoro si corre in servizio non già del lavoratore, perchè il prodotto non è del

lavoratore, e per lui non vi è altro prodotto che il salario; s'incontra, il rischio, in servizio dell'impresa. A chi la utilizza quindi, a chi il prodotto totale spetta, deve farsi pagare il rischio.

Ed io sono perfettamente d'accordo col senatore Auriti, ma ad un patto che spiegherò fra breve.

Il rischio del lavoro certamente è una parte del costo del lavoro, la quale entra come fattore del salario.

Con questo si paga, oltre del rischio, il tempo che s'impiega nel lavoro, la qualità e la quantità delle forze che si consumano nel lavoro; la maggiore o minore difficoltà nell'apprendere, la perdita di una parte del capitale accumulato, si compensano o si scontano anche con la maggiore o minore soddisfazione, sofferenza, onorabilità, con la minore o maggiore, non dirò infamia, ma vergogna, che nei dati lavori si possono conseguire o si devono patire.

Tutto ciò si paga, più o meno largamente o ristrettamente, sotto forma di salario. Ammesso che, all'intervento del lavoro nell'impresa, non si debba un'utilità minore del salario che compera il servizio, la misura della remunerazione è determinata liberamente tra impresario e lavoratore: senza escludere peraltro che talvolta quegli, prevalendosi delle condizioni del mercato, danneggi questo; e, in casi men frequenti e affatto transitori, senza escludere l'ipotesi inversa.

D'altra parte, è tanto vero che, tra i fattori del costo del lavoro c'è il rischio, che il mettere questo a carico della produzione riesce perfettamente giuridico, essendo conforme a morale e ad economia. In fatti, il lavoratore che serve alla propria impresa, trova il prezzo del rischio nella produzione cui intende; ed egli di certo non sognerà mai di rivolgersi al Governo, o a chicchessia, perchè assuma direttamente o indirettamente una parte del suo rischio, cioè perchè rifaccia una parte della spesa che egli investe in propria utilità.

Ma da questa conclusione a quell'altra di un diritto da sanzionare, dandogli forma di assicurazione obbligatoria, c'è proprio un abisso. Quello di cui ho discorso non è il diritto esperibile e valutabile per azione di legislatore in un contratto da fare. È la giustizia che richiede

se ne tenga conto in questo contratto. Distinguiamo, onorevole Auriti, il concetto etico nel campo del diritto, dal concetto giuridico nel campo economico. Badisi che altra cosa è la giustizia che deve presiedere nelle umane transazioni; altra è l'azione del legislatore che s'intromette in esse, crea rapporti artificiali e stabilisce correlative sanzioni di diritto e di dovere.

È giustizia che chi prende l'utilità del rischio, questo assuma o assicuri; e questo si fa, come non sia detto esplicitamente, nel contratto di locazione d'opera. Ma, se pel timore, e anche pel fatto, che talvolta in quel contratto l'impresario voglia fare e faccia la parte del leone, chiamerete il legislatore a fare esso la giustizia con processi preventivi; se questo farete, l'offesa al diritto sarà certa, malgrado il vostro lodevole pensiero di sanzionarlo.

E di vero: se, per attuare cotesta giustizia, si deve autorizzare il Governo a manomettere la libertà delle industrie, non sarà violato con ciò un diritto indiscutibile e da nessuno discusso?

Se per fare cotesta giustizia, si deve inciampare in infinite ineguaglianze; perchè è impossibile che, quando si ingerisce il Governo, ei possa ingerirsi con eguale misura, rispetto ad ogni maniera di interessi e di posizioni: non sarà inevitabile la violazione del supremo diritto di eguaglianza?

Se, per fare cotesta giustizia, si devono minacciare le aspettative, si deve diffondere il sentimento del difetto di sicurezza del mio presente e del mio futuro, domando io: non si apporgerà offesa al più sacro degli umani diritti nelle civili società, a quello della sicurezza nei nostri beni e nelle nostre attività?

L'onor. Auriti può bene applicare il suo concetto, in sede di dichiarazione e di liquidazione di diritti dell'operaio, che presta la sua opera come socio d'impresa, o come salariato. In tale sede, si può egli trovare benissimo, e come legislatore e come magistrato; e mi avrà compagno nel riconoscere per legge e per giudicato, che, nel valore del servizio del lavoratore, entra, come fattore di spesa e produttore di utilità, il rischio. Egli così, in nome del diritto che allora è veramente tale, perchè è in perfetta armonia colla morale ed anche coll'economia, e in queste è anzi fondato, può determi-

nare che al socio lavoratore si conviene tutta la parte del prodotto dovuto al suo lavoro di cui è parte il rischio; e che all'operaio si deve commisurare il salario, comprendendovi il prezzo del rischio, e però si può mettere l'indennità o l'assicurazione a carico dell'impresa. Ma tutto ciò facendo, non avrà provveduto che ai casi nei quali la libera volontà del capitalista e del socio lavoratore, o dell'impresario e dell'operaio salariato, non abbia opportunamente e completamente provveduto.

Dall'esercizio di questo diritto che si può attuare, ov'esse manchino, con nuove leggi, e che si può attuare (e le leggi non mancano), con sentenza di magistrati; non si può andare all'esercizio dell'autorità del legislatore, indi del magistrato.

Il diritto infatti che si vuole svolgere con la legge in discussione, è di carattere essenzialmente preventivo. Il legislatore deve imporre la sua alla volontà dei contraenti. Deve compiere atto d'ingerenza che altera di necessità i caratteri di un contratto di locazione di opera tra lavoratori ed impresari.

È evidente che in tal guisa non siamo più nei termini della giustizia che possa essere elevata a materia di diritto scritto; saremmo nel caso opposto; chè sarebbe solenne ingiustizia il voler sanzionare un preteso diritto in modo da rendere inevitabile l'offesa alle più indiscusse umane competenze. A sanzione somigliante mancherebbe non solamente il fondamento del diritto storico, mancherebbe indiscutibilmente l'eterna ragione filosofica, che ben disse l'onor. Auriti essere il sostrato di ogni diritto positivo. Cerchi dunque altra base il senatore Auriti alla sua legge: non possiamo darle quella del diritto.

Il signor ministro poi, che invoca spesso nei suoi discorsi l'esperienza e la pratica, qualche volta divaga anche lui nelle sfere dell'ideale. Mi dispiace che non sia presente l'on. Parenzo, perchè gli avrei apprestato un piccolissimo aiuto, benchè io riconosca che egli non ne abbia bisogno.

Il ministro ha detto: andiamo al positivo, lasciamo queste discussioni; scendiamo nella realtà. Indi è passato a combattere l'assunto dell'Ufficio centrale, ed ha notato che versiamo in un provvedimento che ha carattere sociale,

carattere di Stato, e a giustificarlo ha posto tali caratteri a motivo.

Siamo di fronte, ei pensa, alla classe operaia, stretta dal bisogno, dalla necessità, siamo di fronte al più forte, che è l'imprenditore. L'equità ci consiglia, anzi ci costringe, di intervenire nel contratto di locazione d'opera. L'equità è la correzione, l'integrazione, il perfezionamento del diritto; non si urta per essa la base della giustizia.

E in questo è d'accordo col senatore Auriti; il quale però pone l'equità a risultante, mentre il ministro a causa determinante. Lo svolgimento del concetto del ministro è però di etica e di politica. La sanzione è giuridica, perchè così piace al legislatore; ma noi non facciamo che diritto positivo, egli osserva, non escogitiamo e nemmeno applichiamo diritto razionale; adoperiamo non dal mero aspetto scientifico il concetto della equità. Essa non sarebbe titolo bastevole alla legge, ove non fosse soccorsa, anzi determinata e pienamente temperata da un altro fattore, l'opportunità, od opportunismo che si voglia.

Questo è il sistema del signor ministro: ma io obietto: la base è molto larga in questo caso; perchè non vi è più scienza, nè vi è più tradizione, che possano designare i confini di fattori cotanto elastici, quali sono il principio dell'equità e l'altro dell'opportunità. Io non immoverò nello studio del sistema del signor ministro; ma un po' in via di ragione, e ancor di più in via di fatto, gli domando: varrà il vostro sistema e, per ora, la vostra legge allo scopo che vi prefiggete? Questa legge basterà, io soggiungo? Perchè, badate che, quando v'ispirate nel vostro sistema al concetto moralissimo ma arbitrario dell'equità, all'altro elasticissimo ed esageratamente empirico dell'opportunità, assumete la responsabilità, non solo di far cosa logica, ma di far cosa efficace.

Io sollevo solamente il dubbio; e in appoggio a questo dubbio prego il signor ministro di ponderare la sua teorica, almeno in vista dei fatti.

Noi non ci troviamo al cospetto di un disegno di legge sull'assicurazione obbligatoria, il quale abbia qualche cosa di simile con la legge austro-ungarica; e molto meno che abbia qualche cosa di simile con l'altra legge della

Germania. È vero che c'è la triplice alleanza: ma essa non ci autorizza a imitare le alleate dove è male per noi, e molto meno dove per nulla somigliamo ad esse.

Noi non abbiamo le stesse condizioni economiche, le stesse condizioni industriali. Noi non facciamo nè potremo mai far intervenire lo Stato nelle nostre faccende economiche, come nella Germania coi suoi favolosi sussidi di alto, che io disapprovo, socialismo di Stato.

Non abbiamo dell'Austria-Ungheria le condizioni di carattere geografico nazionale e politico, nè le necessità di raccordare le varietà e contrarietà di un regime federale.

A noi non fanno d'uopo temperamenti per tenere quell'avanzo quasi quasi d'istituzioni feudali, che esiste nell'uno e nell'altro paese; e delle parti di tali istituzioni che ad un'economia politica di Stato reazionaria gioverebbero, noi che questa non abbiamo peranco, non possiamo servirci.

Del resto, ci si porta innanzi l'esempio dei due imperi alleati. Lo si attui: ma, nella nostra legge non si domanda l'applicazione e lo svolgimento del principio di solidarietà degli intraprenditori, stabilita per gruppi omogenei di essi e accentrata, come in Germania; e neanche si domanda la forzata associazione degli intraprenditori raccolti a gruppi di regioni, anzi di provincie, senza omogeneità nelle industrie, come in Austria. Voi non proponete niente che lontanamente si avvicini a quei sistemi. Onde i miei gravi dubbi che l'applicazione del concetto doppio, dell'equità e dell'opportunità, possa riuscire al suo fine, perchè non solo manca la base di ragione, sia giuridica, sia politica, ma fa difetto completamente ogni conforto di esperienza.

D'altra parte, se si vuol fare un sol tutto del sistema del diritto dell'Ufficio centrale e di quello dell'equità e dell'opportunità del signor ministro, mi sorge naturalmente quest'altro dubbio: come potete giudicare *a priori* che basti il sistema, quando a noi mancano i provvedimenti, oltrechè le tradizioni, corporativi e vincolanti dei due imperi, e da noi pienamente libero pur sempre rimane il contratto di locazione dell'opera?

Come può asserire l'Ufficio centrale in modo indiscusso, assiomatico: noi accresciamo le

spese di produzione dell'impresa, ed il salario rimane intatto? Come rimarrà intatto il salario?

Voi accrescete la spesa di produzione che pensate di far pesare sul capitale, e poi immaginate che rimanga intatto quel capitale, che i socialisti della cattedra dicono capitale salario?

Non subirà una restrizione questo capitale salario, quando, oltre ad un insieme di vincoli, avrete imposto una condizione onerosa, che anticipatamente riconoscete deve aggravare lo stato di fatto del costo di produzione?

E, se scemerà la proporzione del capitale salario destinato a fare il servizio della spesa pei lavoratori, rimarrà impiegato lo stesso numero di lavoratori? E, se non rimarrà identico questo numero, non succederà un sopravanzo di offerta del lavoro, e quindi uno scemamento di salario? Se dite che il salario è ridotto a fornire all'operaio lo stretto necessario (io nego che ciò sia nella generalità dei casi), non sarà fatale il discendere ancora sotto il necessario, non sarà attentare all'esistenza dei lavoratori?

Ma a voi piacciono le prospettive rosee; e, supponendo che tutta quanta la spesa debba andare a carico dell'imprenditore, provate di avere giudicato che le imprese e le industrie, nella loro totalità, nella massima parte almeno, siano così prospere da avere disponibili dei prodotti netti, e da poterne destinare perciò una qualche frazione per affrontare la nuova spesa delle assicurazioni dei rischi del lavoro.

Supponete questo; ma su quali dati vi fondate? Stando ai fatti, tutto direbbe il contrario. Tuttavia, dove anche esuberante fosse il prodotto delle imprese e delle industrie, risponderete mai voi del sentimento *altruistico* - adopero una parola barbara - di tutti gli imprenditori, i quali, potendo guadagnare di più, atteso l'accrescimento dell'offerta delle braccia, si contentino di mettere a pericolo il proprio maggior guadagno, e conservino intatto, malgrado l'accresciuta spesa di produzione, si la ricerca che la remunerazione del lavoro?

Per questo io domandavo al signor ministro: raggiunge la vostra legge il lodevole fine di giovare al lavoratore?

E domando all'Ufficio centrale: credete di fare giustizia, ingerendovi con l'apportare per

forza, per violenza legale, una perturbazione nelle condizioni della produzione?

Questo non potete credere, chè, ad un bene assai contestabile, fate precedere un danno certo, come son sempre i vincoli, come gli aumenti di spesa. Ma, se anche credeste alla prevalenza del bene, come potrete immaginare di aver risoluto il problema, fermandovi all'esordio delle ingerenze, quale è appena la vostra legge?

Come non vi avvedete che, senza scemare apparentemente il salario, si può facilmente domandare un sopravanzo di consumo di forze, di vita del lavoratore, un aumento cioè nella durata del lavoro, o, in parità di durata, un lavoro più pesante; e si può in tal guisa danneggiare la condizione dell'assicurato in modo molto più intenso, che non ne sia migliorata dall'assicurazione che pure appare posta a carico dell'impresa?

Perchè, del resto, voi fattori del diritto che applicate la giustizia, non andate avanti nel sistema, mettendo in atto il principio detto di diritto, combinandolo con quello che chiamate di equità e opportunità, col limitare le ore del lavoro? Perchè non andate avanti, strappando il lavoratore a quello che dicesi tiranno del capitale, con lo stabilire e garantire un minimo di salario?

E quando questo avrete fatto, siccome gli imprenditori conserverebbero ancora la libertà di chiudere i loro opifici, perchè fin d'ora non vi preparate a dar lavoro alle diecine di migliaia, e per più tardi forse alle centinaia di migliaia, di lavoratori disoccupati?

E, per quando tanto lavoro non potrete darlo, o non potrete darlo abbastanza, appunto perchè non potrete ben dirigerlo e nemmeno pagarlo, non dovrete prepararvi ad un largo sistema di carità, di assistenza pubblica? E, prevedendo potervi mancare l'energia o i mezzi per soddisfare a tanta e ancor più incalzante necessità, non dovrete pensare a metter mano più radicalmente all'organismo sociale, specie dal riguardo della proprietà e della famiglia?

Questi sono i dubbî che mi nascono, rispetto alla bontà del principio dell'articolo secondo.

Da quanto io ho notato, può vedersi bene come io sia convinto che all'assicurazione obbligatoria manchi il fondamento morale. Quando si manomette la libertà dell'industria e del lavoro,

si annulla il concetto della responsabilità; alla previdenza individuale interessata, si sostituisce quella dello Stato, che certo non è l'essere più previdente, e deve esercitarla a furia di leggi vincolanti e di pene. Con tutto ciò io credo che il principio morale ne venga supremamente scosso.

Nella legge non vedo il principio economico, dappoichè le catene dell'industria sono mali certi; e tutte le altre cose sperate potrebbero essere fantasie, beni equivoci, in ogni caso beni minimi, non mai tali da comparare ai danni derivanti dalle catene. Aggiungasi che l'aggravio delle spese, avuto riguardo alle triste presenti condizioni dell'economia nazionale, deve riuscire singolarmente nocivo alle industrie e alle imprese di qualsiasi natura. Vincoli e spese maggiori devono inevitabilmente, in più o meno larga misura, operare scemamento di ricerca di lavoro e quindi di remunerazione.

Ma, se manca la base etico-sociale; se non vi ha la base economico-politica: che diritto sarà mai quello che si vuol sanzionare? sarà mai diritto quello che opera perturbazioni di ordine etico-sociale e di ordine economico?

Io potrei, ed a rigore dovrei, andare molto più in là nello svolgere il mio concetto; ho preso di mira un solo filo della questione: la obbligatorietà dell'assicurazione. Non discuto la sua applicazione, non la sua estensione; ma i dubbi miei, rispetto al principio della legge, sono così gravi che, credo, debbano avere un qualche peso nell'animo del Senato, dell'Ufficio centrale e del signor ministro ancora.

Ma, ove si andasse al concetto di sanzionare un principio cotanto discutibile dal lato morale, dal lato economico e, se non altro come conseguenza, dal lato giuridico; ove si volesse adottare ed attuare quel principio in nome di un concetto di ordine politico, a cui non mi avvicinerei mai: che almeno l'applicazione si restringa ai minimi termini; che si circoscriva l'obbligo di assicurare ai soli casi fortuiti a produrre quali non concorse qualsiasi colpa umana; che lo si limiti a date imprese disciplinabili, durevoli, prospere; che non si arrivi agli estremi, i quali non apporteranno che danni e sciagure.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1892

Io farei il mio socialismo, ma non con leggi come quelle che discutiamo, o con altre impropriamente dette sociali. Io cercherei di trovar modo di risolvere il problema di non intristire più oltre, e sempre più, la vita del lavoratore; di scemarne anzi il costo di tutto quel di più che deriva dai vincoli imposti al lavoro, e all'industria, e dagli eccessivi aggravii.

Io mi farei dovere di rivedere le buccie a tutti i sistemi, non soltanto fiscali, ma anche economici, ma morali, ma politici, i quali, direttamente od indirettamente, la vita del lavoratore tristamente aggravano.

Io cercherei di rompere quanto più si può l'insieme di catene che non inceppa l'impresa soltanto, ma inceppa anche il lavoro; che, con il lodevole intento di proteggerne una piccola parte, questa rende sterile per l'economia nazionale, e tutto il resto perseguita e intristisce.

In tal guisa soltanto avremmo un sistema veramente igienico, senza alcun ricorso a leggi positive o meglio a ingerenze di sorta; così la legge della previdenza riprenderebbe la via

del progresso; così s'incederebbe nella via della remozione degli ostacoli, e l'impero della libertà e della responsabilità potrebbe al più presto essere ricostituito.

Queste erano le brevi considerazioni che io sentiva il debito di presentare al Senato, anche perchè non trionfando il mio principio contro l'assicurazione obbligatoria, se ne temperasse almeno e restringesse ai minimi termini l'applicazione. (*Bravo!*).

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per gl' infortuni nel lavoro (seguito).

Legge consolare.

La seduta è levata (ore 6 pomeridiane).

Si riproducono nel loro testo corretto le tabelle **A**, **B** e **C** unite al progetto di legge: « Organici, stipendi e tasse per gli istituti di istruzione secondaria classica » (N. 114), nelle quali erano incorsi gli errori di stampa di cui alle pagine 2292, 2298, 2299 e 2381 del resoconto ufficiale (Discussioni):

Tabella A degli stipendi del personale insegnante e dirigente dei R. Ginnasi e Licei.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio o assegno indi- viduale	Spesa complessiva
RR. Licei (n. 112, dei quali 95 uniti ai ginnasi)			
Presidi di 1 ^a classe	50	4,100	205,000
» di 2 ^a »	30	3,500	105,000
Incaricati della presidenza di licei ginnasiali	15	1,200	18,000
» » di licei	17	800	13,600
Titolari di 1 ^a classe	180	3,000	540,000
» di 2 ^a »	200	2,700	540,000
» di 3 ^a »	200	2,400	480,000
Reggenti	187	2,200	411,400
Incaricati di storia naturale nei licei non uniti ai ginnasi	17	600	10,200
RR. Ginnasi (n. 177, dei quali 95 uniti ai licei)			
Direttori titolari	40	2,700	108,000
Incaricati della direzione di ginnasi isolati	42	500	21,000
Titolari di 1 ^a classe nelle classi superiori	70	2,700	189,000
» di 2 ^a » »	80	2,400	192,000
» di 3 ^a » »	80	2,200	176,000
Reggenti	124	2,000	248,000
Titolari di 1 ^a classe nei ginnasi inferiori	90	2,400	216,000
» di 2 ^a » »	100	2,200	220,000
» di 3 ^a » »	100	2,000	200,000
Reggenti	241	1,800	433,800
Insegnamento della matematica, della storia naturale e delle nozioni di scienze naturali nei ginnasi non uniti ai licei:			
Titolari di 1 ^a classe	20	2,200	44,000
» di 2 ^a »	20	2,000	40,000
Reggenti	42	1,800	75,600
<i>A riportarsi</i>			4,486,600

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio o assegno indi- viduale	Spesa complessiva
<i>Riporto</i> . . .			4,486,600
Insegnamento della matematica nell'intero ginnasio e delle nozioni di scienze naturali nelle classi inferiori di ginnasi uniti ai licei:			
Incaricati di 1 ^a classe	45	1,400	63,000
» di 2 ^a »	50	1,200	60,000
Insegnamento del francese in tutti i R. ginnasi del regno (1).			
Titolari	10	2,000	20,000
Reggenti	10	1,800	18,000
Incaricati di 1 ^a classe	60	1,400	84,000
» di 2 ^a »	97	1,200	116,400
TOTALE . . .			4,848,000

(1) L'insegnamento del francese sarà affidato, per quanto sia possibile, ad insegnanti d'istituti regii del luogo ed in mancanza ad insegnanti d'istituti pareggiati, i quali avranno una retribuzione non maggiore di lire 900.

Tabella B degli stipendi del personale inserviente dei R. Ginnasi e Licei.

	Numero	Stipendio	Spesa complessiva
RR. Licei (n. 82, eccettuati quelli della Sicilia).			
Macchinisti	82	800	65,600
Bidelli	82	750	61,500
Inservienti e custodi del locale coll'abitazione (1)	82	700	57,400
RR. Ginnasi (n. 121, eccettuati quelli della Sicilia).			
Bidelli	121	700	84,600
Inservienti e custodi del locale (oltre l'alloggio) (1)	121	600	72,600
TOTALE . . .			341,800

(1) Le mansioni d'inserviente nei Licei e Ginnasi saranno, per quanto è possibile, affidate ai bidelli, i quali percepiranno in questo caso la metà dello stipendio indicato nella tabella per gli inservienti.

Tabella C delle tasse scolastiche per i licei e ginnasi

Liceo.

Esame d'ammissione	L. 40
Immatricolazione	» 20
Iscrizione annua	» 60
Esame di licenza	» 75
Diploma di licenza	» 10

Per l'esame di licenza gli alunni delle scuole private pagheranno L. 100.

Ginnasio.

Esame d'ammissione	L. 10
Immatricolazione	» 10
Iscrizione annua	» 30
Esame di licenza	» 40
Diploma di licenza	» 5

Per l'esame di licenza gli alunni delle scuole private pagheranno L. 55.



LXXXIX.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro* — Discorrono sull'art. 2 i senatori Cambray-Digny, il ministro di grazia e giustizia, ed i senatori Auriti relatore, Majorana-Calatabiano, Di Sambuy — Approvazione dell'art. 2 e degli articoli da 3 a 7 inclusivo, intorno ai quali parlano i senatori Scelsi, Cannizzaro, Cambray-Digny, Di Sambuy, Auriti relatore, ed il ministro di grazia e giustizia; e successivamente degli articoli 1 e 1 bis (questo in sostituzione dell'art. 15 del progetto ministeriale), stati rinviati nella seduta precedente all'Ufficio centrale, dopo osservazioni dei senatori Vitelleschi, Di Sambuy, Calenda Vincenzo, Cannizzaro, del ministro e del relatore senatore Auriti.

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il ministro guardasigilli.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro** »
(N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro.

Come il Senato rammenta furono rimandate le varie proposte sull'art. 1° all'Ufficio centrale perchè ne riferisse, e s'iniziò la discussione dell'art. 2° del progetto ministeriale di cui torno a dar lettura:

Art. 2.

Devono essere assicurati contro gli infortuni del lavoro in conformità alle prescrizioni della presente legge:

1. Gli operai occupati nelle miniere, nelle cave, nelle costruzioni edilizie, nelle industrie che trattano materie esplodenti, negli arsenali, e nei cantieri di costruzioni marittime;

2. Gli operai occupati in numero maggiore di dieci negli opifici, i quali fanno uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai in tutte le industrie e stabilimenti sopra enumerati ha luogo anche quando essi sono esercitati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni oppure da Società e da imprenditori che ne abbiano avuta concessione da questi enti.

Ebbe ieri la parola su questo articolo l'onorevole senatore Majorana: do ora facoltà di parlare al signor senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori Senatori, io mi sono astenuto dall'intervenire nella discussione generale di questa legge, parendomi che essa si andasse svolgendo sopra un terreno sul quale mi sarei trovato a disagio; imperoc-

chè essa più che altro si è estesa sulle materie giuridiche.

È vero che alcuni oratori la ricondussero sopra un terreno a me più familiare: nonostante mi parve che quelle modeste osservazioni che io avrei desiderato di fare, potessero trovare sede nella discussione degli art. 1 e 2.

Oggi a dire il vero non mi torna facile lo sviluppare chiaramente il concetto mio, senza conoscere quale sarà l'art. 1 della legge. Tuttavia mi proverò.

L'impressione che io provo dalle proposte che si sono fatte, è che esse si applichino in un campo troppo esteso e troppo vasto, al punto, secondo l'opinione mia, di farmi dubitare dell'efficacia di questa legge.

Gli articoli 2 e 3 suppongono ammessi due concetti, che sono il fondamento della legge, cioè l'assicurazione come rimedio ai rischi del lavoro, l'obbligatorietà dell'assicurazione come mezzo per renderla assolutamente efficace.

Sul primo punto io concordo coll'onorevole ministro e con tutti gli oratori che hanno parlato finora.

Davanti alla molteplicità degli infortuni che si verificano e di cui abbiamo le prove nelle statistiche, l'assicurazione pare a me il migliore, e più opportuno compenso ai pericoli che corrono gli operai; perciò il propugnare l'assicurazione, come del resto si è fatto da più anni, colla fondazione della Cassa Nazionale dell'assicurazione, e l'educare gli operai e padroni ad approfittarne sopra una larga scala, mi paiono concetti di grande interesse politico ed umanitario.

Quindi io non mi dilungo su questa parte dell'argomento, perchè oramai credo che tutto il Senato in questo è pienamente d'accordo.

L'obbligatorietà della assicurazione, che vuol dire imporre per legge di assicurarsi, a tutte le industrie dove può essere un pericolo di infortunio o piccolo o grande, a me pare cosa, non lo dissimulo, abbastanza grave ed alla quale io esito assai ad associarmi. E prima di tutto, signori, è egli vero che l'obbligatorietà sia assolutamente necessaria a rendere l'assicurazione efficace?

L'onorevole ministro nei suoi splendidi discorsi ha più volte esposto gli effetti prodigiosi dell'assicurazione in Inghilterra; ma se io non

erro in Inghilterra l'assicurazione non s'impone per legge.

Del resto noi in Italia abbiamo il difetto che quando si crea un istituto, o si pubblica una legge di qualunque specie, si pretende di vederne immediatamente gli effetti, senza tener conto delle necessità del tempo. Noi abbiamo qualche anno fa istituito la Cassa Nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni del lavoro. Questa Cassa nazionale, da quanto ho udito nella precedente discussione, ha già 110,000 assicurati. Contando poi quelli che si sono assicurati alle Società private, si può calcolare che in Italia ci siano circa 150,000 assicurati contro gl'infortuni nel lavoro.

Ora, o signori, sono appena 4 o 5 anni che questo Istituto, affatto sconosciuto fra noi, ha cominciato a funzionare e già si pretenderebbe che avesse un milione e mezzo di assicurati. Questo è impossibile.

Io immagino che cercando di incoraggiare padroni ed operai ad approfittare di quest'Istituto, non sarebbe poi tanto necessario di rendere obbligatoria l'assicurazione.

L'obbligatorietà poi conduce necessariamente ad un'ingerenza eccessiva del Governo. E voi avete udito, o signori, che si tratta d'imporre, di formulare regolamenti non solo per tutte le industrie ma direi quasi per ogni opificio di dieci operai.

Ho sentito accennare nella discussione a 30 mila regolamenti. Io confesso che agli occhi miei tutto questo pare un eccesso.

Ricordo una arguta osservazione di taluno che paragonava le consuetudini europee con quelle dell'America settentrionale, e diceva che in Europa si vuole che la metà della popolazione sorvegli l'altra metà perchè non si rompa le gambe.

E questo non basta; l'obbligatorietà conduce ad un'altra conseguenza; conduce cioè alla conseguenza che il Governo debba fissar lui i premi dell'assicurazione. Ed è naturale: poichè finchè l'assicurazione è libera il premio di assicurazione liberamente dibattuto tra l'assicurante e l'assicurato finisce per essere stabilito di comune accordo; quando l'assicurato è obbligato ad assicurarsi è evidente che ci vuole una autorità che determini il premio di assicurazione e questa non può essere che il Governo.

Orbene, l'onorevole ministro ha esposto al Senato esempi che gli vengono data quello che si fa in Germania, da quello che si fa in Austria.

Io domando perdono al Senato, ma il tempo mi è assolutamente mancato di studiare le leggi di questi due imperi, però dalle cose stesse che ho sentito dire qui mi pare di rilevare che in Austria l'iniziativa del sistema non è venuta dal Governo, è venuta dagli stessi industriali, i quali hanno incominciato a fare regolamenti per le loro officine, si sono intesi e collegati fra loro per armonizzare questi regolamenti e poi hanno invocato l'autorità del Governo per renderli più efficaci, il che fa una certa differenza col sistema che è proposto di imporre con una legge, e l'obbligatorietà dell'assicurazione, e la facoltà al Governo di fare i regolamenti per stabilirne le norme.

Con tutto ciò non posso tacere che le parole del ministro su questo punto hanno fatto in me grandissima impressione, poichè le statistiche provano che ottanta casi su cento sono dovuti al caso fortuito e non darebbero luogo ad indennità di sorta.

Ho considerato che la grande industria moderna ha caratteri affatto nuovi, che i mezzi, le macchine che vi s'impiegano, pericolose in se stesse, portano per conseguenza di moltiplicare gli infortuni, che, per conseguenza, è, fino ad un certo punto, nel dovere e nel diritto dell'autorità di procurare che questo stato di cose non produca le conseguenze fatali, che in grande proporzione le statistiche ci mostrano.

Quindi mi pare che si possa consentire l'assicurazione obbligatoria, finchè si tratta di grandi industrie, di grandi agglomerazioni di operai ed anche di industrie essenzialmente pericolose.

Ma quando io vedo che nel progetto di legge per le industrie per se stesse innocue si estende l'azione di questa legge fino agli opifici di dieci operai, confesso che mi sembra che l'opera del ministro di regolare tutta questa immensità di opifici con tanti regolamenti quante sono le industrie, e anche distintamente con speciali regolamenti a ciascun opificio, sia opera colossale, che diventa e diventerà inefficace, e confesso che a questa estensione io non credo che sia giustificato estendere la tutela.

Altrettanto poi si dica delle industrie pericolose; le quali ieri sentii dire che avevano un limite facile ad attuarsi nella legge per l'inter-

vento dei fanciulli negli opifici, e nel regolamento che fissò le norme per l'applicazione.

Ora io ho ricercato questa legge, per rendermi conto se veramente parlando di industrie pericolose si poteva riferirsi al regolamento che ne è conseguenza; e tenere come limite cotesto elenco.

Ho trovato che il regolamento per l'applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli, principalmente riguarda le industrie nocive alla salute, non quelle che mettono a pericolo l'integrità delle persone; quindi sarebbe indispensabile agli occhi miei, che a questa legge che discutiamo si unisse l'elenco delle industrie veramente pericolose che si vogliono obbligare alla assicurazione.

Io non sono solito tediar il Senato con lunghi discorsi, e quindi arrivo alla conclusione, che sarebbe questa: che per le industrie innocue, per le quali il limite sarebbe a dieci operai, questo limite si elevasse alcun poco.

Non vorrei fare una proposta precisa, ma credo che se si andasse a 20 o 30 operai, si arriverebbe subito a una limitazione degli stabilimenti e degli opifici, e si renderebbe più facile e più possibile l'applicazione di questa legge.

Del resto, quanto alle industrie pericolose di cui l'art. 2 non parla, perchè ne era detto nell'art. 1, potremo tornarne a parlare quando questo articolo verrà.

Il concetto mio però lo espongo subito, e sarebbe quello che la legge ne contenesse la tabella addirittura e non ci fosse così nulla di incerto nei limiti dell'azione di questa legge.

Questo è il concetto che ho l'onore di esporre al Senato e sentirò poi se incontrerò il favore sia dell'Ufficio centrale che del sig. ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Comincerò dal dileguare un equivoco, nel quale parmi sia incorso l'onor. senatore Cambray-Digny.

L'art. 1 e l'art. 2, s'egli ben guarda, concernono disposizioni di ordine diverso, ed hanno diversa efficacia.

Nell'art. 1 si annoverano le industrie le quali hanno obbligo non di assicurare gli operai, ma di adottare misure preventive per tutelare gli operai contro gli accidenti del lavoro. Nell'ar-

articolo 2 invece si specificano le industrie di maggior pericolo, alle quali oltre l'obbligo del regolamento, s'impone l'obbligo della assicurazione.

Quando si tratta d'imporre soltanto l'obbligo dei regolamenti si può essere più larghi; ma, quando si tratta di addossare l'onere dell'assicurazione obbligatoria, bisognava andar più cauti.

Per la qual cosa, essendo sorto dissenso con l'Ufficio centrale sul punto di decidere se le industrie sottoposte all'obbligo dell'assicurazione dovessero essere specificate nella legge o enumerate in una tabella compilata dal Governo, pregai l'Ufficio centrale di riflettere se non convenisse meglio, trattandosi di cosa così importante, farle specificare dalla legge. Ecco perchè nell'art. 2 vennero esattamente designate le industrie, le quali sono soggette all'obbligo dell'assicurazione.

Dato questo schiarimento, risponderò brevemente alle osservazioni fatte ieri dall'onor. Majorana, ed in parte oggi ripetute dall'onorevole Digny.

L'onor. Majorana fu il primo a levar la voce per combattere il fondamento giuridico su cui riposa, non già il progetto di legge, ma la dotta relazione del senatore Auriti.

Se nonchè, confutando la teorica del relatore, spinse di sbieco la punta de' suoi argomenti contro i criterî che stanno a base del progetto ministeriale.

Da queste opposte maniere di avvisare il problema che ci affatica, si deduce, io ne deduco la necessità di procedere per via di transazione. Questo concetto non solo domina la legge, ma s'impone anche a coloro che ne discorrono, i quali, se vogliono venire a pratiche conclusioni, devono tenersi egualmente discosti da' partiti estremi.

In questo argomento bisogna lasciar da parte i principî assoluti e le teorie taglienti, e procedere con criterî molto flessibili e concreti.

Il discorso dell'onor. Majorana ha appunto il torto di vagare nell'astratto.

Quando egli combatteva il concetto che nell'operaio vi fosse un diritto assoluto a ripetere l'indennità, egli aveva buon giuoco, imperciocchè questo diritto nella forma da lui espressa non si poteva ammettere.

Ma non credo che egli avesse ragione nel

combattere il criterio dell'equità e dell'opportunità, su cui riposa il disegno ministeriale.

Occorre che ci facciamo un concetto chiaro di quello che è l'assicurazione in genere, per parlare poi dell'assicurazione obbligatoria.

Imperciocchè senza di questo noi andremmo in vani erramenti senza cogliere il vero punto della questione.

Abbiamo noi bisogno di andar cercando la sorgente, o la radice del diritto all'indennità per trarne la conseguenza dell'obbligo dell'assicurazione?

Si dice: dobbiamo farlo; altrimenti l'assicurazione degenera in assistenza.

Questo sarebbe esatto se tutto l'onere dell'assicurazione fosse a carico dell'imprenditore dell'industria; o se si riconoscesse nell'operaio un diritto, sia pure imperfetto, a ripetere l'indennità, ricavato da quell'ordine d'idee sbagliate, che fecero decretare altrove la carità legale.

Ma il concetto dell'assicurazione non risponde a simili criterî.

L'assicurazione ha per suo fondamento la previdenza; per iscopo la ripartizione dei rischi industriali su coloro che vi sono esposti, e per norma l'equità e la giustizia sociale.

Come il proprietario previdente assicura dall'incendio la sua casa, ed il colono assicura il campo dalla grandine, così è savio e provvido consiglio assicurare nell'industria il meccanismo umano, che collabora alla produzione, e più d'ogni altro è esposto alle fatali conseguenze de' disastri.

Ma chi deve provvedere all'assicurazione?

Tutti e due gli elementi che concorrono a produrre le ricchezze industriali, cioè, capitale e lavoro. Non è giusto che nell'assicurazione concorra solo il proprietario dell'industria, perchè questa se profitta a lui principalmente, profitta pure all'operaio.

Perciò in tutte le leggi, che accettano il principio dell'assicurazione obbligatoria, è detto in una forma o nell'altra, che devono concorrere a pagare il premio l'industriale e l'operaio.

Così al concetto esageratamente giuridico dell'obbligo assoluto del proprietario di prestare un'indennità si surroga il concetto economico sociale di una indennità assicurata mediante il congegno de' premi, pagati dai capi-fabbrica e dagli operai.

Fu lungamente dibattuto quale doveva essere la parte di premio da addossare all'industriale, e quale all'operaio; e nel primitivo progetto presentato alla Camera dei deputati, si proponeva che nove decimi li dovesse pagare l'industriale, un decimo l'operaio.

In Germania, dove il sistema dell'assicurazione obbligatoria è assai più esteso e comprensivo, l'operaio vi concorre in una forma speciale in quanto che l'assicurazione per gli infortuni non è operativa se non a cominciare dalla 14^a settimana. Durante le prime 13 settimane provvede la Cassa delle malattie, alla quale concorrono insieme operai ed industriali, i primi per due terzi, i secondi per un terzo. Nella legge austriaca gli operai concorrono pagando la decima parte del premio.

Il progetto che voi discutete in apparenza toglie il concorso dell'operaio, ma in realtà lo mantiene. Noi abbiamo pensato che obbligare gli operai a pagare un decimo del premio, dando loro il diritto di mettere gli occhi nei bilanci del proprietario, non è cosa conveniente e gli industriali stessi preferiscono pagare essi questo decimo anzichè subire la molesta ingerenza degli operai nei loro affari. Ma noi abbiamo voluto che in una forma indiretta questo concorso dell'operaio vi sia, facendo decorrere l'obbligo al pagamento delle indennità o dei sussidi dopo il decimo giorno.

Le lesioni che producono lievi conseguenze, si confondono con la malattia, e queste noi poniamo a carico dell'operaio, perchè non abbiamo Casse speciali a questo scopo; e questo costituisce il concorso indiretto dell'operaio.

Dunque l'assicurazione più che un fatto giuridico, è un fatto economico, un fatto sociale: è la previdenza applicata ai rischi del lavoro.

Ma in tal caso il senatore Digny domanda: perchè la rendete obbligatoria? Non abbiamo istituita per questo la Cassa Nazionale per gl' infortuni che ha sede in Milano?

La Cassa Nazionale per gl' infortuni rese lo devoli servizi. Costituita a scopo filantropico con capitale versato delle maggiori Banche di emissione, gratuitamente amministrata con intelletto d'amore, si sperava che dovesse attirare a sè un numero di operai assai maggiore di quello che venne testè ricordato.

Si volle con ciò tentare il sistema dell'assicurazione volontaria a tipo inglese; ma l'espe-

rienza, gli sforzi fatti, gli effetti magri che abbiamo conseguito, attestano che quel tentativo è fallito.

Onor. Cambray-Digny, in Inghilterra funziona e ha potuto funzionare l'assicurazione volontaria perchè l'educazione è più diffusa, perchè nell'operaio inglese il senso della previdenza e del risparmio è più sviluppato. Ma da noi ove mancano codesti coefficienti, dove l'operaio non guadagna tanto da risparmiare quel che occorre per pagare il premio dell'assicurazione; è facile intendere come non abbia attecchito un sistema il quale ha prodotto così utili effetti in Inghilterra.

Nè di ciò chiamo in colpa gli industriali del nostro paese: anzi, se guardiamo ai fatti, vi è ragione di rallegrarsi vedendo come parecchi fra loro senza aspettare che la legge ve li obbligasse, hanno per senso umanitario e di previdenza essi stessi assicurato i loro operai contro gli accidenti del lavoro.

Ma queste eccezioni provano che la maggioranza degli industriali e degli operai, lasciati a se medesimi, non s'inducono a giovare di codesto istituto.

Se guardiamo agli altri paesi, si vedrà che un po' alla volta, nonostante le ripugnanze, il concetto dell'assicurazione obbligatoria si è fatto strada e si è imposto.

In Germania, in Austria questo sistema funziona da un pezzo: in Francia e nel Belgio vi era assai più ripugnanza che da noi per adottarlo. Se si leggono i progetti di legge presentati al Parlamento francese e quello preparato per il Belgio, si è convinti che le ripugnanze furono vinte dalla necessità, e quei due paesi entrano anch'essi a piene vele nel mare dell'assicurazione obbligatoria.

Ho ricordato l'esempio della Svizzera, che tentò tutte le vie per liberarsi dalla necessità di adottare questo sistema. Ebbene, da ultimo videsi costretta ad accettarlo!

Quindi, se togliete l'Inghilterra, che per ragioni speciali e per la condizione dei suoi operai, non ha avuto bisogno di adottare l'assicurazione obbligatoria, questo sistema, un po' prima o un po' dopo, è divenuto prevalente.

Noi siamo passati per tutti questi stadi. Si cercò dapprima di provvedere con la responsabilità esacerbata; non ci riuscimmo, e si tentò l'assicurazione volontaria, che non fece

buona prova; ed eccoci ora all'ultimo stadio: assicurazione obbligatoria. Ma accettando questo sistema, noi ci siamo avvisati di applicarlo sì, ma lentamente, cautamente ed in certi limiti. Ed in ciò abbiamo seguito l'esempio dei paesi che ci precedettero per questa via, perchè la Germania non applicò il sistema di botto a tutte le industrie, ma lo andò allargando di mano in mano. Se l'on. senatore Digny vorrà consultare quali industrie in Germania sono ora sottoposte all'assicurazione obbligatoria, vedrà che non ne sfugge nessuna, nemmeno l'industria agricola e forestale.

In Austria non è così larga l'enumerazione delle industrie soggette all'assicurazione obbligatoria, ma leggerò le due categorie più ampie e basterà per scorgere quanto quelle iscritte nell'art. 2 del nostro progetto sono più ristrette:

« Tutti gli operai e impiegati occupati nelle fabbriche, nelle officine, nelle miniere di minerali non riservati, nei cantieri, nei carenaggi e nelle cave, nei locali annessi a questi stabilimenti, sono assicurati contro le conseguenze di infortuni che ad essi accadono nello stabilimento in conformità delle disposizioni della presente legge ».

« Tale disposizione si applica anche agli operai e agli impiegati, che sono occupati in quegli stabilimenti, che estendono le loro operazioni all'esecuzione di lavori di costruzione e alla fabbrica di edifici, ecc. ».

Agli stabilimenti indicati nel primo alinea sono pareggiati quegli stabilimenti nei quali sono prodotte o adoperate materie esplodenti, quegli stabilimenti industriali, agricoli e forestali, nei quali sono adoperate caldaie a vapore, o meccanismi mossi da forze elementari o da animali.

Noi non siamo andati tanto oltre. Prima di tutto, tutte le industrie agricole furono messe da parte, e a che abbiamo circoscritta l'efficacia immediata di questa legge?

In primo luogo agli operai « occupati nelle miniere, nelle cave, nelle costruzioni edilizie (il Senato sa come in questi lavori sieno frequenti gli infortuni), nelle industrie che trattano materie esplodenti, negli arsenali e nei cantieri di costruzioni marittime », sono tutte industrie pericolose per sé medesime o per i meccanismi che adoperano, e quindi non potevano sfuggire all'impero di questa legge.

In secondo luogo l'obbligo dell'assicurazione si estende agli operai « occupati in numero maggiore di dieci negli opifici, i quali fanno uso di macchine mosse da agenti inanimati ».

Qui si richiede l'uso delle macchine donde nasce il pericolo, ed un certo numero di operai.

Il numero degli operai nelle altre leggi va da cinque a dieci; noi ci siamo attenuti al massimo.

Da quanto ho avuto l'onore di dire emergono chiari questi due concetti; che noi abbiamo prescelto il sistema dell'assicurazione, perchè esso risponde al concetto del rischio professionale; che all'assicurazione abbiamo dato un carattere misto di giustizia sociale e di previdenza. Perciò all'assicurazione desideriamo concorrano insieme capitale e lavoro; il capitale sostenendo la maggior parte del rischio, il lavoro sostenendo la minor parte.

Abbiamo poi stimato doversi dare svolgimento graduale agli effetti di questa legge, circoscrivendone per ora gli effetti a quelle industrie, nelle quali il pericolo fosse maggiore, ed evidente, e queste industrie, non vagamente, ma in maniera chiara e precisa, da non dar luogo ad equivoci, noi abbiamo enumerate nell'articolo 2.

Abbiamo ritenuto che l'assicurazione deve essere obbligatoria, perchè tutti i tentativi fatti per renderla soltanto volontaria sono falliti, perocchè di fronte alla frequenza e alla gravità dei disastri non poteva lo Stato rimanere indifferente. Il suo intervento è legittimo perchè il proteggere la integrità personale e la vita dei cittadini è una delle sue più alte funzioni, è inoltre opportuno ed urgente perocchè codesti infortuni del lavoro, non sono fenomeni accidentali e passeggeri, ma costanti, ed effetto necessario dell'organizzazione dell'industria moderna; è giusto e doveroso perchè importa alla Società, che tra questi due elementi che concorrono alla produzione della ricchezza nazionale, cioè il capitale ed il lavoro, vi sia pace e concordia, e non lotte ed attriti. Da ciò è chiaro che l'assicurazione obbligatoria, è il mezzo più efficace per risolvere una delle tante questioni che affaticano la mente dei filantropi e degli uomini di Stato.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1892

Senatore AURITI, *relatore*. Pochissime parole io dirò non per toccare alla parte troppo astratta dei principî, ma per ricordare che anche nella mia relazione, svolgendo le ragioni che all'Ufficio centrale parevano prevalenti, io soggiungeva:

« A questa dottrina ha aderito l'Ufficio centrale del Senato, e ne dedurrà le conseguenze, pur sorreggendole con l'altro ordine di ragioni svolte con ampiezza e vigore nella relazione ministeriale ».

La differenza è in questo che nel doppio ordine di ragioni cospiranti quasi alle stesse conseguenze, a noi è il principale il concetto giuridico, è l'accessorio quello di convenienza, di conciliazione, d'interesse sociale, e viceversa il ministro dice, no, quest'altro ordine è il principale, è ciò che può aver rapporto al puro diritto, al fondamento giuridico, non ha tutt'al più che il carattere di equità ispirata ad alte considerazioni d'interesse sociale.

Prendo altresì la parola, perchè non sembrasse aver io voluto lasciare senza risposta, senza dar loro importanza, le considerazioni, le obiezioni dei signori senatori Majorana e Digny.

Il senatore Majorana ha pronunciato un grave discorso, che ha in fondo qualche cosa di speciale: è un riassunto di tutte le obiezioni che a nome delle dottrine economiche si sono fatte al sistema dell'assicurazione obbligatoria.

Però egli deve convenire che ha dato le armi della sua dialettica stringente e della sua calda parola a dottrine già ventilate e dibattute, a cui i sostenitori dell'assicurazione obbligatoria hanno risposto, non dico vittoriosamente, ma in modo che adesso si rivela come prevalente nella corrente della opinione generale degli Stati europei. E venendo all'umile sfera in cui mi trovo, rilevo che nella mia relazione ricordava i dubbi che avevano turbata la mente dell'illustre, compianto Minghetti, quando temeva che la assicurazione obbligatoria avrebbe potuto trarre dietro di sé un qualche abbassamento nei salari! Ed io risposi: vedete che il modo come questa assicurazione obbligatoria è oggi sanzionata fra noi, la misura discreta delle indennità che accorda per gl'infortuni, e quindi la tenuità dei premi di assicurazione, danno un carico che nella media è al disotto del due per cento del salario.

È un effetto così poco sensibile che non sarà avvertito nei salari per alterarne la ragione. Ma volete ammettere pure che almeno una parte di questi salari possa subire un abbassamento? E che significa ciò? Significherà che il premio che paga l'intraprenditore non sarà tolto tutto dalla sua tasca, ma che una parte di quel premio è appunto una parte del salario che da quel momento non pagherà all'operaio. Questo fenomeno non è irrazione, come non è la partecipazione dell'operaio al premio di assicurazione, ed è transitorio non definitivo, sicchè cesserà dopo breve tempo che riconduca l'equilibrio. In tutto il sistema della assicurazione c'è una parte che è il contributo dall'operaio.

Io scriveva nella mia relazione: « Ad ogni modo questa indennità non è risarcimento completo del danno patito dall'operaio, sicchè la parte non compensata è contributo di lui alle conseguenze del disastro ».

In questa parte del danno non compensato forse nel primo momento ci sarà eziandio qualche briciola di quel salario lievemente ridotto nei primi tempi.

Quando si discuteva l'altra teorica della responsabilità civile per colpa, da voler esagerare secondo il progetto Grimaldi, da me combattuto, io toccava anche un altro lato del problema economico. Io diceva: « Poichè dall'allargarsi delle industrie molte di loro intrinsecamente pericolose con l'introduzione di potenti motori meccanici, nel conflitto delle forze della natura crescono gl'infortuni del lavoro, è necessario che sorga dal fondo stesso dei prodotti del lavoro la medela che sani, almeno in parte le ferite recate dal lavoro, porti un qualche sussidio alle vittime del lavoro e alle loro famiglie. Veramente un qualche cosa di questo scopo si effettua da sé, per l'azione naturale delle leggi economiche. Imperocchè si sa che i salari crescono tanto più quanto più l'industria è pericolosa. Laonde nel salario dell'operaio in una industria pericolosa, si può dire che vi è una parte che compensa il lavoro ed una parte che compensa il rischio, dimodochè l'operaio previdente dovrebbe destinare questo dippiù alla Cassa di assicurazione ».

« Questo è in astratto; ma non basta, o signori; perchè per la legge della concorrenza si sa che i salari possono abbassarsi al di là di quello che sarebbe dovuto, fino a raggiun-

gere quel minimo che assicuri all'operaio ciò che basti per il suo sostentamento e pei suoi godimenti secondo le consuetudini di vita, della classe cui appartiene».

Convengo adunque che anche adesso nelle industrie pericolose c'è una parte del salario dell'operaio corrispondente al rischio, ma è una parte troppo inferiore a quella che gli è dovuta.

Ammetto che possibilmente, per effetto dell'assicurazione obbligatoria, una parte del salario attuale possa rimanere nelle tasche dell'intraprenditore che la pagherà come premio dell'assicurazione, ma sarà sempre una parte minima in quel contributo generale.

Vi potranno essere da principio delle oscillazioni dal più al meno, ma tra non molto succederà l'equilibrio normale, e resteranno i benefici duraturi dell'assicurazione obbligatoria.

Questo risponde anche all'onor. Cambray-Digny. Imperciocchè se egli si contenta per l'operaio, nelle industrie pericolose, di quel tanto che possa avere per aumento del salario corrisposto a tutti gli altri operai, bene; ma se questo egli dice che sia, ed è insufficiente, non potrà ottenere quel che manca all'obbligo di diritto o di equità, non potrà ottenerlo altrimenti che per forza di legge, che per forza dell'assicurazione obbligatoria. L'assicurazione obbligatoria, come si è visto, effettua quella gran legge della mutualità dei rischi, quella gran legge dell'associazione dei danni in modo tale che l'infortunio non colpisca ciascuno singolarmente, ma colpisce tutta la massa del capitale delle industrie che ne rispondono. Questi premi accumulati si riversano da tutte le industrie e vanno a sanare in parte coi frutti del lavoro le ferite inevitabili del lavoro

Non voglio tornare indietro, nè rispondere all'onor. Majorana che alla mia dottrina generica diceva: sì, io convengo che il pagamento dell'indennità sia un atto di giustizia, ma non è un diritto. Io dico: *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*; la giustizia ed il diritto sono proprio la stessa cosa, quella non è che volontà intelligente per cui questa si attua.

Io dico piuttosto per avvicinarci sempre più al signor ministro, che volendo chiamarla equità, sarebbe quel che spesso è l'equità, cioè una forma embrionale del diritto; un diritto

imperfetto in via di formazione; un diritto imperfetto che in certe circostanze s'impone imperiosamente, e riconosciuto non creato dalla legge, sanzionato dai pubblici poteri, diventa un diritto perfetto.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io sento il dovere di ringraziare l'on. ministro degli schiarimenti che ha voluto darmi.

E giacchè ho la parola comincerò dall'osservare tanto all'on. ministro che all'on. relatore dell'Ufficio centrale che io ho detto che accettavo l'obbligatorietà non volentieri, anzi con una certa ripugnanza, lo confesso; ma in fondo, per certe industrie specialmente, capiva che si potesse imporre l'obbligatorietà quasi in compenso del rischio che è nell'industria medesima.

Non ho parlato della questione dei salari a cui mi pare che abbia alluso il relatore.

Non ignoro che nelle industrie pericolose la mercede è superiore a quella delle industrie ordinarie.

So benissimo che in un polverificio, per esempio all'operaio si paga una mercede tre o quattro volte maggiore di quella che si dà ad un manovale qualunque.

So benissimo che quando ci sia l'assicurazione queste mercedi diminuiranno.

Tutto questo non l'avevo toccato, e non voglio toccarlo, soltanto vorrei mettere in sodo un punto.

Secondo l'articolo 2, d'industrie pericolose, non c'è che quella delle materie esplodenti: e sta bene.

Il limite dei dieci però, negli opifici che fanno uso di macchine mosse da agenti inanimati, acqua o vapore, e talvolta l'elettricità, è molto basso specialmente in Italia.

Noi abbiamo dei grandi opifici dove sono 40 o 50 operai, ma di opifici mossi dal vapore non ce ne sono davvero che abbiano 10 operai soltanto. Mentre fra quelli mossi da acqua ce ne sono molti che possono avere i 10 operai, ma dove i rischi non sono certamente uguali agli altri.

Ma questo è un punto intorno al quale io credo dovere richiamare l'attenzione del ministro sulla espressione usata nell'articolo.

Qui si parla d'industrie che fanno uso della

forza di agenti inanimati, oggi nell'agricoltura è molto esteso l'uso delle macchine a vapore, e soprattutto per la battitura del grano.

Su questo punto vorrei un qualche schiarimento, perchè ci sono di certo in Italia molte migliaia di macchine a vapore che servono alla battitura del grano, adoperate da più di dieci operai avventizi per tre o quattro giorni in un'anno.

Ora l'applicazione di questa assicurazione obbligatoria a questi casi mi parrebbe molto difficile, e vorrei spiegazioni in proposito.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Dirò una parola in risposta all'onorevole ministro, ed un'altra brevissima al relatore.

Il ministro, senza avvedersene, è venuto nell'ordine delle mie idee, quando ha rilevato e provato, che l'operaio concorre nella spesa della assicurazione.

Ieri ho appunto trattato questo tema, accennando a più cose, testè anche dal signor ministro poste in rilievo, intorno al concorso dell'operaio nell'onere dell'assicurazione.

Io avevo insistito su quel concetto, perchè, in modo esplicito, nella relazione dell'Ufficio centrale si ripeteva che l'assicurazione obbligatoria non avrebbe fatto che *porre tra le spese di produzione, oltre il salario, la indennità, o il premio per assicurarla, a danno del capo dell'impresa o industria.*

Invece sostenevo che, effetto della legge che si propone sarebbe stato quello di far risentire all'operaio l'onere dell'assicurazione più che non pare.

Però, essendo, almeno in parte, d'accordo su quel punto col signor ministro, bisogna che veniamo d'accordo pure nello sgonfiare la portata di questa legge detta sociale e benefica al lavoratore.

Il lavoratore concorre nell'onere dell'assicurazione in modo visibile, e in modo non visibile, benchè egualmente vero. E non ripeto la parte visibile di contributo di cui ha parlato il signor ministro. Dico invece che gli si toglie il diritto all'indennità intiera pei casi di responsabilità lievissima e di responsabilità lieve; potrebbe togliersi a lui anche tale diritto, ove non prevalessse il concetto dell'Ufficio centrale, che vorrebbe, e non a torto, il proprietario ed anche il lavoratore responsabili della rispettiva colpa grave.

Dunque con ciò si apporta una grave modificazione al codice civile, che va fatta in danno principalmente del lavoratore.

C'è di più. Se vi ha una parte di onere che va sull'impresa e, come tale, ne scema il capitale destinato ai salari; per tal fatto soltanto, indipendentemente da altre cause, si attenua la ricerca del lavoro; e seguendo aumento di offerta, si mette il lavoratore in mano dell'imprenditore, il quale gli detterà, molto più che fin qui non abbia fatto, la legge, in ordine alla determinazione del salario, alla durata e alle condizioni del lavoro.

Il signor ministro rilevava che due sono i fattori della produzione, e mi rallegro che egli anche in questo è d'accordo con me. Ma quando io ho riconosciuto che il rischio che corre il lavoratore pagato a salario, deve per giustizia andare tutto quanto a carico dell'intraprenditore, non ho conchiuso che questi ne rimanga in debito verso l'operaio, benchè gli paghi il salario. Ho detto il contrario.

Dal momento che del costo del lavoro è fattore anche il rischio, ne segue che, nel prodotto, oltre della parte dovuta allo sforzo fisico e intellettuale dell'operaio, vi è quella dovuta al rischio.

Secondo la maggiore o minore abbondanza o scarsità della produzione, rischio e fatica, come capitale e direzione, vanno remunerati proporzionalmente alla rispettiva efficacia produttiva.

Al lavoro, come al capitale, si dà la rispettiva parte di prodotto in natura, se associati; l'industriale può pagare a prezzo fatto il lavoratore (salario), e il capitalista che gli presta il capitale (interesse).

Ma espressamente ho riconosciuto che, ove parte del prodotto vada in modo aleatorio all'operaio (come gli va di regola pel contratto di locazione di opera) sotto forma di salario, benchè la totalità del prodotto in natura resti in mano dell'imprenditore, questi non si è appropriato gratuitamente la quota del lavoro rappresentata dal rischio, ma l'ha pagata compenetrandola nel salario.

L'imprenditore dunque, che utilizza per la sua impresa, oltre al lavoro, il rischio, deve pagare questo rischio; e se non lo comprende nel salario, da questo sottraendolo, deve pa-

garlo sotto la forma dell'indennità o dell'assicurazione.

In tutto ciò il mio concetto, la mia teorica piena, cioè d'ordine economico, etico, giuridico, politico, coincide con alcune premesse dei fautori della legge; se ne scosta nelle conseguenze giuridico-sociali.

Dove si accentua il dissenso? Proprio nel punto in cui io affermo che al lavoratore si deve l'indennità od assicurazione del rischio, perchè questo è onere dell'impresa; gli si deve per principio di giustizia, che va attuata nel libero dibattito che precede il contratto di locazione d'opera. E dissi ieri, che la giustizia è lo stesso diritto, nell'ipotesi che il concorso nell'impresa per parte del capitalista e del lavoratore, fosse materia di disquisizione innanzi ai tribunali; i quali, in mancanza di patto, e senza bisogno di nuova legge sul rischio professionale, naturalmente dovrebbero attribuire a pro dell'operaio che non l'ebbe compenetrata nel salario, l'indennità o l'assicurazione del rischio contro l'imprenditore.

Il principio giuridico in tal senso ha una portata generale. Il rischio va a carico dell'impresa che fa suo il prodotto. È parte del costo di questo, così in quanto esso accompagna il lavoro, così in quanto il capitale. E se non si contesta mai, ove il lavoro e il capitale si associno in un'industria, di porre tra le spese generali di questa l'assicurazione contro i rischi che pesano sul capitale (incendio, naufragio, ecc.): perchè contestare che il rischio del lavoro debba essere garantito sui frutti di esso, ovvero debba costituire parte delle spese di produzione? Ma non ripeterò abbastanza, che da cotesto concetto all'intervento del Governo, nel contratto di locazione di opera, corre molto. E ciò mantengo, malgrado la condanna alla mia teoria che combatte l'ingerenza, infitta, secondo ho sentito affermare testè, dalla prevalente moderna dottrina dell'Europa. E qui mi rivolgo, meno al signor ministro, che all'onorevole Auriti.

Io domando all'onorevole relatore: chi è stato quel giudice che l'accennata condanna ha pronunciato? Egli sa che non c'è mai giudice se non sia competente. Ora lo pregherei indicarmi, non dirò un qualche modesto dilettante, ma un solo dei maestri di cose economiche educato alla scienza, che si fonda esclusivamente sulle

leggi perpetue immutabili della natura, un economista vero, il quale affermi come giovevole l'azione dello Stato che deve costringere, sia anche sotto forma di transazione, e intraprenditori e lavoratori, a venire alla conclusione dell'assicurazione obbligatoria.

I fautori della teoria dell'ingerenza dello Stato spinta a quel punto vi sono; possono credersi economisti e sapere di economia: ma, più o meno consapevolmente, devono essere socialisti, cioè atei in quell'economia politica che è vera scienza.

Finchè si tratta di lavori, di servizi ordinati, pagati dallo Stato, capisco benissimo ch'esso, il quale è arbitro dell'ordinamento e del funzionamento dei suoi uffici, può imporre a sé la assicurazione obbligatoria; e lo fa in molti casi anche di accordo con l'economia politica, e lo fa per diritto oltrechè per politica. Ma, quando si tratta del mio e del tuo, come mai dal giurista si può mettere in dubbio la eterna verità di diritto, desunta dal principio economico che, cioè, *res tantum valet quanti vendi potest*?

Si ingerisce lo Stato nelle assicurazioni del rischio del lavoro. Ma, se l'incidenza dell'onere sarà a danno dell'imprenditore, come si assumeva nella relazione; si spoglia l'impresario, e indirettamente si eminaccia la lontana spogliazione o miseria del lavoratore.

Se l'incidenza dell'onere sarà a danno del lavoratore, e se provocherà scemamento di salari; se col salario che dovrà vedersi stremato, l'operaio non avrà nemmeno il necessario: si spoglierà ancor di più l'affitto, e si conserveranno e forse indebitamente si miglioreranno le condizioni di coloro che verso questo affitto dovrebbero essere piuttosto benefici.

Si dimentica del resto, che il diritto d'ingerenza da parte dello Stato in materie economiche, non ha altra base, nè, può averne che l'interesse economico.

Epperò, trattandosi di sanzionare obietti dell'economia politica, lo Stato deve inchinarsi alle leggi di questa scienza, ne deve essere l'espressione; se le manomette, esorbita dalla sua missione giuridica, toglie al suo diritto scritto la base di ragione e di fatto, sconvolge tutto quanto si riferisce a produzione, distribuzione e consumo; fa male, a tutti, e più a quelle classi per la cui sollecitudine vuole di troppo

ingerirsi. E ne abbiamo flagranti e dolorosissime prove.

Ove poi, in offesa delle leggi economiche, il diritto si vuol portare nel campo dell'opportunità, o di ciò che dicesi equità, prudenza politica, è bene che esso sia chiamato col suo nome, non è più quello di diritto, bensì di socialismo; che non significa soltanto negazione di principi economici, ma offesa agli eterni principi del diritto e della bene intesa morale e politica.

Questo è ciò che avevo notato ieri, e in esso continuo a perseverare.

Nè mi si ripeta che i fatti mi danno torto. No: l'Inghilterra è governata dalla libertà; la Francia l'aspetto al varco; la Svizzera fece e disfece, e tentenna. Ci sono la Germania e l'Austria-Ungheria; ma io dissi ieri che, in ordine ai fatti, siamo proprio agli antipodi del sistema tedesco e del sistema austriaco.

In Germania è sanzionato il principio della solidarietà dei rappresentanti delle industrie, i quali sono obbligati a garantire il premio, le indennità dei rischi, che crescono con lo scemamento della responsabilità diretta. Ivi c'è un principio di organizzazione di lavoro.

In Austria vi è qualcosa di simile.

Nell'uno e nell'altro paese, il carico all'industria è collettivo; gl'industriali subiscono l'aumento di spesa che di molto li danneggia; i lavoratori ne subiscono in modo indiretto parte dei danni, ma non sono esposti come in Italia a immediate sospensioni di lavoro, licenziamenti, eccessivi scemamenti di mercedi.

In Italia non si fa, non si può fare nulla di simile di quanto nei due imperi.

Dobbiamo temere, perchè sarebbe un timore e non una speranza, che qualche cosa di simile si faccia per noi, pur trovandoci in condizioni assolutamente diverse d'ordine economico, d'ordine morale, ed anche d'ordine politico? Certamente no. Una politica autoritaria, che vuole disciplinare il lavoro col regime della caserma, farà male dappertutto: ma non mi sorprende se abbia fatto capolino e se possa avere delle altre fasi altrove. All'Italia essa non si addice in nessun modo; e dobbiamo guardarci dall'imitare lo straniero, perchè il danno ci riuscirebbe assolutamente insopportabile.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Desidero eliminare un dubbio che fu espresso dall'onor. Digny.

Egli richiamò la mia attenzione sul numero 2 dell'art. 2, il quale, a suo parere, lascia incertezza, se tra gli opifici di cui si parla, siano comprese anche le aziende agrarie, poichè anche nei lavori agrari si adoprano macchine a vapore.

Dissi già nella relazione che le industrie agrarie sono escluse, e sono pronto ad introdurre nel testo dell'articolo qualsivoglia modificazione che valga ad eliminare il dubbio sollevato da un uomo di tanta autorità quale è l'onor. Digny.

Nella relazione, dopo aver ricordato che la Germania attuò il sistema dell'assicurazione obbligatoria in quattro anni e con sette leggi successive, ed esposte le ragioni, per le quali anche a noi conviene procedere con ogni cautela e con maggior lentezza, si dice così:

« Volendo limitare per ora gli effetti della assicurazione obbligatoria alle grandi industrie escludendo le piccole industrie e i lavori agricoli, è d'uopo fissare nettamente i criteri direttivi, altrimenti s'incorre nel vago e nell'arbitrio ».

Questo potrebbe bastare; ma tuttavia, per maggior precisione e chiarezza, e per appagare il desiderio dell'onorevole senatore Digny, io propongo che al n. 2 dell'art. 2 si dica così:

« Gli operai occupati in numero maggiore di dieci in opifici industriali, i quali fanno uso, ecc. ».

Quanto al numero degli operai ho fatto riflettere all'onorevole senatore che ci siamo attenuti ai criteri adottati dalle altre leggi, i quali criteri variano nel numero fra i 5 o i 10.

Il numero di 10 mi pare che basti, giacchè oltre all'agglomerazione degli operai si richiede l'uso delle macchine a vapore, nelle quali veramente sta il pericolo.

Con questo spero di aver fatto pago l'onor. Digny e lo ringrazio della dichiarazione di approvare la legge, nonostante che gli ripugni l'assicurazione obbligatoria.

Appartenendo egli a una regione ove le idee liberiste hanno ancora culto ed impero, non

solo mi rendo certo della sua repugnanza, ma vivamente mi rallegro di vedere che vi sia ancora in Italia un paese, che in mezzo al fiotto protezionista ond'è invasa l'Europa, serba ancora fede a que' grandi ideali di libertà economica, che nella Toscana ebbero culla e splendore. (*Bene*).

Senatore AURITI, *relatore*. Volendo scendere al concreto della votazione, e siccome le questioni di forma le riduco a quelle assolutamente indispensabili, domando al signor ministro se nel numero primo dell'articolo secondo dove si dice « costruzioni edilizie » non creda egli opportuno aggiungere ciò che noi avevamo introdotto nel nostro articolo « nelle imprese per costruzioni edilizie ».

La costruzione edilizia in generale potrebbe essere anche quella che fa un proprietario nella propria abitazione. L'onorevole ministro poi aggiungeva e noi accettiamo che dove si parla di opifici si dica « opifici industriali ».

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io farei volentieri, lo confesso, la proposta di accrescere il limite dei dieci operai; ma se l'onorevole ministro non lo accetta assolutamente non mi esporrò neppure a fare una proposta.

Però permetta che io gli faccia considerare che in Italia sono moltissimi gli stabilimenti dove non vi è la macchina a vapore, perchè la macchina a vapore in opifici dove ci siano meno di 20 o 25 operai non si trova.

Ma il motore inanimato pure dell'acqua si trova e si trova in larghe proporzioni in molti luoghi con un numero di operai maggiore di dieci ma che non corrono alcun rischio e che non meritano di entrare nell'azione di questa legge.

Io per queste ragioni sarei molto propenso a fare la proposta di aumentare questo numero di dieci; ma ripeto, se l'onor. ministro non l'accetta non l'azzarderei.

Senatore DI SAMBUY. L'emendamento proposto dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale con l'aggiungere le parole: « nelle imprese » alle altre « costruzioni edilizie » lascia in me un certo quale dubbio che vorrei chiarire.

Evidentemente nell'art. 1° ove si accenna alle miniere, alle cave ed alle costruzioni edilizie non vi ha limite nel numero degli operai; poichè veniamo nell'art. 2° a stabilire gli opifici indu-

striali dove devono essere più di 10. Ora, la parola: « imprese » mi fa nascere l'idea di grandi imprese e non di semplice accolta di pochi operai, epperò mi chiedo se questa parola non venga a togliere chiarezza ed evidenza all'articolo. E per conseguenza io non mi rendo conto della opportunità di questa aggiunta. E poichè ho la parola, osserverò come ieri, quando l'onor. presidente mi concesse di parlare, non fosse ancor ben chiarito il metodo, opportunamente adottato, per questa discussione.

In quel momento stavamo davanti al progetto ministeriale ed all'articolo 2° si contrapponevano tre articoli di quello che chiamerò il controprogetto dell'Ufficio centrale. Ora la situazione è chiarita e non ci rimane che il progetto ministeriale. Secondo il mio modo di vedere all'art. 2, per maggiore chiarezza, bisognerebbe aggiungere l'art. 3 e farne un articolo solo.

L'articolo 2 indica quali sono gli operai che devono essere assicurati per forza di questa legge; e che fa l'art. 3 se non aggiungere semplicemente una categoria alle due categorie precedenti? Per me non vi ha ragione che ciò debba dirsi in un articolo separato. Alla prima lettura ho creduto che fosse semplicemente perchè nell'articolo terzo si parla di lavori eseguiti per conto dello Stato: ma siccome l'ultimo capoverso relativo al secondo, comprende anche opere esercitate dallo Stato, così non vi è neppure quell'apparenza di ragione per fare un articolo speciale. Credo debbasi in un solo articolo comprendere le tre categorie di operai che debbono essere assicurati.

Questa osservazione non vorrei potesse parere puerile a qualcuno; poichè io vi annetto quell'importanza che già volli esprimere quando invitai l'Ufficio centrale a prendere in esame il solo art. 1° ed il naufragato art. 15.

Dissi allora del desiderio vivissimo che tutta la legge venisse in forma più ristretta per essere più chiara; e confesso che così ad occhi chiusi una legge di 22 articoli piace a me molto più che una di 32 articoli, perchè riesce più evidente, più semplice, epperò molto più efficace.

Sotto questo punto di vista io credo che non vi sia nessun male a fare un articolo solo degli articoli 2 e 3, poichè intendono ad indicare le

categorie di operai i quali devono essere assicurati dagli infortuni nel lavoro.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Per parte mia faccio osservare all'onor. Smbuy che poichè nel n. 2 è richiesto il numero degli operai, e non nel numero primo, pel quale basta qualunque numero di operai, io ho fatto quell'aggiunzione perchè a differenza delle cave, delle miniere che suppongono sempre un'impresa, la costruzione edilizia è una parola così generica che anche il proprietario che fa qualche piccola mutazione nel suo edificio potrebbe essere compreso in questa espressione.

Dunque: imprese per costruzioni edilizie, costruzioni edilizie che si compiono da un intraprenditore con un numero di operai anche non superiore a dieci, perchè questa condizione non è qui richiesta.

Mi pare che la mancanza di quell'espressione potrebb'essere di grande pericolo, l'aggiunzione toglie un dubbio che potrebbe essere d'imbarazzo.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Questo emendamento è necessario perchè nella legge non vi sia equivoco e varietà di linguaggio.

Quanto ad unire l'art. 3 all'art. 2, si potrà fare nel coordinamento.

Se ne fece un articolo speciale, perchè in parecchie delle industrie, delle quali si ragiona nell'art. 3, il pericolo è assai minore di quello che si riscontra nelle industrie indicate nell'art. 2; nondimeno fu imposto l'obbligo dell'assicurazione perchè si tratta di lavori eseguiti da Corpi morali, Stato, provincie e comuni i quali devono dare il buon esempio.

PRESIDENTE. Verremo ai voti sull'articolo secondo che rileggo:

Art. 2.

Devono essere assicurati contro gl'infortunii del lavoro in conformità alle prescrizioni della presente legge:

1. Gli operai occupati nelle miniere, nelle cave, nelle costruzioni edilizie, nelle industrie che trattano materie esplosive, negli arsenali, e nei cantieri di costruzioni marittime;

2. Gli operai occupati in numero maggiore

di dieci negli opifici, i quali fanno uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai in tutte le industrie e stabilimenti sopra enumerati ha luogo anche quando essi sono esercitati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni oppure da Società e da imprenditori che ne abbiano avuta concessione da questi enti.

A quest'articolo secondo sono stati proposti due emendamenti.

Nel capoverso 1° dov'è detto « nelle costruzioni edilizie » si dica « nelle imprese di costruzioni edilizie ».

Nel capoverso 2°, alle parole « gli operai occupati in numero maggiore di dieci negli opifici » si aggiunga la parola « industriali ».

Pongo ai voti questi due emendamenti.

Chi approva che si dica « imprese di costruzioni edilizie » è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva l'aggiunta della parola « industriali » a quella di « opifici » è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 2 così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo all'art. 3 che rileggo.

Art. 3.

Devono essere parimente assicurati gli operai occupati nelle costruzioni e nell'esercizio delle strade ferrate e nelle tramvie, nelle costruzioni di porti, canali ed argini eseguiti per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché nelle costruzioni di ponti e strade ordinarie nazionali e provinciali.

L'obbligo dell'assicurazione incombe soltanto quando nelle accennate costruzioni e imprese vengono impiegati più di dieci operai ed è limitato alla durata del lavoro.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Stringendo sempre, io propongo una modificazione, che ho già comunicato al signor ministro, su quest'art. 3.

Si parla qui di operai occupati nelle costruzioni e nell'esercizio delle strade ferrate e nelle tramvie.

Mi pare che bisogna distinguere, se si tratta di costruzione delle strade ferrate o delle tramvie non occorre altra specificazione; ma quando si tratta di esercizio bisogna aggiungere, esercizio delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica, poichè altrimenti sarebbero comprese anche le tramvie a cavalli.

L'articolo suonerebbe così: « nelle costruzioni delle strade ferrate e delle tramvie, e nell'esercizio delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica ».

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Nel concetto sono d'accordo coll'onorevole relatore, per cui, senza spostare l'economia dell'articolo, si ottiene più chiaramente lo stesso intento, aggiungendo le parole: « a trazione meccanica ».

L'articolo suonerebbe così: « Devono essere parimente assicurati gli operai occupati nelle costruzioni e nell'esercizio delle strade ferrate, e nelle tramvie a trazione meccanica ».

PRESIDENTE. Dunque si tratterebbe di aggiungere semplicemente dopo le parole: « strade ferrate e tramvie » le altre: « a trazione meccanica ».

Senatore SCELSI. L'articolo terzo prescrive l'obbligo dell'assicurazione anche per gli operai che lavorano nella costruzione di ponti e strade ordinarie nazionali e provinciali. Ma io leggo, come allegato alla bella e dotta relazione dell'Ufficio centrale, una petizione del benemerito Patronato di soccorso e di assicurazione degli operai di Torino, petizione rivolta al Senato, con la quale si chiede che nell'art. 3° del progetto ministeriale si comprendano anche le strade comunali.

Però l'Ufficio centrale, senza tenerne conto, nel suo art. 7 ha ripetuto letteralmente le stesse espressioni del progetto ministeriale.

Ne ho chiesto ragione privatamente all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, ed egli mi ha risposto, che le strade comunali non sono di tale importanza da richiedere che l'obbligo dell'assicurazione sia esteso anche agli operai che lavorano nella costruzione di esse.

Io non sono di questo avviso, ma credo che la importanza delle strade comunali non sia inferiore a quella delle strade nazionali e provinciali; l'unica differenza sta nella larghezza.

Quanto alla spesa, mi limiterò a dire che dalla 21^a ripartizione dei sussidi assegnati dal Governo per le strade obbligatorie risulta che il costo di 160 di esse varia dalle 100 mila alle 773 mila lire; un tronco solo di circa otto chilometri, nel territorio di Messina, richiede la spesa di L. 650,000 per le grandi difficoltà che vi si devono superare, e che costituiscono vari pericoli d'infortuni per gli operai, a causa delle frane, dello scoppio delle mine, della costruzione dei ponti, del trasporto di grossi materiali, ecc. Non credo che nella costruzione di strade nazionali e provinciali si corrano rischi maggiori.

Io dunque pregherei l'onor. ministro, a vedere se, per logica conseguenza, non sia il caso di aggiungere nell'art. 3 l'obbligo dell'assicurazione a favore degli operai che costruiscono le strade comunali.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Le osservazioni dell'onor. Scelsi, sono certo degne di considerazione, ma vorrà convenire che in questa legge tutto è questione di limite.

Perchè noi includiamo nella legge gli opifici a macchine con più di dieci operai e non quelli con meno di dieci operai? Perchè si considera che il pericolo è maggiore ove alla presenza delle macchine si aggiunga una certa agglomerazione di operai.

Ora, avendo lasciato fuori della legge lavori assai più pericolosi di quelli delle strade comunali, cioè i lavori agricoli che si fanno a mezzo di macchine a vapore, avendo lasciato fuori i lavori forestali, è naturale che si siano messi fuori anche i lavori per le strade comunali, nei quali non vi è, certo, quel pericolo che si riscontra nelle industrie che trattano materie esplodenti o nei grandi opifici.

Ma perchè nell'art. 3 ci siamo mostrati un po' più larghi?

Prima di tutto perchè quando lo Stato impone agli altri il dovere di assicurare gli operai, deve esso stesso dar l'esempio. Dopo lo Stato vengono le provincie che fanno lavori molto più importanti che non siano quelli dei comuni.

Io convengo che ci siano strade comunali dove i rischi possono essere maggiori di quelli che s'incontrano nella costruzione delle strade provinciali; ma questa non è la regola, poichè le strade comunali per lo più non hanno grandi

ponti, grandi manufatti, essendo costruite con criteri di maggiore economia.

Non neghiamo che qualche volta possa esservi pericolo, ma dovendo porre confini a quest'obbligo dell'assicurazione, abbiamo creduto di poter escludere le strade comunali, anche in considerazione delle condizioni miserrime dei nostri comuni.

Senatore AURITI, *relatore*. Per la designazione delle materie a cui si dovesse applicare questa legge, noi ce ne siamo rimessi al Ministero perchè è un giudizio di estimazione che non può essere emesso con criteri sicuri se non che da chi sta nel centro dell'Amministrazione.

Dovendosi giudicare con criteri discrezionali del più e del meno noi ce ne siamo rimessi al Ministero.

Per l'assicurazione degli operai nelle strade comunali abbiamo altresì considerato che ci sarebbe un aggravio di spesa ai comuni, e ci siamo fermati, benchè avessimo rilevato dalla petizione del Patronato torinese che là si sarebbe desiderato che l'assicurazione si estendesse anche per le strade comunali.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte verremo ai voti.

All'articolo 3 che ho letto, il signor ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, propone che nel primo comma dopo la parola: « tramvie », si aggiungano le altre: « a trazione meccanica ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 3 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Vi è poi la proposta dell'onorevole senatore Di Sambuy il quale desidererebbe che gli articoli 2 e 3 ora votati si fondessero in un solo articolo.

Senatore CANNIZZARO. Io credo che potremo tener presente la raccomandazione fatta dall'onorevole senatore Sambuy quando si procederà al coordinamento della legge.

PRESIDENTE. Accetta, onorevole Di Sambuy?

Senatore DI SAMBUY. Accetto: tanto più che così si farà anche per altri articoli.

PRESIDENTE. Si passa all'art. 4.

Art. 4.

Per operai, nel senso degli articoli precedenti, s'intendono:

1. quelli che sono occupati permanentemente e remunerati con salario o a tempo od a fattura, e lavorano nel luogo o nel locale ove si esercita l'industria o l'impresa, non quelli che lavorano nella propria abitazione;

2. quelli che sono occupati avventiziamente per lavori di breve durata ed operazioni accessorie nel sito o locale dell'industria o dell'impresa.

Senatore AURITI, *relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Alla definizione dell'operaio, che è quasi identica nel testo ministeriale e nel nostro, proponemmo un'aggiunta, cioè di comprendere i capomastri, ossia quelli che nelle stesse condizioni soprintendono al lavoro di un gruppo di compagni, quando il loro salario non superi le sei lire al giorno, e si riscuota a periodi non maggiori di un mese.

In altri termini, avendo costoro una certa direzione, poteva nascere il dubbio se dovessero porsi fra gli operai. Quando si tratta di una direzione così ristretta, si resta dicemmo nel campo dell'operaio.

Nella relazione io faceva osservare come da ciò derivino due effetti che si compensano. Da una parte non è direttore, e quindi l'intraprenditore non risponde del dolo e della colpa grave di questo capomastro: ma d'altra parte, essendo tra gli operai, deve comprendersi nella assicurazione.

Quindi l'Ufficio centrale a questo articolo 4 propone il suo articolo 8 per intero come emendamento.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. All'art. 4 di cui ho testè dato lettura, l'Ufficio centrale propone come emendamento l'art. 8 proposto dall'Ufficio centrale medesimo, che è accettato dall'onorevole ministro e di cui dò lettura.

Sono considerati come operai agli effetti della presente legge:

1. Quelli impiegati in modo permanente o avventizio, e remunerati con salario fisso o a

fattura, per la esecuzione del lavoro nel luogo dell'impresa o industria, e non nella propria abitazione ;

2. Quelli che nelle stesse condizioni soprintendono al lavoro di un gruppo di compagni, quando il loro salario non superi le sei lire al giorno, e si riscuota a periodi non maggiori di un mese.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Mi pare che sarebbe meglio, invece di dire: « a fattura », si dicesse: « a misura o a cottimo ».

PRESIDENTE. A questa revisione di pura forma, penserà l'Ufficio centrale.

Dunque nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'emendamento che ho letto in sostituzione dell'art. 4.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

L'assicurazione dev'essere fatta a cura e spese del committente o capo della impresa o dell'industria per tutti i casi d'infortunio. In caso d'infermità temporanea l'indennità è dovuta dal primo giorno della terza settimana.

Senatore AURITI, *relatore*. Eccoci qui. « L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del committente o capo della impresa o della industria per tutti i casi di infortunio ». Io aggiungo con morte o lesioni personali, per causa violenta in occasione del lavoro ». Farei pure un'altra aggiunta: « Se il lavoro è per conto dello Stato, di provincie, di comuni o pubblici stabilimenti, e si fa per concessione od appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario ».

In quanto all'ultima parte, la credo superflua essendo ripetuta, nell'articolo che stabilisce la misura della indennità, ove dice che la indennità non si paga che dall'undecimo giorno.

In quanto alla prima aggiunta per la definizione dell'infortunio, il progetto di legge la credette implicita secondo il significato dato a quella espressione nelle legislazioni vigenti sulla materia, noi l'abbiamo spiegato. Nella relazione poi ho dato le ragioni per cui l'assicura-

zione è limitata agli infortuni con morte o lesioni personali, per escludere le malattie, gli attosicamenti lenti, e perchè, si parla di causa violenta e non di causa traumatica.

Ho aggiunto una seconda parte e spiego anche al signor ministro, come dopo i colloqui che abbiamo avuto su ciò, e nei quali eravamo prima stati un po' titubanti, fosse sorto in noi il convincimento fermo, che l'assicurazione per lavori fatti per conto di enti morali di ragion pubblica debba essere a carico del concessionario o appaltatore.

È assoluta necessità che sia così. Come possono questi enti sapere quanti sono gli operai impiegati, quale è il loro salario? Colui che sceglie gli operai, che commette il lavoro, che dà ad essi il salario e che li impiega per un certo tempo maggiore o minore, sa egli solo quale sia l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria.

È chiaro poi che in quanto al carico, fatto questo articolo, si sconterà anticipatamente nel prezzo e negli altri patti della concessione.

PRESIDENTE. Signor relatore, allora rimarrebbe l'ultimo alinea che parla dei casi di infermità temporanea.

Senatore AURITI, *relatore*. Nossignore, perchè questo comma entra nell'articolo dove si stabilisce la misura dell'indennità.

PRESIDENTE. Sta bene.

Do facoltà di parlare all'onorevole ministro guardasigilli.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto gli emendamenti dichiarativi che furono proposti dall'Ufficio centrale. È vero che dell'ultimo comma si fa cenno in altro articolo, ma credo sia necessario metterlo anche qui; perchè qui si dice da chi la assicurazione deve essere fatta.

Ora l'obbligo dell'assicurazione deve determinarsi fin d'ora. Chi assicura deve sapere da qual giorno deve assicurare.

E qui prego l'onor. presidente di voler prender nota di un emendamento concordato da me con l'Ufficio centrale e che consiste in ciò; che invece di dire « dal primo giorno della terza settimana » si dica: « è dovuta dall'undecimo giorno successivo all'infortunio ».

PRESIDENTE. Dunque all'articolo 5 che ho letto vengono proposti i seguenti emendamenti.

In principio dell'articolo dopo le parole: « L'assicurazione deve esser fatta a cura e spese del committente o capo dell'impresa o dell'industria per tutti i casi d'infortunio », si aggiunga: « con morte o lesioni personali per causa violenta in occasione del lavoro ».

Poi si aggiungerebbe: « Se il lavoro è per conto dello Stato, di provincie, comuni o pubblici stabilimenti e si fa per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario ».

Da ultimo si direbbe: « In caso d'infermità temporanea la indennità è dovuta dall'undecimo giorno successivo all'infortunio ».

Senatore DI SAMBUY. Io aveva chiesto di parlare sull'ultima parte dell'articolo, epperò mi rimetto agli ordini del presidente, se debbo parlare ora od all'articolo a cui si intende rimandare....

PRESIDENTE.Parli pure ora, onor. Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Sono ben lieto d'aver udito l'onorevole ministro accettare l'emendamento dell'Ufficio centrale in ordine all'indennità che dovrà decorrere dall'undecimo giorno invece che dal primo giorno della terza settimana, cioè dal sedicesimo giorno.

Io debbo qui esprimere una preghiera.

Ho letto ed anche ponderato le ragioni messe avanti nella relazione per spiegare il perchè non si è creduto di poter accordare anche prima questa indennità, per cui temo molto che la mia preghiera non sia accolta; però non so ristarmi dal farla, perchè vi sono delle ragioni reali e serie le quali propugnano anche il mio desiderio.

Si suppone, o si teme almeno che possano essere talvolta simulate le infermità, e che perciò non sia tanto conveniente di accordare subito delle indennità in caso di malattia temporanea.

Si aggiunge, che gli stessi imprenditori od i capi officina, ed altri dice le Congregazioni di carità, possono provvedere nei primi giorni alle necessità di questi poveri operai, quando veramente avessero bisogno e non potessero aspettare l'undicesimo giorno, il che certo è già meglio che il sedicesimo fissato nel progetto.

Ma io osservo, o signori, che non è tanto facile dissimulare malattie, e che si hanno delle garantigie serie e sicure per assicurarsi contro simili simulazioni.

Io osservo ancora che non sempre i capi-fabbrica ed i capi-officina sono in così buone condizioni finanziarie da poter esser larghi di soccorso coi loro operai.

Alcune grandi industrie nostre vanno a gonfie vele, e vediamo con giubilo dei capi d'industrie generosamente provvedere ai bisogni dei loro operai, specialmente dei migliori. Ma vediamo pur troppo anche delle industrie che volgono in non felici condizioni, per non dirle assolutamente rovinose.

Ebbene chi non conosce proprietari ed industriali contenti nelle difficili circostanze che traversiamo quando per una ragione qualunque perdono un operaio?

Sì, o signori, sono contenti di vederli andar via, perchè così non sono costretti a mandarli e metterli sul lastrico. E non sarebbero proprio in condizione di soccorrerli. Quanto poi alle Congregazioni di carità, non hanno di che far fronte ai bisogni più urgenti dei poveri ordinari senza dover provvedere a nuove esigenze. E perciò io credo che si potrebbe, senza esser troppo larghi, portare la decorrenza dell'indennità all'ottavo giorno.

Io non vado sino al sesto giorno come era stato chiesto dalla petizione; ma questo mezzo termine tra l'undecimo e il sesto giorno potrebbe essere concesso. Il Senato vorrà convincersi che questi tre giorni, quando l'operaio è ammalato, saranno un grande sollievo ed un efficace aiuto alla sua misera famiglia. Non dubito pertanto che molti vorranno essere convinti della opportunità di votare con me questa modificazione, se sarà possibile al ministro di accoglierla.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Ci sono tre ragioni per cui non si è accolto il desiderio espresso da molti ed anche dai benemeriti Patronati di Torino e di Milano, che l'indennità si computasse da un termine più vicino al giorno dell'infortunio. Una è quella che per le piccole infermità ci può essere simulazione, ed abbiamo soggiunto, specialmente per la durata, perchè

forse la lesione può apparire, ma la durata è difficile di fissarla a giusta misura.

Fra le varie cause che si sono addotte in Germania per spiegare l'aumento degli infortuni sul lavoro, si cita appunto la cagione delle simulazioni frequenti.

C'è una seconda ragione, e questa poi è riconosciuta universalmente, cioè che quando si tratta di piccole indennità le spese di amministrazione e tutto quello che deve farsi per l'accertamento dell'infortunio e a liquidazione della tenue indennità produce un dispendio superiore al vantaggio che se ne può ricavare. Ho ricordato inoltre nella mia relazione che nell'ultimo Congresso internazionale per gl'infortuni degli operai tenuto a Berna nel settembre ultimo, fra le poche deliberazioni prese ci fu appunto questa: che cioè si dovesse rimandare il termine da cui comincia la somministrazione delle indennità per gl'infortuni del lavoro ad una distanza discreta dal tempo dell'infortunio. È questa la terza ragione tratta dall'autorità degli uomini competenti.

Noi abbiamo detto che secondo questo criterio non è molto il termine di 10 giorni sottratto alla somministrazione, ma abbiamo dovuto restringerci a ciò, perchè ci manca quell'altro istituto sussidiario del soccorso per le malattie. Però nello stesso attuale progetto di legge v'è qualche cosa che provvede a questo bisogno, perchè le pene pecuniarie che si riscuotano, le successioni vacanti degli operai morti per l'infortunio vanno ad una Cassa, messa a disposizione del Ministero d'agricoltura, per incoraggiare quelle Società di mutuo soccorso che si obbligano di aiutare gli operai nei primi 10 giorni di infermità.

Sappia poi l'on. Di Sambuy che per determinare questo numero 10, ho avuto un criterio imposto quasi dalla necessità.

Siccome per la determinazione della colpa grave io la voglio raffigurata, e mi appello al Codice penale, questo stabilisce che oltre i 10 giorni comincia il procedimento d'ufficio, nè la vagheggiata conciliazione fra operai e padroni viene turbata poichè interviene il Pubblico Ministero.

Da ultimo trattandosi di una parte che tocca la quantità dell'aggravio, la quantità del contributo che determinerà i premi di assicurazione, noi dell'Ufficio centrale ci siamo ri-

messi ai criteri estimativi del Ministero, al quale naturalmente spetta la responsabilità principale di questa determinazione.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Alle ragioni addotte dall'onorevole relatore ne aggiungerò due che mi paiono decisive.

La legge è fatta per provvedere agli infortuni del lavoro. Ora un ferimento, una lesione, la quale sia guaribile prima dei 10 giorni, va qualificata come malattia, non come infortunio.

Perciò tutte le leggi di questa natura cominciano a far decorrere il tempo per la indennità, per i sussidi, da un termine molto maggiore dei 10 giorni. In Germania sono 13 settimane, in Austria cinque, e dappertutto le piccole lesioni sono escluse dal dominio della legge sugli infortuni. Ecco quello che mi fa insistere sulla proposta. Questo termine ha già subito parecchie vicende. Se l'on. Di Sambuy vorrà guardare l'articolo 6 del progetto della Commissione parlamentare, che esaminò il disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, vedrà che si proponeva che il termine decorresse dal primo giorno della quarta settimana. A me quel termine parve soverchio e lo ridussi al 15° giorno.

Vennero le petizioni: l'Ufficio centrale mi espresse il desiderio di consentire ancora qualche diminuzione, e siamo scesi all'11° giorno, anche per tagliar corto con le frodi che in questa materia sono frequenti. Certo nessuno si spezzerà intenzionalmente un braccio per conseguire poi l'indennità; ma uno sgraffio, una piccola ferita mal curata, può servire di pretesto per scroccare qualche sussidio.

Inoltre è difficile constatarle codeste malattie, e se ponete a carico della Cassa assicuratrice l'indennità fin dai primi giorni, esse saranno obbligate a gravare la mano sul premio.

Rammenti, onorevole Di Sambuy, che nel progetto ministeriale dell'onor. Miceli, l'operaio doveva concorrere al pagamento del premio nella ragione di un decimo. Ora, a noi parve, che questo concorso del decimo portasse molte complicazioni e attriti fra il capo fabbrica e i suoi operai e che valeva meglio dispensarneli; e così fu fatto.

Ma dispensando l'operaio dal concorso diretto e pecuniario, abbiamo voluto che vi concorra in qualche maniera, e i 10 giorni rappresentano appunto questo concorso: concorso

equo e provvido perchè uno dei rimproveri che si fanno all'assicurazione è questo, che l'operaio, sapendosi assicurato, non presterà più la debita attenzione e si esporrà spensieratamente ai pericoli.

Ebbene, quando l'operaio saprà che, ferendosi, dovrà nei primi 10 giorni curarsi a sue spese, sarà un po' più attento, ed oculato.

Per seguire il tipo germanico, scelto ad esempio, avremmo dovuto impiantare in Italia l'assicurazione per le malattie; ma ci siamo lasciati vincere da quel sentimento liberista che anima l'onor. Digny.

Abbiamo detto: dal momento che siamo costretti ad accettare l'assicurazione obbligatoria, lasciamo almeno che vi sia in Italia un embrione di assicurazione volontaria almeno per le piccole malattie.

E poichè vi sono numerose Società di mutuo soccorso che, fra gli altri fini, si propongono anche quello di sovvenire i loro soci in caso di malattia, abbiamo voluto incoraggiarle, e fu perciò proposto che le multe e le penalità comminate dalla presente legge siano versate nella Cassa Nazionale per gli infortuni a disposizione del ministro di agricoltura e commercio, che ne disporrà per sussidiare le Società di mutuo soccorso, che assumono l'obbligo di soccorrere gli operai feriti sul lavoro durante i primi 10 giorni di malattia.

Altrimenti ne verrà questa conseguenza, che gli operai iscritti a codesti sodalizi, riceveranno le indennità per malattia non solo dalla Cassa di mutuo soccorso, ma anche da quella di assicurazione.

Da ultimo credo che sia nell'interesse delle classi lavoratrici di conservare questa tenue forma di concorso dell'operaio, perchè non si dica che l'assicurazione sia una elemosina o veramente un'assistenza.

Senatore DI SAMBUY. Non tanto per le ragioni che l'onor. relatore ha, nella sua cortesia, voluto darmi, e non certo per l'arguto parallelismo fatto coll'articolo del Codice, là dove è detto che si può iniziare procedimento penale dopo il decimo giorno; nè maggiormente per le prime ragioni dell'onor. ministro, ma essenzialmente per l'ultima che egli ha esposta con tanta chiarezza e precisione, per l'opportunità di non intralciare, di non fare un atto quasi duplice con quello delle Società, operaie

di mutuo soccorso che devono proporsi lo scopo di aiutare gli ammalati, io rinunzio alla mia proposta, perchè quest'ultima ragione è proprio quella che mi ha convinto non essere necessario di ottenere quanto io chiedeva al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti sull'art. 5, che ho letto.

Chi approva che dopo le parole: « In tutti i casi d'infortunio » si aggiunga « con morte o lesioni personali per causa violenta in occasione del lavoro », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva l'aggiunta del seguente capoverso: « Se il lavoro è poi per conto dello Stato, di provincie, comuni o pubblici stabilimenti, e si fa per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva infine l'altro emendamento di sostituire alle parole: « dal primo giorno della terza settimana », le altre: « dell'undecimo giorno successivo all'infortunio » è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero art. 5 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

L'assicurazione può farsi o presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3^a), o presso Società o Compagnie private di assicurazione, autorizzate ad operare nel Regno.

Senatore AURITI, *relatore*. Se l'onorevole signor ministro ne conviene, bisognerebbe discutere insieme i due articoli 6 e 7 anche perchè debbo domandare alcuni schiarimenti.

Il primo articolo dice quando si debba fare l'assicurazione, l'altro dice quando manca l'obbligo della assicurazione.

Mi pare quindi che i due articoli siano sconnessi.

PRESIDENTE. Devonsi mettere in discussione contemporaneamente i due articoli 6 e 7?

Senatore AURITI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Ella, signor ministro, acconsente?
CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Acconsento.

PRESIDENTE. Essendo fatta questa proposta di accordo tra l'Ufficio centrale e il ministro, leggo l'articolo 7 per metterlo in discussione insieme col 6 che ho già letto.

Art. 7.

Sono esonerati dall'obbligo di assicurarsi presso la Cassa Nazionale o presso le Società private di assicurazione:

1. coloro, che avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate negli articoli 2 e 3, hanno fondato o fonderanno Casse riconosciute per legge o per decreto reale, le quali assegnino agli operai indennità per infortuni sul lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 11;

2. lo Stato per quegli operai de' suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità per simili infortuni.

Senatore AURITI, *relatore*. Prima di fare le mie proposte, debbo domandare alcuni schiarimenti all'onor. ministro.

Havvi una differenza tra la locuzione del primo numero dell'art. 7 e la formola che noi avremmo adottata. Quando si tratta di una Cassa privata di un industriale, debitamente autorizzata, che costituisce un fondo per l'indennità a operai propri, il progetto ministeriale dice che l'industriale è esentato dall'assicurazione. La nostra formola, che è nell'art. 12, direbbe che in tal caso l'industriale, l'intraprenditore assicura gli operai, ma li assicura, non sopra una Cassa aperta a tutti gli operai, bensì sopra una Cassa propria pei soli propri operai.

Non è che una questione di dicitura, ma a me parrebbe, stando al concetto dell'obbligatorietà dell'assicurazione, che la nostra formola positiva sia più espressiva e più efficace.

Vorrei avere una spiegazione intorno a ciò, per vedere se non sia il caso di presentare un emendamento.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. A me i due articoli paiono chiarissimi e nella di-

zione, e nel concetto, e quando avrò udito quali emendamenti l'Ufficio centrale vorrà apportarvi, sarò in grado di dire se o no posso accettarli.

Intanto rispondo subito al dubbio espresso dall'onorevole relatore.

A me pare che il dubbio non abbia fondamento, inquantochè nell'art. 6 si comincia col dichiarare dove si può fare l'assicurazione.

Perocchè il Senato rammenta le lunghe dispute che si son fatte, per sapere se l'assicurazione dovesse farsi a mezzo dello Stato o lasciarsi alla iniziativa privata.

Noi abbiamo accettato il concetto più liberale, tanto più che nel nostro paese funziona già regolarmente un istituto filantropico qual'è la Cassa Nazionale di assicurazione.

Per cui gli industriali che esercitano opifici soggetti all'obbligo dell'assicurazione potranno assicurarsi, in primo luogo, presso la Cassa Nazionale, in secondo luogo, presso le Casse private di assicurazioni autorizzate ad operare nel Regno. Fin qui tutto è chiaro, e non vi è dubbio possibile.

Viene la seconda parte: sono esonerate dall'obbligo, non dell'assicurazione in genere, ma dall'obbligo di assicurarsi presso la Cassa Nazionale, o presso le Società private di assicurazioni, quelle industrie che hanno cassa propria riconosciuta o che sarà autorizzata dal Governo.

Dunque qui non si esime dall'obbligo di assicurarsi, ma dall'obbligo di assicurarsi presso gli istituti di che è parola nell'articolo precedente.

Sentirò ora quali modificazioni si proporranno dall'Ufficio centrale.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. All'art. 6 io sostituirei questa dicitura: « L'assicurazione deve farsi: 1° dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o stabilimenti pubblici e loro aventi causa, presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883; 2° da tutti gli altri sia presso la detta Cassa, sia presso Società o Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno ». Svolgo brevemente questo emendamento.

Qui si fa una distinzione, poichè mentre per tutti c'è la facoltà di assicurare, sia presso la Cassa Nazionale, sia presso le altre Casse autorizzate ad operare nel Regno, quando si tratta di questi enti di ragione pubblica, crede l'Ufficio centrale che debba imporsi che l'assicurazione si faccia presso la Cassa Nazionale. Imperocchè questa, nel modo con cui è stata costituita, e ne sono stati raccolti i capitali, pel modo dell'amministrazione, e dell'impiego degli utili, ha quasi la impronta di un Istituto di beneficenza.

Il Governo ha su questa Cassa una ingerenza che non ha sopra le altre. Non si può negare che è una Cassa la quale offre una solidità che le altre non possono fornire.

Ora quando si tratta di enti di ragione pubblica, non c'è quella piena libertà concessa ai privati. Lo Stato impone loro certe forme e certe guarentigie.

Che cosa dunque si potrebbe opporre a questo voto, che cioè l'assicurazione da parte di questi enti e dei loro aventi causa si facesse sopra la Cassa più solida?

D'altra parte si sa che le Casse di assicurazione tanto più prosperano quanto maggiore è il numero degli assicurati. Perchè non agevoleremmo noi le condizioni per far sorgere una grande Cassa che offra solidità completa? Ricorderò che molti impugnano il sistema della assicurazione obbligatoria, perchè vorrebbero una sicurezza assoluta, questa non trovano nelle Casse private, e si spaventano di quelli che vorrebbero trovarla in una Cassa dello Stato, o sotto la garanzia diretta dello Stato.

Noi diciamo non sopra una Cassa dello Stato o garantita dallo Stato, ma sì per gli enti morali, sopra una Cassa che offre le maggiori guarentigie sotto la sorveglianza dello Stato.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta l'onor. ministro che io rilegga l'articolo:

«L'assicurazione deve farsi:

1° dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o stabilimenti pubblici o loro aventi causa presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473, serie 3ª;

2° da tutti gli altri sia presso la detta Cassa, sia presso Società o Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno».

Ed ora do facoltà di parlare all'onor. guardasigilli.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Spero che poche ragioni varranno a far desistere l'Ufficio centrale dalla sua proposta. Lo so, questa non è una questione grossa, ma prego l'Ufficio centrale ed il Senato a volerne considerare le conseguenze.

Intendo perfettamente che si possa concepire l'assicurazione esercitata per mezzo dello Stato; fu proposta dal Wagner a Berlino, ma il Parlamento respinse le prime proposte di Bismarck a questo riguardo, perchè parve soverchia l'ingerenza dello Stato.

Noi già si è fatto abbastanza in questo senso, istituendo la Cassa Nazionale per gli infortuni e costituendola come Cassa normale. Ma una volta che con l'articolo 14 avrete votato che le altre Casse non possono dare indennità minori di quelle che assegna la Cassa di Milano, non potete artificiosamente mettere questa Cassa in condizione di rovinare con la concorrenza tutte le altre.

In tal caso val meglio dichiarare che non vi sarà che una sola Cassa di assicurazione; ma proclamare la libertà dell'assicurazione e costituire il monopolio sono, naturalmente, due cose che non possono mettersi insieme.

Con l'articolo proposto dall'Ufficio centrale, si discreditano tutte le altre Casse; poichè quando voi dite che lo Stato, le provincie ed i comuni devono assicurarsi alla Cassa Nazionale dichiarate implicitamente che le altre Casse non meritano fiducia.

Ora francamente io credo che questa legge non funzionerà se il capitale privato non verrà in suo soccorso, fondando Casse private di assicurazione.

Ed io mi sono deciso a presentare questa legge, appunto perchè almeno in questo si rispetta la libertà, si rispetta la concorrenza.

Lo Stato ha un solo diritto: quello di vegliare alla costituzione di queste Casse, di provvedere che esse sieno solidamente costituite, e sempre in grado di mantenere i propri impegni.

Ma quando le autorizzate ad operare nel Regno, allora non si può, con una disposizione imperativa, dichiarare che quelle Casse non

possono fare il servizio dell'assicurazione per lo Stato, per le provincie e pe' comuni, ma solo per i privati.

Ripeto: badate che noi si fa già troppo obbligando le Casse private di assicurazione a modellarsi, direi quasi, sulla Cassa Nazionale.

Se oltre a ciò voi date a questa Cassa il modo di fare la concorrenza a tutte le altre, e lo date in maniera che non è la fiducia che attrae i clienti verso questa Cassa, ma l'obbligo che voi imponete nella legge, naturalmente danneggiate le altre Casse e rendete impossibile la concorrenza. Sicchè io pongo il problema in questi termini: volete o non volete l'assicurazione libera? Se la volete, lasciate che i comuni, lo Stato e le provincie si assicurino a quell'istituto che ispira maggior fiducia e che fa loro migliori condizioni.

Se ci sarà la concorrenza, perchè volete che di questa non profittino lo Stato, la provincia, i comuni?

Io intendo e apprezzo il fine, a cui è ispirata la proposta dell'Ufficio centrale; anzi il mio primo movente, se devo confessarlo, era, dicevo fra me, di accettarla, perchè in questa guisa facciamo già una larga clientela alla Cassa Nazionale.

Ma la Cassa Nazionale la sua clientela l'ha; e sarà sempre maggiore di quella delle altre per il credito da cui è circondata, essendo un istituto che funziona con metodi eccellenti, ed è governata con saggezza e lodevole rigore.

Essa attrarrà a sè, senza bisogno di disposizioni speciali di legge, la migliore clientela.

Ma non iscriviamo nella legge un precetto che potrebbe gittare il discredito sugli altri istituti, e costituire un privilegio.

Senatore AURITI, *relatore*. Voglio spiegare un equivoco che non so da qual parte sia.

Quando fu proposto il progetto di legge, non era fissata la misura delle indennità, e si disse che d'accordo colla Cassa Nazionale si sarebbe fissata con reale decreto da convertirsi in legge, perchè la misura di tale indennità sembrava legata alla volontà di quella Cassa.

Ora però che è fissata con legge l'indennità minima per tutte le Casse, parmi evidente che se anche la Cassa Nazionale volesse dare indennità maggiore, non con questo obbligherebbe le altre a fare altrettanto.

Per la tariffa, la Cassa Nazionale non la può costituire se non con l'approvazione del Governo, e le altre Casse faranno concorrenza, potendo stabilire tariffe anche minori.

È questa una circostanza favorevole alle altre Casse, nè dalle considerazioni dette di sopra nulla si potrebbe trarre contro la Cassa Nazionale.

Comunque sia, lasciamo tutto alla libertà, alla concorrenza; noi speriamo che con la rigida amministrazione, con la sua prosperità crescente guadagni la Cassa Nazionale quel vantaggio che noi vedevamo potere accordare non nel suo interesse, ma nell'interesse che volevamo affidarle, di enti morali di ragion pubblica. Quindi non insisto.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, e nessuno chiedendo la parola sugli articoli 6 e 7 li metto ai voti. Ne do nuovamente lettura:

Art. 6.

L'assicurazione può farsi o presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3^a), o presso Società o Compagnie private di assicurazione, autorizzate ad operare nel Regno.

(Approvato).

Art. 7.

Sono esonerati dall'obbligo di assicurarsi presso la Cassa Nazionale o presso le Società private di assicurazione:

1. coloro, che avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate negli articoli 2 e 3, hanno fondato o fonderanno Casse riconosciute per legge o per decreto reale, le quali assegnino agli operai indennità per infortuni sul lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'art. 11;

2. lo Stato per gli operai de' suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali sieno già assegnate indennità per simili infortuni.

Senatore AURITI, *relatore*. Fra le modificazioni che si era disposti a proporre, che furono consacrate in un testo accettato provvisoriamente dal ministro, e che io ho pubblicato in

seguito, in riscontro agli articoli contrapposti nel nostro progetto, si sarebbe accolta questa modificazione, che suona così (corretti gli errori tipografici): « in questo caso il credito degli operai è dichiarato privilegiato e collocato nel num. 8 dell'art. 1958 del Codice civile ».

Facciamo la storia di una mutazione che avvenne nelle nostre deliberazioni, e per la quale nel testo definitivo del progetto dell'Ufficio centrale è fatta altra proposta:

Non si può negare che la facoltà che si dà alle industrie di fondare Casse particolari per fare l'assicurazione dei propri operai, costituisce una deroga al principio generale, e noi dicevamo, se non ci fossero già delle Banche solide di assicurazione, noi non potremmo darla questa facoltà, ma vi è la Cassa Nazionale ed altre due concorrenti, dunque abbiamo gli organi normali dell'assicurazione e quella facoltà la si può concedere.

Però siccome dalle nostre informazioni sorse dubbio che non esistesse già fondata alcuna di queste Casse, e pensando di dover provvedere a quelle unicamente da creare pel futuro, noi pensammo di richiedere per esse la massima solidità, e quindi accettammo una proposta fatta dagli stessi industriali, che cioè si facesse un deposito del capitale necessario, mediante titoli del Debito pubblico italiano al portatore; tanto meglio se gli stessi industriali offrono questa che sarebbe una delle migliori garanzie. Ma indagini ulteriori non rendendoci sicuri che alcune di queste Casse non esistessero, abbiamo creduto di ritornare alla proposta già fatta nel numero 1 dell'articolo 7, essendo chiaro che la facoltà concessa non esclude l'altra di fondare cioè la Cassa con capitale fornito da titoli del Debito pubblico.

L'Ufficio centrale adunque si contenta che alla fine del numero 1 dell'articolo 7 si aggiunga: « In questo caso il credito degli operai è dichiarato privilegiato e collocato al num. 6 dell'articolo 1958 del Codice civile ».

PRESIDENTE. Dunque in fine del n. 1 dell'art. 7 che ho letto, l'Ufficio centrale proporrebbe che si aggiungesse: « In questo caso il credito degli operai è dichiarato privilegiato e collocato al n. 8 dell'art. 1958 del Codice civile ».

CHEMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Questa aggiunta l'ho già accettata, perchè la credo utilissima.

PRESIDENTE, Allora nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'aggiunta che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 7 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Onorevole Auriti, crederebbe opportuno che si riprendesse la discussione dell'art. 1?

Il nuovo testo proposto dall'Ufficio centrale è stato stampato e distribuito.

Senatore AURITI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Si riprende dunque la discussione dell'art. 1, che fu ieri rimandato all'Ufficio centrale unitamente all'art. 2 del progetto dell'Ufficio medesimo perchè ne riferisse insieme agli emendamenti relativi.

L'Ufficio centrale propone due articoli, i quali, per ora, affine di non interrompere la numerazione, si chiameranno 1 e 1 bis.

Art. 1.

Gli esercenti cave, miniere, imprese di costruzioni edilizie, opifici che fanno uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati, e in genere imprese o industrie pericolose per gli operai, devono adottare le misure prescritte dai rispettivi regolamenti per prevenire i detti pericoli, proteggendo la vita e la integrità personale di essi operai.

I contravventori sono puniti con ammenda, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunii.

Art. 1 bis.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, raccolte per le cautele preventive le proposte dei capi o esercenti delle imprese o industrie pericolose, singoli o consociati, e uditi i pareri dei Consigli tecnici governativi esistenti, formulerà man mano che ne sia riconosciuto il bisogno, i regolamenti enunciati nell'articolo precedente e nei successivi, i quali sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, saranno approvati e pubblicati per decreti reali; e potranno essere modificati, secondo il bisogno,

osservate le formalità richieste per la prima compilazione.

Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatori regolamenti complementari per singoli stabilimenti o consorzi di essi, su proposta dei loro capi.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Auriti.

Senatore AURITI, *relatore*. Incominciamo a spiegare quale è il pensiero, l'intelligenza di questi articoli e poi vediamo se le parole vi corrispondano.

Senatore VITELLESCHI. Io ho domandato la parola.

Senatore AURITI, *relatore*. Domandava per cortesia all'onor. collega Vitelleschi se lui crede che questa formola meriti qualche chiarimento, se a lui è oscura attenda le mie dichiarazioni.

Se invece l'approva senz'altro, allora non ho cosa da aggiungere.

Io desiderava di esporre quale fosse l'intelligenza di ciò che ci parve essere stato ieri più o meno esplicitamente deliberato, o quale fosse almeno il contenuto del consenso fra il ministro e l'Ufficio centrale, e poi vedremo se la formola degli articoli I e I *bis* corrisponda a quel pensiero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Ieri mi permisi di far notare all'onorevole ministro le difficoltà che, a parer mio, potrebbero derivare dal comprendere nella stessa legge e nello stesso articolo tutte le industrie pericolose, quando in esse si volessero anche comprendere le industrie che possono essere nocive alla salute.

Io diceva che lo introdurre questa materia eterogenea in una legge che ha per iscopo gl'infortunî del lavoro, poteva portare nella sua applicazione delle complicazioni che ne avrebbero compromesso il risultato.

Dissi poi che in una legge *sui generis*, in cui tutto è composto e coordinato per lo scopo che è enunciato nel suo titolo, introdurre pochi articoli per regolare una materia affatto estranea e di difficilissima trattazione, mi pare di grave pericolo.

E dalle parole del ministro credetti comprendere che il suo pensiero si conformasse al mio; tanto più che egli mi disse che se io credeva che questo dubbio dipendesse dalle parole « salute degli operai », era disposto a toglierle. Ma quando egli ha parlato oggi, se io non ho male inteso, mi è parso che egli abbia detto l'opposto.

In uno dei suoi discorsi ha detto che quella parte dei regolamenti, che concernerà tutte le industrie pericolose, avrà un carattere diverso dalla parte che concerne l'assicurazione, siccome quella che si occupa solamente degli infortunî.

Ora, con questa dichiarazione del ministro...

PRESIDENTE. Scusi, onor. Vitelleschi, nella fretta di stampare si è scritto: « regolamento per prevenire i detti pericoli », mentre invece deve dirsi « per prevenire gl'infortunî ».

Senatore VITELLESCHI. ... Ringrazio e prendo atto di questa rettificazione. Ma non rimane men vero che il ministro, pochi minuti fa, ha dichiarato che in questo articolo egli intendeva di comprendere tutte le industrie pericolose, quantunque non fossero soggette ad assicurazione. Domando quale è l'estensione del significato di queste parole. E senza fare proposta chiedo se per evitare equivoci non sarebbe meglio il toglierle adirittura.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. La dichiarazione del relatore avrebbe potuto far suscitare una discussione sulla buona o cattiva redazione, ma non mai sui principî.

Quello che fu determinato ieri è questo: si tratta di pericoli per la vita e l'integrità personale dell'operaio, non di offese alla salute, queste sono escluse assolutamente.

Ma non tutte le industrie o imprese che danno luogo a pericoli per l'integrità personale danno luogo a indennità. No, ecco l'esempio:

Negli opifici industriali con macchine a vapore, vi è pericolo per l'integrità personale dell'operaio, ma soltanto quando sieno più di dieci gli operai, viene l'obbligo dell'assicurazione.

Dunque l'obbligo dell'assicurazione e le misure preventive corrispondono a un concetto generico comune, di pericolo alla vita e all'integrità personale, ma per la indennità: ci vogliono condizioni di maggior pericolo, le quali

non sono necessarie quando si tratti di semplici mezzi preventivi.

Per l'indennità bisogna ricorrere alla specificazione tassativa scritta nella legge; per i semplici provvedimenti preventivi ci possiamo rimettere a un regolamento.

Vediamo adesso, se posto questo concetto, si sia potuto trovare una formola equivalente.

« Gli esercenti cave, miniere, imprese da costruzioni edilizie, opifici che fanno uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati, e in genere imprese o industrie pericolose per gli operai, devono adottare le misure prescritte dai regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e l'integrità di essi operai ».

Dunque se si volesse mettere due volte le parole vita e integrità personale, e quando si parla dell'oggetto di regolamenti, cioè, *industrie pericolose* per la vita e l'integrità personale degli operai, e poi ripetere in fine: *proteggere la vita e l'integrità personale degli operai*, certo, io dico, nessun dubbio resterebbe più, ma si oppone la grammatica, ed all'incontro questa ripetizione non è necessaria, basta il riferimento e la connessione delle due parti di un'unica disposizione.

Quando il signor ministro parla di industrie pericolose la definizione egli intende prenderla nei regolamenti e leggi esistenti, ma con questa condizione che cioè debbano essere industrie od imprese dichiarate pericolose alla vita ed all'integrità personale. Non è che questione di redazione; quindi, onor. Vitelleschi, ove ne fosse bisogno di altra, ne terremo conto nel coordinamento della legge.

CHIMIRRI *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Il relatore ha espresso chiaramente il mio pensiero, e spero questa volta in una forma che non debba dar luogo ad equivoci. Io non parlai di diverse qualità di pericoli, ma di estensione. Non sono soltanto le industrie annoverate nell'art. 2 quelle che producono infortuni del lavoro, ve ne sono altre.

Noi abbiamo detto che si deve procedere cauti; proteggiamo tutti gli operai in tutte le industrie nellè quali s'incorrono pericoli, ma sottoponiamo all'obbligo dell'assicurazione sol-

tanto gli operai di quelle industrie in cui il pericolo è maggiore.

Senatore AURITI, *relatore*. Allora si deve dire « proteggere » invece di « proteggendo ».

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo primo così emendato :

Art. 1.

Gli esercenti cave, miniere, imprese di costruzioni edilizie, opifici che fanno uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati, e in genere imprese o industrie pericolose per gli operai, devono adottare le misure prescritte dai rispettivi regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la integrità personale di essi operai.

I contravventori sono puniti con ammenda, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunii.

Chi approva questo articolo 1 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 1 bis.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, raccolte per le cautele preventive le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati delle imprese e industrie pericolose, e uditi i pareri dei consigli tecnici governativi esistenti, formulerà man mano che ne sia riconosciuto il bisogno, i regolamenti enunciati nell'articolo precedente e nei successivi, i quali, sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, saranno approvati e pubblicati per decreti reali. Potranno essere modificati, osservate le norme richieste per la prima compilazione.

Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatori regolamenti complementari per singoli stabilimenti o consorzi di essi, su proposta dei loro capi.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io chiederei che fossero soppresse le parole: « per le cautele preventive », e si dicesse invece: « Il ministro di agricoltura, industria e commercio, raccolte le proposte dei capi, ecc. ».

Dico in due parole lo scopo di questa mia proposta.

Io non mi so persuadere che l'onor. ministro voglia incaricarsi di far lui i regolamenti per tutti questi opifici.

Ora se invece si dice nel modo da me accennato, i capi delle industrie faranno delle proposte di regolamento su quelle il signor ministro darà il suo parere; se non altro non sarà costretto a fare quel lavoro immane che agli occhi miei scaturisce da questa legge. Quindi mi pare che togliendo le parole che ho detto si arriverà a questo risultato di autorizzare i capi delle industrie a fare essi le proposte di regolamenti.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questa soppressione?

Senatore AURITI, *relatore*. L'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. L'onor. ministro?

GHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accosento che siano tolte le parole: « per le cautele preventive », perchè sono un pleonasma.

Senatore DI SAMBUY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI SAMBUY. Se vogliamo togliere le parole inutili, non crede il Senato che si possano togliere le due ultime righe del primo capoverso?

Il dire in una legge che potranno essere modificati i regolamenti, osservate le formalità richieste per la prima compilazione, parmi una forma nuova di cui non vedo proprio la ragione.

Non so da quali concetti si muova per fare a questo modo le leggi, e questa che discutiamo è già difficile per sua natura, e non sarà mai chiara abbastanza; il volervi mettere delle inutilità che la rendono meno evidente e più lunga a me pare non sia proprio conveniente.

Se all'osservazione fatta dall'onor. Digny si dette ragione, si dia ragione anche a questa mia, e spero che nel coordinamento finale di questa legge spariranno dalla nuova redazione del 1° articolo certe espressioni come i *detti* pericoli ed *essi* operai.

Io lo desidero ardentemente, perchè sono diciture che non mi sembrano molto italiane.

Per seguire gli esempi di altre nazioni ci siamo persino serviti della espressione: *agenti inanimati*, invece di usare l'espressione italiana chiara adottata sempre di *forza motrice*.

Tutti sanno che per forza motrice s'intende

l'elettricità, il vapore, l'acqua e l'aria compressa. O quali altri agenti inanimati potete immaginare?

Conchiudo raccomandando caldamente che nell'ultima dizione la legge riesca di forma migliore per lingua e chiarezza.

Senatore CALENDÀ V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALENDÀ. D'accordo pienamente col l'onor. Di Sambuy su tutto quanto possa riguardare la redazione dell'articolo, e che è devoluta nel periodo di coordinamento all'Ufficio centrale, io credo che non siano superflue le parole delle quali domanda la cancellazione cioè: « e potranno essere modificati, osservate le formalità richieste nella compilazione ».

Io credo che queste parole han da restare.

Noi siamo nel campo di una delegazione del potere legislativo, quando diamo facoltà al Governo non di fare regolamenti in esecuzione di leggi, ma di fare per regolamento quello che dovrebbe essere materia della legge stessa.

Io credo che cotesta delegazione vuol essere determinata e circoscritta; o se necessità di cosa — e ne è oggi il caso — reclami una certa ampiezza, che intorno ad essa non cada dubbio, e che il Governo non corra il pericolo di una accusa d'incostituzionalità per averne oltrepassati i confini.

Ora ponete mente che noi diamo al Governo col diritto di fare i regolamenti preventivi per le industrie pericolose, anche il diritto di punire le contravvenzioni coll'ammenda; e l'ammenda è tale che per legge può andare da poche lire alle migliaia di lire.

Ora, se taluno pensi opportuno eliminare, come superfluo, l'inciso « e potranno essere modificati, osservate le formalità richieste per la compilazione », sappia il Senato che una volta pubblicati i regolamenti il Governo non avrà più potere di modificarli, per avere, con la pubblicazione di essi, esaurita la potestà legislativa, di cui con quest'articolo lo investiamo.

Ma se si crede — e così io mi avviso — che il Governo debba avere sotto mano i mezzi opportuni per contemperare i provvedimenti di legge alle esigenze dell'industria che variano coi trovati della scienza; allora quelle parole è indispensabile che restino nell'articolo, affin-

chè il Governo, sentendo la convenienza di modificare i regolamenti fatti per nostra delegazione, non sia obbligato a ritornare al Parlamento per ottenere delegazione di nuovi poteri, o fare eseguire con nuova legge dal Parlamento stesso quelli che egli avrebbe potuto tanto più prestamente fare per decreto reale.

Vede quindi il Senato che le parole che si vorrebbero eliminare sono di una importanza massima, poichè con esse determinasi la estensione del potere che si delega da noi al Governo, laonde vogliono essere mantenute, pure ritenendo con l'onore Di Sambuy, che la redazione potrà poi essere migliorata dall'Ufficio centrale nel periodo di coordinamento degli articoli della legge.

Senatore DI SAMBUY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI SAMBUY. Non sono ancora convinto della opportunità della aggiunta che ho combattuto malgrado le assennate parole dell'onorevole Calenda.

Quando però fosse necessario il concetto che reputo mal espresso, sarebbe risolto il problema coll'aggiunta di una semplice parola; dire: « formulerà e *modificherà* man mano che ne sia riconosciuto il bisogno ».

Una parola basterà, invece delle tre righe che io reputo assolutamente inutili.

Questo, ripeto, quando il concetto dell'onorevole Calenda fosse necessario all'esplicazione della legge.

Senatore AURITI, *relatore*. Il senatore Di Sambuy adopera parole severissime senza pensare che quest'articolo diede ieri luogo ad una lunga e confusa discussione, in cui l'idea dei proponenti non era chiara; la redazione dei due articoli lasciati in sospenso si dovè compilare mentre cominciava la discussione, arrivato appena il signor ministro che era stato trattenuto alla Camera. Orbene 4 o 5 persone che dovettero torturarsi il cervello tanto tempo per trovare il bandolo di questa matassa sono trattate in compenso con modi così bruschi, mentre sono de' colleghi?

Questo non è conforme a quel genere di cortesia di cui ho avuto tante volte prova nella Camera dall'onorevole Di Sambuy.

Senatore CANNIZZARO. Io insisto sulla necessità che questo potere di modificare i regolamenti sia espresso in un periodo a parte, in modo spiccato e non incidentalmente, per evitare i dubbi che le divergenze di opinioni nell'interpretare il nostro diritto pubblico, intorno ai limiti del potere esecutivo nell'imporre obblighi per regolamento, potrebbero sollevare, come è avvenuto in casi simili.

PRESIDENTE. Il senatore Di Sambuy insiste nella sua proposta?

Senatore DI SAMBUY. A me pare che « formulerà e modificherà », comprenda tutto quanto può desiderare l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora è questione di compilazione che si vedrà in seguito.

A me pare che sarebbe meglio detto secondo le « norme » e non secondo le « formalità ».

(*Segni di adesione del ministro e dell'Ufficio centrale*).

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo I *bis* con le modificazioni introdottevi.

Art. I *bis*.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti singoli o consociati delle imprese e industrie pericolose, e uditi i pareri dei consigli tecnici governativi esistenti, formulerà man mano che ne sia riconosciuto il bisogno, i regolamenti enunciati nell'articolo precedente e nei successivi, i quali sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, saranno approvati e pubblicati per decreti reali, e potranno essere modificati, osservate le norme richieste per la prima compilazione.

Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatori regolamenti complementari per singoli stabilimenti o consorzi di essi, su proposta dei loro capi.

Chi approva questo articolo I *bis* è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Mi permetto di pregare i signori senatori di volere intervenire alle 2 precise, perchè oggi non si potè aprire la seduta che alle 3 passate.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom.


Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro *seguito*;

Legge consolare.

La seduta è sciolta (ore 6 e 15).

Rettifica. — Nell'articolo unico, primo capoverso, del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica » (N. 116) approvato dal Senato nella seduta del 20 febbraio p. p. (pag. 2318 del resoconto ufficiale - Discussioni) dove è detto: « All'art. 10 della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica approvato colla legge 18 dicembre 1879, n. 2359, è sostituito il seguente, ecc. » deve invece leggersi: « All'art. 10 della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica approvato colla legge 18 dicembre 1879, n. 5188 (serie 2^a) è sostituito il seguente, ecc. ».



XC.

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per gli infortunii nel lavoro — Approvazione degli articoli 8 e 10 posti in discussione simultanea, dopo osservazioni del senatore Auriti relatore, e del ministro di grazia e giustizia; degli articoli 11 e 11 bis; sospensione dell'art. 11 ter; ed approvazione degli articoli 11 quater 12 e 13, sui quali sei articoli discorrono i senatori Annoni, Griffani, Calenda V., Finali, Pascale, il ministro ed il relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e del Tesoro.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale è approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato, di concerto coi ministri dell'interno e dei lavori pubblici, un progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati per modificazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, N. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro.

Io pregherei il Senato di volere deliberare l'urgenza di questo disegno.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questo disegno

di legge, che sarà stampato e distribuito ai signori senatori.

Il signor ministro prega il Senato di dichiararne l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza si intenderà accordata.

Seguito della discussione del progetto di legge; « Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro » (N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro.

Come il Senato rammenta, ieri si approvarono i primi sette articoli del progetto.

Si passa all'art. 8, lo rileggo:

Art. 8.

Nel termine di due mesi dalla promulgazione della presente legge, i padroni o capi d'impresa e industrie, obbligati all'assicurazione degli operai a termine, degli articoli 2 e 3, devono denunziare la natura della loro impresa o in-

dustria e il numero dei loro operai al prefetto della provincia, che ne darà tosto notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Entro quattro mesi dalla data di questa denuncia al prefetto, dev'essere stipulato il contratto di assicurazione presso gli Istituti di cui all'art. 9.

Il termine indicato nel comma primo del presente articolo, per le imprese ed industrie di nuovo impianto, incomincia a decorrere dal giorno in cui si è dato principio al lavoro.

Per gli operai avventizi si applica la disposizione dell'art. 10.

Senatore AURITI, *relatore*. Si chiede che la discussione di questo articolo si faccia insieme a quella dell'art. 10 che è connesso.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale, propone che si discutano simultaneamente questo articolo 8 e l'articolo 10.

Non facendosi opposizioni, do lettura dell'articolo 10.

Art. 10.

La Cassa Nazionale provvederà, nel termine di sei mesi, colla approvazione del Governo a stabilire forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi. Norme identiche od analoghe devono essere adottate dalle Società private, che intendono esercitare l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro.

Per l'assicurazione degli operai avventizi il termine indicato nel primo comma dell'articolo 8, comincerà a decorrere dalla data dell'attuazione delle norme speciali, di cui nel presente articolo.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Il Ministero si preoccupava della necessità di regolare il modo come si potesse fare l'assicurazione anche degli operai avventizi, e quindi scriveva l'art. 10; ma posteriormente, quando questo progetto venne innanzi a noi, la Società di patronato degli operai di Milano ci avvertiva che il modo era già trovato ed eseguito dalla Cassa Nazionale di Milano. Imperocchè l'assicurazione si può fare come assicurazione individuale, ed al-

lora bisogna indicare i singoli operai, o si può fare come assicurazione collettiva, ed allora si fa per numero di operai e per quantità del salario.

Dunque questo sistema funziona già; se non che lo stesso ministro vuole anche adesso un decreto che approvi la norma per l'assicurazione degli operai avventizi acciò potesse servire di regola eziandio per le altre società di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno.

Ma vi era un'altra cosa la cui necessità a noi risultava dalle conferenze che abbiamo avuto col ministro e dalla natura delle cose, cioè che, stabilita la misura dell'indennità legale, la Cassa Nazionale di Milano che dev'essere l'organo principale dell'assicurazione, stabilisse la nuova tariffa dei premi necessari per assicurare quelle tali indennità, mentre i premi di assicurazione attuale sono relativi all'indennità stabilita per libere assicurazioni volontarie.

E siccome con la legge che fondava la Cassa Nazionale è stabilito che le tariffe debbono essere pubblicate sempre con approvazione del Governo, ecco la necessità del reale decreto invocato per queste tariffe.

Io dicevo di discutere e votare prima questo articolo del nostro emendamento, di cui adesso darò lettura, appunto perchè fino a tanto che la Cassa Nazionale di Milano, organo ordinario e normale dell'assicurazione, non potrà funzionare in queste operazioni, non si può fare obbligo agli interessati di andare ad assicurare i loro operai.

Laonde il termine dell'assicurazione deve incominciare a decorrere non dalla pubblicazione della presente legge, nel qual caso l'assicurazione non si potrebbe fare sopra la Cassa Nazionale, ma bensì da un termine che cominci dalla pubblicazione di quel decreto.

Quindi per esaminare gli articoli nell'ordine loro logico, viene il primo emendamento che si comprende nel nostro art. 13 e che dice così:

Art. 13.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno approvate con reale decreto, sentito il Consiglio di Stato:

1. Le forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi, che la Cassa Nazionale adotterà, e che saranno di norma alle altre

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1892

Società o Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno.

2. Le tariffe dei premi di assicurazione delle indennità legali presso la detta Cassa Nazionale.

Stabilito questo, l'art. 8 del Governo deve portare una modificazione nel termine da cui si parte, e qualche modificazione abbiamo pur proposta nelle espressioni dell'articolo ministeriale per conservare l'uniformità del linguaggio in tutta la legge.

L'art. 8 sarebbe così concepito:

« I capi o esercenti d' imprese e industrie obbligati all'assicurazione degli operai giusta gli articoli 2 e 3, devono nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge denunciare la natura delle loro imprese od industrie, e il numero degli operai al prefetto della provincia che ne darà notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

È la ripetizione con qualche mutazione lievissima di forma del testo ministeriale.

E soggiungiamo poi: « Debbono nel termine di due mesi dalla pubblicazione del decreto di cui è parola nell'art. 10, stipulare il contratto d'assicurazione presso gli istituti di cui all'articolo 9 ».

« Per le imprese od industrie che sorgeranno posteriormente alla pubblicazione della legge o del decreto, i termini rispettivi decorreranno dal giorno in cui sia cominciato il lavoro ».

La mutazione dunque è questa: prima stabilire i termini del decreto da emanare con le sue due parti, norme per l'assicurazione dell'operaio avventizio, tariffe dei premi per assicurare sulla Cassa Nazionale l'indennità stabilita dalla presente legge, e poi computare il termine per l'assicurazione obbligatoria dalla data di quel decreto.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho inteso quale fu il movente che indusse l'Ufficio centrale a presentare alcune modificazioni agli articoli 8 e 10 del disegno di legge.

Pure, accettando le giuste osservazioni, credo si possa conseguire lo stesso intento, ma con maggiore chiarezza, mettendo d'accordo i termini dell'art. 8 del progetto ministeriale coi

termini dell'art. 13 dell'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

Dico questo, perchè in una legge di siffatta natura bisogna procedere a fil di logica.

Accolto il sistema dell'assicurazione obbligatoria, occorre innanzi tutto dire in quali termini, dalla pubblicazione della legge, si deve fare la denuncia e stipulare il contratto; e questo è detto nell'art. 8.

L'art. 10 provvede al modo come debbonsi assicurare gli avventizi.

Confrontando i due articoli, un solo dubbio può sorgere intorno alla corrispondenza de' termini fissati negli articoli 8 e 10. Ma a questo si rimedia, allungando a sei mesi il termine per fare il contratto, e restringendo a tre il termine per compilare ed approvare le norme speciali per l'assicurazione degli avventizi.

Quanto alle tariffe dei premi non occorre speciale disposizione di legge, giacchè anche quelle ora in vigore presso la Cassa Nazionale furono approvate con regio decreto del 29 dicembre 1888.

Prego quindi l'Ufficio centrale a consentire che sia discusso e votato l'art. 8 con la proposta modificazione del termine.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Il termine per l'assicurazione obbligatoria non deve scadere senza che gli industriali possano andare ad assicurare alla Cassa Nazionale; e presso la Cassa Nazionale non si può andare ad assicurare se con decreto reale non siano già approvate le nuove tariffe corrispondenti alle indennità stabilite con la presente legge.

Ora colla formula dell'articolo non si arriva a questo; perchè nel termine di 2 mesi deve farsi la denuncia, e qualcuno potrebbe farla subito. Fatta la denuncia, allora dentro 4 mesi deve essere stipulato il contratto.

È sufficiente questo termine allo scopo avuto in mira?

Col cominciare il termine dell'assicurazione dalla denuncia fatta al prefetto, nessuno si renderà ragione di ciò, mentre sarebbe chiara la nostra formola che metterebbe in relazione il termine con la pubblicazione del decreto di approvazione delle tariffe, condizione indispensabile al funzionamento della Cassa Nazionale.

È una questione, mi pare, di redazione. Ecco

la proposta: « I capi o esercenti d'impresе o industrie, obbligati all'assicurazione degli operai, giusta gli articoli 2 e 3, debbono: nel termine di 2 mesi dalla pubblicazione della presente legge, denunciare la natura delle loro imprese o industrie ed il numero dei loro operai, al prefetto della provincia, che ne darà notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio...

(Qui non abbiamo fatto altro che porre il soggetto prima, perchè possa reggere anche l'altra proposizione).

...e nel termine di 2 mesi dalla pubblicazione del decreto di cui si è parola nell'art. 10, stipulare il contratto di assicurazione presso gli istituti di cui all'art. 9.

« Per le imprese o industrie che sorgeranno posteriormente alla pubblicazione della legge o del decreto, i termini rispettivi decorreranno dal giorno in cui sia cominciato il lavoro ».

Del resto, purchè si dia modo agl'industriali di avere un tempo per fare l'assicurazione presso la Cassa Nazionale che tiene già le tariffe pronte per i premi delle indennità, noi siamo indifferenti riguardo al rimanente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Basterà un solo argomento per persuader l'Ufficio centrale, che si può soddisfare alle accennate esigenze senza alterare l'ordine della legge; e l'ordine in queste leggi è molto. La Cassa Nazionale per rifare le sue tariffe non ha bisogno della legge nuova, provvedendo a ciò la legge del 1883, che l'ha istituita.

E infatti, io ho qui sott'occhi il decreto reale del 29 dicembre 1888 che dice: « Viste le modificazioni al regolamento e alle tariffe dei premi dell'indennità per l'attuazione della legge 8 luglio 1883 deliberate dal Consiglio superiore della Cassa Nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai nel lavoro, approva », ecc.

Da ciò è chiaro che quando sarà pubblicata questa legge, prima ancora che si adempiano tutte le altre formalità, la Cassa Nazionale potrà di sua iniziativa modificare le tariffe in corrispondenza delle nuove indennità, senza bisogno che se ne faccia menzione in questa legge.

Questa facoltà scaturisce dalla legge 1888, quindi la seconda parte dell'emendamento proposta all'art. 10 può benissimo eliminarsi.

Quanto ai termini segnati nell'art. 8 dissi già che consento di portare a sei mesi il termine di mesi quattro assegnato per la stipula del contratto. Così fra i due mesi consentiti per la denuncia e i sei per la stipula si avranno otto mesi, cioè uno spazio più che sufficiente per compiere ogni altra formalità preliminare, compresa quella prescritta dall'articolo 10.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANNONI. Io posso assicurare il Senato che effettivamente la Cassa Nazionale di assicurazioni fa già il servizio di assicurazione degli operai così detti avventizi. È un servizio molto semplice.

Gl'industriali assicurano presso la Cassa Nazionale un numero determinato di operai addetti al loro stabilimento senza dare menomamente l'elenco nominativo degli operai stessi. Quando succede l'infortunio, lo stabilimento ne fa denuncia alla Cassa Nazionale; la Cassa ha modo sicuro per poter precisare se l'operaio era effettivamente addetto a quello stabilimento. I singoli stabilimenti sono obbligati a tenere i loro fogli di paga; dall'esame dei medesimi si verifica se effettivamente l'operaio era addetto allo stabilimento in cui è avvenuto il disastro. La Cassa Nazionale provvede inoltre con tutte le informazioni che a lei è dato di raccogliere sul luogo del disastro, anche, ove occorra, per mezzo di ispettori speciali. Non sarà quindi difficile il compilare un regolamento per l'assicurazione degli operai avventizi, i quali del resto già in fatto hanno mezzo di fruire dei benefici dell'assicurazione.

Era necessario introdurre nella legge un articolo che concedesse un certo lasso di tempo per preparare questo regolamento, inquantochè presentemente la Cassa Nazionale lo fa per l'istituto proprio; ma una volta che la legge accorda la facoltà di assicurare anche presso compagnie private, o nuovi istituti che possano sorgere, era necessario si dicesse: la Cassa Nazionale faccia un regolamento in proposito, che sia come il tipo unico a cui tutti gli altri istituti debbano adattarsi.

Ho creduto di dare queste brevi spiegazioni di fatto per dimostrare che con questa legge si provvede non solo agli operai propriamente detti, indicati in un elenco nominativo, ma anche a tutti quegli operai avventizi che nella

eventualità di un infortunio, avessero pieno diritto ad indennità corrispondente al danno sofferto.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

Senatore AURITI, *relatore*. Pare che non vi sia bisogno di nessuna aggiunta. Piuttosto io domando all'onorevole Annoni, per ciò che riguarda i premi di assicurazione, è cosa facile lo stabilirli per le nuove indennità? È un semplice calcolo di proporzioni, secondo i coefficienti di rischio che erano già conosciuti?

Perchè finora hanno assicurato quelle indennità libere a cifra rotonda, e adesso vi sono indennità che cambiano, per cui si debbono forse far calcoli nuovi di rischi, specialmente per l'incapacità temporanea.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANNONI. Non credo che la determinazione di queste tariffe per assicurare le indennità portate dalla nuova legge, sia lavoro che si possa imporre saviamente.

Poco fa io mi sono occupato del modo di assicurare gli operai occasionalmente addetti ad una industria.

Allora non eravamo ancora entrati nell'argomento delle tariffe, o, in altri termini, della quantità di sacrifici che si dovrà imporre all'industriale per ciascuno operaio, perchè la Cassa Nazionale o le altre Casse alla lor volta assumano l'eventualità del rischio.

La Cassa Nazionale ha già fatto i suoi calcoli di probabilità, ha già le sue tariffe per compilarle, ha studiato, ha compulsato lavori e statistiche pubblicate e fra noi e in Germania, essa ha cercato di determinare proporzionalmente i rischi che possono accadere in una piuttosto che in altra delle industrie, e sopra di esse ha fondato i suoi lavori.

Una volta che si sono assodati questi dati e fatti, e che la tariffa è determinata dall'importanza del rischio che corre l'operaio in una piuttosto che in altra industria, le difficoltà non mi paiono così gravi come sembrano all'onorevole relatore.

Infatti, se colla presente legge, all'operaio afflitto da infortunio, eleviamo l'importo della misura d'indennità, portandola a quattro e qualche volta anche a cinque anni di salario, noi

dovremo solo elevare la tariffa di quanto corrisponde al maggior rischio per l'aumentato importo dell'indennità.

In quanto alla questione dei successori, dei figli, delle mogli, o di altri che possono aver diritto, il diritto si verifica nell'operaio nel momento in cui è successo l'infortunio.

Se l'operaio non può personalmente avere il beneficio perchè l'ultima sventura lo ha colpito, la sua famiglia gli subentra in base alla legge di successione. Si paga quindi l'indennità alla moglie, ai figli, ai fratelli, alla madre, a quelle persone insomma che per legge hanno diritto di succedere. Date queste spiegazioni, io credo che anche questo articolo delle tariffe potrà essere facilmente concordato.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Io convengo in questo, ed anche nella relazione l'ho detto. Trattandosi adesso non più di una assicurazione libera in modo tale che l'industriale poteva esso vagliare il calcolo della proporzione tra questi premi e la indennità, trattandosi ora di una assicurazione obbligatoria di cui la Cassa Nazionale è l'organo principale, noi abbiamo richiamato l'attenzione del Governo perchè queste nuove tariffe fossero precedute dalle indagini più minute, da larghi confronti comparativi.

Ma in generale i 3 mesi possono essere sufficienti e per questa parte ci rimettiamo al giudizio del Ministero.

Possiamo essere sicuri che l'obbligo dell'assicurazione agli industriali non potrà cominciare nei termini che concediamo se non quando la Cassa Nazionale sarà in grado di poter ricevere queste assicurazioni in modo tale che l'assicurazione si possa fare presso l'organo principale che la legge destina.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Portando a sei il termine di quattro mesi per la stipula del contratto, ogni difficoltà è rimossa, perchè, come ci ha detto il senatore Annoni, uomo competentissimo in questa materia, non è poi cosa difficile dettare codeste norme per l'assicurazione degli operai avventizi. Anzi egli aggiunge che queste norme esistono, e trattasi

solo di ritoccarle, il che torna agevole a coloro che hanno pratica di simili negozi.

Perciò prego l'Ufficio centrale a consentire che si discuta e si voti l'art. 8 come è proposto nel progetto ministeriale, con la modificazione: « entro sei mesi dalla data di questa denuncia », riservandoci di restringere a tre mesi il termine fissato nell'art. 10.

PRESIDENTE. Chiedo al signor relatore se egli consente che gli articoli 8 e 10 siano votati con i semplici emendamenti proposti ora dal signor ministro, cioè che nel secondo paragrafo dell'articolo 8 si dica: Entro 6 mesi invece che « Entro 4 mesi »; e nell'articolo 10 « nel termine di 3 mesi » invece di 6 mesi »; oppure se mantiene la proposta degli emendamenti che egli aveva già letto.

Senatore AURITI, *relatore*. Essendo soddisfatto il voto da noi espresso, accetto gli emendamenti proposti dal signor ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola rileggo l'art. 8 con l'emendamento che ho indicato.

Art. 8.

Nel termine di due mesi dalla promulgazione della presente legge, i padroni o capi d'impresa e industrie, obbligati all'assicurazione degli operai a termine degli articoli 2 e 3, devono denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai al prefetto della provincia, che ne darà tosto notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Entro 6 mesi dalla data di questa denuncia al prefetto, dev'essere stipulato il contratto di assicurazione presso gli Istituti di cui all'art. 6.

Il termine indicato nel comma primo del presente articolo, per le imprese ed industrie di nuovo impianto, comincia a decorrere dal giorno in cui si è dato principio al lavoro.

Per gli operai avventizi si applica la disposizione dell'art. 10.

Pongo ora ai voti l'art. 8 così emendato, anche con la correzione dell'errore di stampa, cioè di dire « di cui all'art. 6 » invece che « all'articolo 9 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora veniamo all'art. 10 che rileggo con la modificazione proposta dal signor ministro d'accordo con l'Ufficio centrale, cioè che nel primo paragrafo si dica « nel termine di tre mesi » invece di « sei mesi ».

Art. 10.

La Cassa Nazionale provvederà, nel termine di tre mesi, colla approvazione del Governo, a stabilire forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi. Norme identiche od analoghe devono essere adottate dalle Società private, che intendono esercitare l'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro.

Per l'assicurazione degli operai avventizi il termine indicato nel primo comma dell'art. 8, comincerà a decorrere dalla data dell'attuazione delle norme speciali, di cui nel presente articolo.

Chi approva l'articolo 10 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora passeremo all'art. 9 che rileggo.

Art. 9.

Il committente o capo dell'impresa o industria dove, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto di assicurazione, darne notizia al prefetto della provincia.

Il prefetto trasmetterà, alla fine di ogni mese, al ministro di agricoltura, industria e commercio, la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.

Le norme per la denuncia e le indicazioni, che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'articolo 22.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore AURITI, *relatore*. È mio debito esprimere un concetto che era venuto all'Ufficio centrale, per vedere se il ministro creda che il provvedimento possa essere utile.

Si tratta di dare conoscenza al più presto delle eseguite operazioni di assicurazione. A noi pareva che si potesse con profitto obbligare

l'industriale a rimettere alla pretura nella cui giurisdizione si esegue il lavoro, per mezzo di lettera assicurata, in carta semplice, il documento delle eseguite operazioni, e che il pretore conservasse questo documento nel breve tempo necessario perchè le parti ne potessero prendere cognizione senza spese. Ma se questo sembrasse troppo complicato possiamo accontentarci della comunicazione al prefetto. Si badi però che la comunicazione al pretore sarebbe anche un mezzo per poter subito applicare le ammende per contravvenzione agl'intraprenditori o industriali morosi, che non facciano in tempo l'assicurazione.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Lo articolo 9 è coordinato coll'art. 8 e con tutta il resto della legge.

Comprendo le buone ragioni, che hanno indotto l'Ufficio centrale a proporre che copia della polizza di assicurazione fosse depositata presso il pretore il quale dovrebbe a sua volta darne notizia al prefetto, e questi al Ministero di agricoltura; ma a me per verità, tutti costesti giri e rigiri paiono superflui.

L'onor. Di Sambuy diceva che in queste leggi bisogna andare 'per le spiccie, levando di mezzo tutte le molestie inutili, e le farragini burocratiche. Col sistema proposto si accresce la corrispondenza ufficiale, si gonfiano archivi e i pretori sono già troppo sopraaccarichi di lavoro per non addossar loro anche cotesta funzione, che non aggiunge nulla alla oculatezza e alla vigilanza delle assicurazioni.

Si metta dunque da parte il magistrato, e non lo si mescoli fin da' primi passi in queste discipline del lavoro: interverrà quando, necessità vuole che intervenga; ma quando non occorre, lasciamolo alle sue ordinarie funzioni.

Volendo dunque mantenere una certa armonia tra l'art. 9 e l'art. 8, e semplificare i congegni della legge, prego l'Ufficio centrale a non insistere nel suo emendamento.

Senatore AURITI, *relatore*. L'Ufficio centrale non insiste.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola pongo ai voti l'art. 9 nel testo ministeriale che ho letto: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Consultata la Cassa Nazionale di assicurazione, il Governo determinerà per decreto reale il minimo ammontare delle indennità da pagarsi agli assicurati colpiti da infortunio, tenendo conto del grado dell'infortunio e del salario del danneggiato.

Il decreto reale, che determina le indennità minime, sarà convertito in legge tra un anno dalla sua attuazione.

PRESIDENTE. A questo articolo 11 il ministro propone di sostituire quattro articoli come emendamento: il 1° di essi lo chiameremo art. 11, mentre i successivi prenderanno, provvisoriamente, i numeri: art. 11 *bis*, 11 *ter*, 11 *quatuor*.

Do lettura del nuovo art. 11:

Art. 11.

La misura delle indennità assicurate agli operai, in caso di infortunio, non dovrà essere inferiore a quella stabilita qui appresso:

1. Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui;

2. Nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato ridotto il salario annuo, in conseguenza dell'inabilità;

3. Nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale a metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità, a cominciare dall'undecimo giorno fino al limite massimo di 360 giorni;

4. Nel caso d'inabilità temporanea parziale, l'indennità giornaliera sarà uguale alla metà della riduzione subita dal salario medio per effetto dell'inabilità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente;

5. Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui, e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali, ai fratelli ed alle sorelle, che non abbiano raggiunto l'età maggiore, nell'ordine e secondo le regole stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

In mancanza di queste persone l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito coll'articolo 24.

I criteri per determinare il grado d'inabilità, sia temporanea che permanente, saranno stabiliti col regolamento di cui all'art. 25 della presente legge.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Abbiamo convenuto che si presentassero, come emendamenti del ministro, quei quattro articoli suppletivi aggiunti al progetto originale e comunicati al Senato, i quali potranno essere oggetto di sotto-emendamenti per parte nostra.

Quindi comincio dall'espone i piccoli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale a questa parte che ora è stata letta dell'art. 11.

Prima di tutto è sorta una questione di linguaggio.

Nella legge e nelle convenzioni colla Cassa Nazionale di Milano si parla di impotenza al lavoro. In questo progetto del Ministero si preferisce la frase « inabilità al lavoro ».

Avrei anche io preferita questa espressione, ma però nei nostri Codici, abbiamo già sanzionata l'espressione « incapacità al lavoro ».

Questa espressione si trova nel Codice penale; e qui il Codice penale impera, poichè questa inabilità al lavoro per morte e lesioni personali forma materia di giudizio penale per reati dolosi o colposi.

In virtù di questa correlazione, abbiamo fissato come principio del pagamento dell'indennità l'undecimo giorno, in cui comincia per fatti dolosi e colposi di lesioni personali il procedimento di ufficio, e noi proponiamo anche un articolo per cui si rinvia il giudizio della colpa grave alla sentenza del magistrato. Preferimmo quindi la frase *incapacità*. Nel nostro emendamento abbiamo sostituita questa parola, ma in ciò c'intenderemo.

In quanto alla misura dell'indennità siamo perfettamente di accordo. Le ragioni di questa misura sono state esposte e nella nota esplicativa fornita dal Ministero e anche nella nostra relazione.

E noi abbiamo spiegato quello che da principio potrebbe sembrare una dissonanza, come cioè quattro salari annui in caso di morte mentre cinque in caso d'incapacità assoluta permanente. Però in caso di morte il Ministero si

rimetteva indeterminatamente alle leggi di successione del Codice civile, ben anche per un numero limitato di congiunti più prossimi.

Per una specialità di cui ho reso conto anche nella relazione tutte le leggi esistenti, quella di Germania, quella dell'Austria e tutti i progetti in corso di discussione in Francia e nel Belgio non assegnano le indennità se non in pensione, non in capitale.

In questo progetto di legge si assegnano in capitale. In quelle legislazioni queste pensioni non si danno secondo l'ordine successorio in genere, si danno a determinati individui in certe proporzioni.

I coniugi, i figli, gli ascendenti, e per esempio i figli fino ai quattordici anni, sicchè quelli che abbiano più di quattordici anni non toccano niente di questa indennità.

E così la moglie in genere, il marito se è impotente a sostenersi da sè.

Si fa dunque una successione speciale, che si regola in modo semplice perchè si tratta di pensioni. E allora fra tutti i figli si può dire che non si accordi un privilegio, perchè se quello che ha meno di quattordici anni ha questa pensione, la merita, e quando è arrivato a quattordici anni, va nella categoria di tutti gli altri fratelli e non l'ha più.

Fare questa proporzione quando si tratta di assegnare una somma in capitale è stato un tema difficilissimo.

È una cosa di cui noi non abbiamo esempio nelle altre legislazioni. Dunque l'Ufficio centrale si è stillato il cervello per vedere, se almeno in parte, potevasi raggiungere quella distinzione. E prima ha determinato quali sono gli individui di famiglia da considerare, perchè, secondo lo stesso progetto ministeriale, la somma si divide bensì secondo le norme del Codice civile, ma non si divide fra tutti i congiunti in generale, si arriva, per esempio, fino ai fratelli ed anche alle sorelle minori.

In questa determinazione dei congiunti più prossimi, che abbiano a partecipare a questa successione speciale, noi abbiamo fatto qualche piccola aggiunzione, calcolandovi anche i fra-
e le sorelle impotenti che avrebbero avuto diritto agli alimenti. In secondo luogo abbiamo osservato per la distribuzione delle somme le norme generali, salvo però alcune eccezioni, le quali abbiamo riassunto in queste regole.

Il figlio minore di anni 14, o impotente, è computato per due; il discendente minore di anni 14, o impotente, che venga per rappresentazione, è computato per due volte la persona rappresentata, senza che siano menomati i diritti di quelli che concorreranno per lo stesso titolo di rappresentazione; la moglie, e, se impotenti, il marito, i genitori legittimi o naturali, gli ulteriori ascendenti legittimi sono computati ciascuno per un figlio; il genitore naturale per un figlio naturale. Per le persone chiamate a succedere con questo numero quinto, quelle designate nei tre capoversi precedenti, concorrono simultaneamente in prima linea, le altre nell'ordine assegnato ad esse dal Codice civile.

S'intendono impotenti le persone incapaci per vizio di corpo o di mente, a provvedere al proprio sostentamento.

Abbiamo insomma fatto, nella distribuzione di questo capitale, alcune concessioni di favore distinte in tre titoli: l'età minore di 14 anni, la natura del vincolo (moglie) perchè pel marito, come in tutte le altre legislazioni, è necessario che sia impotente al proprio sostentamento, il che abbiamo richiesto anche per gli altri congiunti più prossimi. E abbiamo dato la definizione d'impotenti, secondo una parte della definizione del Codice civile, cioè incapaci per vizi di corpo o di mente, a provvedere al proprio sostentamento; e non abbiamo detto anche per qualche altra causa non imputabile alle persone, perchè questo poteva essere accidentale e temporaneo.

Vi è un'altra parte nel nostro articolo che non trova il corrispondente nel testo ministeriale, e questo riguarda l'apprendista, il quale non è ancora propriamente operaio.

La Società di patronato torinese ha richiamato la nostra attenzione su questo punto, e noi quindi ce ne siamo occupati, e le nostre conclusioni le abbiamo consacrate nella relazione.

Se l'apprendista ha un salario, anche minimo, è operaio, che secondo le regole comuni avrà una indennità ordinariamente piccola, ma sempre in proporzione del suo salario.

Nelle altre legislazioni, ciò non solo è riconosciuto, ma talune mettono un limite perchè l'indennità in proporzione del salario, sarebbe troppo minima, e in certi casi l'aumentano.

Di ciò non ci siamo occupati.

Vi può essere l'apprendista che non prende parte al lavoro e non ha salario, ma questo non può essere calcolato, perchè non ha i titoli per avere una indennità, non concorrendo alla produzione del lavoro, e perchè nessun intraprenditore si prenderebbe il carico di dargli un insegnamento gratuito per poi esporsi al pericolo di pagare una indennità in caso di infortunio.

Vi è poi il terzo caso di un apprendista che non ha salario, ma che partecipa all'esecuzione del lavoro, e come ci assicurava anche il nostro collega Massarani, che non abbiamo potuto vedere vicino perchè trattenuto in Milano da altre cure, vi sono dei giovanetti partecipanti a certe funzioni, per la pulitura delle macchine, per cui ricevono un insegnamento, ma nello stesso tempo prestano un servizio utilissimo.

Per rapporto a costoro si può dire che non hanno un salario in moneta, ma invece di questo ricevono l'insegnamento. E perciò si può dire che l'opera loro è utile al padrone, in guisa che non si può temere che il padrone per non essere costretto a dare loro una piccola indennità li manderà via.

Noi abbiamo ridotto al *minimum* possibile l'indennità ed abbiamo detto: « nei soli casi di incapacità permanente, assoluta, o di morte », ed abbiamo stabilito una indennità fissa di 1000 lire nel primo caso, di 800 lire nel secondo.

E se questo si dà agli apprendisti, i quali non hanno un salario, quel minimo nell'identici due casi non potrà negarsi all'apprendista con salario.

Prendiamo l'intestazione dell'art. 11 del Ministero:

« La misura dell'indennità garantita agli operai in caso di infortunio non dovrà essere inferiore a quella stabilita » e così in appresso. Vengono i numeri del nostro articolo 9 come sono stampati fino al n. 6, che corrispondono al testo ministeriale.

Saltiamo il numero 7 perchè questo corrisponde poi all'articolo, che giudicheremo più tardi, e cioè il 14, e prendiamo il n. 8.

E poi se si ha ad adoperare la parola inability o incapacità, dica il signor ministro: noi crediamo di preferire la parola già consacrata dal Codice penale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, al nuovo articolo 11 proposto dal ministro, contrappone il seguente:

La misura legale delle indennità è stabilita nei seguenti termini:

1. nel caso d'incapacità permanente assoluta al lavoro, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui;

2. nel caso d'incapacità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato ridotto il salario annuo, in conseguenza dell'incapacità;

3. nel caso d'incapacità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale a metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'incapacità, a cominciare dall'undecimo giorno, fino al limite massimo di 360 giorni;

4. nel caso d'incapacità temporanea parziale, l'indennità giornaliera sarà eguale alla metà della riduzione subita dal salario medio, per effetto dell'incapacità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente;

5. nel caso di morte:

a) L'indennità sarà di quattro salari annui, e sarà devoluta ai figli, ai genitori, ai discendenti ed ascendenti legittimi, al coniuge, ai fratelli e sorelle minorenni o impotenti, secondo le regole del Codice civile sulle successioni legittime, con le seguenti modificazioni:

Il figlio minore di anni 14 o impotente è computato per due;

Il discendente minore di anni 14 o impotente, che venga per rappresentazione, è computato per due volte la persona rappresentata, senza che siano menomati i diritti di quelli che concorressero per lo stesso titolo di rappresentazione;

La moglie, e se impotenti, il marito, i genitori legittimi o naturali, gli ulteriori ascendenti legittimi sono computati ciascuno per un figlio; il genitore naturale per un figlio naturale.

Delle persone chiamate a succedere con questo n. 5, quelle designate nei tre capoversi antecedenti concorrono simultaneamente in prima linea, le altre nell'ordine assegnato ad esse dal Codice civile.

S'intendono impotenti le persone incapaci,

per vizio di corpo o di mente, a provvedere al proprio sostentamento;

b) In mancanza delle persone chiamate come sopra, l'indennità sarà versata al fondo speciale, di cui all'art. 29, per l'uso in esso articolo indicato.

6. I criteri per determinare il grado d'incapacità, sia temporanea, sia permanente, saranno stabiliti col regolamento di cui all'art. 32.

7. *Soppresso.*

8. L'apprendista senza salario, ma che partecipa all'esecuzione del lavoro, è equiparato all'operaio al solo effetto di avere assicurata una indennità fissa di L. 1000 in caso d'incapacità permanente assoluta, e di L. 800 in caso di morte da attribuirsi con le norme del n. 5.

A detta indennità non potrà essere inferiore, negli stessi casi, quella dell'apprendista con salario.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al signor senatore Annoni.

Senatore ANNONI. Comprendo perfettamente le ragioni che possono aver mosso l'Ufficio centrale a proporre una casistica di divisione dell'indennità per un avvenuto infortunio.

Ma mi permettano di segnalare per un momento le difficoltà che una casistica simile potrebbe incontrare nella sua applicazione. Sostituire una legge speciale alle codificazioni generali di diritto è già cosa molto grave; e diventa maggiormente grave quando la sua applicazione deve estendersi a tutto il paese.

Un istituto posto in un angolo d'Italia, come farà ad esercitare, nel momento in cui deve soddisfare al suo obbligo, tutta questa minuta verifica?

Non metterete voi gli stabilimenti nella situazione o di non pagare regolarmente, o di trascinare a lungo le liquidazioni con danno vero dell'operaio?

Non metterete voi gli stabilimenti nella necessità di dover fare delle spese non indifferenti, spese che naturalmente andranno ad aggravare l'entità del premio?

Noi, o signori, a mio sommo avviso, in questioni di questa natura, dobbiamo andare molto piano e molto guardinghi.

Qualche volta, credendo di tutelare eccessivamente il bisogno, si pregiudica il bisogno

stesso, e nel caso attuale questa minuta distinzione, credo, penso, sostengo, pregiudichi il bisogno.

Gli stabilimenti, naturalmente, per non trovarsi esposti ad un doppio pagamento, trarranno in lungo, ripeto, le liquidazioni, e saranno costretti a spese che si risolveranno necessariamente in un aumento di premio.

Riflettete che noi entriamo in un cammino molto nuovo e che non conviene creare dubbi o difficoltà d'applicazione.

Negli Stati fuori d'Italia effettivamente l'assicurazione si fa per pensioni col sistema degli assegni giornalieri.

Là, se commettete anche un errore, lo potete immediatamente riparare.

Le conseguenze dell'errore in quei paesi saranno sempre piccolissima cosa in confronto alle conseguenze che dall'errore possono derivare ed alle parti ed agli stabilimenti quando con queste distinzioni sottili succedesse un pagamento irregolare di capitale e lo stabilimento potrebbe essere chiamato a pagare una seconda volta senza potersi rivalere di quanto avesse erroneamente pagato.

Io prego quindi vivamente l'Ufficio centrale, per l'affetto che porto a questa istituzione, della quale fui un umile collaboratore fino dal giorno in cui è nata la Cassa degli infortuni nel lavoro, lo prego a non insistere nei suoi emendamenti.

E gli rivolgo questa preghiera perchè forse può essere negli intendimenti lontani del Governo di provvedere anche ad una Cassa pensioni per gli operai inabili al lavoro, ed in questo caso la legge che costituisce la Cassa Nazionale di assicurazione fa precisamente a questa l'obbligo di versare quell'importo di capitale, non già all'operaio, ma alla Cassa pensioni, perchè appunto colla Cassa pensioni si può raggiungere esattamente lo scopo al quale accenna l'Ufficio centrale.

Io non dissento dall'Ufficio centrale per gli apprendisti, perchè effettivamente anche gli apprendisti, quantunque non abbiano salario, portano il loro contributo al movimento del lavoro, e corrono lo stesso pericolo degli operai. È necessario quindi provvedere anche ad essi, ed accetto la misura proposta anche perchè non porterebbe nessun imbarazzo nella sua attuazione. Non sarà che una unità aggiunta alla

polizza di assicurazione. Nè ho osservazioni a fare sulla misura dell'indennità di lire mille o ottocento secondo che si tratti o di morte o d'inabilità.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Dichiaro che divido completamente le opinioni del senatore Annoni intorno alla inammissibilità, adoprero questa parola recisa, della casistica che è stata proposta dall'onorevole Ufficio centrale. Io credo pure, come ha ritenuto il preopinante, che questa casistica abbia a dar luogo, nel caso che sia ammessa, a gravi difficoltà; ma io ho preso la parola per rilevare una delle disposizioni dell'articolo dell'Ufficio centrale, che si vorrebbe sostituire a quello del ministro. Rilevo questa disposizione:

« Il discendente minore di anni 14 o impotente, che venga per rappresentazione, è computato per due volte la persona rappresentata ».

Nessuno finora ha rilevato l'importanza di questa disposizione e le conseguenze che ne deriverebbero.

Supponiamo il caso che l'operaio colpito dall'infortunio abbia avuto un figlio il quale sia morto prima di lui, ma lasciando tre figli, due inferiori agli anni 14 e uno superiore. Che cosa ne verrebbe secondo questa disposizione? Che i due ragazzi inferiori agli anni 14 verrebbero computati come quattro, e ai quattro si dovrebbe aggiungere il terzo figlio che avrebbe avuto la disgrazia di superare gli anni 14. Questo pertanto verrebbe a raccogliere un solo quinto della indennità, mentre ciascuno dei suoi fratelli ne percepirebbe due quinti.

Mi sembra arbitraria questa prescrizione, la quale urta con quelle generali del Codice civile. Io ho addotto il caso di tre figli che succedano; ma potrebbero invece essere sei, otto, alcuni inferiori ed alcuni altri superiori agli anni 14, ed allora l'inconveniente sarebbe tanto grave da rasentare l'assurdo. D'altronde io non so che esistano altre leggi straniere nelle quali si sia applicato questo principio. A me, confesso, riesce nuovo, per cui ho voluto richiamarvi sopra l'attenzione del Senato, non avendone inteso parlare da nessuno. Forse l'onor. relatore colla sua scienza arriverà a persuadermi della opportunità di questa massima; ma io non potrei accettarla se non dietro spiegazioni tali

che valessero a persuadermi del suo fondamento.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole senatore Annoni perchè ha fatto delle considerazioni pratiche, di cui l'Ufficio centrale terrà conto. Comincio però dal dire qualche parola per attenuare l'effetto di quella censura che apparirebbe nella definizione di casistica data alla nostra specificazione relativa alla distribuzione dell'indennità in caso d'infortunio mortale.

Noi abbiamo, onorevole Annoni, per fatto avvenuto e non per nostra volontà, abbiamo precisamente un caso di successione, e qualunque sia la legge successoria, è sempre difficile, intricato pericoloso il compito di ritrovare tutti gli eredi e calcolare con esattezza i diritti rispettivi.

Anche nel testo ministeriale bisogna cercare una categoria di successori chiamati specialmente a raccogliere quella eredità, e noi non abbiamo fatto che aggiungere qualche altro nome. Ma nel caso nostro si presentava un problema nuovo a risolvere. Nelle legislazioni già attuate e in tutti i progetti che si sono presentati, la ricerca dell'età, se il figlio sia maggiore o minore di 14 anni; la ricerca dell'impotenza, specialmente per marito e per gli ascendenti è richiesta per accordare o no la pensione.

Ed qui che mi fa molto peso l'osservazione del senatore Annoni, che cioè quando si tratta di pensioni, coll'accettare questa qualità dell'essere impotente o no il successore, gli effetti si possono anche correggere dopo qualche tempo con piccolo danno, mentre quando si tratta di un capitale, non si potrebbe più tornare indietro e bisognerebbe pagar tutto la seconda volta se si cadde in errore. La ricerca se l'erede sia maggiore o minore di 14 anni, se sia moglie o marito, si esaurisce *per tabulas* con conclusioni sicure, il decidere se il successore sia o no impotente, per vizio di corpo o di mente, e per mancanza di altri mezzi, a provvedere al proprio sostentamento, vuole un criterio di estimazione, e quindi le applicazioni non possono dare piena sicurezza.

Per queste considerazioni arrendendoci alle osservazioni pratiche del senatore Annoni, dob-

biamo rinunciare al beneficio che le altre legislazioni possono accordare al bisogno col sistema delle pensioni, e a nome dell'Ufficio centrale ritiro l'emendamento a questo numero 9. D'altra parte ringrazio l'onorevole Annoni di aver appoggiato l'altra parte dell'emendamento sugli apprendisti. Non rispondo al senatore Griffini perchè farei una discussione inutile sopra una disposizione che non mantengo.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Nel disegno di legge ministeriale avevamo adottato, quanto alle successioni, una formola assai più breve e recisa, e ciò per le ragioni pratiche accennate dall'onorevole Annoni.

Certo che, come perfezione ideale, la discriminazione dei casi fatta dall'Ufficio centrale è perfetta, ma nelle condizioni nelle quali deve svolgersi questa legge, più che alle perfezioni ideali dobbiamo tener conto delle esigenze pratiche; perciò ringrazio l'Ufficio centrale di non avere insistito nella casistica da esso proposta.

Reintegrando il n. 5 nella sua primitiva dizione, è assai più semplice votare l'art. 11 del progetto governativo, aggiungendo il n. 8 dell'emendamento dell'Ufficio centrale. Non avevamo incluso codesto comma, perchè la Commissione che esaminò questo progetto nell'altro ramo del Parlamento, l'aveva respinto, temendo che una simile disposizione renderebbe difficile l'ammissione degli apprendisti nelle officine; ma questo timore non è giustificato, e le parole dell'onor. Annoni mi hanno convinto, per cui io accetto il numero 8.

Resterebbe una piccola modificazione di forma. L'onorevole relatore preferisce « incapacità » ad « inabilità ». Veramente inabilità è adoperata qui in un senso più attenuato che non è l'incapacità del Codice penale, e, per mio gusto, andrebbe meglio « irabilità », ma non ne farò una questione, e mi rimetto volentieri al buon senso del relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calenda Vincenzo.

Senatore CALEND A V. Poichè mi pare completo l'accordo dell'onor. ministro con l'Ufficio centrale prima di passare alla votazione dell'emendamento ministeriale, io presento una osservazione all'Ufficio centrale ed al ministro, se per

eliminare qualunque dubbio d'interpretazione non convenga fare una posposizione di parole nel n. 5 dell'articolo. Nel concetto del ministro sta che il diritto all'indennità non possa passare ai fratelli ed alle sorelle dell'operaio estinto se non nel caso che si trovino in età minore.

Ora, essendo qui scritto: « nel caso di morte l'indennità sarà uguale a quattro salari annui e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali, ai fratelli e sorelle che non abbiano raggiunto l'età maggiore », potrebbe nascere spontaneo il dubbio, a chi non ha sotto gli occhi la nota dilucidativa del ministro, che debbano essere in età minore, non solo i fratelli e le sorelle, ma anche i figli naturali.

Ad eliminare il dubbio, si potrebbe redigere l'articolo così: « e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, ai figli naturali, al coniuge, ed ai fratelli e sorelle in età minore ».

Se il signor ministro trova una locuzione migliore che serva ad eliminare il dubbio, io sono dispostissimo ad accettarla.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. L'osservazione è grave, poichè il dubbio è sorto desidero che sia tolto assolutamente, e quindi si potrebbe dire: « ai fratelli ed alle sorelle minorenni ».

PRESIDENTE. Il senatore Calenda accetta?

Senatore CALEND A V. Accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore insiste nel volere la parola « incapacità » o consente che si metta l'altra, « inabilità »?

Senatore AURITI, *relatore*. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora all'art. 11 qual'era proposto dal signor ministro, d'accordo coll'Ufficio centrale e il signor ministro, si propongono i seguenti sotto emendamenti.

1° Là dove è detto: « Ai fratelli ed alle sorelle che non abbiano raggiunto l'età maggiore », si dica: « Ai fratelli ed alle sorelle minorenni ».

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Approvato).

2° Prima del comma che comincia colle parole: « I criteri », ecc. si aggiunga un numero 6 così concepito:

« L'apprendista senza salario, ma che partecipa all'esecuzione del lavoro, è equiparato all'operaio al solo effetto di aver assicurato una

indennità fissa di lire 1000 in caso d'inabilità permanente assoluta, e lire 800 in caso di morte da attribuirsi colle norme stabilite al numero cinque. Detta indennità non potrà essere inferiore a quella accordata all'apprendista con salario ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 11 così emendato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora passeremo all'articolo che costituisce il secondo emendamento all'art. 11 del progetto ministeriale. Come ho detto prenderebbe, per ora, il n. 11 bis.

Art. 11 bis.

Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio e l'assicuratore, il capitale assicurato si può convertire in una rendita.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Auriti.

Senatore AURITI, *relatore*. A questo articolo noi contrapponiamo quello che era art. 14 del nostro progetto che si concreta in due concetti. In primo luogo si tratta che il capitale assicurato si può convertire in una rendita, e noi diciamo: « le indennità in capitali già liquidata agli operai colpiti da incapacità permanente ed ai successori di quelli morti per effetto dell'infortunio possono convertirsi in pensioni ». L'articolo ammette che possa essere convertito questo capitale in una pensione con la stessa Cassa di assicurazione.

So che in Germania si è molto diffidenti per le convenzioni e per gli accordi che si potessero fare quando si tratta del pagamento di queste indennità. Nasce sempre il dubbio che la convenzione potesse non sempre essere libera tra l'operaio che deve ricevere la somma e la Cassa assicuratrice. Per conseguenza noi proponevamo una garanzia sufficiente quando si tratta di persone deboli e bisognose, benchè non minorenni, che per la loro posizione si troverebbero in una certa inferiorità.

Questa conversione, suppone calcoli non facili, tariffe o tabelle non uniformi per vedere a che rendita, a che pensione possa corrispondere il capitale liquidato. Si richiegga adunque l'omologazione dell'accordo con ordinanza in Camera di consiglio del tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Cassa.

Il concetto è identico a quello del testo ministeriale. È una specificazione ed una garanzia che noi proponiamo.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANNONI. Mi perdoni l'Ufficio centrale ma io dovrei fare ancora appello alla gentilezza sua perchè quest'ultimo inciso, « da omologarsi, ecc. » venisse assolutamente tolto.

L'Ufficio centrale parte dal supposto che alle volte possano farsi convenzioni simulate o almeno delle convenzioni che non rispondano effettivamente allo scopo della legge: convenzioni per le quali non si dia tutto quello che effettivamente si è promesso, o meglio che nel determinare la pensione questa non la determinino in modo che corrisponda eventualmente all'importanza del capitale a cui avrebbe diritto l'assicurato colpito da infortunio. Mi pare così di essere entrato nel concetto dell'Ufficio centrale.

Io dubito di questa possibilità, in quanto che l'operaio assicurato, oltre che di tutti i consorzi di patronato che esistono in varie città, e che hanno già mostrato l'interesse che prendono per le classi operaie, ha pure la sua difesa naturale nello stesso proprietario dello stabilimento che ha appunto interesse che il suo operaio colpito da infortunio abbia tutto ciò che legalmente gli può spettare. D'altra parte io comprendo l'intervento dell'autorità giudiziaria tutte le volte che si tratta di minorenni, di inabilitati, di interdetti, ma il chiedere l'intervento del giudice togato perchè omologhi una convenzione fatta fra due maggiorenni, mi pare che porti l'operaio ad un livello di capacità civile inferiore a quella che il Codice accorda a qualunque cittadino.

Per queste considerazioni io credo affatto inutile la disposizione proposta dall'Ufficio centrale.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Veramente le ragioni che in questo caso sono addotte dall'onorevole senatore Annoni possono essere l'espressione del suo animo, del suo sentimento, di quello che avverrà; ma le garanzie si fanno per tutti i casi possibili.

Ora l'essenziale sta in ciò, il tramutare un capitale in pensione in misura giusta credo io che sia un'operazione non semplicissima, che può richiedere delle garanzie speciali nei rapporti tra la Cassa assicuratrice e il debole operaio.

Quello che si potrebbe dire è che l'operaio può prendere il danaro e andare ad un'altra Cassa.

Ma la cosa è diversa. Quando egli ha preso già il danaro, è libero di sè, quando al contrario il danaro deve averlo e la convenzione si fa con chi deve pagarlo le condizioni sono diverse.

In Germania non si ammettono convenzioni per le indebitate dovute, nessuna liquidazione che non sia fatta per mezzo di quei collegi arbitrali che debbono far eseguire la legge, e decidere tutte le controversie possibili.

Ora la garanzia di un'omologazione in Camera di consiglio con ordinanza di un tribunale, non mi pare che sia cosa da impaurire.

Del resto attendiamo le osservazioni dell'onorevole ministro e di qualche altro collega, e poi decideremo di mantenere o ritirare questo emendamento.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Nella parte sostanziale di questo emendamento proposto dall'Ufficio centrale, non saprei che cosa aggiungere alle considerazioni svolte dall'onorevole Annoni.

La incapacità speciale nel senso del Codice civile, presunta ed applicata agli operai, mi pare qualche cosa di molto anormale, che esca fuori dalle necessità di questa legge.

Solamente vorrei aggiungere, che la commutazione di un capitale in rendita è la cosa più facile ed agevole che si possa immaginare; perchè non vi è istituto di assicurazione che non abbia una tabella, che può servir di base alla commutazione del capitale in rendita.

E' poichè ho la parola, mi si permetta aggiungere un'altra cosa.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1892

Io mi preoccuperei molto della troppa facilità della conversione di una rendita in capitale: questo può essere riscosso e consumato, restando privi di ogni risorsa l'operaio o gli aventi causa da lui.

Ma la conversione del capitale in rendita è una operazione che si deve desiderare che in date circostanze si compia il più agevolmente possibile; anzi prego il signor ministro di vedere se per rendere completo il suo articolo, non convenga aggiungere una parola.

Il suo articolo permette la commutazione del capitale in rendita nei rapporti tra le persone colpite dagli infortuni e l'istituto assicuratore; affinché la disposizione sia completa, credo che faccia d'uopo aggiungere anche il successore della persona colpita. Basterebbe dire « Mediante convenzione tra la persona colpita dall'infortunio o i suoi successori e l'istituto assicuratore, il capitale assicurato può convertirsi in rendita ».

Se non vi sono difficoltà intrinseche che in questo momento sfuggono alla mia mente, mi sembra che la mia proposta potrebbe essere approvata.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho fiducia che l'Ufficio centrale si piegherà alle osservazioni che vennero fatte contro l'emendamento, poichè, per quanto si tratti di volontaria giurisdizione e di giudizi in Camera di consiglio, sono cose che recano molestia e spese, a cui non conviene sottoporre gli operai per un sentimento di esagerata tutela.

Non avrei difficoltà di accettare l'emendamento proposto dal senatore Finali, ma mi sorge un dubbio, del quale vorrei essere chiarito.

La conversione del capitale in rendita è utilissima quando si tratta d'un operaio, il quale sia rimasto inabilitato permanentemente, ed in questo caso l'intervento del legislatore è giustificato; ma quando si tratta d'eredi, una simile intromissione mi sembra eccessiva. Essi sono liberi di disporre dell'indennità come loro meglio talenta: vorranno il capitale lo prendano, e se loro piace convertirlo in rendita è in loro arbitrio di farlo. Insomma se può essere utile accordare espressamente codesta facoltà all'operaio perchè la commutazione non sia colpita

dalla nullità, ond'è parola nell'art. 15, non mi pare egualmente necessario rispetto agli eredi.

Senatore ANNONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ANNONI. Io mi rivolgerei all'onorevole signor ministro e all'onor. Finali proponendo un mezzo termine. Credo anch'io che estendere la facoltà di convertire il capitale con uno stesso ufficio assicuratore a tutti gli aventi causa può portarci là dove noi non desideriamo andare. Ma io mi permetto di fare osservare all'onor. ministro che qualche operaio muore vittima del lavoro, e lascia una vedova; questa vedova deve avere la facoltà di convertire il suo capitale in una rendita fissa continua; qualche volta l'operaio lascia dei figli minorenni; poter convertire il capitale in una somma determinata che dia a questi il tempo di raggiungere la maggiore età con tranquillità di animo, è certo un beneficio che non conviene trascurare.

Quindi io pregherei il ministro e l'on. Finali ad accettare un subemendamento; cioè che questa facoltà di convertire la somma in un assegno annuo sia accordato alla vedova o al vedovo dell'operaio o della operaia colpito da infortunio e ai loro figli fino a tanto che sono nella età minore.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Io credo che si possa aderire al concetto dell'onor. Finali poichè è un'idea che dominava nel nostro articolo 14, che trattava appunto dell'indennità in capitale già liquidata agli operai colpiti da incapacità ecc. Imperocchè abbiamo sempre indennità che si pagano dagli istituti assicuratori sia all'operaio, sia agli eredi dell'operaio.

La difficoltà dell'accordo dove sta? Nel fare sì che questa convenzione, apparentemente libera, non nuocia a quel principio che vuole data l'indennità senza possibilità di transazioni, nella sua integrità. Se dunque si accorda al debole, che è l'operaio, di poter fare questa convenzione del tramutamento del capitale in pensione, si accordi anche agli eredi; da parte nostra noi aderiamo piuttosto all'emendamento che al testo originario.

Possiamo aggiungere ancora l'espressione: « secondo le tariffe o tabelle esistenti »; possiamo

mettere almeno una norma che non dipenda dal puro arbitrio, qualche garentia insomma, se non si vuole la omologazione per mezzo del tribunale.

Senatore PASCALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PASCALE. Qui si parla di una convenzione, fra l'operaio che ha liquidata la sua indennità e l'istituto assicuratore, per cui si può convertire il capitale in rendita; e poichè la legge non pone limiti a questa convenzione, la conseguenza è che potrebb'essere convenzionale anche la misura della rendita, o pensione che voglia dirsi.

Ora, potendo accadere che in questa operazione di conversione, sia pure per un errore di calcolo, si offra all'operaio e questo accetti una rendita minore di quella che gli è dovuta, mi parrebbe provvida la proposta dell'Ufficio centrale, secondo la quale la legge non abbandona, neanche in questo momento, la tutela dell'operaio assicurato, ed impedisce mercè l'intervento del magistrato, che abbia per effetto una convenzione lesiva del suo diritto.

Si è detto che gl'istituti assicuratori hanno tariffe o tabelle, per cui la conversione di un capitale in rendita va fatta con norme certe ed invariabili. Ma ciò non risolve la quistione; sì perchè, mediante una libera convenzione, coteste tariffe o tabelle potrebbero essere messe da parte, sì perchè, in ogni caso, l'operaio inesperto non sarebbe mai abbastanza garantito e contro la malafede del debitore, e contro i danni di un calcolo sbagliato.

Però, quando non si volesse ammettere la omologazione del tribunale proposta dall'Ufficio centrale, dovrebbero, a parer mio, almeno dichiarare che la conversione si debba fare nella misura determinata dalle regole dell'istituto.

Senatore CALEND A V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A V. Intorno alle condizioni che devono accompagnare la conversione, io pregherei l'Ufficio centrale a non insistere. Nella relazione fu scritto e qui in Senato è stato ripetuto, che in Germania l'indennità non è data in capitale, ma in una pensione; ed io intendo come colà si stia sull'avviso a non consentire, senza grandi cautele, che se ne muti la forma; essendo questo il pericolo che, come suol dirsi, per un piatto di lenti, ossia per una piccola

somma in capitale, si baratti la pensione, che pur assicura un pane all'operaio durante sua vita. Ma la cosa è ben altra, allorchè si tratta di un'indennità in sorte capitale da convertire in pensione vitalizia, che è atto di ben intesa previdenza, e deve quindi, per sua propria natura, allontanare il sospetto ed il pericolo che la conversione avvenga col danno dell'operaio.

Partendo da cotal principio, io divido pienamente le idee e del senatore Annoni e di chi non vuol tariffe prestabilite, e inceppamenti e limiti al libero contrattare. Probabilmente ci saranno le tariffe regolatrici di queste conversioni; ma se tariffe non vi sono, io sono fermo a credere che il solo fatto di voler tramutare il capitale in pensione sia tale da affidare, e debba quindi esser lasciato alla libera contrattazione, perchè, lo ripeto, in esso vedo la previdenza dell'operaio; e l'operaio previdente non sarà facile a barattare un capitale che gli è stato già assicurato per una pensione minima; e chiederà ad altri consiglio quando non abbia pienissima fiducia nell'istituto assicuratore. Io quindi insisto che non si pongano limiti e restrizioni senza necessità.

Riguardo poi alla questione se la conversione debba essere consentita anche ai successori, e se a ciò rispondano le parole dell'articolo, osservo che la stessa ragione di convenienza che milita per l'operaio, milita, nel caso di sua morte, per i suoi successori, ai quali la indennità è devoluta; e che la parola *persona*, ivi adoperata, nel senso giuridico deve comprendere non l'operaio soltanto, ma pure i successori suoi. Nè per costoro parmi necessario invocare maggiori vincoli o garanzie; avvegnachè soccorre abbastanza il diritto comune alla incapacità dei minori negli affari di una certa importanza, senza che qui dovessimo andare imponendone di altro genere, con spreco di tempo e di spesa, o creando categorie di gente incapace per un atto solo della vita civile quando capacissima è per tutti gli altri, taluni di tanto maggiore importanza. E se tale è la questione, guardata nel suo aspetto economico e giuridico, se vuolsi per maggiore chiarezza — io nol credo necessario — si aggiungano pure, in conformità del concetto dell'Ufficio centrale, alle parole: « persona colpita dall'infortunio » le altre: « o ai suoi successori » e sarà tutto chiarito. Ma se si lascia l'articolo come è, sarà certo pur

sempre; anco nei successori dell'operaio, il diritto di convertire in pensione la indennità liquidata in somma capitale.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANNONI. Io non ho che poche parole a dire. Altro degli onorevoli componenti l'Ufficio centrale mi ha domandato se vi sono delle tabelle, io devo rispondere che tabelle nel senso cui accenna il preopinante non ve ne sono, ma vi sono le tavole che portano il calcolo della probabilità della vita in base alla quale si fanno tutti i contratti di vitalizi e i contratti delle pensioni. Si sa che in ragione dell'età e del capitale la percentuale di x dà l'importo di y . Ho accennato a queste tabelle unicamente per dire: guardate o signori che l'operaio ha già l'assistenza degli uffici di patronato sul lavoro, ha l'assistenza del proprio capo fabbrica, ha l'assistenza di tutti i buoni che si occupano delle cose dei poveri e avanti poi a tutto vi è già un sistema di liquidare un capitale in una rendita fissa che è portata dal cosiddetto calcolo delle probabilità della vita che sono ridotte in tabelle. Ho accennato a questo, unicamente per fare vedere come l'operaio è garantito, indipendentemente da qualunque omologazione di giudici.

A me ripugnava l'idea di menomare per così dire la responsabilità e la dignità dell'operaio, limitandogli quella libera disponibilità che il Codice accorda a tutti i cittadini.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. All'onor. Calenda faccio osservare che dalla mia relazione potrà vedere come il primo concetto dell'Ufficio centrale fu che liquidandosi l'indennità in capitale, obbligatoriamente si dovesse poi convertire in pensione, affinché non fosse sciupato dall'operaio, e si arrivasse così indirettamente al sistema adottato dappertutto.

Dunque della bontà di questa trasformazione eravamo tanto convinti che noi l'avremmo voluto imporre come un obbligo, dolenti di non averlo potuto fare perchè non esiste ancora presso la Cassa Nazionale questa Cassa pensioni, che è indicata come facoltà nella legge di sua costituzione.

Qui era un altro problema che si veniva a risolvere, non se fosse più conveniente esigere

questa indennità in capitale o in pensione, ma se ci fossero le garanzie sufficienti per una trasformazione mercè libero contratto tra la Cassa che deve pagare ed ha in mano il denaro, e l'operaio bisognoso che deve esigere, e che potrebbe subire condizioni non eque.

Ma nessuno è sorto in sostegno di questa cautela che noi proponevamo, e per conseguenza, io, per mio conto, non intendo di espormi ad una votazione contraria.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Intendo solo chiarire il mio concetto, se di chiarimento ha bisogno. Sappiamo tutti che gl'istituti di assicurazione hanno regole prestabilite, secondo le quali va determinata una rendita vitalizia corrispondente ad un determinato capitale; ma il sapere se queste regole siano state osservate ed applicate nel caso concreto, e non piuttosto violate in vantaggio dell'istituto, è questione che vuol essere esaminata capo per capo. Ora, perchè non permettere che, nell'interesse dell'operaio, questo esame si faccia dal tribunale? Perchè la legge, che vieta all'operaio qualunque patto inteso a scemare la misura dell'indennità, gli lascierebbe piena balia di una convenzione che può menare allo stesso risultato? Io non vedo alcuna buona ragione per cui l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale non si debba accettare.

Del resto non insisto.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Per semplificare i dissensi, accetto la proposta dell'onorevole Finali, accettata anche dal relatore, e propongo che l'art. 12 sia così modificato: « Mediante convenzione fra le persone colpite dall'infortunio, o i suoi successori, e l'istituto assicuratore, il capitale assicurato si può convertire in una rendita ».

PRESIDENTE. Il signor senatore Pascale proponeva che la convenzione fosse omologata.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. La omologazione non posso accettarla, perchè mette l'operaio in condizione d'inferiorità.

PRESIDENTE. Il signor senatore Pascale insiste?

Senatore PASCALE. Non insisto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 11 bis.

Art. 11 bis.

Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio e l'Istituto assicuratore, il capitale assicurato si può convertire in una rendita.

Il signor senatore Finali propone che si dica: « Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio o i suoi successori, ecc. ».

A quest'aggiunta aderiscono il signor ministro e l'Ufficio centrale.

La pongo ai voti.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 11 bis così emendato.

(Approvato).

Ora passiamo all'art. 11 ter.

Senatore AURITI, *relatore*, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

AURITI, *relatore*. Siccome quest'articolo si connette alla procedura, e noi abbiamo già contrapposto un articolo di procedura che formerebbe parte di un articolo intero, proponiamo ora di discutere e votare prima gli articoli di merito, e di venire poi a quest'articolo di procedura.

PRESIDENTE. Allora quest'articolo 11 ter lo lasceremo in sospenso e passeremo all'articolo 11 quatuor.

Art. 11 quatuor.

Per gli effetti di cui ai numeri 1, 2, e 5 dell'art. 11, il salario annuo si valuta come eguale a trecento volte il salario giornaliero.

Il salario giornaliero risulta dividendo per trenta la somma delle mercedi riscosse dall'operaio negli ultimi trenta giorni di lavoro; se il numero dei giorni di lavoro sia inferiore a trenta, il salario medesimo risulterà dalla media aritmetica delle mercedi corrisposte in quel dato numero di giorni.

Ha la parola l'onor. relatore.

Senatore AURITI, *relatore*. Qui una sola modificazione proponiamo. Il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario giornaliero, e noi aggiungiamo « sino al limite massimo di lire 1800 ».

Nelle diverse legislazioni sulla materia vi è un doppio sistema. Alcune, come le leggi germaniche, mettono un limite al salario al di là del quale il lavoratore non è più considerato come operaio.

Secondo i progetti più recenti e per i quali pende la discussione vi è un altro criterio, che cioè, date le condizioni dell'operaio, sia sempre operaio, indipendentemente dalla quantità del salario, ma che la parte del salario da computarsi per l'assegno della indennità arrivi fino ad un certo limite e non oltre. Nell'uno si mantiene la qualità dell'operaio, ma il salario non si calcola che fino a un certo punto per il calcolo dell'indennità; nell'altro, passato quel limite del salario, non si è più operai.

Noi, per un emendamento accettato dal ministro, abbiamo messo nella categoria degli operai il capo mastro, con una condizione però che il salario annuo calcolato secondo le norme di quest'articolo non superasse le 1800 lire, e quindi ne viene che superato questo limite non sarebbe più un capo mastro ma diventerebbe uno dei direttori messi a disposizione dell'intraprenditore. Ora avendo accolto qui siffatto criterio è naturale che per gli altri operai, se mai avessero una cifra maggiore di salario, questo non sia computato per l'indennità che fino al limite di L. 1800.

È l'unico emendamento che proponiamo a quest'articolo.

PRESIDENTE. Dunque si tratta di aggiungere al primo comma le parole: « sino al limite massimo di L. 1800 ».

Il signor ministro accetta quest'aggiunta?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Verremo allora ai voti.

Al primo comma dell'art. 11 quatuor l'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro propone di aggiungere le parole: « sino al limite massimo di L. 1800 ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo così emendato: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo ora all'art. 12.

Art. 12.

Le indennità assegnate dalle Società o Compagnie private di assicurazione e dalle Casse, ond'è parola nel n. 1 dell'art. 7, non possono, per nessun caso d'infortunio, essere inferiori a quelle, che vengono nel caso identico liquidate dalla Cassa Nazionale in esecuzione dell'articolo precedente.

Qualunque patto in contrario è nullo. Tuttavia è consentito alle dette Casse e alle Società private di stabilire a favore del danneggiato altre indennità e compensi, che nel loro complesso equivalgano a quelle stabilite dalla Cassa Nazionale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Auriti.

Senatore AURITI, *relatore*. Lo stesso onorevole ministro sentiva la necessità di proporre una modificazione a questo articolo, giacchè l'attuale corrispondeva al tempo in cui non faceva ancora parte della legge la misura legale della indennità. Allora si diceva che d'accordo con la Cassa Nazionale si sarebbe fissata la misura dell'indennità da pagarsi, la quale sarebbe servita di norma per gli altri istituti congeneri.

Ora però è fissata la misura delle indennità e si è detto che essa non può essere minore di quella stabilita nell'art. 11. Quindi questa prima parte dell'articolo dovrebbe scomparire.

Resterebbe però la seconda che sembrerebbe connessa con la prima:

« Qualunque patto in contrario è nullo ».

Ma noi dell'Ufficio centrale crediamo che questa possa essere una disposizione generale che avevamo formulata in questi termini:

« Qualunque patto contrario alle disposizioni della presente legge, dettate nell'interesse dell'operaio è nullo, e la nullità va dichiarata anche di ufficio ».

Non si tratta di nullità relativa a qualunque parte della legge, ma bensì relativa alle disposizioni dettate nell'interesse dell'operaio.

Che se fossero disposizioni nell'interesse dell'intraprenditore, può questi rinunciare ad essi nè vi sarebbe ragione di nullità.

Ed occupandoci poi del caso speciale compreso nell'articolo ministeriale che ammetteva che alle Casse private costituite per propri operai si consentisse poter pagare invece dell'indennità altri compensi equivalenti, noi questa facoltà, per quella specie non dirò di diffidenza ma di prudenza che credevamo dover adoperare, la vorremmo limitata, perchè dicevamo così in un altro articolo: « l'indennità dovuta per incapacità temporanea », le incapacità temporanee danno diritto ad una somministrazione giornaliera; e non così l'indennità dovuta per incapacità assoluta o per morte, perchè queste danno diritto ad un capitale.

Continua: « l'indennità dovuta per incapacità temporanea al lavoro, potrà mercè clausola espressa nello statuto essere assegnata nel caso di cui al n. 1° dell'art. 7 » per essere soddisfatta mercè cure dirette e somministrazioni di viveri, che nell'atto dell'approvazione dello statuto per reale decreto siano riconosciuti equivalenti alle indennità legali ».

Quindi la proposta che facciamo come emendamento è questa: sopprimere nella prima parte dell'articolo ministeriale, divenuta inutile con l'art. 11, la clausola: « qualunque patto in contrario è nullo » formularla in termini generali; e all'ultima parte dell'articolo sostituire il nostro articolo 14, che abbiamo letto correggendo la citazione dell'articolo a cui si riferisce che è quello 7 n. 1.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto le osservazioni dell'Ufficio centrale sulla prima parte dell'articolo 13, tendenti a coordinarlo meglio coll'articolo 11 già votato: ma non veggo la necessità di trasformare in disposizione generica la formola ben determinata e concreta, che era stata da me proposta.

Che cosa significa « qualunque patto contrario alla presente legge? »

Fulminando nullità di questa natura, è d'uopo determinare e circoscrivere, ed il concetto del progetto ministeriale era preciso: « Sono nulli tutti i patti i quali tendono a eludere o scemare

la misura infima dell'indennità ». Questo è il solo e supremo interesse da tutelare.

Perciò per il primo capoverso dell'art. 12 io propongo questa dizione:

« Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura della indennità minima assegnata dall'art. 11 è nullo ».

E nella seconda parte si dica: « tuttavia è consentito alle Casse di stabilire a favore del danneggiato altre indennità e compensi che nel loro complesso equivalgono a quella stabilita coll'art. 11 ».

Senatore AURITI, *relatore*. Al numero primo dell'art. 70.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. In questi termini accetto l'emendamento, perchè vedo eliminato un riferimento alla lettera *d* dell'art. 12 che non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che all'art. 12 che ho letto si sostituisca:

« Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura dell'indennità minima assegnata dall'art. 11 è nullo.

Senatore AURITI, *relatore*. A questo si dovrebbe aggiungere il seguente emendamento: « Purchè tuttavia le indennità dovute per inabilità temporanea al lavoro potranno mercè clausola espressa nello statuto essere assegnate sulla Cassa di cui al n. 1 dell'art. 7, per essere soddisfatte mercè cure dirette e somministrazioni di viveri che nell'atto di approvazione dello statuto per real decreto sieno riconosciute equivalenti alle indennità legali ».

PRESIDENTE. Talchè all'art 12. che io misi in discussione verrebbe contrapposto come emendamento questo che rileggo:

« Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura dell'indennità minima assegnata dall'art. 11 è nullo.

« Tuttavia le indennità dovute per inabilità temporanea al lavoro potranno mercè clausola espressa nello statuto essere assegnate sulla Cassa di cui al n. 1 dell'art. 7, per essere soddisfatte mercè cure dirette e somministrazioni di viveri che nell'atto di approvazione dello statuto per real decreto sieno riconosciute equivalenti alle indennità legali ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Vorrei domandare se questo richiamo *ad una sola Cassa*, mentre il n. 1

dell'art. 7 comprende molteplici Casse di società private, sia abbastanza comprensivo. Credo che qui si debba dire « da una delle Casse » oppure « dalle Casse », di che al n. 1 dell'art. 7.

Senatore AURITI, *relatore*. Questa Cassa è quella che una industria stabilisce per i propri operai. Quando un'industria costituisce una tale Cassa può fare tali assicurazioni, mentre se fosse un'altra Cassa di assicurazione aperta a tutti gli industriali per i loro operai non avrebbe questa facoltà.

Senatore FINALI. Ringrazio l'onor. relatore di questo schiarimento ma siccome nel primo capoverso si parla di Casse...

Senatore AURITI, *relatore*. Ma indistintamente.

Senatore FINALI... bisogna dire: « o una delle Casse di cui a quel numero », o usare il plurale.

PRESIDENTE. Dunque come si deve dire?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Sulle Casse.

Senatore AURITI, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

L'articolo 12 sarebbe pertanto concepito così:

« Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura dell'indennità minima assegnata dall'art. 11 è nullo.

« Tuttavia le indennità dovute per inabilità al lavoro potranno mercè clausola espressa nello statuto, essere assegnate sulle Casse di cui al n. 1 dell'art. 7, per essere soddisfatte mercè cure dirette e somministrazioni di viveri che nell'atto di approvazione dello statuto per reale decreto sieno riconosciute equivalenti alle indennità legali ».

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Leggo l'art. 13.

Art. 13.

I crediti verso gli istituti assicuratori per indennità non possono essere nè ceduti, nè sequestrati.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Qui si parla di crediti verso gli istituti assicuratori, ma siccome possono esservi crediti contro la Cassa che una industria stabilisca per i propri operai e che

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1892

non si chiama istituto assicuratore, noi abbiamo adottato una formola più generale dicendo « il credito dell'indennità non si può cedere nè può essere sequestrato ».

Senatore CALENDÀ V. Domando all'Ufficio centrale se non creda più opportuno di dire « il credito dell'indennità non può essere nè ceduto nè sequestrato ».

La locuzione, sarebbe a mio vedere, in forma più italiana e più concisa.

Senatore AURITI, *relatore*. Sono due cose distinte; non si può cedere da chi è creditore, non può essere sequestrato dal creditore del creditore.

PRESIDENTE. Insiste onor. senatore Calenda?

Senatore CALENDÀ V. No, non insisto.

PRESIDENTE. Signor ministro, accetta la redazione dell'Ufficio centrale?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Il credito dell'indennità non si può cedere nè sequestrare. E la rendita in cui l'indennità fu convertita, può essere ceduta o sequestrata? Certamente no; ma la legge non lo dice, e sarebbe meglio che lo dicesse. Però propongo che l'articolo sia formulato così:

« Il credito dell'indennità o la rendita, ecc. »

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Si potrebbe mettere:

« Il credito dell'indennità o della rendita ».

PRESIDENTE. Allora si direbbe:

« Il credito dell'indennità o della rendita non si può cedere, ecc. ecc. »

Senatore PASCALE. Sì, sì.

Senatore AURITI, *relatore*. Allora si potrebbe dire: « Il credito dell'indennità o della rendita equivalente non si può cedere, nè può essere sequestrata ».

PRESIDENTE. L'articolo dunque rimarrebbe così concepito:

Art. 13.

« Il credito dell'indennità o della rendita equivalente, non si può cedere, nè può essere sequestrato ».

Pongo ai voti l'articolo così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora verrebbe l'art. 14 che si convenne di rinviare.

Senatore AURITI, *relatore*. Se mi si permette, vorrei soltanto porre la questione...

PRESIDENTE. Se ella pone la questione oggi, lunedì dovrà porla di nuovo (*ilarità vivissima*). Meglio è rinviare il seguito della discussione.

Leggo l'ordine del giorno per lunedì.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro;

Legge consolare.

La seduta è sciolta (ore 5).

XCI.

TORNATA DEL 29 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gli infortunii nel lavoro* — *Prendono parte alla discussione dell'art. 14 i senatori Auriti relatore, Vitelleschi, Annovi, il ministro di grazia e giustizia ed il senatore Messedaglia.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il ministro di grazia e giustizia; più tardi intervengono i ministri della Istruzione pubblica e della marina.

Il senatore, segretario, CENCHELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i signori senatori Atenolfi e Saladini per ragione di salute. Se non vi sono obiezioni questi congedi s'intenderanno accordati.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per gli infortunii nel lavoro » (N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gli infortunii nel lavoro.

Come il Senato rammenta nella seduta di sabato fu discusso per ultimo ed approvato l'articolo 13 del progetto di legge ministeriale.

Passeremo adunque alla discussione dell'articolo 14 del quale do lettura:

Art. 14.

Gli Istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone responsabili civilmente, ove l'infortunio abbia avuto luogo per dolo di queste o per inosservanza dei regolamenti riconosciuta da sentenza penale passata in giudicato, allo scopo di ottenere il rimborso della somma pagata, dedotti i premi incassati.

Nell'uno e nell'altro caso il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere l'indennità, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma pagata al danneggiato, o ai suoi aventi causa dall'Istituto assicuratore, la quale però viene computata.

L'azione di regresso e quella diretta ad ottenere l'indennità nei due casi soprammentovati si prescrivono nel termine di due anni dal giorno, nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. All'articolo 14 del progetto ministeriale si contrappongono tre articoli dell'antico nostro progetto che presentiamo

come emendamenti, di cui per ora non dirò altro che il concetto elementare, perchè lo sviluppo è largamente fatto nella relazione.

E questi articoli sono: il 6°, meno la prima parte, perchè la prima parte, per via, ha trovato il suo posto collegandosi all'articolo 5° del progetto ministeriale.

Dopo viene quello che era l'articolo 11 e che riguardava la prescrizione, e quello che era l'articolo 17 che riguardava le stesse relazioni, ma dell'Istituto assicuratore con intraprenditori, od operai, mentre l'articolo 6° riguarda i rapporti degli intraprenditori e degli operai tra loro.

Perchè la discussione possa essere ordinata e chiara lasciando le particolarità di questi articoli e le applicazioni che vengono dalle premesse formulate nettamente, il principio posto innanzi dall'Ufficio centrale è questo.

Con le indennità si dà un compenso agli infertuni, e dopo questo compenso è certo che non si parli nè di casi fortuiti, nè di colpa lieve degli intraprenditori, nè di colpa lieve degli operai.

Ma v'è qualche altra cosa di più? Al di fuori di questo, si può parlare di dolo e di colpa grave?

Noi diciamo che anche pagata l'indennità, resta la questione di colpa grave; ma non di colpa grave qualsiasi, bensì di colpa grave raffigurata, ed anzi non di colpa grave, ma gravissima come adesso vedremo.

Eda questo, due conseguenze, cioè che quando si verifica il caso di dolo o di colpa grave dell'intraprenditore, è da lui dovuto l'integrale risarcimento del danno; quando si tratta di dolo o di colpa grave dell'operaio, gli è negata l'indennità.

Per il dolo non vi è questione col Ministero; imperocchè riconosce egli esplicitamente per l'intraprenditore, e credo che dovrà riconoscere adesso esplicitamente anche per l'operaio, che se vi è dolo, deve l'uno l'integrale risarcimento del danno, e si deve negare all'altro l'indennità.

Ma per la colpa grave il Ministero ammette sì la possibilità di una certa colpa raffigurata quando sia a carico dell'intraprenditore, non quando sia a carico dell'operaio.

Da parte dell'Ufficio centrale, messa fuori finca la questione del dolo, e restando la sola questione della colpa grave, la colpa grave è configurata in un modo uniforme tanto in rap-

porto all'intraprenditore quanto in rapporto all'operaio.

Ed è anzi colpa gravissima perchè deve risultare da una sentenza penale in procedimento di ufficio, la quale infligga pena restrittiva della libertà personale ed escluda le circostanze attenuanti.

Al sistema dell'Ufficio centrale si contrappone quello del Ministero, e su questa parte, siccome io non intendo che porre il problema, sentirò le osservazioni dei colleghi, sentirò le risposte del ministro.

Per ora mi occorre innanzi tutto di provocare dal signor ministro alcune dichiarazioni e spiegazioni.

Per gli intraprenditori l'articolo è chiaro: responsabilità piena in caso di dolo, e di colpa per infrazione dei regolamenti, accertata con sentenza penale. E qui è evidente che parlando di regolamenti da dar luogo ad un giudizio penale, non possono essere che i regolamenti governativi con minacce di ammenda per le contravvenzioni, poichè gli altri regolamenti interni, di libera elezione, non possono produrre che pene civili.

Ma siccome si dovrà venire a votazione sul testo ministeriale, mi sembra che in esso non sia detto espressamente cosa avvenga quando vi sia dolo per parte degli operai. Ora io ho ritenuto sempre che il Ministero doveva presupporre che in caso di dolo l'operaio non potesse avere l'indennità, perchè questa è disposizione esplicita, tanto nella legge germanica che nell'austriaca. Ora però il ministro dovrà specificare quale è il suo concetto, e trovare una formola per concretarlo nella legge.

Mi riservo poi, come relatore, poichè tutte le mie armi sono allo scoperto, e nella relazione tutte le ragioni della nostra tesi sono esposte, di profittare dei consigli e dei suggerimenti dei colleghi, di meditare le ragioni del ministro, e di dar poi le nostre conclusioni a nome dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ho letto l'art. 14, quale fu posto in discussione: ora leggo gli emendamenti che a questo articolo propone l'Ufficio centrale. Sono tre.

Il primo è il seguente articolo 6 del progetto dell'Ufficio centrale meno la prima parte (pagina 21).

Ne do lettura:

Art. 6.

Nessuna indennità è dovuta all'operaio, contro il quale si provi che l'infortunio fu cagionato da suo dolo o colpa grave, ovvero da forza maggiore estranea all'impresa o industria in cui prestava il lavoro.

Se l'infortunio avvenne per dolo o colpa grave del capo o esercente dell'impresa o industria, o di coloro che egli prepose alla direzione o sorveglianza del lavoro, e che non siano compresi nel n. 2 dell'art. 8, è dovuta all'operaio, oltre all'indennità legale, la somma necessaria ad integrare il risarcimento del danno a norma del dritto comune.

La prova del dolo o della colpa grave deve risultare da condanna penale, che in caso di colpa sia a pena ristrettiva della libertà personale e senza concessione delle circostanze attenuanti dell'art. 59 del Codice penale.

Quando il giudizio penale sia reso impossibile, o debba arrestarsi, per amnistia, per morte o contumacia dell'imputato, o perchè l'operaio soffrì egli solo i danni della causa a lui imputabile, la prova si farà incidentalmente, con gli stessi criteri, nel giudizio civile.

Questo emendamento è posto alla pagina 22.

Leggo il secondo emendamento che è l'articolo 11 che trovasi a pagina 38.

Art. 11.

Si prescrive:

- a) l'azione per l'indennità legale con un anno dal giorno dell'infortunio;
- b) l'azione per l'integrale risarcimento del danno con la prescrizione dell'azione penale o col decorrimento di due anni dal giorno in cui esistano gl'impedimenti al procedimento penale specificati con l'ultimo capoverso dell'art. 6:

osservata per l'azione civile la disposizione dell'art. 2145 del Codice civile.

Finalmente viene il terzo emendamento che è l'articolo 17 che trovasi alla pagina 39.

Art. 17.

In caso d'infortunio cagionato da dolo o colpa grave dell'intraprenditore o industriale, ovvero

dell'operaio, accertati nel modo stabilito con l'art. 6, l'istituto assicuratore ha diritto a ripetere dal colpevole l'indennità pagata.

La sua azione si prescrive con la prescrizione dell'azione penale, o col decorrimento di un anno dal giorno in cui esistano gl'impedimenti al procedimento penale specificati nell'ultimo capoverso dell'art. 6.

Senatore AURITI, *relatore*. A questo emendamento si proporrebbero due aggiunte. Dopo la parola « industriale » aggiungere « o delle persone di cui risponde » e dopo le parole « indennità pagata » aggiungere « dedotto il premio ».

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Per me questo è il punto più importante della discussione. Secondo che questo punto sarà deciso, noi vedremo se questa legge è semplicemente un provvedimento di tutela e di ordine della società per cause speciali prodotte dallo svolgimento delle industrie, o se è un vero passo in un nuovo diritto.

Io non credo che vi siano dei diritti nuovi, da stabilire, credo invece che il diritto sia unico ed eterno, e che all'epoca in cui siamo arrivati, se i principi del giusto non sono ancora conosciuti, non si conosceranno più.

Quindi quello che noi chiamiamo un diritto nuovo, non può essere che una menomazione al diritto. Per questa ragione, io sono evidentemente disposto a seguire l'altra via non volendomi mettere su questa di cui non vedo tutte le conseguenze.

Se deve essere il primo caso, ossia che questa legge debba essere solamente un provvedimento per bisogni speciali della società, in questo caso evidentemente questa legge deve conformarsi al diritto esistente, deve essere d'accordo col diritto comune e non turbarlo. Se poi s'intende d'introdurre un diritto nuovo, in questo caso è naturale che questo diritto nuovo debba insinuarsi e trovare il suo posto nell'antico ossia modificarlo.

I due progetti, tanto quello del Governo quanto quello dell'Ufficio centrale, modificano il diritto civile esistente con questa differenza che il ministro ritiene di non dovere basare la sua legge sopra un diritto nuovo, ma semplicemente di adottare un provvedimento, come si voglia chiamare, politico o sociale; invece l'Ufficio cen-

trale, a mio avviso molto più logicamente, intende di fondare questa legge sopra un diritto nuovo.

Io capisco come all'illustre giureconsulto che è relatore dell'Ufficio centrale paia che una legge non sia ben fatta se non posi sopra un concetto giuridico.

Io, che non sono giureconsulto, dico che delle leggi ve ne sono di varie specie, vi sono delle leggi costitutive di diritto, vi sono delle leggi esplicative di diritto e vi sono delle leggi di provvedimenti richiesti per bisogni della società, le quali non hanno altro obbligo che quello di non opporsi al diritto, ma non hanno bisogno di costituirne particolarmente uno o di fondarsi particolarmente sopra un principio di diritto. Ora è precisamente a quest'ultima categoria che mi pare questa legge appartenga, per cui deve avere per condizione di non opporsi, di non mettersi in conflagrazione col diritto comune esistente.

Il diritto nuovo invece, che l'onorevole relatore escogita (se ho bene inteso) si fonda sul diritto all'indennità del rischio professionale che secondo lui si dovrebbe all'operaio che ne sia vittima per parte di chi l'usufruisce; se non mi sono bene espresso, l'onorevole relatore me lo dirà.

Ora a me pare che in questo concetto si contenga un equivoco.

Quello che esercita una professione rischiosa ha diritto ai compensi del rischio che corre, ma non ad una indennità pel rischio, perchè nel concetto della legge civile io non conosco altra sorta di indennità legale possibile che quella che scaturisce dall'azione aquiliana, ossia dal danno prodotto da un ente responsabile.

Ora, siccome nell'infortunio fortuito, la stessa espressione vi indica che non esiste l'ente responsabile, voi non potete andare a domandare alla professione l'indennità dei rischi che contiene, come voi non potreste andare a domandare alla natura l'indennità per la grandine.

Dunque manca l'ente che deve pagare l'indennità.

Ora il rovesciare, lo spostare questo concetto del diritto produce poi nel fatto degli effetti che sono dannosissimi. Ed infatti questo concetto quale risultato avrebbe quando fosse attuato? Prima di tutto esso roveschierebbe uno

dei principî di moralità più efficaci nelle popolazioni, che è quello rispetto ai diritti ed ai doveri che creano le alee, e delle responsabilità che ne conseguono. Ogni uomo è padrone di correre le alee che crede. Il marinaio, quando parte per un viaggio lontano, sa benissimo che rischia di perderci la vita; e non per questo, quando la perde, domanda una indennità. Il soldato alla guerra è nelle stesse condizioni.

Ora, colui che spontaneamente assume una professione rischiosa, quando il rischio si avvera e si concreta in un danno, non ha diritto di domandare l'indennità a nessuno. Questo è un principio di moralità che è il segreto dell'energia dei grandi popoli; è per questo che si formano gli uomini arditi e forti che formano le forti nazioni. Purtroppo che da noi questo senso non è ancora abbastanza sviluppato; purtroppo che da noi le grandi compagnie, che si slanciano in affari rischiosi, se gli affari vanno bene li scontano a loro profitto; quando invece vanno in malora, fanno pagare i loro sbilanci allo Stato; purtroppo gli intraprenditori delle opere pubbliche accettano dei contratti rischiosi, e quando il rischio va contro di loro fanno delle cause allo Stato; purtroppo quando qualcuno dei nostri arditi concittadini si slancia in qualche viaggio lontano a suo rischio e pericolo, se gli occorre sventura, tutti ne domandano conto allo Stato. Ma questo, a mio avviso, è un falso senso che rovescia ogni nozione di responsabilità e toglie ogni energia ai popoli. Quindi io lo ripeto: per me sta che chiunque entra spontaneamente in una professione rischiosa non deve domandare indennità a nessuno quando il rischio si verifica.

E non è neppur vero che questi rischi sieno a profitto degli intraprenditori, perchè chi profitta di questi mestieri pericolosi è la società in genere; tutte le moderne scoperte che hanno cambiato il mondo, sono fondate sopra industrie pericolose. È la società che ha i grossi vantaggi di questa brava ardita gente che vi si sottopone.

L'intraprenditore non prende che gli interessi sul capitale che v'impiega e l'operaio sconta nel salario la sua parte di rischio, e sconta quella parte che gli può essere accordata viste le condizioni dell'industria; perchè il mercato queste cose le livella assai meglio che non facciamo noi colle leggi. L'operaio che esercita una professione rischiosa, riceve sul suo sa-

lario quella parte di compenso, di rischio che l'esercizio dell'industria gli permette di avere.

Dunque allo stato attuale, tutti sono al loro posto, non vi è nessuno che debba domandare ad altri indennità; e quindi se noi entriamo nella via di una legislazione di questo genere, noi vi entriamo per turbare questa grande economia naturale delle responsabilità.

Ma noi vi entriamo per le ragioni che ho detto la prima volta che parlai, vale a dire, perchè lo svolgimento dell'industria moderna, produce certe condizioni pericolose per la società, alle quali bisogna provvedere.

Ma se è così, questi provvedimenti non debbano, ne per poco nè per molto, metterci in conflazione col diritto comune.

Ora perchè questo avvenga non vi sono che due sistemi: quello proposto dall'onor. Parenzo, quando disse che non si dovesse assicurare l'operaio che contro gli infortuni fortuiti; ed è il sistema più logico e razionale, ed io me ne accomoderei volentieri soprattutto per un primo esperimento, se credessi che fosse accettato.

Ma a questo sistema l'onor. ministro contrappone delle difficoltà che non mancano di fondamento.

Prima di tutto la difficoltà delle lungaggini che importa il dimostrare davanti ai tribunali, se esiste o no colpa, ciò che scemerebbe di molto l'efficacia di questa legge in favore dell'operaio; in secondo luogo, non si otterrebbe da questa legge quell'altro vantaggio, molto apprezzabile, al quale intende l'onor. ministro, cioè di togliere ogni conflitto fra padrone e operaio, fra capitale e lavoro.

Dunque io consento che questi diritti civili che vengono dai casi di colpa o dolo, di qualunque specie passino alla Società assicurante, la quale li potrà esperire in condizioni molto migliori di quello che l'esperisce l'operaio.

Prima tutto, lo farà a mente più serena e senza passione quando crederà di farlo, lo farà con mezzi ed energia con cui l'operaio non potrebbe farlo.

Ora, di questa indennità che dovrà prestare l'offensore, la Società assicuratrice si gioverà nella misura nella quale essa ha pagato o deve pagare.

Se per avventura l'esperimento di questo diritto civile dell'offeso portasse alla Società assicuratrice una indennità maggiore di quella

che essa ha pagato in quel caso, questi dovrebbero essere riversati a beneficio dell'operaio.

Questo sistema, mi pare, che soddisfi a tutte le esigenze, non offende il diritto comune, gli operai sono garantiti dagli infortuni e nel tempo stesso sono sovvenuti, quando questi avvengono, ossia che produce tutti gli effetti che noi volevamo ottenere da questa legge.

Il signor ministro e l'Ufficio centrale consentono bensì che questo sia fatto per il dolo, e più o meno direttamente o indirettamente per la colpa grave, anzi il relatore si affatica a dire gravissima. Ma questo dolo e questa colpa gravissima devono essere attestati da un giudizio penale.

Ora, o signori, io vi faccio riflettere che il caso nel quale si dimostri una colpa gravissima ed un dolo tale da indurre una condanna penale, sarà rarissimo.

Prima di tutto, perchè nelle catastrofi di questo genere le dimostrazioni sono sempre difficilissime, secondariamente, perchè altrettanto gli avvocati sono pronti a sollevare questioni, ed i tribunali ad accettarle per cominciare, altrettanto l'esperienza vi dimostra che appena questa prima foga si calma, e durante il giudizio da noi generalmente le disposizioni si cambiano e sono più quelli che sono assolti, che non dovrebbero esserlo, che quelli che vanno condannati mentre dovrebbero essere assolti. Si ridurrà quindi a casi rarissimi.

Ora, per questi casi criminosi vi è una gran salvaguardia nella coscienza umana, perchè non sono molti quelli che commettono coscientemente una colpa gravissima od un dolo, ma sono moltissimi quelli che commettono delle colpe che non arrivano fino al punto di avere quel carattere ma che non producono meno danno.

Ora se la legge passasse in queste condizioni, a mio avviso essa farebbe molto più danno che vantaggio agli operai, e non mi perito di dire una parola che può parere ardita: essa sarebbe immorale, e lo dimostrerò facilmente.

Quando l'operaio leso, valendosi della legge civile, domanda l'indennità per un danno ricevuto, il tribunale gli assegna quell'indennità che è d'occasione; molte volte sarà inferiore, qualche volta sarà eguale, molte volte superiore a quello che riceve per l'assicurazione.

Ora nelle condizioni di gente povera e mise-

rabile, questa differenza ha grandissima importanza. Può essere indifferente per una grande e forte Società o per un uomo agiato di avere una maggiore o minore indennità, ma non è indifferente per un povero uomo di essere liquidato coi vostri tre o quattromila franchi, ovvero essere liquidato secondo i danni veri che ha ricevuto. E quindi cosa fate voi con questa legge? Accordate dei favori a una classe di cittadini che fate benissimo a soccorrere e che è umano, che è politico di soccorrere; ma che non vi hanno nessun diritto. Eppoi per accordare i favori a questi, voi spogliate di un diritto legittimo quelli che lo hanno. Voi fate ad una classe di cittadini una situazione inferiore che voi non avete, per lo Statuto, il diritto di fare. Perchè voi li private di valersi del diritto più sacro che è quello dell'indennità per danni portati con colpa o con dolo. Dunque qual'è il vantaggio che voi fate a questi operai? Voi largite loro un sussidio, diciamo la vera parola, quando sono morti o feriti. Ma quello che loro darebbe la giustizia, voi loro togliete per sempre.

Io ritengo che noi non abbiamo nè moralmente, nè materialmente il diritto di privare una categoria di cittadini del più sacro dei suoi diritti, quello di valersi della legge, perchè loro sieno indennizzati i danni che hanno ricevuto, nella misura della colpa e del dolo con cui questi danni sono stati inferiti. Ma non è questo il solo inconveniente del sistema, ve ne è un altro altrettanto, se non più grave, cioè quello che mi ha permesso di qualificare d'immorale questa disposizione, e mi sarà facile di segnalarlo.

Ogni diligenza, ogni previdenza nell'esercizio delle industrie si concreta in spese, sia per i migliori apparecchi che si usano, sia per la specie di uomini che si scelgono. Sono rare le diligenze e le cure che non si scontino in spese!

Ora voi con questa legge imponete un carico all'industria. L'industria non avrà niente di più pressante che fare i suoi conti per rientrare in queste spese di cui noi la carichiamo, e quindi sarà naturalmente portata a fare delle economie. Per la ragione inversa a quella che io ho dato più sopra, ogni economia, o quasi ogni economia, in una industria pericolosa si concreta necessa-

riamente in un maggior pericolo. E per conseguenza quale sarà il risultato?

Il risultato voi lo vedete; è che questi intraprenditori faranno un conto; hanno un tanto da pagare all'anno per le assicurazioni e cercheranno di scontarlo nella condotta della loro industria. Da questo semplice processo deve evidentemente risultare un accrescimento, anzichè una diminuzione d'infortuni all'ombra dell'assicurazione obbligatoria, ossia che praticamente questa legge così concepita riuscirà assai più un sistema di assicurazione per gli intraprenditori contro le eventualità dei risultati dei rischi che non lo sia contro i rischi degli operai.

Io lo ripeto, questa legge non può mancare d'indurre nelle officine una specie di trascuranza volontaria la quale si realizzerà in un maggior numero d'infortuni, salvo poi a dare tre o quattromila lire a coloro che ne sono vittime.

Mi pare che ciò sia perfettamente contrario allo scopo che noi ci proponiamo, perchè non può essere il concetto principale di questa legge quello di sovvenire alle vittime degli infortuni; ma piuttosto di prevenirle. Noi dobbiamo diminuire le vittime assai più che indennizzarle. Allora noi renderemo un vero servizio alla classe degli operai, perchè all'infortunio accaduto vi è sempre qualcuno che provvede. Ma quello a cui nessuno può provvedere altrettanto efficacemente quanto la legge è che non si moltiplichi.

Ora a me pare di avere dimostrato ad esuberanza che questa legge deve aumentare ufficialmente gl'infortuni. A questa obiezione, il ministro, fin dal primo giorno oppose i regolamenti.

Coi regolamenti, egli disse, terremo questi industriali in ordine. Io espressi allora la mia opinione sui regolamenti, ma anche lasciando da parte la mia opinione, sarà sempre vero, nè il ministro riuscirà a convincermi del contrario, che cioè, nè il Governo, nè le Compagnie d'assicurazione con i mezzi limitati dei quali dispongono, potranno avere un reale ed efficace controllo sopra l'esecuzione di questi regolamenti, nè sull'andamento generale delle officine.

Il relatore disse che le intraprese saranno 40 mila, io dico saranno 20, saranno 15 mila,

ma quale è il modo pratico per invigilare sopra 15 mila intraprese diverse?

Questo modo non esiste, e se esistesse, costerebbe tanto che non vi basterebbe nè la finanza dello Stato, nè la fortuna delle Società. I regolamenti, le ispezioni, sono metodi preventivi di pubblica sicurezza che possono provvedere in una certa misura a certe grandi linee, ma non possono mai rimpiazzare il motore dell'interesse umano.

Nell'uomo vi sono due soli motori potenti: la coscienza e l'interesse; la coscienza, spero che difenderà i nostri intraprenditori nella più gran parte dei casi, dal dolo e dalla colpa gravissima; ma per quel che concerne la colpa lieve, come si suole chiamare, ossia quella che può anche accordarsi con una coscienza che non sia sensibilissima, ossia per quel che concerne quella vigilanza di tutti i giorni e di tutte le ore che esclude le colpe anche lievi, non vi è che un solo rimedio, l'interesse. E voi potete facilmente persuadervi praticando le officine o gl'intraprenditori siccome, specialmente da che i tribunali sono divenuti assai severi in fatto di responsabilità civile, il solo argomento che li tiene guardinghi, che li tiene preoccupati e li consiglia a fare dei sacrifici, è il timore di una causa di danni.

L'interesse è un rimedio efficace, i regolamenti sono un palliativo, che servirà o a tormentare gl'industriali per eccesso di zelo, ovvero a dare loro una ufficiale impunità per poco che la loro osservanza vada a far parte delle numerose formalità burocratiche altrettanto inefficaci quanto sono gravose.

Contro questo sistema che io propugno, cioè di lasciare al diritto comune il suo pieno vigore, non mi sono sentito fare che una sola obbiezione. Mi hanno detto che questo produrrebbe un nuovo e troppo forte aggravio all'industria.

Prima di tutto, io dico che in presenza di questioni così gravi, come quella che vi ho proposta, se non si può fare una legge, non si faccia, ma se si fa, non ci si deve arrestare per una considerazione che non ha nessun rapporto di gravità con quello che vi ho esposto. Ma guardiamolo in viso questo aggravio nuovo che colpirebbe l'industria.

Seguendo le statistiche date dal relatore,

sopra 100 infortuni, ve ne sono 80 che sono fortuiti.

E questi si pagano in qualunque caso; l'industria li subisce in qualunque caso. Sopra i 20 che rimangono, mi pare che circa una diecina debbono iscriversi a dolo. Dunque anche quelli pesano già sull'industria.

Ne rimangono più o meno 10. Ora di questi 10 giova credere che non saranno tutti a carico dell'intraprenditore, qualcuno sarà a carico degli operai; e in questo caso quello che si pagherà non peserà sull'industria; perchè non si pagherà affatto. Alcuni potranno essere a carico dei terzi. Dunque a quanti si ridurranno questi casi che andranno ad aggravare l'industria?

Saranno il 5 o il 6 %. Ma debbo ricordare che questo onere è perfettamente volontario per coloro che l'incontrano. Non posso credere che i tribunali si divertano a trovare la colpa dove non vi è e perchè venga una condanna, vi vorrà una colpa reale.

Dunque se degl'industriali pagheranno una indennità maggiore, sarà per loro assoluta colpa.

Non mi posso adattare a quel concetto che espose una volta l'onorevole relatore, quando diceva che la stanchezza, l'abitudine produce necessariamente delle colpe. Ma io ho visitato molti opifici ben regolati e non ho trovato traccia nè di incuria nè di stanchezza. Se ella mi parla di stabilimenti, dove il lavoro è esuberante, dove i mezzi sono insufficienti, allora è verissimo quanto ella afferma; ma se mi parla di opifici bene regolati, il lavoro vi è condotto con norme quasi automatiche tali che non è neppure facile d'allontanarsene e quindi rimane poco margine alle imprevidenze e alle improntitudini.

E qui mi permetto di ritornare sopra una mia idea fissa, esposta già fin dal primo giorno in rapporto ai regolamenti volontari.

Noi a questi regolamenti volontari abbiamo fatto luogo nella legge, ma bisogna dargli una ragione d'essere, perchè altrimenti sarà difficile che una impresa si sottometta a norme speciali, se queste non le devono produrre nessun frutto.

Ora il compenso, secondo me, dovrebbe essere, che tutte le volte che uno stabilimento presenterà un regolamento, il quale dimostri

un andamento, un impiego di mezzi, una disciplina che offra un maggior grado di sicurezza debba trovarne il compenso nelle condizioni migliori che faranno loro le Società di assicurazione, ma soprattutto nella presunzione che accompagnerà il suo intraprenditore davanti ai tribunali, onde uno stabilimento ben regolato abbia una probabilità di gran lunga maggiore di non essere condannato.

Dunque prima di tutto, i stabilimenti ben regolati non avranno processi nè per colpa grave, nè per colpa lieve. Secondariamente anche se processo vi sia, i regolamenti proposti ed osservati staranno garanti agl'intraprenditori che si risolva a loro favore.

Ma allora a che cosa si riduce questo gravame? A ben poca cosa. Ma questo piccolo gravame che rimane o che può rimanere, non sarebbe forse difficile di scontarlo a favore della industria stessa considerato nel suo complesso.

E qui mi rivolgo ad un onorevole nostro collega che ha mostrato la più alta competenza nella materia, ed al quale propongo questa questione.

Dal momento che alle Società assicuratrici venisse assicurata la facoltà di ripetere le indennità dagli offensori per colpa, indennità che si possono valutare a un cinque o sei per cento sul totale delle indennità che dovrebbero prestare questa facoltà che rappresenta per le Società un valore determinato non potrebbe influire favorevolmente nelle tariffe, ossia in poche parole, non potrebbero le Società scontare questo valore con un abbonamento proporzionale delle tariffe?

In questo caso vedete cosa avverrebbe?

Avverrebbe che da questa disposizione l'industria in generale se ne avvantaggerebbe e il gravame non toccherebbe che a quelli che lo meritano, e non è che troppo giusto che quelli che per loro noncuranza sacrificano la vita e le sostanze dei cittadini abbiano una pena.

Tutto questo mio sistema avrebbe anche un altro vantaggio, e cioè che toglierebbe ogni distinzione fra l'azione verso i capi industrie e verso gli operai; perchè dal momento che si dicesse semplicemente che tutte le azioni che possono spettare agli offesi sono passate alle Società di assicurazione esse le sperimenterebbero egualmente contro tutti quelli che saranno responsabili.

Quando si esperiranno contro i capi delle industrie si conseguirà da chi di diritto il pagamento di quel che importa il danno, e quando sarà a carico dell'operaio non produrrà probabilmente altro effetto che quello di non percepire l'indennità in quanto che è solo su quello che la Società potrà praticamente esercitare la sua azione.

E in questo caso credo veramente che una ulteriore facilitazione sarebbe ingiusta, perchè partendo dal concetto che i due sistemi debbano procedere l'uno indipendentemente dall'altro, e cioè l'assicurazione dalla indennità legale, se la prima deve essere pagata in ogni caso anche di dolo, anche la seconda deve produrre in tutti i casi i suoi effetti.

E quindi anche l'operaio tutte le volte che è colpevole deve pagare la sua parte d'indennità.

Ora, o signori, quando un operaio sia stato esso stesso la causa dell'infortunio, sarebbe una pietà fuori di luogo di assicurargli dei vantaggi a carico di quell'industria di cui egli ha fatto il danno.

In questo caso i sentimenti di umanità passeranno questo compito di pietà alla carità libera, agli uomini benevoli che non vedranno in lui che un povero sventurato che ha diritto alla loro commiserazione, ma non può aver diritto ad un compenso ufficiale stabilito per legge.

Ridotto a questi termini mi pare che questo sistema soddisferebbe a tutte le esigenze alle quali questa legge vuole provvedere, mentre eviterebbe tutte le questioni che solleva.

Io non intendo fare articoli, perchè l'ho detto la prima volta che ebbi l'onore di parlare, che non c'è di peggio che inventare articoli improvvisamente.

Ma io riassumo in poche linee quello che mi pare che si dovrebbe dire in quell'articolo 14, compendiando tutto quello che si è voluto dire, tanto dal ministro che dall'Ufficio centrale e che con molta semplicità riassumerebbe tutta la situazione.

« Gli istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone responsabili civilmente o fanno proprie le indennità che possono eventualmente conseguire fino alla concorrenza dell'indennità da loro prestata; il di più che essi potessero conseguire per l'azione civile verso

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 FEBBRAIO 1892

le persone responsabili dovrà essere riservato a beneficio delle vittime.

« L'inosservanza dei regolamenti, secondo la loro gravità in rapporto colle norme da essi stabilite, dovranno formare uno degli elementi per valutare la responsabilità civile ».

Con queste poche parole la questione è risolta moralmente e giuridicamente con un solo articolo lo che pure non sarebbe piccolo vantaggio.

Invece col vostro sistema di toccare ai diritti più sacri dei cittadini per un concetto politico ed umano se si vuole, ma che non ha una ragione di diritto, voi vi mettete sulla via di scompigliare tutte le norme della responsabilità e della moralità.

Per me la questione è talmente grave che io mi sento l'obbligo di dichiarare che in presenza delle condizioni attuali della nostra industria, che non ho bisogno di commentare, io non mi sento di dare un verdetto d'impunità a tutte le colpe che non siano soggetto di pene criminali; e che per conseguenza se questi concetti non fossero adottati, io faccio riserva sul mio voto che dipenderà dal modo come questa grave questione sarà risolta, e faccio voto perchè i miei colleghi facciano lo stesso. (*Approvazioni*).

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANNONI. Io devo una risposta all'onorevole Vitelleschi. Egli mi domanda se il diritto accordato agli stabilimenti di rivalersi contro gli industriali per ripetere da essi l'indennità quando vi fosse colpa, dolo od anche responsabilità civile pura e semplice, possa essere eventualmente scontato nella determinazione dei premi, possa essere altro dei fattori nella determinazione delle tariffe. Io non posso che rispondere affermativamente: è naturale che il diritto degli stabilimenti di rivalersi contro gli industriali determinando il rischio maggiore o minore valutato a denari, entra come fattore nella determinazione delle tariffe.

Data l'informazione richiestami, entro un po' a ritroso nella grossa questione delle responsabilità e fin dove queste si possano mantenere, e vi entro a ritroso perchè piuttosto che essere parte tecnica di un servizio di cui io mi sono occupato fin qui, la tesi è parte di studi rigo-

rosamente legali, strettamente giuridici, nei quali posso essermi occupato in mia gioventù, ma che presentemente ho quasi dimenticati.

Però mi permetto di dire all'onorevole Vitelleschi che mentre egli si preoccupa dello strappo che, secondo lui, si fa al Codice civile a danno degli operai, trascura poi l'altro strappo che noi con questa legge andiamo a fare al ceto degli industriali, cui con questa legge graviamo le spalle di pesi e responsabilità tali che eccedono qualunque peso e qualunque responsabilità che il Codice civile o quello penale abbiamo finora escogitato.

L'obbligo dell'assicurazione colle indennità alte che noi abbiamo determinate, e che va fino a cinque anni di salario, porterà agli industriali, per quanta moderazione si voglia mettere nelle tariffe, un peso non indifferente; questo peso deve trovare il suo compenso nell'essere gli intraprenditori ed industriali liberati da quelle piccole molestie della responsabilità puramente civile, ferma sempre quella proveniente da dolo o da colpa grave. A mio avviso questo sistema raggiunge anche un altro intento, quello di mantenere buona l'armonia fra l'operaio e l'intraprenditore, inquantochè togliendo una delle facili cause di attrito l'accordo potrà essere più facile.

Notate, o signori, che fin da quando si parlava di questa istituzione, io fui avversario dell'assicurazione obbligatoria, e lo ero perchè in Germania ed in Austria, dove l'assicurazione obbligatoria vige, prima d'introdurla, si era fatta la così detta legislazione sul lavoro, la quale determinando esattamente il modo come deve procedere l'industriale, disciplinando i singoli rami d'industrie, facendo obbligo di date cautele, mette per così dire sotto la sanzione dello Stato gli stabilimenti, e questi col l'osservanza dei regolamenti meglio concorrono a menomare o restringere gl'infortuni.

Quando ho veduto che nel progetto ministeriale, parallelamente a questa assicurazione obbligatoria, dovea camminare appunto la legislazione sul lavoro, con quei tali regolamenti che il ministro ha domandato e l'Ufficio centrale ha assentito, io allora ho cominciato a trovare la guarentigia della sicurezza dell'operaio in questa disposizione, poichè l'inosservanza di una di queste discipline costituisce già la colpa grave, ed in questo caso l'intraprenditore può

essere responsabile anche civilmente dei danni verso l'operaio che ne sia colpito.

Noi abbiamo degli esempi in questa questione. Permettetemi che parli un po' delle cose che mi capitano frequentemente fra le mani.

Presentemente la Cassa Nazionale di assicurazione per gl'infortuni sul lavoro ha tre modi di assicurazione.

Ha l'assicurazione a polizze semplici individuali; a questa ricorre ordinariamente l'operaio isolato od addetto alla piccola industria; per questo operaio non sarebbero applicabili le minute disposizioni di responsabilità di cui stiamo occupandoci.

Abbiamo due altre formole di assicurazione e sono: l'assicurazione collettiva semplice e quella combinata.

Noi assicuriamo gli intraprenditori anche dalla responsabilità civile fino ad una certa misura e nella proporzione di sette od otto decimi della responsabilità medesima.

L'esperienza che noi abbiamo fatto in Italia non si può dire suffragata da tale numero di cifre, che possano dare dei risultati positivi, matematici, esatti; ma, ad ogni modo, quando questa istituzione vive già da otto anni e che cominciata con otto o nove mila operai, ha oggi raggiunto i 115 o 120 mila operai; quando questa istituzione tiene assicurati operai sparsi in tutta Italia mentre ha la sua sede in un punto estremo della medesima; quando tiene assicurati operai a Napoli, a Livorno, a Genova, a Milano, a Venezia, in ogni angolo del paese; quando ha iscritto ne' suoi registri operai addetti a zolfatare in Sicilia, a miniere in Sardegna, ad arti fabbrili ed edilizie, a polverifici, a fabbriche di dinamite, a tutto quel cumulo di industrie e lavori che costituiscono la complessività del lavoro umano e che, dato tutto questo, questa responsabilità civile assunta dalla Cassa a sgravio degl'industriali non ha assunto le proporzioni di cui qui si discute, convien dire che questi casi di responsabilità si riducano a ben poca cosa e che gl'industriali trovino nella loro responsabilità morale eccitamento a tenere i loro opifici in modo così regolare da evitare rimprovero di trascuranza.

Solo in qualche caso isolato la Cassa ebbe ad occuparsi di responsabilità civile; due o tre volte abbiamo aditi i tribunali, ne abbiamo toc-

cate le soglie, ma ce ne siamo prontamente ritirati; nell'interesse e della Cassa e degli operai, abbiamo troncato le pendenze con eque transazioni. Questi fatti, che per me costituiscono un valore, che cosa mi dicono? Mi dicono che se furono casi insignificanti i casi di responsabilità civile nel periodo d'esperimento, una volta fatta la codificazione sul lavoro in modo da raggiungere il suo intento, l'operaio troverà nell'applicazione del regolamento quell'assistenza nuova, fine, minuta che varrà a sempre meglio garantire la sua vita nello sviluppo delle industrie.

Domandare di più mi pare, in certo modo, rompere i termini di avvicinamento della grossa questione. Da una parte menomiamo, ma in un modo insensibile, minuto, il diritto dell'operaio, dall'altra parte aggraviamo l'industriale che è quello di cui qui finora nessuno si è occupato; lo aggraviamo, ripeto, di un peso tale che qualche volta lo metterà nella condizione fors'anche di sospendere la propria industria...

Senatore VIFELLESCHI. Domando la parola.

Senatore ANNONI... Signori, io ho sentito dire che l'intraprenditore si rivarrà del premio di assicurazione sull'operaio.

Io non ho fatto studi profondi di economia, ma ho il ricordo di vecchie memorie ed ho sentito sempre che il valore di una cosa non dipende già essenzialmente dal costo della medesima, ma dipende precisamente dalla quantità dell'offerta in relazione alla quantità della ricerca.

Che l'industriale abbia un affitto più o meno grave pel locale da lui destinato all'industria, non influisce sul prezzo di vendita della merce; così il premio dell'assicurazione non avrà effetti sulle mercedi, che subiranno sempre la legge dell'offerta e della ricerca.

Queste osservazioni che io faccio terra a terra, sono il frutto dell'esperienza su di una questione che tratto da molti anni.

Per mio conto credo che nel momento che attraversiamo, nel disagio attuale dell'industria e dei commerci, nella difficoltà, nella lotta che essa industria deve sostenere per vivere, il seguitare a dimenticare gli industriali sempre in tutte le questioni che pure hanno con essi tanta attinenza, diventi poco prudente.

Io mi auguro che il Senato divida questo concetto; una legge che provveda anche obbliga-

toriaménté agli infortuni sul lavoro, oggi è una necessità vera, assoluta.

È una necessità perchè conseguenza dello sviluppo dell'industria, della introduzione delle macchine, dell'accentramento del lavoro, dei progressi che ogni giorno la scienza porta nel perfezionamento dei prodotti del lavoro [medesimo, progressi che espongono gli operai a molti e maggiori pericoli di quelli ai quali non fossero esposti quando lavorano sparsi e per piccole officine; ripeto, oggi è giunto il giorno di provvedere.

Si era cercato di provvedere con una istituzione a forma libera, sperando che gli interessi stessi dell'intraprenditore consigliassero l'assicurazione dei suoi operai.

Naturalmente quella esperienza ha dato qualche risultato, ma relativamente ne ha dati pochi. Io credo che gli operai che potranno trovarsi nella condizione di fruire dei benefici della assicurazione potranno esser più che un milione in cifra tonda; noi invece non ne abbiamo di assicurati che 120 mila, cioè uno su dieci.

Concludendo il modesto mio dire, io raccomandando vivamente l'intera dizione ministeriale nel modo col quale è redatta, ed escludo assolutamente la proposta dell'Ufficio centrale, cioè la sentenza passata in giudicato colla negazione delle attenuanti, poichè mi sembra eccessiva. Tutto al più accetterei la proposta tendente ad escludere dalle indennità l'operaio che per fatto suo o per dolo ha provocato un disastro, poichè ritengo che ad esso possa negarsi il dritto alla indennità. Con questa limitazione raccomando all'onor. signor ministro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. L'onorevole preopinante ha fatto la critica della legge e non della mia proposta, ed ha detto quel che io ho detto, e in che tutti hanno convenuto e cioè che l'industria italiana mal sopporterà questa legge, e che se io dovessi e potessi fare una legge a mio modo e non in certe condizioni determinate per certo non la farei.

Ma siamo egualmente d'accordo che viste tutte le condizioni locali una legge bisogna farla, ma che l'aggravio intollerabile indotto da questa legge, venga così sensibilmente accresciuto dalla mia proposta, questo, me lo perdono, ma egli non lo ha dimostrato affatto.

Egli dice, qui nessuno si è occupato degli industriali, ma tutti ce ne siamo occupati. E se ce ne occupassimo anche più non dovremmo votare questa legge.

Sostenga questa tesi l'onorevole preopinante e avrà forse ragione, ma non se ne valga per combattere la mia proposta.

Dappoichè egli stesso ha detto che questi casi sono rari. Se dunque sono rari indurranno piccolo aggravio in rapporto del gravissimo che importa la legge.

Ma egli non ha avvertito che i casi sono rari allo stato presente della legislazione ossia essendo vigente tutta l'azione della responsabilità civile; ma dal momento che con questa legge, gli esercizi delle industrie saranno assoluti da tutte le negligenze, eccettuate quelle che inducano un'azione penale, ne avverrà come legittima conseguenza che i casi da rari diverranno frequenti. E quindi vi ha nel suo ragionamento un circolo vizioso.

Dunque teniamoci allo stato della legislazione vigente che io propongo di mantenere. E allo stato attuale delle cose, egli non mi ha potuto distruggere il fatto che il numero dei casi in cui v'è aggravio all'industria si riduce ad una cifra che egli stesso ha dichiarato essere limitatissima.

Egli ha parlato della grandezza degli opifici.

Questo non ha niente a vedere con la questione che ci occupa. Non sono le grandi precauzioni delle quali importa di preoccuparci perchè a quelle si provvede facilmente anche con i mezzi ordinari di pubblica sicurezza. Sono le piccole, le minute precauzioni quelle alle quali non possono prevedere neanche i regolamenti ma che derivano da un misto di coscienza e d'interesse e che sono efficacissime a prevenire gli infortuni che non si possono ottenere che dal salutare timore della responsabilità civile e che saranno trascurate sotto il regime d'assicurazione quale si propone. Onde gli infortuni per colpa diverranno meno rari e anche più frequenti. Desidero di aver torto, ma non credo d'ingannarmi.

Quel che a me importa è che egli ha dichiarato che il lieve aggravio che il mio sistema porterebbe all'industria potrebbe essere riversato a suo vantaggio. E ciò mi basta per rassicurarmi sempre più sopra tutti gli effetti della mia proposta.

D'altronde, onorevole Annoni, ella parla a nome di una ragione importantissima, in ogni affare, ossia della ragione tecnica, che soprattutto come modo, ha un grandissimo valore; ma io parlo in nome di ben più grandi interessi.

Prima di privare una classe di cittadini dell'esercizio dei loro più sacri diritti, prima di fare soggetto di mercato quel che ci è di meno negoziabile, ossia i dolori e le sofferenze della umanità, sottoponendole a una tariffa generale compensando con la modicità della indennità la loro intensità e la loro frequenza, occorre di avere ragioni ben più gravi che non sia il presunto aggravio che spaventa l'onor. Annoni.

Ed io desidero che il Senato, prima di procedere ad un voto intenda bene questo, che io non propongo un aggravio intollerabile, ma un aggravio appena apprezzabile, e lo propongo a nome di tali interessi, che mi sembra possano valer la pena di essere discussi.

Quindi se il Senato crederà che l'industria italiana non sia al caso di sopportare i pesi di questa legge, forse avrà anche ragione, ed io per mia parte non saprei trovare molti argomenti per dimostrare il contrario. Ma se ragioni d'opportunità lo inducono a votare questa legge io non saprei far voti abbastanza caldi perchè essa sia emendata in modo che non perturbi le basi più essenziali del diritto e lasciatemelo dire della moralità (*Molto bene*).

Senatore ANNONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ANNONI. Fino dalle mie prime parole ammiisi che io era la persona meno competente ad entrare nella grande questione che si discuteva; ma dissi ancora che in questa questione mi preoccupava di due parti; mi preoccupava degli industriali, come mi preoccupava degli operai. E siccome si andava ad aggravare l'industriale di un peso certo non indifferente, del peso cioè del premio di assicurazione, trovava poi che, accordare a questo industriale una certa quiete nel senso della responsabilità puramente civile potesse essere come un equivalente e che un peso valeva l'altro.

Io non ho certo nè l'autorità nè la speranza di poter persuadere l'onor. Vitelleschi, ma tengo a ricordare che la questione io l'aveva toccata.

Per me, ripeto, quando si crea agli operai un

diritto così nuovo come è quello di avere in tutti i casi d'infortunio anche accidentale, un diritto vero assoluto ad avere una indennità che non è certo indifferente, perchè si eleverà a migliaia di lire, io credo che qui si può anche cominciare a domandare all'operaio un sacrificio che chiamo lievissimo, perchè infatti quando siamo davanti alla responsabilità civile e che trattasi di colpa lieve o lievissima, le indennità che si liquidano anche dai tribunali sono sempre ridotte a ben poca cosa.

Questa sanzione legislativa dà all'industriale quella tranquillità che a lui è necessaria perchè la sua industria cammini e prosperi, senza vedersi ogni giorno esposto a processi o minacce di processo ad ogni colpo di martello con cui un operaio accidentalmente si ferisca. Solo devo soggiungere che proprio la forza di questa legge sta in quei regolamenti che per me costituiscono la codificazione sul lavoro.

L'onor. senatore Vitelleschi non crede all'efficacia di questi regolamenti e non vi crede perchè, egli dice: voi avete stabilimenti industriali sparsi in tutti i punti d'Italia; io non so come il Governo eserciterà la sorveglianza su di essi.

Del come l'eserciterà il Governo non posso dire, perchè io non sono il Governo, ma posso assicurare l'onor. senatore Vitelleschi che il Governo in questa sua opera di sorveglianza o d'ispezione troverà alleate sempre tutte le Compagnie, tutte le Società e tutte le istituzioni che si occupano di assicurazioni.

Noi quando stipuliamo una assicurazione ci accertiamo del modo con cui si svolge l'industria in quello stabilimento, e siccome le assicurazioni si rinnovano ordinariamente tutti gli anni, noi possiamo quindi compiere almeno ogni anno questa specie di esame preventivo sullo stato di sicurezza dello stabilimento.

Quando vi saranno dei regolamenti i quali facciano obbligo assoluto agli industriali di esperire tali obblighi, di introdurre tali opere nella loro industria da renderla il meno possibile nociva agli operai, stia pure tranquillo l'onorevole Vitelleschi che noi, tutte le volte che in quest'esame cui ho accennato troveremo che qualche stabilimento che non ottempera esattamente alle disposizioni dei regolamenti o non si occupa di quelle minute cure portate da disposizioni positive dirette a garantire l'operaio,

stia pur tranquillo che noi stessi nell'interesse nostro faremo tutti quegli atti che valgano a raggiungere l'intento ricorrendo anche, dove occorra, all'intervento delle autorità politiche del paese.

Il modo di questa nostra sorveglianza sarà semplicissimo.

Dico semplicissimo perchè al succedere del disastro avremo facile mezzo di raccogliere le informazioni necessarie per poter determinare se quel dato operaio apparteneva a quel dato opificio nel momento del disastro.

Adotteremo di certo il metodo delle informazioni tutte le volte che si tratti di assicurazioni, molto più, se di grandi stabilimenti.

Potrei dire anche oggi in che condizione si trovano stabilimenti di altissima importanza, in Napoli, Genova, Sampierdarena, Livorno, ecc. È precisamente nel momento in cui si stipula il contratto che noi facciamo quella disamina atta a tranquillarci sull'importanza dei rischi che andiamo ad assumere.

Rifletta, onorevole Vitelleschi, che pei 120,000 operai assicurati, si tratta di centinaia e centinaia di milioni di rischi di cui la Cassa d'assicurazione assume la responsabilità.

Una delle cause della prosperità degli istituti di assicurazione sta precisamente nello studio esatto e minuzioso che essi devono fare e fanno dello stato delle industrie di cui assumono i rischi, del luogo ove l'industria si svolge, dei temperamenti, delle cautele che nell'industrie sono introdotti. In ciò consiste un altro dei fattori della eventualità maggiore o minore dell'infortunio cui dobbiamo provvedere.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. È necessario che io chiarisca un punto nel quale differisce il progetto ministeriale e il nostro. E cioè nel progetto ministeriale quando anche ci è dolo da parte dell'intraprenditore, non c'è altra azione contro di lui che la restituzione della indennità; e questa azione non spetta che all'Istituto assicuratore. Noi quando c'è dolo da parte dell'intraprenditore, all'Istituto assicuratore diamo il diritto di ripigliare l'indennità che ha pagato; ma diamo all'operaio il diritto di avere tutto quello che mancava per costituire l'integrale risarcimento del danno.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Sarò breve; ma mi studierò di essere chiaro.

L'onor. Vitelleschi colla vivacità del suo ingegno è riuscito a delineare oggi un sistema affatto nuovo.

Ma in un tema come questo, che da anni forma oggetto di studi in tutto il mondo civile, di studi sociali, e di studi legislativi, che forma oggetto di leggi già votate e d'altre che si preparano; non è possibile, onor. Vitelleschi, venire immaginando sistemi nuovi.

Bisogna adattarsi a seguire uno di quelli, che la coscienza giuridica del mondo civile e l'esperienza hanno adottato. Se noi volessimo metterci oggi per nuove vie, faremmo falsa rotta mentre è tempo oramai di venire ad una conclusione.

Queste leggi, fatte quando la necessità non preme, possono formularsi con senno e temperanza: se si lasciano trascinare in lungo, un giorno potremo essere costretti a votar provvedimenti, ben più gravi di quelli che oggi stanno innanzi al Senato.

Seguiamo dunque l'onda che ci preme, ma provvediamo con senno ed equità. La divergenza fra il progetto ministeriale e l'emendamento dell'Ufficio centrale in apparenza è lievissima; ma nelle conseguenze è grave, tanto grave da rendere quasi inefficace la legge, perturbandone gli effetti; quindi è bene che il Senato vi mediti e dia quel responso che la sua sapienza gli ispirerà.

La differenza apparente è lieve, ed io mi affretto a delinearla.

L'Ufficio centrale e con esso il Senato, sono venuti al sistema dell'assicurazione obbligatoria.

Hanno accettato questo sistema in base al criterio del rischio professionale.

Ecco due verità acquisite, due punti saldi, da cui deve muovere lo sviluppo delle ulteriori disposizioni della legge.

Trattandosi d'infortuni riferibili a casi fortuiti, a forza maggiore, non è il caso di parlare di responsabilità, perchè questa non esiste in tale ipotesi, secondo le norme del diritto comune. La responsabilità sorge dalla colpa, l'assicurazione ne sposta le conseguenze, portandole dal responsabile alla Cassa assicuratrice.

Tutto sta ora a vedere se l'assicurazione deve

mantener viva la responsabilità del Codice civile, o sostituirvisi.

Se noi accettassimo le conclusioni dell'Ufficio centrale, ne verrebbe questa strana conseguenza, che mentre oggi il caso fortuito non fa sorgere la responsabilità civile del padrone, costui da una parte sarebbe obbligato ad assicurare gli operai dalle conseguenze del caso fortuito, e dall'altra in caso di colpa grave o di dolo continuerebbe ad essere responsabile a tenore del diritto comune. In questa guisa voi aggravereste l'industria di un doppio onere: uno che le viene dal Codice e l'altro che voi, contro ogni ragione di diritto imponete con questa legge.

L'Ufficio centrale nega queste conseguenze, e pretende di dimostrare che nelle sue proposte v'è una sensibile attenuazione della responsabilità del diritto comune, perchè il capo fabbrica non risponde della colpa lieve e rimane prosciolto in questo caso dalla responsabilità nascente dal fatto.

L'Ufficio centrale con la sua proposta rimane nel campo del diritto comune?

No, perocchè secondo l'art. 1151 del Codice civile, la responsabilità sorge tanto nel caso di colpa grave quanto nel caso di colpa lieve.

Ora, quando voi comprendete nel rischio professionale la colpa lieve, fate un'equa concessione che si giustifica col criterio sociale, ma non obbedite ai precetti del Codice civile.

Il Codice civile voi lo violate, imperocchè l'articolo 1151 non fa distinzione fra colpa grave e lieve.

Noi, a dir vero ragioniamo assai più schiettamente ed in maniera da andare diritti allo scopo.

Noi diciamo: il fondamento del nostro sistema è l'assicurazione. Oggetto della assicurazione è il compenso del danno cagionato da lesioni o da morte in casi d'infortunio; compenso che la legge assegna senza subordinarlo ad azione giudiziaria, o ad indagini sulla causa del disastro.

Da questa ragione semplicissima discende a fil di logica il criterio direttivo del sistema da noi preferito, che consiste nel sostituire alla responsabilità l'assicurazione obbligatoria.

Ma se voi, si dice, accettate questo criterio distruggete il fondamento della assicurazione, e fate cosa immorale e nuova. No, onor. Vitel-

leschi, noi imponiamo per legge ciò che oggi si fa volontariamente. Bisogna farsi un concetto chiaro di quello che è oggi l'assicurazione. Lo accennò l'onor. Annoni, ed io completo la sua dimostrazione. Badiamo che la responsabilità umana è doppia, anzi triplice: responsabilità morale, e qui non è il caso di discorrerne, responsabilità penale per i fatti delittuosi, e questa resta intatta giacchè gli articoli 371 e seguenti del Codice penale nessuno pensa di mutare.

Rimane quindi la responsabilità civile, cioè, gli indennizzi che si possono domandare come conseguenza del fatto colposo, i quali facendo parte del patrimonio privato, possono, senza offesa della morale, formare oggetto di transazione.

Noi qui ci occupiamo soltanto di questa specie di responsabilità. Il Codice civile non accorda l'indennizzo se non in caso di colpa grave o lieve: la presente legge lo concede non solo in caso di colpa, ma anche quando il danno sia la conseguenza del rischio professionale, cioè anche quando è esclusa la colpa.

Dunque, non solo non si nega la responsabilità civile o penale, ma si accorda l'indennizzo anche nel caso in cui il Codice non la dà. La differenza sta nella misura della indennità; questo è il punto nuovo della legge; ed il legislatore procede con questo criterio.

Come vedemmo, 80 volte su 100 l'infortunio dipende da casi fortuiti o da forza maggiore o da causa ignota, che torna lo stesso.

In questi 80 casi, oggi l'operaio, che ne è la vittima, non ha diritto ad alcun indennizzo e non l'ha neppure negli altri 8 o 10 casi, nei quali è egli stesso cagione del suo male.

Da ciò è chiaro, che 90 volte su 100 l'operaio, vittima del lavoro, secondo il diritto comune, non può ripetere indennizzo di sorta.

Rimangono 10 casi in cui la colpa è del padrone; ed in questi casi l'operaio ha diritto alla piena indennità, che consiste nell'*id quod interest*.

Che cosa facciamo noi in questa legge? Diciamo ai capi fabbrica: è vero che 80 volte su 100 nulla dovrete all'operaio ferito o morto sul lavoro; ma dal momento che codesti disastri sono la conseguenza fatale della vostra industria, è equo ed opportuno che l'industria vi provveda col mezzo facile dell'assicurazione.

Nei dieci casi in cui l'operaio non per intenzione ma per sbadataggine è vittima della sua colpa, egli non solo non avrebbe diritto ad indennità secondo il diritto comune, ma a ragione gli si potrebbe dire: *chi è causa del suo mal pianga se stesso*; nondimeno la legge, considerando che in materia d'infortuni non si può procedere con soverchia severità, anche in questi casi vuole che l'assicurazione vi provveda. Avvegnachè, dopo tutto, in che consiste la colpa dell'operaio nell'infortunio del lavoro?

L'operaio, messo ogni giorno a contatto del pericolo, vi si abitua, e per la rapidità dei movimenti che il lavoro richiede, non può sempre fare attenzione ad ogni cosa. L'operaio timido, meticoloso è ritenuto poltrone; l'operaio migliore è quello che si butta a capo fitto nel lavoro e compie arditamente il dover suo. E questo operaio più operoso, più onesto, più zelante è quello che più è esposto ai danni dell'infortunio.

Ora se quest'uomo per sbadataggine, od incuria, si lascia prendere il braccio in una ruota, in una cinghia e ve lo perde, chi, o signori, può dire a quell'uomo: sei stato sbadato, hai perduto il braccio, non sei più buono a nulla, non puoi dare pane alla famiglia, muori pure di fame, tu sei in colpa! Egli è in colpa? Ma la sua colpa l'ha pagata cara, e tutti gli indennizzi, che noi decreteremo, non potranno mai rendergli il braccio perduto: ma il suo caso è degno di pietà, e la legge viene in suo soccorso col sistema dell'assicurazione. Ecco adunque 90 casi in cui noi graviamo l'industria, non dell'indennità, badate bene, chè qui è l'errore; ma dell'onere della assicurazione.

La legge impone agli industriali l'assicurazione obbligatoria non per pagare l'indennità, ma per assicurarla, e poichè l'assicurazione si fa col congegno dei premi, essa dice agli industriali: prelevate sulle vostre spese di esercizio una data cifra, iscrivetela nel vostro bilancio, e questo onere sia la guarentigia del buon andamento della vostra industria, della pace della vostra officina, perocchè con questo lieve sacrificio voi provvedete alla sorte degli operai che sono i vostri cooperatori nella industria.

Con questo noi imponiamo un onere all'industria, il quale non è giustificato da alcun diritto astratto, e costituirebbe una ingiustizia

se non avesse il suo corrispettivo, ed il corrispettivo, che diamo, è doppio, uno morale, l'altro materiale.

Il corrispettivo morale consiste nella pace e nella tranquillità delle officine, che la legge intende rassodare, il corrispettivo materiale consiste in quel tanto di meno che gl'industriali pagheranno ne' pochi casi, nei quali sarebbero tenuti per colpa all'integrale ristoro del danno.

Insomma quella transazione che oggi pure si fa spontaneamente caso per caso, senza offesa del diritto comune, dalle parti interessate, la legge l'impone obbligatoriamente per un interesse superiore, per quell'ufficio altissimo che lo Stato ha di mantenere la pace fra le varie classi sociali.

Ecco come nasce e come si giustifica il sistema dell'assicurazione obbligatoria.

Oggi l'obbligo non c'è, eppure l'assicurazione volontaria concerne ogni sorta d'infortuni, i fatali, ed i colposi.

Ho qui il decreto organico della Cassa Nazionale degli infortuni, la cui polizza di assicurazione comprende tanto gl'infortuni, che dipendono da forza maggiore, quanto quelli che sono conseguenza della colpa degli industriali e degli operai.

Sicchè quando il capo fabbrica ha pagato annualmente il premio, egli si è assicurato contro le conseguenze di tutti gl'infortuni, la sua colpa compresa.

Infatti, nonostante l'imperio del Codice civile, il decreto che approva il regolamento della Cassa Nazionale consacra quell'immoralità che l'on. Vitelleschi rimprovera alla legge. Poichè senza esservi ancora una legge la quale sostituisca l'assicurazione alla responsabilità civile, il decreto ammette che il capo fabbrica possa assicurarsi contro la responsabilità civile. Sicchè, anche senza la legge che oggi proponiamo, la polizza collettiva comprende anche il caso della responsabilità del padrone.

Non è questione di moralità, è questione di più o di meno tornaconto.

È vero che in forza di questa legge l'operaio nei pochi casi di responsabilità del padrone esige cinque invece di dieci, ma è vero altresì ch'egli esige cinque del pari nei 90 casi, nei quali non avrebbe diritto a nulla.

Ecco il principio che abbiamo consacrato in questa legge, principio, del resto non nuovo e non inventato da noi. È un principio dibattuto, impugnato, difeso, e già accolto nella legislazione di due grandi paesi, la Germanica e l'Austro-Ungarica. L'eccezione della colpa grave si legge soltanto in alcuni progetti, sui quali non hanno ancora trovato modo di accordarsi il Senato e la Camera francese. Si tratta pertanto di opinioni, non di sistemi legislativi. La legislazione ancora non ha accettato il sistema che l'Ufficio centrale propone.

Ma v'ha di più, il sistema proposto dal Governo è in questa parte identico a quello accettato dal Senato del Regno nel 1885, e ne fu relatore l'onor. Vitelleschi, che ora fa le meraviglie perchè l'assicurazione si sostituisca alla responsabilità civile. Ebbene, senta, onorevole Vitelleschi, che cosa ella proponeva al Senato, e come giustificava la sua proposta.

Il progetto del 1885 non solo riaffermava la responsabilità del diritto civile comune, ma l'inacerbiva; e per mitigare il rigore della responsabilità esacerbata, con l'art. 6 offriva il mezzo di liberarsi interamente dalla responsabilità civile mediante l'assicurazione, quando questa avesse garantita la misura d'indennità, specificata nell'art. 7.

Ma ecco il testo dell'articolo 6: «Cessa la responsabilità, di cui nell'art. 1, quando le persone responsabili in esso contemplate abbiano con mezzi propri assicurato i loro lavoratori contro tutti i casi d'infortunio, compresi quelli derivanti da negligenza, da caso fortuito, da forza maggiore».

Ne volete di più? E l'Ufficio centrale, di cui facevano parte i senatori Tabarrini, Rossi, Saracco e Vitelleschi, alla formula del progetto governativo ne sostituì una anche più recisa che diceva così: «Le somme pagate dalla Cassa di assicurazione saranno dedotte dal debito della persona responsabile quando le assicurazioni siano state fatte dalle persone responsabili con i mezzi propri per i loro lavoratori contro tutti i casi d'infortunio, compresi quelli derivanti da negligenza dei medesimi, da caso fortuito e da forza maggiore».

«Cessano interamente gli effetti civili della responsabilità quando le dette assicurazioni siano state fatte e pagate in una misura non minore di quella indicata nell'articolo seguente».

Sicchè, a tenore del progetto senatorio, gli effetti della responsabilità civile cessavano del tutto quando le indennità assicurate erano quelle della tabella. E l'Ufficio centrale illustrava così codesti articoli:

«Un'altra innovazione è stata introdotta nell'art. 6 nello scopo di facilitare le assicurazioni e quindi in certi casi e secondo il criterio dell'industriale attenuarne il carico che può addivenirne alle industrie. Che cioè le assicurazioni inferiori ai limiti prescritti dall'art. 7, siccome era stabilito nella legge germanica non perimano la responsabilità, ma siano dedotte dal debito; mentre invece per quelle che raggiungono i limiti prescritti dall'articolo seguente, noi abbiamo mantenuto che facciano cessare interamente la responsabilità, come vuole il progetto ministeriale».

Qui, com'è chiaro, si loda il sistema germanico, e il problema è posto in tutta la sua crudezza. Se voi assicurate gli operai, se la vostra assicurazione garantisce le indennità che sono nella legge stessa indicate, la responsabilità civile sparisce anche nel caso di negligenza o colpa grave dell'industriale assicuratore.

Questa proposta non è mia; era scritta nel progetto del ministro Berti; venne accolta benignamente dal Senato, riunito nei suoi uffici, e difesa dall'onor. Vitelleschi nella sua pregevole relazione. Dopo tutto questo è lecito venirci a dire che sosteniamo una proposta poco morale che distrugge le basi del diritto, della giustizia, ed aggrava la situazione delle nostre industrie.

Dunque la proposta ministeriale concorda nei suoi criteri fondamentali con le leggi esistenti di simil genere che si fondano sulla assicurazione obbligatoria; concorda coi progetti anteriori, in quello che avevano di buono e di accettabile; concorda coll'opinione espressa dall'altro ramo del Parlamento che esaminò negli uffici un progetto analogo presentato dall'onor. Miceli; concorda da ultimo col parere autorevolissimo dei vostri uffici e dell'Ufficio centrale, parere che fu espresso quando si esaminò questa questione nel 1885.

Confortato da tanti esempi e pareri, dovrò io sospettare che il Senato disdica oggi se stesso, e dica che non sia giusto ed equo ciò che altra volta consacrò col voto?

Io non lo credo; ma comprendo che sono

passati sei anni, e l'esperienza e gli studi possono aver portato nuovo consiglio.

Senonchè, onorevoli senatori, l'esperienza non ha fatto che confermare la saviezza di quella proposta.

E l'ha confermata per via diretta ed indiretta.

Per via indiretta, dimostrando che le norme del diritto comune non sono più sufficienti, nè si adattano alle necessità nuove nascenti dall'organizzazione delle industrie moderne.

Per via diretta, perchè presso l'istituto della Cassa Nazionale per gl'infortuni, che esercita l'assicurazione nella forma spontanea e volontaria, sono assicurati 120 mila operai sopra 2 milioni che si dovrebbero assicurare. Quando si è visto che con tutte le agevolanze, con tutti gli allettamenti, e nonostante le cure sollecite di una istituzione, che non rappresenta interessi di azionisti, nè ha fini di speculazione, non si è giunti ad ottenere l'effetto sperato; e d'altra parte non potendoci esimere dal proporre provvedimenti legislativi che la coscienza del paese reclama, che cosa ci resta a fare? Il rimedio più ovvio e naturale era quello di rendere obbligatoria l'assicurazione, che già funziona come assicurazione volontaria.

Col progetto del 1885 quale era l'effetto che produceva l'assicurazione volontaria? Quello di liberare dalla responsabilità civile, anche in caso di colpa e di negligenza dell'operaio l'industriale. L'obbligatorietà deve produrre per lo meno lo stesso effetto, altrimenti noi daremmo all'assicurazione volontaria un'efficacia di gran lunga maggiore. E voi codesto effetto della assicurazione obbligatoria dovete riconoscerlo: primo, perchè io dimostrai come al rischio risponda il concetto dell'assicurazione; secondo, perchè dimostrai che non sarebbe giusto imporre agl'imprenditori, ai capi fabbrica l'assicurazione dei casi fortuiti e dei casi di forza maggiore senza un compenso.

Ma l'onor. Vitelleschi obietta molto acutamente che, così facendo, noi compiamo una specie di spoglio. Se convenite, egli dice, che il caso fortuito e la forza maggiore non danno diritto ad indennizzo, quando voi assoggettate l'industria a indennizzare le conseguenze del fortuito, commettete uno spoglio.

L'onor. Vitelleschi sarebbe nel vero se noi si obbligasse l'industria a prestare l'indennizzo;

ma noi obblighiamo le industrie all'assicurazione, e la cosa è ben diversa. Nell'indennizzo si comprende la riparazione diretta del danno fatto dal capo fabbrica all'operaio offeso; nell'assicurazione chi dà l'indennizzo non è l'industriale, presso cui si verificò l'infortunio, ma è la Cassa di assicurazione, il che dà a questo congegno l'effetto di una funzione economica. Infatti la Cassa di assicurazione ripartisce il rischio tra tutti coloro che vi sono egualmente esposti; e dividendolo su tutti, l'attenua, e provvede alle conseguenze mediante il provvido congegno dei premi.

Ma in fondo alle osservazioni dell'onorevole Vitelleschi vi è questo di vero che quando diciamo all'industriale: assicurate gli operai anche dalle conseguenze del caso fortuito, noi s'impone all'industria un sacrificio.

Abbiamo il diritto di farlo? Certamente, ma questo diritto somiglia molto a quello, per cui si fanno le espropriazioni per causa di pubblica utilità. L'espropriazione obbligatoria è una parziale espropriazione della libertà e della volontà dell'industriale, per la tutela del lavoro e dell'integrità degli operai.

Ma non vi è espropriazione senza un conveniente indennizzo: l'indennizzo che noi diamo all'industriale per quest'onere che gli imponiamo è il completo affrancamento dalla responsabilità civile che secondo il nostro sistema è assorbita e sostituita dall'assicurazione.

È vero che l'indennità approvata non raggiunge la misura che nei casi colposi sarebbe dovuta a norma del Codice civile, ma è vero del pari che se s'imponesse l'assicurazione obbligatoria, in base al rischio professionale senza contemperarla con questo corrispettivo, si commetterebbe una ingiustizia, un'iniquità; espropriereste senza dare il giusto compenso.

Questo è il punto, in cui il principio del diritto si combina col principio politico mediante il criterio della pubblica utilità.

La sostituzione dell'assicurazione alla responsabilità è parte sostanziale della legge e le imprime il carattere di legge giusta ed equa: senza questa sanzione schiaccieremmo l'industria sotto uno aggravio insopportabile.

Oggi l'industriale che non ha l'obbligo di assicurare contro tutti i casi d'infortunio, può fare il sacrificio di sostenere i rarissimi casi di responsabilità civile che sono a suo carico

in forza del Codice: ma quando voi gli avrete addossato l'obbligo di assicurare gli operai contro ogni sorta d'infortuni, i premi cresceranno di gran lunga. E se dopo essersi assicurato e dopo aver pagato puntualmente i premi, quando arriva un infortunio per sua colpa, lo chiamate innanzi al magistrato per rispondere dell'indennità integrale, in questo caso costui paga due volte le indennità; la prima, perchè la legge sull'assicurazione obbligatoria la impone, la seconda, perchè la impone il Codice civile.

Oh! via signori! Qui bisogna scegliere, o la legge speciale, o il Codice civile.

Se la legge non vi piace; respingetela, ma se volete accettarla, bisogna accettarla come è, con tutti i suoi pregi, con tutti i suoi difetti, perchè leggi di questa natura senza inconvenienti non se ne sono fatte finora.

Ma quali infortuni sono soggetti all'assicurazione?

Quelli occasionati da forza maggiore, dal caso fortuito e dalla colpa; ma il dolo è escluso, perchè questa legge è per gl'infortuni, ed il dolo non è infortunio, ma delitto.

Sarebbe forse stato superfluo indicare nella presente legge all'art. 14 l'eccezione del dolo; lo abbiamo fatto perchè nelle leggi straniere congeneri si è fatto così.

L'eccezione del dolo riguarda tanto l'operaio, quanto il padrone.

Io non avrei espresso nè l'uno nè l'altro caso, perchè l'esclusione è evidente. Ad ogni modo, se il Senato stima utile esprimere testualmente l'eccezione del dolo anche rispetto all'operaio, sono disposto a farlo; anzi ho già preparata la formola....

Senatore AURITI, *relatore*. È stato un equivoco momentaneo, tanto vero che nulla di ciò era detto nella relazione scritta.

GHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Non insistiamo adunque su questo punto, nel quale andiamo tutti d'accordo, e torniamo al punto controverso.

Dopo avere escluso il caso di dolo tanto per parte del capo fabbrica, quanto per parte dell'industriale, noi siamo andati più oltre che non vada la legge germanica, la quale qui si arresta.

Nella legge austriaca nel paragrafo 45 e 46 si prevede non solo il caso del danno arrecato

con intenzione, ma anche quello del danno dipendente da grave incuria del capo fabbrica.

Ora a me parve che qualche cosa si dovesse fare anche da noi in questo senso, e perciò nell'art. 14 oltre il dolo voi trovate configurato un caso di colpa assai simile a quella di cui parla l'art. 45 della legge austriaca.

Ma perchè noi abbiamo fatto l'eccezione della colpa nascente da inosservanza dei regolamenti? Forse perchè dubitiamo del principio che abbiamo sostenuto, cioè che l'assicurazione deve coprire anche la colpa?

No: noi l'abbiamo fatto per una ragione d'ordine superiore che collima con quanto disse l'onorevole Annoni. A nostro avviso, la garanzia migliore per la tutela dei lavoratori sono i metodi preventivi imposti a mezzo dei regolamenti. Si può dubitare quanto si vuole dell'efficacia dei regolamenti, ma chi ha pratica di queste cose, chi ha visitato le Esposizioni di Berlino, di Parigi; chi ha percorso l'Alsazia-Lorena, la Germania, la Svizzera ed alcune provincie industriali dell'Italia nostra, si è potuto chiarire, che dovunque l'interesse degli industriali e la sollecitudine dei Governi han fatto adottare tutti quei metodi preventivi che la lunga e paziente esperienza hanno suggerito per evitare gli infortunii nel lavoro. Perchè ormai si sa come questi infortunii ordinariamente accadono, si sa quali sono le macchine più pericolose, gli ingranaggi più insidiosi ed il modo di isolarli per rendere gli infortunii più rari, e vi sono riusciti.

Io citai l'opinione del Maury, ispettore della Assicurazione degli industriali di Francia, che pretende potersi con questi metodi ottenere la diminuzione del 50 per cento degli infortunii.

Ma io non voglio andar tant'oltre con le speranze; e mi attengo alla esperienza della Società di Mulhouse, la quale attesta di avere ottenuto una diminuzione del 20 per cento. Ma 20 o 50 poco importa; quando noi avremo potuto con questo metodo preservare in molti casi la vita e l'integrità delle membra degli operai, avremo con ciò fatta opera umana e degna di savissimi legislatori.

Dunque l'efficacia, la difesa maggiore di questa legge sta nei regolamenti; ma io non vorrei che di questi regolamenti si possa dire con Dante:

Le leggi son, ma chi pon mano ad elle?

Bisogna dunque che ai precetti del regolamento risponda una tale sanzione che corregga il difetto principale del sistema dell'assicurazione obbligatoria.

Fu detto, e fino ad un certo punto è vero, che l'assicurazione può rendere negligenti gli imprenditori ed i capi fabbrica.

Ebbene, alla loro negligenza il legislatore supplisce appunto coi regolamenti industriali; supplisce prescrivendo una sanzione efficacissima per l'attuazione di codesti regolamenti.

E la sanzione qual'è? È quella che noi abbiamo scritta nell'art. 14.

L'art. 1 dice: i capi fabbrica debbono adottare tutte quelle precauzioni che sono richieste dai regolamenti per la salute, l'integrità e la vita degli operai.

L'art. 14 soggiunge: oltre le multe comminate dall'art. 1, quando l'inosservanza delle prescrizioni del regolamento ha cagionato l'infortunio, risorge intera, come pena, la responsabilità civile e l'indennizzo viene liquidato a norma del Codice vigente.

La grave incuria, di cui vagamente parla il paragrafo 45 della legge austriaca, noi l'abbiamo configurata nell'inosservanza delle prescrizioni regolamentari constatate da una sentenza penale, passata in giudicato.

O che volete di più, che cosa credete di proporre di meglio?

Quale è questa colpa grave, vaga, generica, indefinibile, dietro la quale correte senza poterla mai afferrare?

Noi versiamo in una speciale materia ove la negligenza o la colpa non può manifestarsi che in determinate forme.

L'art. 371 a cui si riferisce il progetto dell'Ufficio centrale dice così: « Chiunque per imprudenza, negligenza od imperizia nell'arte propria o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini, discipline cagiona la morte d'alcuno, è punito colla detenzione ecc. ecc. ».

Ora di queste tre o quattro ipotesi la preveduta dall'art. 371, la sola che può verificarsi nelle officine è appunto la negligenza, l'incuria nell'osservare i regolamenti, gli ordini ed i mezzi preventivi prescritti a tutela della vita.

Quando noi abbiamo provveduto a questa ipotesi, quale altra colpa grave volete voi colpire? Non vedete che qui si esagera per ottenere non si sa che cosa?

Si va dietro ad un fantasma teorico, ma la pratica vi sfugge di mano, e si corre il rischio di creare difficoltà gravissime, senza sapere come nè perchè.

Notate che lo stesso relatore, dotto giuriconsulto, vide la difficoltà e disse: non tutte le colpe, e neppure quelle previste dal Codice penale, possono dar luogo alle indennità del Codice civile, ma soltanto quelle, che presentano una determinata gravità.

Ma qual'è questa gravità? Ecco il punto difficile a definire. Per colpa grave egli intende il caso in cui vi sia condanna restrittiva della libertà personale, ai termini degli articoli 371 e 375 del Codice penale, e senza circostanze attenuanti. Ma io domando come mai si può desumere la gravità della colpa dal fatto che concorrono o no le circostanze attenuanti?

Per dimostrare la difficoltà di scernere la colpa grave dalla lieve, io non ho che a leggere poche righe della relazione Zanardelli illustrativa dell'art. 371 del Codice penale:

« Non è peranco stabilito con sicurezza di criteri scientifici in che consista la colpa in diritto penale, così da poterne dare una nozione soddisfacente applicabile ad ogni caso. Il concetto della prevedibilità dell'evento in addietro pacificamente ricevuto dalla dottrina, è oggi scosso dalle nuove indagini e viene giudicato empirico e fallace ».

Il legislatore stesso riconosce la difficoltà di discernere anche in penale i limiti della colpa grave e della colpa lieve, e noi in una legge di questa natura vogliamo segnare per via di sottigliezze quella discriminazione che il legislatore non seppe trovare nel Codice penale?

Le circostanze attenuanti sono generiche e possono desumersi non solo dal fatto in sé, ma da condizioni subiettive. Basta la precedente buona condotta dell'incolpato per ottenerle, e non è in ciò che si può trovare l'indice che distingua la colpa grave.

Questo indice sarebbe assai equivoco e non risponde nè giuridicamente, nè logicamente al pensiero dell'Ufficio centrale, e non sarebbe prudente affidare a questo filo d'Arianna le sorti degli industriali.

Le Corti di Francia, volendo provvedere alla tutela degli operai, sono andate per via di sottili interpretazioni a questo pensiero:

« I padroni debbono proteggere i loro operai contro i pericoli che sono la conseguenza del lavoro, e prendere tutte le precauzioni necessarie per difenderli dagli effetti della loro propria imprudenza ».

Questa giurisprudenza, adottata dai magistrati francesi, non è scritta nel Codice francese.

Ebbene, noi, invece di ricorrere a sottili interpretazioni, scriviamo nella legge un precetto chiaro e un principio preciso, e togliamo così all'arbitrio del magistrato il decidere se vi è colpa grave o lieve, e, se debba o no risorgere la responsabilità civile che con questa legge va disciplinata.

Contentatevi dunque della nostra proposta, che estende l'eccezione del dolo anche alla colpa grave configurata nella sola forma in cui si suole manifestare nelle officine. Questo concetto dopo tutto collima con i responsi della giurisprudenza di quei paesi dove il magistrato, spinto dall'ambiente, cercò di trarre dalla severa interpretazione del Codice la responsabilità civile del capo fabbrica che non ha adottato i mezzi di precauzione prescritti dai regolamenti.

Ma se li ha adottati, e l'infortunio avviene per un'accidentalità di diversa natura, non è giusto far rivivere la responsabilità del Codice civile.

Noi siamo andati più in là della legge austriaca, abbiamo fatto un passo di più. Forse fin qui il passo è ardito; al di là di questo confine sarebbe pericoloso.

Ma l'inopportunità della proposta dell'Ufficio centrale diventa più stridente quando, per parità di trattamento, si estende alla colpa dell'operaio.

Fin quando si parla della colpa del padrone, si può colpirla in base alla sentenza penale che la dichiara; ma quando si tratta dell'operaio la sentenza penale manca, eccettochè nel caso che la colpa grave dell'operaio abbia nociuto agli altri suoi compagni. Ma allora egli è già colpito abbastanza, perchè la condanna nella persona risponde de' danni verso i suoi compagni feriti a norma del Codice civile, perchè non è protetto dalla legge che noi oggi discutiamo.

Ma, fuori di questo caso, come discernete, in mancanza della sentenza, la colpa grave dell'operaio dalla colpa lieve?

Il dotto relatore non si arresta innanzi a questa difficoltà, e ha trovato subito il modo di risolverla: si fa il giudizio in linea civile. Ed ecco che tutto il congegno di questa legge se ne va in aria, poichè noi abbiamo voluto con eque transazioni impedire le liti e scemare i motivi degli attriti.

Facendo rivivere sotto questa forma la responsabilità civile, si ricasca nelle liti, che volevamo togliere, e si avranno tutti i danni dei due sistemi, senza i benefici di alcuno.

Per misurare le conseguenze e le difficoltà nelle quali c'impiglierebbe la proposta dell'Ufficio centrale, basta dare un'occhiata agli emendamenti successivi che concernono la procedura.

Nella proposta dell'Ufficio v'è un capitolo intero dedicato a questo scopo, nel quale si contengono disposizioni specialissime che modificano financo le competenze.

La competenza dei pretori è portata a L. 2,000; le loro sentenze diventano inappellabili fino a 200; e la loro ingerenza penetra dappertutto; istruzione preparatoria, appelli, ricorsi, e una farraggine di formalità che serviranno a intralciare e perpetuare le liti. E in questo modo si assicurerà la pace sociale, si impediranno gli attriti fra le classi che cooperano alla produzione nazionale?

Per me questo sistema non va; esso distruggerebbe gli effetti della legge senza nessun apprezzabile beneficio. Tutto al più assicurerebbe in pochi casi all'operaio un più lauto indennizzo, ma con procedimenti lunghi, incerti e dispendiosi. Ma vale la pena per questi pochi casi scompaginare tutto quanto il sistema della legge coordinato a fini sociali, a fini di giustizia, a fini di equità? Vale la pena rimescolare le cose in maniera che tutto il beneficio di questa legge vada in fumo? Vale la pena togliere alle industrie quella quiete, quella pace, quell'assetto che le industrie invocano? Imperocchè non è volentieri che gl'industriali si addossano il peso dell'assicurazione, ma lo fanno perchè dicono: liberateci dalle liti, dai fastidi, dagli attriti, e noi siamo contenti di fare anche questo sacrificio alla pubblica quiete.

Oltre questo, la proposta dell'Ufficio centrale, neutralizzerebbe un altro benefico effetto del nostro sistema.

Quale è la migliore conseguenza dell'assicurazione? Quella di togliere di mezzo il capo-

fabbrica e mettere l'operaio danneggiato di fronte alla Cassa assicuratrice. Ciò toglie di mezzo uno dei termini della lotta, e l'intervento della Cassa assicuratrice è il vero trovato per calmare gli spiriti, per evitare attriti.

L'emendamento dell'Ufficio centrale distrugge questo beneficio, imperocchè rimette di nuovo uno di fronte all'altro l'operaio e il padrone, e noi questo non possiamo approvare.

E un altro beneficio del nostro sistema che ha una grandissima pratica efficacia, è il seguente.

Oggi un operaio per conseguire l'indennità deve tormentarsi in lunghe angosce, in lotte dispendiose, per conseguire alla fine un magro boccone di pane, mentre l'industriale avrà speso migliaia di lire in procedure ed avvocati.

Noi vogliamo tagliar corto con tutto questo ed assicurare all'operaio in ogni caso d'infortunio un adeguato indennizzo, ma senza disputa, senza giudizi; saranno quattro, cinque mila lire, ma pronte, sicure, date lì a cassa aperta, senza tante investigazioni, tante procedure, senza tanto aspettare.

Quando l'operaio è ferito, quando giace nel suo letto di dolore, circondato da una povera famiglia a cui le sue braccia prestavano il pane quotidiano, allora il soccorso torna propizio, allora il soccorso torna efficace. Lasciate che quest'uomo muoia di stento, deperisca nella miseria, e a che gioverà la più lauta indennità che gli giunga fra due, o tre anni, dopo un giudizio di prima istanza, di appello, di Cassazione!

A noi pare che il nostro sistema risponda ai concetti della scienza, ai sentimenti dell'equità, al buon senso politico; che esso resista a tutte le critiche, che abbia per sè gli esempi delle legislazioni straniere; e l'autorevole opinione degli uomini competenti, che hanno dovuto per ragione di ufficio, dare il loro avviso su questo disegno di legge.

L'onorevole relatore ha fatto cosa utile distribuendo al Senato la relazione del professore Delgias; ma di relazioni dotte su questa materia ne abbiamo a iosa nell'Italia nostra!

Questo progetto, prima di presentarlo a voi, fu sottoposto alla Commissione delle istituzioni di previdenza e del lavoro, della quale fanno parte uomini di molta esperienza e che hanno studiato a fondo il gravissimo argomento.

E quali sono i risultati di questi studi, di queste discussioni?

Essi sono raccolti in un volume che tutti conoscono, e le risoluzioni, alle quali sono pervenuti quegli uomini egregi sono presso a poco identiche a quelle, che vi sottoponiamo.

Confortato da tante opinioni, da tanti esempi, dalla persuasione profonda che ciò che noi vi proponiamo, è efficace, utile, opportuno, che facendo di più noi andremo contro lo scopo che vogliamo raggiungere, io invoco dal Senato che sia respinto ogni emendamento, e sia approvato l'art. 14 quale venne proposto, coll'aggiunta dell'eccezione del dolo per l'operaio, qualora crederete che sia necessario. (*Benissimo, vive e generali approvazioni*).

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. L'onorevole ministro di grazia e giustizia mi ha risposto che non risponde.

Mi ha detto, facendomi un complimento, ma che potrebbe essere anche una satira, del quale nondimeno non fosse che per l'intenzione gli sono gratissimo, che io proponevo qualche cosa di nuovo che non esisteva nelle altre legislazioni, e che non se ne doveva neppure parlare. Ora io non capisco perchè di una cosa, che non ne parlano le altre legislazioni, non se ne debba neppure parlare. Onor. signor ministro, queste legislazioni, alle quali ella allude, non sono talmente passate in *re giudicata*, ne hanno dato tali grandi risultati da doverle non più mettere in discussione. Se si dovesse giudicare dagli effetti anzi si potrebbe dubitare se non lascino qualche dubbio sulla loro opportunità e soprattutto sopra la loro perfezione.

Dunque non citiamo gli esempi, con preconcetti unilaterali. Intanto l'Inghilterra che è un paese pratico, per non andare incontro a queste difficoltà, non le ha fatte queste leggi; la Germania e l'Austria le hanno fatte; ma deve ritenersi che non vi sia più nulla da aggiungere già quando appena esse sono state sperimentate?

Non pretendo d'aver fatto una scoperta peregrina, ma neppure d'aver detto cosa che non sia neppure discutibile e, la prova che lo è, è che è stata ed è molto discussa. E quindi io non intendo, perchè l'onor. ministro afferma che non vale la pena di occuparsene solo per-

chè non c'è nella legislazione germanica: gli obblighi della triplice non credo che vadano fin là.

Quello che mi ha risposto indirettamente quando si rivolgeva al relatore, mi prova invece che io ho ragione.

Dappoichè egli ha dichiarato che l'assicurazione si sostituisce puramente e semplicemente alla responsabilità, ora io non saprei immaginare niente di moralmente più ingiusto.

Perchè la responsabilità civile fa pagare a chi deve e quanto deve, e l'assicurazione fa pagare egualmente a tutti e in nessun caso quello che devono. E quindi è impossibile sostenerla dal punto di vista della giustizia, nè che si sostituisca a un concetto che è eminentemente un concetto di giustizia, ossia all'obbligo d'indennità per i danni inferiti.

Io non capisco l'assicurazione, altrimenti che come un provvedimento di umanità, di opportunità, di savia politica verso coloro che sono colpiti da infortunio nell'esercizio delle industrie pericolose che sono il portato dello svolgimento della moderna civiltà.

È un concetto razionale e anche equo, ma il volere sostenere che sia giusto far pagare, a chicchessia l'indennità di un danno che non ha fatto, e sia pagato egualmente a chi ha ricevuto il danno e a chi non l'ha ricevuto, parmi che passi anche la misura dell'incontestabile ingegno dell'onor. ministro.

Dunque sotto questo rapporto non mi pare che il ministro abbia risolto la questione.

Egli poi su quello che io chiamavo la immoralità della legge, non poteva esprimersi più chiaramente quando ha detto: noi cosa diamo in cambio agli industriali contro l'onere dell'assicurazione? Di non essere più molestati per la loro responsabilità, ossia per le colpe che possono commettere. Ora è proprio quello che io trovo poco morale e anche poco utile agli operai. La parte poi che sarebbe stata la più importante, che consisteva nel valutare il vero onere che dalla mia proposta avrebbe potuto venire alle industrie, egli l'ha sorvolata; egli si è limitato a dire che intende di liberare gli industriali dalle molestie, perchè questo aggravio egli sa che non può essere molto sensibile ed in ogni caso sarà per chi lo merita. Ora delle molestie io non vorrei darne agli industriali nessuna di quelle che loro porta questa legge,

ma le molestie, per le loro colpe sono le sole che non mi preoccupano troppo di non dare loro, perchè possono essere anche salutari per loro.

Egli si è diretto a me quando criticava gli articoli della Commissione, ma quelli non li ho fatti io.

Del resto il ministro non ha notato la differenza fra me e l'Ufficio centrale in proposito, e cioè che l'azione per la responsabilità civile non la lascio agli operai, perchè io so bene che questo sarebbe distruggere in gran parte il buon effetto della legge; io questo compito lo trasferisco secondo il sistema del ministro alle Società di assicurazioni, le quali sanno fare i loro affari e perciò non si divertono a tormentare gli intraprenditori, per il gusto di far liti, lo diceva lo stesso senatore Annoni, che le Società di assicurazioni non hanno interesse di creare questioni. E quindi quel che il ministro per questa parte rimprovera all'Ufficio centrale non ha che fare col progetto mio, secondo il quale l'operaio in ogni caso riceve la sua indennità senza attriti nè liti. Ma una volta che questo risultato è ottenuto quale è il danno che una volta che questa indennità sia pagata indistintamente per tutti gli infortunati degli operai, le Società di assicurazioni abbiano poi il diritto di rimborso del quale useranno quando lo crederanno opportuno da chi è stato la causa del danno?

Con questa disposizione si restituirebbe la sua piena moralità alla legge senza turbare sensibilmente gli effetti economici perchè, come io diceva, le Società di assicurazioni nel loro stesso interesse, non abusano mai di queste facoltà, le quali per altro devono essere loro lasciate come una minaccia, un freno salutare agli industriali e agli operai perchè sappiano che possono essere passivi di gravi responsabilità se non sono diligenti e disciplinati.

Tutte queste considerazioni, mi pare, che vallesero una risposta e che sieno qualcosa più di una volata d'ingegno come l'ha qualificata l'onorevole ministro, e di cui non era la pena di occuparsi. In ultimo egli ha creduto confondermi citando la mia relazione.

L'onor. ministro dimentica quale era tutta la compagine della legge del 1885. Quella legge creava essa stessa una nuova responsabilità civile a sua posta che estendeva perfino ai committenti dei lavori. Di più in essa l'assicura-

zione non era obbligatoria. Le condizioni dunque erano affatto diverse. E la nostra posizione era assai diversa.

Noi dovevamo difenderci da una situazione nuova e gravissima che voleva farsi, non solo all'industria, ma anche alla proprietà, e per conseguenza dovevamo, come suol dirsi, fare la parte del fuoco, in condizioni diversissime. Noi invece siamo oggi in presenza ad una legge che, mi piace di dire all'on. ministro, nelle sue linee generali è fatta con moderazione e buon senso. E alla quale converrebbe conservare questo carattere. Ma poi cosa diceva quella legge? Diceva che: le somme pagate dalle Casse di assicurazione dovranno essere semplicemente dedotte dal debito della persona responsabile, ossia che per le stesse non si prescriveva la responsabilità civile.

Bensì si aggiungeva: cessano gli effetti civili della responsabilità quando le dette assicurazioni siano state fatte in una misura non minore di quella indicata nell'articolo. E qui seguivano le quote che erano altissime, ed assai superiori a quelle della presente legge.

Noi dunque ci trovavamo in una situazione diversa. Noi dovevamo difenderci contro una legge la quale era di una gravità intollerabile e che noi dovevamo attenuare per quanto era possibile.

Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. E la legge non ha visto la luce. Anche in questo caso, io l'ho detto, non credo questa legge buona in modo assoluto. E l'accettarla è anche questa volta una transazione; perchè noi quando siamo in quest'aula facciamo della politica, non della filosofia. Ma dal momento che siamo in presenza di un progetto di legge razionale ed equo, se mi permetto di proporre modificazioni le quali, senza turbare in nulla il criterio del ministro, potrebbero migliorarla, parmi d'aver fatto qualche cosa di più che una alzata d'ingegno e che piuttosto di essere tacciato di contraddizione abbia mostrato di tenermi fedele a quel che mi sembra debba essere l'ufficio del Senato e cioè di migliorare le leggi che vengono sottoposte al suo giudizio rendendole più conformi a quei principî sopra i quali si fonda la sicurezza e la prosperità della società.

Io non dico questo per suscettibilità personale, nè intendo continuare la discussione perchè

una volta che il ministro ha posato la sua sommazione ultima, so quello che avverrà.

Ma ho creduto mio dovere e nell'interesse della causa che sostengo il dimostrare che la mia proposta non è nè così strana nè in contraddizione con la stessa causa altravolta da me sostenuta; solo che non vedendo ragione per la quale sia respinta una modificazione che a mio avviso non contiene nessuno dei pericoli che egli teme, io riservo mio il voto. (*Benissimo*).

Senatore MESSEDAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MESSEDAGLIA. Io mi restringo a chiedere qualche schiarimento all'onorevole ministro sul tenore del suo art. 14 perchè risulti più spiccato e deciso il suo stesso concetto.

Questo art. 14 dice così:

« Gli istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone responsabili civilmente, ove l'infortunio abbia avuto luogo per dolo di queste ».

Qui non è abbastanza chiaro se per dolo abbiassi ad intendere quello soltanto dell'imprenditore od anche dell'operaio, a meno che la dizione essendo generica, non s'intenda in essa compreso così l'uno che l'altro caso.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Scusi, qui si parla solo dell'imprenditore.

Senatore MESSEDAGLIA. E sia pure, ma in tal caso converrà considerare a parte il caso dell'operaio.

L'articolo poi continua: « o per inosservanza dei regolamenti ». Ed anche a questo proposito avvertirei che siccome questi regolamenti, secondo il concetto stesso del signor ministro, comprendono non soltanto i provvedimenti che deve adottare l'imprenditore per prevenire gli infortuni, ma anche le prescrizioni sulla condotta che gli operai devono tenere negli stabilimenti per il medesimo scopo di evitare gli infortuni, l'inosservanza dei regolamenti, potrebbe essere dubbio se valga tanto per gli imprenditori quanto per gli operai.

Ad ogni modo, ripeto, che se il tenore dell'articolo va riferito unicamente agli imprenditori, allora bisognerà specificare separatamente in quale misura si tengano responsabili anche gli operai, fosse anche solo pel caso di dolo, sul quale siamo concordi.

Ci sarebbe pure un altro punto su cui gioverebbe che l'onorevole ministro fornisse qual-

che schiarimento circa gli emendamenti dell'Ufficio centrale.

Noi discorriamo d'infortuni sul lavoro, discorriamo di casi fortuiti. Nella discussione si è talvolta parlato, senza distinguere, di caso fortuito e forza maggiore; ma ci è un caso fortuito inerente al lavoro ed al suo esercizio, e ci può essere una forza maggiore estranea; è un terremoto, è un'inondazione, che può produrre infortuni, rovine ad opifici ed alle persone.

Questa forza maggiore estranea al lavoro si intenderà essere esclusa o compresa?

Parrebbe utile e provvido che venisse chiarito, espressamente, dal momento che il dubbio, a meno che non si reputi che le espressioni già introdotte nella legge bastino in generale al concetto, e una più precisa specificazione sia da lasciarsi, per quanto occorra, alla giurisprudenza.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Rispondo subito alle domande che mi vennero rivolte dall'egregio senatore Messedaglia.

Per non dar luogo ad equivoci, ho già presentato un emendamento che risponde al primo dubbio mosso dall'onor. Messedaglia. L'emendamento suona così: « Gli istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone responsabili civilmente ».

L'egregio senatore Messedaglia sa che in queste leggi il responsabile civilmente è sempre il capo fabbrica o l'intraprenditore, non mai l'operaio.

Tuttavia, poichè il dubbio è sorto, è bene dissiparlo, e dare all'articolo 15 la formola seguente:

« Gli Istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone responsabili civilmente, ove l'infortunio abbia avuto luogo per dolo di queste o per inosservanza delle misure preventive prescritte dai regolamenti ».

Quanto al dolo dell'operaio, nel concetto di chi preparò il progetto di legge, stava questo, che non fosse necessario parlarne, essendo evidente che non potrebbe trovar luogo in questa legge, che provvede alle conseguenze degli infortunii, non a quelle de' delitti.

Infatti, nessuna Cassa assicura contro gli effetti del delitto. Ma poichè s'è mostrato il desiderio d'una chiarezza maggiore, accetto l'emendamento presentato dall'Ufficio centrale, e propongo si dica così: « Gli Istituti assicura-

tori hanno la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando risulti da sentenza passata in cosa giudicata che l'infortunio fu conseguenza del dolo ».

Senatore AURITI, *relatore*. Essendomi lungamente occupato di questo progetto di legge insieme coi colleghi dell'Ufficio centrale, ed avendo esposto il risultato dei nostri studi ed il convincimento comune, arrivammo alla conclusione che il fondamento di questa legge fosse un nuovo diritto che completava il diritto tradizionale, e che dava giustificazione intera delle sue disposizioni, pur non rinunciando a tutta quell'altra serie d'argomentazioni che erano preferite nella relazione ministeriale.

Or bene da questo fatto è sorto un appiccio per togliere credito quasi alla nostra relazione, dicendo: È un magistrato, è un giurista, chiuso nel campo del diritto, non sa di politica e d'interessi sociali, involgendo in questo apprezzamento anche i colleghi che mi fanno compagnia.

Ora proprio, o signori, non è questo il peccato che mi si può imputare, poichè i miei studi sono stati fatti sopra tutto ciò che in questa materia è stato scritto e pubblicato, e sopra ciò che s'è dibattuto nei Congressi internazionali per gl'infortuni sul lavoro di Parigi e di Berna nel 1889 e nel 1891. Nessuna delle nostre proposizioni è posta senza il sostegno di quelle autorità. Per dar notizia di uno dei lavori più recenti che era stato pronunziato ed accolto con gran lode nel Congresso di Parigi, la relazione Dejacé sul rischio professionale, feci pubblicare quella relazione, e debbo ringraziare il signor ministro che la fece stampare nel giornale dello stesso Ministero di agricoltura, industria e commercio, comunque giovando alla tesi comune appoggiasse nelle conseguenze più la nostra relazione. Non comunicai quello che si era scritto in Italia, che davvero sarebbe stata un'offesa il supporre che quegli scritti fossero ignorati.

Per mostrare come ogni nostra proposizione abbia l'appoggio di una di queste autorità, e di progetti di legge, o di leggi in vigore, cominciamo da un punto che ci aprirà la strada a presentare una modificazione al nostro emendamento originario.

In Germania dove non si risponde, dopo l'assicurazione, che del dolo constatato con sentenza penale, si prevede il caso che il giudizio

penale non si possa fare; e nell'art. 87 della legge del 1884, così grata al ministro, è stabilito che in questi casi, l'accertamento del dolo si farà in giudizio civile con gli stessi criteri.

Dunque proprio nella legge germanica troviamo l'addentellato dell'ultimo capoverso del nostro art. 6 come fu proposto ed è innanzi al Senato.

Dovendo applicare questa massima, non solo rapporto all'intraprenditore, ma anche rapporto all'operaio, non ci sfuggirono le difficoltà che si sarebbero presentate, poichè non il giudizio penale, ma il giudizio civile sarebbe stato il caso ordinario, essendo di solito l'operaio egli solo vittima dell'infortunio cagionato da sua colpa grave.

Non ci dissimulammo fin dal primo giorno questa difficoltà. Però si disse: sentiamo le opinioni che si manifesteranno nel Senato, se parrà che la responsabilità da noi ammessa sia esagerata o troppo ristretta, e concepiamo fin da ora altra formola da poter presentare anche all'ultimo momento. Eccone il contenuto.

Il ministro distingue colpa da dolo. Quando si tratta di dolo non mettiamo per condizione la esistenza della sentenza penale, ed in ciò veniamo quindi ad accordo col ministro. Quando si tratta di dolo, si segue il diritto comune; si farà il giudizio penale o seguirà il giudizio civile, secondo i casi. Quando si tratta di colpa, ministro ed Ufficio centrale vogliono una colpa raffigurata, ed allora vi deve essere il giudizio penale di ufficio, sottratto all'azione delle parti, che non risusciti i litigi tra padroni e operai; e se questo giudizio non può aver luogo, della colpa grave non si terrà più conto. In ciò siamo anche di accordo col ministro, mercè la nuova concessione che facciamo. Però esso non tien conto della colpa grave, che solo rapporto all'intraprenditore, e raffigura in modo diverso di noi la colpa grave oggetto del giudizio penale. Noi diciamo:

« La prova della colpa grave deve risultare da condanna penale a pena restrittiva della libertà personale, e senza concessione delle circostanze attenuanti, di cui all'art. 59 del Codice penale ».

Dunque la prova della colpa grave sarà il risultato di un procedimento penale d'ufficio,

ad istanza del pubblico ministero, con certe condizioni richieste nella condanna.

In corrispondenza di questa modificazione sono modificati anche gli articoli 11 e 17 del progetto dell'Ufficio centrale.

Quel giudizio civile, che era rimasto possibile per accertare se fosse il caso di colpa grave quando il giudizio penale fosse reso impossibile, è escluso, e potè farsi perchè il dolo è accertato secondo la regola comune in penale o in civile secondo i casi.

È tolta adunque la possibilità di rinascenti collisioni tra l'operaio e l'intraprenditore, che è uno degli scopi della legge.

Resta così la questione in termini più semplici; entreremo proprio nella materia dell'articolo dopo brevi risposte sul tema principale.

Mi rivolgerò prima all'onor. senatore Vitelleschi.

Il fondamento assolutamente necessario dell'assicurazione obbligatoria ridotto nei termini al di là dei quali non si può andare, sta in questo che nei casi fortuiti e nei casi di colpa lieve del padrone o dell'operaio, gli infortuni nel lavoro pericoloso danno diritto per l'operaio ad una indennità. Se voi volete separare il caso fortuito dalla colpa lieve non sperate di poter fare una legge in questo senso; se in ogni infortunio volete far risorgere la questione, se è caso fortuito o effetto di colpa, per poter pagare l'indennità, cessa ogni ragione ed ogni efficacia della legge; resterebbe pura e semplice l'attuale responsabilità civile per colpa.

Vi posso portare un argomento inespugnabile per respingere la vostra tesi. Nessuna delle leggi esistenti, nessuno dei progetti presentati per la discussione innanzi ai Parlamenti di Francia e del Belgio, nessuno degli scrittori che hanno trattato questa materia, ha messo innanzi una siffatta teorica.

Se l'onor. Vitelleschi mi trova uno scrittore che abbia detto che si possa fare una legge di assicurazione obbligatoria, la quale rimetta in discussione se l'infortunio sia per colpa lieve o per caso fortuito, io m'impegno a dar voto contrario al presente progetto di legge.

Mettiamo in sodo qualche cosa, perchè altrimenti non entreremo a risolvere la parte veramente disputabile.

La parte disputabile sarà di vedere che resta

di responsabilità al di fuori della colpa lieve e del caso fortuito, come cagione del disastro.

Rispondendo all'onorevole Parenzo dissi nettamente la ragione di questa equiparazione, perchè quando siamo nel campo delle imprese pericolose le colpe lievi del padrone e dell'operaio sono inevitabili, e quindi sono una parte dei casi fortuiti.

È impossibile pretendere che l'operaio stanco da un lungo lavoro, spesso monotono, debba rispondere del primo momento di disattenzione, d'incertezza, di oblio. Lo stesso padrone, nella molteplicità delle sue incombenze, perde l'ordinaria lucidità di mente, non può mantenere un'attenzione così ferma, che non fallisca in qualche istante.

Bisogna dunque ammettere come base indiscutibile che la legge di assicurazione equipara, e non potrebbe fare altrimenti, i casi fortuiti e la colpa lieve del padrone e dell'operaio.

Eppoi in quanto all'altra teoria che diceva: questo diritto dell'operaio ad essere rinfancato sia per la colpa lieve, sia per la colpa grave, lo si ceda alle Società assicuratrici, allora si la legge va in aria. Voi volete dare a potenti Istituti le armi del povero operaio per tormentare l'intraprenditore, quando si cerca di evitare le liti e di sopire i conflitti?

Lasciamo da parte l'onorevole Annoni, la sua persona, le sue qualità, e pensiamo alla generalità di coloro che fanno affari di questa natura; e si vedrà che in quel modo si servirebbero dell'arma ad essi concessa, per un principio assolutamente opposto a quello cui s'informa il disegno attuale.

Dunque, onorevole senatore Vitelleschi, o ella vuole separare i casi fortuiti dalla colpa lieve, e manda per aria tutta la legge dell'assicurazione obbligatoria, o vuole che si cedano le ragioni dell'operaio per colpa lieve o grave alle Società assicuratrici, e peggio ancora, si creerebbe la discordia, il caos.

Debbo avvertire qui che io credo che tutto quello che l'onorevole ministro ha detto nella prima parte del suo discorso, fosse diretto contro altri oppositori, non certo contro l'Ufficio centrale, perchè fra noi la questione è molto semplice ed è diversa, nel fondo siamo di accordo.

Quando noi andiamo a ricercare al di fuori della colpa lieve di che cosa si può tener conto

nell'assicurazione obbligatoria, ministro ed Ufficio centrale siamo concordi nel rispondere, che contro l'intraprenditore si tien conto, per la piena responsabilità, del dolo, ed anche della colpa grave, ma ben raffigurata.

La nostra disparità sta solo in ciò, sul modo come questa colpa grave dev'essere raffigurata.

Ma, signori, io non mi affido per nulla alle mie escogitazioni solitarie in questa materia, ho voluto consultare i fatti; io ho voluto consultare i documenti di tutto quello che si è dibattuto intorno a questa questione.

Distinguiamo, perchè due sono i problemi essenzialmente diversi, di difficoltà diversa; e cioè la colpa grave dell'intraprenditore, e la colpa grave dell'operaio. Cominciamo dunque dalla colpa grave dell'intraprenditore.

Nelle legislazioni europee, nei progetti pendenti qual'è l'opinione che prevale?

Quando sotto l'imperiosa volontà del Bismarck fu pubblicata la legge tedesca nel 1884, non si ammisero eccezioni, tranne che pel dolo, non si parla affatto di colpa grave. Ma dopo pochi anni, viene la legge austriaca del 1887, la quale dice che l'intraprenditore è responsabile per i casi di colpa grave, e di tutti i danni, e questa colpa grave si presenta senza essere nemmeno configurata.

È la seconda legge che è stata pubblicata, pure in massima parte conforme alla legge germanica....

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Per grave incuria.

Senatore AURITI, *relatore*. ... Sono traduzioni diverse; vegga l'art. 46 tradotto in francese nell'*Annuario delle legislazioni straniere*; l'articolo dice così:

« L'assicurato e i suoi aventi diritto non possono perseguire l'intraprenditore e far valere contro di lui un reclamo in danni e interessi, che se l'infortunio è stato prodotto dalle persone designate nell'art. 47 volontariamente o *par suite d'un faute grossière* ».

Io non ci troverei differenza; ma nell'art. 46 dice precisamente *faute grossière* senza limitazione, senza configurazione. È così strano che nella seconda legge creata in Germania, quando l'esperienza è incominciata, si vegga la necessità di fare qualche correzione? Ma andiamo innanzi.

In Francia nel 1890 fu ampiamente, dottamente discussa e votata da quel Senato una legge sugli infortuni nel lavoro.

E questa legge mentre dà una indennità pei casi fortuiti e di colpa lieve, una indennità maggiore delle nostre, stabilisce piena responsabilità in caso di colpa grave.

Il ministro di agricoltura e commercio ripresentò quel progetto modificato, e con l'aggiunta dell'assicurazione obbligatoria, e mantenne la responsabilità per colpa grave.

Abbiamo un progetto recente che è stato presentato nel Belgio, e anch'esso ritiene la responsabilità per caso di colpa grave. Abbiamo i lavori che si preparano in Svizzera, e anche essi parlano di colpa grave.

Abbiamo la teoria del rischio professionale, ed essa ha per fondamento l'indennità per gli infortuni dipendenti da caso fortuito o colpa lieve nel lavoro pericoloso. Dunque non ci facciamo meraviglie come di cosa che fosse uscita dalla testa di un giurista ignaro delle cose del mondo e delle legislazioni vigenti, mentre l'abbiamo tratta precisamente da tutte le leggi che attualmente esistono.

E tanto meno la meraviglia dovrebb'essere qui dove trattasi del padrone, dove la differenza tra noi consiste unicamente nel modo di configurare questa colpa grave, che ministro ed Ufficio centrale ammettiamo del pari come titolo a risarcimento di danni. Il ministro dice: è colpa grave quando vi è infrazione di regolamenti accertata con sentenza penale.

Noi abbiamo già data una risposta che ripeteremo, che crediamo vittoriosa e che conforteremo con altri argomenti. Quello che voi chiedete è troppo, ed è troppo poco.

È troppo, perchè quanto più i regolamenti sono diligenti e minuti, tanto più possono contenere particolarità di poco valore, e voi per la minima infrazione di precetto insignificante ne trarrete la responsabilità per l'integrale risarcimento del danno.

Domandate signor ministro agli industriali se si credono rassicurati da questo vostro articolo! Lascerebbero le fabbriche se per la minima infrazione di regolamenti pagassero danni e interessi, oltre il premio già sborsato per assicurare l'indennità legale.

Ma da un'altra parte è troppo poco, perchè nei regolamenti si comandano le cose che non

si vedono ad occhio nudo. Come potete sentire la necessità di ricordare all'intraprenditore di badare che le fondamenta dell'edificio non manchino di solidità? Si presuppone che egli abbia assicurato implicitamente che l'edificio è stato costruito solidamente. E io domando, ma se più tardi l'architetto si presenta e dice: l'edificio fu solido sì, ma ieri si è verificata una screpolatura, e sonosi manifestate gravi lesioni nelle fondamenta, bisogna provvedere subito, altrimenti l'edificio può precipitare, e l'intraprenditore non ordina i lavori necessari, e l'edificio precipita, ove è la responsabilità per causa della violazione dei regolamenti?

Dunque perchè non si è violato il regolamento, non vi è in quel caso responsabilità?

Egregio signor ministro, la sua teorica del regolamento sa che cosa significa? Significa questo: ella guarda un lato solo della proposizione; se vi è infrazione del regolamento, danno ed interesse completo. Vediamo l'inversa: se non vi è infrazione ai regolamenti non vi può essere responsabilità completa. Quando, dopo quest'articolo, se fosse votato, succedesse un infortunio avremmo due disastri; uno ad onta del regolamento ed un altro per effetto del regolamento. Un disastro ad onta del regolamento, perchè difatti ad onta del regolamento noi non vediamo che si sia evitato il danno e molti nell'opinione pubblica ne daranno la colpa al ministro. Si dirà: se aveste fatto meglio il regolamento, se aveste disposta questa o quest'altra clausola, questo caso non sarebbe successo. Vi è un secondo disastro per effetto del regolamento, perchè qualunque sia la colpa, la trascuraggine, la omissione di una cautela non scritta, perchè imposta dal senso comune, non fu violato il regolamento, direbbe l'industriale, non ho responsabilità alcuna.

Dopo un primo di questi fatti, dopo le prime grida dell'opinione pubblica, quei regolamenti che noi diciamo doversi fare man mano, secondo i bisogni, si dovrebbero fare a precipizio, imperocchè altrimenti l'opinione pubblica metterebbe a carico del Governo tutti i disastri che potessero succedere.

Ma il Senato vuole che i regolamenti si facciano mano, mano, vuole che non impaccino le industrie, vuole che non siano molesti; ebbene durante il tempo che questi regolamenti

non saranno fatti vi sarà un periodo d'interregno, di sospensione della responsabilità.

Quello che ho scritto nella relazione, oggi ripeto, l'appellarsi ai regolamenti è troppo e troppo poco. Troppo per le minuzie di un regolamento, troppo poco, perchè appunto le cautele più ovvie, dettate dal buon senso, non si scrivono nei regolamenti.

Vediamo adesso, in contrapposto alla formola ministeriale, la formola nostra per la colpa grave ben raffigurata. Siamo in fatti colposi, con morte o lesioni personali; appena l'incapacità al lavoro supera i 10 giorni vi è il procedimento di ufficio. E noi abbiamo voluto appositamente che la somministrazione giornaliera non cominciasse che dall'undecimo giorno, perchè appunto si entra nel campo del procedimento penale di ufficio. All'undecimo giorno, voglia o non voglia l'offeso, il pubblico ministero interviene, vede di che cosa si tratta, e se vi è elemento di colpa, provoca il giudizio. Ora, quali sono le disposizioni del nostro Codice penale? Se il danno è di semplice lesione personale si può applicare come pena la detenzione o la pena pecuniaria, ma se vi è anche un solo morto, è detenzione di necessità e cumulativamente pena pecuniaria. Ora, o signori, quando si tratta di colpa con danno alla persona, la colpa è reato ed è stimata dal magistrato. Se per lesioni personali colpose il magistrato ha dato la pena pecuniaria e non detenzione, è segno che ha stimato che la colpa non era grave; se ha dato pena restrittiva della libertà personale, che ha potuto essere di necessità nei casi di morte, dimostra che la colpa non è grave, ammettendo le circostanze attenuanti.

L'enumerazione dei casi di colpa nel Codice penale, negli omicidi e nelle lesioni corporali colpose è troppo lata e mi avrebbe fatto spa-

vento più dell'espressione generica usata nei progetti francesi, di colpa grave senz'altro. Però abbiamo voluto configurare la colpa in rapporto alla quantità della pena, applicata dal magistrato con estimazione non solo della quantità del danno, ma dell'intensità della colpa.

Il danno è il fatto obbiettivo, la colpa è questione subbiettiva e l'ammissione o l'esclusione delle attenuanti era l'unico criterio per estimare l'intensità della colpa.

Io non credo che dovendo ammettere un criterio preordinato, si potesse escogitarne uno più sicuro di questo: l'onorevole ministro paragoni l'infrazione di un regolamento minimo che non abbia nessuna importanza con quello che possa derivare dalla quantità della pena.

Egli crede che possa essere più importante di dire che non vi era regolamento che vietasse la cosa, comunque il buon senso generale avrebbe avvertito a sufficienza l'intraprenditore, al dire non vi fu colpa grave, perchè il magistrato applicò pena pecuniaria, potendo infliggere pena affittiva, ovvero dovendo applicare questa, ammise le circostanze attenuanti.

Per rapporto a noi, la nostra definizione della colpa grave è l'unica che si presenta con minori inconvenienti.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Domani alle ore 2 pom. seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per gl' infortunii nel lavoro
(*Seguito*).

Legge Consolare.

La seduta è sciolta (ore 5 e 45).

XCII.

TORNATA DEL 1° MARZO 1892

Presidenza del Presidente FABINI.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gli infortunii nel lavoro* — *Discorrono intorno all'art. 14, il relatore senatore Auriti, i ministri del Tesoro e dell'istruzione pubblica, i senatori Vitelleschi, Calenda V. ed il ministro di grazia e giustizia* — *Approvazione dell'art. 14.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

È presente il ministro di grazia e giustizia; intervengono in seguito i ministri del Tesoro e della pubblica istruzione.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i signori senatori Briganti-Bellia ed Alvisi, di un mese; il signor senatore Cambray-Digny, di cinque giorni.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Sugli infortuni nel lavoro » (N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge sugli infortuni nel lavoro.

Come il Senato rammenta, ieri fu cominciata la discussione dell'art 14.

Do facoltà di parlare all'onorevole relatore per continuare il suo discorso intorno a questo articolo.

Senatore AURITI, *relatore*. Signori senatori, riassumo in poche parole le conclusioni di ieri rapporto alla responsabilità civile dell'intraprenditore negli infortuni del lavoro. Questa responsabilità esiste in caso di dolo provato coi metodi ordinari, in caso di colpa grave configurata risultante da condanna penale. Nella impossibilità di procedimento penale abbiamo escluso la necessità di un giudizio civile che lo supplisca. Su questa tesi generale il ministro è d'accordo con l'Ufficio centrale. La differenza sta nella materia del giudizio penale, che si richiede per constatare la colpa grave. Il ministro vuole il giudizio penale per contravvenzione ai regolamenti preventivi; noi vogliamo la condanna penale; che con la qualità e modalità della pena riveli la gravità della colpa.

Perchè noi non abbiamo accettato la formola del ministro? Perchè, lo abbiamo detto ieri, a noi sembrava troppo e troppo poco. Forse al troppo si potrà rimediare, poichè invece di parlare di regolamenti in generale, si potrà specificare qualche particolarità di regolamenti violati, che possa caratterizzare la condanna

penale. Ma il pericolo maggiore è che in centinaia di fatti il riconoscere la colpa grave solo nella infrazione dei regolamenti preventivi è troppo poco.

Ed invero i regolamenti a che scopo sono fatti? Per ricordare gli obblighi che si debbono adempiere sotto certe penalità. Ma le cautele più ovvie, quelle di senso comune, quelle che si presuppone si sappiano da tutti, quelle la cui dimenticanza non può essere se non che per effetto di supina incuria, di colpa gravissima, non si scrivono nei regolamenti perchè sarebbero un ricordo superfluo. Quindi per me resta sempre il dubbio che con questa formola non si colpirebbero tutti i casi di colpa grave, anzi sfuggirebbero appunto i casi di colpa gravissima. D'altra parte sarebbe immensa la responsabilità del Governo, perchè esso non solo garantirebbe i cittadini dicendo: io ho proposto dei regolamenti che provvederanno al bisogno e impediranno gl' infortunii, ma con questa formola dirà all'altro lato: signori industriali, se avete osservato il regolamento non c'è altro da fare, nessuna responsabilità per voi tranne che per dolo.

Noi, dell'Ufficio centrale, abbiamo pigliato un altro criterio, la gravità della pena, e ai signori magistrati qui presenti, espongo di nuovo l'ordine di idee per le quali io e i miei colleghi dell'Ufficio arrivammo a quella formola lungamente meditata.

Secondo la legge nostra, quando il reato colposo per lesioni personali porta incapacità al lavoro per più di dieci giorni, il procedimento è d'ufficio, non c'è bisogno di querela di parte; e poichè per la presente legge l'indennità non si comincia a pagare che dall'undecimo giorno, siamo precisamente in caso, che coincide col procedimento penale d'ufficio.

Quando non si hanno che lesioni personali, la pena può essere della detenzione o di pene pecuniarie, e quindi il magistrato potrebbe significare la gravità della colpa dando la detenzione invece delle pene pecuniarie, ovvero affermare la tenuità della colpa dando le pene pecuniarie invece della detenzione. Ma quando c'è anche un solo individuo morto, la detenzione si cumula con le pene pecuniarie.

Quindi se si ponesse senz'altro essere prova di colpa grave la condanna a pena restrittiva della libertà personale, un qualunque caso di

infortunio con morte, porterebbe di necessità la definizione di colpa grave senza possibilità di scampo, quali che fossero le circostanze speciali del caso. Noi abbiamo posto perciò due condizioni perchè si potesse dedurre dalla condanna la gravità della colpa, che cioè invece di pena pecuniaria, siagli inflitta con scelta facoltativa la pena della detenzione, o che data la detenzione, come pena obbligatoria, non si siano accordate per minorarla le circostanze attenuanti. Scelga il Senato tra i due criteri, il nostro o quello del ministro.

Io ho detto che in questo articolo era la questione principale, anzi la principalissima, ma più che rapporto all'intraprenditore, per l'altra parte che riguarda la colpa grave dell'operaio.

Ieri un amico senatore mi diceva: ma se la distanza è così piccola tra voi e il ministro, come non siete arrivati ad accordarvi?

Rispondo in pubblico all'amico senatore: quando noi presentammo le nostre idee in formole precise e concrete, avemmo col ministro conferenze confidenziali, ed egli, dopo matura riflessione, ci disse: sei sono i punti di differenza fra di noi.

Su tre punti ci accordammo immediatamente, non esigendo delle concessioni dal Governo, ma perchè riconoscemmo la ragionevolezza delle sue osservazioni.

Veniva il quarto punto, ed era quello del termine da cui dovesse cominciare la somministrazione giornaliera.

Noi proponevamo il sesto giorno, come ci veniva raccomandato dalle Società di patronato degli operai di Torino e di Milano. Il Ministero fissava il quindicesimo giorno; e noi allora, come termine medio, proponemmo l'undecimo, perchè all'undecimo giorno comincia il procedimento penale d'ufficio per le lesioni personali, anche colpose, con incapacità al lavoro perdurante sino a quel giorno.

Il ministro condiscese al temperamento.

C'era il quinto punto, che riguardava i regolamenti, e in ispecie chi dovesse formarli.

Su questo punto non ci potemmo intendere; ma noi non restammo fermi alle nostre idee in modo assoluto, e aggiungemmo la facoltà di regolamenti complementari da approvarsi dal Governo per singoli stabilimenti, a proposta dei capi.

L'accordo non avvenne allora, ma poi, nella discussione pubblica, il Governo diè maggior valore alle nostre osservazioni, e siamo venuti su tal punto a conclusione siffatta, che rimanemmo contenti del voto del Senato.

Restava finalmente il capo più importante. Anche in ciò, mentre noi dapprima parlavamo di colpa grave in genere, accettammo poscia il concetto del Ministero di non ammettere che la colpa grave configurata. E non basta; nella prima redazione al giudizio penale che diventasse impossibile apponemmo la sostituzione di un suppletivo giudizio civile; ma ora abbiamo rinunciato anche a questa aggiunta, come causa pericolosa di rinascenti conflitti tra padroni ed operai.

Ed a questo proposito debbo dire che una persona autorevolissima, con molto senno, mi diceva un giorno che questi accordi fra Ufficio centrale e Ministero, quando specialmente succedano con sacrificio delle loro rispettive idee, menomano l'autorità del Senato, la cui opinione difficilmente può prevalere in contraddizione dell'accordo già concluso e fermato. Viceversa, quando c'è un vero e grave dissenso sopra una questione importante, il meglio è che ciascuno mantenga e difenda i suoi convincimenti, che si sviluppino le opposte ragioni, ed, arbitro fra loro, il Senato emetterà con l'autorità sua la decisione che dirima il conflitto.

Dunque resta così inteso, facciamo dirimere il conflitto dal Senato.

Per l'affare degli intraprenditori una sola parola voglio aggiungere ancora, scritta già nella mia relazione, e ricordata l'altro giorno dall'onor. Parenzo, e su di essa voglio richiamare l'attenzione, specialmente, dei senatori magistrati.

Nella nostra legislazione civile, a differenza di quella di tutte le altre nazioni europee, meno che nel Codice francese da noi imitato, c'è una disposizione severissima, che io credo ingiusta, e contro la quale protestai anche nel 1886, quando si discuteva il progetto Grimaldi.

L'intraprenditore in genere non risponde nelle altre legislazioni che del fatto proprio e del fatto dei direttori o di quelli che ha preposto all'ordinamento dell'opificio; ma no, in Francia e presso di noi risponde della colpa anche dell'ultimo esecutore. L'intraprenditore

che avrà adoperato tutta la possibile diligenza, che avrà scelto i migliori operai, non è tranquillo; se uno di questi si fa autore, nel lavoro a lui commesso, di fatto colposo in pregiudizio di altri, ne risponde il principale. E non è come nel caso del padre per l'opera del figlio, no, anche quando volesse dimostrare a sua difesa l'impossibilità di impedire quel fatto colposo, ciò non gli gioverebbe ad evitare le conseguenze della relazione che esiste, e che avvince in comune responsabilità committente e commesso.

Ora, per la sola disposizione che l'intraprenditore non risponde più che di colpa grave, esso è liberato giustamente di nove decimi della responsabilità che gli attribuiscono le leggi attuali. Imperocchè l'intraprenditore per essere reo di colpa grave, che cosa dovrebbe aver fatto? Dovrebbe aver preso per operaio un ebbro, un demente, una persona notoriamente incapace di adempiere le incombenze a lui affidate; ma se ha scelto un buon operaio, la colpa grave sarà per l'operaio e non per l'intraprenditore.

E con questo chiudo ciò che si riferisce all'intraprenditore.

Ho detto che in questo articolo era la parte principale della legge, ma devo dire adesso che la parte principalissima, e dove la divergenza è veramente importante, è nell'altro lato dello stesso rapporto, poichè il ministro non ammette per l'operaio altra responsabilità che di dolo, e noi per l'operaio, con la stessa ragione che per l'intraprenditore, ammettiamo la responsabilità e per dolo e per colpa grave accertata con procedimento penale.

Cominciamo come di solito abbiamo fatto, con una rassegna delle legislazioni vigenti e dei progetti in elaborazione. E qui bisogna confessare che vi è un argomento gravissimo a favore del Ministero, perchè mentre per l'intraprenditore sono in dissenso la legge germanica e l'austriaca, per l'operaio le leggi germanica ed austriaca escludono il dritto all'indennità pel solo caso di dolo, o di fatto intenzionale, e non pel caso di colpa grave; ma tutti gli altri studi posteriori, tutte le altre proposte che si sono escogitate, tutto quello che si è scritto dagli uomini competenti convergono all'idea opposta.

In Francia nel maggio del 1890 fu votato dal Senato un progetto di legge sugli infortuni del lavoro; la colpa grave dell'intraprenditore, la colpa grave dell'operaio ristabiliscono l'impero del diritto comune. Il ministro francese Roche, accolse quasi integralmente questo progetto del Senato e lo presentò alla Camera, con poche modificazioni, ed aggiungendovi il complemento, che mancava all'altro, dell'assicurazione obbligatoria. Ebbene, anche per la colpa grave dell'operaio lo rende responsabile e gli toglie il diritto all'indennità.

Portati questi due progetti con altri innanzi alla Camera dei deputati, la Camera francese è così preoccupata, o signori, dell'importanza del tema che da un anno e mezzo la Commissione del lavoro, a ciò delegata, non ha ancora presentato la sua relazione; ma ha fatto una relazione provvisoria, l'ha comunicata ai colleghi perchè potessero studiarla in comune. Ora abbiamo potuto sapere indirettamente da una relazione fatta al Congresso di Berna, da Cheysson, che questa relazione provvisoria porta l'accettazione del principio della responsabilità per colpa grave dell'intraprenditore e dell'operaio.

Ecco la relazione di Cheysson, il quale personalmente è contrario alla risoluzione adottata. Egli però è costretto a concludere: dobbiamo dire che l'accordo è ora stabilito su ciò tra il Senato che ha votato, il Governo che ha accolto e fatto suo il portato di quel voto, e la Commissione della Camera che nella sua relazione, comunque provvisoria, accetta gli stessi principi.

Nel Belgio l'ultimo progetto presentato alla Camera dei rappresentanti, avrà poco valore pel signor ministro, perchè frutto di una Commissione presieduta da un magistrato, ma in sostanza questa ammette la colpa grave come pena che tolga il diritto dell'indennità all'operaio. Ma io cito un'altra autorità più simpatica al ministro, quella del consigliere Forrer.

Come le signorie loro sanno, in Svizzera dopo essersi seguito il sistema, modificato indarno successivamente (1875, 1881, 1887), di esasperare le condizioni della responsabilità civile per colpa, e si videro gli inconvenienti della mala via, che noi volevamo imitare nel 1886, in Svizzera si fermarono e dissero punto e da capo.

Ed allora s'invocò una disposizione statu-

taria, approvata già per votazione popolare, onde autorizzare il sistema dell'assicurazione obbligatoria. Il messaggio al Consiglio Federale è preceduto da una splendida relazione di questo consigliere, che mi pare d'aver ricordato anche altra volta come l'autore della frase: la responsabilità civile è la guerra, l'associazione obbligatoria è la pace.

Or bene, quella relazione dice essere stato un flagello nella legislazione svizzera l'eccezione della colpa in genere ammessa per respingere le domande all'operaio. Però non concludeva si escludesse del tutto, bensì che si restringesse unicamente alla colpa grave ed in alcuni casi alla colpa gravissima.

Dunque anche questo scrittore, dopo l'esempio delle due leggi germaniche, egli così appassionato della nuova istituzione da introdursi in Svizzera, ammette che si neghi l'indennità agli operai rei di colpa grave, e sia pure gravissima.

E potrei anche citare con compiacenza il parere del senatore Annoni manifestato ieri, se il suo voto non perdesse (me lo permetta) tre quarti della sua autorità per non aver voluto seguire il principio nostro di giustizia, di applicare cioè la stessa regola all'intraprenditore ed all'operaio. Ecco lo stato della legislazione, ecco i pareri quali si presentano attualmente.

Veniamo ora al fondo della questione. La mia proposizione è semplice, è l'espressione di un principio semplicissimo.

Qual'è la materia dell'assicurazione obbligatoria?

L'assicurazione obbligatoria ha per oggetto il rischio professionale, ha per oggetto i casi fortuiti, e tra i casi fortuiti delle imprese e industrie pericolose la colpa lieve del proprietario e dell'intraprenditore ne sono parte inevitabile per la natura stessa delle cose.

Se nel lavoro pericoloso l'operaio presta la sua opera, l'intraprenditore che raccoglie tutti i frutti di questo lavoro, non può farli suoi per intero lasciando vittima del disastro l'operaio. Ma il suo obbligo non può andare al di là del titolo che lo giustifica.

Se materia dell'assicurazione sono soltanto i casi fortuiti e le colpe lievi dell'industriale e dell'operaio, dunque restano al di fuori, sotto l'impero del diritto comune e della responsabilità, non solamente il dolo, ma anche la colpa

grave, così dell'operaio che dell'industriale o intraprenditore.

Per dire di no, si rifiuta o si abbandona il titolo giuridico dell'indennità, e si crede che bastino a giustificare quell'obbligo, considerazioni di pace sociale, di interesse generale, di conciliazione, e si arriva al concetto di una transazione utile ad entrambe le parti, imposta coattivamente per legge.

In questa seconda soluzione che noi combattiamo, si esclude la responsabilità dell'operaio per colpa grave; vediamo le ragioni, quali sono addotte ordinariamente.

La prima ragione che si adduce a nome dell'interesse sociale, a nome dell'operaio, è questa: ma non vi accorgete, che con le vostre limitazioni andreste voi stessi a distruggere l'opera vostra? Avete fatto tanto per creare quest'assicurazione obbligatoria onde evitare le liti, e ricominciamo da capo a vedere se l'operaio era in colpa o no? Se era in colpa lieve o in colpa grave?

Sarà questione di grado di colpa, ma la questione della colpa non è dunque spenta e risorge di nuovo.

E così rientriamo nel pelago, mentre credevamo di essere alla riva, le dispute che noi volevamo sopire ripullulano nuovamente.

Due risposte: in primo luogo ciò sarebbe se il determinare questa colpa dipendesse in un modo indeterminato da un criterio astratto, se il definire questa colpa fosse la materia di un giudizio di libera contestazione tra le parti.

Ma se noi abbiamo ammesso soltanto la colpa grave configurata, se per accertarla ci vuole un giudizio penale, a cui si procede d'ufficio, senza che le parti se ne possano intromettere, è evidente che quando avrete il risultato legittimo, il risultato inevitabile di questa azione del pubblico ministero, allora non si possono respingere le conseguenze che ne derivano per legge.

Ma vi è un'altra risposta. Di regola bisogna pagare le indennità all'operaio colpito dall'infortunio nel lavoro; è vero che gli si può opporre, che ne fu cagione egli stesso per sua colpa grave; ma chi propone eccezioni deve provarle; ed a prescindere che nel caso attuale la prova è rimessa a un giudizio penale, si è provveduto in modo che subito, infino all'esito della controversia, si paghi intanto un assegno

alimentare all'operaio. Ministro ed Ufficio centrale siamo concordi in ciò, la prima disputa che nasca sopra l'indennità non basta a paralizzare ogni diritto dell'operaio, pagate provvisoriamente una pensione giornaliera fino a tanto che non si definisca la lite, ma pagate, e poi si terrà conto di questi pagamenti fatti a titolo provvisorio. Dunque la sorte dell'operaio è assicurata; quella prima procedura potrà essere regolata in un modo o in un altro, ma è certo che scompare la temuta difficoltà.

Si dice: non vedete che volete fare le parti degli assicuratori; guardate le polizze di assicurazione, esse comprendono tutti i rischi, anche quello della colpa grave dell'operaio, e se voi volete togliergli in tal caso l'indennità, sarà questa restituita all'Istituto assicuratore che pur la doveva.

Dimostrerò come in questa obiezione si chiuda una vera petizione di principio.

È un fatto che nelle polizze dell'assicurazione libera, usata attualmente presso la Cassa Nazionale, per assicurare L. 1000 in caso di morte, e per altre piccole indennità negli altri casi, gl'intraprenditori hanno preferito l'assicurazione anche per i casi di colpa grave dell'operaio; ma quando si tratterà dell'assicurazione obbligatoria, e si faranno le tariffe, è evidente che la tariffa dei premi sarà di otto se l'assicurazione comprende i soli casi fortuiti o di colpa lieve, sarà di dieci se si dovrà estendere anche ai casi di colpa grave.

L'industriale vi dirà: se mi obbligate ad assicurare anche i casi di colpa grave, è certo che per la colpa grave dell'operaio non potrà ritirare l'indennità pagata o rifiutargliela; ma è questo il diritto? È giusto impormi per legge che l'assicurazione obbligatoria si estenda sino a quel punto?

Se l'industriale spontaneamente assicura il suo operaio anche per i casi di colpa grave (come fa attualmente), l'Istituto assicuratore non può rifiutare, né ritirare l'indennità per la quale ha già ricevuto il premio; ma allora il titolo dell'operaio è la liberalità del padrone, non l'indennità legale, non un diritto proprio stante per sé.

Resta dunque intatta la prima questione. Vi è ragione d'imporre questo maggior peso all'industriale? A che titolo? Forse per la difficoltà di far la prova?

Ma noi non ammettiamo che il giudizio penale d'ufficio. Per la difficoltà che si abusi di siffatta eccezione? Ma noi accordiamo la somministrazione giornaliera appena sorge il contrasto.

Dunque, non c'è via di sfuggita, bisogna decidere se quel peso sia legittimo in sè, mettendo da banda queste considerazioni estrinseche e che abbuiano la risoluzione.

Ma lasciamo questo, o signori; sollevandoci in regioni superiori, io trovo una ragione gravissima, in ciò, che tutto quello che tende a cancellare dall'uomo il carattere umano, il sentimento della responsabilità, è funesto.

Tutto quello che tende a fare dell'operaio una macchina di cui l'intraprenditore non sia che il manubrio, è esiziale. Fra breve ai sostenitori di questa teoria si dirà: chi dà al conduttore una macchina in affitto, gli dà il diritto di usarla, ma il conduttore, dopo averla usata, deve restituirla nella sua integrità e se la macchina è guasta, deve pagare i guasti per intero; non semplice indennità parziale, come fate voi, ma reintegrazione, ma risarcimento completo.

Se si affitterà, ad esempio, una trebbiatrice a vapore e questa si guasterà, dovrà pagarsene il guasto per intero. Sarà lo stesso pel comodato di un cavallo, il cavallo non è che una trebbiatrice cosciente, e se sarà reso storpio per l'uso fattone, chi ne avrà usato, dove pagarlo.

L'uomo finalmente, che cosa è?

È un cavallo con una coscienza di grado superiore.

Ad ogni modo o si tratti di macchine inco-scienti, o conscienti, e coscienti a un grado infimo o massimo, i guasti si devono pagare, e pagare per intero.

A me non faranno spavento queste obiezioni, perchè io dirò: No; io credo che sia incancellabile dalla fronte dell'uomo l'impronta di essere umano responsabile e capace di colpa, della quale, se grave, deve render conto nell'interesse comune e per la sua stessa dignità.

Ma, signori, posta anche da banda questa teorica astratta; occupiamoci del vero interesse dell'operaio.

Tutto il ragionamento degli oppositori si fonda sopra un'illusione. Voi vedete un operaio storpio, che si presenta a chiedere l'indennità; dite che sarebbe durezza di cuore l'andar cercando, se egli ha avuto nell'infortunio che lo ha col-

pito imputabilità per colpa grave, o non grave, e decidete che si debba pagare l'indennità. Ma io vi fermo e vi faccio riflettere un poco. Riportiamoci ad un momento anteriore al disastro. È un grande stabilimento con macchine potenti, ove lavorano centinaia di operai; ve ne è uno ardito, il quale per arrivare al posto del suo lavoro si avvia per una linea che lo avvicinerrebbe ad una delle macchine; il direttore, colà presente, si accorge del pericolo e grida: piano, fermati, non ti muovere, non ti avvicinare! Ma è inutile, l'operaio si avvanza, è colpito, come da un fulmine; l'edificio rovina, muoiono i compagni, la fortuna dell'intraprenditore se ne va, ma l'operaio ha la ventura di non avere avuto che un piccolo danno, e si presenterà ad interessare la vostra pietà domandando il compenso, che col vostro articolo di legge gli spetta.

Mi dispiace che l'ultima mia argomentazione, o signori, debba esser tale da venir forse abusata dagli avversari della presente legge per rivolgerla contro la stessa assicurazione obbligatoria; ma io starò fermo, e non ammetterò che le sole conseguenze legittime delle premesse che vanno non contro l'istituto, ma contro una delle disposizioni che lo guastano e che io ripudio.

Il ministro, ha piena fiducia nella legislazione germanica. Tutto quello che si è proposto nel Belgio e in Francia non ha valore. Ma se le nuove proposte fossero l'effetto dell'esperienza fatta in Germania a proprie spese? Se fossero consigliate dalla rivelazione di qualche cosa che in Germania non si era preveduto, perchè era quello il primo esperimento del nuovo istituto, e allora che cosa direbbe il ministro? Ebbene l'esperienza è fatta, bisogna ricorrere all'insegnamento delle statistiche.

Vi sono uomini che non credono alla statistica.

L'arte delle statistiche è davvero arte difficile, che ha bisogno di essere adoperata con prudenza, diligenza ed acume.

Quando i dati della statistica sono essi stessi congetturali, quando è difficile di verificarne l'esistenza, quando non siamo sicuri che questi dati siano stati raccolti fedelmente, è chiaro che le conclusioni della statistica dovranno destare molte diffidenze. Ma quando i dati sono positivi, quando è facile di verificarli, quando

si è sicuri che colla massima diligenza sono stati accertati, dobbiamo inchinarci ai responsi della statistica.

Se vi si domanda quanti infortuni del lavoro sono successi in un anno e quale ne è il rapporto col numero totale degli operai; se mettete il problema in questa generalità, siamo nella prima specie di statistica, perchè è assai difficile sapere tutti gl'infortuni accaduti in un anno, e il nome preciso degli operai. L'autorità giudiziaria li ha saputi tutti i disastri? gli industriali e gl'intraprenditori hanno dato il numero esatto dei loro operai?

Ma se la domanda si restringe a ciò: quanti sono stati in un anno gl'infortuni nel lavoro degli operai assicurati, alla risposta basta una operazione che la può fare un alunno liceale, perchè se sono operai assicurati, hanno il loro nome nei registri della Società di assicurazione, e se l'operaio è andato a riscuotere l'indennità, possiamo proprio determinare quello che è avvenuto, traendo i numeri dai registri esistenti. Il numero degl'infortuni degli assicurati è l'operazione più semplice che si possa fare, nè si può sofisticare che i dati non siano esatti.

Orbene, con la legge germanica del 1884 che cosa è avvenuto?

Nei primi anni si cominciò ad osservare un aumento negli infortuni, non nella quantità assoluta, ma un aumento nel rapporto fra gli assicurati e gli infortuni.

Questo aumento, molto lento da principio, cominciò poscia ad impensierire, e nel Congresso di Parigi del 1889 uno dei problemi fu questo: « Accrescimento annuale del numero degli infortuni segnalati e coperti dall'assicurazione ». L'ingegnere Keller, capo delle miniere, domandava quali erano le cause.

Alcuni dicevano: Ci ha molta parte la simulazione degli infortuni; imperciocchè, specialmente per la durata della incapacità, in molti casi si sono verificate delle simulazioni da parte degli operai. Ma il Keller non attribuiva grande influenza a questa causa.

Credeva piuttosto che nel giudizio sulla esistenza e sulla estensione dell'infortunio ci fosse una crescente benignità e larghezza di applicazione, specialmente nel giudicare se il danno potesse dirsi avvenuto in occasione del lavoro, se fosse caso o no di rischio professionale.

I giudizi stessi dei medici sono più temperati.

Ma allorquando io lessi in quel documento alcune parole, un lampo sinistro mi balenò innanzi agli occhi:

« La proporzione degl'infortuni gravi è aumentata al di là di ogni previsione, ed anche degli accidenti mortali, il che tenderebbe a dimostrare che l'operaio si mostra più imprudente ».

Dunque il Keller, fin dal 1889, segnalando il fatto di questo aumento degli infortuni, e specialmente degli infortuni mortali, cominciò a sospettare che vi avesse influenza l'accresciuta imprudenza dell'operaio. La cagione che nei primi tempi, poco diffusa la notizia della nuova legge, non se ne invocasse da tutti il beneficio, potrà riferirsi alle lesioni lievi, non agli infortuni gravi, e specialmente a quelli mortali.

Siamo venuti al 1891, e lo stesso Keller si è presentato al Congresso internazionale di Berna nel settembre di quell'anno: egli ha mostrato le proporzioni degli infortuni che si sono verificati posteriormente; ma prima di arrivare ai suoi giudizi vediamo un fatto statistico importantissimo. Dal 1889 al 1890 ci fu uno sbalzo assai grave nei fatti di infortuni mortali, ed è questo:

Nel 1889, su 13,374,566 persone assicurate, vi furono 5260 morti; nel 1890, su 13,619,750 persone assicurate, vi furono 6047 morti; insomma, mentre piccolo fu l'aumento del numero degli assicurati nel 1890, fu di circa 700 l'aumento dei morti rapporto a quello che era nel 1889.

O signori, chi ricorda la lettura fatta a quel tempo dei giornali, sa lo strepito che sorse in Francia per questa rivelazione; come di tale aumento si siano fatta un'arma di combattimento contro l'assicurazione obbligatoria.

Signori, rimettiamo le cose al giusto; di chi la colpa? Non dell'assicurazione obbligatoria, ma di quell'articolo funesto che tranne per dolo, rende irresponsabile e intraprenditore e operaio, di qualunque colpa anche gravissima: là è il vizio, ed io preconizzo che tra non molti anni quell'articolo sarà revocato...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

Senatore AURITI, *relatore*... Può essere che io non abbia presenti tutti i documenti statistici; per ora quelli che ho riscontrato sono questi, e se sono esatti non si potrà trovarne altri che li contraddicano.

Nel rapporto del Keller fatto a Berna, nel settembre ultimo, di che or ora ho fatto annunzio, vi è la proporzione degl'infortuni in rapporto alle cause, cioè: attribuiti a colpa dell'intraprenditore, o dell'operaio, o a casi fortuiti.

In Italia, per le poche statistiche raccolte, noi abbiamo letto e sentito citare le proporzioni spesso ricordate dal Ministro, le quali ordinariamente credo che sieno queste.

Per colpa dell'intraprenditore 8, per colpa dell'operaio 12 ed 80 per casi fortuiti.

Ma in Germania quali sono le proporzioni? Il rapporto dice: imputabili ai padroni 19 circa, imputabili agli operai 25, il resto a casi fortuiti.

La progressione cresce nello stesso ordine, ma le proporzioni de' tre termini sono assai diverse, ed è enorme la differenza per ciò che riguarda la parte che ha nel totale l'imprudenza dell'operaio.

E come si spiega questa differenza, o signori?

Vi saranno molte cause, nè io presumo di indovinarle tutte; ma a parer mio causa precipua è questa, che l'assicurazione funziona in Germania in compagnia di quell'articolo funesto, che cancella il carattere e le conseguenze della responsabilità dell'intraprenditore e dell'operaio, e da noi ha funzionato accanto alla legge di responsabilità completa quale esiste attualmente nella nostra legislazione.

Lo ripeto, quando l'assicurazione obbligatoria è stabilita nel suo campo legittimo, che secondo me è campo definito dal diritto, per soli casi fortuiti e per fatti di colpa lieve dell'intraprenditore e dell'operaio, l'assicurazione obbligatoria è giusta e salutare, io non temo pericoli, ma se accanto a questa disposizione metterete una irresponsabilità più o meno lata, la legge funzionerà male. Sarà una illusione di un convincimento troppo vivo, ma io sono sicuro che tra non molti anni questo articolo sarà cancellato dalle leggi germanica ed austriaca.

Nel 1886, infatuati noi dietro l'esempio della Svizzera che caldeggiava il sistema della responsabilità civile esagerata, fummo sul punto di imitarla.

Tra gli oppositori sorsì anche io, e la legge non fu votata. Siamo stati in tempo di giovarci dell'esempio di resipiscenza datoci or ora dalla stessa Svizzera; gioviamoci dell'esempio della

Germania, e non mettiamo in così poco conto i progetti che si discutono in Francia e nel Belgio, che vengono dopo i primi esperimenti.

È perciò, o signori, è per un sentimento molto vivo, lo credano, che io ho mantenuto, con l'appoggio dei colleghi dell'Ufficio centrale, il dissenso col Ministero su questo punto. Io non so quale sarà il voto del Senato, col suo senno scieglierà la soluzione più giusta; in quanto ai membri dell'Ufficio centrale ed al suo relatore, basta che sia consacrato, *ad futuram rei memoriam*, nei resoconti stenografici, che noi per vincolare l'intraprenditore, per tutelare la dignità e la incolumità all'operaio e de' suoi compagni, riteniamo che l'assicurazione obbligatoria debba restringersi al campo dei casi fortuiti e della colpa lieve, e che fuori di questi casi, e salvo convenzioni particolari, libere e facoltative, per beneficenza del padrone o per previdenza dello stesso operaio, resti intiera la dominazione della responsabilità comune (*Bene, bravo*):

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io non ho, onorevoli senatori, nè competenza, nè qualità per prendere parte a questa discussione, ma ho chiesto il permesso al mio egregio amico, il guardasigilli, di entrare in questa controversia quando ho udito il dottissimo relatore del Senato invocare l'autorità di una discussione certamente autorevolissima, quella del Congresso di Parigi, a cui per la prima volta convennero da varie parti del mondo delegati di tutte le nazioni civili, delegati competenti e tecnici, per discutere l'ardua questione delle assicurazioni degli infortuni nel lavoro.

A quel Congresso presi parte ancor io e vi rappresentavo la Cassa di risparmio di Milano e la Cassa Nazionale per le assicurazioni degli operai, che insieme al mio amico, il senatore Annoni, ho costituito. Sorrideva anche a me allora l'idea che si potesse fare a meno dell'obbligatorietà della assicurazione. Vagheggiava anche io l'utopia, realizzata in Alsazia, di una Società dove operai ed industriali si sentano d'amore e d'accordo solidali in questo grande principio dell'incolumità della vita dei lavoratori, e che con istituzioni sorte dalla libertà più per impulso di sentimento che per atto di ragione, perchè secondo il detto eterno di Pa-

scal: il cuore ha delle ragioni che la mente, la ragione stessa non conosce, si potesse fare a meno del principio della obbligatorietà dell'assicurazione. Mentre io nutivo ancora questa speranza, udii il Keller uomo competentissimo, che parlando secondo la esperienza della Germania e dell'Austria-Ungheria, le due sole nazioni che con uno Stato della Scandinavia allora possedevano norme intorno a questa materia, perchè la Svizzera non aveva ancora deliberata la sua legge, accusava l'assicurazione obbligatoria di crescere gli infortuni.

Mi ribellai contro quest'asserzione, perchè non mi pareva esatta, quantunque io non muovessi dalla ipotesi dell'assicurazione obbligatoria. Non mi pareva che fosse correttamente tecnico, non mi pareva che fosse scientifico in un Congresso che aveva pretensione, e giusta pretensione, di rappresentare i principi scientifici intorno a questa materia, l'accusare un grande sistema di colpe che non gli appartenevano. E a me sembra non sia stato risposto, poichè uno degli argomenti principali del dottissimo relatore dell'Ufficio centrale del Senato è stato quello dell'esempio tedesco e dei funesti effetti dell'assicurazione obbligatoria quando si estenda anche alla colpa grave. Ora mi permetta il Senato di riassumere brevemente le ragioni che dissi allora e che mi paiono illese anche oggidi, nonostante le gravi argomentazioni dell'onor. relatore Auriti.

Primieramente, perchè crescono nelle statistiche tedesche allegate ad esempio dal Keller e ricordate qui, oggi, dal relatore i casi degli infortuni? Perchè anche la verifica, la esplorazione degli infortuni richiede un'esperienza che si va perfezionando. Nei tempi andati, quando non si curava la vita dell'operaio e l'incendio di una fabbrica od il guasto di una macchina erano alla società materialista argomento di maggiore preoccupazione di quella della incolumità della vita di una persona, vivevamo in una società, la quale, perchè non li registrava e non li avvertiva, credeva non vi fossero infortuni nel lavoro!

Quando è che è cominciata una sottile indagine statistica degli infortuni del lavoro? Quando è sorta quest'idea umana e sociale che la vita dell'operaio vale indagini profonde come quelle che si dedicano a tutte le altre cose materiali.

Le statistiche degli infortuni si sono andate

perfezionando per effetto dell'assicurazione obbligatoria, e non è questa che ha accresciuto il numero degli infortuni, ma li ha riconosciuti con precisione ed esattezza maggiore. Qui noi scambiamo la causa coll'effetto.

Faccio anche un'altra considerazione che mi sembra entri proprio nella sostanza dell'obiezione.

La istituzione tedesca coi suoi pregi e difetti è informata al principio del decentramento. L'assicurazione obbligatoria in Germania si regge col metodo corporativo. Io non potevo capacitarmi come le associazioni di operai e fabbricanti intesi a studiare insieme il grande principio sociale dell'assicurazione applicata agli infortuni del lavoro, ed a cercare anche i modi più opportuni per prevenirli, potessero assopire il principio dell'umana responsabilità, mentre era la prima volta che questa responsabilità umana si svegliava, e si acuiava l'ingegno per prevenire e riparare agli infortuni sul lavoro.

Queste corporazioni sotto l'apparenza d'un istituto finanziario che si coordina con tutti gli altri e che hanno il loro centro nella istituzione imperiale, sono anche centri tecnici d'informazioni, di consigli, di notizie alle autorità imperiali per applicare a tutti gli avvenimenti tecnologici i principi della scienza moderna a fine di prevenire gl'infortuni del lavoro.

Accanto a questo istituto dell'assicurazione vi è l'altro che funziona in Germania, sull'esempio dell'Alsazia, che tende a prevenire gl'infortuni del lavoro; e l'uno va di pari passo con l'altro, l'uno corregge e completa l'altro.

Io non posso credere che in una società, quale è attualmente la tedesca; dove mediante l'assicurazione per gl'infortuni del lavoro, si studia con intelletto d'amore ben più grande che nel passato anche il modo di prevenirli, si possa accusare l'assicurazione obbligatoria di crescere il numero degli infortuni.

Ma anche un'altra ragione ci persuade del contrario. Quando per la prima volta si istituirono le assicurazioni contro gl'incendi, una dottrina volgare diceva che si sarebbe diminuita la vigilanza da parte degli interessati i quali appiattati dietro l'assicurazione non si sarebbero curati della incolumità delle loro case o fabbriche. Invece le osservazioni ulteriori hanno dimostrato che l'assicurazione non produce un assopimento di responsabilità, ma rende anzi

più vigilanti gli uomini a prevenire quei casi dai quali l'assicurazione ci premunisce.

Questo deve avvenire anche più nella vita dell'operaio, poichè non è a credere che questa sua baldanza, fatta, per così dire, pericolosa dall'immunità che avrebbe nei casi di grave colpa, non sia temperata dalle conseguenze della sua temerità che gli costerebbe la vita. Quindi ciò che non può essere *a priori*, non può essere a posteriori; ciò che è irragionevole che avvenga perchè deve essere attestato dalle statistiche?

O non è meglio cercare la spiegazione dell'aumento degli infortuni nelle ragioni che ho accennato o in altre non ancora conosciute, senza accagionarne il principio dell'assicurazione obbligatoria?

Al Congresso di Parigi queste ragioni furono dibattute, ma la questione rimase insoluta. Crede l'onor. Auriti di essere così sicuro che sia risolta a suo vantaggio, sì da potere venire qui a trovare con la statistica un argomento a favore della sua tesi? Io non credo...

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*... che lo studio della statistica sia oggi di tale importanza da autorizzare l'onor. Auriti ad asserire questo argomento in favor suo. Io gli dico con molta prudenza che, mentre ho argomentato contro, non credo che siano note ancora tutte le ragioni di questi fatti statistici, anche per la novità del tema, perchè si tratta d'istituzioni, che funzionano da pochi anni; e manca quel numero di serie, che occorre, per poter trarre delle conclusioni. È più prudente quindi argomentare come io ho fatto, e mi pare temeraria l'asserzione del senatore Auriti, che sotto la fede della discussione di un Congresso, che non ha concluso, ne trae un argomento estremo a favore della tesi che egli sostiene.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Io domando al Senato il permesso di fare alcune brevi considerazioni in risposta alle osservazioni dell'onor. relatore nel suo dotto ed acutissimo discorso.

Due furono le principali obiezioni che egli mosse a quest'articolo della legge. Alla prima

si può facilmente rispondere; la seconda invece ha molta gravità.

Egli ha detto: che cosa fate con la pena minacciata contro coloro che non eseguono le disposizioni dei regolamenti? Fate credere di avere con questi regolamenti rimediato a tutto, e non rimediate a nulla, perchè quando l'intraprenditore trascura qualche cosa che non sta nei regolamenti e che può essere di assai maggiore importanza, allora non vi è più responsabilità, quella responsabilità che vi è, invece, quando si sono rispettate tutte le prescrizioni di minore importanza, che si trovano nei regolamenti stessi. Io credo che a ciò si risponde facilmente, quando ci mettiamo d'accordo sul modo di fare i regolamenti, nei quali è ben chiaro che il primo articolo dovrà dire, che l'intraprenditore ha l'obbligo di tutelare la vita degli operai con tutte quante quelle misure che sono richieste dalle regole dell'arte e dal buon senso: vengono poi tutte le prescrizioni più speciali alle varie industrie.

L'onor. relatore ieri diceva: se cade il tetto, e l'intraprenditore non vi bada, perchè nulla è scritto nel regolamento, esso, secondo voi, non sarà responsabile; intanto però l'operaio muore.

S'intende che è responsabile, e che la prescrizione generale si troverà, sottintesa od espressa, in tutti quanti i regolamenti, come cosa di prima importanza.

La questione gravissima si riferisce invece a ciò che l'onorevole relatore chiama la responsabilità della colpa grave. Tutta la questione sta in questo.

Il Governo e l'Ufficio centrale sono d'accordo quanto alla responsabilità pel dolo. Quando v'è intenzione di fare il male, l'operaio è responsabile, e su ciò non v'è discussione. Il dissenso comincia in quella che l'onorevole Auriti chiama colpa grave.

Il Ministero non ammette in ciò la responsabilità dell'operaio, mentrechè l'onor. Auriti la richiede. Io voglio qui fare un'osservazione preliminare.

Tutte queste questioni e discussioni sulle leggi sociali, tanto nei Parlamenti, quanto nei Congressi scientifici, come nelle pubblicazioni a stampa hanno proceduto per tre fasi diverse. Durante la prima i giuristi si sono opposti, e hanno detto: queste leggi sono inutili, voi pretendete di risolvere con esse dei problemi che

non v'è bisogno di risolvere, perchè il Codice basta e le risolve tutte. Infatti che cosa volete? L'intraprenditore fabbrica un edificio, fa un palco con legno marcio, il muratore carico di mattoni passa sulla tavola, che cede, il muratore cade, si rompe le gambe, ed allora ha bisogno dell'aiuto.

Ma che bisogno avete qui della legge sociale? V'è il Codice, v'è il magistrato, v'è la colpa dell'intraprenditore, e il magistrato lo condanna e determina la indennità. Se invece l'intraprenditore ha messo delle tavole solide e forti, ha preso tutte le misure necessarie, ha avvertito l'operaio di non mettere il piede in fallo, e se ciò nonostante, l'operaio mette il piede in fallo e cade, è colpa sua e l'intraprenditore non deve essere responsabile di questo. Se voi lo volete rendere responsabile, voi fate una ingiustizia, perchè l'intraprenditore potrà esso stesso, scendendo una scala, mettere il piede in fallo, cadere, rompersi una gamba, e nessuno sarà tenuto ad aiutarlo. La vostra è una filantropia morbosa.

Tale è stata la prima fase, il primo periodo che si è percorso. E la opposizione fatta dal punto di vista puramente giuridico era logica, inoppugnabile, e cominciò col trionfare. Ma i fatti procedevano per diversa via. Questi infortuni aumentavano sempre, e questi aumenti furono considerati sotto vari aspetti.

Quando, per esempio, si vide che la statistica della leva metteva in luce che nella regione delle zolfare in Sicilia si trovava una grandissima quantità di giovani incapaci al servizio militare, e si dimostrò che questa era una conseguenza dello stato in cui si trovava quella industria abbandonata a se stessa, nella quale i fanciulli sono sottoposti a tali lavori che spesso ne distruggono per sempre la salute; allora si disse: qui v'è un male sociale da riparare, e non v'è più il solo aspetto giuridico, ma v'è anche il sociale.

Vennero poi fuori gli scrittori filantropici e considerarono la cosa sotto l'aspetto umano, morale, dal lato del sentimento, che ha pur la sua forza. L'industria intanto cresceva, e col suo crescere aumentavano gl'infortuni e le morti. Se si guarda alle miniere di carbone, dove gli operai si accumulano a migliaia, dove le morti crescono, dove gli operai si associano, e protestano e domandano protezione come un

diritto sacrosanto, e sorge un conflitto tra essi ed il capitalista, allora la questione si presenta sotto un altro aspetto, sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto economico-morale, e queste leggi sono favorite da molti per ristabilire la pace sociale.

Ed allora esse partono da un concetto che non è strettamente giuridico, perchè ha di mira anche l'interesse sociale. È vero o non è vero che con lo scopo appunto della pace sociale i più civili paesi promulgarono queste leggi?

Quando si è entrati in questo secondo periodo, i giuristi riconoscono la utilità e la necessità di siffatte leggi, che s'impongono come un fatto sociale, non come una teoria, ma come un risultato necessario del nuovo stato di cose in cui siamo entrati.

Bisogna pur tener conto, o signori, che nel medio-evo, quando non vi erano queste teorie, nè queste leggi sociali, l'uomo viveva nelle associazioni, di cui faceva parte; non era isolato come è l'operaio moderno, abbandonato a se stesso. Quando esso lavora, sostiene la sua famiglia, e se è laborioso, capace, le cose procedono bene, l'entrata e l'uscita si bilanciano. Se però arriva una malattia, quest'uomo non può più risorgere, va all'ospedale, non può più aiutare la sua famiglia, si carica di debiti, finisce all'ospizio di mendicizia. E però la società si preoccupa e deve preoccuparsi ora di questo nuovo problema, che prima non esisteva. L'individuo abbandonato a se stesso è spesso in una condizione così triste che, in un modo o nell'altro, dobbiamo preoccuparcene. Il giurista lo riconosce, ma vuol tutto correggere col Codice, come unico fondamento. L'onorevole Giannuzzi-Savelli diceva assai acutamente, che in questo secondo periodo i giuristi cercano di armonizzare il concetto giuridico col concetto sociale, e in tali sforzi avviene che noi, egli diceva, servendoci del linguaggio giuridico, che mal si presta alla soluzione di questi nuovi problemi sociali, spessissimo cadiamo in una quantità di equivoci; giacchè, per quanto ci sforziamo di dare alle parole il loro nuovo significato, esse serbono sempre l'antico, consacrato dall'uso, e così nasce una continua serie di equivoci.

Così succede nel nostro caso presente. Un equivoco è veramente nato. Ed io senza pre-

tendere di seguire l'onorevole Auriti in tutti i suoi dotti ragionamenti, gli faccio prima una semplice osservazione e poi una domanda. A me pare che l'equivoco sia questo: che l'onorevole Auriti chiama colpa quello che noi chiamiamo infortunio; qui sta l'equivoco, e su ciò sono fondati i ragionamenti ed i dissensi. Ma qui io gli domanderei: se l'operaio è irresponsabile della colpa non grave, perchè deve essere poi responsabile della colpa grave? Bisognerebbe che la colpa piccola avesse una conseguenza, una pena minore, e la colpa grave una maggiore.

Ma l'onor. Auriti la colpa piccola l'abbandona, perchè si vede troppo chiaro, che essa è un infortunio, l'altra no, perchè non ammette, non vuol vedere che anch'essa è un infortunio, ed è costretto dalla logica a dibattersi, e questa è anche la ragione per la quale ora ha mutato il suo emendamento ed ha abbandonato il criterio col quale prima distingueva la colpa grave dalla non grave: prima si valeva in alcuni casi del giudizio penale, in altri del civile; adesso si contenta solo del primo.

Egli ci accusa di distruggere la responsabilità degli operai, quando non teniamo conto di quella che chiama colpa grave. Ma io vorrei che mi spiegasse che cosa dobbiamo intendere per responsabilità. V'è una responsabilità morale, che suppone la intenzione al male, ma di ciò non dobbiamo occuparci, perchè questo è il caso del dolo, sul quale siamo tutti d'accordo, che l'operaio deve risponderne. Ma v'è una responsabilità di altra natura. Io cammino per la strada, in un bazar, ivi vi è un vaso prezioso; senza volere, l'urto e si rompe; sono di ciò responsabile, lo devo pagare. Qui non v'è colpa, nè grave, nè lieve, ma sono pure responsabile del danno che produco, e debbo pagare.

Se l'onor. Auriti mi dice che quando l'operaio in conseguenza delle sue azioni, produce un danno agli altri, è responsabile di questo danno, io non lo nego. Ma la questione nostra è un'altra. La nostra divergenza è questa: quando l'operaio per una negligenza, se per un momento perde la testa, fa un atto pel quale egli è, insieme con altri, vittima dell'infortunio, ammesso pure che resti responsabile del danno recato agli altri, deve o non dev'essere aiutato per l'infortunio personale che sostenne?

Per esempio, a San Giovanni dove vi è una

ferriera, vicino a Firenze, quando succede un incendio, la campana d'allarme suona per indicare a tutti gli operai, che essi debbono fuggire in una data direzione, per salvarsi dal fuoco. Un tal giorno un operaio, invece di andare a destra, andò a sinistra, e rimase vittima dell'incendio. Era colpa sua può dirsi; eppure, sebbene non vi fosse allora nessuna legge sugli infortuni, e la Società dell'impresa non fosse quindi obbligata a nulla, essa si credette in dovere di aiutar la famiglia della vittima dell'infortunio, perchè l'opinione pubblica di tutti gli operai era talmente in favore di quel disgraziato, che essa si sentì, nel suo interesse, costretta ad aiutarla, altrimenti potevano nascere grossi disordini.

Io non so se in questo caso la colpa, secondo l'onor. Auriti, era grave o lieve; ma sembrami che l'aiuto dovesse esser dato in ogni modo, come mi pare, che, quando c'è davvero colpa, sia essa piccola o grave, si deve, in grado diverso, sempre punire. Ma se si abbandona l'una a sè stessa, e si riconosce il valore dell'altra, vorrei sapere con qual criterio la colpa grave ha la sua pena e la colpa lieve non l'ha? Ripeto dunque: tutta la divergenza sta in ciò, che noi chiamiamo infortunio, quello che l'onorevole Auriti in alcuni casi chiama infortunio, in altri colpa grave. Se invece lasciamo il concetto puramente giuridico, e prendiamo quello sociale ed umanitario, quale sarà la conseguenza? Dobbiamo cercare che la legge abbia la sua efficacia sociale, porti il suo risultato. Se si dice: là dove v'è colpa vera, cioè dolo, non vi è aiuto, ma pena, siamo d'accordo. Ma colpa non vuol dire trascuraggine, disattenzione.

Quando vi è trascuraggine o disattenzione, senza intento di far male; se un uomo lavorando si rompe le gambe, ha diritto d'essere aiutato, rimanendo pur responsabile del danno che ha fatto involontariamente ad altri.

Per esempio, l'operaio non tiene chiusa bene la lampada di sicurezza e produce un scoppio, cagionando male agli altri ed a sè; egli è responsabile verso gli altri del danno prodotto; ma ciò non toglie che esso abbia diritto all'indennità.

Io ho visto tante volte nelle cave di marmo operai che portano sotto il braccio il sacco della polvere, e tengono accesa la pipa in bocca. Si avvertono, si puniscono; ma pure avviene che, quando si vive continuamente in quell'am-

biente, per quanto si stia attenti, arriva il momento che uno si distrae, e seguono disgrazie per trascuraggine grave dell'operaio. Deve in questo caso essere aiutato o deve essere punito colla perdita del sussidio?

Secondo lo stretto principio giuridico, stando al mio ed al tuo, sarei d'accordo coll'on. Auriti, che nega il sussidio; ma secondo il principio sociale, noi vogliamo aiutare l'operaio, perchè l'aiutarlo porta anche vantaggio sociale, aiuta a ristabilire la pace turbata nelle società moderne, e questo è lo scopo principale delle leggi sociali. Ma se voi vi ostinate nella distinzione di colpa grave e colpa leggiera, ogni volta che succede un infortunio bisogna fare una lite, la quale riapre l'antagonismo, la lotta fra le due classi sociali.

Senatore PASCALE. No, vogliamo la sentenza penale.

VILLARI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ora io credo che, se noi ci poniamo d'accordo nel rispettare il principio della giustizia, se noi tutti partiamo dal concetto che questa non è una questione puramente giuridica, ma una questione sociale, una questione di umanità, dobbiamo allora cercare di raggiungere il nostro vero scopo, che è sociale.

E lo scopo noi non lo raggiungeremo se dovremo di continuo fermarci a determinare se la colpa è lieve o grave; e lo stesso on. Auriti ha dovuto vedere quanto sia difficile il sapere dove finisce la colpa lieve e comincia la grave.

Questa linea non si può tracciare con un criterio preciso; e quando egli dice: si tratterà con la solennità stessa del giudizio, prova appunto che non v'è criterio, non v'è norma sicura. E però, se accettassimo l'emendamento Auriti, nel fare la legge che deve ristabilire l'armonia sociale, si aprirebbe invece di nuovo la via ai dissensi che si vogliono evitare.

Io prego l'on. Auriti di volermi scusare se sono entrato in una questione nella quale egli è maestro, ma lo prego nello stesso tempo di voler riconoscere che quella da me accennata è la storia di tutte quante le leggi sociali.

Prima in nome del Codice si dichiarano inutili; poi si cerca la conciliazione tra il Codice e queste leggi, e nasce una selva selvaggia di sottintesi da cui non ci si libera se non si salta il fosso, lasciando il concetto giuridico, adottando il sociale ed umano.

Noi vogliamo fare questa legge per il benessere delle classi operaie e per la concordia della società. Tale deve essere il criterio, tale lo scopo che dobbiamo raggiungere. Dopo verranno, se si vuole, tutte le considerazioni giuridiche.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Non tema il Senato che io l'affligga con un nuovo discorso, ma non posso a meno di dire brevi parole per ridurre alle loro giuste proporzioni le mie obiezioni, giacchè dall'insieme dei miei contraddittori sono stato trattato quasi come un utopista e uno strano.

L'onor. ministro ieri disse che io aveva fatto una levata d'ingegno e non credeva che valesse la pena di discuterla. L'onor. Auriti mi ha detto che il volere far andar d'accordo insieme le responsabilità per le colpe e le assicurazioni era un assurdo.

Questo è un dogma; e io dei dogmi non ne abuso.

E per esempio io non capisco perchè una quotizzazione dell'industria per provvedere ai propri infortuni debba necessariamente essere incompatibile con la legge della responsabilità civile.

Le ragioni che ne hanno dato l'onor. Auriti ed il ministro del Tesoro, che con la sua grande autorità è intervenuto nella discussione, sono presso a poco le stesse. La prima è, che lasciando concorrere la responsabilità civile con l'assicurazione, non si risparmierebbero quelle che essi chiamano le noie dei processi per indennità degli industriali.

Ora io posso preoccuparmi degli aggravi che noi con questa legge portiamo agli industriali e anche di tutti gli ostacoli che per essa creiamo loro. Ma di queste noie alle quali tutti i cittadini sono eventualmente sottoposti, ossia di riparare i danni cagionati non posso preoccuparmene più per loro che per gli altri. Tant'è più che non dipenderà che da loro di evitarle. L'altra ragione è che i tedeschi non l'hanno fatto. Ora, o signori, se dobbiamo giudicare dei risultati che i tedeschi hanno ricavato da queste leggi per la pacificazione sociale dalle ultime notizie di cui tutti i giornali erano ripieni parmi che sieno poco incoraggianti; e se poi dobbiamo giudicarne per i risultati che ne hanno

ottenuto sotto il punto di vista di diminuire gli infortuni, l'onor. Auriti si è incaricato di difendere la mia causa meglio che io non avrei potuto fare. Non si possono dare prove più evidenti della problematica efficacia del sistema proposto dall'onor. ministro a questo effetto.

L'onor. ministro del Tesoro ha cercato di attenuare l'effetto delle formidabili cifre allegate dal relatore. Egli ha fatto un ragionamento presso a poco di questo tenore: quando le cose non possono essere vere *a priori*, non devono essere vere *a posteriori*.

Ora, secondo lui, l'aumento degli infortuni per la cessazione degli effetti della responsabilità civile non dovrebbe essere vera *a priori* e quindi non può essere che sia dimostrato *a posteriori*. Lascio andare che questo sistema roveschierebbe di nuovo tutta la filosofia *ab imis fundamentis*. Ma io credo d'aver dimostrato ancora ieri come per la cessazione della responsabilità civile gli infortuni debbano invece aumentare. E le cifre portate dal relatore hanno convalidato la mia tesi, che rimane così dimostrata *a priori* e *a posteriori*.

E quindi egli ha la sua maniera di vedere *a priori* alla quale le prove di fatto sembrano fare difetto. Io ho la mia che sembra invece assistita dalle prove di fatto. E me ne conforto.

Io ritengo che il non essere più civilmente responsabili deve indurre negligenza negli intraprenditori e negli operai e perciò aumentare gli infortuni. E quindi la presunzione delle cifre portate dall'onor. Auriti, sta per me.

L'onorevole ministro del Tesoro invece crede che quelle cifre debbano ascriversi alla maggior cura con cui s'investigano e si conoscono gli infortuni. Questa è una supposizione gratuita perchè vi sono mille maniere per le quali gli infortuni si fanno conoscere indipendentemente dall'assicurazione. Credere che proprio non si sieno conosciuti che da quando vi è la assicurazione, mi pare per lo meno esagerato.

Purtroppo gli infortuni si annunziano da loro. Certo che anche ora, con tutte le assicurazioni, non si conosceranno tutti. Ma con le attuali organizzazioni delle polizie delle istituzioni di beneficenza, delle statistiche, ben poche rimangono ignorate almeno nei centri pei quali si producono.

Ma poi l'on. relatore ha citato un'ultima cifra che non è soggetta a cauzione perchè i due

termini del paragone che in quella si contiene sono compresi ambedue nel periodo nel quale il sistema delle assicurazioni con cessazione della responsabilità civile era in piena funzione. Io voglio alludere al confronto fatto fra il numero degli infortuni del 1889 con quello del 1891.

Ora dal 1889 al 1891 vi è stato un aumento d'infortuni per circa 1000 casi in più. Qui non si tratta di un paragone di un tempo in cui esisteva questo regime ed un tempo indeterminato. Qui si tratta di un caso concreto nel quale tutti i termini si corrispondono. Ebbene, o signori, gli infortuni sotto questo regime hanno aumentato nelle proporzioni che avete udito.

Dunque, onorevole signor ministro del Tesoro, la verità è che i fatti stanno per noi, le supposizioni stanno per lei.

Ella suppone che vi siano state delle altre ragioni. E ci saranno state, ma io aspetto di conoscerle.

Per me che non sono uomo dotto, e che per ciò giudico con i criteri del grosso buon senso volgare, quando mi trovo in presenza di un fatto che ha preoccupato un congresso intiero ossia dell'accrescimento degli infortuni nell'esercizio delle industrie e che questo fatto coincide con un nuovo sistema adottato per prevenirli, fino a prova contraria debbo ritenere che quel sistema sia errato.

Per me è una conseguenza logica, e sono dell'opinione dell'onor. Auriti, che se passa questo articolo quale è scritto, a questa questione noi dovremo tornare sopra: solamente ci ritorneremo quando ci sarà tornata la Germania.

Ora pare che la Germania già incominci a farlo. L'onor. Auriti vi ha detto che le leggi fatte in Austria già introducono l'apprezzamento della colpa grave. Le leggi austriache sono posteriori alle germaniche. Anzi egli ha aggiunto che nelle proposte che si fanno in Francia la colpa grave è già eccettuata dal beneficio dell'assicurazione.

Ma io non voglio insistere più oltre sopra argomenti dei quali ho parlato ieri e sui quali oramai il Senato ha formato i suoi criteri.

Io solamente ho preso la parola per rettificare quel che mi si è voluto far dire.

Mi si è voluto far dire che io volevo che si

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1892

lasciasse intera la responsabilità anche per le colpe lievi.

Ora questo non è esatto.

Quello che io dimandava è che si lasciasse il libero corso alla legge civile.

E perchè? Non perchè io creda che si debbano e si possano esercitare praticamente le azioni per le colpe lievi anche malgrado l'assicurazione. Ma io ho formulato così la mia domanda per le ragioni che ha esposto l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Egli me lo perdonerà, ma io sono obbligato a credere la sua causa cattiva e la mia buona. E quando si difende una causa cattiva, si finisce per fornire senza volerlo gli argomenti alla buona.

L'onor. ministro diceva, come distinguere i confini fra la colpa lieve e la grave? È certo, *a priori*, è assai difficile, ciò non può farsi che caso per caso. E perciò io essendo su questo punto d'accordo col signor ministro, diceva lasciate che il Codice civile abbia il suo corso, e che all'occasione sia il magistrato che decida del grado di colpa; perchè non dubitate che le colpe lievi non le esperirà nessuno, perchè siccome io parto dalla base che queste azioni debbano essere esercitate dalle Società e ciò deve essere così perchè riconosco il bisogno della pacificazione sociale e voglio che queste questioni siano fatte al di fuori degli interessati, non ci sarà una società seria che farà una causa di colpa lieve, perchè le società di assicurazione evitano quanto possono, di far causa di responsabilità civile tale essendo nel loro interesse.

Dunque praticamente le colpe lievi non saranno esperite, potranno esserlo le colpe gravi, e se ci sarà un pericolo, sarà che le società nel loro interesse non esperiranno neache queste anzichè peccare per l'eccesso contrario.

E quindi le rivendicazioni della responsabilità civile degl'infortuni saranno poche.

Ma quelle poche eserciteranno un effetto salutare sopra tutti gl'industriali e gli operai per renderli accurati e diligenti per evitare gl'infortuni.

Non sono dunque le colpe lievi di cui io intendo che praticamente debba perseguirsi la rivendicazione, ma solo le colpe gravi e neppur sempre e neppur tutte. Ma solo che possono essere eventualmente chiamate respon-

sabili per mantenere viva la vigilanza negli esercenti industrie pericolose.

Per queste ragioni io posso, senza grandi difficoltà, sacrificare la persecuzione delle colpe lievi e unirmi all'Ufficio centrale per dimandare che si mantenga la responsabilità civile per la colpa grave.

Lo stesso ministro lo consente in qualche modo ammettendo la responsabilità civile per le infrazioni ai regolamenti. Il relatore ha dimostrato gl'inconvenienti di questo sistema. E alla sua volta il relatore non sembra volere che le azioni per la colpa grave sieno passate alle Società d'assicurazione, ma bensì che sieno esperite dalle vittime degl'infortuni.

Inoltre l'uno e l'altro sembrano volere limitare quest'azione ai casi che sono stati soggetto d'una condanna grave.

Io invece vorrei che l'azione per la responsabilità civile contro la colpa grave sia lasciata integra quale emerge dal Codice civile, e sia trasferita alla Società assicuratrice.

A questo modo la mia divergenza dall'uno e dall'altro si trova di molto ridotta ossia è ridotta ai suoi veri termini.

Io sono pronto a transigere sulle colpe lievi, ma mi unisco al relatore nel concetto che nelle condizioni attuali dell'Italia bisogna guardarsi dal togliere la responsabilità legale a tutti quelli che inferiscono danni, quando vi sia dolo o colpa grave.

Non tutti i paesi possono avere le stesse leggi. Il ministro del Tesoro proponendoci ad esempio la Germania, ha dovuto riconoscere che colà vi è tutto un complesso di ordinamenti i quali hanno le loro radici nelle tradizioni e nel carattere della nazione. Noi in fatto d'ordinamenti non abbiamo che i pochi articoli della legge che vogliamo fare. Abbiamo invece industrie languide, che vivono una vita stentata, alle quali è mestieri lasciare lo stimolo della responsabilità perchè non si lascino andare a trascuranze che possono riescire fatali. E la prova che questo stimolo è efficace è che mentre in Germania con tutto l'apparato, di cui si parla da vari giorni, gl'infortuni colposi stanno nella proporzione d'un quinto, in questa povera Italia senza alcuna legge, e senza alcun apparato gl'infortuni colposi rappresentano appena il 13 per cento sulla massa degl'infortuni che si avverano nell'esercizio delle industrie.

Ora logica vuole che il giorno che con questa legge perequerete per questi effetti l'Italia e la Germania, senza poter mettere l'Italia nelle stesse condizioni in cui si trova la Germania, le quote della Germania si moltiplicheranno in ragione della deficienza di tutti gli altri coefficienti che ci sono in Germania e che fanno difetto in Italia.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Non abbiamo le statistiche.

Senatore VITELLESCHI ... Io adunque per riassumermi faccio adesione alle opinioni espresse dall'Ufficio centrale, solo mi pare che non dovrebbe esprimerle a metà e con tante limitazioni. Egli dovrebbe affermare chiaramente e semplicemente che la responsabilità civile per la colpa grave deve rimanere integra a condizione di essere esperita dalle Società d'assicurazione anzichè direttamente dalle vittime degli infortuni.

L'onor. Villari dice: Io non capisco che cosa sia questa responsabilità.

Il concetto della responsabilità è semplicissimo. I danni devono essere pagati da chi li fa e nella misura che li fa.

Ora, siccome la Società d'assicurazione non è quella che fa il danno e non paga nella misura di esso, la responsabilità è rovesciata.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione aggiungeva che queste leggi hanno la loro storia, incominciano dal concetto del diritto, poi si complicano di concetti sociali, donde nascono le transazioni.

Io dico all'onorevole ministro che le transazioni sono sempre poco commendevoli, ma possono essere scusabili per grandi necessità. Ma in questo caso questa transazione non ha giustificazione.

Non v'è ragione, non v'è scusa perchè voi volete pietosamente soccorrere le vittime degli infortuni, d'infrangere, di violare il diritto comune, non solo non v'è ragione, ma v'è ragione contraria nei danni che ne possono conseguire.

E quindi per essere anche più preciso riassumo il mio dire sopra questo grave soggetto.

Vi sono tre opinioni, sulle quali il Senato è chiamato a decidere. Una è quella del Ministero, e l'avete svolta nel progetto ministeriale. Un'altra è quella che emerge dal progetto dell'Ufficio centrale.

Io mi sono permesso di enunciare una terza, alla quale non do la forma di una proposta, perchè non ha avuto il favore di essere accolta nè dal ministro, nè dall'Ufficio centrale, e non parmi essere probabilità di riuscita contro le loro forze riunite. Ciò non ostante non rimpiango di averla esposta, perchè è frutto di una profonda convinzione che mi è parso dovere affermare dal momento che mi occupavo del soggetto. E anche perchè desiderava declinare la mia parte di responsabilità da quel che a me pare una gran mancanza di previdenza e di provvidenza, e cioè di approvare una legge per la quale nelle presenti condizioni delle industrie in Italia esse rimangono liberate dalla sola responsabilità praticamente efficace, ossia dalla responsabilità civile.

E se come tutto m'induce a credere la mia proposta non vorrà essere presa in considerazione dal Senato, io spero che almeno le mie parole valgano ad avvalorare quella dell'Ufficio centrale, che, sebbene incompletamente, pure mantiene il principio che io difendo, e che non emana, come la legge dell'onorevole ministro, da un diritto nuovo, ma è uno dei capisaldi della giustizia d'ogni tempo e d'ogni nazione.

E poichè ha la parola spero che il Senato mi perdonerà se accenno ad un fatto mio personale.

L'onorevole ministro ha creduto dimostrare che nell'altra legge, sopra gli infortuni del lavoro della quale io fui relatore, io aveva espresso opinioni opposte a quelle da me esposte nella presente discussione. E io ho bisogno di rettificare questa sua affermazione tanto più che l'onorevole ministro ne ha portato con me in causa tutto il Senato.

Io ne accennai brevemente ieri ma sento il dovere di meglio chiarire la cosa.

La situazione allora era completamente diversa.

Quella legge d'allora non si occupava che indirettamente dell'assicurazione, ma aveva invece per iscopo di affermare la responsabilità civile, anzi di esagerarla, creandone una tutta propria speciale e indipendente da quella, che emerge dal Codice civile e talmente speciale che dava la responsabilità degli infortuni ai committenti i lavori.

Nell'articolo di quella legge che concerneva le assicurazioni come era stato corretto dal

Senato era detto: « le somme pagate dalle Casse di assicurazione saranno dedotte dal debito della persona responsabile, quando le assicurazioni sieno state fatte dalle persone responsabili con mezzi propri per i loro lavoratori ».

Inoltre l'assicurazione era volontaria e non obbligatoria, era un mezzo dato ai responsabili per soddisfare al loro compito in riguardo alla loro responsabilità, non già per sostituirla dappoichè l'importo dell'assicurazione era solamente dedotto da quel che avrebbe importato l'indennità legale, come uno dei coefficienti per soddisfarvi.

Vero è che in ultimo si aggiungeva: « Cessa la detta responsabilità quando le assicurazioni raggiungessero le seguenti cifre ». Ma queste cifre erano quasi duplicate da quelle che sono stabilite nella presente legge.

E quindi prima di tutto l'assicurazione non era obbligatoria ma facoltativa; secondo, come regola, l'assicurazione non si sostituiva ma si deduceva dall'indennità legale. E finalmente l'assicurazione poteva anche sostituire l'indennità legale; ma quale indennità? quella che risultava dalla legge stessa ossia non quella voluta della legge comune, ma quella che dipendeva da una responsabilità arbitraria e cervelotica costituita da quella legge che il ministro stesso ha così vivamente stigmatizzato. E in ultimo le cifre dell'assicurazione erano talmente alte che poteva anche ritenersi che raggiungessero una media assai elevata d'indennità applicabile ai possibili infortuni.

E quindi la situazione è affatto diversa da quella di una legge che impone l'assicurazione obbligatoria e si sostituisce normalmente e in ogni caso alla responsabilità civile.

A questo si deve aggiungere che il nostro compito era allora ben diverso da quello di oggi e tutto ad onore del presente ministro. Allora si trattava di attenuare gli effetti di una cattiva legge, oggi si tratta di togliere le mende a una che può essere buona.

CHIMIBRI, *ministro di grazia e giustizia*. Non so....

Senatore VITELLESCHI. On. ministro vuol sentire quale è la responsabilità della quale si trattava in quella legge? Eccola qui: « Gli imprenditori ed esercenti di strade ferrate, gli imprenditori, i proprietari di fondi urbani e ru-

stici, ecc. ». Tutti coloro erano chiamati responsabili degl' infortuni.

Crede lei che queste responsabilità sieno quelle considerate nella responsabilità civile del Codice civile?

« ... i proprietari di fondi urbani e rustici i quali eseguono opere nuove o riparazioni ».

Crede che questo stia nel Codice civile?

Ma io non credo che il Codice civile abbia mai pensato che se lei, onor. ministro, da Parigi fa restaurare una sua casa a Roma debba pagare i danni del muratore che eventualmente può rimanere fiaccato in quei lavori.

Ora è di queste responsabilità che fu detto che cessavano quando fosse stata fatta l'assicurazione di cui era menzione nella legge.

Ma lo ripeto, noi ci trovavamo in presenza di una legge che non potevamo accettare ed infatti essa fu respinta.

Ho voluto dire questo per dimostrare che non solo, io non ho mai cambiato opinione, ma sono stato sempre fedele al principio di combattere per quanto è possibile, per quanto è in me la sostituzione di criteri arbitrari ed artificiali a quelli che sono base del diritto comune. (*Approvazioni*)

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. Veramente al punto cui siamo giunti un discorso inatteso non può essere di gradimento al Senato; ma non un discorso, brevi accenni bensì io farò alla questione, un breve richiamo al cammino che abbiamo percorso.

Non è fuori di luogo-dunque osservare, onorevoli colleghi, come a questa legge fossero fatte dapprima grandi accuse; la si attaccava d'ingiustizia, quasi d'immoralità, e non si è ancora tutti sicuri che essa abbia un fondamento veramente giuridico e morale, così da potersi con tranquillità adagiare sul principio che l'informa, e trarne quelle conseguenze più o meno larghe che ora stiamo discutendo.

Egli è indubitato che parlando di giustizia non si può farlo mai in modo assoluto. La giustizia sociale è qualche cosa di assai relativo.

E leggi giuste sono tutte quelle le quali, ordinate dall'autorità superiore, non in opposizione alla morale, tendono al bene della comunità, al bene pubblico. Noi vediamo perciò le leggi mutare col mutare dei tempi, appunto

perchè le esigenze della società esse stesse mutano: e non per questo le vecchie saranno state meno giuste delle nuove leggi.

Noi stupiamo oggi dei rapporti di famiglia organizzati così come erano all'epoca romana; ci faremmo la croce, se oggi dovesse rivivere l'istituto della schiavitù, che pur per secoli ha governato il mondo civile: e pur di recente abbiamo abolito feudi, fidecommessi, maggiorati e manomorta, che fu per secoli un sistema reputato giusto e legale per l'ordinamento della proprietà territoriale.

Egli è che esiste un canone fondamentale della potestà legislatrice, quello cioè che l'azione del legislatore per regolare i rapporti tra persona e persona, e dei cittadini col mondo esteriore, che è il campo proprio dell'umana attività, è immanente, è perenne e si manifesta secondo lo stato, i bisogni, le esigenze sempre nuove, sempre varie, che sorgono per l'intrecciarsi dei rapporti sociali, per nuove creazioni che l'ingegno, la scienza, la pratica della vita vengono di continuo ponendo in opera.

E da cotesto non discutibile principio movendo non temo, che con questa legge lo Stato si avvii ad una forma di socialismo che tutti dobbiamo respingere, se per essa lontanamente si accenni a ricognizioni di diritti delle masse popolari verso lo Stato, del diritto al lavoro, per esempio, o di altri obblighi in esso che non sieno di protezione ai cittadini nello svolgimento dei rapporti necessari del vivere civile; perciocchè lo Stato nella sua vera essenza, non sarà mai altro che una grande tutela, una grande educazione. E tanto meno può porsi in dubbio il fondamento strettamente morale e giuridico della legge stessa.

Il qual fondamento giuridico si trova, o si guardi il disegno di legge sotto l'aspetto del ministro, o in quello dell'Ufficio centrale, od anche sotto l'aspetto da me già accennato. Il ministro dice: è egli lecito di transigere sul diritto proprio, certo, per conseguire un bene, un vantaggio, cui le leggi in atto non ci attribuiscono, ma che utile a noi, come individui, torna di una grande sociale utilità?

Ebbene, questa è una legge di transazione; per tante indennità che l'operaio non avrebbe potuto mai ripetere in tutti i casi fortuiti o di forza maggiore che costituiscono il maggiore numero degl'infortuni, egli cede in compenso

una qualche cosa di quello, che per titolo di pieno risarcimento dei danni, avrebbe diritto a ripetere nel caso di responsabilità civile secondo il Codice comune. L'Ufficio centrale vi dice del pari: la legge è giusta: ed è giusta perchè è contro l'equità che chi trae profitto dal prodotto della consociazione del capitale col lavoro, debba non accollarsi almeno una parte dei rischi gravissimi, inseparabili dalla grande industria nel modo come oggi si esercita, e che ricadono tutti sull'operaio. Ciò è equo, e morale, è giusto: e il giusto diventa diritto quando è tradotto in precetto di legge.

Una volta trovato il fondamento giuridico della legge in quella che è la missione propria dello Stato, di regolare e disciplinare, non creare, i rapporti necessari del vivere civile e farli convergere al vantaggio universale; ristabilire l'equilibrio dove per nuovi fattori non potuti avere in conto dal legislatore, cotesti rapporti sieno stati turbati con violazione dei principî dello equo e del giusto a danno di una classe di cittadini, la quale per le condizioni presenti della società civile si mostra da sè incapace, o impotente a ristabilirlo mediante la libera privata iniziativa; ristabilire cotesto equilibrio è diritto, è dovere massimo dello Stato, moderatore supremo, nel pubblico interesse, dell'attività, degl'interessi dei singoli cittadini.

Il legislatore certo non farà bene a intromettersi nei negozi puramente privati; ma quando dal modo onde si estrinsecano può derivare danno alla società in genere, è dovere suo di disciplinarli, determinando i rapporti di diritto, che esso in quei negozi riconosce, approva, o respinge.

Ora, che è mai cotesta assicurazione obbligatoria dagli infortuni del lavoro? Per me io la traduco in questo; è un atto di previdenza imposta dal legislatore ad una classe di contraenti che è incapace di provvedere da sè a se medesima.

Noi ci troviamo di contro, -almeno nelle parvenze, ad una classe di contraenti incapaci di prevedere tutte le conseguenze dei rischi ai quali si espongono, allorchè prestano l'opera loro nelle industrie, reputate per comune consenso pericolose; incapaci di premunirsi contro le conseguenze dolorose di disastri di cui nessuno può essere chiamato in colpa, e pei quali l'operaio si trova per più o meno lungo tempo

impotente al lavoro, e spesso mutilato degli organi indispensabili a procacciarsi col lavoro il sostentamento per tutta la vita.

Che cosa fa il legislatore? che cosa vogliamo noi con l'assicurazione obbligatoria? Noi non alteriamo i rapporti necessari delle cose; noi rispettiamo quello che è l'essenza del contratto della locazione d'opera; noi non alteriamo le leggi economiche dell'offerta e della domanda; sibbene accettando il fatto quale è, o quale si presume che sia, cioè, che nel maggior salario dell'operaio addetto alle industrie pericolose sia pur compreso il compenso al rischio insito nella industria alla quale egli serve, una parte di questo salario costringiamo l'industriale a pagarlo in forma di premio alle Società assicuratrici; e costringiamo l'operaio ad un atto di risparmio e di previdenza, impedendogli di consumare tutto il suo salario per riscuotere la parte messa in serbo sotto forma d'indennità dalle Società assicuratrici, quando avvengono quei disastri, quegli infortuni, che sono così facili, ora che le industrie hanno preso un andamento tanto diverso da quello che era nei secoli scorsi.

Cotesta opera del legislatore è opera giusta, santa, giovevole alla società in genere, utilissima agl'industriali e agli operai, ed è da ultimo la esplicazione del principio scritto nel Codice, che il diritto di proprietà non riconosce in modo assoluto, ma nei limiti imposti dalle leggi, ossia subordinato allo interesse generale di cui le leggi sono la razionale espressione.

E quali e quanti sieno i pericoli che si evitano in tanto agitarsi delle classi così dette diseredate non è chi non veda, e come per questa guisa si ponga pace tra capitale e lavoro, tutt'intendono; e non ci sarà tema che ne vengano pesi incomportevoli all'industria, dacchè sono tali i vantaggi che essa ritrae dalla cessazione della responsabilità civile, che il piccolo peso del premio di assicurazione può bene addossarselo di giunta agli attuali salari; e le possibili future riduzioni dei salari, l'operaio non da questa legge, ispirata tutta dal desiderio e dal dovere di venirgli in soccorso, ma deve ripeterle dalle condizioni generali del mercato, della produzione e del consumo, delle offerte e della domanda; ossia dalla eventuale diminuzione nel profitto, la quale, per l'industriale induce mi-

nore interesse del capitale impiegato, per l'operaio minor compenso dell'opera che presta.

La legge è dunque intrinsecamente giusta, ha fondamento pienamente giuridico, è di una utilità sociale evidentissima, e il Senato con animo sicuro può darle il voto, chi pensi che essa viene a prendere il posto di un altro disegno, che certo non poteva vantare il medesimo rispetto ai principii più certi del diritto, e che assai bene fece il Senato nel 1885 a riprovare e respingere.

E io credo che ora noi abbiamo fatto anche un altro cammino, imperciocchè nella via in cui il Governo si è messo, di volere antivenire i danni, e mantenere la pace sociale, il Governo ha ben provveduto, mettendo innanzi tutto la necessità di regolamenti i quali anzichè tendere a riparare i danni, perchè questi li ripara la legge, tende a prevenirli, allontanandoli.

E ponete bene mente, o signori, a non confondere il regolamento di cui parla l'art. 1° della legge, con quelli che sono di ordinaria amministrazione, che tendono all'esecuzione della legge, e nei quali si lamenta quasi sempre la serie sterminata degli articoli, mentre la legge non contiene che un articolo solo, o pochissimi.

I regolamenti di cui si tratta, sono il complemento necessario di questa legge; sono precetti di legge, i quali dovremmo noi stessi formulare, se ne avessimo modo e tempo, perchè dovremmo addentrarci nella natura di ciascuna industria, o gruppo di industrie, che la scienza e la pratica dichiarano pericolose alla vita o alla integrità degli operai, e dovremmo avere in pronto i rimedi e le precauzioni per allontanare i pericoli temuti.

Noi demandiamo questo che sarebbe stato ufficio nostro al Governo, al Governo cui incombe continua la vigilanza, e con la potestà, il dovere di modificare i regolamenti secondo i nuovi bisogni, secondo le nuove esigenze che la scienza o la pratica verrà raccomandando.

Ed intorno a questi regolamenti ci siamo intesi - e pareva da prima difficile cosa - precisare bene lo scopo e la meta ultima, la garanzia cioè della vita e della integrità personale degli operai.

Coll'occhio ad essa intento, il Governo deve sentire la convenienza di ridurli a pochi e sem-

plici precetti, così come noi faremmo nella legge, rivolti a precisare i principali doveri degli industriali e dei lavoratori per rimuovere il pericolo degli infortuni: con che si eviterà anche la necessità di regolamenti complementari, ad iniziativa de' capi degli opifici, avvegnachè resi da noi puramente facoltativi, cessata la molla dell'interesse - perchè la loro mancanza non più li esporrà ad essere compresi nella classe più elevata de' rischi, siccome era nel progetto ministeriale - non vorranno essi aggiungere vincoli nuovi all'azione loro, ed esporsi, per le loro infrazioni, a responsabilità civili, che altrimenti eviterebbero. E sarà tanto di guadagnato per l'industria e per l'azione del Governo nell'esercizio del potere di vigilanza che a lui incombe.

E ci siamo intesi ancora su quella che deve essere la natura e la misura della indennità stessa.

Onde non resta che il dissidio minimo, intorno ai casi nei quali la legge non dev'essere applicata, e deve risorgere il diritto al pieno risarcimento de' danni a norma del diritto comune.

E sul riguardo giovi notare come a grado a grado anche i più fieri oppositori della legge, quelli che ne avrebbero voluto circoscrivere l'azione ai soli casi di infortunio per forza maggiore o fortuiti, o hanno taciuto, o si sono persuasi che in fatto d'infortunio in industrie pericolose la colpa lieve o lievissima o è cosa difficile a stabilire, o è un fatto così comune ed inevitabile che diventa essa stessa un caso fortuito.

Parmi che anche l'onor. Vitelleschi, vista la necessità di non andar moltiplicando liti e non rendere frustranei i benefizi della legge, non faccia più questione di colpa lieve o lievissima; e tutta la grande contesa si aggiri quindi a vedere quali sono i casi di colpa grave da escludere dal beneficio di questa legge.

Ora permettetemi di considerare la cosa, prima sotto l'aspetto dell'Ufficio centrale, il quale parla di colpa grave così in rapporto all'operaio come in rapporto all'industriale.

Si sono già intesi ministro ed Ufficio centrale quanto al dolo; e la contesa sta tutta nel vedere quali siano i casi di colpa grave che debbono essere esclusi dal beneficio di questa legge. L'Ufficio centrale dice: saranno casi di colpa

grave quelli che determinerà il magistrato in relazione agli articoli 372 e 375 del Codice penale, quando le circostanze attenuanti siano escluse, e la pena non sia pecuniaria, ma afflittiva. Il ministro invece vuole casi di colpa grave le violazioni dei precetti scritti nei regolamenti.

L'una e l'altra tesi è sostenibile; ma se siamo in tema di legge speciale, se abbiamo intesa la necessità di disciplinare in una nuova guisa questa responsabilità civile ed il risarcimento del danno per la nuova forma assunta dalla grande industria; consentite a me magistrato, di dire che io trovo molto più conveniente il sistema vagheggiato dal ministro che non quello dell'Ufficio centrale. È civile sapienza non abbandonare all'arbitrio dell'uomo quel che può fermarsi per legge, se vuoi raggiungere quel grado di giustizia che è compatibile con l'umana natura. E però è savio e prudente consiglio che nel regolamento sieno scritte quelle misure di prevenzione, che sono dettate dalla comune preveggenza e dalla cognizione dei rischi proprii di ciascheduna industria, e la cui inosservanza costituisce quel grado di colpa che ben si potrà dire grave, se formò oggetto di un espresso, speciale provvedimento del legislatore al fine di tutelare la vita, l'integrità delle persone addette all'industria; che vi siano scritti anche gli obblighi che deve avere l'operaio per impedire che per la sua imprudenza, per la sua negligenza avvengano disastri, de' quali non si può misurare la estensione e il danno.

Il criterio della legge è invariabile, ispirato, non alle contingenze dei fatti e a considerazioni di persone, ma alla naturale previdenza, ed alla conoscenza piena della natura della industria, de' pericoli e de' rischi che sono da evitare.

Il criterio del giudice è variabile secondo la conformazione propria di sua mente, del suo cuore: uomo, non sa astrarre da fatti accidentali, da pregiudizi sociali; da condizioni di famiglia e di persone, da correnti più o meno artificiali che ora inducono la simpatia per l'industriale, ora per l'operaio: e in un campo abbandonato al suo prudente arbitrio, quali sono le circostanze attenuanti, la misura della pena, non incontra limiti, non richiedendo la legge penale da lui definizione di colpa grave, o lieve, ma sola affermazione in genere di un

fatto colposo, e la designazione della pena al caso concreto.

D'altra banda quegli articoli del Codice dovendo riguardare tutti i fatti colposi nello immenso campo dell'umana attività, ebbero più di mira il danno avvenuto per morti, o gravi lesioni personali, che non la natura della imprudenza, negligenza, o imperizia. Noi invece che vogliamo evitare gli infortuni, e sappiamo quali sono i fatti di negligenza, o imprudenza che li possono cagionare con maggiore facilità, abbiamo il dovere di tassativamente designarli, perchè siano sempre presenti all'animo di coloro che debbano guardarsene acciò non si facciano involontari strumenti di disastro. E quando essi sieno precisati, e pubblicamente raccomandati alla osservanza di industriali ed operai, non varrà più ignoranza, o inavvertenza, o imperizia che scusi, e s'incorrerà in quella colpa grave, in quella colpa lata che giustamente può assimilarsi al dolo, poichè l'atto di negligenza, o imprudenza va congiunto alla violazione di un precetto tassativo del regolamento.

Onde a me pare che l'Ufficio centrale, fermo il principio della responsabilità civile nel caso di colpa grave, ben possa accedere al concetto informatore del disegno ministeriale per quanto attiene alla configurazione sua, che è tanto più sicura, più logica, più razionale, e meno arbitraria di quella propugnata da esso.

Ciò che invece importa se vuolsi far cosa ed opera veramente utile, è che il ministro nel regolamento scriva quel che solo è indispensabile, necessario ad evitare le grandi negligenze, causa di gravi disastri; quelle negligenze le quali, poichè furono messi sull'avviso industriale ed operaio, possiamo non più chiamare colpa, ma fatti delittuosi, perchè importano la infrazione *volontaria* di un precetto tassativo di legge o regolamento.

È questo, ripeto, lo scopo ultimo cui deve intendere il ministro nella formazione dei regolamenti; la precisa designazione degli obblighi incumbenti ad industriali ed operai, al fine ultimo di evitare i disastri, e tutelare la vita e l'integrità personale degli addetti alla industria; e così tutto quanto tocca allo industriale per assicurare la stabilità degli edifici, la perfetta conservazione delle macchine, il loro isolamento; e il divieto di accedere dove

sono materie infiammabili o esplodenti senza quelle precauzioni che la scienza e l'esperienza suggeriscono, ecc.

Con tali precetti di legge che dovranno essere il decalogo dell'industriale e dell'operaio, la pietà non prenderà il posto della ragione, quando l'infortunio avvenga per la violazione loro; l'arbitrio del magistrato non sarà possibile; le circostanze attenuanti a cui non è imposto limite, non distruggeranno il fatto accertato; e le conseguenze giuridiche di esso quanto alla responsabilità civile saranno l'opera razionale del legislatore, non il giudizio spesso fallace del giudice.

Per cosiffatta guisa tutti i principî sono salvi, e non andremo vagando nell'incerto quando l'infortunio è avvenuto e si fa luogo a un procedimento penale. E poichè l'Ufficio centrale ha opportunamente messo da canto la possibilità di un giudizio civile, quando nel caso d'infortunio, per morte dell'operaio che ne fu causa, o per altra ragione il procedimento penale non può aver luogo; ristretta la responsabilità civile al solo caso di un giudicato penale che riconosca la infrazione del regolamento, fatto come io lo intendo, che riconosca quella colpa grave cotanto prossima al dolo; noi saremo al tutto rientrati nel diritto comune, mantenendo quella pace sociale, che è scopo sommo di questa legge. Difatti nel giudizio penale non è la Compagnia assicuratrice che agisce, nè l'operaio, nè l'industriale, ma è il pubblico ministero, rappresentante della Società, giudice ultimo delle offese alla vita, e alle proprietà de' cittadini; e solo quando il fatto punibile, per dolo, o per colpa grave derivante da infrazione al regolamento, è stato in giudizio penale affermato, allora solo sorgerà il diritto della Società assicuratrice al risarcimento dei danni: dico Società assicuratrice, perchè questo diritto, anche nel progetto ministeriale, è dato non all'industriale ma alla Società assicuratrice, tenuta a pagare le indennità come era nel desiderio dell'onor. Vitelleschi.

Rimarrebbe l'altra questione, se di questa colpa grave, circoscritta, sottratta interamente all'arbitrio degli uomini e demandata alla legge, debba rispondere anche l'operaio.

Il Senato ha potuto intendere, come volendo dare alla legge un fondamento assoluto di giustizia, il sistema dell'Ufficio centrale, meno si

discosti dal diritto comune, che non quello del Ministero. Si obietta come all'operaio, che ha già portato la pena dell'infrazione al regolamento con la infermità o la mutilazione, non sia umano imporre anche la perdita della indennità, per farla guadagnare alla Società assicuratrice.

Noi stiamo facendo una legge non solo di riparazione, ma di prevenzione degli infortuni; i regolamenti fatti nel modo a cui io accennava, e l'interesse personale, cioè la sottrazione ad ogni responsabilità civile, meglio che le ispezioni governative, saranno per l'industriale, il miglior freno contro la loro infrazione.

Ma per l'operaio, quale sarà il freno?

Non dobbiamo fermarci al caso che l'infortunio abbia colpito soltanto l'operaio che ne fu l'autore, nel qual caso il pubblico ministero non si darà la pena di agire, essendo stato già l'operaio punito abbastanza dalla negligenza sua stessa; ma riguardare bensì ai casi ben frequenti, ne' quali per colpa dell'operaio che violò il regolamento, non egli solo, ma molti altri sono stati vittima dell'infortunio.

Qual compassione potrà allora ispirare l'operaio, causa di tanto danno? Avrà costui per soprassello un compenso a titolo d'indennità? Se non metteremo almeno il freno della perdita dell'indennità, e quale altro mezzo di prevenzione vi sarà rispetto all'operaio, il quale dalla povertà sua è sottratto ad ogni risarcimento verso gli altri danneggiati?

È principio di naturale giustizia, che nei contratti nessuno possa trarre vantaggio a danno dell'altro contraente dal fatto suo doloso o colposo: e se nell'infortunio avvenuto per colpa dell'industriale, che di fronte alla Società assicuratrice è il mandatario dell'operaio per cui conto paga il premio, è egli tenuto al rimborso della indennità pagata all'operaio; per la stessa naturale ragione il rimborso dovrebbe essere dovuto alla Società assicuratrice, se lo stesso operaio si fece promotore dello infortunio, pel quale egli fu assicurato.

Che se voglia ritenersi l'assicurazione fatta anche pei casi di negligenza dell'operaio per grave che essa sia - e non so quanto ciò torni ad operai ed industriali dovendo la misura del premio in vista di tali contingenze essere certamente più alta - perchè il freno resti e la

Società non si vantaggi essa dell'indennità risparmiata, potrebbe disporsi che la indennità sia devoluta a beneficio delle altre vittime dell'infortunio verso le quali l'operaio negligente sarebbe tenuto al risarcimento dei danni; e se vittime non ci sono, sia devoluta al fondo speciale dell'art. 24 destinato a sussidiare le associazioni di mutuo soccorso, che provvedono alle infermità dell'operaio ne' dieci giorni in cui non si ha diritto al sussidio.

Io credo che per questa guisa i principî siano salvi, e le opposte opinioni possano conciliarsi così, che la legge raccolga quell'amplessimo consenso, che dev'essere ne' comuni desiderii trattandosi di un primo saggio della cosiddetta legislazione sociale.

Noi ci troviamo in un periodo in cui non ci possiamo giovare dell'esperienza degli altri popoli.

Abbiamo la legge germanica che di colpa non vuol sapere; abbiamo la legge austriaca venuta dopo che ammette la colpa grave come causa di esclusione dal beneficio.

E che male c'è che, nel momento in cui sta tanto dibattendosi la stessa questione in Francia, senza trovare la giusta via, ci facessimo noi italiani a disciplinare colle norme generali del diritto questi casi della colpa grave, sottraendoli all'arbitrio dell'uomo e specificandoli in modo non equivoco, in quei generali regolamenti che debbono disciplinare l'esercizio delle industrie pericolose?

Negli esperimenti che dovunque si fanno in questa difficile materia non avremmo scelto il metodo peggiore, suffragato quale è dai più sani principî di diritto e di morale; e potremo forse aspirare al vanto, con la salvezza dei sommi principî di equità e di giustizia, di aver fatta una legge di grande utilità sociale, smorzando l'antagonismo tra capitale e lavoro, ponendo, fin dove è possibile, pace tra gli industriali e gli operai.

L'esperienza farà il resto: essa ci mostrerà le lacune da colmare, e dove sia da coreggere ed emendare.

E però, senza più oltre intrattenere il Senato, io confido che l'Ufficio centrale, per le cose già dette, vorrà accettare la formola pei casi di colpa grave, che inducono il ritorno della responsabilità civile, quale fu dal ministro proposta, come quella che salva il principio di di-

ritto, e riesce più facile ed opportuna agl'intendenti che si vogliono con la legge raggiungere. E confido che il ministro, a sua volta, faccia ampia dichiarazione sul modo onde saranno esercitati i poteri conferiti al Governo nella formazione dei regolamenti indicati nell'articolo primo del disegno di legge; così che sia bene inteso, come nella designazione delle misure di prevenzione da prendere siano bene raffigurati i casi di colpa grave, quasi equivalente al dolo ove per la loro inosservanza avvenga l'infortunio; ed Ufficio centrale e Senato possano riposare tranquilli sulla bontà della legge che desideriamo vedere suffragata da ampio favorevole suffragio.

I principî saranno salvi, e le conseguenze quelle che più si attagliano alle condizioni della società presente, la quale in Italia non consente molto alla iniziativa privata; imperocchè se le iniziative private e il costume pubblico fossero andati di pari passo coi progressi della scienza applicata alle industrie, lo scopo si sarebbe ugualmente raggiunto mediante l'assicurazione volontaria, non ci troveremmo costretti a renderla obbligatoria, a dover precisare per legge le conseguenze tutte di essa, le quali sarebbero state abbandonate alla libera volontà dei contraenti, e nel silenzio loro alle sanzioni del diritto comune. (*Bene*).

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Un discorso in questo momento non può essere grato al Senato che è impaziente di arrivare in porto, ma essendo pure mio debito di rispondere agli oratori che hanno parlato, farò almeno di tenermi nei limiti dell'assoluta necessità.

Comincio dal protestare altamente, vivamente contro qualunque interpretazione che all'ultimo mio discorso si volesse dare come di opposizione al principio della legge.

La mia non è che opposizione a due articoli della legge germanica e della legge austriaca; ma come potrebbe essere opposizione alla legge se proprio quello che di fondamentale si contiene nella legge, il pagamento dell'indennità, noi diciamo che sia dovuto per soddisfazione di un diritto?

Nel lavoro pericoloso di sua natura c'è l'obbligo che l'intraprenditore che raccoglie i frutti del lavoro paghi all'operaio danneggiato una parte dei danni inevitabili; e sono danni ine-

vitabili così quelli dei casi fortuiti e di forza maggiore insita all'industria, come quelli dei fatti di colpa lieve dell'intraprenditore e degli operai. E questi si distinguono dai casi di colpa grave, perchè i casi di colpa lieve sono inevitabili e non quelli di colpa grave, che si possono e si debbono evitare.

Mi duole di non potere su questo più a lungo disputare col carissimo amico senatore Villari, ma a quest'ora e dopo di aver ripetuta e sviluppata questa teorica più volte, ogni ulteriore discussione non potrebbe che aumentare l'impazienza del Senato. Pur tuttavolta farò osservare a lui, che applicando questo principio, mantenendo la responsabilità pel dolo e per la colpa grave, ma limitando la responsabilità della colpa grave con la condizione che sia accertata con un procedimento penale di ufficio, non si turba la pace sociale, perchè l'accertamento di quella condizione è un effetto di un'azione che nessuna volontà (a meno che non si modifichi il Codice penale e di procedura penale) può sopprimere e arrestare; è l'effetto di un procedimento di ufficio.

È dunque cessato il conflitto giudiziario tra l'intraprenditore e gli operai; dunque la pace sociale sta, ma insieme colla pace sociale sta la tutela, l'incolumità sociale che è affidata al Codice penale ed al pubblico ministero. Quanto a quello che riguarda il benessere dell'operaio, il suo vero interesse, tutto il mio raziocinio qual'è? Che la responsabilità dell'operaio per colpa grave è il primo usbergo dell'incolumità degli operai che lavorano in comune, è che se voi stabilite la irresponsabilità dell'operaio in un modo assoluto anche per colpa grave, voi aumentate le cagioni dell'infortunio per l'accresciuta imprudenza di coloro che vorreste proteggere. Voi vedete un operaio storpio, e credete di usargli misericordia dandogli quella piccola indennità? Io dico, senza la vostra legge, invece di un mutilato da soccorrere, avreste un giovine vigoroso, che non avrebbe bisogno di quel sussidio.

In quanto all'onorevole Luzzatti io la risposta l'ho già data fin da principio.

Se si vuole porre il problema, quanti sono gli infortuni del lavoro in Italia o in Germania, e in rapporto a tutti gli operai quali che siano, il problema è difficile, ed io non mi sono messo a cercarne la soluzione. No, io ho domandato:

quanti sono gli infortuni degli assicurati, degli operai che hanno il loro nome nei libri della Cassa o della Società assicuratrice? Sono quelli che si trovano registrati, quelli ai quali è dato immediatamente il compenso dovuto, quelli dei quali la numerazione è immediata, sicura, indiscutibile.

È una deduzione la nostra, dice l'onorevole Luzzatti, temeraria. No, le nostre conclusioni vengono direttamente dalle premesse di fatto.

Io ho preso due ordini di argomenti: prima, la quantità crescente degli infortuni del lavoro in Germania, la quantità crescente specialmente negli infortuni gravi, nelle morti, la quantità crescente specialmente negli ultimi anni; e poi ho fatto il riscontro colle statistiche che si sono raccolte tra noi dal Patronato di assicurazione e di soccorso degli operai creato in Milano.

Io non conosco altre statistiche più minute, ma ho ammesso le cifre che ha continuamente citato il ministro.

Ho preso poi le statistiche ufficiali di Germania, chieste da me senza alcun preconcetto, e fornitemi dal comm. Bodio.

Nel rapporto ho trovato anche per la Germania, per quel che riguarda le cagioni degli infortuni per colpa dell'intraprenditore o dell'operaio e per caso fortuito l'istesso ordine crescente come per l'Italia, ma le proporzioni dei tre numeri sono diverse, a gran distanza; la colpa dell'operaio entra nel totale non come 12, ma come 25 per cento.

Io ho detto è questo un altro argomento del modo come funziona in Germania l'assicurazione col principio funesto dell'irresponsabilità tranne che per dolo, e del modo come funziona in Italia contemporaneamente al principio della responsabilità civile per colpa.

Ed ora una sola cosa debbo soggiungere al senatore Calenda.

Tutti quelli che vengono in soccorso della nostra tesi, specialmente della principale, non possono essere che benvenuti, e il senatore Calenda ha aggiunto un'altra forma di ragionamento e di giustificazione nel discorso importante che ha pronunciato.

Ma ella crede che il ministro accetti la sua riserva, per quello che riguarda la responsabilità dell'operaio, se l'operaio sia condannato per infrazione ai regolamenti? Ne faccia la prova.

In quanto all'intraprenditore, l'abbiamo detto e ripetuto più volte, non crediamo noi dell'Ufficio centrale a questo criterio della infrazione dei regolamenti e molto meno potremmo adottarlo rapporto all'operaio.

La questione principale è sempre una: il signor ministro, almeno finora, non ha ammesso che l'operaio possa perdere il diritto all'indennità anche quando sia condannato per colpa grave, sia colpa configurata secondo la nostra definizione, sia configurata secondo la definizione del senatore Calenda.

Qui è il dissenso fondamentale, e qualora questa parte non possa essere modificata, noi non possiamo non ricorrere al giudizio del Senato, ripetendo che il criterio giusto della gravità della colpa sta nella sentenza penale del magistrato, che a noi dà piena sicurezza.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Signori senatori. Non abuserò della vostra pazienza; bastando pochi argomenti per giustificare sotto ogni rispetto la proposta ministeriale, ed esporrò con pari brevità le ragioni per le quali, a malincuore, non sono in grado di accettare gli emendamenti dell'Ufficio centrale.

Dirò anzitutto all'onor. Vitelleschi, che ieri non m'indugiò ad esaminare il suo progetto, perchè mi pareva che, avendone già due per le mani, il porne in discussione un terzo non ci avrebbe fatti uscire dal pelago alla riva.

Piuttosto che confutare il suo nuovo disegno, ho preferito di appigliarmi all'opinione da lui espressa nel 1885 quando si discusse il progetto di legge sugli infortuni presentato dal ministro Berti; e mi vi appigliai tanto più volentieri in quanto essa era allora divisa dall'Ufficio centrale.

Nè giova il dire che dall'Ufficio centrale in quell'occasione vi si acconciava come difesa contro l'art. 1 che costituiva una responsabilità speciale diversa da quella del Codice civile. Il ripiego è ingegnoso, ma inesatto. Consultando gli atti del Parlamento si vedrà che io sono nel vero.

L'art. 1 non modificava i criteri della responsabilità civile ma gl'inaspriva e comprendeva

non solo i proprietari, ma i committenti, gli imprenditori ed i capi fabbrica.

L'errore fondamentale del progetto del 1885 era la presunzione della colpa e l'inversione della prova; ma nessuno potrà darci ad intendere che l'Ufficio centrale ricorresse al partito di combattere l'errore con l'errore. L'Ufficio centrale fece qualche cosa di meglio: ripudiò cioè la parte difettosa ed anche la parte buona contenuta nell'art. 6. Infatti quel disegno di legge se da una parte esasperava la responsabilità, dall'altra poneva come rimedio alle conseguenze della responsabilità esasperata la volontaria assicurazione, creando così la coazione indiretta. Si diceva allora: aggraviamo la responsabilità per costringere gli intraprenditori ed i proprietari ad assicurare gli operai. Ma la coazione indiretta non differisce dalla coazione diretta se non nel metodo, giacchè il fine ultimo è lo stesso, cioè l'assicurazione.

I due progetti hanno però questo di comune, che l'assicurazione sostituisce la responsabilità civile, senza distinguere fra colpa grave o lieve. Questo concetto, che ora è propugnato da noi, fu consentito allora dall'Ufficio centrale.

Dunque noi non vi proponiamo cosa nuova: la nostra tesi ebbe già il suffragio di questo alto Consesso, e ne fa fede la relazione Vitelleschi.

Per accettare l'emendamento dell'Ufficio centrale voi dovrete disdire la tesi che allora avete affermata.

Detto questo dei precedenti, vengo alle obiezioni, che mi furon fatte.

Si dice che la diversità fra i due sistemi è piccola; ma il discutere che se ne fa, dimostra che s'è piccola in astratto, nelle conseguenze è gravissima. Infatti questa piccola divergenza può turbare tutto l'organismo della legge e menomarne l'efficacia, frustrando i benefizi che c'impromettiamo.

L'onor. relatore si fa forte della statistica, e citando alcune cifre, ha creduto di giustificare l'opinione del Keller il quale afferma che l'assicurazione obbligatoria in Germania ha peggiorato la condizione dell'operaio, perchè la negligenza è cresciuta e con questa gli infortuni del lavoro. Ma l'onorevole relatore non ha detto che il Keller si appiglia alla statistica allo scopo d'impugnare il principio stesso dell'assicurazione obbligatoria. Ed è naturale

che il Keller, alsaziano e francese, combattendo una istituzione tedesca, non rifugga dalle esagerazioni e dalle sottigliezze.

Ma l'onor. relatore, che ha avuto per le mani gli atti del Congresso, avrebbe dovuto ricordare che l'affermazione del Keller fu vigorosamente combattuta e dimostrata erronea da altri congressisti, e in special modo dal Bodenheimer, avvegnachè l'aumento apparente degli infortuni dipende da ciò, che prima della legge non venivano regolarmente denunciati; oggi, con l'obbligo dell'assicurazione le denunce sono più esatte, per cui le statistiche danno numeri più grossi.

Di fronte a queste spiegazioni perde ogni peso l'argomento ricavato dalle statistiche.

Ma, onorevole relatore, crede ella da senno che l'assicurazione obbligatoria spenga ogni sentimento filantropico negli industriali, e renda neglienti gli operai?

È egli possibile che la prospettiva di 3 o 4 mila lire d'indennità li renda così poco curanti della integrità personale da metterla spensieratamente a repentaglio?

A rendere attento l'operaio basta il sentimento della propria conservazione. Ma v'è un pericolo, contro il quale questo sentimento è impotente, ed è l'abitudine ed il rischio professionale. Nella maggior parte dei casi, nonostante la prudenza e l'avvedutezza degli operai, l'infortunio avviene perchè esso è insito all'ordinamento dell'industria moderna.

Ed il campo del rischio professionale, lo riconosce lo stesso relatore, assorbe i quattro quinti degli infortuni; sicchè non rimane che una piccola zona alla responsabilità civile. Ristretta la questione in questi termini, vale la pena di fare tanta ressa per squilibrare la legge e neutralizzarne con distinzioni e sottodistinzioni gli effetti?

Ammesso il rischio professionale, ammesso che il rischio professionale assorba quattro quinti degli infortuni, ammesso che la responsabilità colposa degli intraprenditori e degli operai si restringe ad un quinto, ammesso che la colpa lieve si confonde col rischio, che cosa rimane alla responsabilità risorgente per titolo di colpa grave?

Un dieci per cento, ripartibile fra operai ed industriali; e per questo dieci per cento d'infortuni, in cui la colpa può assumere una certa

gravità, volete organizzare procedure nuove, promuovere litigi, ed uscire dal sistema della assicurazione già votato, per rientrare in quello della responsabilità, che fu abbandonato?

Si disse che in Germania le cose vanno male, ma ciò è più presto detto che provato. Il sistema dell'assicurazione obbligatoria in Germania non si applicò di un tratto; fu svolto man mano in quattro anni e con sette leggi, ed oggi gli assicurati si contano a milioni, il che prova che l'esperienza fu favorevole.

Basta questo per smentire le fallaci deduzioni del Keller. Quando in un paese savio e prudente come la Germania, ove la questione sociale è studiata con costante ed amorosa cura, ove tutti, cominciando dall'Imperatore, prendono vivissimo interesse alla sorte degli operai, vediamo dare un così largo e graduale svolgimento al sistema dell'assicurazione, non si ha il diritto di dire che la legge ha fatto cattiva prova.

Se così fosse, la legge austriaca, venuta dopo, non si sarebbe conformata al modello germanico; nè è esatto il dire che questa legge si sia discostata dal suo modello, giacchè i criteri fondamentali sono identici e variano solo le modalità.

Per provarlo prendo il testo ufficiale per i regni e paesi rappresentati nel consiglio dell'Impero. Questa legge fu voluta nel 1887, quando l'esperienza in Germania aveva fatte le sue prove.

Il paragrafo 46 di questa legge dice:

« L'imprenditore dell'esercizio è obbligato, o, nel caso della sua incapacità ad agire, il suo rappresentante legale, se ha cagionato premeditadamente o per colpa grave l'infortunio, di tenere indenni gl'Istituti di assicurazione di tutti gl'indennizzi da prestarsi in base alla presente legge ».

Dunque nel caso previsto da questo paragrafo non si ritorna alla responsabilità del diritto comune, ma gl'Istituti assicuratori possono rifarsi contro l'industriali di ciò che pagano in forza della legge speciale.

Questo di fronte agli assicuratori; ma di fronte agli assicurati che cosa avviene?

Il paragrafo 45 stabilisce che « l'assicurato ed i suoi superstiti sono ammessi a far valere un diritto all'indennizzo contro l'imprenditore dell'esercizio nel solo caso che l'infortunio sia stato cagionato premeditadamente da una

delle persone indicate nel § 45, alinea primo e secondo ».

Senatore AURITI, *relatore*. Sarà un errore di traduzione.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Questo che leggo è il testo ufficiale per i paesi dell'Impero, e lo cito come è scritto.

Del resto è naturale che sia così e non altrimenti, giacchè solo in questa forma il testo risponde al criterio informatore della legge.

Dunque sul punto essenziale delle nostre divergenze l'onorevole relatore non può invocare la legge austriaca.

Le leggi non bisogna citarle a frammenti, ma nel loro complesso. La Cassa assicuratrice in Austria è un istituto provinciale, amministrato da una Commissione mista di operai e padroni, per cui il diritto al rimborso in questo caso è completamente giustificato.

Ma mettendo da parte queste modalità, che poco montano, il certo è che l'Austria non avrebbe nel 1887 sostituito al sistema della responsabilità quello dell'assicurazione obbligatoria, se questa avesse fatto cattiva prova in Germania. D'altronde il solerte relatore non ha citato nessuna statistica austriaca, nella quale sia detto che gl'infortuni sono cresciuti dopo e in conseguenza di quella legge.

Dunque gli esempi delle leggi, e l'esperienza dei paesi stranieri ci consigliano a respingere la proposta dell'Ufficio centrale in quanto fa rivivere la responsabilità civile nel caso di colpa grave.

Quel che si poteva concedere in questo senso, l'abbiamo fatto, includendo nell'articolo 14 la seguente proposta:

« Gli istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone responsabili civilmente ove l'infortunio abbia avuto luogo per dolo o per inosservanza delle misure preventive prescritte dai regolamenti ».

Qui, come vedesi non parliamo di colpa nè facciamo risorgere la responsabilità in grazia della colpa; ma in caso d'infortunio occasionato dall'inosservanza delle precauzioni prescritte, vogliamo che l'imprenditore paghi l'indennità completa come pena.

L'onorevole senatore Calenda, il quale fu molto benevolo ed ebbe parole di lode per il disegno di legge presentato dal Ministero, mi

chiese come intendo che debbono essere compilati i regolamenti.

I regolamenti, di che parla l'articolo 1, devono rispondere allo scopo a cui sono ordinati: devono cioè prescriverne le misure adatte a prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai.

Ecco lo scopo dei regolamenti.

Saranno una specie di Codice industriale, che avrebbe dovuto fare il Parlamento e che farà per delegazione il Governo. Leggi somiglianti sono già in vigore in tutti i paesi civili; ricorderò la legge inglese del 1879, la legge belga del 1883, la legge tedesca, la legge austriaca, la legge svizzera. Codesti regolamenti conterranno misure d'indole preventiva, non discipline di ordine interno; essi determineranno in quale guisa debbano essere isolati gli apparecchi pericolosi, le caldaie, i motori, le cigne di trasmissione, ecc.

L'opera del Governo sarà agevolata da' suggerimenti dell'esperienza, dai voti dei congressi, dalle applicazioni che hanno dato ovunque ottimi risultati: sarà agevolata dal fatto che per le maggiori industrie esistono già speciali regolamenti, come per le miniere, per le cave e per le caldaie a vapore. L'onorevole senatore Calenda può argomentare da' regolamenti esistenti quale sarà il tipo dei nuovi, che saranno compilati per le altre industrie pericolose.

Noi teniamo molto a questi regolamenti perchè, a nostro avviso, costituiscono il mezzo più efficace per tutelare la vita e l'integrità personale dell'operaio. Ecco perchè in cima alla legge noi poniamo l'obbligo dell'osservanza dei regolamenti. Ma quest'obbligo a nulla approda senza il sussidio di una severa sanzione; perciò nell'articolo 14 si prescrive che quando l'infortunio avvenga per incuria delle misure prescritte, l'industriale deve prestare l'intera indennità. L'appunto più grave e più fondato che si faccia alla legge sulla assicurazione obbligatoria è il sospetto che l'assicurazione renda gl'imprenditori meno vigili e diligenti.

L'art. 14 intende a eliminare codesto inconveniente.

Per meglio riuscire nella compilazione dei regolamenti abbiamo voluto che gl'industriali fossero invitati a fornire i loro suggerimenti al Governo. Ma se, dopo aver prescritto i mezzi

preventivi e dopo averli fatti adottare, avviene un'infortunio, esso deve attribuirsi al pericolo insito all'esercizio dell'industria che costituisce il rischio professionale e non è lecito farne colpa ad alcuno.

Si dice che con questo noi assopiamo il sentimento della responsabilità.

Se si parla di responsabilità penale, questa non è punto scemata, nè menomata dal progetto di legge in discussione; gli articoli 371 e 375 del Codice penale che prevedono gli omicidi e le ferite colpose, rimangono tali e quali; l'assicurazione non li pregiudica.

Se l'infortunio fu occasionato da colpa o iacuria dell'operaio con danno suo e dei compagni, ne risponde penalmente e civilmente perchè egli non è l'assicuratore dei suoi compagni. Dunque la responsabilità penale degli industriali resta qual'è; resta del pari qual'è la responsabilità penale e civile degli operai verso i compagni danneggiati per colpa loro; noi in sostanza altro non facciamo che modificare, spostandoli, gli effetti della responsabilità civile degli industriali. Questo spostamento si opera mediante l'assicurazione.

L'Ufficio centrale è d'accordo con noi nell'ammettere che l'effetto dell'assicurazione si estende anche agli infortuni colposi, ma vorrebbe distinguere fra colpa e colpa, e fare eccezione per la colpa grave. Se non che la vecchia distinzione di colpa lieve e grave non ha più ragione d'essere rispetto ai fini civili, avvegnacchè l'effetto giuridico è sempre lo stesso. « Qualunque fatto dell'uomo che reca danno altrui obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno ». Ecco la regola scritta nell'art. 1151 del Codice civile.

Risarcire è dar l'equivalente del danno arretrato; e questa equivalenza si determina avendo riguardo non già alla causa del danno ma agli effetti prodotti. Il giudice infatti non misura l'indennizzo alla stregua della gravità della colpa, ma al quantitativo del danno causato: Accertato il danno, lo si liquida per quello che è. Dunque la distinzione di colpa grave e lieve non produce effetti apprezzabili rispetto all'applicazione dell'art. 1151 del Codice civile.

Veniamo al penale. Neppure nel penale voi trovate la distinzione di colpa grave e lieve.

Lessi ieri la relazione dell'onor. Zanardelli, il quale diceva come sia difficile indicare i cri-

teri discretivi della colpa: e di colpa grave e lieve non si parla nè nell'art. 371, nè nell'articolo 374.

E in questo stato di cose che fa il relatore dell'Ufficio centrale per configurare la colpa grave?

Quando vuol trovare il criterio discreto della colpa non l'attinge dal Codice civile, perchè non v'è; non l'attinge nel Codice penale perchè non se ne parla; la crea lui codesta distinzione, e come la crea?

La colpa è grave, egli dice, quando il giudice irroga una pena afflittiva negando le circostanze attenuanti.

Ma io domando al dotto giureconsulto, se v'è un solo giurista che distingua la colpa grave della lieve in base a cosiffatto criterio. Ammiro il suo ingegno, ma qui noi dobbiamo applicare i criteri delle leggi vigenti, non le escogitazioni di un ingegno coltissimo e sottile.

Se la distinzione fra colpa grave e lieve non si trova nella legge comune; non v'è ragione d'introdurla in questa legge speciale.

Nella legge comune non vi è, e voi la create applicando vecchie reminiscenze di scuole a una nuova condizione di cose, e non potendo trovare il criterio discreto nel diritto scritto, ne avete escogitato uno giuridicamente, ed obbiettivamente fallace ricavandolo dal concorso delle circostanze attenuanti: ma le circostanze attenuanti non mutano l'effetto dannoso della colpa.

Se l'opificio brucia, è indifferente per la determinazione dell'indennizzo indagare se l'incendio fu cagionato da un ubbriaco, da un mentecatto o da uno sbadato: la condizione subbiettiva di chi produce il danno non accresce di un centesimo l'essenza e la misura del danno.

E voi volete sull'entità del danno portare i riflessi soggettivi delle circostanze attenuanti.

Ma le circostanze attenuanti non hanno nessun legame col fatto dannoso; esse possono ricavarsi dalla condizione della famiglia, dalla condizione subbiettiva dell'imputato; un uomo di condotta irreprensibile strappa facilmente dalla pietà del giudice le circostanze attenuanti.

La sua miseria, le condizioni della sua famiglia sono ragioni che possono piegare a mitezza l'animo del giudice.

Si può da così diversi, motivi imponderabili, desumere la distinzione fra colpa lieve e colpa

grave in materia penale? Vedete in che pelago ci sospingete, e quanti strappi si fanno al diritto comune! Vedete con quale incertezza di criteri volete costringerci a provvedere in materia così difficile!

Il nostro sistema è piano, logico, efficace, senza tante ambagi e tante distinzioni: esso corre dritto allo scopo, perchè abbiamo chiaro in mente ciò che vogliamo fare; e l'ordinamento da darsi all'istituto dell'assicurazione.

Noi non ammettiamo il diritto all'indennità, ma l'obbligo all'assicurazione; e questo costituisce il criterio discreto, e per così dire, la marca di fabbrica del sistema, che prende nome dall'assicurazione obbligatoria.

Si può non volere il sistema; ma accettarlo e costringerlo a produrre effetti diversi da quelli che deve produrre, non sarebbe savio ed utile consiglio.

Il sistema dell'assicurazione, così come fu introdotto in Germania, e come fu applicato da altre nazioni che lo hanno accolto di buona fede, sostituisce il contratto di assicurazione alla responsabilità civile, generata dal fatto dannoso avvenuto sul lavoro.

Nel Belgio i seguaci della scuola giuridica, dei quali parlò lungamente l'onor. relatore, studiandosi di ricondurre i provvedimenti sugli infortuni del lavoro ad un istituto giuridico codificato, inventarono la colpa contrattuale.

L'obbligo di prestare l'indennizzo, anche quando l'infortunio è casuale, si desume dal contratto di lavoro, che a loro avviso, impone al proprietario della fabbrica il dovere di prendere quelle precauzioni, che noi imponiamo coi regolamenti.

Noi invece lasciamo il Codice com'è, non inventiamo obblighi consensuali, che il contratto di lavoro non prevede, ma accettiamo una nuova forma di contratto basato sulla previdenza, qual'è il contratto di assicurazione. Noi sostituiamo ai rapporti giuridici dell'articolo 1151, che hanno base nella legge Aquilia, un rapporto economico-sociale fondato sul contratto di assicurazione il quale, mediante il pagamento di un premio annuale, garantisce un'indennità in caso d'infortunio.

Con questo contratto l'assicurato si obbliga di pagare il premio, l'assicuratore l'indennità. Qual'è il tempo in cui l'indennità si paga? Quello in cui si avvera il fatto dannoso; e l'assi-

curazione comprende tanto gl' infortuni casuali, quanto i colposi.

Ecco come ora si procede: mercè il pagamento di un premio si assicura l'indennità sempre che l'infortunio avvenga, senza cercare se vi fu colpa o forza maggiore escluso solamente il dolo. E perchè si esclude il dolo? Perchè quando vi è dolo vi è intenzione, cioè volontà diretta al mal fare: e il delitto non è infortunio.

Rendendo noi l'assicurazione obbligatoria che cosa facciamo?

Spostiamo l'obbligo di pagare i premi, ma i termini del contratto rimangono gli stessi. In via normale i premi dovrebbe pagarli l'operaio. Se l'operaio si assicurasse spontaneamente con polizza individuale contro gli infortuni del lavoro potrebbe la Cassa assicuratrice negargli l'indennità in caso di colpa lieve o grave? Certo che no.

Con l'assicurazione obbligatoria si dice al padrone: assicurate i vostri operai, e sarete esente da ogni responsabilità.

Tanto è ciò vero che se l'Istituto assicuratore fallisse, l'operaio non potrebbe rivolgersi contro il padrone per l'indennità che il debitore fallito non può pagare.

Con la proposta dell'Ufficio centrale, si giungerebbe a questa conseguenza, che la Cassa assicuratrice si potrebbe esimere dal pagamento, al quale si è obbligata, eccettuando la colpa dell'industriale o dell'operaio.

L'egregio relatore replica: d'ora in avanti le polizze di assicurazione non comprenderanno gli infortuni colposi.

Ma questo è un sistema di assicurazione che voi create di sana pianta.

Voi dovrete considerare l'assicurazione così come funziona, tanto più che prendete per modello la Cassa Nazionale; le cui polizze, come dissi ieri, s'estendono a tutti i casi di infortunio, compresi i colposi.

Fatta l'assicurazione ed incassati i premi, non è lecito dire alla Cassa assicuratrice: in caso di colpa grave non pagate, e fate vostra l'indennità che in forza del contratto dovrete pagare come equivalente dei premi.

Ma si dice: in questo caso si può ordinare che l'indennità sia versata alla Cassa Nazionale per impinguare il fondo de' sussidi alle

Casse di mutuo soccorso, che assisteranno gli operai feriti nei primi dieci giorni di malattia.

È un bel ripiego, ma non è giusto nè opportuno. Se la natura e l'effetto del contratto di assicurazione, sono quelli che ho detto, logicamente consegue che quando si verifica l'infortunio, la Cassa è tenuta a pagare l'indennità, e vi è tenuta perchè dal giorno che l'industriale ha sottoscritto il contratto di assicurazione, la sua responsabilità è finita e sottentra quella della Cassa assicuratrice.

Il debitore non è più l'industriale ma la Cassa: ecco perchè nell'art. 14 nel caso di dolo la Cassa assicuratrice ha soltanto un'azione di rivalsa, perchè neppure il pretesto del dolo la dispensa dall'immediato pagamento. Paga e poi ricupera; e questo risponde allo scopo ed alle funzioni dell'assicurazione.

Ecco il motivo per cui nelle legislazioni che hanno accolta l'assicurazione obbligatoria, non vi è traccia di questa figura della responsabilità risorgente per colpa dell'operaio che gli fa perdere il diritto alla indennità. Dal momento che l'operaio è assicurato, diventa creditore dell'indennità, e se nella polizza si comprendono tutti i casi d'infortunio, è assurdo ed ingiusto imporre codeste restrizioni.

Ho qui una polizza di assicurazione sulla vita, ove è detto che la cassa non paga l'indennità se non nel caso di lesioni corporali causate dal terremoto, o da guerra, risse ed ammutinamenti.

Senatore AURITI, *relatore*. Quanta è l'indennità, mille lire!

CHINIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Questa considerazione avrebbe dovuto indurre l'onorevole relatore a combattere la misura delle indennità da noi proposte: cosa che non ha fatto, perchè noi abbiamo elevata, forse soverchiamente, la misura, migliorando sensibilmente le condizioni dell'operaio. Se nonchè non è questione del più o del meno: voi avete parlato in nome dei principi della responsabilità e della moralità, ed ora argomentate dal tornaconto.

Insomma, stipulato il contratto di assicurazione, la responsabilità non può nè deve rivivere se non nel caso di dolo. Vi è un altro caso in cui la responsabilità rivive, ed è l'inoservanza dei regolamenti; ma rivive come pena, non in grazia della colpa grave o lieve.

Fuori di questi casi, nessun'altra eccezione

può farsi senza venir meno ai criteri direttivi da me accennati.

E più che ai criteri badiamo alle conseguenze.

Crede il Senato che io mi ostinerei tanto, se si trattasse di una semplice discettazione teorica? Se potesse farsi una transazione, l'avrei già fatta, e ne ho dato prove, accettando financo d'introdurre lievi modificazioni in quest'articolo; ma più in là non posso andare.

Onorevoli signori. Il nostro sistema non ammette dubbi, non crea difficoltà; ma, ha la stessa chiarezza il sistema che vi propone l'Ufficio centrale?

Ne avete avuto sott'occhio una prima edizione; ora ne viene fuori una seconda, che emenda la prima, e con la quale si abbandona l'idea di aprire un procedimento civile per accertare la colpa dell'operaio.

Non vedete come la logica vi incalza?

Se il vostro emendamento aveva in sé tutti i pregi, che voi dite, perchè avete abbandonato ciò che costituiva una delle due alternative del vostro sistema?

Lo avete fatto perchè riconoscete la ragionevolezza dei nostri argomenti addotti per confutarlo. Ma non può accettarsi neanche il sub-emendamento che avete messo innanzi all'ultim'ora.

La distinzione di colpa grave e lieve in diritto penale non c'è, e non la potete creare con l'art. 6.

Rispetto all'operaio ferito, la condanna penale può colpirlo quando fu cagione del danno altrui, e sotto questo punto di vista non è soggetto a questa legge dovendosi egli riguardare come un terzo che apporta danno ai compagni.

Ma, si dice, in questo caso almeno lo si privi dell'indennità.

Dunque voi non parlate più di responsabilità, voi volete infliggergli una doppia pena; perchè, privare dell'indennità l'operaio in codesti casi è infliggergli una pena!

Ora, o signori, nessuna legislazione finora è arrivata a questa esagerazione di dire all'operaio mutilato o moribondo: io vi tolgo l'indennità, che è un vostro credito, solo perchè colla vostra colpa avete contribuito all'infortunio. Ma la colpa il Codice penale la punisce con pena lieve; e quando un disgraziato vi rimette un occhio, un braccio, o la vita, quale pena maggiore può essergli inflitta?...

Senatore AURITI, *relatore*. Allora non c'è giudizio.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*... Ma quando ha luogo questo giudizio? Ditemelo perchè io non so vederlo.

Quando vi è il danno altrui lo si condanni per questo; ma non gli si nieghi l'indennità che è un suo credito. Privandonelo si aggiungerebbe pena a pena, e così, invece di fare una legge di protezione per gli operai, creereste un nuovo Codice penale a loro danno.

Ecco le conseguenze del vostro progetto.

Oltre a ciò vuoi notare, che estendendo l'eccezione, si otterrà il sistema della legge senza ottenere alcun effetto pratico.

L'effetto benefico, che l'Ufficio centrale s'impromette è forse quello scritto nel nuovo emendamento, nell'art. 17, laddove è detto: « L'istituto assicuratore ha diritto a ripetere dal colpevole l'indennità pagata, dedotto il premio »...?

Senatore AURITI, *relatore*. Quello è in rapporto fra operai e intraprendenti, questa è in rapporto coll'Istituto assicuratore.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*... Secondo il progetto del Ministero questo avviene nel caso del dolo, perchè questo non è compreso nel contratto di assicurazione. Ma con l'eccezione della colpa grave la Cassa di assicurazione farebbe doppio lucro; una volta incassando il premio, ed una volta ritenendosi l'indennità.

Simili disposizioni non si trovano in nessuna legge vigente.

Quando si citano le leggi degli altri paesi non bisogna fermarsi soltanto ad un articolo, ma bisogna averne presente il complesso.

Il progetto francese, al quale spesso si richiama l'on. relatore, non è ancora tradotto in legge, e si trascina tuttavia dalla Camera al Senato.

Le relazioni di Berna io non so che cosa dicano al riguardo; dagli atti parlamentari non risulta che tra il Senato e la Camera francese sia intervenuto consenso in questa materia.

Il progetto Roche che attirò la benevola attenzione dell'Ufficio centrale, non si estende a tutti gli infortuni, ma solo a quelli, che portano seco un'inabilità maggiore di 90 giorni.

Secondo il nostro progetto l'obbligo all'indennità decorre dall'undecimo giorno, per cui

non è possibile identificare i due sistemi. La statistica ci avverte che gl' infortuni che portano conseguenze della durata di tre mesi rappresentano più del 75 per cento; sicchè il progetto francese si riferisce a una parte degli infortuni del lavoro, cioè ai più gravi. L'onere, che si impone all'industria è così lieve, che si capisce che si può largheggiare nelle eccezioni; ma ad un'industria sofferente come la nostra, si possono imporre obblighi più pesanti di quelli che i francesi non credono di potere imporre alla loro così prospera e fiorente?

Se nel progetto francese si prescrive una procedura speciale, e l'intervento dei magistrati ciò è necessario perchè esso segna un massimo e un minimo dell'indennità che il giudice consente, secondo i casi.

Noi con miglior giudizio abbiamo fissata l'indennità in una somma certa e non v'è bisogno di procedure, e di giudici per determinarla.

Fu citato il progetto belga; ma anche quello impone l'obbligo all'indennità a cominciare dal 90° giorno, e vi è ammessa l'assicurazione ma volontaria ed eccezionalmente diviene obbligatoria.

Ed anche ammessa in questi limiti, essa opera non altrimenti di quello che noi vi proponiamo. Infatti col progetto belga si dice:

« Allorquando l'assicurazione stipulata per conto e beneficio degli operai, dei servi, copre tutti i rischi definiti dall'art. 13 al 16 e garantisce agli assicurati il pagamento dell'indennità fissata per legge ed è contratta a spese esclusive dell'industriale, del padrone o del capo di famiglia, essi sono liberati dagli obblighi loro incumbenti, e la vittima non ha più azione che contro l'assicuratore ».

Dunque, anche secondo il progetto belga, stipulata l'assicurazione, l'industriale non è più responsabile, ed è l'assicuratore, che paga in sua vece l'indennità.

Sicchè gli esempi, le autorità e le statistiche che furono citati, non distruggono, nè menomano la bontà del nostro progetto, la sua efficacia, la sua benefica influenza.

E dico benefica influenza imperocchè, mentre da un lato provvede coi regolamenti alla tutela dell'integrità e della vita degli operai, dall'altro assicura loro un adeguato indennizzo in ogni caso d'infortunio, senza contestazione

giudiziaria, e senza ricercare la causa che lo produsse.

Noi sostituiamo il contratto di assicurazione ai rapporti giuridici creati dall'art. 1151.

Sono due cose che non possono mescolarsi insieme; facendolo, noi si creerebbe un mostro: *desinit in piscem mulier formosa superne*.

Invano si sarà approvato l'articolo, che sanziona l'obbligatorietà dell'assicurazione, se non si opera nel tempo stesso questa sostituzione che noi vi proponiamo. Senza questo si aggraverebbe l'industria di due oneri, quello dell'assicurazione che impone questa legge, e quello della responsabilità civile che impone l'art. 1151.

Ma questa responsabilità civile, si dice, è di gran lunga attenuata; e sia pure; ma ne risorga pure una sola parte, ciò basterebbe a intorbidare e falsare il sistema da noi prescelto. Gl' industriali lo accettano a malincuore, ma lo accettano in quanto essi calcolano che, pagando il premio, ogni rischio è finito per essi, ogni attrito cogli operai è cancellato, e non avranno disturbi.

Ma se voi mantenete la possibilità del disturbo, se voi direte che in taluni casi può risorgere quest'ombra di Banco a turbare i loro sogni, basta questo a togliere ogni efficacia alla legge.

Ecco quali sono le ragioni per le quali noi insistiamo, e preghiamo vivamente l'Ufficio centrale ed il Senato ad accogliere l'art. 14 come fu da noi formulato.

L'Ufficio centrale ha avuto prove ripetute della mia deferenza.

Semprechè fu possibile accettare in tutto o in parte gli emendamenti proposti, mi vi acconciavi volentieri; ma il transigere su questo punto sarebbe lo stesso che rinnegare i propri convincimenti e far cosa che ci condurrebbe a un risultato opposto a quello, a cui miriamo.

So bene, che in teoria la divergenza è lieve; ma badate alle conseguenze. Ora, è egli savio e prudente consiglio mettere a repentaglio l'efficacia di questa legge, la sua bontà intrinseca, per amore di sottili distinzioni, fatte certo a fin di bene, ma che generano complicazioni e difficoltà?

Fu detto che fra qualche anno, se si voterà questo articolo, saremo obbligati a cancellarlo.

E che male c'è? Queste leggi non vengono fuori perfette come Minerva dalla testa di Giove: l'esperienza sola, potrà dire l'ultima parola.

Procediamo dunque concordi al compimento degli alti fini che ci siamo proposti.

Il Senato, giova ripeterlo, ha manifestato altra volta su questo punto la sua opinione. A che ostinarsi per farlo ricredere? Io spero che gli egregi componenti dell'Ufficio centrale smetteranno la loro resistenza e adopereranno la loro autorità per condurre in porto questa legge, la quale, insieme all'altra dei *prohiviri*, che a giorni voi pure sarete chiamati a discutere, costituisce un complesso di provvedimenti di indole sociale, che contribuiranno a pacificare gli animi, e raccomanderanno il vostro nome alla pubblica riconoscenza. (*Benissimo, bravo*).

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore AURITI, *relatore*. Domando che mi sia riservata la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore prega che il Senato, pur chiudendo la discussione, voglia riservargli la parola.

Pongo ai voti la chiusura della discussione con questa riserva.

(Approvato.)

L'onor. senatore Auriti ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. L'eloquentissimo discorso dell'onorevole ministro ci punge un poco in ciò solamente, che facendo la confutazione in massa di tutti gli argomenti degli avversari della legge, lascia quasi in dubbio che le sue parole si dirigano in parte anche contro l'Ufficio centrale del Senato.

L'Ufficio centrale ha appoggiato col suo voto unanime questo progetto di legge, nè ritratta le sue conclusioni, esso contrasta unicamente il principio, in virtù del quale il dritto di indennità vuolsi concedere all'operaio assolvendolo completamente da ogni responsabilità anche per colpa grave.

È contro questa parte che il nostro dissenso si manifesta più vivo e più insistente. Lo ripetiamo anche una volta, gli argomenti tratti dalle statistiche, alle quali egli non dà e noi diamo valore, sono rivolti non contro il sistema dell'assicurazione obbligatoria, ma contro due

articoli sulla irresponsabilità degli operai, il quinto della legge germanica e il sesto della legge austriaca.

In quanto poi al valore delle statistiche, debbo ritornare ancora a riprodurre il tenore preciso delle mie affermazioni di rincontro alle risposte e del ministro Luzzatti e del ministro Chimirri.

Lasciamo stare gli argomenti di estimazione che avesse potuto addurre o non addurre il Keller.

Abbiamo un fatto, ed è che la proporzione dell'8 e del 12 per cento per le colpe dell'intraprenditore o dell'operaio come causa degli infortuni, diventano in Germania proporzione del 19 e del 25. E del resto saranno molteplici le ragioni del fatto, ma per noi la ragione preponderante è chiarissima, è che le nostre statistiche rivelano gli infortuni avvenuti contemporaneamente alla esistenza della legge della responsabilità, e le statistiche di Germania riguardano l'assicurazione contemporanea alla esistenza di un principio, che in Germania toglie ogni responsabilità all'operaio e all'industriale fuori il caso di dolo.

In quanto alla raccolta di questi dati statistici, io debbo dire che, senza preconetto, senza sapere a che conseguenze avrebbero potuto condurre, le chiesi, l'ebbi e le feci stampare negli ultimi giorni mentre stava rivedendo la relazione. Ed ebbi fede in quei dati, perchè il calcolo non è di tutti gli operai e di tutti gli infortuni, ma unicamente degli infortuni degli operai assicurati.

La statistica non può essere più semplice, non può dar luogo ad equivoco, le conseguenze sono gravi, ma sono inevitabili.

Dal 1889 al 1890, con la distanza di un anno, con la differenza non alta nel numero degli assicurati, i feriti da 31,000 arrivarono a 42,000, i morti da 5260 andarono a 6047. Io dico, e ne ho convincimento profondo che in queste cifre è scritta la condanna di quei due articoli che io combatto e di cui profetizzo la revocazione non lontana.

Veniamo alle legislazioni che ho invocate.

È un fatto certo inesplicabile, quasi incredibile, come nella traduzione francese dell'*Annuario di legislazione straniera* è stampato nella legge austriaca, all'art. 46: *faute grossière*, come causa della responsabilità dell'intraprenditore. Sarà stato un errore e ne subì le conse-

guenze anche il Dejacque nella Relazione fatta tradurre e comunicata. Del resto questo errore ha poca importanza nella nostra disputa.

La differenza tra l'Ufficio centrale ed il ministro per ciò che riguarda il caso degli intraprenditori è piccola, perchè anche il ministro ammette contro di quelli la colpa grave, sotto la forma di violazione ai regolamenti accertata con condanna. Dunque se vi è condanna penale vi è reato colposo.

Quanto poi all'operaio ho detto e ripetuto più volte, rilevandone il valore, che in Germania ed in Austria sono concordi le due legislazioni nel riconoscere che tranne che pel dolo l'operaio non risponde di altro.

Dunque anche questo errore incorso nella traduzione francese della legge austriaca, nulla turba alla sostanza del mio ragionamento.

È piuttosto un grave errore il dire che a nulla valga l'autorità dei progetti di leggi straniere da noi citate, perchè hanno tante disposizioni diverse dalle nostre da non permettere paragoni.

Ma che l'indennità cominci pure dopo tre mesi, dopo un mese, dopo un numero di giorni maggiore o minore, ciò riguarda la indennità, ma nulla ha che fare col principio assoluto che regola di che cosa debba rispondere l'industriale, quale debba essere la materia dell'assicurazione; ed è questo il tema della disputa attuale. E la legge belga che ho citata mostrandone tutte le imperfezioni, l'ho citata forse come testo intangibile, come modello perfetto?

La teorica prevalente ormai in Europa, è inutile dissimularlo, è la teorica del rischio professionale, è appunto la teorica che limita l'obbligo dell'industriale a pagare un compenso nei soli infortuni che nascano da caso fortuito o da colpa lieve dell'operaio, ed a questa teorica abbiamo noi aderito. Il signor ministro ha per sé l'autorità delle leggi germanica ed austriaca, noi quella dei progetti in discussione in Francia e nel Belgio, e della dottrina nuova oramai prevalente.

E quindi, come il signor ministro ha ricostruito il suo sistema tutto intorno all'obbligo dell'assicurazione, che secondo noi è mezzo necessario sì e connesso intimamente col diritto all'indennità, di cui rende all'industria sopportabile il peso, ma è mezzo di attuazione, e non principio stante per sé; permetta anche una

volta il Senato che rifaccia pur io in brevi termini la tela della nostra dottrina.

Nel lavoro pericoloso vi è un rischio insito al lavoro, che può dirsi quasi fatale pel conflitto delle forze della natura, e per la fallibilità dell'uomo che le dirige, o che ad esse si associa. L'operaio che entra come forza intelligente in mezzo a quei congegni, e subisce i danni inevitabili dei rischi del lavoro, non deve soffrire egli solo le conseguenze del disastro che lo colpisce, mentre altri raccoglie invece il frutto intero del suo lavoro.

Esso ha diritto ad avere una parte di ristoro del danno a lui cagionato. Ma in rapporto a che cosa? Ai fatti inevitabili, ai casi fortuiti, tra i quali debbono annoverarsi anche i fatti di colpa lieve dello stesso operaio e dell'intraprenditore, perchè anch'essi inevitabili.

Appunto perchè le colpe lievi, quelle che possono essere effetto di oblio momentaneo, non si possono evitare, e sono quindi equiparate ai casi fortuiti, appunto perciò le colpe gravi, che si possono e debbono evitare, male s'invocano come titolo e materia del diritto all'indennità.

L'assicurazione è il mezzo per rendere sopportabile all'industria il peso dell'indennità, poichè altrimenti l'industria rimarrebbe oppressa, e si essiccherebbero le fonti del lavoro a danno dello stesso operaio; ma l'obbligo dell'assicurazione non deve andare al di là del diritto che deve assicurare.

La legge dice all'industriale: noi vi diamo una agevolazione; se voi doveste pagare questa indennità direttamente, non potreste resistere, andate a farne l'assicurazione, pagate il premio, e con questo assicurate ai vostri operai ciò che loro è dovuto in caso d'infortunio.

L'assicurazione, mercè la organizzazione di Casse all'uopo costituite, è il mezzo per cui la associazione dei rischi con la mutualità dei danni, fa sì che con un piccolo premio potete soddisfare l'obbligo che la legge v'impone.

Ma domanda a sua volta l'industriale: quale è la materia di questa assicurazione? Assicurare? Ma da quali infortuni debbo assicurare gli operai?

La premessa dice: dai casi fortuiti e dai casi di colpa lieve, ossia dai danni inevitabili del lavoro pericoloso.

Ed allora è naturale che, costituita l'assicurazione obbligatoria come dipendenza di que-

sto diritto, l'industriale domanderà alla Cassa assicuratrice, qual'è il premio dovuto per l'assicurazione in questi casi?

È evidente che il premio sarà diverso da quello che sarebbe se direte di dover assicurare anche per gl'infortuni cagionati da colpa grave dell'operaio.

Sia pure che nell'assicurazione volontaria per piccole somme, quale si pratica adesso presso la Cassa Nazionale di Milano, non si faccia questa distinzione, ciò è per generosità dell'industriale che va ad assicurare liberamente e con l'estensione che crede. E in questo caso è chiaro, che se anche vi sia colpa grave dell'operaio, la Cassa deve pagare l'indennità di cui ha ricevuto il premio. Ma io domando, se per titolo di diritto e di dovere voi potete imporre all'industriale di pagare un premio maggiore per poter corrispondere una indennità anche per gl'infortuni dipendenti da colpa grave dell'operaio.

E perchè noi ci siamo tanto accesi nel non volere che all'operaio si desse per obbligo questa assicurazione? Perchè non ne ha il diritto, e perchè non sarebbe nemmeno del suo vero interesse.

In parte per un principio giuridico, che abbiamo sviluppato più volte, ma anche nell'interesse della incolumità dell'operaio, che chiede l'indennità e dei suoi compagni di lavoro. Io ho il convincimento che quando avrete ucciso quella sentinella vigile della propria conservazione, che natura ha posto a fianco dell'operaio come di ogni altro uomo, sarete voi colpevoli della cresciuta imprudenza dell'operaio, e dell'infortunio che ne seguirà, infortunio che noi vogliamo e speriamo impedire, e che voi provocate indirettamente, inconsultamente volendolo indennizzare ad ogni costo.

Le statistiche provano che gl'infortuni aumentano, e specialmente i più gravi, per le conseguenze appunto di quell'articolo funesto, contro il quale invociamo la condanna del Senato.

Il ministro dice che così si vuol creare qualche cosa di nuovo che non esiste.

Ma precisamente adesso che si crea l'assicurazione obbligatoria, s'impone all'industriale il peso di un'indennità che prima non aveva, e bisogna determinare l'estensione di questo peso. Non si dia luogo ad equivoci. Se l'industriale

vorrà liberamente assicurare il suo operaio anche per gl'infortuni ad esso imputabili per colpa grave, e ne pagherà il premio, il fatto posteriore della colpa non toglierà all'operaio il diritto a questa indennità, ma egli allora l'avrà non dalla legge, bensì dalla generosità del padrone. Sarebbe certamente assurdo che l'Istituto assicuratore potesse allora rifiutare l'indennità, per cui ha esatto e ritiene il premio. Ma noi diciamo che per legge l'industriale non deve assicurare dai casi di colpa grave, nè pagare il premio corrispondente. Ed allora provata la colpa grave dell'operaio, nulla gli è dovuto, e l'Istituto assicuratore è nei limiti del suo diritto se rifiuta il pagamento.

Comprendo che la vera difficoltà pratica del sistema sta nel fissare il criterio giusto e sicuro con cui accertare la gravità di questa colpa.

L'onor. ministro ci rimprovera di aver mutato sistema, ma anche lui ha fatto delle mutazioni, poichè a parte ciò che riguarda gli operai, anche per gl'imprenditori, ha adottato in ultimo una formola, che non è l'originaria.

Del resto si sa, che la nostra mutazione è una concessione fatta alle esigenze di pace e di conciliazione tanto invocate dal ministro, e che ci è parso aver fatto impressione sul Senato. La sostituzione del giudizio civile al penale, quando questo si renda impossibile, l'avevamo tratta dall'art. 87 della legge germanica del 1884; ma poichè sarebbe diventato il caso ordinario, applicato all'operaio, che di solito è egli e non altri vittima della sua colpa, abbiamo detto, non si faccia questo giudizio civile, si tolga questa cagione di litigio, di contenzione giudiziaria tra padrone e operaio.

Resta dunque il solo giudizio penale a cui si procede d'ufficio, col quale valuteremo l'intensità della colpa con la qualità e quantità della pena.

Ma si dice: qual rapporto ha questa intensità della colpa con la responsabilità civile?

Per esso il Codice non distingue colpe gravi e colpe lievi.

Ma dobbiamo dunque ripeterlo un'altra volta?

Il Codice civile non è tutto il diritto, al di fuori del Codice civile, il fatto nuovo de' nostri tempi, il lavoro pericoloso, specialmente delle grandi industrie, ha creato la distinzione delle colpe lievi inevitabili che si confondono

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1892

coi casi fortuiti, e della colpa grave che si può e si deve evitare nell'interesse sociale e nell'interesse industriale, e di cui si deve rispondere. Già il Codice di commercio esclude nell'assicurazione dall'incendio la colpa grave.

Del resto ci sono certe questioni sulle quali non è possibile transigere.

Io sono convinto che i due articoli delle leggi germanica ed austriaca debbono scomparire, e non posso quindi consigliare il Senato a votare una disposizione identica per l'Italia.

Noi vogliamo mantenere intatto per quanto è possibile il principio della responsabilità.

Insistendo facciamo il nostro dovere, e desideriamo che ne sia serbata memoria; il Senato che si è tanto interessato a questa vivace discussione, deciderà l'arduo problema, secondo il suo senno, ponderando le opposte ragioni lungamente dibattute (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Come il Senato rammenta fu posto in discussione l'art. 14 del testo ministeriale che rileggo:

Art. 14.

Gli Istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone responsabili civilmente, ove l'infortunio abbia avuto luogo per dolo di queste o per inosservanza dei regolamenti riconosciuta da sentenza penale passata in giudicato, allo scopo di ottenere il rimborso della somma pagata, dedotti i premi incassati.

Nell'uno e nell'altro caso il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere l'indennità, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma pagata al danneggiato, o ai suoi aventi causa, dall'Istituto assicuratore, la quale però viene computata.

L'azione di regresso e quella diretta ad ottenere l'indennità nei due casi soprammentovati si prescrivono nel termine di due anni dal giorno, nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.

A questo articolo il signor ministro propose tre emendamenti. Il primo consiste in ciò: nel capoverso primo invece di dire « abbia avuto luogo per dolo di queste o per inosservanza dei regolamenti » si dica « abbia luogo per dolo di

queste o per inosservanza delle misure preventive prescritte dai regolamenti ».

Poi dopo il 2° capoverso se ne aggiunga uno nuovo del tenore seguente:

« Gli Istituti assicuratori hanno la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando risulti da sentenza penale passata in giudicato che l'infortunio fu conseguenza del dolo del danneggiato ».

Finalmente il terzo emendamento è questo: all'ultimo paragrafo dell'articolo là dove si dice « l'indennità nei due casi soprammentovati » si dica « l'indennità nei casi soprammentovati ».

Questo è l'articolo ministeriale con gli emendamenti proposti dal signor ministro.

A questo articolo l'Ufficio centrale propone un sistema di tre emendamenti i quali nella loro origine erano i seguenti:

« Nessuna indennità è dovuta all'operaio, contro il quale si provi che l'infortunio fu cagionato da suo dolo o colpa grave, ovvero da forza maggiore estranea all'impresa o industria in cui prestava lavoro.

« Se l'infortunio avvenne per dolo o colpa grave del capo o esercente dell'impresa o industria, o di coloro che egli prepose alla direzione o sorveglianza del lavoro, e che non siano compresi nel n. 2 dell'art. 8, è dovuta all'operaio, oltre all'indennità legale, la somma necessaria ad integrare il risarcimento del danno a norma del dritto comune.

« La prova del dolo o della colpa grave deve risultare da condanna penale, che in caso di colpa sia a pena ristrettiva della libertà personale e senza concessione delle circostanze attenuanti dell'art. 59 del Codice penale.

Quando il giudizio penale sia reso impossibile, o debba arrestarsi, per amnistia, per morte o contumacia dell'imputato, o perchè l'operaio soffri egli solo i danni della causa a lui imputabile, la prova si farà incidentalmente, con gli stessi criteri, nel giudizio civile ».

Segue poi un sistema di altri emendamenti esplicativi di questo primo, sui quali torneremo, se sarà il caso, giacchè tutta la controversia si restringe a questo emendamento.

Però a questo emendamento l'Ufficio centrale propone un sotto emendamento.

Invece degli ultimi due capoversi « La prova del dolo o della colpa grave, ecc. » « Quando il giudizio penale, ecc. » si dovrebbe dire così:

« La prova della colpa grave deve risultare da condanna penale a pena restrittiva della libertà personale e senza concessione delle circostanze attenuanti dell'art. 59 del Codice penale ».

Pare a me che si debba porre ai voti questo primo emendamento dell'Ufficio centrale completato col sotto emendamento che ho letto.

Se questo emendamento verrà approvato allora passeremo agli altri emendamenti successivi, se sarà respinto torneremo al progetto ministeriale.

Rileggo quindi il testo del nuovo emendamento proposto dall'Ufficio centrale:

« Nessuna indennità è dovuta all'operaio, contro il quale si provi che l'infortunio fu cagionato da suo dolo o colpa grave, ovvero da forza maggiore estranea all'impresa o industria in cui prestava lavoro.

« Se l'infortunio avvenne per dolo o colpa grave del capo o esercente dell'impresa o industria, o di coloro che egli prepose alla direzione o sorveglianza del lavoro, e che non siano compresi nel n. 2 dell'art. 8, è dovuta all'operaio, oltre all'indennità legale, la somma necessaria ad integrare il risarcimento del danno a norma del dritto comune.

« La prova della colpa grave deve risultare da condanna penale a pena restrittiva della libertà personale e senza concessione delle circostanze attenuanti dell'art. 59 del Codice penale ».

Pongo ai voti questo emendamento proposto dall'Ufficio centrale e non accettato dall'onorevole ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Allora verremo all'articolo ministeriale.

Come ho detto a questo articolo sono proposti dallo stesso signor ministro alcuni emendamenti che porrò a partito.

Nel comma primo dove si dice « abbia avuto luogo per dolo di queste o per inosservanza dei regolamenti » l'onorevole ministro propone si dica « abbia luogo per dolo di queste o per

inosservanza delle misure preventive prescritte dai regolamenti ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'onorevole ministro propone poi un paragrafo aggiuntivo che sarebbe il penultimo e che suonerebbe così:

« Gli Istituti assicuratori hanno la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando risulti da sentenza penale passata in giudicato, che l'infortunio fu conseguenza del dolo del danneggiato ».

Chi approva questo paragrafo aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nell'ultimo comma laddove si dice « l'indennità nei due casi soprammentovati » l'onorevole ministro propone si dica « l'indennità nei casi soprammentovati ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti nel suo complesso l'art. 14 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Al tocco e mezzo. — Riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge:

Modificazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro.

Alle due pom. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro;

Legge consolare.

La seduta è sciolta (ore 6 e 20).

XCIII.

TORNATA DEL 2 MARZO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Seguìto della discussione del disegno di legge: *Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro* — Parlano sull'art. 16 (l'art. 15 essendo stato compreso negli articoli 1 e 2 già votati) i senatori Manfredi G., Manfrin, Di Sambuy, Majorana-Calatabiano, Auriti relatore, ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'art. 16, e dei susseguenti fino al 22 compreso, ultimo del progetto — Osservazioni del senatore Di Sambuy all'art. 19 e risposte del ministro e del relatore — Approvazione dell'art. 11 ter rimasto sospeso, dopo osservazioni dei senatori Auriti relatore e Annoni, e del ministro — Rinvio del progetto all'Ufficio centrale pel coordinamento — Il presidente comunica una lettera con la quale viene partecipato l'annuncio della morte del deputato comm. Ferracciù — Commemorazione fatta dal presidente cui si associa in nome del Governo il ministro di grazia e giustizia.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia e dei culti e quello della marina.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Seguìto della discussione del progetto di legge:
« *Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro* »
(N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguìto della discussione del progetto di legge: *Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro.*

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri fu approvato l'art. 14 del progetto ministeriale.

E poichè l'art. 15 fu già compreso nel 1° e nel 2° articolo che vennero approvati, passeremo ora all'art. 16: lo leggo:

Art. 16.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio vigilerà per mezzo d'ispettori all'osservanza dei regolamenti e degli obblighi imposti con la presente legge.

A tale scopo gl'ispettori delegati avranno accesso nelle fabbriche e nei cantieri, e potranno prendere cognizione del contratto originario di assicurazione; ed ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello, che il capo d'impresa od industria occupa in media abitualmente, lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

Le contravvenzioni sono punite con multa estensibile al decuplo di un'annualità del premio di assicurazione.

Gli ispettori devono serbare il segreto sui processi di lavorazione delle fabbriche da essi visitate sotto pena di una multa da 50 a 500 lire, oltre la rifazione dei danni.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Due piccole modificazioni propone l'Ufficio centrale a questo articolo. In fine noi aggiungiamo: « salve, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'art. 298 del Codice penale » aggiunta che il ministro accetta.

Viene in corrispondenza di quest'aggiunta una lieve modificazione anche là dove è detto: « Gli ispettori debbono serbare il segreto sui processi di lavorazione delle fabbriche da essi visitate ».

Ora il segreto può essere conosciuto non solo per effetto della visita, ma anche per la conoscenza dei documenti e corrispondenza di ufficio; e nell'art. 298 del Codice penale è detto: « processi di lavorazione venuti alla loro conoscenza per ragione dell'ufficio », quindi si dovrebbe dire appunto nell'articolo che discutiamo come nel Codice penale: « il segreto sui processi di lavorazione venuti a loro conoscenza per ragione dell'ufficio ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che l'ultimo capoverso dell'articolo sia così concepito:

« Gli ispettori devono serbare il segreto sui processi di lavorazione venuti a loro conoscenza per ragione dell'ufficio, sotto pena di una multa da 50 a 500 lire, oltre la refusione dei danni, salvo, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'articolo 298 del Codice penale ».

Senatore MANFREDI G. domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI G. Non sarà forse senza qualche utilità, che ci risovveniamo di una questione, cui ha dato motivo la disposizione, analoga a questa dell'art. 16, contenuta nella legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Per l'attribuzione data agli ispettori, intendesi impedita quella degli ufficiali della polizia giudiziaria? Non avranno questi facoltà di accesso nelle fabbriche e nei cantieri, per accertare le contravvenzioni ai regolamenti?

Se ne è disputato, ed una decisione del magistrato supremo ha ritenuto, che la lettera della disposizione non menoma punto l'attribuzione degli ufficiali della polizia giudiziaria; ai quali perciò spetta, come agli ispettori, il potere ed il dovere di visitare gli opifici e veri-

ficare l'osservanza dei regolamenti e degli obblighi ingiunti dalla legge. Ma di qui la critica della dottrina alla legge così interpretata; sia perchè l'ispezione richiede cognizioni tecniche, le quali non sono proprie che degli ispettori, che il Ministero può delegare; sia ancora perchè vuolsi serbato il segreto sui processi di lavorazione delle fabbriche; il qual segreto è affidato esclusivamente ai detti ispettori.

Io accenno semplicemente alla questione, che è sorta, perchè voglia il signor ministro e l'Ufficio centrale vedere, se una dichiarazione o in un senso o nell'altro, possa tornare opportuna ad evitare il ripetersi della controversia sulla disposizione che stiamo per votare.

Senatore MANFRIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MANFRIN. Io devo rivolgere una modesta domanda all'onorevole ministro rispetto a questo disegno di legge.

Certo io non entro nell'intrinseco, perchè a dire il vero non ho potuto bene afferrare se in questo disegno di legge abbia prevalso il concetto sociale del ministro o il criterio giuridico dell'onor. relatore; in quanta parte vi possano entrare o se si abbiano elisi a vicenda per lasciare dominante una specie di paradiso obbligatorio di società assicuratrici.

La mia domanda è molto modesta.

Questo disegno di legge impartisce delle facoltà al Governo, e difatti l'art. 16 dice: « Il Ministero di agricoltura, industria e commercio vigilerà per mezzo di ispettori ».

Ora a questa nuova funzione del Governo terranno dietro nuovi funzionari? Se sì, prima di votare la presente legge sarà mestiere di interpellare il ministro delle finanze se consente a quest'aggravio. Perchè parmi che in realtà non si possa in un periodo nel quale si vanno cercando economie da ogni parte, aggravare indirettamente il bilancio, e nel mentre noi perfino restringiamo i dispendi diretti alla difesa del paese, aumentiamo i funzionari civili.

E questo mio timore non è senza fondamento, qualora si voglia por mente ad un fatto il quale probabilmente sarà noto, ma non so se realmente, sia a cognizione di tutti.

Dal 1876 a questa parte per soli funzionari civili abbiamo gravato il bilancio passivo annuo di oltre 18 milioni; e quantunque non mi sia mai stato possibile di avere una statistica del nu-

mero degli impiegati civili, nè molto meno di avere una statistica del loro movimento annuo, perchè dai bilanci non può ben risultare, tuttavia da calcoli fatti, apparirebbe che fossero questi funzionari civili dal 1876 aumentati all'incirca di 500 all'anno.

Al fatto per sè stesso grave, rispetto a questa materia, si aggiunge una circostanza che, a mio modo di vedere, lo rende più ed è che questi funzionari creati per tale argomento, certamente vorranno giustificare la loro esistenza facendo dello zelo, e quindi aumenteranno il malcontento che già esiste nelle classi produttrici.

Per questa ragione io non sarei assolutamente d'accordo, che la legge che stiamo ora discutendo, portasse per effetto che si dovesse aumentare il numero dei funzionari; quindi io chiederei che per maggior chiarezza all'art. 16 invece di dire «per mezzo di ispettori» si dovesse dire «per mezzo di delegati all'ispezione»; con ciò intendo che sieno dei funzionari già esistenti e non dei nuovi.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Quanto ha detto il senatore Manfrin è appunto quello che in parte avevo intenzione di osservare.

Sono contrario ancor io alla nomina di nuovi impiegati dello Stato, specialmente quando si tratta di creare delle categorie d'ispettori che non avendo poi molto da fare vorranno dimostrare la loro attività con zelo intempestivo; mi iscrivo fra coloro che son contrari allo zelo dei funzionari dello Stato: *Surtout pas trop de zèle*. E l'articolo che abbiamo sott'occhio consiglia di essere molto cauti in questo argomento per le ragioni che sto per addurre.

E mi permetta l'Ufficio centrale di addurre due osservazioni, conseguenze dirette di questa prima, per la quale mi trovo completamente d'accordo col collega Manfrin.

Nel capoverso secondo dell'articolo 16 viene detto: «ed ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo di impresa o industria occupa in media abitualmente, esso sarà denunziato all'autorità giudiziaria competente».

Ora qui è evidente che tanto questi ispettori qualora venissero nominati, quanto gli altri funzionari incaricati delle ispezioni, poichè se

le parole autorevolissime del senatore Manfrin avranno eco ed appoggio presso l'Ufficio centrale, si provvederà in questo piuttosto che in quel modo al controllo che lo Stato deve esercitare, è evidente, dico, che questi delegati, per fare quel tale zelo a cui accennavo dianzi, vorranno essere molto attenti e faranno molte di queste contravvenzioni.

Orbene, consideri il Senato quale sarà la situazione dei nostri industriali se oltre l'aggravio finanziario cui vanno incontro assicurando i loro operai, saranno ancora colpiti da frequenti denunce le quali talvolta potrebbero essere molto ingiuste; e mi spiego.

Purtroppo sappiamo quali siano le condizioni delle nostre industrie al giorno d'oggi.

Se un capo-fabbrica è obbligato a lasciar andare via molti dei suoi impiegati, e perciò abbandona, come credo ne abbia diritto, le relative loro assicurazioni, basterà che uno zelante ispettore vada a ricercare la media degli operai che sono stati anteriormente nella sua fabbrica per colpirlo, osservandogli che le condizioni dell'articolo 16 sono tassative e chiare.

La denuncia sarà rigorosamente esatta, e lo industriale, preso in fallo, avrà il male e le beffe.

Badi il Senato che da questa condizione di cose nasce un danno così evidente per gli industriali, che sono certo l'Ufficio centrale vorrà o favorirmi delle spiegazioni nel caso mi fossi ingannato, oppure troverà il rimedio alla lamentata iattura.

Un'ultima osservazione.

L'onorevole presidente nel leggere l'articolo dell'Ufficio centrale, disse 5000 lire invece di 500, e fu avvertito dall'onorevole relatore trattarsi di un errore di stampa.

Ora io credo che l'errore sarebbe di lasciare 500 e che convenga molto più arrivare alle 5000 lire.

Mi spiego.

Ciascuno sa come sia geloso un industriale dei suoi metodi e ritrovati e con quanta cura in certi casi ne nasconda a tutti il segreto. E chi rivelasse ad altrui così delicate cose non sapremo colpire che con una pena massima di 500 lire?

Le leggi le facciamo evidentemente per chi non si perita di mancare ai suoi doveri; così possiamo e forse dobbiamo supporre che qual-

cuno si lasci vincere dal desiderio di guadagni disonesti e che comperato e pagato da un industriale rivale o nemico, trovi il tornaconto a sborsare le 500 lire di multa nella peggiore ipotesi di essere scoperto; perchè possiamo anche supporre che rubi il segreto, e lo denunci ad un altro industriale e non venga neppure scoperto.

È tale la gravità di questa osservazione che spero, se non vado errato, di ottenere delle spiegazioni atte a tacitare la mia coscienza.

Questo art. 16, che non è uno dei cardini della legge, porta però tale gravame e tale pericolo e minaccia per la industria che vorrei essere rassicurato in proposito prima di dargli favorevole il voto.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Acqueterò subito i dubbi che furono sollevati intorno all'art. 16.

Dirò all'onor. senatore Manfredi che per le ispezioni, delle quali si parla nell'art. 16, il Ministero può servirsi tanto degli ispettori che sono addetti alla vigilanza delle industrie; quanto di altri funzionari che non rivestono la qualità di ispettori come ufficio permanente, ma che ricevano volta per volta una speciale delegazione.

L'art. 16 ha per iscopo di disciplinare le ispezioni in modo da salvaguardare il segreto delle fabbriche che è cosa gelosissima, ed impedire che un funzionario qualsiasi possa penetrarvi con questo pretesto senza speciale delegazione.

Quanto al timore che si voglia creare una classe di nuovi impiegati, dichiarerò subito al Senato che abbiamo già al Ministero di agricoltura e commercio un corpo d'ispettori industriali, e a questi principalmente incomberà l'incarico delle ispezioni. Essi, insieme agli ingegneri delle miniere esercitano già la loro sorveglianza sopra buona parte delle industrie indicate nell'art. 2. Questi ispettori avranno una cerchia maggiore di attribuzioni; e come il bisogno crescerà, il Governo senza aumentarne il numero, potrà delegare altri funzionari per coteste visite, non essendo nostro intendimento di moltiplicare con questa legge il numero dei funzionari governativi.

Che vi sia la necessità delle ispezioni, nessuno lo ha negato: ovunque ci sono industrie, anche indipendentemente dalla legge che di-

scutiamo, si è sentita la necessità di un corpo di ispettori.

Noi gli ispettori li abbiamo, e di questi a preferenza ci serviremo; se saranno insufficienti, si supplirà col delegare le ispezioni ad altri funzionari che si troveranno sul luogo dell'infortunio, senza aggravio della finanza.

E con questo credo di aver dissipati i dubbi espressi dagli onorevoli Manfredi, Di Sambuy e Manfrin.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Continuando nel sistema dei dubbi sollevati dai preopinanti, io chiedo al signor ministro ed un po' anche all'Ufficio centrale, questo: rimarrà la legge come è stata votata, o prima di andare in fondo ci saranno degli articoli che la chiariranno rispetto alla sua latitudine, di cui parlai nel primo giorno, e la cui gravezza è stata fin qui dissimulata?

Si lasceranno correre senza effetto le reiterate avvertenze dell'Ufficio centrale, che cioè la legge non avrebbe avuto la temuta latitudine? Non avrà alcun valore quanto disse il signor ministro, e appoggiò con la lettura di un brano della sua relazione, che cioè la legge non dovrà riguardare che la grande industria? Ma la lettera degli articoli votati dice il contrario.

Il limite dei dieci operai è solo dove entrano le macchine a vapore; ed è stabilito, non per le industrie pericolose, ma per tutte le altre. Per quelle pericolose manca il limite; e però sono colpite tutte, qualunque sia il numero dei lavoratori.

Ma se è così, a me pare fuori contestazione, che il signor ministro abbia del tutto dimenticato, che si tratta di molte decine di migliaia di piccoli esercenti, industriali e intraprenditori, che andranno colpiti, e sui quali occorrerà la sorveglianza.

Dissi nella prima tornata della presente discussione, che non c'è borgata la quale non ne conti qualcuno, e non c'è piccola città che non ne conti a decine; di piccoli esercenti o imprenditori nelle industrie edilizie e anche nelle cave. E notisi che le cave non sono invigilate oggidì; nè lo potrebbero, nulla avendo da fare con esse gl'ingegneri delle miniere: queste, nei rapporti col lavoro, sono in qualche guisa

sottoposte a qualche ispezione, e lo è principalmente l'industria in grande. Ma dalla legge che discutiamo viene colpita pur la mezzana, la piccola e la piccolissima, nè delle sole miniere, delle cave ben pure, e delle costruzioni.

E se è così, come sarà possibile invigilare le molte decine di migliaia di piccoli intraprenditori, non solo dal riguardo dell'osservanza della legge pei suoi fini di difesa dei lavori e di osservanza dei regolamenti, ma soprattutto nei rapporti con l'assicurazione obbligatoria? Ed è quello un primo concetto o quesito da non spregiare. E passo al secondo, che è assai più grave.

La legge immagina, col sistema delle vigenti assicurazioni, che si abbia a trattare di assicurazione della durata di un anno almeno; perchè di presente, lo sappiamo e ci è stato ripetuto dai più competenti più volte in questa discussione, presso le Casse le assicurazioni si fanno annuali e si rinnovano in fine d'anno.

Ma cotesta durata suppone che si tratti d'industrie che abbiano elementi di vita e vivano di fatto, per lo meno, tutte le stagioni di un anno. Invece la massima parte delle piccole e piccolissime industrie e imprese sono di loro natura intermittenti o di assai breve durata, e mancano di lavoro continuativo per tutto l'anno.

Aggiungasi che, d'ordinario, non hanno, e non possono avere lavoro per tutto il tempo in cui vivono, svolto dal medesimo numero di lavoratori. Eppure, stando alla legge, dovrebbero esercenti industrie o imprese fare tutti i giorni assicurazioni o scioglimento di assicurazioni, pel lavoro che si aggiunge, o per quello che si sospende o si limita o cessa del tutto. Ma tuttociò mi pare quasi impossibile. E dove impossibile non fosse, a regolarmente compierlo occorrerebbe una rete così fitta d'indagini, di vigilanza, d'ispezioni, per le quali il primo effetto sarebbe di arrecare una spesa enorme allo Stato, ed il secondo quello di rendere impossibile le piccole e forse anche le mezzane imprese.

I lavoratori dovrebbero poter divenire piccoli intraprenditori o industriali. In Francia in effetti si contano fino all'85 % gl'industriali che han cominciato la loro carriera da semplici lavoratori.

Noi invece con questa legge fatta in protezione del lavoro, renderemmo impossibile la trasformazione dei lavoratori in industriali o intraprenditori.

Eppure da noi, anche oggidi, nella industria edilizia ed in quella delle cave, quella benefica trasformazione avviene di continuo, benchè non sieno rari i casi di ritorno al lavoro, quando l'impresa non prospera.

Io non intendo di tornare a discutere il concetto direttivo della legge; la quale, stando alle cose che se ne son dette in Senato e all'accoglienza che esso pare le faccia, deve avere i suoi fondamenti economici, etici e sociali, e, se vuolsi, anche giuridici e politici. Ma rilevo solo la difficoltà della sua applicazione; e mi pare sarebbe pregio dell'opera che si dichiarasse categoricamente trattarsi soltanto di disciplinare le grandi industrie. Tanto meglio dovrebbe venirsi a tale dichiarazione, in quanto che il signor ministro ha detto più volte che quello che si fa colla presente legge non è che l'inizio del sistema; e però altre leggi dovranno venire, le quali forse dovranno assoggettare l'industria agricola, la marinaresca, e non so quali altre.

I miei dubbi adunque non si limitano alla questione del danaro occorrente per servire all'ufficio della vigilanza, ma toccano la sostanza della legge stessa, la quale fino all'art. 16 è stata assunta e votata nel senso di colpire ogni sorta d'imprese e d'industrie; e a tale concetto non si presta lo scarso provvedimento sia in ordine all'istituzione, sia in ordine alla spesa, del quale, con l'art. 16, il signor ministro si accontenta.

Senatore MANFREDI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI G. Ringrazio il signor ministro della sua risposta.

Nessuna autorità dunque, nessun ufficiale potrà entrare nelle fabbriche e nei cantieri senza l'autorizzazione accennata dall'onorevole ministro. Tale essendo il concetto dell'onorevole proponente, domando all'Ufficio centrale, se non creda utile l'aggiunta di qualche espressione, che tolga il dubbio.

Come ho accennato, una simile disposizione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, ha avuto una contraria interpretazione

riguardo ai carabinieri che pretesero entrare nell'opificio, e vi entrarono effettivamente, per far verbale di contravvenzione ai regolamenti.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. L'opinione dell'Ufficio centrale è molto chiara.

Tutte le facoltà che esistono ora in virtù delle leggi attuali, per fine di pubblico interesse, come di pubblica sicurezza, d'igiene pubblica e simili sussistono; di queste non si parla nell'articolo e non si è fatta loro alcuna offesa.

Qui si tratta di quegli ispettori che sono incaricati, in forza di questa legge, di un ufficio speciale, quello di verificare se i regolamenti preventivi e gli altri obblighi con le legge imposti siano o no stati eseguiti.

In rapporto a questi ispettori, il ministro per assicurare quelli che si occupano di interessi finanziari, dice che non intende di creare un corpo apposito di ufficiali, ma che delegherà le nuove funzioni ad alcuni di quelli già esistenti nella pubblica amministrazione.

Quindi gli ufficiali ai quali non sia data siffatta delegazione non potranno fare ispezioni negli opifici e stabilimenti soggetti alle misure preventive.

Ma il funzionario di pubblica sicurezza non può entrare? Non possono entrare i rappresentanti dell'igiene pubblica? Sì, purchè sia a tutela dell'interesse pubblico ad essi affidato, e non a causa di questa legge speciale.

Viene la seconda osservazione che è quella fatta dall'onor. Di Sambuy.

Qui tolto l'errore di stampa, non abbiamo fatto altro che accettare il progetto ministeriale.

Se c'è l'obbligo di assicurare una certa indennità, in caso d'infortunio, ai propri operai, l'intraprenditore o industriale che non ha adempito a quest'obbligo toglie all'operaio e alla sua famiglia il mezzo di avere prontamente la indennità in caso d'infortunio dirigendosi alla Cassa di assicurazione.

Questo inadempimento è una contravvenzione che non può lasciarsi impunita, e gl'ispettori delegati debbono verificarne l'esistenza.

Dite che ciò sia una molestia per l'industriale; ma se davvero c'è una contravvenzione, se davvero l'assicurazione non è stata fatta, o è

stata fatta per un numero di operai minore di quello effettivo, come l'industriale che mancò ai suoi doveri può dolersi dell'accertamento della contravvenzione? Può dirsi molestia la denuncia di una contravvenzione realmente avvenuta?

Piuttosto secondo un sistema generale di emendamenti che furono da noi proposti, nella parte che riguarda questa contravvenzione, invece di dire « multa » diremmo « ammenda » perchè questa non è che una contravvenzione; al contrario manterremmo la parola « multa », quando si tratta di violazione di segreto, perchè allora si tratta realmente di un delitto, anche quando fosse fatta per imprudenza; e noi abbiamo aggiunto che in caso di rivelazione dolosa, si aggiungono le pene stabilite dal Codice penale.

Adesso vengo al senatore Majorana.

Il problema che egli pone era proprio della discussione degli articoli 2 e 3, poichè lì erano fissati i criteri delle industrie, delle imprese soggette all'assicurazione.

E comunque il senatore Majorana facesse delle difficoltà anche a me confidenzialmente, per quello che riguarda le cave e miniere, noi dell'Ufficio centrale gli abbiamo detto, che per la determinazione delle imprese ed industrie pericolose ci eravamo rimessi nella massima parte ai criteri del Ministero.

Questo rappresenta la pubblica amministrazione, ha fatto i suoi studi, e quindi se crede poter aggiungere qualche specificazione potrà farlo, ma una proposta concreta dovrebbe essere presentata dal senatore Majorana, ed allora anche noi la esamineremo.

Ma davvero, allo stato attuale in cui siamo a trattare di esecuzione, non mi pare che con una parola di esplicazione si possa supplire a quello che abbiamo già stabilito nella legge. Aderendo ad un concetto che trovammo giustissimo del Ministero, che cioè quando si tratta della definizione delle industrie pericolose, non per l'effetto dei regolamenti preventivi da prescrivere, ma per l'effetto di mettere l'obbligo delle indennità, tutto deve essere determinato nella legge. Ora la legge ha fatto questa determinazione negli articoli 2 e 3, e per conseguenza l'Ufficio centrale non crede che possa escogitare ora qualche mezzo per correggere o modificare quello che una volta fu votato.

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFRIN. Io ringrazio l'onorevole ministro dell'esplicita sua dichiarazione e rimane quindi assodato che per effetto della presente legge non verrà in nessun caso aumentato il numero degli impiegati. Ad ogni modo siccome l'onorevole ministro è interinale come ministro d'agricoltura, industria e commercio e fra breve, occupando egli un altro Ministero, avrà un successore al Ministero di agricoltura, così io non so se la dichiarazione sua potrà anche legare il successore. Per questa ragione desidererei vi fosse qualche cosa nel disegno di legge il quale accertasse questa promessa.

Siccome l'onorevole ministro mi accenna di sì, così mi rimetto anche in questo completamente in lui.

Senatore DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI SAMBUY. Su questo primo punto d'accordo sempre col senatore Manfrin ringrazio il signor ministro delle cortesie spiegazioni che ha dato e mi pare che una semplicissima modificazione, quella d'introdurre due parole « dei suoi (ispettori) », toglierebbe l'idea della creazione di un nuovo ordine di funzionari, rimanendo così ben inteso che ai suoi ispettori ordinari verrà anche devoluto questo nuovo incarico. Se accetta queste due parole rimane stabilito implicitamente che non si crea una nuova categoria d'impiegati.

Ho chiesto eziandio di parlare perchè forse non ho avuto la fortuna di spiegarmi ammodo nella seconda mia osservazione.

L'on. relatore Auriti ebbe la cortesia di osservarmi che la parola ammenda, invece della parola multa, sarebbe stata sufficiente per quanto io desiderava. Invece la mia osservazione poggiava proprio in merito alle espressioni dell'articolo ministeriale.

Il Ministero veda se è contento di questa dicitura. L'incarico di denunciare all'autorità giudiziaria ogniqualvolta il numero degli assicurati fosse inferiore alla media abituale, mi dà serio timore di un pericolo costante per questi industriali; ed ecco perchè. Spesso gli industriali sono obbligati di mandar via molti operai, e allora il numero delle assicurazioni è minore. Se in quel momento viene un ispettore zelante a dire - voi avete solo 30 assicurati e dc-

vreste averne 40, questa essendo la media vostra ordinaria da 3 o 5 o 10 anni a questa parte - capirete che danno avrà questo povero disgraziato già colpito in tutti i modi finanziariamente dalla crisi che travaglia le nostre industrie. Per conseguenza sopra questo punto io attiro l'attenzione non tanto dell'Ufficio centrale come del signor ministro, perchè se credesse di accettare l'articolo dell'Ufficio centrale nel quale non vi è quell'incarico tassativo, ma ve n'è uno più generico che risponde sufficientemente alle necessità del caso, si evita un pericolo; e ad ogni modo il ministro potrà sempre dare le opportune istruzioni ai suoi ispettori perchè procedano alle investigazioni che siano necessarie per l'esecuzione del loro mandato, ed il voluto controllo legislativo.

In quanto alla importanza della multa e non della ammenda comminata nel 3° capoverso non mi è stata fatta risposta, ma mi è stata fatta da un collega una osservazione giustissima. Mi si è venuto a chiedere; ditemi un po' quale è la rivelazione dolosa e quale non la è? E qui veramente mi sono trovato in un grave imbarazzo e non ho saputo rispondere, lo saprà forse l'Ufficio centrale: ad ogni modo uno schiarimento mi pare indispensabile, perchè la rivelazione in questo caso mi pare sia sempre dolosa, e l'aver aggiunto la parola lascia nascere un certo qual dubbio che vi possano essere due specie di rivelazioni. Io non lo credo; e però anche una parola per assicurarmi a meno che non si creda di togliere la parola « dolosa » sarebbe necessaria.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Per assecondare il desiderio del senatore Manfredi propongo che nella prima parte dell'art. 16 ove si parla « di ispettori, ecc. » si dica « degli ispettori delegati all'osservanza, ecc. » Preferisco questa espressione perchè essa implica la facoltà di servirsi di altri funzionari, con che si ovvia alla necessità di aumentare il numero degli ispettori titolari.

Con ciò resta inteso che il Ministero si servirà principalmente degli ispettori industriali per le ispezioni, e se costoro saranno insufficienti, delegherà volta per volta altri funzionari governativi.

Vengo alle altre osservazioni fatte dall'onorevole Di Sambuy. A lui pareva soverchia molestia quella indicata nel 2° capoverso dell'articolo 16; ma se guarda bene, in questo 2° capoverso si dice: « ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo d'impresa od industria occupa in media abitualmente, ecc. ».

Ora i capi fabbrica devono tenere il registro dei loro operai, e fanno l'assicurazione sul numero degli operai e sui salari. Per iscoprire la frode che mezzo c'è? Si va nella fabbrica, si verifica la media abituale degli operai, e se questa è inferiore a quella denunziata, si fa verbale di contravvenzione.

La frode infatti si avvera, quando l'industriale, per scemare il premio, denunzia un numero di operai inferiore a quello che abitualmente adibisce.

Se nel terzo capoverso dell'articolo vi fosse scritta soltanto la multa da 50 a 500 lire, allora si che sarebbe da temere che il segreto potesse venir tradito a buoni patti; ma prego l'onor. Sambuy di guardare che vi è un'altra aggiunta che dice: « oltre la rifazione dei danni ».

La multa è lieve pena, e per sè sola insufficiente a risarcire i danni, che può arrecare la propalazione del segreto industriale, perciò fu aggiunto alla pena l'indennizzo.

Fu chiesto inoltre: che differenza vi è fra la propalazione dolosa che voi punite ai termini del Codice penale, e la propalazione soggetta alla multa e al ristoro dei danni?

La differenza è questa: un ingegnere può propalare il segreto per imprudenza, e può farlo o per trarne lucro, o per danneggiare l'industriale; in quest'ultimo caso commette un delitto, e non basta la multa di cui parla quest'articolo, e ci vogliono le pene assai più severe che sono sanzionate dal Codice penale.

Se fu colpevole per leggerezza, manca il dolo, e quindi l'applicazione del codice penale; ma non per questo è scevro di responsabilità, per cui gli si applica la multa, oltre il ristoro dei danni.

Ecco le spiegazioni che posso dare all'onorevole Sambuy.

Sicchè con questi emendamenti di pura forma, l'articolo può essere senz'altro votato.

Devo ancora una risposta all'onor. Majorana.

È inutile rifare in occasione di quest'articolo

la discussione generale sull'estensione ed efficacia di questa legge.

Noi qui non provvediamo ad uno dei due scopi della legge, cioè alla vigilanza delle fabbriche.

Una volta ammessa la necessità dei regolamenti per tutela della vita ed integrità dell'operaio, la vigilanza del Governo è una conseguenza.

Ora con questo articolo che cosa si determina? Il modo come questo diritto di vigilanza si esplica.

Le cave e le miniere, delle quali si occupò l'onorevole senatore, sono anche oggi soggette a speciale regolamento e perciò a vigilanza governativa; in questo dunque non facciamo novità. Lo stesso dicasi per ciò che concerne gli opifici che adoprano macchine a vapore.

Nel modo stesso che sono ora soggette a vigilanza ed ispezione le cave, miniere, macchine a vapore, saranno in forza di questa legge sottoposte allo stesso trattamento tutte le altre industrie pericolose annoverate dagli articoli 1 e 2.

E poichè questa vigilanza si esercita per mezzo di ispettori che già esistono o per mezzo di delegati che il Governo può nominare senza aggravare l'erario dello Stato e la si esercita senza molestia, e per impedire che la legge sia violata, io non so intendere il valore delle contrarie obbiezioni.

Il dire che il Governo ha facoltà di vigilare non importa che queste visite si debbano fare ogni giorno, ogni settimana, ogni mese: si fanno quando il bisogno lo richiede, come lo consente il numero degli ispettori di cui il Governo dispone.

Naturalmente, il sapere che il Governo vigila ed ha il mezzo di esercitare questa vigilanza, sarà un freno per coloro poco disposti ad attuare le prescrizioni del regolamento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dunque proposti all'articolo 16 sono i seguenti:

Aggiungere al primo comma alla parola « ispettori » la parola « delegati ». Nel terzo paragrafo dove si dice: « Le contravvenzioni sono punite con multa » si dica « Le contravvenzioni sono punite con ammenda ». Poi sostituire all'ultimo paragrafo del progetto ministeriale, quello proposto dall'Ufficio centrale che ho già letto.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1892

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFRIN. L'emendamento proposto dal signor ministro, prova l'intendimento suo fermo di non voler aumentare il numero dei funzionari per effetto di questa legge.

Io lo pregherei ad ogni modo, per maggior chiarezza, affinchè non apparisca dall'articolo che il Ministero di agricoltura è obbligato d'impiegare ispettori o funzionari suoi, ma che egli può anche trovarsi altrove; lo pregherei, ripeto, di accettare la seguente modificazione: « Il Ministero di agricoltura, industria e commercio vigilerà all'osservanza dei regolamenti e degli obblighi imposti colla presente legge.

« A tale scopo i delegati all'ispezione avranno accesso nelle fabbriche, ecc. ».

Se l'onor. ministro l'accetta, mi pare risulti una maggiore chiarezza, e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Il senatore Manfrin propone a quest'articolo la seguente modificazione:

« Il Ministero di agricoltura, industria e commercio vigilerà all'osservanza dei regolamenti e degli obblighi imposti colla presente legge.

« A tale scopo i delegati all'ispezione avranno accesso nelle fabbriche, ecc. ».

Il signor ministro, l'accetta?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare che la proposta dell'onorevole senatore Manfrin coincida perfettamente con la mia; ma poichè egli la crede più chiara non ho difficoltà di accettarla.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Dicendosi ammenda estensibile fino al decuplo dell'annualità del premio di assicurazione, si potrebbe oltrepassare il massimo dell'ammenda stabilita dal Codice. Sarebbe meglio dire « ammenda » senza altro, ed allora il limite massimo sarebbe appunto quello del Codice.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Sta bene.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io devo una spiegazione all'Ufficio centrale, e un'altra al signor ministro.

Avevo premesso che gli articoli votati abbracciano ogni maniera d'industrie e d'imprese che entrino nella categoria delle pericolose.

Avevo soggiunto che il signor ministro ci aveva letto un brano della sua relazione da cui si desume che il suo pensiero è di applicare la legge dell'assicurazione obbligatoria, limitata alle industrie e imprese pericolose e importanti. E, intendiamoci, la questione è qui di assicurazione obbligatoria: le altre leggi d'igiene, di età di lavoratori e simili, si possono fare e restano per lo più lettera morta, come è stata la parte di esse che si riferisce alle piccolissime, piccole e mezzane industrie, anche delle cave alle quali giammai si è fatto alcun genere di tentativo di applicazione.

Ma, trattandosi dell'estensione da dare all'assicurazione obbligatoria, io ammettevo che eravamo proprio in tempo, ove l'Ufficio centrale ed il signor ministro avessero voluto, d'inserire una disposizione limitativa, dichiarativa, esplicativa degli articoli votati.

Indi, nel riordinamento delle disposizioni della legge, ci sarebbe stato modo di togliere quella specie di contraddizione apparente tra la premessa e la spiegazione o la conseguenza: dunque difficoltà che potesse dar luogo ad una pregiudiziale non ve ne era.

Vengo al signor ministro, il quale dice: fermiamoci a quello che è votato; qui non si tratta che dell'applicazione. No, signor ministro, qui si tratta dell'affermazione, non già del diritto, badi, ma del dovere del Governo di porre in atto tutto questo ben di Dio, che cioè: gl'ispettori delegati devono aver accesso nelle fabbriche e nei cantieri, e possono prender cognizione del contratto originario d'assicurazione; ed *ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo impresa od industria occupa in media abitualmente, lo denunziano all'autorità giudiziaria competente*. Ora questo che è diritto rispetto al capo impresa o industria, e che tale rimarrebbe nel mero interesse pubblico, e però come tanti diritti dello Stato potrebbe rimanere lettera morta; diviene formale obbligazione allorquando con la legge si minacciano pene a imprenditori e ad esercanti ove non assicurino e secondo verità, e d'altra parte costringe le Società di assicurazione a ricevere le domande di assicurazione

per le più piccole e per le mezzane imprese o industrie.

Il ministro è in dovere di sorvegliare perchè non si commettano violazioni alle leggi, le quali sono reati, e non si compiano frodi in danno delle Società assicuratrici; ha dovere d'invigilare affinchè la legge sia eseguita. Ma allora torno a domandare: È vero o non è vero che in Italia non vi è borgata ove la piccola industria e la piccola impresa non siano esercitate così per l'edilizia come per le cave?

Questo è indiscutibilmente vero; e come allora si accetta l'idea di coloro che dicono al signor ministro: Impegnatevi a non spendere un centesimo in più delle spese attuali in vigilanza ed ispezioni? Potrà mai il signor ministro insistere, perchè la legge si ammetta e si applichi larghissimamente, perchè sia investito del diritto e del dovere di porla in atto, e poi, quando si tratta di averne i mezzi essenziali, tirarsi indietro e dire: non me ne occorrono? Potrà darglisi potestà di distruggere il suo dovere creato con questa legge di vegliare affinchè essa non rimanga lettera morta, ciò che si convertirebbe in un privilegio per coloro che non la eseguono? Potrebbe egli pretendere che si astenga dallo esercitare la vigilanza per osservare la legge, sì per la denuncia delle assicurazioni, che per l'impiego dei soli lavoratori assicurati? Non lo può fare. Ma allora egli deve avere il coraggio di dire al Senato, che mostra tanto buon volere di questa legge detta di pacificazione e di progresso: Qui danaro certamente ce ne vuole; accordatemelo, ed io lo impiegherò in modo rispondente al bisogno, cioè ai fini della legge. Ma questo pare non voglia il signor ministro, e forse anche il Senato.

E allora?

Non vi sarebbe che una via, che ho già accennata; ed eravate e siete ancora in tempo di seguirla: affermare cioè la limitazione della legge alla sola grande industria.

Detto ciò, siccome non voglio fare alcuna proposta, perchè non sono favorevole al principio cui la legge è informata, pongo termine al mio dire.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti. Mi permetto però prima di avvertire che mi parrebbe opportuno in questo art. 16 di sostituire la parola « Ministro » all'altra « Ministero », poi-

chè, in generale, nelle leggi si dice sempre: « il ministro ».

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Sta bene.

Senatore AURITI, *relatore*. L'Ufficio centrale acconsente questa modificazione.

PRESIDENTE. Dunque all'art. 16 di cui ho dato lettura sono proposti varii emendamenti, concordati dal signor ministro con l'Ufficio centrale.

Verremo ora ai voti.

Il primo emendamento consiste nel sopprimere nel capoverso primo le parole « per mezzo d'ispettori ».

Pongo ai voti le parole medesime: coloro che intendono che siano mantenute sono pregati di alzarsi.

(Non sono mantenute).

Pongo ai voti l'altro emendamento, la sostituzione cioè delle parole « i funzionari da lui delegati » alle parole « gl'ispettori delegati » nel secondo capoverso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il quarto capoverso come è proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Ministro « Le contravvenzioni sono punite con ammenda ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Finalmente rileggo, per porlo ai voti, l'ultimo alinea proposto dall'Ufficio centrale in sostituzione di quello del Ministero.

« I funzionari delegati debbono serbare il segreto sui processi di lavorazione venuti a loro conoscenza per ragione dell'Ufficio, sotto pena di una multa di L. 50 a 500, oltre il risarcimento dei danni, e salve, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'art. 298 del Codice penale ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 16 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1892

Beninteso che poi nella numerazione questo articolo prenderà quel numero che gli spetterà.

Ora passiamo all'articolo 17.

Art. 17.

Salvo i casi previsti dall'articolo 14, con lo adempimento delle prescrizioni della presente legge i committenti o capi di imprese od industrie, di cui negli articoli 2 e 3, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Senatore AURITI, *relatore*. Noi comprendevamo questo nell'articolo 6: ma essendosi abbandonato quel nostro emendamento, dobbiamo ora aderire a questo articolo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 17 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

L'azione per ripetere le indennità si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. C'era nato uno scrupolo, su cui forse non sarà bisogno d'insistere.

Nel Codice civile c'è la disposizione dell'articolo 2145 relativa alle prescrizioni brevi, per le quali esclude alcuni dei motivi ordinari di sospensione della prescrizione.

Quando si tratta di prescrizioni brevi di altre leggi sorge la disputa se quella disposizione, che nel modo come è formolata è tassativa solamente per le prescrizioni brevi del Codice civile, si debba applicare anche per le prescrizioni brevi di altre leggi.

Per cautela noi avevamo detto: « osservata per l'azione civile la disposizione dell'art. 2145 del Codice civile ».

Non so se i signori giuristi che si trovano qui credano che questo sia utile o no.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi pare inutile.

Senatore AURITI, *relatore*. Allora non insistiamo; s'intende però con questa dichiarazione che l'aggiunta si ritiene superflua, perchè la giurisprudenza già stabilita basta a rimuovere i dubbi.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 18 nel testo che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Coloro, che, a termini degli articoli 2 e 3, essendo obbligati ad assicurare i loro operai non vi ottemperano, ovvero decadono dall'assicurazione stipulata per mancato pagamento delle rate o per altro inadempimento dei patti scritti nella polizza, sono tenuti a prestare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore.

Si potrebbe dire invece di « inadempienza », « inadempimento ».

Senatore AURITI, *relatore*. Si può dire: « inadempimento dei patti scritti nella polizza ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Io vorrei che mi si favorisse una spiegazione: chiedo scusa di tornare così spesso su quest'argomento, ma mi pare indispensabile.

All'articolo 19 capisco e credo necessaria la tassativa obbligazione; ma ricordando ancora le disposizioni in cui pur troppo versano, specialmente in questi tempi, gli industriali, mi chiedo che cosa accadrà quando si troveranno in cattive acque e non potranno pagare.

Se un industriale mezzo fallito non ha potuto materialmente pagare le rate cui la legge lo obbliga, come farà se verrà condannato a pagare doppie le indennità? Ma dove andiamo? Io mi chiedo proprio se questa non è una condizione troppo violenta. Capisco che sia indispensabile di avere il controllo voluto per obbligare gli industriali a pagare i premi, ma quando arriviamo al punto di vedere quali sono le pene nelle quali debbono incorrere, quando mancassero ai loro impegni, vorrei che si tenesse conto della impossibilità, o forza mag-

giore nelle quali pur troppo qualcuno si potrà trovare.

Non vedo io stesso la forma nel quale si può contemplare questo caso. Purtroppo siamo in condizioni cattive.

Chi, potendo, non vorrà pagare i premi dell'assicurazione, sarà punito ben a ragione e condannato a pagare due volte l'indennità; ma chi non avrà potuto pagare senza nessuna colpa sua, vogliamo proprio vederlo condannare?

Mi si conceda una spiegazione; vedasi se è possibile di fare qualche distinzione. La potranno fare i tribunali? Temo di no; essi hanno questo articolo tassativo da applicare, e commineranno le pene senza riguardo di sorta.

Quindi pregherei il signor ministro di volermi favorire una spiegazione in proposito.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 19 è la sanzione necessaria perchè il contratto di assicurazione sia adempiuto, avvegnachè nelle polizze sta scritto che la Cassa assicuratrice non paga le indennità quando l'assicuratore non soddisfa i patti stipulati.

L'assicurazione obbligatoria imposta da questa legge ha per iscopo di garantire agli operai una indennità in caso d'infortuni. Ora l'assicurazione non ha efficacia, non ha valore, se non in quanto il contratto di assicurazione sia osservato.

Se il capo fabbrica non adempie i patti dell'assicurazione, ne viene di conseguenza che la Cassa non paga, e quindi va in fumo lo scopo della legge. In tal caso dovrebbe risorgere intera la responsabilità ai termini del Codice civile, perchè noi in tanto dispensiamo il capo fabbrica dalle conseguenze della responsabilità civile, in quanto adempie l'obbligo dell'assicurazione e ne mantiene i patti.

L'obbligo che imponiamo all'industriale vuole essere concreto, ed efficace, cioè mantenuto in guisa che la Cassa di assicurazione paghi l'indennità; se per colpa sua il contratto di assicurazione va a monte, il meno che si può fare è di assoggettarlo al pagamento del doppio. Dunque non è una pena che noi infliggiamo, è una severità necessaria perchè l'imprenditore o il capo officina adempia alle condizioni del

contratto. Se non mettiamo questa sanzione è inutile fare la legge.

Badi, on. Di Sambuy, noi per tutelare l'industria, ci siamo opposti a chi voleva porre a suo carico le conseguenze della colpa grave; ma dopo averla liberata da questa minaccia, dobbiamo anche pensare che questa legge non riesca a nulla; dobbiamo obbligare cioè l'assicuratore a mantenere gli impegni dell'assicurazione. Nè l'impotenza dell'industriale è scusa sufficiente per esimerlo dalle conseguenze. A nulla giova indagare il motivo, che gli impedi di eseguire i versamenti. Intanto l'industriale è dispensato dal sopportare l'intera responsabilità giusta le norme del Codice civile, in quanto lo si obbliga ad assicurare ai suoi operai un'adeguata indennità. Se si ammettesse che l'industriale possa, mancando ai patti dell'assicurazione, frustrare gli effetti della legge, tanto è non farla la legge.

L'obbligo dell'assicurazione, implica il dovere di osservarne i patti: chi li viola è tenuto a pagare il doppio, senza di che l'obbligo non avrebbe pratico valore.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Siamo d'accordo, onorevole ministro, capisco la necessità di questo art. 19, capisco che bisogna comminare una pena all'industriale il quale non adempiesse ai suoi obblighi, ma ho voluto accennare ad un caso speciale, e domando: se questo disgraziato fallisce, verrà condannato perchè non ha potuto materialmente pagare i premi, e sarà condannato a pagare una indennità doppia?

Ecco il quesito fatto, perchè i tribunali non possono entrare in queste distinzioni, quando la legge è generica.

I tribunali debbono vedere qual'è la legge, ed applicarla severamente.

Dunque, veda l'onorevole ministro che, se mi concede una espressione comune, egli predicava ad un convertito dicendomi quanto egli ha detto.

Io auguro alle nostre industrie di togliersi dalle pessime condizioni in cui versano, e spero che potranno svolgersi e tornare a ricchezza, la quale sarà ricchezza della Nazione; ma se le cose vanno come oggi, non sarà eccessiva la preoccupazione nostra intorno ad argomenti che possono essere nocivi verso una classe che vogliamo proteggere ed aiutare.

Questo è il fatto; io non dico di far qui una eccezione, ma prego di prevedere il caso che mi sono fatto debito di esporre.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Questa impossibilità assoluta come si può determinare nella legge?

Anche nel caso di fallimento, quelli che prenderanno l'amministrazione del patrimonio del fallito, debbono adempiere a quest'obbligo, come si deve pagare la fondiaria, senza ricercare se ci sono o no i mezzi.

Qui si tratta di soddisfare impegni che son venuti in conseguenza dell'assicurazione.

Nel sistema della legge attuale, quando si sia stipulata l'assicurazione, l'industriale è esonerato dalla comune responsabilità civile per colpa, ed assume obblighi nuovi ai quali non si può sottrarre.

Il corrispettivo di quello che si è ottenuto, sta nella regolarità del pagamento de' premi di assicurazione; se si manca agli obblighi dell'assicurazione, l'indennità, in caso d'infortunio, sarà del doppio, come sanzione dell'obbligo violato. Senza questa sanzione, la legge non avrebbe autorità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola rileggo l'art. 19 con le modificazioni concertate fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Art. 19.

Coloro che, a termini degli articoli 3 e 4, essendo obbligati ad assicurare i loro operai non vi ottemperano, ovvero decadono dall'assicurazione stipulata per mancato pagamento delle rate o per altro inadempimento dei patti scritti nella polizza, sono tenuti a prestare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

I committenti o capi d'impresa od industria, anche se non indicata dagli articoli 2 e 3, devono nel termine non maggiore di due giorni dare notizia di ogni infortunio sul lavoro all'au-

torità locale di pubblica sicurezza, sotto pena di una multa da L. 50 a 100, servendosi dei prospetti a tal uopo prescritti dal regolamento, di cui all'art. 22.

L'autorità locale di pubblica sicurezza trasmette senza indugio questi prospetti al prefetto della provincia, il quale li comunica alla fine di ogni trimestre (computato a partire dal 1° gennaio) al Ministero di agricoltura industria e commercio.

Senatore AURITI, *relatore*. L'Ufficio centrale proporrebbe nel primo comma di dire « ammenda » invece di « multa », e togliere le parole: « servendosi dei prospetti a tale uopo prescritti dal regolamento di cui all'articolo 22 ».

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. Io vorrei pregare il ministro e l'Ufficio centrale di sopprimere assolutamente questo secondo comma dello articolo, perchè non è materia da legge. La legge deve stabilire quelli che sono diritti ed obblighi; ma questa è faccenda di servizio interno. Quando si è adempiuto all'obbligo di dar notizia alla autorità di P. S., il ministro poi con circolari, o con quel tale regolamento che deve servire all'osservanza della legge, prescriverà tutto ciò che si deve fare.

PRESIDENTE. Consente il signor ministro?

CHIMIBRI, *ministro di grazia e giustizia*. Acconsento.

PRESIDENTE. E l'Ufficio centrale?

Senatore AURITI, *relatore*. Acconsentiamo.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Sono proposti due emendamenti: il primo che alla parola « multa » si sostituisca quella di « ammenda ».

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi è stata proposta la soppressione di tutte le parole che seguono « servendosi dei prospetti a tal uopo prescritti dal regolamento di cui all'art. 22 ».

Per conseguenza io pongo ai voti queste parole di cui l'Ufficio centrale ed il ministro concordano la soppressione.

Chi le vuole mantenere è pregato di alzarsi.

(Non sono mantenute).

Da ultimo l'Ufficio centrale ed il ministro, propongono la soppressione del secondo capoverso dell'articolo 20.

Chi approva questo secondo capoverso voglia alzarsi.

(Non è approvato).

In conseguenza pongo ai voti l'art. 20 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Le multe e le penalità comminate dalla presente legge sono versate nella Cassa Nazionale per gli infortuni a disposizione del ministro di agricoltura e commercio, che ne dispone per incoraggiare e sussidiare le Società di mutuo soccorso, che assumono l'obbligo di sovvenire gli operai feriti sul lavoro durante le due prime settimane d'infermità.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Per evitare inesattezze ed equivoci proporrei di sostituire alle parole « Le multe e le penalità » queste altre « Le pene pecuniarie ».

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Si potrebbe dire: « Le somme derivanti dalle pene pecuniarie ».

Si potrebbero sopprimere le parole « incoraggiare e ».

Di più vi è una piccola aggiunta da fare in ultimo, ed è questa: « Delle somme disposte il ministro unirà l'elenco annuale nel rendiconto consuntivo dello Stato ».

PRESIDENTE. A questo art. 21 sono dunque proposti i seguenti emendamenti:

1° Invece di dire « Le multe e le penalità comminate dalla presente legge, ecc. » si dica: « Le somme derivanti dalle pene pecuniarie comminate dalla presente legge, ecc. ».

Senatore AURITI, *relatore*. Sarebbe meglio dire: « Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge » perchè non si possono esigere che per contravvenzione.

PRESIDENTE. Il primo emendamento allora sarebbe questo: invece di dire « Le multe e le penalità comminate dalla presente legge, ecc. » si dica: « Le somme riscosse per contravven-

zioni alla presente legge sono versate nella Cassa Nazionale, ecc. ».

L'altro emendamento consisterebbe nel togliere la parola « incoraggiare » e lasciare solo la parola « sussidiare ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Quando ci troviamo imbrogliati nella formola delle leggi, ciò avviene di solito perchè vi sono delle parole di troppo.

Nell'art. 21 invece di dire: « a disposizione del ministro d'agricoltura e commercio che ne dispone per incoraggiare, ecc. » basta sopprimere le parole « che ne dispone » perchè l'articolo sia meglio redatto.

Senatore AURITI, *relatore*. Sta benissimo.

(*Segni di adesione per parte del ministro di grazia e giustizia*).

PRESIDENTE. Per maggior chiarezza adunque rileggerò l'art. 21 con le ultime modificazioni proposte.

Art. 21.

Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge sono versate nella Cassa Nazionale per gli infortuni a disposizione del ministro di agricoltura e commercio, per sussidiare le Società di mutuo soccorso, che assumano l'obbligo di sovvenire gli operai feriti sul lavoro durante le due prime settimane d'infermità.

Delle somme erogate il ministro unirà l'elenco annuale nel rendiconto consuntivo dello Stato.

Pongo ai voti il complesso dell'art. 21 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 22:

Art. 22.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con regio decreto, sentiti il Consiglio di Stato e la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1892

Senatore AURITI, *relatore*. Abbiamo proposto la soppressione dell'ultima clausola di questo articolo, non per contraddire al pensiero del Governo che vuole si debba consultare la Commissione per le istituzioni di previdenza e sul lavoro. È questione di forma.

Se fosse messa nell'articolo questa clausola, sarebbe sanzionata per legge l'esistenza di tale Commissione che sta per sola virtù di regolamenti.

Quindi propongo che si cancellino le parole: « e la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro ».

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa proposta?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta dell'Ufficio centrale accettata dal ministro, di sopprimere le parole in fine dell'art. 22: « e la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro ».

Chi vuol mantenere queste parole, è pregato di alzarsi.

(Non sono mantenute).

Pongo ai voti l'art. 22 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 3

(Approvato).

Ora torniamo all'art. 11 *ter* che fu sospeso. Lo rileggo.

« Qualora dopo i primi 11 giorni d'infermità, non sia stata determinata la specie d'inabilità causata dall'infortunio, l'Istituto assicuratore dovrà pagare l'indennità giornaliera, fissata al n. 3, dell'art. 11. « Della somma di questa indennità si terrà conto nella liquidazione definitiva ».

Senatore AURITI, *relatore*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Questo articolo avrebbe potuto connettersi a quello che era un intero ordinamento di procedura da noi proposto, ma di esso già gran parte dell'utilità è mancata, perchè è tolta la possibilità del giudizio civile per la colpa grave, in mancanza del giudizio penale.

Bisogna convenire che, quando ci fu comunicata la formola di questo articolo, fece in noi

una grata impressione, come un mezzo semplice che avrebbe agevolata la riscossione dell'indennità

Pur tuttavolta io credo che il ministro debba spiegarci il modo come funzionerà, e se si può fare a meno, anche nei primi atti, dell'autorità giudiziaria.

Quando abbiamo una lettera di cambio, sullo stesso titolo sta la quantità di ciò che si deve pagare, e l'inadempimento si constata col protesto; quindi l'usciera trova da sè, nell'atto stesso che ha in mano le condizioni dell'esecuzione, e va innanzi. Invece, quali ipotesi qui abbiamo?

Un infortunio sul lavoro, che abbia causato nell'operaio invalidità al lavoro, e che questa duri entrando nell'undecimo giorno, viene allora la prescrizione della legge.

Questo articolo dice:

« In questo caso, se dentro i primi 11 giorni non si sarà liquidata la quantità dell'indennità si darà provvisoriamente una somministrazione giornaliera calcolata sulla base del numero terzo dell'art. 11 ».

E qui è da notare che la incapacità può essere parziale o può essere totale. Nel numero secondo si calcola la incapacità parziale, nel numero terzo la incapacità totale.

Ora se viene l'operaio e dice: siamo precisamente in questi casi, non si è liquidata la indennità, mi si paghi provvisoriamente questa somministrazione giornaliera, l'istituto assicuratore può dire di no; qui è un disastro, ma non in occasione di lavoro. Ovvero, non c'è incapacità al lavoro. Ovvero, c'è stata incapacità al lavoro, ma non dura tuttavia.

Mi pare adunque che la polizza di assicurazione non possa essere un titolo sufficiente in mano di un usciere per andare ad esigere questa assicurazione giornaliera. Dunque c'è bisogno di qualche altra cosa, c'è bisogno di ricorrere al giudice, e il giudice, checchè si voglia fare nelle cose umane in cui la volontà non si rassegna immediatamente all'adempimento dei propri obblighi, potrà essere necessario non poche volte.

Ora, essendo così, io domando al signor ministro se crede che in questo caso si ricorra all'autorità giudiziaria secondo le regole comuni, e non ci sia bisogno di precisar altro nella legge.

A noi non sembrava che l'indicazione della necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria creasse la lite, ma che bensì posta l'inevitabilità di una lite, bisognasse di necessità trovare il giudice chiamato a risolverla.

Io non so ancora il modo come funziona in atto questa parte dell'assicurazione. Ammetto che forse l'istituto di assicurazione si farà mandare un certificato medico, ma questo certificato medico esso stesso può essere oggetto di contestazione.

GHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Alla domanda mossa dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale risponde il regolamento approvato con regio decreto per la Cassa Nazionale sugli infortuni.

In esso si dice come si denuncia l'infortunio, come si accerta e quando comincia a decorrere il pagamento delle indennità sia nel caso d'incapacità assoluta e temporanea, sia nel caso di morte.

Queste norme già prescritte nel regolamento in vigore saranno meglio specificate e meglio adattate a questa legge col nuovo regolamento. Non abbiamo previsto l'intervento del magistrato, giacchè le controversie dipendenti da questa legge, giova sperarlo, si ridurranno a ben poca cosa.

Le controversie saranno rarissime perchè tutto è precisato; l'ammontare dell'indennità, la decorrenza di essa, e i procedimenti per determinare se vi è incapacità assoluta o relativa sono chiari e semplici.

L'onorevole Annoni che da parecchi anni è a capo del maggiore Istituto di assicurazione del Regno, può dirci se in pratica sorgono difficoltà di questa natura, se si è avuto bisogno di ricorrere al magistrato per determinare i casi di incapacità assoluta o relativa.

Io non credo sia necessario prescrivere una eccezionale procedura; rimettiamoci al diritto comune quando si tratta di risolvere questioni le quali si riattaccano a un contratto i cui termini sono precisi, chiari e determinati dalla legge, di maniera che le contestazioni se non sono impossibili diventano almeno rarissime.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Sappiamo ora la forma ordinaria della esecuzione del contratto quando va *de plano*; ma l'operaio per riscuo-

tere l'indennità, io domando, deve andare a Milano, deve andare all'autorità giudiziaria di Milano anche per quella somministrazione giornaliera provvisoria?

Ora qui si potrebbe determinare che per l'esecuzione di questo art. 13, in caso di controversia, si vada innanzi al pretore del luogo dove si esegue il lavoro.

Cominciamo da questa prima parte, dal trovar prontamente il giudice; tanto più che qui si tratta di somministrazione alimentare; io credo dover indicare il pretore del luogo. Questa competenza starà finchè non si credesse di stabilire una designazione di arbitro speciale; perchè allora il diritto comune verrebbe a cessare. Ma fino a quel tempo credo indispensabile di indicare quale sia il magistrato competente per le misure provvisoriale.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANNONI. Non posso che confermare le notizie di fatto fornite dall'onorevole ministro in risposta al relatore dell'Ufficio centrale.

Soggiungo ancora che in otto anni che funge la Cassa Nazionale di assicurazione, essa non ha mai avuto una controversia per liquidazione delle indennità.

Alla domanda del senatore Auriti come e dove la Cassa effettui i pagamenti dell'indennità, rispondo: che presentemente la Cassa paga in tutte le località dove succede l'infortunio; abbiamo i nostri uffici compartimentali distribuiti in vari punti nel Regno e all'evenienza, quando occorresse, abbiamo anche la facoltà di farci assistere dagli uffici postali; vede quindi che si può provvedere fino quasi all'ultimo abituro.

Quanto poi al giudice o Foro che dovrebbe occuparsi di eventuali controversie, io non potrei oggi dire all'onor. Auriti quale sistema adotterà la Cassa Nazionale in rapporto alla nuova legge che stiamo per introdurre.

Presentemente la Cassa stabilisce contrattualmente il luogo di suo domicilio; di conseguenza, la competenza del giudice o Foro di quel domicilio, era per lei necessità.

La Cassa Nazionale non voleva esporsi ad essere chiamata innanzi a tutti i giudici del Regno e, una volta che si stabilisce per legge, l'obbligo dell'assicurazione, assicurazione che può farsi tanto dalla Cassa Nazionale degli in-

fortuni, quanto dalle Società private, è naturale che il ministro, nel regolamento che farà per l'esercizio di questa legge, dovrà provvedere a sciogliere anche questa difficoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Io credo, e l'onorevole ministro vorrà forse consentire, che sia utile aggiungere qui: « In caso di controversia sull'esecuzione delle disposizioni del presente articolo, decide il pretore nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio ».

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Acconsento.

Senatore AURITI, *relatore*. Lo ringrazio.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANNONI. Nel rispondere all'onorevole Auriti, avea dimenticato una terza domanda che egli mi aveva fatto, ed era, se nel caso di controversia, la nostra Cassa di assicurazione fosse soggetta ai tribunali comuni, ed ordinari.

Ripeto che la Cassa fino adesso ebbe sempre a vivere sotto l'impero della legge comune, non le fu mai attribuita norma alcuna o giurisdizione speciale che infirmasse il diritto generale di tutti i cittadini. Ma nella istituzione e svolgimento di questo istituto eravamo in una questione di libera associazione, in un contratto bilaterale dove si potevano stabilire anche eccezioni di competenza.

Nell'applicazione della nuova legge può essere conveniente che la competenza sia del giudice del luogo dove è successo l'infortunio pel caso di controversie di cui discorriamo. Per questo io me ne sarei rimesso al regolamento.

Ma certo potrebbe nascere il dubbio se il determinare questa competenza sia facoltà del ministro e il definirla per legge è forse meglio. Ond'io aderisco perfettamente all'emendamento proposto dall'onor. Auriti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Trattandosi di modificare le regole della competenza in un caso speciale e ben specificato, per fissare l'indennità giornaliera, io consento nel concetto dell'Ufficio centrale, e vorrei che l'aggiunta suonasse presso a poco così: « in caso di controversia decide il pretore nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio ».

Senatore AURITI, *relatore*. Se il presidente ed il Senato lo permettono chiederai pochi minuti di tempo per coordinare queste modificazioni.

PRESIDENTE. Faccia pure.

È in discussione l'articolo che porta provvisoriamente il n. 11 *ter*, che rileggo:

Art. 11 *ter*.

Qualora dopo i primi undici giorni d'infermità, non sia stata determinata la specie di inabilità causata dall'infortunio, l'Istituto assicuratore dovrà pagare l'indennità giornaliera fissata al n. 3 dell'art. 11. Della somma di queste indennità si terrà conto nella liquidazione definitiva.

L'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, propone un'aggiunta; che cioè dopo le parole « fissata al n. 3 dell'art. 11 » si dica « In caso di controversia sull'indennità giornaliera, è competente a giudicare il pretore nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio ».

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'aggiunta che ho letta:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 1 *ter*:

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Voglio richiamare l'attenzione del Senato sopra un articolo che era stato da noi proposto.

Nei progetti di legge a questo simili è preveduto il caso frequente nel quale l'incapacità parziale, per esempio per la perdita d'un occhio, diviene permanente, perchè dopo un certo tempo come conseguenza dell'occhio perduto si perde anche l'altro, come pure si prevede il caso inverso che un'infermità dichiarata permanente, divenga temporanea, e generalmente si fissa un termine entro il quale queste dispute si possono elevare, onde non lasciare le cose troppo lungamente nell'incertezza per la possibilità di questa revisione della liquidazione dell'indennità.

Per queste ragioni noi avevamo proposto l'articolo 28 che è del seguente tenore:

Art. 28.

Ad istanza delle parti interessate, entro un anno dalla liquidazione, sia amichevole sia giudiziale, delle indennità, si dà luogo a revisione per le finali conseguenze non prevedute dalle lesioni personali.

Non prevedute sia per cessazione dell'incapacità, sia perchè la incapacità parziale o temporanea divenne totale o assoluta.

Vi era anche in questo articolo un'altra disposizione che non sarebbe necessaria, ma che potrebb'essere un ricordo salutare.

Per spiegare l'aumento degl'infortuni si dice che una delle ragioni sia la facilità della simulazione di questi danni; e che si venga frequentemente a riscuotere una somma non dovuta o maggiore della dovuta.

Ma questo è un reato e non ci sarebbe bisogno di dirlo, perchè si applica il Codice penale. Noi avevamo creduto di ricordarlo, ma non insistiamo se si stima che non sia necessità di farlo.

Insistiamo piuttosto sulla prima parte, poichè ripeto, è un caso preveduto dai diversi progetti che ho tenuti presenti, e mi pare che anche nel progetto Grimaldi se ne dicesse qualche cosa.

Prima di farne una proposta formale, io apro una discussione su questo argomento.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Nel progetto ministeriale non si era fatta menzione della revisione, perchè quando la legge assegna speciali indennità secondo che si tratti d'incapacità parziale o d'incapacità assoluta, questo diritto di revisione è implicito.

Il volerlo poi restringere, parmi che nuoccia e non giovi. Ecco la ragione per cui era stata trascurata questa disposizione nel progetto ministeriale.

Quindi io non mi oppongo perchè la disposizione non mi pare equa, ma perchè la credo compresa nelle disposizioni generali della legge. Reputo poi giustissimo il richiamo che si fa dell'art. 413 del Codice penale.

Per queste ragioni, accettando il concetto che io credo implicito nella legge, prego l'Ufficio centrale a non insistere.

E poichè questa che discutiamo è l'ultima delle proposte dell'Ufficio centrale, mi si conceda di rendere ad esso ed al suo degno relatore grazie vivissime, per aver con lungo studio e grande amore migliorato il disegno di legge presentato dal Governo; e maggiori grazie devo a questo sapientissimo Consesso per averlo illustrato e suggellato con l'autorità del suo suffragio, con le sue dotte discussioni. (*Benissimo*).

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Ringrazio il ministro delle parole cortesi rivolte all'Ufficio centrale, ed io, da mia parte, debbo anche alcune dichiarazioni al Senato.

Il Senato ha già letto nella mia relazione come l'Ufficio centrale caldeggi l'approvazione di questa legge, riconoscimento e sanzione di un principio di giustizia a favore degli operai, che s'impone ormai a tutti gli Stati civili. Che anzi da taluno è sembrata quasi un po' esagerata la nostra dottrina di trovare all'obbligo della indennità legale per gl'infortuni nel lavoro il fondamento di un diritto. Nel tempo stesso il Senato ricorda che io ho detto che vi erano alcune divergenze col ministro, ma secondarie, e che non toccavano il principio generale della legge.

Dissi del pari che uno poteva essere il punto di più spiccata divergenza, quello cioè intorno alla responsabilità dell'operaio per colpa grave, al dritto di avere assicurata o no quella indennità legale anche quando il danno fosse cagionato da sua colpa grave. Questa parte diede appunto luogo ad una vivace discussione nella tornata di ieri.

Ma ciò, o signori, non muta per nulla il giudizio dell'Ufficio centrale e del suo relatore, unanimi nell'approvare una legge fondata sulla equità e sulla giustizia. Ed io prego vivamente il Senato che la legge esca autorevole dall'urna, confortata da un grandissimo numero di voti favorevoli.

Questa è l'ultima preghiera che fa il relatore al Senato, se possono meritare qualche premio le fatiche, che egli ha speso con amore intorno a questo progetto di legge (*Approvazioni vivissime*).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1892

PRESIDENTE. Non mi rimane che pregare l'Ufficio centrale di coordinare questo progetto di legge; e domandare all'on. relatore se egli crede di poter essere in grado di riferir domani sul coordinamento, di maniera che, domani stesso, dopo le relative deliberazioni del Senato, si possa procedere alla votazione del progetto a scrutinio segreto.

Senatore AURITI, *relatore*. Domani sarò pronto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prego i signori senatori di riprendere i loro posti.

Annunzio della morte e commemorazione del deputato Niccolò Ferracciù.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

Roma, 2 marzo 1892.

« Compio il doloroso ufficio di partecipare a V. E. la morte dell'illustre comm. senatore Niccolò Ferracciù, vice-presidente della Camera dei deputati avvenuta oggi in Roma.

Il ministro dell'interno
G. NICOTERA.

Signori senatori,

L'avv. Niccolò Ferracciù, di cui ci si annunzia e noi lamentiamo la perdita, era il più antico dei deputati.

Nella sua lunga carriera parlamentare che si svolse per 15 legislature, dalla seconda alla diciassettesima, egli ebbe spesso dai suoi colleghi testimonianza e segni della grande stima nella quale era tenuto.

Fu altra volta come era testè vice-presidente della Camera.

Il Senato ebbe spesso occasione di ammirare del Ferracciù l'alto animo, i nobili intendimenti; soprattutto quando egli fu ministro, una

volta della marina, un'altra volta della grazia e giustizia.

Tutti quelli che accostarono il Ferracciù sanno quanta bontà albergasse in quell'animo eletto; sanno con quanta devozione di patriota egli servisse il Re e la Patria (*Bene*).

Io credo di farmi interprete del Senato esprimendo il profondo nostro cordoglio per la perdita irreparabile che ha fatto l'Italia (*Approvazioni generali vivissime*).

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi associo con l'animo commosso alle nobili parole pronunciate dal presidente del Senato in commemorazione dell'on. deputato Ferracciù a cui mi legavano saldi vincoli di affetto e sentimenti di profonda revèrenza.

Egli fu decoro della Camera elettiva, della quale era il decano, e rimarrà esempio di carattere nobilissimo e schietto, d'animo retto e di virtù antica.

Tutti coloro che lo conobbero non possono che rimpiangere altamente la sua perdita. Io che lo amai e stimai grandemente, mi unisco alle nobili parole pronunciate dal vostro presidente, e son certo che i nostri penosi sentimenti saranno divisi da quanti hanno in pregio la virtù e l'ingegno (*Bene*).

PRESIDENTE. I signori senatori saranno prevenuti del giorno e dell'ora in cui avranno luogo i funerali dell'on. Ferracciù, affinché possano col loro intervento rendere l'ultima testimonianza di affetto al compianto deputato.

Rimanderemo la continuazione della discussione a domani col seguente ordine del giorno.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro; (*seguito*).

Legge consolare.

La seduta è sciolta (ore 5 pom.).

XCIV.

TORNATA DEL 3 MARZO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Congedo — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del disegno di legge relativo ai provvedimenti per gl' infortunii nel lavoro — Relazione del senatore Auriti intorno al coordinamento del progetto, ed approvazione delle relative proposte — Dichiarazioni di voto del senatore Ellero ed osservazioni del ministro di grazia e giustizia — votazione a scrutinio segreto del progetto, e proclamazione del risultato.

La seduta è aperta alle ore 2 e 40 pom.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia e quello della marina.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Majorana-Calabiano, chiede un congedo di quindici giorni.

Se non vi sono obiezioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di un progetto di legge.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Anche a nome del mio collega ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sugli atti giudiziari, e sui servizi di cancelleria, già votato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli uffici per il suo esame.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro.

Do la parola all'onor. relatore perchè riferisca intorno al coordinamento di questo disegno di legge.

Senatore AURITI, *relatore*. Onorevoli colleghi. Si era stabilito nel primo giorno per dichiarazione del signor ministro, che la discussione e votazione degli articoli si sarebbe fatta sul progetto ministeriale; ma si riconobbe eziandio che vi era una parte di coordinamento necessario da eseguirsi in ultimo per raggruppare i diversi articoli, specialmente intorno ai tre primi titoli del nostro controprogetto.

Finita ieri la votazione degli articoli, e secondo gli appuntamenti presi, dovevamo que-

sta mattina riunirci nell' Ufficio coll'onor. ministro.

Io mi ci trovai alle dieci portando affissi con spillo sopra carta tutti i pezzi degli articoli coordinati tra loro. Siamo passati col collega Messedaglia alla coordinazione interna degli articoli.

Abbiamo lavorato così dalle 10 alle 11 nell'ufficio; alle 11 è venuto il signor ministro e siamo stati insieme a compiere il lavoro di accordo fino alla mezza.

Fatto così il lavoro, si è consegnato alla tipografia che lo ha stampato, ma avrà bisogno di altra mezz'ora di tempo per le ultime pagine.

Se i signori senatori desiderano di vedere già stampato innanzi a sé il testo coordinato, io crederei che la soluzione più semplice e più conveniente sarebbe quella di sospendere per una mezz'ora la seduta.

Per vero dire io ho in mente tutte le modificazioni che riguardano ciascun articolo; ma per quello che riguarda l'ordinamento, occorre avere innanzi il testo.

PRESIDENTE. Ieri il Senato deliberò di rimandare all'Ufficio centrale, perchè lo coordinasse, il progetto di legge, senza stabilire che il nuovo testo fosse stampato e distribuito come, a termini del regolamento, poteva fare.

Ma se l'Ufficio centrale ed il relatore credono che sia bene che il Senato abbia sott'occhio questo nuovo testo, io non ho che da porre ai voti il rinvio della seduta alle ore 3 1/2...

Voci. A domani! A domani!...

Altre voci. No!... No!...

PRESIDENTE... Prego di far silenzio. Poichè l'Ufficio centrale, a mezzo del suo relatore, chiede che la seduta sia differita fino alle ore 3 1/2 pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova il Senato delibera di sospendere la seduta fino alle ore 3 1/2).

PRESIDENTE. Avendo il Senato approvato di rinviare la seduta alle ore 3 1/2, dichiaro la seduta sospesa e prego i signori senatori di volersi trovare nell'aula all'ora stabilita, perchè si possa approvare gli articoli del progetto coordinato e votarlo poi a scrutinio segreto.

La seduta è sospesa. (Ore 2 e 50).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta (Ore 4 pom.). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro.

Procederemo adunque al coordinamento del disegno di legge che fu ieri approvato per alzata e seduta.

Credo che vista la natura del mandato deferito all'Ufficio centrale, sia il caso di rileggere tutti gli articoli e rammento che, a termini del regolamento, la lettura della compilazione definitiva proposta in seguito al coordinamento non può dar luogo a nuove discussioni, salvo che sulle modificazioni e correzioni introdotte dall'Ufficio centrale.

Dò ora facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Senatore AURITI, *relatore*. Bisogna anzitutto notare che nella stampa che si è fatta essendosi mutato l'ordine e la numerazione degli articoli, i richiami dell'un articolo all'altro non corrisponderebbero secondo la stampa; ma io ho fatto la correzione sul mio manoscritto e l'annunzierò di mano in mano.

In primo luogo è da notare che in tutto il disegno di legge c'era una varietà di locuzione per rappresentare i capi delle industrie e delle imprese, capi o esercenti, committenti, padroni, ecc.

Però la frase prevalente era: capi od esercenti, capi d'impresе, esercenti di industrie, e questa era la dicitura stata preferita anche negli articoli del progetto dell'Ufficio centrale.

Quindi già dal primo articolo si è cominciato a fissare questa espressione per mantenerla in tutti gli articoli successivi.

Prima di tutto col signor ministro abbiamo riconosciuto che fosse necessario di mutare l'intestazione della legge, perchè le parole: « provvedimenti per gl'infortuni sul lavoro » non pareva corrispondessero alla cosa.

Non si tratta di provvedimenti, ma di disposizioni legislative, tanto per la parte preventiva, quanto per la parte dell'indennità.

Quindi si è scelta la intestazione: « Legge sugli infortuni del lavoro ».

Come si era stabilito già fino dalla 1^a seduta, si è riconosciuta di nuovo la utilità di raggruppare gli articoli secondo la loro materia.

Quindi si è al titolo primo detto « regolamenti preventivi ».

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1892

L'art. 1^o comincia :

« I capi o esercenti di cave, miniere, imprese di costruzioni edilizie, opifici che fanno uso di macchine mosse da agenti inanimati ».

Il testo votato diceva macchine mosse da forza di agenti inanimati.

Questa parola « forza » era superflua, ed è stata esclusa, « ed in genere di imprese o industrie pericolose » nella redazione antecedente si diceva : « pericolose per gli operai » per scrupolo soverchio di limitare questa denominazione di « pericolose ».

Ma poichè tutto l'articolo non forma che un unico complesso indivisibile, e poichè in fine la determinazione viene dalla materia de' regolamenti, basta la clausola finale « per impedire gli infortuni e proteggere la vita e l'integrità personale degli operai ».

La parola « operai » posta in principio impacciava anche la costruzione grammaticale dell'articolo, poichè obbligava a scrivere infine « di essi operai ».

« Devono adottare le misure prescritte dai rispettivi regolamenti per prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e l'integrità personale degli operai ».

« I contravventori sono puniti con ammenda senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortuni ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti il testo del primo articolo come è stato coordinato e letto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. All'art. 2 è detto : « Il ministro di agricoltura, industria e commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese e industrie pericolose, e uditi i pareri dei Consigli tecnici governativi » « esistenti » si diceva, ma si è soppressa questa parola perchè ce ne potranno essere di nuovi e saranno allo stesso titolo consultati « formulerà di mano in mano che ne sia riconosciuto il bisogno (questo si aggiunse alla stampa, perchè prima si era creduto sostituire) « secondo il bisogno ».

Ma alcuni, preoccupati dalla materia regolamentare, hanno voluto questa dichiarazione, come più esplicita e precisa, « enunciati nell'articolo precedente e successivi », diceva il testo

ritenendo che ci potessero essere altri regolamenti posti sotto lo stesso concetto, ma altri articoli che contemplino questi regolamenti non ci sono, e si tolse la parola « successivi » « i quali sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, saranno approvati e pubblicati per decreti reali e potranno essere modificati, osservate le norme richieste per la prima compilazione ».

Segue il secondo capoverso : « Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatori regolamenti complementari per singoli stabilimenti o consorzi di essi, su proposta dei loro capi ».

Furono espressi dei dubbi, se fosse il caso di un qualche articolo aggiuntivo, ma per dileguare questi dubbi ripeto che a giudizio dell'Ufficio centrale, quando si tratta di regolamenti interni, per libero consenso, e con penalità puramente civili, questi regolamenti si fanno e disfanno a volontà delle parti, e nell'articolo non si tratta di regolamenti approvati dal Governo che contengano vere penalità, e che si equiparano ai regolamenti emanati direttamente dal Governo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 2 con le variazioni indicate dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Viene l'art. 3 che era il 16; il quale ha attinenza tanto con la parte preventiva che con l'assicurazione; ma siccome la parte preponderante delle funzioni degli agenti, di cui qui si parla, è quella relativa all'osservanza di regolamenti preventivi, così si è creduto di collocarlo qui.

Leggo l'articolo :

Art. 3.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio vigilerà all'osservanza dei regolamenti, e degli obblighi imposti con la presente legge.

A tale scopo i funzionari da lui delegati avranno accesso nelle fabbriche e nei cantieri, e potranno prendere cognizione del contratto originario di assicurazione di cui agli articoli seguenti; ed ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello, che il capo o esercente della impresa o industria oc-

cupa in media abitualmente, lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

Le contravvenzioni sono punite con ammenda.

I funzionari delegati debbono serbare il segreto sui processi di lavorazione venuti a loro conoscenza per ragione dell'ufficio, sotto pena di una multa di L. 50 a 500, oltre il risarcimento dei danni, e salve, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'articolo 298 del Codice penale.

Sicchè l'unica mutazione è di aver aggiunte dopo le parole « contratto originario di assicurazione » le altre « di cui agli articoli seguenti » per la concessione col titolo secondo.

PRESIDENTE. In questo articolo 3 si trasporta la materia che era argomento dell'art. 16 che fu votato dal Senato.

Nessuno domandando di parlare pongo ai voti questo art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo al Titolo 2°: « Obbligo dell'assicurazione e misura legale delle indennità nei casi d' infortunio ».

Senatore AURITI, *relatore*. Segue il

TITOLO II.

Obbligo dell'assicurazione e misura legale delle indennità nei casi d'infortunio.

Viene l'art. 4 che corrisponde al primitivo art. 2.

Art. 4.

Devono essere assicurati contro gl'infortuni del lavoro in conformità alle prescrizioni della presente legge:

1. Gli operai occupati nelle miniere, nelle cave, nelle imprese di costruzioni edilizie, nelle industrie che trattano materie esplodenti, negli arsenali, e nei cantieri di costruzioni marittime;

2. Gli operai occupati in numero maggiore di dieci negli opifici industriali, i quali fanno uso di macchine mosse da agenti inanimati.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai in

tutte le industrie e stabilimenti sopra enumerati ha luogo anche quando essi sono esercitati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, oppure da Società e da imprenditori che ne abbiano avuta da loro la concessione.

Nel primo comma di questo articolo si dice, come si dirà poi in tutta la legge, « infortuni del lavoro » invece che « infortuni sul lavoro », come prima dicevasi.

Nel terzo comma si è tolta la parola « forza » e nell'ultimo si dice « dà loro la concessione » in luogo di dire « la concessione avuta dai detti enti ».

PRESIDENTE. In questo art. 4 si comprende la materia che era prima nell'art. 2.

Nessuno domandando di parlare metto ai voti questo art. 4.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Viene ora l'art. 5 intorno al quale si studiò per vedere se, seguendo l'idea del senatore Di Sambuy, potesse riunirsi al 4°; ma non parve possibile, imperocchè l'ultimo comma dell'art. 4 dimostra che quelle tali industrie non appartengono di regola allo Stato, alle provincie od ai comuni, ma che pur tuttavolta, quando fossero esercitate da loro resterebbero comprese nella disposizione comune ai privati, mentre nell'art. 5 si parla appunto dello Stato, di provincie e comuni che provvedono a quelle tali imprese. Leggo l'articolo.

Art. 5.

Devono essere parimente assicurati gli operai occupati nelle costruzioni e nell'esercizio delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica, nelle costruzioni di porti, canali ed argini eseguiti per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonchè nelle costruzioni di ponti e strade ordinarie nazionali e provinciali.

L'obbligo dell'assicurazione incombe soltanto quando nelle accennate costruzioni e imprese vengano impiegati più di dieci operai, ed è limitato alla durata del lavoro.

Nella stampa del progetto votato al primo comma era detto: « nelle tramvie » che poteva mutare il senso; ma dalla discussione che fu fatta risulta che era conglobato in uno tanto la costruzione quanto l'esercizio delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica, loro equiparate per questo oggetto.

Al secondo comma invece di « incombe » mi pare che si diceva « ha luogo ». Non so se sia proprio la parola esatta.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Sta bene « incombe ».

PRESIDENTE. Nell'art. 5 è compresa la materia che prima era nell'art. 3.

Pongo ai voti l'art. 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Viene l'art. 6 che corrisponde a quello che era l'art. 4.

Art. 6.

Sono considerati come operai agli effetti della presente legge:

1. Quelli impiegati in modo permanente o avventizio, e remunerati con salario fisso od a cottimo, per la esecuzione del lavoro nel luogo dell'impresa o industria, e non nella propria abitazione.

2. Quelli che nelle stesse condizioni soprintendono al lavoro di un gruppo di compagni, quando il loro salario non superi le sei lire al giorno, e si riscuota a periodi non maggiori di un mese.

Al n. 1 si è detto: « ad opera » invece che « a fattura ».

Io avrei preferito « salario a tempo » o « ad opera », cioè calcolato o secondo la quantità del tempo impiegato, o secondo la quantità del lavoro eseguito.

Voci. È meglio « cottimo ».

Senatore AURITI, *relatore*. Ma colla parola « cottimo » si suppone l'intraprenditore.

Voci. No, no.

Senatore AURITI, *relatore*. Si tratta di trovare l'espressione più conveniente che corrisponda al vero concetto che abbiamo in mente; e trattandosi di materia su cui noi non abbiamo

troppa pratica è meglio intenderci bene e che anche l'onor. signor ministro esprima la sua opinione in proposito.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare che per togliere ogni equivoco, si potrebbe dire « a cottimo » che è parola intesa da tutti, perchè la frase « ad opera » in talune provincie ha un significato, ed in altre uno diverso.

PRESIDENTE. Allora si dirà « a cottimo ».

Pongo ai voti l'art. 6 che corrisponde al 4 del disegno di legge già votato e colla espressione « a cottimo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Viene l'art. 7 che corrisponde al 5 originario, e dice:

Art. 7.

L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o esercente dell'impresa o industria per tutti i casi di infortunio, con morte o lesioni personali per causa violenta in occasione del lavoro.

Se il lavoro è per conto dello Stato, di provincie, comuni o pubblici stabilimenti, e si fa per concessione od appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

In caso di inabilità temporanea la indennità è dovuta dall'undecimo giorno successivo all'infortunio.

Nel progetto originario, nell'ultimo capoverso, invece di « in caso di inabilità » si diceva « in caso di infermità », Proponiamo che la prima di queste due espressioni si adotti in tutta la legge, come più esatta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 7 che corrisponde al 5 del progetto già votato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Segue l'art. 8 che corrisponde all'art. 11 del progetto primitivo e dice:

Art. 8.

La misura delle indennità assicurate agli operai, in caso di infortunio, non dovrà essere inferiore a quella stabilita qui appresso:

1. Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà uguale a cinque salari annui;

2. Nel caso di inabilità permanente parziale, l'indennità sarà uguale a cinque volte la parte di cui è stato ridotto il salario annuo, in conseguenza della inabilità;

3. Nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale a metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità; a cominciare dall'undecimo giorno fino al limite massimo di 360 giorni;

4. Nel caso d'inabilità temporanea parziale, l'indennità giornaliera sarà uguale alla metà della riduzione subita dal salario medio per effetto dell'inabilità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente;

5. Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui, e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali, ed ai fratelli e sorelle minorenni nell'ordine e secondo le regole stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

In mancanza di queste persone l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito coll'articolo 24.

6. L'apprendista senza salario, ma che partecipa all'esecuzione del lavoro, è equiparato all'operaio al solo effetto di avere assicurata una indennità fissa di L. 1000 in caso d'inabilità permanente assoluta, e di L. 800 in caso di morte da attribuirsi con le norme del n. 5. A detta indennità non potrà essere inferiore, negli stessi casi, quella dell'apprendista con salario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 8 che corrisponde all'art. 11 votato dal Senato, meno l'ultimo comma.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

AURITI, *relatore*;

Art. 9.

I criteri per determinare il grado d'inabilità, sia temporanea che permanente, saranno stabiliti col regolamento di cui all'art. 25 della presente legge.

Per gli effetti di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 8, il salario annuo si valuta come eguale a trecento volte il salario giornaliero, sino al limite massimo di L. 1800.

Il salario giornaliero risulta dividendo per trenta la somma delle mercedi riscosse dall'operaio negli ultimi trenta giorni di lavoro; se il numero dei giorni di lavoro sia inferiore a trenta, il salario medesimo risulterà dalla media aritmetica delle mercedi corrisposte in quel dato numero di giorni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9 che corrisponde all'ultima parte dell'art. 11 ed all'art. 11 *quatuor* che fu votato.

Chi approva si alzi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. L'art. 10 corrisponde all'art. 11 *ter*, è concepito così:

Art. 10.

« Qualora (diceva) dopo i primi undici giorni (adesso dice dieci giorni), non sia stata determinata la specie di inabilità causata dall'infortunio, l'istituto assicuratore dovrà pagare l'indennità giornaliera fissata al n. 3 dell'art. 8.

« In caso di controversia sulla indennità giornaliera è competente a giudicare il pretore nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio.

« Della somma di queste indennità si terrà conto nella liquidazione definitiva ».

Essendo stabilito che l'assegno giornaliero comincia dall'undecimo giorno, è evidente che qui l'articolo sarebbe in contraddizione con una precedente disposizione; quindi per fare che un articolo corrisponda all'altro, bisogna dire: dopo i primi dieci giorni.

PRESIDENTE. Questa è vera correzione di un errore di fatto; per conseguenza pongo ai voti l'art. 10 quale fu letto e che corrisponde all'art. 11 *ter* votato dal Senato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1892

Senatore AURITI, *relatore*. L'art. 11 corrisponde all'art. 12.

Art. 11.

Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura dell'indennità minima assegnata dall'art. 8 è nullo.

Tuttavia le indennità dovute per inabilità temporanea al lavoro potranno, mercè clausola espressa nello statuto, assegnarsi sulle Casse di cui al n. 1 dell'art. 16 per essere soddisfatte, mercè cure dirette e somministrazioni di viveri, che nell'atto di approvazione dello statuto per reale decreto siano riconosciute equivalenti alle indennità legali.

In questo articolo occorre anzitutto notare che si deve leggere « di cui al n. 1° dell'art. 16 e non 7° ». E poi abbiamo cangiate le parole « possono essere assegnate » quali si leggevano nell'art. 12 antico, nelle altre « potranno assegnarsi ». Del resto non vi è altra mutazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 11 quale fu letto e che corrisponde all'art. 12 votato dal Senato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. L'art. 12 corrisponde perfettamente all'art. 11 *bis*. Ne do lettura :

Art. 12.

Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio od i suoi successori e l'Istituto assicuratore, il capitale assicurato si può convertire in una rendita.

A questo articolo non ci è alcuna mutazione.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 12 che corrisponde all'art. 11 *bis*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. L'art. 13 che corrisponde all'antico art. 13 non ha subito modificazioni di sorta.

Lo leggo :

Art. 13.

Il credito dell'indennità o della rendita equivalente non si può cedere, nè può essere sequestrato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 13.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. L'art. 14, che corrisponde all'antico art. 18, è il seguente :

Art. 14.

L'azione per conseguire le indennità si prescrive nel termine di un anno dal giorno dello avvenuto infortunio.

A questo articolo abbiamo fatto una sola variazione e cioè invece di dire: « l'azione per ripetere l'indennità, » abbiamo detto: « l'azione per conseguire le indennità ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 14 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Ora viene il Titolo 3° relativo ai modi ed effetti dell'assicurazione.

L'art. 15 corrispondente all'antico art. 6, è questo :

TITOLO III.

Modi ed effetti dell'assicurazione.

Art. 15.

L'assicurazione può farsi o presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortunii degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3^a), o presso Società o Compagnie private di assicurazione, autorizzate ad operare nel Regno.

Siccome qui si nomina la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, è nella sua istituzione la Cassa Nazionale e denominata così: la parola « sul lavoro » non è frase nostra, ma è presa dalla citazione del titolo ufficiale dell'istituto.

PRESIDENTE. Titolo III; « Modi ed effetti dell'assicurazione ». Pongo ai voti l'art. 15 che corrisponde all'art. 6 votato dal Senato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*:

Art. 16.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso le Società o Compagnie private: Coloro, che avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate negli articoli 4 e 5, hanno fondato o fonderanno Casse riconosciute per legge o per decreto reale, le quali assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 8.

In questo caso il credito degli operai è dichiarato privilegiato e collocato al n. 6 dell'art. 1958 del Codice civile.

Prima si diceva così: « Sono esonerati dall'obbligo di assicurarsi presso la Cassa Nazionale o presso le Società private di assicurazione ecc. ».

Adesso invece abbiamo detto: « Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso le società o compagnie private ».

Nella citazione del n. 6 dell'art. 1958, Codice civile, in un'aggiunta che noi avevamo comunicata al Ministero, c'era un errore di stampa che fu corretto, ma invece di 6 si era scritto 8.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 16 che corrisponde al 7 votato dal Senato colle varianti proposte dall'Ufficio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Segue l'art. 17 che corrisponde all'art. 8:§

Art. 17.

Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i capi o esercenti d'impresie o industrie, obbligati all'assicurazione degli operai a termine degli articoli 4 e 5, devono

denunciare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai al prefetto della provincia, che ne darà tosto notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Entro sei mesi dalla data di questa denuncia al prefetto, dev'essere stipulato il contratto di assicurazione presso gl'Istituti di cui all'art. 15.

Il termine indicato nel comma primo del presente articolo, per le imprese ed industrie di nuovo impianto, comincia a decorrere dal giorno in cui si è dato principio al lavoro.

Per gli operai avventizi si applica la disposizione dell'art. 19.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Non so se io sia nei termini per poter proporre una modificazione, a questo articolo, ma mi pare che sarebbe conveniente, alle parole: « nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge » si aggiungesse « e del regolamento di cui all'articolo 25 » e ne dico la ragione.

Avendo stabilito coll'articolo 19 che i criteri per determinare l'inabilità temporanea o permanente, debbano essere stabiliti dal regolamento di cui all'art. 25, ne viene che l'obbligo di stabilire il contratto colla Cassa di assicurazione può avere un termine non sufficiente.

Il termine di sei mesi pare abbastanza lungo, ma se si considera che il regolamento di che si tratta deve essere approvato dal Consiglio di Stato, e passare poi per la Corte dei conti, questo termine se non assorbito sarà tanto assottigliato, che sarà poi difficile la stipulazione in tempo del contratto.

Senatore AURITI, *relatore*. Noi avevamo proposta un'altra formola, prendendo il termine dall'approvazione del decreto che stabilisce le tariffe per la Cassa Nazionale d'assicurazione; ma si fece il computo e si giudicò che, essendo un termine tanto largo, era sufficiente per queste formalità e fu votato così.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Prego che non si alterino i termini che sono già lunghi. Se si farà decorrere l'obbligo dalla pubblicazione del regolamento, non si sa quando questa legge potrà venire in esecuzione.

Voglia l'onor. Paternostro desistere dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Ella onor. senatore Paternostro insiste?

Senatore PATERNOSTRO. No: ho fatto una semplice osservazione.

PRESIDENTE. Pongo pertanto ai voti l'art. 17, che corrisponde all'art. 8 votato dal Senato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. L'articolo 18 corrisponde all'antico articolo 9 e non subisce nessuna modificazione. Lo leggo:

Art. 18.

Il capo o esercente dell'impresa o industria deve, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto di assicurazione, darne notizia al prefetto della provincia.

Il prefetto trasmetterà, alla fine di ogni mese, al ministro di agricoltura, industria e commercio, la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.

Le norme per la denuncia e le indicazioni, che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'art. 25.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 18 che corrisponde all'art. 9 già votato dal Senato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Segue l'art. 19 che corrisponde all'art. 10 antico. Anche su questo non c'è nessuna modificazione. Lo leggo:

Art. 19.

La Cassa Nazionale provvederà, nel termine di tre mesi, colla approvazione del Governo a stabilire forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi. Norme identiche od analoghe devono essere adottate dalle Società private, che intendono esercitare l'assicurazione degli operai contro gl'infortunii del lavoro.

Per l'assicurazione degli operai avventizi il termine indicato nel primo comma dell'art. 17,

comincerà a decorrere dalla data dell'approvazione delle norme speciali, di cui nel presente articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo art. 19.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Segue l'art. 20 che corrisponde all'art. 19 votato ieri:

Art. 20.

Coloro, che, a termini degli articoli 4 e 5, essendo obbligati ad assicurare i loro operai non vi ottemperano, ovvero decadono dall'assicurazione stipulata per mancato pagamento delle rate o per altro inadempimento dei patti scritti nella polizza, sono tenuti a prestare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo art. 20, che corrisponde all'art. 19 votato ieri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Leggo ora l'art. 21 che corrisponde al 14 votato ieri:

Art. 21.

Gli Istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone responsabili civilmente, ove l'infortunio abbia luogo per dolo di queste o per inosservanza delle misure preventive prescritte dai regolamenti riconosciuta da sentenza penale passata in giudicato, allo scopo di ottenere il rimborso della somma pagata, dedotti i premi incassati.

Nell'uno e nell'altro caso il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere la indennità, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma loro pagata dall'Istituto assicuratore, la quale dev'essere nella medesima computata.

Gl'Istituti assicuratori hanno la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando risulti da sentenza penale passata in giudicato,

che l'infortunio fu conseguenza del dolo del danneggiato:

L'azione di regresso e quella diretta ad ottenere l'indennità nei casi soprammentovati si prescrivono nel termine di due anni dal giorno, nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.

Senatore CANONICO. Domando la parola:

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Per evitare una ripetizione che mi pare inutile, e per rendere anche più spedita la redazione di questo articolo, mi permetterei di sottoporre al Senato una piccola modificazione di mera forma al secondo comma. Nel secondo comma di questo articolo si parla due volte di danneggiati od aventi causa, ed a mio avviso senza bisogno. Si dice: « Nell'uno o nell'altro caso *il danneggiato o i suoi aventi causa* hanno diritto di ottenere la indennità che sarà determinata dalla autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma pagata *al danneggiato o ai suoi aventi causa*, ecc. »

Si capisce cosa si vuol dire, ma non è ben chiaro. Quindi proporrei questa breve modificazione:

« Nell'uno e nell'altro caso il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere la indennità, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma loro pagata dall'istituto assicuratore, la quale deve essere nella medesima computata ».

PRESIDENTE. L'on. senatore Canonico in fine del secondo paragrafo propone si dica: « loro pagata dall'istituto assicuratore, la quale deve essere nella medesima computata », invece di dire: « pagata al danneggiato o ai suoi aventi causa dall'istituto assicuratore, la quale viene computata ».

L'on. relatore accetta l'emendamento dell'onorevole senatore Canonico?

Senatore AURITI, *relatore*. Sì. Accetto la modificazione proposta dal senatore Canonico.

PRESIDENTE. Il signor ministro l'accetta?

GHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque invece di dire: « ove essa risulti superiore alla somma, ecc. » si dica: « ove essa risulti superiore alla somma loro

pagata dall'istituto assicuratore, la quale deve essere nella medesima computata ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'intero articolo 21, che corrisponde all'art. 14, già votato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*.

Art. 22.

Salvo i casi previsti dall'articolo 21 i capi o esercenti d'impresе o industrie, di cui negli articoli 4 e 5, dopo stipulata l'assicurazione, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli infortunii del lavoro.

Nell'antica redazione si diceva « adempiuti gli obblighi della presente legge ». Però, siccome tra questi obblighi vi è l'obbligo delle due denunce e poi anche quello dell'assicurazione, si è specificato quale adempimento esonera da ogni responsabilità, cioè la stipulazione dell'assicurazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 22 che corrisponde all'art. 17 votato per alzata e seduta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*.

Art. 23.

I capi o esercenti d'impresе o industrie, anche se non indicate dagli articoli 4 e 5, devono nel termine non minore di due giorni dare notizia di ogni infortunio del lavoro all'autorità locale di pubblica sicurezza, sotto pena di una ammenda da L. 50 a 100.

Si corregga un errore di stampa, invece di « minore » si scriva « maggiore ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 23 che corrisponde all'art. 20 già approvato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*.

Art. 24.

Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge sono versate nella Cassa Nazionale per gli infortuni a disposizione del ministro di agricoltura, industria e commercio per sussidiare le Società di mutuo soccorso, che assumano l'obbligo di sovvenire gli operai durante i primi dieci giorni d'inabilità cagionata dall'infortunio.

Delle somme erogate il ministro unirà l'elenco annuale nel rendiconto consuntivo dello Stato.

Qui si è introdotta una modificazione identica a quella già approvata nell'art. 13. Prima si diceva « di tutti gli operai feriti »; era una espressione che non corrispondeva alla « inabilità » che si voleva stabilire.

Di più si parlava delle due settimane, secondo l'originaria proposta del Ministero.

Ecco dunque un articolo la cui determinazione e correzione è effetto d'un altro articolo votato antecedentemente, ed è una correzione identica a quella che fu fatta poco innanzi, e quindi noi proponiamo che si dica: « di sovvenire gli operai durante i primi dieci giorni d'inabilità cagionata dall'infortunio ».

PRESIDENTE. Pongo a voti l'art. 24 colla variante indicata dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Leggo:

Art. 25.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 25.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore ELLERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ELLERO. Non essendo concesso ulteriore indugio, la pregherei, signor presidente, di concedermi la facoltà di dichiarare le ragioni del mio voto contrario.

PRESIDENTE. L'art. 54 del regolamento dà facoltà di dichiarare il voto prima della votazione a scrutinio segreto, unicamente quando l'oratore intenda astenersi. Tuttavia credo che il Senato non avrà difficoltà di concedere al senatore Ellero, quand'anche non abbia l'intenzione di astenersi, ma di votare, di fare la sua dichiarazione. Se non sorgono obiezioni, do facoltà al senatore Ellero di parlare.

Senatore ELLERO. Sono grato al Senato di tanta indulgenza; giacchè, se io ho potuto risparmiargli una mia orazione, ben sapendo, che non sarei mai giunto a mutarne i consigli, non debbo però ora sottrarmi col silenzio alla malleva del mio voto.

Questa legge adunque rogasi in omaggio agli esempi stranieri, benchè qui in sostanza le grandi industrie meccaniche, cotanto languenti, stiano per dileguarsi insieme coi loro pericoli, se anche non incalzate al fato estremo da nuovi oneri e da nuove molestie.

Nondimeno, sprezzando essa le ispirazioni nostrane, il genio del luogo e della civiltà latina sino ad offendere que' canoni eterni del diritto, che vietano la coazione negli atti di previdenza e ingiungono il carico del danno nella colpa, a mio vedere non consegue alcuno de' vagheggiati intenti.

Se il fine in fatti del socialismo cesareo fosse di attrarre nella propria clientela le plebi riotose, l'astuzia non approderebbe, chiedendo queste e reclamando a ragione o a torto ben altro sotto il nome di leggi sociali, e non accettando punto il baratto de' nomi pomposi con le agognate rivendicazioni.

E, quando pure qui si accontentassero di alcun compenso per le lesioni sofferte nel lavoro, che ne importa omai a loro, mentre supplicano in vano di lavorare a qualunque costo, e per ciò fuggono la dolce materna terra, e sfidano (oltre le macchine crudeli) il rischio di essere sommerse ne' flutti o trucidate dagli ospiti?

Ma, se il proposito vostro è, siccome io credo, umanissimi padri, di sovvenire con giusta e non con falsa pietà agli infelici: ebbene, l'aggravio della spesa (per l'accresciuto disagio dei padroni e per la fatale ripercussione sui salari) l'aggravio della munificenza sarà probabilmente dalle vittime stesse sostenuto, nell'atto stesso che alle persone di costoro verrà certamente diminuita la tutela.

Perchè chi volesse escogitare una mostfuoosa specie di contratto aleatorio, una maniera inaudita di abbonamento, mercè cui la cupidigia insaziabile di lucri potesse con tenue moneta e con piena franchigia tritare la carne umana e spremere il sangue, proprio in tal modo si comporterebbe, tanto più che con acconci criteri si è stimata l'invalidità perpetua minor infortunio della morte.

Chi voglia in vece provvedere, se non ad altro, almeno alla incolumità personale dei miseri, proprio in tal modo (scemando la vigilanza degli uni e la moderazione degli altri, resi quelli e questi più temerari dalla sicurtà pattuita e dalla emenda anticipata) proprio in tal modo la espone al maggior cimento e la lascia quasi indifesa.

Nè io parlo de' nuovi regolamenti e de' nuovi ufficiali, come se non si soffocasse abbastanza sotto il presente acervo; nè delle perniciose transazioni e lusinghe, che via via ci condurranno tra qualche anno in quest' aula a discutere gravemente della festa domenicale, delle pensioni agli artieri, del massimo degli orari e del minimo delle mercedi.

Non parlo dello strappo dato agli ordini vetusti di una società già vacillante fra tante armi e fra tanti debiti; la quale per torcere il guardo dal secolo futuro e dall'immane riscatto del quarto ceto spezza frattanto i sacri ancili ed offre a' suoi nemici vie più vulnerato il fianco.

Non della oppressione dicasterica in forma di provvidenza pubblica; e non del misconoscimento della libertà, della responsabilità e della dignità umane, che dopo tutto sono i supremi presidii della vita morale, e fuori delle quali avanza grado grado la calca de' servi.

A me basta ora per ripudiare aulici e boreali doni, pagati a sì caro prezzo, basta il prevedere, che con essi (l'avvenire lo dirà) le grame turbe avranno più scarso il pane e più facilmente infrante le ossa.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Io non posso, in occasione di una dichiarazione di voto, rientrare nella discussione generale: ma come rappresentante del Governo, devo ri-

spondere all'onore. Ellero che non per allettare od ingannare le plebi travagliate dai mali sociali noi abbiamo presentato questo disegno di legge; ma perchè è vivo in noi il sentimento del dovere che c'incombe di soddisfare, per quanto è possibile, di sopperire, non alle breme, alle cupidigie o alle follie, ma ai giusti reclami delle classi sofferenti e alle incalzanti necessità sociali.

Si possono con parole ornate e fantasiose muovere immeritati attacchi al Governo del proprio paese, si possono con eloquenza tribunizia volgere ingiusti rimproveri alle classi dirigenti, ma è pur forza confessare che il Governo sente più che altri l'importanza dei problemi che si agitano in seno alle società medesime, e che queste società vanno debitrice alle classi dirigenti della libertà e dei benefici, che godono.

Infatti furono le classi dirigenti, che fecero prevalere nel mondo i principî di libertà e di fraternità, che scossero i privilegi, e che dei privilegi distrutti e della libertà acquistata e dei benefici ottenuti non fecero monopolio; ma vollero che fossero accomunati alle classi non abbienti (*Benissimo*).

Questi furono i sentimenti che ci fecero proporre la legge che il Senato suggellò col suo voto, e che risponde a un fine veramente umanitario.

Coloro i quali non ne sono soddisfatti, non vengano qui a parlarci di doni aulici o boreali: ci dicano quali sono i loro sistemi, quali i rimedi da loro escogitati per lenire le piaghe sociali. Piagnoni e profeti di sventura non fecero mai bene.

Io spero nell'avvenire del nostro paese, ma sperando in esso, compiamo i nostri doveri; non pensiamo al tornaconto, pensiamo a compiere la giustizia sociale senza farci attrarre dalle utopie.

E se per compiere quest'opera di giustizia occorrerà modificare le nostre antiche tradizioni giuridiche, lo faremo con prudenza ma senza esitazione.

Ecco i principî che hanno informato la legge ed il modo come il Governo intende compiere i suoi doveri. (*Benissimo. Vivissime e generali approvazioni*).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1892

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Intanto leggo l'ordine del giorno per domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Proviviri;

Legge consolare.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale. Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro.

Votanti	92
Favorevoli	70
Contrari	21
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani alle ore 2 seduta pubblica coll'ordine del giorno che ho già annunciato al Senato.

La seduta è sciolta (ore 5 e 30).

XCV.

TORNATA DEL 4 MARZO 1892

Presidenza del Presidente FABINI.

Sommario. — Omaggi — Discussione del progetto di legge: Proviviri — Osservazioni del senatore Guala cui rispondono il senatore Costa relatore ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei primi dodici articoli — Parlano sopra alcuni dei detti articoli i senatori Guala, Canonico, Finali, Pascale, Costa relatore ed il ministro di grazia e giustizia.

La seduta è aperta alle ore 2 e 45 pom.

È presente il ministro di grazia e giustizia.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

Lo stesso senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del seguente elenco di omaggi:

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Cesare Morisani di un opuscolo intitolato: *Ricordi biografici del generale Florestano Pepe*;

Il rettore della R. Università di Palermo dell'Annuario di quella R. Università per l'anno scolastico 1891-92;

Il dottor Michele Lacava della monografia intitolata: *Seconda mostra enologica Lucana tenuta in Potenza nel 1888*;

Il signor Adriano Colocci di una memoria intitolata: *La crisi argentina e l'emigrazione italiana nel Sud-America*;

Il dottor Paolo Pavesio, preside del Convitto Nazionale di Genova di una sua pubblicazione per titolo: *Dalle Alpi al Vesuvio*;

I prefetti delle provincie di Reggio Emilia e Cuneo degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1891*;

Il presidente del R. Istituto italiano di Credito Fondiario della *Relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti nell'assemblea del 15 febbraio 1892*;

Il signor Stanislao Solari di una sua monografia intitolata: *Il progresso dell'agricoltura nell'induzione dell'azoto*;

Il signor Silvano Lemmi di una sua memoria intitolata: *Il tiro a segno nazionale e il suo avvenire*;

Il rettore della R. Scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna del *Programma di quella R. Scuola per l'anno scolastico 1891-92*;

Il presidente dell'Associazione tramviaria italiana di una *Memoria pubblicata per cura della stessa Associazione e riguardante il disegno di legge sulle tramvie a trazione meccanica*.

Discussione del progetto di legge:
« Proviviri » (N. 132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sui « Proviviri ».

Prego il signor ministro guardasigilli di voler dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge proposto dall'Ufficio centrale.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto che si apra la discussione sul progetto di legge proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Cencelli di dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge parte del progetto di legge: l'altra parte è letta dal senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA.

(V. Stampato N. 132-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Guala.

Senatore GUALA. Signori senatori! Accingendomi a presentare alcune osservazioni in gran parte contrarie alle risultanze del progetto di legge in esame, sento il dovere di premettere una dichiarazione la quale consiste in questo, che il mio dissenso non riguarda che le modalità del progetto di legge.

Convengo pienamente e proclamo anzi il principio che i dissensi, le discrepanze che si sogliono indicare generalmente con la frase - fra capitale e lavoro - e che qui chiameremo più propriamente fra intraprenditori, padroni ed operai, debbano avere un tribunale che le risolva con forme semplici, spedite e non costose.

Le antiche legislazioni le quali solevano, quasi direi, perseguire gli scioperi o le coalizioni unicamente perché tali, erano indubitabilmente ingiuste, forse tiranniche. Quindi è perfettamente concorde ai principi della moderna società, ai principi di giustizia, che anche queste controversie abbiano un tribunale e, lasciatemi dire, un tribunale a forme speciali, che permetta a tutte le parti di essere realmente in eguali condizioni innanzi ad esso; poichè se il tribunale non avesse queste forme speciali, e procedesse come i tribunali ordinari procedono, avverrebbe che da una parte gli intraprenditori e i padroni possano trovarsi in condizione di far valere il loro diritto, o ciò che pretendono che sia il loro diritto, colla scorta

di valorosi avvocati e giureconsulti; mentre il povero operaio si troverebbe nella condizione in cui si trova, come diceva il Manzoni, il vaso di terra quando cozza contro il vaso di ferro.

Quindi, completamente d'accordo nei principi, dissento nelle modalità.

E mi permetta il Senato che, accingendomi a svolgere questo dissenso di modalità, io premetta anche l'espressione del sentimento di trepidazione in cui mi trovo, lottando con uomini egregi ed sperimentati, e coll'illustre relatore dell'Ufficio centrale, dottore sottile, dall'ingegno rafforzato da fortissimi studi, col quale è difficile la discussione, massime quando di fronte a lui sta uno indubitabilmente povero di spirito in proporzione sua, ed un uomo che non ha avuto che poche ore di tempo per prepararsi a sottilizzare con lui intorno a questioni delicate.

Premetto un'altra osservazione ed è questa, che forse io non avrei fatta eccezione alcuna, per quanto non convenga nelle modalità del progetto di legge, se l'Ufficio centrale avesse creduto di accettare tale e quale il progetto come veniva dalla Camera dei deputati, ed esso per conseguenza fra due o tre giorni avesse potuto diventare legge dello Stato.

Ma dacchè le osservazioni savie e prudenti dell'Ufficio centrale necessiteranno in ogni modo un rinvio di questa legge alla Camera dei deputati, mi permetta il Senato di contrapporre alcune poche osservazioni per vedere se, dacchè si deve rinviare e ristudiare, non possa per avventura esser possibile di far meglio di quanto ci è proposto.

Ed anzitutto io debbo confessare al Senato una mia antipatia particolare per tutto ciò che è tribunale speciale. Io credo poco a queste proteiformi manifestazioni della giustizia. Giustizia civile, giustizia commerciale, giustizia amministrativa. Mi fanno l'effetto del credito. Credito industriale, credito commerciale, credito agricolo. O c'è credito, o non c'è credito. Avete credito e trovate gli sportelli e le borse aperte sotto qualunque forma; non l'avete, escogitate quanti sistemi vi piaccia e vi troverete sempre nelle medesime condizioni.

Del pari per la giustizia. O c'è amministrazione della giustizia, o non c'è. O credete che i giudici i quali amministrano la giustizia per

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1892

delegazione del Re siano capaci, intelligenti, imparziali, indipendenti e saputi, ed in questo caso se essi dispongono della vostra fortuna, del vostro onore, della vostra libertà ed anche semplicemente della vostra rispettabilità, potranno anche domani decidere una questione tra operai ed industriali, o non credete questo (ed io proclamo che credo nella saviezza e nella serietà della magistratura italiana) e allora fate in modo che la giustizia diventi come deve essere. Ma questa storia di creare ad ogni piè sospinto una giustizia speciale, la quale ieri vi amministrava la giustizia per conto dei commercianti con dei tribunali particolari che poi i commercianti stessi furono i primi a domandare che fossero aboliti, oggi ve la rende con delle forme speciali in via amministrativa quasi vi fossero criteri disparati e diversi per decidere del mio e del tuo in forma civile o in forma amministrativa, questa storia a me poco talenta.

Nel 1865 abbiamo poco meno che messo fuori i lumi per l'abolizione della giustizia del contenzioso amministrativo; oggi l'abbiamo riprostitinata.

Senatore COSTA, *relatore*. Ma, no!

Senatore GUALA. Come no?

Non solamente nella 4^a sezione del Consiglio di Stato, ma anche nelle giunte provinciali amministrative si rendono non solamente decreti di tutela, ma di vera giustizia amministrativa in primo grado.

Parrebbe, a giudicare dal modo con cui anche questa forma speciale della giustizia fu accolta dall'opinione pubblica in Italia, che non ci sia da farvi sopra grande assegnamento.

Perchè se mi parlate delle giunte amministrative che da un anno e mezzo circa dovrebbero rendere questa giustizia, non ci sono in tutta Italia che tre o quattro ricorsi; non pare quindi che vi sia una grande fiducia.

La quarta sezione del Consiglio di Stato, come sezione di quello stesso corpo che può dare una decisione contraria ad un'altra sezione dello stesso corpo, anch'essa incontra delle difficoltà nel modo con cui procede, nel modo con cui pronunzia; e anche qui sono discrepanti le opinioni, non sulla rispettabilità dei giudici, ma sul modo con cui sono pronunziati i giudizi.

Comunque sia, è certo che, e pel fatto dell'abolizione della giustizia commerciale, e per il fatto dell'abolizione, prima e poi, della rico-

stituita giustizia amministrativa, vi è qualche cosa nell'opinione pubblica che mi lascia sperare di non essere completamente solo quando oso dire e ripetere al Senato la mia poca simpatia per i tribunali speciali.

L'egregio e dottissimo relatore ha sentito (lui, che in queste materie è pure maestro) la potenza dell'argomento prima ancora che potesse essere annunziato in quest'aula, ed ha voluto rispondervi con quelle sue prime parole della elaborata relazione in cui dice: « che, quantunque si crei una nuova magistratura per amministrare giustizia con una particolare forma di procedimento, essa svolge ma non contraddice i principî del vigente diritto pubblico, completa, ma non deroga i principî del vigente diritto giudiziario. E, per vero, è nei principî del vigente diritto pubblico che, a particolari materie di contendere, corrispondano particolari giurisdizioni ».

Il fatto è vero, l'accennava io stesso un momento fa; ma, onorandi colleghi, in questo fatto il consenso è universale? È proprio riconosciuto dall'opinione dei dotti e degli indotti che la giurisdizione dei tribunali ordinari la cui giurisdizione qui nell'antica Roma era chiamata: *divinarum atque humanarum rerum cognitio*, non sia più oggi la cognizione delle cose divine ed umane? O che le questioni operaie e industriali siano qualche cosa di così trascendentale, da superare anche la *divinarum atque humanarum rerum cognitio*? Quindi l'argomento sottile messo innanzi con fine accorgimento dall'illustre relatore, non risolve la questione. E sempre quando le Signorie Vostre credessero che, pur dovendosi rendere una giustizia, e ripeto, con forma speciale, alle questioni che insorgono o che possono insorgere tra operai e industriali, non sia pur nondimeno necessario di creare un tribunale speciale di giustizia operaia e industriale, credo che pur essendo tutti concordi nel principio, potremmo facilmente convenire anche nelle sue applicazioni, per esempio così, rimandando ai tribunali ordinari le decisioni di tutte le contestazioni che possono insorgere tra capitale e lavoro, tra operai e industriali.

Ma si dice: badate particolarmente a quell'articolo del progetto il quale stabilisce la competenza. Io parlo qui in genere e della conciliazione e del giudizio; ma il Senato comprende

come per quanto riguarda la conciliazione, si possa facilmente convenire dicendo, ad esempio: il capo del corpo giudiziario, il presidente del tribunale tenterà, prima che si discuta la questione davanti al tribunale, la conciliazione fra l'operaio e l'industriale.

Quindi il capo del tribunale, che è pure persona seria ed assennata, che ha pure dalla società, in tema di conciliazione, missioni ben più delicate che non sia quella di conciliare operai e industriali, quella, per esempio, fra i coniugi, potrebbe benissimo essere costituito conciliatore, se è possibile la conciliazione.

Tornando all'argomento che si oppone, si dice: badate che voi avete nella competenza di questo tribunale o di conciliazione o speciale, delle questioni assolutamente tecniche, cioè: il prezzo del lavoro, le ore del lavoro, l'osservanza dei patti speciali, l'imperfezione del lavoro, ecc., tutte queste cose necessitano un corredo di cognizioni che forse non è quello che hanno i giudici presso i tribunali ordinari. E sia.

Ma io mi permetto di ricordare al Senato, e all'egregio Ufficio centrale, particolarmente, come ogni giorno davanti ai tribunali ordinari, si patisca di contestazioni nelle quali i membri del tribunale non hanno una competenza speciale; così è, p. es. di tutte le materie tecniche, matematiche, chimiche, industriali, ecc.

E il tribunale nomina dei periti e qualche volta sono nominati d'accordo tra le parti, e il tribunale acquista così quelle cognizioni tecniche di cui ha bisogno e sulle quali potrà fondare i suoi apprezzamenti e basare la sua sentenza.

E giacchè è giudicato conveniente che un tribunale non speciale, ma a forme speciali, si costituisca per dirimere senza costo di spesa, queste contestazioni; quando voi stabiliste che, d'accanto a questi tribunali in circostanze speciali, o anche ogni volta che vi è contestazione fra operaio e industriale, possano sedere degli scabini, come li chiamano in Germania, i quali sieno scelti, parte dagli operai, parte dagli industriali; e che costoro compongano col Collegio ordinario giudiziario il tribunale che dirime la contestazione, voi otterreste ciò che andate faticosamente cercando con questa legge, che mi pare molto involuta, e ne dirò brevisimamente le ragioni al Senato; otterreste il

medesimo risultato, molto più semplicemente e facilmente.

Ed aggiungo subito una cosa.

Badi il Senato onorandissimo ad una circostanza che è scritta nell'art. 1. Questo tribunale speciale si costituirà soltanto in alcuni luoghi quando il Governo ne senta la necessità; in alcuni centri industriali e neanche in tutti i centri industriali, poichè l'articolo dice che possono costituirsi, quando nella sua prudenza il Governo del Re creda conveniente di costituire questi tribunali. Quindi voi avete questa disuguaglianza di trattamento: in un centro industriale come Biella, o che so io, il Governo sente il bisogno di istituire tribunali industriali dei probiviri; ma una questione fra operai ed industriali altrettanto importante per quanto abbia minor numero di interessati dell'una e dell'altra parte può nascere anche a Peretola.

Ma, o signori, Peretola non è centro industriale, quindi il tribunale non può funzionare in quel paese, ed allora chi vi risolverà la questione?

Qui non è detto. La questione non risolvendosi da alcuno, e non essendo probabile che si istituisca in un centro non industriale un tribunale speciale di probiviri, voi otterrete questo: in alcuni luoghi si può costituire il tribunale speciale, in altri non si può costituire; in alcuni la medesima podestà si esercita ad identiche condizioni, in altri non si esercita. Quindi, disparità di trattamento che nel mio sistema scompare completamente.

Quando voi dite: le questioni fra operai ed industriali si portano davanti al tribunale del luogo, al quale potranno essere uniti degli scabini, dico la parola per intenderci, cioè dei probiviri, se così vi piace, nominati in parte dagli operai, in parte dagli industriali, voi avete lo stesso tribunale che giudica in tutti i punti del Regno, siano gravi, siano piccole le divergenze, implicino o non più persone, voi avete sempre il medesimo risultato, e cioè tribunali ugualmente composti di giudici del fatto, di giudici di diritto nominati dal Re con dei giudici del fatto che li informano, che li illuminano nelle questioni tecniche.

Voi avrete sempre il medesimo risultato e la uguaglianza di trattamento. Andiamo avanti.

Nel concetto del progetto in esame è stabilito

che la competenza di questo tribunale non passa le 100 lire.

Ma questa cifra concerne solo la questione fra l'operaio, come individuo, ed il padrone, o la questione complessa di tutti gli operai? Perché una questione per esser grave non è mai individuale fra operai e padroni, è sempre complessa, cioè coinvolge un gran numero di persone; dunque, come misurate queste 100 lire? Vedete, egregi colleghi, quanta casistica di contestazioni per sapere a che cosa si riferiscano le 100 lire della competenza. Tutto questo è tolto, tutto questo non ha più luogo, quando dite che le questioni di natura industriale si risolvono dai tribunali ordinari con questo aggregato di probiviri.

Procediamo ancora. Il progetto di legge è fatto per gli operai industriali. Ebbene, egregi colleghi, io, che non appartengo ad un centro industriale, vi posso dire che esistono nel mio paese e vanno maturandosi questioni della più alta gravità fra operai agricoli ed intraprenditori agricoli.

Non parlo del caseificio, nè dell'enologia, di tutte quelle cose, cioè, che possono esser miste d'industria e di agricoltura pura e semplice. Cito il fatto della mondatura dei risi.

Avviene da noi che alcuni imprenditori, conducono da paesi anche lontani, squadre di 400 o 500 uomini in occasione della mondatura e del taglio del riso. Nascono le più vive divergenze quando sono sulla piazza, perchè l'intraprenditore vuol far suoi i maggiori guadagni, perchè mantiene poco meno che come bestie questi poveri uomini che si sono a lui votati corpo ed anima, perchè il più delle volte sulla piazza non si trova un lavoro proporzionale alle braccia che vi si sono condotte. Ebbene, o signori, tutte queste contestazioni le risolverete, come una volta si risolvevano facendo comparire la forza in piazza, arrestando ed ammanettando? È quello che non volete più fare. Se non volete più lo sciopero, la coalizione, la manifestazione tumultuosa, cercherete d'impedirli poi con un giudizio?

È evidente che questo giudizio dovete darlo sempre quando si manifesta la circostanza.

Ora creare una disuguaglianza fra il trattamento che ha l'operaio industriale, l'operaio che vive nelle officine e l'operaio che vive nei

campi, mi pare per lo meno una altra disuguaglianza di trattamento, disuguaglianza che nel mio sistema non esisterebbe, come loro signori vedono, perchè io direi in genere « ogni contestazione tra operai » senza distinguere fra gli uni e gli altri, fra gli agricoltori e gli industriali ed intraprenditori « è risolta dal tribunale » con questa appendice « di probiviri da nominarsi dagli uni e dagli altri ».

Ma ciò che ho detto non è ancora tutto.

Se loro, o signori, hanno avuto agio da ieri sera in poi di esaminare la dotta e sottile relazione dell'egregio collega Costa, avranno potuto vedere come per quanto egli abbia con quel fine suo ingegno che lo onora, cercato di nascondere quasi ciò che il progetto ha di meno facile a manovrarsi; per quanto si sia industriato di nascondere ciò che il progetto ha di tormentoso, d'involuto, tuttavia traspare ad ogni linea ed anche dalla sua relazione più che da tutto il progetto di legge, la difficoltà enorme in cui si è posto l'Ufficio centrale accettando quel progetto; e più di tutto poi la difficoltà enorme che si troverà nell'applicarlo.

I giudici probiviri sono nominati da due concorsi elettorali; lista elettorale operaia, lista elettorale industriale.

Chi le fa?

Ma la Giunta comunale, che già deve fare le liste elettorali politiche, le amministrative, e le commerciali.

Ma la legge dice che nei centri industriali possono essere istituiti i tribunali di probiviri.

Quindi non saranno dappertutto e non in tutti i luoghi dove sono centri industriali, perchè la legge dice: « possono ».

Quali saranno dunque le Giunte comunali che faranno queste liste? È a stabilirsi. Una volta fatte queste liste, badate, che qui si avrà un'altra involuzione difficilissima, perchè avete contro la lista elettorale il provvedimento del tribunale, al quale si ricorre quando la lista elettorale è mal fatta.

Poi avete anche l'applicazione della legge comunale e provinciale, e in alcuni casi una molteplicità di sottintesi circa la capacità di essere eletto, per tutte quelle condizioni in cui uno si può trovare mezzo capitalista, mezzo operaio.

Tutto questo, lo riconosco, è difficilissimo a disciplinare.

Immaginate la selva selvaggia di contestazioni che determinerà la formazione di queste liste.

Andiamo avanti.

Eleggibili. Chi sono eleggibili? Le donne lo sono? La Camera dei deputati dice di sì.

La Commissione dell'Ufficio centrale dice più no che sì; ma, in parte dice anche di sì, per le circoscrizioni nelle quali più della metà degli elettori iscritti sono donne: soltanto, se la conciliazione non riesce, la donna che era eleggibile, e che ha fatto il possibile per conciliare, non può più essere giudice.

Io non voglio entrare in questa disposizione, il Senato m'insegna le ragioni pro e contro, e sarebbero lunghe ed inutili per le mie osservazioni: ma non faccio che accennarla, perchè anche qui ci possiamo trovare nella possibilità di una vera contraddizione.

Volere o non volere, la donna fu giudicata abile ad uffici che prima non le erano attribuiti dalle antiche leggi, ed oggi per la prima volta la si volle adibita all'ufficio di giudice.

Capisco che l'esser giudice è una funzione di primo ordine che deve essere esercitata da persone che abbiano certe determinate qualità. Incominciare dall'attribuire alle donne questa capacità di primo ordine, è un passo ardito, ma è un passo che ha fatto la Camera dei deputati e perciò vi troverete nella possibilità di contestazioni, che sarebbero eliminate quando, com'io propongo, vi fosse quel tribunale bello e fatto, che ha dal Re la sua brava delegazione di amministrare la giustizia in questi, come in tutti gli altri casi, salvo le modalità speciali.

Per le questioni di chimica il tribunale sente i periti chimici, in una questione operaia sentirà gli operai e gli industriali.

Un'ultima avvertenza, di poca importanza se vi piace, ma che ha il suo valore per dimostrare in qual ginepraio si arrischia di porre il piede.

Si dice: il tribunale dei probiviri è composto di tre ordini di persone: il presidente, il vicepresidente ed i rappresentanti degli operai e degli industriali.

Queste tre categorie siedono a parità di grado?

Nossignori, il presidente ed il vice-presidente sono investiti di attribuzioni giurisdizionali, giurano nella formola dei magistrati; gli altri sono investiti di attribuzioni momentanee, da giudici del fatto, e questi non giurano più, ma fanno la promessa formale di condursi da galantuomini.

Mi permetto di osservare che se date importanza a questa forma di promessa di mantenere l'illibatezza della propria condotta, questa forma deve essere uguale per tutti. E quando pretendete che chi presiede abbia una qualità diversa, tanto che gl'imponete una forma di giuramento diversa da quella degli altri che non fanno che promettere, create una diversità che può condurre a qualche pericolo.

Anche da questo punto di vista, parmi che le osservazioni che sto facendo, dimostrino che sarebbe molto meglio stare ai tribunali come sono composti, come rendono la giustizia e come è sicuro che la renderanno anche integerrima per gli operai e per gl'industriali, assistiti al più da un consiglio di probiviri.

Un'altra piccola osservazione, ma che pure ha il suo peso, è quella della spesa.

Mi pare che ognuno sia d'accordo nel riconoscere che le gravi condizioni in cui si trovano i comuni e le provincie, i comuni con un miliardo di debito pubblico, le provincie con 170,000,000 con tutte le sovrimposte in continuo aumento, con le tasse locali, compreso il dazio consumo, che vanno diventando insopportabili, si debbano attribuire un po' a tutti, anche al potere supremo dello Stato, perchè in fondo abbiamo giuocato a scarica barile. Ciò che è competenza dello Stato paga il comune e la provincia. Lo Stato ha cercato di equilibrare il suo bilancio ed ha squilibrato quello dei comuni e delle provincie.

Or bene, il segretario comunale, che assiste come cancelliere il tribunale dei probiviri, lo farà per nulla?

Ma in un centro industriale diventa una cosa seria; il tribunale potrà sedere quasi in permanenza!

E le due liste elettorali, una per gli operai ed una per i padroni, con tutte le contestazioni che determinano! Io appartengo all'opinione di coloro i quali credono che le elezioni comunali fatte tutti gli anni siano un controsenso, un pericolo, una spesa inutile.

Io vorrei i Consigli comunali della durata di cinque anni come la Camera dei deputati, salvo scioglimenti straordinari, e voi avreste la diminuzione dei 4 quinti della spesa relativa.

Ora voi, oltre la spesa che v'importeranno le liste, avrete pur bisogno di locali, mentre col mio sistema non aumentate di un centesimo le spese: voi mandate al tribunale, ed il tribunale che risolve le altre questioni, risolverà anche questa, ed i probiviri che prestano la loro opera gratuitamente, potranno sedere senza determinare un centesimo di spesa, nè alle parti, nè all'erario comunale.

Per completare il mio sistema, ripeterò ciò che diceva al principio: io credo sarebbe conveniente che il tribunale ordinario, investito dalla legge della giurisdizione speciale per dirimere le controversie fra operai ed intraprenditori, dovesse essere adito senza spesa, e dovrebbe essere proibito il patrocinio, perchè se voi togliete soltanto la carta bollata e le spese di registro, e mi ammettete il patrocinio, cadete un'altra volta nella contraddizione che citava prima, del vaso di terra che cozza col vaso di ferro. Il vaso di terra si rompe.

Vi è un articolo del progetto in cui si parla del ricorso in Cassazione.

Egregio relatore, voi che siete così saputo e pratico della materia, non dite neanche che questo ricorso deve essere svestito delle formalità ordinarie. Ma non è mica facile ricorrere in Cassazione, nè alla quarta sezione del Consiglio di Stato. Ci vuole la firma dell'avvocato, ci vogliono delle formalità. Voi dovete dire che questi ricorsi ai tribunali sono fatti da chiunque. L'operaio che sa leggere e scrivere, o si fa leggere o si fa scrivere dal suo collega, dice le ragioni per cui crede violato il suo diritto davanti ai tribunali inferiori. Ma, ripeto, non soltanto dispensando dal patrocinio, perchè se voi ammettete il patrocinio, il ricco potrà sempre farsi assistere, ma proibendo il patrocinio i tribunali sono abbastanza saputi ed intelligenti per scernere il buon diritto anche senza bisogno di avvocati, massime poi in questioni che sono abbastanza semplici. Quindi non dovete soltanto creare questa giustizia alla portata di chiunque facendola gratuita, ma dovete anche impedire che diventi un privilegio per qualcheduno.

Il Senato ha udito questi miei dissensi, i

quali per me non sono che di forma, perchè nel fondo siamo perfettamente d'accordo, cioè che ci vuole una giustizia particolare che decida le questioni fra operai e industriali.

Non sono d'accordo con l'Ufficio centrale sulla necessità di creare un tribunale speciale e ne ho detto le ragioni.

La conclusione mia ultima dovrebbe essere quella di pregare il Senato di volere insistere presso l'Ufficio centrale perchè esaminasse la questione anche sotto questo punto di vista, ed osservare quali potrebbero essere i beni ed i mali che si otterrebbero non creando un istituto speciale, ma attribuendo ai tribunali assistiti da probiviri anche la giustizia nelle questioni fra operai e industriali.

In questo momento però io non oso fare proposte; mi riservo di farle a discussione più inoltrata, anche per la possibilità che gli argomenti dei valorosi contraddittori valgano per avventura a persuadere me dell'errore in cui io posso essere, giudicando conveniente di attenerci ad altro sistema.

Comunque sia, ringrazio il Senato della sua cortese benevolenza; lo prego a perdonarmi se ho voluto, contro sì valorosi avversari, dire le mie povere ragioni; ma per quanto povere e per quanto modestamente dette, mi pare che abbiano un valore, e, nel caso, di questo valore discuteremo più tardi (*Benissimo*).

Senatore COSTA, *relatore*, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Signori senatori. Io non ho mai avuto l'onore di trovarmi contraddittore col nuovo collega Guala, al quale sono ben lieto di dare il ben venuto in Senato. E mi rallegra di aver avuto l'occasione di trovarmici oggi, perchè credo di poter riuscire a dimostrare due cose: La prima che io non sono quel contraddittore così difficile, come egli, per farmi onore, mi ha giudicato; e poi perchè ho la lusinga di convincerlo, che fra noi non solo non vi è dissenso sostanziale, che egli stesso dichiara non esistere, ma neppure dissenso formale.

Può essere che il progetto di legge quale fu presentato dal ministro, quale fu votato dalla Camera dei deputati, quale è raccomandato dall'Ufficio centrale, meriti qualche miglioramento; e, sotto questo aspetto, ministro, Ufficio centrale e Senato saranno ben lieti di accogliere quelle proposte concrete che il senatore Guala o i col

leggi del Senato vorranno formulare; ma non credo che egli vorrà insistere nella preghiera rivolta all'Ufficio centrale di ristudiare ciò che l'Ufficio crede di avere attentamente e profondamente studiato, e con pieno convincimento raccomanda all'approvazione del Senato.

L'on. Guala mi ha fatto l'onore di dipingermi come un contraddittore molto sottile e temibile.

Io, a cagion di onore per lui, mi permetto di rivolgere contro di lui l'arguto modo di argomentare, dicendogli che se io ho avuto veramente questo, che credo di dover qualificare un difetto, specialmente in un'assemblea politica, egli ha invece una qualità opposta; quella cioè di ampliare, ingrossare la tesi avversaria per poterla più facilmente combattere ed annientare. E mi sarà facile di provarlo.

Il nostro collega ha posto innanzi un principio che ha una certa apparenza di verità; ma che ha il difetto di essere troppo assoluto e di provare troppo. Egli dice: la giustizia voi l'avete ordinata nei tribunali ordinari. Ora, voi, o avete fede in questa giustizia o non l'avete. Se l'avete, perchè volete aggiungere un nuovo strumento a questo organismo completo che noi abbiamo per rendere giustizia in nome del Re? Se non l'avete, riformatela; ma riformatela per ogni specie di contese, e non soltanto per quelle che possono insorgere fra operai ed industriali. Ecco dove l'argomento del nostro collega eccede; eccede nel senso che suppone nel progetto di legge qualche cosa che non esiste. Il progetto di legge non crea una giustizia nuova o diversa da quella che esiste: crea soltanto una forma speciale per rendere giustizia intorno a contese speciali, ma sempre in base ai principî del diritto e del procedimento stabiliti nel diritto comune. Cade quindi il dilemma dal nostro collega formulato, perchè manca la base sulla quale era fondato.

Ma il Senato vorrà permettermi di aggiungere come, sotto un altro punto di vista, il nostro collega abbia ingrossata la questione per poterla combattere.

Ridotto il progetto al suo pensiero semplice è evidente che esso è sostanzialmente diretto a stabilire una forma speciale per l'esercizio della funzione onoraria della conciliazione, nè parmi che sotto questo aspetto il collega Guala, abbia

inteso di censurarlo, giacchè poco o punto si è soffermato ad esaminarlo.

Egli si è soffermato invece ad esaminare quella parte di esso che si riferisce alla giurisdizione contenziosa.

Ma quale è dessa la grande novità che questo progetto induce nell'ordinamento della giurisdizione contenziosa? Unicamente per le cause che hanno un valore inferiore a lire cento, e che riguardano rapporti fra industriali ed operai, o fra operai ed apprendisti, dipendenti esclusivamente dall'esercizio dell'industria, si crea, nel seno stesso dei giudicabili, un giudice popolare elettivo: ma per tutte le cause della stessa specie che eccedono per valore le lire cento, rimane completamente inalterata, rimane in tutta la sua estensione, la giurisdizione dei tribunali ordinari.

La verità, quindi, è questa; che il sistema del progetto non altera, ma soltanto adatta a speciali necessità e in date condizioni l'ordinamento giudiziario vigente: mentre quello del collega Guala lo modificherebbe, coll'introduzione degli assessori popolari, sulle sue basi fondamentali: il nostro limita la sua azione alle cause di minimo valore, di competenza del magistrato popolare; quello del collega Guala si estenderebbe ad ogni ordine di controversie, in tutti i gradi di giurisdizione.

Ridotta la disputa nei suoi veri termini, l'unica questione a risolversi è quella diretta a vedere se sia vero che questa istituzione della giuria dei probiviri sia qualche cosa di anormale, di eccezionale che, creando un nuovo organismo inutile, complicherebbe l'andamento dell'amministrazione della giustizia.

A me pare evidente il contrario.

Non abbiamo noi i conciliatori, i quali sono eletti per adempiere il duplice ufficio di conciliare ogni specie di controversie, e per decidere quelle per un valore non superiore a lire trenta, e speriamo fra breve fino a lire cento? Or bene, quale ufficio dovrà adempiere il collegio dei probiviri? Sarà un ufficio di conciliazione, scelto con un metodo speciale, colla particolare funzione di conciliare le controversie che possono sorgere in un determinato ordine di rapporti giuridici e di interessi: sarà un giudice ordinario per alcune controversie attinenti allo stesso genere di rapporti e di

interessi che non eccedano certi limiti di materia e di valore.

Cosa vi è di anormale, cosa vi è di difficile, cosa vi è di complicato in tutto questo?

Io in verità non arrivo a comprenderlo.

L'onorevole nostro collega Guala ha cercato di amplificare la riforma per poterla combattere: ma essa in realtà è ben poca cosa, e non ha certo l'importanza che egli ha voluto attribuirle.

Ma il senatore Guala combatte la istituzione dei probiviri come la manifestazione di una tendenza alla costituzione di tribunali speciali.

Ma cosa intende il collega Guala per tribunali *speciali*? Credo bene che egli non vorrà confonderli coi tribunali *eccezionali* di riprovata memoria. Ma non si trovano ad ogni passo nel vigente ordinamento, tribunali che hanno particolari competenze determinate per ragione di materia e di valore? E non sarebbe esagerazione colpirli di anatema? Non dovrebbe dirsi allora magistrato speciale anche il conciliatore perchè competente soltanto per un determinato ordine di controversie, e il pretore e il tribunale collegiale, i quali hanno distribuita fra loro per ragione di materia e di valore la giurisdizione contenziosa? Che male è che, a queste tre branche, se ne aggiunga una quarta, la quale abbia una particolare competenza per giudicare di particolari questioni? Hanno forse i conciliatori giurisdizione contenziosa in materia immobiliare? E si dovrebbe dire perciò che i conciliatori sono giudici speciali? L'onor. Guala mi insegna invece che sono giudici ordinari per una determinata serie di controversie nell'ordine civile; e quindi non potrà negare che la giuria dei probiviri debba essere considerata come tribunale ordinario per una determinata serie di controversie nell'ordine industriale.

Io non so se sia vera la tendenza che egli accusa alla moderna legislazione di favorire la creazione di tribunali speciali. Per mia parte però debbo dire che gli esempi che egli ha addotto, me lo perdoni, non sono esatti, quando accenna alla creazione della giurisdizione amministrativa nelle Giunte provinciali, quando accenna alla creazione, della giurisdizione contenziosa nella quarta sezione del Consiglio di Stato. Egli, che è dotto giurista, mi insegna che questi istituti non hanno alcun rapporto coll'ammi-

strazione della giustizia, non sono tribunali, non sono speciali.

Io non ho d'uopo di ricordare al Senato il concetto fondamentale di leggi che formarono particolare argomento dei suoi studi: ma credo che non avrà sentito dire senza meraviglia che con quelle leggi si sia fatto risorgere il contenzioso amministrativo, soppresso nel 1865. No, onorevole Guala, il contenzioso amministrativo lo abbiano lasciato nella sua tomba. Ma richiamando quella grande distinzione che allora fu fatta fra decisioni in materia di diritto spettante all'autorità giudiziaria e controversie in materia di interessi che fino a questi ultimi tempi erano rimaste senza giudice, abbiamo creato questo giudice, e gli abbiamo date attribuzioni limitate, per tutelare l'interesse privato nel conflitto nel quale può trovarsi coll'interesse pubblico; abbiamo creato al vertice della gerarchia amministrativa, un difensore, un vindice della giustizia nell'amministrazione: abbiamo completata, non disfatta, la grande riforma del 1865.

Ebbi già occasione di dire che il senatore Guala limitando le sue censure a quella parte del progetto che ordina la giurisdizione contenziosa dei probiviri non si è occupato affatto della conciliazione.

Or bene, se questa legge ha un'importanza, se questa legge si propone uno scopo che può avere qualche utilità nei rapporti sociali, se questa legge potrà arrecare benefici notevoli nel regolare i rapporti, talora assai difficili fra industriali ed operai, è precisamente nel campo della conciliazione, piuttosto che in quello della giurisdizione contenziosa.

È sotto quest'aspetto che la legge potrà prevenire molte controversie, e specialmente quelle le quali possono trascendere e finire nelle repressioni violente. È sotto questo aspetto che la legge merita specialmente d'essere raccomandata, giacchè, e lo ripeto ancora una volta, riguardo alla giurisdizione contenziosa, la sua importanza è ridotta in termini assai modesti.

Il nostro collega riconoscendo che qualche cosa si debba e si possa fare, ha suggerito di mantenere l'organismo giudiziario vigente, aggregando ai magistrati ordinari (non usiamo la parola *Scabini* che non sarebbe propria) degli assessori i quali dovrebbero cooperare all'amministrazione della giustizia nelle contro-

versie relative ai rapporti dell'industria e del lavoro.

Questa sì, signori senatori, sarebbe una complicazione; questo sarebbe un far risorgere, sotto altra forma, quei tribunali di commercio che abbiamo creduto necessario di sopprimere; questo sì che sconvolgerebbe tutto quanto il nostro ordinamento giudiziario. E con qual metodo? Con quale estensione? Con quale forma?

Il nostro collega non l'ha detto: ma credo che quando si accingesse a studiare la proposta nei suoi particolari, nel suo svolgimento pratico, egli vedrebbe quante difficoltà, quante questioni sorgerebbero ad intralciargli la via.

Vorrebbe egli dare a questi assessori voto deliberativo o consultivo solamente?

Quando avessero voto deliberativo, dovrebbero avere voto prevalente per ragioni di numero, oppure unicamente sussidiario che non potesse mai soverchiare quello del collegio togato?

Tutte queste quistioni furono già esaminate e discusse, quando vivace era la lotta pro e contro i tribunali di commercio: e furono trovate così gravi e difficili, così piene di pericoli da renderne preferibile la soppressione, specialmente nella loro ultima forma di tribunali misti di giudici togati e di assessori commercianti.

Il nostro onor. collega ha anche accennato a molte complicazioni, a molte difficoltà che si verificherebbero nell'attuazione di questa legge. Anche qui mi pare però che, se alcune difficoltà esistono, egli le abbia ingrossate, e ne abbia create alcune che non esistono.

Egli ha detto; chi farà le liste elettorali?

Lo dice l'art. 13; si faranno dalle Giunte comunali dei comuni compresi nella circoscrizione in cui è istituito il collegio dei probiviri.

In tutti quei luoghi nei quali il collegio non è istituito le liste non debbono essere fatte; e quindi non ha fondamento la censura di un ingente ed inutile lavoro imposto ai comuni.

Egli ha accennato alla contraddizione che, secondo lui, deve derivare dalla partecipazione delle donne all'esercizio delle funzioni di conciliazione.

È questa una questione particolare, nella quale si possono avere opinioni diverse, e sulla quale io, in questo momento, non credo opportuno d'intrattenermi, assicurando il Senato che

l'Ufficio centrale si è dato una grandissima cura di studiarla non solo nel suo concetto fondamentale, ma anche nei suoi particolari; e si è convinto che nessuna complicazione, nessuna contraddizione ne potrà avvenire.

Io potrei seguire ancora il nostro collega nelle sue osservazioni speciali; ma parmi che quelle altre che egli ha fatto possano trovare più opportuna sede nella discussione degli articoli che in una discussione generale.

Io mi riservo quindi di ritornare su queste osservazioni nel caso che egli le ripeta, e sopra tutto ove egli le concreti in qualche emendamento.

Basta intanto quello che ho detto per concludere che il nostro collega non ha combattuto il progetto di legge che noi raccomandiamo.

Ha combattuto altre idee, altri concetti che nel progetto non esistono. Faccia pure il Senato di tali idee e di tali concetti giustizia sommaria: il che non toglierà che esso possa dare al progetto favorevole suffragio. (*Benissimo*).

Senatore GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUALA. Io volevo fare una lunga osservazione all'illustre contraddittore.

Si dice, badate che voi avete voluto dimenticare, che trattasi di contestazioni fino a 100 lire. I nostri tribunali di probiviri non risolveranno altra questione che quella fino a 100 lire.

Siamo d'accordo; ed è questo il difetto capitale nel sistema che propugnate, mentre in quello che io invoco di una legge la quale determini la competenza dei tribunali ordinari assistiti da probiviri che appartengano all'uno e all'altro ceto, voi avete il tribunale costituito per qualunque somma avvenga la contestazione.

Voi dunque vi trovate col vostro sistema a stabilire prima la competenza per valore, che non è una cosa facile.

Io faccio un'ipotesi: Nasce una contestazione per le ore di lavoro. Di chi è la competenza? dei probiviri o del tribunale ordinario? Supera le 100 lire? È indeterminato.

Un'altra ipotesi: l'intraprenditore si trova in lotta per l'accertamento della determinazione dei salari con colui che rappresenta l'universalità dei salariati degli operai.

Noi abbiamo dei sindacati operai che vi sostituiscono. La competenza è determinata dal

salario di ciascun operaio, o dal complesso di tutti questi salari? Vedete quanta casuistica, tutta roba che scompare nel sistema che io propugno; dicendovi non solo fino a 100 lire, perchè le questioni indeterminate come la durata del lavoro, per esempio, sono quelle che danno luogo facilmente a quelle scosse che noi tutti lamentiamo tra capitale e lavoro; e quindi quando voi create la giurisdizione del tribunale assistito in questo modo da assessori speciali per qualunque contestazione, sfuggite la casuistica del valore, non avete più un istrumento che vi può sfuggire dalle mani, ma uno che vi risponde in qualunque contestazione.

Per risolvere le mie obiezioni si disse che le liste elettorali si faranno da tutti quei comuni nei quali esistono le industrie; ebbene, o signori, come si potrà far ciò se il tribunale dei probiviri non è obbligatorio? Come potete fare le liste prima di sapere se i probiviri saranno o no istituiti. Ma v'è di più; perchè una divergenza fra i centri industriali e i non industriali? Perchè una differenza fra i grossi centri industriali e i piccoli, e perchè fra i centri industriali e gli agricoli?

Voi vedete quanta casuistica create, quanta possibilità che l'istrumento che state creando non corrisponda all'uso che volete fare per comporre facilmente le questioni fra operai e padroni.

A me pare sia molto più liberale, il concetto mio, che cioè quando voi costituite il tribunale ordinario giudice di queste contestazioni, qualunque ne sia il valore, con la giustizia resa senza spese e senza ministero di patrocinio, voi avete dato all'operaio che si trova in collisione col suo padrone, forse avendo ragione, il mezzo di farla valere.

Ora, con il sistema che propugnate, che cioè solo fino a 100 lire arrivi la competenza di questo tribunale speciale, costoso, difficile, non maneggevole, e che oltre le 100 lire rimanga la giustizia ordinaria, mi pare che non si risponda al bisogno al quale avete voluto mirare.

Ma il Senato, con la sua saviezza, dirà quali miglioramenti si potranno introdurre nella legge, anche accettando il concetto dell'Ufficio centrale.

Sono lieto che il suo egregio relatore abbia detto che non è alieno dall'accettarne; e co-

mincierò dal primo articolo a proporre i miei emendamenti.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. La replica vivace ed ingegnosa dell'onor. Guala, mi obbliga a prendere la parola, benchè la difesa della legge sia stata fatta con tanto vigore di argomenti dall'egregio relatore dell'Ufficio centrale, che io poco o nulla dovrei aggiungere.

L'onor. Guala, sotto il velame delle parole dolci e squisite, nasconde un'opposizione radicale.

Egli ha detto che dissente da noi nei modi, ma se si guarda alla sostanza del suo discorso, troviamo che invece di un dissenso sui modi, vi è fra noi un dissenso notevole sull'opportunità e sulla necessità di questa istituzione.

E qui l'onorevole senatore, volendo combattere una novità che chiama pericolosa, ci consiglia di farne una che sarebbe davvero radicale e sovversiva.

Noi non proponiamo cosa nuova. L'istituto dei probi-viri, è ormai vecchio in Europa.

L'Italia entra ultima in questo cammino.

L'onor. Guala sa che il bisogno di istituire speciali collegi per dirimere e giudicare le controversie fra padroni e operai, fu avvertito la prima volta fin dal 1878 dalla Commissione reale d'inchiesta sugli scioperi che, studiando a fondo le cause di quei dissensi che spesso scoppiano in aperta violenza, suggerì, come mezzo di pacificazione, l'istituto di probi-viri. Simili collegi esistono dappertutto in Europa, si chiamano *Conseils des prud' hommes*, come in Francia e nel Belgio, o collegi di arbitrato e di conciliazione, come in Inghilterra, ove una di queste forme fu introdotta da un italiano, il Mondella, o tribunali industriali, come li chiamano in Austria ed in Germania. Non v'è paese civile ove non sia stato introdotto e non funzioni questo istituto, senza che ne sia venuto quel finimondo che teme l'onorevole Guala, e quelle complicazioni che lo sgomentano.

Noi siamo entrati per la medesima via, spinti dalle medesime ragioni, che hanno suggerito altrove questo istituto. E come vi entrammo? Notate ciò, onorevoli signori,

L'onorevole Berti nel 1883 fu il primo a presentare un disegno di legge; quanto diverso da quello che ora sta dinanzi al Senato! La competenza del collegio dei probiviri non era circoscritta a 100 lire, ma illimitata; le sue sentenze erano inappellabili fino a 150 lire, appellabili per somme maggiori. Dopo l'onor. Berti il Depretis, uomo prudentissimo e lento, e poi gli onorevoli Grimaldi, Giannuzzi-Savelli, Zanardelli, Miceli, alla lor volta si occuparono di questo argomento. E l'anno scorso l'onorevole Maffi, l'ultimo progetto ministeriale essendo caduto colla sessione, si fece iniziatore di un progetto, che certo l'onor. Guala non preferirebbe al nostro.

Venuto al Ministero, credetti mio dovere di non rinunziarvi perchè il Governo in questi argomenti deve dire la sua parola e non lasciarsi prendere la mano da altri. Formulai il progetto di legge quasi come vi sta dinanzi. Qualche modificazione fu introdotta nell'altro ramo del Parlamento e ne subirà anche in questo.

Ma ci si renda giustizia: il progetto come oggi è formulato non poteva essere nè più modesto, nè più temperato. Le accuse che ci vennero mosse nell'altro ramo del Parlamento erano assai diverse da quelle che ci ha fatto oggi l'onor. Guala.

Mi sentii dire che era un aborto, un progetto rachitico, piccino, ed io risposi a chi mi mosse codeste accuse che il vero merito di questo progetto è di non essere una luminosa utopia, di esser modesto, ma di rispondere a pratiche necessità. E non diceva questo soltanto per confutare l'esagerazione di chi faceva simile obbiezione, ma perchè in verità non so comprendere l'allarme per un progetto che ha scopi così chiari e lodevoli.

L'onor. mio amico Guala ha avuto buon giuoco scambiando i termini, anzi i fini del problema. Egli, confutando il disegno di legge, parlò come se con esso noi organizzassimo tribunali eccezionali e si facesse rivivere una nuova specie di contenzioso. Ora in questo spostamento dei fini del problema sta appunto *il velen dell'argomento*.

Onor. Guala, l'istituto che noi facciamo non ha niente che contrasti ai principî del nostro diritto giudiziario.

Dissi all'altro ramo del Parlamento e ripeto

ora che il disegno di legge in esame non viola, non altera, non offende i due principî cardinali del nostro diritto giudiziario, che sono scritti negli articoli 68 e 71 dello Statuto del Regno e che suonano così:

«La giustizia emana dal Re. Nessun cittadino può essere distolto dai suoi giudici naturali».

I collegi che noi andiamo costituendo rispondono puntualmente ai due fini a cui mirano tutte le leggi somiglianti che imperano negli altri paesi, cioè la conciliazione e fino a una determinata somma il giudizio, ma il fine prevalente, l'obbietto vero dell'istituzione, come rilevò l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, è la conciliazione.

E a questo fine si riferisce la larga e sconfinata competenza, ond'è parola nell'art. 6.

Dato l'essenziale carattere d'istituto di conciliazione, l'ufficio giudiziario, non può essere che accessorio e sussidiario. Quindi non si parli di tribunali eccezionali, o di giurisdizioni straordinarie. I collegi dei probiviri non sono vere e proprie magistrature, ma collegi arbitrari permanenti.

E per dar forma più chiara al mio pensiero dirò che codesti collegi non sono altro che un conciliatore collegiale, sicchè il tipo di questa istituzione voi già lo trovate nel primo articolo del Codice di procedura civile e tutto lo svolgimento del progetto mantiene questo parallelismo tra il conciliatore singolo del diritto comune e il conciliatore collegiale dell'istituto di cui vi discorro. Quali sono le funzioni del conciliatore?

Art. 1. - «I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le vertenze».

In questo ufficio di conciliazione non v'è limite?

Controversie di milioni possono essere portate avanti a un modesto conciliatore che può essere un onesto bottegaio.

Ma è questo il solo ufficio che il Codice accorda ai conciliatori? No. Coll'art. 7 dà ad essi anche una giurisdizione contenziosa fino a L. 30. Noi, invece, al collegio dei probiviri, o meglio alla giuria, perchè distinguiamo ufficio di conciliazione e ufficio di giuria, diamo una competenza contenziosa fino a L. 100. Ed ho tenuto duro a questa cifra resistendo virilmente a chi proponeva di aumentarle a due o a cinque-

cento lire. Perchè nel disegno di legge sui conciliatori, che oggi si discute nell'altra Camera, la loro competenza è portata appunto a 100 lire, e così manteniamo il parallelismo fra il conciliatore collegiale e il comune.

Ora, crederà ella, onor. Guala, che sia un magistrato eccezionale il conciliatore che giudicherà in materia comune fino a 100 lire? No. Dunque non potrà dire che sia una eccezione pericolosa quando noi all'ufficio della giuria attribuiamo una competenza uguale a quella del conciliatore.

Dunque, se l'istituto dei probiviri non è che un conciliatore collegiale, se le funzioni che ad essi attribuiamo corrispondono a quello del conciliatore di diritto comune, non potete dire che facciamo cosa contraria al diritto giudiziario o che creiamo tribunali eccezionali.

Ma perchè foggiate quest'organismo nuovo, voi mi domandate? Ho già risposto: quando una necessità nuova si manifesta e si manifesta per cause a tutti note, che si ripetono in tutti i paesi, il perchè sta appunto in questo fenomeno sociale, generato dall'organizzazione dell'industria.

Nei passati giorni, dei fenomeni dell'industria nuova abbiamo discusso assai largamente; ora, onorevoli signori, il problema dell'industria moderna, è un problema a molte faccie; ne abbiamo risolta una, eccone una seconda.

Prima di oggi non si avvertì la necessità di questi collegi speciali, appunto perchè l'industria era bambina e casalinga; a misura che l'industria si svolge e si organizza; si sente anche da noi quella necessità che costrinse altrove ad organizzare questa identica istituzione.

E qual è il fenomeno industriale che determina codesta necessità? È la forma speciale del contratto di lavoro; la quale non è disciplinata dal Codice civile, ove se ne trova appena il germe, ma non le sue evoluzioni.

Ora i contatti tra capitale e lavoro sono frequenti, le controversie giornaliere, il conflitto permanente.

La necessità di togliere od attenuare queste ragioni di conflitto prima che si inveleniscano, costituisce una necessità sociale.

Dobbiamo mandare tutta questa gente, ogni giorno, per ogni piccola controversia innanzi al magistrato comune? Non si può, sia per la frequenza, sia per la natura delle controversie,

e l'indole del contratto, che non essendo disciplinato dal Codice comune offre più largo margine ai criteri dell'equità ed è materia adatta al giudizio arbitrale. Nei contratti disciplinati, ci vuole il giudice, che applichi inflessibilmente le regole del diritto; ma nei contratti le cui modalità sfuggono alle norme fisse del diritto, bisogna che supplisca la equità.

Il giudice del diritto è il magistrato ordinario, il giudice dell'equità è l'arbitro.

Ora possiamo noi ammettere che ad ogni controversia che sorge fra operai e padroni, si costituisca uno speciale collegio di arbitri?

O non è meglio, giacchè sono costanti questi conflitti, creare degli arbitrati permanenti?

E anche in questo, onor. Guala, gli esempi sono frequentissimi in Italia, per altre materie. Non vediamo noi funzionare, tutto giorno, un collegio arbitrale per le questioni concernenti l'esercizio delle ferrovie?

E non è quello un collegio permanente, costituito nella medesima forma, colla quale noi istituimo quest'ufficio arbitrale permanente per gli operai?

Perchè si è creato quel collegio arbitrale? Per la specialità della materia, per l'indole dei conflitti, per la permanenza di questi conflitti, e per farli risolvere con criteri tecnici.

Dunque, materia speciale, contratti non disciplinati completamente dal diritto scritto; necessità di far comporre le vertenze con equità da una magistratura familiare che se ne intenda; ecco i motivi che ci hanno indotti a proporvi l'istituzione di questi collegi a somiglianza di quanto si pratica già in materie affini.

Affidiamo codeste vertenze, dice l'on. Guala, ai giudici ordinari, sussidiati dall'assistenza di speciali scabini! Allora sì che noi si farebbe pericolosa novità, perocchè ci allontaneremmo dal tipo attuale adottato da tutti i paesi di Europa, avverturandoci in azzardosi esperimenti. Perocchè se ben si guarda la proposta ingegnosa dell'onorevole Guala, egli sotto forma modesta di semplificazione ci vorrebbe indurre a creare la giuria in materia civile. Non mancherebbe altro!...

Senatore GUALA. Per gli operai!

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia... È materia civile anche questa.

Ma come mai egli, che si mostra così geloso per la conservazione delle norme del diritto comune, vorrebbe metter su questa nuova specie di tribunali, con tanto lusso di giudici e di assessori per sentenziare sopra dispute non eccedenti il valore di 100 lire?

All'obbiezione della spesa che richiederebbe codesto congegno si replica che la procedura sarà gratuita. Sì, ma lo spostamento di tutta questa gente, degli assessori e delle parti che devono andare a cercare questi tribunali lontani non richiederà sciupo di tempo e di quattrini? Noi almeno possiamo dire, che creando questa istituzione, sappiamo quello che facciamo, sappiamo come funzionerà da noi perchè sappiamo come funziona in altri paesi; ma voi per semplificare ci proponete un vero garbuglio.

Ma chi farà le liste? Domandava l'onorevole Guala: rispose in maniera assai limpida l'onorevole relatore. Infatti ogni obbiezione sfuma di fronte all'art. 2, il quale suona così: « Il decreto con cui il collegio viene istituito determina l'industria o le industrie per le quali si istituisce il collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti ».

Quando la circoscrizione è fissata col decreto, quando si dice che le liste si fanno in tutti i comuni in essa compresi, non può sorgere nessuna complicazione. Ma non contate per nulla l'incomodo di far le liste? dice l'onorevole Guala. E sta bene; ma le liste dei suoi scabini non devono farsi lo stesso? Pigliate da che parte vi piace l'argomento, voi vi imbattete nelle stesse difficoltà. La questione è questa: volete o non volete questi collegi arbitrali colla doppia giurisdizione, che noi ad essi attribuiamo? Se li volete dovete accettarli con tutti i benefizi e gli inconvenienti.

L'onorevole Guala si preoccupa della spesa che ricadrà sui comuni. Onorevole Guala, tutti i precedenti progetti ponevano addosso ai comuni le spese di questa istituzione, comprese le diarie che si davano ai probiviri. Ella però deve rendermi questa giustizia che sono io che ho allontanato dai comuni il calice amaro e ho posto le spese a carico della Camera di commercio.

I comuni presteranno il locale, ma solo quando ne abbiano uno disponibile.

Sicchè i comuni non ci rimettono proprio niente. Vi sarà un impiegato che farà da segretario; ma l'impiegato comunale non fa da

segretario nelle conciliazioni ordinarie? Che male c'è che presti lo stesso ufficio presso i collegi dei probiviri?

Adunque il fine della legge, la necessità di far comporre i dissidi frequenti-ne' rapporti del capitale col lavoro, e famigliarmente, da gente tecnica che giudichi e li risolva coi criteri dell'equità tutto questo giustifica il nuovo organismo, che ha il suo tipo nel codice comune. I limiti che noi poniamo alla sua giurisdizione contenziosa non superando la giurisdizione dei conciliatori ordinari deve acquietare gli scrupoli del mio amico Guala e rendergli simpatica questa istituzione.

Però nel discorso ammirevole dell'onorevole Guala vi è una punta che tocca a fondo e con ragione. Egli dice: voi create delle giurisdizioni che estendono la loro benefica influenza alla piccola sfera delle industrie e lasciate fuori l'agricoltura che è la grande industria italiana. Quanto al primo argomento mi consenta di ossevergli che chi non vuole la legge dovrebbe desiderare che l'effetto di essa sia molto limitato, e che si vada a rilento. Devoto alla scuola sperimentale, alla scuola di Galileo: del provare e riprovare, comunque si trattasse di istituzione nota e sperimentata dagli altri paesi, io desidero di vedere l'effetto che questa istituzione produce da noi prima di darle l'estensione che vorrebbe l'onorevole Guala. Ecco perchè abbiamo lasciato al Governo il giudizio di riconoscere l'opportunità e la convenienza di istituire questi collegi. Li istituisce il Governo dove c'è un vero bisogno, e a misura che il bisogno si manifesta. Questa cauta maniera di procedere almeno dovrebbe incontrare il plauso dell'onorevole Guala. Io meditai molto se non convenisse estendere questa benefica istituzione anche all'industria agricola, e dovetti decidermi a lasciarla fuori per parecchie poderosissime ragioni. La prima è questa: tutti gli altri paesi hanno incominciato dall'organizzare i collegi dei probiviri, limitandoli soltanto alle industrie. La Francia che è un paese industriale ed agricolo per eccellenza, ove l'agricoltura e l'industria sono egualmente in fiore; e quanto ivi siano potenti gli agricoltori in Francia, l'avete visto nell'ultima discussione doganale; ebbene, la Francia che ha dal 1806 l'istituzione dei probiviri, non stimò finora opportuno di estenderla all'industria agricola.

E perchè?

Perchè questa istituzione per funzionare ha bisogno di una grande organizzazione.

Ora, questa organizzazione l'hanno gl'industriali, non gli operai della campagna, divisi e sparsi senza alcun vincolo fra di loro.

In secondo luogo l'industria propriamente detta ha determinati centri in Italia e ben circoscritti; ma l'industria agricola è diffusa in tutte le regioni del Regno.

Ora sei, otto, dieci collegi arbitrari per le industrie si possono creare e sperimentare; ma crearne centinaia e migliaia per l'agricoltura non si può.

In terzo luogo, e questo è l'argomento sostanziale, il contratto di lavoro applicato alla grande industria ha, come dissi, il germe nel Codice; ma questo non ne disciplina le infinite modalità. Quindi il giudizio arbitrale e di equità può esercitare il suo provvido impero. Voi vedete come tutti i giorni si disputa e si contende sulle mercedi, sui licenziamenti e sulle ore di lavoro.

Sovra queste e altre simili questioni il Codice non dice niente.

Sono gl'interessi in conflitto che devono dare la sola misura e il punto giusto, ove questi interessi possono combaciare insieme ed accordarsi. Invece il contratto colonico è disciplinato rigidamente, cominciando dal diritto romano e venendo giù fino ai Codici moderni, per cui l'arbitro trova poca materia al suo giudizio, mentre il magistrato è nel suo campo.

Di più, nel contratto di lavoro voi trovate due termini di conflitto, il capitale ed il lavoro; ma nel contratto colonico i termini sono tre: il proprietario, il fittuario e l'operaio.

Quindi è evidente non potersi estendere i collegi di probiviri alle industrie agricole senza modificarne profondamente la composizione e l'organismo.

Questo non importa che non si debba in alcuna maniera provvedere ai campagnoli, che sono la classe più benemerita, e il vero fondamento della pace, e della prosperità sociale.

Ed io infatti ho cercato di provvedere in qualche modo ai loro bisogni; e mi affrettai a presentare all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che estende a cento lire il limite della competenza dei conciliatori per le piccole controversie, che sono le più frequenti, e rappre-

sentano il terzo di tutte le controversie giudicate dai Pretori, dando così anche ai lavoratori della terra il modo di ottenere giustizia a buon mercato senza indugi e senza pastoie. Con quel progetto si crea in ogni piccolo villaggio, anche nei più remoti, un magistrato locale che da buon padre di famiglia, e con criteri d'equità risolve le minute questioni che tutto giorno insorgono tra il contadino e il proprietario, il fittaiolo e il contadino.

Ecco come io credo si possa in giusti limiti provvedere nel tempo stesso alle necessità della campagna e dell'industria.

Questi, su per giù, sono i criteri informativi della legge, i limiti che diamo al nostro progetto, e i motivi che lo giustificano. Onorevoli signori: *fata trahunt!* È inutile fare come quel greco che entrava nel tempio quando tutti ne uscivano.

Ciò può costituire un piacere solitario dello spirito che lotta contro le correnti; ma quando queste correnti traggono forza ed alimento da bisogni effettivi della società, è d'uopo provvedere a tempo; questo suggerisce la prudenza, questo consiglia la giustizia sociale.

Perciò mi sono affrettato a presentare all'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge, che migliorato dall'Ufficio centrale aspetta ora il vostro assenso, e tutte quelle utili modificazioni, che saprà apportarvi il senno e la sapienza di questo alto e venerando Consesso. (*Bene, bravo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nei luoghi, nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, riguardo a una determinata specie d'industria o a gruppi d'industrie affini, Collegi di *probiviri* per la conciliazione delle controversie, che per l'esercizio delle stesse industrie sorgano fra gl'intraprenditori e gli operai o apprendisti, o anche fra operai, in dipendenza dei rapporti di operaio o apprendista.

Spetta altresì ai Collegi stessi il definire in via giudiziaria e nei limiti stabiliti con l'articolo 9 di questa legge le controversie determinate nella prima parte del presente articolo.

Ha facoltà di parlare il senatore Guala.

Senatore GUALA. Lo splendido discorso che ha pronunciato l'illustre signor ministro, non mi ha ancora tolto un dubbio circa all'art. 1.

Dice il progetto che nei luoghi nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, ecc.; ed il signor ministro rispondendo a quelle mie obiezioni relative alla formazione delle liste elettorali, diceva che queste saranno fatte in quei centri nei quali saranno istituiti i collegi dei probiviri; ma non mi ha detto quando, in che termini queste liste dovranno esser compilate, ed io desidero uno schiarimento, perchè il fare queste liste non è cosa facile. Come e quando i comuni sapranno di dover fare queste liste?

Giacché ho la parola, mi permetto anche un'altra osservazione nella parte relativa alla agricoltura.

Comprendo le quattro ragioni che il ministro ha addotte per non accettare un emendamento che estenda anche all'agricoltura il beneficio di questi tribunali di conciliazione.

Ma l'onorevole ministro ha dimenticato quel lato della questione alla quale io avevo accennato. Badi che non è una questione soltanto di patto colonico; ma in molti dei nostri centri agricoli, abbiamo un fenomeno nuovo che consiste nell'agglomerazione di operai agricoli che non appartengono alla regione, e che vengono dal di fuori per certi determinati lavori, come ad esempio, per la mondatura o per il taglio del riso.

In molte delle nostre piazze eminentemente agricole: Novara, Vercelli, Vigevano, si trovano in alcune stagioni dell'anno, migliaia di operai che vi si sono recati, condotti da qualche speculatore, per compiere certi determinati lavori agricoli.

In questa condizione di cose, sono nate e possono ripetersi, migliaia di divergenze tra questi intraprenditori e gli operai o fra questi, ed anche nei rapporti verso il proprietario del fondo.

Anche queste questioni si possono risolvere

fino alla concorrenza di 100 lire, con la legge attuale?

Occorre provvedere, poichè queste questioni, lo ripeto, possono avere in qualche stagione dell'anno, molta importanza.

Sarò quindi riconoscente all'onorevole ministro se vorrà dirmi, riguardo alla prima parte delle mie osservazioni, come intende applicare questa legge.

CHIMIBRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIBRI, *ministro di grazia e giustizia*. Soddisfo subito il desiderio dell'onor. Guala, ma mi consenta che dica prima una parola di risposta all'ultima parte del suo discorso.

Se ella vorrà consultare gli atti parlamentari, vedrà che fu formulato un ordine del giorno nel quale s'invitava il Governo a studiare e presentare un progetto che estenda anche alle campagne il beneficio dei collegi arbitrali.

Io esposi tutte le difficoltà, ma non mi rifiutai di ristudiare il grave tema, perchè l'agricoltura è divenuta anche essa industria, e in certe sue esplicazioni risente le stesse necessità dell'industria manifatturiera.

Dunque, onor. Guala, non è con questo progetto di legge che provvediamo a tutto. È un germe che avrà il suo sviluppo nello avvenire. Cominciamo a sperimentarlo in un campo limitato, e se darà buone prove, come non dubito, lo andremo poi allargando a poco a poco.

Il contenuto dell'art. 1 è spiegato dal tenore dell'art. 2. Nel primo si dice ove debbono sorgere questi collegi arbitrali; nel secondo si dà al Governo la facoltà d'istituirli ove ne ravvisi l'opportunità. Consultati i corpi elettivi, le Camere di commercio, e i Consigli municipali, il Governo, quando ne sia il caso, emana il decreto reale che determina l'istituzione del Collegio dei probiviri, e con esso fissa la sede, la circoscrizione ed il numero dei componenti, di maniera che le difficoltà, cui alludeva l'onorevole Guala, non possono aver luogo.

I Collegi dei probiviri non devono sorgere dappertutto, ma possono essere istituiti in quei centri industriali, ove il Governo crede urgente crearli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 1 del testo che ho letto:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

Ciascun Collegio è istituito per decreto reale sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso della Camera di commercio e dei Consigli municipali dei Comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso.

Il decreto determina l'industria o le industrie per le quali si istituisce il Collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 3.

Il Collegio si compone di un presidente e di non meno di dieci e non più di venti membri. Dove le liste comprendono più di cinquecento elettori iscritti, può essere nominato un presidente supplente.

Il presidente, ed occorrendo il presidente supplente, sono nominati, per regia delegazione, con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio. Essi possono essere scelti fra i funzionari dell'ordine giudiziario e fra coloro che, a norma delle leggi, possono essere nominati conciliatori, purchè non siano compresi nelle liste di cui all'art. 13.

I membri del Collegio sono scelti in separate adunanze per una metà dagli industriali e per una metà dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Vorrei esporre brevemente al Senato una semplice osservazione in ordine a questo articolo.

Io accetto la modificazione proposta dall'Ufficio centrale riguardo al presidente e al presidente supplente, che, cioè, essi siano nominati per regia delegazione. Ma confesso che nel

rimanente io preferirei lasciare il testo del progetto ministeriale quale è; vale a dire senza aggiungere che il presidente o presidente supplente possano essere scelti tra i funzionari dell'ordine giudiziario. E ciò per alcune ragioni che, secondo il mio costume, esprimerò in brevissime parole.

Anzitutto, secondo me, l'istituto dei probiviri, segna un primo passo verso l'ideale da me sempre stato vagheggiato (come meta lontana certamente) di un futuro ordinamento giudiziario, nel quale i due principî fondamentali dovrebbero essere questi: che le controversie fossero risolte da giudici eletti (o quanto meno consentiti) dalle parti contendenti e che i medesimi si componessero delle persone più specialmente competenti per quel genere di affari che si tratta di decidere. Per ciò appunto mi pare che, nelle materie di cui si tratta, convenga lasciare che il Collegio dei probiviri sia completamente costituito di persone aventi speciale e tecnica competenza nella materia. Ma vi è anche un'altra ragione.

Ben diceva l'onorevole signor ministro, ed anche l'onorevole relatore nella sua nitida relazione, che l'istituto dei probiviri è essenzialmente istituto di conciliazione, il quale è come un parallelo dell'istituto del conciliatore unico, e che la parte giurisdizionale non è che accessoria; essa è, per così dire, la sanzione dell'arbitrato proposto e non accettato da entrambe le parti in via di conciliazione, sempre quando la materia non ecceda il valore di 100 lire, lasciando il resto alla giurisdizione ordinaria.

Posto quindi il concetto, mi pare che la logica consigli di accettarlo in tutta la sua pienezza e lasciare che questo Collegio sia composto esclusivamente di giudici popolari, di giudici specialmente competenti.

A ciò si aggiunge un'altra considerazione che non mi pare senza qualche peso.

Dal momento che, secondo l'emendamento dell'Ufficio centrale, il presidente e il presidente supplente potrebbero essere scelti tra i funzionari dell'ordine giudiziario, la conseguenza pratica quale sarebbe? Che in certi luoghi il presidente ed il supplente sarebbero scelti fra questi funzionari, in altri luoghi sarebbero scelti all'infuori di essi.

Ora non mi pare giusto che, quando si tratta di costituire ed organizzare un Collegio spe-

ziale, avente ad un tempo ufficio di conciliazione e di giurisdizione, la sua costituzione possa essere diversa secondo i diversi luoghi. Per quanto poi riguarda gl'inconvenienti che potrebbero derivare dal non esservi magistrati che presiedano a questo Collegio, mi pare che a ciò provveda sufficientemente il progetto stesso là dove dice: « che non potrà scegliersi il presidente ed il supplente fra quelle persone che sono comprese nelle liste accennate nell'articolo 13 ».

D'altronde i magistrati sono sopraccarichi di affari, e non è bene, in linea generale, distoglierli dalle loro occupazioni ordinarie. Tanto più che, se si crede necessario l'elemento giuridico, si possono scegliere a presidenti magistrati a riposo, fra cui sono molti in età sufficientemente valida e di una attività bastevole ad attendere a codesti uffici.

Io sarei quindi d'avviso che si ritornasse in questa parte, al testo del progetto ministeriale.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io spero che quando avrò spiegato più chiaramente di quello che non ho potuto fare nella relazione, le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha proposto il suo emendamento, il collega Canonico non insisterà nella sua proposta.

Il capoverso dell'art. 3 del progetto ministeriale non pone alcun limite o condizione nella scelta del presidente, e quindi del presidente supplente del collegio dei probiviri: accennando soltanto alla esclusione di coloro che sono iscritti sulle liste degli elettori di che nell'art. 13.

Al vostro Ufficio centrale questo sistema è sembrato incompleto, per non dire erroneo; perchè lascierebbe al Governo la facoltà di nominare un presidente, il quale, a cagion d'esempio, non sapesse leggere nè scrivere; che non avesse i diritti civili e politici; che fosse stato condannato ad una pena infamante. Ora questo non fu certo il pensiero del Governo, come non può essere quello dell'on. Canonico. E l'Ufficio centrale si è studiato di interpretarlo esattamente, proponendo di aggiungere che la scelta del presidente e del presidente supplente debba essere fatta fra coloro che hanno le condizioni per essere nominati con-

ciliatori, e cioè: avere 25 anni; sapere leggere e scrivere; avere i diritti civili e politici; non trovarsi in alcune delle condizioni di incapacità, per le quali non si può esercitare qualsiasi funzione giudiziaria.

Ma richiamandosi unicamente, con formula generica, alle condizioni per essere nominato conciliatore, cosa sarebbe avvenuto? Che in via indiretta si sarebbe esclusa la possibilità di nominare presidente del collegio dei probiviri un magistrato; giacchè i conciliatori, facendo parte dell'ordine giudiziario, non possono rivestire contemporaneamente un altro grado nella magistratura.

L'indicazione quindi dei magistrati fu fatta non per indicare direttamente una categoria di funzionari fra i quali i presidenti dei collegi di probiviri, potrebbero essere scelti ma unicamente per togliere una incompatibilità che altrimenti ne sarebbe a loro danno derivata.

La questione che io pongo al nostro collega è quindi questa sola: vuole egli che chiunque possa essere nominato presidente del collegio dei probiviri, oppure vuole che questo presidente abbia almeno i diritti civili e politici, sappia leggere e scrivere, non sia legalmente incapace ad esercitare funzioni giudiziarie?

Se egli darà, come io credo, risposta affermativa a questa domanda, non dovrà esitare a ritirare la sua proposta.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Io ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha dato, le quali mi soddisfano in parte, ma non intieramente.

Quando egli mi dice che lo scopo dell'ordinamento proposto dall'Ufficio centrale è di far sì che possono essere nominati coloro che sono capaci di essere nominati conciliatori, purchè non compresi nelle liste di cui all'articolo 13, sono perfettamente d'accordo con lui: ma allora domanderei che si cancellassero le parole che precedono cioè: « fra i funzionari dell'ordine giudiziario »; e che si dicesse: « essi possono essere scelti fra coloro che a norma della legge possono essere nominati conciliatori » e vorrei esclusi i magistrati che sono in funzione, per le ragioni che ho detto poc'anzi; non escludendo coloro che fossero stati magistrati, e che poi fossero collocati a riposo.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1892

Io non voglio presidenti incapaci, ma escluderei coloro, la cui qualità, secondo me, ripugnerebbe all'indole dell'istituto che si tratta di creare.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Ridotta ai suoi veri termini, l'opinione del nostro collega è questa: egli vorrebbe far dichiarare i magistrati incapaci ad essere eletti presidenti dei collegi dei probiviri. Mi io confesso che questa incapacità non arrivo a comprenderla.

Il nostro collega, che certamente ha esaminato i precedenti di questo progetto, avrà veduto che il progetto ministeriale presentato all'altro ramo del Parlamento proponeva il pretore come presidente nato del collegio dei probiviri: avrà certamente rilevato che ne fu tolto unicamente per non precludersi la via a portare in appello davanti al pretore le sentenze della giuria. Ma nessuno ha pensato di escludere gli altri magistrati, nè ha accennato alla necessità di escluderli dalla eleggibilità a presidente del collegio dei probiviri.

Io in verità non arrivo a comprendere che tale necessità vi sia.

E noti il nostro collega che fra i funzionari dell'ordine giudiziario è compreso il conciliatore; noti il nostro collega che non è tanto facile trovare uomini capaci, retti e coscienti i quali vogliano assumersi uffici gravi di noie e di responsabilità; noti che in molti luoghi sarà opportuno, forse necessario scegliere il conciliatore per farne il presidente del collegio dei probiviri. Io, per quanto mi studi a cercare una ragione di incompatibilità, non la veggo; e non la veggo perchè? perchè trattasi di amministrare giustizia, di esercitare un ufficio di pacificazione; trattasi di dare a questo ufficio la maggiore autorità che sarà possibile, la maggiore influenza: e chi meglio del magistrato potrebbe riuscirvi?

Non è questa certamente una questione nè grave, nè delicata. L'Ufficio centrale non tiene alla sua proposta e se ne rimette a ciò che ne dirà il ministro.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Io non voglio più oltre insistere in una questione che relativamente non è delle più importanti, ma mi permetterà

il Senato di dire una sola parola in risposta alle osservazioni fatte ora dal relatore.

Egli ha detto: voi sapete che prima era il pretore che doveva presiedere. Si derogò da questo principio unicamente perchè il pretore doveva poi decidere in appello.

Non nego questa ragione, ma secondo me ve ne è pure un'altra; ed è che l'indole della magistratura ordinaria è di carattere affatto diverso da questa specie di magistratura che vogliamo istituire. Non capisco perchè si richieda nei conciliatori collegiali una condizione di capacità diversa che pel conciliatore unico. Anche stando poi all'argomento addotto dall'onor. Costa, io rispondo col suo stesso argomento per ribatterlo.

Noi abbiamo all'art 20 del progetto queste parole: « Qualunque industriale od operaio sottoposto alla giurisdizione del collegio può produrre reclamo innanzi al tribunale civile circa la formazione delle liste elettorali ».

Dunque anche qui abbiamo reclamo innanzi al tribunale ordinario.

Mi si dirà: non è quello lo stesso giudice che ha presieduto il collegio dei probiviri. Ma intanto il progetto con ciò ci fa vedere che vuole stabilire una differenza intrinseca e caratteristica tra l'istituzione, che è essenzialmente di conciliazione e di arbitrato, e la istituzione dei magistrati ordinari, i quali vengono poi a giudicare sul reclamo. Per conseguenza il mio desiderio sarebbe che l'articolo in questa parte fosse ridotto alla semplice dizione: possono essere scelti fra coloro che possono essere nominati conciliatori. Del resto non insisto nella mia proposta.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Nel testo primitivo del progetto si diceva che presidente nato del Collegio dei probiviri fosse il pretore, appunto per iscarsare la grossa controversia che si faceva, se dovesse il Governo nominarlo ovvero gli interessati. Coloro che hanno del Governo una matta paura e lo considerano come il quarto nemico dell'uomo, naturalmente non volevano saperne di affidare la nomina al Governo. La presidenza del pretore eliminava ogni sospetto d'ingerenza.

Si era inoltre affidata la presidenza al pretore, perchè si desiderava che ci fosse un addeuntellato con l'articolo dello Statuto il quale dice che la giustizia emana dal Re. Ma essendo osservato che i pretori sono sopraccarichi di lavoro, e che deferire l'appello ai tribunali era cosa dispendiosa, si venne nel divisamento di modificare l'articolo nel modo, che ora si legge.

Modificato così l'art. 3 noi non si pensò di mettere altre condizioni alla eleggibilità, perchè la nomina essendo fatta dal ministro non è a temere che il ministro nomini nè condannati o analfabeti, tanto più che nell'articolo successivo si dice nettamente quali sono gli eleggibili a membri del Collegio; e non è supponibile che il Governo nomini a presidente una persona che non potrebbe essere neppure eletta a proboviro. Ma come in queste cose chiarire non è mai male, accetto la modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

Le parole dell'onor. senatore Canonico gioveranno come una raccomandazione al Governo; e credo ciò gli basti, perchè in pratica il Governo difficilmente potrà nominare un magistrato; ma in qualche luogo potrà sorgere la necessità di farlo. Ma quando questa necessità non vi sia, il Governo ne farà a meno per non creare complicazioni in caso di appello.

Dunque lasciamo pure che restino i magistrati così a causa di onore; ma il Governo certo sceglierà a presidente le persone che non avendo tante incombenze ed essendo del luogo, sono più adatte ad esercitare questo ufficio.

Senatore CANONICO. Ringrazio il signor ministro che accetta le mie parole come una raccomandazione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte all'art. 3, lo pongo ai voti nel testo che ho letto:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

In ciascun Collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione ed una giuria.

L'ufficio di conciliazione si compone di almeno due membri, l'uno industriale e l'altro operaio, presieduti dal presidente del Collegio o per turno da uno dei due vice presidenti,

scelti uno fra gl'industriali e uno fra gli operai nei modi fissati con l'art. 22.

La giuria si compone del presidente, ed in sua mancanza o impedimento, del presidente supplente, dove esiste, e di quattro membri, due industriali e due operai.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale, o da altro impiegato dell'ufficio municipale, del luogo in cui ha sede il Collegio.

(Approvato).

Art. 5.

Nelle controversie più gravi il presidente o il vice-presidente di turno hanno facoltà di chiamare nell'ufficio di conciliazione altri due o più membri del Collegio, mantenendo però sempre l'uguaglianza fra il numero degl'industriali e quello degli operai.

(Approvato).

Art. 6.

Nel caso d'impedimento di taluno dei membri ordinari dell'ufficio di conciliazione, o della giuria, sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il Collegio nell'ordine indicato dal numero di voti riportati nella elezione e, a parità, dall'età maggiore.

(Approvato).

Della competenza.

Art. 7.

La competenza del Collegio rispetto al luogo è determinata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell'impresa industriale, e, per gli operai che lavorano a domicilio, dal sito in cui il contratto di lavoro è stato concluso.

(Approvato).

Art. 8.

L'ufficio di conciliazione può essere adito per componimento amichevole nelle controversie che concernano:

- a) i salari pattuiti o da pattuirsi;
- b) il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione;
- c) le ore di lavoro convenute o da convenirsi;

d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;

e) le imperfezioni del lavoro;

f) i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione;

g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;

h) le indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;

i) lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio;

e in generale in tutte le controversie che riguardino convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.

(Approvato).

Art. 9.

La giuria è competente a decidere le controversie di valore non eccedente le lire cento e che concernano:

a) i salari pattuiti;

b) le ore di lavoro convenute, e tutti gli oggetti determinati con le lettere *b, d, e, f, g, h, i*, dell'articolo precedente.

La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda, compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità, che deve essere indicato nella domanda.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Su questo articolo 9 desidererei avere qualche spiegazione dal signor ministro o dall'Ufficio centrale, su un dubbio che fu espresso anche nell'ufficio di cui io faceva parte.

Premetto che consento nel concetto, che da questa legge sono da aspettarsi i più larghi effetti per l'istituto di conciliazione, anzichè per la giurisdizione data alla giuria.

L'esercizio della conciliazione non ha limite di somma; e bene sta.

La competenza della giuria non va oltre al valore di 100 lire; il quale si desume dalla somma richiesta nella domanda con gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi.

Quando la vertenza è fra il capo-fabbrica e gli operai circa un'indennità o un aumento di salario, o altra cosa, la determinazione del prezzo si fa in relazione alla somma totale domandata, o si considera la domanda di ciascun individuo isolatamente?

Supponete una fabbrica che abbia 100 operai. Se la vertenza riguarda tutti i cento, e la domanda è fatta in nome collettivo dei singoli non istiamo mai sotto le 100 lire riguardando all'insieme; invece ci staremmo, se determinassimo il valore della domanda in ragione dell'interesse di ciascuno.

Non sono certo dell'intendimento della legge, ma uno schiarimento sarebbe per me e forse per altri opportuno.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Credo di essere in grado di dare al senatore Finali una spiegazione.

La causa suppone un attore e un convenuto. L'attore fa in una sola citazione dieci capi di domanda: secondo il progetto, il valore dei dieci capi di domanda si riunisce per determinare se la causa rimanga nei limiti della competenza della giuria per ragione di valore. Se invece sono dieci attori ciascuno dei quali fa una domanda, secondo la giurisprudenza prevalente, non può esservi un'unica causa, tante cause quanti sono gli attori e le domande.

Ma vi è una terza ipotesi; quella alla quale allude forse l'onor. Finali.

Un attore domanda 100 lire; ma vi possono essere altri che hanno un identico interesse da tutelare, un'identica ragione giuridica da sperimentare; per modo che la somma in contestazione in realtà supera di gran lunga le 100 lire. Ma delle due l'una: o tutti quelli che hanno identica azione scendono in un unico giudizio con una citazione unica, o spiegano davanti allo stesso giudice citazioni separate. Nel primo caso si ritorna all'ipotesi dell'azione inammissibile per complessità; nel secondo si hanno tante cause quanti sono gli atti di citazione,

che possono avere tra loro un rapporto morale, ma non hanno alcun rapporto legale.

Quindi non è possibile ammettere l'ipotesi che egli ha formulato se non uscendo dal campo ordinario, dalle forme ordinarie della contestazione giudiziaria; e nelle forme ordinarie della contestazione giudiziaria non può esservi che un attore ed un convenuto; tutti gli altri che possono avere un interesse eguale od analogo debbono far valere le loro ragioni in altrettante cause.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Intendo che il concetto dell'articolo è questo, che ognuno promuova una azione; il che può essere conveniente per alcuni rispetti, ma per altri no.

Non supposti mai che fosse dato promuovere un'azione o una domanda in massa; ma non mi pareva assurdo permettere che pochi o molti operai si unissero nominativamente per fare la identica domanda. Col sistema dichiarato dall'onorevole relatore, 100 operai di una fabbrica dovranno promuovere 100 azioni diverse. Con questo metodo non nego che possa essere data soddisfazione ad un elevato concetto di procedura giudiziaria; ma non è certo semplificare le cose.

Osservo poi che nelle controversie indicate all'art. 8 ve n'è taluna, per esempio quella indicata alla lettera f, che può facilmente interessare molti operai; è quella che riguarda « i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione ».

Si sa bene che in alcune fabbriche, soprattutto meccaniche, vi sono delle lavorazioni date non a un solo operaio, ma a 5, a 10, o più operai, che compiono il lavoro in comune.

In questo caso la dimanda che si può rivolgere al capo-fabbrica, al conduttore dell'esercizio non si può tecnicamente separare per ciascun individuo; è comune a tutti coloro che adempiono quella data opera e quel dato lavoro.

In questi e in altri casi non si va alla giuria dei *probiviri*, poichè, come abbiamo udito, è concetto della legge, che quando si esca dallo stadio di conciliazione e si va a quello della giuria, debbano farsi sempre delle domande individuali. Alla mia domanda al riguardo è stata data precisa e chiara risposta: non insisto; ma per questa via non si semplifica l'andamento

delle cose, come avverrebbe se il valore della domanda potesse dividersi pel numero di ciascuno degli istanti.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Se l'onor. Finali pone mente all'art. 9 come è formulato e alle norme dei procedimenti comuni, vedrà che abbiamo fatto un largo passo. Il concetto è chiaro. Se la questione concerne non i patti fatti, ma quelli da costituire, se si riferisce non a un diritto ma a una pretesa, e non si può configurare in una somma di danaro che sia inferiore alle 100 lire, la giuria non può mettervi bocca, perchè per tutte le domande di somme indeterminate la competenza del giudice inferiore cessa.

Che rimane quindi? Rimane il caso in cui il diritto singolo si può concretare in una dimanda speciale di una somma di danaro. In questo caso noi applichiamo largamente le norme del diritto comune, ampliandole e semplificandole, ma senza stabilire eccezioni o privilegi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi proposte pongo ai voti l'articolo 9 che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 10.

Nessuna delle controversie indicate nell'articolo 8 può essere portata innanzi alla giuria, o, se per valore ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione.

(Approvato).

Art. 11.

Le decisioni della giuria non sono soggette ad appello che per motivi d'incompetenza o per eccesso di potere; nei quali casi la cognizione dell'appello spetta al pretore locale.

L'appello dovrà essere proposto entro giorni dieci dalla notifica della sentenza della giuria, sotto pena di nullità.

Il ricorso in Cassazione contro la sentenza del pretore deve essere interposto entro trenta giorni dalla notificazione fattane a norma di legge, ed è esente dal deposito.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. L'Ufficio centrale ha pure qui fatto una modificazione al testo ministeriale, mentre questo diceva:

« Le decisioni della giuria non sono soggette ad appello e a ricorso che per motivi d'incompetenza, ecc. », l'Ufficio centrale ha diviso questi due casi ed ha detto: « che l'appello non si può fare che per motivo d'incompetenza o per eccesso di potere, ecc. ». Quanto al ricorso in Cassazione non c'è limite; e la relazione poi spiega meglio questa dizione, aggiungendo che non si può precludere la via all'applicazione del diritto comune; il che sembra voler dire che si potrebbe ricorrere anche per violazione del diritto.

Se questo fosse il concetto dell'Ufficio centrale, io mi dichiaro contrario per queste brevissime ragioni. Prima di tutto i probiviri, quando giudicano, essendo una magistratura affatto *sui generis*, popolare, mi pare che sia giusto, conveniente ed analogo a tale istituzione, che le sue decisioni siano inappellabili, sia riguardo al fatto che al diritto; tranne ben inteso il caso, molto giustamente previsto nella legge, che si tratti di incompetenza o di eccesso di potere; perchè in tal caso non avrebbero più veste per giudicare. Ma trovo contrario al principio del diritto comune, che si possa ammettere il ricorso in Cassazione in modo illimitato.

Il senatore Costa, che è così dotto magistrato, m'insegna che ogni controversia deve passare per tutti i gradi di giurisdizione; ora, una controversia di diritto che non può essere portata innanzi ai giudici di appello potrà essere risolta dalla Cassazione, mentre è principio formale, sancito dalla legge, che la Corte di cassazione non può decidere una controversia senza che non sia stata prima portata ai giudici d'appello?

Rimane una terza osservazione, anche di ordine generale; vale a dire che la giurisdizione di questa giuria, per la sua indole particolare, e appunto perchè si riferisce a cose di minore importanza, deve esaurirsi nel più breve termine possibile e non deve lasciare luogo a soverchie lungaggini. Mi pare quindi che sia contrario anche al principio della conciliazione, che è il carattere dominante dell'i-

stituto, ammettere ricorso in Cassazione contro i suoi pronunziati.

Quindi ritengo che, tranne i casi di incompetenza o di eccesso di potere, non si possa portare ricorso in Cassazione.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Io credo che non sia stato intendimento dell'Ufficio centrale, nel modificare la dizione di questo articolo, di consentire che si possa ricorrere alla Cassazione, anche per questioni di merito. L'ufficio centrale, secondo me, non propone cosa diversa da quella che desidera l'onor. Canonico: vuole cioè che non sia dato il ricorso per motivi pei quali non è consentito l'appello; e ritengo che non possa essere inteso in altro senso l'articolo che esso propone. Se per sola ragione di competenza o di eccesso di potere è dato l'appello, il ricorso non potrebbe andare al di là e toccare il merito della contestazione.

Perchè, dunque, fu modificata la formola del progetto ministeriale? Non so se sarò fedele interprete degli intendimenti dell'Ufficio; ma, secondo me, la modificazione era necessaria, perchè, dicendo: « le decisioni della giuria non sono soggette ad appello ed a ricorso che per motivi, ecc. », si faceva supporre che si potesse ricorrere contro la decisione della giuria, mentre, non questa, ma la sentenza del pretore può essere impugnata con ricorso alla Corte di cassazione. Ecco perchè l'Ufficio divise l'articolo in due parti, una concernente l'appello, di cui circoscrisse il tema; l'altra relativa al ricorso, il cui tema, per le ordinarie regole di procedimento, non può andare oltre i confini del giudizio di appello, salve le nullità di forma, in cui può incorrere la sentenza del Pretore.

Eliminata così l'obbiezione dell'onorevole senatore Canonico, dichiaro che avevo chiesta la parola per proporre un emendamento già concordato con l'Ufficio centrale, ed è che si dica come per le cause elettorali, non per queste cause, necessario il ministero dell'avvocato.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Il senatore Pascale ha interpretato perfettamente il pensiero del-

l'Ufficio centrale per quanto si riferisce all'emendamento introdotto nell'art. 11. Io non ripeto quello che egli ha egregiamente detto, e mi limiterò a dare una ulteriore spiegazione all'onor. Canonico.

Si comprende perfettamente che in Cassazione non si può portare che la sentenza del pretore.

La sentenza del pretore può essere denunciata in Cassazione per due ordini di motivi: per quei tali motivi che hanno formato oggetto del giudizio d'appello, cioè per incompetenza ed eccesso di potere; oppure per violazioni di legge incorse nel giudizio e nella sentenza del pretore.

Si supponga infatti che il pretore non abbia firmata la sentenza; che non vi abbia posta la data; si supponga che la sentenza legalmente non esista, o contenga una violazione di formalità sostanziale, o un errore di diritto o una violazione del giudicato. Secondo il diritto comune, il diritto di ricorrere in Cassazione sarebbe evidente.

L'Ufficio centrale ha quindi dovuto arrestarsi a questa indagine: se fosse possibile restringere il diritto di ricorrere in Cassazione per vizio intrinseco alla stessa sentenza del pretore.

Ed avendo esaminato attentamente l'art. 517 del Codice di procedura civile, si è trovato nella necessità di concludere che per tutti quei motivi che sono ivi indicati, fosse impossibile di negare il diritto di ricorso quando si riferiscano non al giudicato della giuria, ma alla sentenza del pretore.

Aggiungo poi, a nome dell'Ufficio centrale, che non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento del senatore Pascale.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Ringrazio l'onor. Costa degli schiarimenti che mi ha dato e che hanno dissipato i dubbi in me sorti quando leggeva nella sua relazione un'asserzione così recisa come questa: « Anche in questa ipotesi non può essere limitato alla incompetenza ed all'eccesso di potere ».

Ora che mi ha chiarito queste parole nel senso che questo si riferisce unicamente alle violazioni di legge che possono trovarsi nella sentenza del pretore, sono perfettamente d'accordo con lui e non aggiungo altro.

Senatore GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUALA. Nell'emendamento del senatore Pascale si dice: anche senza intervento dell'avvocato. Ora, secondo me, quell' « anche » è pericoloso, perchè lasciate sempre aperto l'adito al ricco di servirsi dell'opera dell'avvocato, mentre il povero operaio resterebbe senza difesa. Quindi io toglierei quell' « anche » e direi semplicemente: « senza intervento dell'avvocato ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il signor ministro accettano questa modificazione?

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale la accetta.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. L'accetto anch'io.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

All'art. 11 che ho già letto, il senatore Pascale ed il senatore Guala propongono che nel terzo alinea dopo le parole: « fattane a norma di legge » si aggiunga « e senza intervento dell'avvocato ». L'Ufficio centrale ed il signor ministro accettano questa aggiunta.

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 12.

Art. 12.

Ogni Collegio ha l'obbligo di dare il proprio parere sulle questioni che il Governo potrà sottoporre al suo esame.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rimanderemo il seguito di questa discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco e mezzo. — Riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria.

Alla 2 pom. — Seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Probiviri;

Legge consolare.

La seduta è sciolta (ore 6).

XCVI.

TORNATA DEL 5 MARZO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge sui Proviviri* — *Discorrono sull' art. 13 i senatori Finali, Rossi Alessandro, Guala, Griffini, Costa relatore ed il ministro di grazia e giustizia* — *Approvazione dell'art. 13 e dei successivi fino all'art. 45 ultimo del progetto* — *Parlano sull'art. 17 i senatori Rossi A., e Costa relatore, sull'art. 32 il relatore, e sull'art. 45 il senatore Finali* — *Rinvio alla seduta di lunedì prossimo 7 marzo della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge premesso, ove occorra, il coordinamento del medesimo per parte dell'Ufficio centrale* — *Avvertenza del presidente in ordine all'aggiornamento delle sedute.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30³ pom.

È presente il ministro di grazia e giustizia.

Il signor senatore, segretario, GENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i senatori Ricotti, Fornaciari e Bonvicini.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Proviviri » (N. 132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sui Proviviri.

Nella seduta di ieri furono discussi ed approvati i primi dodici articoli di questo disegno di legge: passiamo ora agli altri articoli.

Della elezione dei proviviri.

Art. 13.

Per la elezione dei proviviri si formano due liste di elettori, in una delle quali sono iscritti

gl'industriali, nell'altra i capi operai e gli operai delle industrie per le quali il Collegio è istituito.

Sono iscritti nella lista degl'industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali, che diano abitualmente lavoro a non meno di cinquanta operai.

Le liste elettorali sono compilate a cura della Giunta comunale. Se più sono i Comuni compresi nella circoscrizione del Collegio, ciascuna Giunta compila la rispettiva lista.

Ha facoltà di parlare sull'art. 13 il senatore Finali.

Senatore FINALI. Mi sembra opportuno fare una avvertenza ed una proposta riguardo a questo articolo.

Si dà alle Giunte comunali l'attribuzione di compilare le duplici liste degli elettori, cioè la lista degli industriali e quella degli operai, e sta bene. Ma affinchè la disposizione sia completa, credo che occorra provvedere anche alla necessità della revisione di queste liste, poichè è naturale che nelle persone degli elettori,

siano essi industriali od operai; debbano avvenire continuamente delle variazioni, come accade nelle altre liste elettorali, siano politiche, siano amministrative. E questo articolo mi sembra la sede più opportuna, per una qualche disposizione intorno alla revisione delle liste.

La disposizione può essere semplicissima: si può, per esempio, ordinarla richiamando gli articoli della legge comunale e provinciale relativi anche alla revisione delle liste, come si fa in questa stessa legge, nell'art. 20, rispetto ai ricorsi in materia elettorale; dove appunto si rimanda agli articoli relativi della legge comunale e provinciale, da osservarsi fin dove, per questi nuovi Collegi, sono applicabili. Si può anche, ordinata la revisione annuale, rimettersene semplicemente al regolamento.

Per me qualunque forma è indifferente, purchè sia raggiunto il fine, che credo non possa essere trascurato in questa legge. Se l'onorevole ministro, io diceva cominciando, e se l'Ufficio centrale credono che questa osservazione e questa proposta di massima non sia fuori di luogo, essi troveranno facilmente la soluzione concreta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI A. Giunto stamane, mi permetta il Senato che io prenda in blocco i provvedimenti legislativi dei tre titoli che restano, dall'art. 13 al 45, perchè, fissati i Collegi cogli articoli precedenti e la loro competenza, mi pare che in questi si racchiuda gran parte degli appunti mossi ieri al progetto dall'onorevole Guala, e che riguardavano le liste nuove elettorali, il dritto nuovo, il tribunale nuovo, il giuramento, la disparità di trattamento, l'esclusione degli agricoltori, le donne elettrici e finalmente la spesa. Ma egli mi è parso, essersi poi acquietato per le risposte ottenute dal ministro e dal relatore dell'Ufficio centrale.

Io vorrei persuaderlo a lasciar correre. Così, secondo me, avrebbe dovuto fare il ministro, attenendosi al testo votato dall'altra Camera, e da lui portato in Senato. E vorrei ancora persuadere a maggior correntezza l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, la cui sottile tenacità di convinzioni non può paragonarsi che all'arte oratoria, con cui sa vestirle,

Più semplice sarà la legge, minori saranno gli ostacoli, più presto sarà compiuta, più pre-

sto ne avremo viste le prove. Ce n'è abbastanza del progetto ministeriale, senza allargarne la parte giuridica e la procedura. Poichè mi pare che l'Ufficio centrale abbia creduto dover dipingere alla perfezione la facciata architettonica di un edificio, di cui non conosciamo la struttura interna.

L'organismo indicato da questi 33 articoli convalida l'opinione espressa da chi presentò la legge, e dalle relazioni che alle due Camere l'hanno accompagnata che cioè si devono attendersi da questa legge effetti maravigliosi. Si è detto perfino che con essa andavasi completando la legge sugli infortuni del lavoro, in ogni modo dover essa produrre assolutamente la pace tra il capitale e il lavoro.

L'Ufficio centrale, del testo venuto al Senato non se n'è accontentato, e onde renderlo più prestante vi ha fatto 24 emendamenti. Io ammiro cotanta fede, e in verità, come principio, chi vorrà combattere questa legge? Nessuno. È un ideale che onora. Benevolo, umano, è lo spirito che ispira il legislatore; ottime le intenzioni del Governo. Ebbene, lo ripeto, lasciamo correre dunque la prova.

Ma poichè io ho dovuto asserire che l'edificio sociale che vuolsi restaurare non sia stato studiato nè conosciuto abbastanza, permettetemi, o signori, che in brevissime parole, quali mi vengono suggerite da uno spirito continuo di osservazione o da mezzo secolo di esperienza, permettete che io vi dica, che ci mancano le condizioni di fatto per sviluppare questo ideale nel nostro paese; permettete che io vi dica che mancano i costumi per riconoscerlo, permettete che io vi dica che i mezzi adatti per esplicitarlo non sono sufficienti, per varie ragioni; permettete che io vi dica che mancano perfino gli enti che volete pacificare e quasi direi manca nel paese la fede in questi provvedimenti, quella fede che esubera nell'animo dei suoi rappresentanti.

Non è di cotesto genere di provvedimenti che lo stato economico del paese domanda.

Ci vuol dell'altro, ci vuol dell'altro, ci vuol dell'altro, diceva proprio tre volte Don Abbondio alla sua Perpetua dopo il messaggio che Don Rodrigo gli aveva fatto per mezzo dei suoi bravi; mentre essa gli presentava un cordiale. Ci vuol altro che cordiale! (*ilarità*).

Perchè tratto tratto, o signori, vengono appuntate di dottrinarie certe nostre leggi?

Perchè sono leggi che non possono, non devono che essere il frutto dell'esperienza, sono leggi le quali devono essere ritratte dal costume e non vengano invece ad essere imposte come avviene di quelle leggi cosiddette sociali che noi andiamo a copiare dall'estero.

Mancano al nostro giovane Regno le tradizioni sulle quali poter fondare certe legislazioni. Si è cominciata anche da noi la pratica, ma in pratica non escono nè professori nè divulgatori di metodi, nè dottori nè apostoli e mi piace di dirlo nell'onesto senso della parola, nè apostoli della legislazione sociale come figura da noi il ministro Chimirri.

Perciò, o signori, dovete confessare che questi che si chiamano uomini pratici, *rari nantes*, non meraviglia se nelle assemblee legislative hanno poco seguito, hanno poca fortuna.

Ma io vi domando e a buon diritto vi domando: quali effetti avete ottenuto dalle leggi sociali emanate fin qui?

Avete diminuito di un attimo solo le sofferenze del popolo? invece di diminuirle, voi stessi vedete che crescono, e noi che facciamo? discutiamo e votiamo delle altre leggi simili cullandoci nella sicurezza che arriveremo a quietare queste sofferenze.

Il Senato giorni fa volle con una legge correggere i futuri effetti dell'esuberanza del lavoro; secondo me l'ha vulnerato. L'esuberanza! gli abusi! dove? quali? ma, o signori, non vedete in quella vece l'anemia del lavoro alla luce meridiana in Italia?

Non vedete girare per le vie in ogni città gli operai disoccupati che domani o dopo verranno alle porte del Parlamento? Questo alla legge di ieri; con quella di oggi noi supponiamo che esistano dei dissidi, che il ministro chiama *costanti*, dei dissidi eterni fra capitale e lavoro; la solita leggenda sovra la quale vi piacque edificare il presente progetto di legge.

Ebbene, o signori, la Dio mercè questi vostri supposti dissidi non esistono in Italia.

In Italia il lavoro è questione di essere o non essere; non è questione di modalità, di salario, di ore di lavoro, è questione di lavorare o non lavorare. (*Approvazioni*).

Ed io ve lo posso dire che in tutta la mia

vita ho predicato, da una parte, *difendete il lavoro* e dall'altra ho detto *lavorate*.

Non esistono dissidi di questo genere, cotesta carie dell'industrialismo in Italia non regna, ma esistessero pure questi dissidi, per ipotesi; credete voi che una legge come questa varrà a dissiparli?

Come tribunali di *conciliazione* basta esaminare a mente fredda le nove materie portate dall'art. 8.

E vi domando io, uomini onorandi, che non abbisognate delle mie spiegazioni, rileggete quelle nove materie, e ditemi poi se una legge di questa fatta può per via di conciliazione mettere a posto queste questioni.

Come tribunale di *giurìa* voi create un magistrato apposto per settanta lire, poichè fino a trenta lire c'è il conciliatore, e poichè voi volete per giudicare le liti operaie arrivare fino a cento lire, inventate un nuovo diritto, una nuova magistratura!

Avremo dunque, permettetemi la parola, lo dico in buon senso, una legge dottrina di più. Infatti l'onorevole ministro dice: saremo noi dunque gli ultimi nel mondo civile a farla? Ma, onorevole Chimirri, crede ella che stia proprio la civiltà in una legge simile?

Ho detto dianzi che dissidi non esistono tra capitale e lavoro in Italia, e avea il diritto di dirlo anche perchè nessuna prova italiana ci recò il Governo a validarne la proposta. Io diffiderei anche delle informazioni del Governo, mi perdoni onorevole ministro, perchè tosto porterò un fatto a riprova.

Quali sono frattanto i dissidi a comporre, quali sono i casi citati dai documenti delle due Camere onde venga legittimata l'urgenza (urgenza è la parola usata) di una legge simile, per attutire gli asseriti dissidi tra capitale e lavoro?

Si porta un unico caso, quello dei proibiviri di Como, davvero meglio tacerne, ed io ne chiedevo tre mesi fa al ministro del Tesoro in Senato: che cosa fanno i proibiviri di Como? Questa istituzione che si porta a modello? Ecco. È già da più di un anno che sono in continuo dissidio i tessitori di seta urbani e forensi per una questione di campagna e di città; ed ora che i prezzi delle sete vanno a rompicollo havvi una questione di modalità di salario anche tra gli urbani.

Ebbene, i probiviri non hanno fatto niente, non si nominano nemmeno come non esistessero. Dunque il caso di Como non dice nulla. Ci fu bensì un senatore giorni fa, anzi più senatori ci furono nel discutere la legge sugli infortuni, i quali avevano dichiarato quant'egli ha dichiarato all'ultim'ora, che egli votava contro quella legge, perchè era una legge importata dall'estero, non basata sulle nostre condizioni di fatto; una legge la quale si ispirava tutta alle legislazioni straniere. E la prova di aver ignorato le condizioni del paese ce la fornì lo stesso ministro nella sua relazione fin dalle prime parole quando asserì che noi abbiamo più di due milioni di assicurandi operai, lagnandosi che sopra oltre due milioni non ne erano stati assicurati che centomila; e soggiungeva occorrergli di che ritrarre un milione di premi.

Una simile asserzione fatta al Senato non avrebbe dovuto mettersi in dubbio, ma allorché il Governo fu invitato dall'Ufficio centrale a portare innanzi le statistiche che vanno unite in allegato alla relazione, i due milioni sono diventati *uno*, e precisamente ragranellandoli tutti, n. 1,065,986 operai.

Concludo, perchè non voglio trattenere il Senato, a proposito degli articoli di legge che rimangono, in più generali considerazioni.

Concludo e dico: la legge è penosa a costituirsi perchè manca di pernio e facciamola semplice più che si può nell'interesse dei proponenti; la legge è innocente, non mettiamoci ostacoli d'emendamenti perchè si agevoli anche dall'altra Camera.

Prego l'onor. Costa e per esso l'Ufficio centrale di non assottigliare gli emendamenti. Non mettiamoci tanta architettura giuridica della quale io sono profano, ma che io reputo di una utilità assai problematica. Corra la prova, ne riparleremo a suo tempo.

Il ministro la disse una legge di prudenza e disse che è così modesta che all'altro ramo del Parlamento si fece l'appunto che fosse una legge troppo mite, della quale mitezza per parte mia io gli sono grato. Il fisco ci è sempre per la sua parte anche in questa leggina, ma il Codice penale appena in penombra!

Però anche egli ammette che sia una prova, inquantochè si riserva il proprio giudizio se e come nel seguito si deva applicare all'agricoltura. Intanto ad esercitare la prova, diss'egli,

abbiamo le industrie sottomano che è *urgente di tutelare*.

Fui però sorpreso della sua affermazione che l'agricoltura in Italia non abbia centri determinati. Ma poichè vedo che la bramosia della tutela di Stato più procede più si allarga, io ne indicherei qualcuno dei centri determinati che soffrono, ma le cui sofferenze nessuna tutela di questo genere potrà guarire e sono ad esempio quello di Mantova e certi comuni di Lombardia, e qui vi sono colleghi i quali possono accertare tanto dei centri agricoli come delle loro sofferenze.

Ma corra, corra la prova, che tante soddisfazioni promette all'ente tutore, all'ente Stato. Quando si è trattato della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli pareva che dentro le sfere dei Ministeri che si succedevano dovesse cascare il mondo se la legge non si facesse.

Ma la legge è fatta da dodici anni, e più, nessun più parla delle guancie smorte delle donne, nessuno parla dei poveri fanciulli. Il tema è sfruttato; di certe nostre leggi gli è come paragonarle alle stelle cadenti in agosto; è d'uopo che cadano e cadendo illuminino la pianura nera e dopo ritorna l'oscurità di prima se non peggio.

La chiamai legge innocente: sì, ma la mano sul cuore: se io dovessi dire il mio pensiero, mentre noi vogliamo le riforme organiche ed ogni dì invece non facciamo che inventare nuovi organismi amministrativi e giuridici e personale nuovo e spese nuove: mentre il paese si dibatte sotto le strette finanziarie ed economiche, con un Ministero il quale fin dal suo nascere si volle chiamare l'espressione promessa del restauro finanziario ed economico, e che tanta pena, si dà tuttora per riuscirvi, mi prende, egregi colleghi, una profonda tristezza.

Una profonda tristezza, perchè noi discutiamo per giorni intieri questioni le quali girano intorno alla superficie dei mali, se anche qualche volta non li aggravano, ma che dei mali medesimi non toccano, sembrano ignorare il fondo.

Io domando venia al Senato se ho potuto per brevi istanti interrompere la discussione tecnica degli articoli che rimangono.

Ho creduto mio dovere di senatore e di cittadino, con uno sfogo dell'animo dirvi quello che è il mio pensiero morale intorno a questa e a somiglianti leggi.

In una discussione generale, se avessi potuto intervenirvi, avrei parlato più a lungo, ora non me lo permetto e non farò emendamenti, fedele al mio assunto, perchè la legge corra al più presto.

Farò qualche osservazione se è del caso sugli articoli che seguono, ma non farò proposte.

Senatore GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUALA. L'onorevole senatore Rossi, che mi duole sia arrivato tardi, perchè ieri forse nella discussione generale avrebbe potuto portare una voce più autorevole della mia, per tentare almeno di dare una fisionomia meno mite, come dice lui, meno all'acqua di rose a questa legge, ha detto in principio delle sue osservazioni odierne che io mi era acquietato alle risposte dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale.

L'egregio collega Rossi mi lasci dire che io mi sono acquietato nè più nè meno come quell'altro che cade da cavallo e dice: Peuh! tanto volevo scendere; cioè, mi sono acquietato quando, avendo presentato sotto la forma che mi pareva la più discreta, non intaccando il progetto di legge ma unicamente la sua modalità nel senso della creazione di una nuova giurisdizione, io cercai di arrivare a uno di quei grandi scopi a cui egli stesso mi pare che mira. Cercai di arrivare, cioè, alla costituzione di una magistratura che avesse per incarico non soltanto di tentare la conciliazione; ma fallita la conciliazione, di giungere ad una decisione, ad una sentenza in qualunque controversia potesse insorgere fra operaio ed industriale.

Ora se ciò fosse stato nella opinione della maggioranza di questo alto Consesso, forse si sarebbe ottenuto lo scopo cui pare tenda anche l'on. Rossi, e cioè di fare una legge meno mite forse, ma più concludente nel senso che d'ora in poi qualunque coalizione, qualunque sciopero avrebbe avuto il suo giudice, e data la sentenza qualunque scioperante sarebbe stato in colpa.

Ma, egregio senatore Rossi, se ella si fosse trovato ieri alla seduta avrebbe veduto che scoperto, non dico il raggio, ma il modo con cui io procedeva, lo stesso ministro guardasigilli disse che io aveva messo il dito sulla piaga, e che io sotto il velame di impedire una nuova magistratura, in sostanza miravo ad un con-

celto immensamente più largo che non fosse quello che, non dirò più timido, ma più mite, il Governo si proponeva.

L'onor. ministro ieri diceva: arriveremo a formare col tempo questa magistratura, ma per ora bisogna incominciare col poco e contentarci della competenza fino alle 100 lire.

La mia opinione è sempre quella di ieri: per me questa legge non leverà un ragno dal buco, perchè le questioni fino a 100 lire fra operai presi individualmente sono rarissime. Invece le questioni collettive sono indubitabilmente superiori alle 100 lire.

Ora a me importava stabilire questo fatto, perchè non resti come una specie di acquiescenza che sarebbe in piena contraddizione con le opinioni ieri da me manifestate in quanto che una certa esperienza che ho del Parlamento, e se non di questo alto Consesso, dell'altro, al quale appartenni per tanto tempo, mi fa vedere a colpo d'occhio da qual parte sta la maggioranza. Resto dunque nella mia opinione che è quella della minoranza, che forse un giorno potrà diventare maggioranza.

Oggi è bene che un'opinione, si sia manifestata in proposito. Mi dispiace, ripeto, che non si sia sentita ieri anche la voce autorevole dell'onor. Rossi; ma ritenga che la mia non è vera acquiescenza: è la condizione di colui che crede inutile di farsi battere, e vede che la grande maggioranza gli sta contro.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io debbo confessare che il discorso dell'onor. Rossi mi ha fatto passare da imbarazzo in imbarazzo; ed ora che debbo rispondergli, non so veramente da qual parte cominciare.

Egli ha esordito nel fare al relatore dei grandi elogi, se, così si vogliono chiamare; ed io ne lo ringrazio.

Ma, andando avanti, non mi pare che alla premessa corrispondessero i successivi ragionamenti, giacchè ha accusato l'Ufficio centrale, rappresentato dal suo relatore, di avere inutilmente complicato la legge, di averne esagerato la parte giuridica, la parte procedurale con 24 emendamenti, che egli però, dicendosi profano alla materia giuridica, dichiarava di non voler giudicare.

Ma mi pare che il nostro collega Rossi sia caduto in due grossi equivoci.

Il primo è di aver creduto che noi, coi nostri emendamenti, abbiamo voluto dare alla legge una portata maggiore di quella che aveva allorchè fu sottoposta ai voti del Senato.

Egli cadde, secondo me, in un secondo equivoco quando ha creduto di poter dipingere l'Ufficio centrale come paladino, montato sul cavallo d'Orlando, per difendere questo progetto di legge e per proclamare ai popoli che esso è la panacea che deve rimediare a tutti i mali dell'industria, e togliere di mezzo tutti i litigi che possono travagliare il lavoro. No, noi siamo stati molto più miti e molto più modesti.

L'egregio collega Rossi leggendo la relazione potrà convincersi che noi non l'abbiamo combattuta. Questa è la verità: ma posso aggiungere che noi non ne abbiamo esagerato i fini, come non abbiamo esagerato le speranze sugli effetti che se ne possono ripromettere.

Se l'onor. Rossi, anzi, ci farà l'onore di leggere la nostra relazione, vedrà che molte cose da lui dette, certamente con maggiore autorità e in modo più perspicuo, io le aveva già esposte nella mia relazione, e questa più d'ogni altra importante, che questa istituzione dei probiviri, specialmente rispetto alla conciliazione, potrà produrre buoni frutti, soltanto in quanto i costumi nostri consentano di attuarla e vi prestino efficace aiuto. Io ho anzi soggiunto, cosa che l'onor. Rossi non ha detto, e cioè che queste istituzioni non potranno avere autorità, se non in quanto siano accompagnate dalla pubblica fiducia, senza della quale ogni istituzione, ma specialmente le popolari, non possono sorgere nè prosperare. Nel concetto generale, quindi, mi trovo pienamente d'accordo col senatore Rossi.

La differenza è nella conclusione; giacchè egli ha finito col dichiarare che non ha alcuna fiducia nell'istituzione, mentre noi crediamo che si debba farne l'esperimento, lasciando al tempo ed alla pubblica opinione per ultimi la parola.

Ma vi è un altro ordine d'idee in cui noi ci troviamo d'accordo con l'on. Rossi. Di semplificare, cioè, per quanto è possibile, il progetto per facilitarne l'esecuzione.

E i ventiquattro emendamenti, che l'onorevole Rossi ha fatto balenare davanti agli occhi

del Senato come uno spauracchio, sono tutti diretti a questo scopo, di impedire che nell'ordine giuridico, o nell'ordine morale, o nell'ordine procedurale il progetto trascenda dai confini, nei quali l'istituzione dei probiviri deve rimanere; per cui non mi rimane che a compiacermi del suffragio autorevole che egli ha indirettamente dato alle nostre proposte.

Io vorrei seguire l'onor. Rossi anche nella discussione di alcune opinioni particolari che egli ha manifestato, intorno ad alcune disposizioni del progetto; ma dal momento che egli si è riservato di fare osservazioni e proposte agli articoli, io pure mi riservo di rispondere ove queste osservazioni e queste proposte sieno fatte.

Vi è però nel suo discorso una osservazione che non posso lasciar passare senza risposta. Egli si è doluto della tendenza dei tempi a fare leggi sociali e dottrinarie. È vero che in Italia questa tendenza esiste e non ha sempre dato buoni frutti; ma egli, che ha tanta mente e tanto cuore, non proverà grande fatica a comprendere la necessità di evitare l'eccesso opposto, condannando il Parlamento a fare delle leggi puramente sperimentali o empiriche. Il Parlamento, nell'adempire alla sua missione, deve essere alla testa del movimento intellettuale del paese, e tenere il primo posto dove lo sviluppo delle idee e le esigenze dei tempi indicano l'esistenza di un bisogno da soddisfare, di un pericolo da prevenire. Certo le leggi fantastiche non possono recare buoni frutti, ma non li possono recare migliori le leggi empiriche. E il giusto, come spesso accade, sta nel temperare queste tendenze, traducendole in formole pratiche corrispondenti alle vere necessità alle quali intendono di provvedere.

Il collega Rossi ha fatto balenare al Senato lo spettro della magistratura speciale; ma egli non poteva dire intorno a ciò nulla di diverso da quello che aveva detto il senatore Guala, e perciò si è limitato a dire che almeno per 30 lire la giuria non può essere considerata come magistrato speciale, e deve esserlo per le cause di un valore fra le 30 e le 100 lire.

Lo sarà per breve tempo, on. Rossi, giacchè si sta già discutendo il progetto che deve portare la competenza dei conciliatori a 100 lire; e allora la giuria dei probiviri sarà posta in

LEGISLATURA XVII — 1.^a SESSIONE 1890-91-92. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1892

condizioni di perfetta uguaglianza coi conciliatori.

Io mi arresto perchè non mi pare che le osservazioni del senatore Rossi mi diano occasione ad ulteriori repliche. Però lo debbo ringraziare per averci offerto l'occasione di sentire la sua opinione non solo su questa legge, ma anche su di un'altra, che è stata recentemente votata dal Senato.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Avendo il relatore dell'Ufficio centrale replicato a tutti gli argomenti addotti dall'onor. Rossi, non so se contro o a favore di questa legge, non trovo ragione di mettervi bocca.

Non so, ripeto, se l'onor. Rossi sia favorevole o contrario, perchè egli, pur discorrendo dottamente, come suole, disse tante cose e così estranee al tema da non lasciarmi intendere quale sia la sua opinione su questa legge, che egli definì legge innocente.

Meno male; avendola così qualificata spero che egli non vorrà far la parte di Erode (*Ilarità*).

E fra le leggi innocenti classificò pure la legge sul lavoro dei fanciulli.

Ma, come onor. Rossi, ella che vive in mezzo agli operai, può dire in coscienza che fu quasi inutile la legge sul lavoro dei fanciulli la quale se non menò molto rumore, produsse notevolissimi effetti? Non ne avesse prodotto che uno, quello di aver tolto ai lavori delle miniere e delle cave di zolfo in Sicilia centinaia di povere creature nude, pallide, emaciate, che venivano fuori da quelle buche, esauste pel grave peso, che ne faceva misera la fanciullezza, stentata la gioventù e anticipata la vecchiaia; se non avesse prodotto che il beneficio di aver sottratto tante creature umane a così dura sorte, io benedirei gli effetti di quella legge.

Senatore ROSSI A. Non è vero che abbia avuto questi effetti.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. La legge che discutiamo, è anch'essa legge di pacificazione. L'onor. Rossi mi ha gratificato del titolo di apostolo. In verità è la prima volta, che me lo sento dire, e me ne compiaccio; se posso accettare il titolo di apostolo, non mi arrogo la virtù del taumaturgo.

Onor. Rossi, i mali sociali del tempo nostro

sono parecchi e pur troppo richiedono non uno ma molteplici rimedi. Ella parlò del cordiale, del quale avea bisogno don Abbondio; ma saprebbe indicarmi qual è l'elisir miracoloso con cui si possono sanare tutti i mali sociali del tempo nostro? Essi hanno diverse e profonde radici; a noi non è lecito estirparli, ma è dover nostro di attenuarne le conseguenze. È dovere della classe dirigente, è dovere del Governo mostrare a coloro che soffrono e vivono di lavoro, che vi è chi prende cura di loro, che ne conosce i bisogni, e segue con occhio vigile le loro necessità. Quando avremo fatto penetrare questo ambiente di benevolenza in mezzo alle classi lavoratrici, allora, se non saremo riusciti a sanare i mali, riusciremo almeno a lenirli.

Questa legge, lo ripeto, è legge di pacificazione; è inutile negarlo. Non esistono lotte tra capitale e lavoro, disse l'onor. Rossi, ed io non voglio contraddirlo; ma egli deve ammettere almeno che esistono rapporti quotidiani tra lavoratori ed industriali. Questi rapporti implicano, suscitano ogni giorno contrasti d'interessi, ed è bene, è provvido, è opportuno di creare una magistratura familiare, la quale componga le vertenze sul nascere, e impedisca che s'inveleniscano; e questa magistratura noi creiamo con questa legge sotto il nome di Collegi di *probi-viri*.

Ma con questo noi assicureremo la pace sociale? Non è in poter nostro compiere opera così colossale, ma è nostro obbligo di togliere per quanto è in noi, o di attenuare gli attriti d'interesse e le lotte che si manifestano nel mondo moderno tra le classi lavoratrici e il capitale.

Noi cerchiamo di adattare al nostro paese quei mezzi che altrove si sono trovati buoni ed opportuni a codesto scopo.

Il nostro paese, dice l'on. Rossi, non è educato a simili istituzioni.

Ma onor. Rossi, ella stessa ricordò che a Como, che è pure uno dei principali centri industriali della penisola, l'istituzione funziona...

Senatore ROSSI A. Non funziona.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*... e funziona per iniziativa degli industriali e degli operai.

Ma gli attriti non sono finiti. Bella ragione codesta! Crede forse, onor. Rossi, che coll'istituire i magistrati, si evitino le liti? Ma se il

magistrato non vi fosse, avremmo la violenza e la guerra civile. Dunque perchè si continua a litigare, vorreste sbandire la magistratura e la giustizia dal mondo? Prendiamo le cose come sono, e non esageriamo i fini di un'istituzione per darci poi il diletto di argomentare o affermare che i mezzi ai fini non corrispondono.

Noi abbiamo spiegato largamente quali sono i propositi, quale l'obbiettivo che noi intendiamo di raggiungere con questa legge; e quel modesto obbiettivo noi vogliamo conseguirlo con molta prudenza, con molta cautela.

L'on. Rossi da ultimo ci rimproverò che non abbiamo esteso questa legge ai lavoratori della campagna.

Ed io replico a lui: se non crede al vantaggio di questa istituzione, se la biasima con tanta asprezza, lasci pure che l'esperienza dica l'ultima parola, e ci consenta di vederla svolgere gradatamente, seguendo appunto i consigli dell'esperienza. Se non ha fede in codesti rimedi dia almeno lode al Governo perchè non a un tratto, ma prudentemente e cautamente li andrà sperimentando. E qui finisco perchè dalle parole dell'on. Rossi io devo indurre che egli non sia assolutamente avverso alla legge. Quanto al resto i suoi suggerimenti ci saranno di sprone e di ammaestramento.

È sempre bene, onor. Rossi, avere qualcuno che non sia mai pago di quanto si dica o faccia, perchè sono gli scontenti che fanno andare il mondo e non i soddisfatti.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Nè facoltà.

Senatore GRIFFINI. Certamente quando si ha la fortuna di possedere un relatore della forza dell'onorevole Costa, è difficile che sorga la convenienza per un altro membro dell'Ufficio centrale di metter bocca nella discussione della legge che si sta esaminando. Ma se io, o signori, mi determinai a prendere la parola in questa occasione, è unicamente per una difesa personale.

Non sono stato attaccato da nessuno direttamente, ma nei discorsi dell'onorevole Guala e dell'onorevole Rossi si potrebbe trovare un rimprovero implicito alla mia condotta.

Quei pochi che mi conoscono sanno quanto amore ho sempre portato e porto all'agricoltura, e come abbia dedicato a quest'arte le mie deboli forze.

Ora faccio parte di un Ufficio centrale che ha studiato la legge dei *probitiviri*, dai benefici della quale gli agricoltori sono esclusi, e di questa esclusione, condannandola, parlarono gli onorevoli Guala e Rossi.

Io mi sentii dolorosamente colpito dai loro discorsi, poichè si sarebbe potuto benissimo dedurne che io avessi abdicato a' miei principj; che io, dopo essermi mostrato tanto favorevole agli agricoltori, ne avessi subito la condanna. Ora io ho due fatti da ricordare al Senato, i quali giustificheranno la mia condotta.

Uno di questi fatti è stato rilevato nella relazione del signor ministro.

Mentre in tutti gli Stati civili d'Europa si fece una legge sui *probitiviri*, in nessuno questa legge venne estesa agli operai della campagna, e ciò perchè questi operai sono dispersi su tutta la superficie dello Stato, non hanno lo spirito di associazione che si richiederebbe e non hanno nemmeno le cognizioni necessarie (notisi che parlo dei soli contadini), non hanno, dico le cognizioni necessarie per potere far procedere bene questa istituzione dei *probitiviri*.

Il fatto che in nessun paese d'Europa si estese la legge dei *probitiviri* all'agricoltura, basterebbe per giustificare chi si acconciò a non estendere agli agricoltori i benefici della legge che discutiamo.

Ma c'è un altro fatto il quale principalmente m'indusse a prendere la parola; furono precisamente i rappresentanti degli agricoltori che vennero chiamati a votare se intendevano che si facesse una legge dei *probitiviri* anche per la agricoltura ed essi risposero negativamente.

Ecco come andò la bisogna. Qualche anno fa il Ministero d'agricoltura fece preparare un progetto di legge sui *probitiviri*, esteso all'agricoltura e venne presentato al Consiglio superiore d'agricoltura perchè lo facesse oggetto del suo esame e del suo voto.

Ebbe luogo una larga discussione in quel Consiglio, e finì colla condanna del progetto, il quale cadde, non perchè i rappresentanti dell'agricoltura volessero nuocere all'arte che professavano e che rappresentavano, ma cadde perchè il Consiglio d'agricoltura si persuase che quella legge applicata agli agricoltori non avrebbe potuto fare buona prova.

Credo pertanto che tutti coloro i quali, pur amando l'agricoltura, accettano questa legge,

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1892

non possanò essere meritevoli di alcun rimprovero.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Ho domandato la parola per fare alcune osservazioni sull'art. 13, e colgo intanto l'occasione per ringraziare l'onor. Costa ed il signor ministro della maniera gentile con cui mi hanno risposto.

Io però non so trovare troppo miti e modesti, come li chiama l'onor. Costa, i 24 emendamenti su 45 articoli di una legge già dibattuta alla Camera, e convenuta col ministro e da questo presentata al Senato. A meno che il relatore non avesse intenzione di proporre un emendamento per ogni articolo fino a 45.

Io non amo fare della polemica; si fa presto a combattere un oratore (io non posso chiamarmi tale), col riportare come sue opinioni tutt'affatto contrarie a quelle espresse. Io ho detto che vi sono certe leggi che assumono carattere dottrinario, inquantochè non hanno avuto ancora nel nostro paese sufficiente esperienza per poterle dire tratte dai costumi, e ciò mi pare che sia stato concesso anche dall'onor. relatore.

Ma quando egli prende di fronte il suo interlocutore e gli dice: Voi preferite le leggi basate sull'empirismo e a questo il Parlamento non ci verrà mai, allora egli si mette sopra un terreno che non è il mio ma è costruito da lui per facilità di replica.

Ha lodato or ora anche un suo collega la dialettica del relatore dell'Ufficio centrale è mi permetta l'onor. Costa che io gli ceda quella palma, ma non mi confesso persuaso del suo ragionamento.

Io non aspiro a qualità alcuna, da due in fuori: quella d'una sicura convinzione e di una chiarezza sufficiente per esprimerla.

Per me resta stabilita una cosa essenziale per confessione stessa del ministro, e dell'onorevole relatore, che questa è una legge di esperimento. Secondo l'avviso mio, ne uscirà il risultato avuto dalla legge dei fanciulli, la quale ebbe a pretesto almeno due condizioni di fatto esistenti: le solfatare sicule e i filatoi lombardi.

Le solfatare e i filatoi che per forza maggiore di cose continuano a ricevere fanciulli e fanciulle come prima.

È inutile ripetere cose già dettate.

Il tema per oggi è esaurito, e la leggenda dei dissidii tra capitale e lavoro che fa le spese anche di cotestà legge come delle sue sorelle, non rimarrà meno una leggenda come prima.

Ora, poichè ci troviamo a discutere l'art. 13, vorrei fare due osservazioni, ed è una questa.

Un nuovo meccanismo comunale diventa la compilazione della nuova lista, quale ne sarà l'efficacia che risponda alla spesa?

La lista nuova diventa la quarta lista elettorale, perchè abbiamo la lista politica, quella amministrativa, la lista commerciale, ed ora avremo anche la lista dei *probiviri*. Dissi già come in tutto questo organismo io ho fede assai limitata.

Credete voi che ci sarà tanto entusiasmo a comporre la lista dei *probiviri*? Ce ne potrebbe essere tra i politicanti che in luogo di sopire le questioni bramano farne nascere, ed avere un istrumento di più.

Guardate la lista delle Camere di commercio che non danno che risultati passivi al momento delle elezioni.

C'è un terzo all'incirca di comuni dove i seggi nemmeno si costituiscono, eppure quelli che compongono questa lista sono tutti contribuenti, alla cui spesa stanno le Camere di commercio.

Io faccio questa osservazione e non vado più in là, e vengo alla seconda.

Sono iscritti nella lista degli industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche od imprese industriali che diano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai.

Ora io domando: dove sono 49 operai, l'industriale non elettore non potrà entrare in contraddittorio coi suoi 49, elettori tutti?

Vi pare ciò equo? Perchè qui non si tratta di giurie tanto, quanto delle grosse questioni portate dall'art. 8 e con ciò confermo quanto già dissi sull'efficacia della legge.

Questa dei 50 è una stonatura di più.

Ecco le mie osservazioni e non aggiungo altro.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Dunque i 24 emendamenti non bastano e il collega Rossi ci provoca a farne degli altri.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole relatore, intanto parliamo di questo che l'Ufficio centrale propone all'art. 13 e che rileggo:

L'Ufficio centrale dunque propone che si aggiunga all'art. 13 questo comma: « La revisione delle liste avrà luogo ogni anno nella sessione di primavera, secondo le norme stabilite dal regolamento ».

Ed ora continui pure onorevole Costa.

Senatore COSTA, *relatore*. Dichiaro subito che l'Ufficio centrale ritiene esatta l'osservazione fatta dall'onorevole Finali ed accetta quindi la formola dell'emendamento come venne testè letta dall'onorevole presidente.

Ora torniamo all'onorevole Rossi. Egli ha fatto un'osservazione la quale, secondo me, parte da un equivoco. Egli, se non m'inganno, confonde la partecipazione all'esercizio del diritto elettorale, e cioè l'elettorato, e l'eleggibilità con la competenza dei probiviri.

Bisognerà essere o un industriale o un direttore alla testa di uno stabilimento che ha 50 operai per poter essere iscritto sulle liste elettorali dei probiviri.

Ma tutte le controversie che, riferendosi all'esercizio delle industrie, rientrano in alcuno di quei nove capi descritti nell'art. 8, abbiano o non si abbiano i contendenti il diritto elettorale, sono di competenza dei probiviri.

Quindi la questione.....

Senatore ROSSI A. È una stonatura!.....

Senatore COSTA, *relatore*... Non è una stonatura, perchè è come dire che coloro i quali non partecipano alla nomina dei conciliatori non possano e non debbano, anzi, andare a portare i loro litigi avanti il conciliatore.

L'esercizio elettorale si riferisce alla costituzione della magistratura. Quando la magistratura è costituita, essa esercita le sue funzioni come la legge vuole per tutti coloro che si trovano nella condizione di avere quei tali rapporti da conciliare e da definire od eliminare che sono affidati dalla legge alla sua competenza.

Per cui la portata dell'art. 13 è diversa da quella che suppone l'onorevole Rossi; non ha quindi il difetto sostanziale, non porta agli inconvenienti che egli ha creduto di scorgere.

Quindi credo che l'art. 13 debba rimanere come è proposto, salvo l'aggiunta di cui fu data lettura.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Io ho detto già di non proporre emendamenti; però ritenga l'on. relatore che il numero di 50 è assolutamente troppo alto: L'avete fissato di 10 nella legge degli infortuni, ed io credo che se l'aveste fatto anche qui di 10, sarebbe stato più logico che quello di 50.

Ma, come dico, non presento emendamenti, non è nello spirito mio; qual sia lo ho dichiarato; è nello spirito dei proponenti ed amici della legge che feci l'osservazione. E se nel regolamento avrete modo di contemplare questa anomalia, ne terrete conto.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Il numero di 10 operai nella legge sugli infortuni è determinato da altri fini, e non è il solo criterio per sottoporre l'industria all'obbligo dell'assicurazione; oltre i 10 operai si richiede che l'opificio faccia uso di motori meccanici.

Qui, badi l'on. Rossi, non si tratta del proprietario dell'industria, ma dei direttori, degli amministratori, ai quali dovendosi dare il diritto di essere iscritti sulle liste elettorali insieme agli industriali, si vuole che non sieno direttori da burla, ma preposti ad industrie di qualche importanza.

Questi criterî oramai sono accolti in tutte le leggi che si occupano di materie analoghe.

Perciò mi sorprende che un uomo di tanta coltura come lui faccia le meraviglie per cose ovvie, e delle quali non v'è ragione di meravigliarsi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale che ho letto e che il signor ministro accetta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 13 così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Nelle liste, tanto degli industriali, quanto degli operai, sono comprese le donne.

Per i minorenni proprietari d'industrie che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 del Codice di commercio, vengono iscritti come elettori in loro vece coloro che li rappresentano nell'esercizio delle industrie stesse; per le società anonime sono iscritti gli amministratori; per le società in nome collettivo e per quelle in accomandita i soci responsabili; e per i Corpi morali, rispetto agli stabilimenti industriali tenuti per loro conto, gli amministratori e i direttori degli stabilimenti stessi, qualunque sia il numero degli operai che a questi appartengano.

Gli operai non possono essere iscritti nelle liste elettorali se non esercitino l'arte da un anno e non risiedano nella circoscrizione del Collegio da sei mesi.

(Approvato).

Art. 15.

Le persone designate nei precedenti articoli sono elettori quando:

a) abbiano compiuto il 21° anno di età;

b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini di altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

(Approvato).

Art. 16.

Non sono elettori, nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicizia, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.

Tale incapacità cessa dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

d) i condannati per reati di associazione per delinquere, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita,

abusi di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per l'eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge;

e) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

f) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

(Approvato).

Art. 17.

Sono eleggibili tutti gli elettori maschi, quando abbiano compiuta l'età di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino da tre anni almeno l'industria o l'arte che professano al momento dell'elezione, risiedano da un anno nella circoscrizione del Collegio e non si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8 numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 modificata con l'articolo 32 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

Nelle circoscrizioni nelle quali più della metà degli elettori iscritti sono donne, le donne comprese nelle rispettive liste sono eleggibili nella proporzione non maggiore di una metà dei membri della rispettiva classe, esclusivamente per essere chiamate a far parte dell'ufficio di conciliazione.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Voglio semplicemente osservare che l'introduzione delle donne nelle liste operaie elettorali per sè commendevole suppone una educazione popolare più avanzata di quello che da noi non sia.

Credo molto raro il caso previsto dall'Ufficio centrale, che le iscritte donne operaie siano in maggior numero dei maschi. Non so se meritasse la pena di una speciale disposizione, ma l'Ufficio centrale per le sue informazioni, potrà esser giudice della maggiore o minore opportunità.

Per esempio nella Svizzera, la omissione parrebbe una mancanza. Da noi invece se si applicasse ai comuni dove l'illetteratura è an-

cora molto estesa, il minor inconveniente sarà quello di restringere il corpo elettorale.

È un'osservazione che io faccio all'Ufficio centrale e sarò lieto se potrà darmi risposta informativa.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'onorevole Rossi che è maestro in materia industriale, saprà che vi sono regioni, nelle quali vi sono certe industrie esercitate, quasi esclusivamente, da donne; cito ad esempio le filature di seta. Anzi è per provvedere a questa particolare condizione di fatto, che si sostenne, nell'altro ramo del Parlamento, l'eleggibilità delle donne, perchè altrimenti una classe di operai sarebbe rimasta esclusa dai benefici di questa legge.

Però l'Ufficio centrale, lieto d'essere d'accordo in questo col signor ministro, ha proceduto con molta cautela; esso ammette l'eleggibilità della donna unicamente in quei luoghi nei quali sono iscritte nelle liste in numero maggiore di quello degli uomini.

Quanto alla capacità della donna a far parte dell'ufficio di conciliazione, non della giuria, perchè ne è esclusa, non vi può essere questione, dal momento che anche per essa si richiedono le condizioni stabilite nella prima parte dell'art. 17, fra le quali quella di saper leggere e scrivere. È quindi indifferente alla questione l'osservazione che non è molto estesa in Italia l'istruzione della donna; e non è fatto vero, giacchè l'onor. Rossi sa, e tutti sanno in Senato, che in proporzione è maggiore l'istruzione della donna di quella dell'uomo; ed il numero delle alunne nelle scuole pubbliche femminili è maggiore di quello degli alunni delle scuole maschili.

Non credo quindi che il senatore Rossi voglia insistere nelle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17 nel testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Sono anche eleggibili, nella proporzione di un quarto dei membri della rispettiva classe, escluse le donne, coloro che si siano ritirati dal-

l'esercizio dell'industria o dell'arte, purchè riuniscano le altre condizioni di capacità indicate nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 19.

I Comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati.

(Approvato).

Art. 20.

Qualunque industriale od operaio sottoposto alla giurisdizione del Collegio può produrre reclamo innanzi al tribunale civile circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e l'eleggibilità.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Della costituzione del Collegio.

Art. 21.

Il presidente e, dove esiste, il presidente supplente, prima di entrare in ufficio, prestano davanti al pretore della giurisdizione il giuramento secondo la formola stabilita pei funzionari dell'ordine giudiziario.

(Approvato).

Art. 22.

Il presidente, e in caso di sua mancanza o impedimento, il presidente supplente, entro otto giorni dalla notificazione dell'elezione, convoca gli eletti e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la solenne promessa *di esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e coll'imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera*, dichiara costituito il Collegio.

Dopo di che gli industriali scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe operaia un vice presidente. Altrettanto fanno gli operai rispetto agli industriali.

Gli industriali scelgono poi a schede segrete, fra gli eletti della loro classe la metà dei com-

ponenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la giuria. Altrettanto fanno gli operai scegliendo fra gli eletti della loro classe.

La costituzione degli uffici si farà almeno ogni sei mesi.

(Approvato).

Art. 23.

Se alla votazione non abbia preso parte più della metà dei componenti di ciascuna classe, o se nella elezione siano avvenute gravi irregolarità, il tribunale civile potrà annullare la elezione ove ne sia fatta istanza da almeno due membri del Collegio entro otto giorni.

Si osserveranno le norme di cui al capoverso dell'articolo 20.

☞ (Approvato).

Art. 24.

Non possono far parte contemporaneamente del Collegio ascendenti, discendenti, fratelli, cognati, succero e genero, nè appartenere contemporaneamente alle stesso ufficio più amministratori di una medesima società.

(Approvato).

Art. 25.

Ai membri de' Collegi di *probitiviri* sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave è applicabile la disposizione dell'articolo 125, terzo capoverso della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 26.

Gli eletti durano in carica quattro anni. Però il Collegio si rinnova ad ogni biennio per metà, tanto per la parte degli industriali, quanto per la parte degli operai.

Nel primo biennio la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dalla anzianità.

(Approvato).

Art. 27.

Tanto nel caso dell'ultimo capoverso dell'articolo 22, quanto in quello dell'articolo precedente, gli uscenti possono essere sempre rieletti.

Gli uscenti rimangono in ufficio fino all'insediamento dei loro successori.

(Approvato).

Art. 28.

Se nel giorno dell'udienza, per mancanza del numero legale, l'ufficio di conciliazione o la giuria non potessero tenere seduta, l'esame delle controversie è rinviato alla prossima udienza.

Ove manchi il numero legale anche nella udienza immediatamente successiva, il presidente o vice presidente fa redigere verbale con l'indicazione dei membri assenti e lo trasmette al procuratore del Re.

I membri assenti, se non giustificano la loro assenza, sono dichiarati dimissionari dal tribunale civile, in Camera di consiglio, e possono altresì essere condannati ad una penalità da lire dieci a cinquanta.

Dopo la seconda udienza le parti possono, per le controversie suddette, esercitare l'azione contenziosa senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'art. 10 e riassumere la causa davanti al conciliatore nei modi e per gli effetti di che nel secondo capoverso dell'art. 30.

(Approvato).

Art. 29.

Salva l'applicazione delle leggi penali pei fatti che costituiscono reato, il presidente, vice-presidente o membri del Collegio che violino i doveri inerenti al loro ufficio, udito l'avviso del Collegio stesso, sono sottoposti a giudizio disciplinare innanzi al tribunale civile in Camera di consiglio, sentito il prevenuto.

Il tribunale può infliggere al colpevole la censura, la sospensione per un tempo non eccedente i sei mesi, e nei casi più gravi, pronunziarne la decadenza dall'ufficio colla conseguente ineleggibilità per non meno di un anno e non più di tre.

(Approvato).

Art. 30.

I Collegi dei *probiviri* possono essere sciolti, per gravi ragioni, con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

In tal caso le nuove elezioni generali debbono farsi entro un termine non maggiore di sei mesi dalla data del decreto.

Durante questo termine le controversie prevedute dalla presente legge possono essere iniziate senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'art. 10 e le cause di competenza della giuria sono devolute alla giurisdizione del conciliatore della sede del Collegio per essere trattate e decise, ancorchè sia stato nel frattempo ricostituito il Collegio, nelle forme prescritte per le cause da trattarsi davanti ai conciliatori dalle leggi di procedura civile, ferme, per le tasse di bollo e di registro, le disposizioni dell'art. 43.

I Collegi stessi possono essere soppressi con decreto reale su proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio e sentito l'avviso de' corpi designati nella prima parte dell'art. 2.

(Approvato).

Del procedimento.

Art. 31.

Le parti debbono comparire personalmente. Nondimeno, in caso di comprovata malattia o di assenza che l'ufficio riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia, o, in mancanza, da un industriale od operaio appartenente alla rispettiva classe, e che dimostri, in qualsiasi modo ritenuto sufficiente dall'ufficio, l'incarico ricevuto.

Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

I proprietari delle fabbriche e gli intraprenditori possono sempre farsi rappresentare dai direttori degli stabilimenti o delle imprese, o da impiegati muniti di mandato speciale.

Non sono permesse memorie a difesa.

(Approvato).

Art. 32.

La richiesta della conciliazione può essere fatta anche verbalmente presso l'ufficio di conciliazione.

Gli avvisi alle parti con indicazione dell'oggetto della domanda e del giorno fissato per la comparizione sono, a cura del cancelliere, notificati per mezzo del messo comunale o per mezzo postale, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Quando la conciliazione non riesca e la controversia rientri nella competenza della giuria, l'ufficio di conciliazione rimette innanzi alla giuria le parti a udienza fissa.

Ove qualcuna delle parti o dei loro rappresentanti non sia comparsa per l'esperimento di conciliazione, l'avviso della fissazione d'udienza viene notificato nel modo indicato dal capoverso precedente.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Nel presente articolo v'è un errore di citazione; non si deve dire: « nel capoverso precedente », ma « nel primo capoverso del presente articolo ».

PRESIDENTE. Allora si dirà: « nel primo capoverso del presente articolo ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 32 con questa correzione:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 33.

Il minore che abbia compiuto i quindici anni è considerato come maggiorenne per tutte le controversie relative alle locazioni d'opera da lui contratte.

L'ufficio di conciliazione e la giuria, ove lo reputino conveniente, potranno ordinare che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta e, in mancanza di questo, da persona che eserciti la medesima arte.

(Approvato).

Art. 34.

I componenti l'ufficio di conciliazione e la giuria possono essere ricusati dalle parti:

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

c) se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno de' parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti o siasi agitata nel biennio precedente una lite civile o un processo penale;

d) se siano padroni o lavoranti di una delle parti, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di una delle parti stesse.

(Approvato).

Art. 35.

Se il ricusato non dichiara di astenersi, l'ufficio di conciliazione o rispettivamente la giuria, col concorso di un supplente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente spetta al tribunale civile, udite le parti in Camera di consiglio.

(Approvato).

Art. 36.

Le udienze della giuria sono pubbliche.

Non sono pubbliche le sedute dell'ufficio di conciliazione.

(Approvato).

Art. 37.

Per le controversie portate avanti la giuria, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, e preso atto che non riuscì la conciliazione avanti l'ufficio competente, tenta nuovamente di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

Se il componimento non avviene, la giuria, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può, ove lo creda necessario, ordinare la esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo o accompagnato da due dei

giudicanti, uno industriale, l'altro operaio, afine di verificare con processo verbale lo stato delle cose.

(Approvato).

Art. 38.

I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla giuria, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a lire cinque; e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per la esecuzione.

Ai testimoni è deferito il giuramento ai termini degli articoli 226 e 259 del Codice di procedura civile modificato dalla legge 30 giugno 1876.

(Approvato).

Art. 39.

Il soccombente sarà condannato alle spese del procedimento, le quali potranno essere compensate ai termini dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 40.

I processi verbali di seguita conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'art. 37 sono titoli esecutivi, ma se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire 100, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Le decisioni emesse dalla giuria rivestono carattere di sentenze definitive e sono redatte e vengono eseguite nella forma e nei modi prescritti dagli articoli 460 e seguenti del Codice di procedura civile per quelle dei giudici conciliatori, salvo l'appello di cui all'art. 11; nel qual caso il pretore potrà sospenderne l'esecuzione.

(Approvato.)

Art. 41.

Il comune, nel quale ha sede il Collegio dei *probiviri*, dovrà fornire gratuitamente, per le riunioni del Collegio stesso, il locale in un edificio di uso comunale.

Le spese per l'impianto e il funzionamento del Collegio medesimo sono a carico della Camera di commercio del distretto, al quale si estende la giurisdizione del Collegio.

(Approvato).

Art. 42.

Per le sentenze della giuria sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi lire 50, lire una; oltre lire 50 fino a lire 100 inclusive, lire 2.

Se la controversia si risolve in via conciliativa o è decisa in contumacia o se viene ritirata la istanza, i detti diritti saranno ridotti alla metà.

Questi diritti e le ammende, di cui agli articoli 28 e 38, sono devoluti alla Camera di commercio, che sostiene le spese indicate nell'articolo 41.

Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze, sono dovuti i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile approvata con regio decreto del 23 dicembre 1865, n. 2700.

(Approvato).

Art. 43.

Tutti gli atti del procedimento avanti il Collegio dei *probiviri*, tanto in sede di conciliazione che in via contenziosa, e tutti i provvedimenti di qualunque natura dal Collegio stesso emanati, nonchè le relative copie da rilasciarsi alle parti, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Gli atti, scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti al Collegio dei *probiviri* sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione in termine fisso.

La disposizione dell'art. 63 della legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076 non è applicabile alle convenzioni verbali enunciate nelle sentenze della giuria.

Però non si può far uso dei verbali di conciliazione che pongono in essere una convenzione per un valore superiore a lire cento o

per un valore indeterminato, che non rimanga estinta col verbale medesimo, senza che siano registrati, secondo la natura della convenzione, ai termini della legge di registro: e le relative copie da rilasciarsi a tale scopo sono soggette alla tassa di bollo da lira una, oltre i decimi.

(Approvato).

Art. 44.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai direttori, agli amministratori, agli impiegati ed agli operai addetti agli stabilimenti e cantieri dello Stato.

(Approvato).

Art. 45.

Il Governo emanerà il regolamento e tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, udita la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza ed il Consiglio di Stato.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Se non in questa legge, in quella di recente votata sugli infortuni nel lavoro, dopo alcuna osservazione, parmi, del senatore Calenda Vincenzo, fu deliberato che non fosse opportuno citare in una legge la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza, poichè quella Commissione non esiste per legge.

Il signor ministro non si oppose; e parmi dicesse, che avendo egli a sua dipendenza anche questa Commissione, l'avrebbe consultata senza che la legge gliene facesse obbligo.

Mi pare quindi che in analogia e coerenza a quello che fu deliberato in altra occasione così prossima, si debbano sopprimere in questo articolo le parole: « udita la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza », restandovi: « udito il Consiglio di Stato ».

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io per verità, non ho gli scrupoli che sono prevalsi, allorchè si discusse il progetto per gli infortuni sul lavoro.

S'intende benissimo che sarà sentita la Com-

missione consultiva sugli istituti di previdenza, soltanto in quanto questa Commissione esista e continui ad esistere.

Ma siccome ci può essere una ragione di euritmia per accettare questa osservazione, e siccome essa non pregiudica il fatto che questa Commissione sia udita quando la medesima esista, l'Ufficio centrale non ha difficoltà, di accettare la proposta soppressione.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. È proposto un emendamento all'art. 45, cioè invece di dire: « udita la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e il Consiglio di Stato » si dica semplicemente « udito il Consiglio di Stato ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva l'art. 45 così modificato voglia alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto lunedì in principio di seduta premessa, se occorra, la approvazione del coordinamento che l'Ufficio centrale credesse di dover fare.

Intanto avverto i signori senatori che mentre l'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge consolare, non si può per ora intraprenderla perdurando la malattia del relatore dell'Ufficio centrale, l'onor. Pierantoni. Credo per conseguenza avvertire il Senato fin d'ora che lunedì fatta la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sui probiviri, sarà esaurito l'ordine del giorno, e che quindi i signori senatori saranno convocati per una seduta ulteriore con avviso a domicilio. Però tenuto conto dell'andamento dei lavori parlamentari dei disegni di legge che stanno davanti al Senato, per i quali mi permetto di fare sollecitazione ai signori relatori di presentare le relative relazioni, credo che la convocazione del Senato potrà aver luogo fra il 20 e il 25 marzo.

La seduta è sciolta (ore 4 e 45).

XCVII.

TORNATA DEL 7 MARZO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Comunicazione — Congedi — Relazione intorno al coordinamento del progetto di legge sui Proviviri ed approvazione delle proposte dell'Ufficio centrale — Avvertenze del presidente in ordine al rinvio della discussione del progetto: Legge consolare — Votazione a squittinio segreto del progetto di legge sui Proviviri, e risultato — Presentazione di progetti di legge — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso a domicilio.*

La seduta è aperta alle 2 e 35 pom.

Non è presente alcun ministro: interviene in seguito il ministro dell'interno.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È giunta alla presidenza la seguente lettera:

Roma, 29 febbraio 1892.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella 2^a quindicina di febbraio volgente mese.

« *Il presidente*
« CACCIA ».

Do atto al signor presidente della Corte dei conti della presentazione di questo elenco che sarà depositato in segreteria a disposizione dei signori senatori.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per motivi di famiglia i signori senatori: Annoni, Taverna, Messedaglia, Guala, Camerini, Massari, Faraggiana, De Castris, Fabri, Di Prampero, Lampertico, Tedeschi, Sole, Puccioni, Rasponi, Righi.

Se non vi sono opposizioni questi congedi si intenderanno accordati.

**Commemorazione
del senatore Pugliese-Giannone.**

PRESIDENTE. Signori senatori!

Nelle prime ore del pomeriggio del giorno 5 corrente mese, mancava ai vivi in Caltanissetta, dove era nato l'anno 1819, il senatore Vincenzo Pugliese-Giannone.

Vincenzo Pugliese-Giannone si ascrisse, fin dalla prima gioventù, alle file dei liberali e fu ad esse fedele, non curando le persecuzioni, sprezzando i pericoli. Addottorato nella legge, il buon ingegno; l'animo retto, il libero sentire, lo misero nella grazia dei concittadini tanto che ne fu eletto rappresentante al Parla-

mento adunato nel 1848 in Palermo dalla rivoluzione vittoriosa. Questa vinta, quello disperso, non disperò delle patrie sorti. Non le minaccie, non le angherie lo intimidirono: relegato a Palermo, sospettato, sorvegliato, non si appagò di chiudere in petto la calda fede e la viva speranza, di sospirare rassegnato la riscossa, ma fatta forza alla mite indole si gettò con coraggio allo sbaraglio del cospirare. Unitario a tutta prova, fautore a tutt'uomo nel 1860 dell'annessione, questa avvenuta, fu per i colleghi di Terranova e di Caltanissetta alla Camera dei deputati durante sei legislature (8^a-16^a) e vi stette facendosi coscienza della maggiore abnegazione ed assiduità. Eletto senatore, non sono ancora diciassette mesi, mentre la complessione vigorosa nol dava a temere, improvvisa giunse, prima che della malattia, la notizia della sua morte. La quale affligge con noi i molti estimatori dell'egregio, incorrotto cittadino, la bontà del quale fu uguagliata dalla modestia, superata dal grande amore della patria e della libertà (*Benissimo*).

Relazione intorno al coordinamento delle disposizioni del disegno di legge sui Proviviri.

PRESIDENTE. Ora, l'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sui Proviviri.

Prima che si proceda a questa votazione, prego l'onor. relatore dell'Ufficio centrale di voler riferire sul coordinamento del progetto stesso.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale, preso in esame il progetto di legge, quale fu votato dal Senato nei singoli articoli, propone alcune correzioni di pura forma.

All'art. 11, dove si è stabilito che il ricorso in Cassazione contro la sentenza del pretore non ha mestieri dell'intervento dell'avvocato, è preferibile porre quest'aggiunta dopo la parola: « interposto ». Quindi l'ultimo capoverso dell'art. 11 suonerebbe così:

« Il ricorso in Cassazione contro la sentenza del pretore deve essere interposto, senza intervento di avvocato, entro trenta giorni dalla notificazione fattane a norma di legge, ed è esente dal deposito ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa modificazione di forma, proposta dall'Ufficio centrale all'art. 11.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore COSTA, *relatore*. All'art. 13 fu aggiunto un ultimo capoverso per regolare la revisione delle liste, nel quale si disse che ogni anno si sarebbe fatta nella sessione di primavera.

Veramente, siccome sono le Giunte comunali quelle che fanno le liste, non è questione di sessione, ma di epoca. Quindi bisognerà dire:

« La revisione delle liste si fa ogni anno prima della sessione di primavera ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questa modificazione di forma proposta dall'Ufficio centrale all'art. 13.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore COSTA, *relatore*. All'art. 16, lettera *c*, è detto: « gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.

« Tale impunità cessa dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza ».

Ora l'Ufficio centrale, perchè sia chiaro che questa disposizione si applica ai casi previsti alla lettera *c*, propone che non si vada a capo e si dica: « Tale impunità cessa quando siano cessati gli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza » correggendo così anche la dizione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola pongo ai voti questa modificazione di forma che l'Ufficio centrale propone all'art. 16.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore COSTA, *relatore*. All'art. 21 dove è prescritto che il presidente deve prestare il giuramento, è stato detto che lo deve prestare avanti il pretore della giurisdizione.

Siccome la circoscrizione del Collegio dei proviviri può comprendere anche più preture, è necessario dire che il giuramento del presidente e del presidente supplente deve prestarsi avanti il pretore della sede del Collegio.

Quindi invece della parola « giurisdizione », si deve dire « della sede del Collegio ».

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola pongo ai voti la modificazione accennata dall'onorevole relatore all'art. 21.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore COSTA, *relatore*. Non vi sono altre modificazioni su cui riferire.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà ora a scrutinio segreto.

Nella seduta di sabato, come il Senato rammenta, io accennai che per l'assenza, cagionata da malattia, dell'onor. Pierantoni si doveva cancellare dall'ordine del giorno la legge consolare.

L'onor. Pierantoni ha scritto alla Presidenza manifestando il suo dispiacere che il Senato debba interrompere le sedute per cagion sua e, dichiarato che si trova convalescente, aggiunge che fin da domani, certo poi fra tre o quattro giorni, potrebbe senza troppo grande disagio, sostenere la discussione di detta legge.

Perciò, se il Senato si dovesse aggiornare, desidererebbe l'aggiornamento non si protrasse oltre a tre o quattro giorni al massimo.

Come è naturale la presidenza è sempre agli ordini del Senato.

Però, dopo queste dichiarazioni dell'onorevole Pierantoni, io ho creduto fosse mio dovere di interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, che, quale proponente la legge, avrebbe da essere presente alla discussione.

Ora il presidente del Consiglio mi ha dichiarato non potersi questa legge discutere prima che egli abbia avuta qualche conferenza con l'Ufficio centrale che la esaminò.

In seguito di tali dichiarazioni e siccome d'altro lato la sola legge consolare non basterebbe a fornire un periodo di lavoro abbastanza lungo, io crederei che il Senato dovrebbe aggiornarsi a domicilio, lasciando alla Presidenza il compito di fissare la data della sua riconvocazione, non appena si trovi pronto lavoro sufficiente.

Pertanto, se non sorgono proposte speciali rimane inteso che, dopo la votazione a scrutinio segreto della legge sui probiviri, il Senato si aggiornerà ed i signori senatori saranno poi a tempo debito, con avviso a domicilio, prevenuti della prossima futura convocazione (*Benissimo*).

Così rimane stabilito.

**Votazione a scrutinio segreto
del progetto di legge suddetto.**

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sui Probiviri.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sui probiviri.

Votanti.	84
• Favorevoli	66
• Contrari	17
• Astenuti	1

(Il Senato approva).

Presentazione di progetti di legge.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: uno per « Modificazioni alla legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza » l'altro per « Soppressione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia ». Ambedue questi progetti sono stati già votati dall'altro ramo del Parlamento.

Prego il Senato di voler consentire che questi due progetti di legge siano affidati all'esame di un'unica Commissione per il nesso necessario che passa tra essi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dell'interno della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno trasmessi agli Uffici per il loro esame.

Il signor ministro prega che il Senato incarichi gli Uffici di nominare una sola Commissione per questi due progetti di legge.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1892

Se non vi sono obiezioni questa proposta s'intenderà accolta.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Per incarico del mio collega il ministro di grazia e giustizia ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge: « Sulla competenza dei conciliatori » votato già dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, che verrà stampato e trasmesso agli Uffici i quali, per l'esame dei progetti di legge ora presentati, saranno convocati mercoledì alle 2 pomeridiane.

La seduta è sciolta (ore 6 e $\frac{3}{4}$).
